Digitized by Google



Grande Sala O.s.
13 - III - 25
18

Digitized by Google

OPERE SCELTE

DEL

CAN. ROSARIO GREGORIO

Digitized by Google

Digitized by Google

20481

OPERE SCELTE

DEL

CAN. ROSARIO GREGORIO

TERZA EDIZIONE

VOLUME UNICO



PALERMO

TIPOGRAFIA DI PIETRO PENSANTE

—

1853.



Digitized by Google

AL NOBIL UOMO

VINCENZO MORTILLARO

MARCHESE DI VILLARENA

A Voi che a giusto titolo vi pregiate d'essere stato l'allievo più caro del sommo Scinà, e del chiaro prof. Morso, che furono i discepoli prediletti del celebre Rosario di Gregorio; a Voi che educato nella scuola di siffatti nobili ingegni avete di tante vostre letterarie fatiche arricchito il patrimonio delle lettere nostre, si debbe a buon dritto intitolare questa nuova edizione della preziosa raccolta dei lavori del sullodato Gregorio, da Voi per prima volta riunita, e con ottimo successo fatta pubblicare.

Accogliete l'omaggio, e accettate i sensi della nostra affettuosa stima e del doveroso nostro rispetto.

Palermo li 16 luglio 1852.

Gli Editori

Digitized by Google

Digitized by Google

NOTIZIE

SU LA VITA E LE OPERE

DI

ROSARIO GREGORIO

Rosario Gregorio, che nacque nell'ottobre del 1753, dotato era di chiaro e nobile ingegno, di tenace memoria, di maturità di giudizio, ed ancorchè robusto non fosse di complessione pazientissimo era della fatica. Perdette ancor fanciullo il genitore, e per le tenere sollecitudini della madre fu avviato alla chieresia, e agli studi presso i Gesuiti, e questi spenti, nelle regie scuole di Palermo. Ebbe a maestri Giuseppe Nicchia nelle cose filosofiche, Francesco Cari nelle teologiche, Saverio Romano nelle greche, uomini nelle lor facultà segnalati, e capaci tutti e tre di guidar con sicurezza i passi di un giovine nella carriera delle lettere. Cominciò quindi nelle scuole pubbliche, e nelle pubbliche eccademie e far sì egregia comparsa, che venne tosto in gran fama, e si riguardò come a novello lume, che era surto nella capitale a beneficio ed aumento della siciliana letteratura. Però gli furon pronti i favori d'illustri personaggi, e la protezione in prima del mansueto e benefico Filippo Bonanno preposito de' pp. dell'Oratorio, e quella di poi dell' arcivescovo di Palermo monsignor Sansaverino. Giunse egli così, e col eredito del suo nome, che sempre più si divolgava, prestamente e posti e ad onori (1); e pervenuto appena al sacerdozio fu posto a leggere divinità nel seminario de' cherici, dove colla scelta della dottrina, coll'ordine, e colla chiarezza delle sue idee fece sì che giovane dimenticare i nomi dei suoi antecessori, il laborioso abbate benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi, e il dotto canonico del duomo Giuseppe Zerilli.

Ma altro era lo scopo, cui egli indirizzava i suoi studi, ed altri erano i disegni della sua onorata ambizione. Il Testa e il Di Giovanni, la loro fama, e i loro onori rivolgea sin dalla prima gioventù dentro di sè, e questi due valentuomini a modelli riguardava, e questi si prese ad imitare. E come costoro alto si levarono illustrando le memorie di Sicilia, così egli alle cose nostre tutto si rivolse; affinchè emulando di quelli gli studi e la virtù, avesse potuto al par di loro conseguire gloria e dignità. Furon quindi le cose di Sicilia l'oggetto vero e principale de' suoi studi, perchè le reputava vie diritte e sicure e di fama e di elezione. Recossi di fatto nel 1777 nell'accademia intenta allora alla storia letteraria di Sicilia, che radunavasi nelle librerie di questo comune, e cominciò a leggere dei discorsi intorno alla nostra letteratura ne' tempi greci. Dovette da prima sgombrar l'antica storia delle false credenze, di che era guasta; giacchè tale era in quei tempi

(1) Fu scelto a beneficiale della chiesa di s. Matteo.

Digitized by Google

lo stato delle nostre memorie, per mancanza di critica e per un falso amor di patria, che i più gravi argomenti erano da favole bruttati e da menzogne. Aveano Valguarnera, Caruso, Schiavo e Mongitore distinto e magnificato due stati di letteratura anteriori a quella dei Greci, perchè doppio avean creduto l'arrivo delle colonie orientali in Sicilia. Finsero, essere stato il primo di Siri, di Fenici, e di Caldei, che nei tempi vicini ad Abramo a noi venendo recato ci aveano la filosofia e le scienze matematiche. Or un tal pensamento distrusse ad un tratto il Gregorio, mostrando le prime antichissime colonie, essere in Sicilia venute dall' Occidente, non mai dall' Oriente, dall' Iberia, cioè, dalla Liguria, e dal Lazio. Sicchè mancando quei Caldei, e quei Fenici, che prima dei Sicani immaginati si erano, venne di repente a mancare quel primo stato di grandiosa letteratura, che aveano per amor nazionale sognato i nostri in Sicilia. La seconda epoca, che prima dei Greci era assegnata, non riguardava, che l'arrivo dei Fenici, i quali si erano senz' alcun criterio tirati del pari dall' Oriente. E questa seconda letteratura venne anche, siccome era giusto, disperdendo il Gregorio; poichè fece egli chiaro i nostri Fenici riconoscere a loro metropoli Cartagine, esser confederati cogli Elimi, non ad altro intendere, che al traffico ed al commercio coi Sicoli, nè potersi marinai, e rivendugliuoli, quali erano, trasformare, come aveano fatto i nostri senz' alcun fondamento, in matematici, ed astronomi. Tolte così le favole, cominciò egli a trattare in più discorsi della greca letteratura, che restrinse a tre soli e principali articoli. Fece parola della poesia pastorale, della filosofia pittagorica in Sicilia, e infine del secolo di Gerone: disegno, egli è vero, imperfetto, ma che apriva la strada a più ampie e filosofiche investigazioni. Questi discorsi, allorchè furono recitati, levarono la maraviglia per la critica, e per l'erudizione, di che abbondavano; ma il Gregorio, li ebbe, com' erano, a lavori immaturi, non mai li volle pubblicare, e li tenne a semplici materiali, di cui egli serviasi nel toccare scrivendo di questo, o di quell' argomento di nostra antica storia (1).

Venne egli in questo modo a notizia, e nella grazia di Alfonso Airoldi giudice allora della monarchia, personaggio di gran sapere nelle cose storiche e diplomatiche, massime de' tempi di mezzo, e intorno a cui si stringeano i nostri valentuomini, che ei accoglica con gentilezza, incoraggiava alla fatica coll' esempio, a favoriva colla sua autorità. E come nel mese di agosto del 1781 furono aperti i reali avelli, che sono nel duomo, così al Gregorio fu per opera dell' Airoldi commessa la cura di stendere una relazione sullo stato, in che trovaronsi i cadaveri di quei re. Molte furono le memorie, ch' ei scrisse e intorno a quei sepolcri, e allo stato in cui si osservarono i regali cadaveri, e sulle vesti loro, e sulle iscrizioni, di che queste eran fregiate, e intorno agli altri ornamenti, che segno facean delle arti in quegli antichi tempi. Ma parte di queste scritture fu per ordine del re inviata in Napoli, acciocchè colà dirizzar se ne potesse, come ebbe luogo, una più ampia relazione, e parte restò allora inedata, finchè quante rinvenir se ne poterono, postume furono alla stampa ridotte in questi ultimi tempi nel 1821 (2). Volle intanto il governo, che fosse in Sicilia pubblicato un almanacco in ciascun anno sotto il titolo di *Notiziario* di corte, ed al Gregorio, che levava più il grido, ne diede la cura. Ei la prima volta vi premise un discorsetto, in cui non altrimenti, che a miniatura, era tutta delineata la storia di Sicilia, ed era scritto con tale giudizio, ed eleganza che riuscì a tutti una cosa assai gentile. Il marchese Caracciolo allora viceré lo promosse per tal discorso a canonico del duomo, e così venne a premiare ad un tratto il merito di lui, e a decorare di un uomo di lettere il capitolo della cattedrale. Molti furono i discorsi, che nei tempi d'appresso ei mandò fuori in questi *notiziari*, e tutti son dettati con grazia e venustà; e gli argomenti toccano i più leggiadri ed ameni di nostra storia, che divertono ad un tempo, ed istruiscono (3).

Giugnea appena agli anni 31 dell'età sua, quando meritò il grado di canonico; e da quel tempo in poi, lasciato l'insegnamento della teologia, tutto si

(1) Compendio della storia di Sicilia epoca favolosa. — Delle colonie che vennero a stabilirsi in Sicilia. — Il secolo di Gelone e di Gerone.

(2) Discorsi intorno alla Sicilia di Rosario Gregorio. *Palermo 1821 presso i librai Pedoni e Muratori, tom. 2 in-8°.*

(3) Saggio sopra la nostra milizia feudale in Sicilia. — Lusso e maniera di vestire delle donne siciliane de' mezzani tempi. — Sulla introduzione delle carrozze in Sicilia. — Del favore compartito a' commercianti stranieri in Sicilia. — Dei celebri pittori messinesi. — La corte de' re Svevi in Sicilia e poesie antiche ec.

Digitized by Google

diede allo studio delle cose siciliane. Fu allora, che apprese da sè ed a grande atento la lingua arabica, col cui aiuto s' innoltrò prima nella letteratura orientale, e potè poi acquistare gloria al suo nome, e decoro alla Sicilia, come in un luogo più acconcio si dirà alla distesa. Basta per ora il cennare, che ornato essendo delle due lingue dotte, la greca e l'arabica, e versatissimo nelle memorie di Sicilia, mosse gli sguardi del governo, e fondata nel 1789 la cattedra di dritto pubblico siciliano non si potè ad altri, che a lui affidare questa nuova lezione.

Ma è da considerare, che la fatica di mettere insieme il nostro dritto pubblico era nuova, ardnissima, e da più uomini; perchè si trattava non già di ordinare, e di abbellire, ma sin dalle fondamenta da ergerio. E sebbene avesse egli con buona ragione disegnato di prender le mosse dai Normanni: pure niuno ci era tra quelli, che l'avean preceduto nello studio delle cose di Sicilia, che ce lo potea aiutare. Abbondiamo è vero di storici, ma questi a parte, che guidati non furono da critica, niun pensiero si diedero di narrare le leggi, i costumi, la pubblica pulizia, le arti, le lettere, le forme in somma morali della nazione siciliana, dalle quali la vera immagine ritrar si può del nostro dritto pubblico. È dato solamente, nè senza gran fatica di spillare qualche notizia dagli storici particolari di qualche città, allorchè questi s' imbattono per avventura nel riferir delle cose, che riguardano oggetti o politici o economici. Ma i diplomi, che son le carte, le quali più che i digiuni annali, possono luce recare all'intelligenza del diritto, giaceano ancora polverosi e sepolti nei nostri archivi. Ne aveano, non vi ha dubbio, alcuni pubblicato il Pirri, il Mongitore, il del Vio, il Lelli, ma eran pochi, talvolta incerti e scorretti, e di ordinario argomenti riguardavano stranieri al dritto pubblico. E se Domenico Schiavo avea fatto opera, perchè copiati fossero molti volumi dei pubblici registri della cancelleria e del protonotaio, questi volumi erano inediti, e più d' ogni altro delle carte mancavano di maggiore importanza. Sicchè perduti i manoscritti dell' Amico, smarriti quelli del Di Giovanni, non condotti a luce gli altri dello Schiavo, la Sicilia non avea allora, e si può dire, che desidera ancora la sua diplomatica. Il Gregorio adunque, che ben conoscea la penuria in che si era di monumenti, e si vedea solo, al buio, e senz' aiuti non potea fare a meno di gridare di quando in quando, che per condurre a chiaro lume il dritto pubblico *era ancora troppo presto.* Nè si potè ritenere dal dire modestamente: ***Prima, che noi accusassimo la debolezza del nostro ingegno, dee innanzi d'ogni altro da dolerci della scarsezza delle nostre memorie*** (1).

Ciò non pertanto in luogo di ritrarsi, accampa ogni suo ingegno ed ogni sua forza, che l'amor di gloria o la sollecitudine del suo onore lo sostiene e rinfranca. Rifrusta regi archivi, e quelli di chiese di città, nè si amarrisce avolgendo chiose e comenti di giureconsulti feudali per ripescare in mezzo alla loro farraggine qualche utile notizia. Trae dalla polvere delle biblioteche (2), in cui neglette giaceano, delle cronache, dalle quali cavar si possono gli usi e i costumi dei tempi. Raccoglie consuetudini di città, nota leggi barbariche, trascrive vecchie carte, e coglie scegliendo da alcuno dei nostri o degli stranieri, ciò che giovare per buona ventura al suo intendimento potea. Niente in somma trascura, cercando, spolverando, raccogliendo di quei preziosi monumenti, su i quali era da posarsi il nuovo lavoro del dritto pubblico di Sicilia. Anzi correndo di fatica in fatica non lascia di pubblicare quei documenti, che servir doveano di testimonianza alla sua opera, ed accrescerano la serie di quelli, ch' erano stati mandati fuori da' nostri valentuomini.

A diradar la caligine, in che era involta l' epoca saracenica, raduna quanto più sa, ed istampa delle memorie arabiche e supplisce così all' intervallo, che restava tra i tempi de' Bizantini e dei Goti, ch'erano stati rischiarati dal Di Giovanni, e quel dei Normanni, che avea preso il Caruso ad illustrare. Continua oltre a ciò l' impresa del Caruso, che fermato si era ai tempi degli Svevi; alla biblioteca di costui aggiungendo altri due volumi (3), nel quali le cronache e gli scrittori produce, che comprendono l'epoca aragonese. E in questa raccolta molti stori-

(1) *Vedi* la introduzione al dritto pubblico Siciliano.

(2) Biblioteca pubblica del comune di Palermo. Dell'altra di Messina. Di quella del marchese di Giarratana, e di altre private librerie.

(3) Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere. Eam uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii, instruxit adornavit atque edidit Rosarius Gregorio Sanctae panormitanae Ecclesiae Canonicus et Regius Juris publici

ci, ch' erano inediti, vi appaiono la prima volta (1), altri ch' erano stati editi, o monchi, o scorretti, coll' aiuto delle collazioni co' più scelti esemplari sono suppliti ed emendati (2); e tutti ornati si leggono di prefazioni piene di giudizio, e di erudizione. Ci lasciano solamente il desiderio, che il Gregorio studiato si fosse ad aggiungervi delle note filologiche per l' interpretazione di alcune parole dei tempi, che oggi ci riescono oscure, e fornito li avesse al margine dal computo degli anni: fatica l'una e l'altra, che ometter non sogliono i dotti ed accurati editori. Ma è da ricordare, ch' ei spender non potea il suo tempo nelle minute cure di editore, e sollecito era, più che dell' edizioni, della verità dei monumenti, e della formazione del nostro dritto pubblico. Ciò non ostante non trascura di notare nella prefazione a fra Michele da Piazza, che ai tempi dei re aragonesi era presso noi volgarmente ricevuta l' era dei Fiorentini (3). Ed egli è vero, che per l'opera e pei travagli del Gregorio ebbe la Sicilia tutta illustrata la serie continua de' tempi, che cominciano da' Bizantini, e finiscono al fiair degli Aragonesi.

Ma le due biblioteche del Caruso e la sua racchiudono storie e cronache, e non diplomi. Pensò quindi a dar più lustro alle cose degli Aragonesi di raccogliere, quanto più potea, diplomi di tali tempi. Ma facendo gran senno quei soli scelse, che al dritto pubblico si riferiscono, e questi raccolti pose in fine della sua biblioteca degli scrittori dei tempi aragonesi. Ivi di fatto si leggono diplomi, che riguardano i grandi uffici del regno, e la casa reale, i servizi militari; e gli *addoamenti*, le concessioni, e giurisdizioni feudali, ed altre cose di simile importanza (4). Per lo che pubblicate le cronache e le storie, e mandati fuori i diplomi, altro non gli restava a dar l' ultima mano per illustrar questi tempi, che recare in luce i trattati stipulati da' nostri principi della casa di Aragona. Ma ne fu in prima distolto dal bel disegno, che avea nell'animo, di riunire in un corpo i trattati, le confederazioni, e gli atti pubblici della Sicilia nei tempi così antichi, che moderni, con qualunque reggimento, sotto qualunque signoria; o sia di formare un codice veramente diplomatico, prezioso in sè stesso, per cui avea egli in pronto non pochi materiali, che tornava ad onor della nostra letteratura, e di che oggi manca tuttavia la Sicilia (5). Ne fu oltre a ciò distornato dalla riverenza, in che tenea le fatiche e la persona di monsignor Airoldi; poichè si era tolto questo istancabile prelato a dirizzare con gran diligenza la geografia comparata di Sicilia, ossia le carte parallele non che dei tempi greci e romani, ma di ciascuna altra epoca della nostra storia, e della nostra monarchia (6); opera di gran magistero, e primo fondamento di tutte le memorie di Sicilia. E come l'Airoldi era pieno di dottrina, avea ciascuna carta accompagnato di un discorso, che le cose da lui poste coll' autorità degli antichi scrittori, o pure con quella de' diplomi e di altri documenti iva ad una ad una rassodando. Or tra le altre carte una delineato ne avea, che i domini oltramarini disegnava dei re siciliani, e questa coi trattati e gli atti pubblici avea pigliate con senno a dimostrare in un distinto ragionamento. Il Gregorio adunque prevenir non volendo l'Airoldi, e persuaso, come egli dice, di non poter meglio, che questo prelato non facea, parlare di tali argomenti, levò la mano dall' opera, e si ristette di aggiungere nella sua biblioteca delle cose aragonesi quei documenti diplomatici (7). Ma fatto sta, che l' Airoldi sia che la carta sotto la signoria degli Arabi lo tenesse in gran pensiero, sia che occupato in gravissimi negozi non potè que' discorsi alla perfezione recare, ch' ei desiderava, non giunse a pubblicarli: e noi privi siamo rimasi non

Siculi Professor. *Panormi ex regio tipographeo 1791 et 1792, tom. 2. in fol.*

(1) *Tali sono* Historia conspirationis, quam molitus fuit Joannes Prochida ab anonymo sicule scripta. — Michaelis Platiensis, Historia Sicula — Anonymi, Historie Sicula vulgari dialecto conscripta. – Simonis Leontinensis chronicon.— Historiae Sabae Malaspinae continuatio ab anno 1276 ad 1285.

(2) Bartholomei de Neocastro, Messanensis, Historia Sicula. — Nicolai Specialis, Historia Sicula. —Anonymi, Chronicon Siculum emendatum, et auctum *etc.*

(3) Vedi la prefazione, *pag. 514, vol. I.*

(4) Vedi diplomata ad jus publicum siculum imperantibus Aragonensibus pertinentia, *pag. 425 et seq. vol. II.*

(5) Vedi la prefazione alla raccolta de' Diplomi nel secondo tomo della biblioteca degli scrittori aragonesi, *pag. 428.*

(6) Queste carte sono otto di numero oltre ad una tavola parallela, in cui si rappresentano tutte le vicende, che ha sortito nelle varie epoche la medesima città e corrono per le mani di tutti.

(7) Vedi la citata prefazione, *pag. 429.*

Digitized by Google

che di un codice diplomatico, ma degli atti pubblici altresì, che sotto il dominio de' principi di Aragona ebbero luogo.

Queste fatiche avea già il Gregorio a perfezione recato, altre si riservava a mandare al debito termine, e quelle, cui non confidava per la multiplicità di giungere coll'opera, raggiungeva coll'animo. Desiderava, che alcuno le memorie cogliesse dei tempi di Alfonso, affinchè ciascuna epoca fosse corredata delle sue storie a cominciar da' Bizantini sino a che sursero i nostri due sommi storici Fazello e Maurolico (1). Esortava gli studiosi delle cose siciliane a pubblicare non già tutte le carte di questo o di quell'archivio, che negozio era lungo, dispendioso, e per poco impossibile; ma quelle almeno, che la conoscenza facilitano del nostro diritto in quel modo stesso, ch' egli si era studiato di fare per l'epoca aragonese (2). Si dolea, che niuno de' nostri, eccetti i cenni o dello Schiavo e del Gualtieri, avea pigliate vaghezza d' illustrare le monete e lapidi de' tempi mezzani, e di altri simili monumenti, che lumi sono della storia (3). Tutti in fine i suoi pensamenti e i suoi disegni racchiuse nell' *Introduzione al dritto pubblico di Sicilia* (4), perchè in questa a comune istruzione, e ad incitamento degl' ingegni stimò cosa ottimamente fatta di tutto descrivere lo stato gretto e meschino, in cui lo studio si giacea del nostro diritto. Di fatto addita in prima i fonti purissimi, dai quali sono da attignersi le sincere notizie di quello studio; fonti che sono le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le consuetodini delle città, i diplomi, e tutti i monumenti. Parla delle vicende, che di quelle carte han fatto il tempo e la fortuna, e di quale e quanta autorità ciascuna sia degna, e dei guasti e degli infortuni de' nostri archivi, e della nostra ignavia nel conservarli; e ricordando con dolore la perdita delle fatiche de' nostri più valorosi, ci svela la penuria, in che siamo delle nostre memorie. Passa quindi in rivista i nostri storici e giureconsulti, e di ciascuno apprezza il merito ed il valore, e segna il vantaggio da trarne, e in mezzo a questi colloca in alto Giovan Luca Barbieri da Noto, che con incredibile travaglio trascrisse tutte le allegazioni, e gli atti, i diplomi, le concessioni nei suo *Capibrevi*, opera ottilissima, che preparò i materiali alla *Sicilia sacra* del Pirri, e per cui tanto fu onorato da Lucio Marineo da Vizzini insigne uomo letterato, che allora in Ispagna dimorava e tenevasi in gran pregio. Nella introduzione in somma ci mostra da una parte le poche fatiche già fatte, e le molte dall'altra, che restano a farsi, le difficoltà da superarsi, e le vie da prendersi per mandarle ad effetto, e dandosi in fine a guida e ad esempio ci conduce per mano nello studio importantissimo del dritto pubblico. Non si può certo fare nè di più nè di meglio per illuminare una nazione, e sospingerne gl' ingegni alla cultura ed all' aumento di una scienza.

Non par vero, ed è verissimo, non erano corsi, che cinque anni da che il Gregorio tante e sì gravi fatiche sostenea, quando egli potè dar principio alle lezioni di dritto pubblico. Il raccogliere cronache e carte è cosa ben diversa dal cavarne il senso, e ritrarne il sistema dei tempi. Son queste due fatiche, che voglion d'ordinario talenti diversi, e tempi eziandio diversi, giacchè i tempi, che sono gli arbitri dei nostri gusti, e dei nostri studi sogliono concedere gloria ed onori ad una più presto, che ad un'altra maniera di applicazioni. E purè niente egli curando i metti del gusto dominante che a' suoi tempi sdegnava la polvere degli archivi, si mise a cercare storie e diplomi; e riunendo nella sua mente doti, che son diverse, e giungono per lo più ad escludersi, tirava da questa e da quella carta con industria ed acutezza i fili, con cui la gran tela ordiva del nostro diritto. Nè gli bastava a ciò fare lo studio, e l' ingegno, ma dovea fisai mantenere gli sguardi alla politica, e alle circostanze di quella torbida stagione. Era stato grande accorgimento del governo sin da' tempi di Carlo V quello di cumular forza, ed onori a' suoi magistrati, affinchè questi sempre più ampliassero le prerogative reali, e ai signori dei feudi le detraessero. Ma tale sistema, ch' era stato ora più, ed era meno in voce nei tempi d'appresso avea preso vigore, anzi austerità sotto il viceré Caracciolo, e il consultore Simonetti, che mandarono i nostri magistrati alla cerca di dritti proibitivi, e di meri e misti imperi. Per lo che, restando in piedi l'architettura feudale, si videro allora per la via tortuosa de' tribunali, e quasi per assalto abbattuti cadere

(1) Vedi la Introduzione al dritto pubblico Siculo.
(2) Vedi la citata introduzione.
(3) Vedi la detta Introduzione.
(4) Introduzione allo studio del dritto pubblico siciliano del canonico Gregorio regio professore di esso dritto pubblico e regio economo generale. *Palermo dalla reale stamperia, 1794 in-8°.*

Digitized by Google

alcuni pezzi di quella gran mole. Lieta n' era la Sicilia ed applaudiva; ma la rivoluzione di Francia ne arrestò i progressi, o almeno ne spense il brio. Perchè si cominciò a frenare l' insolenza della vittoria, che aveano riportato i vassalli sopra i baroni, con mano incerta o fluttuante ora si comprimevano ed ora si palpavano il popolo e i nobili, e se non si tornò indietro, certo non si procedette in avanti. Tale era la condizione dei tempi, e così pericoloso riusciva al Gregorio il dettare in quel tempo il dritto pubblico. Basta il dire, che i primi due volumi avanti di ridursi in istampa, furon sottoposti a rigida censura. Si giunse a togliere dal manoscritto la parola *notabili*, che risvegliar potea l' idea dei notabili di Francia, e fu forza mutare il frontespizio, sostituendo al titolo di dritto pubblico quello di *Considerazioni sulla storia di Sicilia*. Ciò non pertanto era ogni cosa con tale avvedimento ordinata, che il re ne accolse l' intitolazione, e la parte più sana e colta del pubblico, ammirando il gran magistero, correa alle sue lezioni, ch' ei rendea più gravi e piacevoli colla dignità della persona, colla urbanità della maniere, e coll' eleganza del bello e pulito dire.

La difesa della nazione era l' oggetto principale del sistema feudale, e 'l servizio militare formava il legame, che lo allacciava. Ma debolissimo era il filo, anche nelle istituzioni feudali stringea l'unione politica, e quasi sciolto giacea l' ordine interiore e la pubblica tranquillità. Sicchè la feudalità tendea all' indipendenza, portava in sè i germi dell' anarchia e della distruzione; nè i principi ad altro miravano col senno e colle leggi che ad aggiungere, quanto più per essi poteasi, la sommissione politica alla subordinazione feudale, che sola e da sè riusciva talvolta a vana immagine di potere. Ora il Gregorio, che molto avanti sentiva in tale scienza, nel dichiarare le forme feudali, che ebbero luogo tra noi, tutta rivolse la mente a investigare e descrivere, quale fu dapprima la potenza politica dei nostri principi, come questa coll'andar dei tempi si accrebbe, quando per avventura decadde, in che modo fu restaurata; finchè coll' aiuto di molti o singolari avvenimenti pigliò nuovo vigore, in quella medesima stagione, che in tutti i sovrani di Europa prevalse. Ma la cercò, e la riconobbe alle di lei fattezze naturali, che si ravvisano nelle leggi, nell'istituzioni, ed autorità dei giudizi e dei magistrati, nelle tavole politiche, nelle collette, nei sistemi di pubblica amministrazione, nei dritti del principe circa le cose sacre, nelle giurisdizioni dei grandi uffizi della corona, nello splendor del trono, nelle conquiste o nelle reali prerogative. Per lo che questi lineamenti, che di quella potenza ci presentano le forme e le sembianze, prese egli a disegnare a parte a parte, e per ordine in ciascuna epoca, cominciando dalla conquista, o meglio dalla monarchia. E perchè il segnare il grado di politica autorità dei nostri principi nel punto, che s' informava la Sicilia alla feudalità, o pure allo stato monarchico innalzavasi, era di grande importanza, fu egli sollecito, onde cavar lume, che guidar lo potesse, di notare la condizione dei tempi e le circostanze della Sicilia. Premise che ai tempi della conquista già incamminato si era ad una forma regolare il sistema feudale, e stabiliti si erano i principi di subordinazione, che doveano i più grandi, o i più potenti al sovrano. Soggiunse, che Ruggieri il re disporre a suo agio potea di una truppa stabile e non feudale, che risultava da Arabi e da Greci, o da altre genti, che rimaste erano nell'isola: truppa, di che con vantaggio in più occasioni servironsi i nostri principi normanni. Nè lasciò in fine di riflettere, che in quei tempi Guglielmo disponea dell' Inghilterra; e i regolamenti di costui erano tante lezioni di governo a Ruggieri il re, che di quel conquistatore emulava il senno ed il valore. Or con queste ed altre simili considerazioni gli venne fatto di cavare il disegno della monarchia normanna, che dagli avanzi sformati, o dispersi a stento ripigliar si potea.

Non giova far qui parola, come di cose, che sono ora mai conosciute, della divisione del territorio siciliano in feudi e demanio, come si ebbero naturalmente gli allodi, della distinzione in feudatari e popolo, dei diversi gradi, di che questo e quelli si componeano, e del legame, che li connettea tra loro, o al sovrano riunivali. Ma non è da tacere, che il fondator della monarchia dichiarò la persona del re inviolabile, e sagrilego colui, che osasse far disputa su i giudizi e consigli, sull' elezioni ed istituzioni del re; i feudi dal sovrano provenire, nè potersi questi vendere, alienare o diminuire, e gli uomini dei signori essere sudditi del re. Istituì oltre a ciò camerari, e i giustizieri, accreditò con severe leggi l'amministrazione della giustizia; mise in ordine di onore i giudici e i notai, sottopose al servizio i feudi degli ecclesiastici; creò i grandi officiali della corona che soprastavano agl' impiegati in ciascuna provincia, e in ogni popolazione, dirizzò tavole statisti-

che, e tante altre cose fece, che la base formano di di ben composta monarchia. Ed in verità sotto i principi normanni e svevi l'alta potestà di punire i delitti distruttori dello stato dal re venia, e nel re ogni giurisdizione si potè risolvere, allorchè si fondò con gran savlezza la magna curia scudo di giustizia e rifugio degli oppressi. E se la potenza politica della monarchia parve oscurarsi nella minorità del primo Friderico, fu tosto, fatto maggiore, colle leggi e coll'accorgimento ravvivata ed accresciuta da quel culto e valente imperadore. Anzi fu allora associata al trono una forza novella con che quella si potea frenare dei nobili, introducendosi i comuni ne' pubblici affari. Furono, egli è vero, larghi per la condizione dei tempi i primi re aragonesi di concessioni e privilegi ai conti e signori; ma ebbero allora composizione e forma decorosa le città demaniali, e dagl' impieghi e dagli uffizi di queste città furono esclusi i nobili e i grandi. E se la regia autorità fu poi manomessa nella anarchia, venne Martino con gran sollecitudine a ristorarla. Di tributi parlando non vi ha dubbio che ne' casi feudali delle collette imponea il principe la somma, e ne distribuiva con cedole le rate. Tollerar non seppero i Siciliani gli Angioini, che li taglieggiavano con pesi nuovi e gravissimi, ma fur visti spontanei offrir la vita e le sostanze al secondo Friderico, che tributi levava per la difesa comune contro ogni forma, e senz' alcuna regola. E fu sotto Alfonso, che a decretare i sussidi si adoperò il parlamento, ed ebbero luogo a dividerli i deputati del regno, che nei tempi di appresso a gran possanza montarono. Questi in somma e tanti altri belli argomenti, che parte principale compongono del pubblico dritto va da antiche carte il primo spiando, raccogliendo, ordinando, e in culto e chiaro stile esponendo il nostro Gregorio nelle sue *Considerazioni sulla storia di Sicilia* (1).

Nome e fama chiarissima gli guadagnò, come dovea, opera sì egregia, molto più che la prima fu a tracciare, e a far bello il nostro dritto. Ma voglio ciò non ostante, che mi si perdoni, se io dico, che vi apicca una cotai tendenza a magnificare la regia autorità, e massime nei tempi normanni. Poichè di memorie quest' epoca scarseggiando, dava luogo naturalmente alle congetture, ed il Gregorio, ancorchè sobrio, non lasciò di produrne. Coll' aiuto di argomentazioni, e cose isolate ravvicinando, ti parla sotto il primo Ruggieri delle funzioni de' vice-comiti, e degli strateghi, che da monumenti chiaro non appariscono; ti limita, più che non conviene le giurisdizioni, che i grandi signori acquistavano co' feudi, che loro quel conte concedea; e bella e formata ti mostra la magna curia sul punto che dal secondo Ruggieri fondavasi la monarchia, o sia là dove i fatti aperto non te la danno a vedere. Nè voglio oltre a ciò tacere, che egli toccò assai leggermente di commercio, e niente di monete, intorno alle quali nuove e pregevoli notizie ci hanno, non è molto, somministrato le memorie sopra la moneta bassa di Sicilia (2). Ma queste, ed altre simili considerazioni non potranno mai giungere a diminuire il pregio di quell' opera, e la gloria oscurare dell' autore. La materia fu da lui tutta quanta è disseppellita, raccolta, ordinata, e il dritto pubblico di Sicilia, che per lo innanzi non ben si conoscea, ebbe da lui ad un'ora l'inizio e la perfezione. Potranno al più quei, che dopo verranno, ridurre in breve le cose dal Gregorio dettate, regolarne qualche ingegnosa congettura, aggiungervi qualche annotazione, ma non mai il vanto cogliere di formare il dritto pubblico di Sicilia, che già è stato dal Gregorio finito e dichiarato. Nè dovrà gran fatica durare colui, che piglierà ad annotarlo; giacchè nei libri di lui vi troverà racchiusi ed ordinati i più belli e reconditi materiali, ed anche il dizionario delle parole, con che scrivere con eleganza. Ed io son di avviso, che avrebbe il Gregorio tolto ad altrui il pensiero di aggiungere al suo dritto pubblico qualche annotazione, se con dolore comune, sorpreso non fosse stato dalla morte nel dì 13 giugno del 1809, prima che fornito avesse gli anni 56 dell' età sua. È da ricordare, che i primi quattro volumi, lui vivente, furono in istampa ridotti, e, lui morto, altri due; e che il settimo volume, che va sino a Carlo II e corre per le mani di tutti dilaniato in pezzi si sta al presente pubblicando(*). Non potè quindi sentir della sua opera il giudizio dei dotti

(1) « Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino a' presenti del canonico Gregorio deputato del regno, regio istoriografo, e regio economo ecclesiastico. » *Palermo dalla reale stamperia 1806-1816, tomi 6 in-8°.*

(2) Memorie storiche ed economiche sopra la moneta bassa di Sicilia di Antonino della Rovere, Soprintendente generale delle monete. *Palermo presso li Pomi 1814 in-8°.*

(*) Questo volume fu poi in effetto pubblicato, e sarà da noi riprodotto nella presente edizione.
Nota dell' editore.

Digitized by Google

presso le straniere nazioni, o almeno non potè da se stesso, riposata la mente, e mutate le circostanze giudicarne, perchè senza dubbio, che l'avrebbe, come suol farsi dai grandi uomini, ritoccata e riabbellita. Ma considerandosi l'opera tale, quale ella è, niuno potrà negare, che sia un lavoro meraviglioso, nuovo e pulitissimo, e che l'autore si alzò sopra tutti quei, che aveano sin' allora scritto delle cose nostre, e perpetua memoria egli venne ad acquistare.

Poste le quali cose si può ora tutto conoscere il nostro Gregorio. Di vario genere furono le opere, che ei recò in luce, varie le doti, che adornarono il suo ingegno, ed istancabile ebbe la pazienza del travaglio. Quando ti porge la raccolta delle cose arabiche, ti trascrive diplomi, e ti fornisce la biblioteca degli scrittori dei tempi aragonesi, ti pare Martene, o uno dei padri maurini. Quando ti dà l'introduzione al dritto pubblico, e le considerazioni sulla storia di Sicilia, lieto l'accogli pel nostro Giannone o pel nostro Mably. Se cerchi gentilezza e leggiadria, la trovi nei suoi discorsetti: e se vuoi miracoli di fatica, guardalo in età avanzata, in mezzo a gravi e moltiplici occupazioni, che apprende senza l'aiuto di maestro una lingua assai difficile, e da nostri modi lontana, qual' è l'arabica. L'amor di gloria e di onori reggea i suoi passi, e sostenea le sue fatiche. Ma la fortuna, che sempre gli promettea delle eminenti dignità, allettavalo con piccoli posti (1), e infine lo tradì: appena potè, prima di morire (2), ottenere un'abbadia, che tenue rendita per breve tempo gli porse (3). Dolce era nelle maniere, festevole nelle compagnie, al ben fare inchinevole, delle amicizie tenacissimo. Gl' invidi calunniavano la sua urbanità di simulazione, e i più maligni osarono incolparlo di cortigianeria, non mai di viltà. Fu presso di tutti finchè visse in riverenza ed onore; nè alcuno mi potrà a difetto mettere, che ne abbia a lungo ragionato, giacchè il Gregorio è uno di quei, di cui può vanto pigliare qualunque nazione, e basta egli solo ad onorare il periodo delle lettere, di cui scriviamo (**).

(1) Fu regio economo ecclesiastico, giudice, ecclesiastico, fu per tre anni deputato del regno, regio revisore ec.

(2) Ei morì di apoplesia nel giugno del 1809.

(3) L'abbadia di s. Maria di Roccadia, la cui rendita era di once mille a dugento, delle quali non potè percepire che la somma di once dugento annue negli ultimi anni di sua vita.

(**) Queste notizie son tratte dal *Prospetto della Storia letteraria di Sicilia* dal cav. Domenico Scinà.



INTRODUZIONE

ALLO STUDIO

DEL DRITTO PUBBLICO SICILIANO

Digitized by Google

Digitized by Google

A S. E.

IL SIGNOR D. FRANCESCO D'AQUINO

PRINCIPE DI CARAMANICO

VICERÈ E CAPITAN GENERALE DEL REGNO DI SICILIA.

Eccellentissimo Signore

Fra le tante magnifiche cose, e di pregio degne, che Voi, Eccellentissimo Signore, in questo Regno alla vostra cura con tanta fiducia commesso, e che vi è così caro, avete saggiamente disegnate, e recate ad effetto felicemente, di quella innanzi ad ogni altra va oltremodo lieta la mia nazione, e reputa la prima delle vostre chiarissime laudi, che niuna cosa avete lasciata indietro, perchè le arti belle, e tutte le utili lettere fossero qui avute in istima e coltivate. Dobbiamo noi veramente alla provvidenza del nostro clementissimo Re, ed ai vostri sapienti consigli e possenti uffici che l'Accademia nostra siasi in modo accresciuta e nobilitata, che l'epoca del rinascimento de' buoni studî in Sicilia sarà certamente quella del vostro governo, alla Sicilia tutta in varie occasioni, e nei tempi più rei fortunatissimo. E poichè tutte le ottime discipline furono in quella onoratamente accolte, anzi dalla munificenza di sua Maestà procuraste Voi agli studî astronomici e botanici reale stanza, e ricetto nobilissimo, fu opera del grandissimo senno vostro, che lo studio del Dritto Pubblico Siciliano ivi la prima volta avesse ancora cattedra e magistero: imperciocchè assai sconcia cosa riputaste, che mentre gli arcani della natura, e le cose celesti diligentemente s' investigassero, quelle che sempre ci si paran dinanzi, e dimesticamente ci appartengono, e le forme e le origini del vivere civile riguardano, oscure e neglette del tutto si giacessero.

Non è di questo luogo, Eccellentissimo Signore, che io tutte le cagioni descriva, per cui tanti obblighi vi dee la mia nazione, e siete così caro tenuto tra noi, e da tutti pregiato: ma non posso qui dissimulare, che tra i molti grandissimi obblighi, che vi debbo particolarmente io, quello io tengo il massimo e il principale, che Voi di cortese volontà vostra tale mi giudicaste, che l'anzidetto studio del nostro Dritto io potessi illustrare. Egli è il vero, che ho sempre fortemente temuto, che le forze del mio ingegno non fosser da tanto: pure mi ha confortato il vostro giudizio, che fattami la mia insufficienza dimenticare, mi ha incoraggito a potere io con ogni maniera di travaglio in alcun modo corrispondere ai saggissimi disegni, vostri, e a questo gravissimo incarico.

E non siavi nojoso, Signore, che de' miei travagli vi dia ora brevemente ragione.

Digitized by Google

Ei veramente non si può abbastanza commendare lo studio delle leggi romane, che nelle regole loro tanta saviezza contengono, e le cui decisioni son di ordinario con la più sana equità dettate: e non può negarsi parimente, che quello sia stato non senza i più lieti successi sempre tra noi coltivato, ed assai valentuomini tra i nostri giureconsulti abbiano in ogni tempo fiorito. Pure dalle anzidette leggi non si potrà giammai ricavare, che la norma per decidere delle azioni civili, e il semplicissimo dritto privato: imperciocchè l'ordine politico di una nazione, e la sua ragion pubblica non può altronde che dai monumenti storici, e massimamente dai suoi codici municipali ritrarsi. Ora io dubito forte, che non siansi sinora il nostro Ruggieri, e i nostri Federighi alla memoria di Teodosio, e di Giustiniano sagrificati; ed egli è verissimo, che lo studio del nostro Dritto Pubblico non che presso noi non è recato alla sua maggior chiarezza, o in un corpo ridotto, ma nè purè niuno tra i nostri si è ancora affaticato di esprimerne, o adombrarne il disegno.

In tanta oscurità di cose, io considerai, Eccellentissimo Signore, che prima che io mi mettessi dentro ai varî e gravissimi argomenti, che questo studio presenta, eran da premettersi alcune notizie preliminari, le quali ne preparassero, e rendessero più facile la intelligenza: e quelle furon da me giudicate a tal disegno assai acconce, che primieramente i mezzi a ben procedere in esso studio necessarî accennassero, e indi l'ordine, che noi terremo, apparisse. A questi oggetti rimira la Introduzione, *che oso di presentarvi, Signore, sperando, che come io sono dalla umanità vostra in più guise onorato, così questo primo saggio de' miei travagli con benigno animo accetterete. Gradite intanto, che io sia col più profondo rispetto.*

Di V. E.

Divotiss. obbligatiss. umiliss. servo
ROSARIO GREGORIO.

Digitized by Google

INTRODUZIONE

ALLO

STUDIO DEL DRITTO PUBBLICO SICILIANO

—

Definizione generale del dritto pubblico.

Siccome le volgari storie di ordinario non ci presentano, che descrizioni geografiche, e guerre e conquiste e successioni di principi e mutazioni di signoria, quindi per lo più da quelle non si ritraggono, che le grandi e vuote apparenze di una nazione. Ed egli è assai manifesto, che non sarà essa mai intimamente conosciuta, se non si ponga uno studio diligentissimo a ricercare, qual sia stata nelle diverse sue epoche la istituzione della pubblica autorità, e gli ordini dei magistrati, lo stabilimento e il progresso delle leggi, la pubblica economia, gli ordini civili, gli usi pubblici, gli studi, le arti, il commercio. Dalle quali considerazioni o ricerche messe insieme, e ordinatamente disposte, risulta a mio parere il dritto pubblico di una nazione.

Fra tutte le epoche la intelligenza del dritto pubblico de' tempi presenti è la più interessante.

E conciossiachè il rischiaramento di tanti gravissimi oggetti in tutte le epoche, cominciando dai più rimoti tempi sino ai presenti, egli sia più desiderabile, che da potersi recare ad effetto, essendo il tempo assai breve, e mancandoci i monumenti di ogni età, e le forze e l'ingegno di un solo uomo non essendo da tanto, appartiene in conseguenza al giudizio di colui, il quale imprende questo studio, che ponga un termine alle sue ricerche, e quelle si tolga particolarmente ad illustrare, che ad una determinata epoca si riferiscono. Ma siccome dei tempi assai antichi, e di quei massimamente, che niuna convenienza hanno coi nostri, sono di ordinario sterili e digiuni studi, e niuna cosa e diletta e insegna nella storia, quanto quella, che i presenti tempi rischiara, quindi fra tutte le epoche, che il dritto pubblico di una nazione riguardano, quella innanzi ad ogni altra dee pienamente ed ordinatamente essere illustrata, da cui si abbia la chiara intelligenza, perchè oggi in sì fatte forme viviamo.

Pure al rischiaramento di esso dee stabilirsi un'epoca, dalla quale son da ripetersi le prime, e le più necessarie ricerche.

E veramente avvegnachè le vicende, e i progressi degli stati e delle nazioni siano del pari, che i fatti, e le verità della natura tra loro necessariamente e strettamente legati e connessi, pure vi hanno avuto in certi tempi presso quasi tutte le nazioni alcune grandi rivoluzioni, ed epoche segnalate, le quali hanno stabilito un nuovo ordine di cose morali e politiche, e introdotte nuove forme negli ordini e modi civili, e da esse, come da suo

Digitized by Google

principio, dee ripigliarsi l'origine e la ragione dello stato presente. È richiesto dunque primieramente a questo gravissimo e utilissimo studio, che scorrendo per gli avvenimenti e le vicende di una nazione, e i tempi indietro esaminando, si scopra infine e si stabilisca quella epoca fondamentale e direttrice, dalla quale sian da ripetersi le prime ricerche, perchè indi successivamente e di tratto in tratto conducasi alla intelligenza dei presenti tempi.

Tale è l'epoca Normanna.

Noi dunque dovendo ora del nostro dritto pubblico ragionare, e massimamente della origine ed istituzione e dei progressi e delle mutazioni sopravvenute agli antichi sistemi, finchè si giunga ai presenti, ci protestiamo sul principio, che dall'epoca Normanna debbono cominciare le nostre ricerche: la quale per altro ci presenta dei tempi, da cui bisogna richiamarsi non pure la nostra storia moderna, ma delle altre nazioni ancora, perciocchè in essi si disposero a prendere nuova forma la più parte delle popolazioni di Europa.

Piano e genio di questo studio.

Or questo argomento, che ha in sè tanta importanza e grandezza o dignità, comechè presso alcune nazioni sia stato da assai valenti uomini agitato e discusso, pure i nostri scrittori non solo d'illustrar pienamente alcuni particolari articoli del nostro dritto non si sono giammai travagliati, ma nè anco ne abbiamo noi sinora delineato il piano e il disegno. Poichè adunque a me è toccato di dovere di esso ragionare, io giudico, che avrò al debito mio e alla comune aspettazion soddisfatto, sì veramente che io venga in prima dimostrando il genio di questo studio, e i mezzi, che a ben procedere in esso dovranno adoperarsi.

I monumenti storici, e i codici delle leggi sono i fondamenti di questo studio.

Dico adunque, che sono primieramente la storia e i suoi monumenti, e innanzi ad ogni altro i codici delle leggi fondamento e base di questo studio, i quali tutto il materiale ci apprestano: ed è un certo filosofico senso, che le apprestate cose dispone, e le riduce a certi oggetti, o mettele in ordine, e formane un regolare edificio. Nel modo istesso, che la storia naturale e la fisica sperimentale base e fondamento sono di ogni umana filosofia: e poi coloro, che ragionano, e si applicano alla scienza delle cagioni, uniscono i fatti della natura, e ne formano un intero sistema. Per la qual cosa i fatti più interessanti di una nazione, il cui dritto pubblico si vuole illustrare, registrati nei pubblici ed autentici monumenti, e ordinati nei codici delle sue leggi, debbono avvicinarsi o raccozzarsi insieme e al loro comune oggetto ridursi: onde che si abbia la intelligenza di quelle maniere e forme morali, da cui risulta in diversi tempi la costituzion politica di una nazione.

Si accennano le opere di quei valentuomini, che debbono servirci di modello e di guida in simiglianti ricerche.

Sono le divine ed immortali opere di Montesquieu, di Hume, di Robertson, di Muratori il più perfetto modello ed esemplare di questo genere: e siccome le scritture dei primi sono la vera scuola di ben filosofar sulla storia, così il Muratori, oltre la sua miracolosa, e pressochè incredibile diligenza e fatica nel cavar fuori tante memorie, dimostrò ancora un sanissimo giudizio nel saper collocare le notizie e i monumenti a luogo loro. E veramente dalle anzidette opere si apprende a sceglier gli oggetti delle ricerche da farsi, a riferire ad essi i fatti corrispondenti, a supplire ai fatti con fondate congetture, e a mettere tutte le cose in tale ordine, che per se stesso si dimostri e apparisca l'oggetto, che si vuol rischiarare. Indi è chiaro, che siccome senza i fatti non accade di ragionare, così ogli è ancor necessario, che si determinino gli oggetti, cui debbono quelli servire: sopra di che tornerà in appresso di dovere più distesamente favellare, dove dell'ordine, che noi terremo, sarà trattato.

Indi apparisca la necessità di alcuni ragionamenti preliminari a questo studio.

Essendo adunque la storia o i suoi monumenti, e principalmente i codici delle leggi, i materiali unici e necessarî ad un così fatto studio, io mi son lusingato, che mi abbia a far cosa, che meriti il pregio, se pria che i

Digitized by Google

diversi oggetti del dritto pubblico siciliano si prendono a rischiarare, si tratti come in ragionamenti preliminari. primieramente dello stato e dei progressi di questo studio presso i nostri scrittori, e quali monumenti ed aiuti ad esso relativi ci abbian lasciati. Indi parleremo dei codici delle nostre leggi e delle nostre consuetudini, considerati come monumenti storici. e come principi di dimostrare, e da cui debbono principalmente ripetersi queste ricerche. E finalmente esporremo il piano e il disegno di tutta l'opera, e gli argomenti che vi saranno trattati.

Disegno a fine principale del primo ragionamento.

E pria che più particolarmente si ragioni dello stato del nostro dritto pubblico presso i nostri scrittori, egli è qui da avvertirsi, che noi in prima parleremo degli storici, siccome quelli, che i fatti e i monumenti ci hanno raccolti ed illustrati; e indi dei giureconsulti, i quali del nostro dritto, e delle sue relazioni han favellato. Pure non c' intratterremo nol in isterili narrazioni, e piccole notizie biografiche, e cose la storia letteraria riguardanti: ma ne diremo tanto, che si argomenti il lor merito, e le fatiche loro relative a questo argomento. E non è parimente nostro disegno, che qui si debba di ciaschedun di essi particolarmente favellare, ma di coloro soltanto, dai quali un più manifesto frutto per questo nostro travaglio possiamo ottenere. Anzi lo giudico ottimamente fatto, se in considerando il progresso e lo stato di questo studio presso i nostri, scrittori, io venga ancor dimostrando di mano in mano quali mezzi abbian sin qui ritrovati, e adoperati, e le cagioni del suo ritardamento. In manieracchè indi assai manifesto apparisca, quali mezzi sian necessari, perchè il dritto pubblico siciliano si possa ad una qualche perfezione condurre.

DELLO STATO E DEI PROGRESSI DI QUESTO STUDIO PRESSO I NOSTRI SCRITTORI.

Volendo noi direttamente giudicare sullo stato della storia nostra e del nostro dritto, e quanto manchi alla maggior perfezion di esso, egli è necessario innanzi ad ogni altro riguardarlo nei suoi incominciamenti, e vicende, e progressi; ossia noi di tratto in tratto osserveremo a quali oggetti si siano rivolti, e quali materiali abbiansi avuti, e con quali ordini e modi abbiano proceduto i più famosi tra i nostri scrittori.

Stato della storia nostra nella sua infanzia.

La Sicilia veramente abbonda di storici sì generali che particolari; e tra i più antichi, e tra i moderni vi hanno avuto assai valenti uomini meritevolissimi della patria, i quali i primi pubblicarono alcune memorie, che si giacevan sepolte, ed altri i fatti di varie epoche accozzarono, e recaronglì ad un certo ordine lodevolmente. Pure la condizione di quei secoli era così fatta, che al nostro non possono dell'intutto soddisfare. Gli archivi tuttora erano intatti, e le cronache, ed altrettali monumenti dei tempi si rimanevano inediti e sconosciuti: lo studio delle antichità, e di quanto può condurre a maggior perfezione la storia era appena allor coltivato: e la critica e la diplomatica non erano ancora ridotte in un'arte. Molto meno i tempi avean prodotto quei sublimi ingegni, che hanno felicemente osato a di nostri cavar dai fatti la filosofia e la intelligenza del costume, e ischiararne la costituzione politica, la economia pubblica, ed altri simiglianti oggetti di pubblico dritto.

Carattere generale dei nostri storici: loro sfrenata parzialità per le cose patrie.

Oltre a sì fatte imperfezioni e vizi del tempi, furono ancora gli storici nostri accesi da cotanto studio per le cose patrie, che egli è proprio un manifesto delirio. Gli scrittori di questa metropoli prestarono tanta credenza al Ranzano, ed in maniera impose loro l'impostore interprete delle lapidi della torre di Baik, che si condussero le famiglie Patriarcali ad abitar la Sicilia, e spezialmente Palermo, e si assegnò il tempo e il luogo del lor domicillo, e sino fu detto e assicurato, che tra quelle vi ebbe intendentissimi astronomi (1). Cadde eziandio in questi errori, e gli adornò e nobilitò della più scelta erudizione il nostro Valguarnera, delle lettere greche e latine dottissimo, di cui disse il Mosemio, che tra gl'italiani scrittori trovava assai pochi,

(1) Mongitore *in Appar. ad Bibl. Sic.* § 3, numero 3.

Digitized by Google

che l'uguagliassero (1). Parimente gli storici di Messina si lasciarono imporre dal Lascari, e dai lor priviligi, in maniera tale, che nè anco da tanti pregiudizi si mostrò severo in alcun luogo il gravissimo Maurolico (2). Indi è ancor nato, che quasi niuno degli scrittori siciliani ha osato dubitare della esistenza dei Giganti in quest'isola, ed alcuni ne han fatta la ricognizione sui luoghi, ed altri ne misurarono la grandezza, e ne descrissero la genealogia, e sino si additarono i luoghi ove questi abitavano. In vece di regolare le loro ricerche secondo le descrizioni del sobrio Tucidide, e del diligentissimo Diodoro, seguirono più tosto il supposto Beroso, e le favolose carte di un Orofonio. Nè furono trattate con minor preoccupazione di amor patriettico le nostre origini ed antichità ecclesiastiche. Imperciocchè gli Apostoli stessi furono per la più parte condotti a fondare tutte le chiese di Sicilia, e senza il sostegno delle memorie dei tempi i nostri scrittori grandi cose ne favellarono. Quindi gli atti apocrifi tennero luogo di autentici, e basta qui solamente nominare il chiarissimo Gaetani, il quale comechè sia stato diligentissimo nel cavar fuori dai nostri archivi e carte e diplomi e manoscritti, e sia ammirabile la sua *Isagoge*, pure ebbe come memorie di fede degne i greci menologi e i conti Metafraste.

Fazioni e partiti tra gli scrittori siciliani.

Da tali principi avvenne ancora, che per lo studio delle parti, e per innalzare le cose della propria patria, fu oltremodo contaminata la dignità e la verità della storia nostra, e massimamente tra gli storici di Palermo e di Messina. Il che è spezialmente da notarsi dei nostri più antichi scrittori, e nella infanzia della nostra storia. Imperciocchè Maurolico a suoi dì se ne dolse amarissimamente, ed apponeva questo difetto a coloro, che delle cose siciliane avevano scritto (3). E comecchè egli protesti di non avere avuto nel compendio, che ei pubblicava, altro intendimento, che di conciliar gli animi, e di spegnere ogni studio privato, ed ogni partito, nientedimeno nei tempi di appresso a più manifeste e più acerbe contenzioni si trascorse. Egli però dee a questo luogo confessarsi, che la siciliana storia non sarebbe di tanti scrittori abbondante, dai quali per altro può alle volte alcun frutto ritrarsi, se non fosse stata invigorita per tante quistioni e dispute di preminenza. Quindi si ebbe Maurolico per contrapporlo a Fazello, e gli *Annali di Messina* di Cajo Domenico Gallo, perchè Palermo era stato illustrato dagli *Annali* d'Invegca, e la *Catania Sacra* del Grossis, perchè gli scrittori di quella città nobilissima non erano soddisfatti del Pirro (4), ed altri parecchi esempi qui potrebbero addursi.

La imperfezione delle nostre storie moderne dee ancora attribuirsi alla imperfezione ed inesattezza delle memorie.

Che se vogliamo ora rivolgerci a considerare i nostri storici, quando le epoche più vicine descrissero, ossia dai Normanni in poi, ai quali tiene come a suo principio la nostra costituzione politica, e noi ci siamo già protestati di non volere ricercare più innanzi, egli sarà manifesto, che oltrachè mancavano le memorie dei tempi, nè erano ancor coltivati gli studi necessari alla discussione, ed al rischiaramento dei fatti, i monumenti stessi, che la diligenza dei nostri dall'obblio e dalla polvere trasse, erano in modo sparsi di conti

(1) « Non ita multi inter Italos scriptores, praesertim antiquiores, mihi sese obtulerunt, qui cum Valguarnera de palma contendere possunt, longe plurimi autem, quos infra cum longo intervallo collocare fas est. » *In Praef. ad Antiq. Panorm.*, tom. XIII. *Thes. Antiq. et Hist. Siciliae* Petri Burmanni.

(2) Lib. II, p. 59, 69, lib. III, p. 84, edit. Messinae anni 1562.

(3) « Haec me Sicanica scribentem ab opere absterrebant. Sed aliud quoque multo majoris momenti commovebat. Nam cum multae in insula praeclarae urbes de vetustate, de meritis, de primatu inter se contendant, nulla via dabatur, etiam servata aequalitate, omnibus placendi. Qui vero hactenus de Sicilia scripserunt, non tam historiae authoritatem, quam partium studia sequuti videntur... Sed quanto gratior erat superis, et hominibus concordia, quanto gratior charitas, quam superbia, tanto gloriosior fuisset gloriae contemptus, quam ambitio.» *In Praef. ad Lectorem.*

(4) « Plura observabis, quae Auctor iste (Pirrus) lectionis, licet plurimae vir, et eruditionis, et cui Sicilia omnis plurimum debet, vel inscius omisit, vel scitus praetermisit, vel tandem Panormi studio abripi se passus, umbras posuit in lucem. » De Grossis *in Praef. ad Cat. Sacr.*

Digitized by Google

favolosi, che noi vediamo nelle cronache dei tempi aragonesi contaminata per così dire la storia sveva e normanna; ed è veramente gran meraviglia, come in brevissimo tempo tante favole siansi presso gli storici nostri accreditate. Indi nacque, a cagion di esempio, che la venuta di Maniace in Sicilia, il quale preparò la conquista ai Normanni, fu trasportata assai tempo indietro, ossia prima della dominazione degli Arabi: e dalle stesse cronache fu autorizzato, che Costanza assai vecchia e già monaca sia andata a marito, ed altrettali favolosi conti. Che se Bartolomeo da Neocastro, e la storia anonima pubblicata la prima volta dai pp. Martene e Durand si fatte novelle raccontarono, del che noi a suo luogo più distesamente ragioneremo, niuna maraviglia esser dee, che nei tempi di appresso tali errori abbiano adottato gravissimi storici. E comechè alcuni di quei conti, dalle anzidette cronache tratti, avesse già discreditato il Fazello (1), pure Maurolico non sdegnò di riceverli, nè altri sono i sicoli annali, che egli cita sì sovente (2).

Oggetti, a cui principalmente si rivolsero gli storici nostri.

Considerando poi con quali ordini e modi nella storia loro essi procedessero, e a quali oggetti si fossero principalmente rivolti, noi troveremo, che nella descrizione dei luoghi e delle città dell'isola, e delle guerre qui avvenute diligentissimi e copiosissimi furono, ma del magistrati e delle leggi e della costituzione del governo gran fatto non se ne travagliarono: anzi questa interessantissima parte fu da essi in modo taciuta, che ai loro lettori non possono recare utile alcuno. Che se per gli rimoti tempi non dee a buona equità tanto da essi pretendersi, pure una semplice descrizione di sì fatti oggetti dei tempi loro sarebbe stata ad essi assai facile, ed a noi sommamente giovevole. Nelle quali ricerche avrebbero più utilmente speso il tempo loro, che nel soddisfare alla sfrenata vaghezza di voler sapere dei Giganti, dei Lestrigoni, e dei Ciclopi, e di altri ignoti nomi. Tanto è vero, che l'umano ingegno nel contrario ed alto si sforza più, e cerca più volentieri lo straordinario e il maraviglioso, e trascura quello, che è comune e volgare.

Due classi di storici siciliani: una di coloro che la storia generale, ed altra di quelli che la storia delle città particolari descrissero.

Ma perchè si abbia una più chiara intelligenza delle cose fin qui dette, e degli storici nostri possa formarsi un più diritto giudizio, è ora da osservarsi, che alcuni di quelli la storia generale dell'isola, ed altri delle città particolari descrissero: e questi sono assai più abbondanti dei primi, imperciocchè ciaschedona delle notabili popolazioni dell'isola ebbe nei tempi andati il suo storico. E di fatto Cefalù fu illustrata dal Passafiume, e dall'Auria, Caltagirone dal p. Pace e da Aprile, Noto da Vincenzo Littara, Modica da Placido Caraffa, Piazza da Giovan Paolo Chiarandà, Vizzini dal p. Noto, Caccamo da Agostino Inveges, Termini da Francesco Solito, Mazara da Giovan Giacomo di Adria, Scicli da Mariano Perello, Trapani dall'Orlandini, e dal Sorba, manoscritte si conservano la storia di Militello di Pietro Carrera, e quella di Erice di Vito Carvino (3). Palermo, Messina, Catania e Siracusa, siccome quelle che oltre ad ogni altra siciliana sono sempre state città amplissime, furono parimente da più scrittori illustrate: Pietro Ranzano, Mariano Valguarnera, Francesco Baronio, Agostino Inveges sono gli storici più rimoti di questa metropoli. Messina ebbe Bernardo Riccio, Placido Reina, Placido Samperi, Giuseppe Buonfiglio, e in questi ultimi tempi Cajo Domenico Gallo. Di Catania particolarmente scrissero Pietro Carrera, Giov. Battista de Grossis, Giov. Battista Guarnieri, e il p. D'Amico. E finalmente Vincenzo Mirabella, e Giovanni Bonanno duca di Montalbano le antichità siracusane illustrarono.

Le storie particolari sono più utili a questo studio.

Or comechè gli scrittori della storia generale siano di maggior commendazione degni, imperciocchè essi un argomento più ampio,

(1) Post. Decad. lib. VI, cap. 1.
(2) Lib. III, pag. 87, 113, e 114.

(3) Mongitore *in Bibliotheca Sic.*

ed oggetti più varî abbracciarono, e sieda fra tutti i già nominati da maestro, e da capo l'immortale Fazello, pure a mio avviso delle storie particolari può un maggior utile trarsi per questo nostro travaglio. Conciossiachè i primi dovendo descrivere cose assai generali, e principalmente le grandi mutazioni avvenute nell' isola, e le nuove signorie, e la successione dei principi, e guerre e conquiste, assai malagevolmente poteano scendere alle particolari ricerche, che la disciplina civile, e le leggi, e i magistrati riguardano. Oltrachè essi della storia antica studiosissimi furono, e le epoche più vicine poco curarono. Ed avvegnachè i secondi ancor essi si sforzino nel voler penetrare le più rimote ed oscure antichità delle città loro, ed alle volte nella storia generale riescano, pure di ciò, che direttamente quelle riguarda, doveano farne l'oggetto lor principale. Indi avviene, che presso di questi si trovino alcune notizie, le quali alla intelligenza del pubblico dritto si riferiscono. Veramente gli Annali di Messina del Gallo mi hanno più frequentemente rischiarata la costituzione politica di quella città, che la nobilissima storia del Maurolico: e nelle disordinate compilazioni del p. Noto havvi pure da illustrare le costumanze di Vizzini. Le quali cose nel corso di questi nostri ragionamenti saranno a luogo loro più manifeste.

Degli storici siciliani in particolare.

Ma del carattere generale dei nostri storici il fin qui detto voglio che mi basti: ed è ormai tempo, che alcuna cosa dei più rinomati tra essi più particolarmente si ragioni. E dico primieramente, che nel secolo decimoquinto essendo rinate le lettere e le arti in Italia, risorsero ancora esse, dandovi opera massimamente il sapientissimo Alfonso nel tempo istesso in Sicilia. Da indi in poi si sparsero nella nazione abbondanti semi di coltura, i quali nei tempi di appresso a larga copia fruttificarono (1). E perciocchè naturalmente avviene nello sviluppars l'umano ingegno, che dagli studî della filologia dee passarsi a quelli della erudizione e della storia, e tali essendo stati di fatto i progressi della letteratura in Italia, indi nacquero i compilatori e gli storici, e già la Sicilia sotto Carlo V aveva i suoi. Ma come suole in ogni principio avvenire, opere così fatte non furono, che imperfetti saggi, e digiuni compendî. Egli è il vero, che innanzi ai tempi anzidetti il ferrarese Felino Sandeo (2), e Michele Riccio napolitano (3) aveano alcune cose descritte alla Sicilia appartenenti. Ma oltrachè le storie loro non riguardano principalmente, che il reame di Puglia, e delle cose nostre solo favellano sino al punto, che gli stessi re ci governarono, e indi passano agli Aragonesi, esse non sono, che assai magri compendî dai quali non può ritrarsi frutto o diletto niuno. La infanzia della nostra storia dee considerarsi in quei primi saggi, nei quali si descrissero alcune particolari città, che veramente in tanta oscurità di cose niuno avrebbe osato imprendere una storia generale, o una general descrizione dell' isola.

Primi saggi della nostra Storia.

Fu il primo Pietro Ranzano da Palermo, uomo di lettere ornatissimo, e tenuto assai caro e pregiato da Ferdinando, figliuolo di Alfonso, il quale un opuscolo scrisse della origine e principî ed antichità di Palermo nel 1470, siccome egli stesso afferma, e il suo stile corrisponde ai coltissimi tempi di Alfonso; il quale opuscolo essendo stato lietissimamente accolto dai nostri, nientedimeno per più tempo restò manoscritto, e non ha guari, che fu ridotto in istampa (4). Ivi il Ranzano, comechè abbia il primo pubblicata la famosa in-

(1) « Et jacuisse hactenus bonarum artium intermissa studia non quidem negaverim, sed ex divo illo Alphonso ita proemiis honoribus excitata tot ingeniosissimorum hominum industria, erecta, ac instaurata, in tantam spem, et in tantam omnium totius Italiae Principum extimationem adducta, ut redisse ad ea, in quibus fuerant apud veteres, fastigia videantur. » Johannes Naso *in Praefat. ad Consuet. Panorm.*, edit. Panormi ann. 1477.

(2) « Epitome de regno Apuliae, et Siciliae, reducens summatim in unum quaecumque de eo tangunt historici incidenter, et sparsim, dum universaliter rerum omnium gesta describunt ». Pubblicata nel 1495.

(3) « De Regibus Siciliae » composta da lui nel 1503, e indi stampata nel 1579 *apud rerum Siculorum scriptores. Francofurti ad Moenum.*

(4) « De origine, antiquitate, primordiis, et progressu felicis urbis Panormi. » Dalle stampe di Stefano Amato anno 1797, e indi nel tomo IX degli *Opuscoli di autori siciliani.*

terpetrazione delle lapidi della torre di Bsik, ed abbia allor condotte ad abitar Palermo le famiglie dei Patriarchi, pure ci somministra alle volte alcune notizie dei suoi tempi relative a questa città, che ci saranno di grandissimo utile. Nei tempi di appresso Giovan Giacomo Adria da Mazara pubblicò nel 1516 la topografia di quella città (1), e nella particolare descrizione di essa anche alcuna cose racconta tratte dalle antiche memorie. Messina parimente ebbe in quel tempo il suo storico. Imperciocchè Bernardo Riccio, cultissimo nelle greche e latine lettere, siccome quello, che era stato allievo del Lascari, aveva ancora composto un opuscolo, il quale per altro è un'assai sottile scrittura a tanta pretesa, e fu pubblicato da Francesco Janello nel 1536 (2). Ed a questi tempi è da riferirsi la topografia di Siracusa scritta da Mattia Corvino da Padova, e da lui intitolata al patrizio messinese Ignazio Cataldo (3). Or dopo tante storie particolari, e descrizioni di alcune città, Claudio Mario Arezzo da Siracusa, uomo di elegantissime lettere, e dichiarato da Carlo V istoriografo, osò il primo di pubblicare nel 1537 una descrizione generale dell'isola, ove delle principali città e luoghi distesamente scrisse, ed alcuna volta della storia antica favellò. Pure non diede egli che annotazioni disperate e disgiunte, senza alcun ordine o legamento tra esse; e della storia moderna non ne fa parola niuna, eccetto un secco catalogo dei nostri re sino ai suoi tempi (4).

Tommaso Fazello, suoi pregi.

Dobbiamo noi a Tommaso Fazello da Sciacca, nato nel 1498, e morto nel 1570, che siasi la prima volta recata in una forma più ampia, e ridotta in un corpo la storia nostra. Ei veramente trassa profitto dalle sudette opere, anzi in alcun luogo colle stesse parole gli autori soprannominati trascrisse (5); pure questo nobilissimo storico non lasciò indietro opera alcuna, perchè ei potesse e con diligenza e con ordine e con dignità le cose siciliane descrivere. E primiaramente non soddisfatto egli di quanto altri avean riferito, e volendo notizie più certe a più originali, ei stesso più di quattro volte l'isola tutta attentamente ricercando percorse, e sino nei luoghi più deserti e più aspri, onde che potesse dagli antichi avanzi più certamente riconoscere le città e i luoghi distrutti (6). Quindi è egli accuratissimo nella prima sua decade, ove la geografia dell'isola particolarmente descrisse. Fu altresì ammirabile la sua diligenza e il suo studio nel ricercare le antiche memorie manoscritte, del che ne sono argomento chiarissimo le istanze da lui fatte al viceré Giovanni de Vega, e un viaggio, che egli a disegno intraprese in Messina perchè acquistasse alcuni manoscritti della libreria del Salvadore, che era allora di pregevolissimi codici provveduta (7). È stato veramente giudizio di dotti e imparziali scrittori, che il Fazello, nell'ordinare e raccoghere le sue memorie, egli ebbe, quanto avere di ogni maniera di buoni libri potessi allora, che seguì gli autori più accreditati, e che si studiò secondo il modo e la possibilità dei suoi tempi di spogliar dalle favole la storia nostra. Il Cluverio avendo attestata la sua ammirabile e quasi incredibile diligenza, soggiunse, che non si era ancora avvenuto tra gli scrittori delle altre nazioni, che aveano illustrata le cose patrie, in niuno pari al Fazello (8). E

(1) « Topographia inclytae civitatis Mazariae per Johannem Jacobum Adriam. Panormi anno 1516 per Johannem et Antonium Pastam. »

(2) « De urbis Messanae pervetusta origine, et inde ad Appium Claodium Consulem cum S. P. Q. R. decreto, quo civitas nobilis et regni caput declaratur, per magnificum Bernardum Riccium virum eruditissimum. Edidit Franciscus Janellus. Messanae per Petrucium Speram ano. 1536.

(3) « Topographia civitatis Syracusarum Insulae Siciliae publica nuper luce per Mattheum Corvinum Patavinum condonata. Impressum Neapoli per Johannem Sulsbacchium germanum ».

(4) « Cl. Marii Aretii viri Patritii Syracusani de situ Insulae Siciliae libellus. Panormi in officina Antonii de Mayda ann. 1537 ».

(5) « Caeteros quoque rerum Siculorum scriptores cum Fazello conjungendos judicavimus, quia licet in multis ab eis dissentiat, in non paucioribus tamen etiam verbis illorum non est uti non dedignatus. Damus igitur cum Thoma Fazello Claudium Marium Aretium, Dominicum Nigrum, Michaelem Riccium etc. » *In praefat. ad Fazellum, edit. Francofurti ad Moenum ann. 1579.*

(6) « Et ne si quae locorum aut temporum sunt, temere asseverare viderer, cum ab antiquitate pendeant, ea peragrata a me quater aut saepius, et curiosissime indagata tota Sicilia, tam diu cum Authorum sententiis contuli, quoque re comperta, abunde mihi ipse satisfeci ». Fazellus *in praef.*

(7) Post. Decad., lib. VI, cap. 1, pag. 317 et seq. edit. Cat.

(8) « Licet ea re haud perinde opus erat post admirandam illam ac pene incredibilem nobilissimi

dee qui ricordarsi, che con tal dignità ei le cose nostre descrisse con quello suo nobilissimo stile, che può la Sicilia con dritto andar lieta e superba di avere ancora essa una storia romanamente scritta.

Suoi difetti.

Che se poi vogliamo considerare il secolo, nel quale egli visse, dove la diplomatica e la critica non erano ancora ridotte in un'arte, e negli archivi intatti i manoscritti si giacevan sepolti, e le antiche memorie non conosciute, siccome per altro niuno uomo è sì avveduto, la cui diligenza talora non gli cada, quindi non si dee qui dissimolare, che oltra alcune scritture apocrife, che il Fazello di buona fede adottò, alcune cose del tutto tacque, ed altre in modo brevemente descrisse, che dai suoi lettori non può ritrarsene frutto o diletto. Oltrachè dal Maurolico gli è apposta una qualche parzialità, e che il Fazello alcuna volta di cose assai frivole facendo il ragionamento più lungo, che non si convenisse, le grandi ed interessanti abbia a disegno indietro lasciate (1), egli è anco vero, che non pure in alcune delle epoche antiche è brevissimo, ma ancora nella storia dei nostri re, e massimamente da Martino in poi è sì compendioso, e alle volte in maniera digiuno, che un indice più presto, e non già una storia dee reputarsi (4). Ed è assai manifesto, che nel descrivere i tempi a lui più vicini, avendo le sue narrazioni condotte sino al 1556, comechè dei fatti avvenuti sotto Carlo V abbia più distesamente favellato, era già stracco. Dalle quali cose tutte può ora chiunque dirittamente giudicar del Fazello; ed è or da soggiungersi, che egli stesso a sè medesimo non soddisfece, imperciocchè assai saviamente conobbe quello di cui mancava, e la insufficienza del secolo, nel quale ei si vivea (3).

Quanto abbia contribuito ad arrestare i progressi della nostra storia.

Dee però a questo luogo avvertirsi, che occupò siffattamente gli animi dei nostri questo classico storico, e in tanta estimazione venne generalmente, che avendo il dottissimo Maurolico dopo due anni le cose siciliane ornatissimamente descritte, pure non fu da meno riputato il Fazello. Anzi in così alta stima egli è stato sempre tenuto, che si ebbe e fu seguita dalle più parte dei nostri scrittori la sua autorità come di originale, e di testo, per la qual cosa consagrarono essi alcuni suoi errori, nè portaron più oltra le loro ricerche, e trascurarono lo studio dei contemporanei, e degli originali. Il che fu veramente di grandissimo ostacolo ai progressi, e alla maggior perfezione della nostra storia.

Francesco Maurolico.

Francesco Maurolico, nato in Messina nel 1494, e morto nel 1575, uomo negli ameni studi, e nelle solide e severe scienze sublime, non ebbe altro disegno principalmente nello scrivere la storia di Sicilia, che di emendare in alcuni luoghi il Fazello (4). Il suo stile,

patriarum rerum scriptoris, Thomae Fazelli, diligentiam, cui ego pares alios in illustrandis patriarum rerum antiquitatibus valde desidero, nec reperio: nam ii si essent, longe faciliori labore perficere ea daretur, ad quorum cognitionem nunc nisi per durissimas summasque aerumnas pervenire haud licet. Nec bonorum idoneorumque auctorum ignarus fuit Fazellus. Hos quippe omnes, quotquot ejus saeculo reperiebantur, summa cura eum legisse, et relictis aniLibus fabularum nugis, quibus fere alii opera sua foedarunt, religiose sequutum video. » Cluverius *in Praef. Sic. Ant.*

(1) « Quae de Sicilia in Verrinis actionibus Cicero commemorat, omittuntur, quoniam scilicet Messana, quamvis culpata ut Verris fautrix, pro maxima et opulentissima celebratur. Postea laudem se putat comparare Panormo, quod sola et diu obstitisset Belisario Imperatorio Duci, et gothicam barbariem fovisset. Messana vero, S. P. Q. R. semper amica et socia, frequenter ex levi causa culpatur ..... Dicant lectores et incorrupti judices utrum haec insignis historia silentio involvenda, et litteris mandandum fuerit, quis *Guzam tintinnabulum fuderit*, et alia complura multo minoris momenti ». *In Praef. Rer. Sican.*

(2) Vedi *Memorie Storiche* di Caruso, tom. 1, nel Proemio.

(3) « Proinde boni consulet qualesquumque hos conatus meos Posteritas, qui, cum nec meo quidem erga eam animo satisfecerint, praestruent certe viam, qua et ipsa aliquando pleniori scriptorum facultate adjuta, ea suppleat, quae non voluntatis, sed virium, aut temporis imbecillitas a me imperfecta reliquit ». Fazellus *in Praefat.*

(4) « Sed cum de Siculis rebus abunde scripserit Fazellus, cujus diuturnus labor et opera non solum laudem, sed praemia magna merebatur, satis erit nobis epitomen hanc excudisse, sic ut ubi loca ali-

comechè sia semplice, è pure cultissimo, e il suo ordine è bello e laudevole. Ei sul principio si protestò di non volersi ravvolgere per entro a niuna contenzione o studio di parti (1), pare nondimeno, che siasi alcuna volta lasciato trasportare troppo oltre dall'amor patriottico (2). Veramente la sua storia non è altro, che un indice copiosissimo delle cose avvenute in Sicilia, ed egli stesso a ragione aveala intitolata *Compendio*: la quale, ove egli dei suoi tempi favella, avendo disposta in maniera di effemeridi, e condottola sino all'anno 1560, può conseguentemente adoperarsi non solo come scrittore contemporaneo, ma essendo di altissimo ingegno fornito, dee ancora per li suoi tempi tenersi come diligente e sapientissimo storico.

Antonino D'Amico. Sua incredibile diligenza e fatica nel raccogliere i monumenti.

Sino a questa epoca, e sino ai principî del secolo decimosesto, i nostri scrittori non si erano ad altro rivolti, che a scrivere istorie, e niuno si era travagliato dei monumenti, che vi appartengono. Il primo, che ne abbia preparato i più veri materiali, e la cui fama è assai minor del suo merito, fu il messinese Antonino D'Amico, regio istoriografo, e canonico di questa metropoli. E veramente pria che nella culta Europa avesse alcuno osato, non che di recarlo ad effetto, ma di immaginarlo, occupossi egli studiosamente in raccogliere ed ordinare ogni maniera di monumenti, sì di storie e di cronache, che di diplomi relativi a ciascheduna epoca della storia di Sicilia dei mezzani tempi. Adunque egli a questo disegno ricercò più volte, e rifrustò gli archivî tutti siciliani, sì pubblici che privati: visitò parimente quelli di Napoli: e fu in Ispagna a copiar manoscritti e antiche memorie dall'archivio di Barcellona, e dalla biblioteca dell'Escuriale: e sino penetrò gli archivî del Vaticano (3). Dee certamente grandissima meraviglia arrecare come egli abbia potuto tanti volumi di diplomi dai luoghi anzidetti di sua mano ei propria trascrivere. Tali sono gli archivî del Capitolo di Messina, e quelli dei Tempieri, e degli Ospedalieri, o di altri ordini militari, che ivi aveano stanza e ricetto: tale è l'archivio della nostra Cattedrale, che è assai più abbondante di quello pubblicato dal Mongitore, nè trascurò i diplomi della real Cappella; i quali manoscritti in questa pubblica libreria del Senato si conservano. Lasciò parimente più volumi di carte cavate dalla nostra real Cancelleria, i quali indi sparirono (4). Havvi tuttora di lui nella biblioteca Lucchesiana di Girgenti una raccolta di diplomi dei tempi Normanni ed Angioini, che è intitolata *Monumenta Northmannica et Gallica* (5). Ed abbiamo noi più volte osservato nella pregevolissima librerìa del marchese di Giarratana un suo manoscritto, in cui si contengono assai diplomi dei tempi del re Martino, e intorno al governo del Ducato di Atene e di Neopatria. Fu ancora il canonico De Amico che dalla biblioteca dell'Escuriale trasse le prime memorie agli Arabi Siciliani appartenenti, avendo di là portati in Sicilia alcuni estratti degli annali di Abulfeda, e della storia di Sheabbondin, dei quali fe' uso Inveges nei suoi *Annali*, e furono indi ridotti in istampa dal Caruso e dal Muratori. E in Ispagna parimente trascrisse egli stesso dal real archivio di Barcellona un volume di carte, che ha per titolo: *Pro facto Siciliae tempore Domini Jacobi, secundi Aragoniae et Siciliae Regis*. Si conservano alcune di esse nella nostra pubblica libreria del senato. Ed ivi ancora è una grandissima copia di diplomi Angioini, da lui tratti dal real archivio della Zecca di Napoli. Ed altre simiglianti raccolte egli lasciò, che nelle private librerie indi ridotte, e massimamente in quella del nostro famoso abbate La Farina (6) in modo smarrironsi, che di esse ogni memoria si è spenta. Nè di tanto soddisfatto l'infaticabile uo-

quot adnotavero, et omissa quaedam supplevero, cum omni modestia et operi, et autori profecero, ut quandoque liber exactius exhibeatur. Quod enim volumen unquam elaboratum est, ut emendatius reddi non possit ». Maurolycus in *Praef.*

(1) « Qui vero hactenus de Sicilia scripserunt non tam historiae authoritatem, quam partium studia sequuti videntur; sic invidia non carent. Quod si quae leguntur apud probatos historicos litteris mandassent, culpari non possent.... Non scripsimus hoc compendium, ut lites suscitaremus, sed ut ad pacem populus hortaremur ». *Ibidem.*

(2) Lib. II, pag. 59, 69. Lib. III, pag. 84.

(3) Vedi Mongitore in *Bib. Sic.* hic.

(4) Ved. tom. II, *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*, pag. 173.

(5) Vedi Inveges, tom. III, *Ann.* pag. 148.

(6) Vedi Mongitore in *Bib. Sic.*, luc pag. 42 et tom. VIII. *Opuscoli di autori siciliani*, pag. 152, in notis.

mo, aveva ancora messe insieme ed ordinate cronache, e storie manoscritte dei tempi Normanni, Svevi, e Aragonesi, e ad esse aveva questo titolo apposto: *Sicularum Rerum Scriptores coaevi, et consequentium temporum, nunquam hactenus editi, ex variis Bibliothecis, impensis ac labore Antonini de Amico, Regni Siciliae Historiographi, e tenebris eruti, et luce donati* (1). Dalle quali cose è ora assai manifesto esser verissimo quel che di sè stesso il D' Amico attestava: *Nos autem, qui ad rerum antiquarum notitiam nullum aut lapidem non movimus, aut non lustravimus angulum* ec. (2).

Suo giudizio nell'ordinarli.

Or dopo che egli il valentuomo con tante sue incredibili e maravigliose fatiche si ebbe preparato i più veri materiali per la storia nostra, diedesi ancora con sano giudizio ad unire e raccozzare alcuni di essi, e nei suoi travagli non adoperò, che i monumenti dei tempi, e con ordine, e con chiarezza. Il che dimostrano alcune sue dissertazioni, delle quali una riguarda l'origine del Priorato di Messina, e l'altra i dritti metropolitici di Siracusa. Ed è innanzi ad ogni altro da pregiarsi la sobria e franca sua imparzialità in un tempo, in cui la storia nostra era dallo studio delle parti in più guise contaminata: quindi non è maraviglia, che essa giagli stata attribuita a delitto. La qual cosa attesta egli stesso (3), ed è manifesto da quanto declamarono allor contro lui il Piccolo, il Baronio, e il Pirro massimamente (4). Pure comunque siasi in quel tempo giudicato di questo singolarissimo uomo, egli è indubitato, che lasciò fatiche sì giudiziose e sì ampie, che se alcuno potesse a suo agio, e con diligenza far uso di manoscritti cotanto pregevoli, troverebbe in essi assai monumenti da rischiarare in più parti la nostra costituzione politica. Morì il D' Amico nel 1641.

Rocco Pirro.

Il Pirro fu eletto regio Istoriografo nell'anno 1652. Dee egli riputarsi come il più benemerito scrittore delle cose sacre siciliane, avendo nelle sue notizie con laudevole ordine e ricerche diligentissime, e non volgare dottrina illustrata la storia delle nostre chiese nella loro origine, e fondazione, e progresso. E sono argomento assai chiaro del suo gravissimo ingegno le dissertazioni preliminari, in cui alla più ampia erudizione è congiunto il più sano giudizio, siccome alla dignità degli argomenti si convenia. Ed è sommamente la prima commendabile, che riguarda la cronologia, ossia la successione dei re di Sicilia, e principalmente ove delle famiglie Normanne favella, le cui origini e diramazioni non altrimenti, che per la via dei diplomi studiosissimamente ricercò. Di diplomi parimente e di ogni maniera di carte dei mezzani tempi sono le sue notizie abbondantissime: nè le cognizioni dell'arte diplomatica, e della cronologia spezialmente, avuta ragion del suo secolo, gli furono ignote (5). Ma egli è qui da avvertirsi, che il Pirro non potè consultare che i soli archivi di questa città: e per le carte cavate da altri luoghi all'altrui buona fede ed opera si abbandonò (6). Per la qual cosa non poche di esse debbono richiamarsi ad esame, siccome non

(1) Vedi Ms. in Publ. Sen. Pan. Bibl. sig. litt. D. 47, et tom. II, *Thes. ant. et hist. Sic.* Petri Burmanni.

(2) « De Messanensis prioratus origine » apud tom. II, *Memorie per servire alla Storia letteraria di Sicilia*, pag. 120.

(3) « Non deesse, qui a me infenso in Panormitanos animo id scriptum adfirmarent, qui cum non possem jam Messanensi Ecclesiae tantum honorem deferre, maluerim in aliam inducere, modo Panormitanae adimerem. Nec minorem multorum Messanensium invidiam subii, qui, dum alienas laudes indicu, in Patriam ipsam ultra me calamum acuisse, criminari. Ego vero singulis quorumque dictis occurrendum non existimo, clament, detrectent...... candoris animi mei nolo alium testem, quam conscientiam meam ». *De antiquo urbis Syracusanae Archiepiscopatu, ac de ejusdem in universa Sicilia Metropolitico Jure.* — *In Proemio*, tom. II, Ant. Burmanni.

(4) Tom I, *Sic. Sac. De Patriorcha Siciliae, et de Metropolita Siciliae passim.*

(5) Vedi tom. I, pag. 39, 90, pag. 385, § 6.

(6) « Consului tabulas Coenobiorum, ac nonnullarum sacrarum aedium, quae Panormi sunt; sed cum Siciliam peragrare per aetatem mihi non liceret, ab amicis atque eruditis viris nonnulla accepi, iis vero usus sum, quod amicorum fides, atque integritas perspecta esset. Quae ab Regiis, ac Panormitanae eum Urbis, cum Ecclesiae tabulariis eruta non sunt, ea me ab aliis accepisse lector intelligat ». *In Praefat.*

Digitized by Google

dee prestarsi intera credenza a quelle, che dal greco sono recate nel latino linguaggio. Pure oltrachè dalla nobilissima opera del Pirro prende assai lume il dritto pubblico ecclesiastico siciliano; egli è ancor certo, che non abbiamo sinora una raccolta diplomatica più copiosa e più adatta alla intelligenza di alcuni argomenti del nostro dritto pubblico.

Agostino Inveges.

Non dee qui tacersi il diligentissimo Agostino Inveges, che morì nel 1677. Il suo apparato agli Annali sicoli, comechè alle volte sfornito di critica, pure fu da lui saviamente giudicato un preliminare necessario alla grandissima opera degli Annali. E fu veramente la sua di uomo magnanimo impresa, che seguendo le orme dell'immortale Baronio, avesse osato di ridurre, e di ordinare la storia nostra sin dai tempi più oscuri e più remoti a maniera di Annali. A questo disegno egli raccolse quel che potessi avere ai suoi tempi: studio di antichi, e di compilazioni moderne, numismi, lapidi, diplomi, manoscritti, ed altrettali memorie, in somma assai poche notizie alla sua laboriosissima diligenza sfuggirono, le quali ei seppe collocare al debito luogo, e a quei tempi, a cui si appartengono. Onde a ragione meritò di esser commendato, e chiamato più volte *accuratissimo* dallo storico civile del regno di Napoli. Ma egli è altresì vero, che le memorie originali, da lui di anno in anno riportate e in pezzi ridotte, sono in modo avviluppate e confuse con le storie moderne, che il tutto messo insieme ha più presto sembianza di farragine, che di fatti con buon ordine disposti. Ed è generalmente vero ciò che per la sola epoca saracina fu osservato dal giudiziosissimo Casiri (1). Oltrachè l'Inveges non dimostra sempre critica severa, ed è a suo avviso di pari autorità lo scrittore contemporaneo, e il recente storico: siccome egli adottò i conti favolosi di Annio di Viterbo, e Adamo, secondo lui, fu il primo istoriografo (2), e dice sovente, che il *marmo è erudito*, ove alcuna lapida, o iscrizione va dichiarando, e fu egli vaghissimo d'innalzare oltre modo le cose di questa metropoli. Ma ciò non ostante, gli Annali d'Inveges conserveranno sempre il lor pregio, e leggerannosi sempre, conciossiachè dai tempi favolosi sino agli Angioini contengono notizie e materiali abbondantissimi.

Giovan Battista Caruso.

Che se ora ci rivolgiamo a considerare i progressi, che abbia fatto la storia siciliana in questo secolo, in cui per altro una tal facoltà è stata alla maggior perfezione condotta, egli è chiaro, che assai più oltre in quella si è proceduto, percioechè si è data opera a raccogliere le memorie dei tempi, e a ridurle in un corpo secondo le varie epoche. Si avvede ognuno, che io qui passo a ragionare del nostro Giovan Battista Caruso. Ei veramente nelle sue Memoria storiche mostrò un cotale discernimento, e un giudizio più sano, che non aveano sinora i nostri addimostrato. Pure, oltrachè delle considerazioni al dritto pubblico appartenenti non ne fece egli lo studio suo principale, così sconciamente ancora ordinò il racconto dei fatti, e con tale sazievole uniformità, senza accordare alcuna remissione di animo al suo lettore, che egli mi viene ad ora ad ora in leggendolo una certa stanchezza, molto simile alla noia (3). Di maggior commendazione è egli degno, e fu assai più benemerito della storia nostra per la sua Biblioteca, ossia per quella sua nobilissima raccolta di cronache, e di storie, e di altri monumenti dei tempi Saraceni, Normanni e Svevi. E certamente non essendo a quel tempo per le stampe pubblicati gli scrittori delle cose d'Italia del Muratori, e moltissime memorie giacendosi ancora nelle biblioteche, ed archivî sepolte, e in più luoghi disperse, di

(1) « Quod quidem ille (Invegius) praestat: sed quam prave, quam infeliciter! Librum scilicet tum minutalis instar in mille concidens frustula, tum variis historiarum fragmentis involvens commiscensque! adeout in immensa obrutus farragine, totus propemodum interiisse videatur ». *Bibliot. Escur.*, tom. II, pag. 15.

(2) *Ad Ann. Sic. Apparatus*, cap. II, pag. 19.

(3) « Caruso, cui nec ingenium, nec judicium deerat, quae in eo exquisita extitere, ut patet ex primo ejusdem Historiae libro, quem vivens ipse edidit, pro reliquis vero concinnandis libris, qui in lucem, ipso mortuo, prodierunt, defuere vires: nam post eos raptim compositas tam infirma usas est valetudine, ut ne legere quidem posset ». Franciscus Testa, *De vita et Rebus gestis Friderici II*, pag. 44, not. a.

assai fatica gli fu a sofferire, perchè di tanti monumenti il più compiutamente che si potesse la sua biblioteca fornisse. Ed avvegnachè alcuni di essi fossero da altri già pubblicati, pure non lasciò di consultare i codici e i manoscritti, che qui si conservano, onde molti vuoti ei riempì, ed altri errori di testo emendò: e dobbiamo ancora a lui, che alcune storie inedite egli il primo abbia in istampa ridotto: tali sono la cronaca di Cambdrige, la continuazione al Malaterra, l'anonimo Vaticano, ed altri. E parimente, perchè fossero come in un corpo raccolti tutti i materiali da comporsi la storia di ciascheduna epoca, tenne egli il lodevolissimo metodo di estrarre dagli scrittori forestieri quella parte di narrazioni, che le cose siciliane riguardano. Indi è avvenuto, che la sua biblioteca è stata universalmente pregiata, e dee qui ricordarsi il giudizio del Muratori, di sì fatti studî quanto altri mai intendentissimo estimatore (1).

Giovanni Di Giovanni.

Ma un nuovo ordine di cose a perfezionare la storia, e il dritto pubblico siciliano imprese a stabilire il chiarissimo monsignor di Giovanni; e fu egli il primo ad entrar per vie non ancora segnate da altri, ed era veramente da tanto. Sobrio ingegno, sano ed acre giudizio, critica severa, e niuno studio di parti, scelta erudizione, sono i pregi ammirabili, che fanno magnifica comparsa nel suo codice diplomatico di Sicilia. Questa opera comechè abbracci un piano assai ristretto, e non riguardi, che la sola epoca Bizantina, nientedimeno dee reputarsi come la prima e l'unica, in cui siano stati posti i veri fondamenti della storia, e del dritto di Sicilia dei bassi tempi. Ivi è raccolta, e con buon ordine disposta, ed ove al bisogno si richiedeva, e nelle noto illustrata ogni maniera di monumenti di quella età. Nella qual raccolta avendo assai critica e diligenza il Di Giovanni dimostrato, poi nelle dissertazioni, che vi soggiunse, con savio ingegno e sano giudizio seppe acconciamente adoparar le anzidette memorie a rischiarare le leggi, gli ordini dei magistrati, gli usi, i costumi, ed ogni altro, che la storia civile di una nazione riguarda. Può certamente la Sicilia gloriarsi in questa opera sola, e per questa sola epoca di aver avuto il suo Muratori: ed è amaramente da dolerci che i suoi manoscritti, nei quali egli attesta avere le epoche susseguenti similmente arricchite di ricerche diligentissime, e di copiose notizie, si rimangan sepolti: e nel rintracciarli è andata sinora vana ogni nostra fatica. Ci sarebbe egli ora stato di grandissimo aiuto, imperciocchè dovea le essi in gran parte illustrare le antichità siciliane dei bassi tempi. Il che dimostra nelle altre sue opere, dell'*Ebraismo della Sicilia*, e nell'altra *De Divinis Siculorum Officiis*, ove alla somma diligenza di aver tratte dai nostri archivî, e pubblici e privati, carte e diplomi e manoscritti, congiunse ancora molta saviezza nel farne il conveniente uso, avendone cavate le notizie, e legati insieme i fatti, ed assai ordinatamente disposti. Ed è qui da osservarsi, che il Di Giovanni non fu giammai trasportato da niun amor patriottico, nè egli si diede a seguire un partito, la qual cosa ad ogni storico è principalmente richiesta (2). Ma ciò non ostante, anzichè, come era dritto, riscuoterne commendazione ed applauso, biasimaronlo i nostri, e concitarongli grandissimi odii, e ne fecero strazio, del che è ora pur bello il tacere.

Francesco Testa.

Più che i monumenti storici sono interessanti le leggi di una nazione nelle ricerche del suo dritto pubblico, siccome quelle che

(1) « Johannes Baptista Carusius Panormitanus, ex Baronibus Xiureni, vir et editis libris, et multiplici eruditione clarissimus, anno 1720 congessit ac Panormi edidit, simulque ad me singulari humanitate misit, vetera quaedam monumenta tum Arabum, tum Chistianorum Scriptorum, egregia sane ad ea tempora illustranda, quibus Saracenica gens rerum potita est in Sicilia. Ea vero subinde per ipsum inlata sunt in bibliothecam Siculam, videlicet in Syllogem nobilissimam Siculorum Historicorum, cujus jam duo prodiere tomi. Et laborem quidem istum Carusii summa cum laude exceperunt universi bonarum litterarum, veterisque historiae amatores, sed ego in primis, qui ad Italicarum rerum penus accessionem non contemnendam inde fieri, et infaustum olim Siciliae fatum inde illustrari posse continuo intellexi ». Tom. I, part. II, R. I. S. pag. 239.

(2) « Quis nescit primam esse historiae legem; ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat, ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis ». Cicer., lib. II, *de Oratore*.

ne fanno la base e il fondamento. E dobbiamo noi in questi ultimi tempi a Francesco Testa, che egli siasi studiato di darci una assai meno imperfetta edizione dei capitoli del regno, e principalmente delle leggi dei re Aragonesi. E primieramente le note sue filologiche, relative al linguaggio dei tempi, per dichiarare le parole del testo, sono sì diligenti e giudiziose, che senza di esse la intelligenza dei capitoli è nella più parte difficile. La cui mancanza fa poco pregiare non dico i farraginosi commentarii del Muta, ma per la letterale interpretazione quegli ancora dell'incomparabile Cutelli. Tornerà di questo occasione di favellare, quando ragioneremo dei codici delle leggi dei re Aragonesi, e vedrassi allora, che alcuna altra cura potea pretendersi dalla diligenza del Testa. È pure in questa edizion commendabile il rapporto continuo, che ivi si fa di capitoli a capitoli, e di questi alle costituzioni, e alle prammatiche, in maniera che con assai semplicità egli ci diede la *concordanza* delle nostre leggi. Ma innanzi ad ogni altro dimostrasi il gravissimo ingegno del Testa da ciò che è premesso a questa edizione, e da quel che vi ha nel fine soggiunto. Ossia le due dissertazioni proliminari *De Ortu et Progressu Juris Siculi*, e *De Magistratibus Siculis*, disposte con ordine e con chiarezza, debbono riputarsi come il primo saggio del nostro dritto pubblico, i cui primi tratti, benchè leggermente, ivi sono adombrati. La qual cosa da lui fu saviamente conosciuta (1). E soggiunse nel fine sotto il semplicissimo titolo di *Indice delle materie* un ben ordinato prospetto di tutti gli argomenti, del dritto siciliano sì pubblico che privato, come potrebbe dalle leggi che ei pubblicò ricavarsi; e di ogni argomento ne intitolò un libro, e in ogni libro dispose i suoi titoli, a ciaschedun dei quali i capitoli, che vi appartengono, son riportati. Nel che certamente havvi assai intelligenza e fatica, e niuna pompa o dimostramento d'ingegno. Nè dee qui pretermettersi, che il Testa con altre opere sue le cose siciliane illustrò, ossia con la storia della vita di Guglielmo II, e massimamente con quella di Federigo, il primo tra gli Aragonesi, in cui molte notizie e diplomi dai nostri archivii tratti sono diligentemente raccolti, e a rischiarar quell'epoca potranno essere di grandissimo uso.

Stato, e progresso di questo studio presso i nostri giureconsulti.

Avendo noi sinora considerato quali monumenti, e quali aiuti apprestati ci abbiano gli storici nostri intorno al dritto pubblico siciliano, egli è ora da rivolgerci ai nostri giureconsulti, i cui studii hanno maggior convenienza con l'argomento, di cui imprendiamo a ragionare. Indi è, che di essi faremo parola, e di coloro spezialmente, i quali alcuna cosa del dritto nostro hanno scritto, e le opere loro sino a nostri tempi son pervenute. Non è ora nostro intendimento esporre distesamente la storia della giurisprudenza siciliana, e della sua origine e vicende e progressi favellare: la qual fatica veramente tuttora si desidera, pure oltrepassa i termini del nostro istituto: adunque saranno da noi ricordati quei soli giureconsulti, i quali qualche argomento al nostro dritto pubblico appartenente si sono studiati d'illustrare, e tanto ne diremo, quanto apparisca lo stato e il progresso di questo studio, e il frutto che da quelli possiamo ritrarre. Parimente soggiungeremo alcuna volta qualche notizia, che la condizione loro riguarda, perchè a cagion di esempio stabilitosi il tempo, quando alcuni dei nostri giureconsulti fiorirono, possa ancora l'epoca dei sistemi, e delle opinioni più certamente determinarsi: e la necessità di tali ricerche, ove da altri non siano state fatte, a suo luogo sarà più manifesta.

Risorgimento della giurisprudenza in Italia.

Egli è però necessario alla intelligenza di queste osservazioni il premettere, che già nel secolo dodicesimo in Italia era salita la giurisprudenza in altissimo onore, quando si aprì la prima volta in Bologna scuola di dritto civile. Imperciocchè essendosi già ritrovate le pandette, fu nei principii del secolo anzidetto, che diedesi Irnerio Alemanno, il quale avea fatto i suoi studii in Costantinopoli, ad interpetrarle pubblicamente. Indi nacque la celebrità della scuola di Bologna, nella quale

(1) « Nobis enim, ut in praefatione dictum est, sed dicendum est saepius, non alia in his tractatibus conscribendis mens fuit; quam historiae civilis Siciliae prima veluti lineamenta sub aspectum adolescentium subjicere ». *De Magistr. Siculis*, pagina XXII.

Digitized by Google

presso al 1158 sotto il primo Imperador Federigo eran già famosi dottori Bulgaro, Martino Gossia, Jacopo, Ugone da Porta Ravignana, stati discepoli d'Irnerio, e che tanto figurarono nella famosa Dieta di Roncaglia. E quantunque nei tempi di appresso fosse stata fondata dal nostro Imperador Federigo un'accademia in Napoli, ed un'altra in Padova, pure ebbe sempre grandissimo nome per lo studio delle leggi civili Bologna, la quale per questa ragione fu chiamata dall'Isernia *città reale* (1): e dee qui ricordarsi per suo onore Francesco Accursio da Fiorenza, morto nel 1229, cui una ben meritata riputazione arrecarono i suoi Commentarii del corpo del dritto civile. Or questi studii da quel tempo innanzi si propagarono in modo per varie città d'Italia, e massimamente in Padova, Pisa, Pavia, ed altrove, che vi ebbe in esse fioritissime scuole di dritto, e dottori eccellenti. Fu parimento in giurisprudenza napolitana sotto i primi Angioini ristaurata, ed assai valenti uomini nobilitaronla, e non furono essi riputati da meno dei più famosi giureconsulti di Italia. Sono i più rinomati Bartolomeo di Capoa, Nicolò d'Alife, Luca di Penna, ed altri, e innanzi a tutti Andrea d'Isernia, che occupò il foro e le scuole.

Saggio sullo stato dell'antica giurisprudenza in Sicilia.

Mentre erano in questi termini nel continente gli studii del dritto, in che stato trovavansi essi in Sicilia? Egli è vero, che leggiadri ingegni fiorirono, e coltivaronsi presso noi le lettere sotto gli auspicii del cultissimo Imperador Federigo. Pure non apparisce niun monumento, che abbianvi allora avute in Sicilia scuole pubbliche, anzi in una sua lettera, indirizzata al capitano di questa Isola, invita e i maestri e gli scolari allo studio di Napoli (2). E dalle nostre memorie è chiaro, che sebbene allora si abbondasse di giureconsulti, pure oltra mare faceansi dai nostri gli studii del dritto. E difatto mentre Bartolomeo da Neocastro attesta, che in Messina sotto l'anzidetto Imperadore vi avea assai giureconsulti, nientedimeno chiarissimamente dalle sue parole si argomenta, che essi altrove i loro studii facessero, i quali indi ritornati, erano ricevuti a grandissimo onore dal popolo di quella città, di commercio, e di arti fiorentissima (3). Ed avvegnachè nei tempi di appresso, e massimamente ardendo le crudelissime guerre con gli Angioini, siasi se non del tutto interrotto, almeno reso assai più difficile ogni commercio col continente, e da fr. Michele da Piazza possa congetturarsi, che già aveansi nel 1354 scuole pubbliche in Palermo (4), pure in questa stessa metropoli, forse per la celebrità delle scuole italiane, alcuni uomini a spese del pubblico eran mandati a studiar leggi in Bologna, ed apparisce da un antico manoscritto, che nel 1345 vi fu mandato Notar Matteo da Bonanno (5); e parimente alcuni nobili uomini da Palermo nel 1482 erano in Pisa a studiare le leggi (6). Nè altrimenti usavasi nelle altre città dell'isola. Havvi un atto del comune di Catania del 1391, in cui a tutti quei cittadini, che studiavano fuori del regno, assegnavansi once sei annualmente, ed è ivi detto, che ciò in tempi assai indietro era stato da lettere regie ordinato (7). Siccome nel 1407 l'università di Siracusa assegnò in ogni anno once sei a Perrello de Sardella, finchè in Bologna o altrove desse opera allo studio delle leggi (8). Indi avvenne, che i più rinomati dei nostri antichi giureconsulti furono discepoli dei più famosi maestri d'Italia. Carlo de Tocco, se pure dal titolo delle sue opere può argomen-

(1) « Item quis a tempore, cujus non est memoria, fuit hic liber (consuetudinum feudalium) in studiis generalibus lectus, et glossatus per patres, et majores nostros, sicut et alii libri legales, maxime Bononiae, quae quantum ad hoc dici potest Urbis Regia ». Andreas de Isernia in *Praeludiis feudorum*, fol. 3, col. 3.

(2) *Epist.* Petri de Vineis, tom. I, lib III, cap. XI.

(3) « Militat in posterum (Johannes Scaletta) scientia Justiniani nobilitat filium, et *rediens* de disciplinis scholasticis, honoratur a vulgo, quomodo Juristis solet facere populus Messanensis ». Bartholomaei de Neocastro, *Hist. Sic.*, cap. 87 apud *Bibl. Script. qui res in Siciliae gestas sub Aragonum imperio retulere*, tom. I, pag. 121.

(4) « Non adsunt quae decorabant pristinae dignitates, viduatur enim mater Ecclesia nimphio suo, neque floret quod floruit studium in divinis, vacant in aliis facultatibus disciplinae ». *Hist. Sic.*, pars I, cap. 84. Bibl. cit., pag. 633.

(5) *Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia*, tom. I, part. IV, pag. 37.

(6) *Opuscoli di Autori Siciliani*, tom. VIII, pagina 138 nella nota.

(7) Vedi nell'Appendice dei monumenti, num. I.

(8) Vedi nella cit. Appendice, num. II.

Digitized by Google

tarsi, che sia stato un Siciliano, il quale viveva nel 1207, studiò in Bologna sotto i tre celebri giureconsulti, il Piacentino, Ottone da Pavia, e Giovanni da Cremona, siccome dalle sue opere stesse raccolse il diligentissimo Mongitore (1). Matteo da Terme, che fu sì caro a Manfredi, e fu maestro giustiziero in Sicilia, avea imparato legge in Bologna (2). E noi ora parleremo di Guglielmo Perno, che parimente fece i suoi studii in Italia, e fu egli discepolo del famoso Raffaello Fulgosio, il quale nell'anno 1399 professava dritto in Piacenza, e passò indi in Padova (3).

Famosi giureconsulti in Sicilia prima della fondazione della Università di Catania.

Dalle cose anzidette egli è manifesto, che quantunque assai poche opere dei nostri antichi giureconsulti siano a noi pervenute, pure vi ebbe sempre la Sicilia uomini culti in tali studii, e che aveano ricevute le più accreditate istituzioni dei tempi. Noi favelleremo fra poco di Bernardo de Medico, che fu contemporaneo al re Federigo, il primo tra gli Aragonesi: ma non sono qui da pretermettersi Ubertino de Marinis, che tenne luogo di maestro al Perno (4), e fu sì caro al re Martino, onde fu eletto in arcivescovo di questa metropoli; Gualtieri da Palernò, detto dal Perno, *vir peregregius* (5), e Giovanni Ansalone, i quali nel 1413 erano giudici della gran Corte, e Adamo Asmodeo avvocato fiscale (6): Bernardo Platamone, e Pietro Sardella son dallo stesso Perno nominati come di lui più anziani (7): e dee qui ricordarsi Blasco da Sant'Angelo, *doctor eccellens* chiamato da Gerardo Agliata (8); e questi fu dal re Alfonso tenuto assai caro, e da lui fu eletto protonotaro del regno nel 1450. Ed allora nelle principali città dell'isola non vi avea penuria di giureconsulti (9). Nei tempi di appresso sono nomi presso noi famosi Giovanni de Chirco, Simone Vivacito, Blasco Lanza morto nel 1535, Giovanni Aloisio Settimo, ed altri, dei quali fe' onorata menzione il Camerario (10). In somma essendo stata dal magnanimo Alfonso fondata nel 1445 l'accademia in Catania, ed accresciuta indi e nobilitata nel 1520 (11), essendosi ancora propagate le lettere, e reso in quel tempo più facili per la introduzion della stampa, quindi la Sicilia da quel tempo in poi abbondò di giureconsulti, e fu arricchita, e più presto inondata dalle laboriose opere loro.

Carattere generale dei nostri giureconsulti.

Veramente ove io mi rivolgo a considerare, che nel disporsi ed ordinarsi alcune leggi di una nazione, debbono necessariamente adoperarvisi i maestri in dritto dei tempi, e riflettendo insieme alle nostre leggi sotto i re Aragonesi pubblicate, che hanno in sè tanta sapienza, e grandezza e dignità, e in cui riluce tanta intelligenza di ordine pubblico, non posso io non supporre in quei tempi, che gravissimi magistrati, e giureconsulti della scienza della legislazione intendentissimi. Ma dall'altra parte se voglia riguardarsi alle opere loro, di cui alcune sono a noi pervenute, avvegnachè per gli oggetti e le relazioni civili debbano alle volte in grandissimo conto tenersi, pure assai radamente ad illustrare il nostro dritto pubblico potranno giovarci. E primieramente gli studii e le istituzioni dei tempi non miravano a questi generali ed importantissimi oggetti, e la scienza del dritto non che non era ridotta in sistema, ma nè anco se ne avea espresso, o adombrato il disegno. Quindi nel trattare di alcuno argomento, niuna cura prendeansi del principio generale, da cui esso potea rischiararsi: ma dividendo, e suddividendo, e *limitando*, inviluppatisi in in-

(1) Tom. I, *Bibl. Sic.*, pag. 130.
(2) Ibid., tom. I, pag. 89.
(3) Ved. Tiraboschi *Storia della Letteratura Italiana*, tom. VI, pag. 375.
(4) Cons. III, pag. 3, col. 2.
(5) Cons. XIV, pag. 2, col. 1 e 2.
(6) *E diplomate Regis Ferdinandi in Codice Bombycino adservato in archivio Regiae Doganae.*
(7) Cons. VI, pag. 8, col. 2.
(8) Apud Cannetium in capitulum *Volentes*, pagina 54 e 55, num. 2, 9, 21.
(9) « Panormi, Messanae, Catanae; Siracusis, Drepani, in quibus habetur Doctorum et peritorum copia. » *Capit. Reg. Alphonsi*, 203, an. 1445, p. 271.
(10) « Legi quidem Cannetii, Perni, Magni Blasci Lanzae, Raimundi Ramondetti, Francisci de Anastono, Jacobi Chirci, Francisci Ricci, Gualterii Paternionis, Johannis Aloisii Septimi, et aliorum consilia multa ». *In responso ad Fiscum* apud Cannetium, pag. 369.
(11) Amico, *Catania illustrata*, tom. II, pag. 315, 363, 375.

finiti e multiplici casi, perdavan di vista la teoria direttrice e principale. E quantunque i giureconsulti fussero allevati nella contenziosa scolastica, pure non sapendo discostarsi dal metodo dei più rinomati dottori, assai rade volte si curaron di ragionare, e furon più tosto studiosi di citare, più che le leggi e il testo, i commentatori e le chiose. Quindi oltrachè lo stilo loro è inculto e barbaro, queste opere non sono di ordinario, che ammassamenti di innumerabili citazioni, dalle quali è appresso un ragionamento, assai sovente povero di ragioni, e di cose. Indi è che Bartolo, e Andrea d'Isernia, e Baldo, e altri furono riputati come sovrani maestri: le decretali tennero luogo di leggi universali: e la vera intelligenza delle patrie leggi fu trascurata, perciocchè non essendo allor coltivate le facoltà istoriche, s'interpretavan quelle secondo i dettami della giurisprudenza romana. Ma questi eran pure i vizii delle istituzioni dei tempi, e niuna maraviglia esser dee, se i nostri non ne furono scevri: e se a cagion di esempio, in una costituzione del re Martino, nella quale espressamente è detto, che fu col consiglio dei giureconsulti dettata, Federigo Barbarossa sia annunziato, come predecessor di Martino, e gli stabilimenti della pace di Costanza come leggi di regno (1). Ove però io considero, che di niuno dei nostri nè anco una brevissima chiosa alle costituzioni del nostro imperador Federigo ci abbiamo, non posso fare, che non me ne maravigli, e per lo decoro della giurisprudenza siciliana insieme non me ne dolga, quandochè di là dal faro sin da tempi antichissimi si ebbero assai commentarii alle leggi anzidette, da' quali alle volte alcun utile si ricava (2). E sarà più da maravigliarsi, ove si rifletta, che delle costituzioni si fa dalla più parte dei giureconsulti Siciliani scarsissimo uso. Il che a mio avviso non altronde è avvenuto, che i capitoli dei re Aragonesi avendo non pure del tutto spente le introduzioni degli Angioini, ma stabiliti ancora altri sistemi per le materie feudali, quindi le leggi Aragonesi occuparono il foro, e cadde in dimenticanza il divino codice Svevo. Veramente essendo allora le discussioni feudali i misteri più sublimi della giurisprudenza scolastica, non disputarono i nostri, che sulla successione, ed alienazione dei feudi: e può francamente assicurarsi, che non vi ebbe tra noi giureconsulto, che alcuna opera mandasse alla memoria dei posteri, il quale non abbia commentati i capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, che agli accennati oggetti si riferiscono. Ma è tempo oramai, che dei più rinomati tra essi qui partitamente si ragioni.

Dei nostri giureconsulti in particolare.

Bernardo de Medico.

Bernardo de Medico, detto volgarmente per la sottigliezza del suo ingegno lo Zaccurafa, è il più antico, di cui alcuna opera sino a noi sia pervenuta. Il Pirro lasciò scritto, che ei fosse siracusano (3): e il Mongitore dalla data della edizione della sua opera nel 1537 argomentò, che circa al 1520 abbia fiorito (4). Pure vi ha più ragioni, onde è chiaro, che il de Medico visse assai tempi indietro. E primieramente Guglielmo Perno, che tanto figurò sotto Alfonso, di colui parla come di persona dai suoi tempi rimota (5). Inoltre Blasco Lanza, che fiorì sul fine del secolo decimoquinto, e nei principii del seguente, chiarissimamente ci attesta, che lo Zaccurafa fu contemporaneo a Federigo, il primo tra i re Aragonesi (6). Il che è confermato da alcune memorie vedute dal diligentissimo

(1) Cap. 52, pag. 168.

(2) Gabriel Saraina giureconsulto veronese nella sua lettera dedicatoria premessa all'edizione delle Costituzioni da lui fatta in Lione nel 1568, facendo parola dei commentatori alle anzidette leggi, cita ancora i commentari di Guglielmo Perno, ed alcune esposizioni di Bernardo de Medico, ed ivi protesta, che al testo *variis in locis ascriptas expositiones ad verum earum sensum percipiendum adjunxi*. Frattanto de' nominati giureconsulti niuna chiosa in niun luogo del testo si trova. Ma delle assicurazioni del Saraina si potrà sempre a ragion dubitare, perciocchè avendo egli discreditata la edizione del Sugenappo, ed annunziato, che aveala a più corretta forma ridotta, soggiungendo, *quod mihi ita ex sententia cessit, ut paucis diebus tantum opus absolverim, atque ex sordido eriverim pandochio*, pure la sua edizione è una prettissima copia di quella del Sugenappo.

(3) Tom. I, *Sicil. Sacr*, pag. 660.

(4) *Bibl. Sic.*, tom. I, pag. 108.

(5) « Audio, quod Saccurafa tenet, qui fuit Dominus Bernardus de Medico etc. » In comment. ad cap. *Si aliquem*, pag. 33, col. 4.

(6) « Ex ista interpretatione apparet, quod alienatio facta in Regno de hujusmodi feudis (pactio-

Inveges, ossia da alcuni atti giudiziari relativi alla causa sul fondo di Melia, i quali dimostrano, che l'anzidetto giureconsulto fu giudice della gran Corte sotto l'accennato re, ossia innanzi all'anno 1337 (1). Anzi una lettera dell'anno 1327 del comune di Palermo, che conservasi nell'archivio del nostro Senato, pare che sia stata a lui indirizzata, e gli trasmetton lettere di condoglianza, perchè in lor nome le presentasse al re Federigo, a cagion della morte del suo fratello il re Giacomo (2). E da quanto egli stesso attesta nel suo commentario, è chiaro, che sia vissuto sino ai tempi del re Lodovico (3). Or se mancassero tanti monumenti a dimostrare, che a questi tempi dee riferirsi l'età di Bernardo de Medico, la sua stessa scrittura cel farebbe assai manifesto: imperciocchè nel suo commento niuna citazione havvi di Bartolo, dell'Isernia, del Baldo: che se egli fosse dopo i loro tempi vissuto, e dopo che le opere loro eran già conosciute, e rese volgari, le avrebbe egli certamente citate. Noi non abbiamo di lui, che questo solo commentario al capitolo *Volentes*, ridotto in istampa (4), ed ivi non tratta, che della teoria della successione dei feudi, e di alcuni casi, nei quali essi sono riversibili al Fisco, il quale per altro è un oggetto del dritto pubblico feudale. Egli ha uno stile, che non è proprio degli scrittori forensi, perciocchè radissime volte cita alcuna legge, e giammai niun autore. Nei suoi pensieri è ordinato, ed ha una certa precisione e chiarezza, anzi alle volte senza travagliarsi di addurre molte ragioni, è nelle sue sentenze dogmatico. Che che ne sia delle sue opinioni, delle quali verrà in acconcio altrove di favellare, lo Zaccurafa non riscosse molta stima presso i nostri scrittori. Il Perno riprova in più luoghi i suoi sentimenti (5). Il grave e giudizioso Cannezio ne parla come di uomo che lavorava d'ingegno (6); e fu ripreso ezlaodio fra gli stranieri giureconsulti dal non sospetto Camerario (7).

Guglielmo Perno.

Guglielmo Perno fu patrizio Siracusano: ed attesta egli stesso, che sotto il viceregnato dell'infante Giovanni, ossia negli anni 1415 e 1416 *tornò dallo studio* (8). Imparò legge in Italia, ed ebbe in maestro Raffaello Fulgosio (9), che professò dritto in Piacenza, ed in Padova (10), e come maestro ancor riconobbe il famoso Ubertino de Marinis, arcivescovo di Palermo (11). Era egli giudice della gran Corte nel 1424 (12), e fu parimente avvocato fiscale (13). E pare da quanto egli

natis) intelligitur de Principis consensu introducto ab ipso Capitulo in Principis praejudicium, et generaliter valebit in vita alienantis, quo mortuo agnati suo ordine revocabunt, juxta ea quae habentur in cap. Titius etc. et ita in terminis decidit dominus Bernardus de Medico, dictus Saccurafa, qui fuit tempore Regis Friderici disponentis, et debuit habere bene menti mentem capituli ». *Repet. Mista*, in cap. *Volentes*, not. 2.

(1) *Annal.* tom. III, pag. 77.

(2) Ved. nell'App. de' Monumenti, num. III.

(3) « Vidi privilegium terrae Buxemae, et pheudi Barchini, et est Regis Friderici confirmatum per Regem Ludovicum sub forma inferius praescripta ». In cap. *Volentes*, pag. 51, col. 2.

(4) « Excellentissimi U. J. Doctoris Domini Bernardi de Medico cognomento Saccurafa super Capitulo *Volentes* interpetratio. Impressum in nobili civitate Messanoa per Pitrucium Spiram die 27 Maji 1537. »

(5) In comm. ad Cap. *Si aliq.*, pag. 33 et 34, col. 1, Cons. VIII, pag. 10, col. 2.

(6) « Et quamvis Bernardus de Medico nec authoritate, nec ratione nitatur, sua tantum fretus authoritate, et hoc more suo etc. » In Cap. *Si aliquem*, p. 334, num. 1.

(7) In responso ad Fiscum, l. c., p. 376.

(8) « Ita etiam judicatum fuisset in causa Vicari, quo tempore veni de studio, nisi Dominus Infans Johannes, qui nunc est Rex Navarrae, ad se causam trahens, aliter judicasset ». Con. VI, p. 7, col. 3.

(9) « Auctorem doctrinae ejus, ut fama volgat, Raphaelem Fulgosium eduxit ». *Ved. in ejus operibus monitum ad Lectorem.* Il che egli stesso attesta in più luoghi: « Idem sentit Dominus meus Raphael Fulgosius ». Cons. III, pag. 3, col. 1. — Cons. X, p. 18, col. 2.

(10) Tiraboschi, l. c.

(11) « Quae tamen omnia submitto judicio et correctioni majorum meorum; et specialiter in Christo patris et Domini, et praeceptoris mei singularissimi, Domini Ubertini de Marinis, quae si ab eo confirmabuntur, non dubito fore vera ». Cons. III, pag. 3, col. 2.

(12) « Princeps noster Alphonsus, quem Deus nobis usque ad senium conservet, natus extitit die XVII Decembris, quam apud urbem Panormi, me existente Dei, et sui gratia Judice Magnae Regiae Curiae, celebravit anno 1424 ». *De Principe*, p. 30, col. 2, et 3.

(13) « Et certe meis diebus est penitus inauditum, quum tot longissimis temporibus in magna curia, et consilio regio, cum diversis officiis, et specialiter

scrive poteasi argomentare, che ancor vivea nel 1453 (1). Scrisse egli assai consigli, dei quali non se ne son pubblicati che 24, pure in un luogo cita un suo consiglio centesimo settuagesimo ottavo (2). Commentò i famosi capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, ed alcune prammatiche dei re Martino, ed Alfonso, siccome distese alcune annotazioni intorno alle materie feudali, ed altre, che ei intitolò *de Principe, de Regina, de Rege*, ed attesta egli stesso, che avea illustrate le patrie consuetudini, le quali si conservan tuttora manoscritte (3). Le sue opere furono per le stampe di Pietruccio Spira pubblicate in Messina nel 1537, alle quali è soggiunto l'anzidetto commentario di Bernardo de Medico (3). Che se voglia ora considerarsi il prezzo di questa opere, egli è manifesto, che lo stile del Peroo è di ordinario il volgare forense, e nei suoi ragionamenti sono assai spesso ammassate innumerabili citazioni di leggi, di decretali, e di tutti i più famosi giureconsulti, che aveano sino a quel tempo fiorito: e dee parimente riflettersi, che egli non è costante ed uniforme nelle sue teorie, perciocchè alle volte quelle adotta, che sono acconcie al suo bisogno, la qual cosa ei medesimo in più luoghi ingenuamente confessa (5). Pure quando nei suoi consigli si rivolge ad interpetrare alcuna legge, ed all'applicazione di essa, i suoi raziocini sono chiari e ordinati, nè è egli scevro di sottigliezza. Veramente la più parte degli argomenti, su i quali egli disputò, non sono di ordinario, che le materie feudali, e massimamente del gius siciliano in rapporto alla successibilità dei collaterali, e l'alienabilità dei feudi: nè può negarsi, che questi argomenti furon da lui in più maniere agitati e discussi, e che ebbe una grandissima intelligenza dei libri feudali, e delle nostre costituzioni, il cui senso egli rischiara secondo le chiose di Andrea d'Isernia. Considerando poi quanto egli scrisse sopra oggetti più gravi ed interessanti, ossia *de Principe, de Regina, de Rege*, questi, che sono intitolati trattati, debbono riputarsi come assai digiuni e disordinati notamenti relativi ai loro nomi, titoli e dignità, a maniera di indice, cavato dalle antiche glosse, dalle decretali, dai giureconsulti dei tempi, e alle volte vi mescola alcuna citazione della Bibbia, e di s. Agostino. In somma questi trattati non sono che infinite citazioni accozzate senza niuno ordine tra esse, dalle quali per altro gli anzidetti argomenti non saranno giammai in alcun modo illustrati.

Giovan Luca Barbieri.

Comechè Giovan Luca Barbieri da Noto non appartenga all'ordine dei giureconsulti, pure di esso dee qui farsi spezialmente parola, avendoci lasciate assai fatiche, che possono essere utili alla intelligenza del nostro dritto. Ei fu regio segretario, e visse sotto Ferdinando il cattolico, a cui indirizzò il suo Caplbrevi, la qual parola suona secondo i tempi *atti notariali* o *registri* (6). Vi raccolse egli abbondantissimamente tutte le scritture e le memorie, nelle quali si avvenne, e che hanno relazione a ciò che dee contribuire al fisco, o immediatamente ne dipende. Quindi prese un distintissimo conto di tutto il patrimonio feudale della Sicilia siccome è oei tre *Valli* diviso, e ne ricercò studiosamente le prime concessioni e le investiture, e i passaggi delle diverse famiglie, nè trascurò d'inserirvi quei diplomi, che nei regi archivi si conservano. Secondo lo stesso disegno trattò delle dignità

ut Advocatus Fiscalis, et tandem ut Judex ipsius Magnae Curiae usque versatus sum ». Cons. XXIV, pag. 4, col. 2.

(1) « Apud Politium cum penuria librorum XIII Junii primae Indictionis; dum ibi essem fugiens pestem patriae. Et eram cum uxore, filiis et familia tota, quae Dei gratia evasit incolumis ». Cons. XII, pag. 18, col. 4. — La peste durò in Siracusa dal 1443 sino al 1455, come si ha dal Pirro, tom. 1, pag. 632 e 633; e la prima Indizione corrisponde all'anno 1453.

(2) Pag. 40, col. 1.

(3) « Et scripsi in consuetudinibus nostris Syracusanis ». *Prima Notabilia*, pag. 25, col. 3.

(4) « Domini Guglielmi de Perno viri Patritii Syracusani U. J. verissimi interpetris XXIV consilia feudalia, et in medio de Principe, de Rege, deque Regina Tractatus etc. Impressum in nobili civitate Messanae per Pitrucium Spiram die 27 Maji 1537 ».

(5) « Et licet alias consuluissem omnes aequaliter in pheudo succedere.... attamen modo placet, ut solum ad primogenitum pertineat ». Cons. IV, pag. 1, col. 1.

« Opinionem.... quam modo puto veram... licet plerumque alias incurrentibus mihi causarum disputationibus hactenus defenderim contrarium ». Cons 1, pag. 1, col. 2.

(6) Du Cange, hic.

Digitized by Google

ecclesiastiche, e delle prelazie, e dei benefizi, e fu quivi zelantissimo promotore di tutti i dritti, e delle prerogative reali. Distese parimente un piano di tutte le segrezie del regno, delle quali non pure indica le rendite, ma ancora le cagioni ricercò, per cui alcune di esse eransi dal regal patrimonio alienate. Nè di tanto travaglio soddisfatto, vi aggiunse dal suo alcune considerazioni ed *allegazioni*, nelle quali si studiò di promuovere le ragioni fiscali. Indi ne avvenne, che in due parlamenti degli anni 1509 e 1514 se ne dolsero i baroni amaramente col re Ferdinando. Per la qual cosa l'avvedutissimo re savlamente prescrisse, che si stesse agli atti, ed ai diplomi nel Capibrevi riferiti, ma le *allegazioni non s'intendessero in altrui pregiudizio, nè a quelle si stesse* (1). Dal che è assai manifesto, quanto il Napoli dall'amor della sua causa siasi lasciato trasportare, avendo affermato, che in *due parlamenti, e in due solenni leggi del re Ferdinando era stato dichiarato il Barbieri per un torbido impostore, e un bugiardo fiscale* (2). Senonchè da quelle chiarissimamente si vede, che per sozzo appetito di lucro ei maculò tante sue diligenze e fatiche. Ma pur si dee confessare che la compilazione del Barbieri preparò i materiali alla *Sicilia Sacra* del Pirro, siccome ingenuamente attesta il Pirro stesso (3): e quantunque nel Capibrevi si desideri assai sovente una più ordinata disposizione di cose, nientedimeno avendo io esso raccolti i privilegi in grandissima copia, ed atti autentici di magistrati, se ne può indi ricavare la osservanza, e la disciplina, e par così dire la tradizione feudale. E parimente avvegnachè la sua condotta sia stata da alcuni vituperata in Sicilia, cha ne aveano per avventura ben onde, fu pure da uomini culti di quel tempo tenuto in istima, e commendato. Del che ne è spezial testimonio il famoso Luca Marineo da Vizzini, che si trovava allora nella real corte di Spagna, dottissimo uomo di quei tempi, e di cui abbiamo due lettere scritte al Barbieri (4).

Giov. Antonio Cannezio.

Egli non dee qui pretermettersi Giovanni Antonio Cannezio, che nel 1552 era avvocato fiscale della gran Corte, i cui commentari sopra le due primarie leggi del nostro dritto feudale sono sommamente da pregiarsi, imperciocchè egli amplissimamente le dichiarò secondo tutti gli oggetti, e le relazioni civili, dimostrando nelle sue idee assai solidità, e nell'applicarle sano giudizio. Nè ivi trascurò di asseguire la diritta intelligenza delle costituzioni relative al suo argomento, ad esse rapportando i capitoli. Onde a ragione fu tenuto come gravissimo giureconsulto del Camerario (5). Inserì parimenti il Cannezio nel suo commentario al capitolo *Si aliquem* un assai breve trattato riguardante i dritti e gli attributi della Sovranità, da lui intitolato *De Republica Regia* (6), il quale per altro al nostro argomento appartiene. Pure come che il titolo prometta cose assai gravi, non vi si osservano, che le volgari e frivoli teorie, e citazioni disordinatamente ammassate, e indi dimostrasi la imperfezione di quel secolo, in cui la scienza del dritto pubblico non era presso noi nè anco leggermente adombrata.

Garsia Mastrilli.

Io qui non favellerei di Garsia Mastrilli, il quale morì avvocato fiscale nel 1620, se il titolo della sua principale opera non annunziasse un argomento importantissimo. È essa compresa in due volumi *in folio* (7). E comechè io sul principio temessi che dei magistrati, e della giurisdizione, ed imperio loro assai generalmente trattasse, e della origine e costituzione dei nostri niuna cura si pren-

(1) Tom. 1, *Cap. Regni*, cap. 63, 109, Regis Ferdinandi.

(2) *Concordia*, etc., pag. 7.

(3) In Epist. ad Lectorem.

(4) « Debeo enim tibi plurimum, quod nisi fatear, ingratus sim moriturus. Nam et si tu vir maxime nihil de me hactenus scripsisti, me tamen minime latet, quantum laborem, immo quantum certamen pro mea dignitate susceperis, ac sustinuerim adeout multos Siciliae viros primarios inimicos habere, et Rheginum Cardinalem offendere, ut me defenderes, non dubitaveris. Plus itaque virtuti tuae debeo, et amori erga me tuo, quam possim dissolvere, vel si musas ipsas oppignerem. Vale, et litteras expecta longiores, quibus ut debeo, gratias agam pleniores. Iterum bene vale, et salve Siculorum Equitum decus ». Lib. XVII, edit. Vallis Soleti, et lib. XVI, epist. ultima.

(5) Loc. cit.

(6) Pag. 257 et seq.

(7) « De Magistratibus eorumque imperio et jurisdictione. Tractatus in duas partes distinctus, etc. »

Digitized by Google

desse, pure dall'indice potrebbe alcuno sperare, che siano ivi le cose nostre illustrate. Ma a dire il vero l'opera tutta non è più abbondante di cose, nè più istruttiva dell'indice. Io qui non voglio attribuirgli a delitto, che il suo stile è oppresso da infinite citazioni delle più volgari scritture forensi, e che vi ha una rea trascuraggine nel non avere adoperato al suo uopo le costituzioni, nè anco frequentemente i capitoli: nè debbo qui ragionare delle sue opinioni, che pure era il vizio delle istituzioni dei tempi, e che alcuna volta le grandi teorie di questo illuminato fiscale eran fondate sopra i decrati della inquisizione di Spagna (1). Ma egli dee ben dolerci, che niuno lume ci appresta per la intelligenza della costituzione dei nostri magistrati, e sin anco sospettare fondatamente si può, che egli ignorasse in che stato dovesn quegli riguardarsi un mezzo secolo innanzi di lui: anzi appena si potrà da questa opera ritrarre, qual fusse il sistema delle giurisdizioni ai suoi tempi.

Mario Cutelli.

Il primo fra tutti i nostri giureconsulti, che secondo i più solidi principî del dritto han ragionato, fu certamente il Cutelli, famoso tra noi non solo per gli interessantissimi affari, che egli trattò nella reale corte di Spagna, e per molte sue opere di dritto civile, ma principalmente una grandissima riputazione arrecogli il suo codice delle leggi sicole, che egli intitolò al re Filippo IV (2). Ed è esso un commentario alle leggi dei re Giacomo, Federigo, Pietro, e Martino. Veramente io non conosco tra i nostri, uomo in cui fosse il più acceso animo alle cose grandi e magnifiche, e di ingegno più ampio e robusto, e di più indipendente ed acre giudizio, e che con più ardita e sicura mano argomenti gravissimi abbia trattato. Da questo commentario chiarissimamente si vede, che ei mirò solamente a scoprire i vizî allora inerenti alla costituzion politica della Sicilia, e a proporre le riforme, che ei giudicava potersi ad essa adattare. Del che riserbandoci a favellare a luogo più opportuno, dobbiamo ora osservare, che, comechè il Cutelli avesse conosciuta l'opera del Grozio, pure fe' egli più frequente uso di quanto su queste materie avean delineato il Bodino, e Pier Gregorio da Tolosa; ed egli è ancor vero che nelle sue considerazioni politiche non vi si veggono le cognizioni intermedie: nientedimeno alla maniera dei più sublimi geometri egli arriva a grandi risultati. Dee certamente qui riflettersi, che fu innalzato il suo ingegno dalla grandissima intelligenza, che egli ebbe, dei classici scrittori, sì latini che greci, nei quali sotto un bellissimo stile, e nella semplice e vera descrizione dei fatti è racchiusa la filosofia dell'uomo, relativamente a cose di governo e di stato. Indi è, che sparge e adorna i suoi commentari di ammaestramenti, e di citazioni cavate dagli anzidetti scrittori, non a maniera degli ignudi e digiuni grammatici, ma secondo l'altissimo senso che si riferisce alla conoscenza dell'uomo, e profondamente ragiona intorno a quella legge, che egli sta rischiarando. Pure di due cose in tali commentari vi ha manifesta mancanza. Primieramente assai rade volte rapporta i capitoli alle costituzioni, delle quali fa scarsissimo uso. Inoltre in più luoghi il vero senso di alcuna legge non è posto in tutta la chiarezza, imperciocchè gli era ignoto il linguaggio e la storia dei mezzani tempi. Ma di questo tornerà in appresso occasione di farne parola più acconciatamente.

Di altri famosi giureconsulti.

Noi potressimo qui forse oltrepassare i termini del nostro argomento, se de' progressi della giurisprudenza siciliana in particolare, e dei più rinomati giureconsulti, che in altri tempi fiorirono, volessimo fare più distintamente menzione. Sono certamente nomi tra noi famosi lo Seibecca, il Ramondetta, lo Scoma, ed altri nello scorso secolo, e nel nostro il Perlongo ed il Landolina. Dobbiamo noi a questi gravissimi magistrati, che nelle scrit-

(1) « Summus Pontifex ..... qui dominus totius mundi appellatur, summusque sit Princeps, omnem habens plenitudinem potestatis, quae sunt plus quam luce clariora: et licet aliqui contrarium teneant, nihilominus sine ratione loquuntur; nec allegari merentur, cum eorum dicta sint novissime in hoc expurgata per sanctissimam Inquisitionem Hispaniarum ». Tom. 1, lib. 1, cap. 11, pag. 15.

(2) « Codicis Legum Sicularum lib. IV a totidem Siciliae, et Aragoniae Regibus latarum cum glossis, sive notis Juridico-Politicis etc. Messanae 1636.

Digitized by Google

ture loro rivocando al senso delle costituzioni, che sono pure il fonte di ogni legislazione in Sicilia, le competenze delle giurisdizioni e la natura dei giudizi, e la qualità delle nazioni, abbiano stabilite in tali materie le più solide teorie, e la disciplina corrispondente, e rovesciati insieme quegli idoli, che la ignoranza del dritto pubblico, e l'autorità delle decretali avea per alcun tempo consagrati. Quindi non solo si sono ridotte a tutta la loro chiarezza le preeminenze e le prerogative dei monarchi siciliani sulle cose sacre, e i dritti di real patronato, e le regalie nelle chiese vacanti, e il dritto degli spogli, ma anche si sono stabilmente ordinate le forme legali intorno agli asili, e ad ogni maniera d'immunità. Delle quali cose volendosi ora più particolarmente dire, e come gli accennati giureconsulti le abbian rischiarate osservare, si farebbe senza meno il ragionamento più lungo, che per avventura a questo non si conviene: oltrachè di alcuno degli anzidetti argomenti sarà in altro luogo più opportunamente trattato. Egli è solamente desiderabile, che tra i nostri giureconsulti, ai quali certamente è questa fatica richiesta, si travagliasse alcuno di illustrare il progresso e le vicende di questi importantissimi articoli della giurisprudenza siciliana, e nel tempo istesso si desse opera a mettere insieme, e a pubblicare alcune delle accennate memorie, e principalmente quelle del Perlongo, perchè non si perdessero scritture cotanto classiche e magistrali. Si sarebbe parimente qui fatta una più onorata menzione del Napoli, che fu pure allevato nella scuola del Landolina, se egli in una scrittura, destinata per altro a privata difesa, non avesse con li più arditi sistemi il nostro dritto pubblico nella sua costituzione primitiva e fondamentale contaminato. Del che tanto più ce ne duole, quanto che fu egli uomo di non volgari lettere, e di sottile ingegno, e che

Si Pergama dextra
Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

Osservatosi lo stato del nostro dritto pubblico presso gli scrittori siciliani, si espongono i mezzi, che sono alla sua maggior perfezione necessari.

Poste ora tutte le anzidette considerazioni, possiamo più fondatamente giudicare sullo stato dello studio del nostro dritto, e quali aiuti i nostri scrittori ci han somministrato per queste ricerche: e dalle cose fin qui dette ei mi pare assai chiaramente dimostrato, che a potere essere la intelligenza del dritto pubblico siciliano recata al suo più chiaro lume, egli è forse ancor troppo presto. E veramente se alla maggior perfezione di questo studio è necessario, che sieno prima illustrate le antichità e i monumenti, se è necessaria la raccolta delle memorie appartenenti a ciascheduna epoca, se questi sono i veri ed unici materiali, onde una mano maestra dee ricavarne non pure le vicende e le esterne mutazioni, ma al bene le leggi, i costumi, la pubblica economia, le arti, le lettere, tutte in somma le forme morali di una nazione, egli è manifesto, che prima che noi accusassimo la debolezza del nostro ingegno, dao innanzi ad ogni altro dolerci della scarsezza delle nostre memorie: per la cui mancanza non si è forse proceduto più oltre, e saremo noi frequenti volte arrestati.

Stato della diplomatica siciliana.

Degli archivi regi.

Delle quali cose più particolarmente ragionando, dico primieramente, che, quantunque presso le straniere nazioni sia sino al dì d'oggi oltremodo e sfrenatamente cresciuta la vaghezza di raccoglier diplomi, è stato pure dagli intendenti dirittamente giudicato, non vi ha carta dei tempi antichi, comechè frivola comparisca, dalla quale alcun utile non possa trarsi. Ma a dire il vero la nostra diplomatica è tuttora nella sua infanzia. I regi archivi, detti della cancelleria e del protonotaro, che sono stati soggetti alle più infelici vicende, conservano nientedimeno registri in grandissima copia: e sebbene il primo cominci dal 1312, e il secondo dal 1360, in maniera che non vi si comprendano memorie più antiche dei tempi aragonesi, pure in essi sono trascritti e registrati non pochi diplomi dei governi precedenti. Egli è il vero, che il chiarissimo Domenico Scavo, canonico di questa metropoli, fece opera, perchè se ne copiassero più volumi, e questi si conservano nella nostra pubblica libreria del Senato: ma in essi di carte interessantissime vi è manifesta mancanza. È egli a questo luogo desiderabile, che si scegliessero, e si pubblicassero quei diplomi dai regi archivi, che al nostro dritto

si riferiscono, imperciocchè il copiosissimo numero di essi potrebbe esser poco adatto all'uso, e alla scelta incomodo. Del che noi pure ci siamo studiati di darne alcun saggio (1). Parimente avendo alcune carte dall'archivio del nostro Senato nella sua nobilissima raccolta ridotte in istampa il del Vio, quelle solamente pubblicò, che questa città, e i suoi privilegi, ed immunità riguardano. Ed io vi ho veduti dei registri pregevolissimi, e mi sono avvenuto in un codice bombagino, in cui si contengono molti diplomi sin dai tempi di Giacomo, e lettere, ed atti giudiziarî, ed altre memorie relative a governo, e vi hanno sin'anche antichissimi codici in pergamena, ove sono trascritte alcune delle nostre leggi, dei quali appresso ragioneremo. Dee altresì a questo luogo avvertirsi, che la più parte delle città siciliane hanno l'archivio del lor comune, ed ivi carte antichissime; le quali non pure riguardano l'interno reggimento loro e i lor privilegi, e le primitive concessioni delle terre comuni, se dai sovrani ne ebbero, ma parimente memorie, onde potrebbe rischiararsi la storia generale, e il dritto pubblico dei tempi. Mi sono io qualche volta avvenuto in copie autentiche di diplomi cavate da alcuno degli anzidetti luoghi, e in quelli si veggono le formule della convocazione dei sindaci loro al parlamento, e la maniera come distribuivasi e riscuoteasi localmente la porzion della colta che veniva d'imporsi, e cose simiglianti. Ora niuno si è rivolto a fare una scelta, e a pubblicare le carte dei suddetti archivî: e si rimangon tuttora sepolte con danno grandissimo del dritto, e della diplomatica siciliana.

Degli archivî ecclesiastici.

Nè siamo noi ancora in istato di trarre assai utilità dagli archivî delle nostre chiese. È già di sopra dimostrata la imperfezione della raccolta del Pirro: nè essa gran fatto fu a miglior forza recata dalle continuazioni del Mongitore, e dell'Amico. Il Lelli, e il del Giudice non ci diedero, che le sole carte relative ai poderi della chiesa di Morreale. Il Mongitore non pubblicò tutte le memorie della Magione, e parimenti l'archivio della nostra cattedrale, da esso dato alla luce, comprende appena la terza parte dei privilegi, e degli strumenti che ivi si conservano. Ora egli è certissimo, che quasi tutti gli archivî delle nostre chiese sono in ottimo stato, e i diplomi ben conservati, e ve ne hanno abbondantissimamente sino dall'epoca della fondazione di quelle, ossia sin da tempi normanni. Ed avvegnachè gli archivî di alcuni monisteri, ed abbadie, per cagion delle commende principalmente siano stati manomessi, e le loro carte disperse e smarrite, pure quei delle chiese cattedrali nella più parte sussistono ancora in assai buono stato di conservazione. Ora oltrachè da essi soli potrà illustrarsi la diplomatica siciliana dell'epoca normanna, sveva, e angioina, mancandoci per questi tempi gli archivî regî, egli è certo parimente, che essendo allor tenuti come archivî pubblici quei delle chiese, vi si contengono in conseguenza, oltre le donazioni ad esse fatte, carte in moltissima copia e di contratti ed atti giudiziarî, ed altre di simil fatta, che il dritto e le costumanze dei tempi riguardano. Ed egli è qui da considerarsi, che debbono veramente in grandissimo conto tenersi gli annali e le cronache degli autori contemporanei; pure noi siamo per natura così fatti, che non solleticano la curiosità nostra le cose comuni, e volgari, ma sì bene le inusitate, le estraordinarie: quindi gli anzidetti autori nella descrizione delle battaglie, e degli assedî diligentissimi furono, ma gli oggetti civili, e le cose politiche del tutto trascurarono. Indi è, che esse non possono altronde, e più certamente ricavarsi, che dai diplomi del tempo: imperciocchè in questi, come nella sede, e al proprio luogo loro, si ritrovano i sistemi di economia e di amministrazion pubblica, la istituzione dei magistrati, e qual giurisdizione fosse stata a loro assegnata, la politica divisione degli ordini, e così fatte cose. Siccome adunque alla intelligenza degli oggetti civili e politici grandissimi aiuti e vantaggi, più che le magre cronache, e i digiuni annali, posson recare i diplomi, quindi giacendosi la più parte dei nostri negli archivî tuttora sepolti, egli è chiaro, che alla maggior perfezione del nostro dritto pubblico mancano i mezzi più adatti e più necessarî.

(1) Tom. II, Bibl. cit., pag. 425. « Diplomata ad Jus Publicum Siculum, imperantibus Aragonensibus, pertinentia ».

Digitized by Google

Stato della raccolta delle storie, e delle cronache, relativamente a tutte le epoche dei bassi tempi.

Ma comechè gli annali, e le cronache debbano riputarsi da meno dei diplomi, pure da quella possono ritrarsi alle volte notizie assai utili, e sono gli scrittori contemporanei certamente più da pregiarsi, che i compilatori moderni. E veramente dallo stesso incolto e rozzo stile delle storie dei tempi, da alcune cose, che esse di passaggio, e ad altro disegno accennano, traspira il genio del secolo, in cui sono scritte, si argomentano i costumi pubblici e privati della naziona di cui scrivono, ed altrettali concetti possono farsi, a cui giammai perverremo per mezzo dei moderni scrittori. Ora dea qui confessarsi, che siamo in assai buono stato per ciò che riguarda le cronache, a gli annali, e la storia degli autori contemporanei: imperciocchè ne abbiamo quasi la serie delle epoche principali dei mezzani tempi. L'immortale monsignor di Giovanni raccolse, ed illustrò tutti i monumenti storici dell'epoca dei Bizantini, e dei Goti. Il Caruso nella sua biblioteca ci diede un'abbondantissima raccolta degli scrittori dei tempi normanni, a svevi. E comechè per gli tempi aragonesi si abbia potuto aver ricorso alle collezioni del Burmanno, e del Muratori, pure le storie nostre son ivi di ordinario scorrette e mancanti, nè vi hanno pubblicato tutto ciò, che a questa epoca può appartenere. Noi adunque, tratte dagli archivi e dalle bibliotache siciliane quelle memorie che per noi si è potuto, ci siamo studiati non solo di pubbliear le inedite, ma di supplir le mancanti e di emendar le scorrette, in maniera che si hanno ora i monumenti più interessanti dell'epoca aragonese in un corpo ridotti. Egli è solamente desiderabile, che alcuno tra i nostri compatriotti desse opera ad illustrare, ed a riempire i tempi di Alfonso, ondechè si potesse avere la serie continuata di tutte le memorie originali della storia nostra sino a Fazello, ed a Maurolico.

Stato della numismatica, e lapidaria siciliana dei bassi tempi.

Oltre i diplomi, e le storie, e le cronache, sono parimenti memorie pregevolissime le monete e le lapidi, e niuno ignora la loro eccellenza ed utilità : imperciocchè hanno col fatto assai valenti uomini dimostrato, quanto da tali monumenti possa essere rischiarata la geografia, la cronologia, e sino la storia dalle arti, e dei costumi. Ma a dire il vero la nostra numismatica dei bassi tempi è tuttora in quello stato d'imperfazione, in cui nacque sotto il Paruta. Il canonico Scavo avea cominciato ad illustrare questa parte delle nostre antichità, ed abbiamo di lui alcuna dissertazione sui tarì d'oro, e sull'augustale: e qualche altra simigliante ricerca si ritrova nelle nostre memorie letterarie, e negli opuscoli di autori siciliani. Pure niuno ha abbracciato sinora questo studio in maniera da compirsi la serie delle nostre monete dai Normanni in poi, a sin' aeco alcune, che veggonsi nominate nelle memorie dei tempi, ci sono del tutto ignote: a dovrebbero parimente esaminarsi le relazioni civili di esse, e qual convenienza si abbiano nelle diverse epoche avuta colla storia delle arti, a con quella del commercio principalmente, che influisce sempre a sul numero, e sul peso, e sul valore delle differenti monete. Parimente la lapidaria siciliana della mezzana età è imperfettissima, a niuna collezione sinora ve ne ha, se togli alcuna iscrizioni riferite disordinatamente dal Gualtieri. E il chiarissimo principe di Torremuzza, che pure era da tanto, si limitò solamente nelle sue nobilissime raccolte e di numiami e di lapidi alle epoche antecedenti a quelle dei Saraceni.

Stato degli studi preliminari alla storia.

Della cronologia.

Che se dopo le anzidette considerazioni vogliamo riflettere, in che stato sono quei primi e fondamentali studii che debbono essere preparati allo storico, e senza i quali niuna fatica potrà giammai aversi compiuta e perfetta, egli è notissimo, che la ricerca e la disposizione dei fatti non potendo prescindere dalla cognizione dei luoghi, e dei tempi in cui sono quelli avvenuti, è stato perciò assai saviamente detto, che la cronologia e la geografia sono i due occhi della storia. E in quanto alla prima egli è da osservarsi, che sebbene il Pirro alcuni articoli cronologici avesse illustrati, nientedimeno non li ridusse a tutta la loro chiarezza, e di altri non ne fece motto niuno. Per la qual cosa ritrovando noi nel monumenti normanni, e svevi ado-

persta l'êra volgare, la bizantina e l'arabica, a accedendo ai tempi aragonesi, osservandosi non solo atti privati, ma regii diplomi, ed alcune storie dei tempi di altro conto di anni segnate, egli è manifesto, che in tanta diversità di usi, e differenze di êre, sarebbe stato necessario un trattato di cronologia siciliana, da premettersi alla nostra arte diplomatica, del che per altro dell'intutto manchiamo. Pure egli è indubitato, che senza tali cognizioni preliminari non potrà giammai fondatamente giudicarsi qual prezzo si abbiano i monumenti, che ci si presentano. E ci sia qui lecito di ricordare, che noi in più luoghi ci siamo studiati di rischiarare diversi articoli della nostra cronologia dei bassi tempi. E primieramente nella prefazione alla cronaca di Cambridge furon da noi proposte alcune osservazioni intorno alla più certa riduzione dell'êra bizantina alla volgare (1). Parimente fu da noi illustrata la dottrina dell'Egira, ossia il conto degli anni degli Arabi siciliani (2). E finalmente nella prefazione alla cronaca di frate Michele da Piazza si è dimostrato, che ai tempi dei re aragonesi era presso noi volgarmente ricevuta l'êra dei Fiorentini (3). Dei quali argomenti abbiamo favellato in modo, onde potesse alcun lume recarsi alle memorie dei tempi.

Della geografia.

Egli è ancor certo, che le cognizioni geografiche sono preparazioni necessarie alle storiche, e che apprestano alle volte grandissimo aiuto alla intelligenza delle cose politiche. Indi è avvenuto, che anche si è osato a di nostri di rappresentare in tante divisioni geografiche le divisioni politiche, e secondo le varie epoche si è ridotta in più carte e delineata la disposizion di una nazione secondo le diverse signorie, che l'han governata. Anzi si è proceduto più oltre, imperciocchè per lo mezzo dei *paralleli geografici* e della *geografia comparata* si vede nel tempo istesso lo stato e il progresso delle popolazioni nelle diverse epoche, e quali città abbian fiorite, e quando decadute, e quali e in che tempi siano perite dalle fondamenta. Or la geografia siciliana, che per gli tempi greci a romani fu amplissimamente rischiarata dal Cluverio, per le epoche posteriori è rimasta oscurissima. Egli è il vero, che nella *Sicilia in prospettiva* del p. Massa, e nel *Lessico topografico* del p. de Amico vi hanno assai descrizioni, a notizie accurate: nientedimeno si desidera ancora uno studio della geografia della nostra isola secondo le varie epoche: ossia niuno dei nostri si è rivolto a rischiarare la geografia saracina, e quante mutazioni vi ebbe sotto i normanni, e onde mai sia avvenuto, che nelle diverse epoche sino a dì nostri si è veduta la superficie della Sicilia in diverse sembianze, e sarebbe parimente fatica pregevole il descriversi geograficamente nei varii tempi non pure i territorii e i distretti delle magistrature provinciali, ma ancora i limiti e le marche della più cospicue baronie, e dei contadi. Or da tante ricerche diligentemente e con buon ordine fatte potrebbe certamente trarsi grandissimo aiuto per la più facile intelligenza delle cose politiche.

Della storia letteraria.

Finalmente la storia letteraria non dee reputarsi di minore utilità in questi studii preliminari alla storia, essendo la pubblica cultura, e lo stato delle lettere, e il loro progresso un oggetto interessante, conciossiachè concorrano del pari le vicende e gli avvenimenti letterarii a potersi pienamente conoscere le nazioni, che si descrivono: pure noi desideriamo ancora la storia letteraria siciliana dei mezzani tempi. Deesi certamente al chiarissimo Mongitore nella sua lodevolissima biblioteca, che egli ci abbia conservata la memoria della più parte dei nostri letterati, e descritteci le loro opere: ma ciò non ostante è tuttora intatta presso noi la storia delle lettere. Sarebbe veramente necessario, che si avessero raccolte tutte le memorie, e i fatti ordinati, dai quali rischiarar si potesse primieramente quale influsso abbia avuto nell'isola la coltura dei Saracini, e quanto giovarono alla perfezion degl'ingegni il cultissimo imperador Federigo, e il suo ben nato figliuolo Manfredi; e queste ricerche dovrebbero indi condursi sino ai tempi aragonesi, in cui sotto il governo di Alfonso dee stabi-

(1) *Rerum Arabicarum, quae ad Historiam Siculam spectant, ampla collectio*, etc. pag. 39.

(2) Ibidem, *Doctrina Temporum Arabum Siculorum*, pag. 195.

(3) *Bibl. cit.*, tom. II, pag. 515.

tirsi l'epoca della letteratura moderna. Dalle quali notizie si potrebbero più chiaramente comprendere non pure le vicende e il progresso delle lettere in Sicilia, ma ancora ritrarsene i sistemi di dritto, e la giurisprudenza dei tempi.

Conclusione.

Nel considerare noi in questo primo ragionamento lo stato e il progresso del nostro dritto pubblico presso i più rinomati tra i nostri scrittori, e nell'osservar successivamente quali mezzi hanno essi ritrovati, e adoperati, e con quali ordini o modi han proceduto, non ci abbiamo avuto altro intendimento, che di esporre anticipatamente i mezzi più adatti e più necessarii, onde possano queste ricerche ad una qualche perfezione condursi. Che se i monumenti della storia, ossia i diplomi, le monete, le lapidi, gli annali de' tempi, base e fondamento sono di questo studio, se la geografia, la cronologia, la storia letteraria debbono essere preparati allo storico, se non sono ancora tanti materiali apprestati, nè le nostre antichità pienamente illustrate, egli mi pare assai chiaramente dimostrato, che forse a porre nel suo vero lume il dritto pubblico siciliano è ancor troppo presto. Le quali cose noi abbiamo premesse, non pure perchè si conoscano i mezzi necessarii a questo studio, ma ove si veda, che noi alcuna volta ci arrestiamo, di noi si giudichi più umanamente; ed oltre alla debolezza del nostro ingegno, si attribuisca ancora alcuna cosa all'altezza, e alla difficoltà del soggetto.

DEI CODICI DELLE NOSTRE LEGGI E DELLE NOSTRE CONSUETUDINI CONSIDERATI COME MONUMENTI STORICI, E COME PRINCIPII DI DIMOSTRARE NELLO STUDIO DEL DRITTO PUBBLICO.

Importanza di questo ragionamento.

Quantunque la costituzion politica di una nazione possa alle volte apparire da quanto ogni maniera di memorie storiche ci rappresenta, e dalle cronache, e dagli scrittori dei tempi, e dai diplomi, e da altrettali monumenti si ricavino alcuna fiata certe ed abbondanti notizie intorno ad argomenti di dritto pubblico, pure non vi ha mezzo più acconcio, e più diretto a questo disegno, quanto la cognizione e la intelligenza delle leggi, e degli statuti, che ad alcuna nazione appartengono: imperciocchè essi oltre di regolare le azioni civili, hanno ancora immediatamente stabilito l'ordine pubblico, e le forme politiche si per ciò che riguarda i sistemi di giurisdizione, che di amministrazion pubblica, e di economia. Da ciò è chiaro, che a ben procedere in questo studio, la intelligenza delle nostre leggi debba essere il principal fonte, e il luogo proprio e naturale, da cui sian da ripetere spezialmente queste ricerche: e conveniente reputo io che sia, che qui di esse una preliminare cognizione si abbia.

Quali siano le leggi, di cui ora tratteremo.

Ma egli è in prima da avvertirsi, che noi non favelleremo ora della natura delle leggi in generale, e della forza loro, e come essendo ordinate dalla suprema autorità divengono una regola pubblica, ed universale di condotta civile: noi dobbiamo supporre rischiarati in altro luogo questi argomenti, e non appartengono al nostro disegno. Nè parimente c'intratterremo a ragionare su i codici delle leggi romane, e del dritto civile, che è in esse prescritto, perciocchè siffatte ricerche nè anche sono del nostro istituto. Adunque in questo ragionamento le nostre considerazioni riguarderanno solamente le leggi municipali, e proprie della nazion nostra, dalle quali per altro la sua composizione politica è stata in diversi tempi immediatamente stabilita. Queste leggi primieramente sono le normanne, e le sveve, comprese nel libro delle *Costituzioni*: in secondo luogo quelle dei re aragonesi, contenute nei *Capitoli del regno*; in fine le nostre consuetudini, ossia quei particolari statuti, che ad alcune popolazioni siciliane appartengono.

Oggetto, e disegno di questo ragionamento.

Noi qui non ci proponghiamo di favellar delle anzidette leggi nel senso, che si scuopra ora il loro disegno, e la forma del governo in esse ordinato, e se ne rischiarino gli oggetti di pubblico dritto: ciò sarà trattato nei rispettivi argomenti, e in altri tempi, e massimamente in ciascheduna epoca, alla quale le leggi si riferiscono. Ma è ora nostro intendimento di far parola dei codici,

Digitized by Google

nei quali sono esse registrate, essendochè primieramente è necessario, che innanzi che alcuno si rivolga ad interpetrarle, ed a varî oggetti le applichi, sappia qual ne sia la materiale e letterale disposizione, l'autenticità loro, ed integrità, e si vegga chiaramente lo stato e la condizione del codice, che le contiene. In somma noi qui considereremo i codici delle nostre leggi e delle nostre consuetudini come monumenti storici, e secondo le regole diplomatiche e critiche ne ragioneremo, niuna cura prendendoci ora della intelligenza loro, e del sistema di legislazione, che in quelle contengasi.

DEL CODICE DELLE LEGGI NORMANNE E SVEVE, OSSIA DEL LIBRO DELLE COSTITUZIONI.

Non è questo il luogo di ricercare quali leggi siano state dai principi normanni pubblicate, e quale il governo dell'isola sotto il conte Ruggieri, e come il re suo figliuolo abbia innalzata in reame, e stabilito un sistema di leggi, che eran tutte dirette ad una bene ordinata monarchia. Egli è solamente qui da ricordare, che avendo data opera l'imperador Federigo a promulgare un codice, in cui fosse il nostro dritto a miglior forma recato, v'inserì parimente quelle leggi dei re normanni suoi predecessori, che ei volle, non ostanti le riforme da lui fattevi, mantenute ed autorizzate. Or questa compilazione dell'imperador Federigo, pubblicata nell'anno 1231, nella quale alle sue leggi sono non poche dei re normanni congiunte, *libro delle Costituzioni dei re di Sicilia* volgarmente si appella: e noi in esso primieramente secondo l'esposto disegno ragioneremo.

L'autografo di questo libro non si ritrova in niun archivio del reame siciliano.

Perchè adunque si rischiari qual sia lo stato e la condizione di questo codice, e quale la sua integrità, egli è da premettersi, che non pure l'autografo, ossia l'originale, ma nè anco alcuna antichissima copia in tutti gli archivî del reame siciliano si conservano. Del che niuna meraviglia esser dee, imperciocchè gli archivî di questa isola sono stati soggetti alle più infelici vicende, come noi abbiamo altrove dimostrato (1), e in quei del regno di Napoli si fece dagli Angioini un aspro governo di tutte le memorie sveve e normanne. Sappiamo solamente dal chiarissimo Vargas, essergli stato assicurato dal dotto monsignore Assemani, che ve ne ha una copia manoscritta nella biblioteca Vaticana (2). E parimente havvene tuttora un antichissimo testo greco a penna nella regia libreria di Parigi, ed un altro, che è pur lacero e monco, nella biblioteca Barberini (3), siccome una copia del testo greco estratta dai manoscritti del cardinal Sirleto si conservava un tempo in Palermo (4).

Si dee adunque di esso giudicare secondo che è stato per le stampe pubblicato.

Non avendo noi dunque niun manoscritto, nè potendo in alcuna maniera conoscere la condizione primitiva del testo, perciò di esso può solamente giudicarsi secondo che è stato ridotto in istampa. Non intendiamo noi qui esporre la storia delle edizioni, che se ne son fatte, ciò fu assai diligentemente trattato dal Pecchia (5); ma esaminando le più corrette, e confrontandole, e massimamente quella del Lindebrogio nel 1613, e l'ultima pubblicata in Napoli nel 1786 sulla prima stampa del 1475, cui si è diligentissimamente aggiunta la versione greca cavata dal manoscritto parigino, e comparando questa col testo latino, noi qui presenteremo alcune considerazioni relative alla disposizione delle leggi, e alla loro integrità, onde apparisca con quanta cautela si debba procedere nella letterale interpetrazione di esse.

Errori, e scorrezioni nel testo.

E primieramente egli è indubitato, che nelle volgari edizioni il testo è di ordinario scorretto, ed oltra gli errori delle parole vi hanno in più luoghi periodi assai crudelmente stravolti, quali privi di alcun membro, e quali senza il verbo, da cui è retto il discorso: il qual verbo rigattatosi nel periodo seguente,

(1) *Bibl. cit.*, tom. II, pag. 430.
(2) *Esame delle carte normanne*, pag. 689.
(3) Ved. la prefazione del chiar. Carcani alla edizione delle *Costituzioni* fatta da lui in Napoli nel 1786.
(4) *Saggio sopra la storia letteraria, e le antiche accademie di Palermo* del can. Scavo, pag. 29, not. 65.
(5) Tom. I, pag. 275.

Digitized by Google

la intelligenza ne riesce oltre modo difficile. Ciò è forse da imputarsi alla imperizia dei copisti, ed all' uso di non apporre nè punti, nè virgole, ed al vario a frequente abbreviar delle parole; le quali intralciatissima e misteriose scritture passarono poi in mano di editori, che niuno studio posto ad assicurare la integrità del testo, e la sua vera intelligenza, nè confrontando i vari manoscritti, nè gli antichi chiosatori consultando, hanno indi fatto del codice più augusto le più guaste e trascurate edizioni. Lo stesso testo palatino, ossia la prima edizione ristampata dal dottissimo Careani, non è scevra di errori, il che è ancor chiaro dalle varie lezioni, che egli annotò in fine dell opera (1). Quasi in tutte l'edizioni, a sino nella mano accorretta del Lindebrogio, e sino in quella fatta in Napoli nel 1773, si è caduto nel gravissimo errore di apporre la data delle anzidette costituzioni nel 1221, quando è già volgare, che furono esse pubblicate nel 1231 (2). Poste le quali cose, se è necessaria alla diritta intelligenza della legge la integrità del testo, che la contiene, io non saprei abbastanza commendare la diligenza di coloro, che si sono studiati di ridurlo alla sua vera lezione; e debbono a questo luogo ricordarsi con onore le fatiche del Pecchia (3), delle quali siccome dea sapersi grado al Canciani, che abbia fatto uso nella edizione delle costituzioni da lui nel 1781 pubblicata in Venezia sul testo del Lindebrogio (4), così mi son fortemente meravigliato, perchè nella pregevolissima edizione di Napoli nel 1786 siasi del tutto taciuto il nome del Pecchia, il quale per altro avea al ottimamente meritato del testo anzidetto.

Differenza dei codici nel disegnare i re, a cui ciascheduna delle costituzioni è attribuita.

Un'altra considerazione non dee qui pretermettersi, e riguarda essa i re, a cui sono attribuite le leggi: perciocchè siccome nel codice anzidetto havvi di ordinario innanzi ogni costituzione apposto il nome del sovrano, che la pubblicò, ed altre sono attribuite al re Ruggieri, altre ad alcun del Guglielmi, e la più parla all'imperador Federigo, quindi da tali iscrizioni potrebbe argomentarsi l'epoca di ciascheduna legge, e in conseguenza apparirebbe assai manifesto lo stato e il progresso in vari tempi della legislazione di Sicilia. Ora non può immaginarsi quanta difformità vi abbia intorno a questo articolo in tutte le edizioni, il che dee supporre codici tra lor differenti, e potrebbe qui alcuno fondatamente sospettare, che nel testo originale mancassero tali iscrizioni, e che vi fossero apposte dai chiosatori nei tempi di appresso: molto più che esse mancano del tutto nell'antichissimo codice greco. Così la prima costituzione del libro terzo intitolata *de Juribus rerum regalium*, che è pure la fondamentale della monarchia, è attribuita all' imperador Federigo nel codice del Lindebrogio, è senza epigrafe nel palatino, e in quello del Suganappo: ma dirittamente nelle altre edizioni, e dall'Afflitto è stata attribuita a Ruggieri. La costituzione *de Juramentis non remittendis a Bajulis* (5) nel codice palatino è annunziato esserne autore Federigo, e in tutte le altre Guglielmo. Quella *de Officio Secreti* (6) nel testo palatino e del Lindebrogio è attribuita a Federigo, e nelle altre edizioni a Guglielmo. In somma la più parte delle costituzioni del libro primo riguardanti la pubblica amministrazione, e l'ufficio dei baiuli, dei camerari, dei segreti, la stessa costituzione *Puritatem* nei codici palatino e del Lindebrogio sono attribuite a Federigo, ed altrove a Guglielmo. Ed altri somiglianti esempi qui potrebbero addursi. Ora le anzidette considerazioni non possono in alcun modo trascurarsi, imperciocchè non costando l'epoca di ciascheduna legge, niuno potrà con certezza definire il loro progresso, nè rischiarar lo stato del dritto pubblico nei diversi tempi.

Diversità ed errori nelle rubriche ossia nei titoli di ciascheduna costituzione.

Egli è ancor necessaria alla diritta intelligenza delle costituzioni il riflettere ai titoli, ossia alle rubriche, o a meglio dire agli argomenti, che a ciascheduna di esse sono ap-

(1) Ved. pag. 430, tit. 38, pag. 431, tit. 40, pag. 435 e 438, lin. 36.
(2) *Esame delle corte normanne*, pag. 473.
(3) Tom. I, nella prima appendice.
(4) *Leges antiquae Barbarorum* etc. tom. I.
(5) Tit. 59, lib. I.
(6) Tit. 61, lib. I.

Digitized by Google

posti, conciossiachè suole frequentemente avvenire, che alcuno dal senso dell'argomento si pravenga per la interpetrazione del testo. Ora egli è primieramente da osservarsi, che i titoli del codice greco non corrispondono di ordinario con quei del latino: anzi gli argomenti del testo graco parigino non convengono con quelli del greco manoscritto barbarino, il che è chiaro confrontando la edizione veneta del Canciani con la napolitana dal Carcani. E le rubriche del testo latino, che ebbe Matteo degli Afflitti, sono parimente diverse dalle volgari. Dalle quali cose può fondatamente congetturarsi, che le anzidette rubriche sono apposte da principio, quando il codice fu di ordine dell'imperador Federigo pubblicato. E ciò più manifesto apparirà, se pongasi mente alle rubriche delle edizioni latine, delle quali non poche sono assai disconvenienti dal senso della legge, ed altro ci annunziano di quel che essa contiene. Dobbiamo noi allo storico civile del regno di Napoli, che abbia notati come erronei alcuni degli anzidetti titoli, e il chiarissimo Vargas in più luoghi il fe' manifesto (1). In maniera che niuno dee abbandonarsi al solo argomento, quando voglia asseguire la vera intelligenza del testo. E perchè ora se ne accenni un esempio, non altronde che da una falsa rubrica nacque, che di una curia generale ossia di un parlamento tenuto in Capua se ne sia fatto un tribunale ivi residente (2).

Differenza dei codici nella disposizione delle costituzioni.

E perchè più distintamente si conosca la condizione di questo codice, e possa dirittamente giudicarsi della sua integrità, agli è da aggiungersi alle anzidette considerazioni, che la disposizione delle costituzioni del testo greco è diversa da quella che è nel latino: ed è ancora da notarsi, che alle volte più costituzioni del codice greco sono disposte sotto la stessa rubrica, che sotto diverse sono ordinate nel latino: siccome alcuna dalle costituzioni del testo latino è distribuita in molte nel greco (3). Ed avea già osservato l'Afflitto dalle chiose dell'Isernia, e di Marino da Caramanico, e da altri manoscritti, che nei diversi codici la disposizione delle costituzioni era diversa (4). A ciò si aggiunga, che nel testo greco havvene di molte in tutto mancanza, il che è parimento da notarsi nei codici latini, e per addurne un esempio, la costituzione *Capitaneorum* manca non solo nel greco, ma ancora nel testo palatino, e in quello del Lindebrogio. Nè è qui da pretermettersi ciò che a questo proposito ci attestò in più luoghi il sopralodato Matteo degli Afflitti (5). Parimente nelle edizioni latine una stessa legge è divisa sotto diversi titoli. La costituzione, in cui si tratta dove il cherico nei misfatti chiamar si debba in giudizio, che è il titolo 45 del libro primo, e l'altra di punir gli adulteri nel libro terzo titolo 83, essere stata una stessa legge pubblicata da Guglielmo II, è chiaro da un diploma, che pubblicò il del Vio (6): in manierachè non sono esse due diverse costituzioni, ma dalla stessa due diversi capitoli.

Quali sono le costituzioni nuove.

Egli è ancora a questo luogo da considerarsi, che avendo l'imperador Federigo promulgato il suo codice nel 1231, potè indi nei tempi di appresso pubblicare alcuna al-

(1) Loc. cit., pag. 483.
(2) Ved. Vargas, l. c. pag. 455.
(3) Ved. tit. 14, lib. I.
(4) « Dicit hic Andreas, quod istas duas constitutiones sub hoc titulo quidam libri habent post constitutionem *Bajulos si furem*, quae est sub rubrica *de fure capto per Bajulum Justitiario assignando cum re furtiva* ante constitutionem *de officio Bajulorum*, quae incipit *ad officium Bajulorum*, et sic istae duae constitutiones ibi collocantur: et in veritate in libris antiquis sic reperitur, sed in aliquibus constitutionibus sequuntur hic, et sic habebat Martinus glossator in libro suo, qui hic eas glossat; et ideo sic reperiuntur in libris impressis ». *In Const. Neap*, tom. I, rubr. 35, pag. 122 retr.
(5) « Nec haec rubrica, neque constitutio sequens, quae incipit *Capitaneorum*, communiter habetur, nec in constitutionibus impressis, nec in multis aliis constitutionibus antiquis prout ego vidi, et Martinus de Caramanico glossator ipsam non habebat in libro suo, quia nihil super ea scribit: bene tamen Andreas de Isernia hic dicit, quod ipse habet in libro suo istam constitutionem, et in libro meo etiam illam habeo ». L. c., tom. I, rubr. 41, pag. 136. « In multis libris, et in constitutionibus impressis non est rubrica, nec ista constitutio, sed in libro Andreae de Isernia erat ista constitutio... ego habeo ipsam constitutionem in fine constitutionum ». L. c., tom. I, rubr. 89 *De filiis Presbyterorum*, pag. 218.
(6) *Privilegia urbis Panormi*, pag. 7.

tra legge: e tali sono quelle intitolate *Novæ constitutio*, le quali furono posteriormente aggiunte, e ridotte nel corpo del dritto. Tale è la costituzione *Capitaneorum*, la quale comechè non sia ivi annunziata come nuova, pure lo attesta l'Isernia (1). E tali ancora doversi riputare le costituzioni *Statuimus* e *Magister justitiarius* fu notato dall'Afflitto (2). Parimente vi ebbe un'altra legge, che comincia *at si generalis cura nos advocat*, citata dall'Isernia, e che tutta trascrisse l'Afflitto, e che da lui copiò il nostro laboriosissimo Muta (3), la quale non si trova in una delle edizioni, e sappiamo dal suo contesto, che fu pubblicata nel 1233 in un parlamento tenuto in Lentini dall'imperador Federigo, ove stabilì le grandi curie di sindicatura da celebrarsi due volte all'anno, e in Sicilia a ciò farsi avea disegnato la città di Piazza. Pure attesta l'Afflitto, che quantunque l'anzidetta legge non si fosse giammai ridotta in istampa, si ritrovava nondimeno negli antichi codici, ove erano in un corpo tutte le costituzioni raccolte (4). È certo ancora da Riccardo di S. Germano, che le leggi relative all'uffizio di maestro giustiziero, e della sua curia, la prima delle quali è al titolo 38 del libro primo, e comincia *Nihil veterum principum authoritati detrahimus*, furono pubblicate da Federigo in Grosseto nel 1243 (5).

Pregi della edizione napolitana del 1786.

Poste le quali cose, essendo il libro delle costituzioni non pure un codice di altissima sapienza ripieno, ma il più certo monumento, da cui debbono ricavarsi le più sicure, ed abbondanti notizie intorno al nostro dritto pubblico, egli è ora assai da dolerci, che il testo di esse così crudelmente scorretto, e con tanta negligenza siasi nelle volgari edizioni pubblicato: e non si è avuto in esse altro intendimento che di oscurarlo più presto, e di opprimerlo d'inutili commentari, e alle volte d'impertinentissime chiose. Dobbiamo noi alla provvidenza del nostro sapientissimo re, e alle cure diligentissime, e si solidi studi del chiarissimo Carcani, che siasi il corpo delle costituzioni in maniera stampato, onde si vede il testo delle leggi restituito per quanto si è potuto alla sua integrità. Imperciocchè si è ridotto in istampa il testo latino sull'antichissima napolitana edizione del Roissenger, i cui errori, che pur ve ne ha, si sono secondo le leggi della sana interpetrazione notati e corretti: vi si è unito il testo greco parigino, da cui alle volte prende lume ed intelligenza il latino: e confrontandosi le diverse edizioni, ed esposte le varianti lezioni, ed aggiuntevi alcune giudiziosissime note filologiche più utili certamente che le digiune volgari chiose, si è ottimamente provveduto alla letterale disposizione della legge. Eran dovute certamente queste fatiche al codice avevo, che ha in sè tanta grandezza, e nel provvedere all'ordine pubblico tanta intelligenza.

Metodo da tenersi nella interpetrazione di questo codice; e primieramente se ne può trarre assai lume per la Costituzione normanna.

Or tale essendo la materiale disposizione del testo delle costituzioni, perchè s'intenda e si dichiari abbastanza il sistema di esse, e se ne ravvisi il dritto suo, che intorno a vari oggetti del nostro dritto pubblico può

(1) « Glossator non habet tunc ordinem in libris suis, sed ego prosequor ordinem libri mei. Et haec constitutio est de novis, et plena additionibus ». *Ad Const. Capitaneorum*.

(2) « Quia glossa allegat novas constitutiones loquentes de officio Magistri Justitiarii, et ubi sunt istae novae Imperatoris Friderici? Dic, quod est constitutio, quae incipit supra *Statuimus* et constitutio *Magister Justitiarius*, et constitutio *Capitaneorum*, quae non habentur communiter, nec in libris impressis, nec in multis constitutionibus non impressis: sed bene Andreas de Isernia habebat ipsam, quia ipsam legit, quam non glossat ista glossa; et ipsam constitutionem ego habeo in libro meo ». L. c., tom. I, rub. 39, pag. 134.

(3) Ad *Capitula Regis Johannis*, cap. XI, p. 28. tom. VI.

(4) « Immo ut non appareret haec constitutio utilis, non fuit impressa: sed in constitutionibus antiquis sic reperitur scripta ». L. c., tom. I, rubr. 41, pag. 136 retr.

(5) « Anno 1243, mense septembris... inde Grossetum se contulit, ubi quasdam edidit sanctiones contra Judices, Advocatos, Notarios, quas per totum Regnum publicari praecepit, et tenaciter observari, quarum initium tale est. Nihil veterum authoritati detrahitur etc. ». *Chronicon* apud Caruso, tom. I, *Bib. Hist.*, pag. 625.

farsene, volendo porsi un diligentissimo studio su questo codice, dee qui avvertirsi, che siccome esso è una compilazione di leggi da più sovrani, e in diversi tempi pubblicate, perciò dovranno primieramente distinguersi le leggi dei re normanni da quelle dell' imperador Federigo. Anzi siccome in queste è fatta assai frequente menzione dello stato, in cui eran le cose, prima che ai con i suoi nuovi regolamenti le riformasse, o in altro modo le disponesse, può in conseguenza assai chiaramente raccogliarsi qual differenza passi tra il dritto *Nuovo*, e l'*Antico*, e determinarsi le nuove introduzioni allor fatte. Si avranno in questa maniera indubitati monumenti per riconoscere la costituzione normanna, e fondatamente giudicare quanto ad essa nella sveva si aggiunse.

E come dee procedersi per intender da esso la costituzione sveva.

E parimente a ben intendersi le leggi sveve, dee anticipatamente riflettersi, che esse non furono in un medesimo tempo da Federigo pubblicate. Imperciocchè assai tempo innanzi della compilazione del codice, che ora abbiamo, avea soventi volte in altre curie generali più costituzioni a varî oggetti relativa ordinate. Tale è la curia del 1220 tenuta in Capua, ove promulgò le sue assise comprese in venti capitoli (1). Indi in un parlamento celebrato in Messina nel 1221 altre leggi pubblicò (2). E comechè avesse fatta la più solenne edizione del suo codice in Malfi nel 1231, pure nei tempi di appresso non si astenne, secondo che ei riputava convenirsi al bisogno, di stabilire altre leggi, che sono le costituzioni dette *Nuove*: tale è quella pubblicata in Lentini nel 1233, della quale di sopra si è fatta parola, la costituzione *Praedecessorum* in alcuna edizione ha segnato l'anno 1238 (3), ed abbiamo ancora di sopra ricordate quelle fatte in Grosseto nel 1243. Or comechè Pier delle Vigne ad un certo laudevole ordine abbia recata la compilazione del 1231, pure in questo travaglio si adoperò assai poco tempo, imperciocchè nel mese di maggio incominciossi a darvisi opera, e fu in agosto di suprema autorità pubblicata (4). Che se Federigo non avesse temuto gli ostacoli, che Roma volea frapporvi (5), forse più tempo, e maggior diligenza vi si sarebbe posta. Nei tempi di appresso vi si aggiunsero alcune delle leggi posteriori all'anzidetta epoca, ed altre ne furono dai compilatori di lor volontà rigettate. Che sa voglia considerarsi, e mettersi insieme quel che in più luoghi da noi sopra addotti ci attestò il solo Matteo degli Afflitti sulla condizione degli antichi manoscritti, che essendo egli assai vicino alla introduzion della stampa (6), ei consultò, si vedrà chiaramente qual aspro governo fecero del codice svevo gli antichi compilatori. Frattanto in quel tale stato, in cui fu da essi ridotto, è sino a noi pervenuto. Queste considerazioni sono a mio avviso assai necessarie per la intelligenza di alcune costituzioni, per compararle tra esse, e determinarne i risultati, e senza che si ricorra ad una scorrezione del testo, si può indi intendere più chiaramente, perchè in diversi titoli intorno agli stessi oggetti diansi diverse e forse ripugnanti disposizioni (7).

Il più certo mezzo per la intelligenza di questo codice sono le lettere dell' imperador Federigo, e il suo registro.

Debbono parimente nello studio di questo

(1) « Imperator se recto tramite Capuam conferens, et regens ibi curiam generalem, pro bono statu Regni suas assisias promulgavit, quae sub viginti capitulis continentur ». *Richardi de S. Germano Chronicon*, l. c. pag. 568.

(2) « Imperator.... transfretat, et Messanae regens curiam generalem, quasdam ibi statuit assisias observandas, contra lusores taxillorum, et alearum, nomen Domini blasphemantes, contra Judaeos, ut in differentia vestium et gestorum a Christianis secernantur, contra meretrices, ut cum honestis mulieribus ad balnea non accedant, contra joculatores obloquentes etc. ». L. c. pag. 569.

(3) Nella edizione del 1773.

(4) Richardi de S. Germano, *Chronicon*, p.602.

(5) « Intelleximus siquidem, quod vel proprio motu, vel seductus inconsultis consiliis perversorum, novas edere constitutiones intendis, ex quibus necessario sequitur, ut dicaris Ecclesiae persecutor, et obrutor publicae libertatis ». Gregorii Papae, *Epist.* die 5 Julii ann. 1231, apud Raynaldum, tom. XXI, *Ann.*, pag. 37.

(6) « Fidem facio huic operi in aetate mea 66 annorum, quod opus in annis quatuor fuit inceptum, et perfectum. ... in anno Domini 1523 secundae indict. » Lib. cit, tom. II, pag. 185.

(7) Vedi tit. 70, pag. 71 comparato col tit. 95, pag. 99, e il tit. 41 pag. 40, comparato col tit. 43, pag. 42.

Digitized by Google

codice adoperarsi altri monumenti, che appartengono allo stesso Federigo: e ciò sono primieramente le lettere volgarmente attribuite al suo cancelliere Pier delle Vigne, che possono esserci di grandissimo utile, e innanzi ad ogni altro i diplomi di elezione di giustiziero, di notaio, di giudice, di concessione di feudi, di capitanie, di castelli, debbono riputarsi come le formole del dritto dei tempi. Ma principalmente merita un diligentissimo studio il registro dell'anzidetto Imperadore, che contiene molte sue lettere relative a governo degli anni 1239 e 1240, perciocchè non solo può trarsene ampiissima materia a rischiarare la storia dei tempi, ma ancora si ha da esse il più utile commentario a molte delle sue costituzioni: e per quel che a noi spezialmente appartiene, havvi in quel registro dei monumenti abbondantissimi, che porranno in grandissimo lume la costituzione politica della Sicilia sotto l'imperio di Federigo; essendochè sarà indi assai manifesto qual fosse in quel tempo la politica disposizione dell'Isola, le regioni, ossia i distretti delle giurisdizioni, e dei magistrati, i sistemi pubblici di amministrazione e di economia, le rendite, e le contribuzioni feudali, e cose siffatte; e sarà ancora manifestamente conosciuto in qual guisa il dritto pubblico ordinato nelle costituzioni siasi allora nell'isola nostra disposto e applicato. Questo registro è stato ora assai saviamente soggiunto come un'appendice al libro delle costituzioni, e con esse stampato dal chiarissimo Carcani: il manoscritto è sì presente nel real archivio della Zecca di Napoli: e noi abbiamo altrove congetturato, che si conservava un tempo in Sicilia (1).

Può ancora trarsi qualche utile dagli antichi commentatori.

Egli è veramente indubitato, che con l'aiuto dei mezzi suddetti, e con la intelligenza del linguaggio dei tempi, e aggiungendovi ancora i diplomi, e gli storici contemporanei, si può con certezza determinare il senso e l'oggetto delle costituzioni, senza che si abbia ricorso alle antiche chiose: e metterebbe forse in questa guisa a molti più conto studiare il semplice e pretto testo, e lasciare indietro le antiche annotazioni, le quali oltrachè sono di ordinario frivole ed impertinenti, alcuna volta eziandio nelle cose più gravi, che annunziano, non si allontanano dai dettami della giurisprudenza romana, quandochè da altri principii dee ripetersi la intelligenza delle leggi normanne, e sveve. Al qual proposito è da ricordarsi quanto lasciò scritto il Testa, il cui parere nella sua introduzione fu adottato dal chiarissimo Pecchia (2). Ma pure degli antichi interpreti dee tenersi alcun conto, e massimamente quando attestano gli usi dell'età loro, o quei riferiscono dei tempi andati. Ed alcune notizie storiche cavate dalle glosse di Andrea di Isernia, e di Matteo degli Afflitti non essere del tutto inutili in questo studio sarà in più luoghi dei nostri ragionamenti manifesto.

DELLE LEGGI DEI RE ARAGONESI, OSSIA DEI CAPITOLI DEL REGNO.

Noi ragioneremo delle leggi dei re Aragonesi nel modo istesso che del libro delle costituzioni abbiam ragionato.

Tostochè fu spenta la dominazione degli Angioini in Sicilia, e gli Aragonesi, siccome quelli che ne erano i legittimi re, vennero a governarla, essendosi allora stabilito un nuovo ordine di cose, e richiedendolo frequentemente il bisogno, furono in diversi tempi pubblicate più leggi, dette allora costituzioni, e che oggi capitoli volgarmente si appellano. Ora dei codici che li contengono,

(1) Bibl. cit., tom. II, pag. 431.

(2) « Più largamente ancora si spiegò un altro grand'uomo, la cui vasta dottrina congiunta ad una vera pietà, perchè spogliata di ogni umano interesse, il portò fino all'arcivescovado di Monreale... Ed ecco ciò, che egli disse »: Ad has constitutiones illustrandas non pauci, et hi quidem magni nominis jurisconsulti operam suam contulerunt, inter quos eminent Andreas de Isernia, et Matthaeus Afflictus: sed horum et caeterorum commentaria, et si ad forensem usum aliquid valeant, tamen ad ipsas constitutiones intelligendas admodum parvo adjumento sunt. Nam nec abstrusa, et obsoleta vocabula exponunt, nec mores illorum et praeteritorum temporum, quae ad legis sententiam aditum aperire possent, explicant. Quum enim, ut advertit summi ingenii vir Ugo Grotius, hae constitutiones pene omnes ex legibus Longobardorum fluxissent, hujus gentis ingenium, res gestas ac instituta probe nosse, itidem callere necesse erat, qui ad lucem aliquam illis afferendam animum adduxissent ». In praefat. ad *Regni Cap*

dee qui farsi secondo l'esposto disegno spezialmente parola, imperciocchè le leggi allora stabilite non sono da riputarsi da meno delle costituzioni sveve e normanne. Riguardano quelle direttamente la composizione politica, e debbono aversi in conseguenza como naturali principii di dimostrare in queste ricerche; e potrà indi abbastanza rischiararsi quante mutazioni siansi allora fatte nella costituzione aveva, e si vedrà parimente quanto vi avea sovrapposto il governo angioino.

Tutte le edizioni dei più antichi capitoli si sono fatte sulla prima pubblicata dall' Appulo.

E volendo noi ora ordinariamente procedere, egli è in prima da considerarsi in che stato sia la materiale disposizione dal testo delle più antiche leggi dei re aragonesi. Per la qual cosa rivolgendoci primieramente alle volgari edizioni, in cui sono quelle ridotte in istampa, è da richiamarsi a memoria, che esse tutte, cominciando da quella fatta in Messina da Alfonso Cariddi nel 1526 sino all'ultima pubblicata dal Testa in Palermo nel 1741, che nell'intervallo di questi tempi ve ne ebbe altre cinque, compresevi quelle del Cutelli e del Muta, sono state tutte copiate sulla prima edizione di Giovan Pietro Appulo fatta in Messina nel 1497, e massimamente nei capitoli di Giacomo, di Federigo, e di Pietro. Adunque ci attesta l'Appulo, che assai tempo indietro, essendosi già introdotta la stampa, avea posto mente il vicerè Ferdinando de Acugna, perchè il corpo delle nostre leggi fosse per le stampe pubblicato: nientedimeno allorà andò vano il disegno (1). Il che poi fu condotto a termine sotto il governo di Giovan de la Nuça, ed ei veramente ne impose la cura ai duo famosi giureconsulti Geronimo Appulo, e Giovanni Anzalone; pure di tutta la edizione ne tolse l incarico l anzidetto Gian Pietro, ed egli assicura di averla con quello studio fatta, e con quella diligenza eseguita, che ei potè maggiore (2).

Scorrezione del testo dei capitoli.

Perchè adunque si formi un compiuto giudizio di questa compilazione, ed apparisca nel tempo istesso in che stato sia la integrità del testo, che le anzidette leggi contiene, è primiaramente da osservarsi, che, oltrachè l'Appulo si avvenne in codici scorrettissimi e informi, essendo parimente ignoto allora del tutto il linguaggio dei bassi tempi, quindi occorrono ivi frequentemente assai vocaboli crudelmente stravolti, e periodi disordinati, e in conseguenza il senso della legge reso oltre modo difficile. Del che noi ci siamo evidentemente alcuna volta persuasi, quando ci è riuscito di poter confrontare con le stampe qualche codice manoscritto, del quale noi a suo luogo ragioneremo.

Errori nelle rubriche, ossia negli argomenti.

Parimente le rubriche ossia i titoli apposti a ciaschedun capitolo, nei quali si è preteso in compendio esporre l'oggetto della legge, al quale è diretta, altro di ordinario ci annunziano di quel che essa contiene. Che se alcuno prevenuto dal titolo volesse determinare il vero senso della legge, potrebbe esser certamente non rade volte ingannato. Indi si può argomentare, che la più parte di questi titoli non eran da principio, quando fu-

(1) « Saepius actitatum est, et conclusum, etiam ut duo tresve experti statuantur, qui cunctas leges regias colligerent, pristinae consonantiae restituerent, ac de his unum corpus efficerent, quod impressoribus darent, ut complurima edita exemplis ad manus omnium pervenirent. O quoties id actum est, sed factum nunquam. Quid tandem putandum est? Etiam altus Ferrandus de Cuneis, olim Pro rex, amator litterarum, posteritatis aemulus, qui parabat velis equisque nomen aeternare, poetas et nunc scio ego, scriptores alios tam graecos quam latinos avide alliciebat, hujus operis inter caetera fertur uni eorum imposuisse onus faciendi. At semper Dei voluntas adversata est ». *In gratulatione peracti operis.*

(2) « Ubicumque loci leges nostrorum Regum reconditae erant, laboriosa indagine adeo exploravi, ut omnino dici queat nihil usque reperiri, quod ad manus nostras non devenerit. Omnia namque exempla vel commendatitia, etiam quae nonnulli clarissimi viri praeservabant, diversis ex locis recepimus. Et cum scriptorum inscitia quaedam perversa, quaedam penitus mutata, quaedam etiam manca reperirentur, ea simul et ingeniorum vi, et copiarum perpensione omnia correximus, emendavimus, et in uno libro sub naturali serie disposuimus ». *In proemio.*

Digitized by Google

non pubblicati dai sovrani i capitoli, e che furonvi dai compilatori in tempi dopo sovrapposti: il che è assai manifesto da alcuni antichissimi manoscritti, in cui di ordinario niuna rubrica si vede: che se pur ve ne ha, sono diverse dalle volgari edizioni, e alla intelligenza del capitolo più conformi.

Niuno ordine cronologico nella disposizione dei diversi capitoli.

Dee ancora a questo luogo considerarsi, che quando furono messi insieme questi capitoli nella maniera, che oggi si leggono, non fu serbato ordine alcuno di tempo: del che io giudico esserne stata principal cagione, il non vedersi quelli segnati con la data degli anni, ma della indizione, come per altro frequentemente osservasi usato nei diplomi dei tempi. Or siccome all'epoca della edizione accennata mancavano del tutto gli studii della critica, e della diplomatica, nè erano pubblicati i monumenti, onde alcun fatto, e il tempo, in cui avvenne, potessi illustrare, quindi non eran conosciuti i mezzi, nè potessusi forse dirittamente applicare, perchè dalla indizione l'anno corrispondente si determinasse.

Altro disordine nella edizione dei capitoli.

Ma apparisce più manifesta la imperfezione delle suzidette edizioni, ove si ponga mente, che più costituzioni del re Federigo stabilite nel 1322, la prima delle quali comincia *Cum curia*, che prescrivono le forme rituali da osservarsi nella riscossione di alcuni debiti, e che in un privilegio, pubblicato dal de Vio, l'istesso re Federigo chiama *Rito novello* ordinato dalla sua magna curia (1), furono del tutto rigettate dal corpo delle leggi dell'anzidetto re, e inserite in quelle di Alfonso (2). E similmente i capitoli dell'ammiragliato, nei quali erano stabiliti i dritti e le incombenze dell'ammiraglio ordinati dal re Martino nel 1309, sono riportati ai tempi del re Giovanni (3). Anzi potrà fondatamente qui sospicarsi, che alcune delle leggi del re aragonesi siano state messe intieramente in obblio; imperciocchè noi abbiamo pubblicato un diploma, nel quale è citata una costituzione del re Federigo, il primo tra gli Aragonesi, che proibiva di farsi concessione del mero impero (4), ed affatto di essa ogni memoria si è spenta.

Emendazione del testo nella edizione dell'anno 1741.

Conobbe chiaramente tanto disordine, e i molti vizii delle antiche edizioni l'accuratissimo Testa (5): e siccome colui, che di privata autorità ne avea tolto l'incarico, non potea rimpastare e rifondere un codice di leggi, il che alla sola suprema podestà è riserbato: pure non perdonò nè a studio, nè a diligenza, perchè nella ristampa fosse il testo pubblicato più corretto e più intero. Adunque fu sua principale e continua cura di ridurlo alla vera lezione, riformando nelle note molte parole, che la negligenza dei copisti, e la ignoranza degli antichi compilatori avea guaste, ed altre dichiarandone con l'aiuto dei monumenti dei tempi. In somma appose egli un perpetuo commentario filologico a ciaschedun capitolo, onde fosse più assicurata la letterale interpetrazione della legge.

Corretti parimente gli argomenti.

Si avvide ancora del falso senso, che presentano di ordinario i titoli, ossia gli argomenti, e le conseguenze pericolose, che ne risultano per la intelligenza del testo: adunque egli niuno di essi lasciò indietro, che non avesse esaminato, e comparato col senso, che è nel capitolo: di cui altri riformò, ed altri di nuovo nelle note aggiunse, cavati dal contesto della legge, e sono ad essa certamente più uniformi.

E vedesi fissata la vera epoca di ciaschedun corpo dei capitoli.

Nè soddisfatto di tanto il diligentissimo Testa, essendo ancor persuaso, che è pregevolissimo metodo nelle cose storiche il serbare esatta ragion dei tempi, quindi in ciaschedun corpo di leggi ei prese cura di fissarne la

(1) *Privilegia urbis Panormi*, pag. 85.
(2) Cap. 99, pag. 241.
(3) Cap. 91, pag. 479.
(4) Bibl. cit., tom. II, pag. 525.

(5) « Minime fugiebat quot excusi capitulorum codices aspersi sint mendis, quantumque in iis peccetur, et in interpunctione, et in inscriptionibus, et in temporum ratione ». *In praef.*, pag. v.

Digitized by Google

data, e con le regole cronologiche unite alle memorie contemporanee riferì agli anni le indizioni, e moltissimi errori invalsi nelle precedenti edizioni emendò. Le quali date avendo accuratamente determinato, potè in conseguenza in più luoghi con fondamento accennare il disordine, secondo il quale erano stati compilati i capitoli: per la qual cosa alcuni di essi, tenuto conto dell'epoca loro, doveano essere ridotti in altro ordine, e quindi poteansi più cronologicamente disporre.

Supplementi inseriti in questa edizione, che nelle precedenti mancavano.

E siccome non era ignoto al Testa, che a più sicura emendazione di siffatti codici dee ritrarsi dai manoscritti, che siano pure di fede degni, non trascurò di rifrustare i nostri archivii, e dai codici, che vi trovò, ad una più corretta forma, secondo che ei potè, il testo ridusse. Quindi emendò in alcun luogo i capitoli del re Martino (1), in più luoghi quei di Alfonso (2), e parimente alcuna legge di Giovanni (3), e di Ferdinando (4). Anzi il capitolo quinto del re Martino intorno allo stato e alla provvision dei castelli, che era mancantissimo in tutte le edizioni, fu supplito la prima volta dal Testa da un codice manoscritto della cancelleria (5). E parimente fu egli il primo a pubblicare da un codice dell'archivio del protonotaro una legge del re Ferdinando del 1514, che dimostra l'antichissima preeminenza dei nostri re sulle cose ecclesiastiche (6). Siccome alcuni capitoli sotto l'infante Giovanni del 1414 da un codice della cancelleria furono da lui per la prima volta ridotti in istampa (7): oltrachè egli ci diede la continuazione dei capitoli sino ai suoi tempi. Dalla quale sua diligenza e fatiche è ben chiaro, che nella nuova edizione delle leggi dei re aragonesi ei si studiò provvedere in ogni modo alla integrità del testo, e alla sua intelligenza.

Si dà conto di alcuni manoscritti dei capitoli del regno.

Veramente non possiamo qui noi dissimulare, che per i capitoli di Giacomo, e di Federigo, che sono pure i fondamentali della costituzione dei tempi aragonesi, e il cui testo è di ordinario assai scorretto, forse allora più diligenza era da porre: imperciocchè havvi di essi nel nostri archivii antichissimi codici, che il Testa potea di leggieri consultare, e trarne profitto: se non che siffatti ritrovamenti debbono attribuirsi più presto a favore di propizia fortuna, che a frutto di studio, o di diligenza. Adunque nell'archivio del nostro senato havvi un antichissimo codice in pergamena, in cui sono registrate le prime costituzioni di Giacomo, che egli il dì della sua incoronazione pubblicò: non sono esse distribuite in capitoli, e in conseguenza niuno argomento è apposto a ciascheduno di essi. Indi sono soggiunte di diverso carattere le costituzioni di Martino ordinate in Catania nel 1396. Parimente nell'archivio del comune di Siracusa si conserva un manoscritto antichissimo, che contiene i capitoli del re Federigo intorno all'ufficio dei giurati, e sono ivi intitolati *capitula praeminentiarum, et jurium officii juratorum* diretti ai giurati della città di Catania. Siccome nella nostra cancelleria ci venne non ha guari veduto un manoscritto mancante del principio, il cui primo foglio logoro contenea alcuni capitoli del re Giacomo, e indi seguivano quei del re Federigo: ma non avendo potuto osservarlo diligentemente, quindi non possiamo darne conto più distinto. Pure dai codici anzidetti, che ci è stato lecito di poter con le stampe confrontare posatamente, ne abbiamo ricavate le varianti lezioni, e ci siamo studiati di emendare il testo, ove vi avesse alcun fallo; e da quelli possono ancora trarsi dei supplementi, dai quali ne risulta il testo più intero, e il senso della legge in molti luoghi assai più regolare (8).

Si riferisce l'opinione del Pecchia intorno all'autenticità dei capitoli di Giacomo.

Ed è ora a questo luogo spezialmente richiesto, che alcuna cosa si dica intorno ai primi capitoli del re Giacomo, la cui autenticità è stata impugnata dal dottissimo Carlo Pecchia. Si fonda egli primieramente che il

(1) Pag. 173.
(2) Pag. 206, 207, 231, 258.
(3) Pag. 486.
(4) Pag. 532.
(5) Pag. 135 e 139.
(6) Pag. 576.
(7) Pag. 201.
(8) Vedi nell'Appendice dei monumenti, n. IV.

primo editore di essi Giovan Pietro Appulo assicura non avere avuto degli accennati capitoli, che un solo manoscritto del baron di Asaro: e che quelli essendo assai conformi ai capitoli pubblicati da papa Onorio, soggiunge: « Or chi mai di sana mente potrebbe sulla fede del baron di Asaro, e di Giovan Pietro Appulo indursi a credere, che nei capitoli aragonesi formati per la Sicilia si fossero per lettera copiati i capitoli, che papa Onorio fe' pubblicare pel regno di Napoli: sicchè nel tempo medesimo, che i Siciliani negavano apertamente obbedienza ai pontefici, e non ne temeano gl'interdetti, approvate, e ricevute ne avessero le leggi, e leggi tali, che lo stesso re Carlo, tuttochè ligio di Roma, riprovò come estremamente dannose non meno alla sovranità, che al vassallaggio (1)? » ed aggiunge: « E ciò tanto maggiormente, quanto che Bartolomeo da Neocastro stato avvocato fiscale sotto re Giacomo non fa parola alcuna di capitoli pubblicati da esso re (2) ».

Non è possibile che un codice di legislazione possa esser supposto.

Certamente non può immaginarsi disegno sì temerario, nè che possa di leggieri recarsi ad effetto, quanto di sopporre impunemente, al cospetto di una nazione, un corpo di leggi, e non reclamante la nazion tutta, e non ripugnante il governo: leggi, che interessavano le successioni, i testamenti, i contratti: che allegavansi ogni dì nei litigi, nei tribunali, nel foro. E potrebbe solo bastare a difesa di essa quel che assai saviamente disse a questo proposito un gravissimo magistrato: « L'osservanza di cinque secoli, e l'essersi ricevuti per leggi nel regno gli anzidetti capitoli li pongono al coverto di tuttocciò, che potrebbe obbiettarsi in contrario ». Pure noi come di un monumento storico, e secondo che dettano le leggi della critica più severa intorno all'autenticità di alcuna scrittura, passiamo ora a ragionarne.

Era conveniente alle circostanze dei tempi, che Giacomo nel pubblicare i suoi, adottasse ancora i capitoli di papa Onorio.

Già avean sin da' tempi antichissimi i nostri giureconsulti osservato, che i primi capitoli di Giacomo sono in più luoghi conformi a quei di papa Onorio: Blasco Lanza di ciò avea favellato espressamente, siccome attesta il Comia: e il Comia (3), e il Cannezio lo aveano parimente notato (4). Il che nei tempi di appresso ancora annunziò lo storico civile del regno di Napoli (5). E certamente ei non può negarsi, che avvegnachè tra gli uni e gli altri abbiavi in assai luoghi essenzial differenza, pure il re Giacomo nell'ordinare i suoi capitoli si valse alla lettera di alcuni di quelli di Onorio. Della qual cosa volendo noi ora ricercarne la cagione, è da premettersi, che morto re Carlo, e durante la prigionia del principe di Salerno, papa Onorio a dì 17 settembre del 1285 pubblicò in Tivoli alcuni capitoli, già disposti sotto il suo predecessore Martino, e parte di quelli riguardavano il modo per la esazion delle collette, ed altri, che in più cose privilegiavano i baroni, e privò espressamente i Siciliani del beneficio dei suoi capitoli, finchè non tornassero all'ubbidienza degli Angioini (6). Or comecchè in Sicilia non si temessero allora gl'interdetti, ed apertamente ripugnassero i nostri alle disposizioni di Roma, pure da una parte non si lasciò indietro mezzo niuno, perchè fossero a grazia riconciliati, e dall'altra dovea certamente ai Siciliani dolere, che fosser privati del favore degli accennati capitoli. Era adunque conveniente alle circostanze dei tempi di adottarsi in Sicilia le leggi di un papa, cui si volea in ogni conto render benevolo; ed era conveniente agl'interessi di Giacomo, che per farsi benevoli i Siciliani lor concedesse ciò che era stato ad essi espressamente negato. Adunque il dì 2 di febbrajo del 1286, che fu quello della sua incoronazione in Palermo, pubblicò egli le sue costituzioni; e non pure ei v'inserì alcuni

(1) Tom. III, pag. 140.
(2) Ibid., pag. 141.
(3) In Cap. *Si aliquem in Praeludiis*, pag. 17.
(4) In Cap. *Si aliquem*, pag. 210.
(5) Tom. III, lib. 21, cap. I, pag. 107.
(6) « Ceterum Honorius ad pelliciendos ad officium Siciliae insulanos, aliosque rebelles edixit superioris constitutionis beneficio privandos, nisi quamprimum, excusso Aragonico jugo, in Caroli posterorum fidem, et clientelam redirent ». *Epist. Honorii*, lib. I, epist. 92, 93 apud Raynaldum, ann. 1285, num. 62.

prigione il principe di Salerno, morì re Carlo: quindi nel mese di febbrajo del 1285 impose al suddetto legato, perchè dai magistrati, e dai principali delle città del regno gli si trasmettessero oratori, a poter comporre, e ridurre le cose nello stato, in cui avealo lasciato re Guglielmo (1). In questi termini l'anzidetto pontefice nel mese di marzo si morì, e gli succcesse Onorio. Ora avendo egli ritrovate tante informazioni, e tante notizie preparategli dal suo predecessore Martino, ne dispose i capitoli (2), e li pubblicò nel mese di settembre. Dalle cose fin qui esposte ei mi pare assai manifesto, che i capitoli di Onorio debbano riputarsi nella più parte come pubblici monumenti degli usi vegliauti ai tempi di Guglielmo II; e niuna meraviglia esser dee, che a quelli sian conformi le leggi di Giacomo, imperciocchè con maggior ragione devea questi per la Sicilia adottare quegli usi, che avea per la Puglia autorizzati nei suoi capitoli Onorio.

I capitoli di Giacomo sono in modo autorizzati dalle leggi dei re successori, che suppongono apertamente la loro autenticità.

Queste leggi di Giacomo sono state sì autenticamente riconosciute in Sicilia, ed hanno in modo interessato la nostra costituzione pubblica, da che furono ordinate, che si è fatto di esse frequentissime uso nelle leggi, e nei diplomi dei re successori: e chiunque riputerebbe come apocrifi i capitoli di Giacomo, dovrebbe ancora sospicar come tali quelli di Federigo, di Martino, di Alfonso, di Giovanni, di Ferdinando, e di altri, che gli hanno supposti e autorizzati. Anzi siccome nei capitoli di Giacomo vi hanno disposizioni intorno al servizio militare, alla successione feudale, e cose sì fatte, quindi in tutti i diplomi feudali si fa sempre menzione nelle clausole degli anzidetti capitoli. Il che è da osservarsi essere stato praticato sin dai tempi, e nei diplomi dello stesso re Giacomo. Noi abbiamo prodotto un diploma di concessione feudale fatta da questo re nel mese di luglio del 1286, ed esso conchiude: « Fidelitate, et mandato nostris, et Constitutione nostra, pridem edita in solemni curia nostra celebrata in civitate Panormi, pro certo militari servitio, et cujuslibet alterius juribus semper salvis (3) ». Onde è manifesto, che qui son citati i suoi capitoli pubblicati in Palermo: e da indi innanzi invalse in tutti i diplomi feudali d'inserir questa clausola: « nec non constitutionibus, et capitulis excellentissimi Domini Jacobi olim Aragonum et Siciliae Regis illustris, dum regno Siciliae praefuit, editis, semper salvis etc. (4) ». Il che ancora fu osservato in più luoghi dal Perno (5).

quireres diligenter: nuper vero te recipimus intimante, quod per inquisitionem super hoc a te factam nihil aliud potuit inveniri, nisi quod antiquorum habet relatio, quod quondam Fridericus Romanorum Imperator tempore, quo de ultramarinis partibus rediit, primo subventiones et collectas ordinarias in regno imposuit supradicto; et quod ante praedictum tempus collectae ac subventiones tantum fiebant, cum rex Siciliae pro defensione ipsius regni exercitum faciebat, ac in coronatione Regis ipsius, nec non et quando filios ejus suscipiebat cingulum militare, ac ipsius filia nuptui tradebatur. Nos igitur super hoc certificari plenius cupientes, ac volentes, quod inquisitioni super hoc faciendae per te sollicitius insistatur, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus ad inquirendum super hoc solemniter juxta prioris mandati nostri tenorem exacta diligentia et prompta sollicitudine procedere non omittas ». Apud Raynaldum, tom. cit., pag. 563.

(1) « Vinctus igitur ab hoste Carolus II cum paternum sceptrum ugn posset moderari, Pontifex ad temperandum Siciliae Regnum optimis legibus apostolicam solicitudinem applicuit, ac primum morientis Caroli, et neapolitani regni ordinum precibus impulsus, Sabinensi Episcopo munus demandavit, uti orbium magistratus proceresque moneret, ut mitterent oratores ad Apostolicam sedem, cum quibus optima consilia pro restituendo Guillelmi II jure, ac tollendis publicis gravaminibus explicaret ». Raynaldus, l. c., pag. 562.

(2) « Multiplex itaque nos ratio interpellat, et exigit illud in hujusmodi gravaminibus, super quibus fama publica, ut variae inquisitiones per ven. fratrem nostrum Gerardum, Sabinensem Episcopum, Apostolicae Sedis legatum, factae de speciali mandato Regis ipsius, et indagationes aliae habitae nos informant, nostrae provisionis edicto remedium adhiberi etc. » Cap. Honorii, l. c., pag. 604, numero XXXI.

(3) Bibl. cit., tom. II, pag. 500.

(4) Ibid., pag. 502, 503, 505 et passim.

(5) « Adverte quia in confirmationibus regiis reservantur capitula regis Jacobi, qui fuit auctor dicti capitoli *Si aliquem* ». Cons. VII, pag. XI retro. « Et habeo quaestionem in facto in castro Salae:

Digitized by Google

La condotta dei tribunali e scrittori assai tempo innanzi dell'Appulo suppongono l'autenticità degli accennati capitoli.

Ma altri argomenti di pari evidenza al nostro assunto concorrono. E primieramente Bernardo de Medico, che vivea presso a due secoli prima dell'Appulo, fa menzione degli anzidetti capitoli: imperciocchè egli attesta essersi allora alcuna causa decisa secondo lo statuto del capitolo *Si aliquem* (1), che è tra i capitoli di Giacomo dei più simiglianti a quelli di Onorio: ed è tanto di maggior peso la testimonianza dell'anzidetto giureconsulto, quando essendo egli vissuto sotto re Federigo, e stato giudice nell'anno 1327, come si è dimostrato di sopra, dee riputarsi se non come contemporaneo, almeno assai vicino alla pubblicazione delle leggi di Giacomo. E parimente Guglielmo Perno, che era giudice della gran Corte nel 1424, ossia 73 anni prima dell'edizione dell'Appulo, ci lasciò un suo commentario al detto capitolo *Si aliquem*, ed ivi attesta di averne veduti più esemplari (2), anzi in altro luogo ne parla come di legge pubblica, osservata, e vegliante (3). Dalle quali testimonianze è ancor manifesto, che assai prima della edizione dell'Appulo, i magistrati, e i tribunali, si regolavano, e le cause si decideano secondo gli accennati capitoli.

Il che è confermato dai manoscritti di questi capitoli.

Alle addotte dimostrazioni della pubblica e legale preesistenza di essi alla stampa dell'Appulo debbono aggiungersi i codici manoscritti, che noi abbiamo osservati, e dei quali già si è dato conto: ma pure è qui da ricordarsi il codice in pergamena conservato nell'archivio del nostro senato, in cui sono quelli registrati, o non solo la qualità del codice, ma ancora la forma della scrittura annunzia un'epoca assai antica, e forse vicina ai tempi di Giacomo: in maniera che è indi chiarissimo, che oltre l'antico manoscritto del baron di Asaro, che ebbe allora l'Appulo, ve ne avea degli altri in Sicilia, che dimostrano non essere stato il primo e il solo l'Appulo ad attribuire tali leggi a re Giacomo.

Per togliere ogni ragion di dubitare si dimostra, che la edizione dell'Appulo fu fatta di suprema autorità.

Pure qualunque sia l'evidenza di tante dimostrazioni, potevamo noi con dritto astenercene, essendochè egli è indubitato che non per privato studio, ma di suprema autorità recossi l'Appulo a pubblicare nell'epoca sopranominata i capitoli. La qual cosa è da lui primieramente attestata nel suo proemio, ove assicura, che nella compilazione di quelli ordinata ai due giureconsulti fu disposto dal vicerè Giovan de la Nuça di soprainteodere il regio consigliere Giovan de Dajo da Barcellona (4): ed inoltre apparisce dalla prammatica dell'anzidetto vicerè, che di suprema autorità fu ordinata questa edizion dei capitoli, e fu all'Appulo spezialmente comandato, che vi desse opera (5). Ondechè in ogni mo-

nescio adhuc quomodo terminabimus, quia sum adjunctus in decisione cum judicibus magnae Regiae Curiae, maxime quia in privilegiis sunt reservata capitula regis Jacobi ». In Cap. *Si aliquem*, pag. 44, col. I.

(1) « Si non superest frater secundogenitus, sed soror, succedit senior, excluso patruo, ex quo soror est in proximiori gradu, et hoc per capitulum *Si aliquem*, et ita fuit decisum in causa Fluminia de Nisi ». Super capitulum *Volentes*, pag. 51, col. 2.

(2) In cap. *Si aliquem*, pag. 43, col. I, voc. *Descendentes*, et ibid., col. 2, voc. *Pheudataris*.

(3) « Jure constitutionum regni admittitur filia et filia filiae usque ad trinepotem, ac etiam maritata in aliarum defectu, ut vult capitulum regis Jacobi *Si aliquem*, quod est in viridi observantia ». Cons. 1, pag. 1, col. 3.

(4) « Statuit itaque duos hujus regni prudentissimos legum doctores, magnificum Hieronymum patrem meum, expartum, acutum, ac gravissimum virum, et magnificum Joannem de Ansalone, natu majorem, libris, et ingenio, et longa rerum experientia pollentem, id operis una subituros, qui solerti diligentia regum siculorum cunctas sanctiones indagarentur, ac demum undique collectas elimarent, elimatasque imprimi curarent, ut nemini deinceps copia deesset, hisque voluit excellentem juris utriusque scium, Joannem de Dajo Barchinonensem, suum Regium Consiliarium, virum summae bonitatis, ac aequi factorem inesse: ut quod ignis ab archivio sustulit, eorum providentia sine lesione reviviesceret. Contigit etiam mihi pars aliqua laborum etc. » *In proemio.*

(5) « Praeterea Joanni Petro Appulo proemia facere mandavimus, quibus et libri recitaretur ordinatio, et tam ingens nostrae provisionis beneficium cunctis innotesceret, ne quid sine nostro mandato factum videretur; cui postmodum majora quo-

do è lecito di poter dubitare dell' autenticità di quelle leggi, e di quei capitoli, che ivi sono contenuti.

Saggio dei commentatori dei capitoli.

Ma della autorità, e della integrità delle leggi dei re aragonesi il fin qui detto voglio che mi basti: ed è or da rivolgerci a considerare, in che modo si debba procedere, perchè se ne abbia la più vera intelligenza. Adunque dee innanzi ad ogni altro qui ricordarsi, che sopra tutti i codici delle leggi siciliane i capitoli del regno hanno spezialmente maritati gli studii e le cure dei nostri giureconsulti; e i più rinomati tra questi non han trascurato d' illustrare, e dichiarare con le lor chiose o tutte, o le più interessanti dalle leggi dei re aragonesi. Ma noi qui faremo particolarmente alcun motto di coloro, che al testo di quelle hanno apposto un perpetuo commentario: a ciò sono Mario Muta, Mario Cutelli, e Francesco Testa. E dico primieramente, che avvegnachè nei commentarii dal Muta vi abbia sovente delle assai digione cose, e più materie e tra lor disparate, e senza niun ordine nei ragionamenti siano frequentemente accozzate sotto uno stesso capitolo, niantedimeno non rade volte ivi son mescolate notizie, dalle quali alcun utile può trarsi. Pur di ordinario la intelligenza della legge non ne è più rischiarata, conciossiachè le anzidette notizie, che sono utili ad altri oggetti, non sono dirette alla maggior dichiarazione di quelle. Hanno veramente in sè più grandezza e più solidità le politiche annotazioni del Cutelli. Ma da una parte lo studio del monumenti storici, e del linguaggio, che si usava in quel secolo, in cui furono pubblicati i capitoli, non era all'età del Cutelli coltivato: e dall'altra comechè egli col suo sublime e straordinario ingegno si fosse sempre studiato di esporre il vero senso della legge, che comentava, pure in queste sue note ei non mirò principalmente che a scoprire i vizii della costituzione politica della Sicilia dei tempi suoi, dal che per altro assai difficilmente può ricavarsi il nostro dritto pubblico di quel tempo, a cui le leggi aragonesi appartengono. Le note filologiche del Testa ci agevolarono solamente la letterale interpetrazion dei capitoli.

Metodo da tenersi nella interpetrazione di essi.

Egli è stato dagl'intendenti saviamente giudicato, che la filosofia delle leggi positive è fondata su i fatti, ondechè la vera intelligenza di quella, e il nesso con cui sono tra esse legate, e lo scopo e gli oggetti, a cui mirano, non possa altronde che dai monumenti storici degli stessi tempi ritrarsi: quindi dalle leggi dei re aragonesi non può intendersi più acconciamente il dritto pubblico, per esse ancora ordinato in Sicilia, che per mezzo delle memorie storiche dei tempi aragonesi. A questo fine è stata diretta la nostra biblioteca. Veramente sono pregevoli i documenti cavati dalle storie greche e romane, dei quali nobilitò il Cutelli i suoi commentarii; e le opere di Senofonte, di Cesare, di Tacito e di altri classici scrittori, contengono dettami di altissima sapienza: pure ad illustrare a cagion di esempio le leggi di Giacomo sono assai più utili Bartolomeo da Neocastro, e Niccolò Speciale, o alcun diploma, o altro barbarico monumento dei tempi. In somma un commentario storico alle leggi di una nazione è certamente più adatto alla intelligenza della sua costituzione politica, che i più sottili e i più eruditi ragionamenti.

Delle prammatiche, considerate come principii di dimostrare in questo studio.

Sarebbe a questo luogo conveniente di favellare dei codici delle nostre prammatiche, imperciocchè contenendo esse disposizioni riguardanti il dritto pubblico siciliano, debbono ancora riputarsi come principii di dimostrare in questo nostro studio. Ma siccome ne aspettiamo ora una nuova e più compita compilazione, della quale già si è per le stampe pubblicato il primo volume, e il diligentissimo editore nella sua prefazione ha dato distintissimo conto dell' ordine, secondo il quale sono state sinora raccolte, ed ha espo-

quae eocra imposuimus, ut si et quoties illi vacare non possent, idem laboriosos actus suscipere teneretur, rem tamen dubiam eos adiret collaturus, impressoribus semper instarct et diligenter adverteret, ne quid erroris fraudisve committeretur ». *Pragmatica Sanctiones regni Siciliae etc.*, edit. Panor. 1791, pag. 169.

ato assai dislesmente il disordine e i vizii delle precedenti edizioni, quindi ci rimanghiamo di farne altra parola. Veramente noi gli saremo debitori di una più accurata collezione di tali leggi: avremo il testo di esse più intero, e più conforme ai loro originali; e trarremo profitto da quelle andate in disuso, che ivi sono inserite, somministrandoci esse amplissimi monumenti per la storia e la legislazione dei tempi. Egli è vero, che il metodo volgarmente tenuto in simiglianti collezioni è stato di ordinare le leggi in maniera, che veggansi ridotte sotto allo stesso titolo, acciocchè si abbian tutte messe insieme quelle, che lo stesso argomento riguardano. Puro l'ordine cronologico ha il suo pregio e il suo utile sì veramente, che la compilazione sia del tutto compita, e sino ai nostri tempi condotta: perciocchè mancando la continuazione, non si saprebbe quanto intorno ad alcun articolo abbia il nostro dritto pubblico in diversi tempi stabilito.

DEI CODICI DELLE CONSUETUDINI SICILIANE.

Oltra le costituzioni e i capitoli, le consuetudini sono principii di dimostrare nello studio del dritto pubblico.

Egli è il vero, che la composizione e la forma di una nazione dee attribuirsi direttamente alle leggi politiche, che l'hanno in diverse epoche e in vari modi ordinata: pure siccome vi ebbe tempo, che si visse con pochissimi regolamenti, o le popolazioni per li diversi casi ed usi civili doveano adottare alcune forme di vivere, nè le leggi primitive riguardanti la costituzione politica poteano di ordinario regolare gl'infiniti e multiplici casi privati, indi avvenne, che ciascheduna popolaziona sin da rimotissimi tempi ebbe i suoi particolari statuti, circoscritti dentro al ricinto del suo territorio, i quali volgarmente consuetudini si appellano. Or potendosi da esse più chiaramente argomentare quali siano stati e gli usi e i costumi e i modi civili, debbono quelle impertanto nello studio del dritto pubblico in ispezial considerazione tenersi, e riputarsi nel tempo istesso come fonti legittimi, e naturali principii di dimostrare in queste ricerche.

Origine dell'antichissima introduzione delle diverse consuetudini in Sicilia.

Veramente tostochè la Sicilia venne in podestà dei Normanni, trovaronsi i naturali di essa avviati a vivere secondo le leggi e gli ordini loro, ed ai Saracini dal lor vincitori fu conceduta ogni legale esistenza: oltrachè furono qui volentieri accolte, e poste ad abitare varie colonie di Greci, di Longobardi, di Ebrei e di Normanni. Ora egli è naturale, che tante e sì diverse popolazioni fossero abilitate a governarsi dimesticamente nel distretto del loro abitato, secondo che erano nei tempi indietro avviate. Che se voglia aggiungersi alle anzidette considerazioni, che in quegli oscurissimi tempi giacevasi in densissimo tenebre involto il dritto romano, e componendo un assai ristretto codice le prime costituzioni normanne, dovea in conseguenza in tanta penuria di leggi il regolamento e la decisione di alcuni affari civili ritrarsi dalle osservanze e dagli usi. Anzi non pure essendo da differenti nazioni popolata allora l'isola nostra, ma abitando alcune di esse mescolatamente nelle stesse città, e nei villaggi stessi, quindi non solo viveasi secondo le consuetudini locali, ma doveano ancora aver luogo quelle della famiglia, ossia le personali.

La quale maniera di essersi introdotte le particolari consuetudini è confermata dai monumenti storici.

Quanto noi abbiamo sinora congetturando proposto, è fondato sulle memorie dei tempi, imperciocchè esse chiarissimamente ci attestano, che per la più parte ciaschaduna delle nostre popolazioni avea le sue particolari consuetudini. L'Amato ha prodotto dai registri del Vaticano un diploma di papa Alessandro del 1255 diretto ai Palermitani, nel quale si fa menzione delle consuetudini di questa metropoli, approvati sin dai tempi del re Guglielmo II (1). Il privilegio di Ruggieri per Messina, comechè alcuni abbianlo avuto come tratto da un archivio sospetto, è certamente un avanzo di una più vera scrittura, e conferma le consuetudini di quella città (2). Parimente un diploma di Arrigo VI del 1197

(1) *De Principe Templo*, pag. 121.

(2) Tom. VI, *S. R. I.*, pag. 620.

Digitized by Google

per la città di Caltagirone, conservato nell'archivio di quel comune, e ricordato dall'Aprile (1), fa parola delle consuetudini osservate in detta città dai tempi del re Ruggieri fino a Guglielmo II. Siccome il privilegio dell'imperador Federigo del 1209 per li comuni di Nicosia, che noi a suo luogo pubblicheremo, conferma le costumanze di essa città. Si aggiunga, che nei codici delle nostre leggi sono autorizzati i varii municipali statuti: e di fatto havvi una costituzione al re Guglielmo attribuita, nella quale s'impone ai bajuli ed ai camerarii di amministrar la giustizia secondo le costituzioni del regno, indi secondo le consuetudini di ciascheduno luogo, e finalmente in difetto di esse giusta il dritto longobardo e romano, e secondo che il richiedesse la qualità dei litiganti (2). L'imperador Federigo alle costituzioni dei re antecessori e alle sue congiunge ancora le approvate e veglianti consuetudini (3); anzi nella elezion dei notari e dei giudici prescrive, che debbano questi presentare le lettere testimoniali di quel luogo, per cui saranno ordinati, e quelle doveano attestare, non solo la loro probità, ma ancor la perizia e la pratica loro delle costumanze del luogo (4). Finalmente ciò è chiaro dalle prefazioni delle stesse consuetudini, in cui si suppone, che quando alcuna di esse furono sotto i re aragonesi in forma autentica raccolte, e confermate, ve ne avea dalla più antiche, altre allor conservate, ed altre o annullate, o che erano nei tempi scorsi andate in disuso.

Epoca della compilazione dei varii corpi delle consuetudini; e primieramente di quelle di Palermo.

Che se voglia ora ricercarsi quando esse siano state compilate, e ridotte in quello stato, in che ora le abbiamo, egli è indubitato, che sin da tempi antichissimi erano già in un corpo ridotte, e tenean luogo di legge presso le popolazioni, cui appartenevano. Imperciocchè l'imperador Federigo in una sua lettera diretta al gran giustiziero del regno gl'impone, che facesse inserire alcune sue ordinazioni tra gli statuti di ciascheduna città (5). Egli è il vero, che alcune delle consuetudini di Palermo presentano un'epoca, che si riferisce ai tempi de' primi re aragonesi, facendosi ivi frequentemente menzione delle facoltà, e delle giurisdizioni competenti al pretore di questa città; o veramente nel 1320 fu dal re Federigo conceduto, che il nome di bajulo di essa città fosse mutato in quel di pretore (6); ed ivi sono soggiunti più diplomi del re Federigo e Ludovico: anzi noi abbiamo una carta dell'anno 1329, che si conserva nei registri del nostro senato, nella quale è imposto di doversi copiare le consuetudini, imperciocchè il codice che le conteneva, era già reso assai logoro, a cagione del frequentissimo uso, che se ne facea (7). Pure siccome egli è verissimo, che la natura delle costumanze e degli usi è così fatta, che essi non tutti s'introducano nel tempo medesimo, ma di mano in mano, e secondo le circostanze, e lo sviluppo dei casi particolari successivamente si stabiliscano, quindi prima degli anzidetti tempi le consuetudini di questa metropoli erano parimente in un corpo ridotte: il che non pure è manifesto da alcune di esse, le quali annunziano costumi antichissimi, e già invalsi prima, che i re aragonesi governassero l'isola, ma altre ancora chiarissimamente un'epoca assai più antica suppongono. Così tra gli articoli riguardanti alcune forme rituali e giudiziarie vi ha al cap. XVI prescritto il termine di potersi appellare da una sentenza già profferita, ed è ivi detto, che « *Si infra Siciliam is, ad quem adpellatur, extiterit, unius mensis adpellanti tribuantur inducias; si autem infra regnum, extra tamen Siciliam, trimestris temporis spatium tribuatur* ». Or questo stabilimento suppone un'epoca antecedente ai re aragonesi, ossia quando le provincie di là dal Faro, e l'isola nostra componevano un re-

(1) *Cronolog.*, pag. 109.
(2) Lib. I, tit. 62, pag. 63.
(3) Lib. I, tit. 47, pag. 48.
(4) Lib. I, tit. 79, pag. 81.
(5) « Volentes igitur has novas nostrae munificentiae sanctiones a nostris fidelibus inviolabiliter observari, tuae devotioni praecipimus, quatenus eas per terras qualibet tuae jurisdictioni traditas, per te imperiali programmate publicatas, *inter statuta civitatis cujuslibet*, ut nulla sit in excusatione diversitas, inextricabiliter jubeas inserendas, et promittas nos infallibiliter servaturos ». *Epist.* Petri de Vineis, edit. Iselii, lib. I, epist. IV, pag. 94.
(6) *Anonymi Chronicon Siculum*, tom. II, Bibl. cit., cap. 92, pag. 216.
(7) Ved. nell'*Appendice dei monumenti*, n. V.

gno: il che fu assai saviamente avvertito nei suoi commentarii da Ferdinando Bongiorno.

Di quelle di Messina.

Parimente la compilazione delle consuetudini messinesi dee riferirsi a tempi antichissimi, anzi alcune di esse han segnato l'anno, in cui furono stabilite. Due decreti di quel comune, uno dell'anno 1293 (1), o l'altro del 1302 (2), relativi ai dritti di prelazione, sì per ragione di sangue, che di contiguità, nelle vendizioni da farsi, suppongono altre leggi intorno a questo dritto sin de tempi più antichi ordinate: e nel modo istesso un decreto dell'anno 1322 (3) intorno alla successione, e divisione dei beni ereditarii si riferisce ad antichissime consuetudini, che gli antichi chiosatori chiamarono *Galticane*; altri attribuendole ad una introduzione angioina, altri all'imperador Federigo (4), e possono forse più fondatamente riferirsi ad una introduzione normanna. Oltrachè alcune leggi appartenenti ai duelli, al dritto d'imporre le *defense*, e cose somiglianti suppongono rimotissimi tempi. Or tutte le anzidette consuetudini, essendo state sempre riputate come leggi di tutto il distretto, e secondo esse governandosi la curia del luogo, che pure è stato in ogni tempo degli usi suoi tenacissimo, doveano in conseguenza comporre sin da tempi antichissimi il codice municipale.

Di quelle di Trapani.

Lo stesso dee giudicarsi delle consuetudini delle città di Trapani, la quale per sistema adottava gli usi e gli statuti della città di Messina, in manierachè le une non sono per la più parte, che copia delle altre: anzi alcuna volta è ivi detto, che in Trapani si era stabilita una tal legge, perchè questa era già ordinata in Messina; e per la diritta intelligenza di alcune di esse si ricorreva in Trapani ai giureconsulti messinesi: così è notato nella consuetudine sesta, che fu richiesto nel 1365 per la interpetrazione di essa il famoso giureconsulto di Messina Rainaldo Crispo. Quindi le stesse costumanze per i duelli, per le *defense*, per i dritti di prelazione ec.

(1) Cap. 53.
(2) Cap. 54.
(3) Cap. 48.

Puro havvene ivi delle altre, che sono proprie di essa città: tali sono quelle, che portano il titolo di *Osservanze della terra di Trapani*, e riguardano la giurisdizion dei giurati: tale ancora una legge sul titolo di possedere, ed è ivi citata una costituzione del re Guglielmo. E che esse fossero tutte sin da tempi antichissimi compilate è chiaro da un diploma del re Martino nel 1408 ivi soggiunto, dove confermando una delle anzidette consuetudini, attesta che erano in quella città da gran tempo veglianti o osservate.

La maggior parte delle consuetudini appartenenti a diverse città della Sicilia furono riformate e di nuovo compilate sotto i re di Aragona.

Noi abbiamo delle consuetudini delle altre città o luoghi, notizie più certe intorno al tempo, in cui furono esse in forma autentica raccolte, e dalla suprema autorità confermate. Imperciocchè sotto i re aragonesi in diversi tempi si diede opera da molte università del regno, perchè i re le loro costumanze approvassero. O sia che questi, avendo già dato una forma più regolare e più consistente ai corpi municipali, volessero ancore in ogni maniera privilegiare i comuni per contrapporli ai baroni, che cominciavano allora a farsi vedere assai vivi, o che si avesse voluto annullare alcuni usi, nei vicini licenziosi tempi introdotti, che veramente nei diplomi di approvazione ad esse consuetudini premessi è costantemente detto, che avea preceduto l'esame dei magistrati, o si erano rigettate le prave e nocive, o che che ne sia stata la cagione, ebbero allora per la più parte la suprema sanzione dei re. E di fatto le consuetudini di Caltagirone furono di nuovo compilate, ed approvate dal re Federigo nel 1299, quelle di Girgenti nel 1304, quelle di Piazza nel 1309, quelle di Siracusa nel 1318, le consuetudini di Noto dal re Pietro nel 1341, quelle di Catania dal re Ludovico nel 1345; le consuetudini di Castiglione comechè in fine del mio manoscritto abbian la data del 1118, pure il più antico diploma dell'approvazione di esse è dei tempi del re Martino nel 1392, e di quelle di Paternò è della regina Bianca

(4) Ved. praefat. Alphonsi Charibdis ad *Consuetud. Messanens.*, e Gallo, *App. degli Ann. di Messina*, pag. 33.

Digitized by Google

nel 1403. Nella prefazione alle consuetudini di Coniglione è detto, che furono compilate sotto il re Pietro, ma apparisce indi di essere state confermate da Alfonso nel 1439: In oltre sono ad esse soggiunte 145 assise, che riguardano la disciplina e l'interno reggimento della città, ed havvi una sentenza della magna curia dei maestri razionali dell'anno 1398, in cui si suppongono veglianti e di antica osservanza le assise anzidette. Le costumanze di Lipari non hanno niuna data di tempo, ma solamente l'approvazione del vescovo; siccome Bernardo Caprera conte di Modica osò di dare nel 1406 alcune limitazioni assenziali intorno ad un municipale statuto del contado senza niuno intervento di suprema podestà. Or tale è l'epoca della compilazione di alcuna consuetudini dei diversi luoghi della Sicilia, che noi abbiamo potuto osservare.

Quali sieno state pubblicate.

Passando ora a ricercare in che stato esse siano, e in quali codici sian contenute, egli è da premettersi, che non tutte sono state ridotte in istampa, e la più parte si rimangon tuttora manoscritta. La prima edizione di quella di Palermo si ebbe nel 1477 dalla stampe di Andrea da Wormazia, che pure è il primo e il più antico saggio delle nostre stampa, ed un rarissimo esemplare di esse qui si conserva nella biblioteca del re. Da una lettera del coltissimo Giovanni Naso ivi premessa si vede, che il pretore e i giurati di quel tempo invitarono l'anzidetto Andrea a stabilire in Palermo la sua stamperia, e gli commisero primieramente la edizione della nostre consuetudini (1); indi furono ristampate nel 1547 e 1558 da Paolo Cajo con la sua prefazione presso Giovan Matteo Maida. La più antica edizione, che io mi abbia veduta delle costumanze di Messina, è quella pubblicata in Palermo dalle stampe del Maida nel 1559 con la prefazione di Alfonso Cariddi. Furono parimente in Palermo stampate nel 1594 le consuetudini di Catania con la prefazione e i commentarii del Nepita. Il Burmanno nel tomo XII del suo tesoro delle antichità siciliana dopo la storia del Littara produsse le costumanze di Noto (2). Il chiarissimo Testa cavò le consuetudini di Girgenti da un diploma conservato in quella cattedrale, e sono esse fra i monumenti relativi alla vita del re Federigo (3). E dal Noto nella sua storia di Vizzini furono ancora inserite le consuetudini di questa città (4). Tolte le anzidette ridotte in istampa, quelli degli altri luoghi della Sicilia, da noi sopra nominate, per quanto è a nostra notizia, son tuttora manoscritte, e si conservano negli archivii dei rispettivi comuni.

Metodo tenuto nella compilazione di esse.

Poste le quali cose, egli è ora da considerarsi il sistema, e l'ordine, secondo il quale i nostri municipali statuti furono compilati, e in un corpo ridotti. E a ben procedere in questa ricerca, dee anticipatamente avvertirsi, che in ordine più regolare, e più uniforme sortirono quelle consuetudini, che furono rivedute, e approvate dai re aragonesi, del che noi appresso favelleremo: quando nell'ordinare le costumanze di Palermo, di Messina, e di Trapani gl'inetti compilatori confusero tutto. Oltrechè esse a prima vista presentano un edifizio in diversi tempi, e in varie circostanze formato, e nella disposizione degli statuti niuna ragione di tempo siasi serbata, le materie ancora sono del tutto disparate, e degli stessi argomenti in più luoghi diversamente si ragiona; nè sempre oggetti alla costituzione interna appartenenti riguardano. Imperciocchè ivi sono messi insieme statuti di curie, e stabilimenti di magistrati, i quali dalla costituzione politica, e non già dal reggimento municipale dipendono: forme di ritualità giudiziarie, e modi di procedere nei litigi, e nel profferir le sentenze: immunità, ed esenzioni particolari: regolamenti intorno alla disciplina civile: maniera di vive-

(1) « Et nunc huic quoque nostrae felici Panormitanae urbi ne haec tanta deesset felicitas, tu, Praetor nobilissime, cum sacro hujus anni Panormitanorum Juratorum collegio, Manfredo la Muta, Protesilao Etelephanto, Scipione Suctile, Raimundo Diana, Matthaeo Campo, Johanni Homodeo, viris clarissimis, procurante Rainaldo Suctile, insigni jurisconsulto, urbisque syndico, curastis, et effecistis, ut Andreas de Vormacia, ejus artis professor, Panormi officinam impressoriam exerceret, atque inter cetera imprimenda volumina Panormitanas Consuetudines impressarat. »

(2) Pag. 75.

(3) Num. 27, pag. 264.

(4) Lib. II, cap. XVIII, pag. 3.

Digitized by Google

re, e di governarsi nei casi civili, non solo nella città e nel suo territorio, ma altrove, e nell'isola tutta: decreti intorno alle pene e alla qualità di quei delitti, che sono alla suprema autorità riserbati: ed anco sono ivi inserite quelle consuetudini, che veggonsi espressamente nel suo codice dall'imperador Federigo proscritte. Tali sono le consuetudini di Messina, e di Trapani su i duelli (1): tale ancora la consuetudine del num. 47 di Messina annullata in un suo capitolo dal re Federigo (2). Pure appresso sarà conosciuto, che questo disordine è forse più utile alla intelligenza delle nostre antichità, che il sistema regolare, secondo il quale le altre consuetudini furono compilate.

Quali siano i più famosi commentarii al testo delle consuetudini.

Avendo sin qui favellato della disposizione del testo di esse, e dovendo ora più particolarmente delle materie, che ivi contengonsi, e dell'utile, che può trarsene, ragionare, dee innanzi ad ogni altro premettersi, che non pochi dei nostri giureconsulti con varie annotazioni, e chiose, e consigli hanno dato opera ad illustrarle: e sono notissimi i commentarii pubblici dal Viperano, e dal Muta alle consuetudini di Palermo, dal Giurba a quelle di Messina, a del Nepita a quelle di Catania: nè ho pretermesso diligenza, perchè osservasi altri travagli, che non sono stati ancora in istampa ridotti: tali sono le annotazioni di Ferdinando Bongiorno, che si conservano manoscritte in questa libreria del senato, e di Antonio Xibecca per Palermo. Il dottissimo Blasco Lanza, e Giovanni Antonio Ballis distesero alcune note sulle costumanze di Trapani, e su di esse havvi alcun consiglio di Gerenimo Fimia: parimente le consuetudini di Catania furono interpetrate, o come allor dicevasi, chiosate con le apostille del famoso Gerardo Agliata, del citato Lanza, di Niccolò Intrigliolo, le quali indi trasfuse nei suoi farraginosi comentarii il Nepita. Havvi un consiglio di Antonio Platamone sopra una consuetudine di Caltagirone: e finalmente il chiarissimo Guglielmo Perno comentò la maggior parte delle consuetudini di Siracusa, e scrisse ancora intorno ad alcune di esse non pochi consigli, ed attesta egli stesso, che vi si era applicato per assicurarne la intelligenza (3).

Quanto debbono pregiarsi gli anzidetti commentarii.

Mentre io non posso non commendare tanto studio posto dai nostri più chiari giureconsulti ad illustrare il patrio dritto in maniera, che per li casi particolari, e per la disciplina forense possano essere le fatighe loro alcuna volta di grandissimo uso, non debbo ancora a questo luogo dissimulare, che il sistema tenuto nei lor commentarii sente le istituzioni e la imperfezione dei tempi. Imperciocchè opprimendo il testo di molte, e spesso inutili citazioni, della legge, e del suo senso non altrimenti ragionarono, che solamente agli infiniti, e multiplici, ed inettissimi casi, o come allora dicevasi *limitazioni* applicandola: *Quid si nascatur filius faciens mugitum bovis, an bona confundantur? videtur: quia non tendit ad monstrum*: è scritto nella chiosa alla prima delle costumanze di Trapani. Del resto niuno studio di storia, niuna intelligenza delle parole, e degli usi dei tempi, e niuna ricerca della ragione, onde alcuna consuetudine abbiasi potuto introdurre. Dee solamente essere qui ricordato con onore Ferdinando Bongiorno, che circa il 1552 scrisse le sue annotazioni alle consuetudini di Palermo, e veramente hanno esse assai precisione, e sobrietà, e nota distintamente dove quelle convengano, o differiscano dal dritto

(1) « De homicidiis, vel furtis, rapinis, et maleficiis, de quibus vita et membrum amitti debent, duellum admittitur tam contra accusantem, quam contra accusatum, quam etiam contra testes ». *Cons. Messan.*, cap. 44.

« Consuetudinem autem, quae in quibusdam Regni partibus obtinebat, per quam hi, qui franci non sunt, sed jure communi censentur, testibus contra se productis, in quocumque judicio possint pugnam offerre, funditus exstirpamus ». *Lib. Constit.*, lib. 2, tit. 32, pag. 144.

(2) Cap. 67, pag. 79.

(3) « Dictas glossas corrigere expedivi die 5 octobris, currente anno X indict. apud patriam Syracusam ad honorem urbis Syracusarum nobilis patriae meae, ut si dicere possum, etiam ad utilitatem curialium nostrorum, qui olim magno cum errore transibant in intellectu harum consuetudinum ». Perno in *Comm. ad Cons. Syrac.*, ms.

romano, e la relazione che vi hanno le costituzioni del regno. Parimente non debbono trascurarsi i commentarii del Nepita, e massimamente quei di Mario Muta, che pure nel caso delle loro digiune ed insipidissime chiose si ripesca alle volte alcuna notizia, dalla quale potrà essere il nostro dritto illustrato. E lo studio di così fatti libri è a noi per le cose patrie tanto maggiormente richiesto, quanto fin sull'oceano stranieri di chiarissimo nome per sola erudizione non hanno sdegnato di consultarli (1).

Delle materie contenute nelle nostre consuetudini: e primieramente si comparano con quelle delle altre nazioni.

Ma è tempo ora mai di riconoscere qual frutto possiamo noi dai codici delle nostre costumanze ritrarre, e qual convenienza si abbiano col nostro dritto pubblico. Veramente ove io mi sono rivolto a porvi alcuno studio, le ho primieramente comparate con gli statuti di alcune città italiane di quei tempi, con le consuetudini di alcuni paesi di Francia, con le memorie di Beaumonnir, ed opere simiglianti: ed in queste ho ravvisati monumenti abbondantissimi a rischiarare il dritto pubblico della lor nazione. Imperciocchè non pure contengono regolamenti per la disciplina e gli ordini, e i modi civili, ma cose riguardanti, e la forma del governo, e la elezione dei magistrati, e la giurisdizion loro: apparisconо ancora ivi chiarissimamente le forme e le preeminenze, i rapporti e le dependenze feudali, e i modi delle giustizie delle signorie, e le lor competenze: e indi ancora possono trarsi dei rischiarimenti per le cose economiche. In somma non potrà giammai ridursi ad una certa chiarezza la costituzion pubblica in alcuni tempi delle anzidette nazioni senza l'ajuto e lo studio dei loro statuti, e debbono essi veramente riputarsi come memorie principali direttrici per la intelligenza della loro composizione politica.

Per qual cagione alcune delle nostre consuetudini presentano rare volte stabilimenti di dritto pubblico.

Noi non possiamo qui dissimulare, che la maggior parte delle nostre costituzioni municipali, e massimamente di quelle dai re aragonesi confermate, non riguarda che i dritti e le private azioni, ed assai rade volte havvi disposizioni al dritto pubblico dei tempi appartenenti. Che se voglia ricercarsi la ragione, ondo mai debba ripetersi una tal differenza, deo al mio parere principalmente considerarsi, che essendo stato dal re Ruggieri stabilito un ben ordinato, e saldo sistema di monarchia, e fatte in conseguenza leggi, che l'autorità pubblica riguardavano, doveano necessariamente tacere le consuetudini su tali oggetti, e prevalere la costituzion dello stato: e di fatto attesta Romualdo Salernitano, che, ove a comporre il regno, Ruggieri istituì i camerarii, e i giustizieri, le prave consuetudini furono del tutto spente e proscritte (2). Ciò maggiormente ebbe luogo sotto l'Imperador Federigo, il quale avendo pubblicato il suo codice, in cui il dritto pubblico della nazione era in tutte le forme politiche regolato, derogò espressamente agli statuti e alle costumanze, che da esso disconvenissero (3). Non dee adunque in Sicilia dalle particolari consuetudini pretendersi stabilimenti di dritto pubblico, quando sin da tempi antichissimi ha sempre trionfato il codice augustissimo della monarchia: e ben pare a me, che assai savio fosse colui, il quale dalle nostre consuetudini argomenterebbe doversi avere un codice più universale, che il dritto pubblico della nazione regolasse. In Francia al contrario non vi avea codice, che la nazion tutta riguardava, e le costumanze particolari supplivano. In Italia, dopo la pace di Costanza, assicurata la indipendenza delle

(1) « De juris tam Longobardici, tam francorum in regno Neapolitano, Siculoque, praeter Romanum, post instauratum sic in Occidente Jus Justinianaeum, usu, videndi Andreas de Isernia, Carolus Tapia, Andreas Maltesius, Marius Muta etc. » *Seldenus ad Fletam*, cap. VI, pag. 1078 inter opera Seld. vol. II, tom. II.

(2) « Rex autem Rogerius perfectae pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace, camerarios, et justitiarios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit ». Romualdus Saler., tom. VII, S. R. I., pag. 191.

(3) « Praesentes igitur nostri nominis sanctiones in regno nostro Siciliae tantum volumus obtinere, cassatis in regno praedicto legibus, et consuetudinibus his nostris constitutionibus adversantibus antiquatis ». *Proem. constit.*, lib. I, pag. 3.

diverse città, non potè farsi a meno dall'ordinare in ognuna di quelle nuovi regolamenti e statuti, che alla forma del nuovo governo allora stabilito appartenessero.

La maggior parte delle consuetudini tra esse convengono.

Merita ancora di essere a questo luogo osservato, che diverse popolazioni di Sicilia, e di diversa origine usan tuttora le stesse consuetudini. Il Perno attestava, che in un villaggio detto Sortino si vivesse colle stesse costumanze di Siracusa (1): noi abbiamo dimostrato, che in Trapani erano osservate le stesse consuetudini di Messina (2); e quelle di Catania hanno parimente vigore nelle terre di Jaci, di Paternò, della Motta, e di Adernò, e nella città di Randazzo (3). Che se questa conformità di usi in diverse popolazioni, dee ripetersi dai rapporti, che tra esse passassero, e dalla storia particolare di ciaschedun luogo, merita più spezialmente di esser qui ricercato, onde mai sia avvenuto, che i codici delle consuetudini autorizzate sotto i re aragonesi presentano quasi gli stessi titoli, gli stessi stabilimenti, con pochissime differenze, e niuna di esse suppone alcuna originalità di popolo, cui appartengono. Così le consuetudini di Piazza, che fu pure una popolazione Longobarda, e che lo annunzia tuttora nei modi del favellare, non dimostrano le alcun luogo vestigi di legge, o di costumanza dei Longobardi.

Del che se ne ricerca la cagione.

Veramente all'epoca dei re aragonesi la Sicilia già contava presso a due secoli di monarchia: ed avvegnachè essa fosse stata da principio abitata da diverse generazioni di uomini, pure la nazione in tanto scorrer di tempo, e con un sistema costante di salde e certo governo, dovette essere per così dire riconiata, e rinnovellata, ondechè la diverse famiglie, e le varie popolazioni avvicinatesi insieme, e tra esse rimescolata e confusa, e sotto gli stessi re, o le stesse leggi, prendendo successivamente gli stessi abiti, e modi, e sembianti, difficilmente serbarono l'impronta e i vestigi delle loro origini primitive. Si aggiunga a questo, che all'epoca anzidetta già trionfavano le leggi romane, e dovea necessariamente cessare la professione della legge, e della nazione, perciocchè la romana giurisprudenza avea già occupato il foro e le scuole: quindi noi vediamo in quei tempi con altro ordine regolato le successioni, i contratti, le pene dei delitti, ed altri affari criminali e civili; e noi dimostreremo a suo luogo qual differenza passi tra la semplicità dei contratti ai tempi normanni, e quelli degli aragonesi, i quali abbondano di formole, e di leggi romane. Or queste son le ragioni, per le quali io tengo, che le consuetudini riformate sotto i re aragonesi abbiano tra esse assai simiglianza, e più regolarità, quando quelle di Palermo, di Messina, e di Trapani, ed altre presentano un qualche disordine, e una certa irregolarità di materie, imperciocchè esse non furono allora esaminate, nè ad una più corretta forma ridotte, e indi è, che queste ultime sono assai più utili delle prime alla intelligenza delle nostre antichità.

Materie principali, che si contengono nei codici delle consuetudini.

I titoli, e gli argomenti, che nella maggior parte degli anzidetti statuti contengonsi, riguardano alcuni regolamenti relativi alla custodia dei colti delle campagne, ai beni ereditarii e dotali, alla loro successione e divisione, alla maniera di poter testare dalle doti le mogli, e in che quantità possan farlo, o in altra maniera disporne. Passano poi a trattare delle emancipazioni, e degli alimenti, che devono i padri e le madri prestare ai loro figliuoli. Vi hanno delle leggi intorno alla riscossione dei debiti, intorno ai contratti, e si parla delle compre, delle locazioni, e conduzioni, e dei pegni, e si tratta dei coloni, e dei famigli, e delle servitù, e di cose a quelle appartenenti. Vi sono assai ordinazioni

(1) « Et ita in terminis consului in terra Sortinoi, quae habet ferme omnes nostras consuetudines, secundum quas vivitur ibi ». *Ad Cons. Syracus.* Co. s. XIV.

(2) Vid etiam Giurba ad *Cons. Messan.*, pagina 9.

(3) « In terra, et territorio Jacis, etiam in terra, et territorio Paternionis, Adarnionis, et Mottae, in civitate Randatii, quae nostris consuetudinibus reguntur » Nepita ad *Cons. Catan.*, pag. 276, n. 3.

Digitized by Google

relative alla disciplina civile. E tutte poi le consuetudini, in qualunque epoca siano state compilate, convengono nello stabilire alcune leggi intorno ai dritti di prelazione, o come da altri è detto, di retratto, e di congruo. Il che non altronde al mio parere è avvenuto, che dal non essere stata giammai ridotta in ninn luogo del corpo del nostro dritto la famosa costituzione *Sancimus*.

Onde mai è avvenuto che havvi assai conformità tra esse, e il dritto romano.

Ed è a questo luogo da considerarsi, che in moltissimi di tali statuti si osserva assai conformità col dritto romano, anzi espressamente è detto nella prefazione alle consuetudini di Palermo, che gli abitanti di questa metropoli sin da tempi antichissimi governavansi con la legge romana: ed alcuna delle nostre consuetudini, che è a quella uniforme, è ivi annunziata come costumanza dei Greci. Veramente la Sicilia, essendo una provincia dell'impero bizantino, e soggetta ai greci augusti, dovette ricevere come legge pubblica, e di dritto comune, il codice di Giustiniano: e contando dal tempo, che fu pubblicato, sino alla invasione degli Arabi, ebbe qui certamente tre secoli di osservanza, e di uso. Or comechè nei principii del nono secolo siasi stabilita la nuova signoria, e spento in processo di tempo l'imperio dei Greci, nientedimeno del dritto di Giustiniano dovette esserne per lo meno tanto conservato, quanto ne avea per lunghissimo uso informato i costumi dei Siciliani, e il commercio civile, e l'usitata maniera di contrarre, e di vivere ne avea ritenuto. Indi avvenne, che si ebbero nei tempi di appresso per leggi di consuetudine locale quelle che erano state nella origine loro di dritto comune: e indi è chiaro, perchè sia tanta conformità tra alcune delle costumanze nostre, e le leggi romane.

Influenza che hanno i codici delle consuetudini nella intelligenza del nostro dritto pubblico.

Egli è il vero, che la più parte di quelle non riguardano, che le private relazioni delle azioni civili, e il semplicissimo dritto privato: pure i codici delle consuetudini, e massimamente di quelle non riformate sotto i re aragonesi, alla intelligenza del nostro dritto pubblico possono alcuna volta essere di amplissimo uso. Oltrachè gli statuti appartenenti ai bajuli, ai giurati, agli acatapani dimostrano chiarissimamente i loro dritti e le loro incombenze, ed è assai manifesto indi conosciuto in che consistessero le corporazioni municipali di ciaschedun luogo; si hanno ancora dei rischiaramenti intorno ai servizii, ed alle angarie, cui erano allora soggetti gli abitanti delle città, siccome da alcuni provvedimenti si raccoglie, quale interesse si aveva per non far prevalere i potenti, sia in rapporto ai magistrati, e alla giurisdizione ordinaria, sia per non accrescersi le loro possessioni, perciocchè in alcun luogo fu proibito di vendere i beni allodiali ai feudatarii, che aveanvi i loro feudi contigui. Possono parimente illustrarsi alcuni uffici, che ora sono andati in disuso, come dei viceconiti, dei quali per altro abbondano le carte normanne, nè scarsi lumi ritraggonsi intorno ai riti delle curie, e dei magistrati. Siccome non può prescindersi dallo studio delle consuetudini, ove si voglia illustrare la storia dei nostri usi e costumi.

Regola fondamentale nella interpetrazione delle consuetudini.

Ma perchè di esse una intelligenza più chiara, e un più certo profitto se ne abbia, nello studio di quelle, innanzi ad ogni altro deo porsi mente, che non tutte le nostre costumanze han potuto sussistere insieme, e che a differenti epoche dee attribuirsi la introduzione di esse. Oltrachè ciò è chiaro dalla data degli anni, di cui alcune si vedon segnate, altre ancora contengono degli usi più antichi della monarchia, e della conquista, altre che erano in vigore ai tempi normanni, e che non avean più luogo sotto i re aragonesi: siccome da altre è manifesto, che all'epoca aragonese debbano riferirsi. Del che potrà allora più fondatamente giudicarsi, quando allo studio delle consuetudini si aggiungano le storie dei tempi, le carte e i diplomi. Ma queste son cose, che hanno bisogno di più lungo discorso di quello, che comporta il presente argomento: e noi a suo luogo più distesamente ne favelleremo.

Digitized by Google

DISPOSIZIONE ED ORDINE DEGLI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI.

È necessorio a questo studio, che prima se ne concepisca il disegno, e si accenni il metodo, con cui sarà trattato.

Essendosi assai chiaramente sinora dimostrato, che i monumenti storici, e massimamente i codici delle leggi non pure base e fondamento sono dello studio del dritto pubblico, ma che da essi tutti i materiali apprestar ci si debbono, è ormai tempo finalmente, che questi in modo si mettano insieme, che ordinatamente disposti formino indi un regolato edifizio. Ma egli è pria necessario, che se ne proponga il disegno. Ossia dovendo noi ora rivolgere i nostri travagli alla intelligenza del dritto pubblico siciliano delle diverse epoche, e specialmente dai tempi normanni sino ai presenti, egli è pregio dell'opera, che anticipatamente si accenni l'ordine che noi terremo, e si determinino nel tempo istesso gli oggetti, cui mireranno le nostre ricerche.

Diversi metodi, che finora si sono adoperati; e prima si espone il metodo di coloro, che le varie parti del dritto pubblico hanno in diversi ragionomenti illustrato.

E primieramente ove io mi son posto a considerare le tracce di quei valentuomini, che hanno questi studii alla maggior perfezione condotti, ho io osservato, che essi un diverso metodo si sono proposti. Conciossiachè non essendo la intelligenza del dritto pubblico di una nazione in altro riposta, che nel rappresentare distintamente, come le diverse sue parti siansi in diversi tempi rapportate all'ordine, e alla general composizione di essa, alcuni hanno queste parti separatamente considerato, e de' magistrati a cagion di esempio favellando, di essi solamente secondo ogni epoca han ragionato, gli altri oggetti, come le leggi, i sistemi economici, e cose simiglianti, ad altro argomento riserbando. Di sortachè in questi travagli tutta la composizion politica di una nazione non è rappresentata in unico aspetto, ma separata e scomposta nelle sue diverse e subalterne parti, da cui essa risulta; e queste si sono in vario e disgiunte considerazioni illustrate.

Metodo di coloro, che hanno del dritto pubblico di una naziona secondo le varie sue epoche ragionato.

Al qual proposito mi vien sempre a mente, che il metodo accennato, così come ha grandissimo vantaggio per la somma facilità di conoscere nel suo cominciamento e progresso un oggetto di dritto pubblico, così ha un altro considerevole incomodo, che non si vede per esso la dipendenza, ed il nesso delle diverse parti politiche, e la mossa successiva loro, e il modo, con cui sono state in diversi tempi tra esse legate. Per la qual cosa è stato intendimento di altri di voler tutta la costituzion pubblica di una nazione nel suo insieme comprendere, in guisa tale, che secondo le diverse epoche di essa hanno proceduto nelle loro ricerche: le quali in certi determinati tempi circoscrivendo, si sono studiosamente adoperati non pure ad illustrare le forme politiche di ciascheduna epoca, ma delle epoche stesse la dipendenza, le mutazioni e il progresso. Il qual metodo al mio parere è alla intelligenza del dritto pubblico assai più utile, perciocchè egli è il più vero, essendo fondato sulla natura delle cose, o rappresentandoci una nazione, siccome di fatto, e realmente è stato.

Noi seguiremo l' anzidetto metodo: si espongono le epoche, nelle quali lo studio del nostro dritto deve esser compreso.

Quantunque a recare ad effetto questo disegno noi avessimo fortemente da temere della debolezza del nostro ingegno, pure se i monumenti, e i mezzi ci soccorrono, non altrimenti che in quest'ordine secondo il modo della nostra possibilità procederemo, sì veramente, che del tutto il primo metodo non sarà da noi rigettato. Adunque il dritto pubblico siciliano in sette epoche principali potrà essere a nostro avviso considerato. La prima riguarda lo stato dell'isola sin dal tempo, che venne in podestà dei Normanni, e sotto la signoria del conte Ruggieri, e comprende ancora tutto quel tempo, in cui il suo figliuolo Ruggieri fu solamente conte di Sicilia e di Calabria. Dee ripetersi la seconda da che il re Ruggieri fondò la monarchia siciliana, e procede per tutti i re normanni, e sino ai primi tempi degli Svevi, in cui ebbe luogo la costituzione normanna. La terza,

Digitized by Google

ch'è l'epoca aveva propriamente detta, è dell'anno 1231, quando l'imperador Federigo pubblicò il suo codice, e termina nella dominazione angioina. La quarta è da riferirsi alla costituzione aragonese sotto i re Giacomo e Federigo sino al 1337. La dissoluzione dell'ordine politico indi avvenuta riguarda la quinta. La sesta comprende i tempi di Martino e di Alfonso, e i susseguenti: sinchè nella settima epoca perverremo agli stabilimenti di Filippo II.

Noi abbiamo diviso lo studio del nostro dritto nella suddivisate epoche, perchè esse hanno differenze essenziali.

Ora a dimostrare manifestamente per quali cagioni in tante particolari considerazioni la intelligenza del dritto pubblico siciliano debba esser compresa, egli è da premettersi, che le diverse epoche della costituzione politica, a le sue grandi e successiva mutazioni non camminano di ordinario del pari con la vita de' principi: perniocchè suole frequentemente avvenire, che il sistema dianzi stabilito continui ancora per qualche tempo sotto l'impero di colui, che succede, e indi nel regno stesso nuove forme prenda, e nuovi ordini la composizione politica. Da ciò è nato a cagion di esempio, che la prima epoca non pure comprende tutto il governo del conte Ruggieri, ma i primi tempi ancora del secondo Ruggieri. Per la qual cosa le notizie relative a questi primi tempi possono esserci di grandissimo ed amplissimo uso a rischiarare il dritto pubblico stabilito in Sicilia nel governo antecedente. Ciò posto noi ora dimostreremo, che tutte le suddivisate epoche hanno in sè tali caratteri distintivi e particolari, che a ciascheduna di esso una particolare considerazione è debitamente richiesta.

Prospetto generale di tutte le epoche principali del dritto pubblico siciliano, e loro differenze essenziali.

Prima epoca.

E primieramente ove il conte Ruggieri recò a sè la signoria dell'isola, si vedono istituiti in diverse città e luoghi ufficiali e magistrati da lui dipendenti, ossia gli stratigoti e i viceconiti. Le popolazioni tutte sin dal principio furon sottoposte a contribuirgli una rendita annuale, e a più maniere di servizii. Gli istituti feudali, portati già nel continente quasi alla loro consistenza, e che eran già adulti, furon pure da lui introdotti in Sicilia di una maniera subordinata al governo: quindi i *militi*, obbligati spezialmente col vincolo dell'omaggio al loro supremo signore, furon parimente tenuti nelle terre e nelle persone loro a più servizii allo stato. E comechè nelle signorie feudali si vedano anche stabiliti, come ufficiali e luogotenenti dei loro signori, i viceconiti, e in alcune gli stratigoti, pure le giurisdizioni tutte furon dipendenti dal supremo signore; in cui riconoscendosi una potenza pubblica, venia ad essa a corrispondere una generale subordinazione politica. E in questa epoca il conte di Sicilia era riguardato come *uomo* del duca di Puglia.

Seconda epoca.

Da che però il secondo Ruggieri potè agli antichi suoi dominii unire il principato di Capua, e il ducato di Puglia, e sulle rovine delle dinastie normanne il reame siciliano fondò, si vide una più ordinata composizione politica, e le sue parti più strettamente tra esse avvicinate, e ad un centro condotte. Imperciocchè avendo istituite le grandi cariche della monarchia, volle, che da esse tutto il sistema e gli ordini della giurisdizione, e dell'amministrazion dipendessero. A questo disegno stabilì egli il primo i giustizieri, e i camerarii, come magistrati provinciali, perchè in tutto il distretto della loro giurisdizione potessero alle curie locali soprantendere: e un supremo tribunale, che fu la *Magna Curia*, che era di ordinario ambulante, ed ai magistrati locali, ed ai provinciali, e ad ogni ordine di persone per tutto il reame soprastava. L'intiero patrimonio feudale coi suoi rispettivi servizii allibrato e descritto nei registri doganali fu allora dichiarato inalienabile, siccome quello che apparteneva alle supreme regalie del principe, e alla pubblica economia dello stato.

Terza epoca.

Federigo imperadore ridusse ad un sistema più conseguente, ed a più robusta forza la costituzione normanna: e ad alcuni usi sino a quel tempo vegliati, che sentivano una barbarica origine, sostituì modi più regolari.

Digitized by Google

Egli è il vero, che si vedono da lui autorizzati nelle forme severe i vincoli e le dipendenze feudali: pure esse nel suo codice ci vengono nel modo istesso vedute, che un avanzo di antico edifizio apposto contro disegno ad un altro, che sia tutto di architettura moderna. Imperciocchè tutto era subordinato alle leggi, ed ai magistrati: che veramente, avvegnachè molte considerazioni personali fossero state all'ordine dei *militi* accordate, nondimeno il sistema feudale fu in quel tempo adoperato nel governo politico come più presto uno stabilimento economico. Ed essendo il governo amministrato dai magistrati, di cui per altro i maggiori scegliensi di ordinario *fra' militi*, istituì egli il primo per soprastare a quelli due volte l'anno le grandi curie di sindacatura. E fu egli parimente il primo a dare una certa rappresentanza ai comuni, che furon da principio abilitati a poter riclamare la protezion del sovrano nelle anzidette curie, e indi ammise quei del demanio nei parlamenti.

Quarta epoca.

Le leggi di Giacomo nella più parte debbon più presto riputarsi come dirette alle circostanze dei tempi, e a quanto avea sovrapposto in Sicilia la dominazione degli Angioini. Senonchè allora ripigliaronsi alcuni osservati sotto i Normanni, e spezialmente sotto il buon re Guglielmo. Federigo di Aragona, che cominciò a regnare dopo un tempo di governo infermo ed incerto, e in cui le libertà allor concedute potean di leggieri degenerare in licenza, non puro mantenne ed autorizzò la costituzione aveva, ma accrescendo il numero dei giustizieri, ristrinse i territorii della lor giurisdizione, perchè a tutti i luoghi della provincia od essi assegnata più da vicino soprastassero. Ed essendo di necessità, che in quei tempi siansi resi assai preponderanti i corpi feudali, adunque egli mentre da una parte confermò espressamente l'antica legge della monarchia di non accordarsi alle curie loro le giurisdizioni supreme, dall'altra ad indebolirli permise, che potevano in certo modo alienarsi i feudi: od avendo data una consistenza legale e permanente ai comuni, ordinò chiarissimamente, che nelle corporazioni loro i *militi* non dovessero avere alcuna ingerenza.

Quinta epoca.

Ma pure mutaronsi col principe i tempi, perciocchè morto Federigo, lentamente rovinando, videsi infine pressochè dissoluto tutto l'ordine della composizione politica. La nazione e il governo fu allora violentemente agitato da due fazioni: e l'esercizio e i dritti della sovranità appartennero a vicenda a quella fazione, cui venia fatto d'impadronirsene. Le grandi cariche della monarchia rese non che perpetue, ma ereditarie. I governi e le *rettorie* delle città e terre del re ritenute dai potenti, come porzioni di lor patrimonio. Le curie dei baroni rese quasi sovrane, e i loro giudicati inappellabili. I servizii militari, quando pure volean prestarsi, limitati dentro al territorio della baronia, ove sin anco si osò di coniar moneta. Guerre, confederazioni, e paci intimate, trattate e conchiuse di privata autorità: nè per altra cagione era di ordinario implorata l'autorità del sovrano che per ottenerne diplomi, onde le loro usurpazioni autorizzassero. In somma dopochè la Sicilia per singolar sua ventura era stata governata da Ruggieri e dai due Federighi, tre sapientissimi e fortissimi re, non ostante che si avesse un'antica e vegliante costituzione, ridotta in legge scritta, di ben ordinata e salda monarchia, si cadde pure nei disordini più violenti dell'anarchia feudale, e in un tempo, in cui la più parte delle nazioni cominciavano a svilupparsene.

Sesta epoca.

Martino, che fu pure valente signore, ed avea forze di animo pari a tanta perturbazione di cose, comechè avesse le antiche prerogative e le preeminenze dei monarchi siciliani sulle cose sacre fermissimamente stabilite, con passi lenti, e mano men sicura cercò di rimenare la costituzione politica agli antichi principii svevi e normanni: nel che fare più efficacemente adoperossi il sapientissimo Alfonso. Ma già in quel tempo i governi di Europa cominciavano a ridursi ad altri ordini, e a forme più regolari: quindi un sistema politico, cui erano mescolate molto disadatte e viete istituzioni, mal concorreva a sostenere l'ordine pubblico: e gli antichi ordini aragonesi di pubblica economia, che qui si vollero allor mantenere, siccome non adeguavano tutti i bisogni dello stato, così non

potesno alle volte con produrre alcune perturbazioni dimestiche: molto più, che i nuovi ordini militari allora introdotti avean resa non che insufficiente, ma incomoda la milizia feudale. E dall'altra parte la magna curia, che solea prima girando render ragione per l'isola tutta, divenuta in processo di tempo sedentaria, ed essendo da essa assorta, o spento per altre cagioni le magistrature provinciali, fu prodotta una rivoluzione nelle giurisdizioni locali.

Settima epoca.

Filippo II riparò in parte gli antichi disordini, avendo stabilito un corpo di magistrati, separato del tutto dal corpo feudale.

Per comprendere ciascheduna epoca, è necessario, che si ricerchino i sistemi di giurisdizione e di pubblica economia, che in ognuna di essa si stabilirono.

Or tale essendo le grandi ed essenziali mutazioni, per cui procede nelle diverse sue epoche il dritto pubblico siciliano, egli è assai chiaramente dimostrato, che a ciascheduna di quelle una particolare considerazion si richiegga. Pure perchè si abbia una più chiara intelligenza delle cose che trattar dobbiamo, e conoscasi nel tempo istesso, onde mai avvenissero quei grandi risultati, che noi sinora abbiamo leggermente adombrati, è da premettersi, che noi di ciascuna epoca in modo favelleremo, che appariscano principalmente i sistemi di giurisdizione e di pubblica economia, che in essa si stabilirono; perciocchè quelli base e fondamento sono di ogni società, essendo assolutamente necessario, che vi abbia da una parte una pubblica autorità, che sopraintenda alla condotta civile delle persone, o delle azioni decida, e dall'altra che debba alcuna cosa per comun bene da tutti contribuirsi allo stato: e a questi due principalissimi oggetti si riferiscono direttamente le parti più interessanti, e più fondamentali della composizione politica.

Quali i sistemi di giurisdizione?

Le quali cose più particolarmente considerando, dico, che il supremo potere politico è riposto principalmente non solo nella facoltà di ordinar le leggi, ma ancora nella costituzione e distribuzione dell'autorità giudiziaria. Conciossiachè dovendo il sovrano sopraintendere alla condotta dei sudditi, e le loro azioni al ben pubblico indirizzare, e delle relazioni civili di quelle decidere, non essendo da pertutto, nè potendo in ogni luogo e di tutto nel tempo istesso giudicare, quindi a lui sovranamente appartiene di costituire un'autorità, che lo rappresenti, di sortachè questa per diversi luoghi, e secondo alcune forme distribuiscasi. Indi i magistrati. A così fatte idee son da riferirsi i sistemi di giurisdizione, che di sopra abbiamo accennati, e coi quali per altro consiste la parte più essenziale del governo politico. Adunque principalmente in ciaschedunna epoca noi ci studieremo, per quanto alla debolezza del nostro ingegno sarà conceduto, di rappresentare in che modo sia stata dai sovrani la giurisdizion pubblica ai suoi ministri comunicata, ossia quali magistrati, e maggiori e subalterni, abbiano allora istituiti: a parimente sarà da osservare, se alle dignità feudali siano stati annessi officii perpetuamente, e se abbianvi avuto giurisdizioni ereditarie, e di che condizione, e quale l'epoca loro. Dee ancora a questo luogo esaminarsi, se nella distribuzione dell'anzidetta autorità furon compresi i comuni, e quanta di essa, e in che tempo ne sia stata a lor conceduta. E a queste ricerche havvene un'altra intimamente congiunta, ossia quali leggi politiche siansi nel tempo istesso stabilite intorno ai diversi ordini dello stato, e alle diverse classi e condizioni delle persone, perchè si veda in che modo siano state all'ordine pubblico, ed ai magistrati subordinate. Da tutte le quali considerazioni potrà indi conoscersi come la nazione sia stata alla suprema podestà sottoposta, e in che guisa da questa siansi diramate tutte la giurisdizioni, che da per tutto la rappresentano, e dalle quali dipendono i vincoli più forti, onde la union politica tra il governo e la nazione risulta.

Quali di pubblica economia?

Dall'altra parte in ogni ordinata società è di mestieri una rendita pubblica, per cui non pure si sostenga la dignità del trono, ma abbia lo stato una forza onde procurisi dentro la sua tranquillità e sussistenza, e sia fuori temuto e rispettato: ed a stabilire questa rendita pubblica, ed a sostenare questa forza

Digitized by Google

della sovranità e dello stato debbono introdursi alcuni sistemi di pubblica economia, nei quali l'altra parte essenziale della composizione politica è riposta. Di essi adunque in ciascheduna epoca dovrà studiosamente ragionarsi. Sarà perciò dimostrato, che oltre i feudi, i quali direttamente e per la più parte vi contribuivano, altri fondi sì pubblici che privati, con una determinata contribuzione vi furono addetti; che sin da tempi antichissimi le pubbliche sovvenzioni e le collette sono state sempre ordinate, e si vedrà per tutte le epoche successive la maniera di imporle e di amministrarle. Appartiene ancora a questo oggetto il doversi rischiarare le rendite dei fondi demaniali, e l'epoca della stabilita inalienabilità del demanio, parimente i dritti doganali, i proventi fiscali, ogni maniera di prelazioni, e tutto ciò finalmente, da cui era costituito il patrimonio delle signorie, della sovranità e dello stato. Dalle quali ricerche un'altra non potrà essere disgiunta, ossia quali magistrati in ogni epoca siansi istituiti, perchè all'amministrazione degli anzidetti sistemi sopraintendessero.

Indi potrà illustrarsi il dritto pubblico siciliano.

Ove questi articoli primarii e fondamentali di dritto pubblico potranno essere successivamente illustrati, apparirà manifestamente nelle sue parti più interessanti la nostra costituzione politica: imperciocchè le altre che la compongono, sono accessorie, ed alle anzidette subalterne, e da esse naturalmente qualità prendono e forza. Per la qual cosa se potremo noi comparare i rapporti, e l'influsso, che i sistemi di giurisdizione, e di economia hanno avuto tra essi scambievolmente, e tener dietro alla mossa, e al progresso, e alle vicende loro nella successione dei governi, non pure ciascheduna epoca in particolare potrà rischiararsi, e si avrà quindi la storia più importante del dritto pubblico siciliano, ma sarà manifestamente ancor conosciuto, che esso è fondato sopra un sistema della più bene ordinata monarchia.

Divisione di tutte le anzidette epoche in due periodi.

Egli è il vero, che noi abbiamo al principio deliberato di regolare le nostre ricerche intorno al dritto pubblico siciliano, secondochè per le diverse sue epoche ha successivamente proceduto, onde in ciascheduna di esse, e quindi nel suo insieme si possa la nostra costituzion politica in tutte le sue parti comprendere; pure tutto questo studio avrà due principalissime divisioni. La prima racchiude un periodo dai tempi del conte Ruggieri sino a Federigo, il primo tra i re aragonesi; e da quel tempo in poi comincia la seconda sino agli stabilimenti di Filippo II. E veramente siccome nel regno dell'anzidetto Federigo ebbe tutta la sua consistenza, e fu portato sino ai suoi più conseguenti risultati, che per li tempi siasi potuto, il sistema politico, che era stato sin dal più antico governo normanno adombrato, conciossiachè sotto il conte Ruggieri se ne vedono i primi stami e i primi elementi, che poi accrebbe e a miglior forma ridusse il secondo Ruggieri, che perfezionò l'imperador Federigo, cui diede l'ultima mano il suddetto re aragonese, quindi da queste quattro epoche risulta un periodo di cose, che l'istesso sistema riguardano. E siccome dal re Federigo in poi rovinarono tutti gli antichi ordini, ondechè nacquero le riforme sotto i re Martino, ed Alfonso, o successivamente la scienza della legislazione faceva altrove grandi progressi, e non poteano più sopportarsi le antiche istituzioni, e si resero in conseguenza necessarii gli stabilimenti di Filippo II, indi è, che questo periodo di tre epoche presenta nuovi oggetti, i quali perciò nuovo ordine di studio richieggono.

Alla fine di ciaschedun periodo noi soggiungeremo alcune dissertazioni, che serviranno al suo maggior rischiarimento.

Noi a disegno abbiamo giudicato di fare l'accennata divisione, imperciocchè ove il primo periodo, che è nelle prime quattro epoche compreso, avremo percorso, posto allora un certo termine alle nostre ricerche, con un metodo nuovo ordineremo i nostri travagli, i quali per altro al maggior rischiaramento dei tempi anzidetti serviranno. Ossia siccome non si potrà in ciascheduna epoca di alcuni oggetti favellare assai distesamente, e non saranno che leggermente trattati, e fa per altro mestieri alla maggiore intelligenza del nostro dritto, che altri di più grave argomento si riconoscono nei suoi incomincia-

menti e progressi, quindi al termine soprannominato soggiungeremo alcune dissertazioni, in cui degli argomenti suddetti più pienamente sarà trattato. Ed ove che di essi, siccome per noi si potrà, avremo ragionato, alle epoche susseguenti secondo l'ordine preso, se i cieli ci sono propizii, passeremo.

Parleremo degli storici contemporanei ad ogni epoca, e produrremo ancora i diplomi ad essa appartenenti, che non sono pubblicati.

Dee altresì a questo luogo avvertirsi, che siccome il vero studio del dritto pubblico di una nazione non è che una storia, non debbono in conseguenza aver qui luogo nè sottili argomenti, nè speculazioni ingegnose, ma puri fatti solamente, e schiette memorie di cose, con certo filosofico senso mosse insieme e ordinate. E per la stessa ragione, essendoci proposti di regolare le nostre ricerche secondo le epoche suddivisate, convenevol cosa abbiam giudicato, dei monumenti storici, che ad ognuna di quelle appartengono, innanzi favellare. Indi è, che primieramente ragioneremo degli scrittori contemporanei, che i fatti a quel tempo relativi alla memoria dei posteri tramandarono, perciocchè quindi non solo sarà dimostrato quanta fede prestar si debba alla testimonianza loro, ma da quali fonti ancora sian cavate le notizie, che al debito luogo saranno da noi adoperate. E siccome tra i monumenti storici sono i diplomi dei tempi sommamente pregevoli, e più utili certamente alla intelligenza degli anzidetti argomenti, che le magre cronache, e i digiuni annali, osiamo perciò lusingarci di far cosa che meriti il pregio, se i diplomi non ancor pubblicati in fine di quell'epoca, e di quel ragionamento, a cui appartengono, a maniera di appendice soggiungeremo. In questo modo, se non altrimenti, avremo nondimeno caro di avere ancor noi per la parte nostra secondo il potere provveduto alla maggior perfezione di questo studio, alcuni di quei mezzi apprestando, onde esso dallo stato d'imperfezione, e d'infanzia, ove tuttora si giace, sia a miglior forma recato; e perchè altri parimente di più sottile ingegno fornito, possa da tali utilissime memorie trarne quel profitto, che alla nostra debolezza non è conceduto.

Conchiusione.

Io non so bene, e quando io il sapessi, non ardirei di dirlo, se pigliando a scrivere del dritto pubblico siciliano, io ne abbia dirittamente espresso, o adombrato il disegno. Nientedimeno essendo da una parte il soggetto di opera immensa, siccome quello, che abbraccia molti e gravissimi argomenti, e che debbasi da tempi assai indietro ripetere, e conciossiachè dall'altra niuno havvi sinora tra i nostri, che mi abbia preceduto, io posso a buona equità lusingarmi, che di me si debba giudicare più umanamente: e sarà per avventura assai soddisfatto al mio incarico, se da questi miei travagli, che pur sono informi, e primi saggi, alcuni tra i miei compatriotti, e di ingegno e di scienza assai più eccellenti, eccitati e per vie più sicure entrando, e mezzi più efficaci adoperando, il nostro dritto pubblico si dessero più compiutamente ad illustrare. Ed ho premesso in questi ragionamenti preliminari, in cui dimostratesi le vere cagioni del ritardamento di questo studio, i mezzi a ben procedere in esso necessarii si sono proposti, non perchè io mi senta sufficiente a tanta opera fare, ma perchè alla intelligenza del nostro dritto tanta e sì molta opera assolutamente si richiede.



Digitized by Google

APPENDICE DI MONUMENTI

I.

Il comune di Catania assegna once sei annualmente a coloro tra i suoi cittadini, che portavansi a studiare fuori del regno: carta del 1391 nell'archivio di detto comune in un quinterno dell'anno 1370 sino al 1391, fol. 168.

Nos Robertus de Bonisfiliis miles patritius, Nicolaus Piscis, et magister Blascus de Scammacca fisicus, judices, Ugolinus Rizzari, Gregorius de Mura, Johannes de Cuadrò, et Zullus Deeti jurati civitatis Catanie anni presentis. Presentis scripti serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris, quod Antonius de Serrovira, originarius, et concivis noster, futurus studens in aliquo studio generali extra Siciliam in scientia medicinali, petit a nobis officialibus, qui supra, pro subsidio sui studii uncias auri sex annuas, universis studentibus originariis civitatis Catanie, ab olim per sacras regias litteras provisas et concessas, sibi concedendas, et annis singulis provideri; et mandato magnifici et potentis domini D. Manfradi de Alagona regni Sicilie magistri justitiarii, et una cum sociis vicarii generalis, et aliorum civium ipsius civitatis, communicato consilio, providimus, decrevimus, et concessimus eidem Antonio singulis annis, quamdiu in studio degerit, persolvendas de pecunia universitatis predicte penes thesaurarium, qui fuerit pro tempore existens. Unde ad futuram memoriam, et dicti Antonii, vel ejus nuncii, sive procuratoris certitudinem, et cautelam, presens scriptum sibi fieri fecimus, atque mandavimus sigillo universitatis predicte pro ejus robore communiri. Actum Catane sub anno Dominice Incarnationis millesimo trecentesimo nonagesimo primo, mense decembris, 12 die ejusdem, XV indict.

II.

Il comune di Siracusa assegna in ogni anno once sei a Perrello de Sardella finchè in Bologna o altrove desse opera allo studio delle leggi: carta del 1407 nell'archivio del detto comune.

Universitas fidelissimae civitatis Syracusarum. Sublimantur civitates, gubernantur, et bene reguntur, cum in eis periti sunt homines, et potissime in scientiis, et legibus, seu medicina eruditi, qui praecepta legum observant, et inducunt, faciuntque alios eadem servare, ob quod rectorum, et gubernatorum civitatum interest taliter providere, quod civitatibus non desint scientes homines: et si aliqui sunt habiles ad studendum et ad honorem ascendendum, qui propter egestatem ad studium, et honorem, secundum eorum conditionem, pervenire non possunt, gubernatores ipsi, et civitatum universitates, qui hujus rei curam praecipuam habere debent, oportet eos taliter providere, quod reipublicae utilitate, quod eorum necessitatibus hujusmodi subveniatur. Horum igitur meditatione permoti, nos senator, judices, jurati, et consiliarii fidelissimae civitatis Syracusarum, universitatem civitatis praedictae repraesentantes, in loco solito congregati, ubi hactenus universitas pro aliis ipsius universitatis negotiis

rit sue beneplacitum voluntatis; quibus predicta universitas de suo proprio ad honorem et fidelitatem regiam expensas facit, et fieri mandavit, quod si placet, ut ipsa universitas de vobis mediantibus valeat venerari, notificari velitis sacre regie magestati, cum tempus aptum et locum videritis convenire.

Scriptum in urbe predicta ut supra.

IV.

Varianti lezioni dei primi capitoli del re Giacomo cavata dal manoscritto, di cui si è dato conto nella pag. 37.

Gli anzidetti capitoli non hanno ivi alcun titolo, e cominciano: *Jacobus Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue. Tunc status principia cum subditis etc.* siccome è nelle stampe. Dopo questo proemio succede il capitolo, che nelle stampe è il secondo, e manca ivi del tutto il primo. Noi per tutte le varianti lezioni, che or soggiungeremo, citiamo l'edizione del 1741, e il corsivo dinota, come è il testo nel manoscritto.

Cap. II, pag. 6, cesset *ulterius* onerosa ex actio presenti edicto, provisione, ac constitutione *valituris*, pag. 7, subventio *requiratur videlicet.*

Cap. VII, pag. 6, in eodem *Regno* subventiones imponere acquisita vere *reliqua* parte regni predictae subventiones imponere et exigere a subjectis *residue partis regni predicti.*

Cap. IX, pag. 9. *Ceterum advertentes*, et diligenti consideratione pensantes heredes et successores nostros *in eodem regno, vel quoscumque alios officiales nostros* demaniorum *donationibus* volumus abstinere.

Cap. XI, pag. 10, non *sicut tempore* dicti Caroli juxta qualitatem temporis *tunc imminentis.*

Cap. XIII, pag. 11, presentis edicti tenore *mandantes.*

Cap. XIV, pag. 12. Judices, notarii, et alii *familiares* eorum pro quibuscumque negotiis *publicis*, et privatis provisionis seu subventionis *prestande* modo predicto.

Cap. XV, pag. 13. Abusum, et gravamen *illicita* vel cause qualitas exigit ab *accusantis delinquentibus.*

Cap. XVI, pag. 13, onera, et expensas abolere *volentes.*

Cap. XVII, pag. 14, denunciationes easdem *officiales* ipsi, ad quorum hoc spectat officium, audiant, et admittant, *ipsis denunciatoribus effectis accusatoribus* constaret esse culpabiles, et *nocentes* denunciationes ipsas *propositas* probare in eorum sceleritatem *falsitate* convincti.

Cap. XVIII, pag. 14, contra aliquos *indebite* prorumpatur.

Cap. XIX, pag. 15, tempore dicti Caroli a *curialibus*, et aliis *suam* curiam sequentibus prout civitas *vel loci* magnitudo poposcerit moderando per *deputandos praedictos.*

Cap. XXI, pag. 16, nec aliqua bona *nolentibus* vendere auferantur pretio competenti per *predictos deputandos, sicut premittitur, moderando.*

Cap. XXII, pag. 17, feudalia vel non feudalia libere *mutuo* sibi dare possint in dotem nec pro eo quod matrimonium cum bonis quibuslibet, aut *dote quantacumque* contractum fuerit.

Cap. XXIV, pag. 18, vasallis, et rebus omnibus ejusdem *naufragii.*

Cap. XXVIII, pag. 19, vel *aliquarum* forestarum occasione.

Cap. XXX, pag. 20, aliquatenus puniatur, *etiam si illud capiat, vel occidat.*

Cap. XXXII, pag. 21, quibus pupillis, at eorum familiis de *bonorum* ipsorum proventibus.

Cap. XXXIII, pag. 21, mori contingat, *si descendentis feudum* ab aliquo ex parentibus majori natu jus primogeniture servetur, ut *alias* in dicta successione precedat.

Cap. XXXIX, pag. 23. Barones, et alii extra regni confinia nec servire personaliter, nec *adduamenta* prestare cogantur. In casibus quoque, in quibus inter regnum servire, vel *adduamenta* praestare tenentur etc. pag. 24. Predictum autem servitium et *adduamentum* per predictos Barones, feudatarios nostra curie prestari, et fieri volumus pro defensione terre nostre, si contingat regnum, vel partem ejus invadi invasione notabili, sive gravi, per quam dicto regno possit intervenire periculum, vel evidens imminere jacture; *aut si in eodem regno rebellio superveniat, per quam similiter eidem regno possit intervenire periculum, aut evidens imminere jactura. Et hec de cetero* inconcussa de mandato nostro serventur.

Varianti lezioni dei capitoli del re Martino pubblicati in Catania nel 1396 cavate dallo stesso manoscritto.

Pag. 151 della edizione citata. Il titolo è il seguente: *Martinus, Dei gratia* etc. *Constituctiones, et pragmatice sanctiones edite per regiam Sicilie majestatem in sacro ejus generali concistorio, apud Catanie civitatem solemniter celebrato.*

Cap. XXXII, pag. 152. Divinis quippe *jussionibus* est notatum mandata recipientes in scriptis vel *oretenus* facta.

Cap. XXXIII, ibid. Rubrica. *Circa jura regalia.*

Cap. XXXIV, ibid. Rubrica. *Circa regales prehemineneias*, pag. 153. Littora, jura lignaminum, *aratiarum prerogative*, foresto, et alia jura regalia.

Cap. XXXVI, ibid. Regni regimen nobis divinitus est concessum, *et ne in immensum trahantur finita litigia* questiones *precipimus* quanto levius fieri valeat per judices terminari.

Cap. XXXVIII, pag. 154, contradictorem vero *pena*, qua expedit, precipimus compellendum.

Cap. XL, pag. 155. Priscarum legum *reverenda dictat auctoritas*, quod promiscuis actibus rerum *non* turbentur officia, cum ex eo privatis succedat confusio, et gravamen multotie *expensarum*.

Cap. XLI, ibid. Rubrica. *Quod non salvatur jus tractarum infra regnum* adeo quod pro necessariis victualibus *infra* regnum sancimus, quod pro *victualibus* necessariis de loco ad locum apportandis.

Cap. XLII, ibid. *Dilectamur* vetustatis *invento, et sequi* regulas ab antiquis constitutas libenter amplectimur.

Cap. XLIII, pag. 156. Quatenus carlenses argenti boni cunei inferius declarati, *et justi ponderis* currant amodo-parvuli vero per totum regnum Sicilie expendantur, *et currant* sub uno tantum cuneo.

Cap. XLIV, pag. 157, rubrica. *Constitutiones circa regimen, et officia civitatis, et gabellatorum regii demanii.*

Cap. XLVI, pag. 158. Quas constitutiones etc. dante domino, bene edidimus in nostro sacro, et universali consilio; *apud nostram civitatem Catanie solemniter celebrato, matura deliberatione prehabita. Data Catanie per nobilem Bartholomeum de Juvenio militem, regni Sicilie cancellarium, consiliarium, familiarem, et fidelem nostrum. Anno Dominice Incarnationis M.CCC.XCVI, die sexta februarii quinte ind. Regni nostri dicti regiis Aragonum primo, dicti regis Sicilie quinto, et dicte regine vicesimo. Amen.*

Varianti lezioni dei capitoli intorno all'ufficio dei giurati del re Federigo, cavate da un manoscritto nell'archivio del comune di Siracusa.

Il titolo degli anzidetti capitoli nel manoscritto è il seguente:

Pag. 106 della edizione citata. *Capitula preheminentiarum, et jurium officii juratorum, capitula, que serenissimus dominus noster rex Fridericus rex Sicilie composuit, et voluit de mense februarii proximi preteriti, VII indict., et abinde in antea per quoscumque juratos civitatum, terrarum, et locorum insule Sicilie pro exercitio eorum officii observari, assignata Philippo de notario, Nicoloo regio de Achimo, et Joanni de Rodolfo, juratis civitatis Catanie, anni presentis XV indict. per eos tota officii eorum tempore inviolabiliter observanda, sub sigillo dicti domini regie sigillata.*

Pag. 106, num. 1. Omnia mandata, seu omnes littere *dicte civitati Catanae transmissae.*

Num. 2, qualitas negotii in ipsis mandatis, seu litteris *contenti* exegerit.

Num. 3, petant, *exigant*, recipiant, et conservent: *et si necesse fuerit, detemptores ipsarum pecuniarum rerum, et bonorum ad restitutionem ipsorum eis reficiendam qua viderint cohertione compellant.*

Num. 4, per dictum dominum regem, vel universitatem praedictam, *maxime videlicet in anno proxime praeterito XIV indict. pro fabricatione, et reparatione murorum civitatis predictae ad ponendam exinde finalem, et debitam rationem.*

Pag. 107. Cap., num 5 deest.

Num. 6, denuncient secreto, *vel justitiario provinciae, vel capitaneo ejusdem civitatis.*

Num. 7. Item quod metam pretii *per catapanos ejusdem civitatis imponi faciant rebus venalibus, quae ad quotidianum usum hominum civitatis praedictae necessariae sunt, semper ante tempus providendo futuris.*

Num. 8. Item quod metam ipsius pretii *per*

positionem poenae imponendam per catapanos ipsos faciant tenaciter observari.

Num. 9. Item *quod per catapanos civitatis faciant videre pondera, et mensuras dicta civitatis secundum justum, et debitum modum, et rerum venditores teneantur punire de falsitate commissa in rebus venalibus per quoscumque secundum modum per catapanos hactenus observari in talibus consuetum.*

Num. 10, sub certa poena per eos ab ipso aedificante, *si secus inde fecerit*, exigenda.

Pag. 108, num. 15. Item quod procurent immunditias *civitatis, et maragmata deferri, et ejici a civitate praedicta.*

Num. 18, vel cui curia regia mandaverit in praedicta civitate facere rationem, et exinde credatur simplici *juramento*, et verbo, et *quinternis* sub sigillo eorum *factis*.

Postrema duo capitula desunt in msto.

V.

Ordine del comune di Palermo per copiarsi le sue consuetudini: carta dell' anno 1329 nell'archivio del nostro senato.

3 Januarii, XII Indict. 1329.

Univer. Fel. Urb. Pan. Provido viro Cola Masca suae pecuniae thesaurario, amico, et concivi suo salutem, et dilectionem sinceram. Cum pro faciendis fieri, et scribi per mag. Petrum clericum scriptorem in cartis, ac membranis approbatis, et confirmatis a serenissimorum dominorum nostrorum felicium regum Siciliae consuetudinibus dictae urbis, pro habilitate civium dicta urbis, et maxime judicum et advocatorum urbis ejusdem, qui saepe saepius illas requirunt, et legunt in opportunitatibus causarum, et negotiorum contingentium, diversis nostris concivibus querentibus hujusmodi consuetudines, quae cum scriptae sint in cartis de papiro, propter crebrum contactum, et usualitatem ipsarum erant quodammodo quasi deletae, et minus onorifice factae, in ostendendis eisdem quantocius necesse fuerit, praetor, et judices ejusdem urbis hujus anni XII iedict. nomine, et pro parte nostra sibi in facto dare, et solvere permiserit; et convenerit mag. Petro praedicto, qui illas scripsit de licentia firmata, et concessa, et legabili auri uncias duas ponderis generalis, quas volumus omnino eidem magistro Petro clerico solvi, et integre assignari de quaecumque nostra pecunia existente per manus tuas, nomine dictae thesaurariae officii: prudentiae tuae mandamus, quatenus receptis praesentibus easdem uncias auri duas nomine, et pro parte nostra de praedicta pecunia nostra, prorsus assignes nobili domino Guidoni Filangerio militi regio praetori urbis, collatae per eum, postmodum exolvendas nomine et pro parte nostra dicto magistro Petro pro causa facturae, et scripturae consuetudinum praefatarum, recepturi ab eodem praetore ad tui cautelam exinde apodixam suo tantum sigillo munitam, mandato nostro aliquo praesentium exequtioni forte contrario aliquatenus non obstante.

Datum in urbe praedicta ut supra.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI



Digitized by Google

Digitized by Google

Sacra Real Maestà

Con la maggior fiducia mi fo lecito di presentare agli augusti sguardi di Vostra Real Maestà questi miei travagli in istampa, percioechè la Maestà Vostra si è degnata accordarmene il grande onore, la quale fiducia sin da quel momento in me nacque, quando presentatili manoscritti, si compiacque la Maestà Vostra clementissimamente abilitarmi a poterli intitolare al suo reale augustissimo nome.

Se togliendo qualche momento dalle molte ed assai gravi sue cure, alle quali dobbiamo il mantenimento della dignità della corona, la integrità della monarchia, l'importanza e lo splendore di grandi alleanze, mentre nel tempo istesso componendo gli ordini e le forze dello stato, non lascia di promuovere le industrie e gli studii, e provvede alla educazione dei suoi felici sudditi, onorerà questi miei libri di un guardo, lusingomi che la Maestà Vostra potrà ritrovarvi oggetti non indegni della sua altissima intelligenza.

Siccome è mio intendimento notare di mano in mano, e nel modo che per me si potrà più acconcio illustrare le origini, i progressi, le mutazioni, le riforme avvenute nella nostra composizione politica, la quale tiene come a suo principio alle leggi dettate dai conquistatori normanni, così io per avventura non fo che da lungi e leggermente accennare le riflessioni, che la Maestà Vostra con assai maggior senno vi ha fatte.

Egli è certo cosa conveniente e di ornamento decentissimo alle nazioni raccogliere le memorie dei fatti accaduti nei rimoti tempi, e compararli con quelli dell'età successive, imperciocchè nella volubilità dei secoli sono state tanto varie e sì molte le consuetudini, gli usi, le invenzioni e le scoverte, che è stata forza introdursi nuove maniere di vivere; che se un filo di comunicazione per sì varie vicende non ci conduce, potrebbe credersi, che li modi presenti sieno gli stessi che hanno avuto luogo per lunghissimi secoli innanzi di noi, e mal si comprenderebbero quelli, secondo i quali al presente ci viviamo.

Abbastanza è chiara questa nazione nelle gloriose memorie dei tempi greci, che formano sino alla vittoria dei Romani quasi un'epoca di cinquecento anni,

Digitized by Google

per le imprese, per le scienze e per la eccellenza delle arti belle: ma questi pregi vennero perdendo tanto lume da che la Sicilia in prima divenne provincia dell'impero romano, siccome quella che fu involta nella grandissima massa, di cui facea parte; e molto più fu indi oscurata sotto il dominio dell'imperio lontano di Oriente, nel cui successivo decadimento parimente caddero in un certo ignobile stato le provincie tutte che possedeva. Che se la condizione di queste contrade non fu più felice sotto gli Arabi, pure gli studii e le cognizioni di pregio, che quelli ingegnosamente coltivarono, furono comuni con la Sicilia.

Se altri hanno illustrato le nobili memorie dei Greci, e non si sono trascurate quelle sparse presso gli scrittori romani, e si è recata qualche chiarezza ai tempi bizantini, dee riputarsi di assai maggiore importanza il rendere più note le memorie, che fissarono lo stato della dignità di quest'isola, e dierono quella consistenza, che ha avuto qui luogo quasi per otto secoli.

Da questa non indegna considerazione mosso mi applicai primieramente a raccogliere i monumenti degli Arabi siciliani a disegno di incamminarmi alla intelligenza delle cose normanne: e quelli accolse con tanta clemenza Vostra Real Maestà, che si degnò farmi singolar grazia di poterli pubblicare sotto i suoi potenti auspicii. E siccome dei tempi aragonesi in Sicilia le storie e i diplomi giacevansi la più parte negli archivii e nelle biblioteche sepolti, così per espresso incarico di questo governo messili insieme in due volumi li pubblicai con le stampe, perchè si avessero i debiti mezzi a comprendere la legislazione di quei tempi (*). Si aggiunse, che per sovrana vostra degnazione fui collocato in questa reale accademia a reggere la cattedra di dritto pubblico siciliano, e poi di nuovo benignità ricolmandomi, si compiacque la Maestà Vostra dichiararmi suo regio storiografo per questo regno.

A soddisfare secondochè per me si è potuto a sì gravi ed onorati impegni

(*) Vedi sopra l'*Introduzione al Dritto pubblico.* — L'EDITORE.

Digitized by Google

sono diretti quèsti travagli, che io pubblico dopo il permesso accordatomi da Vostra Real Maestà, con l'intendimento non già di presentare un lavoro finito e un'opera, ma più presto un saggio, e per dare ad altri nel tempo istesso invito ed eccitamento a migliorarli. Mi sono adunque studiato di trattare in prima delle forme introdotte dai prodi e saggi normanni, e poi di mano in mano dai lor successori, notando per ciascuna epoca le variazioni, che il tempo e gli avvenimenti politici vi abbian fatte.

Il glorioso Ruggieri, che volendo riabilitare queste provincie all'antica lor dignità, il primo assunse titolo reale; seppe anche ordinare una legislazione, nella quale oltra i lumi ed oltra lo stato del dritto di quei tempi fissò le prerogative supreme del principato, la dipendenza di tutti gli ufficii e dei sudditi tutti, e il sistema preciso e costante di non aspettare che dal solo principe le provvidenze al ben essere generale, e all'ordine pubblico: con questi principii, che supponevano unità di governo, potè costituire un sistema politico di bene ordinata monarchia, in cui dispose i grandi supremi ufficii della corona, dai quali i sistemi tutti di giurisdizione e di economia in grado eminente si amministravano, e formò la estensione di quella dagli stati suoi ereditarii di Sicilia e di Calabria, e da quelli che per lo stesso dritto di successione e per ragion di conquista avea già nel continente vicino recati al suo dominio.

Alla successione dei re aragonesi fu la monarchia divisa in due reami separati e distinti, ciascuno dei quali conservando sempre la prerogativa di regno e leggi e governo suo proprio, divenne poi in diversi tempi parte di assai più ampii e lontani dominii, onde fu bisogno disporre nuovi ordini, e non furono che in parte vedute, e di tratto in tratto ristabilite o a meglio dire accomodate al nuovo stato di cose alcune delle istituzioni normanne.

Solamente sotto Alfonso il magnanimo, che pose in cotesta reale metropoli la sua residenza, riebbero i due regni comune il lor principe, che sempre a noi vicino e alcuna volta presente, potè applicare sopra quest'isola le benifiche sue

Digitized by Google

provvidenze, avendo massimamente fissato un ordine più regolare nei giudizii, e promosso l'agricoltura, il commercio, e le lettere.

Quando per ragion di retaggio trasmessa ai vostri illustri predecessori dai conquistatori normanni salì sul trono siciliano l'invittissimo Vostro Augusto Genitore, fu la monarchia ricomposta dagli aviti dominii, che ebbe nella sua fondazione, ossia fu rimessa alla stessa estensione normanna. Sin d'allora questi due beatissimi regni, i cui destini sono naturalmente comuni, e reciprochi gl'interessi, ritornarono per sistema alla felice costituzione di avere un proprio monarca, e di sentire immediatamente gli effetti della potenza e beneficenza di quello. Io mi fo lecito di notare solamente a questo luogo, che se la principale e continua cura di Vostra Real Maestà è stata mai sempre di assicurare il ben essere e la tranquillità dei suoi sudditi, è stata ancora massima costante dei molti suoi e saggissimi provvedimenti di ricondurre lo stato ai suoi principii, ossia alla dignità dell'amministrazione normanna, mentre la Maestà Vostra ne signoreggia con tanta sua gloria e tanto nostro bene gli stessi aviti dominii.

Ma del vostro benefico e provvidissimo e magnanimo governo ne fanno assai più gradita e più solenne testimonianza i suoi sudditi, che vivamente penetrati da gratitudine non sanno che benedire incessabilmente un sovrano, il quale li regge con tanta sapienza, e con paterno animo li custodisce. Iddio ottimo massimo, che è guardia e guida dei principi, conservi lungamente e feliciti la Maestà Vostra, la real Consorte, e l'augusta famiglia a maggior vantaggio dei suoi popoli, ed a benefizio dell'Italia.

Di V. S. R. M.

Umilissimo suddito
Rosario Gregorio

PREFAZIONE

Sin da quando io pubblicai nel 1794 la *Introduzione* allo studio del nostro dritto, ci ebbi ancora intendimento, che potesse quella servire, quando che fosse, come di prefazione a questa mia opera; e siccome dei principali oggetti, che or qui potrebbero avere un luogo, e sono anticipatamente necessarii alla più chiara intelligenza delle cose, che verremo di mano in mano trattando in questi libri, mi occupai allora sufficientemente, così mi rimango di farne ora altra parola. Parimente non farò alcun cenno intorno all'ordine e alla distribuzione degli argomenti, potendone formare concetto il lettore dal prospetto dei capitoli, che è nel fine di questo volume: e della esecuzione potrà giudicare dall'opera. Solamente qui debbo una giustificazione intorno a ciò, che io cominciando questi miei travagli dal dritto politico stabilito dai Normanni in Sicilia, entrovi a così dire all'improvviso, e senza niuna preparazione, e non travagliandomi in alcun conto dello stato e del governo degli Arabi, che qui trovarono i Normanni, e sul quale potrebbe supporsi, che avessero questi adattato un dritto nuovo e le lor costumanze. Ma fattavi più matura considerazione, e comparati gli ordini e le consuetudini di ammendue le nazioni, e tenendo soprattutto presente lo stato dell'isola, e la condizione dei Siciliani di quel tempo, pregio dell'opera mi è paruto, se dovendomi affrettare a più gravi e proprii nostri oggetti, tralasciassi ricerche indifferenti, e per avventura estranee alle cose nostre.

Era così composta la nazion tutta dei musulmani in quei tempi massimamente, in cui non era ancor caduto l'entusiasmo da principio impressovi da Maometto, che le cose religiose non poteano in modo alcuno separarsi dalle politiche: ivi nella stessa guisa che presso i Giudei la religione e l'impero costituivano unico sistema, perchè riconoscevano lo stesso autore e fondatore, e prendevano legge e norma dallo stesso codice. Maometto che ne era stato il capo, il legislatore e il profeta, trasmise la stessa autorità ai suoi successori, che furono perciò detti *calif* ossia suoi vicarii, i quali erano nel tempo istesso i capi supremi del governo e della religione: e i musulmani riguardavano il *Corano*, non solo come un libro inspirato, che contenesse i principii della credenza e della morale, ma anche come un codice di leggi civili. Anzi dappertutto in quel libro annunziandosi per oggetto primario la religione, ed inculcandosi ivi più volte come un dovere ed un merito la guerra agl'infedeli, ossia a tutti coloro, che fossero di diversa credenza, si formò la massima di quel governo, che i comandanti delle armate erano abilitati a proporre ai popoli, cui portavan la guerra, di accettare l'islamismo, o di pagare un tributo, altrimenti si combattea, e riduceansi i vinti in servitù. Adunque il sistema di conquista, e l'impegno di dilatare l'impero era inerente ai principii della religion musulmana (1).

Questa forma di governo e di politica in-

(1) Relandus, *de jure militari mahommedanorum*, tom. III, Miscell., diss. 10, pag. 13 et seq. *Observ. Histor. et critiq. sur le Mahometisme* par George Sale, sect. 6, pag. 389.

separabile dalla religione aveva introdotti costumi, che eran tutti proprii dei musulmani, e niuna cosa avean comune o simigliante con quelli delle altre nazioni. Altra forma di anno, altra di mesi, altri dì consacrati all'esercizio del culto, altri riti così privati che pubblici: e il dritto loro privato, e la maniera di contrarre e di vivere civile, e l'amministrazion tutta della giustizia regolavansi secondo gli stessi dettami e dal codice istesso, da cui ricevesno la morale e i dogmi.

Da questi principii comprendesi manifestamente, perchè nella storia delle conquiste e dei nuovi dominii dei musulmani, tostochè questi giungesno con le armate loro vittoriose a fondarvi il loro imperio e un governo, se il popolo vinto ne abbracciava la religione, ne adottava ancora nel tempo istesso tutte le forme civili, e trasfondeasi e a così dire incorporavasi con la nazion vincitrice, e non potea perciò ritenere segno o vestigio alcuno della sua antica esistenza morale. In questo modo nella Siria, nell'Egitto, nell'Africa, che occuparono gli Arabi nel maggior loro fervore, e cui diedero la religion loro, vi estinsero ancora la nazione per ciò che riguardava i sistemi tutti di viver civile, e pressochè tutto in quelle provincie diveune, e si mantiene sin oggidì musulmano.

In altri luoghi i popoli vinti, e ripugnanti di abbracciarne la religione, ridotti a pagar il tributo, e la maggior potenza imponendovi il giogo, ne soffrivano il governo, i rettori, e le leggi tutte e le disposizioni di dritto politico; e professavano nel tempo istesso liberamente la lore religione, e poteano aver un dritto civile lor proprio, e vivere secondo le proprie lor costumanze. Ove adunque i musulmani ponensi ad abitare ed esercitavano insieme sovrano impero in estraneo territorio già fatto di loro conquista, opponesno ancora un muro insuperabile di divisione a potervisi mescolare i naturali, i quali non comunicando con quelli in cose di religione, nè anche comunicavano nelle forme civili, e quindi senza un proprio dritto pubblico conservavano il carattere e la qualità di nazione. Tali furono nella maggior parte i paesi della Spagna, della quale non tutti i luoghi trasformarono i Mori nella lor nazione, attesa la grandissima estensione di quella, e la gagliarda e generosa resistenza, che vi opposero sempre i naturali e gli stati vicini. Tali ancor furono molte popolazioni e città della Grecia, quando le occuparono gli Ottomani.

Nè fu diverso lo stato dei Siciliani sotto il dominio dei musulmani. Entrati questi nell'isola nell'anno 827, non recaronla tutta in un tempo in lor potestà. Siracusa dopo un lungo assedio e più fatti d'armi e in terra e in mare, fu espugnata nell'878, e Taormina e Romelta, due luoghi forti di sito e di opera, si mantennero l'una sino al 908, e l'altra sino al 965. Gl'imperadori di Costantinopoli, che ebbero sempre grande possanza in mare, spedivano di tanto in tanto flotte ed armate, le quali mentre dimostravano che quel governo non abbandonava i Siciliani, e la speranza di riacquistar l'isola, proteggeano nel tempo istesso i dominii del vicino continente, che soffrirono pure frequenti incursioni, ma non mai stabili ed estese conquiste dei Saracini. Sin dal primo arrivo di questi il patrizio Teodoto venuto da Costantinopoli con grandissime forze terrestri e marittime li rispinse da Siracusa: e dopo che fu quel patrizio vinto e rotto nei campi di Mineo, s'incamminarono verso Palermo i musulmani, che strinsero di assedio per cinque anni, e poi nell'835 presero a patto, che quegli abitanti pagando il tributo, poteano quindi professare la religion cristiana (1). Nell'anno 889 navi ed armate greche si afforzarono in Milazzo, donde poscia i terrazzani vinti i Greci, se ne fuggirono in Reggio (2). Parimente gli agrigentini ribellatisi dai musulmani nel 936, implorarono soccorso dall'imperador greco, e l'ottennero (3); e poi nell'anno 956 l'ammiraglio Basilio avendo presa Termini vanne a battaglia in Mazara con l'emiro Alassan (4). Ma da più parti furono mandati navigli greci in Sicilia nel 964 (5); e spezialmente la flotta comandata da Em-

(1) Novairus, *Hist. Siciliae* apud *Rer. arab. ampl. collect.*, pag. 5, 6, 7.
(2) *Chronic. Sic. Cantabrig.* ad hunc ann., loc. cit., pag. 43.
(3) Alkadi Schabbodin, *Hist. Sic.*, loc. cit., pagina 59.
(4) *Chron. Cantabrig.* ad huc annum., loc. cit., pag. 50.
(5) Alakali Schabbodin, loc. cit., pag. 60.

manuele portò seco un'armata di russi, di armeni e di persiani, che sbarcò nei contorni di Messina, ed avanzossi verso Rometta, la quale finalmente si arrendette ai musulmani (1). Pure la più memorabile spedizione, e che promise da principio assai felici successi, fu quella nel 1039 in Maniace, sotto il quale militarono i primi Normanni venuti in Italia, che sino s'impadronì di Messina, di Siracusa e di più luoghi mediterranei, e dimostrò che con un miglior uso di forze poteano essere vinti i Saracini dell'isola (2).

Tante spedizioni raccendeano certo di tempo in tempo e teneano viva nei Siciliani la speranza di potere essere liberati dalla servitù, e non lasciava nel tempo istesso di somministrare ad essi un certo alleviamento e conforto, e infine un asilo la facile e vicina comunicazione con quei di Calabria, di cui mantennero sempre i greci augusti il dominio, perchè vi spediano assai frequenti i soccorsi. Or questo stato di cose siccome rendeva ai Siciliani più cara la religione e le usanze e i diritti loro, così dovea in essi produrre e nudrire altrettanta impazienza ed isdegno avverso i musulmani. Di cristiani disposti a questo modo, e che erano certamente dei naturali, trovarono i Normanni in Sicilia paesi abitati intieramente, ed altri ne trovarono in altri luoghi abitare mescolatamente coi Saracini (3).

La spedizione dei Normanni in Sicilia fu propriamente una crociata. Erasi già formata da gran tempo in Europa una passione di generale abborrimento contro i maomettani, cui non altrimenti chiamavano i cristiani volgarmente, che col nome di *agareni* e di *pagani*, e il nome di *Saracino* era già vocabolo d'ignominia e di empietà: anzi nell'undecimo secolo fu occupata l'Europa tutta dal desiderio di liberare i santi luoghi della Palestina profanati e tiranneggiati dai Turchi, e per l'appunto questo pio e generoso entusiasmo prese forza e consistenza, e divampò dappertutto nel tempo istesso, in cui i nostri Normanni erano già passati a combattere i Saracini dell'isola; e lo stesso santo pontefice Urbano, che nel concilio di Chiaramonte inalberò la croce, e spinse innumerabili armate di crocesegnati in Oriente, incoraggiva i nostri Normanni a liberar la Sicilia dall'empio giogo dei pagani, e a ristabilirvi la oppressa religion cristiana.

Veramente i santi pontefici non riconobbero nella spedizione dei nostri Normanni che una guerra sacra intrapresa contro gl'infedeli per causa di religione. Lo stesso papa Urbano dichiarò, che *dopochè in Sicilia erasi pressochè estinto il culto cattolico, Iddio, la cui saggezza e potenza muta i tempi e i regni, aveavi mandato Ruggieri, prode guerriero, il quale aveala finalmente liberata dalla servitù dei gentili* (4). Nè diversa testimonianza diè poscia Pasquale II, attestando, che *siccome per la potenza della divina misericordia il valore de' cristiani avea in altre terre conculcati i pagani, così in Sicilia per mezzo dei principi normanni era stata conquisa la violenza dei Saracini, e rimessa la chiesa nell'antica sua dignità* (5).

E questi santi intendimenti animarono sempre i Normanni in tutta la impresa di Sicilia. Il conte Ruggieri in ogni occasione si gloriava e pregiavasi del pio e sublime oggetto, a cui era stato destinato; ora si annunziava come colui, che *a secondare i dettami dei pastori della religione cattolica, a per inspirazione ed aiuto della virtù divina, a magnificare l'onor di Dio, e ad esaltare il di lui nome, era passato* in *Sicilia: terra di Saracini, abitacolo d'infedeltà e di nequizia, e sepolcro della sua gente* (6): ed ora dichiarava solennemente, che *certo per mezzo del divino aiuto avea egli debellata la Sicilia, non potendosi senza la divina assistenza tanta opera recare a compimento; e che egli nei molti e gravi pericoli e disagi era stato sempre aiutato dalla divina misericordia, perciocchè ei faceva l'opera di Dio* (7). In altro luogo attestava, che *avea egli sconfitta la superbia a l'audacia di coloro, che impugnavano la nostra fede, per mezzo del consiglio della santifor-*

(1) Novairus loc. cit cap. 5, pag. 16 et seq.
(2) Cedrenus ad annum 1039. Leo Ostiensis, *Chronicon*, lib. II, cap. 66. Malaterra tom. I, *Bibl.* Carusii, lib. I, pag. 163.
(3) Noi ora ne addurremo le prove nel cap. I del lib. I.

(4) Dipl. ann. 1090 apud Pirrum, *Sic. Sacra*, tom. I, pag. 617 e 618.
(5) Dipl., ann. 1090, loc. cit., tom. II, pag. 843.
(6) Dipl., ann. 1091, loc. cit., tom. I, pag. 384
(7) Dipl., ann. 1091, loc. cit. tom. I, pag. 521.

me grazia, *anzi operando tutto la divina misericordia, non potandosi altrimenti distruggere e città e castella e palazzi di Saracini fabbricati con maraviglioso artifizio* (1). Confessava parimente, *ch' egli munito dalle armi della vittoriosa potenza del braccio divino*, *e mercè la spiritual grazia*, *avea liberati i Cristiani dalla tirannide che vi esercitavano i Saracini*, *e ristabilite ad onor di Dio, del Signor nostro Gesù Cristo e di tutti i santi*, *le chiese distrutte dalla nefonda empietà dei Saracini* (2). In queste sante intenzioni il conte dopo la famosa vittoria di Cerami mandò con solenne ambasceria alla santa sede le prime spoglie dei vinti musulmani, e papa Alessandro gli mandò in contraccambio il vessillo benedetto per liberar la Sicilia dai *pagani*, e ristabilirvi la fede cristiana (3).

Dagli stessi sensi, e dallo stesso fervido e santo zelo era accesa l'armata cristiana, che guerreggiava nell'isola, e ne è ad ogni passo interpetre solenne il Malaterra, compagno della spedizione. Egli è sì vero, che lo stesso fervore dei crocesegnati animava i combattenti tutti sotto il conte Ruggieri, che nell'atto di attaccarsi la battaglia nei campi di Cerami, dopo averli il conte esortati altamente ad isconfiggere *col divino aiuto i nimici di Dio;* molti di quelli attestarono di aver veduto nel vessillo del conte una croce, e venne da altri veduto in aria un cavaliere, sedente sopra un bianco cavallo, ed avente in mano un bianco vessillo, e nella sommità di quello una splendida croce (4). E siccome lo stesso santo entusiasmo infiammava i Normanni e i crocesegnati, così non dee recar maraviglia, che avessero date le stesse prove magnanime straordinarie, e pressochè soprumane di costanza e di prodezza, e fatte nel medesimo tempo con la stessa rapidità grandi conquiste, i primi in Sicilia contro eserciti numerosissimi di Saraceni, e questi nella Palestina, dove isconfitti i Turchi fondarono il santo reame di Gerusalemme.

Il nome del conte risuonava allora da per tutto come di liberatore del popolo eletto, e di vindice della fede cristiana (5); ma principalmente i Siciliani non sapeano contenersi di pubblicare con sensi di gratitudine e di giubilo la loro liberazione, e *di benedire quel giorno felice*, *in cui avea il Signore riguardato con occhio di misericordia le afflizioni della chiesa siciliana*, *le quali avea sofferte nella lunga oppressione dei Saracini: giorno felice ed augusto predicavano quello*, *in cui erono entrati la prima volta nell'isola i Normanni, dai quali fu abbattuta e confusa la moltitudine dei Saracini, rinvigorito il nome cristiano*, *e il cristiano popolo riebbe la sua dignità, e codde nel meritoto sterminio il gentilesimo* (6).

Stando le cose in questi termini, quando fu poi assicurata la conquista, e si applicarono i Normanni a costituire un governo in Sicilia, ei certamente non è affatto credibile, che in tanto fervore per la religione cristiana, e in tanto abbominio e dispregio delle cose tutte musulmane, avessero i Normanni ritenute, ed autorizzate leggi e regolamenti del governo saracino: e senz'altro lo adottare apertamente e l'imporre stabilimenti di musulmani in un tempo, in cui se ne volea discreditare ed abbattere la religione e il governo, sarebbe stata una contraddizione manifesta di condotta e di massime; e agli occhi della cristianità e dei divoti seguaci sarebbesi tenuta come una rea indifferenza, e forse da taluni quasi un delitto simigliante all'apostasia.

Gli storici arabi, che furono bene istruiti dello stato e della sorte dei loro nazionali in Sicilia sotto il dominio dei principi normanni, scrivono ben soddisfatti del re Ruggieri, ed attestano, che egli tenea in pregio i Saracini, e non permettea che altri li spregiasse o li malmenasse (7): altronde si sa, che nella corte dei re normanni in Palermo ser-

(1) Dipl., ann. 1093, loc. cit., tom. I, pag. 695.
(2) Dipl., ann. 1094, loc. cit. tom. II, pag. 770.
(3) Malaterra, loc. cit., pag. 193.
(4) Idem, loc. cit., pag. 192.
(5) « Nam contra Siculos divini nominis hostes Semper pugnavit, sanctam qua vivimus omnes Exaltare fidem cupiens etc. » Guglielmus Apuliens. etc. tom. I, *Biblioth. Carusii*, pag. 118.

(6) Dipl., ann. 1082, apud Pirrum, tom. I, loc. cit. pag. 495.
(7) « Interea tamen *Rogerius rex* et Moslemos penes se atque in honore habebat, neque patiebatur inique haberi ». Abulfedae *Ann. Mosl.* edit. Adler, tom. III, pag. 279. « Cumque Moslemos aestimaret *Rogerius rex*, eosque Francis potiores haberet etc. » Novairus, loc. cit. pag. 26 e 27.

Digitized by Google

vivano gaiti ed eunuchi saracini (1), e saracini erano posti nelle dogane sotto i due Guglielmi ad amministrare le rendite fiscali (2). Veramente erasi già stabilito sotto quei re anzi innalzato a maggior potenza il dominio dei Normanni; e i Saracini siciliani erano già sperimentati per lunghe prove pazienti del giogo, e docili e sommessi ai loro vincitori. Ma gli stessi storici arabi non scrivono con gli stessi sensi dal conte Ruggieri, di cui riferiscono, che ei pure ritenne nell'isola assieme coi Franchi e coi Greci i Saracini, ma a questi *non lasciò nè officine, nè mulini, nè forni, nè bagni* (3); con le quali espressioni si volle certo significare, che furono trattati in prima con malivolenza e con più qualità di gravezze. Or questa durezza, che era necessaria nel principio della conquista, affacevasi ancora allo zelo per la religione, e all'abborrimento avverso i musulmani, che annunziò sempre il conte sin dal momento che passò in Sicilia (4). E dopo ch'egli vide assicurato il suo impero e trionfare la religion cristiana sopra quella dei musulmani, si governò coi Saracini siciliani nel modo istesso, col quale i musulmani vincitori trattavano i cristiani. Li sottopose a pagare il tributo, li riguardò quasi un popolo separato, permettendo loro il proprio culto, e di poter vivere col proprie dritto privato; e perchè ei forse in processo di tempo tennesi pago delle subordinazione di quelli, e forse ancora ad occuparli, e ad impedire che potessero tentar cose nuove, portava ei ordinario con seco di quelli grandissimo numero nelle sue spedizioni militari, siccome appresso dimostreremo (5).

Che se nè i rispetti, nè le ragioni sin qui addotte non avessero distolto i Normanni dall'adottare leggi e regolamenti del governo saracino, nè anch'essi trovarono un governo ordinato e ben composto in Sicilia. I fatemiti, che aveano nel 908 già occupati e in Africa e in Sicilia tutti i dominii degli Aglabiti, i primi conquistatori dell'isola, si impadronirono poi dell'Egitto, ove nel 971 trasferirono la sede loro. Quando Mostanser Billah successore di quelli cominciò a regnare nel 1035, era egli padrone dell'Egitto, e della Siria tutta, e della Sicilia: i principi africani lui riconosceano come supremo signore, e la di lui pontificale autorità, ossia il dritto e la qualità di vicario e legittimo successore di Maometto, in cui consisteva propriamente il califfato: e questo in lui per qualche tempo fu riconosciuto anche in Bagdad, ossia nella stessa sede dei califi abbassidi, e che era il centro e la metropoli dell'islamismo (6). Regnò quel principe sessanta e più anni: ma tanta durata non gli valse, che per vedere di tempo in tempo da grandissime agitazioni scosso, e infine spinto a terra il suo impero. Nel 1067 tremuoti terribili si soffrirono nella Palestina e per l'Egitto tutto: immediatamente dopo sal 69 fu in quel regno per lo corso di più anni sì gran carestia di ogni maniera di vittuaglia, che a provvedervi in qualche modo Mostanser pose in vendita i molti suoi e nobilissimi arredi (7): ma nel 72 fu l'impero egiziano lacerato tutto dalla più furiosa guerra civile, accesa dalle fazioni e dalla potenza degli schiavi e dalle milizie turche, che signoreggiavano il palazzo e la persona del principe, e la Siria fu occupata dai ribelli, che passarono indi in Egitto, dove gli emiri delle provincie eransi fatti già indipendenti. Fu allora il califa ridotto in sì grandi angustie e a tale avvilimento, che dei suoi tesori inestimabili non gli rimase che una sola stuora, sulla quale potea far la preghiera (8). Egli è il vero, che quando dichiarò suo visiro ossia consigliere supremo l'emiro Bedrelgemel, questi domò i ribelli, e pose ogni opera a ricomporre lo stato in buon ordine (9): ma egli è ancora indubitato, che d'allora in poi i visiri amministra-

(1) Falcand., tom. I, *Bibl. Carusii*, pag. 420, 444, 449 e 463.
(2) Idem, loc. cit., pag. 435.
(3) Novarius, loc. cit., pag. 26.
(4) « Comes Siciliam incredulam audiens...... ambitione adipiscendi eam captus est, duo sibi proficua deputans, animae scilicet et corporis, si terram idolis deditam ad cultum divinum revocaret etc. » Malaterra, loc. cit., pag. 178.
(5) Lib. I, cap. I.
(6) Abulfeda, tom. III, loc. cit. pag. 85, 169.

(7) « Ipse chalifa Mostanser Alida eo adigebatur angustiarum, ut reclusis gazis suis magnam suae supellectilis partem venderet. Nam octoginta millia beryllorum primae formae distrahebat, et septuaginta quinque millia pannorum sericorum auro intertextorum etc. » Idem, pag. 211.
(8) « Tandem et eo redigebat chalifam humilitatis et inopiae, ut per longum tempus praeter stoream, cui insideret, reliquum aliud haberet nihil ». Idem pag. 228 et seq. et pag. 295.
(9) Idem, pag. 235.

rono con più franchezza tutto indipendentemente da sè, niuna potenza essendo rimasta al califfo; che veramente le milizie turche del palazzo e del Cairo conferisano quest'ufficio, imperciocchè divisa quelle in fazioni, e comandate dagli emuli concorrenti al visirato, combattevano apertamente, e il califfo dovea poi riconoscere e confermare chi prevalea (1): ed avvenne finalmente dopo qualche tempo, che Saladino, quel sì famoso uom di arme e di cortesia presso i crocesegnati, dal visirato passò al trono, e ne cacciò i Fatemiti.

Forse a debilitarsi in prima e poi a cadere l'imperio di quelli, e ad innalzarsi a potenza sì grande i visiri, concorse principalmente il governo dei Fatemiti da gran tempo rilasciatosi e discreditato, e poi il lungo regnare di un principe debole: e veramente prima assai che avvenissero quegli straordinarii sconvolgimenti in Egitto, avea Mostanser perduti alcuni dei suoi dominii. Quando i Fatemiti passarono in Egitto nel 971, distinsero con segnalati benefizii la famiglia di Zeiro di lor benemerito, alla quale accordarono i loro dominii in Africa a patto, che dovea riconoscerli come califi e suoi supremi signori. Quella famiglia si divise poi nel 997 in due dinastie, l'una degli Hammaditi, che dominarono la provincia bizacena, e l'altra degli Zeiriidi propriamente detti, che erano signori di Kairwan, e dei paesi tutti che componeano la così detta Barberia (2). Moezz successore di questi negò il primo nel 1043 l'omaggio ai Fatemiti di Egitto, che aveano a quelli sempre prestato gli Zeiriidi suoi predecessori, e riconobbe apertamente i califi di Bagdad (3). Mostanser a consiglio del suo visiro Alassan spinse contro il ribelle africano due tribù di Arabi, che erano state sempre in guerra tra loro, e dalle quali più presto i suoi stati ei liberò. Quella tribù si stabilirono in Africa e nei dominii di Moezz il quale fu cacciato da Kairwan, e costretto a ritirarsi in Maadia (4). Ei morì nel 1061, e gli succedette il suo figliuolo Tamim: il cui governo non fu nè più tranquillo nè più potente, perciocchè i prefetti delle città da lui dipendenti traevano a scuoterne il giogo, dandovi incentivi massimamente la insolenza e la cupidità degli Arabi già venuti sotto Moezz, i quali teneano in iscompiglio quelle provincie e le straziavano, senza avere giammai ridotti gli Zeiriidi a riconoscere il superior dominio e il califato dei principi di Egitto (5).

Questi torbidi umori e gli stessi principii d'indipendenza eransi nell'istesso tempo comunicati in Sicilia. Essa era stata soggetta in prima agli Aglabiti, e poi ai Fatemiti, e gli uni e gli altri aveanla governata per un emiro residente in Palermo. Quando i Fatemiti passarono in Egitto, sebbene avessero investito del loro dominii africani gli Zeiriidi, si ritennero pure la Sicilia, la quale d'allora in poi non ebbe soggezione alcuna dall'Africa, e fu dipendente dal governo di Egitto. Ma nel corso del tempo degli ultimi tre califi, che la dominarono, cadde quell'impero di mano in mano dalla sua potenza e dignità. Alachem, che regnò sino al 1020, fu uomo insensatamente feroce ed incredulo (6). Althaer, di lui figlio e successore, per naturale inettitudine si abbandonò sempre a tutta balìa dei visiri (7); e della debolezza di Mostanser, che gli succedette nel 1035, si è già di sopra fatta parola (8). O sia stato, ahe

(1) « Extincto illo rebellium duce, qui totam Mostansiri autoritatem usurpabat, omnis rerum aegyptiarum facies mutata est, fames levata.... nisi quod viziri inde caeperunt omnia per se administrare, ita ut potestas nunquam ad chalifas redierit. Nam viziri dignitas occupata per vim ab illis est, qui plurimum pecunia aut gratia apud milites valebat: de ea certabatur absque chalifae consensu, qui victorem confirmare cogebatur ». Renaudotius, *in Hist. Patriarch. Alexandr.*, pag. 443.

(2) Abulfeda, loc. cit., tom. II, pag. 513, 593, 595.

(3) Idem, tom. III, pag. 122.

(4) Idem, loc. cit., pag. 135, 137.

(5) Loc. cit., pag. 185.

(6) « Ita periit Hakemus, in quo stultitia cum crudelitate et impietate certavit; nam apud suos irreligiosus habebatur, et muhammedanae religionis contemptor; christianosque persecutus innata saevitia potius videbatur, quam zelo fidei suae ». Renaudotius, loc. cit., pag. 397.

(7) « Princeps fuit nullo insigni vitio aut virtute commendatus, qui ob pueritiam primos imperii annos sub amitae tutela, reliquos, vizirio omni auctoritate relicta, satis inglorius transegit.... obstabat valetudo, corporisque imbecillitas, quae in eo continua fuit, adeout nec militiae laboribus, nec rebus gerendis esset idoneus. Renaudotius, loc. cit., pag. 415.

(8) « Monstansirus obiit eodem anno, aetatis 67, regni 60, princeps nulla alia re quam longitudine regni laudatus ». Renaudotius, loc. cit., pag. 474.

i musulmanni siciliani si lasciassero meno imporre da un governo lontano, e che per li gravi disordini e per opinion di impotenza si rendea men rispettabile; o che erasi l'emirato in Sicilia ridotto in una sola famiglia, prima di Giafar-Ben-Mohammed nel 983, e poi di suo figlio Giusuf nel 989, dopo il quale governarono successivamente due suoi figliuoli, Giafar nel 998, ed Alachal nel 1019, ed ammendue pretesero ostinatamente seminar quasi uno scisma e accendere intestina guerra nell'isola tra le famiglie africane qui stabilite novallamente, e i musulmani siciliani, questi essai a smoderatamente privilegiando Giafar, e gli africani Alachal bien a gravare i soli Siciliani di tutti i tributi; egli è certo, che dal 1035 cominciò a scomporsi il governo, e infine apertamente scoppiò la guerra civile in Sicilia.

Non si tenne più conto del Fatemiti di Egitto; si ebbe in prima ricorso in Africa al principe Zeiriida Moezz, colui che si ribellò da Mostanser, ed ei con un corpo di truppe speditevi fomentò più presto le divisioni, ed aggiunse esca al fuoco. E siccome era anch'ei travaglisto, Moezz, nei suoi stati da interni disordini, e implicato nella guerra con gli Arabi, e non avea forze bastanti a domare i musulmani siciliani; così le fazioni presero più consistenza, a via più si esacerbarono, e infine i capi di quelle si divisero l'isola in governi separati e indipendenti. Palermo da principio cadde sotto il dominio dei più potenti e dei grandi. Il gaito ossia capitano Abd'Allah Ben-Meocut occupò Mazara, Trapani, Sciacca, Marsala e i luoghi vicini. Il gaito Benosham s'impadronì di Castrogiovanni, Girgenti e Castronuovo. Benaltemna fu signore di Siracusa, e prese indi Catania, avendovi ucciso Benalkelabi; ed avendo occupati altri luoghi, fu poi riconosciuto in Palermo, dove anche nelle pubbliche preci di lui facessi solenne menzione, che era prerogativa di sovranità, e propriamente dovuta ai califi; ed ei certo incamminavasi al sovrano dominio dell'isola, se avesse potuto trarra al suo partito il gaito Bennaham, da cui fu pienamente sconfitto in una battaglia datasi nei campi di Castrogiovanni (1). In tanta e sì generale perturbazione di cose entrarono i Normanni in Sicilia nel 1061.

Trovaronvi adunque l'antico governo saracino cadeto e dissoluto tutto. Che se per i molti rispetti di sopra accennati non doveano i Normanni, compiuta già la conquista, adottare gli stabilimenti dell'abborrita legislazione musulmana, eziandio che si fosse quella mantenuta e ben costituita e in vigore, doveano molto meno adoperarsi e concorrere a ripigliarla, ed a ristabilirla, ed a confermarla infine con la sovrana loro autorità.

Nè trovarono i Normanni in Sicilia vestigio alcuno del governo bizantino. Siracusa erane stata sempre la sede; ma quando gli Arabi occuparono Palermo, trasferironsi i governatori greci come a più munito luogo in Castrogiovanni, la quale essendo stata poscia espugnata nell'859, ritiraronsi indi in Calabria, che era annessa al governo della Sicilia (2). Adunque invece di strateghi, e di patrizii, e di spatarii non videro i Siciliani per lo spazio di oltre a due secoli di dominio dei musulmani, che emiri, e cadi e gaiti in ufficio e in funzioni di potenza politica. Ed egli era pur vero, che mentre i Siciliani erano sotto il giogo dei Saraseni, e non offeriasi loro da niun'altra parte speranza alcuna di liberazione, scegliendosi naturalmente il minor male, si sarebbero assai volentieri e prontamente gittati in braccio degli augusti di Costantinopoli: tuttavia sussistendo sempre le tradizioni e le antiche ricordanze dei popoli e delle famiglie, non trovavano i Siciliani care e commendabili le memorie di quel governo.

Costanta imperadore, a cui Siracusa per sei anni avea offerto non indegno soggiorno, invece di alleviare i suoi sudditi, impose allora nuova gravezze, e nuovi tributi tolse per testa, di sorta chè molti dei Siciliani scelsero allora più presto di trasferirsi ad abitare in Damasco (3). Leone Isaurico nel 731 accrebbe dopo ai popoli di Sicilia e di Calabria i tributi di una terza parte, ch'ei fece esigere per testa di uomo (4); e furono molte ed assai sottili a trar danaro le nuove introduzioni di Niceforo imperadore, ucciso nell'811 (5).

(1) Abulfeda, loc. cit., tom. III, pag. 279. Novarius, cap. 10, loc. cit., pag. 22 et seq. Alkadi Sheabbodin, loc. cit., pag. 62. Malaterra loc. cit., pag. 179.

(2) Novairus, cap. 5, pag. 8.

(3) Paulus Diaconus, *de gestis Longob.*, tom. I, *S. R. I.*, pag. 480. Anastasius Bibl., ibid. pag. 141.

(4) Ved. *Codic. Dipl.* de Johannis, pag. 308.

(5) Cedrenus, tom. II, pag. 479.

Aggiungovansi le ingiustizie e le violenze sul luogo dei governatori e degli ufficiali, ed erano assai ben note le scellerate imprese del greco Eufemio, che avea chiamati i musulmani nell'isola. Veramente presso i nostri Normanni era volgarmente la nazion greca d'infamato nome (1), e quelli dell'antico governo greco adottarono i soli stratigoti, che ritrovarono in Calabria, e dei quali ritennero più presto il nome, che la qualità dell'ufficio (2).

Adunque era così fattamente disposto il popolo siciliano, mentre i Normanni conquistavano l'isola, che sebbene avesse prima sotto i Saracini ritenuta la sua religione, le sue usanze, il suo dritto privato, pure essendo stato sotto il dominio di una nazione, che avea diversa e detestata religione, ed altre usanze, ed altro dritto, usciva dirò così da uno stato di contorcimento e di compressione, ed era sollecito ed impaziente di essere liberato al più presto da quelle forme non solo indifferenti e straniere, ma anche odiate del governo saracino. Parimente non desiderava il popolo siciliano di essere restituito alle forme del governo bizantino, già da più secoli caduto, e se non dimenticato, certamente non caro. Adunque i Normanni non aveano ragione alcuna di rispettare e di ritenere nè anche in menoma parte una costituzione politica, che fosse stata in Sicilia: ed essi realmente non ve ne trovarono alcuna: e a dire il vero poteano essi trattare i Siciliani come un popolo nuovo e senz'alcun dritto pubblico, e pronti in conseguenza e disposti a ricevere quello che avrianvi i loro liberatori adattato, come sopra un'ignuda e vôta superficie un nuovo edifizio.

E di fatto vi adattarono i Normanni quel dritto, nel quale erano stati allevati, ch'era il più accreditato in Europa, che portarono con seco tutti i conquistatori di quel tempo, e che stabilirono nei loro nuovi dominii. Già dopo un grandissimo ondeggiamento e mescolamento di poteri in Italia per la dissoluzione del regno longobardo, e in Francia per la debolezza de' successori di Carlo magno, ondechè eransi oscurati eziandio gli antichi costumi introdotti dai barbari, e smarritasi ogni forma di governo, cominciava sull'entrare del secolo undecimo a disvilupparsi tanto caos, a cagione massimamente, che venia da per tutto a stabilirsi una certa dipendenza ed una subordinazione nelle proprietà che possedeansi: perciocchè siccome a possederle non fu riconosciuto titolo più sicuro e più onorato che quel dell'omaggio e del giuramento, così indi nacque l'obbligo della fedeltà e della prestazione di più servizii. Fissavasi adunque la religione dei feudi e la loro subordinazione, e fissavansi ancora i doveri reciproci, che passavano tra i vassalli e i signori. Questa dipendenza si consolidò maggiormente, e vie più dilatossi, quando i feudi divennero perpetui ed ereditarii, il che verificossi assai prima in Francia che in Germania e in Italia. Dopo che il vassallo, avendo posseduto il feudo per un certo limitato tempo, si vide poi privilegiato a poterlo possedere con titolo perpetuo ed ereditario; ei fu mestieri, che la ricognizione, la quale se ne facea al signore, divenisse un'azione più regolata, e quindi acquistarono più solenne e più espressa significazione gli obblighi e i servizii, che gli si doveano; e per la stessa ragione possedendosi il feudo perpetuamente e come patrimonio di una famiglia, furono abilitati i vassalli a disporne come di beni proprii, e a poterli smembrare e suddividere, e perciò moltiplicaronsi le dipendenze e i servizii. Risultò da queste introduzioni, che il sovrano fu riguardato come il capo di tutte le proprietà feudali, al quale doveano i servizii e l'omaggio, e quantunque si fosse oscurata affatto la potenza politica, pure fu in quello riconosciuta tutta la sovrana prerogativa feudale. Adunque i governi disponeansi allora come ad un sistema regolare, e quasi a principii di una certa disciplina. Nel secolo undecimo erasi già consumata questa trasformazione del governo civile nel feudale, nè concepivasi che poteano altrimenti disporsi le forme politiche e civili, nè sapeasi immaginare altra costituzione di uno stato e di un regno, che come un composto di contadi e di baronie (3). Parimente siccome i feudi nei loro rapporti col sovrano e per li loro privilegi appartennero all'ordine politico, così divenuti ereditarii si piegarono alle disposizioni del dritto civile, e quindi fissarono la

(1) *Graeci vero semper genus perfidissimum etc.* Malerra, pag. 188,

(2) Si può vedere qui appresso il c. 3 del l. I, n. 8.

(3) *Regnum quod ex comitatibus et baroniis dicitur esse constitutum.* Bracton apud Hume, tom. III, *Hist. d'Anglet.*, pag. 295.

privata maniera di vivere e le costumanze. Or tutte queste introduzioni nacquero in Francia da principio, in Francia maturarono primieramente, e dalla Francia sul cadere del secolo undecimo trasportaronle i Franchi nelle conquiste, che allora faceano, e le stabilirono in Oriente, in Inghilterra, in Italia.

Liberata la santa città dai crocesegnati nel 1099, vi fu proclamato re Goffredo, e fondò egli allora e costituì il reame di Gerusalemme. Stabilì due curie, una per i nobili, l'altra per i borgesi, la prima chiamata *corte superiore*, *inferiore* la seconda, e per ciascuna di esse assegnò leggi speziali in iscritto, le quali tutte ridusse in un codice, intitolato: *Assise del reame di Gerusalemme*. In queste non veggonsi che stabilimenti e consuetudini feudali; i nobili non ebbero con altro titolo assegnate le nuove proprietà di conquista, che con titolo feudale, e sottoposte a tutti i servigii feudali; agli stessi furono soggette le chiese e i monisteri; e nella corte dei borgesi sono autorizzate o supposte costumanze feudali (1). In somma i Franchi ivi stabiliti vi stabilirono tutti i loro costumi; ed egli è già posto fuor di ogni dubbio, che le assise del reame di Gerusalemme debbono riputarsi come le genuine fonti, e i legittimi principii, dai quali possa comprendersi l'antico dritto pubblico di Francia, e come il più compiuto codice del dritto feudale di quel tempo. Le stesse assise furono dappoi copiate e adottate da quel piccolo drappello di Franchi, che occuparono il trono di Costantinopoli, ed ebbero poi quelle lunga osservanza nel principato di Acaia col titolo di *Consuetudini dell' impero di Romania* (2).

Nel tempo istesso, che i nostri Normanni combattevano i Saracini siciliani, Guglielmo il duca di Normannia già quasi compiva la conquista d'Inghilterra; dopo la famosa vittoria di Hastings egli entrò in Londra nel 1066, e vi fu riconosciuto e incoronato re. Tutta in un punto divenne allora l'Inghilterra un regno feudale. Guglielmo vi portò egli il primo i feudi e le consuetudini feudali, e non tenendo conto delle introduzioni anglo-sassoni, si vi adattò lo stesso dritto pubblico di Normannia, e secondo il quale in Francia viveasi. Anzi il nuovo conquistatore, non pago di avervi introdotti e stabiliti nuovi ordini politici, pose ancora ogni sua opera a far prevalere in quel regno i costumi e sino il linguaggio dei Franchi, imperciocchè non solo in corte non parlavasi altro linguaggio che il franco, ma egli anche ordinò, che in tutte le scuole fosse ivi insegnata la lingua francese, e che in francese si aringasse nei supremi tribunali (3).

Se egli è naturale che l'uomo ritiene sempre le sue abitudini, le ritiene con assai maggior forza tutta una nazione, e più tenacemente quella che altrove sia traplantata; ivi i nazionali tra di loro più si avvicinano, e a conservare i loro costumi quasi un comun bene si confortano a vicenda e si fortificano. Ora i Franchi e i Normanni spezialmente furono sempre tenacissimi delle patrie costumanze, e dei nostri espressamente lo attestano gli stessi loro scrittori di quel tempo (4). Che se il franco era il linguaggio della corte dei re normanni in Palermo (5), e se i costumi di quelli furono ricevuti volgarmente nell'isola e adottati dai Siciliani, come i duelli, i giudizii di Dio, le purgazioni alla maniera dei Franchi e sino nel culto in tutte le chiese siciliane la liturgia *gallicana* (6), molto più nel dare una composizione politica alla nazione, e nel costituire un governo vi introdussero il loro dritto pubblico. Oltrechè naturalmente non sapeano apprezzare altro, essendosi in quello i Normanni allevati, univano anch'essi al dritto di conquista l'augusto titolo di liberatori; e trovando soprattutto la nazion siciliana ignuda affatto e vôta di ogni dritto pubblico, poteano francamente adattarvi le loro istituzioni politiche e militari, lasciando poi agli abitanti tutti dell'isola il proprio dritto privato, e le proprie costumanze. Ciò è tanto più vero, quanto appresso sarà dimostrato, che non altra costituzione

(1) *Assise del reame di Gerusalemme*, apud Canciani, *Leges Barbar. antiquae*, tom. V, *curia superior*, pag. 107, tom. II, *curia inferior*, pag. 479.

(2) Apud Canciani, loc. cit., tom. III, pag. 493.

(3) Hume, *Hist. d'Anglet.*, tom. II, pag. 129, et tom. III, appen. 2, pag. 295.

(4) « Jugum gentis nostrae et ducis *Roberti*, quia moris nostri executor erat etc. » Malaterra, pag. 243.

(5) « Ajebat non oportere reginae fratrem in curia quempiam superiorem admittere.... quibus ille, francorum se linguam ignorare, quae maxime necessaria esset in curia ». Falcandus, pag. 466.

(6) Questa materia è più diffusamente trattata qui appresso, lib. I, cap. I, e lib. II, cap. 3.

diè ai Siciliani il conte Ruggieri che la composizione feudale del tempo, la quale dispose poi e regolò più ordinatamente il re Ruggieri.

Poste le quali cose tutte, apparisce ora assai manifestamente, che a comprendere la costituzione normanna non dee più oltra risalirsi dei tempi normanni; e ogni altro studio dei precedenti tempi in Sicilia sarebbe indifferente ed estraneo alla vera intelligenza di quella, per cui certamente può bastar solo il comprendersi lo stato, secondo il quale i governi e i popoli di Europa allora si disponeano.

Noi tanto più volentieri ci siamo deliberati di comunicare i nostri travagli dall'epoca della conquista ossia dai Normanni, quando da essa incomincia la nostra storia moderna, ed in essa è fondata la legislazione, secondo la quale or ci viviamo. Aggiungasi, che dalla stessa epoca, ossia dall'undecimo secolo dee ripigliarsi la storia moderna della più parte delle nazioni di Europa, perciocchè in quel secolo venne incamminandosi a una forma regolare il governo feudale, avendo stabiliti i principii di subordinazione, che doveano i più grandi e i più potenti vassalli al sovrano; finchè successivamente concorrendovi altri avvenimenti, fu riconosciuta in prima, e poi rinacque, e prevalse infine la potenza politica dei monarchi dell'Europa tutta. Le quali cose tutte noi ora di mano in mano e nelle rispettive epoche della nostra storia osserveremo.

Forse a questo luogo non sarebbesi disdetto un saggio delle memorie, sopra le quali ho io disposti i miei travagli, e fondate queste mie considerazioni. Ma intorno alle storie e alle cronache del tempo ho giudicato potermene astenere a buon dritto, perciocchè hanno soddisfatto compiutamente a questo oggetto nelle prefazioni all'edizione, che ne han fatta il Caruso e il Muratori, diligentissimi uomini, e di gravissimo giudizio: e intorno ai diplomi e allo stato degli archivii siciliani, e alle collezioni che ne abbiamo manoscritte, o già recate in istampa, ne ho trattato in più luoghi della *Introduzione*, e nella *Biblioteca degli scrittori dei tempi aragonesi in Sicilia*. Solamente qui debbo avvertire, che sebbene alcuna volta presentinsi carte in apparenza di dubbiosa fede, e forse le più autentiche ancora mal si possano difendere dalle sottigliezze, tuttavia quelle non ho saputo rigettare, in cui veggonsi indicati, o sono manifestamente supposti i costumi del tempo; secondo questa regola mi son giovato qualche volta di alcuni dei diplomi pubblicati dall'Ughello, che veramente questo benemerito compilatore non senza ragione è venuto in sospetto in più luoghi non solo per l'autenticità degli originali, ma anche per la esattezza delle copie, che ha prodotte. Da per tutto mi son fatta una legge di addurre nelle note il passo della storia o del diploma, e non di rado i diplomi intieri che sieno inediti, perchè sul luogo e immantinenti si potesse giudicare, se vi corrisponda e sia ben fondato il concetto, che se ne è tratto. Della quale mia diligenza, se non di altro, lusingomi che voglia il cortese lettore sapermene buon grado.



CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

LIBRO PRIMO

CAPITOLO PRIMO.

1. Stato della nazione siciliana quando i Normanni vennero a stabilirsi nell'isola.

1. A comprendere più chiaramente i nuovi ordini politici, secondo i quali venne componendosi la nazion siciliana allo stabilimento dei Normanni nell'isola, dee in prima lo stato e la qualità di esse nazion riconoscersi. Finchè nei più rimoti tempi fu la Sicilia divisa in varii stati, e in più signorie indipendenti, o in governi separati, e popoli diversi di origine, di linguaggio, di religione, di governo, di leggi, sicani, siculi, greci di varie generazioni, a trojani, e fenici a cartaginesi abitavano in luoghi distinti, non potè giammai risultare da essi unica nazione, se non che alle volte univali il comune interesse; nè mai poteva in quel tempo in unico popolo la Sicilia ridursi. Ma da che essa venne in potestà dei Romani, e ad unico governo ed ai magistrati da Roma inviati fu sottoposta generalmente, e la legge geronica, che prima era propria del solo principato siracusano, fu estesa ed autorizzata per l'isola tutta, el greco linguaggio a alle leggi siciliane prevalendo successivamente il linguaggio e il dritto romano, le diverse popolazioni o le varie famiglie avvicinatesi e insieme rimescolate, prendendo di tempo in tempo gli stessi abiti e modi e sembianti in un popolo finalmente a in unica nazione si ridussero: a tale essa certamente si mantenne, quando trasferito il solio dell' Impero di Costantinopoli, fu governata dai greci augusti. Nè egli è naturale il supporre, che quella del tutto spenta, e l'isola distrutta, a vôta dei suoi abitanti siesi rimasta, quando gli Arabi se ne impadronirono; molto più che usavano questi di accordare ai popoli vinti e ripugnanti di abbracciare la religione maomettana il libero esercizio della propria religione ed altri atti di civil libertà, purchè lor pagassero un certo tributo (1).

E che di fatto siesi conservata la nazion siciliana sotto il dominio degli Arabi è chiaro dal Malaterra, il quale in più luoghi attesta, che al primo arrivo dei Normanni aveavi in diverse parti dell'isola abbondantemente dei cristiani; tali furono quelli, che abitavano nel *Val Demone;* altrove ei fa parola del cristiani delle *provincie* ossia di diverse contrade; e in altro luogo favella di cristiani; che in una stessa terra coi Saracini mescolatamente

(1) Vedi Giorgio Sale, *Observ. Hist. et Critiq. sur le mahometisme*, sect. 6, n. 10, pag. 394.

abitavano (1). Or che per essi debbano intendersi i naturali dell'isola è tanto più manifesto, quanto non può supporsi in alcun modo, che tante colonie di cristiani sieno altronde venute a popolarla nel tempo, in cui era stata sottoposta al giogo dei musulmani.

Egli è qui da notarsi, che il Malaterra diligentissimo storico distingue più volte a disegno i cristiani naturali dai Greci abitanti in Sicilia. Avendo da principio favellato in generale dei cristiani di Troina, che accolsero volentieri i Normanni, e poi raccontando le insidie ivi macchinate contra Ruggieri, i Greci in quel luogo abitanti ne incolpa (2): e parimente ove riferisce, che quei di Geraci pretendevano sottrarsi dal dominio del conte, soggiunge, che furono poi a grazia riconciliati per opera dei Greci che ivi abitavano (3). E indubitato veramente, che o siano essi stati un avanzo delle antichissime greche popolazioni, le quali indi si mantennero e forse si accrebbero sotto gl' imperadori bizantini; o che dalla Romania vi fossero alle volta invitati dal commercio, che era allora tutto diretto al Levante, al primo giunger dei Normanni era la Sicilia in assai luoghi da Greci abitata. Che se alcune espressioni del Falcando da un certo laido a villano che ivi aveva si spoglino, dimostrano chiaramente, che Messina oltra di essere le quel tempo rivolta ai traffichi e ad altre imprese di mare, era popolata abbondantemente da greche famiglie, che da assai tempo indietro e case, e vigne, e poderi, e villaggi vi possedeano (4). Or la stessa denominazione di *Greci* annunziando certamente una nazione, che avea sue proprie costumanze e linguaggio suo proprio, e trovando i Normanni in Palermo nel 1071 un *greco arcivescovo*, ed essendovi nel 1082 *preti greci* in Troina, e il *clero greco* di Siracusa sottoponendo a quel vescovo nel 1104 il conte Tancredi (5), sono ivi chiaramente supposte popolazioni e famiglie, che di origine greche alla maniera dei Greci le varii luoghi dell'isola sotto i Saracini vivessei; al veramente che esse nei tempi più propizii e col favore del nuovo governo viè più si accrebbero, e lo stato loro amplificarono.

Ma più che di naturali e di Greci fu da per tutto in quel tempo di Arabi la Sicilia popolatissima. Gli Arabi, che ne eran stati signori presso a tre secoli, aveano in modo occupata l'isola tutta, che la superficie di essa, e i fiumi, e le spiaggie, e le montagne variarono nomi, assai difformi agli antichi, e presero denominazioni arabiche, siccome tuttora conservansi e suonano volgarmente tra noi. Egli è il vero, che al primo apparir dei Normanni, e quando poi massimamente cominciarono i Saracini siciliani a non conoscere fiee lieto alle cose loro, essi in grandissima copia più volte passarono in Africa, e certo allora la scelta e il fiore partissene (6): ma i savii vincitori, perchè la Sicilia non restasse diserta, invitarooli in più modi a rimanersi nell' antico lor domicillo, e a possedervi, a a godersi i proprii averi. E primieramente fu dai Normanni lasciato agli Arabi il libero esercizio della religion musulmana: a questi patti espressamente si rese

(1) « Hic Christiani in Valle Demince manentes sub Saracenis tributarii erant: de christianorum adventu gavisi, illis occurrerunt. — Iterum mare transiens *comes* usque ad Girgentinam urbem, totam patriem sollicitans, praedatum vadit; christiani vero provinciarum sibi cum maxima laetitia occurrentes, in multis obsequuti sunt. — Petrelegium obsessum vadit *comes*: porro cives ex parte christiani, et ex parte Saracini, consilio invicem habito, pacem cum comite facientes etc. » Malaterra apud Caruso, *Bibl. Hist.*, tom. I, pag. 181, 183.

(2) Malaterra, loc. cit., pag. 183, 188.

(3) Ibidem, pag: 221.

(4) « Verum exitus rei fidem eorum *Messanensium* ostendit tam greja perfidia, quam levitate piratica vacillare. — Videntes Latini, qui ob navium redemptionem in odium Francorum inducti fuerant, Graecos quoque adversus eosdem novis injuriis lacessitos caeperunt ad seditionem eos hortari, asserentes Francis id esse animi, ut omnibus Graecis expulsis, ipsi domos eorum vineas, ceteraque oppida possiderent. » Hugo Falcandus, apud Caruso, loc. cit., pag. 469. 477.

(5) Malaterra, loc. cit., pag. 201. Dipl. comitis Rogerii ann. 1082, apud Pirrum, *Sic. sac.* tom. I, pag. 495, et dipl. comitis Tancredi ann. 1104, ibid., pag. 619.

(6) « Tunc insula abscesserunt quicumque probitate et sapientia praestabant, et plerique Siculorum ad Al Moez ben Badis contendentes ei significarunt etc. » Novarius, *Hist. Sic.*, cap. II, apud *Rerum Arab. ampl. collect.*, pag. 25. « Francis itaque loca insulae nactis, excedebant multi moslemorum pii doctique homines, partim ad Moazzum in Lybiam ». Abulfeda *Ann. Moslemici* edit. Adler, tomo III, pag. 279. E nell' anno 1068 raccontando Novario il ritiro delle truppe africane dalla Sicilia, soggiunge: « Hisque comitem se addidit maxima et praestantior pars Siculorum, nec ullus reliquus fuit qui Francis obsisteret », Loc. cit., pag. 26.

Digitized by Google

Palermo (1); anzi ei fu al lungi, che in alcun modo sieno stati allor costretti a rinunziare alla setta loro, che il conte, o perchè diffidasse della sincerità dalla conversione di quelli, o perchè prendesse sospetto, che passando quelli alla religion cristiana, che era molto accetta sul luogo, si rendessero benevoli i naturali, o qualche la cagion fosse, pativa pure malvolentieri, che vi passassero (2). Aggiungasi, che eccetto coloro, i quali fatti prigionieri di guerra erano tenuti come servi ed erano propriamente i *villani* alle torre addetti, gli altri Saracini furono dai Normanni abilitati nella maggior parte a possedere i lor beni con pieno dritto di proprietà, e ad altre funzioni civili. Quindi a Becumen lasciò da principio Ruggieri la signoria di Catania da lui dipendente, e da lui parimente Esserif saracino di Mazara ebbe confermato il dominio di un castello, che prima ei possedea (3); ed è sì vero, che secondo il costume praticato allora coi vinti dai vincitori, il governo normanno accordò agli Arabi siciliani quanto poteasi di libertà civile, che questi al pari dei Greci e degli Ebrei ebbero sempre notari di lor nazione, perchè nelle forme e nel linguaggio loro stipulassero istrumenti e contratti di ogni maniera, e di vendite, e di compre, e di donazioni e di cambii, ed altri atti civili che suppongono libera e vera proprietà (4).

Poste le quali cose niuna maraviglia esser dee, che i Saracini dall'isola, comeche dall'impero caduti, siensi rimasti in grandissimo numero ad abitarla: anzi vi si rimasero con tutte le forme e le distinzioni civili, conservandosi in essi e distinguendosi un certo ordine non pure di ricchi, ma anche di nobili, ed essendo insieme stato a tutti accordato di poter ciascuno portare armi a guardia ed ornamento della propria persona, dalle quali non furono spogliati che negli ultimi anni del regno di Guglielmo il primo (5). Che se noi volessimo qui anticipare alcune notizie, che ai tempi di appresso con maggior dritto appartengono, sarebbe chiaro, che i Saracini siciliani conciliaronsi in modo i lor vincitori, che furono ammessi ad alcune cariche nella corte dei re normanni, e posti ad amministrare rendite ed ufficii fiscali: ma egli può ora certamente affermarsi, che avvegnachè quelli fossero stati soggetti a più qualità di gravezze, non furono pure negli stessi principii della conquista ridotti in uno stato di oppressione violenta, nè sospetti al nuovo dominio, imperciocchè Ruggieri il conte ebbe in loro tanta fidanza, che ne formava di ordinario un corpo di sua milizia, da lui in più occasioni adoperata, la quale era tanto più da apprezzare, quanto non poteva esser soggetta alle limitazioni del servizio feudale; quindi molte migliaia di essi nel 1091 seco portossi ad espugnare Cosenza, altrettanti nel 1094 in soccorso del duca di Puglia, ed as-

(1) « Proximo mane primores *Panormitani*, foedere interposito, utrisque fratribus loculum accedunt: legem suam nullatenus se violari vel relinquere velle dicentes..... Dux comesque gaudentes quod efferebatur libenter suscipiunt ». Malaterra, loc. cit., pag. 201.

(2) « Quorum etiam plurimi *Arabes sicilienses* velut comperimus se libenter ejus *Anselmi Cantuariensis* doctrinae instruendos submisissent, ac Christianae fidei jugo per eum colla injecissent, si crudelitatem comitis sui per hoc in se saeviturum non formidassent: nam revera nullum eorum pati volebat Christianum impune fieri. Quod qua industria ut ita dicam faciebat, nihil mea interest, viderit Deus et ipse ». Eadmerus Cantuariensis *De vita s. Anselmi cum hujus operibus*, edit. p. Gerberon, pag. 21.

(3) « Hyemem itaque vicinam praevidentes *dux et comes* expeditionem solvunt: Becuminem vero in sua fidelitate apud Catanam, sui enim juris, dimittentes etc. » Malaterra, loc. cit., pag. 183. « Tam ei *comiti* gratus fuit liber *Esserifi*, ut suum castrum, quod ad praesens tenuerat, ei dono dederit, rogans ut staret in curia Rogir ». Leo Africanus, *de viris illustribus apud Arabes*, cap. 14, apud *Rer. Arab. ampl. collect.*, pag. 238.

(4) « Venditiones, quae factae sunt vel fient in posterum per Saracenos, Judaeos et Graecos Siciliam habitantes de rebus stabilibus et mobilibus ab eis possessis, omnimodam obtineant firmitatem, et instrumenta confecta de venditionibus vel permutationibus eorum, aut quibuscumque contractibus aliis in lingua arabica, graeca et hebraica per manus notariorum saracenorum, graecorum et hebreorum, etsi solemnitatibus careant Christianorum, nec non et instrumenta, quae in posterum fient modo praedicto, firma et stabilia perseverent ». *Consuet. Panormit.*, cap. 36.

(5) « Per totum hoc triduum mulieres nobilesque matronae maxime saracenae, quibus ex morte regis dolor non fictus obvenerat. — Nec minus Bulcassem inter Saracenos Siciliae nobilissimus ac praepotens. —Postea vero Saraceni, perturbatione cognita, viribus se quidem ad resistendum impares arbitrati, cum eos praecedenti anno admiratus omnia arma sua curiae reddere coegisset etc. ». Falcandus, loc. cit., pag. 449, 463, 435.

sai migliaia eran di quelli nell'anno 1096 nell'esercito siciliano all'assedio di Capua, e finalmente ventimila Saracini seco dall'isola condusse il conte alla spedizione di Amalfi (1).

Adunque la Sicilia, quando Ruggieri a suo dominio la recò, fu di Arabi da per tutto ripiena. Palermo, siccome quella che era stata la sede del governo, e la metropoli dell'isola, ne era popolatissima. In Girgenti sino alla morte di Guglielmo II ebbevi assai pochi cristiani, e Saracini innumerabili: anzi temendosi il numero loro, e di quelle delle vicine contrade, sotto Gualtieri, che ne era vescovo sin dal 1127, fu bisogno per sicurezza dei cristiani ivi edificarsi un castello (2). Sin dal tempo della conquista appartenevano alla città di Catania 405 famiglie di Arabi, e di più, 650 uomini ancor essi musulmani; parimente nell'anno 1095, 390 Saracini abitavano nel castello di Jaci: ora e gli uni e gli altri erano certamente di coloro, che furono con la città di Catania e col castello di Jaci donati a quel vescovo nel 1092 (3). Che se non vi ha fallo nel testo di Malaterra, il solo Giato, che fu sempre sino alla sua distruzione sotto l'Imperador Federigo una popolazione di Arabi, ne comprendeva nel 1079 tredicimila famiglie, che eransi soggettate al dominio del conte (4).

Oltre i descritti luoghi, in altre parti dell'isola si rimasero i Saracini, altri mescolati in alcune terre e città coi cristiani, e moltissimi in terre e villaggi essi soli senza alcun mescolamento di altra generazione di uomini: sino ai tempi di Guglielmo il primo non solo erano abbondantemente sparsi per tutto il paese, che è dirimpetto a mezzogiorno, ma anche nelle regioni più interne e più mediterranee, onde poi a cangion dei disordini avvenuti nel 1162 furono cacciati dai vicini Lombardi, ed allora nella region meridionale come a più sicura abitazione tra i loro nazionali si ridussero (5). Noi veramente abbiamo altrove dimostrato, che a sotto il do-

(1) Malaterra, loc. cit., pag. 237, 241. Falmerus, loc. cit. Lupi Protospathae, *Chronicon*, apud Caruso, loc. cit., pag. 42.

(2) « Sanctus Gerlandus in sex annis aedificando complevit episcopium, et curiam prope castellum propter timorem innumerabilium Saracenorum habitantium in Agrigento, quia pauci Christiani erant ibi usque ad mortem regis Guglielmi secundi. Sanctus Gerlandus ab urbe rediens, transiens per Balneariam, Drogoni priori ejusdem praedixit ipsum sessurum post se in sede sua, rogans ut oraret pro ea, quod rei postea probavit eventus. — Post quem *Guarinum* fuit episcopus Gualterius francigena, qui in episcopatu residens, de Saracenis multis valde verebatur, et consilio cum canonicis habito, disposuit facere turrim ad munimen Ecclesiae, et subsidium civitatis: cui cum canonici dicerent, multorum annorum proventus Ecclesiae non posse sufficere, expandi fecit coram eis duo forrella loricae, plena bizanciis aureis infinitae multitudinis; super quod stupefacti dixerunt, voluntatem suam optime perfici posse. Mox emptis multis bufalis, fecit trahi lapides magnos de civitate veteri, et tribus annis complevit aedificium turris ». Ho copiate queste notizie da un codice, che si conserva manoscritto nell'archivio capitolare della chiesa di Girgenti, e porta il titolo: « Libellus de successione pontificum Agrigenti, et de institutione praebendarum et aliarum ecclesiarum, dioecesis, sicut ex relatione cognovimus praecedentium seniorum, et ipsi inspeximus in eodem statu ».

(3) Ho io letti e copiati due diplomi dell'archivio capitolare di Catania; il primo, in cui sono descritti i Saracini di quella città, costa di più pergamene tra esse cucite, è largo un palmo, è lungo tre canne e mezza della nostra misura: è scritto in arabico in caratteri neschi, ma senza punti diacritici: la sottoscrizione del re Ruggieri è in greco: il proemio comincia con segnar l'anno dell'Egira, a cui succede l'anno alla maniera bizantina, che secondo l'era volgare corrisponde all'anno 1145. Dopo il proemio sono poste nel mezzo queste parole *Popolo di Catania*; indi siegue ordinatamente a quattro classi per ciascheduna linea il catalogo di tutte le famiglie, che sono di nomi saracini, e sotto ogni linea havvi l'interlineare traduzione greca. Dopo questo catalogo è scritto in arabico e in greco: *Somma di quattrocento e cinque*. Indi succede il novero degli uomini parimente a quattro classi, il quale conchiude nelle due lingue: *In tutto somma di seicento cinquanta*. Nell'altro diploma sono descritti i Saracini del castello di Jaci; il proemio e la conclusione sono scritti in greco, l'anno è notato alla bizantina, ossia l'anno 6603, i nomi sono tutti in carattere arabo senza l'interlineare greco. Questi diplomi sono di quelli, che chiamavansi volgarmente *Rolls* o *Platee*, di cui nel libro seguente favelleremo.

(4) Malaterra, loc. cit., pag. 213.

(5) « In Saracenos prima jussit armorum auspicia praelibari. Lombardi vero nihil unquam libentius audituri, jussionis ejus non tardi sunt executores effecti, et in loca finitima repentinos impetus facientes, tam eos qui per diversa oppida Christianis erant admixti, quam eos qui separatim habitantes villas proprias possidebant, nullo sexus aut aetatis habito discrimine perimebant. Ejus tunc gentis haud facile memorabilis tunc cecidit multitudo, paucique, qui vel fuga passim elapsi, vel Christianorum assumentes habitum propitiam sensere fortu-

minio degli Arabi e sotto i Normanni quella parte dell'isola fu di Saracini più popolata, che è posta di verso mezzogiorno, e in quei luoghi spezialmente, che comprende il val di Mazara (1).

Altra nazione di uomini ebbevi nel tempo istesso in Sicilia, e diceansi essi volgarmente Lombardi. O siano stati popoli di varii paesi d'Italia, che in quella stagione gl'Italiani altrove stabiliti erano anche chiamati Lombardi (2); o uomini della Lombardia interiore di qua dal Tevere, che unironsi al vincitori normanni; o dalla superiore, che avesser seguito Arduino il lombardo, capo e condottier dei Normanni, quando passarono la prima volta con Maniace in Sicilia; o che seco ne abbia ancor condotti Enrico, il figliuolo del marchese Manfredi, fratello di Adelasia, moglie del conte Ruggieri, e che fu da questi investito del contado di Butera; egli è pure indubitato, che il Falcando presso al 1161 descrive le popolazioni dei Lombardi, ondechè fosser venuti, come da assai tempi innanzi in Sicilia stabilite. Erano esse poste ad abitare nei luoghi mediterranei, e come tali son nominate Piazza, Butera, Randazzo, Nicosia, Capizzi, Maniaci, e l'anzidetto scrittore fa comprendere di esservi stati altri villaggi lombardi; anzi molte di quelle popolazioni ritengon tuttora una certa maniera assai simigliante alla lombarda nei modi e nel suono del favellare. Di questi popoli ve ne era allora grandissimo numero, percioecchè essi in quell'anno venti migliaia di combattenti della lor nazione offerivano (3).

Ma non è qui da pretarmettersi un popolo nuovo, che passò in quel tempo la prima volta in Sicilia, e che dal paesi e dalla patria loro trasportarono con seco abbondantemente i vittoriosi Normanni: ognun si avvede che io qui parlo dei Franchi. Comechè il Malaterra siesi studiato d'ingrandire la famiglia di Tancredi di Altavilla, padre di Roberto e del nostro Ruggiari, nientedimeno gli stessi scrittori di quella nazione e forse più imparziali ci attestano, che colui non venia riputato nè anche tra i baroni di primo ordine nella Normandia (4). Ove adunque i suoi figliuoli salirono a tanta grandezza in Italia, ei naturalmente avvenne, che eccitaronsi nel tempo istesso i lor compatriotti a cercarvi stanza e ventura, anzi coloro ve gli invitarono espressamente, e ve gli allettava ancora la Puglia, la Calabria e la Sicilia, fertilissime provincie e delicate (5). Egli è certo, che la Puglia fu allor piena di baroni normanni (6), di Normanni grandissima copia era in Calabria (7), e memorie indubitate dimo-

num, in australem Siciliae partem ad tutiora Saracenorum oppida confugeruot, et usque nunc adeo Lombardorum gentem exhorrent, ut non solum eam partem Siciliae deinceps habitare noluerint, verum etiam accessum ejus omnino davitent ». Falcandus, loc. cit., pag. 440.

(1) *Rerum Arabicarum ampl. collect. Siciliae Geographia sub Arabibus*, pag. 223.

(2) Robertson, nella *Introduzione alla Storia di Carlo V*, tom. II. pag. 234 e seg.

(3) « Dum haec ita Panormi geruntur, Rogerius Sclavus cum Tancredo ducis filio paucisque aliis... cum viderent eum ad iniqui pactiones foederis inclinari, Buteriam, Placiam, celeraque Lombardorum oppida, quae pater ejus tenuerat, occupavit, et a Lombardis gratanter avideque susceplus. — Interea Randacini, Vacarienses, Capiciani, Nicosiani, Maniacenses, celerique Lombardi.... rogantes cancellarium, et ei modis omnibus persuadere nitentes, ut adversos Messanenses exercitum confidenter educeret. Nam eum quidem de solis Lombardorum oppidis viginti millia propognatorum ubicumque praeciperet habiturum.... Rex educens exercilum...... rapto itinere contendit, primumque Placiam nobilissimum Lombardorum oppidum in plano situm evertit », Falcandus, loc. cit., pag. 440, 442, 480.

(4) « Tunc Rodbertus Vigardus Calabriae dominabatur, et ducatum Gisulfi Salernitani ducis obsidebatur. Hic Tancredi de Altavilla, cujusdam mediocris viri, filius fuerat, sed magnanimitate et felici fortuna polleos, Italos sib subjugaverat ». Orderici Vitalis, *Hist. Eccl.*, lib. V, apud *Script. Northm.* Duchesnii, pag. 584.

(5) « Ad fines igitur postquam rediere paternos
Coeperunt animos mox sollicitare suorum
Italiam secum peterent: narratur et illis
Appula fertilitas, ignaviaque insita genti. »

Guglielmus Appulus apud Caruso, loc. cit., pag. 92. E il citato Orderico racconta che un Ernaldo normanno nel 1088. « Guglielmum abbatem sanctae Euphemiae, fratrem suum, et Guglielmum de Grantemaisnil consobrinum, aliosque cognatos suos in Italia locupletatos adiit ». Lib. VIII, pag. 671, vedi ancora lib. III, pag. 459, e lib. V, pag. 584.

(6) Falco beneventanus, apud Caruso, loc. cit, tom. I, pag. 365, 367.

(7) « In tam nobili civitate *Squillacii*, ubi tot Christicolae, ubi tanta vigebat Normandorum copia, pontificalis et latina nondum extiterat Ecclesia ». *Dipl. com. Rogerii*, ano. 1096; apud Ughellium, *Ital. Sacr.*, tom. VIII, pag. 426.

strane, che stabilitasi la lor signoria moltissimi di quella naziono passarono ad abitare in Sicilia: anzi coloro, che furono costituiti nei primi ordini dello stato, eran di quelle famiglie, che appartenevano alla nazion vincitrice: Tancredi il conte di Siracusa era un normanno, e noi tra poco nomineremo baroni di questi tempi in Sicilia, i cui cognomi sono certamente normanni; tali furono Ruggieri de Monbrai, Amelino Gastinello, Ruggier de la Landa, Goffredo de Sagejo, Guglielmo de Grentemesnil ed altri (1). Parimente la più parte dei vescovi posti a governare le allora ristabilite chiese siciliane furono chiamati da oltre mare, nè di altra nazione che Franchi: tale fu Roberto in Troina di Normandia, Angerio in Catania della Bretagna, Gerlando in Girgenti di Borgogna, Stefano in Mazara di Rouen, ed anche normanno Ruggieri il vescovo di Siracusa (2).

Or che insieme con essi passassero allora molte famiglie anzi colonie normanne e francesi è ancor manifesto da alcuni istituti e costumi da quel tempo innanzi presso noi introdotti; e che eran propri di quella nazione. Primieramente il linguaggio della real corte in Palermo sotto i Normanni non era altro che il Franco (3): aggiungasi, che ove le nostre chiese furono dal conte Ruggieri restituite al patriarca di Occidente e al culto latino, fu solamente introdotto quello delle chiese di Francia, e non si vide per tutte le chiese siciliane disposto altro ordine di culto pubblico che quello prescritto nella liturgia gallicana (4): noi dimostreremo a luogo più opportuno, che sin da tempi antichissimi furono adoperati pubblicamente in Sicilia nei giudizi e nei tribunali i duelli, le purgazioni e le pruove alla maniera dei Franchi; di sortachè tali usi e costumi suppongono qui certamente molti e copiosi stabilimenti di quella nazione, la quale secondo gli anzidetti e simiglianti usi viveasi: oltrachè eranvi continuamente invitati dal vedere che essi appartenevano alla stessa nazione, di cui era la famiglia regnante.

A tante diverse generazioni di uomini potati insieme ad abitar la Sicilia debbono in quest'epoca aggiungersi ancora i Giudei. Essi aveanvi stabilito il lor domicilio sin dai tempi romani, e sotto i Saracini vi ebber ricetto, di fatto la Sichelgaita, moglie di Roberto Guiscardo, li suppone in Palermo nel 1089 (5): anzi di essi ve ne avea tanto numero, che Beniamino da Tudela, viaggiatore giudeo del secolo dodicesimo, ne trovò ducento in Messina nel 1172, e 1500 in Palermo (6). Veramente fu loro accordata una certa civil libertà, e mercè dello stesso tributo, che pagavano prima ai Saracini, e che indi continuarono a pagare ai Normanni, chiamato *gesia*, del quale appresso ragioneremo, furono abilitati a professare e ad esercitare la religion propria nelle lor sinagoghe, a a possedere i lor beni con vera proprietà: quindi aveanvi ancora i notari giudei, agl'istrumenti dei quali davasi tutto il valore, comechè mancassero delle solennità, che usavansi tra i cristiani (7).

Adunque la nazion siciliana, quando Ruggieri vi fondò il suo principato, risultava dai naturali, dai Greci, e Saracini e Lombardi, e Franchi e Giudei, i quali abitavano qui dappertutto, altri nelle stesse terre e città mescolatamente, ed altri in luoghi distinti. E potendo essi mantenere gli usi e i modi loro, e secondochè erano innanzi avviati, è chiaro che oltre alle tante religioni e differenze di culto, le costumanze e le maniere del vivere civile privatamente di sì varie popolazioni eran diverse, siecome avean diverso linguaggio; i Greci e i naturali dell'isola ritenevano certamente e le annunziavano nelle loro consuetudini le leggi romane: i Lombardi viveansi secondo gli usi e il dritto dei Longobardi, e presso i Franchi e i Normanni dovea aver luogo il dritto dei Franchi. Noi esamineremo a suo tempo qual convenienza

(1) Ordericus Vitalis, loc. cit., lib. V, pag. 576, lib. VIII, pag. 671, lib. IX, pag. 753, 755. Vid. etiam Guglielmum Gemmeticensem, apud Duchesnium, loc. cit., lib. VII, cap. 8, pag. 296.

(2) Vid. passim. Pirrum, in *Notitiis Sic. Sacr.*

(3) Falcandus, loc. cit., pag. 466.

(4) Vid. Johannem de Johanne, *De divinis Siculorum officiis*, cap. 12, pag. 87.

(5) Dipl. ann. 1089, apud. Pirrum, loc. cit., tomo 1, pag. 75.

(6) « Hinc itinere maritimo viginti diebus peninsulam Messanam appuli, initium insulae Siciliae... illic ducenti ferme judaei.... Inde biduo in urbem veni, cui jam Palermo nomen.... In qua magnum regis Villelmi palatium, et ex Judaeis mille ferme et quingenti Judaei, Christianorum vero et Muhamedanorum quamplurimi ». *Itinerarium*, apud Caruso, loc. cit., pag. 1000.

(7) Si veda qui sopra, nota 4 a pag. 83.

abbiansi avuta col dritto pubblico allora stabilito tanti usi e costumanze private.

Dee ancora notarsi, che la più parte della naziono era composta in quel tempo dai Saracini, dal Greci e da coloro che sotto unico vocabolo diceansi volgarmeete *latini*, e ciò erano i naturali, i Franchi e i Lombardi. Il che oltra di essere dalle cose anzidette maeifesto, argomentasi dal sapere, che eran qui allora tre lingeaggi comuni e volgari, propri delle tre nazioni, e negli atti e nei registri del governo e nei moeumenti pubblici le tre lingue, greca, latina ed arabica, erano adoperate: anzi eon di rado sotto i Normaeni osservasi neò stesso moeumento in tutte le tre liegue scritto; quindi si haneo diplomi trilingui, triliegui monete, e lapidi ossia iscrizioni trilingui (1).

Che se vogliasi ora più esattamente delinear questa carta, dee qui soggiungersi, che sebbeee taete e sì diverse popolazioni tutte nel tempo istesso le Sicilia, e molte di quelle nelle atesse città e villaggi mescolate abitassero, pure i Lombardi erano posti nei luoghi mediterranei dell'isola; i Greci per la più parte quel tratto di paese occupavano, per cui distendesi il Val Demone sino allo stretto; e veramente Messina, scala ed emporio del commercio in Levante, somministrava al Greci siciliani una più facile e più frequente comueicazione coi loro eazionali di Romania; e gli Arabi eel maggior numero abitavano in separati paesi l'isola ie quella parte, che è dirimpetto al mezzogiorno, ed ove da quindi aveao pronto e brevissimo il tragitto nell'Africa.

CAPITOLO II,

2. Nuova distribuzione in Sicilia dei beni e delle proprietà sotto i primi Normanni. — 3. Domini sovrani del principe e appannaggi della real famiglia. — 4. Domini e proprietà concedute ai privati. — 5. Tante nuove concessioni fatte nella forma feudale. — 6. Servizi imposti ai feudi, e se quei donati agli ecclesiastici fossero allora stati obbligati ad alcun servizio. — 7. Origine degli allodi, e insussistenza della tripartizione dei beni dell'isola.

2. Ei pare, che quando i Normaeni passaroeo a conqeistar la Sicilia, eoe abbiaeo da principio disegnato di formare di essa uoico principato, ma di partirla in più signorie: di fatto eransi in prima accordati Roberto e Ruggieri, perchè fosse la metà di quella divisa tra il lor nipote Serlone ed Arisgoto da Pozzuoli, oltra ciò che naturalmente per essi i due fratelli si riserbarono (2).

3. Pure quando nel 1071 fu presa Palermo, il cui domieio volle per sè riteeere Roberto, quasichè il possesso della metropoli avesse già deciso dell'imperio dell'isola, di essa tutta, e che aveano di già occupata, e che erano per conquistare, fu solo Ruggieri dichiarato immantineote unico e supremo sigeore, ed ei stesso eon altrimenti d'allora in poi si aneunziò, che come il padroee della Sicilia tutta e di ciascun luogo di essa (3). Anzi Palermo rimase per assai poco tempo soggetta ai duchi di Puglia, imperciocchè avendo il conto nel 1091 aiutato il suo nipote duca di Puglia a sottoporre i ribelli cosentini, ne otteneo in ricompeosa una metà; ed ebbe poi l'altra metà nel 1122 il secondo Ruggieri, quando a ridurre il conte di Ariaeo soccorse di danari e di uomini il suo nipote Guglielmo (4).

Prima che della Sicilia avea già avuti il conte sovrani domini ie Calabria, quaedo finalmente dopo molte ed acerbe contese si divisero i due fratelli solennemente nella valle

(1) Vid. *Musaeum Cuficum Borgianum*, pag. 81, 85, 86, 160. *Rerum Arabic. ampl. collect.*, pagina 176, *et diplomata ad calcem Hist. Monregalensis Ecclesiae ab.* Michaele de Judice, pag. 8.

(2) « Nam et medietas totius Siciliae ex consensu ducis et comitis suae sorti *Serlonis*, Arisgotique de Puteolis inter se dividenda cesserat, eo quod hic consanguineus eorum erat, uterque antem consilio et armis probatissimi viri erant ». Malaterra, pagina 201.

(3) Malaterra, loc. cit., et dipl. ann. 1093, apud Pirrum, tom. II, pag. 1035.

(4) « Comiti autem pro recompensatioee servitii sibi exhibiti medietatem palermitanae urbis assignat, sicque expeditione mense julio soluta, dux in Apuliam, comes vero in Siciliam digrediuntur, comes autem in sua parte castrum firmat, urbemque, cum jam communis esset etc. ». Malaterra, pag. 238. « Medietatem suam palermitanae civitatis, et Messanae at totius Calabriae dux ille eidem comiti concessit, ut ei super his omnibus auxilium largiatur » Falconis Benevent., *Chronicon*, apud Caruso, tomo I, pag. 323.

di Crati il conquistato paese; e fu allora che il duca Roberto concedette a Ruggieri la metà di Calabria, o a dir meglio, la metà di ciascuna terra e città di quella provincia: di fatto ei tosto edificò un castello in quella parte della città di Geraci, che a lui apparteneva (1); ma non guari dopo ne ebbe l'intero dominio, ossia quando morto nel 1084 il suo fratello Roberto, il costui figliuolo aiutato dal conte a ripigliare il suo ducato di Puglia gli fè cessione di tutti i castelli della Calabria, di cui sin allora non possedeane che la metà (2). La provincia, che addimandavasi in quella stagione Calabria, avea per confini marittimi cominciando dal fiume Lauso, e seguitando il mar Tirreno sino allo stretto, quindi piegavasi pur lungo il lido del mare cominciando infino a Roseto posto intorno al golfo di Taranto. I confini dalla parte di terra prendeansi ancor da Roseto, il qual luogo sin da tempi antichissimi divideа la Puglia dalla Calabria (3).

Adunque il conte di Sicilia in quest'epoca ebbe sovrano imperio e signoria non che sopra l'isola tutta, ma sopra tanto paese del vicino continente, quanto le due Calabrie di oggidì comprende. Or egli di sì ampii domini, e delle molte città e terre e castella ivi esistenti, delle quali tutte era unico e supremo signore, altro ritenne in sua particolar proprietà, e sotto il suo immediato governo, che quasi costituirono il patrimonio primitivo e il demanio del principe, e di altre fece larghissime concessioni ai privati; conciossiachè non erasi in quel secolo nè fissata nè immaginata la inalienabilità del demanio, nè le altre sue qualità, che i pubblicisti dei tempi appresso sì studiosamente gli attribuirono; nè lo stesso Ruggieri da lontano sospettò, che ei lasciava al suo successore un patrimonio inalienabile, essendosi dichiarato espressamente, che il suo *erede avrebbe potuto donare ed alienare non che terre e castelli come Sciacca, ma anche alcuna delle città principali, come Agrigento* (4), le quali avrian dovuto certamente formare la più nobile parte e la più interessante del demanio, ed ei lo stesso conte fece di somiglianti donazioni avendo conceduto a privati Siracusa o Catania. Provvide egli in prima di appannaggi ossia di convenienti patrimonii la sua real famiglia: e noi ignoriamo a questo luogo, s'egli abbia di poi costituito a sua moglie il dotario in Sicilia, che avea disegnato in principio pria di passare nell'isola di assegnarle in Calabria: egli è pur certo, che nei tempi di appresso si vede assegnata nelle suddite provincie del continente la *camera* delle regine normanne (5). In Sicilia ebbero i loro appannaggi i suoi reali figliuoli: diè a Giordano Siracusa

(1) « Dux itaque videns castra, quae sole Melitum in ipsa provincia habebat, sibi ablata, sciens totam Calabriam per illum facile posse turbari, in valle Gratensi fratri sibi conventionem exequto Calabriam partivit; sicque in Apuliam vadit, comes vero in Calabriam portionem suam recepturus....... veniensque Geracium, castellum extra urbem procul sese figit. Geracensibus vero juramentum sibi a Duce factum objicientibus, comes respondit, cum medietas Geracii mea sit, dux in sua parte juramenti sui ordinem ne violetur servare poterit, me vero, quin in mea parte quodlibet faciam, nec votum nec promissio aliqua redarguit ». Malaterra, pag. 187.

(2) « Omnia castella Calabriae, quorum necdum nisi medietatis cujusquam comes Rogerius habebat, a nepote ad plenum sibi concessa consignantur ». Loc. cit., pag. 226.

(3) « Praedictus archipresbyter per introitum Murani, et Oddo marchio de Honebruch, cui comitatus Catanzarii per papam concessus erat, per introitum pontis Roseti Vallisgratae fines intrasset etc. ». Sabae Malaspinae, *Hist.*, apud Caruso, tom. II, pag. 742. « Ultimus pullus aquilae casurus erat sub petra Roseti, quod est locus Calabriae....., locus enim ille conterminat ab Appulis Calabros et e contra ». Bartholomaei de Neocastro, *Hist. Sic.*, tom. I, *Bibl. Script. qui res in Sicilia gestas sub Arag. imperio retulere*, tom. I, cap. 7, pag. 23. « Sopra il lito vedesi un gran sasso, nella cui cima è la rocca di pietra di Roseto, talmente addimandata da Roseto, castello quindi otto miglia discosto fra terra. Quivi secondo il volgo finisce la Calabria, e comincia la Basilicata; vero è che alcuni altri dicono cominciar la Puglia ». Alberti, *Descriz. dell'Italia*, pag. 225.

(4) « Et si quando haeres meus alicui dederit civitatem, in qua episcopus sit, Agrigentum, vel castellum sicut Saccam, eorum decimae erunt episcopi civitatis ipsius aut castelli etc. ». *Dipl. com. Rogerii*, apud Pirrum, tom. I, pag. 696.

(5) « Castrum itaque nullum in sua a fratris potestate, excepto solo Melito, habens, a fratre ut quod sibi promiserat. .... medietatem scilicet totius Calabriae impertiatur, maxime quia juvenculam uxorem exinde, utpote puellam tam praeclaris ortam natalibus, decenter dotare volebat, requirit ». Malaterra, pag. 183. Intorno al dotario, che noi chiamiamo volgarmente *Camera*, delle nostre regine normanne si può vedere la nota 2, al cap. 5, del lib. IV.

e Noto, Ragusa a Goffredo (1), e più terre a Malgerio, che questi chiamava suo *patrimonio* (2). Morto Giordano, investì tosto di Siracusa il suo nipote Tancredi, che già possedeala col titolo di conte nel 1096 (3); ed amplissime signorie donò ad Enrico, fratello di sua moglie Adelasia, e figliuol di Manfredi marchese di Lombardia, imperciocchè diegli Butera col titolo di contado, che comprendea Piazza ed altri villaggi lombardi: ei paro, ohe il aonte Ruggieri abbia assegnati ad Enrico in signoria quei popoli della di lui nazione, che eran venuti con esso a stabilirsi nell'isola (4).

4. Grandi ancor furono ed estese altre proprietà, che il conte donò a quei tra i suoi sudditi, nei quali riconosceva un singolar merito, o che nella conquista più virtuosamente adoperati si erano. Al vescovo di Catania donò quella città e il castello di Jaci; Lipari e Patti, e i castelli di Fitalia, del Salvadore e Librizzi all'abate dei monisteri di Patti e di Lipari (5); Goffredo Borello fu dichiarato signore della valle di Milazzo, Ruggiari de Barnavilla ebbe Castronovo, Guglielmo Malespatario Argirò, Amelino Gastinello Garaci, Caccamo Goffredo de Sagejo, Carini Ridolfo Bonello, Rinaldo e Roberto Avanello Partenico, e moltissimi altri potrebbero qui nominarsi, se vi avesse maggior copia di diplomi di quest'epoca, o quelli cbe abbiamo più attentamente si ricercassero (6). Quindi si sanno altre concessioni fatte ai vescovi ed ai monisteri. Nel 1086 l'arcivescovo di Palermo ebba il casale di Gallo con 94 villani, e fu donato nel 1093 al vescovo di Girgenti il casale di Cathal con 100 villani, e nell'anno istesso con altrettanti villani ebbe il vescovo di Mazara e i suoi successori il casale di Bizir: furono conceduti nel 1096 all'arcivescovo di Messina con le appartenenze e tenimenti loro il castello di Alcaria, e il casale di Rahalbut, cbe era da soli Saraceni abitato; Mandanici fu dato a quel monistero, ed ai monisterii loro i villaggi di Gala e di Agrilla (7). Noi abbiamo solamente fatta qui menzione delle città principali e dei villaggi e di altri luoghi abitati, che volle donare ad alcuni dei suoi sudditi il conte Ruggieri, e ci rimaghiamo ora di ricordare le tante tenute e i lati campi, e i luoghi pescherecci, e i fiumi, e le montagne ed i boschi ed altre terre piane e disabitate, di cui fece larghissime donazioni ai privati, siccome dimostrano ad ogni passo le memorie di questi tempi.

5. Ma non solo fu veduta sotto il nuovo dominio dei Normanni in Sicilia una nuova distribuzione di beni a di proprietà, ma queste presero allora nuove qualità, e forma ed indole nuova. Già nella più parte degli imperi, nati dalle romane rovine, era pressochè consumata e dopo lenti e successivi progressi era quasi condotta alla sua consistenza nel

(1) Malaterra, pag. 235, 238. Anonymi Vaticani, *Hist.*, apud Caruso, tom. II, pag. 853. Dipl. ann. 1120, apud Pirrum, tom. I, pag. 525.

(2) Permittente dicto domino comite patre meo donavi et dedi.... Ecclesiae aedificatae in castro Troinae cultores terrae duas de patrimonio meo ». Dipl. aon. 1094, *in tabul. Eccl. Messanensis adservato in Biblioth. Senat. Panorm. Mss. Qq. H.* 15.

(3) « Quod factum est consilio et testimonio omnium siculorum episcoporum, et quorumdam de Calabria, et teste communi Capitulo sanctae Melitensis ecclesiae, teste Goffredo filio meo, Malgerio filio meo, Ruberto Burrello, Goffredo de Lucieco, Tancredo nepote meo comite de Syracusiae ». *Dipl. com. Rogerii* ann. 1096, apud Ughellum, tom. VIII, part. II, pag. 423.

(4) Noi produrremo nel cap. V di questo libro due diplomi di Enrico conte di Butera: per ora bastino le seguenti testimonianze a dimostrare l'eesunto. In un diploma del 1094 è sottoscritto. *Henrico fratre comitissae*, apud Pirrum, tom. II, pagina 771, e nella pag. 1156, « Ego Henricus Dei gratia et regia comes et marchio pro anima domini gloriosi comitis Rogerii, et dominae Adelasiae reginae meae sororis. — Tertiam autem post illum Simon comes s. Angeli montis Gargeni.... qui Simon consobrinus frater regis *Rogerii secundi* erat, scilicet valentissimus miles, filiusque Henrici comitis ejusdem regis avunculi ». Abb. Teles., apud Caruso, tom. I, pag. 293. « Ego Simon comes Buterae dono trado et assigno — pro anima patris mei comitis Henrici », apud Pirrum, tom. II, pag. 1137. « Rogerium Sclavum filium comitis Simonis spurium — Rogerius Sclavus.... Buteram., Placiam, celeraque Lombardorum oppida, quae pater ejus tenuerat, occupavit ». Falcandus, loc. cit., pag. 438, 440.

(5) Vedi il cap. V di questo libro, per ove si può consultare Malaterra, pag. 231, Pirro, tom. I, pag. 522, et tom. II, pag. 771.

(6) Vid. Pirrum, *in Chron.*, pag. 7, et ibid. dipl. ann. 1094, tom. II, pag. 773.

(7) Loc. cit., tom. I, pag. 74, 383, 385, 619, 695, et tom. II, pag. 843, 771, 1047, 1043, 1039.

secolo in cui siamo la grande mutazione nello stato delle proprietà e degli ufficii. L'omaggio e il giuramento di fedeltà facea la base di ogni soggezione politica; a questo patto concedeansi le terre ad uomini liberi, ed ogni altra concessione riputavasi servile; e siccome riconosceansi sicuri e nobili i soli legami di dipendenza feudale, quindi non solo i beni *proprî* ossia gli allodii, ma ancora le rendite, le pensioni e gli ufficii con titolo feudale si volean possedere. Se l'omaggio e il giuramento di fedeltà obbligava il possessore del feudo a più servizî inverso il suo concedente, il principale si era di difendere la di lui persona, ed armarsi, e a difesa di quello combattere: indi era avvenuto che la forza pubblica voleasi tutta riposta nei feudi, e da essi somministravasi una milizia naturale allo stato. Già queste introduzioni avean fatto un sistema, e i feudi, ridotti in più ordini e a varî corpi, differivano secondo la estensione e la dignità loro; ripotavansi i primi i contadi, che risultavano da più baronie, in secondo luogo le baronie, che erano un aggregato di più feudi, ed ogni regno ed ogni stato non era che un composto di feudi, di baronie e di contadi. Finalmente sebbene le concessioni fossero state da principio gratuite e *beneficî* e liberi doni da potersi rivocare a beneplacito del concedente, pure fu introdotto in prima di farle per alcun tempo, indi a vita, poi si estesero ad alcun dei figliuoli, e nel secolo undecimo, in cui siamo, erano finalmente i feudi divenuti ereditarî, e il patrimonio di una famiglia (1).

Stando in questi termini la composizione degli istituti feudali, passarono i Normanni in Sicilia, e con essi la prima volta i feudi, e dove che questi eransi altrove stabiliti successivamente e per gradi, furono allora presso noi quasi già adulti e nella lor consistenza introdotti: nel modo istesso in questi medesimi tempi portò il primo o stabilì gli usi feudali in Inghilterra Guglielmo il conquistatore normanno (2). Gli stessi sovrani dominii del conte Ruggieri non furono che una grande signoria feudale; oltrachè non credette egli giammai legittimamente posseder la Calabria senza una espressa concessione di suo fratello, la quale finalmente nella più solenne forma ottenne (3), è ciò più manifesto per la Sicilia, imperciocchè la concedette a Ruggieri Roberto ed a patto espressamente *di doverla da lui riconoscere*, il che con un vocabolo più proprio del linguaggio feudale espresse uno scrittor di quei tempi, ossia che dell'isola tutta *investillo* (4). Indi avvenne, che era il conte di Sicilia volgarmente tenuto in quel tempo come *uomo*, *fedele e ligio* del duca di Puglia. Noi di tal qualificazione addurremo le pruove nel capitolo ultimo di questo libro, ove il senso e gli effetti ne saran manifesti: per ora delle cose anzidette raccogliesi apertamente, che tutto in quella stagione piegandosi a forma di feudo, anche del contado di Sicilia si volle costituire una grande signoria feudale.

Nè altrimenti, nè in altra forma dispose la nuova distribuzione dei beni e delle proprietà dell'isola il conte Ruggieri. Quantunque alcuni abbian supposto, che i baroni e i principali dell'oste tra loro partironsi la conquistata Sicilia, di sortachè non furono da principio al parere di quelli i nostri feudi, che un patrimonio comune di tutti coloro, che militarono col conte Ruggieri, e che li possedettero per dritto di conquista, e non già per concessione del principe, pure non si è posto mente al progresso dei fatti, e al sistema dei tempi. Finchè i due fratelli non ebber deciso di formare dell'isola unico principato, al che finalmente si determinarono quando fu occupata Palermo, non avcano sino a quel punto fissato un sistema certo di dominii e di proprietà; e giusto nell'atto di assalire Palermo offeriva il conte ai nobili, che con lui militavano, l'acquisto da fare come una *preda comune di dividersela tutti*,

(1) Le discussioni feudali sono già consumate e vecchie tanto, che ei non è d'uopo di farne parola più distesamente. Noi ci siamo solamente limitati ad accennarne i principali risultati, e quelli massimamente la cui intelligenza è anticipatamente necessaria alle cose, che trattar dobbiamo.

(2) Blackstone, *Comment. sur les loix angloises*, tom. II, pag. 293. Hume, *Ist. d'Inghilterra*, tom. III, Append. I, pag 311.

(3) Malat., loc. cit., pag. 183, 187.

(4) « Deinde vero castello firmato, et urbe *Panormo* pro velle suo, dux eam in suam proprietatem retinens, et vallem Deminae ceteramque omnem Siciliam adquisitam, et suo adjutorio nec falso adquirendam fratri *de se habendam* concessit ». Malaterra, pag. 201. « Sicque fratrem Rogerium de tota *investiens* insula etc. ». Leo Ostiensis, lib, III, cap. 16, apud Caruso, tom. I, pag. 80.

diceva egli, *alla maniera apostolica* (1). Ma da che prese questa città, fu tantosto Ruggieri investito dell'isola tutta, di cui e di tutti i luoghi di essa ei stesso dicessi, ed era riconosciuto padrone (2), ci mutò fondatamente e con dritto linguaggio e condotta; imperciocchè avendone sovrano ed universal dominio, non poteva esservi parte alcuna in Sicilia o proprietà, che lui non riconoscesse come signore, e che altri per di lui concessione o beneplacito non possedesse. Il che è sì vero, che d'allora in poi protestossi sempre Ruggieri in ogni spedizion militare, che egli dovea essere *il primo a combattere*, *perciocchè era il primo a possedere e a distribuire* (3): e siccome il sistema dei tempi non conosceva legame più forte di soggezione, nè per uomini militari concessione più propria, che la feudale, quindi in essa forma ei distribuiva i nuovi acquisti, e donava terra e castelli *a patto di doverli da lui riconoscere* come dai supremo signore (4); per questa ragione ei chiamavali suoi *baroni* e suoi *militi*, che sono vocaboli di vassallaggio, e i primarii baroni e lo stesso conte di Siracusa *suo signore* chiamavalo (5). In questo modo furono la prima volta introdotti i feudi in Sicilia per opera e volontà del conquistatore, e in conseguenza gli ordini e i modi del viver feudale.

E ve gli adattò Ruggieri in quello istesso apparato, e con le qualità istesse secondo che erano da per tutto altrove ordinati e composti. Si videro quindi sorgere nel tempo istesso e nella compiuta lor forma costituirsi tra noi non che le baronie, ma ancora i contadi, che eran feudi di primo ordine e di superior dignità. Tali furono il contado di Siracusa, il contado di Butera, la signoria del valle di Milazzo, la signoria di Catania, e quella di Patti e di Lipari; noi dimostreremo a suo luogo, che competeano ad essi maggiori preeminenze, e più speziali giurisdizioni. Vi ebbero ancora le baronie ossia i feudi di secondo ordine, cioè la baronia di Geraci, di Carini, di Caccamo, di Partenico, ed altre di sopra nominate: e furono illimitate le concessioni dei feudi *semplici* e *piani*. Che se altrove era avvenuto per gradi e successivamente, che un qualche feudo fosse diviso in altri subalterni feudi, e quindi un feudatario, che riconosceva un supremo signore, avesse altri feudatarii da lui dipendenti, ondechè vennero in processo di tempo a formarsi i contadi come composti da più baronie, e le baronie da più feudi, ciò fu veduto in Sicilia sul nascere istesso delle baronie e dei contadi; imperciocchè danno allora insieme a vedersi i *baroni* del contado di Siracusa, e i *militi* della baronia di Partenico (6). Adunque sin dalla prima introduzione dei feudi in Sicilia vi ebbe due classi di feudatarii, di coloro che teneano i feudi in *capite* ossia immediatamente dal principe, e di altri che ne aveano ricevute subalterne concessioni da un feudatario, o erano da un maggior feudo dipendenti. A luogo più opportuno sarà manifesto, che sopra questa distinzione era fondata una formola usitata nei nostri diplomi sin dai tempi normanni, per cui alla prima classe riferivansi i feudi che diceano *tenersi in demanio*, e alla seconda quelli che *teneansi in servizio*.

Comechè le nuove proprietà concedute dal

(1) « Eja, inquit, nobilium praedecessorum nobilitas, fortuna vobis favens praedam, quam longius disposuistis quaerere, labori vestro parcens, ultro vobis obviam, ne plus in conficiendo itinere fatigemini, adducit; ecce praeda a Deo vobis concessa; auferte iis, qui ea indigni sunt, utamur ea dividentes apostolico more, prout cuique opus est ». Malaterra, pag. 197.

(2) « Ego iamquam dominus omnium locorum, et totius insulae Siciliae volo et mando quod meus haeres etc. ». Dipl., anno 1093, apud Pirrum, tomo II, pag. 1035.

(3) « Et sicut primus esset in possidendis vel distribuendis, ita conveniens esse, ut prior fieret in acquirendis ». Malaterra, pag. 236.

(4) « Comes laboris indeficiens crebris incursionibus, ut sibi omnia substernat, infestare aggreditur; brevique termino usque ad duodecim famosissima castra suo dominio obediendo subire coegit: quae militibus suis distribuens cum omnibus appendiciis suis de se habenda delegavit ». Malaterra, pag. 209.

(5) Malaterra, pag. 242, 209. et diplomata passim « Haec autem superiora dono sanctissimo monasterio Dei, et tibi sanctissimo domino Ansgerio, propter animam et salutem beatissimi domini mei et patrui divini comitis Rogerii etc. ». Dipl., ann. 1092 comitis Tancredi, apud De Grossis, *Cat. Sacr.*, pag. 59.

(6) « Quae omnia concedit quoque et confirmat domina Muriellis uxor mea, et frater meus Richardus, et omnes barones mei ». *Dipl. Tancredi comitis Syrac.*, ann. 1104, apud Pirrum, tom. I, pag. 619. « Johannes miles de Parthenaco jussu domini sui Roberti Avenelli ». Dipl., ann. 1111, loc. cit., tom. II, pag. 774, 772.

Digitized by Google

conte Ruggieri assai chiaramente dimostrassero la nuova indole loro e la qualità feudale dal solo vedersi che eran fatte col titolo ed a patto di doverle da lui riconoscere, pure questa dipendenza dovea essere consacrata da una solenne cerimonia, ed annunziata da una formola, che esprimea gli obblighi principali, cui professava di sottoporsi il feudatario: a dir meglio il giuramento e l'omaggio costituiva l'unico principio sacro ed inviolabile della dipendenza feudale. Il dritto comune ne avea già prescritta la cerimonia, e fissata la formola: il feudatario postosi in ginocchio dinanzi al signor concedente, e tenendo stese e congiunte le mani in mezzo alle mani di quello, pronunziava il giuramento, col quale solennemente obbligavasi a difenderlo nella vita, nelle membra e nell'onore, e di servirlo e di aiutarlo contro chiunque lo volesse offendere (1). Ora la stessa cerimonia e la formola istessa dell'omaggio e del giuramento conservarono esattamente i nostri Normanni nell'atto che concedeano feudi nelle loro conquiste, e dell'una e dell'altra ce ne ha tramessa distinta memoria uno scrittor di quei tempi, il monaco Telesino (2). Anzi la formola del giuramento feudale fu poi inserita nel più antico codice delle nostre leggi, cioè nel codice dell'imperador Federigo, il quale moltissime leggi e costumanze dei tempi normanni ivi traserisse (3).

E perchè si abbia una più chiara intelligenza delle nostre costumanze feudali, che costituirono il dritto pubblico siciliano per tutte le principali epoche della monarchia sin dai tempi della conquista, è qui da soggiungersi, che avvegnachè nell'atto di essere investito di un feudo anche semplice e piano fosse indispensabile il giuramento di fedeltà, pure se voleasi in quello edificare un castello o una fortezza, oltre l'espressa licenza del principe, era ancor necessario che per la fortezza propriamente fosse prestato un altro giuramento. Questa massima annunziò il nostro re Ludovico in un suo diploma del 1353 come conforme alle costituzioni imperiali, e alle antichissime consuetudini del regno, quando concedette ai teutonici di poter edificare un castello nel feudo di Margana (4), quella massima certamente derivava da un dritto dei tempi normanni, imperciocchè nel dare il conte di Monopello ai vescovi di Penne un castello nel 1195, espressamente li dispensò dal giuramento, che per esso castello avrian dovuto prestargli (5); e la massima istessa è chiaramente supposta in una carta siciliana del 1105: ivi Ugone Credonense barone normanno stabilito in Sicilia avendo conceduto una terra al monistero di Lipari con la facoltà di potervi edificare case, alloggiamenti e chiese, protestasi, che *accordavala a patto, che se vi si volesse fabbricare una fortezza, gli uomini ivi abitanti dovessero a lui giurare quel che era giusto che giurar si dovesse* (6).

Se i feudi in quel secolo erano già dap-

(1) Ducange, voc. *Homagium*. *Assise del regno di Gerusalemme*, apud Canciani, *Leges barb. ant.*, tom. V, pag. 153.

(2) Ecco le parole del Telesino, nelle quali è supposta la descritta cirimonia: « Venit ad eum qui genibus flexis, manusque suas manibus suis *Rogerii* ammittens, suum ei hominium subdidit, fidelitatemque juravit ». Ed ecco gli articoli principali del giuramento: « Nunc itaque prudens lector diligenter consideret, quantum sceleris sit perjurii crimen committere, maximeque illud, cum quis vitam et membra seu honorem domini juramento sui vel ei captionem non inferendam assecurat, et non custoditur ut jurat ». Apud Caruso, tom. I, pag. 282, 276.

(3) Lib. III, tit. 18.

(4) « Asserentem dudum constructum et fabricatum fuisse per eum... quoddam fortilitium sive castrum ad expensas Ordinis supradicti in pheudo ejusdem Ordinis vocato Margana...... pro quo quidem fortilitio sive castro idem frater Hermannus, in nostri praesentia constitutus, nomine et pro parte dicti Ordinis, in manibus nostris praestitit fidelitatis corporale et debitum ad sancta Dei evangelia juramentum, ac manibus et ore homagium fecit secundum formam sacrarum imperialium constitutionum, et consuetudinem regni nostri ». Dipl., ann. 1354, apud Mongitore, *Monum. Mansionis*, pag. 98, 99.

(5) « Excepto eo, quod ecclesia Pennensis debet comitibus de Monopello de eodem castro cum uno milite servire... absolventes etiam praedictum episcopum et suos successores, quod comitibus de Monopello pro jam praedicto castro nullum habeat juramentum praestare ». Dipl., ann. 1195, apud Ughellum, tom. I, pag. 1129.

(6) « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo quinto, indictione tertia decima, mense februarii, Simone Siciliae et Calabriae consule existente, Roberto autem Messanae Traginaeque praesule. Ego Hugo Credonensis domino Ambrosio Liparis primo abbati..... concessi libere et absolute..... tamen aedificabunt ecclesiam cum mansionibus in terra quam dedi, hoc pacto, quod si ibi fortitudo fuerit, salva fidelitate Ecclesiae, homines illius locis quae juste

pertutto divenuti ereditarii, non altrimenti furono conceduti da Ruggieri in Sicilia; per altro in una dominazione tutta nuova era assai naturale, che si dessero ai nuovi possessori come il patrimonio della loro famiglia, perchè s'impegnassero più ardentemente a difendere e a mantener la conquista. Le investiture normanne nel ducato di Puglia erano state ereditarie, e tali ancora aveale già avute in Calabria dal suo fratello il conte Ruggieri (1). A giudicare che avesse ancor dati nell'isola i feudi con la facoltà di poterli trasmettere ai lor successori, basterebbe la sola concessiuo di Catania, della qual città riferisce il Malaterra, che fu dal conte assegnata a quel vescovo con dritto e titolo ereditario, il che più propriamente espresse il diploma della concessione, ossia che fu data Catania al vescovo di essa, e a tutti i suoi successori (2); ed abbiamo ancora altre concessioni fatte in quest'epoca, le quali non sono limitate alla sola persona cui davasi il feudo, ma estendonsi ancora ai figli di quella, e a tutti i successori in perpetuo (3). Che se mentre la possessione dei feudi fu personale non avea attribuito che privilegi e distinzioni personali, e quando poi divenne ereditaria, costitui una permanente distinzione negli ordini civili, e ne risultò in conseguenza la nobiltà delle famiglie, è chiarissimo che la costituzion di quest'ordine nelle famiglie dei baroni e dei militi in Sicilia per volontà del sovrano signore fu contemporanea alla conquista.

6. Il giuramento e l'omaggio obbligava il feudatario a molti servizii inverso il suo signore, ed avea già quelli determinati il dritto pubblico dei tempi, e fissati i casi, in cui si dovessero somministrare. Doveasi adunque primieramente una qualche contribuzione in danaro a riscattare il signore del feudo, ove ei fosse prigione, o per armar cavaliere un di lui figlio, o per maritar la figliuola. Or noi vediamo in alcuni di questi casi alcune contribuzioni imposte ai feudatarii dai primi Normanni, imperciocchè il duca Roberto richiese di alcuni *sussidii* i suoi conti e baroni, quando la sua figliuola tolse in marito Azone di Lombardia (4). Inoltre era natural peso del feudo, che morto il possessore, dovea il successore al signor supremo una certa prestazione detta *relevio*, e vedesi fatta menzion di *relevii* tra i diversi servizii, che doveano in questi tempi per le terre loro i Beneventani ai baroni normanni (5). Perimente

jurande mihi jurabunt ». Diploma da me copiato da una pergamena dell'archiviu vescovile di Patti.

(1) « Omnem terram, quam haereditaliter a patre sibi relictam sub duce *Apuliae* possidebat etc. ». Malat., pag. 232. « Rogerius castrum melitense a fratre sibi haereditaliter deliberatum habens, rebelles Calabros circumquaque impugnare caepit ». Ibid. pag. 173.

(2) « Sicque solemniter episcopatum concedens, quod nulli episcoporum fecisse congnoscitur, totam urbem *Catanae* sedi suae cum omnibus appendiciis suis sub chirographo et testibus haereditaliter possidendam assignavit ». Malat., pag. 231. » Abbatem elegi nomine Angerium, et huic abbati et omnibus successoribus ejus dedimus ego et uxor mea Adelasia, et filii mei, Goffredus videlicet et Jordanus, totam ipsam civitatem Catanensium cum omnibus pertinentiis suis. — Similiter dedimus praefato abbati et omnibus successoribus ejus quoddam castellum nomine Jachium etc. ». Dipl., ann. 1092, apud Pirrum, tom. I, pag. 522.

(3) Nella rovina totale degli archivii e dei registri normanni ho dovuto tener conto di due diplomi; uno è riferito dal Barbieri nel suo Capibrevi del Val Demone, ove parla del feudo detto Sicamino: quel diploma è scorrettissimamente copiato, ed havvi senza meno errore nella data dell'anno. Ivi il conte Ruggieri concede l'anzidetto feudo al milite Gualtieri de Gavarretta in questa forma: « Donamus tibi et filiis tuis et haeredibus... hoc dictum feudum sicut est divisum, et dedimus ipsum tibi praedicto Gualterio, et tuis haeredibus ad habendum et possidendum in perpetuum ». L'altro diploma è inserito in un privilegio di Alfonso del 1435, che conservasi nell'archivio della real cancellaria nel volume dell'anno 1453, fol. 301. In questo il secondo Ruggieri concede nel 1127 ad Ansaldo vicecomite de Achis il casale di Nasari: « Concedo tibi supradictum casale, et tibi et tuae uxori, et propriis filiis vestris et successoribus.... Ista omnia concessi per praesens privilegium tibi et tuis haeredibus et successoribus, ut habeas ea cum dominio et potestate a me et a meis haeredibus et successoribus in perpetuum ». È da notarsi, che questi diplomi non fanno alcuna menzione di servizio militare, nè di quelle clausole e limitazioni, che veggonsi nelle carte delle epoche susseguenti.

(4) « Sollicitat comites dux et quoscumque potentes
Dona petens, laeti quibus et vir et uxor abire
Donati valeant; nec enim prius imperiales
Altera cum prolea thalamos Michaelis adisset
Quodlibet *auxilium* dederant ».

Guglielmi Apul., *De Rebus Gestis Roberti*, apud Caruso, tom. I, pag. 124.

(5) Falco Beneventanus, apud Caruso, tom. I, pag. 365.

Digitized by Google

quantuoque il servizio militare in difesa del signore del feudo importasse propriamente, che dovessi servir di persona, nondimeno erasi introdotto, che poteasi imporre una certa cotribuzione in danaro in luogo del servizio personale: di fatto l'anzidetto Roberto per una sua spedizione marittima ordinò, che gli somministrassero i suoi *vassalli* le spese e il foraggio (1). Le quali cose noi venghiamo accennando per dimostrare, che i nostri feudi nelle introduzioni normanne ebbero tutti quegli attributi e le stesse qualità, siccome il dritto comune e le usanze universali ne avean disposto.

Pure l'obbligo principale e diretto del feudatario era il servizio militare personale, dovendo servir di persona e a proprie spese il suo signore, e seguirlo armato nel campo, e combattere a di lui difesa: indi comprendesi apertamente, perchè nella nativa costituzione loro furono i feudi riputati come gli stipendii pubblici della milizia dello stato. Già le concessioni feudali fatte dai Normanni in Puglia e in Calabria ebbero imposto un tal servizio come peso naturale e indispensabile, e chiunque avesse usato negarlo, era tenuto come ribelle, e dichiarato immantinenti decaduto dal feudo; nè erano altrimenti ivi considerati i feudi, che come uno stipondio del servizio militare. Aggiungasi che nello intimarlo quei principi, adoperavasi la formola prescritta dal dritto comune feudale (2). Furono allo stesso sistema soggetti i feudi siciliani sin dalla prima istituzione, imperciocchè il conte Ruggieri chiamò i suoi militi a servirlo nella spedizione per Malta, e a domare i ribelli saracini di Gisalo intimò a prender le armi coloro, ai quali avea conceduti feudi nei vicini territorii di Coniglione e di Partenico (3).

E sarebbe ora a questo luogo richiesto di illustrare la qualità di tal servizio, se quest'epoca ce ne somministrasse argomenti e memorie. Ei sarà dimostrato nel libro seguente, che un feudo intero risultava da once venti annuali di rendita; che indi doveasi un milite armato; che questi valea il servizio di tre uomini e di tre cavalli; che dovessi servir per tre mesi; che volendosi esentare di servir di persona, doveano pagarsi once tre e tarì quindici al mese, ossia once dieci e tarì quindici per ogni once venti annuali; sarà ancor manifesto, che questi usi derivavano da antichissime istituzioni normanne. Noi ci rimanghiamo di farne ora parola, perciocchè le pruove e i monumenti appartengono alla seguente epoca, ove per altro il sistema normanno di tutto il dritto pubblico siciliano e del feudale spezialmente potrà essere disposto assai più ordinatamente, e più compiuto in ciascuna sua parte. Imperò non ci resta ora così per questo argomento, come per gli altri che verremo di mano in mano trattando nell'epoca presente, che poterne adombrare i lineamenti più notabili, o a così dire i soli e principali contorni.

Ma non dee qui pretermettersi di esaminare se mai le tenute, e i campi, e le castella, e città donate alle chiese sieno state allora obbligate ad alcun servizio. Egli è certo, che i vescovi e i prelati siciliani furono sotto il nuovo dominio normanno innalzati a maggior dignità ed a nuove funzioni, essendo stati ammessi dal sovrano ai consigli pubblici coi baroni e coi militi, ai quali per i titoli istessi intervennero, che i baroni laici, ossia per i feudi e vassallaggi che possedeano, di cui la maggior parte teneano in *capite*, cioè per immediata concessione del principe. Aveano dunque la stessa natura ed origine che le baronie e i feudi dei laici. Egli è ancor vero, che non solo per la corruttela del secolo, ma anche perchè gl'investiti delle dignità ecclesiastiche a cagione delle amplissi-

(1) « Rediens Robertus per totam Apuliam et Calabriam exercitum perscribens submonet, ut proxima aestate super imperatorem ituri expensas sive commeatus aptarent ». Malaterra, pag. 222.

(2) « Inde et Robertus dux, qui praeceteris huoc morem sibi vindicaverat, Gauffridum de Conversano, nepotem videlicet suum, filius quippe sororis suae erat, ut de Montepiloso sibi servitium, sicut et de ceteris castris, quae plurima sub ipso habebat, adorsus est.... id facere renuente, dux admoto exercitu idem castrum obsessum vadit; multisque militariter ex utraque parte perpetratis, tandem ut de eodem castro, sicut et de ceteris sibi servitium promittens exhiberet, compulit » Malat., pag. 96. « Recedere quaero, quoniam inedia coarctus, exercitus hujus laborem ultra perferre non valeo; nam feudum quod videor habere modicum quidem valde est, nec ad sustinendum diu militare sufficit exercitium ». Alexandri abb. Teles, Apud Caroso, tomo I, pag. 263. « Rediens *Robertus* per totam Apuliam et Calabriam exercitum perscribens *submonet* ». Malat., pag. 222.

(3) Malat., pag. 235, 213, 214.

me lor signorie paragonavansi coi più potenti baroni laici, eransi i popoli già accostumati a veder quelli coperti di armi e condurre eserciti: anzi della più rea profanazione di un ministero di pace se ne avean fatta i prelati una prerogativa ed un dritto in guisa tale, che il servizio militare degli ecclesiastici e dei lor feudi era riconosciuto di dritto pubblico.

Nei medesimi tempi in cui i nostri Normanni travagliavano alla conquista dell'isola, in Inghilterra Guglielmo il conquistator normanno venia di sottoporre espressamente ad ogni servizio feudale i beni tutti dei monisteri e dei vescovi: e nei tempi medesimi i Franchi nel reame di Gerusalemme fissarono un determinato servizio di fanti, che doveano somministrare in caso di guerra i vescovi e i monisteri (1). Pure in tutte le concessioni fatte alle chiese di Sicilia in quest'epoca, delle quali per altro havvi grandissima copia, niun servizio militare si vede ordinato, anzi è ivi manifestamente accordata ogni maniera di esenzione e di immunità.

Dee considerarsi, che era allora l'isola nostra da per tutto popolata d'infedeli, di musulmani e di Giudei, dinanzi ai quali dovea certamente col suo naturale abito di mansuetudine o di pace la religion cristiana accreditarsi, ed essa di fatto dallo stato di oppression liberata, si volle che il suo culto nella forma più apparisconte rifiorisse. Con questi santissimi fini Ruggieri principe religiosissimo fondò le chiese siciliane o le ristorò; in questi sensi dettò i suoi diplomi per esse, e a questo disegno a governarle invitò da più parti uomini per sapienza e santa vita venerabili. Era adunque assai sconvenevole, che i beni allor consacrati al ristabilimento del divin culto fossero ancora addetti ai profani usi di guerra (2); e sarebbe stato più mostruoso, che uomini tirati dagli eremi e dai chiostri, e chiamati ad esercitare l'apostolato in Sicilia, Gerlando santissimo vescovo, Bartolomeo romito penitentissimo, ed altri, si vedessero spogliati i panni sacerdotali, guerniti di ferro militare nel campo. Indi comprendesi apertamente, perchè le signorie e i beni donati alle chiese di Sicilia in quest'epoca siano stati esenti da ogni servizio militare, a cui nei tempi di appresso vennero obbligati, siccome nell'epoca seguente dimostreremo.

Nulla però dimeno volle il conte Ruggieri, che quelli ritenessero alcun vestigio della nativa lor dipendenza, e un segno mostrassero che doveansi da lui riconoscere; imperciocchè nell'atto istesso di accordare ai beni, che ei donava alle chiese, ogni esenzione ed immunità, prescrisse ad alcune, come al monistero di Catania, che dessero a lui ed ai suoi successori un pane e una tazza di vino quandochè visitassero quel monistero; e ad altre impose la semplice *ricognizione* di frutta e di erbaggi (3). In somma i feudi delle chiese siciliane furono della stessa condizione in quest'epoca siccome quei feudi dei laici, cui dispensavasi il servizio militare ordinario e secondo che disponeva il dritto comune, e veniano solamente obbligati per privilegio ad apprestare un paio di guanti o di aproni, o simigliante cosa, di che appresso ragioneremo.

7. Dee a questo luogo soggiungersi, che sebbene in quei tempi quasi ogni concessione s'informasse a maniera di feudo, e l'isola istessa, siccome era dal principe posseduta, fosse una grande signoria feudale, e le tante proprietà concedute a larga mano dal conte avesser presa natura e qualità di feudi, non è pure credibile, che la superficie della Sicilia sia allor tutta divenuta feudale. Primieramente non può fissarsi per mancanza di memorie, se innanzi che il conte Ruggieri fosse stato investito del dominio dell'isola tutta, coloro che nella conquista con lui si adoperavano, ed alcune proprietà si acquistarono allora, abbianle possedute con titolo libero, o col vincolo di una dipendenza feudale: nè è certo dopochè Ruggieri fu dichiarato signore di tutta l'isola, che abbia generalmente nella forma feudale disposta ogni sua concessione. Oltracciò prima dei Normanni non furono conosciuti i feudi in Sici-

(1) Seldenus, *Tituli Honorum*, part. II, cap. 5. pag. 447. *Assise del regno di Gerusalemme*, apud Canciani, tom. V, pag. 152. 153.

(2) « Quod ego Rogerius comes cum uxore mea et cum filiis meis talem libertatem dedi praefato monasterio, ut abbas *catanensis* et monachi hujus monasterii nemini unquam servirent de rebus monasterii vel de possessionibus, nisi Deo et sanctis ejus ». Dipl., ann. 1092, apud Pirrum, tom. I, pagina 523.

(3) Vid. cit. diploma, pag. 523, et aliud dipl., ann. 1093, loc. cit., tom. II, pag. 1035.

Digitized by Google

lia (1): ed ebbevi sempre quella classe antichissima e naturale di *possessori*, cui le leggi gotiche o bizantine paragonavano *con gli onorati*, *e i difensori*, *e i curiali della città*, e sono espressamente nominati i *possessori* di Catania e di Siracusa (2). Or da una parte fu quella classe di possessori mantenuta sotto gli Arabi, la quale sebbene venisse a dicadere dall'antica estimazione politica, pure i naturali continuarono a potervi possedere i lor beni con assoluta proprietà, pagandone solamente un tributo, che i Saracini imponeano a coloro, coi vinti e ripugnanti di abbracciare la religione maomettana lasciavano la libera professione del proprio culto: e in questo stato erano i *proprietarii* dell'isola quando i Normanni vi entrarono (3).

Dall'altra parte i Normanni si annunziarono alla nazion siciliana come i liberatori dalla tirannia dei Saracini: egli era adunque conveniente, che spento l'antico governo, e fatta dominante la religion cristiana, le proprietà degl'isolani fossero liberate dal tributo, che a poter quella pria esercitare pagavano agli Arabi: non solo adunque furono dai Normanni mantenuti nel possesso dei lor beni, ma li ritennero ancora liberi da ogni peso e da ogni servizio, perchè altrimenti non sarebbesi riconosciuto il benefizio del nuovo dominio, e sarebbe mancato il principale argomento della ottenuta liberazione (4). In somma queste terre non potevano assumere nella conquista niuna forma o sembianza di qualità feudale, nè per concessione, perciocchè prima assai dei Normanni possedeanle già i naturali per antico dritto; nè per servizio, dovendole anzi da ogni peso liberare i Normanni. Fu quindi mestieri che mentre introducensi i feudi in Sicilia nelle concessioni che facensi delle conquiste sopra i musulmani, i beni dei naturali prendessero la natura di *allodii*, e grandissima copia di beni allodiali suppongono le nostre usanze e le nostre leggi. E siccome eran chiamati possessori quegli che abitavano nelle città e nei villaggi (5), detti spezialmente in Sicilia *borgesi* a differenza dei rustici, che nelle campagne abitavano, quindi sin da tempi antichissimi si ebbero tra noi come sinonimi beni *burgensatici* e *allodiali*.

Ed ei può ora giudicarsi più fondatamente di una opinione abbracciata dalla maggior parte dei nostri moderni scrittori, i quali, anzichè le autentiche memorie dei tempi, se-

(1) Noi non sappiamo spendere alcun tempo a confutare alcune vecchie opinioni di non pochi dei nostri scrittori, i quali sopra racconti da favolose ed assai inette cronache tratti han giudicato, che Maniace ed Emmanuele, due greci governatori mandati nel principio del nono secolo da Costantinopoli, abbiano in Sicilia introdotti i feudi e le baronie. Petrus de Gregorio *de Concess. feudi*, pag. 5, Cumia, *in Praelud. ad Cap. si Aliquem*, num. 40. Salerno, apud Inveges, *Carthago Sic.*, tom. XII, *Burman.*, pag. 48. Noi di tali cronache abbiamo ragionato altrove, *Bibl. Script. etc.*, tom. II, pagina 113. Ma dee qui rammentarsi ciò che si è creduto a nostri tempi, ossia che gli Arabi siciliani abbiano conosciuti i feodi: al qual proposito si cita un passo di Abulfede, siccome è stato tradotto dal Dobelio, in cui è detto, che il re Almansor nell'anno 947 diè quest'isola in feudo all'emiro Alasso: apud Caruso, tom. I, pag. 19. Cui si aggiunge il Malaterra, presso il quale parlandosi di un saracino chiamato Beco signore di Castronuovo, gli uomini ivi abitanti sono ivi detti suoi *fedeli*, loc. cit., pag. 209, il qual vocabolo denota un uom ligio, un vassallo, e una dipendenza feudale. *Conspectus Juris publici feudalis comunis et siculi*, pagina 53. Pure l'Abulfeda pubblicato nel 1792 dal chiarissimo Adler riferisce solamente, che fu eletto a governar la Sicilia Alassan, nè havvi nel testo arabico parola alcuna, che nel nostro linguaggio suoni *feudo*, o altro che vi abbia qualche convenienza. Tom. II, pag. 447; e della molta negligenza, e degli infiniti falli, coi quali pubblicò il Caruso l'anzidetta tradizione del Dobelio, abbiamo altrove fatta parola. *Rerum Arab. etc.*, pag. 57, 58. Per ciò che riguarda il Malaterra è da avvertirsi, che la parola *fidelis* è soggetta a più significazioni: ed avvegnachè nel linguaggio feudale possa significare una dipendenza feudale, nientedimeno in quel luogo del Malaterra significa sudditi, aderenti, partigiani: « Erant autem idem vir *Bechus* magnae superfluitatis et arrogans; unde et ipsos suos *fideles* levitate sua interdum diversis contumeliis afficiens sibi *infideliores* reddebat. Loc. cit.

(2) Vid. *Codicem diplomaticum* de Johanne, pagina 79, 82.

(3) « Hic Christiani in Valle Deminae manentes sub Saracenis tributarii erant. De Christianorum adventu gavisi illis occurrerunt, multaque encenia et donaria obtulerunt. Hoc excusationis contra Saracenos assumentes, non quod causa amoris, sed ut se ipsos et quae sua erant tuerentur, hoc facerent ». Malat., pag. 181.

(4) Continua il Malaterra: « Fratres vero *Robertus et Rogerius* utique eos cum maxima dulcedine suscipientes, multa beneficia se illis collaturos, si terra a Deo sibi concedatur, promittunt ». Loc. cit., pag. 182.

(5) Vid. Ducange, voc. *Possessores*.

Digitized by Google

guendo più tosto una favolosa cronaca, che più cose favoleggiò, dissero che il conte Ruggieri in tre classi distribuì i beni tutti dell'isola da lui conquistata: ed altri donò alla chiese, altre ai baroni ed ai militi, e la terza parte nel suo demanio per sè riserbò; onde argomentarono, che la nazion siciliana restò tripartita in tre classi, di persone ecclesiastiche, di militari, e di demaniali, e onde origine trassero i tre bracci, che compongono il nostro parlamento (1). Pure senzachè abbiało detto quella oscurissima cronaca, egli era naturale, che non altrimenti fossero distribuite le terre e le proprietà conquistate, nè questa maniera di distribuzione fu propria della sola Sicilia, avendo in simil modo fatto i conquistatori di quei tempi, i Franchi nel reame di Gerusalemme, e gli stessi Normanni nel ducato di Puglia e in Inghilterra. Ma non perciò sparì immantinenti, o restò spenta tra noi la classe degli antichi possessori, nè egli è credibile, che tutti i lor beni abbia per sè tolti il conte Ruggieri, o donatili ad altri; beni che già possedeano i naturali, che lo accolsero con presenti e con doni, ed ai quali ei volle ogni libertà conceduta. Sarà poi trattato a luogo più opportuno da quali principii ed in qual tempo avvenne, che da tre bracci siesi composto il parlamento siciliano: il che non sapendo comprendere i nostri scrittori per la ignoranza del nostro dritto pubblico, assai volentieri e senz'altro esame adottarono la volgar credenza della tripartizione dei beni dell'isola.

CAPITOLO III.

8. Magistrati costituiti in Sicilia dal conte Ruggieri, ossia gli stratigoti e i viceconti. — 9. Competenza della rispettiva loro giurisdizione. — 10 Modi di procedere nelle curie di quelli, ed ordini giudiziarii. — 11. Dritto civile in quel tempo dei Siciliani, ed estimazion privilegiata della legge romana.

8 I Normanni a costituire un governo nelle popolazioni lor già sottoposte non crearono nè ufficii nuovi, nè nuovi magistrati. Essi vi mantennero quelli, a cui erano i popoli da gran tempo avviali; e solamente non curando affatto la forma di governo, e sino i nomi quasi ignorando dei magistrati e degli ufficiali, che aveano gli Arabi qui costituiti, siccome la Puglia, la Calabria e la Sicilia, essendo stato per lunga stagione soggette ai greci augusti, da greci magistrati erano state governate, così alcuni di questi i Normanni ad amministrar giustizia ai nuovi lor sudditi conservarono. Fra tanti e di diverso nome, che presentano le memorie dei tempi bizantini, i più frequenti appariscono gli stratigoti, i quali comechè da principio esercitassero una carica puramente militare, nientedimeno in processo di tempo al governo politico di qualche provincia o città venian diputati (2). Parimente per un costume generalmente ricevuto in quel secolo, e fondato sopra le leggi longobardiche e franche, dappertutto i

(1) La sopraddetta cronaca è intitolata: *Historia liberationis Messanae per comitem Rogerium*, e fu pubblicata la prima volta dal Baluzio in Parigi, tom. I, *Miscell.*, poi dal Muratori, tom. VI, *S. R. I.*, e dal Burmano, tom. V, *Ant. Ital.* Da quella derivò certamente l'opinione della tripartizione dei beni dell'isola nei nostri scrittori. Vid. Petrum de Gregorio, *de Concess. feud.*, par. I, quaestione I, num. 15. Cumia, *in Praelud.*, num. 42. Mongitore, *Memorie dei Parlam.*, cap. 5, pag. 21. Napoli, *Concordia*, pag. 83, e sino quella cronaca impose al sagacissimo monsignor Di Giovanni, *Cod. Dip*, diss. V, pag. 453. Or essa è di tal qualità, che se voglia ammettersi come autentica e di fede degna, bisogna rinunziare assolutamente al Malaterra, tanto le narrazioni dell'una e dell'altro sono tra loro non che nelle circostanze e nell'ordine dei fatti, ma nella sostanza disformi, anzi contraddittorie. Noi lasciamo decidere al giudizioso lettore, se la storia del Malaterra, scrittore contemporaneo, e sul luogo, e presente ai fatti che descriveva, scrittore semplice e ingenuo, e che parla sempre il linguaggio dei tempi, possa compararsi ad una cronaca, il cui autore è ignoto, ed è ignoto il tempo, nel quale ei si vivea, che dimostrasi ad ogni passo, e sino cominciando dal titolo, preoccupato da un certo amor di partito, e che va mescolando nei suoi racconti strana pompa di stile, e rettorici colori. Dee qui notarsi, che fu quella cronaca la prima volta stampata in Parigi nel 1679 dal Baluzio per la occasione, che tra le moltissime cose, che seco portarono gli emigrati Messinesi in Francia dopo i noti accidenti del 1674, o tra le spoglie che ne tolsero i Francesi, vi furono per avventura non pochi manoscritti, che si conservavano nelle biblioteche e negli archivii così privati che pubblici di quella nobilissima e coltissima città, onde potè pubblicare il Baluzio nei suoi miscellanei i supplementi al Maurolico, una cronaca siciliana, la storia di Saba Malaspina, e l'anzidetta storia della liberazion di Messina.

(2) L'occidente fu dagl'imperadori bizantini ri-

conti, i duchi, i signori costituivano i viceconti come i loro luogotenenti e vicarii, e per l'amministrazione della giustizia, e per la riscossione della rendita pubblica nei varii luoghi dei lor dominii. In Italia i viceconti non erano che ufficiali dei principali signori: i scherif d'Inghilterra non si sono considerati che come i viceconti ossia i luogotenenti dei conti: in più parti della Francia i visconti come uomini di legge e come giudici a nome del signor principale amministravan giustizia (1): e nel ducato di Normandia quei duchi ne governavano le varie provincie per mezzo dei lor viceconti, ai quali commetteano ancora di esigere le entrate, che loro appartenevano (2).

I Normanni di là dallo stretto stabilirono questa sorta di offizii, nè sono altrimenti nominati gli stratigoti e i viceconti, che come ministri ed ufficiali di governo nei luoghi soggetti ai duchi di Puglia (3). Gli stessi magistrati furono costituiti nella Calabria e in Sicilia, che erano i dominii sovrani del conte, e nelle quali aveavi grandissima copia di greche popolazioni. Ove si parla in alcun luogo di magistrati pubblici, sono come tali annunziati i viceconti e gli stratigoti (4): oltrachè si ha menzione di Roberto Buliri stratigoto di Messina nel 1094, di Giovanni stratigoto di Siracusa nel 1104, di Giorgio Antiocheno stratigoto di Catania nel 1111 (5), e Lipari, Nuto, Butera avea ciascuna di queste popolazioni il suo stratigoto (6). Aveanlo parimente diverse terre di Calabria, un Peloga

partito in varii governi, che essi a greco come chiamavano *Temi*: la Sicilia ebbe il suo proprio governo sì veramente che gli era ancor sottoposta la Calabria, onde queste due provincie componevano un *tema*. Assemani, tom. I, *Hist. Ital. Script.*, cap. 13, pag. 356. Colui che governava la Sicilia e la Calabria di ordinario risedeva in Siracusa; e dagli scrittori vien chiamato con varii nomi; gli occidentali chiamaronlo ora prefetto, ed ora pretore, e quando patrizio; presso i Greci, che abbondavano di titoli, fu detto stratego, protostratego, spatario, protospatario, e di altre maniere. Ibid., pag. 359, 364. De Johanne, *Cod. Dipl.*, pag. 471, 472. Ei però può ben congetturarsi, che il proprio nome dato ai nostri governatori appo i Greci sia stato quello di stratigoto, di stratego, e gli altri debbano riputarsi come titoli o dignità, che prima aveano, o lor date come a ornamento; così la dignità di patrizio era particolarmente annessa a quelli, che da Costantinopoli venian destinati a governar la Sicilia, e l'Italia. Ducange, voc. *Patritius*. Quantunque la parola stratego significhi un capo di eserciti, o condottier di soldati, pure fu ancora adoperata a denotare un rettore o prefetto di qualche provincia. Idem, *Gloss. med. ed inf. Graec. hic*; e al nostro stratego era unicamente commesso il governo politico, imperciocchè nel tempo medesimo troviamo in Sicilia un ufficiale da colui distinto, detto *magister militum*, che le cose militari governava. De Johanne e Assemani, loc. cit. Deve qui notarsi, che sebbene i Normanni avessero conservato l'anzidetto ufficio di stratigoto, pure sarà chiaro da questo capitolo, che presso i Greci essendo di ordinario un governator di provincia, sotto i Normanni furono gli stratigoti magistrati locali e ordinarii.

(1) Muratori, diss. 8, tom. I, pag. 75. Blackstone, loc. cit., tom. III, pag. 3, *Observ. sur l'Histoire de France*, tom. II, pag 341.

(2) Roberto Belesmense fu accusato nel 1113 ad Enrico duca di Normandia, « cur ad curiam ejus ter accersitus non venerit, cur de regiis redditibus, ad vicecomitatum Argentonii et Oximorum Falesiaeque pertinentibus, ut regis vicecomes et officialis rationem non reddiderit ». Ordericus Vitalis, loc. cit., lib XII, pag. 841.

(3) « Ut neque a nobis neque a nostris haeredibus, stratigotis, judicibus, vicecomitibus, turmarchis, platearis, vel ab aliquibus ministris nostrae reipublicae inde aliquod contrarium aut calumniam habeant ». Dipl., ann. 1097, *Rogerii ducis Apuliae*, apud Ughellium, loc. cit., tom. I, pag. 924. « Stabilimus, ut nullus haeredum aut successorum nostrorum, nullus stratigotus, vicecomes, et judex, nullus quilibet nostrae reipublicae minister, nulla quaelibet parva magnaque persona quocumque tempore audeat violare ». Dipl., ann. 1113, *Guglielmi ducis Apuliae*, loc. cit, tom. VIII, pag. 129.

(4) « Mandamus omnibus qui sub manu et potestate nostra sunt, strategis..... vicecomitibus, imperantibus et subditis, ut nullam audeant innovationem in hac limitum descriptione inferre ». Dipl., ann. 1110, *Adelasiae comitissae Siciliae*, apud *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*, tom. I, part. VI, pag. 81, 83.

(5) *Dipl. com. Rogerii*, ann. 1094, apud Pirrum, tom. II, pag. 771. *Dipl. com. Tancredi*, ann. 1104, ibid., pag. 619. 1242. In un diploma del 1133 conferma il re Ruggieri la donazione del casale di Muto fatta al monistero di Lipari nell' anno 1111: « Cum omnibus suis pertinentiis et finibus, quos fines Georgius Ammiratorum Ammiratus, cum esset stratigotus Catinae ... designavit ». E nelle sottoscrizioni. « Praedictus Georgius nunc Ammiratorum nostrorum Ammiratus, tunc vero Catinae stratigotus, interfuit ». Apud Pirrum, tom. II, pag. 772. Dunque nell'anno 1111 l'anzidetto Giorgio era stratigoto di Catania.

(6) Per Butera e per Lipari si possono vedere due carte, che noi soggiungeremo nel capitolo quin-

era in Sicilia, Goffredo in Milcto, e in Nicotera Costantino (1). In altri luoghi appariscono nel tempo istesso i vicecomiti, Leone Catanachi in Rometta nel 1096, Filippo in Lentini nel 1103, e nel 1127 Albertino in Girgenti (2). Che se attesa la scarsezza dei monumenti di quest'epoca vo ne ha pure abbastanza a dimostrare, che gli ufficiali ordinarii posti a governare in alcune terre e città di Sicilia dal conte non furono che gli stratigoti e i vicecomiti, ciò sarà più manifesto, ove si voglia considerare, che sotto il re Ruggieri suo successore, e per tutto il tempo dei re normanni s'incontrano ad ogni passo e in Calabria e in Sicilia col carattere di magistrati ordinarii gli anzidetti ufficiali, perchè certamente vi si trovavano già costituiti sin dai tempi del conte, il che sarà dimostrato nel seguente libro.

9. A conoscere ora più distintamente la qualità del loro ufficio, e la competenza della giurisdizione, che ad essi rispettivamente fu attribuita, forse la diversità del nome potria farci argomentare la diversità dell'ufficio: ma non abbiamo chiare memorie dei tempi. Solo congetturandosi dallo stato, in cui furono mantenuti questi magistrati nell'epoca susseguente, ed osservandosi allora gli stratigoti posti a giudicare criminalmente nei luoghi loro assegnati, e civilmente i vicecomiti, ei può con assai probabilità ricavarsi, che non altrimenti abbiali sin dal principio istituiti il conte Ruggieri. Noi veramente procederemo in queste ricerche come gl intelligenti antiquarii, i quali dai rottami e dagli avanzi di un antico edifizio ne argomentano la primiera architettura e il disegno.

Dico adunque, che per tutto il tempo dei re normanni continuarone in molti luoghi gli stratigoti, fichè sotto l'imperador Federigo furono pressochè tutti aboliti, restando solamente in Sicilia lo stratigoto di Messina. Quelli non altra giurisdizione esercitarono allora che la criminale nel distretto del loro governo; e quando il re Ruggieri istituì i giustizieri provinciali, comechè a questi avesse attribuite come proprio ufficio le giurisdizioni criminali, li diputò ancora a ricevere richiami contra i magistrati locali, che amministravano la giustizia criminale; e quindi poteasi appellare dallo stratigoto al giustiziero della provincia; alle quali disposizioni attenendosi l'imperador Federigo, confermò le giurisdizioni criminali agli stratigoti di Salerno e di Messina per la ragione che quelle per antichissima consuetudine all'ufficio loro appartenevano, e dichiarò nel tempo istesso, che erano subordinati al giustiziero della rispettiva provincia. Può veramente qui supporsi, e sarà poi manifesto a suo luogo, che per tutto il tempo che regnarono i Normanni, non furono gli stratigoti che magistrati locali, e di prima istanza, col dritto di amministrare la giurisdizion criminale. Or siccome intorno ad essi non altra novità fece il re Ruggieri, che di sottoporli per sistema al superiore ufficio dei giustizieri provinciali, ei pare dalle cose anzidette assai verisimile, che tali quel re abbia gli stratigoti mantenuti, quali furono dal conte suo padre costituiti.

I vicecomiti non aveano ancora trasmutato in quel secolo l'ufficio loro o in feudo e in dignità; essi veramente tuttora non amministravano che un ufficio. In questa forma furono allora stabiliti quei di Calabria e di Sicilia, e di fatto apparisce da un giudicato del vicecomite di Rometta dell'anno 1096, che ei in qualità di giudice a nome del principe amministrava giustizie a quella popolazione (3). Che la giurisdizione del vicecomito

to di questo libro; dello stratigoto di Noto parleremo nel capitolo 2 del libro seguente.

(1) Malaterra, pag. 199. Dipl., ann. 1131, apud Montfauconium, *Palaeogr. Graec.*, pag. 402, e che sotto il conte Ruggieri un Delisio fosse stratigoto in Mileto è chiaro da un diploma, che sarà fra poco recato nel cap. 6, pag. 127, not. 1.

(2) Dipl., ann. 1103, *Tancredi comitis Syracusarum*, apud Pirrum, tom. II, pag. 1242, e da due carte, che ora addurremo, sarà manifesto, che un vicecomite era in Girgenti, e un altro in Rometta.

(3) « Instante Indict. IV, mensis novembris die XXIV, anno 1096; sedente pro tribunali me Leone Catananchi, vicecomite Romettae, accedens ad me Costantinus Prasinactus, accusabat Costantinum Geracensem, *quoniam abstulit mihi agrum*, appellatum Vaccariam, et una cum agro etiam arbores cultas, qui ibidem erant in extremis partibus, et montem glandium, et aquas, et pascua, et possidet ipsa omnia et detinet tyrannice et furtive. Audiens itaque haec ego praedictus vicecomes Leo Catananchi, degens in praedicto castro, et judicia faciens pro domino meo Rogerio comite, consilio facta cum fidelibus sacerdotibus et senioribus plurimis simul *considentibus*, et magna ad hunc finem facta inquisitione, comperimus multorum bonorum et prudentium virorum fide digno testimonio, quod vera diceret Prasinactus. In multis vero respondebat prae

sia stata ristretta dentro i limiti della sola competenza civile sarà chiaro da monumenti certissimi, che noi produrremo nel seguente libro, dai quali raccogliesi apertamente, che sotto i re normanni baiulo e vicecomite valean lo stesso ufficio, ed eran questi nomi adoperati reciprocamente; adunque competea ai viceeomiti sin dalla prima loro istituzione la sola giurisdizion baiulare; ed aggiungasi, che nelle consuetudini di Palermo trattandosi dei viceeomiti, che pure ivi compariscono come un avanzo di antichi magistrati, e il cui ufficio era quasi andato in disuso, non si attribuiscono a quelli che le basse giurisdizioni (1).

Ma perchè si rechi a maggior chiarezza questo argomento, giova ora il riflettere, che di ordinario veggonsi posti dal conte gli stratigoti ad amministrar giustizia nelle grandi e popolose città; nelle castella e nei villaggi i viceeomiti: che se fu adattata la stessa composizion di governo in Calabria che nella Sicilia, osservando noi in tempi assai vicini a quest'epoca, che più popolazioni di Calabria erano soggette ad un solo stratigoto, e ciascuna avea il suo viceeomite (2), ci può fondatamente congetturarsi, che lo stesso ordine siesi tenuto in Sicilia; e siccome in Calabria un solo stratigoto amministrava la giustizia criminale nelle città di Geraci, di Stilo, e in altri paesi, e in Stilo cra il vicecomite per le cause civili, così in Sicilia lo stratigoto di Messina comprendea le terre e i castelli del territorio, e lo stesso può supporsi di quelli di Catania, di Siracusa, e di altre città, e poi ciascuna terra avea il proprio suo vicecomite: pure essendo più popolazioni, quasi comprese in unico distretto, governate da un solo stratigoto, annunziavasi certamente un ufficio di maggior dignità. Che se noi troviamo nel medesimo tempo lo stratigoto e il viceeomite in Stilo, non solo indi argomentasi chiaramente la diversità del loro ufficio, ma vengono ancora a confermarsi le proposte congetture, che gli stratigoti amministrando in un più ampio territorio la giustizia criminale, un viceeomite per ciascun paese esercitava la sola civile, se non che fu a questi insieme commesso di esigere la rendita pubblica, che ciascuna popolazione al principe contribuiva, imperciocchè una tal cura era propria dei vicecomiti, e di quei di Normandia massimamente, siccome si è detto di sopra, e la stessa incombenza in Sicilia ebbero nei tempi di appresso i baiuli, i quali succeessero ai viceeomiti, siccome a suo luogo dimostreremo.

10. Che oltra gli anzidetti abbia il conte Ruggieri costituiti allora in Sicilia ad amministrare giustizia altri magistrati non apparisce da alcuna memoria autentica del tempo (3); su di che tornerà ancora di favellare

dictus Constantius Geracensis, *quoniam ego prior possedi hujusmodi ogros, et arbores, et uti dominus ea possideo.* His auditis, una cum praedictis viris itarum diligenti instituto examine, invenimus veritatem, et Constantino Geracensi rejecto, reddidimus Constantino Prasinacto *actori* praedictos agros cum arboribus monte glandium et aquis et pascuis. Est autem continentia ipsorum haec. In hisce agris ex parte Orientis est mons magnus, ex parte Occidentis est ager, quem dedimus cognato Safi, quemadmodum descendit magna periozia usque ad finem montis, at descendit ad lapidem prope puteum, et descendit usque ad abiatem magnum, et descendit usque ad rivum Trimas, et sic concluduntur. Hoc autem judicatum est coram me Leona Catanan chi, at Petro Ricatu, et patra Georgio, et patre Johanne, et Johanna Melo, et Chrisachio, et Nicolao Tisilas, et domino Eustatio, et Nicolao Chondo, et Constantino Mencla, et Leone Caramalla, et Constantino Safi. Judicatum et adjudicatum est et traditum est domino Constantino Prasinacto a me Leone Catananchi, vicecomite Romellae, mense et indictione suprascriptis, at cerea bulla signatum est praesens judicium Scriptum est manu Gregorii ». Diploma scritto in greco tirato dall'archivio del monistero di s. Maria dalla valle di Giosafat in Messina, di cui antichissima copia in greco, e un'antica traduzione in latino conservasi nella nostra pubblica libreria del senato Mss. Qq. H. 19, pag. 397. Dee notarsi, che l'antico traduttore non pratico delle nostre antichità, sciolse altrimenti un nesso dell'ultime lettere della parola *vescomas*, a lesse *viscurios*. Noi a fissare la vera lezione ci siamo giovati di alcuni diplomi pubblicati in greco e tradotti dal Montfaucon, *Palaeogr. Graec.*, pag. 395, 401.

(1) *Consuet. Panorm.*, cap. 64.

(2) « Me Leone Maleino in urbe Jeracis, Styli, et aliis stratigotum agente..... evocarunt item utrique Petrum cognomento comitis, vicecomitatum in Stylo gerentem ». Dipl., ann. 1144, apud Montfaucooium, loc. cit., pag. 410.

(3) Scrisse il Pecchia: « Che il duca Roberto, dopo avere abolito l'ufficio di Castaldo, in virtù del quale gli antichi signori Longobardi esercitavano giurisdiziona ed impero, stabilì ufficiali di milizia a titolo di bajuli, sì per l'amministrazione della giustizia, e sì per la esaziona dei proventi fiscali, e che il gran conte lo stesso praticò in Sicilia. In fatti Palermo ebbe il suo bajulo fin dal principio del governo normanno, che poi re Pietro di Ara-

nel capitolo sesto di questo libro, ove su quel principe avesse stabilmente formata una corte suprema sarà trattato. Possiamo sì più chiaramente comprendere i modi di procedere e gli ordini giudiziarii adoperati nelle curie dei magistrati suddetti. Ma dee in prima riflettersi, che essendo allora del tutto incogniti i codici del dritto romano, e andata in disuso la romana giurisprudenza, le leggi longobardiche erano in quei tempi le sole conosciute e volgari in Italia, e a norma di quelle regolavansi le azioni tutte e i tribunali. Il dritto longobardo avea introdotto un ordine semplicissimo nei giudizii, come per altro convenivasi a popoli, il cui governo e la cui legislazione era tutta militare. Primieramente eccetto alcune persone, cui per privilegio accordavansi gli avvocati, tutti generalmente e l'attore e il reo doveano comparire personalmente in giudizio, ad essi le ragioni loro allegavano: non conoscevansi libelli in iscritto, ma e l'azione e le eccezioni producevansi a voce, nè le eccezioni proposte ritardavano la causa, tutto esaminandosi insieme e proposte e risposte, ed azioni ed eccezioni, e dandosi luogo sul fatto alle prove per l'una parte e per l'altra; anzi quando trattavasi di quistion di dominio, e credeasi richiesto l'esame oculare, si portavano i giudici, e le parti e i testimonii sul luogo istesso della contesa, ed ivi terminavasi il giudizio. Le somma frequentissimamente avvenia, che nel dì stesso, in cui cominciavasi la lite, era pronunziata la sentenza, e venia ordinato al notaro di ridurla in iscritto; ossia il notaro, che era stato ivi presente, riduceva in un atto le proposte, le risposte, le scritture prodotte, il detto dei testimonii e la sentenza profferita. Questo atto chiamavasi carta di *giudicato*, e contenea dal principio sino al termine tutta il processo di una causa (1).

Una forma simigliante di regolare le azioni e di procedere nei giudizii fu adottata in Sicilia quando i Normanni vi si stabilirono. In quanto alle azioni è qui da ricordarsi, che fra i tanti segni e simboli materiali soliti adoperarsi dai Longobardi nelle investiture e negli atti legali di possesso era ancora lor costumanza antichissima di prender possesso con passeggiare nel fondo, di cui avessi il dominio (2); or noi troviamo questa usanza espressa in una carta agrigentina del 1127 (3).

gona converti in pretore ». Tom. I, cap. 17, pagina 193. Ma egli non cita alcuno scrittore o carta del tempo, da cui apparisca che il conte o suo fratello il Guiscardo abbiano costituiti i bajuli, nè alcuna delle citazioni da lui addotte giova al suo assunto. Primieramente la costituzione che incomincia *Pervenit ad audientiam*, che il Pecchia attribuisce a Ruggieri, e nella quale si parla dei bajuli come *olim statuti*, nel codice palatino è attribuita a Guglielmo, e l'Isernia attesta nella chiosa chiarissimamente *tempore regis Guglielmi, qui condidit hanc legem:* parimente l'altra costituzione *Officiarum periculosa confusio*, di cui afferma il Pecchia esserne autore Guglielmo, e quegli ivi nomina i bajuli come stabiliti dai suoi predecessori, nello stesso codice palatino è attribuita all'Imperador Federigo. Intorno al bajulo, che si suppone essere stato costituito in Palermo sin dal principio del governo normanno, dee qui ricordarsi quanto lasciò scritto uno scrittor contemporaneo, Guglielmo Pugliese:

« Reginam remeat Robertus victor ad urbem
Nominis ejusdem quodam remanente Panormi
Milite, qui Siculis datur *Amiratus* haberi ».

Apud Caruso, tom. I, pag. 121.

(1) Muratori, dissert. 31, tom. II, pag. 6. Giannone, tom. II, pag. 113. *Antichità longobardiche milanesi*, tom. I, diss. 8, pag. 282.

(2), Tom. II, *Antich. long. milan.*, diss. 22, pag. 367.

(3) « Ego Jordanus Capra, et Isabella uxor mea, et Claricia filia mea ecclesiae sanctae Mariae Agrigentinae terram, quam injuste et violenter ab ea extorsimus, reddimus, videlicet totam terram illam, quam Andreas Bulgariensis, praefatae ecclesiae canonicus, peragravit et ut peragravit jurejurando probare voluit; ita tamen quod in hoc anno fructus terrae jam seminatae recipiamus, de cetero vero praedicta ecclesia illam absque calumnia teneat. Gualterius enim praefatae ecclesiae pontifex cum canonicis suis, scilicet Johanne Limoliensi, Johanne Romano, Johanne Policastrensi, Sigismundo Luccensi, Herberto Braonensi, praedictam terram ecclesiae praenominatae esse jurejurando probare voluerunt; sed scientes nos injuste praescriptam terram, ecclesiae praefatae abstulisse, gravque peccatum, si jusjurandum reciperemus, incurrere metuentes, illud condonavimus. Hujus rei testes sunt Anselmus cantor, Simeon Archidiaconus, Radulphus Gorgiensis, Herbertus Canonicus, Robertus de Mauritania, Bovo de Ricicares, Rogerius cappellanus noster, Petrus presbyter, Albertinus vicecomes, Nicolaus de Medicino, Benedictus Curator, Martinus Januensis, Nicolaus Bisianensis, Gualterius frater Rolathelli; Bralmarius Berrellus, Marescalcus Andreas, Salomon, Guido, et Martinus frater ejus, Deodatus. Haec chartula jussione nostra anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo vigesimo

In quanto all'ordine dei giudizii niun altro che il longobardo i diplomi di questi tempi ci offrono. Noi abbiamo più giudicati, che appresso nel capitolo sesto produrremo, due tenuti in Sicilia per lite tra i baroni di Raalbuto e di Argirò, e l'altro in Calabria, in cui fu agitata una question di confini, e da quelli è manifesto, che senza avvocati e senza libello, e presenti i contendenti, e sul luogo istesso della contesa, ed ivi esaminatisi i testimonii, fu istituito e terminato il giudizio: solo è da notarsi, che essendo stato citato nel 1131 il vescovo e signore di Patti dai Pattesi suoi vassalli dinanzi al re Ruggieri, in Messina, comparisce il vescovo assistito dai suoi *causidici* (1). Lo stesso ordine dimostra chiarissimamente il giudicato del viscecomite di Rometta: contiene esso tutto il processo della causa, ed è quivi riportata l'istanza dell'attore, l'eccezioni del reo, i titoli dell'azione, l'esame dei testimonii, e la sentenza nel tempo istesso pronunziata. In quel giudicato merita di essere particolarmente osservato, che sebbene il vicecomite si annunzii come colui che amministrasse giustizia a nome del principe, pure a definir la lite ei sceglie fra gli abitanti più distinti del luogo molti come assessori e consiglieri, e innanzi a tutti è agitata la causa, e tutti deliberano, e da tutti in comune è la sentenza profferita, al vicecomite solamente è riserbato di autorizzarne l'esecuzione.

11. Ma non solo i Siciliani si videro allora quasi abilitati a una certa specie di magistratura, fu ancora lor conceduto di vivere e di essere giudicati secondo le proprie lor leggi, e le leggi di ciascuna famiglia ed individuo. Nella rovina dell'impero romano erano insieme periti i suoi codici, il dritto dei quali, dominando da per tutto le leggi longobardiche, potea soltanto riconoscersi nelle pratiche e nelle costumanze private, e viveasi ancora in alcun paese coi dettami del codice di Giustiniano, altrove con quelli di Teodosio, e nei luoghi a noi vicini di là dallo stretto, i quali prima che vi entrassero i Normanni furono soggetti ai greci imperadori, erano conosciuti i basilici. Ma non aveasi ancor notizia nei tempi, di cui ragioniamo, ossia vivente il conte Ruggieri, delle pandette, nè alcuna scuola erasi aperta in Italia di dritto civile. In somma era allora assai lungi di essere ricevuto come legge comune il dritto romano, nè potea come tale riceverlo l'isola nostra. Sin dal primo arrivo dei Normanni fu essa abitata da diverse generazioni di uomini: i naturali si rimasero da per tutto sparsi nell'isola: ve ne avea di Greci abbondantemente: i Saracini abitavano particolarmente i luoghi dirimpetto a mezzogiorno, i mediterranei i Lombardi, ed eranvi ancora copiosissime colonie di Franchi. Di tutte queste nazioni fa spesse volte menzione il Falcando; e comechè egli la sua storia scrivesse dopo che già era venuta meno la real famiglia normanna, pure favella in più luoghi di Franchi e di Saracini, ed attesta ancora che per tutto il territorio e dentro Messina erano assai famiglie di Greci, e chiama Piazza, Butera, Randazzo, Nicosia, Maniaci ed altri villaggi, popolazioni lombarde; adunque esse tutte sino a quel tempo annunziavano manifestamente le origini e le differenze loro, e ciascuna di quelle secondo la sua propria e distinta maniera viveasi.

Or sebbene tante e sì diverse nazioni fossero sottoposte al sovrano dominio del conte, nientedimeno ove trattavasi di dritto privato, e per gli modi di contrarre e di vivere nel distretto dell'abitazion loro, furono certamente abilitate a ritenere le native lor costumanze, che costituivano un dritto locale, anzi doveano essere osservate le consuetudini delle famiglie ossia le personali: il che è sì vero, che essendo stato permesso ai Saracini e agli Ebrei di poter possedere i lor beni con dritto di proprietà, fu ad essi anche accordato di poterne disporre, e poter contrarre alla maniera loro, ed aver notari della propria lor nazione. Adunque i Greci e i naturali Siciliani ritennero le leggi romane; i Lombardi viveano secondo gli usi e il dritto dei Longobardi; la legge maomettana regolava i Saracini; e presso i Normanni dovea aver luogo il dritto dei Franchi. Noi abbiamo un diploma assai vicino a questi tempi, in cui

septimo, Indict. septima, scripta est, dominante domino Rogerio filio beatae memoriae Rogerii comitis Siciliae et Calabriae, episcopante Gualterio ». Di questa carta fa menzione il Pirro, tom. I, pagina 698, noi l'abbiamo copiata dall' archivio capitolare di Girgenti.

(1) Vedi un diploma da noi riferito nella nota 1 del cap. 5 di questo libro, pag. 114.

Digitized by Google

è prescritto espressamente, che i Latini, i Greci, i Saracini, gli Ebrei debbano essere giudicati secondo la legge loro (1).

Ma pure in mezzo a tante costumanze private, e fra sì diverse specie di dritto civile, dovea avere una preeminenza e una estimazion privilegiata la legge romana. La Sicilia, che era stata una provincia dell'impero bizantino, e soggetta ai greci augusti, avea ricevuta come legge solenne il codice di Giustiniano; e contando dall'anno 530, in cui fu pubblicato, sino all'invasione degli Arabi, e particolarmente sino all'anno 878, in cui fu Siracusa espugnata, ebbe quel codice presso i Siciliani più di tre secoli di osservanza e di uso. I Saracini lasciarono ad essi i beni loro in proprietà: adunque per la privata e dimestica disposizione di questi continuarono senza meno i Siciliani a governarsi a norma di quel dritto, che avea per lunghissimo uso informati i loro costumi, e nel commercio civile e nella cotidiana maniera di contrarre e di vivere avean conservato: anzi sotto il dominio degli Arabi ostinossi certamente il popolo siciliano a ritenere, con osservarne almeno le pratiche, la legge romana, perciocchè vi attaccava l'idea della sua libertà, e i rapporti della sua religione. Venuti i Normanni, ed avendo lasciati ai naturali le proprietà loro, e nè anche sottoposte le alle condizioni feudali, continuarono quindi i Siciliani a possederle e a disporne con le antiche e proprie leggi di dritto civile. In somma i Normanni lasciarono ai naturali dell'isola il dritto romano, come una specie di privilegio, e come un monumento della nativa loro immunità.

Indi assai chiaramente comprendesi ciò che è detto nel proemio delle consuetudini di Palermo, la qual città fu per altro per tutti i tempi normanni di Arabi popolatissima: ivi gli abitanti di quella professano di esser sempre vissuti sin da tempi antichissimi con la legge romana.

CAPITOLO IV.

12. Sistema generale dei tempi intorno alle pubbliche contribuzioni. — 13. Quali di essi i Normanni adottarono in Sicilia. — 14. Tributo e servizio imposto alle popolazioni. — 15. Specie di contribuzioni, che supponeva il tributo. — 16. Opere e prestazioni, da cui risultava il servizio.

12. Quando io mi rivolsi a ricercare quali generi di contribuzioni e di servizii avessero imposti i principi normanni alle soggette popolazioni, e quale rendita pubblica, e qual beneficio a quelli ne risultasse, io mi occupai primieramente a comprendere i sistemi di quel tempo, e le istituzioni, che a tali oggetti relative presentavano allora gli stabilimenti e gli usi dei governi barbarici: e dopo alcuno studio in queste ricerche posto, giudicai poterne raccogliere, che quelli per alcun tempo e massimamente nella fondazione e nei principi del nuovo imperio loro un sistema più semplice ed assai diverso da quello ci annunziano, che indi veggiamo stabilito nel progresso; e che fu spezialmente con lo amplificarsi ed estendersi gli ordini feudali introdotto.

Dico adunque, che sebbene oscurati i bei tempi antichi romani, sotto il governo degli imperadori assai dure e moltiplici sieno state le esazioni, le quali non s'imponevano a riflessione matura o secondo i bisogni dello stato, ma a grado dei pubblicani (2), ed abbian poi quelle smoderatamente accresciute gl'imperadori bizantini, pure nei primi tempi della dominazione dei barbari appariscono assai pochi e scarsi i tributi, che le provincie lor sottoposte pagavano. Veramente queste nazioni dimostrando quella generosità di animo, che facea solo pregiare il valore, e rendendo nobile il solo mestier delle armi, non che gli uomini molli e dappoco, ma quegli istessi, che applicavansi alle arti pacifi-

(1) Questo diploma sarà ora soggiunto nella nota 3 a pag. 108.

(2) « Eodem anno crebris populi flagitationibus immodestiam publicanorum arguentis, dubitavit Nero, an cuncta vectigalia omitti juberet, idque pulcherrimum donum generi mortalium daret. Sed impetum ejus, multum prius laudata magnitudine animi, attinuere senatores.... Ergo edixit princeps.... aliaque admodum aequa, quae brevi servata, dein frustra habita sunt. Manet tamen abolitio quadragesimae quinquagesimaeque, et quae alia exactionibus illicitis nomina publicani invenerant ». Tacitus, lib. XIII, *Annal.*

che, ebbero a vile; per la qual cosa e la coltivazion delle terre, e l'esercizio delle arti, ed il benefizio che da ogni maniera di travaglio e d'industria potea risultare, riputando come occupazioni servili, e indegne di uomini liberi ai servi riserbarono (1). In questo stato il sistema delle pubbliche imposizioni non poteva esser che semplice; indi è forse, che sotto i primi Longobardi in Italia non apparisce, che abbian le terre e i fondi pagato allora al principe un censo perpetuo, e i popoli un annual testatico: le usanze di quella nazione solo dimostrano, che il *teloneo* ossia un dazio sopra le merci, le confiscazioni, e le multe, oltra le terre proprie ed i servi, costituivano l'entrate e il patrimonio del sovrano (2).

Nè altro sistema ci prosenta il primitivo governo dei Franchi, imperciocchè egli è già chiaramente dimostrato, che le dogane, i censi, le capitazioni, ed ogni spocie di tributo dei tempi romani caddero in dimenticanza, quando furono le Gallie da quei popoli signoreggiate. I principi ebbero solamente i lor dominii, le confiscazioni, le ammende: dai dominii e dai servi ne ritraevano alcun benefizio, che i privati signori aveano ancor dritto di ritrarre dalle terre loro; dalle ammende ossia dal *fredo* risultavano le maggiori entrate del principe, perciocchè i più gravi delitti con un'ammenda punivansi, ed era il *fredo* una specie di tassa, che ogni uomo condannato alla multa dovea pagare al giudice, ossia la terza parte dell'ammenda istessa. Del resto niuna imposizion pubblica e fiscale, nè aveavi general censo nella monarchia dei Franchi. Ma debbonsi pure tra i pesi pubblici di quei tempi annoverare, che gli uomini liberi di ogni nazione eran tenuti a spese loro di andare personalmente alla guerra, e di somministrare alloggio, cavalli e vetture ai messi reali, ed agli ambasciatori, che portavansi alla real corte, o che ne partivano (3).

Non però di meno in processo di tempo si declinò in più cose dalla semplicità delle antiche usanze. Oltre la naturale ingordigia degli uomini, essendosi ancora gli ufficii trasmutati in feudi e in patrimonii ereditarii, e degenerati i governi in signorie e in principati, a misura che si indeboliva la potenza politica, ingrandivansi le signorie feudali, e come se ne amplificarono i dritti, così vi si accrebbero i servizii e le rendite. Ne avvenne finalmente, che non solo i luoghi di traffico pubblico e d'interno commercio, ma anche le varie azioni di bisogni e d'industrie furono soggette a particolari e proprie contribuzioni, onde risultarono le diverse spezie di gabelle, di tributi e di dazii, o le molte gravezze di quei tempi. Il *pontatico* nei ponti, il *portatico* nelle porte, il *platratico* nelle piazze annunziano dritti che sul luogo riscuoteansi. I *pedaggi* nel trasporto delle merci, il *glandatico* e l'*erbatico* pel pascolare, il *terratico* pel sementare, i dazii da pagar nei trappeti, nei mulini, nei forni, e cose simiglianti suppongono dritti imposti sopra i bisogni e sopra le industrie degli uomini. A questo modo viveasi in Italia (4).

In Francia parimente l'ingrandimento delle signorie feudali avea già mandata in obblio la semplicità dei dazii introdotti dai Franchi, e nei tempi, di cui favelliamo, eransi moltiplicati i pedaggi, i dritti di scorta, di mercato, di entrata, e i signori ad arbitrio i borghi e le città taglieggiavano: vi si aggiungeano i servizii e le prestazioni, cui ogni generazion di uomini aveano renduta soggetta. Le quali cose dimostransi manifestamente non pure dai diplomi dei re franchi, da cui si ha notizia di moltiplici e gravosissimi pesi; ma ancora da quelle carte di libertà, nelle quali i signori concedettero alle lor popolazioni il dritto di governarsi a comune; e siccome le immunità, che ivi nel tempo istesso accordansi, suppongono le più duro vessazioni, così indi argomentansi le varie contribuzioni dei tempi. In somma il sistema generale dei pesi e delle entrate pubbliche ora allora ordinato in modo, che alcune di esse ricavavansi dalle gabelle e dai dazii, contribuendosi

(1) « Nec arare terram, aut expectare annum tam facile persuaseris, quam vocare hostes, et vulnera mereri; pigrum quippe et iners videtur sudore acquirere, quod possis sanguine parare. — Id beatius arbitrantur, quam ingemere agris, illaborare domibus, suas alienasque fortunas spe metuque versare ». Tacitus, *de Moribus Germanorum*.

(2) Vedi tom. I, *Antich. longob, milanesi*, diss. 6, pag. 236.

(3) Vedi Montesquieu, lib. XXX, cap. 13 et seq. *Observ. sur l'hist. de France*, lib. 1, cap. 2, not. 2 et seq. Muratori, diss. 19. *dei tributi, delle gabelle ec.*, pag. 226.

(4) Muratori, loc. cit.

o danaro, o porzione delle merci istesse in traffico poste, ed erano inoltre tenute le popolazioni a prestazioni di opere e a servizii (1).

La Puglia, la Calabria e la Sicilia pria che venissero in potestà dei Normanni erano state da molte gravezze oppresse. Il conte Ruggieri protestossi in più luoghi, che ei venia a liberare i Siciliani dalla servitù, in cui la tirannide dei Saracini aveali ridotti. Quella parte della Puglia, che ubbidiva ai Longobardi, avea naturalmente adottati tutti quei pesi, che eransi universalmente introdotti in Italia: e il rimanente della Puglia e la Calabria tutta, soggette all'imperio greco, soffrivano quel genere di stenti e di aggravii, che la sottigliezza dei Greci avea imposti coi modi più aspri e con istraordinarii ritrovamenti (2). Una cronaca di quei tempi assicura, che per la enorme quantità dei servizii e dei tributi, e per ogni maniera di gravezze avea la divina vendetta abbandonata la Puglia e la Calabria agl'imperadori di Costantinopoli, non per governarle, ma per conquiderle e straziarle (3).

Che se vogliansi a questo luogo anticipatamente considerare le usanze del ducato di Normannia, nelle quali furono i nostri conquistatori allevati, ei non può negarsi che eran tutti in quella provincia stabiliti gli stessi dritti, che nel resto del reame di Francia: è ivi in quei tempi fatta menzione di *telonei* e di decime riscosse dal vino, dalle primizie, e da ogni spezie di vittuaglia, anzi le decime delle signorie da alcuno possedeansi in feudo (4). Dee qui essere ricordato spezialmente, che sotto Riccardo II, il quale co-

(1) Muratori, loc. cit. *Observ.*, loc. cit., et lib. III, cap. I.

(2) Noi qui non vogliamo descrivere le moltiplici esazioni imposte dagl'imperadori di Costantinopoli: solamente a conoscere lo stato delle nostre provincia non può omettersi a questo luogo di riferire ciò che Paolo Diacono raccontò di Costante imperadore, il quale per sei anni abitò in Siracusa: « Ingressusque Siciliam per indictionem VII habitavit in Syracusa, et tales afflictiones imposuit populo, seu habitatoribus vel possessoribus Calabriae, Siciliae, Africae, atque Sardiniae, quales antea nunquam auditas sunt, ita ut etiam uxores a maritis, et filii a parentibus separarentur. Sed et alia multa et inaudita illarum regionum popoli sont perpessi, ita ut nulli spes vitae remaneret. Nam et vasa et cimelia sanctarum. Dei ecclesiarum imperiali jussu, et Graecorum avaritia sublata sunt ». *De gestis longob.*, lib. V, cap. XI, tom. I, *Rer. Ital. Scrip.*, pag. 480. Anastasio Bibliotecario fa menzione particolarmente delle nuove gravezze, che impose Costante, e le nomina *diographa seu capita, atque nauticationes per annos plurimos, quales a saeculo nunquam fuerunt*, ibid. tom. III, pag. 141. Per la prima ben si comprende una nuova numerazione, e un nuovo tributo tolto per testa, a pare significarsi per la seconda una decima o un dazio nuovo imposto alle navi mercantili. Ducange, *Gloss. med. et inf. Latinitatis* voc. *Diagraphum*, *Nauticatio*. Soggiunge l'anzidetto Anastasio, che tra i Siciliani non pochi, regnando in Siracusa Costante, si elessero più tosto di abitare in Damasco sotto i maomettani: *Praedae potuit Siciliae pars, et habitaverunt Damasci sua sponte*. Indi apparisce verissimo quanto osservò il Montesquieu, lib. XIII, cap. 16, che i tributi eccessivi, sotto i quali gemevano i popoli suggetti ai greci imperadori, agevolarono le conquiste dei musulmani. Nè per tante perdite divennero quelli più cauti a più ritenuti. Leone Isaurico nel 731 accrebbe ai popoli di Sicilia e di Calabria di una terza parte i tributi, che egli esasse per testa di uomo, e per la più sicura esazione ordinò una nuova descrizione dei fanciulli che nascevano: « In furorem actus Dei ille hostis, Leo imper., arabico sensu imbutus, sortiora Siculis ac Calabriae populis parte tertia tributa in singula hominum capita imposuit..... Inspiri insuper atque describi masculos infantes, qui nascerentur, quemadmodum olim Pharao Hebraeorum pueros, mandavit, quod tamen neque ipsi ejus doctores Arabes in Christianos orientales admiserunt ». Apud. *Cod. dipl. De Johanne*, pag. 308. Cedreno racconta i varii modi, con cui assottigliavasi a trar danaro Niceforo il patrizio, il quale fu ucciso nell'811, e dopo avere rivocato a dieci capi i sottili e molti ritrovamenti di quello conchiude: « Haec ex multis pauca compendio annotavi, ex quibus ejus ad omne lucri genus commentorum multiplex varietas cognosci possit ». Tom. II, pag. 479. Lo stato dopo di Niceforo, delle anzidette provincie spezialmente, si vedrà chiaro da quanto nella seguente nota ora soggiungeremo.

(3) « In iisdem temporibus divina flagellatio, cujus occulta sunt judicia, totam Apuliam atque Calabriam constantinopolitano imperatori non regendas, sed lacerandas reliquerat, ad quarum liberationem, Deo miserante, certum est Normannos advenisse. Erat enim tanta et tam miserabilis utriusque gentis oppressio, quod praeter importabile onus servitii, et infinitos redditus et tributa, quae praedicto tyranno ipsas oportebat solvere, non minus Saracenis per singulos annos tributarias pro redemptione suorum capitum, indefensae a suis Graecis, cogerentur reddere, vel sine dubio mortem aut captivitatem perpetuam sibi et uxoribus suis et liberis expectare ». Anonymi, *Hist. Sic.*, apud Caruso, tom. II, pag. 830.

(4) Orderici Vitalis, *Hist.*, loc. cit., lib. III, pagina 466, lib. VI, pag. 577, lib. V, pag. 594, lib. III, pag. 469.

minciò a regnare in Normandia nel 996, gli uomini delle campagne ad un animo tutti si rivoltarono per sottrarsi dal pagamento di quei pesi, cui erano soggetti nei colti delle terre loro, e per gli traffichi nelle acque e nei fiumi, ed a pagar quelli furono poi con la forza e con le armi obbligati (1). Dalle quali cose dimostrasi apertamente il carattere dei Normanni di Francia, siccome fu descritto dagli storici di quel tempo: perciocchè quegli stessi, che in laude loro grandi cose alla memoria dei posteri tramandarono, ne parlano come di uomini cupidi oltremodo di ricchezze e di signorie, e di animo al guadagno inchinevole: e indi può comprendersi la qualità del governo di quelli in Normandia, siccome gli stessi loro storici attestarono (2).

13. Poste le quali notizie, possiamo ora con maggior lume procedere a determinare il sistema dei pesi pubblici introdotti dai nostri Normanni già stabiliti in Italia, e le contribuzioni e i servizii, cui le sottomesse popolazioni voller soggette. E rivolgendoci primieramente alle conquiste di là dello stretto, noi osserviamo, che i Normanni imposero ai popoli vinti e *tributi* e *servizii*. Il Malaterra attesta, che la città di Amalfi dovea prestare al duca di Puglia e il tributo e il servizio, siccome erano stati già stabiliti, e Guglielmo Pugliese fa menzione degli annui tributi, che somministrava a quel duca l'anzidetta città (3). Nè veggonsi trattate altrimenti le popolazioni di Calabria, imperciocchè furono esse parimente astrette, quando riconobbero il dominio normanno, e al tributo e al servizio; il che è replicato in altro luogo spezialmente di quei di Marturano, di Cosenza e di Bisignano (4). Pare che secondo gli stessi principii siensi governati i Normanni nelle conquiste dell'isola. Quando fu presa a patti Palermo tra gli altri ebbevi quello di *pagare i tributi e servire* (5). Raccontando il Malaterra, che la popolazione di Giato volea nel 1079 sottrarsi dal dominio del conte, fa avvertire che quella niegavasi di apprestare lo *stabilito servizio* e il *censo*. E parimente ove nel 1090 recò a sè il conte la signoria di Noto, rimise a questa città il *censo di due anni*: anzi nell'anno stesso essendosi colui impadronito di Malta, fu allor determinato quanto dovesse *contribuire* quell'isola *annualmente*, e i *servizii* che dovesse prestare (6): od ivi avvenne, che offerendo il conte a tutti quei cristiani, che vi trovò schiavi, di volere per essi soli edificare in Sicilia una città, si dichiarò che volea nomi-

(1) « Dum igitur tantae probitatis exuberaret copiis *Riccardus*, in initio suae juventutis intra Normannium ducatum contigit quoddam pestiferi oriri seminarium dissidii. Nam rustici unanimes per diversos Normannicae patriae comitatus plurima agentes conventicula, juxta suos libitos vivere decernebant, quatenus tam in sylvarum compendiis, quam in aquarum commerciis, nullo obsistente ante statuti juris obice, legibus uterentur suis...... Quod ut dux cognovit, protinus Rodulphum comitem cum militum multitudine illis destinavit, qui agrestem comprimeret ferocitatem. Willelmi Gemmeticensis, *Hist.*, apud Duchesnium, lib. V, cap. 2, pag. 249.

(2) « Est quippe gens astutissima, injuriarum ultrix, spe alias plus lucrandi patrios agros vilipendens, quaestus et dominationis avida ». Malaterra, pag. 161. « Quia gens semper Normannica prona est ad avaritiam, plus qui plus praebet amator ». Guglielmus Appul., loc. cit., lib. II, pag. 103. « Normannicum jugum his quibus immінet gravissimum est ». Order. Vit., *Hist.*, loc. cit., lib. III, pag. 487.

(3) « Malfetani.... liberam facultatem fraudis suae exercendae nacti, jugum gentis nostrae, et ducis, quia mortis nostri executor erat, a se excutere, nec tributum, nec servitium statutum persolvere etc. ». Malaterra, pag. 243. « Porcit Amalfis opem, cui vectigalia dudum annua detulerat ». Gugl. App., pag. 123.

(4) « Calabrenses denique genus perfidissimum, cum viderent fratribus inter se dissidentibus sese a nemine suscitari, ceperunt jugum Normannorum a se excutere, et servitium, quod juraverunt, vel tributum minime persolvere. — Calabresque infestiores reddit, quotidiano impetu lacessens Bisinianenses, et Cosentinos et Marturianenses, et his adjacentem provinciam secum foedus inire coegit, tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes, servitium tantummodo et tributum persolverent ». Malaterra, pag. 172 e 169.

(5) « Primores *Panormitani*..... utrisque fratribus locutum accedunt.... quandoquidem fortuna praesenti sic hortabantur, urbis deditionem facere, se in famulando fideles persistere, tributa solvere ». Loc. cit., pag. 200.

(6) « Jatenses natura montis, in quo habitabant, numerosa multitudine suorum fisi.... statutum servitium et censum persolvere renuntiant. — Notenses.... pacem faciunt.... comes itaque censum duorum annorum illis condonas etc. — Melitenses...... arma et omnia quae habebant cum infinita pecunia comiti offerunt; datam unoquoque anno persolvendam determinantes, urbem de comite se serviendam promittunt ». Loc. cit., pag. 213, 235, 237.

narla *Franca*, perchè volea farla esente da *ogni gabella* e dalle *esazioni servili* (1). Adunque il sistema generale sì nel vicino continente che nell'isola nostra adottato dai Normanni fu d'imporre alle soggette popolazioni e tributi e servizii, e dal linguaggio costante del Malaterra è chiaro, che gli uni eran diversi dagli altri, e che alcune prestazioni doveansi per gli primi, ed altre per gli secondi, e noi ora di esse partitamente ragioneremo.

14. Ma prima riflettasi, che sebbene il Malaterra adoperi in più luogti la parola *censo*, e possa essa suonare un senso romano, di sorta che venga a significarsi per quella, o un tributo general sulle terre, o un censo tolto per ogni capo di uomo, egli è pure da tenersi presente la inesattezza degli scrittori di quei tempi, i quali non infrequentemente usurpavano i vocaboli latini ad esprimere i costumi loro, alcuni dei quali niuna simiglianza avean certamente con quei dei romani; il che è sì vero che nelle citazioni già addotte le parole *census*, *tributum*, *data*, *vectigal*, sono adoperate in senso sinonimo. Egli è inoltre manifesto, che esse suppongono una contribuzione, e questa annuale, imperciocchè sono nominati gli *annua vectigalia* di Amalfi, e il *census duorum annorum* di Noto, e la *data unoquoque anno* di Malta, onde poi risulta la rendita, che dalle città suddite perveniva annualmente al sovrano. Di fatto quando il Malaterra riferisce, che il duca di Puglia in ricompensa per la spedizione in Cosenza avea conceduta al conte Ruggieri la metà di Palermo, soggiunge, che il conte riordinò in modo questa città, che cominciò il duca a ritrarre dalla sua metà più di quello che quando di tutta ne percepiva la rendita (2). Poste le quali cose egli è ora da ricercarsi da quali fondi l'anzidetto tributo e questa rendita si ricavasse.

15. Da quanto abbiamo esposto di sopra intorno al sistema generale dei tempi ei non è difficile determinare quei fondi, ed essi erano per la più parte varie maniere di gabelle e di dazii. Dee qui ricordarsi, che avendo l' imperador Federigo moltiplicate in Sicilia le imposizioni pubbliche, furono quelle introdotte da lui la prima volta, chiamate *nuovi statuti*, *dritti nuovi* a differenza degli *antichi*, che prima pagavansi; ed eran gli antichi, *la dogana*, *l' ancoraggio*, *lo scalatico*, *i porti e la pescheria*, *il dritto* detto *del tumulo*, *delle ghiande*, *il dritto della fida*, *l'erbaggio*, *i pascoli*, *la beccheria* ossia *il macello*, *un dazio nel passaggio delle merci*, *e in alcun luogo sull'olio*, *e su i caci* (3). Quantunque alcune di queste esazioni riguardassero le dogane, e quanto per ragion d'immissione e di estrazione riscuoteasi nei porti, pure ad altre eran soggette le popolazioni nello stato interno e nel dimestico commercio loro. Or siccome i descritti dazii chiamavansi *antichi*, perchè introdotti prima che avesse i nuovi imposti l' imperador Federigo, quindi raccogliesi apertamente, che esigevansi prima i Normanni, ed avean li imposti tostochè della Sicilia s'impadronirono. Notisi a questo luogo, che finalmente sotto Guglielmo I e presso l'anno 1160 avvenne, che per calmare i tumulti, dai quali era in quel tempo agitata questa metropoli, accordò l'anzidetto principe agli abitanti di essa ogni immunità nelle porte, cioè che niun dazio pagassero per la introduzione in città delle vittuaglie, che essi compravano, o traevano dalle terre loro, la qual cosa avean sempre i Palermitani desiderata, nè giammai potuta ottenere (4). E da una carta del 1149 è chia-

(1) « Captivos omnes liberos facit, offerens villam unam pro eis costruere, illam etiam eamdem francam, idest villam liberam, eo quod omni vectigali, vel servili exactione libera in perpetuum foret, substitutare ». Loc. cit., pag. 237.

(2) « Comiti autem pro recompensatione servitii sibi exhibiti medietatem panormitanae urbis assignat.... comes autem in sua parte castrum firmat, urbemque, cum jam communis esset, ita ordinat, ut plus ex medietate postmodum duci perveniret, quam primo cum sine comparticipe totius urbis redditus possideret ». Loc. cit., pag. 238.

(3) Noi dobbiamo la distinta notizia di questi dritti al famoso giureconsulto Andrea d' Isernia, il quale ne formò due cataloghi, l'uno si legge nelle note, che fece alla costituzione del regno sotto la rubrica *de decimis*, e l' altro tra i riti della regia camera, pure sotto il medesimo titolo, onde lo trascrisse il Giannone; e siccome egli osservò, e l'uno catalogo in poche cose e sol nell'ordine variu dall'altru. Ecco la relazione dell'Isernia: « Jura vetera sunt haec, videlicet. Dohana. Anchoragium. Scalaticum. Glandium et similium. Jus tumuli. Portus et piscaria. Jus affidaturae. Herbagium. Pascua. Beccaria. Passagium vetus. Jus casei et olei non est ubique per regnum. » Giannone, lib. XXII, cap. 6.

(4) « Ut autem illorum sibi plenius conciliaret gratiam, portarum eis immunitates concessit, ut om-

rissimo, che quel dazio nelle porte pagavasi in Palermo e in altre città o luoghi del reame, ed era assai più antico non solo di re Guglielmo, ma di suo padre Ruggieri, e dee certamente a quest'epoca riferirsi (1).

Egli è ancora a questo proposito da osservarsi, che non furono da per tutto i medesimi pesi e gli stessi dazii imposti; ed è ragionevole il supporre, che su tale oggetto i Normanni si regolarono a misura delle circostanze locali, a secondo che trovarono le popolazioni avviale. Ecco i pesi, a cui erano obbligati gli abitanti della città di Catania, ed ai quali non fu apportato riparo prima del 1168. Primieramente non poteano nè vendere, nè donare, nè trasportare altrove niuna di quelle derrate, di cui doveano la decima, senza pagare un dazio; un dazio pagavano nella compra e nella vendita delle legna; dovean lasciare nei mulini un tumulo di grano, e un mondello di farina per salma; esigevansi gabelle sull'olio e sulle pelli degli agnelli; la decima dalle pecore e del frutto di quelle voleasi in danaro; pagavano un dritto nel tragittare il fiume; erano ancora soggetti ad angarie, ossia doveano in certe occasioni apprestare i cavalli e le vetture loro; e cose simiglianti. Parimente si può con assai probabilità determinare, che sin dal primo stabilimento del governo normanno pagavansi in Palermo gabelle sopra i macelli, sopra i caci, i pesci, le frutta, e sopra l'olio e il vino; aveavi ancora la gabella della tinta, del filetto, del fumo, e di simil fatta: hassi ancor menzione di dazii, che per cagione di solo traffico interno e di consumo pagavansi nel porto, nelle porte, ed altri nei mulini e nei bagni. In questi medesimi tempi non solo esigeasi in Messina la gabella della tinta, dell'olio e del macello, ma anche sopra gli erbaggi, e sulla pesca, e sopra altri articoli, e un dazio nei bagni pubblici. Altre o simiglianti gabelle esigeansi in quest'epoca in Girgenti, in Sciacca e in Licata (2). Or que-

nes cives Panormitani victualia sua vel empta, vel ex agris et vineis suis collecta libere possint infarre, nihilque ab eis quis exigeret. Quod plebi gratissimum fuit, rem se nunc adeptus esse, quam diu desideratam nunquam potuerant impetrare ». Falcandus, loc. cit., pag. 438. Pure restò intatto il dazio, che nelle porte di Palermo doveano pagare i forestieri. Ciò è chiaro dal seguente diploma: « Praeterea a mera nostrae majestatis gratia concedimus eidem archiepiscopo *Montisregalis* fedeli nostro, et omnibus burgensibus suis Montisregalis in perpetuum plenariam libertatem in civitate Panormi tam in portis quam in duanis, intrando et exeundo, vendendo et emendo, videlicet ut ab eodem archiepiscopo nullum jus vel datium exigatur ». Dipl., ann. 1212, apud lo Judice *inter diplomatae Hist. Eccl Monregal*, pag. 32.

(1) « Jubemus similiter de omnibus rebus eorum propriis, quas per portas universitatis Panormi, vel aliarum civitatum et terrarum Siciliae miserint seu traxerint, ab eis jus aliquod nullatenus exigatur ». Dipl., ann. 1149, apud Pirrum, tom. II, pag. 1111.

(2) « Statuimus universos homines Cataniae a subscriptis et pravis consuetudinibus, quibus plurimum quondam gravabantur, alleviandos, tali quidem modo, ut universa, quorum decimam persolvere debent, liceat eis libere et absolute vendere et donare, et intra et extra civitatem transferre. Lignum mobile et stabile libere vendant at emant... unus anser solvatur de nemore viridi. Cados de nemore et aratra libere faciant; ligna sicca et steriles arbores habeant ad omnia homines praedictae civitatis; quidquid et undecumque voluerint, et infra civitatem portaverint, libere vendant. Gabella pellium agnorum cassetur, et nemini gabella aliqua prave imponatur. Burgenses Catinae scapham fluminis libere transeant, et omnes milites denique at peregrini. In molendinis detur tumulus unus frumenti, et mondellus unus farinae, at tumuli et mundalli sint justi et mercati de merco Catan. Ecclesiae. Balthea secundum priorem consuetudinem presbyteri graeci non dent canonicis nisi..... et secundum consuetudinem terrae domini regis, et presbyteris graecorum gallina una detur...... Non sint in gabella dona at venditiones praedecessorum nostrorum. Burgensibus ecclesiae burgenses alicubi *chartam* non deferant. Rotolus panis at carnis juste ponderetur. Oleum libere emant pro victu suo. Ligna et taeda *forte teridas* portum civitatis libera transeant. Ligna pro propriis domibus faciendis libera sint. Triticum ad justum tumulum Cataniae detur. Latini, Graeci, Judaei, at Saraceni unusquisque juxta suam legem judicetur. Nulla equitatura hominum civitatis in angariam accipiatur. Pro decimis agnorum, et fructuum ovium non dant tarenos, sed de ipsis agnis at fructibus ovium decimas integrar etc. ». Dipl., ann. 1168, apud de Grossis, *Catan. Sacr.*, pag. 88, 89. A fissare lo stato dei dazii e delle gabelle introdotte o esatte dai primi Normanni in altre città di Sicilia, mi son giovato di alcune carte per la cui maggiore intelligenza debbo prevenire il lettore: che sin da quando il conte Ruggieri compose la famosa controversia delle decime tra i baroni ed i vescovi, il conte ordinò che di tutte l'entrate sue regie fossero pagate le decime alle chiese di Sicilia: e furono di fatto pagate; anzi l'imperador Federigo, che non sottopose alle decime i suoi *nuovi statuti*, volle espressamente che si esigessero siccome nei tempi del buon re Guglielmo. Lib. I. *Constit.*, tit. 7, pag. 9. Isernia, *ad hanc constit.*, at

ste memorie sono conformi alla relazione che dei *dritti antichi* a comandati dai primi Normanni ci lasciò l'Iseroia, della quale testè si è fatta parola.

Ed abbian qui luogo le prestazioni, cui gli uomini di certe nazioni abitanti nell'isola furono allora particolarmente obbligati. La *gesia*, o a dir meglio quel tributo, che i musulmani esigevano dai popoli vinti, ai quali lasciavano il libero esercizio della propria religione, fu ancora agli Arabi siciliani imposta dai Normanni, che ne ritennero il nome e la imposizione, che per esso notavasi (1): ed avendo riferito il Novairo, che il conte Ruggieri non lasciò ai Saracini rimasti nell'isola, nè forni, nè mulini, nè bagni, questa espressione dello storico arabo non può in alcun modo intendersi siccome suona letteralmente, ma dee prendere intelligenza dalle usanze dei tempi: o a dir meglio fu proibito ai Saracini, che ne potessero aver proprii e liberi da ogni peso, a che pagassero un dazio forse più gravoso che gli altri quando usavano dei bagni, dei mulini o dei forni (2). Nel modo istesso i Giudei pagavan la *gesia*, e gabelle particolari sul macello e sul vino (3). Parimente alcune popolazioni di Lombardi, come quelle di santa Lucia e di Randazzo, furono obbligate al peso della marineria, che è quanto a dire doveano somministrare o ma-

Regestum ejusdem imp., pag. 335. Avvenne dopo, e massimamente nelle turbazioni sotto gli Angioini e gli Aragonesi, che fu interrotta o negata la prestazione delle decime regie, e sino ignoravansi in alcun luogo i fondi, dai quali esse doveansi. Fu perciò ordinato in varii tempi ai bajuli ed ai segreti di riconoscere per via di esami legali e di processi da quali rendite si dovessero pagare le decime. Ora in tali processi sono espressamente distinti i dritti nuovi dagli antichi, questi esatti sin dai tempi normanni, che erano soggetti alle decime, e quelli imposti da Federigo imperadore, che erano da tale prestazione esenti. Adunque da tali carte può ben ricavarsi lo stato dei dazii e delle gabelle, che pagavonsi in Sicilia sin dalla prima introduzione del governo normanno. Il Mongitore ne pubblicò una dell'anno 1374 per la cattedrale di Palermo, ed è in essa attestato, che questa chiesa era solita: « Percipere et habere a curia annis singulis per manus secretorum.... de proventibus jurium curiae singulorum *veterum cabellorum*, et jurium curiae Panormi ad rationem de tarenis auri viginti duobus et granis duobus ponderis generalis pro quolibet centenario tarenorum recollectorum de cabellis ejusdem, praeter *de novis statutis* dicta pecuniae quantitas consuevit solvi archiepiscopo et canonicis supradictis de juribus subnotatis videlicet, de Rahadiua, Rababa, dohana carnium, dohana casei, tinctoria, dohana portarum, dohana piscium, dohana fructuum, platea porcorum, grani, olei, platea someriorum, cabella figulorum, domus setae, cabella fumi, filecti, bardariae, arca cuctonis, caba cuctonis, cabella auripellium, balneo jauchar, balneo guiddac; dohana staterae, dohana apothecarum, cathena portus, molendino Kalbi, molendinis Malfiteri, molendino Archaiii, molendino Indolciae etc. ». *Bullae Privil. et Instr. Eccl. Panor.*, pag. 131, 133. Una carta del 1270 simigliante alla già riferita conservasi nell'archivio capitolare di Messina, di cui vi ha copia antichissima in questa pubblica libreria del senato, e da quella ricavasi, che: « Ecclesia Messanensis in civitate Messanae de proventibus regiae curiae consuevit anno quolibet percipere et habere decimas infrascriptas, videlicet in civitate Messanae integram decimam dohanae portus Messanae, dohanae paliariorum, itriarum seu tinctorum, gabellae arcus cuctonis, cafisiorum olei, bardariae, balneorum novi et veteris, obsonii piscariorum, gesiae Judaeorum, venditionis rerum stabilium, gabellarum cappellorum et aurupellium, obsonii herbarum crudarum etc. » Simili carte si hanno ancora dall'archivio della chiesa di Girgenti: in una dell'anno 1266 è detto, che quella chiesa « semper consuevit percipere et habere decimas omnium regalium proventuum terrae Agrigenti, et aliarum terrarum totius suae dioecesis..... praeterquam regalium proventuum *de novo statutorum* per quondam imperatorem Fridericum, videlicet fundaci, staterae, angemiae, salis et ferri, barderiae, cambii, et cabellae jocolariae inter Judaeos ». Un'altra del 1280 riferisce: « Vetera jura terrarum ipsarum *Agrigenti et Saccae* sunt haec videlicet, bajulationes dohanae, bucceriae, tinturae, arcus cuctonis, bardariae, cangemiae, venationis cuniculorum, herbagia, mandragia, cambia terrae sub aquis, censualia, gisiae Judaeorum, joculariae Judaeorum, celamidae, et saccarum ». In un processo del 1309 conservato nello stesso archivio per le decime dovute in Licata alla chiesa di Girgenti un testimonio depose: « Veteres cabellae et jura curiae terrae Licatae.... constitit esse cabellas et jura suprascripta videlicet, cabella banci justitiae, cabella venationis cuniculorum, cabella barbariae, cabella dohanae maris et terrae, cabella cambiorum, cabella artis cuthonis, cabella saccarus, cabella herbagiorum et mandragiorum, cabella bucheriae, cabella censualium, gisia Judaeorum, terragia, passagium et piscaria fluminis salsi ».

(1) Vid. Novairi, *Hist. Sic.*, apud *Rer. Arab. quae ad Hist. Sic. spectant ampl. collect.*, pagina 14, nota 6.

(2) Ibid., pag. 26.

(3) Dipl., ann. 1089, apud Pirrum, tom. I, pagina 75, vid. etiam, pag. 132, 135.

rinarj, o danari per lo mantenimento di quelli nelle flotte reali (1).

In somma dalle cose anzidette egli è assai manifesto, che le popolazioni siciliane tostochè vennero in potestà dei Normanni furono soggette ad una contribuzione annuale, che ricavavasi da gabelle, da dazii e da altri dritti, dai quali risultava l'annual rendita, che ne ritraeva il sovrano, e secondo che noi di sopra abbiamo congetturato, forse i viceconiti di ciaschedun luogo eranvi posti a riscuoterla. Questa è certamente la intelligenza delle parole *tributo* e *censo* adoperate dal Malaterra. Quantunque le prove sin qui addotte sieno abbastanza chiare, nientadimeno recheremo tra poco maggior lume a questo argomento, quando sarà trattato delle rendite, delle signorie e di quanto dovean prestare le popolazioni soggette ai baroni; che veramente avean quelli dritti di esigervi alcuna rendita non per altra ragione, che appartenendo esse direttamente al sovrano, questi trasferendone in altri la signoria, il beneficio della rendita nel tempo istesso gli concedea.

16. Il Malaterra distingue a disegno il *tributo* dal *servizio*, ed è questa distinzione accuratissima, essendo fondata nel sistema dei tempi, percioccchè altre prestazioni supponeva il *tributo*, altre il *servizio*. Della qual cosa perchè si abbia una più chiara notizia è da richiamarsi a questo luogo quanto abbiamo da principio discorso intorno alle usanze dei governi barbarici. Aveano essi stabilmente ordinato oltra i dazii e le gabelle e dritti simiglianti anche prestazioni reali, e servizii personali, ed altri aggravii pubblici, che chiamavansi *angariae*, *perangariae*, *onera publica*, *factiones publicae etc.* Eransi queste introdotte generalmente sin da tempi antichissimi per mancanza di pubblici stabilimenti, e di ordini fissi addetti a provvedere alle varie urgenze, ed ai bisogni dello stato, il perchè secondo le circostanze distribuivansi alle popolazioni i mezzi da soccorrer tosto ai bisogni pubblici, e indi nascevane le prestazioni reali e i servizii personali. In generale il vocabolo di angaria denotava ogni imposizione e qualunque servigio per provvedere prestamente all'occorrenza. Erano le principali, che ciascuna popolazione dovea somministrare il suo contingente di uomini ai reali eserciti; il fornire di alloggio la casa e la milizia del principe; la esazione dei giumenti e dei carri in certi casi, e simili prestazioni (2). Nell'isola nostra non fu prescritto diverso sistema dai primi Normanni, e quei tali pesi furono imposti alla nazion siciliana, i quali sotto unico vocabolo di *servizio* espresse accuratamente il Malaterra, ed a questo senso concorrono le carte e le memorie dei tempi.

Quando nel privilegio accordato ai Baresi, il quale dee riputarsi come la più antica carta normanna di libertà, leggesi che il conte di Conversano, e il conte di Catanzaro, ed altri baroni normanni promettono a nome del lor sovrano Ruggieri, che quelli senza lor volontà non sarebbero obbligati nè per terra nè per mare a niuna spedizion militare; e voglia risovvenirsi nel tempo medesimo quel che lo stesso Ruggieri nell'anno 1127 promise a quei di Salerno, che el non porterebbeli ad alcuna spedizione oltra due giorni (3), viene a conoscersi apertamente, che nei dominii di là da Reggio riputavano i principi normanni aver dritto di obbligar gli uomini delle città e dei villaggi a servir nella guer-

(1) « Rogerius in Christo domino nostro piissimus rex. Per praesens mandatum mando et praecipio omnibus bajulis in tenimento Milatii et reliquorum, ut nemo sit ausus injuriam inferre habitatoribus in s. Lucia Lombardis, qui solvunt marinariam, nec etiam herbagium ab ovibus eorum quis exigat, nec aliquam molestiam vel angariam seu adjutorum exigat ab eis. Sed sic sint liberi et sine molestia, sicut Lombardi Randacii ». Questo diploma scritto originalmente in greco fu tradotto ai tempi del re Pietro di Aragona nel 1285, e ne fu allor fatto transunto pubblico, e conservato nell'archivio del comune della terra di s. Lucia, onde ne abbiamo avuta copia autentica.

(2) Parla di questa materia diffusamente e con la solita sua diligenza il chiarissimo Muratori nella dissertazione citata, pag. 225. Noi solamente notiamo a questo luogo, che tra le regalie stabilite nella famosa dieta di Roncaglia vi ebbero espressamente: « Angariarum, perangariarumque, et plaustrorum et navium praestationis, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem ». *Constitutio de jure fisci*, lib. V, *feud.*, apud Cujacium, pag. 1325.

(3) In expeditionem vos ire non faciet vel per terram vel per mare, nec sinet ire sine vestra volontate ». Dipl., apud Ughellium, tom. VII, pagina 613. « Juravit statim comes Rogerius, quod sine judicio et sine culpa eos non capiet, neque extra dies duos in expeditionem illos perducet ». Falco Beneventanus, apud Caruso, tom. I, pag. 330.

ra. E passando in Sicilia, osservando nelle consuetudini di Palermo, che i suoi abitanti credevansi esenti per antica prerogativa di esser tenuti a servire in qualunque guerra o terrestre o marittima (1), e sapendo parimente, che fu accordato dal secondo Ruggieri a quei di Messina, che niun cittadino di quella potesse esser obbligato a servire in guerra sia di mare che di terra, eccettochè non fosse condotto a soldo (2), il che non molto dopo fu conceduto come particolar privilegio ai Cefalutani (3), dee certamente argomentarsi, che il dritto pubblico del tempo si era, che dovea ciascuna terra e città di Sicilia assegnare una quantità di suoi uomini ai reali eserciti e per terra e per mare. Ed era questo servizio sì generale e sì indispensabile, che i Beneventani non per altra ragione ostinavansi a non voler sottoporsi al dominio di Ruggieri nell'anno 1132; cui fortemente quel re agognava, che per non essere astretti a seguirlo nelle sue militari spedizioni, nalle quali da infinite molestie travagliati conducevasi seco quei di Calabria, e i Pugliesi, e i Siciliani (4).

E non solo il dritto dei tempi obbligava le popolazioni a somministrare un contigente di uomini a servir nella guerra, ma ad altri pesi e servizii ancora, che alle apparecchio e al fornimento di ogni maniera di spedizion militare giovassero. Quel che nella citata consuetudine di Palermo è detto, che qui erasi immune da ogni angaria e perangaria, e di non potersi obbligare i servi e gli animali dei Palermitani a niun servizio (5), prende lume ed intelligenza da altri diplomi, i quali avvegnachè a quest'epoca non appartengano, annunziano pure usi più antichi e già stabiliti. Il re Ruggieri accordò nel 1148 al monistero degli Eremiti, che gli uomini e le vetture e gli altri animali del monistero non fossero angariati per qualunque servizio delle galee; il che fu con le stesse parole conceduto nel 1176 dal re Guglielmo al monistero

(1) « Ex antiqua praerogativa cives Panormi..... neque ad exercitum vel maritimum extolium mittendi sunt, sed ad ipsius urbis tantommodo tuitionem et custodiam reservantur ». Consuet. 30.

(2) Addimus, quod nullus civis Messanensis ad stolum et ad armatam quamcumque regalem, etiam per mare seu per terram, ire cogatur invitus, praeter ad hoc opus *manere od stipendio* sublimatus ». Dipl., apud, tom. VI, *S. R. I*, pag. 620. Noi qui non vogliamo suscitare le antiche dispute intorno all'autenticità di questo diploma; che se alcuno sospettar voglia che sia pure stato in tempi posteriori alterato, non può contrastarsi, che sia quello un avanzo di una più vera scrittura, ed usi antichissimi rappresenti. Ma dee qui esaminarsi una opinione del Pecchia. Ei crede, che Ruggieri dopo avere con quella concessione e nelle parole già di sopra citate liberata la città di Messina da ogni altro peso, *si assicurò ivi di un competente numero di militi anche per via di feudi*: il che ricava da quelle parole *praeter ad hoc opus manere od stipendio sublimatus*, soggiungendo, *che lo stipendio di quei tempi era un feudo, con cui sublimabatur al grado di nobile chi l'otteneva*. Tom. II, pag. 183. Ma perchè le riferite parole debbono intendersi altrimenti di quello che suppone? non annunziano esse letteralmente, che ivi si parla di uomini condotti a soldo? per altro i nostri Normanni avean costume di mantenere oltra la feudale una milizia che pagavano: il Malaterra ci attesta, che il conte Ruggieri munì la città di Troina, oltra dei militi anche dei suoi *stipendiarii*. Loc. cit., pag. 183. E il monaco Telesino fa menzione della milizia del re Ruggieri, *quam ex proprio sustentabat aerario*. Loc. cit., pag. 282. Del resto vorrei, che mi si citasse una carta dei tempi, una cronaca, un testo delle consuetudini feudali, in cui la frase *ad stipendia sublimare* sia adoperata come sinonima ad *infeudare*. Finalmente è da riflettersi che questo diploma fu presentato nell'ufficio della nostra dogana, mentre ne era segreto Giaimo de Paruta, e fu trascritto nel registro degli anni 1428, 1429, fol. 244. Confrontando il manoscritto con le stampe, si osservano molte varietà di lezioni in esso diploma, e le parole riferite sono ivi scritte a questo modo: « Nullus civis Messanae ad stolium, vel armatam quamcumque regalem, nec aliam per mare seu terram ire cogatur invitus, praeter ad hoc opus *munere aut stipendio* sublimatus ». Il che non solo presenta un senso più regolare, e una più corretta anzi la vera lezione, ma dimostra ancora la insussistenza della opinione del Pecchia.

(3) « Ad augmentum quoque ecclesiae praedictae, suorumque bonorum augmentationem, concedimus civibus Cephaluditanis, ibique perpetua Deo auctore permansoris, suisque haeredibus, ut absque omni inquietudine et sollicitudine curiae nostrae vivant, neque mari neque terra in exercitum eant ». Dipl., ann. 1145, apud Pirrum, tom. II, pag. 800.

(4) « Nolumus quidem sic regi alligari, et sacramentis astricti in expeditionibus suis cum Siculis, Calabridibus, Apulisque sole ardenti et sudore fatigati anhelare ». Falco Beneventan., loc. cit., pag. 344.

(5) « Ex antiqua praerogativa cives Panormi ad angarias, perangarias, aut alia servitia personalia neque per se neque per eorum servos et animalia sunt cogendi ». Loc. cit.

di Monreale (1). Ora un' immunità ed un' esenzion particolare suppongono un servizio ed una imposizion generale.

È questo il luogo di soggiungere, che non essendo ancora milizie fisse e stabili, e per lo ricetto e le stanze di quelle non essendovi ancora costituiti pubblici alberghi, erasi introdotto generalmente di doversi dare ospizio ai soldati, distribuendosi per le case dei cittadini: il quale aggravio fu detto *heribergum* o alcuna volta *albergaria* (2). Sin dai tempi dei primi Normanni vennero le popolazioni obbligate a questo servizio. Nel sopraccitato privilegio per Bari fu promesso a quegli uomini, che nelle case loro niun per forza dovasse alloggiare (3); e di questa usanza, che durò per lunghissimo tempo in Sicilia, e chiamavasi volgarmente il dritto delle *posate*, ve ne ha memoria antichissima, imperciocchè i soldati del conte Ruggieri eransi fatti albergare in Troina nelle case di quei cittadini, il che pure avean quelli assai molestamente sostenuto (4).

Ma non eran questi tutti gli aggravii e le angarie, che sotto il general vocabolo di servizio espresse il Malaterra. Usavasi ancora di obbligar gli uomini delle città e dei villaggi a prestar l'opera e la fatiga loro a costruire e riparar le fortezze, e le muraglie, ed altri pubblici edificii. Ove il conte Ruggieri nel 1100 accordò agli uomini del casale di Mandaniel soggetti a quel monistero, che fossero esenti di fatigare nella fabbrica dei castelli e di altri edifizii, ove la stessa esenzione fu conceduta nel 1105 dalla contessa Adelasia agli uomini del villaggio di Gala, e se il secondo Ruggieri nel 1117 dichiarò più spezialmente, che gli abitanti del casale di Agrilla non fosser tenuti a portar le legna necessarie alla costruzione delle muraglie e della fortezza (5), ei parmi assai manifesto, che le simiglianti opere ed in tali servizii dovesno generalmente le popolazioni alcuni loro uomini adoperarvi. Il quale aggravio durò per sì lungo tempo nel reame siciliano, che i popoli se ne dolsero altamente nei movimenti del 1282, e fu bisogno che lo riformasse espressamente nei suoi capitoli papa Onorio (6). Egli è ora da notarsi, che tante angarie e sì molti servizii erano straordinarii, ed imponeansi secondo il bisogno, ed a provvedere alla occorrenze.

Deesi ancora tra i pesi pubblici e straordinarii di quest'epoca principalmente ricordare, che in certi casi comandavasi una imposizione, la quale dai Normanni in poi cominciossi a chiamare *colletta*. I tempi e i governi erano allora composti in modo, che le operazioni politiche disponeansi a norma delle costumanze feudali. Già si è accennato di sopra, che avea dritto il sovrano di riscuotere dai feudatarii un certo sussidio, detto volgarmente *adjutorio*, per riscattarsi ove ei fosse prigione, e per armar cavaliere un figliuolo, e per maritar la figliuola, il quale *adjutorio* avean dritto negli stessi casi di esigere i baroni dai loro vassalli, siccome a suo tempo sarà dimostrato. Or questa contribuzione, che a tutti i feudatarii negli anzidetti casi imponeasi, negli stessi comandavala il principe a tutta la nazione. Nel citato diploma per gli abitanti di Bari promettono i baroni norman-

(1) « Homines quoque seu equitaturas aut cetera animalia ipsius monasterii obedientiarum aut possessionum ejus pro servitio galearum, seu quolibet suo servitio capi vel ad angariam duci modis omnibus prohibemus ». Dipl., ann. 1148, apud Pirrum, tom. II, pag. 1111, vid. etiam dipl., ann. 1176, ibid., tom. I, pag. 454.

(2) Muratori, loc. cit., pag. 226. Robertson, *Introd.*, tom. II, not. 15.

(3) « In domibus vestris nemo per vim hospitari faciet; quod si aliquis per vim hospitatus fuerit, et proclamatio ad eum exinde facta fuerit, emendari faciet ». Loc. cit.

(4) « Graeci vero *Troinae*, semper genus perfidissimum, hoc solo offensi, quod milites comites in domibus suis hospitabantur etc. ». Malat., loc. cit., pag. 189

(5) « Praeterea concessimus licentiam monachis portare seu adduci facere homines ad habitandum in dicto tenimento liberos et exemptos ab omni angaria maragmatum castrorum, et ab omni aedificio ». Dipl., ann. 1100, apud Pirrum, tom. II, pag. 1047. « Rursus damus potestatem monachis hospitare intus praefatos terminos homines liberos, et villanos sancti monasterii habitare, et etiam ipsos homines liberos ab angaria, perangaria, et maragmate urbium et castrorum, ac omnibus daciis ». Dipl., ann. 1105, loc. cit., pag. 1043. « Sint ergo ex nunc et monasterium et ejus villae homines liberi et exempti ab omni portatione lignorum pro aedificatione murorum et arcis, et ab omni altera quaestione ». Dipl., ann. 1117, loc. cit., pag. 1039.

(6) « Nihil ultra expensas necessarias ad reparationem illorum antiquorum castrorum, quae consueverunt hactenus incolarum sumptibus reparari, et aedificiorum, quae in hujusmodi castris fuerant ab antiquo, ab eisdem incolis peti possit ». Cap. Honorii, apud Giannone, lib. XXI, cap. I.

ni, che da quelli non torrebbe Ruggieri niuno *adjutorio*, il quale secondo la usanza loro *colletta* chiamavasi (1). È chiaro adunque, che le collette non solo erano una introduzione normanna nelle conquiste di là dallo stretto, ma dal vedersi, che esse erano ancor dette *adjutorii*, e massimamente dalle disposizioni di Guglielmo II, il quale regolò secondo i più retti principii del dritto dei tempi il suo governo, è manifesto, che quelle imponeansi alle popolazioni negli stessi casi, nei quali esigeasi l'adjutorio feudale: oltracciò osservandosi, che Ruggieri il figliuol del Guiscardo dichiarò immuni dal contribuir l'*adjutorio* i preti e i diaconi di Ravello e di Scala, e di altri luoghi, ed essendo stato parimente accordata ai Messinesi da re Ruggieri l'esenzione dalla colletta, si può raccogliere, che a tali straordinarie contribuzioni erano soggette le popolazioni (2). Ma questa è materia, che ha bisogno di più lungo discorso di quello che comportano le memorie della presente epoca; e noi nella seguente a luogo suo proprio ne ragioneremo.

Per ora il fin qui detto farà conoscere assai chiaramente, che a due generi di pesi pubblici fu obbligata la nazion siciliana sotto il nuovo dominio dei Normanni; il primo era il tributo, che valea una contribuzione ordinaria ed annuale, ricavata dalle gabelle e dai dazii, il secondo era il servizio, che prestavasi in diverse maniere, e in certi casi straordinarii, e secondo che giudicava il principe esser richiesto ai bisogni pubblici, ed alle circostanze. Le quali cose tutte saranno più manifeste da quanto ora soggiungeremo intorno allo stato delle baronie e dei vassallaggi in quest'epoca.

CAPITOLO V.

17. Fondazione ed origine della signoria e dei vassallaggi. — 18. Rendita e servizii, che vi esigeano i baroni. — 19. Giustizia, che vi amministravano.

17. Già era da gran tempo avvenuto, che gli ufficii tramutatisi in proprietà, dei governi se n'eran già fatte signorie e principati. Lo ufficio di amministrare in alcun luogo la giustizia e la rendita pubblica a nome e a voce del principe, e sino il *comitato*, che era il più alto ufficio di giurisdizione, era già divenuto per abuso un'assoluta ed ereditaria proprietà di coloro, alla cui sola persona e per un certo determinato tempo era stato da principio commesso. E si vede ancora dalle proprietà risultare naturalmente un ufficio, imperciocchè colui che possedeva una terra feudale, essendo il capo in guerra degli uomini ivi abitanti, e che in campo sotto lui militavano, riguardavasi ancora in tempo di pace come il magistrato e il giudice proprio degli uomini istessi nel suo *territorio*; di sortachè essendo alcuno sotto l'altrui potenza militare, venia insieme a riconoscerne la giurisdizione civile. Avvenne adunque, che il dritto di possedere una terra avevi prodotta la proprietà dell'ufficio, e parimente dall'amministrazion di un ufficio, ne era derivata la proprietà della terra. Pur comunque ciò siesi accaduto, stavan le cose allora in termini tali, che feudo e giurisdizione riputavansi inseparabili, e quindi fu essa considerata come ereditaria, ove divennero ereditarii i feudi. Questa è l'origine, e tale era lo stato dei vassallaggi in quel secolo, che intere popolazioni, e città, e castelli, e villaggi possedeansi in signoria dai privati col dritto comunicato loro dal principe di potere essi e i lor successori appropriarsene la rendita pubblica, ed amministrarvi giustizia, ed insieme per quelli come per feudo eran tenuti a servire. Adunque sebbene le istituzioni feudali da principio fossero state puramente militari, nondimeno in processo di tempo appartennero ancora intimamente al governo politico; ed egli è ancor vero, che così come aveano il grandissimo vantaggio, che per esse la parte più potente della nazion tutta somministrava allo stato una difesa pubblica e per sistema, e secondo certe leggi ordinate, avean parimente più vizii; e ciò erano massimamente, che non solo l'abilità di trattare le armi, in

(1) « Datam vel angariam aut adjutorium, quod ex nostrae gentis consuetudine *collecta* vocatur, a vobis non auferet, vel auferri faciet, nec de rebus vestris aliquid per vim auferet ». Loc. cit.

(2) « Noscant omnes amaphitani.... ut omnes sacerdotes.... liberi sint ab omni datio, ab omni angaria, ab omni redditione adjutorii, vel aliarum rerum ». Apud Ughellium, tom. VII, pag. 331. « Adjungimus, quod nullo unquam tempore in eadem civitate et extra per suas villas et rura tallia, collecta, angaria, perangaria, veluones, gabellae, mutuum, extorsio jaccatur, imponatur, vel colligatur ». Loc. cit.

cui consisteva il principal servizio che dovea prestarsi, ma anche la facoltà di giudicare, ossia l'esercizio di una gravissima funzione della potestà politica, erano facoltà e dritti provenienti dal feudo che possedeasi, e non da qualità personali: cui per altro tali dritti e facoltà doversi solamente accordare non è bisogno di dire che egli è manifesto.

Se altrove queste istituzioni eransi veduto dirò così disegnare e fondare e sorgere di mano in mano e compirsi, furono essi dai principi normanni introdotte in Sicilia compiute e formate: e se nei tempi innanzi qui solamente conosceansi governi e non signorie, e se gli straticoti, e i patrizii, e gli emiri, e i gaiti erano già stati posti a governare le città principali dell'isola, furono alcune di queste dai Normanni in poi possedute con tal potestà dai privati, che vi ebbero privilegio o concessione di ritrarne per loro la rendita e di giudicarle, e a patto di prestarne un servizio: di tal sorta che avendo il principe riteouto in sua particolar proprietà e sotto il suo immediato governo alcune terre, villaggi e città, di altre ne investì i suoi baroni ed i nobili, ed i lor successori con un certo titolo di dominio, e con l'obbligo di dovere per quelle servire. Quindi sin dal tempo della conquista si videro costituiti in Sicilia i vassallaggi, e sin d'allora ne presero il nome, e tali furono i contadi di Siracusa, di Butera, le signorie di Catania, di Ragusa, di Patti e di Lipari, della valle di Milazzo, le baronie di Caccamo, di Partenico, di Castronuovo e le moltissime altre di sopra accennate. Se adunque i padroni dei vassallaggi erano da una parte per quelli come per tanti tenimenti feudali obbligati a prestare più servizii al principe, dall'altra parte ne ritraeano in ricompensa più beneficii, che consisteano nel dritto di percepirne le prestazioni e la rendita, e di amministrarvi giustizia, dritti che poteano trasmettere ai lor successori, i quali dritti tutti costituivano l'utile dominio sul vassallaggio.

Ma se un tal dominio era altrove per avventura assoluto, indipendente, arbitrario, e so in altri reami e in altre provincie non erano certi e limitati quei dritti, che i baroni poteano esercitare nelle lor signorie, ebbero quelli in Sicilia sin dalla fondazione un sistema certo e una regola fissa e costante. Siccome fu riconosciuto il conte Ruggieri supremo signore dell'isola tutta e di ciascun luogo di essa, e non ebbevi allora di fatto proprietà di qualunque maniera, che per di lui volontà non si possedesse, e le nuove concessioni tutte da lui procedeano, così potè egli fissare il sistema, che nel concedersi ad alcun privato il dominio di una popolazione, gli si trasferiano solamente quei dritti, cui era quella pria sottoposta, o a dir meglio, essendo ciascuna popolazione obbligata a prestare alcune contribuzioni annuali, o secondo le occorrenze altri servizii, quindi il beneficio di tali dritti trasferiva il sovrano in colui, al quale la popolazione concedea in signoria. Con questa forma fu dal Conte investito di Catania quel vescovo, nè altrimenti furono conceduti i villaggi di Maodànici, e di Gala, e la terra di Mistretta, ed altri parecchi esempii qui potrebbero addursi (1). Questa forma di possedere in Sicilia i vassallaggi, che è stata sempre costante e sacra ed inviolabile in tutte le epoche della nostra costituzione, se abilitava il barone ad esigere quei soli dritti che gli erano conceduti e che vi ritrovava, vietavagli espressamente nel tempo istesso di poterne imporre dei nuovi: il chè raffrenando la potenza arbitraria dei baroni, assicurò parimente sin dal suo nascere quasi un certo legale esser dei vassalli. Ma questo era il principio e la massima: veggiamo ora di fatto e più distintamente quali dritti i baroni vi esercitarono.

Si richiamino primieramente a memoria le prestazioni, le rendite, i servizii, cui vollero soggette i Normanni le popolazioni; si abbia ancor presente, che erano quelli per natura disiosi oltremodo di ricchezze e di signorie;

(1) « Ut abbas et monachi hujus monasterii ita haberent praefatam civitatem *Cataniae* cum omnibus pertinentiis suis, sicut Saraceni eamdem civitatem tenebant cum omnibus pertinentiis suis, quando Northmanni primum transierunt in Siciliam ». Dipl., ann. 1092, apud Pirrum, tom. I, pag. 522. « Similiter et alia servitia monasterii facere sine pigritia *homines Manilanicii*, quemadmodum serviebant meae majestati ». Dipl., ann. 1100, loc. cit., tom. II, pag. 1047. « Cetera autem jura habere tenere et dominari praedictum monasterium, sicut per nostram potentiam dominabatur ». Dipl., ann. 1105, loc. cit., pag. 1043. « Insuper villam Mistrettae cum castello, et nemoribus, et herbagiis et villanis, et omnia alia bona, quae ego habebam in nostro dominio ibidem ». Dipl., ann. 1101, loc. cit., pag. 831.

ed osservisi anticipatamente la condizione del vassallaggi, siccome in quest'epoca nel vicino continente li possedeano i baroni soggetti al duca di Puglia. Ivi si ha menzione di servizii personali e reali, di collette, di tributi e di decime; queste e simiglianti gravezza avean dritto di esigere dalla terra di Vicano, e dalla città di Giovenazzo i loro rispettivi baroni: il signor di Gravina annunziavasi, che a lui competeva in quella terra il dritto d'imporre una carta servitù nei mulini e nei forni (1); e sono notissimi i pesi, che aveano imposti i baroni normanni alle terre dei Beneventani: si parla non solo di un dritto privativo di caccia e di pesca nei campi dei privati, e di servitù nelle piazze e nei mercati, ma di terratico, e di erbatico, e carnatico, e calendatico, e di altri ingordi nomi (2).

18. Siccome i Normanni nell'atto di conquistar la Sicilia si protestavano di volerla liberare dalla tirannia dei Saracini, e di rivendicarla in libertà, forse potrebbe assai fondatamente argomentarsi, che sieno stato di condizione migliore le nostre popolazioni: ma qui solamente debbono aver luogo i fatti. Ebbevi terre allor conceduta, nelle quali i signori invitavano e raccoglievano uomini e famiglie per venirvi ad abitare: furono insomma popolazioni quasi tutte nuove, e vassallaggi di prima fondazione; ora in esse prescriveano alcune leggi i baroni, e fissarano ai lor nuovi vassalli le maniere e le condizioni di possedere, e dichiaravano i servizii che dovean prestare. Tale fu Patti conceduta ad Ambrosio abbate del monistero di Lipari, nella qual città avendo ei raccolti di quegli uomini spezialmente che diceansi di *linguaggio latino*, che è quanto a dire naturali Siciliani, Lombardi e Normanni, stabilì egli dal principio alcuni statuti, che ridusse in un atto pubblico, chiamato allora *carta di memoria*, e fattene due copie autentiche simigliantissime una ritenne per sè, e consegnò l'altra ai Pattesi. Era in quella disposto e scritto « che Ambrosio primo abbate del monistero di Lipari, regnando lo stesso conte Ruggieri conquistator della terra, avea nel castello di Patti ragunati uomini di linguaggio latino, e fatta con essi tal convenzione, che quanto di terra o di altro avria lor dato il monistero, lo possedessero come bene lor proprio, e potessero anche lasciarlo al loro eredi, purchè in Patti abitassero: se però alcuno ne volesse partire, dovea in prima restituirlo al monistero, tanto per sè ritenendone, quanto aveavi fatto di miglioramento o di beneficio: dopo tre anni potea ciascun vendere assolutamente la sua eredità a qualunque uome che ivi abitasse, ma dovea esserne anticipatamente prevenuto l'abbate, e preferito al prezzo istesso. I pascoli della ghiande doveano essere comuni tra i terrazzani e l'abbate, eccetto che quanto ne avea questi per sè chiuso e riserbato. In caso d'invasion di nemici sopra Lipari erano tenuti i Pattesi di andare in quell'isola a difendere i dominii del monistero, ma dovea l'abbate senza alcun prezzo a sue spese portarveli e riportarneli, ed ivi ancora dovea lor procurare il tetto e vitto, le quali cose però doveansi procurare essi stessi in ogni altro

(1) Omnes homines, qui in ipso casali nunc habitant, et etiam omnes homines undecumque venerint, quos liberos quietos et Francos dono ab omni jure et servitio reali sive personali, quod mihi ipsi homines tenentur facere, et ab omni qualicomque collacte et exactione, quam mihi homines ipsi praestare tenebantur, sicut et alii homines mei ». Dipl. Richardi baronis Vicani ann. 1136, apud Ughellum, tom. VIII, pag. 380. « Cunctam decimam rerum illarum, quae nostro juri pertinent de introitibus nostrae civitatis Juvenatii, videlicet de animatis et inanimatis, mobilibus, fromento, hordeo, leguminibus, vino, oleo, de tributo etiam civitatis, et affidatura affidatorum ». Diploma Constantiae uxoris Boemundi ann. 1113, loc. cit., tom. VII, pag. 723. « Concessi potestatem homines affidandi quicumque ipsi ecclesiae se affidare voluerint.... concessi praedictae ecclesiae molendinum et furnum facere, ut molat et coquat absque ulla contradictione ». Dipl. Unfredi domini Gravinae ann. 1092, loc. cit., pag. 116.

(2) « Juro et promitto, quod ab hac hora in antea non quaeram nec quaeri permittam de cunctis haereditatibus Beneventanorum fidantias, angarias, terraticum, olivas, vinum, salutes, nec ullam dationem.... et liberam facultatem tribuo in haereditatibus Beneventanorum venandi, aucupandi, et in eis et de eis quodcumque voluerint faciendi, et per hoc mercatum civitati non disturbabo, nec disturbari consentiam ». *Juramentum baronum northmonnorum praestitum imperatori Lotario*, apud Falconem beneventanum, loc. cit., pag. 365. « Dimittimus et concedimus vobis ea omnia, quae nos et praedecessores nostri Normandi circa Beneventanam civitatem habuerunt, fidantiae subscriptas, videlicet denariorum redditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas, relevum.... et in vestris praediis venandi, piscandi, aucupandi liberam facultatem habeatis ». *Dipl. regis Rogerii*, ann. 1136. loc. cit., pag. 367.

luogo (1) ». Egli è chiaro, che trattandosi nei primi articoli di concessione o subinfeudazione di terre, il signore di esse nell'atto di concederle potea apporvi le condizioni ,

(1) « In nomine Dei aeterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno Incarnationis ejusdem millesimo centesimo tricesimo tertio, indictione undecima. Ego Rogerius Dei gratia Siciliae et Italiae rex, Rogerii primi comitis haeres et filius. Dum in nostro Messanensi regali palatio consisteremus, maxima pars hominum Pactas inhabitantium ad nostram curam veniens, super Johanne tam Pactensi quam Liparensi episcopo conquerens, et quod eos magis solito, et ultra praedecessoris sui Ambrosii constitutiones aggravaret, lamentabatur. Nos vero, quoniam ad hoc in regni nostri regimine, domino dispensante, promoti conspicimur, ut prava damnare, injusta corrigere debeamus, magistro Guarino, nostro magistro cappellano et cancellario, et Theodoro nostro admirato injunximus, ut honestissimorum virorum curia congregata, audita Pactensium adversum episcopum querimonia, et ejusdem episcopi responso, in eorum praesentia et per eos eorum controversiae dirimerentur. Congregata itaque sicut diximus idoneorum virorum nostrorum curia, et praenominato episcopo, ipsisque causidicis convocatis, Pactenses conquesti sunt, quia de pascuis herbarum sylvestrium, et glandium, lignis comburendis et incidendis, et legum compositionibus contra antiquam consuetudinem a beatae memoriae Ambrosio datam atque concessam in multis adgravarentur. Episcopus tandem habito consilio respondit se in nullo eos aggravasse, nec eorum consuetudines a praenominato abbate Ambrosio datas infregisse. Appellatione et responsione audita, judices quaesivere a Pactensibus, utrum memoratorium suae concessionis haberent: qui dixerunt ab abbate Ambrosio se habuisse, et incendio fortuito casu amisisse, sed ecclesia Pactensis ab illa incisione divisum habebat, quod et ostenderet. Episcopus a judicibus requisitus respondidit se habere, tamen apud Pactas. Dato itaque ei trium dierum spatio, memoratorium illud in curia ostensum est et lectum, in quo continetur ita: *Ambrosius Liparitanae insulae primus abbas, sub ipso Rogerio consule, terrae acquisitore, in castro Pactas ordinavi homines, quicumque sint latinae linguae sub tali conditione, ut omnes, qui acceperint de rebus monasterii, quantum voluerint manere in eodem castro, sint eorum haereditumque ipsorum. Si vero quis quandoque recedere voluerit, res reddat monasterio quas reddendas acceperit, hoc tantum sibi, quod inde lucratus fuerit, retineat: suam nempe haereditatem post tres annos, si vendere voluerit, vendat libere et absolute cuilibet homini voluerit, in eodem loco manenti; venditor autem rem primitus offerat abbati, qui si convenienter ut alter homo emere voluerit, emat, si autem emere noluerit, rem suam homo absoluta vendat. Pascuo vero glandium, si in terra fuerint, Abbas accipiet partem ubicumque voluerit, reliqua erunt communia, excepto nostro defensu. Deinde si hostium timor adfuerit, ipsi ibunt pro terra defendenda sancti Bartholomaei in Lippari, abbate absque precio eos ducente et reducente, ibidemque eos procurante, alias vero seipsos ipsi procurabunt.* Audita tandem memorarii continentia, et vulgariter exposita, Pactenses consilium habuere, quo abito, cum quid in commemoratorio infrigerent non haberent, de disceptatione litis disputatum est. Et ut eorum dissensio in concordiam verteretur, per praenominatum cancellarium et Theodorum ammiratum sic diffinitum, et utriusque partis assensu concessum est: videlicet ut praedicti Pactenses cum abitatoribus casalium pascua herbarum sylvestrium ubique communia habeant, si ea consituerint sine aliqua tamen pravitate. Ligna mortua et infructifera etiam in defensu habeant communia. Sylvis extra defensum in suis propriis usibus, si necessitas apparuerit, verbi gratia construendis vel reparandis aratris, vineis, utantur, absque tamen superfluitate vel pravitate. Nihil ultra praesumentes absque voluntate episcopi, vel bajulorum, quos fautores juste habere poterunt. Sylvarum extra defensum, si glandes suo tempore habuerint, pars episcopi una, quartam partem in una parte ubi voluerit eligat ad porcos suos depascendos, reliquas vero tres partes in proprietatem usus fruendi Pactenses homines et caeteri habitatores terrae sine aliqua molestatione episcopi habeant. Compositionum judicialium media pars reis per integrum de pecunia persolvenda condonetur, reliqua medietas in misericordia et dispensatione episcopi reservetur. Quisquis vero praesens memoratorium quolibet modo aliter mutare voluerit, libras auri sex curiae nostrae componat, praesensque decretum pristinum robur obtineat. Ad hujus sane nostrae constitutionis indicium duo scripta, unum et idem continentia, unum Pactensibus, aliud episcopo per manus Vidonis nostri notarii scribi, et subscriptorum testium manibus confirmari, nostro sigillo insigniri praecepimus. Datum Messanae per manus Guarini nostri cancellarii quarto idus januarii. Johannes dapifer interfuit. Johannes stratigotus Messanae. Dunadeus genuensis. Maurus parmenterius. Robertus de Potentia. Dominicus Calvanus. De Pactensibus, Paganus filius Osmundi. Goffredus Marcellus. Simon Curiumbovis. Robertus Ficariae. Goffredus Bufalus. Johannes vicecomes. Guillelmus Maledictus. Philippus de Lippari ». Diploma in pergamena da me copiato dall'archivio vescovile di Patti. Al proposito di ciò che è detto in questo diploma, che l'abbate dovea *procurare* i Pattesi quando portavali a far guerra in Lipari, dee qui soggiungersi, che il dovere della *procurazione* consisteva nell' obbligo di somministrare vitto ed alloggio; indi per simiglianza di ragione è derivato, che per nome di *procurazione* venga ancor ciò che per alloggio e vitto apprestasi al vescovo quando visita la diocesi. Noi possiamo fissare questa intelligenza da un diploma siciliano dei tempi normanni: « Illud quoque pro-

Digitized by Google

che gli piacessero, e cui veniano poi naturalmente obbligati coloro, ai quali davansi a possedere. E in quest'ultimo trattandosi di un servizio militare, cha doveano fare a spese del barone i vassalli, para che sia supposto un costume dei tempi feudali, per cui il barone dovea pagare e mantenere a sue spese il suo feudatario; quando intimavalo a prestargli il servizio oltre i confini della baronia (1).

Una simile costituzione prescrisse agli abitanti di Lipari lo stesso abbate Ambrosio, alla quale fe' poi alcune limitazioni nel 1133 il suo successore Giovanni, e le ridusse in iscritto pubblico, che ei chiamò *precetto*. Ivi ordinò: « Che nelle isole tutte di Lipari, le quali erano soggette al monistero, a niuno fosse data a posseder terra con dritto perpetuo ed ereditario, ma solamente a tempo, e finchè servisse fedelmente, e gli si potea ritorre non solo per disservigio e mancanza di ossequio, o delitto di ribellione, ma a solo beneplacito del monistero e del vescovo: se alcuno ne volesse partire, non potea pegnorarla, nè venderla, nè ai suoi figli lasciarla, ma ricadeva alla chiesa, da cui erasi ricevuta: che se pure il figliuolo di quello fosse fedele ed accetto, gli si darebbe la stessa terra a possedere al patto istesso, che aveala avuta suo padre, e sinchè piacesse al monistero. Però tutti coloro, che ne aveano ricevuta concessione dal suo predecessore abbate Ambrosio, o al quali avea egli fatta concessione di terre con atto scritto e autorizzato dal suo sigillo, dichiaravasi, che potessero pure ritenerle alle stesse condizioni, e *secondo i buoni statuti*, che avea già stabiliti Ambrosio (2) ». Ei può congetturarsi, che quei *buoni statuti* sieno stati gli stessi, che eransi prescritti ai Pattesi.

Osservasi ancora in quest' epoca, che nel diploma istesso, in cui il principe assegnava alcuna popolazione in signoria, erano partitamente descritti i servizii che quella dovea prestare al suo barone. Nella concessione del villaggio di Agrilla fatta nel 1117 veggonsi gli abitanti obbligati a zappare le terre del barone, e nel tempo di seminarle ad apprestare ognuno di quelli per dodici giorni un pajo di bovi, e ventiquattro giornate di travaglio nel tempo della mietitura; oltracciò nel tempo della vendemmia dovea ciascuno portare un cerchio per le botti, e nelle feste di natale e di pasqua recar due galline, e della cacciagioni; erano ancora soggetti alla decima delle capre e dei porci. Parimente avendo il conte Ruggieri nel 1100 conceduta la terra di Mandanici, con la facoltà di potervisi chiamare nuovi uomini ad abitarla, prescrisse che ciascheduno degli abitanti dovesse somministrare al barone in ogni mese due lavoratori ossia ventiquattro nell'anno, e portare una gallina nei dì di natale e di pasqua (3). E certamente ad assai gravosi ser-

hibemus, et auctoritate regia interdicimus, ne aliquis de monasterio ipso vel obedientiis .... victum seu procurationem aliquam modo aliquo capere aut violenter exigere praesumat.... nec nobis ipsius nec haeredibus nostris..... victum vel procurationem aliquam dare rogantur, nisi duos panes tantum ». Dipl., ano. 1176, apud *Monum. Eccl. Montisreg*, edita ab Lo Judica, pag. 5.

(1) *Observat. sur l'Hist. de France*, lib. III, cap. 3.

(2) « Anno ab Incarnatione domini nostri Jesu Christi MCXXXIII, indict. XI, IV nonas martii. Ego Johannes Lipparienais post restaurationem ipsius civitatis primus antistes hoc institui praeceptum, quatenus in Lipparis et in insulis ei subjectis nulli hominum detur terra perpetuo nec haereditario jure possidenda, sed tantum ad tempus videlicet ut quamdiu quis fideliter et humiliter ecclesiae deservierit, permittatur ei ipsa terra, quae tributa sibi fuerat, et fruatur ea. Cum vero aliqua superbia vel rebellione contra ecclesiam repugnaverit aut restiterit, aut certe episcopo, aut monachis ecclesiae non placuerit ut ipsam terram habeat, auferatur ab eo, et juri ecclesiae restituatur. Si autem aliquis ex his hominibus, qui hoc modo terram perceperant, ex hac terra recedere voluerit, vendendi vel in pignus mittendi ipsam terram licentiam non habebit, nec filio suo haereditario jure relinquet, sed ecclesiae, cujus fuerat. Quod si filius ejus fidelis et subjectus episcopo et ecclesiae fuerit, eodem modo quo et pater tenuerat, et huic tribuatur eadem terra tenenda, si tamen episcopo et conventui placuerit. Illis autem, qui a tempore beatae memoriae praedecessoris nostri domini abbatis Ambrosii terram ipso donante vel concedente possident, illis quoque, qui me donante vel concedente per cartam et sigillum terram tenent, concedo et confirmo ut habeant secundum bonum constitutum, quod idem pater instituit ». Diploma in pergamena da me copiato dal citato archivio di Patti.

(3) « Praeterea donamus praedicto monasterio vicum Agrillae positum infra praedictum territorium cum omnibus hominibus in ipso habitantibus, ut faciant servitia necessaria monasterio, ubicumque sint, et ab eis poscere debitum servitium, videlicet angariam, sbariscam pro effodiendo, metendo qui-

vizii fu sottoposta la popolazion di Librizzi sin da quando ebbene signoria il monistero di Lipari, imperciocchè quei terrazzani se ne dolsero all'abbate Ambrosio nel 1117, e supplichevolmente ne implorarono un qualche disgravamento. L'abbate chiamò a consiglio i suoi monaci, e a comun parere fu deliberato; che gli uomini tutti di Librizzi in ciascun mese potessero per sè travagliare tre settimane, e una settimana in servigio del monistero: del che si tennero così alleviati quegli uomini, che a rimeritare tanto beneficio dei monaci, di più si obbligarono di lor volontà ad altre quaranta giornate di travaglio coi proprii bovi nel tempo del seminare, e ad una giornata nel mietere, e a tre nella vendemmia, e ne diedero mallevadori (1). Egli è ora da riflettersi, che sin qui si è favellato di servizii personali e reali e di altre simili gravezze, che avean dritto in forza della sovrana concessione di ripetere i signori dai lor vassalli: e riflettasi particolarmente, che nei riferiti diplomi non parlasi di *villani* o di altri di *servile condizione*, che fossero obbligati a quei servizii, ma degli uomini tutti indistintamente, che componeano il vassallaggio.

Oltre i servizii aveano ancor dritto i baroni di esigerne la rendita, che ricavavasi da gabelle e da dazii. Adelasia moglie di Rinaldo Avenello, che morì nel 1126, signora di Adernò, di Golisano e di altre terre, concedette a un monistero di poter fare liberamente per tutti i suoi dominii vendite e compre senza pagare alcun dritto di *platea*; e veggiamo da una scrittura del 1134, che Gualtieri de Nantes padrone di Naso cede al vescovo di Patti la terza parte dell'entrate del mercato, che teneasi in quel villaggio; è chiaro che sono ivi supposti dazii, che pagavano ai signori del luogo coloro, i quali volean comprare o vendere in piazza e nei mercati (2). Ma questi e maggiori dritti possono ricavarsi più distintamente da ciò che rendeano le si-

libet dietas viginti quatuor, in seminando quilibet par bovum duodecim dies, et duas gallinas in festivitatibus nativitatis Christi et Paschae, decimam omnium caprarum et porcorum suorum... Sunt praeterea iidem homines obnoxii et obligati facere..... venationes pro amore spiritualium amicorum monasterii.... ac etiam in tempore vendemiarum quilibet afferat unum circulum pro vegetibus ipsius monasterii ». Dipl., ann. 1117, apud Pirrum, tom. II, pag. 1039. « Praeterea concessimus licentiam monachis portare sive adducere seu adduci facere homines ad habitandum in dicto tenimento liberos et exemptos ad omni angaria... Quilibet habitator omni mense dare debet duos homines habitatores, *rectius laboratores*, per totum annum viginti quatuor laboratores, et in festo nativitatis portare unam gallinam, et in paschali similiter, et alia servitia monasterii facere sine pigritia, quemadmodum serviabant meae Majestati ». Dipl., ann. 1100, loc. cit., pag. 1047.

(1) « Privilegium factum a me Ambrosio abbate monasterii sancti Bartholomaei Liparis et Pactensium cum meis fratribus monasterii, et datum fuit vobis populo Libricii, mense julii, die octava, indictione decima, anno 6625 (1117). Postquam venit populus Libriciensis ad Ambrosium, ut misericordiam et humanitatem et commiserationem haberemus pro redemptione et remissione peccatorum meorum et fratrum omnium et omnium Christianorum propter angariam, quae vobis enormiter imposita erat, ego afflictus et commotus multis lacrymis, quas effudistis, cum essem Libricii congregavi monachos, qui tunc mecum erant, Petrum scilicet priulum Liparis, Johannem Bell, Riguio Cellaren, Gulielmum Franzes, Johannem Rufum priulum Pactensium, Philippum monachum arabum, Robertum vescontem, et Martinum Curtarem: hos quidem cum consuluissem, et in meam sententiam fratres omnes ivissent, decrevi ut Librienses facerent pro servitio proprio et filiorum suorum hebdomadas tres, et in servitium monasterii hebdomadam unam. Hoc vero concessi et confirmavi ex proprio meo consilio et voluntate et suprascriptorum omnium monachorum omnibus hominibus Librieii. Ipsi autem hoc adfecti beneficio, adjunxerunt nobis pro monasterio ex propria electione dies quadraginta ad seminandum cum propriis jugis bovum, et unum diem ad messem, et tres dies ad vendemiam, vel ubi exiget servitium monasterii; de qua re dederunt nobis fidejussores notarium Nicolaum filium domini Philippi, Nicephorum Charzanitem, Johannem Amistrapiatum, Nicetam Gallum, Nicolaum Galas, Theodorum Frontigan, Andream Policem, Johannem Gaitanen, Nicolaum Milychas, et Philippum Manee: hi quidem testes sunt et fidejussores servitii, quod nobis gratificati sunt. Haec omnia, quae supra scripsi, concessi et decrevi ut sint usque ad consumationem saeculi, amen: quod si nonnulli ad majora coegerint populum, habeant anathema a Patre, et Filio, et Spiritu Sancto in die judicii ». Di questo diploma scritto originalmente in greco se ne conserva antichissima copia in greco, ed un'antica traduzione latina nel citato archivio di Patti, donde l'ho copiato.

(2) « Concessi praefatae Ecclesiae per totam terram meam venditiones emptiones, libere absque omni jure plateae ». *Dipl. comitissae Adelasiae*, apud Pirrum, tom. I, pag. 528. « Habeat sancta Ecclesia in perpetuum apud Nasum de blodo quidem medietatem, similiter et de introitibus fori tertiam ». Dipl., ann. 1134, loc. cit., tom II, pag. 775.

gnorie di primo ordine ossia i contadi. Quando Tancredi il conte di Siracusa accordò nel 1104 al vescovo di quella città non solo ogni libertà nella caccia e nella pesca, ma anche volle immuni le compre e le vendite fatte a nome del vescovo da ogni pagamento nell'uscire e nell'entrare, e nelle vie pubbliche e nei porti, è manifesto, che i porti, e le piazze, e le strade, e le porte erano tanti fondi, che per mezzo di gabelle e di dazii valevano una rendita al conte di Siracusa; ed avendo egli stesso parimente conceduto ai monaci di Bagnara la facoltà di poter vendere e comperar nei suoi porti senza pagare alcun dazio, raccogliesi apertamente, che egli alcuni dritti ne riscuotea (1). Veramente i dritti di dogana di mare e di porto si sono riputati sempre come regalie di cui non faceasi concessione indistintamente a tutti i baroni, ma rade volte e solo ai primarii, e a coloro spezialmente che possedeano alcuna delle principali signorie. Nella concessione di Catania fatta al vescovo di essa città nel 1092 fu ancora a lui dato un amplissimo dominio non solo *nei monti*, *e nelle selve*, *e nelle terre*, ma ancora *nei porti e nel littorale*; e da memorie autentiche si vede attestato, che il vescovo per antichissimo possesso avea la custodia di quel porto, e percepiane la terza parte dei proventi doganali (2). Un simil dritto ebbe certamente sin da quest'epoca il prelato e signore di Patti nel porto di essa città (3).

A tanta rendita debbono ancora aggiungersi i proventi giudiziarii. Egli è già noto, che nei costumi e nelle leggi dei popoli barbari erasi da gran tempo generalmente stabilito, che oltra la *composizione*, la quale dal reo pagavasi alla persona offesa, dovessi insieme pagare al giudice una somma, chiamata *fredo*, che era come la mercede del magistrato per la protezione accordata contra il dritto di privata vendetta: il fredo fu ancor detto *bando* sin da tempi antichissimi (4). Or noi abbiamo testè dimostrato, che nel 1134 Gualtieri de Nantes divenne a cedere la metà dei proventi del *bando* del suo vassallaggio di Naso, e che il re Ruggieri nel 1133 prescrisse in favore dei Pattesi doversi rilasciare ai rei la metà delle *composizioni giudiziarie*, nè poterne il signore del luogo che la sola metà percepire: adunque l'amministrazione della giustizia e i proventi giudiziarii costituivano una delle rendite del barone, che non per altra ragione gli apparteneano, che per essergli stato conceduto il dritto di giudicare nel territorio della sua signoria, del che ora noi passiamo a ragionare.

19. Eransi allora i feudi altrove costituiti in modo, che portavano con sè il privilegio di giudicare. In Francia sin da più rimoti tempi di quella monarchia i signori amministravano giustizia nei lor territorii, e ne percepiano gli emolumenti; e tostochè le chiese furono investite di feudi, furono insieme abilitate ad amministrarvi giustizia (5). I baroni del ducato di Normandia esercitavano un egual dritto, il quale suppose ed autorizzò espressamente Guglielmo il conquistatore dell'Inghilterra e duca di Normandia, quando nel 1080 vi ritornò a riordinar le cose, scomposto in quel ducato nella sua lontananza (6). Lo stesso Guglielmo confermò la giurisdizio-

(1) « Concedo quoque eidem episcopo, et successoribus ejus, et quibuscumque hominibus ejus, per totam terram meam vias publicas, et aquas publicas, et introitus et exitus, et portus maris, et potestatem vendendi et emendi et piscandi et venandi sine ulla exactione pecuniae, vel cujuslibet servitii ». Dipl. ann. 1104, loc. cit, tom I, pag. 619. « In super quod navra praedictae ecclesiae, et jam dicti prioris et ejus successorum veniant ad portus meos secure et quiete, et deferant et deferant et vendant et emant quidquid voluerint sine omni exactione pecuniae, et sine omni banno et interdictione ». Loc. cit., tom. II, pag. 1242.

(2) « Quia nobis constitit ex tenore instrumentorum seu privilegiorum exhibitorum coram nobis.... ad dictam ecclesiam spectare et pertinere et per attestationem testium productorum dictam ecclesiam fuisse..... sic in possessione vel quasi custodiae portus civitatis Cataniae, et in possessione vel quasi praedictae tertiae partis dohanae ejusdem civitatis etc. ». Dipl., ann. 1266, loc. cit., tom. I, pag. 535.

(3) « Pactensis, Cataniensis, et Cephaludensis ecclesiae, quibus in Sicilia jura portuum civitatum ipsarum ex privilegio competunt felicium Augustorum, nec non et quibus civitates ipsae temporaliter et spiritualiter sunt subjectae, spe fructus dictorum portuum *sub Carolo Andegavensi* sunt privatae ». Saba Malaspina, apud Caruso, tom. II, pag. 813.

(4) Montesquieu, lib. XXX, cap. 20, Robertson, tom. II, not. 23. Ducange, voc. *bandum*.

(5) Montesquieu, lib. XXX, cap. 20, 21, 22.

(6) « Statuta vero concilii volo hic inserere ut posteri discant quales in Normannia leges fuerint sub Guglielmo rege. Primo pax Dei, quae vulgo

ne nelle lor signorie ai baroni di quell'isola sì veramente che ne seppe limitare l'esercizio e la competenza (1). E quando poi i Franchi liberata la santa città fondarono il reame di Gerusalemme, ed ivi istituirono feudi, contadi e baronie, vi ebbero i principali baroni *corte*, *zecca* e *giudizio*, ed altri *giudizio* e *corte di borgesia* (2). Or sebbene queste istituzioni degenerassero altrove, e in Francia spezialmente, e la giurisdizione, che è tutta prerogativa del principe, e da lui dipendente, fosse ivi dai privati esercitata per abuso come un dritto patrimoniale, e inerente alla signoria, e per ragione e dritto di dominio, anzi riputassero le loro giustizie quasi sovrane, non riconoscendo una competenza superiore in quelle del re; pure i principi nostri normanni fissando il sistema, che le giurisdizioni tutte doveano riconoscersi dal sovrano, e potean solo derivar nei privati per sovrana concessione, di volontà concedeanle poi ad alcuni dei lor sudditi, e massimamente ai più benemeriti ed ai congiunti in sangue, ed eziandio ad alcuno la più alta ossia la criminale, essendosi nella giurisprudenza barbarica distinta sempre la bassa dall'alta giurisdizione (3).

Tutte le concessioni di vassallaggi, nelle quali ci siamo avvenuti in quest'epoca, contengono ancora espressamente la facoltà di potervi amministrar la giustizia. Quando fu conceduto il villaggio di Mandanici nel 1100, e fissati i servizii che dovesse prestare al nuovo barone, fu parimente a questo accordato il dritto di giudicare e condannare quegli uomini che ivi abitassero, riserbandosi il principe solamente la cognizione dei delitti di alto tradimento e di omicidio: la stessa facoltà con la limitazione istessa fu data nel 1105 al signore della terra di Gala, e più chiaramente è detto nella concessione fatta nel 1117 del villaggio di Agilla, che il signore avesse dritto sopra gli uomini ivi abitanti, ove cadessero in alcun fallo, di poterli tenere prigioni, e punirli con pene corporali, eccettuandone solamente la pena dell'omicidio (4). Adunque se nell'atto di concedersi una qualche popolazione in signoria gli si congiungea il dritto di amministrarvi giustizia, è chiaro che questo dritto derivava da una espressa e separata concessione del principe, e non era compreso nel diploma dell'investitura. Nei diplomi sin'ora accennati ci pare che sia stato ristretto nei soli limiti della competenza civile, ma non mancarono di quelli con la facoltà di esercitarvi la giurisdizion criminale.

Se hanno luogo le congetture da noi proposte di sopra a dimostrare, che gli strategoti ebbero in quest'epoca la giurisdizione istessa che fu indi attribuita ai giustizieri, e i viceconti quella dei bajuli, e se i primi furono istituiti ad amministrare la giurisdizion criminale, e i secondi la civile, osservando noi in questi tempi lo stratigoto del conte di Siracusa, e quello del conte di Butera, e lo stratigoto del vescovo e signor di Catania (5), si può ben raccogliere, che a

trevia dicitur, sicut ipse princeps Guglielmus cum in initio constituerat, firmiter teneatur, et per singulas parrochias dictis excommunicationibus renovetur. Qui vero servare contempserint, vel aliquatenus fregerint, episcopi secundum quod prius statutum est, eos judicando, justitiam faciant. Si quis vero episcopo suo inobediens fuerit, Domino, in cujus terra habitat, episcopus hoc demonstret, ut ille subdat eum episcopali justitiae. Quod si et Dominus facere contempserit, regis vicecomes per episcopum inde requisitus, omni remota excusatione, justitiam faciat ». Ordericus Vitalis, *Eccl. Hist.*, lib. V, pag. 522, apud *Scriptor. Hist. North.*, edit. Duchesnii.

(1) Robertson, loc. cit., not. 23.

(2) *Assise del reame di Gerusalemme*, apud Canciani, loc. cit., tom. V, pag. 151.

(3) *Observat. sur l'Hist. de France*, tom. II, lib. III, cap. 2, not. 2, pag. 216, 217.

(4) « Praeterea volumus habere potestatem abbatem judicare et condemnare praedictos homines secundum delicta eorum, et hoc solum praeservare nostrae Majestati et nostris successoribus condemnationem proditionis et homicidii ». Dip., ann. 1100, apud Pirrum, tom. II, pag. 1047. « Adhuc volumus habere potestatem.... praedictum sanctum monasterium judicare et condemnare praefatos homines de omnibus maleficiis secundum eorum delicta: hoc autem solum observantes ratione Majestatis nostrae et haeredum et successorum nostrorum homicidium et proditionis culpam ». Dipl., ann. 1105, loc. cit., pag. 1043. « Judicari et condemnari *praefatos homines* sub dominio abbatis monasterii, et potestatem habere super eos, ut cum in delictis inciderint, et ligandi et flagellandi et in compendibus mittendi, reservata tamen poena homicidii curiae nostrae Majestatis ». Dipl., ann. 1117, loc. cit., pag. 1039.

(5) Che sia stato in quest'epoca costituito lo stratigoto in Catania è già dimostrato di sopra nel capit. III di questo libro, pag. 98, not. 5. Dello stratigoto di Siracusa ne addurremo tra poco le prove: per

queste grandi signorie era stato conceduto il dritto della giustizia criminale, che per mezzo dello stratigoto come luogotenente del conte vi si amministrava, e nelle altre baronie amministravano la giustizia civile a nome dei baroni i lor vicecomiti. Veramente non è nuovo nella storia del nostro dritto, che ove dal principe concedeasi ad alcun privato la *stratigozia* sopra una popolazione, che gli si donava in signoria, era lo stesso che concedergli il mero impero e la giurisdizione criminale (1): ma noi possiamo più chiaramente confermare questo argomento dalla qualità della giurisdizione, che volcasi in alcuna delle anzidette signorie esercitarsi.

Quando fu conceduta nell'anno 1092 la città di Catania e il castello di Jaci al vescovo ed abbate di quel monistero, gli fu data nell'atto istesso la facoltà di esercitare tutti i *terreni giudizii in tutta la terra soggetta al ministero a nei porti e nei littorale*. Questa forma di concessione annunzia pure amplissima autorità: or che essa spezialmente abbracciasse la cognizione delle cause criminali dimostrasi primieramente, che in un processo del 1266 fu provato per varii documenti e in forza di privilegi e di testimonii, che quel vescovo era nel possesso di giudicare delle cause criminali nei luoghi anzidetti. Ed allorchè nel 1295 quel vescovo e il suo capitolo concedono a Ruggieri di Loria la terra e il castello di Jaci, trasferiscono ancora in lui il mero e misto impero e il dritto di giudicare le cause civili e criminali per la ragione, che la chiesa avea antichissimo possesso di tal dritto (2). Poste le quali cose, essendosi già dimostrato di sopra, che era in questi tempi costituito uno strati-

quello del contado di Botera abbiamo i seguenti diplomi: « In Christi nomine amen. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo tricesimo, indictione octava, septimo idus martii. Omnibus sit notum hominibus, quod ego Henricus Dei gratia comes, filius quondam Manfredi bonae memoriae marchionis, monasterio sancti Bartholomaei Lipparensis terram in Buterise territorio in domini Johannis abbatis, suorumque fratrum manibus, meis confirmantibus filiis Roclerio ac Jordano, pro meae mercede animae vel meorum parentuum, dono et donando confirmo, taliter videlicet quod ipsam terram possideat inhabitet excolat plantet, et quidquid sibi de ea placuerit absque mea calumnia et haeredum meorum faciat, confratribus omnibus ad Dominum pro nobis semper intercedentibus. Nunc itaque ad terrae divisiones tendimus, quo ejus concurrentiam per partes sciamus, quae sic persistunt. A Calcariis etc. ». Indi sieguono i testimonii. « Idem abbas Johannes. Anselmus Buteriae prior, Willelmus, Roclerius, Albeedus monachi, atque Roclerius meus major filius, Willelmus Buteriae stradicotus, Albertus de Palaziolo, qui hanc consignavere terram, et Hugo, et Petrus Hugo, et ego Valentianus Gregorius, qui hoc privilegium praecepto hujus comitis Henrici scripsi, manu domini comitis Henrici sigillatum ». Abbiamo ancora un altro diploma dello stesso conte Enrico dell'anno 1134, che incomincia: « Ego comes Henricus magni regis Rogerii avunculus breve recordationis de terra fieri jussi etc. », e tra i testimonii è sottoscritto *Guillelmus straugotus Buterioe*. Questi due diplomi in pergamena si conservano nel citato archivio vescovile di Patti.

(1) Già sin da tempi antichissimi era costituito in Salerno lo stratigoto per amministrarvi la giustizia criminale. Vid., lib. I, *Const.*, tit. 72, pag. 72. Quando Carlo di Angiò nel 1269 investì di Salerno il suo figliuolo primogenito, e gli volle ivi concedere il mero impero ossia la giurisdizion criminale, non adoperò altra formola che *cum stratigotia civitatis ipsius exercenda ibidem, prout actenus exerceri consuevit*. Adunque gli stratigoti nelle baronie supponevano giustizia criminale, che a nome del barone per concessione del principe vi amministravano. Ved. Vargas, *Esame delle carte normanne tra i documenti*, n. 28, pag. 49.

(2) « Insuper concessi ego Rogerius comes cum uxore mea et cuoi filiis meis abbati praefati monasterii et omnibus successoribus ejus omnia illa judicia terrena in tota terra monasterii et in portubus et in littoralibus maris ». Dipl., ann. 1092, apud Pirrom, tom. I, pag. 523. « Quia nobis constitit ex tenore instrumentorum seu privilegiorum exhibitorum coram nobis, cognitionem causarum criminalium in civitate Cataniae, terrarum et castrum Jaci ad dictam ecclesiam spectare et pertinere, et per attestationem testium productorum dictam ecclesiam fuisse in possessione vel quasi cognitionis causarum criminalium in civitate Cataniae, terris Jaci, s. Anastasiae, et Mascalarum ». Dipl., ann. 1266, loc. cit., pag. 535. « Cum cabellis, assisis, justitiis, jurisdictionibus...... ac cum mero et mixto imperio et cognitione causarum civilium et criminalium eo modo et forma et quemadmodum ipse reverendus dominus electus et ecclesia praedicta et antecessores ejus tenuerunt et possederunt ab olim virtute privilegiorum..... reservata eis et successoribus in dicto episcopatu facultate et potestate dirimendi lites et quaestiones inter vassallos et habitatores ipsius terrae Acis et alienigenas, quatenus illi opprimerentur ab officialibus ipsius nobilis Admirati ». Dipl., ann. 1295, ex archivio regiae cappellae Panormi in pub. Sen. Panor. Biblioth. M·s. Qq. H. 20.

goto in Catania, egli adunque può fondatamente conchiudersi, che questi come luogotenente del vescovo quella giurisdizione per tutti i luoghi, ove il vescovo avea signoria, amministrasse.

Quanto noi veggiamo di essersi allora accordato al signor di Catania in tutte le terre di suo dominio ei parmi una immagine del modo come furono dal conte Ruggieri costituite in Sicilia le grandi signorie. Certamente in forza della prima concessione, per cui l'abbate Ambrosio fu dal conte investito di Lipari, fu abilitato nel seguente secolo Stefano, vescovo e signore di quell'isola, ad esercitarvi pari autorità, imperciocchè ei stesso frequentemente rendea giustizia nel vestibulo della maggior chiesa di Lipari, e di ordine suo eran tratti in prigione alcuni, che erano giudicati rei tra i Liparoti, ed essendo nella carta del giudicato sottoscritto Tommaso stratigoto di Lipari, fa argomentare che quel vescovo con l'assistenza del suo stratigoto ivi la giustizia criminale amministrava (1). Parimente Tancredi il conte di Siracusa annunzia noi suoi diplomi assai grande autorità, e in atti di giurisdizione adopera e i suoi baroni e il suo stratigoto, quasichè quelli componessero l'alta corte del contado (2). Richiamisi a questo luogo, che le or nominate tre grandi signorie di Catania, di Lipari e di Siracusa ebbero accordata la facoltà di esigere i dritti doganali di mare nei territorii dei lor dominii, ed or pare, che la istessa giurisdizione sia stata ugualmente lor conceduta. Che se alcuno sospettar volesse, forse tante prerogative essere state solamente personali, e non già dritti e qualità di quelle signorie, e che avessele date il conte alla sola persona di Ambrosio, perchè da lui tenuto assai caro, e a Tancredi, perchè della famiglia sovrana, è qui da riflettersi, che le stesse prerogative furono concedute non solo al vescovo Angerio, che fu il primo signor di Catania, ma e tutti i suoi successori, dimodochè attribuì allora il conte Ruggieri questi dritti non già alla persona, ma alla signoria: e noi venghiamo ora di dimostrare, che di fatto a beneplacito del principe i successori gli esercitarono, e certamente in forza delle prime concessioni, imperciocchè ad esse contemporanei compariscono gli stratigoti come luogotenenti di coloro, che furono i primi investiti delle anzidette signorie.

Adunque furono in modo nel nuovo governo normanno disposte le popolazioni tutte dell'isola relativamente agli ordini giudiziarii, che di quelle soggette al principe immediatamente avea ciascuno il suo viceconte, e molte di quelle come comprese in unico distretto erano governate da un solo stratigoto, e l'uno e l'altro eravi costituito dal principe immediatamente. Nelle popolazioni concedute in signoria, se i baroni non aveano ricevuto che il solo dritto di amministrare la giustizia civile, per ciascuno vassallaggio costituivano un lor viceconte; ma se era stata loro accordata la giurisdizion criminale, oltra il viceconte che era in ogni vassallaggio, per tutti diputavano un sol stratigoto. Così noi veggiamo nel vicino continente in tempi assai vicini a quest'epoca, che il signore dei castelli di Gesualdo, di Paternò e di Frigento nomina il suo stratigoto come magistrato unico per tutte le sue signorie, e nomina insieme il viceconte di Paternò come magistrato proprio di quel vassallaggio (3).

(1) « S. divina gratia Lipparitanus et Pactensis episcopus cunctis legentibus. Anno incarn. Dominicae MCXC, mense martii, XIII indict. Residente me in proloquutorio Lipparitanae ecclesiae, in quo exercendae justitiae gratia soleo residere, facta est conquestio ab universo populo assistenti pro falconibus, qui ab arcis suis furtive a quibusdam rapiebantur: unde saepe diffamati in carcerem a nobis trahebantur, et poenam cum labore subibant. — Ego Thomas Lipparis tunc stratigotus ». Diploma in pergamena che si conserva nel citato archivio di Patti.

(2) « Consilio uxoris meae Muriellis, et omnium baronum meorum in augmentum et dotem sex villanos, et dominus Manfredus de Scilla mea concessione unum, de illis videlicet, qui sunt de feudo meo...... terram..... quam per stratigotum meum et barones meos divisi ». *Dipl. Tancredi comitis Syrac.*, ann. 1103, apud Pirrum, tom. II, pag. 1242. Questo è il più antico monumento siciliano, che abbia io veduto, nel quale è adoperata la parola *feudo*.

(3) « Clare facimus quoniam in curia nostri Paterni coram nostro episcopo Johanne Frequentino, et Helia nostro filio, et Salomone nostro stratigoto, et Hervero Agullone, et Marcualdo nostro milite, et Johanne Burrello judice, et presbytero Gratiano nostro cappellano, et Gulielmo capuano vicecomite Paterni etc. ». Dipl., ann. 1145, apud Ughellium, tom. VIII, pag. 290.

CAPITOLO VI.

20. Dritti di sovrana prerogativa, e potestà del principe sopra tutti gli ordini dello stato. — 21. Se mai il conte Ruggieri avesse stabilmente costituita una corte suprema. — 22. Consigli pubblici, ai quali erano ammessi principalmente i prelati ed i nobili.

20. Chi potè supporre un dritto nativo e una certa indipendenza nel titolo di possedere i feudi in Sicilia in quest'epoca, e ammise nel tempo istesso una generale subordinazione, non ebbe la più vera intelligenza del dritto pubblico dei tempi, conciossiachè dappertutto in quella stagione la dipendenza feudale formava l'unica base della subordinazione politica (1). Erano veramente i costumi pubblici e i governi così fatti, che senza un feudal legame assai difficilmente potessi allora pretendere ad una qualunque soggezione; e alla totale debolezza della potenza politica, e alla mancanza assoluta di subordinazione non erasi altrimenti potuto supplire, che con l'omaggio e col giuramento di fedeltà, sì sacro massimamente presso i popoli barbari, e su cui era fondata la dipendenza feudale. In somma invece di potersi riconoscere allora sudditi e monarca, non si sanno trovare che vassalli e sovrano. Se nonchè queste nuove istituzioni poteano concorrere ad assicurare nel principe una certa generale autorità, e una soggezione da parte di tutto il corpo dei vassalli, imperciocchè l'investite di un feudo essendo l'*uomo* e il vassallo del suo concedente, e dovendogli prestar più servizii, ed oltracciò prestandosi questi da alcuni feudatarii al loro barone, dai baroni al lor conte, e dal conte al sovrano, è chiarissimo che questi ordini nella nativa istituzione loro poteano esser diretti a mantenere una certa general dipendenza. Ciò è da supporsi più spezialmente in Sicilia in quest'epoca, in cui il benefizio delle concessioni era assai recente, e Ruggieri, che ne era il sovrano, potea e sapea far valere i suoi dritti gagliardamente.

Se gli scrittori dei tempi non ci avessero questo principe rappresentato come savio ed avveduto e valente signore, le sue magnanime gesta, e più di ogni altro la storia del suo governo, e i saldi principii di dritto, secondo i quali ei dispose il reggimento del nuovo suo imperio, cel farebbero assai manifesto. Quanto ei fece ed ordinò, e fu esattamente eseguito dai nuovi suoi sudditi, dimostra chiarissimamente che ei stese la sua autorità oltre i termini della potenza feudale, e che seppe con franca e sicura mano esercitare i più alti dritti della sovrana prerogativa, i quali o non conosceano allora gli altri governi, o assai timidamente e a passi lenti si attribuivano. Che se nel reame di Francia in quel secolo credeano i più potenti baroni aver dritto d'intimar guerra, o di coniar moneta nei lor dominii, e non riconosceano ai lor giudicati una superior competenza nel re; se i primarii tra i Franchi nel reame di Gerusalemme ebbero accordata la zecca nel principal luogo delle lor signorie, e se gli stessi baroni del ducato di Puglia nello strepito delle armi sin di allora tiravano manifestamente ad una qualche indipendenza, non che seppe Ruggieri ottener nell'isola una generale sommessione, ma riputò quei dritti, ed ei solo gli esercitò come prerogative sue proprie, e come qualità del principato. Difatto non veggiamo in Sicilia guerra o altra spedizion militare, che non abbia ordinata il conte, tali furono quelle per Malta, per Cosenza, per Amalfi, per Capua: non veggonsi altre monete siciliane di quel tempo, che le sole segnate del nome del conte; nè altri trattò mai con le potenze straniere di alleanza o di pace, che il conte, tale fu il trattato che Ruggieri conchiuse con Tamin signore di Tunisi (2).

Or questi atti di sommo impero, e queste funzioni di potenza politica espressamente annunziavano una ben fondata autorità nell'interno governo dell'isola; e certamente quella, che seppe attribuirsi il conte Ruggieri, non poteva esser maggiore, attesa massimamente l'oscurità, nella quale giacevasi allora la scienza della legislazione, e del dritto pubblico, e atteso che finalmente non furono che un secolo dopo nelle due famose diete di Roncaglia e di Costanza riconosciute più presto che fissate generalmente alcune delle su-

(1) Napoli, *Concordia tra i dritti demaniali e baronali ec.*

(2) Malat., loc. cit., pag. 229.

preme prerogative del principato. Tra esse la più oscura, e la quale non solo non fu rocata al suo vero lume, ma di cui niuna menzione fu fatta nello sopraccennate diete, siccome nel libro seguente dimostreremo, erasi allora quella che spetta al principe di potere ei solo ordinare e pubblicar leggi, alla cui norma lo stato tutto e i dritti e le azioni dei sudditi tutti, eziandio dei più potenti, si debbon comporre: or noi veggiamo non da altri in quest' epoca una tal facoltà che dal solo Ruggieri esercitata. È qui da ricordarsi, che presso al 1161 i baroni e i principali signori del reame siciliano raccoltisi ed afforzatisi in Caccamo, e quasichè minaccianti, sotto il primo Guglielmo riclamavano, perchè fossero ad essi restituite quelle lodevoli costumanze e quegli statuti, che avea il duca Roberto introdotti, e il suo fratello Ruggieri autorizzati. E comunque si vogliano intendere le parole *statuti* e *consuetudini* adoperate dal Falcando, che questi fatti riferisce, o per leggi politiche e consuetudini feudali, o per libertà ed esenzioni già accordate, è sempre manifesto, che da tutto il corpo dei baroni siciliani, e per altro in uno stato di aperta resistenza al governo, fu poco più di un mezzo secolo dopo riconosciuto pubblicamente, che non vi ebbe in Sicilia sotto i primi normanni altra suprema autorità, che avesse potuto ordinar leggi, che il solo principe. Indi è, che ivi non si citano che i soli statuti introdotti da Roberto Guiscardo; e perchè apparisse, che aveano quelli in Sicilia tutto il vigore, è notato espressamente, che il conte Ruggieri, il sovrano dell'Isola, avealli autorizzati e confermati (1).

E nel caos delle giurisdizioni e dei dritti, per cui all'autorità del principe non prontamente ubbidiano come era lor dovere i privati, dei quali dritti in altri luoghi impunemente alcuni se ne usurpavano la competenza e l'esercizio, non fu picciol passo, e fu certamente gran senno del conte l'aver dichiarato, che il dritto di giudicare dei delitti di alto tradimento e di omicidio, e la facoltà

(1) « Enimvero Regem, si sua facta discutiat, magis debuisse mirari, quod regni proceres eatenus in servitutem se redigi tamdiu sustinuerint, quam quod adversus eum multa injuriis provocati vix tandem impatientia doloris exarserint; ut enim cetera quae perpessi fuerant omittantur, miserrimum esse vel apud servilis conditionis homines filias suas innuptas domi toto aetae tempore permanere. Nec enim inter eos absque permissione curiae matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc haclenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret nuptui tradere, cum jam omnem spem sobolis senectus ingruens sustulisset; alias vero perpetua virginitate damnatas sine spe conjugii decessisse. Nunc autem totius regni viros nobiles, seque cum illis hoc regem postulare hoc requirere, ut his aliisque perniciosis legibus antiquatis eas restituat consuetudines, quas avus ejus Rogerius comes a Roberto Guiscardo prius introductas observaverit, et observari praeceperit; alioquin si contra antecessorum statuta niti voluerit, hoc eos minime diutius perpessuros ». Falcandus, loc. cit., pag. 438. Alcuni tra i più recenti scrittori del nostro dritto come il Pecchia il Gustrani ed altri hanno veduto in questa narrazion del Falcando leggi di dritto pubblico ordinate allora dal Guiscardo, e confermate da Ruggieri, ed hanno riprovato il Giannone, che aveale interpetrate per lodevoli costumanze: la loro ragione è fondata principalmente sopra la parola *statuta*, per cui debbono intendersi leggi politiche, e non già pure consuetudini, avvisandosi che questa parola abbia dovuto avere allora quel senso che ha oggi tra noi. Veramente i vocaboli non hanno alcun senso deciso o intelligenza certa, se non quella che ad' essi può dare l'uso del tempo, e il contesto del discorso in cui sono adoperati. Doleansi i baroni nel governo di Guglielmo il primo, di essere stati ridotti alle più dure soggezioni, e massimamente che non potendosi senza permesso della corte maritare le loro figliuole, questo ottenevasi assai difficilmente, ondechè quelle in casa invecchiando, i feudi ricadessero al fisco; e più che della legge dell'abuso doleansi. Pretendevano quindi essere governati secondo gli usi dei tempi di Roberto e del conte. Egli è adunque chiaro, che le nuove soggezioni steno da riportarsi ai tempi del re Ruggieri, il quale con le sue leggi politiche avea limitate alcune libertà, secondo le quali eievansi i baroni ai tempi di Roberto e del conte: fu certamente, che nel governo del conte non era ancora prescritto di chieder licenza per maritarsi le figliuole di quelli; che impose questa legge Ruggieri: e che non era assai facile ad accordare una tal licenza Guglielmo. Indi è che i baroni onestevano i tempi del re Ruggieri, e appellavano a quelli di Roberto e del conte, sotto i quali aveano alcune libertà, e quella principalmente che non erano obbligati a chieder permesso per gli matrimonii dei loro figliuoli, la qual libertà avea poi con legge espressa quel re ristretta. Adunque nel Falcando la parola *statuta* dee interpetrarsi secondo quella che la precede ossia *consuetudines*, ed ambi questi vocaboli ivi significano esenzioni ed immunità: suppongono sì chiarissimamente difetto di un corpo di leggi politiche ai tempi di Roberto e del conte, e stabilimento di quelle nel governo del secondo Ruggieri di lui successore e figliuolo.

d' imporre pene di morte e di sangue, erano giurisdizioni supreme e dritti di *maestà*, il cui esercizio ad una autorità da lui immediatamente costituita e alla corte sovrana ei riserbava (1). Le quali massime egli annunziò sempre nelle concessioni dei vassallaggi per dimostrare, che non solo per la giustizia civile e per le cause minori, ma molto più per la criminale facea mestieri un'espressa concessione del principe. E quantunque in alcune delle epoche susseguenti siesi recato in moltissimi articoli a maggior perfezione il nostro dritto pubblico, in che si adoperarono con intelligenza e con zelo sapientissimi e fortissimi re, pure intorno a questo articolo non potè sempre che solo inculcarsi il principio stabilito la prima volta dal conte Ruggieri, e dirò così radicato nelle fondamenta della costituzione siciliana, la quale io tutte le epoche ha prescritto costantemente, che ad amministrare le giurisdizioni criminali fosse necessario un particolar privilegio, ed una espressa e spezial concessione. Solo si è variato, che in alcuni tempi sono state tali concessioni assai limitate e ristrette, e in altri più larghe e abbondanti, siccome può congetturarsi di quest'epoca, in cui le circostanze consigliavano di costituire in più luoghi l'ufficio di amministrare la giustizia criminale, sì perchè in un dominio tutto nuovo fosse presente alle popolazioni di fresco sottomesse un' autorità, che con più forza e maggiori dritti vi soprastasse, sì perchè non essendo ancora stabilmente ordinate le curie superiori, ma aveavi magistrato certo, a cui per i più gravi delitti ricorrer si potesse. E forse dall'abbondanza di tali giurisdizioni accordate nella presente epoca ai contadi e alle grandi signorie nacque la severità del governo di appresso su tale articolo, siccome a suo luogo sarà manifesto.

Egli è chiaro, che il solenne esercizio di questi dritti, e l'espressa attribuzione fattane alla potenza sovrana supponeva naturalmente, che era nell' isola riconosciuta generalmente l'autorità del principe, cui le persone più ragguardevoli e i primi ordini dello stato eran soggetti: il che più fatti dimostrano apertamente, e io prima le contese allora insorte tra tutto il corpo dei baroni e dei vescovi. Era stabilimento già ricevuto come legge universale in quel secolo, che doveansi alla chiesa le decime, e i Normanni religiosissimi principi prestaronle tosto dalle rendite degli acquisti, che venian facendo in Italia; nel 1080 aveale assegnate espressamente alla chiesa di Salerno il duca Roberto (2), e il conte Ruggieri dopo la conquista dell' isola donò alle chiese le decime di tutte l'entrate, che ei riscuoteva dai luoghi di suo immediato dominio (3). Ei pare, che vi abbia ancora indotti i baroni, senonchè può sospettarsi, che

(1) « Hoc solum praeservare nostrae Majestati et nostris successoribus condemnationem proditionis et homicidii ». Dipl., ann. 1100, apud Pirrum, tomo II, pag. 1047. « Hoc autem solum observantes ratione Majestatis nostrae et haeredum et successorum nostrorum homicidium et proditionis culpam ». Dipl., ann. 1105, loc. cit., pag. 1043. « Reservata tamen poena homicidii curiae nostrae Majestatis ». Dipl., ann. 1117, loc. cit., pag. 1039.

(2) Dipl., ann. 1080, apud Ughellum, loc. cit., tom. VII, pag. 389.

(3) « Comes coepit Deo devotus existere.... decimationem omnes redditnum suorum sacris ecclesiis attribuere etc. ». Malat., pag. 231. Quanto attesta in questo luogo il Malaterra prende maggior lume, ed è confermato assai chiaramente dai documenti da noi riferiti nella nota 2, pag. 108 di questo libro, i quali dimostrano che per antichissima osservanza contemporanea allo stabilimento del governo normanno in Sicilia furono somministrate alle chiese cattedrali le decime dei fondi e delle rendite regie: ed apparirà dalla nota seguente, che prestaronle ancora dai fondi loro i baroni. Queste decime adunque non furono che puramente ecclesiastiche. Veramente dagli Arabi in poi cadde in Sicilia assolutamente in disuso la decima territoriale, che come un peso generale pagava nei tempi innanzi la nazion tutta. Gerone, il principe di Siracusa, volendo tutti i dazii ridotti in un solo tributo, ordinò che per tutta la estensione del suo principato fosse somministrata da ogni prodotto la decima. Questa legge geronica autorizzarono ed estesero per tutta l'isola i Romani. Noi abbiamo veduto di sopra nella nota 2, pag. 105, che gl' imperadori bizantini accrebbero più presto le imposizioni e le decime. Ei si può congetturare da Novairo, che sotto i Saraceni ciascun jugero di terra era sottoposto ad una prestazione, e ad una tassa: pure quando pretese l' emiro Giafar presso all' anno 1019 dell'era nostra, ridurre quella tassa a una decima, i Saracini Siciliani tutti si rivoltarono, nè altrimenti potè l' isola ricomporsi in buon ordine, che quando ristabilito l' antico sistema fu rimosso dal governo Giafar. Novairii, *Hist. Sic.*, cap. 9, pag. 21, 22, apud *Rer. Arab. Collect.*, loc. cit. Si è di già fatto manifesto di sopra, che i Normanni esigevano per ciascun anno un tributo da ciascuna popolazione; ma si è dimostrato parimen-

abbiano questi voluto ritenere le decime, e tutte particolarmente applicarle al mantenimento delle chiese e cappelle dei lor castelli e villaggi senza niuna ingerenza dei vescovi, e che i vescovi tutte per loro abbianle pretese, con farne poi quella distribuzione e quell'uso che lor fosse a grado. Il conte di sovrana sua autorità compose in Mazara questa controversia e decise, che ai vescovi appartenessero tutte le decime delle rendite dei baroni compresi nella loro diocesi, ma doveano poi assegnare la terza parte al mantenimento delle cappelle e delle chiese, che fossero nelle terre e nelle castella dei baroni; ed altri provvedimenti ordinò intorno ai cappellani di esse chiese, e al dritto di eleggerli, e alla soggezione che dovessero questi prestare al proprio vescovo (1). Gli stessi stabilimenti per le decime prescrisse il conte ai baroni di Calabria nel 1096 (2).

Altri fatti concorrono a dimostrare questa universal dipendenza, e massimamente delle più potenti persone dello stato, le quali non conoscevano vie di fatto o guerre private in caso di pretese o di controversie, che tra essi insorgessero, ma per tutti imploravasi ed esercitava i più alti dritti la suprema autorità e l'imperio del principe. Eraeo state antiche contese di confini per i loro rispettivi dominii tra il signore di Raalbuto, che era il vescovo di Troina, e il barone del castello di Argirò, detto Lieraria. Il conte Ruggieri avea nel 1098 diputato a fissar quei limiti Cieco da Pozzuoli, Giuseppe da Gagliano, Filippo Vestiarite e Basilio Macellaro: fu poi riprodotta la questione nel governo di Adelasia, la moglie del conte, la quale ne commisse il giudizio ad alcuni baroni, e ciò furono Roberto Avanelle, Ruggiero de Monbrai, Raul de Belbas, e Roberto Berlais. Questi condottisi sul luogo istesso della contesa, e nell'atto di verificare i confini per mezzo dei testimonii e della considerazione oculare, presenti i due contendenti, disse un di loro, ossia il barone di Argirò: *Io partirò questi confini con la mia spada*. Ecco il linguaggio della prepotenza feudale. Ma ne fu tosto gravemente ripreso da Roberto Avanello e da altri, e continuato il giudizio, fu la causa legalmente decisa da coloro, a cui la suprema potestà aveala commessa (3). Or comechè questo fatto sia avvenuto dopo la morte

ti, che questo tributo non era da per tutto lo stesso, nè comune o tolto sulle terre, ma risultava da gabelle e da dazii, che erao varii e diversi secondo le circostanze e gli avviamenti locali: e in niun luogo delle memorie autentiche di questi tempi si fa menzione, che i Normanni avessero risatta dai Siciliani la decima, come una tassa annuale generale e territoriale; i diplomi da noi riferiti e conformi letteralmente al Malaterra fanno comprendere chiaramente, che il conte Ruggieri donò alle chiese vescovili non già le decime, che gli pagavano i Siciliani, ma la decima delle rendite e dei proventi suoi regii, e nel modo istesso prescrisse ai baroni, che somministrassero ai vescovi le decime delle loro entrate. Anche l'imperador Federigo questo senso annunziò nella sua costituzione *de decimis*, lib. I, tit. 7, pag. 9. Noi dimostreremo nei capitoli IV e V del libro seguente, che le terre tutte in Sicilia furono sin dai primi tempi normanni soggette ad un'altra prestazione che era straordinaria ed eventuale: i feudi in tutti i casi dei servizii feudali, e gli allodii nelle collette.

(1) « Lis atque contentio decimarum inter episcopos siculos habita fuit et terrarios, quae Mazariae coram comite Rogerio et omnibus episcopis et terrariis sedata sic et pacificata. Namque comes Rogerius episcopis decimas suas, quas tunc temporis in propria manu sua habebat, concessit habendas, de quibus episcopi convenienter debeant deservire Ecclesiis per civitates et castella constitutis: concessit etiam comes Rogerius episcopis decimas terrariorum habendas et ordinandas. Episcopi autem etiam tertiam partem decimarum terrariorum concessere cappellis, quae in castellis terrariorum sunt etc. ». Dipl., apud Pirrum, tom. I, pag. 696.

(2) « Iterum atque iterum concessi et concedo in perpetuum integram decimam de omnibus rebus, quas mihi dominus erit daturus tam de animalibus quam de victualibus.... Decimam autem de castellis baronum meorum duas partes habebit mater ecclesia, tertiam vero cappellanus, qui castelli ecclesiae deserviturus est presbyter, et per manum episcopi ordinatus. Quod factum est consilio et testimonio omnium siculorum episcoporum, et quorumdam de Calabria etc. » Dipl., ann. 1096, apud Ughellum, tom. VIII, pag. 423.

(3) Questi fatti sono riferiti in un diploma del re Ruggieri del 1142, che appartiene all'archivio capitolare di Messina, ed è scritto in linguaggio greco. Noi ne abbiamo copia antichissima tra i manoscritti della nostra libreria del senato. Ivi si racconta: « Tempore dominae nostrae Reginae accusavit Lieraris tunc dominus castelli s. Philippi episcopum Josephum Trainensium, quoniam ab eo omnes limites violarentur. At regina jussit dominum Chiecum de Puteolo, et Josephum Galisni, et Philippum Vestiaritem, et Basilium Macellarium, missos a beato comite Rogerio, ut distinguerent praefatos limites. Et post haec misit beata domina nostra Robertum Avanellum, et Rogerium de Mombrai, et Raul

del conte, e nel governo di una donna, e nella infanzia di una nuova signoria, le quali circostanze potean favorire una mancanza di subordinazione, pure dimostra chiaramente, che la potenza politica era stabilita sì fermamente, che non per mezzo della forza, ma per le vie legali e giudiziarie veniva da tutti riconosciuta e ubbidita. Altri parecchi casi potrebbero addursi a questo luogo, in cui nelle dispute dei primarii personaggi non altri interponeansi a deciderle assolutamente, che l'autorità del sovrano. Tale fu la questione tra i baroni di Bova e della Mendola in Calabria, che era appartenenza della Sicilia, e per quella costituì il conte una corte di nobili sul luogo, i quali poi composero i due baroni in amichevole concordia (1).

21. Veramente risulta manifesto dalle memorie di questi tempi, che tutta dipendeva dalla sovrana potestà del principe la costituzione e la distribuzione in Sicilia dell'autorità giudiziaria, ondechè da quella vania poi comunicata ogni giurisdizione, e non ve ne era in tutto lo stato alcuna indipendente. Già nei luoghi del demanio i viceconti e gli stratigoti erano eletti dal principe immediatamente; nelle baronie per deputarvi i lor viceconti ne riceveano di ordinario la facoltà i baroni insieme con la investitura; e a potervi costituire gli stratigoti avean bisogno di una espressa concessione. Quando poi dovea provvedersi ad appelli e a richiami, a casi straordinarii, ed a questioni di persone privilegiate, faceasi ricorso al sovrano, che delegava giudici straordinarii a terminarle. Dee qui considerarsi, che volendosi ragionare sopra i soli monumenti contemporanei, non possono riconoscersi in quest'epoca stabilmente costituiti in Sicilia, che i soli viceconti e stratigoti come magistrati di prima istanza.

de Brlbas, et Robertum Berlais, ut ea cognoscerent, quae praedicti nobiles constituerant, et traderent unicuique jus suum. Unitique omnes ex utraque parte cum Lierario, et domino Josepho episcopo, nobis et aliis e Troina praesentibus, coepit Lierarius loqui: *Hos ego limites sum divisurus meo gladio*. Unde a Roberto Avanrllo exprobatus fuit, altisque multis; et ex monte descendentibus, ubi constiterant ad hos limites dignoscendos, ostenderunt praedicti viri hos limites, quos nuper nos etiam recognovimus.... Presbyter vero Johannes dixit: Quadraginta quatuor ab hinc annis in s. Philippo vidi Lierarium haec loca tenentem, et limites inter Rahalbut et Argirionem erant ut nuper ostendimus etc. ». Mss. Qq. *in publ. Bibl. Sen.* H. 25, pagina 321.

(1) « Mense aprilis, indict. VII, Guglielmus filius Tramundii instantiam fecit ad dominum nostrum comitem pro divisione finium Bovis et Amigdallae, et in montibus, et in pascuis, et in ovium stabulis adversus Riccardum dominum Amigdaliae. Dominus autem noster comes, missis nobilibus viris ex eodem loco, nempe Roberto Ferlai, Albegesilo, Rogerio Delisi stratigoto Meliti, Raon Panevu, Azolino Schillscii, et Rainaldo Dechzani, rem istam definiri jussit. Nos supradicti nobiles, missi a domino nostro comite, utriusque partis controversia examinata, interrogavimus Guglielmum, ut nobis demonstraret limites et divisionem, quam domino nostro comiti indicaverat. Ipse autem ostendit nobis ab ore fluminis frigidi usque ad Oxiam, et sic terminatur Bovis territorium, cum dimidia parte aquae, absque castello, et bonis hominum ipsius castelli, videlicet vineis agris et ovium stabulis. Ipse autem Riccardus dixit: Ego hoc non probo. Nos autem judices item interrogavimus ipsum, ut ipse ostenderet nobis terminos, et quod praetendit. Ipse autem asseruit velle se etiam ostendere sicut et Guglielmus ostendit similiter et mei castelli divisionem. Nos item contenti fuimus, ut ipse etiam demonstraret terminos et divisionem. Et die secunda abiimus cum ipso supra Bovem, et ostendit nobis montem, quo volebat separari castellum ipsius. Ipse autem Guglielmus contra clamabant, nunquam id fiet, talem divisionem non habuisti. Amici vero utrorumque, visa tali contentione, mediatores facti sunt, ut fieret inter ipsos compositio. Post haec autem omnia, respondens Riccardus dixit: Approbo divisionem, quam dicit Guglielmus, sicut etiam ostendit agros vineas stationes ovium et aquam, et quemadmodum omnia subsistunt. Guglielmus vero deprecantibus suis amicis, divisionem approbavit a cruce, quam fecerat Rogerius filius Ambolti, et descendit rivus usque ad Liccuam, et progreditur usque ad flumen frigidum, et ex superiori parte veniunt defluxiones aquae usque ad scalam, et permanent in Murbis, et in castello ex parte fluminis frigidi, ut haec possideant communiter hi duo, montem videlicet et pascua. De bonis autem et petitionibus et controversiis, et de alia omni causa unusquisque reddat alteri, quae de jure competunt in curiis ipsorum, sicut decet amicos fratres et vicinos. Auditores hujus causae fuerunt Rogerius filius Ambolti, Guglielmus Saracenus, Robertus Lucherius, Costantinus Strategus, Nicolaus Lycodontus, et ceteri qui manu propria subscripsere. ☞ Petrus Mostarus, testis utriusque partis, manu propria subscripsi. ☞ Leo Mesimus testis manu propria subscripsi. ☞ Leo Nicetas ». Questa carta di giudicato fu trascritta dall'archivio dei Tempieri di Messina dal nostro canonico Amico, ed or conservasi in questa pubblica libreria del senato Mss. Qq. H. 60, pag. 261.

e forniti di una giurisdizione e ristretta dentro al territorio del governo loro; e in niun luogo appariscono magistrati di competenza superiore, e per sistema diputati a ricevere appelli e richiami dei magistrati locali; e molto meno apparisce una corte sovrana stabilmente costituita ad esercitare una giurisdizione suprema ed universale. È sì vero che questi ufficii in tal forma disposti non possono ripetersi dai tempi del conte, quanto la prima istituzione di essi attribuiscesi fondatamente al suo successore al secondo Ruggieri. Noi dimostreremo a suo luogo, che questi creò i giustizieri e i camerarii come magistrati provinciali, i primi per l'amministrazione della giustizia, e i secondi per le cose economiche, i quali avean dritto di conoscere degli appelli o dell'amministrazion dell'ufficio dei rispettivi magistrati locali compresi nel distretto della lor provincia; e quel principe il primo istitul una corte suprema e stabile, composta dal maestro giustiziere o da più giudici, perchè ai magistrati locali ed ai provinciali, e ad ogni ordine di persone per tutto il reame soprastesse. Le quali operazioni del re Ruggieri, e massimamente la stabile costituzione di una corte sovrana, furono rappresentate dagli storici del tempo come novità la prima volta introdotte da quel re, e come provvidenze tutte sue proprie, c cui ninna disposizione simigliante erasi preparata nel governo del conte.

Costumavasi allora generalmente, ed era già praticato sin da tempi antichissimi e in Francia e in Italia, che deputavano i principi alle volte giudici straordinarii con amplissima autorità per visitar le provincie, ed amministrarvi una giustizia superiore, ed ascoltare i ricorsi del popolo, con poter sindacare i giudici ordinarii, e sino a ricevere doglianze e richiami contro gli stessi conti e più grandi signori: furono quelli detti *messi reali, regii delegati, missi discurrentes*. Sino al secolo undecimo si ha memoria che siano stati tuttora inviati quei messi, pure continuarono sempre i giudici delegati per cause particolari. Or questi messi reali, questi regii delegati straordinarii deputati a visitar le provincie avean sembianza di una corte sovrana costituita al bisogno, e siccome giudicavasi opportuno alle circostanze e alle querele dei sudditi (1). Secondo un tal sistema governossi il conte in Sicilia. Veramente incontransi più casi in quest'epoca, in cui dovea porsi in esercizio alcun atto della sovrana autorità, ed era l'occasion propria di darsi a vedere una curia suprema; ma questa non altrimenti veniva costituita, che da persone per quel solo caso delegate ad amministrare giustizia a nome del principe, e che l'autorità sovrana per quel solo caso rappresentavano, a cui essendosi provveduto, ritornavano nella condizione di privati. Ciò argomentasi chiaramente dai giudicati che abbiamo per la Sicilia in quest'epoca. La contesa tra il signor di Realbuto e il barone di Argirò fu terminata per due atti giudiziarii, il primo sotto il conte Ruggieri, il secondo nel governo di sua moglie Adelasia, e in ambi questi giudizii non furono che nobili delegati a definir la contesa; parimente più nobili del luogo deputò il conte, quando insorse controversia tra due baroni di Calabria. Adunque la corte suprema non era nè stabile, nè permanente, nè di persone certe, ma delegavane il principe l'autorità secondo il bisogno, e nei casi privilegiati e straordinarii (2). I casi poi di appellare al sovrano, e di ri-

(1) Muratori, diss. IX, pag. 79, *Obser. sur l'Hist. de France*, lib. II, cap. 2.

(2) Dee qui esaminarsi una opinione del Pecchia. Ei scrisse, che il conte Ruggieri *abbia imitato il suo fratello nello istituire una curia suprema, destinandola alla custodia del sommo impero*: tom. I, pag. 191. Quando voglia intendere il Pecchia una curia ordinata stabilmente, le prove da lui addotte non sono convincenti. Cita egli in prima il Falcando, e più costituzioni, ma in niuna di queste citazioni è fatta menzione alcuna di una tale istituzione sotto il conte Ruggieri; merita più spezial considerazione un diploma che ei riferisce. È quello una concessione fatta al monistero di Brolo, porta l'anno 1093, e tra le altre cose contiene. « Ex abundantis nostrae magnitudinis damus et concedimus omnia judicia hominum trium casalium habitantium in terra ecclesiae, Anza, Lisico, et s. Angelo, exceptis sanguine et proditione, quae pertinent custodiae curiae nostrae ». Il diploma fu la prima volta pubblicato dal Pirro, tom. II, pag. 1021, dal quale annunzia averne copiate quelle parole il Pecchia; ma nel Pirro sta scritto *pertinent a Deo custoditae curiae nostrae*, e comprenda ciascuno la gran differenza che passa tra queste parole, e quelle *pertinent custodiae curiae nostrae*: pure il Pecchia copiò questa variazione del testo, e sino la malnotata citazione dal dottissimo Vargas. *Esame delle carte normanne*, pag. 573. Ma consideriamo il diploma. Io ho diffidato sempre di quelle carte prodotte dal Pirro, che dal greco sieno recate nel latino linguaggio, e questa certamente è

chiamarsi dalle giustizie locali erano assai limitati e ben radi, imperciocchè viveasi allora con le costumanze più presto che con leggi scritte, ed era assai semplice la forma rituale di procedere nei giudizii, siccome di sopra nel capitolo terzo si è dimostrato.

Raccoglicsi ancora manifestamente dagli anzidetti giudicati, che essendo tra nobili e baroni il litigio, altri baroni erano diputati a terminarlo. In questo modo fu provveduto alla contesa tra i signori di Raalbuto e di Argirò; ed allorchè insorta question di dominio tra due baroni di Calabria, il conte ne delegò la conoscenza ad alcuni nobili uomini del luogo, questi nell'atto del giudizio assumono il nome e la qualità di giudici, e a nome loro il giudizio procede, e da essi soli riconosce la sua autorità. Adunque per le liti dei nobili costituivansi a voler del sovrano le corti in Sicilia secondo tutte le ferme e le prerogative feudali, perciocchè trattandosi di dovere essere giudicati baroni, baroni ancora, siccome quelli che erano i lor *pari*, erano i giudici competenti, e una certe suprema sotto il supremo signore, da cui tutti ugualmente *teneano*, componeano per le persone del loro ordine (1). Avvenne nel governo di appresso, che stabilitosi un più perfetto sistema di monarchia, fu ancora prescritto, che alle curie dei pari i magistrati come assessori e consiglieri necessarii assistessero.

22. Veramente non solo in forza della consuetudini feudali era un privilegio, che il sovrano giudicasse criminalmente o civilmente alcuno dei suoi baroni e dei suoi ligii uomini con l'intervento e il consenso degli altri, ma l'assistenza alle corti sovrane era un dovere e un serviaio annesso al grado e alla qualità di barone e di feudatario. Le stesse consuetudini feudali prescriveano che « coloro i quali devono servizio personale o di cavaliero o di sergente per gli feudi che tengeno, devono far terminazione, cognizione, e ricordi di corte, se il signore commette di farli, e devono andare a vedere l'assassinamento e l'omicidio, se il signore loro commette di andar come corte, e far le ambascerie che il signore commetterà ad essi per tutto il reame, e devono servisio di andare a far divisioni di terreni e di acque tra le persone che sono in differenza, quando il signore commetta di farle, e devono fare inquisizioni e vedere i segnali dei terreni, e d'altre cose qualunque si siano, che il signore comanda loro di veder come corte, e debbeno servizio di far tutte le altre cose che gli uomini di corte debbeno far come corte; quando li comanda il signore (2) ». Queste consuetudini fissarono in processo di tempo la forma delle assemblee pubbliche di ogni nazione: imperciocchè quantunque i popoli settentrionali sin dalle foreste germaniche avessero portato quest'uso di trattare in comune intorno a cose d'interesse pubblico (3),

dello più scorrette. Sono ivi adunque messi insieme due diplomi appartenenti al citato monistero, il primo attribuito al conte con la data dell'anno 1093, e l'altro al re Ruggieri del 1144, e furono essi tradotti dal Lascari. Nel primo diploma il conte è intitolato *Ego Rogerius Dei gratia Siciliae Calabriae et Apuliae comes.* Havvi certamente dei monumenti, in cui i duchi di Puglie intitolavansi allora duchi di Puglia e di Sicilia, perciocchè vi possedean Palermo: *Regnante Rogerio Roberti Ducis filio Apuliae, Calabriae, et Siciliae duce.* Dipl., ann. 1086, apud Mongitorium, *Priv. Eccl. Panor.* pag. 6; vedi ancora la note a, pag. 137 di questo libro, et Camillum Peregrinum ad Falconem Benev., apud Caruso, tom. I, pag. 384, 385. Ma non havvene alcuno del primo Ruggieri, in cui tra i suoi dominii abbia ancora annoverato la Puglia, la quale provincia non gli fu giammai soggetta, e sino al 1127 fu sottoposta ai discendenti del duca Roberto. Nel secondo diploma dice il re Ruggieri *me moram trahente cum omnibus* communibus *et curialibus nostris in felici urbe Panormi.* Il *communibus* è un errore manifesto, non è parola del tempo, e deve essere sostituito *comitibus*, il che appresso dimostreremo. Inoltre questo re dà alla abate le facoltà di costituire negli anzidetti casali suoi ufficiali, et *Juratos.* Questa parola non è certamente di quel tempo, e vi fu posta di suo capriccio dal Lascari; appresso sarà manifesto, che i giurati cominciarono a farsi vedere in Sicilia sotto il governo dell'imperador Federigo. Finalmente può assai probabilmente congetturarsi, che il primo diploma appartenga ancora al secondo Ruggieri, imperciocchè lo stesso Pirro attesta nel margine, che nel libro delle prelazie, il quale conservasi nell'archivio del protonotaro, è scritto *rex* e non *comes*, e l'*Apuliae* ben concorda col *rex*, anzi abbondano i diplomi del re Ruggieri, nei quali è intitolato *Siciliae, Calabriae, et Apuliae rex.* Egli è il vero che la data è dell'anno 1093; pure è più ragionevole il supporre un errore nella data dell'anno, ossia nel numero, che nel titolo.

(1) *Assise del reame di Gerusalemme*, apud. Canciani, tom. V, pag. 261.

(2) Loc. cit., pag. 271, 272.

(3) « De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes: ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes

pure dopo lo stabilimento di quelli nei varii stati di Europa introdottisi gli ordini e i servizii feudali, per questi titoli fu fissato per obbligo d'intervenire ai grandi consigli, e fu quindi creduto avere i nobili e i feudatarii il privilegio di consultare: per la qual cosa si ridussero in fine le assemblee pubbliche e i parlamenti in forma di composizione feudale, e tutta la pubblica rappresentanza venne a ristringersi ai soli prelati ed ai nobili. Noi più distintamente ragioneremo appresso della costituzione dei nostri parlamenti, e delle persone che erano abilitate ad intervenirvi, e del tempo in cui vi furono ammessi i comuni; la scarsezza dei materiali di quest'epoca ora non ci permette di trattare tanti e sì gravi argomenti; solo dalle memorie rimasteci è indubitato, che il governo del principe era di ordinario assistito da un consiglio dei suoi ligii uomini, ossia da coloro che da lui tenevano feudi e baronie; e che nelle più interessanti discussioni chiamavasi un consiglio pubblico, ma questo era di ordinario rappresentato dai prelati e dai nobili. Noi qui non facciamo che accennar solamente le prime ed informi origini del nostro parlamento, riserbandoci a luoghi più opportuni di rischiararne successivamente la forma più compiuta le vicende e i progressi.

Si ha memoria di un consiglio ragunato nella real cappella di Messina nel 1113 dalla contessa Adelasia amministrando essa il governo a nome del suo picciol figliuolo il secondo Ruggieri. Trattossi della elezione del vescovo di Squillaci, e della unione che volle farsi a quel vescovado della chiesa di s. Maria della Roccella; vi furono chiamati Angerio vescovo di Catania, Arnaldo vescovo di Policastro, e dei baroni, Roberto Borello, Gilberto di Lecce, Guglielmo di Altavilla, Tancredi di Siracusa, Guffredo di Ragusa, ed altri. Fu quindi di ordine sovrano fatta la elezione, e disposta quella unione, e scrittone l'atto autentico, da cui raccogliesi quali persone scegliesse il principe per assisterlo nel suo consiglio di stato (1). Le persone dell'ordine istesso componevano i più solenni consigli, ossia le grandi assemblee, ma allora i prelati e i baroni tutti e la maggior parte di essi erano citati per ragion di servizio ad intervenirvi. Del che argomento chiarissimo se ne può derivare in quest'epoca da quanto fu praticato nei primi tempi del governo del secondo Ruggieri, ossia quando fu stabilito a voto generale, che ei deposto il titolo di duca dovesse innalzarsi a dignità di re, e incoronarsi in Palermo. Questo gravissimo articolo fu trattato primieramente in un parlamento tenuto in Salerno, ove furono presenti i più insigni prelati e i primarii signori, e dopo averlo discusso ed esaminato, finalmente ad un'animo tutti conchiusero, e ne pregarono Ruggieri istantemente, che ei dovesse assumere il titolo di re di tanti suoi dominii,

pertractentur.... Mox rex vel princeps prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decorum bellorum, prout facundia est, audiuntur, authoritate suadendi magis, quam jubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu aspernantur, sin placuit, frameas concutiunt ». Tacitus, *De moribus Germanorum.*

(1) « In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei aeterni. Anno ab incarnatione ejus millesimo centesimo decimo terzio, decimo kalend. martii, ind. tertia. Regnante in Sicilia et Calabria Rogerio filio Rogeri comitis contigit, ut statim post electionem Petri Squillacensis episcopi cum in cappella Messanae ad ipsam electionem convenissent barones, quorum nomina inferius leguntur, Adelasia comitissa Siciliae et Calabriae supplens.... in consilio ipsorum baronum, episcoporum, videlicet Angerii Catanensis, et Arnaldi Polecastrensis, et Roberti Borelli, et Gisberti de Licia, et Villelmi de Altavilla, et aliorum multorum, per librum traditum praedicto Petro electo donarunt et omnimode transtulerunt in proprietatem et in perpetuum dominium ipsius ecclesiae Squillacensis ecclesiam sanctae Mariae de Rocecila cum omnibus pertinentiis suis, terris cultis et incultis et nemoribus et villanis, sicut Hieronymus, qui abbas fuit ipsius ecclesiae, ante obitum tenuit una die et una nocte, et sicut comes Rogerius eadem omnia ipsi abbati donavit. In testimonio ergo hujus donationis et auctoritate consuluimus dictos episcopos Anlegeriom Catanensem, et Arnaldum Policastrensem, et praenominatos tres barones, Robertum Borellum, Gosbertum de Licia, Villelmum de Atiavilla, opportunum propterea duximus Christophorum Admirabilium, rectius *Admiratum*, et Bonum notarium eidem testimonio adsignare. Praedictae donationi interfuerunt Tancredus de Syracusa, et Goffredus de Ragusa, et Robertus Avenellus, et Rodulphus de Belvaco. Praeter haec etiam dignum nobis visum est scribere, quod jam dicta die episcopi sub terrore et poena anathematis confirmarunt eam, excomunicantes et maledicentes omnem illam personam, quae quomodocumque hanc donationem laedere aut contra eam venire tentaverit. Signum manus comitissae Adelasiae, quae hanc chartulam donationis a se factae scribi jussit. Signum manus Rogerii comitis, qui hoc scriptum donationis a se factae fieri praecepit ». Dipl., ann. 1113, apud Ughellum, loc. cit., tom. VIII, part. II, pag. 429.

e incoronarsi in Palermo, perciocchè era questa città la metropoli della Sicilia, e coloro che anticamente aveano la Sicilia dominata, aveanla con titolo di re signoreggiata. Un'altra assemblea ragunò quindi Ruggieri in Palermo, ove fu più generale e più solenne il concorso, essendo in essa intervenute da ciascuna provincia le persone più distinte per dignità e per onori, e ripigliatosi e proposto di nuovo lo stesso articolo, fu parimente risoluto, che ei dovesse assumere la real dignità e prendere la corona in Palermo (1). Questi fatti dimostrano apertamente, che i consigli pubblici ossia i parlamenti erano di ordinario composti da prelati e da nobili. Pure è da avvertirsi a questo luogo, che avvegnachè gli uni e gli altri vi assistessero quasi per obbligo e per ragion di servizio, e fossero essi riputati come i consiglieri ordinarii pure l'intervento in tali assemblee non era così strettamente chiuso e limitato, che non potesse il principe altri chiamarvi, che non fossero prelati o feudatarii. Noi veggiamo che nel suddetto parlamento di Salerno non solo furono convocati i conti, i baroni e i più grandi signori, ma vi chiamò Ruggieri ecclesiastici peritissimi, e intendenti persone, e quegli uomini di virtù conosciuta, che a lui piacque di convocarvi: e nella più grande assemblea tenuta immediatamente dopo in Palermo non solo è fatta menzione che vi furono invitati coloro che erano in dignità, in potestà e in onore costituiti, ma in copiosissimo numero i men distinti, e coloro che ei volle tra i suoi sudditi privilegiare (2). Certamente non potendosi pretendere allora dai nobili che il solo valore, assai saviamente giudicarono i nostri re sin dalla fondazione della monarchia, che uomini pratici e virtuosi, e di lettere dotti e di dritto, quasi a preparar le materie e a delucidarle, come periti e soli consiglieri competenti, fossero ammessi nei parlamenti, e nelle deliberazioni più serie adoperati.

CAPITOLO VII.

23. Relazioni politiche dei sovrani di Sicilia di questi tempi con le potenze straniere. — 24. Con gl imperadori di Costantinopoli. — 25. Coi re musulmani di Africa, e trattati con essi allora conchiusi. — 26. Coi romani pontefici, ove delle investiture e della legazione. — 27. In che senso era riguardato in quest'epoca il conte di Sicilia come uomo del duca di Puglia.

23. Quando voglia considerarsi, che il conte Ruggieri, pago degli stati suoi di Calabria e di Sicilia, nè di lontane conquiste, nè delle cose di oltra mare in niun conto giammai si travagliò, non possono non riconoscersi che ben meritati gli elogi degli scrittori contemporanei, i quali non pure di gagliardia e di prodezza, ma come principe di savio consiglio commendaronlo giustamente. La Sicilia era da per tutto ripiena non solo di Arabi, del nuovo giogo impazienti, e cui i musulmani della vicina Africa aveano più volte eccitati a tentar cose nuove, ma di Greci ancora, dei quali parimente era la Calabria popolatissima, ed oltrachè eran questi di fede sospetta e leggieri, anche gl' imperadori di Costantinopoli in tempi assai vicini e massimamente con la spedizione di Maniace, sotto cui aveano militato gli stessi Normanni, avean fatto sentire i lor dritti e la loro potenza. Ruggieri adunque posto in mezzo a tali circostanze si applicò solamente a mantenersi e a fortificarsi nel già fatti acquisti. Che se egli assai volentieri prese parte nelle guerre di là da Reggio, da una parte ei teneva occupati i Saracini di Sicilia, dei quali grandissimo numero seco portavasi in quelle spedizioni, e dall'altra mentre dava potente soccorso a quei di sua famiglia, la sicurezza di essi contribuiva alla tranquillità del suo stato: per altro i molti servizii da lui prestati

(1) Monachus Telesinus, tom. I, *Bibl.* Carusii, pag. 266.

(2) « Salernum regreditur *Rogerius*; extra quam non longe convocatis ad se aliquibus ecclesiasticis peritissimis, atque competentioribus personis, nec non quibusdam principibus, comitibus, baronibus, simulaque aliis qui sibi sunt visi probatioribus viris, patefacit eis examinandum negotium. — Siciliam repetit, mandans suscum provinciis ubique terrarum quatenus omnes cujuscumque dignitatis vel potestatis seu honoris essent, in die susceptionis ejus coronae, .. Panormi omnes convenientes adessent. Cum ergo ad diem constitutum illi, simulque et de populis pusilli et magni absque numero confluxissent, hujuscemodi iterum causa solemniter diligenterque investigata atque tractata ab omnibus eodem modo etc. ». Telesinus, loc. cit.

ai duchi di Puglia gli valaero, che egli ne ottenne in ricompensa la metà di Palermo, e dei castelli di Calabria, dei quali l'altra metà ei signoreggiava, col disegno certamente, che nel ricinto dei suoi dominii non fosse estranio sovrano, che alcuno stato vi possedesse indipendentemente. In questo modo Ruggieri, niente vago di lontane conquiste, con saviezza e felicità meravigliosa aggrandì il suo imperio e lo rinforzò.

Or questa condotta fece il principal nerbo della sua potenza, e diede a lui nome grandissimo, ed estesa riputazione alla sua signoria. Ne è di ciò chiarissimo argomento, che lui morto, e lasciata al reggimento dei suoi stati sua moglie Adelasia, comechè le cose da principio si amministrassoro a nome del picciol Simone, e indi seguisse una lunga minorità del secondo Ruggieri, pure non vi ha memoria, che in un dominio tutto nuovo fosse avvenuto disturbo o movimento alcuno. Tanta era la potenza e il vigore, che avea impresso al governo il conte Ruggieri. Al contrario suo fratello Roberto, che nelle cose di Oriente tanto s' involse, ed agognò pure al trono di Costantinopoli, lasciò il suo impero infermo, e la sua famiglia disunita e impotente.

Con pari saviezza si governò il conte, e dispose le sue relazioni con le potenze straniere: e dovea egli in prima tener mente ai greci imperadori, i quali minacciavano sempre di volersi rivendicare gli antichi lor dritti sulla Sicilia: ed ai principi musulmani di Africa, che tanta parte avean presa nelle ultime rivoluzioni dell'isola: ed ai romani pontefici, nei quali era riconosciuta un'amplissima ed illimitata autorità: ed ai duchi di Puglia, i cui stati con gli suoi fronteggiavano.

24. In riguardo ai primi, egli è spezialmente da notarsi, che il conte Ruggieri per che siesi nella sua condotta sottilissimamente studiato di dissimulare ciò che potesse avere o supporre una qualunque relazione con gli imperadori di Costantinopoli. Primieramente delle sue conquiste favellando, protestavasi sempre di aver sottratti i Siciliani dalla tirannide dei Saracini, e non fece dei Greci in niun luogo motto alcuno. È da riflettersi ancora, che ove suo fratello Roberto portò più volte la guerra fin nel centro del greco impero, non si vede che abbialo seguito Ruggieri, o che esercito alcuno o altro ajuto da Sicilia vi abbia mandato: In guisa tale che la principessa Anna Comnena, la quale di queste spedizioni distesamente scrisse, e straziò tanto Roberto e il di lui figliuol Boemondo, del nostro Ruggieri non mai favellò. E quando ei volle soggette alla sede apostolica romana le chiese tutte di Calabria e di Sicilia, dal trono costantinopolitano sottraendole, e costituì un archimandrita come pastore e prelato di tutti i greci monisteri dei suoi dominii, non che le disposizioni ecclesiastiche, ma seguì ancora in ciò fare una ragion di stato, onde che fosse tolta ogni comunicazione e qualunque occasione di lontana ingerenza, che potessero avere coi suoi sudditi gl'imperadori di Costantinopoli. In somma consideratasi la condotta di Ruggieri, può assai probabilmente argomentarsi, che egli abbia a disegno le sue mire rivolte a far che la memoria se ne andasse e fosse isdimenticata ogni relazione coi greci Imperadori.

25. L'Africa ossia quella parte di essa, che avea fermata tutta la dominazione degli Aglabiti e dei Fatemiti, era da assai tempo indietro dai principi Zeiridi signoreggiata. Quando il Fatemita Moez, conquistato l'Egitto nel 971, ivi deliberò di trasferire la sua real sede, pria di partirne investì di tutta l'Africa Gioseffo figliuolo di Zairo, che avea fabbricato e popolato Aschir, e fattosi in quelle provincie grandissimo nome, ed era assai benemerito dei re Fatemiti (1). In forza della investitura era obbligato Gioseffo e i suoi successori di fare omaggio dell'Africa ai califi di Egitto, e da essi riconoscerla, con riceverne le vesti della dignità, il vessillo, il diploma della investitura nell'atto della successione, e principalmente che di quelli per tutta la dominazione africana nelle preci pubbliche dovea farsi menzione: le quali cose tutte costituivano le prerogative sovrane e gli Imperatorii dritti del califato (2). In somma l'Africa potea considerarsi allora come un feudo di prima dignità, che riconosceva per supremi signori i califi Fatemiti di Egitto (3). Non è di questo luogo il riferire, come nel 1043 Moez discendente di Gioseffo,

(1) Cardonne, *Hist de l'Afrique*, tom. II, pag. 71 et seq. Abulfeda, *Annales Moslemici*, edit. Adler, tom. II, pag. 513.

(2) Vid. Renaudotium *in Hist. Patriarcarum Alexandrinorum*, pag. 229, 321, 458.

(3) Aegyptus et *Thasro* Syriaque parebant. A-

negatosi di prestare a quelli il debito omaggio, abbia riconosciuta l' autorità dei califfi Abbassidi, e le guerre che per questa cagione indi seguirono: dee solamente qui ricordarsi, che presso a questi tempi e più precisamente nel 1054 gli Zeiridi governavano indipendentemente l' Africa, ossia una diramazione di quelli, che fu la dinastia degli Amatidi, dominava la provincia Bizacena, Aschir, Tahorta, Dabena ed altri paesi, e i successori di Gioseffo avean signorie nella provincia di Kairwan, e in Tunisi, Mahadia, e in Tripoli, ove già nel 1061 regnava Tamim (1).

Dee ancora notarsi a questo luogo, che quando dissoluto il governo i più potenti tra gli Arabi Siciliani si divisero l'isola in molti emirati indipendenti, non si ebbe più ricorso ai Fatemiti di Egitto, ma da indi in poi gli Zeiridi re di Kairwan e di Tunisi cominciarono a prendervi parte: di fatto sappiamo, che l'anzidetto Moes nel 1035 mandò nell'isola un esercito di 6000 Africani, e non pochi di questi nel 1074 sotto Tamim vennero ad assalir Nicotera in Calabria, e Mazara in Sicilia nel 1075 (2).

È già di sopra assai chiaramente dimostrato, che la Sicilia era da per tutto popolata da Saracini, e massimamente in quelle parte, che è dirimpetto a mezzo giorno, e per cui è brevissimo il tragitto nell'Africa. Ruggieri adunque dovea in modo disporre le cose, ondechè quelli volendo scuotere un giogo, che assai molestamente portavano, non trovassero da fuori nè ajuti nè incitamenti. L'Egitto allora non davagli noja, imperciocchè era afflitto dalle più dure calamità quell'impero, e non solo da terremoti e da inondazioni, ma anche da fierissima fame, e da furiose discordie, che aveanlo miseramente dilacerato (3). Quindi Ruggieri dell'Africa solamente occuposssi, e perchè i Saracini dell'isola non vi facesser sù disegno, conchiuse un trattato di pace con Tamim, e quello ei volle sì religiosamente osservato, che quando i Pisani assediarono Tunisi, e invitarono il conte a tale impresa, ei si negò per non violar l'amicizia, che avea a quel re promessa (4): anzi nel 1121 il secondo Ruggieri spedì un suo ambasciadore ad Alì, successor di Jaja, figlio di Tamim, a rinnovellare gli antichi trattati di pace, che già sussistevano tra le due potenze (5).

26. I romani pontefici, come i rappresentanti della prima dignità ecclesiastica, erano i capi e i supremi pastori della chiesa universale: e l'amplissima loro autorità tanto più volentieri riconobbero i nostri Normanni, quanto con essa venian discreditando la greca imperial polizia. Aggiungeasi a questi titoli sì venerabili, che era costumanza generalmente ricevuta in quel secolo di contrarre alleanze e pattuire sicurezza e difesa implorando la protezione dei più potenti, e promettendo ajuti e servizii nelle occorrenze. I quali usi non che avean luogo nelle investiture feudali e nelle pratiche militari, ma avveniva ancora, che alcuni di lor volontà, e senza riceverne terra o mercede alcuna, offerivansi a un potente promettendogli servizio e fedeltà, e aspettandone all'incontro protezione e difesa. Fu parimente in questi tempi frequente vedere signori raccomandare gli stati loro e sè stessi a santi a chiese ed a monisteri dichiarandosi *fedeli* all' uso militare, e protestandosi di riconoscere dalla protezione di quelli i loro dominii: fur vedute ancora le più nobili signorie ed amplissimi regni offerirsi alla sede apostolica e sottomettersi all'autorità del santo pontefico per averne benedizioni e felicità, e la sede apostolica lor prometteva all'incontro e di fatto procurava difesa.

Queste fondamento hanno le *recognizioni*, che i principi normanni del vicino continente fecero alla chiesa romana degli stati, che essi in quel tempo a lor dominio acquistarono: che se i primi Normanni, Drogone conte di Puglia, e Rainolfo conte di Aversa, ebbero da principio ricorso agl' imperadori di

fricae principes ab ipso *provinciam fiduciariam* gerebant, cumque dominum per templa sua profitebantur ». Abulfeda, loc. cit., tom. III, pag. 85. « Cui *Dahero* subditae erant Aegyptus et Syria, quique in Africa in concionibus commemorabatur ». Abulpharagius, *Hist. Dynast.*, pag. 225.

(1) Abulfeda, tom. II, pag. 595, tom. III, pagina 185. Cardonne, loc. cit., pag. 189. Guignes, *Hist. des Hun. Dynast. des Zeirides*, pag. 371.

(2) Novairus, loc. cit., pag. 23. Abulfeda, loc. cit., pag. 277. Malaterra, pag. 206, 207, vide etiam Anonymum Vaticanum, apud Caruso, tom. II, *Bibl.*, pag. 855, 856.

(3) Abulfeda, tom. III, pag. 211, 227, 235.

(4) Malaterra, pag. 229.

(5) Cardonne, tom. II, pag. 132.

Digitized by Google

Occidente, e furono investiti delle lor signorie dall'imperadore Enrico (1), pure indi si rivolsero ai romani pontefici, la cui autorità era più generalmente riconosciuta, e conciliava ad essi più riputazione e maggior potenza. Ma egli è da osservarsi, che sebbene nelle conquiste di là dello stretto avessero dai papi ricevute investiture i Normanni dei loro dominii; il conte Unfredo, e Roberto Guiscardo che gli succedette, e il suo figliuolo duca Ruggieri, e il di costui figlio Guglielmo del ducato di Puglia; e Riccardo e Giordano suo figliuolo, e Roberto successor di Giordano del principato di Capua; comechè nelle investiture di Unfredo e del Guiscardo siesi fatta ancor menzione della Sicilia quandochè fosse acquistata, pure da niuno scrittore nè da altra memoria si vede attestato, che quei Normanni, i quali poi furono realmente sovrani dell'isola, abbiano ricercato o ricevuta investitura alcuna dai papi; nè si può addurre alcun monumento, ondo apparisca, che il conte di Sicilia abbia la chiesa romana con legu giuramenti o con censi alcuna volta riconosciuta (2).

Altre relazioni di più importanti interessi passarono allora tra il papa e il conte Ruggieri, imperciocchè fu questi dichiarato e costituito ministro di disciplina e di giurisdizione ecclesiastica, e ne ebbe comunicate solennemente le facoltà. Aveano sin dai tempi antichissimi introdotto costume i romani pontefici di spedir loro legati in varie provincie, e furono questi di più sorti: ma i più distinti, ed ai quali era conceduta più ampia e particolar giurisdizione, erano chiamati legati a *latere*, siccome quelli che dal concistoro dei cardinali, e da coloro che sedevano a lato del pontefice dai suoi consiglieri eran prescelti; pure ciò non impediva, che fossero alcuna volta diputate a quest ufficio persone di niun ordine ecclesiastico insignito, imperciocchè secondo le massime del dritto canonico essendo la potenza della giurisdizione distinta da quella dell'ordine, quest'ultima è attaccata in modo all'ordine istesso, che non può essere a quelli comunicata, che non l'hanno per loro carattere; ma la potenza della giurisdizione può essere comunicata a persone, che non sono negli ordini, ancorchè la esercitano sopra quelli che vi sono. Pure di qualunque condizione sieno state le persone diputate ad amministrar l'ufficio della legazione, egli è certo che esercitavano quelle giurisdizioni, che credeansi solamente riserbate alla sede apostolica (3).

Sin da tempi antichissimi soleano mandare i papi in Sicilia questi legati: e tostochè sotto il nuovo dominio dei Normanni fu in essa il culto cattolico generalmente ristabilito, Urbano II volle qui rinnovare ciò che i suoi predecessori avean prima fatto, e vi nominò suo legato Roberto vescovo di Troina (4), quantunque già ne avesse comunicate a voce le facoltà allo stesso Ruggieri, nel modo istesso che Stefano re di Ungheria presso al 1000 avea ricevuto dalla santa sede l'ufficio della legazione apostolica. Or vedendosi Ruggieri spogliato di una potestà, che avea esercitata, egli che avea prestati molti e segnalati servizii alla santa sede, e soccorsala nelle maggiori sue calamità, e tolte tutte le chiese di Sicilia e di Calabria al trono costantinopolitano, ed aveale già restituite al romano, se ne dolse amarsmente col papa Urbano in Salerno; e questi con un privilegio ivi spedito, e che trascrisse il contemporaneo Malaterra, dichiarò Ruggieri e i suoi successori legati nati della sede apostolica, lor concedendo, che tutto ciò che potessi fare per un legato, fosse fatto per lui e i suoi successori. È chiaro adunque e lo stesso diploma lo attesta, che Urbano per iscritto concedette a Ruggieri quel che avea gli prima accordato a voce, e non fu esso un nuovo privilegio, ma più veramente una conferma di un possesso giusto e legittimo di un dritto, che gli era stato già conceduto (5).

(1) Giannone, lib. IX, cap. 2.

(2) Si debbono qui consultare due opere, una pubblicata in Palermo nel 1714, e poi ristampate nel tom. XV degli opuscoli di autori siciliani, ed ha per titolo: *La sovranità dei re dell'isola di Sicilia, che riconoscono il regno immediatamente da Dio*, e l'altra è intitolata: *Breve istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilie*, pag. 149 e seg.

(3) De Marca, *Concord. Sac. et Imp.*, lib. V, cap. 44. Giannone, lib. X, cap. 8.

(4) Malaterra, pag. 247.

(5) « Idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, ita etiam litterarum authoritate firmamus, quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis aut alterius, qui legitimus tuus haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium

Digitized by Google

Che se ora voglia più particolarmente sapersi qual sia stata lo quoi tompi la giurisdizione dai legati apostolici, onde poi argomentarsi quella attribuita ai sovrani di Sicilia ler procurata dal primo Ruggieri, è qui da richiamarsi a momoria, che Bela re di Ungheria pregò nel 1238 papa Gregorio IX, porchè gli concedesse l'ufficio della legazione nelle solo torre del pagano Arseoo, perchè ivi potesso *limitar le diocesi*, e *distinguer la parrocchie*, e *nella prima fondazione di quelle col consiglio dei più sapienti costituirvi i vescovi*, siccome per altro al suo predecessore Stefano, cho avea regnato in Ungheria presso al 1000, e quollo torre avea conquistate, era stato dalla sedo apostolica concedute (1). Tali giurisdizioni esercitavano adunque i legati nel tempo di cui ragioniamo; o vedesi di fatto averle esorcitate il conte Ruggieri nell' atto di fondare o di ristabilire lo chiese di Sicilia, avendo egli assegnate il distretto dollo diocesi, ed egli i vescovi costituitivi, taoto è vero che prima del privilogio scritto avea ricevuta a voce la facoltà di logato (2): ed egli è qui da riflettersi, che siccome Stefano re di Ungheria aveva ottenuta una tal facoltà per le sole torre del pagano Arseno che avea conquistato, ebbela parimento il conte in Sicilia, ovo a cagione cho aveanla dominata i Saracioi, dovoa il culte caltolico ristabilirsi. Era inoltre principalo ufficio dei legati di definiro quelle cause degli ecclesiastici, che per via di appellazione avria dovuto la sede apostolica definiro. Or cho dalle curio ecclesiastiche si potesse appellare al sovrano dell' isola como legato, e tale giurisdizione con effetto abbiasi avuta il primo Ruggieri, è manifesto dal concordato che feco dopo con papa Adriano Guglielmo I, e dalla costante ed uniforme disciplina dello chiese siciliane per tutte le seguonti epoche, come noi a proprio luogo dimostreremo, la qual disciplina non d'altronde può ripigliar la sua origine, cho dalla prima concessiono fattane al conte Ruggieri. Ed ogli è ancor certo, cho questo ufficio della legazione apostolica conceduto ai monarchi di Sicilia fu opportunissimo alla maggior potooza della dignità sovrana, e al più tranquillo vivor dei popoli, i quali da iodi in poi furono liberati dalla molestia di ricorrore ad estranei o lontani tribunali.

27. Quantunque il ducato di Puglia a il contado di Sicilia fossero duo signorie distinte, e l'una indipendento dall'altra, puro perciocchè erano tra lor confinanti, o dalla Puglia eransi grandissime forze somministrate a conquistar la Sicilia, o i duchi di quella riputavansi i capi della famiglia, quiodi non è fuori di questo argomento ricercaroe le reciproche relazioni. E noi qui non possiamo dissimulare, che i più autentici monumonti del tompo ci attestano, cho il conto di Sicilia era riguardato in quest'epoca como *uomo*, e *ligio*, e *fedele* dol duca di Puglia.

Primieramente il monaco Eadmore, compagno dei viaggi di Anselmo il santo vesceve di Cantorburi, e che la vita ne descrisso, ove egli racconta lo liete accoglienze fatte ad essi in Capua nel 1097, al cui assedio orano allora il papa, il conte Ruggieri, e il duca di Puglia di lui nipote, favellando della piacevolezza coo la qualo Anselmo accogliava i Saracini, soggiunge, che di essi in quella spedizione molte migliaia ne avoa condotti seco il conte di Sicilia Ruggieri, *uomo del duca* (3). Or questa osprossione deo riferirsi a una pubblica o comune opinione, imper-

vastrom, lagatom romanae ecclesiae statuemus; quinimmo quae per legatum auctori sumus, per vastram industriam legati vice exhiberi volumus ». *Bulla Urbani II*, apud Malaterra, pag. 248.

(1) « Petimus ut officium legationis non alii, sed nobis in terra pagani Arseni committatur, ut habeamus potestatem limitandi dioeceses, distinguendi parochias, et in hac prima institutione potestatem habeamus ibi ponendi episcopos de consilio praelatorum et virorum religiosorum, quia haec omnis beatae memoriae antecessori nostro sancto Stephano sunt concessa ». Apud Christianum Lupum, *De Appellationibus*, tom. XIII, pag. 53.

(2) « Per diversa Siciliae loca idonea ecclesias aedificavi jussu summi pontificis apostolici, et episcopos ibidem collocavi, ipso eodemque romanae sedis apostolico laudante et concedente, et ipsos episcopos consecrante, unicuique autem Ecclesiae et episcopo parochiam suam dedi et dicavi ». Dipl., ann. 1091, comitis Rogerii, apud Pirrum, tom. *I*, pag. 520.

(3) « Majestas enim papae solos admittebat divites, humanitas Anselmi sine personarum acceptione suscipiebat omnes, et quos omnes? Paganos etiam et de Christianis taceam; siquidem nonnulli talium, nam eorum multa millia in ipsam expeditionem secum adduxerat *homo ducis* Rogerus comes de Sicilia etc. ». *In vita s. Anselmi*, pag. 21, *cum operibus s. Anselmi*, ed. p. Gerberon.

ciocchè l'inglese Edmero, essendo egli straniero in quel paese, descrivea certamente le cose, siccome pubblicamente e secondo la volgar credenza sul luogo a lui si annunziavano.

Questa opinione conservossi ancora in tempi dopo, e sino all'ultimo duca di Puglia Guglielmo, e sin sotto il secondo Ruggieri conte di Sicilia. Romualdo arcivescovo di Salerno, che scrisse la sua cronaca presso a questi tempi, riferisce all'anno 1126 come i baroni pugliesi, abusando della benignità del lor duca Guglielmo, studiavansi di suscitar discordie tra lui e Ruggieri conte di Sicilia, *suo ligio uomo* (1). E pure in quel tempo il governo della Puglia era ridotto in assai misero stato, e il nostro Ruggieri, uom di altissimi spiriti, s'incamminava a gran passi a una maggior potenza.

Par che i conti di Sicilia non abbiano allora una tal qualità disdetta: il primo Ruggieri spezialmente favella nei suoi diplomi in più luoghi di suo fratello Roberto non solo come di suo *signore*, ma protestasi ancora, che da colui era proceduto tutto il suo onore e la sua dignità (2). La stessa qualità riconobbero nei conti di Sicilia i duchi di Puglia: il duca Ruggieri, figliuolo del Guiscardo, chiama il conte di Sicilia suo *fedele*, ed aggiunge, che questi possedeva dominii, che erano stati dipendenza del suo ducato (3).

Una tal qualità di *uomo, ligio, fedele* era nel senso feudale relativa, e supponeva di ordinario la concessione di un feudo, o di cosa simigliante; indi risultava l'*ominio* ossia l'omaggio, e perciò divenivasi *uomo*, e *fedele* del concedente. Or da quanto noi abbiamo discorso nel capitolo secondo di questo libro dee esser già noto il fondamento di tal qualificazione, che ai conti di Sicilia si attribuiva; questi avean posseduta la Calabria per concessione fattane dai duchi di Puglia; e per la Sicilia si sa, che il conte Ruggieri ebbela a patto di doverla da Roberto Guiscardo riconoscere, e ne fu di fatto investito con questo titolo. La quali cose noi abbiamo di sopra assai chiaramente dimostrate.

Egli è indubitato, che le parole *uomo, ligio, fedele* erano certamente vocaboli di vassallaggio, e l'obbligo della fedeltà supponeva di ordinario alcuni servizii; se non che vi ebbe tempo, ed ebbevi luoghi, in cui tutto il servizio fu ridotto al solo giuramento di fedeltà, e al puro omaggio. Se quel vincolo feudale, che aveano i conti di Sicilia coi duchi di Puglia, avesse avuta seco annessa la effettiva prestazione di alcun servizio, si presentarono in quest'epoca più occasioni da esercitar questo dritto. Il governo della Puglia fu sempre in un certo stato di debolezza a cagione della indipendenza, a cui tiravano, apertamente non pochi tra quei baroni e quei popoli e i lor duchi invitarono più volte i conti di Sicilia, perchè gli ajutassero a sottomettere i ribelli lor sudditi. Ore in niuna di tanta occorrenze pretesero i duchi di Puglia, che per obbligo di vassallaggio dovessero i conti di Sicilia ad essi alcun servizio; anzi con più maniera di nuove concessioni li ricompensarono sempre, quasi la gratuita e volontaria opera di quelli rimeritando.

Già di sopra si è riferito, che per questa cagione ottennero i conti di Sicilia nuovi e grandi acquisti, e il dominio di tutta la città di Palermo, e l'altra metà dei castelli di Calabria (4): dee qui solamente riflettersi, che nel 1122 volendo Guglielmo il duca di Puglia ridurre alla ubbidienza il conte di Ariano, ad ottener qualche ajuto dal suo zio conte Ruggieri, non ebbe ricorso ad alcuna sua

(1) « Dux autem Guglielmus, licet a baronibus et hominibus suis multum diligeretur, tamen propter benignitatem et patientiam suam ab eis quodammodo habebatur contemptui, qui inter ipsum et Rogerium comitem Sicilae *ligium hominem ejus* et patruum consobrinum materiam discordiae ministrabant ». *Chronicon* Romualdi salernit., apud *S. R. I.*, tom. VII, pag. 183.

(2) « Dominatore domino meo duce Roberto Guiscardo.... tam libera auctoritate quam privilegio domini mei ducis ». Dipl., ann. 1081, apud Pirrum, tom. II, pag. 1016. « Pro remedio praecipue fratris et domini mei Roberti ducis ». Dipl., ann. 1091, loc. cit., pag. 772. « Pro salute animae meae et fratris mei nobilissimi ducis Roberti Guiscardi, a quo omnis honor et gloria mea processit ». Dipl., ann. 1090, loc. cit., tom. I, pag. 384.

(3) « Rogerius Apuliae, Calabriae, Siciliae dux... Locum autem illum Rogerius comes Siciliae patruus meus et *fidelis* ipsorum precibus desiderans adjuvari, toto cordis affectu illis donavit, de comitatu enim ipsius per meam concessionem erat etc. », Dipl., ann. 1094, apud Vargas, *Esame delle carte normanne*, pag. 14, n. 13.

(4) Malaterra, pag. 226, 238.

prerogativa feudale, nè pretese giammai, che a lui come suo ligio uomo alcun servizio dovesse; ma piangente e supplichevole venne pregandolo e per la comune lor parentela, e per la di lui potenza e ricchezza, e finalmente lo indusse con effetto a dargli soccorso, avendo prima a colui conceduta l'altra metà di Palermo (1). Veramente da tutti i fatti avvenuti in quei tempi nel ducato di Puglia, e nei quali i conti di Sicilia presero parte, apparisce manifestamente, che non si suppose in questi niuna dipendenza feudale con la obbligazione di qualche servizio, nè furono giammai intimati a prestarlo come ligii e vassalli. Anzi il primo Ruggieri era tenuto e riguardato come il fautore e il sostegno della sua famiglia; e da per tutto la fama della sua virtù risuonando, non solo dei suoi fratelli e nipoti, ma di tutti gli altri uomini del suo tempo fu riputato superiore (2). Ed ei pare che questi fatti in niun modo si accordino con quegli storici e con quei monumenti, che lo rappresentarono allora come *uomo* e *ligio* del duca di Puglia.

Ma pure di tali misteri abbondava il sistema feudale dei tempi. Fur vedute alcuna volta persone di altissimo grado, e sino i monarchi di Francia, rendere i doveri di vassallaggio a privati signori, nelle cui terre alcun feudo coloro possedesno; e per gli costumi del secolo non riputavasi una indegnità il sottoporsi i re a prestare omaggio a persone, che eran per altro lor sudditi (3). Vi ebbe ancor tempo, che l'omaggio fu riguardato come una vana cerimonia, e cui non era necessariamente attaccata alcuna obbligazione reale di ubbidienza e di servizio (4). In questo modo fu costituita la Normandia, che era uno dei primarii e dei grandissimi feudi di Francia. Fu convenuto tra il primo Riccardo, che prese a governare quella signoria nel 996, e il re di Francia Lodovico, che dopo di essersi assicurata a vicenda con un reciproco giuramento di fedeltà la vita e l'onore, il conte della Normandia niun servizio per essa prestar dovesse al re di Francia, ma solamente l'omaggio (5). Forse in tal senso e non altrimenti era riguardato allora il conte di Sicilia come *uomo* del duca di Puglia.

(1) « Cumque Dux ipse ad comitem ipsum applicuisset, precibus multis lacrymisque taliter exorsus est: ad vestram comes egregie descendi potentiam, tum pro consanguinitatis vigore, tum pro divitiarum tuarum magnitudine de Jordano comite querimoniam facturus, et suppliciter postulans, ut vestro vallatus auxilio super illo ulciscar..... Quid multa? medietatem suae palermitanae civitatis et Messanae et Calabriae dux ille eidem comiti concessit, ut ei super his omnibus auxilium largiretur. Continuo sexcentos milites et quingentas uncias auri ei largitus est ». Falco beneventanus, apud Caruso, loc. cit., tom. I, pag. 323.

(2) « Comes ergo totius progeniei suae sustentator..... porro ipse omnes, quemadmodum gallina pullos sub alas, clypeo suae protectionis et consilii fovens, ut pius patronus re et consilio, pro ut poterat, omnibus omnino desavebat ». Malaterra, pagina 245.

(3) *Observat. sur l'Histoire de France*, tom. I, lib. II, cap. 6, nota 4.

(4) Idem, tom. II, lib. III, cap. 2.

(5) « Constitutum est etiam in illa concordia, quod comes Northmanniae nullum faciet servitium regi Franciae de terra Northmanniae, neque ei aliter serviret; nisi rex Franciae daret ei feudum in Francia, onde ei servire deberet. Quapropter comes Northmanniae de Northmannia tantummodo facit homagium et fidelitatem regi Franciae de vita sua et de suo terreno honore; similiter rex Franciae facit fidelitatem et de vita sua et de suarum rerum honore comiti Northmanniae: et nihil aliud differet inter eos, nisi quod homagium non facit rex Franciae comiti Northmanniae, sicut comes Northmanniae regi Franciae facit ». *Additamenta ad historiam Villelmi Gemmeticensis, apud Script. North.* Duchesnii, pag. 316. A comprendere la ragione più positiva di dritto di un tal costume, si può vedere un'opera di Henrico Hildebrand *De vassallaggio subjectionem non inferente* stampata in Altona, ann. 1721, c. 2, § 8, 9.

LIBRO SECONDO

CAPITOLO PRIMO.

28. Stato del ducato di Puglia, e cagioni della sua debolezza. — 29. Potenza e vigore del governo di Sicilia. — 30. Unione di queste signoria in un reame fatta dal re Ruggieri, da cui è fondata la monarchia siciliana.

28. Se dopochè dai più gravi disordiei essendo stata per lunghissimo tempo afflitta l'Europa era caduta in un certo stato di rusticità e di barbarie, e solo i modi e gli usi militari apprezzava, cominciarono in essa sul cadere del secolo undecimo a scintillare alcuni raggi di riforma di ordine e di gentilezza, certamente in gran parte dall'Oriente apparla tanta luce: ivi le arti avean tuttora onorato ricetto, ivi era il centro del commercio, e Costantinopoli in faccia al fasto e alle scienze degli Arabi dell' Asia mantenea sempre il nome e la dignità del solio dell'impero. Quindi coloro tra gl'Italiani che vi trafficavano, e quegli Europei, che visitavano i santi luoghi della Palestina, e quando poi tutti furono accesi da pio e generoso entusiasmo a conquistarli, siccome riportavano al ritorno loro la riforma degli antichi usi e costumi già introdotti dai barbari, così riferivano attoniti o presi da maraviglia, che in Levante conservavasi ancora la grandezza dell'antico imperio romano. Or quando Roberto Guiscardo, il cui animo sempre alle alte cose riguardava (1), imprese la conquista di Costantinopoli, non poteva immaginare nè impresa più magnanima, nè più gloriosa conquista.

Ei veramente non erasi lasciato imporre dalle apparenze di tanta grandezza, e in più occasioni avea conosciuta per prova la ignavia dei Greci, e i disordini di quel governo e vinti più volte e soggiogati i Longobardi e i Saracini, avea in brevissimo tempo occupate la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Veduto adunque in altissima potenza da assai piccolo stato, e forse incoraggito che Guglielmo il normanno venia di acquistare in quel tempo il fioritissimo regno d' Inghilterra con le sole forze del ducato di Normandia, ei che potè far fronte agli imperadori alemanni in Italia, non seppe contenere la vasta sua ambizione di dominare (2), e l'Impero d'Oriente parvegli cosa da lui; molto più che dai porti dei suoi dominii, e da Briendisi e da Otranto specialmente, era brevissimo e frequentato il tragitto in Romania. La quale impresa con sì lieti successi incominciò, che se morte importuna non avesse arrestato il corso delle sue vittorie, avriala per avventura condotta a glorioso fine (3).

Ma o sia che ei non potesse tanta grande tela ordire e i suoi disegni recare a compimento, o che dalle cose di Oriente occupato niuna cura si desse ad afforzar maggiormente e ad ordinare gli stati suoi di Calabria e di Puglia, ne avvenne, che guerreggiando lui in Grecia, molti dei baroni pugliesi cospirarono contra di lui apertamente, e tirarono ad usurpare e dritti e dominii sovrani (4); e quando ei morì nel 1084, lasciò la sua fa-

(1) *Robertus et ingeniosus, semper celsa petens.* Guglielmus App., tom. I, *Bibl. Car.*, pag. 108.

(2) *Dominandi supra quam credi potest ambitiosus.* Romualdus Sal., apud. *S. R. I.*, tom. VII, pag. 175.

(3) « Cumque jam.... civitas Constantini nihil aliud erga ipsum quam deditionem cogitaret, XII Kalen. augusti, sole movente leonem, mora semper laetorum invida ducem invictissimum, singularem militiae leonem, totius mundi futurum dominatorem, vincit, domuit ». Anonymi Vaticani, *Chron.*, apud Caruso, tom. II, pag. 853.

(4) « Ea tempestate plures apud Apuliam, prop-

miglia disunita, e un governo infermo, e non riconosciuto l'ordine della successione, che egli avea stabilito (1). Che se il conte di Sicilia non avesse protetto il di lui figlio Ruggieri nel possesso del ducato di Puglie, e favoritolo contro il maggior fratello Boemondo, a discordie più furiose si sarebbe trascorso; e certo cadde assai in acconcio dei duchi di Puglie, che divampasse allora in quei luoghi per la prima volta l'entusiasmo delle crociate e del passaggio; e che Boemondo, il quale era di ingegno astuto, e vago delle armi e inquieto, e delle imprese più ardue cupidissimo (2), fattosi capo del croceaegnati, che erensi in grandissimo numero ridotti in Bari, nell'Oriente la sua ambizion sfogando, ivi acquistossi il principato di Antiochia.

Per tutto il tratto del paese, che di qua dal Tevere giace sino allo stretto, oltre il ducato di Puglia, erano ancora in quel tempo più stati e dominii indipendenti. Primieramente il ducato napolitano, cui era sottoposto in gran parte la Campagna felice, con le sue leggi vivendo, in forma di repubblica dai propril suoi duchi al governava. Il territorio del principato di Benevente era già stato occupato da molti baroni normanni; e quella città, divisa in fazioni, e senza ordini stabili di reggimento, era ad esempio delle città italiane tentava di governarsi a comune, ed ora riconosceva l'incerto e nascente dominio della sede apostolica (3). Il principato di Capua, che comprendeva assai città e terre fertissime, e tra queste Aversa e il ducato di Gaeta, avea mantenuta la sua indipendenza, malgrado le arti e gli sforzi del Guiscardo, che non aveva giammai potuto ridurre quei principi e prestargli omaggio (4).

Comechè fosse amplissimo il ducato di Puglia, e da Roma sino a Reggio si distendesse, comprendendo ancora il paese dei Marsi, ed assai luoghi della Marca di Camerino e di Chieti, era nulladimeno diviso in molte e grandissime signorie, ciascheduna delle quali da non poche città e terre composta signoreggiavano i più potenti vassalli. La famiglia di Boemondo, ossia la di lui moglie Costanza e Boemondo lor figliuolo ebbero sin d'allora assegnato in proprio lor patrimonio il principato di Taranto, di cui erano dipendenza Brindisi, Bari, Otranto, Matera, e Giovenazzo, i quali suoi stati per altro, e sottrarli quasi da ogni superior dominio dei duchi di Puglia, avea Boemondo pria che in Oriente passasse lasciati a guardia e tutela della sede apostolica (5). Il conte di Conversano fu poi padrone di Brindisi; quello di Avellino avea in suo dominio tutta la valle Caudina; e negli ultimi tempi un Grimoaldo era stato investito del principato di Bari (6); furono ancora potentissimi allora i signori dell'Aquila, di Chieti, i conti di Lorotello, e di Monopollo, e di Ariano, di Andria di Montescaglioso, e di Lecce, e i conti di Chiaromonte in Calabria. Era si ampia la estensione di queste signorie, che Roberto il conte di Lorotello, nipote del Guiscardo, potè do-

ter absentiam ducis insolentes, adversus eum conspiraverant, volentes ea quae ejus juris erant usurpare, putantes eum altinribus negotiis intentum ulterius regrediendi illuc non curare ». Malaterra, pag. 222.

(1) « Graecia hostibus recedentibus libera laeta quievit: Apulia tota sive Calabria turbatur. Jam fratribus, Rogerio et Boemundo, utroque ducatum appetente, inter se dissidentibus, et pluribus nunc ab isto, nunc ab illo incrementa expetendo lucrum suum quaerentibus, moltorum Apulorum fides quanti fuerit experimento claruit ». Malaterra, pag. 226.

(2) « Fuit autem Boemundus miles strenuus, corpore diducto honorabilis, animo costans, cautus eloquio, ingenio astutus, bellicosus, inquietus, semper impossibilia appetens, peritia atque virtute in bello praevalidus. Romualdus Sal., loc. cit., pagina 180.

(3) Vid. Camillum Peregrinum, *de Ducatu Beneventano*, tom. V, *S. R. I.*, pag. 192.

(4) « Princeps *Capuanus* causa auxilii, quod ab ipso duce *Apuliae* sperabat, homo ducis factus fuerat; quod nunquàm Guiscardus, cum multarum artium et virium esset, a Jordano principe.... vel vi vel blanditiis extorquere potuit, cum saepissime attentatus fuerit ». Malaterra, pag. 245.

(5) « Malaterra, pag. 233. Peregrinus in notis ad Lupum Protospatam, apud Carus., tom. I, pag. 51. Dipl., ann. 1113, apud Ughellum, tom. VII, pagina 723 ». Redditae sunt quaedam civitates et villae pertinentes ad principatum Tarenti, videlicet Matera, et Hydrontum, Brundusium, aliaeque quamplores. « Anonymi Fuxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Carusn, tom. II, pag. 648 ». Hae quippe Urbes, *Tarentum et Hydruntum*, Boemundi juris fuerant, quas ipse omnemque terram suam, cum ad potiendum principatum Antiochiae transmarinum peteret iter, apostolicae fertur tutelae commisisse ». Telesinus, loc. cit., pag. 261.

(6) Telesinus, loc. cit., et pag. 260. Malaterra, pag. 269. Falco Beneventanus, loc. cit., pag. 341.

nare trenta suoi castelli a un normanno nuovamente ivi venuto, detto Guglielmo de Escalfojo (1).

Questi grandi signori erano stati o compagni dei primi Normanni e dei figliuoli del conte di Altavilla nel conquistare la Puglia, o i più vicini discendenti di quelli: ed avendo avuta nella conquista ugual parte e somministratavi ugual opera e soccorso, poteano forse pretendere, che non doveano ad altrui concessione o benefizio, ma sì bene alla spada loro ed al valor solo ed al dritto dei loro maggiori tanti e sì potenti dominii. Aggiungeasi, che molti di quelli erano la parentela congiunti con la famiglia sovrana. Emma e Matilda, due sorelle del nostro Ruggieri, avea l'una in marito il conte di Chiaromonte, e l'altra quello di Avellino; il normanno Guglielmo di Granlemesnil stabilitosi in Puglia tolse in moglie la Mabilia sorella di Guiscardo, e di altra di lui sorella figliuolo era il conte di Montescaglioso (2). Egli è il vero, che vivente e presente il Guiscardo, i Pugliesi non osavano opporsi alla valida e impetuosa potenza di quello, e mordevano il freno; ma siccome i di lui successori ebbero piacevole indole e dolci costumi, quindi assai prontamente non pochi di quei baroni tentarono di scuotere un giogo, che aveano sempre portato molestamente. Il Malaterra alla debolezza di carattere degli eredi di Roberto attribuisce sopra tutto l'infedeltà dei Pugliesi (3); di fatto Ruggieri, di colui successore e figliuolo, era tenuto come giovane di cuor semplice e schietto, e il costui figlio Guglielmo per la sua mansueta e benigna indole, avuto in non calè dai suoi baroni e quasi spregiato (4).

Quantunque gli stessi storici di quel tempo avessero riconosciuto, che i popoli non possono da altri aspettare il loro benessere che dal solo principe (5), può nondimeno arrestarne le provvidenze lo stato vizioso della composizione politica di una nazione. Ora in quella stagione essendo affatto ignoti i principii e le forze della potenza politica, e tutto adattandosi ad una composizione feudale, nè essendo ben ristabiliti i dritti politici nel ducato di Puglia, non conosceano quei baroni altro legame inverso il loro sovrano che quel dell'omaggio, e la sola feudal dipendenza. Che i successori di Roberto fossero stati da tanto a ripetere esattamente i servizii tutti, che i loro vassalli doveano, tuttavolta non poteva esser che debole la potenza di quelli fondata sopra il solo servizio dei feudi. Egli è notissimo, che il servizio militare, siccome aveano stabilito le consuetudini feudali, era soggetto a più limitazioni di tempo e di luogo: ed ovechè fosse scorso il tempo prescritto, ed oltrepassavansi i luoghi, in cui doveasi il servizio, i feudatarii per continuare a servire doveano essere ritenuti a soldo dal principe: in caso diverso avean pure essi dritto di lasciare il campo e l'oste, e di ritornarsi ai lor castelli. È chiaro adunque, che una spedizione ordinata e composta dalla sola milizia feudale potea mancar di forza intempestivamente, e dissolversi nel maggior uopo: e tali erano di ordinario le imprese militari, che faceansi nella Puglia in questi tempi, nelle quali i primarii baroni per mancanza di soldo, e mal provveduti, altri apertamente, ed altri di nascosto il campo abbandonavano (6).

Ma non tutti i feudi nè tutte le baronie del ducato serviano alla potenza di quel sovra-

(1) Order. Vitalis, *Hist.* apud Duchesnium, *North. Hist. Script.*, lib. III, pag. 489.

(2) Malaterra, pag. 232. Telesinus, pagina 257. Odericus Vitalis, lib. VIII, pag. 677 et 717. Guglielmus App., pag. 125.

(3) « Sic quae ducis *Roberti* fuerant propter imbecillitatem haeredum quisque quantae fidei erga ipsos haeredes fieret ostentans, sibi distrahendo usurpabat ». Malaterra, pag. 240.

(4) « Porro dux Rugerii adhuc juvenis, et nil malae suspicionis adversus aliquem habens, et ex sui cordis puritate aliorum mentes dijudicans, etc. ». Malaterra, pag. 242. « Dux autem Guglielmus licet a baronibus et hominibus suis multum diligeretur, tamen propter benignitatem et patientiam suam quodammodo habebatur contemptus ». Romualdus Saler., loc. cit., pag. 183.

(5) « Facile quidem ex hoc intelliges regnorum fortunam ac statum virtuti parere regnantium, tantumque regni cujuslibet gloriam ampliari posse non dubites, quantum in principe virtutis esse cognoveris » Falcandus, loc cit, pag. 411.

(6) « Magnates principis Roberti, deficientibus sumptuum stipendiis, egere incipiunt, adeout plures illorum clamydes suas distrahentes, cibos sibi mercari compellerentur. Unde factum est, ut quidam eorum inediam non ultra ferentes, latenter recederent. Apostolicus vero, cognito quod baronum militumque murmur instaret, eo quod multum temporis militare sustinentes exercitium, egestatem pati cogerentur, vellentque sese dimisso recedere. — Ideo recedere quaero, quoniam inedia constrictus, exercitus hujus laborem ultra perferre non valeo, nam feudum quod videor habere modicum quidem

no. Comechè le grandi signorie, delle quali testè si è fatta parola, riconoscessero per ragione di omaggio e quindi per dover di servizio i duchi di Puglia, pure da quelle dipendevano immediatamente grandi baronie. Il contado di Montescaglioso era diviso in venti baronie, i cui rispettivi baroni qual conte per omaggio e per servizio riconoscevano; i conti di Avellino e dell'Aquila avea ciascuno quattordici baroni per proprii vassalli, diciassette il conte di Gravina, undici il conte di Conversano, oltrachè non aveavi in quelle provincie baronia, che non fosse divisa in altri subalterni feudi (1). Ed essendo allora la fede data e ricevuta il solo vincolo della subordinazione, e l'omaggio l'unico principio del dritto politico, ne avvenia, che siccome i conti e i più grandi signori erano obbligati per la sola ragione del giuramento di fedeltà a servire al duca di Puglia, così i baroni vassalli di quei signori erano ad essi tenuti a servire per cagione del giuramento istesso a quelli prestato: nè erasi ancora stabilita la massima, inculcata dopo espressamente dal re Ruggieri, che gli obblighi del vassallaggio dovessero dai sottofeudatarii adempirsi sino a quel punto, che restasse intera e inviolata la fede dovuta al principal sovrano. Parimente con simiglianti relazioni erano tra loro legati i più grandi signori: il conte di Conversano prestava servizio al principe di Taranto; il conte Roberto divenne uomo e *fedele* di Giordano conte di Ariano per averne ricevuto in feudo il castello Tempiano; e il conte di Avellino pretendea l'omaggio da quei di Ariano (2). Questa composizione di cose annunziava uno stato diviso in tanti corpi feudali separati, e pressochè indipendenti, e pronti a venire a contrasto tra loro, nè su di essi potea il sovrano per gli disordini del tempo esercitare una generale e suprema autorità: per la qual cosa seguiano assai di leggieri, che ove alcuno dei primarii signori movea guerra ad un altro, o ribellavasi, traeva al suo partito e al suo servizio moltissime baronie, e forse tutta una provincia.

La storia del ducato di Puglia di quei tempi non presenta che fatti convenienti alle anzidette considerazioni, e di assoluta impotenza dei successori di Roberto, e di molti e gravissimi disordini, dai quali fu di continuo travagliato lo stato loro. Non potendo essi mai da per sè sottoporre e domare i ribelli lor sudditi, ebbero sempre ricorso ai conti di Sicilia; e comechè l'opera di questi fosse loro stata opportuna e profittevole, pure costò loro assai cara, avendola ottenuta a prezzo di cedere a quelli tutti i lor dominii di Calabria, e in Sicilia Palermo. Nè tuttavia con sì potente aderenza ebbero mai forza i duchi di Puglia di raffrenare le molte e feroci guerre private, onde erano quelle provincie straziate e manomesse, imperciocchè i baroni pugliesi veniano tra loro frequentemente a guerre manifeste, senza che il principe avesse potuto mai spegnere tanti domestici incendii. E lasciando stare le private guerre dei baroni normanni contro i longobardi di Benevento, quando spezialmente nel 1113 fu più volte posto a sacco quel paese all'intorno, e assai castelli distrutti (3), debbono qui rammentarsi le guerre accese nel 1116 tra il conte Alessandro, e Costanza moglie di Boemondo, cui si unirono altri baroni, tra i quali Unfredo il conte di Gravina, e fu vinta Costanza e tratta prigioniera in Matera; vennero in campo di nuovo nel 1119, e contro di quella dichiarosi allora il principe di Bari Grimoaldo (4). Non guari dopo ossia nel 1120 Rainolfo il conte di Avellino unitosi con Roberto di Montefosco attaccò il conte Giordano, i quali poi sospesero ogni ostilità con una tregua di quattro mesi (5). Nel tempo istesso essendo già Montecassino divenuta una potentissima baronia, quegli abbati non altrimenti che alla testa di eserciti e di ferro guerniti difendevano o ingrandivano i dominii del monistero: e fu allor famoso l'abbate Gerardo; il quale nel 1115 mosse guerra alla vedova di Riccardo dell'Aquila, e tutto il territorio di Sessa a sacco pose e devastò; guerreggiò poi coi figliuoli

valde est, nec ad sustinendum diu militare sufficit exercitium ». Telesinus, loc. cit., pag. 262, 263.

(1) Vid. *Servitium militare baronum regni Apuliae sub Gulielmo II*, editum a clariss. Fimiani ann. 1787, pag. 74, 81, 89, 133, 198, et passim.

(2) Malaterra, pag. 230. Telesinus, pagina 260. Falco Benevent., pag. 316.

(3) Falco Benevet., pag. 304, 305, et seq.

(4) Romuald. Salernit., loc. cit., pag. 181, 182, et *Chronicon Fossae Novae*, apud Caruso, tom. I, pag. 67, ad ann. 1120.

(5) Falco Benevent., pag. 319, 320.

di Pandolfo di Presenzano, e indi con Pandolfo di Sesto, la cui terra a ferro e fuoco distrusse (1).

Queste guerre private aveano afflitta da gran tempo l'Europa tutta miseramente; e siccome per essi davasi libero sfogo alle private vendette, così rendeano ereditarii nelle famiglie gli odii e le nimistà, ed alimentavano l'anarchia, e conseguentemente impedivano la dritta e pronta amministrazione della giustizia: per esse massimamente erano ritardate le arti, l'agricoltura, l'industria. Furono quindi più mezzi in diversi tempi adoperati, perchè se non del tutto spento e proscritto, fosse almeno raffrenato in parte il reo costume: e dopochè si ebbero sperimentati insufficienti e disutili quei mezzi che avesvi opposti l'autorità civile, finalmente nei principii del secolo undecimo fu convenuto di adottare una istituzione laudevole, che chiamarono la *Tregua di Dio*, per cui era stabilito, che niuno potesse assalire il suo nemico nei dì consacrati alle maggiori solennità della chiesa, e in alcuni speziali giorni della settimana. Fu di fatto per tutta l'Europa la *Tregua di Dio* ricevuta: ma essa era nel tempo istesso l'argomento il più manifesto dell'assoluta impotenza dei governi tutti, e della generale anarchia (2).

Vi ricorsero ancor essi più volte i baroni di Puglia, e stanchi allo spesso ed afflitti dalle rapine, dagli incendii e dalle calamità della guerra, di osservare la *Tregua di Dio* conveniano. Nel 1089 ragunaronsi in Melfi non solo i vescovi, ma i conti ancora di Calabria e di Puglia e con essi il duca Ruggieri, e fu ivi ordinato, che tutti osservar dovessero la *santa tregua* (3). I baroni normanni spezialmente ad aver pace tra loro nel 1091 giurarono la *tregua di Dio* (4). E finalmente sebbene oramai fosse liberata la Puglia dai più potenti e dai più ambiziosi, che erano già passati oltre mare al conquisto dei santi luoghi, fu nondimeno bisogno nel 1115 di radunarsi in Troja tutti i vescovi del ducato, e il conte Giordano, e il conte di Lorotello, ed altri baroni pugliesi, ed ivi con giuramento tutti obbligaronsi ad osservare la *tregua di Dio* per tre anni (5).

Ma siccome era essa un freno pressochè volontario, e quasi imposto per libera convenzione, nè stabiliva solidamente i principii dell'ordine e della salute pubblica, il che alla sola forza del governo e alla sapienza delle leggi è riserbato, quindi oltrechè nei tempi non designati rinnovellavansi le guerre private, e forse ardenti di impazienza e più furiosi vi ritornavano, anche dopo riuscì del tutto inutile la tregua di Dio: perciocchè negli ultimi tempi, e finchè fu la Puglia governata dai suoi duchi, fu assai lagrimevole lo stato di quelle provincie, che erano di continuo guaste e desolate dalle stragi, dalle rapine e dai più gravi delitti, e le chiese distrutte, e posti a sacco i monisteri (6). Questi disordini maggiormente si accrebbero, quando morto nel 1127 Guglielmo, l'ultimo della famiglia del Guiscardo, le città principali del ducato, Salerno, Troja, Melfi, o Venosa furono occupati dai più potenti, i quali da niun freno ritenute, in tanto furore e a sì scellerate cose impunemente trascorsero, che non erano nè anche sicuri in campagna gli agricoltori, e nei cammini i viandanti (7).

(1) Paulus Diaconus, lib. IV, cap. 54, 56, 74.

(2) Robertson, *Introd. etc.*, tom. II, not. 21.

(3) « Anno 1089 facta est synodus omnium apulensium, calabrorum, ac brutiorum episcoporum in civitate Melfiae; ubi affuit Dux Rogerius cum universis comitibus Apuliae et Calabriae, et aliorum provinciarum, in qua statum est, ut sancta Trevia retineretur ab omnibus subjectis ». Lupus Protospata, tom. I, *Bibl.* Carusii, pag. 142.

(4) « Anno 1091 jurata est a Normannis Trevia Dei ». Ibidem.

(5) « Ad hujus sacri conventus praesentiam fere omnes Apuliae proceres, archiepiscopi, et episcopi convenerunt. Conventu itaque sancte ordinato, inter caetera, quae ibi composita sunt, Tregua Dei statuta est, adeoquod comes Jordanus, et comes de Lcuritello, et alii barones Apuliae sacramento in praesentiarum firmaverunt Treguam Dei ex tunc et spatio annorum trium fore tenendam ». Falco Benevent., pag. 311.

(6) « Nam sicut Deo disponente vel permittente vigens Longobardorum nequitia supervenientium Normannorum violentia olim comprimenda fuit, ita et nunc certum est Rogerio caelitus datum, vel permissum fuisse, harum scilicet regionum immensam gladio suo coerceri malitiam. Quid enim tunc mali non ipsis exacerbator? quippe omni timore abjecto, furta, rapinae sacrilegia, adulteria, perjuria, nec non ecclesiarum, monasteriorum oppressiones, virorum Dei contemptus, pluraque his similia fieri non desinebant. ». Teles., pag. 257.

(7) « Quippe dux ipse, legitima carens prole, haeredem jure sibi succedentem moriens non reliquerat; unde accidit, ut et ipsarum ducalium ur-

Tale era lo stato della Puglia, quando venuta meno la famiglia sovrana, il conte di Sicilia, il secondo Ruggieri, pretese succedere di proprio dritto a quella signoria.

29. La Sicilia era in quel tempo assai meglio avviata, e nel suo stato interno composta più ordinatamente. I naturali di essa che veniano di tollerare il giogo dei musulmani, tanto più pregiarono il nuovo dominio normanno, quanto abbero allora non solo maggiormente assicurati ma liberati insieme i lor beni dalle antiche gravezze, e videro nel tempo istesso rimessa sul trono la religione degli avi loro. Che se era l'isola da per tutto popolata di Arabi, pure essendosi nella conquista arricchiti dalle spoglie di quelli e Franchi e Normanni e Italiani ed altri forastieri qui già stabiliti, lor metteva più conto tenersi uniti intimamente al sovrano per conservarsi nel possesso del lor nuovi acquisti. Egli è il vero, che fu alcuna volta macchinata congiura contra Ruggieri, e sino osò mescolarvisi il suo figliuolo Giordano: ma il conte dopo avere ordinato, che fossero cavati gli occhi ai dodici complici, fe' sembiante che non volea nè anche perdonarla al proprio figliuolo (1); nel già di sopra abbiamo veduto con quanta potenza accortezza e consiglio avesse quel principe retti e governati i nuovi suoi sudditi.

Le stesse orme seguitò il di lui figlio Ruggieri, il quale fatto già adulto, ed armato cavaliere, cessato il reggimento di sua madre Adelasia, presa il governo degli stati suoi di Sicilia e di Calabria, e con sì aspra e severa giustizia gli amministrò, e seppe sì contenere i più potenti tra i suoi vassalli, che aspettandosi i rei certamente il castigo, mantenea tutto il suo dominio in una giusta e perfetta subordinazione (2). Disponeva ancora con tanta saggezza delle sue entrate, che prima già che ei passasse in Puglia, di ogni maniera di ricchezze abbondava, e in tal potenza era venuto, che meditava sin d'allora altre conquiste (3). E siccome colui che savio era di senno naturale, veggendo bene, che la milizia feudale era sempre insufficiente e spesso incomoda e pericolosa, aveane per sistema a suo servizio un'altra, che el teneva a suo soldo (4), e conservò sempre il corpo di milizia dei Saracini Siciliani, già stata istituita e adoperata da suo padre, e dei quali sempre i suoi eserciti ei rinforzava (5). In questo modo avea Ruggieri una forza indipendente dai baroni, e con essa per avventura a freno teneali ed in fede; e non dipendevano le sue spedizioni, nè erano interrotte o sospese dal temporaneo e limitato servizio dei feudatarii.

30. Ruggieri, che per dritto ereditario dovea succedere nel ducato di Puglia alla spenta famiglia del Guiscardo, del cui fratello era

bium, scilicet Salerni, Trojae, Melfiae, Venusii, caeterarumque, quae sine domino et duce relictae fuerant, quaedam istius, quaedam illius tyrannica ambitione surriperentur. Sed et singulis quibusque, quod placitum erat in oculis ipsorum, nemine contradicente, agere liceret. Nemo quippe tunc ulta corporis punitate exterrebatur, ideoque ad malum operandum magis ac magis universi effraenabantur; ita ut non solum viatoribus jugis fieret metus, verum etiam agricolis ad excolendum agrum exire cupientibus securitatis quies deesset ». Loc. cit., pagina 258.

(1) Malaterra, pag. 223.

(2) « Cum autem adolevisset *Rogerius*, factusque miles, dominatus jura per se agere deberet, tanta utebatur industria, tantaque virtutis fulciebatur gratia, ut totam Siciliae provinciam optime strenueque regens sub omni terrore costringeret: adeout non fur, non latro, aut raptor, sive quislibet malefactorum ex latebris suis prodiens apparere auderet ». Teles, pag. 259.

(3) « Fuit autem Rogerius.... in acquirenda pecunia multum sollicitus, in expendenda non plurimum largus ». Romualdus Salern., pag. 196. « Auro vero vel argento caeterisque rebus ita opulentissimus erat, ut cunctis praegrandem ex hoc stuporem ingereret, unde non solum a suis, verum etiam ab alienis seu longe positis maxime timeretur. Invaserat enim et alias insulas....cumque ad alias iterum occupandas insulas terrasque attentius persisteret, repente audivit praefatum ducem Guglielmum ab hac luce Salerni decessisse ». Teles., pag. 259.

(4) « Singulos ad propria redire permisit *Rogerius*: retenta sibi sola militia, quam ex proprio sustentabat aerario — stipendia vero militaria, vel quidquid ex conventione seu promissione dandum esset, incunctanter persolvebat ». Telesions, pagina 282, 295.

(5) « Adventante etiam ab eodem Rogerio comita militum peditum Saracenorum non minima multitudine ». Romuald. Salern. ad ann. 1129, pagine 185. « Rex autem Saracenorum suorum stragem et captivitatem audiens satis abundeque condoluit ». Falco Beneventan., ad ann. 1132, pag. 345. « En ex improviso praedictus rex Rogerius Siculorum, exercitu Saracenorum congregato, Pharum transivit ». Ibid. ad ann. 1133, pag. 351. « Fertur enim tria millia habuisse equitum, pedites vero et sagittarios et Saracenos usque ad sex millia ». Romualdus Saler., pag. 189.

figliuolo, fu pura nella necessità di conquistarlo. Quei baroni già usi a vivere quasi a lor grado, e con poco rispetto ai lor principi, giudicarono che era desso il tempo acconcio nella vacanza a potersi ridurre ad una assoluta e stabile indipendenza. Alcune città del ducato, come Bari, Amalfi, ed altre, di ricchezze e di popolo fiorentissime (1), aspiravano allo stesso licenzioso sistema di libertà, che alcune città italiane cominciava allora a contaminare. Comechè in tale disposizione di cose apparisse nel suo stato interno divisa la Puglia, pure e i baroni e le città collegaronsi alcuna volta ad opporsi a un comune nemico; e con essi vennero assai pronti a congiungersi di interessi e di forze i duchi di Napoli e i principi di Capua, ai quali più che ad ogni altro calea, che Ruggieri rinomato per fortezza e per senno non avesser vicino. Alla Puglia tutta armata e contrastante si unirono principi stranieri e potentissimi; i romani pontefici, che signoreggiavano allora le opinioni e gli spiriti, ed accompagnavano le armi al terrore degli anatemi; gli imperadori di Occidente, che secondati dai naturali poteano far valere in quelle provincie i dritti e la maestà imperiale; Pisa, che governavasi già da città libera, di grande possanza in mare, e che sino avea preso a sdegno, che Ruggieri signore di un'isola si intitolasse re d'Italia (2), conspirarono tutti concordemente a contrastargli il dominio di quegli stati, cui egli per dritto legittimo succedea.

Ruggieri era accorto e prode e pronto e alle cose destro, di presentissimo consiglio, e assai ingegnoso, e più che di forze, di senno valea (3). Ed ei pure or combattendo, ed or trattando accordi, contentando alcuna fiata nelle lor pretese i baroni, ed alle città privilegi ed esenzioni concedendo, ritirandosi alle volte nell'isola, quando sovrastava una maggior forza, e quando potea prevalere, più gagliardo tornando, ritogliendosi dopo la vittoria ciò che prima avea accordato, potè finalmente occupare non che le città e i luoghi tutti dominati dalla famiglia del Guiscardo, ma anche di Napoli e di Capua insignorirsi; e in fine dopo una guerra di presso a dodici anni recò tutte quelle provincie a suo dominio. Ei da principio aveva assunto il titolo di duca; ma poi sulla ben fondata credenza, che la Sicilia anticamente avea avute prerogative di regno, e proprii suoi re, che la dominarono, ad istanza dei suoi suddili si dichiarò, e fu riconosciuto re di Sicilia, del ducato di Puglia, e del principato di Capua (4). Or avendo composte le cose in buono e pa-

(1) « Appula nulla erat urbs, quam non opulentia Bari vinceret. — Urbs haec *Amalphis* dives opum, populoque referta videtur, nulla magis locuples argento, vestibus, auro, partibus innumeris ». Guglielmus App., loc. cit., 112, 124.

(2) « Anno 1136 fecerunt Pisani stolum, mirabilem hominum multitudinem continentem; contra Rogerium Siciliae comitem, qui faciebat se vocari in tota terra sua regem Italiae ». *Chronica Pisana*, apud Ughellinm inter anecdota, tom. X, pagina 98.

(3) « Fuit autem Rogerius.... sapiens, providus, discretus, subtilis ingenio, magnus consilio, magis utens ratione quam viribus ». Romualdus Salern., loc. cit., pag. 196.

(4) A giudicare da quanto riferisce il monaco Telesino, la cui relazione per altro quasi ci rappresenta gli atti perduti dei parlamenti di Salerno e di Palermo, niuna straniera autorità concorse ad innalzare Ruggieri a titolo e a dignità di re, ma dal solo volere del principe, e dopo le istanze e le acclamazioni dei sudditi ebbe incominciamento, e fu poi consumato quel solenne atto nel 1130; senonchè sono ivi accennati i motivi, i quali furono tenuti presenti nel trattarsi quella deliberazione: « Videlicet ut ipse, qui tot provinciis Siciliae, Calabriae, Apuliae ceterisque regionibus, quae poene Romam usque habentur, domino cooperante, dominabatur, nequaquam uti ducalis, sed regii illustrari culminis honore deberet: quin etiam addebant, quod regni ipsius principium et caput Panormus Siciliae metropolis fieri deceret, quae olim sub priscis temporibus super hanc ipsam provinciam reges nonnullos habuisse traditur ». Apud Caruso, tom. I, pag. 266. Queste cagioni furono giudicate di tanto pregio da papa Innocenzo, che le autorizzò nella bolla, in cui nell'anno 1138 riconobbe Ruggieri per re, e confermogli tutti gli onori e le dignità, che a re si appartengono. « De potenzia tua ad decorem et utilitatem sanctae Dei ecclesiae spem atque fiduciam obtinentes, regnum Siciliae, quod utique, prout in antiquis refertur historiis, regnum fuisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii, et dignitate regibus pertinente, excellentiae tuae concedimus, et apostolica authoritate firmamus ». Apud Pirrum ex Baronio, tom. I, pag. 17, et apud Lunig. *Cod. Ital. Dipl.*, tom. II, pag. 850. Noi ci lusinghiamo di far cosa grata ai nostri lettori, e principalmente agli studiosi delle nostre antichità, se qui verremo accennando i fondamenti e i titoli, sopra i quali potè allora appoggiarsi la persuasione che si ebbe, che la Sicilia in altri tempi fosse stato un regno, ed avesse avuti suoi principi, che con

cifico stato, applicossi ancora a stabilire nei suoi dominii un bene ordinato sistema di monarchia, che fu certamente opera oltra i lumi, ed oltra lo stato del dritto pubblico di

titolo di re le signoreggiarono. Lasciando stare le più rimota epoche, e cominciando dai tempi di Gelone, dopo i quali la storia nostra è meno interrotta, e se ne hanno più certe memorie; primieramente le monete siciliane ci presentano più principi col titolo di re: niona però con l'aggiunto *di Sicilia*. Di Gelone lo attestano Spanemio *De usu et praest. numis*, tom. II, pag. 346, e il Burmanno al d'Orville, part. II, pag. 456. 457; ed abbiamo presso il principe di Torremuzza con questo titolo le monete di Gerone I, di Dionisio, di Agatocle, di Pirro, di Geronimo e di Finzia. Tab. 97 et seq. Dalle sole moneta non si può decidare, che avessero avuto quei principi dominio sopra tutta la Sicilia, anzi di alcuni altronde si sà, che non dominarono che in un sol principato, e la più parte in quello di Siracusa. Il Burmanno dal vedere in alcune monete di Agatocle la triquetra ossia il simbolo dalla Sicilia, argomentò, che designasse di avere avuto qual principe signoria sopra tutta la Sicilia. Loc. cit. par. II, pag. 462. Quantunque ei sia indubitato, che la triquetra rappresenti la figura dell'isola espressa nei suoi tre promontorii, tuttavia potrebbe indebolire l'argomento del Burmanno l'osservarsi, che nella maggior parte della monete di Agatocle, ove è la triquetra, non ha il titolo di re, ma il solo suo nome: si trova solamente tra le pubblicate sin ora, in una dello stesso Agatocle, in dua del primo Dionisio, e in una moneta di Finzia quel simbolo insieme a quel titolo. Aggiunge difficoltà a quell'argomento, che non poche città e popoli di Sicilia mettevano alle volte nelle loro monete la triquetra, coma Siracusa, Gelo, Agrigento a Palermo, ed eccetto in qualcha tempo Siracusa, non si sa che alcuna delle altre tre avesse avuto dominio sopra tutta la Sicilia, il che è più chiaro da quelle monete di Agrigento e di Palermo coniate con un tal simbolo in tempo, in cui era già la Sicilia soggetta ai Romani. Apud Turrismutium, loc. cit., tab. 6, 10, 38, 56, 58, 59, 62, 71, 81, 82. Dee ancora a questo luogo tenersi presente che la triquetra incontrasi parimenta in monete di luoghi fuori la Sicilia, e non solo in alcune di Velia, e di altri paesi del vicino continente d'Italia, ma sorbe in altre per assai lungo tratto di mari a di terre città disgiunte, ossia della Pisidia, Panfilia, Isauria, a Cilicia; a non seppe altronde argomentarne l'origine l'Eckhel, cha per essere stata quelle popolazioni colonie degli Argivi del Peloponneso, che mettevano ancora questo simbolo nelle loro monete; ma resta tuttora oscura l'origine a la ragione di quello presso gli Argivi. Eckhel, par. I, *Num. vet. anecd.*, tab. VI, pag. 76 et seq. Or mentrechè altri valentuomini si occuperanno a dara scioglimento a questi misteri della numismatica, noi ci rivolgiamo agli storici dai quali per avventure sarà con maggior chiarezza illustrato l'assunto di cui ragioniemo. Prima assai delle battaglia di Imera era gran de Gelone: gli oratori lacedemoni lo trattarono con titolo di re, ed attestarono che ei *dominava tutta la Sicilia*, pure non dee dissimularsi, che altri principi nel medesimo tempo signoreggiavano altri stati a città dell'isola, coma Terillo in Imera, e Terone in Agrigento, della qual città Erodoto lo chiama *monarca*. Lib. VII, pag. 436 et seq. Ma dopo quella insigne vittoria, abbassata anzi pressochè spenta la potenza dei Cartaginesi in Sicilia, venne a sì alto stato Gelone al riferire di Diodoro, che acquistossi allora amplissima autorità sopra tutti i Siciliani, che erano da lui dipendenti e governati; che se l'anzidetto storico chiama il di lui successore *Gerone re dei Siracusani*, chiama Gelone re assolutamente senz'altro aggiunto. Lib. XI, pag. 21, 29, 30, 37, 39. È sommamente importante al nostro argomento di ricordare a questo luogo la occasione e il motivo, per cui Agatocle cominciò a denominarsi *re*. Avendo raccontato Diodoro, come i principi successori di Alessandro, mentre se ne disputavano i dominii, presero di mano in mano il titolo e le insegne reali tra i quali fu il primo Antigono, che indi concedette lo stesso titolo ed onore a Demetrio, e poscia ad esempio di quelli Tolomeo, e poi Seleuco e Lisimaco e Cassandro ancor essi re si proclamarono, soggiunge. « Agathocles cum principes jam memoratos diadema sumpsisse audiret, quod se nec copiis, nec terrarum amplitudine, nec rebus denique gestis inferiorem duceret illis, se quoque regem nuncupavit ». Lib. XX, pag. 789. Certamente ebbevi tempo, in cui Agatocle non cedendo a quei principi per rinomanza di imprese, e per potenza, a per estensione di dominii, potea disporre della Sicilia tutta a suo grado. È più conveniente al nostro proposito quanto fu scritto di Pirro, cioè che dopo avere egli occupata Siracusa ed altre città dell'isola: « Rex Siciliae sicuti Epiri appellatur: quarum rerum felicitate laetus, Heleno filio *Siciliam veluti avitum*, nam susceptus ex filia Agathoclis regis erat, Alexandro autem *Italiae regnum* destinat ». Justinus, lib. XXIII, cap. 3, pag. 198. Fu in tempi dopo principe di tanta virtù e di sì grande nome Gerone II, che egli è assai credibile di avere avute buone memorie il Fazello, il quale scrisse di Gerone: *Tanta fuit prudentia et authoritas, ut non diu post civitatum omnium consensu adversus Carthaginenses dux primum, ac mox totius Siciliae rex salutaretur.* Lib. IV, cap. 3. È perciò manifesto, che Geronimo il successore di Gerone fondava sopra le grandezze e i titoli degl'immediati suoi predecessori Pirro a Gerone, amendue suoi avi, la pretesa che ei trattò coi Cartaginesi per mezzo di espressa ambasceria, cioè di cedersi a lui la Sicilia tutta, lasciando l'imperio d'Italia ai Cartaginesi: « Aliam deinde inflatus assentationibus eorum, qui eum non Hieronis tantum, sed Pyrrhi etiam regis, materni avi, jubebant meminisse, legationem misit, qua aequum censebat, Siciliam sibi om

quei tempi. Perchè vi procedesse con intelligenza, ei chiamò innanzi a tutto presso di sè anche da lontani paesi uomini saggi e scienziati, ed accoltili umanissimamente, e nelle cariche più importanti adoperatili, dei loro consigli valeasi (1); fece inoltre diligentissimamente investigare le leggi e le consuetudini delle altre nazioni, perchè ei quelle adottasse, che alla riforma da lui disegnata giovar potessero (2). Da questi mezzi ajutato, imprese e compì la grand'opera, della quale noi ora cominciamo ordinatamente a ragionare.

CAPITOLO II.

31. Nuova costituzione di magistratura ordinata dal re Ruggieri. — 32. Magistrati locali, o sia i bajuli ed ufficio loro. — 33. Magistrati provinciali, o sia i giustizieri e i camerarii, ufficio e distretto della lor giurisdizione. — 34. Istituzione della Magna Curia, e sua giurisdizione suprema. — 35. Curia dei pari sotto la direzione dei magistrati. — 36. Istituzione dei grandi ufficii della corona. — 37. Consiglio di stato e corte reale.

31. Se voglia distintamente comprendersi lo stato, in cui trovò re Ruggieri il dritto pubblico siciliano, e la qualità delle operazioni politiche da lui fatte, non dee ahe porsi mente al codice dell'imperador Federigo, il quale alle sue aggiunse ivi ancora le più antiche costituzioni dei re suoi predecessori. Veramente a chi legge quel codice, senza che si adoperi grandissimo studio, una considerazione dee presentarsi chiarissima. L'imperador Federigo, che tanto zelo e sì alta intelligenza mostrò nel riordinare tutto il sistema della costituzione del reame siciliano, e fu sì diligente nel raccogliere e nel pubblicare di nuovo quelle leggi dei suoi antecessori, che aveanla stabilita, non da altri tempi la sua compilazion cominciò, che da quelli del re Ruggieri, e niuna legge inserì del conte Ruggieri; anzi in niun luogo di tutto il corpo delle costituzioni si normanne che sveve è nominato alcuna volta il conte o il di lui fratello Roberto, nè supposta o citata alcuna legge, che avesse alcun di loro ordinata. Adunque non furono allora riconosciute leggi anteriori al re Ruggieri, che avessero dato forma e sistema al dritto pubblico siciliano (3).

Egli è assai manifesto dalle cose discorse nel precedente libro, che avendo il conte fondato il suo principato nell'isola, quando i magistrati istituì, e i modi giudiziarii autorizzò, e impose varie contribuzioni, e gli ordini feudali introdusse, non fece che disporre la costituzione siciliana secondo gli istituti e le usanze dei tempi, senza una propria e notabile modificazione: e la sua gran potenza fu più presto prodotta da senno e da vigor di governo, che da ordine e da intelligenza di sistema. Che se riflettasi poi al sistema politico e alle leggi pubblicate dal re Ruggieri, sarà conosciuto, che esse non hanno sembianza di riforma, o che più antiche ne suppongano, come quelle dell'imperador Federigo, le quali annunziano un edifizio già formato, e cui vogliasi in alcuna parte adattare qualche riforma; le leggi e le operazioni

nem cedi, Italiae imperium proprium quaeri Carthaginiensi populo ». Livius, lib. XXIV, pag. 415. Or certamente tutti questi fatti eran solenni, ed avevano stabilita la pubblica credenza e la tradizione, che la Sicilia avea avuto in altri tempi denominazione di regno, e suoi principi che con titolo di re aveanla dominata: e può ben congetturarsi, che questi fatti e questa tradizione siensi tenuti presenti, quando fu deliberato di doversi promuovere Ruggieri a dignità di re; almeno queste intenzioni sono assai chiaramente annunziate nelle parole del monaco Telesino, scrittore contemporaneo.

(1) « Quamvis autem praedictus rex sapientia ingenio et plurima discretione polleret, tamen sapientes viros diversorum ordinum, et e diversis mundi partibus evocatos, suo faciebat consilio interesse.... et si quos probos et sapientes viros, sive de terra sua, sive aliunde genitos, laicos vel clericos, invenire poterat, sibi adhaerere jubebat, et prout cujusque exigebat conditio, eos diversis honoribus et divitiis exaltabat ». Romuald. Salernit, pag. 195, 196.

(2) « Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transumeret ». Falcandus, loc. cit., pag. 410.

(3) Il silenzio dell'imperador Federigo in tutto il suo codice intorno a un corpo di leggi ordinate dal conte Ruggieri, lo stesso silenzio nelle leggi e in tutte le memorie autentiche dei re normanni: silenzio che è più presto una *nescienza*, può bastar sola a convincerci di un'epoca assai posteriore dei codici arabici di legislazione siciliana del conte Ruggieri, che si son dati a vedere in questi ultimi tempi.

politiche del re Ruggieri ridotto in sistema sono dirette a creare una costituzione tutta nuova, a formarla nei suoi principii fondamentali, e dimostrano chiarissimamente la mano di colui, che cominci a edificare, il quale dopo che in prima abbiavi ei posti i fondamenti, egli il primo un edifizio s'innalzi. Questi concetti ci ha somministrati lo studio della sua costituzione politica, e noi ora più distintamente gli esporremo.

Il re Ruggieri avea trovati nelle diverse città e villaggi dell'isola costituiti sin dai tempi del conte i magistrati, e il ministero loro pubblicamente autorizzato e riconosciuto; e pura ei cominciò dall'ordinara alcune leggi, come se egli venissa il primo ed istituirli. Ove ei dichiarò, che riputar si dovesse delitto simigliante al sacrilegio non solo il porre in disputa i fatti i consigli le costituzioni del re, ma il dubitare ancora se mai fosse degno colui, che avesse il re prescelto a giudicare, stabilì ancora la sacra ed inviolabile autorità del magistrato; ed avendo in oltre leggi imposta la pena di morte o d'infamia al giudice convinto di aver male amministrata giustizia, assicurò la libertà civile dei sudditi, e provvide nel tempo istesso al fine santissimo, per cui sono istituiti i magistrati (1). Noi veramente ignoriamo in quale anno abbia queste leggi ordinate quel principe; ma esse certemente son tali, che compariscono le prime e le fondamentali in una nuova costituzione di magistrati.

32. Il re Ruggieri avea trovati nelle diverse popolazioni dell' isola già stabiliti gli stratigoti e i vicecomiti con diversa giurisdizione: ed ei veramente lasciolli con la stessa qualità dell'ufficio loro, ed incontransi in più luoghi in Sicilia per tutto il tempo dei re normanni e vicecomiti e stratigoti come magistrati locali (2). Pure in quest'epoca dei vicecomiti fanno solamente menzione le storie e i diplomi; ma le leggi sovrane e le costituzioni dei principi non nominano altri che bajuli; ed egli è ancora indubitato, che in quella stagione erano uomini adoperati reciprocamente nell'uso volgare, e valeano lo stesso ufficio bajulo e vicecomite (3). Or se i bajuli compariscono introdotti in Sicilia dal re Ruggieri in poi, ei può congetturarsi, che volendo quel principe rinnovellare tutto il sistema degli ufficii, abbia ancora voluto cominciar la riforma dai magistrati inferiori, i quali comechè prima si chiamassero viceco-

(1) Lib. *Const. Regni Siciliae*, lib. I, tit. 4, pag. 6, lib. II, tit. 50 et seq., pag. 159, edit. neapolit., ann. 1786.

(2) Le storie e le carte dei tempi convengono intorno a questo articolo. Il Falcando in varii luoghi fa menzione di più stratigoti sotto Guglielmo II. « Sed et Bartholomaeus Perisinus, aliique justitiarii, stratigoti, camerarii, catapani, gayti Petri patrociniis innitentes.. — Sed et stratigotorum nihilominus, eorumque qui provinciis vel singulis oppidis praeerant, perniciosam licentiam refraenavit ». Loc. cit., pag. 448, 460. « Majestas nostra haec omnia confirmat absque calumnia episcoporum, stratigotorum, vicecomitum, et aliarum potestatum ». Dipl. reg. Rogerii, ann. 1145, apud Pirrum, tom. II, pag. 1028. « Praecipio idem monasterium esse liberum ab omnibus episcopis, archiepiscopis, et ab omni ecclesiastica persona, et ab officialibus nostris, straticotis, vicecomitibus et reliquis ». Dipl. ejusdem regis, ann. 1144, loc. cit., pag. 1042. Noi nel progresso soggiugneremo altre carte, dalle quali è chiaro, che gli stratigoti e i vicecomiti continuarono nei tempi posteriori, ed anche sotto l'imperadore Federigo.

(3) Noi non abbiamo bisogno di raziocinii e di congetture a dimostrare che erano di fatto sinonimi *bajulo* e *vicecomite*: una carta del 1224 ce lo fa letteralmente manifesto. È essa un processo fatto ad istanza del vescovo di Cefalù, il quale essendosi doluto col papa di varii aggravii recatigli dagli ufficiali dell'imperador Federigo, e il papa avendone delegata la conoscenza all' arcivescovo di Cosenza, e questi suddelegato il tesoriero della sua chiesa, venne il tesoriero in Cefalù, ove fu istituito il giudizio, cui l'imperadore acconsentì. Tra gli altri gravami proposti dal vescovo eravi quello *de tarenis trecentis, quos de mercedibus repetit contra Letum vicecomitem*. Cefalù era anche nel temporale soggetta al vescovo; nella di lui assenza ivi Leto era stato vicecomite: il vescovo ripete i proventi della carica, soggiungendo: « Quidquid de mercedibus recipitur, totum debet *bajulus* expendere in utilitatibus episcopi et ecclesiae, et quidquid vult episcopus ei dimittit, et quidquid vult accipit, cum vicarius ejus sit in causia, et juret ipsam *bajulationem* ad commodum ipsius episcopi fideliter exercere ». Chiamatisi quindi e prodottisi i testimonii, colui che il vescovo nella sua istanza avea chiamato e *bajulo* e *vicecomite*, *bajulo* chiamano nelle lor deposizioni i testimonii: in maniera chè l' anzidetto Leto è nominato promiscuamente or *bajulo* or *vicecomite*, e l' ufficio di vicecomite è detto *bajulazione*. Questa carta si conserva nell' archivio capitolare di Cefalù, dalla quale ci saranno somministrati grandissimi lumi per altri argomenti. Delle carte del suddetto archivio noi abbiamo copia autentica in questa pubblica libreria del senato. Mss. Qq. II, 13, pag. 288.

miti, pure a cui piacque chiamarli bajuli, sì perchè il nome esprimea più determinatamente un uffieio, e perchè forse il nome di viceconite potea suonare in processo di tempo al pari di quello di conte una dignità feudale: siccome di fatti non guari dopo avvenne.

Ma che che sia stata la cagione di questa mutazione di nome, un nuovo ordine di magistrati e di ufficii fu costituito dal re Ruggieri, e gli inferiori furono i bajuli (1). Era di ordinario il bajulo posto in ciascun luogo, ed esercitava un doppio incarico: dovendo ogni popolazione pagare una contribuzione annuale, onde risultava la rendita pubblica, che il re percepiane; questa rendita pubblica amministrava il bajulo, esigendola dalle dogane dalle gabelle dai dazii e da ogni altro fondo fiscale (2): e per questa ragione il re Ruggieri dispose che i bajuli amministrassero i beni delle chiese vacanti (3). Amministravanla essi in ciascun luogo o a conto del re, che diceasi a *credenza*, o pure a maniera di gabella e di fitto, che chiamavano a *staglio* (4): indi avvenne, che l' *università* dei dritti amministrati dal bajulo fu chiamata *bajulazione*, *bojulato*, e più volgarmente *baglia*. Oltre a questo incarico, erano i bajuli magistrati di proprio nome e con giurisdizione ed imperio: conoscevano di tutte le cause civili, sì reali che personali, eccetto le feudali; quindi per ragione del giudicato nelle cause di deposito di mutuo e di prestito a-

(1) Cominciandosi a parlare della costituzione politica ordinata dal re Ruggieri, e secondo la quale si visse in Sicilia per tutti i tempi normanni, ci non può prescindersi del libro delle costituzioni, in cui sono raccolti i più certi monumenti della legislazione normanna. Egli è vero, che non furono in quel codice disposte le costituzioni seguendo l'ordine e la successione dei tempi e dei re, che pubblicaronle, e più falli vi ha ancora nei titoli e nei nomi dei re, cui sono quelle volgarmente attribuite, del che noi abbiamo trattato sopra più diffusamente. *Introduz. al Dritto pubblico siciliano*, pag. 30. Or comechè sieno tali discussioni assolutamente necessarie a sapersi l'autor della legge, se Ruggieri, o alcun dei Guglielmi, o l'imperador Federigo, ed a potersi indi distinguere la legislazione normanna dalla sveva, nondimeno in quelle sinora non si è adoperata la debita diligenza; gli scrittori tutti del nostro dritto, il Giannone, il Grimaldi, il Pecchia ed altri han seguite le volgari scorrettissime edizioni, e quindi hanno riferito ai re normanni alcuni stabilimenti dall' imperador Federigo. Io dopo alcuno studio ho giudicato che fra tutti i codici debba preferirsi il *palatino*, ossia la prima edizione del Reissinger ristampata in Napoli col testo greco nel 1786, ed ivi veramente di ordinario le costituzioni sono attribuite a quel principe, che di fatto ne fu autore; noi qui faremo qualche osservazione intorno a molte del libro primo, perciocchè son relative all' argomento, di cui or tratteremo. Cominciando da quella *officiorum periculosa confusio* sino all' altra *ad officium bajulorum* riguardano tutte gli ufficii dei camerarii e dei bajuli, e le volgari edizioni le attribuiscono a re Guglielmo, il codice palatino a Federigo. Frattanto si rifletta, che nella prima è detto· *Sana cum praedecessorum nostrorum discreta provisio ad haec diligenter intenderit ..... provisionem ipsorum effectu debito prosequentes*, pag. 61; in quella *Praesenti lege decernimus* si dice: *Ut officium quod per regias constitutiones et nostras etc.*, pag. 62; e nell'altra che incomincia *Puritatem* si conchiude: *Et jurare praedictas faciant bajuli gabellotos suos, quod nil ultra* veterem formam et nova statuta *requirent vel ab aliis extorquebunt, nisi quod eis* constitutio Regni et nostra *permiserit*, pag. 64. Queste espressioni annunziano chiaramente l' imperador Federigo, il quale distingue i suoi stabilimenti da quelli dei re suoi predecessori: per altro nell'anzidetta costituzione *Puritatem*, di cui il Pecchia suppose essere autore Guglielmo, ed a stabilire un articolo di dritto normanno vi distese un assai lungo comentario, sono nominati i nuovi *statuti*, ed è indubitato, che quell' imperadore abbia il primo introdotti nel reame siciliano i nuovi statuti. Vid. Riccardum da s. Germano, tom. II, *Bibl.* Carus., pag. 602; et Iserniam, *Ad Const. Quanto caeteris*. Or tutte queste considerazioni giustificano le iscrizioni del codice palatino; ed esso ci servirà di guida più sicura nel distinguere la legislazione normanna dalla sveva.

(2) « Privilegium de olio et vino et vestito fratrum de introitu doanae Messanae, unde tu impeditus a bajulis et aggravatus super his, supplicasti adimpleri promissionem ». Dipl., ano. 1145, regis Rogerii, apud Pirrum, tom. II, pag. 978. « De omnibus autem, quae in Sicilia.... empta... vel donata.... vel oblata, vel de caeteris fuerint apportata, seu etiam de his, quae de redditibus terrarum, possessionum, vel animalium suorum, vel de quibuscumque aliis rebus suis vendiderint.... vel acquisitum est in futurum, jus aliquod exigi a bajulis, portulanis etc. ». Dipl., ann. 1148, ejusdem regis, loc. cit, pag. 1111. « Nec liceat bajulis illius terrae et loci, ubi sagittias ipsas ad piscandum statuerint.... modo quolibet impedire, aut jus aliquod ab eis exigere ». Dipl. regis Villelmi, ann. 1176, loc. cit., tom. I, pag. 454: e nomina *exationes bajulorum*, un'altra carta dello stesso Guglielmo dell'anno 1167, ibidem, tom. II, pag. 979.

(3) Lib. III, *Const.*, tit. 31, pag. 187.

(4) Lib. I, tit. 65, pag. 67.

veano dritto di esigere la terza parte (1): conoscevano ancora dei piccoli furti, e di quei delitti, per cui non poteva essere imposta alcuna pena corporale, poteano sì carcerare i rei di tal pena con l'obbligo di rimetterli poi ai giustizieri: esigevano ancora le multe, e riceveansi i tesori ritrovati, che doveano indi trasmettere alla real corte (2). Ei pare che in questi termini sia stata ristretta sotto i Normanni tutta la giurisdizion bajulare. Ma dee qui soggiungersi, che aveano i bajuli in ogni luogo giudici e notari lor proprii, che componeano la corte loro sì veramente che i giudici erano puri assessori; e il dritto di far citare le parti, e di dare esecuzione alle sentenze, e di esiger le multe, in somma ogni giurisdizione ed imperio competea ai bajuli solamente; indi è chiaro che aveano essi nativamente nell'ufficio loro la potenza necessaria alla esazione della rendita pubblica (3). Quanto dispose l'imperadore Enrico nel 1194 intorno al bajulo ed ai giudici di Messina, rappresenta la qualità di questo ufficio in ciascuno altro luogo in Sicilia per tutti i tempi normanni dal re Ruggieri in poi (4).

33. Con la istituzione dei bajuli mutò più tosto un nome questo principe, che introdusse un nuovo ufficio, imperciocchè con gli stessi incarichi eranvi già i viceconti; che se tutta la riforma dell'autorità giudiziaria non si fosse portata più oltra, sarebbe essa stata certamente di puro nome, e così imperfetta siccome già era sotto il conte Ruggieri. E veramente non essendovi allora che i soli magistrati locali, e diputati a conoscere delle cause in prima istanza solamente, in alcune città e terre lo stratigoto con la competenza della giurisdizion criminale, e con la civile nei villaggi i viceconti ossia i bajuli, non eravi in conseguenza certo e stabile magistrato superiore, cui si potesse ricorrere, e dai giudicati di quelli appellare in seconda istanza; nè somministrava un mezzo assai speditivo e bene acconcio a soddisfare ai bisogni pubblici la facoltà di appellare al sovrano immediatamente, il quale non altrimenti che per via di messi straordinarii o di delegazioni ai casi occorrenti potea provvedere.

Conobbe la insufficienza di una tal costituzione di magistratura il re Ruggieri, e seppe egli adattarvi una riforma. Guglielmo il duca di Normandia, che avea conquistata l'Inghilterra, mentre i nostri Normanni la Sicilia a lor dominio acquistavano, erasi allor fatto grandissimo nome non solo per quella gloriosissima impresa, ma perchè nuove leggi e ordini nuovi avea dati alla nazione da lui sottomessa, e con essi nuovo vigore e ignota potenza avea procurato all'autorità sovrana, e principalmente per avere stabilito un sistema, per cui l'amministrazion tutta della giustizia dal re dipendeva immediatamente. Avendo ei conservate le antiche curie anglosassoni, istituì i giustizieri, i quali doveano girare le provincie e i *comitati*, detti per questa ragione *Justitiarii itinerantes*, *Justitiarii errantes*, a conoscere dei delitti più atroci e delle usurpate giurisdizioni. Istituì ancora altri giustizieri detti del *Banco* e un *capitale* giustiziero, i quali componeano la curia suprema, e che di ordinario presso al re risedea. In questo modo tutte le giustizie locali in Inghilterra furono sottoposte da Guglielmo il normanno ad una giurisdizione superiore, dal principe direttamente costituita (5).

Ruggieri, che per sua istruzione diligentemente informavasi delle leggi o degli usi altrove stabiliti, assai volentieri adottò le istituzioni di un suo compatriota, di tanto nome

(1) « Constitutionum praedecessorum nostrorum defectum necessario supplemento supplentes, quae in certis tantum quaestionibus et personis, commodato videlicet mutuo et deposito, bajulos tertiariam recipere statuebant, nec de aliis aliquid etc. ». Lib. I, tit. 72, pag. 72, vid. etiam, lib. I, tit. 65, pagina 67.

(2) Vid. cit., tit. 65, lib. I, et tit. 66, pag. 68, tit. 74, pag. 77, tit. 69, pag. 70, et lib. III, tit. 35, pag. 189.

(3) Lib. I, tit. *de Magistris camerariis*, pag. 66.

(4) « Praeterea ponere debemus in eadem civitate Messanae bajulum et judices annuos tres, duos latinos, et unum graecum de civitate Messanae, et ipse bajulus habeat bajulationem; ita quod alius eum non possit supplantare plus offerendo, nisi prius finita bajulatione; et simul ipse bajulus et judices sacramento nobis teneantur jura nostra, et justitiam populo per omnia fideliter servare et observare juxta bonos usus et consuetudines ejusdem civitatis Messanae. Et salarium de fisco nostro recipiant sicut consuetum erat tempore regis Rogerii ». Dipl., ann. 1194, imp. Henrici, apud Gallo, *Ann. di Messina*, tom. II, pag. 68. Vid. etiam, tom. II, *Cap. Regni*; cap. 123, pag. 81.

(5) Vid. Seldenum, *in Jano Anglorum*, pag. 1003. et *in Mari Clauso*, pag. 1353..

e con tanta saviezza disposte. Di fatto gli storici del tempo attestano, che egli il primo dopo avere in buon'ordine composte le cose, avesse creati nel suo reame i giustizieri e i camerarii, e con tal mezzo proscritti gli abusi e le ree usanze (1). Ma vogghiamo più distintamente la qualità di questi nuovi ufficii.

Da per tutto in Sicilia le curie locali erano di vicecomiti ossia di bajuli, ed ersvi in alcun luogo lo stratigoto. I bajuli in ciascuna popolazione esigevano la rendita pubblica, ed amministravano la giustizia civile; gli stratigoti in un proprio distretto esercitavano la giurisdizion criminale. Con la istituzione dei giustizieri e dei camerarii provvide Ruggieri a subordinar per sistema ad una giurisdizione superiore gli anzidetti ufficii: gli stratigoti e i bajuli come magistrati furono sottoposti ai giustizieri provinciali come magistrati superiori all'esercizio della giurisdizione; ed oltracciò in quei luoghi, in cui non era costituito ufficio di giustizia criminale, i giustizieri in prima istanza vi procedeano: i bajuli poi per l'amministrazione della rendita pubblica furono soggetti ai camerarii come magistrati superiori in tutta l'amministrazione economica. E perchè questi supremi ufficii soprastassero più da vicino e con più certa sopraintendenza ai locali, non solo Ruggieri li costituì per sistema e come magistrati ordinarii, ma anche assegnò ad essi una provincia lor propria, e il distretto della giurisdizion loro: e certamente con più senno e maggiore intelligenza di ordine pubblico ei costituì questi ufficii, che non avea fatto l'inglese conquistatore, il quale nè determinata provincia avea assegnata ai suoi giustizieri, nè aveali ordinati per sistema, ma secondo i bisogni spedivansi, e di tempo in tempo, e nei luoghi ove facea mestieri.

Era la giurisdizion propria dei giustizieri provinciali nel reame siciliano quella di conoscere dei delitti di maestà, i latrocinii, i grandi furti, le violenze fatte alle donne, in somma quegli eccessi tutti, i rei dei quali poteano condannarsi alla perdita della vita naturale o civile, ovvero a troncamenti di qualche membro, e contro essi rei anche senza accusa e per via di sola inquisizion procedeano: in somma competea loro la più alta giurisdizion criminale. Nel civile conosceano in prima istanza le cause dei feudi non *quaternati*, ossia di quei feudi, che non erano descritti nei quaderni fiscali: in seconda istanza riceveano le appellazioni dai camerarii, o dagli stratigoti e dai giustizieri locali; ed aveano ancor dritto di obbligare e i camerarii e i bajuli e le corti delle baronie a por termine alle cause fra duo mesi, altrimenti ove non avesser creduto necessario un maggior tempo, a sè le avocassero: il che rappresentava un antico costume già introdotto in altri reami, in cui si cominciò ad appellare per negata giustizia. Esercitavano i giustizieri provinciali tanta giurisdizione per tutta la provincia loro assegnata, che giravano di continuo e visitavano: aveano i lor giudici ma da semplici assessori, e un notaro degli atti, che componeano tutti la corte del giustizierato (2).

I camerarii furono diputati all'amministrazione delle reali entrate, di fatto fu lor comandato sotto re Guglielmo di non esigere una contribuzione, che pagavasi in Puglia (3): essi riceveano quest'ufficio o in credenza o in istaglio, e da loro dipendevano i bajuli immediatamente. Adunque i camerarii erano nella provincia loro i veri magistrati di tutte le cause civili, eccetto le feudali, e procedeano a giudicare o in difetto dei bajuli, o ad istanza di questi, e conosceano ancora le cause tra i bajuli e i gabelloti dei fondi fiscali: erano quindi, nelle cause economiche massimamente, i naturali giudici di appellazione dalle corti bajulari (4). Somministra argomento chiarissimo a dimostrare che i camerarii furono costituiti magistrati superiori nel civile a tutte le corti locali della lor pro-

(1) « Rex autem Rogerius perfectae pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace camerarios et justitiarios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit ». *Chron.* Romualdi Salern., apud *S. R. I.*, tom. VII, pag. 191.

(2) « Quae igitur ad ipsorum *Justitiariorum* cognitionem pertinent, praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa, apertius definimus. Latrocinia scilicet. — Cognitionem civilium etiam causarum, in defectu etiam camerariorum et bajulorum, ad officium suum pertinere cognoscant.... eodem per omnia observando in dominia ». Lib. I, tit. 44, pag. 44, 45. « A quibus *camerariis* ad nos, et non ad Justitiarium, sicut olim, provocationes volumus interponi ». Lib. I, tit. 60, pag. 61. Vid. etiam, lib. I, tit. 52, pag. 51.

(3) Falcandus, loc. cit., pag. 449.

(4) Lib. I, tit. 60 et seq., pag. 61.

vincia, un giudicato del 1149, nel quale anno cominciatasi una causa dinanzi a due giudici di Maddaloni, il regio camerario a sè l'avocò, ed aggiuntivi i tre giudici di Capua, fu dinanzi a lui istituito e terminato il giudizio (1). Tale a un dipresso era l'ufficio dei camerarii e dei giustizieri provinciali sotto i Normanni, che esercitavano per un certo determinato tempo; quale trascorso, gli uni e gli altri doveano trattenersi per cinquanta giorni presso i lor successori, perchè fossero ivi esposti alla sindacatura, e alle doglianze soddisfacessero, che contro di essi erano abilitati a proporre dinanzi i nuovi magistrati gli abitanti della rispettiva provincia (2).

Queste provincie ebbero fissata una certa estensione e i lor limiti. Già è noto, che ciascheduna popolazione ha avuto sempre assegnato il suo territorio, dentro ai cui termini estendesi la potenza dell'ufficio ivi costituito: il bajulo adunque esercitavala per tutto il territorio di ciascun villaggio, e forse più villaggi assai piccoli e tra lor confinanti erano soggetti al governo di un solo; gli stratigoti sin dai tempi del conte amministravano la giustizia criminale sopra molte popolazioni, e pare che in questo stato abbiali conservati il re Ruggieri, ed abbia ancora costituiti altri giustizieri locali. Se vedesi nel tempo istesso nominato il *territorio* di Rometta che parlasi del *distretto* di Messina, di Rometta e di Milazzo, è chiaro che in questi limiti era ristretta la giurisdizione dello stratigoto di Messina (3). Lo stesso può argomentarsi del giustiziero di Palermo; egli è il vero, che la più antica memoria da noi veduta, in cui se ne abbia menzione, è dal 1219 (4): nientedimeno la sua istituzione non può essere prima del re Ruggieri, perciocchè da lui in poi si cominciò a sentire nell'isola il nome di giustiziero, e Ruggieri fu il primo che di tutta Palermo ebbe signoria. Se alcune carte di tempi posteriori annunziano più antichi stabilimenti, da quelle è manifesto, che la giurisdizione del giustiziero di Palermo astendevasi per tutto il territorio di Monreale sino al villaggio di Carini (5).

Il Falcando non potea esprimersi più acconciamente, quando distinse i magistrati locali, di cui venghiamo ora di favellare, da quelli che presedevano alle provincie, e per essi certamente intese i giustizieri e i camerarii (6). Era la Sicilia prima che venissero i Normanni divisa in più regioni o distretti, che volgarmente chiamavansi *Valli*: il Malaterra nomina in qualche luogo il *Valdemona* e la *provincia* di Noto, ed altrove nei diplomi si ha memoria di *Val di Milazzo*, di *Val di Mazzara*, di *Val di Noto*, di *Val di Agrigento* (7). Questa divisione, che era forse solamente geografica, adattò Ruggieri a determinare la distribuzione politica dell'isola. Già nel 1154 un Ruggieri Maletta era giustiziero del Valdemone, il quale assuntisi i due giudici di Castrogiovanni, e i bajuli di Centorbi e di Troina, decise in quell'anno una causa (8). Goffredo de Moac era già stato giustiziero del val di Noto prima del

(1) « Sed antequam dies statutus veniret, praedictum negotium ad notionem Ebuli regii camerarii pervenit, qui ut coram pertractaretur ac definiretur praecepit. Die itaque constituta, curia congregata est coram eo in Capuana civitate. — Cumque super praedictis hinc et inde diu disceptaretur, praeceptum est capuanis judicibus et nobis, ut super his sententia diceretur ». *Notizia judicati*, ann. 1149, apud Camillum Peregrinum, *in Hist. Princip. Longobard.* tom. II, *S. R. I.*, pag. 316.

(2) « Volumus et praesentis legis edicto sancimus, et juxta formam juris antiqui post finitum officium justitiarii et camerarii cum officialibus suis per quinquaginta dies apud substitutos continuo commorentur, infra quos omnibus de jurisdictione sua licentia tribuatur defectum ipsorum in publicum producenti ». Lib. I, pag. 100.

(3) « Pascere et accedere sine aliquo impedimento in toto districtu Messanae et Ramettae et Milatii... et in territorio etiam Ramettae ». Dipl., ann. 1145, apud Pirrum, tom. II, pag. 1030.

(4) Dipl. imp. Friderici, ann. 1219, apud *Monumenta Mansionis*, pag. 29.

(5) « Peritio de Casfar, militi, regio justitiario civitatum Panormi, Montisregalis, et terrae Carenae ». Dipl., ann. 1312, loc. cit., pag. 19. « Bartholomaeus de Monteaperto, miles, regius justitiarius felicis urbis Panormi, civitatis Montisregalis, et tenimentorum suorum ». Diplom., ann. 1333. Eccl. Agrigentinae, in publ. Sen. Panorm. bibl. Mss. Qq. II 40.

(6) « Sed et stratigotorum nihilominus eorumque, qui provinciis vel singulis oppidis praerant etc. ». Loc. cit., pag. 460.

(7) Vid. haec diplomata, apud Pirrum, tom. I, pag. 495, dipl. ann. 1082; et dipl. ann. 1145, tom. II, pag. 1027, dipl. ann. 1207, ibid., pagina 934. Vid. etiam Malaterram, pag. 181, 208, loc. cit.

(8) « Die XX mensis Julii, II indict. Venimus nos Avanellus et Bartholomaeus Favarius judices terrae Castrijani, venit nobiscum Regerius Maletta

1172, ed ivi esercitava lo stesso ufficio nel 1198 Ruggieri Bossello (1). Noi qui non possiamo assegnarne più distintamente i confini, e le città e le terre tutte comprese nel distretto di ciascuna di esse provincie; ma ci può bene argomentarsi, che quando il re Ruggieri istituì i giustizieri provinciali, tre ne abbia istituiti, e divisa l'isola tutta in tre giustizierati, cioè di val Demone, val di Noto e val di Mazara. Ei pare che un altro ordine siesi tenuto per la distribuzione del camerarii, imperciocchè l'imperador Federigo attestava, che sino al suo tempo si costumava di costituire tre camerarii di là dal fiume Salso (2), e di qua da esso fiume noi vedremo a suo luogo un camerario del val di Agrigento. Tornerà appresso di favellare più acconciamento di questa divisione, quando sarà dimostrato che del fiume anzidetto, dal quale è in due metà partita l'isola tutta, servissi quell'imperadore a determinare le provincie e i distretti dei magistrati superiori sì di giurisdizione che di economia.

34. Avvegnachè con la istituzione del magistrati provinciali e massimamente dei giustizieri si fosse ben provveduto a subordinare ad essi per sistema tutte le corti locali, nientedimeno ad assicurare maggiormente la libertà civile dei sudditi, ed a compire una costituzione bene ordinata di autorità giudiziaria sarebbe stata assai opportuna una curia fornita di una suprema e più generale giurisdizione. Già avea Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra istituiti ancora i giustizieri detti del *Banco* e un *capitale* giustiziero, che era il primo magistrato dello stato, e il quale come un vicerè nell'assenza del principe presedeva alla real corte: egli spediva i giustizieri a visitar le provincie, ed alcune cause, che da questi non poteano definirsi, da lui conosceansi e dai giustizieri del banco, i quali componeano come una corte suprema (3). Il re Ruggieri compose in miglior forma questo sistema, ed a lui dobbiamo e la creazione del maestro giustiziero, e della magna curia. Forse non altronde che dai falsi titoli apposti ad alcune delle costituzioni è avvenuto sinora, che la istituzione del tribunale della gran corte siesi attribuita a Guglielmo il primo. Niuno ha dubitato, che il re Ruggieri abbia egli creato l'ufficio di maestro giustiziero; ma si è creduto, che sotto questo principe non ebbesi altra magna curia, che propriamente il consiglio reale, ove il re assistito dai sette suoi grandi ufficiali e da prelati e da baroni e da alcuno dei magistrati le principali cause e di persone privilegiate straordinariamente esaminava, e decidea sovranamente; e che poi il suo figliuolo Guglielmo abbia istituiti due giustizieri come luogotenenti reali, i quali sotto la presidenza del maestro giustiziero avessero la facoltà di decidere quanto piacesse al re di avocarvi di civile o di criminale, che pure non concernesse il baronaggio; e sonosi tutti gli scrittori del nostro dritto accordati ad affermare, che l'imperador Federigo abbia il primo costituita la magna curia un tribunale di suprema amplissima ed ordinaria giurisdizione (4).

Ei veramente non può negarsi, e dalle costituzioni è manifesto, che sotto l'anzidetto imperadore sia venuta la magna curia a maggior grandezza e a più dignità; ma egli è ancor certo da scrittori di fede degni, che la prima istituzione di quella debba attribuirsi al re Ruggieri. Niuna cronaca, niun diploma dei tempi, niuna costituzione, per quanto è a nostra notizia, ne fa autore Guglielmo; e il Novairo, il quale compilò la sua storia sopra memorie sicilìane o memorie di buoni tempi, riferisce quasi annunziando una gran-

justitiarius Deminae juxta sacrum firmumque perseceptum gloriosissimi regis Guglielmi ad dirimendam et juste componendam controversiam limitum, quibus distinguuntur Gallianum et Milga, casale episcopatus Messanae. — Congregatis ergo bonis hominibus ipsius territorii tam Christianis quam Saracenis et de Troina, et aliunde, et Basilio bajulo Troinae — petit bajulus Centuripi etc. » Dipl., ann. 1154, *Graece scriptum Eccl. Messanensis in publ. Sen. Panorm. Bibl.* Mss. Qq. H. 15, pag. 12.

(1) Queste notizie si ricavano da due diplomi della cattedrale di Cefalù. Loc. cit., Mss. Qq. H. 13, pag. 173, 191, 192.

(2) Vid. *Regestum imp. Friderici*, ann. 1239 et 1240, *ad calcem Constitutionum*, edit. Neap, ann. 1786, pag. 385.

(3) Vid. *Chartam regis Joannis cognomento sine terra*, apud Canciani, *Leges Ant. Barbar.*, tomo IV, pag. 419. Seldenum, *in Notis et spicilegio ad* Eadmerum, pag. 1636, et Hume, tom. III, pag. 314.

(4) Giannone, lib. XI, cap. 6, § 4. Grimaldi, *Delle Leggi e dei Magistrati*, lib. VI, pag. 536. Testa, *De Magistratibus Siculis*, tom. I, *Cap. Regni*, pag. 24. Pecchia, tom. 1, pag. 257.

de operazion di Ruggieri, che egli il primo abbia creato un tribunale supremo, dinanzi a cui ciascun dei suoi sudditi avesse dritto eziandio contro le persone più privilegiate di far querela dei torti sofferti e chiamarne riparo (1). Questa istituzione, siccome è descritta dallo storico arabo, suppone chiaramente la curia del maestro giustiziero, ed è assai conforme a quanto erasi fatto dai re normanni in Inghilterra, da cui avendo Ruggieri adottati i giustizieri provinciali, è assai verisimile ancora, che la curia suprema ne avesse adottata parimente.

Quantunque nelle costituzioni dell'imperador Federigo, ove ci tratta specialmente dell'ufficio del maestro giustiziero e della corte, che ne dipendeva, non sia notato espressamente in che cosa mai abbia quel princípe riformati i sistemi normanni, il che di ordinario suole avvertire, pure nella costituzione, la quale incomincia *Nihil veterum principum authoritati detrahimus*, che ci premise come un particolar proemio di quelle, ove ei favella della magna curia, due cose attestò Federigo; che primieramente egli rimette in vigore alcuni ordini ed istituzioni dei suoi predecessori, andate in disuso per la cattività dei tempi: e che egli inoltre attesi i nuovi bisogni erasi deliberato di adattarvi nuove riforme: suppone adunque istituzioni più antiche, e queste da lui rceate a forma migliore (2). Noi di tali più antiche istituzioni ora ragioneremo a potere almeno argomentare lo stato della magna curia normanna.

Ma prima di ogni altro pongasi mente a una carta di giudicato del 1172, dalla quale apparisce, che essendo Guglielmo il secondo in Messina, ivi era ancora la magna sua curia, costituita da tre giudici, componenti un tribunale supremo e ordinario, e sono essi in quella carta più volte chiamati *grandi e supremi giudici*: dinanzi a loro per una causa fu proposta la petizione, ed opposte le eccezioni, ed essi esaminarono i testimonii e le prove, e siccome trattavasi di quistion di dominio, essi ordinarono allo stratigoto ed ai giudici di Messina, che ne verificassero la pertinenza e il possesso: l'azione erasi prodotta contro l'arcivescovo di Messina, il quale, sebbene fosse uno dei principali prelati del regno, e signore di amplissime baronie, pure riconobbe la competenza e l'autorità di quel tribunale (3). Non era adunque la ma-

(1) « Instituit quoque Tribunal, quo injuria adfecti suos questus deferebant, quin etiam ipsemet vel adversus filium suum juste et ex aequo res componebat ». *Hist. Sic*, loc. cit., pag. 26.

(2) « Considerantibus igitur nobis ad laudabilem hominum regni vitam statuta praedecessorum nostrorum regum et principum quamdam ex longaeva guerrarum turbatione quodammodo contraxisse rubiginem, dum uti pacifice statutis eisdem homines non potuerint: in parte etiam, ut igitur salvo praedecessorum nostrorum pudore loquamur, propter sequentium temporum nova discrimina statutis ipsorum defectu non modico laborantibus, statim post nostri receptum imperii diadema necessaria nec minus continua nobis oportuit excogitare remedia ». Lib. I. tit. 38, pag. 34.

(3) « Mense martio anno 6680 (Christ. 1172), Cum invictus sanctusque dominus magnus rex Guglielmus et dominus noster in magna urbe Messanae degeret cum omnibus magnatibus suis, ibique moraretur, ad ejus magnam curiam a Deo custoditam accessit Leo Ochelones quaestionem instituens adversus venerabilem archiepiscopum Messanae his verbis; Agrum habebam jure patrum meorum, quem per totum vitae tempus illi possedere, quibus vita functis, et ipse ego habui; is ager est in territorio Messanae in tenimento Lardariae. Nuper vero praefatus archiepiscopus vi atque injuste agrum illum abstulit; cum repeto, et meum jus habere quaero. At reverendus Archiepiscopus, qui aderat, et quidem innocens, bis auditis, dixit curiae: Ego sane Leonem agro suo nullo unquam pacto spoliavi, ut ipse queritur, sed illum habeo, et Ecclesia mea jamdiu illum possidet; et sicut praedecessores mei episcopi, ita et ipse agrum et reliqua Ecclesiae bona possideo. Leo vero instabat: Ager hic nunquam Ecclesiae fuit, sed avus paterque meus illum dum vixere possederunt, inde ego ab illis habui, et nemo abstulit mihi agrum nisi archiepiscopus Nicolaus. His igitur ultro citroque jactatis, illo accusante, hoc respondente, conventus dominus Nicolaus ait Curiae: Vivente archiepiscopo Roberto, ab iis, qui tenimenta habebant in Lardaria, habitus fuit recursus ad magnam curiam, asserentibus se injuria adfici ab dicto archiepiscopo; eoque perductae fuerunt querimoniae, ut Georgius olim Amiras, et cum eo plerique magnates tum Graeci tum Latini, scilicet Petrus Limotzius, Johannes de Aversa, Riccardus ejus filius, Nicolaus Cafanes, Andreas Hypesterites, Pandotenes Hypoteretis, Bernardus, notarius Philippus Mausorsehca, et Nicolaus Culletas possessiones Ecclesiae diviserunt, atque ex eo tempore in possessione fuit Ecclesiae, ut et ego in praesentia ad hunc usque diem. Magnae vero et supremae curiae magni Judices, tunc Johannes Burdonacs, Bartholomaeus Platiae, et Geodicus Persicus, audita reverendi episcopi defensione, eumdem interrogarunt dicentes: an testibus id probare posset,

gna curia normanna un consiglio, ma un tribunal di giustizia, nè era composto da due giustizieri come luogotenenti reali, che trattavano le cause che piacesse al re di avocarvi, ma da tre giudici, i quali procedevano con giurisdizione ordinaria. È ciò sì vero, che l'imperador Federigo suppone già da assai tempi indietro costituita la magna curia, e formata dal maestro giustiziero e da più giudici, e che esercitava da gran tempo giurisdizione suprema e ordinaria sopra persone di qualunque grado. Indi può fondatamente raccogliersi, che se per antica istituzione i giustizieri provinciali aveano dritto di conoscere dei feudi non quaternati, alla magna curia, adunque sotto i Normanni competeano solamente le cause dei contadi delle baronie e dei feudi tutti descritti nei quaderni fiscali; che se per istituzione normanna dai camerarii appellavasi ai giustizieri provinciali, dunque da questi alla magna curia allora appellavasi (1). In somma fu ancor essa nei

eosque produceret, nempe quod Georgius Amiras fuit in tenimento Laedsriae, et quod possessiones et bona Ecclesiae divisit. Ipse vero venerabilis archiepiscopus hos testes pollicitus est se fore adlaturum, scilicet magistrum Julianum, magistrum archiepiscopatus et canonicum, et Matthaeum Montalbani, quippe tunc fuerunt cum Riccardo stratigoto in Lardaria, nam ex parte Judicis regii missis ad ipsum stratigotum litteris circa hujusmodi territorium, ipse stratigotus tenimentum Ecclesiae divisit. Adductis igitur a reverendo archiepiscopo testibus ad magnam curiam coram supremis judicibus, illisque a magnis judicibus examinatis, ut quod scirent testarentur, magister Julianus canonicus, et Matthaeus de Montalbano responderunt dicentes: quod scilicet vivente Roberto archiepiscopo, erat ipse Matthaeus de Montalbano magister archiepiscopatus Messanae; et cum archiepiscopus Robertus esset Panormi, emanarunt litterae judicis regii ad stratigotum Riccardum, quibus mandabatur, ut abiret Lardariam, et divideret tenimenta archiepiscopatus, sicut olim diviserat Georgius Amiras; et alias nobis misit litteras archiepiscopus Robertus, quippe ego Matthaeus tunc temporis archiepiscopatus magisterium exercebam, nosque monebant litterae, ut et ipsi Lardoriam peteremus cum stratigoto Riccardo, et rationi adverteremus, qua vellet stratigotus dividere Ecclesiae tenimentum, quod erat in Lardaria. Et ipse quidem stratigotus Lardariam petens cum curiae judicibus, qui tunc erant Petrus Limotsie, et Johannes Aversae, et Johannes Medicus judex, qui fuit contestis nobiscum, et cum illo nos quoque abiimus, archiepiscopi Roberti mandato parentes. Jamvero ubi Lardariam tenuimus, coepit viva voce stratigotus Riccardus dicere coram omnibus. Quoniam tempore Amiri Georgii, ipse Amiras huc se contulit, et ego cum ipso et alii quamplurimi — et ipse Amiras divisit tenimento Ecclesiae incipiens a Zausoriaco.— Ita testatus est magister Julianus, canonicus archiepiscopatus, et Matthaeus de Montalbano, et Johannes Medicus judex Messanae, quoniam ea audiverunt ab ore Riccardi stratigoti locum dividentis. Magni vero judices, testibus auditis firmiter haec asserentibus, eorum testificationes receperunt: iidemque judices magni praeceperunt mihi Stephano nunc stratigoto, ut super locum me conferrem ad Lardariam cum testibus, et cum actore et convento, et eo modo, quo jurejurando testes assererent Georgium Amiram et Riccardum stratigotum divisisse, ita Ecclesiae traderem. Nuper vero mense Julio indict. VI, anno 6681 (1173), juxta magnorum judicum decretum abii ego stratigotus Stephanus, et mecum judices curiae, ac ceteri viri honesti, qui hic subscribuntur in calce praesentium, et nobiscum testes, quorum nomina sigillatim recensuimus, atque etiam associaverunt nos actor Leo, ejusque frater Philippus, et conventus dominus Nicolaus archiepiscopus; et nobis ad Lardariae tenimenta accedentibus, demonstraverunt testes divisiones Lardariae, ut dictum est supra: adductisque sanctis evangeliis, ut ad confirmandam veritatem testes jurarent, Philippus frater Leonis Cheloces, qui dimidiam totius agri partem possidebat, quem frater ejus postulabat, illorum jusjurandum confirmavit quod idem fecit ipse Leo, atque ita archiepiscopatus in suo stetit jure atque dominio Philippus vero frater Leonis reliquae partis agri, quae ex divisione cum archiepiscopatu facta remanserat in Larderia, quae ad ipsum pertinebat, totius scilicet illius partis integrae suis nepotibus fecit donationem, idest filiis Leonis fratris sui, nobis omnibus praesentibus. Ad cautelam vero archiepiscopatus, et ad satisfaciendum Leoni Cheloni, ejusque partem cognoscendam, factum est ad perpetuam memoriam presens instrumentum, et archiepiscopatui traditum, mense et indictione predictis subscriptum mea propria manu et judicum. Ego Johannes Medicus, Messanae judex, testis sum. Ego Petrus Medicus, judex Messanae. Ego Ravellus magister Amalphitanorum Messanae testor. Stephanus stratigotus Messanae ». Diplom., ann. 1172, *graece scriptum ex Arc. Eccl. Messanae*, loc. cit., pag. 326.

(1) A potersi comprendere più fondatamente dalle costituzioni raccolte di ordine di Federigo imperadore lo stato della magna curia normanna è qui da richiamarsi a memoria, che quel principe in diversi tempi le sue pubblicò: e che sebbene avesse egli promulgato il suo codice nel 1231, pure altre poi ne ordinò in tempi posteriori. *Vedi la nostra Introd.*, pag. 32 e 33. Ora attesta Riccardo da s. Germano, che mentre l'imperadore era in Grosseto nel 1243: « Quasdam edidit sanctiones contra judices, advocates et notarios, quas per totum regnum publicari praecepit, quarum initium tale est. Nihil veterum authoritati detrahimus ». Apud Caruso, tomo II, pag. 625. Egli è chiaro, che questa è la

tempi normanni un tribunale supremo e ordinario, composto da più giudici e dal maestro giustiziero, che soprintendeva direttamente alle curie tutte, e girando ancor essa e visitando il reame, le più alte giurisdizioni in grado eminente da per tutto esercitava.

Ed ammirisi a questo luogo la saggia economia e la grande intelligenza di ordine pubblico nella distribuzione dell'autorità giudiziaria, la quale in modo sì facile e pronto e sì poco dispendioso fu in Sicilia nel governo dei re normanni disposta. Chiunque nel ricinto del suo abitato e sul luogo per gli leggieri delitti e per le cause civili avea dal bajulo amministrata giustizia; i giustizieri e i camerarii teneano in soggezione i bajuli per tutta la lor provincia, ed oltracciò i giustizieri dei delitti atroci e delle cause più gravi giudicavano; la magna curia ancor essa *ambulante* ai magistrati locali ed ai provinciali e ad ogni ordine di persone per tutto il reame quasi presenzialmente soprastava. In somma l'esercizio di tutta l'autorità giudiziaria e sino della suprema era in ogni luogo del regno, ed aveavi tempo in cui potea ciascuno implorarla anche dinanzi alle sue porte.

35. Pure comechè sì generale ed amplissima fosse l'autorità della magna curia, non restò da essa spenta l'antica curia dei *pari*. Già si è dimostrato nel libro precedente, che per ragione e di servizio e di privilegio i baroni ed i nobili, siccome quelli che teneano i lor feudi dallo *stesso* sovrano, ed erano perciò riputati *pari* e coevassalli, costituivano non solo la corte e il consiglio del principe, ma essi raccolti in assemblea credevansi i giudici naturali di ogni individuo del ceto loro per qualunque causa sì civile che criminale. Questa curia dei pari fu dal re Ruggieri in poi ordinata in una forma più regolare, imperciocchè ad essa come assessori furono aggiunti i magistrati. Egli è il vero, che intorno a ciò non si è conservata sino a dì nostri alcuna legge normanna; ma egli è ancor certo, che in tutti i giudizii dei baroni e dei nobili tenutisi allora, di cui si ha memoria, intervenivano come ministri di giustizia i magistrati, e massimamente i giustizieri. Filippo maestro camerario del regno fu accusato a Ruggieri di mentita religione: ragunò questo principe la sua corte a giudicarlo: i conti i baroni i giudici i giustizieri profferirono la sentenza, e la esecuzione non fu ad altri commessa che ai giustizieri (1). Parimente nella minore età di Guglielmo II essendosi gravissimi delitti imputati al conte Enrico, convennero a giudicarlo i conti e i baroni e i giustizieri; e non guari dopo ac-

costituzione *Nihil veterum principum authoritati detrahimus*, cui moltissime altre succedono intorno agli anzidetti uffizii. Io adunque in prima ho considerate tutte queste ordinazioni pubblicate in Grosseto come un corpo di leggi separato e distinto, ed è manifesto, che quella *Nihil veterum principum* è scritta a maniera di proemio, e che premettesi immediatamente a quelle, che trattano dell'ufficio del maestro giustiziero, e della magna curia: l'ultima che ne parla, e dopo la quale si passa ai giustizieri ed ai camerarii, è la costituzione intitolata *De officio capitaneorum et magistri justitiarii*. Dal contesto di essa, e comparandola con le disposizioni, che sono prescritte nelle antecedenti costituzioni, ei pare che non sia stata pubblicata con queste, ossia con quel corpo di particolari leggi ordinate in Grosseto. Ivi si ritorna a parlare dei principali incarichi appartenenti al maestro giustiziero, dei quali per altro si era nelle precedenti costituzioni trattato in più luoghi e assai più diffusamente. Si comprano inoltre le seguenti disposizioni: in una delle precedenti, che comincia: *Honorem debitum*, è detto, che nel luogo, ove si trovasse il maestro giustiziero a tener corte coi suoi giudici, *justitiariis regionum, qui illic inventus fuerit, silere debebit, utpote minori lumine per luminare majus superveniens obscurato*; e in quella *de officio capitaneorum et magistri justitiarii* è prescritto, *ut tamen si regionum justitiarii sint praesentes, causas ipsas, per eos sine mora qualibet audiri jubeant magistri justitiarii et finiri*. Certamente queste disposizioni non sembrano date in un medesimo tempo. Aggiungasi, che quest'ultima costituzione mancava nel codice greco, e in quei codici, che per altro sono i più corretti, sopra i quali fu fatta la edizione di Reissinger e del Lindebrogio, se apparteneva al corpo delle precedenti fatte in Grosseto, se le precedenti furono tutte inserite in quei codici, perchè questa sola fu tralasciata? Ei può congetturarsi, che questa era dirò così *estravagante*: che fu inserita in alcuni codici per ragione della simiglianza dell'argomento: che in tempi assai prima di quelle ordinate in Grosseto aveala pubblicata l'imperador Federigo, ossia prima che ei fosse applicato a riordinare la magna curia, e che quella in conseguenza rappresenta lo stato della magna curia normanna.

(1) « Facit illum de praenominatis criminibus in sua curia convenire... comites justitiarii barones et judices, qui ibi aderant, tracti in partem, diu communicato consilio, sententiam dictavere dicentes... tunc mandantibus justitiariis, equi indomiti pedibus alligatur etc. », Romualdus Salernit., loc. cit., pagina 191, 195.

Digitized by Google

cussio il conte di Molise di avere usurpati più feudi reali, la sorte che lo giudicò fu composta di conti suoi pari, e dai giustizieri, e da un giudice di Taranto (1). In somma, quantunque dal re Ruggieri fosse stata conservata l'antica curia dei pari, ai volle pure, che i magistrati come ministri della legge, v'intervenissero, perchè in un'assemblea tutta di uomini non ammaestrati in dritto potessero quelli le azioni giudiziarie a norma delle forme legali e al senso della legge indirizzare; ed egli è chiaro dai fatti or descritti, che la costituzione dell'imperador Federigo, nella quale ordinò, che i giudici regii come assessori necessarii assistessero in tutti i giudizii dei nobili, non fece che rappresentare la curia dei pari sotto i Normanni (2).

36. Ma tutte queste corti ne riconosceano una maggiore, in cui risedea tutta l'autorità del governo; il re ei stesso vi presedea, ed ei solo infine decidea sovranamente, facendosi assistere dai sette suoi grandi ufficiali e dai consiglieri e da quei magistrati che piacesse a lui di chiamarvi, i quali tutti componevano un supremo consiglio di stato, ove le cose più gravi trattavansi. Ruggieri avendo ridotti i suoi dominii in un ampio e potente reame, volle ancora ad esempio delle più grandi monarchie di quel tempo costituire alcuni ufficii, che proprii erano riputati della corona reale, e che le più alte giurisdizioni esercitavano. Il regno di Francia avea questi grandi ufficii; ma Ruggieri imitò certamente Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra, il quale avendo ivi istituiti i grandi ufficii della corona, volle ancora, che essi in sua real corte e un supremo consiglio di stato con gli giustizieri reali, che erano i ministri della legge, componessero (3).

Questi grandi ufficii ordinati nel suo reame da Ruggieri, dei quali altri cariche militari, ed altri di giustizia, o di economia amministravano, furono un gran comestabulo, comandante generale di tutti gli eserciti di terra, un grande ammiraglio capo delle armate marittime; un gran cancelliere custode del real suggello, un gran giustiziero primo ministro di giustizia, un gran camerario sopraintendente a tutte l'entrate del principe, un gran protonotaro primo segretario di stato, e un gran siniscalco soprastante al governo della casa reale. Di tutti questi grandi ufficiali aveano maggiore influenza nel consiglio di stato il gran cancelliere, e il gran giustiziero, essendo frequentemente altrove occupati dalle cariche loro il gran comestabulo, e il grande ammiraglio: il Falcando, che sì diligentemente descrisse lo stato e la storia secreta della corte del re normanni, ci fa comprendere, che per gli affari di giustizia avea nel consiglio di stato il principal luogo il maestro giustiziero (4), e per l'amministrazione più alta del governo il gran cancelliero, di cui parimente erasi dato l'incarico degli affari esteri, e gli si erano annessi villaggi, rendite e terre come appannaggio del suo ufficio (5). Oltra di essi grandi ufficiali, che erano consiglieri naturali, e che di ordinario

(1) « Placuitque congregata curia, comitem solemni judicio conveniri..... missis igitur hostiariis curiae, familiares, episcopi, comites, ceterique proceres cum magistris justitiariis ad curiam convocantur. — Jussi itaque sunt proceres omnes praeter curiae familiares in partem secedere, super his quae adversus comitem dicta fuerant judicialem sententiam prolaturi. Erant autem ii, qui ad judicium faciendum surrexerant, Boamundus Monopolis comes, Robertus de Lauro comes casertinus, Rogerius ejus filius Tricarici comes, Rogerius comes Avellini, Simon comes Sangrensis, Rogerius comes Giracii, Rogerius Tironensis magister comestabulus, Florius camerotensis, judex quoque tarentinus, et Abdenago Hannibalis filius, qui magistri erant justitiarii ». Falcandus, loc. cit., pag. 470, 473.

(2) Lib. I, tit. 47, pag. 47.

(3) Giannone, lib. XI, cap. 6. Blackstone, *Comm. sopra le leggi d'Inghilterra*, tom. IV, pag. 57, 58.

(4) Il Falcando attesta, che il conte di Gravina non per altra ragione sotto la regina Margarita nella minore età di Guglielmo II aspirava alla carica di maestro giustiziero, che perchè egli di tutti gli affari nella corte occorrenti dopo la regina *principe loco disponeret*. Loc. cit., pag. 452.

(5) « Cancellarium enim instituit jussitque *Regina*, ut universa curiae negotia deinceps ad eum principaliter referrentur..... Itaque duas regni maximas dignitates *cancellarii et archiepiscopatus panormitani* adeptus, totius curiae post Reginam unus et honorem suscepit ». Falcandus, pag. 459. « Habebat valde suspectum *imperatrix Constantia* Gualterium Trojanum episcopum, Regni Siciliae cancellarium, ita quod subtraxerat illi sigillum ». Anonymi Fuxensis, *Gesta etc.* apud Caruso, tom. II, pag. 638. « Cum autem villarum, reddituum atque praediorum ad cancellariatus jura pertinentium etc. » Falcandus pag. 460. « Rumores dispergit in populo *Matthaeus*, litteras falsas conscribit imperatoris Alemannorum adventum certissime continentes; easque veluti remotis regni partibus regi transmissas coram omnibus evolvit ac recitat, hoc enim ad

prasceglieasi tra i primarii baroni, creava il re altri suoi consiglieri e famigliari, i quali, comechè di nazion nobile non fossero, erano pure uomini scienziati, e d'ingegno e per virtù ragguardevoli, e ad essi in qualità di consiglieri aienne spese a conto del re somministravansi (1). Ora essi tutti componevano il supremo consiglio di stato, che ragunavasi nel regal palazzo, e al quale ei stesso il re presedes.

37. Palermo, che era stata la sedia del governo degli Arabi, città grande ed ornata di belli edifizii, fu la metropoli della monarchia (2), ed ivi nel maggior tempio re Ruggiari e poi tutti i suoi successori s'incoronarooo, ed ivi nel palazzo reale erano stanze nobilissime dipulate spezialmeote ai privati ed ai grandi coosigli (3). Qui tenesno consiglio di stato i re normanni, e qui re Ruggieri non voleodo che trapassassero i più gravi affari senza discussione ed esame, ed inteso prima il parere di ciascuno, egli prendeva infine e manifestava la sovrana sua risoluzione, assegnandone insieme i motivi e le ragioni (4). Che se voglia ora a questo luogo adombrarsi lo stato tutto della real corte normanna, la quale componeano i grandi ufficiali della corona, e i consiglieri, e i famigliari; in cui era la cancelleria, e quivi gli scrigni e i registri, e gli scriniarii e i notari come ufficiali di essa quivi servivano (5); ove vedeasi il cappellano maggiore prelato indipendente e primario del clero e della famiglia palatina (6); e faceano il servizio della famiglia sovrana eunuchi donne e donzelle (7); ed una milizia tenuta a soldo, detta la privata real squadra, comandata da un proprio comestabulo, era diputata alla custodia del palazzo e delle persone reali (8); sarà giudicato simile al vero quanto attestarono due

ejus officium partinebat ». Loc. cit., pag. 454. 455. Vacata per più tempo per la uccisione di Majone di Bari la carica di gran cancelliera, nella vacanza prese le carte Matteo notaro, coma capo e il primo degli ufficiali della cancelleria, sinchè fu eletto Stefano perticense.

(1) « Si quos probos et sapientes viros, sive da tarra sua, sive aliunde genitos, laicos vel clericos, invenire poterat *Rogerius*, sibi adhaerere jugebat ». Romualdus Salernit., pagina 196. « Sequenti die rex *Villelmus* Aristippum archidiaconum catanieusem, mansnetissimi virum ingenii, et tam latinis quam graecis litteris eruditum, familiarem sibi delegit ». Falcandus, pag. 429. Quotiescumque...... vel ad curiam nostram venire, vel pro suis negotiis per regnum nostrum discurrere, ipse sicut est unus de consiliariis et familiaribus nostris, pro sa familia sua et equitaturis suis, quas secum ducit, expensas ordiostas dari consiliariis aliis a curia nostra per manus officialium nostrorum, ad quoscumque pervenit, recipere debest et habere ». Dipl. regis Rogerii, ann. 1146, apud Pirrum, tom. II, pag. 1111, num. 15.

(2) Vid. Falcandum, pag. 406.

(3) « Sunt et alia ibidem palatiola multo quidem decore nitentia, ubi rex aut de statu regni cum familiaribus suis secretius disserit, aut de publicis et majoribus regni negotiis locuturus proceres introducit ». Ibid., pag. 406, 407.

(4) « Quoties tamen ad majorum rerum examinationem ventum erat, contracta curia, non pudebat eum singulorum prius opiniones audire, ut ex eis potiorem eligeret. Si quid autem ei super eodem negotio subtilius et examinatius occurrebat, suam ultimus proferebat sententiam, ratione statim subjuncta, cur hoc ei potissimum videretur ». Ibid., pag. 410.

(5) « Novissime Majonem juvenem de Baro oriundum, virum utique facundum satis providum et discretum, primo scriniarium, dehinc vice cancellarium, postremo cancellarium *Rogerius* fecit ». Romualdus Salernit., pag. 196. « Unde ipse *messanensis episcopus* saepius calumniam fecerat, quasi fultus privilegio.... quod cassatum, infirmatum, et receptum in regiis scriniis detinetur.... Datum Panormi per manus Majonis nostri scriniarii, quia Robertus Cancellarius absens erat ». Dipl., ann. 1148 *in archivio capitulari Ecclesiae Pactensis*. Rex Henricum Aristippum... familiarem sibi delegit, ut vicem et officium interim gereret Admirati *Majonis cancellarii*, praesseique notariis ». Falcandus, pag. 429.

(6) « Statuentes, ut idem abbas semper in omnibus festivitatibus solemnibus tamquam praecipuus cappellanus noster, quem nobis patrem ordinavimus, et spectatissimum confessorem, ad celebrandum divina in cappella supradicti nostri palatii Panormi praelatis regni nostri caeteris praeponatur: ut qui nobis in nostro palatio majori vicinitate laetatur, ampliori gaudere debeat praerogativa honoris, nec alius praelatus praeter sui continentiam et consensum, vel eo inviso, in praedictis festivitatibus in cappella praedicta celebrare praesumat ». Dipl. regis Rogerii, ann. 1148, apud Pirrum, tom. II, pag. 1111, num. 14.

(7) « Inde per reliquum *palatii* spatium variae sunt circumquaque dispositae mansiones, matronis puellisque et eunuchis, qui regi reginaeque serviunt, aedificatae ». Falcandus, pag. 406, vid. etiam pag. 447, 358, 470.

(8) Vid. Falcandum, pag. 453, Dipl., ann. 1177, apud Pirrum, tom. I, pag. 110, et dipl. ann. 1183, pag. 461.

storici arabi, diligenti scrittori delle cose nostre, che il re Ruggieri compose la sua corte in istato assai grandioso e conforme alle corti magnifiche dei principi musulmani (1).

CAPITOLO III.

38. Forme giudiziarie adoperate nelle anzidette curie, e primieramente usanze generali dei tempi relative a tali oggetti. — 39. Grande operazion di Ruggieri nell' avere stabilito per costituzione l'appello. — 40. Modi di procedere e pratica nel sentenziare. — 41. Il duello e i giudizii di Dio ricevuti in Sicilia, spezialmente nei tribunali.

38. Sconvenevole cosa sarebbe il lasciare indietro a questo luogo alcune notizie relative alle forme giudiziarie sotto i Normanni adoperate; perciocchè essendosi esposta sinora la costituzione dell'autorità giudiziaria in quel tempo ordinata in Sicilia, e i magistrati che l'amministravano, e la giurisdizione che lor competea, egli è ancor necessario di sapersi le forme, secondo le quali essi procedeano nei giudizii e giudicavano. Ora un tale argomento non potendo comprendersi senza intendere nel tempo istesso gli usi e i costumi di quei secoli, noi tanto più volentieri passiamo a trattarlo, quanto potranno i lettori ritrarne insieme istruzione e diletto. Ma questa materia da più alti principii dee ripigliarsi.

Egli è fondato nei dettami del senso comune, ed è stato sempre riconosciuto dai popoli tutti in qualche modo inciviliti, che qualunque accusa o petizione, mancando la evidenza del fatto, dovesse provarsi con carte o con testimonii. Quando i barbari s'insignorirono delle principali contrade di Europa, non fu più volgare il saper leggere e scrivere, e quindi generalmente trattavansi le diverse maniere di contrarre e di vivere con impegni verbali più presto, che riduceansi in atti o in iscritto: mancarono adunque le prove naturali dei processi civili, che se pure v'interveniva alcun atto, non avendosi per la ignoranza dei tempi i debiti lumi a discuterne il senso e l'autenticità. Parimente nelle cause criminali essendo necessario l'esame del fatto, e non potendosi prescindere dai testimonii, egli riusciva assai malagevole il saper definire la qualità di essi, e il grado di fede che a ciascuno di quelli dovesse prestarsi; nè sapeasi procedere nel confrontarli, e nel comporre la prova, che dalle circostanze potesse pur trarsi. Mancava in conseguenza nelle cause sì civili che criminali, il cui fatto non fosse evidente e notorio, ogni maniera di prove positive.

Adunque si ebbe ricorso alle negative e ad una forma più spedita, e che da un solo e semplice fatto risultava. Si volle primieramente, che potesse l'incolpato purgarsi col giuramento, ed a render queste più sacro e più inviolabile si volle ancora che con la maggiore solennità si prestasse: pure fu conosciuto in processo di tempo, che il solo giuramento del reo servia di ordinario alla impunità del delitto. Fu quindi aggiunto, che altri con l'accusato giurassero e furono essi detti i *compurgatori*; ma non ottennesi con questo rimedio che forse moltiplicar gli spergiuri. Mancate adunque tutte le prove naturali ed umane, ebbesi ricorso alle soprannaturali, presumendosi stoltamente della divina potenza, che dovesse in ogni istante mutare le leggi della natura, perchè la giustizia divina facesse trionfar l'innocenza. Furono perciò introdotte alcune prove insensate del pari ed atroci, e dell'acqua bollente, e della fredda, e del ferro rovente, e colui che riusciva illeso, era dichiarato innocente. Chiamaronsi queste prove *giudizii di Dio*, che con sacre e solenni cerimonie si accompagnavano.

Ma fra tutti i giudizii di Dio l'uso del duello fu assai accreditato in quel tempo, perciocchè il più onorato mestiero e l'esercizio più familiare erano allora le armi: ed occupò sì fattamente la pratica del duello il costume pubblico e sino i tribunali, che venne a formarsene la più studiata giurisprudenza, e furono stabilite leggi intorno alle persone e all'età dei combattenti, e in qual case poteano sostituirsi i campioni, e quali armi poteansi adoperare, e fatte ordinanze intorno ai luoghi ed al tempo di tali combattimenti, e circa

(1) « Huic Rogerio ante annum 490 exempto succedebat filius, qui corporis aulaeque suae statutique officia et cultum aliquumque ministerium ad modum principum Moslemorum informabat ». Abulfeda, edit. cit., tom. III, pag. 279. vid. etiam Novairum, loc. cit, pag. 26.

Digitized by Google

alle persone, che doveanvi presedere. In qualunque accusa o petizione fu creduto lecito provarne il dritto e la giustizia col duello; si produceano i testimonii, e poteasi chiamarli a battaglia; il giudice pronunziava la sentenza, e poteasi opporgli che era *falsa*, e con le armi alle mani venia sfidato a provarglielo. Or tutti questi modi giudiziarii non solo erano fondati sull'accidente e sulla forza, e niuna relazione aveano col dritto e con la qualità delle azioni prodotte in giudizio, ma ancora dopo il duello, e dopo la prova dell'acqua e del fuoco terminava tutta la causa assolutamente nella persuasione che eravi già intervenuto un più sovrano giudizio. Ne avvenne adunque con danno grandissimo dell'amministrazione della giustizia, che non restava alla revisione della sentenza e al rimedio dell'appello alcun luogo.

Pure in mezzo a tante tenebre scintillava in qualche parte alcun raggio di luce. Gli ecclesiastici viveano di ordinario con la legge romana, e le curie loro procedendo secondo i principii dell'antica giurisprudenza, adoperavano nei giudizii regole invariabili e fondate sopra i dettami della ragione e dell'equità; per la qual cosa siccome da una parte faceano pregiare le forme regolari e legali, così dall'altra discreditavano le prove incerte ed atroci delle curie dei laici. Nella metà del secolo dodicesimo facessi già volgare lo studio del dritto romano, le cui regole per la tanta saviezza loro da per sè raccomandandosi, insinuavano lentamente i modi e i principii, alla cui norma potessero i tribunali dirigersi nel procedere e nel giudicare: e nel fine di quel secolo il codice del dritto canonico fu ridotto e pubblicato in una più ampia e più ordinata forma. Aggiungevasi, che erasi già riconosciuto, che per mezzo di un nuovo giudizio e degli appelli rimediavasi più acconciamente ad una ingiusta sentenza, che per mezzo del fuoco dell'acqua e del ferro: per altro il rimedio delle appellazioni era favorito dalle leggi civili e canoniche. In quel secolo adunque, comechè si conservassero ancora le antiche usanze barbariche, cominciava pure a traspirare il buon ordine (1); ed al secolo seguente, ed ai tempi dell'imperador Federigo e di san Luigi di Francia una più compiuta riforma era riserbata.

Nel corso del secolo dodicesimo ebbe luogo la nostra giurisprudenza normanna, e non possiamo noi più chiaramente comprenderla che dal codice dell'anzidetto imperadore, il quale sì grandi cangiamenti fece nell'antico ordine giudiziario; quindi le sue correzioni le pratiche antiche ossia quelle dei tempi normanni manifestamente ci annunziano; e ci somministreranno ancora grandissimi lumi a intenderle più distintamente gli atti e le carte siciliane di quei tempi.

39. La costituzione e la subordinazione delle curie tutta ordinata dal re Ruggieri, per cui i bajuli erano sottoposti ai camerarii, ed ai giustizieri, e questi alla magna curia, e questa a un supremo consiglio di stato, avea nel tempo istesso stabilito un sistema di regolare appellazione, perciocchè le curie superiori stabilmente costituite ad amministrare giustizia apprestavano un pronto rimedio a coloro, che credeansi gravati da una ingiusta sentenza profferita dalle inferiori: quindi non facea mestieri ricorrere nè ai giudizii di Dio, nè al duello, essendo già pronti e costituiti i mezzi legali. Ma ad avere una più chiara intelligenza della legislazion di Ruggieri, dee di questo articolo trattarsi più distintamente.

Perchè si potesse appellare da un tribunale subalterno ad un superiore, egli era necessario, che il primo giudice non fosse in alcun modo impedito di pronunziar la sentenza. Or nella giurisprudenza del conflitto giudiziario il condannato avea dritto di chiamare immantinente a battaglia quel giudice, che avesse il suo parer dichiarato: questo atto nel linguaggio dei franchi chiamavasi *falsare* una corte di giustizia, ossia accusarla di falso giudizio; ed essendo in quel caso il duello autorizzato, era quindi impedita l'appellazione (2). Troncò nella sua radice questo abuso Ruggieri, quando dichiarò sacra ed inviolabile la persona del giudice, avendo ordinato in una sua costituzione di doversi riputare delitto simigliante al sacrilegio il porre in dubbio l'autorità di colui, che egli avea prescelto a giudicare (3). E tale abuso certamente fu sottinteso, e l'anzidetta costi-

(1) Robertson, *Introd.*, t. II, nota 22, 23, 24.

(2) Montesquieu, lib. XXVIII, cap. 27. *Observat. sur l'Hist. de France*, t. II, lib. III, cap. 2, not. 4.

(3) Lib. I, *Const*, tit. 4, pag. 6, 7.

Digitized by Google

tuzione si fe' valere sotto Guglielmo II in un giudizio contra Riccardo conte di Molise, il quale appena intesa la sentenza della corte dei pari contro di lui profferita, osò di offerirsi apparecchiato a provare, che la sentenza era falsa. Ma fu tenuta questa risposta come delitto gravissimo, ed una ingiuria così fatta, che non già i *giudici*, ma la *maestà regia offendeva*, che perciò dovea essere giudicato *secondo le costituzioni del regno*: e perchè in tal delitto in esse costituzioni o a dir meglio dal re Ruggieri era stato dichiarato *sacrilegio*, furono gli arcivescovi, e i vescovi ivi presenti chiamati a giudicarne, e fu condannato Riccardo alle pene più gravi, perchè avea osato *falsare* il giudizio (1). Adunque non ebbe altro intendimento in quella sua legge Ruggieri, che rendere nelle forme più severe sacra e inviolabile la persona dei magistrati e il lor ministero; e difatto se l'imperador Federigo attestava, che nei tempi indietro le parti e i testimonii nei giudizii erano soggetti a poter essere provocati a duello, non fa in alcun luogo comprendere, che sienvi stati esposti i giudici. Questa operazion di Ruggieri, per cui venne conseguentemente a stabilirsi per sistema di costituzione l'appello, fu certamente superiore ai lumi ed agli usi di quel secolo, soprattutto avuto riguardo al costume dei Franchi, i quali potendo falsare le loro corti di giustizia, l'appello non conoscevano; e consideratosi massimamente, che i nostri Normanni, i quali dai Franchi aveano origine, in tutti gli altri casi permisero ed autorizzarono il duello in Sicilia, siccome tra poco dimostreremo.

40. I magistrati tutti e di prima istanza e degli ulteriori giudizii ebbero sin d'allora stabilite alcune forme, a norma delle quali doveano dirigere tutto l'ordine giudiziario; ma queste per avventura poteano essere disposte assai più regolarmente. Forse alcuni usi erano già introdotti, e i tempi non erano ancor abili a riformarli. Le lettere di citazione intimavansi sotto i Normanni dal bajulo e dal giustiziero per mezzo di una delle parti contendenti a colui che dovea essere citato, e non già per via di persona legale (2). Ciascuno di quelli, che erano contumaci a comparire in giudizio, di qualunque condizione che fosse, e qualunque facoltà o beni che si avesse, doveano tutti indistintamente pagare once nove e la terza parte di un oncia (3). Coloro che erano accusati criminalmente non aveano un termine fissato a purgare il delitto, nè gli accusatori a convincerli (4); che se colui che avea introdotta una causa civile, era poi accusato criminalmente, o introdottasi già contro lui una causa criminale, un delitto di maggior qualità veniagli imputato, impedivasi il processo del giudizio e la contestazione della lite (5).

Parimente gli altri ordini, che teneansi nei giudizii e nel sentenziare, non erano diversi

(1) « Hanc ergo sententiam vice consensuque omnium Bosmundus comes, ut erat vir eloquens, in praesentia Regis exposuit. Tunc Richardus comes exclamavit injuste se gravari, odium aequitati manifeste praeferri, paratum se probare, quod iniquam falsamque protulisset sententiam. Quibus verbis Bosmundus comitem prohibuit curiae respondere, dicens injuriam hanc non in eos qui judicaverant, sed in caput regium principaliter redundare. Dehinc injunctum est archiepiscopis et episcopis, qui aderant, ut in auctorem tantae contumaciae quod aequum esset de juris severitate decernerent. At illi juxta *Constitutiones Regni Siciliae* decreverunt Richardum comitem non solum de terra sua, verum etiam de membris et corpore Regis misericordiae subjacere, eo quod judicium curiae *falsum* dicere praesumpsisset ». Falcandus, loc. cit., pagina 474.

(2) « Citatorias litteras per justitiarium et bajulum destinandas non ut olim ad ipsum eumdem, qui citandus fuerit, ab aliquo per adversarium suum transmittantur, sed per aliquem bonum virum ». Lib. I, *Const.*, tit. 77, pag. 103.

(3) « Poenam novem unciarum auri et tertiae, quae in contumaces hactenus in judiciis obtinebat, a nostra republica proscribimus ». Lib. I, tit. 99, pag. 105.

(4) « Grandis utilitas et necessitas evidens nos inducunt, ut accusationem ordinem priscis legibus institutum, maleficiorum crescente nequitia, in eadem parte potissimum corrigamus, qua malefactores interdum contemptus et contumaciae vitium vel poenam patratis sceleribus aggregantes, sine temporis praefinitione vagari, in ipsorum etiam plerumque dispendium, et aliorum injuriam permittebant, defensionem eisdem nullo temporis spatio praecludentes: quo fiebat, ut ipsi purgare suam innocentiam non curarent, et accusatores arguere eorum nocentiam non valerent ». Lib. II, tit. I, pagina 113.

(5) « Si civiliter agens ab adversario criminaliter accusetur, vel criminaliter accusans ab adversario similiter de majori crimine impetatur, non ut olim litis contestationem, vel processum judicii volumus impediri ». Lib. II, tit. 21, pag. 134.

da quelli che abbiamo veduti di sopra sotto il conte Ruggieri, ossia regolavaosi ancora alla maniera dei Longobardi: per tutti i tempi normanni in qualunque causa non proponeasi a parte libello in iscritto, e frequentemente nelle quistioni di dominio la sentenza sul luogo istesso della contesa pronunziavasi. Queste cose appariscono chiaramente da alcune carte di giudicato pubblicato dal Pirro, dal Pellegrino, e dal Montfaucon (1), e da quelle riferite nel capitolo precedente, onde è manifesto, che sotto i re normanni e la corte locale di Messina, e le corti dei giustizieri provinciali, a la stessa magna curia nel modo anzidetto procedeano.

41. Ma non solo in questi ordini giudiziarii era imperfetta la costituzione dei nostri tribunali normanni, eralo ancora nell'ammettere quelle prove, delle quali si è discorso di sopra, e per cui i costumi del secolo dodicesimo non erano ancor riformabili: che se Ruggieri col suo elevato ingegno ne avesse conosciuta l'insussistenza e gli abusi, non poteva ei certamente con le sole leggi mutare i costumi. I giudizii di Dio, ossia le purgazioni dei delitti con le prove dell'acqua fredda e bollente, e del ferro rovente, e di cose somiglianti, erano allora per tutta Europa accreditate e volgari. Esse in Italia vedeansi praticare generalmente, e consacravansi con messe, con benedizioni a con cirimonie: le stesse prove aveano già da gran tempo gli Anglo sassoni, e chiamavanle *ordalii*, le quali poi i Normanni, quando conquistarono l'Inghilterra, vi conservarono; e da per tutto erano ricevute in Francia (2). Ei pare che i nostri Normanni abbiano voluto autorizzare nelle loro conquiste in Italia: nella famosa carta di libertà accordata ai Baresi, della quale si è fatta in altro luogo parola, promettono alcuni baroni normanni a nome del re Ruggieri, cha questi non obbligherà giammai i cittadini di Bari al giudizio del ferro infocato, dell'acqua bollente, del duello, dell'acqua fredda (3).

Di fatto furono allor comuni nel reame siciliano ed ammesse nei giudizii le anzidette prove, siccome ne è amplissimo testimonio l'imperador Federigo, il quale attestava, che taluni chiamavanle leggi *paribili*, perciocchè volgarmente credeasi che per mezzo di quelle la verità *comparisse;* e nomina in particolare la prova del ferro rovente, e della sommersione dell'acqua, nella quale erano dichiarati innocenti coloro, che sommergeansi, a rei se restavano a galla, siccome per altro usavasi in Italia (4). Or che esse prove nei tempi normanni avessero luogo nei giudizii e con l'autorità dei giudici è chiaro da quanto prescrisse il sopraddetto imperadore; che impose ai giudici tutti di qualunque corte, che d'allora innanzi si astenessero di abilitare le parti contendenti a queste prove, e solamente le comuni ammettessero, ossia quelle fondate sopra gl'istrumenti e i testimonii (5).

Ma noi abbiamo per la Sicilia monumenti dimestici, e particolarmente per questa metropoli. Conservasi nella nostra cattedrale un messale gallicano in pergamena, che è certamente dei tempi normanni, in cui sono ancor descritti le benedizioni e le cirimonie e le messe, che accompagnavano i giudizii dell'acqua fredda, della bollente, del ferro infocato, del pane e del cacio, perchè indi i delitti più gravi si provassero. Dopo la messa e dopo gli esorcismi ed altre cirimonie il giudizio dell'acqua fredda faceasi tuffando il creduto reo nell'acqua, e se stavasi a galla, era dichiarato colpevole. In quello dell'acqua bollente mettevasi in essa la mano del reo, onde tiratala s'inviluppava le un panno, e con cera suggellavasi col suggello del vescovo o dell'arcidiacono: dopo tre giorni di digiu-

(1) Camillus Peregrinus cum notis Pratilli, tom. III, pag. 267, 273. Montfaucon, *Palaeogr. Graec.*, lib. VI, pag. 401. Pirrus, loc. cit., dipl., ann. 1130, pag. 84, dipl.; ann. 1142, pag. 390, dipl., ann. 1144, pag. 391.

(2) Muratori, dissert. 38, pag. 482. *Antichità Longob. Milan.*, tom. I, diss. 8. pag. 301. Hume, tom. II, pag. 65. Seldenus, *Anacleta Anglo-Britannica*, pag. 936: Idem, *Janus Anglorum*, pagina 1021. *Glossarium ad leges in Anglia conditas* voc. *Ordalium*, apud Canciani. t. IV, p. 451. Montesquieu, lib. XXVIII, cap. 17.

(3) *Ferrum, caccavum*, caccabum is caldaja, *pugnum, aquam vobis non judicabit, vel judicari faciet.* Dipl. apud Ughellium, tom. VII, pag. 613.

(4) Lib. II, *Const.*, tit. 31, pag. 142.

(5) « Praesentis nostris nominis sanctionis edicto in perpetuum inhibentes omnibus regni nostri judicibus, ut nullus ipsas leges paribiles, quae ab sconsae a veritate deberent potius nuncupari, aliquibus fidelibus nostris indicet, sed communibus probationibus sint contenti ». Loc. cit.

no, e di visita di luoghi santi, sciolti i panni, se la mano trovavasi sana, era creduto innocente, altrimenti colpevole. Il ferro rovente dovea prendersi con la mano, e per tre passi portarsi, indi la mano e il braccio s'involgeva in un panno, e il rimanente come sopra. La prova del pane e del cacio era certamente meno pericolosa ed assai più ridicola, perciocchè colui che non potealo inghiottire, era giudicato reo (1). Questa prova sì stravagante usavasi ancora in Inghilterra e in Italia (2), e ad essa certo alluse il Boccaccio, quando la sperienza del pane e del formaggio fe' proporre al suo Calandrino ad iscoprire chi avesse il porco involatogli (3). Ma dee riflettersi a questo luogo, che in tutti gli anzidetti giudizii di Dio praticati in Palermo nei tempi normanni, comechè alcuno dopo lo sperimento risultasse colpevole, non era punito secondo la qualità del delitto, e gli si imponea solamente una penitenza e forse non grave; diocchè non solo erano esse prove incerte e malfondate, ma col favore di quelle sottraevansi ancora al debito gastigo i delinquenti.

Merita ora una speziale considerazione l'u-

(1) Di questo missale fe' menzione il chiarissimo monsignor di Giovanni nel suo libro *De divinis siculorum officiis*: oltre le convincenti prove da lui addotte, pag. 88, a dimostrare, che sia quello dei tempi normanni, è ancor manifesto da alcune orazioni ivi inserite *pro domino nostro Imperatore, pro domina imperatrica Constantia*: or essa Costanza o era la normanna, la figliuola del re Ruggieri, o moglie di Enrico imperadore, morta nel 1198, o la Costanza di Aragona, moglie dell' imperador Federigo, morta in Catania nel 1222. Noi tralasciando le messe e le orazioni, qui solamente trascriveremo il rito, che si adoperava negli anzidetti giudizii: « Ordo judicii aquae frigidae et calidae, panis et casei. In primis incipit judicium aquae frigidae. Si quis ex furto, homicidio, adulterio, vel qualicumque gravissimo accusatus fuerit delicto, et ipsam repudiare voluerit accusationem, tunc jubente episcopo vel archidiacono, presbyter suus ducat eum in Ecclesiam, et ammoneatur ab illo, quatenus si aliquod ei improperatur quod commisit delictum, humiliter confiteatur; quod si confiteri noluerit, et tale fuerit, quod non mereatur credi, tunc sacerdos missam pro eo celebrat, quatenus dominus omnipotens cor ejus ad poenitentiam et confessionem emolliat; aut si induratum est cor ejus, et scindi ad poenitentiam non potest, ut ipse dominus omnipotens per judicium suum, quod faciendum est per aquam frigidam, veritatem pandere dignetur; ipsum hominem admoneat idem sacerdos, ut praeparet se ad communicandum, et judicium faciendum, et ut fiduciam aliquam non habeat in incantationes. Incipit Missa. — Cum autem ad communicandum ventum fuerit; dicat sacerdos homini, cui crimen imponitur. — Si autem tacuerit communicet eum sacerdos dicendo: Corpus domini nostri Jesu Christi sit tibi hodie ad comprobationem. — Expleta missa, vadat sacerdos ad locum ubi faciendum est judicium, et benedicat aquam. In primis cantet septem psalmos speciales cum letania. Postea dicat hanc orationem: Conjuratio aquae. — Postquam conjurata fuerit aqua, expolietur vestimentis homo, et osculetur evangelium sanctum, et crucem Christi, et aspergatur super eum aqua ipsa benedicta, vel de ipsa detur ei bibere. — Conjuratio hominis. — Et si adhuc perseverat, tunc mittat eum sacerdos in aquam dicens: Deprecamur te Domine Jesu Christe, fac signum tale, ut si culpabilis est homo iste, nullatenus recipiatur ab hac aqua, hoc Domine Jesu Christe fac ad laudem et gloriam et invocationem nominis tui, ut cognoscant omnes, quia tu es dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto vivis. Judicium aquae ferventis. In primis interrogandus est homo, cui crimen imponatur, et missa celebranda est eo ordine sicut supra. In primis cantentur septem psalmi speciales cum letania. Postea oratio haec dicenda est. — Post haec ponat manum in aqua ipsa ferventi, et abstracta, si statim judicium manifestum non fuerit, involvatur ipsa manus in panno mundo, et sigilletur ex cera sigillo episcopi aut archidiaconi. Post haec per triduum jejunet, pergens loca sanctorum orationis gratia, auxilium de Deo postulando. Sicque post triduum revertatur ubi ei fuerat imperatum; et amoto sigillo episcopi, inspiciatur manus cum brachio, et si sanus inventus fuerit, agant gratias Deo; si autem culpabilis, non interficiatur, sicut dominus per prophetam dicit, nolo mortem peccatoris etc., sed talis ei injungatur poenitentia, ut sustinere valeat, et in desperationem non cadat. Judicium ferri calidi. Agatur in primis interrogatio, et missa sicut supra. Post haec benedictio ignis. — Postea cantentur septem psalmi speciales cum letania. Postea orationes. — Post haec supponens manum, accipiat ferrum, portans illud passus tres in nomine Trinitatis. Deinde involvatur manus ejus panno, et sigilletur ut supra. Judicium panis et casei. Ad caseum benedicendum sicut supra. — Conjuratio hominis. — Tunc si non respuerit, ponat in os ejus sacerdos panem et caseum, dicendo hanc orationem. — Quod si panem et caseum deglutierit, salvus erit; si autem deglutire non poterit, veluti reus judicabitur, non tamen ad mortem, sed ad poenitentiam, quia dominus non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. »

(2) Hume, tom. II, pag. 65. Muratori, loc. cit., pag. 485. *Antich. Longob. Milan*, loc. cit.

(3) Giornata 8, novel. 6.

so del duello praticato allora in Sicilia anche nei giudizii. Chi riflette ai costumi dei Franchi siccome sono descritti nelle assise del reame di Gerusalemme, ed annunziati poi negli stabilimenti di s. Luigi, che pose ogni opera a riformarli, ed ivi osserva che del duello giudiziario in tutte le cause sì civili che criminali, e in riguardo ai giudici ed ai testimonii e tra i litiganti, se ne era formata in Francia la più sottile e ricercata giurisprudenza (1), non potrà riconoscere che è vero ed assai accuratamente detto quanto attestava l'Imperador Federigo: ossia che la fortuna delle persone e dei beni dei Franchi, stabiliti nel reame siciliano, tanto nelle cause civili che nelle criminali, sì contro le principali persone che contro i testimoni, era tutta riposta nel giudizio del duello (2): e i costumi di quelli esattamente rappresentano le leggi che inserì nel suo codice lo stesso imperadore, intorno al modo secondo il quale si permise il duello in alcuni casi, e in riguardo alla persona dei combattenti, e alla qualità dei campioni, e alle armi che poteansi adoperare, e al giuramento che dovea innanzi prestarsi, e alle pene, cui volle soggetti coloro che restasser perdenti: le quali leggi sono certamente simigliantissime a quelle, che nella giurisprudenza francese eran prescritte (3).

Ora il duello giudiziario, che era costume particolare dei Franchi, fu usitato nelle provincie della monarchia siciliana, e spazialmente nell'isola nostra. Noi abbiamo altrove dimostrato, che di Normanni sin dal tempo della conquista fu essa popolatissima: dee ora soggiungersi, che il re Ruggieri qui sparse in grandissima copia colonie di Franchi, ed assicura il Falcando, che quel principe sopra tutte le nazioni di oltramonti i Franchi più volentieri vedea (4). Egli era dunque naturale, che gli usi di quelli, non solo dal costume universale del secolo, ma perchè proprii della nazion dominante, fossero ancora qui propagati e acereditati: il che è sì vero, che il dritto di provar le accuse col duello era tenuto e rispettato in Palermo come una consuetudine della real corte normanna (5).

Ma non deesi indi argomentare, che la giurisprudenza francese intorno al conflitto giudiziario sia stata presso noi in tutte le sue parti e da tutti adottata generalmente: la costituzione nostra vi appose una essenziale limitazione, ossia che volendo il re Ruggiari stabilire un sistema di regolari appellazioni, prescrisse ad ottenne di fatto, che niuno potesse chiamare a duello i giudici. Negli altri articoli però ci riferisce l'imperador Federigo, che la usanza di chiamare a duello in qualunque giudizio anche i testimonii era sino ai suoi tempi in alcune parti del regno eziandio praticata da coloro che Franchi non erano; e nelle quistioni di deposito, attesa forse l'oscurità e la gran confidenza dell'atto, avea luogo il duello (6). Noi per la Sicilia abbiamo proprie nostre memorie. La consuetudine di Trapani non solo nei delitti di maestà, contro la vita del principe, e contro il suo regno, o coniando falsa moneta, ma ancora nei delitti di omicidio, di furto, di rapina a par ogni altro misfatto, per cui il reo dovea perdere la vita o alcun dei suoi

(1) Montesquieu, lib. XXVIII, cap. 23, 29. *Observat, sur l'Histoire de France*, tom. II, lib. 3, capit. 2.

(2) « Circa Francos, qui personarum suarum, plurimumque rerum suarum omnium, aut majoris partis earum fortunam in monomachiam, quae duellum vulgariter dicitur, reponebant...... praedictum ergo probationis modum, per pugnam videlicet, quo jure Francorum viventes hactenus utebantur, tam circa principales personas, eam sibi invicem offerendo, quam circa personas testium invicem productorum, tam in civilibus quam in criminalibus causis, de cetero volumus esse sublatum ». Lib. II, tit. 32, pag. 142, 143.

(3) Loc. cit., tit., 37, 38, 39, 40, pag. 149, et seq. Montesquieu, lib. XXVIII, cap. 23, 24, et seq.

(4) « Huic Rogerio succedebat filius...., et Francos quidem in insulam alliciebat, et in colonias spargebat. Abulfeda, tom. III, loc. cit., pag. 279. Transalpinos maxime, cum ab Northmannis originem duceret *Rogerius*, sciretque Francorum gentem belli gloria ceteris omnibus anteferri, plurimum diligendos elegerat, et propensius honorandos ». Falcandus, pag. 410.

(5) « Cum ergo plerique civium accusarentur, quod palatium *Panormi* cum proditoribus ingressi, multam inde pecuniam abstraxissent, idque juxta curiae consuetudinem accusatores monomachia se probaturos assererent etc. Loc. cit., pag. 445.

(6) « Consuetudinem autem, quae in quibusdam regni partibus obtinebat, per quam hi, qui Franci non sunt, sed jure communi censentur, testibus contra se productis in quocumque judicio possint pugnam offerre, funditus extirpamus ». Lib. II, tit. 32, pag. 144. « In causa depositi, in qua olim pugna locum habebat, pugnae prorsus interdicimus facultatem ». Lib. II, tit. 34, pag. 146.

Digitized by Google

membri, permetteva l'uso del duello sì contra l'accusatore e l'accusato, che contra i testimonii: e nello stesso senso è dettata una consuetudine di Messina (1). Parimente in un suo diploma concedette Federigo imperadore ai Palermitani nel 1200, che potessero quelli ricorrere al duello nei delitti di maestà, e in tutte le altre accuse, onde potessero perder la vita o alcun dei membri (2); che se nella consuetudine VI di Palermo sono affatto proibiti i duelli, dee la introduzione di quella riferirsi a tempi posteriori, a dir meglio quando stabilite per sistema generale le prove degli istrumenti e dei testimonii, le corti di giustizia non altrimenti che secondo le forme legali già procedeano.

E siaci qui permesso di riflettere, che era nel secolo, di cui ragioniamo, sì universalmente praticato l'uso del conflitto giudiziario, e forse la grandissima copia dei Franchi, e le costumanze della corte dei re normanni aveanlo siffattamente in Sicilia autorizzato, che avvegnachè Messina fosse per la più parte una popolazione di Greci, e in Palermo i suoi abitanti professassero di vivere con la legge romana (3), pure ivi il duello ammetteasi come una consuetudine approvata, e qui ebbesi confermato come un privilegio. Era riservato all'imperador Federigo di riformare tanti e sì gravi abusi: se pure non fu alcuna volta dalla legge istessa più imperioso e più potente il costume.

CAPITOLO IV.

42. Descrizione del regno tutto fatta dal re Ruggieri, e dello stato feudale massimamente. — 43. Descritti ancora i beni delle chiese, e sottoposti a tutti i servizii feudali. — 44. Stabilimento di fondi e di rendite per le flotte reali e per le armate marittime. — 45. Leggi politiche intorno ai feudi. — 46. Servizii e contribuzioni feudali. — 47. Prestazioni dei suffeudi.

42. Siccome nel costituire un nuovo ordine di magistratura avea Ruggieri imitate anzi recate a miglior forma le istituzioni di Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra, così non trascurò certamente una grandissima operazione dello stesso Guglielmo, quando ei si rivolse ad ordinare i sistemi di amministrazione pubblica e di economia. Aveva già il nuovo monarca inglese disposta e dopo sei anni condottà a termine compitamente nel 1086 una general descrizione di tutto il suo regno, nella quale erano partitamente notate le terre tutte coi rispettivi confini, e la rendita e il valore e i villani di ciascheduna di esse, e i nomi di coloro che le possedeano, e i pesi e i servizii che doveano prestare; la qual descrizione fu ridotta in un libro, che conservasi tuttora nei reali archivi di Londra. E conciosiacchè non ebbevi allora scrittore di quella nazione, che non avesse alla memorie dei posteri tramandata e commendata insieme questa insigne operazion di Guglielmo, che fu certo impresa di sapiente e magnanimo principe (4), e la fama di essa da per tutto allor risonava, quindi non poteane isfuggir le notizia al nostro Ruggieri, il quale per altro a crear con intelligenza un regno nuovo le leggi e gli usi altrove ricevuti studiosamente ricercava. Ei veramente a questo luogo ci duole e ce ne incresca forte, che niun scrittore siciliano siesi allor posto a descrivere la vita di quel principe, e quanto ei fece per riordinare la Sicilia massimamente: nè possiamo noi altrimenti comprenderne i fatti principali, che dalle memorie sparse nelle cronache e nei diplomi, e dai miseri avanzi delle sue leggi, che sono raccolte, o sottintese più presto e

(1) « De maledicto principe duellum non admittitur; de crimine vero laesae majestatis in tribus casibus, si quis contra vitam principis conspiraverit, vel machinatus fuerit ut terram amittat, aut falsam monetam cuderit: de homicidiis vel furtis rapinis et maleficiis, pro quibus vita vel membrum amitti debeat, duellum admittitur tam contra accusantem, quam contra accusatum, quam et contra testes ». *Consuet. Mss. de duello.* Vid. etiam *Consuet. 44. Messan.*

(2) « Volumus etiam, ut non nisi de crimine Majestatis, et illis criminibus habeatis duellum, de quibus si quis convictus vel confessus fuerit, vitam aut membrum amittere debeat ». Dipl., ann. 1200, apud de Vio. *Privilegia urbis Panormi*, pag. 11.

(3) Vid. *Proaemium ad Consuet. Panorm.*

(4) Seldenus, *in Jano Anglorum*, pag. 999, *in praef. ad Eadmerum*, pag. 1595. Hume, t. II, pagina 181.

Digitized by Google

accennate nel codice dell'imperador Federigo. Era primieramente così fatto il re Ruggieri, che vago di acquistare ricchezze, e saggio nel dispensarle, ponevasi egli spesso in mano i calcoli delle sue entrate, e quanto dovesse spendere e quanto esigere volea averlo notato in iscritto (1): ei parimente conobbe, che nella sua minore età erano stati usurpati fondi del real patrimonio; indi avvenne, che ei volle a sè presentati i privilegi e le carte di concessione ai dai prelati che dagli altri suoi sudditi tutti, perchè non pure le autorizzasse, ma conoscesse ancora con qual titolo i suoi beni ciascun possedesse (2): aggiungasi, che dal tempo di quel re in poi cominciasi a far menzione di alcuni libri, che chiamavansi allora *registri dei confini*, *quaderni delle divise*, *registri della dogana*, dai quali come da libri che contenessero un' autentica e general descrizione del regno ricavavansi il proprio sito e i confini delle terre tutte e di ciascun tenimento. Così nelle concessioni fatte in diversi tempi del territorio di Giato, del casale di Senec, delle terre al comune di Caltagirone è detto, che se ne erano prima riconosciuti e descritti i confini dai registri della dogana; e nel famoso rollo ossia diploma delle amplissime donazioni fatte da re Guglielmo alla chiesa di Monreale, dopo che veggonsi tutte nominate partitamente le *divise* dei castelli e casali e poderi conceduti a quella chiesa, conchiudesi, che già erano state le anzidette divise tutte verificate e trascritte dai regali registri: anzi il padrone del casale di Busenla dolendosi che il suo privilegio della concessione era logoro e malconcio, e massimamente nel luogo, in cui ne erano notati i militi, permise Guglielmo nel 1169, che potesse rinnovellarsi quel privilegio sopra *i registri segreziali*, *ove tutti contenevansi i confini della Sicilia;* ed egli è qui da riflettersi, che se nelle concessioni di terre fatte ai tempi del conte Ruggieri, quando veniasi alla designazione dei confini, riferivansi *alle antiche divisioni sotto i Saracini*, dal re Ruggieri in poi citaronsi sempre i registri della dogana (3). Queste memorie tutte messe in

(1) « Otio vel vacationi vix unquam subdebatur in tantum, ut si quando a ceteris utilioribus occupationibus sibi vacare contingeret, aut publicis exactionibus invigilaret, aut datorum sive dandorum, seu eorum quae accipienda erant reminisci, vel quae recensenda erant recensere satageret, quatenus melius de suo tribuendum aerario, vel ubi adeundum esset, sub chirographorum ratiociniis semper habebatur: et ut amplius dicam, nullum quid sibi erat, quod non sub scripti ratione servaretur, aut erogaretur ». Telesinus, loc. cit., pag. 294.

(2) « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Rogerius in Christo Deo pius fortis, Rex Italiae, Dux Apuliae, et Princeps Capuae. Venimus ad designanda confinia montis Lipariorum, dum inter veniendum sedem mutaremus: Tuque coram nobis accessisti, Gerarde, electus Messanae, exclamans contra nostros officiales et forestarios, aliosque, quod ecclesiae inferrent injuriam, molestiamque darent territorio tenimenti Alcariorum, concesso Ecclesiae santi Nicolai episcopatus Messanae a beatissimo patre nostro Rogerio pro suae animae salute. Ego vero, his ab eo et canonicis qui cum illo erant auditis, praecepi statim, ut coram adessent officiales et forestarii, qui confiniorum erant periti, et interrogavi eos diligenter de dicto territorio: ipsi vero una voce responderunt dicentes, quod illud nequaquam concessit comes Rogerius Ecclesiae sancti Nicolai, nec unquam possedit, sed cum adhuc essem impubes, illud sibi usurpavit Ecclesia, et violenta obtinuit manu etc. ». *Diploma graece scriptum ex archivio Ecclesiae Messanensis*, cujus *meminit*. Pirrus, tom. I, pag. 391. « Rex Rogerius adjutor Christianorum. Ad nostrae Majestatis potentiam et sapientiam pertinet omnes res in melius convertere..... Unde praecipimus omnia sigilla ecclesiarium, et aliorum fidelium regni nostri renovari, et ea palam monstrari, ut sint confirmata sub magnitudine regni nostri ». Dipl., ann. 1145, apud Pirrum, tom. II, pag. 1027, vid. etiam Mongitorum, *Inst. Eccl. Panor.*, pag. 32.

(3) « Jam vero tradita fuit supradicto hujusmodi mansio suis limitibus in hoc diplomate circumscripta postquam certo cogniti fuerunt ejus limites ex registris Duanae veracis ». Dipl., ann. 1154, apud *Rer. Arab. Collect.*, pag. 213. « Casale quod dicitur Rahal Senec in pertinentiis Leontini secundum divisas ipsius casalis, quae scriptae sunt in deptariis Dohanae nostrae de secretis ». Dipl., ann. 1170, mss. Qq. H. 20, in Publ. Sen. Pan. bibl. « De munificentia nostra concedimus eis in perpetuum et confirmamus.... sicut continetur in privilegio eorum, quod habent a primo rege Guglielmo, sicut continetur in praesenti pagina, quam de quaternione doganae nostrae Majestatis eis transcribi praecipimus ». Dip. Henrici VI, ann. 1197 in archivio publico Calatajeronis, apud Aprile *Cronol. di Sic.*, pag. 109. « Has autem praedictas divisas a deptariis nostris de saracenico in latinum transferri, ipsumque saracenicum, secundum quod in iisdem deptariis continetur, sub latino scribi praecepimus ». Dipl., ann. 1182, apud Lo Judice *inter dipl. Eccl. Montisregal.*, pag. 24. Noi tra poco dimostreremo che la parola *deptorii*, *defetarii* è

Digitized by Google

sieme dimostrano chiarissimamente, che avea già fatta quel principe una general descrizione dell' isola ed aveala ridotta in libri e in registri, i quali volle ei conservati in un ufficio regio, detto *Dogana* (1); e comechè, niuno avanzo di quelli essendo rimasto, non possa formarsi un più distinto concetto di tanta operazion di Ruggieri, pure il solo *rollo* di Monreale può tenersi come un saggio di quei registri doganali, e potrà indi argomentarsi, che era stata la Sicilia tutta par ciascun palmo ed accuratamente in tutte le sue parti misurata e descritta.

Ma non solo le terre e i tenimenti e i rispettivi confini furono allora notati partitamente, ma siccome i villani erano attaccati alla gleba, e con la lor famiglia e i figli loro passavano sotto il dominio di colui, che era possessore del fondo, e quindi riputavansi come proprie e inseparabili appartenenze del fondo istesso, fu perciò fatto nel tempo medesimo notamento a parte di quelli, disortachè descrittasi una terra, descrivevansi ancora separatamente i villani che le apparteneano, e questi notamenti furono allor detti *plateae*. Quando re Guglielmo concedette nel 1177 il casale di Baida alla chiesa di Palermo, diello ancora i villani addetti a quel casale, i nomi dei quali furono trascritti da una platea, che conservavasi nella dogana: ed avendo la stessa chiesa perduto il privilegio del casale di Nicotera, dal conte Ruggieri donatole, e dal re suo figliuol confermato, ed essendosi smarriti o da altri usurpati i villani dati insieme col casale, comandò l' imperatrice Costanza nel 1196, che i suoi famigliari li riconoscessero e ne trascrivessero i nomi dalle platee della corte (2). Adunque nella descrizion delle terre si vollero notati in libri particolari i villani tutti con la specificazione del luogo, al quale appartenevano.

E parimente fecesi allora descrizione e registro a parte dei contadi e delle baronie e dei feudi tutti, che dal re immediatamente teneansi, che furono descritti in separati quaderni, chiamati i *quaderni della dogana dei baroni* (3); indi comprendesi, perchè tutti i feudi, i quali dal re immediatamente riconoo-

arabice, e significa registri. « Et haec quidem continebat sigillum: postquam vero a multis annis corruptum fuit, adeoquod vix possint quae in eo eunt contenta cognosci.... essimus tuae petitioni, et praecepimus thesaurario et familiari nostro, qui est super omnes secretos, esito Riccardo, revocare praedictum sigillum, quod et fecit: solam enim divisionem praedictam casalis Busceniaa in fine sigilli denotatam, quoniam litterae deletae erant, et non poterent clare legi, transcripsit ex quinternis magni secreti, in quo *quibus* continentur confinee Siciliee ». Dipl., ann. 1169, apud Pirrum, tom. II, pag. 1017. « In perpetuum concessi ecclesiee sancti Nicolai episcopii Messanae casale Saracenorum, quod dicitur Butahi, cum omni tenimento et pertinentiis, secundum antiquas divisiones Saracenorum ». Dipl. comitis Rogeri., apud Pirrum, tom. I, pag. 384.

(1) In quei tempi la parola *Doana* avea una significazione più estesa di quella che abbia oggi: e forse i Normanni dagli Arabi Siciliani tolsero questa parola, e l' ufficio, che per essa significavasi. *Divan* nel linguaggio degli Arabi può significare un tribunale di amministrazione e di conti. Golius, pag. 888. Reiskius ad Abulfedam, tom I. pag. 44 *in annot. hist.*, e in Egitto sotto i Fatemiti nel Divano era l' ufficio a l' amministrazione delle gabelle. Renaudotius, *in Hist. Patr. Alexan.*, pagina 373. Egli è certo, che nei nostri diplomi arabici la parola, che in latino si rende *Duana*, in arabico è *Divan*. Vid. cit. *Collect. Rerum Arabicarum*, pag. 211. Il Falcando attesta, che nella Doana esigevansi in Palermo tutte le reodite fiscali, pag. 435, loc. cit. Noi al proposito delle terre abbiamo veduti citati i *registri della Dogana*: vedremo ora, al proposito dei feudi, citati i *registri della Doana dei baroni*: ed al proposito di gabelle e di dazii non altrimenti si esprime l' imperador Federigo, che « Dohanes autem tam terrae quam maris, forestagia, plateatica, passagia, et alia tam vetera jura quam nova curiae nostrae ». Lib. I, tit. 62, pag. 66. Adunque la Doana nei tempi normanni fu un ufficio, in cui tutti conservavansi i libri e i registri dei proventi fiscali, ed ivi questi esigeansi ed amministravansi. Il Molea non potea esprimersi più accuratamente: « Haec jura omnia Dohana seu jura Dohanarum vocabantur vulgari forte et antiquo vocabulo, cumulationem omnium jurium regalium significante, quod excipio ex constitutionibus *Honorem nostri diadematis*, *Magnae Curiae*, *Magistri Camerarii*, in quibus nomen hoc Dohana totum patrimonium ac regiam ipsam cameram significat ». Molea, *in Decis.*, pag. 3, numero 12, 13, 14.

(2) Dipl. regis Villelmi, ann. 1177. et dipl. imp. Constantiae, ann. 1296. apud Mongitorum, *Bullae Privilegio* etc. *Eccl. Panor.*, pag. 52, 67.

(3) « De comitatibus videlicet baroniis civitatibus castris et magnis feudis, quae in quaternionibus Dohanae nostrae baronum inveniuntur inscripta ». Libro I, *Constit.*, tit. 40, pag. 39. « De feudis etiam et rebus feudalibus ipsi cognoscat, praeter quaestiones de castris et baroniis et magnis feudali, quae in quaternionibus Dohanae nostrae scripta sunt ».

sceano i feudatarii, e perciò diceansi che tenesnli *in capite curiae*, *a rege*, fossero volgarmente datti *quadernati*, perciocchè erano descritti in proprii registri, che conservavansi nella dogana. Ivi ancora furono notati i pasi, i servizii e le prestazioni, che dovea ciascun feudo: nel servizio militare, intimato in Puglia da Guglielmo II per la spedizione in Terra santa, in più luoghi tassandosi il numero dei militi, che doveano somministrare i feudatarii, assai sovente si citano i *quaderni della corte*: ed attesta l'imperador Federigo, che dagli antichi quaderni della dogana di Messina ricavavasi a quali pesi erano soggetti alcuni baroni di Calabria e di Sicilia: il che conferma l'Isernia, il quale dopo aver detto che quei feudi chiamavansi quadernati, i quali erano descritti nei quaderni della corte, soggiunge che in tempi più antichi avea la real corte particolare registri, ove non solo erano notati i feudi tutti, ma la quantità dell'adoamento, ossia le prestazioni, che ciascun feudo dovea (1). In guisachè nella generale descrizione dell'isola il re Ruggieri volle ancora descrivere a parte tutto lo stato feudale, perchè ei sapesse i feudi, che dal principe immediatamente teneansi, e i servizii, che con dritto potesse ritrarne.

43. Può ora fondatamente argomentarsi, che siensi nel tempo medesimo descritti i beni delle chiese del reame, e sottoposti al servizio. Guglielmo il normanno nella descrizione dell'Inghilterra avea ancora comprese le abbadie e i vescovadi, e dichiarandoli capaci di posseder feudi e baronie, li sottopose il primo a tutti i servizii militari (2). Non altrimenti fece Ruggieri in Sicilia: egli è certo, che quando ei volle riconoscere i privilegi e le carte tutte di coloro, che per concessione sovrana beni possedeano, le chiamò particolarmente dai vescovi e da tutti i prelati sì di chiese che di monisteri: e quando l'anzidetto re proibì ai conti ed ai baroni di potere alienare i lor feudi e le annessevi giurisdizioni, lo proibì parimente agli abbati, ai vescovi ed agli arcivescovi (3): che se i beni delle chiese furono dal conte Ruggieri dichiarati esenti da ogni servizio feudale, ei vedesi che vi furono obbligati dal re Ruggieri in poi, i quali servizii feudali suppose e spiegò in una sua costituzione Guglielmo, ossia che i prelati delle chiese poteano essere obbligati a servire nei reali eserciti, e doveano al principe o ai suoi ministri, quando nelle lor terre alloggiassero, somministrare il corredo; difatto le memorie della chiesa di Cefalù fanno parola di danaro o di vittuaglia apprestata da quel vescovo per ragion di corredo a persone della real corte (4). È certo ancora, che dal re Ruggieri in poi veggonsi alle chiese donati feudi con l'obbligo espresso del servizio militare; così Guglielmo I diè alla chiesa di Palermo nel 1157 il feudo di Broccato con l'obbligo del servizio di sei militi; e Silvestro signor di Ragusa donò alla chiesa di Catania il *corredo di un milite* in caso di spedizion militare; ed egli è sì vero, che furono allora i beni delle chiese sottoposti a tutti i servizii feudali, che sino si ha menzione di relevio che quelle pagavano (5). In som-

Tit. 44, pag. 45. « Castra vel feuda quae in quaternionibus Dohanae nostrae inveniantur in scriptis; *nel greco* quae continentur in quaternionibus nostrae Dohanae baronum ». Lib. III, tit. 23, pag. 179.

(1) *Catalogus baronum regni neapolitani ab clar. vir. Fimiano editus Neapoli*, ann. 1787, pag. 66, num. 20 et passim. *Regestum imp. Friderici*, pagina 295, 367. « Feuda omnia ad collationem regis pertinentia sunt quaternata, quae in quaternionibus curiae scripta sunt.... hos quaternos non videmus hodie. Erat in curia tunc registrum vel scripture, vel liber, seu monumenta publica in archivio, ubi erant redacta hujusmodi feuda, quae distinguebant quantum debebant adohare, et quantum dohamentum praestare ». *Comm. in usus feud.*, pagina 112 et seq.

(2) Seldenus, *in Jano Anglorum*, pag. 997.

(3) Lib. III, *Const.*, tit. 1, pag. 162.

(4) Loc. cit., pag. 177, tit. 20. « De tarenis 33, datis camerario pro corredo, pro eo quod Ecclesia consuevit ministerialibus curiae transeuntibus in necessariis providere.... pro ordeo ministeriali curiae ». Dipl., ann. 1224, *Eccl. Cephaludensis*. Mss. Qq. H 13, loc. cit.

(5) « Concedimus donamus offerimus in perpetuum habendum possidendum dominandumque tibi viro venerabili ejusdem sedis *panormitanae* archiepiscopo, successoribusque tuis canonice intrantibus, Broccatum, feudum scilicet sex militum, quod in demanio in demanio, quod in servitio in servitio, cum divisionibus suis, ea scilicet conditione, ut et tu et tui successores nobis haeredibusque nostris nostra ordinatione nobis in regnum succedentibus, prout ipsius feudi ratio postulat, annis singulis pro beneplacito nostro serviatis ». Dipl. reg. Willelmi I, ann. 1157, apud Mongitor., loc. cit., pagine 38. « Persolvere promisi *Ecclesiae Catanensis*, mille videlicet tarenos, et unius militis corredum, si tunc in hostile praelium irruerit ». Dipl., ann.

Digitized by Google

ma quando Ruggieri descrisse l'isola tutta, e lo stato feudale massimamente, compresevi ancora i beni e i feudi donati alle chiese, dai quali prescrisse di doversi esigere quei servizii, a cui la nativa condizion feudale, in qualunque mano si trovassero, li obbligava.

44. E non debbo a questo luogo restarmi di tener dietro ai passi del legislatore siciliano, mentre ei seguitava con tanta saggezza quei dell'inglese. Era prescritto nelle costumanze anglo sassoni, che dalle diverse terre d'Inghilterra dovessi somministrare un tributo diputsto alle spese e al servizio delle armate navali: i re normanni di quell'isola conservarono questo tributo; di fatto nei registri censuali di Guglielmo il conquistatore vedesi notato in più luoghi quanto doveano contribuire alcune popolazioni e provincie, quando era ordinata una spedizione di mare; e nei conti dell'entrate sotto Enrico II è detto espressamente, che fu quel tributo più volte riscosso (1). Il re Ruggieri avea posto il solio del suo impero in un'isola, ove di ordinario risedea; oltrachè egli assai di buon'ora disegnò conquiste ed imprese oltra mare, e le flotte normanne armate nei porti di Messina e di Brindisi furono potentissime nei mari di Romania, dell'Africa, e del Mediterraneo. Veramente niuna memoria dei tempi ci attesta, che fu il re Ruggieri il primo a costituir fondi e rendite addette al mantenimento del navilio reale, ma egli è certo che da quel principe in poi veggonsi fondi con la servitù annessavi di pagare il dazio detto dei marinari; tale era un campo nel territorio di Messina, ed ivi stesso era una terra sottoposta al *tributo navale*, e di alcuna terra è notato, che era libera dal *censo della marineria* (2). Dee a questo luogo richiamarsi, che quando i re normanni donarono feudi e terre ad alcune città di Sicilia, un fondo assegnato a mantenere la marina reale vi stabilirono: nella conferma di Judica e di Fatanaxim, due grandissimi tenimenti di terre, già conceduti al comune di Caltagirone, volle Guglielmo I, che per esse quegli uomini pagassero ogni anno cinque mila tarì, e dugento cinquanta marinari ogni anno apprestassero; parimente fu imposto da Guglielmo II, che per la terra di Migeti, conceduta all'università di Nicosia, non solo questa somministrasse in ogni anno dugento novantasei marinari, ma facesse ancora trasportar legna annualmente nell'arsenale di Mascali; e forse dopo che i beni delle chiese furono sottoposti al servizio, venne il vescovo di Patti obbligato a dare annualmente alla flotta reale venti marinari, dalla quale prestazione fu indi liberato da Guglielmo II nel 1177 (3). Anzi finchè non fu generalmente abolito nel 1282

1140, apud Degrossis, *in Dechocordo Catan*, apud Burmannum, tom. X, *Ant. Ital.*, pag. 55. « Per registrum imperatoris Friderici, quod est in archivio, probatur, quod praelatus neocastrensis fecit fidelitatem domino imperatori, et solvit relevium ». Isernia, *in unus feud.*, pag. 200.

(1) Seldanus, *in Mari clauso seu dominio maris*, pag. 1317, 1323, 1333.

(2) Dipl., ann. 1130, apud Pirrum, tom. II, pagina 973, dipl., ann. 1197, ibid., pag. 1290, dipl., ann. 1176, *mox adferendum*, not. 19.

(3) « Universitas terrae Calatajeronis fideles nostri per certos nuntios suos ad nostram excellentiam destinatos nostrae celsitudini supplicarunt, ut privilegia, quae divi praedecessores nostri Guglielmus primus rex Siciliae, et divus augustus imperator Henrici sextus, avus noster recolendae memoriae, universitati terrae ipsius de sua gratia indulserunt super tenimentis ipsius terrae Calatajeronis Judica et Fatanaxim cum juribus et pertinentiis eorum... sub annua praestatione quinqua millium taranorum, et insuper ducentorum quinquaginta marinariorum etc. ». Dipl., imp. Corradi, ann. 1254 *ex archivio publico Calatajeronis*. « De abundantiori nostra munificentia, et ejusdem imperatoris patris nostri largitionibus inhaerentes, perpetuo confirmamus vobis et successoribus vestris.... videlicet, cum trecentos marinarios minus quatuor tempore regis Guglielmi secundi pro servitio stolii curiae nostrae singulis annis dare consueveritis, CXL ex ipsis, qui ab eodem patre nostro vobis, sicut patet tenore sui privilegii, sunt remissi, vobis et successoribus vestris perpetuo duximus remittendos; et ut de bono in melius ad fidelitatem et servitia nostra nostrum beneficium vos inducat, reliquos CXLVI marinarios vobis et successoribus vestris de nostrae liberalitatis abundantia perpetuo relaxamus: condonamus etiam perpetuo vobis servitium lignaminum, quae in Darsina Mascali, annualim attrahere, et concedere solebatis ». Dipl. imp. Friderici, ann. 1209, *ex archiv. publ. terrae Nicosiae*. « Inde est, quod datum tu Dauferi, venerabilis Lipariensis et Pactensis episcope, fidelis noster, exponens Serenitati nostrae, quod Ecclesiaa tua singulis annis plurimum gravabatur de viginti marinariis, quos ad fortunatum stolum nostrum mittere consueverat, ac proinde Majestati nostrae attentius supplicares, ut eamdem ecclesiam tuam ipso marinariorum onere levaremur nostrae benignitatis aures tuis precibus inclinantes etc. ». Dipl. regis Villelmi II, ann. 1177, *ex archivio Ecclesiae Pactensis*.

Digitized by Google

da re Pietro di Aragona il peso detto *dei marinari*, in tutti i diplomi feudali siciliani nella concessione del feudo riserbavasi il principe espressamente il dritto delle legna e dei marinari, che qualche baronia o feudo dovesse altronde apprestare; eranvi adunque sieo ai tempi svevi feudi soggetti particolarmente a somministrare un certo numero di marinari (1), e dal registro dell'imperador Federigo è manifesto, che doveanli alcune baronie e feudi di Calabria e di Sicilia (2). Oltraciò nell'anzidetto servizio militare di Puglia intimato da Guglielmo II sono nominati non pochi feudatarii, che aveano obbligo per ragione del feudo di difendere i luoghi marittimi; e tra gli altri pesi di servizio feudale, cui erano soggetti i baroni compresi nella signoria di Monreale, lo stesso Guglielmo annoverò ancor quello, che potevano essero obbligati a custodir le marine (3).

Or tutta questa rendita e queste prestazioni amministravansi sotto i re normanni da un magistrato detto della *Galea*, composto da cinque ministri, e cui un capo di amministrazion presedea. Era questo magistrato stabilito in Messina, la quale, essendo in quel tempo tutto il commercio diretto al Levante, avea grande importanza nelle cose marittime. Curava quel magistrato la esazione del *dazio dei marinari*, e senza suo permesso non poteansi alienare le terre soggette a un tal dazio; esigeva ancora le prestazioni delle legna e dei marinari, che doveano alcuni feudi (4). Questa amministrazion tutta fu poi commessa da Federigo imperadore al segreto di Messina (5). Ei può ora dalle cose sezi-

(1) In tutti i nostri diplomi feudali era comune la riserva: « Reservatis tamen et retentis curiae nostrae, quae a praesenti nostra concessione omnino excludimus, juribus marinariorum et lignaminum, si quae in praedicto pheudo debentur ». Pietro di Aragona sul primo suo arrivo in Sicilia abolì in generale il peso dei marinari. Vid. cap. 44, regis Jacobi, pag. 25. Indi è che la parola *marinariorum* non si trova più dagli Aragonesi in poi nei nostri diplomi feudali: Vid. *Bibl. Aragon.*, tom. II, pag. 500 et seq., trovasi nei diplomi napolitani, imperciocchè papa Onorio conservò questo dritto agli Angioini di Puglia. Vid. Giannone, lib. XXI, cap. I.

(2) « De facto autem Nicolini Spinulae admirati, cujus vicarium significasti nunc postulare, ut assisam Galeae Messanae recolligat, asserens ipsam per ammiratum debere recolligi, cum sicut tua capitola continebat, et per antiquos recollectores, et per quaternos doanae nostrae inventum est, Marinar. Siciliae et Calabriae et assisae lignaminum per doanam nostram recolligi consueverit. — De baronibus, qui teneotur curiae nostrae solvere servitia lignaminum galeatum etc. ». *Regestum imp. Friderici*, loc. cit., pag. 295, 367.

(3) Vid. cit. *Catalogum*, pag. 103, num. 231, 232, pag. 104, num. 233, 235, et dipl., ann. 1176, apud Pirrum, tom I, pag. 454.

(4) ☞ Signum manus Basilii, filii Petri illius Trigonii, assumentis sibi tamquam propriam omnem molestiam ex indigenis at exteris proventuram. Mense februario, indict. X, accessit ad me Bartholomaeum pro tempore *Comitum Galeae Messanae* Basilius ille filius Petri defuncti dicti Trigonii, demonstrans mihi ac dicens, quod parva quaedam ac vetus vinea remanserat illi ex haereditate patris sui in territorio Messanae in tenimento fluminis Trablesecorum, contigua vineae domini Andreae stratigoti magnae civitatis Messanae, quae prius fuerat ager vacans; et habuerat istam a praelato monasterii sancti Nicandri pater ipsius cum obligatione solvendi tributum, et plantavit vineam, et tributum singulis annis dicto monasterio solvebat trium tarenorum, et non solum hoc, verum etiam pro dicta vinea solvebat etiam *pro bellico apparatu* singulis annis tarenos tres; insupar multo aere alieno obstringitur, est admodum pauper et nudus, nec valet gubernare hujusmodi vineam: verum si vendiderit ipsam, habebit aliquod emolumentum, ex praetio enim emet domum, et solvet singulis annis *statutum navale tributum*. Ego vero *comes* nolebam id concedere, sed vi multa multoties ab ipso coactus, videns ejus magnam paupertatem et nuditatem, et multa ejus debita, neque habere aliquid aliud, ex quo solvere posset *navale tributum*, nec posse colere parvam illam vineam: immo vero videns esse exigui proventus, et timens ne derelicta omnino deperdatur, adhibito consilio *Quinquevirorum Galeae Messanae*, annui, quod tu dictus Basilius, Petri Trigonii filius, vendas hujusmodi vineam, et ex pretio ipsius emas domum, quas singulis annis *solvat ut consuetum est in Galea Messanae tarenos tres*, illos autem tarenos, qui superferint ex emptione dictae domus tribuas creditoribus: unde et *tibi concessi cum Quinqueviris facultatem vendendi* hujusmodi vineam domino Andreae stratigoto Messanae, eo quod sit contigua vineae ipsius. Et haec vineae venditio facta est ex nostra licentia. — Scripta est jussu et commissione domini Bartholomaei *comitis Galeae Messanae*, manu Petri humilis notarii, mense februario, indict. X, ann. 6684 (Chr. 1176) coram dignis fide testibus. — ☞ Johannis, qui nunc ex quinqueviris Galeae Messanae ». *Dipl. graece scriptum ex archivio monasterii Messanensis s. Mariae Vallis Josaphat, cujus adservatur exemplar in publ. Sen. Pan. Bibl.* Mss. Qq. H. 19, pag. 407.

(5) Vid. cit. *Regestum*, pag. 295.

Digitized by Google

dette congetturarsi, che quando il re Ruggieri descrisse i beni dell'isola, abbia ancor pensato ad assegnare rendita e fondi al mantenimento del navilio reale.

45. Tutta era in un sistema ordinata la nuova costituzione di Ruggieri: ed aveano massimamente una co nessìon maravigliosa le sue operazioni e le sue leggi politiche. Avendo egli il regno descritto, e particolarmente lo stato tutto feudale, e ridottolo in proprii e separati registri, siccome nei feudi era riposta la forza pubblica, e più contribuzioni da essi dovaasi, ed eranvi di ordinario annasse giurisdizioni e regalie, quindi ei volle provvedere a fare dei feudi un patrimonio proprio della sovranità e dello stato, e un patrimonio perpetuo o inalienabile, non soggetto a traffichi privati, e a privato commercio. Avea già Lotario imperadore nella dieta di Roncaglia pubblicata nel 1136 la legge di non potere alienare i fondi: or di sovrana sua autorità par gli suoi stati una legge impose Ruggieri, e proibì, che non solo i conti i baroni i prelati, ed altri qualsivoglia che tenessero feudi e regalie, ma anche i principi stessi suoi figliuoli le potessero in alcun modo alienare donare vendere in tutto o in parte, o in qualunque maniera diminuire (1). In guisa tale che avendo fatta la grande operazione di descrivere lo stato feudale, venne con questa legge ad assicurarne la perpetua ed immancabile integrità.

Ma questa legge per avventura un più alto intendimento in sè racchiude di quello che suona letteralmente: che se pure Federigo la interpetrò da giureconsulto, da politico aveala dettata Ruggieri. Ove egli impose ai conti ai baroni ai prelati sino ai suoi figliuoli, che non potessero in alcun modo alienare o diminuire le regalie che possedeano, dichiarò nel tempo istesso, che erano tutte proprie del principe nella origine loro queste regalie; or siccome per essa non intese che i feudi tutti e gli annessivi dritti, dichiarò adunque, che non eravi feudo di qualunque dignità che fosse dal principe indipendente. Per la qual cosa sebbene passassero tra i baroni e i vassalli i vincoli più stretti di nesso feudale, e alcuni di quelli per espresso privilegio esercitassero sopra questi le più alta giurisdizioni, pura e gli uni e gli altri e tutti generalmente doveauo essere subordinati al monarca; onde venne di per sè a stabilirsi la massima, che gli obblighi del vassallaggio inverso i privati signori dovessero dai sottofeudatarii adempirsi sino a quel punto, che restasse intera e inviolata la fede, che da tutti doveasi al principal sovrano. Diede di ciò solenne documento Ruggieri, quando investì del principato di Capua il suo figliuolo Anfuso, imperciocchè i baroni tutti di quella signoria prestarono ad Anfuso il giuramento di fedeltà con l'omaggio, salva però la fedeltà, che dovaano al re, o al di lui figliuolo, che era per succedergli nel regno (2). Ecco adunque prescritto per principio di dritto politico, che nel re dovea riconoscersi non solo il capo di tutte le signorie feudali, ma ancora il monarca, ed ogni uomo, di chiunque fosse vassallo, era suo suddito. In questo senso la costituzione *Scire volumus* è legge politica fondamentale della monarchia: e questa legge combinata col senso della investitura del principato di Capua annunzia chiarissimamente, che si volle dal re Ruggieri fondare una monarchia ereditaria.

Non solo quel principe descrisse a parte i feudi, ed ordinò che non potessero per privati contratti passare ad altre famiglie, ma fece ancora espressamente un ordine a parte di tutti coloro, che possedeanli, ossia dei militi e dei feudatarij, avendo con altra legge ordinato, che niuno fosse ascritto alla milizia, che non discendesse da militare schiatta: ed egli è certo, che la parola *milite* supponeva secondo i costumi dei tempi un feudatario o da feudatario discendente (3). Con questo stabilimento politico l'ordine militare non solo fu ereditario, ma vennero in conseguenza ad essere stabilmente separati i due ordini nobile e popolare: che se il Freccia attestava di aver veduti nei reali archivii dei tempi dell'imperadore Enrico e del suo figliuol Federigo i registri, in cui erano notati i figli dei nobili separatamente da quei dei popolari, questi registri cominciarono cer-

(1) Lib. III, *Const.*, tit. 1, pag. 162, Const., *Scire volumus*, collata cum Const. *Constitutionem divae memoriae* etc., tit. 5, pag. 165.

(2) « Omnes principatus Capuani proceres convenientes, novo principi submissi, dominio suo fidelitatem juravere, salva tamen sua, filiisque ejus Rogerii fidelitate, qui ei in regnum successurus erit ». Telesinus, loc. cit., pag. 292.

(3) Lib. III, *Const.*, tit. 54, pag. 212.

Digitized by Google

tamente da che re Ruggieri l'anzidetta costituzion pubblicò (1). E perchè il grado di milite fosse distinto e onorato, non solo i figli dei baroni, ma i re stessi e i loro figliuoli armavansi cavalieri, e la funzione del cingolo militare con sì pompose cirimonie facevasi e valea sì grandi spese, che quando trattavasi del figliuolo del re, era il caso proprio e determinato dal dritto dei tempi d'imporre la sovvenzion pubblica ossia la colletta, e il barone avea dritto di esigere l'adjutorio feudale dai suoi vassalli, quando armava il figlio cavaliere. Noi abbiamo nelle memorie siciliane la formola del diploma della creazione del milite, e la descrizione del cingolo militare (2).

Risulta dalle cose anzidette, che descritti a parte i feudi, e stabilitosi l'ordine delle famiglie che possedeanli, siccome usavasi altrove, e i nostri principi normanni accordarono, che di feudi fossero capaci le donne, e che perciò si potessero quelli trasmettere o per via di dote o di retaggio da una in altra famiglia, quindi egli era convenevole, che il sovrano invigilasse, perchè il feudo ricadesse a persona, che ne fosse capace, e potesse fedelmente servire: in questo senso era necessario il consenso reale, nell'atto di tor marito le figliuole dei baroni e dei feudatarii. Fu certamente tralasciata dal compilatore del codice dell'imperador Federigo la costituzione di Ruggieri, per cui era proibito ai baroni di maritar le figlie o le sorelle senza regal permesso: ed egli è certo, che sotto Guglielmo I e presso al 1161 i baroni doleansi, che le lor figlie senza marito invecchiavan in casa, imperciocchè il consenso reale otteneasi difficilmente; ed omettendo i tempi del re Ruggieri, dimandavano di essere governati secondo le consuetudini di Roberto e del conte Ruggieri; adunque sotto il conte e Roberto non eravi questa legge ed aveala imposta il re Ruggieri. Veramente i baroni lagnavansi allora come di un male già vecchio, attestando che alcune di lor figlie erano già in casa invecchiate, e che altre ad una perpetua verginità condannate senza speranza di nozze erano già morte (3). Or questo fatto dovendosi riferire all'anno 1161, ed essendo già morto re Ruggieri nel 1154, dunque la legge della necessità del consenso reale nei matrimonii dei nobili era stata pubblicata assai tempi innanzi del re Guglielmo I, e Ruggieri certamente adottolla da Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra, il quale aveala prescritta sì severamente, che fu bisogno al suo successore Enrico di moderarla (4). È qui da soggiungersi, che sebbene i baroni siciliani regnando Guglielmo I tanti rumori avesser levati contro la legge anzidetta, pure fu essa in vigore nei tempi di appresso, ed anche sotto il buon re Guglielmo (5).

Dee parimente mancare nel codice svevo un'altra costituzione dello stesso Ruggieri intorno al baliato delle baronie e dei feudi. Se morto un feudatario succedeva un pupillo, siccome il servizio del feudo era propriamente personale, veniva adunque in quel caso a mancare il servizio. Fu perciò stabilito che durante l'età minore del feudatario, che era sino ai 25 anni, e per le donne sino ai 14 se prendevan marito, il principe si ritenesse il feudo, e senza riguardo alcuno ai congiunti del morto, durante quell'età conferivalo a chi gli piacesse, il quale dovea amministrare il feudo e per sè torsene i frutti, e prestare tutti i servizii, con l'obbligo solamente di educare il pupillo e di alimentarlo (6). Una simigliante legge aveva ordinata Guglielmo in Inghilterra, ed imposela certamente nel suo reame Ruggieri, perciocchè egli costituì i bajuli ad amministrare i beni delle sedi vacanti, ed incontransi nei tempi

(1) « Vetustioribus temporibus post Normannos Svevorum tempore et reges ipsi habebant libellos, seu brevia omnis feudatariorum vassallorum, et filiorum eorum. Legi ego in archivio primo sub Henrico imperatore, Federico filio, Carolo I et II, omnes nobiles familias, quae erant in civitatibus et terris Aprutii, Apuliae et Calabriae, et seriatim nomina filiorum nobilium; et nobiles separati a popularibus distinguebantur ». Freccia, *de subfeudis*, pag. 247.

(2) Vid. *Bibl. nostram Aragonens.*, tom. II, pag. 527, 215.

(3) Falcandus, loc. cit., pag. 438.

(4) Seldenus, *in Jano Anglorum*, pag. 1006.

(5) « Per hoc praesens scriptum notum facimus, quod postquam ad instantiam precum et supplicationum Rogerii de Tarsia fidelis nostri Majestas nostra matrimonium contrahi concessit inter eum, et Mariam filiam quondam Roberti Malconvenant cum terra, quam jam dictus Robertus juste tenuerat etc. ». Dipl. reg. Villelmi, ann. 1183, apud Lo Judice, *inter dipl. Eccles. Montisreg.*, pag. 27.

(6) Vid. Const. *Minoribus*, lib. III, tit. 30, cum commentariis, pag. 254, edit. ann. 1568. Vid. etiam Pecchia, tom. II, pag. 218.

normanni persone, che faccan servizio per gli feudi, che teneano in balisto. È da avvertirsi a questo luogo, che nell'epoca normanna i balii non eraoo tenuti a dar conto dell' amministrazion loro finito che fosse il baliato (1).

E perchè più chiaramente apparisca, che seppe Ruggieri sottoporre il sistema feudale dei tempi alla superiore ingerenza del potere politico, e all'alto governo del monarca, dee ora tenersi presente, che secondo gli statuti del dritto comune feudale i feudatarii stessi raccolti a consiglio, giudicavano le cause concernenti i lor feudi; e nel modo che i baroni, come pari del regno, conoscevano delle cause relative alle baronie ed ai feudi, che teneano dallo stesso sovrano, così i pari della baronia, ossia i convassalli, giudicavano dei feudi, che dal barone istesso teneano (2). Or avendo Ruggieri dichiarato i feudi tutti inalienabili, e costituitone un patrimooio perpetuo e proprio della sovranità e dello stato, tolse ai feudatarii ogni facoltà di potere essi giudicare dei feudi, e riserbò questo dritto ai soli magistrati: nella costituzione normanna in Sicilia i giustizieri provinciali potean conoscere dei feudi non quaternati, ossia dei suffeudi, e dei quaternati la sola magna curia; fu adunque corretto il sistema feudale dei tempi, il che assai saviamente notò l'Isernia (3).

46. Gli ordini politici, secondo i quali sono ora composti nella più parte gli stati di Europa, non hanno connessione alcuna o convenienza con gli antichi ordini feudali; ma nei tempi, dei quali ragioniamo, la composizion feudale era la base e la norma della composizione politica: che se queste antiche istituzioni hanno ancor oggi sussistenza tra noi, niuna meraviglia esser dee, che costituissero allora la parte più essenziale del nostro dritto pubblico. Veramente la ragion dei feudi non poteva in quel secolo essere più intimamente legata alla ragion dello stato, imperciocchè erano in quegli interessati i sistemi politici così di giurisdizione per gli dritti, che poteano essere conceduti ai baroni sopra ai lor vassallaggi, come di pubblica amministrazione per gli tanti servizii, che doveano i feudatarii tutti al principe ed allo stato. Noi or ora dei servizii ragioneremo.

Sebbene per la rovina totale degli antichi archivii normanni e svevi, ed essendo già da gran tempo periti tutti i registri fiscali, non possa sperarsi una distinta e general notizia dei pesi, cui erano soggetti i feudi, la quale per altro somministravano i *defetarii* della corte normanna rammentati dal Falcando (4),

(1) Vid. *Leges Henrici regis filii conquaestoris* apud Canciani, tom. IV, pag. 363. Lib. III, *Const.*, tit. 30, pag. 187. *Catalogum baronum Apuliae a* Fimiano *editum*, pag. 77, 89, 144.

(2) Vid. Iserniam, *ad Cons. Feud.*, tit. *De controversia feudi apud pares terminanda*, pag. 110.

(3) « In regno Siciliae non habent locum isti pares, nisi in uno caso: nam judices causarum feudalium sunt magistri justitiarii, si suot castra, vel feuda quaternata collata per principem ... Justitiarii provinciae, si non quaternata, quae vocantur feuda plana et de tabula. — In regno Siciliae dominus feudi non cognoscit de feudo quia delata est feudorum cognitio certis personis, Justitiario scilicet, si non sunt quaternata, Magistro Justitiario, si quaternata sunt ». Isernia, loc. cit., pag. 111, e 280.

(4) È stata sinora la etimologia di questa parola sì oscura, che disperandone i dotti, hanno supposto finalmente, che tali libri chiamavansi *Defetarii*, perché dei *feudatarii* trattavano. Fimiani, loc. cit., pag. 62. Nel linguaggio arabico *Defetor* significa *quaderno*, *registro*. Golius, pag. 842. Io ho pubblicati due diplomi arabici siciliani scritti sotto il re Ruggieri, nel primo sono nominati i *registri della dogana*, nell'altro i *registri dei confini*, e in ambi i diplomi la parola arabica è *Defetar*. Vid. cit. *Collect. Rer. Arab.*, pag. 213, not. 1. Qui sopra alla not. 3, pag. 165, si è riferito un diploma del re Guglielmo, in cui al proposito dei *confini* sono citati i *Deptarii*. Ora oltra di questi registri dei confini, il Falcando nomina i defetarii ossia i registri, nei quali erano contenute le *distinzioni delle terre e dei feudi, e gli usi e le consuetudini, che intorno ad essi la corte tenea*: e soggiunge che essendosi quelli smarriti nell' incendio del palazzo reale in Palermo, avvenuto nel 1160, li rifece di memoria Matteo Notaro. Vid. loc. cit., pag. 440. I nostri giureconsulti usi a veder da per tutto leggi civili, hanno supposto che in questi defetarii del Falcando erano contenute le *leggi civili* intorno ai feudi: ma ci pare che non possano combinarsi insieme *leggi civili e private*, e *consuetudini ed usi della corte*. Altri ha preteso, che in quei defetarii fosse tutta registrata la descrizione generale dei feudi: ma avendoli rifatti di memoria Matteo Notaro, ei non cape in intelletto umano, che alcuno ritener possa di memoria tutta la topografia feudale del reame coi rispettivi confini di ciascun feudo. Egli è assai più credibile il congetturare, che in quei defetarii fosse tutto descritto il sistema tenuto dalla corte per gli servizii e le prestazioni, che ripetea dai feudi, e dalle terre che erano soggette a certi servizii.

Digitized by Google

pure ricercando altre memorie di fede degne, e ricogliendone a raccozzando le sparse reliquie, ci verrà fatto di poterne almeno adombrare il sistema. Quanto è prescritto nei capitoli di Onorio e di Giacomo intorno ai servizii feudali ci rappresenta gli usi dei tempi normanni, essendo già dimostrato, che in quei capitoli si volle ripigliata e autorizzata tutta l'amministrazion pubblica di Guglielmo II. Inoltre l'Isernia, che visse sotto i primi Angioini, sarà di quegli usi ampiissimo testimonio, avendone fatta ricordanza in più luoghi dei suoi comentarii alle consuetudini feudali, onde grandissimo lume alle antichità siciliane arrecò: noi da' monumenti patrii dimostreremo che non erano diversi gli usi dell'isola; per altro hanno osservato intendenti uomini, che i diplomi feudali dei tempi normanni sono conformi a quelli dei tempi posteriori, e massimamente in riguardo al servizio militare (1).

Dico adunque primieramente, che essendo stati i feudi da principio costituiti sopra terre, a determinare il servizio, che quelli dovessero, non si potè fissare una regola sopra la estensione delle terre medesime, perciocchè saria stato mestieri tener conto delle sterili e delle ubertose, e quindi secondo la diversa qualità delle terre sarebbe stata necessaria una diversa misura: fu adunque fissata come una regola più generale a più certa il fruttato e la rendita. Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra avea stabilito, che la rendita di 20 lire sterline annuali costituisse il servizio di un feudo (2), a in Sicilia fu introdotto, che un feudo risultava da once 20 annuali di rendita, o a dir più chiaramente, che per ogni once venti annuali dovea somministrare un *milite armato*, la qual somma costituiva un *feudo intero*, e il *milite armato* ne costituiva il servizio diretto e principale, ossia di servire in guerra (3).

Spenti gli antichi ordini militari romani, il *milite* nei tempi feudali valea il *cavaliere*, l'*uomo armato a cavallo*, e *servienti* chiamaronsi i fanti. Quantunque nel dritto comune feudale non fosse precisamente determinata la maniera e la qualità del servizio personale del milite, pure generalmente il *milite* importava il servizio di un cavaliere e di due scudieri, o di uno scudiero e di un famiglio, e di tre cavalli. Questa usanza, che era praticata in Italia (4), stabilirono i Franchi nel reame di Gerusalemme, quando prescrissero i servizii dei loro feudatarii, e i primi re normanni in Inghilterra fissarono il servizio di un milite in tre cavalli. Lo stesso costume ci annunziano antiche e copiose memorie del reame siciliano. Avendo l'imperador Federigo ordinato un servizio militare, v'intimò i *militi* e i loro *famigli*, a comandò che ciascuno di quelli dovea menar con seco tre cavalli; ed altra volta imposa, che ogni feudatario si dovesse presentare con le solite armi, e con due cavalli e un giumento da soma. Parimente nella pretesa investitura, che diè papa Bonifazio nel 1303 della Sicilia al re Federigo di Aragona, avendo preteso dichiararlo feudatario della chiesa romana, e sottoporlo al servizio militare del tempo, prescrissegli che dovea per tre mesi servire con cento militi, ognuno dei quali dovea per lo meno portare tre cavalli. Nei tempi di appresso non fu praticato altrimenti nel regno di Puglia: in guisachè scrittori intendenti delle nostre antichità stabilirono come principio incontrastabile e di costante disciplina, che per ogni once venti annuali di rendita dovea il feudatario apprestare un milite, e questi valea il servizio di tre uomini e di tre cavalli (5).

Questo servizio non era illimitato, primieramente in riguardo al tempo, imperciocchè avea una durata diversa secondo la diversa

(1) Vid. Frecciam, loc. cit., pag. 70.

(2) Blackstone, tom. II, loc. cit., pag. 311.

(3) *A principio enim statutum fuit, quod feudum esset integrum, scilicet de viginti unciis.* Isernia, ad Const., *Honorem nostri diadematis.* Vid. nostram *Biblioth. Arag.*, tom. II, pag. 501, et seg.

(4) Muratori, Diss. 26, tom. I, pag. 437.

(5) « Et tutti li homini ligii cavaglieri, che per il suo feudo devono servizio personale, devono servir al signor suo con le arme di un cavallo, e con altre tre cavalcature, et etiam deve servir da venir et fare li suoi mandati ». *Assisiae Regni Hierosol.*, apud Canciani, tom. V, pag. 297. « *Tot noves mittet* Rex Angliae, *quod sufficiant tot militibus transfretandis, sic ut unusquisque habeat tres equos.* Chirographum conventionis anno 1101 inter Henricum I regem Angliae, et Robertum comitem Flandriae, per quam dictus rex tenetur dare comiti singulis annis in feudo 400 marcas argenti, et dictus comes tenetur mittere pro isto feudo 500 milites in servitium Regis. Apud Rymer, *Convent., litt.* etc., tom. I, pag. 1, num. 4, vid. etiam pagina 2, num. 4, et pag. 8, num. 7. « Iterim da-

qualità del feudo che possedeasi: per gli feudi abitati e cho consistoano in vassallaggi, dovaasi a proprie spose sorvire personalmento tre mesi, e por gli foudi disabitati quaranta giorni solameote; il qualo tormino acorso, volondo il sovrano continuaro la guerra, dovoa egli somministraro il soldo e lo spose ai feudatarii (1). Avova ancora una limitaziono di luogo. I costumi feudali avoano da gran tompo introdotto, che i feudatarii non oraoo obbligati a prostaro servizio alcuno oltra i confini del regno o dol principato. Questo costume supposoro i baroni dol reame siciliano nel 1261, quando supplicarooo il re Manfrodi, che essi orano solamonte tenuti a difendere il regno; e più che un disegno di voler presorvare la dominazion pontificia, deo piuttosto giudicarsi che il costume istosso avessero voluto autorizzare noi lor capitoli Oorio e Giacomo, quando proscrissero, che i baroni o i militi non orano obbligati nè di sorvire personalmento, nè di pagare gli addoamenti oltra i confini del regno (2).

Quantunque il servizio militare dei feudi fosse naturalmento porsonale, era nicontadimeno il feudatario abilitato a sostituir persona, che fosse al sovrano accettavolo, e potea ancora ricomprare con danaro il servizio: in questo caso per dritto comune o imperiale dovea pagare il foudatario la metà della rendita dol foudo di quell'anno, in cui era intimato il servizio (3). A un talo obbligo sottoposero i foudi in Sicilia i Normanni; e veramente i *servizii soliti anticamente prestarsi* citano a questo proposito apozialmente Onòrio o Giacomo nei lor capitoli: a dir meglio fu stabilito, che per gli foudi di vassallaggio si pagassoro once tro e tarì 15 al mese, e dovondosi per tre mesi pagare, percioechè por tre mesi dovoasi il servizio, dunquo la somma tutta mootava a once 10 e tarì 15, ossia riusciva oltra alla molà della rendita, dalla quale risultava un feudo, che era costituito in once vooti; al voramonto cho il barono avoa dritto di chiamare un certo *adjutorio* dai suoi vassalli, siccome vedremo

bit *Imperator* passagium duobus millibus militum et *familiis* eorum in tribus passagiis, et pro milite tribus equis. — Interim mandat generaliter universis, qui de feudis servire teoentur...., et praeparari se debeant in duobus equis et somerio uoo, et armis ». *Chronicon Ricardi de s. Germano*, apud Caruso, tom. II, pag. 574, 600. « Qui quidem centum milites, quorum quilibet habeat tres equitaturas ad minus; com expensis Friderici praedicti per tres menses integros semel in anoo servire oobis et eidem Ecclesiae teneantur ». Apud Rainald., tomo IV, ad ann. 1303, pag. 347, o. 25. « Perocchè oo oomo d'arme menava seco cinqoe cavalli da guerra, un per sè, due par li balistreri, e gli altri per riserbo, se morti o feriti fossero quei che cavalcavano ». *Congiura dei baroni del regno di Napoli di* Camillo Porzio, pag. 134, prope ann. 1485. « In regno autem nostro introductum fuit, quod quando vassallus babet feudum annui valoris unciarum 20, tunc tenetur ad unicum servitium, et dicitur unus miles, qui tenetur de persona servire cum tribus equis, tribus mensibus ». Moles, in *decis. de Jure Adohae*, pag. 39, num. 7. « Hinc in regno isto coostitutum erat, ut teneretur vassallus tempore belli servire Domino tribus meosibus cum uno milite et tribus equis, et duobus famulis, pro feudo reditos unc. 20 quolibet anno ». Ageta ad Moles, pag. 224, num. 7.

(1) Cap. 39, regis Jacobi, pag. 23. Cap. 29, regis Friderici, pag. 62. Freccia, loc. cit., pagina 333. Muta ad *Capit. regis Johannis*, tom. VI, pag. 219.

(2) « Zaschaduoi feudatarii, che è legoudi io algono servizio, non è obligadi dar quello fuora del Princepado, ma per tuto lo Priocipado si; et in li membri del Pricipado, et etiamdio se lo passa el mar ». *Lib. Contuet. Imperii Romaniae*, apud Canciani, tom. III, pag. 511, num. 65 ». Alli 15 del detto mese d'Octubro tutti li baruni de lo campo se redussero allo paviglione de lo conte de Molisi, et conclusero de fare uno protesto con dicere, che loro oon sono tenuti uscire a fare la goerra con lo papa, ma colsmeote di difendere lo regno. Et come lo re *Manfredi* lo sappe, fece trattare modestamente, che li baruni se ne andassero alla case loro, ma che impiestassero allo re chilli denari, che se aveano portati per le spese: et qoesto lo trattao lo conte di Caserta, et cosi fo fatto. *Efemeridi* di Matteo Spinelli da Giovenazzo, *apud S. R. I.*, tom. VII, pag. 1101. « Barones et alii extra Regni confinia nec servire personaliter, nec adjumenta praestare cogantur ». Cap. 39, regis Jacobi, pag. 23.

(3) « Firmiter etiam statuimus, tam in Italia quam in Alemannia, ut quicumque, indicta publice expeditione, vocatus a domino suo, ad eamdem expeditionem spatio competenti venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit, vel dimidium reditus feudi unius anni domino non ministraverit, feudum, quod ab episcopo aut ab alio domino habet, amittat, et dominus feudi in usus suos illud redigendi omnibus modis habeat potestatem ». *Constitutio imp. Friderici I*, apud Radevicum, lib. II, cap. 7, apud *S. R. I.*, tom. VI, pag. 789.

appresso. Se il feudo era disabitato, doveansi pagare in tutto once sei per la ragion che non aveasi alcuno adjutorio: e quando il feudo era sopra gabella, o sopra altro fondo fiscale, e a maniera di pensione, pagavansi once cinque, non essendovi alcuna speranza di aumento (1). Questo servizio militare in danaro fu chiamato in Puglia e in Sicilia *addoamento*, la quale parola è assai più antica degli Angioini e degli Aragonesi, ed incontrasi nelle nostre memorie dei tempi normanni e svevi (2).

Ma non solo i feudatarii in caso di guerra volendosi esentar di servir di persona erano obbligati a pagare l'addoamento, doveanlo ancora in altri casi per ragion di servizio feudale. Per dritto comune in Italia i feudatarii aveano obbligo di accompagnare l'imperadore in Roma nella funzione della incoronazione, o doveano pagargli la metà della rendita di un anno del feudo; doveangli parimente una somma qualora il sovrano volesse maritar la figliuola, o armasse cavaliere il figlio, o si dovesse riscattare in caso che fosse prigione (3). Negli stessi casi il dritto normanno d'Inghilterra obbligava quei feudatarii a contribuire al principe una certa somma in danaro, che diceasi *scutaggio* (4). Lo stesso sistema essere stato dai Normanni introdotto in Sicilia suppone il re Guglielmo II: avendo egli dichiarate libere ed esenti da ogni servizio le amplissime donazioni da lui fatte alla chiesa di Monreale, si riserbò i servizii feudali dei baroni compresi in quella signoria: ed ivi non pure espresse il caso di servir nella guerra, ma anche la *solennità dell' incoronazion regia*, *ed altre solennità e servizii*, in cui secondo la qualità del lor feudo doveano servire: e parlandosi ivi di *altre solennità e di altri servizii*, è chiaramente sottinteso il caso di armar cavaliere il figlio del re, o di maritar la figliuola, o del riscatto ove il re fosse caduto in cattività (5). È sì vero, che fu questo il dritto comune in

(1) « Et si forte ex aliqua justa rationabili et evidenti causa vel impedimento aliqui ex eis personaliter servire non possunt, tunc in ipso necessitatis casu, pro singulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium mensium praedictorum uncias auri tres et dimidium nostrae curiae ponderis generalis exolvant ». Cap. 39, *regis Jacobi*, pag. 24. « Et secundum usum Regni Siciliae quando injungitur servitium, sed quando est guerra in Regno, non aliter, si personaliter vadit ad exercitum, serviet tribus mensibus de uno feudo ad expensas sui, scilicet vassalli et feudatarii, ad certos equos sui prout est moris. Si personaliter non vadit, solvit pecuniam pro servitio ex causa, nam dominus non compelleretur recipere aliud pro alio, nec feudatarius solvere..... Tunc quando pecunia solvitur pro servitio, dantur unciae decem et medietas pro servitio, feudum communiter est in regno de 20 unciis annuis, et sic remanebunt sibi novem et medietas, et ideo tantum sobvenietur ei vassallis feudi...... Sed si feudum esset in terra non habente vassallos, solveret sex uncias, quia non potest sibi sobveniri a vassallis, quos non habet. Si vero esset in pecunia, puta decem unciae annuae in tali doana, alias domo, donec exciderit terra, quae tibi propterea assignetur, solve quinque tantum, quia quando in terra sine vassallis, plerumque fructus valent plus. Haec sunt secundum morem, sicut tertia parte fructuum pro hostenditiis ». Isernia *ad Consuet. feudalis*, pag. 104.

(2) Questa parola è stata alterata nelle nostre stampe. I capitoli di Giacomo in tutte le edizioni hanno *adjumentum*, e quei di Federigo *adducimentum*; io ho dimostrato dai nostri manoscritti, che dee leggersi *adduamentum*. Ved. la nostra *Bibl. Arag.*, tom. II, pag. 470, e la nostra *introduzione*, pag. 61. Vedi ancora dipl. Willelmi I, anni 1154, apud *Bullarium cassinense*, tom. I, pag. 175, *Dipl. imp. Frederici*, ann. 1221, ibid., tom. II, pag. 252. *Chronicon Riccardi de s. Germano*, loc. cit., ad ann. 1235, pag. 610, et ad ann. 1236, pag. 611.

(3) « Todos los feudos, q. se otorgaron por este tiempo, se concedieron segun la costumbre de los feudos d'Italia: y era esto, q. qualquiere vasallo era obligado de obedecer y servir al sennor, de quien recebia el feudo, y quando el emperador yua a Roma a coronarse, auia de acompannar a su sennor, o embiar persona en su lugar, q. le fuesse acepta, o dar la mitad de la renta de un anno del feudo. Tanbien en soccorso del exercito imperial auia de ayudar a su sennor, segun la calidad y cantidad del feudo: y era obligado de soccorrerle de la misma manera para casar su hija, y quando el sennor se armava cavallero, o su hijo, y para rescatar al senno, y tanbien para conprar algun lugar: y en todos estos casos sienpre auian de contribuyr los feudatarios segun la calidad y cantidad del feudo. Allende desto, auia obligacion de guardar y complir otras cosas, que se contenian en el juramento que hazian de fidalidad ». Surita, *Ann.*, tom. II, lib. VI, cap. 55, pag. 61, ad ann. 1324.

(4) Vid. Seldenum, *Tituli honorum*, pag. 539, Hume, loc. cit., pag. 333. Blackstone, loc. cit. pagina 332.

(5) « Tam in demanio quam in servitio..... Sed demanium quidem libere, et absque omni exatione servitii: de baronibus autem nobis et haeredibus nostris, ac utilitati regni nostri servitium reservamus, ut quotiescumque videlicet pro custodiis ma-

Digitized by Google

Sicilia, che nei casi medesimi dichiarò lo stesso Guglielmo in una sua costituzione che eran tenuti i vassalli a contribuire ai lor baroni gli *adjutorii* feudali, siccome a suo luogo dimostreremo: per altro più casi suppongono i capitoli di Giacomo e di Onorio, nei quali i feudatarii doveano pagare l'addosmento. Ei sarà tra poco manifesto, che in questi stessi casi, in cui dovessi il servizio sopra i feudi, impeneasi la colletta sopra gli allodii.

Oltre i suddetti casi doveano ancora i feudatarii pagare un'altra contribuzione in danaro, che chiamavasi propriamente *relevio*, e pagavale dopo la morte del possessore del feudo colui che gli succedea. Nacque certamente questo dritto quando i feudi erano posseduti a vita, e il nuovo investito con una contribuzione *rilevava* il feudo, che nell'intervallo riputavasi come giacente, onde fu quella detta *relevio*: fu continuato ancor questo peso dopo che i feudi divennero ereditarii. Or esso, che era di dritto comune feudale, introdussero i nostri Normanni in Sicilia con la istituzione dei feudi, ed attesta l'Isernia, che per antichissima costumanza l'erede e il successore nel feudo pagava la metà della rendita dell'anno vacante, e di altre antiche pratiche relative al relevio fa menzione (1).

Si ha parimente memoria di altre prestazioni in danaro, che doveano i feudi e le baronie, e tra quello è nominata una certa somma che pagavano i feudatarii per ragione dei *demanii e delle camere loro* (2), se pure per *demanii* non debbono intendersi gli allodii che possedeano. Erano infine tutti i feudi soggetti generalmente ad una perpetua servitù, ossia che in essi tutti poteano condursi a pascolare gli animali e le cavalcature dei reali armenti, e delle tenute e colture reali, dette allora *arazie*, *massarie* e *marascalle*, delle quali abbondavano in Sicilia i re normanni e svevi (3).

E queste erano le prestazioni e i servizii, che per dritto comune in Sicilia i feudi doveano: o a dir meglio se nella concessione niun altro spezial servizio era dal sovrano imposto, allora supponeasi, che per ogni oncie venti annuali dovea il feudatario apprestare tre uomini e tre cavalli, o pagare l'addosmento, e pagarlo ancora in quei casi, di cui testè si è fatta parola. Pure potea il sovrano dispensare a questa tassa di servizio, ed altro che più gli piacessa sostituire: così veggonsi feudi a niun'altra prestazione obbligati nel diploma della concessione, che ad un falcone, a un pajo di guanti, o di sproni, o a cose simiglianti; parimente il re Ruggieri concedette in feudo nel 1145 un tenimento di terre nel villaggio di Simeri in Calabria, ed impose al feudatario, che prestasse solamente il servizio di un mese, più oltra gli si doves lo stipendio, il quale ancora gli si sarebbe pagato se venis condotto a militare oltre i confini di Calabria (4). Assimi-

ritimae Siciliae, vel expeditione facienda, seu pro solemnis coronationis nostrae, seu aliis solemnitatibus celebrandis, aut pro aliis servitiis nostris, a nobis vel haeredibus nostris abbas ejusdem monasterii vel conventus inde fuerit requisitus, barones ipsius ad servitium nostrum vel haeredum nostrorum prout eorum feudum exigit transmittat ». Dipl., ann. 1176, apud Lo Judice *inter dipl. eccl. Montisreg.*, pag. 3.

(1) « Et quidem secundum usus curiae de feudo novo solvitur relevium, et est medietas fructuum illius anni. *Ad const. Post mortem baronis*. Sicut fit in regno Siciliae, ubi rex inquirit primo si est filius, si habet fratres, si vivit jure longobardo, ut feudum dividant, aut jure francorum, si sit fidelis, nec non de valore terrae propter relevium. — Hoc relevium in regno non praestatur ab emptore, non a muliere cum assicuratur, nec pro prima investitura, quando de novo conceditur ». *In Const. feudales*, pag. 65, 199.

(2) « De relaxatione pecuniae facta baronibus per te, videlicet de eo quod ratione demaniorum et camerarum suarum solvere tenebantur. — Quod autem significasti de pecunia, quae imposita fuit comitibus, baronibus, militibus, feudatariis jurisdictionis tuae pro eorum demaniis quamdam quantitatem esse adhuc colligendam etc. ». *Regestum cit.*, pag. 287, 325.

(3) « Et quod animalia equitaturae aratiarum marescallarum et massariarum nostrarum libere sumere valeant pascua in tenimentis et pertinentiis comitatus praedicti. *Formula usurpata passim in omnibus dipl. feudalibus* ». Vid. *Bibl. nost. Arag.*, tom. II, pag. 501 et passim.

(4) « Et de praedicta donatione et concessione nostra servire tenearis nobis in capite in partibus Calabriae per unum mensem tantum cum tuis expensis, et ex tunc in antea si fuerit necessarium, debes nobis servire cum stipendiis curiae; et si alibi quum in Calabria fuerit curiae necessarium tuum servitium, debes semper a nobis accipere et habere stipendia, sicut moris est dari militibus. Et si forte terra Simeri, in cujus tenimento sunt praedictae donationes, alicui fideli nostro concederetur,

glisvansi ai feudi alcune terre soggette a prestazioni di servizio militare; così aveanvi terre obbligate a somministrare nel solo caso di guerra un *serviente* ossia un fante (1): e nel più volte citato servizio intimato in Puglia da Guglielmo II oltre i conti, i baroni e i feudatarii sono ancor quelli notati, i quali non avean feudi, ma solamente alcune rendite, che ricavavano da servizii di villani, da molini, e da terre; di manierachè non solo i feudatarii, ma anche i possessori di tali rendite e terre erano obbligati in caso di guerra a concorrere dalla parte loro con la qualità del servizio, che ciascuno dovea rispettivamente (2).

47. Pure non fu tanto oscurata e perduta di vista la ragion primitiva e comune del servizio feudale, quanto nei suffeudi, nelle cui concessioni i privati signori vennero di mano in mano imponendo obblighi e servizii siccome lor fosse a grado. Già si è dimostrato di sopra nell'epoca precedente, che sin dalla prima introduzione dei feudi in Sicilia vi ebbero allora baronie, che doveano servizio a un contado, e vi ebbero feudi, che un milite tenea dal barone: indi nacque la volgare e usitatissima formola in tutti i nostri diplomi feudali, che altri feudatarii diceansi *tenere in demanio*, ed altri *tenere in servizio*, alla prima corrisponde *tenere a rege*, *in capite curiae*, alla seconda *tenere ab alio* (3). Di tutti questi feudi, che teneansi dai privati, ed erano perciò chiamati suffeudi, alcuni comechè dovessero servizio a un conte o ad un barone, erano conceduti dal principe immediatamente; e di altri la concessione apparteneva a un barone o ad un conte, e ne ripeteva ancora il servizio: e siccome i feudi in *capite curiae*, che serviano immediatamente al sovrano, erano registrati nei quaderni fiscali, e per questa ragione erano detti *quaternati*, così eranvi ancora descritti alcuni di essi suffeudi e massimamente le baronie e le terre abitate, e diceansi quindi *quaternati secundum quid*, non solo perchè nella prestazion del servizio tanto se ne potesse scemare al principale feudatario, quanto il suo suffeudatario doveagli, ma ancora per-

tu nihilominus curiae nostrae in capite de dicto servitio tenearis. Haec autem omnia, homines, culturas, terras, molendina, et cetera prout praeleguntur, concedo perpetuo et semper tibi et tuis haeredibus et successoribus etc. ». Questo è uno dei rarissimi diplomi feudali che mi è toccato di potere osservare dei tempi normanni: è esso del re Ruggieri del 1145, ed ha formola e clausole assai simiglianti a quelle, che hanno i diplomi dei tempi posteriori; si pare che sia stato scritto in greco nel suo originale, poi tradotto fu confermato dall'imperador Federigo nel 1231, e indi nel 1315 di ordine del re Roberto di Angiò fu trascritto nei registri reali. Si conserva nel reale archivio della zecca di Napoli. Regest. ann. 1315, litt. A, pag. 17.

(1) Vid. *Dipl. sive Judicatum sub rege Rogerio*, ann. 1149, apud *S. R. I.*, tom. II, pag. 316.

(2) Vid. cit. *Catalogum*, pag. 294, et seq.

(3) A comprendere questa formola adoperata in tutti i nostri diplomi feodali, ove il fondo concedeasi sempre con queste limitazioni: *Quae de demanio in demanium*, *quae de servitio in servitium*, dee primieramente riflettersi, che in quei tempi la parola *demanio* non significava esclusivamente un fondo proprio del principe, ma applicavasi ancora a significare qualunque proprietà dei privati, e tutto ciò che con pieno e proprio dritto da chiunque si possedea; è questa intelligenza letteralmente chiara da due diplomi del re Guglielmo: *Naves quoque vel alia propria et demania vascella ejusdem monasterii ubicumque per totum regnum* nostrum cum demaniis rebus suis *pervenerint*. — *Ecclesiae sancti Silvestri*, *quae fuerat* demania et proprii juris *panormitanae Ecclesiae*. Apud Pirrum, tom. I, pagina 108, 454. Osservisi in secondo luogo, che nel citato servizio militare intimato in Puglia sotto Guglielmo II, si fa sovente volte menzione di feudo di *demanio*, e di feudo di *servizio*, di *militi* di *demanio*, e di *militi* di *servizio*: per gli primi ivi intendonsi quelli, che il principale feudatario dovea al sovrano per gli feudi, che da esso tenea immediatamente; per gli secondi, quei militi, che i sottofeudatarii doveano al lor barone. Vid. pag. 78 et seq. et passim. Concorre a questo senso il diploma dello stesso Guglielmo per Monreale: « Concedimus ei castellum Jati.... tam in demanio quam in servitio.... sed demanium quidem liberum et absque omni exactione servitii; de baronibus autem... reservamus ut.... ad servitium nostrum ... prout eorum feudum exigit transmittat ». Apud Lo Judice, loc. cit., pag. 3. Adunque per singolar privilegio fu accordata all'arcivescovo di Monreale la esenzione del servizio dovuto dal *demanio* di quel feudo: la parola in *servitio* è relativa ai baroni sottofeudatarii e vassalli della signoria di Monreale. Finalmente l'Isernia non intese altrimenti l'anzidetta formola: « Hoc est quod dicitur in forma privilegiorum: donamus tibi talem terram cum omnibus juribus et pertinentiis suis, quae de demanio, in demanium, scilicet habeas tu feudatarius; quae de servitio, in servitium, ut scilicet feudatarii sibi, qui sunt in illa terra non habentes feudum quaternatum, sed planum et de tabula, sibi serviant ». *In Consuet. feudales*, pag. 111 et seq.

Digitized by Google

chè il principe riconoscendo questa sorta di suffeudi, che consisteano in vassallaggi, ne potesse autorizzare la giurisdizione (1). Furono presso noi sì comuni e volgari nei tempi normanni queste concessioni subalterne, che sino veggonsi suffeudi di suffeudi, ed eravi in conseguenza una catena e un progresso di servizii e di investiture e di dipendenze feudali (2).

Veramente non mancano esempii, dai quali apparisce, che alcuna volta un suffeudo era conceduto col peso del consueto servizio militare, e secondochè prescrivea in Sicilia il dritto comune feudale: tale fu la concessione fatta nel 1199 da Bartolomeo de Lucy conte di Paternò di un feudo di un milite nel territorio di Mineo con l'obbligo di dovergli prestare il servizio di un milite: nella concessione che fece nel 1195 il conte di Butera Pagano de Parisio del casale della Murra nel territorio di s. Filippo di Argirò impose alcune limitazioni di luogo, in cui doveagli il servizio il nuovo suo feudatario, e in certi casi lo esentò di servir di persona (3). Pure incontransi altri suffeudi, che non hanno che il solo nome di feudo, e niuno vestigio ritengono del nobile e natural servizio feudale, ma a guisa di ignobili terre date a censo, o possedute da *villani*, erano soggetti a pesi di annue prestazioni servili: debbono a questo luogo ricordarsi due suffeudi del contado di Monopello, i possessori dei quali doveano annualmente a quel conte a maniera di villani certe e costanti prestazioni, e sino angarie personali (4). Riputavansi della stessa condizione quei tenimenti feudali, che chiamavansi *attinenze* del feudo principale, e diceansi ancora *escadenza* per la ragione, che alla morte del possessore ricadeano in dominio del principal feudatario; or quei tenimenti non poteano da costui essere conceduti di nuovo che col peso consueto e ordinario della rendita e dei servizii annuali (5). Che se alcuni di questi suffeudi e tenimenti ritennero solo il nome di feudo, altri vennero ancora a perderne il nome, perciocchè attesa la condizione del loro servizio presero in processo di tempo la natura di lettere ignobili e censuarie: indi furono chiamati feudi *censuarii*, e per la stessa ragione in alcuni dei nostri diplomi la parola *enfiteusi* venne di mano in mano adoperandosi come sinonima a feudo (6). Non potea veramente con servizii di tal sorta maggiormente oscurarsi la ragion

(1) Vid. lib. III. *Constit.*, tit. 25, pag. 181; Const. *Post mortem baronis*.

(2) « Isti tenent de praedicto comite Roberto Aprutii. Berardos de Castellone, sicut dixit, tenet de praedicto comite Roberto in Aprutia Bajaranum... Acto Totidinus tenet in Aprutio de eodem comite Bellantem. — Isti tenent de praedicto Actone Totidini. Acto de Ripa et Cardana tenet de eo..... Raynaldus de Latroja tenet Latrojam. — Isti tenent de praedicto Raynaldo de Latroja etc. ». Vid. cit. *Catalogum*, pag. 236 et seq.

(3) « Nos Bartholomaeus de Lucy Dei et Regia gratia comes Paternionis, et domini regis consanguineus et familiaris, donavimus filiae nostrae Margaritae et haeredibus suis, in tenimento terrae nostrae Minaei feudum unius militis, quod fuit quondam Henrici de Mansilleca, cum omnibus justis pertinentiis suis, salvo tamen servitio unius militis, quod nobis et haeredibus nostris praefata Margarita et haeredes ipsius perpetualiter facere teneantur ». Dipl., ann. 1199, apud Pirrum, tom. II, pag. 934. « Vos autem de unius militis feudo nobis servire debetis ad quaelibet loca, quae ipsa persona nostra praeceperit: de persona autem vestra nobis nec haeredibus nostris usque cogamini inservire foris. Facta vero hominum ejusdem casalis vestri vos in curia vestra judicetis ad placitum vestrum, nec nos, nec bajulus noster, nec ullus ex parte nostra vobis curiam vel judicium auferre praesumat ». Dipl., ann. 1195. Pagani de Parisio comitis Buteriae *ex archivio Templariorum Messanae, cujus adservatur exemplar in publ. Sen. Pan. Bibl.* Mss. Qq. H. 60, pag. 97.

(4) « Feudum Nicolai Ferracis debet duos dies per hebdomadam, octo salmas vini, et sex mannas lini, et unum modium grani, et unum modium hordei, et duas cuppas olei, et in nativitate Domini duas spallas porcorum, et sex pizzas, et in carnelevamine unam gallinam, et tres pizzas, et in assumptione s. Mariae unam gallinam, et unum pullum, et sex pizzas. Feudum Gualterii de Scoizo debet triginta sex cuppas olei, et unum modium grani, et unum modium hordei, et octo salmas vini, et sex mannas lini, et missatica, operas tres ex his in persona, et duas in alia cum bobus ». Dip. Bernardi de Mirabello comitis Monopelli, ann. 1195, apud Ughellum, tom I, pag. 1126.

(5) « Excadentias autem, seu quae vacantia sunt ab mortem possessorum, baronibus et militibus locare permittimus, dummodo sub eo annuo servitio et reditu locentur, sub quo antiquitus locari consueverunt, ita quod in nullo debitum servitium, vel reditus minuatur ». Lib. III, *Const.* tit. 5, pag. 165. Noi in questo passo abbiamo tradotto il testo greco, che ha un senso più chiaro del latino.

(6) « Nec non cum castris, fortilitiis, baroniis, feudatariis, feudis quaternatis, vel simplicibus seu *censuariis*, hominibus etc. » Dipl., ann. 1353, apud

primitiva e naturale dei fondi, il cui servizio era nobile ed eventuale e straordinario; ossia nei soli casi di servire in guerra, e nelle funzioni della incoronazion regia, e del cingolo militare, e nel matrimonio della figliuola, e nel caso del riscatto del re.

CAPITOLO V.

48. Sistema generale dei tempi intorno alle collette. — 49. Regno di Guglielmo II, e casi nei quali imponeansi le collette in Sicilia. — 50. Pagavale il regno tutto e così i luoghi demaniali come i cassallaggi. — 51. Eranvi tassati particolarmente gli allodii.

48. Io dico seguitando, che negli stessi casi e nel tempo istesso imponeasi una contribuzione sopra gli allodii: ma questa materia dee prendere la sua intelligenza da più ampio argomento. Or dopochè si sono veduti gli obblighi e le prestazioni, che per ragione del loro feudi i baroni e i nobili tutti doveano, esporremo a questo luogo i pesi e i servizii, a cui erano soggetti i borgesi ed il popolo. E primieramente continuò lo stesso sistema, che noi abbiamo osservato nell'epoca precedente; ossia le popolazioni tutte rimasero nelle antiche costumanze, e somministrarono una rendita annuale, che ritraevasi da gabelle e da dazii, imposti in ciascun luogo, ed oltracciò prestavano ancora nelle occorrenze alcuni servizii straordinarii.

Fu allora da noi assai diffusamente trattato della qualità di questi servizii, e delle cagioni, per cui essi in quel tempo esigeansi (1): e siccome nel governo del conte così parimente sotto i suoi successori si vede alle volte accordata particolare esenzione ad alcune popolazioni di servire nei reali eserciti per terra e per mare; osservasi ancora conceduta immunità agli abitanti di qualche luogo di trasportar legna necessarie alla costruzione delle galee, e di fatigare alla riparazion dei castelli (2). Adunque una particolare e privilegiata esenzione di tali servizii personali, che diceansi nel linguaggio del tempi *angarie*, e con le quali prestamente alle occorrenze ed ai bisogni pubblici si provvedea, suppone chiaramente, che l'obbligo di prestare così fatti servizii era comune e generale.

Pagava ancora ciascuna popolazione una rendita annualmente, che ritraeasi da gabello e da dazii: del quale argomento essendosi nel libro precedente abbastanza ragionato (3), dee ora di una imposizione generale, e che pagavano gli allodii del regno tutto, con maggior chiarezza favellarsi, e quella chiamavasi *colletta* propriamente. Comechè da certissimi documenti dei tempi normanni sia chiaro, che pagavasi allora questo peso in Sicilia, anzi la parola istessa *colletta* presso noi i primi introdussero i Normanni sin dal principio della conquista, siccome fu allor dimostrato, tuttavia non pochi scrittori del nostro dritto hanno da altri principii ripigliata l'origine di tale imposizione. Concorse certamente il discredito, in cui cadde nei tempi angioini il governo dell'imperador Federigo, e la cui memoria si volentieri straziava l'Isernia e sì sovente, a stabilire l'opinione promessa dall'Isernia stesso, che prima di quell'imperadore non erano conosciute le collette in Sicilia, e che ei sia stato il primo ad imporle (4): nella qual sentenza anche fu tratto il Gian-

Dibl. Arag., tom. II, pag. 523. « Contulisse sibi et suis haeredibus, et concessisse sibi in accepto seu jure accepti ad emphiteosim perpetuam sive in feudum quoddam casale, quod dicitur Rahalmisom etc. ». Dipl., ann. 1306, apud Lo Judica, pag. 108, vid. etiam pag. 109.

(1) Lib. I, cap. 4, pag. 110.

(2) « Ad augmentum quoque ecclesiae praedictae, suorumque bonorum, augmentationem, concedimus civibus Cephaluditanis, ibique perpetuo, Deo annuente, permansuris, suisque haeredibus, ut absque omni inquietudine et sollecitudine curiae nostrae vivant, neque mari neque terra in exercitum eant. *Dipl. reg. Rogerii*, ann. 1145, apud Pirrum, tom. II, pag. 800. Haec omnia praecipimus esse omnino libere ab omni angaria et perangaria, edificiis castrorum, et castellorum, et exactione lignorum, et omni datione. *Dipl. reg. Rogerii*, ann. 1147, apud Pirrum, tom. II, pag. 979. Ipsaeque obedientiae et homines sui *Archiepiscopi Montisregalis* vel earum animalia pro attrahendis lignaminibus galearum, seu pro reparatione castellorum nostrorum ad angariam non cogantur, sed ea libertate, quam habuerunt tempore dicti regis *Villelmi*, sub nostro tempore gratulentur. *Dipl. imp. Friderici*, ann. 1221, apud Lo Judice, loc. cit., pag. 34.

(3) Lib. I, cap. 4, pag. 107.

(4) « De collecta dicunt dicales nostri esse patrimoniale et ordinarium, quia indicitur omni anno personis pro rebus earumdem... alias cum tempore regis Guglielmi non fuerit collecta, sicut dicitur per antiquos regni Siciliae, quia imperator Fridericus qui depositus fuit, post coepit ponere. Isernia in *Consuet. feudales*, pag. 300 et seq. »

nono. Si è detto adunqua, che sotto i re normanni leotrate del fisco si riscuotevano per apprezzo, cioè per ogni dodici marche di entrata si pagavano tre fiorini, la quale esazione solessi affittare ai pubblicani, e durò sino al tempo dell'imperador Federigo: questo principe pol a proibire la esazione in tal modo, avendo nel 1218 convocato in Napoli nel castel dell'Uovo un general parlamento, ordinò che per l'avvenire si pagasser le collette, la quali sebbene sieno state da principio moderate, pure in processo di tempo non bastando a sovvenire alle necessità del regno, si venne alle seconde, e così di mano in mano sino alle seste collette, chiamate pagamenti fiscali; si è detto ancora, che secondo questo sistema siesi vissuto sino ai tempi di Alfonso (1).

Se questa materia si fosse più chiaramente dilucidata, la differenza delle opinioni saria forse riuscita a pura quistion di vocaboli; e il pagarsi per apprezzo, e secondo il valore dei beni che ciascun possedea, era sotto i Normanni il mezzo e per avventura il più ragionevole di pagar la colletta. Pur comunque possano comporsi queste opinioni, egli è indubitato che sin dai tempi normanni esigessi in Sicilia una imposizion pubblica, che col nome di colletta chiamavasi, ed esigeasi in certi determinati casi, e quindi non era una imposizione ordinaria ed annuale. Ma ad averne la più vera intelligenza dee in prima comprendersi il sistema dei tempi.

In quei secoli l'imposizione, che diceasi colletta, chiamavasi ancora *sussidio*, *adjutorio*, *ausilio*, *sovvenzione*: indi può congetturarsi, che nella primiera sua origine sia essa stata come una contribuzion volontaria, e che forse nei primi tempi dei governi barbarici gli uomini, che professavano una generosità militare, abbiano isdegnata la parola *tributo*, siccome quella che sentir potesse un peso servile. Fu creduto e praticato in decorso di tempo da tutti i governi, che quella imposizione dovea solo riserbarsi in casi di urgenti bisogni, e di straordinarie occorrenze: e giudicavasi, che secondo il sistema allora stabilito di pubblica economia ben potesse provvedersi a tutti i pubblici ed ordinarii bisogni dello stato, imperciocchè esigeansi tutti infallibilmente i servizii e le prestazioni feudali, a somministravano le popolazioni anche i servizii personali, e ritraea il principe copiosissime rendita dal suo amplissimo e intatto demanio. Con tali sicuri mezzi non credeasi necessario di imporre tributi costanti e anouali, ma solamente ricorreasi alcuna volta a contribuzioni eventuali e straordinarie.

Questa maniera di pensare di quei secoli fu solennemente annunziata nella famosa dieta di Roncaglia. Ivi convennero di ordine dell'imperador Federigo Barbarossa nel 1158 non solo i conti i marchesi i prelati i consoli e i rappresentanti delle città italiane, ma ancora i più rinomati giureconsulti di quel tempo a decidere soprattutto e fissare stabilmente quei dritti regali, e le supreme prerogative del principato, che erano state usurpate. I giureconsulti, che preparavano e dilucidavano le materie delle deliberazioni, pieni la mente dalle notizie e degli usi, che lor somministravano i codici delle leggi e le storie dell'antico imperio romano, credeano di potere fondatamente attribuire ai tempi loro ed agli imperadori germanici quei dritti, che trovavano avere esercitati i romani imperadori; quindi proposero di doversi annoverare tra le regalie il dritto d'imporre *un censo annuale sulle terre e sulle persone*. Ma la dieta, che fissava gli articoli tutti più presto col valore delle consuetudini, e regolavasi a norma degli usi allora ricevuti, non riconoscendo nei costumi degli stati e dei popoli in niun luogo in quel tempo nè tributi annuali, nè annuale capitazione, non seppe accettare la proposta dei tributi annuali, ma conchiuse per le collette straordinarie. Di fatto questo dritto di poter comandare straordinarie collette fu inserito nello statuto delle regalie, che sul luogo istesso immantinente confermò l'imperador Barbarossa (2).

Veramente conveniano allora le nazioni tutte e tutti i governi, che era suprema prerogativa del principe il potere ordinare ai suoi sudditi di sovrana sua autorità una imposizion pubblica, parciocchè credeasi necessario assolutamente questo espediente nelle straordinarie occorrenze, in cui dovea il principe fare spese grandissime e straordinarie. Queste occorrenze riduceansi allora a certi

(1) Giannone, *Storia civile etc.*, lib. XXVI, capitolo 6.

(2) Radevicus, lib. I, cap. 4, apud *S. R. I.*, tom. VI, pag. 787. *et Constitutio de jure Fisci cum Cujacio*, lib. V, *de feudis*, pag. 1325.

casi, ossia quando dovessi sovvenire alle necessità di una guerra, e nel costituire la dote alla figliuola del re, o nelle solenni e dispendiose funzioni della incoronazion regia, e di armare cavaliere il figlio del re, e casi somiglianti. Alcuni popoli ne faceano espressamente un articolo speciale nei codici delle loro leggi e consuetudini (1): altrove i governi di fatto a questa norma si regolavano (2): ed ebbevi tempo, e vi ebber luoghi, in cui i casi anzidetti si voller fissati dopo matura discussione, ed eziandio con molta ed aspra contenzione di animi; o sia stato per le angustie in cui trovavansi i principi, i quali, moltiplicandosi i bisogni, le imposizioni e le taglie aveano moltiplicate, o che i sudditi erano in un certo stato di impazienza, voleansi allora determinati nelle forme più autentiche questi casi, dei quali altri erano rimasti ambigui, ed altri i più indiscreti chiamavane abusi.

Eccitaronsi sopra questo oggetto i primi torbidi movimenti in Inghilterra sotto il re Enrico nel secolo dodicesimo, e scoppiarono poi più apertamente nei principii del decimoterzo regnando Giovanni Senzaterra. Avvenne allora nell' anno 1215, che i baroni inglesi ottennero da quel re la famosa gran carta, i cui principali articoli avean già fissati sotto Enrico, e la quale da indi innanzi fu sempre da quella nazion riguardata come regola e norma del suo dritto pubblico. Ivi il clero ebbe confermata le sue immunità, furono ai comuni restituiti i lor privilegi, e gli stessi baroni rinunziarono ai dritti arbitrarii, che esercitavano sopra i lor vassallaggi: fu trattato espressamente l'articolo delle contribuzioni pubbliche, e di quelle che doveano somministrare i feudatarii, e delle imposizioni che potcansi esigere dal popolo. Ora per le une e le altre fu stabilito, che il principe di sovrana sua autorità avea dritto di ripetere i servizii feudali, e di imporre nel tempo istesso una taglia agli altri suoi sudditi tutti nel caso che ei maritava la sua figlia primogenita, e armava cavaliere il suo primogenito, o quando il re fosse caduto in cattività (3). Egli è chiaro, che i baroni inglesi abusarono allora violentemente delle lor circostanze non solo dai fatti licenziosi, che accompagnarono la pubblicazione della gran carta, ma dal riflettersi ancora, che essi nel fissare i sussidii tacquero l'articolo gravissimo della difesa del regno e della guerra, e limitarono insieme ai soli primogeniti del re i casi della dote e del cingolo militare, nei quali dovessi un sussidio: limitazioni che non conosceano allora le leggi e le costumanze di niun popolo.

49. Il buon Guglielmo fece in Sicilia in tempo di pace e in istato di prosperità e di potenza quello, che in mezzo agli scismi e scompigliatamente altrove faceasi. E siami ora permesso di riflettere, che avvegnachè in benedizione e in riverenza tuttora qui tengasi l'augusta memoria di tanto principe, pure quando io considero, che ci si fu eccellente nelle virtù tutte, che ad uomo e a re si convengono, e come sotto lui fu questo regno glorioso e fioritissimo, e non trovando dall'altro canto scrittore alcuno siciliano di quei tempo, che i varii e memorabili avvenimenti, e le cose dentro e fuori egregiamente da Guglielmo operate abbia alla memoria dei posteri trasmesse, non posso fare che non me maravigli, e insieme non me ne dolga; e tanto più che essendo stati da lui con regia munificenza più monisteri arricchiti, ed altri magnificamente innalzati dalle fondamenta, nè anche si è qui veduta sinora una

(1) « De usanza et consuetudine de lo imperio de Romagnia Miser lo principo non può meter a li soi feudatarii, over a li franchi homini, ni a li villani de quelli, taje, ni colte, per alguna condecion, ni per che cosa si sia, in alguno caso, senza consejo et consentimento cusi de li legii a feudatarii come etiamdiu de li altri franchi, per utilitade de lo paixe. Et in quella fiada chi consente a quello, si è obligadi, et chi non consentirà, non serà obligadi. Veramente se lo volesse maridar sa fia, o rescatarse de li inimici, quando da quelli lo fosse prexo, in quella fiada colta poralo meter a li homeni da plan homajo. Et etiamdio dè lo Signor proveder, che nessun feudatario, over baron, over soldado, olsa tuor paia, ni galine, ni alguna altra cosa per forza a li villani de li suoi sobditi. *Liber Consuet. Imperii Romaniae*, apud Canciani, tomo III, pag. 503.

(2) *Observ. sur l'Hist. de France*, tom. III, lib. V, cap. 4 et 5.

(3) « Ne scutagium vel auxilium ponatur in regno, nisi per comune consilium regni, nisi ad corpus regis redimendum, et primogenitum filium suum militem faciendum, et filiam suam primogenitam semel maritandam, et ad hoc fiat rationabile auxilium. *Magna charta regis Johannis*, apud Canciani, tom IV, pag. 415 a 416. Vid. etiam Hume, tomo III, pag. 255 ».

cronaca monastica che ci abbia lasciate memorie delle gesta di quello, e di tali cronache veramente abbondavasi altrove in quei secoli.

E più che alle sue gloriose spedizioni oltra mare e in Egitto e in Soria, e alla onorata comparsa, che ei fece in Italia nel comporre le gravissime discordie tra il Barbarossa e il papa Alessandro, onde poi rese la pace all'Italia tutta, era innanzi ad ogni altro alle massime e al tenore del suo governo da porsi mente. Ma perchè se ne abbia una qualche contezza, ei non può prescindersi in prima di tenersi presente quanto gli scrittori di quel tempo attestarono di Guglielmo. Di lui fu allora scritto: *Guilielmo fue un homo justo et ragionevole...... costui era liberalissimo. Non era cavaliere nè di altra conditione homo, che fosse in sua corte, o che passasse per quella contrada, cha da lui non fosse provveduto, et era lo dono proporzionato a sua virtude..... In essa corte si trovava di ogni perfetione gente. Quivi erano li buoni dicitori in rima di ogni conditione, e quivi erano gli excellentissimi cantatori; quivi erano persone di ogni solazzo che si può pensare vertudioso et honesto* (1). Ma soprattutto dee aver qui luogo Riccardo da san Germano, scrittore pressochè contemporaneo a Guglielmo, e ben convenevolmente informato. *Nel tempo che quel re cristianissimo, il quale non ebbe pari al mondo, governava questo regno, che fra tutti i principi era principe eccelso e magnifico in tutte le opere, chiaro per sangue, ornato di grazia e beltà, valoroso e possente, spirituolissimo, il fiore dei re, la corona dei principi, lo specchio dei Romani, il terror dei nemici, del popolo vita, sostegno dei miseri e dei poveri, salvezza dei pellegrini, e fortezza degli afflitti, l'osservanza della legge e della giustizia al suo tempo nel regno era in vigore, ciascuno vivea di sua sorte contento, e dappertutto era pace e sicurezza* (2). Adunque in tanta e sì generale subordinazione dei sudditi, ed essendo ei sì potente e sì virtuoso e savio re, non potranno che riconoscersi i veri e generali principii del dritto dei tempi dal sistema, che nella sua amministrazione e per tutto il suo regnare tenne il buon Guglielmo.

E di fatto fu sempre in Sicilia solennemente riconosciuto, che alla norma più regolare avea quel principe ordinato costantemente il suo governo. L'istesso imperador Federigo, cui le angustie, dalle quali fu sopraffatto, ridussero ad allontanarsi dalle antiche usanze, o non di rado obbligandolo a servirsi della sovrana sua prerogativa, prescrisse non solo pria di passare in Soria nel 1228, ma anche nel testamento che ei fece nel 1250, dopo il quale ei tantosto morì, che il suo successore nella imposizione delle collette secondo gli usi del re Guglielmo si governasse (3). Dopo le turbazioni angioine il principe di Salerno, il figliuolo di Carlo di Angiò, a riordinare l'amministrazion pubblica, ed a pacar gli animi già sollevati, dichiarò nei capitoli da lui pubblicati in Calabria nei campi della pianura di san Martino nel 1283, che per le taglie e le collette sarebbesi in avvenire vissuto alla maniera che usavasi ai tempi di Guglielmo II, della quale volle che si prendessero più certe informazioni, e si fissasse poi con la intelligenza di papa Martino (4). Questo pontefice nel tempo istesso impose espressamente al cardinal Gerardo di Parma, legato in Puglia della sede apostolica, perchè essendo sul luogo, non solo le più accurate notizie di quegli usi ne raccogliesse, ma praticasse ancora, acciocchè dai magistrati e dai principali uomini delle città del regno fossero a lui trasmessi oratori a poter comporre le cose, e ridurle nello stato, in cui aveale lasciate re Guglielmo (5). Indi avvenne, che da tante ricerche allor fatte, e sopra tali notizie raccolte furono compilati i capitoli, diretti ai Pugliesi da papa Onorio successore di Martino, e i capitoli conceduti ai Siciliani dal re Giacomo, siccome altrove assai chiaramente fu dimostrato (6): e di quei capitoli i primi non di altro trattano, che della sovvenzion pubblica

(1) *Commento inedito sopra la commedia di Dante* di Francesco da Buti scrittore del secolo XIV, presso Tiraboschi, lib. III, cap. 3, pag. 356, tom. IV, not. a.

(2) *Chronicon Richardi de s. Germano*, apud Caruso, tom. II, pag. 545.

(3) Tom. II, *Bibl. cit. Carusii*, pag. 581, 670.

(4) Vid. *Capitula regis Caroli II*, pag. 318, edit. 1568.

(5) Raynaldi, *Annales*, tom. III, edit. Lucae, pag. 560 a 563.

(6) Ved. la nostra *Introduzione*, pagina 39, e seg.

Digitized by Google

ossia dalla colletta, e spezialmente dei casi, nei quali imponeasi quella ai sudditi.

Ora a conoscersi più manifestamente, che negli anzidetti capitoli furono espressi gli usi praticati ai tempi del re Guglielmo, ed a comprendere insieme il sistema normanno intorno alle collette, debbono qui ricordarsi gli atti della informazioni prese dal cardinal Gerardo, i quali possono certamente tenersi come pubbliche e autentiche memorie di quel tempo. Era in esse attestato, che non pria che l'imperador Federigo d'oltra mare tornasse cominciarono ad essere ordinarie nel regno le sovvenzioni e le collette, e che innanzi eranvi alcuni casi stabiliti, nei quali imponeansi quelle straordinariamente: questi casi erano per la difesa del regno, per la incoronazione del re, quando armavasi cavaliere il di lui figliuolo, o la figlia toglieva marito (1). Comechè questi atti parlino indeterminatamente di un tempo anteriore al suddetto Federigo, pure suppongono principalmente quel di Guglielmo, parciocchè a fissare gli usi sotto questo re praticati furono tante ricerche allor fatte, e indi compilati quegli atti, suppongono sempre certamente l'ultimo stato del nostro dritto pubblico sotto il governo normanno. È perciò indubitato, che intorno alle collette viveasi allora in Sicilia secondo il sistema generale annunziato negli statuti della dieta di Roncaglia, secondochè dichiararono i re d'Inghilterra dopo gravissimi esami, e del modo istesso che altre nazioni viveano; che se fu questo sistema interrotto nel governo degli Svevi e degli Angioini, non altrimenti che a norma degli usi normanni fu poi solennemente ristabilito dagli Aragonesi. Pure fu bisogno in processo di tempo rinunziare a questo sistema per le nuove introduzioni politiche in tutti gli stati di Europa, e quando massimamente riconosciutasi la insufficienza della milizia feudale, e la necessità di una truppa stabile, tenuta a soldo, a dipendente in tutto dal principe, divenne infine necessario, che le collette fossero annuali ed ordinarie. Delle quali cose tutte noi a luogo proprio nelle seguenti epoche più chiaramente ragioneremo.

Volendosi ora tutto comprendere lo stato delle contribuzioni pubbliche, e comparare spezialmente i servizi, che dovean prestare per gli feudi loro i nobili, con le imposizioni che esigeansi dal popolo generalmente, egli è manifesto, che i casi, nei quali ripeteansi i servizii feudali, erano gli stessi, nei quali imponeansi le collette; ed ora comprendesi apertamente quanto dispose l'imperador Federigo nel suo testamento, ossia che i baroni ed i militi doveano essere esenti dalle collette, avendo questa esenziona ivi dichiarata come assai antica, e praticata sin dai tempi del re Guglielmo (2); imperciocchè non poteano essere obbligati a pagar la colletta i feudatarii, mentre i casi di pagarla erano gli stessi che quelli di prestar i lor servizii feudali. Gli antichi pubblicisti eransi contentati di esprimere questa esenzione con una massima generale di naturale equità, ossia che niuno deve esser gravato da un doppio peso (3): ed or questa massima risulta più chiara da un fatto, o a dir meglio dalla storia del dritto pubblico di quel tempo, essendosi già dimostrato, che nei casi medesimi e nel medesimo tempo pagavasi la colletta, e i servizii feudali prestavansi.

50. Ma gli stessi antichi pubblicisti si trovarono bene imbarazzati nel veder fallita quella massima di naturale equità, quando

(1) « Martinus etc. Venerabili fratri Episcopo Sabinensi apost. sedis legato. Olim tibi per nostras literas meminimus injunxisse, ut de modo subventionum et collectarum, quae in regno Siciliae tempore clarae memoriae Guillelmi regis Siciliae solvebantur, inquireres diligenter: nuper vero te recepimus intimante, quod per inquisitionem super hoc a te factam nihil aliud potuit inveniri, nisi quod antiquorum habet relatio, quod quondam Fridericus romanorum imperator, tempore quo de ultramarinis partibus rediit, primo subventiones et collectas ordinarias in regno imposuit supradicto: et quod ante praedictum tempus collectae et subventiones tantum fiebant, cum rex Siciliae pro defensione ipsius regni exercitum faciebat, ac in coronatione regis ipsius, nec non et quando filius ejus suscipiebat cingulum militare, ac ipsius filia nupti tradebatur. Nos igitur super hoc certificari plenius cupientes etc. Apud Rainaldum, loc. cit., pag. 563 ».

(2) « Item statuimus, quod comites barones et milites et alii feudatarii nostri regni gaudeant juribus suis et rationibus omnibus, quas consueverunt habere tempore regis Guglielmi in collectis et aliis. *Testament. imp. Friderici*, apud Caruso, loc. cit., tom. II, pag. 670 ».

(5) « In regno Siciliae excipiuntur feudatarii, qui non solvunt collectas, quia debent servitium pro feudis, non debent duplici onere gravari. Isernia, *in Consuet. feudales*, pag. 298. »

osservavano che le popolazioni delle baronie nei medesimo tempo e in un caso istesso pagavano la colletta fiscale, e ne pagavano un'altra ai barone.

È qui da supporsi, e si vedrà manifesto nel capitolo susseguente, che per costituzione normanna, ed espressamente per una legge di Guglielmo II, i baroni avean dritto d'imporre e di esigere dai lor vassallaggi i così detti *adjutorii feudali* in certi casi, che erano assai simiglianti a quelli, per cui comandavasi la colletta dal re; e tra gli altri esigeva dai suoi vassalli una colletta il barone, quando ei trovavasi in servizio dell'esercito regio, il che supponeva il caso della guerra e della difesa del regno, e nel caso istesso imponeva il re la colletta ai suoi sudditi tutti, e pagavania ancora i vassalli dei baroni, siccome attestano scrittori di fede degni di quel tempo (1).

Egli è stato di sopra già dimostrato, che nella fondazione della monarchia avea re Ruggieri riconosciuta in tutti gli uomini del suo dominio la qualità di suoi sudditi, qualunque fosse la privata dipendenza, e le relazioni feudali, che tra alcuni di essi passassero: e lo stesso Guglielmo nella costituzione di sopra allegata parlando degli uomini soggetti ai baroni non altrimenti che suoi sudditi gli appella (2). Ora il nostro dritto ha fissato sin da tempi antichissimi che in qualità di suddito deesi pagare la colletta al monarca, di cui è propria e sovrana prerogativa di imporla e di esigerla. Egli è vero, che non ci siamo sinora avvenuti in ninna memoria dei tempi normanni, dalla quale apparisca, che le popolazioni delle baronie pagassero ancora la colletta fiscale: ma ciò praticavesi sotto gli Svevi per sistema e per consuetudine delle massime del nostro governo autorizzata. L'imperador Federigo suppone in alcun luogo, che i vassalli dei baroni erano obbligati alle collette, ed altrove comanda ad un giustiziero di esigere once trecento, che erano state imposte per la rata loro nella colletta generale ai vassalli tutti della signoria di Paternò (3). E perchè sospettar non si possa, che eranvi stati obbligati per abuso e per eccesso di autorità, è qui da riflettersi, che non solo nel testamento dell'imperador Federigo, ove ei volle restituite le immunità intorno alle collette nel pristino stato, in cui erano sotto il re Guglielmo, ma nè anche nei capitoli di Onorio e di Giacomo, nella compilazione dei quali ebbero tanta parte i comuni, e si volle in essi proteggere le immunità popolari, e ridurre l'amministrazion pubblica al sistema di Guglielmo, non si parla nè si accenna in alcun luogo, che le popolazioni delle baronie doveano essere immuni dalle collette; anzi nel governo degli Aragonesi fu per disciplina costante in Sicilia riconosciuto, che vi fosser quelle obbligate nel modo istesso che le terre e città del demanio.

Quando il re Federigo accordò nel 1309 all'abate del monistero di Altofonte di poter fabbricare un villaggio in Partenico, e diegli parimente quei dritti e quelle giurisdizioni, che avea ogni altro barone siciliano nei proprii vassallaggi, suppose manifestamente, che gli uomini di Partenico poteano essere obbligati a contribuire le sovvenzione e la tassa, che alla corte doveasi (4). È stato da noi pubblicato un diploma del 1367, in cui

(1) « Barones regni Siciliae hoc casu, scilicet pro servitio exercitus regii, vassallis suis collectam imponnot, quia tunc praestant servitium de feudis eorum. Eadem ratione rex imponit suis vassallis, quando est in exercitu: sed tunc vassallis baronum, subvenientibus dominis eorum, rex non imponit, sed suis tantum, de suo scilicet demanio, quia non debent vassalli baronis duplici onere gravari, quid-quid hodie videamus fieri per abusum. Ibid., pagina 299.

(2) Lib. III, *Const.*, tit. 20, pag. 177.

(3) « Damus eidem justitiario per nostras litteras in mandatis, ut pro demanio ipsius ecclesiae pro collecta ipsa nihil extorqueat vel requirat; si vero vassallos habet, quibus pro collecta aliquid requiri possit, faciat inde ad utilitatem curiae nostrae sicut melius viderit faciendum. — Significasti ab hominibus dominae Paternionis CCC uncias auri ad opus curiae nostrae colligere pro CCC unciis, quas eisdem Riccardus de Montenigro olim magister justitiarius in Sicilia citra flumen salsum, et Guillelmus de Saoginito in anno praeterito XI indictionis imposuerunt pro collecta, nec habitae fuerunt ab iisdem. *Regestum imp. Friderici*, loc. cit., pagina 334, 367.

(4) « Abbas et conventus praedicti, eorumque successores in dicto monasterio, in praedicto loco, cum fuerit habitatus, et in habitatoribus loci ejusdem utantur illis juribus, quibus barones et feudatarii insulae nostrae Siciliae in terris et locis eorum habitatis et in habitatoribus terrarum et locorum ipsorum utuntur; et quod etiam habitatores et incolae dicti loci usque ad numerum familiarum centum, ex tunc in antea numerandum, a taxatione solutione et contributione pecuniae subventionis curiae nostrae, in terris, et locis Siciliae pro dicto quinquen-

fu dal re conceduto a Tommaso Romano signore del casale di Cesarò di potersi esigere a maniera di pensione la quantità della sovvenzion regia, che era stata a quei casale imposta (1). È indi manifesta la ragione, per cui distingueasi in ciaschedun vassallaggio la rendita della signoria, che riscuoteva il barone, da quei fondi fiscali, e da quei proventi assegnati al pagamento della colletta, la quale esigea il fisco, abbiamo di ciò chiarissimo argomento in un giudicato della magna curia del 1397 per una contesa agitata tra il sindaco della terra di Castelvetrano e il barone di essa terra Nino di Tagliavia (2).

Sebbene in quel tempo nelle porte nei mercati nelle dogane nei porti ed altrove si lasciasse di ordinario per ragione di gabelle e di dazii in vece di danaro una porzione delle merci e delle derrate istesse, che poneansi in traffico, pure la colletta era propriamente una contribuzione in danaro. Or siccome era soggetta a una regola la qualità del servizio, e la quantità dell'addoamento, che esigeasi dai feudi, così parimente sapeasi di ordinario la somma che si dovea nei diversi casi, in cui la colletta imponeasi. Dai capitoli di Onorio nei quali furono espressi gli usi normanni, è chiaro che per tutto il reame siciliano, compresivi i dominii di là dal faro, esigeansi in caso di guerra o del riscatto del re cinquanta mila once, dodici mila nella funzione del cingolo militare, e quindici mila nel maritar la figliuola o la sorella del re (3). Nei capitoli di Giacomo fu dichiarata la somma per la sola Sicilia: e non volendo qui esaminare, se in quella tassa siensi serbate le debite proporzioni, e conservati gli antichi usi, o pure abbiasi avuta una qualche indulgenza ai tempi e alle circostanze, la somma nel primo caso era di once quindici mila, pel maritaggio cinquemila, ed altrettante per la funzione del cingolo; veggonsi ancora sotto i re aragonesi imposti per la incoronazione regia fiorini venticinque mila, ossia cinque mila once, come somma solita anticamente pagarsi in tale solennità (4).

Ma qualunque sia stata la quantità generale della colletta imposta in ciascun caso, egli è certo, che erano allora gli ufficiali regii diputati a riscuoterla. Quantunque sotto gli Svevi sienvi stati espressamente addetti i giustizieri, pure da alcuni documenti si può congetturare, che ai tempi normanni era questa esazione commessa ai regii bajuli; il che è assai verisimile, perciocchè avendo essi lo incarico di amministrare e di esigere l'entrate regie da quelle popolazioni, nelle quali erano costituite, anche il danaro della colletta ivi tassata esigessero. Aggiungasi che avendo ordinato l'imperador Federigo nel 1226 di prendersi accurate informazioni intorno agli usi e alle costumanze antiche, secondo le quali era trattato il monistero di Montecassino ai tempi di Guglielmo II, si ebbe notizia, che nei casi di pagar la colletta i bajuli del monistero nelle terre ad esso soggette esigeanla, e che non eransi quivi a questo effetto veduti giammai i bajuli regii (5). Può adunque bene argomentarsi, che era quella particolare usanza e privilegio proprio del monistero, e che altrove i bajuli del re il danaro in ciascun luogo tassato riscuoteano.

51. Ei sarebbe stato opportuno alla maggiore intelligenza di questa materia, che essendosi trattato del sistema generale delle collette ai tempi normanni, e dei casi nei quali esse imponeansi: e della somma totale, che per ciascun caso da tutto il regno pagavasi, si passasse dopo a conoscere il modo che teneasi allora nella distribuzione di una tal som-

nario imponendae, sint et esse debeant liberi exempti et immunes: reliquis habitatoribus ipsius loci, si qui fuerint ultra praedictum numerum familiarum centum, a concessione libertatis et immunitatis ejusdem omnino exclusis. Dipl., ann. 1309, apud Pirrum, tom. II, pag. 1325 ».

(1) V. cit. *Bibl. aragon.*, tom. II, pag. 477.

(2) « Providenda est quaestio syndaci et procuratoris universitatis terrae Castriveterani, et dominum Ninum Tagliavia baronem ejusdem terrae: provisum est quod declaretur dictum baronem tantummodo debere consequi et habere jure gabellarum bajulationis, dohanae, et hardariae: gabellas autem vini, bucceriae, et saluminis fuisse et esse impositas pro colta, ad quam tenentur homines dictae terrae ratione subventionis regiae; ad quas gabellas vini, bucceriae, et saluminis dictus baro conventus non extendat aliquatenus manus suas. *Sententia magnae regiae curiae* die 2 julii, ann. 1397, apud Capibrevium vallis Mazarae in Castroveterano in *Allegat.*

(3) Presso Giannone, in *Ist. civ.*, lib. XXI, cap. I, pag. 95.

(4) Vid. cap. 7, *regis Jacobi*, pag. 8; cap. 64, *regis Martini*, pag. 175, et Bibl. cit., pag. 481.

(5) *Chronicon Richardo de s. Germano*, loc. cit., pag. 577.

ma, e come si tassasse a ciascheduna popolazione il suo contingente, e qual metodo si seguisse nella suddivisione locale. Noi per mancanza di memorie di questi tempi ci riserbiamo a favellarne più distintamente nelle epoche susseguenti, ove sarà manifesto che sotto gli Svevi e gli Aragonesi, fissata la somma totale, non altrimenti procedeasi alla distribuzione particolare, che sapendosi il numero generale dei fuochi del regno, se ne assegnava una rata a ciascuna popolazione secondo la ragion dei fuochi, ossia delle case e delle famiglie che la componeano: ripartivasi poi quella rata sopra i beni e le facoltà del territorio, ed essendone i feudi esenti, ricadeva perciò la tassa sopra le sole terre allodiali ivi esistenti, le quali per la giusta proporzione ogni anno si *apprezzavano*. Egli è chiaro che con un tal sistema in ultimo processo veniano a pagare la colletta gli allodii.

E questo sistema suppongono evidentemente alcune leggi dei re normanni. Eransi assai di buon'ora stabiliti nell'isola, scala di passaggio in Levante, alcuni ordini militari religiosi, come quello degli ospedalieri istituito sin dal 1104, e quel dei tempieri fondato nel 1119, cui fu simigliante l'ordine dei teutonici istituito sul finire del secolo dodicesimo: questi ordini professavano servizio contro gl'infedeli di là dal mare, nè era lor permesso di militare contro dei cristiani; per la qual cosa riputavansi esenti i loro beni, e per istituto liberi di servire in regno, nè poteansi chiamare a contribuire ai pubblici pesi. I re Ruggieri e Guglielmo fecero una legge, per cui proibirono a qualunque ordine religioso e ad ogni luogo pio esente l'acquisto di allodii, e prescrissero che quanto di beni burgensatici o di stabili fosse lasciato e donato agli ordini suddetti, dovesse da quelli sotto pena di confiscazione fra lo spazio di un anno di un mese di una settimana e di un giorno, alienarsi in mano di coloro, che liberi non erano dai pesi fiscali (1). Questa legge adunque supponeva apertamente, che gli allodii tutti e i beni burgensatici erano per sistema generale sotto i Normanni tassati nei rispettivi territorii a pagare i pesi pubblici, ed a servire nei bisogni dello stato, o a dir meglio a contribuire in quei casi, in cui imponeansi le collette. Dalle quali cose tutte si può ora fondatamente conchiudere, che nel tempo istesso e negli stessi casi pagavano una contribuzione gli allodii, e prestavano i feudi il lor servizio.

CAPITOLO VI.

52. Nesso feudale che passava tra i baroni e i lor vassallaggi. — 53. Indi risultava il dritto conceduto a quelli dal principe di esigerne i servizii e la rendita. — 54. Casi nei quali vi esigeano gli adjutorii feudali. — 55. Competenza della giurisdizione, che era conceduta ai baroni. — 56. Disciplina per la spedizione delle cause criminali in quei luoghi, nei quali non era che il solo ufficio di giurisdizion bajulare.

52. Aveano uno stato particolare e lor proprio i vassallaggi, ossia le popolazioni concedute ai baroni dal principe in signoria: questo stato, che teneva alla fondazion loro e sin dal tempo della conquista, dimostrasi ora più compiuto o più formato, perciocchè hannosi ora in maggior copia memorie dei tempi (2). Il dritto e i costumi di quel secolo aveano stabiliti alcuni vincoli di relazion re-

(1) Vedi la famosa costituzione dell'imperador Federigo, che incomincia *Praedecessorum*, e i comentarii del Vairo e del Serrao nella edizione napolitana del 1773, pag. 380, e seg. Ved. ancora Pecchia, tom. II, pag. 167.

(2) Io debbo qui premettere una nota per giustificare i miei travagli di questo capitolo. A ricavar fondatamente dal codice del nostro imperador Federigo le notizie, che ci possano fare intendere i nostri costumi feudali dei tempi normanni, ho seguita come sicura una regola, cioè di riguardare in quel codice come costumi più antichi e ricevuti già sotto i Normanni quelli, che hanno una chiara analogia con leggi, o con altre carte normanne: nella stessa intelligenza ho adoperati diplomi di tempi posteriori, che suppongono apertamente più antiche istituzioni. Non fu in vero l'anzidetto imperadore, che il primo introdusse i privilegii e i costumi feudali: ei li trovò già stabiliti, e conservolli, perchè quei costumi da gran tempo costituivano il dritto pubblico di tutte le nazioni, e della nostra ancora; egli adunque non poteva prescindere di inserir nel suo codice regolamenti intorno ad usi, che erano non solo comuni, ma ricevuti in Sicilia da che i Normanni v'introdussero i feudi. Pure a coloro, che veggiono più acutamente, è manifesto, che quelle costituzioni, ove si parla di costumi feudali, sono ivi inscritte, più perchè han relazione

ciproca tra i signori e gli uomini tutti della baronia; ma di questi erano più intimamente dipendenti coloro, che chiamavansi propriamente *vassalli*, ossia quelli che *teneano* porzion del feudo dal loro signore. Erasi certamente verificata già dappertutto sin da assai tempi indietro tanta e sì varia suddivisione nei feudi, che vedeansi in ogni luogo moltiplicati vassalli e signori, e non pochi erano signori e vassalli nel tempo istesso; anzi non di rado avvenia, che prestavasi per un feudo il giuramento di fedeltà alla stessa persona, dalla quale per un altro feudo erasi già ricevuto il giuramento. Da queste introduzioni assai acconce a stabilire una certa convenienza di relazione tra i vassalli e i signori venne di mano in mano formandosi una tale giurisprudenza, per cui i dritti di signoria e gli obblighi del vassallaggio mescolaronsi in certo modo e reciprocamente si temperarono: quindi fu regola fondamentale nel dritto dei feudi, che il *signore dee tanta fede a lealtà al suo uomo, quanta l'uomo al suo signore* (1).

Questi costumi feudali praticati altrove generalmente furono ancora ricevuti nel reame siciliano. Era qui prescritto, che il vassallo convinto di fellonia contro del suo signore, o ricercato di prestar per esso malleveria si fosse negato, o non avesse fatto il servizio a cui era stato tre volte intimato, se si fosse cooperato o praticasse perchè il suo signore perdesse la terra, o si fosse negato il comparire innanzi alla di lui corte essendovi stato citato, potea con dritto il signore *disvestirlo* del feudo, che da lui tanea. Il signore da sua parte era tenuto a mallevare il suo vassallo accusato criminalmente, altrimenti, perdeva il dritto all'omaggio; e perdevalo ancora, se insultava alla onestà della moglie o della figliuola dal suo vassallo, se offendevalo ingiustamente, se non liberavalo dalla malleveria, che il vassallo per lui prestato avea, o quegli diveniva allora uomo del demanio (2). Tali obblighi e dritti scambievoli erano fondati sopra un dritto, che avea il signore di essere con giuramento assicurato dal suo vassallo nella persona della famiglia e negli averi, la qual formola di assicurazione inserita nelle nostre costituzioni normanne e sveve è conforme a quella che era prescritta per dritto comune feudale (3). Senonchè fu presso noi stabilito per sistema, che siccome i vassalli del signore suffeudatario assicuravanlo a patto di conservare illesi i dritti del principale signore, così qualunque fedeltà avessero giurata i vassalli tutti al loro signore, dovea essere subordinata a quella, che doveasi da tutti al sovrano (4).

Ma non solo i vassalli, anche gli uomini tutti e i borgesi abitanti nella baronia aveano obbligo di prestare il giuramento di assicurazione al barone, tosto che questi aveano il possesso (5). Or passando tra loro vincoli sì stretti di relazione reciproca, comprendesi apertamente, perchè sia stato sin da tempi antichissimi disposto, che siccome gli uomini del demanio non poteano trasferire nelle terre feudali il lor domicilio, così il barone avea ancor dritto di rivocare i suoi uomini ovunque fossero andati ad abitare (6).

53. Questa integrità, che si volea conservare, così del demanio come delle baronie, era ancor fondata sul dritto che aveasi di esigerne i servizi o la rendita pubblica, perciocchè a misura che mancavano gli uomini, veniano in conseguenza a mancare gli emolumenti e i vantaggi, che da quelli poteansi ritrarre. Fu veramente in questi tempi massima generale del nostro dritto, la quale era stata fissata nell'epoca precedente, che ove concedeasi qualunque popolazione in signoria, trasferiansi in colui, cui era stata conceduta, i dritti tutti e i proventi, che e-

con gli usi dei tempi, che al sistema politico ivi ordinato: e senza di quello starebbe anche bene il codice svevo. Veramente le dette costituzioni fanno in questo codice la stessa figura, che un ornamento apposto in un edifizio, che sia di un altro disegno.

(1) Observ. sur l'Hist. de France, lib. III, cap. 3, pag. 25, 26.

(2) Lib. 3, Const., tit. 19, pag. 176, 177; titolo 14, pag. 173. E sì vero che i costumi feudali descritti nel codice di Federigo ci rappresentano quei dei tempi normanni, che quelli espresse nelle citate costituzioni sono come in compendio annunziati in una legge di Guglielmo, nella quale descrivonsi gli obblighi di vassallaggio, che dovea la vedova per lo suo dotario, costituito in un feudo, al successore del defunto barone. *Vid. lib. 3, tit. 16, pag. 174.*

(3) Loc. cit., tit. 18, pag. 175; et tit. 16, pag. cit. Vid. etiam, lib. 2, feudorum, tit. 7.

(4) *Salvo per omnia mandato superioris domini.* Lib. 3, Const., tit. 16, pagina 175; et tit. 18, pagina 176.

(5) Loc. cit., tit. 24, pag. 180.

(6) Loc. cit., tit. 6, pag. 166.

sigeane prima il concedente; e la formola, secondo la quale investì re Ruggieri del temporale della città di Cefalù quel vescovo nel 1145, dee riputarsi come la formola generale delle concessioni delle signorie (1).

In somma al barone era attribuito il dritto di esigere quelle gabelle quei dazii e quelle prestazioni, che pria riscuoteane il sovrano: e in conseguenza era nell'atto istesso vietato assolutamente al barone, che potesse imporvi nuovi pesi.

Non tutte le popolazioni erano soggette agli stessi pesi: il che essendosi già dimostrato dei luoghi del demanio, or sarà chiaro dei vassallaggi. Una carta del 1224 ci fa manifesto, che la rendita annuale della città di Cefalù valea a quel vescovo diecimila tarì, e che le sole gabelle di essa fruttarono in un anno seimila settecento tarì; apparisce ancora da un'altra carta, che il vescovo Bosone avea pubblicati nel 1170 alcuni statuti a regolarne le gabelle, ossia a fissare quanto i borgesi e gli abitanti di Cefalù doveano pagargli per la gabella della *scannatura*, e quanto lasciare per ragion di dazio nei mulini e nei forni (2). La terra di santa Margarita rendeva al suo signore il plateatico e le mercedi; delle quali riserbandoci a favellare tra poco, ei pare che il plateatico sia stato un dritto di mercato o di fiera, che dovean pagare tutti coloro, i quali in un certo tempo vendeano o compravano dentro l'abitato e nel circuito di due miglia nel territorio (3). Altrove il signore esigeva un dazio sopra i bagni e il mercato: a questi pesi era soggetto il casale di Cata, di cui avea signoria il vescovo di Girgenti (4); ed altri o simiglianti dritti erano altrove.

Siccome fu dimostrato nell'epoca precedente, che i contadi ebbero attribuiti dritti maggiori di quelli, che competeano alle baronie di minor dignità, e fu allor manifesto, che il vescovo e signor di Catania e il conte di Siracusa sino riscuotevano i dritti doganali di mare, così può osservarsi lo stesso costume nella presente epoca: il re Ruggieri, che volea segnalatamente privilegiare la chiesa di Cefalù, concedette a quel vescovo tra gli altri dritti sopranominati, anche il mare di essa città, disortachè colui esigeasi i proventi del porto, i quali poi a sè rivocò l'Imperador Federigo. Questo istesso dritto nel 1212 avea nei porti dei suoi castelli e delle sue terre sì nella introduzione che nella estrazione delle merci Isimbardo da Morengia conte di Noto (5).

(1) « Concedimus praefatae ecclesiae totam civitatem *Cephaludi* et mare cum eorum pertinentiis quiete et libere possidenda, eique ut in perpetuum tam in temporalibus quam in spiritualibus obediant; redditus quoque ac jura ipsius civitatis et maris quaecumque ad nostram dominationem pertineant largitione perpetua eidem donamus ». *Dipl., ann. 1145, apud Pirrum, tom. 2, pag. 800.*

(2) « Item presbyter Jacobus juratus dixit, quod ecclesia Cephaludi de civitate habet in unoquoque anno in pecunia numerata ad valens tarenos decem millia — Redditus civitatis et ecclesiae mihi subtractos peto, sic videlicet, ut restituantur mihi septem millia quingenti tareni quantum fuit gabella ipsius civitatis eo anno, quando fui destitutus ». *Dipl., ann. 1224, ex archiv. Eccl. Cephaloeden., loc. cit. Mss. Qq. H. 13, pag. 377, 265, 266.* « Statuimus igitur et per hujus scripti paginam stabilimus, quod ipsi burgenses Cephaludenses nostri in Christo filii dilectissimi macellum, sicut ex prima villae cephaludensis institutione antea fuit, liberum in perpetuum sibi habeant, solam scannaturam Ecclesiae sancti Salvatoris debeant exibere, de bove videlicet tareni dimidium, de porco quartam partem tareni, de muotone grana tria, de duobus agnis granum unum, de capra granum unum: qua siquidem scannatura persoluta, carnes faciendi atque vendendi quilibet burgensium libere habeat potestatem — Statuimus etiam et firmamus, quod quocumque modo frumentum vel farina vendatur, earum videlicet sive vile, de triginta panibus unus tantum panis pro furno furnaciis de cetero tribuatur, nec aliquis cephaludensis de paucioribus panibus quam triginta unum ipsis furnariis audeat exibere — Praecipimus etiam et firmamus, quod molendinarii nostrorum molendinorum Roccellae unum legitimum tumulum de duana pro molitura de cetero tantum accipiant, nec amplius eorum molituram audeant augmentare ». *Loc. cit., pag. 69.*

(3) « Santa Margarita, beneficium cujus est terra sua, et burgenses in spiritualibus et temporalibus cum platea et mercedibus. *Libellus success. episcoporum Agrigenti in arch. Eccl. Agrig.* Medietatem plateae nostrae intus in terra nostra Bibini et ejus circuitu ad duo milliaria omnium rerum venalium etc. *Dipl. Gisoni domini Bibini, ann. 1180, apud Ughellum, tom. 8, pag. 254.* Medietatem plateae dictae terrae omnium rerum venalium vendendarum et emendarum intus in dicta terra et ejus circuitu ad duo milliaria. *Dipl. reg. Villelmi, ann. 1184, loc. cit., pag. 257* ».

(4) « Casale Catha in demanium cum centum villanis saracenis capitaneis cum filiis et nepotibus, in quo habebat forum singuli diebus mercurii cum redditibus suis, et balneum pro tota regione. *Cit. libellus success.*

(5) « Dixit etiam, quod ipse testis tempore suo vidit episcopum Johannem, et episcopum Aldoynum

Erano parimente soggetti alcuni vassallaggi a pesi provenienti da dritti privativi, che erano nel tempo istesso lucrosi, ossia ad uso privative di mulini di trappeti e di forni. Egli è certo, che non potea legittimamente avervi tali dritti il barone, se la popolazione non vi fosse stata soggetta pria di essergli conceduta in signoria; in caso diverso si dovea sospettare o che i baroni indiscretamente avessero voluto fare esazione di nuovi pesi, o che essi per qualche introduzione nuova, che avesser formata, come di fabbricar mulini, fondachi, forni od altre a proprie spese, ne avessero fatto come un feudo di emolumenti e di dritti. Ma qualunque ne sia stata l'origine, trovansi questi dritti privativi sin dai tempi normanni in più luoghi del reame siciliano. Tancredi il conte di Lecce diè nel 1185 ad un monistero la facoltà di fabbricare un trappeto da macinare ulive nella sola città di Ostuni, e con la limitazione di poterne usare i soli uomini del monistero: una simigliante concessione di trappeto da olio fece nel 1219 Bernardo de Laureto conte di Penne: parimente Goffredo signore di Monteverde concedette a quel vescovo nel 1175 il poter fabbricare in Monteverde un forno con tal privilegio, che non potesse averveno altre nè pubblico nè privato, nè anche sue proprie, che ne era signore, nè dei suoi successori, e proibì che niun da fuori il territorio portasse ivi pane; disortachè la popolazione di Monteverde non potea avere altro pane che quello cotto nel forno del vescovo (1).

Simili costumi osservansi in alcune baronie dell'isola nostra in questi tempi. Adelicia nipote del re Ruggieri, signora di Golisano, avendo conceduto nel 1140 alla chiesa di san Pietro ivi esistente un forno, diè facoltà a quei terrazzani di poterne usare ancor essi al pari degli altri forni, che a lei appartenevano: e Roberto di Monforti, conte di Petralis, padrone di un mulino nella vicina fiumara, non solo proibì nel 1201 che in quel luogo fosse fabbricato altro mulino, ma ancora ordinò che gli uomini della sua terra di Gratteri in quel mulino soltanto dovessero macinare i lor grani; in caso di trasgressione minacciò loro una pena, cui la sua corte di giustizia avrebbe condannati (2).

Erano parimente dritti locali, e proprii di alcune signorie quei servizii, che i villani ascritti al luogo per ragion di persona, e i borgesi ivi abitanti per la qualità dei fondi da lor posseduti doveano. Appresso sarà manifesta la gran differenza della condizione politica, che passava tra gli uni e gli altri: per ora è da notarsi, che i villani riputavansi in modo addetti alla terra, che *ascrittizii* si chiamavano e *servi della gleba*; alla qual servitù non solo venia condannato colui, che

successorem suum tenentem possidentem praedictam terram *Cephaludi*, et recipientem proventus et redditus dictae terrae, exceptis proventibus portus ipsius terrae, quos imperator quondam Fridericus usurpaverat. *Dipl., ann. 1266, ex arch. Eccl. Cephaloeden., loc. cit., Mss. Qq. H. 12, pag. 834.* De omnibus etiam, quae in terra nostra sunt, si ad usum fratrum seu servitium empta vel donata ipsis fratribus et ipsorum ecclesiae oblata fuerint, vel si de exteris partibus fuerint asportata, seu etiam de eis, quae ex redditibus possessionum vel animalium suorum, ea de quibuscumque rebus propriis vendiderint, si ea per portus castellorum atque villarum nostrarum quomodolibet extraxerint, pro introitu vel exitu ab eis jus aliquod a nobis vel haeredibus nostris vel a bajulis nostris, seu a quibuscumque aliis personis nullatenus debeat exigi. *Dipl., ann. 1212, apud Pirrum, tom. 2, pag. 1313* ».

(1) « Damus etiam licentiam construendi trapetum pro molendis suis olivis, atque suorum tamen hominum et non aliorum in civitate Ostuni. *Dipl., ann. 1185, apud Ughellum, tom. 9, pag. 47.* Item concedimus monasterio supradicto facere et in perpetuum habere ac libere ac franche possidere trapetum unum pro faciendo oleo in demanio comitatus nostri. *Dipl., ann. 1219, loc. cit., tom. 1, pagina 1114.* Furnum cum tali conditione et pacto, quod nullus audeat seu possit facere furnum in dicta civitate Montisviridis, nec intus, nec extra, nec publicum, nec privatum, nec ad usum sui, nec ego, qui sum dominus, nec haeredes et successores mei, nec etiam portare panem in suo territorio. *Dipl., ann. 1175, loc. cit., tom. 7, pag. 803* ».

(2) « In praedicto quoque furno ipsius Ecclesiae tantum de lignis nemoris nostri, quantum in furnis aliis nostris de cetero indulgemus, et ut quilibet volens burgensium nostrorum vel aliorum libere possit agere negotium coquendi panem in eodem furno, et eamdem inde habeat liberam consuetudinem, quam et in ipsis furnis nostris aliis facultatem. *Dipl., ann. 1140, ex arch. Eccl. Cephaloed., loc. cit., Mss. Qq. H. 13, pag. 37.* Neque nos, neque aliquis successorum nostrorum in flumara ipsa de cetero molendinum audeat construere vel haedificare; et sicut olim homines Gratterii et totius tenimenti ejus in ipso molendino solebant molere, sic de cetero molant, nec audeant ad aliud molendinum ire ad molendum, qui si inveniantur alias ire, subjiceant poenae curiae nostrae. *Dipl., ann. 1201, loc. cit., pag. 213.* »

era alla condizion di villano stato ridotto, ma anche i suoi figliuoli in sempiterno (1). Indi avvenne, che nella descrizione generale del regno furono fatti registri a parte, chiamati *platee*, nelle quali erano descritte le famiglie dei villani, che a ciascun luogo appartenevano, col notamento dei rispettivi servizii loro, i quali doveano in quel luogo, cui erano ascritti, comecchè forse altrove abitassero: di fatto in un diploma descrivendosi le prestazioni dei villani del casale di Sinagra, è ivi notato, che sebbene quelli con le famiglie loro abitassero in Naso, pure essendo nella *platea* di quel casale descritti, rendevano i loro servizii al signor di Sinagra (2). Adunque il signore del luogo avea dritto di esigere i servizii tutti, cui i villani ascritti al luogo della sua signoria eran soggetti.

Quel che il Falcando assai generalmente attestò della qualità dei servizii dovuti dai villani (3) comprendesi più distintamente dai diplomi. Da essi è manifesto, che non solo erano quelli obbligati ad alcune fissate prestazioni reali in ogni anno, ed a stabilire contribuzioni in danaro, ma anche ad opere personali e ad una determinata quantità di travaglio; le opere personali diceansi *diete*, delle quali ciascuna valea il travaglio di una giornata, che avea ancor fissato il suo prezzo in danaro. Ne abbiamo distinta notizia in un diploma del re Ruggieri dell'anno 1133, e in un processo del 1249, nel quale descrivendosi la rendita del casale di Sinagra, sono ancor ivi partitamente notati i servizii, che doveano i villani di quel casale. Sappiamo parimente da una carta del secolo dodicesimo; che i villani del vescovo di Cefalù, abitanti in varii luoghi, doveano ventiquattro diete per ciascuno, le quali tutte estimati in danaro faceano la somma di seicentotrenta tarì annuali: rendevano il doppio i villani ascritti a quella città, che erano tremila e ottantotto (4).

Valeano ancora una rendita e servizii al signore del luogo i fondi dei borgesi, se vi erano altronde soggetti. L'anzidetto processo riferisce, che dodici borgesi del casale di Sinagra doveano annualmente trentotto tarì di oro, e sessantasei diete nel tempo di zappare le vigne, e dieci di esse diete erano apprezzate tarì uno, in maniera che poteano ricomprare quel travaglio con pagare tarì sei in ogni anno e dodici grani. Da un'altra carta è ancor manifesto, che i possessori di alcune vigne dei casali di Zaffaria e di Lardaria erano obbligati di prestare al lor signore, che era l'arcivescovo di Messina, determinati travagli, e una certa quantità di danaro per causa di censo, cui erano soggette quelle vigne (5). Dee qui aver luogo

(1) Lib III, Const., tit. 2, 3, pag 163.

(2) « Interrogatus de annuis redditibus dicti casalis *Sinagrae* dixit, quod curia imperialis habet jura subscripta — item villanos sexaginta unum, quorum omnes cum familiis eorum manent apud Nasum, tamen sunt de platea dicti casalis Sinagrae ». *Dipl.*, ann. 1259, ex archivio Eccl. Pactensis.

(3) *Hist. Sic.*, apud Caruso, loc. cit., tom. I, pag. 475.

(4) « Concedimus praefato monasterio in terra nostra Messanii villanos octuaginta demanios nostros, qui reddant singulis annis in duabus datis 140 michilatos, et centum miliarenses, et quartam musti vinearum suarum, et herbaticum cum terris suis, et pernarium temporis, et quartam partem de fructu olivarum suarum, et de ipsis hominibus et ab eis descendentibus perpetuo habere legem et platiam, sicut a suis hominibus et villanis. *Dipl.*, ann. 1133, apud Ughellum, tom. VIII, par. II, pag. 32. Dicti villani reddunt curiae annuatim ad mensuram generalem frumenti salmas decem et octo et tertiam, estimatas auri tar. quinque pro qualibet salma frumenti, et de ordeo auri tar. 2, et dimidium pro qualibet salma, qui sunt in summa tareni centum triginta octo, et grana quatuor — Item sunt ex dictis villanis personae decem habentes boves, qui reddunt curiae annuatim cum pariclis et personis eorum tempore seminandi dietas decem, estimatas tamen grana septem minus tertia pro qualibet dieta, qui sunt ad idem pondus tareni tres et tertia. Ceteri autem villani reddunt curiae annuatim pro angaria dietas trecentas viginti novem, videlicet in seminando, zappuliando, maisando, et aptando vineas, estimatas ana dietas decem pro tareno uno, qui sunt ad idem pondus tareni auri triginta duo, et grana decem et octo; et tempora metendi reddunt dicti villani dietas sexaginta unam estimatas ana dietas quatuor pro tareno 1, qui sunt ad idem pondus tareni 14 et grana 5. Item reddunt annuatim gallinas 14, estimatas taranos auri 2 et gr. 16, et ova 140, estimata grana 10. *Dipl.*, ann. 1249 ex arch. Eccl. Pactensis ».

(5) « Item burgenses duodecim, qui reddunt curiae annuatim pro assisa eorum ad idem pondus tarenos auri 38, et pro carissia dietas 66 tempore zappuliandi et zappandi vineas, estimatas ana dietas decem pro tareno uno, quae sunt ad idem pondus tareni sex et grana duodecim *Loc. cit.* Census infrascriptarum vinearum Lardariae consistens in pecunia et operibus statutis ad rationem de operibus tribus pro tareno uno, et solvitur idem cen-

una costituzione del re Ruggieri, nella quale è supposto che potea alcuno esser tenuto ai servizii personali e costanti per ragione del tenimento che possedea, quando il villano doveali per ragion di persona (1).

Oltre questi dritti locali e proprii di alcune signorie esigeano anche i baroni quei proventi, che ritraeansi dall'amministrazione della giustizia. Noi abbiamo osservato nel libro precedente, che per antichissime leggi introdotte dai barbari non solo pagavasi una ammenda dal reo alla persona offesa, ma anche doveasi pagare al giudice una certa somma in danaro chiamata *fredo* come una ricompensa della protezione accordata contro il dritto di privata vendetta (2). Tra poco dimostreremo, che concedeasi di ordinario ai baroni in Sicilia il dritto di amministrare la bassa giustizia nei lor vassallaggi: ora sarà manifesto, che ne esigeano gli emolumenti, chiamati *dritti di bajulazione*, *mercedi*, *composizioni giudiziarie*, *banco di giustizia*. L'arcivescovo di Messina come signore dei casali di Zaffaris Lardaria Brolo e Basicò ivi tra le altre rendite riscuoteva il banco di giustizia, e i proventi della bajulazione. Il vescovo di Cefalù nel più volte citato processo del 1224 pretendeva che a lui tutte appartenessero le *mercedi*, ossia trecento tarì, i quali avea nell'amministrare giustizia esatti in un anno il viacomite Leto, che era stato nella sua assenza bajulo di quella città, e soggiungevа il vescovo, che il beneficio della bajulazione dovea tutto esser suo proprio, perciocchè non era il bajulo che suo luogotenente: ma dalle testimonianze in quel processo inserite raccogliesi, che per consuetudine di Cefalù appropriavasi il bajulo le mercedi infra la metà di un'oncia, più oltra al vescovo si doveano (3). Che se nelle costumanze e nelle leggi barbariche era prescritto, che le composizioni ossia le ammende del reo si pagassero principalmente all'offeso, noi vediamo attestato dall'imperador Federigo, che per abuso erasi introdotto in alcuni luoghi del reame siciliano niuna parte delle composizioni darsi alla persona offesa, ma tutte arrogarsele la corte che giudicava sia nel domanio che nelle signorie: suppone ancora questo dritto di esigere i proventi giudiziari un'altra costituzione dello stesso imperadore, nella quale trattandosi di lite insorta tra uomini di un barone abitanti in luoghi di demanio, e richiesto il giudice regio a terminarla, comandò quel principe, che il giudice a decider la lite dovea portarsi alla corte del barone, e gli emolumenti del giudizio e la multa doveasi dividere tra il fisco e il barone (4).

54. Chi legge presso il Falcando le doglianze dei terrazzani di Caccamo nella minore età di Guglielmo il buono, quando conceduta quella baronia ad un signore, francese di nazione, e volendone questi riscuotere reedite fisse, e certi servizii, riclamavano i Caccamesi le immunità dei popoli siciliani, dolendosi, che voleasi trattarli secondo gli usi di Francia, soggiungendo i soli villani esser soggetti a determinate prestazioni (5), e voglia intendere letteralmente quel passo del Falcando, potria

aus a subscriptis personis in mense octobris ad generale pondus, videlicet a Nicolao Lago tar. 40 et operae 40 — Item census diversarum vinearum flomariae Zaffariae de eodem tenimento Messanae consistens in pecunia et operibus statutis ad rationem de operibus tribus per tarenum; et solvitur a subscriptis personis mense octobris ». *Dipl.*, ann. 1262, ex arch. Eccl. Messanensis, loc. cit. Mss. Qq. 60, pag. 110.

(1) Lib. 3, Const., tit. 3, pag. 163.

(2) Ved. il cap. 5 del lib. precedente.

(3) « In flumaria Lardariae et Zaffariae bancus justitiae et proventus bajulationis.... Item in casali Brolo, quod est dictae Ecclesiae, bancus justitiae. Casale Basicò, quod est dictae Ecclesiae, bancus justitiae. *Dipl.*, *ann.* *1262*, *ex arch. Eccl. Messan.*, *loc. cit.*, *pag. 110*. De tarenis trecentis, quos de mercedibus petit contra Letum vicecomitem... Nec est verum quod dicit, quia episcopo mercedibus non respondetur, quia quidquid de mercedibus recipitur, totum debet bajulus expendere in utilitatibus episcopi et ecclesiae; et quidquid vult episcopus ei dimittit, et quidquid vult accipit, cum vicarius ejus sit in causa, et juret ipsam bajulationem ad commodum ipsius episcopi fideliter exercere, et si quid dimittit de gratia facit, et quia tale est beneficium, quod totum episcopo debetur — Interrogatus de mercedibus, quia de consuetudine habere debeat, respondit, quod a dimidia uncia et infra habet bajulus, si vere merces est a dimidia uncia et supra, habet episcopus — De mercedibus vero dixit, quod bajulus habet ipsas mercedes, quando ipse regit curiam, sive parvae sive magnae mercedes. De offensis gravibus, de quibus coram domino episcopo curia regitur, idem dominus episcopus accipit eas pro voluntate sua ». *Ex archivio Eccl. Cephal.*, *loc. cit.*, *Mss. Qq. H. 13*, *pag. 303*.

(4) *Lib. 3*, *Const. tit. 42*, *pag. 196*; *et lib. 1*, *tit. 73*, *pag. 75*.

(5) « Cujus rei magnum illis visum est argumen-

argomentarne, che esso mal si accordi col sistema da noi sinora proposto, dal quale si è conosciuto, che i baroni esigevano dai lor vassallaggi rendita certa e certi servizii. Ma la vera intelligenza delle cose di dritto pubblico più che dalle cronache e dagli storici dee principalmente ricavarsi dalle carte e dai diplomi: per altro spezialmente in questo luogo par che il Falcando abbia voluto far pompa di stile, e con romani concetti ingrandirlo; o dee quel nobilissimo storico intendersi degli adjutorii feudali, che non sempre nè annualmente, ma in certi particolari casi avean dritto di imporre i baroni ai lor vassalli.

Egli era naturale che i baroni nelle loro straordinarie occorrenze invitassero a parte delle spese e dei servizii gli uomini della baronia: e fu questa usanza ricevuta per dritto comune. Egli era ancor naturale, che se i servizii dei baroni, che doveano al sovrano, erano limitati a certi casi, e a certi casi era limitata la colletta fiscale, a fissare i sussidii, che voleansi somministrarli dagli uomini delle baronie, si eseguisse per norma il sistema, secondo il quale regolavansi le collette fiscali e i servizii feudali. Difatto in Francia i baroni avean dritto di chiamare i sussidii dagli uomini loro, quando armavano cavaliere il lor primogenito, o maritavano la primogenita, o fatti prigionieri di guerra dovea pagare il riscatto (1). In Inghilterra nella stessa gran carta, in cui stabilì il re Giovanni tutti i sistemi delle imposizioni pubbliche, negli stessi casi, in cui i baroni doveano prestare il servizio, e pagare i popoli una contribuzione straordinaria, fu a quelli accordato di potere esigere dai lor vassalli gli adjutorii: ossia fu detto in un articolo espresso, che accordavasi questa facoltà ai baroni inglesi nel caso del riscatto, e quando armavano cavaliere il lor primogenito, e una sola volta nel maritare la primegenita (2).

Per questa materia sino a Guglielmo il primo si visse in Sicilia di pure costumanze. Avvenne nella minore età di Guglielmo II, che il francese Lavardino investito della baronia di Caccamo, e volendo riscuotere da quei terrazzani la metà del frutto, che ricavavano dalla industria e dai beni loro, reclamarono essi, che nulla doveano a titolo di tributo necessariamente pagare al barone, ma solo in certe straordinarie bisogne, e di propria volontà potean sovvenirlo: egli è chiaro, che qui sono accennati i casi straordinarii, nei quali erano soliti di pagare i sussidii. Or siccome non fu dato riparo alle pretese del Lavardino, comechè altissime doglianze ne avessero fatte i Caccamesi, potè quindi facilmente accadere, che d'allora in poi siesi accresciuto l'abuso; ed attesta l'anzidetto Guglielmo, che i baroni nell'esigere dagli uomini loro gli adjutorii, aggravavanli smoderatamente. Onde ei commosso dalle comuni querele, pubblicò una sua costituzione a distinguere le costumanze legali dai recenti abusi, e a fissare i casi legittimi, nei quali potessero chiamare i baroni una sovvenzione dai lor vassalli. Per gli baroni laici assegnò il caso del riscatto, quando per cagione di real servizio eran fatti prigioni; e quando armavano cavaliere il figliuolo; o maritavano la figlia o la sorella; per una volta sola se compravano terra in servizio del re; e finalmente quando doveano somministrare il corredo, ossia fornir di tetto e di vitto il principe, o i suoi ministri ed uffiziali. Accordò lo stesso dritto ai prelati sopra i lor vassallaggi nel caso della consacrazione loro, quando erano chiamati al concilio dal Papa, o prestavano servizio nel real esercito, se il re in alcun luogo spedivali, e quando doveano apprestare il corredo. Nei quali casi tutti comandò agli uni e agli altri il re Guglielmo, che potessero esigere dai loro uomini un moderato adjutorio (3).

Forse nei primi tempi i costumi feudali a-

tum, quod Johannes de Lavardino, cui rogatu Cancellarii terrae Mattaei Bonelli nuper data fuerat, oppidanos suos tantis affligebat injuriis, ut omnium rerum mobilium quas habebant mediam partem exigeret: hanc enim esse suae terrae consuetudinem asserebat. At illi libertatem civium et oppidanorum Siciliae praetendentes, nullos se reditus ajebant, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis urgente qualibet necessitate quantum vellent sponte et libera voluntate servire; Saracenos autem et Graecos, eos solum qui villani dicuntur, solvendis reditibus annuisque pensionibus obnoxios. *Falcandus*, *loc. cit.*, *pag.* 475.

(1) *Observat. cit.*, *lib.* 4, *cap.* 1, *pag.* 107, 286.

(2) « Rex non concedit alicui baroni, quod capiat auxilium de libera hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam, et hoc faciem per rationabile auxilium ». *Magna charta*, *apud Canciani*, *loc. cit.*, *pag.* 414, 419.

(3) *Lib.* 3, *Const.*, *tit.* 20, *pag.* 177.

bilitarono i baroni ad esigere tali adjutorii dai lor vassalli solamente, ossia da coloro, che teneano da essi porzione del tenimento feudale; ma avvenne in processo di tempo che gli esassero poi dagli abitanti tutti del feudo. Il linguaggio dalle nostre costituzioni è costante nel chiamare i primi *vassalli* i secondi *uomini dei baroni*: or in forza della costituzione di Guglielmo I baroni agli *uomini loro* poteano imporre una discreta tassa nei casi anzidetti; il che per altro assai chiaramente ci annunzia un diploma di Riccardo dell'Aquila, conte di Fondi, il quale nel 1211 avendo donati alcuni suoi uomini a quel vescovo, si riserbò espressamente di esigere da quelli, che *nulla da esso teneano*, centocinquanta tarì per ragion di adjutorio nel caso della guerra, o di maritar la figliuola, o la sorella (1).

Ma questo stesso diploma ci dimostra, che la quantità della tassa era lasciata all'arbitrio del barone, e veramente Guglielmo avea assai generalmente detto, che i baroni esigessero un moderato adjutorio; l'imperador Federigo dopo prescrisse, che i baroni si regolassero a norma delle facoltà degli uomini loro, e secondo la quantità delle spese (2): d'allora in poi tace del tutto la storia nostra e il nostro dritto intorno a questo articolo. Sappiamo solamente dagli statuti del vicino reame di Puglia, che per disposizione di Carlo secondo di Angiò quei baroni poteano esigere dagli uomini loro la metà della spesa della quale erano stati in disborso per servire in quell'anno, purchè questa metà non eccedesse la metà della colletta generale, che avea il re imposta, e che erasi ancora esatta dai vassallaggi. In tempi dopo attestava il Freccia, che ai suoi dì la tassa della sovvenzione, che in quel regno imponeano ai lor vassalli i baroni, era di cinque carlini per fuoco (3).

Tali erano pressochè i benefizii e i proventi, che ricavavano dalle popolazioni lor soggette i baroni, e tale era di ordinario la rendita pubblica della baronia. Ad amministrarla, e ad esigerla vi costituivano quelli i lor bajuli nel modo istesso che nei luoghi del demanio i bajuli regii amministravano ed esigevano a conto del re la rendita pubblica; un tal sistema ci presentano le carte e i diplomi di quest'epoca, e lo stesso sistema suppone nel suo codice l'imperador Federigo (4). Oltrachè siccome i bajuli regii nei luoghi demaniali amministravano ancora giustizia, così parimente amministravanla nei rispettivi vassallaggi i bajuli costituitivi dal proprio barone, del che or ora ragioneremo.

55. Siccome due sorti di uomini erano soggetti al barone, i vassalli, ossia i suffeudatarii, e gli abitanti della baronia, così due corti tenere e due particolari e distinte giurisdizioni potea esercitare il barone: amministravasi la prima dalla corte feudale della signoria. Dovendo il vassallo adempire più obblighi inverso il suo signore, e non adem-

(1) « A demaniis vero hominibus ipsius episcopi a nobis non tenentibus illud tantum habebimus, videlicet centumquinquaginta tarenos Amalphiae, quando nos generale adjutorium posuerimus pro causa tantum regiae expeditionis, et pro sorore et nostra filia maritandis, et non pro alio, et ipsos tarenos habere debemus per episcopum, vel per bajulos Fundanae Eccles. ». *Dipl.*, ann. 1211, apud *Ughellum*, tom. 1, pag. 726.

(2) *Lib. 3, Const.*, *tit.* 21, *pag.* 178.

(3) Vid. *Cap. regis Caroli II.* Comites Barones etc, *pag.* 329, et Frecciam, *De subfeudis*, *pag.* 269.

(4) « Ad hoc statuentes..., ut nullus camerarius vicecomes vel bajulus terrae nostrae de venditionibus et emptionibus.... eos audeant modo quolibet aggravare. *Diplom. Bernardi de* Laureto *comitis* Pennae, *ann.* 1219, *apud* Ughellum, *tom.* 1, *pagina* 1174. Ut liceat eis libere vendere et emere tam in terra quam in mari, omni nostra, nostrorum successorum, atque bajulorum terrae nostrae exactione remota. *Dipl. Simonis de Mamistra comitis Fluminis frigidi*, *ann.* 1201, *loc. cit.*, *tom.* 9, *pag.* 474. Concedimus etiam ipsi ecclesiae, ut nullus bajulorum seu forestariorum nostrorum pro hominibus dictae Ecclesiae pro aliquibus distrigendis seu molestendis se nullatenus intromittat. *Dipl. Guglielmi comitis Marsici*, *ann.* 1179, *loc. cit.*, *tomo* 7, *pag.* 502. De quibuscumque rebus propriis vendiderint.... ab eis jus aliquod a nobis vel haeredibus aut successoribus nostris, vel a bajulis nostris, seu a quibuscumque aliis personis nullatenus debeat exigi. *Dipl. Isimbardi domini Neti*, *ann.* 1212, *apud Pirrum*, *tom.* 2, *pag.* 1312. A tenore autem hujus sagratissimae constitutionis excipimus bajulum dominorum, qui res ipsas administrandas susceperint, quos non prius hujusmodi acquisita a tenere volumus, quam de administratione sua satisfacient dominis. *Lib. 3*, *Const.* 10, *pag.* 17. Sed si oves vel alia animalia alicujus de una contrata in aliam ducta fuerint, in transitu si una die tantum, vel una nocte et non ultra pascua sumpserint, non liceat domino ipsius terrae, vel bajulo ejus aliquod inde accipere etc. *Loc. cit.*, *tit.* 55, *pag.* 208.

Digitized by Google

pendoli, era condannato a perdere il suffeudo, perchè egli con dritto il perdesse, le usanze generali dei tempi aveano assegnata una corte al signore, la quale era composta dagli altri convassalli e dai pari della baronia, e giudicava se avea alcuno mancato all'obbligazion di vassallo, e se dovea essere *disvestito* del feudo (1). Le leggi sovrane, che aveano autorizzato in Sicilia questi dritti di signoria e questi obblighi di vassallaggio, aveano ancor data al signore la sua corte feudale, dinanzi a cui potea intimare il vassallo, e giudicarlo di ciò che al vassallaggio appartenea (2). Ove lo vedo, che nel 1140 Silvestro signor di Ragusa si annunzia come residente nella sua *curia Ragusana*, e dicesi ivi assistito dai suoi baroni e dai suoi militi, mi ha sembianza di una corte feudale che ei tenne in quell'anno nella signoria di Ragusa (3). Anzi sin dai tempi normanni avea nel reame siciliano il signore una competenza superiore e quasi di revisione e di appello dalle corti dei suoi suffeudatarii: il re Guglielmo in una sua costituzione dichiarò gli obblighi di vassallaggio, che la vedova del difunto barone dovea al successore, che non le fosse figliuolo, nel caso che a quella fosse stato costituito il suo dotario in una baronia; tra gli altri articoli prescrisse quel re, che se la vedova aggravasse oltra il dovere gli uomini del suo dotario, appartenesse al signor principale della baronia di fare in modo che quella emendasse gli aggravii; adunque in lui potevano riconoscere gli uomini del dotario una giurisdizione superiore e di appello (4). Ma dee riflettersi a questo luogo, che nella costituzione, ove furono abilitati i baroni a poter tenere corte feudale, e giudicare il vassallo reo, è detto espressamente, che a potersi da quella corte spogliare il suffeudatario del suffeudo, dovea intervenire la sentenza del giudice regio; eravi adunque un assessor necessario, il quale certamente sin d'allora fu voluto dal re Ruggieri, quando ordinò, che la conoscenza di tutte le cause feudali appartenesse ai magistrati, dei feudi quaternati alla magna curia, dei suffeudi ai giustizieri.

Aveano oltracciò alcuni baroni, o benemeriti o congiunti in sangue, privilegio di amministrare giustizia agli uomini tutti abitanti nella baronia. L'imperador Federigo noverando i magistrati d'istituzione normanna, il maestro giustiziero, i giustizieri, i camerarii, i bajuli, tra quelli annoverava ancora i *signori*: prescrivendo in altro luogo, che dalle corti dei camerarii o dei bajuli potea appellarsi ai giustizieri delle provincie, vi comprende le curie dei *signori*: e nell'ordinare le forme di procedere nelle cause civili, suppone che quelle conosceansi dai bajuli, o dai *signori* (5). I diplomi dei tempi normanni ci spiegano più chiaramente questo sistema. Il vescovo di Cefalù investito della signoria temporale di quella città ebbe nel tempo istesso accordata la facoltà di giudicar gli abitanti,

(1) « Praeterea si de feudo inter duos vassallos sit controversia, Domini sit cognitio, et per eum controversia terminetur. Si vero inter dominus et vassallum lis oriatur, per pares curiae a domino sub debito fidelitatis controversia terminetur ». *Constit. feud. Friderici imp.*, *apud Lunigium*, *Cod. Dipl. Ital.*, *par.* 2, *tom.* 2, *pag.* 2254.

(2) « Si vassallus.... servitium quod ei *domino* debet, ter submonitus non praestiterit, vel rationem pro eo in curia sua conquerentibus de eo, quod ad dominum spectat, per sententiam judicis facere noluerit, dominus potest de eo, quod tenet ab ipso, ipsum per exguardiam dissassire. *Lib.* 3, *Const.*, *tit.* 19. *pag.* 176. Quod ut vassallus ejus ei *domino* servierit in omnibus, et per eum in curia sua de persona conventus justitiam fecerit conquerentibus, et quod praedictorum regum tempore usque ad ea tempora quibus de homagio retulerit quaestionem, terram ab actore tenuerit etc. ». *Lib.* 2, *tit.* 36, *pag.* 148.

(3) « Me quidem Silvestro Marsici comite de mare in mea curia residente Ragusana, meis cum baronibus atque militibus ipsius civitatis, etc. *Dipl.*, *ann.* 1140, *apud Degrossis in Catan. Dechacordo*, *tom.* 10. *Thes. Ant. Burmanni*, *pag.* 55.

(4) *Lib.* 3, *Const.*, *tit.* 16, *pag.* 175.

(5) « Ut nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus dudum factis, vel faciendis in posterum se debeat vindicare; nec presalias, aut represalias facere, vel guerram in regno movere, sed coram magistro justitiario, et justitiariis regionum, vel locorum camerariis vel bajulis, et dominis, prout ad unumquemque eorum causae cognitio pertinet, causam suam ordine judiciario prosequatur. *Lib.* 1, *Const.*, *tit.* 8, *pag.* 10. Cognitionem civilium etiam causarum in defectu etiam camerariorum et bajulorum ad officium suum *justitiarii* pertinere cognoscant — eodem per omnia observando in dominis, de quibus constiterit... hominibus nolle facere justitiae complementum. *Lib.* 1, *tit.* 44, *pag.* 45. Ut tamen in causis civilibus, quae coram bajulis vel locorum dominis aguntur, pridie antea futurus reus citari debeat. *Lib.* 2, *tit.* 18, *pag.* 131.

e potere i rei tenere in prigione: lo stesso dritto fu accordato ai monaci di s. Michele in Troina sopra un lor vassallaggio, chiamato Busenia: e l'arcivescovo di Messina Berardo volendo nel 1220 fabbricare un casale nel suo tenimento di Lardaria, nell'atto della fondazione dichiarò, che gli uomini ivi abitanti dovessero riconoscere la sua curia, di cui sarebbe luogotenente il suo bajulo e da questi essere giudicati (1). Anzi i baroni trasferendo in altri il dominio di uomini o di villaggi lor soggetti, trasferivangli nel tempo istesso la facoltà di giudicarli. Simone conte di Policastro e signore di Paternò avendo conceduto nel 1143 al monistero di s. Maria di Licodia di potere in un suo luogo fabbricare un casale, volle ancora che il monistero agli uomini ivi abitanti amministrasse giustizia: e Pagano de Parisio conte di Butera avendo nel 1195 venduto il casale della Murra a due suoi consanguinei, disse nel diploma, che essi doveano ivi tener corte e giudicare quegli uomini, senzachè nè egli nè il suo bajulo se ne potessero più travagliare (2). Che se a queste memorie si aggiunga quel che fu testè dimostrato, cioè che ai baroni poteano appartenere gli emolumenti e i benefizii provenienti dall'amministrazione della giustizia, ei sarà indubitato, che siccome la popolazione dovea al suo barone pagare la rendita pubblica, così dovea in lui riconoscere, quando ne avesse avuto privilegio, il suo proprio e natural magistrato.

Le memorie tutte riferite in questo capitolo ci fanno apertamente conoscere la qualità di essa giurisdizione: le carte e i diplomi non chiamano i luogotenenti dei baroni che bajuli: nè altrove nel libro delle costituzioni si parla della giurisdizione conveniente ai baroni, che nei luoghi ove si parla dell'ufficio dei bajuli. Dunque al barone non competea altra giurisdizione che la bajulare, ossia quella ristretta alla sola competenza delle cause civili.

Per la giurisdizione criminale il re Ruggieri conservò esattamente e solennemente inculcò le massime di dritto pubblico, che avea già il conte suo padre in Sicilia stabilite: dichiarò ancor egli quel principe, che era regalia ed ai dritti di maestà riserbato l'ufficio della giurisdizion criminale; il che è chiarissimo, che avendo egli donato al vescovo di Cefalù quella città e la rendita di essa, e il dritto di amministrarvi giustizia, ne eccettuò espressamente la facoltà di conoscere dei delitti di fellonia, di tradimento e di omicidio per la ragione che la conoscenza di questi delitti appartenesse ai *dritti regali di maestà*. La stessa massima annunziò sua nipote Adelicia nel 1140, la quale nell'atto di sottoporre alcuni suoi uomini e borgesi al vescovo di Cefalù, quei delitti apertamente eccettuò, che spettassero ai *dritti regali* (3). È manifesto adunque, che per esercitare una tal giurisdizione facea mestieri una espressa e speciale concessione del principe:

(1) « Nullum hominem in civitate Cephaludi captum teneat Ecclesiae praedicta, si sufficientes fidejussores dare poteeit, exceptis ut jam diximus fellonia traditione et homicidio. *Dipl., ann. 1145, regis Rogerii, apud Pirrum*, tom. 2, pag. 800. Concedimus praeterea licentiam abbati monasterii in tempore existenti habendi officialem et judicem in omnibus praedicti casalis Buseniae, et ad incolas ejusdem casalis tenendi jura super ipsos, et habendi custodem super inordinatas res eorum, excepto de ira et sanguine, quae judicio nostro reservamus. *Dipl., ann. 1169, loc. cit.*, pag. 1017. Non in foro alieno respondere debeant alicui, sed in curia Ecclesiae per bajulum nostrum in eodem casali supee eos costitutum ipsi homines conveniri debeant, et respondere calumniantibus, et pee potestatem et dominum Ecclesiae tantum in curia nostra absolvi debeant a clamoribus, et condemnari ad juris solutionem. *Dipl., ann. 1220, ex arch. Eccl. Messan., loc. cit., Mss. Qq. II. 15, f. 56.*

(2) « Damus tibi etiam et potestatem congregandi et faciendi ibidem casale, et esse in eo homines, qui non constringantur ab aliquo, nisi tantum ab abbate monasterii praedicti. *Dipl. comitis Simonis*, ann. 1143, apud Pirrum, tom. II, pag. 1158. Facta vero hominum ejusdem casalis vestri vos in curia vestra judicetis ad placitum vestrum, nec nos, nec bajulus noster, nec ullus ex parte nostra vobis curiam vel judicium auferre praesumat. *Dipl. comitis Pagani de Parisio*, ann. 1195, *ex arch. Templariorum Messanae*, loc. cit., Mss. Qq. II. 60, part. II, pag. 97 ».

(3) « Redditus quoque ac jura ipsius civitatis et maris quaecumque ad nostram dominationem pertinent largitione perpetua eidem donamus, salvis tamen Regalibus nostrae Majestatis, fellonia videlicet traditione et homicidio. Dipl., ann. 1145, apud *Pirrum*; tom. II, pag. 800. Statui etiam attendendum esse ex auctoritate et imperio praedicti illustrissimi regis, et si forte aliquem nostrorum burgensium sub stipendiis ipsius Ecclesiae sancti Petri in servitiis ejusdem morantem delinquere aliquo modo contigerit, ipsos Ecclesiae subveniat et protectio, donec in servitiis ejus fuerit, et nisi ad Re-

ed egli assai chiaramente comprendesi, che re Ruggieri non fu liberale di sì fatte concessioni, perciocchè avendo fatte amplissime donazioni alla chiesa di Cefalù, e in più maniere privilegiato quel vescovo, e sino donatigli col temporale di quella città anche i dritti e i proventi doganali di mare, pure le giurisdizioni criminali espressamente si riserbò.

Ma non deesi qui dissimulare, che se quel re e i suoi successori non fecero largamente di tali donazioni, non apparisce nientedimeno che avessero abolite le antiche. Già erano costituite le grandi signorie, e sussistevano i contadi, che erano stati istituiti sin dal tempo della conquista dell'isola: tali erano il contado di Butera, la signoria di Ragusa, il contado di Noto, le signorie di Catania, di Patti, di Lipari. Esse tutte riputavansi di prima dignità nello stato, e lor competevano insigni e speziali prerogative, quindi la creazione del conte con le più pompose cirimonie faceasi (1). Si aggiunga che da lor dipendendo molti baroni e molti militi, e riconoscendone la superiore competenza feudale, non dee recar maraviglia, che i conti e i primarii signori ordinassero la corte loro magnificamente e con ispeciosi officii: di fatto noi troviamo il comestabulo del conte di Lecce, e il protonotaro del signore di Montescaglioso, e il cappellano maggiore del signor di Ragusa (2).

Trovaosi ancora costituiti in quest'epoca in esse signorie gli stratigoti; si ha memoria dello stratigoto di Butera, e nel contado di Noto, e in Patti e in Lipari aveavi il suo stratigoto. Or questi officiali sono rappresentati come luogotenenti dei rispettivi signori e dei conti; ed essendo già dimostrato, che l'esercizio e la competenza della giustizia criminale per antichissima istituzione all'ufficio di stratigoto apparteneva, adunque gli stratigoti quella giurisdizione a nome del conte per tutti i di lui dominii amministravano (3).

Ma siccome dal vedere in queste grandi signorie costituiti gli stratigoti ci fa con assai probabilità argomentare, che ad esse era attribuita la competenza delle giurisdizioni criminali, così dal vederli nominati stratigoti, raccogliesi apertamente, che tal competenza era provvenlente da antiche concessioni, ossia da quelli che avea già fatte il conte Ruggieri: e il re di lui figliuolo e i suoi successori ne permisero alle anzidette signorie l'esercizio, perchè in possesso legittimo trovaronle. Questo argomento prende più chiara intelligenza ove si rifletta, che il conte Ruggieri istituì gli stratigoti come magistrati di giustizia criminale, e dal re Ruggieri in poi gli ufficiali tutti propriamente addetti ad amministrarla si veller chiamati giustizieri; per la qual cosa da questa epoca in poi quando i principi faceano espressa concessione di questo ufficio a qualche privato, non faceanla altrimenti, che dichiarandolo giustiziero; così volendo Guglielmo II accordare le giurisdizioni criminali all'arcivescovo e signore di Monreale, lo dichiarò giustiziero per tutta la di lui signoria (4); e in tempi dopo tutti coloro, che ebbero accordato nei lor dominii il mero impero, a potervelo esercitare furono abilitati a costituirvi i proprii giustizieri (5). Adunque siccome nei luoghi del demanio in

galia tantum pertineat, ipsius delicti examinatio in providentia existat Cephaludi praelati, quid inde agendum sit judiciario exitu terminare. Dipl., ann. 1150, *ex arch. Eccl. Ceph.*, loc. cit. Mss. Qq H. 13, pag. 37 ».

(1) « Quod audiens Rex Siciliae..... constituens eum comitem, eum de comitatu per regale vixillum quod illi transmisit solemniter investiri. *Gesta anonymi Fuxensis*, apud Caruso, tom. II, pag. 658. Multis ibi per eum *Manfredum* decoratis honore militiae, et nonnullis per investituram vexilli ad comitatus excellentiam sublevatis etc. Sabae Malaspinae, *Hist.*, loc. cit., pag. 578 ».

(2) Ex dipl. ann 1182, apud Ughellum, tom. VIII, par. II, pag. 76, ex dipl., apud Pirrum, tom. II, pag. 1196, ex dipl., ann. 1120, loc. cit. tom. I, pag. 525.

(3) « Ego comes Henricus magni Regis Rogerii avunculus breve recordationis de terra fieri jussi... Guglielmus stratigotus Buteriae. Dipl., ann. 1134, ex arch. *Eccl. Pactensis*. Il resto delle pruove, e il maggior rischiarimento di questo articolo si posson vedere al cap. V del lib. preced. ».

(4) « Concedimus, ut quicumque fuerit abbas ipsius monasterii constitutus, sit justitiarius omnium terrarum et tenimentorum ejusdem monasterii...... nec liceat alicui justitiariorum nostrorum de causis, quae inter homines ipsius monasterii emerserint, se aliquo modo intromittere, sed abbas ipsius monasterii eas determinet et decidat; et de hoc, quod de causis ipsis ad abbatem ipsum pervenerit, nihil curia nostra habeat, sed totum eidem monasterio cedat. Dipl., ann. 1176, apud Lo Judice, loc. cit., pag. 6 ».

(5) Vedi per ora Saba Malaspina presso Caruso, loc. cit., tom. II, pag. 687, et cap. 47, regia Martini, pag. 159.

Messina ed altrove lasciò re Ruggieri lo stratigoto, perchè vel trovò sin dal governo precedente costituito, e quando fu un simigliante magistrato da porsi in Palermo non fu altrimenti chiamato che giustiziero, così nelle più nobili signorie di antica fondazione, cui era stata conceduta dal conte la giurisdizion criminale, continuarono parimente gli stratigoti, e nelle nuove concessioni non fecesi che accordare l'ufficio di giustiziero. Egli è il vero, che per tutti i tempi normanni io non trovo fattane altra in Sicilia, che al solo arcivescovo di Monreale.

56. Pure aveano i bajuli così nel demanio come nelle baronie una certa parte nelle cose criminali. Sebbene i giustizieri di provincia nei luoghi, ove non era che il solo bajulo, conoscessero in prima istanza delle cause criminali, e in grado di rivisione e di appello dagli stratigoti e dai giustizieri locali, nientedimeno nell'assenza dei giustizieri provinciali avea il nostro dritto disposto, che i bajuli fossero autorizzati a potere arrestare i rei con obbligo di trasmetterli tosto ai giustizieri (1); la qual facoltà attribuita ai bajuli tutti dalle costituzioni sarà più chiara dai diplomi per gli bajuli delle baronie. Il più volte citato processo del 1224, in cui descrivonsi i dritti del vescovo di Cefalù come signore di quella città, riferisce, che quando era alcuno per qualche delitto chiamato in giudizio, la causa conoscevasi dal vescovo o civile sia stata o criminale: che se poi giudicava esser tale il delitto, onde il reo dovesse esser punito nella persona, alla real corte lo trasmettea: e in altra carta è attestato, che sebbene appartenesse ai regii magistrati di giudicare in quella città dei delitti di fellonia di tradimento o di omicidio, pure anticipatamente dinanzi al bajulo del vescovo dovea agitarsi la causa, e indi il reo dovea esser trasmesso al giustiziero della provincia, il quale non altrimenti giudicavalo, che secondo gli atti compilati dal bajulo (2). Adunque la disciplina del nostro dritto avea disposto, che le curie tutte bajulari sì del demanio come delle baronie, avvegnachè non potessero condannare i rei nelle cause criminali, avean pure dritto di arrestarli, e di compilare il processo, secondo il quale poi giudicavano quei magistrati, che la giustizia criminale amministravano; in questo modo poneansi in custodia i rei, e non perivan le prove.

CAPITOLO VII.

57. Condizione della persona, e delle popolazioni, e della nazion tutta in riguardo alla rappresentanza loro accordata rispettivamente dai re normanni. — 58. Dei villani. — 59. Dei rustici. — 60. Dei borgesi. — 61. Dei militi. — 62. Dei baroni. — 63. Dei conti. — 64. Se le popolazioni furono allora abilitate ad alcuna corporazione, ed a governarsi a comune. — 65. Grandi consigli pubblici, ossia parlamenti. — 66. Se mai in quest'epoca vi furono ammessi i comuni.

57. Comechè delle parti più interessanti il dritto pubblico siciliano sotto i re normanni siesi sin qui favellato, essendosi particolarmente considerati i sistemi tutti di giurisdizione e di economia, ed espostosi il vario ordine dei magistrati, e delle contribuzioni pubbliche, pure non abbiamo altro fatto sinora, che rappresentar solamente in che guisa si fosse allora disposta la dipendenza politica, che avea la nazione del governo. Ora a comprendersi più chiaramente tutta la composizione di quella è ancor necessario di sapersi nel tempo istesso la condizione e la relazion vicendevole delle parti che componcanla, e la relazione della nazion tutta all'ordine pubblico; le quali cose saranno assai manifestamente conosciute, quando potrà inten-

(1) Lib. I, Const., tit 66, pag. 68, et tit, 47, pag. 77.

(2) « Nam cum maleficio aliqui deprehenduntur, ab Ecclesia *Cephaludi* de causa cognoscitur, sive fuerit criminalis, sive civilis; et si tale fuerit commissum, quod de persona puniri debeat, ad curiam regiam mittitur, bonis ejus omnibus fisco Ecclesiae devolutis, nam omnia jura regia per privilegium domini regis Rogerii Ecclesiae sunt collata. *Ex arch. Eccl. Ceph.*, loc. cit., Mss. Qq. H. 13, pag. 303. Regia curia habet in terra ipsa cognoscere tantum de fellonia, proditione et homicidio, ita tamen quod coram bajulo ipsius terrae statuto per eumdem episcopum quaestio praedictorum agitari deberet, condemnari vero vel absolvi deberent per justitiarium regionis, cui per eumdem bajulum quaestiones ipsae nunciari debebant, et remittebantur ad eum malefactores praedicti, et sic quod justitiarius procedebat contra eos prout per acta praedicti bajuli de crimine proditorum constabat eidem. Dipl., ann. 1266, ex eodem archivio, Mss. Qq. H. 12, pag. 834 ».

dersi in prima la condizione e lo stato personale degli individui, indi la interna costituzione di ciascuna popolazione, e finalmente il grado di rappresentanza, che si volle dai principi normanni accordare ai lor sudditi.

Le condizioni civili formano lo stato di ogni individuo: e sebbene a determinar quelle concorrano in modo particolar le leggi e le disposizioni del governo, pure le costumanze e gli usi dei tempi più che le leggi politiche aveano allora impressa una certa e special forma agli individui, onde non solo i dritti e le relazioni di quelli, ma anche le diverse classi, in cui venia distribuita la nazion tutta, ne risultavano; erano esse classi dei villani, dei rustici, dei borgesi, e dei militi, dei baroni e dei conti.

Egli avveniva frequentemente, che quando alcuna città o villaggio non volea arrendersi, o poi ribellatosi e di nuovo assalito a forza era preso, erano insieme condannati alla servitù gli abitanti; indi aveano origine i servi della guerra, nè forse conosceasi allora altra ragione di servitù. Egli è vero, che nelle memorie e negli atti dei tempi radissime volte s'incontrano i servi propriamente detti e secondochè avealí qualificati il dritto romano; ma di quelli che villani chiamavansi abbondano ad ogni passo i codici delle leggi barbariche e le carte e i diplomi. Erano i villani come i servi attaccati alla *gleba*, ed essi e la lor famiglia passavano col fondo in dominio di colui, che ne era padrone: pure i servi non poteano possedere cosa alcuna in proprietà, e i villani dopo aver prestati i certi e determinati servizii ai lor padroni, poteano ritenere e disporre a lor grado di ogni altro frutto del travaglio e della industria loro (1).

58. Tali furono sin dai tempi dei primi Normanni i villani in Sicilia. Ebbevi nella conquista assai luoghi combattuti e a forza presi, e ridottivi gli abitanti in servitù: pure le nostre memorie niuna volta fan menzione di servi, e dappertutto di villani favellano, i quali per la più parte erano greci o saracini così come era la generazione di uomini abitanti nel villaggio o nella città soggiogata (2). Le costituzioni siciliane ci descrivono i nostri villani e i loro figliuoli addetti alla *gleba* in sempiterno, onde *ascrittizii* chiamavansi, e il possessor della terra era nel tempo istesso il padron loro (3): parimente un atto autentico di *villanaggio* rappresenta il villano e la sua famiglia sotto il perpetuo dominio del signore del luogo, cui prestava il giuramento di fedeltà, e serviva con determinati servizii e con rendita certa, e il signore tenealo sempre come cosa sua propria, ed avea dritto di rivocarselo come al vero suo dominio appartenente (4). Dovendo i villani

(1) Du Cange, voc. *Servus*, Robertson, *Introd.* etc., not. 9.

(2) Falcandus, loc. cit., pag. 475.

(3) Lib. III, *Const.* tit. 2, 3, pag. 163.

(4) « Andreas Heliae de Georgio habitator Gulisani venit ad praesentiam venerabilis patris, et domini Johannis Cephaludensis episcopi, et coram ipso domino episcopo cum magna contritione in terris prostratus, apud Cephaludem in curia ipsius domini episcopi misericordiam, et veniam petiit ab ipso domino episcopo, hoc modo dicens: Domine, ego Andreas Heliae de Georgio, filius, et haeres legitimus quondam Heliae de Georgio villani vestri, et ego et fratres mei de jure vestri villani, venio ad vos dominum meum, cui teneor tanquam villanus in omnibus obedire, et ratione mei villanagii vobis et successoribus vestris jura debita a me devote, et fideliter exhibere; agnoscens Cephaludensem ecclesiam, et vos ratione ipsius ecclesiae dominum meum, et in me habere vestrum dominium et potestatem, quam domini habere debent in villanis suis: supplico dominationi vestra, quantum possum humiliter et devote, ut de eo quod olim ratione meae simplicitatis, et temerariae praesumptionis contendebam quaestioni et actioni motae contra me in judicio, per procuratorem vestrum in curia domini Adde *Magnifici* regni Siciliae Marescalchi, et per totam Siciliam vicarii generalis, per quam peti faciebatis me tanquam villanum vestrae potestati, et ecclesiae vestrae, ac dominio submitti, et de eo quod contra voluntatem vestram me gerebam pro libero, et negabam me fore vestrum, et ecclesiae vestrae villanum, cum ad praesens contitear, et est verum, quod ego sum villanus cephaludensis ecclesiae, et vester, et teneor mei ratione villanagii, et ratione meae personae, ipsi ecclesiae et vobis obedire in omnibus, et solvere annuatim certis festis, et temporibus certam pecuniae, gallinarum, et ovium quantitatem, nec non teneor vobis et ecclesiae vestrae praestare annuatim certas operas angarias, et perangarias, sicut alii villani vestrae ecclesiae, et pater meus consueverunt praestare, dignetur si placet mihi vestro servo parcere, et indulgere de excessibus supradictis — confitendo omnia praemissa, per me dicta, et certa mea conscientia, et voluntate, quia ita scio rei veritatem esse, et paratus sum tanquam villanus praestare in manibus vestris debitum, et corporale fidelitatis juramentum ». Dipl., ann. 1279, *ex arch. Eccl. Cephalud.*, loc. cit., Mss. Qq. H. 12, pagina 591.

per ragion di persona le dicte e i servizii personali e nello zappare e nel mietere e nelle vendemmie e in altre così fatte opere al signore del luogo, erano adunque uomini addetti naturalmente ai travagli della campagna i quali avea in benefizio del suo fondo obbligati il signore, senza che fosse tenuto a gratificarne in conto alcuno il servizio.

Noi abbiamo dei varii pesi, cui erano soggetti i villani, trattato nel capitolo precedente, ora ci resta a soggiungere, che ove a quelli avevan soddisfatto, poteano acquistare e ritener altri beni lor proprii anzi gli stessi *angarii*, che erano obbligati a più dure prestazioni, poteano comprare e in ogni altro modo acquistare beni allodiali, e indi venderli, e ad arbitrio alienarli, e sino poteano disporne in testamento senza alcuna indipendenza dai loro padroni, cui per tali liberi acquisti niuna prestazione doveano (1). Raccoglilesi ancora da un'altra costituzione, che essendo proibito ai villani di poter testimoniare contro i nobili, eranvi pure abilitati ove trattavasi di borgesi e di rustici; or noi sappiamo, che il testimoniare era ai servi vietato generalmente (2).

Ma quantunque potendo quelli e comprare e vendere ed alienare, e dei loro acquisti disporre per testamento, ed essendo parimente ammessi per testimonii in alcuni giudizii, comparissero esercitare atti di libertà civile, nondimeno i villani non occupavano alcun grado nello stato, nè loro accordavasi alcuna civile rappresentanza. Egli è già noto, che secondo la disciplina delle nazioni barbariche non solamente la quantità della composizione alla qualità della persona si proporzionava, ma era la composizione istessa l'argomento proprio a dimostrare, che una persona aveasi, e un grado nello stato occupavasi: or nelle nostre costituzioni, che son pure diligentissime a stabilire le classi delle varie persone, ed a proporzionare ad essi la tassa di composizione, che a ciascuna di quelle si convenia, niuna composizione è assegnata ai villani: dunque essi non avean persona, nè un ordine a parte componevano nello stato, nè grado alcuno occupavano. Dee notarsi a questo luogo, che di villani e massimamente di quel che saracini erano, ve ne avea dappertutto in Sicilia grandissima copia per tutti i tempi normanni: ma nel principii del regno dell'imperador Federigo; in cui fu la Sicilia agitata da gravissimi sconvolgimenti, abbandonati quelli i lor domicilii, pressochè nel maggior numero mancarono (3).

(1) Lib. III, *Const.*, tit. 10, pag. 170.

(2) Loc. cit., lib. II, tit. 32, pag. 143, et Du Cange voc. *Servus*, *Servorum testimonia*.

(3) La storie dello stato e delle vicende dei Saracini Siciliani sotto i Normanni e gli Svevi, sarebbe argomento di più ampie ricerche; ma non è di questo luogo. Dee qui richiamarsi a memoria, che quelli si rimasero nell'isola in grandissimo numero, o abitando mescolatamente coi Cristiani, o in villaggi e terre separate; si è parimente dimostrato, che fu lor conceduto dei vincitori Normanni il massimo grado di libertà civile. (Lib. I, cap. I.) Sino ai tempi di Guglielmo II vissero subordinati al governo; ma le rivoluzioni avvenute in Sicilia sotto il re Tancredi turbarono in modo i Saracini, e si gli esacerbarono i Cristiani, che da quel tempo in poi si venne a manifeste divisione. Anonymi Cass. *Chron.*, apud Caruso, loc. cit., tom. I, pag. 514, Richardi de s. Germano, *Chron.*, ibid., tom. 2, pag. 547, Rogerius de Hovedee *pars poster. Annalium*, pag. 386. Egli è il vero, che l'imperador Enrico li contenne in dovere, ma dopo la di lui morte, e morta sua moglie Costanza irritatisi maggiormente i Saracini Siciliani dai tanti sconvolgimenti, onde fu travagliato il piccolo Federigo, senza niun ritegno ed apertamente a lui si ribellarono. De Hoveden, loc. cit., pag. 424, Innocenti papae III, epist. edit. Colonier, tom. II, pag. 529, 53e, Anonymi Foxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Caruso, tom. II, pag. 646, 649, 658. Anzi nell'anno 1211, si rivolsero ad Ottone imperadore, che parte della Puglia avea già occupata, e invitaronlo alla conquista della Sicilia. Gotofredi Monachi, *Annales*, apud *Scrip. Germ. Freheri*, tom. I, pag. 380. Indi chiaramente comprendesi, perchè le prime imprese del nostro Federigo fusono contro i Saracini dell'isola, i quali infine non potè domare altrimenti, che trasportandoli in grandissimo numero in Puglia. Ora egli era naturale, che in tante turbazioni i villani saracini abbandonassero i lor domicilii, ed ai loro nazionali si accostassero; il che si fa più manifesto dalle carte di questi tempi. « Soror nostra cognata et amita domina Sorbina bonae memoriae cum haberet sex villanos in tenimento Carini, apud casale, quod dicitur Zarchante, authoritate dudum nostrae sacratissimae imperatricis memoriae divae, judicio pariter et sententia domini Bartorilli de Paranicio magistri justitiarii regii Magnae Regiae Curiae, et Arcadii Saracenorum pariter instrumento emptionis, juxta quod continetur in duobus instrumentis — verum cum villani universi pro temporis malitia discorrerent etc. ». Carte, ann. 1202, ex arch. Eccl. Pactensis. « Lo stesso fatto è attestato in una pergamena del principio del secolo decimoterzo, che conservasi nell'archivio capitolare di Cefalù;

59. Eccetto i villani, gli altri individui tutti della nazion ridotti a varii ordini civili aveano la propria loro e distinta composizione (1). La classe inferiore era quella dei rustici, i quali certamente come i villani erano occupati nei travagli della campagna, e naturalmente ivi di ordinario abitavano; ma i villani eranvi addetti per servitù di persona, e quelli per libera professione loro, e di fatto aveano la composizione loro propria, e in conseguenza riputavansi uomini perfettamente liberi, e aventi una persona civile. Forse coltivavano essi gli altrui campi o per mercede o togliendoli a fitto, ed è probabile che i rustici niuno o assai poco terreno come lor proprio possedessero; imperciocchè i veri possessori erano i militi dei feudi e i borgesi degli allodii (2): che se il rustico fosse stato possessore di fondi al pari dei borgesi, non saprebbe trovarsi ragione per cui la condizion del borgese fosse apprezzata il doppio di quella del rustico, essendo doppia la composizione di quello.

60. Forse nel linguaggio del nostro dritto sono state sempre adoperate come voci sinonime *beni burgensatici* e *allodiali* per la ragione che in qualità di borgese non potea altro possedersi che allodio. Fu da noi dimostrato nel libro precedente, che la più parte di tali possessori furono quei naturali dell'isola, i quali per gli beni loro pagando pria un tributo ai Saracini, ed essendone stati poi liberati dai vittoriosi Normanni, ritennero quei beni come liberi allodii; pure furono ancora indistintamente chiamati borgesi tutti gli uomini liberi abitanti nelle città e nei villaggi a differenza dei rustici, che nelle campagne aveano il lor domicilio (3). Veramente la condizion del borgese era con dritto riputata di maggiore estimazione di quella del rustico non solo perchè i possessori appartenevano alla classe dei borgesi, ma perchè tra questi sceglievansi coloro, che a superior richiesta erano mandati dal loro comune a qualche spedizion militare, il che faceali paragonare ai militi ossia ai nobili, anzi erano abilitati a poter testimoniare sin contro i conti (4); ed aveano oltracciò una certa ingerenza nel governo dimestico del loro comune, siccome tra poco dimostreremo.

61. Quantunque nella tassa delle composizioni fosse dalle nostre costituzioni il milite ossia il semplice feudatario apprezzato il doppio del borgese, pure la condizion militare era certamente assai superiore, e tra gli uni e gli altri spazio grandissimo frapponevasi. Si è già di sopra fatto manifesto, che era l'ordine dei militi ereditario, e stabilmente separato

« Cum sanctae memoriae Rogerius rex non solum cephaludensem ecclesiae largiflua rebus donaverit, immo etiam et villanis, qui ob praelatorum negligentiam, et potentiorum usurpationem sacrilegam, et mutationem dominii, nec non guerrarum discrimina sunt libertatem adepti etc. ». Adunque da quel tempo in poi cominciarono a mancare i villani, e può qui stabilirsi, che più per fatto che per legge venne in Sicilia di mano in mano abolendosi la servitù della gleba.

(1) Noi metteremo qui insieme tutti quei luoghi cavati dalle costituzioni, dai quali appariscono le classi tutte, in cui fu distribuita la nazion siciliana, e quale differenza tra esse passasse. « Si quis autem.... tacere noluerit, si rusticus fuerit unum augustale, si burgensis duos, si miles quatuor, si baro octo, si comes sexdecim augustales curiae nostrae componat. Lib. I, tit. 32, pag. 31. Si quidem comes fuerit, quia quantitatem ipsam debeat declarare, sacramento ipsius comitis usque ad quantitatem centum unciarum auri credatur, baroni autem de quinquaginta, simplici militi de vigintiquinque, burgensi autem bonae opinionis at diviti de libra auri una, aliis autem usque ad tres uncias jurantibus credatur. Loc. cit., tit. 101, pag. 108. Sed in casu praesenti pro comite..... centum augustales, pro barone quinquaginta, pro milite simplici vigintiquinque, pro burgensi duodecim, pro rustico sex de liberalitate nostri culminis consequetur. Loc. cit., lib. II, tit. 3, pag. 116. Contra comitem criminaliter accusatum...; duo comites fidem faciant, vel quatuor barones, aut octo milites, et sic per consequentiam sexdecim burgenses probationem plenam inducant; et sic gradatim contra baronem duo barones, aut loco duorum baronum quatuor milites, et vice quatuor militum octo burgenses; et sic idem in milite etc. Lib. II, tit. 32, pag. 144 ». Da questi passi, in cui si ha la misura determinata e costante di ciascuna delle anzidette classi, non solo dimostrasi la reale differenza, ma ricavasi ancora la gradazione a così dire la scala di quelle.

(2) Vid. Robertson, loc. cit., *Introd.*, not. 9.

(3) In una carta del 1385, in cui è descritto l'ordine dei cerei in Palermo, non sono altrimenti chiamati gli abitanti dei diversi quartieri di questa città. « Cereus burgensium Conzariae. Burgensium quarterii Kalsae. Burgensium quarterii Sereikadi. Burgensium quarterii Albergariae. Mss. Qq. H. 14. pag. 71, in publ. Sen. Panor. Bibl. Il Mongitore, *Monumenta Mansionis*, pag. 17, pubblicò una carta del 1202, in cui è sottoscritto: *Ego Robertus faber et burgensis Panormi*.

(4) Lib. II, *Const.*, tit. 32, pag. 144.

Digitized by Google

del popolo, e si è veduto parimente, che tanta preeminenza risultava dalla somma estimazione in cui erano i feudi, per gli quali veniasi naturalmente abilitato a trattare le armi, eccetto il qual mestiere niuno altro allora riputavasi onorato e nobile. Indi nascevano i tanti privilegi dei militi, che di gran lunga distinguevasli dai borgesi, onde quel soli poteano intervenire in tutti i giudizii dei nobili: ed una certa ingiuria fatta da un milite ad un suo pari valeagli la perdita del suo cavallo e delle sue armi e l'esilio di un anno, l'istessa fatta da un borgese ad un milite, era colui condannato a perder la mano (1).

62. Reale ancora era la differenza tra il barone ed il milite, imperciocchè era doppia la composizione di quello. Il nome di barone ritenne presso noi la primitiva significazione di *uomo* nel senso feudale, onde in riguardo al re di lui *baroni* chiamavansi (2), e in riguardo ai lor vassalli *signori*. La baronia di ordinario costava di più feudi, e gli investiti di essi erano i militi, i quali doveano seguire il barone come lor capo in tutte le spedizioni militari, e prestavangli gli altri servizii, e riputavanlo come superiore nella corte feudale della signoria, quindi la condizion di milite era per suo grado nella ragion feudale subordinata a quella di barone. Aggiungevasi, che potendo esser questi per concessione sovrana il magistrato naturale del suo vassallaggio, amministrava dunque un officio nello stato, onde consideravasi nella sua persona una dignità, che non potea arrogarsi il semplice milite.

63. Finalmente l'ultima e la più nobile classe costituivano i conti, la cui composizione era doppia di quella dei baroni. Possedendo il conte una signoria, cui appartenevano molte baronie e più feudi, era adunque il capo naturale dei suoi baroni e dei suoi militi, ed era con dritto riputato come la prima dignità dello stato. Indi avvenia, che la creazione di quelli faceasi con le più pompose cirimonie, che lor competeano più speziali e più alte prerogative, e che essi ordinavansi una corte magnifica, delle quali cose nel capitolo precedente abbastanza si è ragionato.

Tali erano le varie classi e i diversi ordini, nei quali furono ridotti gl'individui tutti della nazione siciliana dopo la conquista, e tali le differenze e le relazioni loro reciproche. Si può quindi ora chiaramente comprendere, che l'ordine tutto dei nobili era composto dai soli possessori di feudi, siccome esso solo componeva tutto lo stato militare, ed entrava parimente nell'ordine politico, perciocchè i conti ed i baroni nei lor dominii aveano di ordinario per concessione sovrana l'amministrazione della bassa giustizia. L'ordine popolare risultava dai borgesi e dai rustici, non essendo attribuita ai villani alcuna civile rappresentanza.

64. Ma bisogna seguitarsi la materia siccome essa stessa ci mena. Se i nobili tutti per tanto intervallo erano separati e distinti dai popolari, egli era naturale, che essi soli fossero abilitati dal principe a costituire la pubblica e generale rappresentanza: e se i borgesi erano distinti dai rustici, i quali di ordinario in campagna abitavano, el par probabile, che ai soli borgesi fosse accordata una certa dimestica rappresentanza nel loro comune. Noi passiamo di questi articoli a ragionare partitamente, e dopochè abbiamo veduto lo stato personale degli individui e la privata loro relazion vicendevole, ora a conoscere la relazion loro all'ordine pubblico, ricercheremo in prima se i borgesi in quest'epoca furono ridotti ad una corporazione, che è quanto a dire se le popolazioni ebbero ingerenza alcuna nel loro governo municipale. Ma questa materia da più alti principii dee ripigliarsi.

Egli è indubitato, che consideratesi le popolazioni come un aggregato di tanti particolari individui, se può ciascuno provvedere singolarmente ai privati suoi bisogni, possono ancora pensare uniti insieme agli espedianti da provvedere alle occorrenze pubbliche, come si bisogni di una più numerosa famiglia: tali sono la cura della sussistenza pubblica, delle acque, delle muraglie e di così fatte cose. Ma quando all'incontro vogliansi considerare le popolazioni come membri e porzioni di una società politica, che dee conservare e difendere la tranquillità così al di dentro come con i vicini o con gli esteri, è chiaro, che non è lecito a quelle far uso

(1) Loc. cit., lib. III, tit. 43, pag. 196.

(2) « Ego Anfusus de Lucci filius Philippi de Lucci Dei gratia Domini Regis baronus et consanguineus. — Ego Johannes miles praememorati domini Anfusi testis sum etc. Dipl., ann. 1171, ex arch. Eccl. Pactensis ».

Digitized by Google

dalla forza, ma devono aspettare la protezione di colui che comanda, al quale appartiene la giurisdizione e l'imperio: possono allora esporsi i bisogni, e forse proporsi i mezzi, ma spetta al sovrano la direzione e la provvidenza. È perciò manifesto, che in ogni aggregato di popolazione può riconoscersi come ad esse inerante la sollecitudine e la cura *familiare*, ma a fare uso di espedienti e di forza dipende da quanto dalla suprema potestà sieno abilitate a consigliare ed a provvedere: per la qual cosa l'importanza e l'efficacia tutta della rappresentanza pubblica è beneficio del principe.

Aveano avuta le popolazioni sotto l'Imperio dei Romani una certa influenza nel governo delle cose municipali; anzi le memorie dei tempi sino al settimo secolo fanno menzione di pubblici consigli tenuti dalle città composti da nobili e dal popolo, e talvolta dal clero quando trattavasi della elezione del *difensore* o del vescovo; quindi furono dai Romani accordate alle città giurisdizionali e magistrati municipali, ed alcune delle terre, adjacenti all'abitato, appartennero alla proprietà del comune. Grandissimo cambiamento soffrirono le città sotto il governo delle nazioni settentrionali, che use a vivere in borgate, e di costumanze lor proprie a assai diverse dalle romane, vennero pressochè spegnendo le antiche forme: e principalmente avendo chiamati i soli feudatarii a formare lo stato tutto militare e politico, non rimasero nelle popolazioni, che i possessori e la plebe confusi in modo, che sino a quelle fu tolto il nome di *città*, conservandolo solamente alle vescovili, e cominciarono a chiamarsi *terre, villaggi, castella*, e gli uomini *borgesi* e *popolo*: anzi date in governo ai militi, s'introdussero le pratiche militari e le consuetudini feudali nelle costumanze pubbliche e nei giudizii.

Sebbene per tanta mutazione avessero molto perduto dell'antica lor dignità le popolazioni, pure non potea mancare del tutto la provvidenza e la cura degli individui abitanti per occorrere agli interni bisogni del pubblico: eravi adunque rimasto un fondamento naturale da poter ripigliare una certa rappresentanza, quando da una parte le condizioni imposte dai militi riuscivano intollerabili, e dall'altra venia pronto il favore delle circostanze. Furono le prime a ciò fare le città italiane, che sin dal secolo undecimo profittando dei benefizii del commercio, ed essendo gl'imperadori germanici o lontani o impotenti, nuove immunità e nuovi privilegi arrogandosi, cominciarono a comporsi in corpi politici, e ad eleggersi i lor magistrati: la qual nuova forma di governi municipali in Italia finalmente dopo varii casi e contrasti fu riconosciuta nel 1183 nella famosa dieta di Costanza (1). Nei medesimi tempi con altro intendimento seguivasi questo esempio in Francia; imperciocchè Luigi il Grosso a liberare il popolo dalle oppressioni dei grandi, si diedo a proteggerlo col mezzo di certi privilegi e di una giurisdizion separata, onde cominciò sin dal 1137 ad accordare alle terre poste nei suoi dominii le carte di *comunità*, ossia concedute alcune libertà agli abitanti, permise loro un governo composto da un consiglio e da magistrati che essi eleggevano; ed era così fatta la inclinazione del secolo a questo istituto, che sino i primarii baroni di Francia nei domini loro questa forma di governo introdussero (2). Comechè la prima istituzione dei comuni di Normandia debba riferirsi all'anno 1207, e tali formate corporazioni non avessero per avventura avute nella lor patria i conquistatori Normanni (3), pure quei d'Inghilterra al genio dei tempi piegaronsi: il re Enrico nella famosa carta di libertà da lui accordata ai cittadini di Londra nell'anno 1100 nel dì della sua incoronazione, dichiarò che quelli potessero eleggersi il lor vicecomite, e il giustiziero loro ad amministrare ivi giustizia a nome del re, il che fu certamente il primo passo alla corporazione di quella città (4).

(1) Muratori, *Antiq. Italiae med. OEvi*, tom. IV, diss. 45. « De assumpta a civitatibus italicis Reipublicae forma atque origine libertatis; et diss. 48. De societate Lombardorum, aliarumque civitatum Italicarum servandae libertatis causa, et de pace Veneta et Constantiensi ».

(2) Miscellanea Balutii, edit. Mansi, tom III, pag. 78, usque ad 89 Spicilegium D'Acheri, edit. et Martene, tom. III, pag. 546, et seq. Robertson, loc. cit., tom. I, pag. 67.

(3) *Hist. Nort. Scriptores*, apud Duchesnium, pag. 1066, et Hume, tom. III, cap. 2, pag. 3.8.

(4) « Sciatis me concessisse civibus meis London tenendum Middlesex ad firmam pro CCC libris ad compotum ipsius et haeredibus suis, itaquod ipsi cives ponent vicecomitem qualem voluerint de se

A questi tempi corrisponde la nostra legislazione normanna. Quando io considero, che i Romani conservarono a ciascuna popolazione siciliana per l'interno reggimento i proprii magistrati ed ufficiali, eletti a liberi suffragii del popolo, il quale interno reggimento accordarono che fosse in più luoghi chiamato *Senato*, e quegli ufficiali nominavansi allora *Proagori*, *Gerapoli*, *Anfipoli*, *Quinqueprimi*, *Decemprimi*, che poi vediamo sotto gli imperadori bizantini chiamarsi *Difensori*, *Primi*, *Padri della città*, e niuna memoria e niun vestigio apparisce di essi sotto i Normanni, mi fa congetturare che sotto gli Arabi erasi forse spenta in Sicilia ogni antica forma di governo municipale (1). E riflettendo ancora alla costituzione normanna, in cui non si parla di altri magistrati locali, che di giustizieri e di strateghi in alcuni luoghi, e per ciascun paese di bajuli, e che principalmente i bajuli curavan sul luogo del loro ufficio l'amministrazion tutta economica, io non posso argomentarne alcuna corporazione: molto più che nella carta di fondazione della città di Cefalù dell'anno 1130, i cui abitanti re Ruggieri in più guise privilegiò, ed amplissime immunità lor volle concedere, niun motto pure si fa, il quale annunzii che quelli potessero governarsi a comune (2).

Ma ciò non ostante le popolazioni venute in potestà dei nostri Normanni veggonsi abilitate ad avere una certa rappresentanza nella interna amministrazion loro. La maggior parte delle città del vicino continente, e quelle di Puglia massimamente, nella debolezza dei Longobardi e nella lontananza dei principi bizantini si resero tratto tratto quasi indipendenti (3): pur quando venne fatto a re Ruggieri di soggiogarle, non lasciò di riconoscere in quei popoli una certa influenza nelle cose municipali, e quasi una estimazione politica: ove quel principe nella famosa carta di libertà accordata ai Baresi promise che egli eleggerebbe l'arcivescovo di quella città loro *cittadino*, *e precedente il consenso della maggior parte di quelli*, ed ove lo stesso re assicurò i Salernitani, che *niuno dei suoi ufficiali il consiglio loro oserebbe di angariare*, ei parmi che una rappresentanza, e quasi una corporazione municipale in ammendue quelle città debba supporsi (4).

Dovea ancora una pari rappresentanza aver luogo nelle popolazioni siciliane. Fu primieramente ad esse conceduto di vivere secondo le proprie consuetudini, e furono approvate le costumanze locali anzi le personali. La più parte di quelle possedeano terre appartenenti alla proprietà del comune, per cui alcune aveano l'obbligo di corrisponder al fisco una rendita annuale, e di somministrar marinari alle flotte reali. Or queste terre doveansi a conto e a benefizio del comune amministrare: trattavasi alle volte di voler cingere di muraglie l'abitato, e di provvedere di acque di mulini e di altri comodi pubblici

psis, et justitiarium qualem voluerit de seipsis ad custodiendum placita coronae meae, et eadem placitanda, et nullus alius erit justitiarius super ipsos homines London, et cives non placitabunt extra muros civitatis etc. ». Charta, ann. 1100, apud Canciani, tom. IV, pag. 364. Vid. etiam Hume, tom. II, pag. 346.

(1) Cicero *in Verrem*, act. 3, 4. 5, 6, passim. *Codex Diplomaticus de Johanne*, diss. 7. pag 468, *Codex Theodos.*, lib. I, tit. 11, *Cod. Justin.*, lib. I, tit. 55, *Authen.* Coll. 6, tit. 4, novel. 75, et Coll. 8, tit. 5, nov. 104.

(2) Noi qui ne trascriviamo i principali articoli da un diploma conservato nell'archivio capitolare di Cefalù: « Civibus Cephaluditanis, ibidem perpetuo Deo annuente mansuris, concedimus vobis vestrisque haeredibus nec mari vel terra in exercitum eatis, et ut nihil in introitu vel exitu Cephaludi a parte terrae tribuatis; et ligna quoque ad construendas domus vestras, et lingua ad alia necessaria domuum vestrarum, et victualia pro vestro vivere sine dacione aliqua afferatis. Concedimus quoque, ut domus vestras, terras cultas vel incultas, sylvas vel aedificia vestra quibus volueritis vendatis, in civitate tamen mansuris, si pars Ecclesiae pari precio, quo quolibet alius in civitate mansurus, sibi emere noluerit. Nullus in civitate Cephaludi captione teneatur si plegios sufficientes dare poterit excepta fellonia, tradictione, et homicidio, salva tamen per omnia Regni nostri dignitate. Si quis autem deinceps hujus nostrae concessionis paginam ausu temerario violare temptaverit etc. ». Questa carta è assai simigliante *alle carte di comunità*, che allora accordavansi altrove con la concessione di varie immunità ed altri privilegi municipali.

(3) « Haec immanis dominandi libido ex saeculi planae manavit more, quando urbes haud sub unius absoluta degebant potestate, sed quamdam liberae communitatis speciem praeseferentes, agebantur potius quam regebantur illa celeroquin laudabili politia. Camillus Peregrinus *de ducato Beneventano*, apud *S. R. I.*, tom. V, pag. 192.

(4) Dipl., apud Ughellum, tom. VII, pag. 399, 613.

Digitized by Google

gli abitanti: avveniva, che doveansi destinar dal comune uomini in servizio del reali eserciti, o all'edifizio dei castelli, o a riparar le muraglie, e il contingente della colletta prima di esigersi dovea ripartirsi sul luogo secondo le facoltà degli abitanti: oltrachè la cura dell'annona ed altri bisogni pubblici ogni dì in ciascuna popolazione occorrevano.

Egli è chiaro che tutte queste provvidenze non poteano aspettarsi dal bajulo, e che appartenenano più propriamente alla cura di un consiglio e di una corporazione municipale: aggiungevasi che la forma tenuta dal clero di trattare delle elezioni e delle cose loro in comune, dovea tener sempre viva nella mente dei Siciliani la ragione e il valore delle comuni deliberazioni.

Che poi di fatto sienvi state tali corporazioni con assai probabilità si argomenta dal vedere, che i borgesi in più luoghi aveano come un lor capo chiamato *maestro dei borgesi*: così in una carta di giudicato del 1142 è spesso nominato un Ruggieri e sempre col titolo di *maestro dei borgesi di Troina*, e in un diploma del 1141 è sottoscritto il figliuolo *del maestro dei borgesi di Golisano*, che era terra soggetta ad Adelicia nipote del re Ruggieri (1). Due ancora particolarmente notarsi, che alcune popolazioni erano abilitate a concorrere alla elezione dei lor magistrati, egli è riferito nel più volte citato processo del 1224, che era consuetudine e privilegio della città di Cefalù, che dovendosi eleggere il bajulo, tre ne proponeano anticipatamente i cittadini, ed uno dei tre eleggeane il vescovo, che era signore del temporale della città, o lui assente, eleggea il monistero. Questo privilegio, che avea il popolo di Cefalù di nominar tre persone all'ufficio di bajulo, non potea esercitarsi senza una ragunanza e senza un consiglio (2).

Sebbene adunque non appariscano nella costituzione normanna formate e compiute corporazioni, nè siesi ancor prodotta alcuna carta autentica di quei tempi, che di giurati favelli, i quali per altro noi vedremo la prima volta costituiti dall'imperador Federigo(3), pure sotto i re normanni ebbero le popolazioni siciliane quasi una forma di corpo municipale, e i cittadini a deliberar delle cose

(1) La prima è una carta di giudicato sotto il re Ruggieri per la division dei confini tra le terre di s. Filippo d'Argirò e di Realbuto: è scritta in greco, ed appartiene alla chiesa di Messina, e noi l'abbiamo copiata dai manoscritti della nostra libreria del senato. Mss. Qq. H. 15, pag. 321. In quel giudicato di Ruggieri è spesso nominato *Magister burgensium Troinae*, e sino nelle sottoscrizioni dell'atto vi è un suo figlio *Meles filius Magistri burgensium Troinae*. L'altra carta conservasi nell'archivio capitolare di Cefalù, di cui avvene copia nella nostra libreria del senato. Mss. Qq. H. 13, pag. 37, e fra i testimonii è sottoscritto: *Ego Bartholomaeus filius Magistri burgensis Golosani interfui.*

(2) « Judex Julianus juratus dixit — Interrogatus si sciret, per quem Letus statutus esset bajulus, respondit, quod in consuetudine et in privilegio habetur, quod quando aliquis bajulis statutus est in civitate, de comuni voluntate civium eliguntur tres homines, et praesentantur domino episcopo, si praesens est, vel conventui, si est absens dominus episcopus, et ex illis eligitur unus a domino episcopo, vel a conventu, si absens est. Unde cum non esset bajulus in civitate, de comunitate civium electi sunt tres boni homines, scilicet dominus Gulielmus de Milis, Andreas Johannes de Gratteria, et dominus Latus miles, et praesentati fuerunt conventui, et conventus successit in partem, et habito consilio, elegerunt ipsum dominum Letum. Mss. Qq. H. 13, pag. 371, loc. cit. ». Egli è chiaro da questa carta, che attribuendosi ad un privilegio e ad una consuetudine locale una tal forma di elezione, non era dunque essa tuttora generale e di dritto comune della nazione: noi vedremo a suo luogo, che tale la fe' divenire l'imperador Federigo.

(3) Nel capitolo 6 del libro I, pag. 128, not. 2, fu da noi favellato di due diplomi, l'uno attribuito al conte, l'altro al re Ruggieri, appartenenti al monistero di s. Angelo di Brolo, e fu allor dimostrato di quante scorrezioni abbondassero nella edizione del Pirro, tom. II, pag. 1024: è qui solamente da soggiungere, che ove è detto nel diploma del re: *Me moram trahente in felice civitate Panormi in omni pace et serenitate cum omnibus* communibus *et curialibus nostris*, alla parola *communibus*, dee sostituirsi *comitibus*, imperciocchè la solita formola dei re normanni è quella *cum omnibus comitibus et curialibus*: una simigliante correzione fece il Muratori a un privilegio di Carlo il Grasso, avendo giudicato la parola *communitas* ivi scritta, perchè non del tempo, doversi leggere, *comes*. Ved. *Ant. Med. OEvi*, tom. I, diss. 18, pag. 1025. Si noti ancora a questo luogo, che sebbene nel citato diploma veggasi accordato dal re Ruggieri all'abate di quel monistero di potere costituire i *suoi giurati* nei casali donatigli, pure essendo la carta di tanti errori ripiena, finchè una più autentica e più corretta non faccia menzione di *giurati*, noi fondatamente sospettiamo, che quella parola siavi stata intrusa dal traduttore Lascari: molto più che i giurati veggonsi la prima volta comparire sotto l'imperador Federigo.

Digitized by Google

pubbliche potesno alle volte ragunarsi in consiglio, cui intimava e dirigea come capo il maestro dei borgesi. Da questi tempi adunque dee ripetersi la origine dei nostri comuni, ed avendone testè veduti argomenti in Golisano e in Cefalù, cha erano popolazioni soggette ai privati, possiamo quindi ora stabilire, che i comuni di Sicilia sin dalla prima loro influenza ebbero la stessa epoca come quei del demanio così quelli delle baronie.

65. Se il corpo dei borgesi avea nel recinto del suo abitato par ciascuno luogo una rappresentanza, aveane conceduta il principe una maggior nello stato a tutto il corpo feudale. Già si è dimostrato nel libro precedente, che i baroni ed altri feudatarii, i quali dal sovrano *teneano* immediatamente, costituivano di ordinario come *pari del Regno* la corte del sovrano signore, cui per ragion di servizio doveano intervenire. In questo senso i nostri parlamenti sono contemporanei alla conquista, e siccome altrove generalmente in Europa così parimente in Sicilia aveano essi nella rappresentanza loro piu che un titolo politico un fondamento feudale (1). Ma di questa materia più chiaramente tra poco ne ragioneremo, per ora notiamo, che furono quelli chiamati allora dai nostri *corti solenni*, *corti generali*, e spesse volte ragunavansi in Palermo nel real palazzo, ove erano amplissime e nobilissime sale diputate ai grandi consigli (2). Egli è certo che ivi trattavansi i pubblici e gravissimi affari del regno, e quivi davasi di ordinario la solenne e legittima promulgazione alle leggi, che volea imporre ai suoi sudditi il principe. Avendo il re Ruggieri nel 1129 radunati in Melfi tutti i baroni di Puglia, vi stabilì i più efficaci ordini a mantenere la pace ed amministrar la giustizia: in altri due parlamenti tenuti nel 1130, uno in Salerno, in Palermo l'altro, in cui i prelati i baroni ed altre ragguardevoli persone intervennero, fu deliberato di doversi supplicare il re Ruggieri perchè assumesse il titolo e la dignità di re, e si incoronasse in Palermo: un'altra corte di baroni e di vescovi intimò lo stesso Ruggieri in Ariano nel 1140, ove cose gravissime ordinò, ed ivi diè pubblica autorità alle sue nuove monete: per simiglianti cagioni nei tempi di appresso le corti generali adunavansi, e in una di esse nel 1166 fu riconosciuto re Guglielmo II, e in un'altra del 1189 eletto Tancredi (3).

Che se voglia ora più distintamente comprendersi la costituzione dei nostri parlamenti, e quali ordini di persone sotto i re normanni spezialmente v'intervenissero, egli è certo, che non sono altri nominati nelle nostre memorie dei tempi che i prelati e i baroni. I vescovi, attesa la dignità del carattere, e dovendosi nella universale ignoranza apprezzare una certa scienza annessa al lor ministero, prima già della introduzione dei feudi assistevano alle assemblee pubbliche sin dai tempi dei Franchi e dei Sassoni: anzi in Francia e in Italia avean parte nell amministrazione politica, e tra essi di ordinario erano scelti i *messi reali* spediti a visitar le provincie. Quando le proprietà furono convertite in feudi, feudi ancora vennero a possedere le chiese, e quindi i prelati furono membri di quei consigli per *dovere di baronia*, imperciocchè dal sovrano teneanle immediatamente (4). Nel ducato di Normandia le corti generali costavano di nobili e di vescovi, nè furono altrimenti composte quelle d'Inghilterra sotto i Normanni (5). In Sicilia sin dal tempo della conquista i prelati ebbero feudi e vassallaggi, e re Ruggieri li sottopose ad ogni qualità di servizio feudale: adunque i prelati come i baroni e come pari del regno aveano obbligo di intervenire ai consigli pubblici, che ragunava il sovrano. Aggiungeasi, che dai laici non potendosi allora di ordinario pretendere che il solo valore, dagli ecclesiastici riceveansi i lumi necessarii e le debite direzioni agli affari; di fatto quelli i re normanni tennero in altissima stima, e le più copiose ambascerie loro appoggiavano, e ammetteanli nei consigli di stato, nè

(1) Hume, tom. III, Append. 2. *Le Parlament feodal*, pag. 399.

(2) « Sunt et alia ibidem palatiola multo quidem decore nitentia, ubi rex aut de statu regni cum familiaribus suis secretius disserit, aut de publicis et majoribus regni negotiis loquuturus proceres introducit. Falcandus, loc. cit., pag. 406, 407 ».

(3) Telesinus, loc. cit., pag. 264, 266. Falco Beneventanus, loc. cit., pag. 379. Romualdus Salernitanus, loc. cit., pag. 207. *Chronicon fossae novae*, apud Caruso, tom. I, pag. 72.

(4) Hume, loc. cit.

(5) Vid. Ordericum Vitale, apud *Script. Northm. Duchesnii*, lib. V, pag. 552, et Hume, loc. cit.

di ordinario altri che i prelati la importantissima carica di gran cancelliere occupavano.

Dalle cose già dette è manifesto, che i baroni sia laici sia ecclesiastici costituivano i consigli pubblici ossia i parlamenti; imperciocchè tenendo essi i lor feudi immediatamente dal re, ed essendo vassalli immediati della corona, doveano in qualità di servizio la lor presenza alla corte sovrana del supremo signore; indi avvenia, che le assemblee generali da per tutto costavano di prelati e di nobili, nè di altri membri dei nostri parlamenti fan menzione le nostre memorie dei tempi normanni: indi ancora comprendesi apertamente perchè avessero i parlamenti nella costituzione e nella origine loro la sola rappresentanza feudale. Ei solamente si può dubitare se i semplici militi v'intervenissero: e primieramente in riguardo a coloro, che erano militi dei baroni, siccome faceano parte della baronia, così erano in parlamento rappresentati dal loro barone, cui secondo la legge feudale eran subordinati: ma in riguardo a quelli, che teneano i lor feudi *in capite* e immediatamente dal re, egli è certo, che aveano un titolo da assistere alla corte sovrana: senonchè la frequente assistenza potendo riuscire assai grave a coloro, che possedendo un picciolo feudo aveano forse picciole entrate, se era permesso ai militi di intervenire alle grandi assemblee, poteano ancora con dritto astenersene, il che non era conceduto ai baroni. In Sicilia è da presumersi, che i soli signori di vassallaggio assistessero alle corti generali, poichè ove si parla di nobili che componeanle, non sono altrimenti detti che *magnati*, *proceri*, *baroni*, *ottimati* (1): per altro la costante disciplina del nostro dritto escludendone i semplici feudatarii vi ha sempre ammessi i soli baroni.

66. Se debbono aver luogo in queste ricerche i soli documenti autentici dei tempi, dalle considerazioni sin qui esposte risulta chiarissimo, che il corpo dei borgesi ossia i comuni in Sicilia non erano ancora sotto i re normanni abilitati a costituire i loro rappresentanti nei parlamenti. Nulla però di meno tutti i nostri moderni scrittori han voluto più tosto seguire una favolosissima cronaca, dalla quale essendo riferito, che il conte Ruggieri a tre classi di uomini, militari, ecclesiastici e demaniali, distribuì i beni tutti dell'isola, conchiusero che indi origine trassero i tre *bracci*, che il nostro parlamento compongono, e che il braccio demaniale ossia i comuni per mezzo dei loro rappresentanti sin dal tempo della conquista vi furono ammessi (2). Ma riflettasi in primo luogo, che, sebbene le nostre popolazioni fossero già innalzate sotto i Normanni quasi a uno stato di corporazione, e i borgesi avessero in ciascun luogo una civil rappresentanza, non aveano pure quella consistenza e quella forma, che dopo lor diè l'imperador Federigo: per altro dalla storia del dritto pubblico di tutte le nazioni è manifesto, che passò un certo tempo, perchè le popolazioni già composte in un corpo fossero abilitate ad una rappresentanza politica; e veramente l'ammission dei comuni alle corti generali fu da per tutto posteriore alla istituzione di quelli. Riflettasi in secondo luogo, che essendo allora i parlamenti di costituzione feudale, siccome le popolazioni feudali erano *contenute* nel barone, così le demaniali nel principe: onde se ne inferia, che se ciascun barone rappresentava in parlamento il suo vassallaggio, nel modo istesso vi rappresentava tutto il demanio il sovrano (3). Finalmente non havvi autentica memoria siciliana dei tempi normanni, la quale facendo menzione delle nostre corti generali, non le chiami che corti di *grandi*, di *prelati* e di *nobili*. Noi dimostreremo a suo tempo per quali cagioni la prima volta furono i comuni demaniali in Sicilia ammessi nei parlamenti dall'imperador Federigo.

CAPITOLO VIII.

67. Delle leggi politiche dei re normanni, e primieramente del modo siccome furono inserite nel codice dell' imperador Federigo. — 68. Delle regalie e dei supremi dritti del principato. — 69. Sistema dei tempi sopra tali materie. — 70. Attribuzione di tutti quei dritti fatta al potere supremo dal re Ruggieri, e dai suoi successori. — 71.

(1) Tutti questi passi si possono vedere raccolti dal diligentissimo Mongitore nella sua storia dei parlamenti, cap. 5, 6, 7.

(2) Mongitore, loc. cit., pag. 21, Napoli, *Concordio* etc., pag. 83. Noi della citata cronaca abbiamo fatta parola nel cap. 2 del libro precedente, pag. 97, not. 1.

(3) Hume, loc. cit.; *Les Comunes*, pag. 313.

Digitized by Google

Dritto civile di quel tempo nell'isola. — 72. *Dritto ecclesiastico, ed istituzione delle curie episcopali.*

67. Il Falcando nel riferire una corte di giustizia tenuta nei tempi di Guglielmo II nel real palazzo di Palermo attesta, che fu ivi tutto incamminato il giudizio, e fu profferita la sentenza a norma delle leggi dei principi normanni, e fa comprendere che erano quelle volgarmente chiamate *Costituzioni del regno di Sicilia* (1). È perciò manifesto, che l'imperador Federigo nel raccogliere e pubblicare di nuovo un codice di leggi siciliane ordinate sin dal tempo della fondazione della monarchia vi adattò lo stesso titolo, che aveanvi dato i re suoi predecessori, imperciocchè non altrimenti lo volle denominato, che *Costituzioni del regno di Sicilia*.

Ma egli è ora ben da dolerci, che l'intero corpo delle costituzioni normanne a nostra memoria non sia pervenuto, di assai poche avendone notizia, ossia di quante solamente se ne volle ridurre in quel codice; anzi ci pare che il compilatore di esso non abbiane fatta la debita estimazione, avendo sin dal principio e nel proemio dichiarato, che doveano d'allora in poi riputarsi di niun vigore e dentro e fuori i giudizii quelle costituzioni dei re normanni, che ivi non eransi autorizzate. Con tale disposizione quantunque per avventura siesi voluta stabilire una regola certa di dritto, pure alla integrità e alla più chiara intelligenza di quello non fu ben provveduto; e ne avvenne certamente, che molte leggi normanne, restando fuori del corpo del nostro dritto, in processo di tempo del tutto perirono. Che se poi riflettasi a quelle, che ivi inserì l'anzidetto compilatore, egli è chiaro, che sono le leggi normanne in quel codice meseolate e confuse senza niun ordine con le costituzioni sveve; che sono alcuna volta accennate solamente o sottintese: che servono più presto al disegno ordinato da Federigo, che ad esporre e a comprendere il sistema normanno: anzi in tempi dopo nelle varie copie manoscritte, e nelle stampe fu sì oltre portato il disordine, che non furono distinte le costituzioni sveve dalle normanne, essendosi attribuite a Ruggieri o ad alcun dei Guglielmi quelle, che sono certamente di Federigo, ed altre di Guglielmo a Ruggieri: del che noi abbiamo in più luoghi e diffusamente ragionato (2).

Veramente a volersi comprendere tutto il sistema della costituzione normanna dai soli miseri avanzi, che sono disordinatamente sparsi nel codice svevo, certo non ne appariscono che le rovine; perciocchè ivi non solo mancano, ma nè anche sono accennati quelle leggi del re Ruggieri, senza le quali non può darsi nè intelligenza nè ordine alla sua costituzione politica: dalle sole leggi normanne ivi inserite non vedesi chiaramente il sistema normanno degli uffizii e delle giurisdizioni, e come i bajuli in ciascun luogo, e giustizieri nelle provincie, la magna curia per tutto il reame il corpo della magistratura componessero: parimente in niun luogo è quivi accennato, che furono le supreme giurisdizioni dichiarate dal re Ruggieri dritti di maestà, e regalie del principato: del quale statuto ne volle il compilatore Pier delle Vigne gratificare il suo Federigo, come se questi avesselo introdotto il primo nel nostro dritto: ed essendo il sistema feudale connesso allora essenzialmente con l'ordine politico, e più leggi a quello relative avendo con assai savièzza ordinate Ruggieri, pure è stato da noi già dimostrato, che la maggior parte di quelle d'altronde più presto che dal codice svevo ritraggonsi.

Anzichè adunque dalle leggi normanne, che di nuovo pubblicò l'imperador Federigo, si possa comprendere il sistema tutto del dritto politico dei tempi normanni, da tal sistema più presto, ove sia da altri principii recato alla sua chiarezza, potrà a quelle leggi darsi ordine e intelligenza: e noi a disegno abbiamo sin qui differito a favellarne per la ragione che essendosi già esposto nei suoi principali articoli il dritto pubblico siciliano dei tempi normanni, siamo ora in istato di osservare i rapporti e la connessione, che hanno con tutto il sistema le anzidette leggi, le quali come avanzo di antico edificio, la cui primiera architettura altronde sia nota, possono bene a luogo proprio adattarsi.

(1) « Dehinc injunctum est archiepiscopis et episcopis, qui aderant, ut in auctorem tantae contumaciae quod aequum esset de juris severitate decernerent. At illi juxta, *Constitutiones regni Siciliae* decreverunt Richardum comitem etc. ». Falcandus, loc. cit., pag. 474.

(2) Ved. la nostra *Introduzione*, pag. 31, e il cap. 11 di questo libro, pag. 148, not. 1.

Digitized by Google

68. Di quelle leggi politiche dee qui farsi spezialmente parola, sopra cui son fondati i dritti supremi e le regalie del principato, e onde nascono le varie dipendenze dei sudditi: della quale materia non potendosi trarre chiara intelligenza da niuo luogo delle costituzioni aveve e normanne, mentrechè per altro esercitavano e facevano valere quei dritti nel reame siciliano i nostri sovrani, se ne dee ora ragionare più accuratamente. Sono stati in ogni tempo distinti gli ufficii tra quei che comandano e coloro che son governati: spezialmente dai primi esigendosi, che fosse per essi procurata la sussistenza, la pace, e la sicurezza pubblica, quindi tutti coloro, che alla suprema potestà commendavansi doveansi da esse aspettare cure così fatte e quasi la comune tutela: or le provvidenze, che vengono in conseguenza a disporsi, quando si amministrano, prendono l'indole di dritti, in quantochè mentre provvedono ai bisogni pubblici, fa mestieri allo incontro che impongano e riducano tutti ad uniformarvisi: e siccome tali provvidenze traggono sussistenza e vigoro da' mezzi, che costan dispendio, da doversi compensar da coloro, che ne haono il vantaggio, così talvolta è avvenuto, che siensi confusi tali dritti coi tributi, e con altre pubbliche imposizioni, le quali non usate a misura, o intese sinistramente han prodotte indisposizioni di animo. Le giurisdizioni esercitate dagli imperadori romani non sempre serbarono la debita moderazione; che se la grandezza imperiale ad imporre con la magnificenza e per ragione di lusso aprì sovente assai liberalmente la mano, bisognò in altri casi aggravarla, quando per le continue guerre moltiplicaronsi le necessità dello stato. Sia ciò detto non per trattar dei tributi, dei quali in altro luogo si è già favellato, ma per riflettere, che se i dritti anzidetti si sono alcuna volta confusi con ogni altra imposizione fiscale, ciò si è fatta assai impropriamente, poichè ne sono ben distinte le origini, quantunque nella esecuzione e negli effetti si confondano. Or tale fondamento hanno quei dritti, che prosero indi il nome di regalie, su di cui si sono formati dazii e prestazioni simiglianti; che prese in diversi sensi possono comparire nomi odiosi, ed hanno una legittima ed innocente origine.

Gl' imperadori romani seppero tutti attribuirseli, e moltiplicaronli ancora, anzi tutti i subalterni tali poteri arrogaronsi. Da tanta grandezza sopraffatto l' imperio romano, e spento finalmente dai barbari, vedesi nel governo di questi, come in ogni nascente società abbondante di forze non ben distribuite, la potenza politica dilacerata a brani, e quasi dispersa per le varie parti di un corpo disunito, disertachè nel progresso dei tempi oscuraronsi le ragioni e i titoli delle prerogative sovrane, usurpandole impunemente i privati, e si confusero infine le competenze delle giurisdizioni e dei dritti.

A questi disordini inerenti alla costituzione feudale di quel tempo se ne accumularono altri in Italia dopo la dissoluzione del regno longobardo per opera di Pipino e di Carlo, perciocchè i signori pretesero allora apertamente giurisdizioni e dominii; e sino avendo restituite ai pontefici romani la città dell'esarcato e del patrimonio, voleano pure ivi ritener molti dritti: quindi i romani pontefici ebbero ricorso agli imperadori franchi, perchè fossero ad essi con le città restituite ancor le *giustizie*, essendo le giustizie a quei tempi quelle che dopo chiamaronsi *regalie*. Si accrebbe il disordine nella debolezza del governo franco e germanico per un maggior mescolamento di poteri, che i duchi i marchesi i conti i vescovi secondo le circostanze arrogavansi; e quando poi le città italiane molte immunità si acquistarono, contendeano sovente coi nobili, o coi vescovi di giurisdizioni e di dritti: tuttochè al sommo impero, ossia all'imperatore romano, che riconosceva nel suo gran nome una grandissima dignità, non era rimasto che l'ignudo e vòto nome di potenza, la quale volendosi con gli suoi legittimi dritti esercitare, fu spesse volte cagione di resistenza ostinata, e di guerre manifeste.

69. Avvenne nei principii del secolo dodicesimo, che cominciarono ad essere esposto in qualche lume le vere origini delle prerogative del principato, mercè le massime inculcate nei codici della giurisprudenza romana: ma se quelle sentivansi già annunziar nelle scuole, e quindi la opinion pubblica lentamente informavano, non entravano ancora nel corpo del dritto pubblico, di cui aveansi assai oscure nozioni, e molto meno sapeano i principi di lor propria autorità attribuirsele; per altro a fissarle in Italia mancava un codice che le determinasse, e un impero rappresentante molte nazioni, e fatto a diversi pezzi e a riprese, non avea questo

codice. Perchè dunque fossero disviluppati da tanto caos i dritti accennati, e restituiti stabilmente alla sovrana autorità, facea mestieri che un sovrano istruisse il pubblico anticipatamente della qualità e competenza delle sue prerogative, ed avesse nel tempo istesso forza e potenza da farle valere e riconoscere.

In queste circostanze fu l'imperadore Federigo Barbarossa nel 1158. Già sottoposte al suo dominio le città tutte di Lombardia, e ridotta all'ubbidienza con le più umili sommissioni Milano, e presa la corona del regno italico in Monza, parea decisa in quell'anno la superiorità dell'imperadore in Italia. l'rese ei questo tempo a lasciare ivi alcun monumento della maestà imperiale, e intimò una solenne dieta in Roncaglia da celebrarsi il dì di s. Martino, non solo a stabilire leggi di pace, ma a trattare massimamente dei dritti e delle giustizie del regno, che in tanta perturbazione di cose erano andate in dimenticanza e in disuso (1). Quivi di fatto intervennero i prelati tutti i conti i marchesi e i consoli, e i rappresentanti delle città italiane, e furonvi ancora ammessi i più famosi giureconsulti di quel tempo, per la cui dottrina lo studio del dritto romano in Bologna avea allora grandissimo nome, e ciò furono Bulgaro, Martino, Jacopo, ed Ugolino, perchè da quelli preparandosi le materie, ne risultassero quindi più mature le deliberazioni (2).

Non potea certo con maggior dignità e più umanamente aprire quell'augusta assemblea Federigo, che invitando i suoi sudditi a proporre dilucidazioni e consigli. Ma era sul bel principio la occasion propria di stabilire un dritto fondamentale e primario del principato, ossia la facoltà d'imporre leggi, la quale potea ben trattarsi come articolo preliminare delle discussioni di quella dieta, che erasi convocata per costruir leggi, che alla ragion pubblica appartenessero: pure il Barbarossa. Il quale per altro sì alti concetti avea della dignità imperiale, e coronato allor di trionfi era di forze possente, nè anche pensò di potere ei solo appropriarsi una tal facoltà, anzi invitò l'assemblea a determinare qual fosse il suo dritto; acciocchè costituitesi le leggi fondamentali fossero quindi generalmente da tutti riputate come sacre ed inviolabili (3). Egli è il vero, che a tal proposta dell'imperadore fu veduto l'arcivescovo di Milano a nome comune protestarsi, ed annunziare una massima della giurisprudenza romana, ossia che il dritto di far leggi erasi da gran tempo trasferito nell'imperadore, il perchè dovean solo come leggi tenersi ed osservarsi gli editti i decreti i rescritti del principe (4). Ma ciò non ostante aveansi allora così informi ed oscure cognizioni di tale materia, e sì fattamente non se ne conoscea la importanza, che l'assemblea nol credè oggetto interessante di doverla occupare, e nello statuto delle regalie niun motto fece di una tal facoltà. Tanto è vero che l'anzidetta prerogativa era in quel secolo più presto una dottrina delle scuole, che articolo di dritto pubblico.

(1) « Inter haec cum tota Italia sub silentio egeret, et bellorum inquietudinem pacis tranquillitate commutasse videretur, Fridericus deperisse sibi ratus tempus, in quo aliquod magnifica monimentum non praestitisset novam civitatem Laudensidus fabricare adorsus est — Deinde generalem curiam omnibus italis civitatibus et primoribus, apud Roncalias in festo beati Martini celebrandam indicit, ubi et leges pacis promulgaret, et de *justitia* regni, quae multa jam tempore, apud illos obumbrata in desuetudinem abierat, peroecessaria sapientum collatione dissereret, diuque obsoletam elucubraret. Radevicus, lib. I, cap. 46, apud *S. R. I.*, tom. VI, pag. 180 ».

(2) Ibidem, lib. II, cap. 3 et 5, pag. 784, 787.

(3) « Nostris autem, quod jura civilia nostris beneficiis in summum provecta, firmata, ac moribus utentium approbata, satis habent roboris: regnorum vero leges, in quibus quod ante obtinebat, postea desuetudine inumbratum est, ab imperiali remedio vestraque providentia necesse habeant illuminari. Sive ergo jus nostrum, sive vestrum in scriptis redigatur, in ejus constitutione considerandum est, ut sit honestum, justum, possibile, necessarium, utile, loco temporique conveniens: ideoque tam nobis quam vobis, dum jus condimus, cautius praevidendum est: quia cum leges institutae fuerint, non erit liberum judicari de eis; sed oportebit judicare secundum ipsas. Loc. cit., lib. II, cap. 3, pagina 785 ».

(4) « De nobis fidelibus tuis, de populo tuo consultare placuit tuae potentiae super legibus et justitia atque honore imperii. Scias itaque omne jus, populi in condendis legibus tibi concessum. Tua voluntas jus est, sicut dicitur: Quod principi placuit, legis habet vigorem, cum populus ei, et in eum omne suum imperium et potestatem concesserit. Quodcumque enim imperator per epistolam constituerit, vel cognoscens decreverit, vel edicto praeceperit, legem esse constat. Loc. cit., cap. 4, pagina 786 ».

Non però furono nel modo istesso mal conosciuti gli altri dritti del principato, i quali più che dai lumi dei giureconsulti furono principalmente fissati col valore delle consuetudini (1). Riconobbe adunque a voti unanimi l'assemblea, che molte regalie e prerogative di regio dritto erano state usurpate dai privati, che doveano alla nativa autorità rivendicarsi, quindi passò a dichiararsi nella forma più solenne, che appartenevano alla suprema potestà del principe le pubbliche fabbriche, e le armerie, le strade pubbliche, i fiumi navigabili, e il benefizio che da essi può trarsi, come i salti delle acque e i mulini, i porti e i dazii che quivi si pagano, i vettigali, le monete, le multe, le pene, e i beni vacanti, le angarie e prestazioni di navi e di carri, le straordinarie collette, le saline, le pescagioni, i tesori, e il dritto di costituir magistrati (2).

Egli è chiarò che molte di esse prerogative furono con assai intelligenza dichiarate come proprie ed inseparabili dal principato: e sebbene altri sospettar possa, che i dazii le gabelle e simiglianti prestazioni siensi più tosto escogitate come un mezzo di guadagno, autorizzato dai bisogni dello stato, ed esteso poi dalla sottigliezza e dalla cupidità del pubblicani, pure nell'annoverar quelle tra le regalie vi riconobbero certamente in Roncaglia una ragione e un fondamento di dritto. E a dir il vero se un libero e sicuro commercio nelle piazze e nei mercati, un passaggio sicuro e comodo per le strade e nei ponti, il non esser frodato nelle misure e nei pesi, le nuove arti d'industria, che son procurate o facilitate, e benefizii simiglianti, debbonsi all'autorità ed alla protezion del sovrano, e costando essi una spesa, e tanti vantaggi e comodi valendo senza meno un prezzo, egli è naturale di riconoscere, che alcuna cosa debbano retribuire coloro che ne profittano: fu adunque allora considerato, che quanto viene a contribuirsi per mezzo di simili gabelle e di dazii debba riputarsi come una spezie di ricompensa alla protezione accordata e al benefizio ricevuto: per la qual cosa non senza ragione furono quei dritti chiamati nel linguaggio dei tempi *dritti*, *giustizie*, *regalie* (3).

Di fatto fu immantinente e in ogni tempo e da per tutto conosciuta tanta saggezza e tale rettitudine in quelle decisioni dell'assemblea di Roncaglia, che avvegnachè inclinata dopo la fortuna di Federigo augusto in Italia, e indebolitasi finalmente la sua potenza, molti articoli ivi stabiliti fossero stati indi ritrattati nella dieta di Costanza, pure lo statuto delle regalie, che erano in contesa e già usurpate, fu ritenuto e rispettato, anzi considerato come di dritto pubblico, perciocchè quasi tutte le nazioni adottaronlo, e fu ricevuto come legge fondamentale nel corpo del dritto comune dei tempi. Fe' ancora il Barbarossa comprendere, ed autorizzollo col fatto, che di molte di esse regalie, comechè proprie del principato, poteano esserne capaci i privati, purchè ne avessero legittime concessioni dal principe (4): furono quelle indi chiamate dai giureconsulti *regalie minori*.

70. Or la legale determinazione di tali prerogative, che costò tanto apparecchio di cose e sì sottile studio all'imperador Federigo, erasi già qualche tempo innanzi col fatto ed assai più compiutamente eseguita in Sicilia: che veramente ad essere riconosciuti i supremi dritti del principato concorre in modo speciale la saggezza e la potenza del principe. I nostri Normanni come quei d'Inghilterra seppero attribuirsi un poter grandissimo, che col dritto di conquista appropriossi il primo Ruggieri, e potè tramandare ai suoi successori: e siccome fu indi accresciuta autorità e forza all'amministrazione della giustizia, così venne a costituirsi la giurisdizione dei sovrani dell'isola assai più ampla e

(1) Ved. il cap. V di questo libro.

(2) *Constitutio* de Jure Fisci, *cum Cujacio*, lib. V, *de feudis*, pag. 1325.

(3) « Nisi dicere velimus convenire *pedagium* ratione transitus, importationis, vel mercium evectionis, et sic ejusdem juris intuitu, nempe protectionis, securitatisque—praefatum autem portus datum justum esse, quia exigitur pro custodia portus, quem rex habet, tenendo ibi castra munita etc. ». Ageta ad Moles, pag. 268, 269, n. 6, 16. È chiaro da questi passi, che i giureconsulti accennarono le vere ragioni delle varie imposizioni nei casi particolari, ma non seppero formarne un principio ed una teoria generale.

(4) « Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut quicumque donatione regum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc imperiali beneficio, et regni nomine idipsum perpetuo possideret. Radevicus, loc. cit., pag. 787.

più ben fondata, che quella di alcun altro monarca del continente.

E a favellarne partitamente noi abbiamo già dimostrato nel libro precedente, che sin dai primi tempi non fu ad altri attribuito il dritto e l'imperio di far leggi che al solo conte Ruggieri: la qual prerogativa costantemente mantenendo i suoi successori, si vede che le costituzioni normanne non da altri han forza e sanziona di legge che dalla sola autorità del re che dettaronle; nè altrimenti si annunzia il re Ruggieri in una sua costituzione diretta al primo ordine dello stato: *vogliamo che sappiano i principi miei figliuoli, i conti, i baroni, gli arcivescovi, i vescovi ec.* (1), e fu egli sì geloso di questo suo dritto, che a dimostrare eziandio col fatto non potersela nei suoi dominii alcun altro arrogare, quando ei volle qualche legge fatta da principi stranieri adottare e imporre ai suoi sudditi, pubblicavala ei come sua propria, e davale ei solo carattere e valore di legge: tale fu la costituzione di non potersi alienare i feudi, che avea già prima stabilita l'imperador Lotario, e tali altre leggi, che ei tolse con le stesse parole dai codici del dritto romano, e così come in quella, parimente in queste niun motto fece nè di Lotario nè di romani imperadori (2); nel modo istesso non potè essere ricevuto come legge di regno un decreto della sede apostolica contro gli usurai che dopo una costituzione di Guglielmo II (3). Anzi di questa prerogativa dei re normanni havvene chiarissimo documento ai tempi di Guglielmo I; quando i baroni siciliani ridottisi e afforzatisi in Caccamo, e in uno stato di aperta resistenza al governo, doleansi di alcune grosse leggi, e a riformarle non appellavano nè al popolo, nè ad una corte generale della nazione, ma la sola autorità di re Guglielmo imploravano (4).

Hanno le costituzioni normanne in se tale grandezza a dignità, e un carattore siffattamente lor proprio, che a distinguerle dalle svevo basta il riflettere, che in quella non altri parla ebe il legislatore, e pompeggia in queste ad ogni passo il giureconsulto.

Deesi però spezialmente al re Ruggieri, che egli abbia in un modo più preciso, e qualche tempo innanzi dello statuto dell'assemblea di Roncaglia, fissati gli altri dritti del principato. Ei veramente avendo ben compreso il sistema di una ordinata e salda monarchia, seppe con l'alto suo intendimento recare ai lor principii gli scarsi lumi della giurisprudenza romana allor rinascente, camprese le prerogative, che alla sovranità si appartengono, e siccome colui, che quanto di ingegno, di forze valea, seppe al supremo suo potere per sistema e par costituzione attribuirle. Si è di fatto già dimostrato, che ei sottopose i contadi le baronie i feudi e le appartenenze di case a tutte le disposizioni del dritto politico; volle che da lui derivassero le giurisdizioni tutte, e sin dal suo tempo furono dichiarate di regio dritto la gabelle i dazii e i plateatici e i padagi e i portatici; le pene relative ai pesi ed alle misure; le pescagioni nei mari e nei fiumi; i salti dello acque e i mulini; le miniere, le saline, e dritti simiglianti (5). Seppe ancora Ruggieri adattarvi il nome; chiamò *regalie* i contadi

(1) Lib. III, Const., tit. 1, pag. 162.

(2) Ved. Giannone, lib. XI, cap. 5.

(3) Lib. I, Const., tit. 6, pag. 7, et ibid. *Variantes lect.*, pag. 423.

(4) « Nunc autem totius regni viros nobiles, seque cum illis hoc regem postulare, hoc requirere, ut iis aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat consuetudines etc. Falcandus, loc. cit., pag. 438. »

(5) « Dohanas autem tam terrae quam maria, forestagia, plateatica, passagia, et alia tam vetera jura, quam nova curiae nostrae etc. Lib. I, Const., tit., *Magistri Camer.*, pag. 66. Ab omni exatione passagii plateatici sive pedagii per totum nostrum Demanium sint immunes. Dipl. reg. Villelmi, ann. 1178, apud Pirrum, tom. II, pag. 1295. Ratione portatici, falangatici, ripatici, thelonei, vel alicujus alterius exactionis et juris dohanarum et portuum. Dipl. imp. Friderici, ann. 1221, apud Mongitorum *Monum. Mons.*, pag. 32. Contemptas assisiarum poenas super ponderibus et mensuris etc. Lib. I. Const., tit. 66, pag. 68. Concedimus etiam praetaxato monasterio liberam potestatem semper habendi duas barcas in portu Panormi, et mari eidem civitati adjacenti, quae ad opus conventus ejusdem monasterii libere officium piscationis exerceant, nec liceat bajulis Panormi ipsas barcas...., quomodolibet impedire, aut jus aliquod ab eis exigere. Dipl. reg. Rogerii, ann. 1148, apud Pirrum, tom. II, pag 1111, n. 8. Nec non liceat piscariam in flumine Paternionis ad usum fratrum et familiae dictae domus... portum libere habere, et in flumine Odilouis Sueni, et in maritima praedicta habere piscariam liberam. Dipl. imper. Friderici, ann. 1229, apud Pirrum, loc. cit., pagina 936, 937. Concedimus etiam... molendinum fabricare ipsius monasterium sive intra civitatem sive extra, etiam saltum ipsius molendini fabricandi li-

le baronie i feudi; *regalie* le giurisdizioni criminali (1); e nel linguaggio di quel tempo i proventi e le rendite fiscali, che ricavavansi da gabelle e da dazii, furono ancora *regalia* e *demanii* chiamata (2).

Noi tanto più volentieri ci siamo occupati in queste ricerche, quanto pare a noi che il sistema presente delle giurisdizioni e delle imposizioni in Sicilia non abbia che queste semplicissime origini sin da quando fu portata la monarchia alla composizione normanna, quantunque in tempi dopo, mutati i nomi, ed altre modificazioni sopravvenute, sieno massimamente le prestazioni pubbliche confuse nel corso dei secoli e nelle perenni necessità dello stato. Comprendesi ancora più chiaramente in che senso sieno stati in Sicilia capaci i privati di certe regalie: e primieramente comechè i nostri principi avessero dichiarate le alte giurisdizioni *dritti di maestà*, poteano pure ad altri commetterne l'esercizio, costituendoli lor magistrati, non però essendo quelle inerenti ad alcuna signoria feudale, ma provenienti da una espressa concessione del principe: parimente sebbene i dazii e le gabelle sienei considerate come *dritti regali*, han potuto nondimeno i baroni esigerne il frutto e la rendita nel lor vassallaggi, senzachè potessero attribuirsi il dritto di imporli: perciocchè per antichissima massima della nostra costituzione i baroni nell'atto di essere investiti del dominio di una popolazione erane investiti nel tempo istesso del solo dritto di esigerne quel tanto, che da quella esigeasi prima di essere conceduta in signoria; considerandosi sempre il dritto di imporre, una *regalia*, e le facoltà di godere del frutto della imposizione, una *rendita*.

71. Se la costituzione normanna dal re Ruggieri in poi presenta molte leggi di dritto politico, ed assai poche di dritto civile, e massimamente relative a privata disposizione di beni, più che al difetto del codice svevo o di altre memorie, dee piuttosto attribuirsi alla condizione dei tempi, e allo stato della nazion nostra in quest'epoca. Risultava questa da vario generazioni di uomini, a dai naturali a dai Greci e dai Normanni e dai Lombardi e dai Saracini, i quali tutti sino ai tempi del Falcando ossia dopo la morte di Guglielmo II annunziavan chiare le origini e le differenze loro, e quindi con proprie e distinte maniere viveansi: per la qual cosa ritenendo essi nel distretto dell'abitazione loro

bere, et recipiendi aquam ad ipsum molendinum de flumine dicto etc. Dipl., reg. Villelmi, ann. 1166, apud Pirrum, loc. cit., pag. 1113, num. 3, Damus etiam et concedimus ex puro nostro consensu ipsi sanctissimo monasterio, ut faciat sibi salinas ad opus ipsius divini templi. Dipl. reg. Rogerii, ann. 1134, apud Pirrum, loc. cit., pag. 975. Ut possint per totam Calabriam pascula sumere absque herbatico et fundatico, et libere percipere salem per salinas Calabriae. Dipl. imp. Constantiae, apud Ughellum, tom. IX, pag. 185. Retentis tamen nostrae curiae, quae a praesenti donatione nostra omnino exclusimus, juribus lignaminum..... nec non mineriis et salinis... cum sint de nostro demanio, et ea veluti ab antiquo demanio pertinentia, volumus eidem dominio reservari. Dipl., ann. 1338, apud *Bibl. Script. Arag. qui res in Sicilia gestas retulere*, tom. II, pag. 501. vid. etiam ibidem, dipl., ann. 1286, pag. 500. »

(1) « Scire volumus principes nostros, comites, barones, archiepiscopos universos episcopos et abbates, quod quicumque de *regalibus nostris* magnum vel parvum quid tenet, nullo modo, nullo ingenio possit ad *nostra regalia* pertinens alienare. Const., reg. Rogerii, lib. III, Const., tit. 1, pag. 162. Constitutionem divae memoriae regis Rogerii avi nostri super proibita diminutione feudorum et rerum feudalium *ampliantes etc.* Const. imp. Friderici, loc. cit., tit. 5, pag. 165. Salvis tamen Regalibus nostrae Majestatis, fellonia videlicet, traditione, et homidio Dipl., reg. Rogerii, ann. 1145, apud Pirrum, tom. II, pag. 800 ». Non debbo a questo luogo tralasciare di riflettere, che Ruggieri non dovea dare che un passo a concepire in tutta la sua estensione la qualità del potere politico: ove egli nominò *fellonia* a *tradimento*, usò una parola del linguaggio feudale, relativa alla sovranità feudale: ma ove nominò *maestà*, ei vide la potenza politica del monarca. Egli è già noto, che la espressione a qualificazione di delitto di *lesa maestà* deesi alle leggi romane; in tutto il codice svevo non havvi un titolo, che parli di delitto di maestà, solamente nelle assise dei re di Sicilia, che sembrano quella publicata da Federigo in Capua nel 1220, si incontra espressamente un titolo *de crimine majestatis*, a con esso una legge tolta colle stesse parole dal dritto romano. Loc. cit., pag. 228, n. 12.

(2) « Praenominata victoalia et tarenos de propriis demaniis et redditibus nostris Agrigenti singulis annis a bajulis nostris Agrigenti..... recipiat. Dipl. reg. Villelmi, ann. 1177, apud Pirrum, tomo I, pag. 701 ». Ho veduto in una carta dell'anno 1282, conservata nell'archivio capitolare di Girgenti, in cui parlandosi dei dazii e delle gabelle, che ivi esigavansi, sono esse chiamate *regalia et demania Agrigenti*.

le native lor costumanze, che costituivano un dritto locale anzi personale, dovea in conseguenza il dritto civile essere così vario nell'isola, come eran diverse le tante nazioni che vi abitavano: adunque più che le leggi dei principi, regolavano allora le private azioni, le particolari e private consuetudini delle persone e dei luoghi.

Nè la condizione dei tempi era così fatta, che potesse avervi un comune e generale codice di dritto civile. Egli è il vero che nel principii del secolo dodicesimo e nell'epoca stessa del re Ruggieri cominciava a risorgere il dritto romano; erano già state nel 1135 ritrovate dai Pisani in Amalfi le pandette di Giustiniano, e il famoso Irnerio, le pandette interpretando, avea già aperta in Bologna scuola di dritto civile; da indi in poi lo studio della legge romana occupò le scuole, e nelle istituzioni di quella allevatisi i giureconsulti, infine lentamente prevalse la maestà del dritto romano sopra i codici delle leggi barbariche; molto più che essendo la giurisprudenza del primo assai più utile, siccome quella che tutti i casi civili abbracciava, di cui alcuni solamente erano trattati negli statuti delle seconde, e perciò mettendo più conto il conformarle le azioni a norma della legge romana, fu essa riconosciuta alla fine come il solo corpo di dritto civile. Ma nei tempi, nei quali siamo, era ancora assai lungi di poter esser quella ricevuta come legge comune e generale; dovea senza meno scorrere assai tempo, perchè dalle scuole passasse nei tribunali e nelle case dei privati, e indi il costume pubblico per ogni luogo informasse, e per tutto il secolo dodicesimo lottavano certamente le antiche abitudini e le usate forme di vivere con la sapienza dei dettami romani. In questi termini niuna meraviglia esser dee, che mentre i re normanni governavano la Sicilia, non si favellasse della legge romana come il dritto comune; il che molto meno potea avvenire ai tempi del re Ruggieri, l'epoca della cui legislazione corrisponde alla prima infanzia del rinascimento del dritto romano (1).

Ma se i Normanni sin dal tempo della conquista lasciarono quel dritto ai naturali dell'isola come una spezie di privilegio, e come un monumento della lor libertà (2), egli era naturale, che prendesse ora maggior vigore e vie più si dilatasse quando lo studio di esso dappertutto il suo lume già diffondea. Aggiungevasi, che i re normanni invitarono in Sicilia nuove e copiose colonie di Greci, i quali ammassaronsi a quelli, che da gran tempo vi abitarono, e videsi in questa epoca il culto della chiesa greca in più luoghi qui propagato, e in più nobile forma costituito (3): ora i Greci portavano con se gli usi e le leggi romane, e di fatto qualche nostra consuetudine fondata sopra quelle leggi annunziavasi allora e tuttora si annunzia come costumanza di Greci; ne avvenia quindi che e per la privata maniera di vivere dei naturali, e per quella che seco portavano i Greci avventizii, e perchè il dritto romano venia da per tutto acquistando ogni dì altissima stima, prevalesse ancora maggiormente in Sicilia: al che parimente concorse l'essersi in questi tempi istituite presso noi le curie ecclesiastiche, nelle quali faceansi particolarmente valere le leggi romane (4).

(1) Nella costituzione del lib. I, tit. 62, che comincia *Puritatem*, è prescritto, che i giudici e tutti i magistrati del regno in difetto delle costituzioni e delle consuetudini *secundum jura communia, Longoborda videlicet et Romana, prout qualitas litigantium exegerit judicabunt*. Egli è indubitato, che la parola *communia* è ivi adoperata in un senso assai generale, in quanto la legge longobarda e romana era comune ad altre nazioni: e che fosse presso noi personale argomentasi chiaramente da ciò che è soggiunto immediatamente *prout qualitas litigantium exegerit*. Dee ora tenersi presente, che nella traduzione greca di questa costituzione furono tralasciate le anzidette parole, non essendo veramente il caso di parlare ai Greci di dritto longobardo. Tanto è vero che il dritto privato era locale anzi personale.

(2) Ved. il capo 3 del lib. preced.

(3) Vid. Johannem de Johanna, De divinis Siculorum officiis, pag. 70 et seq.

(4) Di ciò abbiamo chiaro argomento in Sicilia nel giudizio istituito in Cefalù nel 1225 dinanzi la curia del delegato della seda apostolica; e noi qui crediamo pregio dell'opera trascrivere un saggio della scrittura allegata in sua difesa dal vescovo, perchè veggasi qual progresso erasi allor fatto nelle leggi romane, e come già se ne adottavano le massime: « Nec peto restitui ad alia nisi ad ea, quae mihi et Ecclesiae meae competunt in IJQ et 11 et cap. 1 et 11 per totum, at io extr., lib. 1., IJ til. de restitucione spoliatorum, et lib. 1, tit. de restitucione in integrum, cap. 1, de Minoribus, Minor. Quod si minor, § Restitucio etc. de restibus in integrum l. ultra, De somerio, de quo habui restitu-

72. Certamente non prima di quest'apoca furono istituite in Sicilia le anzidette curie, per cui dalla suprema potestà un particolar dritto fu stabilito e autorizzato. A dire il vero nei principii della costituzione normanna, e nella riduzione in varie classi degli individui tutti della nazion siciliana gli ecclesiastici non fecero un ordine a parte, nè alcuna propria composizione o altra civile qualificazione fu loro assegnata: anzi sino ai primi tempi di Guglielmo II non era il clero stabilmente separato dal popolo, nè aveanvi curie ecclesiastiche distinte dalle secolari; ed attesta quel re, che sino ai suoi tempi i magistrati laici, ed anche i bajuli e sino i baroni chiamavano nei lor tribunali i cherici, contro i quali, come se secolari fossero, procedeano al giudizio, e sino metteanli in prigione (1).

Fu l'anzidetto Guglielmo I a determinare, che per gli delitti dei cherici, per cui si dovesse giudicare e condannar la persona, non altri che la chiesa e la curia di essa per ciò, che riguarda la persona, dovesse procedere, e secondo i canoni e il dritto ecclesiastico li condannasse: eccettochè nelle accuse di alto tradimento, o di grave misfatto, in ciò che spettasse alla maestà regia, volle che i magistrali regii ne giudicassero, non lasciando di accordare anche in questi delitti una competenza alla curia ecclesiastica in ciò che fosse della appartenenza di quella (2). Deo però a questo luogo riflettersi, che detestando di essere contaminata la chiesa da spargimento di sangue, credea sin da tempi antichissimi, che la giurisdizion criminale non si convenia nè confaceasi al suo spirito di mansuetudine e di pietado (3).

Per le cause reali prescrisse, che se i cherici per beni ereditarii da lor posseduti, o per altro tenimento, che dalla chiesa non aveano ricevuto, fossero chiamati in giudizio, dovessero in giudizio essere citati dinanzi quella corte, nel cui territorio erano i beni o i tenimenti che possedeano, sì veramente che per tali cause da essa corti mettere in prigione non si poteano (4). Or siccome se alcun fondo o benefizio della chiesa avessi, nella curia di quella in caso di contesa se ne dovea giudicare, così per le cause reali appartenenti a benefizii di regia collazione non altrove che nella regia curia doveasene istituire il giudizio: la qual disciplina per altro i diplomi di questi tempi dimostrano apertamente (5).

cionem, dico, quod dampnum mihi et ecclesiae meae proveniens petu ab eo tempore, quod anmerius mihi et ecclesiae meae fuit violenter ablatus. Nam is dampnum dat qui jubet dare, ut ff de Reg. Juris. Is dampnum dat, et tib. hoc jure, et § 1 et ad § ad legem Aquiliam, liber homo. Item qui occasionem dampni dat, dampnum dedisse videtur Aut. XXIII qu. V. Cum homo ff. ad legem Aquiliam, Qui occidit § penult. et § ad I. Corneł. Nihil interest. etc. Ms, Qq. II. 13, in publica Sen. Panor. Bibl.

(1) Lib. III. Const., tit. 83, pag. 219, collata cum diplomate ejusdem Villelmi, ann. 1172, apud Mongitorium, *Instrum. Eccl. Panorm.*, pag. 46.

(2) Lib. I. Const., tit. 45, pag. 46. Questa costituzione di Guglielmo è più chiaramente spiegata in un diploma dello stesso Guglielmo conceduto all'arcivescovo di Palermo. « Excepto si aliquis clericus fuerit appellatus de proditione aut homicidio, quod spectet contra Majestatem nostram, quod si acciderit, volumus et praecipimus, ut de hoc quod spectat ad judicium Ecclesiae, judicetur ab Ecclesiae, et de hoc quod spectat ad judicium Curiae nostrae, judicetur a curia nostra. Dipl., ann. 1177, apud Pirrum, tom. I, pag. 109.

(3) Può di ciò ricavarsi illustre documento dal corpo del dritto canonico, e in questi tempi spezialmente, e proprio per la Sicilia. Lo stesso re Guglielmo II, avea commesso ad Ugone arcivescovo di Palermo, perchè ei punisse quei Saracini, che rapivano donzelle, e donzelli; l'arcivescovo ne scrisse al papa Alessandro III, che si ottenne nella seguente risposta: « Conscientiae tuae remittimus, quod tales in jurisdictione tua existentes pecuniaria poteris poena mulctare, et etiam flagellis afficere ea moderatione adhibita, quod flagella in vindictam sanguinis transire minime videantur. Si vero ita gravis fuerit excessus, quod mortem aut detruncationem membrorum debeat sustinere, vindictam reserves regiae potestati ». Cap. 4 *de rapt. Incend. et Violat. Eccl. Decr.*, lib. V, tit. 17.

(4) Lib. I. *Const.*, tit. 68, pag. 70.

(5) « Scriptum memoriae factum a nobili Rainaldo de Monteforte et Persico Magnae Curiae magistro justitiario, quod dum sederemus in Regia Curia pro finiendis placitis, Philosophus Ecclesiae sanctae Mariae, quae dicitur de Georgio Ammirato, praepositus, ad curiam ante nos veniens appellavit fratrem Michaelem, magistrum Ecclesiae sanctae Dei genitricis Mariae, quae est in loco qui dicitur Campogrosso, quod invasisset divisas Ecclesiae suae, et quasdam terras eidem teneret injuste. Ad quod frater Michael respondit, quod terras illas, quas Ecclesia sanctae Mariae de Campogrosso tenebat, regalis munificentia eidem Ecclesiae concesserat, asserens, ac de tempore illius nemini respondere quod dum ad audientiam Dominorum Regiae Curiae perveniret, dixerunt, nullo modo propositum Regiae Majestatis fuisse suo dono aliquod praejudi-

Fissata in tal modo la competenza delle giurisdizioni delle curie episcopali sopra i cherici, per gli soli delitti di adulterio ad esse i laici sottopose: comandò nella stessa costituzione quel re, che i magistrati secolari non s'intromettessero nelle causa di adulterio, ma ne lasciassero l'intera conoscenza al foro ecclesiastico, soggiungendo, che se fossevi intervenuta violenza, la causa solamente della violenza dalla curia del re, la causa però dell'adulterio dalla curia ecclesiastica fosse giudicata; e ordinò nel tempo istesso a tutti i soli ufficiali, che trattandosi di punire rei di tal delitto, dessero braccio ed assistenza a tutti i prelati, cui feria di mestieri (1).

Dagli statuti sinora accennati apparisce chiaramente, che il buon Guglielmo fondò il primo le curie ecclesiastiche e il foro episcopale in Sicilia, e che egli il primo per sistema il clero dal popolo separò (2). Riflettasi a questo luogo, che avendo ordinato di doversi istituire in quelle curie i giudizii secondo i canoni od il delitto ecclesiastico, non potè certamente autorizzare altro dritto, che quello volgare ai suoi tempi, ossia la raccolta delle decretali compilata da Graziano nel **1151**, che le chiese negli usi e nelle consuetudini riceveano, e nei casi particolari approvavano i romani pontefici, che era con grande applauso allor ricevuta: e sotto Federigo Barbarossa eran già nati i *decretisti*. Fu adunque questo corpo di decreto autorizzato allora nelle curie episcopali del reame siciliano con le limitazioni, che aveanvi apposte le costituzioni pubblicate da Guglielmo, le quali doveano in quelle curie principalmente servire di norma suprema e di regola certa nei giudizii degli ecclesiastici. Forse non per altra cagione veggonsi la prima volta costituite le curie ecclesiastiche in Sicilia nel tempo istesso, in cui venia di essere pubblicato il corpo delle decretali, che per determinare in qual modo dovessero queste adattarsi al nostro dritto.

Ed ammirisi a questo luogo la saggezza dei nostri legislatori normanni, che mentre in Francia le curie ecclesiastiche conosceva no le cause di ogni competenza, e appropriatesi le giurisdizioni tutte dei tribunali laici, sino le cause feudali arrogavansi (3), e mentre in Italia prevalea dappertutto il dritto delle decretali, quei re di sovrana loro autorità disposero un dritto, con cui determinarono esattamente i confini, e limitarono con assai precisione la competenza del foro episcopale: noi ora avremo occasione di osservare, che con pari saviezza gli stessi re governaronsi in riguardo ad altri più gravi articoli del dritto pubblico ecclesiastico dell'isola.

CAPITOLO IX.

73. Relazioni esterne. — 74. Potenza marittima dei re normanni. — 75. Trattati con alcuni degli stati italiani, e con gli imperadori di Occidente. — 76. Con quei di Costantinopoli. — 77. Spedizioni e conquiste nell'Africa. — 78. Trattati coi romani pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico.

73. Ma è tempo ora mai, che già consideratasi la interna costituzione dell'isola, quella parte di dritto pubblico, che ha in se più grandezza, finalmente si tratti, la quale riguarda le relazioni dei nostri re normanni con le potenze straniere. E riflettasi primieramente, che gli stati di Europa non aveano allora quel sistema e quel grado di comunicazione, che in tempi dopo e di mano in mano tra quelli fu stabilita; e quando pure avvenia, che urtavansi i confinanti, il moto più oltra non propagavasi. Veramente i principi non poteano in quel tempo osservare con gelosia e diligentemente pesare i loro inte-

cium Ecclesiae sanctae Mariae de Admiralo comparere, nam id solum a Regia Majestate concessum, quod Demanii fuerat. Unde ex injuncto eorum habuimus etc., Dipl., ann. 1173, in arch. Reg. Panor. *Cappellae*.

(1) Lib. III, *Const.*, tit. 83, pag. 219.

(2) Tutti questi stabilimenti intorno alla giurisdizione delle curie ecclesiastiche debbono comporre unica legge di Guglielmo, che nelle costituzioni del regno quasi fatta in brani è divisa sotto tre titoli, collocati in diversi libri, e perchè niente mancasse al disordine, uno di essi è attribuito a Guglielmo, un altro a Ruggieri, e il terzo a Federigo: a dimostrar chiaramente, che non sono questi titoli tre diverse leggi, ma della stessa legge tre distinti capitoli, basta confrontarli col diploma del re Guglielmo dell'anno 1172, accordato all'arcivescovo di Palermo, e pubblicato dal Mongitore, loc. cit.

(3) *Observat. sur l'Hist. de France*, loc. cit., lib. III, cap. 4, 5.

ressi reciprochi, e sempre occupati a sostenere la non ferma autorità loro nei proprii dominii, mal poteano applicarsi a concertare al di fuori un sistema di vicendevole dipendenza, e di comuni relazioni politiche. Videsi allora che assai più volte trattarono i principi tra loro e più presto accozzaronsi per le crociate e per le cose di Oriente, che per cagion politica spettante ai loro stati, o per interessi pubblici dell'Europa.

L'Italia posta in un clima più felice, e di ingegni più pronti e più destri abbondante, siccome da gran tempo erasi rivolta al commercio, così potè la prima disporre e stabilire alcune esterne e lontane relazioni: e i varii stati di quella essendo nel tempo istesso applicati al traffico, e potenze marittime, avendo interessi separati, e comune il mestiere del trafficare, poteano quindi tra essi avere reciprocamente e corrispondenze e contrasti; adunque mentre per cagion del commercio vedeasi l'Italia rinascere a un nuovo ordine di cose e a cultura ed a gentilezza, per la cagione istessa tanta rivalità di interessi rendeva quegli stati gelosi a vicenda e più attivi: che se altrove in Europa la più parte dei principati dentro se stessi allora si concentravano, solo nel mediterraneo le potenze italiane spezialmente al di fuori si diffondeano, e le prime dimostrarono, che potea essere un *dritto di genti*, e un comune sistema politico, cui le varie nazioni rapportando i loro interessi potessero concertare una reciproca dipendenza. Del progressi fatti in quel tempo in Italia nel sapere intendere la importanza e le combinazioni della comunicazione dei governi e degli stati ne sono chiarissimo argomento le confederazioni delle città italiane ai tempi del Barbarossa.

74. Siccome stabilivasi allora in Sicilia una nuova monarchia, così una nuova potenza in Italia formavasi. Risultava quella da assai grandi e fertili provincie, e tra lor confinanti ed unite, e nei lati marittimi portuose. Era inoltre in quei secoli tutto il commercio diretto al Levante, e quivi parimente in Soria per visitare o conquistare i santi luoghi della Palestina avviavansi a torme gli Europei: adunque gli stati del reame siciliano erano posti nel passaggio e nel centro di tante spedizioni, e di sì molte e continue imprese marittime. I re normanni a trar profitto da circostanze sì favorevoli, ed a vie più accreditare i porti loro, che erano opportuni a tanti tragitti, fondarono ivi in più luoghi e protessero i sacri ordini militari degli ospedalieri e dei tempieri, o a dir meglio stabilirono case ed alberghi da accogliere i peregrini e i crocesegnati nello andare al *passaggio* e nel ritornare. Furono amplissimi questi stabilimenti in Messina, scala ed emporio del commercio di levante, e in Trapani ancora, che dalla parte del mezzogiorno apprestava un più spedito cammino. Del pari protetti e frequentati erano i porti nei dominii del continente, ossia quei posti sull'adriatico e di Barletta e di Trani, e massimamente quelli di Brindisi e di Otranto e di Taranto, perciocchè ivi grandi armate navali si fermavano, e indi trasportavasi l'oste per Soria: infine tutte le grandi imprese degli Europei nella Grecia e nel Levante per gli nostri mari, e per gli porti nostri si disponeano.

I re normanni compresero bene, che i loro porti oltre di essere utili con servire ai navilii di altre nazioni di ridotto e di stanza, poteano somministrare nuova potenza, e nuove comodità ai sudditi loro, e molte e acconce occasioni di industria: oltrachè avendo esse posto il solio del loro impero in una isola, ed ove tante flotte forastiere rendeansi frequentemente, videro la necessità di averne una lor propria, e di costituirsi insieme indipendenti dai loro vicini, ossia da quegli stati italiani, che eran ciascuni per se in mare potenti. Ora egli è stato già dimostrato, che dal re Ruggieri in poi fu dotata di fondi e di rendite amplissime la nostra marina; imperciocchè molte terre e sino alcuni feudi erano soggetti ad apprestare annualmente danaro e legna e marinari al navilio reale; anzi noi abbiamo veduta sotto i Normanni istituita una corte in Messina, detta della *galea*, composta da cinque ministri, a cui presedea un capo, la quale tutto il real patrimonio marittimo amministrava (1).

E perchè il governo delle flotte reali, e la direzione delle imprese fosse affidata ad uomini intendenti e pratici, siccome nell'impero di Oriente era maggior possanza e più perizia di mare, e somministrava allora la Grecia i modelli tutti delle cose utili e belle, fu quindi invitata in Sicilia e dal re Ruggieri assai careggiata una famiglia venuta da

(1) Ved. il cap. IV di questo libro, pag. 168.

Antiochia di Cristodulo e di Giergio di lui figliuolo, cui quel principe suoi capi ammiragli costituì. Da tanti cagioni avvenne, che non ebbevi allora chi superasse Ruggieri per forze marittime e di armate navali, e che le flotte siciliane dominando i mari di Africa, di Romania e del mediterraneo, e da per tutto le vittoriose insegne normanne portando, avessero fatte in più luoghi e nella Grecia e nell' Africa grandi e nobili conquiste: ed a conoscersi le molte armate, che manteneano i Normanni, è da ricordarsi, che ciascheduna di quelle essendo governata da un proprio ammiraglio, il capo di tutti ammiragli degli ammiragli chiamavasi, e tali veggonsi intitolati sotto Ruggieri Giorgio Antiocheno, e sotto Guglielmo Majone di Bari (1). Può ora fondatamente giudicarsi quanta potenza valessero ai nostri re tante forze marittime, e quale estimazione appresso le potenze straniere lor procurassero.

75. Ma non lasciarono essi di unire i loro interessi primieramente con alcuni degli stati italiani, che eran potenti in mare, e procacciati in atti di traffico e di mercatanzie, e con privilegi quelle nazioni invitarono ad avere stabilimenti nell'isola. Sin dall'anno 1117 avea donato il secondo Ruggieri vicino al castello reale di Messina una casa ai consoli dei Genovesi ivi residente, ai quali concedette ancora alcune franchigie nelle dogane (2): in tempi dopo furono accordate altre immunità ai Genovesi, e si ha menzione di un trattato conchiuso nel 1156 tra essi e Guglielmo il primo, nel quale si obbligò questo re di privilegiarli sopra i mercadanti francesi, il che poi confermò Guglielmo II nel 1174 (3). Nè furono allora trascurati i Veneziani, ai quali il re Ruggieri permise nel 1140 di potere riedificare una chiesa già distrutta in Palermo, e di intitolarla a s. Marco (4); indi Guglielmo II stipulò con quelli un' alleanza di venti anni, ed ai loro negozianti non pochi privilegi accordò (5). Di questa nazione ve ne erano assai stabiliti in Sicilia: quando gli ambasciadori siciliani furono in Venezia nel 1177 a compor la pace tra papa Alessandro e l'imperador Barbarossa, essendo mal soddisfatti del doge, minacciavano a di lui malgrado volere partirsene: ma quel popolo tumultuando si oppose per timore che non potessero capitar male i lor paesani nei dominii dei re di Sicilia stabiliti (6). Sotto Enrico imperadore nel 1195 Matteo Bembo e Riccardo Tommasini erano in Palermo gli economi i sindaci e i procuratori dei Veneziani, che quì abitavano (7).

Non dee recar meraviglia, che niuna amichevole corrispondenza nè alleanza nè pace abbiano allora trattata i nostri re coi Pisa-

(1) Pirrus, *in Chronol.*, pag. 25.

(2) Noi qui giudichiamo riferire questa carta come la più antica delle diplomatiche dei tempi normanni. Essa è scritta in greco. « Sigillum factum a me Rogero Calabriae et Siciliae comite, et traditum Ogerio Consuli Januensium, ejusque fratri Amico, mense septembri, Indict. X, ann. 6625 (Chr. 1117). Qui sinceram fidem incorruptamque nobis praesetulerunt, eamque in dies conservaturos spoponderunt, hos aequum est muneribus et gratiis prosequi. Idcirco praesentes duos fratres dominum Ogerium, et dominum Amicum hujusmodi erga nos animi propensionem ac fidem jam ostendentes, aequum censuimus dono aliquo afficere, ut etiam promptiores ad nostra servitia redderemus. Vobis itaque donamus juxta castellum nostrum Messanae urbis ex parte, quae oram maritimam respicit, ad flomariam descendentem ex fonte sancti Leonis a parte publicae viae, ita descriptum spatium loci ad reparandam domum pro suae libito voluntatis, cujus latitudo est ulnarum decem, longitudo vero ad mare ipsum extenditur. Rursus etiam eisdem concedimus annuatim cuilibet ipsorum solvendam libram auri: anni autem initium a primo die mensis septembris instantis decimae indictionis sumatur. Nec non ex mercimoniis quae exercent, vel ipsi aut eorum homines in posterum erunt exercituri, si ad tarenos auri sexaginta solutio duanae ascenderit, eos libere merces extrahere ex nostris Siciliae locis; quod si duanae solutio sexaginta tarenos excesserit, volumus eos juxta loci consuetudinem aequam Duanae ratione solvere, sexaginta tarenis exceptis. Volumus autem, ut eorum nemo qui nostris negotiis praeest hujus concessionis limites praetereat, immo vero neque haeredes aut successores nostri hoc nostrum praeceptum infringant, quin immo custodiant ipsum, ac a suis haeredibus jubeant observandum. Ideo proinde ut moris est subscribentes et plumbeo sigillo nostro munientes hanc paginam ipsis tradidimus anno mense et indictione praemissis. Rogerius Calabriae et Siciliae comes ». *Ex Tabulario sacrae Domus Hospit. Hierosolym. Messanae* in pub. Sen. Pan. Bib. Mss. Qq. H. 6o, pag. 152.

(3) Cuffari, *Annales Januenses*, apud *R. S. I.*, tom. VI. pag. 268, 352.

(4) Questo privilegio si conserva in un manoscritto della nostra pubblica libreria del senato Mss. Qq. H. 7, pag. 8.

(5) Burigny, *Hist. de Sicile*, tom. I, pag. 492.

(6) Romualdi Salernitani, *Chronicon*, apud Carusn, loc. cit., tom. II, pag. 891.

(7) Vedi il citato manoscritto, pag. 8.

ni, imperciocchè questi collegaronsi sempre con gli imperadori di Occidente: i quali non aveano voluto giammai riconoscere i nostri Normanni. Quegli imperadori sin dai tempi di Enrico credendo le nostre provincie all'imperio romano appartenere, eransi sforzati di scacciarne i Normanni come invasori: e mentre Lotario unito con papa Innocenzo ed ajutato dai Pisani assaliva la Puglia, che per breve tempo occupò, s. Bernardo in una sua lettera scritta all'anzidetto imperadore chiamava Ruggieri *l'usurpator siciliano*, e soggiungeva *che chiunque in Sicilia facevasi re, a Cesare contraddiceva* (1). Le stesse pretese in tempi dopo più gagliardamente avanzò Federigo Barbarossa, che avea della dignità imperiale i più alti concetti, e a discacciare dal regno Guglielmo, trattò e conchiuse una lega con Manuele Comneno imperadore di Costantinopoli, e collegossi ancora coi Pisani, che tosto contro Guglielmo si mossero. Ma i nostri re difesero sempre valentemente i loro dritti e la indipendenza della corona siciliana, malgrado le pretese e gli sforzi degli imperadori di Occidente. Avrebbe poscia voluto il Barbarossa distorre Guglielmo dalla lega, che avea con le città italiane e con papa Alessandro, per la qual cosa a lui mandò nel 1176 Tristano suo cancelliere, offerendogli pace perpetua, e la figliuola per moglie: ma non seppe Guglielmo distorsene, perciocchè mentre ei sosteneva la causa di Alessandro, e le confederazioni lombarde, a quel fine mirava, che non fossevi un imperador potente in Italia. Finalmente le cose furono condotte a termine, che obbligarono Federigo alla pace, la quale fu trattata e conchiusa in Venezia nel 1177. Ivi fecero magnifica comparsa gli ambasciadori del re siciliano, Romualdo arcivescovo di Salerno, e Ruggieri conte di Andria, e con essi anticipatamente gli articoli preliminari della pace trattaronsi, ed essi a nome del loro sovrano stipularono solennemente in favore della riconosciuta dignità del pontefice, e delle immunità dell'Italia: anzi quando papa Alessandro e l'imperador Federigo convennero insieme nella gran sala del palazzo del patriarca, il papa si assise sopra un alto solio, ed avendo alla sua destra l'imperadore sopra i cardinali presbiteri, volle alla sinistra l'arcivescovo di Salerno sopra i cardinali diaconi: e quando poi furono ammendue gli ambasciadori siciliani a salutare l'imperadore nel di lui palazzo, il Barbarossa uomo di altissimi spiriti fuor dalla sua camera si trasse avanti, e accolseli onoratamente, e indi volle, che Romualdo assiso in un faldistorio favellasse (2). Fu in quel trattato la prima volta che gli imperadori di Occidente riconobbero come sovrani e loro pari i re di Sicilia.

76. Ma era cosa veramente da ammirare, che mentre con tanto impegno pretendeano gl'imperadori di Occidente acquistare il dominio dell'Italia tutta, nel tempo medesimo i Cesari di Oriente i loro antichi dritti ostentavano, minacciando di portar guerra in Italia, finchè questa e l'isola nostra spezialmente restituissero all'imperio, donde eran state divelte: il che più volte con assai gagliarde spedizioni tentarono. Pur la Sicilia abbondava allora di forze, nè era nelle circostanze del conte Ruggieri, il quale nei principii di una signoria tutta nuova ad aver dentro pace erasi studiato di mantenerla al di fuori, e per questa ragione ei non volle giammai travagliarsi delle cose del Levante e dell'Africa. Ma i suoi successori, padroni di un sì ampio e potente reame, non solo in ogni occasione rispinsero i Greci, che veniano ad assalire i loro dominii, ma portarono ancora la guerra e in Dalmazia, e nella Tracia, e fino alle porte di Costantinopoli. Non è di questo luogo il raccontare come le armate siciliane s'impadronirono allora di Corinto e di Atena e di Tebe, e poi di Durazzo e di Tessalonica, e come indi trassero numerose famiglie, che esercitavano l'arte del tessere, le quali re Ruggieri collocò nel suo real palazzo in Palermo, onde poi l'arte anzidetta, coltivata prima dai soli Greci e dai Saracini, per tutta Italia si propagò (3): egli è sola-

(1) « Est Caesaris proprium vindicare coronam ab usurpatare siculo. Ut enim constat judaicam sobolem sedem Petri in Christi occupasse injuriam, sic procul dubio omnis, qui in Sicilia regem se facit, contradicit Caesari ». Epist. 139, ad Lotarium, apud Caruso, loc. cit., pag. 975.

(2) Romualdus Salernit., loc. cit., pag. 894, 898.

(3) « Maxima praeda direpta *da Atene Tebe e Corinto* opifices etiam qui sericos pannos texere solent ob ignominiam imperatoris illius, suique Principis gloriam, captivos deducunt. Quos Rogerius in Palermo Siciliae metropoli collocans, artem illam texendi suos edocere praecepit: et exhinc praedicta ars illa prius a Graecis tantum inter Christianos

mente qui da ricordarsi, che disegnando Ruggieri di maritare un dei suoi figli ad una principessa di Costantinopoli, spedì a questo effetto suoi ambasciadori all'imperador greco Giovanni Comneno; il quale non guari dopo morto, e succedutogli il suo figliuol Manuele, i costui ambasciadori venuti in Sicilia trattarono col re, e gli promisero, che il loro sovrano riguarderebbe per l'avvenire come suo eguale: ma avendo quell'imperadore non solo disapprovato quello trattato, ma ancora ritenuti prigioni i nostri ambasciadori, Ruggieri dichiarò la guerra a Manuele, e vi spedì contro armate poderosissime. Infine dopo la famosa disfatta dei Greci sotto Brindisi nel 1156, e dopo la spedizione di numerosa flotta contro la Grecia, che saccheggiò Negroponte, fu trattata e conchiusa una tregua di trenta anni, per cui si obbligò l'imperador greco di riconoscere re di Sicilia Guglielmo: anzi il fastoso storico greco, che descrive questi fatti, soggiunge, che prima che la corte di Costantinopoli lo avesse riconosciuto, Guglielmo questa dignità non avea (1). D'allora in poi gl'imperadori d'Oriente rinunziarono del tutto all'Italia e alla Sicilia.

77. Stando in questi termini le relazioni nostre del Levante, erano del pari importanti quelle del Mezzogiorno, e massimamente di quella parte dell'Africa, che è a noi sì vicina. Erasi Ruggieri nel 1121 protestato per suoi ambasciadori col re Zeirida signore di Kairwan, che ei volea mantenere gli antichi trattati di pace, conchiusi già tra le due potenze sin dai tempi del conte suo padre (2): ma poi con altra massima ei si governò. Quando io considero, che da pio entusiasmo accesi i principi tutti di Europa e sin dal più lontano settentrione allora muoveansi a riconquistare i santi luoghi della Palestina, e portavano essi stessi la guerra ai Saracini dell'Asia, e in niuna di tali imprese non videsi alcuna volta occupato Ruggieri, i cui stati erano e più potenti e più vicini, ei parmi che non poteasi egli altrimenti dinanzi l'Europa tutta giustificare, che portando la guerra ai Saracini dell'Africa, la quale per altro presentavagli più durevoli ed assai utili acquisti. Adunque ei primieramente per mezzo delle sue flotte assalì l'isola delle Gerbe nel 1134 e impadronissene, e poi di Tripoli nel 1146, e quindi imprese più grandi apparecchiò. Spedito nel 1147 un forte navilio sotto il comando di Giorgio ammiraglio, prese da principio Maadis, detta Africa dai nostri, che era la sede dei re Zeiridi, dalla quale come dal centro della conquista procedendo, occupò Zavila, Sfax, Cabes, e a noi dirimpetto Susa, Clibea, Tunisi e Bona (3). Videsi allora in Africa la dominazion tutta del re siciliani da Tripoli stendersi sino a Tunisi, e dai deserti sino a Kairwan (4), per la qual cosa ebbero quelli una legittima e ben fondata ragione di essersi ancora *re di Africa* intitolati (5).

Ma pure non si mantennero ivi per molto tempo tanti dominii. Vi concorse da una parte il cattivo ed infedele governo di alcuni dei nostri che vi presedeano: e venia dall'altra parte in quel tempo medesimo di fondare il suo impero in Marocco Abd al Mumen, al quale come di forze possente ebbero ricorso

habita romanis patere coepit ingeniis ». Othonis Frisingen., *Hist. de Gestis Friderici*, lib. I, cap. 33. « Nec vero nobiles illas palatio adherentes silentio praeteriri convenit officinas, ubi in fila variis distincta coloribus serum vellera tenuantur, et sibi invicem multiplici texendi genere coaptantur, etc. », Falcandus, loc. cit., pag. 407.

(1) « Nec multo interjecto tempore regem renunciavit Guglielmum, cum antea hac dignitate non gauderet ». Cinnamus, lib. IV, apud Caruso, loc. cit., pag. 1188.

(2) Cardonne, *Hist. d'Afrique*, tom. II, pagina 132.

(3) Di queste spedizioni dei nostri re normanni nell'Africa scrissero gli storici nostri latini, e Falcando, e Roberto del Monte, e un cronista di Normandia, ed altri: noi abbiamo però giudicato seguire piuttosto gli storici maomettani, siccome quelli, che le han raccontate assai più distintamente. Ved. Novairo, loc. cit., pag. 27, 28, e Abulfeda, loc. cit., tom. III, pag. 463, 487, 493, 497, 503.

(4) « Tunc Africanis Rogerius omnimodam securitatem publico edicto spopondit; atque Francorum imperium ab Tripoli ad Tunetum, et ab desertis al Garb ad Kairwanum usque longissime diffusum est ». Novairus, pag. 28.

(5) Ho veduti io e copiati due diplomi conservati nell'archivio del monistero della Cava, l'uno dei quali comincia: « Salvatoris nostri Jesu Cristi anno 1157, regnique domini nostri Guilielmi serenissimi ac invictissimi Regis Siciliae, et Italiae, et Africae anno septimo, mense octobris, Indict. V., e l'altro Salvatoris nostri Jesu Christi anno 1158, regnique domini nostri Guilielmi, ac invictissimi Regis Siciliae, Italiae, et Africae, anno octavo, die veneris, tertio mensis Januarii etc. », Arc. 58, n. 74 e 58.

i principi africani scacciati dalle armi normanne, e quegli con poderosi e ben governati eserciti riprese in prima Tunisi, indi Zavila, e finalmente nel 1160 occupata Maadia, di tutta l'Africa a suo arbitrio dispose (1). Furono allora assai diminuiti i nostri dominii, seoonchè da qualche scrittore è attestato, che Giuseppe successore di Abd al Mumen restituì nel 1180 al re di Sicilia Zavila e Maadia, e poi nel 1181 tra i due re fu conchiuso un trattato in Palermo, per cui obbligavansi reciprocamente ad una tregua di dieci anni (2). Egli è pur certo, che i nostri principi conservarono sempre in quei tempi superior potenza nelle cose dell'Africa, di sortechè continuarono a pagare ad essi un tributo, come argomento dell'antica lor dipendenza, i sovrani di Tunisi, siccome nell'epoca seguente dimostreremo.

78. Così passavano, regnando i Normanni, l'esterne nostre relazioni politiche. Restandoci ora solamente a trattare di quelle, che riguardavano i romani pontefici, si dee in prima riflettere, che tra questi come principi temporali e tra i nostri re niuna relazion politica allora formossi; e intorno alle investiture principalmente è da notarsi, che avvegnachè quasi tutti i principi di Europa vi si assoggettassero allora, pure non le richiesero mai, nè furono costretti a riceverle i nostri Normanni in qualità di padroni dell'isola spezialmente. Adunque i pontefici romani possono a questo luogo essere considerati come primati della chiesa cattolica, e fonte e principio di giurisdizioni ecclesiastiche. Già per gli grandissimi beneficî fatti alla religione era stata dal pontefice Urbano conceduta al conte Ruggieri e ai successori in Sicilia e in Calabria la perpetua potestà di legato pontificio, e come legato poteva egli, o ministri da lui diputati, definir quelle cause, per cui doveano gli ecclesiastici alla sede apostolica appellare: indi nuova polizia e nuova forma di dritto pubblico ecclesiastico erasi introdotta nell'isola. Or questa prerogativa, inerente ai sovrani di Sicilia eredi dell'imperio e delle giurisdizioni del conte Ruggieri, fu sempre sotto i di lui successori confermata e supposta: egli è il vero, che non ebbero quelli di ordinario propizî i papi, cui mercè la fortuna delle loro armi a cercare accordi spesso ridussero; ma in tutti i trattati allora conchiusi le antiche prerogative della monarchia e le libertà della chiesa siciliana furono riconosciute e confermate. Quando papa Lucio II venne a concordia col re Ruggieri nel 1144, a maggiormente stabilire ciò, che era stato conceduto da Urbano, gli accordò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra, e la dalmatica, e che non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggieri volesse (3).

Furono queste facoltà spiegate più chiaramente nel trattato, che Guglielmo il primo conchiuse con papa Adriano nel 1156: perciocchè fu ivi distinto più espressamente ciò, che potean fare in Puglia, da quanto poteano i nostri re di giurisdizione esercitare in Sicilia. Per ambi i due regni intorno alle elezioni dei prelati fu stabilito: che i capitoli ragunati dovessero eleggere la persona da loro riputata più degna, ma doveanla tenere in segreto, in sino che avrianla al re palesata: il quale dovea dare il suo assenso, quando però non l'avesse giudicata del partito dei suoi nimici o dei traditori, o pure non fosse a se odiosa, o per altra qualsivoglia cagione, per cui non stimerebbela degna del suo assenso: che in ambi i due regni, se fosse creduto utile o necessario, potessero farsi traslazioni da una in altra chiesa: e in tutti i due regni avesse la chiesa romana le visite e le consacrazioni. Ma per le appellazioni fu convenuto, che nella Puglia e nella

(1) Novairus, loc. cit., pag. 28, 29. Abulfeda, loc. cit., pag. 543, 563. Falcandus, loc. cit., pag. 420, 421.

(2) Anonymi Cassinensis, *Chronicon*, apud Caruso, tom. II, pag. 513, Reiskius ad Abulfedam. loc. cit., pag. 754, not. 410, Cardonne, *Hist. d'Afrique*, tom. II, pag. 307.

(3) Ciò è chiaro da una lettera scritta in quei tempi dai Romani all'imperador Corrado riferita da Ottone di Frisinga. « Concordiam autem inter papam et siculum hujusmodi esse accepimus. Papa concessit siculo virgam et anulum dalmaticam et mitram atque sandalia, et ne ullum mittat in terram suum legatum, nisi quem siculus ipse petierit: et siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestri, et Romani imperii, quod Dei gratia vestrum existit ». *De gestis Friderici*, apud *S. R. I.*, tomo VI, pag. 663. D'allora in poi i nostri re usarono di questi ornamenti: vestiti a questo modo li vediamo nelle monete pubblicate dal Burmanno: in simil forma è dipinto a musaico il re Ruggieri nella chiesa della Martorana in Palermo, che è opera di quei tempi, e Guglielmo nel maggior tempio di Monreale.

Calabria i chierici dai loro ordinarii potessero appellare alla chiesa romana, ed essa parimente nella Calabria e nella Puglia potesse aver suoi legati. Per la Sicilia fu stabilito, che se il papa ne chiamasse qualche persona ecclesiastica, potessa il re Guglielmo e i suoi successori farla restare, e ritenere tutti coloro, che stimeria dover ritenere, e intorno alle appellazioni e al potere mandar legati in Sicilia fu convenuto, che sarebbero permessi a sola petizione del re a dei suoi eredi (1). Questo trattato non solo dimostra, che fu fondato sopra le antiche concessioni, ma anche ci annunzia manifestamente, che ebbero maggiori prerogative nel reame di Sicilia che in Puglia i nostri re per la ragione, che erano eredi delle prerogative concedute in perpetuo al conte Ruggieri, al quale erano state in quel tempo accordate, quando la Puglia era ad altri principi soggetta. Se non cha in questo trattato fu fatta una innovazione a un pregiudizio, cioè si fecero rinunziare al re Guglielmo tali dritti nella Calabria, che era stata dominio del conte, e per la quale fu ancora a lui ed ai suoi successori conceduta la perpetua podestà di legato pontificio.

Furono le stesse prerogative confermate a Guglielmo II, imperciocchè ei volle autorizzato da papa Clemente quel concordato medesimo, che avean conchiuso suo padre e papa Adriano (2). Nè trascurò gli stessi dritti il successore Tancredi: solamente il pontefice Celestino profittando per avventura delle circostanze, dalle quali era quel re travagliato, riserbossi nel trattato di poter mandare in ogni quinquennio a suo arbitrio un legato in Sicilia (3). Pure l'imperadrice Costanza, che gli succedette, non giudicò di tenere alcun conto di questa limitaziona: ad avendo essa chiesto da papa Innocenzo nel 1197, perchè confermasse il regno al suo figliuol Federigo secondo l'antica forma, e comprendendo questa le antiche prerogative dei re Siciliani espresse in quattro capitoli, ossia intorno ai concilii, alle elezioni, alle appellazioni, ed alle legazioni, non citò che le convenzioni stabilite con papa Adriano, e poi con Clemente (4). È adunque manifesto, che cominciando dal conte Ruggieri sino a Costanza imperadrice, che fu l'ultima dei Normanni, ebbero le anzidette facoltà per tutte il tempo del governo normanno in Sicilia un possesso non interrotto, e una succession di trattati, che solennemente le confermarono. Egli è il vero, che papa Innocenzo temendo di derogare all'autorità della sede apostolica, negossi di accordare al piccolo Federigo i accennati capitoli: ma il diploma pontificio non ebbe alcuna esecuzione in Sicilia, essendo stato spedito, quando era già morta l'imperadrice Costanza, cui avealo diretto; nè possono ve-

(1) Questo Concordato fu pubblicato dal Baronio nei suoi *Annali*, ed indi lo trascrisse il Caruso nella sua *Biblioteca*, tom. II, pag. 1004.

(2) Noi dobbiamo questa e la seguente notizia a un registro autentico di lettere papali, che pubblicarono i pp. Martene e Durand. « Item alia scriptura continens formam juramenti fidelitatis praestiti domino Clementi per Villelmum regem Siciliae, et est simile juramentum per omnia proximo praecedenti praestito per Tancredum, excepto quod ubi dicitur, quod in electiona summi pontificis juvabit etc. si monitus fuerit a majori et saniori parte cardinalium, salva concordia, quae inter papam Adrianum, et regem Villelmum patrem ipsius regis facta fuit, et hinc inde scripto firmata ». Ved. *Script. et Monum. ampl. Collectio*, tom. II, pag. 1233.

(3) « Item alia littera Tancredi regis Siciliae domino Celestino papae directa...., continens pacta et conventiones concordata inter regem ipsum et Ecclesiam romanam.... super appellationibus libere faciendis in toto regno ad Ecclesiam romanam, de legationibus libere habendis in Apulia et Calabria, et terris affinibus illis dicti regni, de legatis mittendis in Siciliam de quinquennio in quinquennium, si velit dominus papa, de electionibus libere faciendis, ita quod facta electio praesentetur Regi, cui rex praestabit assensum, nisi electus esset de proditoribus vel notis inimicis etc. ». Ibid., pagina 1232.

(4) « Direxit autem in continenti nuntios cum muneribus ad dominum Innocentium devotissime postulans Imperatrix, ut regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, ac Principatum Capuae cum ceteris adjacentiis sibi et filio concedere dignaretur secundum formam, qua praedecessores ejus concesserunt illa praedecessoribus suis. Ipse vero sagacissimus pontifex diligenter attendens, quod privilegium concessionis indultum primum ab Adriano, et renovatum postmodum a Clemente super quatuor capitulis, videlicet electionibus, legationibus, appellationibus, et conciliis, derogabat non solum Apostolicae Sedi, et Ecclesiae libertati, mandavit Imperatrici, ut illis capitulis renuntiaret omnino... obtinuerunt concessionis privilegium innovari, capitulis illis omnino remotis... Privilegium non pervenit ad illam mortis acceleratione praeventam ». Anonymi Foxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Caruso, loc. cit, tomo II, pag. 637.

Digitized by Google

ramente recare alcun pregiudizio a tali dritti i tempi della minore età di Federigo, perciecchè da una parte papa Innocenzo studiossi allora di accrescere le pontificali giurisdizioni nell'isola col favore del baliato, e dall'altra parte furono in quella infelice stagione sconvolti tutti i dritti, e perturbato il reame per lungo tempo: il che sarà ben ampio argomento e principio del seguente libro.

Digitized by Google

LIBRO TERZO

CAPITOLO PRIMO.

79. Disordini del regno dalla morte di Guglielmo II sino al ritorno d' oltra mare dell' imperador Federigo. — 80. Dissoluzione dello stato politico. — 81. Codice di riforma pubblicato da quell' imperadore.

79. Ei fu cosa veramente maravigliosa e lagrimevole come tante leggi ordinate sì saviamente, e tanto vigor di governo, e sì grande potenza al di fuori, fossero venuti meno in Sicilia da che mancò la real famiglia normanna: e dopo l' acerba e dolorosa perdita del buon Guglielmo i dì lieti in tristi lutti tornarono. Tancredi, sebbene da non diritto maritaggio nato, o malgrado le pretensioni legittime dell'imperadore Enrico marito di Costanza figlia del re Ruggieri, era pure stato innalzato nel principio dell'anno 1100 al trono siciliano; e dalla generosa origine sua non tralignando, avea da una parte ridotto in ordine le cose dell' isola perturbate primieramente dalla ribellione dei Saracini (1); ed avea nel tempo istesso composta ogni contesa con Riccardo re d'Inghilterra, che trattenendosi in Messina pria di passare in Soria, avea quivi alcune terre occupate a cagion del dotario della reina Giovanna sua sorella vedova del secondo Guglielmo: dall'altra parte spente le fazioni tutte e le sollevazioni di Puglia, e vinte le armate alemanne, avea Tancredi obbligato Enrico più volte a ritornarsene in Germania; anzi datagli presa in Salerno l'imperatrice Costanza, egli a grande onore in Palermo raccoltala avea con reale e generoso animo in libertà riposta, e al di lei marito con molti presenti in Germania rimandata. Pure dopo tanti fortunati avvenimenti già potendo Tancredi ristabilire il reame in buono e pacifico stato, involatogli da morte immatura il suo figliuol primogenito, ei per grandissimo dolor di animo infermossi, e nel 1196 si morì.

Potè allora senza alcun contrasto Enrico far valere le sue forze, e più gli valsero i dritti di sua moglie Costanza, cara ai Siciliani, come l ultimo avanzo dei benemeriti re normanni; ma egli non lasciò indietro cattività alcuna per ispegnere sino le ceneri del legnaggio normanno. Di ciò prese tanto sdegno Costanza, che collegatasi coi grandi del regno, gli si rivolse contro apertamente, disortachè i Siciliani al strettamente in un castello lo assediarono, che a trarsi da ogni pericolo Enrico fu ridotto a promettere di lasciar l'isola, e di ritornarsene al più presto in Alemagna; ma non passò guari, che il regno tutto fu liberato dal timor grandissimo, che di lui aveasi, essendo ei di suo male morto in Messina nel 1197. L'imperatrice Costanza a tenere in pace i suoi stati ordinò tosto agli Alemanni e agli stranieri tutti, che eransi stabiliti nel continente e nell'isola, e che vivente Enrico aveano con barbarica superbia trattato queste nostre provincie, perchè al più presto ne sgombrassero: e veramente a tenerli in freno bastò, che si ritirasse nella Marca Anconitana dall'imperadore donatagli il capitano di quelli Marcovaldo, uomo di lettere dotto e alle cose destro, ma oltremodo crudele e rapace, e in ogni sua opera fraudolento (2).

Pure alla morte dell'imperadrice avvenuta nel 1198 i disordini scoppiarono più fiera-

(1) Richardi de s. Germano, *Chronicon*, apud Caruso, tom. II, pag. 547. Rogerius de Hoveden, *Pars poster. Annalium*, edit. Londini, pag. 386.

(2) Anonymi Fuxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Caruso, loc. cit., pag. 631.

Digitized by Google

mente. Prese immantinente per di lei testamento il governo e il baliato del regno papa Innocenzo III, e gli arcivescovi di Palermo, di Monreale, e di Capua (1) e Gualtieri della Pagliara, vescovo di Troja e gran cancelliere, furono dall'imperadrice lasciati per famigliari del piccolo Federigo. Fu allora la corte senza niun ordine di reggimento, e sconvolto il reame cadde in uno stato di manifesta anarchia. Comechè Innocenzo avesse la più diligente opera posta in guardar bene il suo pupillo e i di lui stati, nientedimeno gli Alemanni assalito il regno vi corsero come a certa preda, il cancellier Gualtieri disegnava di innalzare la sua famiglia anche a costo della vita del re, e Marcovaldo di ogni voglia tirannesca ardente agognava apertamente al trono di Sicilia. Ma tante contrarie forze, le quali per assai tempo e crudelmente il reame travagliarono, pur cozzando a vicenda, ed urtandosi fieramente, tra di esso infine si consumarono: il che veramente fece la salvezza di Federigo.

Fu in quei miserabili tempi la Sicilia in modo speziale il campo di battaglia, e la scena di tante rovine; imperciocchè i pretendenti alla assoluta signoria del regno, e Gualtieri il cancelliere, e Marcovaldo, e indi Diopoldo alemanno, e poi Guglielmo Capparrone anch'egli tedesco, che erasi di Agrigento impadronito, in diversi tempi ed aspramente in più luoghi dell'isola guerreggiarono, perchè ciascun di loro avesse in sua balia il governo del palagio e della persona del re. Si aggiunse a tanti disordini, che i maomettani dell'isola già inaspriti contro i naturali, e vaghi di mutazione di stato, unironsi in prima con Marcovaldo; nè giovò a disunirli da una tal lega papa Innocenzo, che minacciavali di voler contro loro bandire la crociata (1), perciocchè mentre Marcovaldo assediava Palermo, furono quelli per di lui ordine posti alla guardia di Monreale (2). Or essi poco dopo nelle feroci contese tra il cancelliere e il Capparrone, presero a forza il castello di Coniglione, e tutto quel territorio posto a sacco, e indi la provincia agrigentina devastando, sino il vescovo di quella chiesa Ursone per quattordici mesi nel forte di Guastanella tenner prigione (3): ed essendo già per lunga ribellione accaniti, temendo di Federigo già adulto, e non conoscendo fine lieto alle cose loro in Sicilia, invitarono nel 1211 alla conquista dell'isola Ottone imperadore, che era allora intanto ad occupare la Calabria e la Puglia (4).

Speravasi generalmente, che potesse ricomparire una qualche luce di pace e di ordine, quando Federigo già presso a compiere il terzo lustro tolse in moglie Costanza, figliuola del re di Aragona: non però di meno il fine di tante calamitadi non era ancor vicino. Essendo stato l'imperadore Ottone scomunicato dal papa e deposto, ed invitato il nostro Federigo alla corona imperiale, che ei considerava come retaggio de' suoi maggiori, appena entrato nel diciottesimo anno, partì da Sicilia nel 1212 per l'Alemagna, ove non potè essere incoronato solennemente, che dopo la morte di Ottone, ossia nel 1218. Finalmente nel 1220 ripassò in Italia; e in Roma dal papa con magnifica pompa insieme con l'augusta sua moglie consacrato imperador dei Romani, fu di nuovo crocesegnato, rinnovel-

(1) *Innocentii III Epist.* edit. Coloniae, ann. 1573, pag. 529, 532.

(2) Anonymi Fuxensis etc., loc. cit., pag. 658.

(3) « Item de Ecclesia Montisregalis respondit, quod nullum gravamen habuit per dominum Imperatorem, nisi velit notari de Saracenis, qui occupaverunt bona Ecclesiae per bellum, qui nec dominum imperatorem, nec ecclesiam recognoscebant, nec in aliquo pro posse suo pepercerunt; immo destruxerunt et depraedati fuerunt eam usque ad muros Ecclesiae, et alicui de ecclesia non parcebant, ita ut in partibus illis nullus vel rarus christicola remansisset ». Matthaei Paris, *Historia Major*, pag. 333. « Tempore guerrarum, quo dominus Urso agrigentinus episcopus ab agrigentina ecclesia tribus vicibus omnibus bonis Ecclesiae destitutus fuit et expulsus: primo per dominum imperatorem Henricum pro eo quod dicebatur esse filius regis Tancredi, secundo per comitem Guglielmum Capparonum, qui tunc temporis erat dominus Agrigenti, pro eo quod dominus episcopus nolebat ei praestare juramentum fidelitatis; et tertio tempore domini nostri imperatoris Friderici mem. recol. fuit captus a Saracenis, et detentus in castro Guastanellae per menses XIV, et sic isto tempore supradicto ecclesia agrigentina fuit expoliata tam privilegiis, quam aliis bonis suis, et Saraceni etiam tenebant ecclesiam, campanile, et domus ecclesiae, expulsis et eiectis exinde omnibus clericis et christianis, ita quod nullus christianus audebat ire ad ecclesiam etiam ad baptizandum ». Queste notizie l'ho copiate da un diploma del re Manfredi, che si conserva nell'archivio capitolare di Girgenti.

(4) Godefridi Monachi, *Annales*, apud *Script. Germ.* Freheri, tom. I, pag. 380.

lando il giuramento di passare al più presto in Soria alla conquista di Terrassanta, e dopo tre giorni a rivedere i suoi stati in Puglia si ritornò.

Federigo, che era giovane di senno e di tempo, e cui la Sicilia sede allora di cultura, e più le disgrazie dei suoi primi anni aveano allevato virtuosamente, conobbe chiaramente i disordini, onde era stato il regno per sì lungo tempo travagliato, ed ei sin d'allora pensò a una qualche riforma; nell'anzidetto anno 1220 convocato general parlamento in Capua, ivi prescrisse venti capitoli a procurare la quiete e la comune utilità dei suoi sudditi, ed ivi ordinò, che fossero distrutte le rocche e le fortezze tutte, che aveano in diverse parti del regno novellamente edificate i baroni (1): indi composte in qualche modo le cose di Puglia, passò in Sicilia nel 1221, ove tenuta una corte generale in Messina, molti provvedimenti ancor fece attinenti a rimettere la civil disciplina (2). Ma siccome era tuttora l'isola perturbata dai maomettani ribelli, che eransi afforzati nel castello di Giato, così fu mestieri che Federigo contro lor si muovesse, e di fatto li vinse (3); ma continuando essi ad infestar la Sicilia nel seguente anno; con poderoso esercito li attaccò l'imperadore, e trionfò allora di Mirabetto lor duce (4): le quali vittorie non avendoli domi interamente, fu bisogno infine nel 1225, che Federigo intimasse il servizio militare dei baroni e dei feudatarii tutti contro i Saracini dell'isola (5).

Or mentre egli occupavasi a riordinare i suoi stati, era sollecitato dal papa, perchè ei soddisfacesse al più presto al giuramento di passare in Soria a tor di mano degli infedeli i santi luoghi della Palestina: anzi il pontefice Onorio, presa occasione che era a Federigo morta la moglie, ad impegnarlo maggiormente in tale spedizione, gli offerì in seconde nozze Giolanta, figliuola di Giovanni di Brenna, la quale per ragion di sua madre portava in dote il dritto alla corona di Gerusalemme. Federigo accettò e conchiuse il matrimonio, ma ottenne che si sarebbe mosso al passaggio nell'agosto del 1227, oltre al qual termine dovea essere sottoposto alla scomunica e ad altre pene che avrisgli imposte la sede apostolica. Pur mentre Onorio aspettava la partenza promessa, finì di vivere nel marzo del 1227, e finì con lui la pace e la quiete, che per la saggezza del santo pontefice erasi mantenuta in Italia.

Non adunque ancora rimesso in ordine e in pace il reame, alle nuove gagliarde istanze di papa Gregorio imbarcossi nel settembre del citato anno l'imperadore, ma dopo tre dì per infermità, siccome fu allor divulgato, ritornò: fu tosto scomunicato, e sebbene partisse poi nel giugno del seguente anno, ebbelo il papa tuttavia come scomunicato e deposto, perchè non avea chiesta l'assoluzione. Indi avvenne, che minacciando il pontefice di assalire il regno, Rinaldo duca di Spoleto, lasciato vicario da Federigo, entrò negli stati della chiesa ostilmente; e nel tempo istesso le truppe pontificie invasero la Puglia, e da per tutto grandissimi sconvolgimenti portarono. Affrettossi allora l'imperadore di comporre al più presto le cose di Oriente, e ripassato il mare, giunse in Brindisi, onde con parte dei suoi spintosi innanzi, obbligò i pontificii a sgombrare il paese. Si trattò immantinente di pace, e fu conchiusa nell'anno 1230.

80. Senz'altro indugio prese questo tempo Federigo, e adoperossi studiosamente a riformare il regno, a rimettere in vigore le leggi, e a dar forza ai magistrati e al governo. Era veramente in tanta ria fortuna di tempi sin dalla morte di Guglielmo II per lo spazio pressochè di quarant'anni la costituzione normanna sì saviamente disposta quasi caduta e dissoluta tutta: le antiche leggi o ignorate o neglette, i magistrati o non costituiti, o il ministero loro violato impunemente, e

(1) « Illis diebus rocca Janulae super Sanctum Germanum de novo firmata diruitur juxta editam Capuae constitutionem de novis aedificiis diruendis ». Richardus de s. Germano, loc. cit. pag. 596. « Castra, munitiones, et turres ab obitu divae memoriae regis Guglielmi consobrini nostri erecta, super quibus minime diruendis majestatis nostrae licentia non praecesserit, prout in Capuana curia per nos extitit stabilitum, revocata constitutione nostra, denuo dirui debere mandamus etc. ». Libro III, *Const.*, tit. 31, pag. 188, edit. Neapolit., ann. 1786.

(2) Richardus de s. Germano, loc. cit., pag. 569.

(3) *Appendix* ad Malaterram, apud Caruso, tom. I, pag. 250.

(4) Ibid., pag. 251, et Richardus de s. Germano, pag. 571.

(5) Loc. cit., pag. 574.

del tutto impotente il governo. Fu bisogno nella minore età di Federigo, che papa Innocenzo facesse giurare i conti i baroni e i più potenti a mantenere la pace e l' ordine pubblico, sì veramente che ciascheduno dovesse astenersi dalle private vendette, e che a soddisfazion delle offese si facesse ricorso ai capitani del pontefice costituiti, e chi altrimenti avria fatto, dovea essere dichiarato e trattato come nimico pubblico (1); ed egli è assai chiaro argomento della universale e manifesta anarchia, e dell'assoluta impotenza del governo, che sin dalla morte di Guglielmo II aveano i privati edificate rocche e fortezze, o come sostegno e mezzo della lor prepotenza, o come asilo a difendersi dagli insulti altrui (2).

Riconobbe apertamente Federigo, che eransi accresciuti nel regno i disordini nella sua minore età, e dopo per la sua lontananza in Germania, e che nuovi sconcerti avea prodotti il suo passaggio oltra mare, ed attesta ei medesimo le guerre private, e il rio costume delle rappresaglie, e che ciascun da se stesso delle ingiurie ricevute faceasi privatamente giustizia. Nè potea egli più chiaramente esprimere il disordine generale, che dicendo di essere sino a quel tempo *del tutto taciuta la voce della legge e del dritto* (3). Attestò parimente, che le leggi dei principi normanni suoi predecessori erano cadute in dimenticanza, e che nelle lunga perturbazion delle cose eransi quelle per difetto di uso pressochè *irruginite*; e soggiunse che a riparar tanti mali non poteva più essere sufficiente l'antica costituzione, e che nuovi rimedii faceano mestieri (4).

81. Egli adunque allor si propose di ristabilire da una parte le leggi normanne già andate in disuso, ed altre nuove leggi egli ordinò: secondo questo disegno sommise al suo cancelliere Pier delle Vigne, perchè compilasse un codice, il quale comprendesse non solo le costituzioni da lui ordinate, ma quelle ancora dei re normanni, che ei volle autorizzare espressamente. Fu cominciato a darsi opera ad essa compilazione nel giugno del 1231, e in agosto dello stesso anno fu pubblicata in una corte generale tenuta in Melfi (5).

Nell' anno medesimo Riccardo da Montenero, maestro giustiziero venne a farne la solenne promulgazione in Sicilia (6).

Fu veramente questo codice opera supe-

(1) « Miserabilem ergo statum regni Siciliae videns — descendit in regnum *Innocentius*, et apud sanctum Germanum, apud monasterium sanctum cassinense, convocatis et congregatis comitibus baronibus ac principibus civitatum, ad hoc illos induxit, ut se juramentis et fidejussionibus obligarent, quod super succursu et adjutorio regis, et super pace ac defensione regni ordinationem ejus bona fide susciperent, et pro posse suo facerent observari. Ordinatio vero quam facit est talis: ut videlicet super succursu et adjutorio regis, et super pace et defensione regni magistri capitanei, quos ad hoc statuit, omnes intendant, quicumque ordinationem istam receperint, ad invicem sibi pacem observent; et si quisquam ab aliquo fuerit offensus, non statim reoffendat eumdem, sed apud magistros capitaneos querelam deponat, qui eam secundum rationem et consuetudinem regni faciant emendari: qui autem ordinationem recipere noluerit, aut servare, tanquam hostis publicus habeatur, et a ceteris impugnetur ». Anonymi Fuxensis, *Gesta* etc., loc. cit., pag. 658.

(2) Si può vedere qui sopra la nota 1 a pag. 225.

(3) « Cum igitur regnum Siciliae, nostrae Majestatis haereditas pretiosa, plerumque propter imbecillitatem aetatis nostrae, plerumque etiam propter absentiam nostram, praeteritarum perturbationum incursibus extiterit hactenus lacessitum — Proximae turbationis tempore post transfretationem nostram — Ut nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus dudum factis vel faciendis in posterum se audeat vindicare, seu represalias facere, vel guerram in regno movere — Ut diebus nostris temporum praeteritorum injuriam, quibus juris lingua subticuit, deleamus ». *Proem. Const.*, pag. 3, lib. II, tit. 29; pag. 140, lib. I, tit. 8, pag. 10, et lib. III, tit. 94, pag. 225.

(4) « Considerantibus igitur nobis ad laudabilem hominum regni vitam statuta praedecessorum nostrorum regum et principum quamdam ex longaeva guerrarum turbatione quodammodo contraxisse rubiginem, dum uti pacifice statutis eisdem homines nequiverint, in parte etiam; ut igitur salvo praedecessorum nostrorum pudore loquamur, propter sequentium temporum nova discrimina statutis ipsorum defectu non modico laborantibus, statim post nostri receptum imperii diadema, necessaria nec minus continua nobis oportuit excogitare remedia, per quae possemus veterum statutorum caliginem provisionis nostrae lima detergere, et consilii plenitudine supplere defectum ». Lib. I, tit. 38, pag. 35.

(5) « Mense junii — Constitutiones novae, quae Augustales dicuntur, apud Melfiam, Augusto mandante, conduntur — mense augusti — Constitutiones Imperiales Melfiae publicantur ». Richardus de s. Germano ad ann. 1231, loc. cit., pag. 602.

(6) « Anno domini 1231, quinta indictione do-

riore a quel secolo, e degna del gravissimo ingegno di Federigo: in tempi, in cui niun principe e niuna nazione non che non avea un codice pubblico e bene ordinato di legislazione, ma forse ancora gli editti e i capitolari le assisae di altre nazioni giacevansi incognite e negli archivii sepolte, e da per tutto vivassi di sole costumanze, mentre in Sicilia le stesse costituzioni del re normanni erano quasi dimenticate e pressochè sconosciute, seppe il primo l'imperador Federigo immaginare un corpo di dritto, e comprenderlo in un codice, il quale contenesse leggi a stabilire il sistema politico, ed a regolare le azioni e i giudizii: già era in quel tempo risorto il dritto romano, e disegnò Federigo e seppe recare ad effetto una compilazione di leggi ad esempio dei Teodosii e dei Giustiniani. Si aggiunga che essa è ripiena di tanta saggezza, e sì alta intelligenza ha in sè di governo e di ordine pubblico, che avvegnachè nella successione dei secoli siensi mutati i costumi, e introdotte nuove forme di viver civile, pure è stato sempre il libro delle Costituzioni riputato in Sicilia come la base della nostra legislazione, e come la norma costante in tutti i tempi sino ai dì d'oggi delle azioni dei giudizii e dei tribunali.

La natura dei nostri travagli non comporta di potersi quelli disporre a maniera di annali: il perchè a rischiarare quest'epoca del nostro dritto pubblico non ci limiteremo noi ad osservar solamente la riforma ordinata da Federigo nel codice pubblicato nel 1231; ma ora insieme comprenderemo tutto ciò che nel corso del suo regno questo imperadore dispose intorno alla nostra costituzione politica. Per altro il codice anzidetto nello stato, in cui ora lo abbiamo, non può altrimenti regolare le nostre considerazioni, essendochè non solo contiene le leggi fatte in quell'anno da Federigo, ma anche moltissime altre, che in tempi dopo e in diverse volte ordinò, e tali sono le Costituzioni tutte, che ivi sono intitolate *nuove*, del che noi abbiamo più diffusamente trattato in altri luoghi: adunque il codice istesso non gli stabilimenti di un anno, ma l'epoca tutta comprende.

E per collocare le materie della stessa natura in un luogo istesso, abbiamo giudicato accennare in questo libro i tempi angioini, e congiungervi il regno di Giacomo di Aragona, perchè avendo l'imperador Federigo declinato nei sistemi di amministrazione dalle costumanze normanne, e avendolo in ciò seguito gli Angioini, Giacomo poi ridusse in Sicilia tutta l'amministrazion pubblica ai principii normanni. Al che fare ci siamo tanto più volentieri deliberati, quanto il regno di Federigo di Aragona, successore di Giacomo, ci presenterà uno stato tutto nuovo del nostro dritto politico, e variazioni essenziali nella costituzione di quello: le quali tutte potranno essere in un libro a parte riunite insieme e più acconciamente illustrate.

Finalmente a maggiore intelligenza delle cose, di cui ora passiamo a ragionare, dee qui notarsi, che essendo già stato tutto il dritto politico fondato e costituito in Sicilia dal re Ruggieri, da ora innanzi non debbonsi aspettare che correzioni, riforme, o altri cangiamenti fatti agli antichi sistemi; della qual cosa noi vogliamo anticipatamente avvertire i nostri lettori così per quest'epoca, come ancora per tutte le susseguenti.

CAPITOLO II.

82. Riordinazione della magistratura.— 83. Innalzamento del maestro giustiziere, e della magna curia.— 84. Principali ufficiali di amministrazione economica.— 85. Magna curia dei maestri razionali.

82. Se le memorie testè riferite e i fatti or descritti non dimostrassero lo stato disordinato del regno, quando Federigo dopo il suo ritorno d'oltra mare alla riforma si applicò, lo spirito e il disegno delle sue leggi ccl farebbe assai manifesto: certamente le disposizioni di esse non ad altro rimirano, che a reprimere la forza privata, la quale tirava alla dissoluzione totale dell'ordine civile, ed a sostituire a quella la forza pubblica e legittima, che si ha dai magistrati, dalle leggi, dal principe. Adunque primieramente Federigo con le pene più severe proscrisse

minus Imperator misit ipsas Constitutiones suas per totum regnum, et in Siciliam per dominum Riccardum de Montenigro, qui erat magister justitiarius Siciliae ». *Appendix* ad Malaterram, loc. cit., pag. 251.

ogni guerra privata, ogni rappresaglia, ogni privata vendetta: vietò qualunque sorta di arme offensive non solo ai rustici ed ai borgesi, ma anche ai militi, ai baroni ed ai conti; e perchè ciaschedano così disarmato potesse difendersi dagli aggressori, e l'autorità e la protezion del sovrano fosse anche presta e soccorresse al momento; volle che il suo nome pronunziato dall'assalito, o da tal altro nell'atto dell'insulto, dovesse valere qualunque difesa, ei più savii regolamenti dispose a dar forza a tale imposta o sprezzata *difesa*. Nè soddisfatto di queste leggi, che tendevano ad impedire qualunque violenza, passò indi alla pena delle violenze già fatte, e contro i rapitori di vergini a Dio votate, e per gl'insulti fatti a donne oneste, e per occulti e notturni attentati, e contro gli occulti omicidi (1).

Or comechè tanti provvedimenti fossero diretti a restituire l'ordine civile, pure la forza pubblica dello stato dee avere un sistema, ed una legittima e pronta applicazione, perchè operasse con effetto e regolarmente contro le violenze della forza privata: e questo sistema è costituito dai magistrati, a ciò dal principe diputati, e l'applicazion legittima ne è in mano loro. Federigo non trovò una nazione senza dritto pubblico, nè era scorso un secolo ancora da che Ruggieri il più sapiente dei legislatori di quel tempo avea la costituzion politica della Sicilia dalle fondamenta innalzata, e stabilitala compiutamente: e invero la trovò Federigo dissoluta più presto e caduta, che affatto spenta. Volendo egli adunque opporre l'autorità dei magistrati al disordine pubblico, e dar vigore al ministero loro, non potea fare più acconciamente, che rimettere la costituzione normanna: e di fatto noi vediamo gli stessi magistrati dall'anzidetto imperadore autorizzati, che aveano già istituiti i Normanni, e di essi magistrati quasi lo stesso ufficio, che aveano primieramente, ristabilito; il che è sì vero, che alle guerre private, e all'abuso di farsi privatamente giustizia non altri rimedii egli oppose sin dal principio nel suo codice e nelle sue prime costituzioni, che il maestro giustiziero, i giustizieri e i camerarii delle provincie, i bajuli di ciaschedun luogo sì del demanio che delle signorie (2), adattandovi poi alcune riforme, che al nuovo stato di cose ei giudicò necessarie. Egli adunque restituì l'antico sistema politico, e recollo a più convenevol forma, e noi ora ne ragioneremo ordinatamente, supponendo sempre come base del sistema svevo il normanno.

E cominciando dagli ufficii di giurisdizione, dico primieramente, che ei lasciò ai bajuli l'antico ufficio di esigere in ciascuna popolazione del demanio o in estaglio o in credenza la rendita pubblica a conto del principe, se non che volle Federigo, che le bajulazioni tutte cominciassero dal mese di settembre: volle inoltre che i bajuli procedessero contro i gabelloti, e i fittajuoli di passi e di piazze, potendoli obbligare a restituire il mal tolto: quelli ancora doveano imporre le assise insieme coi camerarii, ossia fissare il prezzo dei comestibili, e punire i venditori frodolenti, e i bajuli doveano tassare la mercede alle opere de' mietitori e vendemmiatori e di altri lavoranti ed operai (3). Confermò parimente Federigo, che per ragion di ufficio fossero quelli in ciascun luogo magistrati propriamente detti con l'antica competenza civile, approvando di poter essi incarcerare i delinquenti non soggetti alla lor giurisdizione, purchè li rimettessero poi a' giustizieri: poteano anche i bajuli ingiunger mandato di non offendere, e conoscevano essi del danneggiamenti fatti negli altri campi; e sebbene sotto i Normanni appartenesse ai giustizieri delle provincie di ritenere gli animali danneggianti, pure comandò l'anzidetto imperadore, che fossero quelli ritenuti dai bajuli o dai padroni del luogo, in cui erasi fatto il danno (4).

Ma prescrisse altamente quel principe, che essendo ben diversa la giurisdizione del bajulo da quella del giustiziere, comechè la seconda fosse assai superiore alla prima, tuttavia i giustizieri nel luogo, ove trovavansi presenti, non poteano impedire o sospendere l'esercizio dell'officio del bajulo per la ragione, che competea a questi la giurisdizione civile, e la criminale ai giustizieri; ed ag-

(1) Lib. I, *Const.*, tit. 8 et 9, pag. 10, 11, tit. 10, ibid., tit. 16 et seq., pag. 15, tit. 20, 22, 25, 28, pag. 20 et seq.
(2) Ibid., tit 8, pag. 10.
(3) Ibid., tit. 65, pag. 67, tit. 71, pag. 71, tit. 66, pag. 68. *Const. Ad Officium Bajulorum*, tit. 78, pag. 80, lib. III, tit 49, pag. 204.
(4) Lib. I, tit 65, pag. 68, tit. 66, pag. 68, tit. 17, pag. 17, lib. III, tit. 56, pag. 210.

giunse, che se i giustizieri si arrogassero le giurisdizioni dei bajuli, ne seguirebbe, che la bajulazioni, le quali valeano una rendita fiscale, verrebbero a diminuirsi (1).

La corte bajulare restò nel modo istesso costituita siccome sotto i Normanni; avendo Federigo disposto, che almeno un giudice come assessore, e un notaro degli atti avesse ogni bajulo (2). Poteano veramente in ciascuna popolazione esser più giudici, ma questi poteano solo autorizzare i contratti senza l'intervento del bajulo; e volle espressamente l'imperadore, che in un luogo istesso non fossero più di tre giudici, e di sei notari, eccetto Napoli, Salerno, Messina e Capua, alle quali città per la copia dei contratti accordò cinque giudici ed otto notari (3). Proibì parimente, che i notari ed i giudici non fossero eletti, come costumavasi innanzi, dai giustiziari e dai camerarii, ma la elezion di quelli a sè riserbò, e stabilì per sistema, che i bajuli e i giudici non potessero durare nel loro ufficio che un anno, potendo solo essere perpetui i notari (4). Or tanti giudici in ciascun luogo non faceano altro separatamente dal bajulo, che autorizzare i contratti: ove però trattavasi di esercizio di giurisdizione e d'imperio, aveasi allora ricorso al bajulo, il quale chiamava il suo giudice o i giudici del luogo come suoi assessori, cui niuna giurisdizione competendo, tutta il bajulo esercitavala; dinanzi a lui compariano le parti, ei profferia la sentenza, e ne curava l'esecuzione, e l'atto giudiziario era stipulato dal notaro della corte bajulare (5). In Palermo il bajulo e i suoi giudici sin da tempi antichissimi ragunavansi di ordinario e amministravano giustizia nell'atrio di *s. Maria dell'Ammiraglio* (6).

Queste corti bajulari erano nella costituzione normanna sottoposte per sistema ai magistrati provinciali, ossia ai giustizieri ed ai camerarii, ai primi in riguardo all'esercizio della giurisdizione, e per l'amministrazione ai secondi, imperciocchè siccome si è dimostrato era commesso ai bajuli un doppio incarico. Or Federigo conservò l'antico ufficio dei giustizieri di provincia e dei camerarii: volle primieramente, che il giustiziero nella sua provincia avesse la stessa giurisdizione, che competeagli sotto i Normanni, ossia la più alta giustizia criminale, per cui giudicava dei delitti tutti, i rei dei quali potea condannare a morte, o a mutilazione di membri; e siccome tra quei delitti annoveravansi i grandi furti, dichiarò l'imperadore, che per tali si intendessero quelli, che oltrepassavano i venti agostari (7).

Confermò parimente ai giustizieri di provincia il dritto di sollecitare la spedizion delle cause nelle curie dei camerarii e dei bajuli con la facoltà di poterle a sè avocare in caso di differimento oltre a due mesi; ma vietò che nè principalmente nè per via di appellazione potessero interporre l'autorità loro nelle cause civili; quindi proibì che da indi innanzi si appellasse dai camerarii ai giustizieri, siccome praticavasi sotto i Normanni: se non che nelle contese tra vassalli e baroni, e massimamente nelle accuse di sprezzata *difesa*, che avaano imposta ai lor baroni i vassalli, comechè questi potessero solo richiamarsene civilmente, comandò pure l'imperadore, che la conoscenza di tali accuse, nelle quali dovea procedersi con modo civile, appartenessa al giustiziero della provincia (8). Parimente potendo lui conoscere in prima istanza le cause dei feudi non quater-

(1) « De bajulis terrarum jurisdictionis tuae prohibitis a justitiariis, ut scripsisti, ne regant curiam, ipsis in terris praesentibus, unde bajulationes minorari scripsisti, ecce mandamus eisdem justitiariis, ut bajulos ipsos curias suas regere pacifice permittant, ipsis etiam in terris praesentibus, cum cognitio civilium quaestionum, quae spectant ad bajulos, cognitionem criminalium, quae spectant ad justitiarium, non impediat, quia utrorumque officia nostris constitutionibus sunt discreta ». *Epist. imp. Friderici ad secretum Messanae ex Regesto ejusdem imp.*, ann. 1239 et 1240, pag. 385, vid. etiam, pag. 387, ad calcem *Constitut.* edit. Neapolitanae, ann. 1786.

(2) Lib. 1. *Const.*, tit. 95, pag. 99.

(3) Ibid., tit. 79, pag. 80, et tit. 96, pag. 99.

(4) Ibid., tit. 79, pag. 81, tit. 95, pag. 90, et *Const. Judices ubique locorum*, pag. 100.

(5) *Const.* cit., pag. 101.

(6) « In nomine Domini amen. Anno 1295 — quod cum Fr. Sybottus, Commendator Ecclesiae s. Trinitatis, esset coram atrio s. Mariae de Admirato civitatis Panormi, et bajulus et judices civitatis Panormi existerent in eodem — In atrio Ecclesiae s. Mariae de Admirato, ubi regis curia bajuli et judicum civitatis Panormi regebatur etc. ». Diplomata, ann. 1295 et 1305, apud *Monumenta Historica Mansionis* edita ab Mongitorio, pag. 191.71.

(7) Lib. I. Const., tit. 44, pag. 45.

(8) Loc. cit., et tit. 51, pag. 51, et tit. 16, pagina 16.

Digitized by Google

nati, e delle appartenenze di essi, Federigo restrinse questo dritto alla sola nozione senza la facoltà di poter sentenziare, e con l'obbligo di rimetterne il processo alla magna curia: volle pure che i giustizieri intervenissero insieme coi camerarii nella decisione di cause tra il fisco e i privati, le quali nè feudi nè cose feudali riguardassero (1).

Ma più di ogni altro dispose Federigo, che il giustiziero della provincia fosse superiore alle curie tutte laicali, che amministravano giustizia criminale, ed anche alle più privilegiate: quindi gli straticoti e i giustizieri locali erano soggetti al giustiero della provincia. E di fatto sebbeno l'imperador Federigo avesse riconosciuta nello stratigoto di Messina la competenza della giustizia criminale (2), tuttavolta prescrisse, che le sentenze di quello stratigoto fossero soggette all'appellazione, del che volle espressamente fare inteso il giustiziero di là dal fiume Salso, nella qual provincia era compresa Messina (3): e in una sua costituzione dichiarò che i Messinesi non ostanti le loro consuetudini doveano fuori il lor distretto comparire dinanzi al giustiziero provinciale, quando per cause alla di lui giurisdizione competenti vi fosser citati; anzi essendosi i Messinesi levati contro il giustiziere Riccardo da Montenero, cui imputavano di aver violati i lor privilegi, Federigo non solo ne punì gli autori, ma ancora mantenne la dignità e le preeminenze del giustizieri (4): e pretendendo lo stratigoto di Messina spettare a lui la pena di cento agostari da quei luoghi del suo distretto, in cui erasi commesse qualche occulto omicidio; pena per tali delitti imposta dalle Costituzioni, comandò Federigo, che questo dritto appartenesse al solo giustiziero della provincia (5).

La di lui corte rimase composta nell'antica forma, ossia da un giudice semplice assessore, e da un notaro degli atti: tutti i decreti, e gli atti giuridici, e il dritto di sentenziare era proprio del giustiziero, e tutto poi l'atto giudiziario venia stipulato dal notaro del giustizierato. Ciò è ancor chiaro dalle carte di giudicato del tempo. L'ufficio del giustiziero non potea durare che un anno, e il giudice era parimente annuale (6).

(1) Ibid., tit. 55. *Const. Praesides provinciarum*, pag. 58, et tit. 63, pag. 66.

(2) « Circa tamen compalatios Neapolis, et straticos Salerni scilicet et Messanae, quibus cognoscere licet de criminibus de speciali et antiqua praerogativa, et regni nostri observatione dignoscitur esse concessum, ordinatione constitutionis praesentis nihil volumus innovari ». loc. cit., pag. 72.

(3) « Quod autem stratigotus Messanae, sicut scripsisti, nulli appellationi in criminali judicio interpositae defert, asserens hoc esse de consuetudine Messanae obtenta, cum talis consuetudo juri videatur penitus adversari, mandamus, ut hoc de cetero fieri non permittas, et ecce quod eidem stratigoto scribimus super hoc ». *Epist. imp. Friderici ad Guglielmum de Anglono justitiarium Siciliae citra flumen Salsum* ex cit. *Regest.*, pag. 352, vid. etiam *litteras ad ipsum stratigotum missas*, ibid., pag. 354.

(4) « Privilegia quibusdam locis a nobis, vel praedecessoribus nostris indulta, nec non consuetudines in locis ipsis obtentas, veluti Messanae, Neapoli, Aversae, Salerni, vel aliis quibuscumque, per quae citati a curia nostra vel a justitiariis regionum super causis, quae ad eorum jurisdictionem spectare noscuntur, se hactenus tenebantur, ne loca ipsa tenerentur exire ad justitiam faciendam, ac propterea citationibus spretis, poenam contumaciae evitabant, et sic licentius maleficia committebant, praesenti constitutione irrita et inania esse censemus ». Lib. I. *Const.*, tit. 106, pag. 111. « In Sicilia apud Messanam contra imperatorem seditio orta est, occasione Richardi de Montenigro justitiarii in Sicilia, quem cives dicebant contra eorum facere voluntatem — Imperator Messanam intrat, et de quodam Martino Mallone, qui caput fuerat motae seditionis in populo, et ejus complicibus, sumpsit debitam ultionem, de quibus quosdam suspendio, et quosdam incendio condemnavit ». Richardus de s. Germano, ad ann. 1232, et 1233, loc. cit., pag. 605, 606.

(5) « Et quia intelleximus, quod stratigotus Messanae compositionem centum augustalium pro occiso clandestinus ad se pertinere contendit, cum istud de novo sit nostris constitutionibus ordinatum, formiter sibi inhibeas et injungas, ut de hujusmodi se nullatenus intromittat, ad cognitionem enim justitiarii nostri regionis illius ammodo te scire volumus pertinere juxta quod in nostris constitutionibus continetur ». Ad Secretum Messanae ex cit. *Regesto*, pag. 244.

(6) Lib. I. *Const.*, tit. 95, pag. 99, tit. 51, 52, pag. 50, 51. A maggiore intelligenza delle nostre antichità giudiziarie noi qui soggiungiamo una carta di giudicato di un giustiziero di provincia di tempi assai vicini a quest'epoca. « In nomine Domini Amen. Anno ab incarnatione filii ejus 1276, regnante serenissimo domino nostro Karolo Dei gratia inclito Rege Siciliae — Dum nos Robertus de sancto Yano miles, regius justitiarius Siciliae citra flumen Salsum, olim die vicesimo sexto novembris proximi praeteriti hujus quintae indict., apud Salem curiam

I bajuli, siccome quelli che esigevano la rendita fiscale sul luogo, erano ai tempi normanni subordinati ancora ai camerarii, che aveano una soprantendenza più generale dell'entrate del principe, ed avea allor ciascun camerario la propria sua provincia. Federigo ne conservò lo stesso ufficio, che continuarono a ricevere o a credenza, o in estaglio, e poteano essi sostituire il bajolo in ciascun luogo, e dove che infra l'anno alcun giudice ordinario della corte bajulare o per infermità, o per altra cagione fosse impedito, poteano sostituirne altri, scelto dal numero dei giudici destinati ai contratti (1). Adunque nell'epoca sveva fu ancora il camerario il magistrato civile propriamente, e il giudice naturale di appellazione da tutte le corti bajulari: anzi girando la sua provincia, comechè in prima istanza procedessero i bajuli, ei pure ascoltava i ricorsi delle parti, chiamava i processi, e quasi per via di gravame vi provvedea: ei privatamente conoscea le cause tra i bajuli e i gabelloti, ed ei rivedea ogni quattro mesi i conti dei bajuli, e teneali, spirata la carica, a sindacato per ben cinquanta giorni, tenendovi ancora i giudici di

regeremus, assidente nobis judice Guglielmo de Summa, judice et assessore nostro per regiam curiam nobis dato, jurisdicendi causa, et unicuique justitiam ministrandi, Magister Jacobus Lauretanus, procurator venerabilis viri domini Johannis Cephaludensis episcopi, nomine et pro parte ipsius, quod constitit, contra Constantinellum de Naro, defensorem domini Raymundi Dattoli, qui propter absentiam suam defensorem ipsius domini Raymundi se obtulit in judicio coram nobis, datu fidejussore de judicato solvendo Raidulfo de Manueli per oblatum libellum proposuit in hunc modum. Proponit magister Jacobus Lauretanus, procurator venerabilis viri domini Johannis Cephaludensis episcopi, nomine et pro parte ipsius de quo constut, contra Constantinellum de Naro, defensorem domini Raymundi Dattuli, dato fidejussore domino Radulfo de judicato solvendo, dicens, quod cum praedictus dominus Raymundus teneat et possideat in dioecesi ejusdem domini episcopi, videlicet in territorio Calatabuturi, molendinum unum, terras cultas et incultas, et alia jura in diversis partibus ejusdem territorii, concessa sibi in feudum ut dicitur per Regiam Majestatem, in quibus molendino terris et juribus idem dominus episcopus ratione praedictae suae Cephaludensis ecclesiae integras decimas percipere consuevit, et debet; ac praesertim pro anno prox. praeter, quartae indict. pro medietate ipsius anni a regia curia decimas ipsas integre percepit, et quiete; dictus Raymundus decimas eorumdem jurium eesdem temporis, quo ad manus ejusdem pervenerunt, sibi solvere contradicit, in ejusdem domini episcopi et ecclesiae suae praedictae praejudicium et gravamen; quare petit ideo actor nomine et pro parte, cujus agit, eumdem reum nomine et pro parte praedicti Raymundi, et eumdem dominum Raymundum ad solvendum sibi integras decimas praedictorum molendini terrarum et jurium sibi per curiam sententialiter condemnari salvo jure etc. Constitit autem dictus procurator decimas ipsas, de frumento salmas sex, item de hordeo salmam unam et dimidiam, item in auro tarenos quatuor. Qui praedictus Constantinellus defensor praedicto die 26 novembris litem contestando ignoravit proposita sicut erant proposita, et salvis omnibus rationibus et exceptionibus suis, et datus est utrique parti certus et peremptorius terminus ad probandum; infra quem terminum dictus procurator domini episcopi quosdam suos testes produxit, quos utraque parte praesente jurare fecimus de veritate dicenda, et eos examinavimus diligenter, quorum depositionibus fideliter in scriptis redactis, et in judicio publicatis, data fuit copia dicto procuratori domini episcopi ex iisdem, eo quia requisita alia pars noluit comparere; in cujus contumacia processum est et disputatum super efficacia probatorum. Demum renuntiatum et conclusum est ad sententiam audiendam. Nos vero qui supra dominus justitiarius, visis ipsius causae meritis, et diligenter inspectis, quia de intentione dicti procuratoris praedicti domini episcopi probatum fore vidimus, et de exceptionibus dicti defensoris nihil esse probatum, per quod possit actionis ejusdem intentio elidi, de consilio praedicti judicis Guillelmi, judicis et assessoris nostri per Regiam Curiam nobis dati, et aliorum proborum virorum jurisperitorum, eumdem Constantinellum defensorem ad dandum et solvendum dicto procuratori praedicti domini episcopi pro parte ipsius episcopi et eidem domino episcopo salmas frumenti sex, et salmam hordei unam e dimidiam, vel tarenos auri viginti et grana quinque pro extimatione earum, et tarenos auri quatuor in libello petitionis condemnamus sententialiter, et in scriptis. Unde ad futuram memoriam, et praedicti domini episcopi et ecclesiae suae cautelam praesens scriptum exinde factum est per manus notarii Petri Vindacii de Surrento actorum nostrorum notarii, subscriptione nostra qui supra justitiarii, et judicis Guillelmi assessoris nostri, signoque praedicti Petri notarii munitum, ac etiam sigillo nostro cerae rubeae consueto. ☞ Nos Robertus de sancto yano justitiarius subscripsimus, ☞ Ego Guillelmus de Summa judex subscripsi. ☞ Ego Petrus Vindacius notarius actorum justitiarii qui supra scripsi et subscripsi m. Dipl., ann. 1276, ex archivio Eccl. Cephaloeditanae, Ms. Qq. H. 12, pag. 567 in publ. Sen. Panor. Bibliotheca.

(1) Lib. I. *Const.*, tit. 60, ibid, sub. tit. 62, *Const. Magistri Camerarii*, pag. 65, ibid., sub tit. 73, *Const. De quaestionibus*, pag. 76.

Digitized by Google

quelli e i notari degli atti (1). Era parimente giudice delle cause civili dei castellani, e delle cause tra il fisco e i privati, ove non si trattasse di feudi e di appartenenze feudali, col dritto di poterne solo compilare il processo, che per la decisione dovea trasmettere alla magna curia (2). Finalmente era il camerario nella sua provincia il sopraintendente generale dei portulani, dei gabelloti e massari, e dei guardiani delle foreste e dei reali armenti, in somma di tutti coloro, che amministravano o custodivano roba fiscale (3). Or tale essendo e sì esteso l'ufficio dei camerarii, comprendesi chiaramente, perchè abbia vietato l'impersdor Federigo di potersi da quelli appellare ai giustizieri, e prescritto che a lui immediatamente si appellasse (4). La corte del camerario era composta da tre giudici e da un notaro degli atti, ed eran tutti annuali (5).

Federigo conservò il sistema normanno per la sindacatura dei giustizieri provinciali e dei camerarii, ossia volle, che essi e gli ufficiali loro finita la carica dopo l'anno rimanessero per lo spazio di cinquanta giorni presso i lor successori, i quali giudicavano delle lagnanze, che contro di quelli gli abitanti della provincia erano abilitati a proporre (6).

83. Era stata finalmente dal re Ruggieri l'autorità giudiziaria costituita in modo in Sicilia, che un tribunale ed una curia suprema composta da un maestro giustiziero e da più giudici a tutte le corti locali e provinciali sopraintendea, e distinta dal consiglio reale di stato, come tribunale ordinario amministrava da per tutto giustizia in supremo ed eminente grado. Federigo non solo mantennela nelle antiche prerogative, ma diede ancora più stabile e più certa forma, e maggiori giurisdizioni. Dispose egli adunque, che la magna curia fosse composta dal maestro giustiziero e da quattro giudici, ed essa potea decidere le cause tutte civili e criminali, e privativamente le cause tutte feudali dei contadi delle baronie e di tutti i feudi: oltracciò prescrisse, che non solo si riportassero ad essa per via di appellazione le cause agitate nelle corti dei giustizieri delle provincie, ma quelle ancora delegate dal re; sottoponendo insieme alla di lei giurisdizione tutti i nobili, i conti e i baroni, e dandole facoltà di conoscere i delitti tutti di maestà lesa e di fellonia (7).

Essendo il maestro giustiziero il capo di questo tribunale supremo, stabilì lo stesso imperadore, che tutti a colui presentar si dovessero i ricorsi sì di grazia che di giustizia, perchè rimettendo quei di grazia alla real cancelleria, provvedesse a quelli di giustizia col parere di un dei suoi giudici: quindi Federigo dispose, che fosse nella magna curia il suggello di giustizia, siccome da gran tempo avea quello di grazia il gran cancelliere. Doveano ancora al gran giustiziere indirizzarsi con le relazioni loro i magistrati e gli ufficiali tutti di giustizia, e sino i giudici delegati dal re, e rispondeva a quelle col consiglio dei suoi giudici: a lui parimente spettava esaminare e punire tutte le mancanze in officio di quanti esercitassero giurisdizione nel regno (8).

Or egli avea sì ampla autorità non solo quando era residente in un luogo ad amministrare giustizia, ma nell'atto ancora di visitare il reame, il che in ogni anno dovea fare. Reggeva allora la corte dei suoi giudici, o altri dal luogo assumevane, e doveano lui presente i magistrati tutti e locali che provinciali tacere: di ordinario imponea ai camerarii ed ai giustizieri, che decidessero in sua presenza, o un termine perentorio lor prescriveva; ma per gli delitti commessi in tempo di sua dimora o poco prima, procedea egli con la sua magna curia anche per via d'inquisizione e sino contro i baroni e i conti: i condannati da lui a pene corporali poteano appellare al principe quando che fosse nel regno, altrimenti l'appello negavasi. Dovea ancora il maestro giustiziero nell'atto di visitare il regno, sopraintendere all'ammi-

(1) Loc. cit., tit. 60, pag. 62, tit. 74, pag. 76.
(2) Loc. cit., sub. tit. 92, Const. *Castellanorum*, pag. 95, tit. 60, pag. 61, tit. 63, pag. 66, 67.
(3) Loc. cit., tit. 87, pag. 88.
(4) Loc. cit., tit. 60, pag. 61.
(5) Loc. cit., tit. 95, pag. 99.
(6) Loc. cit., sub. tit. 95. Const. *Volumus et praesentis legis edicta sancimus*, pag. 100.
(7) Loc. cit., sub tit. 38, Const. *Statuimus*, pagina 35, et tit. 43, pag. 41.
(8) Loc. cit., sub tit. 39, Const. *Praecipimus efferri*, pag. 38, tit. 39, pag. 37, sub tit. 40, Const. *Magnae nostrae curiae magistrum justitiarium*, pagina 40, tit. 42, pag. 40 et tit. 43, pag. 42.

Digitized by Google

nistrazione dei segreti, dei castellani e dei procuratori tutti delle cose fiscali (1).

Quantunque sì ampia fosse la giurisdizione, e sì alta la dignità del gran giustiziero, laonde Federigo chiamollo *specchio di giustizia*, e *maggior luminare dei magistrati* (2), pure egli non separatamente, ma nel grembo della magna curia e in mezzo ai suoi giudici tanta autorità esercitava: e noi ora vedremo quali parti e quali incarichi sieno stati a quelli assegnati specialmente. Essi erano eletti immediatamente dal principe, e quattro volle Federigo, che la magna curia componessero. Essi conservavano il suggello di giustizia, e conservavano ancora gli atti tutti dei magistrati inferiori, contro i quali erasi proposto richiamo: aveano giurisdizione di esaminare e di decidere le cause tutte, e senza il parer loro niuna cosa potea determinare il gran giustiziero: ma niun giudice avea facoltà di fare alcun atto giudiziario dalla tortura in fuori senza l'autorità del gran giustiziero, che era il vero e il proprio magistrato: adunque i giudici della magna curia avean dritto di giudicare, e l'imperio tutto era del maestro giustiziero (3); che se nelle corti inferiori dei bajuli dei camerarii e dei giustizieri eran puri assessori i giudici, dalle carte di giudicato di quest'epoca è manifesto, che nella magna curia il maestro giustiziero e i quattro giudici con pari autorità decideano, e il notaro degli atti di essa magna curia la scutenza stipulava (4).

In questo modo riordinò l'imperador Federigo il sistema normanno dell'autorità giudiziaria: nè possiamo qui noi alcuna cosa particolarmente notare intorno alla curia dei *pari*; imperciocchè quando in una costituzione del suo codice volle ricomporla l'imperadore, non fece che rimettere la stessa curia dei *pari* dei tempi normanni, siccome fu dimostrato nel libro precedente. Debbonsi sì ora vedere gli ufficiali di economia e di amministrazione pubblica, perchè essendosi già considerato qual fosse in quest'epoca il sistema delle giurisdizioni, veggasi insieme in che guisa abbia le cose economiche disposta l'imperador Federigo.

84. Fu da noi in altro luogo osservato, che tutta quasi la rendita fiscale e il real patrimonio era sotto i Normanni amministrato da un officio, che *dogana* appellavasi (5): ora il superior magistrato posto a governarla in questi tempi fu chiamato *segreto*, il quale oltra alla immissione ed alla estrazion delle merci ad incarichi assai più estesi ed alla interna economia soprintendea. Primieramente dichiarò Federigo, che le bajulazioni tutte delle terre e città del demanio, ossia quanto ritraessi da gabelle da dazii da mulini e da altri fondi fiscali, appartenevano alla segrezia, e che ad essa rendeano le gabelle tutte, che alla corte doveansi: in questo senso i bajuli e i camerarii erano dipendenti dal segreto. Era parimente sua cura amministrare i beni della chiesa vacanti comprese nel suo territorio, e quei beni dei ribelli, che il giustiziero della provincia avea confiscati: avea cura altresì dei palazzi regii e dei reali sollazzi, ed ei somministrava ai castelli la provvigioni e i salarii, nè da altri che dai segreti le decime delle rendite reali le chiese esigeansi: il segreto riscuoteva ancora le prestazioni, che doveano alcuni feudi in legna e in marinari, e l'amministrazione della *galea* di Messina, ossia del patrimonio tutto assegnato al mantenimento delle reali flotte, che avea sotto i Normanni un ufficio separato e un magistrato suo proprio, volle Federigo, che fosse del segreto di Messina. La corte di ciascun segreto era composta da un giudice e da più notari (6); onì tra poco dimostreremo, che due principali segreti stabilì in Sicilia quel principe, uno per la provincia di qua dal fiume Salso residente in Palermo, cui erano ancor soggette le isole di Ustica, Marettimo, Pantellaria, Favignana e Lampedusa, e l'altro di là dal detto fiume in

(1) Loc. cit., tit. 43, pag. 41, 42 et 43, tit. 41, pag. 40.

(2) Loc. cit., sub tit. 40, Const. *Magnae curiae*, pag. 39, et. tit. 41, pag. 40.

(3) Loc. cit., sub tit. 38, Const. *Statuimus*, pag. 35, tit. 39, pag. 37, tit. 38, Const. *Statuimus*, pag. 36, et tit. 40, pag 39.

(4) Il Pirro pubblicò un giudicato dell'anno 1250 profferito dalla magna curia, di cui era allora maestro giustiziero Riccardo da Montenero, e giudici Giovanni di Martorana, Andrea di Capua, Roberto di Palermo, e Dorando di Brindisi: la scutenza è pronunziata da tutti cinque, e il notaro degli atti di essa magna curia Roberto de Rocco la ridusse in iscritto. Vid. Pirrum, *Sic. Sac.*, tom. II, pagina 777.

(5) Lib. II, cap. 4, not. 5, pag. 35.

(6) Vid. cit. *Regestum*, pag. 289, 297, 246, 237, 294, 366, 289, 367, 295, 296.

Digitized by Google

Messina, che avea insieme giurisdizione sopra le isole di Lipari, e di là dallo stretto sopra le provincie, che chiamavansi allora Calabria, e Terra Giordana, e Val di Crati.

E siccome nella nostra costituzione era sopra tutti i giustizieri un maestro giustiziero, e sopra tutti i camerarii un maestro camerario, così fu ancora oltre i segreti un maestro segreto. Havvi una legge dell'imperador Federigo, in cui dispone, che di là dalla porta di Roselo, ossia da quel luogo in poi, in cui cominciava il ducato di Puglia, i camerarii sottentrassero agl'incarichi del maestro segreto: adunque dall'anzidetta porta in qua, e spezialmente in Sicilia volle che continuasse un tal magistrato, il che dimostrasi ancora dal registro del cennato imperadore (1). Una sua costituzione fa menzione di questo ufficio, ed assegnagli spezialmente la cura dei tesori ritrovati, della roba dei naufragi, delle eredità intestate e senza successione alcuna dei chierici. Il maestro segreto avea la sua corte, che era composta da un giudice e da due notari (2).

Volle ancora Federigo, che oltre i segreti, fosse in Sicilia per ciascheduna provincia un suo maestro procuratore. Dovea questi fare ricerca dei beni fiscali alienati, e accettarne le denunzie, e dopochè avea intese le parti, e ricevutone espresso mandato dalla corte, dovea procedere alla incorporazione: invigilava all'amministrazione dei fondi demaniali, che potea locare ma non oltre il quinquennio, potendo solo concedere a censo perpetuo le paludi e i luoghi silvestri del demanio, che non erano destinati al reali usi ed ai pubblici pascoli: amministrava ancora i granai; le pesche, i pascoli, le masserie, i reali armenti, ed ei ne riscuoteva i frutti e i proventi: eccetto i beni feudali di qualunque sorta, e i fondi che appartenevano ai castelli ed ai reali sollazzi, amministrava i beni tutti, che ricadevano al fisco con la facoltà di poterla concedere a censo perpetuo: in tutte le quali operazioni ei dovea procedere col consiglio e con la intelligenza del camerario della provincia (3). Dal fin qui detto è manifesto, in che differissero gl'incarichi dei segreti da quelli dei maestri procuratori.

85. So io non dovessi affrettarmi a trattare argomenti più gravi, scenderei ora a più diligenti descrizioni di altri ufficii di economia, e come in ciascuna provincia in Sicilia costituì l'imperador Federigo un maestro portulano, e un maestro fondachiero, e un raccoglitore del denaro, che al tesoro regio dovea pervenire, od altri di simil fatta (4): ma le mie ricerche più che i particolari ufficii la intelligenza di tutto il sistema riguardano. Non però di meno debbo a questo luogo soggiungere, che gli anzidetti ufficiali tutti, i quali le rendite fiscali di qualunque natura amministravano, erano dipendenti e nell'esercizio della giurisdizione annessa al loro officio, e per l'amministrazion loro, da un tribunale superiore, detto *magna curia rationum, magistri rationales magnae curiae*.

L'anzidetto imperadore favellando in una sua legge dei doveri dei castellani e dei procuratori del domanio, e regolare le spese, che a cagion dell'ufficio loro potean quelli fare, suppone, che doveano essi presentare i lor conti ai suoi *razionali*, e riceverne la corrispondente quittanza: ed abbiamo altra memoria di questi tempi, in cui il soprantendente regio dei granai di Girgenti avea presentati i suoi conti ai razionali della corte, dai quali gli eran stati quittati (5): or da una lettera dello stesso imperadore è manifesto, che sebbene ai razionali presentar si dovessero per l'esame i conti degli ufficiali tutti di economia, doveano pure i razionali stessi sottomettere i loro raziocinii al superior giudizio dei maestri razionali: la stessa pratica

(1) Lib. I. *Const.*, tit. 61, pag. 62, et *Regestum* cit., pag. 236.

(2) Lib. I. *Cost.*, sub tit. 61, *Const. Dohanae de Secretis*, pag. 62, et cit. *Regestum*, pag. 412.

(3) Vid. *Const.*, lib. I, tit. 86, 87, 88, et seq., pag. 86 et seq.

(4) Ex cit. *Regesto*, pag. 250. 258, 298, 377.

(5) « Ut castellani vel procuratores pecuniam de proventibus administrationis suae — confidenter expendant, ne occasione mandati, quod super hoc a nobis non habent, aut dispendia vereantur, quia expensam pecuniam ipsis de aerario nostro restitui faciamus, vel in ratiocinio suo per rationales nostros excomputetur eisdem ». Lib. I. *Const.*, sub tit. 90. *Const. ut de officialibus et procuratoribus*, pag. 93 ». Cum ipse testis esset granatterius quodam tempore Agrigenti, de mandato Curiae solvit victualia supradicta domino episcopo et canonicis suis, et apodixae receptae inde tempore ratiocinii sui a rationalibus curiae fuerunt admissae et adprobatae ». Dipl., ann. 1264, ex arch. Eccl. Agrigentinae, Mss. Qq. H. 40, in publ. Sen. Pan. Bibl.

è supposta in tempi non molto dopo, e nei quali continuavano ancora le antiche istituzioni; il re Giacomo nel 1286 prescrisse, che tutti coloro, i quali aveano amministrato rendite fiscali nel regno di Carlo di Angiò, non fossero tenuti a presentarne i conti ai maestri razionali della sua magna curia (1). Adunque non per altra ragione era questo tribunale chiamato *magna curia rationum* ossia *gran corte dei conti*, che perchè in essa si presentavano e si quittavano i conti tutti dei varii rami della reale amministrazione, e gli esaminavano in prima i razionali, e poi li rivedeano e gli approvavano i maestri razionali.

E siaci concesso richiamare a questo luogo alcune memorie dei tempi posteriori, perchè veggasi ora qual fosse tutto il proprio officio di questa magna curia: non solo i maestri razionali potean sindacare ed approvare i conti tutti delle amministrazioni fiscali, ma aveano ancora una giurisdizione di competenza superiore a tutte le corti degli ufficii di economia: e di fatto essi costituivano un tribunale di appello dalle corti segreziali. Il re Martino con suo diploma ordinò al capitano ed al pretore ed ai giudici e giurati della città di Palermo, che le disposizioni tutte del segreto eseguissero, e che ai soli nobili suoi maestri razionali apparteneva per ordinaria giurisdizione l'appello e la correzione dei segreti (2); quindi era stato sin da tempi antichi a quelli aggiunto un giudice assessore detto *judex officii rationum* (3). Adunque la *magna curia dei conti* sino a quest'epoca non amministrava, rivedeva sì i conti, e gli approvava, di tutte le amministrazioni fiscali: oltracciò i maestri razionali costituivano un tribunale superiore agli ufficii tutti, che amministravano fondi e rendite reali. Da tempi antichissimi la magna curia dei maestri razionali ragunavasi di ordinario e tenea corte dentro al castello a mare in Palermo (4).

Io non debbo qui pretermettere di notare, che un tal sistema, il quale apparisce la prima volta in quest'epoca, procedea forse da istituzioni più antiche. Egli è noto, che nel governo degl'imperadori romani avea sotto la sua disposizione *il conte delle sacre largizioni* varii razionali delle diverse provincie, ed erano soggetti al *conte delle cose private* undici razionali, dei quali il quinto era quel di Sicilia: ora essi tutti aveano cura dei raziocinii, in cui erano tutte notate le spese e le entrate dei diversi beni del principe al tempo degl'imperadori (5). Certamente dal vedersi, che si ha menzione di questo ufficio assai tempi innanzi all'imperador Federigo, si può fondatamente argomentare, che non sia stato egli il primo a costituirlo, ed ei per avventura avealo trovato in Sicilia, imperciocchè non favellano in guisa da far congetturare, che egli il primo abbialo istituito: anzi può stabilirsi come cosa conveniente al sistema normanno, che siccome la magna curia del maestro giustiziero e dei suoi giudici era un tribunale superiore ad ogni autorità giudiziaria, così la magna curia dei maestri razionali curava tutta in eminente grado l'amministrazione delle regie entrate ai tempi normanni; ma per mancanza di memorie non si è potuto prima di ora farsene menzione. Io veramente coll'ordinare questi miei travagli fo come colui, che va delineando un antico edifizio secondochè gli avanzi se ne disotterrano.



(1) « Officiales quoque, qui tempore praedicti Caroli officia et servitia suae curiae exercuerunt et gesserunt ad credentiam vel cabellam, de ponendis exinde rationibus coram magistris rationalibus magnae curiae nostrae, vel alibi, et satisfaciendo Curiae nostrae, vel aliis pro parte ipsius curiae de omnibus, in quibus ratione praedictorum officiorum et servitiorum dictae curiae tenerentur omnibus, in quibus ratione praedictorum officiorum et servitiorum dictae curiae tenerentur etc. ». Cap. 47, pag. 27, tom. I, *Cap. Regni*. Vide etiam *epistolas Petri de Vineis*, lib. III, epist. 64, pag. 483.

(2) « Non intromittentes vos, cum simpliciter exequi teneamini, quod sit juris, quoniam ad nobiles nostros magistros rationales spectat ordinarie appellatio et correptio segretorum ». Ex Cod. manuscripto, ann. 1409 e 1410, pag. 28, in archivio Regiae Doganae.

(3) Ibid., pag. 110 retr.

(4) « Praesenti scripto publico notum facimus, et testamur, quod coram nobis accedens ad regium palatium castri ad mare Panormi, ubi Magna Regia Curia magistrorum rationalium more solito regebatur etc. ». Dipl., ann. 1329, apud *Monumenta Mansionis*, pag. 86.

(5) Vid. Pancirolum *in Notitia utriusque imperii*, lib. II, et Johannem de Johanne *in Dissert ad Codicem Diplom. Siciliae*, cap. 4, pag. 465.

CAPITOLO III.

86. Nuova assegnazione di provincie agli anzidetti magistrati. — 87. grande riforma di Federigo in tutto l'ordine giudiziario.

86. Quantunque dalle cose fin qui dette e da quelle discorse nel libro precedente veggasi manifesto, che Federigo ristabilì la stessa costituzione normanna dei magistrati e degli ufficiali tutti così di giustizia che di economia, avendovi forse fatta qualche addizione più presto, che essenziai cangiamento, pure nella distribuzione dell'autorità giudiziaria, e nel costituire i distretti e le provincie di quei magistrati ed uffieii, e nel prescrivere le forme e l'ordine dei giudizii, dalle istituzioni normanne allontanossi, e venne adattando nuovi sistemi. Veramente nel secolo decimoterzo i lumi del dritto eransi assai più propagati: gli ordini giudiziarii in Sicilia desideravano una riforma: e Federigo avea un ingegno da tanto.

E primieramente ei divise tutta la monarchia siciliana in due grandi provincie, e queste in altre subalterne provincie partì, a ciascuna delle quali come distretto delle rispettive giurisdizioni i proprii magistrati assegnò. Costituì in prima due grandi giustizieri, uno per la provincia che comprendeva il paese tutto di là dalla porta di Roseto in Calabria sino al Tronto ed ai confini del regno (1), e l'altro di qua da essa porta con tutto il paese che da indi stendevasi sino allo stretto, compresavi ancor la Sicilia (2). Insomma ei fece unica provincia dei dominii tutti dei conti di Sicilia prima che avessero signoria del ducato di Puglia, e di quel ducato, siccome era stato sotto la famiglia del Guiscardo, ne fece un'altra provincia (3).

Conservando adunque l'imperador Federigo questa antica divisione, per cui quel tratto di paese, che giace dalla porta di Roseto sino allo stretto, consideravasi sin dai tempi della conquista come appartenenza della Sicilia, e questa aggiungendovi, ne fece una delle due grandi provincie, in cui divise la monarchia tutta: indi comprendeasi perchè nei tempi svevi e massimamente sotto Corrado e Manfredi fossero la Sicilia e la Calabria ad uno stesso governator sottoposte (4). Quivi adunque Federigo costituì un maestro giustiziero, cui doveano riconoscere come superiore i magistrati tutti delle subalterne provincie ivi comprese, e lui come tale di fatto riconobbe il segreto di Messina, prestandogli il giuramento di amministrar bene il suo ufficio (5).

Ma quantunque appariscano due maestri giustizieri con la loro rispettiva provincia per tutta la monarchia, non pare che ciascuno di quelli avesse avuti proprii suoi giudici, o a meglio dire non può stabilirsi, che sia stata in ciascuna delle due grandi provincie una magna curia. Il cennato imperadore, che in varii luoghi favella di più maestri giustizieri (6), come di una solo parla sempre della magna curia: ed è qui da riflettersi, che una causa, la quale dovea trattarsi in Sicilia, ed agitavasi dinanzi quel tribunale per via ordinaria tra il vescovo di Patti e il beneficiato di s. Lucia nel 1250, non fu altrove trattata e decisa che in Foggia, ove risedea allora e amministrava giustizia la magna curia (7): per altro attesta chiarissimamente il re Alfonso, che nei tempi antichi in ambi i due regni non erano che quattro giudici in tutto, i quali una sola magna curia in tutta la monarchia costituivano (8).

Ciascheduna delle anzidette due grandi provincie fu divisa nelle sue subalterne, le quali perchè sottoposte ad un giustiziero ebbero ancora in quest'epoca il nome di *giustizie-*

(1) « Madii, apud Ortam. Mandante domino imperatore per magistrum Petrum de Vinea..... Andreae de Cicala a porta Roseti usque ad Trontum de fines regni fideli suo — De imperiali mandato facto per magistrum R. de Trajecto et R. de Camera scripsit Laurentius Andreae de Cicala capitaneo et magistro justitiario citra portam Roseti etc. *Regestum* cit., pag. 234, 240, 410. Vid. etiam Riccardum de s. Germano, loc. cit., pagina 618.

(2) « Similes factae sunt ad Rogerium de Amicis capitaneum et magistrum justitiarium a porta Roseti usque ad farum et per totam Siciliam ». *Reg.* cit., pag. 235. Vid. etiam, pag. 240, 366, 412.

(3) Ved. il cap. 2 del lib. I, not. 3, pag. 88.

(4) Saba Malaspina, apud Caruso, tom. II, *Bibl.* cit., pag. pag. 662, 680, 726.

(5) Vid. cit. *Regestum*, pag. 294, collatum cum pag. 366.

(6) Lib. I, Const., tit. 43, pag. 41.

(7) Vid. Dipl., ann. 1250, apud Pirrum, tom. II, pag. 777, 778.

(8). Tom. I, *Cap. Regni*, cap. 76, *Regis Alphonsis*, pag. 232.

rati. Ed a favellare di quelle, che ci appartenevano, egli è certo, che tutto il paese del vicino continente, che era appartenenza dell'isola, fu partito in due giustizierati, l'uno detto di Calabria, l'altro di terra Giordana e di Valle di Crati (1): certamente l'uno e l'altro comprendea quei paesi tutti, da cui risultano le due Calabrie di oggidì (2).

In riguardo alla Sicilia, è qui da ricordarsi, che la divisero i Normanni in tre giustizierati, che furono detti allor *valli*: ora altra distribuzione apparisce sotto l'imperador Federigo. Ha l'isola un fiume, da cui è dipartita naturalmente, chiamato dagli antichi *Imera* o *Alico*, che è quanto a dire *Salso*, e negli andati tempi e tuttora nel sermon volgare *fiume Salso* si appella. Nasce esso nelle Madonie, dette dagli antichi *Nebrodi*, e traversa l'isola tutta sino alle opposte due rive, sboccando da una parte del mare africano presso a Licata, e dall'altra parte nel mar tirreno tra Cefalù e Termini, ossia *Imera*, e propriamente in quella contrada, in cui veggonsi le rovine di un ponte presso il castello di Buonfornello (3). Siccome quel fiume in due parti quasi uguali l'isola tutta divide, così era naturale, che servisse alcuna volta nelle occorrenze a fissare divisioni e confini: di fatto nel trattato tra Geronimo re dei Siracusani e tra Annibale fu convenuto, che il fiume Imera fosse costituito per termine del regno siracusano e del dominio cartaginese in Sicilia (4): e certamente questa istessa divisione, non ostante la mutazion dei vocaboli e dei governi, in tempi dopo fu ritenuta, quando sotto i Romani tutto il paese di là dal detto fiume fu nominato *provincia siracusana*, e di qua da esso fiume *provincia lilibetana*, a quelli fu poi sotto gli augusti bizantini chiamata *parte siracusana*, e questa *parte palermitana* appellossi (5).

La stessa divisione adottò l'imperadore a stabilire le provincie dei giustizieri in Sicilia, ove due ne costituì, uno per la provincia tutta di qua dal fiume Salso, e un altro di là da quel fiume. La prima comprendea propriamente la metà dell'isola, cominciando da esso fiume sino a Lilibeo, compresevi le isolette vicine di Favignana, e Marettimo, e le altre piccole isole, e dirimpetto a noi Ustica, ed i confini di quella provincia furono Licata della parte del mar libico, e del tirreno Cefalù, ossia avea quei termini istessi, in cui il fiume anzidetto va a sboccare negli opposti due mari. Per l'altra provincia fu assegnata l'altra metà, che stendessi di là dai riferiti termini sino allo stretto (6). Adunque tutta la grande provincia dalla porta di Rosato sino all'isola tutta, sottoposta ad un solo maestro giustiziero, comprendea quattro giustizierati, quello di Valle di Crati e di Terra Giordana, quello di Calabria, il giustizierato di là dal fiume Salso sino a Messina, e l'altro di qua da esso fiume sino al promontorio di Lilibeo ed alle isolette adjacenti.

Questa division di provincie avea confini con tal precisione fissati, ed importava un sì determinato distretto e tale separazione di giurisdizione e di ufficii, che i magistrati abusandone apertamente, voleano, che una division politica di giurisdizione riuscisse quasi in divisione geografica del paese, e quasi importasse diversità di dominio. Gli abitanti di là dal fiume Salso ricorsero nell'anno 1239

(1) « Similes scripsit Goffrido de Montefuscolo justitiario Calabriae — similes scripsit Tolomaeo de Castitione justitiario Vallis Gratae et terrae Jordanae ». *Reg.* cit., pag. 246. Vid. etiam, pag. 256, e 257.

(2) Giannone, *Ist. Civ.*, lib. XVII, cap. 5, numero 5 e 6.

(3) Vid. Fazellum cum notis Amico, *Prior. Decad.* lib. V, pag. 236, et lib. IX, pag. 376, 377: ipsumque Amicum in suo *Lexico Topographico in Valle Mazariae*, tom. I, pag. 76, et tom. II, pagina 153.

(4) « Hieronymi legatus Carthaginem misit ad foedus ex societate cum Annibale faciendum. Pacto convenit, ut quum Romanos Sicilia expulissent, Himera amnis, qui ferme insulam dividit, finis regni Syracusani, ac punici imperii esset ». Livius, lib. XXIV, pag. 415.

(5) Vid. epist. Gregorii Magni, ann. 601, Johanni episcopo Siracusano, lib. XII, epist. 48.

(6) « X octobris. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea et R. de Trajecto scripsit notarius G. de Cusentia ad Rogerium de Amicis justitiarium in Sicilia ultra flumen Salsum — Similes scripsit Guglielmo de Angtono justitiario citra flumen Salsum ». *Regest.* cit., pagina 246, 247, et pag. 256. Vid. etiam, apud Pirrum, tom. I, Dipl., ann. 1250, pag. 147. Diploma, ann. 1266, pag. 148, et tom. II, Dipl., ann. 1252, pag. 777. Noi tra poco soggiungeremo prove cavate dal citato registro intorno ai sopraddetti confini, e spezialmente ove parleremo dei principati segreti di Sicilia sarà chiaro, che ad essi fu assegnata la stessa provincia che ai giustizieri.

Digitized by Google

all' Imperadore Federigo lagnandosi del segreto di Palermo, e di Ruggieri de Amicis giustiziero della provincia di qua da esso fiume, perchè questi impedianli di fare i travagli e i colti lor di campagna, e di trasportare le vittuaglie loro di qua dal fiume anzidetto per la ragione, che essendo quegli uomini di una giurisdizione separata, erano parimente di diversa regione: ma dichiarò Federigo, che quel fiume divideva solamente gli ufficii, ma non toglica la comunicazione dei paesani; per la qual cosa, serbata la competenza delle giurisdizioni, agli uomini tutti di qualunque provincia dovea permettersi in ogni luogo il libero uso dei loro travagli, ed ogni altra sorta di comune civil commercio (1). Nè da quei giustizieri di provincia erano assorti o in alcun modo impediti gli ufficii locali; quindi si è veduto in questi tempi lo stratigoto di Messina in esercizio del suo ufficio, e nel modo istesso il giustiziero di Palermo nel suo territorio la giustizia criminale amministrava (2): se non che aveano una competenza superiore agli ufficii tutti locali i magistrati di provincia, siccome nel capitolo precedente fu dimostrato.

Lo stesso sistema applicò l'imperadore per la distribuzione dei principali ufficii di amministrazione economica. Essendo quasi tutto il real patrimonio allor governato dalla dogana, due volle quel principe che fossero i segreti in Sicilia, uno residente in Messina con l'amministrazione della provincia di là dal fiume Salso, e l'altro di qua da esso fiume in Palermo. Ei può congetturarsi, che sino a Federigo, sia stata in Palermo una *segrezia* locale (3); ei distese per tutta la provincia gl'incarichi di un tale ufficio, quindi il provveditor dei castelli, e il giustiziero della provincia di qua dal fiume Salso rispondeano per le cose economiche al segreto di Palermo, e la di lui giurisdizione stendeasi sino ai due porti di Cefalù e di Licata, e indi sino a Lilibeo, e alle isole di Favignana, Marettimo, Lampedusa, Pantellaria ed Ustica (4). È or dimostrato in quali termini fosse compresa la provincia tutta di qua dal fiume Salso, in cui erano costituiti un giustiziero e un segreto.

Quella di là da esso fiume sino al faro, nella quale era un altro giustiziero, dipendeva dal segreto di Messina, ed era alla sua amministrazione ancor soggetta la Calabria sino a Roseto. Certamente l'imperador Federigo ivi mantenne il governo delle cose economiche siccome da gran tempo e sin dalla conquista era stato disposto, in cui l'anzidetta region di Calabria venia considerata come propria appartenenza della Sicilia. Indi avvenne, che la giurisdizione del segreto di Messina stendevasi sino al castel di Roseto, ed egli amministrava i beni delle chiese ivi vacanti, como amministrò quelli di Reggio, di Rossano e di Strongoli, e fu comandato al giustiziero di Calabria, o a quello di Terra Giordana e di Valle di Crati, che i beni da lor confiscati nel distretto loro al segreto di Messina per amministrarli assegnassero, e da lui dipendevano i camerarii di Calabria, e di Terra Giordana, e di Valle di Crati (5). Adunque la provincia di sua amministrazione era di là dal fiume Salso cominciando da Cefalù e di Licata sino al faro, e comprendeva ancor la Calabria sino a Roseto.

(1) « Item scripsit segreto Panormi. Pro parte hominum Siciliae habitantium citra flumen Salsum nostrorum fidelium Culmini nostro fuit expositum cum querela, quod cum contingat aliquos eorum seminare et habere alia bona sua in partibus ultra flumen Salsum, cum victualia et hujusmodi res eorum volunt per terram in domos suas adducere, eas diferre sicut asserunt non permittis, tanquam si pro eo quod sunt de jurisdictione divisa essent alterius regionis. Cum igitur praedicti mediatio fluminis officialium sit, non provinciae discretiva, fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus si est ita praedictos homines fideles nostros occasione dumtaxat, quod citra flumen Salsum in jurisdictione tua non morantur, super deferendis victualibus et rebus eorum de partibus jurisdictionis tuae quatenus eas ibi habere contingit non debeas molestare; sicut nec homines jurisdictionis tuae in delatione simili rerum suarum, quas habent in partibus citra flumen Salsum, volumus molestari — Similes scripsit Rogerio de Amicis justitiario Siciliae ultra flumen Salsum ». Regest. cit., pag. 353, 354.

(2) Vid. Dipl., ann. 1251, apud Mongitorium, *Bullae et Privil. Eccl. Pan.*, pag. 111.

(3) « Eo quod Panormi secretus non erat; nunc tamen cum ibi secretus statutus est, volumus ea omnia, quae ad officium suum pertinent, exerceri per ipsum ». Regest. cit, pag. 297. Ei pare che chiamavansi prima *Magistri Doanae Panormi*, siccome apparisce da una carta del 1215. Vid. Pirrum, tom. I, pag. 139.

(4) Vid. cit. Regestum, pag. 246, 237, 382.

(5) Loc. cit, pag. 294, 247, 246, 384, 256, e 257.

Secondo lo stesso sistema distribuì Federigo altri ufficii. Un collettore del danaro fiscale era costituito nella provincia di qua dal citato fiume, e un altro di là sino allo stretto, compresavi la Calabria sino a Roseto: il danaro del primo dovea conservarsi nel real palazzo in Palermo, e dell'altro in Calabria nel castello di Neocastro [1]. Aveavi parimente per ciascheduna delle anzidette due provincie un maestro portulano, e un provveditor di castelli [2].

Fu ancora ai camerarii assegnato il proprio distretto; ma siccome trattandosi di amministrazion economica la riscossione è di ordinario più certa, quando è più vicina e più moltiplicata la sopraintendenza, così furono più ristrette le provincie dei camerarii, perchè soprastessero più da vicino all'economia lor commessa. Oltracchè nella Calabria, e in Terra Giordana, e Valle di Crati erano i proprii camerarii [3], si sa che nella provincia di là dal fiume Salso in Sicilia era stato solito sino al 1240 di costituirvisi tre camerarii; ed avendone allora uno solamente ivi ordinato il segreto di Messina, volle l'imperadore, che un altro almeno ve ne costituisse [4]. Tre parimente per lo meno doveano essere i camerarii nella provincia di qua da quel fiume: i diplomi ci dimostrano un camerario per tutto il paese, che comprendeva il contado di Geraci e le parti di Termini e di Cefalù, e un altro detto il camerario di val di Agrigento [5], e il terzo dovea certamente essere costituito per tutto il rimanente del val di Mazara.

Dalle cose anzidette apparisce manifestamente la ben concertata distribuzione, secondo la quale dispose Federigo ogni maniera di officii: ed è ancora evidente, che ei mantenne sotto unico sistema di governo la Calabria e la Sicilia, ossia tutta la dominazion primitiva dei principi normanni padroni dell'isola pria che della Puglia avessero signoria, perchè certamente le antiche istituzioni, cui eransi le cose pubbliche di là dallo stretto già da gran tempo accomodate, non isconcertasse. Per questa ragione fu ancora sotto il dominio degli Svevi la Calabria considerata come appartenenza del governo della Sicilia.

87. Se noi abbiamo osservata in quest'epoca una più bene ordinata disposizione dai territorii e delle provincie dei magistrati, dimostreremo ora, che Federigo fu il primo a stabilire nelle curie di quelli forme più certe, e un ordine più regolare nei giudizii. Fu da noi veduto nel libro precedente, che sebbene il re Ruggieri avesse fatta la grande operazione di introdurre per sistema di costituzione l'appello, pure i tribunali normanni in Sicilia avean quasi tutte le imperfezioni delle curie barbariche, nelle quali non essen-

(1) Loc. cit., pag. 298, 279, 416.
(2) Loc. cit., pag. 250, 310, 241, 414.
(3) Ibid., pag. 256, 257.
(4) « In Sicilia citra flumen Salsum, ubi consueverunt esse actenus tres Camerarii, tu vero unum, scilicet Sergium Muscettulam constituisti, placet Nobis, ut aliam cum ipso statuas, ut duo Camerarii per terram sic diffusam melius possint jura conquerentibus reddere, et rationes curiae nostrae diligentius indagare, nomine secundi Camerarii ad notitiam nostram tuis litteris transmissurus ». Loc. cit., pag. 385.
(5) « In nomine Domini Amen. Anno ab incarnatione ejus MCCLI, quintodecimo die mensis februarii, nonae Indict., regnante domino nostro Corrado Dei gratia Romanorum, Jerusalem, et Siciliae illustrissimo Rege, anno primo feliciter amen. Ego notarius Matthaeus de Politio praesenti scripto notum fieri cupio universis me a nobili viro domino Petro de Marillano Regio Camerario Comitatus Geracii partium Cephaludi et Thermarum recepisse litteras in hac forma. Prudenti viro notario Matthaeo de Politio amico suo Petrus de Marillano regius camerarius Comitatus Geracii partium Cephaludi et Thermarum salutem et sincerae dilectionis affectum. Noverit prudentia tua nos a nobili viro domino Bartholomaeo Rizzaro de Catania Regiae Dohanae de secretis et questorum magistro per totam Siciliam recepisse litteras in hac forma. Prudentibus viris camerariis Comitatus Geracii partium Cephaludi et Thermarum amicis suis etc. ». Dipl., ann. 1251, ex arch. Eccl. Cephal. Mss. Qq. H. 12, pag. 925, loc. cit. « Jacobus de Benacello juratus et interrogatus super omnibus antedictis dixit, quod cum ipse testis fuisset Camerarius Vallis Agrigenti tempore domini imperatoris Friderici de mandato curiae solvit et solvi fecit domino episcopo Rainaldo, et canonicis suis de proventibus regalibus Agrigenti tarenos auri — Paulus de Cephalo dixit ut Jacobus de Benacello, excepto quod non fuit camerarius, sicut Jacobus fuit, sed vidit eumdem Jacobum camerarium Vallis Agrigenti tempore domini imperatoris Friderici solvere praedicta jura duarum partium decimarum victualium et tarenorum domino episcopo et canonicis suis tam in Dohana Agrigenti, quam in aliis terris Vallis Agrigenti ». Dipl., ann. 1264, ex arch. Eccl. Agrigentinae in publ. Sen. Pan. Bibliotheca.

do apprezzale come prove uniche, e soli mezzi di giudicare *gli istrumenti* e *i testimonii*, ad essi di ordinario sostituivansi le prova *dei giudizii di Dio e del duello*. Federigo visse in tempi più colti, e nei quali era più volgare e più bene intesa la scienza del dritto: per altro essendosi egli proposto di opporre alla forza privata quella legale dei magistrati, era conveniente al suo sistema, che alle prove incerte e militari sostituisse nei giudizii le prove legali. Si è veramente con dritto assai commendato il buon s. Luigi, che con l'abolizione dei duelli ebbe il primo nei tribunali di Francia introdotto un ordine più regolare: e noi ora vedremo, che questa grande riforma avea già assai tempo innanzi come un sistema più generale stabilita nel suo regno l'imperador Federigo.

Ei sempre ritorna occasion di dolersi, e a questo luogo spezialmente ce ne duole, che le costituzioni di quel principe relative a tali oggetti non sieno state ridotte in quell'ordine, che alla connession loro sarebbe richiesto, imperciocchè esse più acconciamente disposte dimostrerebbero tutto messo insieme il sistema delle leggi, che il rito giudiziario riguardano: tanto è vero, che Federigo ne comprese tutto il sistema. Adunque ei cominciò dal prescrivere forme più legali e più certe intorno alla maniera di farsi le citazioni prima di introdurre il giudizio; e volle fissato il tempo in cui dovesse il reo comparire, e notificare la ragion del giudizio, e nominato colui, a di cui istanza era citato, e nominato il giudice, dinanzi al quale dovea somparire: le quali cose tutte ordinò che fossero osservate anche nelle curie dei giustizieri e dei bajuli (1). Dichiarò che ciascuno, il quale fosse contumace a comparire, come tale fosse dichiarato dal giudice; e riformando gli stabilimenti normanni, volle che i contumaci pagassero una multa proporzionata alle lor facoltà, se non che nelle sole cause, che trattavansi dinanzi ai bajuli, il contumace dovea pagare un agostaro ogni mese: ma nelle cause criminali tutte le forme più severe prescrisse accuratamente, secondo le quali dovea procedersi alla condanna dei contumaci (2).

Passò indi alla introduzion della causa, e stabilì, che in tutte le accuse o denunzie nel criminale, ed in tutte le azioni civili, eccetto quelli da due agostari in giù, si dovesse cominciar dal libello, che nelle cause criminali dovea essere dal denunziante o dall'accusator sottoscritto (3). Le formole di essi libelli possono vedersi nelle carte di giudicato, di cui nel capitolo precedente si è fatta menzione: or siccome in Sicilia ai tempi normanni la petizione dei tribunali proponeasi a voce, e Federigo ordinò, che si facesse in iscritto, venne quindi a cambiare sin dalla introduzion della lite la forma antica dei giudizii con istabilire i processi, imperciocchè tutti gli atti della causa sino alla sentenza volle l'imperadore ridotti in iscritto, il che tra poco dimostreremo.

Dopo che egli ebbe altri stabilimenti prescritti intorno alla contestazion della lite, alle eccezioni da proporsi dalle parti, ed alle interrogazioni da farsi loro dai giudici (4), venne quindi per ordine alle prove giudiziarie, e queste volle che fossero solo scritture o testimonii (5). Avea trovate Federigo autorizzate presso i nostri tribunali le pruove le più incerte e le più malfondate, ossia i giudizii di Dio, che è quanto a dire le pruove del ferro rovente, dell'acqua bollante, della sommersione nell'acqua, ed altre simiglianti, che chiamavansi in Sicilia leggi *paribili*, perciocchè volgarmente credeasi, che per esse la verità comparisse. Or l'imperadore non solo proibì a tutti i magistrati generalmente, che da indi innanzi ammettessero tali pruove nei giudizii, ma non ostante il costume universale del secolo le dichiarò insensate ed inette per la ragione, che esse niuna connessione aveano con l'azione, di cui dovea giudicarsi (6).

Avea ancor trovati nei giudizii sì civili che

(1) Lib. I, Const., tit. 97, pag. 103, et tit. 98, pag. 104.

(2) Loc. cit., t., 99, pag. 105, tit. 100, pag. 106, tit. 104, pag. 109, tit. 107, pag. 111, et lib. II, tit. 1, et seq., pag. 113.

(3) Loc. cit., lib. II, tit. 18, pag. 131, tit. 14, pag. 127, et lib. I, tit. *Praesenti lege sancimus*, pag. 56.

(4) Loc. cit, lib. II, tit. 19 e 29, pag. 132, et tit. 26, pag. 138.

(5) Loc. cit., lib. II, tit. 27. *De fide instrumentorum et testium*, pag 139.

(6) Loc. cit., lib. II, tit. 31, pag. 142.

criminali autorizzati i duelli anche presso coloro che Franchi non erano, e sino usavasi di poter chiamare a duello i testimonii: ed egli primieramente vietò questo uso agli stessi Franchi, che eransi qui stabiliti, ed indi a tutti i suoi sudditi generalmente il proibì (1): ansi siccome in quel tempo il mestiero più onorato e l'esercizio più familiare erano le armi, e l'uso del duello era assai favorito dal genio militare dei baroni, espressamente ai baroni tutti per sempre il vietò, e disse, che era quello più presto una *divinazion* che una pruova, che ripugnava alla natura, e che dai dettami del dritto comune, e dalla equità naturale dissentiva (2).

Fu da noi altrove dimostrato, che per la ignoranza dei tempi non sapendosi apprezzare il valore delle scritture e degli atti, nè giudicare dell'autenticità loro, e non sapendosi parimente definire la qualità dei testimonii, e il grado di fede, che lor si dovesse prestare, e come procedere nel confrontarli, e come ritrarre una pruova dalle circostanze del fatto, in somma mancando le pruove positive, eransi finalmente edottele negative, ossia i giuramenti, e i duelli, e i giudizii di Dio. A discreditar queste pruove, e a poterle abolire con successo e con intelligenza, era mestieri il far comprendere la ragionevolezza e la solidità delle pruove naturali e connesse col fatto venuto in contesa, e del quale dovea giudicarsi, e quelle sole poteano essere gl'istrumenti e i testimonii. S. Luigi, il quale per altro potè abolire i duelli nelle sole curie del suo demanio, non avendolo usato direttamente in quelle delle signorie, non altrimenti giunse ad abbattere lentamente le studiata giurisprudenza dei tribunali di Francia intorno ai conflitti giudizierii, che accreditando ed autorizzando le pruove, le quali doveano somministrare alle discussione dei fatti gl'istrumenti e i testimonii. Questa riforma aveva assai tempo innanzi ordinate nel suo regno l'imperador Federigo, avendo in tutte le curie generalmente proscritto l'uso del duello giudiziario, e per farlo con intelligenza, non altre pruove ei volle in tutti i giudizii adoperate, che le legali ossia quelle, che risultavano dal testimonii e dagli atti.

Fu egli certamente il primo, che dopo l'oscurità di tanti secoli, e ripugnantivi i costumi pubblici, seppe intorno agli anzidetti articoli formare una nuova scienza, e nuova e più regolare disciplina introdurre nei tribunali. Cominciò egli adunque dal definire in quali cause doveansi ricevere le deposizioni dei testimonii dalla corte istessa, in cui erasi contestato il giudizio, e in quali altre cause potessero quelle deposizioni ad altri delegarsi (3): provvide che se pure non fosse contestato il giudizio, si potesse legalmente ricevere il detto di quei testimonii, i quali o per vecchiezza o per assenza potean mancare, quandochè fosse introdotta la lite, e insieme più cose prescrisse intorno al modo di riceversi i testimonii nel secondo giudizio, che non eransi prodotti nel primo (4). Non trascurò di definire la qualità dei testimonii; e volle primieramente, che niuno angario o villano o altri che fosse di condizione servile potesse testimoniare non solo contro i baroni e i conti, ma nè anche contro i semplici militi; vi abilitò pure i borgesi, vietando assolutamente ai nobili tutti di poterli chiamare a duello. Ne fissò ancora il numero e stabilì, che due della stessa classe valessero contro un lor pari, e si raddoppiassero progressivamente, quando prendevansi da una classe inferiore: quindi contro un conte bastavano due conti, o quattro baroni, o otto militi, o sedici borgesi, per tutte le quali classi la stessa proporzione rispettivamente dovea serbarsi (5).

Quantunque nelle *Costituzioni* non sia descritta la maniera, secondo la quale doveano riceversi le deposizioni dei testimonii, tuttavia dimostrania assai chiaramente i diplomi. Un giudice per lo meno e un notaro riceveva la testimonianza, e di ordinario vi si volean presenti altre persone, che sapessero scrivere, dette perciò testimonii *letterati*. Chi era legalmente intimato, o presentavasi a deporre un fatto, dovea in prima giurare di dire la verità; poi venia interrogato se sapesse il fatto di cui trattavasi, e come il sapesse, ossia la *causa della scienza*. Tutte le interrogazioni e le risposte registravale il notaro in un atto, che sottoscrivea il giudice, che

(1) Loc. cit., tit. 32, pag. 143, 144.
(2) Ibid., tit. 33, pag. 145.
(3) Loc. cit., lib. II, tit. 30, pag. 141.
(4) Loc. cit., tit. 35, pag. 147, et tit. 52, pag. 161.
(5) Loc. cit., tit. 32, pag. 144.

Digitized by Google

le avea ricevuto, sottoscriveanlo ancora le persone, che erano state presenti, e il notaro che rogava l'atto (1).

Con pari saviezza determinò l'imperador Federigo la qualità delle prove da ricavarsi dalle scritture e dagl'istrumenti. Vietò primieramente l'uso di una certa scrittura confusa e intralciata, che spezialmente usavasi in Napoli, nel ducato di Amalfi e in Sorrento, e volle che i notari tutti scrivessero gli atti in modo leggibile e chiaro: proscrisse la carta bambagina, e comandò, che gl'istrumenti si scrivessero in pergamena: aggiunse che a poter l'istrumento aver vigore nei giudizii, dovea essere sottoscritto da un notaro e da un giudice, e se la quantità, di cui trattavasi, ora infra una libra di oro, dovean sottoscriverlo due testimonii, tre, se oltrepassavala: diede ancora altri regolamenti intorno al valore di quegli atti, che eransi fatti prima della promulgazion del suo codice, e massimamente dalla morte di Guglielmo II in poi (2). Ma a conoscersi più chiaramente quanta discussione ed esame dovesse adoperarsi nel giudicare dell'autenticità delle scritture, che presentavansi nei tribunali, è qui da ricordarsi, che trattandosi di un diploma del suddetto Guglielmo presentato in Palermo dinanzi un magistrato nel 1240, scrissegli l'imperadore, che osservasse diligentemente la forma della scrittura, il suggello, i fili ossia i cordoncini, a cui era il suggello appeso, e di tutto ne facesse confronto con le carte autentiche, e che certamente a quel principe appartenevano (3). Veggonsi in questo esame prescritte tali regole diplomatiche e critiche, che non seppero fissarne più severe e più sane la critica e la diplomatica, quando furono ridotte in un'arte.

Tanto ordine e tanta intelligenza, onde chiara mostravasi la solidità delle pruova giudiziarie ordinate da Federigo, siccome dovea certamente da una parte introdurre una disciplina più regolare nei tribunali, così dovea nel tempo istesso avere grandissima efficacia a discreditare gli usi insensati e militari dei giudizii di Dio e dei duelli. Pure non si dee qui dissimulare, che se i primi furono del tutto proscritti, nè ricorre di essi in tempi dopo altra memoria, i costumi pubblici e le antiche abitudini manteneano tuttora i secondi, nè Federigo istesso potè resistere in tutto al delirio universale del secolo. Veggonsi veramente autorizzati nel suo codice alcuni casi, nei quali era permesso il duello, come nei delitti occulti e furtivi, e in quelli di maestà, e dopochè fosse disperato di aver pruove ordinarie e legali; anzi lo stesso imperadore ivi discese a prescrivere leggi relative ai duelli, e intorno all'età e alla qualità dei combattenti, e circa alle armi che poteansi adoperare, e intorno al campioni ed al giuramento che dovean fare nel campo istesso di battaglia, e in qual maniera dovean combattere (4). In somma Federigo mostrò una certa indulgenza per li costumi dei Franchi, che aveano introdotti i Normanni, e che sussistevano tuttora in Sicilia. Tanto è vero, che le leggi son vane, ed è il legislatore impotente, quando sono preparati i costumi.

Pure comunque avvenisse in questi casi straordinarii, ei fu stabilito, che le curie tutte nell'ordinaria maniera di procedere non potessero prescindere dalle pruove legali, cioè dagl'istrumenti e dai testimonii. Or siccome dovean questi ridursi in iscritto, ed essendo già scritta la citazione, e scritto il libello, così volle ancor Federigo, che la sentenza dei giudici fosse parimente pronunziata in iscritto. Dichiarò adunque di niun vigore le sentenze verbali, e comandò ai magistrati tutti di qualunque dignità e giurisdizione si fossero, che in iscritto profferissero le sentenze definitive, e in caso diverso impose loro la pena di risarcire il danno e le spese dei litiganti (5). Se dunque la sentenza dovea mettersi in iscritto, se scritta era la citazio-

(1) Di questi atti abbondano i nostri archivii e massimamente gli ecclesiastici, e tale è un diploma di noi sopra riferito nella nota 5 a pag. 239 in questo capitolo.

(2) Lib. I Const., tit. 80, pag. 81, 82, 83, et lib. II, tit. 28, 29, pag. 139

(3) « Mandamus fidelitati tuae, ut ipsum authenticum privilegium curiae nostrae certo termino praecipias praesentari, ut de ipsius et aliorum privilegiorum tenore Majestatis nostrae beneplacitum voluntatis infirmgamus. Nihilominus tamen volumus ut diligenter inquiras de bullis, filis, et litteris praedictorum privilegiorum, sigilla etiam si vera et carentia vitio videantur, de iis etiam conlationem facias diligentem, et quidquid inde inveneris sub sigillo tuo significes nostrae curiae seriatim ». Ex cit. Regesto, pag. 37n.

(4) Lib. II Const., tit. 33, pag. 145, tit. 37, 38, pag. 149, tit. 40, pag. 151.

(5) Loc. cit., lib. I, tit. 76, pag. 80.

na, scritto il libello e le pruove, è manifesto, che dall'imperador Federigo in poi fu intradotto, che il processo tutto di ciascheduna causa si avesse in iscritto: e siccome nei tempi innanzi facendosi la petizione a voce, e ricevendosi i testimonii verbalmente, ed essendo i giudizii di Dio e i duelli azioni pubbliche, era allor pubblico il processo di ogni causa, così quando fu comandato, che si dovessero le singole parti e gli atti di essa porre in iscritto, potè quindi da quel tempo introdursi nella processura dei nostri tribunali una forma pressochè segreta, e certamente più circospetta (1).

Stabilite che ebbe Federigo le forme e l'ordine di procedere nel primo giudizio, passò poi a determinare la norma, secondo la quale dovea istituirsi il secondo. Avendo egli già trovato nel sistema politico dei Normanni costituito l'appello dagl'infimi magistrati ai superiori, ei con più ragione lo autorizzò, ad ammise le appellazioni così nel civile che nel criminale, senonchè non accordolle in tutti i casi, e la restrinse nel tempo. Volle adunque fissato il termine di cinquanta giorni, infra i quali doveano prodursi gli atti dinanzi al magistrato di appellazione, e ordinò sopra tutto, che l'appellante dovesse presentarsegli personalmente, non potendo partirne sino alla spedizion della causa, altrimenti dichiaravasi abbandonato l'appello. Le cause cui negavasi l'appellazione ordinaria, volle che fossero le esecutive nel civile, e i delitti eccettuati nel criminale (2).

Queste furono le principali disposizioni della riforma di Federigo in tutto l'ordine giudiziario: a debbonsi ora ad esse aggiungere altri suoi regolamenti, che la disciplina forense riguardano. Prescrisse che dinanzi il magistrato dovesse ciascuno ei stesso o per mezzo del suo avvocato decentemente dire la sua ragione, a del resto si stesse in silenzio, e chi oltrepassava i termini della civil modestia, dovea essere ad una multa soggetto (3). Volle inoltre, che le prime a spedirsi fossero le cause delle chiese, poi del fisco, dei pupilli, degli orfani, e delle vedove e di altre persone miserabili: alle quali accordò, litigando massimamente con potenti, che fossero provvedute di avvocato, che niuna spesa di lite pagassero, anzi dispose, che durante la lite il fisco le alimentasse: il che fu certo umanissimo provvedimento (4). Ordinò che le cause civili fossero decise infra due mesi, e in tre le criminali, e che non potesse dalle parti stesse istituirsi altro giudizio, se non terminato quello, che già si era introdotto (5). Aggiunse altri regolamenti intorno ai giudici, ai salarii degli avvocati, alle spese della lite, ed a simiglianti cose (6). Dalle quali considerazioni tutte risulta chiarissimo, che sebbene Federigo avesse ristabiliti gli antichi magistrati e gli ufficii normanni, tuttavolta fu egli il primo a fondare nei tribunali e nelle curie forme giudiziarie più ordinate ed una assai più regolar disciplina; la quale è stata sempre nel foro siciliano sperimentata di tanta utilità, che molto tempo dopo potè servire di base e di regola alla riforma fattavi dal re Alfonso, alla cui norma sin oggi i nostri tribunali in tutti i giudizii governansi.

CAPITOLO IV.

88. L'imperadore abolisce gli stratigoti nella signoria, e quindi tutte le giustizie criminali, che in alcune di quelle dai baroni si amministravano. — 89. Corti provinciali di sindacatura istituiti da quel principe per tutti i magistrati.

88. Io non farei comprendere il sistema tutto delle giurisdizioni e degli ufficii in quest'epoca, se dopo aver favellato delle riforme allor fatte intorno ai magistrati, che nei luoghi del demanio erano costituiti, tralasciassi ora di ricercare in che modo abbia l'imperador Federigo ordinate le giurisdizioni nelle signorie.

E riflettasi primieramente, che sebbene delle curie feudali di quelle si parli nel suo codice in guisa, che veggasi apertamente esporsi ivi avanzi di antichi costumi, e non già istituzioni legate al sistema politico del reame siciliano, siccome fu da noi altrove osservato (7), pure le corti delle baronie sono

(1) Si vegga qui il Montesquieu, lib. XXVIII, cap. 34.

(2) Lib. II, Const., tit. 48, pag. 157, 158.

(3) Ibid., lib. I, tit. 32, pag. 31.

(4) Ibid., tit. 33, 34, pag. 32.

(5) Ibid., tit. 76, pag. 79, tit. 52. Const. *Causas alias*, pag. 52 e tit. 35, pag. 33.

(6) Ibid., lib. II, tit. 50 et seq. pag. 159.

(7) Ved. il cap. 6 del lib. II, not. 2, pag. 186, e not. 2, pag. 187.

Digitized by Google

in quel codice annunziate come parti del corpo tutto della magistratura, che nello ristabilimento di essa Federigo suppose chiaramente ed autorizzò.

Se ei sin dal principio delle sue costituzioni dichiarò, che i signori di vassallaggio al pari dei giustizieri dei camerarii e dei bajuli appartenevano ancora all'ordine dei magistrati; se annoverò tra le curie ordinarie e legalmente costituite quelle dei baroni; se confermò ad essi il dritto di percepire i proventi che dall'amministrazione della giustizia risultavano (1), dichiarò adunque, che era una certa giurisdizione, e un officio per sovrana concessione inerente al barone; ed avendo parimente della qualità di essa giurisdizione favellato in quei luoghi, in cui trattava dell'officio dei bajuli, e detto ancora, che era luogotenente del barone il di lui bajulo, egli è manifesto, che l'imperador Federigo autorizzò il sistema normanno, per cui il barone in forza del suo privilegio riputavasi come il magistrato degli uomini tutti abitanti nel territorio della sua baronia, e che a questo effetto, cioè ad amministrarvi e la giustizia e la rendita, un proprio bajulo come suo luogotenente potea costituirvi, e che non altra giurisdizione potea quindi competergli che la bajulare, fu adunque stabilito nel sistema di autorità giudiziaria riordinata da quel principe, che siccome i bajuli regii nei luoghi del demanio, così i bajuli dei baroni erano i magistrati locali nelle signorie.

Non potea certamente Federigo alterare l'antica massima della costituzione siciliana, e inculcata sempre dai suoi predecessori, per cui l'investito di un vassallaggio succedeva naturalmente ai dritti di utile dominio del concedente, e che una giurisdizione potea in lui essere trasferita nell'atto della concessione della signoria, indi provenia il dritto di appropriarsene la rendita pubblica, e di amministrarvi giustizia. Ma se il primo era limitato a potere esigere quei soli pesi, che pria della concessione pagava la popolazione conceduta in signoria, con l'espresso divieto di potervene imporre dei nuovi; il secondo era ristretto alla sola giustizia civile, non potendosi la criminale esercitare senza una espressa e separata speziale concessione. Già aveano solennemente stabilito nel nostro dritto politico i principi normanni, che era regalia ed ai supremi dritti di maestà riserbato l'ufficio della giurisdizion criminale. Ma questo principio erasi oscurato e vanuto in dimenticanza nel lungo tempo dell'anarchia, ed avea trovato Federigo fattone di un tal dritto molte usurpazioni, e indi introdottisi gravi abusi. Fu adunque bisogno, che egli nella promulgazione del suo codice pubblicasse di nuovo con maggior solennità quel principio, e ne inculcasse la osservanza, proscrivendo gli abusi, e tutte annullando le usurpate giurisdizioni. Adunque con una spezial legge dichiarò l'imperadore, che la giustizia criminale e il mero impero era *singolar pregio* della maestà del principato; e intimò ai prelati tutti ai conti ai baroni ed ai militi, che niuno di loro fondato sopra *illecite presunzioni* osasse di esercitare nelle sue terre o di commettere ad altri l'ufficio di giustiziero, e che per cause criminali si ricorresso solamente ai maestri giustizieri, o al giustizieri della provincia da lui immediatamente costituiti: in caso di trasgressione stabilì la pena della confiscazione del vassallaggio (2). Egli è manifesto, che questa legge riguardava coloro, i quali aveano usurpata una tale giurisdizione.

Era parimente accaduto nell'anarchia, che

(1) « Ut nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus dudum factis, vel faciendis in posterum se debeat vindicare, nec presalias seu represalias facere, vel guerram in regno movere, sed coram magistro justitiario, et justitiariis regionum, vel locorum camerariis, vel bajulis, et dominis, prout ad unumquemque eorum causae cognitio pertinet, causam suam ordine judiciario prosequatur ». Lib. I, Const., tit. 8, pag. 10. « Cognitionem civilium etiam causarum in defectu etiam camerariorum et bajulorum ad officium suum justitiarii pertinere cognoscant — eodem per omnia observando in *dominia*, de quibus constitarit — hominibus nolle facere justitiae complementum ». Loc. cit., lib. I, tit. 44, pag. 45. « Ut tamen in causis civilibus, quae coram bajulis, vel *locorum dominis* agantur, pridie antea futurus reus citari debeat ». Loc. cit, lib. 2, titolo 18, pag. 131. « Passus injuriam nullam omnino partem compositionis habebat, sed totum fisco nostro, vel *ei, cujus erat curia*, quaerebatur; quod corrigentes decernimus, injuriam passum ubique per regnum — tertiam partem omnino habere debere, reliquis duabus partibus domino facientis injuriam, cujus est jurisdictio, relinquendis ». Loc. cit., lib. III, tit. 42, pag. 196.

(2) « Ex quae ad speciale decus et merum imperium Celsitudinis nostrae spectare noscuntur per praesumptiones illicitas volumus a nemine usurpari etc. Lib. I, tit. 49, pag. 49.

i giustizieri costituivano di privata autorità loro vicarii, sostituendoli nell'esercizio del loro ufficio. Or Federigo con altra legge dichiarò, che il giustizierato era un ufficio puramente personale, e che dalla persona, cui era stato commesso, nè anche per un caso solo, potea in altri essere trasferito: per la qual cosa soggiunse, che la elezione di alcuno per l'esercizio del mero impero, eziandio per una sola causa, dovea tutta provenire dal principe, e questa ragione egli addusse nel condannare all'ultimo supplizio qualunque giustiziero, che osato avesse di trasmettere ad altri a titolo di vicario l'autorità a lui solo e personalmente commessa (1): indi comprendesi chiaramente, perchè Federigo abbia la creazione dei giustizieri a sè riserbata unicamente ed in qualunque luogo ei risedesse (2). Ma risulta più manifesto, che nella costituzione erava fu vie più autorizzato un principio del dritto normanno, per cui la giurisdizion criminale non potea considerarsi come ufficio inerente alla concessione della signoria, che esso riguardava solamente la persona cui era stato accordato, e non già qualunque patrimonio feudale, che si possedesse: e che a poterlo esercitare legittimamente anche per qualche particolare causa una espressa delegazione del principe facea di mestieri.

Ed osservisi a questo luogo, che Federigo seppe recare ad un sistema più conseguente ed a più robusta forza la costituzione normanna. Egli è il vero, che re Ruggieri dichiarò appartenere la giustizia criminale ai dritti supremi di maestà: non però dimeno questo re, sebbene per avventura non abbiane fatte nuove concessioni, non pare che avesse annullate le antiche; imperciocchè si è veduto che ai suoi tempi nelle primarie signorie e in Butera e in Ragusa e in Noto e in quelle di Catania e di Lipari sussistevano tuttavia gli stratigoti, come luogotenenti dei signori di essi luoghi, e dimostravano quindi, che vi esercitavano un ufficio di giurisdizion criminale, accordatovi sin dalla fondazione di quelle signoria dal conte Ruggieri: onde argomentavasi, che ai tempi normanni in Sicilia le grandi signorie aveano una tal competenza; per altro Guglielmo II avea conceduto il giustizierato perpetuo al vescovo e signora di Monreale.

Ma Federigo stabilita la massima, che il giustizierato era un ufficio puramente personale e temporaneo; a norma di quella nel fatto si governò, ed abolì in conseguenza ogni distinzione o preeminenza nelle signorie, che potesse nascere da diversità di giurisdizione: ossia gli stessi contadi non altrimenti che le picciole baronie furono ridotti alla sola competenza bajulare. E veramente ove io veggo ai tempi normanni costituiti gli stratigoti in più luoghi dell'isola; e dall'imperadora Federigo in poi, e massimamente dall'epoca della pubblicazion del suo codice di niun altro stratigoto in Sicilia io trovo più fatta menzione, che solamente di quel di Messina, ei parmi argomento ben fondato a congetturare, che avendo quel principe tanti stratigoti aboliti, avesse ancora abolito l'ufficio, che per ministero di quelli esercitavasi, o a meglio dire tolta generalmente la competenza delle cause criminali anche a quei luoghi, ai quali aveanla già accordata i suoi predecessori.

E di fatto o che ne abbia Federigo manifestamente conosciuti gli abusi, e spezialmente dal tempo della morte di Guglielmo II, o che abbia voluto ordinare le giurisdizioni tutte a norma dei principii della sua costituzione politica, egli è certo, che sin le antiche e legittime concessioni annullò. Avea l'imperadore Enrico nel 1195 in grazia del suo benemerito abbate Roffrado conceduto al monistero di Montecassino, che i sudditi di esso fossero esenti di comparire dinanzi ai regii giustizieri, e per quelle cause spezialmente, la quali non poteano essere da altri giudicate: ed avea data nel tempo istesso facoltà al monistero di potere nei suoi vassallaggi costituire giudici a conoscere le cause tutte sì civili che criminali (3). Pur Federigo appena

(1) Loc. cit., tit. 58, pag. 60.

(2) « Nobis aliquando, quibus solum ordinationem justitiariorum ubicumque fuerimus, reservamus etc. ». Loc. cit. tit. 95, pag. 99.

(3) « Sancimus ut nulla persona ecclesiastica vel saecularis eidem ecclesiae subdita ab aliquibus regni vel imperii justitiariis in judicium trahatur aut distringatur, licet forte de capitulis illis quaestio sit habenda, quorum cognitio et examinatio temporibus regnum Siciliae ad justitiarios regios deferri consueverat: sed omnes questiones tam civiles quam criminales adversus homines ipsius Ecclesiae movendae coram judicibus ejusdem ecclesiae tracten tor et decidentur. Dipl. imp. Henrici VI, regis Siciliae, ann. 1195, apud Gattola, *Hist. Cassin.*, tom. I. pag. 290.

ritornato nel regno di Germania nel 1220, portossi in s. Germano, e sul luogo istesso fe' risegnarsi dall' abbadia il *jus sanguinis*, ossia la giustizia criminale, che Enrico suo padre aveale accordata (1). Parimente essendosi verificato in un processo del 1266, che il vescovo e signor di Catania era stato sin da tempi antichissimi in un possesso non interrotto di conoscere le cause criminali in quella città, e nelle terre di Jaci, di s. Anastasia, e di Mascali, è ivi ancora attestato, che erane stato spogliato quel vescovo dall'imperador Federigo (2). Or noi abbiamo veduto conceduta in signoria la città di Catania al prelato di essa dal conte Ruggieri, ed ivi sin da quel tempo costituito lo stratigoto: certamente sin da quando fu tolta da Federigo all'anzidetto vescovo la giurisdizion crimioale, fu ancora nell'atto istesso ivi abolito l'ufficio di stratigoto, che come suo luogotenente il vescovo vi costituiva. Noi veramente non abbiamo ancora osservato alcun documento, onde apparisca aver Federigo in simil modo rivocato il privilegio del buon Guglielmo, per cui erasi accordato al vescovo di Monreale di essere giustiziero perpetuo per tutta quella signoria; ma egli è certo, che tra gli altri carichi, dati in quel tempo all'imperadore dai romani pontefici, si parlò di aver lui spogliate dei lor dritti e dei beni loro le chiese di Cefalù e di Catania, e vi si aggiunse ancora lo spoglio della chiesa di Monreale (3).

Egli è adunque manifesto, che nè anche attese le antiche e legittime concessioni, con franca e sicura mano volle tutte nelle signorie di suprema sua autorità Federigo annullate e proscritta le giustizie criminali: se non che ai conservò una certa preeminenza e una qualche distinzione ai principi della real famiglia, siccome per altro furono essi sin dal primi tempi normanni in modo speziale privilegiati. Quando Federigo donò quasi in appannaggio al suo figliuolo Manfredi più terre e vassallaggi, e particolarmente il principato di Taranto, gli diè nel tempo istesso la facoltà di poter quivi Manfredi esercitare il mero impero: e di fatto ad amministrarvelo aveavi questo principe costituito un suo giustiziero. Ma essendo venuto il suo fratel Corrado nel regno, ed avendolo di più terre spogliato, rimosse ancora da qual principato il giustiziero di Manfredi, lasciandogli la sola giurisdizione civile: lo scrittore contemporaneo descriva questo fatto in modo, che annunzia da una parte la facoltà del mero impero come una particolare prerogativa conceduta da Federigo a Manfredi; e dall'altra parte quando riferisce esserne lui stato da Corrado spogliato, non fa comprendere, che siesi doluto quel principe di essere trattato da meno degli altri baroni (4).

E perchè veggasi più manifestamente qual sia stato intorno a tali giurisdizioni il sistema del dritto pubblico siciliano in quel tempo, è qui da soggiungersi, che Carlo di Angiò, il quale non fece che autorizzare le massime tutte di governo dell'imperador Federigo, non altrimenti si regnò. Avendo egli nel 1269 armato cavaliere il suo figliuol primogenito, gli concedette ancora il principato di Salerno, il contado di Alesina, ed altre terre e vassallaggi, ma vi si riserbò espressamente la giustizia criminale, eccettochè nel-

(1) « Venit in regnum Imperator, et apud sanctum Germanum magnifice a praedicto abbate receptus, mensam campsorum et jus sanguinis, quod usque tunc habuerat concessione imperatoris Henrici in Ecclesia Cassinensi, recepit ab eodem ». Richardi de s. Germano, *Chronicon*, loc. cit., pagina 563.

(2) « Quia nobis constitit ex tenore instrumentorum seu privilegiorum, exhibitorum coram nobis, cognitionem causarum criminalium in civitate Cataniae, terram et castrum Jaci ad dictam ecclesiam spectare et pertinere, et per attestationem testium productorum dictam ecclesiam fuisse in possessione vel quasi cognitionis causarum criminalium in civitate Cataniae, terris Jacii, s. Anastasiae, et Mascalarum sic in possessione vel quasi custodiae portus civitatis Cataniae — et praedictam Ecclesiam fuisse per dominum Fridericum olim romanorum imperatorem praemissis omnibus et singulis spoliatam etc. ». Dipl., ann. 1266, apud Pirrum, tom. I, pag. 535.

(3) Matthaei Paris, *Hist.*, ad ann. 1239, pagina 133.

(4) « Ipse princeps principatum Tarenti, et totam terram sibi praelegatam teneret in capite, et merum imperium in ea tamquam dominus haberet — Justitiarum quoque in principatu ipso a principe ordinatum removit Corradus, et justitiarius suum, sicut in alii regni partibus, in ipso constituit, subtracta sibi in eodem principatu mera imperii potestate, qua ex concessione patris imperatoris habuerat, ut princeps nonnisi in civilibus tantum jurisdictionem in principatu ipso retineret ». Sabae Malaspina, *Hist. Sic.*, loc. cit., pag. 679, 687.

la sola città di Salerno: ossia accordogli una tale prerogativa nel solo luogo della di lui residenza, quasichè non convenisse a un principe reale, che altri ove ei risedea amministrasse giustizia (1). Egli è adunque indubitato da una tal concessione, che se in riguardo all'esercizio della giurisdizione criminale procedeasi con grandissima riserva con gli stessi principi reali, anzi col successore istesso del regno, egli è naturale il conchiudere, che i baroni ed eziandio quelli di primo ordine non poteano ottenerla di leggieri: di fatto il cennato Carlo d'Angiò rescrisse nel 1275 al giustiziero di Puglia, che pretendendo il conte di Lecco le cause criminali nelle sue terre, pareagli questa pretensione del tutto incredibile, perciocchè ad esso conte eransi quelle terre concedute con le stesse condizioni, con le quali agli altri baroni si concedeano: e dichiarò, che in tutte le concessioni erano le cause criminali alla corte del re riserbate (2).

Lo stato adunque delle giurisdizioni nelle signorie fu in guisa composto da Federigo, che non ebbevi tra esse niuna distinzione o prerogativa: che sebbene sotto i re normanni siensi mantenute le antiche concessioni, sussistendo tuttora in quel tempo gli stratigoti, e siesi ancora da quelli accordato a qualche signoria il giustizierato perpetuo, nondimeno l'imperadore con un tratto solo di autorità abolì gli stratigoti tutti, e insieme le giurisdizioni criminali, di cui erano in possesso alcuni baroni: e quindi furono essi abilitati all'amministrazione della sola giustizia civile. Ed avendo dichiarata la giustizia criminale singolar pregio del principato, e ufficio proprio dei soli suoi magistrati da lui immediatamente costituiti, ufficio puramente personale, non capace di sostituzione, o vicariato, nè inerente ad alcun patrimonio feudale, venne in conseguenza a stabilire come articolo principale della costituzione, che la sola magna curia e i soli suoi giustizieri fossero i ministri unici delle alte giurisdizioni, e potessero essi soli conoscere e nei luoghi del demanio e in quelli soggetti ai baroni le cause criminali.

Per le quali cose tutte egli è naturale il comprendere, che l'ordinaria amministrazione della giustizia criminale nella maggior parte del reame apparteneva allora ai giustizieri provinciali, di cui ciascuno tutte le popolazioni della sua provincia di mano in mano visitando, e quivi immantinente accorrendo, ove chiamavalo un qualche delitto di sua competenza, non solo nei luoghi del demanio, ma nei vassallaggi ancora una tal giurisdizione con podestà ordinaria esercitava. Inoltre per la stessa amministrazione della giustizia civile aveano i bajuli dei baroni un magistrato superiore immediato e vicino e pressochè presente nel giustiziero provinciale, cui avea accordato l'imperador Federigo il dritto di sollecitare la spedizione delle cause civili nella corti dei bajuli, ed espressamente nelle baronie, con la facoltà di potar quelle cause a se avocare il giustiziero, in caso che i bajuli dei baroni ne avessero oltre a due mesi differito il giudizio (3).

89. E cada a questo luogo in acconcio di considerare, che essendo le corti dei baroni ridotte alla sola competenza civile, o le giurisdizioni criminali non potendo più esercitarsi, che dal soli magistrati costituiti in ogni anno e immediatamente dal principe, ed avendo i giustizieri delle provincie una ingerenza diretta e immediata nell'amministrazione della giustizia nelle baronie e nei luoghi del demanio, ei parmi assai manifesto, che grandissima forza e vigor possente venne in questi tempi a comunicarsi all'am-

(1) « Retentis igitur nobis causi criminalibus, pro quibus corporalis poena, videlicet mortis vel amissionis membrorum aut exilii debebit inferri, in omnibus et singulis terris et locis ipsis, excepto in Salerno, quam civitatem sibi concessimus cum stratigotis civitatis ipsius exercenda ibidem, prout exerceri hactenus consuevit ». Dipl., ano. 1269, apud Vargas, *Esame delle carte normanne*, n. 28, pag. 49.

(2) « Item praetendente comite Brebennae et Licii fuisse sibi concessas criminales causas in terris suis scribitur, quod cum omnino id incredibile reputemus, pro eo praecipue, quod terras ipsas eidem comiti concessimus sub illa forma, et cum illis conditionibus, cum quibus terrae singulae aliis familiaribus et fidelibus nostris per nostram Excellentiam sunt concessae, et in singulis concessionibus terrarum per nostram excellentiam factis omnia criminalia nostrae curiae sunt reservata ». Dipl., ann. 1275, apud Pecchia, tom. II, pag. 236.

(3) « Cognitionem civilium etiam causarum in defectu etiam camerariorum et bajulorum ad officium suum pertinere cognoscant — eodem per omnia observando in dominis de quibus constiterit hominibus suis nolle facere justitiae complementum ». Lib. I, Const., tit. 44, pag. 45.

ministrazione politica. Anzi egli si è certo, che l'autorità pubblica fu tutta allora posta nelle mani dei soli magistrati, che a reprimere gli abusi, e ad assicurare il buono stato dei suoi sudditi, ordinò l'imperadore un saggissimo provvedimento. Ei veramente non fu pago di avere autorizzato l'antico sistema normanno, per cui i giustizieri e i camerarii doveano, spirato l'ufficio loro, rimanersi per cinquanta giorni presso i lor successori, perchè in tal tempo potessero soddisfare a tutti coloro, che venissero contro di essi a proporre doglianza o richiami: ma volle Federigo sottoporre i magistrati tutti anche nel corso del loro ufficio a un più severo e più solenne sindacato.

Due anni dopo la pubblicazion del suo codice, ossia dopo avere osservato col fatto quanto eccedar potesse tanta autorità dei suoi magistrati, intimò l'imperadore un parlamento generale in Lentini nel 1233, nel quale non altro stabilimento prescrisse, se non che due volte in ogni anno nel dì primo di maggio, e di novembre dovessero farsi corti ossia ragunanze pubbliche in luoghi designati in diverse provincie dei suoi reali dominii, e in Sicilia destinò la città di Piazza: dovea in quelle corti presedere un suo messo a questo oggetto espressamente diputato, e doveanvi intervenire i prelati ed altri ecclesiastici, i conti, i baroni, quattro buoni uomini di ciascuna città, e due di ogni castello e villaggio, con la facoltà di potersi da chiunque proporre accuse e doglianze contro il maestro giustiziero, i giustizieri, i camerarii, i bajuli, e contra qualsivoglia altro, che alcuno ufficio a nome del principe esercitasse. Il presidente dovea le istanze tutte ridurre in iscritto, che da lui suggellato, e munito ancora del suggello di quattro dei principali ecclesiastici ivi presenti, all'imperador trasmettea. La ragunanza suddetta durava otto giorni, e potea ancora secondo le qualità degli affari prorogarsi sino a quindici (1).

Si rifletta primieramente, che essendo spedito straordinariamente un legato, perchè dalla parte del principe a queste corti presedesse a ricevere le querele della nazion tutta contro i magistrati ordinarii, Federigo adunque conservò l'antichissimo sistema, per cui di tanto in tanto erano mandati i messi reali a visitare le provincie, a sentire le doglianze dei sudditi, a tenere in soggezione i governatori locali ed i giudici, se non che l'anzidetto imperadore con maggiore utilità pubblica applicò quel sistema, perciocchè fissò i tempi ed i luoghi, in cui erano i magistrati tutti esposti a un tal sindacato. Riflettasi ancora, che sebbene queste corti essendo composte dai prelati, dai baroni e dai rappresentanti delle città e dei villaggi abbiaole taluni credute ragunanze di parlamento, nientedimeno debbono più presto riputarsi come corti di giustizia, imperciocchè era assai diverso l'oggetto e diversa la forma dei parlamenti siciliani, siccome tra poco dimostreremo: nè ebbe in quelle corti altro intendimento l'imperador Federigo, che avendo sottoposte le persone più ragguardevoli e la nazion tutta ai magistrati, volle insieme che tutti i suoi sudditi ragunati in assemblee provinciali potessero nella forma più solenne e più pubblica implorare la protezione del sovrano contro gli abusi e gli eccessi di coloro, che un qualche ufficio in di lui nome amministravano (2). Tanto è vero, che gran-

(1) Di questo stabilimento dà notizia distinta Riccardo da san Germano, loc. cit., pag. 608, e ne abbiamo ancora la costituzione dell'imperadore, la quale sebbene sia stata tralasciata dai compilatori del libro delle *costituzioni*, pure è citata dall'Isernia, e fu poi trascritta nei suoi comentari dallo Afflitto, tom. I, rubr. 41, pag. 136, da cui poscia la copiò il nostro laboriosissimo Muta, tom VI, ad cap. reg. Johannis, pag. 28. Vi ha pure qualche differenza tra il testo di essa costituzione, e la relazione di Riccardo da s. Germano, tuttavia nell'essenziale convengono, e possono correggersi acconciamente, e rischiararsi a vicenda.

(2) I nostri scrittori, e massimamente l'Inveges e il Mongitore, tom. I, *Mem. Stor. dei Parlam.*, pag. 36, giudicarono, che queste corti fossero parlamenti propriamente detti: il Pecchia disse, tomo III, pag. 75, che l'oggetto di quelle fu per istabilir leggi, e per riformare abusi. Quantunque possa per avventura aver qui luogo una questione di vocabolo, pure egli è manifesto, che i parlamenti generali della nazione aveano per oggetto diretto i servizii e le contribuzioni pubbliche, e queste corti istituite da Federigo non riguardavano, che la sola retta amministrazione della giustizia, e la sindacatura dei magistrati: si aggiunga che nei parlamenti interveniano i soli rappresentanti dei luoghi demaniali, e in queste corti di giustizia par che tutti indistintamente sienvi stati ammessi e dei luoghi del demanio, e di quei soggetti ai baroni: finalmente i parlamenti erano consigli generali della nazion tutta, e dallo statuto di Federigo è chiaro, che ei non intese istituire, che assemblee provinciali. Di fatto ordinò per esse in Sicilia la città

dissima forza avea comunicata l'imperadore alla costituzione politica, che poco anzi avea stabilito.

CAPITOLO V.

90. Operazioni di Federigo per dare maggiore rappresentanza ai comuni siciliani. — 91. Istituzione dei giurati per ciascuna popolazione, e maniera di eleggerli. — 92. I comuni sono ammessi nei parlamenti. — 93. Limitazioni essenziali nei dritti e negli incarichi delle corporazioni municipali. — 94. Per quali cagioni abbiavi quel principe apposte tante limitazioni.

90. Quando l'imperador Federigo abilitò nel 1233 i rappresentanti di ciascuna città e villaggio in Sicilia a potere coi prelati e col nobili intervenire alle corti provinciali di giustizia, avea già dato nel 1232 una certa forma ai corpi municipali, ed ei pare che siesi prima con queste disposizioni voluto preparare quel principe a poterli poi ammettere nel 1240 ai consigli generali ossia ai parlamenti. Ma non faceagli di poca avvedutezza mestieri nell'atto di comporre in una forma nuova e privilegiata i nostri comuni. Ei certo non ignorava lo stato e gli andamenti delle città italiane, le quali appena costituitesi in corpi, e governate da magistrati lor proprii, tirarono sempre ad una manifesta indipendenza, ed aveano per luogo tempo e lui e i cesari suoi predecessori aspramente travagliato. Adunque ove si determinò Federigo a dare maggiore rappresentanza ai corpi municipali siciliani, provvide ancora efficacemente, perchè fossero nella stessa istituzione loro subordinati alla podestà sovrana, e non potessa per la soverchia ingerenza di quelli pericolare la potenza della costituzione politica. Io non so se egli mi si verrà fatto di recare alla debita chiarezza questi argomenti, ma io me ne ingegnerò.

Da per tutto in Europa nel secolo decimoterzo le popolazioni non solo acquistavano immunità privilegi e giurisdizioni lor proprie, ma anche vedeansi di tratto in tratto ammesse alle corti generali della lor nazione, e venlano quindi a far quasi parte della pubblica rappresentanza. Federigo si piegò a questo universale istituto del secolo, ed ei primieramente volle adoperare in pubblici incarichi uomini delle diverse popolazioni, e da quel tempo incominciano a sentirsi nomi, che han sembianza di ufficio municipale, ossia nel regno di quell'imperadore veggonsi apparire la prima volta i giurati. Essendo egli in Sicilia nell'anno 1222 comandò, che in tutte le città, borghi e castella si spendessero i danari nuovi di Brindisi, e non potessero aver più corso le monete di Amalfi, il che dovean curare sei *buoni uomini* di ciaschedun lungo, i quali erano obbligati a *giurare* di sopraintendere con vigilanza a questo incarico (1). Parimente avendo Enrico di Morra maestro giustiziero pubblicati di ordine imperiale nel 1226 alcuni regolamenti attinenti a civil disciplina e per gli giuocatori e i tavernieri e per altri di simil fatta, stabilì un certo numero di *giurati*, i quali secondo la qualità del delitto la pena dai trasgressori esigeano. Inoltre essendo le campagne infestato dai bruchi nell'anno 1231, comandò Federigo, che a curare di raccoglierli e di bruciarli fossero in ogni terra costituiti *quattro giurati*; e nel seguente anno furono eletti in s. Germano *sei giurati*, perchè assistessero con l'opera loro al comestabolo di

di Piazza, in Calabria Terra Giordana e val di Crati designò Cosenza; nel principato Terra di Lavoro a Contado di Molise non a Sora, Salerno; e Sulmona nel giostizierato di Abruzzo.

(1) « Imperator sua statuta per regnum dirigit, in singulis civitatibus, castellis et villis, ut singula mercimonia vendi debeant ad denarios novos Brundusii, cassatis taremis novis Amalphiae, juxta arbitrium sex bonorum uniuscujusque terrae *ad hoc juratorum*, et super hoc generales litteras mittit ». Richardus de s. Germano, loc. cit, pag. 571. Per *buoni uomini* intendevansi nel linguaggio di quei tempi, giudici, consiglieri, capi delle arti e dei mestieri, ed uomini di riconosciuta probità. Du-cange voc. *Boni homines, Probi homines.* Lo stesso imperador Federigo quando ordinò, che nelle corti provinciali di sindacatura intervenissero i rappresentanti delle popolazioni, volle cha questi fossero *de melioribus terrae, bonae fidei, et bonae opinionis, et qui non sint de parte.* Richardus de s. Germano, loc. cit., pag. 608. A intendere queste ultima parole giova di qui ricordare uno statuto del santo re Lodovico di Francia, in cui prescrivea, che in alcuni giudizii fossero chiamati *gens suffisans, qui ne sojent de l'une partie, ne de l'autre*, e in altro luogo al nostro più simigliante, *qui ne soront mie de parties.* Du-cange, loc. cit.

Capua nel doversi fortificare il castello di quel villaggio (1).

Se per corporazione municipale dee intendersi un magistrato eletto dalla popolazione del luogo, e che gl'interessi del pubblico cura e amministra, egli è assai manifesto, che quei giurati erano ancora ben lungi dal formare una corporazione municipale, e ne aveano più presto il nome, che l'ufficio: oltrachè non erano nè stabili nè permanenti, ma a tempo e secondo un bisogno straordinario costituiti. Tuttavia ci pare, che nell'anno 1232 siesi determinato Federigo a fissare un sistema più generale e più stabile, e a far passi più vicini a una più consistente composizione dei comuni (2).

91. Volendo ei provvedere in quell'anno alle frodi dei venditori tutti e degli artigiani, ordinò che in ciascun luogo con la sopraintendenza del bajulo fossero eletti due *buoni uomini* per denunziare alla magna curia, o al giustiziero della provincia quegli artigiani e quei venditori, che fossero scoverti di alcuna frode: dovea farsi la elezione dei due *buoni uomini* precedente un consiglio pubblico, e poi se ne dava conto per lettera alla real corte, o al signore del luogo per ottenersene indi la conferma: gli eletti doveano *giurare* sopra i santi evangeli di bene esercitare il loro ufficio, e volle Federigo, che i nomi di quelli fossero notati nei reali registri (3).

Da questo statuto raccogliesi apertamente, che fissò quel principe come un corpo stabile e permanente, composto da *due buoni uomini giurati*, il cui officio fosse di curare, che il popolo non soffrisse inganno nè frode nelle misure, nei pesi, e in altri oggetti di civil commercio: fissò ancora la forma della elezione di quelli, avendo disposto, che dovea procedere un consiglio locale e pubblico, e poi degli eletti se ne dovea dar notizia per lettera sottoscritta e suggellata da coloro, che aveanli eletti; il che suppone una elezione popolare ridotta in un atto solenne e legale; determinò parimente a chi mai appartenesse il dritto di confermare e di autorizzare gli eletti, ossia al sovrano nei luoghi del demanio, e accordò lo stesso dritto nei vassallaggi ai baroni: e finalmente a far comprendere, che questo nuovo ufficio di giurati dovea essere riconosciuto di dritto pubblico, volle che nei pubblici registri i nomi degli eletti fosser notati (4). Noi dimostre-

(1) « Henricus de Morra magister justitiarius auctoritate imperiali contra forbannitos et lusores taxillorum, et euntes nocturnis horis post tertium campanae sonitum sua statuta edidit in s. Germano — et super his inquirendis certum statuit numerum *juratorum*, qui poenas statutas a transgressoribus recipiant pro diversa criminum qualitate etc. » Richardus de s. Germano, loc. cit., pag. 577. « In Apuliae finibus et aliis regni partibus ad destruendam pestem brucorum innumeram generale a Caesare edictum exiit, ut singuli de singulis terris, in quibus invaluerat pestis illa, summo mane ante solis ortum deberent capere quatuor tuminos de brucis ipsis, et assignare *quatuor juratis* de terra qualibet ad comburendum ». Loc. cit., pag. 601. « Tunc de mandato ipsius Acerrarum comitis sex electi sunt in s. Germano, qui *juraverunt* dare Philippo de Citro comestabili Capuae fidele consilium et auxilium, qualiter munitio terrae s. Germani celeriter compleatur ». Loc. cit., pag. 603.

(2) La costituzione, della quale ora favelleremo, e in cui fu ordinato la prima volta tale stabilimento, è nel libro terzo, ed ha il titolo nel testo greco *de Artificibus*, nel latino *de fide mercatorum in vendendis mercibus adhibenda*. Il suriferito Riccardo attesta, che quella costituzione con altre dello stesso argomento fu dall'imperador pubblicata nel febbrajo del 1232. Loc. cit., pag. 603.

(3) Lib. III Const., tit. 49, pag. 203.

(4) A ben comprendere la suddetta costituzione, nella quale è descritta la forma di elezione dei giurati, dee congiungersi il testo greco col latino, e supplirsi ammendue a vicenda, e potrà allora risultarne un senso ragionevole. Leggesi nel testo latino: « Quorum officialium nomina etiam per litteras sub sigillis et subscriptionibus eligentium, et eorum, qui in hic consilium dederint eligendis, *ad nos per locorum dominos* volemus destinari, ut ex approbatione nostra, vel aliorum quorum intererit, retineantur idonei, et non idonei refutentur ». Nel testo greco si ha προς ημας η προς τας δεσποτας των τοπων ad nos, vel ad locorum dominos ». Disponendosi nel testo greco, che le lettere di proposta dei giurati debbano essere mandate da ciascuna università *ad Nos*, *vel ad locorum dominos*, accordasi bene con quel, che siegue nel testo latino *ut ex approbatione nostra*, *vel aliorum quorum intererit*: *approbatione nostra* riferiscesi *ad Nos*, e *aliorum quorum intererit* riguarda *locorum dominos*. Del resto prescrivendo questo stabilimento Federigo in tutti i luoghi generalmente, e in conseguenza anche nelle popolazioni del demanio, non si comprende come in queste possa l'imperadore incaricarne *locorum dominos*. È chiaro che nel sistema di Federigo così nei luoghi del demanio come nelle baronie, previo un consiglio pubblico, doveansi nominare i giurati, da quelli al sovrano, da queste al signore del luogo che avevano dritto di rigettare o di autorizzar la proposta.

ramo nel seguente libro, che questa maniera di elezione degli ufficii municipali conservarono i re aragonesi, quando li composero in una più formata corporazione: egli è solamente da riflettere a questo luogo, che se i comuni siciliani sin dalla prima costituzion loro sotto i Normanni ebbero la stessa epoca, e quei del demanio e quei delle baronie, egli è ora manifesto, che gli uni e gli altri in pari passo procedendo furono ugualmente e nel tempo istesso promossi a maggiore rappresentanza, avendo insieme ammendue compresi in queste nuove sue disposizioni l' imperador Federigo.

Egli è sì vero, che furono in quest' epoca innalzati i comuni siciliani a uno stato più formato di corporazione, che compariscono da ora innanzi abilitati ad altre qualificazioni di corpo politico. Veggonsi ora memorie, nelle quali è nominato il *suggello* di alcuna università, ossia l' impressione di quello convalidando gli atti pubblici, dimostrava di aver quasi riunito il consenso degli individui tutti del luogo, che è quanto a dir del comune (1): fassi ancor menzione di alcun paese, in cui già era il *palazzo* del comune, ivi certamente amministravano giustizia i magistrati, ivi il popolo si ragunava a consiglio, e si deliberava ivi di cose, che gl' interessi dell'università riguardavano (2).

92. Pure il maggior grado di rappresentanza fu quello di essere stati ammessi nei parlamenti. Vedea Federigo, che da per tutto in Europa davasi ai comuni importanza e vigore, e già alcuni tra i sovrani chiamavanli alle corti generali della nazione ad opporre i suffragii e la unione di quelli al corpo feudale (3). Federigo fu per avventura tra i primi ad ammettere i nostri comuni nei parlamenti; ma noi tra poco vedremo in quali termini di stabile e stretta subordinazione seppe ei sin dal principio concederli. Avea già nel 1232 chiamati in Foggia due buoni uomini da ciascuna città e castello *per bene ed utilità generale:* ed ei può ben congetturarsi, che sienvi ancora stati chiamati dai luoghi soggetti ai baroni, imperciocchè per s. Germano vi fu spedito un Roffedo de Monte, e s. Germano era terra soggetta al monistero di Montecassino (4). Indi nel 1233 abilitò le popolazioni tutte sì dei borghi che delle città a mandare due volte l'anno alcuni tra i migliori uomini del luogo alle corti provinciali di sindacatura contro i magistrati, e non ne furono esclusi quei delle baronie (5). Ma nel 1240 dee stabilirsi propriamente l'epoca, in cui fu la prima volta accordato ai comuni demaniali in Sicilia l' intervento legale nei parlamenti.

Intimò l'imperadore in quell'anno una corte generale da doversi ragunare in Foggia nel dì delle Palme, e vi chiamò primieramente i giustizieri tutti, ai quali impose nel tempo istesso, che con seco portassero da ciascuna città due ambasciadori, ed uno da ogni castello e borgo della lor provincia, e lor parimente trasmise altre sue lettere per farle ricapitare a quelle città, cui direttamente chiamò (6). Tra esse la prima è Palermo, indi sono nominate Nicosia, Trapani, Castro-

(1) Ex diplomate, ann. 1273, apud Lo-Judice, *Monumenta Eccl. Montisreg.*, pag. 93.

(2) Bartholomaeus de Neocastro, tom. I, *Bibl. Hist. temp. Aragon.*, cap. 27, pag. 45.

(3) Nelle corti di Aragona i rappresentanti delle città furono ammessi nel 1133: nelle corti di Castiglia si ha memoria, che aveanvi ottenuto luogo diciotto città nel 1350. In Inghilterra furono i rappresentanti dei borghi chiamati nei parlamenti nel 1225. Le città imperiali cominciarono a far parte nelle diete del corpo germanico nel 1293. In Francia, finalmente i deputati dei comuni furono ammessi la prima volta agli stati generali nel 1303. Robertson, *Introd.*, not. 31, 18, 19.

(4) Richardus de s. Germano, loc. cit., pag. 605.

(5) Loc. cit., pag. 608.

(6) « Martio in Viterbo. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit G. de Cusentia Roggerio de Amic. Justitiario Siciliae ultra flumen Salsum. Ex occupationibus nostris modicum temporis subtractione laudabili subtrahentes, ecce quod ad haereditarium regnum nostrum Siciliae, quod inter caeteras regiones ditioni nostrae subjectas delectabilius nobis et praecipuum reputamus, gressibus festinatis accedimus, et regnum et regnicolas hilariter videamus. Cum igitur, apud Fogiam in festo Palmarum primo venturo colloquium indixerimus generale, ubi de fidelibus nostris aliquos ex singulis regni partibus volumus habere praesentes, fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus in praedicto termino personaliter nostro conspectui te praesentes, docturus tecum duos nuntios de unaquaque civitate, et unum de unoquoque castro jurisdictionis tuae, quae in demanio nostro tenentur ad praesens, praeter civitates illas, quibus de mictandis earum nuntiis litteras mittimus speciales, quas eis facias assignari, attentissime curaturus quod infra terminum supradictum collectam de Justitiariato tuo integre recollectam ad praesentiam nostram feras, et si quid modicum residuum

giovanni, Piazza, Callagirone, Lentini, Agosta, Siracusa, Catania e Messina, e dopo succedono immediatamente alcune città di Calabria e di Puglia. Era la formola della convocazione, che essendosi l'imperadore determinato a ragunare un parlamento, e volendovi presenti alcuni suoi fedeli del regno, ordinava ad ognuna di quelle città, perchè vi mandasse due ambasciadori, i quali avrebbero poi a ciascuna di esse la sua volontà riferita. Osservisi a questo luogo, che le lettere di convocazione furono comunicate alle anzidette università per mezzo dei giustizieri (1).

Questi ambasciadori o nunzii, siccome li chiamò Federigo, chiamavansi ancora volgarmente *sindaci*, ossia procuratori del pubblico, il quale nome adottato già dal dritto comune l' imperadore istesso in altre occasioni autorizzò. Il procuratore di qualche università per le cause civili era detto *sindaco*, e dichiarò Federigo, che per le cause criminali anche potesse ciascuna università un suo sindaco costituire (2); indi fu introdotto, che il procuratore del pubblico per qualunque causa *sindaco* si nominasse; di fatto quando i nostri scrittori del tempo fan menzione, che le città mandavano lor deputati a giurare ubbidienza al nuovo sovrano, non altrimenti che *sindaci* gli appellano, e quando riferiscono un parlamento tenuto in Barletta nel 1255, attestano che vi intervennero i *sindaci* della provincia (3).

Ma questi nunzii o ambasciadori o sindaci non furono chiamati da Federigo al parlamento, che dalle sole popolazioni soggette al demanio, o non vi ebbero luogo i rappresentanti delle baronie. L' imperadore in quelle stesse lettere, in cui impose ai giustizieri di portar seco loro due nunzii da ciascuna terra e città della lor provincia, limitò espressamente quelle che erano allora in demanio; può al bene dalle sue parole argomentarsi, che non dovea fare ostacolo l' essere stati alcuni di quei luoghi per lo innanzi soggetti ai baroni, purchè attualmente al demanio appartenessero. Parimente uno scrittore contemporaneo attestò chiaramente, che quando Carlo di Angiò volle intimare un parlamento in Barletta nel 1267, vi chiamò i baroni e i *sindaci delle terre reali* (4). Per altro secondo le massime del dritto feudale essendo considerato il barone come il rappresentante proprio e naturale non solo dei suoi vassalli, ossia di coloro che da lui tenean feudo, ma degli uomini tutti della sua baronia, assai manifestamente comprendesi perchè i comuni delle signorie non poteano avere loro rappresentanti nelle corti generali.

Se adunque i parlamenti siciliani non erano da altri composti ai tempi normanni e sin dalla conquista dell'isola che dai soli baroni e dai prelati, avendovi il primo ammessi i comuni demaniali l'imperador Federigo, egli in conseguenza fu il primo a mutare essenzialmente la forma e la costituzione del nostro parlamento: e tengasi qui presente, che vi chiamò insieme i giustizieri tutti provinciali del regno (5). Adunque i parlamenti

fuerit colligendum, statuas instantissimos exactores, qui te ad nostram praesentiam veniente illud instantissime colligant, et ad praesentiam nostram deferre procurent — Similes G. de Anglone Justitiario Siciliae citra flumen Salsum. Similes G. de Montefuscolo Justitiario Calabriae. Similes Tholomaeo de Castellione Justitiario Vallis Gratis et terrae Jordanae etc. « Regestum, ann. 1239 et 1240, pag. 360.

(1) « Martio in Viterbo. De imperiali mandato facto per magistrum Petrum de Vinea scripsit G. de Cusentia Bajulis, Judicibus, et universo populo Panormi. Ex occupationibus nostris modicum temporis subtractione laudabili subtrahentes, ecce quod haereditarium regnum nostrum Siciliae, quod inter alias regiones etc. *uti supra*. Fidelitati vestrae praecipiendo mandamus, quatenus in termino supradicto, sicut gratiam nostram diligitis, duos nuntios vestros ad nostram praesentiam destinetis, qui pro parte vestrum omnium serenitatem vultus nostri prospiciant, et nostram vobis referant voluntatem. Similes Nicosiae. Similes Trapani. Similes Castri Johannis. Similes Platiae. Similes Calatagironi. Similes Lentini. Similes Augustae. Similes Siracusiae. Similes Cataniae. Similes Messanae. Similes Regii citra farum etc. » Loc. cit., pag. 361.

(2) Lib. II, *Const.*, tit. 2, pag. 114. Vid. *etiam Consuetud. Panormit.*, cap. 79.

(3) Giornali di Matteo Spinelli da Giovenazzo, tom. VII, *S. R. I.* pag. 1085, 1103, 1105

(4) Vid. cit. Regestum, pag. 306, et Matteo Spinelli, loc. cit., pag. 1105.

(5) Siccome nel medesimo tempo e nel parlamento istesso chiamò Federigo la prima volta con quei di Sicilia i rappresentanti dei comuni di Calabria e di Puglia, e la formola delle lettere di convocazione è per gli luoghi di tutte le tre provincie la stessa, così è manifesto, che l' epoca dell' ammissione dei comuni nei parlamenti è la stessa per ambi i due regni, e che il parlamento siciliano non era ancor composto in diversa forma del napolitano: anzi non

Digitized by Google

siciliani cessarono da questi tempi in poi di essere di tutta e sola composizione feudale.

93. Ma se quel principe piegossi al costume generale del suo secolo con dare una più formata consistenza, e quasi una certa estimazion politica ai corpi delle popolazioni siciliane, non lasciò di perder di vista, che questa istituzione potea degenerare in gravissimi abusi, e che poteano quei corpi attribuirsi in processo di tempo dritti e facoltà da procurarsi una ingerenza diretta e preponderante nelle cose politiche; e certo dovea renderlo assai cauto e sollecito l'esempio pericoloso e vicino delle città italiane. Egli è in prima da riflettere, che sin dai tempi romani le corporazioni delle città supponeano di essere abilitate ad avere magistrati lor proprii, eletti dai liberi suffragii del popolo, e i quali gl'interessi e il patrimonio del comune amministravano: e quando nel secolo dodicesimo e decimoterzo furono restituiti i magistrati municipali alla più parte delle popolazioni di Europa, egli è indubitato, che furono quelli diputati a proteggere e ad assicurare i dritti di proprietà di ciascuno individuo, e sino a curare diligentemente, perchè fossero nella debita proporzione distribuite tra gli abitanti le tasse pubbliche (1); anzi in alcun luogo i principi istessi istituirono i magistrati municipali, e vollero chiamarli *giurati* per la ragione, che doveano con giuramento obbligarsi a mantenere non solo i privilegi del comune, ma espressamente ancora l' autorità sovrana (2). Or niuno di tali incarichi diè Federigo ai giurati da lui istituiti, ed essi tutt' altro annunziano, che un ufficio municipale. In alcun tempo non fu lor data altra cura, che a fare ispendere una nuova moneta; in altro a far raccogliere e abbruciare i bruchi, e di assistere alla riparazione di qualche castello, e in simiglianti cose: e a quegli istessi due giurati, che in ciascun paese e stabilmente ei dopo costituì, non impose altro incarico, che solamente di scoprire le frodi dei venditori e degli artigiani, senza che dritto alcuno di punirli o altra giurisdizione avesse loro accordata, potendo essi solamente denunziare i rei alla magna curia, o ai giustizieri della provincia; nè da alcuna autentica memoria del tempo si può argomentare, che quei giurati in ciascun comune avessero allor cura dell' annona, o il patrimonio pubblico amministrassero. In somma potrebbesi ora sospettare fondatamente, che Federigo abbia voluto più presto una vana apparenza, e l' ignudo nome, e non già un ufficio municipale costituire.

Ciò dimostrasi più manifestamente, che quando era luogo e la occasion propria di far comparsa i giurati come magistrali del comune, e come i naturali rappresentanti del pubblico, o quando un incarico ad alcuna popolazione indirizzavasi, o in caso di alcun atto publico e solenne di quella, i giurati non compariscono. Così l' imperador Federigo nelle lettere di convocazione al parlamento, diretto a più terre e città, la formola delle quali lettere fu quella scritta a Palermo, ad altri non le indirizzò, che al bajulo ed ai giudici del luogo, e niun motto fe' pur di giurati (3). Nel modo istesso volendo l' università di Corleone nell' anno 1280 permutare in danaro la decima dovuta al suo vescovo, al che dovea procedersi per atto solenne, e per mezzo di un consiglio pubblico, in cui si desse a ciò fare la facoltà e il consentimento di ciascuno individuo, osservasi che quel consiglio non fu composto che dal bajulo e dai giudici e da altre persone di niuno ufficio insignite, e da essi soli fu sottoscritto quell'atto, anzi a stipular la permuta non furono diputati i giurati, ma due sindaci per quell' atto solamente costituiti (4).

potea sino a questi tempi aver luogo alcuna differenza, imperciocchè dai deputati di tutte le provincie, che costituiscono oggi i due regni, risultava unico e general parlamento. Vid. cit. Regestum, loc. cit.

(1) Robertson, loc. cit., nota 16.

(2) « Alienora Dei gratia humilis Regina Angliae, Ducissa Normanniae etc. Sciatis nos concessisse, et praesenti charta nostra in perpetuum confirmasse dilectis et fidelibus nostris universis Juratis Communiae Oleronis, et eorum haeredibus perpetuam stabilitatem, et inviolabilem firmitatem Communiae suae juratae, apud Oleronem, ut tam nostra quam sua propria jura melius defendere possint, et magis integre custodire etc. » Dipl., ann. 1199, apud Rymer, *Acta Conven. et Foedera* etc., tom. I, part. I, pag. 35.

(3) Regestum cit., pag. 36r.

(4) Noi qui giudichiamo di trascrivere parte di questo diploma, dal quale apparisce la maniera come le università celebravano allora i consigli ed eleggevano i sindaci: « Nos Matthaeus de Costa bajulus, Guidotus Tanicus, Jacobus de Minialdo, et Salvus de Saliceto, judices Coritionis, in unum voce

In somma le università nelle occorrenze di esercitare nel dimestico ricinto loro funzioni di corpo politico, non danno a vedere come loro rappresentanti i giurati.

Nè quando era il caso di esercitare una funzione più solenne e più pubblica, ossia quando intervenivano i loro diputati nel parlamenti, i nostri comuni mostravano quel grado di rappresentanza, nè poteansi quei dritti arrogare, ondechè si potesse in alcun modo temere della lor certa subordinazione. Quando li convocò Federigo al parlamento di Foggia nell' anno 1240, e volle che vi assistessero due sindaci a nome di ciascun paese demaniale, non dichiarò di volerli, perchè venissero quivi a deliberare, ma disse, *speditemi due vostri nunzii, perchè dalla parte vostra veggano la maestà del nostro viso, a la nostra volontà vi riferiscano* (1). Questo linguaggio sente tutto il vigore e la dignità di un possente monarca, che è certo della ubbidienza generale, e sicuro della sovrana sua prerogativa, e del suo dritto. E di fatto comprendesi apertamente il rispettoso e docile ossequio, con cui assistevano i diputati del comuni in quelle ragunanze, se ricordisi a questo luogo, che tenutosi in ottobre nel 1255 un parlamento in Barletta, ossia quando già morto Federigo, era contrastato al di lui figliuol Manfredi il baliato del regno, attesta pure uno scrittore contemporaneo ed ivi presente, che in Barletta *vi furono tutti i sindaci della provincia a vedere, che si avea da fare: e tutti stavano in paura, che tutti li guai non venissero sopra di loro* (2).

A ristringere i comuni del reame siciliano dentro tali termini di soggezione, e a limitarli in questo stato di informa corporazione, erasi preparato con altre provvidenze l'imperador Federigo: ei veramente avea messa la scure alla radice. Quando fu fatta la compilazione del suo codice, che poi solennemente pubblicò nel 1231; nel luogo ove trattò dei magistrati, inserì ancora una legge, che giudicò necessaria per rimediare agli abusi, che eransi introdotti in alcune parti del regno: ei comandò in una speziale costituzione, che in niun paese si potessero creare *podestà*, *consoli*, o *rettori*, nomi di ordinario coi quali le città italiane, che aspiravano a un governo indipendente, i lor magistrati appellavano: soggiunse, che niuno osasse esercitare ufficio o giurisdizione alcuna per concessione del popolo, imperciocchè ad amministrare da per tutto la giustizia aveva egli assai provveduto col costituire i suoi magistrati: conchiuse, che se alcuna università avesse osato di creare quegli ufficiali, egli avriala *desolata*, ossia avriane gittate al suolo le muraglie e le case; e condannati gli abitanti alla perpetua condizione di angarii; e che dovea essere soggetto alla pena di morte colui, che ufficio alcuno avesse ricevuto dal popolo (3). Non si potea determinar con maggior chia-

praeconia prout moris est loco solito congregati, confisi da prudentia et legalitate judicis Arnaldi, et Manfredi di Gonardo concivium nostrorum unanimi et spontanea voluntate nostra ipsos, et quemlibet ipsorum in solidum constituimus fecimus et ordinavimus nostros veros at legitimos syndicos procuratores et nuntios speciales ad promittendum per stipulationem solemnem nomine et vice nostra omnium et singulorum reverendo patri domino Johanni Dei gratia archiepiscopo Montisregalis — quas omnia et singula supradicta rata et firma habebimus, et quidquid per praedictos syndicos et procuratores nostras in praedictis, et quolibet praedictorum actom fuerit, seu etiam procuratum. Ut autem de poemissis sit omnibus plena fides, praesens publicum instrumentum de praedictis omnibus fieri fecimus per manus Johannis de Lizivio publici notarii praedictae terrae Corilionis, sigillo et subscriptionibus nostrum, qui supra, bajuli, et judicum, et subscriptorum proborum virorum subscriptionibus et testimonio ruboratum etc. » Dipl., ann. 1280, apud Lo Judice, *inter dipl. Eccl. Montisreg*, pag. 95.

(1) *Regestum* cit., pag. 361, 362.

(2) Giornale di Matteo Spinelli, loc. cit., pagina 1085.

(3) « Cum satis abundeque sufficiant officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc, ut tam in civilibus, quam criminalibus causis unusquisque justitiam valeat invenire, usurpationem illicitam, quae in quibusdam partibus regni nostri invaluit, abolentes, praecipimus ut amodo potestates, consules, seu rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet; sed officiales tantum a nostra majestate statutos, vel de mandato nostro, scilicet magistros justitiarios, justitiarios, camerarios, bajulos, et judices ubique per regnum volumus esse, et tam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare. Quaecumque autem universitas in posterum tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur, et omnes homines ejusdem civitatis angarii in perpetuum habeantur. Eum vero, qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite puniri censemus ». Lib. I. *Const.*, tit. 50, pag. 49, e 50.

rezza e più severità, che di niuna giurisdizione fossero capaci i comuni.

Possiamo ora dalle cose anzidette comprendere distintamente lo stato e la forma, a cui recò quel principe le corporazioni siciliane. Aveva egli trovato, che sotto i Normanni era il corpo dei borgesi in ciascun luogo abilitato ad una rappresentanza domestica, cui presedeva un capo scelto tra i primi borgesi: volle l'imperadore, che i direttori e i presidenti di tutta l'amministrazione interna fossero in ogni paese il bajulo e i giudici, essi il consiglio pubblico convocavano, che dalle più distinte persone del luogo era composto e quivi eleggevasi i sindaci per gli atti pubblici della università, e diputavsesi i nunzii al parlamento, e facessi la scelta dei giurati, e degli affari la comunità riguardanti trattavasi, e quivi forse concedeasi il dritto di cittadinanza: e il bajulo e i giudici curavano le rendite pubbliche, e il suggello dei comune conservavano. In quanto ai giurati niun altro ufficio lor commise l'imperadore, che di sopraintendere ai venditori tutti e agli artigiani, le cui frodi non già al bajulo del luogo, ma alla magna curia, o ai giustizieri provinciali doveano denunziare. È indi manifesto che nel sistema di Federigo niuna qualità nè ufficio di magistratura poteansi attribuire i comuni. In questo senso lasciò quel principe imperfetta la corporazione di ciascuna popolazione in Sicilia e quasi in uno stato informe e incompiuto, alle quali accordò più presto rappresentanza, e non già un governo municipale composto da proprii magistrati e con propria giurisdizione.

94. Ma pur vedea Federigo da per tutto in quel tempo in Europa le popolazioni tutte disporsi col favore istesso dei principi a una forma propriamente detta di governo municipale con la facoltà di crearsi ufficiali e magistrati diputati a proteggere e ad amministrare gli interessi del pubblico: ed ei pare, che a disegno ed a riflessione matura abbia l' imperador ristretti in sì angusti confini i nostri comuni; del che se ne dee ora investigar la cagione. Si rifletta primieramente, che altrove in Europa non per altra ragione i sovrani innalzavano a maggior grado di rappresentanza i comuni, che per contrapporli ai grandi, e in questo modo liberare l'autorità politica dalle invasioni della potenza feudale. In Sicilia ciascuna classe della nazione e i rustici e i borgesi ed i militi avea il suo stato e il suo viver legale fissato, ed erano fissati i dritti dei baroni nei lor vassallaggi, ed era generale ed efficacissima la potenza dei regii magistrati, per la qual cosa non aveano bisogno le popolazioni di implorare straordinaria protezione, e nuovi privilegi dal principe. Aggiungasi, che i monarchi siciliani a contenere i men rispettosi poteano far valere le riconosciute prerogative del principato, e gli antichi e ben fondati dritti del sovrano potere, che aveano solennemente esercitati e trasmessi ai lor successori i primi conquistatori Normanni.

Dall'altra parte se a tanto ben essere della nazion siciliana avesse Federigo imperadore aggiunti maggiori dritti, e forme più privilegiate di corporazione, ei comprendea di potersene in processo di tempo temere alcuo passo violento: e certo gli arditi andamenti delle repubbliche italiane, il cui esempio era reo e contagioso, aveanlo fatto più avveduto e più cauto: il che è sì vero, che avendo proibito di potersi creare in alcun luogo del reame siciliano magistrali municipali col nome di *rettore* di *consoli*, e di *podestà*, dimostrò chiaramente, che si sino del nome adombravasi. Nè fu di lungi l' effetto al suo avviso: perciocchè non andò guari dopo la sua morte, che quegli umori, cui vedea inclinate e disposte le nostre popolazioni, scoprironsi apertamente.

Le raffreneò per alcun tempo Corrado col suo severo imperio; ma questi morto nel 1254, siccome non videsi allora alcun ordine stabile di reggimento, nè fu riconosciuto generalmente il baliato di Manfredi, ed aspiravano con tutto il vigore e con felici successi i romani pontefici al dominio del regno, così con poche città scoprirono manifestamente il fine, al quale esse andavano; e forse in apparenza furono assai più moderate le pretensioni di alcune popolazioni del reame di Puglia. La città di Foggia spezialmente, morto appena Federigo, avendo costituiti più *consiglieri* come capi del comune, dispose, che da quelli fossero giudicate le cause tutte sì civili che criminali, annullando la forma ordinata dalla costituzione, per cui le prime dal bajulo del luogo, e le seconde dal giustiziero della provincia doveano essere conosciute e decise; protestavano sì nel tempo istesso gli abitanti tutti di Foggia, che non sarebbero per mancare in alcun modo alla

Digitized by Google

fedeltà e alla ubbidienza, che doveano al sovrano. Pur conobbe Manfredi qual fuoco ci potea covar sotto, e si diè tutto a spegnerlo (1).

Ma più alla scoperta in maggior cupidità di più ampio stato lasciaronsi menare alcune popolazioni dell'isola. O sia avvenuto per la lunga assenza del principe, e che mala abbian saputo i fervidi Siciliani i loro movimenti ritenere o dissimulare, egli è certo, che non poche delle nostre città ordinarono allora nella forma più solenne il governo loro alla stessa maniera delle repubbliche italiane. Fu la prima Palermo, che gridando furiosamente *comune*, sino un *podestà* come capo di un governo libero costitul (2). Indi Messina, introdotta la forma medesima di *comunità*, elesse ancora un suo *podestà* (3), e tra i principali luoghi dell'isola fecero altrettanto Aidone, Piazza o Castrogiovanni (4). Essi tutti non solo a Manfredi si ribellarono, ma scopertamente ancora osarono di costituire un governo indipendente, siccome aveanlo per la più parte le città lombarde, eseguendone i passi, con reciproche alleanze fortificandosi, si armarono: anzi il comune di Messina spedì eserciti contro le truppe di Manfredi, e il comune di Palermo occupò il castello di Cefalù (5).

Questa forma di governo durò in più luoghi in Sicilia presso a due anni (6), e fu apertamente allor conosciuto, qual fosse nelle cose di stato e nel giudicare degli umori dei popoli l'intelligenza e l'accoglimento dell'imperador Federigo. Venne indi fatto a Manfredi di ridurre le anzidette città agli antichi ordini, ed egli non altrimenti ridussele, che per mezzo dei baroni e con le truppe feudali (7). Ritornarono allora i nostri comuni al proprio nativo stato di informe corporazione, e dentro a quei termini in cui teneali ristretti la legge ed il governo. Indi è manifesto perchè noi tempi di appresso, e nelle grandi agitazioni, che immantinente seguirono nell'isola, veggansi in poco estimazione, nè in figura importante i comuni siciliani: e quegli stessi, di cui sinora abbiam favellato, che alla morte di Federigo e di Corrado ardirono di sì alto levarsi, poichè più presto apparenze pompose, che fortezza di gagliardi animi dimostrarono, non altrimenti chiamolli uno scrittore siciliano del tempo, che *comuni di vanità* (8).



(1) « Delictum Fogitanorum adeo fuerat perniciosum exemplo, quod quaecumque eorum citra sanguinem poena fuit, magnae lenitatis ipsis apparuit — Constituerant enim sibi consiliarios in civitate praesidentes, et formam judiciorum solitam transmutantes, non jam apud praesidem a principe constitutum, vel apud loci bajulum ex more ordinatum, criminales aut civiles querimonias causasque tractabant, sed apud praedictos consiliarios noviter creatos petendam sibi exequendamque justitiam decernebant, praetendentes alias fidem et obedientiam regiam, et se ad novitatem illam processisse, salva fidelitate Regis, asserebant ». Saba Malaspina, loc. cit., pag. 682.

(2) « Nonne post mortem Conradi regis panormitani cives Comune furiosi vocantes, nostros Messanenses manifesto colludio deceperunt? » Bartholomaeus de Neocastro, loc. cit., cap. 29, pag. 47. Il Pirro tom. II, pag. 806, pubblicò dall'archivio della chiesa di Cefalù il principio di una lettera di papa Alessandro scritta nel 1254, ed è essa diretta: « Dilectis filiis, Potestati, Consilio, et Comuni Panormitanorum ».

(3) « Direxit se contra Messanam, in qua erat Potestas quidem, Romanos nomine, ab ipsius terrae Comunitate constitutus, sub quo civitas more civitatum Lombardiae et Tusciae vivebat, sub cujus regimine comunitas ipsius civitatis jam egressa bis fuerat, exercitu congregato in offensionem illorum, qui principis partem tenebant ». Saba Malaspina, loc. cit., pag. 754. Appendix ad Malaterram tom. I, apud Caruso, pag. 253, 254.

(4) Saba Malaspina, loc. cit., pag. 757, et seq. Appendix cit., pag. 254.

(5) Saba Malaspina, loc. cit., pag. 754, et Pirrus, loc. cit.

(6) « Regnavit quidem Conradus primus annis duobus. Commune perduravit annis similiter duobus. Conradinus regnavit annis duobus etc. » Bartholomaeus de Neocastro, loc. cit., cap. 7, pag. 23.

(7) « Anno 1254 Henricus de Abbate cum exercitu vallis de Mazariae cepit Panormum, et fratrem Businum legatum; et tota Sicilia se convertit ad dominationem domini principis, praeter Platiam, Castrum Johannem, et Aydonem — comes Fridericus Lancea venit vicarius in Siciliam, et congregatis baronibus Calabriae, Vallis Gratis, et totius Siciliae ivit cum magno exercitu super Platiam, et obsedit et coepit ipsam — et postea ivit super Castrum Johannem et Aydonem, et homines earum terrarum converterunt se ad dominium domini principis ». Appendix cit., pag. 254.

(8) « Post mortem autem imperatoris, et Conradi primi, Siciliae supervenit comunitas vanitatis ». Barth. de Neocastro, loc. cit., cap. 87, pag. 121.

CAPITOLO VI.

95. Nuovi sistemi di amministraziona introdotti nel regno dall' imperador Federigo. — 96. Imposiziona di nuovi dazii, chiamati nuovi statuti. — *97. La colletta divenuta ordinaria ed oltra ai casi usitati ai tempi normanni — 98. Maniera di ripartirla e di esigerla. — 99. Considerazioni intorno ai privati traffichi dell' imperadore.*

95. Protestavasi in ogni occasione questo principe, che egli avrebbe conservati esattissimamente gli antichi sistemi di pubblica amministrazione, e desiderava sempre, e nei primi tempi del suo governo si studiò particolarmente di non aggravare i suoi sudditi di nuove imposizioni: e siccome per li sistemi di giurisdizione avea pressochè ristabilita la stessa costituzione del suo avo Ruggieri, così in riguardo alle contribuzioni pubbliche dichiarò solennemente più volte, che ei volea seguitare per norma le massime del buon re Guglielmo suo cugino, la cui memoria in riverenza e in benedizione aveano i Siciliani. Difatto trattandosi nell'anno 1224 di imporre tasse e collette ai cherici, prescrisse di regolarsi secondochè erasi praticato ai tempi di Guglielmo: e gli usi di questo re ei volle osservati, quando nel 1226 ricercavasi a quali contribuzioni fosse soggetto il monistero di Montecassino. Ma nel 1228 ne fece egli una più solenne dichiarazione nel quale anno apparecchiandosi al passaggio in Terra santa, celebrò prima un general parlamento in Barletta, perchè provvedesse ai suoi regni in caso che venisse a mancare in quella spedizione; quivi in presenza dei prelati e dei grandi del regno, e d' infinita moltitudine accorsavi, fece ad alta voce leggere alcuni capitoli da lui formati a maniera di testamento; e tra quelli in prima dispose, che i suoi sudditi tutti vivessero nella stessa pace e tranquillità, siccome erano soliti di vivere ai tempi del buon re Guglielmo (1). Questa medesima deliberata sua volontà confermò finalmente nel suo ultimo testamento fatto nel 1250, in cui prescrisse, che gli uomini tutti del regno di Sicilia così nel prestare i servizii feudali, come in tutte le sovvenzioni e le collette non altrimenti fossero trattati che come erasi praticato sotto il governo di Guglielmo II (2).

Certo non può negarsi, che niuna alterazione fecesi ai sistemi normanni sino al passaggio di Federigo in Soria: ma dal suo ritorno in poi tante promesse fallirono, e gli antichi ordini del tutto rovinarono. Occupato di continuo nelle guerre italiane, intento a reprimere nei suoi stati i movimenti delle fazioni, e dalla implacabile ira dei suoi nemici oppresso, e dai romani pontefici sempre costernato, ebbe così varia e travagliata fortuna, e fu in tali angustie di continuo ridotto, che alle spese sue straordinarie, ed ai molti suoi e pressanti e sempre nuovi bisogni più non trovò gli ordinarii proventi della corona, e le antiche rendite del regno sufficienti. Indi avvenne, che da quel tempo in poi fu costretto ad ordinare i più sottili modi, perchè accrescesse le pubbliche entrate, e nuove contribuzioni, comechè fosse, si procacciasse: anzi le cose io processo di tempo aspramente e per molta irritazion di animo si esacerbarono.

96. Già erano state sin dal tempo della

(1) « Imperator ipse pro libertate ecclesiarum et clericorum justitiario Terrae Laboris suas literas mittit, in quibus mandat, ut ecclesias omnes, clericos, obedientias, possessiones, et homines earum contra libertates, quas habuerant temporibus regum, in collectis, talleis, datiis, et aliis publicis servitiis admisceri cum aliis non permittat, et nihil cum laicis participent in eisdem, nisi probetur, quod tempore regis Guglielmi II cum eis in hujusmodi servitiis contulissent ». Richardus de s. Germano, loc. cit., pag. 573. « Stephano venerabili Cassinensi abbati fideli suo — petitiones tuas clementer admisimus, super eo videlicet, quod antiqua jura et rationes, quibus tempore regis Guglielmi, recolendae memoriae, tuum monasterium est provisum, tibi et ipsi monasterio conservare de nostra gratia dignaremur etc. » Loc. cit., pag. 577. « Proponi fecit et legi subscripta capitula in modum testamenti, ut videlicet omnes de regno, tam praelati, quam domini, et eorum subditi, omnes in ea pace et tranquillitate viverent et manerent, qua esse et vivere soliti erant tempore regis Guglielmi II ». Loc. cit., pag. 581.

(2) « Item statuimus, ut homines regni nostri Siciliae sint liberi et excepti ab omnibus generalibus collectis, sicut consueverunt esse tempore regis Guglielmi II consobrini nostri. Item statuimus, quod comites, barones, et milites, et alii feudatarii nostri regni gaudeant juribus suis et rationibus omnibus, quae consueverunt habere tempore regis Guglielmi in collectis ». *Testamentum imp. Friderici*, apud Caruso, tom. II, pag. 670.

conquista sottoposte le popolazioni siciliane a pagare annualmente un tributo, che costituiva la rendita annuale, che ne ritraeva il sovrano, e risultava quella da varie maniere di gabelle e di dazii imposti in ciascun luogo: furono poi quelli chiamati volgarmente *dritti antichi*, perchè imposti dai Normanni, a differenza *dei nuovi*, che il primo introdusse l'imperador Federigo. Egli adunque a moltiplicar le sue entrate comandò nuove imposizioni, e primieramente in agosto del 1231 volle che la seta cruda, il sale, il ferro, e il rame fossero sottoposti ad un dazio, in maniera che niuno potesse comprarne, che dai soli ministri fiscali e nei fondachi regii: poi nel settembre dello stesso anno ordinò, che si mettessero in mano del fisco, o pagassero maggior dazio le officine tutte da tignere. Nell' anno seguente ei pubblicò in ottobre alcuni regolamenti intorno alla maniera di pagarsi le imposizioni tutte e dei tempi normanni e quelle introdotte da lui nuovamente (1).

Ma pure in processo di tempo non fu di tanto aumento ancor sottoddisfatto: ai nuovi suoi bisogni e alle sue gravi angustie fu bisogno provvedere con altre imposizioni, che sono descritte nel catalogo fattone da Andrea di Isernia: si parla quivi dell'acciaro, del sapone, del sevo e della galla come soggetti ad un dazio, di un dazio nel pesare e nel misurare, e del macello nuovo e di simiglianti cose ivi si fa menzione (2). Da questo catalogo comprendesi chiaramente lo stato tutto delle imposizioni introdotte la prima volta in Sicilia dall' imperador Federigo: le quali a distinguersi dalle antiche cominciarono volgarmente a chiamarsi *dritti nuovi*, *nuovi statuti*, e furono propriamente imposti sopra varii oggetti di interno uso e commercio.

Commise l'imperadore l'amministrazione di questi nuovi dritti a un suo ufficiale, detto *procurator del demanio* il quale dovea spezialmente aver cura dei fondachi, delle dogane e di altri luoghi, in cui gli anzidetti nuovi dazii esigeansi, e potea darli a fitto, o amministravali a conto del fisco (3): nei tempi di appresso furono commessi ai segreti (4). Costituì nel tempo istesso l'imperadore l'ufficio dei maestri fondachieri, ossia dei soprastanti ai fondachi nuovi, ove riponeasi il sale, l'acciajo, il rame, il ferro e le altre merci, le quali pagata pria la gabella potea-

(1) « Mense augusti de mandato imperiali per totum regnum seta cruda emi prohibetur, similiter sal, ferrum, et aes emi nonnisi a dohana imperiali mandantur — mense septembri apud s. Germanum sicut per totum regnum pondera et mensurae mutantur, ponuntur rotuli et tumini. Tinctorias omnes de regno ad opus fisci imperialis recipi praecipit imperator, et super hoc suas mittit litteras generales ». Richardus de s. Germano, loc. cit., pagina 602. « Mense octobri in s. Germano hujusmodi sunt imperiales assisiae publicatae. Cives in terris eorum pro mercibus suis, quas intromittent vel extrahent, nihil solvent, nisi quod olim solvebant; de pomis, castaneis, nucibus avellanis, et aliis fructibus in jure Curiae servabitur forma antiqua. Jus coreorum pro conzatura dimittitur in forma antiqua. Factum canapis omnino remittitur; a vendentibus vinum, sive ad minutum sive ad grossum, nihil requiritur, sed in eis servabitur forma antiqua. Statera erit in fundicis, et nihil recipietur pro ea, nec amplius pro cantaro quam gr. 5. Pro herbatico animalium, venditiona equorum, et aliorum animalium similiter servabitur forma antiqua. A piscatoribus nihil requiritur, nisi secundum formam antiquam. Pro jure mensurarum victualium tam in salma, quam in tumminis servabitur forma antiqua; de jure casatici remissa sunt gr. 5, pro unc. ita quod mercatoribus, qui erunt pro eis, providebitur a custodibus fundaci in lectis, luminaribus, paleis, et lignis; de jure bucceriorum pro bove, vel vacca remittuntur gr. 3, pro porco gr. 3, pro ariete gr. 3, pro agno gr. 2; de tunninis et sardellis servabitur forma; de jure lini idem, de jure cannarum idem, de lana Syriae idem, de bambace, et de arca cuctonis idem ». Loc cit., pag. 605.

(2) « Nova *Jura* sunt haec, videlicet. Jus fundici ferri. Azarii. Picis. Salis. Jus staterae seu cclandrae. Ponderaturae. Jus mensuraturae. Riae de novo. Jus setae. Jus cambii. Saponis. Molendini. Becharine novae. Imbarcatura. Jus sepis Jus portus et piscariae. Jus exiturae. Jus decini. Tinctoriae. Jus marcelinum. Jus balistarum. Jus gallae. Jus lignaminum non est ubique. Jus gabellae auripellis non est ubique per regnum ». Isernia *ad Const.* de Decimis, lib. I, tit. 7.

(3) « In primis quod specialem curam habeat sale ferro aczaro et aere, et ut omnia nova statuta servari faciat et inviolata teneri... tam in duana, fundicis, tinctoria, boczariis, quam in omnibus aliis, quae pertinent ad nova statuta: proventus, qui ex iis proveniunt, ad opus curiae nostrae recipiet, et receptis, ad imperialem curiam destinabit; et haec omnia diligentissime procurabit, sive ad cabellam dando, sive locando ad credentiam etc. » *Regestum* cit., pag. 334.

(4) Vid. *Capitula Regni*, tom. I, cap. 63, regis *Jacobi*, pag. 38.

no quindi esporsi in vendita (1). In somma con la maggior diligenza si adoperò Federigo, perchè quei nuovi dazii fossero certamente riscossi: pur ne seguì per essi una qualche infamia alla sua memoria, e furono immantinenti aboliti in Sicilia alla venuta dei re aragonesi (2).

97. Ma quello che a suo incarico pubblicamente risuonava, e di cui particolarmente i romani pontefici incolpavanlo, fu il sistema da lui introdotto la prima volta nella imposizione delle collette. Era stata sino al suo tempo nel reame siciliano considerata la colletta come un peso straordinario ed eventuale, che solamente in certi casi straordinarii e fissati già dalla costumanze dei tempi, i principi di sovrana loro autorità comandavano: cioè nella occorrenza delle spese richieste nella solennità della incoronazione del re, e quando armavasi cavaliere un di lui figliuolo, o nel doversi costituire la dote a qualche figlia del re, e nel caso finalmente di difendere il regno. Tanto più credeasi fondatamente essere gli anzidetti casi i soliti, nei quali si poteva impor la colletta, quanto aveali già fissati nel suo felice governo il buon Guglielmo, e quasi costituivano in Sicilia l'ultimo stato del dritto normanno; e che lo stesso Federigo sino al suo passaggio in Soria avea con solenni dichiarazioni e per lunga osservanza autorizzati.

Non però di meno, da che egli d'oltra mare tornò, siccome da quel tempo in poi da continue avversità fu travagliato, nè cessarono quelle con la sua morte, ma quando tutta la real famiglia sveva fu spenta, così non potè conservare quel principe gli antichi sistemi, fu bisogno di abbandonare le massime del dritto normanno, e di servirsi della sovrana sua prerogativa. Adunque non fu più tenuto alcun conto dei casi straordinarii e determinati, in cui era solito di comandarsi la colletta, ma fu essa imposta ed esatta di continuo, e divenne un peso costante e ordinario (3). Le cronache dei tempi, e gli annali di Federigo di niuna cosa più frequentemente fan menzione, che di taglie e di collette, le quali senza intermissione imponeansi, e senza remissione alcuna si riscuoteano. Nè altrimenti i suoi successori Corrado e Manfredi, obbligati dalle stesse necessità, si governarono.

E non dee qui dissimularsi, che in quella ria fortuna di tempi in tali acerbità si trascorse alcuna volta, che la colletta non di rado in somma assai eccedente imponeasi, e ad esigerla i modi più aspri teneansi. Una volta poco mancò, che non fosse gittato dai merli del real palazzo il giustiziero Bernardo Caraccioli, perchè dalle terre, che erano per altro povere, avea raccolto poco danaro; e fu altra fiata minacciata la galera a coloro, che nel dì prescritto la colletta non avesser pagata; in altro tempo in quelle terre, che indugiavano a pagarla, mandavansi masnade di Saracini e di Tedeschi ad alloggiare; anzi posti in oblio gli antichi sistemi, per cui doveano esservi obbligati i soli possessori, fu comandato una volta che la stessa quantità di danaro fosse esatta per ogni capo di uomo; si sa parimente, che dalla colletta, la quale Manfredi raccolse per lo maritaggio di sua figlia, più che la metà di suo privato lucro gliene rimaso (4).

(1) « Procurabunt autem magistri fuodicarii fundicos salis, ferri, et azarii et mercium exituras, quae fundicandae per curiam nostram sunt statutae... dum tamen fundicarii caveant, quod nullas res alias praeter eas, quae in novis statutis fuodicari seu dohanari mandavimus, mercatores seu quoslibet distrahentes fundicare seu dohanàre compellant ». Lib. I, *Const.*, tit. 89, pag. 90 e 91.

(2) « Pro novis statutis impositis per Fridericum imperatorem—quae imposita fuerunt per illum contro Deum et justitiam, per qood videtur ille Fridericos qoiescera io pice, at non in pace. Multum debent cavera principes mundani in hoc, quia etiam hoc Deos retribuit, sicut patet in illo Friderico, cujus haeredes non sunt hodie ». Andreas de Iseroia *in comm.* ad cit. *Constitutionem de decimis*.

(3) « Antiquorum habet ralatio, quod quondam Fridericus Romanorum imperator tempore, quo de ultramarinis partibus rediit, primo subentiones et collectas ordinarias in regno imposuit supradicto: et quod ante praedictuum tempus collectae et subventiones tantum fiebant, cum rex Siciliae pro defansione ipsius regni exercitum faciebat, ac in coronatione regis ipsius, nec non et quando filius ejus suscipiebat cingulum militare, ac ipsius, filia nuptui tradebatur ». *Epist.* papae Martini apud *Annales* Raimaldi, tom. III, pag. 563.

(4) Non sarà discaro ai nostri lettori, che qui si presentino le memorie di quel tempo, per comprendersi i costumi e le usanze relative agli oggetti, di cui si è favellato: « All'intrata di agosto 1250 fò posta per tutto lo reame una colletta la più grande, che sia stata mai posta, che se paghi un tari per capo — Alli 5 di novembre lo justitiero messer Berardo Caracciolo Dusso andao a vedere l'imperatore, et portaole settecento onze, che

98. Ma rivolgiamo lo sguardo da sì funeste memorie, le quali per altro gli ordini più ben composti dei nostri tempi ci ricordano, ed osserviamo più presto i sistemi legali, e i mezzi ordinarii, secondo i quali imponeasi allora in Sicilia, e distribuivasi, e si esigea la colletta. Dico primieramente, che quando trattavasi di alcuno dei casi anzidetti il principe di sovrana sua autorità comandava, che i suoi sudditi tutti gli pagassero una somma che le costumanze dei tempi avean fissata nei varii casi come la più proporzionata al bisogno: alcuna volta se ne facea proposta in parlamento, del che ne abbiamo in quest' epoca un documento assai chiaro, sapendosi da uno scrittore contemporaneo, che *nel febbrajo del 1253 fu fatto parlamento, e il conte di Caserta propose, che si dessero al re trenta mila onze di oro* (1). Pubblicato che erasi di doversi pagar la colletta nella somma già determinata, i ministri e gli ufficiali addetti propriamente a distribuirla e ad esigerla volle Federigo che fossero, non più i bajuli come praticavasi ai tempi normanni, ma i giustizieri, e senza meno perchè fosse la riscossione più certa, avvegna posta l'imperadore in mano di quei magistrati, che aveano maggiore autorità e quindi più forza. Alcuna volta ne diè la commissione al maestro giustiziero, e questi incaricavane poi i subalterni suoi giustizieri; ma più frequentemente scriveane a dirittura quel principe ad ogni giustiziero partitamente, perchè la somma tassata nella sua provincia ripartisse per ciascun luogo ed esigesse (2).

Ad essere nota legittimamente a ciascun giustiziero la somma, che avea da esigere dalla sua provincia, alcuna volta spedia Federigo espressamente un suo messo o ne incaricava altra persona, la quale di suo ordine notificava immediatamente al giustiziero la somma tassata (3). Ma di ordinario man-

avea raccolto dalle collette: et lo imperatore se scorrucciao fortemente, che non avea raccolto più, et le disse molte parole injuriose, et lo justitiero gli rispose: Signore, se non vi piace lu servire mio, provedítevi per altro, perchè le terre stanno tutte povere. Et lo imperatore se adirao più forte, et se voltao a messer Taddeo da Sessa, et disse, che se non fosse stato l' amor che portava a messer Giovanni, l' avria fatto jettare per li mergoli. — Alli 15 fò jettato lo bando, che a pena de ire a galera, omne persona avesse pagata la colletta per lo dì de santo Andrea — Alli 24 febbraro 1253 fò fatto parlamento, et lo conte di Caserta propose, che dessero allo re trenta mila onze di oro: et subito se mandaro li rescattaturi per tutte le terre, et quelle che tardavano a pagare, nce mandavano todeschi o saraceni ad alloggiare — Le feste de Natale se fece intendere a tutte le terre de lo reame, che lo re havea maritata la prima figlia sua, et l'havea data allo figlio de lo re d'Aragona, et che si apparecchiassero a pagare lo maritaggio. Lo mese di jennaro 1257 jero tre fattori con gran pressa raccogliendo lo maritaggio, perchè diceevano, che lo aprile vegnente venivano le galere dei Catalani a pigliare la zita. Alli 27 del detto mese venne Bisichavez saracino justitiero di Apruzzo con due compagnie di Saracini, et portao nove salme di denari a Taranto per mandarle in Sicilia. Et allora messer Lionello Fajella cavalcao per la provincia recogliendo; et nello primo di marzo pigliao et portao a Taranto quattro mila et ducento onze d'oro; intanto che si dice, che a chisto maritaggio di sua figlia lo re nce avanza chiù della mitate, perchè non l' ha dato più di trenta mila onze di dote; et ne ha recoverato da questo reame et da la Sicilia chiù di settanta milia ». *Giornali* di Matteo Spinelli da' Giovenazzo apud *S. R. I.*, tom. VII, pag. 1067, 1091, 1071.

(1) Loc. cit., pag. 1071.

(2) Noi ora nelle note, che sieguono, ne addurremo le prove, cavate dai registri e dalla cancellaria dell' imperador Federigo. Intanto dee qui tenersi presente ciò che lasciò scritto il diligentissimo Moles: « Sed quo ad generales subventiones, quae a toto regno ut supra dictum est exigebantur, instituit Federicus, ut justitiarii regionum illas exigerent, quod ego non legi — Sed ex iis libris, qui conservantur in archivio regiae Siciliae, appacet, quod exactio praedictarum subventionum commissa fuit justitiariis provinciarum a primo libro ipsorum de anno 1265, qui fuit primus regnorum Caroli Andegavensis hujus nominis primi, qui in libro adnotavit, quod regii generales thesaurarii in eorum ratione, posita coram magistris rationalibus regiae camerae in camera castri Salvatoris ad mare, quod vulgo dicitur Castrum ovi, fecerunt introitum recepisse jura secreta et dohanarum a secretis, jura vero generalium subventionum a justitiariis provinciarum, distincta ibi quantitate exactionis a quolibet justitiario factae etc. ». Moles, *Decis. Supr. Tribun. Reg. Cam. de Regiis Fiscalibus*, § I, pag. 4.

(3) « Cum igitur velimus in praesenti, ut regnum nostrum nobis subventionem faciat, colligendam, postposita tarditate, in ea quantitate et forma, quae in collecta anni praeteriti statuta extitit et servata: ecce mittimus ad te judicem M. de Juvenatio fidelem nostrum, qui super quantitate et forma colligendae collectae nostram tibi patefaciet voluntatem. Fidelitate itaque tuae praecipiendo mandamus, quatenus eidem judici M. fideli nostro in his, quae tibi super hoc dixerit, fidem adhibeas, et devote

davasi al giustiziero la lettera di commissione, in cui gli si ordinava di esigere la colletta, con onlrovi una cedola ossia un notamento della somma, che la di lui provincia dovea contribuire (1). Questo notamento era siffattamente esatto e preciso, che esprimeva la quantità delle once dei tarì e dei grani, che era stato il contingente tassato per quella provincia (2).

Adunque tassavalo immediatamente la real corte e pare che non altra ragione siesi allora seguita, che quella degli abitanti e dei fuochi. Presarisse in una sua costituzione l'imperador Federigo, che la pena del delitto di contumacia da pagarsi da qualche università fosse di mezzo agostaro per fuoco, di sorta chè se quella contenea mille fuochi, la pena dovea essere di cinquecento agostari: ma soggiunse che questa somma devea poi esser pagata dagli abitanti del fuogo a misura delle lor facoltà. Qui dichiarò Federigo, che questo era il metodo solito praticarsi nelle collette (3).

A comprenderlo più chiaramente dee premettersi, che egli è stata di antichissima usanza nel regno la numerazione dei fuochi, ossia delle case e delle famiglie, che in ciascun luogo abitavano (4). Quando erasi stabilita la somma, che per la colletta dovea pagarsi, egli era facile di ripartirla per fuochi, ossia di fissare quanta porzione ne spettasse a ciascun fuoco: noi veggiamo, che una volta dichiarò il re Martino essere la colletta imposta in quell'anno di tarì tre per fuoco (5). Fissata adunque la somma totale della colletta, e sapendosi nel tempo istesso il numero totale dei fuochi del regno e di ciascuna provincia o di ogni luogo; comprendesi in qual senso siesi accennato nella anzidetta costituzione, che seguiasi la ragion dei fuochi nel tassare il contingente della colletta, che notato in una cedola trasmetteasi per esigerlo nella rispettiva provincia ai giustizieri. Ma non seguivano indi, che ciaschedun fuoco o famiglia della somma tassata e tra esso distribuita la stessa rata pagasse, il che fu ancora avvertito dall'antico chiosatore di quella costituzione.

O a dir meglio se per fissare il contingente totale, che tassavasi ad ogni provincia o popolazione, teneasi conto dei fuochi ossia del numero degli abitanti, poi nella distribu-

studeas adimplere, ita quod quantitas anno praeterito imposita in justitiariatu tuo in nullo penitus minuatur, et diligentiam tuam circa servitium istud merito commendemus — Justitiario Apulii — Simile G. de Anglone justitiario Siciliae citra flumen Salsum, quod credat H. Abbati — Simdes R. de Amic. justitiario ultra flumen Salsum, quod credat eidem ». *Regestum* cit., pag. 306.

(1) « Justitiario Regni super exactione pecuniae — ut ad solutionem multiplicium debitorum, quae propterea camera nostra contraxit, sine fidelium nostrorum suffragio fisci nostri non suppetunt facultates, quantitatem pecuniae, interclusa praesentibus cedula comprehensam, ab hominibus jurisdictionis tuae providimus exigendam — Magistro justitiario de distributione generalis collectae — ideoque fidelitati tuae firmiter et districte praecipiendo mandamus, quatenus quantitatem praesentibus interclusam per singulos justitiariatus decretae tibi provinciae per justitiarios auctoritate nostra mandes imponi ». *Epist.* Petri de Vineis, tom. II, lib. V, pag. 147, et tom. I, lib. II, pag. 295. « Rogerio de Amicis justitiario in Sicilia ultra flumen Salsum. Quod autem significasti te super imponenda et exigenda collecta per partes jurisdictionis tuae, sicut dudum tibi mandavimus per Riccardum filium Matgerii fidelem nostrum, modum et formam missam tibi a nostra curia diligenter servasse etc. ». *Regestum* cit., pag. 267.

(2) « Generalem subventionem pro anno instanti secundae indict. per singulas terras et loca dicti regni providimus imponendam: de cujus impositione, proportionali qualitate pensata, contingunt decretam tibi provinciam pro solita exactione uncias tot, tarenos tot, granos tot, prout haec in schedula, quae tibi sub magno sigillo nostro transmittitur, plenius continentur ». Dipl. regis Roberti, ann. 1333 in lib. *Const. Regni Siciliae*, tom. II, inter *Cap. Regni*, pag. 354.

(3) « Circa poenam autem contumaciae curiae nostrae debitam hanc formam ab universitatibus volumus observari, ut contumacia ab universitate contracta pro dinumeratione cujuslibet focularis dimidium augustalis curiae nostrae debeatur, ut videlicet si mille focularia ipsa universitas habeat, quingentos augustales pro poena contumaciae universitas tota, fisco nostro persolvat. Quae quantitas inter habitatores loci pro modo facultatum proportionaliter dividetur, sicut in collectis aliis hactenus fieri consuevit ». Lib. I, *Const.*, tit. 107, pag. 112. « Si universitas sit fisco contumax, solvitur pro quolibet foculari medium augustalis, quae summa in unum coacervata dividatur inter homines pro modo facultatum suarum — Non ergo unusquisque focularis debet solvere medium augustale, sed debet proportionabiliter dividi etc. ». Vet glos. ad hanc *Const.*, pag. 125, edit. Ludg., ann. 1568.

(4) Vid. Freccium, *De Subfeudis*, pag. 298.

(5) Tom. I, *Cap. Regni Siciliae*, cap. 3, regis Martini, pag. 153.

zione locale era prescritta un'altra norma ai giustizieri, cioè di ripartire sul luogo quel contingente secondo le facoltà e i beni degli abitanti. Non solo questa massima chiaramente inculcò nell'anzidetta costituzione lo imperadore, ma anche in altri tempi dispose, che a procedersi regolarmente in tale distribuzione dovea in prima ogni giustiziero pubblicare per tutta la sua provincia la quantità della colletta spettante ad ogni paese: dovea indi adoperare il consiglio e l'assistenza dei più accreditati uomini di ciascun luogo, ondechè nella debita proporziene fosse distribuita si singoli la rata da contribuire (1): quindi inculcava l'imperadore, che si avesse principalmente riguardo alle facoltà di ciascuno, acciocchè i poderi non fossero gravati, e i ricchi pagassero nella proporzione conveniente (2).

E siamo noi abilitati a particolareggiare più distintamente l'operazion tutta della distribuzione locale in questi tempi. Il giustiziero significava ad ogni università della sua provincia il contingente che dovea pagare, e riceveane da quella le responsali, che alla real corte poi trasmettea: ordinava alla stessa università, che elegesse tra i suoi abitanti i più adatti e i più probi, perchè tassassero e raccogliassero sul luogo la somma prescritta: i nomi degli eletti a ciò fare dovesno notarsi in alcuni quaderni, ove ancora doveano esser descritti i beni del territorio, il numero degli abitanti e dei possessori, i quali quaderni il bajulo e i giudici del luogo sottoscriveano e suggellavano: ciascun degli eletti a disporre e a distribuire la tassa locale dovea giurare sopra i santi avangeli di bene amministrar questo incarico, e loro imponeasi spezialmente, che nella ripartizione tenessero conto delle facoltà, delle rendite, dei pesi, dello stato della famiglia di ciascheduno, perchè poi tutti proporzionatamente pagassero: se alcuno della popolazione credea di essere stato gravato, potea richiamarsene alla sua università. Finalmente l'operazion tutta della tassa già fatta potea descriversi in quattro quaderni consimili; ne ritenea uno per se il giustiziero, l'altro da lui suggellato consegnavalo a coloro, che avean fatta la tassa sul luogo, la terza copia con lo stesso suggello riponeasi in qualche luogo sacro, o davasi a conservare a persona diputata dalla università, e in fine la quarta suggellata ancora dal giustiziero trasmetteasi ai maestri razionali della real magna curia (3).

Aggiungasi a questo luogo, che a dispor

« Quia tamen pro certo comperimus, quod in ipsa collecta praeterita satis informiter est processum, dum nec civitatibus nec locis nec etiam personis quibuslibet quantitas eis imposita panderetur, volumus et mandamus, quatenus tam per civitates castra et loca alia, quam personas quaslibet juridictionis tuae, diligentissime consideratione praehabita, collectam imponere debeas et taxare cum consilio nostrorum fidelium juxta facultates ipsorum ». *Regestum* cit., pag. 338.

(2) « Taxatis singulis pro qualitate eorum, habita extimatione congrua ad omnium facultates, itaquod pauperes non senserunt gravamen, et divites mensura debita persolverunt, nulli eorum gratia in talibus observata ». Ibid., pag. 267.

(3) La descrizione di tutta questa operazione della distribuzion locale della colletta è ricavata dal citato diploma del re Roberto: noi assai volentieri lo trascriviamo a questo luogo, perciocchè può certamente esso diploma servire di commentario e di dichiarazione a quanto è accennato nei passi da noi qui sopra addotti dell'imperador Federico: « Fidelitati tuae mandamus expresse, quatenus super impositione praedictarum unciarum tarenorum et granorum, salitorum imponi in decreta tibi provincia pro generali subventione, formam serves tenaciter infrascriptam; videlicet universitatibus singularum terrarum et locorum jurisdictionis tuae sub certa poena praecipias, ut instanter sub ipsarum universitatum periculo taxatores et collectores de melioribus, ditioribus, et sufficientibus hominibus terrarum et locorum ipsorum, pro taxanda et recolligenda particulariter subventione praedicta, secundum qualitatem terrarum et locorum ipsorum eligant in numero consueto et eis bonesto electionis et approbationis earum, ac quaternis, in quibus continentur nomina et cognomina singulorum hominum, locorum, et terrarum, et aliorum possidentium ibi bona, sive ibi sive alibi habeant incolatum, ad praesentiam tuam mittant: in quibus quaternis apponantur sigilla bajulorum, et judicum earumdem terrarum, et eorum subscriptionibus roborentur, ut in universo eos electos appareat. Itaque si taxatores vel collectores ipsi minus idonei fuerint, vel non bene, se gesserint, de omnium eorum defectu.... ad universitates ipsas libere et licite sit recursus: a quorum singulis, tactis sacrosanctis evangeliis, recipias sacramentum, ut ipsi et eorum singuli quantitatem pecuniae pro subventione ipsa singulis terris et locis decretae tibi provinciae, vel per curiam impositam et taxatam, juxta tenorem schedulae, quam de taxatione ejusdem subventionis factae in eadem curia de terris et locis eisdem sub sigillo nostro transmittimus, nemini deferentes prece, vel pretio, timore, gratia, vel amore, nec opprimentes aliquos ultra aequum, attentis facultatibus, proventibus, et familiis,

con giustizia e con proporzione la tassa locale, per antico statuto il giustiziero curava, perchè ciascuna università della sua provincia facesse in ogni anno nel mese di maggio l'estimo e l'apprezzo dei beni allodiali esistenti nel suo territorio, il quale estimo dovea essere compito nel mese di agosto: ed era ordinato espressamente, che avvegnachè alcuno altrove abitasse, pure in quel luogo era obbligato a pagar la colletta, in cui possedeva i suoi beni burgensatici, che è quanto e dire allodiali (1). Indi più chiaramente confermasi ciò che fu da noi osservato nel libro precedente, ossia che il servizio militare era un peso dei feudi, la colletta cadeva direttamente sopra gli allodii.

Comechè gli eletti per la tassa in ciascun luogo na raccogliessero ancora il danaro, nondimeno consegnavanlo indi al giustiziero, nelle cui mani il danaro tutto esatto nella sua provincia per ragion di colletta dovea pervenire: egli esigea parimente l'addoamento, cioè il servizio feudale in danaro da quei feudatarii, che non prestavanlo di persona. Tutto il danaro raccolto trasmettea il giustiziero alla real corte, o vel portava egli stesso, o in quegli usi adoperavalo, che il principe gli prescrivea (2).

99. Questa ora la rendita pubblica, che dal regno tutto ritraea Federigo, la quale risultava da gabelle e da dazii e dalla colletta; e questi erano i sistemi legali, e i mezzi ordinarii, secondo i quali una tale contribuzione straordinaria era distribuita e riscossa. Ma avea ancora altre entrate quel principe, che ricavava dai suoi fondi, e faceavi su diligenti industrie e sottili traffichi, ed egli era inoltre procacciantissimo in ogni atto di mercatanzia. Ei certo non dea recar meraviglia, che avendo allora il sovrano il suo proprio demanio, e amplissimi fondi, e di vaste tenute, abbia Federigo posta la più studiosa opera, perchè quelle al maggior suo vantaggio gli rendessero. Oltra i parchi e le foreste e i luoghi allor detti *di regale sollazzo*, che erano propriamente riserbati alle cacce, aveva ancora in Sicilia campi e poderi, che come suo privato patrimonio e per

ex quibus onera vel utilitatem reportant: ac expensis etiam singulorum aequaliter, et cum omni provisione particulariter ipsos taxent, ita quod quilibet pro modo facultatum suarum taxetur—De praedicta vero particulari taxactione subventionis ipsius in singulis terris et locis decretae tibi provinciae fieri facias quatuor quaternos consimiles: quorum unum tibi retineas, alium collectoribus et taxatoribus ipsis sub tuo sigillo dimittas, tertium in sede sacra deponi facias, vel apud aliquem idoneum virum et fidelem —et quartum magistris rationalibus magnae curiae nostrae, dilectis consiliariis familiaribus, et fidelibus nostris, infra mensem unum et medium post receptionem praesentium, sigillatum sigillo tuo sine qualibet distinctione transmittas. Et ut quantitati per curiam impositae de subventione praedicta in singulis terris et locis ipsis nihil addatur contra intentionis nostrae propositum, et dispendium subjectorum universis et singulis universitatibus terrarum et locorum ipsorum per tuas significes litteras totam quantitatem pecuniae eis de subventione hujusmodi contingentem, secundum tenorem schedulae supradictae ita quod de significatione tua habeas a singulis universitatibus ipsis idoneas litteras responsales simul cum dictis quaternis ad curiam transmittendas. Et insuper eamdem subventionem imponens secundum tenorem schedulae supradictae diligenter inquiras ». Dipl., ann. 1333, loc. cit., pagina 354.

(1) « In calendis maii anni cujuslibet justitiarii singuli universitatibus singulis jurisdictionis eorum ad poenam tertiae partis totius collectae eis in anno ipso per curiam nostram impositae, quam poenam ab eis qui contrafecerint exigant et exigi faciant, ut apprecium renovent, ita quod in fine praesentis mensis augusti apprecium sit renovatum. — In singulis civitatibus nostris et locis regni apprecium anno quolibet de mense augusti, eo quod aliquorum crescit et decrescit facultas, in solita forma statuimus renovari, juxta quod singuli de civitatibus terris et locis ipsis, et alii in eis vel eorum territorio burgensaticas res tenentes, licet alibi habeant incolatum, in generalibus subventionibus aliisque servitiis publicis, vel aliquando eorum propriis conferant, vel alter alterius onera non reportet ». *Cap. Regis Caroli Andegavensis*, ann. 1289, tomo II, *Const. Regni*, pag. 331, 335. Mi sono creduto abilitato a potermi giovare delle carte angioine per comprendere con quali ordini ed espedienti, e per quali ministri fosse in Sicilia sotto gli Svevi distribuita ed esatta la colletta, non solo perchè le disposizioni prescritte in quelle carte sono conformi agli stabilimenti annunziati nei diplomi qui riferiti dall'imperador Federigo, ma perchè ancora quegli ordini ed espedienti erano riconosciuti nel reame come legali e fondati sopra antiche e legittime istituzioni: il che è sì vero, che contro quelli niuna doglianza fu proposta alla caduta del governo angioino, nè fu ordinata riforma alcuna nei capitoli di Onorio e di Giacomo, dei quali ora nel capitolo seguente ragioneremo.

(2) *Regestum* cit., pag. 241, 360, 365. Richardus de s. Germano, loc. cit., pag. 610.

di lui benefizio si coltivavano. Volle egli, che alcuni suoi campi piantati a vigne nel territorio di Siracusa fossero dai regii ufficiali a suo conto coltivati, vietando assolutamente, che si dessero a fitto per la ragione, che il fittajuolo nulla curandosi della più utile coltivazion della terra, cerca solo nel suo tempo trarne il frutto che può il maggiore (1). Parimente in un luogo detto Favara, che era uno dei regali sollazzi vicino Palermo, ordinò che vi si mettessero in coltura le palme, e che alcuni Giudei allora venuti ivi piantassero l'indaco, l'alcana, ed altri forastieri semi, perchè vi si migliorasse il terreno e la rendita (2).

Aveva ancora nell'isola copiosissime greggie ed armenti di ogni maniera, dalle quali traeva guadagno, e avea costume di darle a gabella, o a *parte*, il che praticava spezialmente coi Saracini (3). Erano ancora numerose le sue *marescalle*, ossia gli armenti di cavalli e stalloni e giumenti e ronzini, dei quali vendeane altri, ed altri per suo servizio, o per uso dei suoi ritenea (4).

Nè soddisfatto di tanto scendeva ancora a più piccole cure. Scrisse una volta al segreto di Messina, perchè invigilasse attentamente al travaglio delle serve di corte, che erano in quel regio palazzo, e tenesse conto del loro filato. Altra fiata comandò al segreto di Palermo di fabbricare un colombajo nel palazzo regale, e di far quivi per suo uso nudrir le colombe; ed avendo eletto un sopraintendente generale alle sue masserie, non solo gli impose, perchè avesse spezial cura dei campi, delle case, delle provvisioni, delle frutta, e delle biade raccolte, ma sino discese a ricordarli, che a fornire i letti, non trascurasse le penne dei pavoni, delle anitre, delle oche, e di altri uccelli, che ivi erano (5). Egli è veramente dolce spettacolo nei gloriosi annali di Carlo Ma-

(1) « Mandamus tibi, ut omnes vineas ipsas facias diligenter coli, et nullas ex eis ad cabellam concedas, quia magis credimus expedire commodis nostris ipsas diligenter in demanio nostro excoli, quam ad cabellam concedi, pro eo quod qui cabellam ipsam recipiunt, non de cultura debita vinearum curant, sed qualiter fructus percipiant in suo tempore pleniores, et sic vineas nostras intelligimus pejorari ». *Regestum* cit., pag. 386.

(2) « Quia intelleximus, quod quidam de Judaeis, qui nuper ad habitandum Panormum venerunt, volunt facere dactulitum nostrum Panormi fructificare, cum exinde sint instructi; mandamus tibi, quod ordines cum eisdem, ut ad hoc faciendum intendant, etiamsi de jure curiae nostrae, quod debent eis proinde, aliquid debeas relaxare — Significasti etiam nobis per capitula ipsa te concessisse pluribus de Judaeis multas terras ad excolendum in contrata Favariae, in quibus procuratur et augmentatur utilitas curiae nostrae, et debent in ei seminare alchanam, et indicum, et alia diversa semina, quae crescunt in Garbo, nec sunt in partibus Siciliae adhuc visa crescere, acceptamus, quod inde fecisti, dum tamen terrae non sint nostris solatiis deputatae, et mandamus, quod des operam, quod semina ipsa bene colantur et diligenter ». *Regestum* cit., pag. 280, 290.

(3) « Quod autem significasti te juxta celsitudinis nostrae mandatum super locandis mandris ovium curiae nostrae ad certam quantitatem pecuniae, cum proinde curia nostra majus commodum sortiatur, curam et diligentiam debitam prachuisse, et mandras ipsas probis et fidelibus viris ad profectum nostrae curiae locavisse, gratum est culmini nostro, et tuam super hoc sollicitudinem commendamus. De Saracinis autem, qui dudum oves ipsas in extalium habuerunt etc. ». Loc. cit., pag. 268. « Ecce scribimus M. de Placatone secreto fideli nostro, ut mille boves de armentis nostris inter domitos et indomitos tibi debeat assignare — et omnes ipsos mille boves des ad laborem pro parte curiae nostrae Saracenis Luceriae, ut ipsos teneant ad partem, sicut tenere consueverunt tempore regis Guglielmi II etc. ». Loc. cit., pag. 307. Vid. etiam, pag. 371, 372.

(4) « Significaverunt Culmini nostro statuti super marescallis nostris Calabriae, quod obeunte quondam Matthaeo Marrhafaba secreto Messanae, secundum quod ipse ordinaverat, necessaria pro marescallis ipsis tam pro stallonibus, quam pro aliis equis nequiverunt habere propter negligentiam camerarium ipsarum partium, qui tunc erant; propter quod ipsi ad servitia nostra debitam curiam habentes, de suo in marescallis ipsis expensas fecerunt, ne pro necessarium defectu, marescallae ipse incurrerent lesionem, quare fidelitati tuae praecipiendo mandamus etc. ». Loc. cit., pag. 257. « Cum pro ducendis ad praesentiam nostram duobus equis nostris de Barbaria, quos habet Riccardus de Molisio magister marescallae nostrae Siciliae, Planerium scuterium marescallae nostrae latorem praesentium destinemus, fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus in redito suo pro eodem Planerio, uno roncino curiae nostrae, quem equitat, praedictis duobus equis nostris, quos ducere debet, et uno scuterio alio pedite, qui adjuvet eum ad ducendos equos praedictos usque ad curiam nostram, expensas debeas exhibere ». Secreto Messanae, loc. cit., pag. 384.

(5) « Secreto Messanae. De ancillis curiae nostrae, quae sunt in palatio nostro Messanae, et cum nullum servitium faciant, victum a curia nostra re-

Digitized by Google

gno, che il vincitore dei Lombardi e dei Sassoni, e il terrore dei Saracini ordinava alcuna volta di vendere gli uovi delle corti dei suoi privati dominii (1): ed egli è ancor vero, che in queste innocenti e semplici occupazioni trovava Federigo, fra le tante gravi cure del regno, e in mezzo ai suoi angosciosi pensieri, una qualche remission di animo, e quasi un certo piacevol riposo.

Applicavasi ancora questo principe ad altri industriosi traffichi. Egli era naturale, che da tanti suoi fondi e sì diligentemente coltivati raccogliesse copiosi prodotti, ed aveva ancor quelli, che dalle esazioni fiscali gli pervenivano: le terre date agli uomini di Eraclea rendevano al fisco per ragion di terraggio sei mila salme annuali, e alcuni campi piantati a vigne vicino Siracusa dovevano la decima del mosto: i mulini della corte davansi a fitto con l'obbligo di pagare una determinata quantità di grani: e in derrate ancora i dritti di estrazione dai portolani esigeansi (2). Prima di Federigo se ne esigeva in Sicilia la terza parte, ma egli ridusse questo dritto alla quinta: e fu nel 1240, che avendo allor fondati i due nuovi porti di Agosta e di Trapani, diè facoltà ai portolani di riscuotere la quinta parte di ciò, che estraevasi, e in danaro o in derrate, siccome tornasse più a conto (3).

Essendo adunque in quel tempo tale lo stato delle cose, che le derrate e i prodotti faceano una delle rendite ordinaria del principe, non dee attribuirsi a sozza cupidità di guadagno che Federigo ancora siesi applicato a procacciarne quei lucri, che trasportandosi altrove tante sue merci potea tirar dal commercio. Aggiungeasi, che i porti dei suoi dominii erangli assai favorevoli, essendo allora tutto il commercio diretto al Levante, ed aveva inoltre un poderoso navilio di legni grossi e sottili e da guerra e da carico. A questo intendimento aveva egli conchiusi più trattati con i re di Africa, e coi soldani di Oriente, dai quali erano a lui spesso mandati, ed ei rimandava a quelli ambascia-

cipiunt, mandamus, ut statuas eos ad aliqua servitia facienda, sive ad filandum, sive ad alia quaecumque opera ut panem non comedant otiosum ». Loc. cit., pag. 337, 338. « Secreto Panormi. Mandamus etiam tibi, quatenus locum Minsae, subtus palatium nostrum, sicut expedire videris, reparari facias, et columbarium in ea fieri, et columbas ibidem ad opus curiae nostrae nutriri ». Loc. cit., pag. 321. « Exquiras etiam a singulis eorumdem massariorum de quantitate seminis, et victualium recollectione; ut sciatur per te, si labores fructibus recompensentur: si vinum in modis et aptis vascellis reponunt — si de anseribus, gallinis, columbis, anatibus, caponibus et pavonibus similiter competentem sufficientiam habent: si de pennis ipsarum avium massarii faciunt fieri lectos etc. ». *Epist.* Petri de Vineis, tom. I, lib. III, pag. 489.

(1) Montesquieu, lib. XXXI, pag. 18.

(2) « De hominibus Heracleae, qui volunt solvere ut scripsisti terragium curiae nostrae pro terris, quas tenent, de quibus curia nostra percipiet usque in sex mille fere salmas, placet nobis, ut ipsum terragium ad opus curiae nostrae idem secretus cum consilio tuo recipi faciat, et cum debita diligentia procurari ». *Regest.* cit., pag. 309. « De terris vacuis, quae sunt de demanio nostro in tenimento Syracusiae in prato magno, de quibus sicut scripsisti curia nostra commodum nullum consequitur, quas burgenses Syracusiae petunt ad annuum censum pro plantandis in eis vineis, quae si concessae fuerint ipsis burgensibus, habebit inde curia nostra fere tarenos auri 600, et decimam partem totius musti, quod ex ipsis vineis percipietur, placet Excellentiae nostrae, quod de terris ipsis dictis burgensibus ad censum annuum concedatur ». Loc. cit., pag. 389. « Secreto Panormi. De molendinis curiae nostrae locandis ad victualia, ut scripsisti, quod significasti Gaytum Panormi facere noluisse, tuum est amodo et de his et aliis servitiis, quae ad officium Secretiae pertinent, nostrae curiae commoda procurare ». Loc. cit., pag. 270.

(3) « De tertiaria extractionis victualium receptorum dudum a fidelibus nostris de Regno, placet nobis, ut sicut per alias litteras nostras tibi et aliis officialibus nostris statutis semper portubus nostris mandavimus observandum, quintam tantum recipias: in hoc enim utilitati fidelium nostrorum benigne providimus, quorum commoda nostris accrescere commoditatibus reputamus. De victualibus curiae nostrae tam de portubus, quam de granariis etc. » Loc. cit., pag. 309. « Notum facimus fidelitati tuae, quod in Curia nostra nuper est ordinatum, quod in jurisdictione tua duo portus debeant esse, in Augusta videlicet et Melacio, a quibus tantum victualia extrahantur extra regnum, salva quinta parte, quam curiae nostrae applicre ». Loc. cit., pag. 243. « Omnes et singuli tam incolae regni quam advenae undecumque sint, praeter venetos, ad eosdem portus secura veniant, et emere de praedictis quae volunt, per manus statutorum in portubus, eademque extrahere deferenda quocumque voluerint permittuntur. In Apulia et Sicilia, quae magis abundant victualibus, quinta parte, in Calabria, Principatu, Terra laboris, Aprucio et locis adjacentibus, septima parte victualium extrahendorum de portubus — tam ab incolis quam exteris per statutorum manus pro jure curiae nostrae recepta ». Loc. cit., pag. 417.

dori e ricchi presenti. È quindi assai simile al vero ciò che uno scrittore del tempo attestò, ossia che poco *innanzi della sua morte avea Federigo ricevuti dodici cameli carichi di oro e di argento: il che fu cosa da credere, perciocchè ei trafficava con tutti i soldani di Oriente, e con le sue merci i suoi negozianti correvano a di lui conto sino alle Indie per terra e per mare* (1).

Egli era veramente avvedutissimo nel disporre ed avviare nel modo più utile i suoi traffichi marittimi. Impose nel 1240 al maestro portolano di Sicilia di qua dal fiume Salso, che delle vittuaglie fiscali, e di quelle serbate nei regii granai ne facesse un carico, e spedissello in Barberia o in Ispagna, perchè poteano vendersi ivi a prezzo più caro: e nell'anno istesso comandò al segreto di Palermo di caricare una nave reale e due piccoli legni di grano della corte, e quando non ve ne avesse la debita quantità, che comprasselo, e li inviasse in quei luoghi, onde potea ritrarsene maggior guadagno, ed altri fatti potrebbero addursi (2).

Pure non dee qui dissimularsi, che tanto suo studio degenerava alcuna volta in operazioni, che poteano essere alla industria pubblica perniciose. Noi abbiamo di Federigo più ordini ai portulani di Sicilia, per cui vietava, che niuna nave forastiera prendesse alcun carico, sinchè non fossero caricate le navi reali, e le sue merci vendute (3): venia quindi impedita la concorrenza, ed offesa la libertà del commercio. Parimente i vasti campi, e le grandi foreste, che egli aveva in Sicilia, erano di sì potente ostacolo all'agricoltura, che il giustiziero di qua dal fiume Salso gli rappresentò nell'anno 1239, che gli uomini tutti delle contrade di Sciacca, Girgenti e Licata non trovavano legno da fare un aratro a cagione dell'amplissima estensione delle tenute e delle difese reali. Al che pure, avendone contezza, provvide immantinenti l'imperadore (4).

CAPITOLO VII.

100. Gli Angioini rendono ordinarie e perpetue le nuove e temporanee introduzioni dell'imperadore Federigo. — 101. Giacomo di Arogona restituisce tutta l'amministrazione pubblica alle comunanze normanne. — 102. Comparazione dei capitoli pubblicati in Sicilia dal principe aragonese con quelli ordinati in Puglia sotto gli Angioini. — 103. Ristabilimento degli antichi sistemi intorno ai servizii feudali e alle collette. — 104. Nuovo statuto sopra l'inalienabilità del demanio.

100. Qualunque sia stato di fatto il governo degli Angioini in Sicilia, essi realmente non fecero altre innovazioni essenziali nel sistema della nostra costituzione politica, che rendere ordinarii e perpetui i nuovi sistemi di amministrazione, che eransi di fresco introdotti in Sicilia: o a meglio dire essi non fecero, che convertire in fondi certi e in fissi

(1) Matthaeus Paris, *Hist. Angliae*, ad annum 1251, pag. 544.

(2) « De aliis victualibus curiae nostrae, quae sunt per manus tuas, et ut scripsisti, si mittentur in Barberiam vel Hispaniam carius venderentur, placet nobis, ut ubicumque melius vendi possunt, ipsa victualia vendenda transmittas ». Loc. cit., pagina 309. « Secreto Panormi. Et primo super eo, quod per ipsa capitula scire petisti, videlicet de quo frumento volumus onerari navim nostram, quae tibi assignata fuit per Angelum de Marra, et duos buctios nostros, qui sunt in jurisdictione tua, tibi taliter respondemus, quod tam navim ipsam, quam buctios onerari facias frumento curiae nostrae; quod si forte de frumento curiae nostrae non habes tantum, quod sufficeret oneri navis et buctiorum ipsorum, emas frumentum de pecunia curiae nostrae, quae est per manus tuas, et mittas navim et buctios ad illas partes, in quibus majus commodum, et utilitas curiae nostrae valeat procurari ». Loc. cit., pag. 290.

(3) « Universis portulanis per Siciliam constitutis. Cum Nicolino Spinulae Regni Siciliae Admiruto, fideli nostro, dedimus nostris litteris in mandatis, ut quinquaginta millia salmas victualium, apud Tunisium navibus nostris deferri faciat; et onerari eas in quibuscumque portubus melius et utilius pro nostra curia reputabit, fidelitati vestrae praecipiendo mandamus, quatenus de Sicilia aliqua victualia non latenus extrahi permictatis, quousque naves nostrae fuerint oneratae victualium quantitate praedicta ». Loc. cit., pag. 356.

(4) « Quod vero significasti fideles nostros ipsarum partium habere penuriam aratrorum propter loca defensarum nostrarum, in quibus non audent incidere, propter quod bonum esse scripsisti, ut certus locus aliquis statueretur eis pro incidandis aratris, ex quo nulla defensis nostris lesio inferretur, placuisset nobis, et mandavissemus hoc fieri, si distincte locum ipsum et nominatim nostro culmini nunciasses ». *Regest.* cit., pag. 269.

stabilimenti di rendita fiscale le operazioni di industria e i privati traffichi dell' imperador Federigo: e dello stato nuovo, in cui per le sue straordinarie circostanze avea questo principe ridotte le collette, ne facero gli Angioini un sistema ordinario di dritto pubblico e di governo (1). Intanto poteva assai di leggieri e manifestamente conoscersi, che i principii legali della costituzione normanna erano quelli di Guglielmo II, molto più che per buon tratto di tempo vi si era conformato lo stesso imperador Federigo: e quando poi dalle nuove e gravissime necessità fu costretto a dipartirsene, avea ciò non ostante prescritto nel suo testamento, che il suo successore nell' imporre le contribuzioni pubbliche dovesse a norma dei principii dell'anzidetto Guglielmo governarsi. Pure non vi si uniformarono nè Corrado, nè Manfredi, che furono anch' essi da molte e continue avversità travagliati (2).

Quando i papi fecero concessione del regno a Carlo di Angiò, a conciliargli la benevolenza dei sudditi, a niuna cosa in prima pensarono, che di assicurare nelle forme più solenni i popoli del reame siciliano di volerli tantosto e per sistema liberare da tutte le gravezze del governo svevo, e di restituirli al dritto di Guglielmo II, la cui memoria era dappertutto cara e onorata nel reame. Per la qual cosa nell' atto istesso della investitura del regno data al principe angioino nel 1265, tra gli altri gravissimi patti e sagramenti, ai quali in Roma obbligaronlo i papi, vi aggiunsero quello spezialmente, che dovea Carlo tutte annullare le leggi dei re svevi contrarie alle immunità della chiesa e dei popoli, e dovea richiamare in osservanza quelle del buon Guglielmo. E questo patto fu imposto ed espresso sì chiaramente, e dagli Angioini sì solennemente accettato, che essi stessi lo riconobbero sempre come una condizion necessaria, e come una convenzione tra essi e la chiesa romana, sopra la quale era fondata la concessione lor fatta del regno (3).

(1) Tutte le memorie contemporanee, che ci descrivono le qualità del governo angioino, fanno comprendere chiaramente, che divennero allora fondi fiscali generali i privati traffichi dell' imperator Federigo. Dee qui sentirsi uno scrittore straniero, e che fu più tempo in Sicilia, ossia Saba Malaspina: « Falsa igitur et fallaci suasione recepta et pariter approbata, per totam Siciliam, quae terra est fertilis et foecunda, segetibus apta et accomoda massariis, viros habentes aliquid, maxime archivillanos locorum et protorusticos, eligit ad hujusmodi officiorum onere officialium docta malitia. Huic invito sues in numero, alii renitenti boves, illi compulso vaccas, illi repugnanti pecora sive oves et equas custodiendas assignat, legem ponens ceteris ac si naturae dominetur et aeri, aut esset humana virtus super omnipotentia Deitatis. Haec est enim lex, hic est modus impositus cæteris talibus, hoc statutum curiae officialium mala fraude vallatum, ut ille videlicet, cui societatis nomine sues custodiendae traduntur, assignet fisco curiae, anni circulo revoluto, parturissa suem quamlibet bis quinque capita foetus, duos scilicet foetus masculos, et tres foeminas, foetusque primos foemineos eodem anno quinque similiter quamlibet generasse, ita quod de qualibet porca in omnem eventum viginti capita in universo post annum, velit nolit, de bona et aeque ut ajunt ratione resignet: secundo vero anno, et deinceps quolibet, 30 salmas frumenti, et totidem ordei magistro Curiae repraesentet, receptis pro expensis et mercede servitii et laboris duobus tantum augustalibus per singulos duos boves. Alteri vero, cui bidentes ad participium fructus dantur, talis est ratiocinii computatio ad tapetum ut pro singulis centum ovibus sibi datis, de decem cantariis casei, et de duobus recottae, ac quatuor cantariis lanae, venditoque caseo, de duodecim tarenis auri pro quolibet cantareo casei, et de sex tarenis de cantareo, soluta omnino integre pecunia curiae, anno revoluto faciat rationem. Si quae sint oves foetus portantes, nonaginta saltem ex quolibet centenario foetus, sexaginta videlicet foeminas et triginta masculos agniculos, easdemque foeminas secundo anno suos pariter foetus habere in sui tempore ratiocinii omnino deponat. Pro stercoribus vero bidentium de terris impinguatis ab eis, in quibus die stabulantur et nocte, duas salmatas pingues novalis procuret haberi, ex quibus duabus salmatis duodecim salmas victualium de suo, si novale casu pereat, fisco componat. Equacius vero per singulas duodecim equas suae custodiae assignatas quolibet anno decem foetus, quatuor masculos, et sex foeminas necessario sub omni suo periculo repraesentet. His et aliis gravaminibus praeter collectas et exactiones innumeras, novamque monetam, qui praesunt regno et regnicolas caeteros student et incolas lacessita etc. » *Hist.* Sabae Malaspinae *Continuatio*, pag. 331, tom. II. *Bibl. Hist. script. qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere.* Vid. etiam *epistolam Panormitanorum ad papam Martinum* ann. 1282, apud Pierum, tom. I, pag. 150, Bartholomaeum de Neocastro, tom. I, *Bibl.* cit., pag. 30, et ibidem Nicolaum Speciale, pag. 308, 257.

(2) Ved. il capitolo precedente, pag. 255 e seg.

(3) « Paucis vero post diebus pontificio jussu... in lateranensi basilica siculi accepti juribus, initis solemnibus pactionibus, acceptoque vexillo, donatus

Nulla di meno Carlo di Angiò, cha era valente uom di arme, e di più alteri spiriti che niuno re che fosse della casa di Francia, non curavasi di stare al patto, anzi altrimenti si governava; e solleciti i santi pontefici, perchè un loro dono non riuscisse un flagello, e odiato un regno, il cui titolo non era riconosciuto legittimo, non lasciavano di tempo in tempo di rimenare il principe angioino al buon sentiero, e con paterna sollecitudine quasi per mano il conduceano. Ad istruirlo adunque degli antichi sistemi, ed a ricordargli di governarsi a norma di quanto erasi tra lor convenuto, scrissegli papa Clemente in febbraio del 1267, che ei chiamasse i baroni, i prelati, ed altre persone gravi, e col loro consiglio trattasse e stabilisse i casi, nei quali poteasi imporre una taglia, ed in siffatto modo imponessela, che a lui utile riuscisse, ed a' suoi sudditi soffribile; soggiunse in altra lettera scrittagli nel medesimo mese, che nel caso di dover comandare una colletta, convocasse i baroni, i prelati, e i comuni, ai quali esposta la urgente necessità del regno, e il beneficio della loro difesa, ordinasse col comun parere la qualità del soccorso, che fossegli necessario, di cui e degli altri suoi proventi soddisfatto, lasciasse al regno le antiche immunità (1). Pure al re Carlo, venuto già in altissimo stato, e coronato allor di trionfi, di tutto calse, eccettochè di osservare i patti, e di richiamare i sistemi normanni, anzi a quella cha aveano introdotte gli Svevi nuove aggiungava ogni dì, nè men gravose imposizioni.

Finalmente dopo il fatto di Sicilia pubblicò in Napoli alcuni capitoli nel giugno del 1282, ossia dopo due mesi che era caduto il governo angioino nell'isola: in un lungo proemio di quei capitoli attestò l' insaziabile ingordigia dei suoi ministri, ed esagerò il pensiero e la cura, che volea tenere di essi, e di volere a ciascuno distribuire con ordine le sue funzioni, perchè senza nota di avarizia e di ambizione esercitasse il suo ufficio: diè quindi molti provvedimenti per la retta amministrazione della giustizia, per evitare le frodi e le inique esazioni degli uffiziali, e ad assicurare il buono stato ai suoi sudditi: ordinò finalmente, cha fossero quei capitoli pubblicati per ciascuno giustizierato, e per ogni città, terra e castello dal regno (2). Pure in questi capitoli il re Carlo non feca alcun cenno di volere restituire le osservanze e le immunità dei tempi del buon Guglielmo, il cui ristabilimento i popoli a comun voto a ardentemente desideravano.

I primi gliene fecero ricordanza i Messinesi. Mentre nel luglio dello stesso anno erano stretti d'assedio, s'indussero a trattare un accordo o chiamato dagli accampamenti angioini il legato apostolico, tra gli altri patti gli proposero, *che darebbero al re per anno quello che i loro antichi avean dato al re Guglielmo*. Egli è il vero, cho Carlo a-

est Carolus. De quibus Bartolomaeus Lucensis tradidit conventum esse: circa regimen regni videlicet secundum statuta regis Guillelmi, de quo dictum est supra; ad quae observanda ipsum sub fidelitatis juramento adstrinxit ». Apud Rainaldum, edit. cit., ad ann. 1265, pag. 161, num. 13. « Conventum etiam est, ut iniquae leges latae a Friderico, Corrado, aut Manfredo, qui tyrannidem antea exercuere, adversus ecclesiasticam dignitatem latae abrogentur; ac veteres Guillelmo II Siciliae lega promulgatae, quae ad ecclesiarum vel populi comoda spectant, restituantur ». Ibid., pag. 163, numero 20. « In collectis, talliis, sive quaestis generalibus et specialibus, seu subventionibus servetur status seus et modus, qui tempore felicis recordationis Guillelmi II extitit observatus, secundum quem in conventionibus habitis inter sanctam Romanam Ecclesiam, et dominum patrem nostrum tempore collationis sibi factae de regno plenius continetur ». *Capitula in planitie s. Martini principis Caroli*, ann. 1283, apud *Const. Regni utriusque Siciliae*, pag. 317.

(1) « De collectis, quae hoc anno levasti, consulimus tibi, quod vocatis baronibus, praelatis, et personis egregiis civitatum et locorum celebrium, tractetur forma competens, ut sciatur in quibus casibus a tuis vel alienis hominibus collectas levare valeas, et speramus, quod tibi utilis et terrae portabilis poterit inveniri ». Apud Rainaldum, ann. 1267, pag. 203, num. 4. « Sed tunc diximus quod et nunc scribimus, te videlicet praelatis et baronibus et locorum communitatibus convocatis, tuae necessitatis instantiam et utilitatem defensionis eorum debere patenter exponere, et de ipsorum ordinare consensu quale tibi a tuis impenderetur auxilium, quo contentus, et aliis tuis juribus, eos in sua dimittere libertate ». Ibid, loc. cit.

(2) « Constitutiones aliae factae per praedictum dominum Carolum regem Siciliae super bono statu regni ». Apud *Const. Regni utriusque Siciliae* pagina 302.

Digitized by Google

dirato rispose, *che volean torgli la signoria, dandogli censo all'uso del re Guglielmo, che quasi non avea niente*, e pretese che *si obbligassero a pagare quelle colte e dogane, che erano usati* (1). tuttavia volendo poi lasciare i popoli più di soddisfatti, essendo già per partire al duello, con suo regale editto dell'anno 1283 condiscese a dichiarare pubblicamente, che egli avria restituite le stesse leggi ed immunità, che erano state in vigore regnando Guglielmo (2).

Rimasto il principe Carlo di lui primogenito vicario del regno affrettossi ad assicurare, che voleasi questa promessa recare ad effetto immancabilmente, ed a tal fine i mezzi più efficaci adoperò. Convocato un parlamento nel piano di s. Martino in Calabria in marzo del 1283, vi stabilì molti capitoli, nei quali confermò primieramente le novelle costituzioni promulgate da suo padre in Napoli l'anno precedente; e dopo avere accordate molte immunità e privilegi alle chiese ed ai baroni, passò quindi a regolare in beneficio del regno le pubbliche imposizioni: comandò adunque, che nelle taglie e nelle collette e in tutte le contribuzioni pubbliche si dovesse osservare lo stato e l'uso, che erasi praticato ai tempi di re Guglielmo: e poichè pochi allora sopravviveano, che di quegli usi potessero rendere testimonianza, dichiarò il principe, che rimetteane la decisione a papa Martino, al quale effetto avrebbegli tosto mandati ambasciatori: di fatto ordinò, che due ricchi e fedeli uomini, da spedirsi al più tardi per tutto il mese di maggio da ciascun giustizierato, assistessero ed informassero il papa, e da lui impetrassero quella determinazione: la quale avutasi, ei promise a nome suo, del re suo padre, e dei suoi eredi di osservare esattissimamente (3).

E furono subito mandati a papa Martino quegli ambasciadori: dei quali avendo il santo pontefice ricavate notizie intorno allo stato antico del regno in riguardo alle collette, e volendo in sì grave affare procedere più diligentemente, incaricò nel tempo istesso il cardinal Gerardo di Parma, da gran tempo legato in Puglia della sede apostolica, perchè sul luogo si procurasse informazioni più accurate e più certe (4). Scrissegli questi una lettera in novembre dell' anno 1283, nella quale riferia, che secondo le testimonianze degli antichi le collette erano divenute ordinarie nel regno sin dal tempo che l'imperador Federigo d'oltra mare tornò, e che prima non imponeansi che in soli quattro casi, cioè per la difesa del regno, nella incoronazione del re, o quando un dei suoi figliuoli armavasi cavaliere, o doveasi assegnar la dote ad alcuna delle reali figliuole, che andasse a marito: e il papa rescrisse al legato, che continuasse con diligenza e sollecitudine a raccogliere tali informazioni e ricerche (5).

Forse le disgrazie del reame di Puglia nel 1284, e la cattività del principe avvenuta in giugno di quell' anno, e la invasione di Corrado di Antiochia, e il ritorno del re Carlo,

(1) Vid. *Historiam conspirationis Johanni Prochytae* etc., apud *Bibl.* cit., tom. I, pag. 267, 268, et *Hist.* Johannis Villani, tom. XIII, *S. R. I.*, cap. 65.

(2) « Cum vero praecipua Siculi mali labes ex nimiis extorsionibus, quas Carolus tuendi regii juris specie exercuerat, medendi huic malo serius sollicitus, regio sanxit edicto, ad populos qui nondum defecerant continendos in obsequio, alios que ad officium alliciendos, libertatis leges, quae viguerant moderante sceptrum Guillelmo Secundo, sub quo Sicula res bonorum omnium affluentia singulari effloruerat, restitutum iri ». Apud Raynaldum ad ann. 1283, pag. 560, num. 41.

(3) « Statuimus mandamus et volumus inviolabiliter observari, quod in collectis, talliis .. servetur status usus et modus, qui tempore felicis recordationis regis Guillelmi Secundi extitit observatus.. qui status modus et usus pro eo quod constare non potest, quia vel nulli vel pauci supersunt, qui possint de hoc testimonium perhibere, volumus, quod per sanctissimum patrem et dominum Martinum summum pontificem declaretur, exponatur, seu determinetur ». *Capitula in planitie s. Martini*, loc. cit., pag. 318.

(4) « Recreati porro hac libertatis luce ecclesiastici, tum aliarum legum promulgatarum a solertissimo principe beneficio in meliorem rerum spem adducti neapolitani, aliique, insignes populi oratores ad pontificem misere deprecaturos, ut quas foecit eas libertatis leges pronuntiaret: professus quippe erat Carolus promulgata regia sanctione, pontificiae sententiae omnino statutum. His auditis Martinus dimissisque, ne in re obscura nec explorata incertam ferret sententiam, quaestionem diligenter respondit, populosque citerioris Siciliae ad meliorem spem erexit. Tum Gerardo episcopo Sabinensi Apost. Sedis legato provinciam dedit, ut de libertate, qua Siculi, dum Guglielmus Secundus sceptrum siculum tractabat, potiebantur, inquireret ». Apud Rainaldum, ad ann. 1283, pag. 562, n. 46.

(5) Loc. cit., pag. 563.

Digitized by Google

che armò tutti i suoi sudditi ad assalir l'isola più gagliardamente, seppero o ritardarono gli effetti delle buone intenzioni del santo pontefice: se non che morto qual re nel gennaio del 1285, e tuttora il di lui successore essendo ritenuto prigione in Aragona, parve al papa di non dovere indugiare più oltre, ed impose nel febbraio di quell'anno al suddetto cardinal legato, acciocchè dai magistrati e dai principali delle città del regno a lui fossero mandati ai più presto oratori a poter concertare insieme e comporre le cose nello stato, in cui aveale lasciate re Guglielmo: e soggiunse, che in mezzo ad altri suoi gravissimi affari erasi egli studiosamente applicato ad aver chiare notizie delle usanze antiche del regno, ed a fissare i più stabili provvedimenti, perchè finalmente fosse il regno rimesso in quiete, e nelle antiche sue immunità (1).

In questi termini il papa Martino nel primo di aprile morì, e dopo pochi giorni fu eletto Onorio. Egli ugualmente sollecito di recare a perfezione un'opera da tanto tempo e sì bene incamminata, avendo ritrovati tanti materiali preparati dal suo predecessore, ed altre indagini da lui ancor fatte, diessi a metterla tutta in ordine, e a disporle in capitoli, che finalmente in settembre dell'anno 1285 in Tivoli pubblicò. In alcuni di quelli accordò molti privilegi ai baroni intorno alla successione dei feudi, alla libertà dei matrimonii, al baliato, ai rilevii, e ad altri servizii, che dovean prestare. In altri capitoli promosse il vantaggio universale dei popoli con abolire le recenti gravezze, la frequente mutazione della moneta, e con reprimere la ingordigia degli ufficiali: ma fu sua principal cura la riforma delle collette, e di ristabilire lo stato sotto il re Guglielmo, per cui specialmente erasi implorata nelle forme già descritta la decisione della sede apostolica. Egli adunque fissò i casi, in cui le collette potessero imporsi, e tassò la somma, che in ciascheduno di quelli dovesse dal regno contribuirsi (2). Pubblicati questi capitoli, con altra bolla Onorio privò espressamente del benefizio di quelli i Siciliani, sinchè non tornassero alla ubbidienza degli Angioini (3).

Or mentrechè con tante disposizioni provvedessi al più tranquillo essere dei popoli del regno di Puglia, e tanti privilegi loro accordavansi, niun corpo di leggi aveano ancora stabilito i re aragonesi in favore dei Siciliani, onde fossero per dichiarazione sovrana fissate e restituite le antiche immunità: del che forse ne era stata principal cagione la lontananza del re Pietro. Ma lui morto agli 11 di novembre del 1285, e saputasene la novella in Sicilia ai 12 di dicembre (4), fu tosto Giacomo in re proclamato, a certamente se ne differì la incoronazione sino al febbraio seguente, perchè in quel frattempo si desse opera alla compilazione della costituzioni, che furono poi in detta solennità pubblicate.

101. Veramente sebbene re Pietro sin dal suo primo arrivo nell'isola avesse tutte abolite le introduzioni angioine, pure in quella perturbazione di cose non erasi potuto ottenere, che una generale ed indeterminata remissione da tutte le gravezze, senza che si avesse avuto tempo a specificarle partitamente, e a dichiarare i privilegi e le antiche usanze del regno (5).

Ed osservisi a questo luogo, che quando nelle agitazioni del 1282 levarono i Sicilia-

(1) « Victus igitur ab hoste Carolus Secundus cum paternum sceptrum non posset moderari, Pontifex ad temperandum Siciliae regnum optimis legibus paternam sollicitudinem applicuit, ac primum morientis Caroli et neapolitani regni ordinum precibus impulsus, Sabinensi episcopo munus demandavit, uti urbium magistratus procerésque moneret, ut mitterent oratores ad Apostolicam Sedem, cum quibus optima consilia pro restituendo Guglielmi Secundi jure, ac tollendis publicis gravaminibus explicaret ». Loc. cit., ad ann. 1285, pag. 592 et seq., num. 3, et seq.

(2) Questi capitoli furono pubblicati dal Rainaldi, loc. cit., pag. 603, num. 29, e dal Giannone, libro XXI, cap. 1.

(3) « Ceterum Honorius ad pelliciendos ad officium Siciliae insulanos aliosque rebelles, edixit superioris constitutionis beneficio privandos, ni quamprimum excusso aragonio jugo in Caroli posterorum fidem et clientelam redirent ». Rainaldus, loc. cit., pag. 614, num. 62.

(4) Vid. Bartholomaeum de Neocastro, tom. I, *Bibl.* cit. pag. 144.

(5) « Petrus rex, decreti duelli die, relicto in Calabria exercitu, in Siciliam venit, et Catanae conventu cum proceribus habito, vectigalia omnia, quae Carolus imposuerat, remisit, ut ex ejus adhuc diplomate constat ». Fazellus, *poster. decad.*, lib. IX, pag. 38, edit. Catin.

Digitized by Google

ni la terra tutta a rumore, e cadde la dominazione angioina, potea ad alcun parere, che insieme di cader minacciasse l'antica costituzione politica, e nell'universale sconvolgimento la macchina tutta del governo fosse già vicina a perire dalle fondamenta: e certo videsi allora l'isola costituita in *Comune*, e ordinati in diversi distretti più capitani, e tacquero e si oscurarono le antiche giurisdizioni, e gli ufficii antichi di tutti i magistrati (1). Ma dopo il brevissimo interregno di quattro mesi, avendone preso il governo i re aragonesi, rientrò naturalmente nel primiero suo ordine la costituzione politica per ciò che riguardava i sistemi dei magistrati e delle giurisdizioni, che erano sacri e venerandi per la loro origine ed istituzione normanna: o a meglio dire essendosi riconosciuto per titolo di successione legittima e per diritto ereditario l'imperio degli Aragonesi, venne in conseguenza la forma del governo politico, già dai loro maggiori costituita in Sicilia, di per se stessa a ristabilirsi, e rispettaronla e vi si sottoposero assai volentieri i Siciliani.

Ma non pensavasi nel modo istesso e con prevenzioni sì favorevoli intorno ai sistemi di amministrazione economica, e intorno alle pubbliche contribuzioni, che erano la più parte di introduzion recentissima, e tutte posteriori ai tempi normanni: ed era pure antichissimo e comun desiderio del regno, che fossero quei sistemi ridotti all'antico stato normanno, dal quale avea declinato l'imperador Federigo, e aveanlo di già posto assolutamente in non cale gli Angioini. Gli Aragonesi, usi a governare un popolo di indole nobile e generosa, e che aveano il talento di guadagnarsi il cuore dei sudditi, sin dal primo arrivo annunziarono ai Siciliani, che avrebbero ad essi restituite le antiche usanze: ma sino alla incoronazione di Giacomo aveane goduto i Siciliani per fatto e quasi per una certa indulgenza di governo, e non già per legge; che avesse il principe ancor pubblicata. Dopochè adunque eransi in Puglia stabilite molte leggi e capitoli, che alleviavano quei popoli dalle recenti gravezze, e loro accordavano nuove immunità, niun dubitò, che nell'augusta e lieta occasione della sua incoronazione il re Giacomo non solo avrebbe adottate le esenzioni, che i principi angioini aveano accordato ai Pugliesi, ma le immunità tutte comprese nei capitoli di Onorio per la ragione massimamente, che ne avea questo papa privati espressamente i Siciliani: e chiunque aspettavasi dalle circostanze e dal cuore magnanimo di Giacomo, che a cattivarsi maggiormente la benevolenza dei Siciliani, egli altre immunità e nuovi e maggiori beneficii aggiungesse.

Questo disegno e questi intendimenti ai veggono dappertutto chiaramente nelle costituzioni da quel re pubblicate nella sua incoronazione. In esse tutti trasfuse i capitoli dei principi angioini, dei quali venghiamo di far menzione, spezialmente adottò la maggior parte di quelli di Onorio, di cui alcuni copiò sino alla lettera: adunque abolì per sistema tutti gli aggravii del governo angioino, e accordò ai Siciliani le stesse immunità e privilegii, che erano stati ai Pugliesi conceduti. Che se Onorio avea privati del beneficio dei suoi capitoli i Siciliani, questi ne furono ben ricompensati da Giacomo, avendone ottenute maggiori immunità, e privilegi, che non aveva Onorio accordati ai Pugliesi (2).

(1) « Tunc siculi capitaneos sibi praeficiont, eorumque dominatum Communitatem appellant, Romanos in hac parte sequentes, qui post ejectam Tarquinii regis superbiam sibi annales consules praefecerunt ». Nicolaus Speciale, tom. I, *Bibl.* cit., pag. 302. « Fiunt inter haec in tota Sicilia capitaoei populorum, dominus Alemannus in Valle Noti, et tandem in tota Sicilia capitaneus, dominus Sanctorum de Lentino in Valle Demini, et plano Milatii, dominus Johannes Foresta Lentini, dominus Simon de Calatafimo in montibus Lombardorum, et multi alii nobiles in regionibus ac terris Siciliae capitaneì eriguntur ». *Continuat.* Sabae Malaspinae, loc. cit., pag. 358. « In nomine Domini amen. Anno ejusdem incarnationis 1282, tempore dominii sacrosanctae romanae ecclesiae, et felicis Commooitatis Messanae anno primo feliciter amen. Nos Alaymus de Leontino miles, capitaneus civitatum Messanae, Cataniae, et a Tusa usque ad angulam Augustae, Judices, Consilium, et Comune ejusdem civitatis ». Dipl. ann. 1282, apud Gallo, tomo II. *Ann. di Messina*, pag. 131. « In diebus illis Machalda mulier, uxor Alaymi, Cataniae residens, urbem ipsam regebat, et in fide comunitatis Siciliae habitatores ipsius terrae provide animabat ». Bartholomaeus de Neocastro, loc. cit., pagina 60. Da queste testimonianze è manifesto, che nell'interregno, ossia dalla espulsione degli Angioini sino all'arrivo degli Aragonesi in Sicilia, fu sospesa la forma dell'antico governo politico.

(2) « Tunc juxta quod sacri reges consueverunt

102. Primieramente per antichissima introduzione dei principi normanni alcune popolazioni e terre e feudi erano tenuti a somministrare un certo numero di marinari al navilio reale (1). Un tal peso dovea essere certamente sì gravoso e sì universale, che al primo arrivo del re Pietro nell' isola pensarono i Siciliani di liberarsene: e sebbene questo re la richiesta esenzione avesse lor conceduta, pure in uso degli anzidetti capitoli volle Giacomo confermarla spezialmente (2). Intanto Onorio avea nei suoi dichiarato, che questo dritto appartenesse al re di Sicilia; e lo confermò espressamente ai sovrani angioini (3). Indi comprendesi, perchè dall' epoca aragonese in poi non incontrasi giammai nei nostri diplomi feudali la riserba fiscale di dovere il feudo oltra i servizii somministrare quei marinari, a cui fosse tenuto il feudo; la quale riserba osservasi generalmente nei diplomi angioini.

Parimente quantunque tutti i papi, ed Onorio spezialmente, e i principi angioini avessero sempre infamata la memoria e il nome dell' imperador Federigo, ciontrdimeno non vollero toccati i *nuovi statuti*, ossia le gabelle e i dazii introdotti da quell' imperadore: nè toccolli, nè fecene alcun cenno Onorio: e pure i popoli in Puglia doleansi, e in tempi dopo si dolsero sempre di tanto incomportabil peso (4). Non permettea la decenza, e ben disdiceasi in Sicilia agli augusti e cari titoli della famiglia regnante, che fosse nei capitoli disposti da Giacomo infamata la memoria di Federigo, da cui i re aragonesi immediatamente i lor dritti traeano alla successione del regno; ma se fu rispettato sempre il nome di quell'imperadore, abolì Giacomo tutte le novelle introduzioni di quello, e particolarmente i *nuovi statuti*, e furono quindi i Siciliani rimessi allo stato antico delle gabelle e dei dazii normanni (5).

Inoltre aveva allora Onorio accordato il primo ai baroni pugliesi alcuni privilegi intorno alla successione dei feudi. Ne avea fissato l' ultimo stato l' imperador Federigo, il quale nelle sue costituzioni autorizzando l'antica osservanza normanna di succedere al feudo i discendenti tutti del sangue sino all' infinito, aveva dichiarato ancora, che fra i discendenti dovessero insieme essere comprese le femine generalmente, dimodochè in difetto di prole maschile le figliuole dei feudatarii fossero ammesse al feudo del padre defunto, e proscrisse la prava consuetudine, per cui, siccome egli attestò, in alcune parti del regno ne erano escluse. Avea nel tempo istesso l' anzidetto imperadore abilitato alla successione i collaterali in difetto dei discendenti, cioè ammisevi i fratelli eziandio di non comuni parenti, e le sorelle in capillo, ed escluse sino il padre comune superstite, ed escluse le sorelle dotate e maritate: abolitovi inoltre i nipoti, ossia i figli dei fratelli, purchè il feudo fosse stato trasmesso dall'avo, e non già nuovamente acquistato dallo zio defunto, escludendone le persone tutte congiunte in grado ulteriore, ed espressamente i figli dei nipoti, anche nel feudo del comune bisavolo: nei quali casi dichiarò, che dovesse il feudo ricadere al fisco (6).

Dopo i tempi di Federigo, e propriamente sotto gli Angioini, fu disputato intorno alla qualità del fratello superstite, intorno alla qualità del feudo, cui si potesse succedere: fu disputato in riguardo al primo articolo,

antiquitus, civitatibus et locis Siciliae immunitates indultae per antiquos dominos prae tantae festivitatis gaudio confirmantur, et aliae de novo eis gratiae conferentur ». Idem loc. cit., pag. 144. Noi ora giustificheremo alla lettera il Neocastro: ma dee qui avvertirsi, che in tutte le edizioni i capitoli di Giacomo non sono altrimenti intitolati, che *Constitutiones Immunitatum*.

(1) Ved. il cap. 4 del lib. II, pag. 168.

(2) « Privilegia vero remissionum jurium marinariorum, indulta fidelibus nostris Siculis per illustrem dominum regem Aragonum et Siciliae patrem nostrum divae memoriae, acceptamus, et tenore praesentium confirmamus ». Cap. 44, pag. 25, tom. I, *Cap. Regni*

(3) « Per hoc autem juri regio in ligosminibus et marinariis vel alio servitio vassellorum, quae a quibusdam universitatibus et locis aliis sive personis singularibus dicti regni deberi dicuntur, nolumus in aliquo irrogari ». Apud Giannone, loc. cit., pag. 101.

(4) Ved. nel cap. precedente la nota 2, p. 259.

(5) « Volumus insuper et prohibemus, quod secreti Siciliae et officiales in terris et locis jurisdictionis suae non exigant nec exigi faciant, nec permittant *nova statuta*, quae fuerunt per nostram Curiam relaxata ». Cap. 63, loc. cit., pagina 38. Qui si dee consultare il capitolo precedente pagina 257 e 258.

(6) Lib. III, *Const.*, tit. 26, *In aliquibus*, pagina 181, et tit. 27, *Ut de successionibus*, pagina 183.

Digitized by Google

se nel caso che il feudo era antico, eravi abilitato il fratello, che non avea col defunto comuni ambi i parenti, e in riguardo al secondo, se nel feudo di nuovo acquistato dal morto fratello potesse il fratello succedere, comechè avesse i parenti comuni. Intorno al primo articolo prevaleva già la opinione, che eransi voluti tra i fratelli comprendere eziandio coloro, che non avessero comuni i parenti, perciocchè la costituzione avea chiaramente parlato di fratelli *sive ex utroque parente*, *sive ex altero tantum*, e quindi potevano succedere nel feudo paterno i fratelli uterini, e nel materno i consanguinei, in una parola anche il fratello non congiunto al morto fratello dal lato del feudo. Intorno al secondo articolo non pochi dei giureconsulti opinavano, che potea il fratello succedere al morto fratello nel feudo, che avea questi acquistato il primo, per la ragione che avendone Federigo imperadore esclusi espressamente i figli dei fratelli ossia i nipoti, parea di avervi esclusi i fratelli. Pure il vigilantissimo fisco angioino seppe sin d'allora rendere vane queste favorevoli interpetrazioni, e cautelossi con prescrivere una legge nella concessione del feudo, cioè aggiungendo alla formola antica *tibi et haeredibus* la parola *ex corpore*, dimanierachè venne apertamente ad escludere dal feudo antico il fratello, che non avesse per comune parente colui, dal quale erasi il feudo trasmesso al defunto, ed escluselo parimente dal feudo acquistato di nuovo dal morto fratello, perciocchè non era erede *ex corpore* (1).

Stando in questi termini la leggi e la disciplina intorno alla successione feudale da parte dei collaterali, adoperaronsi i baroni pugliesi presso i papi Martino ed Onorio, mentre disponevansi i sopraddetti capitoli, perchè fossero nella successione dei lor feudi più privilegiati. E di fatto Onorio dichiarò, che ove la linea dei discendenti venisse a mancare, potesse al defunto succedere il fratello, o alcun dei suoi figli sino al trinepote: estese adunque la successione dei collaterali sino al sesto grado, la quale nel terzo avea ristretta l'imperador Federigo. Pure quel papa volle mantenere le limitazioni aggiuntevi dai principi angioini: ossia non volle ammettervi i fratelli non congiunti dal lato del feudo, avendovi solo inclusi espressamente i fratelli di parenti comuni: ed insieme limitò, che il fratello potesse succedere nel feudo di nuovo acquistato dal morto fratello, purchè la legge della concessione non avesse altrimenti disposto, ossia se questa non fosse stata limitata agli eredi del sangue (2).

Giacomo nei suoi capitoli stabilì per gli Siciliani la stessa successione dei collaterali, che era stata da Onorio accordata ai baroni pugliesi: ma volle quel re nel tempo istesso liberare i feudatarii tutti siciliani dalle clausole introdotte dal fisco angioino, e dalle limitazioni appostavi da Onorio. Avendo egli adunque tutto con le stesse parole copiato il capitolo pontificio, in due soli articoli se ne dipartì: primieramente ove parlò del fratello ammesso a succedere nel feudo del già morto fratello, dispose chiaramente, che eravi abilitato non solo colui, che avesse col morto comuni i parenti, ma quegli ancora, che non gli avesse comuni; dimodochè anche i non congiunti dal lato del feudo sino al trinipote potessero succedere nel feudo antico: in secondo prescrisse, che l'anzidetta successione dovesse verificarsi così nei feudi antichi, cioè in quelli, che erano stati trasmessi all'ultimo discendente, come nei nuovi, ossia in quelli, che avea l'ultimo discendente il primo acquistati, e niun motto fece quel re di ostacolo, che potesse nascere dalla legge della concessione (3). È manifesto adunque, che le due limitazioni apposte nel capitolo di Onorio furono in tutto annullate in quello di Giacomo: o a favellare più chiaramente, quei due soli articoli relativi ai primi chiamati nella successione dei collaterali, che parevano ad alcuni oscuri ed indefiniti nella costituzione di Federigo, che mercè le nuove clausole aggiunte aveano definite in favor del fisco gli Angioini ed Onorio, dispose in Sicilia a favor dei baroni re Giacomo (4). Poste le quali cose tutte non solo

(1) Franciści de Andreis *Disputatio. An fratres in feuda succedant*, cap. I, § I, Pecchia, tomo 2, pag. 302.

(2) Apud Giannone, loc. cit., pag. 102.

(3) Cap 33, *regis Jacobi. Si aliquem*, pag. 21.

(4) Chi voglia ragionare senza prevenzioni, accorderà facilmente, che il capitolo *Si aliquem* del re Giacomo è più conforme alla costituzione di Federigo, che non è quello di Onorio, imperciocchè mirate di più sinonimo, che quelle parole di Federigo *fratres ex utroque parente*, *sive ex altero tantum*, e quelle di Giacomo *ab aliquo ex paren-*

stante l' abolizione del peso dei marinari, e dei nuovi statuti, ma in riguardo ancora alla successione feudale ottennero allora i Siciliani assai maggiori privilegi, che non erano stati accordati ai Pugliesi.

103. Nel rimanente adottò quasi tutte il re Giacomo le stesse provvidenze di Onorio, così per la libertà dei matrimonii dei nobili, dispensandoli dall'obbligo di ricercare l'assenso dal re, come di potere liberamente assegnare ai loro pupilli i balii; intorno a che Giacomo dispose la legge in un modo più distinto che non avea fatto Onorio (1). Furono ancora simigliantissimi e quasi gli stessi i capitoli dell'uno e dell'altro, che fissavano il sistema dei servizii feudali dei nobili, e delle collette, che dovea pagare il popolo, e siccome per tali prestazioni massimamente voleasi ristabilire lo stato e l'osservanza sotto il re Guglielmo, che infine dopo le molte ricerche ed informazioni già prese erasi già maturamente riconosciuta e verificata, così le provvidenze di Giacomo sopra questi oggetti non poteano essere difformi da quelli di Onorio: e noi di esse or favelleremo distintamente, perciocchè non solo erano quelle relative alle circostanze ed al tempo, ma interessarono d' allora in poi siffattamente la nostra costituzione politica, che dai capitoli di Giacomo dee ripigliarsi la intelligenza di tali materie nelle epoche susseguenti.

Fu primieramente dichiarato, che i baroni e i feudatarii non fossero tenuti di pagare gli addoamenti, nè di servire personalmente fuori i confini del regno: e nei casi di servire e di pagare, gli stessi servizii e addoamenti prestassero, che erano soliti anticamente, cioè per soli tre mesi dovessero personalmente servire con quel numero di militi, a cui era tenuto il feudo: e volendosi per causa ragionevole astenere di servir di persona, dovessero allora in ciascun mese pagare once tre e mezza di oro: e qui giova il ricordare, che dovendosi per dritto comune in Sicilia il servizio di un milite per ogni once venti di rendita annuale del feudo,

tibus sibi et fratri comunibus, vel non comunibus. Pure a nostri giorni si è voluto sospettare, che queste ultime parole *non comunibus* sieno state posteriormente intruse nel capitolo. Ha detto adunque il Guarani, che parlando Onorio della successione del feudo nuovo, ed avendo disposto *si vero feudum inceperat a defuncto, tunc solus defuncti frater in eo succedat, nisi lex concessionis in praemissis aliud induxisset*, e questa disposizione non avendo nel suo capitolo adottata il re Giacomo, e quindi essendo lui stato meno liberale coi Siciliani, argomenta il Guarani non essere credibile, che le parole *non comunibus* avessevi aggiunte quel re. *Jus feudale Neapl. et Sicul.* tomo II, pagina 197, 219, 220. Noi abbiamo già dimostrato, quanto Giacomo sia stato assai più liberale coi Siciliani: di più le ultime parole del suo capitolo *et hoc tam super feudis antiquis et veteribus, quam feudis per nos et haeredes nostros personis aliquibus sicut praescribitur concedendis* dimostrano chiaramente, che estese la successione ai feudi nuovi, ed a quelli che aveva il defonto fratello il primo acquistati, e ciò senza la limitazione appostavi da Onorio *nisi lex concessionis aliud induxisset.* Soggiunse il Guarani le parole *sive non comunibus per dolum fuisse supposita ac baronum fraude fuisse conficta* per la ragione, che l'Appulo, il primo editore dei capitoli, non ebbe per quei di Giacomo altro manoscritto, che uno del barone di Asaro, e perciò conchiude il Guarani *verba in capitulo illo* vel non comunibus *in fisci fraudem fuisse supposita, atque ea avum, proavum, aliumve ejusdem baronis superiorem parentem in Jacobi privilegium intrudi curasse.* Noi preghiamo di riflettere, che il nostro Perno dal Guarani letto e più volte citato, e che fiorì tra noi assai tempo innanzi della introduzione della stampa, e che era stato giudice della gran Corte 73 anni prima della edizione dell' Appulo (Ved. la nostra Introduzione, pag. 21 a 22), trovò nel suo testo a penna di quei capitoli le parole *sive non comunibus*, anzi vi attesta di averne veduti più esemplari, nè fa sospettare, che in alcuni di essi mancassero quelle parole. *In Cap. Si aliquem* pagina 43. Inoltre abbiamo noi osservato un codice in pergamena degli anzidetti capitoli di Giacomo, che conservasi nell'archivio del nostro Senato, e le cui varianti lezioni abbiamo pubblicate nella *Introduzione*, e in esso veggonsi le parole *non comunibus*: è chiaro adunque che queste parole non furono coniate nella famiglia dei baroni di Asaro. Del resto a comprendere quanto era fondato nelle circostanze e nella ragione dei tempi, che quelle parole aggiungesse re Giacomo nel suo capitolo, basta sentirsi il dotto giureconsulto napolitano Francesco de Andreis, loc. cit., pag. 21. « Barones insulae Siciliae, tunc separatae a nostro regno, statim atque viderunt caput illud Honorii concessum nostris baronibus, illud per eadem verba concedi sibi postularunt a rege Jacobo, aragonei regis fratre, quem sibi in regem elegerant; sed ut aliquid ultra obtinerent, quam quod nostris fuerat ab Honorio indultum, petierunt, ut fratres succederent in feuda, etiam si non pervenissent a patre comuni. Quod a novo rege facile obtinuerunt ».

(1) Apud Giannone, loc. cit., pag. 100, 101, et *cap.* 22, *regis Jacobi*, pag. 16.

Digitized by Google

quindi il servizio militare ridotto in danaro si volle ancora ai tempi aragonesi, che per ogni once venti di rendita dovesse il feudatario somministrare nel caso del servizio once dieci e tari quindici. Onorio e Giacomo supposero nei loro capitoli più casi, nei quali poteva essere il feudatario obbligato o di servire o di pagare, ma quei casi non espressero partitamente, dei quali fu trattato da noi ai tempi normanni (1).

Ma con maggior precisione e più chiaramente furono specificati i casi, in cui doveasi pagar la colletta dal popolo, e per gli quali specialmente eransi già voluti verificare gli usi normanni. Fu il primo quando accadesse invasione o grave ribellione nel regno a poterlo difendere: il secondo a riscattare la persona del re o del suo successore, nei quali due casi determinò re Giacomo di doversi contribuire la somma di quindici mila once di oro: il terzo quando armavasi il re cavaliere o alcuno dei suoi fratelli o figliuoli: e il quarto finalmente a maritare la sorella o figliuola del re o alcuna delle sue eredi, e e in questi due casi stabilì la somma di once cinque mila. Soggiunse infine il re Giacomo, che se nel medesimo anno più di quei casi insieme occorressero, per un solo si potesse impor la colletta (2).

In riguardo alla maniera, secondo la quale dovesse poi quella distribuirsi nel regno ed esigersi localmente, furono da Giacomo ritenuti gli antichi sistemi; ossia trasmettevasi dalla real corte immediatamente a ciascuno giustiziero provinciale una schedola con entrovi un notamento del contingente, che dovesse ogni popolazione della provincia contribuire; nel quale notamento erano alcuna volta specificati eziandio quei casali e villaggi, i quali essendo compresi nel territorio di una più grande popolazione, doveano concorrere nella rata, che a questo era stata tassata, e non erano tassati ciascun per se di quei villaggi separatamente (3). Indi il giustiziero significava ad ogni paese della sua provincia la somma, che dovea somministrare, e poi ciaschedona università distribuiva ai suoi individui a misura delle facoltà la rata da corrispondere, e destinava ancora i collettori ad esigerla. Questo sistema era già ricevuto in Sicilia, siccome fu da noi veduto nel capitolo precedente; e lo stesso sistema

(1) Vid. cap. 39, *regis Jacobi*, pag. 23, 24, et apud Giannone, pag. 103. loc. cit.

(2) « Ut igitur in eodem regno cesset de cetero onerosa exactio collectarum, praesenti edicto provisione, et constitutione valitura perpetuo inhibemus, per nos haeredes et successores nostros, qui pro tempore fuerit, seu pro nobis et eis dominantes in regno praedicto, vel officiales eorum, collectas fieri et imponi, nisi tantum in quatuor casibus infrascriptis, qui pro nostra et nostrorum haeredum salute, et defensionem dicti regni, et nostrorum fidelium statu pacifico sunt utiles et necessarii, ab eisdem fidelibus per nos et haeredes nostros subventio exigatur ».

« Primus est pro defensione dicti regni, si contingat ipsum invadi invasione notabili sive gravi, per quam possit dicto regno pervenire periculum, vel evidens imminere jactura; vel si supervenerit dicto regno notabilis rebellio sive gravis, per quam dicto regno possit intervenire periculum, vel evidens imminere jactura ».

« Secundus pro nostra, nec non successoris et haeredis nostri persona redimenda, de fisci nostri redditibus et subventione, si eam, quod absit, ab inimicis captivari contingat ».

« Tertius est pro militia nostra, seu fratris nostri, vel alicujus ex liberis nostris, et post nostrum obitum nostrorum haeredum vel fratris, seu filii haeredum ipsorum, cum hujusmodi frater et filius decorabitur cingulo militari ».

« Quartus est pro maritanda sorore nostra, vel aliqua ex filiabus nostris, vel haeredum nostrorum ».

« In praedictis enim casibus, prout qualitas tunc imminentis casus exegerit, liceat nobis et haeredibus nostris in eodem anno subventiones imponere ac exigere a subditis, dummodo pro invasione, defensione, seu rebellione praedictis, aut redemptione jam dicta quindecim millium, pro militia quinque millium, et pro maritagio quinque millium unciarum auri summam subventiones universales totius Siciliae aliqualenus non excedant. Et si forte etc. » Cap. 2 et seq., pag. 9 et seq., loc. cit.

(3) « Ad audientiam vero nostram ex quorumdam ex praedictis syndicis relatione pervenit, quod praedicti justitiarii, dimisso tenore cedularum distributionis et taxationis praedictae pecuniae provisionis, casalibus et locis aliis, quae sunt de tenimento terrarum circum adjacentium, cum quibus conferre sunt solita in taxatione et solutione ipsius pecuniae, non cum eisdem terris, sed semotim per se imponi, et taxari faciunt certam pecuniae quantitatem; onde praedictis terris onera et damna plurima irrogantur: ad quod providendo praecipimus, quod impositio taxatio et distributio praedictae pecuniae fiat fieri debeat juxta tenorem cedularum, quae praedictis justitiariis annis singulis sub sigillo nostri culminis assignetur ». Cap. 60, pag. 56, loc. cit.

Digitized by Google

osservò re Pietro sin dal suo primo arrivo nell'isola, il quale avendo in ottobre del 1282 ragunato un parlamento in Catania, le università tutte del regno obbligaronsi allora ad una generale sovvenzione, che nel modo descritto contribuirono (1).

Non trascurò re Giacomo in questa occasione di provvedere agli abusi dei giustizieri nell'atto di esigere la colletta, i quali assai duramente esigeanla. Adunque lor comandò, che non carcerassero i collettori, prischè fosse finito il tempo della esazione: che se finito il tempo della esazione non avessere ancora il danaro tutto consegnato; si astenessero di carcerarli; ma sotto la custodia di due buoni uomini alla real corte li trasmettessero. Parimente essendo soliti i giustizieri di mandare nei varii paesi ministri ed ufficiali loro a sollecitare la esazion del danaro; volle che ne commettessero l'incarico a due migliori e più accreditati uomini del luogo, e che niun dritto o provento vi potessero esigere (2).

104. Disposta in questo modo la riforma delle imposizioni pubbliche introdotte si tempi svevi e angioini, e rimessa l'amministrazion tutta ai principii normanni, pensò nel tempo istesso il re Giacomo a provvedere, perchè questi sistemi non soffrissero alterazioni nei tempi avvenire: o a dir meglio applicossi a tor via, quanto fosse possibile, occasioni e cagioni di imporre nuove contribuzioni in appresso, col mantenere intatte le rendite della corona, e ben conservato il demanio. Veramente il dritto pubblico di quel secolo non avea ancora fissato presso le altre nazioni questo articolo, e riputavasi tuttavia il demanio come libera proprietà del sovrano (3). In Sicilia la prima volta papa Innocenzo, mentre era balio del regno nella minore età di Federigo imperadore, aveva imposto ai costui governatori, che si astenessero di alienare terra e rendita alcuna demaniale; e poi lo stesso imperadore dichiarò espressamente nel suo testamento, che il balio da lui lasciato nel regno non potea in cosa alcuna alienare il demanio (4). Or con questa disposizione l'uno e l'altro intendea certamente di ottenere, che dovesse il tutore consegnare al suo pupillo intero il patrimo-

(1) « Petrus Dei gratia Aragonum et Siciliae Rex, Rogerio de magistro Angelo militi justitiario Comitatus Geracii, partium Cephaludi et Thermarum, fideli suo gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte clericorum tam latinorum quam graecorum messanensi dioecesis jurisdictionis tuae, nostrorum fidelium, coram nostra fuit expositum Majestate, quod cum olim retroactis temporibus in exactionibus, generalibus subventionibus, provisionibus, et subsidiis, quae in terris et locis jurisdictionis tuae de mandato et pro parte curiae consueverunt imponi, cum hominibus terrarum et locorum ipsorum communicare et contribuere non consueverint, sed exempti inde fuerint et immunes; nunc universitates terrarum et locorum ipsius jurisdictionis tuae in solutione pecuniae faciendae per universitates ipsius de summa quantitate pecuniae tam per universitates easdem, quam universitates aliarum terrarum et locorum Siciliae, praedicto Culmini nostro promissae in generali colloquio de mandato nostrae Celsitudinis nunc Cataniae celebrato in subsidium expensarum, quas in expeditione imminentis guerrae negotii... subire debemus, collectores super ipsius recollectione.... per easdem universitates terrarum et locorum ipsius jurisdictionis tuae statutos, clericos ipsos ad conveniendum et contribuendum cum eis molestant.... Fidelitati tuae praecipiendo mandamus etc. ». Dipl., ann. 1283, in archivio Eccl. Cephaludensis, in Sen. Pan. bibliotheca Mss. Qq. H. 12; pag. 638.

(2) Cap. 48, *regis Jacobi*, pag. 39, cap. 59, pag. 36, cap. 57, pag. 34, cap. 61, pag. 37.

(3) Egli è il vero, che questo articolo non era ancor fissato in quel tempo nel dritto pubblico delle altre nazioni, che mentre nel ducato di Normannia dovea sin da tempi antichissimi quel duca, nell'atto di prendere possesso, giurare espressamente di non potere i beni del suo demanio alienare, e dover gli alienati rivocare, apud *Hist. North. Script.* edit. Duchesnii, pag. 1052, in Francia non prima del 1356 fu stabilita la inalienabilità delle terre della Corona. Mably, *Observ.*, tom. III, libro V, cap. 1, ont. 3. Lo stesso articolo fu la prima volta ordinato in Aragona nel 1328 da re Alfonso, che fu figlinolo del nostro re Giacomo: « Ne patrimonium regium, vectigaliaque intra decem annos ullo modo neque a semetipso possent abalienari aut disjungi » Hieronimus Blanca, tom. III, *Hisp. Illustr.* pag. 666. In quanto al reame siciliano dee sentirsi l'Isernia: « Ex his oritur quaestio, an rex vel imperator possit donare demanium regni, vel imperii, et an homines demanii possint donari? quia antiqui periti regni Siciliae dicunt quod non, quod sunt deputata ad vivere regium, ut non extendant manus suas ad iniquitatem, auferendo bona subjectorum » e l'Isernia non seppe addurre legge più antica del capitolo di Onorio. *In Consuet. feudales*, pag. 270.

(4) Anonymi Fuxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Caruso, tom. II, pag. 648, ibidem *testamentum imp. Friderici*, pag. 670.

Digitized by Google

nio, che amministravagli; ma niuna legge o costituzione aveano ancora i nostri re pubblicata, per cui fosse quell'alienazion proibita. Lo stesso papa Onorio, che volea prescrivere norma certa al governo degli Angioini, più presto a maniera di consiglio, che a forma di uno statuto nei suoi capitoli ne favellò (1).

Nel formarla il re Giacomo in prima annunziò, che quanto il demanio del principe è più intatto e più ben conservato, tanto sono le rendite della corona più copiose, e siccome indi verrebbesi più facilmente a soddisfare ai bisogni, così dovrieno essere men frequenti e men gravose le imposizioni; per queste considerazioni stabilì il primo una legge, in cui solennemente dichiarò il demanio inalienabile in riguardo solamente a potersene fare donazione alcuna (2). Mancò solamente alle prenzione di questa legge, che non pensossi allura a stabilire quali fossero i beni demaniali, nè fu stabilita una regola, secondo la quale dovessero riconoscersi per tali: nè erasi ancora questa regola fissata sino al secolo decimoquarto, perciocchè lo Isernia a tal proposito non citò legge nè osservanza alcuna legale, ma solamente una tradizione o la opinion degli antichi riferì (3). Pur comunque ciò fosse, questa legge della inalienabilità del demanio, la quale per la nuova forma, in cui sono al dì d'oggi disposti i bisogni pubblici, o per gli nuovi e più opportuni modi di provvedervi, è stata giudicata da alcuni poco adatta al presente stato delle cose, fu nientodimeno con dritto e con saviezza riputata da Giacomo assai conforme al sistema, che avea già fissato delle imposizioni pubbliche: difatto la ordinò immediatamente dopo che avea di quello trattato; quasi volesse con una nuova legge di dritto politico ajutare l'osservanza degli antichi usi normanni, che egli avea dal principio delle sue costituzioni ristabiliti ed autorizzati.

Se i tempi svevi ed angioini aveano alterati i sistemi tutti normanni di amministrazione e di economia, che volle ripigliare re Giacomo, i tempi che seguirono dopo la espulsione degli Angioini alterarono di mano in mano gli ufficii di giurisdizione o gli antichi ordini di amministrazion di giustizia: noi vedremo nel seguente libro, che il re Federigo fu in circostanze di doversi applicare di tempo in tempo ad una riforma più generale di tutta la nostra costituzione politica.

CAPITOLO VIII.

105. Relazioni esterne. — 106. L'imperador Federigo ristabilisce la marina siciliana. —107. Suoi trattati con gli soldani di Oriente, e con gli imperadori di Costantinopoli.—108. Con gli sovrani di Africa, che restano tributarii della Sicilia sino a Carlo di Angiò.—109. Dichiarazione solenne fatta in quest'epoca, che il reame siciliano niuna annessione o dipendenza avesse dall'imperio di Occidente. — 110. Relazioni con gli stati italiani. — 111. Coi romoni pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico.

105. Quantunque i principi normanni avessero mantenuto e lasciato al lor successori flotte poderosissime, o fosse già sin dai tempi del re Ruggieri costituito in Sicilia alla conservazione di quelle uno assai ampio e special patrimonio, pure dalla morte del buon Guglielmo, e nei tempi, che sopraggiunsero di turbazioni o di anarchia, sì belli ordini mancarono e pressochè venne meno la nostra potenza marittima. Federigo, siccome

(1) « Ut in praedictis casibus possit rex, qui pro tempore fuerit, eo vitare commodius gravamina subditorum, quo uberiores fuerint redditus et obventiones ipsius, eum a demaniorum donatione volumus abstinere, id sibi consultius suadentes ». Apud Giannone, loc. cit., pag. 96.

(2) « Circa donationes diligenti consideratione pensantes, quam regiae dignitati expediat, ac sit fructuosum et utile, absque fidelium nostrorum gravamine, curiae nostrae demania alienari aliquatenus non debere, praesentis provisionis edicto mandamus, et tam nos quam haeredes et successores nostros ab ipsorum demaniorum donatione volumus abstinere. Nam quanto ipsa demania servabuntur, ipsorum concessione prohibita, tanto proventus fisci nostri uberiores fieri poterunt; et per copiam et ubertatem ipsorum, qualibet extorsione sopita, status pacificus, et conservatio nostrorum fidelium reflorebit ». Cap. 9, pag. 9, loc. cit.

(3) « Sed quae sunt demania in regno Siciliae? dicunt, antiqui nostri; quod civitates, castra, et bona alia, et dohanae, gabellae, regalia retenta per antiquos reges in potestate et dominio suo, non donata et concessa aliis, dicuntur demania: et si sic steterunt per triginta annos, sortiuntur hanc conditionem, ut sint de demanio ». Loc. cit., pag. 271.

Digitized by Google

colui, che dei dritti dei re siciliani essendo erede, e in qualità di imperador dei Romani, avea più grandi interessi da sostenere, e meditando inoltre continue imprese, conobbe assai chiaramente, che senza un possente navilio e senza armate di mare non avrebbe giammai acquistato quel grado di riputazione e di forza, che alle sue circostanze, o ai suoi vasti disegni, e alla dignità sua richiedessi. Egli adunque non ostante i suoi varii e gravissimi affari in diversi tempi provvide, perchè tutta la marina siciliana fosse ristabilita e rimessa in miglior stato.

106. Fu certamente la più utile di tante sue cure quella di aver costituito nel 1239 grande ammiraglio del regno il famoso Niccolino Spinola, essendosi allora ben disposte le nostre forze di mare, e in tutti i loro subalterni rami bene ordinate. Fu composta sotto lo Spinola la flotta siciliana da dieci grandi navi, e da settantacinque tra galèe e legni sottili, e da molti altri piccioli legni. Furono parimente ristabiliti gli antichi ufficii di mare, come dei protontini e dei comiti (1). Applicossi ancora nel tempo istesso l'imperador a rifabbricar gli arsenali, e sopra tutto in Brindisi, che ei riguardava come la principale delle città tutte marittime della Puglia, e volle che fosse ridotto in più comoda forma quello di Napoli, siccome ne fece fabbricare dei nuovi in Salerno, e in Amalfi (2). Non trascurò nel tempo istesso la Sicilia, e massimamente Messina, che era allora in tutte le imprese di mare al bene avviata; volle ivi edificato un arsenale presso al regal palazzo, ed impose all'ammiraglio, perchè vi costituisse due protontini, i quali tutti i legni appartenenti al navilio reale curassero (3).

107. Ma non ostante sì grande apparato di forze, e che Federigo avesse ideate lontane e incerte conquiste, o perchè fu sempre occupato in Italia, ed a mantenere in pace i suoi stati, egli è certo, che ei giammai destinò le sue flotte a lontane spedizioni per acquistarvi nuovi dominii, ma adoperolle più presto a far rispettare e a proteggere il suo commercio e i suoi mari. Secondo un tal disegno ei dispose e concertò le sue relazioni coi principi del Levante, ove dirigessi allora tutto il commercio degli Europei, e con quelle potenze stabilì sinceri e saldi legami di alleanza e di pace. E primieramente non gli poteva cadere più in destro, se non ne avesse avuta vaghezza, di prendere parte grandissima nelle cose di Oriente, che quando tolta in moglie Giolanta, ebbene in dote il titolo e i dritti del reame di Gerusalemme, che avea quella da sua madre ereditati, per lo che i re di Sicilia da indi innanti intitolaronsi ancora re di Gerusalemme. Era allora la santa città e tutto quel regno sotto la dominazione del soldano di Egitto: e Federigo non solo per ragion di dote potea determinarsi alla gloriosa impresa di ricuperarlo, ma perchè ancora erasi già crocesignato, e più volte con giuramento obbligatosi al passaggio in terra santa per liberarla dal giogo degl'infedeli.

Pure ei menò in lungo quanto potè questa spedizione: e quando finalmente oltra mare passò, appena fortificata Joppe, mandò dal castel di Cordona suoi ambasciadori al soldano di Egitto, i quali in suo nome gli esposero, che volendo Federigo per fratello ed amico se così di grado gli fosse, e che non era passato in Soria a torgli alcuno stato, ma solo a ricuperare il reame di Gerusalemme col santo sepolcro, il quale era stato già posseduto dai Cristiani, ed ora per ragion di sua moglie, che ne era legittima reina, a lui e ai suoi figliuoli con dritto spettava: e in altri modi avrebbe voluto compor sulle prime pacificamente ogni contesa, se gli avesse il soldano con maggior lealtà corrisposto. Ma accortosi Cesare di essere tenuto a parole, si mosse con ogni sforzo a procedere innanzi: tuttavia essendo alla testa di un esercito, i cui condottieri non trattavano seco di accordo, ed ai quali avea proibito il romano pontefice di secondarlo, avendo nel tempo medesimo avviso, che il regno di Puglia era assalito dalle truppe pontificie, fu

(1) « Super eo quod significasti te usque ad kalendas madii proximo venturi reparatas habere decem naves curiae nostrae, et inter galeas et teridas xxxv, et omnibus necessariis communitas, praeter alia plura parva vascella ad faciendum nunc victoriosum stolum nostrum ubicumque nostrae placuerit Majestati, satis hoc gratum ducimus et acceptum — et quod protontinos, comites, et alios officiales opportunos et aptus ad maris officia, et tam vascellorum, qua darsanarum custodiam statuisti ». *Epist. imp. Friderici, ann. 1239, Nicolino Spinola Admirato Regni*, apud cit. *Regestum*, pag. 323.

(2) Loc. cit., pag. 323, et 292.

(3) Ibid., pag. 355.

costretto a cercare prestamente accordi col soldano, che ei pure col suo maggior vantaggio conchiuse.

Fu adunque stabilita tra loro nel 1229 tregua per dieci anni, in virtù della quale il soldano restituiva a Federigo la città di Gerusalemme, sì veramente che il sepolcro dovesse restare in custodia dei Saracini, percioechè erano soliti ivi orare, potendo insieme essere esposto alle adorazioni dei Cristiani; gli restituì parimente la città di Bettelemme, e di Nazaret, e tutti i villaggi, che erano per lo dritto cammino sino a Gerusalemme, e le città di Sidone, o di Tiro, ed altri castelli posseduti già dai Tempieri, con la facoltà di poter fortificare i castelli di Joppe, di Cesarea, di Monteforto, e di Castelnuovo, e di poter rifare le muraglie e le torri della città santa, che erano state distrutte dal soldano di Damasco: convennero infine che fossero posti in libertà senza taglia i prigionieri (1). Conchiuso il trattato, volle Federigo priachè tornasse a difendere i suoi stati in Italia, prendere il possesso e la corona del regno di Gerusalemme: ma non osando per l'interdetto alcun dei prelati ivi celebrare i divini ufficii fu bisogno, che ei prendesse la corona dall'altare con le proprie sue mani, ed ei stesso se ne incoronò.

Da quel tempo in poi l'imperador si propose di mantenere col soldano di Egitto e con gli altri principi musulmani del Levante le più sincere e stabili corrispondenze di pace e di amistà: nè ad altro fine miravano le sì frequenti ambascerie, e i regali nobilissimi, che a vicenda mandavansi. Noi sappiamo, che egli alcuna volta spedì suo ambasciatore il vescovo di Cefalù al califo di Bagdad: in tempi dopo ritornò l'arcivescovo di Palermo dal soldano di Egitto, a cui era stato inviato dall'imperadore, e gli recò preziosissimi doni: nel 1232 il soldano di Damasco gli mandò suoi ambasciadori in Puglia con assai ricchi presenti: ed ordinò l'imperadore al segreto di Messina nel 1239, che aspettandosi ivi gli ambasciatori del califo di Bagdad, non perdonasse a spesa alcuna, perchè fossero quelli ricevuti e trattati con le più liete ed oneste accoglienze: si sa di fatto, che furono quindi a grandissimo onore raccolti in Puglia dall'imperadore. In somma le memorie siciliane dei tempi di Federigo convengono esattamente con Matteo Paris, storico inglese contemporaneo, il quale lasciò scritto, che questo principe era amicissimo con tutti i soldani del Levante, e che egli in comune con essi concertava i suoi traffichi (2). Il perchè delle molte e gravissime colpe di cui i papi facevanlo reo, la principale era quella, che ei coltivasse tanta amicizia col Saracini (3).

Con le stesse massime governossi Federigo con gli augusti di Costantinopoli. A questo disegno egli alleossi con loro in parentela, avendo donata in moglie sua figliuola Costanza a Giovanni Duca, e al suo figliuol Manfredi Elena principessa reale di Costantinopoli; e furono sempre in amistà congiunti i Cesari dei due imperi (4). Il Comneno spedì a Federigo nel 1229 un conte suo ambasciatore detto Majone con altri cavalieri, che ricchissimi doni gli presentarono; e nello stesso anno non pochi Greci venuti da Romania gli regalarono destrieri coverti di selle e di freni dorati, ed assai panni di seta con oro tessuti, e molta quantità di danaro (5).

108. Nè altrimenti dispose e trattò le sue relazioni con gli sovrani dell'Africa. Ei potea veramente far valere gli antichi dritti dei re siciliani suoi predecessori, i quali aveanvi posseduti amplissimi dominii, che da Tripoli sino a Tunisi stendeansi, e dai deserti sino ai Cairvao: par la qual cosa eransi quelli a buon dritto re di Africa intitolati. Nulla però

(1) « Friderici II imperatoris litterae, ad Status Imperii de successu suae expeditionis in terram sanctam, et inducias cum Soldano initas anno 1229, per quas restituta est Hierusalem, aliaque loca sancta ». Apud Leibnitium, *Cod. Juris Gentium Dipl.*, tom. II, pag. 245.

(2) Vid. Pirrum, tom II, pag. 805, Riccardum de s. Germano, loc. cit., pag. 580, 603. *Regestum* cit., pag. 244, *Bullam Innocentii IV*, ann. 1245, apud Lunigium, *Cod. Ital. Dipl.*, tom. II, pag. 906, et Matthaeum Paris, loc. cit., ad ann. 1251, pag. 544.

(3) « *Praeterea* conjunctus amicitia detestabili cum Saracenis, nuncios et munera pluries destinaverit ejusdem, et ab iis vicissim cum honorificentia et hilaritate receperit ». *Bulla* cit. *Innoc. VI*, apud Lunigium, loc. cit.

(4) Bartholomaeus de Neocastro, *Bibl.* cit., tomo I, cap. I, pag. 16, Gregoras, lib. II, cap. 7, lib. IV, cap. 3, lib. III, cap. 5, apud Carusium, tom. II, pag. 1190.

(5) Richardus de s. Germano, loc. cit., pagina 591, 592.

di mano Federigo non pensò giammai di riconquistarli, ma tali relazioni ci stabilì con quei principi musulmani, talchè profittando delle sue forze e del grado di potenza, che potea esercitarvi, fossero i suoi interessi assai vantaggiati, e più privilegiati i suoi sudditi. Qualche trattato da lui allora conchiuso e pervenuto a nostra memoria questo suo disegno ci annunzia chiarissimamente.

Conchiuse Ubaldo suo ambasciadore nel 1230 in di lui nome un trattato con Abù Issac ben abu Ibrahim ben abu Hafs principe dei Saracini di Africa, e convennero nei seguenti articoli: che primieramente fossero posti in libertà quanti schiavi musulmani avea l' imperadore, e restituiti parimente gli schiavi cristiani, che erano in Africa: che fosse libera navigazione accordata ai sudditi maomettani e cristiani nei mari dei rispettivi dominii: che siccome i mercatanti di Sicilia di Calabria del Principato e della Puglia doveano essere immuni da tutte le esazioni, che erano soliti di pagare nei porti africani, così fossero con gli stessi privilegi trattati i mercatanti maomettani negli stati di Federigo. Obbligossi il re di Africa di pagare annualmente all'imperadore la metà del tributo, che ritraeva nel tempo della messe dall'isola di Corsica: e sebbene i maomettani ivi abitanti dovessero essere governati da un musulmano, pure dovea sceglierlo e mandarvelo l'imperadore.

Si obbligò Federigo di fare ai mercatanti africani restituire tutta la preda, che lor tolta avessero da un certo tempo i corsali cristiani suoi sudditi; ma espressamente ne eccettuò quei di Genova, di Pisa, di Marsiglia e di Venezia, perciocchè eransi accordati a dirittura col principe africano: assicurava ancor Federigo tutti i naviganti e le caravane, che faceano viaggio dai mari di Africa sino all'Egitto. Nel modo istesso Abù Hafs prometteva la sicurtà medesima in tutte le coste e porti e mari dei suoi dominii, ove i sudditi di Federigo appredassero, e di risarcire loro ogni danno, che vi soffrissero. Fu soggiunto per ultimo articolo, che i mercatanti africani, i quali faceano traffico di merci negli stati dell' imperadore, dovessero quivi pagare la decima. Questa pace fu conchiusa per dieci anni, e si volle in essa notato espressamente, che si trattassero con leale amicizia i sudditi di ambi i due principi (1).

Veramente con questo trattato ben privilegiò Federigo i suoi interessi e i suoi dritti, ed or seppe dare la legge e trattò da subalterna potenza il sovrano di Tunisi: la qual sua superiorità volle quivi sempre mantenuta e rispettata. Scrisse egli allo Spinola suo ammiraglio nel 1239, che per sua singolar grazia avea per un certo tempo accordata tregua al re di Tunisi; e siccome ora sapea, che accoglieva colui nei suoi stati i Veneziani e Genovesi nimici dell'imperio, così volealo intimate per suoi ambasciadori, perchè se ne rimanesse (2). Di fatto è argomento di stabili soggezione e di certa dipendenza, che non cessò mai quel re di pagare il tributo, al quale nel trattato anzidetto obbligato si era, non solo a Federigo, ma a tutti i di lui successori sino a Carlo di Angiò, e sapeasi volgarmente, che pagavalo in ogni anno ai nostri sovrani per aver facoltà di trasportare da Sicilia vittuaglie a Tunisi, e per la libera navigazione degli Africani nei nostri mari; e per non essere quelli infestati dagli armatori siciliani (3).

109. Rivolgendoci ora a considerare le relazioni di Federigo con gli stati a noi più vicini, egli è chiaro, che altri dritti e più importanti interessi avea da sostenere in qualità di imperadore. Ma dee qui trattarsi primieramente di un gravissimo articolo, che riguardava la connessione e la dipendenza, che allor voleasi stabilire del reame di Sicilia dall'imperio di Occidente. Aveanlo certo sempre preteso quegli imperadori, e sino gli scrittori germanici di quel tempo divolgava-

(1) « Pacificatio inter imperatorem Fridericum II regem Siciliae, et Abuissac principem Saracenorum Africae, circa securitatem commerciorum, at jurisdictionem imperatoris in Saracenos Corsicae competentem, non comprehensis urbibus Januae, Pisae, Massiliae, at Venetiarum, quae cum Cabfa tractaverunt. Conclusa per Ubaldum legatum, et ebusdem imperatoris a. Apud Leibnitium, loc. cit., tom. I, pag. 13.

(2) *Regestum* cit., pag. 324.

(3) « Rex quidem Tunisii propter proximam rebellionem Siciliae, multis mortibus consopitam, quemdam annum censum sive redditum, quem regi Siciliae pro eo exhibet annuatim, ut victualia in Tunisium libere comportentur, ut mare siculum remigare tute valeant Arabes quando volunt, quodque barbari per Siculos piraticis non vexentur insidiis, regi Carolo per tres annos subtrahens denegabat ». Saba Malaspinae *historia*, apud Carusium, tom. II, pag. 806.

no, che quando Federigo Barbarossa avea dato in moglie al suo figliuolo Enrico Costanza l'ultima figlia del re Ruggieri, la quale avevagli recato in dote il reame di Sicilia, erasi allora questo regno riunito all'imperio, da cui dai tempi di Lotario imperadore era stato divelto (1): ma egli è certo, che Enrico tentò di consolidare il regno di Sicilia e l'impero; ei pubblicò nel 1197 una sua imperial costituzione, nella quale dichiarava uniti all'imperio la Sicilia e la Puglia, ed ottenne da alcuni principi di Germania assenso, che l'imperio fosse ereditario, e per successione si acquistasse, come la Puglia e la Sicilia. Pure ripugnandovi apertamente i principi di Sassonia, non ebbe quella costituzione alcun effetto, anzi Enrico sciolse dal giuramento coloro, che gliene avean dato l'assenso (2).

Mentre Federigo aspirava alla imperial dignità, vivente lo stesso Ottone imperadore, da una parte i principi di Germania non voleano un capo, che potesse da loro perpetuamente essere assente, e sospettavano e temeano nel tempo istesso, che stabilita l'annessione del regno di Sicilia all'imperio, essendo quello ereditario, non venisse ancor questo come ereditario riputato: dall'altra parte i papi non voleano vicino un imperadore, che fosse insieme padrone di sì amplo e potente reame. Innocenzo, che era stato il balio e il fautore di Federigo, erasi specialmente isdegnato con Ottone, il quale avea preteso, che almeno la Puglia fosse dipendente dall'imperio (3): adunque nell'atto di promuover Federigo alle corone d'Occidente, gli intimò quel pontefice, che erano queste due dignità nella stessa persona incompatibile; e Federigo scrissegli nel 1215; che era pronto a cedare il reame al suo figliuolo Enrico, riserbandosi solamente, finchè fosse questi in età di governarlo, di farlo per altri amministrare, e protestossi, che egli a ciò devenie per non credersi, che l'impero avesse unione alcuna col regno (4). Morto Innocenzo nel 1216, e succedutogli Onorio, non guari dopo la sua elezione a niuna cosa in prima pensò, che di intimar Federigo, il quale trattenevasi ancora in Germania, perchè lasciasse il regno a di lui disposizione, acciocchè essendo Federigo imperadore insieme e re di Sicilia, non si potesse sospettare, che fosse unito il regno alla imperial dignità. Questo principe per i suoi ambasciatori rispose ad Onorio, che egli avrebbe tantosto emancipato il suo figliuolo Enrico, e cedutogli il reame, e in cotal maniera verrebbe a cessare ogni sospetto: il che più espressamente confermò nel 1220 al legato del pontefice, che era stato ad incontrarlo in Mantova, mentre ritornava in Italia (5). Nell'anno istesso pubblicarono una solenne dichiarazione i principi di Germania raduneti in Francfort, in cui stabilirono, che il regno di Sicilia non era mai stato annesso all'imperio, e che questo niuna giurisdizione avea sopra di quello (6).

Quantunque Federigo di fatto non avesse giammai rinunziato al regno, che ei chiamava *sua eredità preziosa*, nientedimeno ei sempre governossi in modo da far comprendere manifestamente, che ei considerava il regno affatto indipendente dall'imperio, e l'uno dall'altro separato e disgiunto. Del che tra gli altri diè chiarissimo argomento, quando pubblicò in Roma nel dì della sua incoronazione alcune costituzioni in favore della

(1) « Anno 1186 Fridericus Imperator, missis legatis ad Villelmum Siciliae regem, filiam Rogerii, sororem ejus, filio Henrico desponsare fecit; ac per hoc regnum Siciliae cum ducatu Apuliae, principatuque Capuae Henrico regi dotis nomine post mortem a socero delegato recipiens, romano imperio restituit, quod post mortem Lotharii quondam imperatoris, capto papa Innocentio, regioque nomine ab eo extorto, Imperio ablatum fuerat ». Othonis de s. Blasio *Chronicon*, cap. 28, apud *S. R. I.*, tom. VI, pag. 885.

(2) Apud Goldastum, *Const. Imper.*, tom. I, pag. 281, Struvius, *Syntagm. Juris Publ. Germ.*, cap. e, n. 3, pag. 267.

(3) Giannone, lib. XVI, cap. 1.

(4) « Ne forte pro eo quod nos dignatione divina sumus ad imperii fastigium evocati, aliquid unionis regnum ad imperium quovis tempore putaretur habere, si nos simul imperium teneremus et regnum, per quod tam Apostolicae sedi, quam haeredibus nostris aliquod possel dispendium generari » Dipl. ann. 1215, apud Lunigium, loc. cit., pag. 866.

(5) Giannone, loc. cit.

(6) « Hoc praesens scriptum inde fieri fecimus, nostrorum sigillorum nomine roboratum, super omnibus privilegiis ab ipso rege usque nunc sibi datis, et etiam adhuc dandis, tam super facto Imperii, quam super facto regni Siciliae, ita quod Imperium nihil cum dicto regno habeat unionis, vel alicujus jurisdictionis in ipso ». Dipl., ann. 1220, apud Lunigium, loc. cit., pag. 874.

libertà ecclesiastica, della ospitalità e dei testamenti dei peregrini, in favore degli agricoltori, contro gli eretici, e di simili oggetti, le quali costituzioni volle intitolare *augustali* ossia *imperiali*, perchè aveale ordinate come imperadore: e sebbene alcune di esse costituzioni fossero state inserite nel codice e nel libro dei feudi, pure fu giudicato, che non poteano quelle in Sicilia avere autorità alcuna, se non che quando di nuovo le pubblicò Federigo, ed unille al corpo delle leggi, che per questo regno stabilì nel 1231, e furono quindi chiamate non *imperiali*, ma *regie* (1).

110. Che se adunque dee nella persona di Federigo distinguersi l'imperador di Germania dal re di Sicilia, non possono in conseguenza aver qui luogo i trattati relativi all'imperio, dovendo noi solamente di quelli far parola, che l'istoria o gli interessi del regno riguardano. Non però dimeno quanto fece e pretese l'imperadore in Italia toccava sì da vicino la Sicilia e la Puglia, che di esse non potende prescindere le relazioni da lui stabilite con alcuni degli stati italiani, i quali per altro aveano fissate paci e alleanze coi nostri re normanni, ne avviene, che questa parte di dritto pubblico d'Italia non può essere disgiunta da quello della Sicilia. Dee riflettersi primieramente, che Federigo oltre i titoli di *Siciliano*, di *Arelatense*, di *Gerosolimitano*, volle ancor essere *Italico* nominato; e parimente *eredità sua* chiamava l'Italia (2). Certo ei poteva alla dignità di re di essa pretendere in virtù degli antichissimi dritti dei Cesari di Occidente, e forse volle ristabilire le pretensioni e i dritti dei normanni re di Sicilia suoi predecessori, e spezialmente di Ruggieri suo avolo, che erasi ancora *re d'Italia* intitolato.

Ma certamente si irritarono contro di lui sin dal principio gli animi degli Italiani, poichè da sì contrastate origini i suoi dritti al regno italico derivavano. Erasi Ruggieri concitata la malivolenza di quelli, e sino aveangli intimati guerra i Pisani, perchè quel titolo aveva adoperato, ed oltracciò gli Italiani tutti assai molestamente sostenevano, che fosse all'imperio innalzato Federigo, nipote del Barbarossa, che tanti travagli aveva costato all'Italia. Questi umori mostraronsi scopertamente, quando furono a manifesta contesa Ottone e Federigo, perciocchè per Ottone dichiararonsi i Pisani, i Milanesi, i Parmigiani, i Bolognesi, i Piacentini, ed altri: anzi i Milanesi, che ne erano i più estimati partigiani, mandarono al concilio di Laterano nel 1215 un loro oratore, perchè difendesse le ragioni del deposto Ottone, e frastornasse la incoronazione di Federigo (3).

Aggiungasi, che erano a quel tempo già consistenti, e fondati sopra ben saldo basi i titoli e le immunità delle città italiane, avendole lo stesso Barbarossa riconosciute e autorizzate nella dieta di Costanza. Che se l'Italia era divisa in quel tempo in varii stati e città indipendenti, di cui ciascheduna avea un governo suo proprio, aveano pure saputo adoperare i mezzi più efficaci a sostenere i comuni interessi, avendo già fatto dell'Italia tutta un corpo unito di popoli alleati (4), se non che vi si erano fatte abilitare negli stessi atti della pace con Costanza (5). Collegaronsi ancora nel tempo istesso le città di Toscana, della Romania, del Ducato di Spolete, e a liberarsi dal giogo degli Alemanni giurarono un'alleanza nel 1198, per cui obbligavansi di difendere i dritti della sede apostolica, e di riconoscere solo in imperadore colui, che avesse approvato il pontefice romano (6).

Veramente decideano allora di ordinarie

(1) Giannone, loc. cit., pag. 373 et seq.

(2) Vid. procm. *Constitutionum Regni Siciliae*, et Sigonium *de Regno Ital.*, lib. XVIII, ad ann. 1236.

(3) Muratorius, tom IV, *Antiq. Ital. medii aevi* diss. 51, pag. 607, et Richardus de s. Germano, pag. 564.

(4) Vid. Muratorium, loc. cit., *De societate*, *Lombardorum* etc.

(5) « Item societatem, quam nunc habent, tenere, et quoties voluerint renovare liceat ». *Acta pacis Constantiae*, num. 14, apud Muratorium, loc. cit., pag. 310.

(6) « Civitates autem Tusciae, quae propter importabilem Alemannorum tyrannidem quasi gravem servitutem ad invicem iuterunt — abtinuerunt a summo pontifice, ut et civitates Ecclesiae, quae sunt in Tuscia, et Ducatu Spoleti, se illis in hac societate conjungerent — omnesque tam rectores quam alii juraverunt quod societatem servarent ad honorem, et exaltationem Apostolicae sedis — et quod nullum in regem vel imperatorem reciperent, nisi quem romanus pontifex approbaret ». *Gesta Innocentii III*, apud Caruso, loc. cit., pag. 633.

i romani pontefici dei dritti e della fortuna degli imperadori in Italia. Erano usi gli Italiani sin da tempi antichissimi a riconoscere nel papa come il comun padre e il liberatore e il refugio contro alle pretensioni dal governi stranieri; e recia di fresco papa Alessandro di fronteggiar solo con tutto il rigore gli sforzi e la potenza del Barbarossa. Dall'altra parte i pontefici romani per antiche massime studiavansi di tenere infermi gli imperadori in Italia, perchè non pericolassero i dominii temporali della chiesa, al quali avriano potuto i Cesari potenti pretendere come alla più rispettabile porzione diretta dall' Imperio di Occidente; a questo fine i romani pontefici mantenaano sempre vivi i lor partigiani, e indi è chiaro, perchè abbiano preso nuovo vigore le leghe lombarde, quando il nostro Federigo cominciò ad avere i papi contrarii; e per questa ragione maggiormente propagaronsi allora e più furiose divennero le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini.

Federigo, che isdegnando di fare il conquistatore, avea tanto pregiato e seguito un sistema costante di amistà e di alleanze con le potenze lontane, restrinse ad oggetti più vicini le ambiziose sue mire, e la sola Italia, desiderio e consiglio dei suoi maggiori, parvegli cosa da lui. Ei non può negarsi, che mentre ebbe i papi propizii, o non avversi apertamente, esercitò in più luoghi di quella pacificamente atti supremi di autorità speciale: i suoi delegati comandarono ai Ferraresi nel 1219, che non impedissero agli abitanti di Modena i passi e le strade: ed ei nel 1226 confermò ad istanza loro la concordia, nella quale erano le anzidette due città convenute. Parimente tenne ivi nel 1232 una corte solenne, in cui i Sanesi presentarono loro doglianze contro i Fiorentini, e vi provvide l'imperadore. E quando aziandio era in manifesta discordia coi romani pontefici, ei pur facevala da sovrano le quelle città, nelle quali prevaleano i suoi partigiani: vedesi quindi per più anni costituito in Padova in suo nome una podestà (1).

Ma da che fe' chiare la sue intenzioni di volera riacquistare al suo dominio l' Italia tutta, e massimamente le indocili e di straniero imperio impazienti città di Lombardia, e sopratutto quando i pontefici romani contro gli si opposero apertamente, rinvigorironsi le fazioni, e le antiche leghe rinnovellaronsi, e non solo i Lombardi, ma quei di Toscana, della Romagna, e della Marca collegaronsi tutti più strettamente contro di Federigo (2). Non è di questo luogo il riferire in qual misero modo l' Italia tutta sia stata allora un teatro di guerra e di sangue, e come le più rabbiose fazioni abbiano in quel tempo divisi i popoli e le famiglie. Ma dee qui notarsi spezialmente, che in tanta e sì lunga perturbazione di cose sconcertaronsi quelle relazioni, che aveano i re di Sicilia stabilite con alcuni degli stati italiani.

Di fatto consarvò da principio Federigo ai Genovesi ed ai Veneziani le immunità e i privilegi, che dai tempi normanni aveano ottenuti per gli loro stabilimenti nell'isola: anzi i Genovesi aveano assai migliorata la lor condizione sotto il nuovo dominio degli Svevi. Erasi Enrico imperadore dell'opera di quelli giovato nello insignorirsi della Sicilia contro la fazione di Tancredi, e massimamente nello acquisto della città di Catania, e in ricompensa avea loro promesso il dominio di Siracusa, e di altre città nel val di noto. Ma questa promessa non avendo adempito Enrico, i Genovesi profittando dei tempi torbidi nella minore età di Federigo, assalirono Siracusa nell'anno 1199, e conquistatala, vi costituirono per governatore col titolo di conte un detto Alemanno. Certamente re li confermò poi Federigo, e li riconobbe il governo di Sicilia, imperciocchè i nostri diplomi conformi agli annali di Genova ci attestano, che sino all' anno 1211 tuttora governava a nome di quella repubblica in Siracusa l' anzidetto Alemanno, il quale nei diplomi intitolavasi *Per la grazia di Dio, e del Re, e del Comune di Genova conte di Siracusa* (3). L' imperadore privilegiò dopo in modo distinto i Genovesi, avendo ad essi per comodo dei loro traffichi conceduto un palazzo in Messina, e poscia a preghiere di Enrico conte di Malta accordò loro nel 1218

(1) Disser. 49 et 50, apud Muratorium, loc. cit., pag. 416, 482, et *Chronicon Patavinum*, ibid., pagina 1134.

(2) Muratorius, loc. cit., pag. 322, 331, 333, et seq.

(3) Vid. Caffari *Annales Januenses*, apud *S. R. I.*, tom. 6, pag. 389, et *diplomata nostra*, apud Pirrum, tom. I, pagina 658, et tom. 2, pagina 936.

la esenzione in tutte le dogane (1). Ma da che questi popoli accostaronsi alla fazione dei Guelfi, non solo Federigo tolse loro tanti privilegi, ma gli ebbe come suoi nimici, e furono in conseguenza annullati i trattati tutti di commercio e di alleanza, che erano stati conchiusi coi re siciliani.

Pure in processo di tempo furono i Genovesi a grazia riconciliati. Abbandonando essi le leghe e gli interessi degli Italiani, e unitisi all'imperadore, ottennero da lui, che mandata in obblio ogni passata offesa, dichiarò in un diploma, che dovessero i Genovesi esser tenuti e trattati come fedeli e divoti all'imperio (2): e può bene argomentarsi, che abbiali allora restituiti in tutti i suoi dominii agli antichi lor privilegi. Anzi i Genovesi conservarono dopo sì leale attaccamento a Federigo e alla famiglia aveva, che Manfredi nel 1261 non che lor confermò le esenzioni tutte e le immunità, delle quali nel regno godeano, ma conchiuse con essi in quell'anno un trattato di alleanza, in cui ambe le potenze obbligaronsi ai seguenti articoli.

Da parte dei Genovesi Niccolò di Auria e Giovanni Ugolini sindaci e procuratori di quel comune obbligaronsi, che in forza di questa nuova alleanza avrebbero i Genovesi difeso Manfredi e i di lui sudditi in tutto il distretto e nei porti dei loro dominii: che sarebbe pienamente soddisfatto agli uomini tutti del regno, se ivi alcuna offesa o danno avesser sofferto: che non avrebbero accolti nel loro stato i nimici di Manfredi, nè loro prestato aiuto o consiglio, nè accordata dimora o passaggio: e che infine non solo non sarebbero par levare contro di lui armata alcuna, ma impedirebbero ancora, che se ne potesse levar da altri nei loro dominii.

Dalla sua parte Manfredi promise nei suoi stati gli stessi articoli ai Genovesi: ma essendo l'aiuto e l'alleanza di quelli necessaria alle travagliate sue circostanze, aggiunse di più, che li sarebbe immuni da tutte le prestazioni e dai dazi nel regno e massimamente dai nuovi statuti, e da due parti degli antichi dritti, di cui la terza parte doveano pagar solamente, se da altronde che da Genova veniano: e quelli che ne veniassero per vendere qui le lor merci non pagassero che un solo schifato: che se pur qui non vendeanle, nè anche obbligavali a quella prestazione: ed altre immunità loro accordò relative ai lor traffichi. Convenne ancora, che potessero i Genovesi comprare in qualsivoglia luogo del regno, ed estrarne liberamente in ogni anno dieci mila salme di grano a richiesta del loro Comune, purchè pria con giuramento assicurassero che in Genova lo avrebber portato. Promise parimente di lor concedere il suolo nella città di Gaeta, di Napoli, di Siponto, di Barletta, di Agosta, e di Siracusa, perchè ivi potessero edificare le lor loggie, e confermò quelle, che aveano in Messina, e in altre terre del regno: nei quali luoghi, ove avean loggie, potessero costituire i lor consoli con piena giuriadizione sopra tutti coloro, che per Genovesi riconosciuti fossero, tolta la competenza di quei delitti, a cui potea corrispondere la pena di morte, per gli quali dovea procedere e condannare il reo il giustiziero della provincia: ma la cognizione di ogni altro delitto e di ogni altra causa appartenenva all'ufficio e alla giurisdizione del console, a cui nel modo istesso dovea chiunque ricorrere, che avesse da proporre azione contro alcun Genovese. Finalmente volle, che niuno degli ufficiali regii potesse intromettersi nei beni e nelle eredità dei Genovesi morti nel regno, la cui disposizione e cura si dovea rimettere al lor paesani, e ai lor consoli (3).

(1) Caffari, loc. cit., pag. 412.

(2) Apud Lonigium, loc. cit., pag. 2091.

(3) Noi abbiamo avuta notizia di questo trattato dai manoscritti del nostro benemerito canonico Amico, ed essendo inedito, stimiamo pregio dell'opera trascriverlo a questo luogo: « Manfridus Dei gratia Rex Siciliae. Per praesens scriptum notum facimus universis tam praesentibus quam futuris, quod nos attendentes grata servitia, quae Comune Januae quondam domino patri nostro et aliis praedecessoribus nostris exhibuit hactenus, et ad praesens nobis exhibere prosecutione continua, et facere melius poterit in futurum; volentes etiam cum Communis praedicto foedus et unitatem habere, concordiam pariter et amorem, promittimus et concedimus, quod homines Januae et universi et singuli Januenses, et qui pro Januensibus se distinguunt, exclusis provincialibus, romanis, tuscis, venetis, pisanis, et habitatoribus regni, qui se dixerint Januenses, salvi sint et securi in personis, et rebus, sani, et naufragi, in dicto Regno nostro, et districtu ipsius. Et quod per nos et homines Regni non fiat offensio supradictis in personis et rebus, ac si offensio fieret alicui Januensi, fiet inde vindicta per Nos, vel nostros officiales in personis vel rebus delinquentium infra breve temporis spa-

111. Ma fra tutte le potenze italiane avea relazioni assai vicine col nostro governo lo stato pontificio non solo per gli dominii finitimi, ma per la ragione massimamente, che

tium secundum criminis qualitatem, postquam constiterit de criminis qualitate, regnicolis fidelibus nostris simili conditione utentibus, apud eos. Nec permittemus in Regno, vel aliqua terra, quam habemos armatum fieri per inimicos Cumunis Januae contro dicto Jauuense, nec alibi factam receptabimus, vel receptari faciemos in toto Regno nostro, et districtus ipsius; nec aliquibus volentibus offendere Janoenses dabimus auxilium, vel favorem, transitum, vel moratum, sed in terra et portubus Regni nostri, et districtus ipsius habebimus eos in personis et rebus sub protectione, et defensione Signoriae Nostrae, et tota marina Regni, et Insularum suarum ubicumque navis vel lignum esset ad anchoram; nisi vellent contra nostros amicos armare. De abundanti gratia concedimus eis etiam, quod sint amodo in toto Regno nostro, et districtu ipsius tam in personis quam in rebus, et mercationibus eorum intrando, stando, et exeundo, salva pro dirictu Curiae, novis statutis omnibus remissis eisdem, et duabus partibus jurium antiquorum et tempore Regis Guglielmi Secundi eisdem gratia relaxatis, solvere debeant tertiam partem tantum praedictorum jurium antiquorum, si aliunde venerint, quam de Janua. Et si navis vel lignum cum mercatoribus de Janua venerit, vel exoneraverit in aliqua Terra Regni vendendi causa, tunc quilibet mercator Januensis, qui cum ipsa navi vel ligno merces advexerit, schifatum unum solummodo solvere debeat, et non ultra pro mercibus suis omnibus, si ibi merces suas omnes vendiderit, sive partem ipsarum: et si eas ibi noluerit vendere, sine impedimento aliquo possit merces suas extrahere in eodem ligno vel alio, et eas inde deferre ad quamcomque partem voluerit, dirictum sive schifatum non solvendo. Verum si merces ipsas ibi nec in totum, nec in parte vendiderit, et ad alias partes Regni easdem portaverit, et ibidem vendiderit, ibi schifatum solvere teneatur, ita quod ubi fiet in totum, vel in parte venditio mercium, ibi schifatum cogatur solvere quilibet mercator: sic quod de omnibus mercibus, quas detulerat secum de Janua, sive deferri fecerit in uno vassello vel pluribus, nisi semel tantum schifatum unum et non ultra solvere compellatus. De ponderatura vero mercium, quas vendiderit ad cantarum, solvere debeat usque ad grana duo et medietatem tantum, et non plus: pro ripa et mensuris solvent sicut consuetum est. Et homines Januenses in Regno, et in tota potentia, quam habemus, non impediantur de cetero realiter vel personaliter pro obligatione alterius, vel offensa. Illud idem observabitur hominibus Regni in Janua, et districtu eorum. Promittimus et concedimus Comuni praedicto, quod in civitatibus Gaietae, Neapolis, Syracusiae, Augustae, Siponti, Baruli dabimus Januensibus solum pro logiis faciendis, concedentes et confirmantes eisdem ob amorem Comunis logias, quas habent ad praesens in Messana, et omnibus aliis terris Regni: Et quod in quacumque civitate Regni, ubi habent logias Januenses, possint habere suos Consules, qui omnem jurisdictionem super Januensibus, et eis, qui pro Januensibus se distinguunt, exceeptis supradictis, exercere valeant tam civilem quam criminalem, praeterquam poenam homicidii, cujus nobis est jurisdictio reservata: ita quod si quis qui non sit Januensis conqueri voluerit de aliquo Januensi, conqueri debeat sub Consulibus, ut Actor Rei forum sequatur. Et si Januensis percusserit Januensem, detineatur per Consulem, donec videbitur si percussus moriatur, aut convalescat, et de morte ipsius aut convalescentia significetur Justitiario Regionis; et si percussus convaluerit, Consul suum officium exequatus. De bonis vero Januensium defunctorum officiales Curiae nostrae nullo modo se intromittere debeant, sed Consulibus et Januensibus ipsis relinquentur, nisi bona defuncti justa causa fuerint Curiae obligata, salvo etiam jure, si quod jus aliquis habet in eis. In majorem etiam gratiae largitatem concedimus ipsi Comuni, et promittimus, ut liceat Januensibus volentibus victualia de Regno portare, inde victualia vendere sua quinque salmarum per unciam, vel ultra emere in Terris ubi voluerint, et extrahere de portubus Regni libere decem millia salmarum per annum ad requisitionem Comunis Januae, receptis juratoria cautione, quod victualia ipsa alibi quam Januam non portent. Promittimus etiam eidem Comuni quod occasione alicujus mandati, quod generaliter faceremus, de exigendo jura aliquo, vel dirictu, vel faciendo aliqua...... ab aliquibus gentibus, vel hominibus Januensibus, videlicet de Janua, et districtu ipsius non graventur nec molestentur in aliquo, nisi secundum privilegii praesentis tenorem. Ceterum omnibus illis qui cum Nicoloso in Malta quoquo modo fuerint, remittimus omnem offensam, et culpam, recipientesque eos ad gratiam nostram, et restituentes eis possessiones eorum, si quae propter hoc ablatae fuerunt, et si aliqui capti fuerunt propter hoc, liberamus eos, sive sint in Regno sive extra Regnum, nisi ex aliqua alia causa fuerint proditores; promittentes, quod pro eo, quod fuerint cum Nicoloso in Castro et Insula Maltae, ipsos non gravabimus ulterius, nec gravari ab aliquo patiemur, et specialiter Robertum Buccanigra, et filios ejus, Leonem de Creta, Balduinum de Castello, et filios ejus, Bartholomaeum de Monte, et Vitalem de Gajeta, immo qui voluerint in Regno morari, secure morentur, et qui voluerint exire, secure exeant. Et Nicolaus de Auria, et Joannes Hugolini judex, sindaci et procuratores Comunis Januae, de quorum procuratione et sindicatu plene constat per publicum instrumentum eis exinde factum, convenerunt nobis pro parte Potestatis, Capitanei, et Comunis Januae, quod iidem Januenses habeant relationem mutuam, et versa vice nomine foederis, et in vinculum mu-

Digitized by Google

i re di Sicilia sin dai tempi della conquista e per legittime concessioni e per un possesso non mai interrotto partecipavano di alcune prerogative, e giurisdizioni esercitavano appartenenti alla sede apostolica. Non è questo il luogo di favellare delle pretensioni di Federigo in qualità di imperadore sopra alcune città della Marca, e sul ducato di Spoleto, e sulla sovranità dell'isola di Sardegna, della quale investì Enzio suo figliuolo, per cui i papi accusavanlo di avere apertamente violato i lor privilegi, e usurpatosi i domini della chiesa. Ma non possiamo qui omettere di considerare in che stato abbia Federigo conservate e trasmesse ai suoi successori le preeminenze e le facoltà, di cui egli godeva come re di Sicilia, e nelle quali era in modo speziale interessato il dritto pubblico ecclesiastico dell' isola.

Già fu dimostrato nel libro precedente, che come Federigo ebbe da sua madre Costanza imperadrice lasciato il regno, ebbe ancora nel tempo istesso tramandate espressamente nella sua persona le antiche prerogative sopra le cose ecclesiastiche, annunziate nei quattro capitoli, ossia intorno al concilii, alle elezioni, alle appellazioni, ed alle legazioni: fu parimente allora osservato, che papa Innocenzo fu accolto dall' imperadrice in balio del regno e del picciolo Federigo, che restava in potere dei ministri infedeli ed ambiziosi. Ei veramente non può rivocarsi in dubbio, che quel santo pontefice con le sue tenere e diligenti cure conservò la vita e la corona a quel principe, e volle ancora in età giovanile indi innalzarlo all'imperio. Ma deo confessarsi ancora, che il pontefice istesso, siccome colui che assai avveduto e scienziato uomo era, avea ridotta in alto e sublime stato la chiesa romana, e quasi tutti i principi di Europa renduti ad essa soggetti, e sino dal trono imperiale deposto Ottone, e promossovi Federigo: per la qual cosa ei giudicava non convenirsi alla dignità del pontificato di autorizzare in un re, che era per altro suo pupillo, facoltà e prerogative, che ei condannavà come abusi e contrarie ai dritti della sede apostolica: nè Federigo, mentre nudrivasi e crescea all'ombra di Innocenzo, potea non solo reclamare, ma nè anche riconoscere i suoi dritti (1).

Pure comechè niun conto ne avesse fatto quel pontefice, non potè negarsi di dichiarare nel 1198, che nella elezione dei prelati siciliani dovesse pria ricercarsi l'assenso del re: egli è il vero, che parlò di un assenso accessario, quandochè erasi convenuto altrimenti tra Guglielmo il primo e papa Adriano; ma non lasciò di prescrivere, che lo eletto non potea essere riconosciuto e consagrato se non dopo l'approvazion regia, nè prima della consacrazione gli si potea consegnare l'amministrazione del temporale (2): e questo dritto papa Innocenzo in qualità

tuitelis salvare et custodire nos in toto posse, et districtu eorum, in terris et portubus suis, et homines regni, fideles nostros, salvos et naufragos in personis, et rebus; et quod per Comune et homines Januae seu districtus non fiet nobis offensio, nec hominibus Regni fidelibus nostris, et si offensa fieret, faciant inde vindictam in personis et rebus, secundum qualitatem criminis prout superius in consimili capitulo Januensibus ipsis promisimus. Nos factatos idem et promiserunt etiam, quod inimicos nostros et Regni cum armis volentes ad nostram offensionem transire non receptabunt, nec receptari permittant in terris suis, et portubus, et in toto posse et districtu eorum, nec dabunt eis auxilium, consilium, vel favorem, transitum, vel moratum. Armatam aliquam contra nos non facient, et in toto posse et districtu eorum fieri non permittant. Quod homines etiam Regni nostros fideles non impedient, personaliter vel realiter in Janua et districtu pro obligatione alterius, vel offensa. Ab hujus autem confoederationis et conventionis memoriam, ac robur perpetuo valiturum, et ad cautelam eorum, tam nostram, quem Comunis Januae supradicti, praesens scriptum exinde fieri fecimus Majestatis nostrae sigillo munitum. Datum, apud Acerras per manus Gualterii de Ocra Regni Siciliae Cancellarii. Anno Dominicae Incarnationis MCCLXI mense Julii XV indictionis ». E Matis clariss. Can. Amico in Biblioth. Septimiana Panorm.

(1) « Habentes quoque prae oculis immensa et innumera beneficia vestra, carissime domine, et reverendissime pater, protector et benefactor noster, Domine Innocenti, Dei gratia summe Pontifex venerande, per cujus beneficium operam et tutelam eliti summa protecti pariter et promoti, postquam in solicitudinem vestram mater nostra felicis memoriae Constantia imperatrix, et Siciliae regina, ex ipso quasi utero nos jactavit etc. » *Diploma Friderici Imp.* ann. 1213, apud Lunigium. loc cit., pagine 710.

(2) « Breve Innocentii III, pont. max, in quo quid circa praesulum Siciliae electionem sit observandam constituit, ann. 1198 » Ibid. pagina 862, e 863.

Digitized by Google

di balio del regno ei stesso esercitò, mentre scrivendo ai capitoli di eleggere persona idonea, imponea loro, perchè eletta, gliene partecipassero notizia, onde ei *vice regia* vi desse l'assenso (1). Una somigliante dichiarazione pubblicò Federigo in Messina nel 1211 (2).

Ma da che videsi questo principe al trono imperial designato, ne fu acceso da cotanto studio, che prestossi a condiscendere alla più illimitata diminuzione dei dritti e delle ragioni della corona siciliana. Discese adunque a dichiarare abusi le antiche prerogative del regno, in una lettera a papa Innocenzo nel 1213 autorizzata dalla sottoscrizione dei principi di Germania pubblicò di volere annullato l'abuso dei re suoi predecessori intorno alle elezioni dei prelati, le quali prescrivea che si facessero da indi innanzi liberamente, e che fossero coloro proposti al governo delle chiese, che avrebbero eletti i capitoli canonicamente, e niun motto fece di regio assenso. Dichiarò, che le appellazioni tutte delle cause ecclesiastiche dovessero farsi alla sede apostolica, e quivi essere conosciute e definite. Dichiarò finalmente abuso dei suoi predecessori il dritto di mettersi in possesso dei beni dei prelati defunti, e delle chiese vacanti (3). Le quali rinunzie tutte ei confermò solennemente in due sue lettere a papa Onorio nel 1219, ed aggiunsevi, che avrebbe prestata tutta l'opera sua per difendere e far ritenere alla chiesa romana il reame siciliano con tutte le appartenenze, e sino l'isola nostra compresevi espressamente: e dava allora ad intendere, che avrebbe tantosto eseguite con la maggior solennità le anzidette rinunzie, quando saria stato in Roma consagrato imperador dei Romani (4).

Ma o sia che Federigo sino a quel tempo giovane ancora, e da molte e gravissime cure occupato avesse mal conosciuta la ragion dei suoi dritti, o conosciutala, fosse stato sì liberale a cederli con parole, perchè era risoluto di ritenerli a tempi più opportuni col fatto, egli è certo che dalla sua incoronazione in poi, siccome cominciò ad annunziare altre massime, così altrimenti si governò. Dolendosi nel 1221 per suoi legati papa Onorio, come l'imperadore si arrogasse tanta autorità di investire i prelati del regno, e di scacciar quelli eletti da lui, risposegli Federigo, che fu sempre in balia dei principi il discacciare dal loro regni i prelati sospetti, ed essere antica prerogativa dei re di Sicilia dare nelle elezioni di quelli le investiture e gli assensi: che a questo privilegio non potea derogarsi da papa Innocenzo, come avea fatto con una donna, e mentre egli era ancor fanciullo: che anzi prima si lascerebbe tor la corona, che derogare in un punto a questi suoi dritti (5).

E di fatto ei sempre costantemente e nella sua più avversa fortuna gli esercitò. Primieramente intorno alla elezion dei prelati, avendo nel 1225 provveduto da Roma papa Onorio cinque chiese vacati del regno senza saputa e consentimento dell'imperadore, non volle costui riconoscerli, e vietò che fossero ammessi nelle chiese ottenute (6); che se poi col papa pacificatosi promise, che si desse a quei prelati il possesso, pure non lasciò sempre di voler mantenuto il suo dritto: ei riputava antica dignità nelle chiese tutte del regno doverglisi prima denunziare la morte del prelato, e chieder licenza da lui, perchè si potesse passare alla nuova elezione, la quale secretamente dai capitoli fatta, doveasi

(1) Vid. Pirrum, tom. I. *Sic. Sac. De elect. Praesulum Siciliensium*, ad ann. 1198, pag. cvii.

(2) *Dipl. Imp. Friderici*, ann. 1211, apud Lunigium, loc. cit., pag. 866.

(3) « Illum igitur volentes abolere abusum, quem interdum quidam praedecessorum nostrorum exercuisse dignoscuntur, et dicuntur in electionibus praelatorum, concedimus et sancimus, ut electiones praelatorum libere et canonice fiant, quatenus ille praeficiatur ecclesiae viduatae, quem totum capitulum, vel major et sanior pars ipsius duxerit eligendum, dummodo nihil ei desit de canonicis institutis. Appellationes autem in negotiis et causis ecclesiasticis ad sedem apostolicam libere fiant, earum prosecutionem sive processum nullus impedire praesumat. Illum quoque dimittimus et refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium praelatorum, aut etiam ecclesiarum vacantium, nostri consueverunt antecessores committere pro motu propriae voluntatis — Adjutores etiam erimus ad retinendum et defendendum Ecclesiae Romanae Regnum Siciliae cum omnibus ad ipsum spectantibus tam citra farum quam ultra etc. » *Dipl. Imp. Friderici*, ann. 1213, loc. cit., pag. 710.

(4) *Dipl. Imp. Friderici*, ann. 1219, loc. cit., pag. 714.

(5) Vid. Fazellum, *Decad. II*, lib. VIII, cap. 2.

(6) Richardus de s. Germano, loc. cit., pagina 574, 576.

Infine la sua approvazione ricercare. Questa forma ancora inculcò nella elezione della badessa del monistero di s. Giorgio in Salerno (1), e in tutte le creazioni dell'abbate di Montecassino a poterlo riconoscere aspettavasi sempre l'assenso dell'imperadore: ed alcuna volta prima di acconsentirvi, non ostante la elezion capitolare, cercava informi intorno alla idoneità dell'eletto: anzi l'istesso abbate, siccome colui che era signore di feudi e di baronie, prestava all' imperadore il giuramento di fedeltà (2).

Esercitava ancora speziali dritti nelle chiese vacanti. L'amministrazione del temporale davasi ai regii procuratori, siccome molti in quel caso ne costituì Federigo (3): lo stesso fece Corrado suo successore, il quale essendo stato dal pontefice incolpato di occupare i beni delle chiese vacanti, risposegli che valessi del dritto trasmessogli dai suoi predecessori, i quali i beni di quelle chiese faceano per loro procuratori amministrare (4). Riputava ancor Federigo dritto ordinario del principe il conferire i beneficii delle chiese vacanti, il qual dritto è annunziato in un monumento solenne del tempo come conveniente ai re siciliani *per antica dignità, che aveano nelle chiese vacanti del regno* 5).

Competeagli parimente una superiore ingerenza nello stato e nella forma esterna delle cose ecclesiastiche, siccome ne avean fatto libero uso in Sicilia i re normanni suoi predecessori. Ma dee qui primieramente richiamarsi in memoria, che a norma delle decretali era già stata fissata in altri luoghi e in diversi tempi la giurisdizione del foro episcopale; ed ampliatane la competenza dava opera allora papa Gregorio IX a una più compiuta compilazione di dritto pontificio, perchè secondo le decretali in esso inserite si regolassero dappertutto i tribunali e le scuole: anzi lo stesso Gregorio aveva ottenuta nel 1230 una dichiarazione da Federigo, nella quale ordinava di non potersi i cherici tutti del regno si nella cause civili che nelle criminali convenire dinanzi il giudice secolare, eccettochè nelle sole cause feudali civilmente (6).

Ma un anno dopo l'imperadore applicatosi alla compilazion del suo codice, vide nelle costituzioni normanne, che aveano quei principi stabilite più leggi nel reame siciliano intorno ai matrimonii e agli acquisti delle chiese, e parimente intorno all' esercizio delle giurisdizioni delle curie episcopali: non lasciò di ammonirlo in quell' anno papa Gregorio, perchè si rimanesse di pubblicar leggi, che credeva il pontefice repugnanti alla libertà ecclesiastica (7): e Federigo si limitò solamente a inserire nella sua nuova collezione le stesse costituzioni normanne, e spezialmente quelle del re Guglielmo, il quale a fissare la forma delle giurisdizioni delle corie episcopali in Sicilia avea prescritto, che le cause personali dei cherici dovean conoscersi dalle curie ecclesiastiche, le reali da quelle corti, al cui territorio i fondi venuti in contesa appartenevano; per gli gravi misfatti dei cherici e per gli delitti di fellonia dovea giudicarli e condannarli la real magna curia: per le sole cause di adulterio sottoposé i laici alle curie dei prelati, se non che essendovi intervenuta violenza, doveano della violenza, prendere cognizione i magistrati laici (8).

E risultava ancora dalle anzidette prerogative una ispezione diretta e superiore, che competeva al principe negli affari esterni di disciplina ecclesiastica. Noi sappiamo, che l'arcivescovo di Messina pria di essere assunto in patriarca di Gerusalemme ne chiese licenza dall'imperadore, ed ottennela (9). Non ignorava Federigo, che nel dritto normanno di Inghilterra avean quei re prescritte alcune limitazioni alle facoltà dei vescovi, e massimamente circa all'uso delle scomuniche e degli interdetti contro i baroni e i ministri ed

(1) Ved. qui sotto la nota 2 della pag. seg.

(2) Richardus da s. Germano, pag. 579, 612, 615, loc. cit,

(3) *Regestum* cit., pag. 377.

(4) Matthaeus Paris, loc. cit., pag. 597, et in libro *Additamentorum*, pag 125. 126.

(5) « Collatio ad dominum nostrum Imperatorem spectabat ex antiqua dignitate, quam habet in ecclesiis vacantibus regni, sicut Imperialis Majestas in privilegio exinde sibi facto, non ad supplicationem ipsius Gregorii, sed ex mera liberalitate sua manifesta declarat ». *Judicatum magnae regiae curiae*, anno 1250, apud Pirrum, tom. II, pag. 777.

(6) Richardus de s. Germano, pag. 596.

(7) *Epist. papae Gregorii IX*, ann. 1231, apud *Annales* Raynaldi, tom. XXI, pag. 37.

(8) Ved. il cap. 8 del lib. II, pag. 207.

(9) *Regestum* cit., pag. 274.

ufficiali regii (1). Federigo esercitò questo dritto, quando l'arcivescovo di Salerno sottopose alla scomunica alcune monache del monistero di s. Giorgio, perchè voleano procedere alla elezione della lor badessa secondo lo statuto del reame siciliano, e l'imperadore scrisse all'arcivescovo, che le assolvesse dalla scomunica, la quale non potea dissimulare senza pregiudizio della real sua dignità (2). Argomentasi indi chiaramente, che era fondata sopra antichi titoli una simigliante pragmatica, che pubblicò per questo regno in tempi dopo Alfonso.

Ove espor si vogliano le preeminenze supreme dei nostri principi sulle cose sacre, non debbonsi con esse confondere alcune operazioni, nelle quali per avventura e tratto dalla necessità dei tempi qualche fiata cadde l'imperador Federigo: noi abbiamo qui solamente riferite le prerogative, di cui furono sempre in possesso i nostri re sino a quest'epoca, che se pure furono poscia obbligati gli Angioini a rinunziarle assolutamente, da ora innanzi vedremo, che seppero i re Aragonesi stabilmente rivendicarle alla corona siciliana.

(1) « Nullus qui de rege tenet in capite, nec aliquis dominicorum ministrorum ejus excommunicetur nec terrae alicujus eorum sub interdicto ponantur, nisi prius dominus rex, si in terra fuerit, conveniatur, vel Justitia ejus si fuerit extra regnum, ut rectum de ipso faciat ». Vid. Seldenum, loc. cit., pag. 1012, et 1635.

(2) Intellexit Serenitas nostra, quod cum post mortem quondam abatissae monasterii sancti Georgii de Salerno, non denunciato curiae nostrae obitu suo sicut moris est, nec obtenta a nobis licentia eligendi, quaedam moniales ipsius monasterii ad electionem faciendam processerint, et aliae contradixerint eis, et noluerint ipsi electioni interesse, pro eo quod in praejudicium dignitatis nostrae videbatur illicite attemptatum, et ad nos proinde appellaverint; tu propter hoc eas excommunicationis vinculo innodasti. Cum igitur dignitatem nostram, quam in cunctis Ecclesiis regni nostri habemus super electionibus faciendis, illibatam velimus ab omnibus observari; et mandemus conventui monasterii supradicti, quod homines insimul congregatae nominationem tacitam facere debeant de persona fideli de genere fidelium orta, et quae ad ipsius monasterii regimen sufficiens sit et digna: fidelitati tuae mandamus, quatenus si est ita, moniales praedictas ab ipsa excommunicatione absolvere debeas, ut eidem nominationi faciendae libere possint cum aliis interesse; sciturus quod si praesens mandatum nostrum non sine praejudicio juris et dignitatis nostrae differes, id non deceret Majestatem nostram aequanimiter tolerare ». *Regest.* cit., pag. 381.



Digitized by Google

LIBRO QUARTO

CAPITOLO PRIMO.

112. Regno di Federigo di Aragona. — 113. Stato e forza della nazione siciliana in quel tempo. — 114. Importanza, costumi, e modi di vivere dei grandi e dei nobili. — 115. Provvidenze continue del re Federigo a somministrar sempre nuovo vigore alle leggi e al governo.

112. Dopochè per la rinunzia di Giacomo, e per la di lui alleanza col papa, col re di Puglia, e di Francia, furono abbandonati i Siciliani, e lasciati in tutta balia dei non placabili Angioini, si rivolsero quegli immantinente al legittimo successore del regno, e giusta il testamento del re Pietro acclamarono a voto generale nel 1296 in re di Sicilia il gran Federigo, terzo figliuolo di quello. Videsi allora tutta la potenza dei regni di Aragona, di Valenza, e di Francia, le forze del vicino reame di Puglia, i Guelfi d'Italia furiosamente piombar tutti in un tempo sopra la Sicilia; e Federigo, giovane di venticinque anni, in suo sostegno non avere che i soli Siciliani, il suo cuor grande, i suoi dritti.

Furono così gloriosi, come tribolati quei tempi, ed accompagnarono sempre quel regno lieti, tristi, dubbii accidenti. Portò Federigo sin dal principio personalmente la guerra di là dallo stretto sino a Catanzaro e a Rossano, e già le sue flotte stavano per occupar Brindisi: ma questa fortuna gli costò in prima il disgusto, e poi il passaggio ai nimici di quel valente e superbo ammiraglio Ruggieri di Loria. Giacomo, comandante supremo di due poderose flotte, l'angioina e l'aragonese, non si sgomentò di portare ei stesso di presenza il ferro e il fuoco nell'isola, che tanta fede e amor tanto gli avea dimostrato, e Patti, Milazzo, ed altri vicini luoghi venuti in sua podestà, si volse tosto ad espugnar Siracusa. La guerra fecesi allora dappertutto e in mare e in terra aspra e dura. Federigo, che la forza della nazione, quanta ve n'era, tutta eccitava, e intorno a se raccoglieva, e sapeane disporre a suo senno, spinse i Messinesi ad armare le loro galee, le quali assalirono Giovanni di Loria, nipote dell'ammiraglio, che navigava per lo stretto con parte della flotta angioina, e rottala, menarono Giovanni prigione in Messina. Giacomo, che erasi allontanato per poco a ristorar le sue forze tornò più gagliardo all'assalto, e con esso Roberto duca di Calabria, Filippo principe di Taranto, figliuoli di Carlo, e Ruggieri di Loria, forniti di più navi, di moneta, e di gente. Osarono pure i Siciliani non pari di forze attaccarli, e nella grande e sanguinosa battaglia al capo di Orlando in giugno del 1299 furono sconfitti pienamente.

Costò questa disfatta alla Sicilia non che la perdita di assai gente, e di un grande navilio, ma gli animi tutti atterrironsi, ed altri vacillarono fortemente; venne quindi fatto agli Angioini di stabilire più facilmente l'imperio loro in alcune parti dell'isola, e già lusingavansi che essa tutta era per venire in lor signoria, dopo che ebbero per tradimento occupata Catania. Per la qual cosa a moltiplicare in più luoghi l'attacco, fu spedito Filippo il principe di Taranto con quaranta galee a guerreggiare nel val di Mazara, e si pose all'assedio di Trapani. Ma Federigo velocemente vi occorse, e non dando tempo, che a quelli si unissero gli Angioini stabiliti nel val di Noto, con suo vantaggio prese la battaglia, e in un luogo detto la Falconara fu il principe di Taranto rotto, e fatto prigione con parte di sua gente in dicembre dello stesso anno 1299. Parimente i Siciliani comandati dal famoso Blasco di Aragona ri-

portarono sotto Gagliano una vittoria segnalata in quell'anno, nella quale presero molti nobili, e particolarmente il conte di Brenna: ed ebbri per tante vittorie, quasichè il nimico si fosse discosto, e ridotto alle stanze, armarono una flotta, e nel 1300 sfidarono nei mari di Napoli Ruggieri di Loria, il quale presso l'isola di Ponza attaccatili li sconfisse, ed assai tra i principali menò seco prigioni.

In questa dubbia fortuna parve al re di Puglia, conciossiachè avea egli in Sicilia molti luoghi a se soggetti, di fare uno sforzo grandissimo, e apparecchiato uno stuolo di cento galee oltre i legni sottili, ne diede il comando a Carlo di Valois, figliuolo del re di Francia, il quale in aprile del 1302 scese con possente armata nel val di Mazara. Federigo, che non avea forze pari, sfuggendo di venire a battaglia seguivalo di luogo in luogo, od impedivagli la vittuaglia, di modo che per difetto di essa, e per molta malattia dei suoi Carlo si avvide, che ei dovea tantosto partirsene con poco onore. Il perchè fallitogli il disegno di fare una gloriosa guerra, si rivolse a trattar pace, la quale concertarono di persona in Cartabillotta re Federigo, Carlo di Valois, e Roberto d'Angiò, e conchiusero in Castronuovo nel giugno del citato anno. I principali articoli furono, che Federigo torrebbe in moglie Eleonora, la figliuola del re angioino, cui dovea restituire i prigionieri, e tutto quello, che di là da Reggio occupato si avea: che gli angioini avrebbergli lasciate le loro conquiste in Sicilia, e che egli sarebbe re dell'isola per tutta la sua vita, e quindi dopo la sua morte re Carlo e i suoi eredi. Il re di Puglia confermò quel trattato, e lo autorizzò papa Bonifacio, che alcune condizioni vi aggiunse, ed Eleonora venne in Sicilia in maggio del 1303. Questa pace per tutta Europa fu giudicata assai onorata per lo re Federigo, e sino al cielo esaltavasi la virtù sua, che con deboli forze di un picciol regno avesi mantenuto e difeso tanti avversarii.

Sperarono allora i popoli dopo tanti infortunii, che fosse per durare la desiata tranquillità per tutto il governo del pacifico Carlo: nè di fatto fu essa disturbata prima che gli succedesse Roberto nel 1309, il quale, siccome giovane e prode era, e geloso di tanta gloria di Federigo, non dimostravasi ugualmente inclinato alla pace: e comechè re Giacomo in più maniere e diligentemente si fosse studiato di mantenere in concordia gli emuli due re, tuttavolta apparia chiaramente, che ai primi accidenti sarebbero venuti a manifesta guerra, o già ammendue preparavano armi ed armati scopertamente. Roberto più d'ogni altro mal soffaria la conquista, che allor faceano del ducato di Atene o di Neopatria i Siciliani, i quali impazienti della quiete aveano da avventurieri impresa quella spedizion nel Levante. Pur Federigo prevenne Roberto, imperciocchè l'imperadore Enrico sceso in Italia nel 1313, disposto con tutto suo sforzo di occupare il reame di Puglia, si collegò coi Genovesi e col re di Sicilia: e questi armate cinquanta galee, assalì la Calabria, e prese la città di Reggio e più altre terre. Ma l'imperadore, fattosi appena vedere in Italia, in quell'anno istesso ivi si morì.

Federigo vide immantinente rivolte contro lui le forze tutte angioine, perciocchè Roberto, d'amor di gloria e da vendetta sospinto, con cento venti galee di Provenza e di Puglia egli in persona coi principi suoi fratelli venne a portar la guerra nell'isola in giugno 1314, ed occupato da principio Castello a mare nel golfo, si pose dopo all'assedio di Trapani per terra e per mare. Ma Federigo, rafforzata quella città, a indugiando destramente di venire a battaglia, ottenne che per lungo soggiorno, e mal tempo di pioggia, ed essendo insieme mal fornita di vittuaglia, cominciò a patire di grande mortalità l'oste angioina: e finalmente fu mestieri, che Roberto conchiudesse in dicembre di quell'anno una tregua per tre anni. Finita questa, siccome Federigo accorse tosto a riprendere Castello a mare, così fu mandato da Napoli nel 1316 uno stuolo di settanta galee comandato dal conte di Squillaci, che scese nel val di Mazara, e disertando il paese, e quindi per la via di Coniglione scorrendo le campagne di Palermo, qui pose tutto a sacco e a fuoco, e indi con la sua flotta corse guastando Messina. Nel tempo medesimo a porre un termine a tante rovine, non lasciava Giacomo di pregare studiosamente papa Giovanni, perchè finalmente adoperasse la sua autorità a far conchiudere una pace stabile; nella quale non potendosi convenire, volle almeno il santo pontefice, che fossero tregue tra i due re per tre anni a patto che Federigo rimettesse nelle mani e a guardia della chiesa la città di Reggio.

ed altre castella, che ei possedeva in Calabria, le quali per altro contro la fede data il re Roberto le si ritenne dopo senza volerle restituire giammai, e questi accettò le tregue per l'impresa, che disegnava di Genova, che intendea recare a sua signoria.

Intanto mal soffriva il re di Sicilia, che l'emulo suo Angioino di Puglia si ingrandisse col dominio di sì possente città, le cui forze poteva indi rivolgere a suo danno. Per la qual cosa sul finir delle tregue nel 1320 fece alleanza con gli usciti di Genova, con Castruccio signore di Lucca, e con l'imperadore di Costantinopoli, i quali tutti temevano tanta potenza del re Roberto: e già nel seguente anno la flotta siciliana unitasi con le navi dei Ghibellini genovesi si posero ad assediar per mare quella città, mentre stringeala per terra Castruccio. Nel tempo istesso non cessava di trattar pace il re di Aragona: ma siccome protestavasi il re Roberto, che ei non sarissi giammai rimasto di far valere il suo dritto sulla Sicilia, la quale nel trattato conchiuso da suo padre era stata a vita solamente conceduta a Federigo, questi a dimostrare manifestamente, che egli intendea con effetto conservarla alla sua famiglia, dopo un general parlamento tenuto in Siracusa nel 1321, fe' riconoscere in re e poi nel seguente anno fe' incoronare in Palermo Pietro il suo primogenito, cui prestarono omaggio e sacramento di fedeltà i baroni tutti e i comuni dell'isola. Mandò tosto Roberto ventidue legni grossi, che corseggiarono sino il mar di Palermo, ma fu assai più vigoroso l'assalto nel 1325, quando Carlo, duca di Calabria, apparecchiata una grande armata di cento venti galee, strinse di assedio questa città, e quindi corse il val di Mazara, e poi Siracusa e Catania e più oltre, guastando il paese senza niun contrasto: e ad altre incursioni, in cui tutto a fuoco e a sacco era posto, fu soggetta l'isola nei seguenti anni sino al 1328.

Non potea allora cader più acconcio delle cose di Federigo, che la venuta dell'imperador Lodovico in Italia in quell'anno a ristabilire il partito dei Ghibellini, e a portar la guerra a Roberto: una flotta del re siciliano con l'imperadore già collegatosi comandata dallo stesso re Pietro ajutava per mare la spedizione, che quegli imprendeva per terra. E quantunque Lodovico si fosse anzi tempo partito, pure sopravvenuto il re di Boemia, che con isforzo grandissimo minacciava di soggiogar l'Italia, fu del pari occupato il re Roberto; ma nel 1333 potè finalmente mandare un'armata in Sicilia, e doveasi a quella per tradimento consegnare il castel di Palermo, la quale impresa fallita, passò quindi a saccheggiar Butera. Nel tempo istesso, perchè alle guerre esterne le civili dissensioni ancor si aggiungessero, le due rivali famiglie dei Chiaromonti e dei Ventimigli trascorsero in aperte nimistà, che furono il mal seme delle ree fazioni, onde fu poi per lungo tempo la Sicilia tutta straziata miseramente; ed essendo stato il conte di Modica Giovanni di Chiaromonte bandito dal re Federigo, disperando di essere a grazia riconciliato, e rifuggitosi a Roberto, ne ebbe il comando di cinquanta galee, e venne nel 1335 ad assalir Termini; onde rispinto, corse i mari di mezzogiorno, e il paese tutto da Agrigento sino a Trapani devastò. Si aggiunse nel 1336 la ribellione e la perdita dell'isola delle Gerbe, derivate dall'aspro governo di coloro, che a nome del re di Sicilia vi presedeano, ed avriala ei forse riacquistata con la spedizione di Raimondo Ferelta, se da alcune galee di Puglia non erano soccorsi quei musulmani. In questo stato di cose, lasciando l'isola afflitta da tante guerre, e da nuove ancor minacciata, e sul punto di urtarsi più furiosamemte le due potenti ed esacerbate famiglie, Federigo, che avea egli solo grandezza di animo pari a tanta gravità di cose, nel giugno del 1337 si morì.

113. In così fatti tempi, e in un regno in sì varii e continui e grandi accidenti implicato, non potea non risentirsene la costituzione politica. Eransi primieramente gli animi dei Siciliani dopo la felice espulsion dei Francesi elevata e più nobili ed alti intendimenti, ed accesi di entusiasmo per la salvezza pubblica, aveano tanto vigor dimostrato, quanto nei tempi innanzi erano stati depressi e invilititi. Che se niuno storico siciliano contemporaneo si è veduto sinora, che avesse descritti i grandi avvenimenti sotto i Normanni e gli Svevi, abbondò nell'epoca aragonese la Sicilia di scrittori e di storie, quasichè da grandissimo studio per le cose patrie infiammati i Siciliani, non avessero potuto contentarsi di pubblicare per l'Europa tutte quelle magnanime imprese, e di tramandarle ai posteri coi loro scritti: alcuni dei quali essendo sparsi e adornati di fatti

Digitized by Google

romani, certamente secondo la possibilità di quei tempi cercarono di rendersi allora familiari le romane memorie, perchè avessero presenti, e comuni e volgari rendessero esempii ed ammaestramenti alle grandi ed eroiche azioni. (1).

Parimente da quell'epoca in poi avea acquistata la nazion tutta una forza nuova, e rappresentanza tale, a cui nei precedenti governi non avea osato nè anche di aspirare. Quantunque i principi aragonesi fossero i soli legittimi eredi, e gli unici successori al trono della Sicilia, pure conosceano chiaramente, che senza uno straordinario sforzo dei nuovi lor sudditi non vi si potean mantenere. Ciò spezialmente ebbe luogo sotto Federigo, il quale vedendo contrastati generalmente i dritti della sua famiglia, e questi rinunziati anzi traditi e combattuti dallo stesso suo fratello re Giacomo, nell'atto istesso della sua incoronazion dichiarò che al suo dritto ereditario erasi aggiunto il *voto gratissimo*, *la elezion celeberrima*, *e la ferma determinazione dei Siciliani* (2). In questa occasione Federigo ebbe la indulgenza di assicurare la nazione con solenne giuramento, che ei non avria conchiuso alcun trattato di concordia o di pace, nè intimata guerra senza il consiglio, e la volontà dei suoi sudditi; la quale indulgenza potea solamente aver luogo in quel tempo, e consigliavanla al buon Federigo le straordinarie e travagliose sue circostanze (3).

Se i Siciliani si videro allora abilitati a tante speranze, avesno insieme acquistato tale e sì straordinario grado di forza pubblica, qual facea mestieri a superare tanti ostacoli, ed a restituire con successo agli sforzi continui di tanti nimici e sì possenti. La nazion tutta da gran tempo volontariamente e con entusiasmo armata, e fatta per emulazione e per uso bellicosa, avea non solo nelle imprese di terra, ma acquistata ancora grande perizia e possanza nei fatti di mare: che se questa generosa abitudine, e valor sì grande nelle armi era utile anzi necessario in istato di guerra, non lasciava di essere pericoloso e certamente incomodo nei tempi di pace. Le Gerbe furono conquistate nel 1285 da una flotta siciliana in un momento di riposo, che potè cogliere al ritiro che fece re Carlo in quell'anno (4): e quando dopo il trattato di Castronuovo conchiuso nel 1302 vide Federigo molti di quelli che venian seco di guerreggiare, e tra questi assai Siciliani, fatti in quel breve ozio insolenti, non potè altrimenti contenerli, che occupandoli in nuove e lontane guerre, ed ispedilli sotto il comando di Ruggieri da Brindisi ad una impresa nel Levante; ove più vittorie avendo contro i Turchi riportate, unitisi con gli altri avventurieri, conquistarono poi al re di Sicilia il ducato di Atene e di Neopatria (5).

114. Ma di tutta la nazione quelli, che vennero allora a più alto stato, e innalzaronsi a nuova importanza, furono i baroni ed i nobili. Riputavansi essi i più benemeriti della famiglia regnante, perciocchè essi principalmente avesno ordita la congiora, avendola e Alaimo di Lentini, e Palmieri Abbate di Trapani, e Gualtieri di Caltagirone, ed altri baroni, concertata in prima nei lor secreti parlamenti in Malta ed in Trapani con

(1) Ciò è manifesto spezialmente da Nicolò Speciale, ed è grandissima maraviglia, come in quei tempi, in cui giacevansi tuttora sepolte la più parte delle opere degli antichi, e le conosciute non erano volgari, nè per le mani di tutti, abbia l'anzidetto scrittore riempita la sua storia di notizie copiosissime cavate dagli scrittori romani, e con decoro applicatele agli avvenimenti del suo tempo.

(2) « Siciliae regnum a prioribus divae memoriae principibus et progenitoribus nostris ad nos haereditario jure transmissum, dispositione divina feliciter et super adeptum accedente nobis postulatione gratissima, electione celeberrima, et ordinatione firmissima fidelium Siculorum etc. » Tom. I, *Cap. Regni*, lib. I, *Const. Regal. Friderici regis*, pag. 45.

(3) « Adjicimus etiam sponsioni et obligationi praesenti, quod nullum tractatum concordiae, guerrae, vel pacis incipiemus, habebimus, vel faciemus, seu coeptum vel habitum hactenus qualemcumque probabimus vel admittemus, cum papa aut ecclesiae romanae praelato, aut hostibus et impugnatoribus nostris et status Siciliae suprascriptis, sive cum sequacibus et fautoribus eorumdem, absque consensu expresso et aperta scientia Siculorum ». Loc. cit., pag. 47, cap. 1.

(4) Vid. Nicolaum Speciale, tom. I, *Bibl.* cit., pag. 328, et Bartholomaeum de Neocastro, loc. cit., pag. 114.

(5) « Postquam relicta est sine tumultu guerrarum Siciliae, viri bellatores, qui praedae avidi olim ad praeterita bella convenerant, Aragones, Catalani, Calabri, ac etiam plurimi Sicilienses, externis carentes hostibus, coeperunt in se convertere manus suas atque rapinas, furta, violentias, et jurgia plurima exercere. Quocirca Friderico rege praebente materiam etc. » Specialis, loc. cit, capitolo 21, pag. 460.

Giovanni di Procida, e fattala quindi scoppiare in Palermo, ad accesala per tutto il regno, a poi sostenutala con ogni loro sforzo contra gli Angioini. Per la qual cosa oltra di essere stati ingranditi di feudi, di privilegi e di dritti, veniano ammessi ad una certa ingerenza nelle cose di governo e di stato; in quella agitazione interna dell'isola, e in tanti contrasti al di fuori, gli Aragonesi, re di un nuovo e combattuto dominio, assai volentieri e frequentemente serviansi dell'opera e del consiglio loro. Presero in quelle circostanze i baroni un'altura e un levamento, che alcuni di essi nei dobiti termini qualche fiata non si contennero: e basti accennare, che la Macalda, moglie di Alaimo di Lentini, quella donna di spiriti alteri, che avea nell'interregno governato il comune di Catania, che nelle grandi spedizioni accompagnava la corte e il marito attorniata da famigli e da fanti; vedeasi emular nei suoi abiti e nel suo portamento la grandezza della reina Costanza, e sino isdegnare di chiamarla *reina*, e che da quella e dai reali infanti le fosse levato dai sacro fonte un figliuolo (1); ed osò pure una volta dolarsi con Ruggieri di Loria, che aveali male rimeritati il re Pietro, soggiungendo, *noi lo abbiamo chiamato a compagno, e non già come a re: ed egli ora assuntosi il dominio del regno, essendo noi suoi compagni, come servi ci tratta* (2).

Indi avvenia parimente, che non potea con essi procedere in quel tempo con tutto il vigore il governo, anzi doveali careggiare e vezzeggiare, perchè essendo il nimico vicino e quasi presente, e con alcun dominio nell'isola, erano facili e ben ricompensate le ribellioni. Di fatto accadde sotto re Pietro, che alcuni di quegli stessi, i quali aveanlo invitato principalmente, Gualtieri di Caltagirone, uno dei primi di Val di Noto (3), ed Alaimo di Lentini, maestro giustiziero del regno, concertarono con altri congiurati di consegnar l'isola agli Angioini: e il re aragonese, siccome prode nelle armi, essendo ancora per senno eccellente, più con saviezza che a forza aperta li punì vigorosamente: e fu allora osservato, che all'atroce gastigo di Alaimo gli animi dei nobili atterriti invilironsi (4). Ed avvenne nella varie vicende di Federigo, che in prima passò ai nimici Ruggieri di Loria, che possedeva più castella in Calabria e in Sicilia Jaci, Francavilla, Castiglione, Ficara, Tripi, e Noara (5), e poi Giovanni Barresi, tra le più ragguarde-

(1) « Adveniente vero dominio incliti Petri regis adeo pompa mundi Machaldam extollit ab infimis, quod infatuavit eam inebrians sicque superbiens Deum posposuit, ac regem et amicos dedignans, singulos eos honore deponere primo cogitabat — Singuli nobiles et magnates magnae generositatis Constantiam reginam appellant: ea tantum postquam coepit animo superbire, ex invidia sola non eam reginam, sed matrem Domini Jacobi appellabat, et cum regina humanitatis suae venientibus singulis januas aperiret, illa eam dedignans, nunquam in atriis suis sedit, nunquam in januis ejus apparuit, ut fidelis; nisi quadam vice, ut vestis, quam ex imperiali hostro contextam se induit, commendaretur a singulis, et esset eis mandila mirabila capitis, quod portabat — Cum fuisset enixa filium, et jam post ortum foret infantulus xv dierum, regina requiri fecit Alaymum, et cum praesens esset rogavit petens, ut filium novam prolem, quem uxor ejus pepererat, sustineat per eam, et filios suos inclitos dominum Jacobum, et dominum Fridericum, si placeat, baptizari: et cum haec diverterentur ad notitiam uxoris, illa dedignans renuit, occasionem inveniens, quod propter tenacitatem aetatis non posset infantulus praeter mortis periculum aquam baptismalis sustinere, et in triduo fecit ipsum per alias personas populi — publice in Ecclesia baptizari. Quid magis exosum? domina regina varam, apud Panormum licet invita intravit causa visitandi gloriosam virginem de Monteregali, quam non intravisset, nisi compulsa propter debilitatem majestatis suae — Illa ob hanc invidiam varam sibi fieri fecit, quam cohopertam ex panno rubeo per civitatem Panormi fecit provehi publice, et nulla causa cogente, cum rediret versus Cataniam intravit in eam, apud Nicosiam: portabant eam in humeris vicissim milites comitivae viri, et alii coloni de patria, licet inviti — Quoties inclitus infans patriam, totiens eo invito ipsa cum eo Siculos equitans visitabat, nec differebat honore ab eo, nisi quatenus infans regali pallio ducebatur a populo cohopertus ». Bartholomaeus de Neocastro, loc. cit., pag. 122, 123.

(2) « Tale meritum dedit nobis rex vester dominus Petrus. Nos eum vocavimus assumpsimus ipsum in socium, non in regem: ipse autem assumens sibi dominium regni hujus, nos, cum socii simus tractat ut servos ». Ibid, cap. 91, pag. 126.

(3) « Et cum ille Gualterius esset unus de majoribus Vallis Noti, jam de tantae audaciae et temeritatis insultu partes ipsae tremiscere inceperunt ». Ibid., pag. 101.

(4) « Jam rumor de ipsius interitu inter amicos et notos diffunditur — jam hebetes facit nobilium animos, et mentes reverberat populares ». Ibid., cap. 119, pag. 154.

(5) Nicolaus Specialis, cap. 18, pag. 358, et cap. 19, pag. 359.

voli delle antiche famiglie siciliane, signore di Capo di Oriando, di Naso, e di Pietraperzia (1), e dopo la sconfitta al capo di Orlando Manfredi Maietta conte di Mineo, onde poi quasi a maniera di contagio la ribellion propagossi (2): nè da altri fu tradita Catania e posta in mano degli Angioini, che dai grandi di quella città Virgilio Scordia, e Neapolione Caputo (3); e Noto da Ugolino di Caliaro, che tra i principali era in Sicilia riputato (4): e sino negli ultimi anni del regno di Federigo il bandito conte di Modica raccolto dal re Roberto ne ebbe navi ed armati ad assalir l'isola (5).

E quegli stessi tra i baroni, che si rimasero fedeli al loro sovrano, avean qui presi costumi a modi di vivere, che annunziavano in essi una certa ridondanza di forza, ed ogni civil misura trapassavano. Accesi allora più che in ogni altra stagione di spirito militare, e avidi a far dimostrazioni di prodezza, erano pomposi e magnifici; a arditi a fare ogni gran cosa, come magnanimi e possenti che essi erano, e si teneano. Manteneano nei castelli e nei palazzi loro una grandiosa corte, e non solo i lor figli i congiunti i familiari i vassalli, ma i molti famigli, i bassi scudieri, ed altri addetti ai vili servizii, stavansi di continuo armati, e con quelle armi, come se fosse la guerra viva, e il nimico alle porte (6): nè di ciò soddisfatti, moltiplicavano la comitiva loro ammettendovi altri, i quali essendo immediatamente al real servizio altronde obbligati, usi pure a trattar le armi, perchè vi esercitassero, prendeano servizio nelle famiglie dei baroni e dei conti (7): ed inoltre ad accrescere riputazione e potanza, essi ingrandivansi con partigiani ed amici, e sino contro il divieto delle costituzioni creavansi *raccomandati* e *affidati* nei luoghi del demanio, i quali con sagramenti di omaggio e di vassallaggio al barone obbligatisi, a favorire i di lui interessi eran presti: da tali costumi le emulazioni delle grandi famiglie, e quindi le fazioni ne risultavano (8). Avvenia frequente-

(1) « Unde orta est inter Siculos non minima perturbatio animorum, quoniam unum ex his castris, quasi in medio Siciliae, reliqua in valle Demonum et ad conspectum hostium sita sunt: quamvis et hic Johannes a praedecessoribus suis fuerit unus ex notabilibus Siculorum ». Ibid. cap. 6, pag. 390.

(2) Ex tunc quidem omnia quaecumque rebellionis contagia contra Fridericum Siculos infecere », Ibid, cap. 2, pag. 409, 410.

(3) Loc. cit., pag. 413.

(4) « Nothum, una ex famosis montanis terris Siciliae — suo Hugolino de Callaro, qui unus ex magnis viris inter Siculos reputatus est, atque ab ipso Friderico rege tam domestica tractabatur, ut filium de sacro fonte levaverit, non servata fide etc. ». Ibid., cap. 8, pag. 415.

(5) Loc. cit., pag. 499, 502.

(6) « Subsequenter autem, bellorum ingruente tempora, tam per praedecessores nostros divae memoriae, quam per majestatem nostram concessum extitit, ut filii militum et baronum sive hallecti et familiares, qui ab eis quotidianum victum recipiunt et vestitum, possint similiter sine poenae formidine arma deferre — nunc autem praedictorum usus armorum per illicitam usurpationem ad totam dissolutionem devenit, ut non solum praedicti comites, barones, milites, et eorum filii, et hallecti ipsa arma deferant, sed personae viles et proniores ad malum, puta hordonarii, coci, scutiferi de strilla, ragacii, et servi praedictorum comitum baronum et militum, arma deferunt, et cultellos feritorios, et enses, et bucularios continuo portare aliquatenus non formidant ». *Cap. 113, reg. Friderici*, tom. I, *Cap. Reg.* pag. 103.

(7) « Item quod nullus comes, magnas, baro, vel miles, seu alius audeat tenere in comitiva sua aliquem stipendiarum curiae, vel habentem a curia terram vel provisionem, quae trascendat uncias sex per annum ». *Cap. 105, ejusdem regis*, loc. cit, pag. 96. « Et quia nostra serenitas comperit, quod nonnulli fideles nostri, armorum strenuitatem ex ipsorum exercitio jam adepti, excepti a nostra subventione, ut eis detur materia quod in ipso exercitio armorum existant, et quod eorum numerus comitivis assiduis propagetur, qui ratione ipsius exemptionis se nostrae curiae obligaverunt servire — submittunt se servitio comitum aut baronum etc. » *Cap. regis. Petri vivente Friderico patre editum*, ann. 1325, pag. 121, loc. cit.

(8) « Cupientes igitur eorum malitiis et temeritatibus obviare, illustrissimi imperatoris Friderici divae memoriae constitutionem laudabilem imitati praesenti edicto firmiter inhibemus, ut nulli nostrorum fidelium, cujuscumque gradus existant, in terris nostri demanii liceat affidatos vel recomandatos habere vel dudum habitos noscant non sine offensa nostrae celsitudinis retinere, omnibus obligationibus, cum poenis vel sacramentis vassallagium vel homagium pro recomendationibus affidationibus hinc inde interpositis vel interponendis, ex potestatis nostrae plenitudine et rationabiliter annullatis: cum ex hoc in civitatibus, terris, et locis nostris multiformiter et multimode divisiones et scandala oriantur, et favore praedictorum nobilium dicti recomandati et affidati vicinos eorum multipliciter aggravant et molestant ». *Cap. regis Petri*, ann. 1325, loc. cit., pag. 118.

Digitized by Google

mente, che nel lor palazzo, che era un castello guarnito di arme e di armati, i conti e i baroni bandivano magnifica corte, e solenni adunanze, nelle quali i vassalli, i partigiani, gli amici a far loro onore e conciliare ad essi opinion di potenza convenivano; e da tanto stuolo facean corteggiarsi non che alle giostre e agli armeggiamenti, ma eziandio nell'andare in corte, o a piatire nei tribunali (1).

Dimostrava ancora un certo disordinato lavamento di spirito, e per cui davansi a vedere i nobili ad una severa disciplina poco inchinevoli, il lusso eccessivo che male era adattato a quei tempi massimamente, e pretendeano quindi far magnifica comparsa di potenza e di grandezza. Che se pria di questi tempi principalmente per ragion di commercio in Levante, di cui era scala ed emporio Messina, eransi volgarmente veduti in Sicilia leggiadri e ricchi abiti, e le nobili donne trarsi dietro dalle auree vesti loro lunghissime code, e adornarsi la teste torreggianti di ghirlande di oro, e ornate di perle e di altre gemme (2); anche quando fu dopo agitata l'isola continuamente da asprissime guerre, e sparsa dappertutto di ruine e di sangue, ed erano le campagne e le città desolate, si parla di gran lusso solito isfoggiarsi nelle nozze, nelle feste, e nei conviti. Voleasi allora non altri panni vestire, che sciamiti, e drappi di oro e di seta, e zendadi, ornati di vai, e di perle, e di laminette di argento e di oro ismaltate (3). Tali apparirono spiranti leggiadria e magnificenza nella trionfante entrata in Messina, e poi nelle nozze del re Federigo le messinesi matrone, di odori orientali ripiene, vestite abiti di oro, e torreggianti le teste; e i cavalieri superbamente addobbati montar destrieri coperti di oro (4). Anzi ad un lusso sì smoderato fu attribuita la perdita dell'isola delle Gerba nel 1336, perciocchè coloro, che a nome di Federigo la governavano, con ogni maniera di ingordigia opprimevano quegli isolani, perchè non poteano soddisfare altrimenti al costume afrenato di volere fabbricar palazzi e altissime torri, e vestire abiti di oro, e sfoggiare pomposamente (5).

Anche favoria tanta decadenza di discipli-

(1) « Coaduoatioues, collecta multitudine hominum, in eorum aedibus intus et extra celebrare praesumunt; et quod pejus est, cum litigaturi ad curiam nostram venire proponunt, amicos, vassallos, recomendatos et affidatos eorum invocant, et iis collectis ad nostrae majestatis praesentiam se praesentant ». *Cap. 3, regis Friderici*, pag. 101. « Saepe videmus, quod fideles nostri, ipsarum legum immemores, propter brigas homicidia et odia, quae inter eos ex diversis occasionibus oriuntur, collegia et coadunationes, collecta multitudine hominum in eorum aedibus, intus et extra celebrare praesumunt, et quod pejus est cum litigantes ad curiam nostram venire proponunt, nostros vassallos, recomendatos et affidatos convocant, et his collectis ad nostrae majestatis praesentiam se praesentant ». *Cap. regis Petri*, ann. 1325, loc. cit., pag. 118.

(2) « Dicat nunc obsecro nova illa curiositas Messanensium dominarum: erat ne tunc illis curae in auratis vestibus sirmata trahere, aut machinabantur in turritis capitibus superbis gressibus ambulare? Profecto quaelibet earum ab immoderato cultu, qui postquam traxit ab illis originem — per totam Siciliam diffusus est etc. » Specialis, loc. cit., cap. 15, pag. 313. Vid. etiam leges sumptuarias ab Messanensibus latas, anno 1272, apud nostram *Biblioth.*, tom. II, pag. 529.

(3) Vid. leges sumptuarias *regis Friderici*, loc. cit., cap. 86, pag. 89, et *diploma regis Petri*, ann. 1340, apud De Vio, loc. cit., pag. 161.

(4) « Superest praecellentem aliis ditiori cultu apparatum Messanensium explicare. Occurrunt regi longe ante civitatis ingressum populares turmae forensium cum vexillis variis in habitu nobilium incedentes; occurrunt etiam turbae nobilium in equis velatis auro et sericis in vestibus, quas consularis Romanorum dignitas in altis magnificentiis indui non horreret. Cumque appropinquasset rex moenibus civitatis, ecce matronarum et virginum turba spectabilis regi obviam incedebat. Harum quidem varios cultus, et pretiosos habitus scribere non praesumo, quas nec Hebraeorum Hester, nec Helena Trojanorum, nec Dido regina Carthaginis suis temporibus superassent. Sed quid referam? Omnis gemmarum varietas, omnis pretiosus et discolor in auro et sericis habitus orientis, cunctaque aromata Indorum et Arabum in ea turba videbantur esse congesta ». Specialis, loc. cit., ad ann. 1296, cap. 3, pag. 356. « Conveniunt et ipsi cives in pretiosis et decoris et apparatibus, longis quippe digni relatibus, nisi discolor illa varietas regalium ornatuum, quibus in opposito radiantia in morem sese Messanenses foeminae turritis capitibus ostentabant, cunctorum spectantium oculos ad suos gestus et habitus convertisset. — detur mihi obsecro in hac parte credulitas, quoniam civitas illa Messanensium tunc regum patria videbatur, centumque illic Helenas in ditiori cultu et habitu videre quis posset ». Idem ad ann. 1303, loc. cit., cap. 20, pag. 459.

(5) « His autem et Paulo ante numeratis tempe-

na e di ordine pubblico l'esser venuti in questi tempi a stabilirsi in Sicilia più Aragonesi e Catalani, i quali, avendo prestati servizii segnalati ai lor principi, ne ebbero in ricompensa amplissimi feudi, e grandi signorie: furono i principali Blasco di Alagona, Ugone di Empuriis, Guglielmo Calzerando, Guglielmo di Montecateno, Raimondo Peralta, e non pochi altri (1). Erano stati questi allevati in un regno, nel quale il monarca avendo la sola apparenza del potere supremo, la forza tutta del governo volcasi far risedere nelle corti: ivi i prelati, i nobili, e i deputati delle città sin da tempi antichissimi arrogavansi il dritto di deliberare nei casi, di ordinar nuove leggi, e nuove imposizioni, e quando trattavasi di guerra o di pace: i quali privilegi credeano poter sostenere a forza armata, e con aperta resistenza al governo (2). Queste licenziose massime portarono seco quegli Aragonesi, che vennero a stabilirsi allora in Sicilia, ed ostentolle in un'aringa, che qui ebbe tra i suoi Blasco di Alagona (3): che se ad essi come a stranieri mettea più conto starsi uniti agli interessi del sovrano, e di fatto i nostri re aragonesi nelle gravissime turbazioni, che sopravvennero, non ebbero in Sicilia partigiani più fedeli dei lor Catalani, tuttavia quelle massime non lasciavano di alterare i sani principii di una bene ordinata monarchia, secondo la quale dai re normanni era stata composta già l'isola, e fomentavano certo la forza ridondante, e la eccessiva altura di mente, alla quale già eransi in quelle circostanze elevati gli animi dei grandi Siciliani.

Ed aggiungeva ad essi potenza grandissima, e ingerenza diretta lor somministrava nel governo politico l' essere per sistema le alte magistrature in mano loro. Sceglieansi sempre tra i primi baroni il maestro giustiziero, e il maestro camerario; nè altri destinavansi a giustizieri che militi, ossia dell'ordine dei nobili: anzi era sì stabilito un tal costume, che re Federigo non potè fare a meno di autorizzarlo, avendo espressamente comandato, che non poteano essere giustizieri altri che nobili e ricchi (4). Indi avvenia, che i più potenti erano i supremi magistrati, e potea bene col favore della magistratura svilupparsi una forza illegittima, nella quale pendeano i loro dritti e privilegi feudali, e i disordinati costumi militari. Ed era ancor vero, che siccome la forza tutta militare dello stato era in mano dei nobili, così parimente il governo politico pel ministero loro insieme si amministrava.

115. Queste disposizione, e questo stato di cose pubbliche, tanta forza della nazione, e costumi così fatti e modi di vivere introdotti in quelle circostanze, che rinvigorivansi per cotidiana abitudine, annunziavano una costituzione, la quale certamente andava a cadere e a dissolversi, se non sostenevala con le sue straordinarie virtù Federigo. Egli è indubitato, che nella rivoluzione del 1282 la macchina tutta del governo scossa violentemente, e in tutte le sue parti d'allora in poi rilassatasi, non si potè per lunghissimo tempo mai più ricomporre, nè rimettere nel primiero suo stato; percioechè quei mezzi istessi, che furono da principio adoperati nell'atto della espulsione degli Angioini, ostinatisi questi a rientrare nell'isola, e i Siciliani a rispingerli, fu bisogno di tener vivi gli stessi mezzi, e renderli permanenti, e si visse in questo stato e per entro una guerra aspra e dura pressocchè quarant'anni. La nazion tutta sebbene ardentemente unita a servire alla causa comune, e al suo principe, lasciava pure mano mano le sue antiche abitudini, e dovendosi la di lei forza raccozzar sempre e sostenere e infiammare con l'entusiasmo, dimenticavansi quindi i Siciliani ogni di lo stato antico e ordinario di placida e di esatta subordinazione ai magistrati e alle leg-

ribus, cum praesidentes in insula Gerbarum sub Friderici regis dominio auri sacra fames inordinatumque habendi desiderium, ad quod nimirum ex quodam incendio vitiorum, ut celsas turres aedificent, et auratas vestes induant, ut pompis et dissolutionibus indulgeant, hujus aetatis nostrae posteritas longe plus aliis, quae praeteriere temporibus, efficitur, invasisset, Saracenos incolas regionis intolerabilibus angariis, innumerabilibusque exactionibus magis et magis solito vexare coeperunt etc. » Loc. cit., cap. 7, pag. 503.

(1) Specialis, loc. cit., pag. 346, 350, 357, 384 390, 394.

(2) Vedi la *Introduzione* di Robertson, vol. 30, 31, 32.

(3) « Si velimus forum Aragonum, et consuetudines moresque Cataloniae recensere, inter alias nationes, in quibus reges regnant, aut principes dominantur, quantum ad nos potuit conscia gestorum fama perducere, liberior conditio nostra censenda est ». Specialis, cap. 25, pag. 352.

(4) *Cap. 7, regis Friderici*, pag. 51.

Digitized by Google

gi, stando sempre armati, e a così dire vivendo militarmente. In questi termini gli antichi ordini politici non poteano più sussistere nella nativa lor forma. Indebolivansi alla giornata, e naturalmente tiravano infine a sciogliersi, e a cader tutti, essendo la dissoluzione tanto più irreparabile, quanto le cagioni, che la producevano, erano riputate a buon dritto, nei primi tempi massimamente, degne di laude e di premio.

Federigo, che era non solo per virtù militari eccellente, ma anche le cose di stato profondamente intendea, quantunque sempre da guerre asprissime e da continue avversità travagliato, pure diligentemente applicavasi nei radi intervalli di riposo e di pace a stabilir riforme, e ad opporre pronti rimedii alla corruzion dominante: ed ora di fronte e scopertamente, ed or di fianco attaccando gli abusi e i disordini, altri direttamente e con vigore spegnendone, e ad altri apportando riparo con rimedii indiretti, o che avcano alcuna volta sembianza di grazie e di privilegi, pronto e sollecito a ristabilire con nuove leggi nei momenti di pace e di tregua quella civil disciplina, che nel campo e tra le armi si dissolvea, sostenne di mano in mano e in diversi tempi le varie parti della costituzione politica, che di cader minacciavano: pure menò più presto in lungo, che potè riparare alle cagioni della totale distruzione.

Da questo stato di cose comprendesi manifestamente, perchè non abbiamo di Federigo un corpo di legislazione ordinato a ricomporre tutto il sistema politico, ma diverse leggi da lui pubblicate in diversi tempi, con le quali ora una parte ed ora un' altra intendea di riformarne, e quasi a pezzi e a riprese. Noi da ora innanzi saremo obbligati a riconoscere lo stato tutto del nostro dritto politico, ed osserveremo di tempo in tempo i vizii interni, e i principii di decadenza, e di scioglimento, e i rimedii applicativi; i quali, mentre alteravano le istituzioni normanne e sveve, non servieno che a provvedere al momento, sinchè si manifestò dissoluta tutta la costituzione, quando non fu più sostenuta dalla virtù personale del principe.

CAPITOLO II.

116. Abusi ed eccessi dei magistrati, e spezialmente dei giustizieri provinciali. — 117. Federigo a limitarne la potenza ne diminuì la giurisdizione, e il territorio. — 118. Nuovo stato dei magistrati locali. — 119. Stabilimenti allora prescritti nelle forme giudiziarie.

116. Sin dal primo avvenimento di re Pietro al trono siciliano essendosi qui tosto ristabilito il sistema tutto delle giurisdizioni e degli ufficii, che era stato sospeso nel brevissimo interregno, e nel furore della rivoluzione, furono immantinente rimessi nei proprii incarichi gli antichi magistrati, e gli ufficiali da lor dipendenti: i quali tutti tanto più volentieri conservarono i re aragonesi, quanto per le istituzione di quelli, e per averli sempre fatti servire al buon regolamento dei sudditi, aveano di se lasciata opinion grandissima di saggezza e di fortezza il re Ruggieri, e l'imperador Federigo.

Ma la corruzione avea già attaccati i più alti magistrati prima assai che i principi aragonesi entrassero nell'isola; e sotto il loro governo la costituzione sin dal principio debilitatasi, maggiori alterazioni poscia soffrì per cagione di quelli, che doveano sostenerla principalmente. Sotto gli Angioini i magistrati tutti aveano con abbandonata licenza amministrato il loro ufficio, e più di ogni altro doleansi i popoli dei giustizieri come di uomini cupidi oltre modo di ricchezze, e di animo inchinevole a sozzi guadagni: non avea saputo dissimulare lo stesso Carlo di Angiò, che i giustizieri tostochè metteansi in possesso della provincia loro assegnata, e quei di Sicilia spezialmente, ne riceveano doni e presenti, ed aveano introdotto di esigere nuovi proventi, come in certi casi un palafreno o cosa simigliante, ed altri indebiti dritti per la sola ragione di prava consuetudine. Ei fu ben da maravigliare, che dopochè avea Giacomo nella celebrità della sua incoronazione nell' anno 1286 tutti descritti partitamente i novelli abusi e le introduzioni dei tempi angioini, e proscrittele solennemente, e nuove immunità concedute allora ai Siciliani, i sindaci di molte città e terre dell' isola rimostrarono nel 1288 (1), che i giustizieri e i loro ufficiali non davano esecuzione alcuna alle costituzioni in quella occasione pubblicate, anzi poneanle apertamente e con modi ingiuriosi in non cale, e tratta-

(1) Quest' anno è fissato nelle note del chiarissimo Testa ai capitoli di Giacomo, pag. 28, 39.

vano i Siciliani con assai maggior durezza, che non avean fatto nei tempi angioini. Non ostante le più efficaci provvidenze di Giacomo non si ottenne riforma alcuna. Attestava il re Federigo nel 1296, che i giustizieri per cieca avarizia e per malvagia cupidità con iniquisite frodi usurpavano ciò che era loro interdetto per legge, e che la voce del popolo e la costante esperienza avea dimostrato quanto fosse riuscito dannoso ai fedeli suoi sudditi l'ufficio di alcuni giustizieri (1).

Il male era nella radice. Le magistrature, per cui la ragione e il comun senso di tutti i tempi hanno sempre richieste innanzi ad ogni altra le qualità di intelligenza e di probità, erano da più tempo in Sicilia amministrate dai più potenti. Lo stesso re Federigo non potè negarsi di confermare e di autorizzare l'antica consuetudine di scegliersi sempre i giustizieri tra i nobili e ricchi (2), e forse ancora in essi confidava il buon principe, come uomini di qualità che debbono essere più solleciti dell'onor loro, più obbligati alla decenza, e men soggetti a bisogni. Tuttavia non lasciò nel tempo istesso di imporre più freni a tanta corruttela, e per avventura avriavi apportato rimedio, se fosse stato possibile di subordinare alle leggi le circostanze e i costumi. Dichiarò primieramente, che i giustizieri non poteano arrogarsi alcun arbitrio nell'amministrar la giustizia, e doveano con giuramento obbligarsi a serbare esattamente nei giudizii la norma della legge e del dritto: quasichè nella rilassatezza dei tempi fosse un ostacolo al male operare la religione del giuramento. A torre ogni occasione, che i giustizieri sotto il pretesto di proventi annessi alla carica non opprimessero i suoi sudditi, assegnò a quelli ed ai loro giudici e notari un conveniente salario sopra il suo real patrimonio: ma gli uomini ingordi hanno sempre riconosciuto il salario come un nuovo e un certo provento di più (3).

117. Adunque a raffrenarne come più si potesse gli eccessi e gli abusi, e a procurarvi efficace riforma, volle insieme Federigo abbassare la potenza di questo ufficio, o diminuendone la provincia e il territorio, o limitandone la giurisdizione. L'imperador Federigo avea divisa la Sicilia tutta in due giustizierati, l'uno di qua dal fiume Salso, e l'altro di là da esso fiume, e costituitovi in ognuno di quelli un giustiziero. Divise la Sicilia il re Federigo in quattro provincie, che ripigliando la denominazione normanna chiamò *Valli*, cioè val di Mazara, val di Agrigento, val di Noto, e valle di Castrogiovanni e di Demone, e ad ogni valle assegnò il suo giustiziero (4). Comprendeva il val di Mazara

(1) « Neque liceat cuiquam justitiario, secreto, et aliis officialibus nostris, cum primo ingreditur decretam sibi provinciam, quodquam recipere a civitatibus, castris, villis, aut aliis quibuscumque locis sive personis, sicut haetenus ex quadam pravâ consuetudine in aliquibus regni nostri partibus, et specialiter in Sicilia, dicitur observatum. Et cum aliquibus castra seu feuda vel possessiones quascumque de mandato nostrae Celsitudinis restituunt aut assignant, palafredum aut nomen palafredi, aut quodcumque aliud per se non exigant ». *Cap. reg. Caroli I*, apud *Constit. Regni Siciliae*, pag. 299. « Nunc autem per syndicos terrarum et locorum Siciliae citra flumen salsum pro parte universitatum ipsarum non absque turbatione nostri animi gravis et grandis querela nostro pervenit auditui, quod justitiarii et officiales alii, quibus regium statum et conservationem dictorum fidelium, dum esse ubilibet non possumus, Serenitas nostra committit, non advertentes in hoc intentionis nostrae propositum, sed ad turpia lucra delinquentes, praedictas constitutiones observare penitus negligunt, at fideles nostros eas allegantes obaudiunt (non audiunt), ac turpi repulsa, et verbis detestabilibus plurimas et quasi intolerabiles exactiones afflictiones et gravamina totius malignitatis et perfidiae eis subscripto modo multipliciter inferunt, et eos opprimunt et affligunt ». Tom. I, *Cap. Regni in prooemio*, *Cap. reg. Jacobi*, cap. 48, pag. 29. « Hi namque justitiarii seu capitanei, quos avaritiae coecitas et damnatae cupiditatis improbitas occupavit, ut quae sibi a jure interdicta sciebant, exquisitis fraudibus usurpare per Regni concessum arbitrium sunt conati, nullum habebunt arbitrium in justitia ministranda — Caeterum considerantes, quod non solum populi vox et fama testatur, sed et magistra rerum efficax experientia manifestat quam fuerint eisdem nostris fidelibus quorumdam justitiariorum praeteritorum temporum periculosa officiae etc. ». Cap. 7 et 8, *reg. Friderici*, tom. I, *Cap. Regn.*, pag. 51.

(2) « Edicto perpetuo valituro consemus, ut in tota Sicilia, prout alias fieri assolet, exceptis civitatibus Panormi et Messanae, quatuor justitiarii, nobiles et regnicolae, potentes divitiis, debeant anno quolibet ordinari etc. ». Cap. 7, pag. 61, loc. citato.

(3) Cap. 7 et 8, loc. cit.

(4) Cap. 7, loc. cit., pag. 5, reg. Petri, ann. 1325, pag. 121, et cap. 6, pag. 123; Diploma *reg. Friderici*, ann. 1325, apud Pirrum, tom. 2, pag. 1324; *Judicatum justitiarii vallis Agrigenti*, tom. II, Bibl. cit., pag. 438.

tutto il paese, che avea per confini nei luoghi marittimi da Palermo per Carini, Castello a mare nel golfo, Trapani, Marsala, Mazara sino a Sciacca, onde scendeasi nei luoghi mediterranei per Sambuca, Giuliana, Cristia, Bivona, Vicari, Caccamo, sino a Termini distendendosi infine a Palermo. Il secondo valle sul mare da Sciacca sino a Licata, e per terra da Sciacca per Raffadali, Cammarata, Castronuovo, Golisano sino a Roccella, che giace sul mar tirreno, onde rientravasi per Grattieri, Polizzi, le Petralie, Caltagirone, Naro sino a Licata. Indi il terzo avea per confini marittimi Durilli, Scicli, Militello, Siracusa, Lentini, e Catania coi suoi casali, e per terra s. Filippo, Piazza, Mazarino sino a Durilli. Il quarto finalmente da Messina per lo stretto sino a Cefalù, e indi i confini dentro terra erano Pollina, Castelbuono, Geraci, Nicosia, Troina, e costeggiando il Mongibello, Carboni, Motta, Taormina, Limina, Fiume di Nisi, e tutto il paese giacente sul mare sino a Messina. I due valli di Noto e di Demone restavano di là dal fiume Salso, e tutto il val di Mazara, e grandissima parte di quel di Agrigento di qua del detto fiume (1).

Adunque furono ridotte quasi a metà, e diminuite perciò le antiche provincie dei giustizieri: ed a ristringerle maggiormente estese insieme ed ampliò Federigo il distretto dei giustizieri locali. Se reggendo i Normanni lo stratigoto di Messina comprendeva sotto la sua giurisdizione i territorii di Rametta e di Milazzo, poi Federigo di Aragona anche a ricompensare i Messinesi dei tanti e straordinarii travagli, che aveano durati in quella stazione, allargò il distretto dello stratigoto di essa città, cui volle assegnato nel 1302 da una parte le terre tutte e i luoghi del val di Milazzo, e dall'altra parte il paese sino a Taormina coi suoi tenimenti sino al fiume Alcantara, e veramente da assai tempi indietro avean fatto disegno su Taormina i Messinesi (2): dichiarò nel tempo istesso il re Federigo, che ei volle espressamente sottratto questo nuovo distretto dello stratigoto di Messina dalla giurisdizione del giustiziero del valle di Demone (3). Concorse parimente a diminuire il territorio dei giustizieri provinciali l'essere stati in quest'epoca moltiplicati i giustizieri locali: così per esempio nel valle di Noto essendosi costituito un capitano in Catania e per quei casali; un giustiziero per tutto il contado di Modica; un altro per lo contado di Agosta; e dovendo appresso noi dimostrare, che nei vassallaggi tutti soggetti alla camera reginale, che erano la più parte compresi in quel valle, amministravasi a nome della regina la giurisdizione criminale, venne in conseguenza a iscemarsi di molto la provincia di quel giustizierato.

E siccome noi or ora dimostreremo, che il re Federigo sottopose tutti immediatamente alla magna curia i giustizieri locali, così egli è manifesto, che fu tolto ai provinciali espressamente ogni superior dritto, che aveanvi in forza delle costituzioni dell'imperadore Federigo, da cui era stata attribuita ai giustizieri provinciali la facoltà di chiamare a sè le cause tutte delle curie locali della lor provincia così dei luoghi del demanio come delle baronie, e massimamente nel caso di volersi proporre querela di negata giustizia. Parimente tolse a quelli il re Federigo ogni ingerenza nel governo dimestico delle popolazioni comprese nella loro provincia, avendo lor proibito di prendere cura delle misure e dei pesi, e di provvedere alla notturna custodia del luogo, i quali due incarichi commise agli ufficiali municipali (4). Fu adunque non solo ristretto il territorio, ma limitata

(1) Noi abbiamo ricavati i confini degli anzidetti valli dalla descrizione fatta di essi dal re Martino nell'anno 1408 in una carta, ove tutto distintamente notò il servizio militare della Sicilia, che doveano le baronie e i feudi per ciascuno dei quattro valli: certamente quel re li descrisse, siccome aveali ritrovati, nè si sa altronde, che avesse Martino fatta una nuova distribuzione di provincie, o di valli. *Bibl. cit.*, *tom. II*, *pag. 488*. È solamente da notarsi, che in quella carta Castrogiovanni è compreso tra i paesi del val di Agrigento, quando nei diplomi del re Federigo e dei re suoi successori si parla di giustiziero del valle di Castrogiovanni e di Demone. Dipl.°, reg. Friderici, *ann.* 1302, *tom. II*, *Bibl. cit.* pag. 438, cap. 5, reg. Petri, pag. 121, dipl. ann. 1364, *apud Pirrum*, tom. I, pag. 415.

(2) « Item mense augusti praedictae XIII Ind., ann. 1253, universitas Messanae distruxit terram Taurmenii, eo quod nolebat obedire mandato eorum ». *Appendix* ad Malaterram, apud *Bibl.* Caruzii, tom. I, pag. 253.

(3) *Dipl. reg. Friderici*, ann. 1302, apud *Bibl. Scrip. temp. Aragon.*, tom. II, pag. 437.

(4) Cap. 12, reg. Friderici, pag. 53, et cap. 17, pag. 56.

Digitized by Google

accore le giurisdizione di quei megistrati, e mentre per tanta riforme ebbassavssi la potenza, alteravasi insieme la natura del loro uffieio. De queste prime cagioni avvenna, che fureno in processo di tempo ridotti quasi al nulla, e poi sparirono infine assolutamenta dalle nostra costituzione i giustizieri provinciali.

Aggiunse il re Federigo altre prevvidenze a contenerli in dovare, sottoponendoli a un sindacato pubblico, a ed un gastigo certo, essendo manifesti i lor falli. Volle primieramente rinnovellata una istituzione dell'imperador Federige, essia le curie generali ed annuali di giustizia e di sindacatura, e comandò che in ogni anno nel dì di tutti i santi si rassegnassero insiema in un luogo deignate i baroni e i sindaci delle università tutte, e volle spezialmente, che questi venissero bene istruiti dell'amministrazione dei giustizieri, dei giudici e di altri ufficiali di quelli, e gli abusi e gli eggravii da coloro commessi denunziassero, perchè si potesse immantioente obbligarli a daroe conto, a e punirli. Nè di ciò soddisfatto, pensò dopo il re Federigo a dare ai magistrati tutti e particolarmente ai giustizieri una soggezione perenne e locale, avendo disposto, che in ciescheduna città terra e villaggio sarabbero deputati dalla real corte tre probi uomini, i quali doveano in ogni tre mesi informare il principe delle estorsioni e degli aggravii, cha a qualunque persone del luogo avessero fatti il giustiziero, il notaro, o altri della di lui curia e famiglia: e dar parimente relazione in ogni due mesi degli omicidii, e dei gravi delitti ivi commessi, sottoponendo alle pena di pagare once dodici quei deputati, che nei tempi prescritti non avessero curato di trasmettere le anzidette relazioni (1).

118. Ei può ben congetturarsi, che siene allora caduti in discredito i magistrati tutti provinciali. Se il re Ruggieri avea istituiti i camerarii come ufficiali supremi per l'amministrazione di tutte le reali entrate, e cinque ne avea dopo costituiti l'imperador Federigo con una separata provincia a ciascuno di quelli assegnata, due di là dal fiume Salsa, e di qua da esse fiume tre, sotto gli Aragonesi non vedesi che si faccie menzione alcuna di camerarii, e in appresso del tutto sparirono. In quest'epoca i segreti nelle città principali amministravane secondo l'antico sistema i fondi e le rendite regie del luogo, e nelle popolazioni minori i vicesegreti con la dipendenza dal maestro segreto (2); presentssi inoltre sotto gli Aragonesi un nuovo ufficialo di cose economiche detto *maestro giurato*.

(1) Cap. 3, reg. Friderici, pag. 48, et cap. 45, pag. 70.

(2) Ei può congetturarsi, che nei tempi aragonesi, aboliti i segreti provinciali costituiti dall'imperador Federigo, e non fattasi più menzioue dei camerarii, l'amministrazione economica siesi stabilita in modo, che in ciascuna delle principali città, in Palermo, in Messina, in Catania era un segreto indipendente dal maestro segreto, e nelle minori popolazioni un vicesegreto dipendente dal maestro segreto. Questo concetto ci somministra il re Martino in un suo diploma, nel quale si ha la nuova istituzione del segreto di Siracusa: « Volentes eosdem cives syracusanos benemeritos et condignos inter ceteros fideles regni nostri honoribus commodis et gratiis resplendere, considerantes nobilem civitatem Messanae, et felicem urbem Panormi, nec non et civitatem Cataniae, et unamquamque ipsarum propriom et de per se habere officium Segretiae, abstractum ab officio Magistri Segreti totius regni nostri, concedimus eidem universitati Syracusarum, et ejusdem civitatis civibus fidelibus nostris, quod de cetero in dicta civitate Syracusana sit et esse debeat officium Segretiae, abstractum penitus et de per se ab officio dicti Magistri Segreti dicti regni, ita quod in juribus Segretiae dictae civitatis Syracusarum Magister Segretus Regni nullatenus se intromittat, immo in dicto officio Segretiae dictae civitatis Syracusarum sit officialis, qui Segretus intituletur et nominetur; et praedictum officium Segretiae abstractum penitus et de per se ab officio dicti Magistri Segreti ejusdem regni exerceat, prout Segreti dictarum civitatum Messanae Cataniae et Panormi et eorum quilibet nominatur et intitulatur, et dictum officium exercent: qui quidem Segretus civitatis Syracusarum gaudeat et gaudere debeat omnibus illis favoribus immunitatibus praerogativis et privilegiis, quibus praedicti segreti praedictarum civitatum et eorum quilibet gaudere possunt et debent, et fuerunt soliti usquequaque: hoc tamen exposito et declarato, quod pro solidis suis segretiae dictae civitatis Syracusarum habere debeat uncias viginti quatuor; quantumcumque alii segreti dictarum civitatum Panormi et Messanae plus habeant pro solidis eorum, alia tamen jura et emolumenta, quae olim vicesegretus dictae civitatis Syracusarum tam pro se quam pro parte dicti Magistri Segreti percipiebat et habebat, ad utilitatem tantum ipsius Segreti civitatis Siracusarum volumus redundare — Officium vero vicesegreti, quod hactenus erat in dicta civitate Syracusarum, annullamus irritamus ac nullum esse volumus et jubemus ». *Dipl.*, ann. 1395, in Tabulario civit. Syrac. cujus adservatur in P. S. P. B. pag. 133.

Era stato questo ufficiale introdotto la prima volta da Carlo di Angiò e costituito non solo in ciascun luogo del demanio, ma in ogni terra soggetta ai baroni per sopraintendere all'amministrazione locale della giustizia, e denunziarne i gravi delitti (1). Quando furono compilati i capitoli di papa Onorio, pensarono ancora i baroni pugliesi a liberarsi da un ufficiale sì incomodo, e di fatto si vollero in quei capitoli aboliti i maestri giurati nelle terre dei baroni e dei prelati; e gli abolì ancora in Sicilia nelle sue costituzioni il re Giacomo (2). Furono però qui conservati nelle sole popolazioni demaniali, ma con altri incarichi, imperciocchè veggonsi quivi amministrare fondi e rendite regie, e ad altre cose economiche deputati: in questo modo presentansi i maestri giurati di Siracusa e di Catania (3).

A misura che abbassavansi, e mancavano le magistrature provinciali, vedeansi sorgere, e ingrandire, e privilegiare gli ufficii e le giurisdizioni locali. Il bajulo in forza delle costituzioni amministrava in ciascun luogo la rendita pubblica, ed era nel tempo istesso magistrato di competenza civile. Tolse al bajulo il re Federigo quell'amministrazione, di cui commise la cura ai segreti, ai vice-segreti, ai maestri giurati; gli lasciò la giurisdizione per le cause civili, ma comandò espressamente, che tra i giudici assessori di quello ne fossero almeno nelle città principali eletti due periti di dritto: egli era naturale, che nelle corti bajulari finalmente prevalessero i giudici, dai quali solamente per l'amministrazione della giustizia poteasi avere la notizia, la intelligenza e la diritta applicazion della legge; rimase tuttora al bajulo il dritto della esecuzione, e l'imperio di magistrato (4). Ma a dir più veramente Federigo cambiò assolutamente la natura di questo ufficio, e ne fece propriamente una parte delle corporazioni municipali. Noi vedremo nel seguente capitolo, che quando egli le recò a più compiuto sistema, fece del bajulo e dei giurati unica corporazione in ciascun luogo: diè l'amministrazion tutta e il governo del comune ai giurati, che prima aveva il bajulo, ed a costui lasciò la forza di magistrato per fare eseguire ciò che avesno disposto i giurati. Non restò al bajulo altra amministrazione che quella dei proventi giudiziarii, e il dritto di esigere la multa dai trasgressori delle leggi suntuarie, e da coloro che aveano mancato alla notturna custodia del luogo (5).

Cambiò ancora quel re la forma di elezione del bajulo: se prima in qualità di ufficiale, deputato in ciascun luogo del demanio ad esigere la rendita regia, dipendeva dal camerario, che vel costituiva o in credenza o in estaglio, dopo che il bajulo divenne parte del corpo municipale, fu nello stesso tempo e nella guista istessa eletto, che gli ufficiali del comune. Noi nel seguente capitolo ne ragioneremo più distintamente: per ora accenniamo, che il bajulo in ogni luogo, i di lui giudici e i notari insieme coi giurati e con gli altri ufficiali tutti della università doveano essere eletti a suffragi del popolo nel mese di agosto nel palazzo del comune, e questa forma di elezione a squittino pubblico fu chiamata allora *elezione a modo di scarfie;* gli eletti non poteano esercitare la lor carica senza che prima gli avesse il re confermati: l'ufficio loro non potea durare che un anno, a cui erano di nuo-

(1) « Magistros quoque juratos, qui maleficiis praesunt sanguinis usque ad ultimam desolationem Carolus afficit ». Saba Malaspina, loc. cit., *Bibl. temp. Aragon.*, pag. 813. « Robertus etc. Tali comitivae Baroni etc. Ad quietem publicam et crimina nuncianda superiori potestati per civitates et loca antiquitatis discreta proviso curiosos et stationarios ordinavit, in quorum vicem moderna novitas magistri jurati subrogavit officium, ostoram obtineos officialium eorum etc. ». Cap. reg. Roberti, apud *Constit. Regni*, pag. 359

(2) Cap papae Honorii, apud Giannone, loc. cit., pag. 101, et cap. 37, reg. Jacobi, pag. 23.

(3) Il De Grossis pubblicò una carta dell'anno 1305, da cui apparisce il maestro giurato di Catania incaricato di amministrare cose economiche. *Catana Sacra*, pag. 150. In un diploma conservato nell'archivio del comune di Siracusa il re Federigo ordinò nel 1298, che l'amministrazione economica del bajulo di quella città fosse del maestro giurato. Loc. cit., pag. 7. Noi vedremo appresso, che con incarichi di tal natura si mantennero nei tempi susseguenti sino a di nostri i maestri giurati.

(4) Cap. 36, reg. Friderici; pag. 66, cap. 37, pag. 67, cap. 38, pag. 68 Dipl. ejusdem regis ann. 1316, apud De Vio, *Privilegia Urbis Panormi*, pag. 67. et ibid. Dipl., ann. 1316, pag. 60, 61, et dipl., ann. 1329, pag. 98, 99.

(8) Cap. 104, reg. Friderici, pag. 95, et capitolo 48, pag. 71.

vo abilitati dopo iscorsi tre anni: ed a rimuovere ogni occasione di turpe guadagno volle Federigo, che ai giudici e al bajulo fosse assegnato un salario (1).

Di tutti i magistrati locali non volle quel re, che fossero eletti a voti pubblici i soli giustizieri: riserbandone a se la elezione, perciocchè secondo le massime del dritto normanno e svevo potea dal solo principe, e in niuna maniera dai privati e dal popolo essere conceduta la giurisdizion criminale. Nei primi tempi del re aragonesi questo magistrato, che amministrava sul luogo la giustizia criminale, era solamente in Palermo, e in Messina: ma poscia ne fu costituito uno in Catania, ebbe il suo proprio Siracusa, e successivamente altre città principali: forse quei re accordarono questo ufficio ad altre città per grazia e per privilegio, ossia perchè i cittadini nelle cause criminali non fossero traiti in giudizio dinanzi la magna curia, che era di sua istituzione ambulante, nè dinanzi il giustiziero della provincia, il cui ufficio voleasi abbassare (2).

Noi abbiamo testè veduto, che a questo intendimento fu allargato il distretto dello strategoto di Messina, e tuttora in quest' epoca il giustiziero di Palermo stendea la sua giurisdizione per tutto il territorio di Monreale sino al villaggio di Carini (3).

E per la stessa ragione, ed a privilegiare alcune popolazioni, crearono la prima volta i re aragonesi in alcune città un ufficio nuovo, ossia il giudice delle prime appellazioni: queste costavano certamente un dispendio e un travaglio, dovendosi fare dinanzi la magna curia, che non avea fissa residenza, e seguia di ordinario la real corte. Il re Giacomo avea già accordato ai Messinesi nel 1294, che a liberarli dalle spese e dalle molestie, che soffrivansi in un tribunale lontano, sarebbe costituito in Messina in ogni anno dal re immediatamente il giudice delle prime appellazioni, a cui potessi appellare delle sentenze profferite dallo stratigoto e suoi giudici (4). Poi il re Federigo a gratificare i Palermitani fece concessione a questa metropoli nel 1312 di un giudice stabile delle prime appellazioni, a cui nelle cause civili e criminali nell' assenza della magna curia si potesse ricorrere a trovare rimedio dalle sentenze del bajulo e del giustiziero, e stabilì un notaro degli atti della curia delle prime appellazioni. Noi veggiamo, siccome era ben dritto, e conveniasi all'altezza di questo ufficio, che sin dal principio il re istesso elesse immediatamente quel giudice, ed alcuna volta senza alcun termine prescritto di tempo, ed a suo beneplacito (5). Pure osservasi nel 1316, che tra alcuni capitoli presentati da questa università, e dal re confermati, era ancora notato, che l' anzidetto giudice dovea essere eletto come gli altri ufficiali del comune, e par che allora abbialo accordato il re Federigo. Ma nel 1325 avendo egli pubblicati più stabilimenti di suo moto proprio, in cui descrisse gli ufficiali tutti, che in agosto nel palazzo della città deveano essere in ciascun anno eletti a pubblici suffragi, e quivi tutti li nominò partitamente e il bajulo, e i di lui giudici, e i giurati, e i giudici del giustiziero, e i notari di queste curie e moltissimi altri, non compresevi il giudice delle appellazioni: chiaro argomento, che la elezione di questo magistrato, a cui apparteneva ancora di rivedere e profferire le sentenze criminali, Federigo immediatamente a se riserbò (6). Fu nel 1423 istituita in Catania dal re Alfonso la curia delle prime appellazioni (7).

Egli è evidente, che con queste novelle introduzioni veniasi ad alterare il sistema ben concertato, e la dipendenza delle giurisdizioni, onde avea Ruggieri subordinati i magistrati tutti al supremo tribunale della magna curia, a cui solamente poteasi appellare da tutte le corti inferiori del giustizieri, e dei bajuli. Non però di meno rimase quel tri-

(1) Cap. 8, reg. Friderici, pa. 51; dipl., ann. 1316, pag. 67, dipl., ann. 1326, pag. 91, 92, dipl., ann. 1314, pag. 46, et dipl., ann. 1319, pag. 78, apud De Vio, loc. cit.

(2) Cap. 5, reg. Petri, ann. 1325, pag. 121, dipl. reg. Friderici, ann. 1329, pag. 95, et ann. 1326, pag. 91, 92, apud De Vio, loc. cit., et capitolo 7, ejusdem regis, pag. 51.

(3) Dipl., ann. 1312, apud Mongitorium, *Monumenta Mansionis*, pag. 19, et dipl., ann. 1307, apud Pirrum, tom. 2, pag. 1324.

(4) Gallo, *Ann. di Messina*, tom. II, pag. 152.

(5) Dipl, ann. 1312, apud De Vio, pag. 42, et ibid. dipl., ano. 1316, pag. 56.

(6) Loc. cit., dipl., ann. 1316, pag. 76, et dipl., ann. 1326, pag. 91.

(7) Amico, *Catana Illustr.*, pars. 2, lib. VII, cap. 1, pag. 285.

bunale in tutta l'ampiezza e grandezza delle più alte giurisdizioni, le quali aveagli accordate l'Imperador Federigo: se non che vedesi in questi tempi stabilmente costituito in Sicilia *il giudice della regia coscienza*, al quale i ricorsi contro le sentenze della magna curia rimetteansi dal principe (1). Rimase parimente con gli antichi incarichi la *magna curia dei conti* ossia dei maestri razionali, dai quali si fecero ora dipendere i giurati per tutto ciò che interessava l'amministrazion del comune, siccome appresso dimostreremo.

119. Fu parimente dalle circostanze obbligato il re Federigo ad aggiungere nuovi regolamenti agli antichi ordini giudiziarii. Veramente l'imperador Federigo avea introdotte il primo forme più regolari, ed avea corretti i modi di procedere e di giudicare dei tribunali normanni; e tenendo in considerazione i suoi tempi, nei quali ai disordini dell'anarchia dovea egli opporre la forza dei magistrati, avea loro potere grandissimo attribuito quell'imperadore, e data una efficace e immadiata ingerenza al fisco nelle cose criminali principalmente. Erasi tanta potenza smoderatamente accresciuta sotto gli Angioini, e nel governo dei primi re aragonesi, e i popoli si dolsero sempre degli aggravii e delle oppressioni, che in modo speziale soffriano dai giustizieri. Or le disposizioni del re Federigo son così fatte, che sentono più tosto la indulgenza, e l'impegno di volere alleviare da tante gravezze i suoi sudditi, e sopra tutto sono dirette a diminuire l'azione del fisco, e a contenere nei più stretti limiti l'ufficio dei magistrati.

Aveano dritto per le costituzioni del regno i giustizieri, i capitani, gli stratigoti e gli altri magistrati tutti, che amministravano la giustizia criminale, di procedere, ad iscoprire gli autori dei delitti, anche per via di inquisizione e senza alcuna istanza di parti: erasi quindi somministrata assai pronta ed ampia materia alla loro cupidità, perciocchè avviluppando nelle inquisizioni i ricchi e i bene agiati, questi non altrimenti che con danaro e con presenti se ne ricompravano. Abolì quel principe il modo di procedere per via di inquisizione, e prescrisse che sempre nell'azion criminale intervenisse l'accusatore e la parte. Volle ancora, che niuno fosse citato in giudizio dal procurator fiscale costituito dal giustiziero, ma al bene da quegli solamente, che aveano ricevuta l'offesa. Era parimente ordinato dalle costituzioni, che nelle cause così civili che criminali non potessero le parti più concordarsi dopo la contestazion della lite; e dispose il re Federigo, che anche dopo potessero quelle amichevolmente comporsi (2).

Pure un tale regolamento pubblicato nel 1296 fu in processo di tempo sperimentato assai nocivo al buon ordine, e alla civil disciplina, poichè non essendo il fisco abilitato ad alcuna azione, e potendo le parti comporsi tra loro privatamente, poteva adunque la conoscenza e la punizione dei delitti essere sottratta dalla giurisdizione del magistrato, e dal rigor delle leggi, e quindi i rei restavano impuniti in forza di private transazioni. Per queste ragioni dichiarò Federigo nel 1321, che in tutte le cause civili potessero le parti venire a composizioni quandochè fosse lor grado; che potesserlo ancora nelle criminali di leggieri delitti; ma per quelli, che la pena di morte o di esilio o altra simigliante avrian meritata, proibì del tutto, che l'accusatore e il reo senza superior licenza potessero concordarsi (3).

Applicossi ancora quel principe a riordinare le forme giudiziarie per le cause civili, le quali forme, che aveano luogo spezialmente nelle corti bajulari, veggonsi descritte negli statuti delle Consuetudini, che hanno tuttora sin da quel tempo la più parte delle nostre città: ma egli particolarmente provvide a fissare gli ordini più efficaci per la certa riscossione dei debiti. I grandi e i nobili obbligati allora a continue o grosse spese non solo per cagione di una guerra continua, ma del vivere ancora con gran lusso, e di fare in tutto grandezze, e sfoggi, eransi aggravati di debiti. Intanto col favore dei magistrati, e delle sottigliezze forensi erano i creditori tenuti a bada e straziati a tutti i tribunali. Stabilì adunque il re Federigo nel 1322 alcuni statuti assai chiari e precisi intorno ai debiti, che nascevano da legati i-

(1) Vid. dipl., ann. 1323, inter monumenta ad *vitam reg. Friderici* clariss. Testa editam pagina 285.

(2) Cap. 10. reg. Friderici, pag. 62, cap. 9, pag. 52, cap. 14, pag. 54.

(3) Cap. 117, ejusdem regis, pag. 109.

Digitized by Google

strumenti, e i mezzi più efficaci ordinò, e prescrisse la via più esecutiva, acciocchè fosse tosto ed effettivamente il creditor soddisfatto. Nel proemio di essi statuti il annunziò re Federigo come da lui fatti col consiglio dei grandi e dei suoi consiglieri, e in altro luogo li intitolò: *Rito novello della sua magna curia sopra la esecuzione dei debiti, intorno ai quali son prodotti pubblici istrumenti* (1).

Aveva ancora osservato lo stesso re, che i giustizieri e i magistrati ad arbitrio menavano in lungo le liti: ordinò dunque, che infra i due mesi spedir le dovessero, oltre i quali la magna curia a se le avocassè, e in questo caso minacciò la pena di deposizione ai giustizieri; e siccome d'ingordigia grandissima, e di guadagni illeciti erano quelli e i loro ufficiali generalmente incolpati, così fissò le spese partitamente, che doveano costare gli atti giudiziarii del tribunali (2). In somma da tutte le provvidenze di quel re, che abbiamo esposte in questo capitolo, risulta chiarissimo, che ei volle rendere meno gravosa, e quasi abbassare e diminuire l'autorità di coloro, che aveano presa nei tempi andati una potenza eccessiva: volle in somma, che i suoi sudditi trovassero nel magistrato un sostegno e un asilo, e non già un nuovo flagello, che per altro renderia sacro ed inviolabile l'augusto ministero, che esercita. E i nuovi stabilimenti da lui prescritti intorno alle composizioni delle parti, e alla esecuzione dei debiti, furono riconosciuti sì giusti, e al bene pubblico sì certamente diretti, che gli inserì tra i suoi capitoli Alfonso nella nuova riforma, che el dispose e pubblicò, degli ordini giudiziarii (3).

CAPITOLO III.

120. Stato dei comuni siciliani alla venuta dei re aragonesi. — 121. Il re Federigo li recò a più compiuto sistema. — 122. Ufficiali che propriamente li componeano, e qualità dell'ufficio loro. — 123. Forma allora prescritte per la elezione di quelli. — 124. Dritto di presedere alle elezioni, e di confermare gli eletti. — 125. Esclusione assoluta dei nobili nelle popolazioni demaniali dai consigli e dagli ufficii municipali.

120. Siccome la espulsione degli Angioini avea eccitato un general movimento nella nazion tutta, e non solo i grandi ed i nobili, ma il popolo ancora ed i borgesi ed i rustici eranvi concorsi assai prontamente e quasi come a spegnere un comune fuoco, così nel tempi, che immediatamente seguirono, e contro ai continui assalti degli Angioini, ed a servire alla causa del re aragonesi, non potè prescindere di adoperare i servizii delle varie popolazioni: che se particolarmente esse portavano il peso tutto di una guerra aspra e continua, ed esse somministravano gli uomini ai reali eserciti, e alle flotte ed armate marittime, egli era naturale, che in tutte le grandi deliberazioni, e nei più importanti affari avessero le medesime una estimazione speziale, perciocchè l'opera loro in quel gravissimo stato di cose era assolutamente ad ogni di necessaria. Difatto sin dai primi tempi del re Pietro d'Aragona, e per tutto il regnare del suo figliuol Federigo, in cui giammai riposò l'isola dalla guerra con gli Angioini, niuno affare d'importanza trattavasi, nè eravi solenne assemblea senza l'intervento dei sindaci, ossia dei deputati del corpo dei borgesi della più parte delle popolazioni dell'isola.

Furono quegli convocati in Messina, quando l'anzidetto re Pietro volle comunicare alla nazion tutta, che essendo egli per partire al convenuto duello, lasciava per vicaria del regno sua moglie Costanza, la quale coi suoi reali figliuoli abbandonando alla fede o all'amore dei Siciliani, non ad altri che ai sindaci delle università li raccomandò spezialmente (4). In simil modo essendo stato chiamato il re Giacomo alla successione del reame di Aragona, ai sindaci ragunati in consiglio manifestò, che ei lasciava lo vicario del regno il suo fratello Federigo (5): e quando poi trattossi di innalzar questi al trono dopo la rinunzia di Giacomo, i sindaci vi

(1) Inter capitula reg. Alphonsi, cap. 99, et seq., pag. 241, vid. etiam dipl., ann. 1326, apud De Vio, loc. cit., pag. 85.
(2) Cap. 18, reg. Friderici, pag. 56, et cap. 12, 14, 15, pag. 53, et seq.
(3) Tom. I, *Cap. Regni*, pag. 255, cap. 99, et cap. 145.
(4) Specialis, loc. cit., lib. I, cap. 17, pag. 321.
(5) Ibid., lib. 2, cap. 17, pag. 345.

Digitized by Google

furono particolarmente adoperati (1): nè pare che di essi abbia giammai voluto prescindere il re Federigo, non che quando ei convocava la nazion tutta a parlamento, ma nelle più gravi deliberazioni, e nei casi più dubbi e pericolosi (2): anzi volendo che fosse riconosciuto e incoronato re il suo figliuol primogenito, dopochè gli si era manifestato il voto della nazione del parlamento di Siracusa, dipose inoltre, che ciascheduna università partitamente con atto pubblico sottoscritto dal magistrato municipale gliene facesse richiesta, e prestassevi espressamente l'assenso (3). In somma furono in quella stagione le popolazioni siciliane innalzate a maggior grado di estimazione; e dee qui notarsi, che non solo in ogni general parlamento i sindaci intervenivano, ma questi soli erano alcuna volta chiamati a consiglio; e sino furono essi abilitati nelle corti generali di giustizia a concorrere in ogni anno coi baroni nella elezione dei dodici pari, che doveano giudicare le cause criminali dei nobili (4).

Ma tanta ingerenza nelle cose pubbliche, e sì alta rappresentanza, che davasi in quelle circostanze ai borgesi nei più gravi consigli e nelle imprese più grandi, non corrispondeva allo stato di informe corporazione, siccome aveala costituita l'imperador Federigo: e merita di essere qui osservato spezialmente, che negli stessi primi furiosi movimenti della rivoluzione, nei quali tutta la forza pubblica è usurpata e licenziosamente agitata dal popolo, e potenza e significazione grandissima ei si attribuisce, nè anche pensarono allora d'ingrandirsi in qualche modo i comuni siciliani, nè di acquistare forma più certe e più privilegiate di corporazione; anzi avvegnachè nello stesso interregno, cioè dal tempo, in cui gli Angioini abbandonarono il governo dell' isola sin che vi entrarono gli Aragonesi, si fosse annunziato solennemente, che l'isola si governava a *Comune*, pure questo governo era in mano dei soli baroni e dei militi: ed ei certamente dee recar meraviglia, come non molto tempo innanzi, ossia alla morte di Corrado, e nel baliato di Manfredi, avendo osato le principali città siciliane, e tra queste Palermo e Messina, crearsi un proprio lor podestà, e costituirsi alla stessa maniera delle repubbliche italiane, poi quelle stesse popolazioni, dimentiche affatto di ciò che aveano in tempi meno propizii osato, e attaccate alle antiche loro abitudini, altro non fecero nell' interregno, che prostare le armi e il furor loro ai grandi, e si tennero pienamente soddisfatte delle immunità che lor concedeansi, senza nè anche avere immaginato, che poteano allora procurarsi forme più stabili e più significanti di corporazione. Tanto è vero, che avea l'imperador Federigo adattate le più efficaci provvidenze a ristringere nei più angusti limiti i comuni siciliani, ed aveavi imposto sì ben saldo giogo, quanto non seppero quelli scuoterlo dopo, e nei più sfrenati tempi.

Secondo l'ultimo stato, già fissato dalle Costituzioni, nel quale i re aragonesi ritrovarono le popolazioni tutte in Sicilia, erano queste abilitate ad aver più presto una rappresentanza, che un governo municipale lor proprio: ragunate esse nei loro consigli, quivi eleggevano i sindaci, deputavano i rappresentanti loro ai parlamenti, trattavano gli affari la comunità riguardanti, e la proposta dei due giurati faceano: ma a questi giurati niuno ufficio municipale propriamente era commesso, imperciocchè doveano solamente sopraintendere ai venditori tutti e agli artigiani, senza che avessero alcuna giurisdizione: il bajulo assistito dai suoi giudici avea la giurisdizione e l'amministrazion pubblica, e alla elezione del bajulo in niuna maniera concorreva la popolazione del luogo, essendo costituito dal camerario, o eletto in altra maniera dal principe immediatamente. Questo stato di cose era assai lontano dal supporre una ben composta e formata corporazione municipale, la quale non potea prescindere di avere magistrati suoi proprii, eletti dal popolo, e di una qualche giurisdizione forniti, e di un ufficio che riguardasse direttamente il governo e l'amministrazione del comune.

121. Pure compreselo assai chiaramente il re Federigo, e recolla ad effetto. Da una

(1) *Chronicon Siculum*, tom. II, Bibl. cit., capitolo 54, pag. 170.
(2) Specialis, lib. III, cap. 2, pag. 355; cap. 14, pag. 370; cap. 17, pag. 374; lib. IV, cap. 11 et 12, pag. 395, 396.
(3) *Chronicon* cit., cap. 92, pag. 215.
(4) Capitulum 3, regis Friderici, tom. I, *Cap. Regni*, pag. 48.

parte avea egli continui e pressanti bisogni, cui non altri poteano soddisfare che le varie popolazioni, ed ei frequentemente chiamava dalle città uomini per tutti i servizii e le faccende militari, nè erano rade le contribuzioni e i sussidii, che dai borgesi tutti gli si doveano somministrare: per la qual cosa costituendosi un corpo certo e rappresentante ciascuna popolazione, riusciva per lo mezzo ed opera di quello più pronta e più spedita ogni esecuzione. Dall'altra parte non era egli soddisfatto dei principali tra i magistrati, per li quali aveva ordinato continue e gravi riforme; e teneanlo parimente sollecito gli umori assai vivi e alcuna volta istemperati dei nobili, a cui le più sagaci provvidenze degli altri governi di Europa in uno stato simigliante non aveano saputo in quel tempo che contrapporre i comuni. Adunque per tante cagioni e motivi il re Federigo venne a stabilire un governo propriamente municipale in ogni popolazione, dal quale il corpo dei borgesi dipendesse immediatamente, e fecene quindi corpi separati e distinti sì dai nobili, che dai magistrati.

Erano certamente tali le precedenti istituzioni, che a recarle a perfezione non doveasi dare che un passo: l'imperador Federigo avea trovato per l'interno reggimento di ciascun luogo un bajulo e i di lui giudici, ed aveavi inoltre egli costituiti due giurati, nella elezione dei quali avea fissata la forma delle elezioni popolari: pure ai giurati erasi attribuito un impotente e assai limitato ufficio, e l'amministrazione economica e la giurisdizione tutta risedeva nel bajulo. Il re aragonese rimpastò e ricenìò queste cariche: fece di tutti e del bajulo e dei giudici e dei giurati un corpo più unito e più consistente, volle che tutti fossero per ciascun paese eletti nel tempo e nel modo istesso a dall'istesso comune; e distribuì tra essi più egualmente gl'incarichi e gli ufficii: quindi estese ed applicò quel re alla elezione del bajulo la stessa forma, che avea per li giurati prescritta l'imperadore, ed attribuì ai giurati parte degl'incarichi del bajulo: o a dir più chiaramente, rimase a questi la semplice giurisdizione civile e l'imperio di magistrato, e fu a quelli commessa la disciplina e l'amministrazione del comune, dovendo assistere immediatamente ai giurati il bajulo con l'ufficio e con l'autorità sua, e di tutti risultando unica corporazione municipale.

122. Siccome a nuovo e più nobile stato il re suddetto innalzava i giurati, così a costituire con precisione il loro ufficio più capitoli a disegno pubblicò (1). Prescrisse in prima, che la rendita e il patrimonio tutto alla università appartenente i giurati amministrassero con l'obbligo di curare i beni, i fondi e il danaro del comune, e col dritto di potere riacquistare qualunque rendita o fondo, che per avventura se ne fosse alienato: parimente doveasi a quelli dar conto, e riceverseno la quittanza del danaro, che a nome del pubblico erasi speso, e poteano per la stessa cagione farne altre erogazioni i giurati, dovendone consegnare il residuo ai lor successori. Curavano essi l'annona pubblica con provvedere il luogo di derrate e di vittuaglie: quindi volle che fosse lor dritto di fissarne il prezzo e d'imporvi la *meta*, potendo esigere una pena da coloro, che oltre la meta vendessero (2); era indi naturale, che ai desse ancora ai giurati il dritto di soprain-

(1) Vid. *Capitula Juratorum* inter *Capitula regis Friderici*, loc. cit., cap. 116, pag. 106, et *capitula* edita anno 1330 ab Universitate Panormi, et ab eodem rege confirmata, apud De Vio, loc. cit, pag. 110, et seq.

(2) Noi abbiamo notizie di queste mete negli antichissimi registri del nostro Senato, e giudichiamo trascriverne un saggio a questo luogo per somministrare memorie autentiche a coloro, che vorranno illustrare le cose nostre economiche, e a fissare la rendita e il prezzo delle terre, e delle opere manuali di quei tempi: « Anno 1312, 1313, Indict. II. Methe carnium. Carnes crastati ad rationem den. 20. Carnes vitulorum ad rat. den. 18. Carnes edi ad rat. den. 20. Carnes porci ad rat. den. 18. Carnes vacce et vitellarum ad rat. den. 18. Carnes agni ad rat. gr. duorum. Carnes ovis ad rat. gr. duorum. Carnes bovis et tauri ad rat. den. 12. Carnes troye ad rat. gr. 14. Carnes salate. Carnes porcine ad rat. gr. 5. Suppressalarum porcine ad rat. gr. 8. Sausizze porcine ad rat. gr. 6. Carnes troye ad rat. gr. 4. Carnes silvestre. Carnes capri ad rat. den. 20. Porci silvestres seu apri ad rat. den. 16. Dami seu daini ad rat. gr. 14. Ceregilli seu cuniculi ad rat. gr. 4. Cunicoli denudatorum seu absque pelle ad rat. gr. 10 pro quolibet pari. Columbi silvestris ad rat. gr. 2 pro quolibet. Res liquide. Oleum ad rat. den. 7 pro duabus net. Sagime ad rat. gr. 10 pro.... Butirum ad rat. gr. 7 pro net. Lac ad rat. den. 4 pro quartuccio. Caseus scaldatus ad rat. gr. 5 pro rot. Caseus ovis, vacce ad rat. gr. 4 pro rot. Ca-

tendere si pesi e alle misure, di cui per altro avea già tolta quel re la cura ai bajuli ed ai giustizieri (1). Furono ancora costituiti i giurati *edili* pubblici, imperciocchè per li nuovi edifizii, che si volessero fabbricare, per quelli che erano cadenti e doveano ristorarsi per conservare l'ampiezza e la mondezza conveniente alle strade e alle piazze, volle che del tutto si dipendesse dalla giurisdizion del giurati, i quali per tali oggetti trovando resistenza, doveano implorare l'autorità del bajulo e del giustiziero (2). Era inoltre spezial cura di quelli la disciplina pubblica, e la protezione del popolo contro ai potenti; ed avendo il re Federigo nei parlamenti di Messina e di Piazza dati più provvedimenti, perchè non fosse disturbata o impedita da' nobili la libertà nella vendita delle vittuaglie, che nelle città faceasi, diè facoltà ai giurati di citare i trasgressori dinanzi al bajulo, ed ove questi non fosse pronto a punirli, doveano denunziarli al segreto, o al capitano della città, o al giustiziero della provincia. E siccome avea già prescritto lo stesso re, che si astenessero i bajuli ed i giustizieri di prendere cura della notturna custodia del luogo, e commessala alle rispettive università, così vennero ad esserne incaricati i giurati, rimanendo al bajulo il dritto di esigere la pena da coloro che mancavano, ad erano stati deputati a tal servizio (3). Stabilì finalmente, che dovendosi in ogni anno crear nuovi giurati, quelli, che deponeano la carica, dell'amministrazion tutta e spezialmente del danaro erogato dessero conto a' lor successori.

Oltre le gabelle, che nei luoghi costituivano la rendita regia, ed erano amministrate dai segreti e dai vicesegreti, eranvi ancora le gabelle appartenenti al patrimonio pubblico (4); fu perciò riputato convenire all'uffìcio dei giurati, che l'amministrazione di quelle fosse particolarmente ad essi commessa; quindi poteanle dare a fitto, o amministrarle

seus cavallus ad rat. gr. 5 pro rol. Tuma recens ad rat. den. 16 pro rol. Ricotta recens ad rat. den. 14 pro rol. Cascavallus recens... Caseus recens... Candele sepi ad rat. gr. 10 pro rot. Sunsa ad rat. gr. 8 pro rot. Pisces. Pisces grossi vendantur ad rat. gr. 4 pro rotulo. Sarde, pisces sainelli, pisces vopi ad rat. gr. 3 pro rotolo. Pisces xabace ad rat. gr. duorum cum dimidio — Anno 1419, 1420 die 20 Maij 13 Indict. Mete carnium. Carnes crastati ad rat. gr. 3 pro rot. Carnes agni ad rat. den. 10. Carnis ovis ad rat. den. 8. Carnes edi sive chiaravelli ad rat. gr. 3. Carnes bacce ad rat. den. 10. Carnes bovis ad rat. den. 8. Carnes vituli ad rat. den. 4. Salate. Carnes porci salatie ad rat. gr. 4. Carnes troye salate ad rat. gr. 3. Supprissate porci ad rat. gr. 8. Supprissate troye ad rat gr. 6. Salsize ad rat. gr. 5. Carnes silvestres. Carnes crapii ad rat gr. 3. Carnes dayni ad rat. den. 10. Carnes porci silvestris ad rat. gr. 2. Cuniculi ad rat. gr. 5. Cuniculi sine pellibus ad rat. gr. 4. Par perdicum ad rat. gr. 10. Par tudimorum ad rat. gr. 6. Par palumborum ad rat. gr. 3. Caseus ovis ad rat. gr. 3. Caseus baccè ad rat. den. 15. Egensius ad rat. den. 20. Scaldatus ovis ad rat. den. 20. Butirum ad rat. gr. 9. Tuma ad rat. gr. 2. Ricotta ad rat. gr. 2. Lac ad rat. den. 4 pro quartuccio. Candele sepi ad rat. gr. 8 — Die 29 decembris 8 Indict. 1459, 1460. Constituto per Antoniu Bentivegna publicum preconem. Bandu e cumandamentu da parti di li magnifici officiali preturi e giurati di la felichi chitati di Palermu, chi tutti piscaturi, tantu chitatini, quantu forasteri chi oun aia manno chi digia vindiri nullu pisci grossu, exceptu alli meti infrascripti. Li pisci grossi di rot. uno a gr. 1 lu rotulo, e li resti di pisci grossi a gr. 5 la resta, la quali resta sia di rotula 7, item li stachi e jan... a gr. 4 lu rot., item li mormi a gr. 4 lu rot. Item li vopi e pisci di xabica a gr. 3 lu rot. Item la sarda di apitiuni a din. 20 lu rot. Item la sarda di xabica a gr. 3 lu rot. Item lu pisci di tartaroni a gr. 2 lu rotulu. E chi li digianu vindiri io terra in lu portu di la marina, et non a nixuna altra parti sub pena di unzi 4 da applicarsi a li marammi di la nostra chitati — Die 31 Marti 8 Indict. 1460. Li meti di li suppissati, sausizzi, carni salati et sagimi. Li sausizzi a gr. 6. lu rot. Li supprissati a gr. 9 lu rot. La saimi a gr. 8 lu rot. La carni salata a gr. 4 lu rot. Li prisotti a gr. 5 lu rot. Li candili a gr. 8 lu rot. — Die 24 augusti 8 Indict. 1460. Provisum et statum fuit pretium frumenti et ordei per dominos praetorem et juratos urbis Panormi cum consilio civium serio congregatis in numero copioso inter massarios mercatores. Pretium frumenti pro salma qualibet ad pecuniam manualem ad tar. 8, et in mercanzia ad tar. 9. Ordeum vero ad pecuniam manualem ad tar. 7, et in mercantia ad tar. 9 — Die 5 februari 10 Indict. 1462. Provisum et statutum fuit pretium frumenti etc. Pretium frumenti pro salma qualibet ad pecuniam manualem ad tar. 8, et in mercantia ad tar. 9. Ordeum vero ad pecuniam manualem ad tar. 5 1/2 et in mercantia ad tar. 6 ».

(1) Cap. 2, reg. Friderici, pag. 53.

(2) Dipl., ann. 1326, apud De Vio, pagina 88, e 89.

(3) Cap. 48, reg. Friderici, pag. 71.

(4) Dipl., ann. 1329, apud De Vio pag. 99, e 101.

in credenza. Ma è qui da soggiungersi, che se per cose di giustizia e di civil disciplina doveano i giurati ricorrere al bajulo o al giustiziere, per gli affari economici dipendevano dalla magna curia dei maestri razionali, dimodochè insorta qualunque contesa tra i gabelloti e i giurati, o che riguardasse la maniera di pagare, o il prezzo della gabella, o si pretendesse dai gabelloti diminuzione del prezzo convenuto, erano i maestri razionali di tali questioni non solo i giudici competenti, ma i protettori ancora degl'interessi del comune. Questo sistema fu certamente allora stabilito, e perchè trattandosi di cose economiche dovea prenderne cognizione il tribunale supremo, che per sua costituzione ad ogni maniera di amministrazion presedea, e perchè noi veggiamo nei tempi del re Federigo essere insorte più contese di tal natura, le quali non ad altri si rimettea, che all'esame e alla decisione della magna curia dei maestri razionali (1).

Dovendo i giurati provvedere all'annona pubblica, e prender cura della vittuaglia, e dei pesi e delle misure, non potendo ai venditori tutti nei mercati e dappertutto soprintendere personalmente, comandò il re Federigo, che alcuni ufficiali subalterni, chiamati *acatapani*, sotto l'immediata dipendenza dei giurati gli oggetti accennati curassero; nel veramente sappiamo, che sin dai tempi di Federigo imperadore èransi costituiti dal segreto in Messina gli acatapani, perchè invigilassero spezialmente sopra i venditori tutti e nei mercati (2); ed avea trovati in Sicilia il re aragonese tali officiali, cui spettava di invigilare alle frodi, che intervenissero nelle misure e nei pesi (3); ma volle poscia nel 1311, che fossero dipendenti immediatamente dai giurati: difatto ove questi aveano imposta la meta, era ufficio degli acatapani, detti ancora *maestri di piazza*, di curare perchè a norma della meta e senza niuna frode nei pesi e nelle misure fossero tutte le derrate vendute: in Palermo ne avea otto costituiti il re Federigo, i quali doveano a vicenda, ossia due per ogni tre mesi, l'ufficio anzidetto personalmente amministrare. E siccome i giurati aveano insieme la cura degli edifizii tutti, e delle strade e delle piazze, fu parimente lor conceduta la facoltà di ordinare alcuni uomini da lor dipendenti, che a tali oggetti spezialmente soprastessero (4).

Dalle cose sin qui riferite è manifesto, che l'ufficio dei giurati fu dal re aragonese assai diversamente costituito da quello che era nei tempi svevi, imperciocchè furono a quelli attribuiti incarichi e cure propriamente municipali, e che gl'interessi il governo e l'amministrazion del comune direttamente riguar-

(1) « Pro parte Antonii Maniscalca de Syracusa, fidelis nostri, Celsitudini nostrae fuit nuper expositum, quod cum idem Antonius et quo socii ejus emerint a vobis gabellam biscutti civitatis ipsius pro praesenti anno VI Indict. pro unciis auri sexaginta quinque pecuniae generalis, et plus damnificatum se asserit ex proventibus ipsius gabellae pro tertia parte cum contingente usque ad uncias sex pro aliquibus impedimentis supervenientibus eis in exercitio et administratione ipsius gabellae — et umiliter supplicavit sibi super hoc per nostram Celsitudinem gratiose et misericorditer provideri; cujus supplicatione benigne admissa, quia per magistros rationales Magnae Regiae Curiae et nostrae provisum est, quod si praemissis veritas suffragatur, debeat fieri sibi excomputum etc. » Dipl., ann. 1308, reginae Eleonorae Juratis civit. Syracusarum, apud archivium civit. Syracusarum, pagina 78. « Fridericus Dei gratia Rex Siciliae bajulo, judicibus, juratis, et universis hominibus civitatis Syracusarum gratiam suam et bonam voluntatem. Universitatis vestrae litteras nostro nuper Culmini per latorem praesentium destinatas, per quas nostrae Celsitudini supplicastis, quod aliquos gabellotos universitatis praedictae tam in anno praesenti, quam in certis annis praeteritis, qui eidem Universitati ratione gabellarum ipsarum in non modica pecuniae quantitate tenentur, et ad impetrandum a Majestate nostra de pecunia per eos ut praefertur debita gratiam seu excomputum, quod secundum pacta eorum habere non debent, ad praesentiam Majestatis nostrae se contulerunt, exaudire certis rationibus et causis in dictis vestris litteris contentis nullatenus dignaremur, solita benignitate recepimus, et intelleximus diligenter: quarum intellecto tenore vobis rescribimus, quod magistris rationalibus Magnae nostrae Curiae statim injungimus, quod cum hujusmodi gabellotis, qui ad curiam nostram pro impetrando et habendo de pecunia per eos dictae universitati debita ratione gabellarum ipsarum gratiam seu excomputum ut praefertur de cetero veniunt, adeo discrete caute et occulte se gerere debeat, quod non contingat dictam universitatem vestram in aliquo defraudari, vel quomodolibet circumscribi ». Dipl. ann. 1310, loc. cit., pag. 87, 88.

(2) Vid. *regestum*, Imp. Friderici, loc. cit., pagina 367.

(3) Cap. 2, reg. Friderici, loc. cit., pag. 53.

(4) Dipl., ann. 1311, apud De Vio, pag. 40; dipl., anno 1330, ibid., pag. 111; dipl., ann. 1332, ibid., pag. 137; dipl., ann. 1330, ibid., pag. 112.

davano: che se havvi tal differenza nella qualità dell'ufficio, ve ne ebbe ancora nel numero, due avendone stabiliti Federigo imperadore per ciascun luogo, e gli accrebbe il re Federigo.

Egli è naturale il supporre, che ne avesse proporzionato il numero alle popolazioni, quindi volle per sistema, che sei ne fossero costituiti in Palermo: la qual città essendo partita a quartieri, due ne furono assegnati al Cassero, uno a Chivalcadi, l'altro alla Kalsa, il quinto all'Albergaria, e il sesto alla porta dei Patitelli: dovean si ragunarsi ogni venerdì nella corte pretoria, o nell'atrio di s. Maria dell'Ammiraglio, e quivi tenor corte e provvedere ai bisogni ed alle occorrenze (1). Parimente sin dai primi tempi sei ne furono costituiti in Messina (2): havvi un diploma del re Federigo, In cui dispone, che cinque giurati fossero in Siracusa: e nel proemio dei capitoli trasmessi all'università di Catania intorno all'ufficio dei giurati di soli tre per quella città è fatta menzione (3).

Da quanto si è discorso sinora apparisce chiaramente, che la vera ed immediata rappresentanza del comune aveanla propriamente i giurati: il che dimostrossi ancora dagli anzidetti capitoli, in cui oltra gl'incarichi accennati è prescritto, che le lettere tutte e i reali ordini diretti all'università non dovessero ad altri consegnarsi che ai giurati; i quali doveano ancor giudicare, quando era il caso di convocare il consiglio, e spezialmente di chiamare nelle deliberazioni pubbliche il bajulo e i di lui giudici. Disortachè si può argomentarsi, che l'amministrazione tutta e la pubblica rappresentanza siesi voluta riporre nei soli giurati, e contenere il bajulo nei proprii limiti di magistrato civile: anzi il re Federigo nel 1316 espressamente ordinò, che il bajulo di Palermo non occupasse gl'incarichi dei giurati, essendo l'uno ufficio separato e distinto dall'altro (4).

Non però di meno e il bajulo e i giudici e i giurati costituivano tutti unica e comune corporazione; se i giurati aveano propriamente la cura della civil disciplina e l'amministrazion tutta del popolo, non aveano essi la giurisdizione e la forza necessaria, la quale comunicava alle disposizioni loro, e davale esecuzione e vigore il bajulo, in cui risedava l'autorità di magistrato: difatto comechè appartenesse ai giurati di far riparare i cadenti edifizii, ed essi deputassero gli uomini alla notturna custodia, e curassero perchè non intervenisse frode nella vendita delle vittuaglie, e nelle misure e nei pesi, e perchè non fosse il popolo aggravato dai potenti e dai grandi, pure ove trattavasi di procedere di giustizia e di punire trasgressori, doveano interporre l'ufficio del bajulo. Quindi i giurati aveano propriamente l'amministrazione, la giurisdizione era propria del bajulo, e da tutti poi e dal bajulo e dai giudici o dai giurati risultava unica corporazione. Aggiungasi alle cose anzidette, che prima di quest'epoca le lettere tutte ad alcuna popolazione dirette non erano ad altri indirizzate che al bajulo; dal re Federigo in poi al bajulo ai giudici ai giurati veggonsi in comune dirette: e gli atti e le deliberazioni del consiglio, e gli stabilimenti municipali doveano essere in comune trattati e conchiusi dal bajulo dai giudici dai giurati e da altri principali del luogo, perciocchè si volle che da essi tutti fosse ogni università rappresentata: oltrechè noi or ora dimostreremo, che all'istessa e comun forma di elezione furono sottoposti e i giurati ed il bajulo (5).

Ed egli è sì vero, che il bajulo apparteneva intimamente alla corporazione municipale, e non era un semplice e distinto magistrato civile, che i nostri re a privilegiare alcuna popolazione, e volendo innalzare un comune a maggior dignità, immaginarono di rendere più onorato l'ufficio o a meglio dire il titolo del bajulo. Desideravasi da gran tempo in Palermo, ed eravi universal credenza esserne stata questa metropoli adornata in altri tempi, che la principal carica, la quale la città rappresentava, avesse per maggiore onorificenza il titolo di pretore. Or quando il re Federigo volle associato al regno il suo primo genito Pietro, e lo fe' in Palermo incoronare nel 1322, tra gli altri privilegii a questa città conceduti, concessele

(1) Dipl. cit., pag. 110.
(2) *Annali di Messina* del Gallo, tom. II, pagina 179.
(3) *Tabular. civ. Syracus.* pag. 11, et 12.
(4) Vid. cit. *Capitula Juratorum*, pag. 106; et dipl., ann. 1316, apud De Vio, pag 65.
(5) Vid. De Vio passim ab ann. 1311, et praesertim, pag. 107, 110: vid. etiam *Chronicon Siculum*, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 193, 203, 209, e 221.

ancora quel re, che da indi innanzi il di lei bajulo fosse nominato *pretore* (1): si veramente che fecesi allora solenne dichiarazione, per cui protestavasi con tal privilegio essersi più presto mutato il nome, che l'uffìcio; che non intendeasi ingrandire la giurisdizione del pretore oltre a quella che pria convenivagli col nome di bajulo, o che non doveasi indi in alcun modo derogare alla soggezione dovuta al principe, o alla subordinazion del pretore al corpo della università (2). Fu parimente in processo di tempo in altre città conceduto al bajulo di quelle un titolo più specioso, e non guari dopo si volle, che quel di Catania fosse intitolato *patrizio*, e poscia il bajulo di Siracusa *senatore* (3).

Siccome avveone spezialmente in quest'epoca, che furono le popolazioni tutte composte in una più formata o più consistente corporazione, così veggonsi ora nuovi ordini stabiliti, per cui fosse alle cose pubbliche più diligentemente provveduto. Cominciasi in questi tempi a pensare, perchè il comune avesse un archivio da conservarvisi le carte e gli istrumenti e i privilegii al pubblico appartenenti, difatto i registri degli archivii delle nostre università non oltrepassano i tempi aragonesi: si danno ora provvidenze per la sicura conservazione del suggello del comune: ed a ritenere ed a spendere il danaro pubblico vedesi deputato un tesoriere, che dovesse dar conto a due giurati. Incontransi parimente stabiliti i notari per gli atti e per li conti, l'ingegniero, il banditore, il custode delle armi dell'università, ed assegnati ancora i salarii agli ufficiali suddetti, o riserbata una somma a provvedere a tutte le spese straordinarie, come nel fornire di alloggio e di vitto gli ambasciatori stranieri, o per la spedizion dei corrieri, e per lo mantenimento dei sindaci, che a nome del comune nei par-

(1) « Tempora cujus coronationis inter alia privilegia et immunitates concessis dictae universitati Panormi per dictum dominum regem Petrum fuit concessum, quod ex tunc in ante Bajulus dictae urbis nominaretur et vocaretur Praetor, prout antiquitus assueverat vocari ». *Chronicon* cit., pagina 216.

(2) Questo atto di dichiarazione è stato pubblicato dal chiarissimo monsignor Testa tra i monumenti alla *Vita del re Federigo*, pag. 238: « xiv novembris 4 Indict. Ego Santor de Mayda miles, considerans quod nulla sit tam modesta felicitas, quae juxta dictum Sapientis malignantium dentes valeat evitare, cognoscens etiam, quod insidiator homo saepissime solet bonum convertere in malum, et maculam ponere in electis, ut dicitur in De. VII, q. 2, c. I. Per id quod pridie restauratum est per me, et resuscitatum de consilio judicum universitatis nomen Praetoris, et recessum a nomine Bajulatus, infrascripta protestor. In primis, quod per hanc mutationem nominis nihil novum facere intendo, sed quod erat jam factum, et per incuriam praeteritum et non curatum restaurare, et resuscitare. Aliud est enim teneri, quod acceptum est, et aliud novum aliquod facere, et aliud est surgere, et aliud resuscitare — Item quod per hoc nomen Praetoris non ampliare intendo officium, nec trasformare — Item per hoc nomen Praetoris non intendo eximi ab aliqua subjectione felicis urbis Panormi, sed more majorum meorum ipsi universitati caput meum submittere, et subjugare — Item quod dicit l. jus pluribus § finali Praetorem habere majestatem, non intelligo, quod praetor habeat majestatem imperantis vel regnantis, sed de illa majestate, quae etymologizatur quasi magis stans, pro eo quod qui praesunt antestant alios — Ultimo in hoc et in omnibus salvo semper reverentiam, obedientiam, mandatum, et ordinationem Sacrae Regiae Majestatis ».

(3) Noi non abbiamo il diploma della concessione del titolo di patrizio al bajulo di Catania: ma egli è certo dal libro delle *Consuetudini* di quella città confermate nel 1345 dal re Lodovico, che ivi in molti luoghi il bajulo è chiamato patrizio; dunque presso a poco nel tempo istesso che a Palermo fu tale onorificenza conceduta a Catania, la quale in più cose privilegiarono i re aragonesi, e specialmente Federigo, e il di lui successore re Pietro, e Lodovico, che nacque in quella città. Abbiamo di Martino il diploma della concessione al bajulo di Siracusa del titolo di Senatore nell'anno 1395: « Civitatem eamdem Syracusarum, quae propter volubilis rotae cursum ad statum deducta rusticum, non urbium magnarum officia, aut dignitatum sumpsit vocabula, sed communibus rurium et oppidorum potiebatur hunc usque nominibus in officiis, bajulum habens in civilibus causis judicem ordinarium — Eam ex nunc in antea Senatoris dignitate in civilibus causis volumus decorari, statuentes amodo in eadem civitate in causis civilibus Senatorem esse judicem ordinarium. Qui senator sicuti praetor in urbe Panormi, et patricius in civitate Cataniae causarum civilium meram habeat jurisdictionem, cum illis praerogativis dignitatibus et honoribus tam in Curia quam extra, quibus praetor in urbe Panormi et patricius in civitate Cataniae frui consueverunt hactenus et potiri ». Dipl. reg. Martini, anno 1395, in *tabul.* cit., pag. 130. Vid. etiam Pirrum, tom. I, pag. 631.

lamenti, o alla real corte mandavansi (1).

Quantunque il bajulo i giudici i giurati ed altri ufficiali costituissero propriamente la corporazione municipale, pure nelle più gravi deliberazioni, o a dar perfezione ed esecuzione alle cose più importanti deliberate nei privati consigli, altri cittadini si vollero a quelli per sistema associati, che volgarmente *consiglieri* chiamavansi. I giurati nel tener consiglio pubblico non poteano prescindere di chiamare *uomini veterani*, *e mercanti cittadini* (2), e furono ancora più consiglieri stabilmente deputati, e fissato il lor numero, perchè con li giurati trattassero in comune gli affari pubblici; noi sappiamo in alcuna città costituiti sin da principio dodici consiglieri, che poi sino a trenta si accrebbero; ma fu bisogno finalmente nel 1352, che dispareri grandi e confusione più presto da tanto numero risultando, si riducessero a dodici come innanzi erano (3). Or sebbene i giurati avessero l'ordinaria amministrazion pubblica, pure con essi ragunavansi ancora i consiglieri e per le deliberazioni più importanti, e nel dovere stabilire nuovi regolamenti e statuti, e nella elezione dei sindaci, e a deputare i tassatori per la distribuzion locale della colletta, e quando massimamente dovea farsi la elezione degli ufficiali tutti, che il magistrato del comune e la corporazione municipale costituivano.

123. Quando il re Federigo applicossi a dare a questi corpi una composizione più formata e più stabile, siccome aveva ad essi attribuito il dritto di governare e di amministrare gli interessi del popolo, così non potè nel tempo istesso non provvedere, che nella elezione di quelli il popolo intervenisse principalmente. Secondo gli stabilimenti di Federigo imperadore in ciascun paese in Sicilia era stato autorizzato un consiglio popolare, nel quale doveano essere eletti i due buoni uomini *giurati*, la cui elezione notificavasi quindi al signore del luogo, che dovea riconoscerli e confermarli (4). Sin dai primi tempi del suo regnare ritenne questo sistema il re Federigo, avendo ordinato in un suo capitolo, che dalle rispettive università fossero eletti ciascun anno gli ufficiali pubblici; e perchè ei volea, che la elezione dipendesse dai borgesi e dal popolo, aveva ivi espressamente vietato, che vi prendessero parte i baroni ed i militi (5). Ma quando recò a maggior perfezione la forma dei corpi municipali, e dispose, che fossero questi composti dal bajulo dai giudici dai giurati dai consiglieri e da altri, che il comune del luogo amministravano e rappresentavano, fissò nel tempo istesso un sistema più generale e più certo, a norma del quale dovea procedere ciascun comune alla elezione dei suoi ufficiali.

Dovea farsi la elezione in ogni anno sul fine del mese di agosto: il luogo era il palazzo del pubblico, ed ove non ve ne avesse una chiesa: gli ufficiali, che doveano crearsi allora, erano il bajulo, i giudici, i giurati, gli acatapani e i notari di queste corti (6): poteano concorrare ad essere eletti i soli cittadini, esclusine quelli che erano stati altra volta promossi a qualcuno degli ansidatti ufficii, eccettochè dopo tre anni (7). Non essendo possibile, che ciascun cittadino desse personalmente il suo voto, doveansi in pri-

(1) Dipl., ann. 1330, apud De Vio, pag. 111; et dipl., ann. 1329, pag. 101, 102.

(2) Dipl., ann. 1330, pag. 111.

(3) « Dudum siquidem juxta laudabilem observantiam et consuetudinem approbatam nostrae civitatis praedictae Syracusanum omnia et singula ipsius universitatis negotia de consilio duodecim proborum una cum judicibus et juratis civitatis ejusdem comuniter tractabantur, et quidquid per eosdem duodecim probos cum dictis officialibus concorditer, vel de majoris aut sanioris partis assensu circa negotia supradicta contingebat terminari, debitam obtinebat roboris firmitatem. Subsequentis vero temporis subcrescente malitia, universitas devians ab observantia supradicta, tot de civibus ejusdem civitatis ad eorum consilium admiserunt, quod trigesimum numerum excedentes, cum super ipsius universitatis negotiis deliberare volebant, raro aut nunquam poterant ad unam sententiam convenire, ex quo damna plurima et diversa incomoda ipsius universitatis reipublicae succedebant. Praemissis itaque remedium adhibere nostra desiderans Celsitudo, diligenti perpenso consilio, deliberata providit, consilium universitatis praedictae ad antiquum duodenarium numerum reducendum, faciens statuens ordinans et confirmans subscriptos duodecim consiliarios tantum, videlicet etc. ». Dipl., reginae Constantiae, anni 1352, apud *Tabularium civit. Syracusarum*, pag. 105, 106.

(4) Vedi il capitolo 5 del lib. III, pag. 250, e seg.

(5) Cap. 57, regis Friderici, pag. 75.

(6) Dipl., ann. 1326, apud De Vio, pag. 91, 92; et dipl., ann. 1332, pag. 137, ibid.

(7) Dipl., ann. 1316, loc. cit., pag. 67.

Digitized by Google

ma costituir gli elettori, ed erano coloro naturalmente, che componeano il consiglio pubblico, il quale risultara dagli anziani, dai mercadanti, dai buoni cittadini, e dai capi delle arti e dei mestieri, i quali tutti insieme con gli ufficiali, che andavano a deporre la carica, il consiglio elettorale costituivano. Passavano quindi a far lo squittino, che era lo stesso, che mandare a partito, ossia rendere il voto per la nomina dei concorrenti ai suddetti ufficii: il voto rendeasi scrivendo ciascuno degli elettori i suoi nominati in una cedola o polizza, e ad avitar le frodi fu stabilito in qualche tempo di scriverli palesemente ed in pubblico, e veggenti ciascuna polizza tutti i costituenti il consiglio. Tosto dalle cedole raccolte notavansi e sceglieansi due per ciascuno ufficio, nei quali erano concorsi più voti, e scriveansi in distinte cedola; o a dire più chiaramente per l'ufficio del bajulo faceansi due cedole, in sciascuna della quali era scritta una diversa persona; per eleggera sei giurati, dodici cedola, dieci per cinque giudici, e in ognuna era notato un diverso nome, e per gli altri ufficiali simigliantemente. In tutta questa operazione, e nel fare la nomina di due per ciascuno ufficio consistea lo squittino. Dopo faceasi di ogni ufficio separatamente l'elezione; cioè le cedole aperte, e senza niun segno esterno che le distinguesse, imborsavansi, che è quanto a dire metteansi in una berretta o cappuccio, o in un vaso di legno di forma concava, che in Sicilia chiamavano *bussolo*, onde un fanciullo estraevale: e in prima ad eleggere il bajulo, delle due cedole ivi poste una se ne estraea dal fanciullo; poscia delle dodici cedole ne erano estratte sei per la elezion dei giurati, e in pari guisa per gli altri ufficiali successivamente. I nomi scritti nella cedole estratte designavano le persone già elette ai rispettivi ufficii. Questa seconda e finale elezione, cui aveva già preceduto lo squittino, appellavasi volgarmente *a modo di scarfie*, cioè di cedole o polizze, ed anche elezione a *sorte* chiamavasi (1).

(1) Io mi sono applicato con qualche studio a recare alla maggior chiarezza questo importante articolo delle nostra antichità: e siccome dalle carte e dai diplomi di quest'epoca non ho potuto comprendere assai chiaramente tutto il sistema, quindi mi è stato bisogno ricorrere a memorie dei tempi posteriori, dalle quali per altro è manifesto che voleasi in esse annunziare e ristabilire il sistema antico intorno alla elezione degli ufficiali municipali. Io qui raccolgo sotto gli occhi del mio lettore i materiali tutti, perchè possa da se giudicare, se io ne abbia ben compreso, ed esposto chiaramente il sistema: « Facto primo scrutinio per nostram Curiam, vel eum cui ipsa Curia nostra commiserit, de personis idoneis ad praedicta officia concursuris, per modum scarfiarum eligantur ». Dipl., ann. 1325, apud De Vio, pag. 92 » Volumus igitur, et per praesentium tenorem jubemus, quod officiales ejusdem urbis creari debeant per scarfias juxta modum hactenus consuetum, neque concurrant ad scarfias easdem, nisi tantum qui electi fuerint et notati in scrutinio per voces et cedulas electorum et ordinatorum ad eligendum officiales eosdem » Dipl. ann. 1339, ibid., pag. 152. « Porrecta noper Culmini nostro pro parte universitatis dictae civitatis — petitio inter alia continebat: quod statuti dudum super electione et confirmatione judicum, juratorum, et aliorum officialium in dicta civitate Syracusarum per modum scarfiarum electorum, in electione officialium ipsorum minus debita procedendo, officiales ipsos elegerunt pro eorum arbitrio voluntatis contra bonum regimen civitatis ipsius, et ordinationem nostrae Curiae super hoc editam, et observari in talibus consuetam — Qua supplicatione, utpote justa, benigne admissa, quia beneplaciti nostri est, quod officiales, eligendi per dictum modum scarfiarum in civitate praedicta in praesentia et cum plena notitia et conoscentia judicum juratorum et aliorum proborum virorum eligi debeant et creari, dicta ordinatione nostra sicut praedicitur observata tenaciter, fidelitati vestrae mandamus, quatenus judices juratos et officiales alios eligendos et creandos per praedictum modum scarfiarum, praesentibus judicibus et juratis anni tunc proxime praecedentis, et aliis probis viris civitatis ejusdem, ita quod videantur scribi et notari in cedulis nomina officialium concurrentium in scarfiis ipsis, et poni cedulas ipsas in cappuccio, et quod nihil eos inde lateat quoquomodo, ad tollendam omnem suspicionis materiam debeatis eligere ». Dipl., ann. 1338, apud *Tabul. Syracus*, pag. 43. « Item in primis circa lu creari quolibet anno dilli quattro consiglieri dilla ditta cittati predicta, chi diggiano crearisi di comuni consensu dilli senaturi judici et jurati, a più vuci e per via di scarfii, però la dicta universitati peti, chi li ditti consiglieri si diggiano fari comu già si facianu, videlicet, chi creati li novi senaturi judici et jurati in lu principiu dill'annu more solito, li ditti officiali diggiano fari una apodixa di ottu consiglieri, et deinde di tutti li apodixi si eliggianu ottu consiglieri li quali haggianu li più vuci, et deinde li ditti ottu si fezzanu per scarfii aden chè li quattro rimanganu consiglieri a cui veni la scarfia, et li quattro altri vajanu ». *Capitula univer. Syracusar.* in eodem *Tabul.* ann. 1418, pag. 176. « In primis per totam civitatem et universitatem per generale consilium prudentium virorum et nobilium

124. Comechè la operazion tutta della elezione degli ufficiali municipali, cominciando dal celebrare il consiglio, in cui raccoltisi gli elettori passavano allo squittino, on-

eligaotur tringinte viri nobiles, graviores, idoneiores, et virtuosiores, majoris reputationis, qui cum juramento et per cedulas secretas debeent ordinare et faccre listas, seu mastras vulgariter loquendo, infrascriptas. Prima sit pro illis, qui concurruot ad officium patriciatus, in qno solum milites concurrunt, et isti eligi habeant per precfatos triginta electos, et erunt digniores electi ex militibus ectate et moribus, quae electio reduci debeat per cedulas: quae cedutae quot erunt reponentur postmodom io quadam buxola seu birreeto, et tempore creationis officialium, per unum poerum extrabi debeat una cedula, et descriptus in ille erit patricias; et reponentur cedulae tali modo apertae, in quibus fraus fieri non possit, nee signum apponi, ut tangendo cognoscatur. Item similiter fiat de judicibus dortoribus — Item etiam jurati, qui fieri debrbunt, erunt cedutae omnes in buxolo seu birrecto, ex quibus extrahentur per puerum sex cedulee, itaquod descripti in illis sex cedulis erunt jurati illius enni etc. » *Copitula buxoli pro officio Patriciatus civit. Catanae*, an. 1459, tom. I, *Capit. Regni*, pag. 492. « Item supplica la dicta universitati a la dicta Sagra Regia Maestati, imperocchè per li serenissimi retroprincipi è stato concesso e la dicta universitati, chi tutti li ufficiali di la dicta chiteti di Palermo eiano electi per scarfia: et da multi tempi isà in la creationi di li dicti officiali non sia stato observato lo dicto ordini, chi plaze a Sue Alta Maestati confirmeri tutti li dicti privilegii et concessioni, chi de retero si digiano eligiri li dicti officiali prr scarfie, hoc modo videlicet: chi si fecza lo scrotinio di li dicti officieli como è solito et consueto., dalato prius debito juramento di tutti qoelli personi, chi solino et divino feri li dicti scrutinii, chi ajeon, ogni affectioni postposite, et remotis odio amore timore et favore, ponere in li dicti scrutinii persuni apta et idonei ed exercitio di tali officio; et facti li dicti scrutinii, at presentati per li dicti officiali di la dicta chitati a lo dicto illostri viceré, essendo presenti io quista chitati, si digiano incontinenti et eodem instanti in sua presentie et di li dicti officiali apririsi, et debitamente coglirisi li vuci secundu l'ordini infrascritti videlicet: Chi si pigli dui o tri prrsuni di quilli, chi concurrirenno a l'officio di Preturi, li quali havirauno chiù vuci, et cussi anrore sei judichi juristi a lo modo predicto, et tri judichi di lo Capitanio, et tri di la Appellactioni, et judichi di quilli chi concurrinu esseri judichi idioti, Jurati dudichi, et dudichi maestri di placza, dudichi maestri di xurta, sei maestri notari di le curti de lo Capitanio, tri maestri notari di l'Appellactioni: et quattro Thesaureri, co modo et forme ut supra est expressum videbret: di quilli chi havirauno chiù vuci, et posti in una birretta per polisi, si prisi per uno piccirillo singula vice una di li dicti polisi, et cui sarà in tali polise prisa per lo dicto piccirillo scripto et conotato, sia et digia essiri officiali di tali officio annotato in tali polise ». *Capitula Univers. Panormi*, anni 1472, apud De Vio, loc. cit., pag. 387. Egli è manifesto dalle memorie sin qui riferite, che la parola *scarfia* è sinonime a *polizzo*, a *cedola*; ma le origine di questa parola è si oscura, che non seppe assegnarne la etimologia lo stesso Durenge. È manifesto ancora, che le anzidette scarfie o polizze mettevansi in un cappuccio, o in una berretta, che i nostri antichi portavano in capo in cambio di cappello. In Palermo sino al 1472 usavano delle berrette: in Catania nel 1459, o della berretta, o del bussolo: era questo un vaso di legno di forma concave, di cui già nella metà del secolo decimosesto servivansi i nostri parlamenti nel raccogliere i voti. *Bassulum seu vas ligneum concavum*. Tom. I, *Mem. dei Parlam.*, ann. 1562, pag. 328. Finelmente a maggior chiarezza di questo argomento non sarà discaro ai nostri lettori di ricordare costumi simiglienti praticati negli stessi tempi in Italia, e massimamente in Firenze, dove il popolo avea grandissime parte nei consigli pubblici, e nella elezioni dei magistrati: « A di 23 di dicembre del detto anno 1339 si fece parlamento in Firense, ove si corresse l'ordine della elezione dei priori, e dei dodici loro consiglieri, e dei gonfalonieri, delle compagnie, i quali in prima, come erano eletti, ereno i loro nomi e scritti in polizze, e messe in borsi, e per certi e tempi, quando si traceno per detti ufficii, si rimetteano in altre borse, in fino a che tutti ne ereno tratti, e poi ricominciesano; si che si può dire, che ereno a vita, che ere sconcia cosa e disoneste e volere gli eletti signoreggiere le Repubblica sensa dare parte agli eltri così, o più degni di loro. E corressesi, che come fossero tratti la prima volta, si stracciesse la polizza del loro nome, e ella riformezione degli ufficii si rimetteeno da capo allo squittino coo gli eltri insieme; fu ciò ben fatto per levere le superbia e tirennia a cittadini reggenti ». Giovanni Villani, *Istoria Fiorent.*, pag. 2, lib. xi, cap. 105, pag. 87. « E come avviene in tutte le repubbliche, che sempre dopo un accidente alcune leggi vecchie si annultano, ed elcune eltre si rinnovano, dove prime la signorie si faceva di tempo in tempo; i signori e i collegi, che allora erano, perchè aveeno essai potenza si fecero dare autorità di far i signori, che dovrano per i futuri XL mesi sedere, i nomi dei quali misero in una borsa, e ogni due mesi li traevano. Ma prima che dei XL mesi il termine venisse, perchè molti cittadini di non esser stati imborsati dubitavano, si fecero nuove imborsazioni. Da questo principio nacque l'ordine dell' imborsare per più tempo tutti i magistrati così entro come di fuori, dove prime nel fine dei magistrati per i consigli dei

de i voti a scegliere i concorrenti eran raccolti, e poi sceglieansi quelli, che doveano essere scritti nelle cedole e imborsati, e finalmente dal bussolo estraeansi, fosse stato un atto solenne e pubblico, in cui tutti gli ufficiali, che doveano deporre la carica, ed altri probi uomini erano presenti, e curavano, perchè tutto procedesse legalmente, pure nei luoghi demaniali il principe vi deputava spezialmente persona, che in di lui nome alla anzidetta elezion presedesse, cioè presedeva all'atto tutto un commissario della real corte (1): indi è manifesto, perchè avendo il re Federigo proibito, che i baroni ed i militi prendessero parte o ingerenza alcuna nella elezione degli ufficiali municipali da farsi dalle università demaniali, eccettuò solamente coloro, che ei vi avesse in modo spezial deputati (2). Oltre a questo immediato intervento dell'autorità del principe nell'atto della elezione, anche dopo già fatta gli si notificavano espressamente gli eletti, che ei confermava ed autorizzava; e di ordinario la real corte niuno di quelli solea rigettare, che fossero stati eletti legittimamente (3). Dee a questo luogo richiamarsi il sistema prescritto in Sicilia da Federigo imperadore, per cui dai consigli locali doveasi far la proposta di due buoni uomini al principe, che autorizzavali, e quando non giudicavali idonei, li rigettava: e che i confermati, giuravano sopra i santi evangelii di bene amministrare il loro ufficio (4).

In riguardo ai corpi municipali delle baronie ricordiamo primieramente, che in pari passo procedendo in Sicilia la formazione di essi corpi nelle terre demaniali e nei vassallaggi, sin dai tempi normanni erano stati il borgesi di ammendue i luoghi abilitati ad una interna rappresentanza: e quando poi volle l'imperador Federigo, che due buoni uomini giurati fossero in ciascun luogo costituiti, compresevi espressamente le popolazioni soggette ai baroni. Non si può nè anche sospettare, che abbia il re Federigo per li soli luoghi demaniali istituiti i giurati, o per quelli solamente ordinata una particolare corporazione, anzi le sue disposizioni generalmente comprendono le popolazioni tutte senza niuna limitazione. Per la qual cosa alla elezione degli ufficiali municipali nelle baronie doveasi nel modo istesso procedere, e previo il consiglio e lo squittino e infine con la estrazion delle cedole: la quale elezion popolare per altro era stata già voluta nei vassallaggi dall'imperador Federigo per la proposta dei due buoni uomini.

Ed egli era fondato nelle consuetudini dei tempi, che il barone autorizzava gli eletti. Se l'ufficio dei giurati non era che una estensione dell'ufficio del bajulo; se il bajulo apparteneva intimamente alla corporazione municipale; se il barone avea ricevuto nel privilegio della concessione anche la facoltà di costituire nella popolazione a lui soggetta il suo bajulo, era quindi naturale, che avesse ancora la facoltà di confermare gli ufficiali municipali nei suoi vassallaggi. Derivava certamente da istituzioni normanne, che i borgesi di Cefalù proponeano al loro signore, che era il vescovo, tre cittadini, e quegli uno di essi eleggeva per bajulo (5): rese po-

successori si eliggevano, le quali imborsazioni si chiamaron dopoi *Squittini* ». Machiavelli, *Ist. Fiorent*, lib. II, ann. 1322, pag. 144.

(1) « Facto prius scrutinio per nostram Curiam, vel eum cui ipsa Curia nostra commiserit, de personis idoneis ad praedicta officia concurrentis per modum scarfiarum — eligantur in praedicta tamen urbe, in praetorio publico urbis ipsius, et non alibi, per Commissarium nostrae Curiae infra mensem augusti cujuslibet anni ad haec specialiter transmittendum, qui etiam officiales etc. » Dipl. ann. 1325, apud De Vio loc. cit., pag. 92.

(2) « Mandamus et volumus, quod barones et milites nullo modo se intromittere debeant de electione judicum et aliorum officialium eligendorum per universitates terrarum et locorum anno quolibet, nisi de hoc forte quando aliquibus specialiter nostra mandaverit Celsitudo ». *Cap. 57, reg. Friderici*, pag. 75.

(3) Litteras vestras — solita benignitate recepimus, ut ipsarum tenorem intelleximus diligenter — ad quorum significata respondemus, quod tam officiales dictae civitatis Syracusarum, quam omnes alios officiales civitatum terrarum et locorum Siciliae tam Nos, quam serenissima domina Regina mater nostra, extrahi et eligi facimus de scrutineis, quae vos et alii fideles nostri Siciliae officialibus nostris ad hoc deputatis ad mandata nostrae Curiae assignastis, de quibus officiales juxta ordinationem nostrae Curiae servatam in talibus per modum scarfiarum eligi facimus et creari, unde ex quo semel creatis per vos semel officialibus cecidit, mutare eos nullatenus nostra Curia consuevit ». Dipl., ann. 1325, in *Tabul. civit. Syracus.*, pag. 46.

(4) Lib. III, cap. 5, pag. 250.

(5) Vedi lib. II, cap. 7, pag. 204, not. 2.

scia più generale questa usanza l'imperdor Federigo, quando prescrisse, che l'approvazione dei buoni uomini giurati eletti da ciascun comune spettasse al signore del luogo (1). Lo stesso sistema ritenne Federigo aragonese. Essendo allora stata la città di Siracusa assegnata in appannaggio alle reine, queste esercitavano i dritti tutti di signoria. Ivi la elezione degli ufficiali municipali facevasi come in ogni altro luogo e per via dello squittino e della estrazion delle cedole: ma a questi atti non procedavasi senza un mandato della reina, la quale vi deputava a presedere un suo commissario. Fatta già la elezione sul luogo, uno degli ufficiali eletti, munito di legale procura di tutti, portavasi dalla reina, e prestavale a nome di tutti gli altri ufficiali sopra i santi evangelii il giuramento di fedeltà e di bene amministrare l'ufficio a cui venia di essere eletto, e riportavane quindi le lettere di approvazione e di confermazione di tutti (2). Parimente noi sappiamo, che nel 1346 dichiarò il re Lodovico, che la creazione degli ufficiali della terra di Realbuto appartenesse all'arcivescovo di Messina, che ne avea la signoria; ed ordinò, che il bajulo e i giudici di essa terra nomiessero agli ufficii municipali venti tra loro, e scrittili in una nota li trasmettessero a quell'arcivescovo perchè egli ne eleggesse i più degni (3). Il che farebbe comprendere assai chiaramente un abuso già introdotto a quei tempi, che lo squittieo e la nomina faceasi sul luogo, e già se ne attribuivano la elezione i baroni.

125. Ma una delle più gravi provvidenze ordinate allora nella costituzion dei comuni dal re Federigo si fu, che ei proibì espressamente, che non solo i baroni ed i militi intervenissero alla elezione, ma non potesno essere ammessi a niuno degli ufficii municipali nelle terre e città soggette al demanio: o a meglio dire volle egli formare dei comuni demaniali un corpo separato e distinto da quello dei nobili. Sin dai tempi normanni, siccome altrove, aveva ancora fra noi il dritto pubblico frapposto grandissimo spazio tra la classe dei borgesi e l'ordine dei militi; e sin d'allora aveano i soli borgesi in Sicilia la rappresentanza per lo dimestico reggimento delle università loro (4). Ed oltrachè i nobili da principio sdegnavano di

(1) Lib. III, cap. 5, pag. 250, not. 4.

(2) Vid. dipl. reginae Eleonorae, anni 1325, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 537.

(3) In un antico manoscritto, il quale conservasi nella nostra pubblica libreria del senato, e contiene copiati e messi insieme i diplomi dell'archivio capitolare della chiesa di Messina, si fa menzione in un diploma del re Lodovico dell'anno 1316, in cui dichiara questo re, che la creazione degli ufficiali di Realbuto appartiene a quello arcivescovo, e comanda: « Bajulo et judicibus, ut viginti viros idoneos eligant, eorumque nomina in cedula conscribant, et mittant ad archiepiscopum, qui ex iis officiales magis idoneos eliget ». Mss. Qq. H. 15, pag. 174. Ad avere più precisi rischiarimenti intorno a questo articolo, ho ricercati gli archivii regii per osservare gli atti degli antichi squittini, e nel solo archivio del Protonotaro ho trovato, che il più antico registro degli squittini è degli anni 1401, 1402, 1403. In esso occorrono la prima volta notare le elezioni degli ufficiali municipali per l'anno 1401, e sono registrate solamente quelle di alcuni paesi del val di Mazara con questo titolo: Officiales creati in valle Mazarie ann. XII, Indict. 1402. Ivi non si veggono descritti altri ufficiali municipali, che dei soli luoghi demaniali, il che costantemente osservasi in tutti i registri dei tempi posteriori; onde può bene argomentarsi, che l'autorizzazione e conferma degli officiali dei luoghi baronali non faceasi dal governo, ma dal barone. Ed è da notarsi, che di quei luoghi, di cui i prelati avean signoria temporale, è descritto e registrato lo squittino e la conferma del principe in sede vacante: così nel registro dell'anno 1402 sono notati gli ufficiali della città di Morreale, la quale sebbene fosse soggetta nel temporale al suo arcivescovo, pure in quell'anno era sede vacante, perciocchè l'arcivescovo Thausio era stato già trasferito alla chiesa di Hoesca, e quindi l'amministraziona di quella città era ricaduta al governo immediatamente. Ecco la forma dello squittino di Morreale in detto anno: « Monteregale. In civitate Montisregalis magnificus Antonius de Signorello, Petrus de Joya, Vincentius de Bonamina, et Antonius de Ansaldo in juratos, Andreas de la Manna in bayulum, Martinus Spagnolus, Petrus de Galisano, et Salimbenus Muratori in judices, Culutius de Sancto Georgio, et Thomasius Finotus in acatapanos, Amelius Levasufo, et Vincentius Aulinu in magistros excubiarum. Rex Martinus ». Nei registri degli anni susseguenti, in cui quella città avea il suo arcivescovo, non si veggono più notati squittini di detta città; dunque in sede piena confermava gli ufficiali l'arcivescovo come barone. Può quindi fondatamente argomentarsi, che il dritto di autorizzare gli ufficiali municipali era compreso tra gli altri dritti di signoria, che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi.

(4) Ved. lib. II, cap. 7.

comunicare con quelli, erasi ancora considerato, che fossero i proprii amministratori e i naturali e legittimi rappresentanti delle popolazioni, coloro, che avessero con queste gli stessi e comuni interessi: il che più spezialmente ebbe luogo, quando i comuni demaniali furono abilitati a mandare i loro sindaci nei parlamenti, i quali non poteano che rappresentare i borgesi, avendovi i baroni ed i militi la lor propria e naturale rappresentanza: e siccome alle volte avvenia, e cominciò ad essere da questa epoca in poi usitato più frequentemente, che nelle corti generali trattavasi di imporre sovvenzioni e collette, dovendo queste levarsi propriamente sopra i fondi allodiali, perciocchè i feudi ne erano esenti, essendo obbligati nel tempo istesso al servizio militare, e in conseguenza non esigendosi le collette, che dalle sole proprietà dei borgesi, così egli era assai ragionevole, che ne rappresentassero e curassero gl'interessi quelli della stessa classe dei contribuenti. Ciò ancora verificavasi per la distribuzione locale, dovendo ciascuna università deputare i suoi tassatori, perchè sopra gli allodii tutti del territorio ugualmente, e nella debita proporzione la somma tassata della colletta distribuissero: erano impertanto in questa seconda operazione interessati ancora i borgesi. Per le quali cose tutte, avendo il re Federigo di soli borgesi costituiti i corpi municipali, non fece che adattare le sue provvidenze alla natura ed ai proprii incarichi di tali ufficii, e conservò nel tempo istesso la primitiva e naturale separazione del corpo dei borgesi da quello dei militi. Ma veggendo che questi voleano prendere nei comuni demaniali una soverchia ingerenza, fu bisogno, che ne gli escludesse per legge espressa, con la quale ordinò, che nelle deliberazioni e nei consigli di quelle università, ed agli ufficii tutti municipali non fossero ammessi, che i soli borgesi.

Ebbevi tempo in Italia, nel quale i baroni ed i nobili non altro che le sole armi e guerre e caccie apprezzando, e senza niuna soggezion governandosi, abitavano di continuo nei loro castelli; ed avendo a vile di paragonarsi pure coi più onorati cittadini, sdegnavano non solo il domicilio, ma gli ufficii ancora delle città. Quando cominciarono a istituirsi i comuni, e acquistarono i popoli italiani un grado di potenza politica, assai molestamente soffrivano, che quei baroni non sottoposti ad alcuna autorità, e nelle rocche loro afforzati, potessero impunemente disturbare la quiete pubblica: per la qual cosa a forza e per via delle armi di tempo in tempo astringevanli, perchè divenissero membri della loro comunità, ne riconoscessero i magistrati, sottoponessero i proprii poderi alle gabelle ed imposizioni ordinate dal comune, e nelle città risedessero almeno per un determinato tempo in ogni anno. Altri tra i signori e tra i nobili considerando la sicurezza e i comodi, che in tutti i membri di corpi sì possenti derivavano, di lor volontà si ascrissero alla cittadinanza di quei luoghi, che erano ai lor castelli più vicini, e si posero quivi ad abitare. Egli è indubitato, che dal secolo dodicesimo in poi furono le città italiane abitate da nobili, che costituirono un ordine differente da quello dei popolani, e gli uni e gli altri indistintamente, o secondochè prevaleano le fazioni, veniano ammessi alle magistrature del comune (1).

Non così passarono queste cose in Sicilia. Oltrecchè la costituzione dei re normanni avea sin dai tempi della conquista soggettati i nobili tutti ad una dipendenza dal principe, e quindi alle leggi ed ai magistrati da lui stabiliti, anche i primarii baroni lasciavano assai volontieri il soggiorno dei loro castelli, quando erano promossi ad alcuna delle supreme cariche della monarchia; parimente i nobili esercitavano le più alte magistrature, e da essi la corte sovrana era servita. Non però di meno le famiglie di quelli non vedeansi allora tutte ammassarsi nella metropoli, o in qualche città principale: anzi abitavano sparsi nelle varie città del demanio, e in quei luoghi massimamente, che erano più vicini ai lor feudi e alle lor baronie. Incontransi spezialmente in questi tempi in Palermo due ordini distinti di popolari, e di nobili, e gli Abbati, i Calvelli, i Filangieri, i Tagliavia, gli Amato, i Cosmerii, i Mostaccio ed altri erano tra le principali famiglie abitanti nella capitale (2); i Rossi, i Palizzi, gli Anzaloni, i Sallinpipi, i Pa-

(1) Robertson, *Introd.*, tom. II, not. 15, pagina 125.

(2) Specialis, loc. cit., lib. VII, cap. 17, pagina 483, et dipl., ann. 1321, apud De Vio, pagina 80, 81.

Digitized by Google

risi, i Lanza in Messina; gli Alagona e i Montalto in Catania, i conti di Garsiliato in Lentini, i Landolina in Noto, in Piazza i Branciforti, i Montaperto ed i Chiaromonti in Girgenti, ed i Ventimigli in Sciacca, oltre le molte famiglie dei minori baroni e dei semplici militi, che quivi e per le varie città demaniali aveano fissato il lor domicilio (1).

Avvenia ancora, che i baroni di prima dignità, gli stessi conti rinunziavano di buon grado alla residenza nei loro castelli per amministrare alcuna delle importanti cariche delle città del domanio. Manfredi di Chiaromonte, conte di Modica, di Ragusa e di Caccamo, e Giovanni suo fratello furono in diversi tempi sotto il re Federigo giustizieri in Palermo (2); si contano in quest'epoca tra gli stratigoti in Messina dei Palizzi, dei Lanza, dei Montaperti, e dei Chiaromonti (3); e nel 1314 era capitano in Siracusa Bartolomeo di Montaperto, signore di Raffadali e di altri villaggi (4).

Anzi alcuni di essi baroni ebber sì caro il soggiorno in quelle città, che dimentichi affatto dei loro castelli, ivi pensarono a stabilirsi: l'anzidetto Manfredi di Chiaromonte fabbricò in Palermo nel 1307 un palazzo nobilissimo, che giacea sulla marina, detto l'*Ostieri*, e nel tempo istesso un altro di pari magnificenza sotto al real palazzo ne edificò Matteo di Sclafani, conte di Adernò e di Centorbi (5); Federigo di Chiaromonte aveva ancora in Palermo nel 1311 il suo palazzo nella contrada dei Siralcadi: eravi quello dei Montaperti in Girgenti, e dei Palizzi in Palermo, ed aveano anche in Messina il loro palazzo vicino al tempio di s. Antonio (6).

E non solo erano allora tanti nobili sparsi nelle città del demanio, ma anche ad isfoggiar grandezza e potenza, faceansi dei cittadini ivi abitanti *raccomandati* a *affidati* (7), e davano *roba* loro ai borgesi, perchè gli avessero dipendenti e partigiani (8): nudrivano quindi le fazioni, e nel governo delle cose pubbliche sforzavansi di prevalere: aggiungeasi, che alcuni dei nobili nelle città demaniali, ove abitavano, a venderví le derrate e le vittuaglie, che traeano dai loro poderi, pel trasporto di quelle toglieansi a forza dai privati cavalli e vetture, e nel tempo istesso impedivano apertamente la libertà della vendita (9). Finalmente essendo tutta la amministrazion del comune naturalmente diretta alla cura del popolo, ed a proteggere i borgesi, fu da tante cagioni indotto il re Federigo a stabilire, che la corporazione municipale non fosse da altri che da borgesi composta, e proibì che non solo agli ufficii, ma nè anche ai consigli del comune fossero i *militi* ammessi.

Avea egli sin dal 1296 generalmente comandato, che nelle elezioni degli ufficiali da farsi in ogni anno dalle università del demanio niuno dei baroni e dei militi si intromettesse, eccetto quelli, che avessevi egli come suoi commissarii spezialmente delegati: avea dunque stabilmente separato il corpo demaniale dei borgesi da quello dei nobili (10). Tuttavia sin da quel tempo avea la fazione di questi presa tanta potenza nelle città, che erano invitati e chiamati nei consigli pubblici dagli stessi ufficiali della università, ondechè urtandosi alle volte l'interesse del popolo con quello dei nobili, e dissensioni e sette risultandone, era diviso e perturbato il comune; fu quindi bisogno nel 1321, che il re Federigo inculcasse di nuovo, ai Palermo massimamente, la osservanza dei suoi capitoli intorno alla esclusion dei *militi* dalle magistrature municipali, e prescrivesse al pretore ed ai giudici di questa città, che da indi innanzi si rimanessero di ammettere quelli nei loro consigli, e nel trattar di cose, che l'università riguardassero: anzi volle, che a ciascuno dei nobili ivi abitanti si facesse ingiunzion personale, perchè degli affari sud-

(1) Noi abbiamo ricavate queste notizie dalla carta di Addoamento del re Lodovico dell'anno 1343, che è intitolata: Quaternus continens nomina et cognomina baronum et feudatariorum morantium subscriptis civitatibus terris et locis Siciliae. Tom. II, *Bibl.* cit., pag. 470.

(2) Dipl., ann. 1315, apud De Vio, pag. 53; et Inveges *Chartago Sicula*, tom. XII, *Antiquit.* Burmanni, pag. 122.

(3) Gallo, tom. II, *Ann. di Messina*, pag. 169, 177, 194.

(4) Apud *Tabul. Syracus.*, pag. 94.

(5) Inveges, loc. cit., pag. 108.

(6) Loc. cit., pag. 120, 123, 125. Vid etiam Platiensem, tom. I, *Bibl.* cit., pag. 559.

(7) Ved. il capitolo I di questo libro, e il capitolo seguente.

(8) Dipl., regis Petri ann. 1339, apud De Vio, pag. 152.

(9) Ved. il capitolo seguente.

(10) *Cap. 57, regis Friderici*, pag. 75.

detti in niun modo si travagliassero (1); della quale ingiunzione fatta ai singoli militi palermitani fu scritto allora atto particolarmente, e ridotto nei registri del comune (2). Pure non fu per queste provvidenze riparato il disordine, perciocchè i militi non lasciavano di prendervi parte; e quando apparentemente se ne astenevano, per mezzo dei borgesi da lor dipendenti procuravansi una superiore ingerenza nei fatti della università. Adunque il re Pietro nel 1339 proibì, che non solo i militi, ma nè anche quei borgesi, che avessero *roba* dai militi, dai baroni e dai conti, fossero ammessi agli ufficii municipali (3).

Questa legge dell'assoluta esclusione dei nobili dai governi o dai consigli dei comuni demaniali fu violata sin dal primo suo nascere, e sotto gli occhi del re Federigo. Aveala egli imposta da principio nel 1296: tornò di nuovo ad inculcarla con maggior forza nel 1321; e fu bisogno che il re Pietro con nuova legge pubblicata nel 1339 ne scoprisse e condannasse gli abusi. Questa legge non fu ripigliata mai più. Sotto i successori di Federigo i grandi signoreggiarono con piena autorità le città tutte, e massimamente le principali. Quando poi il re Martino volle ricomporre le cose pubbliche già disordinate nell'anarchia, e restituì a ciascuna popolazione l'antica forma di elezione degli ufficiali municipali per mezzo dello squittino e della estrazion delle polizze, i grandi e i nobili tirarono sempre d'allora in poi ad occuparne essi soli gli ufficii, a segno che nei consigli pubblici e nell'atto di crearsi i nuovi ufficiali lottavano apertamente divisi in aspre fazioni i popolani ed i nobili, e fu mestieri infino in alcun luogo e per qualche tempo di sospendere in prima, e finalmente di abolire del tutto l'antico sistema dello squittino e del bussolo, richiamandone a sè immediatamente il governo tutte le elezioni.

CAPITOLO IV.

126. Stato delle grandi signorie feudali in Sicilia in quest' epoca. — 127. Leggi ed operazioni del re Federigo ad impedirne l' ingrandimento, ed a fissarne i servizii. — 128. Provvidenze intorno ai dritti che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi. — 129. Nuove introduzioni nelle giustizie delle signorie.

126. Tra le molte nuove istituzioni introdotte dai re aragonesi nell'isola, e per cui nuovo splendore venne a comunicarsi all'ur-

(1) « Ex quorumdam relatione fide dignorum nostra nuper Serenitas intellixit, quod vos ad consilia et negotia universitatis dictae civitatis Panormi milites civitatis ejusdem invitatis et consultatis, et in ipsis interesse permittitis contra tenorem capitulorum per nostram Excellentiam in talibus editorum, quod siquidem nostrae non modicum displicet Majestati: eo praesertim, quod milites ipsi, non affectu commoditatis et boni regiminis universitatis, sed potius in contrarium contra bonum reipublicae se immisceant ad talia et moventur: unde zizaniae et dissensiones inter eos et alios cives saepius oriuntur. Propterquod fidelitati vestrae firmiter et districte sub obtentu nostrae gratiae praecipiendo mandamus, quatenus ad negotia et consilia universitatis civitatis praedictae milites civitatis ejusdem nullo modo invitetis evocatis aut consultetis, nec ipsos aut eorum aliquos seu aliquem in praemissis vel praemissorum aliquo interesse seu immiscere aliquatenus permittatis: quinimmo eisdem militibus et cuilibet eorum ex parte nostri Culminis districtius injungatis, quod de negotiis civitatis praedictae se intromittere nullatenus debeant, nec in ipsis, aut eorum aliquo nullatenus immiscere ». Diplom. ann. 1321, apud De Vio, pag. 80.

(2) « Vigesimo secundo praedicti mensis Junii praedictae litterae lectae et expositae fuerunt pro parte praedictorum praetoris judicum et juratorum, ac injunctum infrascriptis militibus de urbe praedicta, quod de negotiis universitatis praedictae sub obtentu Regiae gratiae se intromittere nullatenus debeant, nec in ipsis aut eorum aliquo aliquatenus immiscere juxta praedicti mandati regii continentiam, et tenorem. Milites vero praedicti sunt hi, videlicet. Dominus Simon de Esculo, Dominus Nicolaus Pipitonus, Dominus Johannes Cosmerius, Dominus Tabeni de Scriba, Dominus Guido Filangerius, Dominus Guglielmus de Podioviridi, Dominus Baptista de Cosmeria, Dominus Johannes de Trayna, Dominus Riccardus de Tagliavia, Dominus Johannes Maletta, Dominus Antonius de Amato, Dominus Johannes de Calvellis, Dominus Nicolaus Tagliavia, Dominus Jacobus Mustatius, Dominus Johannes de Caltagirone, Dominus Fridericus Tagliavia, Dominus Andreas de Morea, Dominus Johannes de Bonagratia, Dominus Rogerius de Placia ». Ibidem, loc. cit.

(3) « Quodque nullus miles, vel burgensis cujuscumque conditionis et gradus habens robbam a comitibus militibus vel baronibus, habeat aliquod officium in eadem urbem juxta capitula recolendae memoriae domini genitoris nostri regis Friderici ». Dipl. ann. 1339, loc. cit., pag. 152.

dine tutto feudale, ed ai primarii baroni massimamente, ebbevi ancora, che fu bisogno pensarsi in quel tempo a provvedere in Sicilia di appannaggi convenienti le persone reali. Primieramente nel modo istesso, che il dritto dei tempi e le consuetudini feudali autorizzavano allora i baroni a poter costituire alle lor mogli in dotario una parte della baronia o dei feudi loro, e in Sicilia poteva essere la terza parte (1), così aveano assegnato i nostri re alle regine in patrimonio terre e castella, che indi *camera delle regine siciliane* fu detta volgarmente. Dai tempi dei re normanni sino agli svevi eransi stabilite queste assegnazioni sopra terre e fondi del ducato di Puglia, e le regine ebbero in quel tempo in lor dotario assegnato il contado del monte di s. Angelo, le città di Siponto e di Vesti, ed altri tenimenti e vassalli da quelle signorie dipendenti (2). Che se nel governo del conte Ruggieri, mentre la Puglia era soggetta a suo fratello, furono i figlioli e i nipoti del conte provveduti in Sicilia della terra di Ragusa, e del contado di Siracusa e di altri patrimonii, dal re Ruggieri in poi i reali della famiglia sovrana ebbero assegnato il principato di Capua e quello di Taranto: parimente l'imperador Federigo costituì al suo figliol Manfredi in appannaggio il principato di Taranto, e il contado del Monte di s. Angelo, di cui avea già fatta donazion nuziale alla madre di esso principe l'imperadore (3).

Quando Federigo di Aragona tolse in moglie Eleonora di Angiò, ed ebbene poi più figliuoli, pensò ancora di provvederli di un patrimonio: e nell'assegnazione da lui fatta ad Eleonora volle certamente stabilir per sistema la camera delle regine siciliane, perciocchè veggonsi in tempo dopo ad esse costituite in dotario le stesse terre e città, che egli a sua moglie da principio assegnò. Adunque essendo già in potere degli Angioini il ducato di Puglia e il principato di Capua, non potea che nell'isola quel dotario costituirsi. Di fatto la città di Siracusa, e Lentini, Avola, Mineo, Vizzini, Paternò, Castiglione, Francavilla coi casali della valle di s. Stefano, e l'isola della Pantellaria ebbe per sua camera assegnati la regina Eleonora. Fu indi costituita una grande signoria, di cui le regine doveano al re fare omaggio, e prestargli tutti i servizii feudali (4).

Pensò parimente Federigo a provvedere di appannaggi i suoi reali infantii ed oltrachè noi dimostreremo appresso aver voluto asse-

(1) Vid. *Costitutionem regis Guglielmi*, lib. III, *Constit.*, tit 13, pag. 173.

(2) Del dotario delle regine siciliane dei tempi normanni abbiamo chiarissima notizia nella donazione nuziale, che nel 1177 fece a Giovanna sua moglie Guglielmo II, nè altrove ad essa assegnò terre vassallaggi e dritti, che nei dominii di Calabria e di Puglia. Vid. Chartam regis Villelmi II, anno 1177, apud Caruso, tom. II, loc. cit., pagina 957 L'imperador Federigo confermò la stessa assegnazione alla prima sua moglie Costanza di Aragona, ma vi aggiunse non poche terre nell'isola: tali furono Cefalù, San Filadelfo, Caronia, Olivieri, Santa Maria, Montalbano, Taormina, a in servizio S. Pietro della Ficara, il castel di Ficara, Galati, e Militello del valle di Demone. Epistol. papae Innocentii III, edit. Balutii, tom. II, pag. 454. Non però di meno può congetturarsi, che alla Bianca Lanza ultima sua moglie non abbia fatta l'anzidetto imperadore altra donazione, che del solo antico dotario normanno. *Saba Malaspina*, loc. cit., pag. 679. Egli è però certo, che i re aragonesi non potendo che in Sicilia costituire il dotario, quindi assegnarono a quelli vassallaggi e terre nell'isola, il che or ora dimostreremo. Egli è ancor certo, che il dotario delle regine non era uno stato indipendentemente, ma una grande signoria feudale, di cui doveano quelle prestare al sovrano i servizii e l'omaggio, siccome è chiaro dalla citata carta del re Guglielmo. « Ita quidem, ut ipsa Regina, uxor nostra, praedicta omnia recognoscat ab heredibus nostris, nabia nostra ordinatione in regnum succedentibus, ut de omnibus praescriptis tenimentis servitium, prout exigit feudum eorum, integre et illibate jam dicti haeredibus nostris faciat, et maneat semper in eorum fidelitate ». Loc. cit.

(3) Vid. *Testamentum imp. Friderici*, apud Caruso, tom. II, pag. 669, et Malaspinam, loc. cit. Nè anche questo appannaggio di Manfredi era un dominio indipendente, avendo l'imperadore disposto nell'istesso testamento, loc. cit., pag. 670. Ita tamen quod praedicta omnia a praefato Corrado teneat, ac etiam recognoscat.

(4) Noi abbiamo raccolti nel tomo secondo della *Biblioteca dei tempi aragonesi* tutti i diplomi relativi alla camera delle regine: *Vid.* diplomata ad Reginarum Siculorum dotale patrimonium spectantia, *apud Bibl. cit.*, tom. II, pag. 536, et praecipue dipl., ann. 1361, pag. 538, dipl., ann. 1403, pag. 542, et diploma ann. 1365, pag. 536. *Vid.* etiam *Michaelem Platiensem*, tom. I, Bibl. *cit.*, cap. 56, pag. 624, et descriptionem feudorum sub rege Friderico, tom. II, *Bibl. cit*, pagina 464.

Digitized by Google

gnare quel principe per istabilimento fisso al secondogenito della famiglia sovrana il ducato di Atene e di Neopatria, di cui in prime investì Manfredi suo secondo figliuolo, e dappoi questi morto, il terzo suo figliuolo Guglielmo, non lasciò ancora di dichiararlo signore del principato di Taranto e del contado di s. Angelo (1); o che abbia egli considerati questi dominii come privato patrimonio del suo avo Manfredi, o che abbiali avuti come l'antico e il proprio appannaggio dei reali siciliani, ei pare che avvegnachè fossero in potestà degli Angioini, concedendoli ciò non ostante in titolo, ei abbia avuto intendimento di dimostrare, che ei voleasi ritener questo dritto. Creò nel tempo istesso quel re l'anzidetto Guglielmo conte di Calatafimi e signore di Salemi, di Noto e di Spaccaforno, e di tutte le pertinenze di capo Passero; e volle che dopo la morte di Eleonora sua moglie in di lui dominio ricadesse la terra e il castello di Avola. Assegnò ancore all'altro sue figliuolo Giovanni le signorie di Randazzo col titolo di marchese, e vi aggiunse Castiglione, Francavilla, Troina e Montalbano, e morta la di lui madre Eleonora, il contado di Mineo, la terra e il castello di Aci, e l'isola della Pantelleria (2). Ebbe altri figliuoli naturali il re Federigo, Sancio, Alfonso ed Orlando, al primo dei quali donò le Baronie di s. Marco e di Militello (3).

Or comechè questi reali appartenessero dimesticamente alla famiglia sovrana, pure il duca Guglielmo in qualità di conte di Calatafimi, e l'infante Giovanni come marchese di Randazzo, possedeano queste signorie con l'obbligo dei servizi feudali e dell'omaggio, che doveano prestare al sovrano. Aggiungevasi ancora, che scendevano alcuna volta ed imparentarsi con le famiglie dei principali baroni, dando a questi, o togliendone mogli; così una Lanza fu moglie dell'infante Giovanni (4), e la Eleonora sua figliuola tolse in marito Guglielmo Peralta conte di Caltabillotta, e una figliuola naturale del re Federigo fu data in moglie al conte di Modica Giovanni di Chiaromonte (5). Ne avvenne per tali introduzioni, che non solo furono costituite nuove e grandi signorie nell'isola, e quindi scemate molte rendite e proprietà dal demanio, ma nuovo lustro e maggiore importanza venne a comunicarsi ad alcuni dei primarii baroni, i quali non ostantechè infinito spazio vi si frapponesse, paragonavansi pure coi reali infanti, coi quali non solo aveano comuni i servizii feudali, ma toccavanli ancora per legami di famiglia o di parentadi.

Furono insieme in quel tempo estese ed amplissime le signorie di alcuni baroni, che allora ai voll-ro tutti ingranditi in più guise e privilegiati. Giacomo, che tante grazie ed immunità aveva lor concedute, avea ancora creati 400 militi nel dì della sua incoronazione; e nella stessa solennità il re Federigo più di trecento creonne, e nel giorno istesso innalzò non pochi baroni alla dignità di conte (6). Ma più di ogni altro quei re donerono senza mi-

(1) Surita, *Annal. di Aragona*, lib. VII, capitolo 39, pag. 129.

(2) *Surita*, *loc. cit.*, *Michael Platiensis*, *loc. cit.*, *pag. 543*; Chronicon Siculum, *tom. II*, *Bibl. cit.*, *cap. 104*, *pag. 249*, *et cap. 101*, *pag. 241*; Testamentum ducis Villelmi, *ann. 1338*, apud *Memorie per servire alla Storia letteraria di Sicilia*, tom. II, pag. 413. Lo stabilimento di questi appannaggi non ebbe in Sicilia lunga durata: dei figliuoli del re Federigo il duca Guglielmo morì senza figli; e l'infante Giovanni non lasciò di se che un sol figliuolo, morto ancor senza eredi. Federigo, secondo figliuolo del re Pietro, successe nel regno al suo fratello primogenito re Lodovico, dimodochè alla costui morte avvenuta nel 1355, gli appannaggi anzidetti ritornarono alla corona. Federigo il primo dei re Aragonesi dichiarò sin dal principio, che i reali dovessero farne omaggio al re di Sicilia. *Surita*, loc. cit. Sostituì nel suo testamento l'infante Giovanni ai beni tutti del duca Guglielmo, ove questi senza eredi morisse. Testamentum ducis Villelmi, loc. cit. Di fatto Giovanni vi succedette. *Michael Platiensis*, et Chronicon Siculum, locis cit. È da notarsi, che il duca Guglielmo lasciò a Manfredi Chiaromonte maggiordomo del suo palazzo e ai di lui eredi il casale di Spaccaforno. Testamen. *citat.* il che farebbe argomentare l'alienabilità degli appannaggi, se pur questo fatto non dee ripetersi da una legge più generale pubblicata dallo stesso re Federigo intorno alla alienabilità dei feudi, della qual legge or favelleremo.

(3) Vid. Pirrum in *Chronol. Regum Siciliae*, tom. I, *Sic. Sacr.* pag. 44.

(4) Loc. cit., pag. 42.

(5) Surita, lib. VI, cap. 12, pag. 173 et libro VII, cap. 25, pag. 112.

(6) Bartholomaeus de Neocastro, tom. I, *Bibl. cit.*, cap. 102, pag. 144; Specialis, ibidem, lib. III, cap. I, pag. 354, et *Chronicon Sicul.*, tom. II, loc. cit., pag. 220.

sura feudi e baronie: principalmente quando fu divulgata la rinunzia di Giacomo, e avendo allora Carlo di Angiò divise tra i suoi partigiani le baronie e i feudi dell'isola, spogliatine per bando i Siciliani (1), non potè fare a meno il re Federigo non che di rendere più cara o più privilegiata la condizione dei lor feudi ai suoi baroni, ma anche di concederne a larga copia nuovi, perchè quelli sollecìti di conservare i lor beni, potessero quindi l'isola tutta con maggior zelo e più ardentemente difendere. Egli è certo, che apparisce in quel tempo ingrandito lo stato feodale e moltiplicate le baronie, e danno a vedersi baroni e conti padroni di amplissime e popolose signorie.

Era delle più antiche o primarie famiglie Francesco di Ventimiglia, conte di Geraci, e signore di Pollina, Castelbuono, Golisano, Gratteri, Sant'Angelo, Malvicino, Tusa, Caronia, Castelluccio, Santo Marco, delle due Petralie, di Gangi, Sperlinga, Pettineo, Bilici, Fisauli e della Gristia: o a dir meglio erano a colui soggette diciannove popolazioni, per la più parte tra lor confinanti, e che costituivano un corpo unito e potente di più signorie (2). Dei Palizzi da Messina Matteo possedea la Noara, Tripi, Militello, Caronia, Palizzi ossia Saponara; e Francesco suo nipote Capizzi, Cerami, s. Pietro sopra Patti, Bavoso, s. Andrea e Monasteri (3). Matteo di Sclafani era padrone di Adernò, Centorbi, Chiusa, Sclafani e Ciminna (4). Appartenevano in dominio alla famiglia dei Barresi Naso, Pietraperzia, Capo di Orlando, e i casali di Calhruni e di Nixima (5). Ruggiero di Passaneto avea il contado di Garsiliato, e le terre di Palagonia e di Passanelo, e il castello di Tavi (6). Assai popolazioni erano sottoposte ai Chiaromonti; Manfredi era conte di Modica, signor di Ragusa, di Scicli, di Chiaromonte e di Caccamo; e Federigo di Racalmuto, Siculiana, e Favara (7). Federigo di Antiochia avea signoria sopra Mistretta, Capizzi, Serravalli, la Guzzetta e Caltavuturo (8): Bartolomeo di Montaparto sopra i casali di Libiggioi, Raalchiraci, Comessa, Guastanella, Raffadali ed Auricella (9). Quei di casa Lanza aveano ancora in lor dominio più vassallaggi: Niccolò la terra di Giarratana, il casale di Oaieo, la terra della Ferla e il casale di Murchiella; Blasco Lanza avea Moogiolini, Ficara, Galati e Longi; e Manfredi il casal di Sinagra (10). Tra i Rossi da Messina Andrea possedeva i casali di Piedachi, Sciruni, e Randachini, e Rosso la Scordia inferiore, Luppini, e diritti sopra i proventi della terra di Noto, e di Aidone (11). Di quei della famiglia Tagliavia a Nino erano soggetti Castelvetrano, Summaci e Pietra di Belici; a Niccolò il casale di Ravinusa; e ad Andrea i Giardinelli (12). Tra i forastieri fecero allor corpo con la nazione, ed ebbero nell'isola grandi stabilimenti i Catalani, e tra essi principalmente gli Alagona, i Moncada, i Peralta, nomi famosi e famiglie amplissime nel reame di Aragona. Blasco di Alagona ebbe da principio alcune delle terre confiscate ai ribelli Barresi, e poscia fu investito del contado di Mistretta, e il suo figliuolo fu poi conte di Mistretta, signore di Pettineo, Raitano e Sparti, e padrone ancora di Butera, di Naro e di Delia (13). Al Moncadi diè in prima Federigo

(1) « Atque ille Carolus Andegavensis inter sequaces suos pheudalia bona, et singulas quoque suorum fidelium baronias Siciliae jam concessit alus possidendas. ». *Legatio Siculorum ad regem Jacobum*, apud Bartholomaeum de Neocastro, loc. cit., pag. 236.

(2) « Omnia loca et terrae dicti comitis Francisci contra dictum regem Petrum se rebellarunt, quae terrae sunt hae subscriptae videlicet: Girachium, Pollina, Castrumbonum, Gulisanum, Gratterium, Mons Sancti Angeli, Malvicinum, Tusa, Caronia, Castelluccium, Sanctum Maurum, Petralia Superior, Petralia Inferior, Gangium, Sperlinga, Pictineum, Bilichium, Phisauli, Legristia, et Ragal Johannis, quod castrum Ragal Johannis rapuit dictus comes in dicta rebellione cum tractatu hominum terrae Gangi ». Michael Platiensis, tom. I, *Bibl.* cit., cap. 5, pag. 531.

(3) *Chronicon Siculum*, loc. cit., cap. 100, pagina 258, 259.

(4) *Descriptio feudarum sub rege Friderico*, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 467.

(5) Specialis; loc. cit., lib. IV, cap. 6, pagina 390, vid. etiam *Capibrevium Vallis Noti*, ubi de feudis Nixima et Chalruni.

(6) *Descriptio* cit. *feudorum*, pag. 464.

(7) Inveges, *Chartago Sicula*, tom. XII, *Antiquit.* Burmanni, pag. 104, 111, 118.

(8) Platiensis, loc. cit., pag. 532 et seq.

(9) *Descriptio* cit. *feudorum*, pag. 468.

(10) Loc. cit., pag. 465, 468, 469.

(11) Loc. cit., pag. 464.

(12) Ibidem, pag. 469.

(13) Dipl. reg. Friderici, ann. 1297, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 521, et *testamentum* ejusdem Blasci ann. 1346, apud dipl., ann. 1363, loc. cit., p. 434.

il contado di Malta, e poscia Guglielmo Raimondo fu conte di Agosta, e signore di Curcuraci, di Melilli e della Scordia superiore (1). Raimondo Peralta, grande ammiraglio del regno, ebbe da principio la baronia di Caltabellotta, e poi Castello a mare nel golfo, e i castelli di Calatajub e del Burgetto, che furono eretti in contado (2). Or questi ed altri baroni possedeano, oltra tanti vassallaggi, assai feudi piani e tenimenti estesissimi, e come signori e capi di tante popolazioni ne ritraevano copiosi proventi, ed anche una giurisdizione vi esercitavano.

127. Federigo vedea da una parte i costumi e i modi di vivere dei baroni e dei nobili poco ritenuti, e a trapassare ogni civil misura inchinevoli, e con animi assai vivi, robusti e gagliardi avea a fare; dall'altra parte comprendea chiaramente, che era in quelli una forza naturale e permanente a cagione delle grandi proprietà da lor possedute; ed egli avea trovato in Sicilia un dritto pubblico, per cui i feudi tutti di ogni maniera costituivano il patrimonio immancabile e perenne delle famiglie, che possedeanli. Ruggieri il re, che avea ammessa nel regno la perpetuità non solo nelle baronie e nei semplici feudi, ma nei contadi ancora, aveva insieme pubblicata una legge di dritto politico, dalla quale era proibita assolutamente ogni alienazione di qualunque cosa feudale, senza che avesse fatto comprendere, che ei ne volesse in qualche caso accordare licenza; egli adunque incatenò perpetuamente i feudi alla famiglia dei soli possessori, in difetto della quale ricadevano al fisco: e quindi sotto i Normanni erano i feudi tra i privati inalienabili assolutamente (3). Par che Federigo imperadore abbia da lontano veduta col suo alto intendimento la utilità pubblica, che ne risultava abilitandosi il commercio dei feudi: ed egli è vero, che interpretando la costituzione del suo avo Ruggieri estese la voce *alienare* a qualunque contratto, che potesse alterare il feudo, o la qualità del servizio, che se ne dovesse; e proibì che far se ne potesse vendita nè donazione, nè pegno, nè ipoteca, nè permuta, nè transazione, nè investitura nobile, o concessione a livello, così con atti tra i vivi; che nelle ultime volontà. Non però di meno dichiarò espressamente, che tutte le suddette alienazioni poteano farsi col suo regal beneplacito; fe' adunque comprendere, che a tale condizione poteano i feudi alienarsi tra i privati; il che aveva assolutamente vietato Ruggieri (4). Trovava ancora il re Federigo i gradi successibili allargati, e quindi nelle stesse famiglie più perpetuati i feudi; perciocchè per la costituzione di Giacomo eranvi già stati i collaterali abilitati sino al trinepote, la qual maniera di successione volle lo stesso Federigo in un suo capitolo confermata espressamente (5).

Ei fu sin da quei tempi considerata come una saggia operazione politica, e da cui non potea non risultarne che un miglior ordine della monarchia e degli stati, la disposizione di potersi tra i privati alienare i feudi; come un mezzo efficacissimo a diminuire gli ampli e preponderanti corpi feudali: ed a quei principi, che aveanla immaginata e promossa, sin d'allora attribuivasi senno e fortezza, imperciocchè mentre aveano con tal mezzo saputo ingrandire la potenza politica del monarca, ripugnanti i grandi, e a spese del fisco, favoriano nel tempo istesso un più libero commercio delle terre e dei feudi onde si impiccolivano e si moltiplicavano le proprietà, ed insieme più ugualmente tra i sudditi distribuivansi. Pure non lasciava questa disposizione di procedere lenta, e a poco a poco, e quasi timidamente, poichè da una parte di tratto in tratto arrestavala uno zelo non illuminato del fisco feudale, e prendeane dall' altra parte sospetto l' ambizione dei grandi, comechè nei momenti dei loro bisogni assai volentieri se ne giovassero.

In Francia il sapientissimo s. Luigi, che sì studiosamente adoperossi a ripigliare la potenza sovrana, comprese chiaramente, che ad abbassare quella dei suoi baroni era di assoluta necessità, che si diminuissero i grandi ed estesi patrimonii di quelli: tuttavia a recare ad effetto questo disegno, non fu abilitato quel re ad altro mezzo, che ad autoriz-

(1) *Descriptio* cit. *feudorum*, pag. 464.

(2) Dipl., reg. Petri, ann. 1338, tom. II, *Bibl.* cit. pag. 501.

(3) Vedi il libro secondo delle nostre *Considerazioni.*

(4) L. 3, *Constit.* tit. 5 et seq. pagina 165, et seq.

(5) Cap. 30, reg. Friderici, tom. I, *Capit. Regni*, pag. 62.

zare un costume, a quel tempo introdotto in Francia, per cui le terre e i feudi tra le persone della stessa famiglia si divideano, ed egli delle porzioni distaccate e divise ne costituiva separate e distinte baronie (1). Comechè in Inghilterra quei re sin da tempi antichissimi avessero favorita con mezzi indiretti l'alienazione delle proprietà di ogni sorta (2), fu pure il primo Enrico VII, il quale regnava sul cadere del secolo XV che giudicò di poter solo con l'alienazione dei feudi abbassare la potenza dei nobili, dei quali erano stati i suoi predecessori al molestamente travagliati: per la qual cosa promulgò più leggi, che permettevano ai baroni di potere alienare i lor feudi, non ostanti le sostituzioni, e comechè il fisco perdesse il dritto e il benefizio delle devoluzioni. Nientedimeno il re Enrico, che seppe con tanta saviezza e sì vigorosamente ristabilire in quel regno i dritti e le prerogative sovrane, non osò per timore dei grandi di spiegarsi assai chiaramente nello statuto, che a tale oggetto ei pubblicò (3).

Il re Federigo prescrisse la sua legge in Sicilia con assai maggior semplicità, e in sembianza più presto di volere accordare una grazia ai baroni, annunziandosi di volere ad essi somministrar mezzi a sovvenire ai loro bisogni, e non già di opporre ostacoli alla grandezza. Dichiarò adunque, che non ostanti le costituzioni dei suoi predecessori, per cui le alienazioni dei feudi erano vietate assolutamente, ogni conte o barone e feudatario, chiunque dalla corte immediatamente tenesse feudo, o parte di esso, potesse liberamente venderlo, pegnorarlo, donarlo, permutarlo, e legarlo e disporne nelle ultime sue volontà, in somma con ogni maniera di alienazione potesse in qualsivoglia altra persona ugualmente degna, eccetto le chiese e le persone ecclesiastiche, trasferirlo senza il regal permesso, purchè nelle vendite e nelle permute, in cui intervenisse danaro, la decima del prezzo fosse pagata al fisco, al veramente che volle preferita la real corte, se infra un mese somministrasse la stessa somma, che erasi convenuta fra i contraenti. Volle ancora, e provvedere alla integrità del servizio, che non si potesse a pezzi alienare il feudo, ma l'intero corpo, che possedeasi. Dichiarò finalmente, che il nuovo feudatario infra un anno dovesse al principe prestare l'omaggio, e che fossero salvi ed illesi i servizii e gli altri obblighi, a cui fosse tenuto il feudo (4).

Egli è chiaro, che mentre con questa legge serbavansi i dritti del fisco, ristrevano a così dire nel tempo istesso nella massa comune delle proprietà i feudi, abilitandone i possessori a un libero e perpetuo commercio. Io non so affermare, che un sì alto intendimento, ed ai pregiudizii di quei secoli superiore, ei abbia avuto il re Federigo: tuttavia altri principi comunicavano sin d'allora a vedere la utilità di una somigliante operazione, e la favoriano; e il re Federigo nelle straordinarie necessità dei suoi tempi potea ben comprendere, che mentre procacrava nuovi e continui proventi al suo erario, e cui doveasi corrispondere in forza di una tal legge la decima del prezzo, indeboliva nell' istesso tempo la forza eccedente di alcuni dei suoi sudditi, diminuendone l'ampiezza dei feudi e delle baronie. Tanto più facilmente potea procedere a questa operazione il re Federigo, quanto se ne tenoero paghi e contenti i baroni siciliani, anzi sin d'allora ebbero questa legge come una grazia e un privilegio.

Nè sfuggì alla intelligenza di quel principe, che la rendita e il frutto, il quale ritraesi dalla terra e dal feudo, essendo naturalmente obbligato a servire alla universale sussistenza del paese, a cui esso feudo appartiene, ne verrebbero ad essere sottratti i mezzi naturali della pubblica sussistenza, se quel frutto in un paese straniero si consumasse: aggiungeasi, che essendo allora continua l'occasione di prestare il servizio militare, che era di sua natura personale, non poteano soddisfarvi quei baroni, che altrove abitavano: ed avveniva in quel tempo, che il re Giacomo rinunziata già la Sicilia, avendosi a se chiamati i Catalani tutti, molti dei quali erano stati investiti di feudi nel-

(1) *Osservazioni sopra la Storia di Francia*, lib. IV, cap. I.

(2) Blackstone, loc. cit., tom. III, pag. 19. Du titre par alienation, pag. 128, 129.

(3) Blackstone, tom. II, cap. 7. Des francs-fiefs, qui vienent d'heritage, pag. 390, et Robertson *Introduct.* pag. 231.

(4) Capitulum Volentes regis Friderici, 28, pagina 61, et cap. 44, pag. 70.

l'isola, non pochi tra quelli alla patria loro restituivansi (1). Adunque ordinò Federigo, che i baroni tutti e i feudatarii fuori del regno per lungo ed indeterminato tempo non potessero abitare: e d'allora in poi fu prescritto l'*incolato*, di sorta che il feudo dovea ricadere al fisco, se il feudatario non fosse abitatore del regno: la quale condizione fu apposta da quel tempo in tutti i diplomi di concessione feudale (2).

Nè giudicò conveniente di permettere la illimitata libertà dei matrimonii dei nobili, senza niuna ingerenza della sovrana potestà, siccome avea conceduto il re Giacomo: quindi vi appose alcune limitazioni (3). Ei parimente dimostrò di voler conservare l'antico sistema normanno e svevo, per cui doveano essere giudicati i feudatarii nelle cause criminali da una curia di lor pari; e prescrisse, che nelle corti generali di giustizia, da tenersi in ogni anno per la sindacatura dei magistrati, fossero ancora dai baroni e dai rappresentanti delle città eletti dodici nobili e savii uomini, i quali o presente il principe, o sotto la sopraintendenza di persona da lui deputata, le cause anzidette dei nobili giudicassero (4). Pure le memorie del tempi ci attestano, che nei gravi delitti, e in quelli di fellonia massimamente, non altri procedevano alla condanna dei primarii baroni, che i giudici e il maestro giustiziero della magna curia, della quale era pronunziata la sentenza definitiva: se non che a conservare le forme delle antiche prerogative vedesi notato nell'atto istesso della sentenza, che erasi pronunziata col consiglio e con l'intervento dei conti dei baroni e dei grandi (5).

Dopo queste provvidenze, che riguardavano le prerogative, dei nobili, trattò il re Federigo dei loro servizii. Ei da principio confermò l'antico sistema, che oltre i confini del regno, ed oltre a tre mesi non erano tenuti a servire in guerra i feudatarii, che se dopo questo tempo si volesse, che rimanessero quelli nell'oste, in cui lo stesso principe fosse presente, doveansi loro somministrare gli stipendii e le spese. Dichiarò che il servizio militare del feudo era propriamente personale, ma soggiunse, che a cagione di grave necessità permettessi ai feudatarii di sostituire persona abile, o di pagare l'addoamento (6). Comprese in processo di tempo il re Federigo, che era necessaria una distinta notizia di tutto lo stato feudale e della rendita, che ciascun feudatario ne ritraea, perciocchè la qualità del servizio misuravasi secondo la quantità della rendita, dovendosi servire con tre cavalli armati per ogni once venti annuali, o pagare per tre mesi once tre e tarì quindici al mese per ragione di addoamento, se non servissi personalmente. Eransi forse in tante rivoluzioni perduti i reali registri dei tempi normanni, in cui il re Ruggieri aveva il regno tutto allibrato e descritto; i quali registri sotto gli Svevi tuttora si conservavano, citandoli frequentemente l'imperador Federigo, ed attestava che in essi i feudi dei baroni erano tutti notati distintamente. Ordinò adunque il re aragonese una nuova descrizione non che di tutti i feudi, ma di coloro che possedeanli, e ne volle ancora notata l'annual rendita (7). Che se egli nel principio del suo regnare aveva accordata ai feudatarii la facoltà o di servire personalmente, o di poter sostituire altra persona in caso del servizio militare, o di pagare l'addoamento, non fu però recato alcuno pregiudizio alla sovrana prerogativa e al dritto, che avea il sovrano di chiamare il servizio militare o personale o in danaro come più fossegli a grado. Noi vediamo questa massima annunziata, e fatto valere questo dritto in Sicilia dai re successori di Federigo, e in un tempo massimamente, in cui era il governo infermo, e potenti i baroni, e veggiamo in forza di tale prerogativa comandare il re Lodovico nel 1343 un generale addoamento, ossia da tutti i feudatarii il servizio militare in danaro (8).

(1) Specialis, loc. cit., lib. II, cap. 25, pag. 352.

(2) Capitul. 50, 51, reg. Friderici, pag. 72. Fu quindi da quel tempo introdotta in tutti i diplomi di concessione feudale la clausola: « Ita quod idem feudatarius et sui heredes sint incolae regni nostri Siciliae, et in eodem regno sub nostro heredum et successorum nostrorum dominio habitent et morentur ». Vid. *Bibl.* cit., tom. II, pag. 521 et seq.

(3) Cap. 54, pag. 74.

(4) Cap. 3, pag. 48.

(5) Platiensis, loc. cit., cap. 6, 7, 8, pag. 533 et seq.

(6) Cap. 29, pag. 62.

(7) Vid. cit. *Descriptionem feudorum sub rege Friderici*, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 464.

(8) « Ludovicus Dei gratia Rex Siciliae etc. Antiquae Consuetudinis et Jurium Regni nostri est,

128. Ma tutte queste disposizioni riguardavano direttamente le persone dei nobili e i loro servizii: di più gravi oggetti dovea nel tempo istesso occuparsi il re Federigo, ossia dovea provvedere, perchè i baroni non si arrogassero dritti maggiori e incompetenti nei lor vassallaggi. Nello stato di grandezza, in cui erano quelli saliti, e nel rilassamento di ogni disciplina, eransi introdotti usi contrarii ai dritti civili, di cui godeano in forza delle costituzioni dei principi normanni e svevi i borgesi siciliani anche sudditi dei baroni. E primieramente questi voleano, che le vittuaglie e le derrate loro fossero prima vendute, e poi quelle dei lor vassalli; e nel trasportarle toglieansi a forza gli altrui cavalli e vetture, non ostante che servissero quelle ai lor padroni a dirittura, o le avessero già locate ad altri: Federigo adunque con leggi e con pene questi abusi proscrisse (1). Aveano inoltre formato i baroni di privata autorità misure lor proprie, secondo le quali esigeano e conseguavansi la quantità dei terraggi lor dovuti: ed erano certamente misure differenti da quelle che avea per uso comune e generale determinate per la nazione tutta il re Federigo, e comandato espressamente, che di queste dovessero usare i baroni; toccò quindi ad ordinare, che secondo le comuni e legali misure i terraggi lor dovuti esigessero (2). Ma un abuso più grave sollecitò le sue cure: alcuni tra baroni ad arbitrio nuove imposizioni comandavano ed esigevano dai lor vassallaggi: stabilì adunque primieramente in generale, che senza uno special mandato del principe in niun luogo sì del demanio che delle baronie non potessero quelle imporsi, e le imposte di privata autorità, si rivocassero (3); ma fu mestiere finalmente, che si desse nuova sanzione all'antichissima legge, a norma della quale eransi fissati i dritti di signoria nei vassallaggi sin dalla prima fondazione del dritto normanno, e del tempo della conquista, o sia che il barone potesse esigere solamente gli stessi dritti e la rendita stessa, che esigeano la real corte prima di concedere una popolazione in signoria, e aggiunse espressamente il re Federigo la pena della perdita della terra e del vassallaggio per chiunque ne avesse pretesi o esatti diversi o maggiori dritti (4).

quod quotiens Curia nostra eligat et velit barones et feudatarios dicti regni, seu aliquos ipsorum ad serviendum nostrae Curiae militari servitio ut tenentur non requirere, eosque a servitio ipso desistere, Curia ipsa potest, sibique licet ab hujusmodi baronibus debitum adduamentum petere et habere ». Dipl., ann. 1343, ex reg. Cancell. ejusdem anni, fol. 32. *Vid etiam Adduhamentum sub ipso rege Ludovico imperatum*, ann. 1343, tom. II, *Bibl.* cit. pag. 470.

(1) Cap. 38, 39, pag. 68, et *Capitula Juratorum*, loc. cit., pag. 107.

(2) Capit., 20, pag. 57, cap. 42, pag. 69.

(3) Cap. 40, pag. 68. Questo abuso proscrisse lo stesso re Federigo contro alcuni baroni del val di Mazara, i quali contro i reali statuti esigevano due grani per salma dalle vittuaglie, che gli esteri compravano nel territorio della lor baronia. « Et quod iidem cives et habitatores Mazariae pro victualibus emendis per eos vel eorum aliquos in terris et locis circumadiacentibus, et vicinis baronibus ipsorum, vel curiae nostrae — grana duo vel aliquid aliud per salmam, sicut barones ipsi indebite et contra statuta nostrae curiae statuerunt, vel alium directum in terris et locis ipsis solvere minime teneantur ». Dipl., reg. Friderici, ann. 1318, inter monumenta adjecta ad historiam ejusdem Regis a clariss. Testa exaratam, pag. 278. Ciò non ostante fu bisogno in tempi dopo, che il re Pietro riparasse simiglianti abusi, che aveano introdotti alcuni baroni del val di Noto. « Petrus II, Dei gratia Rex Siciliae, universis baronibus et feudatariis locorum adjacentium civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis civitatis ejusdem nostrorum fidelium fuit in conspectu Majestatis nostrae querela depposita, quod nonnulli ex vobis non considerantes, quam grave sit cuique novum vectigal imponere, marcatallam vobis de novo construitis novum jus falangegii exigentes pro animalibus eorumdem civium, quae vineis segetibus et rebus aliis in tenimentis vestris quandoque committunt; quod si sic veritas sic se habet, grave gerimus et molestum, et praesertim quod novae servitutes fidelibus nostris imponuntur, cum ad eorum relevationem diligenti animo vigilamus: quapropter fidelitati vestrae mandamus expresse, quatenus vicis praecentibus, nostrae intentionis propositum, quam expressimus, attendentes, propriis et antiquis juribus vestris velitis esse contenti, ac eosdem et habitatores civitatis ejusdem novis quibuscumque impositionibus ac vectigalibus nullatenus molestatis, nec permittatis per vestros officiales aut subditos molestari ». Dipl. reg. Petri II, ann. 1338, apud Tabularium civit. Syracusarum, pag. 25.

(4) « Statuimus quod nullus ex eisdem personis, hujus curiae terras et loca tenentibus, aliqua alteriora seu majora terragia et jura, quam quae in eis et de eis curia, dum terras et loca tenebat eadem, recipere consuevit, exigere et percepire li-

129. Era parimente un altro gravissimo articolo la giurisdizione, che poteano esercitare nelle terre di lor dipendenza i baroni: la quale essendo la bajulare, o a dir meglio per le sole cause civili, a comprendere ancora le criminali facea bisogno una nuova ed espressa concessione del principe; ed avea per questa sorta di giurisdizione tal severità dimostrata l'imperador Federigo, che dichiaratine capaci i soli magistrati da lui immediatamente costituiti, ne avea spogliati anche coloro, che poteano fondarsi sopra legittime ed antiche concessioni: di sortachè i baroni tutti, ed eziandio quelli di primo ordine, furono allora ridotti generalmente alla sola giurisdizione bajulare. Non potè per le necessità dei suoi tempi mantenere esattamente questo sistema il re Federigo. E dee in prima considerarsi; che avvegnachè per le antiche osservanze del nostro dritto sieno state sempre accordate a quei della real famiglia le cause criminali nei dominii assegnati loro in appannaggio; pure Federigo imperadore avea quelle concedute al suo figliuolo Manfredi non già per tutti i di lui vassallaggi, ma nella sola città di Taranto; e di fatto ivi solamente avea Manfredi costituito il suo giustiziero: e noi abbiamo veduto nel libro precedente, che nella sola città di Salerno accordò la giurisdizion criminale al suo primogenito il re Carlo di Angiò. Il re aragonese avendo in terre e città fissata la camera delle regine siciliane, e gli appannaggi dei suoi reali infanti, ei può congetturarsi, che per le terre tutte di lor signoria avesse a quelle accordato il dritto di amministrare la giurisdizion criminale: di fatto si sa che la reina Eleonora nel 1308 costituì in Avola un suo capitano con la espressa facoltà di potere ivi conoscere delle cause criminali (1); e presentasi in questi tempi il giustiziero del marchese di Randazzo (2); e la stessa giurisdizione è supposta nel duca Guglielmo, conte di Calatafimi (3). Egli è pure il vero, che non possiamo dalle memorie, in cui ci siamo avvenuti, assicurare, che abbia la suddetta reina in tutte le terre del suo dotario esercitata quella giurisdizione; anzi è noto, che Siracusa sebbene assegnata alle regine, essendo pure città di sito importantissima e di porto assai capace fornita, era in quei tempi di guerre e di so-

erat quoquo modo: et si aliquis contrafecerint in praemissis, cadat a jure, quod habet in terris eisdem ». Cap. 43, pag. 69, 70. Dee notarsi a questo luogo, che in nessun capitolo nè cronaca nè in altra memoria dei tempi aragonesi si fa più menzione degli adjutorii feudali, che aveano dritto i baroni di esigere dai lor vassalli nei casi prescritti dalla costituzione di Guglielmo II; anzi in quest'epoca occorre alcun caso, in cui poteasi esercitare quel dritto. Nell'anno 1339, fu vinto e preso dai nemici nella infelice battaglia di Lipari Giovanni Chiaramonte conte di Modica: il caso del riscatto del barone, fatto prigione nel servizio regio, era espressamente notato nella costituzione per esigere l'adjutorio feudale: e pure non si pensò a questo mezzo, o di fare almeno contribuire in parte i vassalli, ma Giovanni fu obbligato a vendere tutto il suo contado per avere il danaro da ricomprarsi. Questo fatto si ha da un diploma pubblicato dall'Inveges dell'anno 1353, Carthago Sicula, loc. cit., pag. 115. Ciò non ostante di tali adjutorii se ne fa menzione nelle susseguenti epoche, come noi vedremo a suo luogo.

(1) Dipl., anno 1308, tom. 2, Bibl. cit., pagina 536.

(2) « Benenatus de Maratta, miles, inclyti domini Marchionis consiliarius, et familiaris, ac terrarum suarum justitiarius et generalis procurator discreto viro Rogerio de Placentia vicesecreto curiae in terra Troinae »; gli commette di incarico del suo marchese di restituire al procuratore della chiesa di Troina alcune terre esistenti nel territorio di Raalbuto « quas ipse ad manus curiae revocaverat veluti bona, quae essent de membris Troinae — reservata tamen Curiae Marchionali reconventione dictarum in Magna Regia Curia proponenda ». Queste notizie si hanno da una carta del 1338. *Vide Archivium Capitul. Eccl. Messan. Mss. Qq. H. 60, pag. 147, in S. P. B. P.* Dee qui risovvenirsi, che dai tempi del re Ruggieri non altrimenti concedevasi la giustizia criminale, che con la formola di concedersi il giustizierato; così dal re Guglielmo l'arcivescovo e signore di Monreale fu costituito giustiziero per tutta quella signoria: parimente avendo l'imperadore Federigo accordato a Manfredi il mero impero nel principato di Taranto, il principe aveavi costituito un suo giustiziero. Noi dunque siamo fondatamente abilitati a riconoscere la giustizia criminale in quelle signorie nelle quali il signore aveavi il suo giustiziere. Una formola simigliante troviamo ad esprimere la stessa facoltà dell'infante Federigo figliuolo dell'anzidetto Giovanni marchese di Randazzo. « Petronus de Jocnio de Thermis miles, et magnae Regiae Curiae judex, ac generalis administrator justitiae terrarum et locorum omnium inclyti infantis Friderici, ducis Athenarum ac Neopatriae, comitis comitatuum Calataphimi et Minei, et Marchionis Randatii ». Si può vedere questa carta nella pubblica Biblioteca del Senato. Dip. ann. 1353, regis Ludovici, Mss. Qq. G. 1, pag. 227.

(3) Surita, lib. 7, cap. 39, pag. 129.

Digitized by Google

spetti continui sottoposta all'immediato governo del re. Non però di meno nei diplomi d'investitura dei tempi posteriori accordasi alle regine siciliane la bassa ed alta giurisdizione, il mero e misto impero, ed ogni giurisdizione civile e criminale in ciascheduna terra e popolazione della lor camera, ed espressamente nella città di Siracusa, e nell'isola della Pantellaria (1): parimente abbiamo testè veduto, che l'infante Giovanni avea costituito un suo governator generale e giustiziero per la estension tutta dei suoi vassallaggi.

E' pare che in riguardo agli altri baroni siesi in alcun tempo proposto il re Federigo di conservare esattamente i sistemi avevi, talchè la giurisdizione di quelli fosse stabilmente e generalmente ristretta nei soli naturali limiti della competenza civile: che se nei tempi precedenti eransi proibite severamente e rivocate le usurpate giurisdizioni criminali, e rivocate ancora le antiche e feodale eziandio sopra legittime concessioni, il re aragonese avria forse voluto portar più oltre la severità del sistema, avendo egli in una sua costituzion dichiarato, che a niuno potesse farsi concessione del mero impero (2): tuttavia le durissime circostanze di quei tempi suo malgrado il trassero a concessioni e ad indulgenze contrarie a sì gravi proponimenti. Non corsero giorni di governo più incerto in Sicilia, che quelli frapposti tra il 1291, in cui re Giacomo, lasciata l'isola, passò in Aragona al possesso dei suoi regni ereditarii, e il 1296, in cui fu incoronato il re Federigo. Avvenne in questo interregno, che sottopostosi al dominio del re angioino il vescovo di Catania, che era signore della terra e del castello di Aci, non potè negarsi di concedere questo suo vassallaggio al potente ammiraglio Ruggieri di Loria, che era anch'egli passato a servir l'Angioino, e gliel concedette con tutta la giurisdizione criminale, di cui era ivi in antichissimo possesso quel vescovo, solo riserbandosi il dritto di appello e di rimedio, ove gli abitanti di quella terra volessero richiamarsi dalle sentenze degli officiali costituitivi dal suddetto Ruggieri (3). Questi avvedutamente non trascurò di farsi autorizzare la concessione da papa Bonifasio: il quale, siccome colui che naturalmente era assai largo dei non suoi dritti e nei regni non suoi, confermò nell'aprile del 1296 all'ammiraglio ed a tutti i di lui successori non che la terra e il castello, ma ancora l'accennata giurisdizione (4).

Tostochè passò ai nimici Roggieri di Loria, furono gli occhi e le speranze dei Siciliani tutti rivolte a Blasco di Alagona, che potea ei solo emulare la fama e il valore del superbo ammiraglio; e di fatto riportò sopra lui insigni vittorie in Calabria e non da altri che da Blasco fu la prima volta vinto e rotto Ruggieri (5); e sia che ei visso, siccome magnanimo e prode che egli era, corrispose egregiamente a tanta fiducia, che avea in lui collocata la nazion tutta o il suo re (6). Questi diegli in prima nel gennajo del 1297 il castello e la terra di Naso, confiscato ai ribelli Barresi: ma comprese ben Federigo, che non dovea l'Alagona essere da meno trattato e men generosamente da lui guiderdonato, che era il Loria dagli Angioini. Fu bisogno adunque che Federigo rimettesse in quel caso il rigor del sistema, e protestandosi, che faceva una eccezione alla disciplina già stabilita, divenne ad accordare la giurisdizione criminale in essa terra e castello a Blasco e ai di lui eredi, non ostante qualunque statuto, uso, o costi-

(1) Tom. II, *Bibl.* cit., dipl., ann. 1361, pagina 538, et dipl., ann. 1403, pag. 542.

(2) Tra gli altri disordini, con cui furono compilati e messi in istampa i capitoli del re Federigo, havvi ancora, che i compilatori non tennero alcun conto della cennata costituzione; e noi ne avremmo interamente perduta ogni memoria, se non l'avesse citata in un suo diploma il re Federigo, detto volgarmente il semplice. Tom. 2. *Bibl.* cit., dipl., ann. 1361, pag. 525.

(3) Noi abbiamo riferita questa concessione nella pag. 121, not. 2, al cap. v. del libro primo.

(4) Vid. dipl., ejusdem Bonifacii, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 522: se non che essendo dato quel diploma nel mese di aprile del terzo anno del suo pontificato, ed essendo lui stato eletto a dì 24 dicembre del 1294, dunque l'anno ivi apposto dee essere 1296.

(5) Specialis, lib. 4, cap. 1, loc. cit., pag. 383.

(6) « Rebus autem sic se habentibus, in urbe Messanensium insignis Blascus de Alagona vir magnanimus, et huc usque nobile Siculorum praesidium, quem nulla viri dextera bello subegerat, in aegritudinem incidit, atque incurabile ventris profluvio dulcem animam exhalavit — Pro facie si quis tunc de siculis acerbitatem casus, et virtutes ipsius in agendis militaribus pro defensione Siciliae ad memoriam revocasset, et quis circumstantiis militiae

tuzione da cui fosse una tale concession proibita (1).

Non potè quindi non indebolirsi il vigor della legge, che avea ordinata lo stesso re Federigo, dalla quale era generalmente vietato ai signori tutti di vassallaggio il mero impero; nè potè negarsi in processo di tempo quel re di gratificarne parimente, siccome avea fatto all'Alagona, altri grandi baroni, e d'investire di sì alta prerogativa spezialmente le signorie di dignità. Di fatto noi veggiamo in questi tempi nel contado di Ragusa e di Modica soggetto ai Chiaromonti il lor giustiziero e governator generale; accordate le giurisdizioni criminali ai Montecateni nel lor contado di Agosta, e un giustiziero, e governator generale dei conti del Gozzo e di Malta (2); ed altri di simil qualità ebbero allora per avventura un dritto simigliante. Oltrachè tra gli articoli del trattato di Castronuovo essendosi ancor convenuto, che dei sudditi e partigiani del re Angioino il solo Ruggieri di Loria potesse ritenersi la terra e il castello di Aci in Sicilia, di cui immantinente fe' omaggio al re Federigo, ivi certamente non da altri che dagli ufficiali del Loria in forza della sua investitura, finchè non fu di nuovo accesa la guerra, amministravasi la giustizia criminale (3). In somma ruinarono allora gli antichi ordini del re Ruggieri e dell'imperador Federigo, per cui ridotti i baroni tutti alla sola giurisdizion bajulare, era per sistema di costituzione la criminale in mano dei magistrati, che dal principe immediatamente e in ogni anno erano costituiti: che se nel dritto pubblico siciliano dei tempi normanni e svevi riputavasi quella un ufficio puramente personale e temporaneo, avvenne nei tempi aragonesi, che cominciossi per abuso a considerarla ancora come inerente ai feudi, e quasi una prerogativa ereditaria.

Fu introdotto allora, che nell'atto e nel diploma della concessione di questa giurisdizione dichiarava il re primieramente, che la baronia, cui erasi accordata la giustizia criminale, venia immantinente ad esser sottratta dalla giurisdizione del giustiziero della provincia, in cui era quella compresa: il barone investitone dovea giurare sopra i santi evangelii di amministrar bene e legalmente questo ufficio: costituiva egli un giustiziero come suo luogotenente e governator generale dei suoi vassallaggi, e potea ancora per ciascun di quelli creare un capitano; avea questi un giudice assessore e un notaro; la scelta dei quali apparteneva al barone (4). Finalmente ordinò per sistema il re Federigo, che dalle sentenze di queste corti di giustizia criminale costituite nelle signorie non ad altro tribunale si appellasse, che alla sua magna curia (5), il che volle ancora negli appannaggi dei reali: quindi nelle concessioni fatte al duca Guglielmo è riserbata e prescritta espressamente l'appellazione alla *corona reale* (6), e vedesi ancora la corte del

singultus, et lacrymas conspexisset, etiamsi cor durum et lapideum esset ei, procul dubio siccis oculis transire non posset. Haec tandem ad aures Friderici Regis deferentibus nobilis tristibus relatibus deducta sunt, Rex gravi damno et pietatis compulsus illacrymans, evidenter induluit, moestumque de obitu tanti viri et vultum et habitum demonstravit, quem postquam fide conspicuum, felicem et gloriosum bellis, atque in agendis aliis militaribus strenuum in conspectu plurimorum astantium commendavit ». Specialis, loc. cit., lib. VI, cap. 3, pagina 441.

(1) Vid. hoc diploma, tom. II, *Bibl.* cit., pagina 520 e 521.

(2) « Petrus Secundus Dei gratia Rex Siciliae Serenissimi domini Friderici, reverendissimi patris sui, regis ejusdem regni in ipsius administratione generalis locumtenens, Justitiario et procuratori terrarum et locorum Comitatus Mohac et Ragusiae tam praesentibus quam futuris ». Dipl., reg. Petri ann. 1331, in Tabul. civit. Syracusarum, pag. 39. « Petrus Dei gratia Rex Siciliae, Serenissimi Domini Friderici, reverendissimi patris sui, regis ejusdem regni in ipsius administratione generalis locumtenens, Justitiariis vel Capitaneis ac procuratoribus Insulae Gaudisii pro parte curiae Alphonsi Friderici comitis ipsius insulae, ac insulae Meliveti etc. » Dipl. ejusdem regis, ann. 1335, in Tabul. cit., pag. 71. Il Barbieri attesta di aver veduto un privilegio del re Federigo dell'anno 1302, in cui concede a Guglielmo de Montecatheno il contado di Agosta, cum vassallis, jurisdictionibus, vectigalibus, et cum jurisdictione et cognitione causarum criminalium. Si può vedere il *Capi-breve del Val di Noto*, ove tratta del Contado di Agosta.

(3) Specialis, loc. cit., lib. VI, cap. 10, pagina 45, et cap. 13, pag. 453.

(4) Dipl., ann. 1297, tom. II, *Bibl.* cit., pagina 521, et dipl., ann. 1308, ibid., pag. 537.

(5) Vid. dipl. cit., ann. 1297, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 521.

(6) « Co obligacion q el il duca Guglielmo y sus successores biziessen homenaja al rey don Pedro y a sus descendientes, y reservando los apelacio.

Digitized by Google

giustiziero del marchese di Randazzo riconoscero la magna curia come tribunale superiore (1).

È adunque manifesto dalle cose or dimostrate quanto da noi fu accennato nel secondo capitolo di questo libro, cioè che essendosi in più luoghi costituito nuove giustizie criminali, e fattele immediatamente dipendenti dal tribunale della gran corte, dovea in prima mancar di pregio e di importanza, e poi ridursi al nulla, e del tutto cadere finalmente l'ufficio dei giustizieri provinciali.

CAPITOLO V.

130. Diminuzione della rendita pubblica e dei proventi fiscali in questi tempi. — 131. La naziona obbligata a prestare molti e straordinarii servizii, e le popolazioni eccitate a raccorsi e ad uscire in comune per la difesa del regno. — 132. Nuove imposizioni in diversi tempi di collette e di dazzi — 133. Forma del parlamento siciliano nei primi tempi dei re aragonesi, e spezialmente sotto il re Federigo.

130. Se la munificenza larghissima dei re aragonesi, e le tante libertà ed esezioni da lor concedute aveano da molti e gravissimi pesi alleviata la nazion siciliana, eransi pure nel tempo istesso diminuite in gran parte le rendite della corona, ed erasi quindi notabilmente estenuato l'erario. Avendo il re Giacomo aboliti i nuovi statuti, cioè le gabelle e i dazii imposti la prima volta dallo imperador Federigo, che dal regno tutto pagavansi, venne parimente a mancare grandissima parte della entrata, che dalle gabelle e dai dazii fiscali risultava, essendo solamente rimaste le antiche imposizioni normanne, delle quali assai molto di più rendevano i nuovi *statuti*. E quando i re Pietro e Giacomo annullarono i così detti volgarmente *dritti di marinori*, dritti che sin dai tempi normanni esigeansi annualmente da alcuni feudi, e da molte terre allodiali, ai quali dritti erano ancora soggette come ad una prestazione annuale la più parte delle terre concedute al comune di alcune popolazioni, mancò nel tempo istesso intieramente tutto il real patrimonio marittimo, che aveva il re Ruggieri assegnato al mantenimento delle flotte reali. Che se indi seguivane una diminuzione grandissima della entrata ordinaria della corona, venne parimente a diminuirsi la straordinaria, la quale ricavavasi dalle taglie e dalle collette: perciocchè non solo il re Giacomo avea fissati solamente i casi, nel quali esse potean comandarsi, aggiuntavi insieme la limitazione, che se nello stesso anno più casi occorressero, non potesse che una sola colletta imporsi, ma aveva ancora tassata la somma, che esiger si potea. Erano adunque mancati al governo i mezzi straordinarii da provvedere alle urgenze straordinarie.

Ed oltrachè furono quindi sottratti tanti e sì copiosi proventi all'erario in forza di tali esenzioni e libertà accordate alla nazion tutta ebbevi ancor altre diminuzioni per alcuni privilegii personali e locali. Nello stato di una guerra aspra e continua, e di molti e feroci conflitti e di assedii durissimi, aveano molte popolazioni in Sicilia con una pazienza e fortezza incredibile il lor valore e la lor fedeltà segnalata, e non sapea il principe dissimulare meriti e servizii sì singolari, ed ei nel tempo stesso con generosa e real munificenza ricompensavali, ed invitava altri e gli accendeva alle stesse grandi ed eroiche azioni. In tali circostaze fu sempre il re Federigo, ed egli di molte immunità ed esenzioni alcune popolazioni privilegiò. Oltra gli antichi e rinomati meriti dei Messinesi, quando le stesse lor nobili donne non isdegnarono di portare anch'esse pietre e calcina a riparar le muraglie battute ogni giorno dai feroci assalti di Carlo di Angiò, fu similmente impresa di uomini prodi e magnanimi, quando i Messinesi armato il loro navilio, attaccarono ed isconfissero parte della flotta angioina nello stretto, onde ne menarono seco prigione il comandante di essa Giovanni di Loria, il nipote del superbo ammiraglio. Avvenne allora che il re Federigo a ricompensare sì grandi servizii, non che lor concedette la immunità dal pagare i dritti

nes a la corona real n. Surita, *Ann. di Aragona*, lib. VII, cap. 39, pag. 129.

(1) Vedi pag. 327, nota 2: con la stessa limitazione è concepita una concessione di giurisdizion criminale fatta dal re Lodivico a suo fratello Federigo nel 1353. Tom. II, *Bibl.* cit., pag. 523.

di dogana in tutti i porti e luoghi del regno, quando estraessero, o vi immettessero le merci loro, ma volle ancora abolita in Messina la gabella della tintoria, permettendovi di potervisi tignere ogni maniera di panni con colori tirati da erbe senza pagare alcun dritto, riserbandosi il dazio solamente, il quale ricavavasi dal tigner con l'indaco (1). E quando poi gli stessi Messinesi con eroica costanza soffrirono un altro gravissimo assedio, li dichiarò esenti quel re dal contribuire alla sovvenzione e colletta e tassa, e ad ogni altra esazione anche nei casi prescritti da Giacomo (2). Per le stesse cagioni accordò nel 1296 simiglianti immunità dalle dogane ai Siracusani, ed abolì in quella città la gabella detta della *cangemia*, che pagavano i barbieri, e parimente a quelli concesse la esenzione dalle collette (3). Simili furono le esenzioni dai dritti doganali e dalle imposizioni pubbliche accordate nel 1314 e 1316 a quei del Monte di s. Giuliano, ed ai Mazaresi (4), e in altri tempi altre immunità concedette ai Palermitani, a quei di Randazzo, di Sciacca e di Trapani (5).

Comechè per la mancanza di tanti fondi fiscali, e per tante maniere di esenzioni siasi realmente estenuato l'erario, pure in quella stagione non fu sensibile notabilmente la diminuzione della rendita pubblica, non ostante che eransi nel tempo istesso moltiplicati i bisogni. Essendo allora gli animi di tutti i Siciliani infiammati per la salvezza comune, ed accesa la nazion tutta a sostenere i suoi legittimi re, massimamente nel tempo che ardeva da per tutto la guerra, ed erano gli Angioini alle porte, l'amor del ben pubblico, e il comune entusiasmo somministrava generalmente le armi, e vedeansi concorrere tutti assai prontamente e da vantaggio a sovvenire ai bisogni ed a prevenirli, nè a danari nè a servizii perdonando. Per la qual cosa sotto il dominio di Pietro e di Giacomo e nei principii del regnare di Federigo quella rendita pubblica, che venia a mancare per la nuova diminuzione dei proventi fiscali era compensata abbondantemente dai volontarii ed illimitati servizii dei sudditi. Ed egli è ancor vero, che la nazione prontissima sempre si prestò per tutto il regno di Federigo, in cui non fu giammai nè riposo certo, nè durevol pace: pure dopo una guerra continua e durissima di cinquanta e più anni davasi a vedere di tempo in tempo una certa stanchezza, e quasi uno rallentamento dall'antico fervore; il perchè nella urgenza di gravi bisogni non potendosi tenere alcune conto delle immunità concedute, in difetto delle contribuzioni volontarie assai frequentemente ricorreasi a nuove imposizioni.

Se egli è di ordinario confuso e disordinato il patrimonio pubblico di ogni nazione, risultando esso da fondi e stabilimenti, che hanno diversa epoca e natura ed origine, e non può quello recarsi ad un certo ordine, che dopo moltiplici e pazienti ricerche, ei fu pure assai incerto e vario il sistema della rendita pubblica e delle pubbliche imposizioni nei tempi, dei quali or favelliamo: voleano da una parte mantenere i principi le esenzioni accordate, e dall'altra varie e continue e pressanti necessità li stringevano, ed era il governo in uno stato di bisogno e di stento abituale. Fu adunque mestieri aggravare alcuna volta i servizii personali, e comandavansi in altro tempo gabelle nuove e collette e tasse, che passato il bisogno abolivansi, e di nuovo tornavano poscia ad imporsi, o alle antiche imposizioni, mutatisi più presto i nomi, nuove se ne sostituivano. Vivevasi dunque allora alla giornata, nè poteano avere sistema certo e fissato le pubbliche contribuzioni.

131. Se la mancanza di alcune istituzioni pubbliche e la inopia del danaro avea nel sistema generale delle prestazioni dei tempi anche compresi i servizii e le opere personali, che diceansi volgarmente *angaris*, come di somministrare uomini ai reali eserciti, ed uomini e legna al navilio reale, e di riparare le castella e le muraglie, e di provvedere di alloggio e di vitto gli ufficiali e la corte del principe, se a tali e simiglianti prestazioni e servizii furono soggette le popolazioni siciliane sin dai tempi normanni, non poteasi maggiormente di quelli prescindere nei tempi aragonesi: e certamente erano allora più necessarii, ed assai volentieri la na-

(1) Vid. haec diplomata, anni 1296, inter monumenta ad *Vitam regis Friderici* a clariss. Testa editam, pag. 150, 151.

(2) Dipl., ann. 1302, ibid., pag. 260.

(3) Dipl., ann. 1298, ibid., pag. 244.

(4) Ibid., pag. 274, 277.

(5) Ibid., pag. 255, 262, 272, 279, et dipl., ann. 1317, apud De Vio, loc. cit., pag. 69.

zion tutta prestavali, dovendosi combattere e per terra e per mare un nimico possente e implacabile, ed era sempre necessaria una flotta, e doveasi accorrer tosto a riparare le fortezze e le muraglie delle città battute dai frequenti assalti dei nimici. Nella famosa battaglia alla Falconara, in cui nel 1299 il principe di Taranto fu rotto e preso, erano usciti in comune ossia in *massa* i Palermitani, ed altri dell'isola comandati dallo stesso re Federigo (1), ei parimente ordinò nel 1314 al capitano di Palermo, perchè a rispingere Roberto dall'assedio di Trapani, seco portasse, oltre l'armata sua comitiva, quattromila fanti scelti tra i cittadini palermitani, i più adattati alla guerra, e di arme ben guerniti (2): e nel 1316 essendo spirate le tregue con gli Angioini, a riprendere Castello a mare nel golfo, che era rimasto in poter dei nemici, corsero i Siciliani, o quei di Palermo massimamente usciti in *comune*, i quali dopo assai gagliardi assalti, di quel castello si impadronirono (3). In somma nelle varie spedizioni militari, oltre le truppe feudali e a parte di quelle, che per avventura erano condotte a soldo, aveanvi ancora spesse volte eserciti, o almeno schiere numerose di uomini, che al reale esercito le diverse popolazioni somministravano.

Ed esse concorrevano ancora a fornir di legna e di armi e di uomini il navilio reale. Se nei varii combattimenti navali del tempo si fa menzione della galea di Milazzo, di Lipari, di quella di Trapani, e della galea di Siracusa di Agosta, di Catania, di Taormina, e di quella di Cefalù, di Sciacca, di Licata, e di Eraclea (4), e sapendosi che si ordinava di doversi costruir più galee con disporre, che due ne somministrasse Palermo, altrettante Messina, una Trapani, una Marsala, una Siracusa ed una Catania, ed un'altra l'isola di Malta e del Gozzo, ei abbiaramente argomentasi, che alle città marittime siccome naturalmente più esercitate ed esperte nelle cose di mare, era spezialmente questo servizio imposto: se nonchè le popolazioni meditarranee a ciascuna delle città nominate adjacenti, e quasi divise per regione, contribuivano con danaro a tal servizio (5). Osservasi in altri tempi, che a guernire di uomini alcune galee, traevansi quelli da qualche provincia dell'isola, come dal val di Mazara (6); ed altra fiata concorsero i baroni di quel valle ed armare uno stuol di galee (7). Pure le città principali, come Palermo e Messina, aveano dordinario la flotta lor propria (8), che armavano secondo il bisogno a spese e con gli uomini del comu-

(1) « Contre quos peincipem Philippum et exercitum tenentes obsessem dictam terram Tcapani concucrene praedictus cex Fridericus cum praedicto domino Blasco, et panormitanensibus, qui ad hoc exiverunt in communi, et cum aliis siculis debellavit ipsum principem ». *Chron. Sic.*, tom II, *Bibl.* cit., cap. 67, pag. 177.

(2) Dipl., ann. 1314, apud De Vio, loc. cit., pag. 51.

(3) « Cum univecsi homines nostrae felicis urbis Panormi — ad obsidionem nostram nostrorumque fidelium Castri ad mare de Gulfo, in quo tunc hostes nostri — manebant, communiter et unanimiter accedentes, in expugnando, debellando, et capiendo casteum ipsum, simul cum nostris aliis fidelibus regni nostri, animosis insultibus certaverunt, personas eorum morti exponere non vereutes etc. ». Dipl., ano. 1316, loc. cit., pag. 68.

(4) « Cum bellum foret jam initum, galea Malacii, alia Lipacis, et elia Trapani in galeas comitum perculiuol; et subsequenter galea Syrecusiae, altera Cathaniee, eltera Augustae, ed altera Tauromenii fecìunt; et demum galeis Cephaludi, Heraclece, Licatae, et Saccae ferientibus, icara recuperetuc a sociis ». Bertholomaeus de Neucastro, tom. 1, *Bibl.* cit., cap. 111, pag. 175, ed enn. 1287.

(5) Vid. dipl., regis Meclini, ano. 1404, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 482.

(6) « Beinardus de Sacrieno miles, mendante rege, geleas ermat duodecim de penocmitanis et hominibus vallis Mazariae tantum ». Barthol. de Neocastro, loc. cit., cap. 102, pag. 145, ad ann. 1286. « Mattheeum de Thermis cum galeis octo de Velle Mazecae venientem etc. ». Specialis, loc. cit., lib. IV, cap 13, pag. 398, ed enn. 1296

(7) « Idem dominus rex dixit se velle in dicto anno acmarc tempestive extolium galearum octuaginta; de quibus comes Feanciscus de Vintimillis et elii barones vellie Mazaciae in dicto colloquio obtulecunt se suis expensis ermaturos galeas triginta ». *Chron.* cit., cap. 87. pag. 207, ad ann. 1316.

(8) « Itaque messanensium classis olim subducta deducituc, cunctaque necessaria in peomptu ratibus adaptantur ». Specialis, loc. cit., lib. IV, cap. 8, pag. 391, ad enn. 1296. « Rogerius, quam primum castrum Augustae obsidione valletum est, jussu regis, convenientibus etiam quinque aliis calibus, quas tunc duce Palmerio Abbete urbs peoormitana traosmiserat, Messanem cum universa classe regcessus est ». Ibid., lib. II, cap. 11, peg. 339, ann. 1286.

ne (1); anzi quando occorreva di mettere in pronto un più grande navilio, l'armamento tutto per ciascuna delle accennate due città si dividea ed ivi forniansi e ragunavansi gli uomini e le armi e le legna e tutto l'apparecchio necessario alla spedizione (2). In queste e in altre principali città marittime era costituito, siccome abbiamo veduto nelle epoche precedenti, un supremo ufficiale di mare, detto *Protontino*, che all'apparecchio tutto soprainteodea; ed era egli il proprio comandante delle navi armate a spese di quella città, ed ognuna di esse navi portava nella bandiera la insegna del suo comune (3). A parte di questi servizii e di opere personali, che prestavansi nelle occorrenze della guerra, eranvi ancora altre angarie imposte alle popolazioni in tempo di pace. Non solo i famigliari e tutti coloro, che nella real corte servivano, ma i ministri tutti e gli ufficiali mandati dal principe, e i giustizieri e i capitani forestieri con la loro famiglia, doveano essere provveduti dai giurati del luogo di alloggio, di letti, e di altre masserizie, ed alcuna volta le si toglieano a forza e indiscretamente dai cittadini. Questi aggravii aveano meritate più provvidenze di Giacomo e di Federigo (4). Fu gran mercè del re Lodovico nel 1343, il quale ad alleviare i Siracusani da tanto peso, ordinò a quei giurati, che dai danari delle gabelle della università i letti necessarii alla famiglia dei capitani fornissero (5): e parimente per singolar privilegio aveva accordato il re Federigo nel 1314 ai Palermitani la esenzione da tale angaria, quando non fosse presente il principe (6); ma prescrissela espressamente per li ministri e famigliari della sua corte, e per gli altri ufficiali, che la real corte seguivano, e vi comprese ancora la corte e i famigliari del suo primogenito, e la corte della regina sua moglie, e quella della regina sua nuora, e i famigliari ancora di ciascuno dei suoi reali infanti: questi servizii doveano somministrarsi dai giurati del luogo a fede del maggiordomo di corte, ed eranvi i *posateri* regii, che ne curavano la prestazione (7). Videsi nel 1339, che annunziatasi in Palermo la venuta del re Pietro, all'apparire dei *posateri* corse il popolo a tumulto gridando, che la vita più presto, e non già i letti e le *posate* cioè le case loro sarebbero più oltre per apprestare (8). Indi avvenne, che il re suddetto nel 1340 accordò ai Palermitani la totale e perpetua immunità da tanto peso (9), che aveva già conceduta ai Catanesi nel 1338 a privilegiare quella città, in cui era nato il suo figliuol primogenito (10).

132. Questi e simiglianti erano i servizii e le angarie, cui furono soggette le popolazioni siciliane nei tempi aragonesi. In riguardo alle contribuzioni in danaro, non lasciarono primieramente di pagarsi quelle, che ricavavansi dai *dritti antichi*. Le memorie di quest'epoca ci presentano in Palermo gli

(1) « Et quia galeae hostium earumdem semiarmatae sunt in insulis Trapani, et per modicas ex galeis nostris facile poterunt expugnari, fidelitati vestrae (Panormitanis) firmiter et expresse mandamus, quatenus incontinenti receptis praesentibus, omni mora sublata, galeas, quas in civitate ipsa mandavimus armari per Comune, armatis instanter ». *Chron.* cit., ad ann. 1330, cap. 67, p. 178.

(2) « Interea dictus rex Fridericus faciebat armari in Messana suum extolium galearum grossarum 57, et subtilium ultra 10, quod venit Panormum — de quibus galeis armatis fuerunt Messanae triginta, et reliquae fuerunt armatae Panormi, tam de viris panormitanis, quam de congregatione equitum et peditum innumerabilium siculorum, qui venerunt Panormum tam de longinquis quam de propinquis partibus Siciliae, ratione dictae guerrae ad mandatum regium eis factum ». Loc. cit., ad ann. 1314, pag. 202.

(3) « Cum pro faciendis fieri ad honorem et fidelitatem regiam, prout hactenus consuetum extitit, tandem unam ad arma regia et urbis ejusdem pro quadam ex galeis regiis, quae in eadem urbe armari debent ad praesens, cum qua ire debet nobilis dominus Jacobus Mustaccius miles, dilectus concivis noster, qui est regius Protentinus urbis ipsius, cum aliis galeis regii felicis extolii galearum, alio, quo regia mandaverit celsitudo, feliciter profecturus; nec non et septem banderiis de stamineis ad arma urbis praedictae pro septem ex octo galeis ipsis in dicta urbe armandis, ut supra, eo quod pro reliqua octava galea dictus dominus Protentinus banderiam ad arma dictae urbis habet de cindato etc. ». Charta Univers. Panormi, ann. 1328, Mss. Qq. H. 14, pag. 48, in pub. Sen. Pan. Bibl.

(4) Cap. regis Jacobi 19, 20, pag. 16, et capitolo 58, regis Friderici, pag. 75.

(5) Apud Tabul. civ. Syracusarum, pag. 76, 80.

(6) Dipl., ann. 1314, apud De Vio, pag. 49.

(7) Dipl., ann. 1326, ibid., pag. 92.

(8) *Chron.* cit., cap. 109, pag. 257.

(9) Dipl., ann. 1340, apud De Vio, pag. 156.

(10) *Hist.* Michaelis Platiensis, tom. 1, *Bibl.* cit., cap. 12, pag. 542.

Digitized by Google

stessi dazii e gabelle dei tempi normani, ossia i dritti chiamati *antichi* a differenza dei nuovi *statuti* imposti la prima volta dall'imperador Federigo, che aveva già aboliti il re Giacomo. Sappiamo che tuttora in Palermo sotto i re aragonesi esigevansi gli antichi dazii nelle porte, nei mulini, nei bagni e nelle piazze, le antiche gabelle pagavansi sopra il consumo, e sopra il traffico di alcune derrate e vittuaglie, e sopra alcune arti e mestieri (1). Tutti i quali dritti fiscali erano amministrati dai segreti o dai vicesegreti regii, ed appartenevano all'ufficio della real segrezia (2).

Sin qui vivessi all'antica maniera, cioè secondo lo stato ordinario delle imposizioni normanne. Egli è vero, che i re aragonesi abolirono le sveve, ossia i nuovi *statuti*; pure assai frequenti volte furono dalle circostanze necessitati a ricorrere a mezzi straordinarii, e a nuove imposizioni. E primieramente oltre le gabelle fiscali, che rendeano all'erario, pagavano ancora alcune popolazioni gabelle imposte a soddisfare ai bisogni del comune, e le amministravano, ed esigeanle i giurati. Tale era in Palermo la gabella o come allor chiamavasi volgarmente la *cassia* sopra gli schiavi e le schiave e sopra i carboni, i cui proventi impiegavansi a soddisfare il salario dei bajuli e dei giudici (3). Or nella urgenza di gravi bisogni appropriavasi il principe in questi tempi le gabelle del comune; sennonchè dalla totale rendita di quelle se ne scemava quanto credeasi necessario alle spese ordinarie della università, e il rimanente applicavasi all'erario. Mentre le gabelle anzidette erano in questo stato di *incorporazione*, le amministrava il segreto, ma gli si imponea espressamente, che nel caso di venderle o di locarle procedesse sempre di consenso e con la intelligenza dei giurati e del bajulo (4).

Oltre la esposta appropriazione, era ancora spesse volte mestieri ricorrere a nuove e straordinarie gabelle. Fu in Palermo ordinato nel 1317, che i cittadini tutti pagassero per un anno solamente tarì uno per oncia secondo il valore di quelle merci, che essi per mare o per terra estraessero o immettessero non che in Palermo, ma in Cefalù, Termini, e nei villaggi di Carini, e di Alcamo, e in Trapani, e il danaro ritrattone servisse a riparar le muraglie della città (5). Volle inoltre il re Federigo nell'anno istesso,

(1) Il Mongitore ha pubblicato dall'archivio della nostra Cattedrale, pag. 188, *Bullae Privilegia* etc. *Eccl. Panormi*, un diploma del re Lodovico dell'anno 1343, ove è inserito un altro diploma del re Federigo, in cui è fatta menzione « de pecunia et rebus proventuum et redditum subscriptorum veterum cabellarum et jurium Curiae dictae civitatis Panormi ad officium Secretiae et procurationis spectantium — de tota quantitate pecuniae ad quam proventus ipsarum cabellarium et jurium veterum ascendunt, deductis tamen quintis solitis, et excomputis factis cabellotis ipsarum cabellarum et jurium, videlicet, Rahadina, Rahaba, Dohana carnium, dohana casei, Tintoria, dohana portarum, dohana piscium, dohana fructuum, platea porcorum granum olei, platea someriorum, gabella figulorum, gabella domus vetae, gabella fumi, gabella Targimen, gabella saponis, gabella filetti, gabella bardariarum, gabella arenae euctonis, gabella cabae euctoris, gabella auripellium, baloeum Juhar, baloeum Guidae, Dohana staterae, dohana apothecarum, cathena portus, Molendino Ckelbi, Molendino Meyfilen, Molendino Archadii, Molendino Indulciarum, Molendino servientium, Molendino Serahi, Molendino Rothae, Molendino Guidiae, Molendino Bonagiai, Molendino Barchi ». Io ho corretti e trascritti questi nomi di gabelle antiche e di dritti da una carta del re Federigo del 1305, copiata in un antichissimo manoscritto, che si conserva nell'archivio della stessa Cattedrale. Dee solamente qui ricordarsi, che si trovano in Palermo nei tempi aragonesi gli stessi dazii e gabelle, che abbiamo dimostrato da altre memorie nei tempi normanni.

(2) Mongitore, et De Vio, loc. cit.

(3) Dipl., ann. 1329, apud De Vio, pag. 78.

(4) « Secreto et Magistro Procuratori Panormi — praedictas gabellas et jura tam Curiam Universitatis praedictae, ea scilicet, quae fortassis in credenceriam exercentur, et vendi aliquando consueverunt et debent, servatis prius solemnitatibus, quae in venditione fiscalium jurium requiruntur, ultimis emptoribus et plus inde offerentibus loces et vendas pro majori, quae fieri poterit, pecuniae quantitate, praesentibus tamen tecum praetore, judicibus, et juratis urbis ejusdem, in locatione scilicet illorum tantum ex juribus et gabellis universitatis praedictae, quae sunt ei restituendae per Curiam antedictam ». Dipl., ann. 1329, apud De Vio, pag. 95. « Restituantur eidem universitati certae gabellae universitatis ejusdem, quorum proventus a pridie Curia nostra pro expensis ejus servitiis imminentibus occasione guerrae praesentis, simul cum proventibus jurium aliarum gabellarum curiae, spectantium ad officium Segretiae et cassiarum civitatis ejusdem pro anno praesenti XII indict. locavit et ad gabellam vendidit ». Aliud ejusdem, anni dipl. ibid. pag. 99, 100, et pag. 101.

(5) Dipl., ann. 1317, ibid., pag. 70.

Digitized by Google

che fossero di nuovo imposte in Palermo le già abolite gabelle della *bocceria*, delle pelli, dei cuoi, dei servi, dei carboni, e delle legna da fuoco, perchè dai proventi di quelle i muri di essa città si edificassero (1), e per lo stesso servizio delle muraglie esigevasi ancora in Palermo il dritto chiamato dei *testamenti*, che fu abolito nell'anno 1329 (2). Avea simigliantemente disposto il re Federigo, perchè in Siracusa a rifabbricarsi le già distrutte muraglie si imponessero nuove gabelle: e i giurati imposero cinque grani per salma di frumento, che indi estraevasi (3).

Ma questi erano bisogni e contribuzioni locali: occorrevano ancora urgenze pubbliche a spese, a cui dovea concorrere la nazion tutta, e quindi altre gabelle imponeansi generalmente nei luoghi demaniali e nei vassallaggi. Alcuna volta per la costruzione delle galee fu prescritto, che si pagasse per tutto il regno un tarì per oncia nella vendita dei panni a *taglio* o a *minuto* (4): in altro tempo a fabbricar le galee comandò il principe una tassa generale, e come faceasi nelle collette, così ne distribuiva il contingente a ciascuna popolazione, il quale toglieasi ad imprestito forzato dalle persone più ricche del luogo, cui assegnavansi le nuove gabelle imposte a soddisfare a quel contingente: nella qual tassa oltra le popolazioni demaniali concorrevano ancora i vassallaggi (5). Per mezzo di gabelle parimente contribuivasi alle volte alle spese straordinarie della guerra: ordinò nel 1320 il re Federigo per l'isola tutta una imposizione, detta, *la cassia per la guerra*, per cui ciascuno nello estrarre e nell'introdurre le sue merci dovesse pagare il tre per cento (6): a volte certamente una imposizione generale, che dovea ricavarsi dal frutto di nuove gabelle, quando lo stesso re Federigo ordinò per le urgenze della guerra ai Siracusani, che gli somministrassero nel corso di un anno per mezzo di *assise*, cioè di gabelle, onze 280 (7). Oltrechè di ordinario per mezzo di gabelle pagavansi il contingente della *colletta*, che era tassata per ciascuna popolazione (8), siccome or ora dimostreremo.

(1) Dipl., ann. 1317, ibid., pag. 72, 73. A comprendere le usanze dei tempi, io vo notando di mano in mano, secondo che le carte e le memorie mi si presentano, lo stato e la maniera di esse gabelle. Ecco lo stato della gabella della bocceria. « Inter alia insertum in eodem scripto pacti capitulum unum continentiae talis. Item ratione dictae gabellae bucceriarum pro animalibus vendendis in macellis seu bucceriis, aut locis aliis civitatis ejusdem, pro quolibet porco tarenus unus, pro quolibet ariete grani decem, pro quolibet vitellacio tarenus unus, pro quolibet vacca seu bove tarenus unus et grani decem, et pro quolibet vitello seu vitella grani cinque ». Dipl., ann. 1336, ibid., pagina 145.

(2) Dipl., ann. 1329, ibid., pag. 96.

(3) Tabularium civ. Siracusarum, pag. 66, 67.

(4) « Occurrit nobis, et exinde perpendimus districtum tareni unius, qui hactenus per tenentes Pannum ad taglium seu minutum, pro usu eorum in tota Sicilia, pro qualibet scilicet uncia pretii hujusmodi pannorum, ratione gabellarum in tota dicta Insula per Majestatem nostram impositarum pro galearum costructionibus solvebatur — providimus irritandum, decernentes, quod emptor praedictorum pannorum mercatoribus pannos ipsos vendentibus praedictum dictorum seu alium solvere minime compellantur ». Dipl., ann. 1340, apud De Vio, pagina 163, 164.

(5) Dipl., ann. 1404, tom. II, *Bibl.* cit., pagina 483.

(6) « Pro cujus guerrae expensis idem dominus rex Fridericus imposuit in ea Insula Siciliae cassiam unam, dictam cassiam propter guerram quae solvuntur intrando et exeundo cum rebus mercimoniis quibuscumque a primo die mensis sept. ejusdem quartae Indict. in antea, ob quam solvuntur tria per centum ». *Chron.* cit., cap. 90, pag. 212.

(7) « Fridericus, Dei gratia Rex Siciliae, Bajulo, judicibus, et juratis civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Ex tenore litterarum vestrarum nostro nuper Culmini transmissarum didicimus, quod impositis et ordinatis per vos pridie in civitate praedicta, pro habitione videlicet unciarum ducentarum octuaginta, quas Curia nostra per modum assisarum ab universitate ipsa pro anno praesenti sub certa forma haberi providit pro exequutionibus diversorum negotiorum et agendorum guerrae praesentis, certis assisis — cum conscientia tamen et plena notitia nobilis Rogerii de Passaneto, comitis Garsiliati, consiliarii familiaris et fidelis nostri, cui hujusmodi pecuniae recollectio per nostram curiam fuit commissa, vel ejus ad haec in civitate ipsa statuti etc. » Apud. Tabul. civ. Syrac., pag. 91.

(8) Noi tra poco dimostreremo, che per mezzo di gabelle la colletta di ordinario in ciascun luogo esigevasi: per ora ci sia lecito di ricordare una gabella a questo effetto imposta in Girgenti. « Cum universitatis ipsius civitatis Agrigenti — imposuerit in civitate praedicta, pro habitione videlicet pecuniae subventionis et cassiae propter guerram, gabellam Sansariae — sub certis pactis et conventionibus — et inter pacta et conventiones hujusmodi

Curava insieme il principe immediatamente nella imposiziona di tale gabelle, perchè ne fosse certa la riscossione, e se ne ritraesse un frutto che maggior si patesse; quindi nel venderle e nel locarle doveano i segreti procedere con tutte le solennità richieste nell'amministrazione dai dritti fiscali (1). Curava similmente, perchè dalle gabelle di nuovo imposte non fosse alle antiche alcun danno o pregiudizio recato: per questa ragione il re Federigo volle annullata in Siracusa la imposizione di cinque grana per salma, che indi estraeasi, e prescrisse, che altra ne sostituissero quei giurati (2). Nè permetteasi, che dalle gabelle imposte in alcun luogo fosaro le popolazioni estere aggravate di qualunque maniera: difatto essendo stato disposto dalla università di Girgenti per soddisfare al contingente della colletta, che ivi pagassero un dritto per ciascuna salma di vittuaglie i compratori e i venditori, siccome nel magazzini di quella città riponeansi i grani e le biade tutte prodotte in quelle contrade, ed era quivi l'emporio di un siffatto commercio (3), veniano in conseguenza a contribuire alla detta imposizione tutte le popolazioni della provincia: per la qual cosa fu comandato ai giurati di Girgenti, che annullata l'anzidetta gabella, per altro mezzo i soli abitanti di quella città pagassero il danaro della colletta (4).

Che se voleasi con queste disposizioni, che alla contribuzione levata sulle gabelle dovessero concorrere non già gli esteri, ma gli abitanti del luogo, in cui eransi imposta, voleasi insieme efficacemente, che gli abitanti tutti senza eccezione alcuna di ordine o di persone vi fossero soggetti generalmente. Comandò il re Federigo, che i baroni, i feudatarii, i militi ed altre persone privilegiate della città di Siracusa contribuissero assieme col popolo alle gabelle ordinate per la riparazione delle muraglie e fortificazione e difesa di quella città, percioechè indi la salute pubblica o il comun vantaggio si procurava (5); ed altra volta volle ancora espressamente, che fossero i nobili tutti di detta città sottoposti a pagare quelle assise e gabelle, che eransi imposte per soddisfare a un donativo straordinario di once 400, che avea offerto allo stesso re Federigo la città di Siracusa (6). Siccome non ostantechè i re

sit insertum capitulum continentiae subsequentis: Ki chascuna salma di vectuaglio ni di ligumi, li quali si vindirannu, et accattirannu in la chitati di Girgenti, et in lu so territoriu, tanto carricati in vaxelli, quantu non carricati, si paghi per lu vinditurì granu mezu, et per lu accattaturi granu mezu, di li quali li dui parti si divinu applicari a la dicta cabella, et l'autra terza parti divissi essiri di lu Sansaru, per manu di cui sarrà facta la dicta vindita di ipsi. Et si per avintura quissa vindita fussi facta senza Sansaru, tuctu lu predictu integru dirictu si applichi a la dicta cabella ». Dipl., ann. 1342, apud De Vio, pag. 167.

(1) Vedi qui sopra a pag. 334 not. 4.

(2) Vid. archivium Syracus, pag. 67, 68.

(3) « Revera non si quaecumque fruges vulgata fertilitas montis *Æthnae* produxit, aut quaecumque frumenta in agrigentinis horreis reponuntur, huc undique congessissent etc. » Specialis, lib. 6, capitolo 2, tom. 1, *Bibl.* cit., pag. 441.

(4) Vid. diploma superius citatum, ann. 1342, apud De Vio, pag. 167.

(5) « Cum per nostram Excellentiam sit nuper deliberate provisum, quod omnes et singuli barones, feudatarii, milites, stipendiarii, et personae aliae, cujuscumque gradus status et conditionis existant, morantes et commorantes et habitantes in praedicta civitate Syracusarum in omnibus cassiis, assisie, et gabellis, in eadem civitate Siracusarum impositis et de cetero de beneplacito et mandato nostrae Curiae imponendis pro costructione et reparatione murorum dictae civitatis Syracusarum, ac munitione, fortificatione, et defensione civitatis ejusdem, in quibus et pro quibus comunis salus, utilitas, et securitas omnium, et singulorum habitantium et morantium in eadem civitate universaliter et singulariter procuratur, simul cum civibus civitatis ejusdem contribuant, comunicent pariter, et exolvant, fidelitati vestrae praecipiendo mandamus, quatenus omnes et singulos barones, feudatarios, milites, stipendiarios, et personas alias existentes et morantes in eadem civitate Syracusarum, cujuscumque gradus status et conditionis existant, ad contribuendum, comunicandum, et solvendum in omnibus assisis, gabellis, et cassiis pro costructione et reparatione murorum dictae civitatis Syracusarum, ac munitione, fortificatione, ac defensione, civitatis ejusdem, impositis et de cetero, ut praedicitur, imponendis, simul cum aliis civibus civitatis ejusdem, si forte ad hoc negligentes se ostenderint tepidos remissos vel difficiles, omni cohertione qua expedire videritis per res et bona eorum pro parte nostrae Curiae strictius compellatis, mandato aliquo huic forte contrario hactenus per nostram Curiam vobis facto aliquatenus non obstante ». Dipl. regis Friderici, XIV indict., apud Tabul. civ. Syrac., pagina 89.

(6) « Fridericus, Dei gratia Rex Siciliae. Juratis civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Recipimus duo paria

aragonesi avessero aboliti i *nuovi statuti*, e ritenute solamente le antiche imposizioni normanne, pure in quelle gravissime circostanze era stato bisogno ricorrere a nuovi dazii e gabelle, così parimente quantunque dal re Giacomo si fosse solennemente stabilito di potersi impor la colletta secondo gli antichi usi normanni, ed ei ne avesse determinati i casi o la somma, nientedimeno il re Federigo non potè regolarsi a norma di quanto aveano disposto i suoi predecessori. Avea egli continua e presente necessità di danaro, nè altri che i suoi sudditi, la cui causa per altro ei sostenea, poteano somministrarlo: ma da saggio o magnanimo principe conservando per quanto si potesse le immunità tenatè concedute, ricavava nel tempo istesso contribuzioni ordinarie o generali. Alcuna volta mutavasi il nome, ed eran chiamate *sovvenzioni* o *sussidii*; altra volta esigevansi a titolo di *presente* o di *donativo*, ma se ne facea la esazione con la stessa esattezza come di una prestazione fiscale. In alcun tempo comandavale il principe di suprema sua autorità; in altro gliele offeriva la nazion tutta raccolta in parlamento; ed alcuna fiata i sindaci a nome del lor comune gliene faceano partitamente come un donativo straordinario. Sicchè non potendosi tenere conto alcuno della antiche usanze, il regno tutto pagava imposizioni continue, e ordinarie.

Comandò Federigo nel 1330 una contribuzion generale a titolo di *sovvenzione*, per armare il navilio reale, e a riscuoterla nel val di Noto fu diputato Riccardo da Passaneto conte di Garsiliato. I Siracusani eranvi stati tassati in once 300 (1): ma ne differivano o forse ricusavano di pagarne il residuo, perchè essendosi già fatto le tregue, era passato il pericolo o la urgenza della guerra: volle il re che pagassero tutta la tassa, perchè egli dovea corrispondere il soldo ai Catalani e a tutti coloro che avea condotti a suo servizio, nè altrimenti poteano soddisfarsi i debiti contratti dalla corte per la guerra, nè restituirsi altrimenti il danaro a coloro, da cui avealosi il re tolto ad imprestito (2). In altro tempo ciascuna università

litterarum vestrarum nobis noviter destinata, ac ipsarum continentiam audivimus et intelleximus diligenter; ad quarum significata, continentia nobilem Caesariam uxorem nobilis Johannis de Montenigro, Guglielmum Polomar, et quosdam alios nobiles et cives dictae civitatis Syracusarum nolle comitari et contribuere in solutione pecuniarum jurium assisarum impositarum in praedicta civitate pro habitione unciarum quatricentarum, quae universitatis dictae civitatis praesenti anno in xenium nostrae obtulit Majestati, qua de causa ipsius xenii exhibitio impeditur et etiam minoratur vobis rescribimus et mandamus, quod cum nulli ex dictis et aliis civibus ac habitantibus in dicta civitate a contributione et solutione praedicta sint, et esse debeant de jure liberi, hujusmodi et quoslibet alios cives ac habitatores civitatis ipsius, qui in hoc communicare recusant et recusarunt, quoquomodo trahatis et compellatis strictius, prout vobis melius videbitur expediri, et ad contribuendum, et communicandum in hoc cum aliis fidelibus nostris civitatis praedictae etc. » Dipl. ann. xi Indict. loc. cit., pagina 52, 53.

(1) » Fridericus Dei gratia Rex Siciliae nobili Guglielmo de Passaneto comiti Garsiliati, familiari et fideli nostro gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Syracusarum fidelium nostrorum fuit coram nostra nuper expositum Majestate, quod cum in anno xv Indict. prox. praeteritae ob diversa et multiplicia genera expensarum, quas Curiam nostram infra eumdem annum subire oportuit, pro armatione scilicet nostri felicis extolii, quod infra dictum annum armari jusserat, et nostra fecerat Celsitudo, ad hostium nostrorum confusionem, in unciis auri trecentis solvendis nobis pro parte Curiae nostrae per universitatem praefatam providerimus nostrae Curiae subveniri; dictaque universitas, quamvis ab hujusmodi solutionis oneribus sit et esse debeat de munificentias nostrae gratia libera et exempta, de solutionem dictarum unciarum trecentarum vel partis earum nostrae curiae faciendam minime teneretur, tamen attentis causis praefatis, et praesertim, quod ex armatione et munitione dicti extolii nostra nec minus sua aliorumque fidelium et subjectorum nostrorum negotia agerentur, eorumque status prosper et tutus inde resultabat, dictas uncias auri trecentas tunc nostrae Curiae pro dicto anno xv Ind. subventionis nomine se obtulerit soluturam, easque nobis et aliis pro parte Curiae nostrae solveret modo praedicto, vos advertentes, quod in litteris commissionis vobis factae per Curiam nostram de recollectione certae quantitatis pecuniae, vobis in certis terris et locis Siciliae dicto anno xv Indict. ad taxandum et recolligendum commissae etc. ». Dipl., anno 1333, apud. Tabul. civ. Syracus., pag. 62.

(2) « Fridericus Dei gratia Rex Siciliae. Juratis universis hominibus civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Per litteras nobilis Guglielmo de Passaneto comitis Garsiliati, ac statuti per nostram Curiam super recollectione pecuniae subventionis, vel assisarum, seu cassiarum anni xv Ind. in dicta civitate Syracusarum, et terris aliis et locis Vallis Nothi, consilia-

gliene faveva separatamente un donativo: così in un anno gli offerì Siracusa once 400 (1), e in un altro once 40 per mezzo dei suoi sindaci (2). Eranvi ancora le imposizioni generali conchiuse e fissate nei parlamenti: tale fu quella imposta nel parlamento di Castrogiovanni, e Siracusa fu tassata in once 40, cui ad esigere fu destinato il conte di Agosta Guglielmo Raimondo di Montecateno (3): che se a tante imposizioni si volea

rii, familiaris, nec non tenore litterarum Matthaei Moseuae de Syracusa, vicecapitanei civitatis ejusdem interclusarum in litteris dicti Comitis, fidelium nostrorum, nostra nuper didicit Celsitudo, quod cum ipse ad mandatum ipsius Comitis, pro parte nostrae Curiae per litteras sibi factum propterea intenderet pro parte ipsius Curiae nostrae loco dicti comitis circa recollectionem et habitionem quantitatis pecuniae restantis ad solvendum per universitatem hominum civitatis praedictae de summa unciarum auri trecentarum olim infra praedictum annum xv Indict. per dictam universitatem in subsidium expensarum guerrae tunc imminentis exiberi nostrae Celsitudini promissarum, vos pro parte universitatis vestrae praedictae unanimiter et concordi animo respondistis eidem, quod quia promissio facta per sindicos praedictae universitatis Majestati nostrae de unciis trecentis praedictis facta fuit, ut pecuniae ipsae expenderentur et converterentur in executione negotiorum guerrae praedictae, et ea de causa nostra Serenitas pecuniam habere voluit, et mandavit, et non pro exequendis negotiis treguae inter nos et hostes nostros de novo initae et firmatae, de solvendo vel solvi faciendo dicto Capitano pro parte Curiae loco dicti Comitis supersedere, usque quo nostram consultaretis Excellentiam, providistis in nostrae Curiae praejudicium et gravamen: de quo satis de vobis admirari compellimur in hoc loco, quod vos non attendentes, quod Curiam nostram valde varias et diversas expensas subire oportet, et subit continuo pro negotiis dictae guerrae, cum videlicet in solvendis soldis stipendiariorum Curiae nostrae praedictae tam equitum quam peditum, quos ad confusionem et stragam nostrorum hostium tenebamus, et de partibus Cataloniae venire pridie propterea feceramus, cum in satisfaciendo hominibus solidatis de galeis nostri felicis extolii, quod tunc ad offensionem praedictorum hostium per eadem Curiam nostram armabatur, cum etiam pro diversorum restitutionibus debitorum, quae dictae guerrae tempore pro ipsius guerrae negotiis nostra Curia diversimode subiit, et mutuorum a diversis mercatoribus et faeneratoribus per eamdem curiam habitorum, pecuniam restantem et per vos ad exhibendum praedicto comiti vel suo nuncio pro parte nostrae Curiae de subventione praefata tribuere recusastis in tantorum negotiorum Curiae nostrae damnum; cumque nostro Culmini placeat et velimus, quod in omnem eventum praedictum residuum e praedicta universitate per nostram Curiam integraliter habeatur, in tot ac tantis expensis ipsius nostrae Curiae servitiis ut necessario expendit convertendis, fidelitati vestrae mandamus firmiter expresse, quatenus statim receptis praesentibus, praedictis omnibus diligenter attentis, omni mora dilatione et excusatione submota, praedicto Guglielmo comiti, vel nuncio suo, quem ad hoc ordinandum duxerit, praedictam restantem pecuniam de subventione praedicta pro parte nostrae Curiae tribuatis, et integraliter tribui facistis pro causa superius denotata; in praedictis taliter vos gerentes, quod non contingat Majestatem nostram alias ad vos litteras propterea iterare, sicut nostram gratiam caram habetis, et nostro Culmini placere cupitis et servire. Datum Messanae xxii Augusti XV Ind. » Loc. cit., pag. 69, 70.

(1) Vid. diploma superius adlatum a p. 337, not. I.

(2) « Fridericus Dei gratia Rex. Universis officialibus Vallis Nothi tam praesentibus quam futuris fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Cum per Celsitudinis nostrae litteras injungatur Juratis civitatis Syracusarum, quod cum conscientia et plena notitia Nobilis Henrici Rubei de Messana militis una cum socio magnae nostrae Curiae magistri rationalis consiliarii familiaris et fidelis nostri, vel statuendi per eum loco sui, statuant, imponant, et ordinent certas assisas in civitate praedicta, et statutas, impositas, et ordinatas vendant plus offerentibus pretio quo per eamdem universitatem poterit meliori, ex quarum assisarum venditione unciae auri quadraginta promissae per sindicos universitatis ipsius Excellentiae nostrae in xenium percipiantur, et ad opus nostrae Curiae habeantur. etc. » Dipl., ann. x Indict., loc. cit., pagina 65.

(3) « Fridericus Dei gratia Rex Siciliae. Bajulo, Judicibus, Juratis, et universis hominibus civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Licet vobis per alias nostras litteras sub certa forma scripsimus, ut cum de pecunia promissa nostro Culmini in generali colloquio olim infra mensem junii in terra Castrijoannis per nostram Excellentiam celebrato, per sindicos vestros, et aliarum terrarum, et locorum Siciliae in dicto colloquio propterea ad nostram praesentiam venientes, pro celeri exequutione et expeditione negotiorum nostrorum, quae inciderunt, et vos non credimus ignorare, uncias auri quadraginta ponderis generalis contingeret universitatem praedictam; habita compensatione ad quantitatem proinde alias terras et loca Siciliae contingentem, pro quibus unciis quadraginta habendis prae manibus pro parte nostrae Curiae per modum assisarum imponendarum in civitate praedicta nobilem Guglielmum Raimundi de Montecatino militem consiliarium familiarem et fidelem nostrum ad civitatem praefatam serio nostra Excellentia destinavit, eo quod si assisae ipsae sic ad praesens vendi non possent, quod ipsae unciae quadraginta a certis specialibus

Digitized by Google

sottoposta la città di Siracusa, che ne era stata dichiarata esente per più privilegi, egli è naturale il conchiudere, che le popolazioni tutte senza eccezione alcuna vi contribuissero. Nè mancavano le imposizioni comandate dal principe di suprema sua autorità, il quale ne determinava la somma, e distribuivane per ciascun luogo il contingente; così nell'anno 1322 fu imposta dal re Federigo una general taglia per le spese necessarie al mantenimento della casa reale, e per gli stipendii militari, e per altre spese straordinarie, e a raccoglierne la somma del val di Noto fu deputato il conte di Modica Giovanni di Chiaromonte (1).

Non furono allora da tante e sì gravi contribuzioni esenti le chiese. Erasi primieramente nei disordini della rivoluzione corso senza ritegno a spogliar quelle di molti lor beni e di castella e di villaggi e di terre, ed altre a nome della corte ne occupavano i ministri fiscali, altre i potenti. I prelati siciliani, mentre trattavasi la pace di Castronuovo nel 1302, con tutto studio si adoperarono, perchè fosse loro restituito quanto avean posseduto sino ai tempi di Carlo di Angiò. Di fatto tra gli altri articoli di quel trattato fu ancora prescritto, che fosse immantinente alle chiese renduto tutto ciò, che ne era stato dalla rivoluzione in poi alienato illegittimamente. Quindi sappiamo, che in vigore dell'anzidetto trattato la chiesa di Palermo riebbe nel 1303 i casali di Platano, di Platanello e di Bruccato; quella di Monreale i villaggi di Bisacquino, di Misilicurti, di Terrusio e il castello di Battelari; la chiesa di Catania, il bosco della Pineta; beni tutti rapiti alle chiese anzidette nella rivoluzione (2). Tuttavia il re Federigo non potendo tenere alcun conto delle assolute esenzioni

personis, a quibus melius et habilius haberi possent, reciperentur mutuo, restituendae postmodum personis ipsis de pecunia assisarum ipsarum etc. » Dipl., ann., XI Ind., loc. cit., pag. 92.

(1) « Fridericus Dei gratia Rex. Nobili Manfrido de Claromonte, Comiti Mohac, Siniscalco, Consiliario, familiari et fideli nostro, gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Syracusarum nostrorum fidelium Majestati nostrae fuit humiliter supplicatum: Quod cum olim Serenitas nostra, considerata integritate devotionis et fidei, quam universi homines civitatis ipsius erga nostram Ecclesiam prompto zelo, tota animi puritate gesserunt, illos liberaverit et exemerit ab impositionibus, taxationibus, et solutionibus cujuscumque pecuniae, ex tunc in antea imponendae taxiandae et recolligendae in Siciliae, et etiam alibi, tam pro armatione nostri extolii, quam pro aliis quibuscumque causis et negotiis, cum distributio, taxatio, et recollectio pecuniae contingentis universitates certarum terrarum et locorum Vallis Nothi juxta distributionem exinde factam per curiam in anno praesenti per nostram Curiam imponi, taxiari, recolligi, et haberi — tam pro uso nostri hospitii, quam pro solidis stipendiariorum — non attenta libertate hujusmodi per nos sicut praefatur dictis hominibus indulta, uncias auri octuaginta duas contingentes universitatem ipsam de summa praedita juxta tenorem cedule, tibi sub parvo nostro sigillo secreto traditae, universitati civitatis ipsius imponi et taxari fecisti, ipsasque ab ea exigis et requiris in ejus praejudicium et gravamen, super hoc provideri sibi opportuno remedio dignaremur etc. ». Dipl., ann. 1322, loc. cit., pag. 113.

(2) Egli è chiaro dagli articoli del trattato di Castronuovo, riferito dal Surita, lib. V, cap. 56, pag. 407, e dalla bolla di papa Bonifacio VIII, apud Rainaldum, tom. IV, ad ann. 1303, num. 26, pag. 347, nella quale confermò quel trattato, e a nuove condizioni sottopose il re Federigo, che questi « quodque Fridericus ipse restituet, et restitui faciet omnes ecclesias praedictae Insulae Siciliae, et aliarum Insularum circumjacentium, si forte adhuc restitutae non sunt, plenarie et cum effectu ad omnia bona et jura ipsarum, in quorum possessione erant eo tempore, quo Insula memorata Sicilae contra dictum quondam Carolum rebellavit, per quoscumque praelata bona et jura ablata et occupata fuissent vel sint, ac detinerentur vel detinentur ad praesens, nisi forte infra praedictum tempus aliqua justa alienatio per personam authoritatem habentes inde juste ed rationabiliter facta esset ». I nostri archivii ecclesiastici presentano in questi tempi più atti giudiziarii, nei quali a procurarsi la restituzione dei beni anzidetti si fondava principalmente sopra l'articolo ora addotto del trattato di Castronuovo. « Inter alia contenta in conventionibus, tractatis et firmatis in pace habita inter nos pro nobis fidelibus et subditis nostris, nec non magnificus et spectabiles dominum Karolum illustris Regis Franciae filium, Vallesii, Alensoni, Carnoti, Andegaviaeque inclitum Comitem, consobrinum nostrum, et dominum Robertum illustris Regis Caroli primogenitum, et ducem Calabriae, cognatos nostros carissimos, pro se predicto. Karolo fidelibus et subditis eorum insertum est capitulum continentiae talis. Providimus etiam, quod omnibus Ecclesiis, et personis ecclesiasticis existentibus in Sicilia et praedictis insulis assignabimus et faciemus assignari infra mensem unum a die factae et completae adsignationis praedictarum civitatum — omnes possessiones, jura, et bona existentia in Sicilia, et praedictis Insulis, quae tenuerunt Ecclesiae,

accordate ai chierici dai papi nel regno di Puglia, sin dal 1296 avea ordinato in un suo capitolo conforme alla antichissima massima del dritto siciliano, che fossero obbligati gli ecclesiastici tutti a contribuire alla colletta per li beni patrimoniali solamente, e non già per quelli, che dalla chiesa teneano (1): e pure per questi ei pare, che alcuna volta si esigessero annuali sovvenzioni dalle chiese a misura della lor rendita, imponendosi contribuzioni in danaro ai vescovi, abbati e monisteri (2).

Di qualunque maniera fosse allora imposta e determinata la somma totale della colletta, o in un general parlamento, o dalla corte immediatamente, sempre dalla corte faceasi la distribuzione del contingente a ciascuna popolazione siccome nei tempi precedenti e massimamente sotto i principi svevi erasi in Sicilia praticato. Comprendesi questa operazione chiaramente da una carta del re Martino, il quale avendo fissata la somma del danaro, che per la costruzione di dieci galee dovea pagare il regno tutto, poi ad ogni popolazione sì demaniale che soggetta ai baroni assegna partitamente la rata, che dovea ciascuna di quelle contribuire (3). Questa era la cedula ossia il notamento, che dalla corte trasmetteasi a colui, cui era imposto di riscuotere nella sua provincia da ogni luogo secondo la nota il danaro della colletta (4). Significatosi il contingente a ciascuna popolazione, faceasi poi la ripartizion locale secondo le facultà degl'individui, e sopra i beni allodiali del territorio: una tal maniera già usitata sin dai tempi normanni e avevi suppone al suo tempo in Sicilia il re Federigo (5). Pure ad aver presto il danaro si imponeano di ordinario in quest'epoca alcune gabelle, e siccome erano i bisogni urgentissimi, così ad aver tosto la somma tutta del contingente tassato, prescriveasi, che si vendessero le gabelle a colui, che sborsava il danaro, ed egli poi sel rimborsava dai proventi delle gabelle assegnategli: che se non offeriasi alcun compratore, ricorreasi al mutuo, e comechè re Giacomo a proscrivere gli abusi angioini avesse proibito espressamente il *mutuo forzato* (6), nientedimeno per la necessità dei tempi si comandava, che vi si obbligassero le persone più ricche del luogo, cui le gabelle già imposte assegnavansi. Questo mezzo di esazione tenne il re Federigo a riscuotere un donativo offerto nel parlamento di Castrogiovanni, nè altrimenti il re Martino si regolò, quando impose la colletta per la sua incoronazione (7).

Per la distribuzione ed esazione locale suppose ed autorizzò Federigo l'antico sistema, per cui dovea ciascuna università deputare i suoi tassatori, i quali dopo avere distribuita la rata agl'individui, in particolari quaderni indi notavanla; e la stessa università destinava i raccoglitori, che sul luogo esigeano il danaro secondo la tassa notata in quei quaderni (8). Or sebbene nei tempi precedenti, e massimamente secondo il sistema avevo adottato dai primi re aragonesi e da

et personae ipsius ibidem tempore bonae memoriae Regis Caroli patris dicti Regis Caroli usque ad tempus, quo siculi contra praedictum Regem Carolum rebellarunt; nisi per praelatos Ecclesiarum ipsarum, vel alios auctoritatem habentes, aliquas ex praedictis possessionibus, juribus, et bonis quibuscumque personis concessa, alienata, permutata, sive modo alio data, vel locata legitime extiterunt, quibus praedictae concessio, alienatio, permutatio, datio, sive locatio inviolabiter observetur, et in suo robore perseveret ». Si possono vedere il Mongitore, *Bullae et Istrumenta Eccl. Panorm.*, pagina 140; il de Giudice *Monum. Eccl. Montisregalis*, pag 99, 102; e il De Grossis, *Catana Sacra*, pag. 150.

(1) Cap. 22, pag. 58.

(2) « Tunc vero Fridericus Rex inutilibus sumptibus fatigatus in subsidium expensarum guerrae ad proventus notabilium ecclesiarum manus injecit — Qua causa assumptum atque servatum est in Sicilia interdictum, et de proventibus ecclesiarum in temporalibus annuas subventiones Rex ipse suscepit ». Specialis, lib. 7, cap. 15, tom. I, *Bibl.* cit., pag. 481. « De omnibus juribus, proventibus, et redditibus singularum ecclesiarum, nec non quorumlibet archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, priorum, nec non canonicorum, et beneficialium quorumlibet Insulae nostrae Siciliae a primo septembris proximae futurae quartae Indict. in antea, in praedicta forma, et praedicta causa pecuniale subsidium recipere, et habere penitus debeamus. *Chron.* cit., pag. 213, cap. 90.

(3) Dipl. regis Martini, ann. 1404, tom. II, *Bibliotk*, cit., pag. 483.

(4) Vid. dipl superius adlatum, ad pag. 339, not. 1.

(5) Cap. 22, regis Friderici, pag. 58.

(6) Cap. 8, pag. 8.

(7) Vid. diploma supra citatum, ad pag. 338, not. 3, et diploma regis Martini, ann. 1402, tomo II, *Bibl*, cit., pag. 481.

(8) Cap. 21, regis Friderici, pag. 58.

Digitized by Google

Pietro e da Giacomo non ad altri si fosse commesso l'incarico di esigere la colletta, che ai giustizieri delle provincie, ai quali nel tempo istesso comunicavasi il notamento della distribuzione, ciò non ostante il re Federigo vi deputava di ordinario i primarii baroni, il conte di Modica, il conte di Agosta, il conte di Garsiliato, cui trasmettea la cedola della distribuzione per ciascun paese, ed essi destinavano i raccoglitori per la esazione (1): tanto è vero, che perdeano gli antichi incarichi, e cadeano alla giornata d'importanza i giustizieri provinciali. Ed egli è ancor vero, che il buon Federigo, non potendo mantenere gli antichi sistemi, adattava quelle provvidenze, che ci credeva più convenire alle circostanze e al momento. Non deo ora tacersi la maniera, secondo la quale nella presente epoca esigeansi le collette: nel reame di Puglia traevansi in prigione le mogli di coloro, che non le aveano pagato: erasi introdotto in Sicilia di chiudere e suggellare le case dei debitori, e di diruparne i tetti, e di torne gli arredi del letto; ai quali abusi per altro cercò di provvedere il re Federigo (2).

133. Se le corti generali delle nazioni convocavansi allora nelle grandi occorrenze, e nei più gravi bisogni dello stato, essendo in questa epoca continue e moltiplicate le urgenze in Sicilia, egli è naturale il comprendere, perchè si frequentemente siensi allora la naziona tutta unita in parlamento. Si è veduto di sopra, che per imporre nuovi sussidii, e nel costituirsi un vicario del regno alla partenza di Pietro, e poscia a quella di Giacomo, e quando il re Federigo volle ei vivente associare al trono il suo primogenito, e nelle solenni incoronazioni dei re, in cui lor si prestava dagli ordini tutti insieme raccolti l'omaggio e il sagramento di fedeltà, insomma in tutte le più gravi faccende e nelle funzioni più auguste erano chiamati i sindaci i baroni e i prelati. Avendo altresì il re Federigo in varii tempi ordinate alcune leggi, a promulgarle ei sceglieva come il luogo e la occasione più acconcia i parlamenti, siccome fece in quelli tenuti in Palermo, in Messina ed in Piazza.

Regnando i Normanni, il parlamento siciliano non era costituito che dai prelati e dai nobili. Federigo lo Svevo abilitò spesse volte i comuni demaniali a mandarvi i lor deputati; nei tempi aragonesi non si raguanava assemblea, nè alcuna deliberazione importante trattavasi senza l'intervento dei sindaci: e fu allora che il parlamento siciliano si volle composto per sistema dai baroni dai prelati e dai rappresentanti dei comuni. Abbiamo la formola delle lettere del re Federigo, nella quale intima i prelati a venir di presenza alla real corte, o di mandare un lor procuratore per fissare la contribuzione, che doveano sommministrare le chiese (3): ed abbiamo parimente le lettere, ie cui lo stesso re comandava a ciascuna università, perchè eleggesse due sindaci, i quali portando seco l'atto di elezione, a spese del lor comune assistessero nel parlamento (4). Sinora le memorie, alle quali ci siamo avvenuti, non ci

(1) Vid. diplomata superius citata, ad pag. 337, not. 1, et seq. at pag. 335, not 7.

(2) « Mulier in nullo debito fiscali incarceratur, quod jam in Apulia male servatur, ubi capiuntur uxores propter collectas debitas a maritis ». Isernia, in *Consuet. Feud.*, pag. 297. « Item volumus, quod pro solutione pecuniae subventionis seu collectae, nullus de persona capiatur, nec exinde roba lecti auferatur, nec domus discoperiatur, nec portae removeantur, nec claudantur, nec etiam sigillentur ». Cap. 41, reg. Frid., pag. 69.

(3) *Chronicon*. cit., pag. 213.

(4) « Fridericus Dei gratia Rex Siciliae, Bajulo, judicibus, juratis, et universis hominibus civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam, et bonam voluntatem. Quia pro tranquillo et quieto statu fidelium nostrorum Insulae nostrae Siciliae, circam quem curas et sollicitudines nostras benigne convertimus, totisque conatibus adhibemus, generales colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniae Domini apud Heracleam celebrari providimus, in quo sindicos civitatum, terrarum, et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes, fidelitati vestrae mandamus, quatenus statim, receptis praesentibus, de melioribus et sufficientibus vestrorum sindicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter et concorditer eligatis, et approbatis, ac electos et approbatus, omnium vestrum auctoritate suffultos cum decreto electionis et approbationis eorum ad nos, apud dictam terram Heracleae eo tempore transmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum terrarum et locorum sindicis die festivitatis praedictae in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus sindicis vestris competentes expensas eorum proinde de quacumque pecunia universitatis vestrae tribuatis aut tribui faciatis; et si defectu ejusdem pecuniae nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis, mittentes ipsos ad nos ut supra, vestris litteris intimatis, ut quemadmodum iidem sindici expensas hujusmodi habeant nostra

Digitized by Google

fanno conchiudere, che eranvi in quest'epoca chiamati i soli comuni demaniali, siccome nell'epoca precedente fu dimostrato. Nelle succennate lettere, in cui è prescritta alle università la elezione dei sindaci, è detto generalmente, che doveano mandarli le città le terre e i luoghi più notabili dell'isola; ma la disciplina ordinaria del nostro dritto pubblico non gli ha sempre chiamati, che dalle sole popolazioni soggette al demanio; e la usanze feudali attribuendo ai baroni il dritto di rappresentare i lor vassalli nei consigli della nazione, non par credibile, che essendo in questi tempi venuti a maggior grandezza i baroni, abbiano trascurata la rappresentanza dei lor vassallaggi (1).

Non avendo noi le memorie e gli atti del parlamenti di quella stagione, non possiamo fondatamente determinare, se tosto alla venuta dei primi re aragonesi, ovvero nei tempi di Martino e di Alfonso posteriormente, e di mano in mano, si fossero adattate al parlamento siciliano alcune forme delle corti generali del regno di Aragona, secondo le quali sono stati sin da tempi antichissimi composti i nostri parlamenti. Egli è primieramente indubitato, che i tre ordini, da cui sono costituite in Sicilia le adunanze generali, non sono stati presso noi sin da tempi antichissimi altrimenti chiamati che *bracci*, siccome nel regno di Aragona chiamavansi (2): ma non havvi alcuna memoria a dimostrare, che davasi in quest'epoca ai nostri tre ordini questa denominazione. Non possiamo parimente fissare, se i tre bracci sotto i primi re aragonesi deliberassero in comune, o se i prelati si mescolassero coi nobili, o ciascun braccio costituisse sin d'allora un ordine a parte, e separatamente, come oggidì tra noi si fa, deliberasse. Forse egli è assai verisimile il supporre, che il parlamento non era ancora in quel tempo astretto a forme fisse e costanti, nè era ancora stabilito il tempo della convocazione, nè prescritto il termine di deliberare. Forse questi articoli furono ridotti successivamente ad una forma certa e determinata. Egli è però incontrastabile che le più antiche nostre memorie sin da quest'epoca ci rappresentano il parlamento siciliano assai simigliante alle corti generali del regno di Aragona. Apriva il re di Aragona le corti generali di quel regno con una solenne aringa, a cui a nome delle corti immediatamente rispondea l'arcivescovo di Saragozza (3): questa usanza è non solamente conforme alla nostra di oggidì, la quale da tempi immemorabili in Sicilia si è praticata, ma veggiamo ancora lo stesso re Federigo principio con alcuna sua orazione dar principio all'assemblea generale (4). E quando il di lui storico Niccolò Speciale favellando di un parlamento tenuto in Palermo nel 1296 ci descrive quel re vestito delle insegne reali, assiso sopra un altissimo solio, e a ciascun dei suoi lati disposti ordinatamente i grandi, e a lui dirimpetto i popolari (5), par che ei descriva la forma secondo la quale si è fatta presso noi sin da tempi antichissimi, e fassi tuttora oggidì la solenne apertura del nostro parlamento.

provideat et praecipiat Celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto v decembris, xii Ind. » apud Tabul. civ. Syracus., pag. 93.

(1) Egli è pur vero, che nella solenne elezione ad incoronazione del re Federigo fu intimata ciascuna terra a città di Sicilia a deputare sei sindaci, e la formola delle lettere di tale intima, che abbiamo, è quella diretta al bajulo ed ai giudici della terra di Paternò, che era stata sempre soggetta al barone. Vid. *Chronicon* cit., cap. 54, pag. 168. *Bibl.* cit. Ma da una parte ignoriamo, se fosse allora quella terra in demanio, il che tanto più si renda probabile, quanto fu essa con altre terre assegnata immantinente in dotario alla regina Eleonora, siccome si è veduto nel capitolo quarto di questo libro: dall'altra parte la elezione del re Federigo, fatta malgrado la rinunzia di Giacomo, a malgrado l'alleanza di questo re coi papi e con gli Angioini contro i Siciliani, avea bisogno di una deliberazione più generale, e del voto espresso dei popoli tutti della Sicilia. Per la qual cosa un caso sì straordinario non può decidere della disciplina ordinaria del nostro dritto.

(2) Vid. Hieronymi Blancae Aragon. Rer. Comment., tom. 3, Hisp. illustr. Pistorii, pag. 763.

(3) Noi dobbiamo allo stesso storico diligentissimo Blanca gli atti dell'apertura della corti celebrati in Saragozza dal re Martino nel 1398, dai quali è manifestato il costume, di cui facciamo menzione. Loc. cit.

(4) Specialis, lib. 3, cap. 2, pag. 355, et lib. 4, cap. 11, pag. 395, 396.

(5) « Convenientibus sindicis universitatum Siciliae, Rex jubet acciri consilium; et majoribus regni per ordinem a dextera laevaque sedentibus, reliquis vero popularibus ad objectum, sublimi trabeatus in solio, sicut erat forma spectabilis, indixit sua dextra silentium, cunctisque mirantibus, post paululum spectabili vultu et modesta voce si orsus est etc. ». Specialis, loc. cit., pag. 355.

CAPITOLO VI.

134. Stato interno del regno sino alla morte del re Federigo. — 135. Notabili avvenimenti sotto re Pietro, e nel vicariato dell'infante Giovanni. — 136. Principii di decadenza, e vizii interni della costituzione per tutti questi tempi.

134. Or mentrechè il saggio e buon Federigo non potendo mantenere gli antichi principii del dritto normanno e svevo adattava le provvidenze, che potea le più convenienti, ai bisogni e al momento, e conservava insieme, secondochè le circostanze gliel permetteano, la forza e la dignità del governo, non lasciavano pure nel tempo istesso di fortificarsi e di propagarsi costumi, contrarii in tutto all'ordine pubblico e alla civil disciplina. Siccome allora in Italia, così parimente in Sicilia erano le famiglie dei grandi e dei borgesi e dei popolani disposte a partiti, e a fazioni cittadine: e massimamente nella più parte delle città italiane per l'assoluta debolezza della potenza politica e dei governi tutti era già comune usanza, che i privati obbligandosi ad alcune prestazioni e servizii, raccomandavansi al patrocinio dei potenti, dai quali in tutti i loro incontri erano favoriti e difesi (1). In Sicilia i grandi non paghi di avere una fissa e numerosa comitiva dei lor vassalli, sudditi, e famigliari, voleano ancora stabilire tali fazioni e sette nelle città del demanio. Non ostanti le costituzioni dell'imperador Federigo aveano già ripigliato i baroni l'antico abuso di farsi nelle popolazioni demaniali *raccomandati* e *affidati*, i quali obbligatisi a quelli con giuramento di omaggio e di vassallaggio, e ricevendone protezione e soccorsi, agl'interessi e alla fazion del barone serviano apertamente. Indi formavansi, e sussistevano le sette e i partiti: e non che tenessero le città divise tra i grandi ed il popolo, ma le famiglie popolane attaccate ai nobili erano dipendenti e nudriti dal favor di un potente.

Il re Federigo a riparare a questi disordini avea in diversi tempi pubblicate più leggi: e dopo avere ordinato un capitolo in Castrogiovanni nel 1325, in cui proibiva e i raccomandati, e gli affidati, e le assemblee, e le fazioni sì ai borgesi che ai militi, volle che il suo figliuol re Pietro, già da lui associato al trono, pubblicasse nell'anno istesso una costituzione, nella quale rinnovellando quella dell'imperador Federigo, vietava espressamente di fare raccomandati e affidati nei luoghi del demanio, e prescrivea, che ciascun si astenesse di presentarsi dinanzi ai magistrati col seguito dei suoi partigiani. Niente di meno era in modo imperioso il contrario costume, che fu bisogno di aggiungere alcuna limitazione, e nel 1332 comechè avesse il re Federigo inculcato di nuovo l'anzidetto divieto, permise ai baroni di potere trar seco la comitiva di quei loro partigiani e famigliari, che riceveano da essi annualmente vitto e vestito (2).

Ma nè anche poteano allora produrre effetti e riforme durevoli le accennate costituzioni, perciocchè nelle frequenti occorrenze di guerre, cadendo naturalmente in disuso e in dimenticanza le leggi, non era possibile di stabilirsi costumi docili, costanti, e uniformi: e dall'altra parte essendo necessario di continuo il servizio militare dei grandi, i quali il principe dovea careggiare, perciò alimentavasi quello studio di grandezza e di potenza, che da gran tempo sfoggiavano i nobili, e onde nasceano le emulazioni, e le fazioni delle famiglie. Per la qual cosa mentre i costumi pubblici nudrivano le sette e i partiti, il principe con le leggi cercava di spegnerli inutilmente. Egli è pur certo, che se furono di ordinario raffrenati dal re Federigo i nobili e i grandi, non si videro giammai riformati e corretti.

Anzi lui vivente eransi già formate le grandi fazioni, e già sentiasi in Sicilia quella sozza parola di *parzialità* ossia di setta (3), onde fu straziata l'isola sotto i suoi successori, essendosi allora e massimamente dopo la morte del re Pietro tutta divisa in due

(1) « Haec constitutio sancta est, si bene servaretur: prohibet enim, ut nullus nobilis vel alius habeat affidatus in terra demanj, puta dicit homo debilis potenti, defendas me, et dabo tibi quolibet anno tot servitia, ut fit in Lombardia ». *Rubrica* ad tit. 7, *Const.* lib. 3, vid. etiam hic *Glossam*.

(2) Cap. regis Friderici III, pag. 101, *Const. regis Petri*, cap. 1 et 2, pag. 117 et 118, et cap. *regis Friderici*, 114, pag. 104.

(3) « Baronas, milites, feudatarii vel burgenses — comitibus — impendunt partialitatis auxilia — praedictis personis sub modo partialitatis adhaerat etc. » Loc. cit., pag. 104.

Digitized by Google

partiti, l'uno detto la *Parzialità Latina* ossia Italiana, di cui furono sempre capi i Chiaromonti, e l'altro la *Parzialità Catalana*, dipendente e governata dagli Alagona. Negli ultimi anni del regno di Federigo fu manifesto lo scandalo, e il fuoco apertamente scoppiò tra il conte di Geraci Francesco di Ventimiglia, e Giovanni Chiaromonte conte di Modica, famiglie naturalmente rivali, e poi trascorse in aperta nimistà, dopo che ebbe il Ventimiglia ripudiata la sua moglie Costanza, sorella del conte di Modica, e per concessione fattagli dal papa legittimati i figliuoli di una sua concubina. Si afforzarono d'allora in poi di fautori e di partigiani, non si riconobbero che queste due sole fazioni, e i Siciliani chi dall'una, e chi dall'altra famiglia parteggiavano (1): infine nel 1332 nella stessa metropoli e sotto gli occhi del re Federigo furiosamente affrontaronsi alla testa delle numerose ed armate lor comitive i due conti di Geraci, e di Modica. Ne diè tosto Federigo un terribile esempio: sebbene il Chiaromonte fosse stato allevato in corte col suo real primogenito, ed avessegli poi data in moglie una sua figliuola naturale (2), pure confiscatogli il contado, lo bandì perpetuamente dal regno: nè potè indursi giammai ad accordargli grazia o perdono, non ostanti i potentissimi ufficii dell'imperador Lodovico.

Erano adunque siffattamente le cose allora disposte in Sicilia, che la potenza del governo e la tranquillità dello stato dipendea tutta dalla virtù personale del principe; e ben temeasi generalmente, che non essendo stato il regno di Federigo lungo abbastanza per cangiare le passioni, e riformare del tutto i costumi, nè potendo il suo governo in tante avversità e guerre continue prendere la debita consistenza, dovea esso andare in rovina, se ne erano affidate le redini a men perite mani (3). Dolea soprattutto al re Federigo, che il suo successore, da lui associato al trono per acquistare uso e sperienza di regnare, dopo sedici anni non ancor pari a tanto peso mostravasi, anzi avea egli assai più che ogni altro maggior bisogno di savii consigli, e di consiglieri fedeli. Federigo vicino a morte nel 1337 lasciò per suoi esecutori testamentarii la regina Eleonora sua moglie, il vescovo di Siracusa, il conte di Geraci, Pietro di Antiochia cancelliere del regno, Raimondo Peralta, che gli era per ragione di madre congiunto e il maestro giustiziero Blasco di Alagona (4): e al suo figliuolo espressamente raccomandò, che dai consigli di Blasco in niun modo si dipartisse (5).

135. Pur morto Federigo, mutossi tosto la corte e il reame. Se re Pietro era tenuto in Italia quasi per *mentecatto* (6), più decentemente e più vero disse lo Speciale, che egli era *semplice* e *puro* (7); ci veramente non volea che il dritto e l'onesto, ma non ne avea libero conoscimento, nè sapealo ben fare, perciocchè assai di leggieri facessi a modo di altri volgere e agire. La regina Eleonora sua madre pendea in favore dei Chiaromonti (8), ed Elisabetta sua moglie favoriva oltre modo i Palizzi (9), gli uni e gli altri per attinenze di parentela alleati, ed emuli antichi e nimici di quei di Antiochia e dei Ventimigli. Adunque il re Pietro diessi tutto in balia dei Palizzi.

Erano questi dei principali in Messina, e benemeriti della famiglia regnante. Niccolò Palizzi, che sin dalla morte del re Manfre-

(1) « Tunc Fridericus videns partes istorum comitum paulisper excrescere, omnesque Siculos, hos ad unam, illos ad alteram partium declinare etc. » Specialis, loc. cit., lib. VIII, cap. 6, pag. 499, e 500.

(2) Surita, lib. VII, cap. 25, pag. 112.

(3) « Sed o misera Siciliae insula, quae fata te induxerunt, ut sic exhausta viribus, ab omnibus depopulata videaris? Nam funis ille longissimus, quo eras ligata scilicet, quondam bonae memoriae regis Friderici, abruptus est, et torrens praedictus, qui te rapiebat, desiccatus est ». Platiensis, tomo II, *Bibl.* cit., cap. 23, pag. 34.

(4) Surita, lib. VII, cap. 38, pag. 129.

(5) « Rex itaque Petrus considerans in corde suo dictum comitem Blascum fuisse semper quondam regi Friderico patri suo fidelem, immo fidelissimum, qui rex Fridericus in ultimis suis dicto regi Petro mandavit, quod a consilio dicti comitis Blasci nullatenus recederet etc. ». Platiensis, tom. 1, loc. cit., cap. 18, pag. 549.

(6) Villani, *Istor. Fiorent.*, cap. 70, apud *S. R. I.*, tom. XIII, pag. 285.

(7) Specialis, loc. cit., cap. 16, pag. 482.

(8) « Aeleonora regina Siciliae, quae ad Johannem (de Claromonte) affici videbatur etc. » loc. cit., pag. 501.

(9) « Ipsaque regina (Elisabeth) erat eorum (Paliciorum) fautrix, et domina, caputque omnium ipsorum ». Platiensis, loc. cit., pag. 575.

di, a fuggir l'ira di Carlo di Angiò avea con lungo esilio la Sicilia abbandonata, vi ritornò con Pietro di Aragona. Lucca la sua figliuola avea in marito Giovanni di Chiaromonte, zio del bandito conte di Modica. Vinciguerra, fratello di Niccolò, per senno e per facondo parlare famoso, era stato dei primi tra i Siciliani a promuovere dopo la rinunzia di Giacomo la incoronazione di Federigo: fu poi dichiarato gran cancelliere, e Niccolò nella custodia della città e castel di Messina in quei dubbii tempi sì egregiamente governossi, che padre della patria era volgarmente appellato (1). Alla caduta dei Chiaromonti sotto il re Federigo, i Palizzi, che erano loro congionti, abbassarono; ma alla morte di quel re, immantinente il re Pietro ereò Matteo lor nipote conte della Noara, e poscia Damiano fratello di Niccolò gran cancelliero e cappellano maggiore del regno: ed amendue col favore della regina Elisabetta furono tra i più grati della corte del principe, e suoi più vicini e famigliari (2).

Francesco di Ventimiglia, conte di Geracl, era grande, era possente, ma di molto ei più si tenea, e grandi cose con parole magnifiche di sè favellava. In privato e nell'interno del suo palazzo di men severi costumi, ma pubblicamente prò delle armi, leale, e attaccatissimo al suo re Federigo, in ogni di lui servigio erasi sempre con tutto suo studio adoperato; per la qual cosa tenealo in pregio e assai caro quel re sino a tollerarne i difetti (3). Morto Federigo, si avvide il conte, che già la fazione contraria sotto il successore prevalea, ed egli e quei di Antiochia, che gli erano di parentado e di alleanza uniti, ritiraronsi nei castelli delle lor baronie. Ravvivaronsi allora gli antichi odii, e le due fazioni con maggiore impegno si rinforzarono (4).

Temeano i Palizzi a ragione la potenza dei loro avversarii: e siccome coloro, che gli accorgimenti e le coperte vie sapeano tutte, simulando da principio benevolenza e amicizia, sì avvedutamente in processo di tempo menaron loro arti, che dopo molte insidie tese al Ventimiglia, lo ridussero in fine a disperare della grazia del principe, e sino a ribellargli il contado. Tosto la magna curia e l'assemblea dei pari lo condannò come reo di tradimento e di fellonia, incolpando che egli e quei di Antiochia congiuravano di sottoporre l'isola all'Angioino. E perchè fosse consumato il trionfo della fazione, e rovinassero le disposizioni tutte del re Federigo non più che dopo sei mesi dalla sua morte, la stessa magna curia e i pari nel giorno istesso, in cui condannarono il Ventimiglia, restituirono con formale sentenza nella real grazia, e nel suo contado di Modica l'esule Giovanni di Chiaromonte (5).

Dopo tali avvenimenti fu la corte e il governo a tutta voglia dei Palizzi, che soli volgendo a lor modo il consiglio del principe, dispensavano ai lor partigiani grazie ed ufficii, e teneano gli altri baroni lontani, infamandoli come fautori del Ventimigli (6):

(1) Specialis, loc. cit., pag. 315, 350, 351, 406, 444, 453. et Inveges, *Cartago Sicula*, apud Burmannum, tom. XII, *Ant. Ital.*, pag. 123, 124.

(2) Platiensis, loc. cit., cap. 3, pag. 530.

(3) « Cumque haec ad audientiam Francisci comitis pervenissent, in castris suis gloriosus existens, cepit indignanti similis, similiaque minsoli ampullosa verba diffundere, magnoque irarum aestu fluctuans, ipsum regem, ne illum susciperet, per compositas more suo litteras exorare: — Sed quia Franciscus a Friderico rege tolerabatur in plurimis, atque in conspectu regis et Johannem ipsum, et ceteros magnates regni, ac proceres excellebat etc » Specialis, pag. 501, 499, vid. etiam, pag. 477, et *Chron. Sic*, tom. II, loc. cit., pag. 207.

(4) « Remanente dicta inimicitia inter dictum comitem, et Franciscum, et eumdem Fridericum de Antiochia, regni Siciliae cancellarium, sequacem ac affinem dicti comitis Francisci ex una parte, et eis de Claromonte et de Palitio ex altera, et defuncto dicto rege Friderico, qui dictum dominum Franciscum manutenebat, idem comes Franciscus, et dictus comes Fridericus timentes ampliare dictam brigam, et timentes de insultibus ipsorum de Claromonte, et de Palitio suorum hostium; qui continue manebant cum dicto domino rege Petro, nolebant in regia curia frequentare, sed manebant in locis comitatuum, et dominiorum suorum ». *Chron.* cit. pag. 244.

(5) Platiensis, loc. cit, pag. 530, 533, et seq.

(6) « Transcurrentibus itaque factis, sicut supra proxime describitur, comes Mattheus de Palitio, et dominus Damianus de Palitio frater ejus, regni Siciliae magister cancellarius, quibus semper placuit aliorum interitus, et specialiter magnatum et procerum Siculorum, ea videlicet ratione, ut destructis illis, et penitus evulsis, soli ipsi in regno dominarentur — Palicienses, qui tunc temporis dominabatur, qui nunquam a latere regis erant longinqui, immo propinquiores ceteris aliis militibus et baronis, volentes omnes alios magnates siculos eorum jugo submittere, non cessabant scandala co-

ei pare, che non avessero preso sospetto di Blasco di Alagona, il quale como uomo di arme, ed uso a vivere in mezzo alle armate, la corte ignorando, nè involgendosi come forastiero tra le fazioni sicilliane, ai voleri del re Pietro, ondechè muovessero, ubbidia lealmente (1). Temeano solamente i Palizzi del fratello del re, l'infante Giovanni, cui finalmente per mezzo di bene intessute fallacie calunniando, ridussero il re a minacciar guerra al fratello, vietandogli assolutamente l'accesso alla real corte (2).

Era l'infante Giovanni il più potente dell'isola, perciocchè possedeva il ducato di Atene e di Neopatria, il marchesato di Randazzo, il contado di Mineo e di Calatafimi; ma più di ogni altro di tutti i figliuoli del re Federigo fu solo Giovanni, che per virtù lo somigliò perfettamente, giovane di armo valente e di senno. Giudicò egli, che a vincer l'impresa bastava, che ei vedesse il re suo fratello; videlo di fatto malgrado i Palizzi, e questi non solo dalla corte sgombrarono immantinente, ma avrianli i Palermitani tagliati a pezzi, se mercè gli ufficii della regina Elisabetta non si fossero i due reali fratelli contentati di condannar quelli a un bando perpetuo dal regno (3). Fu da quel tempo la corte e il governo composto in assai buono e pacifico stato; e molto più quando morto il re Pietro nel 1342, e non contando il di lui figliuol Lodovico che appena anni cinque, fu lasciato balio del piccolo re, e vicario del regno il duca Giovanni. Amministrò egli il vicariato con saviezza e felicità maravigliosa, e seguendo gli esempii paterni, era oltremodo sollecito, perchè niuna famiglia per grazia o potenza prevalesse, onde finchè ei visse, si tacquero in Sicilia le fazioni e i partiti. Nel tempo istesso difesala dalle incursioni degli Angioini, i quali rispinse più volte da Messina, riacquistò Lipari e Milazzo, e finalmente conchiuse un trattato con la regina Giovanna nel 1348, nel quale furono la prima volta dagli Angioini di Napoli riconosciuti i principi aragonesi re di Sicilia (4).

136. A comprendere ora lo stato interno della costituzione in questi tempi, dee confessarsi che sebbene nei principii del regno di Pietro si fossero più guasti gli umori e più accese le fazioni, pure sussistevano ancora nel palazzo e nelle provincie le antiche magistrature, e mantenevasi tuttora la opinion di potenza delle leggi e del principe. Erano usi i Siciliani a veder Pietro comandare da re, vivente il di lui padre, il gran Federigo: e il corso e il vigore, che avea questi impresso al governo e agli affari, la memoria delle sue gloriose azioni, e le massime di onore e di virtù, che avea egli ispirate generalmente, teneano le varie parti dello stato unite, e subordinate al principe almeno per abitudine, e certamente da principio impedirono, che con violenza non si dissolvessero. La stessa tirannia dei Palizzi, i quali ridussero in servitù la corte e il regno tutto, domi i più potenti, ed altri atterriti, anzichè avesse indebolito il governo più presto per breve tempo gli procurò una forza eccessiva e prepotente. Caddero i Palizzi nel punto, che la loro potenza e dovea opprimere il principe, o porre in nuovi scompigli il reame; ma presane l'amministrazione il duca Giovanni, avendo ei saputo contenere i grandi nei debiti termini, dava a ciascuno speranza, che egli avria fatti rinascere i bei tempi di saviezza e di gloria del buon re Federigo (5).

Nulladimeno sotto queste apparenze cova-

rum seminare. Asserebant enim regi Petro praedicto, et pro certo testificabantur, talem nobilem fuisse de comitiva quondam comitis Francisci, et per consequens proditorum: et propterea regiae maestati ipsum praesentari faciebant, et adinventis per eos litteris fictitiis scriptis, per eum hostibus regis trasmissis, ipsum capi faciebant: quo capto, ejus spolia et bona inter ipsos dividebant, non advertens dictus rex de eorum malitiis, et clandestinis insidiis. Nemo officio aliquo fungebatur, nisi cui vel quibus Palicienses concedebant ». Ibid., cap. 17, pag. 546, et cap. 22, pag. 553.

(1) Ibid., 18, pag. 549.

(2) *Chron.* cit., tom. I; *Bibl.* cit., pag. 259.

(3) Platiensis, loc. cit., cap. 22, pag. 553, et seq.

(4) « Destructis hinc inde proditoribus supradictis, Messana civitate de suis hostibus antiquis penitus liberata, domino duce operant praedicto, dictum regnum Siciliae in tranquilla pace vivebat ». Idem, cap. 26, pag. 561. « Siculis vero de hujusmodi pace nimium congaudentibus, et sub pace existentibus tranquilla, Deum, collaudantibus de tam immenso dono, quod antiqui reges siculi hactenus obtinere minime potuerant ». Loc. cit., cap. 27, pag. 562.

(5) « Poi di la morti di lo predicto Johanni Duca, lo quali cum sua magnanimitati et virtuti la insula di

vano da gran tampo i semi dei futuri disordini. I supremi ufficii della corona, e le alte magistrature, e i giustizierati erano in mano dei potenti. La costituzione aveane in qualche modo prevenuto l'abuso, essendo prescritto, che questi uffizii si conferissero a tempo determinato, ed altri erano di loro istituziona annuali. Erasi introdotto, che a gratificare alcune persone davansi quegli uffieii a vita e con la dichiarazione anticipata di potervi succedere i figliuoli o gli eredi. Questa non buona usanza cominciò sin dal tampi del re Federigo: avendo egli conceduto a vita l'ufficio di gran camerario al conte di Geraci, gli accordò parimente nel 1336, che dopo la sua morte gli succedesse in quella carica il suo primogenito, anzi gli diè facoltà, che ei vivente vel potesse sostituire (1). Il grande ammiragliato videsi sempre nella famiglia dei Doria. Corrado lo era sin dal tempo dei re Federigo, e quindi lo furono successivamente i due suoi figliuoli Raffaello e Ottobuono (2). Procedette più oltre l'abuso sotto re Pietro: avendo ei conferito a vita l'ufficio importantissimo di maestro giustiziero a Blasco di Alagona, anche gli accordò, che ei tra i suoi figliuoli scegliesse colui, che piacessegli per succedergli in quella carica dopo la sua morte; e Blasco nel suo testamento vi designò il suo primogenito Artale (3). Avvezzavansi dunque i grandi a disporre delle cariche pubbliche e dei supremi ufficii dello stato come di libero e privato lor patrimonio. Aggiungevasi a tanto disordine, che parecchi di essi ufficii riunivansi alcuna volta nella stessa persona. Biasco di Alagona, cha era maestro giustiziero, esercitava insieme l'ufficio di gran marescalco, ossia aveva di ordinario il comando supremo delle reali armate (4).

I giustizieri tutti non poteano durare che un anno, ed avealo prescritto in un suo capitolo e par legge espressa il re Faderigo. Ciò non ostanta questo ufficio era già perpetuo nella stessa persona, e rendessi perpetuo ancora nella stessa famiglia. Giovanni di Chiaromonte, conte di Caccamo, amministrava da gran tempo il giustizierato in Palermo: accordogli re Pietro nel 1337, che nella di lui assenza vi lasciasse a suo luogotenente il suo figliuolo Manfredi. Manfredi, morto il padre nel 1339, non che gli succedette nell'ufficio di gran siniscalco del regno, ma fu ancora eletto giustiziero di Palermo, cha amministrò sempre ed anche nel governo del duca Giovanni (5). E perchè scopransi ora le radici ed i cominciamenti dei disordini, che da qui a poco seguirono, è da soggiungersi, che non ostante la vigilanza e la fortezza del duca, avea per la diuturnità del suo ufficio presa Manfredi in questa metropoli tanta potenza, che egli era il motor principale del governo del comune, senza di lui non sapendosi muovere un passo; e il magistrato municipale con ogni maniera di osservanze onoravalo, e per sue lettere col duca si protestava, che la lontananza di Manfredi avea prodotti gravi scompigli in Palermo, e che eravi la di lui presenza necessaria assolutamente (6).

Sicilia tanto felicimenti et salubrimenti gubernava, di forma che in tempo, che ipso gubernava la insula predicta, pacificamenti si stava plus cha altra regioni etc. » Anonymi, *Hist. Sic*, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 290.

(1) Dipl., ann. 1336 apud. dipl., ann. 1353, tomo II, *Bibl.* cit, pag. 445.

(2) Dipl., ann. 1362, loc. cit., pag. 442, et Platiensis, cap. 25, pag. 56.

(3) *Testamentum* Blasci Alag., ann. 1346, apud dipl., ann. 1363, loc. cit., pag. 434.

(4) Platiensis, cap. 18, pag. 548, et cap. 19, pag. 550.

(5) Inveges, *Carthago Sicula*, loc. cit., pag. 129, 130, 137.

(6) Queste lettere cavate dai registri del nostro senato furono ad altro disegno pubblicate dal diligentissimo Inveges. Noi qui stimiamo pregio dell'opera di trascriverne alcune, perchè veggasi in qual soggezione erano sin da quel tempo tenuti dai nobili i comuni demaniali. « Sacrae Regiae Majestati vestra universitas fel. urbis Panormi magnum oscula, debita fidelitatis obsequia. Cum per alias nostras litteras scripsimus supplices vestrae Majestati piissimae, ut magnificum comitem Manfridum de Claromonte, justitiarium et capitaneum ejusdem vestrae urbis merito per vestram celsitudinem ordinatum, tunc a dicta urbe absentem, ad ipsam pro gubernatione et ipsius tuitione vestrum culmen redire mandaret — Sacrae Ducali Majestati Praetor et judices fel. urbis Panormi, manum osculum, et gratum devotionis obsequium. Noverit vestra Sacra Ducalis Majestas, quod postquam magnificus dominus comes Manfridus de Claromonte, noster justitiarius et capitaneus, de mandato et consecentia vestra, ab urbe praedicta decessit causa veniendi ad vestram praesentiam, in ejus absentia ad urbe praefata, Plurima malefieta clandestina, et nocturna saepissime sunt commissa — Nos una cum magnifico et egregio domino Manfrido de Cla-

Digitized by Google

Non solo per la importanza di queste cariche, che amministravano i baroni ed i nobili della stessa famiglia, ma erano insieme potenti per gli tanti fautori e partigiani, onde formavansi le fazioni e i partiti. Principalmente eransi stabilite di queste fazioni nelle città del demanio, ove le famiglie dei popolani e dei borgesi divise, serviano apertamente ai disegni e alla potenza di un grande. In questo stato non poteansi che rilassare i legami della subordinazione politica, e la costituzione avea certamente poco andare a dissolversi. Aveala sostenuta per tutto il tempo, che regnò, con la grandezza del suo animo il re Federigo: che se nei primi anni del re Pietro si manifestarono i disordini, accorsevi pure il magnanimo e savio infante Giovanni, ed egli avriavi forse apportata efficace e durevol riforma, se i cieli, che tolgono alcuna volta i buoni principi ai popoli rei, non avessero tolto nel maggior uopo ai Siciliani l'infante, morto nella peste del 1348.

Lodovico il re aggiungeva allora al decimo anno: adunque gli si dovea assegnare un balio, cui nel tempo istesso doveasi affidare il governo del regno. Niuno dei grandi siciliani parve all'infante Giovanni adatto a sì importante incarico, avendo giudicato saviamente, che si sarebbero richiamate nella corte, ed accese di nuovo nel regno le fazioni e i partiti: per la ragione istessa ne escluse la madre del re, la regina Elisabetta, la quale conservava sempre, comechè di nascosto, l'antico suo studio ai Palizzi (1). Quindi l'infante lasciò nel suo testamento tutore e vicario Blasco di Alagona, conte di Mistretta, che avea tre re servito lealmente, nè erasi giammai come forastiero tra le fazioni siciliane inviluppato: amministrava egli inoltre le prime cariche dello stato, essendo gran maresealco e maestro giustiziero del regno. Tuttavia dopo la morte di Giovanni non si potè ritenere l'incendio, che da gran tempo e occultamente dappertutto nell'isola alimentavasi.

CAPITOLO VII.

137. Relazioni esterne in quest' epoca. — 138. Trattato di Castronuovo conchiuso dal re Federigo con gli Angioini, e confermato da papa Bonifacio. — 139. Trattato con quelli dell' infante Giovanni. — 140. Alleanze con gl' imperadori di Germania e con gli stati italiani. — 141. Relazioni con la nazion catalana, e trattato col re di Aragona. — 142. Imprese e conquiste nell' Africa. — 143. Conquista e annessione alla corona siciliana del ducato di Atene e di Neopatria. — 144. Cose ecclesiastiche, e grandezza dell' ufficio di cappellano maggiore.

137. Da tutto quanto si è discorso sinora in questo libro apparisce chiaramente non essere altronde avvenute tante alterazioni nella interna costituzione del nostro dritto, che dal nuovo stato a nuovo ordine di cose, in cui venne a ridursi l'isola dopo la rivoluzione; e dee ripetersi dalla stessa cagione, che furono sotto gli Aragonesi sconcertate le esterne nostre relazioni politiche. I re normanni, signori di un più grande reame, e i principi avevi in qualità d'imperadori, gli uni e gli altri di forze terrestri e marittime possenti, aveano potuto rivolgersi a magnanime imprese, ed acquistare importanza sui sovrani del Levante, e disegnar conquiste, e fondar dominii nella Grecia e nell'Africa: e quel che più rilevava, tra gli stati tutti italiani possedendone essi il più ampio e il più ricco, o una guerra lor mossa sostenevano felicemente, o davano la vittoria a quello, col quale essi accostavansi: anzi, i loro dominii costituendo l'unico regno in Italia,

romonte, Dei et regia gratia Comite Claromontis, et dictae urbis justitiario et capitaneo praecipuo, et dominabili nostro concive — Per nos una cum magnifico et potenti viro Domino, Domino Comite Manfrido de Claromonte, Dei et regia gratia Comite Claromontis, dictaeque urbis justitiario, et capitaneo, dominabili nostro concive — Quod Dei clementia, nostri Regis innocentia, Reginae sanctitas, ac magnifici comitis Manfridi de Claromonte providentia et bonitas, ejusdem urbis justitiarii atque rectoris, diuturnis vigiliis et studio gubernassent... cum difficultate maxima Christi subsidio per eumdem comitem reformare, et pati absentiam dicti comitis ». Loc. cit., pag. 130, 137.

(1) « Regina Helisabeth regina Siciliae, et mater dicti don Aloisii, tanquam timida sicut mulieribus est insitum animus, et quia adhuc aliqui ex parte Paliciorum erant in Insula, quibus dicta regina favebat clam et manutenebat ». Platiensis, cap. 24, pag. 557.

di sorta che gl' Italiani il *Regno* senza altro aggiunto per eccellenza chiamavanlo, siccome in esso maggior dignità, così una potenza corrispondente vi riconoscevano.

I re aragonesi, privi dei dominii del continente, ristretti nell'isola, e quivi da per tutto e di continuo assaliti, e ridotti alla sola difesa, furono necessitati a non poter mantenere, o a mutar direzione a quante aveano stabilito i re normanni e gli svevi: e lungi di potersi occupare di interessi lontani, posero di ordinario la più diligente opera, perchè dall'Italia avessero quegli ajuti e tali corrispondenze, che si bisogni e alle circostanza lor convenisno. Era già quella da gran tempo divisa in due potenti fazioni, la guelfa e la ghibellina; ma i Guelfi, vanuti allora in altissimo stato, imperiosamente prevaleano. Avviliti i Ghibellini dopo che furone spenti violentemente i principi svevi, e i primi tre cesari, che succedettero a quelli, le cose italiche abbandonando, avsano gli Angioini procurata riputazione grandissima e forza nuova alla parte guelfa, di cui divenne allora la più rispettabile parte il reame di Puglia, quando erano state nei tempi innanzi quelle provincie frontiera alle intraprese delle potenze così finitime, come lontane o straniere.

I re normanni e tra questi spezialmente Guglielmo II aveano par ben fondata politica ajutati sempre e con successo protetti quegli Italiani, Guelfi indi volgarmente chiamati, che a difendere le lor libertà, e sostenuti dai papi, opponevansi agli sforzi degli imperadori, i quali per altro pretesero sempre di far valere i loro dritti sul reame siciliano, finchè mercè le vittorie e i trattati furono obbligati a riconoscerna come legittimi sovrani i Normanni. Gl'imperadori svevi più per loro interesse personale, e per ragione più presto dei dritti imperiali, che in qualità di re di Sicilia, o perchè la ragion del regno il ricercasse, favorirono i Ghibellini, anzi Federigo imperadore con le forze del regno volea soggiogare l'Italia tutta. Manfredi suo figliuolo e successore, dacchè conobbe i papi implacabili, seguì le massime paterne, ed ei ben potè sostenere e per un certo tempo rialzare il partito dei Ghibellini con la riputazione della sua famiglia, e perchè erasi egli dato a conoscere giovane di cuore e di senno. La stessa ragion di stato al partito istesso attaccò gli Aragonesi, e massimamente il re Federigo; ma ai suoi tempi, e più di ogni altro nei principii del suo regnare, e per la eccessiva e ben ferma potenza degli Angioini, ed essendo occupati in Germania gli imperadori, spaventati e domi i Ghibellini, non erano di essi rimaste che sparse ed oscura reliquie in Italia. Federigo pure ingegnossi sempre di ravvivarle e di raccozzarle; e per dare a quella fazione maestà e capo, niuna cosa lasciava indietro per chiamare gli imperadori in Italia, con i quali seguendo un sistema costante di alleanza, secondava egli con danari e con le sue armate navali le imprese di quelli per terra, e davasi nel tempo istesso scopertamente per fautore del Ghibellini, i quali riconobbero sempre in Federigo il possente loro sostegno, nè mai per tutto il tempo, che regnò di quarantadue anni, da tali massime egli si dipartì.

138. Ei pare che avesse dovuto alterare o sospendere il tenore di questo sistema la pace da lui conchiusa con gli Angioini in Castronuovo, e sopra di tutto la conferma che fecene papa Bonifacio, il quale a durissime condizioni sottopose il re Federigo. Avea questi col duca di Calabria e con Carlo di Valois in un luogo tra Sciacca e Caltabillotta conchiuso un trattato di pace, già preparato in Castronuovo, in cui a dì 19 agosto del 1302 furono firmati i seguenti capitoli: «Che il re Federigo fosse solamente in vita sua re di Sicilia, e poi questa ritornasse liberamente a re Carlo e ai suoi eredi: che Federigo si intitolasse re di Sicilia o di Trinacria come piacesse a re Carlo: che questi in termine di quindici dì restituisse ogni terra in Sicilia, che per lui si tenea, a re Federigo, il quale all'incontro nel medesimo termine consegnerebbe a quello ogni terra e fortezza, che teneva sua bandiera in Calabria: che dall'una e dall'altra parte si liberassero i prigioni senza pagar taglia: che il re Federigo togliessa in moglie Eleonora figliuola di Carlo di Angiò, il quale sariasi adoperato, perchè il papa ratificasse quel trattato, e investisse Federigo del regno di Sardegna o di Cipro, dove poi rimanessero i figliuoli, che fossero nati da questo matrimonio: ed acquistando Federigo un di quei regni, che andasse a regnarvi, riconsegnando subito al re Carlo la Sicilia, con pagarglisi a conto di sua dote cento mila once d'oro ».
Non lasciò di protestarsi quel re in detto

Digitized by Google

trattato, che sebbene terrebbe in sua vita la Sicilia con le isole adjacenti, terrebbela pure libera e indipendente con tutti i dritti e con le preeminense sovrane, e senza che indi fosse obbligato di prestare ad alcuno qualunque maniera di servizio. Re Carlo, che naturalmente era pacifico, e già l'età sue inchinava alla vecchiezza, accettò immantinente i suddetti articoli, e li ratificò: e il re Federigo pubblicò tosto quel trattato in Sicilia, e dicono ai 31 dello stesso mese notizia ai Palermitani (1).

Questa pace per tutta Europa si giudicò molto vantaggiosa ed onorata per lo re Federigo, e fino al cielo esaltarono la virtù sua, che con deboli forze di un picciolo regno ci solo erasi mantenuto e difeso da molti avversarii poderosi: e quantunque la condizione, che ci fosse re in vita, parea onorata per l'altro, nientedimeno chi era giudizioso considerava, che dopo la morte di Federigo si avria da entrare alla esecuzione della pace più tosto con le armi, che con le carte dei capitoli (2). Avendo i due re accettato con tutte le solennità quel trattato, giudicarono insieme e consentironvi espressamente, che era necessaria l'approvazione di papa Bonifacio: il quale siccome uomo di altissimi spiriti, molestamente soffrì, e con assai acerbe parole se ne dolse, che una indipendenza assoluta avea in quel trattato ingiustamente pretesa il re Federigo. Adunque dopo avere confermati anzi nella sua bolla inseriti gli articoli tutti del trattato di Castronuovo, soggiunse, che avea Federigo assai inconsideratamente preteso alla indipendenza della corona siciliana in gravissimo pregiudizio della sede apostolica; quindi volle obbligato espressamente quel re a doversi riconoscere uom ligio dei romani pontefici, da cui in tal qualità terrebbe e possederebbe quel regno; dovea quindi pagare per ragion di censo tre mila once annuali, e per servizio militare a richiesta del papa prestare cento militi, da servire per tre mesi, e ciascuno di quelli dovea con sè portare tre cavalli; riserbavasi il papa di poter commutare questo servizio in navale. Prescrissa inoltre, che dovesse Federigo tenere come amici gli amici del papa, e i nemici di quello come suoi proprii nemici trattarli e perseguitarli: che si dovesse sempre dai porti siciliani somministrare al popolo romano tanta quantità di vittuaglie che si volesse, pagati prima i dritti di estrazione: che senza pagare alcun dritto se ne potessero le ogni anno estrarre dal papa diecimila salme per gli bisogni di Terra Santa: che fossero restituiti i beni usurpati alle chiese siciliane: e che finalmente Federigo si intitolasse re di Trinacria, e che da questo tempo cominciasse a contar gli anni del suo regno. Accettarono queste condizioni, e ne giurarono la osservanza a nome del re Federigo i suoi ambasciadori da lui a questo disegno spediti in Roma, Ugone de Empuris, Federigo de Incisa e Bartolomeo de Insula (3).

139. Le molte discussioni di questo e di simiglianti trattati e di bolle, altra volta agitate e dibattute fervidamente, sono ora vecchie tanto, e sono sì mutati i tempi, che non è uopo di fare altra parola a dimostrare la nullità e la invalidità delle condizioni, e cui volle papa Bonifacio sottoposto il re Federigo. Ma non dee qui tralasciarsi di ricordare che l'infante Giovanni fu il primo a conchiudere con gli Angioini una pace assai onorata per gli Aragonesi, re di Sicilia. Dopo la tristissima morte avvenuta nell'anno 1345 di Andrea marito della Giovanna reina di Puglia, disponendosi il re di Ungheria fratello di Andrea a passare in Italia a cacciarne la reina, spedì a colui suoi embasciatori l'infante Giovanni, proponendogli parentela, alleanza e ajuto di quaranta galee, purchè riconoscesse Lodovico suo nipote re di Sicilia, ed avesse Reggio in Calabria, ed altre terre, che avevavi posseduto il di lui avolo re Federigo.

Questo trattato, che non fu accettato dall'ungaro, determinò la regina Giovanna, che volea partirsi dal regno, e pacificarsi al più presto col re di Sicilia: adunque dopo varie ambascerie e vicenda speditesi, fissaronsi gli articoli e le condizioni della pace, e finalmente dopo una guerra di sessanta e più anni fu la prima volta conchiusa nel 1348, che gli Angioini di Puglia avrebbero rico-

(1) Rainaldus, tom. IV, ad ann. 1302, pag. 322, Surita, lib. V, cap. 56, pag. 406, 307. Testa, loc. cit., pag. 261.

(2) Costanzo, lib. IV, pag. 102.
(3) Rainaldus, loc. cit., ad ann. 1303, pag. 346, et seg.

Digitized by Google

nessiuti in perpetuo Lodovico e i di lui successori a re di Sicilia (1).

140. Ma qualunque relazione avessero allora i nostri principi col reame di Puglia, governaronsi sempre in guisa, che ad assicurarsi il dominio dell'isola, concertavano ed oppeneano di continuo in Italia possenti ostacoli alla fazione dei Guelfi e degli Angioini: e a queste massime si attenne sempre il re Federigo. Quando Enrico di Luxemburg discese a prendere la corona imperiale in Italia, dimostravasi da principio inchinevole a stabilire pace e amicizia col re Roberto (2): ma Federigo mandati in Genova con assai ricchi presenti suoi ambasciatori, Galvano Lanza e il conte di Chiaromonte, fe' conoscere apertamente all'imperadore, che ei non sarebbe giammai signore d'Italia, se non ravvivava il partito dei Ghibellini, e non traeva la Toscana dal governo del re Roberto (3); ai quali suggerimenti infine Enrico acconsentì, e conchiuse alleanza e parentela col re di Sicilia, avendolo dichiarato ammiraglio dello impero, e al di lui primogenito promettendo di dare in isposa la sua figliuola (4). La stessa alleanza fu poi stabilita con Lodovico, che successe nell'imperio ad Enrico (5). Nè trascurò Federigo più lontane pratiche, e sino fe' interessare nelle cose di Italia gli augusti di Costantinopoli: avendo Roberto di Angiò occupata la signoria di Genova, fe' il re di Sicilia per mezzo di suoi ambasciatori a quell'imperador manifesto, che se Roberto giungesse a rendersi del tutto padrone di sì possente città, sarebbesi indi rivolto all'Imperio di Oriente, a cui aveano sempre agognato gli Angioini di Puglia: ed in seguito ottenne dall'imperador greco il re Federigo grandissima quantità di danaro (6).

Secondo le stesse massime poneva egli la più industriosa opera a raccozzare e rinvigorire in Italia i Ghibellini, suscitando sempre, e tenendo vivo un partito contro i Guelfi, massimamente quando mancavano gli ajuti d'oltramonti. Avendo ei saputo, che i Colonnesi, potentissima famiglia in Roma, la quale con la propinquità dei suoi dominii e con la potenza sua tirava a tenere infermo il pontificato, aveano rotto con papa Bonifacio, e questi aveali già scomunicati, e sice bandita contro loro la crociata, mandò Federigo segretamente suoi messi in Roma, perchè unitisi coi Colonnesi ponessero quello stato in iscompiglio (7). Allo stesso disegno fece egli alleanza con Castruccio, signore di Lucca, acciocchè questi combattesse per terra mentre egli assaliva per mare la città di Genova, occupata dagli Angioini (8). In altro tempo e quasi sempre tenne a se uniti i Ghibellini di Lombardia, di Toscana, e di altre città di Italia, e più spezialmente ajutò quelli di Genova, e in particolare i seguaci di casa Doria e Spinola, perchè desse forza e riputazione al partito di quelli (9): ed egli è sì vero, che Federigo era considerato in Italia come il capo e il principal sostegno dei Ghibellini, che i Pisani offerirongli la signoria della lor città, e in altro tempo lo stesso fecero quelli di Genova (10).

Studiavasi ei parimente di coltivare l'amicizia dei Veneziani, che erano allora di forze marittime e per vasti dominii possentissimi, con cui volle sempre durevol pace e ferma alleanza. Avvenne, che dalle flotte dei Siciliani e dei Catalani, che faceano in quel tempo le sì famose spedizioni in Romania, ove poi stabilirono il ducato di Atene e di Neopatria, essendo stati i sudditi dei Veneziani ivi danneggiati, fu al re di Sicilia mandato Marco Giustiniano ambasciatore da quel doge, che era allora Giovanni Superanzio, ad ottenere un compenso ai danni ricevuti; e si venne con Federigo a transazione e concordia, obbligandosi di assegnare al comune di Venezia onze quattromila ottocento novantuna, per la cui esazione ordinò, che i Veneziani non pagassero alcun dritto di dogana nei porti di Sicilia, finchè la somma anzidetta fosse intieramente soddisfatta. Si volle questa concordia osservata sì esattamente, che servì di regola ad un altro trattato conchiuso dal re Pietro nel 1340 cogli

(1) Anonymi, *Hist. Sicula*, tom. II, *Bibl.* cit., cap. 28, pag. 288.
(2) Rainaldus, ad ann. 1312, pag. 582.
(3) Albertinus Mussatus, in *Hist. Augusta*, apud *S. R. J.* tom. x, pag. 408, 504.
(4) *Chron.* cit., pag. 191.
(5) Specialis, loc. cit., pag. 491.
(6) Testa, loc. cit., pag. 183.
(7) Rainaldus, ad ann. 1297, pag. 225, 253.
(8) Testa, loc. cit., pag. 138.
(9) Rainaldus, ad ann. 1296, pag. 203, et ad ann. 1300, pag. 287; Specialis, loc. cit., pag. 481.
(10) Rainaldus, ad ann. 1303, pag. 13, et ad ann. 1318, pag. 94.

Digitized by Google

stessi Veneziani, i quali vi spedirono a loro ambasciatore il rinomatissimo Marco Polo (1).

141. Ma in tutto il mediterraneo strinsero allora con la Sicilia sincero e stabili relazioni di amistà e di alleanza gli Aragonesi e i Catalani. Di quella nazione, ed ivi nati erano i re, che dopo la espulsione degli Angioini ci avean governati, compresovi lo stesso re Federigo: a di quella nazione eransi moltissimi qui stabiliti, non pochi dei quali vi possedevano amplissimi beni, e cariche importanti vi esercitavano: niuna meraviglia è adunque, se i nostri principi aragonesi in più guise volessero la lor nazione qui distinta e privilegiata. Giacomo avea accordato ai Catalani molte esenzioni nelle dogane e nei porti, ed aveagli ancora abilitati a potere avere in Sicilia un lor console, il quale le cause civili dei paesani giudicasse, riserbando ai magistrati regii le criminali, e volle che con le stesse immunità fossero trattati in Sicilia i Catalani, che avea Manfredi concedute ai Genovesi: i quali privilegi confermò Federigo con suo speziai diploma (2). Ma fu maggiormente consolidata l'amistà e l'alleanza delle due nazioni dal trattato, che lo stesso re Federigo conchiuse col re di Aragona suo fratello: trattato, che dovea fissare l'ordine della successione nei due regni, e regolar la fortuna e il dritto pubblico della Sicilia nei tempi avvenire.

Spedì nel 1303 Federigo suoi ambasciatori al re di Aragona per significargli la pace di Castronuovo, e la conferma ottenutane da papa Bonifacio: ed assai avvedutamente amendue quei re giudicarono, che era desso il tempo acconcio ad assicurare e stringere gl'interessi e una più stabile union tra i due regni. Adunque mandò anche egli il re di Aragona nello stesso anno al re di Sicilia suoi ambasciatori, il visconte di Castelnuovo e Andrea Maciano, a procurare in apparenza una confederazione e a convenire reciprocamente i due re, che potessero armare le loro galee nei rispettivi dominii: ma l'articolo secreto e gravissimo, che trattarano e conchiusero gli ambasciatori aragonesi, e da parte del re di Sicilia Riccardo da Passaneto conte di Garsiliato, Vinciguerra da Palizzi gran cancelliere del regno, e il grande ammiraglio Corrado Doria, fu la reciproca sostituzione nella successione dei rispettivi due regni, disortachè succedessero i figli dell' uno ove mancassero quelli dell'altro (3). Questo trattato, fondato sopra le ragioni del sangue, e sopra i titoli ereditarii, dovea certamente servir di base nei tempi susseguenti ad assicurare alla casa di Aragona la successione al regno di Sicilia, siccome dichiarò con maggior precisione nel suo testamento il re Federigo (4): ed ei nel tempo istesso dimostrò chiarissimamente la costante sua deliberazione di non voler dare giammai alcuna esecuzione anche nel tempo medesimo, che mostrò di acconsentirvi, al trattato di Castronuovo, e alla conferma di papa Bonifacio.

142. Che se vogliano ora considerarsi più lontano relazioni, e i domìnii nostri di oltramare in quella stagione, egli è pur vero, che non ci si presentano ora i gloriosi e bei tempi normanni, in cui il reame di Sicilia contava molte e vastissime signorie nella Grecia e nell'Africa; nè veggonsi ora le nostre flotte, come sotto i principi svevi, scorrere i più lontani mari, onde potè l'imperador Federigo render suoi tributarii i re di Africa, e suoi rispettosi alleati i principi musulmani del Levante. Ma non ostante la grande diminuzione della nostra potenza, e sebbene rimanessero in potere degli Angioini le provincie del continente, donde continuamente e da vicino ci travagliavano, furono pure da valor tanto accesi allora i Siciliani, e fu sì magnanimo principe il re Federigo, e da per tutto sì gloriosamente risuonava a suo nome, che si fe' sentire più volte la sua potenza ai sovrani dell'Africa, ed ebbevi in qualche luogo signoria, e potè nella Grecia acquistare durevolmente nuovi e nobili dominii alla corona siciliana. Ei primieramente sapendo, che i re di Tunisi, erano tenuti a pagare un tributo annuale ai re di Sicilia in forza di un trattato conchiuso con l'imperador Federigo, e che aveano di fatto pagato a Carlo di Angiò, mentre era stato signore dell'isola (5), non credea Federigo di Aragona, che per lo trattato di Castronuovo

(1) Vid. haec diplomata apud Testa, loc. cit., pag. 267.
(2) Loc. cit., pag. 242.
(3) Surita, tom. I, lib. I, cap. 60, pag. 413.
(4) Id, tom. II, lib. VII, cap. 39, pag. 129.
(5) Giannone, lib. 20, cap. 2, pag. 10.

Digitized by Google

dovendo rinunziare al titolo di re di Sicilia dovesse ancora essere spogliato dei dritti e delle prerogative, che erano annessi alla corona siciliana: su di che essendo venuto a manifesta contesa col re angioino nel 1309, ambi per mezzo di loro ambasciadori ne fecero arbitro il re di Aragona; ad allegavasi per parte del re di Sicilia, che per la convenzione e concordia tra lui stabilita a Carlo di Angiò, restando Federigo signore dell'isola, dovea ancor egli godere degli onori tutti e delle dignità annesse alla sovranità della Sicilia; che relativamente ad essa e per la propinquità sua all'Africa, e non già per le terre della Puglia e della Calabria possedute dagli Angioini, i re di Tunisi erano stati obbligati a pagare annualmente un tributo. Pure il re di Aragona si dichiarò in favore degli Angioini, accordando al re Federigo la facoltà di muover guerra a quei mori, e di far valere contro di essi a dirittura e immediatamente il suo dritto (1).

E giunse egli a farvelo valere di fatto. Veramente quando gli si presentava occasione, e noi vietavano le sue circostanze, prendeva parte assai volentieri nelle cose dell'Africa: essendo stato il re di Tunisi cacciato da Buggia, implorò gli ajuti del re siciliano, che vi spedì sua gente, la quale grandissima copia di danaro trasse dagli Africani (2); ma Federigo desiderava di avervi in qualche luogo stabile signoria. L'isola delle Gerbe, conquistata con le flotte siciliane dal famoso Ruggieri di Loria, era rimasta in dominio della di lui famiglia; e mentre là signoreggiava Ruggierone nipote dell'ammiraglio, a costui ribellaronsi quei mori, il perchè ad ajutare i cristiani, che il castello di quell'isola guernivano, chiestone il re Federigo, vi mandò suo navilio ed armati sotto il comando di Corrado Lanza e di Raimondo Montaniero, assai riputato capitano in quel tempo, dai quali furono quei barbari soggiogati. Federigo ne lasciò il governo al Montaniere, accordandogli le rendite tutte dell'isola, purchè egli prendesse a suo carico la guardia e la difesa del castello: e siccome il re di Tunisi per la vicinanza temeva di essere molestati i suoi sudditi, così divenne a pagare annualmente un tributo al re Federigo (3).

Egli è certo, che dal 1314 ei sempre considerò le Gerbe come un dominio appartenente al re di Sicilia: difatto nelle tregue conchiuse tra lui e il re Roberto in quell'anno, dovendosi specificare i rispettivi dominii di quei principi, in cui doveasi la tregua osservare, tra i dominii del re siciliano sono espressamente comprese le Gerbe (4). Di ordinario la provvisione di vittuaglia o di altro per la guernigion regia ivi residente traevasi dalla Sicilia, e noi sappiamo che fu nell'anno 1319 fatta istanza a nome di Stefano Branciforte, castellano e capitano delle Gerbe, perchè non gli fosse impedito in Siracusa un carico di vittuaglie per servizio di quell'isola (5). Mantennesi questa soggetta a Federigo sino al 1336: avvenne in quell'anno, che ribellatisi apertamente quegli isolani, chiamarono in loro ajuto il re di Tunisi; ma avendovi Federigo spedito Raimondo Peralta, avriali forse soggiogati, se da alcune galee angioine non erano soccorsi quei musulmani: onde fu allora sottratta dal nostro dominio l'isola delle Gerbe (6).

143. Ma d'imprese più glorioso e di più stabili conquiste nel Levante dee qui farsi

(1) Surita, tom. I, lib. V, cap. 75, pag. 432.

(2) Raynaldus, ad ann. 1319, pag. 116.

(3) Surita, tom. II, lib. VI, cap. 13, pag. 18. et seq. Testa, loc. cit., pag. 154.

(4) Apud De Vio, dipl., ann. 1315, pag. 55.

(5) « Inclyti infantis Domini Petri, serenissimi domini regis Friderici primogeniti, et vicarii generalis, Consilium, Juratis civitatis Syracusarum amicis suis salutem. Stephanus de Brachiisfortibus miles, capitaneus, et castellanus Insularum et Gerbarum et Gerbinarum, coram domino dicto infante praesens nuper exposuit, quod vos ea occasione dumtaxat, quod in civitate ipsa quo ad praesens ut asseritur victualia venduntur pretio plus solito cariori, eidem nuncio suo in oneratione certae quantitatis victualium, onerandorum per ipsum nuncium in quodam vassello ferreodorum apud Insulam Gerbarum pro usu et sustentatione reginorum fidelium in eadem Insula degentium impedimenta praestatis, hujusmodi victualium quantitatem in vassellum ipsum onerari nullatenus permittitis; et supplicavit super hoc sibi per dictum dominum Infantem opportuno remedio provideri: cujus supplicatione admissa, vobis ex parte dicti domini Infantis mandamus, quatenus praedictam quantitatem victualium per dictum nuntium dicti Stephani de dicta civitate extrahi, et ferendi abinde ad dictam Insulam sine molestia permittatis. Datum Cataniae XXVII februarii II Indict. ». Dipl., ann. 1319, in Arch. Civ. Syrac., pag. 553.

(6) Specialis, loc. cit., pag. 503.

Digitized by Google

parola più distintamente. Nello stesso anno, in cui avea Federigo fermata la pace di Castronuovo, era convenuto in Lentini col conte di Valois di somministrargli suoi ajuti, quando saria questi passato a ricuperare l'impero di Costantinopoli: ossia avrebbe il re di Sicilia mandate tra quindici e venti galee armate a sue spese, e ducento cavalieri, che dovea mantenere per lo spazio di quattro mesi; passato il qual termine, potea il conte di Valois ritenerli a suo soldo: aveagli ancora permesso, che per quella spedizione potesse lo stesso conte armare dieci galee nei porti di Sicilia, e qui parimente torre a soldo quattrocento cavalli. Convenne inoltre il re Federigo di non fare alcun trattato con Andronico Imperadore di Costantinopoli, se pria il conte non si fosse accordato con quello (1): pure l'anzidetto re di questa convenzione non potè tenere alcun conto per gli nuovi accidenti che sopravvennero.

Conchiusa, ed accettata la pace di Castronuovo, fu bisogno, che Federigo richiamasse le tante truppe dei Catalani e dei Siciliani, che seco aveano e per terra e per mare militato, le quali mostraronsi tosto impazienti della quiete, anzi mal potea quel re contenerle (2). Era in quel tempo l'imperadore Andronico da ogni parte assalito dai Turchi; e siccome Ruggieri da Brindisi, avendo altra volta con grandissima fama di prode capitano guerreggiato coi tempieri in Levante, e indi contro gli Angioini in servizio del re Federigo, era da per tutto rinomatissimo, così lo dimandò l'imperadore dal re siciliano, cui parva la occasione più opportuna di occupar quella truppe, le quali Ruggieri seco immantinente condusse a soccorrere l'imperadore di Costantinopoli. Quivi riportò contro i Turchi le più insigni vittoria, ed assunto alle più luminose cariche dell'impero, ebbe in moglie una nipote dell'imperadore: venne poi ad unirsi con lui Berengario Intenza catelano con nuove truppe di avventurieri, le quali tutte stabilirono le loro residenza in Gallipoli e formarono la sì famosa *Compagnia di Romania*. Ma quivi per mancanza di stipendii scorrendo e saccheggiando i paesi vicini, ne presero sospetto i Greci, e finalmente uccisero Ruggieri per tradimento.

Rimase allora capo e principal condottiero della compagnia Berengario: il quale difese in prima Gallipoli dalle incursioni dei Greci, e più volte in campo isconfittili, e messo in fuga il figliuolo di Andronico, avea in quelle provincie ristabilito il nome e la potenza dei Catalani, ma fu poi tradito e prese da una flotta genovese, che sopravvenne, e restò a guernire la città di Gallipoli Roccaforte, uno dei condottieri della compagnia. Liberato quindi l'Intenza, e nuova armata di Catalani avendo seco condotta, venne e manifesta divisione con Roccaforte. Implorarono allora la protezione e i consigli del re Federigo, il quale vi mandò Ferdinando il minor figliuolo del re di Majorica, perchè riducesse a concordia quei Catalani: ma nell'atto di assaltar Napoli città della Tracia, esacerbatesi nel cammino le due fazioni, e l'armata tutta divisa e venuta alle mani, l'Intenza e moltissimi dei suoi furon morti. Le galee angioine presero a mansaruno prigioniero al re Roberto il principe Ferdinando, che ritornava in Sicilia: e il Roccaforte da principio unissi agli Angioini, ma indi per gli suoi rei costumi posto tra i ferri, fu imprigionato nel castello di Aversa, ove morì.

La compagnia dei Catalani rimasta allora senza condottiero fu chiamata da Gualtieri di Brenna, duca di Atene, che era travagliato dai suoi vicini: ma non passò guari, che chiesti nè avuti i convenuti stipendii, ribellatisi i Catalani apertamente a Gualtieri, vinte la di lui armata lo uccisero, ed occuparono Atene. In questi termini papa Clemente scrisse al re di Aragona, perchè richiamasse i Catalani, i quali da principio dichiaratisi di far la guerra agli infedeli, spogliavano ora del proprii dominii principi cristiani, e della cattolica religione benemeriti: ma i Catalani vedendosi pacifici possessori di sì vasto paese, la cui ricchezza e comodità dal sito, e la opportunità di tanti porti, e la vicinanza alla Sicilia invitavanli a ritenerle, spedirono ambasciadore al re Federigo, offerendo il dominio ad un dei suoi figli, cui protestavansi di voler riconoscere a lor principe, e con tutte le loro forze giuravano di mantenervelo. Federigo vi acconsentì, e

(1) Questo atto di convenzione tra il nostro Federigo e Carlo di Valois fu la prima volta dai manoscritti del famoso Ducange pubblicato dal Burigny nella sua *Storia di Sicilia*, tom. II, pag. 243.

(2) Specialis, loc. cit., pag. 460.

Digitized by Google

dichiarò il secondo suo figliuolo Manfredi duca di Atene; ma per la costui piccola età mandò quivi suo luogotenente Bernardo Estagnolo con cinque galee, il quale con tanta saviezza e valore si governò, che estese quel dominio, e conquistò nuovi paesi nelle vicine provincie, come Tebe nel Negroponte, e nella Morea Neopatria. Fu allora tutta quella signoria intitolata *ducato di Atene, e di Neopatria* (1).

Ei non può dubitarsi, che il re Federigo abbia voluto di questa nuova conquista farna da una parte un dominio annesso alla corona siciliana, e dall'altra fondarun un illustre appannaggio per gli suoi minori figliuoli, e spezialmente pel suo secondogenito. Avendo egli nel suo testamento confermato al duca Guglielmo, suo secondo figliuolo, l'anzidetto ducato, gli ordinò espressamente, che ne facesse omaggio a re Pietro, ed ai re tutti di lui successori, e riserbò parimente in tutto quel dominio le appellazioni alla corona reale: obbligò nel tempo istesso Federigo il suo figliuolo re Pietro, che quando il di lui fratello duca di Atene volesse passare nei suoi stati di Romania, lo fornisse di venti galee armate e mantenute a sue spese, e pagassegli per tre mesi duccento cavalli: le quali disposizioni tutte annunziano chiaramente stretta annessione di quel ducato e dipendenza dalla corona siciliana. È manifesto ancora, che abbia voluto formarne un appannaggio al secondogenito della famiglia reale, perciocchè avendone in prima investito Manfredi, alla di lui morte senza figliuoli investinne Guglielmo, che era rimasto il secondo, ed espressamente il re Federigo ordinò nel suo testamento, che se Guglielmo senza eredi morisse, succedesse a quel ducato il terzogenito Giovanni, che era marchese di Randazzo (2).

Morì Guglielmo lo maggio del 1338 (3), e gli successe di fatto nel ducato il di lui fratello marchese Giovanni, il quale da indi in poi cominciò a intitolarsi duca di Atene e di Neopatria (4): lui morto in aprile del 1348, entrò in possesso di tutti i dominii paterni il suo picciolo figliuol Federigo, che in mezzo a magnifiche pompe in Catania solennemente ricevendone il vessillo dal re fu investito del ducato suddetto (5). Alla di lui morte nel 1355 diè quel ducato il re Lodovico a suo fratello don Federigo (6); e morto in ottobre del detto anno Lodovico, di cui non rimase alcun figliuolo, ed assunto al regno don Federigo, fu allora per la prima volta riunito immediatamente alla corona di Sicilia il ducato di Atene e di Neopatria.

Mentre ne furono signori i reali infanti di Sicilia, governavano quel ducato come ogni altro loro dominio, e come il marchesato di Randazzo, e la baronia di Calatafimi, che erano stati in proprio appannaggio assegnati al marchese Giovanni e al duca Guglielmo, ed ivi mantenevano il loro governatore o vicario, e le supreme giurisdizioni vi esercitavano, riconoscendone come sovrano il re di Sicilia, cui doveano prestare omaggio, e al quale erano state riserbate le appellazioni. Quando quel ducato venne a ricadere sotto l'immediato governo dei re, essendo tutti mancati i reali infanti, ei non si saprà contrastare, che abbianvi mantenuta la stessa forma di governo, che aveanvi prima i reali infanti esercitata.

Egli è certo primieramente, che sin dal principio dell'annessione di quel ducato al reame siciliano, e quando si volle darlo in dominio al re Federigo, furono disposti alcuni capitoli, che doveano regolarne il governo nel modo istesso, che i Franchi, stabilite già le loro conquiste in Levante, aveano ordinate leggi e costituzioni nei loro nuovi dominii, e tali furono le *Assise del reame di Gerusalemme*, e le *Consuetudini dell'imperio di Romania*. Comechè quei capitoli non sieno pervenuti a nostra memoria, pure è noto altronde dai diplomi del tempo, che furono allora fissati i magistrati e i governatori, che doveano costituirsi in quel dominio, e fissata ancora la qualità dell'ufficio di quelli. Due principali ufficiali vi potea costituire il duca, che sul luogo la suprema sua autorità rappresentavano: era l'uno il

(1) Surita, tom. II, lib. VI, cap. 1, et sequ. Rainaldus ad ann. 1314, pag. 22.

(2) Surita, tom. II, lib. VII, cap. 39, pag. 129, e 130.

(3) Testamentum ducis Willelmi, tom. II, *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*, pag. 413, et Michael Platiensis, *Bibl.* cit., tom. I, cap. 14, pag. 513.

(4) Platiensis, loc. cit.

(5) Platiensis, cap. 30, pag. 568, 569.

(6) Id., cap. 116, pag. 754, et cap. 118, pagina 157.

vicario o luogotenente, che tutto il governo politico amministrava, e l'altro il maresealco, che era il capo militare e il general comandante delle armi del ducato. Il vicario eletto dovea nelle mani del duca o di persona a ciò deputata prestare il giuramento di fedeltà e di bene esercitare il suo uffizio, e dovea insieme prestare lo stesso giuramento dinanzi l'assemblea dei sindaci tutti delle terre e città del ducato.

Era amplissima la potestà, che il duca comunicava al vicario, e sino gli si concedea, che ei potesse accordar perdono ai rei di fellonia e di maestà: ei tenea spezial cura dei forti e dei castelli, e vi costituiva i castellani: si appropriava le scadenze e quanto ricadeva in benefizio del fisco con l'obbligo di somministrare le spese al mantenimento delle guarnigioni e dei castelli. La metropoli e la sede del governo era Tebe.

Avea ciascuna terra e città il suo governator locale detto *vigerio*, questo a dire *castellano* o *capitano*: quindi si ha memoria del vigerio di Teba, di quello di Atene, del vigerio della terra e del castello di Livadia, e del castellano della terra di Sidero. I vigerii alcuna volta erano eletti dal duca immediatamente, ed altra fiata dal luogotenente, e permettessi ancora alla università del luogo, che sceglier potesse il suo vigerio, che dovea poi espressamente confermare il principe. Il vigerio prima di essere ammesso al suo uffieio dovea giurare sopra i santi evangelii di amministrarlo lealmente, e questo giuramento faceasi non solo nelle mani del luogotenente, ma anche dinanzi alla università del luogo, al cui governo era già deputato. Secondo i soprannominati capitoli ciascun vigerio non potea durare nel suo ufficio oltre a tre anni: pure i nostri archivii presentano in quei tempi patenti di elezione a beneplacito o a vita. Ei siccome castellano era il capo militare del luogo e il capitano del castello, e gli si accordava alcuna volta la cognizione delle cause criminali. Si ha menzione ancora in più luoghi di giudici e di bajuli.

Da quanto si è detto apparisce manifestamente, che era in quel ducato una certa rappresentanza, imperciocchè si deputavano sindaci a nome delle provincie tutte del ducato, e innanzi ai sindaci di tutte le università dovea prestare il giuramento il vicario e luogotenente eletto dal principe. Avea parimente ciascuna università la sua municipale rappresentanza, potendo eleggere il suo vigerio, e costituire i suoi sindaci, e stipulare i suoi atti pubblici autorizzati dal suggello del comune: l'impronta di s. Giorgio era nel suggello della università di Tebe (1).

(1) Noi abbiamo descritto il sistema di governo, e a così dire il diritto pubblico del ducato di Atene e di Neopatria, sin da quando fu annesso al reame siciliano, dai diplomi dei nostri regii archivii. Egli è il vero che questi diplomi sono del tempo, in cui tutti mancati i reali infanti, era quel ducato ricaduto sotto l'immediata dipendenza ed amministrazione dei nostri re; ma egli è naturale il supporre, che non altrimenti nè con diverso sistema lo avessero governato i reali infanti: molto più che doveano essere mantenuti ed osservati i capitoli fondamentali stabiliti nell'atto primitivo dell'annessione, secondo i quali dovea regolarsi e disporsi il governo del ducato. Noi qui mettiamo insieme i diplomi tutti, che dimostrano quanto da noi su questo argomento si è già di sopra riferito. « Scriptum est universitati hominum civitatis Athenarum fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Tum ex serie litterarum universitatis civitatis Thebarum nostre Excellentiae directarum, quam ex fide digna informatione percepimus nonnullas dissensiones atque discordias inter certos nobiles dictorum nostrorum Ducatuum ortus fore, ex quo fidelibus nostris Ducatuum eorumdem multifaria damna, et gravamina inferuntur, et tam ipsi, quam per consequens dicti nostri Ducatus periculo subjacent evidenti, quod grave atque molestum ferentes in animo, ac volentes circa statum salubrem et tranquillum ipsorum nostrorum Ducatuum opportunis remediis providere; volentes etiam capitula dictarum Ducatuum observare, quae dictant expresse Vigerios seu capitaneos ipsorum Ducatuum per triennium in eodem officio duraturos, Calzerandum de Peralta, capitaneum vigerium et castellanum praedictae civitatis Athenarum per nostram Celsitudinem hactenus ordinatum usque ad nostrae beneplacitum Majestatis, seu forte in vita, a praedicti Vigariatus seu capitanei officii exercitio et administratione propter lapsum dicti triennii cum matura deliberatione consilii ex nunc duximus amovendum, cui de desistendo rescribimus per aliud Serenitatis nostrae mandatum. Intendentes nihilominus aliquem alium concivem vestrum eligendum per vos in Vigerium et capitaneum ordinare. Quare fidelitati vestrae mandamus, quatenus receptis praesentibus aliquem civem dictae civitatis Athenarum, sufficientem tamen et fide dignum, de quo sit merito confidendum, nostri nominis et Reipublicae zelatorem, qui affectum aliquorum nobilium non declinet, in vestrum Vigerium et capitaneum diligenti cura eligere studeatis, ac eo electo, de ipsius nomine et cognomine, ac qualitate personae per

Ed abbia qui luogo la disposizione ecclesiastica di quelle provincie. Notisi primieramente, che grandissima parte attribuivasi al principe nella elezione dei prelati : noi sap-

vestrum nuntium, aut per litteras debeatis nostram conscientiam informare, ut ipsum in eodem officio deinde consulta Excellentiam nostra confirmet. In praesentis vero exequutionem mandati defectum seu subtilem dilationem temporis nullatenus committatis, sicut indignationem nostram cupitis evitare. Insuper vobis iterato mandamus, cum de alio Vigerio eligendo per vos, ut supra, per nostram Celsitudinem intendatur, nobili Matthaeo de Peralta consanguineo, consil. famil. et fideli nostro, tamquam vicario generali in Ducatibus ipsis per nostram Excellentiam deputato in omnibus, quae ad dictum vicariatus officium pertinent, devote pareatis, et efficaciter intendatis, scituri, quod praedictas litteras universitatis Thebarum solito et noto sigillo sancti Georgii recepimus sigillatas. Datum Messanae die 4 oct. XII Indict. In simili forma verbis competenter mutatis scriptum est Guglielmo de Almenara militi, capitaneo, vigario, et castellano terrae et castri Livadiae cons. famil. et fideli suo, ut desistat a dicto officio. Dipl., ann. 1373, ex regist. reg. cancell., ann. 1369, VIII Indict. fol. III. Scriptum est nobili Artali de Aragona, Comitatus Mistrettae domino, et ejusdem magistro justitiario, cons. consil. famil. et fideli suo dilecto in haec verba. Pridie per speciales nuntios et ambasciatores Ducatuum Athenarum et Neopatriae inclito et spectabili infanti Friderico praedecessori nostro in eisdem Ducatibus, consobrino nostro carissimo, pro parte universitatum eorumdem Ducatuum extitit supplicatum, Raimundum Bernardi vicarium ipsorum Ducatuum, cons. famil. et fidel. nostrum, considerationibus declaratis per dictos nuntios per capitula, et oretenus, ab eodem vicariatus officio amoveri, et pro conservatione statuque salubri dictorum Ducatuum alium nobilem et potentem in ipso vicariatus officio deputari. Noviter autem pro parte dictarum universitatum petitione repetita nostrae Excellentiae supplicant, quod modo loca dictorum Ducatuum, defectu regiminis ipsius vicarii, sint in maximo periculo et ruina, quoniam sibi non obediunt incolae Ducatuum eorumdem, providere dictis Ducatibus de potenti nobili vicario, et potissime de nobili Orlando de Aragona patruo, vel nobili Jaymo Friderici, aut nobili Johanne Friderici consobrinis, consil. famil. et fidelibus nostris, sine tarditate, quia mora esset quod absit allatura periculum, nostra Serenitas dignaretur. Cumque in praemissis videatur prima facie remedium adhiberi, eo maxime quod litterae dicti vicarii nostrae Curiae missae noper continent aliqua mandata ejus non fuisse exequutionem debitam consequuta, vos proinde duximus consultandos, fidelitati vestrae mandantes, ut quid exinde vobis videtur Celsitudini nostrae litteris rescretis. Datum Messanae 27 jan. IX Indict. » Dipl., ann. 1355, ex regis. off. Protonot. ann. 1364, 1365, 1366, sign. litt. B fol. 136. Scriptum est nobili Aloysio Friderici de Aragona post gratiam in haec verba. De strenuitate, fide sufficientia et virtute vestris plenarie confidentes, vos in vicarium nostrum in eisdem Ducatibus, quolibet alio inde amoto, receptoque prius per Excellentiam nostram a Francisco Lunelli fideli nostro, nuntio vestro, de universitatum eorumdem Ducatuum ad nostram Excellentiam serio destinato, pro parte vestra fidelitatis, et ipsius vicariatus officii bene legaliter et fideliter exercendi corporali, et debito ad Sancta Dei evangelia juramento, ex nunc in antea usque ad nostrorum beneplacitum, ita quod vos in manibus dicti Francisci pro parte nostri Culminis, nec non Syndicorum et nuntiorum universitatum, civitatum, terrarum, et locorum Ducatuum praedictorum praestetis simile juramentum, duximus fiducialiter statuendum — Et ecce universis et singulis officialibus et personis aliis ipsorum Ducatuum fidelibus nostris, quod vobis tamquam vicario in eisdem pro nostra Excellentia ordinato devote pareant et intendant per nostras alias patentes litteras tradimus in mandatis. Datum Cataniae 7 aprilis XVI Indict. » Dipl., ann. 1375, ex regist. reg. Cancell. ann. 1364, fol. 129. « Scriptum est nobili Matthaeo de Montecatino, comitatus Augustae domino, consang. famil. et fideli suo per commissionis litteras in haec verba. Venientes nuper ad nostrae Majestatis praesentiam rev. in Christo pater Paulus, Thebarum archiepiscopus, cappellanus, consiliarius, devotus noster, Bartholomaeus de Valtris miles, Nicolaus de Arduino, et Guglielmus Bassani, familiares, et fideles nostri, nuntii seu ambasciatores missi per certas universitates terrarum et locorum nostrorum Ducatuum praedictorum, aliosque nobiles exules fideles nostros, Ducatuum ipsorum indigenae, nostro Culmini ipsorum nominibus supplicarunt, ut cum civitas nostra Thebana, quae in ipsis Ducatibus quasi caput est et magistra, per nobilem Rogerium de Lauria, Mariscalcum dictorum Ducatuum, consiliarium fam. et fidelem nostrorum, plurium nostrorum fidelium, majorum scilicet ex civibus civitatis ipsius, ex inimicitiae fomite procurato, justitia sit Turcorum, Christi et Dei fidelium publicorum hostium, adhibito brachio, occupata, et per inhumanitatem naturalium atque continuam ipsorum Christi infidelium Christiani fideles nostri tam cives quam agricolae, aliique ad civitatis ipsius per tramites discurrentes tam mares quam foeminae diversa gravia et abominanda flagitia patiantur, eis more dominico de opportuno medelae remedio, scilicet de mittendo istuc apto pro parte nostri et famoso vicario, vos maxime, qui in partibus ipsis alias fuistis vicarius, notusque strenuis processibus per Ducatus eosdem, quam possumus celeriter providere, cum sit in mora periculum, dignaremur; quorum supplicationibus rationabiliter inclinati, nolentes in civitatibus nostri regiminis ullo modo pati injuriam fideles nostri Domini Jesu Christi, vos,

Digitized by Google

piamo dal principe eletto immediatamente l'arcivescovo di Tebe, e quindi significato ai sindaci di quella città, perchè la persona da lui eletta in lor prelato accettassero. Ol-

de cujus fide, strenuitate, et opere militari confidimus, in nostrum vicarium et vicegerentem in Ducatibus ipsis, recepto prius a vobis fidelitatis et homagii debito juramento, et praedicti vicariatus et vicegerentiae officium bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, ex nunc in antea, in tota videlicet vita vestra, dum ibi scilicet moram traxeritis, et bene vos gesseritis, praesentium tenore praeficimus, et fiducialiter ordinamus, dantes vobis omnem plenam auctoritatem et potestatem, quam natura dicti vicariatus et vicegerentiae officii exigit, et requirit, et prout ipsum jam praedecessores vestri, quam vos exercere hactenus consuevere, committentes vobis in his generaliter vices nostras. Et quia generaliter expressa particulariter operari solent, volumus et mandamus, quod per vos, auctoritate dicti vicariatus officii, possint inter alia nostro nomine subscripta fieri atque exequutioni mandari: videlicet, quod peccatoribus possitis nomine Majestatis nostrae indulgere, quae crimina etiamsi capitula laesae Majestatis attingant: Item quod castra et fortilitia nostri Demanii dictorum Ducatuum pro parte nostra recipiatis, et in eis castellanos fideles ordinetis, et conservari sub fidelitate nostri Culminis faciatis: Item quod vigerias, capitanias et alia officia fidelibus nostris nostro nomine committatis: Item quod excadentias et obventiones, ad fiscum nostrum pertinentes, pro vita vestra, et vestrorum, et pro custodiis castrorum nostrorum, ac pro aliis supportandis oneribus vobis debeant deputari. Quapropter fidelitati vestrae praesentium tenore committimus, et qua possumus efficacia mandamus, quatenus ad praedictos vicariatus vos personaliter conferentes, praedictum vicariatus et vicegerentiae officium Majestatis nostrae nomine sic plenissime, sic audacter, et juste Nobilitas ac strenuitas vestra exerceat cum omnibus et singulis causis, et potestatibus supradictis, quod civitas praedicta Thebana, nostrique fideles in ea degentes a praedictorum infidelium liberentur angustiis, sub Christiana fide, quam colimus, vivant in pace, aliique nostri fideles dictorum Ducatuum in statu pacifico, et sub libra justitiae conserventur. Et ecce tam dicto Rogerio de Lauria pro se, quam universitatibus aliarum terrarum et locorum, atque nobilibus Ducatuum eorumdem pro se, quod vobis tanquam ibidem nostro vicario et vicegerenti pareant et intendant aliae nostrae Celsitudinis litterae dirigunture. Datum Syracusae 16 augusti I Indict. Scriptum est per patentes de parendo dicto vicario circa exercitium et administrationem vicariatus et vicegerentiae officialibus videlicet, universitatibus civitatum, terrarum, et locorum dictorum Ducatuum. Universitati civitatis Thebarum. Nobili Rogerio de Lauria exercitus dictorum Ducatuum Marescalco ». Dipl., ann. 1363. Ex reg. off. Prot. ann. 1361, 1362, 1363 sign. litt. A fol. 308. « Scriptum est per commissionis litteras nobili Rogerio de Lauria dictorum Ducatuum Marescalco Consiliario, famil. et fideli suo per haec verba. Dum ad ea, quae statum pacificum et tranquillum omnium et singulorum nostrorum fidelium Ducatuum eorumdem sollicitudinem convertimus mentis nostrae, et cogitationum nostrarum praecordia curis assiduis agitantur, virum virtutibus moribusque relucentem, strenuitate armorum, et fidei claritate conspicuum, vicarium illis praeficei praeceteris necessarium experimur, qui lucrorum vanis appetitibus vilipensis, rempublicam summis honoribus amplectatur — Considerantes nec minus puritatem devotionis et fidei, quam erga nostram Excellentiam claris nuper affectibus habuistis, nec non grata satis notabilia strenuaque servitia, per vos nostrae continue bellicose ferventer et strenue praestita Majestati, in defensione, et manutentione civitatum terrarum et locorum Ducatuum praedictorum potissime contra Parthos Christi fidelium inimicos, nullis immanibus personae parcendo periculis et expensis, in quibus studuistis fidem virtutibus exhibere, et quae Majestati nostrae praestatis ad praesens, et in antea praestare poteritis, dante Domino, gratiora: Attendentes etiam dicto fideles nostros praefatorum Ducatuum per vos sub libra justitiae et provida gubernatione tanquam diligentis patris familias gubernandos, cum firmum sit judicium cujus teneatur exemplum, nec locus ambiguitati relinquitur, ubi experimenta probabilia suffragantur, nostramque clementiam deceat incunctanter tribuere promotionis ascensus, quos labor militiae meretur assidue, quia sicut aequum est desidiosis laborantium praemia denegare, ita convenit excumbentibus optata concedere praemiorum, vos vicarium generalem nostrorum Ducatuum praedictorum cum generali et libera administratione justitiae et omnium aliorum, quae ipsius vicariatus officii natura requirit, et ad ipsum dignoscentur juste et rationabiliter pertinere, amoto inde nobili Matthaeo de Montecathino, Comitatus Augustae domino, consang. consil. famil. et fideli nostro, olim ibidem vicario, recepto prius a vobis fidelitatis et praedicti vicariatus officii bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, cum omnibus juribus, obventionibus etc. Quare fidelitati vestrae committimus, quod statim, receptis praesentibus, praefatum officium generalis vicariatus cum omnibus sibi connexis in eisdem civitatibus terris et locis praedictorum nostrorum Ducatuum ex nunc in antea usque ad dictum nostrum beneplacitum ad honorem et fidelitatem nostri culminis, ac statum pacificum et tranquillum nostrorum fidelium, civitatum, terrarum et locorum praedictorum, sub libra justitiae et laudabili, gubernatione adeo manutenere, defendere et regere studeatis, quod civitates terrae et loca ipsa, dictique nostri fideles sub nostro felici regimine fideliter et salubriter gubernentur, vosque proinde possitis a

tra l'arcivescovado di Tebe erano in quel ducato altre due chiese metropolitane, l'una di Atene il cui arcivescovo avea tredici vescovi suffraganei, di cui quattro erano com-

nostra Celsitudine merito commendari, atque gaudeamus in vobis nostra floruisse judicia, et laetamur dignum praesulem nostris subditis praestitisse. Et aces capitaneis, sive vigeriis, bajulis, judicibus, syndicis, procuratoribus et consilio, aliisque officialibus, et personis civitatum terrarum et locorum Ducatuum eorumdem fidelibus nostris quod vobis, tanquam generali vicario dictorum Ducatuum per nostram Excellentiam sicut prescribitur ordinato, in omnibus et singulis ad praedictum vicariatus officium spectantibus, donec in eodem officio de nostro beneplacito fueritis, devote pareant et intendant per alias patentes majestatis nostras litteras traditur in mandatis. Datum Messanae 14 maii v. Indict. scriptum est Vigeriu seu capitaneo civitatis Thebarum fam. et fideli suo ». Dipl., ann. 1367, ex regist. reg. Cancell. ann. 1365, et 1366, fol. 104 « Scriptum est per commissionis litteras Nicolachio de Ardoyno de Thebis vigerio civitatis Thebarum fam. et fideli suo. De fide, sufficientia, et legalitate tuis nostra Excellentia plenarie confidente, tibi dictum officium vigeriae praefatae civitatis Thebarum, quod per alias serenitatis nostrae litteras tibi concessum fuit tantum pro anno praesenti, et pro annis proxime futuris xv et I. Ind. recepto prius a te per nobilem vicarium dictorum Ducatuum, consang. nostrum, consil. et famil., et universitatem dictae civitatis fideles nostros, nostrae nomine majestatis, de praedictum officium bene et legaliter exercendo corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, ut est moris, gratiose duximus committendum. Quare fidelitati tuae committimus et mandamus, quatenus praestito prius per te more solito praefatis vicario et universitati, pro parte nostrae Celsitudinis recipientibus, fidelitatis, et praedictum bene fideliter et legaliter exercendi praedicto debito juramento, idem officium vigeriae praesenti anno, et dictis duobus annis perdurantibus, videlicet xv et I Ind., ad honorem et fidelitatem nostri Culminis, statumque pacificum et tranquillum nostrorum fidelium dictae civitatis, prout exerceri hactenus est consuetum, studeas exercere, juraque proinde consueta, et debita percipias tuis utilitatibus applicanda; dictis nihilominus vicario et universitati, quod te cognoscant in vigerium dictae civitatis per nostram Excellentiam sicut praedicitur ordinatum, aliisque universis hominibus ejusdem civitatis Thebarum fidelibus nostris, quod tibi tanquam vigerio ut supra civitatis praefatae praesenti anno et dictis annis duobus xv et I Indict. subsequentibus ad honorem et fidelitatem nostri Culminis pareant et intendant, expressae tenore praesentium dantes in mandatis, privilegiis consuetudinibus dictorum Ducatuum in omnibus et per omnia semper salvis. Datum apud montem Albanum die 7 mensis junii ». Dipl., ann. 1376, ex regist. reg. Cancell. ann. 1371, fol. 177. « Scriptum est per commissionis litteras Guillelmo Friderici de Aragonia consang. famil. et fideli suo per haec verba.

De fide, sufficientia et legalitate tuis nostra Excellentia confidente, tibi officia Castellaniae castri, Vigeriae et Capitaniae cum cognitione causarum criminalium terrae Livadiae praedicti Ducatus Athenarum, amotis inde tam Guitlelmo de Almanara, quam quibuscumque aliis in eisdem Castellaniae Vigeriae et Capitaniae officiis hactenus forsitan ordinatis, recepto prius a te fidelitatis et praedictorum officiorum bene fideliter et legaliter exercendorum corporali et debito ad sancta Dei Evangelia juramento ex nunc in antea in tota scilicet vita tua duximus fiducialiter committenda. Propter quod fidelitati tuae committimus et mandamus, quatenus ad praedictam terram Livadiae te personaliter conferens, praedictum castrum a servientibus ibi degentibus pro parte curiae nostrae recipias. Datum Messanae 16 septembris v Indict. » Dipl., ann. 1366, ex regis. reg. Canc. ann. 1365, 1366, fol. 65. « Scriptum est per patentes consilio, syndicis, et universis hominibus civitatis Thebarum fidelibus suis per haec verba. Cum reverendus in Christo pater Simon Thebanus archiepiscopus, dilector cappellanus, consil. fam. et devotus noster, ad dictam civitatem Thebarum pro regimine commissae sibi plebis ex Indicto pastoris officio se conferat personalem, quem innatae sibi virtutes, et mores laudabiles, de quibus tam fama publica, quam ejus indicia plenam fidem assumpsimus, nostrae reddunt Celsitudini satis gratum, vobisque utile ut speramus quod cognoscetis de pastore laudabili fore provisum. Volentes sibi ex eminentia nobis creditae desuper dignitatis in his omnibus, quae ad dictum sibi commissum regimen spectare dignoscuntur, favorabiles nos praebere, quia dum ecclesiis nostro dominio subditis aequabilis praestamus, misericordiam divinae speramus acquirere pietatis, maxime ubi salus vestrarum animarum tangitur, et decet vestrae reipublicae universae; Fidelitati vestrae mandamus expresse, quatenus dictum archiepiscopum, tam nostrae injunctionis intuitu, quam sui residentia praesulatus, cui vos universaliter subjicit juris aequitas, et honorificentia debita, assumentes et alacriter intuentes, sibi tanquam vero pastori in omnibus et singulis, quae ad regimen et gubernationem salubrem tam animarum vestrarum, prout ad dictum suum pastorale spectat officium, quam dictae ejus ecclesiae jurium redditAuum et bonorum suorum omnium, assistatis ope favore consilio et auxilio opportunis, quod utique Deo gratum, nostrae veniet acceptum et placitum majestati. Datum Messanae 10 martii V Indict. » Dipl., ann. 1366, ex reg. reg. Cancell. ann. 1365, 1366, fol. 89. « Scriptum est per commissionis litteras Nicolao de Sosa fam. et fideli suo per haec verba. De fide, sufficientia, et legalitate tuis nostra Excellentia confidente, tibi officia castellaniae et capitaniae cum cognitione causarum criminalium terrae Sitero castri positis in dictis Ducatibus, cassante ab officiis ipsis egregio Aloysio Friderici de Aragonia consang.

presi in quella provincia, ed erano i vescovi di Maguera, di Sola, Dablia, e Bandoniza. Nella città di Neopatria era l' altra chiesa metropolitana, il cui arcivescovo avea a se soggetto un solo suffraganeo, ossia il vescovo di Citone, che era nella provincia di Neopatria (1).

Finalmente a comprendere i costumi e gli usi pubblici dell' anzidetta signoria, richiamisi primieramente a memoria le magnanime spedizioni, ed i gloriosi stabilimenti degli Europei nel Levante, sin da quando i Franchi fondarono il reame di Gerusalemme, e occuparono dopo l'impero di Costantinopoli, onde nacquero poi minori ma nobilissime signorie, come il principato di Antiochia, e il contado di Tripoli, e il principato di Acaja, e si vedrà manifesto, che portaronvi quelli e nel tempo istesso vi stabilirono i loro costumi e modi di vivere, siccome nella patria loro e in Occidente vivevasi, ossia costumi feudali: ciò è chiarissimo dalla *Assisa del reame di Gerusalemme*, e dalle *Consuetudini dell' imperio di Romania*, che propriamente appartenevano al principato di Acaja, in cui era compresa Atene. Questi costumi ivi maggiormente si accreditarono, quando condottavi una colonia di Franchi, fu del ducato di Atene riconosciuto signore il francese Gualtieri di Brenna. Ora i Catalani, che immediatamente dopo vi si stabilirono, con simiglianti usi viveano: e nelle carte siciliane del tempo è fatta menzione di investitura e di successione feudale in riguardo ad alcune signorie del ducato, come erano le terre e i castelli di Sola e di Lodorichio (2). Contavansi tra i principali baroni del ducato il conte della Sola, che era insieme signor di Citone, il conte di Mitra, il quale mantenea nel suo dominio mille e cinquecento cavalli albanesi, il marchese di Bandoniza, che per ricognizione feudale dovea presentare in ogni anno quattro cavalli al luogotenente generale del ducato, e i Peralta di Sicilia vi possedeano ancora amplissime baronie (3).

144. Se il dritto politico soffrì grandissime alterazioni in Sicilia in quest'epoca, vi si mantenne pure nell'antica sua dignità il dritto pubblico ecclesiastico. Il re Federigo erasi

famil. et fid. nostro dilecto propter ejus minoritatem aetatis, et amotis inde quibuslibet aliis per nostram Curiam in eisdem officiis hactenus forsitan ordinatis, recepto prius a te fidelitatis et praedicti officii bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, sub solidis etc. Datum Messanae XI junii V Indict. » Dipl., ann. 1367, ex reg. regiae Cancell., ann. 1365, et 1366, fol. 110.

(1) Surita, lib. X, cap. 30, pag. 377.

(2) « Scriptum est nobili Artali de Aragona, Comitatus Mistrettae Domino, et regni Siciliae magistro justitiario in haec verba. Praesens nuper in Curia nostra nobilis Johannes Friderici de Aragona, procurator et frater nobilis Jaymi de Aragona, consang. consil. famil. et fidelis noster, eodem procuratorio nomine et pro parte dicti fratris sui, litteras vicarii et universitatum ejusdem Ducatus nostri Athenarum et Neopatriae, continentes praefatum nobilem Jaymum in conservatione et defensione ejusdem Ducatus legaliter et fideliter se gessisse, et non modicum laborasse, et quod propterea ipsum dignaremur in sui juris prosecutione commendatum, nostro Culmini praesentavit, supplicans reverenter, ut cum nobilis quondam Alphonsus Friderici, eorum Jaymi et Johannis genitor, dum hujus vitae commodis fungeretur, de terris castris et bonis suis feudalibus disponens, nobilem quondam Petrum primogenitum suum haeredem instituerit in eisdem, substituens dictum Jaymum, quod in casu quo praedictus nobilis Petrus haeres institutus decederet sine liberis ex suo corpore legitime descendentibus, succederet sibi praefatus nobilis Jaymus substitutus, ut supra, in terris castris et feudalibus supra dictis, praefatusque Petrus obierit, non superstitibus sibi filiis legitimis et naturalibus, ex quo advenit casus substitutionis jamdictae, terras Solae et Lodorichii cum castris pertinentiis, et juribus earum posita in Ducatu nostro praedicto, quae fuerunt dicti quondam nobilis Alphonsi patris eorum, et post ipsius transitum pervenerunt ad dictum nobilem Petrum fratrem ipsorum, tanquam primogenitum et haeredem ejusdem quondam patris eorum ut praescribitur institutum; ac rationibus et causis, quas vos latere non credimus, per revocationem earum olim factam ejusdem Ducatus locis aliis aggregantur, praefato Jaymo tanquam secundogenito et substituto ut supra, ad quem virtute dictae substitutionis potissima terras ipsas asserit pertinere, tradi et assignari, prout jura postulant, mandaremus. Et licet dictus nobilis Johannes procuratorio nomine exigat justitiae debitum ministrari, tamen quia causa est ardua, et notabilis, vos prius exinde providimus consultandos. Quare fidelitati vestrae mandamus, ut quid agendum vobis, videbitur in supplicatione praedicta facta, ut superius recitatur, nostrae Celsitudini vestris litteris indicetis. Datum Messanae 5 decembris IX Indict. » Dipl., ann. 1355, ex reg. off. Protonot. ann. 1364, 1365, 1366, signat. litt. B, fol. 193.

(3) Surita, lib. X, cap. 30, pag. 377.

Digitized by Google

protestato nel trattato di Castronuovo, che si terrebbe la Sicilia con le isole adiacenti libera e indipendente con tutti i dritti e con le annessevi sovrane prerogative; e di fatto non soffrirono queste nel governo di quel principe diminuzione alcuna o pregiudizio. Le anzidette prerogative riconosciute ed esercitate sin da tempi normanni riguardavano le cose ecclesiastiche, e massimamente i quattro famosi capitoli, cioè le elezioni dei prelati, le legazioni, le appellazioni e i concilii, e questi capitoli erano stati soggetti a contrasti e a concordati tra i nostri principi normanni e svevi e tra i romani pontefici, intorno a che nei libri precedenti si è da noi abbastanza ragionato. A niuna cosa in prima pensarono i papi, quando investirono del regno Carlo di Angiò, che a fargli rinunziare solennemante ogni superiore ingerenza, che potea competergli nella elezione dei prelati, e lasciarongli solamente i dritti di semplice patrono: vollero che per le appellazioni si potesse ricorrere a Roma, perchè vi appellasser le parti: e intorno alle legazioni, fur veduti in Sicilia nel brevissimo regno angioino legati pontificii innalzare da per tutto tribunali, e profferire sentenze supreme (1): vollero finalmente i papi, che i cherici e le persone ecclesiastiche formassero un corpo separato e distinto, indipendente affatto dalla potestà regia, ed esente dalle contribuzioni pubbliche, e dal magistrati (2). Queste condizioni imposte dai papi agli Angioini nell'atto istesso della investitura del regno, onde seguiane la totale abolizione delle antiche prerogative della corona siciliana, e mancarono queste di fatto di ogni osservanza nel reame di Puglia, non furono riconosciute nè mai accettate in Sicilia, imperciocchè i re aragonesi non ebbero giammai investitura alcuna dai papi: ed egli è ben da riflettersi, che lo stesso papa Bonifacio, il quale nella conferma del trattato di Castronuovo fu sì diligente a fissare le durissime condizioni tutte, cui volle sottoposto il re Federigo, non fece alcun cenno, nè pensò di dichiarare abolite in Sicilia le anzidette prerogative; siccome avean fatto i suoi predecessori con Carlo di Angiò; che se ivi solamente prescrisse di volere esenti i cherici dalle taglie e dalle collette, noi abbiamo veduto nel capitolo precedente quante contribuzioni avessero pagate le chiese e i monisteri al re Federigo.

Siccome furono conservati ed esercitati solennemente dal re Federigo i dritti supremi della corona siciliana sopra le cose ecclesiastiche, così parimente fu mantenuto nell'antico suo stato l'ufficio di cappellano maggiore. Già dal re Ruggieri era stata per la sua famiglia e casa ed esercito costituita questa prelatura in Sicilia, quando volle innalzare i suoi dominii a titolo e a dignità di regno: fondò allora nel suo real palagio di Palermo nobilissimamente la real cappella, di cui a se ed ai suoi successori riserbò la designazion del prelato; e quando vel disegnò col titolo di cappellano maggiore, dichiarò nel tempo istesso, che niuno altro prelato potesse ivi arrogare giurisdizione alcuna. Furon sin d'allora assegnati i luoghi soggetti alla cura pastorale di quello, e ne fu costituita a così dir la diocesi, cioè la cappella del real palazzo di Palermo, le cappelle di tutti i regii palazzi, dei palazzi dei reali infanti, le chiese dei castelli, e di terre e villaggi e di altri luoghi, che avesse il principe a sè riserbati. Or siccome in conseguenza di questo principio l'Imperador Federigo avea aggregata alla diocesi del cappellano maggiore la terra e chiesa di s. Lucia, che era soggetta al vescovo di Patti, perciocchè aveala dichiarata sito militare e reale, così ora sotto i re aragonesi la terra e chiesa di Caltabellotta fu sottratta dal vescovo di Catania, e sottoposta al cappellano maggiore (3). Veramente sotto quei re fu l'ufficio di questo prelato recato al più alto grado, e alla maggiore estensione di autorità, da cui poi venne successivamente a dicadere, finchè vi fu pienissimamente reintegrato a dì nostri, siccome nelle epoche susseguenti dimostreremo.

(1) Pirrus *in Notit. Eccl. Messanensis* ad annum 1266, pag. 406, *in Not. Eccl. Catanensis* eodem anno, pag. 535, et *in Not. Eccl. Cephaloedit.* ad ann. 1266, tom. II, pag. 806, 807.

(2) Vid. Raynaldum ad ann. 1265, pag. 163.

(3) Vid. *Bibliothecam* nostram *sub Aragonensibus*, tom. II, pag. 456, et seq.

Digitized by Google

LIBRO QUINTO



CAPITOLO I.

145. Stato e potenza delle principali fazioni dei grandi. — 146. Impotenza assoluta dei re Lodovico e Federigo il semplice. — 147. Cagioni del predominio sopra la nazion tutta delle due primarie fazioni. — 148. Distruzione dell' autorità sovrana, e ruina totale dello antico governo.

145. Morto appena il duca Giovanni, richiamò tosto da Pisa i Palizzi la regina impaziente e sdegnata oltremodo, perchè nel governo del regno e del principe le si era preferito un vassallo. All'arrivo di quelli, formossi immantinente e alla scoperta operò la fazione contraria a Blasco ed ai suoi Catalani: dielle nome e dignità la reina, moto ed attività Matteo Palizzi, ma dai Chiaromonti, di cui alcuni eran figliuoli di una sorella di quello, avea il partito forza e potenza. Erasi la famiglia dei Chiaromonti propagata in due rami: uno possedèa il contado di Modica nel val di Noto, che comprendeva le terre e i castelli di Modica, di Ragusa, di Scicli e di Chiaromonte: avea l'altro il contado di Chiaromonte nel val di Mazara, ossia le terre e i castelli di Caccamo e di Misilmerí, e i casali di Pettorano, di s. Giovanni e di Burgifileci: e di essa famiglia erano state nel val di Agrigento le signorie di Raalmuto, di Siculiana e di Favara. Riunironsi nella stessa persona di Manfredi figliuolo del vecchio Giovanni gli anzidetti due contadi, quando venne a morte senza lasciar figliuoli nel 1342 Giovanni il giovane, colui che era stato bandito sotto re Federigo. Aveano ancora i Chiaromonti le più illustri cariche e i governi più importanti. Un Manfredi, che credeasi figliuol naturale dell' or nominato Giovanni, marito della figlia del conte di Garsiliato, era governatore di Lentini e di Siracusa. Dei figliuoli del vecchio Giovanni, il primogenito Manfredi fu per assai tempo giustiziero e capitan di Palermo e gran siniscalco del regno, Giacomo governatore di Nicosia, di Girgenti Federigo, ed Enrico signore di amplissimi feudi, era maestro razionale (1). Aggiungevasi a tanta potenza, che i Chiaromonti aveao saputo cattivarsi il favore del popolo (2). Ove la reina, i Palizzi, i Chiaromonti dichiararonsi apertamente contro il baliato di Blasco, la più parte dei baroni siciliani e il popolo da per tutto unitosi a quelli, levaronsi a rumore contro i Catalaoi; e credendosi di far la causa della nazione, mentre serviano agl' interessi e al furor di un partito, protestanvasi, che il governo del principe e del regno non era da lasciarsi in mano dei forastieri.

Blasco di Alagona era ancor egli dei maggiori baroni dell' isola: oltra il contado di Mistretta, che componeano la terra e il castello di questo nome, la terra di Pettineo, e i casali di Raitano e di Sparto, ei possedeva le terre e i castelli di Butera, di Naro, di Delia e di Naso (3). Amministrava

(1) Noi dobbiamo tutte queste notizie all'accuratissimo Inveges, il quale dai diplomi e dalle carte dei tempi descrisse l'origine, le diramazioni, i dominii e le cariche della famiglia dei Chiaromonti per le diverse epoche. Vid. *Cart. Sic.*, lib. II, cap. 6.

(2) « Tanta di crudeli sedicioni infra l' una parti e l'altra fu suscitata, che la parti di li Claramunti, a la quali parti di Claramunti lo popolo avido di fari novitati et mocioni, perchè ej inchinato in la mala operacioni pluy tosto, che a la bona, mirabilmenti favoria, facti li squatri etc. ». Anon., *Hist. Sic.*, tom. II. *Bibl. Aragon.*, pag. 291, cap. 32.

(3) Vid. *testamentum* Blasci Alag., ann. 1346,

parimenta l'ufficio assai importante di maestro giustiziero, ed avea di ordinario il comando generale delle armi: potea quindi pareggiare in tempi di pace e di ordine la potenza e il nome dei Chiaromonti. Allo scoppiare della discordia accostaronsi a lui immantinente i suoi Catalani, tra i quali principalmente Raimondo Peralta, conte di Caltabillotta, Guglielmo Moncada, conte di Agosta, e Francesco Valguarnera; e dei grandi siciliani, i soli Enrico Russo conte di Aidone, Corrado Spatafora; e i Ventimigli, che doveano la lor riconciliazione agli ufficii di Blasco (1). Ma egli non avea il favore della nazione, nè suoi partigiani nel popolo: e mentre i Palizzi e i Chiaromonti muoveano a lor voglia le città tutte e terre del regno ed eran quasi signori di Palermo e di Messina, Blasco potea solo fidarsi della città di Catania, nella quale egli e i suoi maggiori avean da principio posto il lor domicilio; ed era quella città sin dai tempi del re Pietro male affetta ai Palizzi (2). Per la qual cosa conoscendo il contrario generale movimento della nazione, erasi contro il torrente, quandochè abbocasse, di buon'ora provveduto, ed avea truppe e milizie da lui condotte a soldo; tenendo a suoi stipendii pagati ogni mese una guarnigione in Catania di mille cavalli, oltre le numerose truppe di fanti pure assoldati, che eran la più parte di forastieri (3). Non mancava al partito di Blasco che un capo, che gli desse riputazione e dignità; e siccome quei dei Chiaromonti e dei Palizzi avea la reina (4), così i Catalani le opposero una persona reale, ed elessero a lor capo il picciolo Federigo, duca di Atene e di Neopatria, figliuolo del duca Giovanni (5), della cui memoria e famiglia erano studiosissimi i Catanesi (6).

Ebbero adunque le due fazioni sin dal principio tutta la lor forma e consistenza, e quasi pari potenza e nome: ed egli è sì vero, che aveano ammendue corpo robusto, e forze possenti, nudrite da vecchi maligni umori, che sebbene in processo di tempo urtandosi sempre e cozzando a vicenda fieramente avessero devuto consumarsi, pure si mantennero sempre, e niuna di esse prevalse giammai stabilmente; anzi via più rafforzandosi e propagandosi tennero sempre la Sicilia tutta divisa in due partiti, l'uno detto volgarmente la *Parzialità Latina* ossia *Italiana*, di cui eran capi i Chiaromonti, e l'altra chiamavasi la *Parzialità Catalana*, dipendente e governata dagli Alagona. Di sorte che le due fazioni violentemente agitando il governo, ed or l'una or l'altra prevalendo, occupavà a vicenda la sovrana autorità; fino che di poi compresse dalla valida amministrazione di re Martino, presso che spenti gli Alagona e i Chiaromonti, caddero ammendue.

146 Ei fu certamente tristissimo fatto per la Sicilia, che fosse qui tanto presto degenerato il legnaggio magnanimo dei re di Aragona, tolto il solo vicario Giovanni e Pietro II il figlio del re Federigo avea lasciato di se due figliuoli: Lodovico, che sino al 18 anni in cui morì, fu sempre fanciullo: e Federigo suo fratello e successore nel regno, che visse 36 anni, non era altrimenti cognominato, che il *semplice*. Avvenia dunque naturalmente, che non potendo per sè reggersi, doveano stare in balia di altri, e a senno altrui governarsi; quindi le due fazioni disputavansi sempre la persona del re, essendochè colui, che se ne impadroniva, dava ad intendere che ei difendeva i dritti e l'autorità del sovrano. Lodovico sin dal 1348, cioè dalla morte del duca Giovanni, fu in poter dei Palizzi in Messina; e finalmente nel 1354, in cui quel popolo infurioss-si, ed assalito il palazzo reale uccise Matteo Palizzi e la di lui moglie Margarita, da cui era stato allevato il re Lodovico, venne questi a gittarsi nelle braccia di Blasco in Catania. Ricorsero tosto i Chiaromonti alle armi forastiere, e chiamati gli Angioini, lor consegnarono più fortezze, e particolarmente il dominio della città di Palermo. Scoppiò allora la guerra civile assai fieramente, e l'isola fu più consumata quando vennero a

apud. dipl., ann. 1363, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 434.
(1) Platiensis, tom. II, pag. 5.
(2) Platiensis, tom. I, pag. 541.
(3) Ibid., pag. 578, 584.
(4) « Ipsaque Regina erat eorum (Paliciensium) fautrix, et domina, caputque omnium ipsorum ». Ibid., pag. 575.

(5) « Lo conti Blasco di Alagona, et li principali et magnati di l'iosula predicta, li quali si erano accostati cum lo prefato Joanni duca, li quali per loro principali et capo a Friderico figlio di lu dicto duca Joanni lo aviano electo dall'altra parti, An., *Hist. Sic.*, loc. cit.
(6) Platiensis loc. cit., pag. 568, cap. 30.

morio nel 1355 Blasco e il re Lodovico.

Federigo suo fratello, che non contava quattordici anni, trovavasi in quel tempo in Messina: fu egli tosto proclamato re in un parlamento ivi tenutosi, e fu data la reggenza del regno ad Eufemia, sorella di lui. Artale di Alagona, figliuolo di Blasco che di valore e di senno il pareggiava, seppe trar seco in Catania il re nel marzo del 1356: e comechè l'Alagona sostenesse fulicemente la causa reale, pur tenendo sempre il re quasi prigione in Catania, vedea la nazion tutta e i baroni siciliani contro lui indisposti generalmente: e un nuovo e più alto incendio di ira già minacciandolo, condiscese a consegnare il re e la di lui sorella Eufemia nel luglio del 1357 a Francesco Ventimiglia, conte di Geraci, assicurandolo da una parte i grandissimi obblighi che avea costui alla sua famiglia, e dall'altra l'antica e irriconciliabile nimistà dei Ventimigli coi Chiaromonti (1).

Ma siccome non per lo zelo della dignità reale, ma per privata cupidigia di prevalere si volea da una fazione, che l'altra lasciasse libero il re; così passato questi sotto la guardia de' Ventimigli, cominciò l'Alagona a prenderne sospetto, e dalla sua fazione fece chiedere nel 1360, che si permettesse al re di far uso della sua persona, come più gli piacesse (2). Il Ventimiglia promise di farlo di indi a poco; ma per non esser costretto di farlo in effetto suo malgrado, essendo gli odii e le amicizie de' faziosi regolati dall'interesse, riconciliossi egli coi suoi antichi nemici, i Chiaromonti: fecegli tornare in grazia del re: diede a un di loro in moglie una sua figliuola, quantunque già promessa al figliuolo dell'Alagona, ed afforzatosi in tal modo coll'alleanza di quella ricca e potente famiglia, procurò, a vie più ancora afforzarsi, di dar di sua mano al re una moglie, la figliuola del duca di Durazzo de' reali di Puglia. Però i Catalani, e quei che stavano dalla parte loro avean già da qualche tempo con singolare avvedutezza e segrato prevenuta la pratica del Ventimiglia, e trattato col re di Aragona il matrimonio di Federigo con la di lui figliuola Costanza; ed operando sollecitamente, come ai disegni lor conveniva, avean già fatto, che la reale sposa con sei galee ed una nave tragittasse da Catalogna in Sicilia, ed era già in Trapani arrivata. È meraviglioso, ed in fra Michele di Piazza se ne può vedere nel luogo citato la minuta descrizione, come in questo rincontro solo l'amore della sposa catalana rendette oltremodo avveduto e scaltro il buon Federigo, il quale con isquisita industria addormentando la vigilanza del Ventimiglia, potè e seppe fuggir da Cefalù in Mistretta, congiungersi in Mineo colla sposa, entrar con lei trionfalmente in Catania, dove celebratesi le nozze a' 15 aprile dell'anno 1361 ricaddo in balia di Artale Alagona.

D'allora in poi inclinata la potenza dei Chiaromonti, fu sospesa la guerra civile, e protestaronsi i grandi di voler riconoscere l'autorità reale. Anzi residendo Federigo in Messina pubblicò nel 1367, che ei già liberavasi dalla eterna tutela, in cui sinora i baroni aveanlo tenuto; e creati dodici consiglieri, che non erano di alcun partito, da essi il re volea farsi assistere nel suo consiglio senza l'intervento di alcun altro dei baroni (3).

(1) « Temporibus sic evolutis, ut supra, scandalum tale in insula fuit exortum, quod don Artalis praedictus regem Fridericum in civitate Cataniae tenebat invitum, ipsumque per Siciliae alia loca, sicut moris est regum, discurrere non permictebat; ea videlicet ratione, quia ipse quasi solus in regno dominari proponebat, quod cunctis Siciliae baronibus omnis grave videbatur, ideoque de causa seditio communis inter universos erat exorta. Quapropter postquam premissa don Artali fuerunt denunciata pro tali et tanto scandolo evitando cum rege et vicaria circa principium mensis Julii X Indictionis et cum sua comitiva a Cataniae civitate discessit, et apud terram Gagliani cum ea celeriter fuit profectus, ad quem locum comes Franciscus dicti regis praesentiam prestolabatur, quem regem cum vicaria predicta ibidem dimisit et in civitate Cataniae fuit reversus ». Platensis, tom. II, cap. 28, pag. 29.

(2) « Et multiplicatis confabulationibus hinc inde in publicum dixit haec verba Franciscus de Vigintimiliis. Dominus rex pro quo venistis, non est aptus nunc de presenti per insulam discurrere, licet sit aetatis majoris effectus, causae fuerunt per me don Artali propalatae. Quare Altissimo permittente, in festo beatae Agathae proxime venturo, ubi major pars sicularum gentium erit congregata regem praedictum in civitate Cataniae, in qua originem habuit, incolumem sicut decet videbitis personaliter ». Ibid, cap. 61, pag. 96.

(3) *Chronicon* Sinomis Leontinensis., tom. II, *Bibl.* cit., pag. 310.

Pure l'anima e il principal direttore di questo consiglio era Artale per essere innanzi a tutti carissimo a re Federigo; la qual predilezione unita agl'irrequieti e sospettosi umori del tempo, fece sì che ciascuno dei grandi della contraria fazione ritenne le città e terre reali e i governi, che avea occupati da gran tempo, e che niuno di essi volle deporre giammai. In guisa che l'ubbidienza e la subordinazione erano schiettamente apparenti, ma in realtà ciascheduno restava padrone di quella parte di dritti e di sovrana autorità che aveasi usurpata, come in appresso si vedrà più chiaramente.

Morto Federigo nel luglio del 1377, restò di lui unica figlia, la principessa Maria, non ancor di anni quattordici, raccomandata spezialmente ad Artale, che aveala levata dal sacro fonte: ma erano stati costituiti dal re nel suo testamento quattro vicarii, che in comune amministrassero il governo del regno, cioè, Artale suddetto, il conte Guglielmo Peralta, il conte Francesco di Ventimiglia, e Manfredi di Chiaromonte, conte di Modica. Artale che tenea in custodia la principessa nel suo castel di Catania, concertò di darla in moglie al nipote del duca di Milano: del che si dolsero principalmente i Catalani dell'isola; e innanzi a tutti Raimondo Moncada, il conte di Agosta, il quale mal sofferia di essere stato escluso dal vicariato; ed ei rapita la principessa da quel castello, portolla primieramente in Agosta, e poi nel castello dell'Alicata sul fine del 1379. Fu indi da una flotta catalana nel 1382 condotta in Sardegna, e poscia in Catalogna, ove nel 1390 tolse in marito Martino, figliuolo del duca di Monblanco, nominato ancor esso Martino, secondogenito del re di Aragona. Allora i baroni siciliani disapprovando apertamente un tal matrimonio conchiuso senza la loro intelligenza, prestaronsi assai di leggieri alla volontà di papa Bonifacio IX, che dichiarò nel 1391 nullo quel matrimonio per la nullità della dispensa all'ostacolo di consanguinità ottenuta dall'antipapa Clemente, e confermò nel tempo istesso l'autorità dei vicarii.

Essi di fatto nell'interregno, partita dalla isola la principessa Maria, amministrarono un governo assolutamente sovrano e indipendente, e pareggiandosi le lor forze, in appresso senz'altro tumulto, o discordia si temporeggiarono. Veramente la somma delle cose tutta rimase presso i Chiaromonti e gli Alagona, poichè il conte di Geraci, e quello di Caltabilotta cedendo alla maggior potenza, avean più tosto il titolo che l'autorità di vicarii. Manfredi di Chiaromonte, oltre le amplissime signorie della sua famiglia, che avea già tutte riunite nella sua persona ed oltre la carica di grande ammiraglio del regno, signoreggiava a suo senno Palermo e tutto il val di Mazara: e nello stesso grado di potenza lasciò il suo figliuolo Andrea. Non era men potente l'Alagona, conte di Mistretta e maestro giustiziero del regno, ed ei solo comandava nel val di Noto e nella più parte di quello di Demone, governando sovranamente Catania, Taormina, e Randazzo, e con l'istesso potere i suoi fratelli reggevano Messina, Milazzo, Siracusa, Noto, Lentini e Mineo; e i Barresi suoi nipoti, Sciacca, e Castrogiovanni. In una parola occuparono gli Alagona e i Chiaromonti propriamente ed apertamente tutta l'autorità sovrana sino all'arrivo del re Martino in Sicilia, nel 1392.

147. Pure onde mai potè avvenire, che non solo nell'interregno, ma anche nel regno dei due fratelli Lodovico e Federigo disposero assolutamente di quelli e dell'isola tutta a lor voglia due sole famiglie, e si tacquero gli altri baroni, e furono ridotti in una totale impotenza i comuni, e il corpo dei prelati e del clero non vi seppe oppor resistenza, in somma la nazion tutta fu nulla dinanzi agli Alagona, e ai Chiaromonti? Era primieramente dalla grandezza e potenza di quelli e dallo immenso seguito di lor partigiani accesa la loro ambizione, e l'ardente voglia di dominare, e le cose eran condotte a termine, che una delle due famiglie dovea avere il principe in sua balìa, ed una sola comandare: nasceyane quindi l'impegno e l'attività loro, e il moto e i contrasti, onde a vicenda agitaronsi perpetuamente. Pur mentre ciascuna di quelle studiavasi di nudrire ed accrescere suoi partigiani e seguaci, e non pochi tra i baroni ed i nobili uno dei due partiti seguivano ostinamente, vi erano altri potenti, senza patria, e senza re, cui nulla della salvezza comune calea, che delle cose pubbliche non travagliandosi, spettatori oziosi dello esterminio dello stato, col pretesto di non volere attaccarsi a niun partito, restavansi a trarre giorni lieti, rinchiusi nella città, o ritirati nei lor vassallaggi (1).

(1) « Propterea ergo, o rex inclite Siculorum,

Digitized by Google

Per la qual cosa una parte dei nobili rimanendosi immota, indifferente, ed inerme, stavan solo in azione i faziosi, ed essi soli davan moti determinati alle discordie civili, e nel tempo istesso manteneano il credito e la potenza di una delle due famiglie, alla cui fazione appartenenao.

I comuni demaniali eran del tutto impotenti, e non temeano i grandi resistenza alcuna dalle città. Ei fu già dimostrato di sopra, che nelle città e terre reali prevalevano i nobili sì fattamente, che avean saputo interessare al lor partito e borgesi e popolani ad onta dei sovrani divieti; ed egli è ancor certo che negli stessi principii dell'anarchia i capi delle due emule famiglie eransi già resi arbitri supremi del governo delle città principali. I giurati di Catania non osarono aprire nè ricevere una lettera lor diretta per mezzo di un messo dal re Lodovico senza l'intervento di Blasco di Alagona, nè dieronle altra risposta che quella dettata dall'Alagona (1): e noi abbiamo testè veduto con quali rispettosi termini scriveà di Manfredi di Chiaromonte l'università di Palermo. Veramente non compresero allora i borgesi, nè poteano, attesa la potenza dei grandi, comprendere la importanza della operazione del gran Federigo, il quale nella istituzione dei comuni demaniali avria voluto formare un corpo di popolo separato stabilmente da quello dei nobili: che anzi si videro il popolo e i nobili operar mescolatamente nelle città e terre reali, non dividere i loro contrarii interessi, ed esser tutti accesi dallo stesso delirio della fazione che univali. Le stesse memorie dei tempo notarono, che le popolazioni del demanio per sole studio di *parzialità* aderivano ai più potenti; e se alcuna volta commosse al tristo spettacolo di principi avuti per niente e del tutto negletti, e stracche delle miserie delle guerre civili, desideravano un braccio, che le rialzasse, non trovando protezione in un governo, che più non sussisteva, e sotto di re non che ignorati, ma assoggettati eziandio a dover seguire un grande, ed accrescarne il fasto, e fortificarne l'opinione di potenza, ricadevano nella lore abituale inerzia, e gittavansi alla ventura in quel partito, che prevalea. Questo stato di cose come generale e comune non che alla più parte dei baroni, ma delle città e terre del regno annunziarono chiaramente in una lor lettera al re Lodovico i terrazzani di Polizzi (2).

I prelati non che allora non fecero mai corpo, ma nè anco ebber nome. Di tutti i tempi non mai presentansi sì oscuri e digiuni gli annali delle chiese siciliane che quei di quest'epoca, in cui sino la successione dei vescovi è incerta in più luoghi o interrotta: argomento chiarissimo, che non lasciarono di sè gloriose o lodevoli ricordanze. Il buon fra Michele di Piazza, tacciando di avarizia e di indifferenza al ben pubblico i prelati di quella stagione, solo commenda il vescovo di Catania, che di arme coperto era con quindici suoi cavalli con l'oste del re Lodovico all'assedio di Lentini, e che ivi giornalmente trattava a lautissime mense i militari (3). Che se pure fossero quelli stati animati da zelo per la comun salvezza, ed avessero voluto opporsi alle fazioni dominan-

tuos magnates et alios ad tui regni defensionem excita, quos guerra praesens fecit esse ditissimos, qui intra murorum abitum civitatis et locorum stant penitus incrassati, bellaque recusant atque labores ». Platiensis, tom. I, cap. 94, pag. 706. « Propterea igitur, o vos alii barones Siculi, expellite hostes vestros, dum tempus habetis, et non vobis occupet ocium contra hostes arma insurgere. Nam fuerunt et sunt aliqui, qui nunc proceres et barones appellantur, qui nec pro rege, nec contra hostes adesse volunt, cum praedictis hostibus faedera facientes, tacentes, nolumus pro utraque parte aliquod malum sive sinistrum committere ». Ibid., tom. II, cap. 56, pag. 88.

(1) Idem, tom. I, pag. 615.

(2) Ecce nunc, gloriosissime princeps, nostrorum magna pars procerum vallis Mazariae, multaeque vestri demanii civitates et terrae, adhaerentes hactenus dictis vestris rebellibus solo partialitatis affectu, lesae Majestatis vestrae primo facie facinus abhorrentes, felicem ad has partes vestrum satis avide postulant et praestolantur accessum: et quasi in medio limine callide pedes tenent, donec, proprium regem in expeditione procedere perceperint, strenue, vel ignave: ut si strenua venire viderint, secum audacter contra suos rebelles hostesque communes insurgant; si ignave desistere noverint, validiori parti contrariae faveant et applaudant ». Ibid., cap. 85, pag. 687.

(3) « Inter quos Johannes de Luna, venerabilis catanensis episcopus, tanquam catanensis pater spiritualis et compatriota, ac regis fidelissimus consanguineus, cum rege personaliter armis munitus cum equitibus xv fiducialiter accessit, qui obmissa omni cupiditate avaritia, ut moris est aliquorum praelatorum, prodigaliter suis omnibus et diversis aliis esculentam et poculentam cotidianam vitam praestabat ». Ibid., cap. 88, pag. 693.

ti, non aveano popolo per mancanza di credito, nè tanta potenza da pareggiare quelle dei grandi e dei nobili: indi avvenia, che non sperando protezione alcuna dal governo, o accostavansi i prelati al partito di alcun dei baroni, o erano oppressi dai più potenti. Teobaldo, arcivescovo di Palermo, prestossi a tutti i maligni intrighi dei Palizzi contro il duca Giovanni, e Campulo vescovo di Cefalù fu il principal fautore del Ventimiglia, cui in ogni modo spinse alla ribellione (1): e i Chiaromonti ebbero sempre in lor favore prontissimo Matteo vescovo di Girgenti (2). Che se alcun prelato niegavasi di servire al partito, che dominava, non passavala impunemente; i Chiaromonti ridusser Niccolò l'arcivescovo di questa metropoli a rinunziare alla sua dignità, e fecero eleggere un lor partigiano. Aggiungasi che in quegli infelicissimi tempi i beni e le proprietà di varie chiese furon distrutte, e i grandi a forza occupavanle. E si ha memoria, che il conte di Modica erasi impadronito di più beni appartenenti alla chiesa di Siracusa, e i Chiaromonti avean distrutti quei delle chiesa di Monreale, il cui monistero vedeasi diserto nel 1370 (3).

Stando le cose in questi termini, egli era di necessità, che la forza e la volontà pubblica della nazione fosse ridotta in mano di quei grandi solamente, che erano capi delle due principali fazioni: anzi l'ambizione di taluno di quelli si alto levossi alcuna volta, che osarono di aspirare al trono. Per alcun tempo la famiglia di Matteo Palizzi illudevasi, che i fatti lo chiamavan alla real dignità (4); ed sognando ardentemente alle nozze di Bianca sorella del re Federigo Simone di Chiaromonte conte di Modica, fece sospettar chiaramente, che voleasi una via aprire, e acquistare un dritto alle corona (5). Ma perchè venisse lor fatto un sì scellerato disegno era mestieri di spegnere più che la famiglia reale, l'avversa fazione: ora avendo ammendue i partiti forze pari ed uguale ambizione, opponevansi a vicenda ostacoli insuperabili, e conoscendosi gli uni e gli altri gagliardi, andavansi incontra con gran riguardo. Accordaronsi infine ammendue a riconoscare con parole nel re il dritto di comandare, ed accordaronsi insieme a disubbidirlo impunemente coi fatti: e temendo l'eccesso del potere, in cui un di loro potea salire, sforzavasi ciascuno di stendere e di ingrandire la sua potenza nelle città demaniali e nel vassallaggi: o a dir più vero, mentre una fazione arrogavasi tutto l'esercizio della sovranità sotto l'apparenza di amministrare a nome del re, che avea in sua balia; altri e maggiori dritti quelli della contraria fazione occupavano col pretesto di ritenerli anche a nome del re, che dicevano esser tenuto prigione.

148. Io non mi fermo a descrivere gli avvenimenti miserabili di questi tempi, e dei due infelici regni di Lodovico e di Federigo: ma non posso pretermettere di osservare, che fu allor distrutta l'autorità sovrana, e rovinati gli antichi ordini del governo. Adunque i grandi ridussero i principi senza prerogativa, senza erario, senza demanio; e primieramente recaronsi in lor potere l'entrate regie, e la signoria delle città e terre reali, ed osarono ancora di privata autorità coniar moneta nei luoghi dei loro governi e nelle loro baronie. Giacomo di Chiaromonte, governatore di Nicosia sotto re Lodovico, fece ivi batter moneta nel 1354, e fecevi improntare il suo nome (6). Osò lo stesso in Sciacca e nei suoi dominii Raimondo Peralta, e faceano simigliantemente altri baroni di quelle contrade. Il re Federigo nel 1375 esortava il Peralta ad astenersene per la ragione massimamente, che veniasi quindi a violare il privilegio della zecca accordato ai Messinesi, e non fece motto della violazione di un dritto supremo e incomunicabile del principato (7). In tanto avvilimento era allor venuta, e sì sconosciuta era la dignità sovrana!

I grandi parimente intimavansi e facensi la guerra a vicenda, e videsi allora l'isola tutta miseramente afflitta dalle guerre civili, ed aperta agli Angioini, che vi chiamava quella fazione, che vedea abbassare la sua potenza: e faceano i grandi e di privata loro

(1) Ibid., cap. 22, pag. 654; et cap. 9, pag. 537.
(2) Vid. Pirrum, tom. I, pag. 710.
(3) Ibid., pag. 163, 628, 465.
(4) Platiensis, loc. cit., cap. 63, pag. 645.
(5) Idem, tom. II, cap. 9, pag. 13.
(6) Idem, tom. I, cap. 87, pag. 690.
(7) Questa lettera del re Federigo al Peralta è stata pubblicata dal Gallo nei suoi *Annali di Messina*, tom. II, pag. 240.

Digitized by Google

autorità conchiudesno trattati di alleanza e di pace. Non intendesi or favellare di quei baroni, che senza intelligenza del re concordavansi col nimici della nazione (1): nè s'intende qui riguardare a quanto in vario occasioni trattarono col re angioino i Chiaromonti (2). Ma hanno qui luogo principalmente quei trattati, per cui stipulando una pace tra loro i baroni, conveniáno a dividersi i dritti e le sostanze della corona; e questo suo spogio il principe stesso non che sofferiva, ma espressamente autorizzava. Lo scandalo incominciò nel 1350, mentre il re Lodovico era in poter dei Palizzi: fu tra essi e gli Alagona convenuto a far cessare la guerra civile, che alcune terre appartenessero a Blasco, altre a Matteo: che quegli restasse maestro giustiziero sino all'età adulta di Lodovico: e che siccome dovea Blasco goder nei suoi dominii della suprema giurisdizione, così parimente nei dominii loro esercitassero i Chiaromonti e i Palizzi una giurisdizione separata ed indipendente (3). Questi trattati, che eran fondati sulla rapina, non potevano esser durevoli, molto più quando alcuna delle due fazioni accresciuta di forze vedeasi abilitata a pretensioni maggiori. Comechè sino al luglio del 1354 continuasse il re nella balia dei Palizzi, nientedimeno era salito in maggior potenza il maestro giustiziero, ed essendosi già ricominciata la guerra più aspramente, si venne a nuova concordia ai 9 ottobre del 1353. Ei pare che avessero allora ambi i partiti avuto in mira particolarmente, perchè niun di loro acquistasse maggior potenza nelle città del demanio, essendosi concordati, che in quei luoghi, in cui essi abitar non soleano, si astenessero da indi innanzi ammendue di abitarvi, e se avesservi beni, li facessero da altri amministrare. Furono lasciate a Blasco tutte l'entrate regie di quelle terre, che seguiano la sua fazione; ed è naturale il supporre, che i Palizzi il rimanente delle rendite reali si appropriassero. Convennero di ritenere ciascuno i beni feudali, che aveano usurpati, e sino all'età adulta del re Lodovico; e promisero di restituirli anche prima, se il re col consiglio di ambi i partiti, e non già di uno solo, arrivasse a governare: con le stesse condizioni accordaronsi a trattenersi le terre e castella demaniali che possedeano. Del resto si volle in piena osservanza il trattato del 1350. Questi ed altri capitoli furono dal re Lodovico con suo pubblico editto comunicati al regno tutto ai 25 dello stesso mese (4).

Non ebbe questa pace lunga durata, e massimamente quando morto quel re fu accesa più fieramente la guerra civile: perocchè il re Federigo dai Rossi e dai Chiaromonti venne primieramente sotto la custodia di Artale di Alagona, e quindi passò in quella più stretta del conte di Geraci, onde poi si fuggì, e ritornò in balia di Artale, nel qual tempo unissi in matrimonio con Costanza figliuola del re di Aragona come di sopra si è accennato. Avvenne allora, che ad opporsi alla maggior potenza dei Catalani, i Chiaromonti e i Ventimigli, deposti i loro antichi implacabili odii, la prima volta con separati capitoli fecero tra loro privatamente pace e alleanza. In questo stato di cose, pareggiate di forza le due fazioni, fu proposto un concordato, che trattarono in Piazza e in Castrogiovanni gli ambasciadori rispettivi, e conchiusero in ottobre del 1362. Ne erano i principali articoli, che i Chiaromonti e i Ventimigli fossero assoluti e restituiti nella grazia reale, e nei lor beni, uffizii e dignità: che avessero vigore i capitoli già privatamente conchiusi tra Federigo di Chiaromonte e Francesco di Ventimiglia, eccetto in quei casi, cui derogasse la presente pace: che col consiglio di essi due principalmente fossero

(1) » Quare regis mandatis non estis similiter obedientes, sed vestrum unusquisque cum hostibus foedera facit, rege supradicto penitus inconsulto, et mens vestra non est firmiter in unam regis fidem consolidata, sed impar ad plura se dividit? » Platiensis, tom. II, cap. 16, pag. 27.

(2) Idem, tom. I, cap. 115, pag. 741 et seq.

(3) Lo storico contemporaneo, qui da noi sì sovente citato, ci riferisce gli articoli principali di questo trattato. Comechè egli nello annunziare la qualità della giurisdizione convenuta da esercitarsi dai Palizzi e dai Chiaromonti usi la parola *limitatam*, pure appresso sarà manifesto, che nel linguaggio di fra Michele quella parola significa *separata e indipendente*. Per ora non dee tacersi come conchiude a questo luogo l'anzidetto scrittore: « Et sic miserrima Siciliae insula in compendium et jacturam regis Ludovici divisa extitit inter nos ». Loc. cit., cap. 44, pag. 597, 598.

(4) Le lettere del re Lodovico, e gli articoli tutti del trattato furono inscritti nella sua storia da fra Michele. Vid. loc. cit., cap. 58, pag. 628, et seg.

trattati gli affari più gravi dello stato: che i Chiaromonti e i Ventimiglia continuassero per un tempo indeterminato a governare a nome del re di quelle città e terre demaniali, che aveano in lor potere, e che ne riscuotessero le entrate pubbliche, e i proventi dei porti, e delle segrezie, i quali poteano a sè appropriare tolte once mille annuali, che doveano passare al re e alla regina in tre paghe, lo natale, pasqua ed agosto: che infra un anno i baroni tutti dovessero restituire ai legittimi padroni i beni tutti, le terre e i castelli, che di quelli aveano occupato, e nel corso dell'anno ne riserbassero la rendita al padrone: che finalmente i Ventimigli e i Chiaromonti nominassero due giudici della magna curia, acciocchè fosse provveduto agli interessi del lor partito, essendo gli altri due giudici dipendenti certamente dalla fazione contraria. Questi e somiglianti capitoli giurarono sopra i santi evangeli di dover mantenere i capi delle due fazioni, e di perseguitar con la guerra i trasgressori. Il re pubblicolli in Catania ai 14 ottubre, e ne intimò l'osservanza con sue patenti lettere dirette ai magistrati ed ufficiali del regno (1).

(1) Questa pace di Castrogiovanni e di Piazza conchiusa tra i Chiaromonti e i Catalani è del tutto inedita, e noi l'abbiamo ricavata dai registri dell'archivio del protonotaro: siccome essa dà grandissimo ajuto per la intelligenza della storia, e dello stato del nostro dritto pubblico di quei tempi, egli è necessario, che qui si trascriva:

« Anno 1362 14 octobris primae ind. Scriptum est per patentes Capitaneis famil., Vicecapitaneis, bajulis, judicibus, juratis et universis hominibus civitatum, terrarum et locorum vallis Nothi praesentes literas inspecturis fidelibus suis etc. Cupientes guerrarum calamitatibus finem imponere, et quieti nostrorum fidelium more boni principis providere, pacem, atque concordiam nuper in terre Placeae, et Castri Johannis hinc inde intervenientibus nunciis inter proceres et barones regni nostri olim odio gerentes se mutuo tractatam, et factam, et nostro conspectui per eos, ut communi domino, praesentatam cum capitulis et clausulis suis tertia decima die praesentis mensis octobris habuimus acceptam. Quapropter fidelitati vestrae, districte mandamus, quatenus cujuslibet praeteriti odii vel rancoris oblito fomite, more priorum bonorum et pacificorum temporum vivatis in pace, scientes certissime, quod contra violatores pacis istius sic virgam nostrae justitiae exasperare intendimus, quod alios a praesumptione retrahemus. Datum Cathaniae xiv octobris primae indictionis.

« In simili modo et forma scriptum et capitaneo familiari, vicecapitaneo, bajulis, judicibus, juratis et universis hominibus civitatum, terrarum et locorum infrascriptae jurisdictionis vallium subscriptarum: videlicet.

Vallis Agrigenti.
Vallis Mazariae.
Vallium Castri Joannis et Deminae.
Factae sunt patentes per haec verba.

« Fridericus, Dei gratia, rex Siciliae et Athenarum, ac Neopatriae dux etc. Notum fieri volumus universis tam praesentibus, quam futuris: quod cupientes guerrarum calamitatibus finem imponere, et quieti nostrorum fidelium more boni principis providere, pacem, atque concordiam nuper in terris Placeae, et Castri Joannis, hinc inde intervenientibus nunciis inter proceres, et barones regni nostri olim odia gerentes se mutuo tractatam, et factam, et nostro conspectui per eos, ut communi domino praesentatam tertiadecima die praesentis mensis octobris habuimus acceptam sub capitulis, et clausulis infrascriptis videlicet:

« Capitula sub quibus facta, et confirmata est pax, et concordia de conscientia, et beneplacito serenissimorum dominorum nostrorum regis, et reginae inter magnificos dominos Franciscum de Vintimillio Comitem etc. et dominum Fridericum de Claromonte etc. eorumque complices, et sequaces ex una parte, et magnificum dominum Artalem de Alagona etc. ejusque complices et sequaces ex altera videlicet:

« I. In primis, quod omnes civitates, terrae, et castra regii, et reginalis Demanii teneantur, et custodiantur, et sub fide regia gubernentur per dictos magnificos dominos Comitem, et Dominum Fridericum, et suos sicut modo tenentur, et gubernentur, ac percipiant redditus, et proventus secretiarum, et regiarum subventionum, et portuum. Et propter perceptionem dictorum reddituum, et proventuum pro anno praesenti primae indictionis teneantur dare, et assignare dictis dominis regi, et reginae uncias auri mille in infrascriptis terminis, videlicet tertiam partem in festo Nativitatis, aliam tertiam in festo Paschalis, et reliquam tertiam partem per totum mensem augusti, residuum vero dictorum proventuum, si quod erit, debeant posse retinere dicti magnifici, et sui pro custodia dictorum Castrorum, et pro proventibus ipsorum, et suorum.

« II. Item, quod dicti magnifici utriusque partis, et eorum complices, et sequaces teneantur, et debeant restituere omnia castra, et terras, et fortilitia baronum per alios detentores occupata, seu quovis titulo possessa propriis dominis, et patronis, seu primis possessoribus ipsorum, hinc ad annum unum a die firmatae pacis in antea numerando, exceptis terra, et Castro Nasi, quorum restitutio fieri debeat infra annum unum cum dimidio a die firmatae pacis in antea numerando, durantibus vero dictarum restitutionum temporibus redditus dictorum terrarum deducta custodia Castrorum, pacifico tempore consueta, praedictis dominis, atque possesso-

Aves certamente questa pace di Castrogiovanni e di *Piazza* sembianza più presto di convenzione da masnadieri, i quali, spogliato un viandante, dividonsi quindi il bottino

ribus applicentur, et per procuratores eorum, pro ut elagarint procurentur.

« III. Item a restitutione dictorum Castrorum et fortilitiurum baronum excluduntur terrae, et castra magnifici domini comitis Emmanuelis de Vintimilio, de quorum restitutione fieri debeat illud quod ratilionicum fuerit inter dictum magnificum comitem Emmanuelem, et nobilem Ricardum de Vintimilio, et interim habeat dictus Comes Emmanuel de redditibus dicti sui comitatus uncias centum annuas.

« IV. Item super restitutione terrae, et castri Augustae, ac fortilitiis Sancti Stephani serventur capitula pacis inhitae inter dictum comitem Franciscum, et dominum Fridericum.

« V. Item, quod serventur omnia capitula pacis inhitae, et firmatae inter dictum magnificum dominum comitem, et dominum Fridericum excepto in his, quae per capitula praesentis pacis correpta videntur, et in servatione ipsorum capitulorum primae pacis veniant, et concurrant provisiones, et donationes factae ipsi magnifico domino Friderico, et suis tempore dictae firmatae pacis maxime turris maritimae, et forestae Cammeranae, quae licet stylo capitulorum in limine praedictae pacis petitae fuerunt, et per regiam majestatem concessae.

« VI. Item quia aliqui utrisque partis fuerunt, qui treuguas non servaverunt, imo ipsi plurics violarunt, et dubitatur ne violent, et rumpant pacem praesentem; conventum est inter magnificos utriusque partis de mandato, et conscientia dominorum regis et reginae, quod contra violatores, et transgressores pacis praesentis, si qui erunt, fiat per dominum regem justitiae complimentum juxta posse, et si per illam partem contra quam pax fuerit rupta, vel violata contra violatorem pacis, vel terram, quam ipse regit aliquis fieret guerrae processus; quod per illos de illa parte, cujus dictus violator fuerit, non praestetur dicto violatori consilium, auxilium neque favor publice, nec private.

« VII. Item, quod fiant litterae remissionis, et cassationis banni ipsorum dominorum comitis Francisci, et domini Friderici, et suorum; cum intentio dictorum domini comitis Francisci, et domini Friderici fuerit offendere velle inimicos eorum, et non regiam majestatem. Et remittatur eis accusatio, sive pena necis quondam magnifici domini Orlandi, et aliorum, qui mortui fuerunt in terra Calathanixettae, et restituantur dicti magnifici domini comes Franciscus et Fridericus, eorumque complices, et sequaces ad eorum officia, beneficia, honores et dignitates, illa videlicet, atque illas, quae dictis magnificis comiti Francisco, et domino Friderico praedicti banni sententia ademit, non obstantibus quibuscumque de dicti eorum bonis, et beneficiis, privilegiis, et concessionibus per regiam majestatem aliis forte factis, quae privilegia, et concessiones expresse revocentur, quae ante dictam sententiam factae sunt aliquibus personis de bonis, officiis, et dignitatibus dictorum comitis Francisci, et domini Friderici, et suorum complicum, et sequacium, ex quo dominus, rex de Cephaludo, recessit, et venit Cathaniam; hoc salvo, et in praesenti capitulo substantialiter ante omnia intellecto, quod si forte per aliquem in praedicta sententia banni notatum contraventum fuerit paci praesenti contraventione, videlicet notabili, sive gravi, eo ipso nulla expectata sententia, aut hominis facto, privatus sit omnibus bonis suis feudalibus, et burgensaticis, officiis et dignitatibus, et ad majestatem regiam ipsorum collatio devolvatur.

« VIII. Item expresse conventum est inter dictos magnificos utriusque partis, quod a die firmatae pacis praesentis non liceat alicui ipsarum partium quoquomodo aliquam civitatem terram, seu fortilitium ab eis, qui ad praesens ea tenent auferre, nec recipere per viam rapinae per violentiam, nec a populo, vel rectoribus castrorum sponte dare volentibus.

« IX. Item ordinatum est, quod facta notabilia regni a die firmatae pacis in antea non tractentur, nec expediantur absque consilio dictorum dominorum comitis, atque Friderici.

« X. Item quod omnia bona stabilia, redditus, atque jura per quoscumque utriusque partis occupata, sive quovis titulo, aut jure possessa veris dominis, seu primis possessoribus ipsorum incontinenti firmata pace sine aliqua contradictione juris, aut facti restituantur: de bonis autem mobilibus per homines utriusque partis ab illis alterius partis ablata, nec de pecunia habita ex proventibus regalibus, nec reginalibus capta, et ablata a die ruptae pacis in antea nulla fiat restitutio.

« XI. Item de judicibus magnae regiae curiae, qui petunt simul cum aliis ipsius curiae judicibus in favorem dictorum magnificorum comitis Francisci et domini Friderici, et suorum residere fuit illud quod ordinatum extitit in capitolo dictae pacis inhitae inter dictum comitem Franciscum, et dominum Fridericum.

« XII. Item actum, et promissum est ab utraque parte, quod omnes carcerati per utramque partem detenti incontinenti firmata pace liberentur.

« XIII. Item. quod officium senescalcatus remaneat magnifico Mattheo de Claromonte pro ut jam sibi concessum fuerat.

« XIV. Item quod comes Franciscus et dominus Fridericus, et eorum adhaerentes juraverunt ad sancta Dei Evangelia corporaliter tacto libro, quod si alter eorum contravenerit, vel non observabit capitula, et conventiones pacis firmatae, alter teneatur esse cum totis viribus, et posse suis contra transgressores, et violatores pacis cum domino nostro rege, vel cum eo, ad quem res spectabat, et sic vice versa praestitum est juramentum per di.

convennero i baroni di restituirsi reciprocamente i beni, che aveano gli uni agli altri rapiti, ma accordaronsi a ritenersi le città e le rendite del re. Pure un tal trattato immantinente fu violato; e non solo non verificossi la stipolata reciproca restituzione, ma si venne ancora a nuove invasioni e fu la dignità reale vie più schernita e straziata. I baroni opponenti, cioè i Ventimigli e i Chiaromonti, non pagarono la intera somma del primo anno delle once mille promesse; fecero tra loro nuove unioni, pareotele e alleanze; coniarono nuova moneta; e non soddisfatti dei due giudici, che avean già nominati, costituirono essi una magna curia separata e distinta. Ed oltracciò facendo nuove scorrerie nel val di Noto Niccolò Lanza, e gli ambasciadori napolitani spediti al re siciliano essendo stati ritenuti prigioni da Enrico Russo, che era della fazione dei Chiaromonti, osarono questi con ispeziali capitoli nel mese di ottobre del 1363 dolersi col re, che la pace era stata violata dal contrario partito, avendo contro il tenore di quella occupato Butera Artale di Alagona e Chiusa Guglielmo Peralta; e che essendo già morta la regina Costanza, trattando l'arcivescovo di Messina un nuovo matrimonio con la nipote della regina Giovanna di Napoli, non erano stati essi consultati, nè comunicati loro gli articoli di questo trattato; pretesero finalmente, che dovendosi a tale effetto mandar messaggi dal re, vi fosser tra questi due ambasciadori, che essi avrebbero alcuti del lur partito.

Federigo che non avea cuore sì gagliardo e magnanimo da ristabilir la sua autorità con grandi azioni, o di seppellirsi sotto alte ruine dello stato, nel risponder agli anzidetti capitoli non fece che piegarsi al suo buon naturale, e in termini più presto dimessi ma chiari si dolse, che era da ambi i partiti avuto in non cale e spogliato delle *sua giustizia* e del *suo demanio*: si lusingò di farli ravvedere eccitando la compassion generale, e aggiungendo che non doveano più oltre permetter di venir trattato sì indegnamente un re, che *già contava il ventunesimo anno, padre di figli, e vicino a contrarre un secondo matrimonio*: infine a rimenarli alla ubbidienza condiscese a nuove compiacenze e beneficii. Pure in questo modo ei stesso pubblicando la sua debolezza, accreditava maggiormente gli abusi: che se con eccitar la pietà faceasi per avventura compassionare dal popolo, appariva certamente più spregevole ai grandi (1).

E ciò fu conosciuto più apertamente an-

ctum magnificum dominum Artalem, et alios magnificos alterius partis.

Quae omnia, et singula supradicta dicti serenissimi domini rex et regina sub fide regia promiserunt quantum ad eos spectat observare, et per alios observari facere, et mandare, nec non dicti magnifici utriusque partis promiserunt, et tacto corporaliter libro juraverunt observare, et observari facere omnia, et singula supradicta.

« In cujus rei testimonium, et omnium quorum interest, et interesse poterit cautelam praesentes patentes exinde fieri, et majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. Datae in civitate Cathaniae XIV octobris primae indictionis anno Dominicae Incarnationis MCCCLXII ».

Ex registro officii Prothonot. ano. 1361, 1362 et 1363, signato litt. A, fol. 49, usque ad 51.

(1) Questa carta è stata da noi copiata dai registri della real cancellaria, nè possiamo prescindere di inserirla a questo luogo, imperciocchè non solamente dai fatti, che ivi sono descritti, ma dallo stile ancora che adopera il buon Federigo argomentansi chiaramente e gli insuperabili disordini del regno, e l'assoluta impotenza del re:

« Apud Cathaniam anno 1363, 18 octobris II indictionis. Risposti fatti per lu serenissimo signuri re Fridarico a lu venerabili scientificu et religiusu mestru Philippu Cusa de ordine minorum in sacra theologia docturi, supra l'infrascritti capituli pir ipsu presentati, e letti in presentia regiae majestatis suique consilii per parti di vui nobili conti Franciscu de Vintumiglia, et di altri nobili a vui adherenti infra mensem octobris anni praesentis secundae indictionis. Et havimu provistu nui predittu re Fridericu rispundiri in vulgaru a zochi li audituri haianu plui claru intellectu di nostra intentioni. Supra lu primu capitulu ·· subscripti tenoris.

« Respondetur: Quod licet dictis dominis fuerit pax violata per dictum dominum Artalem et alios de partialitate tam in capiendo, contra formam capitulorum pacis, terram et castrum Buterae, quam in capiendo per magnificum dominum Guillelmum de Peralta castrum et terram Clusae, quod dicti domini quaerentes salutem domini nostri regis et regni sui, et ne pacifiens status regni perturbetur, et aptius, et promptius pertractentur dictae matrimonium, et pax, dicti domini intendunt pacifice vivere cum dicto domino Artali, et cum omnibus volentibus pacifice cum eis vivere. Ita tamen quod fiat generalis restitutio omnium bonorum stabilium occupatorum, et intelligatur quod cum effectu fiet per omnes detentores utriusque partis, et hoc si guardar dicitur pro dicto comite Guillelmo, et ha-

che quando i Chiaromonti accordatisi con gli Alagona, protestaronsi i baroni tutti di volor riconoscere l'autorità del re: e lor credette il buon Federigo nel 1373 che venian

rone Partannae, qui fortilitia, et alia occupata per ipso minima restituere voluerunt, et dicunt nullo modo in pace, vel guerra restituere velle, exceptis in castro et terra Nari de quibus fiat permutatio, ut alias dictum extitit dicto magistro Philippo, remanentibus dictis castro, et terra in demanio dicti domini nostri regis.

« Maravigliamuni si lu dittu venerabili mastru Philippu vi fici requesta alcuna di viviri in paci oy in guerra per parti di lu nobili don Artali, ca per lu dittu nobili non li fu commissu, chi pir parti sua facissi tali ambasciata, ma ci lu cummissimu nui e la raxuni motivalu, ca vui non ni adimplistivo zochi ni promittistivo per li capituli di la paci, maxime in la satisfactioni di la ristanti quantitati unciarum M. a li quali ni erivu tenuti cascunu annu, et etiam Deu faciativu intra vui altri baruni parenteli, convenzioni, e consigli una, e due volti, non ni facendo conscii; Et si mancava nenti, faciativu cugnari munita. Si chi videndu tanti, e tali cosi, eligissimu mandarivi lu dittu mastru Philippu per sapiri vostra intentioni, havendu turbacioni, chi essendo nui di vintunu annu, comu veri sapiti, patri di figli, e vicinu di contrairi altru matrimoniu, siamu vinuti in tantu minuaprezu, chi si viva in nostru regnu comu in terra di comuni, e nni siamu chillu, lu quali haiamu la minuri parti. Et la dicta riquesta lu preditu don Artali, et l'altru consigliu nostru ni laudaru, et nni comu cosa laudabili vi la significammu. Et imperzò chi vui rispondili vuliri viviri in paci cu lu dictu don Artali, et ogni altra persuna, chi voglia con vui in paci viviri, non ostanti chi per ipsu, e per lu nobili conti Guillielmu di Peralta vi sia stata violata la paci in la ricuperationi di Butera, e di Clusa: Et subiungiti chi si faza la restituzioni cum effectu di tutti li beni stabili hinc inda, maxime chi pir li nobili preditti conti Guillelmu, et baruni di Partanna, li quali diciuu usque hodie non voliri vendiri zochi tenino di altrui; Rispundimu chi lu viviri nostru in paci tantu cum lu dictu nobili don Artali, quantu cum tutti li altri ni esti multu acceptu, et gratu; ma chi giuva a nui la paci di li baruni, si patimu mancamenti in li nostri institii, et dignitati regali, essendoni occupati li nostri notabili chitati, e terri di Demanju, e nui in ci siamu nominati per titulu, et altrui indeia la fruttu, et vivamu in necessitati, et in virgogna di nostra maestati? Certu a nui pari una dura vita, maxime hoca chi simu grandi, et conuximuni: ma si cascunu conuxissi sou difectu diviria lassari, quae sunt Caesaris Caesari, et esseri contentu di loro baronii, et benificii.

« Et si per lu benificiu di li nostri populi, azochi vivanu senza guerra, condixisimu a li capituli di la paci, li quali vui jurastivu, partivi cosa conviniuti, chi subita celuri di Butera, e di Clusa, li quali tornaru a li loru baruni, nui digiamu essiri puniti a non si dari zochi ni eviti promissu? Ja sia zochi li ditti nobili, secundu chi a nui facinu informationi, lu dictu scilicet don Artali per ben chi senza trattatu sou li fussi offerta Butera non sindi volsi impadrari, sinchi non vindi scrivissi avanti, et lu dictu conti Guillielmu ricuppi Clusa, volendulla dari per conscientia quillo, chi la tinia canoxendu chi era sua; fu quista si grandi violationi di paci per ricuperari li ditti baruni zo di loru senza fraudi, chi sindi divissi rumpiri tutti li altri capituli in totum di la paci predicta, et a nui tiniri zo chi ni duvivivu dari? certe non. Sed occasionem quaeritae. Ma a nui pari, chi vui vi teniti gravati di la busca, et non vuliti chi altrui si tenga gravatu di lu travu ca si haviti lettu li capituli preditti di la paci, su violati di la banda di in locu in li casi suscripti.

Videlicet

« Ka non furo restituiti li frutti, e renditi di li terri di l'altra parti, et etiam Deu li altri beni comu si divia fari per tenuri di lu secundu capitulu di la dicta paci, et specialiter a quilli di Palarmu.

« Item ca non foru datu a lu nobili conti Manueli li unzi centu annui, finchi cum ipsu vi accordassivu, comu si conteni in terzo capitulo pacis ejusdem.

« Item ca non fu fatta restitutioni di Augusta a lu nobili Matteu di Moncata, volendu ipsu dari plegiu di pagari chillu, chi pagari duiasi comu si conteni in lu quartu capitulu dictae pacis.

« Item ca Nicola Lanza facendu multi predi in val di Nothu, violau la paci, et non tantu fu negata per la parti vostra justitia, ma li fu datu favuri contra lu tenuri di la sexta capitulu pacis praedictae.

« Item ca dui judici nominati pir la vostra parti divianu essiri in la nostra gran curti, azochi li vostri parziali fussinu ben trattati in la loru justitia. Et vui non contenti di mandari li ditti judici, haviti tenutu, e teniti gran curti, per vuoi subta nostru nomu senza licenza di la nostra majestati. Et quod est deterius, da quandu fu fatta la dicta paci cammai appellationi a la nostra gran curti non vinni di li tarci li quali vui tiniti.

« Item ca pir ben chi alcun di l'una parti oy di l'altra violassi la paci, ca pirzò la ditta paci, et li soi capituli non si anullavanu. Ma tantu l'una parti, quantu l'autra divianu haviri recursu a nui comu a gurri, et insembla cum nui prooediri contra quillu, chi rumpissi la paci, e cussi jurastivu vui, et quondam nobilis Fridericus de Claromonte pro vobis, et ad haerentibus vestris comu si conteni in lu quartudecimu, et ultimo capitulo di la ditta paci.

« Per quae apertamenti si dimustra, chi pir la sua parti è statu contravenutu notabilmenti, et contra raxuni a la paci preditta; Et nui, chi in li fatti di li nostri vassalli simu judici, et non parti, oi

Digitized by Google

facisti parziali, a denegationi dari zochc promissu ni haviti, comu si nui rumpissumu la paci. Et ultra zo ni gravati, chi digiamu dari a lu dittu nobili don Artali Paternò in scambium di Naru, lu quali adimandati, chi sia di Demaniu, et non aviti permissu, nè permittiti, chi quillu, a quilli, li quali la teninu, vegnanu a la presentia nostra a farindi fidi, et homagiu, comu di cosa nostra, et a rispundiri di li renditi, a pir quista via non tantu ni livati, quillu chi prumissu ni haviti, ma ni vuliti livari zo chi tenimu, zoè la ditta terra di Paternò.

« Et impirò concludimu supra lu dittu vostru capitulu, chi multu ni placi, chi si faza la ristitutioni, et cum effectu hinc inde secundo lu tinuri di li capituli de' la ditta paci, e firmati pir intrambi li parti, et cridimu chi lu dittu nobili conti Guillielmu, essendui rendutu comu si divi zo di lo sou, rendirà zò chi teni d'altrui. Et lu predittu barini di Partanna, sicundu nui pensamu, et quasi nindi rendimu certi, obedirà li nostri comandamenti, e restituirà zò chi teni di altrui. Et supposito chi pir li qualitati di lu tempu alcuna restitutioni fussi pir alcuni iorni impidicata, ca per zo non si divi impidicari la ristituzioni di li altri, ca pir quistu modu may beni non si farria, ma a quillu lu quali violassi la paci, non restituendu li cosi di altrui, non li fussi restitutu lo sou. Et ultra zò si procedissi contra ipsu secundu li tinuri di li ditti capituli. Et pir quistu modu lu ben fari andiria avanti, et lu malu manchiria, ca pir la colpa di unu non divi essiri punitu unu altru, lu quali non culpa.

« Item a lu secundu capitulu
subscripti tenoris.

« Item quia continuo consueverunt in regno isto propter officia, beneficia, et gratias oriri scandala, et invidias inter magnates regni, videtur, quod in regimine Domini nostri regis detur debite ordo cum honore dicti Domini regis, taliter quod in officiis, gratiis, et honoribus regni, omnes fideles regis secundum eorum conditiones, servitia, et obsequia debeant esse participes, taliter quod aliqui sint privati, quoniam istud penitus esset importabile, et hoc maxime dicitur, quia contra ordinem, et capitula pacis secundum, sive notabilia negotia regni non debent expediri absque consilio magnatum utriusque partis, quod minime observatum extitit. Quoniam videmus notabilia officia maxime gratias, et beneficia post pacem fuisse concessa illis de una parte, et reliqui de alia parte, non dum ab officiis, beneficiis, et gratiis fuerunt exempti, imo quod deterius est etiam a curia cum expedit justitiam consequi minime potuerunt.

« Rispundimu chi volissi Deu chi lu regnu nostru fussi in lu statu consuetu temporibus pacificis in lu quali putissi essiri invidia rationabili supra lu haviri di li officii: ma pir occasiuni di la guerra lo regnu nostru è vinutu in tali partitu, chi multi majuri officiu, et plus utili è essiri capitaneu di una terra, chi justitieri di una provincia, oy mastru rationali, oy thesaurcri di lu regnu, li quali officii si dati su, è pluy caricu a quilli chi li teninu, chi utilitati, ca a la gratia di quilli, chinci committinu culpa, li ditti officiali havinu pocu, oy nenti a fari. Ja sia zo chi lu officiu di lu bandirisi, lu quali vacau pir la morti di lu nobili Guidu di Vintimiglia, fu concessu a lu nobili Corrau Lansa, lu quali esti di li vostri adhirenti, licet omni tempore lu dari di li officii sia statu in putiri di li signuri re, li quali concedinu li officii comu ad ipsi placi oy a grandi homini oy di minuri conditiuni, comu è cosa manifesta pir li tempi passati, e putiti pinzari di vui madesimi si vi parissi bonu si di li fatti vostri altru vulissi essiri tuturi, nou volendu vui: ontidimenu a vostra satisfazioni consentimu zo chi adimandati.

« Item super tertio capitulo
tenoris subscripti.

« Item super negotio dicti felicis matrimonii Domini regis, et pacis dicti magnifici consultando respondent: Quod considerato, quod Dominus noster rex caret prole masculina, quam optare debent ipse, et caeteri eius fideles, ac etiam quia dicta Domina est de nobilissima progenie, et maxime quia ex dicto matrimonio sequetur bonum pacis inter Dominum nostrum, et illustrem reginam Joannam, et aliis rationibus dictum matrimonium et pax summe per dictos Dominos commendantur, et consulant dicto Domino regi, quod in Dei nomine perficiantur, excepto quod pro parte dictae illustris reginae in tractatu dictorum matrimonii et pacis non requireret aliqua, quae non tenderent ad honorem regii culminis et beneficii regni sui, quoniam si hoc esset, pace facta, dicti Domini pactis, et conventionibus in praedictis instrumentis laudarent, et consulerent, quod complerent, vel complerentur secundum conditiones pactorum, et conventionum ad haec intervenerint. Nam, et certe mirum videtur, quod Archiepiscopus Messanensis, qui est magnae auctoritatis vir, venerit legatus per summum pontificem, et dictam Dominam reginam pro tractandis dictis matrimonio, et pace, etiamsi unde haec ipsa requirat absque intermissione aliquorum pactorum, et conventionum, et si cum capitulis, et pactis venit, certe debebant dictis Dominis patefieri, ut clarius, et salubrius possent consulere.

» Respundimu, chi a nui è gratu lu vostru consigliu, lu quali riputamu essiri bonu, et utili, et non vi è di bisognu suspettari si lu dittu archiepiscopu avissi portatu capituli, oy riferuto patti, e conditiuni, ca certamenti si portati, oy recitati li avissi, nui vi li haviriamu participatu. Ma ipsu dissi comu lu summu pontifici haviria in placiri, et cumandava chi quistu regnu, e quillu fussiru in paci maxime pir lu passaggiu, lu quali si spera fari a la terra sancta, et pro parte sedis apostolicae rasunau quisti paroli a la regina Joanna, la quali secundu chi lu dittu archiepiscopu dissi, veni vulinteri a la paci preditta, et etiam Deu a lu matrimoniu nostru, et di sua nepoti. Veru è chi vurriamu assiri riquesti. Nui li respusimu, chi nui haviamu nostru consigliu, e fariamu la ditta riquesta, et intantum lu pregamu, chi illu ci facissi lu ben chi pò, et cussi ipsu sinci havi offertu; etiam ja sapiti chi Philippu di li Midè è vinutu supra qui-

sta materia, lu quali vi mandammu a vostra informationi, e divi tornari illà, lu quali Philippu nui aspittamu chi torni da vui; si chè non ci è cosa occulta nulla, ca si nui intendissimu o vostru mali, lu dammagiu saria nostru midesimi. Cussi vulissi Deu, chi cascunu di li nostri vassalli intendissi a lu nostru beni, comu nui facimu per loru. Et imperzò chi la materia in ci accadi, ja vi facimu a sapiri lu excessu fattu pir lu nobili Guillelmu Russu contra li missagi a nui mandati pir l'incliti regali di Napuli supra li facendi preditti, la quali cosa ni esti grandi mancamento comu vui putiti considerari.

« Item super quarto capitulo
tenoris subscripti.

« Item consulunt dicti Domini, quod quia in praemissis matrimonio, et pace maxime salus Domini nostri regis, et regni consistunt quod praemissa pertractentur per ambasciatores Domini nostri regis, et ut det omnibus intelligi, quod dictae matrimonium, et pax, et concordia sit in regno suo, et etiam ad hoc, quod animus dictorum Dominorum sit clarus in tractatu dictorum pacis, et matrimonii, non intervenerunt aliqua, quae tendant in damnum, et confusionem aliquorum, supplicant dicto Domino regi, quod pro praemissis tractandis, et complendis vadant unus vel duo ambaxiatores eligendi per eos simul cum aliis electis per Dominum regem, vel Dominum Artalem, et omnes simul vadant sub titulo Domini regis.

« Rispundimu, chi ja in parti havimu rispostu per lo precedenti capitulu, zoè chi quista vostra suspezioni non vi bisogna; Nentiminu nui audirimu li ditti ambaxiaturi si liberali sarannu, et etiam Deu da presenti divinu viniri ambaxiaturi altri pluy sollenni sicundu chi li ditti missagi prisi ni mandaru a diri, zoè lu archiepiscopu Pinu, Manfre di Claramonti, et Joanni Malatacca cum una galea oy dui, a sarriti informati di tuttu quantu portanu, e da poi supra lu mandari di li nostri missagi consultirimu similmenti cum vui, et placiriani assai chi in curti appressu di nui fussiru non tanto unu, oy dui, ma tri et quattru pirsuni, di li quali vui vi fidassivu beni, chi vidissiro, et audissiru tuttu quantu si fa, ca certamenti nui non intendimu a mali di nullu, ma beni di tutti, comu ja havimu dittu, et si ambaxiaturi havirimu a mandari, oy di quilli, oy di li altri vostri simu contenti, chi cindi sia alcunu, comu dici lu dittu, e mandaritu incontinenti a la curti nostra; ca lu mandari purria essiri cussi cspressu, chi non putiriamu troppu aspittari.

« Item super quinto, sexto, septimo, et octavo capitulis subscriptorum tenorum.

« Quinti . . . . Item signanter consulunt, quod in tractatu dictorum pacis, et matrimonii signanter requiratur pro parte Domini regis, quod sibi fiat restitutio cum effectu civitatis Messanae, Melatii, et insulae Lyperis, quod taliter fiat restitutio, quod Dominus noster possit ordinare castellanus, et recipere castrorum dictorum civitatis, castrorum, terrarum, et locorum suos fideles vassallos, et qui sub ejus fidelitate semper permanserint.

« Sexti . . . . . Item, quod contemplatione dictorum matrimonii confirmaretur per sanctam romanam ecclesiam insula Siciliae Domino nostro.

« Septimi . . . . . Item, quod contemplatione dicti matrimonii, et pacis habeatur gratia dictae sanctae romanae ecclesiae, et suspendatur interdictum ab insula Siciliae.

« Et octavi . . . . Item requirantur alia, quae sunt rationabilia, et honesta, et tendentia ad honorem regii culminis, et salubrem statum regni.

« Rispundimu chi assai ni plaxi lu vostru consigliu, ca è bonu, e utili.

« Item super nono capitulo
tenoris subscripti.

« Item, quod videretur dictus Dominus, quod ad hoc, quod praemissa omnia melius permittentur, et detur omnibus intelligi, communicato consilio omnium pertractentur: quod dictus magnificus Dominus Artalis debeat venire placeam, et omnes itali magnifici erunt in Castro Joanne, et poterunt aptius, et brevius omnia complere.

« Rispundimo, chi quantu la ditta paci di lu regnu etiam Deu lu matrimoniu tocca principalmenti à la majestati nostra chisti cosi si havirianu a trattari in nostra presentia. Et imperzò chi li ditti cosi si trattanu, et hannu a trattari per Missagi tantu di quilli parti, quantu di la nostra, lu essiri, e stari a Plaza sarria insuanimentu di li fatti, anzi si fussimu in Plaza, oy in altra parti ploy luntana, haviriamu a viniri a li marini in quisti parti; secchi a nui parria, chi alcun di vui oy pirsuna par vui fussi appressu di nui, a la quali per parti vostra participiriamu quisti cosi per non prindiri luntana o li fatti, oy si quistu non iligissivu, nui sempri pir nostri litteri oy missagi vi participirimu li facendi, et addimandirimu vostru consigliu.

« Item supra la paci di vui altri baruni non ci vidimu nulla cosa nova, pirchi la paci ia fatta, et jurata pir intrambi li parti non di già valiri comu ia di supra havimu dittu. Nentiminu si alcuna cosa vi pari d'innovari mandatindu a diri, e rispondirimu ca non ni pari trattarisi fatti di nostru regnu e nui non ci essiri presenti. Et si di lu intuttu iligiti, cui lu ditto don Artali venga a Plaza nui in ci lu mandirimu nentiminu, azò chi li ditti missagi, li quali aspittamu, non ni havissiru a circari, ni a nostro consigliu si luntanu parrianu chi vui vi accustassivu à san Filippu, et nui vinissimu in Adirnò, oy ci mandiriamu lu dittu nobili don Artali, et per quisto modo non si darria impedimentu a li ditti facendi, la quali cosa ni placiria assai

Decimo

« Item super ( ) capitulis subscriptorum tenorum

« Undecimo et ultimo
Videlicet

« Decimi..... Item sciatur si per ambaxiatorem ipsum per summum pontificem missum requiratur

già pronti a restituirgli i castelli dal demanio (1). Ma questa restituzione non essendosi verificata, fattosi animo, scrisse nel luglio del 1374 agli Alagona, ai conti di Passaneto e di Agosta, ai Filangieri, ai Barresi e ad altri nobili, che egli da Messina portatosi col suo esercito in Castrogiovanni, e quivi ragunati i baroni e i feudatarii sotto al real vessillo, sarebbesi egli alla loro testa messo a ricuperare le città e le terre, che eran sottratte dalla sua ubbidienza (2); del che lusingossi più fondatamente, quando riconosciuto in Palermo per opera di Manfredi di Chiaromonte, e quivi agli 11 settembre del suddetto anno solennemente incoronato, pubblicò che ei volea ridurre al suo dominio le altre terre e città, alla quale impresa invitò espressamente i Ventimigli, i Rossi, gli Alagona, i Moncada ed altri nobili (3). Ma i baroni e innanzi a tutti gli

aliquid pro camera dictae Dominae cum qua tractatur dictum matrimonium cum Domino rege, itam si aliquid requiratur, sciatur quid, et quantum. Undecimo et ultimo. Item sciatur, quid Dominus rex pro dicta camera promittere proponit.

« Rispondimu, chi supra quisti cosi non de fatta nulla cosa, chi ancora simu a li principii, et quando si aviriamu a trattari, vi li facimu a sapiri successivamenti.

« Item supra un altru vostru capitulu missu sparu di li altri.

Tenoris subscripti

« Item si forte etc.

« Rispondimu chi pir li precedenti vi esti fatta risposta, et certamenti quissu capitulu non bisognava.

Ex registro regiae cancellariae ann. 1366, et 1366, a fol. 314 a tergo ad 319 a tergo.

(1) « Scriptum est nobili Johanni de Claromonte, comitatus Claromontis et Biboonae domino, mariscalco, cons. fam. et fideli suo. Propter novitates excessivas, animoque nostro satis displicitivas, commotas in terra Trapani bis diebus, nullo respectu da nostrae infirmitate personae et quod ad restitutionem castrorum nostri demanii nostri proceres et barones veniunt voluntarii atque prompti, quaeque per manus eorum in proximo speramus ipsa infallibiliter rehabere ad ipsas partes, non obstante nostra infirmitate, cum duabus galeis curiam nostram armando in praesentiarum disponimus personaliter, dante domino, proficisci, in hoc vestrum salubre consilium sequentes, quod nobis dedistis, ut contineri vidimus etc. » Dipl., ann. 1373, dat. Messanae ex reg. cancell. ann. 1347, et 1370, fol. 98.

(2) « Scriptum est nobili Artali de Alagona, comitatus Mistrettae domino, et regni Siciliae magistro justitiario, dilecto consang. consil. fam. et fideli suo. Principalis eminentiae nostrae cura, ab alto concessa et subditorum nostrorum sincera devotio personae nostrae conspectum desideranter affectans, majestatis nostrae animum impellunt, ut regni nostri civitates et terras obedientiae nostrae submissas tuitionis nostrae studio reformemus et reliquas resistentes nostrae aggregemus dominio potestatis. Nos ergo processus tam arduos aggredi cupientes, nobilem civitatem Messanae breviter a . . . disponimus, et ad terram Castrijoannis, tanquam necessariis plurimis rationibus aptiorem accedere. Inde congregatis ibidem proceribus, baronibus, aliisque nostris fidelibus servitio militari, aut alio quocumque servitio curiae nostrae debentibus, cum nostro felici terrestri exercitu venientibus, signis nostris expansis, in virtute Altissimi, regis regum, qui causam nostram propitius comitatur, cautum rei gloriosum propositum prosequamur, ut hujusmodi licet pauci laboris impulsus singulis nostris fidelibus salutem et quietem perpetuam tribuat et confirmet. Quare fidelitate vestrae mandamus hortantes eamdem, quatenus vos cum comitiva vestra equis et armis sic diligenter muniti ut ut expedit praeparati facere debeatis, quod ad sequens mandatum nostrum vobis in proximo dirigendum ad dictam terram Castrijoannis pro dicta causa praeter dilationis obstaculum attendere valeatis. Datum Messanae die vi julii. Eodem ibidem. Scriptum est in simili modo et forma, verbis competenter mutatis, nobilibus subscriptis et personis aliis, videlicet. Nobili Manfrido de Alagona consang. cons. fam. et fid. suo. Nobili Blasco de Alagona consang. cons. fam. et fid. suo. Nobili Jaymo de Alagona consang. cons, fam. et fid suo. Nobili Mattaeo de Alagona consang. cons. fam. et fid. suo. Nobili Blasco de Passaneto, comitatus Garsiliati domino, consil. fam. fid. suo. Nobili Matthaeo de Monteclarino, comitatus Augustae domino, consang. cons. fam. et fid. suo. Riccardo Filangerio de Panormo fam. et fid. suo. Nobili Joanni de Barresio, militi, regni Siciliae magistro Ostiario, cons. fam. suo Perrello de Mohac de Callagirone, fam. et fid. suo. » Dipl., ann. 1374, ex reg. can. 1343, et 1375, fol. 215.

(3) « Scriptum est nobili Francisco de Vintimillio, comiti comitatuum Garacii et Golisani, ac regni Siciliae majori camerario, dilecto cons. fam. et fid. suo Fidelitatis vestrae vestram ad notitiam nunciamus laetitiam, quod die lunae xi praesentis mensis una cum serenissima regina consorte nostra, cum sollemnitate celebri, et celebritate sollemni urbem nostram felicem Panormi ingressi sumus feliciter, in qua per nobilem Manfredum de Claromonte, Admiratum, cons. fam. et fidelem nostrum, qui ad id fideliter et efficaciter operam praebuit, et ceteros cives tam universos quam singulos, cum ingenti gaudio, expectatione fideli, et cerimoniis regi eorum naturali debitis ac triumphis recepti fuimus, et gratissime residemus; proponentes nec minus reliquas civitates et terras nostri Demanii per quoscumque detentas ad potestatem nostram ac

Digitized by Google

Alagona e i Chiaromonti non trattavano di buona fede, e comprendevano essi chiaramente, che la maggior potenza del re sarebbesi quindi sopra lor rovesciata: lasciaronlo dunque solo, e a nuove ribellioni e a nuove onte esposto, ed essi continuarono nel pacifico possesso di quanto aveano usurpato. Che se in tutto il tempo che visse il re Federigo, e finchè la principessa Maria non partisse dall'isola, non ostante tanta distrazione dell'autorità sovrana, si visse almeno in Sicilia con uno ignudo nome e una vana ombra di re; ove Maria fu nel 1382 condotta in Sardegna, e indi in Catalogna, i grandi baroni arrogandosi apertamente tutti i dritti sovrani, dileguata allora sin l'apparenza della real dignità, fu intieramente consumata l'anarchia.

Ora in questo stato di cose qual governo potea avervi, e come mai sussister poteano i magistrati che ne sono i ministri e i rappresentanti? Veramente la stessa forma esterna dell'antico dritto pubblico allor disparve, nè al più di quello rimasero che le sole rovine, e vote apparenze. Lo stesso re Federigo attestava, che dopo che i grandi aveano occupato il dominio della città, riusciano inutili i giustizieri delle provincie, e i maestri razionali, ed altri magistrati, e che non tornava a conto conferir questi ufficii. I Siciliani, reclamando inutilmente le leggi sveve e normanne, e dolendosi degli eccessi dei potenti, attestavano la ignavia e la impotenza della magna curia nel gastigare i delitti (1): oltracchè i baroni opponenti aveano essi costituita, come sopra si è accennato, una magna curia separata e contrapposta a quella del re. Quindi era naturale, che dalle corti di giustizia dei luoghi al del demanio che dalle baronie non si vedessero più appellazioni alla real magna curia (2).

I giustizieri provinciali, che erano un magistrato supremo e ambulante per amministrare la giurisdizion criminale, erano già mancati d'importanza sin dall'epoca precedente; imperciocchè furono allora in più luoghi moltiplicati i giustizieri e i capitani locali. In questi tempi i baroni non altrimenti occuparono il governo delle città tutte e terre del demanio, che in qualità di regii capitani a guerra con la facoltà di conoscere le cause criminali, e la stessa facoltà usurparono nelle lor baronie indistintamente, siccome fra poco dimostreremo; perciò niuna maraviglia esser dee, che veggansi spariti i giustizieri delle provincie; di cui non fanno più menzione nè gli scrittori dei tempi, nè le carte dei reali archivii. Solo la prima e forse l'unica volta si fa parola del giustizierato del valle di Castrogiovanni e di Demone nell'anno 1374, in cui fu conferito o a meglio dire venduto questo ufficio a Ruggieri Spadafora, barone della Roccella, che avea sborsato al re once quattrocento (3): ma non apparisce se egli abbia di fatto amministrato una tal carica (4). Del resto sparirono del tutto nei tempi susseguenti i giustizieri provinciali, e massima-

regimem, vestro et reliquorum nostrorum proceesum tam hic praesentium quam absentium..... reducere, et subjectis nostris quae jure sunt, mediante justitia, concedere, ut quae regis sunt rex habeat, et quae sunt alterius alteri tradat. Datum Panormi xr sept. xiii indict. In simili modo et forma scriptum est subscriptis baronibus, videlicet. Nobili Artali de Alagona etc. » Dipl. ann. 1374 ex reg. canc. ann. 1374, fol. 17.

(1) » Quomodo autem retroactis temporibus, praesertim ex Magnae Regiae Curiae segni desidia, regni proceribus delinquendi crevit audacia, valde bene recolentibus tamquam fecis liquidium praeterimus ». Epist. Politicolium ad regem Ludovicum, apud Piatiquseni, tom. I, cap. 85, pagina 686.

(2) Vedi sopra pag. 375, not. I.

(3) « Item quod curia nostra contemplatione dicti mutii committat et committere teneatur dicto Rogerio ex nunc prout ex tunc pro anno scilicet proximo futuro xiii indict. tam officia magistratus officiorum nostrae curiae, quam officium justitiariatus vallium castri Johannis et Deminae, et quod proinde sibi ex nunc de dictis officiis commissionis litterae sub sigillo majestatis nostrae per curiam ipsam fiant. Item quod dictus Rogerius habeat et habere debeat a curia nostra ratione exercitii dicti officii justitiariatus uncias centum, et omnes proventus ejusdem justitiariatus officii ratione officii magistratus unc. xxv suis utilitatibus applicandas pro dicto anno xiii indict. pro solidis videlicet et salario suis, ejusque familiae, compilatione et positione rationis ejusdem magistratus, et expensis aliis quibuscomque faciendis per eum in exercitio et administratione officiorum ipsorum ». Dipl. ann. 1374 ex archiv. cancell. reg. ann. 1343, et 1375, fol. 55.

(4) Vide Pirrum, tom. I, pag. 415. Ma nella carta da lui prodotta dee certamente sospettarsi fallo nell'anno.

mente nell' interregno, finchè trasseli quasi dal nulla, e potè ristabilirne più presto la memoria che l'ufficio, il re Martino.

Il buon Pederigo non potea dire più vero, quando attestava, che erano inutili i maestri razionali, e inutile il tesoriero del regno, perciocchè qual conti poteau tenersi dalle regie entrate, e qual danaro potea ritrarsene e conservarsene, se era ridotto il principe senza proprietà e senza erario (1)? Credette egli nondimeno nel 1367 che essendo già una certa concordia nel regno, poteva ei nelle città e terre demaniali spedire suoi ufficiali a ricuperare e ad amministrare i feudi fiscali; pur volle prevenirne i grandi baroni, e ne scrisse in quell'anno ai Ventimigli, ai Chiaromonti, ai Peralta ed ai Graffei (2); ma siccome questi si mantennero sempre nel possesso dei luoghi demaniali occupati, così il re non potè mai ricuperare i proventi, nè costituire i suoi ufficiali, che il real patrimonio amministrassero.

I governi municipali conservavano tuttora la stessa apparenza, e costituivansi i magistrati dei comuni, ossia i giurati: ma non erano nè liberi nè legittimi gli squittini, nè legittima la conferma e l'approvazion degli eletti. Il gran Federigo di Aragona, che ne era stato il fondatore, avea prescritto che nell'atto di celebrarsi il consiglio, in cui doveasi far lo squittinio, per essere scelti coloro, che potèano entrare nel bussolo, e nell'atto ancora della estrazione dal bussolo, dovesse da parte del principe presedere nei luoghi demaniali un suo commissario, e quindi passava il principe a confermare gli eletti. Avea ancor provveduto l'accennato re, che nei luoghi anzidetti fossero i nobili per sistema assolutamente esclusi dal consigli o dagli officii municipali. Ora in questi tempi avendo i grandi occupato la signoria delle città e delle terre reali, arrogaronsi ancora il dritto di deputare lor commissarii per sopraintendere alla creazione degli ufficiali; e in questo modo essi disponeano a lor voglia degli ufficii e del governo dei comuni. Federigo il semplice, cui faceasi credere nel 1366 che ei potea ripigliare i suoi dritti, annunziando la sovrana prerogativa di dovere da lui solo dipendere la creazione e la conferma degli ufficiali delle città e terre demaniali, scrisse a più nobili, ai Ventimigli, ai Chiaromonti, ai Peralta, perchè a niuno permettessero di prendere ingerenza nella elezione di quelli, e che egli era già per mandarvi suoi commissarii (3). Pur non o-

(1) « Quomodo dominus rex per insulam posset discurrere, cum pecunia indigeat, nec habet unde sibi succurreret, et suis domesticis in aliquo subveniret, nec esset civitas vel locus, qui ipsum dumtaxat valeat in aliquo sustentare propter praeterita damna, quae fuit perpessa? — Sed vos siculorum regis pupillae patres, magnates, et Siciliae proceres... rumpit seras arcarum vestrarum, et sacculos solvite, ubi vestra pecunia est aggregata, quae os de ossibus siculi regis est, et caro de carne sua — Nam quid regi siculo prodest, si Castrum ab alio auferatur, cum rex solus nomen habeat, ille vero dominio et proventibus potiatur »? Platiens, loc. cit., pag. 637, 716, 762. 763.

(2) « Scriptum est nobili Francisco de Vintimilio, comiti comitatum Giraeii et Golisaoi, ac regni Siciliae majori camerario, consil. fam. et fid. suo. Quia temporis qualitas, regni concordia aequa consideratione deposcunt, ut ufficus singulis nostrae curiae ubique locorum regni praedicti officiales praeficiamus idoneos, per quos dictae curiae nostrae agenda, modo et forma atque ordine ab olim in talibus observari per eamdem curiam solitis, exerceantur, ac aliani ministrentur, volentes super his de vestrae intentionis proposito per vestras litteras certius, informari, fidelitati vestrae mandamus, quatenus, si vestrae voluntatis existit, officiales nostros, quos ad terras nostri demanii vestrae ditioni commissas mittemus pro exercendis et administrandis ibidem officiis curiae nostrae id nostrae Celsitudini per vestras litteras reseretis: nam hoc nostro Culmini patefacto per vestras litteras, ut praefertur, officiales nostros sufficientes et fide dignos ad easdem terras nostri demanii pro exercendis dictis officiis mitti serenitas nostra praecipiet; ac denique ad finem, dum jura fiscalia ut tenemur et compescendos illicitos detentores ipsorum nostro procedet omni diligentia celsitudo, et nihilominus vobis de provisione vestrae conditioni condigna adeo provideri, et satisfieri mandabimus, quod proinde poteritis merito contentari. Datum Messanae xii novembris vi indic. In simili modo et forma factae sunt consimiles litterae, verbis competenter mutatis, subscriptis nobilibus etc. » Dipl. ann. 1367, ex archivio cancel. regest. ann. 1367, fol. 18.

(3) « Scriptum est nobili Francisco de Vintimilio, comiti comitatum Geraci et Gulisani etc. cum inter caeteros actus, quibus principalis dignitas insignitur, creatio et confirmatio officialium civitatum et terrarum demanii plurimum censetur, fidelitati vestrae mandamus quatenus ad creationem et confirmatione officialium civitatum et terrarum nostri demanii, quae in vestra potestate consistunt, per aliquem vel aliquos procedi minime permittatis cum ad ipsas in brevi nostrum commissarium pro causa praedicta mittere intendimus Datum Cataniae xx

stante questo sforzo, non si potè emendare l'abuso, anzi fu quindi vie più confermato, quando la Sicilia venne in potestà dei quattro vicarii: e re Martino, che può veramente riputarsi come ristoratore delle città siciliane, non che dovette richiamar l'osservanza, ma la memoria pressochè spenta delle antiche e legittime forme delle elezioni municipali. È chiaro adunque dalle anzidette considerazioni, che rovinarono allora gli ordini tutti dell'antico governo.

CAPITOLO II.

149. Nuove ed abusive introduzioni nei sistemi delle giurisdizioni e degli ufficii. — 150. Abusi e disordini maggiori nell' esercizio di quelli. — 151. Imposizioni ed angarie nuove nei vassallaggi e nel demanio. — 152. La colletta divenuta nell' anarchia una tassa locale, arbitraria ed annuale.

149. Erano usi a trovare i Siciliani nelle costituzioni dei principi normanni e svevi, che quasi tre secoli di monarchia avean consagrate, leggi certe, e certi magistrati che formavano tutto il sistema delle giurisdizioni e degli ufficii, e dai quali veniva loro amministrata giustizia: e trovavano ancora i Siciliani negli atti pubblici e solenni di una autorità legittima fissate le forme e i modi dalla contribuzioni pubbliche, o a meglio dire fissati i sistemi di amministrazione pubblica e di economia. Caddero ambi i sistemi colla caduta del principato: ma a dimostrarlo più chiaramente dee ora ricercarsi quali nuove forme siensi allora sostituite, le quali siccome indotte dai grandi, furono certamente quelle, che più favorivano gl'interessi e le usurpazioni loro, e supponendo nel tempo istesso un governo già venuto meno: o a dir più veramente, noi ora descriveremo la contorsion forzata e violenta, in cui fu tenuto in questa epoca il corpo intiero della nazione.

È così per natura composta ogni bene ordinata autorità politica, che l'autorità sovrana e l'unità del governo, quasi l'anima generale dello stato, per tutte le parti di quello si spande, e tienle unite, a formane un corpo ben commesso e robusto. Era maravigliosa questa unità ed espansion generale di potenza politica nel sistema normanno e svevo, in cui il regno tutto diviso in provincie, e queste in territorii separati, le giurisdizioni locali dipendeano dalle provinciali, e le une e le altre dipendevano dalla real magna curia, che era un tribunale di giurisdizion suprema ed universale. All'incontro l'anarchia è così fatta, che tira naturalmente alla dissoluzione politica, ribolle di fazioni e di sette, esclude ogni sistema, non sa assoggettarsi a regola di ben ordinato corpo, nè ammettere unità. In questo stato propriamente fu la Sicilia dopo la morte del duca Giovanni, imperciocchè non avendovi più re che di nome, di fatto e realmente non vi ebbe più regno; e divisa l'isola in separati ed ineguali governi, ciascuno dei grandi costituissi un governo locale, staccato, pressochè sovrano ed indipendente. Indi risultò, che non poterono più sussistere i giustizieri provinciali, e divenne oziosa e impotente la magna curia del re.

I baroni accordaronsi tutti, e vi riuscirono, a dividersi il demanio, e massimamente i governi delle città e terre reali: se non che siccome furono sempre in contrasto e sempre in potenza le due fazioni; ed una di esse era in istato di aperta resistenza al re, e l'altra professavagli ubbidienza; così mentre altri tenevano a forze occupate alcune terre e città demaniali, altri voleano almeno serbar l'apparenza di averne altre in governo per libera commissione del principe: ma gli uni e gli altri arrogavansi di fatto gli stessi dritti, e con uguale autorità vi dominavano. Fu dai secondi creato allora un ufficio nuovo, per cui nel tempo istesso che in una popolazione demaniale amministravasi giustizia a nome del re, fosse ancor quella al real dominio conservata e difesa dalle continue incursioni dei nimici e dei ribelli: questo ufficio fu detto *capitania a guerra*, *con la cognizione delle cause criminali*, cui aggragavasi espressamente l'ufficio della castellania del luogo. Or questa sorta di governo, che era propriamente militare, venne a costituirsi in quel tempo nelle città e terre sottoposte apparentemente al dominio regio, e conferivasi ai baroni, i quali avendo il comando delle armi, e il governo del castello

augusti iv indict. In simili modo et forma scriptum est nobilibus, et capitaneis, verbis competenter mutatis etc. » Dipl., ann. 1366 ex arch. cancell. regest. ann. 1343, et 1375, fol. 191.

del luogo, ed esercitandovi le più alte giurisdizioni, riunivano in conseguenza nella lor persona tre ufficii, e tutta la potenza politica e militare.

Non fu par sistema stabilito, nè i disordini di qual tempo pativano sistema alcuno, che ciascuna città separatamente avesse per sè il suo capitano, nè aveano queste *capitanie* pari estensiona ed ugual territorio. Alcuna volta era costituito un capitano a guerra per una sola città: Federigo di Chiaromonte lo fu sol di Girgenti, di Taormina Corrado Spatafora, Enrico Ventimiglia di Castrogiovanni e di Noto Giovanni Laodolina. Altre fiate erano più terre e città unite sotto un sol capitano; Vinciguerra di Aragona governava Patti e i villaggi di quel distretto, Niccolò Abbate Trapani e la vicina terra del Monte; Giorgio Graffeo fu investito della capitania a guerra con la cognizione delle cause criminali per le città e terre di Mazara, Marsala, Partanna, Misirindini, Bilici e Montegrifo; e per Sciacca, Caltabellotta, Chiusa, Caltanissetta, Ciminna ed altri luoghi Guglielmo Peralta.

O sia, che il principe incoraggiato da men rie circostanze credesse alcuna volta di potere essare meno indulgente, e quindi si confidasse di poter conferire gli ufficii a norma del dritto; o sia che la cancellaria seguisse per uso le antiche solite formole fondate sopra le leggi dei re normanni e svevi; egli è certo, che i capitani a guerra, i quali amministravano una giustizia locale, erano qualche volta nella patente di elezione costituiti secondo le forme prescritte dal dritto. Di fatto fu nel 1373 eletto capitano in Trapani Rainieri Campulo per un anno solamente, e con l obbligo di amministrar giustizia nel consiglio del giudice datogli dalla corte, e con la espressa condizione di lasciar libere le appellazioni della magna curia, senza il cui special mandato dovea ancora astenersi di procedere alle fuorgiudiche. In altri tempi veggonsi altri costituiti a vita, o a beneplacito, ma con la legge espressa delle appellazioni: in questa forma ebbe la capitania a guerra di Patti nel 1360 Vinciguerra di Aragona e nel 1376 di Siracusa Ruggieri Marino. In altre patenti però son tutti apertamente violati gli antichi statuti normanni e svevi: la elezione fassi a vita o a beneplacito, non si fa alcun motto di appellazioni, e si dà all' eletto fin la facoltà di sostituire; non altrimenti fu conferita la capitania a guerra di Taormina nel 1357 al conte di Aidone; di Mazara e delle terre succennate nell' anno stesso a Giorgio Graffeo; e di Girgenti nel 1360 a Federigo di Chiaromonte, a cui fu accordato espressamente, che durante sua vita venia quindi ad esser sottratta quella città dal giustizieriato del val di Agrigento (1).

(1) Io ho pubblicata nel secondo tomo della *Biblioteca delle memorie Aragonesi*, pag. 48, una patente di capitania a guerra conferita per Patti a Vinciguerra di Aragona nel 1361. Ora vengo a soggiungerne altre, e quelle massimamente, onde ricavansi le diverse formole di esse patenti, e dimostransi insieme i fatti di cui ho in questo capitolo ragionato: « Fridericus etc. Raynerio Campulo de Messana famil. et fid. suo. De fide, sufficientia, et legalitate tuis nostra Celsitudine plenarie confidente, tibi, officium capitaniae cum cognitione causarum criminalium terrae Trapani, amoto inde quolibet alio in eodem officio hactenus forsitan ordinato, recepto prius a te fidelitatis et praedictae capitaniae officio bene fideliter et legaliter exercendo corporali et debito ad sancta Dei Evangelia juramento, ex nunc in anthea pro anno praesenti XII Indict. fiducialiter duximus concedendum. Quare fidelitati tuae committimus et mandamus, quatenus statim acceptis praesentibus ad dictam terram Trapani te personaliter conferens ibi praedictum capitaniae officium cum cognitione dictarum causarum criminalium ad honorem et fidelitatem nostri culminis, nostrorum fidelium terrae ejusdem statum pacificum et tranquillum, studeas laudabiliter exercere, singulis autem concurrentibus coram te de consilio judicis et notarii, tibi per curiam nostram dandorum, et in ipsorum defectu per te ipsum assumendorum nemini deferendo prece, praetio, vel odio, vel timore, sed Deum habendo semper prae oculis justitiam administres: appellationes vero per quocumque litigantes coram te, seu, a sententiis per te proferendis ad magnam nostram curiam faciendas, prout justum fuerit, audias, et admittas; constitutiones excellentissimi principis domini regis Jacobi, olim Aragonum et Siciliae regis, dum eidem regno Siciliae praefuit editis, nec non serenissimorum dominorum avi, genitoris, et fratis nostrorum, regum bonae memoriae; dum eodem officio fueris, observes, et facias inviolabiliter observari. Volumus etiam tibique praecipimus iterato, quod ad forjudicandum aliquem absque speciali mandato curiae magnae nostrae non procedas; in quo casu de nominibus et cognominibus forjudicandorum hujusmodi, qualitate criminis, de quo accusati fuerint, et toto processu tuo inde habendo, judices magnae nostrae curiae cons. famil. et fideles nostros per alias tuas informes, et proinde requiri facias et haberi sub sigillo majestatis nostrae litteras responsales. Praeterea volumus ti-

Or comechè apparisca dalle memorie riferite tanta varietà nella giurisdizione, e qualità del governi delle città e terre reali; tuttavia erano allora sì generali ed insuperabili i disordini, che il principe stesso riconosceva, non potersi verificare le appellazioni anche per coloro che vi si volean soggettare: ed avendo noi veduta tanta depravazione di ufficio nelle magistrature locali, vedremo ora che non restò inviolata anche negli atti stessi del governo la magna curia; imperciocchè fu per taluni luoghi permesso dal sovrano, che i baroni vi costituissero un ufficiale, il quale ne amministrasse con tutta la pienezza le giurisdizioni. Avea dimostrato Guglielmo Peralta, capitano a guerra di Sciacca, che a cagion delle guerre accese tra i grandi, essendo ridotti in miseria gli abitanti di essa città e quelli di Caltabillotta, di Chiusa, di Ciminna, di Caltanissetta e di altri luoghi, non poteano per le causa maggiori e per le appellazioni implorar di presenza la magna

biqus precipimus iterelo, quod ab exsicitio dicti officii non desistas, donec de desistento per nostras tibi dator litteras, in maodatis. In cujus offici exercitio et edministratione sic te gerere volumus sollicitar et prudenter, quod dicti fideles nostri sub libra justitiae conserventur, ac sub tuo laudebili regimine in statu pacifico gubernentur, tuque proinde possis in conspectu nostri culminis commendabilis apparere. Et ecce bajulo, judicibus, juratis, et officialibus aliis, ac universis hominibus terras ejusdem fidelibus nostris, quod tibi tamquam capitaneo cum cognitione causarum criminalium dictae terrae Trapani per nostram excellentiam ordinato in omnibus et singulis, quae ad dictum officium capitaniae spectare dignoscuntur, devote pareant et intendant per elias patentes litteras nostras tradimus in mandatis. Datum apud Mazariam XXIII marti XII Indict. Dipl. ann. 1373 ex registro reg. Cancellariae ann. 1343 et 1375, fol. 13 Factae sunt patentes in haec verba. Fridericus etc. Universis hominibus civitatis Mazeriae, ac terrarum et locorum Marsaliae, Partannic, Misirindini, Bilicbit, et Montisgriffi tam praesentibus quam futuris praesentes litteras, inspecturis fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Cum de fide, strenuitate, sufficientia, et legalitate nobilis Georgii Graphen cons. famil. et fid. nostri excellentiae nostra plenarie confidente, sibi officium capitaniae guarrae cum cognitione causarum criminalium civitatis, terrarum, et locorum praedictorum, quod nobilis ipse pro se et substituto ejus in civitate, terris et locis praedictis ad mandatum nostrae curiae exercuit usque modo, recepto prius ab eo fidelitatis et ejusdem capitaniae officii bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, ex certa nostra scientia, adimpletaque notizie et assensu inclitae et spectabilis infantissae Euphemiae, ejusdem regni generalis vicariae, sororis nostrae carissimae, nec non com deliberatione consilii nostri ex nunc in antea duximus usque ad nostrum beneplacitum confirmandum. Fidelitati vestrae etiam mandamus expresse, quatenus dicto nobili tamquam capitaneo guarrae cum cognitione causarum criminalium civitatis, terrarum, et locorum praedictorum per nostram curiam hactenus ordinato, et per nostram excellentiam confirmato, noviter et etiam ut praemittitur ordinato, suosque subditos ad officium ipsum quam eidem nobili substituendi alios loco sui ad dictum officium, fideles tamen et fide dignos, plenam concessimus licentiem, et liberam facultatem, in omnibus et singulis ad dictum capitaniae officium spectantibus, ad honorem et fidelitatem nostri culminis, et civitatis, terrarum, et locorum praedictorum statum pacificum et tranquillum, devote pareatis, et efficaciter intendatis. Datum apud Castrum Johannem IX augusti X Indict. » Dipl. ann. 1357 ex reg. off. protpn. ann. 1361, 1362, et 1363, fol. 207, et seq. « Factae sunt commissionis litterae nobili Friderico de Claromonte in hecc verba. Fridericus etc Nobili Friderico etc. De strenuitate, fide, sufficientia, et legalitate vestris plenariae confidentes, vobis officia capitaniae guerrae cum cognitione causarum criminalium civitatis Agrigenti, et castellaniae castri ejus, nec non regimen civitatis ipsius, amotis inde quibuslibet aliis in dictis officiis capitaniae et castellaniae, ac regiminis hactenus per nostram curiam forsitan ordinatis, recepto prius a vobis fidelitatis, et ipsorum officiorum capitaniae et castellaniae, ac regiminis bene et fideliter et legaliter exercendorum corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, ex nunc in antea, et in tota vita vestra, non obstante quod dicta civitas Agrigenti includi consuerit in justitiariato Agriganti, ac partium Cephaludii et Thermarum; sicque de jurisdictione justitiariatus ipsius, cum ex certa nostra scientia, nostraeque potestatis regiae plenitudine ab eodem justitiaratu et jurisdictione ejus in tota vita vestra per nostram excellentiam sit exclusa et penitus segregata, duximus committenda et pariter conferenda. Vobis ex uberioris majestatis nostrae gratia concedentes, quod donec vixeritis possitis in dictis capitaniae et castellaniae officiis subrogare alios vice vestra, fideles tamen et fide dignos, de quibus sit merito confidendum. Quare fidelitati vestrae committimus et mandamus, quatenus civitatem et castrum jam dictum adeo diligenter etc. in tota praedicta vita vestra ad honorem et fidelitatem nostri culminis, dictarum civitatis et castri statum pacificum et tranquillum devote pereant et intendant per alias nostras damus expresse litteres in mandatis. Datum Cephaludii XX februarii XIV Indict. » Dipl., ann. 1360 ex regest. Offic. Protonotarii, ann. 1364, 1365, et 1367, fol. 29.

Digitized by Google

curia, e che eran quindi impraticabili i rimedii contro le sentenze degli ufficiali dei luoghi anzidetti. Per le quali considerazioni accordò nel 1365 il re Federigo al Peralta, che ei costituisse un giurisperito nella città di Sciacca, rappresentante l'autorità tutta della magna curia, a cui potessero ricorrere gli uomini di quelle contrade; dichiarando il re nell'atto istesso, che quanto da quel giurisperito sarebbesi fatto, dovea esser riputato e valere come se fatto avesserlo i giudici della magna curia (1). Ecco adunque con l' approvazione del principe un'autorità suprema e inappellabile costituita dal barone per tutti i luoghi dei suoi governi e delle sue baronie.

E a comprendere più manifestamente quanto abusivi e illegittimi fossero tutti gli anzidetti nuovi ufficii e governi introdotti nei luoghi del demanio, gioverà tenere presente, che in quei tempi infelici non erano ancora cadute in tutta dimenticanza le massime dei principi normanni inculcate severamente sotto gli svevi, e rinvigorite di tempo in tempo, siccome poteasi, dai primi re aragonesi, per cui riputavasi singolarissima munificenza del re la giurisdizion criminale accordata a qualche barone nel suo vassallaggio. Credeasi tuttora che facesse per quella bisogno un'espressa concessione, nè consideravasi come ufficio ereditario. Federigo di Chiaromonte ebbe per tutto il suo contado di Modica conceduto dal re nei 1361 il mero impero, per la sua vita solamente, e riserbate le appellazioni alla real magna coria (2). E se in quest'anno stesso 1361 fu a Guidone di Ventimiglia accordata la giurisdizion criminale ed anche ai di lui eredi e successori, pure fu prescritta nei diplomi della concessione l'appellazione alla magna curia si nelle cause civili, che criminali; e colla stessa limitazione erasi dal re Lodovico accordata allo stesso suo fratello, allora infante Federigo nel 1353 (3). Ma la più evidente dimostrazione, che non era tuttora in questi articoli obliata la legge antica del regno, ricavasi dal trattato, in cui fu dai Chiaromonti convenuto di cedere agli Angioini il dominio dell'isola: sebbene avessero quelli avanzate le più enormi pretese, e tra le altre chiesto per sistema generale, che ciascun dei baroni e feudatarii siciliani nelle sue terre avesse il mero impero, ed ogni giurisdizione si civile che criminale, non seppero nientedimeno dimandarla che per la vita loro, e riserbando espressamente al re le appellazioni (4). Or se queste giurisdizioni dovvano essere per legge sottoposte a tante limitazioni nei luoghi baronali, egli è chiaro, che erano assai incompetenti ai baroni e sommamente abusive nei luoghi del demanio.

150. Io sin qui non ho fatto che osservare gli atti del governo, ed alcune memorie dei reali archivii, e non già la storia dei tempi, e gli avvenimenti del regno: e nel dimostrare

(1) « Scriptum est nobili Guillelmo de Peralta, comitatus Calatabillottae et Chiminnae domino, et capitaneo terrae Saccae, consang. cons. et fideli eoo per haec verba. Ad supplicationem pro parte vestra culmini nostro factam, ut cum propter guerrerum discrimina et injurias, olim inter proceres regni nostri Siciliae agitatas, incolae et abitatores terrarum Saccae Calatabillottae, Chiminnae, Clusae, et Calatamixettae, et aliorum locorum, fideles nostri, eedem damna perpessi, et egestatibus laborantes, tam pro magnis causis arduis, quam feudalibus, et eppellationibus exerceudis in magna nostra curia, quae a sententiis ufficialium dictarum terrarum et locorum per appellationis remedia ad eamdem curiem proponuntur, ita de facili nequeant in eadem magna curia ventilare, cognitionem et decisionem dictarum causarum et appellationum alicui jurisperito, de quo esset merito confidendum, qui cognosceret de causis ipsis in terra Saccae de speciali gratia concedere dignaremur. Volentes igitur vestris petitionibus in hac parte tamquam juri consonis annoere, cognitionem et decisionem praedictarum causarum, et appellationes cognoscendas et determinandas per quemvis jurisperitum hujusmodi duxeritis eligendum, recepto prius ab eodem eligendo fidelitatis et praedicti officii bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, ex nunc in antea usque ad nostrum beneplacitum de speciali gratia concedimus, ipsumque de nostra plenitudine potestatis ex certa scientia admittimus, et gratiosius confirmamus, decernentes quidquid per eundem judicem in praemissis actum fuerit valeat tamquam si a judicibus dictae magnae regiae curiae esset actum. Datum etc. ». Dipl., enn. 1365, ex reg. regiae Canc. ann. 1365 et 1366, fol. 96.

(2) Dipl., ano. 1361, tom. I, *Bibl.* cit., pagina 526.

(3) Dipl., ann. 1353, et Dipl., ann. 1361, loc. cit., pag. 523, 525.

(4) « Item omnes comites, barones, et pheudatarii habentes terras et loca habitata habeant et habere debeant in locis ipsis in eorum vita merum et mixtum imperium, et quamlibet jurisdictionem tam civilem quam criminalem, appellatione tantum reservata regiae majestatis ». Apud Platiensem, tomo I, *Bibl.* cit., pag. 750.

quali nuovi sistemi nella giurisdizioni e negli ufficii sienst allora iotrodotti; non ci ho avuto altro iotendimento, che di far manifeste le forme illegittime, le quali all' antico dritto pubblico siciliano sostituirono i grandi, e fecero dal principe stesso autorizzare. Ma la storia del regno era assai diversa da quella, che farebber comprendere le carte degli archivii reali, imperciocchè nel fatto e nell'esercizio di tali giurisdizioni ed ufficii a maggiori abusi e a più gravi disordini trascorreasi frequentemente. E qui favellasi spezialmente di quei baroni, che riconoscevano l'autorità del re, e protestavangli ubbidienza. Avvenia alle volte, che intimato alcuno dal principe a deporre l'ufficio della capitania a guerra di qualche città, e questa nell' atto istesso intimata a non riconoscerlo, quegli malgrado gli ordini sovrani volle ostinatamente per sè ritenerla. Corrado Spadafora in fatti restò capitano di Taormina non ostante il divieto del re Federigo nell'anno 1356, nè potè procedersi se non dopo la morte di quello alla nuova elezione in persona di Enrico Russo, conte di Aidone (1). Nè migliori esempii di ubbidienza dieronsi in quei tempi dai baroni alle prescritte riserve dallo appellazioni alla regia magna curia, di che si dolse nel 1363 il re Federigo coi Ventimigli e Chiaromonti, tornati già alla sua ubbidienza, per le terre e città che nel real nome governavano (2). Anzi trascorse la licenza a segno chè ciaschedun dei baroni non solo permetteva che le sentenze civili o criminali delle corti dei luoghi di sua giurisdizione si proponessero per appello alla magna curia; ma eziandio rendendo la sua giustizia indipendente del tutto e come sovrana, introdusse, che a lui si appellasse, ed egli se ne costituì giudice superiore (3).

Tanta audacia dai grandi rendeva ancora alla volte audaci le stesse città e terre reali. Di esse talune cacciavano i capitani dal re costituitivi, ed altri ad arbitrio e di lor potestà ve ne sostituivano: il che si racconta essere avvenuto intorno al 1358 in Piazza, in Sutera e in Caltagirone (4). E nel 1374 gli ufficiali di Piazza ricusando apertamente di ubbidire ai sovrani comandi, e delle rendite fiscali impadronitisi, fu bisogno che il re Federigo scrivesse ai baroni di quella contrade ad ai capitani regii dei vicini luoghi demaniali, perchè interrotto ogni commercio con quella terra, e trattandone gli abitanti come ribelli, li riducessero finalmente alla sua ubbidienza (5). In una parola la città e terre reali non esclusa Palermo o erano dominate sovranamente dai baroni, che, di solo titolo capitani regii, col fatto da signori assoluti le governavano (6), o non voleano nè anche riconoscere un governatore postovi dal re quantunque ei si sforzasse di farvi valore la sua autorità.

Questa maniera di governo divenne più assoluta, come naturalmente divenir dovea, nell' interregno: e vedendosi allora da una parte i grandi più indipendenti, e dall' altra essendo da molto tempo in possesso delle città demaniali, il cui dominio tramandavano ai lor figli e successori, e ne disponeano come di un patrimonio ereditario; all'arrivo del re Martino questi governi, o come allor diceansi *rettorie*, da ufficii che erano, avean quasi presa sembianza ed indole di signorie (7). Non altrimenti nei secoli più rimoti, e più barbari certamente, avea trionfato in Euro-

(1) Dipl., ann. 1356, ex off. Proton. ann. 1364, 1365, et 1366, fol. 122.

(2) Ved. sopra, pag. 375, nota 1 nel capitolo precedente.

(3) « Nonne universus populus siculus hoc videt, quod quilibet vestrum amplas sibi procurare facit donationes in regis prejudicium et jacturam? Nam quilibet vestrum discretam habet et limitatam jurisdictionem, et in tantum, quod nemo ipsius habitantium, si civiliter aut criminaliter condemnetur, magnam regiam curiam ausus est minime provocare. Sed baro ipse vicem regis obtinet in appellando ». Platiensis, tom. II, *Bibl.* cit., cap. 41, pag. 60. Noi abbiamo sopra promesso di dimostrare che nel linguaggio di fra Michele le parole *limitata* e *discreta* giurisdizione significano separata e indipendente. Ciò è ora da questo luogo manifesto.

(4) Ibid., cap. 57, pag. 54.

(5) Dipl., ano. 1374, ex regest. reg. Cancell. hujus anni, fol. 102.

(6) « Quapropter comes Manfridus de Claromonte, qui capitaneus immo tamquam dominus in urbe panormitana praesidebat etc. Platiensis, tom. I, *Bibl.* cit. cap. 51, pag. 609.

(7) Con le stesse parole e nel senso istesso descrissero questo abuso i Siracusani, implorandone la riforma dal re Martino nei lor capitoli presentatigli nel 1362. » Li piaccia, chi la dicta citati sia in perpetuum sutta rigimentu et gubernationi della reginali majestati supradicta, ita quod nessun baruni inchi haja perpetuo officio in signuria. Arch. Syrac., pag. 123.

pa l'anarchia feudale, quando convertirono i grandi in signorie ereditarie gli ufficii e specialmente i *comitati*.

Ridotta adunque l'isola in questo stato, non ebbevi più in conseguenza unità di regno e di governo, e rimase estinto affatto il demanio, e tutto fu baronia. Or mentre i Siciliani vedean già caduto l'edifizio politico delle giurisdizioni e degli ufficii, che avean sì saggiamente architettato i Normanni e gli Svavi, videro nel tempo istesso niun conto tenersi degli antichi legittimi ordini delle contribuzioni pubbliche, siccome or ora dimostreremo.

151. Era massima antica e legge fondamentale del regno, che niuna imposizione si riputasse legittima, la quale non procedesse dall'autorità del principe, a cui parimente spettava il disporne la distribuzione e la riscossione. Erasi ancora sin dai principii del governo normanno stabilito, che non potendo in alcun modo competere al barone il dritto di comandar nuove imposizioni nel suo vassallaggio, sì solamente potesse quella rendita esigerne, che pagava la stessa popolazione al principe pria di concederla in signoria. E siccome negli editti sovrani trovavano i vassalli dei baroni determinati i casi, nei quali doveano a quelli somministrare gli adjutorii feudali, parimente i borgesi tutti al del demanio che della baronie sapeano dagli atti replicati e solenni dei principi normanni e aragonesi, che la colletta era una imposizione straordinaria ed eventuale.

Questi ordini furono intieramente distrutti con la distruzione dell'autorità sovrana; per la qual cosa i Siciliani, privi del tutto o destituiti per le usurpazioni dei grandi, come sopra si è dimostrato, d'ogni tutela e protezione di leggi e magistrati negli affari criminali e civili, caddero ancora, e furono a questo periodo in balia degli stessi grandi nel non meno importante assunto delle contribuzioni. L'accurato fra Michele di Piazza in più luoghi descrive l'insaziabile rapacità dei Chiaromonti (1); e fa memoria altre volte della impazienza e disperazione dei terrazzani di alcune baronie, i quali da nuove ed insopportabili gravezze oppressi, non altrimenti che per via delle armi e di aperte violenze giunsero a scuoterne il giogo. In questo modo liberaronsi le terre di Gagliano e di Asaro (2). E fatti somiglianti somministrano i reali archivii. Gli abitanti di Avola non potendo più soffrire nel 1375 gli aggravii durissimi, onde in più maniere opprimeali il lor barone Federigo di Aragona, levatisi in comune, a furia di popolo lo uccisero con altri cinque di lui partigiani: e il re perdonò loro sì grave misfatto per la ragione, che non poteansi in altra maniera liberare dalla *servitù*, in cui teneali ristretti la *tirannia* del barone (3). Parimente essendosi quei di Francavilla sottratti dal dominio di Enrico Russo nel 1376, e il re avendoli aggregati al demanio, dichiarò nel tempo istesso, che fossero ivi aboliti i dazii e le gravezze tutte che aveavi imposto l'anzidetto Enrico sopra la estrazione ed immissione del vino, e sopra i poderi e le case di quella terra e territorio (4). Il quale stato di oppressione generale dei vassallaggi nell'interregno confer-

(1) « Manfridus de Claromonte, ille totius guerrae praesentis et miseriarum gurges, atque sicuti regni atrocissimus turbo, tamquam chaos vorax, omnia consumens, et in aeternum satiari non potest, non contentus de suis falsis et clandestinis depraedationibus, quas contra fideles siculos regios continue facere non cessabat, ac etiam de angariis, quas ergo jurisdictionis suae subjectos intulit atque fecit etc. » Ibid., cap. 3, pag. 727.

(2) Ibid., cap. 47, pag. 602, tom. II, capitolo 27, pag. 38.

(3) « Fridericus etc. Praesentis itaque privilegii nostri serie noverint universi praesentes videlicet et futuri, quod licet universitas terrae Abulae fidelium nostrorum propter oppressiones multiplices, et importabilia onera immaniter eis illata per quondam Fridericus de Aragona, tunc terram ipsam contra nostrae majestatis libitum detinentem, seipsos a turpi quodam modo servitute, in quam ipsius quondam Friderici tyrannis reduxerat jam oppressos, liberari aliter non valentes, universali tumultu et populari impetu conducente, in eumdem Fridericum collatis viribus insurgentes etc. ». Dipl., ann. 1375, ex regest. cancell. ann. 1375, fol. 9.

(4) « Attendentes fidem puram et devotionem sinceram, quam universitatis Francaevillae dudum per comitem Henricum Rubeum nostrae majestatis rebellem in reducendo se ad nostrae majestatis obedientiam nova experientiam operum demonstravit, eos et eorum quemlibet in potestatis nostrae protectionem recepimus, ipsosque et successores perpetuo de nostro demanio esse volumus, eosdemque in eodem demanio conservare praesentis tenore privilegii promittimus et jubemus; cabellas omniaque onera, et assisas eis impositas per dictum comitem cassamus, et in perpetuum vacuamus, tanquam irrationabiliter impositas sine nostrae licentia majestatis; videlicet cabellam sive assisam vini extra-

masi manifestamente, che al primo arrivo del re Martino non poche popolazioni tra quelli dimandarooo tosto l' abolizione delle ouove gabelle, she diccano essera atate imposte dai *tiranni*. Ciò è chiaro dai capitoli presentati all' aceenoato re nal 1392 dagli abitanti di Caltabuturo e di Francavilla (1).

Versmente eraoo allora le cose pubbliche sì tralignate dalle lor primiere origini, che dovechè il governo del barone nella sua signoria dovea tener luogo di tutela e di cura paterna; vedeasi da per tutto uno stato abituale di contrasto e di guerra tra i vassalli e il barone. Voleati taluno di queati sì perpetuameote oppressi e senza niuna speranza di alleviameoto alcuno o di libertà, clie Eorico di Ventimiglia nei suoi capitoli di riconciliazione col re Martioo nell atto di dimettere in mano del re la baronia di Asioello, propose che gli abitanti di questa terra non potessero giammai essere riuniti al demanio, e che lor non fosse giammai conceduta grazia alcuna o libertà (2). E i vassalli erano rimasti sì attoniti ed esterrefatti del governo del barone, che tostochè si offrì luro un asilo, a poterono riclamare la protezione del principe, non solo implorarono dal re Martioo di esser perpetuameote aggregati al demanio, ma dimandarono alcuni espressamente, che se di nuovo fossero conceduti in baronia, lor fosse lecito di potervi distruggera i loro beni, e passare a terra reale. Quasta dimanda è tra i capitoli sopraccitati di quei di Caltabuturo (3).

Nè fureno trattate men aspramente le popolazlooi demaniali. Non solo i baroni vi usurparono i proveoti tutti spettanti al fisco e delle gabelle e delle tratte e delle segrezie (4), ma opprimevano ancora il popolo con ogni maniera di angarie e di monipoli. Noo permettevano alcuoa volta, che i borgesi indi estraessero le derrate e vittuaglie loro, ma da essi le comperavano a prezzo da lor fissato; ed avendo soli iocettate le derrate tutte del luogo, vendeaole indi a quel prezzo ch'eglino voleano (5). Nè dee qui tacersi delle tante angarie una durissima che impose io Nicosia Giacomo di Chiaromonte. Aveodo egli ivi coniate le sue picciole monete di rame dette *danari giacobini*, non solo vietò che ispandessero altra moneta gli uomini di quella terra, ma le dorrate di quelli e quanto ivi esponeasi io vendita con gli suoi danari giacobini ei comperava, e quelle indi maodava a rivendere in Castrogiovanni e in altri luoghi, onde le buone mooete gli si ri-

hendi dicta terra, et vini, quod apportabatur ad dictam terram, videlicet pro quolibet cafisio grana VII, et cabellam census aliquarum domorum, et etiam locorum in terra et territorio Francaevillae aitorum etc. » Dipl., ann. 1376, ex reg. Cancell. ann. 1364, fol. 67.

(1) « Item quod levantur novae gabellae et solvamus es, quae solvebamus regalibus antiquis. Placet de gabellis impositis per tyrannos, jure regio semper salvo ». Ex reg. cancell. ann. 1391, fol. 9. « Item chi li gabelli novi misi per tirannos siano distrutti, placet dictis dominis, quod novae gabellae per tyrannos impositae amoveantur ». Ex reg. canc. ann. 1392. fol. 37.

(2) « Supplica lu dictu conti, chi quista terra e castello (dell' Asinello) li predicti signuri non diggianu dari a nixunu, nec etiam lu fazanu di demanio, — ac etiam lu predictu conti supplica alli predicti sacri majestati, chi la plaza per toru benignitati alli homini di la dicta terra et universitati nun li concederi nixiuna libertati nè gratia, si nun lassarili in quillu statu e manera, chi su stati di za in darrato, et su a lo presenti ». Apud capibrevium in terra Asinelli.

(3) « Itam petimu alla regali curuna, chi non siamu di baruni, et quando la inclita signuria vostra odi dassi a baruni, chi puzzamu distrudiri tutti li nostri beni, et andari a terra regali. Dicti domini sont intentionis, ex quo dicta terra est de demanio, non dare seu trasportare ipso baronem, loc. citato.

(4) « Quae bona ob crimen proditionis commissum per Antonium de Claromoote, nec non propter proventus reddituque nostri demanii receptos et violenter ablatos, consistentes in tractis, segretiis, et aliis juribus ejusdem demani per Manfridum de Claromonta, et Henricum et Fridericum de Claromonte, milites fratres, Simonem de Claromonto comitem, Johannem, Mattheum de Claromonte, Manfridum de Claromonte admiratum dicti regni, et Andream de Claromonte, occupantes et detinentes civitates Panormi, Agrigenti, Syracusiae, Trapani Leontini, Salem, Marsalae, Monti sancti Juliani, Nicosiae, Corileonis, et multarum aliarum terrarum nostri demanii a tempore intratae guerrae in Sicilia, ab annis quadraginta tribus, vel citra usque nunc, percepiendo ex eis praedictos redditus et proventus etc. » Dipl., reg. Martini, ann. 1394, ex reg. Cancell. ann. 1394, fol. 44.

(5) « Barones omnes siculi, qui semiregali hodie nuncupantur in regno, a terris et locis, in quibus jurisdictionem habent, victualia aliqua egredi nun permittunt, immo pro pretio statuto aa a burgensibus emunt, ipsaque in horreis accumulant atque reponunt, ut cariori possint pretio venundare ». Platiausis, tom. II, cap. 46, pag. 66, 67.

Digitized by Google

cambiavano (1). E parimente Manfredi di Chiaromonte che signoreggiava Termini, impadroniasi del bosco e della montagna di s. Calogero, che eran proprietà di quel comune: ed avendone i principali della terra fatta doglianza a Manfredi, cui presentarono il diploma della real concessione, egli in presenza di quelli stracciollo, e ritennesi il bosco e la montagna (2).

Or dopochè i baroni osavano tanto nelle terre e nelle città del demanio, non fa meraviglia che non siensi contenuti d'imporvi a lor volontà nuovi dazii e gabelle nuove, dalle quali non prima dell'arrivo del re Martino giunsero finalmente i Siciliani a liberarsi. Gli Agrigentini nell'atto di dimandare l'abolizione delle gabelle imposte dai Chiaromonti sopra le tratte e le estrazioni delle vittuaglie, attestavano che del vicino villaggio della Favara se n'era fatta terra di asilo, in cui sotto la protezione dei Chiaromonti godevano ogni impunità i delinquenti tutti e i debitori, che vi si rifugiavano (3). I Siracusani dolendosi dell'aspro governo dei baroni, implorarono che fossero annullate le nuove imposizioni tutte, onde erano stati da più tempo aggravati (4). E quei di Troina oltre le istanze di volere esser liberati dalle gabelle nuovamente imposte dai *tiranni*, chiesero licenza dal re nel 1392, che se venissero in signoria di barone, potessero, distrutti i lor beni trasferirsi in un luogo di real dominio (5).

152. Fu poi in quel periodo alterato ed avuto in non cale l'antico sistema delle collette; e dal 1348 in poi fu dimenticata e conculcata del tutto la dichiarazione di re Giacomo solennemente pubblicata nel 1286 il dì della fausta sua coronazione: e mancato coll'autorità sovrana il sostegno, che difendeva e conservava quella dichiarazione, nell'anarchia la colletta divenne un peso ordinario ed annuale, ed una tassa capricciosa e locale. Vera cosa è, nè qui va dissimulato, che l'alterazione cominciò sin dei tempi del re Federigo, il quale a provvedere ai suoi urgenti e continui bisogni, non potendo regolarsi a norma delle costituzioni di Giacomo, ebbe ricorso ad assai frequenti imposizioni, che ora chiama colletta, ed ora donativo straordinario; fu ancora alterato l'antico sistema, per cui la colletta distribuivasi

(1) Ibid., tom. I, cap. 87, pag. 690.

(2) Serenissime princeps, la terra vostra di Termini havi una muntagna cum bosco nominata santu Calogiru di Termini, et est l'alma di la predicta terra, e la dicta muntagna est di la università di Termini, et havia mundi privilegii: et essendu Termini prisu per li Chiaramonti in lu tempu di lu conti Manfredi Chiaramunti, assuadu la dicta muntagna incostu una sua ferla, chi si chiama Caccabu, ai prisi la dicta muntagna; et tinitila comu cosa sua; et li boni homini di Termini si lamatavanu dicenduli, chi li facia tortu, et ipsu ci dicia, mustratimi li privilegii, chi vui indi haviti, et la universitati predicta a sua cautela io ci li mustrau, et ipsu como li habbi, li straziu, comu homu chi in tandu tinia Termini, et imperzò petinu a la sacra regali majestati vostra, chi vi plaza farli restituiri la dicta muntagna cussì comu cosa loro ». Dipl., ann. 1392, ex reg. Can. ann. 1392, fol. 41.

(3) « Item quaedam prava consuetudo olim usitata per illos de Claromonte obtenta in casali Fabariae, videlicet: quod quicumque esset debitor alicujus, vel committerat aliquod delictum, ob quod trasferret se ad dictum casale Fabariae, quod dictus debitor vel delinquens esset liberatus a debito vel delicto, quae consuetudo penitus abolaatur et tollatur, ac destruatur tanquam praebens materiam delinquendi. Item quod dicta civitas (Agrigenti) liberetur ab onere omnium cabellarum olim et noviter impositarum per illos de Claromonte, nec non ab omni nova impositione noviter seu olim imposita in quacumque re per illos de Claromonte. Placet praedictis dominis, quod amoveantur ab universitate praedicta sequentes cabellae, seu sequentia onera, videlicet, la mudiza et l'accordiu, et lo repato, et gravamina quaecumque imposita per illos de Claromonte super tractis vel exituris ». Dipl., ann. 1392, ex reg. Can. 1391, fol. 72.

(4) « Item, chi li baruni per difectu di guerra si appropriaru lu dominiu di la dicta citati ha multu tempu, comu dilli altri cittadi et terri di demaniu di Sicilia; et a pro posta imposiru gabelli et imposicioni, nullu nun ci potendu contradiri, et inter alia misiru la gabella di lu vinu, la quali est multu gravi et detrimentu dilu populu, petit humiliter et devote la dicta universitati, chi di benignitate et gratia speciali dignetur ipsa majestas annullari et evacuari la gabella predicta ». Capitula univers. Syrac. ann. 1392, in archivio ejusdem, pag. 124, retr.

(5) Quod leventur novae gabellae, et solvamus ea, quae solvebamus regalibus antiquis. Placet de gabellis impositis per tyrannos, jure regio semper salvo — Quod si dicta terra veniat ad manus baronum, datis nobis licentiam recedendi ab ea, et destruendi singula bona nostra, et ambulandi ad terras regales. Jam est responsum in primo capitulo ». Ex dipl., ann. 1392, ex reg. Cancell. 1392, fol. 27.

nella debita proporzione sopra i fondi allodiali di ciascun territorio, e si volle allora che per via di nuove gabelle pagasse ciascuna popolazione il suo contingente. Nè fu picciola alterazione finalmente quella introdotta dallo stesso re Federigo che non fosse più in mano dei giustizieri la riscossione, ma di ordinario se ne commettea la cura ai nobili, ed ai primarii baroni, forse con tal novello e straordinario modo di riscossione, tolta ai soliti magistrati, e commessa a persone insolite, e che poteano in quel tempo valere nella pubblica opinione, si volle attribuire alla colletta il conciliante carattere d' una prestazione straordinaria e comandata dalla difficoltà del momento. Pure non si ha memoria, che queste nuove introduzioni degenerassero sotto un re sì vigilante e sì provvido in maggiori abusi. I nobili certamente raccoglieanno il danaro in tal quantità e da quei luoghi, siccome venia lor prescritto: ed abolivansi tosto quelle gabelle, dal cui frutto erasi già soddisfatta la somma tutta del contingente tassato.

Noi potremmo ora bene astenerci di riferir fatti a dimostrare, che ove fu distrutta l'autorità sovrana, e usurparonsi un assoluto imperio i grandi, avessero questi comandate ed esatte a lor voglia taglie e collette sì nei luoghi demaniali che nei vassallaggi. Alcuna volta col pretesto delle calamità pubbliche del regno, e di volere risparmiare le più misere popolazioni, aggravavano le città principali, e a lor arbitrio imponeanvi tasse, estortane quella quantità di danaro, siccome lor venia a grado. In questo modo fu esatta dai Palizzi in Messina una gravosa contribuzione a titolo della *regia sovvenzione* (1). Si ha memoria che gli abitanti di alcune terre fecero istanza al re Martino appena giunto nell'isola, perchè fosser liberati dalle collete imposte novellamente dai *tiranni*: il che implorarono ed ottennero quei di Randazzo (2). Nè mancano monumenti a render manifesto, che non teneàsi conto della tassa antica, che era il contingente fissato in proporzione delle facoltà di un territorio, e che ad una tassa nuova, arbitraria ed eccessiva venia il medesimo sottoposto. Federigo il semplice nel 1376 comandò, che l'università di Francavilla fosse liberata dalla tassazione di fresco ivi introdotta per la paga della sovvenzion regia ossia della colletta, e volle che avesse ivi vigore la tassa antica, la qual risultava dalla gabella del vino, che vendeasi a minuto, ed era stata sempre assegnata a pagare il contingente (3). L'esserai poi abolito solo e riformate quelle taglie illegali ed ingiuste al venir di re Martino, a cui le terre e città siciliane, stanche del lungo sofferire, ebbero quasi in folla ricorso; mostrando a quel re le crudeli vessazioni e molestie, alle quali erano state soggette nella lunga anarchia; rende non pur credibile, ma evidente del tutto, che quanto imponevasi da' potenti non era giammai abolito, ma pagavasi sempre come peso ordinario ed annuale.

Vera cosa è, che in principio fu di cotesti abusi innocente cagione lo stesso re Federigo III, e per avventura coloro che avesnlo in balìa portandolo a quel primo passo, vollero disporlo a quanto poi di fatto seguì, di autorizzarsi coi diplomi del principe il conculcamento delle reali prerogative, e la dissipazione degl'inalienabili dritti fiscali. Invitava esso Federigo nel 1357 i feudatarii

(1) « Et in continenti fuerunt taxati (Messanenses) ad solvendam subventionem praedictam diversi in numero copioso, mercatores, milites secundum gradum divites. Et vocatis singolatim per comitarienses ad regium palatium, oportebat cuilibet immediate solvere, et si distulerat solvere sortem sibi taxatam, carceri erat mancipatus. Et sic (comes Matthaeus Palizzi) multum accomulavit pecuniam sub spe supradicta. Platien. tom. I, cap. 35, pagina 578.

(2) « In primis quod dicta sacra regia majestas dignetur dictam universitatem, seu homines et habitatores ejusdem terrae Randacii liberare et eximere ec exonerare ab omni collecta, seu a jure coltae hactenus impositae in dictam terram licet de ejusmodi exemptione a jure coltae dictae universitas habebat privilegia, quae sunt deperdita. Placet dictis dominis regi, reginae, et duci, quod dicta universitas non teneatur ad collectas noviter impositas per tyrannos, sed solum teneatur ad illas collectas, et jura alia, de quibus tenetur ab antiquo respondere regi et domino naturali dicta universitas ». *Capitula Randaciensium*, ann. 1392, in off. Protonotarii regest. ann. 1392, fol. 214.

(3) « Volumus etiam quod dicta universitas per viam taxationis particularis non teneatur ad solutionem subventionis regiae, sive coltae, nisi quatenus antiqua taxatio dictae subventionis per dictam universitatem, solvi consueta excederet summam cabellae musiti vini per dictam universitatem, pro satisfactione dictae subventionis impositae, quia propter servitia sua non gravare, sed exonerare eos nostra serenitas teneatur ». Dipl. ann. 1376, ex reg. Cancell. ann. 1364, fol. 67.

Digitized by Google

all'espugnazion di Lentini; e ad animarvi il baron di Bucoheri, gli permise ch'ei potesse imporre ed esigere discretamente un certo sussidio dalle terre demaniali, nelle quali avea egli dominio (1). Certamente questa permissione non oltrepassò i limiti di quelli adjutorii, a comandare i quali cei lor vassallaggi erano autorizzati dal nostro dritto pubblico i baroni nel caso di spedizion militare in servizio del re. Ma in seguito furono talmente guaste e alterate, anzi perdute affatto di vista le più rispettate massime del diritto, che la imposizione e riscossione della colletta, ravvisata sempre per l'addietro come prerogativa meramente fiscale, suprema, incomunicabile, e mai di fatto non comunicata, fu conceduta ad alcun barone, e in privato uso e beneficio diviata ed applicata. Così nel 1367 Federigo III concedette a Tommaso Romano la facoltà, sua vita durante, di tassare in ogni anno la quantità della colletta fiscale, dovuta alla real corte dalla sua baronia di Cesarò; e da lui o da un di lui commissario esigersene in ogni anno l'importo (2). E così parimente, ove lo stesso re fece nel 1376 amplissima concessione della terra di Vizzini a Manfredi di Alagona, non che gli donò le gabelle appartenenti alla segrezia, ma quelle ancora, che a titolo di regia sovvenzione pagavansi alla real corte, val quanto dire, donogli eziandio il contingente della colletta fiscale (3).

Io forse indarno mi affatico a dare ordine ed intelligenza ad usi e a tempi, che agitati perpetuamente dagli instabili e licenziosi moti dell'anarchia non eran capaci nè di sistema nè di ordine. Ma egli è certo, che ove i grandi rapirono al principe le rendite fiscali, il demanio e l'erario, ne avvenne insieme che le gabelle tutte, e quelle che costituivano la rendita pubblica annuale e perpetua, e quelle ancora imposte ed assegnate a soddisfar la colletta, furon ridotte nella stessa mano; e quasi avessero la stessa provenienze e durata e un destino istesso, in unico corpo si consolidarono. Del chè havvene argomento chiarissimo, che quando si potè sotto il re Martino tanta confusion di cose sviluppare, nelle doglianze dell'università di Castelvetrano contro il proprio barone, pronunziò nel 1397 la magna curia, che al barone appartenevano le gabelle tutte, ondè risultava la rendita della signorìa, ma si astenesse di appropriarsi quelle imposte a pagar la colletta (4). Avvenne dunque di necessità, che siccome queste per abuso non si abolivano, e con le altre di lor natura annuali e perpetue incorporavansi, s'introdusse di mano in mano generalmente di esser tutte le gabelle di qualunque provenienza perpetue; ed assuefeceasi il popolo a portar sempre un peso, che era di sua origine temporaneo, e quindi a considerar la colletta come una contribuzione annuale ed ordinaria (5).

Nè per le cose anzidette dee recar meraviglia, che siesi allora come tale qualificata in alcun diploma del principe (6): era sì la impudenza dei tempi maravigliosa e incredibile, perciocchè ove trattavasi di comandar la colletta a nome del re, opponeano i baroni, che il regno impoverito e distrutto nè anche potea pagarla una volta sola (7), e

(1) « Cumque de expensis necessariis in hujusmodi agendis oporteat vobis per nostram excellentiam modo aliquo providere, consulto et deliberate decrevimus, in terris et locis nostris, quae sub nostrae fidelitatis dominio conservatis, aliquale subsidium per vos imponi, exigi, et haberi prout discretioni vestrae melius et commodius videbitur expedire ». Dipl. regis Friderici, ann. 1357, ex off. Prot. reges. ann. 1364, 1365, et 1366, fol. 367.

(2) Dipl., ann. 1367, tom. II, *Bibl.* cit., pagina 477.

(3) « Sibi et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum terram et terram Vizini cum omnibus vassallis, juribus cabellarum, tam ad officium secretiae, quam ad jus subventionis curiae nostrae spectantium, nec non aquis et aquarum decursibus etc. » Ex dipl., ann. 1375, ex reg. Cancell. ann. 1375, fol. 1.

(4) Ved. sopra pag. 185. not. 4.

(5) Ciò è manifesto da uno dei capitoli presentati alla regina Maria dalla università di Patti nel 1392. « Cum enim dicta universitas de more, secundum apparet per regnalia vestra registra, quod de jure non teneture vestrae serenitati de collecta, nisi uncias auri XXV annuatim, quas humiliter supplicat quod dignetur vestra majestas gratiose remittere eidem universitati et perpetuo relaxare, quod de caetero sit libera de dicta collecta unciarum auri XXV pro maxima paupertate quam habet, propter servitia vestra sustinendo omni die multa onera et inopinata pro discrimine terrarum ». Ex reg. Cancell. ann. 1392, fol. 34.

(6) Ved. il dipl. sopra citato nella not. 2 di questa pagina.

(7) « O viri nobiles strenui et fideles, scitis quanta damna Sicula gens est, operante comite — Blasco Alagona, perpessa: ipsaque de causa propter damna gravia, quae nuper devenit eidem, dominus

quando poi dal re ne strappavano qualche concessione, facеanla annunziare nel diploma come un peso ordinario ed annuale. Ma che potea valere qualche carta di privatissimo dritto in confronto degli usi normanni legalmente contestati, delle pubbliche dichiarazioni dallo stesso imperador Federigo, degli atti solenni di Giacomo? E quai legittimi sistemi di governo poteano stabilirsi in tanta impotenza dei re? Che se i diplomi dei reali archivii portan tutti in quest'epoca scritto in fronte il nome di Lodovico e di Federico, pure dettavanli a vicenda ora i Palizzi, e quando gli Alagona, e in alcun tempo i Ventimigli e i Chiaromonti. Il governo fu sempre tiranneggiato dai grandi, nè mai il re nel pieno e libero esercizio della sua autorità. Egli è adunque chiaro che con la distruzione del potere sovrano furono ancora distrutte le antiche costumanze della nazione: e noi ora lo vedremo rimesse in vigore col ristabilimento dell'autorità sovrana.

Gli abusi furono certamente maggiori nell'interregno, del che ne è manifesto argomento, che le popolazioni delle lor suppliche presentate al re Martino appena giunto nell'isola, in riguardo spezialmente alle contribuzioni in quel tempo imposte dai grandi, *tiranni* chiamavanli volgarmente. Ma lo stato di assoluta servitù del popolo siciliano in quelli tempi non altronde raccoglìesi più chiaramente, che dalla totale ignoranza, in cui cadde, dalle sue costumanze, e dalle tenebre dense, che avean già oscurato il dritto pubblico della nazione. Quando furon cacciati dall'isola gli Angioini nel 1282, si pensò tosto a fissare lo stato legittimo delle imposizioni pubbliche, e si convenne che dovea servir di regola il dritto normanno: a verificarlo si fecero le indagini più diligenti, furono consultate le tradizioni dei popoli e delle famiglie, i papi incaricarono i loro legati nel regno ad informarsene, le città deputarono a quelli loro oratori ad informarli, e finalmente fu nei due regni pubblicamente riconosciuto, che la colletta non era un peso annuale; e non parve l'ora ai Siciliani di averne una autentica dichiarazione, ed ebberla solennemente dal re Giacomo nel giorno istesso della sua incoronazione. A tutt'altro pensossi all'arrivo del re Martino nell'isola: le popolazioni ciascuna per sè separatamente affrettaronsi a farsi liberare dalle gravezze ed angarie, che veniao di soffrire sotto i baroni: ma la nazion tutta che pure di tanti e gravissimi oggetti allora occupossi, dimentica delle immunità dei suoi padri, e paga abbastanza di vedersi liberata dalle recenti vessazioni, non si diè sollecitudine alcuna di rivocare il sistema delle contribuzioni allo stato, in cui aveale fissate re Giacomo quasi un secolo innanzi, e non vi si pensò finalmente che dopo l'undecimo anno del regno di Martino. Io non so bene, se i Siciliani sotto la tirannia degli Angioini furono più oppressi, che nell'anarchia: ma ei parmi chiarissimo, che furono in questa più abbattuti, e inviliti, e ne divennero pressochè stupidi, dal che risulta manifesto argomento di oppressione violentissima, attesa l'indole fervida e risoluta, e con mezzi violenti men trattabile dei Siciliani.

È chiaro da tutte la premesse considerazioni, che distrutta la sovrana potenza, fu ancora ogni governo distrutto, e che spogliato il principe della sua prerogativa e del suo demanio, fu nel tempo istesso spogliato il popolo d'ogni suo comodo e vantaggio: tanto è vero che dalla potenza dell'uno la fortuna e il ben'essere dell'altro dipende. Il che più apertamente sarà conosciuto da quanto verremo or ora favellando, imperciocchè sotto il re Martino non si potè intraprendere la restaurazione dell'autorità sovrana, senza dare opera nel tempo medesimo alla liberazione del popolo.

CAPITOLO III.

153. Resistenza ed ostacoli opposti dai Siciliani al dominio di Martino nell'isola. — 154. Potenza e virtù del principe aragonese, che giunse finalmente a stabilirvelo.

153. A misura che Martino affrettavasi a

rex Lodovicus sua jura subventionis terrarum ipsarum recolligere minime valet, cum non sit afflictis magis afflictio infligenda, et bonus pastor oves suas bene custodit, et animam suam pro eis ponit. Sic dominus noster rex Ludovicus compassionem de sui regni Siculis habens, subventionem suam nunc ad praesens non proponit exigere propter eorum inopiam et paupertatem ». *Oratio Matthaei Palitiensis* a messanenses apud Platicnsem, tom. 1, *Bibl.* cit., cap. 35, pag. 577.

ricondurre sul trono siciliano la principessa Maria, e lusingavasi fondatamente, che egli era per essere accolto lietissimamente in Sicilia dove venia ad apportare pace, liberazione e salute; vedeano più vicina i grandi tutti dell'isola la lor ruina, perciocchè non sapeano contenere più oltre i naturali, del superbo imperio loro impazienti, e nel tempo istesso conoscaano la virtù e la potenza della real casa di Aragona: e spezialmente riusciva loro assai grave, che quando il regno venia a ricadere in una donna, doveano essi discendere da tanta grandezza. Veramente i baroni siciliani non contrastarono giammai il dritto di Maria al trono, ma avriano voluto dare a quella un marito, che non fosse stato capace di ristaurare la maestà del trono, e di richiamare in forza e vigore i dritti degli antichi re, già dimenticati nei due infelici regni di Lodovico e di Federigo, per la impunita usurpazione, che essi ne avean fatta. Venne pure lor fatto di potere attaccar di fronte la persona e i titoli del principe aragonese: ma ben giudicando, che sarebbe per andar vana ogni impresa senza il concorso del popolo, si destramente adoperaronsi, che infamato pubblicamente Martino, e con le tremende armi della religione assalito il popolo, costerearonlo a segno, e sì lo soggiogarono, che giunse sino per alcun tempo a tener cara la sua servitù; e a riputare una calamità la sua liberazione, e il suo liberatore un tiranno.

Era in quel tempo afflitta la chiesa dal funestissimo scisma di due emuli papi, e tutte le nazioni e i principi tutti eran divisi in due contrarii partiti. Morto Gregorio XI nel 1378, che avea da Avignone ricondotta in Roma la sede apostolica, elessero la prima i cardinali l'arcivescovo di Bari, che prese il nome di Urbano VI; ma poi col pretesto della violenza che diceano seguita nella costui elezione, proclamarono il cardinal Roberto di Ginevra, che fe' nominarsi Clemente VII. Ad Urbano succedette nel 1389 Bonifacio IX, e a Clemente nel 1394 il celebre cardinale de Luna, che fu nominato Benedetto XIII, ciascun dei quali per tutto il corso degli ultimi anni di questo secolo, e per parecchi ancor del seguente ebbe il suo successore: il che avvenne principalmente dall'avere ognun di loro nazioni intiere e possenti principi a suoi partigiani. L'Italia, l'Alemagna, la Boemia, riconosceano Urbano, e fu in Inghilterra approvata la di lui elezione, dopochè ebbe uditi il parlamento i deputati dei due contendenti. Ma in Puglia, in Savoja, nella Francia e nella Scozia era ubbidito Clemente; e la Spagna, la quale prima stette per Urbano, si dichiarò poi per Clemente, e con maggiore impegno pel di lui successore il cardinale de Luna. In tanta diversità di opinioni e di partiti erano i popoli costeresti, e la chiesa miseramente lacerata e divisa.

I Siciliani aveano da principio riconosciuto l'antipapa Clemente, perciocchè Urbano perseguitava Ladislao re di Puglia, cui favorivano i Chiaromonti (1): ma ove fu sparsa fama, che da Clemente erasi data dispensa al matrimonio tra Martino e la regina Maria; e che già appreatavasi nei porti di Catalogna il più grande apparecchio per la spedizione nell'isola; vennero tosto assai pronti i baroni siciliani a gittarsi nel partito di Bonifacio, successore di Urbano; e ne trassero il favore più opportuno ai loro disegni. A soddisfar pienamente agli interessi e all'ambizion loro, i baroni miravano, che fosse confermato il lor vicariato ed imperio da un'autorità, cui pari non avesse la terra, e che fosse riconosciuta in Sicilia dalla quale fosse insieme dichiarato Martino inabile assolutamente alla corona. Il comune pericolo fe' cessare le fazioni ed unì i grandi tutti: i più potenti tra i quali ragunatisi a dì 10 luglio del 1391 nella famosa assemblea di Castronuovo, dopo aver giurata una confederazion generale, e annullato ogni accordo, che erasi da alcuni di loro già fatto col principe aragonese, protestarono, che essi sarebbero per accogliere sempre nel regno Maria come lor donna e reina; ma che ne avrebbero rispinto Martino, siccome colui, che era con essa illigittimamente unito in matrimonio: essendo nulla di fatto la dispensa ottenuta pel mezzo d'un papa scismatico; nè potuedosi riportar libera la principessa, mentre teneala in lor balìa i Catalani: conchiusero, che riconoscendosi il dominio di Martino e dei di lui partigiani, venia quindi a pericolar certamente la religione dell'isola, perciocchè sarebbe di necessità ridotto sotto l'ubbidienza dell'usurpatore della sede apostolica. Queste cose furono dette sì solennemente in Sicilia, che i baroni ridussero infine il popolo tutto

(1) Vid. Rainaldum ad ann. 1390, num. 9, pagina 529.

ad essere in tali proponimenti ostinato e uniforme (1).

Bonifacio intanto ne ricompensava largamente i baroni: avea egli spedito un suo legato in Sicilia con lettere segnate a 2 luglio dell'anno anzidetto, in cui dichiarava primieramente di doversi prestare ai romani pontefici quel censo e servizio, che i suoi predecessori Gregorio ed Urbano aveano stabilito doversi somministrare da' re siciliani ai reali di Puglia: soggiungeva che essendo di quelli rimasta unica erede Maria, la quale era ritenuta in parti lontane e priva della sua libertà, vedeasi il regno tutto esposto ai più gravi scompigli: per la qual cosa essendo Guglielmo Peralta, Andrea di Chiaromonte, Manfredi di Alagona, e Antonio Ventimiglia fra i nobili siciliani per virtù per nobiltà per ricchezze amplissimi uomini e potentissimi, e da tutto il popolo tenuti cari e onorati; ei li diputava per rettori, vicarii generali e governatori del regno, attribuendo a ciascun di loro i dritti supremi, e le prerogative tutte reali, e commettendo nel tempo istesso al legato, purchè con la di lui intelligenza e di comune accordo si ripartissero quelli la Sicilia e i rispettivi governi; e in proporzione lor fosse assegnata la parte del censo, che dovea quindi pagarsi alla sede apostolica. Conchiuse con inserire la formola del giuramento di fedeltà che dovea ognun di essi prestare in mano del nunzio a papa Bonifacio e a' di lui successori, nella quale era espressamente prescritta la detestazione dello scisma, e la venerazione e l'ossequio alle costituzioni apostoliche, pubblicate contro il cardinal Roberto, che faceasi nominare Clemente; e inculcato il divieto di prestare non che ajuto alcuno o favore all'antipapa, ma ai di lui famigliari, aderenti e fautori, di qualunque autorità e grado, ed ancorchè fossero investiti della real dignità. Egli è manifesto, che era in queste parole chiaramente indicato Martino (2).

Ebbero tante disposizioni di papa Bonifacio, e quelle già di concerto ordinate dai baroni nel conventicolo di Castronuovo, effetti sì propizii ed efficaci, che ne divennero i Siciliani nemici apertamente dei Catalani, e pronti a secondare tutti i disegni dei baroni: e la resistenza a Martino fu generalmente tenuta come causa di religione: di sorta che non ostante la presenza di quel sovrano nell'isola, quegli umori, che per assai breve tempo erano stati da lui più tosto repressi che domi, scoppiarono al più presto violentemente. Nè altri di continuo agitavali e teneali vivi, che papa Bonifacio, il quale or con messaggi di tempo in tempo qui espressamente mandati, tra i quali ebbevi il maestro generale dei predicatori, e il prior di Lombardia dell'ordine gerosolimitano, ed or con brevi e lettere, discreditava da una parte i Catalani come nimici della chiesa romana ed eretici e scismatici, commendava dall'altra parte lo zelo dei Siciliani dimostrato per la protezion della fede, e in sostegno della libertà della patria, e incoraggiavali a pugnar da prodi contro quei barbari, nati a servire agli Italiani; e perchè avesser caro l'onore del nome e del sangue italiano, facea lor considerare esser proprio dell'Italia di aver signoria sopra i barbari. Nel tempo istesso i prelati e gli ecclesiastici dell'isola, allmentando nelle coscienze degli attoniti Siciliani le angustie e i terrori, che ispirava la religione, dichiaravano meritevole di eterna beatitudine e sacra la guerra, che faceasi ai Catalani: ed è noto il torbido e furioso zelo, onde fu sconvolta Catania dal suo vescovo Simone del Pozzo, e le rivoluzioni eccitate nel val Demone da Roberto Diana prior gerosolimitano di Messina, e i movimenti sediziosi del clero e del capitolo agrigentino. Aggiungevasi, che era allora la Sicilia inondata da innumerabili schiere di Catalani, di Aragonesi, e di Valenziani, i quali presentavansi ai naturali come nuovi avventurieri che veniansi a dividere coi Siciliani, e la stanza, e le ricchezze, e gli uffizii, e le signorie. Avvenne da tante cagioni, che il popolo, sino isdegnando con orrore la mano, che stendeagli Martino a trarlo dalla sua servitù, fu assai di leggieri indotto a far causa comune co' grandi; e le università e i baroni fecero tra loro unioni e alleanze; e a nome di tutti spedivansi ambasciatori al papa, a Ladislao re di Puglia, al duca di Milano, dai quali chiedevano protezione e soccorso. Tuttavia in al generale perturbazione furon sempre costanti i Siciliani nel protestarsi che avriano sempre riconosciuta a lor regina la principessa Maria, del di cui solo nome segnavano allor gli atti pubblici, mentrechè opponeansi gagliarda-

(1) Surita, lib. 10, cap. 49, pag. 402, 403.
(2) Rainaldus ad ann. 1391, n. 7, p. 542 et seq.

mento a Martino come ad usurpatore del trono siciliano. Ebbevi tempo, in cui l'isola tutta armata, e contrastante, e in comune levatasi contro i Catalani, e la principal guarnigione di essi con la real famiglia rinchiusa ed assediata nel castel di Catania, disperava Martino di potervisi più mantenere, nè altro scampo restavagli, che un isconcio ritorno in Catalogna, e la ignominia di una infelice spedizione (1).

154. Era perduta per sempre la corona siciliana alla real casa di Aragona, se non prendeane cura Martino, il duca di Monblanco, ei che avea data Maria in moglie al suo figliuolo, al giovinetto Martino. Era colui figlio secondogenito di Pietro IV re di Ara-

(1) I principali e i men noti fatti accennati nel testo ricavansi da alcune carte publicate dal Pirro, *Sic. Sac.*, pag. 544, 711, 938, e da altre, che noi abbiamo copiate dai registri del nostro senato, e debbonsi trascrivere a questo luogo. « Bonifacius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis universitatis felicis urbis Panormi salutem et apostolicam benedictionem. Recepimus nuper summo cum gaudio, summaque cum exultatione spiritus nostri litteras, quas nobis misistis, significantes, quod accensi devotionis ardore, et viribus resumptis ad impugnationem vestram, et romanae ecclesiae inimicorum, Cathalanorum videlicet barbarorum, fidei orthodoxae protectione, et patriae libertate arma coepistis contra hos barbaros, quorum est servire Italicis; non dominari, viriliter insurgendo: ac tandem ipsis in fugam conversis, devotionis vestrae finibus, dante Domino, laudabiliter exclusistis: Cum itaque pro praefatorum barbarorum ultimo exterminio, ultimaque ruyna, ad succurrendum vobis ferventi animo, summoque cum desiderio intendamus, discretionem vestram rogamus attente, quatenus vestro ad hoc animo stabilito, quae sic laudabiliter atque triunfaliter occepistis, fine laudabiliori continuentis; nam Patris aeterni gratiam, nostram, et ecclesiae praedictae favorem et auxilium, ac humanae laudis praeconium reportabitis, et italici sanguinis, cujus est dominari non servire, cujusque est barbaris imperare, gloria vobis in perpetuum ascribetur. Datum Romae apud s. Petrum quincto decimo kalendis novembris, pontificatus nostri anno quarto. Praesentatae 10 januarii secunde indict. » Ex libro litterar. et decretorum ann. 2 indict. 1393, fol. 21. « Bonifacius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis, et comunitati Panormitanae salutem et apostolicam benedictionem. Mittimus ad regnum Trinacriae dilectos filios, Raimundum de Vinea, ordinis predicatorum generalem magistrum, et Basilium de Levanto, priorem Lombardiae ordinis s. Johannis Jerosolymitani, quibus non multa commisimus devotioni et fidelitati vestrae ex nostri parte referenda, super quibus eis, et in absentia dicti Basilii dicto Raimundo soli, devotio ipsa credere velit, ac si ab ore nostro proprio audiretis. Datum Romae apud s. Petrum 17 kalend. decembris. Pontificatus nostri anno quarto. Presentate penultimo decembris 2 ind. » Loc. cit., fol. 20. « Viri nobilis, et devoti, amici carissimi. Quorumdam veridicorum nuper relatione percepimus, quod libertate vestra et patriae vendicanda, qua nil mortalibus in terris carius esse debet, unionem et confederationem cum nonnullis magnatibus et nobilibus regni Trinacriae peregistis, in quibus vestram solertiam plurimum commendantes, vobis in his et aliis effectualiter nostras vires offerimus et favores. Super quibus non multos post dies ambaxiatores nostros de intentione nostra plenarie informatos ad vos, dictosque magnates, et nobiles transmittemus. Super his enim certa commisimus viro nobili Sullo de flumine de Dyano, familiari, cambellano, et fideli nostro dilecto, vobis per eum nostri parte oretenus referenda, cujus relatibus velitis fidem indubiam adhibere. Datas Capuae sub parvo sigillo nostro decimonono julii, primae ind. » Loc. cit., fol. 2. « Serenissime princeps. Regales vestras litteras e clementia vestra omni qua decuit reverentia recipientes, quibus ad libertatem juvandam, quae cunctis mortalibus natura debetur, eam non nostro conamine, sed solius Dei bonitatis auxilio adepti, vestras regales et excellentes vires, manusque juvantes nobis offerre vestra Serenitas fuit dignata. Quo plurimum gavisi, sacre magistrati vestra debitas et dignas gratiae referentes, quoniam principium, quod ferventer inceptum meliorum fortuna sequutum, intrepido ac strenue ad debitum perduximus optatum: sed cum contigerit sors, amicas vires vestras confidenter explorabimus, ita quod converso more flexa vice nostras offerimus incessanter. Et ecce nobilis viri Sulli de flumine de Dyano vestri nominis cambellani, relata per Magistratem vestram sibi, nobis per eum oretenus referenda audivimus, et leta mente percepimus pariter et devote. Ipseque vestrae Magistrati, quae a nobis audivit oretenus, conferet respondendo. Scriptas Panormi 15 novem. secundae Indict. » Loc. cit., fol. 14. « In nomine Domine amen. Anno Dominicae Incarnationis 1393, mense februarii, quarto ejusdem mensis, 2 Indict., regnante serenissima domina nostra, domina Marie Dei gratia inclita regina Siciliae, ac Athenarum et Neopatriae ducissa, regni vero ejus anno 18 feliciter amen. Nos Rainaldus Piczinga miles, regius pretor felicis urbis Panormi, Philippus de Laviczariis jurista, Maynerius de Musuerio, Antonius de Mulis, Antonius de Lello, Andreas de Michaele, Richardus de Sanguigno, judices dictae urbis anni praedictae Indict. Praesentis judicialis scripti serie notum fieri volumus etc. » Loc. cit., fol. 37.

gona, e di Eleonora, figliuola di Pietro II re di Sicilia, sorella del nostro Faderigo il semplice, il padre della principessa Maria. Avealo dichiarato suo padre gran contestabile del regno di Aragona, e investito del contado di Eserica; poscia da suo fratello Giovanni, quando succedette al trono, gli era stato conceduto il ducato di Monblanco; ed ove tolse in moglie nel 1372 la figliuola ed unica erede del conte de Luna, fu ancor signore di quel nobilissimo contado, che comprendeva molti ed ampii dominii nei regni di Aragona e di Valenza: di questo matrimonio gli era rimasto unico figlio il piccíol Martino (1). A sì grande potenza, sopra la condizion di privato, aggiungeva il duca di Monblanco tanto senno, e tanto grande cuore, siccome con le magnanime sue opere fe' manifesto, non che in Sicilia, ove saldamente stabilì il trono di suo figlio e della real sua nuora, ma quando morto il maggiore suo fratello senza prole maschile venne chiamato alla successione dei regni paterni, ivi sì virtuosamente e gloriosamente regnò, che non contano tempi più augusti e più lieti i luminosi annali della corona di Aragona. Erasi inoltre il matrimonio con la principessa siciliana trattato e conchiuso con tutto il gradimento della real corte aragonese, la qual giudicò essersi quindi provveduto alla sua dignità, perciocchè quei re dopo la morte di Federigo il semplice, come discendenti da Pietro il conquistatore dell'Isola, e in forza del testamento del di lui figliuol Federigo, che ne avea escluse le femine, aveano preteso con infelici pratiche alla successione del regno: ed or nella persona del giovinetto Martino veniasi a verificare lo esercizio di un tal dritto; oltrachè e per ragione di Eleonora sua nonna; e come marito della unica erede della monarchia siciliana, eransi in lui riuniti i dritti tutti, onde a lui solo potea legittimamente spettarne il dominio: per altro ei già dimostrava animo veramente reale, e sì generosa indole, che dava a ciascuno speranza di esser quello, che dipoi divenne. Intanto i prodi e leali sudditi dei regni di Aragona, di Valenza, e di Catalogna festeggiavano tutti la lieta avventura di quel matrimonio, e per la nuova corona, che veniasi ad aggiungere alla real famiglia, e perchè loro apriasi un campo nuovo di fortuna e di gloria.

Comechè conoscesse il duca di Monblanco i contrasti, che ei dovea sostenere, e i possenti ostacoli, che gli si opponeano dai Siciliani, pure non lasciò giammai di tutte adoperare anticipatamente le vie della persuasione, e tenne di continuo aperto con l'Isola un commercio di corrispondenze e di pratiche a prepararsi il pacifico possesso del regno. Sin da quando la principessa Maria fu trasferita nel castello di Cagliari, ed ei fecevi su disegno, cominciò a mandar qui suoi messi e sue lettere, la prima volta Guglielmo Talamanca e Pietro di Maresma nel febbrajo del 1383 ai quattro vicarii, e poi gli stessi nell'aprile dell'85 ai principali baroni, e spedì parimente con sue lettere di credenza nel marzo del 1391 il cavalier Villanueva, e nel medesimo corso di tempo per ben tre volte avea con gravissimi incarichi mandato in Sicilia il famoso Pietro Tomich, che era come lo storico della real corte, il quale di fatto scrisse diligentemente gli avvenimenti di questi tempi, dalle cui relazioni arricchì i suoi annali di Surita. Con la spedizione di sì frequenti messaggi e di lettere il duca di Monblanco avvicinavasi i baroni siciliani, e abilitavali a poter con esso trattare di accordi, e allontanava col fatto quel muro di separazione, che l'ambizion dei potenti, e l'abuso della religione avea frapposto tra il monarca ed i sudditi. Quindi sin dal luglio dell'83 aveano i quattro vicarii mandato un loro ambasciatore al re di Aragona; e nel luglio del 91 Antonio Ventimiglia, e Bartolomeo di Aragona spedirono a Martino lor nunzii; e nell'ottobre dell'anno istesso due galee da Sicilia portarono messaggi e presenti di Manfredi Alagona, e di Andrea Chiaromonte alla regina e a Martino: col quale, mentre tuttora trovavasi in Aragona, altri baroni siciliani privatamente concordavansi di tempo in tempo, e tali furono Pietro Lanza baron di Galati, Guglielmo Peralta, Nino Tagliavia, Giacomo di Alagona, Bartolomeo di Aragona conte di Cammarata, Enrico ed Antonio Ventimiglia coi lor partigiani. Finalmente il duca anzidetto sempre governandosi con tutta lealtà, scrisse ai primarii baroni da Barcellona ai 25 novembre del 1391, che egli era in pronto a partire per l'isola, e che mandava innanzi suoi ambasciatori e luogotenenti generali, Gerardo Queralto, e

(1) Hyeronimus Blanca *Rer. Aragon. Comment.* tom. III, edit. Pistorii *Hisp. Illustr.* pag. 677.

Berengario de Crudillis, cui investì di una amplissima illimitata e sovrana *plenipotenza*, con l'incarico di prender possesso del regno a nome della regina Maria e del re Martino (1). Quelli si destramente e con tali accorgimenti seppero da principio maneggiar gli animi, che promettendo ai primarii tra i grandi la conferma dei loro ufficii e delle loro baronie, e che niun ceto sarebbesi preso delle rendite reali sino a quel tempo da essi appropriatesi; e insieme privilegi e libertà promettendo ancora alle città principali, assicurando, che il duca di Monblanco sarìasi rimasto nell'isola, finchè avria stabilito il dominio della reina sua nuora; e quel che più rilevava, che sarebbe mantenuta la Sicilia sotto l'ubbidienza della chiesa romana, e di papa Bonifacio, come di pastore universale; e queste cose or trattando in Messina, e quando in Catania e in Taormina con gli Alagona e i Chiaromonti, erano i luogotenenti venuti in isperanza fondatamente, che molti baroni ed assai città, da Messina incominciando e da parecchi altri luoghi, sarebbero volentieri per riconoscere il nuovo dominio dei Catalani. Pur Manfredi Alagona, e quelli della sua famiglia e della sua fazione, e traendovi infine la più parte della isola, si disposero quindi ad opporre ogni resistenza a Martino: il che facendo per loro privati rispetti, divulgavano pure che eranvi necessitati per non cader nello scisma, e non esseree sottratti dall'ubbidienza di Bonifacio (2).

Ma non si ristette Martino a queste sole pratiche di pace e di conciliazione: avea già pronto il più ben fornito apparecchio di navi, di cavalli o di fanti, e dai tre regni di Aragona di Valenza e di Catalogna erano a torme concorsi alla gloriosa spedizione la scelta e il fiore dei più prodi cavalieri, e delle famiglie più illustri; oltrachè eranvi stati espressamente invitati gli alcaidi ossia i governatori delle città e terre soggette ie quei regni a Martino (3). Ove ei con sì possente stuolo fu giunto e di 22 marzo del 1392 nell'isola della Favignana (4), e poscia entrò senza niun contrasto in Trapani, a misura che innanzi felicemente indi incamminavasi, apportava seco ordine e pace, e al suo avvicinarsi parea, che la universal vertigine cadesse. Da una parte accogliendo lietamente i baroni, ai quali grazie e privilegi a larga mano accordava, e sollevando nel tempo istesso il popolo a migliori speranze, abilitando le città del demanio e i vassallaggi a presentargli in forma di capitoli le libertà che volean concedute, e dalle enormi gra-

(1) Questi fatti, e tanta spedizioni, e concordati sono assai brevemente accennati, e più presto supposti, che distintamente descritti dal Surita: noi abbiam potuto con qualche precisione ed ordine riferirli, essendochè ci sono stati di grandissimo ajuto i diplomi e le carte de' reali archivii. Noi ci rimanghiamo di trascriverle a questo luogo, per non oltrepassare i termini, che ci siamo prescritti; imperciocchè appartengon quelle più propriamente a una più distesa storia del regno di Martino, per cui formerebbero una collezion diplomatica importantissima. Solo qui riferiremo alcuna parte del diploma riguardante il famoso Pietro Tomich, perchè veggasi ancora sopra quale ottimo originale compilò gli annali di questi tempi il diligentissimo Surita. « Nos Maria etc. et infans Martinus etc. Dignum et debitum arbitrantes, ut illos reginalis clementia congruis munificentiae praemiis prosequatur, qui virtutis constantia, fidelitatis decora conspicui ob acceptabilem obsequiorum praestationem regionalis favoris gratiam uberius promerentur. Ideo gratia affectibus recensentes grata servitia per vos fidelem scriptorum nostrum Petrum Thoma nobis exhibita tam in regno Siciliae, ad quod pro negotiis nostris ter transfretastis, an etiam transfretabitis cohiacum, et quae in futurum nobis praestabitis, dante domino potiora, de certa scientias ac consolte damus ac concedimus vobis dicto Petro Thome omni tempore vitae vestrae scribanias sive notarias sacrarum conscientiarum regis et reginae etc. » Il diploma è dato in Barcellona a 15 novembre del 1391, e fu quindi trascritto nei registri dell'archivio del protonotaro dell'anno 1392, fol. 196.

(2) Surita, loc. cit., pag. 403 et seq.

(3) Nei registri dell'anzidetto archivio dell'anno 1380 a 1390, fol. 77, havvi la lettera di convocazione ossia d'intima de' 23 ottobre 1391 diretta ai principali nobili dei tre regni di Aragona, di Valenza, e di Catalogna, e sono ivi partitamente e ordinatamente descritti gli Aragonesi, e i Catalani, e i Valenziani, e quasi fatta la rassegna di coloro che furono invitati alla spedizione in Sicilia: parimente nel registro istesso fol. 81, 82, sono distintamente notati alcuni degli alcaidi di quei regni intimati a quel passaggio.

(4) Questa data non può esser più certa, imperciocchè in quel giorno in quel luogo e in quell'anno è segnata una lettera diretta a molti baroni, in cui eran citati di trovarsi in Mazara infra sei giorni. Essa lettera fu mandata al pretore ai giudici ed ai giurati di Palermo, perchè l'esponessero dinanzi il palazzo pretorio, ondechè fosse pubblicata e nota generalmente. In regist. Prot. ann. 1392, fol. 14.

vesse generalmente liberandola; presto e pronto dall'altra parte ad ottenere per via della severità delle armi quella sommissione che alla sua clemenza negavasi, assediando tosto e combattendo le città e i baroni ribelli, e con terribili esempii i vacillanti animi confermando, mozzato il capo in Palermo dopo una legale sentenza ad Andrea Chiaromonte, e gittato in un carcere il vescovo del Pozzo, spinti fuor dell'isola gli Alagona, e ridotti a partirsene gli arcivescovi di Palermo e di Monreale, da per tutto con la vittoriosa sua armata accorrendo, e pronta vista, a cuor magnanimo, e provvidenza veloce sempre dimostrando, non ostanti i più grandi apparecchi di gagliarda ed universal resistenza, vidersi il duca di Monblanco nel settembre del 1392 pacifico signore non solo delle città principali, ma di quasi l'isola tutta, e prese ei tosto il titolo di coadjutore della regina Maria nel governo del regno, e di amministrator generale del re suo figliuolo, il giovinetto Martino.

I grandi son usi da molto tempo al giogo, più molestamente portaronlo, quando sugli stessi principii si avvidero, che i governi delle città e le alte magistrature, e feudi e signorie, le quali dicevano non potere ad altri appartenere che ai naturali eran concedute da Martino per la più parte ai Catalani, che ei riguardava come gli unici e fedeli e immancabili sostegni del nuovo e contrastato suo impero; e il popolo costernato, perchè Martino falliva le comune speranze di riconoscere papa Bonifacio, irritossi vie più nel vedere per causa di religione esull prelati, ed altri ristretti in prigione, e i beni delle discrte chiese dati ad amministrare ai Catalani. Intanto infiammavano gli animi tutti e del popolo e dei nobili i legati e i brevi di Bonifacio. Ei fu cosa veramente maravigliosa, che dopo brevissimo intervallo di pace, erasi già levato nel 1393, e scorrea da per tutto licenziosamente il fuoco della ribellione nell'isola, la quale fu come scossa dalle profonde sue sedi. Inondaronla tosto per li tre valli armate numerosissime condotte dai principali baroni, i Catalani ritiraronsi in alcuni castelli, e la real famiglia con una guarnigione si rinserrò in quel di Catania. Immantinente il duca di Monblanco spedì in Aragona Bernardo Cabrera, che era stato il principale autor dell'impresa, e fatto grande ammiraglio, e investito del contado di Modica: nè essendo il re aragonese presto a mandar nuovi ajuti, il Cabrera posti in vendita i suoi stati, che avea in quei regni, e assoldate più compagnie di cavalieri e di fanti, tornò velocemente in Sicilia, e da Termini traversatala felicemente, entrò nel castello di Catania, in cui era assediata la real famiglia. Fu quindi all'incontro posto l'assedio a quella città, che, venute già venticinque galee da Aragona, non molto dopo si rese, e nella battaglia di Piazza fu vinto e fatto prigione il conte di Golisano. Non mancarono nuovi soccorsi, che la duchessa di Monblanco, donna di altissimo senno, dai regni di Valenza e di Catalogna di tempo in tempo somministrava al suo marito in Sicilia, il perchè potè prendere a forza le più ben munite terre e castelli: e nei campi di Troina isconfisse il conte di Cammarata; nè con men segnalata vittoria nella battaglia di Sciacca vinse il conte di Caltabillotta. Contuttociò erano più presto stanchi i ribelli che domi; e a rinfrancarsi, e minacciando di ritornar più gagliardi, nei lor castelli afforzaronsi. Non erano minori le angustie del duca di Monblanco, il quale non ostante sì insigni vittorie, e tanti rinforzi d'oltramare venutigli, mancava di danaro e di mezzi a sostenere sì lunga ed ostinata guerra (1).

Non poteva più opportunamente rilevar le cose dei Catalani in Sicilia la morte di Giovanni re di Aragona, accaduta nel maggio del 1395, avendo tosto gli ordini tutti di quel regno e per legittimo dritto di successione, e in forza del testamento di esso Giovanni acclamato in lor re il di lui fratello duca di Monblanco, e avendolo parimente riconosciuto gli stati generali di Catalogna,

(1) Fu costretto infatti il duca di Monblanco nel giugno del 1394 di ordinare al comandante delle galee, che dalle poche terre e città rimaste sotto il suo dominio nell'isola prendesse a forza danari, argenti e derrate dai mercadanti e dalle persone ricche del luogo per gli stipendii dell'armata reale (Dipl. an. 1394, ex reg. ejusdem anni Reg. Canc. fol. 73) e stringendolo nuovi ed urgenti bisogni, non ebbero altrimenti denaro, che dando in pegno nell'ottobre dell'anno istesso le gioje e gli argenti e ghirlande e corone della real famiglia (Dipl. an. 1394, l. c., f. 50); anzi nell'aprile del 1395 fu bisogno impegnare la corona reale, ch'era di oro, e di ogni maniera di gemme ornatissima (Dipl. an. 1395, l. c., f. 145),

ondechè a prenderne al più presto il possesso e il governo vi fu immediatamente invitato con le più solenni ambascerie. Disperarono allora i Siciliani di poter più oltra resistere alla potenza di tre regni, di cui andava ora a disporre a suo grado Martino. Ei ene pensò di lasciar l'isola che nel dicembre di questo anno, dopo che ebbe già composto in un certo stato di ordine e di generale ubbidienza il regno tutto; e per assistere nel governo al giovane re suo figliuolo assegnogli i più fidi consiglieri, tra i quali diè il primo luogo a Raimondo Moncada, conte di Agosta, cui, a ricompensario dei suoi grandi servizii, avea già fatto maestro giustiziere, e dichiarato marchese di Malta. Veramente apparia nel 1396, che volessi generalmente riconoscere il nuovo monarca, e che potea egli esercitare pacificamente i suoi dritti e le sue prerogative. Pure gli antichi torbidi umori non eranno affatto ancora spenti, e riuscivan sempre insoffribili al naturali i tanti Catalani qui stabiliti, e le tante cariche e feudi e signorie nelle persone di quelli a larga copia e. gel di accumulate. Già minacciava nel 1397 di rinascer più furiosa la guerra civile; e sopra tutti il conte di Agosta, non pago dei suoi nuovi acquisti, e credendo tolto a lui quel che davasi ai Catalani, uscì nel val di Notò alla testa di un esercito ad assediar Palazzolo, cui unironsi il conte di Golissno, e quel di Cammarata, i quali coi lor collegati posero in iscompiglio i valli di Mazara e di Demone. Non tardò il re siciliano ad implorar soccorsi da suo padre il re di Aragona, il quale spedì sollecitamente in prima Raimondo Bages con iscelte compagnie di balestrieri e di 600 cavalli, e poi con una poderosa armata cavalo Bernardo Cabrera. Erano già nel 1398 vinti i ribelli, morto il conte di Agosta, riconciliato a grazia quel di Golisano, e la più parte delle città e dei baroni dimostravano di voler riconoscere il dominio del re, E minacciando poscia il re di Puglia di muover guerra a quel di Sicilia, perseverando tuttora nella sua ribellione il conte di Cammarata, mandò tosto il re di Aragona una flotta di circa settanta vele. Di sorte che rafforzatosi notabilmente nell'isola l'esercito del re, non avendo avuto luogo la temuta invasione, e strette d'assedio dalle genti dal Cabrera Cammarata e il castello di Capo d'Orlando, terre del conte summentovato, fu sul fine del 1400 consumata la di lui total ruina. Finalmente desio sempre e sollecito il re aragonese ad accorrer prontamente ad ogni picciolo movimento, che presentiva in Sicilia, ove nell'aprile del 1401 fu morto il picciol Federigo unico figliuolo di Martino e della regina Maria, e immediatamente si morì ancor questa nel maggio; correndo qualche voce tra i Siciliani, che era mancata nel regno a Martino ogni dritto ed ogni titolo, che potea solo spettargli come marito della regina Maria, protestossi altamente il re di Aragona, che dovea egli allor succedere alla corona siciliana, e perchè discendente da Pietro il marito di Costanza la Sveva, e perchè nato da Eleonora sorella dell'ultimo re di Sicilia: e sebbene questi titoli fossero evidenti e incontrastabili, tuttavia lor diè forza e vigore con la spedizion pronta di armati e di navi, e di fatto niun disturbo seguì nell'isola: per altro i Siciliani, stanchi dalle passate guerre civili, e riconoscendo doverglisi di ragione la corona, continuarono sotto l'ubbidienza di Martino re di Sicilia, come legittimo ed unico erede, e general vicario di suo padre il re di Aragona.

Dei principali avvenimenti accaduti in Sicilia dopo questi capi merita di ricordarsi il matrimonio conchiuso per opera del re di Aragona tra Bianca figliuola ed erede del re di Navarra, ed il vedovo giovane Martino; e fu quella con una squadra condotta in Sicilia dal Cabrera nel 1402. Del resto si mantenne l'isola in buono e pacifico stato; e se ebbevi alcun disturbo o movimento nacque più tosto per intrighi di corte, e per ambizione e gare dei cortigiani catalani, che per malevolenza dei Siciliani. La corte e il consiglio reale era governato principalmente dai grandi catalani, i quali disputavano tra loro chi dovesse prevalere nell'animo del giovane re; e sopra tutti Bernardo Cabrera, conte di Modica, che avea prestati grandi e straordinarii servizii, non potea sopportare, che fosse più volentieri veduto, e dal re favorito oltre modo Sancio Ruiz de Liori; nè seppe il Cabrera ritenere il suo sdegno, anzi fece apparecchi di guerra nel suo contado, ove si ritirossi, quando vide pel matrimonio di Margherita Peralta figlia ed erede del conte di Caltabillotta, proposto il suo figliuolo ad Artale de Luna, cui era congiunto Martino per ragion di madre; che se allora condiscese il re ad accordar perdono al Cabrera umi-

liatosi e supplichevole, essendosi di nuovo tra questi e il Liori nel 1406 trascorso a più manifesta discordia, fu intimato il conte, perchè in brevissimo tempo sgombrasse dal regno; e si giustificasse dinanzi il re di Aragona, il quale ebbe tanta stima e riguardo ai servizii a lui e al suo figliuolo prestati dal conte, che permisegli di ritornare in Sicilia, ed innalzollo ancora alla carica di maestro giustiziero. Questi e somiglianti disturbi, nei quali per altro presero poca o niuna parte i naturali, cessarono del tutto, quando Martino pubblicò nel 1408, che egli era per passare in Sardegna a domare i ribelli, ove poi di suo male morì in luglio del 1409.

Dai fatti sin qui riferiti raccogliesi manifestamente che dal primo ingresso del principe aragonese nell'isola sino al 1395, nel quale spazio di tempo fu essa sconvolta da una sanguinosa guerra civile, non si potè non che provvedere, ma nè anche pensare alla riforma degli abusi, e al ristabilimento delle leggi e degli uffizii. Apparve nel 1396 un certo stato di quiete e di ordine, ed era già riconosciuta generalmente l'autorità del sovrano. Potè adunque mettersi a profitto questo primo tempo opportuno ai consigli e alle mature deliberazioni, e di fatto fu in quell'anno ragunato un general parlamento in Catania, nel quale il re pubblicò molte sue leggi, che ei chiamò *pragmatiche sanzioni*, e si propose in esse principalmente di reintegrare alla real dignità i supremi dritti, e le sovrane prerogative. Temaasi nel 1397, che l'isola ricadesse negli antichi disordini per la ribellione del conte di Agosta; ma siccome nel 1398 fu pressochè tutto ridotto in calma e in buon ordine, e da indi in poi consolidossi vie più la potenza del principe; quindi fu giudicato di non doversi differire più oltre e porre diligente opera, perchè considerato e ripigliato tutto il sistema politico, e proscritti i molti ed antichi abusi, potesse trarsi dal caos, in cui era stato confuso e sepolto, e rimettersi in vigore il dritto pubblico normanno svevo. A questo fine unitosi nel 1398 un general parlamento in Siracusa, furono quivi proposti, discussi, e decisi articoli gravissimi relativi a governo e a legislazione, e successivamente con altre leggi e statuti secondo le circostanze e i bisogni vi fu dal re provveduto con quello studio, che ei potè maggiore.

Se a comprendere il dritto pubblico di una nazione è necessario investigar da principio le sue prime origini, e i suoi incominciamenti, e ricercare come di tempo in tempo siesi formato e seguirne le mosse, e notarne le alterazioni successive e i dicadimenti, e infine saper la cagioni della sua total dissoluzione, non è meno importante di conoscere l'ordine preso e i mezzi adoperati nella sua restaurazione. Questo oggetto dopo i tempi dell'anarchia riguarda spezialmente il regno di Martino. Ma a dire il vero a poterlo recare a qualche chiarezza dee procedersi più studiosamente. E in prima con tale disordine furon ridotti e messi insieme nelle recenti compilazioni le leggi e i capitoli di quel principe, che non solo più falli ne alterarono il testo, ma non fu serbata nel disporli ragione alcuna di tempo: per la qual cosa avrebbe certamente più metodo e più intelligenza la legislazione di Martino, se da principio a prima degli atti del parlamento di Siracusa si fosser collocate le pragmatiche sanzioni ordinate nel parlamento di Catania, essendo certo che questo ivi tennesi nel 96, ed è assai naturale, che nel primo momento di pace, in cui potè la prima volta pensarsi a riordinare il sistema politico, siasi innanzi a tutto incominciato dal ristabilire l'autorità sovrana e le sue usurpate o dimenticate prerogative (1). Parimente gli atti del parlamento si-

(1) In tutte le edizioni pubblicate sinora dei *Capitoli del regno* nel titolo di queste pragmatiche è detto, che furono ordinate in una generale assemblea in Catania; ma non havvi notato l'anno. Il chiarissimo Testa congetturò, che debban riportarsi all'anno 1398, e che forse per error de' copisti essendo ivi scritto *Catania* debbasi sostituire *Siracusa*, perciocchè in quell'anno furono in questa città fatte altre costituzioni in un parlamento, che ivi si celebrò (*vid. pag.* 151, *not. a et b.*) Noi abbiamo osservato un codice in pergamena dell'anzidette pragmatiche, che conservasi nell'archivio del nostro senato, e ne abbiamo pubblicate le varianti lezioni nell'appendice alla nostra *Introduzione*. In quel codice non che nel titolo, ma nella conchiusione sta chiarissimamente scritto, che furono stabiliti in Catania, e nel febbraro dell'anno 1396 (vid. pag. 233 e 235). La quale lezione è tanto più vera, quanto nel proemio di esse pragmatiche è detto, che pensavasi allora *a stabilirle dopo un lustro di guerra civile*, da cui era stata sconvolta la Sicilia: ora a cominciare dal 92, il lustro venia più presto a compirsi nel 96, che nel 98, e nella conchiusione anzidetta non contasi altro anno del regno di Martino, che il quinto. In

racussno essendo divisi in due parti, dalla materiai disposizione potrebbe apparire, che ciascuna di quelle costituisca un corpo separato a distinto di legislazione, e formato da diverse persone e in diversi tempi. Inoltre rende assai difficile la intelligenza delle leggi di quest'epoca, e massimamente degli statuti di essi due parlamenti, che vi si desidera non rade volte una scelta più opportuna o più generale di oggetti, a maggiore studio negli esami e nelle discussioni, e si veggono in più luoghi informi a disordinati travagli, quasi che coloro, che ordinarono quelle leggi, a furono adoperati a ridurle in iscritto, e a disporre gli atti, e i decreti, non fosser forniti dei debiti lumi, nè fossero a sufficienza ammaestrati: ed egli è pur vero, che dopo molte e infruttuose pruove e a forza di negligenze e di sbagli si pervenne finalmente a comprendere, ed anche in parte, e in varii tempi, la vera riforma. Ma questa son cose, che han bisogno di più particolar discorso, e noi ora passeremo a ragionarne più distintamente.

CAPITOLO IV.

135. Grado d' intelligenza ed istruzion pubblica della nazione siciliana a poter sotto Martino ristabilirsi il dritto politico. — 156. Parlamento di Catania, e sua insufficienza per la riforma. — 157. Provvidenze assai più salutari e meglio ordinate nel parlamento di Siracusa. — 158. Esame delle petizioni, che presentarono ivi i comuni.

155. Se sin dal 1282. e nel di stesso della rivoluzione contro gli Angioini cominciarono a formarsi i semi e i principii di dicadimento e di dissoluzione del nostro dritto politico, se aveano più tosto potuto ritardare che riparar la ruina il savio e buon Faderico, se quello stava già per crollare dalle fondamenta sotto re Pietro, che per assai breve tempo sostenne il duca Giovanni, se immantinente dopo la di lui morte videsi caduto a dissoluto tutto nei regni di Lodovico a di Federigo il semplice, e fu nell'interregno consumata l'anarchia; non cessarono i disordini nel 1392, nè fu tosto ristabilito un bene ordinato governo al primo arrivo di Martino. Oltrachè fu allor la Sicilia per cinque anni continui da per tutto travagliata dalla più fiera guerra civile, la quai minacciò di rinascere più furiosa nel 1397, e non ebbesi infine pace a quiete stabilmente che dal 1398 in poi, e quindi nel corso di questo tempo sussisteano tuttora gli antichi abusi, nè potea maturamente pensarsi a una solida a generale riordinazione delle leggi a degli ufficii; aveano ancora quelle ree circostanze consigliato, anzi tratto imperiosamente il principe aragonese a sì molte ed eccessive indulgenze, che nuovi disordini agli antichi ogni dì si aggiungeano. E lasciando qui stara in varie ed amplissime concessioni da lui fatte a più persone a in diversi tempi di colletta fiscali, di tratte, di supremi dritti, e di beni demaniali (1), avea egli, anche pria che venisse in Sicilia, trattato separatamente con molti baroni, a abilitatili a presentargli alcuni capitoli, che erano propriamente concordati, nei quali se alcun barone promettesgli omaggio e ubbidienza, il sovrano all'incontro prestavasi ad autorizzare gli stessi abusi, che introdotti nei governi deboli eransi confermati e accresciuti nell'anarchia. Tali furono i concordati con Giacomo di Aragona, con Enrico Ventimiglia, a con Bartolomeo e Federigo di Aragona, ciascun dei quali oltre la conferma delle sue private usurpazioni, ricevea di nuovo alcuno dei supremi ufficii della corona, o la capitania e la castellania di qualche città del demanio. In modo simigliante trattò Martino nel 1395

non so comprendere; come al diligentissimo Testa, che pur cominciò ancor egli dal 92 a contare il lustro, sia il calcolo riuscito al 98. Ma non debbo qui dissimulare che hanno assai probabilità le congetture addotte in altri luoghi dal Testa, a pruovare che quel parlamento siasi più tosto tenuto in Siracusa, che in Catania (*Vid. not. b. ad cap. 63 pag. 180, et not. c. ad cap. 64, pag. 181*): e dee parimente qui ricordarsi, che moltissimi atti, e scritture, e diplomi di questi tempi cominciando a contar l'anno della Incarnazione ossia dai 25 di marzo, essendo ivi segnato il febbrajo del 1396, sia forse da riportarsi all'anno comune 1397. Non mi appartiene il disputare sopra il luogo, in cui siasi celebrato quel parlamento: basta a render probabili le mie riflessioni, a quella massimamente, che nel seguente capitolo proporrò, che sieno stati due distinti parlamenti, a l'uno abbia di qualche tempo preceduto l'altro.

(1) Di tante eccessive e disordinate concessioni se ne accenneranno le pruove nel capitolo seguente.

con Perrucchio Lanza, e nel 1396 con Matteo del Carretto barone di Raaimuto, e nell'anno istesso di nuovo col Ventimiglia, cui confermò la signoria di Alcamo e del castello di Bonifato, e quivi gli concedè le più alte giurisdizioni, e la colletta fiscale (1). Nè altrimenti fu posto termine nel giugno del 1398 alla ribellione dei figliuoli del conte di Agosta, che per mezzo di alcuni capitoli, le cui il sovrano e i Moncadi obbligavansi reciprocamente ad alcune condizioni, ed han quei capitoli più presto sembianza di convenzione stipulata tra due sovrane a pressochè uguali potenze, che di atti di indulgenza e di perdono accordati dal monarca ai suoi sudditi (2).

In questi termini, e sino a questo tempo, agitata l'isola dalla guerra civile, e sotto un imperio sì contrastato e sì infermo, autorizzatisi e moltiplicatisi i disordini, erasi ancora nei primi anni del regno di Martino la corruzione vie più dilatata. Per la qual cosa contandosi già un mezzo secolo di anarchia o dissoluzione, ove potè pensarsi alla riforma, non trattossi di meno, che di trarre effettivamente dal nulla, e crear di nuovo il nostro dritto pubblico, e di ripigliarlo per tutta la sua estensione, e dai suoi principii. Dovcano primieramente non che reintegrarsi alla suprema potestà del principe, ma dichiararsi ancora i suoi dritti e le sovrane sue prerogative: dovea svilupparsi il caos, in cui eransi rimescolati e confusi il demanio e lo baronie: doveasi non solo dar forza o potenza ai magistrati, ma costituir di nuovo e a norma delle antiche istituzioni gli ufficii e le giurisdizioni, e restituire la libertà dello squittinio, e le forme legittime dei governi municipali; nè era l'ultima cura del principe e dei Siciliani quella di dover fissare i legittimi ordini delle contribuzioni pubbliche. In somma una nuova riforma in quel tempo abbracciava propriamente la totale riordinazione della monarchia. Ma erano preparati i mezzi sufficienti e i debiti lumi, ed aveasi la necessaria intelligenza ed amore al bene pubblico a far tanta e sì grande opera?

Parve al primo giunger nell'isola del principe aragonese scosso dal suo lungo letargo il popolo siciliano, e sollevato a migliori speranze, e delle sue fortune occupatosi, mostrò cupidissimamente di volersi liberare dal dominio dei grandi. Proponendosi senza meno quei re di potere una volta dividere il popolo dai nobili, eccitò sul momento istesso del suo arrivo in Sicilia un nuovo moto, e in quella parte della nazione comunicollo, qual nell'atto istesso di procurare il ristabilimento delle antiche sue immunità, servisse ancora a riacquistare al principe la potenza sovrana, e a trarla dalle mani dei grandi, che da molto tempo occupavanla. In una parola diè Martino forza e moto ai comuni. Fur vedute per tutto il corso del 1392 le popolazioni siciliane così le demaniali come dei vassallaggi correr ciascuna a gittarsi nelle braccia del principe, ed ei come nuovo e straniero potendo ignorare i proprii e dimestici bisogni del popolo, e volendo dar provvidenza ben fondate e durevoli, abilitò separatamente i comuni a presentargli le istanze e i richiami loro in iscritto, e disporle a maniera di capitoli, ciascun dei quali ei di ordinario autorizzava col suo beneplacito. In questi capitoli annunziossi chiaramente qual fosse la istruzione e la intelligenza dei Siciliani in riguardo alle cose politiche, e quale lo studio e il pubblico amore al ben essere generale della nazione. Quasi tutte le popolazioni nelle suppliche da loro partitamente presentate richiesero concordemente la conferma degli antichi lor privilegi di non esser concedute a barone e di rimaner sempre nel demanio, di esser liberate dalle recenti gravezze, di ripigliarsi la forme antica

(1) La collezione di questi concordati e capitolazioni fatte in diversi tempi co' baroni siciliani potrebbe assai rischiarare la storia de' primi anni del regno di Martino. A me non è conceduto a questo luogo che di notare i codici dei reali archivii, in cui trovansi quelle registrate. I capitoli con Giacomo di Aragona sono dati in Barcellona a 12 novembre del 1391, e furon trascritti nei registri del Protonotaro dell'anno 1389, 1390, fol. 110. Quelli con Bartolomeo e Federigo di Aragona hanno la stessa data di luogo e di anno, ma dei 26 novembre, e trovansi nello stesso registro, folio 106, 113, ed ivi ancora fol. 211, 117 son trascritti i capitoli con Enrico Ventimiglia dati a 1° dicembre del 1391. Il concordato con Perrucchio Lanza è nella regia Cancelleria del registro dell'anno 1394, fol. 69 et 70. Col barone di Raalmuto dato in Siracusa nel 1396 nel registro dello stesso anno nell'archivio del Protonotaro, fol. 34, e finalmente con Enrico di Ventimiglia in Catania nello stesso anno è nella real Cancelleria nel registro degli anni 1393, 1396, a 1397, fol. 38.

(2) Questi capitoli furon pubblicati nell'appendice dei monumenti alla *Concordia* del Napoli, n. X.

nelle elezioni degli uffiEi municipali; di restituire alle università le gabelle e i fondi da quelle sottratti e alienati; e di essere immuni dall' angaria di dar la *posata*, e di far dentro l'abitato la guardia notturna. Da tali e simiglianti proposte apparì manifestamente, che lo spirito dei comuni ristretto nel ricinto delle loro muraglie non sapea darsi cure più grandi e più estese, che il bene della nazion tutta abbracciassero. Solleciti solamente di assicurare la libertà dimestica e i dritti privati, nè anco pensarono a provvedere ad interessi più generali, a farsi della potenza del principe un saldo e perpetuo sostegno contro l'ambizione dei grandi, a procurarne i mezzi, ossia a promuovere il più presto ristabilimento della magistratura, a richiamare in vita e alle sue funzioni il corpo del demanio, a fissare gli ordini pubblici e legittimi delle contribuzioni: in niun di quei capitoli alcun cenno o desiderio di tali provvidenze. Quasichè non si avesse avuto giammai un dritto politico in Sicilia, non videro i comuni le cose pubbliche oltre i tempi dell'anarchia, nè videle ciascuno di quelli oltre i confini del suo territorio, come al maggior corpo della nazione non appartenesse. Insomma gli anzidetti capitoli non possono in altre conto tenersi che di semplici carte di privati e locali interessi (1).

Se il principe ne avesse prescritta la forma e il tenore, e determinati gli oggetti, a cui doveano le università limitare le loro proposte, se queste non fossero state avanzate che da assai poche popolazioni, forse dal tenore e dal numero di quelle non ben si argomenterebbe la generale ignoranza, o la niuna cura della nazione per gl' interessi universali. Ma da una parte il sovrano senza limitazione alcuna invitava i popoli, perchè essi stessi proponessero i mezzi e i rimedii contro i molti vizii e gli invecchiati e gravi disordini dell'anarchia, e dall'altra parte apparisce dalle carte rimasteci, che nelle stesse o simiglianti dimande ad uno animo concorsero nel tempo istesso venti e più popolazioni, e tra queste Palermo, Catania, Siracusa, Girgenti, ed altre terre e città di qualche conto. Che se le succennate carte fossero state disposte tutte nel 1392, forse potrebbesi congetturare, che affrettossi ciascuna delle università ad ordinare le sue cose dimestiche, pria che curasse le pubbliche, alle quali non potè quindi rivolgersi per la guerra civile tosto sopravvenuta. Ma in tempi posteriori furono alcune delle ridette popolazioni di nuovo ed altra ancora abilitate a presentare nuovi capitoli, e tuttora ne' reali archivii ne veggiamo di Mazara, di Marsala e di Palermo presentati nel 1397, di Troina nel 1398, e di Girgenti, di Trapani nel 1405, ed altri di Palermo nel 1400, e nel 1406, tempi in cui eransi le materie politiche più agitate e discusse, avendo già i parlamenti di Catania e di Siracusa a più altri oggetti eccitati gl'ingegni, e tuttavia in questi capitoli posteriori appariscono come nei primi limide e limitate le proposte, e miseri ed angusti i desiderii.

136. Or poichè per questi mezzi non erasi ottenuta nè promossa riforma alcuna del diritto pubblico, e i comuni e i baroni nei capitoli da lor disposti separatamente non aveano provveduto che ai di loro privati e personali interessi, al primo cessar della guerra civile prese tosto quel tempo Martino a

(1) Se io non avessi fondatamente temuto di accrescere oltre la convenevole misura questo volume, avrei messe insieme, e qui pubblicate tutte queste carte di libertà presentate dalle popolazioni siciliane al re Martino, e da lui confermate. Ma non ho potuto prescindere di astrarne quegli articoli, e di rapportarli a quei luoghi, in cui a pruovare o a rischiarare maggiormente i varii argomenti, che di mano in mano vò nel presente libro trattando, gli ho giudicati necessarii. Per ora debbo notare, che nel corso del 1392 da marzo in poi, nel qual mese giunse Martino in Sicilia, le seguenti popolazioni presentarongli i lor capitoli. Palermo, Siracusa, Girgenti, Catania, Monte di S. Giuliano, Patti, Francavilla, Troina, Milazzo, Taormina Randazzo, Caltagirone, Termini, Marsala, Noto e Vizzini: ed egli è sì vero, che appena arrivato Martino diè questo moto ai comuni siciliani, che egli essendo giunto alla Favignana a di 22 marzo, e passando quindi al porto di S. Todaro non lungi da Trapani ai 24, ed essendo già in Trapani ai 26, ai 28 son dati i capitoli della vicina terra del Monte, quei di Patti ai 18 aprile, ai 22 di Francavilla e di Troina, ai 27 di Milazzo, ai 2 maggio di Taormina e di Randazzo, ai 3 dello stesso mese di Catania ai 4 di Caltagirone, ai 6 di Termini, ai 15 di Marsala, ai 25 di Siracusa, ai 7 giugno di Girgenti, ai 15 di Noto, ai 23 di Palermo, ai 16 luglio quei di Vizzini. Dee qui ricordarsi che i capitoli di Palermo del 1392, 1397 e 1406 furon pubblicati dal de Vio, loc. cit., pagina 179, 182, 192.

dichiarar solennemente i dritti dell' autorità sovrana, ed a riordinare il sistema politico: ed egli era appunto il caso di farsi allora altra pruova, e di vedere, se più che i baroni i rappresentanti delle università avvicinatisi insieme e riuniti avesser più zelo e maggiore intelligenza delle cose pubbliche di quella, che avean dimostrato nel ricinto dei loro dimestici tetti. Le usanze comuni di quel secolo, e le siciliane in particolare aveano introdotto, che la promulgazion solenne delle leggi facessi nei parlamenti generali: di fatto l'imperador Federigo avea nel parlamento di Melfi pubblicato il suo codice, nè eransi altrove, che nei parlamenti di Palermo, di Messina, di Piazza e di altri luoghi promulgate le costituzioni dei re aragonesi Giacomo e Federigo. Nell'anarchia non eransi vedute che illegittime associazioni di potenti, e torbidi conventicoli, di fazioni armate, e tale era stata l'ultima assemblea di Castronuovo. Certamente il primo passo, che diè Martino, re provvidentissimo, alla grande riforma, fu quello, che al primo momento di pace avvicinò la nazion tutta al suo trono, ma composela e unilla secondo le antiche e legali forme, e quegli stessi rappresentanti diello, a cui era stata dai sovrani suoi antecessori abilitata. Chiamò dunque alla sua presenza in Catania i prelati, i baroni, e i sindaci delle università, e quivi aprirsi il general consiglio nel febbrajo del 1396. (1).

Ei parve allora, che quel parlamento, e gli ordini tutti della nazione si fossero insieme raccolti, perchè si vedessero al più presto, e nel modo più solenne riparate le molte ed antiche onte fatte alla maestà del principato, e ricomparisse nella sua natural grandezza e potenza la real dignità. Il principe ripigliò tosto ed apertamente esercitò l'antica sovrana prerogative dei re siciliani, ossia di dettar leggi ei solo dal suo trono a tutta la nazione; e di moto suo proprio, e in forza della suprema sua autorità dodici costituzioni da principio ivi ordinò, con le quali ei si propose di ristabilire innanzi a tutto i suoi sovrani dritti. Prescrisse in prima il modo, come si dovessero ricevere ed eseguire gli ordini e i rescritti del principe e dei suoi ufficiali: Volle che fossero da tutti, e dai magistrati spezialmente osservate come leggi di regno le costituzioni dell'imperador Federigo, e quelle dei re Giacomo e Federigo, o a dir meglio volle autorizzare e confermare il codice intero della legislazion siciliana: Dichiarò, che erano inalienabili le segrezie, e da esse inseparabili le gabelle, che vi si amministravano: passò poi a reintegrare le antiche preminenze della corona intorno alle foreste, alle saline, al dritto di far legna, e alla prerogativa delle grazie reali nei feudi intorno ai littorali, ossia a quelle tenute, le quali avvegnachè adjacenti ad alcun feudo, nientedimeno per quanto distendeansi per un tratto di balestra sino al mare, doveano riputarsi come proprie ed antichissime appartenenze del demanio; in somma reintegrò tutte le riserbe fiscali solite apporsi nelle concessioni dei feudi; e siccome eransi introdotte nella cancelleria reale formole aragonesi e catalane, di che appresso favelleremo, stabilì che i privilegi e i diplomi tutti si spedissero secondo lo stile usitato nei tempi del gran Federigo di Aragona. In riguardo agli ufficii ordinò, che ciascuno amministrasse il suo, secondo la forma prescritta nella istituzione di quello: che gli ufficiali spedissero al più presto le cause, e si guardassero da illecite esazioni: che i castellani non estendessero la giurisdizion loro oltra i castelli, e determinò i dritti, che dovessero pagare i detenuti ai carcerieri: comandò, che non fosse pagato alcun dritto di tratta per la estrazione delle vittuaglie infra regno: e interdisse ai laici ogni ingerenza nelle cose ecclesiastiche, eccetto coloro, cui ne avesse egli dato speziale incarico. Finalmente provvide con più regolamenti al *corso* e al riconiamento delle monete illegali.

Sin qui non fassi alcun motto in niuna delle accennate dodici costituzioni di prelati, di baroni o di sindaci, nè altronde è noto, che abbianlo questi consigliate o proposte. Dettolle il principe solo di suo proprio moto, e per dritto della sovrana sua prerogativa. Può ben congetturarsi, che ove si venne a trattare delle magistrature delle città e degli ufficii municipali, per cui furono immediatamente ordinate tre altre costituzioni, siano stati chiamati a consiglio e abilitati a

(1) Dal capitolo 44 del re Martino, che è la decima terza costituzione pubblicata nel parlamento di Catania, è chiaro, che furonvi convocati i prelati, i baroni, e i deputati dei comuni, e furonvi ammessi i procuratori dei baroni assenti, pag. 157.

proporre il lor parere gli ordini del parlamento, perciocchè in ciascuno di quelle è detto espressamente, che furono stabilite previo il consenso o la deliberazione dei prelati, dei sindaci delle città, dei baroni, e sino dei procuratori degli assenti. Adunque fu prescritto, che gli ufficiali tutti e i capitani delle terre e delle città del demanio, e particolarmente lo stratigoto di Messina, e il pretore di Palermo, non potesser durare nell'ufficio loro oltre un anno: si volle che in ognuna delle popolazioni demaniali fossere creati tanti consiglieri quanti erano i giurati: che gli uni e gli altri fossero annuali, ed eletti secondo l'antico sistema delle scarfie ossia del bussolo: e finalmente fu imposto, che a niun si potesse conferire alcuno degli anzidetti ufficii, se pria non avesse l'età di anni venticinque. Tutte le quali quindici costituzioni pubblicate, fu conchiuse il parlamento (1).

Egli è pur vero, che atteso il general disordine, in cui per lo corso di cinquanta anni era caduta la costituzione normanna e sveva, si fecero ivi grandissimi passi a un qualche ristabilimento di quella: non però di meno la total riforma ne era assai lontana. Martino, come re nuove e straniero, poteva bene ignorare i dritti della sovranità siciliana, e lo stato e il sistema delle leggi imposte dai suoi predecessori alla nazione: ma ei fu certamente assistito da male istruiti consiglieri. Se ei cominciò dal dichiarare la inalienabilità delle segrezie, non doveasi anticipatamente fissare lo stato del demanio, che era in molte sue parti indebitamente alienato o a meglio dire usurpato, e di cui erano appartenenze subalterne le segrezie, perciocchè costituivano il corpo e l'ufficio di amministrazione della rendita reale dalle città e terre demaniali? E s'egli ebbe cura di reintegrare al più presto le regalie della riserbe fiscali nei feudi, non devea innanzi a tutto applicare la sovrana sua autorità a ripigliare e ripetere le prestazioni e i servizii, che dai feudi doveansi? Le provvidenze, che ei diè, intorno agli ufficiali ed ai magistrati, erano assai generali, e supponeano, che ignoravasi la impotenza, in cui alcuni ufficii eran caduti, e che altri devesne del tutto rimettersi, qual'era principalmente quello dei giustizieri. Nè dee recare minor maraviglia, che ove fu trattato di riordinare gli ufficii delle città, e le cariche municipali, egli abbia limitate espressamente le sue disposizioni ai soli luoghi del demanio, e passati in silenzio i vassallaggi, in cui certamente eran da riformarsi molti e gravissimi abusi. L'articolo delle imposizioni fu il più trascurato. Forse tutte le immunità della nazione riducevansi alla sola libera estrazione delle vittuaglie infra regno? e niuna parola ad annullare generalmente e per sistema le recenti gravezze, e niun cenno e per l'antico e legale stato delle collette? In somma il parlamento di Catania nella riforma, che imprese, non ebbe nè intelligenza nè sistema nè ordine: e fu quella sì mal concepita e diretta, che non appariscono dai suoi decreti quei mali, che sussisteano realmente, e sul pur deveasi apportar ripare. I dritti e gl'interessi del principato non furono quivi nè compiutamente nè ordinatamente fissati: furono rispettati gli abusi, e temuta tuttora la potenza dei baroni: si tennero paghi i prelati, avendo ottenute le ler libertà ecclesiastiche: e i sindaci delle università mostraronsi o ignoranti, o infedeli, anzi egli è assai naturale il supporre, che i comuni demaniali, in cui da grandissimo tempo aveano presa i nobili tanta e sì predominante ingerenza, non sieno stati allora costituiti in libera e legittima rappresentanza.

157. La imperfezione e la insufficienza a provvedere ai bisogni pubblici delle disposizioni ordinate in Catania non poteva essere più evidentemente nè più presto riconosciuta, essendosi tosto giudicato, che era un altro parlamento necessario assolutamente. E siccome nel 1397 fu il principe e il regno occupato della ribellione del conte di Agosta, appena fu quella ripresa nel giugno del 1398, che nell'ottobre di quest'anno videsi ragunato un general parlamento in Siracusa. Ivi intervennero i prelati e i baroni tutti e furonvi ammessi i procuratori degli assenti: intervennero ancora i sindaci di tutte le città, terre, luoghi ed università del demanio (2). Furon quivi sin dal principio chiaramente

(1) Per aver la debita intelligenza di tutte queste costituzioni debbono consultarsi le varianti lezioni da noi pubblicate nell'appendice della nostra introduzione.

(2) Quantunque in niun luogo dei capitoli stabiliti in Siracusa sia detto, che abbianvi intervenuto i baroni, e i prelati, è pur ciò manifesto da un diploma del re Martino dato pochi giorni dopo che

Digitized by Google

conosciute le cagioni, onde eran nati gl' infelici successi dell' assemblea di Catania: e volendosi risolutamente operar la riforma, perciocchè era infine da porre un termine ai disordini del regno, fu nel trattare e deliberare a diffinire gli affari tenuto l' ordine più opportuno, e l'unico per avventura, che potesse far riuscire a stabile e comun bene lo zelo e i travagli del parlamento. Nell' anarchia i nobili e i grandi aveano usurpato i dritti e le prerogative sovrane: adunque la riforma, che dovea restituire nel suo grado nativo il principato, cadeva sopra i nobili principalmente. Da questa preliminare e ben fondata considerazione avvenea senza meno, che fu allora disposto di non potersi in quel luogo accordare ai baroni niuna o assai poca ingerenza nei consigli e nelle deliberazioni, e che dovean solo stare in iscena e in funzione i diputati dei comuni ed il re. Di fatto apparisce dagli atti del parlamento, che il principe primieramente, e poi il corpo delle università avanzarono rispettivamente le loro proposte e gli articoli, su cui doveasi deliberare, e pronunziar quindi le sovrane risoluzioni. Al che fare con intelligenza, Martino costituì sul primo aprirsi dell'assemblea un consiglio di dodici, sei dei quali egli elessa tra i suoi consiglieri, tre Siciliani e tre Catalani, e gli altri sei furono eletti dai comuni, tratto ciascuno da qualcuna delle città principali (1). Assistito da questo consiglio fissava il re le già discusse deliberazioni, e decideva sovranamente sopra ognuno degli articoli, che veniagli proposto. Ei fu voluto sì determinatamente, che i baroni e i prelati si stesser quasi in silenzio, e pressochè da semplice spettatori assistessero in quel parlamento, che di essi niun luogo degli atti si fa menzione, e se altronde non fosse certamente noto il loro intervento, potriasi dagli atti istessi argomentare, che i soli comuni ed il re sienvi intervenuti.

La reciproca leal fiducia nel proporre e trattare gli affari fu quale richiedessi a coloro, che persuasi della comune origine dei lor mali, e i rispettivi bisogni loro a vicenda comunicandosi, voleano efficacemente e unitamente adattarvi i più solleciti e convenienti rimedii. Nè poteano più opportunamente scegliere e fissar gli oggetti, su i quali con i- spezial cura dovessero applicare il loro studio, e concertare i comuni travagli, volendosi da amba le parti con effetto negli articoli principali la riforma. Decentissime furono e semplici, ma gravi sommamente e bene ordinate le proposizioni, con le quali venne il re ad aprir l'assemblea. Fu essa invitata a deliberare, e a suggerire i mezzi, onde si potesse primieramente provveder al mantenimento della casa reale, e a ristabilir poi lo stato militare del regno, che è quanto a dire i castelli e l'armata; e finalmente lo stato politico, ossia a rimetter gli ufficii ed i magistrati (2). Questi articoli comprendeano quasi tutta la riordinazione della monarchia; e fu assai evidentemente conosciuto, che niuno di quelli poteva esser di fatto riordinato, se antisipatamente non ristabilivasi la rendita reale, o a dir più vero, il real patrimonio.

Andò l'assemblea dirittamente allo scopo, e propose l'assoluta reintegrazion del demanio, sì veramente, che non solo fossero rivocate le sole città terre e castelli di qualità demaniale e ridotti poi per abuso in baronia, ma quelli ancora, di cui i privati rendutisi capitani e rettori perpetui, se ne aveano realmente appropriato il dominio; e che da indi innanzi non si potessero concedere nè in rettoria nè in baronia. Il che ad ottenersi con effetto soggiunse, che vi ordinasse il re suoi ufficiali e capitani annuali, che ne amministrassero a nome del fisco i proventi e la rendita; e che l'ufficio di castellano fosse per sempre disgiunto da quello di capitano; conchiuse, che al più presto si dovesse una volta per sempre fissare la più solenne e inviolabile dichiarazione della città, terre e luoghi appartenenti al demanio. Egli è chiaro, che furono in queste deliberazioni manifestamente conosciuti e annunziati i disordini più gravi dell'anarchia, in cui le proprietà demaniali o erano state apertamente usurpate, o in altre essendo i governi divenuti perpetui, e riuniti nella stessa persona gli ufficii di capitano e di castellano, la *rettoria* valea una propria e real signoria. E i rimedii proposti furon tali, che restituendosi al principe la giurisdizione e la rendita ossia la vera proprietà del demanio, veniasi in gran parte a ristabilire il real patrimonio.

fu conchiuso quel parlamento, il quale diploma ora nella nota 1, della pag. seguente soggiungeremo.

(1) *Cap. Regni*, pag. 129, 130.

(2) Loc. cit., pag. 129.

Il re a tutte le proposizioni or cennale appose immediatamente la sovrana sua sanzione: e volendo senza più indugio far solennemente la richiesta dichiarazione, ne diè l'incarico all'anzidetto consiglio dei dodici, perchè immantinente e sul luogo proponessero quali fossero i luoghi demaniali. Il soggetto era veramente di opera immensa e difficile, siccome quello, che dovcasi ripetere da tempi assai indietro, e moltiplici e gravissime discussioni ricercava. Da una parte attese le innumerabili concessioni ed usorpazioni seguite dopo la morte del duca Giovanni, e per le confiscazioni e per le continue e nuove ed illimitate concessioni ogni dì fatte dallo stesso re Martino, aveau quasi perduto i fondi e le proprietà la impronta della primitiva origine loro, e serbavano difficilmente il carattere distintivo e natio della lor qualità demaniale e baronale, essendo di tempo in tempo e senz'alcun esame ricadute successivamente or nel fisco ed or nei privati. Dall'altra parte a sviluppar tanta confusione non poteasi ricorrere ai registri reali, perciocchè erano manomessi gli archivii, e perduti del tutto i registri doganali dei passati governi, in cui era esattamente tutto descritto lo stato feudale del regno. Che se pure fossero stati intatti gli archivii e ben conservati i diplomi, e chi era in quel consiglio, che sapesse occuparsi di tali ricerche, ed aveanvi due persone nel regno tutto, che intendessero la scienza del dritto demaniale, se i giureconsulti più illuminati di quei tempi ne aveano appena accennati i principii. In questi termini il consiglio assai saviamente giudicò di non convenire alla sua dignità un sottile studio fiscale, ed attennesi solo ad investigare qual fosse l'ultimo e il notorio stato del demanio: limitò ancora le sue cure alle sole città, terre abitate, e castelli: ed alla sollecitudine del fisco, ed all'esame dei tribunali ordinarii lasciò la conoscenza e il giudizio sopra le tenute semplici, e terre piane e disabitate. Per che il consiglio abbia per via di una certa discussion proceduto con qualche diligenza in quel travaglio, imperciocchè ei occupò in prima ad esaminare i luoghi di dubbia qualità, e di alcuni nell'istante definì la condizione, avendone di altri, per difetto di sufficienti notizie, a tempo più opportuno la deliberazion riserbata; quindi in una distinta nota venne a dichiarare le città terre e castelli, che d'allora innanzi dovesser per sempre appartenere al demanio.

Egli è certo primieramente, che questa dichiarazione, approvata espressamente dal re, passò d'allora in poi in articolo fondamentale del nostro dritto pubblico, ed ebbesi sempre come sacra ed inalterabile. Si aggiunse, che a conciliarle il massimo grado di autorità, fu ivi stabilito, che la decisione delle terre rimaste dubbie non fosse lasciata alla conoscenza del fisco e dei tribunali ordinarii; ma pria di sciogliersi il parlamento, tutti i tre ordini eligessero dodici persone, le quali doveano costituire un consiglio a poter quindi sotto la presidenza del re deliberare sopra le anzidette terre: e di fatto questo consiglio, scioltosi già il parlamento, decise ai 26 ottobre del 1398 la condizione baronale delle terre di s. Fradello, e di Avola, di cui erasi sospeso il giudizio (1). Indi avvenne, che d'allora innanzi fu introdotta la disciplina di

(1) Dee qui trascriversi l'atto giudiziario della dichiarazione della terra di S. Fradello fatta dal cennato consiglio, che dà grandissima intelligenza ai principali atti del parlamento di Siracusa. « Anno 1338, 26 octobris, VII Ind. — Martinus. Dei gratia rex Aragonum, etc. Praesentia privilegii serie notum fieri volumus universis tam praesentibus, quam futuris, quod cum inter alia in generali parlamento et consilio per nos noviter in civitate Syracusarum celebrato, in quo interfuerunt omnes, et singuli praelati, et barones hujus regni, et aliquorum, qui in eodem parlamento interesse non poterant, syndaci, et procuratores; nec non procuratores, et syndaci omnium, et singularum universitatum, civitatum, terrarum, et locorum nostri demanii dicti regni nostri; fuerit per tractatum de terris, locis, et aliis juribus ad nostrum demanium spectantibus, et quae de jure, et ab antiquo spectare debent, et possunt; et cum dubitaretur de nonnullis terris, quae asserebantur fore nostro demanio unita, et aggregata, si censeri deberent baronias, vel ad ipsum nostrum demanium de jure spectare, et pertinere, nominata terra fuit Sancti Philadelfi, dubitatumque de eodem, si ad nostrum spectabat demanium, vel censeri deberet baronia, quare per nos eo quia ab annis quatraginta citra detenta fuit in baroniam, et etiam, quia olim recuperata per nos dicta terra, ipsam exigentibus meritis, et servitiis nobilis Angerotti de Larchan; eidem Augerotto, suisque heredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum dedimus, et concessimus gratiose: fuit cum consilio et deliberatione matura nostri consilii nostro lateri assistentis, ac duodecim personarum cum consensu nostrae majestatis per praelatos, et barones regni nostri, et syndacos, et procuratores illorum, qui in eodem interesse non

non potersi niuna terra, dichiarata demaniale nel parlamento di Siracusa, concedere in baronia senza l'espresso consenso dei tre ordini della nazione; il che fu praticato esattamente

poterant, ac syndacos, et procuratores universitatum, civitatum terrarum, et locorum nostri demanii electarum ad declarandum et decidendum caussas et quaestiones in ipso parlamento actitatas, decisum, et declaratum dictam terram sancti Philadelfi fore, et esse baroniam, ac ab eodem nostro demanio divisam esse, et paenitus separatam. Ea propter ad humilem supplicationem dicti nobilis Augerotti nostris culminibus noviter inde factam, attendentes ardua, grandia et notabilia servitia per eumdem Augerottum nostris culminibus a tempore nostri adventus citra in hoc regnum Siciliae infra guerrarum varios turbines in eodem regno hactenus emergentes strenue, et viriliter praestita, personam suam multis, periculis, et fortunarum casibus pro nostri nominis exaltatione submittendo; quaeque praestat ad praesens, et in antea conferre poterit meliora: et quia idem Augerottus castrum capitis Orlandi occupatum per Bartholomaeum de Aragonia olim comitem Cammaratae nostrum nefarium proditorem, et ribellem, debet, et se obtulit obsidere venunciatisque prius sponte per eumdem Augerottum in manibus nostrae curiae, omnibus et singulis juribus, sibi forsitan competentibus ex gratia, seu gratis sibi vel antecessoribus suis super juribus cujusvis segretiae regni nostri, aut super juribus tractarum, seu exiturarum portuum, et maritimarum dicti nostri regni per maestates nostras, sive divae memoriae gloriosos principes praedecessores nostros reges dicti regni factis, seu concessis eidem Augerotto, suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum, dictam terram sancti Philadelfi cum ejus castro, et vassallis, vassallagiis, aedificiis, cabellis, juribus, redditibus, proventibus, proprietatibus, aquis, aquaeductibus, aquarum decursibus, piscationibus, venationibus, molendinis, molendinorum saltibus, pascuis, pratis, terragiis, herbagiis, territoriis, limitibus, tenimentis, districtibus, et specialiter cum casalibus de Mirto, de Crapi, et de Fraxino, et ipsorum casalium, et terrae praedictae pertinentiis universis; sub debito tamen, et consueto militari servitio per eumdem Augerottum, et ejus heredes praedictos nostrae curiae in perpetuum praestando una videlicet unceas viginti pro quolibet equo armato secundum annuos redditos, et proventus dictorum terrae, et casalium, eorumque jurium, et pertinentiarum omnium, et singularum juxta usum et consuetudinem regni nostri Siciliae, quod servitium idem Augerottus in nostra curia praesens ac, et eosdem heredes suos nobis, heredibus, et successoribus nostri in eodem regno facere sponte obtulit, et promisit, praestans proinde fidelitatis debitum juramentum, et homagium ore, et manibus commentatum, juxta sacrarum constitutionum imperialium regni nostri continentiam, et tenorum; de liberalitate mera speciali gratia, ac de certa nostra scientia, nec non cum deliberatione totius nostri consilii lateri nostro assistentis, etiam duodecim personarum praedictarum, damus, concedimus, et donamus, volentes, quod ipse nobilis Augerottus, ejusque, heredes praedicti perpetuo habeant, teneant, et possideant dictam terram sancti Philadelfi cum ejus castro, caeterisque juribus, et pertinentiis suis, et praesertim cum casalibus Mirti, Crapi, et de Fraxino. Et quod nullo unquam tempore a possessione ipsorum destitui valeant, aut amoveri; immo si aliquo futuro tempore appareret aliquod privilegium, aut scriptura, per quod, seu quam terra ipsa de nostro demanio censeri posset, quod illud sit cassum, irritum, atque nullum, quodque nullam in judicio vel extra habeat firmitatem, et pro non factis paenitus habeantur; et ex causa etiam donationis hujusmodi transferimus in eumdem Augerottum, ejusque haeredes praedictos omnia jura, omnesque actiones, quae, et quas, in eisdem terra, et castro, ac casalibus praedictis habebat Fridericus de Aragonia, quae omnia fuerunt nostrae curiae fisco ob proditionis facinus aborrendum, ac crimen laesae majestatis per ipsum Fridericum dudum contra nostras excellentias nefarie commissa, et perpetrata, legitime devoluta, aperta, et confiscata: Ita tamen quod dictus Augerottus, et ejus haeredes praedicti dictam terram cum ejus castro, ac casalibus praedictis, eorumque juribus, pertinentiis universis in capite ab eadem nostra curia teneant, et recognoscant, et exinde servire eidem nostrae curiae praedicto militari servitio teneantur; ac vivant inde jure Francorum: videlicet, quod major natu minoribus fratribus, et cohaeredibus suis, ac masculus faeminis praeferatur, et quod si in dictis terra, et casalibus, aut eorum tenimentis sit aliqui barones, et phaeudatarii, qui quomodolibet, aut qualicumque servitio, recognitione, vel etiam servitute pro baroniis et phaeudis eorum servire in capite nostrae curiae teneantur, nobis haeredibus, et successoribus nostris in eodem regno exinde serviant, ut tenentur, quodque illi, quibus in ipsis terra, casalibus, et pertinentiis eorum aliqua jura, possessiones, et bona per arreuissimos principes praedecessores nostros clarae memoriae, vel nos concessa fuerunt, ea teneant, et possideant, pro ut ipsa ipsis per eos vel nos concessa extiterunt; retentis tamen, et reservatis curiae nostrae, quae a praesenti donatione omnino excludimus, juribus lignaminum, si qua sint in tenimentis, et pertinentiis dictae terrae, et casalium, curiae nostrae debentur; nec non miseriis, salinis, saltuis, forestis, et defensis antiquis, quae sunt de nostro demanio, et ea velut ex antiquo ipsi nostro demanio pertinentia in nostris volumus demanio, et dominio reservari; et quod ad ea omnia, et singula occasione praesentis concessionis nostrae dictus Augerottus, et haeredes sui non extendant aliquatenus manus suas; et quod animalia, et equitaturae araciarum, massariarum et marescialtarum nostrarum libere sumere valeant pascua, in territoriis, et pertinentiis antedictis, si vero pertinen-

in due parlamenti quando nel 1469 si volle nella famiglia Moncada trasferita stabilmente la signoria di Paternò (1): e un tal consenso dei tre *bracci* del parlamento, come acces-

tias ipsorum terrae, et casalium protenderentur usque ad mare, jus, dominium, et proprietas totius littoris et maritimae pertinentiarum ipsarum, in quantum a mari infra terram per jactum balystae ipsae pertinentiae protendantur, tamquam ex antiquo ad regiam dignitatem spectantis in nostris demanio, et dominio reserventur; et quod dictus nobilis Angerottus, et ejus haeredes praedicti sint incolae regni nostri Siciliae, et in eodem regno sub nostro haeredum, et successorum nostrorum dominio habitent, et morentur; fidelitate nostra, et eorumdem haeredem et successorum nostrorum, nec non constitutionibus, et capitulis serenissimi principis domini regis Jacobi olim Aragonum, et Siciliae regis illustris, dum eidem regno Siciliae praefuit, editis et aliorum praedecessorum nostrorum regum dicti regni, atque nostris, dicto militari servitio, ac curiae nostrae, et cujuslibet alterius juribus semper salvis. Ad hujus autem nostrae concessionis, et gratiae futuram memoriam et robur perpetuo valiturum praesens privilegium exinde fieri jussimus nostri pendentis sigilli munimine roboratum.

« Petrus cancellarius primogeniti Aragonum rex Martinus.

« Datum in terre Nothi per nobilem Bartholomaeum de Juvenio militem, regni Siciliae cancellarium, consiliarium, familiarem, et fidelem nostrum: Anno dominicae incarnationis 1398 die 26 ottobris septimae indictionis regnique nostri dicti regis Aragonum anno tertio, dicti regis Siciliae anno septimo, et dictae reginae anno vigesimo secundo.

« Dominus rex mandavit mihi Jacobo de Aricio Proth. in consilio ».

Ex registro regiae Cancell., ano, VI etc., VII ind. 1398, fol. 206.

(1) Di questi atti parlamentarii se ne è fatta assai sovente menzione nelle note e lunghe contese tra i terrazzani di Paternò, e il loro barone: siccome è questa disciplina assai importante nel nostro dritto pubblico, io non ho saputo astenermi di riferirne qui un ricavato dai manoscritti del nostro canonico Amico, che conservansi nella famosa libreria del marchese di Giarratana e — Anno 1472, 25 ianuarii, VI. indict. — Joannes etc. viceregex etc. Pateat universis tam praesentibus, quam futuris, quod spectabilis, et magnificus D. Joannes Thomasius de Moncata comes Adernionis, et Calataxibetae et dominus terrae Paternionis et regni Siciliae magister justitiarius nobis exposuit: quod superioribus temporibus in parlamento generali convocato, et congregato in nobili civitate Messanae regnum praedictum repraesentatum, ut moris est per tria brachia collegialiter congregata, praestitit assensum et concessum ut obtinere, impetrare, et habere sibi posset terram Paternionis, et turrim cum integro statu quocumque titulo: et ut volgariter dicitur, actuti passati, prout in publicis documentis literis, et rescriptis per ipsa brachia sollemniter facta apud acta officii magnifici, et dilecti regii consilierii Girardi Agliata regni Siciliae prothonotarii annotatis laccius continetur, et constat. Et noritae per tria brachia regni collegialiter congregata in parlamento generali convocato, et celebrato in felici urbe Panhormi fuit declaratum in effectu, quod per novas petitiones per regnum faciendas, et obtinendas non praejudicaretur dicto consensui, et assensui, prout per notas factas apud acta notarii Joannis de Gallecto publici notarii totius regni Siciliae continetur, quarum tenor per omnia talis est. Die XXIV decembris VI indict. MCDLXXII apud felicem urbem Panhormi, praesentibus nobili Maciotta de Judice, et Benedicto Salicoto pro testibus: notum facimus, et testamur, quod nobis accersitis, et existentibus in conventu sancti Francisci, videlicet in cappella s. Georgii dictae urbis Panhormi, et magnificorum, et nobilium ambaxiatorum universitatum regni infrascriptorum, videlicet domini Bartholomaei Crubera militis regni magistri rationalis praetoris felicis urbis Panhormi praelibatae, domini Joannis de Castellis, et Barardi de Rocco ambaxiatorum clarissimae civitatis Cathaniae, Garraffi tu Porta ambaxiatoris magnificae civitatis Agrigenti, Henrici de Buxio ambaxiatoris civitatis Pactarum, Joannis de Amato ambaxiatoris terrae Xaccae, domini Nicolai de Palmerio artium, et medicinae doctoris ambaxiatoris universitatis terrae Calatagironi, et pro universitate terrae Castri Joannis, ut dixit ex commissione sibi data per nobilem Nicolaum de Collitertia ambaxiatorem dictae terrae, et quam plurimorum aliorum repraesentancium brachium universitatum regni, brachium ipsum convocatum per illustrem dominum viceregem pro parlamento generali in felici urbe Panhormi, et collegialiter congregatum in cappella praedicta sancti Georgii ad instantiam illustris domini comitis Adernionis et Calataxibetae regni Siciliae magistri justiciarii, me infrascripto notario pro eo stipulante: quod intentio ejusdem brachii fuit, et est per novas peticiones faciendas, et obtinendas per regnum praedictum sub quibusvis verborum formis, in aliquo non praejudicare, derogare, nec praejudicium inferre posse, seu inferri posse praefato illustri domino comiti circa consensum alias per dictum regnum praestitum de, et super luicione terrae Paternionis, quinimmo voluit, et vult consensum ipsum firmum, et in suo robore, et firmitate persistere, ac illesum servari debere. Unde ad futuram rei hujus memoriam, et firmitatem facta est praesens nota de voluntate, et ordinatione dicti brachii universitatum apud acta mea redapta suis loco, et tempore valitura. Die penultimo decembris VI ind. MCDLXXII praesentibus Jacob de Resti, Antonio Maiorchino, et Benedicto Salicoto pro testibus reverendissimum brachium Praelatorum convocatum, et congregatum collegialiter in ecclesiae sancti Francisci dictae urbis pro parlamento generali representatum per re-

sario a render legittima ogni traslazione in dominio privato di alcuna terra del demanio, inculcava a' suoi dì lo stesso Luca Barbieri (1). Or questa disciplina annunziava certamente la immutabilità dello stato demaniale siccome aveala dichiarata il re Martino nel parlamento di Siracusa.

Poichè il consiglio ebbe fissata la proprietà del demanio, conobbe chiaramente, che avria pure mal provveduto agl'interessi del patrimonio reale, se non pensava nel tempo istesso ad assicurare la integrità della rendita: questa nella più parte risultava dai proventi delle segrezie, delle collette, e delle tratte, di cui eransi fatte eccessive e disordinate donazioni sin dalla morte del re Pietro, e spezialmente nel regno di Martino. Propose adunque il consiglio, che fosser tutte le donazioni rivocate al più presto o riformate. Il che avendo il sovrano approvato, ordinò primieramente, inteso il parere dei dodici, che di tutti gli accennati proventi, da corrispondersi interi all'erario, dovessero innanzi a tutto assegnarsi in ogni anno dodici

verendissimos in Christo patres dominum episcopum Pactensem, dominum Julianum de Barresio, dominum Antoninum Columba pro eis, et aliis praelatis declaravit, et declarat: quod intencio ejusdem brachii fuit et est per quaecumque capitula, petitiones, et rescripta de novo petenda et obtinenda per regnum praedictum non praejudicare, et derogare neque praejudicium aliquod inferre, neque inferri posse illustri domino comiti Adernionis magistro justiciario dicti regni circa consensum per dictum regnum olim praestitum super luicione terrae Paternionis, quinimmo consensum firmum maneat, et suo robore, et firmitate existat, ac illesum servari. In cuius rei testimonium praemissorumque omnium, et singulorum robur, et firmitatem, facta est praesens nota de voluntate, et ordinacione dicti brachii reverendissimi apud acta mea redacta me notario publico infrascripto pro dicto domino comite stipulante, suis loco, et tempore valitura. Die XII januarii VI ind. MCDLXXII apud urbem Panhormi praesentibus reverendo magistro Leonardo de Velletro ordinis minorum regente conventum Panhormitanum eiusdem, Antonio de Jugno, et Antonio Trumbetta regio porterio pro testibus. Illustre brachium militare convocatum, ut dixit per illustrem dominum viceregem, et collegialiter congregatum in conventu sancti Francisci et in aula supradicti magistri Leonardi representatum per infrascriptos illustres, et magnatos comites, et barones ipsius illustris brachii militaris regni videlicet: dominum Petrum de Luna pro domino comite Calatabillottae eius fratre, et nonnullis aliis baronibus regni, dominum Joannem Fernandem de Heredia dominum terrae Xortini, dominum Perruchium de Juvenio dominum Aydoni, et Castellionis, dominum Nicolaum de Leofonti pro maestate regis Ferdinandi tamquam baronis Mazariae, dominum Antonium Olzina pro illustre comite Mohac, dominum Franciscum de Abatellis dominum terrae Cammaratae, et per nonnullos alios barones, et procuratores baronum existentes in dicto brachio. Brachium ipsum militare ad istanciam illustris domini comitis Adernionis dicti regni magistri justiciarii, me notario publico infrascripto pro eo stipulante dixit, et declaravit, et declarat: quod intencio eiusdem brachii fuit, et est per quaecumque capitula, peticiones, rescripta de novo petenda, faciendo, et obtinenda per regnum praedictum nullatenus praejudicare, neque praejuditium aliquod inferre, neque inferri posse ipsi illustri domino magistro justiciario circa consensum per dictum regnum olim praestitum, de et super luicione terrae Paternionis, quinimmo consensum ipsum in suo robore, et firmitate permanere voluit nihil ultra dicto domino comiti de novo concedens. Unde ad futuram rei memoriam, et testimonium praemissorumque omnium, et singulorum robur, et firmitatem de consensu, voluntate, et ordinacione dicti brachii militaris facta est praesens nota apud acta mea redacta suis loco, et tempore valitura. Die XXIII januarii VI indictionis MCCCLXXII apud urbem Panormi praesentibus nobili Albaro de Paternione, notario Antonio de Deo, et notario Chica la Storina pro testibus. Magnificus dominus Christophorus de Benedictis U. J. D., regnique Siciliae magister secretus pro parte illustris domini Marchionis Girachii, et illustris domini Comitis Golisani, et spectabilis, et magnifici domini Petrii Lanza domini Ficaerae confirmavit, et acceptavit, ac confirmat, et acceptat omnia sopradicta. Ex originalibus actis mei Joannis de Gallecto publici notarii tocius regni Siciliae etc. extracta est praesens copia collactione salva. Et cupiens idem comes huiusmodi consensum, et declaracionem per nos corroborari debere, supplicavit nobis, ut per nostras literas corroborationem, et confirmacionem huiusmodi sibi impartiri deberemus. Nos itaque huiusmodi peticionibus inclinati, tenore praesencium de certa sciencia regia autoritate, qua fungimur declaracionem, ac consensum, et assensum praedictos laudamus, approbamus, acceptamus, et confirmamus, interponentes in eis auctoritatem nostram pariter, et decretum. Mandantes propterea omnibus, et quibuscumque officialibus, et personis, quatenus praesentem approbacionem, et confirmacione nostram cum omnibus in ea comprehensis exequantur, et observent, exequi, et observari faciant per quoscumque, dubio, et difficultate cessantibus. Datum in urbe felici Panhormi die XXV mensis januarii VI indictionis anno domini MCCCLXXII.

Lop Ximenez Durrea dominus vicerex mandavit mihi Gerardo Agliata prothonotario.

(1) *In capibrevio vallis Demnae* in allegat. ad terram Turtureti.

mila fiorini al mantenimento della casa reale, quindici mila al mantenimento e alla provvision dei castelli, quarantatre mila per un corpo di armata permanente e diputata alla difesa del regno; e nelle somme restanti potessero a disposizione dei maestri razionali concorrere tutti coloro, che ne avean ricevute assegnazioni e pensioni. Fissò poi la quantità della colletta, che era da pagarsi in quell'anno; e finalmente venne a dichiarar nulle tutte le già fatte donazioni sopra le collette e le tratte, lasciando quelle sopra i feudi e le gabelle delle segrezie, finchè di un escambio, che valesse il terzo di meno, fosse provveduto a quei, che ne aveano assegnazioni, da quanto sarebbe successivamente per ricadere nel fisco. Soggiunse il consiglio che a dare esecuzione a tali riforme scegliesse il re quattro Catalani, ed altrettanti Siciliani scegliessero le principali università: ma ne diè cura il sovrano all'anzidetto consiglio dei dodici.

Ordinate queste provvidenze, si passò quindi a trattare il secondo articolo, che la riordinazion riguardava dello stato militare del regno. Furono in prima fissate le fortezze e i castelli tutti del demanio, e poscia assegnata a ciascun di quelli la guarnigione competente, che secondo la importanza del luogo costava di un castellano, e vice-castellano, e di un numero determinato di servienti, o a meglio dire di fanti, per li quali officiali tutti fu costituito il conveniente salario. Guernite così le fortezze, si rivolse il consiglio a dare ordine e forma a un corpo di armata: e qui immantinente propose che innanzi a tutto doveasi tassare il servizio, cui erano per li loro feudi tenuti i baroni e i feudatarii: il che avendo il re confermato, prescrisse ancora, che si facesse la tassa secondo l'antica consuetudine del regno, e che i feudatarii tutti prestassero di fatto esattamente quel servizio, che per dritto doveano. Pur sin d'allora conobbe il consiglio chiaramente la insufficienza della milizia feudale, non solo per gli recenti abusi, ma principalmente per le naturali limitazioni di luogo e di tempo, in cui era circoscritto il servizio; imperocchè i feudatarii in forza dei capitoli dei re aragonesi e di più antica usanza oltra tre mesi ed oltra i confini del regno non erano tenuti a servire. Poteasi certo proporre, che in vece di servir di persona, pagassero l'adoamento corrispondente, e fosse quindi mantenuta a soldo una truppa stabile ed esercitata per mestiere nelle armi: ma nè anche potea dall'adoamento risultare una rendita fissa e annuale, essendo negli stessi capitoli la prestazion di quello limitata a certi e determinati casi. Nientedimeno avendo l'assemblea deliberato, che era necessario un corpo di armata sussistente, composta di esteri e di Siciliani, suggerì, che al mantenimento di quella dai proventi del real patrimonio se ne ricavasse il soldo in tal somma, onde fosse pria soddisfatta l'assegnazione alla casa reale, ed ai castelli, e ne avanzasse per gli salarii dei magistrati e di altri ufficiali, e per altre occorrenze. Dichiarò il re, che da quel tempo in poi avria tenuti a soldo trecento bacinetti, ciascun dei quali valea il servizio di due cavalli, ducento esteri, e cento Siciliani, cui fissò in ogni mese il loro stipendio, al quale per altro non poteano concorrere i baroni e i feudatarii, siccome quelli, che altronde per gli loro feudi servir doveano: e stabilì, che ei ne avrebbe pagati ducento cinquanta, e cinquanta i feudatarii, secondo la tassa che egli avria lor ripartita. Egli è manifesto, che avendosi per altra via, che dai feudatarii, un servizio militare, poteva esser questo un primo passo a ricavar dai feudi qualche contribuzione annuale addetta alla sussistenza di un corpo di milizia per sistema o stabilmente nel regno costituita.

Finalmente a provvedere allo stato politico, ossia agli ufficii ed ai magistrati, che era l'ultima proposizione del re, propose il consiglio, che fossero gli ufficii tutti riordinati e rimessi nello stato, in cui erano sotto re Federigo, il terzo dei principi aragonesi, o a meglio dire innanzi ai tempi dell'anarchia: che fossero a quelli assegnati gli antichi salarii e tali, che sopportar li potessero le facoltà del patrimonio reale: che fossero eletti ufficiali e magistrati, e gli annuali e i perpetui, non che i più degni, ma non altri che Siciliani, perciocchè essi soli, e non già gli esteri e i Catalani aver poteano pratica e sperienza del paese e dei naturali. Tolto quest'ultimo articolo, di cui il sovrano riserbò a se la libera elezione, protestandosi pure che avria sempre all'officio provveduto e non mai alle persone, tutte le già riferite deliberazioni dell'assemblea confermò. Venne quindi essa a proporre, che gli ufficiali, finito il loro ufficio, dovesser tutti in un termine prescritto esser sindacati; il che avendo appro-

Digitized by Google

valo il re per gli soli ufficii annuali, e dispo- sto, che tali sindacatori eligesse il consiglio dei dodici, immantinente ad insinuazione di questo impose, e stabilì per sistema una certa sindacatura locale per gli soli capitani; cui ordinò, che dovessero deporre la lor carica ai 14 agosto, la quale nel fine di questo mese spirava; e sul lungo per quel brevissimo spazio di tempo eletto un luogotenente di capitano ricevessero i giurati le querele contro i capitani con la facoltà di decidere le istanze infra un'oncia; e delle istanze di maggiore interesse, ne trasmettessero il processo alla magna curia. Finalmente dopo la proposizione del consiglio volle il re, che i giudici, i giurati, gli acatapani, e gli ufficiali tutti municipali fossero eletti in ogni anno secondo l'antica legittima forma della *sorti*, ossia per via di squittino e di bussolo.

158. Non potea procedere Martino con maggior metodo e più intelligenza in quel parlamento nel deliberare la riforma di una costituzione, che era nelle principali sue parti caduta da gran tempo, o dimenticata; ed avendo già ristabiliti nel modo che poteasi migliorare i suoi sovrani dritti, pensò tosto agl'interessi del regno. Ma perchè fossero ben dirette e salutari le provvidenze, ed i mali venissero più veramente annunziati da coloro che li soffriano, e potessero essi stessi adattarvi il rimedio, abilitò il corpo dei comuni a presentargli quelle petizioni, che le più acconce a sollievo del pubblico essi avrian giudicato: pure a sì benefica intenzione fu corrisposto men decentemente. Se i comuni trattarono in quella circostanza oggetti gravissimi, altri ne ignorarono o trascurarono in tutto del pari importanti; e solennemente abusarono della indulgenza del re: perciocchè invece di applicarsi a sveller dalle radici i disordini introdotti nell'anarchia, e a richiamar soprattutto al sistema legittimo le contribuzioni pubbliche, occuparonsi principalmente della riforma della corte e del real consiglio; e toccarono per avventura qualche abuso dei baroni, e con altre petizioni le lor pretese inviluppparono per dimostrare che non avean solo presa in mira la corte e il governo (1).

Alcuna delle lor dimande furono assai generali, come la retta amministrazione della giustizia, la libertà dei governi e dei dritti ecclesiastici, la limitazione della colletta, attesa la miseria del regno, la conferma degli antichi privilegi: aggiunsero, che venissero i mercadanti invitati a poter liberamente esercitare in Sicilia i lor traffichi, che i baroni e le università fornite di grani provvedesser quelle, che ne mancassero, che i figli di nobili o di oneste famiglie fossero ammessi a servire nella casa reale, che niuno ufficiale regio accettasse imbasciata a nome di qualche università, che fossero annuali i giudici delle corti capitaniali di tutte le città e terre, come eziandio gli stessi capitani, ed alcune provvidenze implorarono per gli esuli e fuorusciti. In riguardo ai baroni proposero, che il mero impero e le giurisdizioni criminali appartenessero al principe solo e suoi ufficiali, che fossero tolte a coloro che aveanle usurpate, a che dalle sentenze dei baroni si potesse appellare alla magna curia, alla quale ciascun di quelli dovesse ubbidire esattamente; richiesero inoltre, che niun barone avesse nei suoi dominii porto di estrazione, o ripostigli di grani da carico, dovendosi riserbare al re solamente il dritto delle tratte, e della estrazione fuori il regno; soggiunsero, che non potessero quelli accordare protezione o ricetto a fuorusciti malfattori. Or tra queste dimande, che pur non disposero nel miglior ordine, a nella più parte furono approvate dal sovrano, mescolarono quelle i comuni, che riguardavano il real consiglio e la corte.

Era certamente cagione di comune tristezza o di general sollecitudine lo stato del palazzo e del consiglio reale, in cui dominavano i Catalani, e lottavano insieme tra loro a signoreggiare l'animo del giovane re; il quale sin d'allora vedeasi agitato tra le gare e gl'intrighi del vecchio ambizioso Cabrera, e del giovanetto Liori, a cui Martino pari di costumi e di età inchinava naturalmente: e poteva ancora ispirare la più estesa fiducia la compiacenza del re, che avea attorno a lui ragunati i suoi sudditi, e invitatili a proporgli liberamente i lor consigli. Non però dimeno i comuni lasciaronsi andare troppe oltre, e forse al fuoco aggiunsero esca i baroni. Dimandarono in prima che niuno avesse due ufficii nella casa reale, che non uscissero dalla camera del principe per un affare istesso molti o contrarii rescritti, le quali petizioni il re confermò. Gli proposero ancora che ei si affrettasse ad incoronarsi, sup-

(1) *Cap. Regni*, pag. 143.

plicandolo nel tempo istesso, che *regnasse* ei solo, nè desse ad alcuno particolar grazia o potenza, perciocchè indi nascerebbe l'arroganza d'un solo, che farebbe violenza agli altri, perciocchè *mal poteano adattarsi insieme più spade in un fodero*. Rispose il re, che ei sarebbesi incoronato quando le forze del regno gliel permettessero e dissimulò del tutto il resto di quello scaltro e velato discorso. Pregaronlo poi di ordinare al fattamente il consiglio reale, che quanti consiglieri avria scelti il re, ne scegliessero altrettanti i prelati i baroni e le università, i quali tutti o la maggior parte, alla presenza del principe, ed anche lui assente, decidessero gli affari tutti sì di grazia che di giustizia, e fossero con effatto eseguite le loro risoluzioni; aggiungendo, che più ristretto e segreto consiglio non si facesse, e il re provvedesse ai mezzi, onde i consiglieri tutti potesser seguire la real corte: al che fu risposto, che ei sarebbesi governato in quel modo, che avria giudicato più ragionevole. Supplicarono finalmente il re, che si degnasse di approvare con la sovrana sua autorità le petizioni tutte da lor presentate, e di comandarne la esatta osservanza, la quale non fosse nè rivocata giammai nè sospesa da alcun potente o impedita, e in caso diverso avesser dritto i comuni di opporvi ogni resistenza. Il re apertamente rigettò questa dimanda; e forse a tante pretese smoderate avanzate dai comuni in Siracusa dee attribuirsi, che non abbia Martino convocato altra volta per tutto il tempo che ei regnò altro general parlamento.

Quanto era stato indulgentissimo il re, ed illimitata la fiducia, con la quale avea trattato quel parlamento, tanto più colpevoli furono allora i diputati dei comuni, che trascurarono gli oggetti più interessanti, e lor toccava particolarmente di averne sollecita e spezial cura. Era quello propriamente il luogo ed il tempo di implorare dal principe, che fosse restituito l'antico sistema normanno delle gabelle e de' dazii, che aveano gli Svevi e gli Angioini in più guise alterato, che non ostanti le immunità concesse da Giacomo, e l'abolizione allor seguita dei nuovi statuti, era nientedimeno immediatamente stato soggetto a nuove introduzioni sotto re Federigo, ed eransi le imposizioni moltiplicate e accresciute nell'anarchia. Ed avendone prima le università ne' capitoli da lor separatamente presentati a Martino ciascuna per se fatte dimande poco esatte e indeterminate; era allora la occasion propria in Siracusa di fissarne lo stato più ordinatamente e più generalmente. Pure niun motto fassi di dazii e di gabelle in tante petizioni dei comuni. In un luogo solo proposero la riforma delle collette; e ne favellarono ignorantissimamente (1): imperciocchè supplicarono il re, che le imponesse in un modo comportabile attesa la miseria del regno. Ma non avean quelle un sistema, e un ordine fissato negli atti solenni dei principi antecessori? e niun cenno degli usi normanni, e niuna memoria delle dichiarazioni dell'imperador Federigo, e dimenticate affatto le recenti costituzioni di Giacomo? E di quanto poco studio al ben pubblico, e di quanta ignoranza delle sue antichità non dovette essa stessa incolparsi la Sicilia; quando poi fussi avveduta, che al solo amore e alla sollecitudine sola del principe era debitrice delle sue immunità, avendo in tempi dopo di suo moto proprio e senza niuna supplica o istanza dichiarato Martino, che la colletta non era un peso annuale, e che sarebbesi imposta nei soli casi prescritti da Giacomo?

In somma l'anarchia avea già spenta nei Siciliani ogni ricordanza degli articoli più importanti del lor dritto pubblico; e fatta già perdere la tradizione delle loro antiche usanze. Che se le università siciliane nelle carte private, le quali partitamente al suddetto re da principio presentarono, non videro le cose pubbliche oltra i tempi dell'anarchia, non le videro poi ragunate nel parlamento di Siracusa oltra i tempi del regno di Martino. E il popolo, che non sa contenersi giammai ne' debiti limiti, dalla servitù, che venia di soffrir sotto i grandi, appena restituito in libertà, trascorse immantinente sotto un principe buono quasi in una certa licenza; poichè si videro appena chiamati con la più leal confidenza i comuni a cooperarsi con lui ad una riforma, invece di applicarsi a ripigliare gli antichi e legali sistemi, pretesero riformare, e il governo, e la corte.

Ma non ostanti le anzidette riflessioni, egli è tuttavia da considerarsi, che erano sì invecchiati ed universali e di ogni specie i disordini, che non dee recar meraviglia, se quando vi si pose mente, non fu a tutto in una

(1) *Cap. Regni*, pag. 157.

Digitized by Google

volta solo apportato pieno e bene acconcio rimedio. Che se nel parlamento di Catania non erasi ottenuta la più vera riforma, perchè furono ivi i mali coverti più presto e dissimulati; perchè si vollero i più interessanti conoscere e riparare in quel di Siracusa, non era sì grande travaglio, e a tanta opera, e a sviluppar tanto caos sufficiente un sol parlamento, e bisognò quindi nei tempi di appresso pensare a nuove e maturate provvidenze. Per altro alcune di quelle ordinate in Siracusa eran per riuscire del tutto inutili, se rimanendo solamente registrate negli atti e nei soli decreti, mancavano poi della conveniente esecuzione: ed ei non par credibile, che quanto fu ivi stabilito intorno alla riordinazione della casa reale, e dei castelli, e dell'armata, si tornò di nuovo a trattare, e pensossi finalmente di recarlo ad effetto nel 1403, in cui tutto il real consiglio si applicò a fissar spezialmente la rendita delle segrezie, e ne assegnò parte all'armata, parte ai castelli, ed altra alla casa del re. Parimente la disposizione di rimetter gli ufficii e i magistrati nello stato, in cui erano sotto re Federigo, eresi assai generale, e la esecuzione abbracciava moltiplici e importanti oggetti: doveasi col fatto dar vigore e potenza alla magna curia, doveansi ristabilire i giustizieri, regoler tutte le subalterne giurisdizioni, e massimamente le feudali, e cose di simil fatta. Nè era men generale l'altro decreto, in cui fu prescritto di dover tutte fissare esattamente le prestazioni e i servizii, che dai feudi doveansi, e sopra tutto richiedea studio assai diligente una nuova, accurata, e general descrizione dello stato feudale del regno. Aveva inoltre quel parlamento trascurato interamente l'articolo delle imposizioni pubbliche per le quali era necessario un sistema, e finalmente in qualunque modo vi si dovea provvedere. In una parola era stata la riforma in Siracusa con tratti assai generali delineata, e l'effettivo e real stabilimento dell'ordine pubblico dipendeva poi tutto principalmente dalla esecuzione. A questa veramente applicossi Martino in tutto il corso del suo regno, e in varii tempi ei stabilì molte e gravissime ordinazioni: le quali esposte con intelligenza e con ordine, avendosi più tosto ragione del sistema politico, al quale come sue parti essenziali quelle appartennero; tenendo ancor presente quanto era avvenuto nell'anarchia, e dispostosi negli accennati due parlamenti; potrà di leggieri comprendersi lo stato del dritto pubblico siciliano di questa epoca.

CAPITOLO V.

159. Prospetto generale della riordinazione dei principali articoli del dritto politico siciliano nel regno di Martino.

159. Volendosi ordinatamente procedere ad capor lo stato del nostro dritto politico, siccome fu dal re Martino di tempo in tempo nelle principali sue parti ristabilito, e incominciandosi dai sistemi delle giurisdizioni e degli ufficii, deesi in prima trattar dei bajuli, esercitando questi una magistratura locale di pura competenza civile. Aveano quelli risentito ancor essi i disordini generali della anarchia, e i comuni siciliani nelle suppliche presentate a Martino tra le altre petizioni richiesero la reintegrazione nel proprio ufficio dei rispettivi lor bajuli. Fu nei capitoli degli abitanti di Milazzo nel 1392 dimandato, che il bajulo di quel luogo fosse restituito negli antichi suoi dritti, e che ei potesse al solito costituire un *baglio* come suo luogotenente nella terra di S. Lucia, a definir le questioni, che insorgessero in quel territorio, e che il *baglio* del Castro continuasse a pagare once due al *baglio* di Milazzo (1). Pensò parimente nel tempo istesso alcuna delle università a liberare il suo bajulo da quegli attentati e diminuzioni di giurisdizione, che avea sofferte in altri tempi dai giustizieri delle provincie. I Lentinesi presentarono nell'anno suddetto al re Martino due diplomi, uno del re Federigo, l'altro di suo figliuolo

(1) « Item exponi la dicta universitati comu lu bagliu di lu Castru è tinutu di pagare quolibet anno unzi dui a lu bagliu di Milazzu nomine, et pro parte di la universitati di lu Castru comu antico tempu è statu et est. Placet dictis dominis si de antiqua consuetudine, vel ex privilegio regio sit fiendum. Item exponi la dicta universitati, chi lu baglio di Milazzu possa mettiri bagliu nomine et pro parte sua a la terra di s. Lucia per audiri ed intendiri tutte le accuse, le quali si fannu a lu terrenu di s. Lucia, comu antico tempu fu et est. Placet dictis dominis, si de antiqua consuetudine, vel ex privilegio regio sit fiendum ». Cap. an. 1392 in Regest. Cancell. ann. 1392, fol. 30.

re Pietro, diretti al capitano e giustiziero del Val di Noto, in cui erano assegnati per modo di regola i casi e propriamente fissati i delitti, de' quali potea quel giustiziero dalla corte bajulare del luogo chiamarne a se la conoscenza, oltra i quali lasciasse libera ogni altra causa la giurisdizione del bajulo; e quei diplomi confermò Martino (1). Avanzarono a lui nel 1405 la stessa dimanda i Trapanesi e richiesero, perchè le cause appartenenti al *baglio* della terra fossero da queste riconosciute, e non prendessavi ingerenza il maestro giustiziere del valle (2). Anzi quando pensò Martino di ristabilire per ciascun valle un giustiziere nel 1403, nell'atto di assegnargli la propria giurisdizione, volle ancora, che niuno di quelli impedisse ai baglii ed ai giudici inferiori di conoscere le cause di lor competenza (3).

Ma non solo per gli disordini del regno, e per gli attentati dei giustizieri erano venuti in un certo dicadimento i bajuli; concorrevano ancora altre cagioni, per cui dovea quest'ufficio in processo di tempo mancare in molti luoghi assolutamente. È da notarsi, che sul fine del secolo decimoquarto in Sicilia tenessi già a vile nelle città, e si credea volgarmente, che potea solo convenir quell'ufficio e quel nome alle picciole ed oscure popolazioni. Esposero i Siracusani al re Martino nel 1392, che la città loro per li molti suoi servizii e meriti, e per la sua dignità dovea essere *ornata di ufficiali*, e *non incorrere a baglia come le montagne*; il perchè supplicarono di costituirvi in ogni anno in luogo del bajulo un *patrizio*: alla qual dimanda condiscese il re nel 1395, ma il volle intitolar *Senatore* (4). Da una parte essendo allor propagata e più comune la scienza del dritto, ed avendo ciascun bajulo i suoi giudici assessori, egli assai di leggieri avvenia, che nel fatto e nella amministrazion della giustizia provvedessero i giudici, imperciocchè era il bajulo di ordinario idiota, nè intendente di leggi o di dritto; sicchè mancando naturalmente la sua diretta e propria incombenza di magistrato, poteano ancor di lui considerato come magistrato prescindere i giurati, e veniano quindi per le provvidenze occorrenti nell'esercizio della lor carica a riconoscere e ad implorare l'autorità dei giudici.

Dall'altra parte in alcune delle grandi città i bajuli, come capi di un comune più ragguardevole, erano stati insigniti di titoli più speciosi; infatti il bajulo di Palermo era stato intitolato il pretore, patrizio quel di Catania, senatore in Siracusa; nè altri facea figura di capo del comune di Messina, che lo stratigoto. Or siccome di ordinario tutti questi ufficiali sceglievansi dall'ordine de' militi, i quali aveansi attribuita in quei tempi ogni significazione che potean maggiore, ed è ancora naturale andamento degli umani errori, che la mutazion de' vocaboli confonda alle volte la natura delle cose, comechè nel concedersi quei titoli siesi fatta solenne dichiarazione di non rendersi quindi in alcun modo alterato il naturale ufficio del bajulo, nientedimeno il pretore in Palermo paragonavasi già con lo stratigoto di Messina, cui pur competevano più alte giurisdizioni (5); e in Palermo il pretore, e il patrizio in Catania avendo conservata, anzi a più luminoso grado innalzata la primitiva lor carica, riputavansi in quel tempo come i primi rappresentanti di un illustre comune, e como capi e presidenti della corte municipale e dei giudici e dei giurati: il che dimostra sì chiaramente dalle preeminenze e prerogative attribuite per atto solenne nel 1403 al senatore di Siracusa, che si volle costituire nella stessa

(1) Queste carte furono da noi riferite nel libro IV.

(2) « Item chi li chitatini et habitaturi di Trapani per li damni di campagna et causi, che si appartengono a lu bagliu di la terra, siano riconoxuti da dicto baglio et lu mastru justicieri di lu valli non habbia ad intromittirsi in dicti causi. *Placet servari ut solitum est.* » Cap. ann. 1405 apud Mss. in pub. Sen. Panorm. Bibliot. G. 7, pag. 629.

(3) Cap. 51, Regia Martini, pag. 165.

(4) Noi abbiamo trascritta questa concessione sopra, pag. 311, not. 3, e qui da riferirsi il capitolo della dimanda fatta da quella università. « Item che la dicta cittati per multi servizii et meriti etiam per sua dignitati, divi essiri ornata di officiali, et non incurriri a baglia comu li muntagni. Patinu, chi di concessioni regia sia ordinatu amodo et in perpetuum in la dicta citati patriciu, lu quali annuatim sia electu et ordinatu sicut alii officiales, et la baglia sia in tutta evacuata et annullata, ritaxiandu la dicta Majestatis de gracia speciali ogni raxiuni, la quali la curti havia per la dicta baglia supra la universitati predicta ». Cap. ann. 1392, Tabul. Syrac., pag. 126.

(5) Vid. cap. 44, regis Martini, pag. 157.

forma come il pretore in Palermo, e il patrizio in Catania (1). Adunque mentre i bajuli nei minori luoghi perdevano ogni dì la considerazione dovuta al loro ufficio, perciocchè le funzioni di magistrato esercitavansi più acconciamente dal giudice, e l'amministrazion municipale apparteneva tutta propriamente ai giurati, nelle grandi e popolose città il bajulo insignito di più specioso titolo comechè non potesse conservare la natural sua superiorità sopra i giudici, acquistava tuttavolta maggiore ingerenza nell' amministrazione dei giurati, e nel governo del comune.

In riguardo ai capitani e giustizieri locali, che amministravano la giustizia criminale, siccome di questo ufficio erasi fatto grandissimo abuso nell'anarchia, essendo quei divenuti allora perpetui, ed avendosi attribuito il comando del castello e delle armi del luogo, già erasi pensato ne' due parlamenti di Catania e di Siracusa a ridur quelli alla primitiva e legittima istituzion loro, con disporre, che nei luoghi del demanio i capitani fossero eletti immediatamente e in ogni anno dal re, che fossero annuali parimente i lor giudici, che venisse per sempre disgiunto l'ufficio di capitano da quello di castellano, o che il castellano, non avesse giurisdizione alcuna oltra il castello (2): anzi quando si trattò nel parlamento di Siracusa di rimettere la sindacatura degli ufficiali, fu questa solamente ristretta ai capitani; e quando ivi definì Martino, inculcò un anno dopo particolarmente ai Siracusani, loro ordinando, perchè essendo stato il popolo oppresso nei tempi andati dagli ufficiali, procedessero quelli in ogni anno alla sindacatura del lor capitano e di lui giudice assessore nella forma prescritta in quel parlamento (3). Nè furono trascurate nei tempi di appresso più efficaci provvidenze; difatto tenutosi nel 1403 un più generale e straordinario consiglio, a deliberaro dinanzi al principe articoli gravissimi, fu ancora ivi stabilito, che le città e terre del demanio sarebbero sempre governate da capitani, che avrianli in consiglio eletti il sovrano, e che il maestro giustiziero visitasse il regno due volte l'anno per riconoscere spezialmente in alte modo amministrassero i capitani anzidetti il loro ufficio (4). E a comprendere la disciplina osservata in questi tempi per gli ufficiali locali, è or da soggiungersi che essi tutti e i capitani e i bajuli e i giudici e i giurati, pria che si mettessero nel mese di settembre in esercizio della lor carica, doveano prestare il giuramento in mano del segreto o del vicesegreto del luogo, di bene esercitar la giustizia, e di osservare e di mantenere la libertà, i privilegi, e le costumanze della città, terra, o castello, in cui erano costituiti (5).

(1) A rischiarare le prerogative di questi capi municipali giova di rapportare a questo luogo l'atto solenne del comune di Siracusa: « Questi su l'ordinazioni fatti per la universitati della città di Siracusa per li ragioni et prebeminentii dillu senaturi. In primis lu senaturi comu principali di la curti civili sedirà in medio judicum — lu quali senaturi tanto ad advocati, quantu a notari di acti, et bagliu currigirà et reprendirà quandu per illi in curti fussi commissu alcunu erruri. Item havirà cura et caricu di fari stari la curti in silencio tantu di curiali, quantu di ogni altra pirsuna, chi concurrirà in curti, et havirà auctoritati di mandari prixuni quilli, chi alla curti nun fazzanu riverenza. Item lu bagliu et suoi infanti starrannu a suo commodamento di tutti l'acti chi apparteninu a curti, allu quali bagliu inso senaturi costringerà di satisfari alli parti e tutti pigni, chi venganu in manu per li facti di curti. Item tirrà una cum li judici la provisioni serotina per apedizioni di justitia, et dilli parti, la qual provisioni si tirià allu locu di lo consigliu, lu quali senaturi havirà tutti li contumacii, la quarta parte delli executioni, la quarta parte della triccsima, lu quartu sigillu, la parte dellu pidaggiu, quanduchi audirà. Item trasa in consigliu cum li altri judici, durante anno, IV septembris, IV indictionis. Penoltimo octobris XII indict. anno Domini MCDIII ». In Tabul. Syracus., pagina 138.

(2) Cap. reg. Martini, pag. 129, 132, 149, e 157.

(3) Questo diploma è riferito nel citato tabulario siracusano, pag. 100.

(4) Vid. diploma, ann. 1403, tom. II, a *Biblioth.* cit., pag. 455.

(5) « Ad supplicationem factam nobis humiliter pro parte universitatum et fidelium civitatum nostrarum, Messanae, Cathaniae, et Syracusarum, providentes censemus, ordinamus, et sancimus, quod capitanei, straticoti, pretores, justitiarii, bajuli, judices, jurati, et quicumque jurisdictionem quamlibet exercentes, et judices, ac assessores eorum, qui in toto nostro regno praedicto fuerint ordinati, mutentur de anno in annum, et creentur sicut ordinatum extitit primo die mensis septembris, et teneantur praestare juramentum et homagium, antequam immisceant se regimini seu administrationi officiorum commissorum eisdem, in posse secreti

È stato da noi altrove considerato, che tanta copia di capitani e giustizieri locali poteva in processo di tempo diminuir l'esercizio e l'importanza dell'ufficio dei giustizieri provinciali; oltra che eran già questi assolutamente mancati nell'anarchia. Dee primieramente riferirsi alla intelligenza dei presenti tempi un diploma del re Martino del 1394, che è diretto al *Giustiziero del Val di Messina*, titolo affatto nuovo, e l'unica forse e la prima volta adoperato nella real cancelleria, nè si può dallo stesso diploma argomentare, che forse con quel titolo siasi voluta significare la provincia tutta del Valle di Damone, imperciocchè le disposizioni, che si danno, riguardano la sola città di Messina (1); anzi da tal nuova denominazione ci vien pronto a congetturarsi, che non erano ancora ristabiliti i giustizieri provinciali secondo l'antico sistema, avendo sempre conservata Martino l'antica ed usitata denominazione di ciascuno dei quattro valli. Dee ancora tenersi presente un'altra carta dello stesso re del 1396, nella quale trattandosi della riconciliazione del barone di Raalmuto, che tra gli altri Capitoli chiedea di esser promosso al giustizieriato del Val di Agrigento, risposegli il re, che ne lo avria provveduto, quando che sarebbe stato rimesso quel giustiziarato: argomento chiarissimo, che non erasi ancora sino a quel tempo un tale ufficio ristabilito in quella provincia (2). Non però dimeno tra gli altri capitoli del re Martino havvene uno, in cui fissando la forma, secondo la quale doveano i baroni lasciar libere le appellazioni dalle lor corti, e prescrivendo, che poteasi anche appellare a quel giustiziero, nella cui provincia era compresa la signoria del barone, par che supponga di essere già costituiti i giustizieri provinciali (3). Ma positive ed efficaci provvidenze all'effettivo ristabilimento di quelli non appariscono prima del 1403, in cui pubblicò quel principe molte sue ordinazioni e capitoli, alla norma dei quali doveano i giustizieri governarsi ciascun nel suo valle, in cui avriali in quell'anno ei costituiti. Le principali tra queste ordinazioni non sono che le costituzioni dell'imperador Federigo recate in volgar linguaggio relative ai giustizieri delle provincie, e di parte in parte ivi descrive il loro ufficio, e di quali delitti potean conoscere, e quali cause avocare dai magistrati inferiori, e come dovean sempre girar la provincia, nè più di quattro giorni fermarsi in un luogo, e di altri obblighi e dritti loro favella a minuto e diligentissimamente. Or questa accurata e minuta descrizione fa chiaramente comprendere, che erano sì fattamente mancati i giustizieri provinciali, che quasi a trarli dal nulla fu creduto necessario di ripigliar la memoria del loro ufficio in tutte le sue parti, e certo sì specificatamente e con tal precisione ne va fissando il re le incumbenze e gli obblighi tutti, quasichè allora la prima volta e di nuovo lo istituisse (4). Noi ignoriamo se poi Martino abbia di fatto in quell'anno ordinato un giustiziero per ciascun valle; e tolta quella carta dei Trapanesi del 1405, da noi ricordata di sopra, in cui volesno liberato il lor bajulo dalle usurpazioni di giurisdizione *del maestro giustiziero del valle*, non ci siamo avvenuti giammai per tutto il regno di quel principe dopo il 1403

nostri, vel ejus locumtenentis illius civitatis villae terrae castri vel loci, in qua vel quo fuerit ordinati quod servabunt, et per eorum locumtenentes servari faciant privilegia, libertates, et immunitates, ac etiam bonos usus civitatum villarum terrarum et locorum, in quibus constituti et positi fuerint seu electi, et justitiam partibus ministrabunt etc., cap. 27 ». Dipl. ann. 1393, in Tabul. Syracus., pag. 96, 97.

(1) « Rex et regina etc., c. Nobili Baldu de Queraldu mil. justitiario vallis Messanae, cons. fam. etc. fid. nostro gratiam nostram, et bonam voluntatem. Nobilis Arnaldus Aroni filius nobilis Roberti Aroni, ac nepotis nobilis Orlandi Aroni humiliter culminibus nostris supplicare fecit, quod cum dictus nobilis Orlandus tempore quod inserviebat illustris Domino imp. Friderico ab eo concessionem obtinuit cujusdam domus et vineae sitarum in territorio nobilis urbis Messanae — Dirigitur justitiario vallis Messanae cons. regio dilecto ». Dipl., ann. 1394, in arch. proton. regest., ann. 1394, fol 53.

(2) « Item peti, chi a Messer Matteo di lu Carrettu sia fatta plenaria rimissioni, et de novu confirmazioni assì et suoi eredi di tuttu lu sou, tantu castelli, quantu feghi, quantu burgensatici, li quali foru et su di sua rasciuni, et chi li sia confirmato lo uffizziu di lu mastru razionali, lu quali per serenissimu dictu re li fu donatu et concessu, oy lu justiziariato di lo valli di Girgentis. Placet providere de officio justitiariatus, cum fuerit ordinatus ». Dipl., ann. 1396, loc. cit., regest. annor. 1394 et 1396, fol. 34.

(3) Cap. 47, pag. 150.

(4) Cap. 51, pag. 164, et seq.

in alcuna memoria, che accenni o supponga già costituiti i giustizieri provinciali, che presenti alcuna carta di lor giudicato, nè li veggiamo alcuna volta in qualche affare adoperati (1). Pur se fu allor ciascuno di quelli costituito nel rispettivo suo valle, è manifesto dalle cose anzidette, che vennero abilitati a ricevere le appellazioni dalle corti dei baroni, il che nei tempi antecedenti era stato solamente riserbato alla magna curia.

Oltra l'antica e continua impotenza, in cui fu ridotta la magna curia nei tempi dell'anarchia, non avea potuto riacquistare il suo natural vigore nei primi anni del regno di Martino a segno che ei stesso attestava nel 1394, che per le ribellioni e per la guerra civile rimaneasi quel supremo tribunale ozioso per mancanza di cause e di affari (2). Quando potè Martino applicarsi a riordinare il governo, restituì di tempo in tempo alle proprie funzioni li maestro giustiziero, e i quattro giudici, i quali tutti componeano la real magna curia. Vedesi quindi ricomparire il maestro giustiziero nella sua natia qualità di primo magistrato dello stato, e a lui darsi la cura di visitare il regno per ben due volte l'anno a riconoscere la condotta dei capitani, a lui particolarmente commettersi d'invigilare sopra gli ufficiali tutti e i magistrati di qualunque ordine, e comunicarsi a lui le prammatiche sanzioni e gli editti sovrani a farne la solenne promulgazione, e a curarne l'esatta osservanza; e nei grandi e straordinari bisogni non ad altri si vede accordata la più illimitata plenipotenza che al maestro giustiziero, essendo lui considerato come il naturale luogotenente del principe (3). E per gli molti e gravissimi affari di quelle continuò secondo che erasi innanzi praticato a presedere in di lui vece ai quattro giudici per la cotidiana ed ordinaria amministrazione della giustizia un luogotenente della magna curia, eletto immediatamente dal re (4). Volle Martino espressamente, che niuno degli ufficiali

(1) Io mi sono studiato sempre di accompagnare in tutte le sue vicende questo importantissimo ufficio dei giustizieri provinciali, non trascurando di notarne le mutazioni, e proponendomi di fissare il tempo e le cagioni della lor totale mancanza. Dopo che eran quasi dispariti nell'anarchia, veggo ora gli sforzi di Martino a volerli ristabilire, ma non veggoli in niun luogo di fatto ristabiliti. Le carte dei Lentinesi e dei Trapanesi, in cui voleano che la giurisdizione del rispettivo lor bajulo non fosse invasa dai giustizieri del valle, non sono decisive; possono veramente supporli, e possono ancora essere provvidenze di precauzione e per gli casi futuri e possibili, cautelandosi in caso fosser quelli riordinati, il che per altro di voler fare divolgava Martino: lo stesso dee dirsi di quel suo capitolo, in cui abilitava i giustizieri provinciali a ricevere le appellazioni dalle corti dei baroni. Nè può giovare e supporli già costituiti un diploma attribuito allo stesso re, e pubblicato dal Pirro *Sic. Sac.* pag. 169, e dal Mongitore *Instrumenta Eccl. Pan.*, pag. 198, il quale incomincia: Martinus Dei gratia Rex Siciliae Justitiariis Siciliae citra flumen Salsum tam praesentibus quam futuris etc. Io prego il lettore di riscontrare presso gli stessi autori, Pirro, pag. 148, Mongitore, pag. 114, un altro diploma di Manfredi, e troverà che sono essi due carte le stesse stessissime sino al fine, con la sola differenza del re, che in una è Martino, in altra è Manfredi. Di una carta se ne son fatte due, e ne è stata cagione, che nell'originale non havvi scritto l'intero nome di Manfredi, ma solamente l'M maiuscolo con un punto, e può quindi leggersi Martino, o Manfredi. Che debba questa carta attribuirsi al solo Manfredi, è chiaro primieramente, che in tutti gl'innumerabili diplomi di Martino che sono nei reali archivii, non havvene un solo, in cui egli adoperi questo titolo: e secondo, quelle parole Justitiariis Siciliae citra flumen Salsum dimostrano manifestamente, che parlasi de' tempi Svevi, in cui avevavi un giustiziero provinciale di qua dal fiume Salso, e un altro di là da esso fiume.

(2) « Martinus et Maria etc. et infans Martinus etc. Straticoto et juratis nobilis civitatis Messanae, consil. famil. et fidelibus nostris, gratiam nostram et bonam voluntatem. Considerantes, quod propter ribellionem, et guerrarum imminentiam nostram magna regia curia quasi vacat ad praesens, et in ea causae modicae ventilantur, deliberate providimus et ordinavimus, quod Antonius de Gangis legum doctor, consil. famil. et fidelis noster, et Magnae nostrae regiae curiae judex, ob temporis malitiam judicet in curia civitatis Messanae una cum aliis judicibus ejusdem curiae, in judicatu magnae nostrae curiae nullo propterea sibi praejudicio generato, reservamus enim eidem Antonio, exigentibus ejus meritis, in magna nostra curia locum suum, quem a nullo in posterum sibi volumus occupari, sed eidem ex nunc prout ex tunc providimus reservandum, propter quod mandamus etc. » Dipl., an. 1394, in Cancell. regest., ann. 1394, fol. 60.

(3) Dipl., ann. 1403, tom. 2, bibl. cit., pag. 455. Capituli Regis Martini 58, 61, 52, pag. 178, 179, 168, et dipl. ann. 1397, loc. cit., bibl. cit. pagina 441.

(4) Capit. regis. Martini 53, pag. 169. Nelle carte dell'archivio siracusano abbiamo un giudicato della magna curia dell'anno 1405, e di essa era allora luogotenente Tommaso Crispo, e giudici Ubertino de Marinis, Giacomo Denti, Antonio de Gangis, e

della corte, il cancelliere, il prelonetaro, i segretarii spedissero lettere spettanti a giustizia, dichiarando, che gli affari tutti di giustizia appartenevano alla magna curia. Volle inoitre, che nel real consiglio intervenisse sempre un di quei giudici (1): e quando pria di passare in Sardegna fissò Martino la forma del consiglio di stato, con l'assistenza del quale doveasi governare Bianca sua moglie, che ei lasciava vicaria in Sicilia, stabilì, che un giudice della gran corte, colui propriamente, che venia di essere *ebdommadario*, fosse di continuo nel consiglio, ed ei proponesse gli affari di giustizia, e tutte le lettere e provvidenze di tal natura ivi risolnte fossero poi spedite dalla gran corte: prescrisse ancora, che tutti i quattro giudici conferissero ogni venerdì con gli consiglieri di stato le cause più importanti, e riferissero spezialmente alla vicaria le sentenze di morte, e le cause di terre e castelli, ossia dei feudi quaternati, di cui non altri potea conoscere, che la sola real magna curia (2). Dee a questo luogo soggiungersi, che ei volle ancor conservato nel regno di Martino il giudice della sacra regia coscienza (3). Fu anche rimessa in questi tempi nelle sue naturali incumbenze la magna curia dei maestri razionali, che era il tribunale supremo per tutta la real amministrazione economica. Essi, che tuttora erano quattro (4), spedivano le lettere spettanti alle segrezie, gabelle, ed altre rendite reali, cui sopraintendeano immediatamente; continuarono a dipender da loro i segreti e i vice-segreti: e quando tra questi e i gabellotti, e dai gabellotti stessi muoveasi questione, dalle sentenze del maestro segreto non appellavasi ad altri che ai maestri razionali (5). Similmente secondo l'antico sistema tutti coloro, che esigevano e conservavano danare del reale erario, come il portolano, il tesoriero, il maestro segreto, i segreti, ed altri ufficiali di tal fatta, erano tenuti a renderne conto in ogni quattro mesi ai maestri razionali, i quali poi ne faceano relazione nel real consiglio (6): furono ancor essi parte del consiglio di stato dinanzi la vicaria, e per l'ufficio loro doveano sempre passare le provvidenze e i rescritti di quel consiglio spettanti al patrimonio reale (7). Per le quali cose è chiaro, che a quegli tempi la segretaria di stato per gli affari di giustizia era il tribunale della gran corte, e per le cose economiche il tribunale del real patrimonio.

Apparteneva ancora al sistema degli uffici e delle giurisdizioni la giustizia che potea competere ai baroni nelle lor signorie, ed applicossi Martino a regolarne secondo i modi legittimi l'uso e l'esercizio. Quando ad istanza dei Lentinesi ei confermò nel 1392 i diplomi di Federigo e di Pietro, in cui disponeasi, che avean dritto i giustizieri provinciali di avocare a se dalla corte bajulare del luogo la conoscenza di quei delitti, cui potea corrispondere la pena di esilio, di mutilazione di membri, o di morte, par che abbia fissata quel re la competenza della giurisdizion bajulare nei luoghi del demanio. E quando poi nel 1403 venne egli ad assegnare più distintamente la giurisdizion propria dei giustizieri delle provincie, ai quali impose con ispezial capitolo, che nelle terre dei baroni potessero solamente conoscere di quei delitti, per gli quali doveasi far punizione ai delinquenti di pena di morte, o di mutilazione di membri, par che abbia dichiarata la qualità della giurisdizion bajulare propria di ciascun barone nel suo vassallaggio (8): dispose ancora nello stesso capitolo, che i giustizieri provinciali doveano astenersi di prender conoscenza degli accennati delitti nelle terre di quei baro-

Gualtieri di Paternò. Vid. cit. Tabularium, p. 156. Abbiamo parimente nell'archivio del Protonotaro la elezione in luogotenente di esso Tommaso Crispo fatta immediatamente dal re sin dal 1392. Vid. regest. ejusdem anni, fol. 102.

(1) Cap. 58, pag. 178, et dipl., ann. 1403, tom. II, *Bibl.* cit., pag. 455.

(2) Capit. 67, pag. 184, 185, 186.

(3) Ciò ricavasi da un diploma della real Cancelleria regist. ann. 1304, fol. 119.

(4) « De fida sufficientia, legalitate, ingenio, aptitudine, atque industria Nicolosi Criasfi, famil. et fidelis nostri, curia nostra et nobis plenario confidentibus ab experto, quia ad praesens numerus quatuor magistrorum rationalium praedicti nostri regni est totaliter adimpletus, videlicet per ordinationem et creationem Ludovici de Aragonia, Bartolomaei de Juvenio, Ubertini de Grua, militum, et Berengarii de Cervellione, consiliariorum nostrorum, qui in dicto magisterio rationalatus officii fuerunt et sunt hactenus ordinati etc. » Dipl. ann. 1395, in cancell. regest. ann. 1393, et 1395, fol. 58.

(5) Cap. 60, pag. 179.

(6) Dipl. cit., *Bibl.* cit.

(7) Cap. 67, pag. 185.

(8) Cap. 51, pag. 166.

Digitized by Google

ni, che poteanvi esercitare la giurisdizion criminale. Già per gli antichi e generali disordini non tenevasi conto alcuno intorno a questo articolo delle massime severe dei principi normanni e avevi, ed era stato per le travagliate sue circostanze tratto il re Federigo III ad una certa indulgenza, e quindi nei tempi dell'anarchia aveano i grandi dappertutto usurpata senza niun ritegno la giustizia criminale, o rendutala insieme quasi sovrana e indipendente, e ne avea poi fatte Martino varie ed illimitate concessioni. Dee pur confessarsi, che questo re avria alcuna volta voluto ripigliare l'antico sistema, imperciocchè nelle amplissime investiture delle più nobili signorie che ei fece ad Ughetto de Santapace, a Giovanni Aragona, e a Pietro de Queralto, che erano tra i primarii baroni, e di lui assai benemeriti, volle in tutti i diplomi riserbato il mero impero, la giurisdizion criminale, e la appellazioni dalle lor sentenze nelle cause civili (1). Ma poscia ei stesso attestò, che e per la più pronta spedizione della giustizia, e ad innalzare a maggior dignità l'ordine dei nobili, avea conceduto in varii tempi a molti dei conti, baroni e feudatarii il mero impero, e dichiaratili secondo la formola del nostro dritto suoi giustizieri nei lor vassallaggi per le cause criminali, soggettandoli espressamente alle appallazioni. Non apparisce da questo capitolo, se tali concessioni sieno state personali, o ereditarie, ossia inerenti al feudo, e comuni agli eredi, ed ai successori; ma ricavasi da quello manifestamente che i baroni di ordinario procedeano a giudicare delle causa anzidette senza che si facessero assistere e consigliare da persone intelligenti o di dritto perite, e quel che era un'aperta violazione non solo dei dettami della legge siciliana, ma della forma ancora, secondo la quale era stata lor conceduta una tal facoltà, impedivano i lor vassalli di appellare ai magistrati regii (2). A troncare sì antichi e sì generali abusi aveano i comuni nel parlamento di Siracusa messa la falce alla radice, e proposto, che il re solo e i suoi ufficiali esercitassero il mero impero, perciocchè era preeminenza sua propria, che fossero tutte rivocate le giurisdizioni criminali dei baroni, e che questi esattamente ubbidissero alla magna curia, a cui si dovessero portare le appellazioni delle sentenze di quelli nelle cause civili. Come che Martino avesse allor confermata col suo beneplacito questa petizione (3), pure venne quindi a stabilire una più indulgente riforma: non rivocò le concessioni già fatta, ma primieramente ordinò, che i baroni, cui era stata accordata una tal giurisdizione, nell'amministrazione di quella avessero un giudice giurisperito come loro assessor necessario, e quando non ve ne avesse nel luogo, chiamassero da' luoghi vicini, il che da lor trascurandosi, li sottopose alla pena di perdere la detta giurisdizione. Prescrisse inoltre, che dalle sentenze da questi pronunziate, si potesse appellare nei casi designati dal dritto comune o al giustiziero della provincia, o alla magna curia: che se il giudice del barone negasse all'appellante le lettere corrispondenti, e direttamente il barone o indirettamente, ed anche con semplice cenno ne distogliessa il suo vassallo, perdesse il barone la giustizia criminale, e fosse il giudice condannato all'esilio (4).

Doveano ancora da molti disordini esser liberali, e desideravano l'antica lor costituzione gli ufficii e i governi municipali. Non solo nell'anarchia aveano usurpata i nobili la elezione degli ufficiali nelle terre e città del demanio, e fattavi cessar quindi la forma legittima e la libertà dello squittino, nè erasi giammai implorata per quelli l'autorizzazione del principe; ma anche in diversi tempi il re Martino, senza che precedesse niun consiglio sul luogo, egli immediatamente aligeva alcuna volta quegli ufficiali. Certamente non poteva essere più generale e più costante il voto della nazion siciliana in questi tempi nel voler ristabilito l'antico e legal sistema di tali elezioni, imperocchè lo dimandò primieramente nel parlamento di Catania, in cui ad istanza di tutti i tre ordini fu dal re stabilito, che gli ufficiali di ciascun comune demaniale fossero eletti secondo l'antica maniera delle *scarfie* ossia delle cedole o a meglio dire della sorte e del bussolo, e la stessa provvidenza ottenne poi nel parlamento di Siracusa, ove fu determinato, che per la via consueta e legittima delle

(1) Vid. haec diplomata, ann. 1392, 1393, tomo II. Bibl. cit., pag. 508, 510, 513.
(2) Cap. 47, pag. 159.

(3) Cap. 10, pag. 144.
(4) Cap. 47, pag. 159, 160.

Digitized by Google

sorti venissero eletti i giudici i giurati gli acatapani e gli altri ufficiali delle città e terre del regno (1). Le stesse dimande replicarono alcuni dei comuni demaniali nei capitoli che separatamente in varii tempi presentarono a Martino. I Palermitani per ben tre volte, e nel 1392, e nel 1400, e nel 1406 supplicarono il re, perchè gli ufficiali tutti della città fossero eletti a squittinio secondo la forma antica (2); e fu richiesto da quei di Troina nel 1398 di potere essi eligere il lor bajulo e i giudici e i giurati e gli altri ufficiali civili per la via usitata delle scarfie (3). Dalle quali petizioni si potrebbe argomentare, che posteriormente ai citati due parlamenti il sistema delle elezioni non erasi ancora da per tutto uniformemente ristabilito nel regno. Ma a comprendere più distintamente lo stato, in cui furono ridotti i corpi municipali sotto Martino, deesi in prima osservare che da molto tempo andato in disuso lo statuto del re Federigo, il quale aveva ordinata l'assoluta esclusione dei nobili dagli ufficii e dai consigli municipali nelle città e terre del demanio, ed essendovi poi stati ammessi coloro per abuso, ei pare che nel regno di Martino sienvi stati, se non per legge almeno per indulgenza del principe, abilitati così i nobili come i borgesi indistintamente; avendo egli accordato ai Siracusani, che il lor bajulo si potesse intitolar senatore, dichiarò nel diploma, che a questa carica potesser concorrere e i militari e i probi uomini di essa città, e si passasse alla elezione di quelli per via di *squittinio ossia di cedole*, siccome creavansi gli altri ufficiali della università (4). Dee riflettersi inoltre che da niuna memoria di questi tempi apparisce che precedesse secondo il sistema prescritto dal re Federigo un commessario regio all'atto solenne dello squittinio, il quale atto comprendeva la celebrazione del consiglio, e la formazione delle cedole, e la estrazione del bussolo; ma vedesi chiaramente, che se ne ottenea quindi la sovrana approvazione; se non che pur venisno immediatamente dalla corte eletti alcuna volta taluni, i quali non erano notati nello squittinio, o eranvi stati scritti dopo senza che gli avesse eletti nel suo consiglio il comune: e ad implorarne provvidenza spedì nel 1400 a Martino l'università di Palermo con ispeziale istruzioni tre suoi deputati, il pretor di quell'anno, un giurato, e un onorato cittadino (5): ed avean già quei di Catania nel 1392, e quindi i Trapanesi nel 1406 richiesto dallo stesso re, che i lor ufficiali fosser creati per isquittinio, e non già per elezione o per grazia, ossia che non venissero immediatamente eletti dalla corte senza alcuna anticipata proposta del lor comune (6). Dee finalmente notarsi a questo luogo, che essendo stati dai tempi più antichi

(1) Cap. 45, pag. 158, et cap. 7, pag. 142.

(2) Apud de Vio, loc. cit., pag. 179, 194.

(3) Concedimus etiam dictae universitati ex abundatiori nostrae munificentiae dono, quod omnes officiales in dicta terra fiendi, videlicet capitaneus, bajuli, judices, jurati, acatapani, notarius actorum civilis curiae, et notarius juratorum, ac thesaurarius pecuniae universitatis praedictae sint annuales, et quod ipsi bajuli, judices, jurati et alii officiales civiles praedicti fiant et fieri habeant per scarfiam modo debito et consueto ». Dipl., ann. 1398 in cancell. regest., ann. 1399, fol. 78.

(4) « Bajulationis officio quoad jurisdictionem ipsam et cognitionem causarum civilium quiescenta penitus et annullato, in quo senatoris officio tam milites, quam alii dictae civitatis probi viri concurrant annuatim per viam scrutinii sive cedularum, ita quod ad electionem universitatis praedictae per modum scarfiarum procreentur et ordinentur anno quolibet etc. ». Dipl., ann. 1395, apud Pirrum, loc. cit., pag. 631.

(5) Memoria a vui nobili ambaxiaturi mandati per la universitati di Palermu a lu serenissimu signuri re, videlicet misser Tumasi Crispu anni praesentis praetori, Dulcius et Abbatellis anni praesentis juratu, et Rugeri de Parula honoratu cittadinu, di rifiriri et exponiri dannanti li pedi di la prefata sacra maestati, et lu sou sacru consigliu ex parte universitatis praedictae li inserti raxiuni et causi. In primis praesentari lu scruttiniu, et supplicariti secundu la costumanza et consuetudini di Palermu, chi quilli persuni, chi sunnu per la dicta universitati scripti allu scruttiniu, hajanu locu alli officii, et non altri. *Provisum est.* Item chi allu dictu scruttiniu non ci sianu aggiunti pirsuni inscripti ultra quilli, chi sunnu scripti, et foru electi per la universitati antedicta. *Provisum est.* Item si alcunu cittadinu si havissi impitratu officiu alcunu di la dicta citati ultra la ordinazioni di lu scruttiniu, et datu chindi havissi hevuta la littra di la sacra majestati, chi tali littra in officiu ipsu non haia locu, chi zò è contra la nostra consuetudini. *Provisum est* etc. » Apud Dipl., ann. 1400, in cancell. regest., ann. 1399, fol. 196.

(6) « Item quod officiales praedictae fidelis civitatis fiant per sortes, prout moris fuit antiquitus, et non gratiose in civitate praedicta. Placet dictis dominis, jure regio semper salvo ». Capil. uni-

Digitized by Google

costituiti per ciascuna università i consiglieri, i quali doveano assistere ai giurati nel governo e in tutta l'amministrazion municipale, volle quel rè, che fossero per ogni popolazione demaniale tanti consiglieri, quanti erano i giurati, e che i nuovi giurati annualmente eligessero per via di cedole i consiglieri (1).

Non trascurò nel tempo istesso, il saggio principe di ripigliare i sistemi di pubblica economia, e di fissare lo stato delle imposizioni pubbliche. Noi dobbiamo in prima confessare a questo luogo, che non ci si è ancora presentata memoria alcuna, onde argomentisi essersi in qualche tempo Martino occupato e ridurre ad un certo ordine le gabelle e i dazii, che dalle rispettive segrezie in ciascun luogo amministravansi; sappiamo solamente, che in varii tempi aveasi la real corte appropriate gabelle e rendite appartenenti al comune di non poche popolazioni, e ne implorarono poi queste, e ne ottennero la restituzione (2). Forse dopo tanta confuzione di cose erano solo capaci le collette di un certo sistema e di un ordine, che poteasi ricavare dai molti e solenni atti dei re predecessori. Egli è pur vero, che quasi per lo corso di un secolo, e spezialmente nell'anarchia divennero le collette una tassa annuale ed arbitraria; ed è ancora indubitato, che nel primi anni del regno di Martino vi furono sottoposti i popoli come ad una contribuzione annuale. Imperciocchè questo principe a ridurre alla sua ubbidienza alcuni baroni, lor donava il dritto di esigersi quella imposizione annualmente dai lor vassallaggi. Avendo nel 1393 conceduto ad Enrico, di Ventimiglia la terra e il castello di Capizzi, accordò ancora a lui e a' suoi eredi e successori di esigervi in ogni anno la sovvenzion regia ossia la colletta, il che poi nel 1396 gli concedette per cinque anni in tutte

vers. Catinensis, ann. 1392, in officio proton. regest. hujus anni, fol. 115. » Item supplicanu la majestati vostra confirmari lu privilegiu, et quatenus opus de novo ordinari, chi li officiali di ipsa terra si faczano per via di scrutiniu, et non per electioni, comu si è praticatu sempri. *Placet prout moris est, et in privilegiis continetur* ». Capitula Drepanensium, ann. 1405, apud Mss. in publ. sen. bibl. G. 7, pag. 629.

(1) « Per civitates, terras, et loca nostri demanii tot ordinentur consiliarii circa reipublicae gubernationem, quot fuerunt jurati in civitatibus, terris, et locis praenominatis; qui consillarii durent per annum, sicut jurati praelibati, et ordinentur ipsi consiliarii anno quolibet per electionem et scarfias, ut solent jurati semper ordinari ». capit. 45, pag. 158. « Consiliarii, familiares, et fideles nostri. Questi giorni passati vi scrissimu per nostri littri, chi in li constitutioni et ordinationi per la nostra majestati noviter facti supra la reformazioni dillu nostru regnu ordinammu et providimu, chi lo consigliu, che era nella cittati di Siracusa, cessassi in totum, et chi li jurati quolibet anno, incommenzando dalla dicta ordinationi innanti, duvissiru eliggiri tanti in numeru, quantu su illi, dilli megliu gentilomini et persuni di beni dilla cittati, li quali fussiru cunsiglieri dilli dicti jurati etc. » Dipl., ann. 1396, in tabul. Syrac., pag. 98, retr.

(2) « Item, Serenissima signura, li nostri costumi et consueti su quisti, chi una cabella la quali si chiama la septima, fu et est et divi essiri di la dicta universitati, la quali cabella si converti in beneficiu di la serenissima reali magestati vostra per riparatiuni di la dicta terra, et per riparatiuni di acqui, marammi, et altri servitii, chi occurrinu a la dicta universitati, la quali divi pagari di lo dinaru di la dicta cabella, et per quista raxuni la dicta universitati si ordinau la dicta cabella, et li serenissimi signuri vostri predicissuri ni la confirmaru. *Placet dictis dominis, si est in quantum dicta gabella de jure debeatur dictae universitati* ». Capitula Tauromenensium, ann. 1392, apud dipl. in Cancell. regist., ann. 1391, fol. 12. « In primis peti la dicta universitati essiri in possessioni et assignati assi li cabelli di la dicta universitati, li quali su ancora occupati per la corti, Domini rex, regina, et dux intendunt ire ad dictam terram, et informati de praedictis faciendi taliter, quod tandem universitas debebit merito contentari, sicuti fecerunt in aliis universitatibus, in quibus fuerunt ». Capitula Marsalensium, ann. 1394, loc. cit., fol. 36 « Item gabellae universitatis dictae urbis et earum redditus restituantur universitati praedictae, prout bono tempore erat consuetum. Praedicti domini de consensu expresso dictae universitatis recipient dictas gabellas per duos futuros annos, videlicet primae et secundae proxime futurum indictionum, exceptis centum unciis, quas eadem universitas sibi retinet pro suis necessitatibus. Post dictum vero tempus placet dictis dominis, quod eadem universitas recuperet dictas gabellas sibi pertinentes ». Capitula Panormitanorum, an. 1392 apud de Vio, pag. 180. « Item petimus a benignissima majestatis omnes cabellas universitatis ipsi assignari, et dari usibus et commoditatibus dictae civitatis, ut consuetum priscis temporibus quondam observari, ut dicta civitas anxiata respiret, et attenuata convalescat. Placet regiae maestati, quod observatur, prout hactenus fuit consuetum tempore regalitum ». Capitula Mazariensium, ann. 1397, in reg. cancell. regest., ann. 1393, 1396, et 1397, fol. 139.

Digitized by Google

le terre del suo contado di Geraci: lasciolle nell'anno istesso a Cicco di Ventimiglia per dieci anni nella terra di Castelluccio; e la stessa donazion di colletta per un tempo indeterminato fece nel medesimo anno ad Antonio Ventimiglia nella terra di Sinagra, abilitandolo espressamente a potere egli o il suo procuratore ivi imporla tassarla ed esigerla, ed avesla già conceduta Martino per cinque anni nella terra di Mistretta e casali aggiacenti a Luciano di Ventimiglia (1). Queste donazioni dimostrano chiarissimamente e che il popolo pagava allora una tale imposizione annualmente, e che un danaro pubblico e tutto proprio del reale erario cedeva in beneficio delle private famiglie. Veramente nè più sconcio poteva essere nè maggiore il disordine, ove ai danni certi del fisco era intimamente congiunto il manifesto aggravio del popolo.

Ed ei fu cosa più maravigliosa, che la nazione e i comuni particolarmente di Siracusa si fossero con ispezial cura applicati a reintegrare i dritti del fisco, avendo proposto e ottenuto di esser tutte per sempre rivocate le donazioni già fatte delle collette (2); ed avesser trascurate interamente di ricordare le antiche usanze del regno. Nè da altri finalmente fu la prima volta pensato a ristabilirle, che nel 1402 dal re Martino, il quale espressamente attestò; che *senza movimento nè istanza nè supplica di niun conte o barone nè di università, ma di solo moto suo proprio; e per pura sua liberalità* venia a disporre il sistema di pagare la sovvenzion regia ossia la collette secondo le costituzioni di Giacomo (3). Dichiarò adunque, che sebbene fosse quella una imposizion generale, cui non solo contribuir doveano i sudditi tutti demaniali, ma anche i vassalli dei prelati e dei baroni, non era nientedimeno un peso ordinario ed annuale; che doveasi pagare in alcuni determinati casi; cioè accadendo notabile invasione o ribellione nel regno; per lo riscatto del re a del suo erede, se venissero in potestà dei nimici; per la milizia o a meglio dire nell'incoronazione del principe o dei suoi eredi; e quarto infine per maritaggio di suoi figli o sorelle, ed anche dei figliuoli delle sorelle de' suoi eredi. E siccome per gli antichissimi ordini del nostro dritto doveasi tassar la colletta sopra le terre e gli allodii, ed alcune terre per ragion di censo o di altro aggravio altronde soggette di pagare in ogni anno al fisco una contribuzione, soggiunse, che non perchè la colletta non fosse un peso annuale, cessassero le terre suddette di pagare al fisco quel censo, che annualmente doveangli, essendo assai diverse e distinte di lor natura queste due contribuzioni (4). Nel regno di Martino, fu la colletta alcuna volta imposta per alcuno dei riferiti casi. Nella ribellione del conte di Cammarata il re comandò nel 1396 alle popolazioni tutte un particolar *sussidio* da pagarsi in ogni mese per la espugnazione di quella terra, e del castello di capo di Orlando: e quando poi nel 1403 ribellatosi il conte di Modica, era bisogno formare un esercito e condurlo ad assediar Palazzolo, volle lo stesso *sussidio* dalle città e terre del regno, e spezialmente dalle demaniali (5). Parimenti nel 1402 impose Martino per la sua incoronazione la *sovvenzione* solita contribuirsi in tal funzione, e chiamò ancor quella *sussidio* spettante a lui per dritto (6).

Intorno alla disciplina e alla forma allor tenuta nel tassarla ed esigerla, apparisce in alcun tempo, che la corte tassava immediatamente la quantità ed il contingente della colletta, che doveasi pagare da ciascun luogo, e ne trasmettea il notamento a coloro, cui deputava raccoglierla. In questo modo fu esatta nel 1404 una tassa imposta al re-

(1) Tutte queste concessioni sono in vari diplomi dei reali archivii del protonotaro, regest., ann. 1393, fol. 43, e della cancelleria, regest. ann. 1393 et 1399, fol. 43, 42, et 82.

(2) Cap. 3, Regis Martini, pag. 133.

(3) Cap. 34, pag. 174, 175.

(4) « La taxuni vero de censu o facultati debit, per pactu a la nostra curti per alcuni terri o lochi da nostru regno in suo robore permanente » loc. cit. Per *facoltà* non s'intendea che una rendita relativa a qualunque proprietà, che si possedesse: nella imposizione della colletta per la costruzione delle galee è detto, « sitque in electione officialium civitatis et terrarum praedictarum pecuniam eis taxatam per aliquam impositionem cabellarum magis portabilem, vel facultatem, procurare », tom. 2, bibl. cit., pag. 483. È chiaro da questo luogo che le gabelle opponeansi alle facoltà: nelle prime pagavasi nel consumo, nelle seconde in ragione delle proprietà.

(5) Dipl., ann. 1403, in cancell. regest. hujus anni, fol. 81.

(6) Dipl., ann. 1402, tom. II, bibl. cit., pagina 481.

gno tutto per la costruzione di dodici galee (1). Altrimenti avealo disposto Martino nel parlamento di Siracusa, in cui stabilì generalmente, che per causa della sovvenzion regia ossia della colletta si pagassero da tutto il regno tarì tre per fuoco; e destinò poi quattro commissarii per la numerazione dei fuochi in ciascun luogo, ondè venissi a fissare il contingente da contribuirsi ognuno di quelli (2). Non tennesi parimenti uno stesso sistema per la scelta dei commissarii, che sopraintendessno a tassar la colletta su i luoghi e ad esigerla: è solamente indubitato, che niuna volta veggonsi a questa cura diputati i giustizieri provinciali siccome era antico stabilimento. Per quella imposta nel parlamento di Siracusa furono eletti Niccolò Crisafi maestro razionale, Giacomo Campulo maestro segreto, Giacomo di Arezzo protonotaro del regno, e il milite Giovanni di Paternò. Per la colletta da pagarsi nella sua incoronazione mandò Martino Bartolomeo Gioeni gran cancelliero, e il suo maggiordomo Michele Bembo: e ad esigere il sussidio, che ogni mese doveasi contribuire per le spese della guerra contro il ribello conte di Modica, fu spedito il solo Tommaso Crispo luogotenente della magna curia: finalmente a raccogliere la imposizione per la costruzion delle galee assai più persone quel principe incaricò, a ciascuna delle quali un numero determinato di paesi assegnando, ordinò loro, che da ognuno di quelli il contingente da lui tassatovi esigessero. In un solo articolo volle sempre conservato accuratamente l'antico sistema, cioè in tutte le patenti della anzidette commissioni fu imposto per espressa istruzione ai commissarii che procedessero alla tassa, e alla distribuzione, e alla riscossion del danaro in ciascun luogo col consiglio e con l'assistenza del bajulo dei giurati e degli altri ufficiali locali; e che questi dovessno obbligarsi con giuramento di consigliarli e di assisterli lealmente (3).

Nè fu tenuto alcun conto della disciplina sveva e normanna, alla cui norma doveasi distribuire ai possessori di ogni luogo il contingente tassatogli. Erasi già perduta l'osservanza che la colletta cadeva principalmente sopra gli allodii, nè forse più usavasi di farne l'apprezzo per ciascun territorio in ogni anno, e poter quindi assegnare con proporzione la rata, che rispettivamente le terre anzidette, quandochè fosse la imposizion comandata, contribuir doveano. Ma fu seguito quel sistema, che avean già sempre adoperato i principi aragonesi, e massimamente Federigo il successore di Giacomo. Ad aver la intera somma del danaro della colletta imponeansi di ordinario in ogni luogo nuove gabelle: ad averlo immantinenti, vendeansi queste a coloro, che lo sborsavano: quando non avèavi alcuno che volesse sborzarlo, toglieasi il danaro ad imprestito dalle persone più ricche del luogo, cui le anzidette gabelle assegnavansi: le quali doveansi abolir tosto, quando la somma tutta del danaro fosse stata già soddisfatta. Vennero pure i commissarii incaricati a non risparmiare i ricchi, e a non aggravare i poveri, e a sottoporvi secondo il dritto antico gli ecclesiastici per gli primi lor patrimonii. I commissarii diputavano persone ad esigere il danaro in ciascun luogo.

In questo modo fu disposto l'ordine da tenersi nel pagamento della colletta per la incoronazione del re Martino, e con metodo simigliante si procedette nel distribuire e riscuoter la taglia imposta per la costruzione delle galee (4).

Già fu da noi altrove osservato, che tutto il sistema feudale sin dalla prima sua introduzione in Sicilia ebbe una diretta e natural relazione alla pubblica economia dello stato, e che dai feudi più maniera di prestazioni doveansi. Non solo erano alcuni di quelli obbligati al fisco di pagare un censo annuale, ma per tutti poi generalmente in caso di successione era dovuto il relevio, e in caso di vendita o di permuta e in ogni alienazione di feudo pagavasi all'erario la decima del prezzo, e in altre traslazioni un tarì per oncia: pur sopra tutte fu riputato sempre con dritto il servizio militare la prestazion principale; somministrandosi quello personalmente, valea il servizio di un milite, cioè di tre uomini a cavallo per ogni once venti, che annualmente rendeva il feudo; e prestandosi in danaro, valea in ragione della stessa ren-

(1) Dipl., ann. 1404. loc. cit., pag. 432.
(2) Cap. 3, Regis Martini, pag. 133.
(3) Locis cit., et specialim, cap. cit., pag. 133, 134.

(4) Vid. cit., diplomata in Bibl. cit.

dila oncö tre e tarì 15 al mese ossia in tutto once dieci e tarì 15; perciocchè il servizio doveasi in un anno per tre mesi. Mancarono interamente nell'anarchia tutte le succennate prestazioni; e quando nel parlamento di Siracusa fu deliberato di ristabilire il patrimonio reale, ebbesi ancor presente di sottoporre con effetto i feudi alle lor naturali contribuzioni, ed allora dichiarò Martino, che fosse per gli baroni e feudatarii tutti fissato e tassato il debito servizio secondo l'antica osservanza del regno, e che d'indi in poi venissero astretti a somministrare esattamente quel che per dritto doveano dai loro feudi (1). Pure mal poteasi recar tosto alla debita esecuzione questo decreto, essendo venuti in tal dimenticanza e disuso gli antichi ordini delle anzidette prestazioni, che fu bisogno fissarle particolarmente, e distintamente come se volessero stabilirsi allora la prima volta. Osservasi primieramente, che dopo aver dichiarato Martino nel 1402 l'antico e legittimo sistema della colletta, passò quindi nel seguente capitolo a disporre ordinazioni relative al relevio, che in caso di successione i feudatarii e i baroni pagar doveano; e ne determinò la somma, e distinsela secondo la qualità del feudo, e avuto ancor riguardo al titolo personale di succedere nel feudatario (2). Nè prima del 1407 fu data una commissione più generale di farsi più esatta ricerca e descrizione di quelle terre feudali soggette a pagare un censo annuale, e delle vendizioni e permute ed alienazioni già seguite, onde la decima e il tarì per oncia dovessi al fisco, e di esigere ancora il relevio nelle successioni già verificate (3). E finalmente fu nel 1408 compreso chiaramente, che a fissare più ordinatamente il sistema tutto delle prestazioni feudali era mestieri una generale ed accurata descrizione di tutto lo stato feudale del regno con la distinta specificazione del servizio militare, cui era obbligato ciascun de' feudi, e di quelli obbligati a pagare un censo annuale, e onde poi nei casi occorrenti poteasi più facilmente ripetere il relevio, la decima, e il tarì per oncia. Ei pare, che conosciutasi la imperfezione di un simigliante travaglio fatto già sotto re Federigo, si avessero allor volute rifare o ridurre nei registri fiscali le *tavole censuali* normanne. Fu realmente nel detto anno eseguita amplissimamente e partitamente tale descrizione, divisa per gli quattro valli, e per ciascun territorio, ed essa è pervenuta sino a dì nostri, ma senza il notamento e la specificazione del servizio e del peso, a cui erano obbligati rispettivamente i feudi (4).

Ed era parimenti necessaria una riforma intorno alle prestazioni e alle rendita, che esigeano i baroni nelle lor signorie, essendo già quivi grandissimi abusi introdottisi nell'anarchia. Egli è pur vero, che appena giunto Martino nell'isola alcune popolazioni nei lor capitoli supplicaronlo di liberarle dalle recenti imposizioni, di cui veniano di essere aggravate dai lor baroni (5): ma forse questo articolo dovea essere trattato con rimedii più efficaci e più generali in alcuno dei parlamenti di Catania o di Siracusa. Qui solamente fu ordinato, che niun barone avesse nei suoi dominii porto o magazzini per estrar grano o altre derrate, dovendo al re solo competere i dritti di estrazione fuori il regno (6); ma in niuno atto di quei parlamenti fu provveduto alle immunità e al ben essere delle terre baronali. E più che agl'interessi dimestici e locali di queste, provvide Martino agli stranieri, quando usandosi già dai baroni contro il divieto delle costituzioni di esiger dritti di *carnaggio*, di *erbaggio*, e diritti simiglianti per gli animali, che passavano, o per qualche tempo dimoravano nel lor poderi, volle il re nel 1407, che dimorandovi per due soli giorni e due notti fosse agli animali accordato libero da ogni gravezza il passaggio (7). Veramente niun dei capitoli di questo principe contiene o suppone disposizione alcuna relativa al sistema, secondo il quale potessero i baroni legittimamente esigere la rendita dai loro vassalli; può nientedimeno argomentarsi, che le prestazioni dovute dai vassallaggi ai lor baroni siensi volute in quel tempo regolare a norma del dritto, dalla sentenza pronunziata dalla magna curia nel 1397 a favore degli abitanti

(1) Cap. 6, Regis Martini, pag. 140.
(2) Cap. 55, pag 173.
(3) Dipl., ann. 1407, tom. II, Bibl. cit., pag. 481, 483.
(4) Dipl., ann. 1408, loc. cit., pag. 486, 487.
(5) Ne abbiamo riferite le pruove nelle note al capitolo 4 di questo libro.
(6) Cap. 13, pag. 145.
(7) Cap. 64, pag. 181.

di Castelvetrano contro il loro barone, della quale sentenza altrove si è fatta menzione (1).

Posto quanto si è detto nell'antecedente e nel presente capitolo circa la riordinazione della Sicilia procurata da re Martino nei parlamenti di Catania e di Siracusa, e coi di lui successivi provvedimenti nel corso del suo regno pubblicati in varii tempi, risulta evidente, che la eccessiva potenza e l'enorme grandezza, a cui per entro i furori delle guerre

(1) Non solo non veggonsi in questa epoca dati i più opportuni e i più generali provvedimenti a richiamare gli antichi e legali principii del nostro dritto, per cui vietandosi assolutamente al barone d'impor nuovi pesi, si concedea solamente la stessa rendita, che pagava la popolazione pria di essergli conceduta in signoria; ma potrebbe ancora dai diplomi apparire, che da nuove ed ignote prestazioni sieno stati sotto Martino la prima volta sottoposti alcuni dei vassalli siciliani. Nelle concessioni fatte da questo principe, e massimamente nel principio del suo regno, di alcune popolazioni dell'isola ad alcun nobile catalano, sono distintamente notati i dritti e i proventi, che ivi gli si concedeano, non solo i forni, gli acquidotti, i molini, e le saline, ma l'oste, la cavalcata, e la redenzione di essi, cioè il dritto di ripetere in danaro questi servizii personali, e i maosoni, e i bordi, e le ceoe, e i forlacapii, e gli ademprivii ed altri di barbari diritti più barbari nomi, per cui significavasi ogni maniera di servitù sì reale, che personale (Vid. Diplomata ann. 1392 et 1393, tom. II, Bibl. cit., pag. 506, 512. Dal Ducange si può avere la interpretazione di ciascuno di que' dritti). Egli è manifesto, che essendo altrimente disposte le prestazioni delle baronie siciliane, nè pria di quest'epoca incontrandosi giammai in alcun nostro diploma feudale niuno di tali dritti, eran quelle formole della cancelleria catalana, e dritti di signoria cui facevansi soggette le baronie catalane. Nè per comprovar ciò fa mestieri ricorrere ad autori che han rischiarate le antichità feudali catalane, nè consultare gli archivii spagnuoli, ma noi ne abbiamo le pruove nei nostri archivii stessi. Infatti in quello del protonotaro nel registro degli anni 1380, 1390, fol. 34 è trascritto un diploma dato in Valenza nel 1382 dall'infante Martino, in cui a ricompensare Ruggieri Moncada, e le spese da lui fatte nell'aver trasportata dalla fortezza di Catania in quella di Agosta la regina Maria, gli dà il castello di Pauaquilla nel regno di Valenza, ed ivi son partitamente notati i dritti tutti, di cui è quegli investito, e tra essi « cum molendinis, macellis, tendis, tabernis, peysis, quercciis, terris, censibus, laudemiis, et aliis juribus allodialibus, et emphiteoticariis, et cum herbatico, et mortatico, exercito sive hoste, et redemptione ipsorum, aliisque servitutibus, districtibus, ac adempriviis etc.

Avea però conosciuto Martino prima che partisse per l'isola, ch'egli avrebbe avuto che fare con una nazione di altri costumi, e di altri modi di vivere; e sin d'allora si propose di volerli conservare e rispettare. Difatto nella patente amplissima di vicariato da lui spedita in Barcellona il dì 1° dicembre del 1391 ai Crudiliis ed ai Queralto, mandati innanzi a prendere in suo nome possesso del regno colla più illimitata plenipotenza, tra le altre facoltà accordò loro di poter concedere terre, castelli, e luoghi secondo il costume d'Italia, e di poter dare franchezze privilegii e libertà alla maniera d'Italia. « Item possitis dare, dividere, concedere et stabilire quibuscumque merentibus, venientibus ad vestri et utriusque vestram cognitionem juxta morem Italiae castra villas et loca, redditus ac alia jura quaecumque... Item possitis facere et concedere privilegia, franquitates, libertates immunitates, dona, promissiones ad modum Italiae. ». Questa patente di vicariato fu trascritta quindi nei registri dell'archivio del protonotaro regest. ann. 1392, fol. 86. Ma ciò non ostante qui venuto Martino governossi altrimenti, e nelle concessioni fatte a' Catalani furono la prima volta introdotte nei nostri diplomi quelle formole della cancelleria catalana, o perchè Martino dimenticò quel proponimento, o perchè il cancelliere di quel principe, ch'era di ordinario un catalano lasciavasi trarre alle patrie abitudini e usanze, o perchè i Catalani tentar vollero di ridurre questi lor nuovi vassallaggi alla servitù di quelli, che già altrove possedeano. Ma i Siciliani compresser tosto, che di leggieri poteano da nuove parole derivar nuovi dritti e nuovi pesi; e forse i baroni catalani in vigore dei lor privilegii obbligavan già i lor nuovi vassalli a tante e sì sconosciute angarie: se ne fece adunque un affar principale in ammendue i parlamenti di Catania e di Siracusa. Ivi il re con una sua costituzione ordinò, che per la novità delle formole e delle clausole introdotte nei privilegii potendo nascere confusione e pregiudizio alle parti, da indi innanzi si spedissero le provvisioni e i privilegii nella real cancelleria secondo lo stile antico e usitato già nei tempi del vecchio re Federigo. (cap. 42, pag. 155): e siccome malgrado tal providenza data in Catania, continuavan forse nei diplomi tuttora le formole catalane, dimandarono i comuni nel parlamento di Siracusa, che i privilegii fossero spediti secondo la forma antica, che se pure clausole e formole nuove vi si apponessero, si avesser per nulle, e i giudici interpretassero nei casi occorrenti i privilegii secondo l'antica e legal forma. La qual petizione il sovrano approvò. (Cap. 29, pag. 160). E quantunque nei tempi di appresso la real cancelleria non avesse del tutto deposto lo stil catalano (vid. diploma regis Alphonsi apud Inveges Carth. Sic. tom. XII, Antiquit. Barbanni, pag. 239), ebber nientedimeno tanto vigore le anzidette due ordinazioni autorizzate dai contrarii usi e costumi, che restaron quelle formole oziose e vuote di senso nei diplomi, e di niuna conseguenza ad introdurre nuove angarie nei vassalli siciliani.

Digitized by Google

civili eransi elevati i baroni siciliani, avea mestieri di più generale e diligente riforma, che non fu quella di esso Martino. È chiaro infatti dalle leggi e dagli atti di quel principe, che se alcuna volta egli applicossi a regolare in qualche modo le giurisdizioni dei baroni, non toccò mai gli altri dritti di signoria, che poteano esser gravosi ai lor vassallaggi: oltre ciò è assai manifesto argomento di molta indulgenza quel suo capitolo, nel quale ordinava ai giustizieri provinciali di osservare le costituzioni dell'imperador Federigo nelle sole terre del demanio, quando per altro egli stesso ai giustizieri medesimi avea prima comandato che potessero di alcune cause criminali conoscere nelle baronie (1).

E dopo che noi abbiamo delineato il prospetto della riordinazione del nostro dritto pubblico nel regno di Martino può ora ben giudicarsi, che non solo per l'articolo delle giurisdizioni, ma per gli altri articoli tutti procedea la riforma a passi lenti e malsicuri e dati a stento e in varii tempi, quasichè non si fosse giammai compreso l'intero sistema, o fossero mal conosciuti, o non si potessero riparare i disordini: una cosa è certa; che i disordini avvenuti ne' quindici anni dell'anarchia furono a Martino non si sa come occultati e taciuti: imperciocchè l'undecimo anno del suo regno in una sua legge solennemente egli attestava, che *innanzi al suo felice arrivo fu per lo spazio di quindici anni tranquillo e quieto stato in Sicilia, nel quale ciascuno potè usar sua ragione, e conseguire suo dritto* (2), eppure egli intendea far parola di quei quindici anni d'interregno, in cui la Sicilia sovvertita da' legati di Bonifacio IX, era in balìa de' quattro tiranni, che col nome di vicarii vi dominavano, e teneala ribellante e nemica al suo legittimo principe. Tuttavolta essendo stati generali, e violenti e invecchiati i disordini, egli è ancor vero che a disegnare e ad eseguire una compiuta riforma facea mestieri sublime intelligenza, e grandissima forza d'animo, e tempo. A Martino non mancarono quelle nobili doti dell'animo, mancò sibbene il tempo, essendo morto d'indi a poco in Sardegna.

CAPITOLO VI.

160. Avvenimenti principali del regno sino alla morte del re di Aragona. — 161. Stato miserabile dell'isola nell'interregno. — 162. Pratiche e sforzi inutili dei Siciliani ad ottenere un re proprio, dopochè avean riconosciuto Ferdinando di Castiglia, e i di lui vicerè. — 163. Stato del nostro dritto politico sino al 1416, ossia sino alla morte di quel principe.

160. Forse non solo a domare i Sardi ribelli ma ad occupare insieme i Siciliani in una guerra straniera deliberò Martino la spedizione in Sardegna. Era egli non che avveduto e savio signore, ma cupido di gloria e prode e ardito alle magnanime imprese: ed avendo già composto il suo regno in un certo pacifico stato, nè temendo che venisse disturbato al di fuori mentrechè Ladislao re di Puglia erasi messo a far la guerra in Toscana, giudicò di prendere quella occasione assai acconcia a rimuovere ogni cagione di interno movimento nell'isola, invitando alla gloriosa spedizione i baroni, accesi di spirito militare, pronti sempre a cose nuove, nè da lunga disciplina ancor domi. Per altro era quel principe nel fiore della sua gioventù, e in lui fondavano i popoli le più ben collocate speranze non che della successione, ma dello ingrandimento e della esaltazion dei suoi regni; e mentre i re Lodovico di Angiò e Ladislao disputavansi il reame di Puglia, e tenean divise le potenze d'Italia, era comune credenza, che poteva ei solo il re di Sicilia ben pareggiarsi con ammendue, e che era tutto per imitare le virtù di Federigo suo avolo. Martino adunque divolgò per la Sicilia di voler passare in Sardegna e liberar dalla tirannia de' ribelli quell'isola, di cui Branca d'Oria ajutato dai Genovesi signoreggiava la maggior parte.

Erasi da principio il re di Sicilia proposto di passar prima in Barcellona a concertare col re suo padre gli apparecchi necessarii all'impresa; e provveder quindi al governo nella sua lontananza, lasciò vicaria generale

(1) Se i giustizieri poteano conoscere nella baronia delle cause criminali, cui potea corrispondere la pena di morte, o di mutilazione di membri, se i giustizieri doveano osservare le costituzioni dell'imperador Federigo nelle terre del demanio tantum, adunque di qual codice per la compilazione del processo, per tutte le forme giudiziarie dovean servirsi nella baronie? Vid., cap. 51, pag. 166.

(2) Cap. 57, pag. 177.

Digitized by Google

del regno Bianca sua moglie, cui le una patente amplissima spedita in Randazzo nell'agosto del 1408 diè le più illimitate facoltà, e le giurisdizioni supreme, e la suprema amministrazione delle entrate tutte della corona, e la soprintendenza sopra tutti gli ufficiali e i magistrati, col dritto di poterli a suo arbitrio rimuovere; in somma le comunicò nel diploma apparentemente tutta la regale autorità, ma lasciò nel tempo istesso alcune istruzioni, a norma delle quali dovea la vicaria governarsi. Ordinò primieramente una reggenza ossia un consiglio di stato, cui dovea preseder la regina: ne elesse i consiglieri, e ciò furono Pietro de Queralto, il commendatore de Monson, Giovanni Cruillas, Bartolomeo di Gioeni, Luigi Raidal, il maestro portulano, Gabriel Fisaulo, i maestri razionali, i giudici della gran corte, e sei diputati, di cui avria mandato il suo ciascuna delle sei città dal re designate, cioè Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, e Trapani, e doveano quelli esser mantenuti a spese del rispettivo lor comune. Volle Martino che fossero tutti proposti in quel consiglio e spediti gli affari occorrenti sì di grazia, che di giustizia, e che particolarmente i giudici della gran corte spedisser quei di giustizia, e quei di amministrazion fiscale i maestri razionali. Pur sebbene avesse quel re attribuita al consiglio ogni facoltà, prescrissegli chiaramente, che si astenesse di conceder feudi, castelli, ed altri beni, che fossero ricaduti al fisco o vi ricadessero; e di chiamare in giudizio coloro, ai quali ne avessè ei fatta donazione o il re suo padre: volle ancora, che i capitoli delle chiese cattedrali vacanti procedessero alla elezione del loro prelato nel tempo legittimo e pria chiestane licenza dalla regina; ma gli eletti doveano esser da lui espressamente approvati (1). Date le quali provvidenze partì da Trapani con dieci galee siciliane nell'ottobre dell'anno anzidetto, e prese la via di Sardegna ove giunto fermossi, perciocchè molti tra i Sardi eransi ribellati a Branca d'Ora, e mandò tosto il conte di Modica e il governator di Aragona a sollecitar l'armata, che dovea ragunarsi nel porto di Barcellona.

Quantunque fossero a gare concorsi alla grande impresa la più parte dei nobili e dei cavalieri catalani, e molti baroni dei regni di Aragona e di Valenza, e fosse già raccolta in Barcellona un assai grande stuolo, che sciolse per la Sardegna nel maggio del 1409; pur dalla Sicilia trasse Martino forze possenti e il nerbo principal della guerra. Sin dal gennaro di quell'anno avea egli sollecitato da Cagliari con particolar lettera i baroni catalani dell'isola, e con altra i baroni siciliani, e separatamente le università, perchè venissero o mandassero al più presto quella gente di arme e i sussidi che potesser maggiori, invitandoli *a partecipare di sua gloria ed onore* (2): e seppe la vicaria col suo consiglio di stato sì efficacemente adoperarsi, che non pure uomini, cavalli ed armi ma la vittuaglia tutta necessaria al mantenimento di armata sì poderosa dalla Sicilia di tempo in tempo somministravasi opportunamente. Furon di fatto con Martino in Sardegna i primarii baroni tra i nostri, i Ventimigli, i Russi, i Moncada, il conte di Modica, quel di Caltabellotta, il visconte di Gagliano (3), e sino ottenne il conte di Sclafani di poter vendere la sua terra di Militello per aver danaro a condurre gente di arme in Sardegna (4). Oltre i principali nobili af-

(1) Cap. 66, 67 Regis Martini, pag. 183 et seq.

(2) « Rex Siciliae etc. Dilecte noster. Essendu nui in Sardegna feliciter arrivati, havimo truvatu li Sardi in loro obstinata perfidia, et ancora si apparicchiano et preparanuisi combattirinni, per la qual cosa ni ha convenuti et conveni per nostro honuri rimaniri, et haviri accardatu combattirili a li XV di mayu proximo da veniri, et de facto mandatu in Catalogna lu nobili misser Bernardu Cabrera, et lu gubernatori di Aragona per haviri genti d'armi accavallu et appedi in numero copioso. Però confidanduni di vui, et volendo vui et vostri semblanti fari participi di nostra gloria et honuri, comu per altri tempi costumaru fari per loru debitu, vi pregamu comandamu e committimu, chi in simblanti cosa non degiati falliri, e chi siati prestamenti comu nui cum quilla genti d'armi, chi plui possibili vi sarrà, in casteliu di Cagliari, undi aspittamu tutta la genti, secundu chi plui largamenti sarriti informati per lu dilectu nostru secretariu Pinu di Gravina però tramisu in Sicilia, a lu quali darriti fidi et cridenza cumu a la nostra Majestati. Datum in castello Callari primo januarii II Indict. *Rex Martinus. Dominus rex mandavit mihi Jacobo de Gravina. Dirigitur baroni etc. Similes litterae directae fuerunt baronibus aliis catalanis, Similes litterae directae fuerunt baronibus siculi Similes directae fuerunt universitatibus Siciliae* ». Ex Reg. Proton., ann. 1408, folio 164, retr.

(3) Surita, lib. X, cap. 87, pag. 431.

(4) « Martinus etc. Blanca etc. Statutis et ordi-

frettaronsi ancora a servire in quella spedizione molti tra i *gentiluomini Siciliani*, *la cui prontezza e buon volere* commendò Martino (1). Anzi ei stesso attestò a 30 maggio, che eran già venuti dalla Sicilia in Sardegna ventidue navigli con entrovi ottocento cavalli, e grandissimo numero di nobili, di cavalieri e di gentiluomini, che come suoi fedeli e leali vassalli veniano a servirlo a proprie spese (2). Egli è ancor indubitato, che dalla Sicilia fu tratta la molta e valida sua cavalleria (3), e da indi provvedessi continuamente di vittuaglia il suo esercito, assegnandosi a varie città la tassa della rispettiva quantità di grano e di altro, che dovea ciascuna di quelle apprestare (4), siccome ai baroni rimasti nell'isola e ad altre città imponeasi di mandare in Sardegna e di mantenere a spese loro un numero determinato di uomini e di cavalli addetti ai servizii dell'armata (5).

Alla testa di tante e sì bene ordinate forze, il giovane re, vinse due battaglie, l'una per mare al primo giugno, in cui con la sola flotta siciliana sconfisse e prese le galee genovesi, e l'altra ai 26 di quel mese per terra vicino il castello di Luri, ove messi in volta i ribelli, e sei mila uccisine, s'impadronì del castello. Questa vittoria fu in quel tempo la

natis per nostram Curiam super recollectione pecuniae jurium decimae et cabellae tareni, praesentibus et futuris fidelibus nostris gratiam etc. Nobilis Henricus Comes Sclafani consiliarius noster in Majestatis nostrae praesentia constitutus humiliter supplicavit, ut cum ipse cum certa ejus gente armigera ad insulam Sardiniae pro servitiis domini regis consortis nostri accedere se disponat, et pro ejus expeditione non modicam pecuniae quantitatem habeat opportunam, nec ad praesens alium modum invenisset procurandi pecuniam, nisi ex venditione ejus terrae et castri Militelli positi in Valle Deminae, ei licentiam dictam terram et castrum Damiano Rubeo familiari, et fideli nostro vendendi, aut secum aliquo modo contrahendi, nec non jura decimae et cabellae ex alienatione ipsa nostram Curiam contingentia concedere benigne nostra serenitas dignaretur. Nos supplicatione ipsa clementer admissa etc. » Dipl., ann. 1408, ex reg. Prot., ann. 1394, fol. 324, retr.

(1) « Landamu quillu, chi aviti fattu di imparari per la curti nostra iu comitu et suttacomitu di Jafuster di multi et multi agenti, et specialiter li gentiliomini di Sicilia, li quali si disponino et proferfruno viniri in nostru serviciu, havimu receputu singularissimu placiri, licet la Majestati nostra fu sempre certa di lu bonu valiri et promptitudini di li nostri fidelissimi Siciliani in tutti servicii di la nostra celsitudini. » Ex dipl. ann. 1408 apud Reg. Prot., ann. 1408, fol. 181, 182.

(2) « Jabet mes com de regne nostre de Sicilia son vengudes no ha molt be XXII naus, les quals han portats entorn de 800 cavalls, e gran nombre de nobles, de cavallers, et de gentilhomens, qui com a naturals e leals vassalls mes son vengut aci per servir nos a lur propria messio e despesa. » Ex dipl., ann. 1409, loc. cit., reg., ann. 1408, fol. 875, retr.

(3) Surita, loc. cit.

(4) « Fideles nostri dilecti. Pirchì simu certi, chi ricipiriti placiri, vi significamu comu Christi gratia simu sani et salvi, et in bonu statu di nostra persuna. Praeterea per Pinu di Gravina nostru secretariu et ancora per vostri littiri havimu intisu la perfettissima devotioni, chi aviti versu la Excellentia nostra, et li carichi chi aviti prisu per subveniri in questa conquesta di tantu biscottu, chi munta anni centu solum per nostru serviciu, de quibus vi ringratiamu assai, nè quistu a nui è di nova in li necissitati continui di quista terra essiri ben serviti, et cussì simu certi chi sempri fariti. Vi certificamu comu die VII praesentis arribau tuta la estolia di Sicilia feliciter, et dununi gran placiri, et solum per dari debita fini et executioni presta a la conquesta di questu regnu aspettamu la genti di Catalogna de die in diem etc. *Dirigitur Universitati terrae Nothi. Similis littera directa fuit universitati felicis urbis Panormi tantae quantitatis biscotti, quae ascendit ad uncias cc. Similis littera directa fuit civitati Cathaniae uncias cc. Similis littera directa fuit civitati Agrigenti frumenti salmas* CXL. *Similis littera directa fuit terrae Saccae de frumento salmas* CD. *Similis littera directa fuit terrae Trapani de biscotto cantara* CD. *Similis littera directa fuit civitati Syracusarum de unciis* C *pro biscotto.* » Dipl., an. 1409, loc. cit., reg. ann. 1408, fol. 230, retr.

(5) « Memoriale expediendorum per Jaymum Roduner pro parte Regiae Majestatis. In primis lu dictu Jaymu salutirà la signura Regina, a la quali certificherà di la saluti et bonu statu di lu serenissimu signuri Re, et subsequenter a quilli di lu consigliu. Item essendu lu dictu Jaymu in Trapani investigharà undi sia misser Aloysi Raysdelia, a lu quali prisintirà li littri di credenza, et la sue, et dirailli pir parti di la sua Majestati, comu li campisi su multu necessarii a la conquesta di quistu regnu, et cum omni diligentia li procurirà haviri tutti oy la major partita a cavallu, oy quantu plui purrà, ingegnandu cum li universitati, et altri persuni, comu megliu li sarrà vistu, li paghinu li ditti campisi pri quattru misi, oy pir quantu purrà, et cum dulchi maneri, comu illu sà, chi non di exequisca scandalu, et per non essiri gravati multu li dicti universitati parria a quisti dà zà, chi Palermu indi pagassi trenta ad minus, Curiglioni quindicini, Salemi quindichi, lu Munti dechi, et si altri lochi ci sù in quistu Val di Mazara, undi sianu patissiru aviri etc. » Dipl., ann. 1409, in Reg. Pub. Seq. Bibl. sign. litt. G. 7, pag. 870, et seq.

Digitized by Google

più famosa e la più segnalata, e pose in ispavento non che i Genovesi ma il resto delle potenze d'Italia, avendo vicino un re di valor tanto, e di sì alta riputazione, e con un'armata vittoriosa e possente: e già correa voce, che Martino disegnava la conquista del reame di Puglia, e volea quindi far riconoscere in Roma l'antipapa spagnuolo. Pure nel corso dei suoi trionfi morì quel principe di suo male in Cagliari nel luglio del 1409, e alla sua morte cessò del tutto ogni quiete in Sicilia. Il re di Aragona dichiarò tosto sua vicaria la regina Bianca, ed assegnolle lo stesso consiglio di stato, che avea costituito il re di Sicilia pria di partirne, e che pria di morire avea poi confermato nel suo testamento (1). Pur temeasi fondatamente, che il Cabrera, conte di Modica e maestro giustiziero, cupido oltremodo di dominare, avria molestamente sostenuto, che ei primo magistrato dello stato fosse escluso dal consiglio e dal governo: per la qual cosa comandogli il re di Aragona, che si stesse nel suo contado, nè osasse di entrare in alcuna terra o città del demanio. Ma non ostante questo regal divieto, corse tosto in Palermo l'audace Cabrera, minacciando di voler quindi assalir Catania, ove risedea la regina; e già turbavasi l'isola, e apparecchiavansi ad uscire in campo armati i baroni. A tali nuove divulgò Martino nell'ottobre dello stesso anno 1409, che egli era al più presto per passare in Sicilia (2), ma l'incendio senza alcun ritegno scoppiò, quando fu saputo che era morto quel re nel maggio del 1410.

161 La morte degli anzidetti due principi riuscì tanto più acerba e luttuosa ai lor sudditi, quanto niuno di quelli avea lasciato di se prole alcuna, nè altro successore appariva, cui un dritto evidente e riconosciuto chiamasse senza niun contrasto al trono. E di tale incertezza della real successione vieppiù costernaronsi i popoli generalmente, ed a buona equità trovaron dubbiosi i titoli di coloro, che vi pretendeano, quando il savio e virtuoso Martino, richiesto più volte di designare il suo erede, non avea voluto giammai dichiararlo, anzi vicino a morire nelle forme più solenni dichiarò, che ei lasciava la corona a colui, al quale spettasse per diritto. Erano i concorrenti Alfonso conte di Candia, e Giacomo conte di Urgel, ammendue discendenti dalla real schiatta di Aragona, Ferdinando figliuolo del re di Castiglia, e di una sorella del difonto Martino, Ludovico di Angiò figlio di Violanta primogenita del re Giovanni fratello maggiore e predecessor di Martino, e il picciol Federigo conte de Luna, figlio di Martino il re di Sicilia e di una donzella siciliana, detta Tarsia Richari. Comechè quel fanciulle non fosse da diritto maritaggio nato, nientedimeno il re di Aragona, vivente suo figlio e a di lui istanza, avealo in prima legittimato perchè potesse succedere al padre nel contado di Luna; e procurava quindi il re di Sicilia di farlo legittimare, perchè gli succedesse almeno nel solo regno di Sicilia: il che, vennero istantemente a sollecitare gli ambasciatori siciliani espressamente dagli ordini tutti di questo regno mandati a supplicare il non ripugnante avolo, perchè lor desse un re nato in Sicilia, figliuolo di una siciliana, e di un re dei Siciliani sì benemerito; ed ottenner di fatto, che mercè gli ufficii del re di Aragona l'antipapa Benedetto legittimollo per lo solo regno di Sicilia, alla qual dichiarazione solennemente fatta in Barcellona intervennero i nostri ambasciatori (3). Anzi in alcun tempo tanto Martino il vecchio palesò di tenerezza per l'orfano giovinetto, che ei dava a comprendere di volerlo lasciare erede di tutti i suoi regni, come unico rampollo della real famiglia. Pur siccome all'infelice fanciullo

(1) Cap. Regis Martini 68, pag. 187.

(2) Surita, loc. cit., cap. 89, pag. 454, 456.

(3) « Ne interesset (comes Urgellentia) pompae legitimationis Friderici, nam et ab iis, qui cum papa Barcellonae erant, susurrabatur, et Siculorum legati praeseferebant, qui omnibus precibus obsecrantes regem, ut eis regem praeficeret Federigum, ex siculo rege, et de Sicula optime merito, et ex matre sicula et in insula ipsa genitum, confessionem ab eo (comite) expresserant voluntatis, qua erat avus in nepotem ». Laurentius Valla de rebus a Ferdinando Aragoniae rege gestis: lib. 2, pag. 750, tom. I, Hisp. illustre edit. Scotti. — Noi abbiamo trovata la seguente nota nei registri dell'archivio del Protonotaro. « Martinus junior rex Siciliae XXV julii apostolo Jacobo consecrato obiit absque filiis legitimis aetatis suae anno XXXIII. Sepultus in templo maximo Calaritano. Ex Tarsia Richari cathanensi concubina reliquit Fridericum comitem Lunae. Ex Agatha de Piscibus cathanensi concubina reliquit Violantem, quae Henrico de Cusman comiti Nabulae postea nupta fuit ». Reg., ann. 1408, folio 316.

Digitized by Google

niuna licta avventura la fortuna apparecchiava, il moribondo re fervidamente pregato dai piangenti ambasciatori siciliani, perchè designasse in lor re Federigo, quantunque il buon volere con cenni e con atti quei ne commendasse, si morì senza dichiarare questa sua volontà (1). I quattro regni senza successor debito rimasti furono allora tutti agitati dai più grandi travagli; ed essendo pieni di armi e di armati per la spedizione in Sardegna, temeasi generalmente, che era per ardere da per tutto la più furiosa guerra civile (2): ma se nei regni di Valenza, di Aragona e di Catalogna i tristi e torbidi incominciamenti in di lieti e gloriosi infine riuscirono, ebbero ancora in Sicilia il fine misero e doloroso.

I Siciliani usi ad aver tra loro oltra a tre secoli re loro proprii, nè dimentichi che in più lieti tempi era anche stata nell' isola la culla e il solio dei suoi re, e la metropoli di una più ampia e più possente monarchia, isdegnarono apertamente di vedersi ridurre sotto il dominio di un re ignoto e di un governo straniero. Nè poteva essere più generale e più costante questo voto della nazion siciliana, imperciocchè con espressa e solenne imbasceria aveanlo già manifestato all'ultimo re di Aragona; e preteseru tosto di recarlo ad effetto con ogni studio nell' interregno; e con pratiche e con suppliche non istancaronsi giammai d' implorarne l'esecuzione da Ferdinando di Castiglia il successor di Martino. Pur questa volontà salda e generale riuscì sempre in isforzi mal concertati e impotenti. Era l' isola abitata da assai baroni stranieri ossia da' Catalani, che facevano un corpo separato e distinto, i cui interessi male accordavansi con quei dei naturali: ed oltrachè possedeano in Sicilia i Catalani le più nobili signorie, erano anche rimaste in mani loro le prime cariche dello stato, essendo il Liori grande ammiraglio del regno, maestro giustiziero il Cabrera, ed il governo era in mano di una straniera ossia della regina Bianca, figliuola del re di Navarra, congiunta in parentela con Ferdinando di Castiglia. Divisi i baroni in due partiti a vicenda sospetti e pressochè rivali, tenevano insieme divise le città, che erano governate da capitani, nobili anch' essi, e di nobili ancora eran composti i corpi municipali delle primarie città (3).

Queste per altro incapaci in quel tempo di accomunare i consigli e le forze, erano insieme incapaci di stabilir tra esse delle salde e sincere alleanze. Tali aveaule fatte le lunghe e sanguinarie guerre civili di presso che mezzo secolo, in quel tempo è miserabile cosa il leggere nelle nostre croniche antiche, come l' una città impegnavasi a distrugger l' altra e con iscorrerie, e con vicendevoli stragi, e con saccheggi dei finitimi campi, e colla dissipazione delle messi. E siccome in ciascheduna città prevalse, e quasi regnò una potente famiglia, come i Palizzi in Messina, in Catania gli Alagona, i Chiaromonti in Palermo ed altri altrove, così gli odî e le inimicizie passando ed appigliandosi dalle famiglie dominanti nel popolo, ebbero quindi origine, e vennero di poi crescendo le avversioni e le gare tra città e città. Palermo poi che avea sempre conservato il titolo, gli onori e la dignità di metropoli e sopra ogni altra città dell' isola era di popolo frequentissima (4), pure sotto i re aragonesi postisi di ordinario ad abitare in Catania, nè rade volte in Messina, e spezialmente sotto la lunga tirannia dei Chiaromonti avea perduta l'importanza e quel predominio, che ha naturalmente sopra lo stato tutto e nei grandi movimenti di esso la città sedia del governo, e centro di forza e di ogni autorità. Erasi nel tempo istesso nel val di Mazzara innalzata Trapani, cui per altro i suoi traffichi marittimi, e massimamente il commercio con l'Africa rendean fiorentissima: il perchè paragonavasi già con le grandi città, ed era stata più volte nel

(1) « Illinc enm (regem) complures adiernnt, et jam quasi defunctum lamentabautur, et in primis siculi legati Federicum sibi regem com fletu lacrimisque poscebant. Quibus rex ingemiscens, verbis ac vultu quantum poterat commendavit. Tum legati barcallonenses, nequid responsum regis fortasse scrupoli moveret in posterum, adhibitis tabellionibus interrogarunt, juberet ne ejus regna esse cui jura deberentur? Ita se jubere respondit ». Valla, loc. cit.

(2) Surita, lib. XI, cap. 6, pag. 5, lib. X, cap. 80, pag. 454.

(3) Ciò sarà manifesto da un atto pubblico di confederazione delle principali città del Val di Mazzara, che qui appresso citeremo.

(4) « Hac in domo (Ilosterio) tantaqna in Urba (Panormo qua nulla populis in ea insula frequentior est, nihil sibi timebat Regina ». Valla, loc. cit., pag. 769.

regno di Martino abilitata con altre cinque delle principali a mandare il suo diputato nel real consiglio. Grandeggiava Catania, patria e stanza degli ultimi re, ed ove col suo consiglio di ordinario risedea la regina. Ma innanzi a tutti i Messinesi, ardenti invero di carità della patria, ma non subordinandola mai agl' interessi più generali e al ben pubblico della nazione, non curarono allora principalmente che di volere fra tutte le città primeggiare. Risultava da questo stato di cose, che non conveniano quelli nei consigli e nelle deliberazioni, nè conveniano a sostenere un comune ed unico impegno, ed erano quindi in tanta disunione dei baroni e del popolo, le forze della nazion tutta disunite ed inferme.

Veramente al primo annunzio della morte del re e della niuna dichiarazione del successore, accordaronsi tutti immediatamente ad uno animo i Siciliani, e i comuni e i prelati e i baroni, e sino la regina, e il Cabrera, che era da provvedere ad una urgenza sì straordinaria con un general parlamento. Sollecitaronlo i Messinesi, ed era già quello nel luglio del 1410 ragunato in Taormina, ove intervennero la più parte dei baroni e dei prelati e i sindaci di alcune città e vi fu presente la regina; ma se ne astenne il Cabrera col pretesto che ei prendea cura in qualità di maestro giustiziero della quiete del regno, e stavasi intanto a vedere. Fu quivi a comun parere conchiuso, che la regina rinunziasse al governo, perciocchè eran mancati coloro, che aveanla costituita vicaria: che fosse tosto formato un reggimento supremo di stato, nel quale assisteassero due baroni, un prelato, sei deputati di Messina, due di Palermo, ed uno di ciascuna città, che aveavi mandati i suoi sindaci; soggiungendosi, che se vi aderiassero quelle, che non vi li avean mandati, cioè Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani, ne avesse la prima due, e ciascuna il suo le altre tre. In quel reggimento dovea esser tutta l'autorità del governo. Dichiarò il parlamento di voler mantenere nei suoi privilegi ed onori la nazion catalana: ordinò un corpo di milizia, e dienne il comando ad Antonio Moncada, conte di Adernò: finalmente decise, che il reggimento di stato con la città di Messina si applicasse a dichiarare il successore della corona siciliana, purchè fosse della real casa di Aragona, e disegnò chiaramente il conte de Luna, antica e tenera cura e comun desiderio dei Siciliani.

Egli è manifesto, che se in quel parlamento tennero il campo i Messinesi, e per avventura con disposizioni assai opportune studiaronsi di provvedere agli urgentissimi bisogni del regno; mancarono pure di avvedutezza a saper riunire ed interessare le forze e le volontà del maggior corpo della nazione in favore del parlamento, ove temporeggiandosi ancora la elezione del re, poteano, più maturatamente preparandovi gli animi, accreditarla maggiormente. Or quelli arrogandosi i primi onori, e tali preminenze, le quali in essi le altre città non riconosceano, le principali tra queste, come Palermo, Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani tanto più se ne irritarono, quanto erasi ivi proceduto a sì gravi deliberazioni senza l' intervento dei loro rappresentanti: e precipitando anzi tempo i fervidi Messinesi la designazione della persona del re, indisposero i baroni catalani qui stabiliti, i quali videro chiaramente, che venia quindi a separarsi per sempre questo regno dalla unione degli altri della corona reale, o a meglio dire, dai regni spagnuoli (1).

Non isfuggirono questi abagli al vigilante Cabrera: ed ei subito fattosi capo dei primarii baroni della sua nazione, e traendo assai prontamente al suo partito le anzidette città, e massimamente Palermo Catania e Trapani, alla testa di una armata dichiarò, che essendo già spirato il vicariato della regina Bianca, in lui come maestro giustiziero o primo magistrato era ricaduto il governo del regno, o che ei solo rappresentava la real casa di Aragona (2). Da principio accostaronsi a lui quasi tutte le città e terre reali, e sino impadronissi di Siracusa, che era appannaggio e proprio dominio della regina. Dall' altra parte rinacque tosto il partito della regina, cui aderivano molti dei baroni siciliani, e più di ogni altro favoriva il Liori, emulo antico del Cabrera, e sosteneano, che dovea quella continuare nel suo vicariato, finchè si avesse la solenne e legittima elezione del re (3). Ei fu cosa veramente maravigliosa, che venne

(1) Sorita, lib. XI, cap. 7, pag. 6, et seq.

(2) Noi abbiamo pubblicato nel secondo tomo della *Biblioteca aragonese* una lettera del Cabrera tratta dall'Archivio della nostra dogana, e in essa annunziava queste sue pretese, pag. 433.

(3) Surita, loc. cit.

sì male accolto generalmente il parlamento di Taormina, che scioltosi appena, non vi ebbe giammai persona, la qual ne tenesse conto e ne facesse pur menzione. Comechè d'allora in poi rimanessero sempre due partiti possenti quel di Cabrera e quel della regina, pure urtandosi sempre, ed alterando le vittorie e le perdite, non aveano forze tali da potere alcun di essi prevaler stabilmente, nè quindi l'isola tutta a suo senno signoreggiare. Per la qual cosa in diversi luoghi di quella senza niuna intelligenza e senza concerto tra loro agitavansi diversi consigli, e diverse ed infelici imprese tentavansi.

Ove la regina potè fuggire dal castello di Siracusa, malgrado l'assedio del Cabrera, il quale fu indi col suo esercito cacciato da quella città, parve a quei di Palermo, che doveansi qui far valere i dritti di metropoli; e protestandosi, che era or mai tempo di liberarsi dalla soggezione della casa di Aragona, e che mentre i sudditi dai regni spagnuoli attendevano a scegliersi un re, un re loro proprio dovaano eliggersi i Siciliani, levatisi in armi stabilirono di dare io marito alla regina e proclamar quindi re, Nicolò Peralta dei conti di Caltabellotta, discendente da Eleonora, figliuola dell'infante Giovanni, figlio del re Federigo. In tutta l'isola la sola regina non isdegnò questo partito, imperciocchè corse tosto io Palermo; ma nè i baroni siciliani nè alcuna altra città mostrò di voler secondare i non ben concertati disegni della impotente metropoli (1). Il Liori, scorrendo il val di Noto, s'insignorì di Catania, e il Cabrera dopo che si ebbe impadronito di Sciacca, portò la guerra nel val di Mazara, ove facea disegno di occupare Palermo, sicchè finalmente una volta potesse avere in sua balia la regina. In tanta turbazione proposero e conchiusero unione e alleanza con alcuni baroni e città di quel valle i Trapanesi, e in lor nome il capitano di essa città il nobile Francesco Bosco, e il nobile Niccolò Marmuretta bajulo, e i nobili Andrea Mararanga, Antonio de Carissima, Palmerio Spinola, e Giovanni di Ciro, giurati. Le città alleate furono Mazara, Marsala, Salemi, Trapani, e il Monte, i cui rispettivi capitani coi baroni di Castelvetrano e di Partanna ragunati in Salemi agli 11 novembre del 1411 stipularono solenne atto di unione e di alleanza *perpetua offensiva e difensiva* in conservazione e difesa dell'onore dovuto alla real casa di Aragona, e a mantenere nel suo vicariato la regina, e ad opporsi al maestro giustiziere. Fu stabilito il contingente degli armati e degli stipendi, che doveasi dalle città e dai baroni anzidetti somministrare; e fu conchiuso d'invitare a questa lega le città di Palermo e di Sciacca, e per esse i lor capitani Francesco Ventimiglia, e Calcerando Peralta, obbligandosi i Trapanesi di farla ratificare dalla regina e dal suo consiglio (2).

Intanto il Cabrera afforzatosi in Alcamo sovrastava a Palermo: e fatto sempre più ardito per le discordie, che divideano i Siciliani, nè a lui annunziando una vicina e tranquilla elezione i torbidi moti, ond'erano anch'essi agitati i parlamenti dei regni spagnuoli, volgendo nella sua mente, che tolta in moglie la regina potea senza contrasto e più scopertamente agognare al trono siciliano, di ambizione e di libidine ardente, di notte nel gennaro del 1412 sorprende Palermo, e il palazzo, ove si dormia la regina; ma vennegli fallito il colpo siccome altra volta in Siracusa e in Catania, avendo potuto a tempo sottrarsene quella, e quindi sopra una galera ridursi nel ben munito castello di Solanto. E perchè tutto fosse dissensione nell'isola, nel tempo istesso i Messinesi, nimici implacabili dei Catalani, e pieni di mal talento coi Siciliani, perchè aveano tenuto in non calo il parlamento di Taormina, teatro infelice dei loro scherniti disegni, ed ove si infelicemente avean pompeggiato, accoglieano volentieri un legato mandatovi con tre galere da papa Giovanni, il qual pretendea, che non avendo giammai pagato il debito censo i re aragonesi, era questo regno ricaduto nel dominio della sede apostolica: è gliel credettero i Messinesi, e prestarongli giuramento di fedeltà con altre popolazioni del loro distretto, compresavi ancora Milazzo, una delle principali fortezze; ondechè innalzato a maggiori speranze il legato, diessi a raccogliere gente, e a pagar soldi, e in Messina

(1) Idem, loc. cit, cap 18, pag. 13.

(2) Questo atto di confederazione è stato inserito nel secondo tomo delle *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*, pag. 178.

faceansi i più grandi apparecchi di guerra contro gli odiati Catalani (1).

Questo avvenimento inaspettato e il comune pericolo dispose i due partiti a desiderare un accordo; al quale per altro erano opportunamente invitati dagli ambasciatori catalani allor giunti, che avea qui spediti il parlamento di Barcellona, sollecitato dall'antipapa Benedetto, e dal re di Navarra, il padre della regina, perchè fosse provveduto alla quiete dell'isola: e tanto più volentieri venne accreditando il Cabrera gli ufficii dei suoi compatriotti, quanto ei sapea, che la nazion catalana attribuiva al suo valore e al suo senno di essere andato a vuoto il parlamento di Taormina, il quale tirava a separar per sempre dai regni spagnuoli quel di Sicilia (2). I principali delle due fazioni, cioè Antonio Moncada e Calcerando de Santapace da parte della regina, e in nome del maestro giustiziero il conte di Caltabillotta e Arcimbaldo de Fox convennero in Solanto nel febbraro del citato anno di rimettersi ambi al parere degli ambasciatori, i quali risolsero, che le città tutte e i luoghi sì del demanio che proprii della regina, restassero sotto il governo del maestro giustiziero a nome di colui, che fosse dichiarato re di Sicilia e di Aragona, sino alla qual dichiarazione avessevi tregua tra le due fazioni; assegnarono alla regina ventimila fiorini annuali, e doves questa risedere nel castello di Catania a patto di non ammettervi alcun barone, che potesse dominarla a suo grado e ritrarla dall'accordo fissato. Senz'altro indugio fu la regina in quel castello, ma accompagnaronla i baroni suoi fautori, i quali dando mala voce e biasimo alla sentenza pronunziata dai Catalani preoccupati manifestamente in favore di un lor paesano, fu tosto violata la pace di Solanto; e Giovanni Ventimiglia, che diceasi capitan generale della regina, occupò a forza la città di Cefalù. Nel maggio di quell'anno era già da per tutto riaccesa la guerra civile nell'isola, e già i due eserciti eran schierati a battaglia sotto le muraglie di Palermo, ove il Moncada e il Liori aveano intimato il Cabrera, perchè sgombrasse da questa città, e si sottomettesse alla regina; ma ivi per insidie tesegli fu preso il Cabrera, e quindi rinchiuso strettamente nella fortezza della Motta, che era soggetta al Liori. Non però dimeno il partito contrario alla regina si restò sino all'ottobre dello stesso anno di opporlasi gagliardamente: sino al qual tempo i discordi baroni di Sicilia sempre agitati dal solo furore della fazione, non interessaronsi mai della sedia reale vota già per due anni della sua dignità; e l'isola tutta perdendo affatto di vista e trascurando sempre il suo maggiore interesse di civile dissensione ardeva e miseramente si lacerava.

Mentre dunque i Siciliani non sapeano essere che faziosi, gli Aragonesi, i Valenziani, e Catalani davano al mondo il raro e memorabile esempio del congresso di Caspe. Volendo essi preservare la nazion loro da' mali di una guerra civile, coi più vigorosi e meglio ideati consigli prevenuta o compressa ogni discordia, indussero i pretendenti alla corona a dovere attendere dal diritto e dal giudizio la designazione del novello sovrano. Nove arbitri furono a tal uopo eletti, tre di ciascun regno, uomini tutti probi e sapienti, e per pubblica opinione ragguardevoli e veneratissimi. Eran già questi sul fioir di marzo del 1412, ragunati in quel castello, dove a ciascun de' pretendenti non fu permessa che la comitiva di venti cavalli nell'accostarvisi a farvi a tutt'agio manifeste le proprie ragioni. In seguito di matura discussione fu quivi pronunziato a voti concordi, che la real corona appartenesse a Ferdinando di Castiglia, il quale con più solenno apparecchio vi fu proclamato re a' 28 di giugno dell'anno stesso. Intanto la Sicilia quantunque un quarto regno ella fosse, a costituir quella corona ugualmente associato, serviva sconciamente all'ambizione di due forestieri, il Liori e il Cabrera; e per l'ignavia de' suoi non avendo saputo farsi compagna dei tre regni, fu ridotta e cadde d'indi in poi nella condizione di provincia ad essi sottomessa e vassalla.

162. Comechè i tre regni avessero tosto lietissimamente accolta la elezione di Ferdinando, che era per virtù militare e per egregie qualità di animo principe rinomatissimo, pure ei distolto dalla ribellione del conte di Urgel che era stato un dei pretendenti, e nel tempo istesso occupato ad ordinare i nuovi suoi stati, non prima di ottobre applicossi a provvedere alla Sicilia. In quel mese risolse il nuovo re di spedire suoi ambasciatori, i

(1) Surita, loc. cit., cap. 76, pag. 59.

(2) Idem, loc. cit., cap. 18, pag. 14.

Digitized by Google

quali poi giunsero in Trapani nel dicembre del 1412. Ebbero quelli istruzioni e facoltà di far riconoscere luogotenente generale e vicaria la regina con un consiglio di Catalani e Siciliani, dal quale doveasi tutta amministrare l'autorità dal governo: di pubblicar da per tutto in Sicilia l'avvenimento al trono di esso re Ferdinando, l'ubbidienza già solennemente promessa e giurata dai regni del continente non che al medesimo re, ma eziandio al suo primogenito Alfonso, il voto universale e constante d'uomini probi e scienziati, che il dominio della Sicilia spettasse a quel re: di ripetere da tutti gli ordini il giuramento di fedeltà, giurando in regio nome all'incontro la conferma delle libertà e de' privilegi della nazione: di guernir finalmente al più presto i castelli e i luoghi forti dell'isola di forze sufficienti, e di fedeli ed abili capitani. E gli ambasciatori che eran pure uomini avveduti e pratici, appena giunti composero tutto in buon ordine a norma di quelle istruzioni: di sorta che non ebbevi persona nell'isola, che immantinenti non riconoscesse a suo legittimo re Ferdinando.

Ma la ben meritata opinion di giustizia, in cui era questo principe generalmente tenuto, e la circostanza propizia di aver ei più figliuoli, fecero ne' Siciliani ravvivar la speranza di poter avere un re proprio; giacchè lor sembrava che quanto poteva essere Ferdinando restio a ciò fare in grazia del conte de Luna, il bastardo di Martino, tanto poteva esser condiscendente in grazia d'un de' suoi figliuoli, e spezialmente del secondo tra questi, l'infante Giovanni. E già sul fine dell'anno 1413 era stato risoluto dalla nazion tutta di spedire a questo oggetto in Aragona solenne ambasceria; e fu indi spedita di fatto, comechè di frapporvi ogni ostacolo ai fosse studiata la regina per segreti ordini avuti da Ferdinando, che avea ciò presentito. Rappresentarono a quel re gli ambasciatori siciliani il voto generale della nazione per avere un suo proprio re, l'antichità ed eccellenza del regno siciliano onorato oltra a tre secoli della sedia regale, e il pericolo di tosto divenir preda dei suoi vicini senza la presenza d'un re, che con pronto e sollecito provvedimento lo difendesse: e ne gli avria compiaciuti Ferdinando, se non temea i Catalani, i quali si opposero sempre a far separare la Sicilia dalla corona di Aragona. Promise però a quelli, che avria mandato al più presto il suo secondogenito l'infante Giovanni duca di Pegnafiel per suo vicerè e governatore dell'isola. Sollecitò di fatto il re Ferdinando la partenza dell'infante dopo che ebbe nuove, che il re di Portogallo tenea pratiche in Sicilia e sospettavasi di voler dare in marito il suo secondogenito alla regina Bianca, di cui nel tempo istesso correa voce che mandava a fortificare i castelli e le terre di suo dominio (1). Il giovine infante accompagnato da savii consiglieri era già in Palermo a' dì 6 aprile del 1415 (2), e Bianca immantinenti partì dall'isola, richiamata da suo padre il re di Navarra.

La presenza del principe riaccese la più viva fiducia nei Siciliani, e non indugiarono i Messinesi a spedirgli tosto ambasciatori, perchè gli presentassero alcuni capitoli riguardanti, come essi diceano, l'interesse generale del regno. Manifestarongli in prima la universal letizia, e di quella città spezialmente, al suo felicissimo arrivo: soggiunsero che essendo comun desiderio dei Siciliani di averlo sempre tra loro non solo come governatore e vicerè, ma da proprio e principal monarca dell'isola, assicuravanlo di poterlo ottenere con effetto dal re suo padre, del che ne lo aveano istantemente pregato sin dal suo primo avvenimento al trono. Di accoglienze sì liete mostrò l'infante di aver loro grazia infinita, ma intorno alla persona del re disse di non doversene i Siciliani mai più travagliare, avendo nel re suo padre un principe virtuoso e potente, e il più adatto al ben'essere della nazione e del regno. Pregarono l'infante gli ambasciatori, perchè nel suo consiglio ammettesse Siciliani e in pari numero ai Catalani, siccome altra volta aveva ordinato il suo predecessore Martino; promise l'infante, che avriavi ammessi i Siciliani, ma riserbossi ad altro tempo di fissarne il numero. Aggiunsero, che fosser tutti Siciliani, esclusi gli esteri, i capitani delle città e terre reali, al che rispose di voler provvedere se-

(1) Idem, lib. XII, cap. 44, pag. 108, et cap. 47, pag. 110.

(2) Ciò ricavasi da un diploma che conservasi nel Tabulario della città di Siracusa a carta 161, col qual diploma dato da Palermo a' 16 di aprile 1415 l'infante passò l'avviso alle città e terre del regno del suo arrivo in qualità di vicerè, costituito con ampie facoltà dal re Ferdinando suo padre.

Digitized by Google

condo il solito. Dimandarono inoltre, che ai Siciliani e particolarmente ai Messinesi confermasse le grazie gli ufficii e le assegnazioni, e chiamasseli a servire nella casa reale; per quest'ultimo articolo disse l'infante di voler riguardare il merito e la qualità delle persone; e per le assegnazioni ed ufficii ordinò, che continuassero a goderne coloro, i quali eranne stati in continuo possesso sin dall'anno 1409, ossia prima della spedizione di re Martino in Sardegna. Supplicaronlo infine, perchè si desse riparo alle frequenti incursioni dei barbareschi, e rispose l'infante, che presto avriavi il re provvaduto, il quale con grandissimo stuolo di navi e di armati dovendosi tra poco portare in Nizza a concertare con Sigismondo imperatore i più efficaci mezzi a liberar dallo scisma la chiesa, pensava di passar quindi in Sicilia. La speranza certamente di poter trattare di presenza col re la rinunzia di questo reame in persona dell'infante, pose allora in calma i Siciliani (1).

Ma siccome l'anzidetto congresso poi tennesi in Perpignano, e divolgossi nel tempo istesso, che Ferdinando era ivi infermo di gravissimo male, non seppero più contenersi i Siciliani, e recaronsi a memoria, e andavano per le bocche di tutti solennemente, gli antichi magnanimi fatti dei loro maggiori, quando morto Alfonso il re di Aragona, e succedutogli Giacomo, a di lui malgrado e lui contrastante, aveano nel 1296 acclamato in loro re Federigo. Difendevano intanto l'infante da sì possenti e lusinghiere insidie i consiglieri castigliani, uomini avveduti e leali, con cui avealo mandato suo padre; e quei temporeggiando le cose, e forse menando in isperanze i Siciliani, ne avvisarono il re Ferdinando; dal cui consiglio comechè da principio si fosse risoluto di richiamar tosto l'infante, pure fu deciso, che temendosi maggiori disturbi nell'isola se ivi non rimanesse alcun principe della casa reale, doveasi rimettere tutto alla virtù di quello, e alla saviezza dei suoi consiglieri. Morì Ferdinando a 2 aprile del 1416, e la prima e la più sollecita cura, che ebbe Alfonso di lui successore, fu quella di allontanare al più presto il suo fratello Giovanni dalla Sicilia, molto più che avea nuove, di esser qui gli animi sì accesi, che impazienti più oltre di pratiche e di suppliche i Siciliani, minacciavano di volersi trattenere a forza l'infante, e di acclamarlo in re anche lui ripugnante. Pur tanto fervore, che parea nudrire un alto incendio di rivoluzioni, fu domo ancor questa volta dalla sagacità castigliana. Antonio de Cardona dei Visconti di questo nome spedito immantinenti da Alfonso dovea concertarsi con Domenico Ram vescovo di Lerida, che assisteva qui da consigliere l'infante, perchè questi lor consegnasse il governo dell'isola: doveano fargli presente il testamento del comun padre, la unione indivisibile di tutti i regni della corona di Aragona, il di lui matrimonio già conchiuso con la regina Bianca, cui spettava la successione al regno di Navarra, e infine sollecitava Alfonso il ritorno di quello, perchè si desse ordine alla casa reale: intanto finchè qui si rimanesse, avesse egli il titolo e la suprema autorità di suo luogotenente con la facoltà di ricevere a di lui nome il giuramento di omaggio, e di fedeltà dai Siciliani, e di giurare a lui nome altresì la osservanza dei privilegi del regno. Se il virtuosissimo principe esattamente e tosto ubbidì gli ordini del re suo fratello, fu più maravigliosa la prontissima e general sommissione dei Siciliani, che testè minaccianti fuoco e fiamma altissime cose avean favellato. Affrettaronsi docili e ossequiosi i baroni a presentare il giuramento, e non che gli stranieri e i Catalani, ma i Siciliani, e tra questi i Ventimigli i Russi i Spadafora i Graffei, dai quali tutti a 23 maggio nel castello Ursino in Catania nella sala dei paramenti ricevea l'omaggio l'infante, ed egli all'incontro giurava di osservare le costituzioni i privilegi e le libertà dei baroni e dei nobili, siccome dai re antecessori erano state confermate e giurate (2): prestaronlo successivamente altri baroni e i prelati, tra i quali

(1) Tom. 1. Cap. Regni, pag. 190.

(2) Io non voglio trascurare a questo luogo le formole del giuramento dell'omaggio prestato allora dai baroni e dai nobili, e delle libertà giurate dallo infante; imperciocchè sono le più antiche, nelle quali lo siemi avvenuto. « Anno a nativitate Domini MCDXVI nonae indic. die videlicet sabati XXIII mensis maii in Castro Ursino civitatis Cataniae, in camera paramentorum dicti Castri, nobiles et milites infrascripti fecerunt sacramentum fidelitatis per modum infrascriptum inclito domino infanti viceregi: nomine illustrissimi domini regis Alphonsi, regis Aragonum, Siciliae Domini, et fratris sui; in primis Ego Sanchius Roderici de Liori miles vicecomes Gallani et admiratus regni Siciliae per me et successores et posteros meos promitto ac etiam puro

spezialmente per suo procuratore l'arcivescovo di Monreale, e il vescovo di Patti in persona. Ai 30 dello stesso mese scrisse alle università, annunziando loro, che egli era stato dal nuovo re di Aragona costituito in Sicilia suo governator generale con l'espresso incarico di giurar l'osservanza delle libertà del regno, e di riceverne il giuramento di fedeltà: ordinava a ciascuna di quelle, che infra lo spazio di dieci giorni mandasse in Catania i suoi sindaci con la facoltà di prestare la debita fede ed omaggio, e di ricevere da lui il giuramento di mantenere i privilegi e le immunità di ciascun comune; ivi attestava che la più parte dei baroni, e le vicine università avean già adempito a questo ufficio (1); e di fatto erasi ai 27 del mese anzidetto renduto dalla città di Catania il ligio omaggio per mezzo dei suoi sindaci, che il popolo ragunato a consiglio avea con espresso mandato solennemente costituiti (2). Or dopochè vide l'infante riconosciuto gene-

corde et sincera mania juro per crucem Domini nostri Jesu Christi ad sancta quatuor evangelia per me corporaliter facta, quod semper et perpetuo ero fidelis obediens et legalis subditus et vassallus illustrissimo ac serenissimo principi et domino, domino meo Alphonso Dei gratia Aragonum et Siciliae regi, et ejus legitimis successoribus, ipsum et suos legitimos successores in veros meosque principes et reges et dominos habebo et tenebo, nec non faciam et servabo ea omnia et singula, quae bonus legalis et fidelis subditus et vassalius suo regi et domino facere servare et jurare tenetur et debet juxta formam constitutionum et capitolorum hujus Regni Siciliae, haecque omnia et singula ut supra promitto et juro in posse et manibus vestri inclitì et magnifici domini infantis Johannis fratris dicti serenissimi domini regis Alphonsi, et pro eodem domino rege viceregis in dicto regno Siciliae, ipsius domini regis nomine recipientis, et ad haec specialiter potestatem habentis, et etiam facio homagium ore et manibus commendatum. Omnes infrascripti in praedicta camera paramentorum uniti fecerunt similiter sacramentum et homagium. Comes Matthaeus de Montecathino alias de Calathanisetta. Nobilis Petrus de Montecathino. Augerottus de Bicaro pro se, et tamquam balius dominae de Chiminna.—Praesentibus testibus ad praedicta reverendo in Christo patre et domino domino episcopo Ilerdensi. Didaco de Sandoval Adelentato majore regni Castellae, Antonio de Cardona, et Martino de Turribus. Inclitus et magnificus dominus Infans Johannes praefatus habens ad ista plenissimam potestatem a dicto serenissimo domino rege Alphonso praefato domino et fratre suo ad supplicationem perhumilem per dictos barones sibi factam juravit tenere et observare privilegia, libertates, atque costitutiones et capitula baronum, nobilium etc. prout et secundum per serenissimos dominos reges Aragonum et Siciliae praedecessores dicti domini regis Alphonsi eisdem confirmata jurata et rationabiliter observata fuerunt. Praesentibus testibus supradictis XXV madii nonae indict. coram testibus supradictis et aliis fecit homagium in forma et modo supradeclaratis, quemadmodum alii barones, baro Mulareni—et eodem modo juraverunt et praestiterunt fidem et homagium dominus Riccardus de Filingerio, Philippus de Vigintimillis, et Fridericus de Vigintimillis procuratorio nomine reverendi archiepiscopi Montisregalis, prout de dicta procuratione asseritur constare per publicum instrumentum, manu notarii Laurentii Carboni de Panormo actum in civitate Montisregalis IV julii IX indict. XIII julii reverendus dominus episcopus Pactensis praesens coram domino infante juravit et praestitit fidem et homagium ut supra etc. » Mss. G. 9, in Publ. Sen. Bibl., hoc anno mense et die.

(1) « Infans Johannes Vicerex etc. Fideles Regii nobisque dilect. Novamenti avimu riciputu commissioni di lu eccellentissimu signuri D. Alfonsu, per grazia di Diu re di Aragona e di Sicilia, nostru reverendu fratri, cum plenissima potestati pi regiri e gubernari lu predictu regnu di Sicilia pe nomu e parti sua, cussi comu apertamente vidiriti pelu tinuri di un transuntu redattu della detta commissioni, in la quali issu caru re e signuri virtuusu e prudenti, vuliendu provvediri a li soi submissi cum justitia et benignitati, inter alia ni commetti et comanda, chi digismu jurari et osservari tutti li privilegi libertati immunitati etc. di lu Regnu predictu, se etiam digiamu riciviri et aviri pri sou nomu e sue parti giuramentu di fedeltà e di omaggiu dalli nobili conti baruni feudatarii universitati ed ufficiali; secunnu la forma e maniera costumata nellu Regnu predictu. Quapropter vi comandamu, chi ricevuti le presenti littiri debbiate incontinenti urdinari e costituiri vostri syndici e procuraturi cum autoritati et potestati plenaria di riciviri da nui nomine supradicto juramentu di confirmazioni di vostri privilegi immunitati etc. et similiter di issi pristari nomine vestrae universitatis debitu juramento di fidelitati, et fari fidi et homagiu a nui pri nomu e parti di lu dictu signuri, comu vi è debitu e siti tinuti; li quali syndici diggianu essiri alla nostra prisenza infra terminu di dieci giorni ad altius poichi avriti ricipatu la prisenti littira, declaranduvi chi la gran parti di li baruni, li quali si hannu truvatu in nostra prisenza, ed alcuni universitati, li quali su izà propinqui, hannu impristatu lu loru juramento di fidilitati, et facta debita fidi e omaggiu, ricipendu da nui juramentu di osservari loru privilegj ut supra in lu modu e forma usati in lu regnu predictu. Datum Cataniae penultimo maji nonae indict. Dominus Infans mandavit mihi Salimbeni ». Nel manoscritto citato.

(2) L'atto della costituzione dei sindaci della città di Catania, e l'atto della prestazione di esso omag-

ralmente nell' isola il nuovo dominio di Alfonso, affrettossi a partire, e ne partì di fatto in agosto del 1416. D'allora in poi cadde la Sicilia irreparabilmente per sistema sotto il governo del vicerè.

163. Per tutto questo tratto di tempo, di cui noi venghiamo di accennare i principali avvenimenti, è fuor di ogni dubbio, che dalla morte di Martino ossia dal maggio del 1410 sino ad ottobre del 1412, in cui fu dai Siciliani riconosciuto in re Ferdinando di Castiglia, o a meglio dire in tutto il tempo dell' interregno, anzichè potesse aver qui vigore il governo, ed esecuzione le leggi, ed autorità i magistrati, fu disordine ed anarchia generale, essendo l'isola da pertutto lacerata da una manifesta guerra civile. Ei parve, che si fossero tosto ristabiliti nel loro ufficio i magistrati, e richiamate in osservanza le leggi, e restituita al governo la sua dignità nel momento istesso, che giunsero qui gli ambasciatori di Ferdinando, i quali fattolo pacificamente riconoscere in re, assunsero immantinenti il titolo, ed esercitarono l' autorità di vicerè e di supremi governatori dell' isola. Nel luglio del 1414 pubblicarono in Randazzo una legge, e intimaronla ai prelati ai conti ai baroni ai capitani ai giudici ai bajuli e giurati e a tutti gli altri ufficiali, perchè secondo il tenore delle costituzioni dei re siciliani curassero di non fare esigere dai feudatarii alcun dritto di earnaggio per gli animali, che per gli loro feudi e terre passavano (1). E nell' anno istesso in agosto con altra legge comunicata a tutti gli ordini della nazione ed agli ufficiali tutti, gli anzidetti vicerè comandarono, che niuno degli ufficiali delle città del demanio, e niun barone o prelato nella sua baronia osasse di impedire la libera estrazione dal territorio di biade vittuaglie o derrate, che avrian voluto estrarne a lor grado i borgesi di ciascun luogo (2). Parimente vigor gagliardo mostrò l'infante Giovanni sin dal suo primo arrivo nell' isola. Con editto da lui pubblicato in Palermo nel primo maggio del 1415, ordinò, che si mettessero per terra, e fossero cancellate le arme e le insegne dei baroni, che trovavansi innalzate o dipinte nelle case private, nelle piazze, nelle strade, e in altri pubblici luoghi: e volle che solo potessero esporsi le armi reali, o la insegna del comune (3). Merita ancora di essere spezialmente notato, che ei sino faceva da giudice principale in alcune cause private e discendeva quasi all' ufficio di magistrato ordinario. A 10 aprile del 1416 decise l'infante col consiglio di due giureconsulti a favore dell' ammiraglio Liori contro il Cabrera, perchè questi pagasse al Liori dieci mila fiorini, prezzo del riscatto dei Genovesi, prigioni del Liori nel suo castello della Motta, ed avealí quindi fatti fuggire il Cabrera, ed altri cinque mila per gli beni a quello occupati; e parimente ai 16 luglio dell' anno istesso confermò con suo particolar giudicato la sentenza profferita dai passati vicerè contro il conte di Modica, da cui pretendea la regina Bianca per suo procuratore la restituzione delle gioje, che erasi colui appropriate, quando a sorprenderla avea assalito di notte il palazzo dell' Ostieri in Palermo, e il Cabrera fu condannato a pagarle dieci mila fiorini e le spese della lite da arbitrarsi dallo stesso infante. I quali due giudicati han quel tenore e la stessa forma, come se fossero pronunziati da un magistrato ordinario (4). Nè dee qui tacersi, che sinn si rivolse l' infante a riformare le opinioni del foro, e introdusse nuova disciplina nei tribunali. I più famosi giureconsulti siciliani di quel tempo, tra i quali spezialmente Giovanni Ansalone, Bernardo Platamone, e Pietro Sardella sostenesno concordemente, che nelle alienazioni dei feudi di qualunque forma si fossero, non poteasi in niun caso pregiudicare agli agnati: la magna curia governavasi a norma di questo principio, e già avealo fissato nella sentenza per la causa di Ciminna. Agitandosi una simigliantissima causa per Vicari nel viceregnato dell' infante Giovanni, chiamolla egli a se dalla real magna curia, e reclamanti i giureconsulti, e malgrado la contraria osservanza dei tribunali, sovranamente giudicò, che i feudi di forma ereditaria, ossia quelli, in cui erano espressamente chiamati gli eredi del sangue, poteano alienarsi in pregiudizio di costoro che è quanto a dir degli agnati.

gio fatto dall' anzidetti sindaci, sono copiati nel citato manoscritto.

(1) Tom. I, Cap. Regni, Pragmaticae Regis Ferdinandi, pag. 193.

(2) Ibidem, pag. 194.

(3) Tom. 2, bibl. cit., pag. 528.

(4) Si può consultare questo giudicato nel manoscritto testè citato.

Digitized by Google

Forse il sapientissimo consiglio dell' infante ebbevi in mira di liberare dagli ostacoli e dalle sottigliezze forensi, e di render più facile l'alienazione dei feudi, e quindi la diminuzione delle grandi proprietà. Egli è però indubitato, che d'allora in poi invalse questa disciplina nella feudal giurisprudenza siciliana (1).

Pur non ostante tale apparenze di forza e di autorità avea principi d' interea debolezza il governo. Già per lunga abitudine erano usi i Siciliani a riguardare i nobili e i grandi come gli arbitri supremi delle cose pubbliche; e dopo mezzo secolo di anarchia, e regnando Lodovico e Federigo, erasi la Sicilia assuefatta a vivere sotto il patrocinio e il favore dei più potenti. Nel regno di Martino, che fu primieramente agitato dalla guerra civile, e poscia distolto dalla spedizione in Sardegna, e il quale volle pure accarezzare i baroni, non potè il popolo esser liberato da tanta soggezione, cui per invecchiato costume era stato già sottoposto. Ed ove noi veggiamo nel 1415 nei villaggi e nelle città da per tutto e nelle piazze e nelle strade e nelle case private e nei luoghi pubblici innalzate le armi e le insegne dei baroni, raccogliesi apertamente, che non solo le private famiglie, ma le popolazioni ancora faceansi scudo dei grandi, e certo con discapito delle leggi e del dritto e con minor riverenza dei magistrati. In somma sussisteva tuttora in Sicilia lo stesso spirito di fazioni e di clientele e di private protezioni, che avea tanto dominato nell'anarchia (2). Or così fatta dipendenza della nazione dai baroni rendava ancora di necessità dipendente dai baroni il governo. Dee ricordarsi a questo luogo, che erasi introdotto generalmente l'abuso, che non solo gli ufficiali delle terre e città del Demanio, ma i baroni ancora nei lor vassallaggi faceano divieto, e impedivano di fatto i borgesi dei lor territori, a potere indi estrarre grani, biade, vittuaglie, ed ogni maniera di merci e di derrate proprie degli stessi borgesi, il che certamente faceano non solamente per monopolio, e perchè ne potesse incettar solo la vendita l'ufficiale e il barone, ma anche per fissare ed esiger nuovi dritti di estrazione. Quindi risultava il manifesto abbandono della coltura, e come allor diceasi *dell'arbitrio delle campagne*; ed oltre ciò a tal divieto ripugnava espressamente la recentissima legge di Martino pubblicata nel parlamento di Catania, in cui avea dichiarata del tutto libera, e sino esenta dai pesi fiscali, la estrazione delle vittuaglie infra regno. A provvedere a tanto disordine i vicerè nel 1414 col voto del supremo consiglio a maniera di prammatica ordinarono, che non solo nei luoghi del Demanio ma nelle baronie potesse chiunque dei borgesi liberamente estrarre dal suo territorio vittuaglie, merci, animali ed ogni sua propria derrata, e ven-

(1) Queste notizie taciute interamente dagli storici, e di cui non abbiamo trovata memoria nei reali archivi, le dobbiamo al solo Guglielmo Perno, famoso giureconsulto di quel tempo. « Et secundum hunc vetustiorem intellectum judicatum fuit in quaestione Ciminnae, et aliis multis, et ita etiam judicatum fuisset in causa Vicari, quo tempore veni de studio, nisi dominus Infans Johannes, qui nunc est rex Navarrae, ad se trahens causam aliter judicasset. Et hoc secundum alium moderniorem intellectum, quem in praecedentibus consiliis et quaestionibus sum tandem sequutus. Verum et hoc hodie jure utimur omnes. Est ergo hic secundus intellectus Capituli *Volentes*, quod ubi est feudum concessum pro te et haeredibus in perpetuum, non addita forma de legitimo corpore descendentibus, quod etiam in praejudicium agnatorum per dictum Capitulum *Volentes* concessa sit alienatio ». Si feudum est haereditarium, si pro te et haeredibus in perpetuum, procul dubio potest tale feudum alienari per Capitulum *Volentes* secundum novum et verum intellectum, quem etiam dat idem rex Fridericus tertius auctor illius capituli, prout declarat in quodam suo privilegio Grassuliati, et secundum hunc intellectum judicavit dominus Infans Johannes in causa Vicari, quae sententia licet apparuisset tunc injusta, tamen postea comperto dicto privilegio apparuit et apparet justa ». Vid., Consilium VI, pagina 7, 8, et Consil. VII, pag. 9, col. 3, Vid. etiam Cannetium in Capit. *Volentes*, pag. 6. num. II. et seq.

(2) « Abusionibus multorum, qui tam in domibus propriis, quam in plateis et certis locis publicis arma et signa baronum quorumdam depingere faciunt, ex quibus scandala et alia inconveniencia quamplurima possent, quod absit, subsequi de facili inter regnicolas regni hujus, volentes pro ut convenit provideri; idcirco contextu hujusmodi providemus ac etiam ordinamus, quod nullus cujusvis gradus praeeminentiae seu status existat, audeat vel praesumat arma quaevis baronum, vel nobilium, ac aliorum magnatum quorumcumque, praeterquam Regia vel publica, in domibus vel casis eorum propriis facere depingere seu fieri aut pingi facere per plateas, compita, vel alia quaevis loca publica civitatum, villarum, et terrarum hujus Regni Siciliae ». Dipl., ann. 1415, tom. 2, bibl. cit., pagina 528.

derla e trasportarla altrove come fossegli a grado (1). Pure osservasi notato appiè della prammatica, che fu sigillata e spedita per gli soli luoghi del demanio, e fu impedita per gli altri luoghi a cagione dell'interesse, che andavano a soffrirne i baroni, per gli quali passa l'ordine in altra firma, e nè anche di quest'altra forma, nei codici delle nostre leggi o dei nostri archivî, è rimasta memoria (2). Veramente d'allora in poi cominciò ad essere la massima dominante di un governo lontano di temer sempre e riguardar quindi e accarezzare in Sicilia i grandi e i potenti.

CAPITOLO VII.

164. Relazioni esterne in quest' epoca. — 165. Col reame di Puglia. — 166. Con alcuni degli stati italiani. — 167. Imprese e tentativi di Martino nell' Africa, e suoi trattati col re di Tunisi. — 168. Stato e governo del ducato di Atene e di Neopatria. — 169. Relazioni con Roma, ove del nostro Dritto Pubblico Ecclesiastico in questi tempi.

164. Tra gli altri miserabili effetti dell'assoluto dicadimento del regno e della interna rovina dell'isola nei tempi dell' anarchia che venne dietro alla morte del valoroso duca Giovanni, e precedette il regno di Martino, non fu certamente il minore la mancanza, che allor soffrì la Sicilia dalle sue antiche relazioni politiche; e se pur ebbene alcuna, anzichè trarne vantaggio la nazione, o gloria la monarchia, ne rimase l'una e l'altra spregiata più presto e avvilita. Essendo in quel tempo le forze tutte dei Siciliani animate e dirette dal solo furore delle fazioni, e rivoltesi contro a vicenda e distruggendosi scambievolmente, non poteano essi applicarsi a concertare ed a sostenere i loro interessi presso le nazioni straniere; e queste nel medesimo tempo per entro agli scismi e sopra le rovine della guasta e desolata Sicilia non trovavano da stabilirvi relazioni vantaggiose di alleanze e di commercio; anzi finalmente non si potè fare a meno di ricever la legge da quelle potenze, con cui aveano da gran tempo i Siciliani urti e contrasti di pretese e di dritti. In somma la nazione coi suoi re straziata allora al di dentro fu per niente avuta e sprezzata al di fuori.

Egli è il vero, che rialzaronsi in qualche modo sotto Martino le cose nostre; ma eran riserbate a ricader tosto assai miseramente, ed egli è pur degno di osservarsi, che dall'antica grandezza si venne quasi a discendere per gradi in tanto avvilimento: imperciocchè dopo le gloriose imprese dei re normanni e svevi, che ebber sempre grandissimo nome e potenza nel Levante, nell'Africa, e nel Mediterraneo, e le cui flotte dominavano tutti i mari, cominciossi primieramente a mancar d'importanza sotto i re della casa di Aragona, tra i quali pure il gran Federigo conservò intatte le prerogative della corona, e i privilegi della nazione; e seppe ancora in tutta Italia il nome del regno e la dignità sostenere. Sotto i suoi successori fu quasi ignota la nazion siciliana, o schernita apertamente: che se Martino avendo ristabilito il regno, e trionfante in Sardegna, già minacciava i re di Puglia e l'Italia, quasi immediatamente dopo la sua morte divenne la Sicilia, sebbene col titolo di regno separato, realmente parte subalterna di una più ampia e lontana monarchia: ed ovechè prima era essa stata centro e capo di tutte le

(1) « Multorum relatione percepimus, quod aliqui ex vobis, propriam potius quam publicam utilitatem agnoscentes, plerumque inhibitionem prohibitionem et divetum facitis de non extrahendis victualibus granis rebus animalibus mercibus tam de terris et locis nostri demanii, quam de terris et locis baroniarum vestrarum alio transferendis, prout casus et necessitas rei exigit et requirit: quinimmo vos officiales praedictarum civitatum terrarum et locorum nostri demanii propriam immo particolarem prout intelleximus utilitatem seu voluntatem prosequentes: vosque venerabiles praelati, et nobiles, comites et barones, etiam in damnum burgensium et habitatorum terrarum et locorum baroniarum vestrarum, inhibitionem facitis, nulla vigente necessitate, sed lucri et mercimoniarum causa vestris commoditatibus acquirenda; quod in maximum detrimentum gravemque jacturam totius Regni praedicti cedere non dubitamus. Constat enim manifeste, quod ii, qui fruendi bonis propriis libertate privantur, *arbitria* deserunt, propter quae grave damnum universaliter infertur Reipublicae supradictae. Cui juste et benigne providere volentes etc. « Tom. 1, Capit. Regn., Cap. Reg Ferdinandi, cap. 2, pag. 191.

(2) « Fuit sigillata et expedita tantum pro locis Demanii: quia propter interesse baronum fuit impedita. In baronibus transivit in alia forma » Loc. cit, pag. 193.

sue esterne relazioni, ed avea sua propria e diretta rappresentanza, fu ridotta da indi in poi a servire ad estranei interessi, o a meglio dire a quelli che venne a comandarlo superiormente la ragion di stato e di commercio dei regni spagnuoli.

165. Il gran Federigo di Aragona non erasi mai avvilito dinanzi agli implacabili re di Puglia, ed ei cancellò l'infamia del trattato di Castronuovo con la guerra di trenta e più anni: continuolla re Pietro suo successore, ma lui morto, e rimasto balio del piccolo Ludovico e del regno l'infante Giovanni, volendo finalmente dare riposo ai Siciliani, e tirando profitto dai molti scompigli, da cui era allora agitato il reame di Puglia, recossi, a gran ventura di poter conchiudere con la regina Giovanna il trattato di pace del 1347 (1).

Or le condizioni di que' due trattati, che eran certamente poco onorate, non aggiungevano ancora a quel grado di ignominia, a cui erano tosto risarbati i re siciliani. Nel regno di Federigo il Semplice, o a dir più vero mentre era il principe tiranneggiato dai grandi, e costernata la nazione dalle scomuniche, ed assalita da Giovanna la regina di Napoli, fu di nuovo proposta pace; e convennero nel 1372 ambi i sovrani nelle stesse condizioni del trattato del 1347; senonchè in riguardo al re di Sicilia fu aggiunto, che ei dovea riconoscere la sovranità dell'isola dai re di Puglia, cui dovea prestare il giuramento di omaggio e di fedeltà; e fu aggiunto da parte della regina, che sua vita durante avria ritenuto il dominio di Lipari, da restituirsi dopo sua morte a Federigo e al di lui successori come una delle isole adjacenti alla Sicilia (2). Siccome ad aver vigore ed esecuzion questa pace fu convenuto tra ammendue, che dovea implorarsi l'approvazione del papa, mandò subito Federigo suoi ambasciatori in Roma con la espressa facoltà di promettere in suo nome, che ei sarebbesi sottoposto a tutte le mutazioni aggiunte o riforme, le quali avria giudicate il romano pontefice apporre a quel trattato. Fu allora consumata la ignominia della corona siciliana. Non solo il papa si fe' riconoscere signor diretto dell'isole e dei suoi re, ma confermò le condizioni tutto già convenute tra Federigo e Giovanna, e quelle particolarmente, che i re dell'isola doveano intitolarsi re di Trinacria, e professar vassallaggio, e prestar servizio al re di Puglia (3).

Pur questo avvilimento del trono, verificatosi mentre i re nostri oppresai dalla tirannia dei grandi nè pieno nè libero esercizio aveano della sovrana autorità, non durò che un istante, ed ebbesi come un fatto assolutamente staccato dal sistema del nostro Dritto Pubblico, nè potè contaminare l'assoluta indipendenza della monarchia. Immediatamente dopo disdisselo apertamente Martino, nè riconobbelo giammai alcuno dei suoi successori. Certo non avvi memoria alcuna, che siesi da quel tempo in poi prestato omaggio o servizio ai re di Puglia, o che lo abbian questi preteso, o richiesto: e Martino sin dal principio del suo regnare nei suoi editti e leggi e diplomi adoperò sempre il titolo di re di Sicilia, anzi trattando con Lodovico di Angiò nel 1393, perchè ei potesse costituire un suo console residente in Napoli a provvedere agl'interessi dei Siciliani abitanti nel reame di Puglia nel modo istesso che abilitava a risedere in Palermo un console per gli Napolitani, non altrimenti nella lettera spedita a Lodovico intitolò il suo regno, che di Sicilia di qua dallo stretto, siccome Sicilia di là da esso stretto chiamava il regno di Puglia (4).

(1) Anonymi, *Hist. Sic.* cap. 28, *tom.* II, *Bibl.* cit pag. 288.

(2) Rainaldus, ad ann. 1372, num. V, et seq.

(3) Loc. cit., num. VI, et VII.

(4) « Anno 1393, 21 julii, primae indict. — Illustris princeps consanguinee carissime. Cum ex antiqua consuetudine fuerit, et sit quod princeps regni Siciliae ultra pharum certos eorum consules justitiam ministrantes contra regnicolas dicti regni, et versa vice principes regni Siciliae ultra pharum consueverint habere aliquos eorum consules in aliquibus civitatibus dicti regni ultra pharum, ob quos statuerimus, et ordinaverimus in consulem Siculorum habitantium in regno Siciliae ultra pharum in civitate Neapolis, et ejus districtu, seu toto regno strenuum militem Bertilium de Costantio de civitate praedicta, placeat vobis ipsum admitti mandare in consulem Siculorum praedictorum in dictis partibus regni ejusdem, ipsumque in dictis partibus libere praedictum officium exercere juxta sui privilegii seriem, et tenorem prout praecessores sui in dicto officio consueverunt exercere temporibus retroactis sic nos in urbe Panormi, et alibi in regno Siciliae ultra pharum admitti mandamus consules regnicolorum per vos in hoc regno statutos, ipsosque dictum officium consulatus permisimus, atque permittimus

166. Mantenevansi ancora regnando lo stesso Federigo il Semplice le antiche relazioni con alcuni degli stati italiani: ma quelle eran tali da manifestar chiaramento la nostra debolezza, e traevanci ad una certa dipendenza. I nostri re aragonesi, dacchè massimamente ebber dominio del ducato di Atene e di Neopatria e in conseguenza gravissimi interessi nel Levante, coltivarono sempre l'amicizia dei Veneziani, possenti in mare, e che aveano quivi ampie signorie. Federigo il Semplice forse discese a maggiori indulgenze, a cui non eransi in casi simiglianti prestati i suoi predecessori re Pietro, e il padre di costui Federigo. Dolendosi per mezzo di un lor nunzio nell' anno 1365 il doge di Venezia e quel comune dei danni recati ai lor sudditi da due corsari catalani, che aveano armati i lor legni in Sicilia, fu da ambe le parti fissata la somma da compensarsi in ducati ventimila, ed ordinò Federigo ai segreti di Messina, perchè a soddisfar quella somma esigessero solamente la metà dei diritti di estrazione e di immissione, che avrian dovuti pagare alla real corte i Veneziani, i quali veniano in quel porto a fare i lor traffichi (1).

Con maggior dignità governossi Martino

libere exercere; sicut praecassorea eorum exercuerunt omni impedimento cessante. — Data Cathaniae sub sigillo nostro secreto XXI julii, primae indictionis ».

« Dirigitur Regi Ludovico.

« Lo Duch dominus dux mandavit mihi Jacobo de Aritio.

Ex Registro, Reg. Cancell., annorum 1393, 1396, et 1397. fol. 350 a tergo.

(1) « Anno 1365, 12 martii, IV indictionis. — Scriptum est per patentes secretis, et magistris procuratoribus nobilis civitatis Messanae tam praesentibus, quam futuris fidelibus suis per haec verba.

« Fidelitatem vestram scire volumus: Quod dum olim discordia esset inter excellentiam nostram ex una parte, et inclitum dominum Laurentium Celsi ducem Venetiarum, et ejus subditos, et fideles ex parte altera occasione scilicet quarumdam disrobationem damnorum, et aliarum injuriarum illatarum diversis Veneti, per Petrum Bernardi, et Ugnettum de Lauzano Cathalanos Pyratas, et gentes secum existentes cum galeis, et lignis, quae eosdem Petrum et Huguettum asseritur armavisse in regno nostro Siciliae eundo ad pyraticam proinde contra dictos Venetos, et propter dictam discordiam sedandam venerabilis Fr. Nicolaus de Agrigento Ordinis Minorum in sacra pagina professor familiaris et devotus noster cum consensu, et assensu tam nostri, quam dicti ducis Venetiarum se interposuit accipere comparuit coram dicto domino duce, et suo consilio pro hujusmodi sedanda discordia, et pace tractanda, et firmanda inter nos, nostrosque subditos, et fideles, et dictum dominum ducem, cjusque subditos et fideles tractavit pacem, et concordiam pacta, et conventiones cum eodem domino duce, et dicto ejus consilio secundum formam mandati et capitulorumque dicto Fr. Nicolao maestas nostra tradi, et as, signari mandavit, quibus mandato, et capitulis visis, et examinatis per dictum ducem, et praedictum ejus consilium, idem dictus dux de consilio jurisperitorum misit ad nostrae majestatis praesentiam Andream de Alcedo notarium syndicum, et procuratorem dicti ducis, et communis Venetiarum pro dicta pace firmanda, pro ut de procuratione, et syndicatu ipso curiae nostrae verissime constitit. Et propterea visis, et examinati dictis capitulis datis, ut praedicitur dicto Fr. Nicolao, deventum est inter majestatem nostram, et eumdem Andream de Alcedo syndicum, et procuratorem Venetiarum, ut praedictum est ad pacem et concordiam generalem perpetuo omni futuro duraturam, juxta formam cujusdam publici instrumenti continentis pacta, et conventiones habitas, et firmatas in testimonium pacis. et concordiae praedictae manu notarii Joannis de Vitali notarii publici totius Siciliae, et subsignati per judicem Anselmum de Pandolfo judicem civitatis Catheniae, et certos proceres regni nostri, ac testes alios regni nostri. Actum Cathaniae, anno a nativitate domini MCCCLXVI mense augusti XI indic. ejusdem tertiae. Inter quae quidem capitula conventionum, et pactorum insertum est capitulum unum continentiae subsequentis. Videlicet. Insuper etiam dictae partes nominibus praedictis fecerunt inter se transactionem, et pactum de damnis, injuriis, violentiis, et rapinis datis. et illatis per praedictos Petrum, at Huguettum cum dictis galeis, et lignis, in, et contra subditos, et fideles dicti domini ducis, et communis Venetiarum per modum infrascriptum, videlicet: Quod emenda dictorum damnorum fiat praefato domino duci, et civibus subditis, et fidelibus suis hoc modo scilicet, quod te toto eo quod debebit solvi regiae curiae scilicet per Venetos, et fideles dicti ducis, et communis Venetiarum quolibet modo, et via in terris, et locis ipsius domini regis tam quas habet ad praesens, quam quas acquireret in futurum una medietas, cedat et perveniat dictis Venetis, et fidelibus dicti domini ducis, et comunis Venetiarum in satisfactionem damnorum, injuriarum, et spoliationum praedictorum, et alia medietas regiae curiae praelibatae quousque fuerit satisfactum praefato domino duci, et comuni Venetiarum de damnis. injuriis, et spoliationibus datis, et illatis scilicet per dictos Petrum, et Huguettum, et gentes secum existentes, quae damna fuerunt extimata de comuni concordia partium praedictarum ducatorum auri boni, et justi ponderis vigintimillia. Volentes propterea omnia, et singula pacta, et conventiones praescriptas con-

Digitized by Google

nel 1396, quando non galee di privati, ma quelle del comune di Venezia aveano non solo provveduta di vittuaglie Palermo allora in istato di aperta resistenza al re, ma accolto ancora onorevolmente il maestro generale dell'ordine dei predicatori, il quale abusando della qualità di legato apostolico eccitava alla ribellione questa città, ed aveanlo indi le stesse galee condotto in Messina a muover quivi iscompigli: spedì Martino un suo ambasciatore al doge, con cui si dolesse di tali ingiurie apertamente contrarie all'amicizia, che da gran tempo passava tra i due stati; e ne dimandasse soddisfazione e riparo: diè nel tempo istesso istruzioni all'ambasciatore, perchè trattasse lega e confederazione col doge e con quella signoria (1). Noi ignoriamo se poi di fatto siesi

tentes in istrumento praefato, cujus forma extracta ex actis dicti notarii Joannis, vobis mitti, ed assignari mandavimus per majestatem nostram, nostros subditos, et fideles observari debere, quodque de praedictis ducatorum vigintimillibus dicto comuni Venetiarum in dicta forma sicut successive integre satisfaciat. Fidelitati vestrae mandamus quatenus forma dicti capituli per vos diligenter attenta, et in omnibus observata a quibuscumque Venetis subditis, et fidelibus dicti domini ducis, et communis Venetiarum medietatem omnium, et quorumcumque jurium debitorum regiae curiae per Venetos ipsos ratione immissionis, et extractionis rerum, et merci eorum, seu alia quavis ratione, vel causa exigatis eo modo, seu etiam requiratis, de reliqua medietate praedictorum jurium debitorum nostrae curiae ipsos nullatenus molestantes seu molestari quumodolibet permittentes; quinimo ipsam residuam medietatem in satisfactionem damnorum praedictorum quousque ad summam ascenderet praedictam eis Venetis paenitus relaxantes, recepturi ab eisdem Venetis de his, quae sibi relaxaveritis scriptum consequens ad cauteiam. Facturi nihilominus, seu fieri facturi de hujusmodi pecuniae praedicta medietate summae contingentis eosdem Venetos, et ipsis exinde assignandae, quaternum unum continentem immissionem, et extractionem rerum, et mercium immittendarum, et extrahendarum per Venetos ipsos, cum quibus Vassellis, quibus diebus, et quantum in quolibet per vos vestri ratiocinii tempore nostrae curiae producendum. Datum Messanae XII martii IV indic. »

Ex Reg. Regiae Cancell., annor. 1347, et 1370, fol. XI a tergo.

(1) 1396. « Memoriale negotiorum tractandorum et agendorum pro parte serenissimorum principum dominorum regis, et reginae Trinacriae, et ducis Montis Albi eorumdem patris et gubernatoris cum inclito, et magnifico viro, et potenti domino duce Venetiarum, et ejus dominationem per nobilem virum Ludovicum Contarenu de Venetiis civem Siracusarum ambaxatorem regium ad tractandum, et faciendum infrascripta per praefatos serenissimos dominos ordinatum ita videlicet, quod praefatus regius ambaxator procedat semper in omnibus infrascriptis cum consilio nobilis, et egregii viri Antonii Bembo militis, et ambaxatoris praefati inclìti domini ducis Venetiarum, et suae dominationis ad praefatam regiam majestatem missi, cui etiam praefata majestas regia exequutionem praesentis ambaxatae principaliter commisit, vidit Petrus promotor....

« Item praefatus regius ambaxiator exponet etiam eidem, inclito domino duci Venetiarum . . . . quomodo istis temporibus retro lapsis plures Veneti tam patroni navium, et galearum, quam etiam alii contra praefatam regiam majestatem, et praedictum ejus regnum favorizando, et juvando occulte, et publice ejusdem regiae majestatis rebelles, et inimicos commiserunt excessus graves, maximaque dapna fecerint eisdem portando victualia, arma, et aliae res praedictis inimicis, quae omnes plurimum juvabant, et manutenebant, et pro parte praefatae regiae majestatis quampiurimum dapnificabant, et specialiter in anno praeterito proxime lapso tertiae indictionis galeae Venetorum venientes de Flandria cum mercantiis applicuerant ad civitatem panormitanam rebellem praedictae regiae majestatis, et ibi vendiderant, et dimiserunt magnam partem rerum, et mercantiarum earum, et quibus eadem civitas, quae in pluribus patiebatur defectum, et necessitatem, fuit valde munita, fulta, et reparata in dapnum maximum, et injuriam praefatae regiae majestatis; et cum esset in dicta civitate Panormitana quidam Fr. Raimundus de Vinea magister generalis Ordinis Praedicatorum qui se dicebat fore nuncium apostolicum, et qui quantum in eo fuit una cum praedictis rebellibus et inimicis processit valde enormiter, injuriose, et inique contra jus, et justitiam et omnem bonam rationem contra praefatam regiam majestatem: temptando de facto, et dando indulgentias etiam plenarias omnibus dapnificantibus, et guerrificantibus praedictos serenissimos principes, et praedictum eorum regnum, ac quoscumque Catalanos per illum modum, et formam, per quem aliter ecclesia Dei procedere consuevit contra inimicos fidei Christianae, et contra Saracenos qui Terram Sanctam detinerent occupatam, sic quod praefatus Raimundus poterat, et debebat, ac potest, et debet rationabiliter dici inimicus capitalis praefatae regiae majestatis et quamvis praedicta omnia esset notorie manifesta, nihilominus tamen praefatus Frater Raimundus fuit in dictis galeis Venetorum honorifice, et favorabiliter recollectus, et receptus in grave dapnum, vituperium, et injuriam praefatae regiae majestatis: et quod gravius fuit dictus frater fuit portatus ad civitatem Messanae, et ibi per plures dies tentus in maxima fide, et honore in majus vituperium, et injuriam dictae regiae majestatis, sicque notorie apparebat, monstrabatur, et dicebatur, quomodo galeae mercantiae incliti domini ducis Venetorum, et ejus

questa alleanza conchiusa: ma egli è certo, che nel viceregnato dell'infante Giovanni, il quale potè far valere la potenza e il nome del re di Aragona, diessi opera acciocchè fosse la nazion siciliana restituita nell'antico suo decoro, e con reciproche libertà trattata dalla repubblica di Venezia. Eransi ivi ordinate nuove imposizioni e gabelle sulle mercanzie, e nelle spedizioni da farsene tante erano le angarie degli ufficiali, che ne soffrivano i mercatanti siciliani scapito e grave interesse: inoltre il console siciliano residente in Venezia non godeva di quelle giurisdizioni e prerogative, che aveano i consoli veneziani del nostro regno. A mantener dunque l'onore della nazion nostra, e a liberare i mercatanti siciliani da tanti pesi, scrisse nel luglio del 1416 l' infante Giovanni ai rappresentanti di quella repubblica, dolendosi che l'uno e l'altro mal convenia agli usi e patti e convenzioni, le quali avea fissate e reciprocamente osservate le due nazioni; e rimostrò, perchè i consoli nostri e i mercatanti fosser trattati in Venezia con gli stessi dritti e privilegi, i quali accordavansi in Sicilia a quei della repubblica, dichiarando, che in caso diverso sarebbero in avvenire i consoli e i mercatanti veneziani sottoposti nel regno alle stesse limitazioni ed angarie, cui faceansi soggetti i Siciliani in Venezia (1).

dominationis favorizabant, et juvabant praefatem Fratrem Raimundum dictorum dominorum capitalem, et notorium inimicum, et in eorum majestatum injuriam, vituperium, et laesionem tam gravem ipsam sic tenuerint in civitate Messanae, de quibus omnibus praefati serenissimi principes quam plurimum admirantur, maxime quia praedictae galeae non sunt particularium, seu singularium Venetorum, sed fuerunt, et sunt praedictorum incliti domini ducis, et ejus dominationis, nihilominus tamen praefati serenissimi principes propter amorem sincerum et amicitiam satis antiquam, quae per Dei gratiam semper viguerunt, et fuerunt inter regias domus Aragonum, et Siciliae, et praefatos inclitum dominum ducem Venetorum, et ejus dominationem voluerunt, et deliberaverunt praemissa omnia patienter tollerare, et ea omnia praefato inclito domino duci Venetorum, et ejus dominationi, pro ut de facto faciunt per suos ambaxatores significare; non credentes, quod praedicta facta fuerunt de eorum conscientia, seu mandato, sed sperantes firmiter, quod super praemissorum reparatione debite provideatur per praefatos inclitum dominum ducem, et ejus dominationem, sit quod praefatus regius ambaxiator de praemissis omnibus maximas faciat querelas petendo reparationem debitam in praemissis, taliter quod praefati serenissimi principes debeant merito contentari vidit Petrus Promotor...

« Item quia praefati serenissimi principes fuerunt informati; quod praedictus inclitus dominus dux, et ejus dominatio affectant cum eis, et eorum regno habere ligam, et confederationem propterea praefatus regius ambaxiator per modum de quo sibi melius videbitur, tentabit, et tractabit distincte, si forsan praefatus inclitus dominus dux, et ejus dominatio vellent facere ligam, et confederationem cum praefatis serenissimis principibus et eorum regno; et per quem modum, et cum quibus condictionibus, sive pactis, sic quod de omnibus particulariter, et distincte reportet secum certum responsum praefatus regius ambaxiator; super qua materia regia majestas mittet breviter suam ambaxatam ad illustrissimum principem dominum regem Aragonum ad sciendum, et forsan ipse etiam eamdem, vellet facere ligam, et confederationem, itaquod cum beneplacito sua fiant omnia in praemissis. Vidit Petrus Promotor. » et caetera.

Ex Reg. Regiae Cancell., annorum 1395, et 1396 III, ind., a fol. 161, usq. ad fol. 163.

(1) « Illustris vir, et honorabiles amici. Regia consuevit inclyta domus Aragonum suis subditis et submissis in eorum subvenire justitia, ipsosque ab oneribus et gravaminibus indebite superpositis debito juris remedio relevare. Hinc est quod plurimum mercatorum Siciliae relatione didicimus, quod in civitate Venetiarum impositiones seu gabellae super eis sive rebus eorum in excessiva forma noviter introductae sunt, et ab eis realiter exactae; et ultra ea, quod diversos officiales, diversaque tribunalia pro expeditionibus eorum adire coguntur, et solutis juribus diversis et multiplicatis per longum temporis spatium et dilationes frustatorias ducuntur et protelantur; quaeomnia usdum in ipsorum mercatorum grave praejudicium et jacturam, sed etiam contra pacta conventiones et usus antiquos habitos et firmatos jamdiu inter Siculos et Venetos actualiter tendunt, cum aequa lance debeant sic oneribus, et sic honoribus et exemptionibus universa tractari. Intelleximus praeterea, quod consulem Siculorum in ipsa vestra civitate Venetiarum degentem non ea praerogativa ipsaque jurisditione atque praeeminentiis, quibus consules vestri in hoc Regno Siciliae utuntur et gaudent, fovetis atque tractatis. Quapropter vos et honorabilem amicitiam vestram attente rogamus, ut praefatos mercatores aliosque Siculos ad ipsam civitatem aliasque civitates et loca vostrae ditioni subjecta quomodolibet remeantes eo modo et forma tractare velitis, quemadmodum ipsi cives vestri in dicto regno Siciliae favorabiliter et honorifice tractantur, ipseque consul eadem praerogativa et jurisdictione uti valeat, qua in hoc regno utuntur et vestri; alias nos oporteret eadem mensura metiri, qua mensi fueritis et vos. Offerentes nos ad omnia grata et beneplacita vestra. Dat. Cathaniae

Eransi forse interrotte o sconcertato nell'anarchia le antiche relazioni di amicizia e di commercio, che passavano tra i Siciliani e i Genovesi. Alla nuova che già con poderoso stuolo riconduceva Martino in Sicilia la regina Maria, e sperandosi quindi che cessate le turbazioni pubbliche si sarebbe nell'isola ristabilito il governo, e insieme aperto ed assicurato più libero accesso al mercatanti, non indugiò il doge di Genova e il consiglio degli anziani di deputaro a quel principe suoi ambasciatori sino in Catalogna, i quali accompagnaronlo indi in Sicilia, e furono ripigliati e rimessi in vigore in Catania gli antichi trattati. Dalla parto dei Genovesi si volle rinnovellata e confermata una solenne convenzione già fissata col re Maufredi nel 1261 da noi pubblicata a suo luogo, e in quella accordavasi ai Genovesi, che potessero avere in più luoghi del regno lor consoli, e loggie per i lor paesani, e particolari privilegi ed immunità nei lor traffichi. Da porte del re di Sicilia fu proposto di richiamare in osservanza un trattato già conchiuso nel 1307 tra Federigo di Aragona e quella repubblica, ed erasi in esso principalmente convenuto, che i Siciliani godessero in Genova delle stesse libertà, che pretendeano i Genovesi in Sicilia (1). Or furono di nuovo questi trattati solennemento ratificati in Ca-

XX julii, IX indict. MCDXVI. Nos et Infante. Dominus Infans mandavit mihi Salimbeni ». In Mss., sig., G. 9, in Publ. Sen. Bibl.

(1) « In nomine domini. Pateat Universis; quod nos Martinus, et Maria etc. et Infans Martinus etc. Pro ut de condjuctione bujusmodi pleno constot. Quadam carta, seu publico instrumento facto in portu Faugoso in posse fidelis consiliarii, et protonotarii nostri Berengarii Sanri XXVIII die januarii, anno a Nativitato Domini MCCCXCII in nostrorum praesentia culminum constiuti nobiles viri dilecti, et devoti nostri Bartholomaeus Pindaberi de Vernacia notarius, et David Lercari cives Januae nuncii actores, et procuratores constituti una cum Andriolo de Nigro legum doctore qui in civitate Cathaniae his diebus cursum suae vitae finivit, quorum duo habent in, et de subscriptis plenariam potestatem a magnifico, et potente viro Antonio de Montalto Januensium duce, et populi defensore de consilio videlicet, voluntate etiam et consensu, ac in praesentia sui consilii quindecim Ancianorum civitatis Januae supradictae, pro ut patet quadam carta pergamena, seu publico instrumento tenoris sequentis. In nomine amen. Illostris et magnificus dominus, dominus Antonius de Montalto Dei gratia Januentium dux et populi defensor in praesentia, consilio, voluntate et consensu sui consilii dominorum quindecim Ancianorum civitatis Januae, et dictum consilium, et consiliarii ipsius consilii in praesentia, auctoritate, et decreto praefati magnifici domini ducis, in quo consilio interfuit legitimus, et sufficiens numerus ipsorum Ancianorum, et illorum, qui interfuerunt nomina sunt haec: Clemens de Premontorio prior, D. Henricus de Illionibus legum doctor, Branca de Firmura, Antonius de Labaquo, Franciscus de Palatian, ac Lucianus de Castello, notarius Raphael de Bardi, Damianus Ravaria, Antonius de Arnaldo de Scalla, et Raphael Bergucius nomine, et vice communis Januae, et quarumcumque singularium dicti communis, ac pro ipso commune, et ejus singularibus praedictis. De prudentia, discretione, et constantia nobilium, et sapientum virorum domini Andrioli de Nigro legum doctoris, Bartholomaei Pindeberi de Vernacia notarii, et David Lercarii omnium civium Januensium plenarie confidentes omnimodo jure etc.. constituerunt, et creaverunt, ordinarerunt, et elegerunt ac nominaverunt... certos, veros, legitimos et indubitatos nuncios, actores, Syndicos et procuratores....... et usqa ad menses sex dumtaxat ad comparendum; et se personaliter praesentandum coram serenissimo principe domino, domino Martino Dei gratia rege Siciliae, et coram serenissima principissa, et domina domino Maria Dei gratia regina Siciliae, seu Trinacriae, et Neopatriae ducissa, ac coram regia majestate Siciliae, nec non coram illustrissimo principe, et domino domino Martino duce Montis Albi gubernatore etc. dicti regni, et coram quibuscumque consiliariis, seu commissariis vel auditoribus deputatis etc ...... ad petendum, requirendum, habendum, et obtinendum a supradictis etc..... confirmationem, et corroborationem, ac ampliationem privilegiorum datorum, et concessorum communi Januae, seu Januensibus, et subditis dicti communis, ac etiam quarumcumque conventionum cum ipso communi Januae inhibitarum seu facturam, et specialiter cujusdam conventionis inhibitae, et facta inter serenissimum dominum Mainfredum Dei gratia regem Siciliae ex una parte, et tunc ambaxiatoris communis Januae ex altera, scriptae et compositae apud Acerras manu Gualterii de Oera regni Siciliae cancellarii anno Dominicae incarnationis MCCLXI, mense junii. quartae indict., et ad confirmandum corroborandum, et renovandum dictam conventionem, et quaecumque privilegia data, seu concessa temporibus retroactis per communem Januae. seu officiales, vel tunc praesidentes dicto Communi Dominis, et illustribus principibus Regibus Siciliae, seu alicui ipsorum, vel subditorum eorum et ad dicta privilegia, et convenciones, et quaecumque dubio in dictis privilagiis convencionibus, seu aliquo ipsorum orta vel occurrencia declarandum. interpretandum, et declarari petendum, et faciendum etc....

« Actum Januae in sala cappellae veteris palacii ducalis communis Januae, ubi Consilia celebrantur anno Dominicae Nativitatis MCCCXCII, indict. XIV

tania nel 1392. La qual corrispondenza e amicizia mantennesi appresso per qualche tempo tra i duo stati, ed erano i rispettivi lor sudditi con pari privilegi e con recipro-

secundum cursum Jannae die martii XIII mensis julii... praesentibus testibus etc...

« Nobis cum humili, et debita raverencia supplicarunt: quod cum inter serenissimos principes dominos Reges Siciliae praedecessores memoriae gloriosae ex una parte, et magnificum, ac potentem virum tunc ducem, commune Jannae ex altera factae fuerunt mutue inter alia privilegium, pactum, convencio, etc.. subsequentes enim quadam carta pergamena, seu publico instrumento tenoris, qui sequitur: Millesimo CCCVII die XXII martii magnifici viri domini Raphael de Auria miles, et Galiottus Spinola de Lucculo capitanei communis, et populi Jannae et Joannes de Fanali abbas populi, et Consilium Ancianorum civitatis Januae Advertentes, et considerantes omnia, et singula, quae sapienter, et discreta dispositione dicta, et exposita fuerunt hoc anno covam ipsis dominis capitaneis, abbate populi, et consilio Ancianorum pro parte excellentissimi principis domini Friderici Siciliae regis per nobilem, et discretum virum dominum Andream de Juffo militem de Messana, et ambaxatorem regium, et maxime super querela exposita per ipsum pro parte regia supradicta: quod plures exactiones factae fuerunt hactenus per emptores, seu collectores dirictuum communis Januae, seu cabellarum civitatis Jonuae contra formam immunitatis solitae, et observari Siculis, et districtualibus dicti domini regis in civitate Januae,et districtu, quae simili observatione hactenus consuevit, et consuetum est observari in Regno Sicilia per dictum dominum regem Fridericum, seu praedecessores ipsius juxta formam immunitatis concessae per bonae memoriae quondam dominum regem Manfredum tunc Siciliae regem communi Januae, nec non Januensibus, et districtualibus ipsius etc. .. statuerunt, et ordinoverunt, et statuendo, et ordinando mandaverunt ex potestate, et baylia officiorum, eorum, et pro ut melius peterunt observari debere Siculis, et districtualibus dicti domini regis Friderici de regno praedicto per se, et eorum mercibus per dictum commune Januae et quoscomque officiates ipsius communis, et magistratus etc... quousque dictis dominis capitaneis, abbati, et consilio Ancianorum constiterit immunitatem praedictam dictum dominum regem Fridericum, vel successores ipsius verbotenus, vel per effectum ipsam immunitatem in forma praedicta nolle observari, debere aut permittere non observari communi. et Januensibus supradictis. Tenor vero dictae Immunitatis. sivi privilegi convessi per dictum dominum regem Manfredum talis est; Manfredus Dei gratia rex Siciliae etc.... Datum apud Acerras per manus Gualterii de Octa regni Siciliae Cancellarii. Anno Dominicae Incarnationis MCCLXI mense junii IV indictionis: Laudare, approbare, ratificare, et etiam confirmare cartam, privilegium, pactum, convencionem, et additamenta superius expressata juxta continenciam, mentem, tenorem et valorem ipsorum, et etiam quascumque moderaciones, modificaciones, interpretaciones, declaraciones, et additamenta per praedecessores nostros reges Siciliae, facta, et subsequuta exinde de nostri Clementia dignaremur. Quoniam nuncii, actores, syndaci, et procuratores praedicti nomine, et ex potestate ut supra patet attributa isdem laudationem, approbationem, ratificationem, et confirmationem consimiles facere sunt parati: Nos supplicationi hujusmodi auras praebentes benignas conservare gestientas omnino pacem concordiam et dilectionem, ac mutuam unionem, quibus firmioribus vinculis regalis domus Siciliae, at dux, et commune Januae supradicti annectuntur tenacius; tenore praesentis privilegium, pactum, conventionem, et amicitiam supra inbitas nec non omnes, et singulas moderationes, modificationes, interpretationes,declarationes,et additamenta, de quibus fit mentio desuper, juxta contiuenciam, tenorem, valorem, et firmitatem ipsarum laudamos, approbamus, ratificamus, et nostrae confirmationis praesidio roboramus; mandantes per hanc eandem magistro justitiario, nec non judicibus, curiae magnae, caeterisque universis, et singulis officialibus nostri regni praedicti, et insularum adjacentium etc.., gratas, ratas, et firmas habeant, teneant, et observent, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione; nos enim eis, et eorum cuilibet faciendi opposi tum cum hac eadem potestatem omnimodam abdicamus. Et versa vice nos Bartolomeus Pindebeni do Vernasia notarius, et David Lercari cives Januae actores, syndici et procuratores praedicti nomine, et potestate nobis per magnificum, et potentem virum, dominum dominum ducem jam supradictum cum ejus consilio praelibato, ut patet superius attributa, affectantes, ut dilectio, amicitia, tranquillitas, et pacis etiam foedera, quibus regalis domus Siciliae, et dominus dux, ac commune Jannae supradicti amabilius annectantur firmioribus teneantur radicibus tenore hujusmodi privilegium, pactum, convencionem, etc ... supradictas, et etiam omnes, et singulas modificationes, interpretationes, declarationes, et additamenta, de quibus fit mentio, laudamus, approbamus ratificamus, et etiam confirmamamus Mandantes per hanc eandem, nomine et ex parte jam dictis, universis, et singulis officialibus districtus domini ducis, et communis Jannae praedictorum etc ... omnia, et singula contenta in eis juxta continentiam, tenorem, valorem, et firmitatem ipsarum ratas, gratas, et firmas habeant, teneant, et observant, et non contraveniant, nec aliquatenus contravenire permittant aliqua ratione, quoniam nos nomine, et ex potestate praedictis, eis, et eorum cuilibet faciendi oppositum cum hac eadem omnimodam tollimus patestatem; jubentes de bis fieri duas cartas consimiles quarum altera nobis dictis regi, et reginae, ac duci, et altera nobis nunciis, actoribus syndicis, et procuratoribus memoratis tradatur per notarios infrascriptos ad habendam memoriam

che libertà trattati. Anzi avendo il ribelle Artale di Alagona trasmessi in Genova i gioielli più preziosi ed assai argenti propri della regina Maria, dal padre di questa a lui consegnati; e disegnando col danaro di quelli armar quivi navi, e sostener la guerra contro Martino; scrisse questi al doge e al consiglio, perchè tenessero in sequestro quegli argenti e gioielli, finchè avria lor fatto constare per legittime pruove, che al re di Sicilia quelle gioie appartenessero (1). Cominciò veramente a mancare la comune amicizia, quando i Genovesi ruppero coi Catalani; e più di ogni altro si venne con loro a manifesta guerra, quando aiutarono scopertamente i ribelli di Sardegna.

167. Già fu detto altrove, che le Gerbe rimaste l'unico dei domini siciliani nell'Africa, eransi anch'esse finalmente perdute negli ultimi anni del regno del primo Federigo di Aragona. Pur non lasciavano di essere in un certo stato di debolezza quei principi musulmani, e di fatto pagavano un tributo ai re di Aragona, che eran prima obbligati di

in aeternum. Et ad corroborationem majorem nos dux Montis Albi praedictus sigillum nostrum, cum nondum alia regia sigilla sint facta, huic instrumento apponi jussimus in pendenti. Quod est actum et datum in palacio regio civitatis Cathaniae, in quadam videlicet camera ejusdem palacii XXVII die augusti anno Dominicae incarnationis MCCCXCII, XV indict. Regnique nostri dicti regis primo, et praedictae reginae XVI.

Lo Duch — Vidit Petrus Promotor.

Signum ✠ Martini, et Mariae Dei gratia regis, et reginae Siciliae, ac ducatuum Athenarum, et Neopatriae ducis, et ducissae, et infantis Martini illustrissimi domini Petri bonae memoriae regis Aragonum filii, et Dei gratia ducis Montis Albi gubernatoris generalis pro domino rege Aragonum supradictu in omnibus suis regnis, et terris, coadjutorisque dictae reginae in regimine regni, et ducatuum praedictorum, ac patris, et administratoris legitimi dicti regis praedictorum Qui haec concedimus, et laudamus.

Sig✠na Bartholomaei Pintebene de Vernacia, et Davidis Larcarii nunciorum actorum, syndicorum, et procuratorum praedictorum. Qui nomine, et ex potestate praedictis haec concedimus, et laudamus.

Testes sunt, qui ad praedicta praesentes fuerunt, reverendi in Christo patres domini Philippus archiepiscopus messanensis, Antonius episcopus milevitanus, egregii et magnifici viri Guillielmus Raymundus de Montecatheno comes Augustae, comes Guilielmus de Peralta, Bartholomaeus de Aragona comes Cameratae, Antonius de Vintimillio comes de Colisano, nobilis Belingarius de Crudiliis, Galdus de Queralto milites camerlengi consiliari domini ducis praedicti, Andreas de Auria et Manfridus Cucorelli milites Januae civitatis.

Domini rex, regina, et dux mandarunt mihi Guilielmo Poncij, in cujus posse tam domini, quam nuncii, actores, syndici, et procuratores praedicti firmarunt

Sig✠num Guilielmi Poncii secretarii domini ducis Montis Albi, magistrique notarii curiae magnae et auctoritate regia publici notarii regni Siciliae, qui de praedictorum dominorum regis, reginae, et ducis mandato praemissis interfuit, eaque per scriptorem juratum scribi fecit, et clausit cum ratis in linea prima clausurae hujusmodi mandato praemisso ».

Ex Registro, Reg. Cancell. anni XV indictionis 1391 et 1392, fol. 180 a tergo.

(1) Literae directae duci Januae de Jocalibus missis Januae, quae pertinebant ad reginam Mariam.

« Potens, et egregie vir, ac dilecte, et devote noster. Audivimus noviter quod Artalis de Alagona nobis proditor manifestissimus, et rebellis, qui non contentus de occupatione nefanda, quam ipse, et nonnulli barones regni Siciliae tyrannice fecerant de regno eodem, ipsumque tenuerant per tempora satis longa, certa croce aurea coronarum, et nonnulla vasa argentea, et jocalia in numero, et pondere satis grandi, quae fuerunt serenissimae dominae reginae Siciliae nostrae socrus, quae omnia Artalis de Alagona quondam patruus dicti Artalis a die obitus antedictae reginae tenuerat, et dictus Artalis nunc tenebat in Castro de Jachis, ad Januae civitatem transmisit pro armando certa vasa maritima, ut fertur, quibus suam rebellionem immanissimam, et iniquam etiam tyranniam possit indurato animo fortius sustinere. Cum autem pro ut vestram magnificentiam, et amicitiam credimus non latere jocalia supradicta, et alia quae praedictae reginae fuerunt, pertineant pleno jure serenissimae dominae Mariae reginae Siciliae, ut universali haeredi dominae reginae matris suae praedictae, et Martino viro ejus, filiis nostris charissimis, et nobis nomine eorumdem. Et ob hoc dicti rex, et regina, ac nos in, et pro empara, et petitione jocalium praedictorum certos constituimus procuratores legitimos. Amicitiam vestram de qua in his, et majoribus fiduciam gerimus singularem, affectuosius deprecamur, quatenus ad nostrorum procuratorum istantiam emparari, et sequestrari mandetis jocalia, et alia supradicta tenenda, et custodienda per vos, aut alios vestri jussu, quousque nobis claruerint documentis legitimis praemissa dictis regi, et reginae, ac nobis eorum nomine pertinere. Ex his enim cultui satisfacietis justitiae, ac id habebimus quippe gratum, qui pro nobis faceremus potius libenter istaliter non solum similia, sed majora. Dat. Cathaniae sub nostro sigillo secreto XVI die novembris primae indictionis, anno Domini MCCCXCII lo Duch. Dirigitur Duci, et Communi Januae — Dominus Dux mandavit mihi Guilielmo Poncij

Ex Reg. Officii Prothon., anno 1382. f. a tergo, Lit. E.

pagare ai re di Sicilia (1): e questi nel tempi stessi dell'anarchia, dimostravano alcuna volta che avrian voluto, quandochè si potesse, ripigliare ivi lor dritti, e principalmente ricuperare le Gerbe. Federigo il Semplice nell'anno 1364 diè amplissima facoltà al conte Giovanni di Chiaromonte di potere in suo nome occupar quelle isole, e sin d'allora vel dichiarò castellano e capitano col dritto di conoscere delle cause civili e criminali (2) Forse indi avanzaronsi i successori di quel conte a pretender quivi più assoluto impero; e nello stato di totale indipendenza, in cui poi furono i grandi, e massimamente i vicarii del regno dopo la lontananza di Maria, spedì nell'anno 1389 Manfredi di Chiaromonte, che era ammiraglio ed un dei quattro vicarii, suoi ambasciatori a papa Urbano a chiedergli la investitura per se e per i suoi eredi delle isole anzidette, con la espressa obbligazione di volerne fare omaggio e pagar censo perpetuo alla sede apostolica, soggiungendo che avea già pronte grandissime forze a far quella spedizione, e sottrar le Gerbe dal giogo dei barbareschi. Ei può fondatamente congetturarsi, che siane stato dal papa investito Manfredi, imperciocchè unitosi coi Veneziani e coi Genovesi, portò guerra in quei luoghi, ed espugnolli, ed ebbevi per qualche tempo signoria (3). Ribellaronsi poscia quegli isolani, e il re di Tunisi soggiogatili, s' impadronì del castello. Ma appena qui giunto Martino occupossi studiosamente di far valere in Africa gli antichi dritti dei re di Sicilia. Ei con lettere di credenza deputò nel febbraro del 1392 al re di Tunisi ambasciatori Guglielmo Talamanca suo maggiordomo, e Vito de Malcondignis, e le istruzioni lor date conteneano spezialmente: che doveano essi in prima rimostrare a quel re, che sin dai tempi, di cui non aveavi memoria, eran state le Gerbe sotto il domicio dei re siciliani, ed ultimamente aveale per lungo tempo posseduto l'ammiraglio: che di ciò poteasi il re di Tunisi chiarire apertamente dalle molte testimonianze ai di Mori che di Cristiani, e dagli atti e dai monumenti di sovranità, tuttora sussistenti in quelle isole, esercitati vi dai re di Sicilia: ne dimandasser quindi la restituzione con tutti i dritti e le appartenenze, siccome ab-antico aveanne avuto il possesso: dimandassero ancora la restituzion delle rendite appropriatesi da quel re per tutto il tempo che aveale occupate, intorno a che diè facoltà agli ambasciatori di contentarsi di una composizione che potesser migliore: doveano ancor trattare, perchè tutti fossero liberati gli schiavi sì catalani che siciliani, e per i quali commise specialmente agli ambasciatori, che non potendoli avere altrimenti, ne concertassero il riscatto: se il re di Tunisi non consegnasse le dette isole, la ribellion di quelle allegando, ne ottenessero almeno di farsi consegnare il castello, ed ajuto e favore a poter soggiogare quegl'isolani: doveano finalmente proporgli pace col re di Aragona, per cui offeriva la sua madiazione e i suoi ufficii il re di Sicilia (4).

(1) Surita, tom. II, lib. 9, cap. 64, pag. 344.

(2) « Factae sunt commissionis litterae in hac forma. Fridericus etc. Nobili Johanni de Claromonte, comitatus Claromontis et terrae Bibonae domino, consil. famil. et fideli suo etc. De fide strenuitate, sufficientia, et legalitate vestris nostra excellentia confidens, vos in capitaneum insularum Gerbarum et Querciuarum, ac castellanum castri ejusdem insulae Gerbarum, et turris dictae insulae Querciuarum, cum cognitione causarum criminalium et civilium in eisdem insulis movendarum a primo septembris proximae futurae indict. in antea usque ad beneplacitum nostrae majestatis et mandatum, quocumque seu quibuscumque insulas ipsas occupatas tenentibus, quas sicut veridice credimus vestri strenuitate industria atque potentia ad mandatum et dominium nostrum devolventur, inde amotis etiam et ejectis, recepto a vobis fidelitatis et ipsius capitaniae officio bene et legaliter exercendo corporali et debito ad sancta Dei evangelia juramento, duximus fiducialiter statuendum. Ea propter fidelitati vestrae mandamus ad praedictas insulas vos praesentialiter conferentes dicta officia capitaniae et castellaniae in eisdem insulis castro et turri ad honorem et fidelitatem nostri culminis, nostraeque curiae commodum a dicto primo septembris V indict. in antea, dicto nostro beneplacito perdurante, studeatis prudenter sollicite diligenter et fideliter exercere. Datum Messanae 31. quartae indict. — Ex Regest., Reg. Cancell., ann. 1364, fol. 40.

(3) Rainaldus, ad ann. 1389, num. VI et seq,

(4) Dirigitur Regi Tunic pro defentione insulae Gerbarum, anno 1392, 23 februarii.primae indict.

« At Mult Alt Prencep Abulahambet Rey de Tunic de Nos en Marti del Mott Alt Senyor en Pera de bona memoria Rey d' Arago fill, e per la gratia de Deo Duc de Munt Blanch Comte de Luna, a Senyor del Marquesat. e de la Ciutat de Sorgerb salut com a Rey per qui volriem bonor, a molta bona ventura. Sapiats que nos sobre alguns affers por los Amats Conseллers nostres Mossen Guillelm de Talamancha Majordem del Rey de Sicilia nostre

Noi non sappiamo se poi veramente siesi spedita, e quale successo abbiasi avuto questa imbasciata: ma veggonsi nell'aprile del 1393 lo stesso Guglielmo Talamanca ed Ugone de Santspace costituiti da Martino suoi consiglieri e deputati a poter dimandare e ricuperare le Gerbe come propria ed antica appartenenza del regno di Sicilia: investitili della più illimitata plenipotenza, e gli autorizzò perchè ne prendessero in suo nome il possesso, e ricevessero l'omaggio e il giuramento di fedeltà, e potesser giurare all' incontro i privilegi e le immunità agli uomini ed alle università di quei luoghi, e concedere a quelli nuove grazie e libertà (1). Essi doveano primieramente trattare col sovrano di Tripoli e

fill, e Mossen Vito de Malcondiguis, los quals a vos trametem per a questa raho de bidora a vos de part nostra haviem los dits cavallers de nostra intentio informats plenariament sobre a quello Preganta vos affectuosament, que a tot eo quells dits cavallers vos diran de parte nostra sobre los affers de sus dites donets, fe. e creenca plenaria axi comal noa de paranta vos dihem. Dada en Cathania sota nostre segell secret a XXV dies de Febrer del Any de la Incarnatio de nostro Senyor MCCCXCII, primae indictionis a.

Lo Duch — Dominus Dux mandavit Raymundo de Cumbis.

Dirigitur Regi de Tunic.

Item alia similis fuit missa eidem Regi ex parte domini regis.

« Memoria sia a Mossen Guilhelm Talamancha, e Mossen Vito de coque ha a fer ab lo Rey de Tunic, de part de Senyor Duch, e de Rey de Sicilia.

« Primo: que feta al dit Rey deguda reverentia e dites las salutationes a costumbrades li diguen de part del dits Senyors com la Illa de Gerba se estada del Rey de Sicilia de tant temps en ea que no es memoria en contrari. Et com han posseyda longament a quella et com l'Almirall lo qual dirlatament cobra la dita Illa axi mateix fa tenguda, o posseyda per lonch temps a quella per que requiren lo dit Rey que la dita Illa les facta restituir e tornar ab tots ses drets, e pertinenties segonsque ab antich es acostumat.

« Apres demanen restitucio des totes les rendes, e drets per lo dit Rey rebebudes del temps enca, que la dita Illa han tenguda occupada pero da, co haben a quella millor composicion que poran.

« Item facen tant comparan que hacen tots los cativis Christians los quals son en poder del dit Rey axi Sicilians com Cathalans. Et si tots nules poran haver que almeyns haien los Sicilians com en negun cas nols poguessen haver facen, ne ab ell la millor havinenca que poran axi queu puxen exir per via de reacat si en altra manera nols poden haver.

« Item que se lo dit Rey no volia restituir la dita Illa dient o allegant que saria rebellada que elegue noes a sa obedientia, facen en lo dit cas quel dit Roy liura als dit Senyors lo Castel si es en son podere fornit de vituales, e armes. Et que prometa, e jure ab Alquile que no dara favor ni ajuda o aquell qui vues cels dita Illa ans per son poder fara que los dits Senyors lo haien, et que sobre la recuperacio da quelles dara tota favor, e aiuda que pora al stol dels dits Senyors, e a largent, o per, so com lo dit Rey sens alguna raho se occupa la dita Illa, e sia rahonable que ell la havid a cobrar als dits Senyors facen ab ell que per la dita raho en aiuda de cobrar a quella don alguna suma de diners com sia stada perduda per so colpa.

« Item quo en cas que lo dit Rey denegas que la dita Illa no es da quest Regne sia respost que molt axi Christians com Moros se pot provar clarament que la dita Illa ex estada. et es del dit regne de Sicilia de tant de temps enca que no es memoria de hames en contrari, e axi mateix per les obrra quo son estades facea en la dita Illa per los Reyes.

Item si lo dit Rey o complex les dites coses plau als dits Senyors que formen pau per parte lur ab lo dit Rey axi que los Moros de tot son Regno puxan venir mercade Jar caser e estar en lo dit Regne de Sicilia.

« Etsi lo dit Rey de Tunic, faya dupte dien quo vol pau, o amistat ab lo Rey de Arago poden en lo dit cas appontar ab ell lo feyt del Trahut que as tengut de fer al dit Rey d'Arago. Et poden li offerir que si sobra aco, ques convendran sobre lo dit feyt, lo dit Rey de Tunic, vol trametre Missagers al dit Rey d'Arago, que los dits Senyors axi mateix hi trametran lurs Missagers. Et faran per lur poder quel dit Rey de Arago, complesco coque es acordaran ab lo dit Rey ».

Ex Reg., Officii Prothonotarii, anni 1392, lit. F, fol. 117 a tergo.

(1) « En el nombre de Dios Amen. Nos D. Martin, e Duenya Marya per la gracia di Dios Roy e Reyna de Sicilia, e de los Ducados de Athenes e de Neopatria Duque e Duquessa. E nos infante Don Martin del mult alto D. Pedro de buena memoria Roy De Aragon fillo, e per la gracia di Dios Duque de Monblanc, Comte de Luna, e Senyor del Marquesado de la Ciutat de Sagorbe, Governador General per lo mult alt Senior D. Jean Rey de Aragon, ermano e Senyor nostro muyt car en tut sus Regnos e terras. Coadiutor de la dicha Reyna en lo regimento del Regno e Ducados supredichos, e Padre e legitimo administrador del dicho Rey. Con tenor de la present costituimos creamos e ordinamos vostros noble Mosser Huc de Sancta Pau, a Mosser Guilelm Talamancha conselleros nostros muit amados. de losquales muyto confiamos yes saper ademandar, haver e recebar per nos e parte nostra la Insula de Gerba, la qual ye di pertinincies del Regno nuestro subredicho, e todos losca-

Digitized by Google

con altri cadì e governatori di quella provincia, e da sua parte assicurarli, che egli venia assai pronto a fare alleanza con loro, la quale per mezzo di un giudeo aveagli proposta, ed obbligavasi di aiutarli e di mandar loro in aiuto galee contro il re di Tunisi, con cui faceano guerra, purchè gli consegnassero l'isola e il castello delle Gerbe, liberassero gli schiavi tutti cristiani, e pagassergli una somma di danaro, contentandosi ancora di averlo in imprestito da rimborsarlo sopra le rendite di quella isola. Se quei di Tripoli acconsentivano alle riferite condizioni, doveano gli ambasciatori prender possesso delle Gerbe, fortificarne il castello, e quindi adoperarsi, perchè da ivi fossergli mandati messaggi a riconoscerlo in re: non accordandosi, doveano passare dal re di Tunisi, per cui lor diè le stesse istruzioni, che già di sopra abbiam riferite (1). Pure avvenne

stellos terras, villas e lugares, los quales ayen en la dicha Insula todes e quales quera otras insulas, terras, villas e lugares a nos pertenescentes, o pertenecer devientes o qui a nos o nostra Senyoriu, e juridicion sequteren en la dicha insula subjugar, sobsmeter, o domar por qual qui era rason cimaoera ehaun demandar quales quieras trahendos e nos devidos per quales quiera persones, que haien tenida la dicha insula, e todos da nos missiones e intereises a nos pertinecentes por rason de la occpacion feyta de la dicha Insula e otros ehaun trahndos, o monedas que qual quiere personas nos quietan faser o donar, recebir, o aceptar, e quales quera promissiones en nombre nostro, e por nos a qualesquera persones fazer, de quales quera hombres publados o habitantes en la dicha insula, o otras quales quara juras fidelitatea e homenatges en nombre nostro e por nos recebir e acceltar, todas e quales quera privilejos franquezes libartades a immunidades a los hombres, e universitades de los lugares de la dicha Insula, e a otros los quales a nos se querran donar, confirmar, o si a vos otros sera bien visto de nuevo atorgar, e gracies pecuniariea, o otras quales quera de los noros o personas o populades en la dicha Insula, o otras villas e lugares subredichos faczer e atorgar, e de todas las sobredichas coses carte e cartas en nombro nostro, e por nos faczer e atorgar con todas clausoles ed a quelles necessarias Dedadis haun en la dicha Insula, o otras terras, villas, castellos e lugares subredichos dispesar, ordiner, statuir, mandar, corregir, e punir, e todas otras cosas fazer a proveyto nuestro, e de los habidadorea en lo dicha Iosula, e otras villas, castellos e lugares subredichos los quales nos potriamos faczer, si personalment e particular esemos alla com nos sabrele diches cosea, e dipendentes, e emergentes da quellas; vos accomandamos todas nostras vozes con la pesent, por la qual promettemos haver por firma todo a quello, que por vos otres procuradores nuestros sara feyto, dispesado, ordenado, statuido, mandado, corrigido, provido, e donado, e atorgado, e no revocaren por algune razon, o manera sius obligation de todos nostros bienes, en testimonio de la qual cosa havem facta fazer la preseot, e con el siello pendente de nos dicho Duque, com los siellos mayores non se an feytos, sigillar. Dada en la Ciodad de Cathania a 22 dias de april de la I. indicion del anno de la Incarnacion MCCCXCIII. Lo Duch. Dominus Dux mandavit mihi Raymundo de Cumbis ». Ex Reg. Prothon. ann. 1393, fol. 9 retr.

(1) « An. 1393, 21 aprilis, primae indiet. Sepades que nos sobre algunos afferes por al Noble Mosser Huc de Sancta Pau, y Mosser Guillelm Talamancha Conselleros nuestros muyt amados a vos parte nuestra dizidores havemos los sobredichos de nuestra intencione plenamente informados. Porque vos rogamos que a todo aquello qua los, dichos Mosser Huc, y Moster Guilelm vos diran por parte nuestra sobre los dichos afferes dedes fe, y creenea assin como si nos vos lo diziamos de plaura. Dada in Cathania con nuestro sigillo secreto XXIV dias de abril de la primiera Indicion del anno de nuestro Senyor 1393 ».

Lo Duch.

Similis litera fuit missa sub eadem data, mandato, at signo Pro Chadi Ali Benamar Bensabet, et pro Cayt Catem Benchalk Alla ».

Et tres sine suprascripto etc. Ex Reges. Offiaii Prothonot. 1393, pag. 34.

« Capitula ambaxiatae Regia Tunisij. Memoria al noble mosser Huc de Santapau y mosser Guillelm Talamancha de zo que han a fer por le Senyor Rey. y por la Senyora Reyna de Sicilia, et por lo Senyor Duch al lo Rey de Tuniz, e al lo Senyor de Tripol da Barharia, e altres per vigor del poder que sen porten ».

« Primierament iran a Tripol, et diran de part dellos dichos Senyorea al Sanyor de Tripol como alos dichos Senyores es estat offert por q. Juhen aellos termes al letra de creenca por parte sua que si li volien for valenza contre lo dit Rey de Tuniz, o altros sus enemichos qua ell liuraria alos dichos Senyorea lo Castell y villa de Gerba, la qual pertayn alos dichos Senyores por certos ljustos titolos. E en quare darien Trahut al dits Senyora, a los Catius Christians que tenon.

« Item com los dits Senyors no cootrastant que ja hagnesen deliberat da trametra al dits Rey de Tunis, por requerir lo quels liurassen la dito Illa la qual pertayu a ell segons dit es e quells donassen lo Trabut de qua entesa la creeuca a ells explicada por lo dit Jubeu ban apres deliberat de tremetra al dit Senyor de Tripol lurs Missatgers por la raho sobre dita.

« Sabut ablo dit Senyor da Tripol quina valenca vol quels dits semprs li facen plau als dits Senyors que coucorden ab ell de zo que deman axi com mils

pria di partire gli ambasciatori, che il re di Tunisi stringendo di assedio e per terra e per mare Tripoli, erasi questa città ribellata, e ribellate ancora le Gerbe, ed avean già innalzate le armi e gridato il nome e il dominio del re di Sicilia, a cui mandaron tosto messaggi e lettere, perchè si affrettasse a spedir gente a prendere il possesso e delle Gerbe e di Tripoli. Fu allora che partirono con una galea Ugone de Sanctapace e Guglielmo de Talamanca, e ne presero di fatto il possesso, del che nel maggio del 1393 avean già avvisato espressamente Martino, e mandatigli ambasciatori di quei luoghi (1).

e pus profitosament poran por als dita Senyera a facen en tot eas que lo dit Senyor liure en continent lo dit Castell e Illa de Gerba en ma a poder dals dits Missatgers reebents a quella por lo dits Senyors ».

« Item que posen en seguratat que de aqui avant lo dit Senyor de Tripol respongeren als dits Seoyor de Trabut qnes concordaran.

« Item qnne haien dels a quella major suma de dinera que poran.

« Item quo demaneo, et haien tots los catius Christians quo son en lur poder.

« Item que sublosquen poderosament lo Castell do Gerba. et si per ventura no li podien ben proveher facats que haien tals rahooes por la dita raho da quells als quals lo comanaran quo lor dita lo puxen haver a lur ma toda vegada quell...

Item qne proveaqnem ab los do Gorba quo trameten als dits Senyor lurs Missatgers axi com ia havien acordat.

« Item, qoe si por los de Gerba, e lo dit Senyor de Tripol eea demanada ajoda de Galeas qne plau als dits Senyors quella en profiran a quolles que demanaran ells... a quelles.

« Item que apres que saran concordes... abans axi com milla los prega tinquen manana si fer se pora qne la dit Senyor de Tripol facen prestech al dit Senyor dal... suma de dinera la qual li sia assignaba sobre les rendes do la dita Illa, o lo Trabut per oll feader.

« Et si ab lo dit Senyor do Tripol nos poran cordar vajen tantost al Rey do Tunis, et facen an dit Rey sedeguda revereneia, et dints les salutacions acostumados dignon de part dels dits Seoyors al dit Rey com la Illa de Gerba es stada del Rey de Sicilia de tant temps en ea que no es memoria eu contrari et com han posseyda longament a qnella, e com l' Almirall lo qual derrament cobra la dita Illa axi mateix ha tenguda at possehida per loneh temps aquella por qoe requiron lo dit Rey, que la dita Illa les restituir e tornar abtots sos drets at perinencas segona qne ab antich es acostumat.

« Apres demanen restitucio de totes les rendes at drets por lo dit Rey reebudas del dols tempa enea que la dita Illa hao tenguda ocupada pero de eo facen aquella compusicio que porau.

« Item facen tant com porau que hajen tots los catins Christians a los quals son en poder del dit Rey axi Sicilians con Cathalaus, et si tots nols poran haver que almeyns hayen los Sicilians como en ningun eas nols poguessen haver facen ve ab ell la millor avinenca, qne poren axi quen puxen exir por via de rescat si en altra manera nol poden haver.

« Item que si lo dit Rey no volia restituir la dita Illa dient e allogant, que sia rebellada contra ell e que no es a su obediencia faceo en lo dit cas quel dit Rey liuro als dits Senyors lo Castel si es en son poder fornit de victualles e armes e qne prometa a juro al Alquible quo no darà favor ni ajoda a quell qui vuis te la dita Illa ans por sun poder fara qua los dits Senyors la haion, e que sobre la recuperacio da quella dara tota favor e ajuda que pora al estol dels dits Senyors e alur geot. Et per cu com lo dit Rey sens alguna rabo so occupa la dita Illa, e sia rahonable que ell la aiuda a cobrar als dits Senyors facen ad ell qne por la dita raho en aiuda de recobrar a quella de alguna suma de dinars com sia estada perduda por sa colpe.

« Item quo en cas quo lo dit Rey denegas qoe la dita Illa no es da qaest Regno sia respost qua molts axi por Christians com moros se pot provar clarament que la dita Illc es estada o es del dit Rogne de Sicilia de tant de temps en va quo no es momoria de homnes en contrari, a exi matex por les obras qui son estadas fetes en la dita Illa por las Reys.

« Item si lo dit Rey fa o compleix les dites cosas plan als dits Senyors qoo formen por part lur ab lo dit Rey axi quo los Moros do tot sò Regne puxen venir mercadoiar esser e star en lo dit Regne de Sicilia.

« Et si lo dit Rey do Tunis faja dupte dient quo vol pau e amistat ab lo Rey d' Arago poden en lu dit cas amputar ab oll lu feyt dal Trabut que es tengut de fer al dit Rey d' Aragona· et poden li offarir, que si sobre a co ques convindran sobre lo dit feyt lo dit Rey do Tunis vol trometre missatgers al dit Rey d' Arago que los dits Senyors axi mateix hi tremetran lus missatgers. Et faran por lur poder quel dit Rey d' Arago complees co que ells acordaran ab lo dit Rey.

Ex Registro Officii Prothonotarii, anni 1393, fulio 35 at seq.

(1) « Anno 1393, 19 maij, primae indict. Consanguinie, cons., fam at fidel. naster. Richiputi novamenti par la nostra excelientia, ot intisi li vostri litri rispundimu chi lu animu nostru tantu di

I reali archivi non ci somministrarono per tutto il regno di quel principe altre notizie relative allo stato dei nostri domini nell' Africa: sappiamo solamente, che erasi nel 1398 convenuto tregua tra il re di Tunisi e il re di Sicilia, e che avea quel re interposta la costui mediazione per trattar pace col re di Aragona (1): è noto parimenti, che fu nel 1409 proposto al re di Sicilia da quello di Tunisi di fermar tra loro una più stabile pace, e ne incaricò Martino un giudeo di Trapani detto Samuele Sala, cui diè lettere di credenza ed istruzioni, secondo le quali dovea regolarsi. Protestavasi in esse il re di Sicilia, che non potea trattare e conchiuder pace senza l' espresso intervento e consenso del re di Aragona: pur mentre quello si stesse procacciando, potessi da ambi i sovrani convenire in una tregua da durare a beneplacito di ammendue; purchè quando alcun di loro volesse romperla, fosse tenuto di intimarlo per messaggio certo alla propria persona dell' altro, dopo la quale intima durasse per altri due mesi la tregua, acciocchè i sudditi e i mercatanti dei rispettivi loro stati avessero agio e tempo di ritornar sicuramente al paese loro: soggiungeva il re di Sicilia come una condizione preliminare alla tregua, che per lo riscatto dei Mori gli fosser pagate trenta mila duble (2). Noi ignoriamo

lo vostru applicari cum saluti, quanto di la bona, et amorosa astuntra, chi vi sono factu la bona genti di Bacilona havi ricipulo singulari plachiri, e bona voglia. Insuper vi significamu, como depoi chi vni partistivu diza su vinuti a la nostra majestati ambaxiaturi di Tripoli, et Isula di Gerbi facendoni a sapiri per loro littri speciali, li quali per una majur chiaritia vi mandamu presentibus alligati comu li ditti lochi hanno alzatu li banderi, e chiamanu lu nostru regali nomu supplicandoni expressè chi mandassimu per fari prindiri la possessioni, et dominiu di Tripoli, et isula di Gerba preditti, per la qual cosa la nostra excellentia ci havi mandatu ona galea cum lo nobili misser Ugho di Santa Pace, e misser Guglielmo Talamanca, et cum li novi ni succediranno, e di quistu, e di altri vindi scriviremu particularimenti, notificandavi comu è provista in Dei nomina a lu dicto Segiu in la settimana proxima ventura. Datum Cathaniae anno Dominicae incarnationis MCCCXCIII die XVI maij primae indictionis.

Lo Duch — Dominus mandavit Dux mihi notario.

Dirigitur dilecto consanguineo et caro nostro Bernardu Incabrera.

Ex registro, ann. 1393, 1396, et 1397, fol. 273.

« Ann 1393, 13 die maij, primae Indict. Duquessa. Pur tal com sabem quen haureta plaer vos informamos que nos, y lo Rey vostre fill, y la Reyna somben sans merce de Deu, pregamos Vos quens scrivata sovra del stament de la terra, e del passatg de Cerdenna nos havemos haute letres de Trypol, y de la Illa de Gerba fahent nos Asaber queis tramettesen car ells reclamavent tot Jorn nostra Senyoria, y nostro nom. Tripoi stava assagat por mar, y por terra por lo Rey de Tunis por que nos hi havem tremes lo noble Mosser Huc de Sancta Pau lo prom, e Mosser Guillelm Talamancha, los quais nos san tremesa una letra de la qual vos trametem traslat missatgers, y datores les altres ciutats son vangut a nos por ordenar del Stament de la terra etc....

Lo Duch ».

Ex registro officii Prothonot., ann. 1393, f. 48.

(1) « Anno 1398, 3 martii, VII Indict. — Martinus (Dei gratia) Rex Siciliae, et Athenarum, et Neopatriae dux, et illustrissimi, et invictissimi principis domini domini regis Martini, regis Aragonum, Valentiae, Majoricae, Sardiniae, et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Rossilionis, et Ceretanae primogenitus dictorumque suorum regnorum Gubernator Generalis. Abbadeb Hatij regi, excellenti in sua supradicta, et magno inter gentes suas regi Tunec cum dilectione salutem, litteras vestras gratanter recepimus, earumque serie intellecta vos duximus praesentibus declaranda, quod a praefato illustrissimo Aragonum rege nostro genitore reverendo de his, quae suae scripsimus majestati super pace a nobis per vos requisita nullam huc usque habuimus responsum. Sed ipso obtento vobis illico rescribemus cum clausulis necessariis; interca vero de Tregua per vos jam inita, ac vestri complacentiam, ac salutem naviganlium quamplurimum contemplantium, quam per regnum nostrum, at nostros subditos mandavimus, et facimus observari per totum mensem aprilis, ut in vestris litteris continetur. Deus Protector omnium nos proteget, prosperet, et conservet. Datum in urbe nostra Panormi die tertia martii, VII ind. Rex Martinus. Dominus rex mandavit mihi J. de Aritio prothonotario R. »

Ex. Reg Reg. Cancell., ann VIII, ind. 1399, fol. 109 a tergo.

(2) « 1409, 10 maji, II indict. — Rex Siciliae etc. Xamuell Ricippimo li toi littri intisu lu memoriali, chi ni mandasti, e zò chi to frati ni havi expostu di tua parti, breviter ti respundimu: chi la pachi, di la quali tu scrivi farisi intra lo re di Tunisi, et la nostra majestati, comu, tu sai non si pò ben fari, nè trattari senza consenzu di lo serenissimu signuri re di Araguna nostro caro patri et signuri, ne per lu trattamentu di la ditta pachi si divi impacciari lu riscaptu di li mori, si lu dittu re di Tunisi indi svi voglia, però ti dichimu, chi avendo lu riscattu di li ditti mori, cum effectu, zò esti videlicet trentamila dubli sicundu chi illi hanno scriptu, et trattatu cum la nostra excellentia simu contenti, chi sia fir-

Digitized by Google

l'esito di questo trattato. Ma dalle cose anzidette è manifesto, che quanto fece e tentò Martino dopo le imprese dei suoi predecessori, dimostrò chiaramente di essersi sempre per continua osservanza e per vie di fatto riclamati i dritti dei re siciliani nell'Africa, ed ebbe quindi ben fondate ragioni di insistero sulle stesse pretese Alfonso, che non guari dopo succedette a Martino.

168. Egli occorre non rade volte di osservare nella storia dei governi e dei principati, che alcun sovrano combattuto e straziato nel centro dei suoi stati, e sin dai suoi più vicini e più famigliari, sia poi dai sudditi suoi lontani e nei suoi rimoti domini rispettato e ubbidito. Ciò per l'appunto verificossi nei tempi dell'anarchia e della maggiore impotenza dei nostri re nel ducato di Atene e di Neopatria: mentre eran quelli mal rispettati in Sicilia, e come tenuti prigioni dai grandi, esercitavano liberamente gli atti supremi di regale autorità in quella signoria, e vi mandavano il luogutenente generale, e il marescalcu del ducato, e nelle principali città e castelli costituivano i vigerii ossia i capitani, e sovranamente decideano degli affari tutti sì pubblici che privati: in somma era in quel tempo il ducato di Atene una provincia suddita e governata immediatamente dai re siciliani, il che dalle memorie addotte nel cap. 7 del libro precedente è assai manifesto. Non pria della morte di Federigo il Semplice avvenne che i baroni e i primarii nobili e i Catalani spezialmente ed alcuno

mata treva intra nui dui, la quali duri ad beneplacitu di l'una et di l'autra, infra lu quali tempu si purria trattari la pachi, et mandari a lu dittu signuri re di Araguna. Itaquod quando alcuna di li parti la voglia rumpiri sia tinutu pri nunciu certu denunciarilu, et a la persuna certa, et poi denunciatu, la ditta treva duri per dui misi, coma vidirai per lu dittu memoriali lu quali li mandamu, praesentibus interclusu intendendu sempri, chi hagiamu prima lu riscaptu di li ditti mori, et poi si fermi la treva, et lu riscaptu sia tuttu in dinari, comu è predittu di supra. Datum in Castro Calleri, X maji, II Indict. »

Rex Martinus. Dominus rex madavit mihi Jacobo de Gravina.

Dirigitur Xamueli Sala

« Responsiuni fatti per lu serenissimu signuri re di Sicilia ad Xamueli Sala judeo di Trapani sopra quillu chi illu scripsi a lu dittu signuri re di lu trattamentu di la pachi, chi fu toccatu lo dittu Xamueli per lu illustri re di Tuniz.

« In primis lu dittu Xamueli purrà respondiri, et diri a lu dittu re di Tuniz, comu per firmamentu di la ditta pachi è necessariu chi nchi sia lu consensu, et voluntati di lu serenissimu signuri re di Araguna patri di lu dittu signuri re di Sichilia, et però intrattantu, si pur lu dittu signuri re di Tuniz ha voglia di la ditta pachi, mentri chi la ditta pachi si tratta, et alcunu vaya, et vegna da lu dittu signuri re di Tuniz, è contentu si po trattari, et firmari interim treva intra lu dittu signuri re di Sichilia, et lu prefatu re di Tunis per la modu infrascriptu, videlicet.

« Chi la ditta treva sia firmata intra ipsi dui principi ad beneplacitu duratura di l'uno, e di l'autru re; itaquod quillu chi non la vorrà plui tiniri, sia tinutu restituirila et notificarila per nunciu certu al autru principi, videlicet a la sua persuna propria, et poi di la noticia preditta, duri; oy servisi ilicsa la ditta treva per dui misi infra lu quali nulla si faci novitati, immo tutti quilli persuni, mercanti oy altri, chi vayanu di l'una parti all'autra per viguri, e spiranza di la treva preditta pozanu ricugliri li luru mercancii et debiti, et tornarisindi a li luru paisi.

« La quali treva esti contentu lu dittu signuri re firmari per lu modo supradittu; ita tamen chi primu hagia lu dittu signuri re di Sichilia trenta milia dubli in dinari per lu riscattu di li mori, secundu ipsu havi finatu cum la sua majestati, et havendu li ditti dinari, lu dittu signuri firmirà la ditta treva, infra la quali si purrà procediri a lu trattamentu di la pachi.

« Etsi per avventura lu dittu Xamueli non purrà affairi, et obtiniri li supraditti cosi secundu li suprapositi maneri, et modi intantu sindi torni. Datum in Castro Calleri die 10 mensis maij secundae Indict., anno 1409.

Rex Martinus dei gracia etc.

« Universis, et singulis officialibus regni nostri Siciliae, tam praesentibus, quam futuris ad quos spectat fidelibus nostris, gratiam etc. Universis, et singulis officialibus, et aliquibus suis serviciis Xamuelem Salam, et Eliam ejus fratrem de Trapano judeos servos nostrae camerae ob quod nos, et illustris regina Siciliae nostra carissima consurs eisdem Xamueli, et Eliae, vel alteri eorum aliquas litteras specifice concesserimus, quas volumus, ipsis degentibus nostris serviciis, inviolabiliter observari; et propterea fidelitati vestrae, et cuilibet vestrum de certa nostra sciencia praecipiendo mandamus, quatenus omnes, et quascumque litteras per nos, aut dictam reginam nostram carissimam consortem, dictis Xamueli, et Eliae, vel ipsorum alteri in eorum favoribus factas, juxta eorum tenorum penitus observetis, et per quoscumque observari integre faciatis. Datum in Castro Calleri decimo maij, secundae indict. »

Rex Martinus.

Dominus rex mandavit mihi Jacobo de Gravina.

Ex registro officii prothonotarii, ann. 1408, folio 237, et 237 a tergo.

Digitized by Google

città del ducato, veggendo l'isola nostra agitata da molti scompigli e quasi ridotta ad interrogno, e diviso l'impero tra i grandi, pensarono di riconoscere in lor sovrano Pietro re di Aragona, al perchè comunemente credeasi che a lui spettava la corona siciliana in forza del testamento del primo Federigo l'aragonese, il quale ne escludeva le femine, e Pietro di fatto già adoperavasi a far valere le sue pretese; sì ancora perchè ridotta quella provincia sotto il dominio e la protezione del regno di Aragona, poteasi più facilmente difendere dalle intraprese dei suoi vicini. Morto adunque Federigo nel 1377 innalzarono le armi reali di Aragona. Nel tempo istesso assalirono il ducato ed Atene principalmente alcune compagnie navarresi dell'infante don Luigi di Navarra, che avea succeduto al ducato di Durazzo per ragion di sua moglie figliuola primogenita di Carlo duca di Durazzo e di Maria sorella di Giovanna la regina di Puglia; e sebbene i Navarresi avesser da principio vinte più battaglie, e fosser già per occupare Atene, pure i Catalani ne difesero valorosamente il castello, e la città liberarono: ma affrettaronsi a spedire ambasciatori al re di Aragona, i quali giunti in Saragozza nel marzo del 1381 supplicaron quel re, perchè gli accettasse in suoi sudditi, e lor confermasse i privilegi e le libertà, di cui avean goduto sotto i re siciliani. Immantinenti mandò Pietro una ben guernita flotta e con essa Filippo Dalmao visconte di Roccaberti, dichiarandolo suo luogotenente e capitan generale del ducato: il quale assai volentieri ed onoratamente accolto in Atene, fe' quivi riconoscere il nuovo dominio del re di Aragona. Ma perchè lo fermasse stabilmente, non solo recò in suo potere le forze tutte e i castelli di quella provincia, ma procurò pace e strinse alleanza con gli principi e stati vicini. Alleossi in prima con Michele, che faceasi in quei luoghi chiamare imperador dei Romani e quindi col balio di Negroponte, rettor di quell'isola a nome della signoria di Venezia e trattò parimente col duca dell'Arcipelago, e con la duchessa di Cefalonia, e con Rainori signor di Corinto, dai quali ottenne pace e amistà. Pure il maggior soccorso e il favor più possente ebbe in quegli stati il Roccaberti dal catalano Giovan Fernando de Eredia, che risedeva allora in Rodi in qualità di maestro generale dell'ordine degli Ospedalieri di s. Giovanni. Fu adunque pacificamente riconosciuto sovrano del ducato Pietro re di Aragona, che per i suoi ministri cominciò a governarlo, e sin d'allora aggiunse ai suoi titoli quello di duca di Atene e di Neopatria (1).

Morto quel re, e succedutogli il suo figliuolo Giovanni continuò da principio nel dominio delle anzidette provincie: ma quando poi di suo consentimento ebbe il suo fratello duca di Monblanco impresa la conquista della Sicilia a nome di Martino di lui figlio, marito di Maria unica e riconosciuta erede di questo reame, non ripugnante Giovanni, tosto rientrò nel possesso dei suoi diritti, e appena qui giunto provvide al governo del ducato. In una patente amplissima spedita in Catania nel settembre del 1392 annunziando i re di Sicilia Martino e Maria, e con essi il duca di Monblanco, amministrator generale a nome loro del regno, che il ducato di Atene e di Neopatria era antica e propria appartenenza del regno siciliano, passavan quindi ad eleggere e a spedirvi general vicario e presidente il visconte Pietro de Fonoletto: davangli la più illimitata autorità col dritto di ricevere il giuramento di omaggio e di fedeltà dai nobili e dai borgesi tutti di quei luoghi, di sopraintendere agli ufficii e a tutti gli ufficiali con la facoltà di poterli rimuovere, di esercitarvi la più alta giurisdizione con potere a se chiamare la cognizione di tutte le cause sì civili che criminali, di amministrare e di esigere la rendita tutta, e di poterne chiamare i conti e quittarli: in somma davangli la stessa autorità, di cui i vicarii predecessori avean goduto (2). Finchè regnò Martino riprese ed

(1) Sorita, tom. II, lib. 10, cap. 30, p. 377, 378.

(2) « Anno 1392, primo septembris, primae indictionis. Nos Martinus, et Maria etc. Infans Martinus etc. Justitia e celo prospiciens regnantium solia erexit in populis, et diversorum etiam principum potestates ad extollendum videlicet justorum praeconia, et restringendum insolentias transgressorum. Humana enim condictio jogo domini carulaset,.... nec homines libertatem a se quam eis natura donaverat, abdicassent, nisi quod in totalem generis humani redundabat perniciem licentia scelerum impunita, ob quod necessitate quadam oportuit humanas subesse justitiae, subiicereque judicio libertatem. Divina namque censura reges populorum

praefecit ad regimen, quibus diversas subiit nationes, non ad hoc solum ut eis imperando praeessent, pro ut ipsis potius justitiae copiam ministrando prodessent. Inter alias igitur curas, quibus more pelagi fluctuantis pro salubri reipublicae statu mens nostra fatigatur continue, occurrit cogitationi nostrae potissimum fatigatione inaccessibili, et mordibili revolventes. Quod ducatus Athenarum, et Neopatriae sistentes in partibus Romaniae, qui sunt de pertinentiis nostri regni Siciliae, a cujus dominio extiterunt per longiora tempora separati, propter quod non solum nostri fideles in supradictis ducatibus residentes, immo etiam nonnulli declinantes in eis, in personis injurias, et in rebus dampna non modica novimus fuisse perpessos propter occupationes non paucas tyrannice factas per aliquos de aliquibus civitatibus, villis, et castris, quibus aliquod jus eis minime competit. Ne ergo talentum traditum nobis ab alto per negligentiam posponere videamur, ad procurandum statum prosperum ducatuum praedictorum dirigimus aciem mentis nostrae, et debitae provisionis instantia salubriter gubernetur. Quia autem ad praesens circa regnum nostrorum Siciliae necessario detinemur pro reformatione ipsius, quod fuit temporibus longioribus violenta tyrannide lacessitum, nec interim ducatus nostri jam dicti tantisper fructu nostrae providentiae careant, quibus potentiae nostrae praesentiam a qua fuerunt diutius elongati, nec non et potentiae nostrae vires proximas polliceemur, de vestri nobilis, et dilecti consiliarii nostri Petri de Fonolieto militis vicecomitis Insulae, et de Cancto, providentia, aptitudine, et legalitate confisi, quem proposuimus de latere nostro assumere, velut nostrae conscientiae conscium, generalem vicarium, administratorem, et praesidem tenore hujusmodi in ducatibus praelibatis ducimus fiducialiter destinandum, ut vices nostras geratis ibidem, dum vos aura vitali potiri contingerit; ita quod vos quamdiu vixeritis, ut praefertur, sitis generalis vicarius administrator, et praeses in ducatibus memoratis, et praesideatis omnibus officiis ducatuum eorumdem praesentibus, et futuris, et exercentis in eis, et tenimentis, terminis, et territoriis eorumdem cum omni gladii potestate merum, et mixtum imperium et jurisdictionem omnimodam civilem, et criminalem altam, et bassam, et aliam quamlibet, quam nos habemus, et habere debemus, nobisque spectat, et competit in praedictis ducatibus, jus reddendo cuilibet, et justitiam omnibus faciendo jura nostra, et regalies quaslibet manutenendo, defendendo, et etiam conservando; dantes, et concedentes vobis plenam, et liberam potestatem regenti, gubernandi, procurandi, defendendi, et administrandi, pro nobis, et nomine nostro ducatus praedictos; nec non universas, et singulas civitates villas, castra, et loca alia, et alia quaelibet, quae sunt de pertinentiis ducatuum jam dictorum; et officiales quoscomque constitutos, et ordinatos in eis amovendi, et eos, vel alios semel et pluries ponendi, et constituendi, ordinandi etiam, et creandi, pro ut vobis videbitur expedire; causas civiles, et criminales audiendi et eas decidendi, et determinandi, et sententias exequutioni mandandi, malefactores et criminosos absolvendi, vel condemnandi, ac eos pecuniariter, vel corporaliter puniendi secundum quod causarum merita, et justitia suadebunt; nec non cum deiatis, seu deferendis, vel etiam condempnatis de criminibus, seu excessibus componendi, et eis remissiones, et absolutiones faciendi, pro ut discretioni vestrae fuerit benevisum. Item et petendi, exigendi, colligendi, habendi, et recipiendi, ac recuperandi pro nobis, et nomine nostro omnes, et singulos census, redditus, exitus, et proventus, obventiones, subsidia, emolumenta, dona, fructus, et jura quaelibet, quocumque nomine censeantur, nobis pertinentia, et pertiner debentia quovis modo; et eos, et ea ad illud tempus, et illis personis, et praeciis, ac sub illis pactis, modis, et formis, quibus et pro ut vobis utilius videbitur vendendi et arrendandi, et praecia recipiendi, exigendi, et habendi, et a quibuscumque officialibus, procuratoribus, collectoribus, receptoribus, et personis, qui seu quae de praemissis aliquid receperint, tenuerint, et administraverint, computa, et rationes petendi, et audiendi; et reliqua rationum recuperandi, et capiendi, et habendi, et apochas, absolutiones, et remissiones faciendi; et ab omnibus officialibus, militibus, civibus, et burgensibus ducatuum praedictorum homagium, et fidelitatis juramentum capiendi nostro nomine, et pro nobis. Et demum omnia alia, et singula tam in exercitio jurisdictionis, quam alias in reginine, et administratione ducatuum jam dictorum faciendi, et libere exercendi, quae per alios ministros justitiae ducatuum praedictorum nec non rectores, administratores, et praesides, ac locumtenentes regios sunt soliti exerceri, et quae circa regimen dicti procurationis officii necessaria fuerint, vel etiam opportuna, et quae nos facere possemus si personaliter adessemus: quoniam nos vobis super praedictis omnibus, et singulis, et dependentibus, seu emergentibus ex eisdem, ac eis annexis committimus plenarie vices nostrae, ac liberam et generalem administrationem ad omnem plenissimam facultatem conferimus cum praesenti, per quam mandamus universis, et singulis officialibus militibus generosis, civibus et burgensibus, ac aliis personis quibuslibet cujusvis condictionis existant ducatuum praedictorum, quatenus vos et neminem alium pro generali vicario, administratore, et praeside, ac locumtenente nostro habeant, et teneant, ac de praedictis omnibus, et singulis respondeant, et mandatis, ac jussionibus vestris pareant, obediant, satisfaciant, et attendant, et non contravenire permittant aliqua ratione, quin potius praestent vobis consilium, auxilium, et favorem, si de nostri confidunt gratia, et amore, iramque, et indignationem nostram cupiunt evitare. Et ut tanti onus officii melius, et honorabilius sufferre possitis omnes, et singulos fructus, redditus, exitus, et proventus, emolumenta, et jura quaecumque ducatuum praedictorum, salvis tamen oneribus castrorum, et aliorum necessariorum quorumlibet cum hac eadem nos donamus, et concedimus, gratiose de quibus vobis disponere liceat ut libebit. In cujus rei testi-

esercitò quivi i suoi sovrani dritti (1): ma lui morto, il ducato di Atene e di Neopatria, che era stato annesso alla corona siciliana, e governato come una provincia dipendente, e costituito appannaggio dei secondogeniti della real famiglia, fu perduto per sempre alla Sicilia, e divenne da Ferdinando in poi un dominio perpetuamente annesso ai regni spagnuoli.

169. Finalmente dopo la morte del gran Federigo di Aragona venne fatto ai papi di consumar solennemente l'opera da gran tempo disegnata e sempre tentata indarno delle lor pretese in Sicilia. Era veramente riuscito a Bonifacio nella conferma del trattato di Castronuovo di costituir Federigo suo uom ligio e vassallo: ma quel re se ne seppe liberare presto, e in tutto il corso del suo regno costantemente dimostrò, che era stato con violenza e per la necessità delle sue circostanze a tale ignominiosa condizion sottoposto: oltrachè niuna ingiuria fu recata in quel trattato alle antiche prerogative dei re siciliani sulle cose sacre. Quando stracche più tosto che dome le fazioni dei grandi, vide Federigo il Semplice cessata nell'isola la guerra civile, procurò nel tempo istesso di aver pace al di fuori: conchiusela con la Giovanna regina di Puglia nel 1372 a patti e condizioni, che di sopra abbiam riferite: ma era necessaria l'approvazione della sede apostolica. Qui ben colse il suo tempo papa Gregorio, e con la occasione di approvar quella pace, sottopose di fatto a quanto vennegli a grado il supplichevole Federigo. Ricopiò primieramente le condizioni tutte, che nella conferma della pace di Castronuovo avova imposte al di lui avolo papa Bonifacio, ossia dichiarò, che i papi aveano il diretto e supremo dominio di questo regno, che i re nostri doveano a quelli giurare omaggio e fedeltà, e prestare un determinato servizio, fissò l'ordine della successione, ed inserì nella bolla la formola del giuramento di vassallaggio (2). Non trascurò Gregorio perchè fossero ratificate di fatto e giurate le anzidette condizioni: per la qual cosa spedì in Sicilia nel 1374 suo legato il vescovo Sarlatense, dinanzi al quale nel real palazzo in Messina, e presenti il vescovo di Catania, l'abbate di s. Severino di Napoli, il conte di Agosta, quel di Golisano, e il conte di Mistretta ed altri nobili, dopo essersi letta in latino e in volgare la formola dell'omaggio, giurollo solennemente il re Federigo (3), e fu la bolla riconosciuta nel reale ufficio del protonotaro, e trascritta in più luoghi nei registri reali (4).

Ma riuscì allora particolarmente a papa Gregorio di ottenere egli il primo quel che indarno avean sempre tentato i suoi predecessori, e che era sine isfuggito alla sagacità di Bonifacio, o a dir più chiaramente giunse ad abolire quei dritti, che i re siciliani e i normanni e gli svevi e gli aragonesi, in forza di legittimi titoli, e di solenni concordati, e per continuo possesso aveano liberamente esercitati, e difesi gagliardamente. Volle in prima Gregorio, che le chiese tutte cattedrali, e le regolari e secolari fossero assolutamente libere nella elezione dei loro prelati, e che da indi innanzi non venisse mai più ricercato l'assenso del re, lasciandogli solamente i dritti di patronato in quelle chiese, nelle quali avesserlo i re predecessori goduto, e riserbando espressamente ai romani pontefici i dritti di conferma, di riserba, ed altri nelle elezioni e provvisioni delle chiese e dei beneficii. Dovea rinunziar Federigo alle regalie nelle sedi vacanti, e al dritto particolarmente di amministrarne e di esigerne i frutti e le rendite. Le cause tutte appartenenti agli ecclesiastici doveansi trattar solo e decidere dinanzi agli ordinarii, ed ai delegati apostolici, e ad altri giudici ecclesiastici, lasciandosi libere le appellazioni a Roma; e niun cherico potea esser convenuto per causa criminale o civile dinanzi al giudice secolare, dichiarando del tutto esenti dalla giurisdizion regia e da' suoi magistrati

munium hanc fieri jussimus sigilli nostri ducis praedicti munimine roboratam. Datum Cataniae prima die sept. anno Dominicae incarnationis MCCCXCII, primae indict. Regnique nostri pieti regis primo, et praedictae reginae XVI.
Lo Duch. Dominus dux mandavit mihi Guillialmo Puneij.
Ex reg. reg. cancellariae, XV ind, ann. 1392, fol. 178 a tergo.

(1) Surita, loc. cit.
(2) Rainaldus ad ann. 1372, num. 7, et seq.
(3) Item ad ann. 1374, num. XIX et XX.
(4) In archivio officii Protonotarii, regest. anno 1380 et 1396, fol. 122, et regest, ann. 1408, 1409, 1410, fol. 352.

tutte le persone ecclesiastiche: permise solamente, che prestassero i prelati al sovrano il giuramento di fedeltà per i feudi, che dalla corte teneano, e gli somministrassero il conveniente servizio. Finalmente niuna taglia o colletta o altra imposizione potea esigersi dalle chiese dai cherici e dai monisteri (1). Or questi articoli furon gli stessi, che impose a Carlo di Angiò e ai di lui successori papa Clemente, quando, spogliatine i principi svevi, gli diè la prima volta la investitura del regno, cui non mai soggettaronsi i re aragonesi: e con essi articoli distintamente specificati nella bolla di Gregorio, da Federigo il Semplice accettata in Messina, si tentò di tutte abolire in un colpo dopo il non mai interrotto possesso di più secoli, le prerogative annesse alla monarchia siciliana sopra le cose sacre e le persone ecclesiastiche.

Ma non passò guari, che con franca e sicura mano reintegrolle alla corona Martino. Disputavansi allora il pontificato due emuli papi, e la chiesa lacerata dallo scisma, eran parimente i regni e le provincie diviso in due contrari partiti. La Spagna da principio avea riconosciuto Urbano il legittimo successor di Gregorio, ma poscia si dichiarò per l'antipapa Clemente, e quindi con maggiore impegno nel 1394 pel costui successore il cardinale de Luna, il quale avea stretta parentela col duca di Monblanco, indi re di Aragona, che avea tolta in moglie la figliuola del conte de Luna, dal quale matrimonio era nato Martino il re di Sicilia. Dal che tutti congiurarono i grandi siciliani di non ricever Martino, discreditaronlo pubblicamente, che ei favoria l'antipapa, da cui avea ottenuta dispensa al suo matrimonio con la regina Maria, e determinarono il popolo a riconoscere papa Bonifacio, succeduto ad Urbano nel 1389. D'allora in poi non altri fu ubbidito nell'isola che Bonifacio, e i Siciliani tutti ad uno animo ardentemente impegnaronsi nella credenza che quel solo era il legittimo pontefice, e quei fortificavala e sosteneala con la frequente spedizione di legati e di brevi. Qui giunto Martino, ei ben guardossi di irritare la religione del popolo, anzi fe' sembiante di voler riconoscere Bonifacio, e divolgava, che egli era con quello in amichevole corrispondenza, e trattava con un nunzio apostolico, dal quale veniagli assicurato, che volea quel papa creare un cardinale siciliano a proteggere i Siciliani nella corte romana, e che lo stesso nunzio o altri saria tosto diputato a raffrenare i ribelli, e sino a bandir contro loro la crociata: le quali cose acrivea nel settembre del 1393 al Comune di Caltagirone (2). Ma scoppiata indi apertamente la guerra civile, che alimenta-

(1) Rainaldus ad ann. 1372, num. XI et seq.

(2) *Anno 1393, 14 septembris secundae indictionis. — Dux etc. Familiares et fideles nostri. Noviter havimu receputa l' ambaxaria, et supplicationi vostra facta a la nostra magestati oretenus per Raynerium de Murana nostru fidili vostru sindicu cum la litra vostra di credensa, super li quali vi respundemu, chi nui ricivimu da za la ditta rationi azo chi posa dari perfezioni, e complimentu a li soi, e vostri supplicationi, declaranduvi, chi in brevi la nostra genti sirra isa iuncta cum prosperitate, Christo duce, di la cavalcata chi annu fatta, di la quali speramu a Deu, chi haviriti bona voglia, e subito vi mandirimu tuttu quillu, chi ni supplicati. Interea vi ricurdamu, et cumandamu, chi digiati attenti, e pruvisti a putiri risistiri li malitii di li nostri ribelli cum asculti haviri lingua fari diligenti guardii, et fari, et stari supra i termini nostri comu si bisogna a tali tempi. Preterea vi significamu chi di li dui curreri chi ndi mandostivu, unu fu prisu cum li littri di li nostri ribelli, et l'autru fugendu sensa littri recitau a la nostra serenitati a bucca lu novu attu a vui fattu per li nostri ribelli, per li quali laudamu multu lu vostru regimentu, lu quali aviti observatu, e speramu chi megliu farriti di za in antea.* Caeterum ad vestram consolationem *vi significamu li prosperi novi, li quali novamenti ni su occorsi 13 chisti baruni nostri ribelli scripsiru a lu santu Patri dimandandu la gratia sua, et proferendusi teniri, aquistari, et gubernari quistu regnu per la santa Ecclesia, et lu santu Patri certificatu di nostru sanu, e catholicu propositu, lor rispusi, chi ipsi fannu gran mali ad occupari indebite lu regnu a la lor propria signura regina di Sicilia, et ipsu non si voli impacciari* contra Deum, et justitiam finaliter *li remorsi per forma chi li ditti baruni si trovnnu frustati, e decepti di loro falsa intentioni. Post haec lu dictu santu Patri avendu la menti a Deu, et a la pura justitia ni ha scrittu, et orethenus fottu riferire per sò nuntiu apostolicu quisti novelli, et multi altri salutiferi, li quali omittimu gratia brevitatis, proferendusi ex causa justitiae, e per amuri di lu illustrissimu signuri re di Aragona nostru carissimu fratri, et di li altri principi intimi consanguinei nostri novamenti criari unu cardinali sicilianu, lu quali sia colonna per vui, et per li siciliani in curia romana, e quistu, o altrui fulcitu, e munitu in virtute apostolica mandirà de proximo, et remordirà, et farà dari interdittu ad ogni nostru ri-*

Digitized by Google

vano i legati e le lettere di Bonifacio, ed eletto già nel 1394 in Ispagna il cardinale de Luna, il duca di Momblanco, che tuttora governava il regno, cominciò manifestamente a favorir l'antipapa, il cui partito con maggiore studio promosse; quando fu quel duca nel 1395 chiamato alla successione dei regni spagnuoli, e poi coronato re di Aragona (1). Il giovane Martino rimasto ei solo in Sicilia, e già pacato il regno, vedendo i Siciliani generalmente impegnati in favore di Bonifacio, non solo ei permettea loro di poterlo liberamente riconoscere come unico e legittimo pastor della chiesa, e a dare ordine alle cose ecclesiastiche spediva a quel papa suoi ambasciatori (2), ma erasi infine risoluto di proscrivere solennemente lo scisma e l'antipapa, e di autorizzar solo in Sicilia la *ubbidienza* di Bonifacio: pur ne fu distolto per espressa imbasceria mandatagli da suo padre il re di Aragona, rimostrandogli di essere la più sconcia cosa, che il padre ubbidisse ad un papa, e ad un altro il figliuolo (3).

Ora in tanta incertezza e varietà, in cui fu sempre il governo di Sicilia intorno al vero pontefice, e mentre più tosto ciascun dei due papi faceva a gara per trarre al suo partito Martino, e dovendo questi ai dritti di Maria sua moglie e principalmente al suo valor solo l'acquisto e il possedimento del regno, non eran quelle circostanze opportune a poter qui il papa dettar leggi supreme, nè bisogno alcuno stringeva il principe aragonese a supplicare una investitura, e a promettere al papa omaggio e vassallaggio: del che certo non fecesi giammai motto niuno, e sino isdegnò Martino di porre in disputa, che ei non vi si dovea sottoporre. Intorno poi alle prerogative annesse alla sua dignità, annunziò chiarissimamente sin dal principio del suo regnare che eran dritti suoi propri, per cui non potea cadere alcun dubbio, nè facea mestieri per essi nuova concessione o conferma, e li ripigliò di fatto, e libero e franco gli esercitò, e per avventura a più alti termini levolli. Mentre ei dichiaravasi pubblicamente coi Siciliani, che potean pure a lor grado e liberamente ubbidire a papa Bonifacio, protestavasi altamente nel tempo istesso, che permettealo salvi i dritti e le preeminenze e le prerogative della real corona sopra le dignità ecclesiastiche e le prelature e i benefizi (4): e quanto egli inculcava ai suoi sudditi, rendealo fermo inviolabile con un tenor costante, e saldo ed immutabil sistema di governo.

Era stata la Sicilia in quel tempo inondata da Roma di bolle, di elezioni, di prelati, di collazioni, di benefizi e di legati apostolici, e con essi di brevi, di indulgenze, di scomuniche, e di interdetti. Finchè fu Martino presente nell'isola, con la sua instancabile e gagliarda vigilanza, e più di ogni altro mercè le sue vittorie fe' tornar vani quei legati e quei brevi, e giunse a contenere nei termini

bellu, et si sarrà bisognu dari la Sacra Cruciata contra li ribelli, li quali vulissiru perseverari. Insuper hieri dis soboti a li dui huri junsi in Siracusia una navi di Castigliani mandata in nostru subsidiu cum centuvinticinqui bocinetti, ed altri genti d'armi per lu serenissimu preditlu nostru fratri, lo quali certifica chi procul dubio appressu, et brevi veni l'armata di misser Bernardu Cabrera comu li galeri deci, e navi cinqui cum bocinetti quattrucentu, e plui, e l'armata grossa ia è partita di Catalogna, et è iunta a Majorca, et impirò vi digioti dari bonavoglia, et sioti robusti, chi lu Altissimu Deu inclinirà sua grazia a lo nostra justitia et li iniqui nostri ribelli sarannu confusi, et li perfetti fidili remunerati comu si divi satiri di justitia. Datum Cathoniae sub nostro sigillo secreto XIV septembris secundae indictionis.

Lo Duch. Dominus dux misit signatum.

Dirigitur capitaneo, judicibus juratis, ac universitati terrae Caltagironi.

Ex registro regiae cancellariae, ann. 1300, et 1366, fol. 260.

(1) Raynaldus, ad ann. 1396, num. IV, et ad ann. 1397, num. VI, et seq.

(2) Dipl., ann. 1397, apud De Vio, loc. cit., pag. 184 num. 2, et 188, num. 12.

(3) Surita, lib. 10, cap. 68, pag. 430, et Rainaldus, ad ann. 1398, num. XXXIX.

(4) « *Item supplicanu li ditti universitati a li predicti serenissimi, signuri, tantu per loru debitu, quantu per loru exoltationi a gloria di la loru regio reali ki d'jianu permictiri ki tutti li prelati, chirichi, chitatini et habituturi di li dicti chitati poczanu, et a loru sia licitu viviri e perseverari in la loru obbedentia fidi et cultu di la sancta romana Ecclesia, et di lu Sanctissimu Patri et signuri Bonifaciu papa nonu. — Quia per majestates regias hoc nunquam fuit prohibitum, imo semper expresse permissum, placet eisdem majestatibus, salvis semper juribus, praeheminentiis, ac praerogativis regalibus in praelatiis, dignitatibus beneficiis pertinentibus regiae coronae quovis modo* ». Dipl., ann. 1397, apud De Vio, loc. cit., pag. 184, num. 2.

Digitized by Google

della più stretta soggezione i suoi suddili. I Palermitani nell'atto di presentargli alcuni lor capitoli riconobbero finalmente, che niuna lettera o bolla spedita da Roma potea qui valere, che pria non avesse accettata il principe (1). Quando quel re deliberò di partire per la spedizione in Sardegna, e lasciò vicaria del regno sua moglie, cui assegnò un supremo consiglio di stato, a provvedere nella sua assenza a quei disordini, che ei presente avea riparati volte, che niuno osasse di aprire o legger carta o lettera qui mandata da qualsivoglia potenza straniera, nè lettera o bolla di papa, che prima non fosse dalla regina e dal suo consiglio riconosciuta, e comandò, che quella esecuzion le si desse, che avria ordinata la regina (2). Fu si saviamente data questa provvidenza, e sì opportuna è riuscita sempre nel fatto, che siccome altrove è stata generalmente adottata, così da quel tempo in poi ha costituito la disciplina costante del nostro governo.

In riguardo alle elezioni dei prelati volle in tutte le chiese e monisteri osservato esattamente l'antico sistema, per cui sebbene ai rispettivi capitoli fosse di ordinario lasciato il dritto della elezione, pure non potean quelli ragunarsi ad eleggere il nuovo prelato, se pria dal re non ne avesser chiesto licenza, nè potea l'eletto esser riconosciuto, nè consegnarglisi l'amministrazion temporale, che dopo l'espressa approvazione del principe (3). Il che prescrivendo Martino faceva legittimo uso delle antiche regalie dei monarchi siciliani: ma ei nel tempo istesso, e forse il primo, procedette più oltre: imperciocchè passò alcuna volta ad eleggere egli immediatamente il prelato di alcuna chiesa, e facea in questo valere i dritti di patronato, che ei dicea competere a lui ed ai suoi predecessori sopra le chiese siciliane (4); i quali diritti tanto più sicuramente esercitava, quanto erse stati espressamente riserbati agli Angioini e a Federigo il Semplice nelle stesse bolle di quei papi, che avean tutte abolite le regalie e le antiche prerogative della corona. Nè con minor fermezza a tali prerogative inerendo dispose Martino dei frutti e dell'amministrazione delle sedi vacanti, ove non solo appropriavasi i beni rimasti ossia lo *spoglio* del prelato defunto, ma la rendita tutta della chiesa per suoi ufficiali facea amministrare, e di quella sottrattane parte già assegnata al mantenimento ed al culto, il rimanente agli usi che ei giudicava più opportuni applicavala (5).

Che se quel principe ripigliò sì francamente i dritti e le preeminenze, a cui era stato costretto di rinunziare il suo predecessor Federigo, non dee recar maraviglia, che siesi mantenuto nel possesso di quelle, che lo stesso Federigo avea conservate. Quando gli Angioini sottrassero le provincie del continente del reame siciliano, e fu esso ridotto alla sola Sicilia e sue isole adjacenti, vi ritennero i re aragonesi la dignità e l'ufficio del maggior cappellano con gli stessi dritti e prerogative, che avea goduto sotto i Normanni e gli Svevi; se non che sotto questi principi la giurisdizione di quella estendeasi di là dallo stretto ed era un solo per tutta la monarchia, e dagli Angioini in poi fu creato la prima volta un proprio cappellan maggiore del suo reame di Puglia. Mantennesi adunque in Sicilia la successione di questo ufficio, e siccome innanzi, continuò ad essere il cappellano maggiore del regno il prelato ordinario non che della principal cappella fondata dal re Ruggieri nel real palazzo in Palermo, e delle cappelle e chiese degli altri regi palazzi e dei castelli del regno, e delle cappelle nei palazzi dei secondogeniti della real famiglia, ma anche della chiesa e clero di alcune terre, come di Calascibetta, di s. Filippo nella piana di Milazzo, e della terra di s. Lucia, dichiarata già cappella reale dall'imperador Federigo. Ivi quel prelato esercitava tutta la giurisdizione ordinaria, ed ei conferiva il possesso di quei benefizii, che eran di immediata regia collazione, e il clero di esse chiese e cappelle, esente da ogni altra giurisdizione, venia sottoposto a quella del solo cappellano maggiore. Or questo prelato fu nel pieno possesso e nel più libero ed illimitato esercizio di tutte le sue facoltà e dei suoi dritti sotto i re aragonesi ed anche

(1) Dipl. cit., pag. 188, num. 12, 13.
(2) Cap. 67, regis Martini, pag. 183.
(3) Loc. cit.
(4) Dipl., ann. 1396, apud Pirrum, in *Not. Eccl. Catan.*, pag. 545.

(5) Dipl., ann. 1399, apud Pirrum, tom. I, *De Elect. Praesul. Sicil.*, pag. CXIII.

nei due infelicissimi regni di Lodovico e di Federigo; e non fe' Martino che mantenerlo e vie più autorizzarlo (1). Appartiene ancora allo stato del nostro dritto pubblico ecclesiastico dei presenti tempi, e potrà quindi argomentarsi di essersi allora voluto anche nella lontananza del re conservare il nome e la dignità di regno alla Sicilia, che nel governo dell' infante Giovanni venner diputati due ambasciatori siciliani a rappresentar questo regno nel concilio di Costanza, e furon quelli l' arcivescovo di Palermo Ubertino de Marinis, e Arrigo Russo conte di Sclafani (2). Egli è chiaro da quanto si è discorso in questo libro, che se in prima rovinò del tutto il nostro dritto politico, e fu poscia imperfettamente e a passi men sicuri e lenti riordinato; e se parimente cominciarono allora a mancar d' importanza le nostre esterne relazioni, fu pure da Martino il dritto pubblico ecclesiastico siciliano sì fermamente ristabilito, che ne derivarono nei tempi susseguenti più salde ragioni, e titoli più speciosi di inalterata e costante osservanza.

(1) Noi abbiamo messi insieme e pubblicati nel secondo tomo della *Biblioteca Aragonese*, i più interessanti diplomi relativi all' ufficio del cappellano maggiore del regno in quest' epoca. Tom. II, pagina 456, et seq.

(2) Surita, tom. III, lib. 12, cap. 62, pag. 127.



Digitized by Google

LIBRO SESTO



CAPITOLO PRIMO.

170. Prospetto generale della storia dei re da Alfonso sino all' avvenimento al trono di Filippo II. — 171. Grande mutazione politica accaduta in questo periodo di tempo in Europa nei sistemi dei governi, nelle leggi, negli interessi, e nei costumi degli stati e dei popoli. — 172. Quale influenza abbia avuta quella di Sicilia.

170. Da che passò quest'isola per sistema sotto la dominazione di re lontani, e signori di molti ed assai ampii stati, sebbene avesse mantenuta la propria sua dignità, e tutte conservate le prerogative di regno, pure non lasciò di essere involta nelle vicende di quelli, e di partecipare negl' interessi, e di risentire i movimenti di una più vasta e potente monarchia: e ne furono sperimentati gli effetti sin dai tempi di Alfonso per le imprese che ei tolse a sostenere principalmente in Italia; onde nacque e fu poi propagato quel moto, che sconvolse in prima la stessa Italia, e in fine l'Europa intera, mutandone il sistema politico, e nuovi usi e nuovi modi inducendovi. Indi avvenne, che già sin dal fine del secolo decimoquinto i popoli e i governi, per lo addietro quasi separati e presso che senza niuna comunicazione tra loro si disposero a nuovi interessi, cominciarono a gareggiar di potenza; e nel tempo istesso nuova luce sopra tutte le scienze successivamente spargendosi, ed arti nuove introdottasi dopo nuova invenzioni e scoverte; assalita nel medesimo tempo la religione da nimici possenti; venne formandosi, e fu pressochè consumata una mutazione grandissima nei sistemi politici, nelle forme civili, nelle leggi e nelle usanze degli stati e dei popoli. Ei pare che in tanto agitarsi, e rinnovellarsi di cose anche la forma politica della Sicilia fondata già dai re normanni, e poi caduta nei tempi dell'anarchia, nè ristabilita appieno sotto Martino, abbia dovuto soffrire qualche alterazione, e in fino adottare gli usi novelli cui veniano di mano in mano gli stati tutti di Europa piegandosi insensibilmente.

L' Italia sino ai principî del secolo XV, libera da invasioni e da pretensioni di stranieri avea stabiliti governi suoi proprii: ed ancorchè fosse stato il reame siciliano soggetto ai Normanni, agli Svevi, agli Angioini, ed Aragonesi, non dimeno quel re non riputaronlo mai come regno straniero o provincia di altro dominio, ma ebberlo sempre come lor proprio ed avito regno. Gli stessi Angioini fermatisi in Puglia aveano trattato come provincie dipendenti da quel reame gli antichi lor dominii di Francia: e venuta l' isola in potestà degli Aragonesi, se n'era costituito un regno indipendente, e diviso da quel di Aragona, ed eransi quei re stabiliti in Sicilia. Quando mancò la real famiglia in Martino, e fu riconosciuto a suo successore Ferdinando di Castiglia, e dopo Alfonso, divenne la Sicilia parte subalterna di un' amplissima monarchia, che comprendea i regni di Aragona, di Valenza, di Catalogna, Majorica e Sardegna. Fu ridotto presso a poco nelle stesse circostanze il reame di Puglia, quando la Giovanna ultima degli Angioini non lasciava di se erede alcuno: e sebbene si fosse lusingata quella reina di provvedervi con le adozioni, pur non avea fatto altro che moltiplicare nuovi dritti e pretese; e poteano sempre far valere il lor diritto gli Angioini di Francia, o coloro che vennero indi a rappresentarli. Or da questi accidenti debbono ripigliarsi le prime cagio-

Digitized by Google

ni, onde mutò stato primieramente, e fu soggetta a pretese di stranieri l'Italia, e donde poi germogliarono i semi di quella mutazione, che agitò l'Europa tutta, e venne in fine a risultar nella sua composizione politica, e nei modi del vivere civile in tutti gli stati nuovo sistema a nuovo e più regolare ordine di cose.

L'adozione che fece Giovanna di Luigi di Angiò, e l'aver poi lasciato a suo erede Renato fratello di Luigi già morto in Cosenza; e l'adozione che avea prima fatta di Alfonso re di Aragona e di Sicilia nel 1422, fu propriamente il dritto, che questi due principi alla morte di quella reina nel 1435 ostentarono nel disputarsi il reame di Napoli. Fu comune credenza, che Alfonso dovea riputare a sua gran ventura se gli restava la Italia la sola Sicilia, quando sconfitto e preso nei mari di Gaeta da una flotta genovese mandata in soccorso dell'angioina da Filippo Visconti duca di Milano e signor di Genova, fu portato prigioniero in Milano. Ma la saviezza di quel principe trasse vantaggio tale dalla sua perdita, che poteasi solo sperar dalla più insigne vittoria: ei dimostrò chiaramente al Visconti, che era la sicurezza del di lui stato avere in Italia Aragonesi, e non Francesi; e che se Renato divenisse re di Napoli, non sariasi rimasto il re di Francia di torgli Milano, posto in mezzo a Francesi, e in mezzo a due potentissimi regni. Fu sì savio questo concetto di Alfonso, che annunziò i futuri destini d'Italia; e verificosi, non ancora scorso quel secolo; e ne fu sì pienamente convinto il Visconti, che rimandò libero Alfonso dopo aver seco lui conchiusa pace e alleanza. Non ostante che gli Angioini avessero in lor potere più terre e fortezze, e papa Eugenio con possenti soccorsi e i Genovesi gli ajutassero sempre con fede grandissima; pur dopo che si ebbe per assai tempo guerreggiato da ambe le parti con dubbio evento, finalmente Alfonso potè occupare assai castella e città; e presa dopo Napoli di assalto nel 1442, da indi innanzi restò assoluto signor del regno tutto.

Or mentre quel saggissimo re per mezzo di buoni ordini, e con magnifiche opere afforzava ivi il nuovo suo imperio, acquistava con le armi e coi trattati una superior potenza in Italia; ed avendo saputo resistere a papa Eugenio, e combattuti i Veneziani e i Genovesi finalmente si accordò col pontefice, dal quale ebbe assicurata per un suo figliuol naturale la successione al reame di Puglia. Anzi alla morte del duca di Milano nel 1447 essendo tutta posta in agitazione l'Italia, perciocchè desideravano i Milanesi ardentemente di ritornar all'antica lor libertà, e pretendea Federigo imperadore, che era un feudo ricaduto all'imperio, e Carlo di Orleans sostenuto dal re di Francia fondava il suo dritto sopra Valentina Visconti sua madre, agognandovi nel tempo istesso lo Sforza valente uom di arme, e famoso condottiero di eserciti, marito della Bianca figliuola illegittima del duca defunto; dopo varie vicende, dopochè Alfonso avea guerreggiato coi Fiorentini, e coi Veneziani, che aveano sino chiamato in Italia Renato di Angiò, finalmente fu conchiusa la pace di Lodi nel 1454, e riconosciuto lo Sforza signor di Milano; alla qual pace si volle che acconsentisse espressamente Alfonso; che poscia con quel duca si strinse con trattati e con doppie nozze tra i lor figliuoli, a disegno principalmente di chiudere il passo ai Francesi in Italia. In somma, ei venne a sì alta e stabil potenza, che avendo fissato in Napoli la sede sua regia, e fattone un regno floridissimo, ne dispose come di cosa sua propria; e non avendo figliuoli legittimi, seppe procurare che per via di infestiture e di acclamazione di popoli succedesse a quel regno Ferdinando suo figliuolo naturale, avendo lasciati gli altri suoi stati ereditari, tra i quali ancor la Sicilia, a Giovanni suo fratello re di Navarra.

Se alla morte di Alfonso in giugno dell'anno 1458 il reame di Puglia si conservò, siccome sotto gli Angioini, nel sistema d'Italia, avendo avuti suoi proprii re, che per tutto il secolo XV lo dominarono, la Sicilia fu soggetta a Giovanni, che per suoi vicerè la governò, ed ebbela come una appartenenza dei regni spagnuoli, i quali non furono giammai travagliati da sì molti e generali scompigli, quanto nel regnar di quel principe. Carlo di lui primogenito e della prima di lui moglie la Bianca erede del regno di Navarra, giovane di coltissimo ingegno e di belli ed ornati costumi, era stato acclamato dai Navarresi nel 1457 in Pamplona; onde passato in Italia, e dopo la morte di Alfonso, in Sicilia, i Siciliani raccolti in parlamento nel 1459 nell'atto di giurare l'omaggio a Giovanni dimandarongli insieme con solenne

Digitized by Google

imbasceria il suo primogenito a perpetuo lor vicerè. Richiamato in Ispagna il principe, e posto in prigione, fu nelle corti generali ivi tenute nel 1460 dichiarata perpetuamente la Sicilia aggregata all'Aragona, nè fu fatta secondo il costume menzione alcuna del real primogenito come erede della corona. Scoppiò allora in più luoghi fieramente la guerra civile, la quale non si potè calmare, nè alla liberazione, nè alla morte del principe nel 1461. Sollevaronsi in prima i Catalani, poi i Navarresi, i quali sino minacciarono di assalir l'Aragona, onde fu bisogno a Giovanni di confederarsi col re di Francia, cui cedette in pegno il Rossiglione. Dopo varii avvenimenti non prima del 1471 potè Giovanni comporre le cose di Navarra; e nel 1472 si rese a lui Barcellona. Ripresi i due regni, volea ripigliarsi il Rossiglione, il quale ritenendosi a forza dal re di Francia, si venne a manifesta guerra nel 1474. Ivi ebbero felici sucessi le armi spagnuole finchè le governò Ferdinando, figliuolo di Giovanni e della seconda sua moglie, e marito d'Isabella di Castiglia, il quale era già stato dichiarato da suo padre nel 1468 re di Sicilia, e con lui conregnante. Ma quando il re Enrico fratello d'Isabella morì senza eredi, accorse Ferdinando velocemente in Castiglia, ove fu bisogno di combattere i ribelli sostenuti dal re di Portogallo; e poscia i Mori, che da Granata fecero una irruzione sopra la Castiglia; ed anche i Francesi, i quali impadronironsi di Porpignano e di altri paesi, ed entrarono finalmente nel contado di Ampurias. In tanta turbazione di cose morì Giovanni nel 1479. Di lui non fu tenuto altro conto in Italia, se non quando i primarii tra i baroni pugliesi avendo congiurato contro Ferdinando re di Puglia, il figliuol naturale di Alfonso, offerirono in prima la corona a Giovanni, siccome al legittimo successore di Alfonso.

Fu assai più felice e più potente il governo di Ferdinando soprannominato il Cattolico figliuol di Giovanni, il quale ai molti suoi regni ereditarii aggiunse in prima la Castiglia, potentissimo regno, e poi la Granata, che dopo dieci anni di guerra conquistò; e nel 1493 riebbe il Rossiglione rendutogli dal re di Francia a patto di non essere disturbato nella impresa del reame di Napoli. Lodovico Sforza volendo ritenersi ingiustamente il ducato di Milano che spettava al nipote, maritato con una figliuola di Alfonso re di Puglia successore del bastardo; e veggendo che Alfonso apertamente ai suoi disegni opponeasi, immaginò di mettere sossopra gli stati di quello, e sollecitava di continuo Carlo VIII re di Francia alla conquista del regno, al quale costui aspirava come rappresentante della casa di Angiò. Carlo traversando l'Italia atterrita entrò in Napoli e ne prese possesso nel febbrajo del 1495. Ferdinando il Cattolico dissimulando da principio il suo dritto, avea già spedita una flotta quasi a guernir la Sicilia. Qui erasi rifuggiato Alfonso con suo figliuol Ferdinando, e da qui chiese gli ajuti del re Cattolico; e questi mandò una potente armata sotto il comando di Consalvo di Cordova; e fatta alleanza nel tempo istesso coll'imperador dei Romani, e con gli altri principi italiani, ne fu costernato a segno il re francese, che lasciando mal provvedute le piazze, nè bene ordinato il governo di Napoli, rapidamente tornossene in Francia nel maggio del 1495. I Napolitani chiamarono immantinenti Ferdinando il figliuolo di Alfonso II già morto in Sicilia; ma questi appena rimesso sul trono paterno morì in ottobre del 1496, e gli succedette Federigo suo zio. Sotto questo principe venne meno quella famiglia e quel regno. Lodovico XII, successore di Carlo VIII, nel 1498 niun desiderio ebbe più ardente, che di acquistare non solo il regno di Napoli già posseduto dal suo predecessore; ma anche il ducato di Milano, per gli dritti della Visconti sua avola: se ne impadronì di fatto nel 1500; e conoscendo che alla occupazione del regno eragli di possente ostacolo il re Ferdinando, per un trattato segretamente conchiuso, ammendue sel divisero: Federigo l'ultimo di quegli Aragonesi iscelse piuttosto rifuggirsene in Francia. Intanto Consalvo stendeva le sue conquiste nel regno rispingendone sempre i Francesi; e mentre era tenuto a parole il re Lodovico, le truppe spagnuole occuparono Napoli nel maggio del 1503. Ma la fortuna dell'acquisto di un tanto regno fu disturbata nel 1504 dalla morte d'Isabella moglie del re Ferdinando, dei quali era rimasta unica figliuola ed erede Giovanna, maritata con Filippo di Austria figlio di Massimiliano imperadore. Comechè Ferdinando si fosse riconciliato col re di Francia, togliendo in moglie una costui nipote a patto che quel re gli desse in dote la parte che spettavagli del reame di Napoli, pur Fran-

Digitized by Google

cesco I successore nel 1515 di Lodovico, dimostrò immantinenti di non volere abbandonare i suoi dritti sopra quel regno : per la qual cosa Ferdinando composte le cose di Castiglia, e lasciatone il governo al principe Carlo, figlio di Filippo già morto e di Giovanna, pose ogni sua cura ad impedire i disegni che il re francese tenea sopra l' Italia; e massimamente sopra il regno di Napoli. In questo apparecchio morì Ferdinando in Madrid nel gennajo del 1516.

Era già impresso tal movimento nelle due monarchie, che ammendue i sovrani , Carlo e Francesco , non poteano negarsi di sostener gl'impegni contratti dai loro predecessori, ed aveano ammendue passioni e qualità pari agl' impegni. Francesco I amava ardentemente la guerra ; ed avendo occupato il Milanese, disegnava di insignorirsi di Napoli , e venne poi disputando nel 1519 alla morte di Massimiliano la corona imperiale a Carlo , che la riguardava come retaggio della sua famiglia. Costui erede della casa di Borgogna, di Massimiliano, di Isabella di Castiglia, e di Ferdinando, avea dritti e pretese: e alle vaste provincie, che possedea in Alemagna, aggiungeva la Spagna , i paesi Bassi, la Franca Contea, i regni di Napoli e di Sicilia , ed indi ottenne l' augusta dignità dell' imperio, comechè fossero assai distanti e separati gli uni dagli altri i suoi dominii , abilitavanlo pure ad attaccare i suoi nimici da più parti, molto più che il nuovo mondo acquistato alla Spagna sotto il suo predecessore somministravagli immense ricchezze. Non è di questo luogo partitamente descrivere le imprese di Carlo V, onde fu tutta agitata l' Europa per lo corso di trenta e più anni : egli ebbe guerra presso che continua con la Francia, la quale fece entrar la prima volta nel sistema di Europa i Musulmani già signori di Costantinopoli , che assalirono più volte l' Ungheria, ed infestarono sempre con flotte e corsari i dominii di Carlo nel Mediterraneo : ebbe ancora a combattere in altri tempi gli alleati potentissimi della Francia, e l' Inghilterra, i principi di Germania, gli stati Italiani: e due volte ei stesso portò la guerra nell'Africa. Ebbovi tempo, che l'Europa attonita vide il re di Francia prigioniero dell' imperadore in Ispagna , papa Clemente VII tenuto in Roma prigione da suoi generali , ed altra volta trarsi lui dietro l' armata sua vittoriosa prigionieri un Langravio, ed uno elettor di Germania: videlo assegnar nuovi titoli e regni. Milano agli Sforza, Firenze e la Toscana ai Medici , Modena e Reggio al duca di Ferrara, Tripoli e Malta agli Ospedalieri di s. Giovanni, un nuovo e suo tributario re a Tunisi: ed ei fe' dichiarare Ferdinando suo fratello re dei Romani. Pure in mezzo a tanti magnifici ed egregi suoi fatti la fortuna alcuna volta lo abbandonò; fu veduto fuggire sebbene gloriosamente da Algeri , e poi sorpreso dai suoi nimici partire isconciamente da Ispruc , e rispinto con poco suo onore dall' assedio di Metz. Or tante imprese, che ei di ordinario governava presente, aveano estenuato i suoi regni e la sua salute, e ne erano abbassati ma non domi i suoi nimici. Il giovine Enrico re di Francia avea già tratto al suo partito il papa e l' Italia, e sosteneva i principi protestanti di Germania, ove le cose dell' imperador declinavano. Egli adunque più che di anni, grave di mali e non potendo più con decenza soddisfare alla sua digoità e ai sì grandi impegni, con magnanima risoluzione seppe abbandonare tutti i regni suoi , di cui fece in Brusselles solenne rinunzia al suo figlio Filippo II nell' ottobre del 1555.

171. In mezzo a sì grandi e straordinarii avvenimenti, che sconvolsero in prima l'Italia, e poi l' Europa tutta, formavasi, e si venia consumando una rivoluzione generale nei governi, negli interessi, nelle leggi , e nelle usanze degli stati , e dei popoli. Finchè nei varii regni sussisteano le grandi signorie feudali, e i costumi e le prerogative, che eranvi annesso, era divisa la forza della nazione, e la potenza dei principi inferma; perciocchè da una parte non aveano altra milizia , che quella dei nobili, i quali limitavano a tempi e luoghi determinati il loro servizio ; e dall'altra poteano a stento disporre delle contribuzioni pubbliche, che erano fissate a certi casi, e dipendeano dal concorso dei popoli. Indi avvenia, che i regni di Europa aveano assai poca comunicazione tra loro , e niuno interesse reciproco, essendo ciascuno dei principi occupato a sostenere dentro il ricinto del suo stato il combattuto suo potere ; nè poteano concertare un sistema , che legasse a un comune e generale interesse gli stati di Europa. Dopochè Carlo VII scacciò dalla Francia gl' Inglesi , che aveanvi in più provincie assoluto dominio; e Luigi XI suo successore occupò il Rossiglione , ed uni alla

corona in forza del testamento di Carlo di Angiò la Provenza, ed impadronissi poi della Artesia e della Borgogna; e Carlo VIII ebbe in dote la Brettagna; spente in conseguenza ed aggregate alla corona tante signorie potentissime, la Francia era già divenuta una monarchia tutta unita, i cui principi mercè le loro vittorie e la sagacità e la fermezza del loro governo, e dopo tanti nuovi acquisti aveansi procurato e consolidato insieme presso i lor sudditi e gli stranieri, e fondamento reale, e grande opinion di potenza. per le stesse cagioni non erano men felici i progressi dell'autorità sovrana in Ispagna, e massimamente sotto Ferdinando, e per opera del suo impareggiabile ministro Ximenes. Quei regni, in cui essendo amplissimi i dritti dei nobili che rendeanli presso che indipendenti, ed ove le città con gl'illimitati lor privilegi signoreggiando le corti generali, tenevano in assai angusti confini ristretta l'autorità del proprio principe, eransi già riuniti sotto il dominio di un solo. La gloriosa conquista di Granata, per cui fu spenta l'abborrita dominazione dei Mori in Ispagna, aveva agguerrita per lo corso di dieci anni grandi armate, e subordinatele a Ferdinando, che di persona le comandava. Aggiungeva egli saviezza e vigor meraviglioso a saper prendere il tempo di abbassar i nobili, di contener nei debiti termini il popolo, e di far valere la potenza sovrana, la quale a sì alto stato ei recò, che sempre dispose a senno delle forze di tutti i suoi regni nelle molte e straordinarie imprese che ei sostenne oltra i confini della monarchia. Con altri mezzi nel medesimo tempo in Inghilterra abbatteva la potenza dei nobili Enrico VII, e la sovrana sua prerogativa innalzava. Permettendo ai baroni di potere alienare i lor feudi, allontanando da quelli le schiere numerose dei vassalli che teneansi sempre all'intorno raccolti, promuovendo l'agricoltura e il commercio, e facendo sentire al popolo il beneficio di un governo regolare fondato sopra la esecuzione delle leggi, venne acquistando potenza grandissima, e ai suo successor tramandolla.

Tostochè quei principi riunirono sotto il loro immediato dominio varie provincie e più regni, che poteanli proporzionare a un sistema solido e durevole di maggior potenza, si occuparono di accreditarla, e fortificarla per mezzo di stabili e ben dirette e nuove istituzioni. Pensareno adunque in primo di rendersi indipendenti dalla milizia feudale, e di togliere ai nobili la direzione e il possesso della forza pubblica dello stato: a questo disegno cominciareno ad introdurre un corpo di truppe sussistenti, tenute a soldo, e nella militar disciplina esercitate regolarmente.

Carlo VII fu il primo ad ordinare queste truppe stabili, cui assegnò certi stipendii e proprii ufficiali, e divisele a suo talento nelle varie fortezze del regno. Ne accrebbe il numero il suo successore, anzi fu il primo a condurre a soldo truppe straniere. Ne avvenne quindi che furono abilitati quei principi ad imprese oltra i confini ed assai lungi dai proprii stati, per le quali non poteano adoperar il servizio dei vassalli feudali, che credeansi esenti per la massima del dritto feudale di servire oltre i confini del principato.

Carlo VIII a conquistare il reame di Napoli non solo presentossi con la cavalleria già unita in corpo e tenuta a soldo dai suoi predecessori, ma condussevi ancora l'infanteria di Guasconi armati alla maniera degli Svizzeri: aggiunsevi dopo Lodovico XII nell'occupar il Milanese le bande nere tedesche. Fu perciò di necessità, che gli altri sovrani somigliantemente ordinassero la forza militar dei loro stati; e di fatto Massimiliano e Ferdinando con le truppe mercenarie sostenner le loro imprese in Italia. Da indi innanzi non si potè non riconoscere non solo insufficiente, ma incomoda ancora la milizia feudale, assai più adatte sperimentandosi alle spedizioni e alle imprese le armate stabili, cui un fissato stipendio sempre rendea sussistenti, a una severa disciplina di continuo esercitava. Ed egli ne avvenne ancora, che nel tempo medesimo fu liberata dagli interni ostacoli, e levossi a più alto stato la potenza sovrana, perciocchè la forza pubblica della nazione fu riunita e dipendente in tutto dalla direzione suprema del solo principe.

Questa nuova introduzione fu un nuovo bisogno dei sovrani e dei popoli. Finchè le armate nella più parte si componeano dai feudetarii la sussistenza e il mantenimento, e i cavalli, e le armi e le spese di ciascuna di quelle non erano a carico dello stato e del principe, ma i feudi ne imponeano l'obbligo, perciocchè i feudi eransi conceduti e teneansi come lo stipendio del servizio: ma da che furono introdotte le armate stabili e tenute a soldo, divenne necessario, che i sud-

diti concorressero al mantenimento di quelle. Si aggiunse nei tempi, dei quali abbiamo favellato sinora, che per le tante guerre in Italia, ossia per i necessarii apparecchi a sì lontane spedizioni, e per gli stipendii di eserciti stabilmente costituiti, e per la cura e i mezzi da farli sussistere in paesi stranieri, e per gli assedii e le difese delle piazze, furono oltre modo accresciute le spese della guerra, onde non si potè più mantener le imposizioni nell'antico stato; e quindi la lunghezza delle guerre lontane, la nuova composizion degli eserciti, la mutazione delle armi, e la moltiplicità de' militari apparecchi, moltiplicando i bisogni dei principi, e rendendo insufficienti le antiche forme di pubblica economia, furon cagione, che non solo si accresessero le imposizioni pubbliche, ma non potendosi più riserbar a certi casi, ai rendessero ancora ordinarie ed annuali.

Deesi parimente alle anzidette cagioni attribuire, che siesi in quel tempo e la prima volta immaginato il sistema dell' equilibrio del potere pubblico, ed immaginaronlo i primi i principi italiani, quando strettamente allearonsi a cacciare, e cacciaron di fatto Carlo VIII da Napoli; e alle stesse massime con ogni industria si attennero sino al regno di Carlo V in tutte le imprese che ci fece in Italia. Indi venne formandosi un principio di dritto pubblico per tutta l' Europa, ondechè fu convenuto di impedire che si potesse alcun sovrano innalzare ad un grado di potenza incompatibile con la general sicurezza; e di conservar nel tempo istesso una giusta distribuzione di potere fra tutte le parti del sistema, che componeano gli stati di Europa. Da questo principio, e dallo stato interno di maggior forza, a cui salirono i principi, dee ripigliarsi l' origine di quella reciproca comunicazione, che gli ha legati sinora, e per cui a vicenda e gelosamente si osservano; e da quel tempo in poi ciascun sovrano non solo ha avuto il dritto di fondar la sua potenza sopra la forza interna dei suoi stati, ma di interessare ancora la potenza degli altri, quando potesse sconcertarsi l' equilibrio dell' intero sistema.

Stando le cose in questi termini, e mentre in miglior forma ordinavasi l'autorità dei principi, ed avean luogo nuove introduzioni politiche, altri avvenimenti straordinarii e importantissimi disponevano i popoli a nuovi costumi, e a grandi oggetti innalzavan gli ingegni. Scoverto il nuovo mondo, onde furono trasportate in Europa le nuove ricchezze dal mezzogiorno dell' Asia, e l'oro e l'argento d' America, non solo si venne perfezionando la navigazione, ma il commercio ancora prese nuove direzioni, e moltiplicò le sue imprese e i suoi traffichi, e nuove relazioni e gravi interessi legarono i popoli. Furono quindi nuove arti introdotte, e le antiche recate a maggior perfezione a sostenere il lusso e il fasto prodotto dalle nuove ricchezze. Qualche tempo innanzi i Greci fuggiti da Costantinopoli, venuta sotto la dominazione dei Turchi, erano stati assai lietamente accolti in Italia già disposta a più gentile cultura, e vi trasportarono i codici e gli avanzi delle greche scienze, che eransi conservati nell'impero di Oriente. Rinacquero tosto per bene ordinate istituzioni le lettere, ossia l' ingegno umano per gli suoi naturali progressi si sviluppò successivamente, imperciocchè dagli studii della filologia incominciando, passò poi a quelli della erudizione e della storia, e potè finalmente abbracciare le scienze ed il dritto. E perchè tante cognizioni di nuovo accresciute potessero più facilmente comunicarsi e propagarsi venne opportuna la introduzion della stampa. Questi avvenimenti anteriori al regno di Carlo V aveano già scossi ed agitati gl' ingegni: i quali sforzandosi sempre di oltrepassare gli antichi termini, osarono alcuni di trattare e di esaminar quegli oggetti, che doveano rispettarsi; ed attaccarono la religione, e non solo la disciplina ma la credenza ed il dogma. Nel regnare di quel principe erasi già verificata la separazione di molte provincie dalla comunione cattolica, e furono allora obbligati i pastori della chiesa a più efficaci e salutari provvidenze, per le quali cominciò ad introdursi nelle cose ecclesiastiche un governo più regolare nel modo stesso, che per le ragioni di sopra accennate più regolarmente ordinavasi nel medesimo tempo la potenza politica.

172. Da queste considerazioni, che riguardano lo stato generale di Europa di quei secoli riducendoci ora in Sicilia, e volendone da quelle dedurre le convenienze e i rapporti, che ebbero le cose generali e straniere alle nostre, ci sia lecito di riflettere primieramente, che sebbene nel corso dei tempi sinora descritti sia stata l' Europa tutta agitata da grandi e straordinarii avvenimenti, pure que-

Digitized by Google

st' isola li risentì quasi in distanza e indirettamente, e in quel modo che influir poteano in uno stato subalterno, e dipendente da una più ampia e lontana monarchia, nella stessa guisa che gli sconvolgimenti che avvengon nel centro di un corpo grande colpiscono assai debolmente le picciole ed estreme parti di quello. Che se in prima vi fu interessata l' Italia, tuttavia fu ivi sempre il teatro delle principali azioni, guerreggiandosi da principio per l'acquisto del reame di Napoli, e poi del Milanese; e in mezzo a tante turbazioni e movimenti che non passarono per altro lo stretto, la Sicilia difendevasi quasi con la sua stessa naturale condizione d'isola, e tennesi allora immota come uno scoglio. Essa veramente in altro modo non vi fu interessata che somministrando in varii tempi truppe e navigli, e frequenti e quasi ordinarii i sussidii. In riguardo poi alle vicende dello stato interno della nostra costituzione politica giova il riflettere anticipatamente, che quando cominciò a regnare Alfonso erasi appena liberata la Sicilia dai disordini, e dagli effetti dell' anarchia, alla quale non avea potuto apportare Martino nè generali nè efficaci rimedî; si aggiunse che da Alfonso in poi venne a perdere la Sicilia la residenza dei suoi re, i quali altrove e nel governo di assai più ampii nè pacati dominii, occupati non vedeano di presenza gli abusi, cui finalmente doveasi qui applicare una provvidenza. Nel tempo istesso comechè fosse stata sempre cura sapientissima dei nostri re di conservare e far sussistere l' antico nostro dritto pubblico, pure divenne necessario per la grande e generale mutazione delle forme politiche di Europa di adattare in Sicilia alcune nuove introduzioni al sistema antico. Adunque mentre da una parte dovea provvedersi agli antichi disordini, doveasi dall' altra nel tempo istesso dar luogo alle nuove istituzioni.

Ma queste son cose che han bisogno di molti e più particolari ragionamenti, ai quali noi ora ordinatamente passeremo. Intanto il fin qui detto potrà convincerci abbastanza, che non potea quest' epoca essere altrimenti circoscritta che dai tempi di Alfonso sino a Carlo V; imperciocchè dal regno di quel principe debbono ripigliarsi le prime origini della rivoluzione, che fu poi sotto questo imperator consumata, e nel progresso di questi tempi prese nuove forme successivamente il nostro dritto: e tanto più acconciamente noi conchiuderemo quest' epoca col regno di Carlo V, quanto furono allora preparate le cagioni delle riforme poi fatte dal suo successore; disortachè noi avremo in questo libro esposti gl'immediati principii, dai quali ci potremo incamminare alla intelligenza delle forme politiche, secondo le quali or ci viviamo, che è quanto a dire del nostro dritto moderno, ossia del sistema introdotto e perfezionato in gran parte ai tempi di Filippo II.

CAPITOLO II.

173. Composizione del governo in Sicilia sotto i vicerè. Forma e qualità del consiglio che gli assistea. — 174. Pretensioni della città principali alla residenza del governo. — 175. Grado ed estensione di autorità accordata ai vicerè ai quali fu anche data la facoltà di far leggi. — 176. Si esamina in che modo i parlamenti sino a Ferdinando il Cattolico imploravano dal sovrano la conferma dei capitoli da loro proposti, i quali dopo la sanzione sovrana prendevano carattere e forza di leggi. — 177. Stato e decadimento in quest' epoca dei grandi ufficii della corona.

173. Dopo che la nostra isola era stata la culla e il solio dei suoi re, che circa a quattro secoli avea avuti presenti; alla morte del giovane Martino e nel principio del secolo decimo quinto discesero i Siciliani alla disgrazia di perder la presenza dei loro sovrani, e di non più sentire immediatamente gli effetti della potenza e beneficenza di quelli. Alla partenza dell'anzidetto principe per la Sardegna era rimasta vicaria del regno Bianca sua moglie, reina di modi belli e gentili, di virtuosi costumi. La confermò alla morte del figlio il vecchio Martino; e lui morto non guari dopo, si rimase quella in Sicilia, dove nello stesso interregno fu riguardata con ogni maniera di osservanze e di onori: la dichiarò immantinenti sua vicaria Ferdinando di Castiglia tosto che egli fu re riconosciuto; nè la reina lasciò la Sicilia, se non quando vi giunse in aprile del 1415 l' infante Giovanni secondogenito di Ferdinando, mandatovi in qualità di vicerè e di governatore dell'isola, di cui pure lusingaronsi i Siciliani, e studiosissimamente vi si adoperarono, perchè potesse restare a lor proprio sovrano. Ma alla morte

di Ferdinando in aprile del 1416 fu la prima e la più sollecita cura di Alfonso di richiamare dall'isola il suo fratello Giovanni, con ordine di consegnare il governo a persone che aveavi già deputate; e di fatto ne partì l'infante in agosto di quell'anno.

Pure Alfonso siccome prode e magnanimo che egli era immaginando sin dal principio le imprese d' Italia, venne più volte a visitar la Sicilia. Fu in Palermo nel febbraro del 1421, e passando in Messina ne partì nel giugno dello stesso anno: vi ritornò nel 1431, e dopo la sua spedizione nell' Africa giunto in Palermo nel 1433 lasciò l' isola nel 1435. Anzi memore Alfonso quanto eransi tenuti paghi i Siciliani di Ferdinando suo padre, che aveavi spedito a suo luogotenente un principe della real famiglia l' infante Giovanni, ei vi lasciò più volte il terzo suo fratello l'infante Pietro, da lui già dichiarato conte di Noto, e cui amplissima autorità concedea; nè questi trascurò di accorrere tosto in Sicilia, quando fu menato Alfonso prigioniero in Milano. Avendo poi questo principe occupato Napoli nel 1442, e da indi innanzi ivi fermata la sede sua regia, la vicinanza suppliva in parte all' assenza; e ritornossi allora per altro a uno stato assai simigliante all'antico, quando oltra l' isola dominando ancora quel continente i Normanni e gli Svevi, secondo le occasioni mutavano essi stanza e soggiorno, e di frequente nelle provincie di quello fermavansi. Aggiungessi, che le tante imprese di Alfonso in Italia avvicinavano al lor principe i Siciliani, e massimamente i baroni e i nobili, i quali avendo seguito Martino nella spedizione in Sardegna, e desiderosi tuttora di gloria militare, prima nella guerra di Corsica, e poi servirono Alfonso nella conquista di Napoli, e in tutte le guerre che egli ebbe coi Veneziani coi Genovesi e coi Fiorentini. In somma ebbero allora i Siciliani sempre vicino e spesso presente il lor principe.

Alla morte di Alfonso succedutogli suo fratello Giovanni siccome trovossi in quel tempo nell' isola il di lui primogenito il principe Carlo, concepirono le più liete speranze i Siciliani, che avriali ora rimeritati Giovanni del grandissimo studio in ver lui dimostrato a volerlo a proprio sovrano, quando avealo spedito in Sicilia Ferdinando suo padre: affrettaronsi i primi i Messinesi coi lor messaggi a dimandar quel principe, lo vicario generale (1): e fu questo immantinenti il primo e il comun voto della nazione ragunata nel parlamento di Castrogiovanni a prestare il giuramento al nuovo re. Per mezzo di cospicui personaggi eletti ambasciatori del regno e deputati a giurargli l'omaggio e a presentargli alcuni capitoli, supplicarono in prima Giovanni, che si degnasse al più presto di visitar l' isola, e ritardando a venire, che costituisse vicario e suo luogotenente generale il principe Carlo (2): anzi soggiunsero che a maggior benefizio dei sudditi stabilisse per legge, che dovesse in ovvenire essere vicerè di Sicilia il figliuol primogenito del re, cui sin d'allora potessero giurare omaggio e fedeltà, come al successore della corona. Questi capitoli presentati dagli ambasciatori siciliani non furono riscontrati da alcuna risposta; richiamò tosto Giovanni dalla Sicilia il principe, e nelle corti generali tenute in Fraga nell' Aragona giurò per sè e per gli suoi successori, che i regni di Sicilia e di Sardegna non sarebbero giammai separati dalla corona di Aragona (3). Giovanni e il di lui successore Ferdinando governarono sempre la Sicilia per mezzo dei lor vicerè. Soddisfece una volta finalmente l' antichissimo desiderio dei Siciliani Carlo V, il quale comechè da molte e continue e gravissime cure sopraffatto, pure dopo la conquista di Tunisi venne in Trapani in agosto del 1535, ed entrato in Palermo a dì 13 settembre, vi si fermò un mese, avendovi celebrato un generale parlamento; e dopo per le vie mediterranee recossi in Messina, onde passò in Calabria al 3 di novembre. Corrispose allora pienamente con la sua presenza l' augusto imperatore al concetto grandissimo, che aveano di lui formato i popoli, e alla fama di saggezza e di grandezza di animo, che dappertutto di lui risuonava.

Da che adunque fu altrove e perpetua la residenza dei nostri re, fu bisogno nel tempo istesso che ad un luogotenente loro ne commettessero l'amministrazione locale e il governo; e fosse ancora con precisione fissata

(1) Gallo, *Annali di Messina*, tom. II, p. 361.
(2) Tom. I, *Cap Reg.* cap. 3, 6 et 5, reg. Johan. pag 433 et seq.

(3) Surita, *Ann. de la coron. d' Aragon* libro XVI, cap. 2, pag. 73.

Digitized by Google

la qualità dell' ufficio e il grado di autorità a quelli comunicata, i quali denominaronsi or vicerè, or luogotenenti, e alcuna volta presidenti del regno. Che se da principio furono diputate persone reali a governar la Sicilia, e i popoli ne sentissero allegrezza e conforto, perciocchè rappresentavano quelli più da vicino l'augusta persona del principe; pure non lasciava di essere limitata la potenza, e subalterna l' autorità a quelli commessa. Dee in prima osservarsi che avvegnachè fosse allora qualche volta conferito ad un solo il viceregnato, pure nei primi tempi erano frequenti volte più persone nel tempo istesso diputate ad amministrarlo in comune. Da Carlo V in poi cominciò per sistema ad essere un solo il vicerè o il presidente del regno. Noi ignoriamo se quando il governo era in mano di più persone, e delle volte di tre, e ancora di quattro, o di più, avessero tutte pari autorità, e costituissero come una forma di reggenza, e dovessero in comun trattare e deliberare gli affari; egli è però indubitato che l'assenza di alcuno non impediva, nè ristringeva l' esercizio di autorità in colui che restava (1). Fino ai tempi di Giovanni conferiane il principe il governo a suo beneplacito (2); avvenne sotto Ferdinando il Cattolico, che per l'abborrito viceregnato di Gaspare de Spes, il quale era stato dichiarato perpetuo, e deposto dipoi nel 1488, elesse allora quel sovrano per soli tre anni Ferdinando de Acugna, fissando per legge, che il governo dei vicerè era naturalmente limitato a un triennio (3). Avea ancora prescritto il re Giovanni con sua legge del 1475, che per la morte del re non venisse a cessare l' ufficio del vicerè, se non quando fosse altrimenti dal successor provveduto (4).

Egli è indubitato dalla disciplina costante di questi tempi, che sopra i ricorsi di giustizia e per gli affari più gravi fu prescritto al vicerè di adoperare un consiglio, che era di ordinario composto dei supremi magistrati. Siccome non erasi in quel tempo istituito un tribunale superiore e di appello che rivedesse le sentenze della gran corte, le parti che credeansi gravate, indirizzavansi al vicerè, il quale vi provvedea, o rimettendo il ricorso, o dinnanzi a sè convocando un consiglio di magistrati e quei dottori che erano di suo grado, e presenti ancora i giudici della gran corte (5). Lo stesso praticavasi nelle cause tra il fisco e i privati, e in altre cause e processi (6). Tutte le deliberazioni, risolute dal vicerè in consiglio, spediansi poi dai segretarii del regno, i quali erano gl' immediati ufficiali del gran cancelliere e del protonotaro, per lo cui mezzo comunicavansi prima tutte le risoluzioni e i decreti fatti nel consiglio sovrano in tempo della residenza dei re (7). Egli è sì vero, che il tribunale della gran corte era come il proprio e collateral consiglio del vicerè, che ove questi risedea, dovea quello ancor risedere (8).

Non solo per la suprema amministrazione della giustizia, ma anche nei casi ardui e gravi di governo e di stato, chiamava il vicerè il sacro consiglio, e se ne veggon gli atti nei reali archivii. Ad una istanza fatta dal comandante generale della flotta spagnuola non altrimenti provvide il vicerè conte di Cardona nel 1478, che dopo aver convocato e inteso il sacro consiglio (9); ed un assai più ampio ne raguonò lo Spes nel 1479 per deliberare intorno alla tregua o alla pace da farsi col re di Tunisi; ed intervennero in quello non solo tutti i magistrati supremi, e sino il giudice della magna curia dei conti, e i giudici della gran corte, e il luogotenente del conservatore, e l'avvocato del fisco, ma ancora i principali baroni, il marchese di Geraci, il conte di Caltabillotta, il conte di Sclafani, e i baroni di Mussomeli, di Ciminna, di Cammarata di Carini ed altri, e con essi il segreto, il pretore, e i giurati tutti di Palermo (10). Dunque ci pare, che il consiglio supremo, dal quale faceasi

(1) Di Blasi, *Storia de' Vicerè*, vol. unico, pagina 40 e 41, edizione Oretea, Pal. 1842.

(2) Tom. I, *Cap. Reg.*, p. 214, cap. 2, reg. Alph.

(3) Di Blasi, *Storia de' vicerè*, volume unico, pagina 123, edizione Oretea, Pal. 1842, et reg. reg. cancell., ann. 1488 a 1489, pag. 74.

(4) *Pragmat.* reg., tom. I, pragm. ann. 1475, pag. 133 et seq.

(5) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 422, cap. 534, reg. Alph., et pag. 545, cap. 45, reg. Ferd. II.

(6) Loc. cit., pag. 519, cap. 7, reg. Ferdin. II. ex tom. II, pag. 61, cap. 86, reg. Car. I imp.

(7) Loc. cit., pag. 179, cap. 58 reg. Martini, et pag. 412, cap. 514 et 515, reg. Alph.

(8) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 30, cap. 39, reg. Car. I imper.

(9) Codex manuscriptus asservatus in bibliotheca publica Panormitana sensus. Q. 9. G. 10, pag. 141 et seq.

(10) Ibidem, pag. 583 et seq.

Digitized by Google

assistere il vicerè nei più gravi affari, non venisse formato dai soli magistrati, ma da altre persone che a lui piacea di chiamarvi; di fatto dovendosi nel 1462 deliberare il recesso della gran corte da Palermo ad istanza delle città di Messina e di Catania, governando allora il regno il sacro consiglio sotto il maestro giustiziero Raimondo Moncada conte di Adernò, ammise questi a proporre il loro parere l'arcivescovo di Messina, il segreto di quella città, l'arcivescovo di Palermo, il gran comestabulo, l'ammiraglio del regno, e persone di simil fatta (1).

Pure dalle cose anzidetto può dedursi, che il supremo consiglio, da cui era diretto ed assistito in Sicilia il governo dei vicerè, non era costituito di una forma certa, non avendo nè persone certe, nè certi nè determinati casi, in cui dovea ragunarsi. Forma certa diè al supremo consiglio in Napoli Alfonso, il quale a somiglianza del consiglio di Valenza, assistente presso al re, che n'era capo, e al quale i ricorsi di tutti i tribunali di quel regno portavansi, pensò stabilirne un consimile in quella città, e composelo dei più insigni giureconsulti e dei più dotti e savii uomini, che assistendo presso la sua regal persona deliberassero di tutti i ricorsi; e volle ei dichiararsene capo: aggiunse ancora ai consiglieri giurisperiti due primarii baroni del regno, poichè sovente in quel consiglio non pure trattavasi di cose appartenenti a giustizia, ma di alta economia e di stato. Diè parimente in tempi dopo, forma certa al consiglio collaterale in Napoli Ferdinando il Cattolico, quando vi costituì i vicerè, ai quali a somiglianza del supremo consiglio di Aragona assegnò due giureconsulti, che dovessero assistere, al lato del vicerè per di lui direzione, e furono perciò chiamati reggenti collaterali. Niuna di tali istituzioni in Sicilia: dal tribunale della gran corte, che era nel regno il supremo, non davasi appellazione ordinaria, poichè non eravi altro superior tribunale; ma ricorreasi al vicerè per via di suppliche, il quale rimetteale a un giudice detto della sacra regia coscienza, ed ora ad uno, ora ad un'altro giureconsulto; e alcuna volta a risolverle chiamava il sacro consiglio (2). Che se a deliberare gli affari più importanti di stato ragunava un consiglio il vicerè, ei pur vi chiamava le persone che gli piacessero, e potea escluderne i proprii e naturali consiglieri, che erano i supremi magistrati; di fatto alcuna volta doleansi i parlamenti, che sino forastieri, i quali non aveano alcuno ufficio nel regno, ammetteano in consiglio i vicerè, e poteano ancora non ragunarne niuno (3). In somma rimaneva all'arbitrio di quello intimarlo e costituirlo in quel modo che fossegli a grado; e forse a riparare a qualche abuso, dal tempo di Carlo V fu per sistema dai nostri re assegnato e mandato un proprio e particolare consultore ai vicerè (4).

174. Non avvi memoria, da cui possa argomentarsi, che abbiano i nostri re destinato al vicerè un luogo fisso di sua residenza nell'isola: volle sì Alfonso a richiesta del parlamento, che il vicerè una volta l'anno visitasse il reame con la *corte formata*, perchè a tutti sul luogo potesse amministrar giustizia, e tenesse in dovere gli ufficiali locali (5). Ma le primarie città, che poteano invitare il vicerè a fermarvi la sede del governo e della magna curia, erano Palermo, Messina e Catania. Rientrò di fatto Palermo nel possesso delle sue antiche e riconosciute prerogative di metropoli, che per alcun tempo erano state oscurate nei disordini dell'anarchia, e sotto il violento dominio dei Chiaromonti. Messina dopo l'infelico successo del parlamento di Taormina non fu mai più contenta dei secondi onori. E Catania ingrandita già sotto gli ultimi re della casa di Aragona, che ivi eransi posti ad abitare, fu in più guise privilegiata dal re Giovanni, e da Alfonso spezialmente, il quale ivi istituì la università degli studii.

Avanzarono i Catanesi nel 1432 le loro istanze ad Alfonso, che trovavasi allora in Messina, e tra gli altri capitoli dimandarono, che nella città loro facesse residenza il governo col tribunali, non solo per la comodità e fertilità del luogo, ma perchè sin da tempi più antichi aveano più sovrani ivi fissata la sede loro. Rispose Alfonso, che non poteasi assegnar luogo di fissa residenza al

(1) Ibidem, pag. 160 et seq.

(2) Tom. I, *Cap. Reg.* pag. 545, cap. 45, reg. Ferd. II.

(3) Loc. cit., pag. 518 et seq, cap. 7 ejusdem.

(4) Auria, *Cronolog. de' Vicerè di Sic.*, p. 306.

(5) Tom. I, *Reg. Cap.*, pag. 338, cap. 362, reg. Alph.

Digitized by Google

governo, al cui arbitrio dovessi lasciare la scelta, e secondochè le eccasioni e i bisogni avrebber richiesto; contentavasi pure, che se non fosse da gravi ragioni il vicerè chiamato altrove, risedesse in Catania una qualche parte dell'anno (1). Più moderatamente i Messinesi nel 1440 supplicarono lo stesso re a comandare, che il vicerè o il maestro giustiziero con tutta la *gran corta formata a non divisa*, dovesse una volta l'anno visitare la città loro, e il distretto (2). Ottennero poi quei di Catania alla morte di Alfonso nel 1458, che il parlamento di Castrogiovanni con distinto capitolo supplicasse il re successore, perchè dichiarasse che la real magna curia *nella sua integra forma* facesse l'ordinaria residenza in Catania, e una volta l'anno visitasse il reame; alla quale istanza mostrò il re Giovanni di voler condiscendere (3). Unironsi dopo nel 1462 i Catanesi e i Messinesi, e con loro lettere pregarono il sacro consiglio, che allor governava da presidente del regno, perchè finalmente la corte lasciasse la fissa residenza di Palermo, il che fu deliberato con diversi pareri (4). Ma replicando sempre le loro istanze quei di Catania; dichiarò finalmente il re Giovanni nel 1470, che attesa la comodità del sito, e la maggiore opulenza di quella città fra tutte del regno, ivi in avvenire si dovessero celebrare i parlamenti; la quale disposizione non solo il vicerè Durrea comunicò agli ordini tutti della nazione, ma essendo già sul partire per la Sardegna, volle che il maestro giustiziero da lui lasciato presidente del regno con tutta la magna curia dovesse risedere in Catania (5). Ed avendo poscia il Durrea intimato in prima il parlamento in Polizzi, e poi in Palermo nel 1472, fattane doglianza i Catanesi per mezzo di un ambasciatore espressamente inviato al vicerè, ei reserisse a quei giurati, che per cagione di sua malattia noe avealo intimato a Catania (6).

Or tante istanze, e sì replicate pretese dimostravano chiaramente, che in Palermo facea la sua ordinaria residenza il governo, ed ivi era tutta la real magna curia, ed ivi ragunavansi i parlamenti. Siccome del palazzo detto l'Ostieri, confiscato ai Chiaromonti, ne avea fatta sua reggia Martino, così Alfonso quando era in Palermo ivi abitava, ed alcune sue leggi pubblicate alla di lui presenza sono date nella sala bassa dell'Ostieri (7); quindi i suoi vicerè ivi abitavano, anzi nella superior cappella di quel palazzo soleasi celebrare il consiglio (8). Avvenne dopo l'espulsione d'Ugone Moncada nel 1516 che saccheggiato l'anzidetto palazzo, trasferirono i vicerè il lor domicilio nel Castellammare ed ivi passarono i tribunali, ed ivi teneasi il consiglio (9).

Qui adunque facendo la sua ordinaria residenza il governo, egli era naturale, che in Palermo ancora si ragunassero i parlamenti. Di oltre a quaranta, che se ne celebrarono in quell'epoca, e gli atti dei quali si son pubblicati per le stampe, sette furono ragunati in Messina, tre in Catania, uno in Castrogiovanni, gli altri tutti furono intimati e conchiusi in Palermo, la più parte nel palazzo dell'Ostieri, alcuna volta nel regal palazzo o nel tempio cattedrale, nel Castellammare più volte, e finalmente dal 1552 in poi di ordinario nel palazzo reale (10).

175. In considerando le cedole delle elezioni dei vicerè si potrebbe conchiudere che

(1) Codex mss., ut supra, pag. 43.

(2) Gallo, *Annali di Messina*, tom: II, p. 318.

(3) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag 436, cap. 10, reg. Johan.

(4) Codex mss., ut supra, pag. 160.

(5) Ibidem, pag. 325, et 326.

(6) Ibidem, pag. 374

(7) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag 231. « Lecta fuerunt praedicta capitula per me Leonardum de Bartholomaeo protonotarium et logothetam in sala magna terranea regii hospitii felicis urbis Panormi » etc.

(8) Ibidem, pag. 325. Notata in officio conservatoris 21 novembris, quintae indictionis, anno suprascripto 1426 intra cappellam superiorem regii hospitii ejusdem urbis, ubi consilium celebrari solet, coram magnifico et potenti domino, domino vicerege » (Nicolao de Speciali).

(9) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 305. « Publicatus fuit et est praesens actus per me Aloysium Sanchem regni Siciliae protonotarium apud castrum ad mare urbis felicis Panormi in camera et praesentia praefati illustriss. et potentis domini proregis » (Comitis Montisleonis). Vid. etiam *Pragm.* edit. rec., pagina 269, ad ann 1525, et Mongitorium in *Monumentis Mansionis*, pag. 96.

(10) Mongitorius, *Memor. de' parlamenti*, p. 56. la tabella del Mongitore presenta l'anno e il luogo, in cui si son convocati i parlamenti tutti, dei quali si fa menzione nella storia, e qui l'autore accenna quelli soltanto, che si son pubblicati per le stampe, de' quali il più antico è del 1446.

amplissima autorità avessero a quelli comunicata i nostri re: pure questo illimitato potere sin dai tempi di Alfonso fu circoscritto da segrete istruzioni. Era in esse ordinato, che non ostante l'assoluta facoltà data apparentemente ai vicerè di concedere ufficii, pure non estendeasi alle cariche del maestro giustiziero, del gran siniscalco, del cancelliero, del maestro portolano, del maestro segreto, del protonotaro, dei segretarii, del tesoriero, del conservatore, dei maestri razionali, del provveditor dei castellani, e dei regii castellani, quali ufficii non poteano conferire senza pria consultare il sovrano; poteano sì interinamente provvedervi. Intorno alla facoltà di donare, vietavasi al vicerè di conceder feudi, e beni feudali o burgensatici, la cui rendita oltrapassasse le once due castigliane, nè potean donar danaro oltre la somma di due mila fiorini di Firenze. Pure nelle stesse segrete istruzioni era permesso ai vicerè, che nei casi di necessità potessero esercitare quel potere, che erasi loro accordato nella cedola (1)

Era però illimitata l'autorità di quelli in riguardo al governo, e all'assoluta dipendenza dei sudditi tutti, avendo per legge espressa dichiarato Alfonso, che i prelati, i conti, i baroni, il maestro giustiziere, l'ammiraglio, e gli ufficiali tutti di qualunque grado si fossero, ubbidissero ai suoi presidenti (2): i quali perciò aveano dritto di soprintendere ai magistrati, ed ufficiali tutti, e poteano quindi sottoporli al sindacato (3). Per lo stesso supremo dritto accordato ai vicerè di curar il buon ordine, e la retta amministrazione della giustizia, ebbero quelli anche il potere e l'autorità di far leggi, ovvero pragmatiche ed altri regolamenti, che a quel fine conducessero. Egli è vero, che la più parte delle pragmatiche erano allora disposte con l'intervento e il voto del sacro consiglio: tuttavolta non poche se ne incontrano, che i vicerè di lor moto proprio ordinarono.

Quantunque i nostri re tanto e sì ampio potere comunicassero ai vicerè nel governar gli affari tutti del regno, pure non indi avvenia, che rinunciavane ad essi tutta la suprema lor potestà. Alla giornata spediva il sovrano quegli ordini in Sicilia che giudicava, ed anche nelle cose di giustizia e decise dai tribunali, interponeva l'alta sua autorità. Che se Alfonso avea dichiarato, e poi confermato Giovanni e Ferdinando, che non dovessero le cause dei Siciliani estrarsi fuori del regno (4); tuttavia sin dai tempi di Alfonso erasi introdotto, che ei chiamava i voti profferiti dai giudici della gran corte sopra le cause feudali (5): e posteriormente fu disciplina ordinaria, che ogni causa feudale già decisa nei tribunali di Sicilia potesse essere riconosciuta dinanzi al real consiglio di Spagna (6). Anzi Ferdinando il Cattolico a provvedere ai più gravi affari dei suoi lontani dominii ordinò nel suo testamento, che fossero stabilmente chiamati in Ispagna ad intervenir nel supremo consiglio del re due giureconsulti, un siciliano per la Sicilia, e un napolitano per Napoli: il quale sistema stabilì poi il di lui successore Carlo V: ed avendo egli poi aggiunto alla sua corona il ducato di Milano, volle che con quei di Napoli e di Sicilia venisse ancora da Milano un giureconsulto ad assistere presso lui nel suo real consiglio (7), che fu poi detto supremo consiglio d' Italia.

176. Ma i nostri re spezialmente si riserbarono la sanzione del parlamenti, e la conferma delle suppliche ivi disposte a maniera di capitoli, i quali tostochè erano muniti della sovrana approvazione, doveano riputarsi, e di fatto d' allora in poi si tennero come leggi di regno. Sebbene i parlamenti si ragunassero per fissare le imposizioni e i sussidii, che doveano contribuirsi, pure considerando i nostri sapientissimi principi la loro perpetua assenza dalla Sicilia; e che vi diputavano di ordinario ad amministrare il governo uomini stranieri e novelli, e forse non istruiti dei bisogni del regno, giudicarono che appartenesse alla paterna e suprema lor cura di abilitare i lor sudditi a potere nei parla-

(1) Ex libro *Mercedum*, ann. 1418 et 1419, f. 219, *Restrictio vicaregum in conservatoria*.
Di Blasi, *Stor. de' Vicerè, vol. unico*, pag. 41, edizione Oretea, Pal. 1842.

(2) Tom. 1, *Cap. Reg.*, pag. 314, cap. 21, reg. Alph.

(3) Ibid., cap. 22, ejusdem: et pag. 333, cap. 398, regis ejusdem.

(4) Loc. cit., pag. 330, 372, 387, cap. 391, 442, et 463, regis Alphonsi: pag. 419, cap. 33. regis Johannis: et pag. 528, cap. 24, regis Ferd. II.

(5) Loc. cit., pag. 423, cap. 540, reg. Alph.

(6) Loc. cit., pag. 553, cap. 60, regis Ferd II, et tom. II. pag. 142, cap. 191, reg. Car. I, imp.

(7) Giannone, *Stor. civ. del regno di Napoli*, lib. XXX, cap. 2.

Digitized by Google

menti trattare e deliberare in comune sopra gli abusi e i disordini, ai quali credeano necessaria una riforma; ed a proporne i rimedii, ed altri mezzi rappresentare di pubblico bene, aspettandone poi le sovrane provvidenze. Fu questa disciplina esattamente mantenuta da Alfonso e senza niuna interruzione dai suoi successori sino a dì nostri; imperciocchè noi veggiamo che ogni parlamento è stato abilitato a proporre in distinti capitoli le riforme, i rimedii, ed altri espedienti, che si giudicassero necessarii al bisogni e al comodo universale del regno. E sia qui detto a commendazione dello zelo dei parlamenti, e della indulgentissima sapienza dei re, che trattaronsi ivi di ordinario oggetti importantissimi, che riguardavano la costituzione e la disciplina dei tribunali e dei magistrati e degli ufficiali tutti, la disciplina civile e il costume pubblico, le arti, l'agricoltura, il commercio, e cose gravissime di simil fatta. Indi avvenne che nel corpo della legislazione ordinata in Sicilia in quest'epoca non solo entrarono le leggi comandate di moto proprio dai sovrani, e le pragmatiche ed altre leggi stabilite dai viceré, ma quei capitoli ancora dei parlamenti che erano dal re confermati, i quali costituiscono parte non indifferente della legislazione siciliana di questi tempi.

Ma forse intorno alla forma con la quale otteneasi per detti capitoli la sovrana sanzione, furono allora oltre i debiti termini confidentissimi i parlamenti, e fu assai compiacente la indulgenza del re. Siccome quei convocavansi per contribuire un nuovo sussidio, ed erano abilitati nel tempo istesso ad impetrare grazie e provvidenze nei capitoli da loro disposti; così noi veggiamo che il parlamento del 1446, che è il primo e il più antico del tempo di quel re, i cui atti sieno a noi pervenuti, deliberò e promise di pagare ad Alfonso la somma di 125 mila fiorini da pagarsi in cinque anni, a patto che sua maestà confermasse i capitoli, che per mezzo degli oratori del regno le si trasmetteano (1): e sino avanzossi a supplicare, perchè il re facesse giuramento solenne per la osservanza di quelli, ed abdicasse da sè ogni facoltà di potere in appresso dispensare ai capitoli da lui confermati, i quali doveano *riputarsi come contratti da lui fatti col regno in forza del suddetto prezzo*: alla quale supplica condiscese Alfonso, presupposta la somma di 150 mila fiorini, che dovea pagargli il regno (2). Anzi la formola della conchiusione degli atti del parlamento, la quale contenea la sanzione sovrana, non era altrimenti espressa, che come un *istrumento autentico ad aver forza ed efficacia di contratto e di legge pazionata a convenzionale*: e sino a serbare la forma materiale del contratto, è ivi soggiunto che il re *ai presenti ed accettanti oratori del regno giurava e prometteva l'osservanza dei capitoli in potere del notaro segretario regio stipulante e pattitante* (3). Questa formola fu esattamente conservata nei parlamenti tutti celebratisi in tempo di Alfonso nel 1451, nel 1452, e 1457 (4); e fu ancora mantenuta ai tempi del re Giovanni (5); solamente non osservasi nel parlamento di Castrogiovanni, il quale ragunatosi al solo oggetto di prestare omaggio al nuovo re, non offerì alcun donativo. Comprendesi ora, perchè sopra la massima espressa nella formola anzidetta voleasi fondare la irrevocabilità dei capitoli, ossia per la ragione che il regno tutto avea già *pagato e continuava a pagar le collette* (6): anzi nel parlamento del 1457 mostrando alcuna ripugnanza gli ecclesiastici a concorrere per la rata loro al donativo di fiorini trecento mila, dichiarò Alfonso, che tutti coloro, i quali non vi volessero concorrere, non godessero del benefizio dei capitoli proposti in quel parlamento, e delle grazie e dei privilegi ivi da lui conceduti (7).

Era certo per sè stessa indecente una tal formola, ed assurda quella maniera di impetrare con danaro per le leggi che si voleano stabilite, la sovrana approvazione; imperciocchè sebbene alcuni capitoli non contenessero che semplici grazie, in altri pure veniasi a costituire una legge. Adunque in sostanza con quella maniera faceasi una specie di traffico e di commercio sopra i bisogni dei sudditi, e sopra i vizii dell'amministrazione pubblica; e realmente vendeansi le leggi; ossia

(1) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 354, cap. 401, reg. Alph.
(2) Loc. cit., pag. 356, cap. 407, ejusdem.
(3) Loc. cit., pag. 357 in conclusione privilegi.
(4) Loc. cit., pag. 374, 375, 396 et 425.
(5) Loc. cit., pag. 504 in conclusione privilegii.
(6) Loc. cit., pag. 391, cap. 476, reg. Alph.
(7) Loc. cit., pag. 410, cap. 510, ejusdem.

Digitized by Google

le riforme degli abusi; e le provvidenze per avventura necessarie al regno accordavansi a patto di pagare un nuovo sussidio: anzi i mali intenzionati poteano sospettare che lasciavansi a bella posta sussistere gli abusi, facevansi disprezzare le leggi che proscriveanli, perchè non mancasse la ragione di accordare sempre nuovi sussidii. Non potè non comprenderne la indecenza tutta Ferdinando il Cattolico, re di eccellentissimo consiglio e virtù. Sin da quando cominciò egli a regnare, i parlamenti non proposero più i donativi a maniera di patto, e con la condizione di doversi confermare i capitoli; o quell' antica formola, ingiuriosa cotanto alla maestà delle leggi, e alla dignità del legislatore, solita apporsi ai tempi di Alfonso e di Giovanni nell'atto della sanzione sovrana del parlamento, fu del tutto proscritta. Furono si bene i parlamenti sempre abilitati a dimandare in capitoli distinti le grazie e le provvidenze, che giudicavano essere di pubblico bene, e ne imploravano l' approvazione: e continuando a decretare il re ciascuno dei capitoli, siccome erasi sempre usato, non fu la conchiusione espressa in termini *di contratto, di legge pazionata, e convenzionale, ma di salda intenzione di approvare e di confermare con la regia autorità quei capitoli secondo le rispettive modificazioni e decretare*; e di dar carico al successore di doverli osservare; e di imporre al vicerè e ai magistrati ed ufficiali tutti, perchè ne curasse la osservanza. Il giuramento, che dava il re di osservare i capitoli e le consuetudini del regno era poi riserbato nell'atto solenne dell'avvenimento al trono.

177. Da che i nostri sovrani stabilirono altrove la lor sede regia, e accordarono amplissimo potere nel regno ai vicerè, vennero in conseguenza mancando d'importanza, e caddero in fine i sette supremi ufficii della corona. Aveali in modo costituiti il re Ruggiero, che per quelli tutta l'autorità sovrana si amministrava, e da quelli tutto il sistema delle giurisdizioni e dell' amministrazione dipendea; ed or la somma tutta delle cose si fe' dipendere dal solo vicerè; e l' autorità del principe pel suo ministero esercitavasi. Era il maestro giustiziero non solo il capo di tutta la magistratura, ma avea ancora influenza grandissima nel consiglio di stato, ove le provvidenze di giustizia da lui proponevansi e si spediano. Per tutto il tempo della residenza dei re mantennesi questa carica in grandissimo splendore, a segno che essendo morto il re Martino senza successore, pretese Bernardo Caprera, che egli in qualità di maestro giustiziero rappresentando la real persona, ed essendo il primo magistrato dello stato, dovea egli succedere al governo del regno, e cessare in conseguenza il vicariato della regina Bianca: la quale pretesa ei sostenne in Sicilia con le armi e col seguito di un partito potente. Lusingaronsi indi i maestri giustizieri, che poteano mantenere questa prerogativa sotto i vicerè: ma il re Giovanni con sua prammatica del 1473 prescrisse, che alla morte del re non venisse a cessare l'ufficio del vicerè, se non quando ne disponesse altrimenti il re successore: ed insieme dichiarò che alla morte del vicerè senza un successor certo dovesse subentrare il maestro giustiziero col sacro consiglio. Egli è il vero che se ne dolse poi Tommaso de Moncada maestro giustiziero, e fondava principalmente il suo dritto sopra quanto aveva operato il Caprera, e ne ottenne dal re due rescritti favorevoli. Tuttavia fatta indi più matura considerazione confermò il re Giovanni con nuova prammatica del 1478 ciò che avea nella prima ordinato, dichiarando che era stato abuso e violenza e da non trarsi in esempio la pretesa del Cabrera, e che nel solo caso della morte del vicerè senza successore prendesse il governo il maestro giustiziero, il quale risolvendo gli affari col parere del sacro consiglio, gli ordini tutti fossero spediti con la sola sua sottoscrizione (1). Pur quella prammatica fu dimenticata, o certamente non se ne volle tenere alcun conto alla morte di Ferdinando il Cattolico, perciocchè non si volea più sopportare il vicerè Ugone Moncada; ma Carlo V nel principio del suo regno come legge perpetua la confermò (2).

In riguardo poi alla qualità di magistrato, che convenia al maestro giustiziero, avealo già chiamato l' imperador Federigo attesa la eminenza di questo ufficio *il maggior luminare dei magistrati*, ed egli era il capo dei tribunali tutti, ed ei esercitava ordinariamente amplissima giurisdizione come capo e presidente della gran corte. Or sin dai tempi più

(1) Tom. I, *Pragm. Reg.* Sic., pag. 133, 139.
(2) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 9, cap. 4, reg. Car. I. imp.

antichi, quando il maestro giustiziero occupavasi in cose di governo e assisteva nel consiglio di stato presso la persona del principe, era già stato istituito un luogotenente di quello, perchè presedesse sul luogo ai giudici della gran corte, e soprintendesse alla amministrazione della giustizia di quel tribunale: anzi sin dai tempi del re Giovanni era questo luogotenente un dottore, e dava già voto e profferia sentenza nelle cause civili e criminali e fiscali, ed altre cause erano a lui delegate (1). Ed essendo un giurisperito questo luogotenente, e giurisperiti i giudici; e trattando essi e discutendo gli affari a norma delle leggi, e della pratica del foro, delle quali cose non era istruito il maestro giustiziero, ch'era di ordinario un dei baroni; avvenne naturalmente, ch'egli non potendo intervenir con decenza in quel tribunale, dove trattavasi di cose a lui del tutto ignote, tratto tratto se ne venne allontanando. Ed è tanto vero che senza di lui avea la sua integrità quel tribunale, e che la di lui assenza non arrestava il corso della giustizia, quanto questa carica rimase per più tempo vacante nel regno di Carlo V, e fu l'imperadore supplicato dal parlamento del 1547, perchè non ritardasse a provvederla (2).

Avea pari e forse maggiore importanza nel tempo della residenza dei re il gran cancelliere, il quale nel consiglio di stato riferia gli affari tutti del regno e massimamente quei di grazia, e le elezioni tutte, e poi ne comunicava e spediane le sovrane risoluzioni: a lui parimente era commessa la pubblicazion degli editti, e di ogni altro comandamento del re: egli assegnava le proprie funzioni a ciascun magistrato e ne regolava le precedenze (3). In quanta eminenza arrivasse questa carica in tempo che i re qui risiedeano, non solo è manifesto da quanto è stato da noi dimostrato nei libri precedenti, ma anche nel regno di Martino, allorchè esercitando questa carica Bartolommeo di Gioeni, e poi Ubertino de Marinis, per le mani loro passavano i più gravi affari della corona. Sotto i vicerè, che amministravano e risolveano in grado supremo gli affari tutti del regno, mancò di considerazione questa carica a segno che non si credea necessario di riempirla; e ne dimandarono la provvista due parlamenti uno sotto Alfonso e l'altro all'avvenimento al trono del re Giovanni (4). Ma sebbene venisse in dicadimento l'ufficio, pure conservaronsi esattamente i dritti e i proventi annessi, che erano moltiplici; ed esigevali a conto del re un detentore del suggello, postovi ad arbitrio dai vicerè (5). Se in questi tempi fu eletto alcuna volta il gran cancelliere (6), non ne ebbe che il semplice titolo, e gli affari risolveansi dal vicerè, spedivansi dagli ufficiali e dal maestro notaro dell'ufficio, e i proventi all'erario appartenevano.

Furono veramente sotto i vicerè mantenuti i dritti, ed alcune funzioni dell'ufficio del protonotaro. Le investiture feudali e i processi per ottenerle, gli esami dei notari, l'elezioni dei magistrati locali e dei municipali, gli squittini delle popolazioni, l'esecutoria dai rescritti e di altre bolle apostoliche, e provvisioni somiglianti, spedivansi nell'ufficio del protonotaro (7): pure già in questi tempi i se-

(1) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag 447, cap. 29, reg. Johan. Questo capitolo è rimarchevole, perciocchè vi si richiese dal parlamento del 1458 che il re Giovanni concedesse, che il luogotenente del maestro giustiziero non potesse profferir voto, nè sentenza nelle cause civili, o criminali, o fiscali: che non si potesse ad esso delegare causa veruna; che i vicerè non potessero dispensare giammai all'osservanza di questo capitolo: che se il luogotenente predetto s'intromettesse in quelle cause direttamente o indirettamente o come delegato, decadesse immantinenti dall'ufficio, e si potesse alle sue ordinazioni negare impunemente ubbidienza: che in avanti quell'ufficio si desse ad un *milite* e non ad un *dottore*.

Re Giovanni scrisse su questo capitolo semplicemente. *Non procedit.*

(2) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 194, cap. 230, reg. Car. I, Imper. E furono anche inutili in questo rincontro le vive ed efficaci sollecitazioni del parlamento, essendosi anche allora riserbata a più lungo indugio la provvista di quell'impiego.

(3) Giannone, *Stor. civ. del regn. di Nap.*, libro XXX.

(4) Tom. I. *Cap. Reg.* pag. 424, cap. 541, reg. Alph. et pag. 468, cap. 72, reg. Johan. Sembra che questi due capitoli, e massimamente quello di re Giovanni, non trattino precisamente della restituzione e della provvista dell'impiego di gran cancelliere, ma piuttosto della reintegrazione dell'impiego stesso nelle preeminenze e ne' diritti, che erangli per avventura venuti meno.

(5) Loc. cit., pag. 374, cap. 446, reg. Alph. et tom. II, pag. 459, et seq. *Pandectae*, an. 1526.

(6) Rocco Pirri, *Cronologio*, tom. I, *Sicil. Sacr.*, pag. 65.

(7) Cit. *Pandect.*, ann. 1526, tom I, *Cap. Reg.*, pag. 491 et seq.

grelarii del regno, che riferiano immediatamente le carte ai vicerè, appropriavasi le spedizioni, che il protonotaro credeva a se appartenere (1): e i Siciliani nel parlamento del 1585 doleansi, che l'ufficio di protonotaro era defraudato di molte *preeminenze*, *giurisdizioni*, *privilegi*, *prerogative*, *ed onoranze* (2).

Il gran camerario, che avea la sopraintendenza generale dell'entrate dette della corona, ed era il superior magistrato degli ufficiali tutti di amministrazione economica, avea cominciato a mancar di importanza sotto i re aragonesi, nel quale tempo erano spariti in Sicilia i camerarii delle provincie. In tempi dopo, appena è fatta alcuna volta menzione dei dritti del suggello del camerlengo, che annunziavano parte delle sue antiche incombenze (3). Se questo ufficio era alcuna volta provveduto, non riteneva che il solo titolo e il nome; e poi tutto il regal patrimonio amministravano in grado supremo i maestri razionali; e nè anche havvi memoria, che ad essi per alcun tempo presedesse un luogotenente del gran camerario.

Da che i nostri re trasferirono altrove la lor sede regia, mancò di fatto la principal cura del gran siniscalco, che era il primo ufficiale della casa del re, e ne avea il governo, e da lui dipendevano gli ufficiali tutti addetti al servizio della casa reale: sopraintendeva ancora alle foreste e alle cacce al re riservate. Comechè di questo ufficio non veggasi fatta parola negli atti dei parlamenti, pure alcuna volta era dal re conferito, e conservava ancora parte degli antichi suoi dritti. Noi sappiamo da una carta del re Giovanni del 1465, che il gran siniscalco esigeva ancora in Sicilia alcuni dritti di erbaggio e di terraggio come proventi del suo ufficio (4); e forse potè sussistere ancora, finchè restarono nel demanio le foreste reali e i reali sollazzi (5): ma essendosi poi queste alienate, rimase solo a titolo di onore e senza alcun dritto o funzione.

Conservaronsi per più tempo e con miglior fortuna in Sicilia, nè furono tosto assorti dalla superior potenza dei vicerè quei grandi ufficiali della corona, che amministravano cariche militari, cioè il gran comestabulo, e il grande ammiraglio. Finchè potè farsi un certo uso delle forze della nazione, e permetteano le circostanze, che prestassero personalmente i baroni il servizio militare, e si volle ancora una flotta armata nei porti di Sicilia a guernire i nostri mari, convenne di conservarsi gli ufficii di gran comestabulo, che avea il comando di tutti gli eserciti di terra in campagna, e di grande ammiraglio, che avealo sopra le armate di mare.

Quando il parlamento del 1456 deliberò di somministrare al re Alfonso sessanta mila fiorini per armamento di quattro galee, avendo già offerto la città di Palermo e di Messina di armarne due a proprie spese, ebbe ancora il parlamento da quel re la facoltà di eleggere i comandanti di quelle, e diputò per due il gran comestabulo e il grande ammiraglio del regno (6); per li quali dopo fu supplicato da un altro parlamento il re Giovanni, tostochè succedette ad Alfonso, di assegnare a quelli il conveniente salario, imperciocchè essendo ufficii di amplissima dignità non poteano esercitarsi senza grandi spese (7). Noi tuttora sotto Ferdinando il Cattolico nel 1488 veggiamo farsi menzione del gran comestabulo (8); ma certamente questo ufficio venne appresso in dicadimento, quando eletto nel 1509 Ugone Moncada, fu ancora il primo dei vicerè dichiarato capitan generale del regno, la quale carica d'allora in poi fu di ordinario annessa al viceregnato. Per la qual cosa ebbero i vicerè non solo il comando supremo delle milizie tutte, che qui si trovassero, ma anche di tutte le piazze e fortezze del regno.

Ebbe certamente più lunga durata l'ufficio di grande ammiraglio; e finchè spezialmente ebbe la Sicilia una sua propria flotta, la quale fu mestieri di sussistere in questi tempi, in cui avendo i Turchi occupata Costantinopoli, infestavano di continuo il Mediterraneo, e

(1) Loc. cit., pag. 496.
(2) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 298. cap. 96, regis Philip. I.
(3) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 338, 374, cap. 363 et 446. reg. Alph., et *pandect.* cit., ann. 1526, pag. 483.
(4) Cod. ms. ut supra, pag. 210 et seq.
(5) Diploma regis Martini, ann. 1399, apud *Bibliot. Arag.*, tom. II, pag. 446.
(6) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 418, cap. 526, regis Alph.
(7) Ibidem, pag. 469, cap 76, regis Johan.
(8) Cod. ms. ut supra, pag. 682.

più volte minacciarono di assalir la Sicilia. Non solamente il grande ammiraglio avea il comando delle flotte tutte e delle armate di mare, ma curava ancora le costruzioni dei vascelli, la sicurezza dei porti e dei lati marittimi, ed erano a lui subordinati i vice ammiragli, i comiti, ed altri minori ufficiali di mare, che negli arsenali e nei porti servivano, ed i protontini, i quali amministravano giustizia a tutti coloro, che viveano dell'arte marinaresca. Or tante giurisdizioni del grande ammiraglio valeangli molti dritti e proventi, i quali con distinti capitoli avea fissati nel 1415 l'infante Giovanni, o a dir meglio aveva inculcata l'osservanza di quelli ordinati dal re Martino nel 1398 (1). Potea ancora il grande ammiraglio tenere in più luoghi i suoi vice-ammiragli con un giudice e un notaro da lui eletti, dalla qual curia doveano giudicarsi le cause relative agli armatori, ai corsari, ai nocchieri, ai comiti, ai marinari, e a tutti coloro, che aveano dipendenza dal grande ammiraglio. Quando il re Alfonso elesse a questa carica nel 1430 il conte di Geraci Giovanni di Ventimiglia, pretesero gli ufficiali di Trapani che i lor marinari fossero esenti della giurisdizione del grande ammiraglio, e decise quel re nel 1431, che i marinari nelle cause civili fossero soggetti al console del luogo, e per le criminali al grande ammiraglio, ed anch'ei procedesse nelle civili per mezzo dei suoi vice-ammiragli in quei luoghi in cui non vi fosse console (2). Mantennesi quest'ufficio nella famiglia dei Ventimigli sino al 1487, in cui ne fu spogliato per delitto di ribellione Enrico marchese di Geraci, e fu poi nel seguente anno conceduto a vita al vicerè Gaspare de Spes (3). D'allora in poi di ordinario ebberlo forestieri (4). Ma a dire il vero nel regno di Carlo V. fu l'isola sguernita di legni, imperciocchè le galee di Sicilia erano destinate in più grandi imprese a seguire la flotta imperiale (5); e già i dritti e i proventi del grande ammiraglio esigeansi a conto dell'erario (6). Poste le quali notizie si è di già dimostrato col fatto l'abbassamento, in cui doveano naturalmente cadere nella lontananza perpetua dei nostri re i grandi ufficii della corona.

(1) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 479, capitola pro officio Admirati.
(2) Tom. I, *Pragmat. reg. Sic.*, pag. 36.
(3) Cod. ms. ut supra, pag. 682 et seq.
(4) Rocco Pirri, *Chronolog.*, pag. 65, tom. I, *Sic. Sacrae.*

CAPITOLO III.

178. Riforma e stato della magistratura in quest'epoca. Dei magistrati locali. — 179. Infelici mezzi introdotti a provvedere al difetto dei magistrati provinciali. — 180. Stato e nuova costituzione del tribunale della gran corte. — 181. Della magna curia dei conti e di altri ufficiali di amministrazione economica. — 182. Nuovi ordini giudiziari, e nuova compilazione di pandette. — 183. Disordini per le sindicature degli anzidetti ufficiali.

178. Non solo a riparare ai molti ed invecchiati vizii dell'anarchia la riforma adattata in Sicilia dal re Martino non era stata nè ben compita nè matura, ma nè anche per li torbidi e disordinati tempi, che alla morte di quel re immediatamente seguirono, erasi data alla di lui provvidenza la debita esecuzione: e nel brevissimo regno di Ferdinando il Giusto, e nei primi anni di Alfonso le cose pubbliche per lo proprio lor peso si sosteneano, ma dimandavano istantemente una riforma. Alfonso delle cui molte virtù la più celebrata fu quella di avere avuto in somma stima gli uomini di consiglio e di lettere, e di intendere profondamente le cose di governo e di stato, trovandosi di ordinario in Sicilia dal 1431 sino al 1435, ne conobbe sul luogo i disordini, e si applicò primieramente a riordinare le magistrature e gli ufficii. Furono parimente trattati gli stessi oggetti nel tempo del re Giovanni, e Ferdinando; e chi voglia por mente alle riforme implorate dal regno, e nella più parte approvate, da Carlo V, assai manifestamente conoscerà, che fu allora pensato in quel modo, che si potea migliore, alla più retta amministrazione della giustizia, e ad una più bene ordinata costituzione degli ufficii. Noi di mano in mano osserveremo, se gli effetti corrispo-

(5) Tom. 2, *Cap. Reg.*, pag. 12, 48, 74, cap. 10, 62, 104, reg. Car. I. imper.
(6) Ibidem, pag. 47, et 65, cap. 60 et 93, ejusdem regis.

sero sempra e tante sagge e benefiche provvidenze dei principi.

Per comprendere adunque lo stato tutto della magistratura in quest'epoca, cominceremo in prima dagli ufficii locali, e dai bajuli primieramente, i quali veggonsi ora mancare nella maggior parte delle popolazioni per le cagioni accennate nel libro precedente (1). Conservaronsi quelli che furono insigniti di un titolo più specioso; e se noi abbiamo veduto sotto i re aragonesi il bajulo di Palermo intitolato pretore, quel di Catania patrizio, e dal re Martino il bajulo di Siracusa chiamato senatore, ai quali rimasero allora le native incumbenze proprie dei bajuli: ora incontransi il prefetto di Trapani, il patrizio di Noto, il pretore di Morreale (2); e noi sappiamo che dall' imperador Carlo V fu nel 1531 accordato, che il bajulo di Caltagirone si intitolasse patrizio (3). Quei pochi che ritennero parte dell'antico ufficio e il nome di bajulo, quasi tutti sino a dì nostri si son conservati; come il *baglio* di Messina, e i bajuli di Patti, di Lipari e di Cefalù (4), i quali si mantennero certamente per ragioni locali; così il bajulo di Messina, del quale ufficio sin da tempi antichissimi ne fu investita in feudo la famiglia degli Alifi, tuttora conservando gli avanzi della originaria e nativa giurisdiziona di quell'ufficio, conosce in Messina le cause infra le once cinque solamente (5). Or tutti quei bajuli, che furono di altri titoli insigniti, e che si sono nominati di sopra, ad altri che furono posteriormente chiamati patrizii in Aci Reale, in Licata, Lentini, Naro, Piazza, e Monte di S. Giuliano, furono propriamente addetti a presedere al corpo dei giurati, e alle amministrazioni municipali; e la facoltà di amministrar giustizia e di giudicare, che era propria del bajulo, fu attribuita tutta ai giudici del luogo, siccome appresso più chiaramente dimostreremo. Dee solamente ora notarsi, che non ostante la totale mancanza dei bajuli, conservossi pure volgarmente il nome di *baglia*, che comprendea i dritti e i proventi, che amministravansi prima dal bajulo, e continuarono ora ad esigersi a conto della segrezia del luogo (6). I quali dritti veramente componeano la rendita pubblica, che pagava la popolazione, e che ritraevasi da gabelle e da dazii, e dall' amministrazione della giustizia; ed esigeva quella sin dai tempi normanni ed amministrava il bajuolo in ciascun luogo (7).

Adunque tutte a se trassero ed esercitarono in ciascun luogo le funzioni e le giurisdizioni di magistrato i giudici civili, i quali continuarono ad essere annuali, e a crearsi in settembre per isquittini secondo il sistema introdotto dal re Federigo (8); pure davansi a vita alcuna volta, e non lasciavano ancora di vendersi e di pegnorarsi (9). Siccome i primi re aragonesi aveano costituito in caso di assenza della magna curia un giudice delle prime appellazioni per le cause civili e criminali in Messina, e in Palermo (10); così incontransi ora in questi tempi il giudice delle prime appellazioni in Catania, in Siracusa, in Trapani, in Sciacca e in Noto (11). Ma perchè non si sa alcun termine porre ai desiderii e alle pretese, implorò dall'imperador Carlo V il parlamento del 1522, perchè essendo la regia gran corte assente da Palermo, qui ordinasse il vicerè un giudice per conoscere delle seconde appellazioni, molto più che avevano nelle lor signorie questo privilegio l' arcivescovo di Morreale, e il conte di Modica. Rispose l'imperatore di non farsi oltra il consueto (12).

Continuò parimente in ogni terra e città del demanio a conoscere delle cause crimi-

(1) Lib 5, cap. 6.
(2) *Pandectae*, anni 1526, tom. II, Cap Reg., pag 464. 467, 468.
(3) Aprile, *Chronolog.*, pag. 327.
(4) *Pand*, cit., pag. 465, 466.
(5) Gallo, *Annali di Messina*, tom. I. pag. 60, tom. II, pag. 314.
(6) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. 532, reg. Alph, pag. 421.
(7) Lib. 2. cap 2. hujus operis.
(8) *Cap. Reg.* tom. I, reg. Alph., cap. 409, pag. 361, cap. 417, pag. 364, cap. 469, pag. 389. reg. Johan., cap 17, pag. 441. Vid. etiam cit. *Pandect.*, pag. 464.
(9) *Cap.* cit., ci cap. 429, reg. Alph., pag. 367.
(10) Lib. 4, cap. 4. hujus operis.
(11) Tom. I, *Cap Reg*, cap 93, reg. Johan, pag. 489, et cit. *Pandect*, pag. 463, 464, 465, 467. Il p. Amico porta il diploma di Alfonso, il quale nel 1473 concedette il giudice delle prime appellazioni a Catania *Cat. Illustr.*, tom. II, pagina 286.
(12) Tom. II, *Cap. Reg.*, cap. 94, reg Car. In p. pag 65.

nali un capitano col suo giudice assessore, il quale ufficio era di sua natura annuale (1), eccetto che lo stratigoto di Messina, cui volendo l'infante Pietro, mentre governava la Sicilia a nome di Alfonso, dare in commenda, vi si opposero gagliardamente i Messinesi, e d'allora in poi di ordinario conferiasi a biennio (2). Parimente l'ufficio di giustiziero di Palermo voleasi concedere per un tempo indeterminato, onde fece istanza al re Alfonso l'università di Palermo, perchè il suo giustiziero non potesse durare oltra un anno (3): pure fu venduta ad una privata famiglia la capitania di Noto (4).

Egli è chiaro dagli atti de' parlamenti che non aveano tutti i capitani dei luoghi del demanio il mero impero (5): poteano sì tutti per ogni causa criminale compilare il processo, e ricevere le accuse, e procedere alla carcerazione, con l'obbligo di trasmettere poi il reo e il processo alla gran corte (6). Ma non lasciavano i parlamenti di supplicare i nostri re, acciocchè fosse conceduta ai capitani ed ai giudici di ogni università del demanio la facoltà di conoscere di tutte le cause criminali, e il mero e misto impero, che comprendea spezialmente il dritto di imporre pene di morte, di deportazione, o di mutilazione di membri (7); e sollecitavano questa provvidenza per un disordine, di cui ora passiamo a ragionare.

179. Era stato con assai saviezza istituito dal re Ruggiero e confermato dall'imperador Federigo per ciascuna provincia o valle della Sicilia un giustiziero con la più ampia giurisdizion criminale, ed ei dovea sempre visitare la sua provincia, e punire sul luogo i delitti, e tenere in soggezione i magistrati locali sì nel demanio, che nelle baronie del suo territorio: tre provincie e quindi tre giustizieri aveano stabiliti i Normanni, due Federigo imperadore, quattro ne costituirono gli Aragonesi; e a ciascuno dei quattro valli un giustiziero assegnarono, perchè ognuno di questi fosse più presente e più da vicino soprastesse alla provincia assegnatagli. Dissipò tutti i giustizieri provinciali l'anarchia e non ostante lo studio continuo del re Martino a volerli ristabilire, non furono giammai ristabiliti di fatto, e in tempi dopo del tutto sparirono. Veramente vennero quelli in tal dimenticanza, che i parlamenti non fecero parola giammai di questo ufficio, nè pensarono alcuna volta di volerlo rimesso giammai. Forse i prelati non giudicarono di occuparsene: i rappresentanti del demanio pratticavano di potere indi più facilmente abilitare tutti i capitani demaniali alla più alta giurisdizion criminale, il che ora abbiamo veduto: e i baroni, ai quali per altro aveano sempre recata noja i giustizieri provinciali, lusingavansi di ridur le cose a termini tali, che fosse riconosciuto necessario di doversi ad essi tutti per sistema illimitatamente, e generalmente accordare il mero e misto impero, il che pretesero sempre in questi tempi, siccome appresso dimostreremo.

Intanto doveano essere puniti i delitti, di cui non fu allora penuria in Sicilia, e non eravi sul luogo magistrati competenti a provvedervi. La gran corte, che dovea in ogni anno visitare il regno, visitavalo assai rade volte, ed ovunque essa fosse, non era che in un luogo solo, e perciò distante da infiniti altri luoghi, onde costava assai spesa e perdita di tempo un giudizio dinanzi a quella. A riparare ai gravi disordini, che indi ne risultavano, non si pensò giammai di rimettere un giustiziero per ciascun valle; e siccome sin dai tempi di Martino mandavansi alcuna volta commissarii nel regno per le cause criminali (8), così da Alfonso in poi fu sempre pratticato di spedire per li casi occorrenti un commissario, che forse era uno del cinque assegnati alla gran corte, come ufficiali addetti alla sola compilazione dei processi (9). Questi commissarii valsero un continuo flagello alla Sicilia. Si lagnò sempre il regno *di enormi abusi*, *di estorsioni e di gravezze della malizia e moltitudine dei commissarii*; e *della loro voracità*: fu detto che dovunque erano quelli spediti, al-

(1) *Pandect.* cit. pag. 463, 464, 481.
(2) Gallo, tom. II, pag. 308; *Pand.* cit., pagina 481, 494.
(3) De Vio, *Priv. Urb. Pan.*, pag. 201.
(4) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap 41, reg. Johan., pag. 453.
(5) Ibidem, cap. 40, pag. 448.
(6) Ibidem, cap. 15, pag. 439. Tom. II, cap. 69 Carol. I, imper., pag. 52.
(7) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. 127, reg. Ferd. II, pag. 597; tom. II, cap. 70, Car. I, imp, pag. 52.
(8) Tom. I, cap 56, reg. Martini, pag. 177.
(9) Ibid., cap. 14, reg. Alph. pag. 211, et cap. 19 ejusdem reg., pag. 213.

zavano tribunale: ed oltrepassando i termini della commissione, di ogni maniera di cause giudicavano: fu proposto di spedirli solamente per li casi urgentissimi, e nei più gravi delitti, e ad istanza delle parti, e solo ad effetto di compilare il processo. Pure comechè si fossero conosciuti apertamente tanti disordini, e vi si avesse voluto ancor provvedere efficacemente, fu sempre la Sicilia inondata e manomessa dai commissarii, i quali da una parte concorrevano a far credere necessario in ciascun luogo così del demanio, come dalle baronie, un ufficio di giustizia criminale, e dell'altra parte ingrandivano la giurisdizione della gran corte (1).

180. Quasichè non si fosse giammai applicato il re Martino a trarre dalla impotenza in cui era caduto nell'anarchia quel supremo tribunale, noi veggiamo studiosissimamente e di continuo e di suo moto proprio occuparsene Alfonso, e spezialmente quando ei fece lunga dimora di Palermo nel 1433. Ei fissò il numero, la durata, il salario dei giudici della gran corte, e la qualità dell'ufficio dell'avvocato fiscale, e di altri subalterni ufficiali; fissò parimente le *pandette*, ossia i dritti e gli emolumenti che si potessero esigere: e sopra tutto applicossi a riordinare il sistema e le forme di procedere nelle cause e ne' giudizii. Ma tanti suoi provvedimenti non adeguarono tutta la riforma necessaria; e per tutto il corso di quest'epoca fu bisogno di pensar sempre a dare nuovi ordini al tribunale della gran corte.

Per espressa costituzione di Alfonso i giudici doveano essere quattro; ed ei con dritto li riputò sufficienti per la sola Sicilia, imperciocchè non più di quattro per li due regni aveane stabiliti l'imperador Federigo (2). Tuttavia fu conosciuto in processo di tempo, che non erano quattro sufficienti alla multiplicità dalle cause: il parlamento del 1535 ragunato in Palermo alla presenza di Carlo V, lo supplicò *di riformar la giustizia*, ed espose che i quattro giudici, sopraffatti dalle cause civili, non ispedivano le criminali, onde pregavale di eligerne sei (3); ritornò di nuovo il parlamento del 1546 a rimostrare, che nella gran corte era *mista e confusa la negoziazione civile e criminale, e che le cause protraevansi in lungo*, il perchè dovea accrescersi il numero dei giudici, e crearli a parte, alcuni per le cause civili, ed altri per le criminali (4). Nè dopo due ripulse iscoraggito il regno, reiterò le sue suppliche nel parlamento del 1548, e dimandò otto giudici, perchè finalmente fosse provveduto *alla dilatazione delle cause, ai travagli dei litiganti e alle spese*. Fu allora che l'imperador Carlo V ordinò, che da indi in poi fossero sei i giudici della gran corte da durare un biennio, tre dei quali nel primo anno conoscessero le cose criminali, e tre le civili, e nel secondo anno viceversa (5); ordinò ancora nel tempo istesso quel principe, che essendo oltremodo accresciuti gli affari, un avvocato fiscale fosse nella gran corte, e un altro nel real patrimonio, quando era prima lo stesso nelle due corti (6).

A ciascun dei giudici fu da principio costituito il salario di once 80, e i proventi tutti doveano consegnarsi al segreto; ma poscia sotto lo stesso re Alfonso, tolto il salario, furono assegnati ai giudici le provvisioni e i proventi (7). Fu supplicato Carlo V dal parlamento del 1534, che fosse a quelli costituito il salario; il che non fu giammai accordato; ed egli è ora ben da osservarsi, che doleasi la nazione, che i giudici della gran corte avendo il salario non curavano di spedire le cause per la mancanza dei proventi; e quando poi ebbero i proventi si dolse ancora che rendevano i giudici le cause *infinite* ed *immortali* per moltiplicare le provvisioni e i proventi (8).

L'autorità di questo supremo tribunale fu la stessa, secondo la quale aveala costituito il re Ruggiero, e poi innalzato a maggiore stato l'imperador Federigo; ei conosceva in prima istanza di ogni maniera di cause ci-

(1) Ibid., cap. reg. Alph. 94, pag. 239, cap. 361, pag. 337, cap. 440, pag. 371. Cap. reg. Johan. 15, pag. 429, cap. 119, reg. Ferd. I, pag. 593, cap. 127, pag. 497. Vid. etiam pragmat. sub. eodem rege anni 1486; tom. II, *Cap. Reg.*, cap. 69, Car. I imper., pag 52.

(2) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. I, reg. Alph. pagina 206.

(3) *Mem. dei parlam.*, tom. I, pag. 199, et cap. 168, Car. I imp., tom. II, *Cap. Reg.*, p. 123.

(4) Ibidem, pag. 175, cap. 213, reg. ejusdem.

(5) Ibidem, pag. 195, cap. 231 ejusdem.

(6) Ibidem, pag. 196, cap. 232 ejusdem.

(7) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. 2, reg. Alph., pag. 207, cap. 17, pag. 212, cap. 366, pag. 340.

(8) Ibidem, pag. 535, cap. 33, reg. Ferdin. II: et tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 101, cap. 134, reg. Car. I imp.

Digitized by Google

vili, criminali, e feudali; a lui portavansi tutte le appellazioni dei magistrati locali; ed e' con dritto era riputato l'unico tribunale ordinario, al quale competeva ogni giurisdizione. Ma era imperfettissimo l'ordine delle appellazioni da quel tribunale, imperciocchè frequentissime volte avvenia, che la decisione della gran corte formava una prima sentenza, e per richiamarsene non aveavi stabilmente costituito ordine certo e ordinario. A gravarsi dalle interlocutorie appellavasi al viceré, che decidea col voto del sacro consiglio (1): ma poi fu introdotto di delegarne l'esame a privati giureconsulti, i quali non contenti di interporre il lor giudizio sulle interlocutorie, avocavano a sè tutta la causa, e fino inibivano ai giudici della gran corte, che più oltre vi s'intromettessero: fu adunque stabilito, che delle interlocutorie giudicasse il viceré col sacro consiglio, presente la stessa gran corte (2). Dalle sentenze definitive poteasi appellare ai giudici della sacra regia coscienza, o a dir meglio a quei giudice già da tempi più antichi costituito, il quale potea rivedere le cause decise dal tribunale della gran corte, di cui non essendo altro superior tribunale, se ne appellava alla sacra coscienza del principe. Comechè lo stesso Alfonso avesse riconosciuti i disordini che poteano avvenire dall'essere affari importantissimi decisi da un solo, ed avesse ordinato che fossero nelle appellazioni dalla gran corte diputate più persone sufficienti e non sospette alle parti (3); pure il parlamento del 1446 lo supplicò perchè il giudice della sacra coscienza decidesse con l'assistenza dai *principali giuristi* del regio consiglio (4); nè pare che questa provvidenza abbia avuto il suo effetto, imperciocchè nel 1448 l'università di Palermo richiese dallo stesso re, che nell'ufficio della sacra coscienza, non essendo che un solo giudice, e disdicendosi certamente che un solo emendasse le sentenze dei quattro giudici della gran corte, dal quale per altro non poteasi indi più oltre appellare, stabilisse che in detto ufficio fossero almeno due giudici ordinarii (5). La stessa istanza fu replicata dal regno tutto nel 1451, allorchè supplicò il parlamento, che in caso vacasse l'officio della sacra coscienza per morte o rinunzia di colui, che erane allora in possesso, fossero designati dal viceré due de' principali *juristi* del sagro consiglio non sospetti alle parti (6). Et pare che in tutta quest' epoca siasi praticato, che quando voleano le parti richiamarsi dalla gran corte, erano abilitate a proporre, o come diceasi allora *davano le tavole* ai dottori non sospetti, ed eligevane uno o due il viceré: pure fece riflettere il parlamento del 1534, che delegavansi alle volte in cause importantissime giudici imperiti, e di nuna autorità; onde avvenia, che un privato dottore non osava rivocar quello che aveano deciso i quattro giudici della gran corte che erano riputate *persone principali di dottrina e di autorità*: quindi chiese il parlamento dall'imperatore di ordinare, che quando il viceré mutava i giudici della gran corte, creasse ancora tre dottori accreditati, come giudici del concistoro, i quali per tutti i rimedii conoscessero le cause tutte, che dal tribunale della gran corte soleansi portare alla sacra coscienza del principe (7). Ma questa provvidenza era riserbata ai tempi di Filippo II, ossia quando ei dispose la nuova riforma dei tribunali.

181· Stando in questi termini gli ufficii principali, che amministravano giustizia, furono tutti mantenuti esattamente quei di amministrazione economica. Quanto rendeva all'erario, ed esigevasi da gabelle, da dazii, e da altri fondi fiscali, era amministrato da un segreto nelle primarie città, e in altri luoghi dai vice-segreti. Palermo, Messina, Catania, Siracusa, e Malta avea ciascuna il suo proprio segreto (8). Non solo pagavansi nella segrezia i dritti d'immissione per mare delle merci forestiere, e di quelle che entravano nelle porte per terra, ma anche alcune gabelle fiscali del luogo, sicrome ricavasi dai capitoli e dagli statuti ordinati dal viceré Speciale nel 1426 per la riforma della segrezia di Palermo (9). I segreti erano imme-

(1) Tom. I, pag. 422, cap. reg. Alph. 534.
(2) Ibidem, pag. 516, cap. 45, reg. Ferd. II.
(3) Ibidem, pag. 212, cap. 18. reg Alph.
(4) Ibidem, pag. 341, cap. 367 ejusdem.
(5) De Vio, loc. cit pag. 311, num. 8.
(6) Tom. I, *Cap. Reg*, pag. 365, cap. 422, reg. Alph.

(7) Loc. cit., pag. 580, cap. 113, reg. Ferd. II, et tom II, *Cap. Reg.*, pag. 102, cap. 135, reg. Car. I imp.
Pand. cit, pag. 461 et 462.
(9) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 317, cap. reg. Alph 354.

Digitized by Google

diatamente soggetti alla magna curia dei maestri razionali; e i vice-segreti al maestro segreto, il quale avea il suo luogotenente, e assessore, e maestro notaro; ed ivi giudicavasi delle cause, che agitavansi non solo tra privati, ma anche col fisco (1). La generale sopraintendenza dei così detti caricatori e della estraziona che indi faceasi, era commessa al maestro portolano; e un vice-portolano presedea nei principali luoghi marittimi: ivi esigeansi i dritti di estrazione (2). Il maestro portolano avea il suo giudice assessore, e maestro notaro, e un notaro, e giudicava delle cause relative al suo ufficio (3). Se rimaneano debitori alla regia corte nelle anzidette amministrazioni, se ne trasmettea nota al tesoriero del regno, il quale avea obbligo di curarne la più sollecita esazione (4).

Or tutti questi principali ufficiali di regie amministrazioni erano soggetti *alla magna curia della razioni* ossia al tribunale supremo dei conti, che era propriamente composto da quattro maestri razionali, e da un conservatore, ai quali propriamente apparteneva la soprintendenza tutta e il governo del real patrimonio. Fu spezialmente da Ferdinando il Cattolico nel 1485 con più regolamenti ad essi accuratamente fissata la forma e la disciplina di questa corte suprema. Furono in prima determinati i giorni e per quante ore dovea fare le sue ragunanze. Dei quattro maestri razionali facea da capo l' *ebdomatorio*; ma le commissioni e le ripartizioni degl' incarichi e dei conti assegnavale il vicerè. Il conservatore e i maestri razionali con un coadjutor per ciascuno esaminavano in ogni congresso i conti, dei quali ai tempi debiti spediano le quitanze. Dopo l' esame dei conti passavano all'udienza e alle cause, ove intervenia un giudice detto *dell' ufficio di essa magna curia delle razioni*, ed ivi trattavansi per via di appellazione e di ogni altro rimedio le cause già decise nelle corti inferiori, ed altre tra i privati, o tra i privati ed il fisco. Le sentenze di questa corte suprema puteano essere rivedute in consiglio, presenti gli stessi maestri razionali. Ogni pagamento faceasi di ordine e con la sottoscrizione dei quattro maestri razionali, del conservatore, e alcune volte del giudice. Tutta la scrittura, gli atti tutti appartenenti alla rendita del real patrimonio doveano riconoscersi e trascriversi nei registri della real conservatoria (5).

182. Se tante operazioni di re Alfonso e dei suoi successori nel costituire in miglior modo le magistrature e gli ufficii, dimostrano che era stata inefficace e imperfetta la riordinazione di quelle, intraprese dal re Martino; ciò ancora dimostrasi più chiaramente dalla perturbazione, in cui trovò Alfonso il sistema d' incamminarsi i giudizii. Trovò egli che alle forme precise e necessarie a guidare i magistrati nella ricerca della verità, ed a convincere i rei, ed a proteggere gl' innocenti, erasi sostituita una *procedura* arbitraria; e quando che a fissare tali ordini e modi poteasi avere nei codici della legislazione siciliana un tesoro di giurisprudenza fondata sopra gli statuti dell' imperador Federigo, e del re Federigo il terzo dei principi Aragonesi; mandati quelli in dimenticanza, governavansi tutte le curie a norma di private compilazioni di rito, disposte da imperiti causidici, e senza niun ordine o volontà di sovrano, le quali conteneano disposizioni ambigue e ripugnanti, nè tratte dai dettami della giurisprudenza, ma da private opinioni di oscuri nè dotti giureconsulti (6). Sebbene Alfonso avesse nel 1433 a questo oggetto prescritti più regolamenti (7), pure

(1) *Pand.* cit, pag. 461, et 487.

(2) Loc. cit., pag. 461. Vide etiam pragm., ann. 1524, 1525, pag. 247, 265.

(3) *Pand.* cit., pag. 489.

(4) *Pragm.*, ann. 1529 pag. 297, et tom. II, *Pragmaticarum*, edit, 1574.

(5) *Pragm.* ann. 1485 et seq. ann. apud *Pragm.* ann. 1524, pag. 249, *Pand.* cit., pag. 484, 485, tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 343, cap. reg. Alph. 375, *Pragm.*, ann. 1460, pag. 126.

(6) « Universis, praesentis nostre constitutionis seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris notum fieri volumus per eamdem, quod cum intelligeremus ex viribus magnae nostrae curiae Siciliae ultra Pharum non parvas saepe controversias propter scripti ambiguitatem, contrarietatem, ac similitudem nasci solere; utpote qui neque a sapientibus ullis conditi sunt, neque a mandato, aut voluntate cujusquam regia profecti, quorum est propria hujuscemodi rerum compositio, sed tantum a causidicis quibusdam imperitis traditi, quos illi quorundam juris doctorum haud satis praestantium sententiis in scripta retulerunt etc. » Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 240. In Proemio Rit. reg. Alph.

(7) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. reg. Alph. 3, 4, 11, 12, 13, et seq., pag. 207 et seq.

il sistema tutto della procedura dimandava una riforma più grande; e finalmente non prima del 1446 fu quella recata a fine, per opera a studio di gravissimi giureconsulti; e dopo che ebbela esaminata il sacro consiglio, Alfonso la confermò con la sovrana sua autorità solennemente. Contenne veramente questa riforma disposizioni tali, che venne indi a risultarne un bene ordinato sistema di rito giudiziario; fondato sopra il dritto comune, e sopra gli statuti del dritto siciliano. Si cominciò donde si dovea cominciare. Fu primieramente prescritto il metodo certo delle citazioni. Si passò quindi a fissare i diversi modi, secondo i quali poteasi introdurre e incamminare il giudizio, e in ciascuno di quelli fu stabilito l'ordine di procedere, e il termine a difendersi, e di presentare le eccezioni, e di opporre le prove, e fissato il tempo in cui il giudice dovea profferir la sentenza. Fu ancora determinato quali fossero le cause appellabili, e quale il metodo delle appellazioni. In fine il re comandò, che le curia tutte, così le supreme come le inferiori, a norma delle anzidette disposizioni si governassero.

Sarebbesi per avventura tratta assai maggiore utilità da questa compilazione, se fosse stato possibile di porre un termine alle sottigliezze forensi, e se frivole commentari di non pochi dei nostri giureconsulti non ne avessero più presto oscurata la intelligenza ed alteratane la osservanza. Di fatto fu bisogno di tempo in tempo in quest'epoca di ripigliare alcune delle forme giudiziarie; e vi provvide il viceré Pignatelli in più articoli di una sua legge del 1530, inculcando la più sollecita spedizione delle cause, e prescrivendo a tutte le curie il modo e il tempo di esaminare le scritture e i processi, e di votare e di pubblicar la sentenza (1). E poi nel parlamento del 1543 furono molti regolamenti proposti e approvati, spezialmente intorno alle procedure criminali (2). E Dio volesse che fossero state sufficienti quelle provvidenze; e che il travagliato foro siciliano non avesse indi dovuto desiderare, e istantemente richiedere nuova e più generale riforma del rito. Fu ancora bisogno in questi tempi fissare i diritti e i proventi legittimi, che poteano spettare per la spedizione degli atti giudiziarii e per l'amministrazione della giustizia. Veramente nell'epoca di cui trattiamo non furono sempre commendati nè per intelligenza, nè per disinteresse alcuni dei magistrati e degli ufficiali. Vi concorreva che sino dai tempi di Alfonso vendeansi a vita per danari o davansi in pegno ufficii e magistrature annuali (3); e videsi anche ciò praticare nel regno di Carlo V, onde faceasi riflettere che dovea vendere la giustizia colui, che avea comprato il dritto di amministrarla (4); a all'ingordo amor del guadagno dei giudici della gran corte attribuiva il parlamento del 1534, che erano protette le calunnie dei litiganti, e le cause fatte *immortali ed infinite*; e che indi risultavano odii e nimistà, e lo sterminio delle principali famiglie (5). Sin dal 1420 i viceré Cardona, Velasti, e de Turribus diligentemente applicaronsi a fissare i dritti e gli emolumenti dei magistrati e degli ufficiali tutti, e sino degli avvocati e dei causidici (6): e simiglianti ordinazioni stabilì poi nel 1425 il viceré Speciale per le corti della città di Messina (7). Pure di tempo in tempo sotto lo stesso re Alfonso doleansi i Siciliani di ingiuste esazioni, e rimostrarono nel parlamento del 1446, che non teneasi conto dei regolamenti fatti nel 1420, dai maestri razionali e dai giudici della gran corte; aggiunsero nel 1451, che nell'ufficio del conservatore, del protonotaro, del segretarii del regno, dei razionali, ed altrove esigeasi oltra il tassato delle pandette (8); ed esposero nel 1515, che generalmente *abusavansi le ordinazioni a le pandette* in tutti gli ufficii, e che faceasi *pagare a volontà*. In seguito di tale istanza avendo prescritta il re Ferdinando una riforma, tornò il parlamento del 1519 a supplicare, che non essendosi quella potuto eseguire per li disordini avvenuti, si degnasse l'imperadore, perchè in fine vi si

(1) *Pragm.*, ann. 1485 et seq. ann. apud *Pragm.*, ann. 1524, pag. 300 et seq.

(2) Tom. II, *Cap. Reg.*, cap. 207 et seq. regis Carlo I imper, pag. 159 et seq.

(3) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. 479, reg. Alph. pag. 367.

(4) Tom. II, *Cap. Reg.*, cap. 56, et 174, reg. Car. I imper., pag. 45 et 129.

(5) Loc. cit., cap. 134, ejusdem reg. pag. 101.

(6) Tom. I, *Cap. Reg.*, cap. 205, et seq. reg. Alph., pag. 273.

(7) Loc. cit., pag. 301 et seq.

(8) Loc. cit., pag. 341, cap. 368, reg. Alph. et pag. 362, cap. 413 ejusdem reg.

Digitized by Google

desse opera efficacemente (1). Fu allora che il vicerè conte di Montaleone chiamando a consiglio i più famosi giureconsulti del suo tempo, tra i quali Blasco Lanza, e Giovanni Aloisio Settimo, aggiuntivi ancora dei nobili, fece disporre un libro assai distinto di *pandette*; ed ivi di tutte le corti, e degli ufficii tutti e dei magistrati, e dei subalterni ufficiali trattandosi con ordine partitamente, fu tassato il dritto di ciascuna scrittura e di ogni atto giudiziario. E dopo che il vicerè fece quel libro esaminare ed autorizzare da tutto il sacro consiglio, ed avendo il parlamento del 1523 chiestone l'approvazione, venne l'imperadore con atto solenne a confermarlo nel 1526 (2).

183. Tutte le accennate provvidenze annunziavano chiaramente in quest'epoca, che non governavansi secondo la più severa disciplina alcuni dei magistrati e degli ufficiali. Il dover sempre ripigliare gli ordini giudiziarii dimostrava, che di ordinario procedeano i tribunali di una maniera arbitraria; e facea nascere il sospetto di sozza cupidità di guadagno, il doversi di continuo tassare le pandette. A porre un freno agli ufficiali ed ai magistrati tutti, avea istituite l'imperador Federigo le corti generali di sindacatura, che approvò poi re Federigo, anzi ei sottopose ad una sindacatura locale tutti coloro, che amministravano ufficii. Era già mancata nei tempi di Alfonso la ricordanza di quelle corti generali, e furono diversi ordini introdotti a quest'oggetto. Volle da principio Alfonso, che il vicerè con la gran corte visitasse in ogni anno il regno tutto, e punisse in ciascun luogo gli eccessi di coloro, che aveanvi esercitato alcun officio (3): pur questa visita della gran corte faceasi rade volte; e postasi qualche fiata in moto, isdegnava i piccioli luoghi, ed affrettavasi a comparire in alcuna delle città principali. Adunque a dare una soggezione agli ufficiali mandavansi di tempo in tempo sindacatori, e pur doleasi il regno, che quelli anzichè applicarsi a chiamar conto dei passati ufficiali, riceveano accuse di nuovi delitti, e compilavano processi contro private persone; che sindacavano ad arbitrio e senza istanza di parti; e che vessavano con processi arbitrarii i terrazzani (4) dolessi ancora altra volta, che i capitani dei luoghi impetravano lettere e provvisioni, per cui erano assicurati di non esser tenuti di stare a sindacato che dinanzi la gran corte: per la qual cosa dalla spedizione di quei sindicatori non risultavano che nuovi disordini, e spese inutili (5).

A sindacare i magistrati supremi mandavansi da principio forastieri, siccome quelli che naturalmente qui non aveano nè attinenze nè parentele. Due napolitani avea spediti in Palermo il Re Alfonso con una commission generale: ma questa università rimostrò nel 1445, che quelli non rispettavano i privilegi della città, che procedeano contro le private persone, e non serbandosi alcuna forma di rito, ed oltre il loro ufficio (6). Aggiunse poi il parlamento del 1446 una supplica più generale per non essere destinati sindicatori forastieri, implorando che se ne desse la cura alla gran corte, o ad un commissario siciliano che avesse diputato il vicerè. Accordò la dimanda Alfonso, ma riserbandosi i supremi ufficiali, cominciando dal vicerè, e tutti coloro che amministravano danaro fiscale, a sindacare i quali non volle limitare nè persone nè tempo (7). Per la gran corte fu stabilito che i successori sindacassero i giudici, ai quali subentravano. Pure in qualche tempo non si tennero paghi i Siciliani di questo sistema, e richiesero nel parlamento del 1523, ed ottennero, che i giudici della gran corte fossero sindacati dinanzi al vicerè col voto e consiglio di due dottori regnicoli (8). Si dolsero poi nel parlamento del 1530, che essendo quei dottori allegati come sospetti veniasi a tali persone che non aveano autorità e dottrina conveniente a potere chiamar conto e ragione dei giudici della gran corte; e dimandarono che

(1) Loc. cit., pag. 588, cap. 110 reg. Ferd. II, et tom. II, pag. 33, cap. 44, reg. Car. I imp.

(2) Tom. II. *Cap. Reg.*, pag. 45, cap. 57 regis Car. I imp., et pag. 424.

(3) Tom. I, *Cap. Reg*, pag. 214, cap. reg. Alph. 23.

(4) Loc. cit., pag. 527, cap. 22, regis. Ferd. II. et pag. 550, cap. 39 ejusdem regis, et pag. 584, cap 51 ejusdem.

(5) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 49, cap. 64, regis Car. I imp.

(6) De Vio, *Priv. Urb. Pan.* pag. 297.

(7) Tom. I, *Cap Reg.*, pag. 338, cap. 363, reg. Alph.

(8) Tom. II, *Cap. Reg*, pag. 49, cap. 63, regis Car. I imp.

lo fossero dai lor successori; ed approvò la supplica l'imperatore (1). Ma siccome fu visto per esperienza, che dai *nuovi giudici per rispettarsi l'un l'altro*, *ed a cagione di amicizie e di parentele*; *e per altre cause e rispetti*, *non ottenrasi giustizia*, così il parlamento del 1535 dimandò un sindacatore forestiero, purchè nè anche fosse del regno di Napoli, perciocchè assai persone di quel regno erano congiunte in parentela con molte di questo: ed anche promise il parlamento di assegnarli a salario ducati ottocento: e l'indulgentissimo imperatore vi acconsentì (2). Fu replicata la stessa istanza nei parlamenti del 1540 e 46, aggiungendo che il sindicatore non fosse scelto dalla provincia di Calabria, che venisse nel regno quando erano eletti i nuovi giudici, e che egli desse ragione del sindacato: che se non fosse mandato in quel tempo, i giudici della gran corte fossero sindacati dai lor successori. E l'imperatore anche questa istanza approvò (3). Veramente questo savio principe governavasi nella stessa guisa che gli avveduti ed esperti medici, i quali nelle malattie incurabili lascian fare agli ammalati.

Ma per gli ufficiali e magistrati tutti, che amministravano beni e rendite del real patrimonio, si videro spesso sin dai tempi di Alfonso sindacatori forestieri; ed a forestieri furono dati in alcun tempo ufficii di amministrazione fiscale; e forestieri intervenivano nell'esame dei conti dei maestri razionali e dei segreti (4). Anzi qualche volta si ebbe tal diffidenza del governo di Sicilia, che i sindacatori delle amministrazioni e dei conti erano spediti con amplissima facoltà, ed eziandio con la indipendenza dei vicerè. Rimostrò allora il regno, che delle vessazioni di quelli non avea mezzo di gravarsi e di chiederne riparo, e sarebbe stata assai maggiore la vessazione, se dovea ricorrersi alla immediata persona del re e dove ei risedesse (5). Sotto Carlo V, siccome questo principe era stato più volte ed istantemente pregato dai Siciliani a mandare contro i giudici della gran corte un sindacatore forestiero, fu destinato di tempo in tempo un forestiero visitator generale: e qui furono le doglianze molte e vive. Doleansi i parlamenti, che non erasi a quello accordata facoltà di decidere le cause, ma di compilare il processo e di trasmettere poi gli atti alla real corte, onde che le cause estraevansi, ed erano obbligati i regnicoli con lor gravissimo danno a portarsi di presenza alla corte imperiale: doleansi altra volta, che il visitatore procedea per via di inquisizioni, e senza istanza di parti, e ammettendo falsi testimonii, i quali essendo la causa estratta fuori del regno, ed ivi mandato il processo, non poteano essere convinti e puniti sul luogo: aggiungeano, che il visitatore non tenea in alcun conto le leggi e i capitoli del regno, e che escludeva a capriccio dagli ufficii persone meritevoli: in somma le cose erano allora ridotte a tali termini, che in Sicilia vivessi mal contento de' proprii magistrati, e di coloro eziandio che venivano a sindacarli; diffidavasi ugualmente de' Siciliani e dei forestieri; volevasi a un tratto lo stesso provvedimento; e per una irrequieta impazienza del presente era la nazione incapace di sopportar del pari i mali e i rimedii (6).

CAPITOLO IV.

184. Alfonso ripiglia i corpi municipali, senza che per altro ne accetti riordinato il sistema delle elezioni. — 185. Ristabilimento più generale degli squittinì sotto re Giovanni. Abusi grandissimi nel praticarli, ed aspre e perpetue divisioni tra i nobili e il popolo. — 186. Autorizzazione degli eletti nei luoghi demaniali e nei vassallaggi. — 187. Elevamento a maggior dignità dei corpi municipali delle principali città.

184. Quasi che niuna riforma avesse adattata Martino a ristabilire le forme legittime dei corpi municipali, siccome aveali costituiti il re Federigo, e che eran tutte rovinate nell'anarchia, si applicò Alfonso a riordinare lo stato dei comuni siciliani nell'anno istesso e nello stesso corpo di legislazione,

(1) Loc. cit., pag. 89, cap. 119 ejusdem.
(2) Loc. cit., pag. 126, cap. 169 ejusdem.
(3) Loc. cit., pag. 169, cap. 209 ejusdem.
(4) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 518, cap. 7, reg. Ferd. II.
(5) Loc. cit., pag. 584, cap. 106 ejusdem.
(6) Tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 170, cap. 210, Car. I imp., et cap. 229, 240, 252, 253 ejusdem regis.

Digitized by Google

in cui provvide con più capitoli a riformare i tribunali tutti, e gli ufficii. Adunque primieramente a ridurre alla loro primiera origine ed agli stessi termini di fondazione i nostri comuni, prescrisse Alfonso di doversi esattamente osservare i capitoli del re Federigo intorno all'ufficio dei giurati: e con questa sola dichiarazione ei venne a richiamare allo stato legittimo e primitivo le incumbenze, le giurisdizioni e le elezioni dei corpi municipali (1).

Nè pago di questa generale dichiarazione, passò immantinenti a fissare precisi regolamenti, a norma dei quali doveansi governare i giurati. Essendo allora nei paesi tutti malmenata, siccome sempre l'amministrazione della rendita pubblica, la quale di ordinario consisteva in gabelle, comandò in prima Alfonso, che innanzi che le vendessero i giurati, convocassero non solo gli ufficiali tutti della università, ma anche un consiglio dei principali e dei più riputati uomini del paese, i quali non poteano essere meno di dieci; e a comun parere fissassero lo stato delle gabelle da vendersi: facendone atto particolarmente, e potessero poi venderle serbando le solennità consuete (2). Proibì parimente di vendere anzi tempo le gabelle, e di prenderne danaro anticipatamente, eccettochè si fosse ciò deliberato dall'anzidetto consiglio ed ottenutane licenza della real corte (3). Dichiarò ancora perpetuamente infami, e soggetti alla pena della confiscazione della terza parte dei beni quei giurati, che comprassero le gabelle della università, o che in altra qualsivoglia maniera vi partecipassero (4). Prescrisse, che degli introiti tutti della università non potessero farne i giurati che le spese consuete e ordinarie; a farne delle straordinarie era necessario il consenso del consiglio siccome sopra costituito. Se restassero avanzi in fine dell'anno, doveano a parere di tutti impiegarsi a riparar le muraglie, e le strade, e in altri oggetti di comodo pubblico (5). Limitò espressamente, che le gabelle imposte a riparar le muraglie non potessero ad altro uso applicarsi: nei casi urgenti dispensò alla metà (6). Volle finalmente, che il danaro tutto delle rendite della università fosse passato in mano del tesoriero, e questi dovea spenderlo, e farne poi e degli introiti e delle spese, scrittura legale (7).

Intorno alla giurisdizione dei giurati dichiarò, che essi poteano conoscere di quelle cause, a cui abilitavanli i capitoli del re Federigo (8); e prescrisse in altro luogo, che non si potesse appellare dalle sentenze di quelli, se le cause erano state spedite per ispezione oculare, e presenti tre dei giurati; che se fossevi intervenuto processo, poteasi appellare alla magna curia per via di gravame, e restando gli stessi atti nelle cause di tarì quindici sino all'oncia, più oltre, per via ordinaria, e con potersi fare atti nuovi (9).

E perchè quel saggio principe riducesse a maggior soggezione l'amministrazione dei comuni, pensò nel tempo istesso ad un magistrato superiore, il quale vi soprintendesse immediatamente, e sindacasse sul luogo i giurati. Noi abbiamo fatto vedere altrove, che il maestro giurato fu sotto i re aragonesi un ufficiale di economia nei luoghi demaniali, ed or vedesi specialmente deputato a curare acciocchè fossero esattamente osservati i capitoli del re Federigo intorno all'ufficio dei giurati. Dovea egli visitare di presenza in ogni anno le terre e città del demanio, e in ciascun luogo chiamare i conti delle entrate e delle spese della università, e punire gli eccessi degli ufficiali tutti, e non permettere che fossero gli introiti pubblici appheati ad altri usi che a quelli, a cui erano destinati (10). Nei processi, che faceva il maestro giurato, se la pena da imporsi oltrepassava le once quattro dovea solo com-

(1) « Magister juratos in locis demanii, quae suae jurisdictionis sunt, capitula infrascripta servari faciant.

« Ne veterum principum, recte disponentium, auctoritati detrahatur, capitula per regem Federicum tertium bonae memoriae super juratorum officio, exercitio, et administrazione edita, inviolabiliter servari mandamus ». Cap. 45, reg. Alph. ; tom. 1, *Cap. Reg.*, pag. 221.

(2) Loc. cit., cap. 46 ejusdem.

(3) Loc. cit., cap. 47 ejusdem.

(4) Loc. cit., cap. 48 ejusdem.

(5) Loc. cit., cap. 50 et 51 ejusdem.

(6) Loc. cit., cap. 53 ejusdem.

(7) Loc. cit., cap. 49 et 53 ejusdem regis.

(8) Loc. cit., cap. 54 ejusdem.

(9) Ibidem, pag. 266, cap. 181, reg. Alph.

(10) Ibidem, pag. 226, cap. 60, 61 et seq. ejusdem regis.

pilare il processo, e trasmetterlo per la decisione alla magna curia dei maestri razionali (1). E dopo nel 1517 ad istanza del parlamento fu prescritto dal re Ferdinando, che in ogni anno dovesse il maestro giurato mandare i conti delle università già quittate all'ufficio dei maestri razionali (2). Sino al 1597 era un solo il maestro giurato per tutto il regno; da quell'anno in poi fu introdotto, che ve ne avesse uno per ciascun valle (3).

Non ostante questi provvedimenti non lasciava di occuparsi il governo di tempo in tempo a soprintendere più da vicino alla più retta amministrazione dell'annona, e alla provvision dei comuni. Avvenne frequentemente sotto il re Ferdinando, che i giurati e gli ufficiali al negligentemente, e con si poca buona fede provvedeano il pubblico di frumenti, che erano gravissime le oppressioni dei popoli, e il patrimonio pubblico già distrutto e consumato: ne provvedeano oltra il bisogno; e gittavano gli avanzi dei frumenti cattivi nelle case dei cittadini, e di ordinario dei poveri, con un prezzo da lor fissato a capriccio, e alcuna volta a carico del pubblico vi incettavano i giurati i lor privati guadagni. Fu creduto adunque necessario un sistema generale e con una pragmatica si venne per modo di regola ad ordinare, che per la quantità e qualità e per lo prezzo delle derrate pubbliche, da comprarsi anticipatamente, fosse in prima convocato un generale consiglio, dopo le deliberazioni del quale potessero i giurati procedere alla compra, e a lor interessa e pericolo ne corresse l'amministrazione (4). In altri tempi era così abbandonata la cura dell'annona, che vendevansi derrate falsificate, e con misura e pesi falsi; e gli acalapani in vece di denunziare i rei, e farne relazione ai giurati, per danari li componeano. Fu quindi con pragmatica intimata ai maestri di piazza ed agli acatapani la privazione dell'ufficio, la inabilitazione ad ogni altro, la perpetua infamia, e il carcere ad arbitrio del viceré. Furono minacciate le stesse pene ai giurati negligenti (5).

Ma l'oggetto principale e continuo, di cui fu sempre in quest'epoca occupato il governo, riguardava la elezione degli ufficiali municipali. Veramente dee avvertirsi, che nel corpo delle leggi, in cui Alfonso inculcando la osservanza dei capitoli del re Federigo intorno all'ufficio dei giurati altri nuovi regolamenti vi aggiunse, in niun luogo fece egli menzione delle forme legittime, secondo le quali doveano farsi le elezioni degli ufficiali dei comuni, nè della maniera di celebrarsi il consiglio, nel quale procedeasi a tali elezioni. Avea pure questi ordini con un sistema generale e ben distinto costituiti il re Federigo: e sebbene si fossero questi alterati o posti in disuso nell'anarchia, tuttavia Martino non lasciò di ordinare, che al tempo di quelle elezioni si adoperasse il metodo antico dello squittino e delle scarfie ossia delle cedole. Ma per avventura quel metodo nè dappertutto, nè stabilmente, nè secondo la sua primiera costituzione fu ripigliato. Assai prima che Alfonso si applicasse a pubblicare l'anzidetto corpo di leggi per ricomporre lo stato degli uffici municipali, ossia prima dell'anno 1433, desideravano molte popolazioni, che potessero per via di squittino eleggere i loro ufficiali. Quando i Siracusani richiesero nel 1418, che fossero

(1) Ibidem, cap. 61, ejusdem regis.

(2) Ibidem, pag. 591, cap. 117, regis Ferd. II.

(3) « Exercebatur autem (munus magistri jurati) per unum tantum in regno; anno tamen 1597 primo octobris fuit unus pro unaquaque regni provincia, vallem vocamus, propositus ». M. Cutelli, *Cod. Reg. Sic.*, pag. 74.

Dee qui notarsi, che non sopra tutti i luoghi del demanio avea giurisdizione il maestro giurato; oltra quei della camera reginale, Palermo, Messina, Catania ed altri ne erano esenti. Abbiamo nella collezione dei privilegi di Palermo (De Vio, pag. 211) un capitolo, per cui nel 1436 fu conceduto dal re Alfonso alla città, che i conti dell'amministrazione de' giurati si rivedessero dal maestro razionale della città stessa, unito co' giurati passati, come per antica preeminenza erasi in addietro praticato. Ed uguai deferenza ebbe re Alfonso per tutti i luoghi esenti dalla giurisdizione del maestro giurato, il che viene dichiarato ne' *Capitoli del Regno* (tom. 1 pag. 223, cap. 58. hujus Regis) dove dicesi che ne' luoghi esenti i giurati debbano rendere i conti di loro amministrazione direttamente ai maestri razionali, o a chi particolarmente se ne delegasse dal re l'incarico, *privilegiis in hujusmodi re observari consuetis semper salvis.*

Le università esenti dalla giurisdizione del maestro giurato possono conoscersi dal ruolo delle saggette, che sono annotate nel libro delle *Pandette* del 1526. (Tom. II, *Cap. Reg.* pag. 498).

(4) Pragm., ann. 1508, pag. 186.

(5) Pragm. ann. 1515, pag. 212.

Digitized by Google

abilitati a procedere secondo le forme antiche alla elezione dei consiglieri, i vicerè di quel tempo disposero ancora, che per via di cedole e di bussolo eleggessero gli altri ufficiali; e che ciascuno degli elettori nominasse nella sua cedola dodici persone per l'ufficio dei giurati, degli acatapani, del giudice civile e del tesoriere, e sei per quello di senatore (1). Parimente quei di Messina nel 1420 fra gli altri capitoli presentati ad Alfonso dimandarono, che la elezione degli ufficiali della città si facesse secondo il sistema consueto delle cedole, e che presedesse in quell'atto un commissario della real corte nel modo istesso, che già praticavasi in Siracusa, e che i giurati avessero dritto di eleggere i loro subalterni ufficiali. La quale supplica Alfonso approvò (2). Ed ei stesso quando concedette nel 1423 alla città di Catania il giudice delle prime appellazioni, dichiarò che fosse questo eletto per via di squittino siccome alla stessa città avea già conceduto per gli altri ufficiali (3).

Pure quando lo stesso Alfonso riordinò poi con un sistema generale l'ufficio dei giurati, non fece parola alcuna della maniera di eleggerli, nè di cedole, nè di squittini: anzi in molti luoghi erano eletti immediatamente dal governo gli ufficiali municipali. Di fatto dagli atti dei parlamenti dei tempi apparisce, che gli ufficii annuali delle città e terre del demanio, e che soleano conferirsi previo lo squittino, eransi renduti perpetui: che se pure alcuna volta precedea lo squittino, poi il vicerè eleggeva quelli che ei giudicava (4). Or tanta e sì immediata ingerenza del governo in tali elezioni, disortachè o non faceasi in alcuni luoghi celebrare il consiglio, o celebratosi, dei suffragii ivi raccolti non teneasi dopo alcun conto, derivava perchè erano torbide le ragunanze, e tumultuosi i consigli, e agitati e divisi i comuni da fazioni e partiti. I nobili voleano occuparne tutta l'amministrazione, e non voleano i popolari essere esclusi. Gli uni e gli altri trascorreano frequentemente a sì manifeste contenzioni, che il parlamento del 1451 propose l'abolizione dei consoli e dei sindaci degli artigiani, per la ragione che pretendeano questi mescolarsi nel reggimento delle città (5).

Ma le tante divisioni del popolo e dei nobili e le continue loro ed aspre contese per avere in poter loro gli ufficii municipali, in nessun luogo apparirono sì chiaramente in quella stagione quanto in Messina, città innanzi ad ogni altra studiosa delle cose pubbliche, e tenacissima delle patrie costumanze. Ivi il popolo solea ragunarsi a consiglio malgrado i giurati; e senza l'intervento di questi trattava affari riguardanti il governo della città, e seguianne poi scandali e pericoli. Fu bisogno che Alfonso comandasse nel 1420, che niun consiglio fosse ivi tenuto senza l'intimazione, e la presenza dei giurati (6). In tempi dopo e specialmente nel 1448 la discordia civile scoppiò in sì vive e sanguinose fazioni per la elezione degli ufficiali, che nell'anno seguente potè riconciliarsi la nobiltà col popolo mercè alcuni capitoli, che trasmisero al re, e nei quali stabilirono la uguaglianza degli ufficii. Fu in quelli conve-

(1) Ex Archiv. Syracus., p. 176.

(2) Gallo, *Annali di Messina*, tom. II, pag. 293, dove son per disteso inseriti i capitoli proposti da quella università, tra' quali havvi il seguente, — « Item supplicatur suae regiae majestati quod dignetur eadem regia majestas eidem universitati gratiose concedere, quod jurati et alii officiales annales dictae civitatis fiant anno quolibet in dicta civitate per electionem magistri juratorum, et cedularum quarteriorum ut consuetum est; et quod dignetur regia majestas mittere aliquem officialem curiae pro servatione dictarum cedularum, et creatione ipsorum officialium pro ut est consuetum, et solet fieri in civitate Syragusiae... etc. » Placet regiae majestati.

(3) Ex diplomate regis Alphonsi anni 1423, apud Amico, *Cat. Illust.*, tom. II, pag. 206: — « Eidem universitati (Cataniensi) curiam primarum appellationum cum omnibus singulis juribus.... juxta morem consuetudinem et formam privilegii dictae nobilis civitati Messanae de certa nostra scientia... concedimus, elargimur... Itaque dicta universitas et singulis cives ipsius civitatis Catanae eadem curia primarum appellationum cum omnibus juribus, ut supra.... uti, valeant, et gaudere possint, volentes et promittentes ad uberiorem ipsorum gratiam, quod judex curiae praedictae primarum appellationum eligatur et eligi debeat anno quolibet per scrutinium juxta formam officialium aliorum annualium praedictae civitatis, per nos dictae universitati, dum in eodem regno Siciliae fuimus, indultum et concessum etc. ».

(4) Cap. 409, 417, 469, regis Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 361, 364, 389, cap. 18, regis Johan., ib., pag. 441.

(5) Cap. 427, regis Alph., loc. cit., pag. 367.

(6) Ex diplomate, reg. Alph., anni 1420, apud Gallo, loc. cit., tom. II, pag. 322 et 323.

Digitized by Google

nuto, che i capitani dei rioni, i quali diceansi *aggiunti*, ed entravano lo consiglio, e davano voto nella elezione degli ufficiali fossero quattro per ogni rione, duo nobili, e due popolari; che dei giurati uno fosse nobile, due gentiluomini, tre popolari; gli acatapani metà nobili e metà popolari; e che i conti della amministrazione del patrimonio pubblico si dovessero in ogni anno rivedere da quattro nobili e da quattro del popolo (1). Furono poi fatti nel 1451 altri regolamenti intorno alla più retta amministrazione di quel comune, e fu ancora da quelli prescritto che in ogni anno nel mese di marzo i giurati convocassero generai consiglio per la provvigion dei frumenti, e che di ciascuna arte e mestiero fossero due consoli anche essi artigiani, i quali doveano intervenire in ogni consiglio pubblico (2). Non lasciavano intanto di ribollire i torbidi umori e le antiche gare tra il popolo e la nobiltà per gli ufficii; e prevalendo la fazione dei potenti, fu bisogno nel 1456, che i popolari rinunziassero alla pretesa di essere promossi alla carica di giurati, purchè degli altri ufficii ne avessero la metà. Alfonso approvò questo concordato, e volle che il luogotenente del maestro giustiziere presedesse in suo nome al consiglio, che dovea allora celebrarsi in Messina per la elezione degli ufficiali (3).

185. Intanto desiderava il regno tutto che fossero generalmente ripigliati gli antichi e legittimi ordini delle elezioni municipali. Il parlamento del 1459, ragunatosi dopo la morte di Alfonso a riconoscere ed a prestare l'omaggio al nuovo re, tra gli altri capitoli propose che a provveder le città di uomini virtuosi, e a promuovervi i laudevoli costumi e le lettere; facea mestieri di proscrivere l'abuso di conferirsi in perpetuo gli ufficii annuali; e che tutti fossero eletti a squittinio, di sorta che il vicerè poi confermasse coloro che aveano riuniti nella lor persona i suffragii dei più (4). E nel tempo istesso affrettaronsi alcune delle principali città a riordinare il dimenticato reggimento loro, e furono i primi quei di Catania a formare una supplica disposta a capitoli; e consegnaronla a Geronimo Ansalone lor compatriota, perchè ne ottenesse l'approvazione del re assieme con quella dei capitoli del parlamento, di cui era Ansalone uno degli ambasciatori. Rappresentavano in prima i Catanesi, che a sedare le passioni e gli scandali, e ad impedire la distruzione delle città loro doveasi riformar lo squittinio; che dal consiglio generale fossero eletti trenta nobili e dei più virtuosi, purchè non fossero del numero degli ufficiali, e quei doveano fare la elezione per via di polizze aperte, e da estraersi per un fanciullo da una borsa o berretta: il patrizio dovea essere scelto tra i nobili: gli eletti doveano quindi vacare tre anni, e niuno di nuovo fosse proposto, finchè tutte non si fossero tratte le cedole, che erano state una volta imborsate. La elezione dovea farsi negli ultimi giorni di agosto, onde nell'entrare di settembre si desse possesso ai nuovi ufficiali; e il capitano della città in nome del re dovea ricevere il giuramento. Il re Giovanni approvò questi capitoli, siccome quelli propostigli dal parlamento (5). Nè indugiarono punto in quel tempo di procurare simiglianti provvidenze i Messinesi, i quali nell'agosto del 1460 alla presenza del vicerè, del maestro giustiziero, e dei giudici della gran corte e di altri, ragunarono un consiglio straordinario, ove spezialmente intervennero otto diputati per parte dei nobili, ed otto del popolo. Esposero primieramente l'abuso introdotto da coloro i quali aspiravano all'ufficio di giurato, di comperar per danaro, o in simil guisa procurare i voti del popolo, cui davano scritte le polizze col nome di colui che voleasi: che erano quindi gli scandali e gli sconcerti molti e grandissimi. Fu adunque provveduto, che fossero obbligati i votanti di prestare innanzi il giuramento di non avere nelle elezioni nè riguardi nè rispetti, nè di attendere a promesse o a donativi. Concordaronsi ancora, che i quarantotto votanti, chiamati *aggiunti*, i quali erano quattro per ogni rione della città, due nobili e due popolani, non fossero eletti dai giurati, ma dagli *aggiunti* istessi in quello anno con l'obbligo di assistere ad ogni consiglio, a cui gli avrebbero chiamati i giurati, i quali doveano eseguire quanto ivi si fosse deliberato. Fu stabilito che i conti delle spese già fatte fossero riveduti dai maestri razio-

(1) Idem, ibidem, pag. 332, 337. et seq.
(2) Idem, ibidem, pag. 340 et 341.
(3) Loc. cit., pag. 346.

(4) Cap. 17, 18 regis Johan., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 440, 441.
(5) Cap. 117, ejusdem, loc. cit., pag. 492, et seq.

nali del regno, priacchè si partisse il vicerè da Messina; e per quello da farsi li prescntassero i giurati ai lor successori e a quattro computisti della città. Questi ed altri capitoli approvati dal viecrè furono poi trasmessi dal Messinesi al re Giovanni per mezzo di un lor messaggio, e vi aggiunsero che gli acatapani fossero un nobile, un artista, e due popolani, e che gli ambasciatori fossero destinati nel consiglio, col consenso espresso degli *aggiunti*, metà nobili, e metà cittadini; e se fossero due, uno dei nobili, e l'altro del popolo (1). Gli anzidetti capitoli confermò quel re nel novembre del 1460. Nell'anno istesso i Siracusani proposero una nuova maniera per la creazione degli ufficiali, e alle cadole voleano sostituire pallottoline di cera, in cui fossero scritti i nominati; ma questo sistema non fu approvato (2).

Questo stato di cose, e tanta variazione di riforme e sì frequenti concordati tra i nobili e il popolo annunziavano chiaramente fazioni vive, e umori agitati; e che se il popolo era certamente indiscreto e tumultuoso, vi pretendeano per avventura i nobili una assai imperiosa maggioranza. Non altrove che nell'atto del consiglio, e nel darsi i voti incoppiavano poi manifestamente le quistioni e le gare, ed ogni cosa di discordie e di querele era piena; il consiglio era propriamente un campo di battaglia, ove tutto alla scoverta accendeasi il furore dei partiti. Comecchè nel 1350 avessero con molti capitoli fissato l'ordine delle elezioni i Catanesi, pure nel 1468 si venne a tali contenzioni, e fu sì disordinata e sì scompigliatamente fatta la estrazione degli ufficiali dal bussolo, che essendo il vicerè Ximenes Durrea nell'anno dopo in Catania ordinò col voto del sacro consiglio, che fosse annullata in quella città la forma del bussolo, e che da indi in poi il governo creasse immediatamente gli ufficiali municipali. Pur non ostante questo solenne divieto, siccome era quella città usa a vivere tra le brighe e le battaglie cittadine, le quali di ordinario aveano poi sfogo nel consiglio dello squittino, quindi osarono ragunarlo i Catanesi nel 1469, e per mezzo del bussolo procedere alla nuova creazione degli ufficiali. Il vicerè nel settembre del 1470 intimò agli eletti di deporre la carica sotto pena della vita e della pubblicazione dei beni, e spedì in quella città nel tempo istesso con amplissima facoltà il maestro giustiziere conte di Adernò con la nota degli ufficiali da lui eletti per metterli in possesso, e riceverne il giuramento, e con l'incarico espresso di fuorgiudicare, di punire, e di condannare a morte i colpevoli: nel tempo istesso abilitò i Catanesi a spedirgli ambasciatori; e mentre con segrete istruzioni insinuava al maestro giustiziere di comporre i delinquenti per quella somma di danaro che potesse maggiore, ammise l'abbate di s. Filippo di Argirò come ambasciator di Catania a trattare e a proporre nuove riforme (3).

(1) Gallo, loc. cit, pag. 363 et seq.

(2) Ex archiv. Siracus., pag. 186.

(3) Diplomata ann. 1470 in MS. G. 10, Qq in Bibliot. Panomit. Senatus, pag. 314 et seq. « Joannes etc. Vicerex etc. Spectabili et magnifico don Johanni Thomasio de Montecathono comiti Aderuionis. Domino Paternionis, et regni Siciliae magistro justiciario etc.... Sapendo nui in la citati di Catania essiri stati creati li ofitiali per buxulu secundo lo privilegio concesso per la maestà del signor re a la universitati predicta, la qual cosa essendoni molto displaceoti per la presunsioni banno usato in la creationi predicta; ca tutta la dicta universitati non ignora chi essendo nui l'anno proximo elasso in la citati predicta, et essendo per lo regio cousiglio conosciuto, declarato, at terminato, la dicta citati havire perduto per so disordini et abusioni lo dicto privilegio, foro per nui in contumacia di non essiri stato fatto lo scrutinio tempore opportuno creati li officiali a mano, et haviri li predicti offitiali per nui creati fatto et exercitato l'offitio tutto l'anno proximo passato. Pertanto azò chi tali errori et presuntioni non passano impuniti, tenore praesentium certa nostra scientia deliberate et consulto vobis dicimus, committimus, et mandamus, quatenus, vos conferentes ad eamdem civitatem Cataniae tutti quelli personi li quali sapiriti et sentiriti haviri intervenuto, consentuto, et essiri stati causa, ac haviri dato opera in la creazioni di tali offitiali per buxulo, li digiati fari prindiri et carcerari, seu fariri prestari idonea plegiaria, et contra li absenti et contumaci procediriti ad bannum, et secundo meglio vi parrà procediriti contra tali personi, marturianduli, seu torquenduli, foriudicanduli, impicanduli, seu decapitanduli, ac judicanduli a quilla morti a vui megliu placirà. Et e contra absolvendoli, liberandoli, componendoli, remittendoli, et perdonandoli ogni pena et condannatione tanto corporali quanto pecuniaria, seu relaxandoli in totum vel in partem ogni relegationi et confiscationi, etiamque permutandoli et modificandoli seu remittenduli procedendo vui in premissis ordinando, providendo processando, castigando, et puniendo, ac comandando in quille modo et forma farriamo et

Furono dopo mature deliberazioni accordati i seguenti capitoli. Siccome negli ultimi regolamenti si era prescritto, che fossero trenta gli elettori, ed erasi veduto per esperienza che riusciva assai difficile il poterli insieme per tutte le occorrenze ragunare tutti; fu stabilito, che dal consiglio generale della città fossero eletti trenta gentiluomini e trenta popolani, i quali poi dovessero eleggere venti gentiluomini dei più gravi e dei più riputati, i quali avessero il dritto di creare gli uffiziali: di questi in attuale esercizio poteano concorrere o nel numero dei sessanta, o in quello dei venti; e nel caso venisse a mancare alcuno dei venti subentrasse colui, che avea avuti più voti: gli ufficiali doveano vacare tre anni; dei quattro acatapani, due doveano essere gentiluomini, e due cittadini; e per separato bussolo i venti creassero il maestro notaro del patrizio, e il notaro dei giurati: fu comandato in fine, che a norma di questi capitoli fossero tutte regolate le future elezioni (1).

Nel tempo istesso non ostanti i molti provvedimenti non erano quiete le cose in Messina. I vicerè non sapeano trovare rimedio più opportuno ad impedire i disordini, che sospendere le nuove elezioni, e metter tempo in mezzo alla celebrazione del consiglio. I giurati di quella città scrissero nel 1462 al maestro giustiziere in Palermo, il quale per la morte del vicerè governava allora da presidente del regno, perchè spedisse un commissario a creare gli ufficiali ed a ragunare il consiglio: imperciocchè da più mesi ne era maturo il tempo, e il segreto, cui erasi dato l'incarico, avealo indugiato (2). Forse allora la più parte degli ufficiali eran dei nobili: e-

poterismo fari nui si fossero presenti, costituendovi et ordinandovi alterum nos... Dat. Panormi XXIX mensis septembris, IV ind. 1470. Lop. Ximenes da Durrea.

« Spectabile et magnifice fidelis. Intisa la littira chi ni aviti fatto supra lo fatto di Catania, et pensata et ripensata la cosa havimo deliberato seguiri lo vostro pariri, et ancora compiaciri quissa citati in lu modu che vui ni scriviativu, et pirchi megliu intendiate nostra intentioni vi mandamo ano memoriale in terciuso in quiata, per lo quali particolarmente e distintamente intendiriti nostro vuliri, seguiti secundo in quillo si conteni, et sentidimino vi mandamo sufficienti mandato a putiri perdunare, componere, et remissioni fari secundo che a vui meglio parrà. Forzatevi per la necessitati in chi la curti stà a vantaggiare la compositioni più che putiti, et ancora perchi cussi raquedi la gravizza di lo delitto, chi è stato fatto. Et perchi simo certi, chi vui teneramenti amati lo servitio di lo signuri re et nostru honori, tutto remittimo a vui, una cosa vi recordamo, chi non fazati d'altro delitto remissione excepto di quisto, licet la potestà chi vi damo sia amplissima. A lo abbati di san Philippo, lu quali a nui è stato mandato per quissa citati non havimo voluto fari risposta, pirchi non ni è parso convenienti comunicari la potestà che vi havimo data, vorriamo partissi da nui nè disperato, nè contento, sapendo quillo, chi committimo a vui ca essendo ipso certificato di nostra intentione non porrissivo fari lo fatto di la curti con quillo avantagio chi farriti, non sapendo ipso nostra volontati, et per quisto vorriamo, ni avvisassivo, chi risposta vi pari hagiamo a fari alu dicto abati, di lo quali non ni hagia a disperari, nè ancora a certificarici, acciò da nui partissi dubio fra paura e spiranza; avvisatini presto di vostro pariri, azò lo pozamo spacciari. Ricordamovi chi la risposta sia tali, chi si conservi lo honuri di lo abati, zoè dariti alcun sentimento di bona spiranza in modo, chi quisa citati canuxa ipso haviriisi ben portato et li soi operi haviri molto profettato. Ex Panormo die XXIX sept. 1470. A queli quo vos Mateix escrit oy lo servare y desto ser segur.

Lo vostro Lop. Ximenes Durrea.

Memoriale instructioni et capituli a vui magnifico et spectabili conti di Adernò et mastro justicieri di Sicilia di quillo chi aviti a fari circa lo fatto di Catania.

In primis nui simo contenti chi per virtuti di la potestati chi pir nostri provisioni vi damo, pozati perdonare, componare, et relaxare ogni pena, chi quissa universitati, oy alcuno singulari di quilla havissi incurso oy incurso per aviri fatto li officiali per buxulo. Volimo però chi quilli personi, che nui havimo fatto per nostri litteri, li quali vi mandamo interclusi in quistu siano officiali.

Pur simo contenti promittiri a vui in nostra bona fidi torneri quillo, chi in vostra littera ni scriviti ma hora non volimo di zo supporti, ma poi supplicati simo contenti farlo.

Dat. Panorm, die XXIX mensis septembris, IV indict. 1470.

Lop. Ximenes Durrea.

Ex Reg. Officii Prothonot, IV ind., ann. 1470; fol. 27 et 28.

(1) Tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 495. « Capitula exposcenda ad illustri domini vicerege in reformationi buxuli pro clarissima civitate Cathaniae, per venerabilem abatem sancti Philippi ejusdem civitatis ambaxiatorem ».

(2) Ex diplomate anni hujus in citato manuscripto G. 10, Q. 9, pag. 108. « Insuper per altra vi havimo scripto et supplicatu chi mandassivu lu commissariu per creari li offitiali per lu anno presenti, ca omni jornu audimu multi lamentationi, et è ra-

gli è certo che nel 1463 scoppiò una congiura della plebe contro i giurati, e sebbene fosse ivi presente il nuovo vicerè Bernardo de Requesens con tutti i tribunali, fu quella città posta sossopra, e trasportata nelle piazze e nelle strade molte artiglieria dalle torri; e date alle fiamme molte case dei nobili; anzi il popolo si impadronì dei baluardi, e minacciava stragi e fuoco. Fu gran senno del Requesens che potè calmar il tumulto e punire i rei severamente (1). Raccoltisi poi nel 1465, general consiglio, studiaronsi i più savii di ridurre a termini convenevoli le pretese dei popolani e dei nobili, e fissarono di comune consentimento, che la elezione degli ufficiali della città si facesse siccome era solito anticamente, essendochè dalla novità erano insorti sì gravi scandali (2). In tempi dopo non lasciarono di esercitarvi un'autorità più diretta ed immediata i vicerè, eleggendo persone agli ufficii fuori lo squittino, ed alcuna volta essi stessi trasferivansi in Messina a presieder di persona alla creazione degli ufficiali. In questo senso rescrisse ai giurati di quella città il vicerè Cardona nel 1478 (3).

Intanto era di ordinario più tranquilla la metropoli, perciocchè non solo vi soprastava immediatamente il governo, e il vicerè qui di ordinario risedea, ma vi si era assai diminuita e regolata la rappresentanza del popolo: assai pochi erano quelli che entravano in consiglio, e noi sappiamo che deliberazioni gravissime erano trattate, e conchiuse dal pretore e dai giurati, e vi si faceano solamente intervenire quattro diputati del quartiere del cassero, due dell'albergaria, tre del quartiere di siralcadi, tre della kalsa, e due della conceria (4). Aggiungeasi, che la elezione degli officiali non faceasi per cedole, ma dal vicerè immediatamente, e a di lui arbitrio. Nell'anno 1472 avendo il comune di Palermo spedito alla real corte a suo ambasciatore Arcimbaldo di Leofante, tra gli altri capitoli richiese, che essendosi nella creazione degli ufficiali da molti tempi intermesso l'ordine delle scarfie, fosse lo squittino aperto alla presenza del vicerè e dei giurati; e osservatisi i voti, di quelli che ne avessero più, si facessero due o tre polizze per la carica di pretore, dodici per quella di giurati, altrettante per gli maestri di piazza, sei per gli giudici, e in simil modo per gli altri ufficiali; e a farne l'elezione queste polizze per ciascun officio messe in una berretta, traessene una ogni volta un fanciullo. Vi acconsentì il re Giovanni; ma volle che il vicerè per ogni ufficio scegliesse dallo squittino tre persone, che gli piacessero, senza tener conto del numero dei voti, e poi fossero tre polizze scritte, e a sorte indi tratte: dichiarò che accordavalo per quattro anni e a suo beneplacito. Il vicerè Ximenes Durrea nel dare esecuzione a questo diploma aggiunse che nella elezione fosse necessario lo intervento del protonotaro del regno (5). Pure non ostanti tante limitazioni, e comechè sì poca parte si desse in Palermo al popolo nei consigli, non lasciò alcuna volta di venire a manifesto contrasto coi nobili, e per le tumultuose istanze della plebe avvenne nel 1478, che furono richiamati quei deputati che erano stati spediti al parlamento di Catania, e nuovi e con nuove commissioni furono eletti (6).

Mentre le cose in questa guisa nei comuni siciliani si travagliavano, anche nello stato di apparente tranquillità covarono sempre nei tempi susseguenti i semi della discordia, ed erano vive e manifeste le malivolenze e le gare. Il malvagio costume del secolo, contaminava specialmente gli squittini, ove gli elettori trascuravano gli uomini da bene e virtuosi, e quelli promoveano ad ufficiali, che raccomandavansi per mezzi illeciti e per pratiche. Il parlamento del 1509 dolendosi di

zunivoli chi si faczanu; chi se multi misi passati. Et pirchì la commissioni era stata facta a lu magnificu regio secretu di quista citati vi supplicamu, chi vi placza sub gravi pena comandarili, chi omni mora postposita vegna a exercirili, ay commettirilu ad alcun altro, quandu ipsu per justu impedimentu non ci putissi vacari, facenduxi more solito, et servatis privilegiis dictae civitatis etc.

(1) Gallo, loc. cit., pag. 267.

(2) Idem, ibidem, pag. 370.

(3) Ex diplomate in manuscripto citato, pag. 473.

(4) Ex diplomate, apud De Vio, *Privileg. Urb. Panormi*, pag. 232 et 233.

(5) Loc. cit., dipl. ann. 1472, pag. 387 et 390.

(6) Gallo, *Annali di Messina*, loc. cit., pagina 384; et Maurolycus, *Sicanicae Historiae*, lib. V, ubi haec: « Quia etiam Panormitana plebs cum patriciis super hoc contendere, donec legatis prioribus abrogatis, novi creati sunt, qui Catanam profecti, priorum sententia rescissa, cum Mamertinis consentirent etc. ».

questo disordine universale, per cui le università del regno patiano grandemente di governo e di giustizia, propose che a contener gli elettori sarebbe stato efficace di obbligarli prima di fare lo squittino al giuramento: quasi che in tempo di cattivi costumi fosse un ostacolo all'operar disonesto la religione del giuramento (1). Ed oltre alle agitazioni continue tra il popolo, e i nobili, i nobili ancora tra loro erano divisi in fazioni. Tanti vecchi maligni umori iscoppiarono dappertutto e scovertamente al primo avvenire al trono di Carlo V, quando a furia di popolo, nè ripugnanti i nobili, fu cacciato da Palermo il vicerè Ugone Moncada; e torbidi parimente e tumultuosi furono i principii del governo di Ettore Pignatelli conte di Monteleone, che succedette. Vide quella stagione armati in Sicilia i baroni di contrario partito, e alla testa di eserciti espugnar città, assediar piazze, e dentro le città istesse attaccare battaglie. Sciacca fu desolata dalla guerra civile, che ivi in quel tempo rinnovellarono i Luna e i Perollo, e che aveano altra volta accesa, regnando Alfonso. Lunga e sanguinosa fu la discordia tra i Siscari e i Moleti in Messina, avendo ciascuna delle due famiglie tratto al lor partito i nobili e il popolo di quella città, e due volte le truppe armate di ammendue i partiti guernite di artiglieria e schierate a battaglia vennero a fatto di arme dentro la stessa città. Catania era divisa tra i Guerrera e i Paternò, Trapani tra i Sauclemanti e i Fardella, Girgenti tra i Naselli e i Montaperti, Noto tra i Landolini di sopra e quelli di sotto, Caltagirone tra Bonanno e Gravina, i quali una volta conducendo seco schiere di cavalli ed armati si azzuffarono nei campi di Terranuova (2).

Divampò tanto incendio in Sicilia dal 1516 in poi, ossia alla morte di Ferdinando il Cattolico, e gli odî e le nimistà in fazioni sanguinose ed armate, iscoppiarono più volte e per qualche tempo. Venne in quell'anno la prima Palermo, cacciato il Moncada, in tutta balìa de' sediziosi, che ne occuparono il governo, e fu tutto pieno di ruine, e di sangue, finchè alcuni nobili non si risolsero di spegnere i capi, ed ucciso lo Squarcialupo, tutto che congiunto in affinità con alcuni di loro, si misero in mano gli uffizii municipali (3): dal 1516 sino al 1530 non vi ha negli archivii del senato registri di consigli, quasi che in quel periodo di tempo si fosse o sospeso o impedito di celebrarli. Nel tempo istesso la plebe in Girgenti trascorse a segno, che depose i magistrati tutti, e introdusse un governo popolare (4). Per gli disordini accaduti in Catania il vicerè Pignatelli nuovi regolamenti prescrisse nel 1520 per lo consiglio dei bussolo (5). Nè seppe tenersi in quiete il popolo di Messina in quel tempo, dolendosi che i nobili aveanlo spogliato degli ufficii e del dritto dei suffragii e già erano preste le due fazioni a combattere apertamente, se per opera dei buoni non si fosse ragunato un consiglio straordinario, nel quale i due partiti si concordarono nei seguenti articoli: che in tutti gli ufficii della città e del distretto potessero ugualmente concorrere i nobili e i popolani, e dei giurati, quattro doveano esser nobili, e due cittadini; a patto che quelli non potessero determinare cosa alcuna senza il volere di questi; che i giurati nobili dovessero eleggere 36 *aggiunti*, ed altrettanti i giurati cittadini, onde poi da 72 in questo modo eletti, fosse composto il consiglio degli elettori; e che i subalterni ufficiali fossero in pari numero, tratti dall'uno e dall'altro ceto. Questa concordia fu stipolata nel marzo del 1516 (6). Ne richiesero poi l'approvazione, e l'ottennero dall'imperador Carlo V, aggiungendovi che in caso di morte di alcun ufficiale si dovesse estrarre a sorte un di coloro che eransi imborsati nella elezion precedente (7). Ma non ostante questo concordato, principalmente per le fazioni e dispareri nel creare i magistrati municipali fu poi nel 1518 accesa la guerra civile tra i Siscari e i Moleti, dai quali fu al miseramente travagliata Messina (8); ed ivi sempre contrastavano i nobili e il popolo a segno che a niuna cosa attesero più ar-

(1) Cap. 37, Reg. Ferdin., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 551.

(2) Fazelli, *Hist. Sic.*, Dec. II, lib. X, pag. 537, et seq. Aprile, *Cronolog. della Sicil.*, pag. 276, Gallo, *Annali di Messina*, tom. II, p. 451, et 464.

(3) Di Blasi, *Storia de' Vicerè di Sic.*, vol. unico, pag. 137 e seg., *edizione Oretea*, Palermo 1842.

(4) Aprile, loc. cit., pag. 265.

(5) Amico *Cat. Illust.*, tom. II, pag. 357.

(6) Gallo, tom. II, pag. 452.

(7) Idem. ibidem, pag. 454. 463.

(8) Idem, ibidem, pag. 466.

centemente i patrizii messinesi, quando nel 1535 passò Carlo V a visitare di presenza quella città, che ad ottenere, perchè il popolo fosse per sistema escluso dai pubblici ufficii; ma senza fare novità alcuna partissene l'imperatore (1).

In somma dai tempi di Alfonso sino a Carlo V furono sconvolti i comuni siciliani da sì continui e torbidi movimenti nell'interno reggimento loro, che propagaronsi quei disordini sino ai tempi di appresso, e sino oltra alla metà del secolo decimosettimo. E riflettasi or che sebbene ad eleggere gli ufficiali municipali siasi da principio prescritto per sistema generale che doveasi cominciare dallo squittino, ed estrarne poi a sorte dal bussolo i nominati nelle cedole, pure siccome erano alcune volte questi ordini di elezione proibiti o sospesi, ed alcuna volta o in alcun luogo impedito o lo squittino o il bussolo, quindi avvenne che da questa epoca in poi cominciossi a tenere come consuetudine locale quella, che era in prima e nella sua origine una istituzione generale. Per questa ragione fu introdotto di allora in poi di chiamarsi volgarmente questa forma di elezione — *Privilegio del bussolo*.

186. Pur comunque nel fatto passassero queste elezioni municipali, quando esse faceansi legittimamente, era il sistema regolare per i luoghi del demanio, che primieramente per mezzo dell'ufficio del protonotaro si comunicava l'ordine, che potea procedersi alla celebrazione del consiglio, e poi allo squittino, ed indi alla estrazione del bussolo (2); e la elezione o la conferma degli ufficiali, che poi ne ordinava il governo, passava per mezzo della real cancelleria, d'onde ciascuno ufficiale ne ricevea la patente (3). Che se le elezioni municipali nelle terre e città del demanio passavano tutte per gli ufficii regii e dipendevano immediatamente dal governo, quelle dei vassallaggi dipendevano del tutto dai rispettivi baroni. Il che dimostrasi manifestamente dall'osservare, che negli archivii regii parlandosi delle città, in cui faceasi lo squittino di ordine del protonotaro, non sono altre annoverate che le demaniali; parlandosi delle patenti, che davansi agli eletti della real cancelleria, veggonsi nominate solamente le città demaniali: e facendosi il catalogo del luoghi, i cui conti dovea visitare in ogni anno il maestro giurato non sono altri luoghi descritti che i soli demaniali. Adunque i vassallaggi in tutta la operazione delle elezioni municipali dipendevano dai lor baroni, e questa dipendenza è conforme a quanto noi abbiamo nei libri precedenti ragionato (4), e a quanto dimostreremo nel capitolo seguente, in cui sarà manifesto, che fu assai più privilegiata la condizione dei baroni in quest'epoca.

187. Ma pria di passare a questo argomento, dee ora osservarsi, che se i comuni demaniali furon in sin dai tempi di Alfonso da tanti disordini ognì di perturbati, furono insieme alcuni di quelli innalzati a maggiori e più speciosi onori. Egli è vero che i piccioli luoghi restaronsi nello stato della loro primitiva semplicità, e gli ufficiali del comune non aveano casa o palazzo proprio, e tenevansi i consigli nella maggior chiesa, o a cielo scoverto. Così in Randazzo tutte le scritture concernenti lo stato e il patrimonio di quella università conservavansi nella chiesa di s. Nicolò, ove era esposta la bandiera regale, ed ove ragunavansi i pubblici consigli (5); ma i comuni delle città principali

(1) Idem, ibidem, pag. 414, et Maurolycus, loc. cit., lib. VI. « Hic infelicitas nostra ploranda occurrit, quod dum Caesar (Carolus V) Messanae moratus est, nemo repertus est, qui reipublicae commodum curaret, aut aliquid in communem utilitatem peteret. Civium dissidium cuncta disturbavit. Patricii plebem officiis spoliare solum cogitarunt. Eaque re in vanum tentata, imperator nec nobilium petitionibus indulsit, nec populo displicere voluit, sed rebus immutatis, discessit ».

(2) *Pandectae*, anni 1525, tom. II, *Cap Reg.*, pag. 493, 496.

(3) Loc. cit., pag. 461, 496, 498.

(4) Liv. IV, cap. VI.

(5) Diploma, anni 1479. Ex ms. superius cit., pag. 821. Ferdinandus etc. Vicerex etc. Nobilibus juratis terrae Randacii regiis fidelibus dilectis salutem. Pro parte di li honesti previti et clero di la Ecclesia di Sancto Nicola di quissa terra simo stati informati, chi trattando et ordinando vui secundo vi scrissimo fari l'essequiu di la maestà di felici memoria del signor nostro re don Joanni, pretendiano e pretendino quillo fari in la ecclesia di san Francisco pro pretextu chi è plui grandi dicta ecclesia di li altri; lo quali essequio ipsi exponenti allegano dovirisi fari in la dicta Ecclesia di Sancto Nicola como ecclesia parrocchiali, et chi teni lu locu pluy digno di la terra, et in ipsa si teni la bandera regali, et conservanosi tutti scritturi concernenti lo stato et patrimonio di quissa universitati;

Digitized by Google

vennero in maggior grandezza. Già erano stati dichiarati i giurati di Palermo e quei di Messina regii consiglieri, e questo titolo volle insieme accordare Alfonso ai giurati di Catania, ordinando che fossero trattati con gli stessi onori, immunità, e privilegi che spettavano ai consiglieri regii (1). In Palermo, ove i giurati e i giudici teneano in prima corte e consiglio nell'atrio di s. Maria dello Ammiraglio, e poi in una umile casa, fu in quest'epoca fabbricato un assai nobile edifizio detto il *palazzo pretorio* per opera di Pietro Speciale signore di Alcamo e di Calatafimi, che ne era pretore negli anni 1468, 1469 (2). E nel 1489 il pretore e i giurati di quell'anno considerando *l'abuso e la diminuzione di dignità* che ne avvenia dal sedere in *una banca indifferentemente con gli altri* nelle pubbliche funzioni, disposero un *proprio banco* con otto sedie per servire al capitano, al pretore, ed ai sei giurati; e per maggior decoro del magistrato fu adattato alle spalle al muro del banco un panno di scarlatto con ornamenti di arbeschi e di altri lavori, ornato nel mezzo con le arme reali, e dall'uno dei lati le arme della città, e dall'altro quelle del regno. La quale disposizione approvò con sue lettere nell'anno suddetto Giuseppe Centelles, che era allora uno dei presidenti del regno (3).

CAPITOLO V.

188. Condizione più privilegiata dei baroni in quest'epoca intorno alle proprietà che possedeano e agli ordini delle successioni. — 189. Dimenticanza degli antichi sistemi, ed introduzione di nuovi relativamente ai servizii, che dai feudi doveansi. — 190. I baroni acquistano nuovi diritti, rendite nuove nei lor vassallaggi. — 191. Progresso delle giurisdizioni feudali.

188. Ei potrebbe a prima vista argomentarsi, che i baroni e i feudatarii in Sicilia non ebbero mai tempi sì travagliosi, e di tanta sollecitudine pieni, quanto in quest'epoca cominciando dai tempi di Alfonso, in cui furono sempre combattuti da un fisco vigilante ed attivo. Erano conosciuti e recenti gli abusi e i disordini dell'anarchia, e quindi potevano essere riputati dubbiosi o sospetti i titoli di possedere feudi e rendite a giurisdizioni e dritti feudali. Alfonso nell'atto istesso, che ristabilì la magistratura, assegnò ancora le proprie incumbenze all'avvocato fiscale, cui doveano ogni dì assistere due procuratori, e tutti e tre ragunarsi ogni venerdì col tesoriere e con un giudice della gran corte per fissare le cause che doveano intraprendere, alle quali non poteano dare incominciamento senza il permesso del re o dei suoi presidenti del regno (4). Queste disposizioni ebbero tutta la esecuzione, imperciocchè i parlamenti doleansi, che era il regno tutto vessato da molte fiscalie (5), le quali non riguardavano principalmente che i baroni, e i feudatarii. Erano essi frequentemente chiamati in giudizio dagli avvocati, e procuratori fiscali a dimostrare il titolo col quale possedeano feudi e cose feudali; a liberare da tante molestie i lor cittadini avanzarono speziai supplica nel 1440 i Messinesi (6). Altre volte morto un barone o un feudatario senza lasciare di se discendente, prendea tosto il fisco possesso della baronia o del feudo per la massima che non dovea litigare a mani vuote, e ogni altro collaterale ed estraneo, che mostrava un dritto di succedere al feudo, era obbligato a vindicarselo dalle mani possenti del fisco (7). Chiamavansi ancora ad esame fiscale i titoli delle gabelle e dei dazii che esigeano i baroni nei lor vassallaggi (8). Ebbevi tempo sotto Alfonso, in cui venne ad inondare il regno un nugolo di commissarii fiscali, ai quali fu data spezial cura di limitare i confini delle baronie e dei feudi adiacenti al mare, e di rivocare al demanio quelle estensioni di terre che sino al mar distendeansi infra il tiro di

undi ancora simili essequio regali è stato celebrato: ali quali raxuni nui attendendo, et tantu pluy chi in quista Ecclesia di Sancto Nicola e suo plano si solino ex su deputati discutiri et trattari li negotii regali, et di la dicta universitati, at parti cosa convenevoli et debita etc.

(1) Diploma, anni 1428, apud Amico, *Cat. III*, T. II, pag. 292.

(2) In Proemio *Consuetudinum hujus Urbis*.

(3) Diploma, anni 1489 De Vio, loc. cit., pagina 402.

(4) Cap. 8, et seq., Regis Alph., tom. I, Cap. Reg., pag. 208, et seq.

(5) Cap. 365, ejusdem Reg., loc. cit., pag. 339.

(6) Gallo, loc. cit., pag. 319.

(7) Cap. 390, ejusdem Reg., loc. cit., pag. 349.

(8) Cap. 456, ejusdem Reg., loc. cit., pag. 383.

Digitized by Google

una balestra, la quale estensione era espressamente riserbata in tutti i diplomi di concessione feudale (1).

Respirarono da tante molestie i baroni nei tempi del re Giovanni, il quale fu sempre in molte e pericolose guerre civili implicato nei regni spagnuoli. Ma nuove e più gagliarde intraprese venne lor minacciando sotto Ferdinando il Cattolico il famoso Luca Barbieri da Noto segretario del regno. Egli dalle carte dei reali archivii e da altri istromenti avendo preso distinto conto di tutto lo stato feudale, e delle vicende e della trasmissione dei feudi nelle diverse famiglie, ed esaminando ancora le origini delle alienazioni già seguite delle segrezie, e di altre rendite della corona, vi aggiungeva molte sue considerazioni a promuovere le ragioni fiscali, onde somministravasi ampia materia alle denunzie ed alle accuse. Da tanto apparecchio furono in modo spaventati i baroni, che nei due parlamenti del 1509 e 1515 fecero contro il Barbieri istanze gravissime, e dolendosi di essere vessate e confuse le lor baronie senza ragionevole fondamento, esposero nel tempo istesso che tanto e sì ardente zelo del Barbieri riusciva poi a solo fine di procurare al suo ufficio indebiti dritti, e nuovi e sozzi guadagni (2).

E giovi ora il riflettere ai principii, e alle massime, sopra le quali poteano allora esser disposti i travagli fiscali. Primieramente non erano in quel tempo recate alla conveniente chiarezza le prerogative del principato, ed ignoravansi i veri sistemi dell'antico dritto siciliano; che se allora agitavansi e discutevansi gli statuti del nostro dritto intorno alla successione dei feudi, inviluppava più presto nelle oscurità della giurisprudenza scolastica queste materie il più famoso giureconsulto dei tempi di Alfonso, Guglielmo Perno: in riguardo poi all'interesse dello stato e dell'erario relativamente ai feudi, giacevansi involte in densissime tenebre le leggi, e la disciplina del dritto siciliano, ed essendo periti nell'anarchia, i registri dei reali archivii, e caduti in quel tempo in disuso gli antichi servizii feudali, eransi quindi assolutamente dimentichi i legali sistemi delle prestazioni, che i feudi doveano. Ne avvenia in conseguenza, che il fisco attaccava più presto gl'individui; e se riparava ai casi particolari, non applicavasi a riordinare il sistema. Aggiungevasi, che mentre nei tribunali, e dinanzi i magistrati agitavansi le istanze fiscali, se ne difendeano poi i baroni nei parlamenti. Ivi supplicavano il principe ad accordare loro per grazia quel che potea essere contrastato per legge: e siccome nei parlamenti poteano senza incomodo i baroni segnalare il loro zelo verso il sovrano, così questi avea la indulgentissima compiacenza di confermar loro quei capitoli, in forza dei quali deliberavansi poi da ogni molestia del fisco. Egli è indubitato che non altrove che nei parlamenti, e nei capitoli ivi proposti e dal re autorizzati, ridussero in assai migliore stato i baroni la lor condizione in quest' epoca.

E primieramente sebbene Alfonso avesse inculcata la esecuzione di un editto già pubblicato dall'infante Giovanni suo fratello, mentre era luogotenente in Sicilia, nel quale imponeasi ai feudatarii tutti di dovere espressamente dimandare conferma delle baronie e dei feudi che possedeano, e di presentare nel tempo istesso i privilegi e titoli con cui possedeanli, tuttavolta i baroni nei parlamenti del 1446, 1452, e 1457 ne chiesero una conferma generale, comechè niun privilegio ne avessero; ed accordolla Alfonso: ed ei parimente lasciolli nel pacifico possesso di quelle tenute, che infra il trarre di una balestra stendeansi sino al mare (3). Parimente nel parlamento del 1452 furono dallo stesso re assoluti da ogni istanza e da ogni dritto, che potesse spettare al fisco per le alienazioni già fatte di ogni sorta di feudi e sino dei più nobili e di dignità (4). Or dopochè per sovrana dichiarazione ebbero assicurato i baroni quanto di fatto possedeano, vennero quindi a fissare e a rendere più privilegiati gli ordini delle successioni. A misura che più disputavano i giureconsulti siciliani intorno alla *alienabilità* dei feudi, e alla *successibilità* dei collaterali, e commentavano i capitoli dei re Giacomo e Federigo relativi agli accennati due oggetti, rendeansi più oscuri e dubbiosi i casi particolari, e infiniti litigi e immensi dispendii costavano. Questa incertez-

(1) Cap. 491, ejusdem Reg., loc. cit., pag. 403.
(2) Cap. 63, et 109, Reg., Ferdinando II, loc. cit., pag. 535, et 587.

(3) Cap. 387, 456, Reg. Alph., loc. cit., pagina 348, 383, 401.
(4) Cap. 451, ejusdem Reg., loc. cit., pag. 382

za erasi ezizndio comunicata alla successione dei beni liberi e allodiali : sul finire del regno di Ferdinando il Cattolico erano sì gravi i disordini, che per occupare alcuno i feudi ed altri beni di uomini *morienti*, tanto per testamento quanto ab intestato, non solo era soggetto a lunghe quistioni, ma *diveniasi ancora ad inconvenienti di armi* (1). Furono tante incertezze fissate da Carlo V in seguito di richieste fattegli in più parlamenti. Primieramente nel 1530, fu prescritto per sistema generale, che accaduta nel regno la morte di un barone, trovandosi i nipoti, figli del primogenito già morto, quelli succedessero negli stati e nei feudi in preferenza ai figli secondogeniti del barone; i quali sebbene ne avessero avuto reale ed attual possesso in vita del loro padri, e fossero i nipoti di minore età, si intendesse pure in questi ultimi dopo la morte dell'avo continuata la possessione dei feudi e della baronie (2). Poi questa disposizione nel parlamento del 1543 fu estesa alle femine; di sorta che la figlia del primogenito morto venne ad escludere la zia, ma non già un maschio secondogenito, che dell'avo sopravvivesse (3). Finalmente il parlamento del 1555 propose, ad ottenne, che nella successione dei feudi, essendo vivi i discendenti della linea del primo acquistatore, non potesse in alcun modo succedere in forza del capitolo *si aliquem* il fratello uterino, eccettochè quando fossero tutti mancati dalla linea predetta, e dovea quindi escludersi il fisco (4).

189. Parimente nelle suppliche avanzate nel parlamenti ed approvate dal principe fu introdotto il dritto nuovo intorno ai servizii feudali, che si ridussero ad assai più discreto e più leggiere prestazioni. Già fu dimostrato a suo luogo che per gli statuti del dritto normanno in Sicilia ciascun feudo per ogni once venti annuali di rendita, dovea apprestare il servizio personale di un milite armato, che valea tre cavalli e tre uomini: volendosi questo servizio in denaro, valea once dieci e tarì quindici per ogni venti once. In tempo dell'anarchia certamente ne fu intermessa l'osservanza; che se tentò il re Martino descrivere tutto lo stato feudale con le annessevi rispettive prestazioni, questa descrizione nei tempi di appresso non somministrò regola fissa al governo. Poi i baroni nel 1458, ragunati a parlamento in Castrogiovanni attestarono, che per ogni once venti annuali di rendita del feudo doveasi un cavallo armato, ma soggiunsero che intorno a questa prestazione erano state varie le interpretazioni e diversi gli usi; onde implorarono che d'allora in poi un *milite* dovesse valere *un solo uomo armato e un solo cavallo*; il che fu dal re Giovanni approvato pienamente (5). Anzi in processo di tempo fu smarrita la regola generale di tassare il servizio in ragione della rendita: e cominciò sin dai tempi di Martino a praticarsi, che nel diploma della concessione era determinato il numero dei cavalli, a cui fosse tenuto il feudo. Solamente nel registro dal servizio militare intimato nel 1492, che è il più antico negli archivii della conservatoria, non lasciò di notarsi, che doveasi somministrare per ogni once venti un cavallo: del resto in tutti gli altri si vede che quando era intimato il servizio militare, faceasi pria la rassegna, che chiamavasi volgarmente *la mostra*, nella quale doveano presentarsi tutti i feudatarii forniti di quello, a cui erano tenuti per ragione del feudo. Presentavansi adunque a chi presedea a nome del governo nella mostra gli uomini armati a cavallo, i pedoni armati di balestra o di lancia, arrecavansi gli sproni indorati, i guanti di vitello, i sonagli di caccia, e cose simiglianti, cui era il feudatario obbligato : e non già da una scrittura del reali archivii, nè dallo stato della rendita era riconosciuto il servizio di ciascun feudo, ma giustificava ciascun dal suo privilegio il servizio con cui presentavasi.

Se in questi termini fu ridotto il servizio militare personale, cadde in maggiori oscurità l'*addoamento*, ossia la tassa di somministrarlo in danaro, pagando once dieci e tarì quindici per ogni once venti. Non solo nei regii archivii in quest'epoca non osservasi sicun editto di generale *addoamento*, siccome nei tempi precedenti; ma nè anche in alcuno capitolo dei parlamenti, o in legge alcuna o pragmatica è supposto *addoamento*

(1) Cap. 43, Reg., Ferdinando II, loc. cit., pagina 314.

(2) Cap. 118, Reg. Caroli I. imper., tom. II, Cap. Reg., pag. 28.

(3) Cap. 201, ejusdem Reg., loc. cit., pag. 150.

(4) Cap. 258, ejusdem, loc. cit., pag. 221.

(5) Cap. 71, Reg. Joannis, tom. I, Cap. Reg. pag. 467.

Digitized by Google

alcuno; e se ne fa menzione. Solamente nelle mostre erano abilitati i feudatarî ad offerir danaro in vece di servir di persona; il che chiamavano volgarmente *comporre*; e la quantità della *composizione* era rimessa all'arbitrio di colui, che presedea nella mostra.

190. Nè altrove che nei parlamenti fissarono i baroni i dritti, che poteano ad essi competere nei lor vassallaggi. Si vollero ivi autorizzare le più antiche costumanze feudali; ed primieramente fu stabilito nel parlamento del 1452 e dal re confermato, che nell'atto istesso di investirsi un barone della baronia gli si desse ancor facoltà di ricevere da' nuovi suoi vassalli il giuramento di *assicurazione*, siccome sin dai tempi normanni era prescritto (1). Dalle formole che ne abbiamo in quest'epoca è manifesto, che il giuramento di *assicurazione* importava di dover giurare al barone *la debita ubbidienza* nel modo istesso che dovrebbesi prestare al re stesso, se fosse presente; e di rispondere della rendita tutta e dei dritti tutti al barone (2). Fra questi in prima non fu trascurata memoria degli adjutori feudali, che potea in certi casi esigere il barone dai suoi vassalli; e di fatto nei registri reali di questi tempi è supposto ed autorizzato, che potea il barone imporre ai vassalli ed ai *borgesi* tutti della baronia una tassa nel caso del matrimonio delle sorelle, delle figliuole, e negli altri casi, che avea fissati il buon re Guglielmo (3). Intorno alla rendita che poteano esigere dai lor vassallaggi era massima antica del dritto pubblico siciliano, che il barone non potendo comandare nuove imposizioni, spettavagli solamente quel tanto che pagava la popolazione pria di essergli conceduta in signoria. Ora sospettavasi in questi tempi, che i baroni si fossero appropriate gabelle che alla real corte appartenevano: e tale era la gabella detta *nuova*, per cui doveasi da tutti generalmente in Sicilia, sì dagli abitanti nel demanio che nelle baronie, pagare all'erario un tarì per oncia nella vendita di alcune merci, e dei beni stabili così feudali che burgensatici. Il re Alfonso ad istanza del fisco ordinò con una pragmatica nel 1451, che fosse per ogni luogo reintegrata all'erario la gabella *nuova* insieme coi *frutti*, dalle mani di coloro che aveanla usurpata (4). I baroni adunque nel parlamento del 1452, ove fu conchiuso un donativo di fiorini dugento mila, dimandarono in prima la remissione di ogni pena per li frutti esatti della *gabella nuova*, e di altre gabelle da loro imposte nei feudi piani; e richiesero che fossero lor confermati o di nuovi conceduti quei dritti, e quelle gabelle, di cui erano in possesso innanzi che si fossero pubblicate le recenti pragmatiche. Il re Alfonso approvò la prima parte di questa dimanda (5). Soggiunsero in altro capitolo dello stesso parlamento, che tutti i baroni i quali avessero posseduto marchesati, contadi, baronie, terre, castella, e feudi per

(1) Cap. 452, Reg. Alph., loc. cit., pag. 380.

(2) Diploma, anni 1446 Ex MS. Bibliot. Senatus Panormitani. Q. 9; G. 10, pag. 81. Per questo diploma viene ordinato dal re Alfonso che essendosi confermato e conceduto di nuovo a Giovanni Bernardo Caprera il possesso della contea di Modica, gli ufficiali ed abitatori delle Università di quel contado prestino agli ufficiali ch'esso conte sarà per costituire *juramentum Vassallagii, et obedientiam debitam tanquam legitimo Baroni et utili domino dicti Comitatus per nos constituto, eique dictisque suis officialibus de omnibus juribus et redditibus ipsius comitatus et terrarum predictarum legitime debitis integraliter respondendo etc.*

(3) *Pandectes*, anni 1529. Tom. II, Cap. Reg., pag. 471 « *Pro sigillo literarum assecurationis vassallorum, videlicet quando barones petunt juramentum fidelitatis a suis vassallis et burgensibus, si fuerit Marchio, Comes, vel majoris dignitatis, solvant unicam unam; si Baro magnus tarenos XV, Ceteri solvant tarenos septem, et granos decem...*

« *Pro sigillo licentiae, concessae Comiti seu baroni imponendi et exigendi in terris et casalibus sui adjutorium pro maritagio sororum, filiarum, et aliorum pro qualibet uncia sic imposita solvatur tarenus unus...*

« *Pro sigillo licentiae concedendae marchioni, comiti, vel baroni, exigendo burgensibus suis pro casibus ordinariis, unciae duae* ». Da ciò si ricava, che i baroni siciliani quanto a titolo de' lor feudi possedevano, tutto proveniva dalla regia prerogativa; e che i medesimi sono stati sempre in attuale e stretta dipendenza del re, come ogni altro suddito, non potendo ne' loro feudi conseguire qualunque sia godimento o percezione di dritto, senza la licenza espressa del re pel mezzo del gran cancelliere, cui a tal oggetto pagar doveano gli accennati dritti in ricognizione della loro dipendenza.

(4) Pragmat., anni 1451, pag. 416.

(5) Cap. 453, Regis Alph. Tom. I, Cap. Reg., pag. 381.

trenta anni, vi fossero mantenuti con tutti i dritti di *gabella nuova*, di *dogana*, di *baglia*, di *erbaggi*, *terraggi*, *carnaggi*, e con ogni altro dritto e provento, eziandio che non ne avessero alcun privilegio, o nei lor privilegii di quei dritti non si facesse menzione alcuna, o che fossero imposizioni introdotte di privata autorità dai marchesi, e dai baroni, e dai conti: il re confermò la supplica, limitò il possesso ad anni venti, ed escluse assolutamente la *gabella nuova* (1). In altro posterior capitolo dimandarono la *baglia* e la *dogana* nei feudi piani: e di essero dichiarati feudi nobili quelli, in cui fosse stata altra volta fortezza o castello: al che parimente Alfonso condiscese (2).

Tanta indulgenza incoraggì maggiormente i baroni. Nel parlamento del 1437 tenuto in Palermo cui offerirono un donativo di 360 mila fiorini, ottennero finalmente la *gabella nuova*; ed anche Alfonso ebbe la degnazione di rivocare le concessioni o le donazioni, che sopra detta gabella avea fatte (3). Or tutti gli nominati dritti nuovi, conceduti da questo re, che poteansi esercitare nei feudi, esercitaronli insieme i baroni nelle terre burgensatiche, che faceano dichiarare feudali; per la qual cosa gli abitanti di quelle terre, o coloro che vi passavano, avendovi prima legna ed acqua e pascoli liberi, poi furono soggetti a nuovi pesi; e furono ancora ridotti a pagare i nuovi dritti di *baglia*, e di *dogana*, quando ivi vendeano i loro animali questo abuso nè anche fu dissimulato nel parlamento di Castrogiovanni tenuto alla morte di Alfonso (4); ed ivi supplicarono il re Giovanni in un capitolo espresso, che fossero rivocati tutti i privilegi e le immunità concedute ai vassalli dei baroni, per cui il sovrano dichiaravali esenti da alcune gabelle e dritti, imposti novellamente; soggiunsero di non concedersi più oltra tali privilegi, e che se fossero conceduti, potessero i baroni non eseguirli (5).

191. Con pari successo, e con gli stessi mezzi accrebbero i baroni le loro giurisdizioni in questa epoca. Avea trovate Alfonso moltiplicate sin dai tempi di Martino in Sicilia le giustizie criminali nelle signorie; ed ei ne volle regolar l'esercizio nell'anno 1433 in quel corpo istesso di leggi, in cui riordinò la magistratura. Dichiarò; che la giurisdizione criminale comprendea quei delitti ai quali potesse corrispondere la pena di morte, o di mutilazione di membri, o di deportazione: ordinò; che i baroni tutti, ai quali fosse stata conceduta quella giurisdizione, dovessero sempre procedere contro i rei serbato l'ordine giudiziario e a norma della legge: soggiunse, che quei baroni, ai quali non era stata accordata una tal giurisdizione, potessero nondimeno porre in sicuro i delinquenti, e i beni di quelli, purchè infra quindici dì li denunziassero alla gran corte, minacciando ai trasgressori la pena di once cento (6). Non trascurò lo stesso re di inculcare l'antichissima massima del dritto siciliano, ossia che per amministrare la giustizia criminale e per trasmetterla ai successori facea mestieri di una espressa concessione del principe: e ne diè solenne documento nel 1430, quando per ispezial grazia accordò al conte di Geraci Giovanni Ventimiglia, il più benemerito di tutti i suoi baroni, il mero e misto impero per tutto il contado di Geraci con la facoltà di poterlo solamente trasmettere a colui dei suoi eredi, che l'anzidetto conte avria designato (7).

Nel tempo istesso il fisco applicava le sue sollecite cure contro coloro, di cui potea sospettarsi che esercitavano una tal giurisdizione senza legittimo titolo. Regnando Alfonso fu dall'avvocato fiscale chiamato ad esame il dritto di costituire un giustiziero nella città e signoria di Morreale, che apparteneva a quell'arcivescovo, che era allora un Ventimiglia, ed erano ben conti i diplomi del buon Guglielmo, e non ostante l'antico e notorio ed attual possesso del succennato dritto che ne avea l'arcivescovo (8). Nè dissimulava il governo gli abusi, di cui erano incolpati i baroni nell'amministrar la giustizia nelle lor signorie. Quantunque la giurisdizione criminale comprendesse la cognizione dei delitti di sopra indicati, non accordava pure la facoltà di poterli comporre e di poter commu-

(1) Cap. 436, ejusdem loc. cit., pag. 383.
(2) Cap. 469, ejusdem, loc. cit., pag. 385.
(3) Cap. 494, ejusdem, loc. cit., pag. 403.
(4) Cap. 31, Regis Joan., loc. cit., pag. 418.
(5) Cap. 83, ejusdem, loc. cit., pag. 472.

(6) Cap. 33, et 34, Regis Alph., loc. cit., pagina 218.
(7) Diploma, anni 1430, ex citato Ms. G. 10, pag. 44.
(8) Perni, Consil. V, pag. V, VI, et seq.

Digitized by Google

tare la pena corporale in pecuniaria: la qual cosa praticavano alcuni baroni, e sino appropriavansi i già confiscati beni dei rei. Fu bisogno che Alfonso con una pragmatica del 1451 dichiarasse, che il dritto di comporre per danaro i delitti, o di appropriarsi i beni dei condannati, fosse prerogative suprema del principato; e sottopose i trasgressori alla pena di once mille e alla perdita della giuridizione (1). Pubblicò parimente nell' anno istesso Alfonso un' altra pragmatica contro quei baroni, i quali impediano i lor vassalli di potere appellare ai regii tribunali, e sino arrogavansi di privata autorità le seconde appellazioni, che erano riserbate alla sola real magna curia, e quel che era più grave abuso, anche nelle cause decise per tre sentense conformi accordavano la revisione (2).

Nulla però di meno da tali provvidenze vennero più presto a trarne vantaggio i baroni: imperciocchè quegli abusi ed eccessi di autorità, già prescritti nelle leggi e nelle pragmatiche, convertiansi poi in forza di nuove concessioni in dritti legittimi pel mezzo, de' parlamenti. In quello del 1452 esposer, che essendo di ordinario lontano il tribunale della gran corte, costava ai lor vassalli grandissime spese il ricorrere a quella per via di appellazione, o di revisione; e per questa ragione di fatto non ricorreano, ne appellavano; onde il parlamento richiese dal re Alfonso che non ostanti le recenti pragmatiche concedesse ai baroni tutti le prime, e le seconde appellazioni, ed eziandio le revisioni: il re ad essi accordò nelle cause così civili che criminali le prime appellazioni, purchè la gran corte non fosse presente sul luogo, alla quale in tal caso doveasi appellare (3). Avanzarono dopo un altro passo nel parlamento del 1457, ed esposero che per le cause minime non potendo interporsi appellazione, e non potendo essi accordare la revisione per mancanza di facoltà, per la qual cosa erano i lor vassalli obbligati ad aver ricorso al vicerè, dimandarono di essere loro concedute le revisioni almeno per le cause che non eccedessero la somma di once venti: accordolle Alfonso indistintamente ai baroni tutti anche a quelli che non avessero privilegio di mero impero, e per le sole cause di once 100 infra: ma volle che dalla sentenza profferita dal barone potessero le parti gravarsene alla gran corte (4).

Profittarono dopo i baroni della liete circostanza di un re nuovo, quando morto Alfonso unitisi in parlamento spedirono a nome del regno ambasciatori a giurare l' omaggio al re Giovanni, successore di Alfonso; e commisero a quelli anche di supplicarlo, perchè accordasse la giurisdizione criminale a non pochi baroni, che n' eran privi. Di fatto due giorni dopo, che avea ricevuto l'omaggio, ossia a' 3 gennaro del 1460, spedì molti diplomi, e investì di quella facoltà Antonio Cardona, Pietro Lanza, Gabriele Abbate, Gilberto della Grua, Giovanni Corillès, Guidone e Barnaba Gaetano, Bartolomeo Tagliavia, Tomaso Crispo, e i baroni di Cerami, di Uoria, di Partanna, di Santostefano, di Avola, di Mazzarino, di Santo Prietro, di Sinagra, di Pietraperzia, di Pettinea, di Militello, di Buscemi, di Asaro, di Grattieri, di Sperlinga, di Scaletta, di Musciari, e di Condrò: la concessione fu fatta a beneplacito, e per tutte le loro terre e castelli, e per gli figli loro (5). In tempi dopo accordò ad altri quel re simigliarti privilegi ed anche a prelati, che aveano signorie temporali: l' arcivescovo di Messina ottenne nel 1464 il pieno uso ed esercizio del mero impero nei suoi casali di Realbuto e di Alcaria (6), e il vescovo di Mazara nel 1465 sopra il casale di Bizir (7). Tuttavia in tempi dopo non tennesi contento di aver tanto allargato la mano

(1) Pragmat., ann. 1451, pag. 112.

(2) Ibidem, pag. 114.

(3) Cap. 457, Regia Alph., tom. I, Cap. Reg., pag. 384.

(4) Cap. 493, ejusdem, loc. cit, pag. 402.

(5) Ex Diplomate, anni 1463, in Ms. G. 9, Q. 9, in Bibliot. Senatus Panormitani.

(6) Pirri, *Sic. Sacra*, tom. 1, pag. 423. *Ann. 1464 Jacobus (de Iudicchis Archiepiscopus Messinensis) a rege Joanne literas Turraconae 13. Decembr. 13. Indict excriptas 5 Aug. 1465*, in lib. *Scer. eo, an F. 85, obtinuit; ubi haec leges: Tenore praesentium ex nostra scientia et consulto in terris seu villis Rhalbuti et Alcharias tui Archiepiscopatus, donec de nostro processerit beneplacito, damus tibi et concedimus merum et mixtum imperium, ejusque plenum usum et exercitium non secus, quam nonnullis baronibus dicti Regnis per nostras provisiones datas Barcinonae die 31. Januar 8 Indict. 1460.*

(7) Idem, ibidem, tom. II, pag. 851. *Damus tibi (scilicet Joann: Burgio Episcopo Mazariensi) et concedimus merum et mixtum imperium ejusque plenum usum et exercitium, non secus*

il re Giovanni: ei scrisse un decreto, e riposelo nell'archivio reale di Barcellona, e in quello annullava con un colpo solo le concessioni tutte di giurisdizione criminale, che da lui e da' suoi predecessori eransi fatte ai baroni di Sicilia: pur fe' notare nel margine del decreto, che ei ne differia la esecuzione a più paceti tempi (1).

Comechè dopo tante concessioni grandissima parte dei baroni siciliani avessero ricevuto il dritto di amministrar la giustizia criminale nei loro vassallaggi, avriano tutti voluta ottenere una più generale dichiarazione, per la quale potessero tutti indistintamente esercitarla sopra i loro vassalli, o che fosse quello un dritto inerente alla signoria, e alla qualità di barone. Fondavano le loro istanze sopra la disordinata disciplina dei tribunali, ed esposero in prima nel parlamento del 1515, che per ogni causa criminale erano i sospetti rei, e gli accusati *distrutti* dai *commissarii*, dai *sindacatori*, e dai *portieri* aggiunsero, *che ne erano più straziati i lor vassalli essendo più poveri e di assai poche facoltà*; e *che erasi conosciuto per esperienza, che riusciva assai più regolata l'amministrazione della giustizia in quei luoghi, in cui i baroni avean dritto di mero impero*. Dimandarono dunque, che fosse una tal facoltà conceduta a quei baroni, che non l'avessero, ed offerirono nel tempo istesso la somma di quanto valesse di beneficio al fisco l'esercizio del mero impero, ed anche la metà di più. Ferdinando il Cattolico rispose a questo capitolo, che avria comunicate le convenienti provvidenze al vicerè (2). Replicarono le stesse istanze nel parlamento del 1520, allegando le intollerabili spese, dalle quali erano aggravati gli abitenti delle baronie non solo dai commissarii per la *confezion* dei *processi*, ma anche nel recarsi in quel luogo, in cui la *gran corte facea residenza*, onde ne *restavano* puniti gli innocenti, e distrutti gli eredi dei condannati; imploravano quindi dall'imperador Carlo V, perchè *accordasse a tutti il mero impero*, *ed omnimodo giurisdizione alta e bassa*, *e rimissione di foro*, e ciascun barone obbligavasi di pagare al fisco per servizio nel corso di tre anni un ducato per ogni casa dei suoi vassalli. L'imperator rispose, di volerne scrivere al vicerè (3). Nè iscoraggiti da tanta ripulsa tornarono ad esporre nel parlamento del 1548, che se i baroni tutti avessero mero e misto impero, maggior cura porrebbero alla punizione dei rei, potendolo fare assai più facilmente *che gli altri ufficiali*, *i quali non erano sul luogo del delitto*: che se ne avessero concessione, offerivano all'imperatore *onesto e condecente servizio*: ma questi dichiarò, che non intendeva immutar cosa alcuna, nè far altrimenti di ciò che avea provveduto altra volta (4). In somma sebbene in questi tempi e massimamente dal re Giovanni si fosse allargata assai prodigamente la mano nell'accordare alla più parte dei baroni siciliani la giustizia criminale, fu pure tenuta sempre in piena osservanza e rispettata la massima dell'antico dritto siciliano, che l'ufficio di amministrare la giurisdiziona criminale non era inerente al feudo, nè patrimoniale, nè ereditario, ma derivava tutto da libera, ed espressa, e speziale concessione del principe.

Intorno ad altri dritti, che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi, dee ora soggiungersi, che quelle popolazioni non poteano ragunarsi a consiglio senza l'espressa licenza del barone: ed avvegnachè negandola questi si potesse dai vassalli farne ricorso al vicerè, non però di meno non poteala egli accordare senza aver prima inteso il barone (5). E noi già abbiamo dimostrato, che la conferma degli ufficiali municipali che nominavansi in un consiglio pubblico e per via dello squittino anche nei vassallaggi, dipendeva

quam nonnullis baronibus nostri Regni per nostro provisiones concessum est ».

(1) Cutelli, *Codex legum Sicularum* ad leges Federici, cap. 84, note 89, pag 235. « *Porro unum non omittam, vidisse me dum Barcinonae adessem in sanctiori antiquarum tabularum repositorio, quod Archivium vocant, Joannis regis decretum, quo in bonu publicum omnes a se vel ceteris concessas Siculis baronibus jurisdictiones abrogabat: cujus executionem per notulam a decreti latere scriptam differri, usquequo sibi placitum esset, causa turbationum, quibus tunc sua dominia tenebantur mandavit: Quod modo pagatis rebus, si vellent, rempublicam salvam fieri, oppressosque populos relevari, nemo exequi vetaret* ».

(2) Cap. 126, Reg. Ferdin. II, tom. I, Cap. Reg., pag. 5e6.

(3) Cap 20, Reg. Caroli I, Imperat., tom. II, Cap. Reg., pag. 16

(4) Cap. 234, ejusdem, loc. cit., pag. 197.

(5) Cap. 64, Reg. Johan., tom. I, Cap. Reg., pag. 464.

dal barone. Ma non dee qui dissimularsi un abuso di cui nell' anno 1448 doleasi con re Alfonso l' università di Palermo, la quale espose che quando i vassalli di alcun barone *per gli carichi e le incomportabili gravezze*, che da quello sofferivano, passavano ad abitare in luogo demaniale, non permetteva il barone, che potessero vendere i proprii beni nelle sue terre esistenti; anzi pretendea di essere da lui acquistati: e al contrario gli abitanti delle terre demaniali volendo passare a terra di barone, poteano pria vendere ogni lor facoltà: al quale abuso non fu provveduto, imperciocchè il comune tornò ad implorarne rimedio nel 1460 (1).

E in questi tempi non mancarono esempii di eccessi di autorità nelle baronie: nel 1448 si levò a rumore il contado di Modica contro Giov. Bernardo Caprera, e fattosi indi il processo, ne risultò che il conte veramente trattava assai duramente quei terrazzani, ed appropriavasi dritti regali, onde fu condannato dal viceré ad un'ammenda di sessanta mila scudi (2).

Conobbe e riparò essendo in Sicilia l' imperador Carlo V un abuso, *per cui soleano alcuni baroni al tempo delle raccolte comandare alli vassalli, che vendessero a loro e non che ad altri li suoi frutti e frumenti con gravissimo danno e jattura; ed accadea molte volte nell' anno stesso avendo necessità il vassallo conservare dal medesimo barone il proprio frumento a grandissimo prezzo, avendo quello venduto poco innanzi molto mercato* (3). Ed era insieme qualche barone incolpato, di aggravare smoderatamente i forastieri, che veniano a coltivare i campi del suo territorio: ebbevi tempo, in cui gli arcivescovi e i fattori della chiesa di Murreale imposero enormi pesi, ed insoliti terraggi e nuove gabelle alle *massarie* ossia ai colti, che i cittadini palermitani in quelle terre faceano: ed a tante molestie ed estorsioni attribuiva nel 1453 il comune di Palermo la mancanza di vittuaglia, che alle volte patìa questa metropoli, e il disgusto e il disviamento dei suoi cittadini dai travagli e dalle industrie campestri (4).

(1) De Vio, *Urbis Panormitanae Privilegia*, pag. 311, num. 7. Item petenu li dicti Jurati a la prefata Maestà, che sia di soa merce fare provisione et declaratione, che volendo li vassaili de li Baruni de lo dicto Regnu per li carriki et incomportabile gravieze, che loro fanno a li dicti vassalli partirase de loro terre et habitare in terre demaniale, et specialiter in la dicta Città (Palermo) non obstante loro per privilegio siano fatti chitatini, et habitano con loro mogliere et famigli in la dicta città, tali baruni puru li vexano, et molestano loro beni remanenti et existenti in loro terre, et volendoli luro vendere, allegano non li potere vendere, anzi essere a loro acquistati et de ciò non mostrano privilegio alcuno, ma allegano abusiva consuetudine, et tanto meno quando alcuno chitatino et habitatore de terre demaniale se parta per habitare ad terre de baruni pò vendere tucta sua facultà, et andare dove li piace ad habitare, et cossi acquitaria uno inconveniente, che majura auctoritate ex privilegio, ol uso havessero li baruni, che la prefata Maestà. Pertanto li diete officiali (Pretore, Giudice e Giurati di Palermo) supplicano a la prefata Maestà, sia de soa merce providere, terminare, et declarare, che omni habitatore ad lochi et terre Demaniale, et specialiter in la Città predicta non obstante loro abusiva consuetudine: Placet Regiae majestati, quod auditis partibus Virerex, quarum intersit omnino provideat de justitia super contentis in praesenti capitulo, et quod audiatur pro interesse curiae advocatus regis fisci, ex quo talis abusus redundat contra civitates regii demanii; et ex eo evidens resultat iniquitas a et... Ibidem, pag. 345, num. 11.

Item supplica la dicta universitati, quod considerato ad novas comminantias digia cessari in quelli, ki volino viniri ad habitari cum loru famiglia in la dicta, chitati, et ki propter hoc li dicti habitaturi non poczano essiri privati di lu loru beni stabili per li Baruni di quelli terri, undi prima habitavano. Vicerex auditis quorum interest provideat, et consulat saluti et utilitati dictae civitatis, maxime quia videtur verti in Regium interesse.

(2) Amico in *Lexica Vallis Noti*, pag. 104. Di Blasi. *Storia de' Viceré, vol. unico, pag. 74, ediz. Oretea, Palermo 1842.*

(3) Pragmat. Dat. Messane, ann. 1535, tom. II, *Pragmat.* vet. edit, pag 327.

(4) De Vio, loc. cit. pag. 328, n. 6. « Item supplica la dicta universitati (*Palermo*) ad sua sacra Maestati ki sia sua merce et clementia voliri advertiri a li grandi et extremi necessitati, in quali spissu quista soa chitati di Palermu occurri per la penitentia et caristia di li frumenti et victuagli, et tali fiata si veni ad grandi inconvenienti, et quista intraveni, ki li chitatini per li grandi gravicii et enormi molestii, extorsioni, et insoliti pagamenti, li quali usano li prelati et facturi di la ecclesia di Monreali contra l' antiqua et bona et laudabili consuetudini di la dicta ecclesia, la quali era solita sulo prindiri li ordinarii terragii in li massarii et herbagi non dandu altri graviczi di junta, nè ancora di nova misura, ma solamenti soliti prindiri, comu per raxuni di constituzioni è statu cum lo tumminu

CAPITOLO VI.

192. Diminuzione del patrimonio reale. — 193. Alienazioni continue del demanio, e dei proventi della dogana e dei porti. — 194. Le collette divenute ordinarie; ossia introduzione dei donativi.

192. Dopochè per le molte e larghissime munificenze dei primi re aragonesi furono in gran parte diminuite le entrate della corona, e venne quindi necessariamente ad estenuarsi l'erario, non si potè da indi innanzi più ristaurare il real patrimonio. Eransi nell'anarchia appropriati fondi e dritti regali dai privati: e quando a ripigliarli adoperò lo studio più diligente Martino, ed interessovvi le cure e i travagli del parlamento di Siracusa, altro utile non se ne ritrasse, che la solenne dichiarazione delle sole città e terre abitate, appartenenti al demanio, e che doveansi tutte annullare le donazioni già fatte sopra i porti e le dogane: fu ancora nel tempo istesso in quel parlamento inculcata la legge della inalienabilità del demanio. Tuttavia non si videro mai tante alienazioni di terre reali quanto in quell'epoca, ed avvegnachè siasi allor voluto riordinar di mano in mano le dogane e i dritti di estrazione, e dei porti, pure non lasciavasi di vendere gabelle fiscali, e di assegnare in pensione e di vendere ai privati le tratte; in guisa che di continuo mancavano i fondi del real patrimonio, e la sua rendita alla giornata iscemavasi.

Furono di tanta dimostrazione principal cagione le gloriose imprese che i nostri re sostennero allora come signori di una vasta monarchia. L'acquisto del reame di Napoli fatto da Alfonso alla sua corona e alla sua famiglia, e le tante sue magnanime gesta in Italia: le guerre civili, che ebbe a spegnere il re Giovanni nei suoi regni spagnuoli: la successione alla Castiglia di Ferdinando il Cattolico, e la conquista di Granata, e l'impegno di riacquistare il regno di Napoli: finalmente le molte e gloriose imprese di Carlo V, votarono sempre l'erario, e tutto pressochè rovinarono il demanio della corona siciliana.

Aveva Alfonso nel 1446, solennemente autorizzata la legge di non potersi vendere nè pignorare, nè sotto qualunque titolo alienare città, castelli, terre, e rendite del demanio: e il regno tutto indi somministrò un larghissimo donativo a reintegrarne i fondi già alienati (1). Pure in ogni tempo seguirono molte alienazioni, e a salvare l'apparenza e la lettera della legge, concedeansi dopo terre e città e castelli demaniali *in governo a in rettoria:* furono quindi rassegnate le più vive suppliche nel parlamento del 1459, e fu allora osservato che col nome di *rettoria* era stata usurpata la più parte del demanio nell'anarchia, il quale abuso avea già prescritto il re Martino nel parlamento di Siracusa (2). Si videro in progresso di tempo concedute a privati alcune città e terre notabili del demanio come Sciacca, Marsala, Mistretta, e Cefalù (3). Ma sotto Carlo V diessi di mano e illimitatamente a vendere fondi e rendite del real patrimonio. Nel 1528 si volle porre in vendita la somma di trentamila ducati, nel 1534 di ducati cinquantamila, e final-

generali di quistu regnu in li parti di valli di Mazzara, ancora usano una nova importabili cabella contra li dicti chitatini da arrantaria, oi camparia, di la quali quista chitati fu et è exempta, et in li massarii antiquitus statuti solinu fari adjungimentu di arati, et novu additu, oi incantu, undi per quisti tali et tanti graviczi li chitatini abbandunanu loru massarii, et non havendu altri terreni ubi commodè li poczanu fari per li camini lontani, cussì veni quista chitati ad patiri, et tali fiata ad extrema necessitati et fami, et da ciò ancora risulta assai dannu in la ecclesia, non si potendu fari li debiti massarii, per tantu sia sua merci providiri et fari ordinari, ki li chitatini poczanu fari loru massariczi, et tantu sianu tenuti pagari li ordinarii terragii secundu l'aratati sencza junta, oi altru additu, oi incantu et livari via omni rantaria et camparia, pagandu et rexachendu lu dannu si dammaju intervenissi per cui lu intervenissi, non obstanti ki tali fiata per necessitati, et controversia di staxuni, loru mectanu alcuni arata per putiri a lu tempu debitu seminari, et poczanu usari loru antiqui libertati, et di czò seguitiria grandi utilitati et commodu a la ecclesia per lu multiplicari, di massarii, et quista chità serrà libera di tanti periculi et extremi necessitati, li quali occurrinu per tali defecti, et causi. Vicerex vocatis vocandis, omnino provideat ad justitia super contentis in praesenti capitulo ».

(1) Cap. 357, 401, Reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg*, pag. 335, 354.

(2) Cap. 423, ejusdem, loc. cit., pag 366, et Cap. 19, Reg Johan., loc. cit., pag. 442.

(3) Cap. 105, Reg. Johan., loc cit., pag. 502, et Cap. 16, Reg. Ferdin. I, pag. 523, loc. cit.,

mente nel 1537 già passava il governo a vendere *castella e terre e feudi e giurisdizioni regie ed ogni dritto e rendita regale* sino alla somma di cento mila ducati (1).

E furono più spezialmente di continuo alienati i proventi delle dogane, e dei porti. Nel 1438 a supplire alle spese per la guerra di Napoli mandò Alfonso in Sicilia un suo procurator generale con ampio ed illimitato potere non solo di vender città e terre e castella, e le più notabili popolazioni demaniali anche in libero e franco allodio, e senza obbligo di alcun servizio militare, e con ogni giurisdizione così civile che criminale, ma diè insieme a quel procuratore espressa facoltà di alienare vendere e pignorare le gabelle, i dritti, e le entrate delle segrezie, e spezialmente di Sciacca, di Cefalù, di Randazzo, di Castrogiovanni, e di Girgenti (2). Furono nell'anno anzidetto vendute alcune gabelle regie, che amministrava la dogana di Palermo, e tra quelle la gabella del vino (3); e non guari dopo *altre vendite ed alienazioni e impignoramenti ed obbligazioni* si fecerò di rendite e fondi di detta real segrezia (4). Pure si volle appresso tener la mano, e delle vendite, che dappertutto faceansi, furono eccettuate alcune gabelle di Palermo, che per tal ragione chiamaronsi *riserbate*, sopra le quali assegnò quindi nel 1466 il re Giovanni tredici mila fiorini annuali al suo primogenito Ferdinando (5). Oltre le vendite ed alienazioni perpetue eravi ancora grazie ed assegnazioni accordate in pensione ai privati sopra alcune segrezie del regno (6).

Agli stessi disordini soggiacquero i dritti di estrazione e di tratta, che avrian dovuto valere una rendita ricca e perenne del real patrimonio. Già sin dai tempi di Alfonso erano i porti sempre liberi ed aperti, e da ognuno di quelli, e da qualunque *caricatore* poteansi in ogni tempo estrarre ogni maniera di vittuaglie (7): anzi il re Giovanni a proteggere l'agricoltura e il commercio volle fissata la libertà perpetua della estrazione dei grani (8). Che se per qualche tempo fu quella ristretta o impedita sotto il re Ferdinando, rimostrò il parlamento del 1515, che coi porti chiusi disviavasi il traffico, nè entrava danaro nel regno, e quel re confermò la legge, che fossero sempre i porti del regno aperti a potere estrarre i frumenti (9); il che si volle ancora osservato da Carlo V (10).

In quel tempo non era ancor fissato il prezzo della tratta. Alfonso avea stabilito nel 1423 che in ogni tre mesi fosse determinato e pubblicato nei caricatori e nei porti quanto si dovesse pagare per dritto di tratta, e a fissarlo prescrisse, che si tenesse ragione della raccolta, della richiesta, e del prezzo (11); ma poi egli stesso fissò tarì tre per salma nel Val di Mazara, e quattro nel Valle di Noto, e ad ammendua aggiunse dieci grani Giovanni (12). Pure di tempo in tempo accresceasi questa somma e *metteansi additi* sopra il prezzo ordinario (13). Fu esposto nel 1523, che quando i frumenti erano in riputazione, accresceasi la tratta, e in quell'anno erano esatti tarì 18 per salma, la quale somma *eccessiva tornando in discapito dei padroni dei frumenti, mancavano gli arbitrii dei massari* (14). Replicò il regno un'altra supplica nel 1543, che il dritto della estrazione imponeasi assai oltre le ragioni ordinarie sino a tre scudi per salma, assai *maggior del prezzo che valea ogni salma di frumento*, onde non solo iscoraggivansi gli agricoltori ma disviavansi i mercadanti e i compratori forastieri per la incertezza del dritto che dovean pagare, e l'erario già ne soffriva la perdita (15). Propose le stesse istanze il parlamento del 1546, e in quello del 1550 fu attestato, che per l'anzidetta ca-

(1) *Memorie dei Parlamenti*, tom. I, pag. 170, 171, 189, 209, 211.

(2) Diploma, anni 1438, apud de Vio, *Panormitanae Urbis Privilegia*, pag. 220, 225.

(3) Ibidem, pag. 233, 234.

(4) Diploma, anni 1448. Ibidem, pag. 299.

(5) Diploma, anni 1466, in MS. codice, G. G. 10, Q. 9, in Bibliotec. Panormitani Senatus, pagina 233.

(6) Cap. Reg. Alph., 473, tom II, *Cap. Reg.*, pag. 190.

(7) Cap. 23, Reg. ejusdem, loc. cit., pag. 214.

(8) Cap. 27, Reg. Joahn., loc. cit., pag. 446.

(9) Cap. 84, Reg. Ferd. I, loc. cit., pag. 571.

(10) Pragm., ann. 1532, pag. 321.

(11) Cap. 24, Reg. Alph., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 215.

(12) Cap. 27, Reg. Johan., loc. cit., pag. 446.

(13) Cap. 84, Reg. Ferd. I, loc. cit., pag. 571.

(14) Cap. 59, Reg. Caroli I. imper., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 47.

(15) Cap. 252, ejusdem, loc. cit., pag. 154.

giooe già i forastieri si avviavano oèl levante, ove a più buoo patto di frumeoti si provvedeano (1).

Ma nè anche tanti dritti della estraziona, quando si esigeane, provenivano poi tutti all'erario. Sin dai tempi di Alfonso se n'erano fatte vendite e assegnazioni ai privati, che chiamavansi *grani dei porti* (2). Le quali alienazioni ed assegnazioni in tempi posteriori moltiplicaronsi sì fattamente, che ad averne qualche beneficio l'erario fu disposto nel 1469, che gli *assegnatari tutti sopra i caricatori* potessero concorrere in ogni anno con la regia corte dopo il primo semestre (3); e tante alienazioni sussistevano tuttora nel regno di Carlo V (4). A comprendere più chiaramente lo stato caduto del patrimonio giova qui ricordare la relazione fattane alla real corte dal viceré Cardona nel 1477. Doleasi Ferdinando il figliuol di Giovanni, che eran tutte le rendite reali in mano dei privati in Sicilia, e che non pagavansi i cambii mandati dalla real corte. Rispose in prima il viceré di essere molte le assegnazioni fatte ai privati sopra i porti e le dogane: che rimanea in beneficio dell'erario il solo porto di Girgenti; imperciocchè il caricatore della Brucola apparteoeva alla regina, e quel di Mazara a Ferdinando di Napoli: i proventi del porto di Catania impiegavansi a mantener quivi l'università degli studii ed il molo: quel del Pozzallo, di Agosta, di Vindicari, di Marsala, di Castellammare, di Roccella, e di Tusa aveanli i privati: che se eran rimasti a conto della corte i caricatori di Terranova, di Licata, di Sciacca, di Trapani, e Termini, oe avea fatte il re, e faceane alla giornata sì molte assegnazioni, che assai poco frutto se ne ritraea. Erano parimente nello stesso stato le dogane, sulle quali infinite assegnazioni pagavansi: della dogana di Palermo non aveane il re che le sole gabelle *riservate*, pagandosi dal resto degli introiti i castellani ed altri ufficiali di varie terre e città, e gran parte ancora se n'era assegnata ai privati: dalle segrezie di Catania e di Messina beneficio alcuno alla corte non proveniana attese le tante gravezze e le molte assegnazioni: conchiudeva finalmente il viceré, che gli emolumenti straordinarii serviano a pagare molte persone del regno, e gli spessi cambi di grosse somme mandati da S. R. M. (5). Che se per tutto il tempo in cui regnarooo Alfonso e Giovanni, erano sì fatta-

(1) Cap. 211, 250, ejusdem, loc. cit., pag. 171, 205, 214.

(2) Cap. 472, Reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 390.

(3) Pragm., anni 1469, pag. 128.

(4) Pragm., anni 1538, pag. 368.

(5) Diploma, anni 1477, in MS. superius citato, pag. 415, et seq. « La resposta fatta alla Sacra Maestati del serenissimo signor re di Castella (Ferdinando, vivente suo padre Giovanni) per li viceré de lo regno di Sicilia (Guglielmo Peralta, e Guglielmo Pujades) a li istructioni, li quali per parti di sua maestà presentao Misser Petro Parea.

« In primis ... etc....

« Item a quillo sua maestà per lo altro capitolo dici essiri informata sol renditi stanno occupati per diversi personi, per la qual cosa li cambi di S. M. non si pagano, et ancora inci su multi resti dovuti a S. M. A la quali cosa respundimo, chi da poi sino in lo exercitio di quisto officio cum grandissima diligentia, et cura havimo attiso, et attindimo chi li consegnationi spectanti ad sua maestà non siano diminuti, nè impachati, imo recolti exotuti et ben pagati, comu su li caballi riservati, et lu portu di Agrigento. Et piuy havimo fatto chi vacando unzi centosissanta di rendita, la quali tinia la quondam Marchisi di Giraci supra la terra di Sacca su stati aggregati, et ajunti ali introiti di S. M., etiam altri unzi quaranta, li quali tenia lu quondam Mariotta de Alagona a la terra di Naro, et piuy altri unzi cinquanta novamenti pervenuti per la morte di Misser Antonio Sin Thesoreri supra la terra di Licata; et in alia manu altri unzi quindici chi tinia Misser Jacopo Muleti sopra la Secretia di questa felici cità. Et finalmente tutti quilli introiti havimo potuto et putimo aggregari a li introiti, et comoditati di S. M. cum omni studio et diligentia si farrà. Et per informationi di Sua Altezza li dicimo como tutti l'introiti ordinari, et extraordinari di quisto Regno su in tal forma alienati, chi quasi ala Corti non li perveni si non una poco cosa. Et primo a li porti di quisto regno li quali erano la majuri intrata consequitava la Corti, poca cosa al presenti sindi ha; perchi lo migliori et lo principali è quillo di la cità di Agrigenti, la quali è di S. M. li Carricaturi di la Brucula et di la Camera su di la serenissima signura Reina. Lo Carricaturi di Mazzara, del serenissimo signor re don Fernando. Del Carricaturi di Cathania su tanti tratti deputati per lu Molu et studiu et altri diversi assignationi, chi nulla cosa supera. Lo Carricaturi di lo Puzzallo è di lo Conti di Modica. Lo portu di Augusta è di la signura di Augusta. Lo portu di Vindicari lo tenino certi gentilhomini di Salonia. Lo portu di Marsala lo teni misser Luigi Requisens. Lo portu di Castello a Mari lo teni don Gismondo de Luna. La Roccella et Tusa li teni lo Marchisi di Giraci; solamenti rimanino Terranova,

mente mancati i fondi, e diminuite le rendite reali, egli è naturale il comprendere, che nei tempi di Ferdinando, e poi di Carlo V più spezialmente, alle sue continue e gloriosissime imprese nè monti nè fiumi di danaro bastava, sia caduto in maggiori rovine il real patrimonio.

Pure in un solo articolo venne in questi tempi a migliorare l'erario, cioè dalla più frequente anzi ordinaria ed annuale esazione delle collette. Secondo gli antichi costumi feudali autorizzati dalla disciplina dei tempi normanni, e indi ristabiliti nei capitoli del re Giacomo, le collette soleansi imporre in certi determinati casi, quindi costituivano una rendita eventuale e straordinaria. Da quest' epoca in poi per le nuove introduzioni politiche in tutti gli stati di Europa non potendosi più vivere a norma dei costumi feudali, fu bisogno che le collette si riducessero a contribuzioni annuali ed ordinarie. Veramente i nostri re non poteano procedere a questa novità con maggior saggezza e più umanamente. Eransi fissati i casi feudali, perchè supponeano quelli urgenze straordinarie: ed era riconosciuto solennemente che dipendea dal supremo dritto del principe il comandar di sua autorità la colletta in ciascuno di quei casi, ossia di bisogni urgentissimi: da quest' epoca in poi ebbero i principi continue e gravissime occorrenze, nelle quali facea lor mestiero di avere continui sussidî; e pure essi degnavansi interporre anticipatamente il concorso della nazione. Di fatto da tempi di Alfonso in poi fu introdotto, che i vicerè nei parlamenti proponeano la prestazione di tali sussidii, e nasceane quindi la frequente convocazione dei parlamenti.

Da quanto può argomentarsi dalle memorie rimasteci è manifesto, che il primo passo nei tempi di Alfonso ad introdursi le contribuzioni oltra i casi feudali siasi dato per ricomprare il demanio. Aprì il vicerè Ximenea Durrea nel 144 nel regio palazzo dell'Ostiari in Palermo il parlamento, e propose, che avendo il re Alfonso ricevuti molti e segnalati servizii dai baroni, dai prelati, e dalle università di questo regno per la impresa di Napoli, e volendo da simiglianti gravezze liberare in appresso i suoi sudditi, intendea ora ricuperare il demanio, da lui spezialmente in tante sue urgenze alienato: *invitavali adunque a servirlo* a questo effetto, ed a *sovvenirlo con l' affezion solita e liberalità* (1). Fu allora conchiuso un sussidio di 125 mila fiorini, per lo stesso oggetto di 150 mila nel 1451, e di 200 mila fiorini nel 1452 anche per la ricompra del demanio. Nel 1457 poi si pagò dal parlamento ad Alfonso un donativo per armamento dalle galee. Sotto il re Giovanni, che fu sempre implicato in guerre civile in Ispagna, si vollero assai rade contribuzioni da questo regno: ma da Ferdinando il Cattolico in poi le più frequenti imposizioni nei parlamenti erano per cagioni, che non conteneansi negli antichi casi feudali, cioè per la guerra di Granata, che espugnò poi il re Cattolico; per mantenere i molti suoi eserciti, per le molte sue spedizioni in Barberia ed in Tripoli, per la guerra in Italia a riacquistare il regno di Napoli; ed altra fiata fu conchiuso un donativo *per farne il suo maggior servizio* (2). Ei non è da maravigliare che nel regno di Carlo V siensi oltremodo accresciute, e divenute ordinarie le imposizioni, le quali si proponeano ai parlamenti senza esprimere un oggetto determinato, ma per sovvenire ai grandi bisogni di quel principe. Fu parimente sotto Carlo V introdotto di fissare qualche donativo e confermarlo in appresso per gli interni bisogni del regno, come a levar truppe di difesa, a fortificar piazze ed a fabbricar ponti. Dee qui notarsi che nel corso del regno di Ferdinando il Cattolico cominciossi a ragunare ogni tre anni regolatamente

la Licata, Sacca, Trapani, et Termini ali quali su tanti assignationi, et ogni jornu la maestà del signor re so patri ni fa altri, et cossi poco summa indi consequita et capita in mano di la Regia Corti. Et discorrendo li altri introiti di quisto regno vinendo prima a lo officio di maestro secreto (potius portulano) lo quali al presenti teni don Gismundo de Luna per li grandi et infinitissimi assignazioni si tenino supra l' introiti di lo ditto officio; non sindi pò consequitari nè conseguita cosa alcuna. Di la Secretia di quista felici citati di Palermo, lo quali è una speciali et bello membro la maestà sua indi possedi lo membro principali zoè li cabelli riservati, di li altri introiti dindi divino pagari li castellani et compagni di li quattro castelli, zoè lo Palazo, Castello a Mari, la Pantellaria, et Salemi, et altri tanti assignationi et carichi inci sunno, chi poco si pò fari cunto di l' introiti di la dicta Secretia... etc. »

(1) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 94 e 95.

(2) Ibidem, pag. 148.

il parlamento, in ciascuno dei quali fissandosi sempre infallibilmente un donativo di 300 mila fiorini, venne quindi a stabilirsi in benefizio dell'erario la rendita di 100 mila fiorini all'anno. Convocavansi ancora non infrequentemente altri parlamenti infra i tre anni, ed ivi nuovi donativi offeriansi, senza intermettere quelli conchiusi nei triennali.

Che se per queste imposizioni, che non erano comprese negli antichi casi feudali compiaceansi i nostri re da Alfonso in poi interporre anticipatamente il concorso della nazione nei parlamenti, quando poi trattavasi d'impor la colletta in alcun degli anzidetti casi, imponeanla di suprema loro autorità i nostri principi a norma dei capitoli di Giacomo, e secondo che avean praticato i re normanni e svevi in Sicilia. Impose Alfonso una general colletta nel regno in occasione del maritaggio della sua real figliuola Eleonora, e fu allora tassata in once trecento l'università di Palermo (1). Nei tempi del medesimo Alfonso attestava il parlamento del 1452, che erano stati i feudatarii, i prelati, e le università soggette a pagar le collette per ragione di coronazione, di maritaggio, o di altro, che eran dei casi espressi nei capitoli di Giacomo (2). Questo supremo dritto non fu intermesso sotto Carlo V, e i libri fiscali di questi tempi suppongono i quattro casi in cui dovessi pagar la colletta (3): di fatto nel parlamento del 1549 non solo fu conchiuso un donativo per gli grandi bisogni dell'imperadore, ma anche tassata la somma di venticinquemila fiorini *giusta la forma dei capitoli del regno per lo casamento dell'infanta donna Maria* (4).

Sebbene i Siciliani assai volentieri e prontamente accordassero ad ogni richiesta nuovi e continui sussidii, attese le gravissime urgenze dei tempi, e le necessità dello stato, non lasciavano pure di accorgersi che venissi di mano in mano introducendo un sistema non conforme alle antiche consuetudini del regno, a norma della quali i sussidii erano straordinarii, e imponeansi nelle occorrenze dei soli casi feudali. Per la qual cosa siccome sentivano un nuovo peso i Siciliani, al quale per altro piegavansi sempre, così di tanto in tanto riclamavano le antiche loro immunità. Il parlamento del 1446 implorò dal re Alfonso, che non si potesse più oltre imporre colletta, dazio, o altra esazione nuova, o gabella di qualunque nome si volesse chiamare, e che fosse il regno solamente tenuto a pagare le gabelle ordinarie, e le collette espresse nei capitoli di Giacomo: e che non potessero allegarsi in esempio le già imposte e pagate. Alfonso approvò questa dimanda (5). Intanto continuavano sempre nuove imposizioni, che le circostanze rendeano necessarie, e pagavanle i Siciliani non lasciando di ricordare nel tempo istesso, e di implorare la osservanza delle antiche consuetudini. Il parlamento del 1457, che offerì trecento mila fiorini ad Alfonso ed altri sessanta mila per armamento di quattro galee, con ispezial capitolo espose a quel re la *penuria* e la *indigenza universale*, e lo supplicò, perchè in appresso non fosse esatta colletta alcuna, nè ordinaria nè straordinaria, anche se fosse dei *quattro casi*, in ciascuno dei quali dovriasi con dritto pagar la colletta (6).

Ma più scopertamente, e per avventura oltre i termini convenevoli confidente la nazione, maggiore impazienza mostrò tostochè morto Alfonso nel 1458 ragunossi in parlamento a riconoscere il nuovo re Giovanni, e a giurargli l'omaggio. Espose primieramente; che nel corso di più anni per le enormi esazioni delle collette imposte per cagioni e motivi, che non eransi poi verificati, era il regno venuto a tal miseria, che i luoghi marittimi e i mediterranei non avriano potuto resistere ad ogni picciolo assalto: quindi passò a pregare S. M. a rendere il regno pacato e tranquillo, e ad annullare col suo *nuovo lume* le collette tutte, qualunque nome si avessero, ed anche quelle che chiamavansi

(1) Diploma, anni 1442, apud da Vio, loc. cit., pag. 285 e 286.

(2) Cap. 484, Reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 393.

(3) *Pandectae*, anni 1527, tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 475.

« De immunitatibus... Item, si fuerit facta relaxatio quatuor casuum vel similium, quibus universitates regni tenentur solvere collectas, si fit ex mera gratia pro semel, solvatur ut gratia pro semel; si ad tempus, ad vitam, in perpetuum, ut gratia ad tempus, ad vitam, vel in perpetuum »,

(4) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 256.

(5) Cap. 358, Reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 336.

(6) Cap. 497, ejusdem, loc. cit., pag. 404.

donativi: imperciocchè, soggiunse il parlamento, erano stati alcuni poco solleciti del ben pubblico, i quali non ignorando che le collette non potesno esigersi per sistema fissato ed ordinario, tuttavia con ricercati colori imponendole, aveanle con un più onesto vocabolo di *donativi chiamate e battezzate*: finalmente implorò dal re che liberasse il regno dal pagamento di quei residui, che non eransi esatti dal di lui predecessore, e che ci ne avria maggior gloria, quanto il regno per di lui benefizio alleviamento e conforto. Il re dichiarò che non sarebbero più oltra imposte, che le sole collette ordinarie; e riserbossi una certa somma dei residui non pagati (1).

E tenne quel principe lealissimamente parola. Essendo egli occupato di presenza a ricomporre i suoi regni in Ispagna, agitati da continue guerre civili, non volle obbligare a contribuzioni la Sicilia, dalla quale per tutto il tempo che ei regnò di presso a venti anni, discretissime volle e ben rade tali straordinarie contribuzioni. Almeno le memorie dei tempi fanno solamente menzione di un donativo di cinquanta mila fiorini, da doversi pagare in due anni, conchiuso nel parlamento del 1474 (2): e poscia di venticinque mila fiorini offertogli nel 1478 per la guerra di Sardegna (3).

Anzi regnando quel principe fu veduto uno scandalo nuovo e inusitato in Sicilia, cioè di essere apertamente rigettata una imposizione proposta e voluta con impegno dal vicerè, e di sciogliersi senza conclusione alcuna il parlamento. Governava l'isola nel 1478 il conte di Prades Raimondo de Cardona, e veniano allora di occupare Negroponte le armi ottomane, e inondavano già la Grecia tutta, e sovrastavano alla Sicilia, la quale non avea nè truppe nè ben munite fortezze. Conobbe il Cardona, che era assolutamente necessario di apparecchiare una straordinaria difesa, e intimò ai 29 giugno dello stesso anno il parlamento in Polizzi, ma nella lettera dell'intima annunziò espressamente, che non sariasi quivi trattato di far *donativo o pagamento* (4); imperciocchè avendo i Siciliani in quell'anno pagati i venticinque mila fiorini per la guerra di Sardegna non giudicava opportuno alle circostanze di chiedere apertamente, e innanzi tempo un nuovo sussidio; ed ei studiossi di ottenerlo con pratiche e con accorgimenti. Esortò per lettere da principio le università, e tra queste in prima i giurati di Palermo, ad eleggere sindaci ed ambasciatori al parlamento, che avessero *con loro laudabili modi a trabiri tutto lo regno a conchiudiri quillo sia de lo regio servizio ed universale beneficio del regno* (5): e quasi sicuro dei prelati e dei baroni; applicossi in tal modo ad assicurarsi anticipatamente il consenso dei comuni. Si accinse adunque a trattare con essi partitamente, e mandati in alcuni luoghi ragguardevoli uomini, come il regio tesoriere e l'avvocato fiscale nella terra del Monte, la Marsala Aloisio Requisens, un segretario regio in Salemi, ed altri luoghi ei stesso girando e visitando di presenza, facea in ciascun paese ragunare un consiglio, in cui era proposto di doversi imporre per un anno solo due tarì per salma di grano, e un tarì per botte di vino, che sariasi in quell'anno consumato nel respettivo territorio: e le anzidette popolazioni, ed altre ancora, come Palermo, Trapani, Mazzara, Sciacca, Naro, e Licata accettarono e conchiusero quella imposizione.

Ma in altri paesi i consigli e le deliberazioni riuscivano altrimenti. Tenutasi una numerosa ragunanza al primo agosto di quell'anno in Girgenti alla presenza del Cardona, fu solamente accordato un tarì per salma di grano, che da quelle parti sarebbesi estratto, e che doveano pagare coloro che l'estraessero: aggiunsero che il danaro ritratto fosse impiegato in quel modo, che avria disposto il prossimo parlamento, e a patto che se ivi sarebbe deciso di non doversi imporre nuova contribuzione, fosse ancor nulla e come non accordata la detta imposizione del tarì per salma (6). Passò quindi in Siracusa il vicerè, ove ai 5 agosto ei stesso volle presedere nel palazzo del comune a un consiglio, in cui intervennero i giudici, i giurati, i consiglieri della città, molti tra i nobili, i giureconsulti, e i consoli delle arti e dei mestieri: propostisi ivi i due tarì

(1) Cap. 7, Reg. Johan., loc. cit., pag. 435.
(2) *Memorie de' Parlamenti*, tom. 1, pag. 106.
(3) Surita, *Annales de la Corona d'Aragona*, tom. IV, lib. XX, cap. 15, pag. 287.

(4) Diploma anni 1478, in codice MS. superius citato, pag. 447. 453.
(5) Ibidem, 451.
(6) Ibidem, 478.

Digitized by Google

per salma, e il tarì per botte di vino, non altra risoluzione vi ottenne che quella di doversi dal consiglio diputare persone o determinare la somma, a cui potesse aggiungere quella imposizione, o poi la ripartissero, e la esigessero per tassa secondo le facoltà di ciascuno, a condizione espressa che il danaro tutto dovesse solamente servire alle fortificazioni della città loro, per ogni altro uso non avesse luogo la tassa, e ciascuno avesse il dritto di ripetere la rata che avea pagata (1). Nè con più felice successo venne in Messina praticando quella imposizione il Cardona. Trattò primieramente col nobili, i quali non potè trarre alla sua volontà: indi separatamente coi popolani; ed a guadagnarseli offerì loro la concorrenza coi nobili ai pubblici ufficii: disceso finalmente a promettere ai Messinesi, che se avessero consentito alla imposizione che dovea fissarsi in parlamento, ne avria fatta immune la città loro, alla quale ne avria ancor dati quindicimila ducati per difesa di quella. Ma a niuna di tante offerte si arrendettero i Messinesi (2).

Crucciosò allora partissi il vicerè per Catania, ove dichiarò trasferito il parlamento, che avea già intimato doversi ragunare in Polizzi, certamente a rendersi benevoli i Catanesi, i quali pretendeano che nella città loro dovea risedere il governo, o celebrarsi i parlamenti. Quivi ei fece in prima riuniro nella maggior chiesa il consiglio dei cittadini, a cui volle ei presedere, e propose, che per gli grandi apparecchi del Turco, e per le guerre d'Italia, essendo necessaria una straordinaria difesa in Sicilia, e moltissime popolazioni di questa, come Palermo, Trapani, la terra del Monte, Salemi, Marsala, Sciacca, Licata, Girgenti, Naro, e Siracusa avendo già deliberata e conchiusa la imposizione di tarì due per ogni salma di grano, e di un tarì per botte di vino, esortava quella città a dovere ancor essa accettare la stessa imposizione, promettendo che il danaro sarebbesi impiegato in quel modo, che ne avrebbe giudicato il parlamento. Fu in prima risposto dai giurati, che a lasciare il consiglio in libertà ai compiacesse il vicerè di ritirarsi, ed ei si ritirò immantinenti: deliberarono quindi e conchiusero, che non essendo giammai stata accettata in Catania la gabella del vino, o non convenendo pagare i due tarì per salma di grano, avriano ora assegnata una rendita equivalente sugli introiti dello studio e del molo, ed altre gabelle per soli due anni, a patto che il danaro dovesse pervenire in mano di due cittadini nobili che avria ora diputati il consiglio, i quali dovessero spenderlo ad arbitrio o volontà dei deputati del regno, tra i quali voleano il maestro giustiziero, come lor cittadino: aggiunsero che passati i due anni tornassero quegli introiti al loro destino, e che si potesse impunemente resistere ad ogni rescritto, che volesse alterare la forma di questa deliberazione (3). Da tante mal riuscite pratiche apparia chiaramente, che non avea saputo il Cardona conciliarsi la fiducia della naziono, e susurravasi di fatto che sotto il pretesto di provvedere alla difesa della Sicilia volesse il vicerè raccogliere maggior somma di danaro, che poi all'oggetto proposto non si sarebbe speso (4).

Con questi infelicissimi auspicii aprì il parlamento a dì 6 settembre nella Rocca Orsina in Catania. Fu disturbata la prima sessione dagli ambasciatori messinesi, che volendo occupare il primo luogo innanzi a quei di Palermo, o ripresine egramente dal vicerè, e sempre ripugnanti, furono mandati prigioni alle case loro. Alla nuova infuriossi il popolo di Messina, e immantinenti altri quattro diputati mandò due nobili e due popolani, i quali unitisi ai primi si posero a sedere nell'ultimo luogo nella seconda sessione, che tenne il parlamento nella maggior chiesa. E perchè niente mancasse al disordine, dopo che avea il vicerè in tanti suoi viaggi per diversi luoghi o città in ciascun consiglio richiesta o fatta richiedere la imposizione delli due tarì per salma di grano, e del tarì uno per botte di vino, propose, che il parlamento acconsentisse a levare generalmente sopra ogni prodotto la decima. Si divise allora lo più partiti il parlamento: gli ambasciatori di Palermo ed altri acconsentivano alla proposta del vicerè: altri vi ripugnavano apertamente; ed altri chiedeano tempo più

(1) Ibidem. 483.

(2) Gallo, *Annali di Messina*, tom. II, pag. 380, et seq. Maurolycus, Sican. Histor., lib. V.

(3) Diploma hujus anni in MS. superius citato, pag. 489.

(4) Maurolycus, loc. cit., lib. V.

maturo a deliberare (1): girava nel tempo istesso per le mani di tutti una lettera del marchese di Geraci spedita con espresso corriera al vicerè, nella quale confortavalo a rimanersi da una impresa, che tornava in gran disservizio del re, e in certa ruina del regno (2): finalmente dopo molti dibattimenti e contrasti venuta la volta del favellare allo Staiti, ambasciator di Messina, rigettò questi gagliardamente la proposta della decima, e con ardita e copiosissima orazione rilevò, che quel peso era nuovo in Sicilia, che avria seco tratto l'abbandono delle campagne e della cultura, e arrecato danno gravissimo al traffico e al commercio, e in quella orazione fe' lunga e pomposa ricordanza dei diritti e dei privilegi della città di Messina (3). Il parlare dello Staiti fissò il voto generale del parlamento, e comechè gli ambasciatori di Palermo si stessero fermi nell'acconsentire al vicerè, pure ciò saputosi in questa città, sollevatosi il popolo annullò la commissione di quelli, e vi destinò altri deputati con l'espresso istruzioni di concorrere col voto dei Messinesi (4). Non rimase allora altro espediente al vicerè, che di sciogliere ai 23 settembre il parlamento, e dichiararlo trasferito in Palermo, ove per altro non fu mai più ripigliato (5). I Messinesi mandarono tosto un loro ambasciatore alla real corte di Spagna, il quale vi fu amorevolmente accolto dal re Giovanni, e con dimostrazioni di grazia e di benignità rimandato.

Ma assai più ben composte e più ragionevolmente passarono dopo la cose in Sicilia. Veramente Ferdinando il Cattolico sino al 1502 non riscosse dai Siciliani straordinarie contribuzioni, che sole tre volte e per ben lunghi intervalli. Dal 1502 lo poi si cominciò a convocare regolarmente i parlamenti in ogni tre anni, e in ciascuno di quelli era sempre conchiuso di pagare per tre anni trecento mila fiorini: non rade volte se ne ragunavano altri infra i tre anni, ove restando immoto il triennale si offeriva un nuovo sussidio; il quale era dopo prorogato, e ciò non solo a sovvenire alle grandi urgenze dei nostri re e di Carlo V massimamente, ma anche a provvedere agli interni bisogni del regno, come a levare truppe, a fortificare le piazze, ed a fabbricare i ponti. In somma gli avvenimenti e le nuove introduzioni politiche di quei tempi faceano comprendere manifestamente, che alle grandi necessità dello stato non poteano adattarsi le costumanze feudali, ed introdottasi e alla giornata perfezionatasi l'artiglieria, e istituitasi una milizia esercitata da continua disciplina e ridotta a quartieri stabili, fu conosciuto, che non giovava al bisogno levare la massa le popolazioni; e che riusciva non solo insufficiente, ma incomoda ancora la milizia feudale. A dir più chiaramente fu compreso ad evidenza che la forza e il nerbo principal dello stato dovea consistere nel danaro da versarsi nell'erario annualmente, e da impiegarsi dal principe in quel modo che i nuovi sistemi e le introduzioni nuove esigeano. I Siciliani ne furono sì fattamente persuasi, che non citarono più da Fedinando il Cattolico in poi i capitoli di Giacomo, convinti pienamente che le collette non poteano più regolarsi a norma dei casi feudali; e che nella nuova composizione delle cose politiche era necessaria una continua ed ordinaria assegnazione di danaro. Deesi a questo luogo notare la paterna e clementissima indulgenza dei nostri re, che lasciarono di ordinario alle deliberazioni dei parlamenti la cura di fissarne la quantità, il tempo del pagamento, la distribuzione, e la esazione delle imposizioni: de' quali argomenti noi ora passiamo a ragionare.

CAPITOLO VII.

195. Forma del parlamento siciliano in quest' epoca, e qualità della sua rappresentanza. — 196. Condotta ed interessi rispettivi dei tre bracci. — 197. Suprema prerogativa esercitata dal principe su i donativi, e su la forma, e le condizioni dei medesimi. — 198. Storia ed esame dei sistemi, che allora adottarono i parlamenti nel distribuire le collette e i donativi. — 199. Istituzione della diputazione del regno.

195. Il parlamento intimavasi con lettera del vicerè diretta per mezzo del protonotaro

(1) Idem, ibidem.
(2) Gallo *Annali*, tom. II, pag. 394.
(3) Idem, ibidem, et Maurolycus, loc. cit.
(4) Maurolycus, ibidem,
(5) Diploma anni hujus in codice MS. superius citato, pag. 499 e 507.

ad ogni componente ciascun dei tre bracci. La formola della lettera, era, che essendo comandato dal re di convocare la nazione per servizio di sua maestà, e in beneficio generale del regno, fissava e comunicava il vicerè e il giorno e il luogo, in cui ognuno dovesse trovarsi presente. Nell' anzidetta lettera non erano specificate le cagioni per cui ragunavasi il parlamento, nè proposti o annunziati gli oggetti, che erano per essere trattati: questi esponeansi nella prima e solenne apertura del parlamento (1). Del braccio militare non erano tutti chiamati i militi, ossia i possessori dei feudi ma i soli signori di vassallaggio: erano questi abilitati sin dai tempi più antichi a potervi costituire i loro procuratori; pure in certi casi voleasi che intervenissero di presenza (2). Tra i prelati in difetto del vescovo era intimato alcuna volta il di lui vicario generale, quasichè il titolo d' intervenire nascesse dalla prelatura, e non già per dovere di baronia e da possedere in capite un fondo soggetto al servizio (3). Dei comuni secondo l' antico e costante sistema erano intimati i soli demaniali, cui prescriveasi di mandare nel luogo e giorno designato i lor sindaci e procuratori: l' elezione dei sindaci faceasi poi dal consiglio di ciascuna università, e quelli alcuna volta erano eletti con la espressa limitazione di niente deliberare nè di acconsentire, ma di intervenire solamente, di presentare, e riferire poscia alla sua università, dalla quale poi dichiarare il suo voto sariasi tenuto un altro consiglio. Di ordinario nelle grandi città erano eletti de' nobili nel consiglio a rappresentare in parlamento il loro rispettivo comune (4).

(1) Diploma, anni 1472, in Codice MS. G. 10, Q. 9, in Bibliot. Panormit. Senatus, pag. 366.

(2) Diploma, anni 1463. Ibidem, pag. 186.

(3) Seldenus, Tit. hon., pag. 443.

(4) Consilia universitati Panormitanae habita 13 maii et 17 septembris 1478. Siccome i due citati consigli dal diligentissimo autore estratti dall' archivio del nostro Senato, sono molto atti a dar lume sul modo come in quel tempo trattavansi gli affari; così noi siamo certi, che il lettore gradirà la nostra attenzione in pubblicarli a questo luogo.

Die decimo tertio madij decimae indictionis millesimo quatricentesimo septuagesimo octavo 1478.

« Fuit deductum in consilio per magnificum praetorem, cum consensu, et voluntate magnificorum juratorum, presente magnifico justitiario, et capitaneo infrascriptis magnificis civibus, ad hoc serio vocatis, et congregatis in aula baxia praetorij, domus consilii ut infra ».

Magnifici chitatini. La causa per la quali vi havimo fattu congregari si è, chi comu li magnificenzii vostri sannu, li illustri signori vicerè per ordinazioni di la sacra regia majestati, hanno fatto parlamento generali avanti heri, in lu quali nui intrari divimo per quista felichi chitati, cum li altri reverendissimi archiepiscopi, episcopi, et loro procuraturi, et conti et baruni et ambaxiaturi a lu regnu, et loro procuraturi, li quali illustri signori vicerè proposiru, chi la sacra regia majestati per suppliri a la guerra chi li fichiru li Franciai, dimanda da quistu regnu alcuna summa seu donativu per ipsu, et lu signori nostru re Ferrante re di castella nostru signori. Et pirchi li fu respusu per lu reverendu episcopu di Pacti per parti di tuttu lu regnu, chi sarimmo insembila, et poy si li darrà risposta, per la quali causa quista universitati comu la prima, et principali di quistu regnu, divi interveniri in tali parlamento cum congregarisi per potirisi respundiri a quillu chi è statu propostu per li illustri signori vicerè, vel altri signori consigliari, comu quilli chi siti prumpti ad tuttu servizziu di la majestà di lu signori re, ni consigliati quillu chi si divi fari in questa manera, et comu divimo compariri in consigliu, et cui si divi compariri per dari modu et ordini a le necessità di la sacra regia majestà, et a lu beneficiu comuni di questo regno, et di quista nostra patria.

Magnificus dominus Franciscus De Abbatellis baro Cammaratae est in voto quod dominus procurator cum nobilibus Francisco De Vigintimilliis, et Joanne Adam juratis, propia hujus universitatis, compareant in consilio congregando cum tribus brachiis ad examinandum ea, quae erunt necessaria, et opportuna pro donativo petito per illustres dominos vicereges, in modu chi la sacra regia majestà sia succursa a li soy necessitati, et lauda, et conforta li signori officiali, chi hagianu ad fari, et tratteri quelle cum li altri consiliarii, chi sia servizziu di lu signori re, et beneficiu di quista chitati; in lu quali servizziu si offcrixi prumpta. Magnificus Petrus De Campo dominus Terrae Mussumeli est in voto quod dominus procurator cum nobilibus Francisco de Vigintimilio, et Simone De Calvellis, et aliis juratis si eis videbitur, accedant ad consilium celebrandum cum aliis ambasatoribus, et audiant illud quod tractabitur in consilio, et examinent la congregatione fiendu quillu chi pari a quilli signori consiglieri, et non hagianu a promettiri nè dari risposta nixuna di chiusura, salvu chi sentiri la voluntati di li altri, et ancora digianu sapiri dali illustri signori vicerè cum boni modi, et expedienti fina a chi summa li signori vicerè vorrannu di denari, et facto hoc ipsi magnifici praetor et jurati congregent alium consilium in majori numero et copiosiori et explicent in consilio illud quod erit actum inter ipsas

Raccolto già ed apertosi dal viceré il parlamento, e proposto l'oggetto della ragunanza, ciascuno dei tre bracci riducevasi in un luogo distinto, e deliberava separatamente.

universitates et consiliarios et volontatem illustrissimorum dominorum viceregum videbunt, et tunc per quista universitati, si farrà quillu sarrà servizziu di la majestà di lu signori re et beneficiu di questa universitati à lu quali servizziu di lu signori re, ipsu è di ferma opinioni chi omni chitatinu, ti farrà multu bene. Ita quod lu signori pretori, et li dui jurati, ex tunc pro nihil promittant nec respondeant, nisi facto alio consilio, et per ut in alio consilio fuerit deliberatum. Ante expeditum consilium, fuit et est in voto, quod cum ipsis magnificis officialibus intersit magnificus dominus Raynaldus Suptili sindacus universitatis magnificus dominus Petrus de La Grua baro Careni est in voto ut dominus Cammaratae. Magnificus dominus Archimbaus De Leofante locumtenens magistri justiziarii, est in voto quod dominus praetor cum duobus juratis eligendis per ipsum praetorem, et domino Rajnaldo Suptili syndaco universitatis, interveniant in parlamento fiendo et examinent omnia, quae erunt peragenda, et non diffinixanu cosa alcuna, chi cum vui, non sianu XII chitatini notabili, qui nunc eligantur, li quali XII chitatini, cum lu preturi et dui jurati, et misser Rinaldu, ut supra habianu ampla potestati comu havi tutta la universitati circa materiam istius donativi, cum autoritati bastanti di exequiri quillu chi ad ipsi parrà. Magnificus dominus Nicolaus De Leofante regius thesaurarius est in voto quod praetor cum duobus juratis eligendis per eum, et cum domino Rajnaldo Suptili, et si ei videbitur cum tre chitatini adiuncti cum ipso, chi indi pigli compariscanu in consilio celebrando cum aliis universitatibus et capitaneo, chi si havirà la quantitati di lu donativu, ipse praetor cum aliis sociis suis vota referant in alio consilio in majori numero, et tunc si deliberirà quillu sarrà servizziu di la majestati di lu signori re, et beneficiu universali di quista chitati. Magnificus Fridericus De Abbatellis baro Chifalae est in voto quod magnificus praetor cum nobilibus Francisco De Vigintimilio, et Joanne Adam juratis intersint in consilio cum aliis universitatibus, et pertractent ea, quae erunt peragenda in ipso consilio pro regio servitio, et beneficio regni, et si eis videbitur antequam concludatur aliquid per eos conferant cum aliis civibus, hoc remittit ipsis magnificis ita quod omnia eis remittent.

Nobilis Bartholomeus de Calvellis est in voto cum domino Cammaratae, addendo quod cum ipsis officialibus intersit magnificus dominus Rainaldus Suptili. Nobilis Marius de Paternione est in voto quod dominus praetor cum duobus ex Juratis eligendis per ipsum pretorem accedant ad consilium ad examinandum ea quae erunt pertractanda, et cum eis intersit etiam dominus Rajnaldus Suptili, et nihil expediant nisi prius eligant cum eis sex adiunctos idoneos cives.

Magnificus dominus Fridericus Suptili est in voto ut Dominus Mussumeli, et addidit, quod cum ipsi officialibus intersit dominus Rajnaldus Suptili.

Magnificus dominus la Fuxa castellanus Castri ad mare, est in voto, quod Magnificus praetor et Francisco De Vigintimiliis et Simone De Calvellis juratis, et domino Rajnaldo Suptili accedant ad consilium cum aliis universitatibus, et audiant voluntatem aliarum universitatum et illorum qui erunt in consilio et fazza una stima di li altri universitati, et facto hoc ipse magnificus pretor, et sex sui congregent alium consilium in minori numero, et referant omnia quae tractabuntur et voluntatem aliarium universitatum, et tunc si pozza terminari quellu si dovrà exequiri et lu modu et lu bisognu di la universitati, et l'universali beneficiu et reggiu servizziu.

Nobilis Petrus Antonius de Plays est in voto ut dominus Fuxa, et addidit, quod intersit unus alius juratus, et sint tres jurati.

Nobilis Franciscus Lombardus, est in voto ut dominus Bartholomeus de Calvellis.

Nobilis Georgius Brancis est in voto ad idem.

Magnificus dominus Nicolaus Sfera est in voto quod praetor cum tribus juratis videlicet Simone de Calvellis, Joanne Adam, et Francisco de Vigintimilio accedant ad consilium, et ipsi audiant, ea quae ibi tractabuntur et patricanu li fachendi da fari, et portannsi in tali modo, chi quista universitati hagi ad dari exemplo a li altri universitati di lu regnu, intenti li servizzi, et succurriri di la majestà di lu signuri re, et audito chi aviranno diggianu conferiri cum XX: oy quilli chitatini, chi ad ipsi parirannu, et cum quilli compleant, et dent expedimentum a lu denaru, avvertendu sempri a lu servizziu di lu signori re et beneficio di lu regnu.

Nobilis Petrus De Bononia est in voto quod praetor cum nobilibus Simone de Calvellis et Alferio de Leofante, et Joanne Adam et syndaco accedant ad consilium fiendum, et audiant ea quae ibi tractabuntur, et exinde congregent alium consilium in minori numero et referant acta et audita per eos, et tunc terminabitur quid sit agendum.

Magnificus dominus Marianus Agliata judex magnae regiae curiae est in voto quod exequatur ordo magnifici Petri de Campo et cum eisdem praetore et juratis, accedat dominus sindacus et audiat ea quae ibi tractabuntur, et exinde si fazza una altra consigliu generali di una grandi congregazioni, et ibi si tractirà quillo sarrà necessariu, et opportunu.

Magnificus Lucas Bellachera regni Siciliae magister rationalis, est in voto ut dominus locumtenens.

Magnificus dominus Jacobus de Chinco est in voto quod magnificus praetor cum duobus juratis, eligendis inter eos, et magnifico sindaco accedant ad consilium, et audiant ea quae ibi pertractabuntur, et sentono la voluntati di li altri universitati,

Gli atti del parlamento tenuto in Palermo nel 1472 da noi ricordati nel libro precedente, dimostrano, che nella cappella di s. Giorgio nel cortile del convento di s. Francesco

et exinde referant congregato alio consiglio in minori numero, et ex nunc eligantur octo, aut decem cives, qui cum ipsis magnificis officialibus habeant onus providendi circa servitium regiae majestatis, et querant modum, at nihil expediant decisive sine alio consilio, in quo consilio nemo erit renitens circa servitium regi majestatis.

Nobilis Matthaeus de Campo est in voto ut dominus Fridericus Suptili.

Nobilis Salvator Brancis est in voto ut dominus Musumeli, et addidit esse Raynaldum Suptili.

Magnificus dominus Guido de Caprera est in voto quod magnificus praetor et omnes jurati cum sindaco interveniant il consilio cum aliis universitatibus, et audiant, et exinde referant congregato alio consilio, et tunc providebitur de adiunctis, et aliis rebus, quae peragenda erunt.

Magnificus dominus Fridericus de Bononia est in voto, ut dominus Guido.

Magnificus dominus Joannes Madrigal est in voto quod praetor cum duobus, aut tribus, aut omnibus juratis accedant ad consilium.

Nobilis Nicolaus de Bononia est in voto quod praetor cum omnibus juratis et domino Raynaldo sindaco accedant ad consilium, et ibi examinent, quae erunt examinanda, et exinde referant congregato alio consilio, et tunc deliberabitur quid agendum.

Magnificus dominus Gerardus Agliata regni Siciliae protonotarius: est in voto quod magnificus praetor cum omnibus juratis, vel ad minus cum duobus juratis, accedant ad consilium, et audiant omnia, quae ibi tractabuntur, et nihil decidant, sed congregent alium consilium in minori numero, et referant quid actum sit seu tractatum fuerit in consilio et est firmae opinionis, chi vistu lu travagliu di lu signori re, et lu succursu chi dimandano, non si farrà, excepto quillu sarrà servizziu di lu signori re, et publico beneficiu di lu regno, et quista nostra chitati.

Magnificus dominus Jacobus de Playa judex magnae regiae curiae est in voto, quod magnificus praetor cum duobus juratis eligendi inter eos et magnifico sindaco accedant ad consilium, et audiant quid examinabitur in consilio, sentiant etiam voluntatem illustrissimorum dominorum viceregum de summa donativi, et facto hoc, si vi trattassi di donativu ultra solitum modum, et fussi excessivu, ipsi officiales congregent alium consilium in minori numero, et tunc deliberabitur ut fiat regium servitium, ut haec civitas nostra possit reddere conformis voluntati illustrissimorum dominorum viceregum, qui sunt informati de regia necessitate, et voluntate. Si vero donativum petitum esset summae solitae et supportabilis, tunc possint ipsi officiales deliberare aut referre in alio consilio per eos congregando.

Magnificus dominus Jacobo de Benedicto regni Siciliae magister rationalis, est in voto quod praetor, et jurati omnes, et quando aliquis juratus esset occupatus, ad minus duo eligendi inter eos, et magnificus dominus Raynaldus Suptili sindacus accedant ad consilium pro parte universitatis et audiant quid examinabitur in consilio, et sentiant aliam voluntatem illustrissim. Dominorum viceregum super quantitate donativi petiti, et facto hoc pro majori servitio regiae majestatis et dominorum regum et honore istius civitatis fiat per ipsos officiales major convocatio civium et referant ipsi officiales voluntatem ipsorum dominorum viceregum et ea quae sunt in consilio pertractata et tunc deliberabitur quod sit fiendum pro rege servitio a la quali omni uno è obligato. Nob. Jacobus de Bononia est in voto ut dominus Jacobus de Bonanno. Nobilis Joannes Bernardus de Leofante est in voto ut dominus prothonotarius magnificus dominus Joannes de Villaraghut est in voto ut dominus Jacobus Bonanno.

Nobilis Philippus de Agiliberto est in vote ut dominus Jacobus de Bonanno.

Fuit conclusum quod magnificus praetor cum Simone Calvellis Francisco de Vigintimilio et Joanne Adam juratis, et domino Raynaldo Suptili sindaco acredant ad consilium, et nihil decidant nisi audiant, et referant, et exinde fiat aliud consilium.

Ex registro consiliorum anni decimae indictionis 1478 existente in officio illustris reg. M. notarii excellentissimi senatus hujus felicis et fidelissimae urbis Panormi extracta est presens copia ».

Collatione salva.

D. Antonius Scorza pro M. not.

Registrata fol. 71 reg.

Scripsit Lato.

D. Aloys. Lato de officio.

Die decimo septimo septembris decimae indictionis millesimo quadricentesimo septuagesimo octavo.

« Fuit per magnificum Franciscum de Abbatellis baronem Cammaratae praetorem, deductum in consilio cum consensu et expressa voluntate nobilium juratorum infrascriptis magnificis civibus ad hoc serio vocatis, et congregatis in sala baxia domus consilii ut infra.

Magnifici chitatini, la causa per la quali vi havimo fatto congregari è, pirchì in lu annu proximu passatu foru electi per la universitati nostra chi dovissiro compariri in parlamento generali per ipsa universitati lu pretori, et dui jurati, et sindaco, et da poy, li fussi data ampla potestati ad ipsu pretori, jurati, et sindaco, cussì comu in dui consigli si conteni et trattandusi in lu brazzu domaniali per eligiri deputati, per ipsu brazzu foru electi Palermo, Cathania, et Nicosia, deinde vero ad istanzia di li spettabili baruni li quali rispundiano, chi li dicti tri brazza si dovissiro eligiri una persuna per ciasquiduna, per la chitati di Palermo li jurati et sindaco elessiro lu preturi, chi

si raccolse il braccio domaniale, nella chiesa il braccio dei prelati, e in alcune superiori stanze del convento il braccio militare (1). Egli è il vero, che in un atto del parlamento

allura era in quali intervinni in multi acti, da poy comu deputatu, licet di la dicta deputazioni, non inde appari scriptura alcuna, deinde vero ultimo die mensis augusti raxunando lu dictu pretori cum tri jurati, et lu dictu sindaco di la dicta elezioni, et mandando per notar. Vito, lu quali havia fatto li acti, et non si trovando, la dicta elezioni scripta, li dicti tri jurati et sindaco elessiru lu dicto misser Simuni di Septimo comu chitatinu particulari per deputato. Pertanto si vi pari chi tali elezioni sia justamenti fatta, oy altrimenti comu a vuj parrà, si farrà, oy cui vi pari digia essiri deputato.

Magnificus dominus Archimbaus de Leofante regius locumtenens est in voto, chi si quisto facende si havi di vidiri di justizie, si misser Simuni pò essiri deputato ita vel nò quod remictatur scientibus, ma expedienti, et bene advinirj di la chitati, dixit, chi ne lu signori di Cammarata pretori, ne misser Simuni di Septimo baruni di Jerratane pirchi su baruni sianu deputati, sed nunc eligatur unu notabili chitatino, lu quali digia essiri deputato, verum chi non pozza fari cosa alcuna, chi primo loco, non conferixa omni cosa cum li officiali, et quattro altri chitatini nunc aligandi; inter quos cives sit dominus Simon de Septimo et lu sindaco, et juxta consilium illorum digia spacciari li cosi et non aliter.

Magnificus dominus Jacobus de Chinco est in voto quod dominus Cammaratae praetor sit deputatus sequendo omnia expediendo pro ut erant commissa praetori predecessori, et cum eo sit dominus Simon de Septimo ut civis, et tam ipse praetor; quam ipse dominus Simon habeant consulere cum illis personis cum quibus eis videbitur.

Magnificus dominus Antonius de Terminis obmisso illo capitulo, an electio facta in personam ipsius domini Simonis de Septimo sit valida ita vel na, ma attendendu a lu beni publicu, est in voto, quod praetor sit deputatus, et dominus Simon ut civis interveniat in deputazione cum praetore, et quando accadissi alcuna cosa dubiusa, si pozzanu consultari cum illis civibus, cum quibus eis videbitur.

Magnificus Petrus de La Grua baro Vicari est in voto quod praetor solus sit deputatus, et quod habeat consulere cum illis cum quibus ei videbitur.

Magnificus dominus Frabritius Suptili est in voto quod praetor solus sit deputatus, cum hoc, chi hagia a consultari cum dui dotturi et lo sindaco.

Magnificus Antonius Spatafora baru Solanti est in voto ut dominus Fabritius.

Nobilis Jacobus de Bononia est in voto, et remittit officialibus et sindaco quod aligant de novo unum deputatum, cum hoc quod eligendus non habeat potestatem aliquam expediendi sine consultatione officialium et civium.

Nobilis Franciscus de Lumbardo est in voto quod praetor solus comparest in consilio et sit deputatus, et quando si havissi ad mettiri oy spacciari in consilio una cosa pluj, chi un' altra, primo loco conferat cum officialibus.

Nobilis Joannettu de Vigintimillis est in voto ut dominus Fabritius.

Nobilis Nicolaus La Xabica est in voto ut dominus Jacobus de Bononia.

Magnificus dominus Guido de Crapona de electione non loquitur an sit valida an non, sed est in voto quod praetor solus sit deputatus, et quod habeat conferre omnia cum officialibus et sindaco, et aliis civibus hic eligendis.

Magnificus dominus Nicolaus de Sabia, de electione, an sit valida, vel na, chi Simuni de Septimo pro nunc dicit verbum, nullum, ma non si lassando di lu costumata est in voto ut dominus Jacobus de Chinco et addidit in consulendo sindacum, ma quando si havissi ad signari, solus praetor si digia signari.

Nobilis Nicolaus de Bononia est in voto ut Jacobus de Bononia et ille unus eligendus, non possit expedire aliquid sine consilio officialium et sindaci, et cum officialibus interveniat dominus Simon de Septimo.

Magnificus dominus Benedictus Crispo legum doctor est in voto quod persona domini praetoris interveniat in consilio, et debeat signare solus, et quod omnia comunicat cum officialibus et sindaco; et interveniat cum officialibus in consulendo dominus Simon de Septimo.

Magnificus dominus Fridericus de Diana dicit quod non potest votare, nisi primo loco declaretur si electio facta in personam domini Simonis sit valida vel nè.

Nobilis Philippus de Giliberto est in voto quod officiales eligant unum qui habeat comparere in consilio, et eligant quam volunt.

Magnificus dominus Fridericus de Bononia est in voto ut Jacobus de Bononia.

Fuit conclusum quod praetor solus sit deputatus pro urbe Panormi in consilio generali, et quod non expediat aliquid sine consilio officialium et sindaci, et quod dominus Simon de Septimo interveniat cum officialibus ad consulendum; et quod ipse praetor omnia expediat cum consilio supradictorum officialium et sindaci, et domini Simonis de Septimo casu quo velit intervenire.

Ex registro consiliorum anni decimae indictionis 1478, existente in officio illustris reg. M. notarii excellentissimi senatus hujus felicis et fidelissimae urbis Panormi extracta est praesens copia a.

Collatione salva.

D. Antonius Scorza pro M. not.

Registrata fol. 37.

Scripsit Leto.

D. Aloys. Leto de officio.

(1) Lib. V, cap. V, nota II.

di Catania nel 1478 è detto, che convocatisi i tre bracci nella maggior chiesa di quella città, il militare e il demaniale stavansi in confuso in un luogo detto le pergole di s. Agata, e gli ecclesiastici separatamente nel coro (1). Tuttavia nei tempi di appresso per costante disciplina si è veduto sempre ciascun braccio riunirsi in luoghi separati, ed alcuna volta assai ben distanti gli uni dagli altri. Nel parlamento del 1528 in Palermo il braccio ecclesiastico si raccolse nel palazzo del cardinal di Cardona, il militare nella chiesa di s. Nicolò del Gorgo, e nella chiesa di s. Eulalia il braccio demaniale (2). Parimente nel 1531 si riunì nella chiesa di s. Cita il braccio ecclesiastico, nella vicina chiesa dell'Annunziata il militare, e nella maggior cappella di essa il demaniale (3). Ebbero nel modo istesso tre luoghi distinti i tre bracci del parlamento tenuto in Messina nel 1537 (4).

Ivi nel proprio suo luogo ciascun braccio ragunato trattava e deliberava così la somma da pagarsi, che le grazie e i capitoli da proporsi al sovrano dal parlamento per l'approvazione. Conservasi tuttora nei reali archivii il voto di Antonio Ventimiglia ammiraglio del regno mandato nel 1472 al vicerè per leggersi in parlamento, e in quel manifestava il suo parere intorno al donativo da contribuirsi dal regno, e alle grazie da dimandarsi (5): e fu parimente ridotto nei registri reali il voto dell' ambasciatore di Calascibetta presente nel famoso parlamento di Catania nel 1478 (6). Comunicavano nel tempo istesso i tre bracci, di ordinario a comuni suffragi fissavano la quantità del donativo, e in comune stabilivano i capitoli, che poi con gli atti tutti del parlamento spediano per mezzo di ambasciatori al sovrano per l'approvazione (7).

196. Questi capitoli erano trasmessi a nome del regno tutto, ed ivi trattavansi di ordinario oggetti gravissimi, che riguardavano i magistrati, la disciplina dei tribunali, l'agricoltura, il commercio, il costume pubblico, in somma oggetti tutti di pubblico bene, e di interesse generale del regno. Pure ciascun braccio non trascurava, anzi con industria adoperavasi a procurare ciò che potea essere di suo proprio e spezial vantaggio: Noi abbiamo testè veduto con quanto studio e felice successo riuscirono a rendere nei parlamenti più privilegiata la loro condizione i baroni in quest' epoca, e sino giunsero ad accrescere dritti, giurisdizioni, e proventi nei lor vassallaggi: ed egli è qui da notarsi che erano tanto più preziosi questi nuovi acquisti dei baroni, quanto faceasi a spese dei vassallaggi, che essi nel parlamento rappresentavano: dee notarsi ancora, che sebbene i capitoli di simil fatta riguardassero il beneficio dei soli baroni, e in conseguenza del solo braccio militare, pure aderendovi gli altri due bracci, erano quelli proposti e spediti per l'approvazione a nome del regno tutto.

Con pari studio ma forse meno felicemente applicossi a vantaggiare nei parlamenti i suoi interessi il braccio ecclesiastico. Dee ora premettersi, che di ordine di Alfonso erasi fatta dal vescovo di Cefalù, e dall' abate di Santo Spirito e dai maestri razionali una descrizione generale di tutte le rendite ecclesiastiche del regno (9). Aggiungasi, che gli ecclesiastici

(1) Diploma, anni 1478, in codice MS. superius citato, pag. 503.

(2) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 171.

(3) Pragmat., ann. 1531, pag. 309.

(4) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 210.

(5) Diploma, anni 1472, in codice MS. superius cit., pag. 376.

(6) Diploma, anni 1478, loc. cit., pag. 497.

(7) Fu vietato da Filippo IV, nel 1636 di spedirsi ambasciadori cogli atti del parlamento; e ciò per risparmiarsi le spese, che tale spedizione causava al regno. *Memoria de' Parlamenti*, tom. I, pag. 80.

(8) Per formarsi un' idea adeguata di quanto i nostri parlamenti procuravano in quel tempo e promuovevano la universale utilità del regno vedansi le *Istruzioni di Scipione di Castro a Marcantonio Colonna vicerè di Sicilia*, presso un libro intitolato — *Tesoro Politico* — Tom. 2, in ottavo, ovvero tom. unico in quarto.

(9) Mongitore, *Monumenta Sacrae domus Mansionis*. Diploma, anni 1457, pag. 132. Questo diploma fu ottenuto a' 10 novembre sesta inditione 1457, dal precettore dei cavalieri Teutonici della Magione. Vi si chiese dal predetto precettore, che re Alfonso comandasse, che fosse eseguita una sentenza profferita dalla gran corte nel 1453, e dal medesimo re approvata espressamente nel 1456, per qual sentenza dopo ampia cognizione di causa erasi prescritto, *quod dicta sacra domus una cum ejus Grangiis teneatur contribuere tantum in solutione et contributione donativi regii ducentorum mille florenorum facti nostrae majestati anno primae indictionis, et nihilominus quod dicta sacra domus una cum ejus Grangiis in futurum esset et esse deberent ac declarentur exemplas a qui-*

erane in quei tempi frequentemente soggetti a varie imposizioni comandate loro dal papa per gli bisogni, come diceasi, della chiesa universale, e chiamavansi quelle imposizioni *sussidii caritativi*, *decime triennali*, *collette*. Le memorie siciliane del tempo ci attestano, che papa Calisto III nel 1455 impose la decima sopra i frutti, le rendite, e i proventi dei benefizi ecclesiastici, e re Alfonso autorizzolla in Sicilia (1): la comandò parimente nel 1482 il pontefice Sisto IV, e Ferdinando il Cattolico volle, che il vescovo di Catania prendesse cura di esigerla in Sicilia (2). I papi che esigeano queste contribuzioni in beneficio della camera apostolica concedeano ancora ai sovrani di potere esigere in alcune occasioni dagli ecclesiastici una certa somma; papa Eugenio IV diè facoltà ad Alfonso di farsi somministrare cento mila fiorini dai cherici tutti dei suoi regni; e a stabilire la tassa spettante ai Siciliani fu dal vice legato del papa nel 1433 ragunata in Palermo un'assemblea dei prelati del regno (3). Un'altra assemblea qui convocò lo stesso vice-legato nel 1450 di ordine di papa Nicolò V, perchè gli ecclesiastici del regno contribuissero una certa somma ad Alfonso; e può congetturarsi, che sia stata allora ciascuna diocesi tassata al pagamento di once cento venti (4). Nel modo istesso papa Innocenzo VIII accordò nel 1486 a Ferdinando il Cattolico di imporre per la guerra di Granata una decima triennale sopra tutti i vescovadi, beneficii, prepositure, e prebende dei suoi regni tutti, e ad esigerla in Sicilia mandò quel re un suo general commissario (5).

Oltre a tante imposizioni, a cui erano obbligati dai papi gli ecclesiastici Siciliani altre qui ne pagavano secondo le urgenze dello stato e del principe. Noi abbiamo, che nel 1472 furono dal re Giovanni richiesti i nostri prelati fuori parlamento ad apprestare una certa somma, la quale di fatto somministrarono i vescovi e il clero di ciascuna diocesi secondo la quantità tassata (6). Finalmente contribuivano tutti gli ecclesiastici a tutti i donativi e alle collette, che fissavansi nei parlamenti. Si sa dalle memorie dei tempi di Alfonso che l'ordine Teutonico della Magione non possedendo allora che sole once 600 annuali di rendita, era stato per la rata ad esso spettante tassato a pagare in alcuni donativi la somma di once 164, ossia per quelli soli pagava oltra il quarto della sua rendita (7).

A potersi liberare da tanle gravezze voltavasi da ogni lato il braccio ecclesiastico nei parlamenti. Implorò da Alfonso nel parlamento del 1447, che durante il pagamento del donativo per la ricompra del demanio non fossero tenuti gli ecclesiastici siciliani a pagare alcuna colletta, che lor volesse imporre il papa: che se pure vi gli obbligasse, fossero esenti di pagare quel donativo: la stessa istanza replicarone nel parlamento del 1451 (8). Comechè il re Alfonso avesse approvati questi capitoli, può tuttavia sospettarsi, che non fossero poi di fatto osservati, imperciocchè dimandarono nel parlamento del 1457, che fossero soggetti alla pena di pagare al fisco mille fiorini tutti coloro, che avessero violato gli anzidetti capitoli, e di poterli sottoporre alla censura ecclesiastica. Questa istanza Alfonso rigettò apertamente (9). Fallita lor questa via, voltaronsi da un altro lato, ed avrian voluto cercare pro-

bussumque solutionibus et oneribus collectarum etc. Ciò non ostante la casa della Magione era in quell'anno astretta dal vicerè di Sicilia a contribuire somme non indifferenti per gli altri donativi — *sub colore et praetextu quod idem conventus sacrae Mansionis erat adnotatus et descriptus in quodam libro, edito per venerabilem episcopum Cephaludensem et abatem Sancti Spiritus, et magistros rationales de nostro mandato, in quo declarantur omnes redditus ecclesiastici dicti regni, et sic reperiebatis dictum conventum esse descriptum pro unciis sexcentis annuis, propterea in collecta octoginta mille florenorum nobis debitorum, noviter imposita in dicto regno, in qua alia donatica, seu eorum pars ultra dictam summam ducentorum mille florenorum, includuntur, dictum conventum prò ejus portione... contribuere mandastis ac solvere uncias centum sexaginta quatuor... contro mentem et formam dictas sententiae...* etc.

(1) Ibidem, pag. 129, 130.

(2) Diploma, anni 1483, in codice MS. G. 10, superius cit., pag. 622.

(3) Mongitore, loc. cit., pag. 116.

(4) Ibidem, pag. 123.

(5) Diploma, anni 1467, in codice MS. superius cit., pag. 670.

(6) Diploma, anni 1472, in codice MS. G. 9, apud bibliot. Panormit. senatus, pag. 380.

(7) Mongit, loc. cit., ut in nota 14.

(8) Cap. 402, 411, reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.* pag. 355, et 372.

(9) Cap 309, ejusdem, loc. cit., pag. 409.

lezione dal dritto delle decretali, dalle quali i cherici tutti erano dichiarati esenti da ogni dazio o colletta; e a potervili obbligare credessi necessaria l'approvazione della sede apostolica (1). Vedeano i prelati siciliani che era antica e in osservanza la contraria disciplina in Sicilia; ed essendo al ben riconosciuto il dritto, e rispettata l'autorità del monarca, non osavano, lui non consapevole o ripugnante, interporre l'autorità del romano pontefice. Pregarono adunque il re Alfonso nel parlamento del 1457, che a potere essi contribuire nei donativi si ottenesse prima licenza dal papa con bolla diretta agli stessi prelati: rispose il re doversi stare al consueto (2); nè fu praticato altrimenti nei tempi di appresso. Avvenne la prima volta nel parlamento del 1537, che il braccio ecclesiastico si protestò di temere le censure imposte dal dritto canonico, e le pene e le scomuniche minacciate dalla recente costituzione di papa Leone X; e nel tempo istesso dichiarò che ei prestava il suo consenso alla offerta del donativo a patto di ottenersene prima licenza dal sommo pontefice. D'allora in poi fu introdotta l'usanza di chiedere questa bolla per ciascun donativo, in cui concorreano gli ecclesiastici (3), la quale a dì nostri è stata soppressa. Pure se i prelati ottennero indi forse di porre in pace colla bolla le loro coscienze, non guadagnarono di essere alleviati nei donativi.

Con assai più modestia, anzi con timida voce radissimamente facessi sentire il braccio demaniale. La prima volta nel parlamento del 1411 parve di prendere più sollecita cura dei comuni ch'ei rappresentava, e con suo particolar voto propose di doversi disgravare le università aggravate: aggiunse per quelle che non aveano fondi e rendite certe, e pagavano i donativi per mezzo di gabelle, che alla occasione imponeansi, di torsi via le gabelle immantinente, pagato che fosse il donativo; propose ancora che le università, le quali avessero fondi propri potessero infeudarli e concederli: dichiarò, che in quei luoghi, in cui fosse deliberato di doversi pagare per tassa, si ripartisse la tassa secondo le facoltà, e non già secondo il numero degli abitanti, e che disponessero quella tassa deputati eletti dalla stessa università, e che non ne fosse esente alcuno degli ufficiali (4). Un'altra volta in quest'epoca avanzò special supplica al vicerè Pignatelli il bracio demaniale nel parlamento del 1522, implorando alcune straordinarie provvidenze per esigersi i donativi nelle università del demanio (5).

197. La somma del donativo e la quantità della imposizione era di ordinario fissata dal comune consentimento di tutti i bracci. Ei si osserva costantemente, che la somma proposta dai vicerè era esattissimamente accettata e conchiusa dal parlamento: ed è ancora a questo luogo da notarsi la suprema prerogativa del principe, che apponeva alcuna volta delle limitazioni all'offerta del donativo. Conchiuse il parlamento del 1446 un sussidio di cento venticinque mila fiorini da pagarsi in cinque anni: Alfonso volle la somma di cento cinquanta, e per gli venticinque mila di più ne assegnò in compenso altrettanti da esigersi sopra le entrate dei caricatori e dei porti; e prescrisse che il pagamento si facesse in sei anni (6). Nel modo istesso avendo il parlamento del 1452 offerto un donativo di duecento mila fiorini da pagarsi in dodici anni per la ricompra del demanio, ne volle Alfonso scorsati immantinente trenta mila da applicarsi ad altri usi e alle necessità della sua corte (7). Parimente essendosi conchiuso dal parlamento del 1457 un donativo di trecento mila fiorini, e offertisi altri sessanta mila per costruzione ed armamento di quattro galee, a patto di pagarsene di tutta la somma cinquanta mila in ogni anno, e da cominciarsene il pagamento dopo che si fossero soddisfatti tutti i residui delle passate collette: fissò Alfonso nel febbraro di quell'anno che do' fiorini sessanta mila per le galee se ne pagassero trenta mila nel marzo imminente, e il restante nel vegnente settembre: per gli fiorini trecento mila accordò il tempo che aveano chiesto (8). E sotto Ferdinando il Cattolico avendo pregato il parlamento del 1481, che soddisfatto il donativo allora imposto, non fosse per altri

(1) Cap. 522, ejusdem, loc. cit., pag. 416.
(2) Cap. 522, ejusdem, loc. cit., pag. 414.
(3) *Memorie de' Parlamenti*, loc. cit., pag. 214.
(4) Ibidem, pag. 145.
(5) Ibidem, pag. 161.

(6) Cap. 401, reg. Alph., Tom. II, *Cap. Reg.* pag. 354.
(7) Cap. 488, ejusdem, loc. cit., pag. 396.
(8) Cap. 542, ejusdem, loc. cit., pag. 423.

anni cinque imposta altra colletta nè ordinaria nè straordinaria, limitò qual re la dimanda al triennio (1). Veramente tolti questi radissimi casi, che annunciano la sovrana prerogativa, costantemente per tutta quest' epoca i principi indulgentissimi niuna volta alterarono nè la somma, nè i tempi del pagamento, nè la distribuzione che faceano i parlamenti.

198. Intorno poi ai sistemi che adottarono i parlamenti nella distribuzione dei donativi, e quale genere di persone vi contribuissero, egli apparisce dai più antichi atti, che per massima annunziata dal parlamento del 1446 la imposizione essendo generale niuno dovea esserne esente, e che dovean tutti somministrar il proprio contingente secondo la tassa, e che se alcuna esenzione volesse accordare il re, dovea cedere a di lui conto (2): E nel parlamento del 1451 fu detto espressamente, che nel donativo allora conchiuso, ogni città, luogo, barone, o prelato dovea esservi compreso (3). Pure nel parlamento del 1452 avendo fatta istanza i due bracci ecclesiastico e demaniale, che alla imposizione stabilita in quell' anno dovessero contribuire i baroni e i vassallaggi, può fondatamente sospettarsi che forse alcuni di questi voleano farsene esenti (4). Merita di essere notato in questo luogo che se per sistema costante fu prescritto che nel donativo triennale dei 300 mila fiorini dovessero tutti concorrere generalmente, dichiarandosi che dovea ciascuno, eziandio privilegiato che fosse, contribuire a misura delle sue facoltà, ciò dee intendersi per gli soli beni allodiali, che possedeano i feudatarii nelle terre e città del demanio (5).

Sino ai principii del regno di Carlo V non si parlò di contingente, chè il parlamento assegnava a ciascun braccio. Avvenne la prima volta nel parlamento del 1531 che stabilitosi il donativo di 100 mila fiorini da pagarsi in cinque anni per servire alle fortificazioni del regno, se ne fece dal parlamento istesso la distribuzione annuale per ciascun braccio, e il militare fu tassato in otto mila fiorini, in in ugual somma il demaniale, e in quattro mila gli ecclesiastici; questi adunque ne pagavano la quinta parte. Fu allora stabilito espressamente, che le città tutte e terre del regno dovessero contribuire nel modo istesso come nel donativo dei trecento mila fiorini, e che doveano parimente concorrere i feudatarii, che non prestavano il servizio militare (6). Se tassavansi i feudatarii per gli beni allodiali, e se tassavansi quei feudatarii che non prestavano il servizio militare, eransi in conseguenza stabilita la massima, che i feudatarii obbligati al servizio militare non erano chiamati a contribuire. La stessa maniera di distribuzione fu eseguita nei parlamenti posteriori; e quando si volle mantenere nel regno diecimila fanti per difenderlo contro i barbareschi, due mila ne furono assegnati al braccio ecclesiastico, e quattro mila per ciascuno degli altri due bracci (7): osservasi solamente nel 1535, che entrarono espressamente a contribuire i baroni e i feudatarii tutti obbligati al servizio, quando nel parlamento tenuto in Palermo alla presenza di Carlo V, essendo conchiuso un donativo di 250 mila ducati da pagarglisi in quattro mesi; per cinquanta mila furono tassati i baroni e i feudatarii tutti, e ottantamila ciascuno dei due bracci militare e demaniale, e a quarantamila gli ecclesiastici (8). È chiarissimo ora, che quando parlavasi del contributo del braccio militare non intendevansi che i vassallaggi (9). Fu in quei tempi sistema costante dei parlamenti, che ivi tassavasi il contingente di ciascun braccio, in maniera che la somma tutta distribuivasi in cinque parti, una quinta parte di quella assegnavasi al braccio ecclesiastico, e agli altri due bracci per ugual somma il rimanente (10). Ma dal 1543 in poi fu introdotto di tassare il braccio ecclesiastico per la sesta parte, e le altre cinque parti divideansi ugualmente tra il braccio militare e demaniale (11).

Restano tuttora ignoti i principii sopra i

(1) Cap. II, reg. Ferd. I, loc. cit., pag. 521.
(2) Cap. 403, reg. Alph., loc. cit., pag. 355.
(3) Cap. 420, ejusdem, loc. cit., pag. 365.
(4) Cap. 488, ejusdem, loc. cit., pag. 395, et *Memorie dei Parlamenti*, tom. I, pag. 101.
(5) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 148, 152, 160, 174: e così sempre in tutti i posteriori parlamenti per l'anzidetto donativo triennale dei 300 mila fiorini.

(6) *Memorie dei Parlamenti*, tom. I, pag. 177.
(7) Ibidem, pag. 181, 187, 188, 192, 193, et 202.
(8) Ibidem, pag. 198.
(9) Ibidem, pag. 231, 254, 257.
(10) Ibidem, pag. 233, 239, 247.
(11) Ibidem, pag. 251, 256, 254, 261, 264, 266, 271, et 275.

Digitized by Google

quali regolavano allora i parlamenti questa maniera di ripartiziono ai tre bracci. Comprendesi chiaramente, che imponendosi un donativo per caso di guerra, e prestando i feudatarii il servizio militare, non doveano essere tassati in quel donativo, percioocchè non poteano essere aggravati da un doppio peso. Ma quando imponeasi il donativo per altre cagioni, e ve n'ebbe allora non infrequentemente per gli matrimonii delle figliuole reali, che era uno de' casi feudali, in cui i baroni doveano il servizio, non comprendesi perchè no li abbiano i parlamente fatti esenti. Venne quindi accreditandosi la massima, che i baroni doveano il servizio nel solo caso della guerra, o forse si giuocò di parole, giovandosi che il servizio feudale chiamavasi volgarmente militare. Resta parimenti ignota la ragione, per cui abbian fissata la proporzione, che la quinta o la sesta parte di tutto il donativo imponeasi agli ecclesiastici, e in ugual somma siano stati tassati il braccio militare e il demaniale. Non solo sotto Alfonso erasi fatta una descrizione generale di tutte le rendite ecclesiastiche del regno, ma avea già il vicerè Giovanni de Vega descritto e pubblicato nel 1553 per ordine di Carlo V lo stato della rendita dei vescovati tutti, delle abbadie e beneficii di real padronato (1). E parimente lo stesso vicerè Vega avea nel 1548 fatta una descrizione generale dello stato della popolazione dei luoghi di ciascuna città e terra dell'isola (2). Ora fattosi un leggiero e superficiale confronto risultava chiarissimo, che possedendo gli ecclesiastici assai molto di meno della sesta parte della rendita pubblica, non potevano essere con giusta proporzione tassati a pagare il sesto della pubblica imposizione. E nel modo istesso essendo assai maggiore lo stato dei vassallaggi di quello de' luoghi demaniali, novorandosi di quelli oltre a cento cinquanta, e non oltrepassando questi stabilmente il numero di quarantatre, e costando che assai maggiore rendita possedeano quelli che questi (3); non intendesi, perchè in ugual somma fossero tassati allora il braccio demaniale, e il militare.

Volendosi ora investigare in che modo: tassatosi dal parlamento il contingente a ciascun braccio, siensi poi regolati a dividerne la rata ai singoli componenti di quello, dee qui ricordarsi, che pretese il braccio ecclesiastico nel parlamento del 1457, che ei stesso o persona da lui diputata facesse le tasse da distribuirsi agli individui del braccio stesso, e che ei costituisse il colletore. Rispose Alfonso di doversi staro el consueto (4): il consueto era, che la tassa per gli singoli di ogni braccio dovea farsi dai diputati del regno (5). Noi di essi tra poco ragioneremo. Pretese ancora nell'accennato parlamento il braccio ecclesiastico che al contingente spettantegli concorressero tutti gli ecclesiastici, e gli ordini tutti religiosi del regno, purchè avessero una rendita annuale, e che niuno fossene esente: prescrisse Alfonso, che contribuissero solamente coloro, che eran soliti di contribuire (6). Ma poi nel parlamento del 1503 ottenne il braccio ecclesiastico, che eziandio contribuissero quelli che non soleano, e vi furono posteriormente compresi anche i padri mendicanti del terzo ordine, e gli ecclesiastici tutti così beneficiali che non beneficiali, eccetto solamente i preti e i chierici poveri (7). Fu ancora abilitato ciascuno componente il braccio ecclesiastico a potersi ritenere sopra i poosionisti la rata della tassa aggravatagli, e i pensionisti ancora doveano concorrere in proporzione allo speso per la fabbrica e per gli ornamenti delle chiese (8). Si noti a questo luogo, che quando nascea controversia nel braccio ecclesiastico per causa di tassa imposta ad alcuno de' suoi componenti, e massimamente quando alcuno di questi pretendeane esenzione, praticava allora quel braccio di diputare suoi agenti, e la lite agitavasi e decideasi per delegazione suprema alcuna volta dai giudici della gran corte, ed altra dalla magna curia dei maestri razionali (9).

Noi ignoriamo con quale norma siasi pro-

(1) Fazellos, *Hist.*, pag. 630, ediz Panormitanae, anni 1568.
(2) Ibidem. pag. 639.
(3) Idem, ibidem.
(4) Cap. 336, reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 422.
(5) Cap. 403, ejusdem, loc. cit., pag. 355.
(6) Cap. 510, ejusdem, loc. cit., pag. 410.
(7) Cap. 36. reg. Ferdin. I, loc. cit., pag. 538. *Memoria de' Parlamenti*, pag. 206, 230, 237, 161, 297, 272.
(8) Cap. 35. ejusdem, loc. cit., pag. 537. Capitolo 109. reg. Caroli I imp., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 78, et cap. 245 ejusdem, ibidem, pag. 208.
(9) Mongitor. *Monum Sacr. Dum Mans*, pagina 127, et 133.

ceduto dai diputati del regno nel ripartire il proprio contingente della colletta e del donativo a ciascuna terra e città, così del demanio che soggetta ai baroni. Sappiamo che molte ne erano esenti per antichi privilegii. Sappiamo che Palermo sin da più rimoti tempi del donativo triennale de' trecento mila fiorini ne contribuiva quindici mila a cinque mila l'anno, il che importava la vigesima parte della somma tutta (1). Si sa parimenta, che era allora ridotta Catania a non aver patrimonio alcuno, perchè tutto spendeasi a soddisfare i donativi (2). Ed altre università si doleano di essere indebitamente aggravate, onde che proponea le sue istanze alcuna volta in parlamento il braccio demaniale (3). Furono quelle doglianze riconosciute in alcun tempo così ragionevoli, che ad istanza del regno tutto ordinò il vicerè marchese di Pescara una generale descrizione *per disgravare i poveri*, a quale effetto il parlamento del 1570 somministrò un donativo di scudi tredici mila (4).

Intorno poi alla distribuzione locale e alla maniera secondo la quale tassavasi il contingente agli individui di ciascun luogo, non fu in ogni tempo e in tutti i luoghi adoperato lo stesso sistema. In alcuna terra e città a pagare la rata significatale imponeansi gabelle: altrove divideasi per tassa; e in altri luoghi, e qualche volta distribuivasi alle facoltà ed ai beni del territorio. Dappertutto ne erano incaricati i giurati ed altri probi uomini scelti in consiglio. In Palermo nel 1444 a pagare la rata di once trecento imposte in occasione del maritaggio della figliuola del re fu tenuto dai giurati un consiglio, e deliberato di pagar quella rata per mezzo di nuove gabelle: ed avendo i mercadanti sborsata la somma anticipatamente, fu risoluto di doversi assegnare a quelli per tre anni il frutto di dette gabelle, da levarsi via queste immantinenti, tostochè fosse soddisfatto il credito dei mercadanti (5). In altri tempi erasi introdotto generalmente un abuso, che *tassavansi i ricchi per mitati più di quillo: che pagavano li poveri jornateri, non avendo respectu nè consideraziomi a la facultati ed a la possessioni chi tenino li ricchi nè li mediocri, nè manco alla paupertati di li poveri: di modo che lo donativo predicto resta tutto supra li spalli di li poveri*. Supplicò il regno tutto al vicerè Pignatelli nel 1519, che facessero la tassa per ciascun luogo gli ufficiali ordinarii del comune, ed altri sei aggiunti del pubblico consiglio, due popolani, due borgesi, e due gentiluomini, ed essi tutti la ripartissero secondo le facoltà di ciascheduno: della quale tassa e distribuzione ne dovessero fare scrittura, e ridurla nei registri del comune, trasmettendone una copia al vicerè, e un'altra per se ritenendone i diputati eletti in consiglio (6). Forse con queste provvidenze furono riparati tanti abusi: pure veggiamo che i parlamenti di tempo in tempo occupavansi a stabilire i mezzi per la distribuzioni locali del donativo. Così nel 1531 a mantenere i dieci mila fanti a spese della nazione si volle dal parlamento, che a ripartire la tassa per ogni luogo si tenesse un consiglio, e i diputati ivi eletti e i giurati doveano ripartirla sopra i facoltosi, e furono ancora le università abilitate a pegnorare il lor patrimonio (7). In altro tempo fu deliberato, che potessero le università tutte dopo tenuto il consiglio imporre gabelle, purchè nei luoghi del demanio se ne avesse l'approvazione del governo, e nei vassallaggi dai baroni per gli interessi di questi (8). Altra volta erano le università lasciate dai parlamenti in libertà d'imporre gabelle, o pagare per tassa, o di *subjugare* il patrimonio (9). E in qualche parlamento fu risoluto, che a fissare il modo del pagamento locale, oltre i giurati, per ciascun luogo dodici diputati scegliesse il consiglio (10). È chiaro adunque, che non eravi un sistema generale e uniforme per di-

(1) Cap. 91, Reg. Fardin I, tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 574, cap. 6, Reg. Car. I imper., tom. II, *Cap. Reg.* pag. 10, et cap. 27, ejusdem, ibidem, pag. 21.
(2) Cap. 32, ejusdem, ibidem, pag. 21.
(3) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 145.
(4) Ibidem, pag. 354.
(5) De Vio *Panormitanae Urbis privilegia*, pagina 285, 286.
(6) Cap. 38, Reg. Caroli I imperat., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 29, 30.
(7) *Memorie de' Parlam.*, tom. I, pag. 183, 184.
(8) Ibidem, pag. 227, 239, 248.
(9) Ibidem, pag. 271.
(10) Ibidem, pag. 266.

Digitized by Google

attribuire in ciascun paese il pagamento del donativo.

Non mancano esempii in quest' epoca, che ad avere anticipatamente il danaro ricorrevasi al mutuo. Nel 1537 a mantenere i dieci mila fanti, e volendosi pronta una somma di danaro si fece che prima la sborsassero i facoltosi di ogni luogo, da compensarsela poi nel ripartimento della tassa che dovessene indi fare in minuto; e quei facoltosi designava nei suo vassallaggio il barone, nei luoghi demaniali il consiglio (1). Parimente i diputati del regno furono abilitati nel parlamento del 1547, che ad anticipare qualche pagamento del donativo ivi conchiuso potessero anticipatamente far pagare i facoltosi di ogni città e terre del regno (2).

Intorno al modo di esigere il danaro dalla colletta, non erasi ancora stabilito un sistema fisso e uniforme: esigendo alcuna volta i diputati del regno, altra volta i giurati del luogo, e ne davano conto a dirittura al vicerè, o ai di lui magistrati ed ufficiali. I giurati consegnavano quel danaro al tesoriero della università, e ne davano poi conto ai maestro giurato, o ai maestri razionali. Eranvi collettori destinati dal vicerè, e quando il pagamento non facessi ai tempi determinati, mandavansi dal governo portieri o commissarii a spese dei debitori contumaci. In altri tempi e per altre cagioni ne faceano la esazione i diputati del regno: così Alfonso prescrisse a petizione del parlamento del 1446, che esigessero il donativo per la ricompra del demanio i diputati del regno; e nel 1531 offertisi cento mila fiorini per le fortificazioni del regno, si volle che uno dei diputati di ciascun braccio esigesse la rata spettante al suo braccio, e ne facesse il deposito in banco a nome dei diputati. E quando fu prorogato nel 1555 lo stesso donativo, e impostone un altro per la costruzione dei ponti, siccome la cura di spendere e di applicarne il danaro a questi oggetti fu data ai diputati del regno, così fu disposto ch' essi ancora ne curassero la esazione, e a lor nome in banco se ne facesse il deposito.

199. Ma è tempo ora mai che dei diputati del regno e della istituzione dell' ufficio di quelli più distintamente si ragioni. Finchè non imponeansi le collette di ordinario che quelle specificate nei casi feudali, ne comandava la somma il principe con suo pubblico editto, e ne distribuiva le rate con cedole e notamenti trasmessi ai giustizieri, i quali significata la distribuzione ai paesi della loro rispettiva provincia poi ne esigeano il danaro per ciascun luogo. Con questo sistema si visse dai tempi normanni sino agli Angioini e sino ai primi re della casa di Aragona. Avvenne sotto Federigo, il terzo di questi re, che in una guerra aspra e continua di quaranta e più anni non si poterono regolare le contribuzioni pubbliche a norma degli usi feudali, e fu bisogno d'intimare continuamente nuovi sussidii, e cercare ogni di danaro, onde a ripartirlo e ad esigerlo varii e sempre nuovi espedienti adoperò il re Federigo: e quando dopo l'anarchia, che avea fatto cadere in dimenticanza il nostro dritto pubblico, e spenti i giustizieri provinciali, volle Martino riordinar la Sicilia, nè anche questo re si governò con sistemi fissi e uniformi per tassare ed esigere le collette. Sino a questi tempi niuna menzione in nessun luogo dei diputati del regno. Questi appariscono la prima volta nei tempi di Alfonso, ossia quando introdottisi più frequentemente e per sistema i sussidii oltre i casi feudali, cominciossi a chiamar quelli *donativi*, e ad adoperare nel decretargli il concorso della nazione, e per essa del parlamento, il quale fu eziandio autorizzato dal re a diputare le persone, che ne facessero la distribuzione e la tassa: e queste, trasportandosi in Sicilia i vocaboli d'un istituto Aragonese, *diputati del regno* furon dette.

Noi non abbiamo ancora veduto l' atto solenne, ed ignoriamo l'anno, in cui abbia Alfonso abilitato il parlamento a costituire quei diputati: il capitolo del parlamento del 1446, che è la più antica memoria, la quale dei diputati del regno faccia menzione, li suppone costituiti (3). Egli apparisce dalle memorie di questi tempi che il parlamento eleggevali, e da un atto pubblico del comune di Palermo del 1478 è chiaro che da ciascun braccio erano eletti i suoi diputati, e in quell' anno furono tratti da tre città principali i tre rappresentanti del braccio demaniale. Avea

(1) Ibidem, pag. 206.
(2) Ibidem, pag. 248.

(3) Cap. 401, Reg. Alph., tom. I. *Cap. Reg.*, pag. 351. *Memorie de' Parlam.* tom. I, pag. 95.

Digitized by Google

prescritto Alfonso nel 1457, che almeno tre diputati di ciascun braccio nella operazione di distribuire la tassa intervenissero (1), e in tempi posteriori vedesi ordinato, che si dovessero creare dai tre bracci nove diputati, tre per ogni braccio (2). Quantunque indi possa fondatamente raccogliersi, che non più di nove fossero allora i diputati del regno, pure alcuna volta veggonsi in maggior numero, siccome apparisce dal catalogo di quelli, che incomincia sin dall'anno 1499, ed è ridotto alle stampe.

Egli è manifesto dagli atti de' parlamenti de' tempi di Alfonso, in cui deve fissarsi l'epoca della istituzione de' deputati del regno (3), che il primitivo proprio e nativo ufficio loro non altro fu, che il ripartire la tassa, sì veramente che la distribuzione a ciaschedun braccio faceasi da' rispettivi suoi diputati; egli è ancor certo dagli atti stessi, che per l'anzidetta operazione Alfonso associò a quelli più volte ministri fiscali e i suoi magistrati. Nel 1446 vi aggiunse espressamente il vicerè: nel 1451 oltre il vicerè, il maestro giustiziero, maestri razionali, il conservatore, o il di lui luogotenente: e nel 1457 il vicerè ed i maestri razionali (4). Parimente quando il donativo imponeasi per gl' interni bisogni del regno, e qui dovea tutto spendersi ed applicarsi, non che la tassa e la distribuzione, ma l'esazione ancora e l' espensione per l'oggetto proposto incaricavasi tutta a' deputati del regno. Quindi il donativo sotto Alfonso per la ricompra de' beni demaniali alienati fu decretato a patto, che il danaro di quello dovesse pervenire in mano de' diputati, perchè all'effetto della ricompra impiegasserlo (5). E la stessa disposizione ebbe luogo dipoi pe' donativi imposti per la costruzione de' ponti, e per le fortificazioni del regno (6).

Ma non ostante che fossero assai limitate le anzidette incumbenze, essi diputati veniano di tempo in tempo a maggiore rappresentanza elevandosi per disposizioni ulteriori dei nostri re, i quali avendone in prima comandata l'esistenza vollero in seguito ch' esistessero con dignità. Avendo il parlamento del 1474 richiesto, ch' essendo i capitoli e le leggi del regno dagli ufficiali regii non di rado poco rispettate, o violate apertamente, fosse conceduto di poter costituire alcuni difensori di essi capitoli, e che la elezione di questi dipendesse da' diputati eletti dal parlamento, colla facoltà di potere a quelli per le spese occorrenti assegnare un conveniente salario: rispose il re Giovanni, non esser necessaria la istituzione de' difensori, essendo egli pronto sempre a fare osservare i capitoli o le leggi del regno; non dimeno essergli a grado, che quando volessero, destinassero una due o tre persone, che potessero ne' casi d' inosservanza fare istanza solamente e supplicare il re o il vicerè, e dovessero indi stare ed acchetarsi a qualunque dichiarazione o provvidenza desse il re o il vicerè alle loro suppliche o istanze: potere a quelle persone venir assegnato un giusto e moderato salario sulle facoltà del regno, da tassarsi coll'intervento del vicerè: doversi finalmente quegli ufficiali mutare ogni anno ovvero ogni due anni, o tutto al più ogni triennio (7). Egli era naturale che potendo i diputati del regno eleggere quegli ufiziali, i diputati stessi entrassero a tale incumbenza; veggonsi essi di fatto prendere in tempi dopo la cura di sollecitare presso i vicerè, perchè fosse data *esecutoria* a' capiteli; che veniano

(1) Cap. 313, ejusdem. loc. cit., pag 412.

(2) *Memorie de' Parlam.*, tom. I, pag. 177.

(3) Fa meraviglia come il dottor D. Francesco Serio e Mongitore nelle sue note alle *Memorie dei Parlamenti*, tom. I, pag. 82, not. *(a)*, abbia potuto assegnare origine più antica all'istituzione dei deputati del regno; e vedere i dodici deputati del regno d' oggidì ne' dodici uomini *nobili e prudenti*, i quali volle re Federigo II, che eletti dalla *Curia generale di sindacatura*, da ragunarsi in ciaschedun anno il dì d' Ognissanti dinanzi lui o d' altri da esso re costituito a tal uopo *questiones et causas Criminales... nobilium... secundum Deum et justitiam audiant, examinent, sententialiter terminent, et decidant appellatione remota, eorum officio usque ad anni curriculum, ad celebrationem sequentem curias duraturo* (cap. 3, reg. Federici II, tom. I, *Cap. Reg*, pag. 48). Il dottor Serio avrebbe ragionato bene, quando in quella istituzione di re Federigo avesse ravvisato non la deputazione del regno, ma la *Curia de' Pari*, che dinanzi al re giudicar dovea dei delitti dei *Pari* del *regno*.

(4) Cap. 401, 425, 314. reg. Alph, tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 354, 366, 412.

(5) Cap. 401. ibidem.

(6) Cap. 69. reg. Ferdin. I, ibidem, pag. 567. *Memor. de' Parlamenti*, tom. I, pag. 261, et 267.

(7) Cap. 101, reg. Johan., tom. I, *Cap. Reg*, pag. 500.

d' approvare i sovrani (1). Fu parimente dichiarato in più parlamenti, che i diputati del regno avesser la stessa potestà, che i tre bracci congiuntamente (2); ma ciò sempre intendesi relativamente alla sola facoltà lor commessa dai parlamenti, o dal principe autorizzata, di ripartire ed esigere i donativi.

Non però di meno erano assai lungi i diputati del regno sino ai tempi di Carlo V di aggiungere a quel grado di autorità, o di essere ridotti ad una meglio ordinata costituzione del loro ufficio, siccome furonvi abilitati nell' epoca susseguente. Noi abbiamo testè dimostrato, che tutti i donativi essi non esigevano nè amministravano; non aveano ancora luogo determinato, nè giorni certi di loro ragunanza, nè aveano compilato ordinazioni e regolamenti, secondo i quali doveano governarsi: anzi si ha memoria, che i diputati di ciascun braccio ragunavansi alcuna volta separatamente. Si è fatta parimente vedere la disciplina ne' tempi di Alfonso, in cui le cause di esenzioni e di tasse de' parlamentarii dinanzi i magistrati regii agitavansi. Veramente non pria de' tempi di Filippo II avvenne che fu la deputazione del regno composta in unica corporazione, ed ebbe allor finalmente forme più certe di magistrato.

CAPITOLO VIII.

200. Relazioni esterne. — 201. Dicadimento assoluto del nostro commercio. — 202. Relazioni con la Puglia per tutto il tempo che ebbe questi suoi proprii re. — 203. Con alcuni degli stati Italiani. — 204. Impresa e tentativi nell' Africa. — 205. Relazione con Roma: ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico in questi tempi.

200. Avendo già la Sicilia perduta per sistema la presenza del principe, e ridotta sotto il governo dei viceré, divenuta già parte subalterna di assai più ampi e più possenti dominî, venne quindi a perdere naturalmente la sua propria e diretta rappresentanza di regno, nè potè oltra più essere centro o capo di relazioni politiche: anzi fu mestieri di piegarsi a quello inevitabilmente, o a quegl' interessi servire, che vania superiormente disponendo la ragion di stato e di commercio dei regni spagnuoli. Per la qual cosa se si è veduta sinora prender la Sicilia il suo luogo, e fare in alcun tempo gloriosa comparsa nel dritto pubblico, o con le altre potenze di Europa, e trattare ancor'essa, paci alleanze o tregue; non vedrassi con pari dignità da ora innanzi comparire; imperciocchè avviluppata in estranee vicende o tratta dietro ai destini di altri regni, tanto potè conservare delle sue antiche relazioni, quanto eran compatibili con interessi superiori e stranieri: e le sue antiche pretese o i titoli e i diritti suoi oltramarini furon tutti assorti a rappresentati dalla maggior potenza di una più ampia monarchia. Di fatto il ducato di Atene e di Neopatria sottratto in questi tempi dalla immediata dipendenza della Sicilia fu annesso perpetuamente alla corona di Aragona; e per le tante imprese nell' Africa ne risentì l' isola nostra le spese e i disagi della guerra senza parteciparne direttamente alla gloria e al beneficio della conquista.

201. Non avendo adunque sue proprie relazioni politiche, fu ridotta alle sole di privato commercio, e alle privatissime operazioni d' industria o di traffico con le nazioni straniere: e queste istesse furono allora sconcertate e disturbate da grandi e nuovi avvenimenti, che segnalaron quel secolo. Se faceano i Siciliani un grandissimo commercio con la Grecia, e scorrendo i mari di Romania aveano stabiliti sinora i lor fondachi in Costantinopoli e in Acri, che era stato il centro e l' emporio del commercio in levante, videro immantinenti impediti in quei luoghi, e pressocchè mancati i lor traffichi, quando fu presa nel 1453 Costantinopoli; e la potenza musulmana stesa per tutta la Grecia venne a signoreggiar l' Africa, e sovrastare all' Italia, e a corseggiare impunemente i nostri mari a segno, che della Favignana e del Marettimo già rese diserte, se ne faceano i corsari dell' Asia e dell' Africa opportuni e sicuri ricetti. A sì grandi ostacoli opposti al commercio col levante non guari dopo si aggiunsero le scoperte del Nuovo mondo, e nuovi e meno impediti cammini trovati a riportare in Europa le ricchezze del mezzogiorno dell' Asia. Il perchè introdotti nuovi ordini, e dato nuove direzioni alla navigazione e al commercio, siccome altre nazioni con successo vi si applicarono, ed altri porti ed altri siti furon più riputati e frequentissimi

(1) Tom. II, *Cop. Reg.*, pag. 180.
(2) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I, pag. 149, 154.

Digitized by Google

così venner mancando quei di Sicilia: e Messina, che per l'ottimo suo sito seala era stata ed emporio al levante, e porto di ogni mercatanzia e di ogni industria; e Trapani, che per lo commercio con l'Africa, e per gli passaggi in Palestina e in altri luoghi di Soria avea apprestato dalla parte del mezzogiorno un più spedito e sicuro cammino, ammendue città fiorentissime, e che avean date loggie, alberghi, e chiese alla più parte delle nazioni, che vi esercitavano i lor traffichi, e vi teneano i lor consoli, furono le prime a risentirne gli effetti. Trapani, perduta in prima Terra Santa, e poi la Grecia, e infestata l'Africa, non si riebbe mai più; e già regnando Alfonso eran quasi ivi mancati tutti i consolati stranieri. Solo o in qualche modo potè dopo ripigliarsi Messina, imperciocchè per essa avvivossi quell'avanzo di commercio, che a farsi continuò per lo antiche vie col levante.

Si avvider tosto i Siciliani che il nuovo stato di cose venia a piombare direttamente contro le loro industrie marittime; e già ne provavan gli effetti. Usi a portar nell'Affrica le loro mercatanzie, da cui risultava beneficio generale al regno (1), già nel 1458 doleansi nel parlamento ragunato in quell'anno che erano di continuo infestati dai vicini barbareschi: ed ivi soggiunsero, che essendo già soliti fare grandissimi traffichi nelle parti di Romania, onde comune utilità ed eccessivi guadagni il regno ne ritraea; ora l'imperator turco, dopochè avea occupata Costantinopoli, contrastava loro il passaggio a quelle parti (2). Ma non compresero i Siciliani che le esterne relazioni di questo regno non poteano più disporsi a norma de' soli e diretti interessi suoi; e che dovean decidere dello stato loro, estranei e più potenti interessi. Adunque supplicarono il re Giovanni, perchè ei facesse pace coi Genovesi, e tregua coi Turchi; o permettesse almeno che gli abitatori di questo regno si procacciassero un salvo condotto dall'imperador di Costantinopoli, acciocchè riapertasi in quelle contrade la via e le comodità del trafficare, venisse il regno abilitato ai suoi antichi guadagni, con cui per altro era combinato il maggior beneficio delle dogane e degli altri proventi reali. La risposta del re non annunziò, che una provvidenza assai generale (3). Cresceva impertanto ogni dì la miseria, e il parlamento del 1474 replicando le stesse istanze al medesimo re, aggiunse che il regno ridotto ad estrema povertà implorava con le ginocchia per terra dalla mansuetudine della real sua maestà, che fosse recata ad effetto la petizione avanzatagli nell'altro parlamento: o almeno accordasse a questo regno, che le nazioni tutte sì di cristiani, che d'infedeli, così amiche, che nimiche di sua maestà, potessero liberamente venire in Sicilia, e fossero assicurate e affidate per lo spazio di sessanta miglia di mare; e chiunque avessele offese, fosse dichiarato ribelle, e fuorgiudicato, e punito con la pena di morte, e con la confiscazione dei beni: e che fossero alla stessa pena soggetti coloro che agli offensori avesser prestato ajuto e favore. Il re condiscese a questa dimanda ma eccettuò espressamente, i ribelli di Sicilia, se ve ne avesse; i ribelli della corona e della casa di Aragona, e tutti i suoi nimici, che faceangli guerra attualmente (4). Con questo principio di dipendenza e di inceppamento

Cap. 170, Regis Alph, tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 263. « Quia accedentes ad montes Barcharum cum mercantiis a longissimo tempore... attento reipublicae hujus regni beneficio, quod ex mercantiis ibidem delati resultat etc.

(2) Cap. 13. Reg Johan, loc. cit., pag. 438, « propter vexationes et incomoda, quae continuo regnum Siciliae patitur a barbaris eidem regno vicinis; et praeterea propter occupationem Costantinopolis a magno turco; inhibitus est aditus ad partes Romaniae, ubi plures mercantias permaxime Siculi exercebant, onde maximum comodum et utilitatem et excessiva lucra ad dictum regnum incolae transportabant. ».

(3) Ibidem.

(4) Cap. 102, 103, ejusdem, ibidem, pag. 500, 501. « Et cum regia majestas, variis diversisque occupationibus impedita ad effectum hujusmodi petitionem (scilicet capitulum 13. Regis ejusdem), suamque sacratissimam responsionem, et decretationem deducere nequiverit, ideo peculiare regnum praedictum Siciliae, amodo ad extremam necessitatem et paupertatem deductum, genibus flexis humanitatem et mansuetudinem incliti et sacratissimi regis exorat humiliter, et devote, quatenus placeat petitionem dicti regni superius exoratam, et responsionem suam ad effectum deducere, vel saltem dicto regno concedere, quod omnes nationes gentium tam fidelium, quam infidelium, tam amicorum quam inimicorum ipsius regiae majestatis, ad dictum regnum confluentium et venientium per sexaginta milliaria ad mare circum circa regnum praedictum, guidati et affidati sint, ac tute venire possint; et offensores quicumque fuerint, penam vitae

furono tutti regolate da ora innanzi le relazioni esterne della Sicilia: ed erano esse rotte, ripigliate, intermesse, e trattate dai vicerè secondo gli ordini e gli interessi della corte di Aragona.

202. La Puglia, che era stata riunita alla Sicilia da Alfonso in maniera, che venne a risultarne unico corpo di monarchia, come sotto i Normanni e gli Svevi, ne fu nuovamente divisa alla morte di quel re, che lasciò tutti i suoi regni ereditarii al suo fratello Giovanni, e dispose della Puglia come di libero acquisto in favore di Ferdinando suo figliuolo bastardo. Egli è il vero che sin dal principio fu il re Giovanni sollecitato segretamente da alcuni dei baroni pugliesi perchè venisse a pigliarsi un regno, che gli spettava per legittima successione: ma essendo occupato quel re da grandissime guerre, e massimamente in Catalogna e in Navarra, rispose che ei desiderava, che per allora osservassero la fede a Ferdinando suo nipote; e non curavasi di lasciar le cagioni, che ei avea, purchè quel regno stesse sotto la bandiera di Aragona; del che parimente assicurò due ambasciatori che intesa questa pratica, aveagli immantinenti inviati re Ferdinando. Intanto il governo di Sicilia e quello di Napoli trattavansi con le apparenze della più leale amistà, pure aveano dalla corte i nostri vicerè segrete istruzioni, perchè vegliassero sopra il re di Puglia, il quale già venuto in potenza potea solo disturbar la Sicilia, l'unico pacato dominio del re di Aragona: di fatto avvedutamente il vicerè Durrea nel 1469 comunicò ai principali baroni e città dell'isola il fermo proponimento del re di Puglia di ajutare la pacifica successione di Ferdinando, che poi fu soprannominato il Cattolico, alla morte del di lui padre Giovanni (1); e per la stessa ragione non si rimase quel vicerè di scrivere a dirittura nel 1471 al re di Puglia, avvisandogli che li suoi straordinarii armamenti aveano fatto levare una voce che ei disegnava di occupar la Sicilia, e soggiunse di averne già dato conto alla sua real corte: e la stessa imbasciata commisero all'arcivescovo di Palermo, perchè pria di passare in Roma di tali rumori facesse inteso quel re (2). Veramente si mantennero la Puglia e la Sicilia in uno stato di amichevole corrispondenza vivante Ferdinando il bastardo: lui morto, e disturbato tosto quel regno, ed invaso dai Francesi nel 1495, Alfonso II figliuolo e successor del bastardo rifuggissi in Sicilia, e ricorse agli ajuti di Ferdinando il Cattolico, come ad un re non men potente, che a lui congiunto di sangue; e soprattutto perchè essendo signore della Sicilia, non men ai suoi che ai di lui interessi importava, che la Puglia non fosse in mano dei Francesi, i quali di leggieri potean quindi passare ad invaderla. Ferdinando il Cattolico accettò l'impresa tanto più volentieri, quando ei riputava, che quel regno erasi ingiustamente tolto alla corona di Aragona, dalla quale non poteva Alfonso distrarlo, e farne dono a un bastardo. Spedì adunque truppe e navi Spagnuole in Sicilia: e come che da principio avesse fatta sembianza di voler ajutare quel re, pure in processo di tempo stabilita ivi la sua potenza, e traendo dalla Sicilia continui soccorsi di danari e di uomini, si divise prima quel regno coi Francesi; e recatolo poi tutto in sua signoria, ne fece un dominio della corona spagnuola, e cominciollo a governare per i suoi vicerè.

203. Languide ed interrotte erano le relazioni che il nostro governo manteneva con le potenze italiane; e quelle interessavano più presto direttamente i regni spagnuoli, che la Sicilia. Noi sappiamo che nel 1468 fu dal vicerè Durrea spedito in Venezia Guglielmo de Clement a spiar primieramente gli ordini, le opinioni, e gli apparecchi degli stati d'Italia e farne consapevole il vicerè; e poi assicurare a quella signoria la buona affezione, che avea con essa sempre conservata la real casa di Aragona; e praticare, perchè tra le due potenze potessero stabilirsi nuovi legami di amistà (3). Noi ignoriamo

at bonorum publicationis incurrant, ac pro rebellibus habeantur, et a nullo recepientur, ac si forjudicationis sententia contra tales legitime lata fuisset.... regia majestas interponet partes suas cum summo pontifice, ut applicata concedat. Reliqua vero in eadem capitula contenta, concedit ipsa majestas, demptis tamen suae celsitudinis, ac regiae domus et coronae Aragonum, et Siciliae rebellibus, si qui fuerint, ac etiam hostibus bellum facientibus.

(1) Diploma, anni 1469, in Codice MS. G. 10, in bibliot. pub. senatus Panormitani, pag. 270.

(2) Diploma, anni 1471, in Codicibus MS. G. 9, pag. 331, et G. 10, pag. 344.

(3) Diploma, anni 1468, in Cod. G. 10, super. cit., pag. 258.

Digitized by Google

sa poi di fatto siasi conchiusa questa nuova alleanza; ma egli è certo che quando l'armata ottomana minacciava di assalir Negroponte, che era soggetta ai Veneziani, affrettossi nel 1470 lo stesso vicerè a spedir due galee da Sicilia in servizio della flotta veneziana comandata dal grande ammiraglio Nicolò Canali; e gli offerì soccorsi di vittuaglia, promettendogli, che altre galee avria mandato il re di Aragona tostochè avesse saputo il soprastante pericolo; e veramente non poteva essere il nostro governo indifferente ai tanti progressi, che l'imperador turco facea, e in tanta vicinanza alla Sicilia (1). Parimente il doge di Venezia ringraziò nello stesso anno il vicerè Durrea per la libera estrazione, che aveagli offerta, e questi risposegli, che ogni maniera di soccorso e di favore poteasi aspettare dalla Sicilia, non solo per l'amicizia che passava tra le due potenze, ma ancora avuto riguardo al comun bene della cristianità (2).

Importava ai Siciliani spezialmente una pacifica e protetta corrispondenza coi Genovesi; imperciocchè eran molti, e di ogni sorta, e frequentissimi i traffichi, che faceano scambievolmente le due nazioni. Ma i Genovesi erano in mare antichi rivali dei Catalani; e da che ajutarono scopertamente i ribelli di Sardegna, o poi si unirono ai nemici di Alfonso, quando ei fece l'impresa di Napoli, fu rotta per lungo tempo ogni corrispondenza e posti in dimenticanza gli antichi trattati. E quando poi fu ristabilita la pace, e riaperto il commercio, abusando i Genovesi di una certa superior potenza, non trattavano nel paese loro i Siciliani con le stesse immunità e privilegii, che godevano i Genovesi in Sicilia, siccome era stato espressamente prescritto nei trattati conchiusi con Federigo di Aragona; e più recentemente con Martino. Adunque il parlamento del 1451 esponendo ad Alfonso che i Siciliani erano obbligati in Genova a gravezze ivi di fresco imposte, e che mai per lo addietro aveano pagate, lo supplicò perchè provvedesse, che i Siciliani fossero franchi in Genova nel modo istesso che erano i Genovesi in Sicilia (3): del che con ispezial capitolo pregò lo stesso re il comune di Palermo per li suoi cittadini (4). Egli è certo che fu non guari dopo disturbato di nuovo il nostro commercio con quella nazione per la guerra che la medesima ebbe a sostener con la Spagna; di fatto i Siciliani nel parlamento del 1458 pregarono il re Giovanni allora succeduto ad Alfonso, perchè facesse pace coi Genovesi (5), coi quali sappiamo che qualche anno dopo quel re conchiuse alleanza ad interposizione del duca di Milano. Indi avvenne che questi richiese dal vicerè di Sicilia risarcimento e riparo ai danni recati ai Genovesi dalle galee di Messina e di Trapani: risposegli il vicerè nel 1471, che sariasi studiato di fare riparare quei danni, imperciocchè voleasi conservare la pace e l'amistà coi Genovesi (6). Ei pare che siasi dopo rotta quell'alleanza, e venuto con essi a manifesta guerra, imperciocchè per sovrana disposizione fu qui pubblicato nel 1478 per ciascun luogo e città un bando, nel quale annunziavasi che il re avea conchiusa tregua col comune di Genova; e negli articoli del trattato era espressamente voluto, che ogni padrone di nave in Sicilia dovesse dar malleveria per risponder dei danni che avria potuto recare ai Genovesi: e niuno dei nostri potea da qui partire, se pria non dava una tal sicurtà (7). E allo spirare il tempo di questa tregua, di nuovo fu essa trattata e conchiusa: imperocchè torna a comparire un altro bando pubblicato dal vicerè nell'aprile del 1480, in cui

(1) Diploma, anni 1470, ibidem, pag. 300.

(2) Diploma ejusdem, anni ibidem, pag. 318.

(3) Cap. 439, reg. Alph., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 371.

(4) Diploma, anni 1451, apud da Vio, *Panormit. Urbis Privilegia*, pag. 322, num. 14. « Item supplica la dicta universitati (di Palermo), peroki per antiqui privilegi et observantii sia, ki li chitatini di la dicta chitati portandu mercantia in Jenua, fussiru francki di omni dirictu di cabella, accussi comu li dicti Ginuisi su francki in Palermu, et noviter li dicti Ginuisi non advertendu a li beneficii, kindi richiperu a la dicta chitati di loru franchicza, fanu pagari li dicti chitatini a la dicta chitati como mai tali franchicza havissiru havuta, et per tanto sia sua merci providiri, accussi como esti solita sua signoria, per modo ki li dicti chitatini non sianu vexati contra omni dicto di raxoni, immo sianu tractati cussi comu su tractati li Ginuisi a la dicta chitati. Placet regia majestati condignis remediis super contentis in dicto capitolo provideri indemnitati supplicantium ».

(5) Cap. reg Johan, super cit. in nota 2.

(6) Diploma, anni 1471, in MS. Codice G. 10, superius cit., pag. 342.

(7) Diploma, anni 1478, ibidem, pag. 433.

dichiaravasi che il re di Aragona avea fatto tregua con la comunità di Genova per un anno detto di *ferma*, e un altro chiamato di *attinenza*, dopo che quella fosse rivocata: ordinavasi ai Siciliani, che durante quel tempo non osassero offendere i Genovesi, nè di ricevere nei loro porti i corsari, che volessero recar danno a quella repubblica, nè di accordare a quelli favore e soccorso veruno. Questa tregua fu trattata dal re a dalla regina di Puglia, i cui ufficii implorò il vicerè per mezzo di espresso messaggio a chiamare risarcimento e riparo da alcune navi genovesi, che aveano ostilmente danneggiato in più luoghi la Sicilia (1).

204. Quantunque i varii stati dell'Africa dopo l'occupazione di Costantinopoli sostenuti dalla potenza ottomana, e secondati da corsari e da flotte, da ora innanzi ci fossero stati più infesti, e cominciassero già quei barbareschi a sostituire ai vantaggi del commercio le rapine e le prede; pur nondimeno non rinunziarono immantinenti alle industrie ed ai traffichi che faceano da gran tempo coi Siciliani, i quali di continuo riempivano i porti africani di derrate e di mercatanzie; per altro queste pacifiche relazioni erano state più volte concertate col nostro governo, e garentite con tratti di paci e tregue nel regno di Martino.

Aggiungevasi che quanto l'Africa alla giornata ci riusciva più infesta, tanto più pretendevano i nostri re far quivi valere gli antichi dritti e le ben fondate pretese della corona siciliana, che aveavi avuto in assai luoghi dominii suoi proprii, a signoria. Questo stato di cose diè nella presente epoca occasione a varii trattati, e ad imprese, e a conquiste. In riguardo ai primi dee innanzi a tutto notarsi che quelli eransi principalmente conchiusi col re di Tunisi; imperciocchè dai suoi porti era brevissimo il tragitto, e frequentissimo il commercio con l'isola nostra. La prima memoria che ci si offre è del 1470, in cui Pietro Antonio di Fuligno spedito da Ferdinando re di Puglia a trattar pace col re di Tunisi richiese dal vicerè Durrea istruzioni e facoltà da poterla ancor trattare per nome e parte del re di Aragona e di Sicilia. Quantunque siasi protestato il vicerè che non avea a ciò fare commissione alcuna, nè potestà dal suo sovrano, pure abilitò quell'ambasciatore a una tal pratica, a patto che dovea quindi ratificarla il re di Aragona; della quale ratificazione compromettcasi il vicerè di darne risposta infra lo spazio di quattro mesi (2). Ma già n'era stato da Ferdinando di Puglia prevenuto il re di Aragona, il quale con sua lettera di credenza con ample facoltà e speziali istruzioni mandò al re di Tunisi nell'anno istesso suo ambasciatore il nobile Andrea Navarra: i principali articoli erano; che la pace si dovesse firmar per trent' anni, che fosser tutti liberati gli schiavi dai rispettivi dominii, che i nostri mercadanti pagassero in Tunisi quanto le altre nazioni che erano in pace, e che ivi fosse sicura qualunque nazione la qual navigasse sopra navigli del re di Aragona: si volle espressamente che la elezione del Navarra, la lettera di credenza, le istruzioni, e gli articoli del trattato fossero riconosciuti dal nostro governo, e registrati nel reale archivio del protonotaro: anzi il vicerè di Sicilia raccomandò quell' ambasciatore con sue lettere dirette al re di Tunisi, al di lui figliuol primogenito, e al doganiero di quel regno (3). Certamente questa pratica non ebbe alcun effetto, imperciocchè veggiamo nel 1472 un ambasciatore del re di Portogallo spedito in Tunisi, incaricato ancora a trattar pace per nome del re di Aragona (4); ed ei pare che frutto ed opera di essa ambasceria sia stata una tregua per due anni conchiusa, di cui fu pubblicato bando in Sicilia nel 1473, ove fu ordinato che durante quel tempo cessassero da ogni ostilità i sudditi dei rispettivi dominii (5). Venne in Palermo a trattare e stabilir quella tregua col vicerè un ambasciatore del re di Tunisi, il quale in conseguenza richiese di potor qui costituire e nominare un suo console, e vi nominò Jacopo Bonanno maestro razionale, il quale non ostante, che fosse regio consigliero fu confermato dal vicerè, con la facoltà di poter sostituire, non solo durante la tregua, ma pure se venisse a conchiudersi la pace, che stavan trattando (6). Intanto il nostro governo era sempre

(1) Diploma, anni 1480, ibidem, pag. 299, et seq.

(2) Diploma, anni 1480, ibidem, pag. 285.

(3) Diploma, anni ejusdem, ibidem, pag. 298.

(4) Diploma, anni 1472, ibidem, pag. 382, et seq.

(5) Diploma, anni 1473, ibidem, pag. 393.

(6) Diploma, ejusdem anni, ibidem, pag. 395.

sollecito, perchè allo spirar di quel termine potesse essere stabilita la pace, e fosse almeno prorogata la tregua: e il nostro vicerè avea facoltà dalla real corte di potere egli l'una o l'altra trattare a dirittura col re di Tunisi. Spedì adunque nel 1475 Guglielmo Peralta tesoriero generale del regno con lettere di credenza dirette a quel re, e con le istruzioni sufficienti, nelle quali era annunziato espresssmente, che sebbene qualunque trattato dovesse comprendere i dominii tutti del re di Aragona, pure l'oggetto principale era la Sicilia (1). Egli apparisce da una risposta del vicerè che il Peralta colà recossi di fatto, e le sue pratiche procedesno felicemente nel 1476 (2); ma ignorismo se alcun trattato siasi allora conchiuso di nuova tregua o di pace: è certo solamente che nel 1579 fu il nostro governo occupato di tali oggetti, avendo il maestro giustiziere, che governava allora da presideote del regno, ragunato un consiglio delle persone più notabili a deliberare se dovesse farsi pace o tregua col re di Tunisi; e la più parte dei voti concorsero nel parere del maestro giustiziero, che avea proposto di farsi la pace (3). Da quell'anno in poi non ci siamo avvenuti in niuna memoria dei reali archivi, la qual faccia menzione di simiglianti trattati: e in tempo dopo essendo rotta ogni amichevole corrispondenza col re di Tunisi, e caduto poi quel reame sotto il dominio di potenti corsari, fu bisogno che ne imprendesse la conquista l'imperador Carlo V, del che ora passiamo a ragionare.

Quantunque i nostri re avessero sempre rielamati gli antichi dritti della corona siciliana sopra vari domini dall'Africa, pure venian mancando le operazioni ed erane le imprese più deboli, a misura che venian mancando i dominii: i quali assai difficilmente potean mantenersi, quando risedendo altrove i re nostri, non era tutta la forza della monarchia riunita in Sicilia ad operar prestamente e gagliardamente contro i vicini bareschi. Martino avea limitato le sue pretese, e le sue forse raccolte sopra Tripoli e sopra le Gerbe, che egli avea trovate alla Sicilia soggette, e a ripigliarle con ogni studio vi si applicò. Ma da Alfonso in poi essendo occupati i nostri re da grandi interessi di una più vasta monarchia, rivolgeansi all'Africa ad intervalli, e di ordinario assai debolmente, ed aveano le imprese loro più presto sembianza di scorrerie, che di ben concertate e seguite spedizioni. La prima volta mandò Alfonso nel 1425 l'Infante Pietro suo fratello con molto naviglio a conquistar le Gerbe; ma questi di fatto non assalì che la vicina isola di Cherchena, la quale espugnata, e fattivi oltre a tre migliaja di schiavi passò quindi agli Scafati, ove accolto amichevolmente dal re di Tunisi ritornossene in Malta (4). Vi andò egli stesso Alfonso nel 1432 con poderosissima armata, di cui diè il comando al nostro Giovanni Ventimiglia, per virtù militare rinomatissimo in quei tempo, ed assai baroni siciliani seguironlo: ma ivi rinforzato il castello dal re di Tunisi, e mancando di vittuaglia l'esercito di Alfonso, fu obbligato di abbandonare l'impresa e tornarsi in Sicilia (5). Finalmente non prima del 1497 avvenne che il musulmano Yaja-Ben-Sabit-Ben-Sumuma signor delle Gerbe ribellatosi al re di Tunisi, di cui era tributario, concertò col vicerè La Nuça di pagargli lo stesso tributo, consegnargli la fortezza, se avriane ricevuti soccorsi: e il La Nuça vi spedì le galee di Sicilia con truppe comandate da Alvaro Nava, il quale occupato il castello, e provistolo di artiglieria, vi costituì un castello: pure bisognò dopo tre anni abbandonar l'isola, imperciocchè la fortezza non era ben munita, e soprattutto mancava di acqua (6). Impresero dopo nel 1511 di riacquistarla Pietro Navarra e Garzia de Toledo, ma venuti essi a manifesta discordia, andò a voto quella spedizione con molta strage dei nostri; anzi le truppe rimaste, tornatesi coll'armata in Palermo e per mancanza di soldo datesi alle rapine, il popolo levossi a tumulto, e molti ne uccise: il perchè furono i capi della sollevazione puniti severamente (7). Con miglior successo assalì le Gerbe nel 1519 Ugone Moncada ammiraglio

(1) Diploma, anni 1475, ibidem, pag. 401.
(2) Diploma, anni 1476, ibidem, pag. 405.
(3) Diploma, anni 1479, ibidem, pag. 585.
(4) *Continuatio Chronici* Simonis Leontinensis, tom. II, *Bibliot. Script. Aragon.*, pag. 317.
(5) Loc. cit., pag. 421, Surita, *los Ann. de la Corte d'Arag.*, lib. XIV, cap. 3, Fazius, *Rerum suo tempore gestarum*, lib. IV, pag. 91, at 92.
(6) Di Blasi, *Storia de' Vicerè*, vol. unico, pagina 132, *edizione Oretea, 1842.*
(7) Aprile, *Cronologia di Sicilia*, pag. 259.

della flotta spagnuola, ed avendo conquistata quell'isola la fe' tributaria al re di Sicilia, e sottopose quel signore a pagar l'annuo censo di scudi dodici mila (1). Pur questa impresa era costata alla Sicilia la totale desolazione di Marsala; imperciocchè ivi per più mesi postasi ad abitare l'armata condotta dal Moncada pria di passare nell'Africa, ne era stata quella città sì di beni distrutta e sì spopolata, che il parlamento del 1524 richiese da Carlo V risarcimento e riparo a tanti danni (2).

Fu più durevole e più interessante all'isola nostra la conquista di Tripoli: avendo le armi spagnuole nel 1509 occupata la città di Orano, e impadronitesi poi di Bugia sotto il comando del grande ammiraglio Pietro Navarro, pensarono tosto di stendere più oltre le loro conquiste, e il Navarro prese Tripoli nel 1510 (3). Siccome riputavasi questa città di sito importantissimo e per lo commercio di Alessandria, che era tuttora l'emporio dei mercadanti, e per la navigazione di tutto il levante, volle con ogni studio re Ferdinando mantenerla; per la qual cosa determinatosi di aggregar quella piazza e quel porto al regno di Sicilia, ordinò al viceré che prendesse a suo carico di tenarla ben presidiata e soccorsa. Quindi il viceré destinò capitano e governatore di Tripoli Giacomo Requisens accompagnato da ben valida truppa, e seguito da molti cavalieri spagnuoli e siciliani. Fu ancora provveduto nel tempo istesso che le galee di Sicilia in avvenire dovessero sempre svernare nel porto di Tripoli (4): costò allora questa impresa alla nostra nazione un donativo di trecento mila fiorini (5). Ed essendo questa città posta in mezzo a nemici era combattuta alcune volte dai Mori; e noi sappiamo che nel 1516 il re di Tunisi e lo Scek delle Gerbe moveansi ad assediarla: e che secondo il bisogno ricevendo pronti soccorsi dalla Sicilia mantennesi sotto il nostro dominio, finchè Carlo V con Malta e col Gozzo fe' ancora donazione di Tripoli nel 1530 ai cavalieri gerosolimitani, già discacciati dalle arme ottomane da Rodi, i quali furono dopo obbligati a sapitolarne la resa al famoso Sinam Bassà nel 1551 (6).

Non volendo noi oltrepassare i termini del nostro argomento e limitandoci a ragionare di quelle imprese fatte nell'Africa, in cui siavi stata in modo particolare interessata la Sicilia in quest'epoca, possiamo accennar qui solamente la conquista di Tunisi fatta nel 1535 dall'imperador Carlo V. E veramente, sebbene fosse stata quella città un tempo dipendente e tributaria della Sicilia; e ne avesse poi l'imperador cacciato il Barbarossa, il quale da corsaro era giunto ad occupare i due regni di Algeri e Tunisi, e nel tempo istesso ristabilito nel trono il cacciatore Mulei Assan, che ne era legittimo re, pure tra gli altri patti, a cui in uno spezial trattato lo sottopose, ebbevi espressamente che il principe moro dovea riconoscere come faudo della corona di Spagna il regno di Tunisi, che dovea farne omaggio all'imperatore, che in ogni anno dovea presentargli sei cavalli mori e sei falconi in argomento di vassallaggio, aggiuntovi di pagare dodici mila scudi annuali per mantenimento della guarnigione spagnuola, che era rimasta a fortificar la Goletta, e gli altri forti, di cui l'imperatore si ritenne il possesso (7). È chiaro adunque che egli ne volle costituire un dominio dipendente dalla corona di Spagna immediatamente. Per quel che riguardò la Sicilia in tale impresa non dee qui pretermettersi che essa non sola concorse a questa spedizione con dieci galee, di cui fu dato il comando a Berlengieri Requisens, ma anche due ne mandò la città di Palermo, di cui avvisò lo arrivo con sensi di gradimento l'imperatore con sua lettera scritta dalla Goletta al pretore ed ai giurati di questa città (8); due parimente la città di Messina (9), e Caltagirone un'altra che fu fabbricata in Palermo: due ancora ne governò a sue spese il marchese della Grottiera, ed altrettante il marchese di Terranova (10). Avvenne in tempi dopo che molte città del regno di Tunisi

(1) Di Blasi, *loc. cit.*, vol. unico, pag. 163, edizione *Oretea*, *1842*.
(2) Cap. 88, 89, Caroli I imper., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 62, 63.
(3) Surita, lib. VIII. cap. 30.
(4) Surita, loc. cit.
(5) *Memorie de' Parlamenti*, tom. I. pag. 141.
(6) Dipl., anni 1516, in Codice MS., G. 10, superius citato, pag. 708.
(7) Robertson, *Hist. de Charl. V*, tom. IV, pagina 344.
(8) De Vio, *Panormit. urbis Privil.*, pag. 416.
(9) Maurolycus, *Sic. Hist.*, ad hunc annum.
(10) Aprile, *Cronolog. di Sicil.* pag. 280.

Digitized by Google

non volendo poi riconoscere Assan, ordinò l'imperatore al Conzaga, vicerè di Sicilia, perchè con la flotta comandata dal rinomatissimo Doria portasse la guerra in Africa a sostenere quel principe, e a riconquistargli le città ribellanti: e di fatto il Conzaga nel 1540 ridusse Maometta, Monister, Sfax, e Susa a sottoporsi al domieio del sovrano di Tunisi (1). E quando poi infestando i nostri mari e quei d'Africa il famoso corsaro Dragutte s'impadronì finalmente di Mahadia, volle lo stesso imperatore che il vicerè Vega raccogliesse in Sicilia uomini ed armi, e imbarcatili sopra la flotta del Doria, andasse egli stesso ad espugnare Mahadia: la quale fu presa di assalto nel 1550, e fattovi un assai ricco bottino; di cui non ebbe la Sicilia che una porta di ferro, adattata poscia in Palermo alla porta, che chiamasi volgarmente dei *Greci* (2). Tutte queste conquiste si mantennero regnando l'imperator Carlo V, ma poi del tutto mancarono sotto il suo successore Filippo II.

205. Aveva in modo richiamate Martino ai principii del dritto normanno e avevo le prerogative della corona siciliana sopra le cose sagre, e liberata sì solennemente dalle recenti intraprese de' dritti temporali, oltre pretendeasi esercitare la corte di Roma, che non doveano durare fatiga alcuna a mantenersi negli stessi dritti i suoi successori: per altro sotto quel re ne' tempi dello scisma non essendosi potute alterare le supreme preeminenze del principato, nelle stesse circostanze fu Alfonso di cui è noto quanto siasi valuto del concilio di Basilea, e dell'antipapa Felice V, per tenere in soggezione papa Eugenio IV. Quindi non è maraviglia, che non apparisca in quest' epoca niuna investitura, o pretesa accordata dai papi per questo regno. In riguardo alle elezioni dei prelati e dei vescovi, noi già abbiamo dimostrato nel libro precedente, che aveane lasciato Martino il diritto ai rispettivi capitoli, ed inculcato nel tempo istesso, che i capitoli senza un previo real permesso non poteano ragunarsi e farne l'elezione; nè potea essere riconosciuto l'eletto senza l'espressa approvazione del principe: la qual disciplina tuttora dassi a vedere sussistente in quest'epoca; imperciocchè non altrimenti fu eletto l'arcivescovo di Morreale nel 1418, e quel di Messina nel 1473 (3). Pure se questo sistema veniva allora da per tutto alterandosi, massimamente per mezzo delle espettative, delle commende, delle riserbe, e per altri mezzi, con cui i papi attribuivansi le elezioni dei prelati, avea anche il primo dato un gran passo in Sicilia Martino di eleggere ei stesso immediatamente il prelato di qualche chiesa per lo supremo dritto di patronato, che ei diceva competergli sopra le nostre chiese. Or questo principio, che abilitava i nostri sovrani a procedere di tempo in tempo a tali elezioni, servì posteriormente di regola a fissare un sistema costante e più generale, e diè luogo a nuove concessioni ed a concordati. Noi sappiamo che ad istanza di Ferdinando il Cattolico essendo stata riconosciuta da papa Innocenzo VIII la bolla di Urbano II per la legazione, e che le chiese siciliane erano state dai prodi e pii normanni fondate, arricchite, dotate, e concedutane la elezione dei prelati al conte Ruggieri; fu convenuto ed accordato ai re siciliani da papa Innocenzo di eleggere e nominare il prelato di quelle chiese infra le nostre, di cui costasse il dritto reale di patronato. Il che fu poi confermato all' imperator Carlo V nel 1523 da Adriano VI, e più solennemente concordato tra l' istesso imperatore e Clemente VII nel 1529, ed autorizzate da Paolo III nel 1536 (4). Indi è chiaro perchè in quella stagione siensi fatte da questo governo diligenti e studiose ricerche intorno alle chiese, ed al dritto di patronato de' nostri re sulle medesime; il quale oggetto riguardarono i Capibrevi delle chiese, ossia due volumi, che sotto Ferdinando il Cattolico scrisse di regia autorità Gian Luca Barbieri; e furon quelli riposti nel reale archivio della cancelleria (5). Poi regnando l'imperator Carlo V fu ad istanza della nazione tutta richiesto nel parlamento del 1520, che se ne avesse una dichiarazione più distinta, e più generale (6): e di fatto per provvidenza del vicerè Vega nel 1553 fu compi-

(1) Del Carretto, *De bello Africano*, lib. II, tom. I, *Opuscoli di autori Sic.*, pag. 90, 91, Maurolycus, loc. cit., ad hunc annum.

(2) Di Blasi, *Stor. de' Vicerè*, vol. unico, pagina 193, e nota 5, *edizione Oretea*, 1842.

(3) Pirrus, *De electione Praesul. Sic.*, pag. CVII.

(4) Ibidem, pag. CVIII et CIX.

(5) Idem, *Praefat.* ad lect., pag. XI.

(6) Cap. 8, reg. Caroli I, imper., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 11.

lato un registro, in cui vennero descritti i vescovati tutti; le abbadie ed i benefizii appartenenti al regio patronato, e di esso ne lasciò un ordinato ragguaglio nel fine della sua storia il Fazello (1).

Pur sin da quando cessarono i capitoli di eleggere i loro prelati, quando i papi se ne attribuirono le elezioni, e quando poi i sovrani vi esercitarono i lor dritti di patronato, furon quasi sempre le chiese siciliane concedute a prelati forastieri, e che di ordinario non vi facean residenza. Alfonso che non avea potuto ottenere da papa Martino V di poter disporre dei beneficii di Sicilia e di Sardegna, senza rilasciarne una pensione alla sede apostolica, volle anche ei provvedere, perchè i papi non disponessero dei beneficii di questo regno in favore degli stranieri, a cui frequentemente li concedevano. Fe' adunque nel 1418 pubblicare una prammatica, in cui era inserito un antico editto ordinato per li regni spagnuoli, ed era ivi prescritto, che niuno straniero di qualunque grado, eziandio cardinale, potesse nel regno ottenere benefizii o pensioni, eccetto coloro, che vi avesser dimorato per dodici anni continui: che fosser tutti i beneficii e le pensioni conferiti ai regnicoli: e se mai costoro venissero citati da forastieri alla corte romana, che non rispondessero, nè costituissero procuratori: volle inoltre sequestrate le rendite di tutte le chiese, che non fossero possedute dai Siciliani (2). Or questa introduzione di aver le chiese siciliane stranieri ed ignoti prelati, quando eleggevanli i papi, fu più generale, quando esercitandovi più generalmente e più francamente il patronato cominciarono ad eleggerli i re spagnuoli: e non istancossi giammai la nazione d'implorare rimedio, e furono vive e continue le suppliche dei parlamenti, i quali rimostrarono sempre, che vedeansi i tempii distrutti, e abbandonato il culto, e rilasciata la disciplina, perchè le chiese erano in man di pastori stranieri assenti, e sconosciuti, nè trascurarono di far riflettere ancora, che per questa cagione assai danaro fuori il regno consumavasi. Tante doglianze fatte di continuo ai re Alfonso, Giovanni, e Ferdinando dalla nazione tutta (3), produssero in fine, che in risposta ad un capitolo del parlamento del 1503, promise il re Ferdinando II alternativa, ossia che di due elezioni di prelature o beneficii dipendenti dal suo patronato ne avria fatta una in persona di un siciliano, che ei degno avria riputato (4). Pur quest' alternativa fu di ordinario poco osservata, nè mantennela lo stesso re Ferdinando (5): anzi il suo figliuol bastardo il cardinal di Aragona ebbe quasi a possedere tutti i beneficii siciliani (6). Di sorte che proseguirono a dolersene di poi presso che tutti i parlamenti, reclamando sempre l'osservanza dall' alternativa, chiedendo provvidenze perchè non era più sopportabile l'assenza dei prelati dalle lor chiese, e sino ricordando l'interesse del regio erario, il quale venia a perder lo spoglio dei prelati difunti altrovo (7).

Era antichissima prerogativa dei re siciliani di amministrare le rendite delle chiese vacanti, e di appropriarsi i beni dei morti prelati: e noi abbiamo veduto che liberamente e l'uno e l'altro dritto esercitò Martino. Un nuovo titolo vi acquistò Alfonso, ossia ebbene espressa e più speziale concessione dalla sede apostolica. Aveva quel principe con le sue armi ricuperata la Marca al dominio della chiesa romana, ondechè papa Eugenio IV in ricompensa di tanti servizii concedette ad Alfonso ed ai di lui successori lo spoglio, ossia l'eredità dei difunti prelati, e i frutti delle chiese vacanti (8). Indi avvenne, che ignorando il parlamento del 1452 la provenienza di questo diritto, e facendo istanza acciocchè i beni ereditarii dei prelati si lasciassero alle chiese loro, o a quelli cui per dritto spet-

(1) Decad. II, lib. 10.

(2) *Prag. Reg. Sic.*, tom. recent edit. pragm. anni 1418, pag. 20, et seq, Pirrus In *not. Eccl. Mess.*, tom. I. *Sic. Sac.*, pag. 417, 420.

(3) Cap. 386, 414, reg. Alph. tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 347, 363. Cap. 9, reg. Johao., ibidem, pag. 436, reg. Ferdin. II, cap. 3, 5, 19, 20, ibidem, pag. 516, 517, 526.

(4) Cap. 34, Ferdinandi II, loc. cit., pag 536,

(5) Cap. 92, et 95, ejusdem, loc. cit, pag. 575, et 578.

(6) Mongitorius, *Monum. Sacrae domus Mansionis*, pag. 148. Pirrus, *Sic. Sacra*, tom. II, pag. 1348.

(7) Cap. 12, 53, 58, 105, etc. reg. Carol. I, Imper., tom. II. *Cap. Reg.*, pag. 13, 40, 43. etc. praeseritm videatur, cap. 187, ejusdem, pag. 138,

(8) Pirrus, loc. cit. pag. CXIII.

Digitized by Google

tassero, rispose Alfonso che ei disponeano per *provvisione apostolica* (1). Si mantennero nel possesso di questa prerogativa i re successori e di appropriarsi lo spoglio, e di amministrare le rendite delle sedi vacanti, siccome apparisce dai parlamenti del 1520, e del 1550 celebrati sotto Carlo V (1).

Continuaron parimento i nostri re ad esercitare in quest'epoca i lor dritti di suprema sopraintendenza intorno a disciplina e sopra il governo esteriore della chiesa. Se Martino avea prescritto, che niuna esecuzione fosse data a carte o a lettere di qualunque potenza straniera, nè a lettera nè a bolle di papi, se pria non le avesse riconosciute il real consiglio, noi troviamo nei tempi di Alfonso stabilita già la disciplina che per ogni carta o comandamento, che provenisse da persona investita di qualunque dignità, e sino *avente universal giurisdizione*, era necessario a potersi eseguire, il *vidit* regio (3): e regnando Giovanni fu chiesto dalla nazion tutta che l'esecutoria fosse data da questo governo (4). Il che si vide poi per sistema osservato: imperciocchè attestò il parlamento del 1534, che non *poteasi in questo regno eseguire rescritto, provvisione, commissione nè bolla alcuna, che pria non se ne avesse la viceregia esecutoria* (5). Nel modo istesso giudicarono sempre i nostri re di appartenere alla sovrana lor protezione il vegliare, perchè i prelati ed i vescovi non facessero abuso delle censure, e delle scomuniche: e noi vedemmo a suo luogo con quanto vigore avesse intorno a ciò proceduto l'imperator Federigo. Alfonso fu parimente sollecito di questo suo dritto, ed ei nel 1452 pubblicò una prammatica, nella quale era ordinato, che non potessero i vescovi fulminar censura alcuna o scomunica contro i ministri regii o i vassalli del re, ossia i feudatarii senza il previo consenso del sovrano o del vicerè, ai quali doveano i vescovi presentare le loro querele, e implorare giustizia: in caso i prelati disubbidissero, volle, che fosser tutti confiscati i lor beni (6): noi abbiamo altrove veduto che questo dritto era conforme al diritto normanno d'Inghilterra. Argomento ancora della suprema sopraintendenza alla esterna disciplina della chiesa è una prammatica del vicerè Speciale pubblicata in Palermo nel 1425, per cui proibiva di godere alcuna immunità, e soggettava alla podestà secolare quei cherici, che non vestivano l'abito ecclesiastico, nè portavano la tonsura chericale, nè assistevano in chiesa nei dì festivi in abito proprio alla celebrazione degli atti solenni della religione (7).

Con la stessa misura furono trattate in quest'epoca le altre immunità ecclesiastiche. Se il dritto delle decretali avea dichiarati esenti assolutamente da ogni dazio e taglia e colletta i cherici, le chiese, e i monisteri, il dritto siciliano vi avea sottoposti espressamente quei beni, che i prelati della real corte immediatamente teneano; e come i feudi, aveali sottoposti al servizio, e aveansi ancora obbligati i beni tutti, che non dalla chiesa ma come privati patrimonii i cherici possedeano. Noi abbiamo dimostrato di sopra in che maniera sieno stati nei tempi di cui trattiamo soggettati alle collette, ai donativi, e ad ogni altra pubblica imposizione, che fissavasi nei parlamenti, i beni ecclesiastici. Ci sia permesso qui solamente di soggiungere, che il parlamento del 1457 annunziando la massima delle decretali *di dover tutte le persone e i beni ecclesiastici così di dritto divino, che positivo, essere dappertutto esenti, liberi, e immuni da ogni guidaggio, pedaggio, taglie, maldinari, gravezza, angaria, vettigali, e da ogni altra imposizione temporale secondo le loro preeminanze, privilegii, e libertà*, richiese che di fatto il re dichiarasseli esenti, e permettesse che si potesse procedere con le censure contro coloro, che ve li volean sottoporre. Alfonso non altrimenti rispose a questo ben lungo capitolo che *non procedit* (8).

Fu sì bene mantenuta in quest'epoca la immunità personale dei chierici, in maniera che le cause relative alla persona di quelli doveano trattarsi dinanzi giudici e tribunali ecclesiastici, siccome per altro erasi prati-

(1) Cap. 478, reg. Alph, tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 392.
(2) Cap. 16, et 244, reg. Car. I imp., tom, II, *Cap. Reg.*, pag. 14, et 207.
(3) Cap. 523, reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 416.
(4) Cap. 9, reg. Johannis, loc. cit., pag. 430.
(5) Cap. 129, reg. Car. I imp., tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 98.
(6) *Pragm. Sic.*, tom. I, pag. 123.
(7) Ibidem. pag. 25.
(8) Cap. 522, reg. Alph., tom. I, *Cap. Reg.*, pag. 16.

cato nei tempi normanni e svevi. Dee veramente qui confessarsi, che era rilasciata una tal disciplina nel governo di Alfonso; e frequentissimamente le cause degli ecclesiastici a' laici indistintamente commetteansi, onde che riclamò con quel re i privilegi del clero il parlamento del 1457 (1). Pure fu poi sotto Ferdinando il Cattolico e spezialmente nel parlamento del 1503 fissata la immunità personale dei chierici, che era assai poco a quei di rispettata, e si volle che coloro i quali procedeano in abito e tonsura chericale non potessero essere detenuti nè giudicati da secolari, ma dai lor prelati e da' giudici ecclesiastici (2). La qual disposizione confermò poscia l'imperator Carlo V nella risposta ai capitoli del parlamento del 1552 (3). In riguardo alle appellazioni da farsi da essi giudici siccome era antichissima prerogativa dei nostri re fondata nella bolla di Urbano II, e autorizzata da più concordati di poter quelli esercitare i dritti tutti di legati apostolici, quindi le appellazioni presso coloro trattavansi, al quali il re commettevale. Di fatto il parlamento del 1446 attestando *di essere dalla preeminenza di sua maestà in questo regno di commettere la cause di appellazione, fatte dalle persone ecclesiastiche a corte romana*, supplicò Alfonso, acciocchè tal commissione dalla maestà sua e dal suo vicerè venisse fatta in persona di prelati o di dottori ecclesiastici (4). Fu replicata la stessa istanza nel parlamento del 1451, aggiuntovi che per le appellazioni fosser deputati prelati o per lo meno canonici, i qual potessero assumere a consiglieri uno o due dottori esperti in dritto (5). Quantunque alle volte le delegazioni siensi fatte in persone di laici (6), pure assai più frequentemente furon le appellazioni commesse agli ecclesiastici, sì veramente che lor si assegnava ad assessor consigliere un giudice laice e un tribunale (7). E fu la formola di questa disciplina per tutto il regno di Carlo V di appellare da una sentenza ecclesiastica alla regia monarchia, essia al vicerè, dal quale venia diputato un ecclesiastico col consiglio di persone di dritto perite (8).

Se non ostante le varie vicende del nostro dritto politico, e gli straordinarii avvenimenti del regno in tutte le epoche di cui vegghiamo di ragionare mantennesi sempre immutabile, e saldo ne' suoi principali articoli il dritto pubblico ecclesiastico siciliano; non però di meno non potè mantenere l'antica e nativa sua dignità l'ufficio di cappellano maggiere, di che fu costituito stabilmente il governo dei vicerè. Se era quegli il prelato ordinario della casa, e della corte del principe; eve i nostri re stabilirono altrove la lor sede regia, venne a mancar di fatto la diretta e principal cura del maggior cappellano, e per la stessa ragione cadda nello stesso abbassamento, che i grandi ufficii della corona. Si aggiunse che per la tirannia dei Chiaromonti fu da principio sospeso e quindi assai debolmente restituito il servizio e il culto della real cappella in Palermo. Certamente venne in sì fatta guisa a dicadere questo supremo ufficio, che sino è incerta ed interrotta la successione dei cappellani maggiori nella presente epoca (9), e nel 1483 la sua rendita appena aggiungeva ad once sei annuali (10), e tanto in seguito i nostri padri deviarono dalle tracce delle nostre origini, che potè il beneficiale della terra di Santa Lucia della Piana di Milazzo, che era una delle cappelle reali, e facea parte della diocesi del cappellano maggiore, per lunge tempo arregarsene il titolo e la dignità.

Non dee finalmente a questo luogo tacersi, che sebbene la Sicilia abbia perduta sotto i vicerè la sua propria e diretta rappresentanza di regno, e sieno d'allora in poi mancate le nostre esterne relazioni politiche, pure volendo re Alfonso conservare il nome, e la dignità di regno a quest'isola, a rappresentarla diputò oratori siciliani al concilio di Basilea, tra i quali ebbevi il vescovo di Catania (11).

(1) Cap. 511, ejusdem, ibidem, pag. 410.
(2) Cap. 37, reg. Ferdin. II, pag. 538, ex cap. 125, ejusdem, pag. 596.
(3) Cap. 254, reg. Car. I imp, tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 216.
(4) Cap. 347, reg. Alph. tom. II, *Cap. Reg.*, pag. 352.
(5) Cap. 415, ejusdem, ibidem, pag. 363.
(6) Cap. 511, ejusdem, ibidem, pag. 410.
(7) Pirrus, *Sic. Sacr.*, tom. I, pag. 407.
(8) Diploma temporis hujus in Codice MS. G. 9, in Bibliot. Sen. Panormit., pag. 719.
(9) Pirrus, *Sic. Sac.*, tom. II, pag. 1348.
(10) Diploma hujus temporis in Cod. MS. super. cit., pag. 610.
(11) Ibidem, pag. 62.

Digitized by Google

LIBRO SETTIMO

CAPITOLO PRIMO.

206. De' principali avvenimenti della monarchia per tutti i tempi austriaci, ossia da Filippo II sino a Carlo II. — 207. Del carattere e grado di autorità dei vicerè di quel tempo. — 208. Stato interno dell'isola, e forza del governo in quest' epoca.

206. Filippo II per tutto il tempo, ch'ei regnò cioè dal 1554 al 1598, sostenne la grandezza e la dignità della monarchia. Sebbene, non come l'imperador Carlo V, suo padre, scorresse per tutti i suoi ampii dominii, e si fosse fermato in Ispagna, e spezialmente in Madrid, pure essendo egli saggio e prudente, e di finissimo accorgimento nella scelta dei ministri, per mezzo di questi le molte e disunite provincie ei governò con tanto studio, e tal eccellenza di consiglio, che potè tramandare al suo successore l'impero della stessa grandezza e integrità, che suo padre gli avea consegnato. Che se Filippo II ebbe a soffrire una lunga ed ostinata guerra per la ribellione del Belgio (1), di cui finalmente sette provincie furono riconosciute, dopo la morte di quello, indipendenti e sovrane: tuttavia egli aggiunse alla corona di Spagna il Portogallo nel 1580 (2), e oltre agl' immensi dominii nel Nuovo mondo, furono a lui acquistate nel 1564 le isole Molucche, ossia le Filippine nell'Asia. Parimente, concorrendovi lui massimamente colle sue forze, ed animando e dirigendo gli stati cristiani contro il Turco, che minacciava il mediterraneo, ebbe due rotte la potenza ottomana, dopo le quali non fu più tenuta come insuperabile: ciò è lo scioglimento dell'assedio di Malta nel 1565, e la famosa vittoria di Lepanto nel 1571 riportata dalla flotta della santa lega, comandata da don Giovanni d'Austria, fratello bastardo di Filippo II.

Alla di lui morte nel 1598, gli succedette il figlio Filippo III, ch'era stato già dichiarato erede della corona sin dal 1584; finalmente per opera del conte di Lerma, ministro assai favorito di quel monarca, fu conchiusa la prima volta tregua colle sette provincie unite del Belgio, che furono allora trattate dalla corona di Spagna come stati sovrani, liberi e indipendenti (3): quindi non avendo più i bravi Spagnuoli a combattere cogli ostinati Olandesi; e siccome la Francia per entro a' domestici scismi non dava nè inquietudini, nè sospetti alla frontiera, così Filippo III potè occupare in diversi tempi per mezzo delle sue armate la piazza di Arrach nell'Africa, il porto del Finale in Italia, e nella guerra germanica spedì nel Palatinato Ambrogio Spinola, famoso comandante di arme; nè lasciò di tenere in sogge-

(1) La rivolta nel Belgio cominciò nel 1566 sotto Filippo II, che vi mandò il famoso duca di Alba, la di cui durezza fece perdere sette di queste provincie alla Spagna.— Bentivoglio, *Storia di Fiandra*.— Watson, *Vita di Filippo II.*

(2) Dopo la morte del re Sebastiano senza figli, avvenuta nel 1578 ne' piani di Alcasaar in Africa, pretesero quel regno diversi principi; Filippo II sostenne i suoi dritti colla sua armata comandata dal duca d'Alba, il quale disfece completamente sotto Alcantara quella di don Antonio, priore di Crato, e proclamato re da quelli del suo partito; questa vittoria assicurò la corona del Portogallo a Filippo II.

(3) Questa tregua di 12 anni fu conchiusa a' 9 di aprile del 1609. Aprile, *Cronologia di Sicilia*, ann. 1609.—Bentivoglio, *loc. cit.*

Digitized by Google

zione in più luoghi colle sue forze marittime i corsari e le flotte ottomane. Morì quel re nel 1621.

Nel regno di Filippo IV scoppiarono tali disordini e convulsioni, che ridussero in fine la monarchia in uno stato assai deplorabile, la quale sebbene si fosse mantenuta nella sua antica sterminata grandezza, era vota di danari e di forze. Ricominciò di nuovo la guerra più aspra e dura cogli Olandesi, e dopo molti ed incerti eventi fu bisogno riconoscere quegli stati come sovrani nel trattato di Munster (1). Più lunga e più ostinata guerra fu accesa più volte fra la Francia e la Spagna, che impegnò in diversi tempi le armate spagnuole a combattere in Francia, nelle Fiandre e in Italia: e perchè niente mancasse a si gravi scompigli, si ribellarono apertamente nel 1640 la Catalogna e il Portogallo (2), e furono parimente nel tempo stesso da tumulti agitati altri dominî spagnuoli; ma il Portogallo in fine, per sempre si sottrasse dalla corona di Spagna. Furono allor attribuite tante disgrazie all' autorità illimitata, che accordava al conte duca di Olivares il re Filippo IV. Il trattato dei Pirenei conchiuso nel 1659, con poca riputazione della monarchia (3), pose fine alla guerra colla Francia, al cui re, Lodovico XIV, fu data in matrimonio Maria Teresa figliuola del re Filippo, la quale sebbene avesse rinunziato espressamente alla successione dei regni spagnuoli, pure indi ritrassero il dritto i Borboni di Francia. Morì Filippo IV nel 1665 mentre tuttora ardeva la guerra col Portogallo.

Carlo II, di lui successore e figliuolo, contava appena quattro anni, e ne prese cura sol governo del regno la regina Maria Anna sua madre. Finalmente fu bisogno cedere il Portogallo con cui fu trattata e stabilita la pace nel 1668, essendo stato riconosciuto indipendente quel regno e rendutegli tutte le piazze e città, tolta Ceuta nell' Africa, che restò agli Spagnuoli. Questa pace fu sollecitata dalla guerra portata già nei Paesi-Bassi da Lodovico XIV, che pretendea appartenere alla regina sua moglie come figliuola della prima moglie di Filippo IV. Vi occupò il re di Francia molte terre e fortezze, le quali gli furono confermate nella pace di Aquisgrana, conchiusa nell' anno stesso 1668, restituita solamente al Re Cattolico la Franca-Contea. Non guari dopo avendo il re Lodovico XIV assalite le provincie di Olanda, vi accorsero immantinenti gli Spagnuoli a difendervi i loro dominii: quindi accesa di nuovo la guerra, i Francesi entrarono in Catalogna, ed occuparono nel tempo stesso gran parte dell'Olanda e dei Paesi-Bassi: e cadde loro assai bene in acconcio che Messina, ribellatasi apertamente nel 1674, vi mandò il re francese flotte armate, ed un governo a porre in iscompiglio la Sicilia (4), disegnando pure di ottenere il dominio. I Francesi abbandonarono l' isola nel 1678 (5), e in quest' anno conchiusero la famosa pace di Nimega col re Cattolico, il quale, abbandonato dagli alleati, ebbe a comprarla con perdita della Franca-Contea e di alcune piazze nei Paesi-Bassi (6). Poscia nel 1691 rinnovellò la guerra Luigi XIV, desolò la Catalogna, invase le Fiandre, e dopo varii avvenimenti si accordò con la corte di Madrid nel trattato di Rysvik (7). Intanto la salute del re Cattolico ogni dì declinava, e non lasciava di se erede alcuno; e finalmente non ostante le pretensioni e le pratiche dell'imperial casa di Austria di Germania, prevalendo nell' animo dell' ottimo re il pensiero di lasciar tranquilli i suoi stati, e non ismembrar la monarchia, dichiarò suo erede in testamento Filippo Borbone, duca d' Angiò, secondogenito del Delfino di Francia, figlio della sorella del re Cattolico, Maria Teresa, e di Luigi XIV. Si morì quel principe in novembre del 1700 (8).

In tante infelici vicende dee pur confessarsi che i principi austriaci di Spagna, de-

(1) Nel 1648. — Benivoglio, *loc. cit.*

(2) I Catalani, per sottrarsi dal legittimo sovrano, chiamarono le armi francesi, che per undici anni vi mantennero la rivolta. — Brietius ad ann. 1640. — Loschi, *Compend. stor. dalla casa di Austria.*

(3) Conchiuso nell' isola de' Fagiani sulla Bidassoa dal cardinal Mazzarini, e da don Luigi de Haro. Questa pace fece acquistare alla Francia il Rossiglione e l'Artois, e le recò molti altri vantaggi.

— April., *loc. cit.*, ad anno 1659, pag. 352. — Volt., *Essai sur l'histoire gen.*, tom. V, pag. 338, ediz. di Amsterdam, 1784.

(4) April., *loc. cit.*, anno 1674, pag. 365 e seg.

(5) April. *loc. cit.*, anno 1678, pag. 379. — Briet. ad ann. 1678, supplem.

(6) Voltaire, *loc. cit.*, pag. 449, conchiusa a 10 agosto — April., *loc. cit.*,

(7) April., *loc. cit.*, pag. 361.

(8) Idem, *loc. cit.*, pag. 393.

gni successori dell'immortal Carlo V, furono tutti per virtù e pregi di animo assai riguardevoli. Filippo II d'ingegno elevato e sagace, ed accortissimo nel trattare gli affari, ei prima tutti diligentemente li esaminava; e poi risolveali e spedivali per ciascuno de' molti e lontani suoi regni. La pietà, la bontà, la continenza costituirono Filippo III superiore a' suoi sudditi. Filippo IV amò sempre la giustizia, e nella pietà fu singolare. Fu ammirabile in Carlo II la religione, il costume innocentissimo e la somma applicazione agli affari, quali risolveano sempre dopo il consiglio dei suoi ministri, che al suo parer preferiva. Con un cuore tanto diritto, e in queste intenzioni santissime di ordinario a governare i loro regni isceglieano ministri di spiriti grandi e magnanimi, di amore al ben pubblico, e pieni di zelo a volere la giustizia, il buon ordine, la disciplina. Dobbiamo noi a' vicerè di questi tempi che siesi allor fortificata l'isola in più luoghi, ed armata la nazione a rispingere gli Ottomani ed i Barbareschi, a corseggiare il mediterraneo, e sino a portar guerra più volte nell'Affrica. Allo zelo ed all'opera loro dobbiamo che siansi recate a più ordinata forma l'amministrazione della giustizia, e la costituzione dei tribunali, e si fondarono e protessero molte istituzioni laudevoli, come accademie di armi o di lettere; e gli stessi nomi delle strade e delle piazze, delle porte, dei forti e di altri nobili e grandiosi edificii, annunziarono pubblici monumenti in più città dell'isola innalzati e adornati per opera e protezione dei vicerè di quei tempi, e massimamente finchè nel corso del regno di Filippo IV non fu la monarchia travagliata da guerra e da intestini scompigli, onde il denaro che potessi spendere in opere belle e magnifiche, era bisogno mandarlo alla real corte di Spagna.

207. E giova a questo luogo il fare special menzione del vicerè Vega, l'ultimo sotto Carlo V e confermato da Filippo II, il quale fortificò di bastioni e muraglie la città di Catania (1), innalzò due baluardi in Palermo; e per argomento di sua somma benemerenza alle lettere, basta qui ricordare che il Vega protesse gli studii del Fazello nel compilare la storia di Sicilia, e fu mecenate insigne del gran Maurolico (2). Ferdinando di lui fratello, ch' ei lasciò presidente del regno, cinse di grandi muraglie Siracusa. Il duca di Medina Celi, successore del Vega dal 1557 sino al 1564 fabbricò la gran sala del real palazzo di Palermo, e compì la fortificazione del castello. D. Garzia de Toledo dal 1564 al 1567 disegnò e incominciò la maravigliosa fabbrica del molo in Palermo e la strada del *cassero*; fe' acquistare da questo senato la gran fontana, adorna di molte nobilissime statue di marmo, posta innanzi al palazzo pretorio, e qui fondò un' accademia cavalleresca per esercizio d'arme. Ei fabbricò l'arsenale in Messina e due forti nel porto di Agosta. Il marchese di Pescara dal 1568 al 1571 nobilitò e ingrandì di belle stanze il palazzo reale, fondò in Palermo l'accademia letteraria detta degli *Accesi*, e ne furono tosto pubblicate le rime, e intitolate al detto marchese, come principe amatore de' dotti e de' virtuosi. Deesi al vicerè M. A. Colonna, dal 1577 al 1584, la gran fabbrica della *Vicaria*, perfezionata poi nel governo del conte di Olivares, destinata allora per dogana e fu indi stanza dei tribunali, e nella inferior parte pubbliche carceri (3). I due spedali di s. Bartolomeo e di s. Giovanni di Dio furono specialmente protetti dal pietoso zelo del conte di Albadaliata dal 1585 al 1592. Si distinse il vicerè duca di Ossuna dal 1611 al 1616, per magnifiche opere, ed egli indusse il Valguarnera a pubblicare il dottissimo libro delle antichità di Palermo, e il Paruta la Sicilia illustrata da medaglie. Il conte di Castro, successore di quello nel viceregnato sino al 1622, innalzò ancora grandi edificii, ebbe assai cari i belli e virtuosi ingegni; e fondò nello spedale una scuola di chirurgia e di notomia. Occuposi dopo il duca di Alburquerque dal 1627 al 1632, ad aprire in Palermo l' amenissima strada di Monreale, che nobilitò in più luoghi di fontane; promosse la fabbrica dell'arsenale al molo, e lo innalzamento della statua di Carlo V, nella piazza Bologni, e l' altra di Filippo IV, in quella del Palazzo reale (4). Furono parimente le principali città del regno con edificii adornate dai vicerè di

(1) De Amico, *Catania illustrata*, vol. II, lib. 8, cap. 1, pag. 400, ediz. di Catania del 1741. — Auria, *Cronologia de' vicerè di Sicilia*, pag. 43.
(2) Auria, *loc. cit.*, pag. 42.

(3) Oggi ricostruita per uso delle reali finanze.
(4) Il celebre nostro scultore, Carlo Aprile fu l' autore di questa statua, e Filippo Livolsi da Nicosia di quella di Carlo V.

quel tempo; e basta dire che il principe Filiberto di Savoja, vicerè nel 1622, diede opera a fabbricarsi ed a sorgere in due anni in Messina il famoso teatro marittimo, ossia lungo il porto quei superbi palazzi, onde fa sì bella e sì grande Messina. E l'Almirante di Castiglia nel 1642 fece ridurre a più nobile e sontuosa forma il palazzo del senato in Catania (1). E di Palermo fu assai benemerito lo stesso principe Filiberto, ivi morto di peste nel 1624, avendo qui fatto fabbricare il quartiere e lo spedale per la milizia spagnuola, ed ei rinnovò l'accademia in Palermo che fu detta de' *Riaccesi*, la quale in giorni stabiliti radunavasi alla di lui presenza nel regio palazzo.

Ma nell'arte del governo si distinsero specialmente i vicerè di quest'epoca; e veramente era assai tenuta in istima, e coltivavasi in quel tempo presso gli Spagnuoli la scienza della politica, e se ne facea lo studio principale nella real corte di Madrid. I nostri vicerè pubblicarono allora molte utili e provvide leggi e savie prammatiche, e diedero, secondo i bisogni e le circostanze, assai salutari provvedimenti. Ed essendo di mano in mano la leggi accresciute, perchè la osservanza ne fosse maggiormente inculcata, a i magistrati le avessero presenti, si applicarono in diversi tempi i vicerè a farle raccogliere e pubblicare. Fu il primo il duca di Terranova, presidente del regno, il quale ordinò una compilazione a parte delle prammatiche, ossia di quelle leggi stabilite dal re o da' vicerè previa la deliberazione del consiglio, cioè del corpo dei supremi magistrati; ne diè egli cura al presidente Ramondetta, e furono stampate in Venezia in due tomi nel 1574 (2). Ne chiese poi nuova e più studiata raccolta il parlamento del 1579 (3): e in tempi assai dopo datone l'incarico a tre famosi giureconsulti, Cataldo Fimia, Rocco Potenzano e Pietro d'Amieo, fu recata a compimento e data alle stampe in Palermo nel 1636 sotto il duca di Alcalà, a cui fu dedicato il primo tomo, ed il secondo intitolato al principe di Paternò, presidente del regno, fu pubblicato nel seguente anno (4). Il terzo volume ebbesi stampato in Palermo nel 1658. Ed avea già il vicerè M. A. Colonna disposto che fossero qui date alla luce le ordinazioni da lui stabilite intorno ai tribunali e agli ufficii; e furono quelle pubblicate nel 1583 col titolo di *Costituzioni prammaticali del regno*.

Il grado di autorità ch'esercitavano allora in Sicilia i vicerè, fu quasi lo stesso in questi tempi, siccome abbiamo veduto nell'epoca precedente: non aveano consiglio certo, nè certi consiglieri, ne' determinati casi ne' quali doveano assolutamente ragunare un consiglio: chiamavano quei tribunali, e quei magistrati, ch'erano di lor piacimento; delegavano la conoscanza di alcune cause a persone di lor grado, eccetto che sin dal tempo di Carlo V aveano assegnato un *Consultore*, il quale era sempre un forastiero, e di ordinario spagnuolo. Non ostante quest'apparenza di estesa ed illimitata autorità, erano pure i vicerè soggetti ad una sopraintendenza a ad un freno, che ne' principii di quest'epoca venivano loro ad imporre i sindacatori mandati in Sicilia dalla real corte di Madrid, dei quali in appresso ragioneremo. Pure questi sindacatori mancarono da Filippo III in poi, ed egli è degno di notarsi che sin da quel tempo i vicerè, per mezzo della lor segretaria di governo, cominciarono ad ispedire in palazzo, ed a risolvere di moto proprio gli affari, ch'erano da esaminarsi in giustizia da' magistrati, e quindi occupavano e diminuivano la giurisdizione de' tribunali. Fu bisogno che Filippo IV, dopo il voto del supremo consiglio d'Italia, comandasse ai tempi del duca di Alcalà (il quale governò dal 1632 sino al 1636), che i vicerè negli affari spettanti alla competenza dei magistrati non adoperassero i loro segretarii (5). Egli era naturale

(1) De Grossis, *Decacord Chatin*, parte 2, pagina 62. — Auria, *loc. cit.*, pag. 107.

(2) Auria, *loc. cit.*, pag. 58. — Franc. Paul. da Blasi in praefat. ad *Pragmat regni*, pag. XXX.

(3) *Cap. regni Siciliae*, tom. II, cap. 47, pagina 273, ediz. di Palermo, 1741.

(4) De Blasi, *loc. cit.*, pag. XLI.

(5) Comechè il re Martino, prevedendo gli abusi che la segretaria del governo di questo regno avrebbe potuto fare in materia di giustizia, avesse ordinato *che nullo da li officiali s'intrommetta in lo officio de altro. Et inter caetera che nixuno de li officiali nostri di curti presuma fari, nè spacciari littera tangenti oi spettanti a justitia, excaptu la gran Curti, a la quoli specta canuxiri de justitia ete. etc*; tuttavia invalse il costume che molti affari da esaminarsi e definirsi giuridicamente, spediansi e risolveansi dalla segretaria del vicerè. Vi provvide allora Filippo IV, come attesta il Cutelli, *Codice Sicul.*, pag. 602; ma si saggis-

che prevalesse di mano in mano la segretaria del governo; ma questa non fu portata mai a sì alto grado di potenza, quanto dal 1678 in poi sotto il conte di s. Stefano, uomo di spiriti magnanimi e lieto di avere riformata Messina, e domi i torbidi umori nella città principale del regno, che introdusse un modo più assoluto di governo, dando per mezzo della sua segretaria provvedimenti, che richiedevano esserne giudiziario e rito legale, e ne aveano rammarico i magistrati (1). Accrebbe di molto questo uso il di lui successore duca di Uzeda nel 1687, ed ei governò la Sicilia sino al 1696, non intendendo in varie occorrenze di stare all'antico rito, e di seguire la via giudiziaria de' tribunali; ma risolvea anche materie non attinenti al governo politico con ordini della sua segretaria di palazzo (2).

208. A guardare lo stato interno dell'isola in questi tempi, e massimamente sin quasi alla metà del secolo XVII, essa presenta apparenza di prosperità e di opulenza, spese di magnificenza e di lusso, studio di belle arti e di lettere; la nazione piena di forza ed armata, fe' molte sue spedizioni con felici successi contro gli sforzi terribili e continui degli Ottomani e de' Barbareschi. Ei non si vuol qui trarre argomento degl' ingenti donativi di cui le città faceano presente al sovrano, oltre a quelli conchiusi ne' parlamenti; nè dalle spese di grandi edifizii innalzati per fortificazioni e difese; ma furono incredibili le spese di puro ornamento e di lusso. La magnifica fontana marmorea per compra ed allogamento nella piazza pretoria in Palermo costò al patrimonio pubblico nel 1574 scudi 70,000: la strada Colonna e l'innalzamento della porta Felice scudi 4,000 (3), e nella fabbrica del molo si erano spesi sino al 1642, tre milioni e mezzo di scudi (4). Fu parimente magnanimo e generoso lo sforzo de' Messinesi nel 1622, i quali erogarono in due anni più di 600,000 scudi nella fabbrica de' palazzi sul porto, che sino al compimento costarono due milioni e mezzo di scudi (5). Or tanto travaglio e sì grandi edifizii non lasciavano di alimentare e perfezionare le arti, e d' incoraggire gli artisti, i quali di ordinario trovavano splendidi mecenati nei grandi e nei viceré. Basta qui solo far menzione di Pietro Novelli, detto il *Morrealese*, morto in Palermo nei tumulti del 1647, architetto e pittore forse il più grande, che abbia avuto la Sicilia, e non indegnò di sedere accanto a' più grandi pittori d' Italia, che adornò questa metropoli e varii luoghi del regno di bellissime opere (6). Fu allora famoso in Messina Giacomo del Duca, scultore ed architetto, discepolo del Buonarotti (7); e più di ogni altro la scuola di pittura che avea ivi fondato Polidoro da Caravaggio, fu in questi tempi fioritissima, e produsse valenti artefici, e assai opere pregevoli, che vedeansi da per tutto in quella città ne' suoi lieti giorni adornare i pubblici e privati edificii (8).

Allo studio delle belle arti aggiungeasi nel

sima provvidenza non molto dopo fu posta in dimenticanza: e i viceré, profittando delle circostanze dei tempi, arrogaronsi gli affari spettanti a' magistrati ed alla magna curia; quali tutti da sè per via de' lor segretarii risolveano.

(1) Depresse alquanto l' autorità del tribunale, accrebbe la potenza della segretaria del palazzo, introducendo un modo più assoluto di governo, dandosi da quello molti provvedimenti, che richiedeano maggiore discussione e rito legale; del che doleansi i regi ministri. — April., *loc. cit.*, pag. 385. — Di Blasi, *Stor. cronol. de' viceré di Sicilia*, vol. unico, pag. 427, *ediz. Oretea*, Pal. 1842.

(2) Accrebbe egli di molto l'uso che trovò introdotto dal suo predecessore, nel dare vari provvedimenti non secondo l' antico rito, e per via giuridica de' tribunali e de' regi ministri, ma dalla segretaria del palazzo. April, *loc. cit*, pag. 361. — Di Blasi, *loc. cit*, pag. 429 e 433.

(3) Di Giovanni, *Palermo ristorato*, pag. 250, manoscritto nella pubblica libreria del Comune di Palermo. — Auria, *loc. cit.*, pag. 58.

(4) Aprile, *loc. cit.*, pag. 300.

(5) Gallo, *Annali di Messina*, tom. 1, apparat, pag. 281.

(6) V. il di lui *Elogio* nella *Biografia degli uomini illustri di Sicilia*, tom. II, dove si dà ragguaglio delle migliori sue opere, e de' più bravi allievi della sua scuola, fra' quali singolarmente si distinsero, *Giacomo lo Verde*, *Ignazio Buongiovanni*, *Vincenzo Marchese*, e *Rosolia Novelli*, figliuola del medesimo Pietro.

(7) Gallo, *loc. cit.*, tom. 1, appar., pag. 284, e tom. 3, *Annal.*, pag. 115.

(8) I primi seguaci dello stile di Polidoro, detti *polidoristi*, furono il Quagliata, lo Biondo, Bonfiglio, il Canosia e il Berna. Sursero indi gli *eclettici*, così detti, perchè allontanandosi da questa scuola adottarono altre maniere: sono fra questi assai pregiati il Catalano, il Giannotto, il Mirica, il Camarda e Alfonso Rodriquez: ma tutte queste scuole vennero meno, dopo la fatale rivolta del 1674. Erano in quella coltissima città in tanta estimazione e pregio tenute le arti belle, e più di ogni altra

tempo stesso lo splendor delle lettere. I grandi non isdegnavano di coltivarle e proteggerle. Il nostro senato recavasi a gloria di aver a suoi segretarii il famoso Antonio Veneziano, morto nel 1593, e il dotto Filippo Paruta morto nel 1629. Avesnvi ancora in più luoghi dell' isola adunanze, dette volgarmente accademie, nelle quali esercitavansi i bell'ingegni, e a vicenda con laudevol gara animavansi. Era da gran tempo fondata in Palermo l'accademia dei *Solitarii*, rinnovata poi col titolo de' *Solleciti* nel 1554; ma fu assai più celebre quella degli *Accesi*, istituita dal vicerè marchese di Pescara nel 1568. Fondò poscia in Palermo l'accademia dei *Risoluti* Fabrizio Valguarnera nel 1570, le quali poi tutte furono oscurate dall'accademia de' *Riaccesi*, che istitui nel 1623 e raccolse nel real palazzo in Palermo Filiberto di Savoja, principe che avea assai cari e in istima gli studii e gli scienziati (1). In Messina fioriva l'accademia degli *Abbarbicati* nel 1636, e si mantenne ivi per lungo tempo in onore quella della *Fucina*, fondata nel 1639 (2).

Concorrevano allora ad alimentare tanta cultura le pubbliche università degli studii. In quella stabilita in Catania dal re Alfonso furono allevati i più dotti giureconsulti del tempo, Blasco Lanza, il presidente Ramondetta, Cumia, e sopra tutti l' incomparabile Mario Cutelli. Surse dopo a pareggiare con essa l'università di Messina, la quale in fine dopo lunghi contrasti ebbe il solenne stabilimento da Filippo II nel 1591 (3). Sia qui detto a commendazione di quella coltissima città che non solo fu provveduta di assai abili professori, ma con ampli stipendii invitava tra i forastieri i più rinomati, che allora si vivessero. Il famoso Alfonso Borelli fu chiamato professore di matematiche in Messina, e poscia da quei magistrati fu a pubbliche spese inviato in Italia, perchè viaggiando più si perfezionasse. Nel 1648 eravi già ritornato il Borelli, e vi fu sommamente onorato ed ascritto tra i nobili: e sebbene fosse indi ad occupare la cattedra di matematiche in Pisa, pure undici anni dopo, ossia nel 1667 tornò all' università di Messina, d' onde partì negli accidenti del 1674 (4). Fu in quella città allievo del Borelli Michelangelo Fardella da Trapani celebre per gli studii metafisici, e professore nell'università di Padova di primaria filosofia. Aveano ancora chiamato da Roma, i Messinesi, Pietro Castelli, rinomatissimo medico, e che ivi fondò un pubblico orto botanico; dopo la cui morte nel 1662 invitarono il gran Malpighi con lo stipendio di mille scudi, il quale vi si trattenne per quattro anni (5). Nel tempo stesso erano così accreditati in Palermo gli studii professati nel collegio de' gesuiti che vi ha memoria di averli accordato Filippo IV il titolo di *università* nel 1637 (6); e per avventura sarebbero venuti in maggior nome, e maggior profitto se non si fossero ostinati a contendere a questo arcivescovo l' ufficio di gran cancelliere (7).

Egli era insieme in quest'epoca dolce spettacolo il vedere i nobili, accesi di spiriti generosi e di ben inclinato animo alle cose onorate e laudevoli. Applicavansi con ardente gara agli studii militari, nei quali esercitavansi in alcune adunanze, dette *congregazioni*, ossia *accademie di armi*. Ne davano poi i cavalieri pubbliche mostre e lieti spettacoli negli armeggiamenti, ne' tornei, e nelle giostre. Furono famosi in Palermo i giuochi cavallereschi, celebrati nel 1572 per festeggiare don Giovanni d'Austria, ritornato trionfante dalla battaglia di Lepanto (8); e gli

la pittura che si videro in quest'epoca alcuni della più cospicue famiglie esercitar ivi con lode la pittura; e maneggiò la matita e i pennelli Anna Ardoina, poi principessa di Piombino, celebre per le sue poesie. Vedete il nostro autore nel *Saggio sui pittori messinesi*. — *Memorie de' pittori messinesi*

(1) Tiraboschi, *Storia della letterat. italiana*, vol. 7, parte I, 183. Modena 1777. — Auria, *loc. cit.*, pag. 85.

(2) Gallo, *Annali* ec., tom. I, pag. 83, appar., e tom. 3, pag. 296, ad ann. 1639, in fine.

(3) Auria, *loc. cit.*, ad ann. 1548. — Gallo, *loc. cit.*, tom. 3, pag. 91. — Pirr. *loc. cit.*, tom. I, pag. 427, seq.

(4) Tiraboschi, *loc. cit.*, tom. 8, parte 1, pagina 197.

(5) Idem, *loc. cit.*, pag. 236 — Idem, pag. 283. — Gallo *loc. cit.*, tom. 3, pag. 418.

(6) Auria, *loc. cit.*, pag. 101 e 102 — Fioriva l'università di Catania per lo studio della giurisprudenza. Studiavansi con vantaggio in quella di Messina le scienze naturali e le matematiche; la lingua latina poi e la erudizione presso i gesuiti in Palermo.

(7) *Cap. Reg. Sic.*, tom. 2, cap. 16, pag. 383.

(8) Auria, *loc. cit.*, pag. 57.

altri del 1629 alla nascita del real principe. E in simiglianti armeggiamenti fecero più volte magnifica comparsa i cavalieri della *Stella* in Messina (1). Comprendasi ora manifestamente, perchè i nobili Siciliani vaghi di gloria e di onore si segnalassero allora nelle imprese militari, e massimamente in quelle di mare, dove nelle continue spedizioni contro varii luoghi dell'Africa e contro gli Ottomani ed i Barbareschi, sopra le dieci galee mantenute allora a spese del regno, riportarono insigni vittorie. Fu nel 1613 famosa la spedizione di Ottavio Aragona, figlio del duca di Terranova, il quale con otto galee siciliane investì ne' mari di Scio dieci galee ottomane, e tutte seco le condusse prigioniere in Palermo (2).

Or tutte queste belle apparenze ed i grandiosi edifizii e le arti e gli studii e le armi ebbero luogo e fiorirono lodevolmente in Sicilia sin quasi alla metà del secolo XVII, ossia sin quando fu inviluppata nei tanti travagli della monarchia spagnuola. Da questa epoca in poi manifestaronsi più spesso, e più apertamente scoppiarono nell' isola i molti suoi e gravi disordini politici, nati e nudriti ne' tempi antecedenti. Il governo era in modo costituito in Sicilia, che l'autorità del vicerè, sebbene illimitata e suprema, apparentemente, avea pure nella costituzione delle cose pubbliche più contrappesi ed urti e contrasti, quasi che fossero massima di una corte lontana di non lasciare tutta la forza del governo in mano di un solo; nè di poter un solo disporre a sua voglia della nazion tutta. Veramente i principi erano buoni e diritti; ma il real consiglio di Madrid era diffidente e sospettoso, e di ordinario in balla del ministro favorito, il quale volea signoreggiare, e tener da sè dipendenti tutti i ministri e i governatori de' regni. Primieramente fu sistema favorito a' tempi di Filippo II, massimamente che i vicerè e i governatori de' lontani dominii dovessero sempre temere una visita straordinaria, e una sindacazione, la quale era riputata come la guardia della giustizia e delle leggi, il rimedio degli aggravii, il freno degli ufficiali e l'indizio maggiore delle sante intenzioni del principe. Pure nell' esecuzione e nel fatto il rimedio alcuna volta era assai peggiore del male. Comechè i sindicatori prendessero in mira la condotta dei magistrati e degli ufficiali, pure non lasciavano di risultare in manifesto discredito dai vicerè, facendoli supporre o deboli o interessati, i quali con la poca intelligenza, o con la molta tolleranza aveano lasciati correre i mali e gli abusi, e non aveanvi apportato riparo: e qualche fiata urtavano ambedue sì apertamente che vedeasi ridotti i vicerè o a partirne con danno, o a restar con vergogna (3).

Erano i sindacatori o di modo proprio del re, o a richiesta del regno; nel primo caso supponeano poca fiducia nel principe, e nel secondo impazienza e disconlento ne' sudditi. Fu da Filippo II nel 1562 destinato Marcello Pignone marchese dell' Orivolo con podestà sì grande che era tutta a depressione del vicerè, duca di Medina Celi; e portò seco le carcerazioni e i tormenti, e la condannagione de' ministri e consiglieri più cari e più adoperati, come de' due maestri razionali Gisulfo e Sollima (4); anzi a malgrado del vicerè e

(1) Gallo, *loc. cit.*, tom. I, apparat., pag. 75; e tom. 3, pag. 87, anno 1635, e pag. 365, anno 1654.

(2) Auria, *loc. cit.*, pag. 80.

(3) Il nostro autore ha voluto servirsi delle medesime parole di un grave politico di quel tempo, e delle cose di Sicilia intendentissimo, per mostrare qual idea aveasi della sindacazione, e come poi nel fatto questa poco o niun bene anzi che danno producea: crediamo far cosa grata trascriverne qui alcuni passi. « La sindacazione può con ogni ragione chiamarsi la guardia della giustizia, la custodia delle leggi, il rimedio degli aggravii, il freno degli ufficiali, l'universal contento de' popoli, e l'indizio maggiore della santa intenzione de' principi. Per questo sono tutti inclinati a mandarla spesso, e a concederla molto volentieri, quando si dimanda dagli stati; ma perchè sì buona medicina vien data con le condizioni molto contrarie a quello che si deve. per far che operi bene, si è causa che per l'ordinario è più dannosa che l'infermità. In Sicilia vien la sindacazione, o mandata dal re, o richiesta dal regno; nel primo modo è cattiva, nel secondo è pessima... E il sindacatori che dalla forma dello istruzioni conoscono la mente del principe, tengono poi modi sì fatti di procedere, che sforzano il reggitore o a partire con danno o a restare con vergogna ». Scipione de Castro, *Istruzione a M. A. Colonna*, articolo della sindacazione, che è richiesta dal regno. Si trova nel *Tesoro politico*, tom. 2. pag. 480 e 481.

(4) Di Giovanni, *loc. cit.*, pag. 343. — Di Blasi, *loc. cit.*, vol. unico, pag. 200. ediz. *Oretea*, Palermo 1812.

Digitized by Google

sotto i di lui occhi congregò l'Orivolo il parlamento, non ostante che se ne fosse celebrato un altro nell'anno antecedente, e da quello fu spedito alla corte il marchese delle Favare in apparenza a presentare il donativo; ma realmente contro del duca, onde fu questi immantinenti privato dal governo (1). Il parlamento pure non lasciò di dolersi che gli ufficiali perpetui non doveano essere molestati, nè chiamati a sindacato quando non vi fosse istanza nè di fisco, nè di parti (2). In tempi dopo, nel viceregnato di M. A. Colonna, venne di Spagna un visitatore in Sicilia contro gli ufficiali, e compilati i processi, condannò molti a privazione di ufficio, ed altre pene: fu allora che si dolse l'università di Palermo che quei visitatori non rispettavano i privilegi della città (3). Parimente il parlamento del 1596 supplicò il re Filippo II di richiamare il presidente Campanile, mandato a visitare i conti e l'amministrazione del real patrimonio, che costava spese ingenti e insoffribili vessazioni (4). Di altro sindacatore, venuto dopo sotto il duca di Feria, col quale ruppe apertamente, si ha menzione (5). Per alcun tempo ogni 20 anni, e sul finire di quest'epoca erasi già introdotto ogni 25 anni, solessi spedire alla real corte un sindacator generale. Or tutte queste visite e sindacazioni massimamente nel tempo, in cui furono più frequenti e meno aspettate, sospendeano quasi nel tempo stesso, e certamente discreditavano e indebolivano la autorità de' viceré (6).

Era parimente occasione di gravi e spessi disturbi al governo ed al viceré, e pretendeva un'autorità suprema ed universale il tribunale dell'inquisizione, il quale essendo per costato alla Spagna da principio la ribellione, e poi la perdita delle sette provincie del Belgio, e non ostante che i vicini Napolitani lo avessero sempre ferocemente ed ostinatamente ricusato, erasi tuttavia stabilito in Sicilia con sì grande potenza, che apertamente gareggiava co' viceré. Con lo scudo delle cause spirituali e di fede, traendo a sè gli inquisitori ogni giurisdizion temporale, sino le cause feudali arrogavansi; e non conoscendo niun tribunale superiore, non permetteano dalle sentenze da lor profferite appello o richiamo. Per la qual cosa, non solo erano in manifeste e continue contese co' tribunali laici, ma ancora co' prelati tutti, i quali doleansi dell'eccesso delle censure, e desideravano un giudice di appello; e a ciò proponeano il legato, la cui giurisdizione in Sicilia esercitavasi da' viceré. Sotto il duca di Feria, che governò dal 1602 al 1606, fu veduto uno scandalo nuovo, e grande scompiglio in Palermo; avendo gl'inquisitori scomunicato il tribunale della gran corte, cui l'arcivescovo Aedo gliene diede l'assoluzione, gl'inquisitori all'incontro intimarongli l'interdetto nella di lui diocesi, se non rivocava in un dato termine la data esclusione: onde il viceré dispose che per via di arme, e di armati fosse sforzato il palazzo degl'inquisitori dov'eransi serrati, ed aveano custodito con armi, e furono obbligati a sentire le legali proteste dell'arcivescovo (7). Di tanti eccessi ne facean alla real corte replicate rimostranze i viceré. Il regno più volte ne avanzò suppliche ne' parlamenti, e dal regno erano spediti gravissimi uomini alla real corte per implorarne provvidenza e riparo. E quasi a concordare due potenze rivali, la inquisizione e il governo, furon allor disposti più stabilimenti, chiamati *concordie*, due sotto Filippo II nel 1580 e 1597; e l'altra del 1637 sotto Filippo IV; la quale a trattare e conchiudere fu spedito Mario Cutelli, mentr'era giudice della gran corte. Ma tanti concordati, in diversi tempi rinnovellati, dimostravano chiaramente che sussistevano sempre i disordini per l'autorità eccedente, che a discapito di quella del governo arrogavansi gl'inquisitori (8).

I baroni a poter travagliare impunemente il viceré, e a costituirsi indipendenti e presso che inviolabili, tirarono più volte e in varii modi a farsi scudo della inquisizione, o come allor diceasi, a poter godere il foro del

(1) Da Castro, *loc. cit.*, pag. 453. — Di Giov., *loc. cit.*, pag. 660 e 661.

(2) Idem, *loc. cit.*, pag. 728. — *Cap. Regn. reg. Philip.* tt. 29, anno 1563, tom. 2, pag 257.

(3) De Vio, *Privilegia urbis Panormi*, anno 1584, pag. 458.

(4) *Capit. Regni Sic.*, t. 2, cap. 108, pag. 309.

(5) Di Giov, *loc. cit.*, pag. 287.

(6) Ibid., *loc. cit.*,

(7) Di Blasi, *loc. cit.*, volume unico, pag. 270 e 271, *ediz. Oretea*, Palermo 1842. — Di Giov., *loc. cit.*, pag. 285 e 286.

(8) Cutelli, *Cod. sicul.*, pag. 343. ad 501. — Di Giov, *loc. cit.*; pag. 277 e seg. Questi parla-

santo ufficio (1). Avealo espressamente vietato Filippo II nel 1591; ma poi nelle concordia del 1597 fu bisogno dichiarare, che il divieto riguardava non solo i baroni con vassallaggio e che aveano voto in parlamento, ma eziandio i semplici feudatarii (2). Ad eludere questa legge, introdussero i nobili in processo di tempo di rinunziare apertamente in persona di altri la baronia e il feudo, ritenendosi pure l'amministrazione, e perciò gli abilitavano gl' inquisitori e poter godere del foro. Anche a questa frode fu provveduto nella concordia del 1637 dal re Filippo IV (3). Ma non poteano impedire i vicerè, che alcuni tra i nobili non avessero intelligenza nella real corte, o con qualche favorito, o con i segreterii, ed aveaola di ordinario con li reggenti del supremo consiglio d'Italia in Madrid; e realmente teneano une corrispondenza di censura sopra le azioni de' vicerè, de' di lui confidenti e ufficiali (4). La qual maniera di procedere indeboliva la autorità, e rendeala certamente men sicura e più timide in chi governava. Oltrachè, i baroni in parlamento aveano gran forza di travagliare un vicerè poco destro, siccome vedremo in appresso.

Messina, per la natura del sito, per la comodità del porto, e per l'indole e condizione degli abitanti essendo stata sempre chiave del regno, e sempre stimata da' padroni dell'isola, avea ottenuto per li suoi segnalati servizii immunità speziali e privilegi: aggiungevano i Messinesi una naturale inclinazione al mantenimento di quelli sì gagliarda, che stimavasi saggio consiglio non inpingerli mai sino all' estremo, nè ridurli a farne esperimento. Indi nascevano i tanti disturbi col governo, e questo era lo scoglio in cui rompea alcuna volta l' autorità e la riputazione de' vicerè. Aveano i Messinesi introdotto un sistema, e fortificatolo con atti solenni di fermozza, e con le indulgenze de' re, che quando venivano in sospetto che offendesse qualche lor privilegio una disposizione del governo di Sicilia, ragunavano immantinenti un consiglio straordiario, nel quale intervenivano i giudici stradigoziali, i giurati, i dottori di collegio ed altri scienziati uomini ad esaminare e decidere in giustizia, se quella disposizione fosse veramente *contro privilegio*; e questa sentenza chiamavano *eulogio*; colla quale profferita credevano di poter con dritto o impunemente resistere a questo governo, di sospendere l' esecuzione di ciò che era stato loro imposto, sottoponendosi pure allo esame del supremo consiglio d' Italia, e alle dichiarazioni del re (5). Osservavano sin da quel tempo savii ed imparziali uomini, che procedeasi con assai smodorato fervore in quelle città alla difesa ed estensione dei suoi privilegi, che seguivane scandalo e danno egli altri regnicoli, e che tanti disturbi e resistenze sì aperte non potea dissimulare il governo (6). Gli animi più si accesero e a più acerbe contensioni trascorsero dal 1630 in poi, nel quale anno, avendo proposto i Messinesi la divisione del governo del regno,

menti di cui fa parola il Cutelli, e nei quali fu fatta istanza contro gli inquisitori non si trovano tra gli stampati. Vedete il Cutelli, *loc. cit.*, pagina 430 e 470.

(1) Sotto il conte di Albadalista, Giovanni Delcarretto conte di Regalmuto rimesso al foro del s. Ufficio per esser giudicato di un assassinio, che avea fatto commettere appositamente, si liberò mediante la multa di once 1000. Di Giov., *loc. cit.*, pag. 177.

(2) Cutelli, *loc. cit.*, pag. 496, num. 14.

(3) Idem, *loc. cit.*, pag. 510, num. 17.

(4) Scipione de Castro, *loc. cit.*, pag. 482.

(5) Gallo, *loc. cit.*, tom. III, pag. 178 e 179, e pag. 241 e seg.

(6) Ecco le parole del sensatissimo Cutelli nella nota 17 del cap. XV del re Federigo. « Ad hac non abs re esset aliqua de ujus urbis privilegiis exequendis in medium proferre, ut qui optarem ne ipsorum specioso protextu, potentes aliqui ad injuriam ac oppressionem concivium vel regnicolorum uterentur, praeberentque per hoc divo regi nostro latissimam revocandi ansam, utque urbs undique dignissima suo jure decederet: ex levi enim quandoque ac vanissima causa; ut morem aliquibus viris principibus gerant, solent judices rescriptum, citationem, decretum, inveteratamque saepius consuetudinem privilegia esse pronunciare, ac pluries ignoto aliquo instant, qui nec citari ad processus expeditionem possit (*eulogium* vocant) e medio se tollere solet, ut causa perpetuo pendeat, neve actor jura sua unquam expedire, aut judici finem obtinere possit; in quo, ut verum fatear, nimis ac multo saepius quam par est peccatur, adeo ut summo Italiae senatui querelis hujusmodi delatis decretum est, ut animus in haec verterentur, ac ut fisci patronus curam horum gereret.... Ajebat urbi de rege benemeritae privilegia in bonum publicum inducta servanda esse, et imo in dies amplianda, illa tamen ad specialia litigia in comprovincialium injuram non esse producenda ». Cutelli, loc. cit., pag. 134, n. 1 et 2.

Digitized by Google

e non ottenutala, riclamarono sempre la esecuzione di un privilegio di Filippo II, nel quale avea dichiarato che i vicerè la metà del triennio dovessero risedere in Messina. Ma, siccome da una parte aveavi apposto quel re la condizione di doversi eseguire ad arbitrio del vicerè, e quando non convenisse altrimenti al servizio del principe e del regno; e dall'altra parte si frapponevano degli ostacoli alla esecuzione, nè mancarono dei vicerè, ne' quali maggior benivoglienza alla città loro desideravano i Messinesi, così per queste e per infinite altre cagioni, nascevano e nutrivansi con molta esacerbazione di animo lunghi ed aspri contrasti. Indi aveano origine i viaggi e le tante spedizioni che faceano alla real corte, ove con larghissime offerte, e tenendo ben soddisfatti i reggenti, e raccogliendo i discontenti e le querele di altri regnicoli, per dimostrare che avesno degli altri compagni agli aggravii veniva lor fatto di persuadere alcuna volta che il vicerè era già entrato in passione, che non serbava egualità di giustizia e cose somigliianti, le quali, secondo che attestava un gravissimo politico di quel tempo, seminavano di spine il letto del vicerè, che prima gli toglievano il sonno, e poi la riputazione, e qualche volta il governo (1). Ma egli è ancor vero, che spingendo sempre i Messinesi troppo oltre quello studio cotanto acceso per le cose patrie, ed accumulando sempre con vigor nuovo, nuove pretensioni, divampò infine licenziosamente l'incendio del 1674, che non si potè spegnere, e di allora in poi in quella città di popolo, di arti e di commercio già fiorentissima, i dì lieti in tristi lutti tornarono.

Stando le cose in questi termini, cade in acconcio il ricercare per quali cagioni avvenne, che in tanto rilasciamento de' legami della subordinazione politica, e in tanta debolezza ed opinion d' impotenza, in cui teneansi alle volte i vicerè, e non ostante che sotto Filippo IV minacciasse pressochè da pertutto dissolversi la monarchia; tuttavolta fu sempre rispettato il governo, ed eziandio in quella gravissima scossa di Messina, mostrarono i Siciliani fervido zelo e leale attaccamento a' loro re. Essendo quelli per natura ubbidienti alla giustizia e fedeli al principe, teneansi anche paghi della real corte per la osservanza de' privilegi, de' quali erano oltremodo gelosi, e risoluti per la difesa di quelli a qualsivoglia risentimento, sicuri che per qualunque movimento popolare che accadesse, non sarebbero mai per venire in opinion di ribelli (2). E fu certo costante e inalterabile la paterna amorevolezza e la indulgenza de' re austriaci in verso questo regno, a cui nuovi privilegi ogni dì concedevano, e nuove immunità alle città principali: che se alcuna volta accennavano i vicerè di voler fare innovazione alcuna o pregiudizio agli antichi usi, non portavano mai le cose all'estremo, e se ne otteneva poi la grazia dal re. Il perchè con tanto studio di accarezzare e contentare i Siciliani per la osservanza degli antichi privilegi, e con la concessione di nuovi, fortificavansi l'affezione e lo attaccamento dei sudditi. Il regno all'incontro sforzavasi con nuovi sussidii conchiusi nei parlamenti, e faceano a gara le primarie città con donativi continui di mostrare gratitudine, prontezza al real servizio ed ossequio. Se non che le ingenti spese che costarono allora i pubblici edificii e i tanti donativi fatti alla real corte, aveano estenuata la nazion tutta, e ridotto in istenti, ed aggravato di debiti il patrimonio de' principali comuni.

Nel tempo istesso la forza della nazione era divisa, perciocchè il regno non era signoreggiato dalla metropoli, colla quale contendevano di dritti e di preeminenze altre primarie città, che fiorivano anch'esse di popolo, e per residenza di nobili. Furono eterne e implacabili le gare e le nimistà tra Palermo e Messina: fu manifesto lo scisma alla pretensione della divisione del governo del regno, e furono le contese aspre e continue per la residenza de' vicerè. Questo stato di cose teneano il regno diviso tra le due principali città, e queste malivolenze e gare reciproche, nutrite ed accese successivamente, aspiravano la ben più fondata credenza sopra la certa subordinazione del regno tutto, e che non potea pericolare l'autorità del governo; sebbene alcuna volta fosse aul luogo men rispettato chi governava. Alla sollevazione di Messina, ed al minacciare di armate forastiere fu propriamente una guerra civile nell'isola; perciocchè non perdonarono allora

(1) Scipione da Castro, *loc. cit.*, pag. 464, art. *Delle immunità di Messina.*

(2) Idem, *loc. cit.*, pag. 458, art. *Della natura de' Siciliani.*

Digitized by Google

i Siciliani nè a spese, nè a servizii, e i nobili col più ardente zelo accorsero da per tutto a stringere quella città e a cacciarne il nemico. Ridotto poi quella ad assai umile condizione, e severamente abbassata, fu documento efficace e terribile esempio, non solo a non potere scoppiare in appresso, ma nè anco a potersi concepire un reo disegno.

Nè gli animi erano inclinati a cose nuove, e forse con assai indifferenza trattavansi gli oggetti di comune interesse e le cose pubbliche. Travagliandosi animosamente le città principali delle sole gare private e delle prerogative locali, non seppero subordinare giammai l'amore del suolo nativo al maggiore servizio del re ed all'interesse più generale della nazione e del regno. Negli atti de' parlamenti da' tempi di Alfonso sino a Carlo V, e sino a Filippo II, si vede che i Siciliani assai volentieri servivano alla paterna sollecitudine ed ai saggi disegni de' re, che gli abilitavano a proporre in ciascun parlamento, in separati capitoli, le riforme i rimedii ed altri espedienti, che si giudicavano necessarii intorno ad oggetti gravissimi, che riguardavano i magistrati, la disciplina, il costume pubblico, l'agricoltura, il commercio, in somma oggetti tutti di pubblico bene e d'interesso generale del regno. Quasi in tutti i parlamenti tenuti in quel tempo, vi si accompagnavano sempre capitoli e suppliche di simil fatta Nell' epoca della quale trattiamo, e spezialmente da Filippo II in poi, furono assai frequenti i parlamenti, de' quali tutti sussistono gli atti della proposta e della conchiusione de' donativi; ma di assai pochi abbiamo capitoli. Sotto Filippo III se ne hanno di due solamente, cioè del 1603 e 1615, di nove parlamenti, che allora si celebrarono: e di diecinnove sotto Filippo IV tre soli, cioè quelli del 1648, 1651 e 1654 presentano i corrispondenti capitoli. Questa mancanza fa con buon dritto argomentare un certo abbandono e una noja, e certamente una indifferenza al ben pubblico; per la qual cosa restavano a tutto carico del governo e di chi presedeva gli espedienti e le provvidenze, le quali riparassero i mali e i disordini, di cui non fu penuria giammai; o procurassero una miglior condizione del regno e dei sudditi

Adunque erano così composte in Sicilia in quest'epoca le cose pubbliche, e tale lo stato interno dell' isola e la qualità del governo, che aveano reciprocamente contrappesi e contrasti. Sebbene l'autorità dei viceré fosse suprema ed illimitata, era tuttavia la loro potenza, per le cagioni anzidette, in varie guise indebolita, e qualche volta contrariata sul luogo: e qualunque disegno ambizioso di occupare un governo indipendente, o di mutarlo, non sarebbe stato alla fine che solamente una rea ed impotente voglia di furioso animo, o d'insensato. Dall'altra parte la nazione era naturalmente fedele a' suoi principi, e nel tempo stesso divisa, estenuata, ed a nuovi ordini indifferente. Indi avvenne, che lo stato politico dell'isola non diè giammai in questi tempi nè anche leggieri o lontani sospetti di turbamento, e se ebbevi pure scompigli o disordini, come in più luoghi ne' popolari movimenti del 1647, furono quelli sintomi comuni ad altri dominii della travagliata monarchia.

CAPITOLO II.

209. Preparazioni del re Filippo II alla riforma, ossia alla nuova e più ordinata composizione de' tribunali. — 210. Stato in cui furono poi quelli stabilmente costituiti — 211. Assoluto decadimento dei grandi ufficii della corona.

209. La magistratura siciliana erasi in più secoli sino a Carlo V, quasi mantenuta nello stesso stato siccome aveanla fondata i Normanni, ed avcale poi data più compiuta forma l' imperator Federigo. Il solo tribunale ordinario era quello della gran corte, al quale competea la suprema giurisdizione in ogni luogo del regno, e sopra i sudditi tutti a qualunque classe si appartenessero. Fu conosciuto in processo di tempo, che quanto più alta giurisdizione erasi attribuita a quel tribunale, altrettanto erano incerti e non forniti della conveniente autorità i mezzi a poterne ottenere rimedio, quando voleasi sgravare di una ingiusta sentenza. Veramente era imperfettissimo l'ordine delle appellazioni.

I Siciliani fin dai tempi di Alfonso sino a Carlo V ne aveano chiesto di continuo provvidenze; ed ultimamente nel parlamento del 1534 aveano rimostrato, *che ad esaminare la sentenze di quel tribunale ad istanza delle parti, delegava a suo piacimento uno o due giudici il viceré, il quale di ordinario in cause importantissime assegnava giudici imperiti e di niuna autorità, e che que-*

sti non osavano *rivocare ciò che avevano deciso i giudici della gran corte*; per la qual cosa supplicavano l'imperatore *a costituire stabilmente tre dottori accreditati come giudici del concistoro, i quali per mezzo di tutti i rimedii ordinarii, conoscessero le cause tutte, che dal tribunale della gran corte solevansi portare alla sacra coscienza del principe* (1). L'imperatore si riserbò ad altro tempo e a più maturo esame la risoluzione.

Asceso al trono delle Spagne Filippo II l'anno 1556, parve ai Siciliani di prendere il tempo favorevole e giovarsi della lieta occasione di un nuovo principe, per cui nel secondo parlamento celebrato nel giugno del 1558 in Messina sotto il governo del duca di Medina Celi, esposero, *che per la revisione della sentenza dalla gran corte destinavasi alle volte dottori giovani e di poca pratica, e non atti a dare matura decisione sopra le provviste di quel magistrato, all'amministrazione del quale solevansi elegger persone fornite di più lettere e di esperienza*: aggiunsero, *che delegandosi quei dottori secondo le tavole delle parti, erano per privati disegni anteposti coloro, che davano i loro voti a satisfazione delle parti istesse*: *e ne avveniva ancora, che quando destinavansi dottori indifferenti, e di niuna inclinazione a favore delle parti, essendo nuovi nell'ufficio di giudicare, e di niuna autorità ed esperienza, temevano di correggere le sentenze profferite dalla gran corte*. Implorarono adunque da sua maestà, *di ordinare che fosse creato stabilmente un nuovo magistrato composto di tre giudici detti del* concistoro della sacra regia coscienza, *che per via di tutti i rimedii ordinarii conoscessero tutte le cause, delle quali si facesse richiamo dalla gran corte, e che fossero come i giudici di questa mutati ogni due anni, e che finalmente dal concistoro si potesse ancora appellare e gravare dinanzi ai giudici della gran corte criminale*. Il re in agosto del 1559 si compiacque di approvare questa petizione, e dichiarò che per la esecuzione ne avria comunicati gli ordini al vicerè (2).

Ei può congetturarsi, che in forza di questo sovrano stabilimento sia stato allora di fatto costituito quel tribunale in Sicilia: imperciocchè la prammatica della riforma dei tribunali nel 1569, suppone già in esercizio della loro carica i tre giudici del concistoro (3). Egli è ancora verisimile, che d'assai tempo indietro erasi applicato il saggissimo re a comprendere in tutta la sua estensione lo stato e la forma della nostra magistratura, ed oltre le molte ed interne imperfezioni nella costituzione ed amministrazione non solo di quella, trovò ancora che sin dai tempi normanni le cariche di gran giustiziere, di gran cancelliere, di gran camerario erano in mano dei baroni e dei nobili, e quelli riputavansi come i capi naturali, e i presidenti di tutte le supreme amministrazioni, così di giustizia come di economia. Egli è anche vero che alla lontananza della real corte, e sotto il governo dei vicerè, e da gran tempo il novello stato di cose avea di molto abbassato questi ufficii, ed aveali quasi allontanati dai tribunali: ma ciò era avvenuto più per fatto che per legge: e per legge, e per costituzione volle Filippo II apegnere quasi quegli ufficii, togliendo loro ogni qualunque lontana ingerenza nell'amministrazione della giustizia, e nel governo dei magistrati. Nel dare adunque una costituzione nuova al regno, e trattandosi di attaccare grandi e potenti antichi ordini, non potea quel re procedere con maggiore benignità, e più saggiamente. Spedì in Sicilia nel 1562 con facoltà ed illimitato potere di sindacator generale il marchese di Orivolo, uno dei membri del suo supremo consiglio (4): e questi in dicembre di quell'anno fece ragunare in Palermo uno straordinario generale parlamento; fece ivi leggere e pubblicare una lettera di credenza del re per detto marchese, diretta ai deputati del regno, nella quale era annunziato solennemente, che la maestà sua *per molte cagioni e dopo matura discussione, tempo e consiglio, erasi determinata di istituire e di riformare i tribunali del regno, ed era l'Orivolo incaricato della esecuzione con la promessa di larghi compensi a coloro, che per la nuova situazione verrebbero a sof-*

(1) Vedi sopra, lib. VI, cap. III, pag. 477.
(2) *Cap. Reg. Sic., tom. II, cap. II, Regis Philippi II, pag. 253 et 254.*
(3) *Pragmat. Regni Siciliae. tom. II, tit. I, de Reformatione Tribunalium.* § XIII.
(4) Vedi sopra, nel capitolo precedente, pag. 536.

frire interesse alcuno, o diminuzione di dignità (1). Il parlamento e tutti i tre bracci a voti uniformi fecero un atto, e parte del quale dichiararono che erano pronti ad accettare la nuova riforma de'tribunali, aggiungendo la supplica e la condizione, *che gli ufficiali e i ministri fossero sempre regnicoli* (2).

Intanto per tutto il tempo che l' Orivolo si trattenne in Sicilia si occupò della sua commissione, sottoponendo alla più severa sindacatura gli ufficiali tutti e i magistrati, e anche i supremi magistrati tutti e gli ufficiali, di cui alcuni condannò alla privazione dell' ufficio, altri furono rinchiusi nelle carceri e nei castelli, e sino fe' dare il tormento della corda al maestro razionale Gisulfo (3). Quasichè a bello studio avesse voluto anticipatamente con atti solenni e pubblici, istruire e convincere la nazione, che erano gravissimi i disordini nell' amministrazione della giustizia, e che i magistrati e i tribunali chiedevano istantemente una straordinaria riforma.

210. Finalmente fu questa pubblicata e posta in esecuzione nel 1569 dal vicerè marchese di Pescara, a norma di una special legge disposta dal re e comunicatagli al vicerè, intitolata volgarmente *pragmatica della riforma de' tribunali*. La somma delle cose in essa prescritte era, che sotto ogni esercizio ed amministrazione all'ufficio di maestro giustiziero, precedesse il tribunale della gran corte; il luogotenente il detto ufficio, dottore in dritto, è da chiamarsi presidente di quel tribunale col salario di mille scudi, perpetuo, ossia a real beneplacito e col voto in caso di disparità. Doveano rimanere i sei giudici tre per le cause civili, e tre per le criminali, da mutarsi in ogni triennio senza salario, e con gli emolumenti: due avvocati fiscali uno per le cause di giustizia, e l' altro del patrimonio, da supplirsi reciprocamente in caso d' impedimento, e per ciascuno di questi scudi 600 di salario. Il regio fisco dovea avere due procuratori, ed un sollecitatore a quel tribunale assegnati, ed anche un avvocato e un procuratore dei poveri. Nel tribunale del patrimonio doveano essere quattro maestri razionali diputati all'esame dei conti, e due maestri razionali, dottori, per le cause spettanti alla giustizia, i quali soli poteano dar voto: tutti e sei col salario e perpetui.

Appartenea sempre al sistema generale degli ufficii in Sicilia, e si fe' tuttora dipendere nell'amministrazione dai tribunali supremi, il corpo municipale di ciascheduna popolazione. I giurati del demanio rimasero con gli antichi dritti, e con gli obblighi istessi, che loro assegnò da principio il re Federigo, e poi confermò re Alfonso espressamente; cioè col dritto di amministrare il patrimonio, e le gabelle del comune, di curarne l' annona e le vittuaglie, e di soprintendere alle misure ed ai pesi, ed ai nuovi edifizii, all'ampiezza e mondezza conveniente alle piazze e alle strade: furono parimente, dal re Federigo in poi, sempre dipendenti dai giurati, subalterni ufficiali, che erano assimilati ai maestri di piazza ed agli acatapani (4). E siccome l'ufficio di giurati riguardava a drittura il governo economico delle università, così negli atti pubblici di questa natura, ch'è quanto a dire delle vendizioni, e spese e tasse d' ogni maniera, dovendosi destinare un consiglio, non potendosi intimare i giurati, nè dare esecuzione agli stabilimenti ivi fatti, senza l' approvazione del vicerè e col voto del tribunale del patrimonio (5). Similmente sebbene un maestro giurato per valle dovesse esercitare l' amministrazione di ogni luogo demaniale, pure i maestri giurati tutti doveano darne conto ai maestri razionali del patrimonio, i quali erano stati dichiarati dal re Federigo, i magistrati superiori o di appello per tutti gli atti di amministrazione fatti da ciascuno comune. Fu introdotto in quest' epoca, che quando risedeva il vicerè in Messina coi tribunali, uno dei maestri razionali esaminava i conti di quella università, altrimenti vi si diputava un sindacatore estraordinario. I conti di Catania si esaminavano da uno spezial delegato: ed avendo il re Alfonso conceduto all' università di Palermo di avere un suo proprio maestro razionale, si volle dopo, che questi ne rivedesse i conti,

(1) *Parlamenti generali del regno di Sicilia*, tom. I., pag. 321, 322 e 323.
(2) *Parl. di Sic., loc. cit.*, pag. 330, 331.
(3) Di Giovanni, MS., pag. 661.

(4) Ved. sopra, *lib. IV, cap. IV*, e *lib. VI, cap. IV*, pag. 482
(5) Mastrilli, *De Magistratibus*, tom. I, lib. III, cap. IV, pag. 310, num. 444.

senza che vi si potessero intromettere quelli del real patrimonio (1).

Rimasero gli ufficii tutti municipali siccome prima annuali; senonchè essendosi praticato sempre a norma delle disposizioni del re Federigo di crearli in ogni anno nel mese di agosto, volle Filippo IV, a supplica del parlamento del 1650, che per sistema generale i giurati tutti fossero eletti ed avessero possesso dal principio di maggio di ciascun' anno, perchè potessero più comodamente provvenire le provvigioni dell'anno vegnente (2). ei pare, che questa introduzione assai tempi innanzi avesse avuto luogo in Catania, cioè nel 1576 per provvidenza viceregia (3), prescochè ordinariamente fu conservata la stessa forma di elezione per tutti i municipali ufficii, siccome aveala costituita da principio il re Federigo: cioè dovea prima ragunarsi un consiglio a diputare gli elettori, tra i quali eranvi naturalmente compresi i superiori ufficiali attuali, passavansi indi allo squittino, nel quale erano proposte e poi secondo il maggior numero dei suffragi scelte più persone, i cui nomi imbussolavansi: trattene poi a sorte le polizze rispettive per ciascuno ufficio, gli eletti non poteano essere messi in possesso senza l'approvazione del governo (4). Pure questo sistema ebbe nella presente epoca variazioni, riforme, e limitazione, secondochè i tempi, e le circostanze dei luoghi li consigliavano.

Veramente gli abusi e i disordini che risultavano dalle elezioni popolari, erano stati nelle nostre città pel corso di più tempo si molti e si grandi, che aveano quasi cambiata e divisa certamente la opinione pubblica in Sicilia; e se non mancarono scrittori, che la difesero e la commendarono, ve ne furono pure degli altri, che apertamente e con ardore, e come cagione d' infinito danno infamaronla.

211. Tra i primi, Francesco Aprile, nato in Caltagirone nel 1658 e morto nel 1723 fece osservare, *le elezioni a voti essere autorizzate dai canoni e dalle pratiche ecclesiastiche nelle elezioni de' papi, degli imperatori, e in tutti gli atti capitolari di ciascheduna religiosa convivenza, che si fanno a voti segreti: avvenire più facilmente, che cada in errore più presto uno, che da lontano e per l' altrui fede e relazione dee giudicare, che molti i quali sul luogo e per esperienza possono conoscere le qualità dell'eletto: questi obbligarsi solennemente con la religione del giuramento a promoverne il più degno: prescrittosi finalmente un tal sistema, e ridottasi la elezione all'arbitrio di un solo, essersi aperta la strada ad ottenere gli ufficii per mezzi e con espedienti non proprii dei virtuosi (5).*

Se l' Aprile con istile ingenuo e pacato difese le elezioni popolari, le attaccò più volte con impeto e con accenti d' ira in più luoghi lo Strada, segretario del nostro senato, in un' opera da lui pubblicata nel 1682. Ei disse, *che la elezione in mano del popolo è contraria ai dritti della monarchia, e che dee solo il monarca distribuire tra i suoi sudditi gli onori e gli ufficii: che i voti e gli squittinii si comprano: ch' è male assicurata la elezione per via di bussolo, essendo commessa alla sorte: che nei voti segreti è lecito a ciascheduno senza scoprirsi di preferire impunemente ai buoni i cattivi: che le elezioni fatte nelle ragunanze popolari nudriscono ed accendono le fazioni e i partiti.* Queste dottrine fortificarono lo Strada con i documenti tratti dalle istorie delle antiche repubbliche, e massimamente di Roma, ove finchè il popolo creò i suoi magistrati, fu sempre la plebe in guerra coi patrizii, e i patrizii fra essi divisi: i tribuni, i primi e i più atroci tiranni della repubblica, mescevano indi ambizione smoderata in tutte le sette implacabili, onde fu accesa infino la guerra civile, la quale non si calmò, se non quando l'imperio e il dritto di creare tutti i magistrati fu ridotto nelle mani di un solo (6).

Soprattutto questa opinione potea ben giustificarsi dalla storia de' nostri costumi dai tempi di Alfonso sino a Carlo V, nei quali in mezzo alle agitazioni ed agli scandali, e

(1) Mastrilli, *De Magistrat.*, tom. II, lib. V, cap. IX, pag. 204, num. 85.

(2) *Capitula Regni Siciliae, tom. II, cap. XXII, Regis Philippi IV*, pag. 360.

(3) De Amico, *Catania illustrata*, tom. II, pagina 420.

(4) Ved. sopra, *lib. IV, cap. IV*, pag. 407, e 408 *e lib. VI, cap. IV*, pag. 485.

(5) Aprile, *Cronologia di Sicilia*, pag. 381 e 394.

(6) Strada, *Clemenza Reale. Istoria della Ribellione e riacquisto di Messina*, pag. 491 e 546.

Digitized by Google

guerreggiando apertamente il popolo e i nobili, che erano tutti divisi in fazioni ed in scismi, procedeasi nei consigli pubblici all'elezione degli ufficii municipali. Fu da noi altrove dimostrato che il governo non avea saputo applicarvi altra provvidenza, che proibire in alcun luogo a sospendere la elezione per mezzo degli squittini e del bussolo. Il re Giovanni nel riabilitare la metropoli a questo sistema, lo accordò per quattro anni ed a suo beneplacito, e certamente che vi fu sospeso di nuovo per lungo tempo nel principii del regno di Carlo V (1). In tempi dopo vi si appose una limitazione ed una riforma, ossia fu lasciato in questa città lo scrutinio, e proibito il bussolo, ed in sostanza tutta l'operazione riduceasi che il consiglio nominava i soggetti, e la scelta era poi del governo. Ciò è chiaro da una supplica del parlamento del 1563, nella quale attestandosi che gli ufficii annuali della città di Palermo conferendosi dal re o dal vicerè a persone approvate nello scrutinio, il quale ogni anno faceasi di tutti quelli, che concorreano agli ufficii di essa città, e si dimandava, che a provvedere le persone benemerite i sei maestri di piazza, non potendosi avere migliori espedienti che crearli per via di bussolo, si degnasse il re conceder alla città di Palermo, che questi sei ufficiali fossero eletti per bussolo o dal pretore, dai giurati, e da altri *sei* aggiunti, che avrebbero i giurati ed il pretore eletti tra i gentiluomini onorati e virtuosi. Il re Filippo II non approvò questa petizione (2), e successivamente fino ai tempi di Filippo III, fu conservato il solo scrutinio: imperciocchè nell'anno 1621 in pubblicare le sue *Decisioni* il Mastrilli, attestava questa scrittura *che sino il pretore di Palermo proponeasi dal consiglio per scrutinio*, il quale per altro dipendea tutto dal vicerè (3). Per la qual cosa sembra eziandio, che si fosse conservato in appresso una certa apparente forma di consiglio e di scrutinio per sistema di questa città: fu rimessa indi tutta all'arbitrio del re (4).

Se fu docile la metropoli a tante innovazioni per la presenza e sotto gli occhi del vicerè, e sotto l'immediata autorità del governo, non poteasi di leggieri ottenere in Messina, città studiosissima delle patrie costumanze, che non volentieri sarebbesi ridotta a rinunciare, o sarebbesi lasciata spogliare dal dritto e dal privilegio di crearsi essa stessa i suoi magistrati, di cui alcuni doveano essere scelti dalle famiglie de' nobili, ed altri dal popolo. Egli è vero che dal tempo di Alfonso sino a Carlo V erano stato sempre continue e vive tra ammendue le fazioni, le gare, che tirarono più volte i nobili ad escludere assolutamente i popolari dagli ufficii municipali, onde erasi accese in varii tempi guerre civili, ed era stato mestieri comporre i due partiti per mezzo di nuovi concordati (5). Parimente in quest' epoca manifestaronsi più volte i displaceri e le diffidenze tra i giurati nobili e cittadini (6), e nulla pur di meno ammendue univansi i partiti, ed era impegnata a comune voto la città tutta, a conservare le forme antiche delle elezioni dei suoi magistrati, ossia in un consiglio pubblico per mezzo dello squittino e del bussolo: anzi siccome ne' tempi precedenti, così parimente in questi permetteansi di tanto in tanto alcune variazioni, ed aggiungevano agli ordini antichi de' comizii, nuovi regolamenti. Fu nel 1611 famoso lo stabilimento, per cui vollero i nobili mutar stile nella forma di eleggere i giurati nobili: ossia dopo che dai votanti eransi dati i suffragi, ed erano risultati gli otto, dei quali soleano estrarsi a sorte dall'urna i quattro che governar doveano in quell'anno, determinarono che questi non si rimetterebbero alla sorte, ma si eleggessero a nuovi suffragi, il che chiamavano *passare per la trafila*. Anche allora il ceto de' cittadini riformò il numero di coloro, che concorreano a dar voto per parte della plebe, volendo che fossero quei

(1) Ved. sopra, *lib. VI*, *cap. IV*, pag. 486.

(2) *Capitula Regn. Sic.*, *tom. II*, *cap. XXII*, *Regis Philippi II*, pag. 252.

(3) « Praefectis annonae erat sub dispositione praefectis urbi.... de jure costitutionum regni hoc manus spectabat ad bajolos eorum loco successit praetor... praefectus annone creabatur ab universitate, sicut antiquitus in urbe panormitana, et hodie possimus adhuc dicere quod creatur per scrutinio, licet recognita per pro regem ». Mastrilli, tomo III. *Decis. edit. Pan.*, an. 1621, pag. 330, dec. 300, nom. 18, usque 23.

(4) Strada, *loc. cit.*, pag. 3. — Auria. *Storia Cronologica de' Vicerè di Sicilia*, pag. 242.

(5) V. sopra, *lib. VI*, cap. IV, pag. 488.

(6) Gallo, *Annali di Messina*, tom. III, pag. 157 e 226.

soltanto chiamati, che trovavansi abilitati a concorrere all'ufficio di consoli delle arti (1). Pure fu conservata sempre esattamente la forma del consiglio pubblico, e degli squittini e del bussolo, nè potè cadere questo sistema che nella rovina totale di Messina, quando nel 1679 il vicerè conte di s. Stefano nel rinnovellare il governo di quella città, abolì per sempre la forma del consiglio, gli squittini ed il bussolo, e stabilì che dovessero per sistema, da indi innanzi, crearsi a dirittura ed indistintamente i giurati e gli ufficiali della città, ad arbitrio del governo e del vicerè (2).

Si giovò tosto l'accorto vicerè del terrore, che naturalmente spargeano altrove nel regno, i tanti suoi severi provvedimenti ordinati in Messina, e ben si avvisò ch'era desso il tempo acconcio a poter con sicurezza disporre somiglianti riforme in altre città principali. Passò immantinenti in Catania, città benemerita per molti servizii, massimamente in quelli accidenti, ove tuttora ribollivano gli antichi furtivi umori nei consigli e nelle elezioni degli ufficii, che tutti a sè, escluso il popolo assolutamente, aveano già tirato i nobili. Dichiarò il vicerè, « che per informazioni da lui prese, e per fama pubblica, « erano in quella città aperte inimistà ed « aspre fazioni fra i nobili, perchè la elezione de' giurati e degli altri ufficiali, ivi « faceasi per via di bussolo, il quale sebbene « altre fiate avesse potuto procedere regolarmente, pure avealo in tempo dopo la malizia de' concorrenti guasto e disordinato « in modo, che nessuno rimedio avean vi potuto applicare i suoi predecessori ad evitare le cavillazioni e le frodi, che vi mettevano i partiti, con grave pregiudizio « delle coscienze di coloro che interveniano « in queste elezioni, con pessime conseguenze « per la quiete pubblica, e per la buona amministrazione della giustizia, che a vassalli « così benemeriti si dovea conservare ». Laonde, egli in qualità di luogotenente del re, ad estirpare la radice di tanti mali, rivocando ed annullando il modo antico delle elezioni per mezzo del bussolo, dichiarò, *che gli uffiziali tutti di quella città sarebbero d'allora innanzi creati da lui, e dai suoi successori* (3).

Da Catania recossi in Agosta il vicerè, ed

(1) Gallo, *loc. cit.*, pag. 184.

(2) Gallo, *loc. cit.*, pag. 453. — Strada, *Clemenza Reale*, pag. 490. — Auria, *Stor. Cron. dei Vicerè di Sic.*, pag. 168.

(3) « Los continuos recursos con que me hallo despuès de mi arribo a este regno de los desordenes, que de algunos anos à esta parte siguen en esta Ciudad entre sus naturales, y especialmente entre la Nobleza, cuyos clamores, aunque han llegando a todos de mis antecesores en esta Govierno por los accidentes de los tiempos, y por prevenirles la atencion otros disturbos, non han logrado el remedio, que tanto necesitaban; han movido mi animo a reconocer personalmente el origen que produce efectos tan perniciosos a la publica quietad, que tanto desseo se establezca en Ciudad, que tanto han merecido en el serbicio de su megestad, y entre vasallos, que tanto han savido sennalarse entre los mejores en todos tiempos, y mas particularmente en los incidentes de la guerra pasada, y haviend ave riguardo despues que me hallo en ella, y aun casi antes de mi desembarco a publicas vozes de Vulgo, que no tan solamente las quejas que por lo pasado se han dado, tanto a mis antecessores, como a mi nò tan solamente son ciertas, si nò que secun la fuercha, que han tomado las parcialidades, y bandos entra los nobles, notoriamente caminan, hazia precipicios, que infaliblemente seran la ultima ruyna de esta Ciudad, y de sus habitadores, y conoziendo yo, que la occasion de tantos desordines nache de la election de jurados, y demas officiales publico, que por via do busulo se platica en Catanea, ecns modo; aunque en tiempos antiguos caminasse con sinceridad la malicia de los presentes, la ha alterado de manera, que ningun remedio de los que por mis antecesores se ea aplicado, ha podido bastar para que siga sin las cavilaciones y fraudes, que fomenta la violencia del bando, que mas parece, en grave perjuicio de las conciencias de los que intervenien en estas elecciones, y con pessimas consequencias de la quietud publica, y buena administraction de la justicia, que a vasallos tan benemeritos devn conserbarseles. En estas consideractiones usand de la piedad, que como lugartheniente de su magestad, devo compartir a estos vasallos, y asi mismo de los ordenes, y instructiones, con que me hallo suyas, ha resuelto abolir, y quitar de rayz el origen de tantos males, asi presentes como iminentes, revocando, y anulando ed ay en adelant como desde luego revoco, y anulo el modo de las electiones, que antes se hazian por via de busulo, y que no se continuen, ni se practiquen mas, ni que ningun official de los que entienden, asi en el gobierno politico, y jurisdictional, como economico, ò de qualquier genero que sea, se atreba, pena de la vida natural, y confiscaction de biones a executarle directa, o indirectamente, sin que precheda nombramiento mio, o de mis antecessores en este gobierno, y aunque per lo que toca a los procedimientos

indi in Siracusa, dove applicossi ie prima a fortificar il castello, rifare la fortezza e la torre già distrutta dai Franccsi; conobbe sul luogo gl'inconveeienti e i disordini, ond' era stata perturbata quella città, e più di ogni altro per la maniera di eleggere i giurati; per la qual cosa vi proibì per sempre il bussolo, come avea fatto in Messina e in Catania; ma pei tanti servizii allora prestati dai Siracusani, dichiarò *che ai quattro giurati nobili, si sarebbero aggiunti in appresso due altri cittadini* (1). Venne successivamente il vicerè annullando il bussolo ie diversi luoghi del regno, come nelle terre di s. Angelo di Naro, e ie Caltagirone (2), ove la elezione facevasi ie un modo assai studiato, e con la varietà di molti e diversi scrutinii, cioè dopo che gli elettori eransi obbligati col giuramento dinanzi a cinquanta e più persoee, di proporre il più degeo; e quel popolo era attaccato maggiormente a questa maniera, quanto avea falsa credeeza, che la città per contratto di compra e per espresse concessioni, avea ottenuto il privilegio del bussolo, il quale era stato sempre un sistema generale, autorizzato e stabilito in tutte le popolazioei dell' isola dal re Federigo (3).

Ei pure argomentasi dalle memorie di quei tempi, che il vicerè conte di s. Stefano avesse dato queste provvidenze, e proibito il bussolo di mano in mano ad alcuni luoghi del regno, e eoe già che pubblicatone uno editto generale, avesselo dappertutto vietato. Pure le cose in processo di tempo si ridussero, che fu alla più parte delle città e terre lasciato lo squittino solamente, ed abolito il bussolo; oede la elezioee facevasi poi dal governo. Fu stabilito, che eletti si prima dal consiglio pubblico più diputati de' più virtuosi del luogo, questi nel giorno stesso unitisi col capitano, giudice criminale, giudice civile, con quello delle appellazioni, se ve ne fosse, coi giurati tutti, e col pretore, o patrizio, o altri di carica significanti, prestato prima il giuramento, di scegliere il più degno in mano del maestro notaro della corte municipale, ciascuno de' quali successivamente dovea dare il suo voto segreto in mano di quel maestro notaro, per la persona che credevasi abile a qualcuno dei sopraddetti ufficii, cominciando dal capitano; e fatte due consimili note, nelle quali erano descritti il numero de' voti, che avea riportati ognuno de' concorrenti, e soscritte quelle dagli elettori, una suggellata dovea tosto rimandarsi al protonotaro, che rimettevala al vicerè per farne la elezione. Per la qual cosa non rimase alle popolazioei altro dritto, che di fare la proposta e la nomina degli ufficiali municipali, e la scelta poi dipeedea tutta dal governo, il quale potea ancora scegliere persone che non erano state nominate nello scrutinio.

Quanto i nostri comuni vennero a perdere in allora d'importanza e di dritto nelle elezioni, acquistarono nel tempo istesso, i principali tra quelli, più illustri titoli e maggiori onoranze. Primieramente avveene sul finire del secolo XVI, che la corporazione municipale di qualche primaria città comieciava a intitolarsi *Senato*. Verameete, siccome egli è certo, che sotto i Romani non poche città di Sicilia, e fra queste Palermo, eraeo state decorate del titolo di *Senato*, e chiamati i suoi componenti *Senatori*, così è certo parimeete, che per lunghissimo tratto di secoli era quel titolo caduto in dimenticanza e in disuso; e nelle leggi de' sovrani, e ne-

de los jurados, y patrictio presentes nò tengo motivo particular para removerles desus efichies, antes si tengo notictia muyseguras del amor, y zelo que todos juntos, y cada uno de porsi profesan al serbictio del rey nuestro sennor faltandales poco dias para acabar el gobierno y no permitiendome a mi, mis graves ocupartiones larga detenetion on en esta ciudad, he pasado a nombrar otros en su lugar, paraque a vista mia con las directiones, que oy es diera, comienchen luego a exercer sus empleos, a lo qoales he hecho hazer el nombramiento que contiene el acto adjunto; he querido ponerlo todo en notictia del Senado asi paraque lo tenga entendido, como paraque desta luego se abstongan los Ministros, que la componen del excercictio de sus efichies, asegurand al Senado an nombra de Su Magestad (qoe Dios guarde) que aunque esta resulunction por contenerse en ella la mayor utilidad, y combenienctia de este publico, pudiera serbirle de premio à lo muche, que tiene merezido, en su real serbictio, antes de mi partenctia pasarè a declarar otros, en que esperimente mayormente el amor con que desseo singularizarla. Catanea, y Febrero 21 de 1679 ». *apud* Strada, *loc. cit.*, *pag. 535 e 537. Vedi* Amico *loc*, *cit.*, *pag. 500.*

(1) Strada, *loc. cit.* pag. 543, e 547.

(2) Strada, loc. *cit.*, pag. 516. — Auria, *Stor. Cron. de' Vicerè di Sic.*, pag. 172.

(3) Aprile, *Cron. di Sic.*, pag. 381, e 393.

gli atti pubblici, e nelle memorie de' tempi, non eransi quelli nominati altrimenti che *giurati*, e il corpo tutto *municipalità*. Non senza contesa cominciò a ripigliarsi quel titolo in Palermo, e vi si oppose gagliardamente Cataldo Fimia, ch'era allora giudice della gran corte, ne presero le difese il sindaco di essa città cav. Girolamo Settimo, dotto delle nostre antichità, il canonico della real cappella Bartolomeo Sirillo, e Filippo Paruta, ammendue scienziati uomini, e segretarii del senato, ed anche un forastiere Giov. Francesco Pugnatore da Brescia (1). Dalle ragioni e dai documenti che allegarono questi scrittori è manifesto, che avvegnachè non senza una ben fondata presunzione di dritto, o con ragioni assai giustificate siasi voluto ristabilire quel titolo, pure non eravi ancora intervenuta alcuna nuova sovrana concessione, ed erasi da qualche tempo indietro per via di fatto e per sola consuetudine rinnovellato. Pure quando l'autorizzò espressamente il vicerè duca di Ossuna, che governò il regno dal 1611 al 1616, in tutti gli atti pubblici d'allora in poi, fu sempre riconosciuto il senato, e naturalmente ebbe sin d'allora col titolo di *Senato* insieme l'onor della toga, molto più che appunto nel tempo istesso concedeasi ai magistrati; e perchè il Fimia si negò di riconoscerlo, fu deposto della carica di giudice della gran corte da quel vicerè (2). Ed ei stesso il duca di Ossuna ordinò che tutti i tribunali e magistrati ed officiali di qualunque grado e dignità, dovessero conservare negli atti tutti, nelle lettere e provvisioni, il titolo d'*Illustrissimo* al senato di Palermo (3). Poi il re Carlo II confermò espressamente nel 1666, con sua lettera diretta al vicerè duca di Alburquerque, le prerogative, le onorificenze e le cerimonie tutte, colle quali nelle messe solenni dovea essere trattato il senato (4), e con pari dignità procedea, e forse in più splendida forma, il senato di Messina, ed ei potea coprirsi dinanzi ai vicerè e vestiva toghe e berrette, ed in chiesa avea solio e tosello ed altrettali onoranze: ma dopo i tristi accidenti fu ridotto ad assai misera ed umile corporazione (5).

A simili onori innalzavasi nel tempo istesso la città di Catania: il vicerè Filiberto di Savoja nel 1622, dichiarò il senato di quella città, uguale al senato di Palermo e a quel di Messina; e volle che godesse degli stessi onori e prerogative (6): e poi il re Filippo IV nel 1664 col titolo speciale d'*illustre*, con suo reale diploma lo decorò (7). In Caltagirone nel 1612, il patrizio fu unito al corpo de' giurati, come un di loro, e con la prerogativa del primo luogo, e poi tutti nel 1615 ebber concessione della toga e del berretto-ne: finalmente nel 1637 fu dato a quel magistrato il titolo di *Senato* con aggiungervi un quinto giurato, sicchè col patrizio fosser sei senatori (8). Similmente questi titoli, e quasi uguale onorificenza, comunicavansi di tempo in tempo ad altre città del demanio.

Il governo de' vassallaggi fu ridotto in quest'epoca, presso che tutto, in potestà de' baroni; talmentechè gli stessi maestri in dritto credevano allora o pubblicavano, che i marchesati, i contadi e le baronie, erano costituiti quasi come picciole provincie separate, che aveano governi di per sè, o giurisdizioni lor proprie, secondo lo stabilimento del re Giacomo nel 1458 (9).

Viveasi allora in quei luoghi a questo modo, e fu primieramente mantenuto in piena osservanza lo stabilimento, che non potea ivi ragunarsi consiglio pubblico nel vassallaggio, senza il permesso del barone, e ragunatosi, dovea ivi intervenire e presedere un di lui ufficiale, e da questi farsi la proposta (10). In molti luoghi facea il barone immediatamente la elezione de' giurati e del sindaco, e in altri, comechè la università gli eleggesse, pure dipendea tutto dell'approvazione del barone (11). Avea egli dritto di chiamar conto dai giurati dell'amministrazio-

(1) Di Giovanni, MS., pag. 784. — Caruso, *Histor. Lit. Siciliae, manuscript.* in pub. Sen. Pan. Biblioth., pag. 567, Qq. f. 48.
(2) Di Giovanni, *loc. cit.*
(3) De Vio, *Privil. Urbis Pan.*, pag. 470.
(4) De Vio, *loc. cit.*, pag. 480.
(5) Gallo, *Annali di Messina*, vol. III, pag. 145, c 400. — Strada, *loc. cit.*, pag. 493.
(6) De Amico, *Cat. illustr.*, tom. II, pag. 448.
(7) Ibid, *loc. cit.*, pag. 474.

(8) Aprile, *Cronol. di Sic.*, pag. 327, 356.
(9) « Hoc pertinent, quod hodie dncat isti, comitatus, et baroniae sunt quaedam provintiolem, quae sua habent regimina, et jurisdictiones de perse ut notat.... » Mastrilli *de Magistratibus*, tom II, libro IV, n. 10, pag. 96.
(10) Ibid, *loc. cit.*, pag. 85, n. 202.
(11) Ibid., *loc. cit.*, pag. 102, a num. 100 ad 103.

ne del denaro pubblico: se mandaronsi per qualche tempo in molti luoghi delegati del real patrimonio a rivedere i conti dell' università, pure ciò avveniva quando era dichiarato sospetto il barone, a chi credeasi appartenere quel dritto (1).

Ei può congetturarsi, che questa suspicione avea luogo assai raramente, perciocchè attestava il Cutelli, che ei non avea veduto giammai di questi regi ufficiali deputati, e mandati a visitare l'amministrazione delle università baronali; ondechè per difetto di una tal visita, non solo andava in rovina il patrimonio pubblico di quelle, ma talvolta se le appropriava il barone per via di fatto e di violenza (2).

Pei proventi e la rendita, che poteano esigere dal loro vassallaggio, era tuttora solenne e certa la massima, che non potevano coloro imporvi nuovi pesi, e pretenderne nuove esazioni (3), ed essendosi introdotto, che faceanvi anticipatamente congregar consiglio, per così ottenere una qualche contribuzione straordinaria; fu dichiarato con legge del 1572, *che nissun principe, duca, marchese, conte, visconte e barone di questo regno, senza licenza nè possa, nè debba per qualsivoglia causa domandare, nè ricevere dai suoi vassalli donativo alcuno, che de cetero sa li facesse, se non quelli, che per leggi capitali a costituzione del regno sono permessi; poichè così sua maestà l'ordina, nè sopra questo far congregare consiglio* (4). Tuttavia in processo di tempo faceansi dei somiglianti estorsioni sotto il titolo di *sussidii spontanei*: e per gli adjutori feudali, che nei casi assegnati nel dritto svevo o normanno poteano spettare ai baroni, permetteasi in questi tempi alle volte, nel solo caso di maritar la sorella e la figliuola, e quando il barone, non per sua colpa, era ridotto a tale stato d'indigenza, che non potea dal suo patrimonio supplire alla dote, la somma allora dovea fissarsi dal supremo magistrato (5). Ad esigere la rendita pubblica, e i proventi ordinarii, costituiva ciascun ba-

(1) Mastrilli, *loc. cit.*, pag. 86, n. 134, e pagina 87, n. 136.

(2) « Sed, certe dubito ne sit hoc corrigendum, neue hac sumpta occasione patrimonia universitatum baronaiium per dominos ipsos deglutiantur, vi quando q; aperte adhibita, ut ego testari possum de quibusdam, qui iura pascendi, quae habebant in baronum feudis ipsismet violenter renunciarunt. Quamobrem fit, ut impares sint oneribus regi solvendis, quae in comitijs regni offeruntur, ac ad nova onera populis imponenda concedunt. Sed an baro huiusmodi officium conferat. Nisi forte subditi eligere, vel nominationem baroni transmittere soleant, qui eligere tenetur; nisi forte minus idonei supponerentur. In regno autem nostro, neminem scio praeter comitem Motieae, qui magistrum juratom eligat. Verum neque vidi regios baronalia loca invisere, an iustrare omnio depardi, ac interire, per quod hac lege obstante concedi deberet, ac visitari ». Cutelli, Leg. Sic., 73 e 74.

(3) « *In terris, et locis jurisdictionis suae*, sacreti namq; sive regia procuratores novas indictiones exigendo, jura regalia videntur usurpare, atq; in maiestatem principis peccantes acriter puniendi; quibus eos, qui baronum sunt, qui pariter hac lege teneotur nequaquam separo, ne quid novi a sub vassallis exigatur, quoniam, et ipsi vassalli regis sunt: cum barani jurisdictio, non dominium datom sit, vassalliq, jurisdictionis sint, non servitutis: quamobrem fit, ut merito jurisdictione privari possit, qui dominatum exercere praesumat, ac tyranni more subditos, vectigalibus novis impositis gravaret, inde sola pugni percussione vassalium amiet firmavit. In quo successor quoque praedecessoris servientis poenam patitur, nam dominus directus perpetuo vassallos revocat, nec reo mortuo ad haeredum manus revertuntur: ne forte vindictae cupidi maioribus ipsos contumelijs afficiant: quo jure Florentina respublica imperatori, qui eam Medicais olim expulsis committere conabatur non inepte repugnabat, ne omnimodae servituti, ut eveoit, subijceretur: ad barones autem in officio continendos. Qui alios refert, ac ad multa conclusionem extendit, quibus constat levissimum abusum, qui tyrannidem redoleat, ac violentiam ad privationem inferioris istius dominij in vassallis satis, es, nec multum in hoc baroos a ceteris magistratibus differre ». Cutelli, *loc. cit.*, ad cap. LXIII, leg. Jacobi, pag 107, n. 1, e 2.

(4) *Tom. II, Progm nov. edit., pag. 544.*

(5) « Quoniam ad justitiam taxationis, ut nemo excipiatur sed omnes simul onera perferant, opus est: quod de omnium subditorum bonis in censum redigendis tradidimus, opportune vero hic loci advertendum existimavi, subventiones hujusmodi regi tantum debiri, nec terrarum dominos, quos barones vocamus in dies, illa a plebe exigere, nec minus potere posse: ut turpiter aliquando sub nomine spontanei subsidij extorquer, vidi. Etenim cum omnes oriantur ingenui, collectis huiusmodi (quae servitutem important) addictio, libertati humani generis repugnant, cui ex inferiori dominio, quo fruuntur, nullatenus derogatum est. Cum satis eis esse debeat ordinariis, solitisq; obsequijs frui: nulla novorum onerum superindictione usurpata. Sin autem jus hoc subsidij petendi violenter inducant, jure optimo supremus magistratus provocatur, qui in eos uti fures majestatis animadvertet, cui collectarum indictio pertinet. Amplinsque, dominio subalterno

rone nel suo vassallaggio un segreto (1), e per le picciole esazioni eventuali aveа dritto tuttora di eleggervi il bajulo, che dicessi volgarmente *baglio* (2).

Ad amministrarvi giustizia, vi costituiva il barone in ciascun luogo il capitano, così per le cause civili che criminali, che dovea fare tutto col consiglio dei giudici, i quali vi eleggeva ancora il barone (3). Ivi la competenza civile abbracciarsi il dritto di conoscere le cause civili sino ad una certa somma, e le criminali pei soli delitti, cui corrispondeva la pena infra la relegazione (4). Sebbene nelle corti dei baroni, che amministravano giustizia criminale, si dovesse procedere serbato l'ordine giudiziario, e a norma del rito, pure ad abilitarvela, nei delitti ardui massimamente, spedivansi a quelli le lettere di potestà (5). Essi tutti si mantennero in quest' epoca nel dritto conceduto loro da Alfonso, di costituire in ogni loro vassallaggio il giudice delle prime appellazioni (6). Quelli che aveano la sola giurisdizione civile, poteano conoscere degli eccessi ed abusi de' loro ufficiali, e carcerarli, quantunque per la cognizione della causa appartenesse alla gran corte (7). Se avea la giurisdizione criminale, poteano deputarvi i sindacatori in ogni anno, con l'obbligo di spedirne poi sommaria relazione al viceré (8). Dalle sentenze di quei sindacatori, potеasi appellare al tribunale della gran corte solamente, e non già al giudice delle appellazioni del barone: e pure di ordinario a questi appellavasi (9).

Così tutta la procedura giudiziaria nei vassallaggi, era in mano e in potestà de' baroni.

Ed essi ottenner finalmente in quest'epoca quello che aveano sempre desiderato, o chiesto indarno più volte e istantemente da Carlo V. Egli è però degno io prima di essere osservato, che il parlamento del 1585 avendo esposto in separato capitolo, *il danno e gli inconvenienti notabili alla retta amministrazione della giustizia, che nascevano dalla vendita degli ufficii* (10); in altro capitolo dimandò, quasi immediatamente il parlamento istesso a nome del regno tutto, *che si degnasse sua maestà ordinare che qualunque barone del regno, volesse nelle sue terre privilegio di mero e misto impero, con remissione di foro, pagando a ragione di tarì quindici per ciaschedun fuoco, gli fosse conceduta in quella più ampia e favorita forma che altri avesse*. Filippo II rispose chiarissimamente *non placet* (11). Ciò non ostante sotto Filippo III fu ottenuto uno speciale regio rescritto del 13 settembre 1610, che permettea di potersi vendere il mero e misto impero. D'allora in poi i baroni tutti, acquistarono il dritto di amministrare la giurisdizione criminale, o per compra, o per privilegio (12).

Quali effetti risultassero allora, dall'essersi poste in commercio, e moltiplicate nelle baronie le giustizie criminali, e quale di fatto ne fosse l'amministrazione, bisogna sentirlo dal più illuminato e dal più grave magistrato

jurisdictionis privabitur. Fisco tantum instante, si subditi reticeant. Cum ei intersit plebem non vexari. Adiutoria tamen pro dote sororie, vel filiarum quandoq; permittitur, non ad libitum, sed summi magistratus arbitrio. Hoc ita si baro citra suam culpam aere alieno gravatus, vel egenus ob patrimonij exiguitatem esset: nam si sua culpa ad dotem praestandam impotens esset, non possent haec locum habere, sibi enim imputet ». Cutelli, loc. *cit.*, pag. 141, ad cap. XXI. leg. Friderici, *n.* 1.

(1) Mastrilli, *loc. cit.*, pag. 100, n. 63, 64 et pag. 101, n. 77.

(2) Ibid., loc. *cit.*, pag. 100, n. 70 et seq.

(3) Ibid., loc. *cit.*, pag. 103, n. 110.

(4) Ibid., *loc. cit.*, pag. 73.

(5) Ibid., *loc. cit.*, pag. 86, *n.* 208 et seq.

(6) Ibid. *loc. cit.*, pag. 76, n. 73.

(7) Ibid., *loc. cit.*, pag 78, n. 45.

(8) Ibid., *loc. cit.*, pag. 78, n. 43, 44, *et Cost. Pragm* Marci Antonii Columnae, pag. 181, n. 30.

(9) « Sic etiam barones habentes merum, et mixtum imperium in eorum terris sindicatores creant contra suos officiales, cum in regis locum successerint... ubi habent quod barones, et caeteri teneant eligere sindicatores regij se intromittere minime possunt... eo maxime si haberent privilegium adhoc expressum... » Mastrilli, *de Magistr.*, tom. II, lib. VI, cap. II, n. 37, 38, 39, pagina 236.

(10) *Capit. Regni Siciliae, sub Philippi II*, capitolo LXXXIX, pag, 293.

(11) *Cap. Regni, t. II, cap. XCIV, pag.* 298.

(12) « Nam hujusmodi concessio meri, et mixti Imperij non ita de facili antiquitus fiebat, maxime sub reges Aragones, ut dixit... » Frec. De *sub feud. author.* 2 post, num, 21. « in tantum, quod a Ferdinando rege, et Carolo V imperator in generali colluquio regni non semel pro hujusmodi concessione requisitis, id minime obtineri potuit ». Mastrilli, *loc. cit*, lib. IV, cap. XVI, pag. 72, numero 14.

Digitized by Google

di quel tempo, il Cutelli: dice egli « la *pubblica utilità*, ricerca, di non potere altri che i soli magistrati esercitare questo supremo dritto di giudicare le cause criminali, imperciocchè donde mai avviene, che le più misere e le più vessate popolazioni sono quelle, in cui il barone ha il dritto del mero impero, il quale permettesi di torre e di esigere tanto, che appena resta a quelli tempo e luogo di respirare. E siccome le stesse popolazioni concorrono alle pubbliche imposizioni, nel modo istesso che i luoghi del demanio, ed oltracciò molto di più pagano per avventura al barone, così certamente non soffrirebbero tante vessazioni, se il barone non fosse investito di tanta autorità, il che non è bisogno di dimostrare che egli è manifesto. Per la qual cosa se non sarà giudicato conveniente di abolirsi del tutto così fatte giurisdizioni, ed anche senza restituirne il prezzo a chi le avesse comprati, poichè se n'è fatto un mercato contro il bene pubblico, vi si dovria sempre in qualche modo provvedere: e stabilire primieramente, che non si potesse dalle corti delle baronie pronunziare, imporsi ed eseguirsi pena di morte, senza serbare esattamente le forme rituali, e senza farne inteso il principe; che se la stessa gran corte non può altrimenti procedere in questa sorte di giudizii, molto più ogni altra corte inferiore. Dovrebbesi ancora visitare quei luoghi ed esaminare, se i ministri e gli ufficiali del barone abusino dell'autorità lor commessa, non essendo possibile che ricorrano i sudditi, o in qualunque altra maniera si dolgano, i quali essendo scoverti acquisterebbero perpetui ed implacabili nemici a sè, ed ai loro posteri, ed ad evitare un maggior male credea più saggio consiglio *soffrire* e *tacersi* (1) ». Soggiunse poi in altro luogo « che *assolutamente* doveasi rivocare, da tutti gli utili signori, la più dilicata e pericolosa giurisdizione, con la quale può essere condannato a morte lo innocente, essendo la vita il più prezioso bene che abbia l'uomo. Nè dovria fare ostacolo l'ampia e privilegiatissima forma di tali concessioni, le quali se fatti si sono in grazia de' baroni, vi si ebbe ancora l'intendimento di procurare insieme l'utile della repubblica, e il bene de' sudditi: che se niun vantaggio se ne ottenga, anzi sia contrariato apertamente, non vi ha forza di concessione, che possa tenere il concedente a non rivocarlo. Or che i sudditi niun beneficio, e piuttosto danno infinito ne ritraggono, è manifesto da mille gravami, e dalla inettitudine di quei giuristi, che sono deputati ad amministrare quest'ufficio, i quali conculcano la patria e le comuni leggi, e cospirano contro la vita degli uomini, e per gratificare al barone, quelle leggi solennemente pervertono, e straziano gl'innocenti: perciocchè da molti processi si scorge, che le sentenze con le quali toglievasi la vita agl'innocenti o erano condannati alle galee, doveansi rivocare ed annullare assolutamente senza dubbio alcuno.

« Egli è certo gravissimo delitto il permettersi ad uomini cotanto ignari, l'uso e l'esercizio del mero impero, senza che almeno vi si fossero soggetti a farne inteso, prima dell'esecuzione, il supremo magistrato, il quale possa esaminare e rivocare la sentenza, o

(1) « Ac demum (quod magis urget) quia publica hoc suadet utilitas; ne alij supremo hoc dicendi jure, nisi magistratus nomine utantur; quaenam enim alia causa est, quamobrem baronum loca majoribus, quam domanij premantur angustijs, et ex illis per quam maxime, quae plena imperio reguntur? nisi quia adeo ab utilibus jurisdictionis dominis emunguntur, ut vix precarium spiritum possideant: etenim eadem tempestate cum reliquis, qui domanio subsunt, in regias indictiones contribuunt, et prae ceteris alias totidem si non majora dominiis pendunt, quarum posteriores, nisi rex supremam hanc jurisdicendi facultatem in barones abdicasset, nequaquam paterentur: quod adeo planum est, ut comprobatione opus non habeat. Putarem ergo moderanda haec esse, si tolli omnino non expediret, ut summo jure possent: ne quidem praetio restituto, cum contra legem, bonumque publicum a scientibus, et prudentibus alienationem interdictam mercatum sit, cum ad jus haec pertineant, quae ignorari nequaquam possunt, ut late resolutum est... Quod pro modo, interdicta sanguinis vindicta principe inconsulto, atque, ut in gravioribus a palatino procedendi modo non recederent obtineretur; nam si id sanctiori consilio, magnae curiae vocatum, interdicitur: multo magis, et eis qui, satis inferiores sunt, vetari debet, visitandi quoque sunt eorum ministri, lustranda loca, inquirendumque, an mandata jurisdictiona bene, vel male utantur, praesertim quia subditorum querelae vix aulam principis unquam penetrant, metuunt enim, ne proditi perpetuos sibi, posterisque inimicos quaerant, ac perinde ne malus in malum incidant, leviora potius dissimulare prudens consilium existimant, ac proficuum de proprio jure decedere ». Cod. sic., pagina 323, e 324, num. 1, 2, 3 e 4.

ridurla almeno al *senso della legge del dritto* (1) ».

Siccome i baroni acquistarono alte giurisdizioni ne' loro vassallaggi, così ne ottennero allora più insigni titoli, ed assai più onorevoli. Prima di questi tempi i soli figliuoli dei re eransi intitolati i principi di alcune signorie, ch'era stata loro assegnata come in appannaggio. Anfuso il figliuolo del re Ruggiero fu principe di Capua; principe di Taranto Manfredi figlio dell'imperator Federigo, e Carlo di Angiò primogenito del re di questo nome era stato dichiarato principe di Salerno. Sotto i re di Aragona in Sicilia, i reali istessi infanti non eransi altrimenti intitolati, che duchi di Atene e di Neopatria, marchesi di Randazzo, duchi di Calatafimi ec. Il titolo più onorevole, di cui poteano allora essere decorati i baroni, era quello di conte; e fu il primo Alfonso che onorò del titolo di marchese di Geraci il famoso Giovanni di Ventimiglia: e fu pure il primo dichiarato da Carlo V duca di Bivona, Pietro de Luna conte di Caltabellotta. Da Filippo II in poi, cominciarono ad essere volgari e comuni i titoli di principi, di marchesi, e di duchi. Nel 1563 ei dichiarò principato la terra di Butera de' Santapao; nel 1564 Castelvetrano dei Tagliavia, e Pietraperzia de' Branciforti; Paternò nel 1565 de'Moncada; e Castelbuono nel 1595 de'Ventimiglia; lo stesso Filippo II intitolò nel 1561 ducato Terranova de' Tagliavia, e la terra di s. Giovanni de' Branciforti nel 1587: e di mano in mano costituì più marchesi. Che se nel concedere questi titoli fu il liberale Filippo II, il cui governo fu sì severo, e sì snaturali le sue deliberazioni, egli è certo che sotto i di lui successori assai più indulgenti, siensi in maggior copia prodigalizzati, i quali eziandio acquistavansi per denaro, e compravansi per occorrere alle gravissime necessità della corona (2). Fu notato che il solo Carlo II onorò de' titoli di principi, di marchesi, di duchi, più di sessanta nobili siciliani (3).

CAPITOLO III.

212. Governo municipale nelle popolazioni demaniali. — 213. Variazioni e riforme fatte in quest'epoca.

212. Intorno poi alle corti locali di amministrazione economica, ossia ai ministri ed agli ufficiali diputati all'esazione della rendita regia nelle città e terre del demanio, eravi in ciascun luogo un segreto per esigere le regie gabelle ed altri regii dritti, ed un proconservatore per soprintendere alle erogazioni ed alle spese di conto regio; e nei luoghi marittimi, ove fossero caricatori, un viceportolano per la estrazione ed immissione de' grani (4).

Ad esaminare l'amministrazione e i conti del patrimonio delle università demaniali, essendo stato prima, per tutto il regno, destinato un solo maestro giurato, fu stabilito dal 1597 in poi che fossero tre, uno per ciascuna valle (5).

Or tutti questi ufficiali e ministri locali, così di giustizia che di economia erano, secondo l'antico sistema sin da' tempi normanni, subordinati ai supremi tribunali, che facevano residenza presso al governo, ai quali ora fu data, e massimamente con la superior giurisdizione a tutte le corti de'capitani e dei giudici locali, nuova e più composta forma. Il tribunale della gran corte rimase con le antiche sue supreme giurisdizioni, delle quali più volte nelle epoche precedenti si è fatta parola: in questi tempi ebbe per sistema assegnato un presidente perpetuo, dottore in dritto, il primo magistrato dello stato, il quale successe ai dritti del maestro giustiziero: per disposizione del vicerè duca di Feria fu stabilito, che per assenza, impedimento, o suspicione di alcuno de' giudici, subentrasse come giudice il presidente (6). I giudici rimasero sei e duravano un biennio: sino al vicerè Colonna continuò l'antica disciplina; nel primo anno tre giudicavano

(1) Cutelli, *loc. cit.*, pag. 258, 259.
(2) *Vedi, Catalogo de' titoli del regno di Sicilia; stampato in Palermo nel 1691.*
(3) Aprile, *Cronol. di Sicilia*, pag. 393.
(4) Mastrilli, *Decis.* tom. II, pag. 208, n. 15 a 152, pag. 206, num. 118, pag. 207, num. 15.
(5) Cutelli, *Cod. Sic.*, pag. 74, n. 3.
(6) Mastrilli, *loc. cit.*, tom. II, pag. 186, numero 35.

Digitized by Google

le cause civili, e tre le criminali, variandosi poi nel secondo anno, e diventavano i civili criminali, ed i criminali civili (1); da quel tempo in poi, eletti i giudici, cominciò a farsi dai viceré la divisione delle due aule, una civile, l'altra criminale, e quali erano designate da principio continuavano sempre per tutto il biennio (2).

Il tribunale del real patrimonio conservò le stesse antiche sue giurisdizioni ed incombenze, ed ebbe un presidente perpetuo e dottore in dritto. Comechè la prammatica della riforma del 1569, lasciando i quattro maestri razionali per l'amministrazione ed esame dei conti, avesse ordinato di nuovo doversi creare due maestri razionali giurisperiti, per le cause di giustizia; pure sinchè non ebbe preso il governo della Sicilia il viceré Colonna, tuttora a norma dell'antico sistema, era in quel tribunale un sol giudice, anticamente chiamato *giudice della magna curia de' conti* (3). In tempi dopo tre maestri razionali nobili furono costituiti per l'amministrazione, e tre togati per le cause massimamente tra il fisco e i privati, gli uni e gli altri perpetui: assegnava il viceré una propria volta ad un maestro razionale laico e ad un togato (4). L'uno e l'altro tribunale della gran corte e del real patrimonio avea il suo proprio avvocato fiscale, e i procuratori e sollecitatori fiscali. Giova a questo luogo tenersi presente, ciò che lasciò scritto il Cutelli intorno alla condotta, alle fortune e travagli del fisco di quel tempo. *Cioè per le cause fiscali relative a cose criminali, il fisco abbondava di soverchio zelo, ma che per le cause patrimoniali il fisco era misero ed impotente, dovendo sempre lottare con uomini audaci, e coi più potenti*; e che egli stesso, il Cutelli, alcune volte impegnatosi a promuovere le giuste ragioni, non solo dovea combattere i compagni suoi consiglieri, ma averne ancora riportato biasimo e danno, dove che altri avrebbero sperato onori e ricompense, guiderdoni o gradimento (5).

Finalmente per l'appellazione e revisione delle sentenze, intorno a cause civili profferite dal tribunale della gran corte, e da quelle decise dal tribunale del real patrimonio, fu stabilmente costituito il tribunale del concistoro, con un presidente perpetuo, il quale, per dichiarazione viceregia del 1606 fu abilitato a subentrare da giudice, e giudicar per qualunque cagione, in caso che ne fosse impedito alcuno de' tre giudici di quel tribunale, e furono stabiliti biennali (6). Questi mutavansi prima nel tempo istesso ed insieme con quelli della gran corte: ma poi il re Filippo III nel 1599 dichiarò, che la elezione de' giudici del concistoro si facesse sempre per sistema, un'anno dopo di quelli della gran corte (7).

A questi tribunali furono addetti altri magistrati, i quali con proprio ufficio e speziali incarichi, come da capi, sin d'assai tempi indietro amministravano. Il consultore primieramente oltre che i viceré doveano valersi del di lui ministero, ed opera, e consiglio nell'amministrazione della giustizia, e in cose di governo e di stato; fu abilitato poi per le disposizioni dei viceré Colonna, potere intervenire in tutti i consigli nel tribunale della gran corte per le cause civili e criminali, in quello del real patrimonio per le cause patrimoniali e fiscali, e nel concistoro quando trattavasi di cose di real patrimonio; ed ei solo era in quel tempo il giudice delle competenze di giurisdizione dei tribunali; al medesimo gli fu dato luogo dopo i presidenti (8). Il conservatore generale mantenne la sua diretta ingerenza nelle cause tutte, e ne' negozi appartenenti al regio fisco e al real patrimo-

(1) Scipio de Castro, *Avvert. al Sig. M. A. Colonna quando andò viceré di Sicilia*; nel Tesoro politico, parte seconda, pag. 361.

(2) Mastrilli, *loc. cit.*, pag 187, num. 49.

(3) Scipio de Castro, *loc. cit*

(4) Mastrilli, *loc cit.*, pag. 197, n. 6, et seq.

(5) « Quamobrem haec lex ita recipienda est, ut vexandorum subditorum gratia fiscales causae protelentur, pro ut saepe evenire in criminum animadversione solet, nam quantum ad patrimoniales spectat, fovendae potios quam destituendae in nostro regno sunt, ubi fiscus non tantam potens, sed etiam miser extimandus est: fiscali vero sunt memoriae commendanda *Ciceronis* verba ai si quidem audaodum esse pro communibus commodis: adeundae inimicitiae, subeundae saepe pro republica tempestates: cum multis audacibus, improbis, nonnunquam etiam potentibus dimicandum. Hoc saepius mihi periculum fecit, dum solus inter multos consilijs praecipuorum obstiti, ne in suam rem verterent, quod fisco debebatur ». Cutelli, *loc. cit*, pagina 47, num. 2 et seq.

(6) Mastrilli, *loc cit.*, pag. 211, num. 23.

(7) *Tom II, Cap. regn., pag 331.*

(8) Mastrilli, *loc. cit.*, pag 178 et seq.

nio ; a lui era subordinato l' ufficio , in cui teneansi i registri detti delle regie entrate ; e nelle cose attinenti alle regie fiscalie ei sedea da capo con l' intervento dei procuratori fiscali della gran corte , e del luogotenente del tesoriero (1). Questi come uno dei regii consiglieri ebbe la cura della esazione delle regie entrate, di conservare il denaro, ed ispenderlo con l' intervento del conservatore, e di uno de' maestri razionali per compre e provvigione di conto della regia corte (2). Era parimente annesso al real patrimonio il maestro portolano, come sopraintendente di tutti i caricatori di grani, e da lui doveansi spedire le licenze di estrazione (3). Finalmente il maestro segreto, riputato ancora regio consigliere e ministro del real patrimonio, era come l' amministratore generale e governatore delle segrezie tutte del regno, eccetto quelle di Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Termini, che erano subordinate immediatamente ai maestri razionali; e dall'ufficio del maestro segretario aveansi le spedizioni per la estrazione delle derrate tutte, eccetto i grani che spedivansi dal maestro portolano (4).

Appartenne infine al corpo supremo dei magistrati in quest' epoca, ed amministrava un' ufficio separatamente dai sopraddetti, l'uditore generale, che conosceva le cause tutte così civili che criminali de' soldati della milizia spagnuola, e di quelli addetti alla custodia dei castelli, degli ascritti e stipendiati nel servizio attuale per ragion di milizia, e delle famiglie tutte ed uffiziali e guardie del real palazzo e del vicerè. Dalle sentenze dell'uditore accordavasi revisione, ed il vicerè d'ordinario delegava il consultore (5). Pure non lasciavano di dolersi gravissimi magistrati in quel tempo, che la giurisdizione militare assai dilatavasi a discapito della giurisdizione ordinaria, estendendosi il privilegio di quel foro ad ogni generazione di uomini ed anche ai nobili, restavano perciò impuniti i delitti, ed erano frodati impunemente i creditori (6). Sebbene sin da più rimoti tempi am-

(1) Mastrilli, *loc. cit.*, pag. 206, n. 107 et seq.
(2) Ibid., *loc. cit.*, pag. 204, num 89 a 98.
(3) Ibid., *loc. cit.*, pag. 207, num. 237 et seq.
(4) Ibid., *loc. cit.*, pag. 208, num. 149 et seq.
(5) Ibid., *loc. cit.*, pag. 227, num. 5 et seq.
(6) « Hic operae pretium erit de ijs aliqua dicere, qui militum privilegijs, se frui specie concessionis principalis jactant: non multis enim retroactis annis militum auditore ex proregis decreto inter togatos relato. Jurisdictio militaris ad innumeros prope diversae sortis homines propagata est, ac extensa, partibus id exigentibus ut impune in delictis crassari, specie militaris licentiae, ac creditores fallere possent: inde castrorum servientes, quos milites nudo nomine dicimus, eos nempe, qui in domibus planis ad custodiam carceratorum militant, multos ex nobilioribus urbis meae, conspeximus, ut qui stipendio aurei unius mensatim obtento, ut veri milites foro fruerentur, alios ad serviendum conducunt, ipsos etiam carcerum dominus eorumq; familias ad idem admissos vidimus, ut in domino domus planae Marsaliensis, et plerisq; alijs, quae nomine tenus castra sunt: demum per delegationem auditori factam, alios militiae jure gaudere debere declara. Tum est, equi aliqua militibus, vel in solutione stipendiorum, vel in eis annotandis operam praestitissent, vel ad muros civitatis reficere tenerentur, aut tormentorum machinas curarent, quasi ad nudum auditoris arbitrium milites constitui, ac ex ordinaria M. C. jurisdictione regni legibus constitutionibusq; in bonum publicum introducta, eximi, ac manumitti possit, quod ut facile obtineant principi qui, et belli dux est, se ex hoc maiorem, ac absolutam, dicam potius dissolutam si fas est, potestatem adipisci insinuant, posseque iure omni id fieri autumant: in quo existimo maximam ordinarijs jurisdicentibus iniuriam nec minus moribus regni fieri: per has enim leges veris militibus omnis licentia cohibetur, ac ne inter provinciales excedant, omnis occasio praeripitur; quae iure quoque Romano muniantur... Verum enim vero satis dubium est, an hujus temporis milites, qui nullo sacramento adacti, nullave in ipsis deligendis observatione praemissa ad militare munus accedunt, privilegiis militum fruantur; negant enim multi de quibus. Tenent eos, qui hodie militiae sub vexillis vacant, ac stipendios fruuntur, veterum privilegia participare, cuius vices obtinent, cum et hodie sicut olim munus cum hoste conserant, ac ducibus pareant. Hinc qui militiae inepti, ac servitio exponenti sunt, licet jure veteranorum stipendio adhuc gaudeant, militare tamen privilegium amittunt... Non tamen ea privilegia, que ijs competant, qui pleno stipendiorum numero funguntur... Ibi omnibus veteranorum privilegijs exuti poenis competentibus a provinciarum rectoribus subjeiantur. Quibus leviter respondet, qui auditor militum erat, dum illis curi curabat, nec enim, imperator statuit, is qui dissolute vivit veteranis comparandus est, nec minus obaerati, et qui militiam pro foro magistri militum affectant: privilegium enim illud exercitij, ac ingentis laboris specie indultum, non facile alijs impertiendum est, imo nec militibus ipsis, qui stipendia non impleverint, si forte, ut veterani dimissi sint... quod nec Castillas negere ausus est.. Quamombrem patet, quam inepte milites, vexilliferi, centuriones, ac legionarij qui non completo militiae tempore a militia mancipati sunt, fori privilegio adscripti inveniatur, nam

ministrasse quest' ufficio l' uditor generale, pure fu nel 1610 e 1616, ch' ebbe accordata toga e luogo nel sagro consiglio (1).

Or da tutti gli anzidetti magistrati era composto il sagro consiglio, ove anche entrava in qualità di segretario il protonotaro: e soleano ancora i nostri re in questi tempi dichiarare consigliere straordinario, alcuno dei primarii baroni, come furono molti de' duchi di Terranova, con l' intervento e col voto nelle ragunanze del sagro consiglio. Intimavalo il vicerè, ed ei vi preseda di persona; ed in di lui assenza il presidente della gran corte, ed ivi si deliberava intorno a costituire, o delle nuove leggi e prammatiche, o delle cose più gravi di governo e di stato. Univansi ancora alle volte i soli presidenti e consultori, quando accordavasi revisione delle sentenze criminali, delle cause decise del patrimonio tra il fisco e i privati, e nel trattarsi affari riguardanti la regia giurisdizione, o altre cause che il vicerè delegava (2).

E per la più chiara intelligenza delle nostre antichità giudiziarie, dee qui soggiungersi, che mentre io una più ampia e più regolar forma si componeano i nostri tribunali, fu insieme procurato uno abito di decenza uniforme ad uno stato esterno e di maggior lusso, ossia abito e luogo alla dignità e ministero di questi più convenienti. Avea già Filippo II nel 1582, sotto il vicerè Colonna, ordinato che i magistrati tutti giurisperiti del sagro consiglio, vestissero la toga di color nero come l' abito proprio di magistrato; il che prescrisse dopo il vicerè Macqueda nel 1598, ed a porsi in esecuzione bisognò ancora un nuovo ed espresso mandato regio nel 1601; e quasi che vi si riducessero i magistrati non volentieri, ed a stento cominciarono in prima a vestir toga in certi dì solamente: ma poi nei tribunali e ne' consigli, e nell'assistere e presentarsi al vicerè, ed anche senza ragione all'uscir di casa, non lasciavanla mai (3). Furono ancora in questo tempo riuniti i tribunali in un luogo istesso, e fissati i giorni certi di lor ragunanza. Sin dal 1516, abitarono i vicerè nel palazzo dell'Ostieri in Palermo, ma fuggitosene indi per tumulto Ugone Moncada (4), i vicerè co' tribunali aveano trasferita la lor residenza nel Castellammare, come in un più munito luogo. Giovanni de Vega presso al 1556 fu il primo che si pose ad abitare nel real palazzo, ch'era stato sino a quel tempo stanza degl'inquisitori, i quali indi passarono in Castellammare (5). Sebbene il vicerè Colonna nel 1583, avesse ordinato che la gran corte si reggesse nel palazzo dell'Ostieri (6), e nel 1595 il vicerè conte de Olivares, avesse provveduto che i tribunali di giustizia si radunassero nel grande edificio della vicaria (7); tuttavia la più parte de' magistrati e degli ufficiali rimaneansi a negoziare in casa; ed essendo perciò separati ed in più luoghi dispersi, non può esprimersi l' incomodo e la difficoltà che arrecavano alla spedizione degli affari. Il duca di Macqueda nel 1600 riunise tutti i tribunali in un luogo, e raccolsele nel real palazzo, ove edificato e cinto di colonne un ampio cortile, disposevi sopra ben grandi sale e numerose camere, non solo per comoda sede propria de' tribunali della gran corte del patrimonio, e del concistoro, e per gli ufficii tutti, ma pe'regii archivii e per tutte le subalterne officine (8). Il vicerè Colonna avea già pubblicato un

in dies videmus ex noda ad militum adscriptione, vel per paucos annos exercitio, ad forum admicti (quod ad Italos loquor, non quo ad Hispanos respectu ne alijs praeterquam suae nationis judici subiaceant) forum enim ratione exercitij indultum, eo durante concessum... et licet veteranis communicatum sit, hoc tamen est si militiae tempus expleverint. Ideo nullo jure provinciae presidi, ut possit quoscumq; adversus has leges, ac constitutionem relatum *magister justitiarius* foro huic supponere permittitur; nec sub pretexto, quod regis, vicem gerat, aiunt, alter ego, quoniam *Aponte* testatur id honori gratia tributum esse, nec ad ea quae jure resistente fiunt extendi quando ex privata lege publico juri, ac regimini praejudicatur: ecce enim cum isti hujusmodi nonnisi in quantum facere possint teneantur, in vinculis pro eo quod debent. eonijci non possunt, nec per hoc commercijs se abstinent contra. Quo fit, ut comprovinciales fallant, ac eorum creditis fraudent ». Cutelli, *loc. cit.*, pagina 96, num. 3.

(1) Mastrilli, *loc. cit.*, pag. 229, n. 28 et seg.

(2) Ibid., *loc. cit.*, cap. XI, pag. 212.

(3) Ibid., *loc. cit.*, pag. 117 — Auria, pag. 71.

(4) Ved. sopra, lib. VI, cap. II, pag. 467.

(5) *Constit Pragm*, *pag. 65.*

(6) Ibid., *loc. cit.* pag. 61. e 69.

(7) Di Giovanni, *Cod. Sic.*, pag. 759. — Auria, pag. 70.

(8) *Constit. Pram.*, pag. 4. — Di Giovanni, *loc. cit.*

calendario perpetuo dei tribunali, ma il Macqueda ancora ne fissò l'ore delle ragunanze.

213. In riguardo all' interno governo dei tribunali, avesno essi come sorti vecchie e di lunga pratica, esercizio non interrotto, forme certe, e certa disciplina fondata sopra leggi e prammatiche, ed ordinazioni stabilite e rinnovellati da diversi tempi. E lasciando stare i più antichi regolamenti, da noi altrove già riferiti, veniva già di pubblicare nel 1554 il viceré Vega molti statuti ed ordinazioni, secondo le quali dovea governarsi il tribunale della gran corte nell'amministrare giustizia, ossia quali fossero i proprii obblighi di ciascuno de' ministri e degli ufficiali di quella, cominciando dal luogotenente, e dal maestro giustiziero, sino ai portieri; e distribuì e ne fissò i giorni e le ore del travaglio per ciascuno de' giudici, così civili che criminali, a determinare la qualità degli affari, che nei di stabiliti doveano questi spedire (1).

Tuttavolta ne fece ancora un'articolo principale il viceré Colonna, nelle sue costituzioni del 1583, e non solo prescrisse la disciplina, e precise gli obblighi di ciascheduno dei magistrati e ministri della gran corte, ma di tutte le corti locali, come della corte capitaniale di Palermo, della stradigoziale di Messina, di quella di Catania, e delle corti tutti capitaniali inferiori per ogni luogo, così dal demanio soggette, che ai baroni (2). In somma volle dichiarare e inculcare gli obblighi di ufficio, secondo i quali doveano tutti i magistrati amministrare giustizia. Nè furono trascurate simiglianti ordinazioni per i tribunali ed ufficiati di amministraziona economica. Veramente erano sempre state molte ed accuratissime le provvidenze prescritte nell' epoca precedente, intorno al buon governo, ed alla certa esazione della rendita regia.

Il re Ferdinando il Cattolico avea disposta una legge, nella quale con assai precisione descriveа gli obblighi, e fissava i giorni e le ore e gli oggetti del travaglio del tribunale del real patrimonio ed altri regolamenti vi si erano aggiunti posteriormente (3). Parimente son ispecial istituzione eransi fissati distintamente gli obblighi e le incombenze di ufficio di ciascuno dei magistrati ministri ed ufficiali, ch' erano addetti a quel tribunale, e particolari amministrazioni curavano. Tali sono ed erano in osservanza, le prammatiche relative all' ufficio del conservatore generale (4), del tesoriero, del maestro portolano, del maestro segreto, e de' principali segreti del regno (5). Ciò non ostante il re Filippo II. dopochè avea pubblicata la riforma, dispose leggi particolari nel 1573 e 1574 relativa al tribunale del real patrimonio, ossia agli obblighi dei maestri razionali, e in quale di si doveano ragunare, e spedire in tribunale affari in comune, e travagliare poi separatamente coi maestri razionali e congiuntori di questa, all'esame ed alla quittanza de' conti (6). Siccome, avvegnachè fossero certi e fissati gli obblighi de' tribunali e dei magistrati, pure si volle in questi tempi rinnovellare espressamente, ed inculcarne di nuovo l'osservanza, così in modo simigliante alle già stabilite forme rituali, e agli antichi ordini giudiziarii, secondo li quali doveano presedere i magistrati nei giudizii, e giudicare; furono ora aggiunti nuovi regolamenti. Il rito disposto da Alfonso era stato sempre confermato e autorizzato, e massimamente per sistema nella pratica dei tribunali. Fu nondimeno riconosciuto in questi tempi necessario, che si dessero nuovi provvedimenti, e può dirsi, che la seconda parte delle accennate constituzioni del viceré Colonna, versa quasi tutta, a determinare l'intera processura criminale, e nella qualificazione dei delitti, e nella condannagione de' rei, e sino nella esazione de' dritti de' subalterni ufficiali. Pubblicò poscia il viceré conte de Castro nel 1620 le ordinazioni divise in 57 capitoli, secondo le quali doveano trattarsi le cause civili. Ed in altri, e tanti codici, nei quali erano ben disposte e ordinate le leggi, che fissavano il rito dei tribunali. Non mancò il foro siciliano di scrittori, che proponeansi d' illustrarne il testo e facilitarne la pratica; i più famosi di quest' epoca furono, Giuseppe Cumia nel 1576, Mariano Maringo nel 1598,

(1) *Tom. II, pragm., vet. edit. ab pag.* 529, *usque ad* 541.
(2) *Const. Pragm.*, anno 1583, pag. 63, ad pagina. 80.
(3) V. sopra, *lib. VI, cap. III*, pag. 478.

(4) *Tom. II, vet. edit. pragm., ab pag.* 53 *ad pag.* 71.
(5) *Ibid., ab pag.* 400 *ad pag.* 279.
(6) *Tom. II, pragm., nov. edit., pag.* 583. — *Tom. II, vet. edit., pag.* 50, *pragm. XVI.*

Mariano di Giuliano morto nel 1604, Marcello Conversano, il che nel 1617 pubblicò una raccolta degli antichi commentatori sul rito; e finalmente Leonardo Cimino vissuto intorno al 1630, scrittore instancabile di libri rituali. Ma senza tanti e cosiffatti commentarii, sarebbe per avventura rimasto il testo delle leggi rituali più chiaro, e meno inviluppata nelle ambage forensi la pratica!

Quanto erano state severe, e molto freqentemente inculcate le leggi, le prammatiche, e le ordinazioni che doveano procurarne il buon' ordine e la retta amministrazione della giustizia nei tribunali e la severa disciplina de' magistrati, altrettante erano vive ed alte e continue le doglianze del regno, specialmente per le ingenti spese che ostevano i litigi, e i dritti indebiti che i magistrati esigeano. Questi per sistema già stabilito, eccetto i perpetui, non aveano salario alcuno, ma i soli proventi, di cui in alcuni volgarmente chiamavansi *dritti delle candele*: non mancò allora chi motteggiando dicesse, *che riportava la sentenza in favore colui che maggior numero di candele accendeva sotto gli occhi del giudice* (1). Quei dritti e proventi per tutti i tribunali, e per gli ufficii tutti, erano stati partitamente e con assai distinzione tassati nelle pandette compilate nel regno di Carlo V, sotto il vicerè Pignatelli, di cui fu altrove fatta da noi menzione (2). Se i Siciliani nel principii del secolo XVII, ossia nel parlamento del 1616, si dolsero *degli abusi introdotti nei tribunali intorno al pigliare ragioni non toccanti*, e ne chiesero rimedio e riforma (3), anche sul fiore di quel secolo, rimostrarono nel parlamento del 1698: *che riusciva insopportabile il litigare per l' eccesso, così delle spese giudiziarie, come delle provvisioni toccanti ai giudici, e che era impossibile ai litiganti di supplire a tanta spesa; mentre erano state tassate detta spesa, ragioni e provvisioni spettanti ai ministri ed ufficiali, nelle pandette formate sotto il vicerè Pignatelli, ed approvate e confermate dall'imperatore Carlo V nel 1526; che limitavansi in quelle le provvisioni dei giudici ad O7 20 in tutto nelle cause allodiali, e nelle feudali a 40, senza mirarsi se la causa contenesse una o più petizioni, e fosse bisogno conoscersi diverse ragioni e meriti; che nel decorso del tempo erasi rinnovato in parte l' antico disordine e abuso, e molto più nella tasse delle provvisioni, contro le quali i litiganti non reclamavano per non alterare l' animo de' giudici, che doveano determinare le cause; che eransi moltiplicate a segno le provvisioni, che delle volte restava talmente estenuata l' azienda litigata: che piangea piuttosto chi ottenea la sentenza favorevole*: supplicavano adunque *di rinnovarsi con nuovi ordini la puntuale ed esatta osservanza delle accennate pandette e le leggi del regno, non dando luogo alle interpetrazioni introdotte* (4): contro le quali in detta supplica proposero distintamente le riforme che poteano adattarvisi.

213. Fin da quanto mancarono di ragunarsi due volte l' anno in Sicilia, anzi caddero in tutta dimenticanza, le corti provinciali di giustizia, istituite dall'imperatore Federigo a sentire le doglianze, e sindacare i magistrati, e i ministri tutti di ufficii di giurisdizione o di economia, non si seppe trovare allo stesso effetto altro mezzo, che la delegazione di una o più persone in qualità di sindacatore dei magistrati. Pure autorizzandone i nostri re il sistema in generale, ed a sè riserbando l' altro dritto di potere a lor beneplacito spedire un visitatore generale del regno, di cui si è parlato nel capitolo precedente, disponeasi poi nella pratica e nelle esecuzioni, la sindacatura dei tribunali e delle corti di giustizia con quei mezzi, e con quelle forze che proponeansi nei parlamenti, e il re confermava: e veramente i Siciliani dimandando sempre, contro gli abusi e i disordini di cui accusavano i magistrati, un rimedio, e non essendo poi ben paghi di quello che lusingavansi di ottenere per mezzo dei sindacatori, or gli aveano pretesi regnicoli, ed or forastieri; or col dritto di profferire la sentenza, ed ora con la sola facoltà di compilare il processo; qualche volta in tempo fisse e determinato, ed altra fiata straordinarii: ed era quindi avvenuto, che nel sistema della sindacatura eransi introdotte va-

(1) Scipio de Castro, *loc. cit.*, pag. 361.
(2) *V. sopra, lib. IV, cap. III, pag. 476.*
(3) *Tom. II, Cap. regni sub. Philippo III, capit. XXII, pag. 344.*
(4) *Loc. cit., sub Carolo II, cap. LVII, pagina. 399 e 400.*

rizioni continue, ed ei potea ben comparire, che il rimedio avea bisogno di maggior riforma che il male (1). E come avean fatto dai tempi di Alfonso sino a Carlo V i parlamenti, così cominciarono sotto Filippo II a proporre e a chiedere nuove provvidenze; e il parlamento del 1579 supplicò il vicerè Colonna, che per la nuova amministrazione della giustizia, era necessario di richiamarsi ad osservanza un'antica legge, cioè che i giudici della gran corte finito il loro ufficio, *deuessero stare a sindacato dinanzi al vicerè, col voto e consiglio di due dottori virtuosi a non sospetti per ipso eligendi*; e che in tutte le cause di sindacato, la sentenza fosse almeno profferita infra il termine di due mesi (2). Preso allora nella più seria considerazione questo gravissimo articolo il Colonna, ed avendone regolate le parti principali, avutane l'approvazione dal re nel 1581 e 1582; pubblicò poi nel 1583 un sistema certo, e fissò gli stabilimenti del *sindacato degli ufficiali*.

Fu dunque stabilito in prima, che i giudici della gran corte fossero sindacati dal presidente e dai giudici della sagra coscienza col consultore del vicerè: che i presidenti della gran corte e del patrimonio e il consultore, sindacheranno i giudici della sagra coscienza: che la gran corte sindacherà gli ufficiali annuali e temporali del luogo ove si ritrovino: che agli ufficiali di Palermo e di Messina temporali, deputerà il vicerè sindacatori particolari: che le altre terre e città del regno, che soleano essere sindacati sotto l'autorità della gran corte, doveano essere ripartiti in ventiquattro classi, e ne pubblicò il ripartimento, a ciascheduna delle quali dovea dare il vicerè un sindacatore, tirato dai giudici della gran corte della sagra coscienza, della corte stradigoziale di Messina, e della capitaniale di Palermo del precedente anno, o altri dottori già stati giudici di esse corti, e qualificati di sufficienza e di integrità; i baroni che aveano dritto di mero e misto impero, doveano fare in ogni anno sindacare i loro ufficiali, e mandare poi relazione al vicerè. Aggiunse, dopo ben ampie e precise istruzioni, secondo le quali doveano governarsi i sindacatori nel ricevere le istanze delle parti o del fisco, e nel compilare i processi, e nel profferir la sentenza, e nel condannare i rei: fissò ancora i dritti che poteano esigere coi loro commissarii, e subalterni ufficiali (3).

214. Queste furono le principali disposizioni, secondo le quali venne allora componendosi in miglior forma il nuovo stato dei tribunali in Sicilia; e in questo stato presso a poco tuttora sussistono. Ed egli è ora da notarsi, che così come s'innalzarono i tribunali, caddero insieme assolutamente i grandi ufficiali della corona. Erano questi nella primiera istituzione, i supremi ed immediati ministri del principe nelle cose di governo e nel consiglio di stato, ed aveano una diretta e superiore ingerenza in tutta l'amministrazione pubblica; il maestro giustiziero negli affari di giustizia: il gran cancelliere per le provvisioni di grazia; il gran camerario nell'amministrazione del patrimonio reale; il protonotaro nelle provvisioni degli ufficii; il gran siniscalco per la casa reale: il gran contestabile supremo comandante delle armate di terra, e il grande ammiraglio per quelle di mare. Erano questi ufficii, per antichissima consuetudine, in mano de' baroni e dei nobili, anzi fu introdotto successivamente, e divennero alcuni di quelli ufficii ereditarii e quasi il patrimonio di una famiglia: negli ultimi tempi la carica di maestro giustiziero erasi ridotta nella famiglia dei Bosco conti di Vicari, e quelle di gran contestabile e grande ammiraglio nei duchi di Terranova, dai quali passarono questi due ufficii dopo, come patrimonii dotali, nella famiglia dei Pignatelli (4).

Egli è il vero, che per le cagioni discorse nel libro precedente (5), eransi i grandi ufficii della corona oscurati, e di molto abbassati nella lontananza della real corte: e sotto il governo dei vicerè da noi si fe' dipendere la somma tutta delle cose, e per di loro ministero l'autorità del principe tutta si esercitava. Pure continuandone i sovrani le elezioni, e sussistendo sempre anche in titolo e

(1) V. sopra, *lib. VI, Cap. III, pag. 480.*
(2) *Tom. II, cap. regn., sub Philippo II, capit. LIV et LV, pag. 276.*
(3) *Constitut, Pragm. part. II, ab pag. 175 ad pag. 182.*
(4) Pirrus, *Sic. sag.* tom. I, in chron., pagina 72.
(5) V. sopra, *lib. VI, cap. II*, pag. 381.

Digitized by Google

puro nome l'ufficio, non lasciava di somministrare una certa apparenza di dritto a pretendere e ad ostentare almeno le antiche giurisdizioni, ed accrescere sempre dignità e splendore ad una famiglia. Quando il re Filippe II nell' aenunziare anticipatamente la nuova istituzione dei tribueali, prevenne il parlamento, che egli avrebbe largamente *compensato coloro che verrebbero indi a soffrire interesse alcuno o diminuziona di dignità*, fe' ben comprendere, che tale innovazioee negli ufficii, avrebbe certamente arrecato ai grandi molestia e dispiacenza. Di fatti fu credeeza, che alla pubblicazione della riforma, vistosi spogliato dell'ufficio di maestro giustiziero Vinceezo del Bosco conte di Vicari, fu volgar voce ch'egli andasse da Palermo per portarsi alla real corte a dolersi di tanta perdita (1).

Nulla però di meno quel saggio principe risoluto ad affidar per sistema tutta l'amministrazione pubblica, e specialmeete eella giustizia, ad uomini pratici, e di giurisprudenza e di lettere dotti, dichiarò primieramente nella prammatica della riforma aboliti, l'esercizio, l'amministrazione, e gli emolumenti del grae giustiziero, lasciandogli solamente la sola dignità e la precedenza, e trasfondendoee la giurisdizione tutta eel presidente della gran corte: e parimeete nell'articolo della istituzione del presidente del concistoro, dichiarò abolito l'ufficio del gran cancelliere: sebbeee avessevi lasciato nel primo, col puro titolo ed onorificenze, il conte di Vicari Vinceezo del Bosco; e nel secondo Ottavio del Bosco che era insieme pretore di Palermo in quest' anno, pure in essi due fini la successione di questi due ufficii (2). Avendo insieme nell'articolo del tribunal del patrimonio, aggiunti i maestri razionali giurisperiti agli antichi maestri razionali nobili, non fu più luogo al gran camerario, detto volgarmente camerlengo, di cui per altro da gran tempo era venuto meno l'ufficio, e da ora innaezi ne sparisce eziandio il titolo e il nome. Del grae siniscalco rimase solamente oscura ed ignobile memoria nel catalogo degli ufficii vendibili del regno (3).

Rimasero per avventura non oscurati gli ufficii di gran contestabile, e di graede ammiraglio, più per la grandezza delle famiglie, le quali da gran tempo li possedeano, che per la importanza dalla giurisdizione che amministravano. Mancò di fatti l'autorità tutta del primo, quando sin dai tempi di Ferdinando il Cattolico, fu per sistema ciascun vicerè di Sicilia dichiarato capitan generale del regno, e il contestabile d'allora in poi chiamossi *maestro di campo*, a cui fu creduto di appartenere una qualche cura militare delle truppe di terra eell'assenza del vicerè (4). L'ufficio di grande ammiraglio conservò l'antica sua giurisdizione civile e militare in tutte le cause marittime, e sopra gli ufficiali tutti di sua dipendenza come erano i vice-ammiragli, e sopra le persone di arte e di esercizio marinaresco: da quel tribunale appellavasi alla gran corte (5). Ma non ebbe più luogo alcuno nel comando delle flotte e delle armate di mare, perciocchè dalla real corte destinavasi il capitan generale delle galee di Sicilia, ch'era di ordinario uno de' signori spagnuoli, e se ne ha la successione non interrotta per tutta quest'epoca (6).

Attestò il parlamento del 1585, che *l' ufficio del protonotaro del regno era defraudato di molte sue preeminenze, giurisdizioni, privilegii, prerogative ed onoranze, e chiese che vi fosse reintegrato*. Il re Filippo II espressamente il negò (7). Tuttavia il protonotaro restò regio consigliere e segretario del sagro consiglio e del parlamento, per cui doveansi spedire le prammatiche, le nuove costituzioni, in somma tutti gli atti perpetui: ei riferia al vicerè le proposte che faceano a squittino le università demaniali de' loro ufficiali ed eletti, ed approvati che fossero, ne spedia le patenti. In di lui nome prestavano il giuramento i vicerè nell'ingresso al loro governo, e alla presenza del vicerè i magistrati tutti pria di essere ammessi all'amministrazione del rispettivo ufficio, e i baroni nel prestare l'omaggio e il giuramento di fedeltà. Al protonotaro apparteneva assegnare nelle funzioni il luogo proprio al vicerè, ai baroni, ai magistrati del sagro con-

(1) Gallo, *Ann. di Messina*, tom. III, pag. 26.

(2) *Pragm, de refor., tom. I, § XIII.* — Mastrilli, *De mag.*, tom. I, in praelud., num. 52, pagina 9. — Auria, loc. cit., pag. 53. — Pirrua, loc. cit.

(3) Mastrilli, *loc. cit.*, tom. I, pag. 87.

(4) Ibid., tom. II, pag. 216, cap. XIII.

(5) Ibid., pag. 17.

(6) Auria, *Stor. cron. de' Vicerè di Sic.*, pagina 312.

(7) *Cap. regn., in tom. II, sub Philippo II, cap. XCVI, pag. 298.*

Digitized by Google

siglio; e di fissarne le precedenze: pure alcuna volta contese simiglianti si voleano definire dai presidenti e dal consultore (1). Forse di tutti i grandi ufficiali della corona, il solo protonotaro del regno ritenne, e conserva tuttora, grandi avanzi delle antiche sue giurisdizioni.

CAPITOLO IV.

214. Stato pericolosissimo dell' isola in quest' epoca, massimamente ai tempi delle invasioni e delle scorrerie degli Ottomani. — 215. Qualità di servizii straordinarii prestati allora da' Siciliani — 116. Assiduo e fervente servizio militare de' feudatarii. — 217. Nuovo e permanente sistema di coscrizione militare, ossia istituzione della nuova milizia del regno. — *218. Ordine e costume nello armarsi in comune le principali popolazioni ne' casi di invasione o di pericolo.*

214. Rivolgendoci ora a considerare i sistemi delle prestazioni e de' servizii, che somministrò la nazione siciliana in quest'epoca; si dee in prima avvertire, che non intendesi di favellare dello stato ordinario dell' isola, e dei mezzi ed espedienti soliti adoperarsi e disporsi per le sussistenze del governo e per la interna quiete del regno, e dei sussidii chiesti e mandati per guerre straniere e lontane nelle quali era altrove occupata la monarchia. Ma noi nel gravissimo stato di cose, intendiamo a quei tempi pericolosissimi, in cui la Sicilia fu minacciata a dirittura di continuo, e le religione, e la libertà de' suoi abitanti; a vedere quali servizii, e quanta opera avesse allora prestata, ed obbligata la nazione in circostanze gravi, continui, difficili e straordinarii.

Fu questa l' epoca nella quale dopo le grandi conquiste, ed i maravigliosi progressi delle armi ottomane, ne ebbe sempre a soffrire la Sicilia invasioni, e scorrerie di flotte e di armate poderosissime; e simiglianti travagli soffrì nella guerra, che ebbe dopo a sostenere con la Francia. Che se questa si attaccò sull' inclinare del secolo XVII, e per quattro anni solamente, avvegnachè avesse importantissime e ben munite fortezze, pure il pericolo fu momentaneo e passeggiero: i Turchi all' incontro premendosi il regno tutto, sempre tennero sollecito, impaurito, e pieno di spavento metà del secolo XV, sin quasi per tutto il XVII. In simil modo era stata altra volta commossa tutta, e agitata la Sicilia nella guerra amplissima di 40 e più anni; ma ebbe allora presente il principe, il prode, il buono e magnanimo re Federigo, che la forza della nazione, quanta ve n'era nell'isola, tutta eccitava, e intorno a sè raccoglieva e disponea in più luoghi a suo senno accorrendo ei dappertutto presenzialmente.

La potenza dei Turchi erasi già estesa in quel tempo, e stabilita quasi per tutti quei paesi marittimi de'due continenti dell' Europa e dell'Africa, tra i quali giace il mare mediterraneo, e distendesi in verso levante, anzi la costa dell' Africa era tutta sotto governi musulmani. Maometto II, da Costantinopoli che avea presa e cacciatine i Greci nel 1453, procedendo ei stesso con le armate sue vittoriose verso l'Albania, ch'ei soggiogò, e dopo ch' ebbe occupato Negroponte e la Morea, tutti i siti marittimi per quel lungo tratto dell'adriatico sino al mar nero, vennero in di lui potestà; Tripoli a levante, Bona a ponente, Tunisi in mezzo. Di mano in mano le interne provincie furono in modo spaventate, e inondate dalle armate turchesche, che Solimano infestando spesso l'Ungheria ed altri paesi vicini, potè nel 1531 con tutto suo sforzo stringere di assedio Vienna. Dall'altro continente, l' Egitto era quella parte dell' Africa soggetta ai musulmani, chiamata volgarmente Barberia, e ch' è più vicino alla Sicilia, essendo divisa in più stati, ch' erano in mano degli Arabi; ed essendo ancora questi da guerre intestine divisi, tentarono allora di occuparne il dominio, onde ne impressero la conquista i più arditi e potenti corsari di quel tempo, Barbarossa e Dragut ajutati insieme dalle armi ottomane.

Carlo V con saggio consiglio a difendere i suoi regni nel mediterraneo ed a proibire che la potenze ottomana avesse suoi stabilimenti, o almeno le flotte di quella non trovassero sicuro ricetto nell' Africa, erasi egli di persona impadronito di Tunisi nel 1535, donde ne cacciò il Barbarossa, che era insieme padrone di Algeri; e Tripoli, e Tunisi, e Bona, e i siti più principali, cioè tutto il tratto marittimo del regno di Tunisi, ebbero allora presidio spagnuolo: e con lo stesso disegno i vicerè di Sicilia doveano sempre corseggiare sopra l' Africa. Il Gonzaga nel

(1) Mastrilli, loc. cit., pag. 214, cap. XII.

Digitized by Google

1540 prese ivi e guernì di sue truppe Macometta, Monester, e Susa (1); e poi il Vega nel 1550 assalì Mahadia, dove erasi fortificato Dragut, ed espugnatala, vi lasciò guarnigione spagnuola (2). Ma era certo ben difficile altresì, per lungo tempo il mantener questi nuovi dominii, attesochè a difendere quei corsari o quei siti, spesse volte vi accorsero potentissime flotte ottomane. Tripoli si perdè per sempre nel 1551, per opera di Sinam bassà ammiraglio di una flotta mandatavi da Solimano: e sebbene il vicerè duca di Medina-Celi, con le armate di Sicilia e di Malta, avesse tentato di riacquistarla nel 1560, pure fu pienamente disfatto dal bassà Pialy comandante di una flotta, o da Mustafà ammiraglio dell'armata turchesca (3). Tunisi fu per sempre perduto nel 1574, non avendo potuto resistere allo stesso Sinam, speditovi con potente navilio dal Sultano Selim. D'allora in poi l'Africa tutta ci fu sempre nimica, e stanza o ricetto di corsari e di flotte nemiche; o la Barberia massimamente sempre più infesta, fatta in più luoghi stanza di armamenti o sicuro ricovero di corsari e di flotte.

Come i Turchi s'impadronivano delle coste, non erano più sicure le isole, e quelle massimamente, che di là della Sicilia sorgono, di tratto in tratto nel mediterraneo s levante. Già sin dal principio che si stabilirono quelli in Europa, comincisrono ad infestare con rubamenti e con scorrerie, le riviere o le isole. Maometto II fece espugnare Otranto, e saccheggiare Loreto: un'armata di Bajazetto, di lui successore, corse e rubò Malta e la Pantelleria nel 1488, e molti ne menò secò in servitù degli abitanti prigionieri. L'isola di Rodi, comechè gagliardamente difesa dai prodi Ospedalieri, venne in potestà di Solimano nel 1522, e stabilitisi quelli e fortificatisi in Malta, tentò poscia un grandissimo sforzo, ma indarno, di cacciarneli lo stesso Solimano nel 1565; e sotto Selim II nel 1571 fu presa Nicosia capitale di Cipro; o fu poi tutta quell'isola espugnata nel seguente anno. Candia finalmente, essendo stata sempre minacciata dai Turchi, fu stretta nel 1666, e conquistata nel 1669, dopo un duro assedio di due anni e cinque mesi (4).

La Sicilia posta in mezzo a tanto fuoco, non potea tenersi sicura di tanta rovina. Secondochè divulgavasi, che nelle coste della Grecia e in siti importanti e vicini, raccoglievano truppe e navigli, siccome avvenne più volte in Modone nella Morea, o nella Valona in Albania, quando uscivano le flotte ottomane o per conquistare le isole, o nel passare in ponente ad unirsi col re di Francia per l'alleanza contro l'imperatore Carlo V, o nel poggiare sopra l'Africa a rinforzare i corsari e proteggerli ajutati da queste, e quando poi ripassavano le stesse flotte in levante, si atterrivano i Siciliani al solo avviso del soprastante pericolo. Vi fu tempo nel quale i sultani di Costantinopoli ne disegnavano apertamente la conquista, e specialmente fu il terror grande sotto Solimano, il quale in un lungo reame di 46 anni, seppe con principi, e con disposizione d'intelligenza e di ordine, recare a maggior grado di forza la potenza ottomana: ed allorquando il corsaro Uluccialì renditosi padrone di Algeri e Tunisi nel 1574, assicurava il sultano Solim, successore di Solimano, di porle tantosto in possesso della Sicilia, onde avria *fatto un ponte* ad occupar l'Italia (5).

Tuttavolta se ne soffrivano di continuo terribili incursioni, e danno inestimabile. Barbarossa nell'anno 1543 atterrò Messina, prese Reggio, e desolò le Calabrie; e ritornando un'anno dopo in levante, distrusse Patti (6), assalì Lipari, e ne trasse diecimila prigioni (7). Nel 1550 Sinam bassà, dopo avere minacciate Messina e Catania, discese in Agosta, e vi distrusse il castello (8). Dragut con una flotta di ottanta galee di Solimano, nel 1553, saccheggiò di nuovo la città di Agosta, espugnò Licata, e corse e rubò la Pantelleria (9). Fu la terza volta, dopo la città di Agosta espugnata dal bassà Pialy nel 1560: e Sinam bassà nel 1594 con una

(1) Aprile, *Cronol. di Sic.* pag. 283.
(2) Ibid., loc. cit., pag. 290.
(3) Ibid., loc. cit., pag. 297.
(4) Ibid., loc. cit., pag. 303. — Auria, *Diario di Pal.*, tom. II, nell'anno 1669. — Di Blasi, *Stor. de' Vicerè di Sicilia*, vol. unico, pag. 385, ediz. Oretea, Pal. 1842.

(5) Aprile, loc. cit., pag. 306 e 307.
(6) *Tom. I, de' Parlamenti*, pag. 240.
(7) Loc. cit., pag. 287.
(8) Loc. cit., pag. 291.
(9) Loc. cit., pag. 292.

Digitized by Google

flotta di 150 legni, fu sopra Messina, che due volte tentò di surprendere, e gittatosi indi in Calabria, prese a forza il castello di Reggio, ed arse i paesi vicini (1). In somma, il viceré duca di Ossuna, il quale entrò al governo della Sicilia nel 1611, rappresentò alla real corte, che nel corso di trent'anni, sino al suo tempo, i Turchi aveano fatto più di ottanta *disbarchi* nell'isola (2). Successivamente di tempo in tempo soffrivansi degli insulti, scorrerie e rubamenti; e ne fu in modo speciale costernata la Sicilia nel 1669 alla presa di Candia, come sopra si disse (3).

E perchè non si avesse riposo giammai, entrarono i Francesi in Messina in settembre del 1674, ed a sostenersi in quel sito importantissimo, ch'è propriamente la chiave del regno, ed a dilatare l'impero, ebbero più flotte e più armate: ne occuparono i paesi vicini a cacciare dall'isola le armi spagnuole. Eran quelli i tempi delle più fortunate imprese di Luigi XIV in Olanda, nella Franca Contea, in Catalogna. I Francesi ebbero in diversi tempi più flotte, e più armate: dominarono Messina e tutti i suoi forti e castelli, indi Gibiso e la Scaletta; conquistarono Agosta, e poi Taormina e la Mola. Corsero infestando più volte Siracusa, Catania e Milazzo; e due volte possenti flotte minacciaron dinanzi alla spiaggia, e sin sotto le muraglie, Palermo. Ma la interna resistenza, e le forze spagnuole e degli alleati, ridussero in fine i Francesi ad abbandonare, dopo quattro anni Messina, cioè lasciarono l'isola nel marzo 1678. Anni veramente non meno travagliosi e gravi alla Sicilia, che nelle più frequenti e più spaventevoli incursioni de' Turchi!

A rispingere tanti pericoli, non erano certo sufficienti le forze ordinarie dell'isola. Egli dee confessarsi, che come i sultani di Costantinopoli inondavano la Grecia, o nei paesi della Barberia acquistavano superior predominio, e parea già che minacciassero più da vicino l'Italia e gli altri stati a ponente; la potenze tutte marittime del mediterraneo, i cavalieri di Malta, i Veneziani, i Genovesi, i monarchi di Spagna, raccoglievano tutte le forze loro di collegarsi, e di concertarsi alla comune difesa: furono sempre solleciti e studiosissimi i santi pontefici, e più volte fatta più volte d'incoraggire la spedizione, di unire le armate e le flotte *della santa lega*; le quali se non toglievano stati o dominii agli Ottomani, ne arrestavano pure i progressi e i grandi apparecchi, de' quali ritardavano o indebolivano. Ei deve confessarsi ancora, che i principi nostri di Spagna, non lasciavano di tempo in tempo di mandare potenti soccorsi di navigli e di genti. Ma egli è ancora certo, nel difendere animosamente la dinastica libertà, e nel fervore generale per la causa della cristianità tutta, non con pari zelo e fedeltà si segnalarono dopo, nella guerra che portò nell'isola Luigi XIV: restarono da sezzo i Siciliani!

215. Noi percorrendo questi tempi, osserveremo di mano in mano gli stabilimenti fissi a così dire, e i nuovi ordini permanenti di difesa e di forza, che disponeva il governo di tempo in tempo: accenneremo parimente le provvidenze straordinarie, che davansi nelle urgenze del pericolo, e per accorrere prestamente al bisogno a al momento: e vedremo, che in tutti i casi, nel somministrare le più faticose opere d'ogni sorta di servizii, concorsero sempre volentieri e prontamente i Siciliani.

E primieramente per le anzidette cagioni, e per difesa, in caso di assalto, fabbricaronsi allora muraglie, e baluardi, e fortezze nelle primarie città marittime. Specialmente governando il Gonzaga, furono fortificati Trapani, Palermo, Milazzo, Messina, Catania, Siracusa ed Agosta: ed altre opere vi aggiunsero dopo i viceré Vega e Toledo (4). Ma la nazione somministrò la spesa necessaria a tanti edifizii, anzi l'assegnazione fattavi nel parlamento del 1551 di cinquanta mila scudi, divenne rendita ordinaria e perpetua, la quale si paga sino a dì d'oggi, col titolo di *donativo della fortificazioni* (5). Oltrechè secondo le incursioni, e la debolezza dei luoghi, si fissavano dal parlamenti di tempo in tempo, e si pagavano nuovi sussidii, come per fortificare Ustica nel 1597, e Capo Passaro nel 1600, ch'erano ammendue quei luo-

(1) Loc. cit., pag. 297.
(2) Loc. cit., pag. 314.
(3) Sopra, pag. 560.

(4) Aprile, *loc. cit*, pag. 289, a 300.
(5) *Memoria de' Parlamenti*, tom. I, pag. 174, 201 a 202.

Digitized by Google

ghi stanza di corsari (1): e quando i Turchi presero Candia, e temendosi un potente apparecchio di quelli, ragunatosi espressamente il parlamento nel 1671, fu conchiuso un donativo di scudi duecentomila, a mettere in buon'ordine le piazze del regno (2). Parimente, il parlamento del 1579 considerando, che non tutte le spiaggia dell' isola erano guernite di torri, ed altre minacciavano ruine, onde mancava la continuata corrispondenza delle guardie e dei segni, per avvisare di e notte l'avvicinamento del nemico, stabilì fabbricarsi a spese del regno per tutte le marine nelle convenienti distanze le torri, e n'ebbe l'incarico nel 1583 Camillo Camigliari, assai valente ingegniere militare di quel tempo: il che fu da lui con tale ordine fatto, e con quella diligenza eseguito, che il vicerè conte di Olivares potè nel 1594 pubblicare le sue ordinazioni intorno al guernirsi le torri di ufficiali, e alla maniera di corrispondersi i segni e le guardie. Il donativo di scudi diecimila, imposte la prima volta nel parlamento del 1570 e che fu per altro in appresso più volte accresciuto a maggior somma, divenne rendita ordinaria, e si paga tuttora col *donativo delle torri* (3).

Fu parimente con assai saggezza creduto necessario in quel tempo, che a proteggere le coste dal nemico, o respingerlo, o andargli all' incontro ed arrestarne il cammino, o poterlo secondo le forze affrontare e sostenere, si avessero flotte per combattera, e legni armati per corseggiare. Dieci galee solamente manteneansi a spese dell' erario per guarnigione e difesa del regno: intanto armate ottomane, e corsari barbareschi inondavano dappertutto, e minacciavano in più siti il mediterraneo, e l'isola nostra era alle frontiere di levante e di Barberia. Tutte queste considerazioni tennero allora presenti i Siciliani, e nei parlamenti, sotto la direzione de' vicerè, provvidero alla sussistenza e all' accrescimento delle nostre forze marittime. Adunque da una parte non lasciarono di contribuire una certa somma al mantenimento delle dieci galee ordinarie, come fu conchiuso nei parlamenti del 1562 e 1564 (4); e dall' altra parte, il parlamento del 1561 avea fissato un donativo di scudi trentanovemila per anno, ad accrescere sei altre galee: la quale contribuzione, sebbene sia stata allora fissata per anni nove, pure fu sempre prorogata successivamente, e pagasi sino al dì d' oggi col titolo di *donativo delle galee* (5). Anzi secondo il bisogno, qui faceansi alcune volte maggiori armamenti: da qui D. Giovanni di Austria trasse ventidue galee, per la spedizione che nel 1573 impresse nell' Africa (6): e quando fu divulgato nel 1614, che il sultano Akmet apparecchiavasi a piombare sopra Malta furono indi pronti ad uscire quattordici galee dall' isola (7); e nel seguente anno si potè mettere insieme in Sicilia una squadra composta di quattordici galee, di sette legni da guerra e sette da carico (8). Gareggiavano ancora le primarie città a fabbricare, ed a mantenere galee e vascelli armati lor proprii: Messina a sue spese fabbricò nel suo arsenale due galee nel 1562 (9): e fu rinomata per la grandezza, e per molte imprese una nave di Palermo intitolata *l'Arca di Noè* la quale poi ruppe nel Faro nel 1607 (10). Sul finire del secolo XVII, tutta la forza marittima della Sicilia, erasi ridotta alle sole sei galee, per cui il regno avea già fissato a contribuire il donativo (11).

216. Intorno poi alle forze militari di terra in quest' epoca, non è ora nostro intendimento trattare di proposito di quella milizia mantenuta dai re, ed assegnata come guarnigione ordinaria dell'isola, nella più parte composta di soldati spagnuoli, i quali servivano a guernire le fortezze e le città principali, a mantenere nell' interno il buon' ordine, la civile disciplina, e la maestà dal governo. In fine noi di quella forza ora favelleremo, che tiravasi dalla nazione istessa nei casi urgentissimi e straordinarii. In prima, ed appunto in questi casi, venia subito pronto di chia-

(1) Loc. cit., pag. 427, e 436.
(2) Loc. cit., tom. II, pag. 57 e 60.
(3) *Tom. I, de' Parlamenti*, pag. 390, e 391, — Auria, *St. cron. de' vicerè di Sic.*, pag. 63.
(4) *Memoria de' Parlamenti*, tom. II, pag 324, 326 a 338.
(5) Loc. cit., pag. 315, 316, 382, e 410.
(6) Aprile, loc. cit., pag. 306.
(7) Ibid., loc. cit., pag. 323.
(8) Ibid., *loc. cit.*, pag. 324.
(9) Gallo, *Annali di Messina*, tom. III, pag. 8.
(10) Aprile, *loc. cit.*, pag. 320, e 321.
(11) Masbel, *Descriz. e relaz. del governo di stato e guerra del reg. di Sicil.*, cap. XLVIII, pag. 81.

Digitized by Google

marsi il servizio dei feudatari, i quali secondo le consuetudini feudali in Sicilia, autorizzati dal dritto normanno, e dai capitoli dei re aragonesi, erano obbligati a servire in guerra, nel caso che i nemici minacciassero invasione, o succedesse notabile ribellione nel regno: e questi due casi per l'appunto avvennero, che per lungo tratto di tempo travagliarono l'isola tutta in quest'epoca. Tutto il servizio militare, che poteasi con dritto ripetere dai feudi, erasi allora ridotto in Sicilia a questo stato. Mille e seicento cavalli, e novecento fanti componevano tutta la truppa feudale: dal dì della mostra doveano servire i feudatari a spese loro per tre mesi, da indi innanzi a spese del re: poteano essere dispensati a servire di persona, e in questo caso doveano pagare oncie dieci e tarì quindici per ciascun cavallo, somma già fissata per antico costume, la quale sino agli Aragonesi fu detta *adoamento*, ed ora chiamavasi *composizione* (1). Se il viceré non comandava ei questa truppa, designava a *generale* uno dei baroni il più riputato e prode in arme, e in assenza di costui un *maestro di campo*: tutti gli altri ufficiali erano eletti dal generale. Prima che questo esercito si movesse per l'oste, designavasi il luogo e il giorno in cui i feudatarii tutti doveano presentarsi forniti di quello, a cui per ragion del feudo erano obbligati, e questa era la mostra, ch'è quanto a dire la *rassegna*. Nella mostra erano abilitati ad una *composizione* di minor somma (2).

Siccome nei tempi della maggior forza della potenza ottomana, il pericolo delle invasioni era assai continuo, frequenti le minacce e le incursioni de' corsari e delle armate turchesche, così non dee recar meraviglia che avessero i baroni allora prestato frequentemente il servizio: e alcuna volta si dolsero che *senza espressa necessità di guerra*, e *senza evidente pericolo erano stati obbligati al regio servizio militare* (3). Ma da una parte erano i tempi molto spaventevoli, e spesso il nemico sulle costiere e quasi alle porte; dall'altra parte intimato il servizio, e comandata la mostra, facilitavansi le composizioni, le quali mentre liberavano il feudatario dal peso e dal pericolo di militar di persona, procuravano nel tempo istesso al governo nuovo soccorso di moneta. Nei registri della real conservatoria si osserva, che negli anni 1565, 1566, 1573 e 1574 furono obbligati i baroni a prestare il servizio, e furono molti di quelli abilitati a ricomprarlo

(1) « In regno autem stante forma *Capitulorum* ejusdem; servitium militare per dictum consistit in hominibus armatis cum suis equis 1600. Cum quibus feudatarij omnes submoniti in casu invasionis inimicorum, et imminentis periculo personaliter servire tenentur ad eorum expensas per menses tres a die mostrae, et inde in antea ad expensas D. Regia ad rationem scutorum otto et tarenorum novem quolibet mense, alias qui non reperiatur incidit in penam ammissionis feudi.... » Mastrilli *De magistr.*, *tom.* I, *pag.* 383. — « E ben si conobbero le forze del regno nell'anno 1565, in tempo di D. Garzia di Toledo viceré, quando pose in ordine 10,000 fanti, e 3,000 cavalli per soccorrere l'isola di Malta fieramente combattuta dai Turchi e passando colà con l'armata, felicemente la liberò, avendo lasciato le piazze marittime del regno ben guernite. E nel tempo del governo di D Carlo d'Aragona duca di Terranova nell'anno 1574, quando si temeva di una grande armata del Turco, che poi assaltò e prese la Goletta in Barberia, fu fatta numerazione di anime di 18 anni in su, e 50 in giù, e trovossi il numero de' fanti atti all'armi, 88,000, e de' cavalli 14,000. E nella città di Palermo 20,000 fanti, e 1,500 cavalli, che oggi essendo cresciuto il numero a più di 1,000,000 d'anime nel regno, computandosi il sesto delle persone atte all'armi, si può far conto d'esservi numero 150,000 almeno tutte alle armi. E la città di Palermo di numero 150,000 anime potersi far conto di numero 25,000 atte all'armi, e 2,000 cavalli: e benchè nell'occasione della ribellione di Messina, successa nell'anno 1674, non si potè giuntare della gente di Sicilia numero 10,000 uomini, si deve considerare il male ordine di quel tempo tenuto, e che vi fu bisogno di restar guernite le piazze marittime del regno, per il sospetto d'essere assalite dall'armata di Francia, oltre, che i cittadini d'ogni città marittima, non possono essere estratti dalla difesa delle loro patrie, se non quelli della milizia del regno e del servizio militare, e i signori volontarj, chiamati cortesemente a quest'effetto, come seguì con singolar finezza e valore, con numero considerabile di soldati, così di fanteria, come di cavalleria, pagati e sostenuti a proprie spese, e quei signori, che, o per aver cura dei propri stati o piazze esposte all'invasione dei nemici, inviarono, o soldati a loro spese, o denari per sostento degli altri » Masbel, *loc. cit.*, *pag.* 83.

(2) *Ciò si rileva dai registri della real conservatoria.*

(3) *Cap. regn.*, *tom.* II, *cap.* XXVI, *ann. 1565, sub Philippo* II, *pag.* 255.

con danaro, o come allora dicessi si composero (1). Pure negli accidenti di maggior pericolo voleasi gente armata e servizio di persone. Noi ora, de' molti servizii militari che furono intimati e prestati per tutta quest'epoca, ne accenneremo i principali, secondochè ne fecero ricordanza gli scrittori e le memorie de' tempi.

Corse voce nel 1560, che la flotta turca era per unirsi a quella del corsaro Dragut, ed essendo tutta l'armata spagnuola alla impresa di Tripoli, il presidente marchese della Favara, volendo provvedere alla custodia del regno, intimò tutti i baroni e i feudatarii al servizio, e designò la città di Piazza, in cui dovessero coi proprii uomini, cavalli ed armi presentarsi alla mostra (2).

Similmente nel 1574 i legni ottomani uscendo da Costantinopoli e veleggiando in verso l'Africa, e che di fatto poscia occuparano Tunisi, il luogotenente del regno duca di Terranova, avendo intimato il servizio dei feudatarii, ne dichiarò comandante generale il suo figliuolo marchese di Avola: mandò tre baroni in qualità di vicarii per ciascuna valle con parte della milizia feudale, per accorrere immantinente ove fosse il bisogno, ed egli, il luogotenente, si portò in Messina a dar gli ordini e le provvidenze che più convenissero. Intanto all'avvicinarsi del nemico sulla parte di levante della nostra isola, nel luogo così detto le *Fontane bianche*, la cavalleria del baronaggio si ridusse tutta su quella costa, e propriamente vicino Melilli; ma avendo i Turchi assalito Avola e postovi il fuoco, gittaronsi indi sopra Melilli; ove misero a terra uno squadrone, che fu attaccato e sconfitto dal principe di Butera con seicento de' suoi cavalli (3).

Saputosi parimente, nel 94 di quel secolo, che apparecchiavasi a passare in ponente Sinam bassà con potente armata, fu dal vicerè duca di Olivares intimato il servizio, e al primo raccogliersi di seicento cavalli, ne fu eletto comandante il principe di Butera, e fu provveduto a mettere in istato di difesa Messina: e comechè la flotta ottomana siasi dopo ancorata dirimpetto a quella città, nella fossa di s. Giovanni in Calabria, ivi solamente portò ferro e fuoco, e distrusse la città di Reggio; ma fuorchè il timore, e i disagi del servizio non recò altro danno in Sicilia (4). Quando poi nel 1598 ritornava in levante lo stesso Sinam, furono di nuovo intimati i baroni e feudatarii, e posta in ordine la milizia del regno (5).

Non solo per le invasioni de' Turchi, ma ancora quando altri rischi della corona minacciavano il regno, erano obbligati i feudatarii al servizio. Avendo il duca di Guisa ottenuto navigli e un'armata per l'impresa di Napoli nel 1654, dalla corte di Francia, che era allora in guerra con la Spagna, priachè si avviasse colà, passando per i nostri mari, diabarcò nell'isola della Favignana, e parea che disegnasse di occupar Trapani. Venne allora in fretta da Messina in Palermo, il vicerè duca dell'Infantado, e intimò il servizio militare ai signori del regno, creando generale della cavalleria il marchese di Geraci, e dieci tra i baroni maestri di campo a difendere le piazze d'armi: e il vicerè non prima licenziò tutto il servizio, se non quando si seppe, che la flotta francese dopo avere inutilmente costeggiate le riviere di Napoli e abbandonato Castellammare, si era ritirata ed avea già ricondotta l'armata in Tolone (6).

Ma in niun tempo giammai i baroni siciliani si segnalarono con tanto zelo, nè tanto mai si prestarono altra volta con sì animoso coraggio, non badando nè a spese nè a servizii quanto nella guerra di Messina, della quale impatronitisi i Francesi nel 1674, tentarono con più flotte e più armate la conquista del regno: ed egli è verisimile, che per la interna difesa dell'isola adoperaronsi sempre i baroni con impegno e valentemente. Sin dal principio il marchese di Bajona presidente del regno e comandante generale delle galee, per stringere Messina e il paese tutto circostante con truppe, ordinò il servi-

(1) *Registro*, *ann. 1551 ad 1614*, *ex nostris schedis*.

(2) Di Blasi. *Stor. de' vicerè di Sic.*, vol. unico, pag. 203, ediz. Oretea 1842.

(3) Di Giovanni, *Palermo ristaurato*, MS. pagina 701 e 702 — Caruso, *Mem. istor.*, vol. 1, parte III, lib IX, pag. 212. — Di Blasi, loc. cit., vol. unico, pag. 233, not. 1, ediz. Oretea, 1842.

(4) Gallo, *loc. cit.*, tom. III, pag. 81 e 82.

(5) Ibid., *loc. cit.*, pag. 97.

(6) Auria, *Stor. cron. de' vicerè di Sic.*, pagina 122 e 123, — Aprile, *loc. cit.*, pag. 351, ad ann. 1654. — Bonfiglio *(Hist. Sic., par. II, libro X, pag. 668)*.

Digitized by Google

zio militare della cavalleria dei baroni; e veramento le questi accidenti verificavansi in un tempo istesso tutti i casi nei quali dovessi prestare il servizio, cioè ribellione notabile, ed invasione dei nemici : e i baroni non limitavono i loro servizii secondo gli obblighi dei loro feudi, ma prestaronli abbondantemente e davvantaggio, e mostravano sempre pronto animo, fervido zelo, e prodezza iudicibile. I principali tra quelli furono destinati a vicarii generali nelle primarie città. Il conte di s. Marco in Siracusa, il conte di Regalmuto da Girgenti sino a Caltagirone, il principe di Baucina in Catania, il conte de Prades in Taormina, il principe di Valguarnera in Randazzo, ed altri in luoghi e città, i quali in guardia teneanli ed in fede. Le brigate feudali militavano disperse in più luoghi, ed altra volta si raccoglievano pure in un luogo istesso : furono costituiti più maestri di campo, ossia comandanti di brigate e di compagnie; e con questo titolo il duca di Camastra sostenne il forte della Scaletta; e in qualità di maestro di campo il conte di Regalmuto prese il casale del Soccorso, difese Sampieri di Monforte ed il casale Venetico, cacciò i nemici dai colli di Valdina, ed impedì lo sbarco di quelli in Milazzo: fu allora famoso in questa piazza, che difesela con valore giovanile, il vecchio principe di Palagonia, ajutato specialmente dalla cavalleria de' baroni. Altri nobili furono capitani in diverse parti di truppa a cavallo e a piedi; e quando fu minacciata Catania, il vicerè marchese di Castel Roderico intimò tutti i baroni a portarsi colà personalmente, e cavalieri e pedoni. Certo è, che i feudatarii tutti siciliani in questa guerra, stettero pressochè sempre armati a proprie spese, e in servizio continuo e ferventi quasi per quattro anni (1).

217. Egli era naturale, che alla truppa feudale si aggiungesse la milizia di guarnigione nelle occorrenze, non solo ad accrescerne la forza, ma a regolarne ancora le operazioni e le mosse: ciò avveniva non frequentemente, e sempre temeasi che tanto apparecchio di difesa non fosse sufficiente al bisogno e al pericolo; nè mancarono qualche volta nel maggior uopo in Sicilia, nuovi e straordinarii rinforzi di milizia straniera, tirati altrove da guarnigione di altri dominii della monarchia. Specialmente ne fu costernato il governo, ed ebbero i Siciliani timori continui fondati sopra basi certe d'imminenti invasioni, dalla metà del secolo XVI in poi, quando i Turchi iscorrendo spesso e dappertutto, con molti e potenti navilii il mediterraneo; già aveano presa Rodi, stretta dopo con grandissimo stuolo Malta, e poi espugnata Cipro; e nel tempo istesso gli stati di Barberia veniano in potestà dei corsari, ed intanto ivi non rimaneavi niun forte, nè dominio. In questo spaventevole stato di cose, fu il primo il vicerè Vega, il quale immaginò di potere trarre dal regno istesso, e creare un nuovo e possente soccorso : cioè di armar la nazione, ed armarla con istituzioni permanenti, e con ordini fissi e durevoli; a dir più chiaramente, istituì il Vega un permanente sistema di *coscrizione nazionale militare*, che chiamò la *nuova milizia del regno*. Ma siccome trattavasi di uno stabilimento tutto nuovo e grande, e nel fissare gli ordini e le forme della composizione, della sussistenza e del servizio, e della esecuzione massimamente, poteasi incontrare naturalmente difficoltà, ritardamenti, ed ostacoli; così ne avvenne, che cinque vicerè vi si applicarono successivamente, e tutti pel loro senno, sagacità e fortezza, tanto adoperarono, che finalmente recarono la *nuova milizia* a compimento, ed in istato di sussistenza di servizio. Fu il primo a darle incominciamento il vicerè Vega intorno al 1550; e le diè poi l'ultima mano il presidente del regno duca di Terranova nel 1573.

Fu sin dal principio docile e pronta la nazione siciliana a sostenere questo nuovo peso, e fu la nuova milizia sin dai tempi del Vega ordinata e composta in tale stato, che sin d'allora si adattò ad eseguire gli esercizii prescritti in tempo di pace, e fu posta in ordine di servizio nel pericolo e nel timore della guerra : il vicerè Toledo trasse dalle forze del regno e da questo nuovo sistema, diecimila fanti e tre mila cavalli nel 1565, ed ebbeli pronti a difendere la Sicilia, e a soccorrere Malta combattuta da Solimano (2). Pure non si dee qui dissimulare, che se ne

(1) Auria, loc. cit., pag. 152, 153, 154 a 161. — Aprile, loc. cit., pag. 366, 367, e 371. — Masbel, loc. cit., pag. 83.

(2) Masbel, loc. cit., pag. 85.

sentiano di tanto in tanto gravati i Siciliani, e doleansi così del sistema, che della esecuzione: e finalmente sotto il vicerè duca di Medina Celi, il parlamento del 1563, avanzò una petizione, in cui supplicava Filippo II di abolire la nuova milizia, non solo per i disordini che n'erano avvenuti di fatto, ma ancora fe' comprendere una certa mancanza di dritto e di facoltà quando fu istituita. Espose adunque primieramente, *ch'era quella dannosa al regno, e dannosissima agli interessi del re; percioccchè essendosi ascritti nella maggior parte quegli uomini, che attendevano agli arbitrii frumentari ed ai colti delle campagne, ed essendo nel tempo istesso occupati buona parte dell'anno per cagione di detta milizia, per conseguenza le campagne abbandonavano, e i loro arbitri: ondechè raccogliendosene assai meno di frutto, veniano a soffrirne danno le regie gabelle, e i dritti regii delle estrazioni: oltracciò la regia corte ne sentiva l'interesse de' salarî, che pagava in ogni anno al revisore di detta milizia, e agli altri uffiziali, che facevano esercitare i soldati; e le terre e città del regno pagavano buone somme in ogni anno, per somministrare polvere, corde da fuoco, piombo, ed altre cose necessarie al detto esercizio.* Aggiungeva il parlamento a questi danni, *che il regno sentivasi molto aggravato, per essere quelli ascritti alla milizia dei cavalli, che possedevano il valore di onze trecento di facoltà, il quale non era bastevole a mantenersi con le loro famiglie.* Faceasi poi riflettere in detta supplica, *che simili milizie introduceansi solamente in quelle provincie, e ove potrasi dubitare della fede de' popoli, che non stanno fermi nelle loro patrie, e che sono inutili a trattar l'armi: non dovendosi in nessuna di queste cose dubitarsi dei Siciliani, per essere stati sempre fedelissimi, e pronti al servizio della corona, e alla difesa della propria patria; e nascendo con le armi in mano, ed essendo in quelle destri ed esercitatissimi, non era necessario che fossero ascritti a detta milizia, maggiormente che senza quest' obbligo, per antica consuetudine tutte le città e terre del regno in tempo di necessità, sono tenute a servire dove il bisogno più richiedesse, e con maggior numero di gente di quello, che erano obbligati alla milizia.* Conchiudeva in fine il parlamento, *ch' erasi nell' istituzione di quella intervenuta quasi una mancanza di dritto, e di facoltà, percioccchè erasi istituita senza espressa volontà e consenso del regno, senza la quale non può imporsi nuovo vettigale o servigio.* Per le quali cose tutte, supplicava sua maestà a togliere al regno questo peso sopra di lui tanto grave; e sì poco utile al re, anzi dannoso, perchè potessero i suoi vassalli attendere con maggior comodo al real servizio e alla cura dei loro arbitrii Filippo II riscontrò questa supplica, dichiarandola, avriala più maturamente considerata a risolvere, ciò che più convenisse alla quiete, e alla conservazione del regno (1).

Cambiò tenore di petizione il parlamento d'appresso, che iscorse il triennio nel 1566, e che fu ragunato sotto il vicerè Garzia de Toledo. Siccome, non ostante quelle rimostranze non erasi poi fatta alcuna innovazione, anzi nel precedente anno, cioè nel 1565, avea il Toledo posti in servizio i cavalli delle *nuova milizia* e i *pedoni*; così questo parlamento, abbandonata la pretensione di voler quella abolita, si ristrinse ad esporne gl'inconvenienti e i disordini, e ne chiese riforma e provvidenza. Disse in prima, *che i soldati della milizia, e massimamente di cavallo, aveano servito senza pagamento alcuno, e qualche volta ancora senza bisogno: che molti di quelli, ch' erano obbligati a mantener cavallo, aveano mutato fortuna: e supplicò di provvedersi, che quelli i quali non avessero la facoltà di onze 500, non fossero obbligati a servire la milizia a cavallo, non essendo possibile, che con minor facoltà si potessero sostenere e vivere insieme con le loro famiglie.* Aggiunse in fine il parlamento, *che i capitani, e i sergenti maggiori, toglieansi in ogni occasione i cavalli de' soldati della milizia, e di quelli serviansi, rovinandoli e maltrattandoli* (2).

Egli era degnamente natural cosa, che un sistema nuovo, e che voleasi perpetuo, e che interessava la nazione tutta, e che imponenti servizii straordinarii ed insolito peso, riuscisse ai Siciliani, nei primi tempi massimamente,

(1) *Cap. regn. tom. II, cap. XXV, sub Philippo II, pag. 254.*

(2) *Loc. cit., cap. XXXVIII, pag. 264.*

grave e molesto: ed ei naturalmente dovea avvenire, che nello assettarsi e disporsi a pratica il nuovo sistema, incontrasse ostacolo, e fosse da qualche difficoltà ritardato; ed era ancora naturale, che nella esecuzione e nel servizio potessero intervenire occasioni d'impazienza e di sconcerto. Tutto questo stato di cose meritò la sollecitudine e le cure di cinque vicerè, che gli succedettero: ed essi certamente nel formare la nuova milizia, non poteano governarsi con maggior fortezza e più saggiamente. E notisi in prima, che voleasi quella formata da un numero determinato e stabile di soldati a cavallo, e di fanti. Per quei di cavallo fu risoluto da principio, che dovessi tenere una certa ragione di *censo*, ossia chiunque possedea facoltà e fondi del valore di onze 300, era obbligato a mantenere a sue spese un cavallo, e per i pedoni l'età. Perchè tutta questa operazione precedesse con ordine e con proporzione, ben giudicarono, ch'era necessario di estimare anticipatamente la forza della nazione, a fissare la quantità, e la qualità del servizio. Dei cinque, tre vicerè ebbero questo disegno in diversi tempi, di fare la descrizione generale dei beni e della facoltà, e del numero degli abitanti dell'isola: la quale descrizione fin d'allora chiamavasi *numerazione delle anime*. Riferisce il Fazello, scrittore contemporaneo, che il Vega nel 1548, descrisse il regno tutto, non solo per la più retta distribuzione de' pubblici pesi, ma anche a proporzionare il servizio della nuova milizia (1). Il duca di Terranova attestava, che nel 1573 il di lui predecessore, il vicerè marchese di Pescara, *nella universale numerazione del regno ultimamente fatta*, cioè nel 1570, *aveva ordinato che particolarmente si descrivessero le facoltà, e l'età dei regnicoli, acciò si potessero intendere, quali e quanti fossero abili, ed atti a servire, o con cavalli o con la persona propria* (2). E dal duca di Terranova fu scritto, che nel di lui governo *fu fatta numerazione di anime di 18 anni in su, e di 60 in giù e trovossi il numero de' fanti atti all'armi, ottantamila, e dei cavalli di numero quattordicimila* (3).

Questi fatti dimostrano chiarissimamente, che nel fissare il sistema di una coscrizione militare, ch'è quanto a dire, nel formare la nuova milizia, procedeasi con principii di ordine, di proporzione, e in conseguenza di rettitudine: e quando riflettasi, che la nuova milizia del regno non fu composta in tutto che da mille e seicento cavalli, e da dieci mila fanti: sarà manifesto ancora, che secondo le anzidette numerazioni, ne poteva assai molti di più, e degli uni e degli altri somministrare la nazione: perciò erano le disposizioni de' vicerè, saggie non solo, ma discretissime e insieme assai moderate.

Carlo di Aragona e Tagliavia, duca di Terranova, nato in Palermo d'alto legnaggio, signore assai valente di arme di tempo e di senno, dopo ch'era stato due volte presidente del regno, fu poi innalzato in Ispagna dai monarchi alle più eminenti cariche. Ei seppe nel suo secondo governo in Sicilia finalmente recare a compiuta forma la nuova milizia nel 1573, e tanto più facilmente potè superare ogni ostacolo, quanto aveva egli la stima e la fiducia della nazione (4). Nel pubblicare ch'ei fece il sistema tutto, distintamente e bene ordinato in ciascuna sua nuova milizia, *ne aveva egli due ch'erano state fatte di fresco dai suoi predecessori, che bastano a dimostrare, che con buoni principî s'incamminarono i vicerè nella formazione della nuova milizia*.

(1) Il numero delle anime fu trovato 731,360, ai quali, aggiunge il detto MS. 60,000 per quanto fu arbitrato allora Palermo, e 24,792 per Catania senza riportarne l'arbitrio per Messina: sicchè esclusa la sola Messina, montò il numero dell'anime in Sicilia 816,152. *Mem. de' Parlam., tom. II, pagina 89.*

(2) *Tom. II, pragm. in fine nel proemio. Ordinazioni ed istruzioni della nuova milizia.*

(3) Masbel, loc. cit., pag. 83. *Io sono stato un poco sospeso nell'adattare questa testimonianza. Il duca di Terranova citava la sola numerazione delle anime fatta dal Pescara, e della sua tacque; ed ora è bene il tempo e il luogo di nominarla. Pure egli ancor tacque quella del Vega: che se vogliasi dire che la numerazione fatta dal Terranova sia stata posteriore alle sue* istruzioni sulla

(4) « Di questo signor D. Carlo d'Aragona e Tagliavia, principe di Castelvetrano, devo qui dire, ch'egli fu gran contestabile, ed ammiraglio di Sicilia. Governatore di Catalogna, e di Milano. Intervenne a nome della maestà del re Filippo II, in Colonia Agrippina. Decorato del Toson d'oro, uno dei grandi di Spagna, e morto il re Filippo II; fra il tempo che il re Filippo III suo figlio fosse ornato della real corona, il nostro D. Carlo d'Aragona, fu assunto al supremo consiglio di Stato, e di guerra del re, onde fra lo stesso tempo fu governatore di tutta la monarchia di Spagna: e però fu meritevole d'essere allo spesso celebrato dal car-

Digitized by Google

parte, ch'egli intitolò, *Ordinazioni ed istituzioni della nuova milizia di questo regno*, annunziò da principio, che dopochè aveala istituita il viceré Vega, e quella appresso aveanla riformata con diverse opportune provvisioni il duca di Medina Celi, D. Garzia de Toledo, e il marchese di Pescara, i quali seguirono nel reggimento del regno; egli ora ristabiliva gli antichi ordini dei suoi predecessori, ed altri ne riformava, secondochè il tempo e la esperienza avea dimostrato aver bisogno di rimedio, o di altra provvidenza. Dal tenore di quelle istruzioni rilevasi che quattro furono i principali articoli, e a così dire gli stabilimenti preliminari, che doveano servire di base e di regola a tutto il nuovo sistema. Primieramente dovea fissarsi un corpo stabile e ordinario di milizia di mille e seicento soldati a cavallo, e di diecimila a piedi, ripartiti per la città e terre del regno. In secondo luogo quelli a piedi doveano essere tratti dagli uomini di anni 18 sino a 50, ritrovati e giudicati nelle ultime numerazioni, più atti a servire. In terzo quelli di cavallo de' più facoltosi, cioè secondo che erasi stabilito da principio in coloro che aveano fondi e facoltà del valore di onze trecento, che poi chiese di doversi fissare a cinquecento il parlamento del 1566 (1). Quarto finalmente nell'assegnare, e ripartire per i luoghi del regno i soldati così a cavallo che a piedi, vi si compresero indistintamente le popolazioni tutte, così del demanio, come delle baronie: eccetto le sole principali piazze marittime dell'isola, cioè Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Trapani e Milazzo.

Poste le quali anticipate disposizioni, si venne a formare, ed a compire il sistema della nuova milizia. La Sicilia fu divisa in dieci provincie, chiamate *Terzi* o *Sargenterie*, che prendevano il nome del capo-luogo, ed erano propriamente tanti dipartimenti militari: in una di queste si volle compresa Aci Reale con le terre vicine, che fu tassata a somministrare mille pedoni, per difendere quella costiera e Catania. Gli altri novemila fanti, ed i mille e seicento cavalli furono distribuiti in proporzione per i paesi tutti, che componeano ciascuna delle dieci sargenterie, e a meglio dire ciascun paese ebbe assegnato una quantità certa e stabile di cavalli e di fanti. I soldati a cavallo ed a piedi furono ridotti in più compagnie. Quella di cavallo non oltrepassava di ordinario I sessanta, le compagnie de' fanti aggiungevano alle volte ai trecento. Se un paese non poteva formarne una, più paesi della stessa provincia accumulavano i loro soldati a fornire una compagnia. I soldati a cavallo poteano mandare i sostituti, purchè fossero abili ed atti al servizio. Ogni compagnia in atto di milizia avea un suo capitano, un alfiere, un sergente un capo-squadra per ogni venticinque fanti, e due tamburi. Non tutte le sargenterie davano lo stesso numero di compagnie, altre più ed altre meno, così la sargenteria di Sciacca fu tassata per sette compagnie di cavalli, e per cinque di fanti, e quella di Taormina per una compagnia dei primi, e per tre dei secondi. Tutto il dipartimento era soggetto ad un sergente maggiore, eccetto la fanteria di Aci Reale, che dovea trarre a richiesta del capitan d'arme a guerra, residente in Catania. Era obbligo del sergente maggiore in ogni anno chiamare in un luogo pria designato, la rassegna e la mostra di tutto il corpo dei coscritti così a cavallo che a piedi dell'intera provincia, e due volte l'anno di ciascun paese; coll'obbligo di trasmettere poi l'una e l'altra descrizione al tribunale del real patrimonio. In ogni luogo due volte al mese doveano esercitarsi nelle armi i coscritti. Le picciole spese occorrenti nell'anno per le mostre e per gli esercizii militari, doveano supplirsi per tasse delle rispettive università. In caso di sospetto di guerra, ad ogni ordine del viceré le compagnie doveano andare a servire sotto le bandiere dei loro capitani, nei luoghi che si diputavano: d'allora in poi al tempo di servizio tutti la regia corte, così i soldati, che gli ufficiali, cominciando dal sergente maggiore. Nel solo stato di guerra aveano giurisdizione sopra i coscritti il sergente maggiore, ed i capitani.

D'allora in poi la nuova milizia fu sì sta-

dinale Granvela con quel famoso titolo: del *Gran Siciliano*: siccome ben fu notato dall'abb. Pirri, nella sua *Cronologia dei re di Sicilia*, pag. 72, adducendo tra gli autori Nicolò Doglione, nel suo *Compendio delle storie*, pag. 616, ec. ec.». — Auria, loc. cit., pag. 53. — Scipione da Castro, *Tesoro Politico*, pag. 377.

(1) *Questo articolo non fu ben concepito dal Caruso, pag. 163; ma i parlamenti si esprimono altrimenti.*

Digitized by Google

bilmente costituita, e con ordini al ben diretti e precisi, che prestò tutto il servizio in varii tempi, e secondo le occorrenze e 'l bisogni. All'arrivo dell'armata di Sinam bassà nello stretto nel 1594, furono mandate a guardar Messina le compagnie di cavallo delle due vicine sargenterie di Patti, e di Taormina (1). Quando l' isola fu minacciata dal duca di Guisa nel 1654, intimò il governo il servizio di tutta la nuova milizia, e diputò a comandarla, tra i baroni, dieci maestri di campo (2), e furono questi posti in servizio nella guerra coi Francesi nel 1674 (3). Ne fu parimente per tutta quest'epoca mantenuto il numero nella sua integrità siccome fu costituito da principio, così de' fanti che dei cavalli. Egli è il vero che il parlamento del 1651, dimandò, *che le milizie a cavallo, fossero ridotte a mille e duecento, e fossa diminuita di una sesta parte la milizia a piedi, e si dolse che molti ne aveano comprata eziandio la esenzione.* Pure non ebbe alcuno effetto questa petizione (4); e si sa, che per tutto il regno di Carlo II, e sino alla fine di quest'epoca, la milizia delle sargenterie sussisteva coll'obbligo di servire con mille e seicento cavalli, e novemila nove cento settantacinque fanti, ripartita in ventisette compagnie di cavallo, e di trentuno di fanteria, sicchè tutta la forza nazionale sulla quale poteasi contare, e che poteasi con diritto intimare a servire nel casi di pericolo e d' invasione, montava a tre mila e duecento cavalli, cioè mille e seicento de'feudatarii, e di altrettanti coscritti, e a fanti undicimila, cioè novemila dalle sargenterie, mille di Aci Reale, e mille dei feudatarii. E poteasi inoltre contare sopra un certo amor patriottico, non ancora spento nella nazione, e specialmente nel popolo delle grandi città!

218. Era comune ed antichissima persuasione de' Siciliani, ed annunziavala solennemente il parlamento del 1562, di cui sopra si fe' menzione (5); *ch' essendo quelli con le armi in mano, ed essendo in essa destri ed esercitatissimi*, per antica consuetudine tutte le città e terre del regno, in tempi di necessità, erano tenuti a servire dove il bisogno più richiedesse (6). Anzi perchè questa milizia cittadina non si fermasse, nè uscisse in disordine e semplicemente al momento, costumavasi nelle città principali di ridurla in ischiere anticipatamente, ed assegnava a queste proprie armi e proprii capitani. Costumavasi da gran tempo in Messina, che ogni rione o quartiere aveva i suoi capitani ed ufficiali, e soleano essere diciotto tra i nobili, e diciotto tra i cittadini, quegli stessi che in ogni anno traevansi a sorte nei comizii per dare il voto nella elezione de' senatori. I sergenti, i caporali, e gli altri subalterni ufficiali, erano eletti dal corpo degli artigiani. Tutto il resto dei cittadini indifferentemente poi militava sotto uno di quei capitani del suo quartiere, nè faceasi differenza alcuna tra il nobile ed il plebeo, dei quali postosi l'uno alla spalla dell' altro formavasi tutto il battaglione, e che marciando ordinatamente in fila, tutti ugualmente erano subordinati con la stessa ubbidienza al proprio lor capitano (7). Ne diè magnanimo esperimento quella città nel 1594 quando sparsasi voce che passava in ponente Sinam bassà, da' loro antinipoti fu disposto, che nei quartieri i capitani ed ufficiali si mettessero in ordine per ragunare i cittadini; e fattasi la rassegna degli uomini atti all'armi, si ritrovarono pronti diecimila archibugieri, e due mila picche. Si distribuirono le guardie per le fortezze ed i baluardi, e si fecero mettere a sesto le artiglierie: furono ancora intimati ad armarsi i contadini de' casali circostanti: fu scelto uno de' villaggi a mezzogiorno per piazza d'arme, ed alzaronsi in tutte le spiaggie le trincee, e dove più si potesse temere il disbarco (8). In simil caso per lo stesso timore nel 1598, ordinatosi dal viceré per tutto il regno, che si tenesse pronta la milizia, in poco tempo si vide in armi tutta la gioventù messinese sotto ai suoi capitani, a passar mostra in presenza del viceré. Allora fu che il principe de' cavalieri della Stella si presentò armato a cavallo, accompagnato da cento nobili, armati nella stessa guisa,

(1) Auria, *loc. cit.*, pag. 66.
(2) Aprile, *loc. cit.*, pag. 351.
(3) Masbel, *loc. cit.*, pag. 83.
(4) *Cap. regn., tom. II, cap. VII, e IX, sub Philippo IV, pag. 354 e 355.*
(5) Pag. 566.
(6) *Cap. regn., tom. II, cap. XXV, sub Philippo II, pag. 254.*
(7) Gallo, loc. cit., tom. III, pag. 83.
(8) Ibid., loc. cit., pag. 82.

ciascun dei quali avea seco lui quattro altri servitori, armati a cavallo, che in tutto formavano un corpo di cinquecento (1). E parimente divulgatosi nel 1675, che l'armata ottomana era già uscita a danno della Sicilia, comandò il vicerè al senato di Messina che fornisse quel popolo di armi, a furono di fatto distribuiti ottomila archibugi, ottomila moschetti, altrettanti mirrioni, e trecento quintali di polvere; fu fatta la rassegna dei cittadini atti all'armi dagli anni 18 sino ai 50: dodici mila di quelli marciando con bel maraviglioso ordine sotto i loro capitani dei quartieri, comparvero armati nella gran piazza del Braccio di s. Rainiero, ove lo stesso vicerè li *comandò*, e trovolli esperti soldati, abili e destri negli esercizii militari (2).

Questi e simiglianti costumi erano osservati nel tempo istesso in Palermo. Sul finire del secolo XVI, e precisamente nel governo del duca di Terranova nel 1575, atti all'armi e posti in servizio de' fanti, si fe' conto che poteano essere in questa città di ventimila uomini, e mille e cinquecento cavalli (3). Il vicerè duca di Ossuna con suo editto de' 19 marzo 1614, pubblicato in Palermo, comandò che i cittadini tutti, di qualunque grado e condizione, si tenessero pronti alle armi, e ne chiamò poi la mostra generale nel piano di s. Erasmo ai 31 di quel mese. Comparvero allora i Palermitani divisi in molte compagnie, armati di archibugi e di spade: si fa menzione della compagnia dei *carrettieri*, di un'altra de' *barbieri*, e di quella dei dottori e degli uomini tutti, così detti di *penna* e di *foro* sotto il nobile Antonio Bologna lor capitano: uscirono allora parimente mille e trecento di nazione genovese, con alla testa il lor console (4). Nel 1643, temendosi l'avvicinamento di un'armata turchesca, ed imminente l'assalto, uscivano in Palermo le genti dai quartieri, tutte armate in varie compagnie coi i loro eletti della città, ed alcune di quelle erano la notte poste di guardia nella torretta alla Garita; una compagnia fu composta tutta de' così detti di *foro* e di *penna*; un'altra di quelli degli uomini del foro dell'Almirante e della regia dogana: uscirono ancora le nazioni forastiere, cioè quella di Napoli, di Milano, e di Genova. Fu fatta mostra nel piano anzidetto di s. Erasmo degli uomini di un sol quartiere, e fu quello dell'Albergaria (5). E due volte nella guerra di Messina fu intimato e prestato il servizio in Palermo, che fu minacciata da possenti flotte, cioè nel 1675: furono distribuiti ai consoli degli artisti tutti gli archibugi e i moschetti, che conservavansi nell'armeria della città, onde posta nella solita ordinanza gli uomini tutti delle compagnie degli artisti, furono posti così di notte, come di giorno alla guardia dei baluardi: di quelle de' soldati a cavallo furono mandate a guardar Mondello, ed altre nel posto di Solanto (6). E nel mese di ottobre dell'anno 1676 fu assegnata la guardia e la difesa dei baluardi agli artigiani: si ragunarono e si armarono le compagnie dei quartieri, quella de' mestieri, ed un'altra delle persone dell'Almirante e della inquisizione; e fu allora formata una compagnia di corazzieri destinata alla nuova fortificazione della batteria della Garita, comandata da quattro capitani di corazze, che tra i nobili elesse allora il senato (7).

Nel governo del duca di Terranova, cioè sull'inchinare del secolo XVI, potensi contare in Palermo ventimila uomini a servire da fanti, e mille e cinquecento cavalli (8).

Uno scrittore di quel tempo attestò, che durante la guerra di Messina, ossia sul finire del secolo XVII, il numero dei cittadini atti all'armi in Palermo d'anni 18 in 60, aggiungesse a quarantamila (9).

Per la più chiara intelligenza delle cose, che or ora soggiungeremo, notiamo solamente, ch'essendo stata varia in diversi tempi la infanteria spagnuola assegnata per guarnigione in Sicilia mantenuta dall'erario, si ridusse in fine, che la metà di quella risedeva in Messina col titolo di *Terzo di Lisboa*, e in Palermo l'altra metà nominata il *Terzo fisso*; e nel regno di Carlo II aggiungeva in tutto, quasi a quattro mila e due cento soldati, non compresivi gli ufficiali e i soldati a cavallo: manteneansi ancora due compa-

(1) Gallo, loc. cit., pag. 97.
(2) Ibid., loc. cit., pag. 205.
(3) Masbel, loc. cit., pag. 83.
(4) Auria, loc. cit., pag. 79.
(5) Ibid, loc. cit., pag. 109, a 110.
(6) Ibid., loc. cit., pag. 155.
(7) Ibid., loc. cit., pag. 162.
(8) Masbel, loc. cit., pag. 83.
(9) Aprile, loc. cit., pag. 371.

Digitized by Google

gnie di guardia del palazzo e del vicerè, e presso a seicento quaranta soldati distribuiti nei castelli del regno (1). Ed abbiano qui luogo i sussidii straordinarii, che somministrò la nazione in diversi tempi, ad accrescere gli eserciti regii di terra, e al mantenimento di nuovi fanti e nuovi cavalli.

Il parlamento del 1572 stabilì una certa somma da pagarsi dal regno per soldo di mille fanti (2); e nell'anno 1576 saputosi il grande apparecchio dei Turchi, ed avendo il re accresciuta la guarnigione di Sicilia di molta fanteria di soldati, conchiuse il parlamento di quell'anno, un donativo di quaranta mila scudi all'anno, per soldo di trecento cavalli (3): questi componeano la così detta *cavalleria leggiera*, che fu mantenuta sino al 1636: e per disposizione del re Filippo II, sin dal 1598 fu introdotto, non solo a disgravare i Siciliani dal peso di alloggiare i soldati, che chiamavasi presso noi anticamente l'*angaria della posata*; ma anche per stabilire una volta la milizia fissa e di residenza nel regno, fu bisogno di provvedere, e di fatti stabili alloggiamenti per quella, ed erasi già assegnate più case con tutto il fornimento necessario per l'albergo de' soldati, detto volgarmente *quartiere*; ed ebbero sin dal principio del secolo XVII un proprio quartiere, Palermo, Messina, Trapani, Siracusa, Milazzo, Agosta, Marsala, Licata, Termini e Corleone; siti in cui credeasi dovarsi tenere apparecchiata o pronta una milizia nei circostanti paesi, ad accorrere ove fosse di bisogno (4). In Palermo fu per opera del vicerè il principe Filiberto di Savoja fabbricato nel 1623, e chiuso intorno da muraglia il quartiere, e in esso lo spedale per la milizia spagnuola (5).

CAPITOLO V.

219. Disciplina interna dei parlamenti — 220. Forme prescritte nel liberare e specialmente nel conchiudere il donativo. — 221. Avanzi tuttora sussistenti dall' antico dritto feudale, per cui in qualcuno de' casi designati credeasi dovuta una imposizione generale.—222. Diversa dottrina negli altri casi. — 223. Nuova disciplina da Filippo III, sino a Carlo II, intorno ai capitoli, che si presentavano dai parlamenti per la sanzione.

219. E questo furono le prestazioni, dirò così di opere personali, ed i servizii in quest' epoca, passiamo ora alle prestazioni in denaro: ma dee prima trattarsi dei parlamenti, i quali fissavano la somma, la distribuzione, e la esazione di quelli.

Secondo l'antica usanza de' feudatarii, tuttora non v'intervennero in questi tempi che i soli baroni, ossia i soli signori de' vassallaggi. Nell'ultimo stato del secolo XVII, presso a 180 baroni componevano il braccio militare; nel braccio demaniale erano in tutto 43 i diputati, ossia i procuratori di altrettante città del demanio; e 63 prelati componeano il braccio ecclesiastico (6). Poteano i prelati e i baroni dispensarsi d'intervenire di persona, ed erano abilitati mandarvi i loro procuratori.

Avvenne sul fine del secolo XVI, che molte procure accumulavansi in una stessa persona. Di questi disordini si dolse il parlamento del 1594, ed espose che la *maggior parte di quelli* che devono concorrere, e son chiamati, non vengono, nè mandano procuratori proprii, ma incaricano le lor procure a persone, che con studio e con autorità tediano di accumularne molti: talchè succede, che una persona abbia quindici, e venti ed anco più procure; e di questo modo riducendosi il numero dei voti in poche persone, divengonò elle arbitre delle conclusioni, sopprimendo quella reale e libera comunanza, che si richiede nelle pubbliche congregazioni, ed è il principale fondamento di esse, il che apporta mal' esempio, e può *cagionare danno al bene pubblico*. Richiese perciò quel parlamento, perchè sua maestà provvedesse, *che nessuno potesse aver più di due o tre voti* (7). Gli scrittori di quei tempi attestarono, che per decreto viceregie fu dopo stabilite,

(1) Mabel, loc. cit., cap. XLV, e XLVI, pag. 80 a 81.

(2) *Cap. regn., tom. II, cap. LXXXIII, sub Philippo II, pag. 292 e 293.*

(3) *Mem. de' parlam., tom. I, pag. 376.*

(4) Mastrilli, *De magist.*, tom. I, lib. III, cap. X, pag. 363, num. 215 e seg.

(5) Auria, loc. cit., pag. 84 e 85.

(6) Mastrilli, *De Magistrat.*, pag. 120, 130, e 133.

(7) *Cap. reg., tom. II, cap. CXIII, sub Philippo II, pag. 312 e 313.*

Digitized by Google

che niuno potesse avere più di una voce: ma dagli stessi scrittori è manifesto, che di fatto poi l'osservanza era contraria (1).

Fu stabilimento solenne del parlamento del 1563, che i voti in ciascun braccio si dessero in pubblico, quando trattavasi di deliberare intorno al servizio ed al donativo da farsi al re. Perchè poi ognuno potesse dare il suo voto libero negli altri negozii, fu prescritto di darsi in segreto, e con *ballotte dentro dua bussoli*, *con condizione*, *che avendo uno più procura*, *quelle di più non valessero*, *se non per una procura e per una voce*, *ed una ballotta potesse dars nel bussolo* (2). Ad aversi conclusione nel braccio bastava la maggioranza dei voti (3), e ad aversi conclusione di parlamento bastava il voto uniforme dei due bracci. Tra le altre torbide agitazioni del parlamento del 1591, fu ancora manifesto dissenso tra i bracci: l'ecclesiastico e il demaniale concorsero uno stesso parere; si fissò in un'altro ostinatamente il braccio militare. Fu disputato, se i donativi allora stabiliti *legassero il regno tutto*, *quando tutti i tre bracci non fossero stati di accordo*: ma ragunatosi il sagro consiglio dinanzi al vicerè, conchiuse, che si accettasse quanto aveano proposto i due bracci uniformi, e *che si riscuotesse ed esigesse tutta la quantità de' donativi da tutti i tre bracci interamente*, *senza pregiudizio di nessuna parte* (4). Forse non tennesi allora questa decisione come una legge, e forse ancora fu dimenticata in appresso: e difatti la diputazione del regno nol dar conto al re Filippo IV degli atti del parlamento celebrato in Palermo nel 1648, pretese, che non doveano proporsi a nome del regno tutto, quelle suppliche in cui erano convenuti i due bracci demaniale ed ecclesiastico, senza il consentimento del militare. Dichiarò il re, che per essere proposte quelle suppliche a nome del regno, bastava di averle conchiuse i due bracci ecclesiastico e demaniale, che componeano la maggior parte del parlamento: e dichiarò come legge perpetua e solenne, che dovesse lo stesso osservarsi, d'allora innanzi, per tutti i capitoli e le proposizioni del parlamento, i quali riguardavano il bene pubblico, e la conservazione del regno (5).

220. I parlamenti di ordinario non si ragunarono ad altro oggetto, che per accordare nuovi sussidii. A considerare gli atti è manifesto, che sebbene la massima parte di quelli gli abbiano loro accordato spontaneamente e di libero consentimento, pure in alcuni casi è riconosciuta ed è supposta una legge, per cui potessi con dritto comandare una imposizione ai Siciliani. Era dritto pubblico di tutte le nazioni, fondato sopra le costumanze feudali, che il principe di suprema sua autorità potea esigere il servizio da' feudi e la colletta sopra gli allodî; cioè, ne' casi d' invasione e di guerra, nella prigionia del re, nella incoronazione, e nella funzione del cingolo militare di alcuno dei reali figliuoli, e nell' assegnare la dote alla figliuola e sorella del re: in ogni altro caso credeasi doversi interporre anticipatamente il concorso della nazione. Con questo dritto si visse in Sicilia ne' tempi normanni; questo dritto ristabilirono i re aragonesi, e massimamente il re Giacomo dopo la espulsione degli Angioini; con lo stesso dritto governarono i Siciliani il re Martino ed Alfonso, ed i re successori confermarono solennemente. Quando, dai tempi di Alfonso in poi comincioarono ad introdursi i donativi, questi s'imposero sempre nei parlamenti, perciocchè non trattandosi dei casi feudali, voleasi che la nazione espressamente vi acconsentisse: pure quel re non lasciò di esercitare alcuna volta la sovrana sua prerogativa di comandare di suprema sua autorità, fuori parlamento, il servizio feudale in colletta, per ragione d' incoronazione, di maritaggio, e negli altri casi espressi nei capitoli dei re aragonesi. Avvenne ai tempi di Carlo V, che fu chiesto la prima volta un sussidio dal parlamento del 1549, per lo casamento dell' infante D. Maria (6): d'allora in poi questa disciplina fu costantemente mantenuta per tutta quest' epoca; cosicchè non potendo imporre da sè il principe una contribuzione, trattandosi di uno dei casi feu-

(1) Mastrilli, loc. cit., tom. II, lib. V, cap. XV, num. 48, pag. 223.

(2) *Cap. regn.*, *tom. II*, *cap. XXVIII*, *sub Philippo II*, *pag. 256.*

(3) Mastrilli, loc. cit., pag. 222, num. 20, 28, et seg.

(4) *Tom. II*, *Mem. de' parlamenti*, *pag. 415.*

(5) *Cap. reg.*, *tom. II*, *cap. 1*, *sub Philippo IV*, *pag. 552.*

(6) Vedi sopra, *lib. VI*, *cap. VI*, *pag. 505.*

dali, si volle pure che l'accordassero i parlamenti.

Primieramente ne abbiamo memoria ai tempi di Filippo II, ne' quali il parlamento del 1586, a proposta del vicerè conte d'Albadalista, costrinse ai baroni un donativo di scudi duecentomila, in occasione del maritaggio dell'infante D. Caterina (1). Parimente nel 1630, fu chiesta al parlamento l'*adjutoria*, per lo casamento della regina di Ungheria, sorella del re, dal vicerè duca di Alburquerque, e fu conceduto un donativo di trecentomila fiorini (2). Poi sotto Filippo IV, avendo il vicerè conte de Ajala convocato il parlamento nel 1661, chiese l'*adjutoria* per la dote dell'infante D. Maria Teresa regina di Francia, e fu ivi stabilito di far servizio nella somma di cinquantamila scudi (3). Finalmente il vicerè duca di Sermoneta espose al parlamento del 1664, ch'erasi fissato il matrimonio tra l'infanta D. Margherita e l'imperatore Leopoldo, e da ciò il caso di contribuire in parte alla dote; qual parlamento conchiuse la stessa somma di cinquantamila scudi (4). Sebbene queste contribuzioni proposte per i casi anzidetti ed accettate dai parlamenti, potessero avere sembianza di donativi volontarii, pure i vicerè annunziavano alcuna volta, che quelle erano fondate sopra i capitoli del re Giacomo (5); anzi i parlamenti stessi attestavano chiarissimamente, che davansi quelle contribuzioni, nei casi del maritaggio di una figlia o sorella del re, in forza di una legge del regno, e citavano in quelle occasioni il capitolo del re Giacomo, il LIV del re Martino, e la costituzione del regno, in che è una legge del re Guglielmo II, la quale incomincia *quam plurimum* (6). Nelle quali leggi sono fissati i casi, in cui il principe avea dritto d'impor la colletta di sua autorità, e senza alcun consenso anticipato, e di esigerne il servizio in denaro dai feudatarii, ossia l'*addoamento*.

Certo quei parlamenti non poteano citare le anzidette leggi più opportunamente al proposito: nei capitoli di Giacomo e di Martino vedeasi, tra gli altri casi, nominato quello del maritaggio in cui doveasi la colletta del popolo sopra gli allodii: e nella costituzione di Guglielmo erano gli stessi casi prescritti, e nominato espressamente quando i vassalli feudatarii doveano al sovrano gli adjutori feudali: indi erasi stabilito il principio nella nostra costituzione, ch'era per altro di dritto comune, che negli stessi casi doveano pagare una contribuzione gli allodii, e prestare i feudatarii il servizio: delle quali cose tutte, noi abbiamo in altro luogo più chiaramente favellato. Pure se nei parlamenti accennati annunziavasi fondatamente e al proposito, la legge che fissava l'obbligo di una contribuzione nelle occorrenze del matrimonio delle reali figliuole, talmentechè non dovea riputarsi come un donativo, e come un'offerta libera della nazione; non era poi quella legge, nel tempo istesso, con la corrispondente esattezza applicata ed eseguita.

Fissatasi la somma, e fattasene la distribuzione, non si vede poi che alcuna volta vi sieno stati compresi, nè anche a pagare picciola parte, i baroni e i feudatari; il che dee recar tanto più maraviglia, quanto la costituzione stabilita in tal caso era chiamata, non solo dai vicerè, ma dagli stessi parlamenti *adjutoria*, ch'è la parola consagrata nella costituzione di Guglielmo II, in cui descrisse gli obblighi nei casi suddetti dei vassalli feudali.

È solamente degno di osservarsi a questo luogo, che vi concorsero i parlamenti in un caso simigliante una volta sola. Erasi introdotto di farsi dalla nazione un donativo, chiamato *dalla farca*, nella occasione del nascimento del principe reale (7). Sebbene non fosse uno dei casi prescritti nelle anzidette leggi di Guglielmo e di Giacomo, tuttavia erasi stabilita la opinione, che in tal caso doveasi il servizio: in questo modo l'annunziò il vicerè duca di Alburquerque al parlamento del 1630, chiedendo in tale occasione il costume *del servizio della fascia* a sua altezza (8): e gli scrittori siciliani del tempo,

(1) Tom. I, Mem. de' parlamenti, pag. 406 e 407.
(2) Loc. cit., ibidem, pag. 487, e 490.
(3) Tom. II, Mem. dei parlamenti, pag. 43, e 45.
(4) Loc. cit., ibidem, pag. 49, e 51.
(5) Tom. I, Mem. de' parlam. ann. 1630, pag. 488.
(6) Vedi i parlamenti del 1661 e 1664, tom. II, pag. 43, a 51.
(7) Tom. I, Mem. de' parlamenti, ann. 1572, pag. 360.
(8) Loc. cit., ibidem, pag. 495.

non altrimenti l'annunziarono. Vincenzo Auria nel ricordare il parlamento del 1658, attesta, di essersi ivi *proposto l'obbligo del solito donativo per la fascia alla maestà della regina*, *per la nascita del principe di Spagna* (1); e della stessa occasione scrivendo l'Aprile si esprime, *ch'era molto convenevole, secondo l' antico costume, che al nato principe dai suoi regni si presentassero le fasce reali* (2). E per avventura lo stesso concetto ne fece il parlamento del 1668. Avendo conchiuso il donativo di scudi centomila per la desiderata nascita del principe reale: ne assegnò la quarta parte ai baroni obbligati al servizio militare, la sesta agli ecclesiastici, la decima a Palermo, il rimanente alle persone facoltose del regno e dichiarò nel tempo istesso, *che di detta contribuzione non fosse esente nessuna città franca, a motivo di non essere vettigale, nè imposizione, ma servizio, che una volta tantum si fa a sua maestà, di che tutti hanno da partecipare secondo la loro facoltà*: e soggiunse il parlamento, *che nè anche se ne intendessero esclusi i nobili, che non sono aggravati di nessuna contribuzione al servizio reale* (3). Questo linguaggio suppone, che la contribuzione in tal caso non avea l'indole degli altri donativi, nei quali assai di rado concorreano i feudatarii, e per concorrervi il resto della nazione era richiesta la deliberazione del parlamento: ma pure lo stesso linguaggio sarebbe stato, deversi con più dritto adoperare, nei casi in cui secondo le leggi del regno dovessi una contribuzione, e dovaanla per la stessa ragione, ed i feudi e gli allodii. Il che fa conoscere apertamente quanto poco erasi istrutto ne' principii del dritto patrio.

221. Questi fatti dimostrano chiarissimamente, che se i nostri sovrani giudicarono di non fare uso della sovrana loro prerogativa, nell'imporvi di suprema loro autorità e senza alcun previo consenso, una generale contribuzione nei casi feudali, accertano nel tempo istesso, che la legge era posta in tutta dimenticanza, e che sussisteva quasi un'avanzo dell'antico dritto feudale, per cui in qualcuno dei casi designati credeasi dovuta un' imposizione generale. In un caso solo non soffrì giammai, nè anche piccola alterazione la prerogativa sovrana, cioè nell' intimare di esigersi il servizio militare in caso di guerra dai baroni e dai feudatarii; e non ci ha memoria che siasi chiesto, nè anche una volta sola in nessun parlamento: ma i vicerè o previo il consenso, o di qualunque altra maniera di suprema loro autorità, e con lettera del protonotaro intimavano il servizio, e in forza di questa sola intima prestaronlo sempre, o in denaro, o di persona i feudatarii. Solamente questi permetteansi, alcuna volta nei parlamenti di dolersi, che senza espressa necessità di guerra, e senza evidente pericolo erano stati obbligati al servizio militare (4).

222. Or se nei casi, nei quali in forza della legge introdotta dai conquistatori normanni, autorizzata sotto i re successori, spettava al principe la prerogativa di potere comandare di sola sua sovrana autorità la colletta, e voleasi pure ch' v'intervenisse il consenso dei parlamenti, molto più per gli altri donativi tutti, che voleansi in altre occorrenze e in quei casi, che non erano specificati e compresi nell'antica legge feudale. Veramente fu sempre costante, e non interrotta giammai la umanissima indulgenza dei re, di fare sempre dipendere dal concorso anticipato i sussidii, che credeansi necessarii alla corona ed al regno; e di fatto in ciascuno parlamento non altrimenti ne faceano la prima solenne apertura i vicerè, che annunziarne sempre le gravissime urgenze, e la straordinarie necessità dello stato, protestandosi di considerare nella prontezza e nel buon volere dei Siciliani a procurare il servizio del re, e il beneficio del regno: e non solamente i vicerè con questa benignità procedeano nel proporre e nel volere la prestazione di nuovi sussidii, ma lasciarono ancora nella libera ed illimitata facoltà de'parlamenti, di potersi imporre in quella maniera che lor fosse a grado, e sopra gli articoli di pubblica entrata, e sopra ogni sorta di fondi dei quali in qualunque maniera si potesse ritrarre

(1) Auria, *loc. cit pag.* 128.

(2) Aprile, *loc. cit., pag.* 352, *ad ann.* 1658 — De Vio. *Donativo per le fasce*, ann. 1608, p. 464.

(3) *Tom. II, Mem. de' parlamenti*, *pag.* 41, 42.

(4) *Cap. regn., tom. II, cap. XXVI, ann. 1563, sub Philippo II, pag.* 235.

Digitized by Google

danaro. Di fatto per alcuni donativi fu disposto di doversi pagare, tassando i beni e le facoltà, e al modo antico delle collette; per altri, in altri tempi i parlamenti fissarono gabelle e dazii generali nel regno, come sopra la seta, sopra l'olio, sopra le carte da giuoco, sopra la carta bollata, e sopra il tabacco; ed eziandio nella dogana sopra l'introduzione di merci e di derrate, come sopra l'immissione dei zuccheri; ed ancora nei caricatori e nei porti, ossia sopra i dritti di estrazione, come nell'accrescersi le tratte dei frumenti e degli orzi, che dal regno estraevansi. Dacchè però, dal regno di Carlo V in poi, fu praticato dai parlamenti, e permesso poi dai re nella sanzione, che si potesse pagare il donativo per mezzo di gabelle e di nuovi dazii; ne avvenne che presero questi tratto tratto sembianza di donativo, ossia di contribuzione libera e volontaria, si ferono quindi, e vennesi sempre accreditando la massima annunziata con sicura persuasione dal parlamento del 1562, *di non potersi imporre nuovo vettigale* senza espressa volontà e consenso del regno (1). E a dire il vero nei tempi di Carlo V in poi, non vi ha memoria, che siasi comandata alcuna volta, e imposta di fatto alcuna gabella, o dazio nuovo, e qualunque altra contribuzione fuori parlamento. Ed occorre a questo luogo di considerare più distintamente, in che senso i parlamenti abbiano potuto disporre di gabelle e di dazii, e sino nelle dogane e nei porti; e se con questa disciplina, autorizzata per altro dall'osservanza di più secoli, siensi forse oscurati i regii dritti, e la sovrana prerogativa. Egli è indubitato che secondo lo statuto delle regalie fissato nella dieta di Roncaglia, fu generalmente riconosciuto, che appartenesse alla sola suprema potestà del principe, il dritto d'imporre *dazii, vettigale, ed estraordinarie collette* (2).

È stato da noi già dimostrato, che i principi normanni, sin dal tempo della conquista attribuironsi queste prerogative, e sovranamente l'esercitarono, avendo essi imposti in Sicilia dazii e vettigale nei porti, e nelle dogane, fuori le porte delle città, e dentro l'abitato: che nuove imposizioni di questa natura aggiunse dopo l'imperatore Federigo, chiamati i nuovi statuti a differenza degli antichi introdotti dai conquistatori normanni: che i principi aragonesi, e massimamente il re Federigo, anche nel tempo della maggior libertà della nazione, nuovi dazii, e gabelle nuove di mano in mano imponea, secondo le circostanze ed i bisogni, e nel modo istesso successivamente.

223. Egli è il vero, che dall'epoca della introduzione dei donativi, ossia dalle contribuzioni fatte in parlamento, massimamente dacchè si vollero questi più frequentemente, s'introdusse ancora la imposizione di nuovi dazii e di nuove gabelle, come espedienti e mezzi da pagare il donativo: ma quella imposizione poi di fatto non potea avere esecuzione alcuna, nè poteasi passare alla esazione di quella, se non dopo esserasene ottenuta la sanzione dai re: per la qual cosa in sostanza, e realmente quanto faceasi in parlamento relativamente alla imposizione di nuovi dazii, non era che quasi un anticipato contentamento ad un atto di adesione volontaria, e come una preventiva dichiarazione, che i Siciliani a pagare una contribuzione nuova, si sarebbero volentieri gravati di nuovi dazii, e di gabelle nuove, ed anche di nuovi pesi nelle dogane e nei porti (3). Difatto in questa forma esprimeansi i parlamenti, e fu poi contegno saggissimo de' nostri re di non comandare più oltre le imposizioni di tal sorta con un colpo di autorità, quando sicuramente, e frequentemente l'aveano dal voto spontaneo ed anticipato della nazione. Indi ne avvenne in processo di tempo, che nella disciplina e nel linguaggio dei parlamenti le parole di *vettigale* e di *imposizione*, furono intese, ed adoperate come sinonimi a *donativo*, e la parola di *servizio* fu riserbata qualche volta a dinotare la contribuzione dovuta nei casi feudali, siccome abbiamo testè veduto al donativo, ed altrettanto metteva più conto ai parlamenti di aggiungervi grazie e capitoli: che se pure doleansi il governo, ed i magistrati tutti, e gli ufficiali; pur metteano in non cale i già conceduti, o poteano almeno ristringerli e replicare la proposta degli antichi capitoli, od atmeno dei più principali che eransi dimenticati, o non osservati impunemente, e chiedere per essi

(1) *Cap. reg., tom. II, cap. XXV, pag. 251.*

(2) *Cap. regn., tom. I, pag. 74, a tom. II, pagina 202.*

(3) *Tom. I, Mem dei parlamenti, ann. 1630, pagina 493.*

una nuova approvazione. In questo modo avevano praticato i parlamenti sino a Filippo II. Forse in questa mancanza dei capitoli in più parlamenti potriasi comprendere la cagione dal rifletterai, che molti dei capitoli proposti, non avendo avuta risposta alcuna, ed essendosi altri inviati senza la sovrana approvazione, con la sola decretazione viceregia, i parlamenti per islaccamento e rincrescimento, e quasi agghiacciatisi, siensi alla fine rimasti per loro medesimi di più chiedere grazie e capitoli: e potea forse ancora derivare una tale mancanza, dall'abbandono, e da una certa non curanza de' parlamenti delle cose pubbliche da Filippo III in poi; il che fu da noi riconosciuto, e argomentato nel capitolo primo di questo libro.

Ed attestavanla ancora gli scrittori del tempo: diceva il Cutelli, che *il fine principale di ragunarsi i parlamenti, dovea essere a norma della legge, quello di promuoverne il bene pubblico, e di riformarne gli abusi e gli eccessi; intanto la pratica era assai diversa; imperciocchè, non di altro quelli trattavano che dei soli sussidii: in guisachè, gli stessi teologi, e i giureconsulti che di questo argomento aveano scritto, contentavansi solamente di disputare intorno alla materia, e tralasciavano poi assolutamente ciò che dovea riguardare la riforma dei costumi, e dei pubblici disordini; quando i parlamenti doveano in prima, e soprattutto occuparsi del bene pubblico, e dell'utile generale del regno* (1): ma sentasi specialmente l'ingegno ed imparziale Mastrilli, morto nel 1620, che essendo egli in più parlamenti intervenuto, avea osservato, *che i prelati delle chiese, i baroni, ed i rappresentanti delle città, ivi occupavansi di cose da nulla, e passavano il tempo in agitar contese di niun momento, ed essendo obbligo preciso di quelli, il promuovere il servizio del re, il bene pubblico, e l'utile generale del regno, doveano ben guardarsi di tirar tutto al privato vantaggio, al loro proprio, ed a quello delle loro famiglie e degli amici e partigiani loro.* Aggiungeva, *che doveano ragunarsi più frequentemente i parlamenti, per trattare della riforma dei costumi, de' vizii nell'amministrazione pubblica, dell'abuso che faceasi della potestà regia da coloro che a nome del principe esercitavanla, e della superbia de' nobili che opprimevano i loro sudditi: molto più che aveanvili abilitati la saggezza del re, con suo sovrano rescritto de' 10 giugno 1600, in cui avea comandato al viceré, di trasmettergli le grazie tutte, chieste dal parlamento col di lui parere, perchè il re potesse poi più consideratamente accordare quelle grazie, che fossero dirette al bene generale del regno, e volle che ciò servisse di perpetua istruzione ai viceré.* Intanto, conchiudeva, *Iddio non voglia che nello adempiere a questo sacrosanto incarico, non ne abusino vergognosamente i baroni, e tutti coloro che nei parlamenti convengono* (2).

(1) « Promovendi publici boni caussa, ac pro vindicandis rectorum excessibus, ut lex ipsa commonstrat: cuius recens observatio, quam longe ab his distet, nemo non sentiet, qui videat comitiorum indicendorum aliam non esse rationem, quam subsidii annui, vel extra ordinem petendi: praetermissa omni reipublicae cura: inde qui ex iuristis, ac theologis in hanc rem scripsere, eo tendunt tantummodo, ut sciatur, quae nam dici possint iusta tributa, quomodo sit a convocatis dissentiendum, si velint propriae conscientiae prospicere: quid vero ad morum reformationem, ac explosionem vitiorum agendum, statuendumque sit; praetermittuntur in quo ab eis dissentio, putoque diversam esse comitiorum statuendorum caussam in nostro regno; vel saltem primum locum tenere debere studium publicae utilitatis: sub quo, et tributorum impositionem intercludi firmatum est... quando in bonum reipublicae penduntur ». Cutelli, *Cod. sic.*, pag. 116, num. 1.

(2) « Haec sunt, quae breviter in compeodium redigere potui, circa ea, quae in materia parlamenti contigere consueverunt, quae et practicavi, dum pluries in eis interveni, et per alios practicari vidi; unum praetereundum non esse arbitratus sum, quod opportune se mihi obtulit occasio publica de re differendi, monendique eos omnes officij sui, quam vel ecclesiam Christi administratores, seu duces, ac barones iure feudi, sive civitatum, et terrarum procuratores ad generalem hunc regni conventum de more conveniunt, haud quidem ex eorum dignitate esse in rebus ludricis, contentionibusquem tempos tenere in eo loco, qui sanctus est, ac facere, quo quidquid in regni ecclesijs, et urbibus praecipuum est, coit, maxima vero intelligant, ac secum ipsi animo revolvant, quem in finem convenerint, ac procuratores destinati sint, consulant apud se quid illis agendum, quave religione teneantur, regis nostri servitium debitum respiciant, bono publico rem gerant, quaequem toti regno utilia sunt procurent, videant ne privatis commodis flecti se sinant ab ea mente, quam unicuique in pectore conscientia, e coelo Deus obijcit, bonorum, malorumquem se-

CAPITOLO VI.

224. Qualità dei donativi somministrati dai parlamenti in quest' epoca. — 225. Frequente e generale descrizione del regno a poterli imporre e distribuire con proporzione. — 226. Sistemi praticati nello assegnarne il contingente a ciascun braccio — 227. Nella suddivisione ed esazione locale. 228. Nuovo e più compiuto stato della deputazione del regno.

224. Siccome dai tempi di Alfonso sino a Carlo V, eransi alienate di continuo città e terre regie, e venduti in gran parte i proventi delle dogane, e le tratte dei porti, così di mano in mano manearono moltissimi fondi dell'erario, e le grandi scaturiggini si videro quasi tutte esausie, e quasi inaridite. Da Filippo II in poi sussistendo sempre, anzi moltiplicandosi i bisogni della monarchia spagnuola e dovendo i regni tutti, e le provincie soggette concorrere a sostenere le continue e gloriose, e non sempre felici imprese di quella; dappertutto le amministrazioni fiscali aggravavansi di debiti; le spese non ragguagliavano le entrate; e nel provvedere di denaro la corte di Madrid, soffriasi in ogni luogo penuria e stento. Per queste cagioni, ai tempi di Filippo II, i parlamenti del 1567 e 1583 attestano, ch'era già esausto e quasi tutto alienato, o pegnorato, il patrimonio reale (1). Si osservava sotto Filippo III un vuoto straordinario nel regio erario, e fu istituito esame nel 1615 dello stato del real patrimonio, e fattosi ragguaglio della rendita, e dei pagamenti, risultò chiaramente, che le entrate annuali ivi montavano a 864.597 di scudi, e le spese ad 1,000,896 (2). Si accrebbero i disordini, e fu pressochè consumata la ruina delle regie amministrazioni del luogo, e sempre travagliato da guerra di ogni maniera l'infelicissimo regno di Filippo IV; poichè volendosi continua e copiosa somministrazione di danaro assai molto eccedente la rendita ordinaria, perciò d'allora in poi si diè mano dappertutto nei regni soggetti, ad una vendita illimitata dei proventi e delle terre reali.

Oltre le molte alienazioni già fatte da gran

verissimus index, neque enimin eo conventu officio suo satisfaciunt, qui publicas utilitates ad proprio commoda vertunt, nec regno, aut civitatibus, à quibus mittuntur, sed sibi ipsis, liberisquem ut amicis serviunt, gravius in ijs provintialibus conventibus peccant, qui ut principi obsequantur, ea petunt, aut fieri permittunt, quae sunt contra ius regni, et in regnicolarum detrimentum cedunt, aequum vero est, ut ea maxime tum a dom. rege supplicentur, quae ex utilitate publica, totius regni, eiusquem civitatum, et terrarum sunt, atque ab eo rege, cujus praecipuae dotes sunt bonitas et beneficentia, et cujus tam potissime indulgentiae sinus laxatur, eum regni donis, humilibusque officiis devincint; sit quod conventiones hujusmodi frequentiores esse deberent, cum in bis de reformatione morum, et vitiorum reipublicae universae, de correctione abutentium potestate regia sibi concessa, aut de nobilium superbia, qua subditi opprimuntur, agendum sit, accepto etiam ab illis remedio, quod melius excogitari valuerit; hinc principes possunt instrui, et doceri de universis, quae in regno sunt calamitatibus, et subditorum necessitatibus, cui quidem negotio accedit voluntas optimi regis nostri, a quo emanavit ordo sub die 10 junij 1600, exequtoriatus in regno sub die 11 martij 1601; ut prorex in quolibet parlamento debeat regem certiorem facere de omnibus gratijs, quae in d. colloquio exigunt, cum eius iudicio circa ea, quae sibi concessibilis videantur, ut possit dom. rex melius consultus ea, qua solet munificentia regnum gratificare; addens, quod talis ordo sit perpetuus, et de eo natitia proregibus detur, sed in hoc munera exequando, faxit deus, ne turpiter peccant nostri barones, caeteriquem illuc convenientes. Sunt hodie deputati huius regni per brachio ecclesiastico illustris, ac reverendis. Bonaventura Segusius episcopus cathinensis, et patriarcha constantinopolitanus, D. Franciscus Bisaus prior Deliae, procuratore illustris., ac reverendis cardinalis Doriae archiepiscopi panormitani. D. Vincentius de Brancifortibus abbas s. Mariae Novae Lucis, et procurator illustris. et reverendis. archiepiscopi Montis Regalis, et Paulus Ansalonius regni thesaurarius interveniens pro ecclesijs vacantibus de iure patronatus regio, et procurator reverendis. archimandritae. Pro brachio militare illustr. D. Fabritius de Brancifortibus princeps Buterae miles Aurei Velleris, D. Hercules de Brancifortibus dux Sancti Joannis, D. Joannes de toenio, et Cardona procurator illustr. principis Castellionis. D. Antoninus Morso baro Gibellinae. Et per brachio regali, seu demaniali illust. praetor senatus panormitani. D. Joannes de Brancifortibus procurator civitatis Agrigenti, Bernardus de Lyermo procurator civitati Salem, et D. Joseph de Neapoli procurator civitatis Corleonis, qui duo ultimi intervenerunt in dicto parlamento non obstante quod essent de sacro regio consilio, ex dispensatione illustris. et excellentis. domini proregis, in ultima die electionis deputatorum ». Mastrilli, loc. cit., tom. II, pag. 225 e 226, num. 81 et seg.

(1) *Tom. I, Mem. de' parlam.*, *pag 311 a 100*

(2) *Ex nostris schedis*, Agetam ad Moles.

Digitized by Google

tempo in Sicilia, dispose il vicerè De los Veles nel 1645 di volere trecento mila scudi sopra vendite di terre demaniali, e sopra dei vassallaggi, non che sopra altri effetti della regia corte (1). Quasi immediatamente dopo, sotto il cardinale Trivulzio nel 1648, si passò a vendere eziandio le città più nobili, e sino le vescovili. Furono allora vendute al vescovo di Traina le città di Girgenti e di Licata per centoventimila scudi in contenti, e nel tempo istesso fu annunziato con pubblico bando, che proponessi di alienare dal regio demanio qualunque altra città e terra demaniale, e qualsivoglia segrezia, dogane, gabelle, o altro dritto al re spettante (2). Fu poscia stipolato in Madrid, a favore del reggente Ansalone, la vendita di Patti nell'anno 1655: ma nacquero indi in quella città sì gravi disordini, che avvezzi gli abitanti al demanio regale, ed abborrendo la servitù, che loro soprastava nel sottoporsi ad un barone, chiusero le porte ad un regio ministro, che volea a forza ottenerne il possesso: e per gli indugi frapposti poi dal vicerè, che ben giudicava di non convenire al servizio del re, che Patti città marittima e piazza d' arme, cadesse sotto la signoria di un privato, furono liberati finalmente i Pattesi da ogni timore nell' anno 1662 (3). Erano parimente nel tempo istesso illimitate e continue le vendite degli ufficii regii e dei proventi fiscali di ogni sorta. Nel 1635 fu venduto in più città l'ufficio di regio segreto, ossia di procuratore di alcuni dritti e rendite reali; e vendute ancora le stesse rendite annuali, dispensando il re con assoluta potestà alle leggi, che vietavano le alienazioni dei beni di tal natura (4).

Dopo tre anni avendo il parlamento date in perpetuo a sua maestà tre gabelle, cioè sopra l'olio, sopra l' estrazione del sale, e sopra la seta; furono queste immantinenti vendute ai particolari, dai quali se n'ebbero tosto i capitali (5). E già pria del 1649 erano state vendute le tande di alcune università, essia la rata che per conto di donativi ordinarii pagavano quelle all' erario (6). E di altre e continue alienazioni di simil sorta fatte in quest'epoca potriansi qui far menzione.

Quanto i re nelle tante e sempre urgenti necessità della corona, studiavansi di risparmiare i loro sudditi, con mettere in vendita i beni del demanio e le rendite fiscali, altrettanto si mostrò sempre pronta e generosa la naziona siciliana a concorrere, ed a sovvenire liberalissimamente ai bisogni del principe. Non ostante che l'erario fosse già esausto, ed aggravato d' immensi debiti; pure fu notato che nel corso di 18 anni, ossia dal 1642 sino al 1660, somministrò questo regno a Filippo IV quattordici milioni di scudi (7). Nè di ordinario tanto danaro altreade traessi, che dai parlamenti, i quali in ogni biennio immancabilmente si ragunavano; nè pochi per tutta quest'epoca se ne ragunarono straordinariamente infra il biennio, e in ciascun di essi avessi quasi sempre un donativo: in una parola, erano così generose e larghe le prestazioni in quel tempo, che a parere del vicerè duca di Macqueda, il re dovea *moderare tanta profusione de'* Siciliani (8).

(1) *Tom. II, Memor. de' parlamenti, pag.* 25.

(2) Caruso, part. III, lib. IV, pag. 124. — Pirrus, in *Notit. Eccl. Agrigent*, tom. I, pag. 723.

(3) Auria, *Cron.*, pag. 132 e 133.—Pirrus, loc. cit., tom. II, pag. 796.

(4) Aprile, *Cron.*, ad anne 1635, pag. 335.

(5) ibid., *loc. cit.*, ad ann. 1638, pag. 336.

(6) *Cap. regn.*, tom. *II*, *cap. IV*, *sub Philippe IV*, *pag.* 353.

(7) Aprile, *loc. cit.*, anno 1665, pag. 355.

(8) « *Pro desensione dicti regni* alioquin sine vectigalibus impossibile erit rempublicam conservari...: haec ornamenta pacis, haec subsidia belli; cum nec quies gentium sine armis, nec arma sine stipendijs, nec stipendia sine tributis haberi queant. Quae si diminuantur, dissolutio imperij, sequetur... quo pacto unquam cuiusque civitatis libertas firme retineri poterit, ni adsit potentia, quae hostibus, finitimisque populis resistere possit? Tradidit, militibus, ac pecunia comparatur: primis via armata retinetur: secunda diuturnitas imperij acquiritur, dum milites, et exercitus aluntur, quibus resistitur, ac vincitur. Horum alterutro deficiente summa rerum disperiet... neu aliter, ait, conservari licet rempublicam, nisi praestationes importentur in publicum: ex quibus, et militares nutriuntur copiae, ut resistatur hostibus, ac per agros, et urbes agantur excubiae. Perfruuntur item reliqui ordines attributis sibi salarijs: muri quoque reparantur, et urbes. Denique omnia illa proveniunt quibus communis subditorum utili. Tas custoditur: quamobrem licebit, neu tantum vetera non abolere, ut huic causae pecuniae deserviant: verum etiam nova superaddere, si forte ratio quaestuum, at necessitas erogatio. Num inter se minime congruant ut fecisse Annibalem *Æmilius Probus* tradidit, ne tantummodo esset pecunia, quae romanis ex foedere penderetur verum etiam, ut superesset quae in aerario poneretur.

Siccome stringeano continuamente i bisogni e le istanze della real corte, e i parlamenti voleano apprestar danaro comechè fosse; così i mezzi tutti ogni dì si esaurivano, e ricorreasi a tutti gli espedienti del quali in qualunque maniera si potesse ritrarre il danaro: adunque non poteasi fissare un sistema certo, solido, e ben considerato d'imposizione; ma viveasi alla giornata e al momento, come è solito farsi nei mali gravi e continui, a cui si voglia sempre, e continuamente adattare un rimedio, il quale purchè provveda al momento, e sia pronto, non riflettasi poi all'esecuzione, e alla certezza ed utilità dell'effetto. Indi avvenia, che impostosi oggi un peso, l'indomani toglieasi; e un parlamento trovava necessario di abolire, quanto nel precedente erasi stabilito. Così il parlamento del 1562, avendo imposto per dieci anni gabelle sopra i drappi di seta, panni, pelli, e merci, e sopra la seta cruda; fu bisogno che il parlamento, il quale immediatamente dopo si convocò nel 1564, le annullasse, per essersi sperimentate dannose, e di grave peso, e di esazione difficile (1). Intanto di nuovo le impose il parlamento del 1572 (2). Nel modo istesso, avendo il parlamento del 1639 fissata una imposizione di 150,000 scudi, da ricavarsi dall'*arbitrio* della carta bollata, e dal due per cento da tuttociò che si venderebbe per contratto (3); l'abolì immediatamente il parlamento del 1642, perchè fu divulgato di avere apportato grandissimo danno, e sino furono citati i teologi a seminare scrupoli contro il dazio della carta bollata, perchè al parere loro offendeva l'immunità ecclesiastica: ed alla carta bollata di cui per altro il maggior peso portavalo la gente comoda sostituì quel parlamento la imposizione sopra vigne, celsi, ed ulivo, le quali veniano a cadere ezizndio sopra i più piccioli, e più miseri proprietarii (4): ma il parlamento di appresso, ossia del 1645, la proscrisse immantinente (5). Ed altri, e parecchi fatti potrebbero addursi.

225. Intanto nell'imposizione continua di nuove gravezze, risultava necessario, che se ne facesse la distribuzione, e se ne ripartisse il carico secondo le forze, e nella debita preporzione per ciascheduno del contribuenti. Doveasi adunque avere un'estimo generale del regno: e siccome trattavasi d'impor dazii e gabelle, che doveano proporzionarsi al numero sulle persone, e d'imporsi tasse sopra le terre; così era necessario di sapersi non solo il numero degli abitanti, ma i beni, i fondi, e le facoltà che ciascuno possedea. Questa operazione, che comprendeva tutti e due gli oggetti, fu chiamata sin d'allora *numerazione di anime*. Nel descrivere il numero degli abitanti, non si fece mai numerazione, nè descrizione dei beni di quei di Palermo, e sino al 1678 di quei di Messina; perchè l'una e l'altra città avea stabilmente una propria sua tassa. Nel descrivere i beni non vi furono giammai in niun luogo compresi i feudali: perchè i feudi erano esenti de' donativi se ne ha tra poco la ragione più chiara; e quindi faceasi allibramento ed apprezzo delle sole terre allodiali esistenti nel territorio di ciascuna città e terra, così del demanio, come soggetta ai baroni. Teneasi insieme conto per ciascuna di quelle terre, città e territorio, delle facoltà e dei beni mobili, come cavalli, giumenti, e vacche di aratro. Nell'apprezzare i beni, non teneasi conto della rendita, perciocchè potea essere soggetta all'incertezza ed alla eventualità giornaliera, ma se ne apprezzava il valore: nè si apprezzavano i beni dei cittadini palermitani, essendo questa città particolarmente tassata. Questa numerazione per tutta la metà del secolo XVII, faceasi non infrequentemente, e certo i parlamenti davansi tutta la sollecitudine per verificare oggetti varii, cotanto estesi, piccioli, e soggetti ad una mobilità e variazione continua. Nel regno di Filippo II dal 1556 al 1598, se ne fecero quattro, cioè nel 1570, 1583, 1595, e 1596. In quelle di Filippo III, morto nel 1621, una solamente nel 1615. Sotto Filippe IV, che regnò sino al 1665, si ha memoria di quattro numerazioni, fatta nel 1623, 1636, 1642 e 1651. Sotto Carlo II, morto nel 1700, ne

Debet autem haec necessitas veritate, non opinione consistere ». Catelli, *Cod. sic.*, pag. 14, num. I, et seq.

(1) *Tom. I, Mem. de' parl.*, *pag. 532 e 533.*

(2) *Loc. cit. pag. 571.*

(3) *Loc. cit., tom. II, pag. 11.*

(4) *Loc. cit*, *pag. 16.* — Aprile, loc. cit., pagina 337, ann. 1639.

(5) *Tom. II, Mem. dei parlam., pag. 17 e 18, e pag. 26 e 27.*

fu fatta una solamente nel 1681 (1). In somma dal 1570 sino al 1651, ossia nel corso, di 80 anni, fu quasi nei convenuti intervalli per nove volte il regno nel modo sopra riferito, arbitrato e descritto. Ma egli è ancor vero, che per tutta la seconda metà del secolo XVII, non si ebbe che una sola numerazione, ossia quella del 1681, la quale dovendosi poi riputare imperfetta e d'inutile riuscita, per le notabili variazioni avvenute nell'isola per i tremuoti del 1693; finalmente nel 1714, fu posta mano ad una nuova numerazione.

Di ordinario i parlamenti deliberavano di farsi questa operazione ad istanza delle università, e naturalmente di quelle del demanio, siccome in questo capitolo tratto tratto si sarà più apertamente conosciuta la ragione. Espose il parlamento del 1582, *che dopo l'ultima numerazione, e descrizione generale fatta nel 1570, era succeduta grandissima mutazione di stato, di cose, di numero, e di qualità degli abitanti in tutti i luoghi del regno, per la varietà de' tempi e degli accidenti; che perciò l'una università ingiustamente portava il peso dell'altra, regolandosi il ripartimento dei donativi sopra quella stessa descrizione, che tanti anni addietro era stata fatta*; *pregava* adunque *che a facilitare ed assicurare il pagamento, ed a far cessare la travagliosa e dannosissima vessazione dei delegati, si facesse a spese del regno nuova numerazione e descrizione universale; e successivamente poi nuovo ripartimento: perchè altrimenti si rendeva impossibile ogni rimedio che si adoperava per aggiustare la manifestissima, ed intollerabile disuguaglianza che vedeasi ogni dì farsi maggiore (2)*. Nel modo istesso espose il parlamento del 1615, *che avendo inteso i molti reclami avanzati da diverse università del regno, di essere gravate nei ripartimenti fatti, in virtù della numerazione passata, e lo stato delle cose aver avuto molte mutazioni, ed avendo quelle perciò fatta istanza che fossero sgravate*; avevano conchiuso i tre bracci di doversi fare nuova numerazione ec. (3). La stessa supplica avanzò il parlamento del 1648 (4): e finalmente in quello del 1680, fu chiesto di abbreviarsi al più *che fosse possibile, la numerazione delle anime per il molto che importa a questo regno, di distribuirsi con egualità i pesi, e le gravezze che si pagano, talchè si potesse poi passare all'egualamento dei patrimoni di ciascuna città e terre del regno, e renderli abili a potere soddisfare quanto devono alla regia corte, ed ai loro creditori (5)*.

Ma non dee qui omettersi di riferire, che gli stessi scrittori contemporanei doleansi, che non procedeasi più con buona fede, e che nel descrivere i beni, non solo avessi indulgenza e rispetto inverso ai più potenti, ma non sapeansi altra volta evitare gl'inganni e le frodi. Dopo avere riflettuto il Cutelli *che per essere giustamente distribuite le imposte, fosse necessario assolutamente di arbitrarsi le facoltà di ciaschéduno, acciocchè non ne portino tutto il peso i più poveri, e ne siano esenti ed alleviati i più ricchi*; aggiungeva, *che ciò dipendeva principalmente dalla scelta di coloro, ai quali era commesso l'incarico di esigere e dirigere tutta questa operazione*: ora egli attestava, *che i capi, e i direttori della numerazione, o comprati, o sedotti risparmiavano* di ordinario *le terre dei baroni loro amici, e ne aggravavano tutto il peso massimamente sopra le terre e le città del demanio* (6).

Or mentre così doleasi solennemente il Cu-

(1) *Tom. II, Mem. de' parlam., pag. 88 e 89.*

(2) *Cap. regn., tom. II, cap. LXXV, sub Philippo II, pag. 286.*

(3) *Tom. I, Mem. dei parlam., pag. 471.*

(4) *Cap. regn., tom. II, cap. XXVII, sub Philippo IV, pag. 861.*

(5) *Loc. cit., cap. XXV, sub. Carolo II, pagina 586.*

(6) « *De Fisci nostri redditibus*, privatum patrimonium intellige...res autem fiscales aevis superioribus... illas quasi proprias, ac privatas principis esse: differentia gratia aerarij publici, quod ex tributis, ac vectigalibus constat... non eadem, inquit, severitate fiscum, quae aerarium cohibes. Debet namque princeps priusquam a subditis subventionem exigat; proprium, privatumque aerarium excutere... qui ne indictis tributis odio civibus, ac provincijs esset, belli expeditionibus (pecunia deficiente) ingruentibus, vasa omnia aurea, argentea, christallina, mirrhyna, gemmas quoque, quas Adrianus dimiserat, cum praecipua supellectile, mundoque conjugis sub hasta vendi jussit... illud vero, cujus miraculi est, neminem ullum in tanta rerum parata sensisse dispendium? in omnia pecuniam ab imperatore depromi, et quasdam veres vice provincijs pendi tributum? Illinc ad universos fluere divi-

telli nel 1636; nel 1640 furono tali e tanti i reclami delle città e terre del regno, per gli aggravi esorbitanti ricevuti da alcuni capitani di armi nella descrizione delle loro facoltà, che di ordine dal governo fu istituito esame delle diputazioni del regno, e furono riconosciuti e verificati quegli aggravii; onde fu risoluta la nuova numerazione nel 1642 (1). Dall'altra parte riferendo il Caruso la numerazione delle anime fatta nel 1681, osservava che dai *commissarii eletti a tal fine soglionsi, oltre alla numerazione delle anime, notare ancora le facoltà possedute dagli abitanti dentro e fuori il territorio delle città e dei castelli da loro visitati, poichè sopra di un tal calcolo si ratizzano i pesi che devono pagarsi dalle università. Ma ciò essendo molto difficile di accertarsi, per cagione delle frodi, e delle angarie degli interessati in contrario, e per il passaggio degli abitanti da una ad un'altra città e terra del regno, accrescendosi ogni ora più un tal divario, ed in conseguenza la disuguaglianza dei pesi e delle gravezze, vien questo riputato al presente uno dei più maggiori ed importanti disordini, che si dovrebbero regolare nel regno, nascendo dalla uguaglianza tutto il buon'ordine, e l'allevio dei popoli aggravati* (2). E l'ingenuo p. Aprile nel dare conto della stessa numerazione di anime fatta nel 1681, attesta che furono quelle ritrovate 1,011,076, e soggiunge che *inclusevi quelle di Palermo, ed avendo riguardo alle negligenze e frodi, che si commettono in questa numerazione, egli è verisimile, che il regno numerava da 1,200,000 anime; anzi più che meno* (3). Dalle quali testimonianze, se non altro risulta chiarissimo, che tutta questa operazione della descrizione del regno non era pubblicamente accreditata, nè per buona fede, nè per esattezza, e che i ministri ed i senatori di essa, non aveano la fiducia della nazione. Ed eziandio che non fossevi intervenuta negligenza, nè frode, nè inganno, poi nella ripartizione de' donativi, in seguito di tali descrizioni che ne faceano i parlamenti, non sempre seguiansi sistemi uniformi, costanti e generali, nè erano evidenti i principii di proporzione, alla cui norma si procedea.

226. Noi trattammo avanti (4) de' tredici donativi ordinarii, che furono imposti in varii parlamenti fino al 1645, e che si sono sempre prorogati costantemente sino a' dì nostri, onde presero volgarmente la denominazione di *ordinari*. Adunque i parlamenti stessi sul luogo, siccome cominciò praticarsi nell'epoca precedente, della somma tutta del donativo ne assegnavano il contingente a ciascun braccio. Ne assegnarono sempre per tutta quest'epoca, secondo che erasi incominciato dai tempi di Carlo V, la sesta parte del donativo tutto al braccio ecclesiastico, ossia ai prelati ed abati che interveniano in parlamento. Per convincersi, che questa tassa fissavansi con la conveniente proporzione, sarebbe stato necessario che i componenti il braccio ecclesiastico possedessero la sesta parte, o almeno la sesta parte dei beni tutti, su i quali dividеasi il proprio contingente che dai tre bracci erano apprezzati. Intanto in niuna delle numerazioni non faceasi giammai descrizione

ties, quo prius undique confluebant? ut in maxima quaestione sit, a quo accipiat imperator, qui sic omnibus largiatur. Sed qui vitae tuae instituta, rationem. Quo cognoverit, facile fontem copiae hujus inveniet. Maximum tibi praebet parsimonia tua Augusta vectigal, quinquid enim alij in prodigas cupiditates prodigebant, id omne nunc in usus publicos reservatur. Multae enim ipse civitates ad interitum ob tributa vergentes, quas moenis dirutas ac incolis desertas repertus est, sua liberalitate proprioque; aere sublevavit, erexit, replevit. Optarem hanc in nostri aevi principibus curam suarum civitatum pene ruentium, vel ob maximum amittendi dominatus periculum, si contigeret ab inimicis invadi, si forte christiana pietate non impellerentur. Peragrata enim maxima Europae parte nil stans praeter quam apud Ligures, ac Francos vidi, postpositis quibusdam regulis. Quae inter reges non numero, omnia diruta vetustate, ac incuria, ut sola opinione imperia consisterent, quod in meo mercurio adnotavi. Sane ut ad institutum revertar quid singularius, ac gloriosius in principe, quam aerario publico parcere, cum dispendio proprij fisci, ut lex nostra commostrat, quam Jacobus rex dictitavit, magis regium esse addere, quam auferre affirmans convenireque ei potius ditare, quam divitem esse: traditam omni jure subditis necessitatem redimendi principia. Sibi ipsi prius imposuit. Illis postremo, argumentum profecto v. Cutelli, loc. cit, pag. 16 a 17, n. 1, 2 e 3.

(1) *Nei preliminari a detta numerazione, stampati in Palermo, presso il Cirillo nel 1642.*

(2) Caruso, *Mem. stor.*, vol. II, par. II, lib. IX, pag. 236.

(3) Aprile, *loc. cit.*, pag. 382, an. 1681.

(4) Ved. sopra. lib. VI, cap. VI, pag. 502 e seg., e pag. 572 e seg.

dei beni appartenenti agli ecclesiastici; anzi nel titolo di ciascuno di quelle numerazioni si è annunziato chiarissimamente che si descriveano solamente i beni e le facoltà dei *secolari*. I regi visitatori delle chiese e dei monasteri, mandati di tempo in tempo dalla real corte, aveano descritto nel secolo XVI, i beni delle prelazie e dei regi beneficii. Una sola descrizione a parte dei beni degli ecclesiastici parlamentarii per tutto il secolo XVII apparisce sotto il vicerè duca di Ossuna nel 1612 e 1613 (1), e forse per disposizione, ed in seguito della visita di tutti i beneficii regi.

227. Poichè adunque facessi tutta dipendere dal consiglio di ciascuna città e terra la distribuzione locale, applicavansi ancora i parlamenti alcuna volta a prescrivere una forma speciale per quei consigli straordinarii, cui davano il carico di ripartire il donativo sul luogo. Fu disciplina antichissima, e ne aveano sempre abbandonata la cura ai consigli, siccome erano di ordinario costituiti, cioè ai giurati, ai consiglieri, ed altri ufficiali, e ad altre persone solite intervenirvi, come capi di arti e di mestieri: ma in altri tempi, e principalmente sul declinare del secolo XVII, prescriveano i parlamenti, che per fare il ripartimento, si dovesse formare in ciascuna terra e città una *giunta*, composta del capitano di giustizia, dai giurati tutti con due voti, dal segreto, da quattro ecclesiastici di cui due di quei regolari, che contribuivano al donativo, e da un borgese, il quale dovea essere eletto dai giurati; siachè tutti i componenti della giunta aveano nove voti: doveasi espressamente di ordine del parlamento avvertire la diputazione del regno, *che nè per odio, nè per amore, nè per altro rispetto umano aggravassero gli uni, e alleggerissero gli altri, e che tenessero Dio avanti gli occhi, la causa pubblica, ed il bene universale del regno* (2). Stabilivano insieme e disponeano i parlamenti la forma da osservarsi nella esazione e nel pagamento. Così fu introdotto, e a meglio dire consolidato il sistema, che le tande dei donativi ordinarii si pagassero e si passassero al conto a dirittura del real patrimonio (3).

Sin dai tempi antichissimi i giurati di ciascun luogo doveano mandare nei tempi fissati le rispettive rate dei donativi ordinarii, che chiamavansi *tande*, e farne deposito nel banco di Palermo, o di quel di Messina; ma il dritto di obbligare i contumaci apparteneva immediatamente alla diputazione del regno (4). Per i donativi straordinarii commettevano i parlamenti alla diputazione del regno la cura e la esazione, con la facoltà di potere mandare delegati (5). Siccome i parlamenti antichi aveano data la cura privativamente alla diputazione del regno, di amministrare e di esigere varii donativi, come quelli delle torri e dei ponti, e di impiegarne il danaro a tale effetto; così dichiaravano ancora i parlamenti, e spesso inculcavano nel secolo XVII, nella occasione d'imporsi nuovo donativo. Ed infatti sul finire di questo secolo replicavano i parlamenti, *che la diputazione del regno dovesse sola smaltire tutte le difficoltà, che occorressero nella tassa, e nella esazione del donativo, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, a non pensata, altro tribunale, o qualsivoglia altra persona, sotto qualsivoglia altro pretesto, o causa* (6). Indi fu massima solenne, e riconosciuta ed autorizzata spesso dal governo, particolarmente nel seguente secolo sino ai dì nostri, che fosse privativa della sola diputazione del regno la giurisdizione nell'esigere ed amministrare tutti i donativi. Intanto era avvenuto, che alcuno di quei diputati per beneficare, o intrattenere i suoi creati e aderenti, spediva moltitudine di commessarii alla esigenza dei donativi, ed a procedere contra ai debitori, ad oltrachè indi si ritardava, occultavansi ancora danari e pagamenti; e quando fu trattato d'istituire i percettori, fu conosciuto manifestamente, che la spesa ed interesse, che quei commissarii costavano al regno, importava più di 40,000 scudi l'anno (7). Adunque si ordinò per via del parlamento del 1570, nel governo del marchese

(1) Dai MSS. di monsignor Di Giovanni.
(2) *Tom. II, Mem. de' parlam.*, pag. 63, anno 1671 — pag. 76, anno 1680 — pag. 89, anno 1684 — pag. 99, anno 1690 — pag. 108, anno 1698.
(3) *Tom. I, Mem. dei parl.*, *pag. 382.*
(4) *Loc. cit.*, *pag. 336, anno 1564.*
(5) *Tom. II, Mem. de' parl.*, *pag. 64 et seq.*
(6) *Loc. cit.*, pag. 77, anno 1680, a pag. 100, anno 1690.
(7) *Lettera del duca di Terranova*, Qq. f. 23, pag. 283. — Caruso, loc. cit., part. III, lib. IX, pag. 199.

di Pescara, e primieramente *volendosi rimediare agl' inconvenienti di spese, travagli, e danni, ch' eransi patiti per cagione dei commissarii, che solevano andare per la esigenza della regia corte*, avea stabilmente costituiti di mandare il danaro al tesoriere del regno tre percettori, uno per valle, a ciascuno dei quali assegnò per salario perpetuo 1,200 scudi annuali, e con la facoltà di procedere contro i debitori (1). Poi il re Filippo II nel 1593, stabilmente costituì uno ecclesiastico, detto regio economo, per sopraintendere al pagamento de' donativi, che doveano pagare i componenti il braccio ecclesiastico (2).

228. Ei dee confessarsi, ch'ebbe uno stato più compiuto, e forma più regolare e più decorosa in quest' epoca la diputazione del regno. Trovò quella Filippo II già decaduta dalle sue antiche istituzioni. Primieramente, commecchè fossero dodici i diputati del regno eletti da ogni parlamento ordinario, quattro da ciascuno braccio, tuttavia non formavano unica corporazione, ma alcuni di quei divideansi separatamente l' amministrazione dei donativi, e vedeansi quindi in un medesimo tempo in piedi tre o quattro diputazioni. Aggiungevasi che ragunavansi esse senza saputa del viceré tutte le volte, e dove lor piacesse in luoghi pubblici, o in case private, e l'autorità di quelli stendevasi a tanto, che due o tre diputati che si fossero congregati, rappresentavano la diputazione tutta, ed avveniva ancora che un solo diputato intendeva e provvedeva le cose, e faceva e disfaceva a suo modo. Intanto il regno era inondato da un nugolo di commissarii e di delegati, col pretesto di curare e di sollecitare la esazione dei donativi: il che di ordinario non apportava altro frutto, che quello che essi commissarii ne ricavavano.

Il viceré marchese di Pescara, che avea recata a fine la grande opera della riforma dei tribunali, adoperossi ancora al consiglio del saggio duca di Terranova a costituire in una più ordinata forma, e più da vicino dipendente dal governo la diputazione del regno. Adunque primieramente discusso l' affare in parlamento, fu poi stabilito nel 1571, che la diputazione non si potesse ragunare senza saputa del viceré, e per evitare le segrete e private conventicole, piacque che questi congressi si facessero non solo in luogo pubblico, ma ancora in forma ed apparenza pubblica, e con colore e dimostrazione di autorità: ed a questo fine fu da principio diputata la chiesa della Pinta, ch' era allora aderente al palazzo reale; ma fu tosto assegnata una stanza nel medesimo real palazzo, la quale si volle accomodata con dodici sedie eguali per i diputati, attorno ad una tavola coverta di panno, ed in fondo un altro panno con le insegne del re, del regno, e del viceré. In questo modo si estinsero le tante diputazioni, e si ridussero tutte in una sola. E perchè per la esecuzione e buon' ordine dei negozii è necessario, che in ogni ragunanza vi sia certa maniera di capo, fu stabilito, che uno dei diputati di mese in mese a vicenda facesse ufficio di priore, la cura del quale fosse d' intimare il congresso, proporre gli affari, sentire i pareri, raccogliere i voti dei diputati, e riferire poi tutto al viceré, senza la cui approvazione non potesse alcuna cosa risoluta dai diputati, mettersi in esecuzione: dovea tutto registrarsi in un libro a parte le risoluzioni, ed intervenire nella relazione che se ne facea al viceré, il protonotaro del regno in qualità di maestro notaro della diputazione. Fu ancora regolato in migliore forma il numero, ed il salario degli ufficiali minori. Siccome nel tempo istesso si vollero istituiti i percettori per la esazione dei donativi, così per questo articolo non fu lasciato altro incarico ai diputati, che di esigersi solamente il donativo delle torri e dei ponti, alla cui costruzione e riparo dovea sopraintendere immediatamente, e da questo donativo prendeano il danaro de' salarii, e per altre spese straordinarie. Dichiarò poi Filippo IV nel 1650, che per le spese straordinarie, sentisse anticipatamente il viceré il parere della giunta dei presidenti e consultori (3). Adunque il proprio ufficio, e la principal cura della diputazione del regno, era l' esecuzione di ciò che avea risoluto il parlamento, che aveanli costituiti come suoi procuratori e rappresentanti, cioè il ripartimento dei donativi ivi offerti, il modo di spenderli in quegli oggetti ch' erano stati designati, la cura di farne adempire le condizioni e di sollecitarne la spedizione delle

(1) *Tom. I, Mem. dei parl., pag. 338.*
(2) Vid. Pirrum Sic., sac., ad praef.
(3) *Cap. reg., tom. II, cap XXXIII, sub Philippo IV, pag. 365.*

Digitized by Google

grazie richieste dal parlamento, d'invigilare alla osservanza dei capitoli del regno, e di potere rappresentare al vicerè le cose, che credeano potere servire al maggiore beneficio del regno. In somma sotto il marchese di Pescara, fu la diputazione del regno costituita nel modo istesso, secondo il quale oggidì tuttora governasi (1).

CAPITOLO VII.

229. Dritto pubblico ecclesiastico in Sicilia per tutto il secolo XVII.—230. Stato delle regie giurisdizioni. — 231. Contese intorno alla competenza ed all'esercizio delle facoltà legaziali, e stabile costituzione del tribunale della monarchia. — 232. Assoluto decadimento dell'ufficio di cappellano maggiore del regno.

229. Ne'primi anni del regno di Filippo II, si ebbe un più ordinato e più compiuto sistema di dottrina e di dritto ecclesiastico. Il concilio di Trento, cui si era dato principio nell'anno 1545 sotto Paolo III, essendo stato per tant'anni or differito ed ora sollecitato, secondo le circostanze e i disegni, finalmente fu terminato e conchiuso in dicembre dell'anno 1563 sotto il pontefice Pio IV. Questo concilio, in cui si dee riconoscere una più ampia esposizione della dottrina cattolica, e sobria e chiara precisione nelle dottrine dommatiche, e saggio zelo nelle provvidenze attinenti alla riforma del clero tutto, confermato solennemente dal romano pontefice, fu accettato massimamente per quello che appartiene a dommi, da tutta l'universalità dei cattolici.

Veramente non furono accolti con pari sommissione e riverenza i decreti intorno alla giurisdizione ecclesiastica, che fissò ed autorizzò quel concilio, e che riguardavano oggetti civili, e interessavano la suprema autorità temporale de'principi. Da una parte essendo nel maggior numero italiani i vescovi e i teologi, che intervennero in quella veneranda assemblea, erano essi stati allevati nel dritto delle decretali, ed usi a sentir da vicino la potenza de'romani pontefici, i quali a norma di quel dritto aveano innalzata ed estesa l'autorità ecclesiastica, e stabilita la massima che qualunque giurisdizione esercitassero i vescovi, doveano tutta riconoscerla e dipendere nell'amministrarla dal solo romano pontefice. Dall'altra parte eransi queste materie agitate e discusse fin da'tempi del concilio di Basilea; e dopo massimamente avendo presa consistenza e forza grandissima sin dal suo nascere la eresia di Lutero e degli altri novatori, i quali rivolti con terribili sforzi a discreditare la chiesa romana, principalmente attaccando l'origine e l'uso della giurisdizione e de'dritti de'ministri di quella. Fu mestieri a'dotti e zelanti teologi cattolici di svolgere più attentamente le antichità ecclesiastiche, fissare i principii dell'autorità e il progresso delle giurisdizioni; e già erano in quel tempo conosciuti i limiti delle due podestà, ed erane conosciuto il diverso fondamento e la non comune origine: nello stesso concilio di Trento non poco tra quei venerabili padri, e tra questi una volta il vescovo di Astorga, e l'arcivescovo di Palermo ambidue spagnuoli francamente annunziarono, che il Signor nostro non avea data a'suoi ministri altr'autorità se non la pura e mera spirituale (2). Oltracciò non pochi decreti di quel concilio erano incompatibili con antichissime consuetudini di alcuni regni, nei quali per titoli ben fondati e per non interrotto possesso esercitavano i principi giurisdizione, ed aveano prerogative riconosciute anche in forza di concessioni lor fatte dalla sede apostolica.

Stavano le cose allora in tali termini, che l'accettazione del concilio era principalmente riputata necessaria per fissare la credenza dei dommi, che gli eretici ostinatamente, e non senza un apparecchio di false dottrine attaccavano; e quei dommi erano stati stabiliti e proposti con precisione tale e chiarezza e dignità, che annunziavano evidentemente la suprema ed infallibile autorità, che gli avea definiti. Ispirava parimente quel concilio venerazione, e il comun desiderio accendeva di vederne presto eseguiti i decreti

(1) Caruso, loc. cit., part. III, lib. IX, pag. 199. —*Ordinazioni e regolamenti*, pag. 1, et seq. — *Lettera del duca di Terranova*, Qq. f. 23, pagina 287.

(2) Pallavicino, *Storia del concilio di Trento*, lib. VI, cap. XII, tom. I, pag. 452, ediz. di Napoli 1757.—Giannone, *Stor. civile ec.* lib. XXXIII, cap. III, tom. II, pag. 282, ediz. del 1763. Palmira.

per molte sue saggissime provvidenze, ordinate a rimettere la disciplina, e a ristabilire in tutta la decenza i prelati e il clero, la cui riforma da gran tempo avevano tutti i buoni desiderata e chiesta istantemente: nel tempo istesso i pontefici romani, che sollecitavano presso tutti i governi l'accettazione e la esecuzione del concilio, Pio IV, san Pio V, Gregorio XIII furono pastori, di cui andrà sempre lieta la chiesa, e conciliavano ad essi grandissima autorità dappertutto le loro qualità virtuosissime, degne veramente del grado eminente che occupavano; incorrotto costume, profondo sapere e zelo veramente apostolico; ed inoltre risuonava in quel tempo e con sensi di generale ammirazione e di gratitudine, che era commendata presso tutte le nazioni la sede apostolica per le sue generose e sollecite cure di opporsi agli Ottomani; ed essa istancabilmente confortava alla grande impresa i sovrani, e concertava e leghe ed armate; ed essa somministrava continui ed illimitati soccorsi; aggiungevasi che ciascun principe avea allora ne' suoi stati bisogno espresso del papa: l'imperadore per la guerra temuta vicina del Turco; il re di Francia per quella degli Ugonotti, e il re Cattolico pei tanti suoi disegni, e in quel tempo specialmente per la ribellione del Belgio.

Adunque tutti i governi cattolici riconobbero senza contrasto alcuno la suprema autorità del concilio nelle definizioni dommatiche, e ne' decreti attinenti alla competenza del clero; ma in quelli di disciplina, o a meglio dire di giurisdizione, iscorgendovi di aver recato chiarissimamente pregiudizio alla podestà temporale, che i sovrani per dritto nativo ed indipendente dalla podestà ecclesiastica esercitavano; se fu ricevuta immantinente da' cattolici la dottrina del concilio, quei decreti, da principio temporeggiandosi in alcuni regni, furono sospesi, nè con espressa dichiarazione accettati o rigettati; altri governi li contrastarono in prima e rigettaronli in fine apertamente. Filippo II intendeva e studiavasi tener soddisfatto in apparenza il romano pontefice con destreggiare, e come meglio si potea contentarlo, protestando tutta la riverenza e rispetto alla santa sede; ma volea poi realmente conservare i suoi dritti, e facendosi assistere da' savii suoi e cauti consiglieri spagnuoli varie arti e cautele indirettamente adoperava, perchè sebbene avesse ordinato ne' suoi dominii l' accettazion del concilio, restassero pure salve ed illese le sue preeminenze. In Ispagna ragunò innanzi a sè i vescovi e gli agenti di quel clero, per deliberare e trovar modo come e con qual temperamento si dovessero eseguire i decreti tridentini. Essendo stato informato, che nelle Fiandre i vescovi i consigli e i magistrati regii, aveano notato contenersi in quei decreti molte cose pregiudiziali non solo alla real sua podestà, ma agli antichi costumi e privilegi e consuetudini di quelle nazioni; ordinò di pubblicarsi il concilio, ma espressamente avvertì che la pubblicazione si permettesse con quelle clausole e condizioni e modificazioni, che il consiglio regio avea notato. Parimente mandò in Napoli nel luglio del 1564, un ordine generale diretto a quel vicerè, col dirgli, che avendo egli accettato i decreti del concilio di Trento che avevagli il papa comunicati, volea che nel regno di Napoli si pubblicassero, accettassero ed eseguissero: ma con un'altra lettera del giorno istesso avvertì il vicerè, *che egli non intendea ciò non ostante di potersi derogare alla sua reale autorità*: quindi gli ordinò *di mandar nota segretissimamente di tutte le cose, che sarebbero notate in detti decreti come contrarie alla sua prerogativa* e *al suo real dritto*: preveniva in fine il vicerè, *di simular tutto, e specialmente di non far saper nulla a Roma ch' si teneva questo suo ordine*.

Con lettera della stessa data, cioè in luglio del 1564, ordinò Filippo II al vicerè di Sicilia di accettare il concilio, e non vi aggiunse limitazione alcuna, sicuro del dritto e della disciplina di questo regno, il quale non dava esecuzione a qualsivoglia ordine, rescritto o bolla senza il previo esame del regio consiglio. I ministri diputati a questo esame riferirono al vicerè, che molti decreti del concilio tridentino offendevano la regia giurisdizione, tal era il capitolo XI della sessione XXIV, nel quale si concedea agli ordinarii to qualità di delegati del papa di poter giudicare le cause degli esenti che erano in Sicilia dipendenti dal tribunale della *Monarchia*: pregiudicava parimente allo stesso tribunale il capitolo VI della sessione XXII, che toglieva a' legati *a' latere* la facoltà di accettare le appellazioni *in via gravaminis*; le quali cause doveano trattarsi in Roma: onde ancor ne avvenia che i Siciliani sarebbero

stati obbligati a liligare fuori del regno, contro l'antichissimo lor privilegio. Finalmente il capitolo III *de reformatione* della sessione XXV, opponeasi al supremo dritto del re di Sicilia, e alla così detta ***prammatica catalana***, dichiarando quel capitolo che niun magistrato secolare potesse impedire il giudice ecclesiastico di scomunicare qualunque persona. Il vicerè ne volle di tutto informare il monarca, ed ei mostrandosi ben soddisfatto delle difficoltà proposte, comandò *che si promulgasse il suo ordine dell'accettazione del concilio*, aggiungendo espressamente *che non si desse esecutoria alcuna a' decreti*, *che potessero offendere le preeminenze della Monarchia* (1).

Questo procedere del re Filippo II, e una così fatta maniera di accettare il concilio, che ordinò nei suoi regni, non fissava nè guarentiva il sistema delle regie giurisdizioni, ma solamente lasciava intatto il dritto di reclamare, e di opporsi quando vi si volesse recar pregiudizio: in somma intendeasi agire secondo i casi particolari, e voleasi apportare il rimedio quando il male fosse accaduto senza darsi cura di prevenirlo. Or l'efficacia del rimedio dipendea spesso dalle circostanze, in cui poteasi forse mancar di forza o di intelligenza a conoscere e ad estirpare lo abuso, dopo che erasi introdotto e stabilito, che se pure alcuna volta otteneasi che le contese per qualche tempo rimanessero sopite, non perciò si estingueano; e quindi in tempi più opportuni all' autorità ecclesiastica faceasi di nuovo risorgere con maggior pregiudizio della real giurisdizione.

E in mezzo a tante agitazioni e contrasti per l'assoluta e piena esecuzione, che pretendeasi de' decreti tutti tridentini, nuove costernazioni vennero nel tempo istesso a disturbare i governi per la bolla, *In coena Domini*, che pubblicò s. Pio V nel 1568, di cui ne impose l'ubbidienza a tutti i cattolici sotto le più gravi pene di scomuniche e di interdetti: in essa bolla non solo erano confermati quei decreti, ma davasi ancora nuova ed illimitata estensione alla podestà ecclesiastica. Ivi accordavansi dritti e giurisdizioni temporali a' vescovi, e si stabiliva l'immunità degli ecclesiastici assolutamente ed indipendentemente da qualunque privilegio ed autorità del principe, ed era minacciata la scomunica a tutti i magistrati ed ufficiali laici, che ne impedissero in qualunque maniera lo esercizio. Ivi scomunicavansi tutti i sovrani, i quali ne' loro stati avessero comandato nuove gabelle, dazii, o altri tributi fuori dei casi loro permessi dalla legge, ovvero da una licenza speciale, che ne avessero ottenuta dalla sede apostolica. Altri simiglianti articoli erano ivi imposti che tutta mettevano l'autorità ecclesiastica fuori dello stato, e fuori della potenza civile senz' alcuna subordinazione al principe, anzi subordinavano la stessa suprema temporale autorità del principe alla potestà ecclesiastica. Nel pubblicare l'anzidetta bolla, s. Pio V, dichiarò, *che tutto il mondo cristiano dovesse a quella ubbidire senz'altra pubblicazione che quella fatta in Roma*; *doveano i parochi in ogni anno nel giovedì santo leggerla* al *popolo in su dei pulpiti*, *e tenerne affissi gli esemplari nelle porte delle chiese e ne' confessionari*, *e comandò che fosse quella bolla la norma della disciplina e delle coscienze non meno a' vescovi che a' penitenzieri e a' confessori.*

230. A dire il vero, non ostante sì forti e sì fulminanti dichiarazioni non ricevettero l'anzidetta bolla i principi cattolici, e lo stesso re Filippo II si oppose alla solenne pubblicazione di quella, in tutti i suoi dominii. Pervenuta la bolla in Sicilia, sebbene i vescovi ubbidienti al papa, l'avessero fatta immantinente promulgare ed affiggere, pure il marchese di Pescara non volle accordare il beneplacito viceregio e ne scrisse al monarca. Nel tempo istesso avea qui mandato il papa un nunzio apostolico, monsignor Odescalco, con la facoltà di regolare il regno negli affari ecclesiastici a nome della santa sede; ed avendo il vicerè vietato che se gli ubbidisse, i frati ch' erano allora soggetti a' loro generali residenti in Roma, ebbero da' medesimi ordine di non assolvere coloro che ricusassero di accettare la bolla, e di ubbidire al nunzio Odescalco. Ne fu esacerbato in modo speciale il re Cattolico, e per mezzo del suo ambasciatore alte doglianze fece in Roma, per avere il papa inviato in Sicilia un legato in pregiudizio manifesto della *Monarchia*, e per avere nella bolla *In coena Domini* aggiunta la proibizione a' principi d' imporre nuovi dazii e gabelle ai popoli lor

(1) Di Blasi, Storia de' vicerè di Sicilia, vol. unico, pag. 211, ediz. Oretea. —Pragm. *Regni Siciliæ, tom. II*, *tit. VIII*, *pragm. VII*, *pag. 66.*

sudditi, con scomunicare chi ciò facesse senza eccettuare alcuno dei monarchi. Quantunque non se ne fosse indi ottenuto alcun effetto, nondimeno tennesi paga la corte di Madrid, e giudicò che avea con tante doglianze e proteste provveduto abbastanza per porre in salvo i suoi dritti e la reale sua dignità (1).

Con questo sistema, che seguendo la politica di Filippo II tennero costantemente i re austriaci di Spagna, di temporeggiar sempre e di andar lentamente, e quasi timidamente incontro alle continue e non indifferenti intraprese della corte di Roma; i governi e i viceré, diretti da espresse sovrane istruzioni, procedevano con assai circospezione, ch'è quanto a dire debolmente, ed erano più presto in uno stato ordinario di contrasto e di lotta con la podestà ecclesiastica, avverso la quale non osavano esercitare una superiore autorità. Se il governo di Sicilia non avea accettata la bolla *In coena Domini*, nè mai pubblicatala, tuttavolta non impediva che in ogni anno i vescovi e i parochi non la pubblicassero: ed imponendola a' fedeli come regola certa e suprema di morale e di dritto, aggiungendovi insieme la gravissima autorità de' decreti tridentini, venivasi quindi a stabilire e ad accreditare una pubblica istruzione di opinioni religiose, contrarie ai dritti e alle intenzioni del governo. Egli era naturale che gli ecclesiastici ne' libri, nelle scuola, nel regolar le coscienze non adottassero altre massime: e si aggiunse allora, a fortificarle e a dilatarla, una scuola teologica di dottrine morali formata in quel tempo in Palermo e sparsasi per tutta la Sicilia e altrove, fondata dal P. Diana nato in Palermo nel 1585, e morto in Roma nel 1668, uomo di severo costume, di studio indefesso, e d'ingegno adatto e pronto a specificare e a suddividere per tutti i casi possibili le umane azioni, e a qualificarne la moralità in ordine e a norma delle leggi, ch'egli di ordinario ripetea dalle decretali, dalle bolle e specialmente da quella *In coena Domini*.

Ebbe questa scuola principalmente disegnò di stabilire al senso di essa bolla un sistema di dottrine, per cui lo stato ecclesiastico era assolutamente separato e tratto fuori dallo stato civile, come un corpo ed una società distinta in tutto e indipendente; così che tutti gli ecclesiastici e i laici stessi, che agli ecclesiastici appartenevano, non doveano riconoscere la suprema autorità della potenza civile. Di più questa scuola si diresse apertamente a sottoporre alla estimazione morale ed alla imputabilità teologica, fondata sul diritto novello, i più grandi oggetti della costituzione politica siciliana, trattando della potestà legislativa de' sovrani di Sicilia, delle facoltà de' nostri parlamenti, de' nostri donativi e delle imposizioni pubbliche, e ne trattava non già come di cose di cui dovea giudicarsi a norma delle leggi politiche, ma come di esse morali e di coscienza, soggetti alle decisioni delle bolle e delle decretali. Fu quindi composto ed insegnato un corpo di teologia, diretto apertamente ad attaccare alla scoverta le leggi e gli statuti del dritto siciliano; e la dottrine inculcate pubblicamente da questa scuola furono: « *che una legge del principe non può obbligare gli ecclesiastici, i quali sono esenti dalla di lui podestà*; onde *la prammatica di Sicilia di negare l'immunità a' chierici di una certa condizione, era di niun vigore, perchè sopra i chierici non ha alcun dritto la podestà laicale*: aggiungevasi *di non doversi tenere in alcun conto gli ordini e le lettere del re Cattolico intorno all'immunità ecclesiastica, appartenendo solamente all'oracolo del romano pontefice il definire i limiti della giurisdizione tra i laici ed ecclesiastici, e non potendo alcuna cosa operare la legge laicale in ordine della immunità ecclesiastica* (2). Nè temeasi d'insegnare, *essere contro il concilio tridentino la così detta pram-*

(1) Moratori, *Annal. d'Italia*, ann. 1569, pagina 462. — Di Blasi, loc. cit., pag. 223. — In Sicilia con solenne editto del re, fu nel 1768 proibito a' vescovi di promulgare, o affiggere la bolla *In coena Domini*, e in Roma papa Clemente XIV non la pubblicò mai più.

(2) Non obstat in Sicilia (pragm. I, tit. VII), ex qua morte plectuntur etiam qui semel viatores in via publica spoliassent; nam lex laicalis nil operari potest in ordine ad privilegium immunitatis. a Literis regis catholici opponimus oraculum summi pontificis, qui est caput ecclesiae catholicae, ad quem spectat declarare canones et concilio, praesertim quod in dubiis de iurisdictione inter laicum et ecclesiasticum hujus est definire ». Est contra libertatem ecclesiasticam pragmatica sicula etc. etc. quia dirigitur ad clericos, qui a potestate laicali exempti sunt ». Diana, *Summa*, tit. *Immunitas ecclesiastica quo ad delicta*, pagina 399, et ibid, pagina 377 et 410.

Digitized by Google

matica catalana, *pubblicata dal re Alfonso in Sicilia, nella quale era proibito a' vescovi di procedere alle censure contro gli ufficiali regii, anzi potendo i vescovi scomunicare i re e gl'imperatori* (1) ». Queste dottrine imposte ed autorizzate dal terrore delle scomuniche e censure, erano insieme accreditate dal pregio e dalla stima in cui i grandi magistrati e gli stessi vicerè teneano il padre Diana, il cui consiglio e parere nelle più gravi occorrenze adoperavano; ed egli il Diana e i suoi seguaci pieni di fidanza e sicuri, affrontavano i giureconsulti siciliani più famosi di quel tempo (2).

231. Fu innanzi a tutti attaccato specialmente il Cutelli, di cui sforzossi con ogni industria di trionfare su quella scuola, e ne riportò di fatto solenne e compiuto trionfo, quando la sacra congregazione ne proibì le opere. Avea il Cutelli pubblicati più trattati di questo argomento: il *Patrocinio della regia giurisdizione — Dell' antica e moderna immunità e libertà della chiesa*; e in molti luoghi del suo *codice* avea aggiunte annotazioni e dissertazioni *intorno ai limiti e alla competenza della giurisdiziona degli inquisitori e dei vescovi*. I principii ch'egli adottò nel trattarne, erano i più sani e i più solidi, secondo i quali riconobbe ed espose la origine, il fondamento e i limiti della podestà ecclesiastica, e le vere cagioni del progresso di quella e degli abusi: avea soprattutto piena la mente di massime del pio e dotto Gersone (3). Ei può comprendersi chiaramente dalle dottrine e da' lumi d'ingegno sparsi dal Cutelli in tante sue opere, ch'ei seppe con uno spirito saggio, dritto ed imparziale riconoscere che sin da quando la religione cristiana divenne la religione dello stato, e la dignità vescovile formò una grande autorità nelle diocesi, fu conveniente e giovevole all'ordine pubblico e al buon governo dei sudditi che i principi accordassero dritti e giurisdizioni temporali a' vescovi, costituendoli come magistrature civili con la dipendenza dalla podestà regia, senza però cho fosse bisogno di fortificare quei dritti temporali con l'esercizio delle facoltà spirituali, e senza confondere la provenienza degli uni e delle altre dalla podestà pontificale. Tuttavolta sebbene concepisse ed esponesse chiarissimamente il Cutelli, la estensione e l'applicazione de' principii della più sana giurisprudenza all'esercizio dei rispettivi dritti dell'una e dell' altra autorità, non lasciava poi di governarsi con una qualche indulgenza, e quasi con certo rispetto alle contrarie dominanti opinioni del tempo: che se alcuna volta ei si annunziò con precisione e fermezza, che i suoi nemici chiamavano *audacia*, in altri tempi si contentava di accennarne i principii, e disputava insieme intorno al proposto argomento, allegando le ragioni dell'una e dell'altra parte, e mostrandosi incerto e dubbioso de' sistemi e delle conseguenze; sino più volte il Cutelli non isdegnò di ragionare di queste materie, citando la bolla *In coena Domini*, come un principio di dimostrare in dritto ecclesiastico; nè osò combatterne l'autorità apertamente, nè attaccarla giammai, non giovandosi della ragione che non era stata quella accettata dal governo, nè pubblicata (4).

Or se il Cutelli uomo di acre e libero giudizio, e che sapea con franca e sicura mano trattare argomenti gravissimi, nel pubblicar il suo parere intorno alla competenza e a' diritti della podestà ecclesiastica procedea ritenuto e guardigno, e quasi dubitando e disputando per l'una e per l'altra parte ne ragionava alcuna volta; egli si può argomentare che altri giureconsulti in Sicilia, comechè per avventura istruiti, con maggior dubbiezza e più timidamente queste materie trattassero, ed altri di buona fede persuasi adottassero le novelle dottrine del tempo; molto più che i giureconsulti tutti forensi di ogni nazione, erano allora più dotti e più pratici delle decretali che delle leggi civili; i nostri poi trascuravano affatto, e forse non pochi di quelli ignoravano *il libro delle Costituzioni*, ossia il più antico e venerabile codice

(1) Balbus bene reprobat pragmaticam siculam nuncupatam la *Catalana*, in qua habetur quod episcopi non procedant ad censuras contra officiales regios, rege vel prorege inconsulto: nam imo episcopi excomunicare possunt ipsos reges et imperatores Diana, loc. cit, tit. *Princeps quo ad ecclesiasticos*, n. 5, pag. 703, ediz. di Venez. 1656.

(2) Vid. Mongitore, *hic in bibliothec.*, tom. I, pag. 45.

(3) Cutelli, *Codex sicul.*, pag. 144 et seq., pagina 361 et alibi.

(4) Idem. loc. cit., pag. 143, n. 3, pag. 457, n. 9, et 13.

della legislazione siciliana, nel quale erano comprese le leggi stabilite da' re normanni e fissati i principii, alla cui norma dovea giudicarsi nel regno, della competenza del foro episcopale. All' incontro i teologi signoreggiando in quel tempo le coscienze, le famiglie e le scuole, inculcavano, predicavano, insegnavano la indipendenza assoluta dell'autorità ecclesiastica, onde venne formandosi e consolidandosi la credenza pubblica, che fosse quella la dottrina cattolica. In questo stato di cose il governo di Sicilia, per espresse istruzioni della real corte, dovendosi governare con una certa circospezione e riguardo e indulgenza, era spesso obbligato dalle circostanze a tollerare o a dissimulare gli eccessi e gli abusi. Intanto le curie ecclesiastiche esercitavano sicuramente ogni maniera di giurisdizione, e i tribunali non eccitati, nè protetti dal governo, e sopraffatti dal novello stato e dalla forza delle opinioni pubbliche, vedeano con indifferenza oscurarsi e cadere la disciplina dell' antichissimo dritto ecclesiastico siciliano: lo stesso fisco, non che timido sempre e ritenuto, ma di ordinario ignudo affatto d' intelligenza, si applaudiva di aver soddisfatto pienamente a tutti i suoi obblighi e spiegato il suo zelo tutto, quando potea mantenere salvi ed illesi i soli regii dritti di *patronato e della legazia*, e non era poi sollecito, nè travagliavasi punto di altre bolle o rescritti stranieri, contrarii assolutamente alle massime e alla disciplina del dritto siciliano. Fu nel 1632 veduta girare liberamente nel regno una lettera circolare della sacra congregazione diretta ai vescovi di Sicilia, e in quella, a condannare una opinione del Cutelli, era prescritto, *che i laici familiari dei vescovi, aziandio ne' delitti comuni, e non commessi in officio dovessero godere dell' immunità ecclesiastica* (1).

Per le quali cagioni tutte non dee recar maraviglia, che in Sicilia le curie episcopali e secolari in quest' epoca ammettessero il diritto delle decretali e delle bolle come di diritto comune ecclesiastico, e senza quelle limitazioni, che aveano prescritte le costituzioni normanne, ed eransi mantenute in vigore sino a'tempi di Martino e di Alfonso. Egli è certo che i vescovi siciliani del secolo decimo settimo, persuasi che fosse di dritto divino la immunità ecclesiastica, pretesero sempre di sostenere e di osservare i privilegi e la indipendenza dell' immunità ecclesiastica in tutta l'estensione, pei luoghi, beni e persone siccome aveanla dichiarata le decretali, e l' autorizzavano ed estendevano poi di continuo le bolle e i decreti, che alla giornata emanavansi. Primieramente intorno all' immunità dei luoghi sacri, ossia al dritto dell' asilio, era accettata ed osservata in Sicilia come legge universale, e che derogava ad ogni altro dritto la bolla di Gregorio XIV del 1591; la quale fu espressamente inculcata a' vescovi di Sicilia dalla sede apostolica nel 1605 (2). Il governo per tutta quest'epoca, non vi oppose mai alcuna limitazione (3); e quindi il dritto dell' asilo moltiplicato all' eccesso, rendeva colla speranza dell' immunità frequenti i delitti, impediva il corso della giustizia, ed arrestava il braccio dell' autorità.

In riguardo all'immunità reale de' beni ecclesiastici, cioè all'esenzione assoluta de' tributi e delle imposizioni pubbliche, i beni tutti di qualsivoglia natura furono soggetti alle curie ecclesiastiche, e si dimenticarono le limitazioni normanne. La innovazione avea avuto incominciamento sotto Carlo V; ma in questa epoca ebbe assai più solenne ed estesa applicazione. Sin dal tempo di quell'imperatore fu posto in tutta dimenticanza il sistema del dritto siciliano, che i beni delle prelature di regia fondazione erano stati dal re Ruggiero sottoposti al servizio militare, e che ne aveano sempre chiesta la prestazione i re successori; i prelati poi si sottoposero a pagare i donativi come un peso equivalente al servizio che più non prestarono. Adunque i beni delle prelature regie, oltre l'obbligo inerente in qualità di un fondo e di una proprietà soggetta a' pesi dello stato, ne aveano uno speciale in qualità di beni feudali. La dottrina delle decretali, e massimamente un canone del concilio lateranense

(1) Diana, loc. cit., tit. *Immunitas ecclesiastica*, pag. 452. n. 19.

(2) Idem, loc. cit., tit. *Immunitas ecclesiastica, quo ad delicta*, pag. 436, num. 18, ediz. di Venezia 1656.

(3) Nel 1750 questa bolla fu riconosciuta la prima volta dal fisco, ed esecutoriata con limitazioni sostanziali.

Digitized by Google

sotto Leon X, costernò i prelati siciliani, i quali nel 1537 cominciarono a protestarsi ne' parlamenti, *ch'essi senza un'espressa licenza della sede apostolica non potrano concorrere al pagamento de' donativi*. Adunque sin d'allora fu introdotto di chiedere questa licenza (1). Molto più da' tempi di Filippo II, e dopo i decreti tridentini, e dopo la bolla *In Coena Domini*, fu creduto assolutamente necessario l'anzidetto permesso. Chiedeasi questo in ogni parlamento, ed accordavasi dalla s. Sede per questa volta sola, e per il solo caso richiesto: la formola di tale bolla fu quella d'ordinario che spedì Gregorio XV nel 1621, la quale era prima diretta al re Cattolico; ma da Urbano VIII in poi fu trasmessa all'arcivescovo di Palermo a dirittura in qualità di capo del braccio ecclesiastico (2). Molto più nelle imposizioni, che voleansi dagli ecclesiastici tutti o per gabelle o per tasse, credeasi necessario che a potervelli obbligare si dovesse ottenere l'anticipato lor consenso, e la espressa licenza della sede apostolica: così praticò la città di Palermo quando impose le così dette *nuove gabelle* nel 1648. Ed oltracciò i teologi siciliani indulgentissimi comunicavano ed estendevano la immunità e la esenzione di pagare i pesi pubblici anche a quei laici che appartenessero agli ecclesiastici; cioè a' figli de' chierici, alle pinzochere, a' cavalieri di alcuni ordini religiosi, e sino alle lor vedove, ai fattori, a' coloni, a' fittajuoli, ed anche agli operai dei fondi e beni ecclesiastici (3).

Con la stessa misura d'illimitata libertà moltiplicavasi l'immunità personale, e se ne comunicavano i privilegi a' laici tutti, i quali avessero una qualunque relazione cogli ecclesiastici, e doveano esser tutti soggetti ai giudici e alla podestà ecclesiastica. Tanto è vero ch'erasi allora dimenticata affatto la legislazione normanna confermata sempre dai re successori, la quale sottoponea i laici alle curie ecclesiastiche nel solo caso di adulterio; che se fossevi intervenuta violenza, di questa dovea giudicare il magistrato regio. I sistemi ricevuti dai teologi in quest'epoca nelle scuole e nelle curie episcopali in Sicilia, erano che dovessero godere il privilegio del foro i chierici conjugati, le loro mogli anche dopo la morte di quelli, purchè si rimanessero in vedovanza, i figli legittimi anche nati prima del chiericato, i servi e gli schiavi degli ecclesiastici, e i laici familiari de' vescovi e moltissimi altri di simil fatta: questa immunità era alcuna volta riconosciuta dal governo, e quella pel familiari laici dei vescovi confermarono espressamente ad istanza del vescovo di Girgenti i viserè degli anni 1567 e 1608 (4). Potrà finalmente comprendersi l'amplissima estensione del foro, e la suprema ed irrepugnabile autorità delle curie ecclesiastiche da un fatto solo avvenuto in Palermo sul finire del secolo XVII: avea lo arcivescovo di questa metropoli, monsignor Palafox, nell'anno 1680 sottoposto i conventi e le chiese di alcuni frati la seconda volta all'interdetto, malgrado che avesse il primo annullato con sentenza il tribunale della *monarchia*. Il vicerè conte di s. Stefano, dopo avere inteso il parere della giunta de' presidenti e del consultore, ordinò all'arcivescovo, ostinato a non rivocar l'interdetto, perchè si allontanasse dalla residenza della sua cattedrale, e si ritirasse in Termini, terra della sua diocesi. Eseguì l'ordine il Palafox; ma se ne dolse a papa Innocenzo XI, da cui ne fu delegato l'esame in Roma alla congregazione delle immunità. Dichiarò questa che il vicerè e i ministri regii erano incorsi nelle censure imposte dalla bolla *In coena Domini*, non ostante che i teologi e i consigli di Spagna e lo stesso re Carlo II ripugnassero apertamente e per lungo tempo a riconoscere reo il vicerè; e sebbene a placare il santo pontefice s'interponessero i più umili ufficii, pure fu bisogno in fine per espresso comando del re Cattolico, che il vicerè si facesse assolvere privatamente dall'arcivescovo, e i ministri pubblicamente nella cattedrale (5).

Se con tanta e sì abbandonata licenza si governarono le curie ecclesiastiche in Sicilia

(1) Ved. sopra, lib. VI, cap. VII, pag. 313.

(2) Rocc. Pirr., *Sicil. sacra*, tom. I, *de elect. praesul. Sicil.* pag. CXIX, CXV. Per espresso regio divieto dal 1782 non si dimanda più questa bolla, nè fassi più protesta dal braccio ecclesiastico.

(3) Diana, loc. cit., tit. *Gabellas solvere*, pagina 381 e 382.

(4) Idem., loc. cit., tit. *Immunitas ecclesiastica*, pag. 455, n. 19, pag. 482 et seq.

(5) Auria, *Cronol. de' vicerè di Sicilia*, pagina 175 e seg.

Digitized by Google

per tutto il tempo de' re austriaci, e caddero allora in assoluta dimenticanza gli statuti e l'antica disciplina della nostra costituzione intorno agli oggetti di dritto comune ecclesiastico, non può dirsi lo stesso del dritto municipale e proprio della Sicilia, che riguardava le preeminenze e le prerogative sulle cose sacre della monarchia siciliana, di cui alcune erano fondate sopra concessioni apostoliche, e confermate successivamente dai trattati e da'concordati, e se ne avea di tutte perpetua e non mai interrotta e solenne osservanza. A mantenerle salve ed illese dimostrarono sempre i nostri re zelo, vigilanza e fortezza: inculcavanle sempre con precise e severe istruzioni a' vicerè; ed aveale in guardia e in tutela per espresso e special obbligo il fisco. Mentre per mezzo di pratiche e di nunzii si agitavano tra la corte di Spagna e i romani pontefici, varie contese per l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nel regno di Napoli, e massimamente intorno all'*exequatur* regio, senza il quale non voleasi permettere che si mandassero in esecuzione bolle, rescritti ed ogni altra provvisione, che venisse da Roma (1), esercitarasi questo dritto in Sicilia pienamente per antica consuetudine e per antichissimi stabilimenti, sin da' tempi del re Martino e d'Alfonso: anzi a riconoscere ogni maniera di rescritti o brevi o bolle, ed a permetterne la esecuzione, o ad impedirla, era qui stabilmente costituito un magistrato, cui da gran tempo eransi prescritte forme certe, secondo le quali dovea procedere in questo incarico. Sin da quei tempi accordavasi propriamente la esecutoria a' rescritti tutti, così regii che pontificii al conservatore del real patrimonio: ma dovea prima rimetterne la ricognizione e lo esame all'avvocato fiscale di quel tribunale, a cui erasi imposto espresso obbligo di curare perchè non fosse recato alcun pregiudizio a' dritti regii, e massimamente della *legazia*; in questo caso dovea farsene esame dalla giunta de' presidenti e del consultore e con tutto il sacro consiglio, e poi decidessi se si potea accordare la esecutoria: ne' più gravi casi il nostro governo facea immediatamente relazione alla real corte, senza la cui approvazione espressa non poteasi dare esecutoria a carta alcuna, che potesse offendere le regie preeminenze nel regno (2).

Ed egli è indubitato, che non furono mai trascurati i dritti regii di patronato e della legazia, de' quali i re nostri si mantennero sempre in possesso, e di continuo li esercitarono. Se l'imperator Carlo V ne' concordati con Adriano VI nel 1525, con Clemente VII nel 1529, con Paolo III nel 1536 avea per sè ricevuta concessione e facoltà di presentare, e di nominare alla santa Sede i prelati tutti, così de' monisteri, che delle chiese di Sicilia di regio patronato; la ebbe in quest'epoca Filippo II per sè e per il suo successore Filippo III, da Sisto V nel 1586, il quale dichiarò nella bolla „ *di annullare tutte le leggi e consuetudini in contrario, ed abolendo le regole della cancelleria, che vi facessero ostacolo.* Poi da Gregorio XV ottenne Filippo IV nel 1621, che questo diritto fosse non solamente a lui conceduto, ma a tutti i suoi successori, di sorta che da' tempi di Martino, in cui cominciarono a cessare le elezioni capitolari, hanno i nostri re sempre e per antica prerogativa e per nuove concessioni liberamente nominati e presentati i prelati delle chiese tutte di regia fondazione. Ei può congetturarsi che sino ai primi anni del regno di Filippo II, permetteasi a'vicerè di Sicilia, o si arrogavano essi la facoltà di presentare a dirittura i prelati alla s. Sede; ma poi con lettere di quel re nel 1580, tolta loro questa facoltà, fu disposto che potesse il vicerè in ciascuna vacanza nominarne al re tre solamente, che

(1) Giannone, loc. cit., lib. XXXIII, cap. V, tom. IV, pag. 204 e seg.

(2) « Unde scite receptum est, et omnia pontificia rescripta (bullas ac brevia vocant) a magistratibus examinentur, non ut super eorum validitate deliberent, sed ut ex sui facto injustum vel dubium cum concedente executionis gratia comunicent; sin vero justum sit exequendum pronuntient inde; praxis admisit ut regalis patrimonii curator, conservatorem nuncupant, rescriptorum omnium tam pontificum, quam regum executor sit: hujusmodi tamen, cum ipse miles sit, advocato fiscali regii patrimonii remittit: cui ne quae ad legatiam pertinent quodammodo minuantur prospicere incumbit. Solet aenim si res ardua sit vel tres praesides cum consultore, vel totum sacrum consilium ad relationem faciendam, vel si causa id exposcat ad regem ejusque summum in rebus italicis senatum *referre*... Sicut cavere debet ab omni exequotione ejus, quod praeminentias regias quoquomodo tangat rege inconsulto ». Cutel., *loc. cit., pag. 181 et 182, numero 10 et 11.*

avesse giudicato i più idonei, riserbandosi il principe di farne poi alla s. Sede immediatamente *la presentazione e la nomina* (1).

Derivava parimente dal supremo dritto di regio patronato la sovrana prerogativa, che esercitavano i re nostri in Sicilia, cioè di poter essi applicare provvidenze immediate, straordinarie e dirette a curare la conservazione e il buon governo de' beni e del servizio delle chiese tutte di regia fondazione, ossia spedivano di tempo in tempo in Sicilia regii visitatori ecclesiastici, come loro delegati straordinarii, con amplissime facoltà di prender conto dello stato de' fondi, delle rendite, degli strumenti e diplomi delle chiese regie, descriverli e farne annotazioni e registro, di visitare gli arredi e le sacre suppellettili, e massimamente di doversi informare sullo stato del servizio ecclesiastico di ciascuna chiesa. Dopo questo esame aveano diritto i regii visitatori di formare ordinazioni e decreti relativi agli anzidetti oggetti, e quelli doveano servire di norma e di regola, non solo a' prelati ed alle chiese, ma anche ai tribunali tutti. Queste visite erano riputate cotanto efficaci e giovevoli, che aveanle i parlamenti, e le desideravano come un rimedio ed un espediente certo ad assicurare i beni, ed a procurare un più decente servizio delle chiese regie; e forse a questa provvidenza si dee che le prelature siciliane, e massimamente quelle cadute in commenda, non rovinassero del tutto prima del concilio di Trento (2).

Era ancor fondato nelle antichissime e riconosciute prerogative sulle cose sacre dei re siciliani il dritto di appropriarsi *gli spogli* dei prelati defunti, e di amministrare i beni delle chiese vacanti: e liberamente, siccome avevano fatto sempre esercitandolo in quest'epoca i nostri re, solamente si permetteano i nostri parlamenti d'implorare le provvidenze sovrane a riparare *alle indegnità e irriverenze ed agli scandali*, che commetteansi dai subalterni ufficiali fiscali nell'atto d'impadronirsi de' beni tutti appartenenti ai prelati vicini a morte (3). In altri tempi i parlamenti supplicavano perchè ordinasse S. M. che dal danaro pervenuto dallo spoglio, e da' frutti delle sedi vacanti, fossero sovvenute le chiese e i luoghi più bisognevoli di soccorso (4). Egli è pure indubitato che i nostri re dichiararono sempre di doversi quel danaro spendere in usi pii e caritatevoli; la qual cosa raccomandò al suo figlinolo espressamente nel suo testamento Filippo II; di fatto nel 1600 comunicò Filippo III un ordine al governo di Sicilia, cui prescrisse *di doversi per sistema quel danaro conservare a parte, ed a parte tenersene conto senza mescolarlo con l'amministrazione ordinaria del real patrimonio, non potendosi applicare che per soli usi di religione e di pietà* (5); ed in questo modo sino a dì nostri si è sempre praticato.

Con la stessa osservanza, ma con più fortezza fu mantenuto ed esercitato il dritto della legazione apostolica. Lasciando stare quanto da noi in ciascun epoca si è ragionato di questa suprema e singolar prerogativa de' nostri re, solamente è qui da ricordarsi che secondo l'ultimo stato, ossia per tutti i tempi di Carlo V le appellazioni ecclesiastiche degli ordinarii, che negli altri regni doveansi conoscere e definire immediatamente dai roman i pontefici, si trattavano in Sicilia da coloro, ai quali, secondo le occorrenze dei casi il governo le delegava: intanto da' tempi di Al-

(1) Pirr., loc. cit., tom. I, *de electione praesul Sicil.*, pag. CX et CXI.

(2) Vid. Pirr., loc. cit., pag. 599 — *Tom. I, cap. regni Sicil. Tom. II, sub Carolo V, cap. LV, pag. 43 ad an. 1523, et sub Carolo II, an. 1698, cap. XLVII, pag. 395.* Il re Cattolico nel 1742 esercitò questo dritto, avendo mandato in Sicilia in qualità di regio visitatore delle chiese regie monsignor de Ciocchis, uomo di saggezza e di dottrina.

(3) *Cap. regn. Sicil., tom. II, sub Philippo II, ann. 1583, cap. LXXXI, pag. 291, et ann. 1597, cap. CXXXII*, pag. 327.

(4) *Loc. cit., ann. 1575, cap. XLVI, pag. 270, cap. CX, pag. 303, ann. 1586, et cap. CXIV, ann. 1594, pag. 313.*

(5) « Imo eam rem moriens Philippus II filio commendatam in testamento voluit, qua de causa Philippus III per literas quas excriptas habea in regia cancelleria praecepit, ut ea in re magistratus, cui id muneris incumberet diligentissime invigilaret: addiditque eas sacras divitias in arcam ita continendia designatam conjiciendas esse, quousque in pietatis officiis erogarentur, nimirum ne si cum aliis miscerentur pecuniis, facile in alios usus extraherentur » Pirr., *loc. cit., de elect. praes. Sicil.*, pag. CXIII. E' qui da ricordarsi il famoso giureconsulto gran magistrato Pietro Corsetto, morto nel 1643 che pubblicò nel 1631 un discorso sopra gli spogli delle sedi vacanti. Vedete Mongit., *Biblioth. Sicul.*, tom. II, pag. 135 ad 137.

fonso sino a' primi anni del governo di Filippo II erano le doglianze alte e continue, non solo per il metodo di trattar quelle cause, ma per la scelta e la qualità delle persone, che erano a ciò diputate. Non trascurarono i prelati siciliani, che intervennero nel concilio di Trento, di adoperarsi perchè fossero tolti via gli abusi, che essi diceano soffrire nell'esercizio del loro ufficio e ministero pastorale: e in una decente e ossequiosa memoria, presentata all'ambasciatore del re Cattolico, da' molti articoli de' quali si dolsero, furono i principali quelli che riguardavano il tribunale della monarchia, cui imputavano di procedere *ex ab rapto et omisso medio*, d'impedire l'autorità de'metropolitani, e d'inceppare la facoltà de' vescovi intorno alle censure e alle scomuniche. Conchiusero *che sarebbe assai più conveniente alla salute delle anime, e alla dignità delle cose ecclesiastiche, che fosse da S. M. eletto a giudice della monarchia un vescovo, o altra persona esperta in dritto e costituita in dignità ecclesiastica* (1). L'ambasciatore nel tempo istesso che protestò a' padri tutti raguoati in Trento che non si soffrirebbero giammai le riforme, le quali potessero alterare la preeminenza de' monarchi siciliani sulle cose sacre in questa isola, rassicurò i nostri prelati che sarebbero certamente riformati gli abusi (2). Ciò non ostante il re Filippo II nel 1571 non seppe dissimulare, che la principal cagione di quei disordini erano i vicerè per la ragione: « *che la persona, la quale nel regno esercitava questo ufficio di giudice della monarchia, è uno dei chierici che servono il vicerè; da cui vien designato, senz' aver riguardo alla qualità di tale persona, appoggiandosi a lui tutte le cause ecclesiastiche, e che da questo chierico, o per dir meglio da' giudici meramente laici sotto lo scudo di questo nome di* monarchia, *si promulgavono editti, leggi e tutti i giudizii ed anche le censure contro i vescovi e gli arcivescovi* (3) ». Poi nel seguente anno comandò quel re, *che per il detto ufficio di giudice della monarchia pongasi persona ecclesiastica, e della dignità, e lettere che conviene* (4); e prescrisse alcuni regolamenti secondo i quali dovessi ivi procedere, ma restandone sempre la designazione all' arbitrio da' vicerè, continuavano gli abusi, ed attestò un gravissimo politico nel 1577, che i vicerè di Sicilia sogliono per lo più nominare a giudici della monarchia persone nude di ogni sorta di lettere, di modo che la causa spirituale viene giudicata intieramente da' giudici temporali (5).

Egli è già noto quanto studio avesse posto il santo pontefice Pio V a ridurre, massimamente ne'dominii del re Cattolico, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica alla norma dei decreti del concilio di Trento. Spedì in prima al re Filippo il padre Giustiniani, e poi il cardinal Alessandrino suo nipote, i quali, tra gli altri gravissimi articoli, espressamente trattarono dello stato delle cose ecclesiastiche in Sicilia, e specialmente intorno alla delegazione apostolica e al tribunale della monarchia. Quantunque non si fossa allora conchiuso trattato alcuno o concordia, e poi di solo suo moto proprio avesse prescritto quel re nel 1572 alcune riforme per l'anzidetto tribunale, siccome abbiamo or veduto; tuttavia la spedizione del cardinale Alessandrino preparò e facilitò negoziazioni formali nel pontificato di Gregorio XIII. Gli atti e le memorie del nostro governo ci fanno sapere che dopo essersi aperte le conferenze in Roma tra i ministri regii ivi mandati e i pontificii, furono comunicati al vicerè di Sicilia M. A. Colonna nel 1578, i dubbii preposti, e fu specialmente chiesto dalla parte del papa che, non dovendosi la legazione apostolica esercitare da persona laica, fosse sostituito a delegato per conoscerne le appellazioni de' vescovi, un ecclesiastico di dignità (6). Su di che, non incontrandosi difficoltà, aggiunsero dopo i diputati pontificii,

(1) *Manuscript. in Senat. panormit. pub. biblioth. Mss. Qq. G. 22*—Forno, *Stor. della Monarchia di Sicilia*, tom. I, pag. 59.

(2) Pallavicin., loc. cit., lib. XVIII, cap. VI, num. 2 et 11.

(3) *Lettere del re Filippo II al duca di Terranova, presidente del regno nel 1571, apud Sic. Sanct.*, tom. VI, tit. VII, pag. 179.

(4) Idem, loc. cit., pag. 180.

(5) *Avvertimenti al sig. don M. A. Colonna* ec. da don Scipione da Castro; si trova nel *Tesoro politico*, parte II, pag. 477.

(6) *Solutio septem dubiorum*, apud manuscript. in pub. Sen. panormit. biblioth. Mss. Qq. G. 28. —Forno, loc. cit., pag. 69 ad 73.

che sua santità delegherebbe a nomina del re Cattolico una persona ecclesiastica e graduata in dritto canonico, e in difetto di quella, o per legittimo impedimento, o per morte, o per suspicione, a nomina ancora del re eleggerebbe un de' vescovi dell'isola, ed altri regolamenti proposero intorno all'esercizio della giurisdizione. Siccome non fu accettata questa proposta, dichiarò in ultimo il papa, *ch'ei eleggerebbe per suo legato nato in Sicilia un vescovo del regno o un abate, a beneplacito di sua maestà.* Posta in consulta in Sicilia dai ministri del sacro consiglio quest'ultima deliberazione del papa, fu per varie e mature considerazioni conchiuso nel 1579, *che il conferire l'ufficio di legato nato in Sicilia ad alcun vescovo del regno, era lo stesso che spogliare il principe di una prerogativa, che per antichi e legittimi titoli gli appartenea.* Propose in fine Filippo II, *che sarebbe di allora innanti stabilmente costituito dai re di Sicilia a giudice della monarchia una persona ecclesiastica in dignità, e dotta dell'uno e dell'altro dritto, e che poi sempre confermerebbela il papa.* Ma nè anche si tennero soddisfatti di questa proposizione i ministri pontificii (1).

Adunque fece da sè il re Filippo quello che non avea potuto concertare con Roma, e di suo moto proprio spedì patente di giudice ordinario della monarchia in persona di Niccolò Stizzia, costituito in dignità ecclesiastica. Ma egli è ben da maravigliarsi che non fu tosto data esecutoria a quella patente in Sicilia; imperciocchè della nuova forma di elezione si adombrò il vicerè Colonna, siccome colui che temea di venirsi indi a restringere la libera facoltà de' vicerè, di poter designare a lor grado, secondo i casi, quel giudice. Chiese perciò parere dal sacro consiglio se dovea darsi esecuzione alla real patente, *in forza della quale essendo commessa così grande autorità ad un solo, verrebbe a diminuirsi, e forse di giorno in giorno a mancare la podestà viceregia.* Rispose in iscritto il sacro consiglio, *che ben provvedeasi alla dignità del vicerè, comunque fosse costituito nella detta monarchia certo giudice, per la ragione che doveagli sempre prestare ubbidienza e riverenza come ogni altro magistrato, e nel modo istesso che essendo stato da sua maestà statuito particolar magistrato della sacra regia coscienza, non si era mai dubitato che tali giudici non dovessero ubbidire ai vicere, a' quali prima spettava dar gli altri giudici secondo le occorrenze; così parimente dovrassi osservare in questo nuovo magistrato della monarchia, nel quale solamente da sua maestà è stato diputato a delegato certo giudice.* Conchiudea il sacro consiglio, *che per l'amministrazione di detto ufficio potea sua eccellenza dare le istruzioni e le avvertenze che stimerà le più convenienti* (2). Fu allora, ossia nel 1581 data esecutoria alla patente, fu riconosciuto lo Stizzia, e il vicerè Colonna dispose ed ordinò le istruzioni, secondo le quali dovea per sistema regolarsi il tribunale della monarchia (3).

Questa è l'epoca propriamente nella quale dee fissarsi la nuova introduzione, per cui l'esercizio della giurisdizione legaziale, e la cognizione delle appellazioni ecclesiastiche fu stabilmente delegata al ministero di unico, perpetuo ed ordinario giudice in Sicilia, che si volle sempre una persona ecclesiastica in dignità, e di dritto e di canoni dotta, e cui fu annessa in perpetua assegnazione una regia abbadia. In questo modo si venne a limitare l'arbitraria facoltà de'vicerè a'quali fu proibito di costituirne altri se non in caso di morte o d'impedimento. Avvenne che il vicerè elesse un giudice di monarchia in Palermo, mentre il proprietario era occupato per ragion di ufficio in Catania: dichiarò allora il re Carlo II nel 1677, *che stando nel regno il giudice della monarchia, non potessero nominare altri i vicerè, nè far due giudici nel medesimo tempo, eccetto per morte, infermità o altro legittimo im-*

(1) Consulta del trib. del real patrimonio circa la proposta fatta in Roma di un vescovo legato nato in Sicilia. *Presso la pubblica libreria del Comune di Palermo. Mss. segnato, Qq. G. 25, pag. 85.*

(2) Primum privilegium creationis judicis regiae monarchiae in personam don Nicolai Stizzia anno 1581. Consulta della G. C. per ammettersi il nuovo giudice ordinario della monarchia. *Presso la pubblica libreria del Senato di Palermo, Mss. loc. cit., seq. Qq. G. 22.*

(3) *Tom. III, pragm. reg. Sicil., tit. VIII, pragm. I, pag. 47.*

pedimento, che gli vietasse l'esercizio del suo ufficio (1).

Siccome i re austriaci dimostrarono sempre zelo e impegno di voler mantenuto questo ufficio, così non mancarono di fortezza e di dignità, quando era apertamente attaccato. Pubblicò nell'anno 1605 il cardinal Baronio il suo undecimo tomo degli *Annali ecclesiastici*, ove trattando delle conquiste dei re normanni in Italia, e poi della bolla di Urbano II, nella quale fu accordata la prima volta al conte Ruggiero, conquistatore dell'isola nostra, ed a' suoi eredi la facoltà di legato apostolico ne' suoi dominii, non si limitò il Baronio ad attaccarne l'autenticità, ma inserì ancora un lungo discorso contro la così detta *monarchia di Sicilia*, la quale con isforzati argomenti, e con molta importuna impetuosità descrisse come usurpazione e tirannide. Fu quel libro, ne' domini spagnuoli d'Italia, proibito ed ordinato, che non si leggesse nè si tenesse. Il cardinale, dopo aver fatto scrivere da Paolo V al re Filippo III una lunga lettera con gravi doglianze, che in vilipendio dell'autorità ecclesiastica i ministri regii in Italia avessero proibito il suo libro, ei nel dodicesimo tomo stampato nel 1607 declamò contro i principi, che si arrogano la facoltà di proibire i libri, ed osò di aggiungere *che essi lo fanno, perchè i libri riprendono le loro ingiustizie*. La corte di Spagna procedendo sempre con lentezza, finalmente nel 1610 il re ordinò e fece pubblicare un editto, in cui proibivasi di tenere nei suoi dominii gli anzidetti due tomi del Baronio, e per dare maggior riputazione e forza all'editto, lo fece pubblicare in Sicilia con decreto e sottoscrizione del cardinal Doria, arcivescovo di Palermo, e fu mandato per ogni dove in istampa (2). In Sicilia i più scienziati uomini di quel tempo, per incarico del governo, il Guevara, il Paramo, il Bonadies scrissero contro il Baronio: e fu allora assai commendata una dotta dissertazione del giureconsulto palermitano, Giovan Francesco Auria, intitolata: *Sopra la monarchia de' re di Sicilia contro il cardinal Baronio* (3).

232. Se con tante provvidenze erasi ingrandito l'ufficio di giudice della regia monarchia, a cui facessi ricorso come all'unico superiore ordinario in tutte le cause di gravame e di appellazione da' vescovi, ed era il giudice degli esenti tutti, oscuravasi nel tempo istesso il cappellano maggiore del regno: ed altre cagioni erano concorse massimamente dopo la lontananza della real corte ad abbassarne quest' ufficio. Soffrì specialmente in quest' epoca una diminuzione notabile dei luoghi appartenenti alla sua antica diocesi: fu allora questa ridotta alla sola chiesa e terra di s. Lucia, nella quale fu obbligato a risedere il cappellano maggiore dopo il concilio di Trento, che inculcava agli ordinarii la residenza. Ivi avvenne che, ristabilita da Filippo II la cappella del real palazzo, gli arcivescovi vi pretesero ed esercitaronvi per qualche tempo la giurisdizione ordinaria, ed essa stessa la real cappella in più occasioni obbliò l'antico e proprio suo prelato. Il vescovo di Catania occupò Calascibetta, e ciascun vescovo si riputò prelato ordinario delle chiese e parrocchie delle fortezze e de' regii castelli, compresi nella sua diocesi. Nulla però di meno, il cappellano maggiore conservò sempre intatta, quantunque in un più ristretto territorio qual era s. Lucia, la giurisdizione vescovile, la quale riconoscevano gli stessi romani pontefici, che nelle bolle dichiaravano non per altra cagione appartenergli in s. Lucia, che in qualità di cappellano maggiore del regno. La riconobbero sempre ne' loro atti e decreti i regii visitatori, Francesco Vento nel 1542, due volte l'Arneto nel 1552 e 1557, ed il visitatore del Pozzo nel 1580. Parimente col titolo di cappellano maggiore interveniva sempre, siccome tuttora, ne' parlamenti. Anzi alcuna volta apparivano gli antichi suoi diritti fuori i limiti della diocesi di s. Lucia. Geronimo Reggio, eletto cappellano maggiore nel 1585, fu con atte solenne ammesso e riconosciuto come lor prelato ordinario dai canonici della real cappella di Palermo, e nel 1615 il delegato apostolico ordinò, che Simone Rao avesse nella stessa real cappella

(1) *Loc. cit., pragm. V, pag. 65.* L'ultimo stato del trib. della monarchia nel 1728, fu fissato con il concordato di Benedetto XIII, in cui la prima volta la corte romana riconobbe apertamente il giudice della monarchia.

(2) Giann., loc. cit., lib. X, cap. VIII, tom. II, pag. 99.

(3) Forno, loc. cit., tom. I, pag. 88.—Mongit., *Bibliot. Sicul.*, art. *Joan. Franc. Auria.*

il possesso della giurisdizione di cappellano maggiore. Nè furono dimenticati i suoi diritti e le funzioni a lui appartenenti in qualità di vescovo della real corte e delle persone reali. Girolamo Zaffarana, vicario del cappellano maggiore del regno di Sicilia, benedisse la mensa, celebrò la messa ed altre sacre funzioni ch' esercitò alla presenza dell'imperator Carlo V, dopochè ei passò in Sicilia dalla spedizione di Tunisi nel 1535; e similmente fece Martino La Farina cappellano maggiore nel 1635 col serenissimo Giovanni di Austria. In somma non solo si mantenne sempre sin dalla prima istituzione sotto il re Ruggiero, la successione de' cappellani maggiori del regno, ma sempre si mantennero questi nel pieno esercizio della giurisdizione vescovile, e de' loro dritti onorifici della real corte. Veramente non mancava in quest' epoca all' antico stato di questo officio, che la sola reintegrazione de' luoghi che costituivano la primitiva e nobilissima diocesi del cappellano maggiore del regno di Sicilia, ossia la cappella reale di Palermo, la terra e chiesa di Calascibetta, e le chiese e parrocchie de' castelli e di altri siti militari del regno.



APPENDICE INEDITA (*)

AL CAPITOLO VII DEL LIBRO III



100, bis. Stato del regno dalla morte dell'imperator Federigo sino a Manfredi.—100, 2. Movimenti in Sicilia alla venuta di Corradino in Italia.—100, 3. Regno di Carlo di Angiò.—100, 4. Rivoluzione dell'isola nel 1282, nella quale furono chiamati gli Aragonesi a governarla.—100, 5. Coronazione di Giacomo, e stato della costituzione in quel tempo.

100, *bis*. Temevasi generalmente, che alla morte dell' imperator Federigo avvenuta nel 1250 non fosse da grandissimi movimenti perturbato il reame, il quale erasi, in tanta ria fortuna di tempi mantenuto in pace per la riputazione ed ingegno di quello, e per la di lui sollecitudine e fortezza incredibile. Lasciava ei per suo successore Corrado, che trovavasi allora in Germania, e nella costui lontananza balio e governator del regno Manfredi, che contava appena l' anno diciottesimo: e quel che più rilevava, essendo ancor vivo lo sdegno de' romani pontefici contro tutta la famiglia sveva, poteano per la vicinanza facilmente essere concitati a tentar cose nuove i malcontenti, ed erano i regnicoli tutti delle disgrazie sofferte sotto Federigo stracchi e impazienti. Pure avea questo principe si grande potenza e vigore tanto impresso al governo, e Manfredi giovane di cuore e di senno, valendosi in tutto de' consigli e de' consiglieri paterni, ritenne siffattamente gli antichi sistemi, che alla mutazione del principe, alcuna alterazion presente non si temeva, e davasi a ciascuno speranza che non si avesse a muovere tanta quiete (1).

Mandò tosto Manfredi a reggere in suo nome la Sicilia e la Calabria il giovanetto Enrico suo fratello, e diegli in principal consigliero Pietro Ruffo, che levato da picciola fortuna s'più grandi onori nella corte di Federigo, era da lui stato costituito supremo marescalco del regno (2). Egli è vero, che Ruffo tolse a governare queste due provincie più presto indipendentemente, e senza una qualunque soggezione da Manfredi; ma se la Puglia videsi allora da fazioni, ed aperte ribellioni agitata, e se a ripararvi fu mestieri a Manfredi accorrer dappertutto, e saviezza maravigliosa, e gran cuor dimostrando, potè appena spegner l'incendio, che in diverse parti nel tempo istesso scoppiava. Si stetter pure tranquilli i Siciliani, nei quali il picciolo Enrico l'augusta memoria dell'imperial grandezza di Federigo suo padre richiamava (3): e nella stessa quiete conservaronsi per tutto il

(*) Siffatta *appendice* che si pubblica per la seconda volta, e che serve d' introduzione al cap. VII del lib. III delle *Considerazioni* è stata estratta da una seconda copia autografa, esistente nella pub. bib. sen. di Pal. MS. Qq. F. 58, f. 236 a 242. *(L'Ed.)*

(1) « Cum autem imperatore mox mortuo crederetur maximam turbationem, in toto regno esse futuram, sicut saepe solet contingere in obitu dominorum, tale tamen regiminis ipsius principis fuit ex Dei nutu principium, quod ex morte imperatoris nulla quadammodo visa fuit interruptio facta paternae tranquillitatis, et pacis, sed continuato dominio patris ad filium, idem videbatur esse regimen principis, quod fuerat imperatoris: curiam enim paternam omnibus officiis integram, stipendiis quoque praestationibus et libertatibus consuetis in nullo diminutam reservavit, ut de priori statu, vel jurisdictione justitiae, vel in aliis nihil penitus videri possit immutatum. Habebat quoque secum consiliarios patris sui, circumspectus adolescens, etc. » Saba Malaspina, *Hist. sic.*, pag. 680.

(2) *Ibid.*, *pag. 724 e 725.*

(3) « Misitq;. Henricum fratrem suum minorem ad gubernandam Siciliam et Calabriam vice sui, ut homines regionum illarum in ipsius pueri facie imperialem aspicientes memoriam, speciemque regiam considerantes quietem sperarent, et consolationem acciperent ». *Ibid.*, *pag. 680.*

Digitized by Google

regno di Corrado, il quale nel governo dell' isola il Ruffo confermò, mentre per altro ardeva tuttora di sedizioni e di guerra la Puglia, nè era giunto altrimenti Corrado a stabilire ivi il suo imperio, che dopo aver vinte molte città e luoghi ribelli, e sterminati del tutto specialmente i Napolitani.

Morto questo principe nel 1254, i papi apertamente pretesero il dominio del regno; e profittando della piccola età di Corradino, che allevavasi allora in Germania, nè sospettando di quanta virtù fosse capace Manfredi, inondarono di legati e di truppe la Puglia, e sino in Napoli, come nella sedia regale del lor nuovo dominio, si posero ad abitare: e lo stesso Manfredi fe'da principio sembiante di sottoporvisi, imperciocchè videsi egli dai Pugliesi abbandonato, e tradito dalle truppe alemanne, che a sostener la sua minacciata famiglia avea con singolare accorgimento lasciate nel regno l'imperador Federigo. Nel tempo istesso giravano per l'isola legati pontefici, ma soprattutto studiaronsi i papi di trarre al lore partito il Ruffo, nelle cui mani era il governo delle due provincie. Ora egli dimentico affatto de'grandissimi obblighi suoi alla famiglia sveva, e che avealo di fresco Corrado creato conte di Catanzaro, prestossi agl'inviti di papa Alessandro IV, e con la spedizione di Fulco suo nipote, e del vescovo siracusano, e degli ambasciatori messinesi, e con altre legazioni concertò di soggettare al papa delle provincie, cui presedeva; nè di ciò pago, richiamò nel regno, onde era stata bandito, Ruggieri Fimetta, perchè accendesse il fuoco della ribellione nell'isola, e quei tosto di Lentini s' impadronì.

I Siciliani, che mal volentieri al governo ecclesiastico vedeansi ridurre, nè speranza alcuna di soccorso lor promettevasi del travagliato Manfredi, indisposti generalmente contro l' amministrazione del Ruffo, ai primi accidenti trascorsero in manifeste sedizioni. Con l' occasione o col pretesto che voleasi introdurre una moneta di assai bassa lega fatta dal governatore di nuovo coniare in Messina, si rivoltarono primieramente quei di Palermo e di Patti, indi Caltagirone, Eraclea, Vizzini, Aidone, Piazza, Mistretta, Polizzi, Cefalù, Nicosia e Castrogiovanni, la cui fortezza riputavasi di sito e di opera inespugnabile. Fu allor la Sicilia di una guerra civile miseramente dilacerata, perciocchè a combattere le anzidette popolazioni si avanzò il Ruffo coi suoi partigiani, e massimamente coi Messinesi, i quali avea egli in modo speciale accarezzati con mandare loro ambasciatori alla corte pontificia, da cui aveano ottenuto la conferma de' lor privilegi ed immunità (1).

Pur finalmente venne fatto a quei di Palermo di far chiaramente conoscere al Messinesi il cammino a cui andava il Ruffo, ossia che coprendosi egli dell'autorità della sede apostolica, voleali del tutto ridurre alla sua signoria. Essendo adunque allor disperate le cose aveve, e la fama e le ricordanze della potenza di quella famiglia quasi spente, nè potendo i Siciliani intieramente resistere dal volere de' Romani pontefici, convennero quei di Messina e di Palermo, che la forma di governo più acconcia allo stato loro fosse la popolare, adottata allora dalle città di Lombardia e di Toscana, cioè di costituirsi in comune, e di eleggersi ciascheduna popolazione un suo podestà. I primi i Palermitani, indi i Messinesi, cacciatone il Ruffo, e poi quei di Piazza, di Aidone, di Castrogiovanni ed altri luoghi eressero il loro comune, e crearonsi un podestà; ma sotto l' apparenza della protezione della sede apostolica; la qual forma di governo il papa non disapprovò, perciocchè con essa credea aver abbastanza provveduto alla sua potenza e dignità, e nel tempo istesso lusingavasi d' innalzarsi con quella un possente ostacolo a poter qui risorgere la dominazione degli Svevi. Questi nuovi governi nel corso di due anni consolidaronsi in modo, che i Messinesi fecero più spedizioni di là dal Faro per ampliare i loro dominii in Calabria, e il comune di Palermo occupò il castello di Cefalù (2).

Mentre le cose secondo quest'ordine in Sicilia si travagliavano, Manfredi avea saputo in prima temporeggiare coi papi, lieti oltremodo dall' acquisto di un nuovo regno: ma siccome colui che pronto e destro e prode era e alle grandi cose magnanimo, seppe dopo occupare Lucera, come centro di governo e di forza, e fattosi de' Saraceni ivi

(1) Loc. cit. pag. 726 a 727, Vid. etiam *Annales*, Raynaldus, *ad ann. 1254*, num. LXIV.

(2) *Ved. sopra*, il cap. V del lib. III, pag. 251.

Digitized by Google

abitanti un corpo di stabili truppe, or protestandosi di voler solo con le armi racquistare il suo patrimonio, ed or facendo valer con vigore i dritti di tutore e di balio del piccolo Corradino, accorrendo da provincia in provincia, invitando le città ribelli ad arrendersi, e le ostinate espugnando, facendo la guerra, e trattando pace, ridusse in prima a fuggirsi da Napoli la corte del papa, dissipò quindi la truppe crocesegnate, e finalmente recò a suo dominio la Puglia tutta.

Nel tempo stesso avea mandato vicario generale in Sicilia ed in Calabria Federigo Lanza suo zio, il quale riordinata primieramente la Calabria, trattò da lontano di riaver l'isola, e di fatto riebbe Palermo, ove fu posto prigione frate Ruffino, legato pontificio, ed altri di lui partigiani furono ancor presi e fuggirono. D'allora in poi qui prevalse il partito di Manfredi, e potè quindi l'anzidetto Federigo sottoporre Messina, e debellato il Fimetta, espugnò Aidone, Piazza e Castrogiovanni. Or mentre le provincie tutte del reame siciliano ricomponeansi in pacifico stato, e già il principe per l'isola incamminavasi, fu divulgata la falsa morte di Corradino: per la qual cosa avendo i baroni i prelati ed i rappresentanti tutti delle città pregato istantemente Manfredi, perchè essendo egli rimasto l'unico erede, in qualità di re governasse quel regno, che come balio con tanta virtù alla sua famiglia avea conservato, fe' giusta l'usanza de' suoi maggiori incoronarsi re di Sicilia nel maggior tempio di Palermo nell'anno 1258 (1).

Sotto il di lui governo niuna variazione soffrì la costituzione politica, imperciocchè mantennela nell'ordine istesso Manfredi, siccome aveala stabilita e nel suo lungo regno consolidata l'imperator Federigo. Oltracciò quel principe possente di forze e di riputazione fè riconoscersi in Italia per capo e principal fautore de' Ghibellini, anzi divenuto signore di più città italiane, mantenne numerose truppe sotto famosi capitani nella Lombardia, e in Toscana, e nella Marca Anconitana: potè quindi contrarre illustri parentele, e diè a Costanza sua figliuola in marito Pietro il primogenito del re di Aragona, e già aspirava alla dignità di senatore in Roma. Mentre ingrandivasi di fuori Manfredi, era la sua corte lietissima di feste e di armeggiamenti, e vi accoglieva i più virtuosi uomini, e fiorivano quivi gli ornati e gentili studii.

Ma pur furono assai corti i lieti dì di Manfredi. I papi risoluti di cacciar d'Italia gli Svevi, che aveano dichiarati decaduti dal regno, non potendolo ritenere per loro stessi, come cosa di niuno, a varii principi, e al primo occupante offerianlo: e dopo essere stati in prima inutilmente invitati i reali di Francia; e quindi sollecitati que' d'Inghilterra, finalmente a certi patti fu conchiusa nel 1265 la concessione del regno al conte di Provenza Carlo di Angiò, dopo che si ebbero superati gli scrupoli, che avea il santo re Lodovico suo fratello *d'invadere il dritto alieno* (2). Tutto fu propizio al passaggio di Carlo in Italia, comecchè grandissimi ostacoli vi avesse opposti Manfredi. Carlo ajutato da' suoi Provenzali, dai Guelfi italiani, dai crocesegnati di ogni nazione, eletto già senatore in Roma, e quivi incoronato re di Sicilia, entrò nel regno, e mostrato il viso alla fortuna, dopo una sola battaglia, ove ne' campi di Grandella presso Benevento dai suoi tradito fu vinto e morto Manfredi, videsi nel 1266 padrone di un non suo regno; e perchè gliene fosse stabilimente assicurato l'acquisto, i fati, ne' quali era già scritto l'esterminio della famiglia sveva, tirarono Corradino in Italia, e dieronlo in balìa di Carlo, il quale giudicò la morte di colui necessaria a potersi mantenere nel possesso del regno.

100. 2. Furono in quasti accidenti assai sconcertate le cose dell'isola. Ove fu sparsa voce, che Corradino scendeva in Italia, a più liete speranze sollevaronsi gli animi dei Siciliani, che pur lusingavansi di vedere sul trono avito rimesso l'unico rampollo de' loro legittimi re. Nel tempo istesso Federigo di Castiglia e Corrado Capece, fautori del partito svevo, con qualche soccorso di truppe straniere erano passati nell'isola, dove in una battaglia vinto Fulcone Ruffo, che vi comandava per Carlo, e ne' mari di Milazzo le galee de' Pisani avendo messo in isconfitta quelle de' Provenzali e dei Messinesi, la più parte de' Siciliani venia riconoscendo il do-

(1) Saba Malaspina, loc. cit., pag. 753, 754, 757 a 758.

(2) » Rex francorum.., dubitat.. non sine multorum ut asserit scandalo jus invadere alienum ». Epist. *Alberti notarii ad Urbanum IV, apud* Raynaldus, *anno 1262, epist. Lucas, pag. 90.*

Digitized by Google

minio di Corradino eccetto Palermo, Messina e Siracusa. Ridotto allora quasi al nulla il governo francese, il fuoco della sollevazione accrebbesi ancora e propagossi di là dallo stretto, ove la Calabria tutta sino alla porta di Roseto abbracciò scopertamente il partito di Corradino (1).

100, 3. Ma saputasi la sconfitta e la prigionia di questo principe, i popoli costernati invilironsi, e Carlo lieto di tanta fortuna, spedì in Sicilia suoi uomini, i quali dopo avere soggiogato i ribelli, e punitili atrocemente, sieno mandaronо al suolo le città di Agosta e di Centorbi, e rientrò l'isola sotto il governo angioino (2).

E potè Carlo contare sino al principio del 1282 un regno gloriosissimo di 16 anni, accompagnato dai più fortunati successi. Avea nella sua corona uniti nuovi titoli al reame di Gerusalemme, e sostenuti gli antichi dritti de' re siciliani sopra i re di Tunisi: vicario dell'imperio per tutta Italia, capo dei Guelfi, senatore di Roma, e concorrendo nella maniera più efficace alla elezione de' papi, facea risuonare in Europa glorioso il suo nome, e già meditava imprese più grandi in Oriente, agognando apertamente al trono di Costantinopoli, a quale oggetto avea già pronte ne' porti de' suoi dominii armate e flotte poderosissime.

100, 4. Pure in mezzo a tanta fortuna, e mentre nè anche sospettava re Carlo che potesse umana potenza resistergli, una gran tela ordiva sin dal 1279 Giovanni di Procida. Rifuggitosi presso Costanza, la figliuola di Manfredi, e moglie di Pietro re di Aragona, ed ivi accolto umanamente, disegnò di riporla sul paterno trono, che altri occupava violentemente. Gli accorgimenti e le coperte vie ei sapea tutte, e si seppe menare loro arte, che in prima determinò i facili Siciliani, ed ora mai de' ministri francesi con più pazienti, e quindi il Paleologo, imperadore di Costantinopoli; perchè a disturbare il passaggio di Carlo somministrasse quantità di moneta necessaria all'impresa, la quale fe' autorizzare da papa Nicolò III, sdegnato con l'Angioino per avere ricusato d'imparentarsi con lui, e confortò con tanti ajuti il saggio re di Aragona a ricuperare un regno, che era retaggio di sua moglie, la quale in lor donna e reina quei popoli ardentemente desideravano. Tanti e si intrigati fili furono per lungo tempo con tale avvedutezza orditi, e sì bene concertati, che ove in aprile del 1282 scoppiò la congiura, tutto maravigliosamente corrispose al disegno, e Pietro era già in agosto coronato in Palermo, e riconosciuto re di Sicilia, pria che Carlo sapesse, che in nome del re di Aragona, erasi dal suo dominio sottratti i Siciliani.

Il duello, a cui fu tosto da re Pietro sfidato re Carlo, che questi accettò, gli fe' perdere del tutto l'impresa, perciocchè andò vano quel grande apparecchio, già destinato alla spedizione nel Levante, e che ora venia di adoperare a soggiogar la Sicilia: e qui gli animi si rinfrancarono, ed ebbero agio di prepararsi a nuove e più gagliarde difese. Nè con minor saviezza chiamò Pietro nell'isola, ond'era costretto a partirsene, la sua moglie Costanza e i suoi figliuoli, unico avanzo del real sangue normanno, careggiando in tal modo i Siciliani, alle cui amorose cure con tanta fiducia abbandonava sì cari e preziosi pegni, e perchè questi in tanta agitazione di cose il mobile popolo e gli atterriti e vacillanti animi nella loro ben cominciata impresa confortassero. Veramente si grande animo mostravano allora i Siciliani, che le lor flotte, comandate per altro dal più valente ed avventuroso uomo in battaglie di mare, Ruggieri di Loria, disfecero primieramente una flotta angioina dinanzi il porto di Malta, e presentatisi poi nei mari di Napoli, quivi richiesero animosamente di battaglia il principe Carlo con intendimento di trarvelo, priachè ritornasse il di lui padre nel regno, ove affrettavasi con grandissima oste, cruccioso del male andato duello: difatti vel trassero, e i Napolitani furono rotti, ed il principe preso, e menato prigione in Messina.

Questa vittoria si segnalata assicurò stabil-

(1) Saba Malaspina, loc. cit., pag. 786 et seq.

(2) « Destinat regalis providentia capitaneum in Siciliam quemdam Guillelmum dictum Standardum cum electa comitiva equitum Gallicorum: talem enim exigebat praelatum siculorum docta nequitia, quibus jam fecat a natura rebellio, et facilitas quaerelarum. Hic enim Guillelmus vir erat sanguinis, miles atrox, ferox, pugil, saevusque pugnator, contra infideles regios omni crudelitate crudelior, et totius pietatis et misericordias vilipensor, ceptique hiante gula, velut lethifer hydrus, lacus, ranarum Siciliae circuire ». *Loc. cit.*; *pag. 800.*

mente i Siciliani da ogni pericolo, che lor minacciavano gli sforzi terribili dello Angioino. Ei già ritornato, spirante ira e vendetta, e più crucciato dopo la novella della dolorosa sconfitta, passò in Calabria, soprastando alla Sicilia con poderoso naviglio: nel tempo istesso erano stati qui mandati dal papa due legati a trattar pace, ed a riavere il principe Carlo. La savia reina teneali maestrevolmente in parole, perchè in un lungo indugio patisse di vittuaglia, di cui era mal provveduta, la flotta angioina; ed essendosene avveduto re Carlo, volea con tutte le sue forze assalire l'isola; ma ei si rimase per timore, che ivi il suo figlio era tenuto prigione.

Pur siccome la sua sollecita mente non si riposava, e già dava ordine ad un nuovo assalto con fornirsi di moneta e di gente, i Siciliani irritati e superbi di tanti trionfi, richiesero pubblicamente la morte del principe, e pretendeano che doveasi immolare questa vittima all'acerbo e non ancor vendicato fato di Corradino (1). Ma una tal furiosa e disordinata volontà loro ben seppe rattenere la savia e costumata reina, e mandò il principe in Catalogna, forse riserbandolo a una pace più stabile e più gloriosa, al che per altro i cieli non consentirono. In questi termini il re Carlo da tante avversità sopraffatto, per grandissimo dolor d'animo infermossi, e venne a morte in Foggia in gennaro del 1285. Fu liberata allor la Sicilia da ogni timore che di lui aveasi, perciocchè quel principe era riputato il più valente uomo di arme e di più alti spiriti che niuno re che fosse della casa di Francia. Lasciò egli il reame di Puglia in assai lagrimevole stato, essendo il suo successore prigioniero in Catalogna: corse tosto ad assalir la Calabria Ruggieri di Loria, ed ivi stese le sue conquiste sino a Cutrone ed a Catanzaro, ed indi volò in Ispagna a dar soccorso al suo re, combattuto potentemente dai Francesi, contro i quali riportò una insigne vittoria. Ma re Pietro gravemente ferito morì nel novembre dell'anno 1285, lasciando in testamento Alfonso suo primogenito successore del regno di Aragona, e Giacomo il secondo suo figliuolo re di Sicilia dal ducato di Puglia e del principato di Capua, con sostituire negli accennati regni i minori fratelli gradatamente, ave morissero senza eredi.

100, 5. Non indugiarono punto i Siciliani a riconoscere tosto e ad acclamare il re Giacomo, che qui trovavasi: ma perchè ei prendesse nella forma più solenne le insegne della real dignità, fu incoronato nel maggior tempio di Palermo in febbraro del seguente anno, e vi intervennero i nobili, i prelati, i sindaci delle città principali, e prestarongli omaggio e sacramento di fedeltà. Parve quella giornata augusta la più acconcia ai Siciliani ad avere ristabiliti i lor privilegi; per altro inclinava allora la potenza angioina, e da tanti affanni alquanto si respirava. Aggiungeasi che nello stesso tempo di là dallo stretto assai provvidenze ordinavansi, e si pubblicavano più leggi e capitoli, onde quei popoli del reame di Puglia erano alleviati da molte gravezze, e lor concedeansi assai immunità. Parve adunque ai Siciliani che il tempo augusto e lieto della incoronazione di Giacomo fosse più acconcio, perchè ancor essi venissero restituiti per legge sovrana nei loro privilegi, e fossero parimente dichiarate le usanze antiche pel regno: ma di questa materia dee or ora più distintamente ragionarsi.

(1) « Tractatur in civitate Panormi per siculos evocatos, qui agendum foret de principe, singuli clamant dicentes, *morte moriatur qua pater ejus mori voluit Conradinum* ». Bartholomaei de Neocastro, *cap.* LXXXVIII, *apud Bibl. Scrip. qui res in Sic. gestas sub Aragon. retulere, tom.* I, *pag.* 125.

Digitized by Google

COMENTO (*)

Sopra l'intelligenza dei capitoli XXXIII SI ALIQUEM... del re Giacomo e XXVIII VOLENTES... del re Federigo delle Costituzioni del regno.

(Rappresentato al governo il dì 6 maggio 1788)

DISSERTAZIONE I.

Nell'adempiere il comando che il governo in nome del re mi ha dato, di manifestarle riservatamente (**) e senza alcun riguardo il mio sentimento sulla legge dichiarativa del Capitolo *Volentes* proposta dalla camera reale, e dai consultori della giunta di Sicilia, con rincrescimento sono obbligato a dire, che se mai si lasciasse correre ne' termini coi quali la legge concepita, nell' istesso tempo, che per un verso sarebbe di non lieve nocumento al fisco, per un altro sovvertirebbe il regno. Sarà ottimo di emanarsi la legge su tal materia, ma unicamente al fine di eliminare dal foro siculo la massima erronea indotta dalla malizia, o dalla ignoranza di alcuni forensi, che per la disposizione del Capitolo *Volentes* i feudi del regno si fossero ridotti a guisa d'allodio, senzachè per mancanza di gradi fossero riversibili al fisco, in qualunque maniera vi avessero i feudatarii disposto.

S' egli è così basterà, che la legge da farsi dichiari soltanto, che il Capitolo *Volentes* non ha alterata la natura de' feudi, non ha elargato i gradi della successione, e non ha estinto quel dritto di riversione inerente alla sovranità, che per l'estinzione della linea se le appartiene, qualunque fosse la forma della concessione ancorchè semplice ereditaria.

(*) Questo comento, anche inedito, scritto per confutare la *Rimostranza* del consultore Simonetti, è stato fedelmente copiato dall' originale esistente nella pubblica biblioteca del senato di Palermo, MS. Qq., F. 57, fog. 1, al 78, e siccome fa parte integrale del nostro *Dritto pubblico*, l'abbiamo creduto necessario inserirlo dopo le *Considerazioni*. *(L'Editore).*

(**) Molti degli antichi nostri giureconsulti han voluto dimostrare con somma erudizione la vera interpetrazione de' summentovati *Capitoli*, ma nessuno ha saputo, fino a tutto lo scorso secolo, applicarne la di loro letterale definizione, ed il governo stesso d'allora, stanco dalle continue quistioni che agitavano i forensi mettendo a soqquadro l'analisi di una materia sì delicata, decifrandola a secondo de' loro interessi, per toglierne qualunque abuso ne domandava delle più ampie delucidazioni, come ne fa chiara testimonianza il sovrano rescritto, che per dar lode al nostro autore, essendo egli l'unico che abbia saputo ritrovarne la vera intelligenza, qui trascriviamo. « Sig. Presidente.—Avendo passato sotto gli occhi del re la consulta della real camera sulla spiegazione del Capitolo *Volentes* di Sicilia, dicendosi di non essersi in alcun modo impedita per lo detto Capitolo la riversione de' feudi in caso di morte dei feudatarii senza successori fra il grado permesso, l' ha molto commendata ed approvata: tuttavolta però sembrando alla M. S. necessario qualche maggiore sviluppo sulla intelligenza della forma, che si ha da intendere nel tramandare i feudi, per arrestare l' errore di alcuni forensi, che hanno pensato, che la forma del feudo stabilita nella investitura si possa alterare per quella massima, che si è andata da taluni erroneamente adottando, *Quaesitor formae est Dominus formae*, mi ha comandato dire a V. S. Illma., come eseguo, di convocare di nuovo la real camera con gli aggiunti per delucidare con più chiarezza un tal punto, giacchè rispetto alle persone, che si hanno ad intendere comprese fra il sesto grado, la M. S. conviene si debbano intendere quelle, che vengono *de jure* ammesse—Palazzo, 20 febbraro 1787.—Firmato Caracciolo.—Al presidente del consiglio ». Ora però, che con la pubblicazione del nuovo codice i feudi presero altra forma, cioè in terre *exfeudali* ed *allodiali*, il sistema della riversione è tutto diverso. *(L' Editore)*

Ciò solo, e non altro sembrami necessario a dirsi per apprestare l'opportuno rimedio al male, e per mettere in salvo l'interesse del fisco nel caso della devoluzione per l'estinzione de'gradi. Il diffondersi per distinguere, ed analizzare la diversa natura, indole, e qualità de'feudi, è superfluo ed inutile. Si lasci tal cura a coloro, che insegnando dalla cattedra dettano trattati non già al sovrano, che per togliere un'abuso emana una legge dal trono, il di cui miglior pregio esser dee la nettezza e la precisione.

Se tutti i feudi indistintamente dichiaransi di essere riversibili, nulla interessa a questo oggetto il sapersi quali sieno gli ereditarii, e quali i pazionati. Come intendeasi la clausola *pro haeredibus* prima, e come debba intendersi dopo del Capitolo *Volentes*. Inutile ancora si è lo stabilire il come abbia a presumersi la forma del feudo, ove non costi dalla concessione, anche per averci già provveduto un'antica legge, che tuttavia è nella piena osservanza (1). In somma posta la generalità con cui in brevi parole nell'esordio del luogo dettato dalla camera reale, ci si presenta il sistema della riversione, sono inutili, e superflue tutte le dichiarazioni, che si fanno ne'paragrafi ulteriori, perchè non possono riguardar altro, se non che il modo da tramandarsi il feudo dall'acquirente al successore, e da un successore all'altro, il che non è l'oggetto della legge che il re ha prescritto di formarsi.

Ma oltre alla superfluità delle cose accennate, sembrami che da un'estremo si passi ad un'altro, usandosi di un mezzo, che in riguardo al passato metterebbe con ingiustizia in iscompiglio tutto il regno, e cagionerebbe al fisco positivo danno per l'avvenire; ed il mezzo si è appunto lo stabilire nel paragrafo primo, che il Capitolo *Volentes* non convalida le alienazioni de'feudi pazionati di *forma stretta*, o strettissima, ma unicamente de'feudi ereditarii semplici, ossia di *forma larga*. Questo nella manieria con cui si esprime, è un errore, che adottandosi per canone cagionerebbe le due funestissime conseguenze di sopra indicate.

Nel Capitolo non solo non si legge alcuna distinzione, e con termini indefiniti si parla generalmente de'feudi — *Comites*, *Barones*, *et Nobiles*, *Comitatus*, *Baronias*, *et Feuda tenentes*, ma di più contenendo tai generiche espressioni anche i feudi di dignità, come al certo sono le contee, necessariamente hassi a dire, che abbraccia anche i feudi pazionati: dapoichè avendo i feudi di dignità insita la clausola de' Franchi, non possono per lor natura essere ereditarii semplici, ma pazionati di forma stretta, o strettissima.

Riflettasi inoltre che coll'anzidetto Capitolo si volle correggere e rivocare quel che erasi dall'imperador Federigo II stabilito con la sua Costituzione, circa l'alienazione dei feudi — *Constitutiones divi Augusti Imperatoris Federici*, *per quas feudorum alienationes sunt inhibitas corrigentes statuimus*.

Or nella Costituzione dell'imperador Federigo l'alienazione vedesi indistintamente proibita per tutt'i feudi — *Omnes alienationes super feudis*, *et rebus feudalibus nullam firmitatem habere*, *nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirmentur* (2), dunque indistintamente per tutti i feudi hassi ad intendere la disposizione del Capitolo *Volentes*, che la corresse. A buon conto la limitazione, che oggi per via di spiega vorrebbesi adottare, sarebbe una deroga al chiaro, e litterale stabilimento della legge.

Forse ha dato motivo all'errore quel che si legge presso alcuni de'feudisti di questo regno, che il Capitolo *Volentes* proceda forma non repugnante. La massima è vera, ma non da farsene quell'uso, che si propone dalla camera reale. Il Capitolo *Volentes* è operativo, forma non repugnante non già perchè i feudi pazionati, che hanno forma, non sono compresi sotto la sua disposizione, come si è creduto dalla camera reale, ma perchè repugnando la forma, manca nel feudatario la facoltà di alienare in pregiudizio dei suoi successori.

Grandissima è la differenza, che corre fra queste due posizioni, e diversissimi sono gli effetti che producono, riguarda l'una l'interesse de'privati, che sono i concessionarii, l'altra l'interesse del re ch'è il concedente del feudo.

I più giudiziosi e sensati feudisti della scuola sicula hanno rilevata tal distinzione, ed i suoi diversi rapporti, ma soprattutto la veggo molto ben maneggiata dal Cannezio, che forse tra i medesimi merita il primato. Costui, comentando il Capitolo *Volen*[illegible], con

(1) Cap. 454, reg. Alph.

(2) Constit. Constitutionem divae memoriae.

molta saviezza scrisse. *Textus iste procedit indistincte quoad alienationem feudorum, quorum est immutata natura circa alienationem, et omnibus praejudicat, nisi quibus ex pacto acquisitorie, et principis providentia deberetur feudum, et nunc non ex natura feudi, nec ex impotentia hujus legis, sed ex pacto et principali providentia... Et hinc est, quod dicunt nostri, quod ista lex procedit nisi forma repugnet, quod est verissimum in se, sed male, ac pessime dictum eis simpliciter; nam haec lex quoad ejus vim, ac potestatem indistincte procedit; nam semper valet alienatio, dummodo servetur forma legis ne semper operetur: sed coarctatur potestas alienantis alio extrinseco accedente scilicet pacto.... Unde colligitur, quod feudum debitum descendentibus, filiis, vel agnatis ex pacto, et providentia principis si alienatur in extraneum contra formam concessionis, non irritatur alienatio, quasi, in hac specie deficiat potestas, ac vis istius legis, sed irritatur ex resoluto jure alienantis vigore pacti: ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit istu lex quando forma repugnat; nam est verum et perpetuum quod ista lex quasemper procedit, et dat robur alienationi sub cumque forma sit feudum, quod si alienatur contra formam concessionis, resolvitur alienatio ex resoluto jure alienantis, et parat reivendicationem vocato ex principali providentia principis, et iste est verus intellectus legis, ut semper, et in quacumque specie, seu forma feudi tribuat robur alienationi, ut numquam deficit vis ejus, et potestas; et quando paratur praejudicium vocato in successione, non est defectu legis, sed ex resoluto jure alienantis. Unde apparet quam inepte disputatum sit a quibusdam e nostris, an lex ista vindicet sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, et providentiae principis, cum ipsa lex procedat, et tribuat indistincte facultatem alienandi feuda, et immutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi et consideratio formae non facit ad aliud nisi dispicere an alienatio possit tertio praejudicare, quae sunt extrinseca ab ipsa lege procedentia ex pacto apposito in investitura (1).*

Checchesia di tal disputa, che dall'anzidetto autore chiamasi inetta, io considero che se tutti i feudi di qualunque natura sieno, estinguendosi la linea del feudatario debbonsi devolvere, come, precedente seria discettazion fatta in camera reale, già trovasi giustamente stabilito, nulla dee importare al fisco l'essere o no alienabili, salvochè l'alienazione non si facesse per frodare la legge della riversione, anzi giusta il sistema della ragion feudale sicula l'interesse del fisco è in ragione inversa, a quel che ora la camera reale propone, ed eccone la chiara dimostrazione.

Due sono i diritti principali, che ha il fisco su de' feudi, che possono alienarsi in questo regno in virtù del Capitolo *Volentes*, l'uno *presentaneo* d'esigere la decima del prezzo intervenuto nelle vendite, l'altro *eventuale* della riversione in mancanza della linea. Il secondo non riceve alcun detrimento dal primo, o per dir meglio, la speranza della devoluzione sempre è la stessa, tanto se il feudo sia in possa di Tizio inalienabile, quanto potendosi alienare in possa di Sempronio, dipendendo unicamente dal caso l'estinzione della linea dell'uno o dell'altro. I gradi di detta speranza sono incalcolabili, e da non tenersene alcun conto. S'egli è così quanto più si restringe la facoltà di alienare, che il Capitolo accorda, tanto più si deteriora il dritto del fisco, togliendosegli l'occasione di esigere la decima.

Questo non è altro, che il prezzo di questo assenso, che per l'alienazione dal Capitolo si preste; laonde stabilendosi, che il Capitolo parla solo di feudi ereditarii semplici, ne segue che per gli altri non prestandosi del medesimo l'assenso, non possa il fisco esigerne il prezzo, ed a nulla potrebbe giovargli il possesso di secoli, in cui si ritrova di esigere indistintamente la decima di qualunque natura sia il feudo alienato; dapoichè resterebbe estinto il titolo per cui ha esatto finora, con restringersi unicamente per le alienazioni dei feudi ereditari semplici. Quando si adotti l'errore che l'assenso del Capitolo riguarda unicamente i feudi di questa natura, tal conseguenza sarà inevitabile, e di non lieve importanza in danno dell'erario.

Nel regno si vive col costume dei Franchi, e ad eccezione di pochi, tutti i feudi sono pazionati, e tuttochè tali, giornaliere sono le occasioni delle loro alienazioni, e

(1) Cannet., *Super cap. Volentes*, pag. 6, n. 16.

per mezzo delle distrazioni, che qui si chiamano de' *creditori afficienti*, o per mezzo delle vendite, che seguono per cagioni legittime o utile o necessarie: in tutte queste cose emanandosi la legge nella maniera, che si propone, s' interporrà in appresso il regio assenso per convalidarle, ma questo non sarà altro, se non che farci una surroga dell' assenso dell' uomo sterile, ed infruttuoso in luogo dell' assenso del Capitolo al fisco profittevolissimo. È ben di meraviglia il vedere, che a ciò non siasi posta mente da uomini tanto illuminati, quanto son coloro, che han proposta la legge.

I due regni delle due Sicilie, che nacquero assieme, e furono un tempo uniti sotto la stessa costituzione, oggi hanno la sorte di essere sotto lo stesso principe; quindi ogni regola di buon governo esige, che la polizia esser debba quanto più si possa uniforme, ed ove non ci sia statuto particolare in contrario di praticarsi nell'uno, quel che si pratica nell' altro·

Ciò posto, vediamo se tal massima sia adottabile nella materia tanto interessante dei feudi, che formano buona parte del patrimonio dello stato. Si figuri che taluno vende nel regno di Napoli un feudo inalienabile, o perchè *ex pacto*, *et providentia* che qui chiamano di forma strettissima, o perchè a tenore della grazia sottoposto a vincolo di maggiorato, e quivi mancando l'assenso della legge, s' interponghi sulla vendita l' assenso del re nella maniera solita e comune; benchè in tal caso non può sostenersi, che resti convalidata la vendita in pregiudizio degli ulteriori chiamati, tuttavolta non può dirsi d' essere nulla per mancanza d' assenso. Questo farà sì, che durante la vita dell'alienante non possa ritrattarsi la vendita, come potrebbe egli stesso rivocarla in virtù della Costituzione dell'imperador Federigo II, se l' assenso non ci fosse interposto (1), e farà sì ancora, che quando la vendita segua per causa afficiente, utile, o necessaria, non si possa infingere dai chiamati ulteriori. Quella stessa efficacia, che ha l' assenso dell' uomo nel regno di Napoli per la vendita de' feudi per natura, o per accidenti inalienabili, quella appunto ha l' assenso del Capitolo *Volentes* nel regno di Sicilia, ancorchè il feudo alienato sia di forma stretta, o strettissima, ed il volerglielo in oggi togliere, non solo non giova, ma come ho dimostrato, è di positivo danno al fisco.

A me sembra che la camera reale abbia voluto richiamare dall' obblio un'antica disputa, che facevasi da' periti del regno unicamente all' oggetto di vedere, se nelle alienazioni de' feudi, che hanno forma, potesse lo stesso alienante, o l'immediato successore rivocarle in virtù della Costituzione dell'imperador Federigo II, come manchevoli del regio assenso, oppure fosse di ostacolo alla revoca il Capitolo *Volentes*, che indefinitamente accordò il permesso di alienare. Riguardando tal disputa l' interesse de' privati, si trovano taluni consulenti, che scrivendo all' opportunità di qualche causa, abbiano intrapreso di non ragionare dell'anzidetto Capitolo de' feudi pazionati (2). Ma qual'è quell'assurdo per quanto si voglia grande che da costoro non si legga intrapreso e sostenuto?

Presso i più gravi ed illuminati scrittori su tal materia leggo ragionatamente l' opposto, e tra costoro non è da omettersi Guglielmo Perno, che fu uno dei primi padri della scuola feudale sicula; « *Capitulum Volentes*, così ne lasciò scritto, *duo dicit*; *primo quidem remittit consensum regium*: *secundo concedit alienationem*: *unde quoad consensum regium ille semper*, *et in omni casu remittitur*, *seu subintelligitur*, *et per inde semper habetur ac si intervenisset*; *et sic habet locum alienatio in vita alienatis*, *perinde ac si intervenisset consensus regium inalienatione ipsa*. *Sed ubi olim intervenitbat consensus regius valebat in vita alienantis*, *ut dicit Andreas*, *ergo et hodie licet non interveniat de* Capitulum Volentes. *Quod autem ad permissionem alienationis dico*, *quod si fit legittime*, *et in casu permisso... certe valet post mortem alienantis irrevocabiliter*; *si autem fuit in casu prohibito*, *nunc propter subintellectum*, *vel verius remissum consensum regium per dictum* Capitulum Volentes *valebit in vita*, *et revocabiliter post mortem*. *Hoc ergo praticat* capitulum Volentes, *ut faciot hodie valere omnem alienationem in vita alienantis omnino*; *ac etiam post mortem si formae alienatio non repugnat*, *vel fore revocabilem*

(1) Const. Constitutionem divae memoriae.

(2) Cons. 21 diversorum siculorum.

post mortem alienantis , ubi forma repugnat (1) ».

Per quanto la memoria mi suggerisce tra gli scrittori di qualche nome e riputazione, è singolare il feudista Pietro di Gregorio, autore di massime giustamente dal governo dannate, che ha sostenuto il contrario, e pure sul fine del suo ragionamento par che canti la palinodia e si disdica. *Nisi forte dicamus quod valeat tunc alienatio feudi sine licentia regia in praejudicium regis tantum, non autem in praejudicium agnatorum succedentium in feudo* (2). Ad eccezione di costui gli altri pochi che sostengono lo stesso son di coloro, che formano l'inetta turba, ed il volgo di forensi da non tenersene affatto alcun conto.

Mi si permetta qui di ripetere, che qualunque sia il merito di tale articolo, riguarderà sempre l'interesse e la ragione tra i privati: l'oggetto della legge che hassi ad emanare, ed il re ha prescritto di farsi non è questo, ma d'indennizzare l'interesse del fisco malmenato da massime erronee ed illegali sul punto della riversione, mentre ciò nulla influisce all' anzidetto oggetto, e con franchezza puossi assentare, che non potrebbesi proporre espediente più efficace per distruggere quasi all'intutto, ed annientire la decima, che sul prezzo delle alienazioni il fisco attualmente esige.

Quanto di sopra ho considerato riguarda solo il futuro, volgasi ora un pò lo sguardo al passato. La legge da emanarsi è dichiarativa, ed in in conseguenza sarà la regola, e darà la norma non solo a' contratti, che si faranno nell'avvenire, ma anche a quelli che si son fatti sinora; s'egli è così tutte le alienazioni de' feudi, ad eccezione di quelli che sono di forma larga, come ho accennato, nel regno sono ben pochi, non ostante che fossero seguite ad istanza di ereditori afficienti, o per causa utile o necessaria, e non ostantechè ci fosse la sentenza del magistrato, e si fosse usata quella cautela, che qui chiamasi *verbo regio* per non esserci interposto l'assenso feudale dell'uomo, non potendo convalidarsi dall'assenso del Capitolo, tutte sarebbero nulle, e tutte, giusto le Costituzioni dell' imperador Federigo II, potrebbonsi ritrattare dagli stessi contraenti. Per la medesima cagione nulle sarebbero ancora tutte le distrazioni de' feudi, fatte dai ereditori afficienti in esecuzione del celebre patto o discurso, che qui per lo stile de' notai, si appone in tutti i contratti, e nel caso mancasse, se c' intende compreso sotto le clausole generali. E questo è poco; inefficienti resterebbero tutte le soggiogazioni per qualunque cagione fatte su tai feudi, dapoichè essendo manchevoli d'assenso, non avrebbero radicata ipoteca su de' medesimi; nulle finalmente sarebbero tutte le disposizioni, anche de' primi quesitori, che par favore dell' agnazione escludessero all' intutto le femine, e le posponessero ai maschi; dapoichè nel paragrafo primo della proposta legge non si fa alcuna differenza tra la disposizione, che altera la forma elargando i gradi della successione in pregiudizio del fisco, e quella che l' altera restringendola, o modificandola tra i gradi permessi.

Qual tumulto e quale rivoluzione ciò cagionerebbe nel corso degli affari civili? Quanti piati, e quante innumerevoli dispute emergerebbero tra cittadini? Quante famiglie resterebbero depauperate perdendo i feudi, o le soggiogazioni, da cui attualmente traggono la loro sussistenza? È essa questa molto più facile a comprendersi, che ad esprimersi. Io mancherei ai miei doveri, se conoscendo un sì grave disordine nettamente non dicessi, che la spiega del Capitolo *Volentes*, che si propone dalla camera reale relativamente a detto articolo, è ingiusta, e dannosa all'interesse fiscale, e porterebbe la desolazione alla classe de' possidenti nel regno involvendola in infinite dispendiosissime liti tra di loro stessi.

L'altra cosa egualmente degna della più saria riflessione, si è quella che dicesi nel paragrafo quinto della proposta legge, in cui si prescrive, che non possa il possessore del feudo, ancorchè sia di forma larga, disporre del medesimo in pregiudizio del fisco, nè con atti tra vivi, nè d'ultima volontà, quando si ritrovi privo di legittimi successori in grado. Ma quali sono costoro? Con meraviglia veggo, che quivi si dica oltre ai discendenti i collaterali fino al sesto grado. Qual'è la legge in Sicilia, che nella linea collaterale chiama espressamente alla successione de' feudi i con-

(1) Cons. 6, n. 36.

(2) *De conces. feud.*, pag. 8, q., 16, n. 13— Petrus de Luna, in nota ad Cons. 21, *diversorum siculor*—Intriglinolo, *De feud.* cent. secunda, n. 823. —Muta, in Cap. *Volentes*, n. 390.

giunti in sesto grado? Io non la so, e la camera reale difficilmente potrà indicarla. La Costituzione, *Ut de successionibus* oltre ai figli del fratello non ammette alcuno. Il Capitolo *Si aliquem* in quanto elargò la costituzione, e chiamò il fratello, *aut ex liberis suis usque ad trinipotem, ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat.* Dunque il Capitolo nella linea collaterale non ammise indefinitamente i congiunti in sesto grado, ma soltante quei congiunti del sesto grado, che derivano dal fratello del defunto feudatario. Che infinita differenza sia in ciò è facile a comprendersi da chiunque rifletta a quella gran quantità di porsone, che comprende il sesto grado di congiunzione collaterale in tutta la sua estensione, e quanto ristretto sia il numero di coloro i quali discendono dal fratello del defunto *usque ad trinipotem*, val quanto dire fino al sesto grado. È vero che nell'istesso Capitolo si legge *ad successionem feudi omnibus personis defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis;* ma quale sia la vera intelligenza da darsi a tali parole mi trovo già d'averle indicato nella mia rappresentanza de' 20 luglio 1786.

Tra gli altri assurdi, che nascerebbero se indefinitamente nella linea collaterale si ammettessero i congiunti in sesto grado, gravissimo sarebbe quello di doversi permettere la successione retrograda a pro de' congiunti dell'ordine superiore in detta linea.

Nella ragione feudale non si ammette retrogradazione, nè anche nella linea ascendentale, tanto vero, che la Costituzione esclude financo il padre. Eccona le parole; *Fratres, et sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite omnino succedant* (1). Che mostruosità sarebbe se nell'istesso tempo che resta escluso il padre l'avo e l'atavo, s'ammettesse alla successione il patruo, il patruomagno, il propatruomagno! In questo regno non vi è nè legge espressa, nè grazia accordata dal sovrano per l'ammissione da' collaterali dell'ordine superiore, come per taluni di essi ci è nel regno di Napoli. Nè vale il ricorrere al Capitolo 258 dell'imperador Carlo V, l'oggetto del quale non fu altro, che di preferire i collaterali congiunti *ex latere feudi* al fratello uterino, che pel Capitolo *Si aliquem* esclude il fisco, ed in

(1) Constit. *Ut de successionibus.*

conseguenza la grazia accordata riguardava l'interesse fra i privati. Finchè questo punto non si voglia per ora dal re definire, e lasciarlo alla disposizione delle leggi, anderà bene, ma non perciò debbonsi usare espressioni, che ne' casi che potranno avvenire, ne restasse vulnerata la ragione del fisco, come addiverrebbe, se nella legge da emanarsi indefinitamente si dicesse d'estendersi la successione collaterale ai congiunti fino al sesto grado.

Non mi resta altro a riflettere nel dettato della proposta legge, ed in conseguenza ho adempito alla prima parte del comando datomi: con l'acchiuso foglie adempisco anche alla seconda, cioè di abbozzare e stendere il tenore di quella legge, che io stimerei proprio doversi presentare al re per emanarsi.

Mi sono studiato di farla in maniera tale, che tolga l'abuso introdotte contro le leggi del regno: che non arrechi danno al fisco sul provento della decima: e che non ponghi io forse le sostanze, che pel corso di secoli si sono acquistate in buona fede da' cittadini; nè l'involva tra di loro in liti inestricabili. Chi sa, se ci sia riuscito? Buon per me, che il primo a giudicarne esser dee il buon senso e fino discernimento delle persone intelligenti. Quando resteranno di ciò persuasi, non solo la faranno presente al re, ma di più l'avvaloreranno con quelle ragioni che la mia debolezza non ha saputo esporre.

Restami soltanto a prevenire, ch'essendo la legge che ora si emana, dichiarativa, farà sì che per tutt'i casi di devoluzione, che han potuto occorrere per lo passato, non ostante l'oscitanza usata da' ministri fiscali, potrebbe in oggi il fisco avocarsi i feudi, ed avocarli anche da coloro che forse l'avran comprati da' possessori in buona fede. Dura questa cosa sembrommi fin dal primo momento che dovrei applicarmi su tale materia, tantoppiù che amarissime sarebbero le conseguenze non solo per coloro che attualmente hanno tal feudi, dei quali resterebbero privi, ma anche per le soggiogazioni, che nel decorso del tempo s'han potuto su de' medesimi formare; quindi fin dall'era stimai di proporre ch'era proprio della clemenza del re nostro signore, che per quel che riguarda il passato non dovesse il fisco sperimentare tal diritto contro gli attuali possessori, purchè non fossero forestieri, non manomorte, nè contro di loro si trovasse dedotto azione o

ammessa denunzia fiscale. Ciò non ostante nella legge proposta dalla camera reale del passato non si fa alcun motto: non saprei dire se non se ne parli per inavvertenza, oppure a ragion veduta siasi omesso di ragionarne, e perciò nè anche da me se ne è fatta parola. Sia questo addivenuto per l'una o per l'altra maniera, non mi fido di recedere dal primo sentimento, che stimo ora di ripetere per farlo nuovamente presente al re, avvalorandolo anche con l'esempio, che ne somministra il Capitolo 454 del re Alfonso, il quale in caso consimile riparò l'abuso per l'avvenire, facendo ai possessori la grazia di non molestarli per quel che riguardava il passato; e quando mai il re per sua elemenza si benignasse d'accordar loro tal grazia, potrebbesi la medesima aggiungere in fine della legge.

DISSERTAZIONE II.

Nel silenzio del corpo dei magistrati a cui è confidato il sacro deposito delle leggi, nella costernazione del primo ordine, che non sa ridursi a manifestare i suoi dritti, nella bassa deferenza del foro, nello stordimento universale della nazione, un'incognito uomo, cui ha ridotto in una solitudine lo spettacolo infelice della sua patria avvilita, osa alzar la sua voce, e presentarsi al suo re.

Sinora il *consultore* Simonetti avea fatto soltanto la guerra alla deputazione del regno, giuocando di falsi calcoli (1), o di questioni di vocaboli (2). Ora attacca di fronte il corpo della legislazione siciliana, cui la chiarezza della intelligenza, ed il senso autenticato da più secoli, e la non interrotta osservanza avria dovuto preservarla da ogni insulto. Ma pure a forza di sofismi, e sotto il pretesto di arder di zelo per gl'interessi reali, o sia ardente di ambizione per meritarsi le più sublime cariche della monarchia, cerca da un lato sorprendere la sapienza del re, e dall'altro rovesciare le leggi fondate sopra il sangue dei Siciliani, e sopra la munificenza dei principi.

In un tale stato di cose è lecito ad un cittadino di citare un'uomo autenticamente, perchè non più abusando del titolo di magistrato, nè coprendosi della sua toga, scenda nel pubblico a giustificare i suoi sentimenti. E soffre bene il clementissimo e sapientissimo Ferdinando III, che un suo vassallo usando di rompere quel velo, che suol frapporre tra i sovrani ed i sudditi l'ambizione e la debolezza dei cortigiani, umilii questa scrittura ai suoi piedi. E siccome sinora la M. S. su questo articolo non ha pronunziato i suoi oracoli, così è lecito ancora ad un cittadino di dimostrare di quante indecenze è sparsa la *Rimostranza* del Simonetti, quanti errori vi campeggino dentro, come egli storpia le leggi più chiare, e come presenta laceri e monchi gli autori che vuol tirare violentemente al suo senso. Ha preteso il Simonetti in tutta la sua condotta in Sicilia far del re un nemico dei suoi sudditi, ma i Siciliani son persuasi, che Ferdinando è il padre dei suoi popoli.

E primieramente in una scrittura che dee servire di fondamento ad una legislazione, e che promette cose tanto gravi ed interessanti non conveniva alla decenza dovuta al pubblico, che il Napoli perchè favorì il *commilitonismo* de' baroni, fosse chiamato il Sancio Panza de' commilitoni, e decretato che la sua statua collocata nella casa Pretoria si dovesse trasportare nello spedale de' matti. Noi qui non vogliamo fare l'apologia delle opinioni del Napoli, ma ci permetta il *consultore* di fargli osservare che lo spirito delle conquiste settentrionali non suppone che commilitoni. Ciò è dimostrato dal Robertson: che la primitiva costituzione normanna in Inghilterra suppone i commilitoni. Quando il conte di Varenne fu interrogato sopra i suoi dritti alle terre che possedea, tirò la spada e mostrolla come il suo titolo, soggiungendo, che Guglielmo il Conquistatore non avea solo conquistato il suo regno, ma che i baroni ed i suoi antenati si erano associati a lui in questa intrapresa (3). Ecco il tempo, ed ecco il linguaggio de' commilitoni. Gli facciamo ancora riflettere, che la primitiva costituzione dei Normanni in Puglia ed in Calabria, la elezione e la potestà de' conti, il governo misto, le città ad essi assegnate con signoria indipendente, non suppongono che un governo aristocratico e di commilitoni. Basta che legga il Giannone (4). E se il Simonetti fosse uso a riscontrare gli originali, tro-

1) Consulte per lo censimento ec.
2) Consulte contro il fisco della deputazione ec.

(3) Hume, Histoir. d'Anglet., tom. III, pag 343.
(4) Tom. II, lib. 9. cap. 2, § 1.

verà in bocca di uno dei conquistatori della Sicilia, in bocca di Roberto Guiscardo la parola di commilitoni; e lo scrittore che ciò riferisce, è dei tempi (1). Questi sono i fondamenti storici del commilitonismo de' baroni, se non che egli debbe osservarsi, che un tal sistema durò, sicchè il secondo Ruggiero, dopo aver conquistata la Puglia e fortificatosi il regno, piantò i primi semi di una monarchia regolare, che fu indi stabilita sotto l' imperador Federigo ad i re successori. Essendo adunque reale il fondamento del sistema del Napoli, quantunque noi non vogliamo garentirne le conseguenze, di altra maniera pure doveva di lui farsi parola, che coi freddi indecentissimi sarcasmi del *consultore*.

Nel modo istesso la santità della vita, le tante benemerenze sopra la sua diocesi, le ampie cognizioni di mons. Testa, e la sua memoria ch' è dappertutto in benedizione ed in onore nol preservarono dalle bile dal *consultore*. Egli odia i *Capitoli del regno*, e Testa avea commesso questo esacrando delitto di aver procurata una decente edizione di essi. Testa, secondo il Simonetti non valeva che per le lettere umane (2). Eredi di lui non abbiamo nè qualche orazione panegirica, nè alcun verso, anzi le sue *Dissertazioni de ortu et progressu juris siculi*, e *de Magistratibus siculis*, sparse di buon senso e di chiarezza, e tessute con ordine, le note giudiziose e diligenti ai *Capitoli*, senza le quali sarebbo la loro intelligenza nella maggior parte difficile, la vita di Federigo diplomaticamente, ed ordinatamente composta la vita di Guglielmo, ed altre sue opere hanno assicurato al Testa fra i dotti una più alta riputazione. Testa, secondo il Simonetti, ha autorizzata la massima, che i feudi per la conceduta alienabilità dal re Federigo vestono la indole di allodio (3). E noi appresso dimostreremo, che la voce del Testa è l'eco di tutti gli scrittori, di tutti i feudisti, di tutta la giurisprudenza siciliana. Secondo il Simonetti è reo il Testa di avere aperta la successione al feudo non solo ad ogni sorta di collaterali, ma anco agli estranei (4). Ed appresso si farà manifesto, che ciò porta la lettera del *Capitolo*, la interpetrazione di commentatori, la osservanza del foro. E soggiunge il Simonetti, che Testa asserì una tale opinione con quella franchezza, con cui avrebbe data una benedizione al suo popolo (5). Veramente non era sale questo conveniente alla decenza di un magistrato, ed alla gravità del soggetto.

Ma per scendere particolarmente al proposito, la *Rimostranza* del Simonetti non tende che a volere assicurare la intelligenza de' famosi Capitoli *Si aliquem*, e *Volentes*. E pure si temeva dai Siciliani, che si facesse ad essi *Capitoli* una guerra più violenta, e massimamente al capitolo *Si aliquem*. Da molto tempo era minacciata la sua apocrifità. Il Simonetti, quando in Napoli, venuto gravido da Sicilia di arcane scoperte, iniziò nei suoi sublimi misteri il Pecchia, da lui fe' annunziare tutte le grandi riforme, che doveano farsi alla nostra costituzione, fece inserire nella di lui opera tutta la storia, e le magnanime gesta del suo consultorato, e si servì di lui come di suo emissario per attaccare l'autenticità de'Capitoli di re Giacomo. Non entravano tante disgressioni nell' opera del Pecchia, ma pure dovea farsi la guerra a quanto di più fondamentale ha la legislazione di Sicilia. Adunque si diede come una singolare scoperta, che il Capitolo *Si aliquem* era copiato di parola in parola dal capitolo di papa Onorio. E s' inferì che *niuno di sana mente può indursi a credere essersi in Sicilia potuto ricevere leggi dettate dai pontefici, a cui si negava ubbidienza*. Il Codice dell' Appulo era un manoscritto del barone di Asaro, dunque usciva da un archivio baronale, sospetto e privato, e non si avea altra notizia dei Capitoli del re Giacomo. E finalmente Bartolomeo di Neocastro, avvocato fiscale di quel tempo, non avea fatta alcuna parola de'Capitoli pubblicati da esso re. Da queste ragioni convinto, avea sovranamente giudicato il Pecchia, che l' Appulo *avea di sua volontà imputati* tali Capitoli al suddetto re, e che essi non avevano la dimostrazione di autenticità (6). Noi non vogliamo scendere

(1) « Ejs commilitones optimi caute vobis consulite recolite quam magna normanni facere... ad mentem reducite quam magna me duce gessistis in Italia, et Sicilia... Nunc igitur ne vilescatis amissu pristinae magnanimitatis conamine, electione cumuni unum ex vobis ducem constituire etc. » Apud Caruso, tom. 2, Bibl. Hist., pag. 919.

(2) *Rimostranza del consultore Simonetti*, pagina 31.

(3) Ibid., pag. 14.

(4) Idem, ibid.

(5) Ibid. pag. 15.

(6) Stor. civ. e polit., tom. 3, pag. 139.

al dettaglio di tali sofismi. Ma dobbiamo fare osservare, che la grande scoperta della identità di alcuni capitoli del re Giacomo coi capitoli di papa Onorio, la quale ora si annunzia come nuova, e sulla quale il *consultore* trionfa, è antichissima, ed è volgare nel foro siciliano. Blasco Lanza ne parlò espressamente, e le di lui parole sono riferite dal Cumia, ed il Cumia e gli altri feudisti ne parlano distintamente, e rilevano le differenze di ambidue (1).

Se i Siciliani negavano l'ubbidienza al papa, pure ad esso i Siciliani facevano la corte, e cercavano di conciliarselo. Basta leggersi la storia dei tempi, e sapersi la spedizione del Neocastro in Roma ordinata da Giacomo (2). Adunque era conveniente alle circostanze dei tempi di adottarsi in Sicilia le leggi di un papa, cui si volea render benevolo. Era conveniente agl' interessi di Giacomo, ch'egli adottasse tali leggi per rendersi benevoli i Siciliani, i quali pei loro meriti, e le loro fatiche non doveano essere trattati con minor benignità dei Pugliesi e dei Calabresi (3). Egli è vero che l' editore Appulo si servì di un manoscritto. Ma la pubblicità dei suddetti capitoli prima di una tale edizione si rileva dai capitoli dei re successori: in maniera che l' apocrifità di quelli tirerebbe con se l' apocrifità di tutti i capitoli del regno. La cancelleria nostra è piena di diplomi; e diplomi innumerabili alludono ai capitoli di re Giacomo. Ubertino de Marinis, ch' era nell' anno 1414 arcivescovo di Palermo, e Guglielmo de Perno, che fu suo scolare (4), e Bernardo de Medico, che fu prima del Perno (5), tutti anteriori all'edizione dell' Appulo, e che sono gli eroi del *consultore*, parlano di tale capitolo massimamente, come di legge pubblica, autorizzata e vegliante (6). Contro questi argomenti possono valere le cavillazioni del Pecchia, ed il silenzio del Neocastro? Contro tanti argomenti positivi può aver forza un negativo? Per altro riferisce chiaramente il Neocastro, che re Giacomo il giorno della sua coronazione colmò di grazie, ed accordò molte *immunità*, e privilegi a' Siciliani (7). Non è questo indicare la pubblicazione degli anzidetti capitoli in tale giornata? Molto più, che i capitoli di re Giacomo in tutte le edizioni non portano altro titolo, che *Constitutiones Immunitatum*. Ci perdonerà il pubblico questa digressione, se rifletta, ch' essendo noi per tanto tempo per la corruttela del secolo rimasti ammutoliti, abbiamo usato di questa occasione per vendicare la legislazione di Sicilia insultata con tante frivolerie, ed ostentata con coraggio. Egli è vero, che il Simonetti nella sua *Rimostranza*, deposta l' antica sua opinione, non attacca l'apocrifità dei capitoli, ed egli stesso conviene, « che l' osservanza « di cinque secoli, e l' essersi ricevuto per « legge nel regno io pongono al coverto di « tuttocciò che potrebbe objettarsi in contra« rio ». Ma pure restano ancora nel suo animo alcuni avanzi della sua favorita apocrifità. Egli chiama il Capitolo *Si aliquem, regio pontificio*, forse perch' è copiato su i capitoli di papa Onorio. Ma noi in Sicilia non conosciamo che capitoli regii, e questa espres-

(1) Cumia, in *Cap. Si aliquem*, praelud., pagina 17. — Cannetius, in *Cap. Si aliquem*, pag. 210. — Ved. Giannone, tom. III, pag. 107.

(2) Cap. 104, apud Amato, de *Principe Templo*, pag. 612.

(3) « Barones Insulae Siciliae separatae tunc a nostro regno, statim atque viderunt caput illud Honorij concessum nostris baronibus, illud per eadem verba concedi sibi postularunt a rege Jacobo, Aragonei regis fratre; quem sibi in regem elegerant. Sed ut aliquid ultra obtinerent, quam quod nostris fuerat ab Honorio indultum, petierunt ut fratres succederent in feuda, etiamsi non pervenissent a patre comuni. Quod a novo rege facile obtinuerunt ». Franciscus de Andreis, *Disputatio an fratres in feuda succedant*, cap. I, pag. 21. Questo passo non si cita come una testimonianza, ma per vedersi il buon senso, come si legano i fatti.

(4) « Domini Guilielmi de Perno viri patrii Syracusani V. I. verissimi interpretis super Capitulum *Si aliquem* interpellatio ». Messanae per Petrucium Spiram, ann. 1517. Commentando egli il suddetto Capitolo alla parola *mori contingat* cita il Mariuia come concorde al suo sentimento, pagina 41, § *mori contingat*.

(5) Excellentisssimi V. I. Doctoris Domini Bernardi De Medico cognomento Saacurafa super Capitulum *Volentes* interpretatio, edit. cit. « Si non superest frater secundogenitus, sed soror, succedit soror exclusa patruo, ex quo soror est in proximiori gradu, et hoc per *Capitulum Si aliquem, et ita fuit decisum in causa Fluminis de Nisi* » pag. 51, col. 2.

(6) Perno, Consil. I, pag I, col. 1 « Jure constitutionum regni admittitur filia, et filia filiae usque ad trinepotem, ac etiam maritata in aliarum defectu, ut vult Capitulum regis Jacobi *Si aliquam, quod est in orridi observantia* ».

(7) Cap. 101, pag. 610, loc. cit.

sione, anche ironicamente pronunziata, è disdicevole in bocca di un magistrato di una monarchia. Fa egli ancora dolcemente le sue meraviglie, « perchè un principe nemico della corte di Roma abbia accettato nel suo regno una legge pontificia fatta per altro regno (1) ». Noi sopra abbiamo assegnato il perchè: ma non sappiamo poi, che papa Onorio avesse ordinate leggi al re Giacomo, e ch' egli le avesse *accettata*. Le sue leggi uscirono immediatamente dal trono: gli facea corona l'assemblea della nazione: ma non riconobbero estranea autorità. Approvò quella legge, essa era nelle circostanze dei tempi, come lo sono tutte le leggi, non servì *alla necessità*, ma ricompensò i Siciliani di quello, che si meritavano per la fedeltà. E se egli l'adottò, la fece sua, e la copiò, ciò non può mai significare, che l'*accettò*. Si dovea ben guardare lo zelante fiscale di farsi scappare questa profana parola, che i re Siciliani *accettino* leggi da autorità straniere, e dovea ben ricordarsi che noi non contiamo Onorii tra i nostri legislatori, che la monarchia siciliana non è stata ancora soggetta ad alcuno omaggio, e che i Siciliani, tolti i sovrani legittimi, che essi hanno chiamati, e col loro sangue sostenuti, non hanno mai permesso, che niun papa dettasse leggi nel regno.

Premesse le quali cose, onde si rileva lo spirito trasportato del Simonetti, noi ora facciamo riflettere, che lo scopo principale della sua *Rimostranza* si è quello di restringere la condizion vantaggiosa dei feudatarii, ed avvilirne il pregio e i privilegii: ed in conseguenza non omette cosa alcuna, che possa lontano ferirli, e sminuirne il peso delle prerogative loro, che la beneficenza dei principi ha ad essi accordato.

Veramente se il Simonetti prefisso si fosse di rapportarci i suo sentimenti sulle materie feudali, e come qualunque altro scrittore di allegazioni volesse egli addurre le sue difese, saria tollerabile la sua condotta, e noi ci contenteressimo di rispondere come si suole ad uno avvocato del foro. Ma volendo egli esporci la legislazione del regno, e dare un'idea delle leggi nostre politiche e dell'osservanza del foro siciliano, non dovea egli confondere i teoremi del dritto con le quistioni del foro, nè dare la sanzione ed il carattere di leggi alle private opinioni.

Ciò che avvi di certo sulla teoria delle leggi feudali siciliane sino al re Giacomo si è: che sotto i Normanni i feudi erano inalienabili, e che la Costituzione di Ruggiero nol li prescrisse, che le donne non vi erano abilitate: che eran dividui, se dai possessori del feudo si vivea secondo le leggi longobarde, o individui, se si regolavano secondo quelle dei Franchi.

Le due alterazioni di questi principii, che ebbero i feudi della legislazione sveva, furono: la prima per la inclusione delle femine in difetto degli agnati coll'ordine della regolar primogenitura, che chiamasi il dritto dei Franchi: la seconda la estension dells successione oltra i discendenti al terzo grado de' collaterali. E fu anche puculiar carattere delle sveve costituzioni l'inalienabilità del feudo. Questo è il dritto pubblico feudale comune all'una e all'altra Sicilia sino agli Aragonesi. Da indi in poi comincia un nuovo sistema di cose.

Dietro le infelici vicende della famiglia degli Svevi, dietro il risentimento de' papi, dietro la lagrimevole tragedia di Corradino, e dopo i fatali vespri, chi abbia anco di lontano salutati gli annali della Sicilia, sa, qual sia stato il trasporto e lo zelo dei Siciliani per sostenere il trono ai loro legittimi re. Essi affrontarono le forze degli Angioini, non curarono i fulmini di Roma, i quali in quei tempi balenando appena rovesciavano dal trono i sovrani, e chiamarono Pietro di Aragona marito della figliuola di Manfredi alla successione del regno. Questo impegno, e questo zelo animò sempre, ed in tutte le vicende di appresso i Siciliani: e la istessa debolezza di re Giacomo, che dovè cedere alle violenze di Roma, ed alle sue circostanze non gli fe' ritrarre indietro: quindi in tutte le successive congiunture si opposero alle forze, e alle insidie de' nimici: e sia lecito a questo proposito di riflettere, che mentre nelle provincie di là dal Faro regnavano i fantocci de' papi, regnavano in Sicilia sostenuti dallo zelo, dalle sostanze, e dal sangue dei loro vassalli i legittimi successori dei primi conquistatori normanni.

Questo preliminare, che può parere una ostentazione, è necessario a comprendere lo spirito della legislazione aragonese. Adunque re Giacomo volendo mostrarsi grato ai baroni, ed essendo allora ristretta la successione del collaterali, in una delle sue leggi comizie volle che quelli in difetto dei discendenti suc-

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 8.

cedessero sino al trinipote: e perchè in appresso si tolga ogni equivoco col *consulto*, egli è conveniente, che se ne rapporti il tenore.

CAPITOLO XXXIII.

« Si aliquem *a nostra curia feuda tenentem in capite, vel etiam sub feudatarium, nullo legitimo herede per lineam descendentem, sed fratre, seu ejus liberis superstitibus mori contingat: si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi et fratri communibus, vel non communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad trinepotem ille qui tempore mortis superfuerit defuncto proximior in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti, ad successionem feudi omnibus personis feudatario aut sub feudatario defuncto simili gradu conjunctis sorum ordine ad mittendis. In successione vero praemissa inter feudatarios, et sub feudatarios in eodem regno. Francorum jure viventes, sexus et primogeniturae prerogativa servetur, ut inter duos feudatario, aut sub feudatario defuncto conjunctos, faeminam masculus, et juniorem major natu praecedat, sive sint masculi, sive feminas concurrentes; nisi forte de duobus concurrentibus esset primogenita maritata, et junior remanserit in capillo: tunc enim junior, quae remanserit in capillo, primogenitae maritate, in successione hujusmodi preferatur. Sed si nulla remanente in capillo, duae vel plures fuerint maritatae majori nata jus primogeniturae servetur, ut alterum in dicta successione praecedat. Et hoc tam super feudis antiquis, et veteribus, quam feudis per nos, et heredes nostros personis aliquibus concedentis, sicut prescribitur, de caetero principimus observari, qualibet contraria consuetudine, vel constitutione cessante.*

E siccome un capitolo di Federigo è dichiarato del suddetto, e spiegò che la successione de' collaterali avea anche luogo *ab intestato* e nei feudi *de novo quaesiti*, noi per la chiarezza della quistione, crediamo al proposito di doversi parimente qui rapportare.

CAPITOLO XXX.

« *Constitutionem editam per praedictum dominum regem Jacobum fratrem nostrum super successione feudorum lucide praesenti edicto nostras, celsitudinis declarantes, statuimus, ut in feudis, etiam si avita vel paterna non fuerunt, vel de novo quaesita, collaterales ab intestato succedant, et inter eos ordo succedendi, aetatis et sexus praerogativa servetur, deficientibus tamen successoribus legitimis ex linea descendentibus* ».

Il senso litterale di queste leggi porta evidentemente, che in ogni sorta di feudi o antichi, o nuovi i discendenti dallo stipite succedono in infinito, i collaterali succedono sino al trinepote inclusivamente.

Questa è la pretta legislazione. Ogni altra quistione, che riguardi la legge e l'ordine di succedere, e la preferenza di una certa persona all'altra, e la comprensione, o la esclusione di alcune è stata una quistione del foro, e si è agitata con varii partiti dai feudisti, e se n'è abbandonata l'intelligenza nei casi particolari ai magistrati.

Ed in vero quantunque l'anzidetto Capitolo sembri chiarissimo, pure non meno che ogni altra legge ha dovuto soggiacere alle comuni vicende. Non avvi certamente sanzione alcuna, che non chiami subito le dispute del foro, le sottigliezze de' comentatori, e nelle varie opinioni i partiti. Questo è il destino di ogni legislazione, che i comentatori occupano il testo, ed i libri voluminosi di essi occupano una biblioteca. Il Simonetti medesimo accenna la quistione, che nacque quasi colla costituzione di Federigo lo Svevo, e nella cui intelligenza furono discordanti i suoi primi comentatori Andrea d' Isernia e Marino da Caramanico per la esclusione e inclusione del fratello, che non fosse congiunto *ex latere feudi*. Lo stesso è avvenuto alle nostre leggi, e massimamente per la interpetrazione del Capitolo *Si aliquem*. Chi non sa tra i nostri la famosissima quistione della prelazion del grado, o della linea nella successione dei feudi? Blasco Lenza fra gli antichi fu sempre favorevole alla linea in pre-

ferenza del grado. E gli antichi Bernardo de Medico, Guglielmo de Perno, Giov. Aloisio Settimo ed altri sostennero il grado. Cumis rapporta le antiche sentenze a favor del grado nella causa di Scicli e di Calatabillotta. Ed al contrario nelle famose quistioni per la successione di Butera rapporta Giacomo Longo le decisioni a favore della linea tra gli ascendenti ed i collaterali. « Exinde modernis temporibus, scrive egli; post editam decisionem in causa Buterse, ann. 1660. Jubentius vidimus lineae praerogativam approbatam etiam inter collaterales ultra sextum gradum (1) ».

Non meno interessante, nè meno dibattuta presso gli antichi ed i moderni è stata un'altra questione, se i collaterali abilitati per lo Capitolo *Si aliquem* alla successione del feudo, lo siano esclusi tutti i discendenti del quesitore, e se i discendenti del primo quesitore, comechè siano collaterali all' ultimo feudatario defunto, succedano al feudo in infinito, o pure colla restrinzione de'gradi assegnati nel Capitolo sozidetto ai collaterali.

Una tal quistione non è stata così indifferente, nè tanto debolmente appoggiata, onde il *consultore* abbia detto, che quella sia stata solamente sostenuta dalle *Rabule* del foro. Noi qui non vogliamo copiare le allegazioni, e i comentarii de' nostri scrittori. Ma egli ci sia lecito di accennare almeno un *Consiglio* del Faracio pubblicato dal Perremuto (2), ove sostiene che i collaterali del feudario defunto, ma discendenti dal primo quesitore, succedano in infinito, perchè si veda quali siano le ragioni, le decisioni e la osservanza su questo articolo. Il Blasco Lanza ed i suoi seguaci, e gli autori che cita il Faracio, le autorità dei magistrati del regno in parecchie decisioni, come nella causa della contea di s. Marco, e della baronia di Mezzocatuso, ove si decise de' collaterali discendenti senza attendere a restrizione di grado, come attesta lo stesso Cannezio (3), e la sentenza per lo contado di s. Marco essersi confirmata dal supremo consiglio d' Italia (4), dimostrano, che un tale parere non è nè del volgo del foro, nè debolmente appoggiato, nè dee caratterizzarsi per temerario chiunque si accinge a difenderlo.

Eppure il *consultore* vuole egli decidere una tal quistione e tagliar le contese, ed assumendosi l' autorità di legislatore vuole egli sublimare al sacro carattere di legge la opinione contraria. Noi in leggendo la sua *Rimostranza* ci aspettavamo osservare da lui addotte leggi sinora dimenticate, passi decisivi, ragioni convincenti e straordinarie, e sinora non ritrovate da alcuno. Eppure con nostra meraviglia abbiamo veduto, che egli per dimostrare, che i collaterali ancor discendenti dallo stipite del feudo non succedono che sino al trinepote non ha affatto altro che ridurci in un chiarissimo italiano i comentarii del Cannezio. Questi nella interpetrazione al Capitolo *Si aliquem* parla distesamente di un tale articolo, e vi è in tal capo raccolta ed ordinata la materia, che ci propose iodi come sua il *consultore*; e perchè si veda che nel foro di Sicilia non sono nuovi i raziocinii del Simonetti, noi ne trascriviamo le parole. « Ex his manifestus redditur error Blaschi Lanze, qui tenet ac sub scribit illi opinioni, quod dispositio istius constitutionis, quae prorogat successionem trasversalium usque ad *septimum gradum*, et ultra eum non sinit progredi, non vendicat sibi locum in illis trasversalibus, qui descendunt a primo acquirente, qui quodammodo sunt descendentes et succedunt in infinitum per auctoritates, quas citat, quae et ego supra recitavi. Nam ista sua opinio est penitus falsa, cum per constitutionem regni *ut de successionibus*, in successione trasversalium siot correctae omnes consuetudines, quae ei adversantur, ut probatur in costitutione *Post Mundi Machinam:* cum ergo dicta regni constitutio *ut de successionibus* restringat successionem trasversalium usque ad tertium gradum, et quia non vocet trasversales, nisi illos, qui descendunt a primo acquisitore, merito constitutio ista (*Si aliquem*), quae corrigit dictam constitutionem amplfando successionem usque ad *septimum gradum*, debet secundum terminos dictae constitutionis intelligi, cum lex corrigens debeat intelligi secundum terminos legis correctae etc. (5) ».

Noi non vogliamo dar saggio sopra alcun parere, nè vogliamo qui le particolari opinioni difendere. Ma perchè non si confonda ciò che vi ha di certo per legislazione con

(1) *Linea triumphans de gradu*, pag. 40.
(2) In Cons. I. iuriscons.
(3) In Capit. *Si aliquem*, pag. 237.
(4) Franciscus de Andreis, loc. cit., § XI, pagina 63.
(5) In Capit. *Si aliquem*, pag. 242.

quello, ch'è in quistione, si può qui riflettere, che tutto il raziocinio del Simonetti, ossia del Cannezio è appoggiato al credersi, che il Capitolo di re Giacomo sia relativo alla costituzione di Federigo *ut de successionibus*, e secondo queste dee interpetrarsi. Or come egli dimostra, che il Capitolo di re Giacomo dea imprestarsi la intelligenza dalla sveva costituzione, e che non sia una peculiar grazia del principe, la quale debba intendersi secondo la disposizione, che contiene in se stessa? Il capitolo di re Giacomo non s'incarica della detta costituzione, non l'accenna, non ne fa alcuna menzione. Anzi volendo mostrare il suddetto re, che veniva una sua propria e peculiar legge a stabilire, conchiude; « quolibet contraria dispositione, vel constitutione cessante ». Dunque egli *elarga la costituzione* suddetta, non *aggiunge* il Capitolo *alla costituzione*, ma questo interamente abolisce, ossia elargò la legge di succedere, ed abolì del tutto la costituzione di Federigo. Adunque è dessa una legge peculiare, che da se stessa vale e dispone, che dee interpretarsi secondo il senso che essa contiene, senza che ad altra si rapporti.

Soggiunge il Simonetti (1), « che bisogna rinunziarsi al senso comune per sostenersi, che la designazione de' gradi fatta nella linea de' collaterali dell'anzidetto Capitolo colla particola restrittiva *usque ad trinepotem* importi una chiamata perpetua ed indefinita a pro di tutti coloro, che discendono dal primo stipite del feudo ». E noi soggiungiamo, che bisogna rinunziarsi a tutta la buona fede per mettersi in bocca dei nostri questo infelice raziocinio. Imperciocchè essi quando si parla della designazione de' gradi nella linea collaterale non discendente dallo stipite dicono unanimamente, che la successione si stende *usque ad trinepotem*, o sia sino al settimo grado. Che poi i collaterali discendenti sono abilitati a succedere in infinito, ciò nol deducono dalla *designazione dei gradi colla particola restrittiva usque ad trinepotem*, ma dallo essere discendenti dal primo quesitore del feudo, pe' quali nel Capitolo non vi fu alcuna restriziona. Tal'è il raziocinio di Blasco Lanza presso il Cannezio (2), e l'istesso è di quelli di cui fa parola il de Gregorio (3). Ossia lo deducono essi dal Capitolo istesso, il quale volendo prescrivere la successione de' collaterali, dica « nullo herede legitimo per lineam descendentem ». E credono da queste parole chiaramente significarsi, che non altrimenti può aver luogo la successione dei trasversali, se non evacuata pienamente la linea dei discendenti. Lo deducono dal Capitolo di Federigo.

« *Costitutionem divae memoriae*, ove dicesi, deficientibus tamen successoribus legitimis ex linea descendentibus ». Conchiudono adunque, che vi sono nella successione inclusi tutti coloro, che discendono dal primo quasitore, comechè siano all'ultimo superstite collaterali. Lo deducono finalmente del Capitolo LV del re Martino, ove si fa chiarissimamente differenza tra i collaterali discendenti dallo stipite, ed i non discendenti. Adunque da altri principi hanno argomentato la successione *in infinitum* de' collaterali discendenti, e sono assai diversi da quelli, che la buona fede del *consultore* ai suddetti scrittori imputò.

Tra questi dava tono l'autorità di Blasco Lanza, e per buona ventura del Simonetti gli viene in destro per iscreditarlo una testimonianza del Cutelli (4). Ma dovea egli osservare, quanto male a proposito avea costui diffamato ed il Lanza, ed il Settimo, ed il Cannezio, ed il Mastrillo; perchè questi avean lasciato feudi alle loro famiglie. Imperocchè Cannezio *feuda ad posteros trasmisit*, e ciò non ostante avea sostenuto contro il Lanza, che i collaterali discendenti succedevano sino al settimo grado. E dovea ancora riflettere il *consultore*, che il Cutelli agitava una causa di retratto, ed avendo contrarii tutti gli autori citati dal Mastrillo, volle egli torselì dinanzi con un colpo solo, e con tale indecente scappata. E veramente nel valutarsi il merito della opinione di alcun'autore non debbe attendersi quanti feudi abbia egli posseduti, ma quali ragioni abbia egli assegnate. Oltrechè se si fosse data la pena il Simonetti d'informarsi dei sistemi del Lanza, avrebbe egli trovato quanto poco nella di lui maniera di pensare influirono i feudi che possedea. Imperciocchè come appresso noi osserveremo, non ci è stato feudista, il quale abbia professato più rigorosi sistemi. E dovea ricordarsi, che il suo camerario, di colui par-

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 10.
(2) In Capit. *Si aliquem*, pag. 242.
(3) De conces. feud., pag. 158.
(4) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 10.

Digitized by Google

lando, scrisse nel famoso responso. « Legi Cannetil, Perni, *magni Blaschi Lanza*, et aliorum consilia etc. (1) ».

Finalmente volendo il *consultore* tagliare in poche parole la quistione cita uno scrittore del secolo passato, ossia il Perremuto, il quale su questo articolo scende in *un dettaglio minuto, e si dà carico di tutte le decisioni, nelle quali per incidenza è entrato tal punto in esame* (2).

Ma perchè egli tacque il consiglio del Faracio più antico del Perremuto, e del Perremuto istesso pubblicato, ove scende in un dettaglio distinto, e si dà carico di tutte le decisioni de' tribunali, ne' quali non per incidenza, ma di proposito si è un tal punto deciso, ed è contrario direttamente al Perremuto? Ciò veramente non cadeva in acconcio alle dimostrazioni del *consultore*, nè voleva aminuire il peso di uno con opporgli un' altro di contrario parere. Ma pure il governo avea dritto di esigere questo candore e questa imparzialità di un suo magistrato.

Vediamo ora di grazia di quanto peso siano le altre testimonianze, ch'egli adduce come confacenti al suo parere. E primieramente dobbiamo osservare, che se egli per le ragioni della sua pretesa riprodusse il Cannezio, per gli autori che cita in suo favore adottò le citazioni del Perremuto (3). E siccome scrittori di allegazioni affastellano tutto, così non è meraviglia, che allo spesso le citazioni e le autorità non corrispondono.

Il Perno nel *Consiglio XXI* esamina in quali casi abbian luogo i Capitoli *Volentes* e *Costitutionem divae memoriae*: ed è egli deciso a favorire la successione di ogni sorta di collaterali: anzi egli trattava la causa di Fulco de Contarenia, fratello del primo acquistatore del feudo, ed il feudo era in forma pazionata e colla clausola del dritto dei Franchi, e ciò non ostante egli l'abilita alla successione in difetto del nipote. E non parla de' collaterali discendenti dal primo quesitore. Le citazioni del de Gregorio non sono al proposito. Pure osservando nel dove espressamente tratta di tal materia, troviamo, che dopo aver egli agitata una tal quistione, ed addolte le contrarie opinioni, ed alcune limitazioni prescritte, soggiunge » super his tamen relinquo melius cogitandum, quia ex eorum differentia magnus resultat effectus (4) ». In quanto al Cumia (5), a cui aggiungiamo il Muta (6), comechè si limitino il grado nei collaterali discendenti, pure eccettuano i feudi di dignità, e per tali intendono non pure i reami, ma i contadi, le baronie e gli altri feudi di giurisdizione. E per i feudi antichi il de Gregorio, quel malavventurato antifiscale, è per la successibilità *in infinitum*. « In feudo vero antiquo non solum succedunt descendentes in infinitum, sed etiam agnati et collaterales, et ascendentes tam per lineam directam, quam traversalem, dummodo descendant ab eo, qui fuit communis agnationis caput (7) ». Se egli si fonda sopra il Cannezio, dovea egli aver letto nel Perremuto (8), e si rileva dallo stesso Cannezio (9), che questi era impegnato a sostenere la causa del fratello uterino contro i collaterali discendenti: e lo stesso è da dirsi del Corsetto, il quale scrivea per la principessa di Pietraperzia. Adunque l'interesse della causa avea lor fatto sposare questo partito.

Poste le quali cose: se per la opinione del *consultore* non vi è una legge chiara e decisa, se la osservanza è incerta ed indeterminata, se gl' interpetri ed i feudisti son divisi in varii partiti, se gli autori ch' egli allega son sospetti, se altri non concorrono nel suo sentimento, come mai può pretendersi di essere elevata a legge una quistione, e definire un'articolo, sul quale si può impunemente disputare? Come mai un'allegazione può convertirsi in legislazione? E con qual buon senso si può osare di chiamar temerario il contrario parere.

Per quanto apparisce, dimostra il Simonetti che egli vuole fare il legislatore in Sicilia: eccone una pruova evidente. Avendo egli citati gli autori, i quali supponeva aver sostenuto, che i collaterali discendenti dallo stipite non possono succedere al feudo, che sino al trinipote, soggiunge (10). « Ed io aggiungo, che l' anzidetto Capitolo non ebbe altri in oggetto se non che i collaterali, che

(1) Cannetiom, in Capit. *Si aliquem*, pag. 369.
(2) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 11.
(3) *Confer. Jur.*, pag. 173.
(4) Loc. cit., part. IV, quaest. 12, pag. 158.
(5) In Capit. *Si aliquem*, V., *trinepotem*, pag. 100.
(6) In Cap. Reg., tom. I, cap. 11, pag. 176.
(7) Loc. cit., part. V. quaest. V, pag. 175.
(8) Loc. cit., pag. 167.
(9) Loc. cit., pag. 241.
(10) *Rimostranza* dei cons. Simonetti, pag. 11 a 12.

discendono dal primo acquistatore del feudo ». Ora egli vi vuole infinito coraggio a far questa violenza alla lettera del Capitolo, e noi non imploriamo che gli occhi del lettore, perchè se ne convinca. Il Capitolo suppone la mancanza della linea discendente del feudatario; « nullo herede legitimo per lineam discendentem ». Il Capitolo suppone superstite un fratello del feudatario, o superstiti i di lui figliuoli; « sed fratre seu liberis ejus superstitibus ». Il Capitolo suppone il feudo avvenuto al feudatario defunto da parenti anche non comuni al suo fratello superstite; « feudum ex parentibus sibi et fratri comunibus, vel non comunibus ». Il Capitolo finalmente parla non solamente de' feudi antichi, ma anche di quelli, « ab heredibus nostris concedentis ». E per ragionare in maggior dettaglio è uno de' casi espresso nella lettera del Capitolo, che se vi hanno due fratelli, ed uno di essi acquisti il primo un feudo e venghi a morte senza figliuoli, vi succeda il fratello. Dunque il Capitolo abilita ancora alla successione un collaterale che non discenda dal primo acquistatore del feudo. Come dunque può asserirsi, che il Capitolo non ebbe altri in oggetto, che i soli collaterali discendenti dalle stipite del feudo? E ciò non per altra ragione, che per un *aggiungo* del Simonetti? e Simonetti è un magistrato?

Vide egli, che il capitolo di Federigo *Constitutionem* avea dato una interpetrazione più marcata, e più chiara alla legge addotta al re Giacomo, e le parole, « feudum ex parentibus comunibus, vel non comunibus tam super feudis antiquis, quam concedentis », avea dichiarato che significavano, « feuda avita vel non paterna sed de novo quaesita (1) ». Dunque il *consultore* francamente asserisce, che Federigo *interpetrò altrimenti* il Capitolo di re Giacomo. Ma Federigo è contrario al *consultore*: « Constitutionem editam per predictum dominum regem Jacobum fratrem nostrum super successione feudorum lucida presenti edicto declarentes etc. ». Noi non abbiamo da fare altro che aprire un lessico, e vedere se *lucide declarare* significa *interpetrare altrimenti*. E siccome la suddetta costituzione di Federigo ha lo stesso sacro carattere di legislazione che il Capitolo di re Giacomo, e per quella si dichiara, che i collaterali ne' feudi ancora nuovi, o sia i non discendenti dallo aquistatore del feudo succedano anche *ab intestato* sino a' gradi designati, così il *consultore* per escluderli, decide dittatoriamente (2), « che ciò ha riguardo soltanto ai feudi, che già trovavansi allora conceduti, e non a quelli, che doveansi concedere nell'avvenire ». *Dii vestram fidem! con qual pace di spirito, e con qual serenità di coscienza si possono asserire cose, che sono evidentemente false?* Il Capitolo *Constitutionem* è dichiaratorio del Capitolo *Si aliquem*. Il Capitolo *Si aliquem* vuole, che si osservi la successione dei collaterali, « tam super feudis antiquis, et veteribus, quam feudis per nos, et heredes nostros personis aliquibus concedendis ». O sia Giacomo e Federigo prescrivono, che la lor disposizione debba aver luogo sopra i feudi ch'essi ed i loro eredi doveano concedere in avvenire (3): ed il *consultore* osa di arrestare le leggi di tanti principi, e col suo tono legislativo decidere, che si parlava dei feudi allor conceduti, e non già di quelli che doveansi concedere in avvenire? Non è questo storpiare le leggi più chiare, e fare un'aperta violenza al senso della lettera? Ma pure da qual ragione è egli sostenuto? « La parola *fuerunt*, dice egli, non denota le future, ma le passate concessioni (4) ». Noi ricordiamo al Simonetti, che il *fuerunt* è una scorrezione del testo, il quale per altro non è molto corretto: che le leggi della grammatica prescrivono doversi ivi leggere « etiam si non fuerint »: che il *fuerint* per la grammatica può aver senso di futuro: che restando il *fuerunt* o il *fuerint*, non debbe intendersi

(1) Perno, in *Capit. Si aliquem*, pag. 44. « Et dum dicit concedentis, innuit et obtinuit etiam in feudis novis, quod expresse declarat constitutio *constitutionem* ».

(2) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 12.

(3) Perno, in *Capit. Si aliquem*, pag. 33, colum. 4, v. Concedentis « Nota ergo formam hujus constitutionis inesse ipso jure privilegiis, et concessionibus *futuris*, ut intelligamurs secundum hoc Capitulum, ut quando deficit linea descendens, sit locus trasversalis » — Cumia in *Capit. Si aliquem*, v. Concedentis, pag. 401. « In super nota, quod dispositio hujus Capituli ipse jure privilegiis, et concessionibus *futuris* inest. » — Cannetina, in *Cap. Volantes*, pag. 10, n. 16. « In regno omnes feudarii possident feuda sub dispositione Capituli *Si aliquem*

(4) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 12.

questa parola pedantescamente, e che il suo senso deve cavarsi da tutto il contesto delle due leggi, dalle parole *feuda de novo quaesita*, dalle parole *tam super feudis antiquis, quam feudis per nos et heredes nostros concedendis*. Le quali espressioni chiarissimamente significano parlarsi ivi e delle passate e delle concessioni future. Or ciò posto chi mai crederebbe, che sopra un *fuerunt* interpetrato della maniera come si farebbe nella scuola di don Fidenzio, stabilisca il *consultore* i nuovi dritti del fisco? « Laonde il fisco, conchiude egli, può giustamente dire, che in tutte le concessioni che seguirono dopo re Giacomo e Federigo, i collaterali sono ammessi a succedere anche nel sesto grado, se discendono dal primo acquistatore del feudo: ma quando che no, abbia per li medesimi ad osservarsi quel che trovasi disposto dalla costituzione « *ut de successionibus* (1) ». Veramente il fisco farebbe meglio a dire, ch' egli non ha bisogno.

« Nec tali auxilio, nec defensoribus istis ».

E perchè finalmente si chiuda questo articolo, e si veda quanto il *consultore* in queste sua *Rimostranza* sia stato male assistito, e quanta buona fede ed esattezza aggiunge ai suoi sottilissimi raziocinii, cita la V *Decisione* della raccolta di Artale, il Cumia, ed il Cannezio, e noi non troviamo nemmeno *ob torto collo* come tirarli al suo senso.

Passiamo ora a riflettere sopra un'altra decisiva asserzione del Simonetti il quale senz'alcuna pruova definisce; « esser cosa evidente che nella linea collaterale i gradi della successione non possono oltrepassare il sesto (2) ». Queste parole potrebbero avere un senso innocente, ma qui cosa ci cova sotto: egli fece annunziare questa sua opinione dal Pecchia. Ma pure noi facciamo osservare, che il Pecchia si trionfò sopra un capitolo di Carlo V, si stampò esso come se fosse rado o inedito tra i monumenti, e noi non vogliamo che passi inosservato.

La lettura del Capitolo fa rilevare, che la quistione del sesto o del settimo grado non è che di vocabolo. Egli è certo per la suddetta legge, che « usque ad trinepotem ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedet ». Da costui adunque sino al trinepote la successione è stabilite. Ciò ch' è l' istesso, che numerar sei persone del successore sino al di lui trinepote.

Oltra alla chiara lettera del Capitolo non evvi comentator dello stesso, non avvi chi tratta dei feudi, il quale nieghi, che la successione dei collaterali non includa sei persone cominciando dallo stipite, cui succede. Il Perno dopo aver data la intelligenza della parola *eredi*, soggiunge. « De jure vero pragmaticorum intelligitur etiam de collateralibus usque ad septimum gradum, scilicet usque ad trinepotem, ut determinat rex Jacobus in Cap. *Si aliquem* etc. (3) ». Il Cannezio (4) espressamente impugna il contrario parere per la esclusione del trinepote, « dictio usque operatur inclusionem trinepotis »; e diffusamente fa conoscere, ch'è il settimo grado rapporto al collaterale estinto, comechè sia il sesto in riguardo al numero de' successori, « et ideo rectius numerando a secundo gradu, in quo est frater, trinepos in isto textu amplecitur septimum gradum ». Il Cumia (5). « Trasversales agnati hodie ipso jure succedunt usque ad septimum gradum ». Giurba (6). « Porro jus siculorum deficiente legitimo herede per lineam descendentem etiam in feudo novo admittit trasversales proximiores ultime decedenti ad successionem feudi usque ad trinepotem, et sic usque ad sextum gradum inclusive ». Pietro de Gregorio (7), dice, che i collaterali succedono, « usque ad sextum gradum inclusive »; e cita Perno nel *Consiglio VIII*, e Bernardo de Medico nel titolo *De successione collateralium;* Muta (8). « Moderno vero tempore secus est, etenim seccedunt collaterales usque ad septimum gradum. » Intrigliolo (9). « Stante dispositione Capituli *Si aliquem* regis Jacobi collaterales vocantur usque ad septimum gradum». Questo articolo nelle *Decisioni* del nostro regno si è avuto per certo (10) In una pa-

(1) Id. loc. cit. pag. 12.
(2) Loc. cit. ibid.
(3) Consil. VI, pag. VIII, col. 4.
(4) In *Capit. Si aliquem*, pag. 233.
(5) Loc. cit. v., *Trinepotem*, pag. 98.
(6) *De feudis*, praelud. sextum, num. 36.
(7) *De conc. feud.*, pag. 158.
(8) In *Capit. Si aliquem*. pag. 172.
(9) *De feudis*, Cont. 2. pag. 87.
(10) Così nella *Decisione* V, num. 24, e nella VII, num 190 della edizione di Artale.

Digitized by Google

rola noi il Simonelti, a produrci un solo autore, il quale non includa sei persone nella successione coi collaterali.

Or ciò posto, se alcuno degli scrittori siciliani ha detto, che la successione si verifica sino al sesto grado, se la maggior parte di essi sino al settimo ha stabilito, altra differenza non hanno avuto se non che nella maniera di computare. Laddove le persone successibili si numerano cominciando da colui, che succede, non sono che sei: laddove però dalla congiunzion delle stesse col defunto, ed allora dovendosi i gradi misurare considerandovi ance la persona dell' ultimo possessore sono sette; imperciocchè dee aversi ragione di uno stipite comune, e quindi togliersi giusta la maniera di computare nel civil dritto. In somma la differenza degli scrittori siciliani non è stata mai circa al numero delle persone che succedono, ma circa alla computazion dei gradi dell' una o dell'altra maniera.

Una tal conciliazione di queste due opinioni, che sembrano discordi, non è una nuova ed ingegnosa riflessione. Il *consultore* potea osservarla nel suo Perremuto. « Trinepos si accipiatur ejus gradus respectu stipitis est in sexto gradu; si vero accipiatur respectu ultimi decedentis est in septimo (1) ».

Quindi non senza ragione il Simonetti, su questo articolo non cita l'autorità di alcuno. Imperciocchè egli era sicuro, che non trovava tra i siciliani scrittori, chi avesse interpetrato il Capitolo diversamente, e negata la chiara inclusione di sei persone cominciando dal collaterale che succede al defunto. Ma egli con una certa astuzia forense suppone *esser cosa evidente* la successione limitata sino al sesto grado, senza darsi la pena di spiegare nè come egli l'intenda, nè qual sia l'interpetrazione dei feudisti, e la osservanza del foro.

Non ci resta ora per assicurare la diritta intelligenza in tutte le sue parti dall'anzidetto Capitolo, che rispondere ad un mucchio di interrogazioni, che affastella il *consultore* per istancare i lettori, e gittarli in un pirronismo perpetuo. Ma noi lo seguiremo di piede a piede.

« Può darsi, scrive egli (2), successione retrograda nella linea collaterale? se resta escluso il padre, e in conseguenza l'avo, l'atavo ec., come può ammettersi il patruo, il patruomagno, il propatruomagno? Vi è legge nel regno, che ciò letteralmente preseriva? »

La legge è il Capitolo *Si aliquem*. Le sue parole letteralmente il prescrivono, e lo dichiarano innumerabili autorità di coloro, che il comentarono o fiscali, o antifiscali che siano non pongono in dubbio una verità sì manifesta, e che lasciano al solo Simonetti il merito di far lo scettico nell'evidenza.

Il Capitolo dice: « Omnibus feudatario, aut sub-feudatario defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis ». Ciò significa secondo il Perno; « sursum deorsum, et deorsum sursum est idem in ordine, qui sicut nepos succedit patruo, ita patruus nepotis (3) ». Ed altrove nel *Consiglio* XXI. « Sed certe ex ipso Capitulo *Si aliquem* apparet, quod eodem ordine vocantur majores trasversales ad successionem minorum »; e più sotto. « Quod sicut nepos succedit patruo, ita è contrario patruus nepotis (4) ». E nello stesso *Consiglio* (5). « Attendit ibi rex Jacobus gradum consanguineitatis, non personarum etates. Et hoc verum esse evidentius demonstratur in praellegata pragmatica *Constitutionem*, quae ut dixit venit ad declarationem Capit. *Si aliquem*, ubi indistincte dicit collaterales succedere non facta differentia.... neo *consideratur unde venerit feudum*, *sed ad quem pervenit*. Quia illius ultimi decedentis conditio spectatur, ut probatur in dicto Capitolo *Si aliquem*, ubi succedant collaterales habitu respectu ad ultimum decedentem ». Ed attesta il Perno, che la causa per cui scrisse il suddetto *Consiglio*, fu decisa secondo il suo sentimento. Cumia nel Capitolo *Si aliquem*. « Ut de sursum deorsum, et deorsum sursum idem est in ordine, ut sicut nepos succedit patruo, ita patruus nepoti (6) ». Ed egli in questo luogo cita la opinione di Andrea d'Iseruia, che anco per la Costituzione *ut in successionibus* ammette la successione del patruo, e fa la quistione della preferenza del nipote. Cannezio stabilisce generalmente il principio, « a-

(1) *Conf. Jud.*, pag. 174.
(2) *Rimostranza* del consultore Simonetti pag. 12.
(3) In cap. *Si aliquem*, § eodem ordine, pag. 43.
(4) Consil. XXI, pag. 35.
(5) Istessa pagina.
(6) V. eodem ordine, pag. 181.

scendentiam et descendentiam par est ratio in succedendo (1) ». L'istesso Pietro de Gregorio da lui citato il suppone per certo, e fa solamente questione se in concorso il patruo debba preferirsi al nipote.

Siegue ad interrogare il *consultore* (2). « Bastano a tale oggetto le espressioni soggiunte nell' anzidetto Capitolo, che leggonsi dopo le parole di sopra rapportate *ad successionem feudi omnibus personis defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine ad mittendis*? Si possono queste riferire ai collaterali dell'ordine superiore, tra i quali niuno è congiunto *simili gradu* al fratello? Qual'è l'incongruenza che siegue, se si rapportano soltanto a quei dell'ordine inferiore, specialmente nel concorso di più persone alla successione del feudo, che non sia del diritto de' Franchi? Potrebbero forse indicare la prerogativa del grado in esclusion del sesso? E finalmente sotto tali parole si possono comprendere i figli e discendenti delle sorelle, che sono *simili gradu* congiunte? Persone che la costituzione non ammise, e di lui il Capitolo non fa alcun altro motto? » *

Ci sia ora lecito di fare il nostro interrogatorio al Simonetti. Cosa mai significa *omnibus?* È parola restrittiva o slargante? è parola che induce limitazione o generalità? Qual'è l'*incongruenza*, se vi son compresi anco i collaterali dell'ordine superiore, e non quelli dello inferiore soltanto, quando l' *omnibus* tutti l'include? Qual'è il dubbio, che i figli della sorella non possono esser compresi nella disposizion del Capitolo, che parla espressamente di sorella maritata, di sorella vergine in capillo, e molto più colla spiega di Federigo, che generalmente disse *collaterales ab intestato succedant?* Non avea espressamente prescritto il Capitolo, che nella succcessione de' collaterali *vivatur jure Francorum ?* La legge de' Franchi non abilita anche le femine alla successione dei feudi? Come dunque può porsi in dubbio, che siano della classe dei collaterali successibili? Veramente il Capitolo non nomina tutte le singole particolari individue persone che posson succedere. E ciò nasce che il legislatore di una tal legge non previde, che essa poteva esser comentata alla maniera dei Simonetti. « È questa materia, dice egli, trattata da pochi con sobrietà, e perfuntoriamente ». E ciò dee attribuirsi, perchè fra i nostri non vi è stato chi abbia fatte questioni a capriccio ed abbia violentato la lettera dello statuto. Tutti hanno supposto per certo ciò che basta leggere per capire, e non hanno voluto darsi il merito di eccitar dubbii, dove la materia è chiaramente dogmatica.

Finalmente perchè si chiuda interamente questo articolo, e niuna cosa resti inosservata, egli è da avvertirsi che il Simonetti, per ben due volte cita il famoso Camerario in suo sostegno, come colui che taccia il fisco di oscitanza (3), e chiama perfidia la opinion di coloro (4), i quali abilitano i collaterali discendenti alla successione *in infinitum*, ed a questo proposito ci regala una novelletta relativa alla vita del Camerario ricavata dal celebre Francesco de Andreis. Ora noi in ricompensa vogliamo regalarne un' altra a lui, e vedrà insiememente il pubblico, quali autori, e di che peso sian coloro, che concorrono nelle opinioni del *consultore*. Il medesimo celebre Francesco de Andreis, savio scrittore e gravissimo magistrato, favellando distesamente del Camerario, alla fine scrive di lui. « Omitto plusquam thrasonicam jactantiam, cum ipsum solum post Andream verum illius mentem, verosque juris feudalis terminos calluisse scripsit. Convicia, quae adversus ab ipso discentientes ingerit; cum somniasse dixit Afflictum; eumdemque, et Baldum, et Loffredum feudales terminos ignorasse, et ipsum Loffredum, quidquid boni scripsit, ab ipso hausisse. Cum monet judices, ut juxta ipsius scripta sententiam fuerant, in velint in pice, non in pace quiescere; arguta sane, dignaque Camerarii ingenio allusione. Cum ipsemet fisco aeternos cruciatus minatur; ni in suam sententiam descendat. Aperta indicia mentis parum sanae et male actae vitae stimulis, et jam in occasum vergentis, agitatae (5) ». Tale era il Camerario, quando egli scrisse il suo responso contro del fisco. Ma non debbano qui pretermettersi alcune parole dello stesso de Andreis, il quale, quasi di spirito profetico dotato, disse saviamente del Camerario. « Et sane si ei mens fuit perpetuam baronibus occasionem veluti testa-

(1) Loc. cit., pag. 283.
(2) *Rimostranza*, pag. 13.
(3) Loc. cit., pag. 11.
(4) Loc. cit., ibid.
(5) *Disputatio a fratres in feuda succedant*, etc. Napoli 1694, cap. 1, § XI, pag. 68.

menlo relinquere rixandi cum fisco, plus obtinuit, quam qued sperare debuisset (1) ». Ciò si è verificato alla lettera del *consultore*.

DISSERTAZIONE III.

La pubblicaziene delle prime leggi di Faderigo aeagenese in Sicilia, eve fu accordate il Capitolo *Volentes*, tiene all'epeca più gleriesa degli annali siciliani. Giacomo avea succedute ad Alfonso ne' regni di Valenza e di Aeagona. Bonifacio VIII, nella cui testa e nel cui secolo le primazieli giurisdizioni valavano una monaechia universale, occupava la cattedra di Roma. Caele II di Angiò, che ve l'avea collocate, sollecitava da un lato i fulmini del vaticano, e dall'altro i Feancesi pee rompere la gueeea contee Giacemo, che non volea ratificar la pece stipulata d'Alfenso. Giacomo atterrito dagl'interdetti, minacciato da più gueeee, e vezzeggiato dal sagace pontefice, si prestò alle sue vedute, ed a spese dei Siciliani fu conchiusa la pace. Nel tempo istesso i Siciliani costernati dalle scomuniche, abbandonati dal loeo soveano, e dati in balia degli ediati Angioini, si rivelsero al legittimo successoee della casa di Aragona, ed elesseee il gran Federigo re di Sicilia, del ducato di Puglia e del peincipato di Capua. Adunque le cose eeano in tali teemini condotte, che tutta la casa di Francia, la potenza de' regni di Valenza e di Aeagona, le foeze del vicine Angieine, i fulmini di Rema e la eabbiosa fazione dei Guelfi andavano a piombae contro la Sicilia. E Federige in suo sostegno non avea che i soli Siciliani, le sue virtù, la sua spada, ed i suoi dritti.

La grande assemblea della nazione, eve concorseee tutti gli erdini dello stato, fu celebeata in Catania. Ivi Fedeeigo fu peoclamato ea, ed ivi fu stabilito che fosse ceeonato le Palerme. E la coeonazione di Federigo è l'epoca delle sue peime leggi, ossia del Capitole *Volentes*, e a meglie dire della conceduta alienabilità de' feudi. E perchè la questione chiaeissimamente proceda noi qui ne trascriviamo il tenore:

CAPITOLO XXVIII.

« *Volentes igitur comites, barones et nobiles comitatus baronias et feuda tenentes a curia nostra comitatibus baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione jurium subvenire, intuita servitiorum, quae dominis regibus Siciliae praedecessoribus nostris, et nobis devotione non modica contulerunt, et conferre poterunt in futurum, constitutiones divi augusti imperatoris Federici proavi nostri praedicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitae, corrigentes, statuimus, quod comes, baro, nobilis, seu feudatarius qui libet feuda tenens a curia nostra, seu quamdam partem feudi, absque permissione, seu licentia celsitudinis nostrae feudorum suum integrum, seu quotam partem praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere seu legare et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eamdemque personam digniorem, vel eaque dignam, seu nobilem, sicut venditor seu alienator idem extiterit, praeterquam in ecclesiam, et ecclesiasticos personas, dummodo de pecunia venditionis ipsius integro decima fisco nostro solvatur. Ita tamen, quod tempore venditionis feudorum hujusmodi majestati nostrae liceat pro pretio venditionis ipsius, convento inter contrahentes eosdem, dictum feudum emere. Ita quod si infra mensem unum a die, quo ad notitiam nostram pervenerit, numerandum, feudum praedictum vel quotam partem pro dicto pretio non elegerimus emere, et pretium solvere ut predicitur, venditio valeat, et sit firma, nunquam per nostram curiam in posterum infringenda: si vero feudum in permutationem devenerit, et pecunia intervenerit in permutatione praedicta, quod de pecunia ipsa in recognitionem nostri dominii, in feudo ipso vendito, seu forsan permutato, decimam habeat fiscus noster, et nostro majestas ab emptore praedicto recipiat fidelitatis, et homagii tanquam a barone seu feudatario solitum juramentum. Sed si alio quam emptionis titulo feudum praedictum alienari contigerit, ut praedicitur, persona, in quam fuerit alienatum, infra annum, numeran-*

(1) *Disputatio fratres etc.* pag. 69.

dum a tempore alienationis ipsius, nostram adeat majestatem, et in manibus nostris fidelitatis et homagii pro feudo praedicto prestet solitum juramentum. In his tamen et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotae feudorum, servitiis, et integris juribus nostrae curiae semper salvis, in feudo ipso indiviso, et integre perdurante».

Posta la quale legge, perchè la sua intelligenza chiarissimamente apparisca, egli è da premettersi in primo luogo, che il dritto feudale siciliano è tutto statutario e municipale. Il Simonetti istesso conviene, che la legge di Lotario non fu adottata da Ruggieri, e che in progresso le sveve costituzioni e le aragonesi furono emanate come sanzioni peculiari de' principi, e le seconde non riguardano, che la sola Isola nostra. Indi avviene che le costituzioni di Lotario e di altri imperadori, ed ogni altra regola che si deduce dalla teoria comune de' feudi allora può adattarsi al nostro regno, quando i suoi peculiari statuti vi si uniformino. E veramente non si può in maniera alcuna trasportare come una legale interpetrazione alle nostre leggi feudali quello ch'è accaduto pei feudi del continente. O sia il dritto comune feudale ebbe i suoi principii, i suoi progressi il suo stabilimento. Furono essi nella origine loro alienabili, si potevano ad altri in varie e limitate maniere concedere, e ridursi tra i privati ad un certo commercio. Indi finalmente da Lotario e da Federigo I sotto la pena della caducità ogni qualsivoglia alienazione fu proibita. Ma questa è la storia dei feudi del continente. I nostri non conoscono tali vicende. Essi furono in Sicilia introdotti nello stato della loro maturità e consistenza, e l'epoca della monarchia siciliana dee stabilirsi come l'epoca della dichiarata inalienabilità dei nostri feudi; avendolo ciò espressamente ordinato Ruggieri. In manierachè si può francamente asserire, che i feudi in Sicilia quasi nacquero in quel sistema, con cui finirono nel continente. Poste le quali cose egli è manifesto, che non può applicarsi ad interpetrare legalmente il nostro Capitolo ciò che riferisce il *consultore* in rapporto allo stato della ragion pubblica feudale prima della costituzione di Lotario. Laonde tutti i comentarii del Cujacio, ch'egli addusse a questo proposito, potrebbero ben servire a far pompa di erudizione, ma non già a dare l'autentica intelligenza alla legge. Imperciocchè quelli non sono stati mai ridotti nel Codice della nostra legislazione. Per altro il Capitolo *Volentes* di esse consuetudini non fa alcuna parola.

Dee premettersi in secondo luogo, che il dritto di possedare i feudi promana unicamente dal trono, e che il re può apporre ad essi quelle condizioni che vuole in concedendoli. Quindi non solamente vi si è imposto per dritto comune il servizio militare, l'omaggio, la riversione, ma ancora altri diritti che i sovrani nella concessione del feudo si sono riserbati. E chiunque è versato nella diplomatica feudale siciliana, ha osservato ne' privilegi non pur farsi espressa menzione « *sub debito, et consueto militari servitio* » ma anche altre clausole ivi aggiungersi di dritti, che si riserbano al fisco. E sono le più frequenti « ita quod ipse, et ejus haeredes feudum praedictum in capite a curia nostra teneant, et recognoscant » « retentis tamen et reservatis, quae a presenti concessione excludimus, juribus lignaminum, si quae in dicto feudo curiae nostrae debentur, nec non mineriis, et salinis, forestis, et defensis antiquis, quae sunt de nostro demanio » « quod animalia, et equitaturae massariarum nostrarum, et aratiarum libere valeant, et possint sumere pascua in feudo praedicto » « Si pertinentiae dicti feudi praetendantur usque ad mare, jus dominium, et proprietas totius littoris, et maritimae pertinentiarum ipsarum in quantum a mari infra terram per jactum balistae ipsae praetenduntur ex antiquo ad regiam dignitatem spectantia in nostro demanio, et dominio reserventur » « Quod si in tenimentis baroniae seu comitatus praedictis sint alii feudatarij, qui pro feudis eorum servire in capito nostrae curiae teneantur, nobis haeredibus, et successoribus nostris in eodem regno exinde serviant, et teneantur » « dummodo sint incolae regni nostri, et de caetero in eodem regno habitent, et morentur » « Salvis *Constitutionibus et Capitulis* regis Jacobi, et nostri ». Ed a questi debbono aggiungersi come dritti perpetui ed inerenti nella concessione del feudo il giuramento da prestarsi, la rinnovazione della investitura, il dritto del rilevio, quando si entra nella possessione del feudo, l'imman-

cabile servizio militare, ed altri. In manierachè oltra la riversione avesnvi altri dritti al fisco riserbati quando il feudo si concedea. Laonde la violazione di queste condizioni era titolo sufficiente a rendere i feudi devoluti, siccome fendi la cui concessione essendo condizionale, l'inadempimento di quelle portava con se la risoluzione.

È da aggiungersi in terzo luogo, che prima del Capitolo *Volentes* i feudi erano in istato, che ogni contratto di alienazione, permuta, transazione, arbitramento ed altro che li riguardasse, era in ogni maniera proibito. Siccome è ancora a questo luogo da riflettersi, che nel tempo in cui fu pubblicato l'anzidetto Capitolo, non solamente erano travagliati da asprissime guerre i Siciliani, ma anche erano stati spogliati de' loro feudi, e baronie. « Atque ille, parlavano di Carlo II di Angiò gli ambasciatori siciliani al re Giacomo, inter sequaces suos feudalia bona, et singulas quoque tuorum fidelium baronias Siciliae jam concessit aliis possidentas (1) ». In manierachè il re Federigo accordò non solamente amplissime grazie ai Siciliani, « intuito servitiorum, quae nobis devotione non modica contulerunt, et conferre poterunt in futurum », ma anche era del suo interesse di rendere più cara e più privilegiata ai baroni la condizione de' feudi, purchè potessero con maggior zelo e più ardentemente difenderli. Veramente non dagli stranieri comentarii, ma dalla storia dei tempi dee cavarsi l'autentica e legale interpetrazione delle leggi.

Premesse siffatte cognizioni, passiamo ora ad osservare quali idee ci presenta la sola lettera del Capitolo, e vediamo se esse sono combinabili aislemi del *consultore*.

Secondo lui i dritti del fisco si vollero salvi, e si dichiararono illesi e riserbati nel Capitolo. Uno di questi dritti è la riversione del feudo senza successori in grado. Dunque, egli conchiude, la riversione fu riserbata. Quindi la facoltà di vendere e di alienare a suo parere fu conceduta fra i soli successori in grado, non già oltra i gradi prescritti. Che se nella linea dell'alienante si arrivi a non esservi successori in grado, allora la riversione si verifica. In somma secondo il Simonetti si può vendere il feudo, e si può alienare con una maniera di alienazione temporanea, interina ed eventuale, la quale abbia la sua durata ed il suo effetto restando successori in grado dell'alienante, a guisa delle rendite vitalizie, o di altra specie di trasferire non perpetua, ma condizionata ed eventuale, come sarebbe la vendita dell'usufrutto delle case soggette a fedecommesso, che può avere soltanto effetto mentre dura la vita del venditore. Dunque secondo questi principii la successione de' feudi non fu estesa al di là dei gradi prescritti prima del Capitolo, ossia al di là del settimo grado. E lungi di elargarla il Capitolo anzidetto, non fece che permettere *infra gradus* un commercio caduco, ipotetico ed aventuale.

Il *consultore* non si diede la pena di esporci con questa precisione il suo sentimento; ma il pubblico ci saprà buon grado, se noi abbiamo condotte ad una certa chiarezza le sue idee, perchè si veda primieramente se esse sono conformi alla lettera del Capitolo, ed in secondo luogo osserveromo la intelligenza che ne hanno cavata i comentatori ed i feudisti.

« *Volentes igitur comites, barones et milites, comitatus, baronias, et feuda tenentes a curia nostra, comitatibus, baroniis, et feudi ipsis* longius solito posse gaudere, *et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum lesione jurium subvenire* ».

Prima di questa legge il Capitolo di Giacomo avea estesa la successione de'collaterali sino al settimo grado. Ed a questo stato debbe riferirsi il *longius solito*. Adunque i feudatarii furono abilitati ad usare ed a fruire dei beneficii del feudo oltra il settimo grado. Altrimenti il *longius solito* non avrebbe alcuno senso. E veramente se l'alienazione è *infra gradus* permessa, se il commercio che se ne può fare non si elarga dai gradi successibili, e la riversione dee verificarsi in quel punto, siccome era stabilito il *longius solito* come potrà mai verificarsi? Il *consultore* nel chiosare il Capitolo (2) non si diè carico avvedutamente di queste parole. Ma pure dovea farne menzione, perchè sono esse poste nel principio della legge, e dichiarano il fine della medesima e lo spirito del legi-

(1) Apud Neocastro, loc. cit., pag. 730.

(2) *Rimostranza* del cons. Simonetti, pag. 15.

Digitized by Google

alatore. E siccome in un'altro luogo il Simonetti *francamente* asserisce (1). « Egli è certo, che il Capitolo *Volentes* non elarga i gradi della successione, di cui non fa alcun motto »; così ora noi ricordiamo, che queste semplicissime parole *longius solito posse gaudere*, senza che alle seguenti si riferiscano, dimostrano apertissimamente, che fu da una parte elargato il tempo da poter possedersi il feudo, e dall'altra fu allontanato il termine della riversione.

« *Intuito servitiorum, quae dominis regibus Siciliae praedecessoribus nostris, et nobis devotione non modica contulerunt, et conferre poterunt in futurum*, Constitutiones *divi Augusti imperaoris Federici proavi nostri, per quas feudorum alienationes sunt inhibitae, corrigentes* ».

Le costituzioni dell'imperador Federigo, le quali proibiscono ogni alienazione di feudi, sono le seguenti. L'una. « Quicumque de regalibus nostris magnum vel parvum quid tenet nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra regalia pertinens alienare, donare, vel vendere ». E l'altra più distintamente. « Nullus comes, baro, vel miles, vel etiam quilibet alius, vel clericus res qualescumque nostro servitio obligatas, de quibus redditus, et servitia curiae nostrae debentur, quocumque alienationis titulo inter vivos, et in ultimis voluntatibus in alium pro parte vel in totum trasferre presumat, vel etiam commutare ». Queste sono le leggi corrette: e noi vedremo, che le parole del principe aragonese, per ciò che riguarda la proibizione di alienare il feudo intero, distruggono apertamente la sanzione dello Svevo.

« *Statuimus quod comes baro nobilis seu feudatarius quilibet feuda tenens a nostra curia, seu quamdam partem feudi absque permissione seu licentia celsitudinis nostrae feudum suum integre, seu quotam partem praedictam possit pignorare* vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo trasferre ».

Noi non concepiamo se poteva disporsi in una maniera più contraddittoria alla sveva costituzione il Capitolo aragonese: in guisachè quello che nella prima era apertamente proibito, fu nel secondo chiarissimamente e più ampiamente permesso e conceduto. Nè si possono escogitare espressioni più illimitate, più generali e più ampie per significarsi, che d'allora innanzi potean procedere nei feudi tutte le possibili vie di alienare, che possano in qualunque fondo privato, e libero ed allodiale immaginarsi. Imperciocchè il diritto comune non conosce altri mezzi di alienare se non se *vendere, pegnorare, donare, permutare in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quovis alienationis titulo trasferre*. Qual'era la ragione, per cui le antiche costituzioni proibivano di alienarsi alcuna cosa, che derivava dal demanio, ed era al regio servizio obbligata? Era certamente quella, che finito il periodico tempo, da chi potea possedersi, ritornasse al demanio. Se adunque tali leggi furono corrette, se tali leggi prescrivevano la riversione, se la correzione importa una nuova disposizione, dunque la riversione al fisco fu tolta.

Ed invero il principe svevo aveva proibito l'alienazione non solamente dell'intero feudo, ma ancora di una parte di esso, *pro parte vel in totum*. Il principe aragonese accordò che potea farsi l'alienazione, ma *feudo ipso integro, et indiviso permanente, in unam tantum eamdemque personam*. Adunque il Capitolo conservò la proibizione di potersi alienare alcuna parte del feudo, e provvide alla sua individuità, ed accordò nel tempo istesso, che potesse tutto ed intiero alienarsi. Ecco la ragione, per la quale ivi si pone la parola *corrigentes*, imperciocchè da una parte si trattenne qualche disposizione della costituzione sveva, e dall'altra furono interamente abolite, e tolte via le proibizioni, che riguardavano l'alienazione del feudo intero, e minacciavano la reversione. Si aggiunga a questo, che il capitolo dopo aver dato tutte le possibili facoltà di alienare tra i vivi, soggiunge: « et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quovis alienationis titulo

(1) Loc. cit., pag. 23.

trasferre ». Questa facoltà è illimitata, ed è generale, e nel Capitolo non vi ha restrizion di persone. Può egli accadere, che il feudo sia arrivato all'ultimo successibile, e ponghismo per ipotesi che lo possieda il trinepote de' collaterali. In questo stato di cose per l'anzidetto Capitolo *potest in ultimis voluntatibus relinquere*, *seu legare*, *et quovis alienationis titulo trasferre*. È adunque l'alienabilità conceduta oltra i gradi, perchè siamo in un caso, ove si può alienare secondo la lettera del capitolo, e dove sono evacuati tutti i gradi successibili. Si fa dunque una manifesta violenza alla chiara e letterale disposizione del Capitolo, quando si pretende, che l'alienazione fu soltanto *infra gradus* permessa. E veramente se voglia con dritto occhio riguardarsi allo spirito del Capitolo, sarà manifesto, che il beneficio di una tal legge non rimirò direttamente, che l'ultimo della linea successibile. Imperciocchè gli altri vi sono chiamati o dalle leggi feudali, o dalla legge del feudo, e da questa possono essere proibiti di alienare in pregiudizio de' chiamati. Adunque non riguardò il Capitolo, che colui, il quale arrivato al punto di essersi apossata la linea successibile, può con ogni maniera di alienazione disporre del feudo, e questo punto è oltra dei gradi. Che se voglia adottarsi la ipotesi del *consultore*, il Capitolo sarebbe elusorio, inoperativo, e senza alcun'effetto.

E perchè chiarissimamente apparisca, che egli ha voluto infelicissimamente inviluppar la materia, è da soggiungersi a questo luogo, ch'egli afferma più volte (1): « avere il Capitolo permesso di disporre del feudo, ma non avere elargato i gradi della successione ». Ciò è vero in quel senso, che il Capitolo non assegnò altro grado al di là del settimo, e che i gradi restarono nello stato del Capitolo *Si aliquem*, nè furono a questo riguardo elargati. Nè il Capitolo *Volentes* dee riferirsi al Capitolo *Si aliquem* nel senso che il Capitolo *Si aliquem* si può riferire alla Costituzione *ut de successionibus*. Ma ove si rifletta, che quando prima potea solamente possedersi d'alcuno un feudo, o perchè si trovava ne' gradi successibili, e perchè l'avea immediatamente dal sovrano, ed il Capitolo ora abilita a potersi avere un feudo per qualunque maniera o di vendita, o di donazione, o legato, o testamento, egli è chiaro che il Capitolo elargò i gradi di succedere, o sia abilitò i Siciliani con infiniti altri mezzi, indipendenti e diversi dalle leggi, ove sono stabiliti i gradi, e senza la immediata concessione del principe, a potere entrare nel possesso dei feudi. Adunque il Capitolo *Volentes* non elargò i gradi di succedere, ma elargò in *infinitum* i mezzi di potersi avere il legittimo possesso di un feudo.

« *Ita quod mansem unum a die, quo ad notitiam nostram pervenerit, numerandum, feudum praedictum, vel quotam partem pro predicto non elegerimus emere, et pretium solvere, ut predicitur, venditio, valeat, et sit firma nunquam per nostram curiam in posterum infringenda* ».

Prima di queste parole aveva ordinato Federigo, che il feudo potesse trasferirsi in *unam tantum eamdemque personam*: aveva proibito, che potesse ciò farsi colle chiese, e con altri di simil fatta, ed imposto che nel caso di vendizione si pagasse, a lui la decima del prezzo. E con le parole ora addotte si volle ei riserbare il dritto di prelazione. E dichiarò, che, non avendo egli ciò fatto fra il termine di un mese; « venditio valeat, et sit firma nunquam in posterum per nostram curiam infringenda ». Queste parole secondo il loro naturale senso significano, che una volta il feudo venduto, l'atto della vedita dee valere in *perpetuum*, perchè *nunquam infringenda*; adunque fu tolto via il esso in questo aspetto di potere essere il feudo riversibile al fisco. Che se si ponga, che la facoltà di vendere fu conceduta *infra gradus*, che il compratore può possedere un tal feudo durante la vita, ed i gradi dell'alienante, ed estinti questi, il feudo ritorna al fisco, allora doveva esservi un caso, ed arrivarsi ad un termine, ove *venditio esse! per curiam infringenda*. Ma avendo stabilito Federigo, che *venditio valeat*, *et sit firma nunquam in posterum infringenda*, stabilì nel tempo istesso una facoltà di vendere non ipotetica, nè eventuale, nè condizionata, ma perpetua, ed assoluta, ed

(1) *Rimostranza* del cons. Simonetti, pag. 19 e 23.

immancabile, perchè ei volle che mai, ed in appresso, ed in niun conto *nunquam in posterum* potessero svilupparsi i dritti del fisco.

« *In his tamen, et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotas feudorum servitiis, et integris juribus nostras curiae semper salvis, in feudo ipso indiviso, et integro perdurante* ».

Sopra queste parole si appoggia la fondamentale ragione dei Simonetti, e su di essa poi forma il suo sistema ed i suoi raziocinii. « Non può cadere in dubbio, dice egli, che tra i dritti spettanti al fisco principalmente vi abbia quello della riversione in mancanza di successori in grado. Ma tutti i dritti del fisco restarono illesi e riserbati; dunque, ove mancano successori in grado, dee il feudo ritornare al fisco ». Egli è incontrastabile, che se il fisco ne' feudi non riconosce altro dritto, che questo, non solamente procederebbe una tal ragione, ma noi ancora osiamo di assicurare, che una tal legge non sarebbe stata certamente fatta. Imperciocchè niuno di sana mente, non che il sapientissimo legislatore, avrebbe da un lato conceduto, quello, che proibiva dall'altro. Ma se nei feudi vi hanno molti e varii altri dritti che convengono al fisco, e cui noi sopra abbiamo riferito, allora manca la ragione del Simonetti, ed è chiara la intelligenza della legge. E veramente egli è una regola di buon senso, che non può sentirsi una riserba contraria alla disposizione, che la renderebbe elusoria, *contraria facto*. Or se la disposizione, ed il fatto si è, che si possano i feudi vendere, donare, pignorare, permutare, *in ultimis voluntatibus relinquere et quovis alienationis titulo trasferre*, se i feudatarii possono *feudis longius solito gaudere*, se la vendizione *nunquam in posterum per curiam est infringenda*, e se era dritto del fisco, che i feudi non poteane vendersi, ed in ogni maniera alienarsi, dunque la riserba de' dritti fiscali nel Capitolo non può mai comprendere quel dritto, di cui il principe si è in una forma tanto ampia, e così solennemente spogliato. In manierachè prima del Capitolo era uno de' dritti la riversibilità dei feudi al fisco per varie ragioni. Col Capitolo questa riversibilità in riguardo alla sola proibizione di alienare fu tolta via. Dunque nel Capitolo di altri dritti fiscali riserbati dovette farsi parola, che di quello, il quale aboli espressamente l'anzidetto Capitolo. Adunque l'argomentare dalla riserba de' dritti fiscali alla riversibilità dei feudi al fisco, è da un lato non voler capir la chiarissima disposizione della legge, e dall'altro il supporre per certo ciò ch'è in questione, e tutto il raziocinio del Simonetti è appoggiato sopra una petizion di principio.

Poste le quali cose non vogliamo ora dire di lui ciò, ch' egli a questo luogo di altri disse. « Che chi discorre in tal fatta o non ha letto il Capitolo, o non lo ha capito, o parla di mala fede (1) ». Ma ci permetta di fargli osservare, che chi vuole direttamente intendere una tal legge, bisogna che si spogli delle comuni teorie feudali, e delle peculiari del regno di Napoli, ove la estensione de' gradi successibili, è più limitata, e dove ogni sorta di alienazione è proibità. Ma il nostro regno si governa di altre leggi, e lo stesso Simonetti confessa, che il *dritto feudale siculo* si costituisce dall'anzidetto Capitolo (2).

Dalla sinora addotta, e semplice, e piana, e letterale interpetrazione dello stesso egli si argomenta assai manifestamente, che se prima di una tal legge i feudi erano inalienabili, da indi in poi hanno i feudatarii acquistata la facoltà di alienarli. Se prima i feudi per la proibita alienazione, erano riversibili al fisco, ora per la conceduta alienabilità si son posti in commercio tra i privati. Se i feudi per loro natura erano inalienabili, ora perchè alienabili, si è mutata la loro natura. Se prima vi avea una infinita differenza tra i fondi allodiali e feudali, ora perchè in riguardo alla loro inalienabilità si è mutata la natura di questi, in questo rapporto i feudi hanno vestita l'indole e la natura di allodio. E se per dritto comune feudale per eredi s' intendevano gli eredi del sangue, ora nei feudi siciliani anche gli estranei si possono aver come eredi. A tante e tali proposizioni il *consultore* arde di zelo, e tuona, ed inculca più volte. « Che in niuna delle leggi del regno si vede stabilito che

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 14.

(2) Loc. cit., pag. 15.

in materia feudale sotto la parola *eredi* s'includano anche gli estranei (1) », — « il diritto feudale siculo non ha fatto la strana metamorfosi di trasnaturare i feudi con farli divenire allodii (2) » — « la facoltà di alienare non altera, nè muta la natura del feudi (3) » — « illegalissima e capricciosa è la massima di essere qui i feudi divenuti come allodii (4) », e giudica egli, « che gran fomento ne' tempi nostri ha dato a tale errore l'arcivescovo Testa (5) ».

Tutte queste proposizioni decisive e dogmatiche, senza essere nè dimostrate, nè sopra alcun principio della legislazione siciliana fondate, ma sopra le comuni teorie feudali in questo regno inapplicabili, cadono apertamente con la sola interpetrazione della lettera del Capitolo. Ma noi vogliamo ora dimostrare, che non è stata differente la intelligenza, che ne han data i comentatori ed i feudisti, e che le parole del Testa sono conformi alla unanime tradizione ed all'universale consenso del foro. Perno, il quale secondo il consultore non ostante la oscurità de' tempi dimostra di aver capita la materia (6). « Successive inclytus rex Federicus tertius juonior filius regis Petri condidit illud *benedictum* Capitulum *Volentes*, quo voluit corrigende costitutiones divi augusti imperatoris Friderici proavi sui, quae alienationem feudorum prohibebant, quod quilibet feudatarius potuisset vendere, donare, permutare etc. Et cum alienatio feudorum antea fuisset contra naturam feudorum, ex quo erat omnino prohibita, hodie, posse alienari effectum est de natura feudorum (7) ». Ed al proposito della parola *eredi:* « est novissimum jus Capituli *Volentes*, quod naturam feudorum facit alienabilem, et sic essa trasmissibilem ad extraneos. Ideo verbum heredes post conditum dictum Capitulum, vel a tempore conditi dicti Capituli capiet et erit capax eredum extraneorum (8) ». E che i feudi debbono considerarsi alla maniera degli allodii. « Hodie cum transire possit feudum ad quoscumque etiam extraneo, largato jure, et natura feudi, quia effectum est transibile ad extraneos...ultimo plenissima elargatum est hodie per Capitulum *Volentes* (verbum heres) ut omnes etiam extraneos includat sui natura. Et sic reducta est natura feudorum hodie quoad intelligentiam verbi heredis, et quoad alienationem, ut sit transibile ad quoscumque, ut cetera bona *burgensatica*, *et paganica*, idest, sicut *cetera bona paganica*. Et sic reducta ad *naturam regularem;* et comunem *aliarum rerum quarumcumque*, et hoc per dictum Capitulum *Volentes* ». E più sotto. « Et ideo cum per Capitulum *Volentes* feuda indistincte sint facta alienabilia in extraneos personas, et sic sit nova natura introducta in feudis, merito per conveniens heredis nomen conveniet hodie naturae feudali per dictum Capitulum, ergo hodie quodlibet feudum ab ea tempore Capituli *Volentes* presumitur hereditarium, et hoc omnes comuniter tenentes hodie (9) ».

L'uniformità di questo stile con la postilla dell'arcivescovo Ubertino de Marinis dimostra la sua autenticità, ed è quella riferita dal *consultore* (10). « Hoc Capitulum *Volentes* efficit, seu dat formam feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus, reducuntur enim ad instar bonorum burgensaticorum ». Bernardo De Medico, parlando della prima forma di concessione, dice, « che per lo Capitolo *Volentes* gli eredi comprendono ancora gli estranei (11) ». Blasco Lanza in un suo *Consiglio*. « Una tantum est differentia inter jus comune feudorum, et jus regni. Nam de jure comuni feudorum, verbum heredibus intelligebatur de heredibus sanguinis, nam feuda non trasmittebantur ad extraneos, et ibi in materia non trasmissibili ad extraneos, primus heres intelligitur da herede sanguinis. De jure autem regni, ex quo per Capitulu *Volentes* feudi *natura est mutata*, ut feuda sint alienabilia, et trasmissibilia etiam ad extraneos heredes *secundum intellectum patrum nostrum* verbum heres stat proprie, et omnes heredes comprehendit (12) ». Il Cannezio dopo aver dimostrato, che i feudi per

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag 26.
(2) Loc. cit., pag. 15.
(3) Loc. cit., pag. 26.
(4) Loc. cit., pag. 32.
(5) Loc. cit., pag. 14.
(6) Loc. cit., pag. 25.
(7) Consig. VIII, pag. 11, col. 4.
(8) Cons. VI, pag. 8, col. 4. Vid. quoque GREGORIO *Vol. unico* in Capitolo *Volentes*, pagina 46, collezione 2.
(9) Consig. VIII, pag. 12, col. 1, e 2.
(10) *Rimostranza*, pag. 14.
(11) Super Cap. *Volentes*, pag. 50, col. 3.
(12) *Selecta diversorum illustrium, sapientissimorumque Siculorum*. Panormi 1627, Cons. 1, numero 61 a 62, pag. 7.

Digitized by Google

le costituzioni di Federigo lo Svevo erano di lor natura inalienabili, soggiunge; « merito iisdem legibus quilibet cognoscere potest, quod concesso feudo simpliciter absque alio pacto alterante naturam feudi, quod tale feudum non potest alienari, cum sit ist haec propria natura feudi, quia leges feudales talem naturam feudis iodiderunt. Quam *naturam* Federicus auctor hujus legis (Capitolo *Volentes) penitus delevit*, *et abrogavit*, *et statuit*, ut feuda possint alienari. Indidit ergo diversam naturam feudis, ideoque consequitur, quod statim concesso feudo in regno, alio non apparente, ingerit se natura nova tradita feudis, quod possit alienari feudum. *Hinc ille voces*, quod in *regno est immutata natura feudorum*, ut dicit Pernus, *Cons. VIII*, et ceteri sequuntur, quod intelligas tu, quod est immutata natura feudorum circa alienationem tantum per hanc legem: nam cetera non innovat haec lex, et iste est verus, sincerus, et germanus intellectus istius legis (1) ». Ed altrove. « Cum ergo in allaudiis non prohibeatur fidei commissum, immo permittatur, cur non idem statuatur in feudis, quorum *natura redacta est ad instar allaudialium* quoad alienationem, servata tamen forma ipsius Capituli *Volentes* cum nulla ratio diversitatis statui potest? et quod circa alienationem feudorum, sint ipsa *feuda redacta ad instar allaudialium* tenent omnes Siculi scribentes super Capitulum *Volentes* (2) ». E circa la intelligenza della parola *heredes*. « Et haec procedunt stante dispositione consuetudinum feudorum, quibus verbum heres intelligitur de descendentibus, et non de extraneis. At stante nova dispositione istius legis (Capitolo *Volentes*) dicunt omnes Siculi tam commentantes, quam consulentes, et allegantes, quod verbum heres stat proprie, et comprehendit quemlibet heredem etiam extraneum, et successorem particularem extraneum. Pernus, Aloisius, et nemo dissentio ab ista interpetrazione, quem ero viderim (3) ». Il Ceraetto è della stessa opinione del Cannezio e degli altri scrittori che abbiamo allegati, in riguardo ai feudi da considerarsi come allodii (4), ed a proposito della parola *eredi*. « Licet verbum heredibus in regno ex dispositione Capituli *Volentes* comprehendat etiam extraneos, quidquid sit de jure comuni feudorum etc. (5) ». Cumia nei suoi prolegomeni al Capitolo *Si aliquem*. « Modo uti diximus feuda ita alienabilia facta sunt, *sicut et ipsa burgensatica sunt*, per dictum Capitulum *Volentes*, dummodo in aeque dignam personam, et totum non pars feudi alienatur (6) ». Ed altrove. « Secus est in hoc regno per Capitulum *Volentes*, quod dictio heredibus indubitanter complectitur etiam extraneos, si quidem natura feudorum est mutata (7) ». Il Cutelli, il quale al giudizio del Simonetti, è uno dei migliori e più accreditati scrittori legali (8). « Cum ergo in hoc regno per Capitulum *Volentes* feuda quo ad regis prejudicium spectat pro allodialibus habeantur citra divisionem soluta ei decima parte pretii etc. (9) ». Intrigliolo, *De feudis*; « Per Capitulum *Volentes* in regno feuda redacta sunt ad instar *allodialium* respectu alienationis (10) ». Giurba, *De successione feudis*. « Feuda omnia in hoc Siciliae regno effecta sunt alienabilia *allodialium* instar tum inter vivos tum in ultima voluntate absque alia viventis regis licentia (11) ». E perchè finalmente si veda ch' egli è evidente carattere de' feudi di Sicilia la loro naturale alienabilità, noi qui riferiremo alcuni giureconsulti napolitani, i quali hanno chiarissimamente assicurato, che per *jus feudale siculo*, e per lo Capitolo *Volentes* la parola di *eredi* comprende ogni sorta di estranei. Lo stesso Camerario, su di cui tanto si appoggia il Simonetti, confessa. « Quamquam in regno neapolitano appellatione heredis dumtaxat venit frater, in regno Siciliae intelligitur de omni herede, quia totis potestas in alienando per hoc Capitulum a lege concesso est, quod pauci penetrant, consuetudini hac tribuentes (12) ». E nelle *Decisioni napolitane*. « Aut querimus respectu status Colisani, et bonorum feudalium existentium extra istud

(1) In Cap. *Volentes*, pag. 6, n. 9.
(2) Ibid., pag. 13, n. 43.
(3) Ibid., pag. 47, n. 26.
(4) Cons. X, num. 13.
(5) Cons. V. fog. 22, num. 2.
(6) Praelud., pag. 37, n. 225.
(7) Ibid., pag. 48, n. 287.
(8) *Rimostranza*, pag. 10.
(9) Decis., Orat. XI, pag. 241.
(10) Decis. XV, pag. 54, n. 10.
(11) Praelud. VI, pag. 64, n. 32.
(12) In responso ad fiscum post Cannetium, pagina 308.

regnum: sed in regno Siciliae, ultra, et pariter assisteetia competit, et debet fieri adjudicatio, etiam quod nullus super obligatione dictorum bonorum fuerit prestitus asseosus, stante dispositione Capituli *Volentes* illius regni, quo jure *feuda sunt effecta alienabilia etiam personis extransis*, et ideo veraiculus heres de quocumque herede etiam extraneo intelligitur, quia subjecta materia, licet feudalis, hodie virtute dicti capituli patitur, ut appreheedat eos, ad quos feudum alias transire noe poterat (1) ».

Posta ora la chiarissima intelligenza della legge, e l'uniforme consenso de' comentatori, egli è incoetrastabile, che per *dritto feudale siciliano* la natura de' feudi si è mutata, che i feudi per la loro alieeabilità si debbono considerare come allodii, e che la parola di *eredi* comprende ancora gli estranei. Cose tutte ripugeaoti al comuoe ed antico dritto feudale, ed ora coeveeieote al feudi siciliaei per lo Capitolo *Volentes*: in maeierachè egli è stabilito come ue priecipio fondameetale del nostro dritto ,, che i feudi considerati come i feudi, ed avuto riguardo alla loro natura, soeo in qualsivoglia maniera alieeabili. E chiuequo certameete dee meravigliarsi, come su questo articolo abbia osato il Simonetti assumere ue toeo taoto legislativo e dogmatico, e sopra le teorie geeerali abbia deciso, che la *massima di esser qui i feudi dicenuti come allodii è capricciosa ed illegale, e che non vi ha legga nel regno, per la quale tra gli eredi si possano ancora comprender gli estranei*. La massima che i feudi son divenuti come allodii, è tirata apertameete dal Capitolo, ove ee'feudi si concedono tutte quelle maeiere di alienazioee, che son conveeienti agli allodii. E dalla chiara disposizione del Capitolo haneo uniformemente dedotta questa massima tutti quaeti sono i feudiati di Sicilia. La legge del regno, la quale tra gli eredi comprende aecora gli estraeei, è l'anzidetto Capitolo, e eoe vi ha scrittore siciliano, che da questo Capitolo non abbia dedotta questa euova intelligenza della parola *eredi*, e non v'ieciuda gli estranei. Prima che il *consultore* decidesse tanto dittatoriamente, egli era eecessario studiare posatameete i eostri scrittori, osservarne il comuee coesenso, e studiare la nostra legislazione. E si saria ben guardato di violeetare la lettera della legge, e di rovesciare con ue colpo di penna, e fidato soltanto nella sua infallibilità l' unanime, antica ed universale tradizione del foro.

A qual fine la tempesta sodò a rovesciare sopra il solo areivescovo Testa? Egli avea detto solamente. « Ex hac lege, qua factum est et feuda quoad hoc attinet allodii ut vocaot naturam induerent, feudorum successio patet non solum omeibus ex latere conjunctis, in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis ». Ma queste parole non soeo che le parole del De Marinis, del Perno, del Lanza, del Cumia, del Caenezio, del Cutelli, del Corsetto, e di altri, in somma la voce del Testa non è che l'eco di tutto il foro di Sicilia. E quando si volea impunemente calunniar Testa, egli era necessario prima bruciar il Capitolo, e poi tutte le memorie del nostro foro, ed i libri dei nostri feudisti. Ma pure a spese del Testa, ed a spese delle eostre leggi il Simonetti voleva essere *Dittatore delle Finanze*.

DISSERTAZIONE IV.

Comechè dalle addotte dimostrazioni sia chiaro, che nella pubblica ragion feudale siciliana i feudi sono di loro eatura alieeabili e di essi sian capaci gli estranei, pure in alcuei casi particolari, e sotto alcnee condizioni uea tale alienazione è proibita, e ciò dipende massimameete dalla volontà del prineipe, quaodo egli il feudo concede. Ossia egli è ora necessario il trattare delle forme do' feudi, e vedremo quanto in esse vi sia interessata la priecipale quistioee; che ora si agita.

È teorema incontrastabile presso tutti gli scrittori di tali materie, che la forma oei feudi non è altro, che la legge secondo la quale debba ie essi suecedersi. E veramente nell'atto che la beeigeità del principe concede un feudo ad un vassallo, si fa tra ambidue ue coetratto, che riguarda la maniera e la legge come debba da questi possedersi, e questa nel dritto feudale siculo si chiama legge, e forma d'investitura. Siceome questa legge di succedere nel feudo è variabile a misura della volontà del sovrano, che voglia di una qualche maniera determiearla, e secondo le diverse persone, che voglia abilitare, ognuno vede, che essa appartiene alla modalità; e non già alla sostanza e natura

(1) Grammatic. Decisioe., Decis. 103, n. 125.

Digitized by Google

del feudo. Imperciocchè la forma non ha riguardo, che al tale particolare feudo, che nella data maniera si concede. Tante adunque e diverse possono essere le forme, colle quali si possa nel feudo succedere, quante ne voglia a suo talento il principe concedente prescrivere.

Pria del Capitolo *Volentes* nel nostro regno, siccome era determinata e specificata la classe delle persone, cui il feudo potea successivamente passare, specialmente ne'collaterali per la costituzione di Federigo ed il Capitolo di Giacomo, così qualunque fosse stata l' espressione, per la quale erano invitati nella concessione a succedere, non potea di altre persone sentirsi, che di quelle, che venivano dal Capitolo abilitati. Quindi la parola di *eredi* nella comune ragion feudale non significando, che i soli eredi del sangue, perciò poteansi solamente succedere i figli, ed i discendenti del feudatario, ed i collaterali dalle suddette leggi abilitate. Nè altra differenza poteva allora considerarsi, che nella diversa successione secondo il diritto dei Longobardi e de' Franchi.

Dopo il Capitolo *Volentes* come si diede ai feudi un' altra natura, e fu mutata la primitiva indole loro, così una nuova disciplina riguardo alle successioni venne ad introdursi, ed in diverso aspetto vennero quelli a ravvicinarsi. Imperciocchè la parola *eredi* divenne un vocabolo, il quale non riguardava solamente gli eredi del sangue, ma anche vi comprendeva gli estranei. E siccome la facoltà di alienare i feudi e la natura di esser questi alienabili divenne un carattere di feudi siciliani, così l' esercizio di questa facoltà fu l' oggetto dell' esame dei giureconsulti e delle contese del foro, in quali circostanze, e quando, ed in quali persone potea farsi. Il che potea aver solamente luogo in riguardo alla forma, secondo la quale fosse il feudo conceduto. Poichè quantunque esso sia di sua natura alienabile, pure è certo, che può dal principe concedersi sotto una condizione o una legge di gravame, onde se ne sia vietata l' alienazione ad un possessore, ed imposto che ad altri lo restituisse. Nel modo istesso delle cose soggette a fedecommesso, che possono d' alcuno possedersi sotto la condizione, ed il gravame di un certo dato numero di persone, che a succedervi siano invitate. Questa è la teoria del fondamento della distinzione delle varie forme dei feudi di Sicilia. Ma egli è da avvertirsi a questo luogo, che due questioni distinte, e due aspetti diversi, coi quali può questa materia ravvisarsi, non si debbono tra di loro confondere.

Altro è l' esaminare se sia proibito il feudatario, malgrado il Capitolo *Volentes*, ad alienare il feudo in riguardo a coloro, che dopo lui sono invitati, e riguardo ai quali è gravato a restituirlo, altro è esaminare riguardo al fisco, ch'è il concedente, se debba a lui ritornare. Non altrimenti che diversa sarebbe una questione in rapporto a beni indifferenti, che siano a fedecommesso particolare soggetti, se possa il possessore in riguardo al successore alienarli, e se spirato nell' ultimo il gravame, debbano al testatore, o ai suoi eredi ritornare. E siccome su dei fondi di tal natura si dice, che non possono alienarsi *spreta lege fidei commissi*, non ne siegue, che al patrimonio del dispositore debbano restituirsi; così dicendosi dei feudi, che non si possono alienare *forma repugnante*, non ne siegue che debbano al fisco ritornare.

Premessa la quale distinzione, che deve accompagnare l' esame della materia, egli è necessario che si accenni quante forme si possono considerare nei feudi.

Gli scrittori delle cose feudali allevati nella filosofia scolastica, che si nutriva di distinzioni e di parole, non si stancano mai a dividere ed a suddividere, e varie e moltiplici forme assegnano ai feudi. Pure le più generali, che le altre comprendono, e che sono le più usitate nelle concessioni, e ne' diplomi feudali, sono tre. La prima è quella, che non parla de' soli eredi e successori del concessionario. *Pro te tuisque heredibus. Pro te tuisque heredibus, et successoribus*. E si chiama *larga ed ereditaria*. La seconda è quella, che al carattere di erede indifferente aggiunge quello del sangue; oppure la condizione di vivere secondo la legge dei Franchi. *Pro te tuisque heredibus, et successoribus de tuo corpore legitime descendentibus pro te tuisque heredibus ita quod vivitis jure Francorum*. E si chiama forma *mista*. La terza finalmente è quella, che lega il concessionario non meno alle certe e determinate persone, cui debba il feudo pervenire, che all' ordine e al modo di possederlo. *Pro te tuisque heredibus de tuo corpore legitime descendentibus. Pro te tuisque he-*

redibus de suo corpore legitime descendentibus, ita quod vivatis jure Francorum. E questa è la forma *stretta* e *pazionata*.

Delle altre forme non vogliamo noi qui far parola, essendo o fuori della questione, o potendosi ad una classe delle addotte riferire. Per altro noi non facciamo un trattato di feudi.

Adunque di ognuna di esse ora favelleremo: e contentandoci di fare gli storici, osserveremo quali siano state le opinioni degli scrittori e de' giureconsulti, e dove mai abbiamo creduta lecita o proibita l'alienazione dei feudi sì in rapporto ai chiamati, che al fisco.

I più antichi feudisti, piena la testa de' comuni comentatori delle antiche glosse, e delle istituzioni di Andrea d'Isernia, e prevenuti da quel principio, che mentre il Capitolo *Volentes* aveva fatta una grazia ad alcuni, non doveva intendersi in pregiudizio degli altri, adottarono una massima generalissima, che non si poteva in qualsivoglia feudo pregiudicare agli agnati. Quindi non fatta alcuna distinzione di forme, reodevano inutile ed inefficace il Capitolo: nè valeva che la concessione fatta si fosse *pro heredibus quibuscumque* per poterne che tra i figli il feudatario disporre; nè in altra maniera secondo costoro poteva esercitarsi il Capitolo, se non se dall'ultimo, cui non restando eredi di sangue, mancava l'obbligo di doverli necessariamente chiamare. Di questo parere furono Giovanni Ansalone, Bernardo Platamone e Pietro Sardella, dei quali fa menzione il Perno (1). Noi le vicende ed i progressi di questa opinione vogliamo descriverli con le parole del medesimo Perno; il quale dopo di aver rapportato tale parere degli antichi, soggiunge: « Et secundum hunc vetustiorem intellectum judicatum fuit in quaestione Ciminnae et aliis multis, et ita etiam judicatum fuisset in causa Vicari, quo tempore veni de studio, nisi dominus infans Joannes (il quale fu vicerè nel 1416) qui nunc est rex Navarrae ad se trahens causam aliter judicasset. Et hoc secundum alium moderniorem intellectum, quem in precedentibus consiliis, et questionibus sum tandem sequutus. Verum et hoc hodie jure utimur omnes. Est ergo hic secundus intellectus Capituli *Volentes*, quod ubi est feudum concessum pro te et heredibus in perpetuum, non addita forma de legitimo corpore descendentibus, quod etiam in prejudicium agnatorum per dictum Capitulum *Volentes* concessa sit alienatio (2)». E nel *Consiglio VII* riferisce egli la ragione, per la quale allora si stabilì questo nuovo sistema, che ne' feudi di forma larga era ancor lecito pregiudicare ai chiamati. « Si feudum est hereditarium, si pro te et heredibus in perpetuum, procul dubio potest tale feudum alienari per Capitulum *Volentes* secundum novum et verum intellectum, quem etiam dat idem rex Federicus tertius auctor illius Capituli prout declarat in quodam suo privilegio grassuliati, et secundum hunc intellectum judicavit dominus infans Joannes in causa Vicari, quae sententia licet apparuisset tunc injusta, tamen postea comperto dicto privilegio apparuit, et apparet justa (3)». In maniera che attesta lo stesso Perno nel *Consiglio* IV, che secondo questi principii si regolavano i tribunali del regno. « Si feudum in forma larga, comprehendatur in dispositione Capituli *Volentes* per praedicta, et sic possit ad extraneos transire. Et hoc jure utimur in magna curia hujus regni (4)». E veramente divenne così autorizzata, e parve tanto certa questa teoria in quel secolo, che lo stesso austerissimo Bernardo de Medico la propone come teorema indubitato. Parlando egli della successione *ex testamento* nella prima forma scrive. « Item cum conceditur feudum sibi et heredibus et successoribus, tunc etiam filios habens per Capitulum *Volentes* potest etiam extraneo heredi acque idoneo relinquere feudum omnibus filiis exclusi (5) ».

Nei tempi di appresso non si pensò altrimenti, nè fu più lecito il dubitar circa una tal facoltà ne' feudi di forma larga. Il Cannezio avendo stabilito, che circa l'alienazione *immutata est natura feudorum*, soggiunge. « Et iste est verus, sincerus, et germanus intellectus istius legis, qui cum sit clarus, apertus, ac dilucidus, tamen mirum in modum ab antiquis nostris fuit lancinatus, confortus, ac sauciatus. Nam quid attinebat per annos duodecim, non dico, dubitare, quinimmo tenere

(1) Consig. VI, pag. 8, col 2.
(2) Ibid., pag. 7, col. 3.
(3) Consig. VII, pag. 9, col. 3.
(4) Consig. IV, pag. 5 col. 3.
(5) In Cap. *Volentes*, cdit. cit., pag. 50, col. 3.

pro prejudicata opinione, quod ista lex non praejudicabat agnatis, arguentes, quod in alienatione feudi antiqui debebat intercedere duplex consensus et principis, et agnatorum. Ideoque cum per istam legem censeatur introductus solum consensu principis, similrum si nullum praejudicium patiebatur agnati, quibus numquam censetur princeps velle praejudicare. Et hac ratione, et aliis ejusdem farinae restringebatur lex ista procedere in feudo novo, et secundum han opinionem fuit judicatum in causa Ciminnae. Et iterum esset erroeee judicatum in causa Vicari ni infans Joaeeca tunc vicerex aliter judicasset, et juste, graviter reclamantibus judicibus, et toto collegio doctorum; qui deperdite hallucinabantur: et numquam acquievissent, ni vidissent duo privilogia regia Federici, auctoria legis, in quibus dabatur intellectus huic legi, et tunc ceperunt cogitare quod per istam legem non prestabatur consensus, sed immutabatur natura feudorum, ideoque non poterat considerari praejudicium agnatorum, nec heredum, quorum eullum est nec poteat considerari praejudicium.... Merito obtinuit vera ed indubitata opinio, quod textus iste procedat indistincte quoad alieostionem feudorum, quorum est immutata natura circa alicestionem, et omnibus prsejudicat nisi quibus ex pacto acquisitoris, et principis providentia deberetur feudum (1)». In somma eon è stata altra la filosofia di questa maniera di pensare, ch' essendo i feudi per lo Capitolo *Volentes* alienabili, che per lo medesimo Capitolo la parola *eredi* comprendendo ancora gli estraeei, hanno conchiuso, che ne' feudi *pro te et heredibus*, colui è l'erede, che dal testatore si vuole a suo arbitrio istituire. In manierachè la facoltà di alienare è illimitata, perchè ne' feudi in questo tenore concessi la forma non ripugna. Ed egli si può franchissimamente asserire, che questa teoria diveene il sistema di tutto il foro e di tutt' i tempi sino al dì d'oggi. E noi ci togliamo la peoea, e risparmiamo al lettore il fastidio di veder citati ioutilmente autori, imperciocchè in ogni, e qualsivoglia libro che si apra si osserva proposto come certo e dogmatico, che nei feudi di forma larga non vi ha alcuno impedimeoto oè di agnati, nè di fisco, che si possano essi in qualueque persona alienare. E noi non possiamo che meravigliarci come il Simonetti abbia potuto proporre un tal sentimento come peculiare opinione del Perno (2), quando è il sentimento di tutti i feudisti del regno. E noi lo provochiamo a produrci un solo autore, il quale non abbia detto che quando la Investitura è concepita *pro is et heredibus*, o sia nella forma larga, non sia il feudo in ogni maniera alienabile.

Tiene a questi priecipii, e dalle addotte teorie s'illustra ue altro sentimento, che il feudo di cui non apparisce forma, debba presumersi ereditario. Perno fu di questo parere, e la gran corte de' suoi tempi regolavasi secondo questa massima, attesta egli nel *Cons. IV* (3). E nel *Consiglio* VIII chiarissimamente dice. « Et ideo cum per Capitulum *Volentes* feuda iediatincte sint facta alieeabilia in extraneos, et sic sit nova natura introducta in feudis, merito per coeveniens heredis nomen conveniet hodie naturae feudali per dictum Capitulum. Ergo hodie quodlibet feudum ab eo tempore Capituli *Volentes* praesumitur hereditarium. Et hoc omnes comueiter tenent hodie (4)». La stessa opinioee essere stata abbracciata da molti aetichi autori, riferisce il Cumia, e tra questi vi furono Adamo Asmondo, Gualtieri di Pateреò, Giovan Luigi Settimo: e la ragione di costoro era assai filosofica. « Quia statutum secundum eaturalia juris, et non secundum pacta, quae sunt accideetalia, interpetrari debet (5)». Il progresso di ue tale sentimento lo abbiamo noi da Blasco Lanza, il quale scrive, « feudum simpliciter concessum, vel praescriptum, quod dicitur informe, in regno ietelligebatur hereditarium, et erat alienabile per Capitulum *Volentes* secundum peritos regni tam super interpetratione dicti Capituli, quam in consiliis, et ista omnia suet verissima et indubitata ante Capitulum regis Alphoosi. Supervenit exiedo rex Alphoesus etc. ». E dopo aver detto che per lo Capitolo 456, ad istanza del regno fu determinato, che coloro che eon aveaeo privilegi de' loro feudi, si sentisse essere a loro coeceduti *pro se et heredibus de suo corpore legitime descendentibus, ita tamen quod vivant jure Franco-*

(1) In Cap. *Volentes*, pag. 6, num. 11 et seg.
(2) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 27.
(3) Pag. 5, col. 13.
(4) Pag. 12, col. 2.
(5) In Cap. *Si aliquem*, pag. 334, n. 114.

Digitized by Google

rum, soggiunge. « Circa quae primo est advertendum, quod Capitulum non loquatur de feudis, quae post Capitulum sempiterne concederentur, vel prescriberentur, cum de his in Capitulo sit omissum, sed tantum loquitur de feuda tenentibus tempore Capituli sine privilegiis, et forma, ergo staretur dispositioni juris: immo etiam non comprehendit habentes feuda tempore Capituli, de quibus habarent privilegia, licet in privilegiis essent simpliciter concessa, quia tunc forma talium feudorum esset a juris dispositione subintellecta (1) ». Il de Gregorio non si allontana dal sentimento di Blasco Lanza, e parlando del suddetto Capitolo di Alfonso, dice, che esso procede: « in concessionibus feudorum factis ante dictum *Capitulum*, quod respicit praeteritas concessiones tantum: in concessionibus vero factis, et faciendis post Capitulum praedictum in quibus non apparet forma concessionis expressa, stabimus dispositioni juris comunis Capitulis *Volentes* (2) ». Il tempo ristretto non ci permette di percorrere su questo articolo le opinioni de' nostri giureconsulti. Ma noi dalle storie di essi vogliamo dedurne due conseguenze. Primo, che il Capitolo *Volentes* ha fatto tale violenza nello spirito de' nostri feudisti, che essi in forza di una tale legge generale, e che abbraccia, ed informa ogni qualsivoglia feudo, hanno detto, che quando di esso non apparisce forma di concessione, debba presumersi, ed aversi per ereditario. Secondo essere soggetto a profonde discussioni quello, che colla sua solita franchezza suppone il Simonetti, che il Capitolo addotto di Alfonso riguarda ogni sorta di feudo informe, che sia stato conceduto o prima o dopo dell' anzidetto Capitolo (3).

Dopo che noi abbiamo osservato, che niuna forma ripugna all' alienabilità del feudo ereditario, egli è ora da considerarsi la qualità de' feudi di forma mista. Vi ebbe una classe di giureconsulti ne' primi tempi della scuola feudale siciliana, che trattarono di deposito di tal sorta di feudi. Il famoso Gerardo Agliata, che fu dal re Alfonso, cui era carissimo, eletto protonotaro nel 1450; Adamo Asmondo, che fu più volte giudice della grande corte, e che nel 1433 con altri da presidenta del regno governò la Sicilia; Giacomo Chirco, che morì nel 1484, e fece il suo *Comentario sopra il Capitolo Volentes*, e fu più volte giudice della gran corte; Giacomo Bonanno, che fiorì in quei tempi; Giov. Battista Platamone, che fu presidente del regno ne'tempi di Alfonso: e Simone Vivacito, ch' era giudice della gran corte nel 1499, tutti ebbero per massima, che la clausola del dritto de' Franchi, » non restringit tenorem investiturae, sed dat modum vivendi »; e tutti fecero grandissimo conto dell'autorità di Blasco di Sant' Angelo, cui chiamò l' Agliata *excellentem Doctorem*, e *solemnis Doctor* fu anche detto dal Cannezio, comechè al suo parere contrario, e *clarum Doctorem* chiamollo Giacomo Bonanno (4). Ora quantunque noi degli anzidetti autori non abbiamo memoria alcuna, pure i di loro sentimenti con le ragioni loro sono riferite dal Cutelli e dal Cannezio (5).

La lettera del Capitolo, la chiara disposizione di ogni sorta di alienazione, la inclusione di ogni classe di feudi, di contadi, di baronie, e la sentenza dell' infante Giovanni nella causa di Vicari fecero tale sensazione ai sopraccitati giureconsulti, che credettero la clausola del dritto de' Franchi non dovere impedire la facoltà di alienare in pregiudizio di coloro, che sono nella investitura chiamati. Quindi distinsero gli effetti di essa nella successione intestata da quelli nel caso, che dal possessore del feudo si faccia disposizion dello stesso.

Nel primo caso come la successione intestata si dee regolare secondo la costituzione di Federigo ed il Capitolo *Si aliquem*, così in essa ha luogo la clausola del dritto dei Franchi voluta dalla legge nella intestata successione. E su questo articolo si è eccitata soltanto una questione, se l' anzidetta clausola s' introduce la prima volta solamente, oppure si perpetua nella linea del successore intestato, ciò che volgarmente dicesi introdursi la clausola *prima vice* (6).

(1) Consig. I, apud Luna, pag. 7, num. 64, et segu.
(2) De conc. feud., part. 3, quest. 4.
(3) *Rimostranza* del cons. Simonetti, pag. 26 e 27.
(4) Apud Cannetium, Cap. *Volentes*, pag. 54 e 55, n. 2, 9 e 21.
(5) Cutelli, Decis., tom. 2, pag. 177 — Cannetius, loc. cit.
(6) Perno, Cons. IV — Comia, loc. cit., voc. *Antiquis*, num. 139 — Cannezio e gli altri autori di cui si fa uso nelle giustificanti nella causa di Licodia, num. 176 e 194 dell' ediz. di Artale.

Digitized by Google

Nel secondo caso però della disposizione del possessore, eglino dissero, che siccome i feudi sono in gran parte alla suddetta forma soggetti, così non avendo il Capitolo tali feudi eccettuati, anzi avea espressamente parlato di contadi, i quali di lor natura vogliono avere, e quando non l' abbiano espressamente, debba in essi presumersi la clausola del dritto de' Franchi, dissero che tali feudi erano in ogni maniera alienabili, che non vi ripugnava la forma, e che se il Capitolo ai feudi di tale indole non si applicasse, sarebbe stato elusorio. Questo era il raziocinio di Blasco di Sant'Angelo, il quale asseriva, la clausola del dritto de' Franchi apposta al feudo ereditario non dover restringere la forma del feude, ma prescrivere l'ordine come debba possedersi. E soggiungeva: « quod Capitulum *Volentes* si aliter intelligeretur, esset inutile, quia omnia privilegia in isto regno habeant clausulam juris Francorum, *dicens* unqtiam ullum privilegium absque dicta clausula vidisse, eo maxime, quia tempore regis Jacobi, et Federici conditoris Capituli *Volentes* vivebatur in regno jure Francorum (1) ». E che perciò; « si aliter intelligeretur Capitulum *Volentes*, serviret de vento (2) ». Giacomo Bonanno fu dello stesso parere, e disse: « quod dicta clausola juris Francorum designat ordinem succedendi, non quod non possit alienari, tanquam illa clausula stringat feudum, nam stringit circa ordinem successionis: non quod non possit alienari in extraneum auctoritate hujus legis, verum quod extraneus ille debet servare talem ordinem primogeniturae ab intestato, *et subjungit* quod ista est veritas sicum celum est terra (3) ». Della stessa opinione furono i sopra allegati autori, per i quali era incontrastabile, secondo riferisce il Corsetto, « Clausulam juris Francorum non immutare naturam feudi, sed tantum dare modum vivendi, ut in quoscumque ambularet feudum, il secundum jus Francorum vivire deberent (4) ». In maniera che presso questi antichi feudisti aveva così invalso, che i feudi di forma mista non avevano niuna ripugnanza di forma perchè potessero alienarsi, quando ciò ammettevano in pregiudizio de' chiamati.

Il Perno, che visse in questi tempi, esaminò apposito nel *Consiglio VII*, come dovea intendersi un feudo conceduto *pro te et heredibus et successoribus tuis ita quod vivatis jure Francorum*. E scrive egli nel principio; « Et de hac forma cum verbis praecedentibus satis dubitabat dominus Ubertinus de Marinis, archiepiscopus panormitanus, quia videbatur includere contrarietatem, quod jus Francorum prohibet alienationem, forma pro heredibus, et successoribus concedit. Eo tempore non feceram hoc consilium, quia ostendissem, sicut alia mea, quae approbare consueverat (5) ». Ora egli dopo avere in tal *Consiglio* varie cose, ed in diverse vedute secondo il suo costume disputale, finalmente sul fine di esso scrive di una maniera assai chiara e filosofica: « Circa tamen questionem principalem in illa forma tibi et heredibus et successoribus, ita quod vivatur jure Francorum, invenio me etiam amplius considerasse, quod scilicet esset duplex concessionis modus, et erit ut ita dicam participium in grammatica. Ut in quantum dicit tibi et heredibus, et successoribus sit in larga forma concessio, et ex hoc tibi cuicumque, et extraneo veli relinquere. Quando cares filiis, tunc cessat dispositio juris Francorum, et obtinent praecedentis verba. Nec ille extraneos habebit servare formam juris Francorum, quia forma non obtinet in extraneis. Vel dicit quod obtinet ex pacto expresso. Sed certe pactum jure Francorum non dicitur de extranei, sed simpliciter et simpliciter de filiis dicitur. Sed hoc modo fieret praejudicium domino directo, et cjus providentiae, quia voluit, et ita concedit sub forma juris Francorum. Et si illa non cadit in primo concessionario quia caret filiis, saltem habeat locum in secundo, et omni alio successore, licet sit extraneus. Quia ille succedit in rem illius primis, et quia non possit aliter alienare, quam eo modo, quo ipse tenet, aliter perderet feudum. Et hoc magis placet, ut providentia principis omni casu salva sit, et observetur (6) ». E conchiude finalmente, che se l' ultimo discendente della linea non alieni: « quod si non faciat, et moriatur ad intestato, utique non sit locus fisco, sed transeat ad cjus trasversales usque ad sextum gradum scilicet ad trinepotem per Capitulum *Si*

(1) Apud Cutelli, loc. cit., pag. 175.
(2) Ibid., loc. cit., pag. 179.
(3) Apud Cannetium, loc. cit.
(4) In annotat. ad Cons. V, pag. 24.
(5) Cons. VII, pag. 9, col. 3.
(6) Ibid., pag. 11, col. 1 et 2.

aliquem saepius allegalum. Et est rationabilis, et placet mihi magis modo haec consideratio (1) ». Adunque il sentimento del Perno fu contrario a quello, di cui noi abbiamo favellato. Egli ne' feudi di tal forma mista volle conservare il dritto ai compresi nella investitura, che mentre vi erano figli la clausola del dritto de' Franchi incatenava il feudo nella discendenza del feudatario; ma ove questi mancassero, abilitò l'ultimo della linea a potere alienare il feudo agli estranei, e si formava allora una nuova linea da regolarsi colla clausola: che se l'ultimo moriva intestato, non vi era luogo al fisco, ma il feudo passava ai collaterali.

Questa opinione del Perno fu abbracciata ne' tempi di appresso. E si tenne per certo, che la clausola del dritto dei Franchi comunque apposta alla condizione di erede, bastava a rendere il feudo pazionato, e non si poteva in esso pregiudicare ai chiamati. Blasco Lanza che figurò sotto Ferdinando il Cattolico e Carlo. V; ne' suoi *Comentarii sopra il Capitolo Volentes*, diede come incontrastabile, e ricevuto universalmente un tal parere, e disse: « quod adeo est recepta haec opinio in regno, quod nemo audeat in contrarium disputare (2) ». Siccome Giovan Luigi Settimo in un suo trattato *Della forma de' feudi* attesta parimente: « quod ista opinio est communis in regno, et servatur in magna curia, et ita tenent omnes Siculi tam in lectura istius legis, quam in consiliis, et allegationibus (3) ». Si unirono ad essi il Cannezio, ed il de Gregorio (4), e finalmente fu adottato un tal sistema dalle *giustificanti* nelle cause revendicatorie di Aspromonte o di Licodia, come si può vedere nella *Raccolta* di Artale. Pure non è qui da tacersi il Cumia, il quale si unì agli antichi feudisti ed ai giureconsulti napolitani, e su questo articolo assunse una diversa teoria, che la parola di *eredi* vinceva ogni clausula ed ogni patto. « Ut potentior sit qualitas hereditaria, quam qualitas pacti, et providentiae, ideoque in effectu hereditarium esset feudum (5) ».

Dalla storia di queste opinioni si dee dedurre primieramente quanto sia difforme e varia su questo articolo la tradizione del foro. Secondo, che la questione non ha riguardato che il solo interesse degli agnati, e non già alcun dritto del fisco. In manierachè ove alcuni de' nostri hanno detto, che il feudo di forma mista è inalienabile, *quia forma repugnat*, ciò non l'hanno per altra ragione asserito, che solamente avuto riguardo agli agnati. Ciò è chiaro dai sentimenti, che ora venghiamo di esporre, ed il giudizio del Perno è decisivo.

La forma stretta, familiare e pazionata può riguardarsi sotto due aspetti. Primo se in essa vi sono abilitati i collaterali; secondo se possa ammettersi altri, che i chiamati.

E cominciando dal primo articolo: Bernardo De Modico detto volgarmente e Saccurafa fu di opinione, che nella forma stretta i soli discendenti del questore vi siano invitati. Ma il Perno in varii luoghi e più volte si diede a confutare siffatto parere. Quando egli comentava il Capitolo *Si aliquem* e sviluppava una tal questione, era giudice aggiunto nella causa del feudo di Sala, ove vi era interessato un tale articolo. « Et habeo quaestionem in facto in castro Salae, de suo adhuc quid terminabimus (6) ». Pure egli ivi riprova la opinione del Saccurafa, e cita le ragioni, che poi ampiamente distese nel *Consiglio XXI*, od attesta che la causa fu decisa a favore de' collaterali. « Et ita judicavimus in causa castri Salae, ubi tunc fui adjunctus cum judicibus magnae regiae curiae (7) ». In manierachè noi non concepiamo con qual coraggio abbia potuto il *consultore* asserire, che il Perno esclude qualunque più stretto collaterale, quando la forma sia *pro se, et heredibus de suo corpore* (8). Imperciocchè il *Comentario* al Capitolo *Si aliquem*, ed il *Consiglio XXI* del Perno sono contrarii direttamente ad un tal sentimento. E veramente è ben strana cosa la franchezza del *Consultore*, il quale anche osa in un'altro luogo assicurare. « Che il Saccurafa ed il Perno, i quali furono i maestri della scuola feudale sicula, tutti e due sostennero quella

(1) Ibid., col. 3.
(2) Apud Cannetium, loc. cit., pag. 57.
(3) Ibid.
(4) Ibid., *De conc. feudi*, part. 2, quest. 8.
(5) Loc. cit., *in praelud.*, pag. 45, num. 272 et 293.

(6) In Cap. *Si aliquem*, vers. *concedendis*, pagina 44, col. 1.
(7) Cons. XXI, pag. 36, col. 1.
(8) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 27.

antica massima, che quando l'investitura fosse concepita sotto la clausola *pro es et suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, si dovesse escludere anche il fratello del defunto barone, morto senza figli, a motivo che non era compreso nella forma della concessione del feudo (1) ». Quando il Perno nello stesso *Consiglio VII*, citato dal *consultore*, dice rotondamente. « Sed ex secunda forma, ex quo est forma limitata, et restricta ad descendentes tantum, et ad illos est relata forma juris Francorum (adunque parla di una forma più stretta di quella proposta dal Simonetti) si deficit linea discendens, non est locus trasversali, sed succedit loco directi domini fiscus, ad quem devolvitur. Quod est de mente Bernardi De Medico, qui dicitur Saccurafa; sed hoc non sequor in glossis meis in dicto Capitolo *Si aliquem* ». E quantunque appresso egli dica secondo il suo stile incerto e disordinato. « Secus si dicatur tibi et heredibus de tuo corpore legitime descendentibus. Quia tunc credo non fore locum trasversalibus, quia est limitata ad succedendum certa persona, scilicet descendens tantum ». Ma poi soggiunge. « Memini me aliter sentire in glossis in Capitulum *Si aliquem*. Sed poterat haec opinio substineri ante Capitulum *Si aliquem* (2) ». E perciò secondo il Perno pria di questo Capitolo potea sostenersi che i collaterali ne' feudi così passionati erano esclusi. Ma egli è costantissimo nello asserire, che in forza di quel Capitolo vi sono ammessi. E la citazione, che produce di questo *Consiglio* il Simonetti, non si riferisce che al sentimento del Perno circa lo stato delle cose feudali prima de' capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, e ad una relazione storica delle opinioni del Saccurafa. Ciò fu osservato dallo stesso Camerario, il quale a giudizio del Simonetti *dilucidò queste materie*, *e apprestò moltissimo lume* (3); ed egli riprovò su questo articolo il Saccurafa, e scrive nel suo famoso *Responso*. « Per quae quam graviter erraveret vester siculus Saccurafa, quando sub hac investitura feudum datum est, repellendo fratrem et sororem a successione primogeniti jam praemortui, quam Pernus in citatis *Consiliis* jure merito reprehendit, providentiae Capituli *Si aliquem* haeredo, tu nunc his auditis recte judica (4) ». Per altro la opinione del Saccurafa costava poco ad essere impugnata, siccome di quello, che nelle sue proposizioni: « nec ratione, nec auctoritate nititur, sed tantum fretus auctoritate, et hoc more suo »; come di lui disse il Cannezio (5). Pure fu risuscitata una tale opinione da Blasco Lanza, ed assegnò per ragione, che nel feudo conceduto in forma stretta, « cessat successio collateralium, quia cessat dispositio istius constitutionis (Capituli *Si aliquem*) quia licuit principi in concessione feudi apponere legem quam voluit in re propria ipsius concedentia, quia investitura derogat omni naturae feuderum. Cum ergo principes dederit pro acceptore, et descendentibus *tantum*, meritos ad alios non extenditur ». Noi qui ricordiamo al *consultore* di riflettere, se i feudi, che possedea Blasco Lanza, influirono nella sua maniera di pensare, e se egli debba aversi come un lasso e rigoroso feudista. Della quale cosa noi appresso replicheremo discorso, e per ora osserveremo, che il Cannezio, il quale riferì un tale sentimento del Lanza, cita Giovanni Aloisio Settimo, il quale attestava che la vera e comune opinione era la contraria, e non allontanandosi dalle teorie del Perno, conchiude che quantunque la forma della investitura potesse alterare la natura del feudo, pure, « talis investitura informatur ab ista constitutione (Capituli *Si aliquem*), quae inest ipso jure omnibus privilegiis (6) ». E veramente si può assicurare come sistema abbracciato da tutti i nostri giureconsulti, tolti il Saccurafa ed il Lanza, che il Capitolo *Si aliquem* informa tutti i privilegi, di qualunque forma essi si fossero, e che i collaterali sono abilitati a succedere *ab intestato* per lo Capitolo *Si aliquem* in ogni sorta di feudi (7).

E giacchè siamo al proposito de' collate-

(1) Loc. cit., pag. 36.
(2) *Cons. VII*, pag. 10, col. 1 et 2.
(3) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 23 —Veramente egli è incredibile, come il *consultore*, il quale per altro è un magistrato che dee sedere sulla cattedra della verità e della probità, abbia potuto pubblicare cose tanto manifestamente false. Piuttosto la colpa dee rifondersi sopra quelle persone da cui è egli assistito, sopra que' giovani del foro corrotto, senza teorie e senza istituzioni, usi a studiar le materie sopra gl'indici e non sopra i libri.
(4) Loc. cit., pag. 376.
(5) In Cap. *Si aliquem*, pag. 334, num. 1.
(6) Loc. cit., num. 9. et 10.
(7) Vide praesertim, Cumia in *Praelud.*, pag. 59.

rali, ad egli non deo tornar più discorso di questo articolo, cade qui in acconcio di svilupparsi come la successione di quelli si possa mai verificare.

Il Capitolo *Constitutionem* pubblicato da Federigo assieme al Capitolo *Volentes*, e dopo il Capitolo di Giacomo *Si aliquem* suppone, perchè succedano i collaterali, che debba morire il feudatario *intestato*. « Collaterales ab intestato succedant ». Il Capitolo *Si aliquem* non avea fatta alcuna differenza tra la successione de' collaterali riguardo alla maniera come fosse l'ultimo discendente mancato, dietro la cui morte la successione si aprisse, ed in qualunque maniera fosse quella accaduta, la successione loro avea luogo. Giusta la legislazione de' tempi di Giacomo, in cui l'alienazione de' feudi ed il disporne era proibito, succedevano i compresi nella Costituzione e nel Capitolo indipendentemente dal fatto del possessore. Pubblicato però il Capitolo *Volentes*, e data ai feudatarii la facoltà di disporre del feudo non altrimenti poteva accadere l'abilitazione de' collaterali, se non se qualora il possessore dal feudo, dietro cui aprir si dovea la successione di quelli, disposto non avesse del feudo. Ecco la ragione per cui si dice « Collaterales ab intestato succedere ». Questo è un raziocinio del Cannezio, o a dir meglio del Perno. « Ipsamet constitutio *Constitutionem* declarat, quod dispositio Capituli *Si aliquem* procedit ab intestato, ut determinat Guglielmus de Perno, ubi refert sic consuluisse oum archiepiscopo Ubertino, ex ratione, quia tempore Capitoli *Si aliquem* non erat cognita successio in feudis ex testamento, ideo superveniente Capitulo *Volentes* fuit necessaria declaratio per eumdem Federicum prout in dicta constitutione *Constitutionem*, quod dispositio Capituli *Si aliquem* procedit ab intestate (1) ». Le parole del Cannezio non sono che una spiega di quelle del Perno (2). E questo fu l'articolo principale sul quale conferendo convennero insieme il Perno ed Ubertino de Marinis, diverso assai da quello che diede a concepire il Simonetti (3).

DISSERTAZIONE V.

Che se ora vogliamo riguardare la forma stretta e pazionata in rapporto ai chiamati, si deo primieramente osservare, che invalse sin da tempi antichissimi una opinione, che il primo quesitore del feudo, sotto qualunque forma lo avesse ricevuto, abbia una illimitata facoltà di poterne disporre a suo talento senza venire legato dalla forma, di cui il feudo è vincolato. Il Perno ci rende testimonianza di questa opinione universale e comune sino ai suoi tempi. « Secundo dico quod est intrandum ad aliud dubium, an stante hoc feudo novo in persona domini Raimundi, qui fuit primus acquisitor, potuit ipse ut voluit disponere, ita quod forma non afficiat, nec obliget, vel apprehendat eum. Et credo quod serenissimus dominus noster rex Alphonsus hanc opinionem declarabit pro vera, scilicet ut novum acquisitorem aliqua forma non astringat. Quae et verior, et sequior videtur. (4) ». E nel *Consiglio* di appresso, comechè l'interesse della causa lo necessitava ad abbracciare diverse teorie, pure assicura. « Nam in feudo novo comuniter dicitur, quod non attenditur forma in persona acquirentis, cujus respectu dicitur novum. Illud enim sine consensu filiorum libere potest alienari (5) ». Da ciò nacque il famoso detto presso gli antichi, e dal Perno più volte replicato. « Feudum novum non habet agnatos ». E ciò non altro vuol dire, che non avvi diritto acquistato a favor loro, nè chi possa contraddire alle disposizioni del primo quesitore. E ne' tempi di appresso avere universalmente invalso un tal sentimanto, ed il re Alfonso avere in quella maniera giudica-

et 60 — Intrigliolo, *De feudis*, cont. 11, art. 3, num. 58, pag. 90.

(1) In Cap. *Volentes*, pag. 72, num. 25.

(2) In Cap. *Si aliquem*, pag. 43, col. 1, voc. *mori contingat*. « MORI CONTINGAT. Non declarat testatus, vel ab intestato. Sed loquens indistincte, indistincti videtur intelligi, et idem esset in utroque casu. Sed constitutio *Constitutionem*, quae est regis Federici, declarans istam videtur loqui quoniam ab intestato tantum, quod et verum est. Quis si ex testamento, et sic disposuit, est videndum an potuit secundum Capitulum *Volentes*? quia si forma non repugnat, poterit alienari. Et loquitur ab intestato, quia tempore hujus Capituli *(Si aliquem)* non erat cognitum Capitulum *Volentes*, nec successio ex testamento, quia non potuisset testari. Ita conferendo conclusimus dominus archiepiscopus Ubertinus, et ego Guiliemus ».

(3) *Rimostranza* del *consultore* Simonetti, pag. 20.

(4) *Cons. XI*, pag. 13, col. 4.

(5) *Cons. XII*, pag. 15, col 1.

to, come congetturava il Perno, si argomenta da Giovan Luigi Settimo, il quale ne' *Comentarii* a questo Capitolo attestò, « hanc partem tenere omnes Siculos tum in glossis hujus legis, quam in consiliis, secundum quam declarat magna curia, nulla in hoc admissa disputatione, idem dixisse Adamum de Asmundo in questione Roccellae, ita regem Alphonsum judicasse, et ego nunquam vidi de hoc dubitari in magna curia (1) ». E la stessa opinione si vide abbracciata da' feudisti de' tempi di appresso (2). Da questo principio universalmente abbracciato n' è nato un' altro teorema, che il primo quesitore può disporre del feudo, ed in qualunque maniera gli aggradi, a qualunque vincolo sottoporlo. In manierachè la legge del quesitore è quella che regola le persone che debbono possederlo. Noi qui non possiamo per le angustie del tempo le particolari opinioni riferire: ma egli è necessario di osservare, che il foro ed i tribunali sin da rimoti tempi secondo questi principii si son governati. La legge dell' uomo, ossia del primo quesitore è stata la regolatrice delle questioni di successione, non altrimenti che in qualunque fondo a fedecommesso soggetto. Tutte le antiche giustificanti non trattano, che di queste contese: le quali alle volte si sono istituite per la legge della investitura, ed alle volte, siccome la chiamata del rivendicante dalla legge del quesitore e la validità o inefficacia e nullità dell' alienazione ha fatto l'oggetto delle rivendicatorie, così o la legge, o quella del quesitore ha fatto l'oggetto de' possessori. Il Muta riferisce le innumerabili decisioni relative a questo articolo (3): ed è incompatibile colla brevità del tempo che ci è conceduta, il citare tutte le cause fatte nel regno appoggiate alla legge de' quesitori, delle quali due ne ha recentissimamente decise il *consultore*, la prima per la successione degli stati di Cassaro e Sortino, e l' altra tra il principe di Paternò ed il duca di Ferrandina, che tante leggi di uomo aveano per oggetto. In manieracchè non dovrebbe rovesciarsi tutto il sistema del foro, e contraddirsi alla sua osservanza per un passo di Cujacio, il quale niente s' incarica della nostra legislazione, come pretende il Simonetti (4), o per una legge (5), la quale solamente riguarda l' antico e comune dritto feudale.

Tolto questo caso, ove si parla di primo quesitore, e supposto il feudo antico, e di forma stretta e pazionata, è un assioma presso tutti i nostri, che non si può esso alienare, *quia forma repugnat*, e questo assioma è appoggiato ad un'altro teorema universalmente abbracciato: « semper habet locum dispositio hujus Capituli *Volentes*, nisi forma concessione data repugnat ».

Il *consultore* rifonde questa teoria alla natura del feudo, ed al significato della parola *eredi*, che secondo lui non ammette altri, che gli eredi del sangue. Ma avendo noi dimostrato, che tutti i nostri giureconsulti hanno asserito, che il feudo di sua natura è alienabile, e che la parola *eredi* comprende ancora gli estranei, da altri principii hanno dovuto ripetere la inalienabilità del feudo pazionato. E veramente si dee essa ricavare da una circostanza esterna, peculiare e diversa dalla natura del feudo. E noi ora rischiareremo il grande arcano, che il feudo non si può alienare, *ubi forma repugnat*.

Bernardo De Medico, ossia il Sacoursfa, parlava legislativamente, e alla maniera del *consultore*: adunque parlando egli della concessione fatta nella forma *pro se et heredibus de legitimo corpore descendentibus*, disse aforismaticamente. « Filius non habens liberos si alienat, et deinde sine prole decedat curia revocat feudum a quocumque, nisi de expressa principis licentia alia quam data a Capitolo *Volentes* alienet. Quia ut dictum est Capitulum praedictum non tollit formam concessionis ». Immediatamente dopo a queste parole vi è soggiunto: « Dic tu quod immo tollit, et ita servatur, sed hic loquitur in feudo antiquo, non in primo acquisitore. Vel si loquitur in primo acquisitore procedit secundum opinionem ejus, qui tenuit quod primus acquisitor non potest alienare ultra formam, sed ejus opinio non servatur in hoc regno (6) ». Il *consultore* dallo stile di queste parole decide, che esse non sieno del

(1) Apud Cannetium, pag. 79, com. 7.

(2) Cumia, in Cap. *Si aliquem*, V. *Antiquis*, pag. 355 — Corsettus, *Cons. V*, n. 8, pag. 28 — Cutelli, *Decis. XXXV*, num. 54, pag. 432 — Artale, *Decis. reg. Sic.*, pag. 27, num. 44 — Camerata, *Resp. legge*, resp. 4, numero 51.

(3) *In Cap. 28 Federici*, tom. 2, num. 62.

(4) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag 28.

(5) Loc. cit., pag. 19.

(6) In Cap. *Volentes*, pag. 51, col. I.

Saccurafa, che vi sieno stato *infilzate* dallo editore, e che sono esse di una mano *imperita* (1). Noi non vogliamo disputare sopra l' autenticità di queste parole. Ma non si può negare, che queste parole erano nel manoscritto del Saccurafa, e perciò dimostrano un sentimento di qualche autore, che vivea prima dell'edizione; se sia stata perita, o *imperita la mano* non possiamo assicurarlo, imperciocchè non sappiamo chi mai ne sia stato l'autore. Ma si può con franchezza assicurare che questa *mano* ci attesta la opinione del suo secolo: « dictu quod immo tollit, et ita servatur, sed ejus opinio non servatur in hoc regno ». La quale cosa basta per dimostrare, che il Saccurafa era solo in questa maniera di pensare.

Il primo per quanto apparisce, che abbia sviluppata una certa filosofia, e trattato con buon senso queste materie, ed assegnata la vera ragione dell' inalienabilità del feudo pazionato, è stato Perno. E quanto lo permette la intralciata ed oscura maniera di disputare, e l' incostanza di tali autori, che cangiano di teorie a misura dell' oggetto della causa e dell' interesse de' clienti, e non ostante il disordine delle istituzioni forensi scolastiche, cercheremo ora di esaminare quali sieno state i veri sentimenti del Perno e le sue costanti dottrine, onde si possano ridurre in un certo sistema. E veramente sino ai tempi del Perno queste discussioni non erano ancora condotte alla lor consistenza e maturità, ed egli stesso attesta nel principio del *Consiglio VII*, che in riguardo all' alienazione de' feudi fu; » diu atque diu trutinata antiquorum dubitatio (2) ». Ma egli più volte si rivolse ad esaminare queste materia, e parla sovente del feudo *ex pacto et providentia principis*, e giudica, che l'alienazione non è permessa per lo Capitolo *Volentes*, e ne assegna la ragione; « quia pactum vincit legem; alioquin nulla forma, neque alius tenor investiturae esset attendendus, et frustra apponerentur conditiones, et pacta in concessionibus feudorum, si possent auctoritate hujus Capituli indistincte alienari, quod essent contra naturalem, et civilem rationem, et dicta omnium scribentium: quia in primis notant formam et tenorem investiturae, et formam privilegiorum, atque ideo intelligunt, quod procedit liberalitas hujus constitutionis, quando forma non repugnat (3) ». Perciò secondo queste ragioni la inalienabilità del feudo nella forma stretta non proviene dalla datura del feudo, ma dalla qualità della forma, dal patto espresso del sovrano, per il quale, quantunque la natura di ogni feudo per la legge del Capitolo *Volentes*, ch' è quella di cui parla Perno, sia alienabile, nondimeno per una specie di contratto peculiare fatto col concessionario, viene questi impedito dalla propria convenzione ad alienarlo: *pactum vincit legem*. Che se vogliamo ricercare una analisi più accurata di questa ragione, non abbiamo da fare altro, che seguire lo stesso Perno nei suoi *Comentarii* al suddetto Capitolo. « Postremo ut omnem materiam hujus Capituli utiliter concludamus, et quid tandem teneo sit in aperto, dico, quod generaliter teneo hoc Capitulum *Volentes* locum habere sive sit feudum antiquum, sive novum indifferentur in utroque, et loqui tantum in dispositione expressa tam inter vivos, quam in ultima voluntate. Ut possit regulariter quilibet feudatarius uti, et disponere de feudo, ut vult, aperte se ipsum declarando. Hoc Capitulum fallit dupliciter. Primo nisi obstet forma concessionis feudi, ut quia sit concessum illi, et heredibus, ut successoribus vel filiis de legitimo corpore, quia non potest in extraneum disponere, quia recederet a providentia principis, et forma suae concessionis. Nam tunc si alienaret in extraneum fieret duplex error, suo injuria. Primo concedenti, quia contra ejus formam, et suam concessionem alienasset, et ideo non existentibus filiis fiscus revocaret, *secundum tamen antiqua, et comunia jura feudorum*. Secundo ipsis filiis si extent, et tunc hos credo praeferri fisco, si extant et revocant (4) ». Non si poteva esprimere il Perno con maggior chiarezza e filosofia.

Nell'alienazione del feudo pazionatovi sono interessati due, il concedente ed i chiamati. Questi hanno dritto di rivocare l'alienazione, perchè invitati nella forma: quello ha dritto di richiamarsi il feudo, perchè si è violato il patto, *secundum tamen antiqua, et comunia jura feudorum*. Il *consultore* pubblicò questo

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 21.
(2) *Cons. VIII*, pag. 11, col. 3.
(3) In Cap. *Volentes*, p. 44, sol. 3, v. *Volentes*.
(4) Ibid., pag. 46, col. 2.

Digitized by Google

passo, ma non fe' attenzione a queste parole, e doveva egli avvertirvi che tale dritto del fisco è ammesso dal Perno ipoteticamente, o sia se dovesse starsi agli *antichi e comuni dritti feudali*: o sia a quelli dritti, ch'erano in vigore prima del Capitolo *Volentes*, che sono in vigore presso quelli, che non hanno l'anzidetto Capitolo, *antiqua et comunia jura*, e che con esso presso noi interamente cessarono. Inoltre il sentimento regolare e seguito dal Perno si è, che il Capitolo *Volentes* non ha luogo ne'feudi pazionati che per lo solo pregiudizio da' chiamati, e non già per l'interesse del fisco; e ciò è chiaro da altre sue dottrine. Insegna egli nel *Consiglio XII* che ne' feudi antichi e nuovi; « jure comuni feudorum in eorum alienationibus semper regulariter consensus regis requirebatur, et aliter fieri non poterat; et facta aliter alienatione aliquando ad principem, aliquando ad agnatum feudum devolvebatur. Hodie princeps hoc remittit per Capitulum *Volentes*, ut feudatarius non habeat talem consensum necesse interpetrari. Princeps enim dat quod suum est, et quantum in se est, et quantum de jure potest. Non autem in dubio intelligendum est, quod contra regulas feudales, et praejudicium agnatorum, et contra formam omnium privilegiorum tam suorum, quam praecedentium hoc agat, et tot jura uno ictu, et impeta destruat... ubi est ergo forma strictissima concessionis pro se et de suo corpore legitime descendentibus, et etiam quod vivant jure Francorum, poterit equidem feudatarius alienare non impetrando consensum principis per dictum Capitulum *Volentes*. Sed certe hoc non poterit in praejudicium agnatorum, et contra formam concessionis praedictae. Quia id non agit prinseps, immo integrum est eis suum jus (1) ». Ecco come il Perno ne' feudi di strettissima forma distingue chiaramente l'interessa del fisco e dei chiamati: ed in riguardo al primo chiarissimamente dica, che per lo Capitolo negli anzidetti feudi non ha più luogo, ha luogo però in riguardo ai chiamati, imperciocchè questi hanno i loro dritti nella concessione del feudo. E che tale sia il sistema costante del Perno egli è più chiaro, se si faccia attenzione ai suoi sentimenti e quando egli parla di feudi di tale forma, e suppone che in essi son del tutto mancati gli agnati. Ciò ch'è il punto, dove va a ridursi la questione. Aveva egli detto ne' suoi *Comentarii* al citato Capitolo, che questo; « secundo fallit, nisi, etiam esset additum in concessione, ita quod vivatur jure Francorum, quia tunc ad primogenitum omnino debet pervenire (2) ». E perciò secondo lui un feudo di tale forma è pazionato, e fuori che ne' primogeniti non è trasmessibile ad altri. E pure egli nel *Consiglio VII* esamina la natura di tal feudo, di cui sopra abbiamo ragionato, e suppone che un feudatario non abbia figliuoli, allora egli dice, che cessa la forma pazionata, ed ha luogo l'ereditario, ed il feudo è trasmessibile agli estranei; « Quando cares filiis, tunc cessat dispositio juris Francorum, et obtinet praecedentia verba (3) ». Noi sopra abbiamo riferito tutto il contesto delle parole, ed abbiamo osservato che secondo il Perno quando nel feudo con la clausola de' Franchi pazionato si arriva al punto di non esserci alcun di coloro che sono compresi nella investitura, allora questo è trasmessibile agli estranei dall'ultimo della linea. Il quale sentimento mentre esclude da un lato la riversibilità del feudo al fisco, suppona dall'altro, che il feudatario era legato da un patto, che aveva luogo nella condizione di avere discendenza, e che mancava qualora questa mancasse, e non altrimenti, che accade ne' gravami de' beni indifferenti. Anzi il Perno ivi conchiude, che se l'ultimo della linea non alieni, « et moriatur ab intestato, utique non sit locus fisco, sed transeat ad ejus trasversales ».

Lo stesso si deduce dal *Consiglio XXI*, ove disputava sopra la successione di un collaterale non discendente dal quesitore, essendo morto l'ultimo in età pupillare ed *ab intestato*, ed il feudo che si pretendeva era stato conceduto *pro se et heredibus de eorum corpore legitime descendentibus*, ita quod *vivatur jure Francorum*. Dice, egli; « Profecto hoc est pulcrum et difficile contrarium. Nam videntur limitatae personae successurae, et sic solummodo descendentes. Unde illis deficientibus juxta formam statuti videtur etiam devolvi ad fiscum. Sed certe contrarium est verum (4) ». E dopo aver dimostrato che il Capitolo *Si aliquem* e la

(1) *Cons. VII*, pag. 18, col. 3 et 4.
(2) Ibid., pag. 46, col. 2.
(3) *Cons. VII*, pag. 11, col. 1 et 2.
(4) *Cons. XXI*, pag. 35, col. 4.

Constitutionem divo memoriae hanno luogo in ogni sorta di feudi, e perciò i collaterali sono ancora abilitati ne' feudi di forma strettissima e pazionata, contro quello, che gli imputa il *consultore*, e soggiunge: Quinimmo alias attentavi dicere, quod forma illarum *Constitutionem* videatur in esse ipso jure ipsis constitutionibus et privilegiis tam novis quam veteribus, ut cessante linea descendente, semper sit locus trasversali. Praesertim quia in omnibus quasi privilegiis inveoio reservatum, salvis *Constitutionibus* regis Jacobi. Quod non aliud omnino significare vellet, quam in defectu descentium trasversalem ipsam lineam locum habere. Quia id *Constitutiones* suae introduxerunt. Et ita judicavimus in causa castri Salae, ubi tunc fui adjunctus in decisione cum judicibus magnae regiae curiae apud Agrigentum in simili quaestione. Nam et si per Capitulum *Volentes* etiam in extraneam personam fuit provisum feudatariis et baronibus, ut transferre, et alienare possent, quanto aequius, et benignius provisum fuit etiam trasversales cognoscere ab intestato. Magna profecto fuit benignitas horum principum in largienda, et excedenda concessione feudorum, quod eorum grata clementia, et magna baronum tam fidelitas, quam servitiorum cumulatio efficere potuit (1) ». Tutto questo raziocinio suppone, che i collaterali sono abilitati alla successione, quando l' ultimo discendente muore intestato. « Provisum fuit trasversales cognoscere ab intestato ». Per i Capitoli *Si aliquem* e *Constitutionem*, si suppone che l'ultimo discendente senza figliuoli può lasciare il feudo agli estranei. « Provisum fuit feudatariis in extraneam personam posse trasferre, et alienare ». Per lo Capitolo *Volentes*; i collaterali *ab intestato*; gli estranei *ex testamento*. E questo raziocinio sarebbe stato in quella occasione senza alcun senso, se il Perno non avesse parlato, come di fatto parlava, di un feudo conceduto *pro te et heredibus de tuo corpore legitime descendentibus*, *ita quod vivatur jura Francorum*, ossia di un feudo, di cui non si può concepire forma nè più stretta, nè più pazionata.

Questa è l' analisi de' sistemi del Perno. Da essi apparisce primieramente, che non per altra ragione ammise la inalienabilità del feudo di forma stretta, e non vi considerò altra ripugnanza di forma, che in riguardo al solo pregiudizio, che ne siegue ai chiamati. Si deve in secondo luogo, che quando mancano i chiamati, egli ammette che l' ultimo della linea può alienare il feudo, e formare allora una linea nuova, in cui passa il feudo nella medesima forma ch'era. Si vede in terzo luogo, ch'egli costantemente ammette i collaterali a succedere *ab intestato* in ogni feudo di qualunque forma che sia.

A qual fine dunque presentò il Perno in una infelice figura il *consultore?* Egli dice che il Perno (2), « è inconseguente ammettendo ora l' estraneo, ed ora escludendo il collaterale anche congiunto in grado, con diversificare le clausule, che niente o poco danno di differenza ». Da quali parole mai del Perno si rileva che egli abbia escluso i collaterali congiunti in grado? Anzi egli dappertutto, e sempre inculca ed insegna il contrario, e noi l' abbiamo abbondantemente dimostrato. Se egli ammette l' estraneo in pregiudizio de' chiamati, si è nel feudo di forma larga, la qual cosa niega ne' feudi di forma stretta. E noi l' abbiamo chiarissimamente rilevato. Dice il *consultore*, che il Perno *diversificò le clausule che niente o poco hanno di differenza*: ossia che la forma *pro te et heredibus* sia quasi la stessa, che la forma *pro te et heredibus de tuo corpore descendentibus*. Veramente il *consultore* non distingue niuna forma. Ma il Perno, lo stesso Saccurafa, tutta la scuola feudale siciliana, la osservanza del foro, considerano più forme ne' feudi. E vi ha tanta differenza tra la prima e la seconda, quanto tutti i nostri giureconsulti nella prima, cominciando dal Saccurafa, per alienarsi non vi riguardano alcun pregiudizio degli agnati, nella seconda vi considerano, che ripugna la forma per alienarsi in riguardo ai chiamati. Cita a questo proposito il *consultore* un Capitolo di Carlo II di Angiò. Ma che ha da fare col regno di Sicilia la legislazione angioina?

Esposti i sistemi del Perno, ora vedremo qual sia stata la maniera di pensare dei feudisti de' tempi di appresso. Di molti di essi non possiamo noi darne distinto conto, parte perchè le scritture di alcuni sono mancate, e parte perchè si contentano, secondo il costume loro, di citare solamente una massima

(1) *Cons. cit.*, pag. 36, col. 1.

(2) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 27.

generale, che il feudo di forma stretta è inalienabile, *quia pactum vincit legem*, *quia forma repugnat*, e non vanno più innanzi.

Pure noi cercheremo di produrre quelli che hanno sviluppato queste massime, e vedremo qual sia stata la maniera come hanno ravvisato il Capitolo *Volentes* in riguardo ai feudi di forma stretta, e pazionata. Il Cannezio dopo aver disputato sopra le novità che accaddero nel comun dritto feudale, pubblicato il Capitolo *Volentes*, esamina com' è esso applicabile ai feudi dell'anzidetta forma, e cosa mai significa, che per aver luogo la facoltà di alienare, bisogna che la forma non repugni. E veramente nelle sue vedute mostra egli molto buon senso e filosofia. Ecco le sue parole : « Merito obtinuit vera et indubitata opinio, quod textus iste (Capituli *Volentes*) procedat indistincte quo ad alienationem feudorum, quorum est immutata natura circa alienationem, et omnibus praejudicat, nisi quibus ex pacto acquisitoris, et principis providentia deberetur feudum : et tunc non ex natura feudi, nec ex impotentia hujus legis, sed ex pacto, et principali providentia. Nam magis attenditur pactum, quam natura ipsius feudi. Et hinc est quod dicunt nostri, quod ista lex procedit, nisi forma repugnat. Quo est verissimum in se, sed male, ac pessime dictum sic simpliciter. Nam haec lex quo ad ejus vim, et potestatem indistincte procedit, nam semper valet alienatio, dummodo servetur forma legis. Cum vero tractatur in praejudicium alterius, tunc non coarctatur vis ac potestas legis, ne semper operetur, sed coarctatur potestas alienantis alio extrinseco accidente, scilicet pacto : voluti cum debetur alicui sub conditione legatum, vel fideicommissum ; nam purificata conditione devocatur in irritum alienatio. Unde colligitur quod feudum descendentibus vel agnati ex pacto, et providentia principis, si alienatur in extraneum contra formam concessionis, non irritatur alienatio, quasi in hac specie deficiat vis ac potestas hujus legis, sed irritatur resoluto jure alienantis vigore pacti: adeoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex quando, ut ipsi loquuntur, forma repugnat. Nam est verum, et perpetuum, quod ista lex semper procedit, et dat robur alienationi sub quacumque forma sit feudum verum : quod si alienatur contra formam concessionis, resolvitur alienatio ex resoluto jure alienantis, et parat reivendicationem vocato ex pacto, et principali providentia principis. Et iste est verus intellectus legis, ut semper, et in quacumque specie, seu forma feudi tribuat robur alienationi, et numquam deficit vis ejus ac potestas. Et quando non paratur praejudicium vocato in successione, non est ex defectu legis, sed ex resoluto jure alienantis. Unde apparet quam inepte disputatum sit a quibusdam nostris, an lex ista vendicet sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, et providentiae principis, cum ipsa lex procedat et tribuat indistincte facultatem alienandi feuda, ut immutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi. Et consideratio formae non facit ad aliud, nisi dispicere, an alienatio possit tertio praejudicare, quae sunt extrinseca ab ipsa lege, procedentia ex pacto apposito in investitura, prout supra enarratum (1) ». Ed in altro luogo: « apparet clarissime, quod alienatio feudi facta auctoritate istius legis in feudis pacti, et providentiae principis valet tantum in vita alienantis et non praejudicat agnatis : et haec sunt vera non ex eo quia sunt feuda, sed in aliis bonis, quae tenerentur simili providentia principis : nam textus in lege *arrogator* et similes non loquentur de feudis, cum illo tempore feuda essent incognita, ideo satis est declaratum, quomodo a porteat intelligere, quod ista lex non procedit forma repugnante, scilicet in praejudicium agnatorum (2) ». Perciò secondo il Cannezio il Capitolo *Volentes* dà la facoltà di alienare ogni qualsivoglia feudo comunque di forma stretta e pazionata cha sia: che l' impedimento di potersi alienare non è la natura del feudo, ma il patto apposto nella concessione : che questo impedimento non riguarda che il solo pregiudizio dei chiamati, e che questo significa il non potersi alienare *forma repugnat*. L' Intrigliolo fa lo stesso raziocinio del Cannezio (3). Il Cumia diede una più sottile veduta, e disse che il Capitolo *Volentes* abbracciava specialmente i feudi pazionati, perchè questi sono i feudi propriamente detti, e di potere alienare i feudi proprismente detti

(1) In Cap. *Volentes*, pag. 6, num. 16 et seg.
(2) Ibid., pag. 78, n. 22.

(3) *Decis XVI*, num. 10, pag. 61. — *De feudis*, cont. 11, art. V, num. 902.

concedette licenza il Capitolo. E che la sola forma ad esso ripugnante si era, quando fosse un feudo conceduto con la clausola: « non obstante Capitolo *Volentes* »; oppure si concedesse un feudo improprio, e conchiude finalmente, che avvegnachè il Capitolo faccia alienabili feudi pazionati, pure, « quidquam in praejudicium agnatorum non statuit ». Ecco le sue parole. « Nos tamen intrepide contra hanc conclusionem noviter insurgimus, et fatemur, quod feudum pro te et liberis, et simile, ubi non fuerit nomen heredibus adjectum, faciat feudum ex pacto, et providentia. Fatemur etiam quod forma investiturae quamcumque feudorum naturam alterare potest. Sed negamus quod Capitulum *Volentes* praedictae investiturae repugnat. Hoc est novum, et mirabile tibi videbitur. At nos ita probamus. Feudum familiare seu ex pacto et providentia est feudum proprium secundum propriam juris comunis feudorum naturam. Et nova constitutio de feudo simpliciter loquens, intelligitur de feudo loqui secundum propriam naturam. Ergo Capitulum *Volentes* simpliciter de feudo loquens, quod alienari possit, in feudo pro te et liberis concesso, uti feudo ex pacto, et providentia, secundum propriam feudi naturam locum habet. Hoc est fortissimum argumentum contra comunem, et credibus quod sit ipsa veritas. Si tamen firmamus, uti comunia opinio firmat, quod Capitulum *Volentes* generaliter in quocumque feudo loquatur, nisi forma repugnat, et nunc secundum hoc dicermus, tunc formam huic Capitulo *Volentes* repugnare, cum feudum expressim concessum fuerit cum clausola *non obstante Capitulo Volentes*, vel cum feudum taliter fuerit concessum, quod de jure comuni feudorum feudum secundum impropriam naturam fuerit, ei huic Capitulo *Volentes* repugnet, verbi gratia, si collaterales vel feminae usque ad certum gradum, dummodo quod non usque ad septimum gradum, vocentur investiturae tenore, tunc enim feudum esset secundum impropriam naturam de jure comuni feudorum, quo nec collaterales, nec faeminae succedunt. Esset etiam secundum impropriam naturam, attento nostro Siculorum jure, quo usque ad septimum gradum succeditur per Capitulum *Si aliquem*. Unde Capitulum *Volentes* uti nova constitutio post dicta jura emanans in tali feudo improprio tum inspecto jure Francorum, tum nostro Siculorum, locum habere non potest simpliciter de feudo loquendo, ut consequenter talis investiturae tenor Capitulo *Volentes* repugnaret, et limitatae dumtaxat personae, et non aliae succederent. Sed licet ista nobis verissima videantur, attamen non per hoc firmamus, quod Capitulum *Volentes* de feudo ex pacto, et providentia loquatur, et consequenter illud hodie libere in praejudicium agnatorum alienari possit. Quia Capitulum *Volentes* non remittit nisi licentiam principis, quae exigebatur in alienatione feudi, quod alienari poterat, sed quidquam in praejudicium agnatorum non statuit (1) ». In manierachè lo scopo diretto del raziocinio di Cumia tendeva anche nei feudi di forma stretta a pregiudicare agli agnati: ed egli si accorse, che in ciò contraddiceva al comune parere, e cercò negli ultimi di rimediarvi con uniformarsi per ciò che riguarda l'interesse de' chiamati all'universale sentimento. E questa era la comune opinione, di cui egli più volte in questo luogo parla. Il Cutelli finalmente, di cui disse il Simonetti, « ch'è uno dei migliori, e più accreditati scrittori legali che hanno i Siciliani (2) », vide assai chiaro in questa materia, ed egli nella *Decisione XXXV* per la baronia di Aspromonte dà una generale veduta come debba riguardarsi il Capitolo *Volentes* in rapporto ai feudi di qualsivoglia forma, che siano. « Ad hujus rei comprobationem supponendum est in regno Siciliae ex speciali gratia regis Federici tertii esse alienabilia quantum ad consensum suae Catholicae majestatis. Ita ut ad faciendam alienationem solum consideretur praejudicium successoris, si forte vocatus fuerit in investitura, et sic ubi forma feudi non repugnat; Unde de feudis in Sicilia quo ad alienationem litigatur tanquam si esset praedium vinculatum... Et ratio rationis est, quia quando agitur de praejudicio successoris, tuno recurritur ad jus comune, an ipse teneretur? quid enim aliud operatur investitura, quam fidei commissum in contractu? Hinc feudum restitutioni subjectum vocant nostrates (3) ». Adunque secondo il Cutelli l'inalienabilità del feudo nella forma pazionata dee considerarsi

(1) In Cap. *Si aliquem, in praeludiis*, pag. 41, num. 248, 249 et seg.

(2) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 10.

(3) *Decis. XXXV*, num. 40, pag. 428.

come il vincolo de' beni indifferenti soggetti a fedecommesso, dove il patrimonio gravato non può alienarsi in pregiudizio de' successori: e qualora esso arriva all'ultimo della linea, che non sia ulteriormente gravato; questi può del feudo a sua voglia disporre. Nella stessa maniera essendo i feudi di lor natura alienabili, e non essendo che un patto peculiare ed esterno, quello che nella forma pazionata victa di alienarlo, ne siegue che l'ultimo de' chiamati, quando mancano i successori, e manca l'oggetto della proibizione, lo può negli estranei alienare. Allora si viene a formare una linea nuova nella quale il feudo passa con la medesima forma ch' era. Che se l'ultimo non ne disponga, e non vi abbiano collaterali de' gradi successibili, allora il feudo ritorna al fisco.

Questa è la storia delle opinioni dei feudisti siciliani intorno alla alienabilità dei feudi. Da essa se ne ricava primieramente, che tanto è vero, che i feudi sono divenuti di lor natura-alienabili, e che atteso il Capitolo *Volentes* si è mutata la lor natura, quanto la di loro inalienabilità in alcuni casi non nasce da una condizione inerente ai feudi, ma *ex pacto et providentia*, da una ragione straniera, da una condizione peculiare, che abbia voluto il principe apporre nella concessione del feudo. Se ne ricava in secondo luogo, che secondo la più comune ed autorizzata opinione del regno, il primo quesitore non è legato da forma alcuna, che può disporre del feudo, e che la legge di costui sia la regolatrice delle persone, che possano al feudo essere successivamente invitate. Se ne ricava in terzo luogo, che nei feudi di forma ereditaria convengono tutti i feudisti siciliani, che una tal forma non ripugna alla alienabilità del feudo. Che, ne' feudi di forma mista, il foro non è convenuto: alcuni hanno pregiudicato ai chiamati; ed altri si son dichiarati in favor loro, ed in questo senso hanno detto, che ripugna la forma alla alienabilità nel feudo di forma mista. E che nei feudi di forma stretta e pazionata, tutti hanno assicurato che essa ripugna alla loro alienabilità, in quanto non si può inferire un pregiudizio a coloro che sono compresi nella investitura. Quarto, se ne ricava, che l'assenso del Capitolo non è bastevole a pregiudicare agli anzidetti, imperciocchè il Capitolo non ha distrutto la forma de' feudi. Ma è bastevole a non fare i feudi riversibili al fisco, quando succede il caso, che la forma non può aver più luogo, essendo mancati i chiamati, e l'ultimo ne dispone. « Qual'è quella parte del Capitolo, dico il *consultore*, da cui può dedursi cotale stranezza? (1) » Sono quelle parole, che i feudatarii possono vendere alienare in *ultimis voluntatibus relinquere*, et quovis alienationis titulo transferre feudi di ogni qualità, di ogni forma, baronie, contadi, che sono di loro natura pazionati, ed in conseguenza per ciò che riguarda il fisco in rapporto ad alienazione sono del tutto soppressi i suoi dritti.

Noi non saressimo entrati in questo dettaglio, se non ci avesse obbligati il Simonetti, il quale confonde tutte le idee. Confonde la natura del feudo con la forma del feudo. Confonde gli eredi secondo il comun dritto con gli eredi secondo il Capitolo. Confonde la immutabilità della forma con la inalienabilità del feudo. E perchè nulla manchi alla totale confusione delle cose, mescola egli tutte le forme, e non ne distingue niuna.

Ma acciocchè più chiaramente si sviluppi questa materia è da soggiungersi, ch'è diverso assai il mutarsi la forma ed alienarsi il feudo. La prima proposizione significa prescrivere un altro ordine di succedere diverso da quello ch'è nella investitura. La seconda importa passare il feudo in potere di coloro, che non sono chiamati nella investitura, nè abilitati dalle leggi, ma che abbiano titolo o giudiziario, o volontario col quale lo acquistino. Per ciò che riguarda la prima, appartiene al solo principe il regolare le forme de' feudi, poichè nelle cose proprie ognuno può apporre quelle condizioni che vuole nell' atto di concederle. Ed al primo quesitore, che giusta la comune opinione del foro passata oggi in teorema da forma alcuna non è legato. Per la seconda, il principe si è benignissimamente spogliato di questo dritto, ed ha conceduto ai privati ne' casi leciti la facoltà di alienare. E di fatto anche negli assensi antichissimi dati dal re nell' alienazione di alcun feudo si vede costantissima la clausola « *forma feudi*, *non mutata* ».

Che se la immutabilità della forma sarebbe sinonima all' inalienabilità del feudo, sarebbero questi assensi contraddittorii, imperciocchè da un lato concedono l'alienazione, e dall' altro prescrivono, che la forma non si

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 23.

muti (1). In manierachè queste idee non portano altro senso, che il feudo non si possa alienare in diversa forma da quella, con cui lo possedeva l'alienante. Ed il feudo per quante mani passi, dee sempre camminare con la medesima forma (2). Queste non sono che nozioni elementarii del nostro dritto. Il Perno dice chiarissimamente, che, « nemo potest aliter alienari, quam eo modo quo ipse tenet aliter perderet feudum (3). E nel *Consiglio VI:* « Restat non impertinenter modo quaerendum, qua fuerit forma hujus feudi. Diceret in promptu aliquis, formam ex contractibus apparere, quis in uno dicitur, quod donavit sibi et heredibus, in alio vero, quod vendidit sibi, et heredibus. Sed de contractibus non est curandum. Contrahentes enim formam feudis nequerunt imponere, cum hoc soli domina pertineat, et competat (4) ». Da questi principii del Perno, che visse ai tempi di Alfonso, si spiega maravigliosamente il capitolo CDLIV del medesimo re, ed anzichè distruggersi, si confermano chiaramente le anzidette teorie.

Il parlamento del 1452 sapeva che nei tempi passati d'incertezza e di disordine erano corse alcune alienazioni di feudi, e nel contratte dell'alienazione si era imposta ad essi altra forma di quella, con cui dagli alienanti erano stati posseduti. Ed era accaduto, che, per esempio, chi possedeva un feudo *pro te tuisque heredibus ita quod vivatis jure Francorum*, l'aveva alienato *pro te tuisque heredibus* solamente. Sapeva che al solo principe appartiene il potere determinare la forma: nè ignorava, che negli assensi accordati (imperciocchè non si può un feudo alienare senza la conferma reale, come appresso dimostreremo) vi era stato prescritto *forma feudi non mutata* (5). Era dunque naturale il temere quello che avea detto il Perno; « nemo potest aliter alienare, quam eo modo, quo ipse tenet, aliter perderet feudum ». E di fatto secondo questi principii il parlamento attesta, che dovea esser seguita, o dovea giustamente temersi la sentenza della devoluzione di tali feudi, imperciocchè nell'atto di alienarli si era mutata la forma loro. « Propter quam formae mutationem dicta bona alienata curiae aperiri debeant, vel aperta essent ». Adunque dimanda il parlamento, che si degni il re di rimettere ogni ragione spettante al fisco per queste mutazioni di forma, ed i contadi baronie e feudi alienati; « remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione formae ut supra: attento maxime quod per Capitulum *Volentes* data est libera facultas alienandi ». Adunque era cosa assicurata in quel parlamento, ed il capitolo di Alfonso è chiarissimo, che si potevano alienare in forza del Capitolo *Volentes* i feudi, e contadi, e baronie di loro natura pazionati. La dimanda non riguardò la facoltà di potersi alienare, il che ebbe per certo, ma una rimessione per le forme, mutate ne' feudi alienati. In manierachè in questo caso l'alienazione è valida, perchè colui in cui passa il feudo, lo riceva con la medesima forma che avea. Altro è lo alienare *contra formam*, ed altro il non potersi alienare *mutata forma*. Ossia vi è infinita distanza tra il non potersi alienare, purchè ripugna la forma, ed il proibirsi che nella alienazione si muti la forma. Il primo caso non riguarda che gl'interessi della linea (ove ve ne abbia) di colui che aliena. Il secondo suppone, che non debba consegnarsi in diversa forma nelle mani di colui in cui si aliena. Ora di questo secondo caso parla il capitolo di Alfonso.

Questo è il senso naturale del suddetto capitolo, e la sua intelligenza dee imprestarsi dalle teorie del Perno, che visse in quei tempi, e dagli atti ove i sovrani hanno accordato il loro assenso nell'alienazione di alcun feudo.

(1) « Intellige tamen, quod haec clausula finalis (natura et forma feudi in aliquo mutata) ut referatur ad non expressa, et non ut referatur ad ea, quae expressam receperunt determinationem, quia implicaretur contradictio ». Cumia, loc. cit., voc. *Antiquis*, pag. 347, num. 26.

(2) « Quando fit alienatio simplex in extraneum, non dicitur mutari forma, nec alia dari lege; nisi qua ipse habeat », Cannetius, loc. cit., pag. 134, n. 91.

(3) *Cons. VII*, pag. 11, col. 2.

(4) *Cons. VI*, pag. 8, col. 3.

(5) Noi preghiamo i savii ed imparziali magistrati, che dovranno giudicare questa causa, a chiamarsi quanti esemplari vogliano degli antichissimi assensi reali nell'alienazione di alcun feudo, e troveranno sempre costante questa clausula. « Dispensantes super Capitulum *Volentes* disparitati personarum, segregationi, et dismembrationi feudorum, et baroniarum (il che è proibito dal Capitolo) caeterisque aliis et singulis pragmaticis etc., natura, et forma feudi non mutata ».

Digitized by Google

E noi non vediamo qual' uso di esso abbia potuto fare il Simonetti (1). Imperciocchè il capitolo apertamente suppone la facoltà di alienare. « Attento maxime quod per Capitulum *Volentes* data est libera facultas alienandi ». Ed avea parlato di baronie, di marchesati e di contadi, i quali son feudi di lor natura di forma stretta e pazionata.

DISSERTAZIONE VI.

Finalmente non ci resta, che a rischiarare una massima adottata d'alcuni de' nostri giureconsulti, i quali parlando della forma pazionata, ove il feudo paro incatenato alla discendenza del concessionario, hanno detto, che se esso si venda; « tunc feudum finiatur in persona acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendentibus, feudum curiae aperiatur, et non attendatur persona, nec descendentes emptoris ». Il *consultore* attribuisce queste parole al Cumia (2); ma se egli più posatamente le avesse letto, avria trovato, che il Cumia avea trascritto una opinione di Blasco Lanza suo prozio, e di lui sono quelle parole. In manierachè si argomenta qual'era la maniera di pensare del Lanza, e se gli argomenti odiosi contro di lui fatti dal Simonetti, possono mai aver luogo. Inoltre questa massima è appoggiata ad un altro teorema generale adottato pure dal Cannezio; « resoluto jure datoria, resolvitur jus acceptoris ». Ecco il commercio de' feudi *infra gradus* voluto dal *consultore*, i quali gradi estinti debbono secondo lui al fisco ritornare (3). Noi ora dimostreremo che tali massime sono state puramente speculative, infeconde, operative, e che non hanno niente tirato a conseguenza nella prassi. E sinora abbiamo addotta la storia delle opinioni, noi ora esporremo la storia della legge e della osservanza interpetrativa di essa.

Sin dal punto, che fu pubblicato il Capitolo *Volentes*, e furono abilitati i feudatarii a potere alienare i loro feudi, non si è mai creduto, che ciò possa farsi senza un particolare assenso del re. Il *consultore* suppone, che secondo la nostra legislazione per l'alienazione ci è solamente *l'assenso della legge, che nasce dal Capitolo Volentes* (4). Ora noi dimostreremo, che oltra l'assenso della legge, è ancora adibito l'assenso del re vivente. Ciò è vero e di fatto e di dritto. In riguardo al primo, cominciando dal 1302, in cui abbiamo il primo esempio di alienazione di un feudo pazionato, si vedono sempre le alienazioni convalidate dall'assenso reale. E questo può ognuno osservarlo dalla tradizione de' feudi venduti, che noi ora esporremo. È vero di dritto: imperciocchè quantunque Federigo avesse accordato, che i feudi potessero vendersi *absque nostrae celsitudinis licentia*, pure si sono considerate tante altre ragioni, per le quali era necessario il reale permesso. Il Pereo ne' *Commentarii* al suddetto Capitolo dice chiarissimamente; « Item circa hoc Capitulum singulariter est notandum, quod licet in talibus feudorum alienationibus non videatur necessaria confirmatio principis, vel consensus ejus, tamen ejus confirmatio quo ad aliud videtur necessaria ut princeps videatur habilitare personam, in quam fit alienatio, ut censeatur aequedigna, ut etiam accipiat juramentum fidelitatis ab emptore, prout exigitur in hoc Capitulo, et ut appareat quod notitiam habuit de venditione, et alienatione feudi, et noluisset emere pro decima parte pretii, et ut habeat jus decimae. Ex his est necessaria scientia venditionis. Quod nota quod aliqui de his non curant (5) ». I giureconsulti de' tempi di appresso hanno giudicato della stessa maniera, ed il de Gregorio assegna varie ragioni, per le quali credo necessario il permesso reale (6). Parimente il Cumia dopo aver detto, che il Capitolo *Volentes* dà la facoltà di potere i feudi alienarsi, soggiunge: « Praedicta tamen intellige, ut assensus licentiaque regia intelligatur remissa quo ad hoc, ut valeat contractus, et ne vendito incidat in commissum absque principis assensu alienando. At propter multa principis assensus atque licentia in feudi alienatione hodie exigitur (7) ». E ne assegna le varie ragioni.

(1) *Rimostranza* del consultore Simonetti, pag. 29.
(2) Loc. cit., pag. 27.
(3) Loc. cit., pag. 23.
(4) Loc. cit., pag. 32.
(5) In Cap. *Volentes*, pag. 46, col. I, et *Cons. IV*. pag. 5, col. 3.

(6) *De conc. feud.*, part. VIII, quest. 10, 14 e 15.
(7) In Cap. *Si aliquem*, voc. *Antiquis*, pag. 352, num. 230.

Ora i giureconsulti accennati, volendo dimostrare quali erano gli effetti del permesso reale, hanno a questo proposito citato quelle massime, che « *resolutio jure datoris*, *resolvitur jus acceptoris* ». Perchè il permesso reale rimediasse agl' inconvenienti, che in forza di quelle massime ne seguirebbero. O a parlar più precisamente, dopo quelle parole riferite dal *consultore*, ch' egli attribuisce al Cumia, e sono del Lanza, ne sieguono altre dello stesso. « Alienandi licentia per Capitulum *Volentes* conceditur absque jurium curiae lesione, ergo sequitur quod per simplicem consensum alienandi per Capitulum *Volentes* traditum, non est cautum acceptori, quod resoluto jure datoris, non resolvatur jus acceptoris ». Questo è il massimo del raziocinii del Simonetti. Vedismo se esso non è, che meramente speculativo, infecondo e di niuno influsso alla prassi. Soggiunge il Cumia: « et propterea subdit idem dominus Blascus, quod hodie in regno a curia licentia, seu confirmatio semper impetratur, ut tollatur omnes difficultates. Adde tu hanc esse comunem opinionem doctorum, ut domini assensus duo operetur. Alterum ut actus valeat in vita illius, qui alienavit, alterum ut valeat *in infinitum* in persona ipsius, qui recepti feudum, ita quidem ut resoluto jure datoris, non resolvatur jus acceptoris (1) ».

Secondo gli stessi principii il de Gregorio avea sviluppate simiglianti dottrine in riguardo alle necessità di ottenersi la conferma reale, ed avea adottate le anzidette massime, pure conchiude. « Et ideo ad tollendas omnes difficultates, quae in posterum oriri possent per hujusmodi concessione licentiae regii consensus in alienatione feudi solet exprese dici, disponentes super Capitulum *Volentes* in dismembratione feudi, disparitate personarum, et aliis juribus regiae curiae, ita quod resoluto jure datoris, non resolvatur jus acceptoris natura et forma feudi in aliquo non mutata etc., per quae verba praesentem difficultatem evadere possumus (2) ». Ed il Cannezio: « Quando dominus consentit venditioni feudorum, quia esset nulla absque ejus consensu, tunc censetur ipse dominus dare. Si ergo spectetur persona ipsius domini alienantis, qui concedit pro emente, et ejus filiis, et descendentibus, quomodo potest dicere, finita est linea venditoris, cum possit emptor replicare, nihil habeo a venditore? totum quod habeo est a tua confirmatione, quae dictat etiam pro descendendibus. Cum ergo dominus confirmat, ut emptor habeat pro se et filiis, talis consensus sibi praejudicat, et facit valere perpetuo alienationem in recipiente, et ejus heredibus: Nam ideo petitur licentia principis expressa, ut dispensetur disparitati personarum, ut currat terminus fisco ad redimendum, et circa alias circumstantias, item ut firmetur alienatio (3) ». E lo stesso Cannezio nel passo addotto dal Simonetti, dice, « expressa licentia principis facit, quod feudum non revertitur ad dominum, etiam quod deficiat, vel moriatur venditor sine herede legitimo (4) ». Questi sentimenti non sono difformi da quel del Saccurafa, il quale asserisce. « Curia revocat feudum a quocumque, nisi de expressa principis licentia alia quam data a Capitulo *Volentes* alienat », ed appresso: « Si vero habens filios alienat, et tempore mortis suae non inveniatur proles, acquiritur feudum curiae. Nisi consensus principis in confirmando feudum emptori, vel donatario interveniat (5) ». Ora noi in questo caso siamo, e questa è la osservanza pel corso di 500 anni, che ogni alienazione è confermata dal consenso del principe.

Ecco come i fatti sono diversi dalle teorie, e perciò che riguarda il fatto, le addotte massime fiscali non sono, che mere scrupolosità metafisiche e massime inoperative, e mentre gli uomini si sono assottigliati a ritrovar ragioni ed a dettar sentenze, la legge ha camminato sempre con la sua efficacia, e si sono alienati feudi di ogni sorta, e senza niuna dipendenza di grado.

In una parola noi vogliamo ridurre la questione al fatto, alla storia della legge, alla osservanza, la quale ci presenta la più legale e sincera interpetrazione del Capitolo. Noi dimostreremo da' registri de' feudi dello stesso Luca Barbieri, che nell' alienazione de' feudi non si è avuto riguardo alla loro forma, e qualsivoglia feudo di forma stretta e pazionata si è posto in commercio, e si è alienato, e si è *venduto*, *permutato*, *dona-*

(1) Loc. cit., pag. 355, n. 246 e 247.
(2) Loc. cit., part. VIII, quest. 15, pag. 271.
(3) Pag. 201, num. 17.
(4) Pag. 206, num. 4.
(5) Loc. cit., pag. 51, col. 1, et 2.

Digitized by Google

to, *lasciato per testamento*, secondo le facoltà accordate dalla lettera del Capitolo. Dimostreremo in secondo luogo, che nelle alienazioni non si è atteso a grado, nè quelli in cui ha passato un feudo l'hanno mai avuto alla dipendenza de' gradi dell' alienante. Si è alienato sempre *pro te et heredibus* etc. *in perpetuum*, o gli assensi reali sono concepiti *pro te et heredibus in perpetuum*. Il quale articolo essendo direttamente contraddittorio alla ipotesi del *consultore*, mentre da un lato apparirà questa sottigliezza frivola o metafisica, ed una fiscalità senza fondamento, si vedrà dall'altro lato qual sia stato il vero senso della legge, e quale la sua legale ed autorizzata osservanza.

ESEMPÎ DI VARÎ FEUDI VENDUTI SENZA ATTENDERE NÈ A QUALITA' DI FORMA NÈ A DIPENDENZA DI GRADO.

—

Feudi di Chaliruni e Nixima.

Anno 1302. Per la ribellione di Giovanni de Barresio questi feudi furono devoluti alla corte. Il re Federigo nel 1300 fece concessione del casale e feudo di Chaliruni a Bernardo de Siniscalco, *suisque heredibus ejus de corpore legitime descendentibus jure Francorum sub consueto militari servitio*. E nel medesimo anno 1300 lo stesso re concedette *in perpetuum* al giudice Ruggieri de Gangio, *suisque heredibus ejus de corpore legitime descendentibus jure Francorum*, il feudo od il casale di Nixima. Dopo le quali notizie, soggiunge il diligentissimo Luca Barbieri: « Deinde vero praefatus judex Rogerius de Gangio, cui feudum ipsum Nixima concessum fuerat, ejus cum ultimo testamento eodem in feudo Nixima praefatum Bernardum de Siniscalco ejus nepotem instituit heredem. Qui Bernardus de Siniscalco ipsius testamenti vigore, ac regiae costitutionis sive Capituli *Volentes*, quod inter coetera continet in effectu, quod quilibet baro a regia curia feuda possidens absque permissione seu licentia regia feuda sua pignorare, vendere, donare, permutare, et ultimis voluntatibus relinquere, ac alio quolibet alienationis titulo in unam tantum eamdemque personam se digniorem vel aeque dignam seu nobilem transferre potest, praeterquam in ecclesiam, et ecclesiasticas personas, pro ipso Nixima feudo a dicto rege Federico dicta testamentaria dispositione, et institutione cum dicti Capituli insertione confirmationem obtinuit, cum clausula quatenus praedictum testamentum continet, et sibi praedicta institutio rite et rationabiliter facta est juxta tenorem praedicti Capituli constitutionis praedictae, sub praedictis forma et servitio in eodem privilegio distincte notatis, prout in ipsius regio privilegio dato XIII julii 1302, iste patet (1) ».

Questo fatto da una parte presenta l'autentica intelligenza del Capitolo, imperciocchè è del medesimo Federigo autore di quella legge, ed il diploma è spedito nel anni dopo della pubblicazione del Capitolo. E dall'altra decide la causa rotondamente, e senza replica in favor dei baroni. Il feudo non poteva essere nè più vincolato, nè in forma più stretta, essendo di forma pazionata, e con *la* clausula del dritto de' Franchi. L'alienazione che se ne fa, è ad una persona di altro cognome e di altra discendenza e di altra famiglia. Si fa l'alienazione nel caso, ch'era già mancata la linea, e si fa per via di testamento, e vi s' inserisce il Capitolo *Volentes*, il quale solo poteva abilitare il testatore ad alienare il suo feudo. Ed il re Federigo ne investisce il nuovo possessore ed i suoi discendenti con la clausula del dritto de' Franchi in forza del Capitolo, senza attendere nè alla forma del feudo, nè al grado già mancato. Questo diploma fa cadere tutte le sottigliezze, le ipotesi, e la inutile metafisica del *consultore*. E si dee qui osservare che quella formola « *quatenus praedicta institutio rite et rationabiliter facta est* » è la più antica che abbiamo osservato nella licenza dell' alienazione de' feudi, e si vede essa adottata nei tempi di appresso.

Gummarrino, Bebirruc, Poliben.

Anno 1318. Il re Federigo concedette questi feudi esistenti nell' isola di Malta a Gu-

(1) Val di Noto, pag. 480 e 481. — Noi non abbiamo potuto avere che i soli Capibrevi de' feudi: e questi sono distinti in tre volumi. Le nostre citazioni sono corrispondenti al nostro manoscritto, il quale è antichissima copia del Capibrevi della cancelleria.

glielmo Sardo *suisque heredibus sub consueto militari servitio*. Il quale li vendette a Guglielmo di Ragusa *suisque in perpetuum heredibus* nell'anno 1318. Ed il re Federigo con la suddetta clausula, *quatenus juste rite et rationabiliter venditio ipsa facta extitit*, accettolla nell'anno 1320 (1).

Feudo di Cabice.

Anno 1326. Raimondo di Batasta ultimo possessore di questo feudo lasciollo per testamento a Masino di Michele, e il re suddetto confermò a lui ed ai suoi eredi *in perpetuum* questa testamentaria instituzione « *quatenus tamen juste, et rite, et rationabiliter facta extiterit sub consueto militari servitio* » nell'anno 1326 (2).

Feudi di Mo'isima e Bumuscuru.

Anno 1332. Giacomo de Biocla fece donazione di questi feudi a Francia sua sorella, et *suis heredibus in perpetuum*. Il che confermò poi col suo testamento del 1332. Ed il re Federigo nell'anno 1333 confermò una tale disposizione ad *essa et suis heredibus in perpetuum jure Francorum* con la solita clausola (3).

Censi sopra la segrezia di Messina.

Anno 1339. Erano stati questi censi conceduti col peso del servizio militare a Bartolomeo Salimpipi, *suisque in perpetuum heredibus*. Questi li vendette a Bonsignore de Ansalone *suisque in perpetuum heredibus*. Ed il re Pietro II confermò una tal vendita a lui, *suisque in perpetuum heredibus* nel 1339 (4).

Feudo di Savini.

Anno 1340. Pachito de Girigia vendette questo feudo a Gebaldo de Podio, *et suis in perpetuum heredibus*. E Pietro II nel 1340 confermò tale vendizione a costui, *et suis in perpetuum heredibus et successoribus* (5).

(1) Val di Mazara, pag. 497.
(2) Ibid., pag. 165.
(3) Val di Noto, pag. 175.
(4) Val di Demone, pag. 196.

Feudo di Cutumino.

Anno 1342. Possedeva questo feudo Riccardo de Cutumino, e nel suo testamento dispose, che se i suoi eredi morissero senza figliuoli, i fedecommissarii da lui scelti dovessero vendere il suddetto feudo, *pretiumque ex eo proveniendum ad eorum arbitrium pro ejus anima erogare*. E di fatto mancata la discendenza, fu venduto a Tomaso de Solonibus nel 1342, ed il contratto della vendita fu approvato dal re Lodovico (6).

Gabella de' canali e de' magazzini di Sciacca.

Anno 1343. Queste rendite infeudate furono concedute nel 1342 a Bartoloccio Taberna *suisque in perpetuum heredibus et successoribus ejus de corpore legitime descendentibus*. Questi li vendè a Giovanni Testa *suisque in perpetuum heredibus* nel 1343. Ed il re confermò questa vendita a lui, *suisque in perpetuum heredibus et successoribus* (7).

Feudi la Favarotta, e la Bifara.

Anno 1347. Questi feudi erano stati senza l'approvazione regia più volte venduti, e finalmente sotto il re Lodovico l'avea compratn Bernardo Caldarera. Il fisco pretendea essere devoluti, e per difetto di licenza, e per non essersi ricevuta la investitura. Ecco l'atto giudiziario, il quale è intero riferito nel Capibrevi. « Cedula vigesimo secundo martii, XV indict. apud Cataniam etc.

Noi non abbiamo potuto consultare nè il Capibrevi delle terre del regno, nè quello delle segrezie, che certamente altri monumenti vi avressimo trovati di feudi e fondi infeudati, che siano stati alienati in maniera da non combinarsi con la ipotesi del consultore. Pure dalla tradizione che noi abbiamo ricavata dal solo Capibrevi de' feudi, si rileva manifestamente, che la costantissima universale ed antica disciplina usurpata dai tempi della pubblicazione del Capitolo sino al tempo, quando scrivea il Barbieri, si è

(5) Val di Noto, pag. 119.
(6) Ibid., pag. 391.
(7) Val di Mazara, pag. 572.

Digitized by Google

che i feudi alienati passano *in perpetuum* nella famiglia di colui, che li riceve. La qual disciplina è contraddittoria alla metafisica del Simonetti, il quale vorrebbe, che i feudi passassero ipoteticamente ed interinamente, e con la dipendenza dei gradi di colui che aliena. Adunque dalla tradizione, che noi ora venghiamo di esporre chiarissimamente ai vedo in primo luogo, che il solo Capitolo *Volentes* ha abilitato i feudatarii ad alienare i loro feudi. Si vede in secondo luogo, che si sono esercitate tutte le facoltà accordate dalla lettera dell'anzidetto Capitolo, e si sono venduti, donati, permutati, legati e lasciati per testamento feudi di ogni forma. Terzo, che i feudi hanno passato nelle mani degli alienatarii *in perpetuum pro heredibus* senza attendere a niuna dipendenza di grado, e che tali sono le conferme reali. Disciplina ed osservanza contraria direttamente alla ipotesi del *consultore*, che da lui si vorrebbe distruggere, ed introdurre nuovi dritti, e nuove formole vorrebbe egli stabilire negli assensi reali. Nè si crede che gli esempii addotti dal Simonetti, siano contrarii alla riferita tradizione, ed interrompano la suddetta osservanza. Noi prima di passare ai secoli ulteriori, dimostreremo di quanta poca conseguenza essi siano.

Si risponde agli esempii del consultore.

Egli si diede la pena di raccogliere dal Barbieri un catalogo di tutti quei feudi, i quali sono stati devoluti al fisco per mancanza di discendenti dell'ultimo possessore del feudo. Ma si poteva risparmiar questa pena, e con un solo capitolo del regno potea fare la sua pretesa dimostrazione. Noi abbiamo il capitolo LXVII del re Martino, fatto quando dovea partir dal regno, ove tra le altre sue disposizioni ordinava: « Item li pheudi, castelli, et altri beni stabili, li quali pervennero per via di scadenza, si siano devoluti alla curti, si digiano conservari, et non concchediri fina a la filichi vinuta nostra, etiam de li beni dati, et concessi per lo serenissimo signuri nostro re patre, et nui perventi a lu fiscu nostru per via di ribellione nulla sia andata questioni fina alla nostra venuta, e tutti li nostri donatarii siano manteouti in loro possessioni ». Ecco come il capitolo fa distinzione tra'beni feudali devoluti e confiscati, e nel primo senso debbono intendersi l'escadenze fiscali, di cui si fa parola nelle nostre leggi, e soventi volte ne' nostri diplomi.

Ora è naturalissimo e combinabile coi sistemi da noi addotti la intelligenza di questo capitolo, e della devoluzione in varii tempi accaduta di alcuni feudi. Sotto i re aragonesi, e massimamente sotto Martino ed Alfonso, varii sudditi di Aragona, di Sardegna, di Gerundia, di Catalogna erano venuti a stabilirsi in Sicilia, ed a questi più feudi erano stati conceduti. Poteva bene accadere, ch'essi si restituivano alla lor patria. Ed in questo caso siccome la legge del regno, e fu per lo capitolo L. nel parlamento di Piazza dal re Federigo prescritto; che i feudatarii debbono essere abitatori del regno, e che se essi per un dato tempo se ne assentassero, *tunc comitatum, baroniam, feudum, et provisionem amittant, ipsis statim ad nostra curiam devolutis*, per altro in tutt'i diplomi aragonesi è prescritto, *quod sint incolae regni nostri*, era dritto, che quando si mancava a questa condizione, si verificasse la devoluzione del feudo. Siccome essendo allora i Siciliani agitati da varie guerre, ed in varie battaglie impegnati, poteva bene spesso accadere, che molti feudatarii, e massimamente gli stranieri qui stanziati, non avendo ancora stabilita e radicata la loro famiglia, si trovassero senza discendenti, e morti loro senza alcuna disposizione il feudo doveva al fisco ritornare. Accadeva dunque frequentemente il caso di escadenze feudali.

Ma per decidere questo articolo più precisamente, e vedersi nel suo vero aspetto la questione, non basta alla ipotesi del Simonetti il dimostrare, che più feudi si sono devoluti al fisco per mancanza di successori in grado. Imperciocchè presso tutti è incontrastabile, che morendo un feudatario, cui niuno nè per la legge dell'investitura, nè per le leggi feudali potrebbe succedere, allora il feudo debba al fisco ritornare. Ma è un altra la questione. Posto un feudatario il quale non abbia niun successore, e disponga del feudo, dee vedersi se mai questa sua disposizione abbia avuto luogo, o il fisco abbia esperito i suoi dritti. Ora esempii di questi essi avria dovuto esporre il Simonetti, nè dovea riempire la carta con una nota di feudi devoluti per mancanza di successori, senza dimostrare che l'ultimo feudatario ne avesse disposto, e non ostante questa disposizione il fisco gli

abbia dichiarati devoluti. E di fatto egli per primo esemplo adduce la devoluzione dei feudi del Ruetto e Mascari per la morte di Martina vedova di Riccardo di Sanguineo, la quale non avea lasciati figli legittimi discendenti dal suo corpo. Egli è vero, che furono questi feudi al fisco devoluti, e conceduti a Federigo Orlando di Aragona. Ma lo stesso Simonetti accenna, che saputosi il testamento di Martina, ove instituiva erede Giaimo di Alagona, fu confermata questa disposizione testamentaria, e l'erede di lei instituito fu investito del feudo. Nè noi comprendiamo come egli abbia potuto addurre questo esempio come confacente alla sua ipotesi, quando è ad essa direttamente contrario, e favorisce apertamente al vero sistema. Ma perchè più chiaramente si vedano queste materie, e niuno equivoco le inviluppi, noi abbiamo cercati i diplomi tanto della devoluzione di questi feudi, quanto della conferma testamentaria. Da essi soli il pubblico potrà persuadersi, che il *consultore* affastellò esempii per riempire la sua *Rimostranza*, e che dovea consultare i diplomi della cancelleria, senza stare alla secca sterile relazione di Luca Barbieri (*).

In questo privilegio sono da considerarsi le parole, ove si dimostra la devoluzione seguita per la morte dell'anzidetta Martina: « pheuda ipsa propter mortem dictae quondam Martinae nullis de suo corpore legitime descendentibus derelictis sint vel *sperentur aperta* juste, et rationabiliter fisco nostro », Quando il feudo per la sola mancanza dei discendenti dovea devolversi, egli costava, che niuno discendente della forma feudataria era rimasto. Dunque la devoluzione doveva a tutte passate seguire. A che fine dunque ivi si dice *sperentur aperta*. Se non o perchè si temeva che potesse comparire qualche successore in grado, ed il re dice chiarissimamente, « nullis, de suo corpore legitime descendentibus », o che essa ne abbia potuto fare qualche ultima disposizione. E di fatto questo fu il caso. Imperciocchè essa secondo la lettera del Capitolo *Volentes*, ove i feudatarii sono abilitati a *legare vel in ultimis voluntatibus relinquere* i loro feudi, fece il suo testamento, ed a maniera di legato lasciò i suoi feudi a Giaimo di Alagona. Il quale testamento presentato, e ratificata l'ultima disposizione della defunta feudataria, non ebbe più luogo la devoluzione, e l'erede fu investito del feudo. Ecco il diploma (**).

Da questo diploma se ne ricava primieramente, che i feudatarii arrivati al punto di essere mancata la linea successibile possono in altra persona disporre del feudo. Se ne ricava in secondo luogo, che la conferma reale non riguarda più nè la linea dell'alienante, nè i suoi gradi; ma abilita alla possessione del feudo la linea dell'alienatoria *in perpetuum*. Si vede in terzo luogo, che il testamento essendo del 1373, è falsa la data del 1309, che assegna il *consultore*. Veramente noi in questa sua *Rimostranza* abbiamo avuto occasione di osservare spesse volte la sua inesattezza.

Noi per la scarsezza del tempo, o perchè molti diplomi non si possono ritrovare o non essendo registrati, o essendo smarriti, nè potendo noi *propter metum Judaeorum* fare tutte le diligenze necessarie, non possiamo dar conto di ogni feudo, la cui devoluzione adduce il Simonetti. Possono valere le risposte sinora addotte, e di alcuni la soluzione è manifesta. Così de' feudi *Galasi*, *Bilici* ec. anno 1357 di cui il *consultore* parla (1), si vede chiaramente ch' essi furono devoluti, perchè non apparì nuova disposizione dell'ultima feudataria. Ed avvegnachè il re ne avesse fatta concessione a Perrone di Juvenio, pure fu questa sospesa, quando s'intese, che non ostante la mancanza de' discendenti, potevano altri pretendervi. E siccome questi erano assenti dal regno, si dichiarò, « che si dicta seu ejus filii infra unius anni terminum ad praedictum Siciliae regnum non accederent, eorum jura, quae in dictis feudis habere praetendebant, obstensuri, ipsius anni curriculo decurso, et ipsa Sarena, seu ejus filiis non accedentibus, ipsa tria feuda pleno jure regiae curiae remanerent ». Adunque la devoluzione accadeva, non perchè l'ultima morì senza discendenti e dispose del feudo, ma perchè contro i pretensori si faceva valere la devoluzione minacciata a coloro, che non abilavano nel regno, ed a ritornarvi il ter-

(*) Mancano assolutamente nell'originale le trascrizioni di tali diplomi.

(*L'Editore*).

(**) Anche quest'altro diploma non si trova nell'autografo. (*L'Editore*.).

(1) *Rimostranza* del consult. Simonetti pag. 36 e 37.

mine di un anno era prescritto, come si vede nel Capitolo L del re Federigo. « Si extra regnum, unius anni terminum impartimur, infra quod tempus ai ad redeundum fuerint negligentes eis a jure comitatus, baroniae, feudi, et provisione cadentibus, ipsa protinus ad nostram curiam devolvantur ». E perciò questo esempio non fa niente al proposito. Degli altri, ch' egli adduce, non abbiamo noi nè gli atti della devoluzione, nè possiamo qui presentare i diplomi della nuova concessione, che forse si vedrebbe la più vera ragione, per la quale molti feudi si sono devoluti. E siccome noi sopra abbiamo osservato che a favorire la ipotesi del *consultore*, non basta il produrre un feudo devoluto per mancanza di discendenti, senza dimostrare che ciò sia accaduto, non ostante la espressa disposizione dell' ultimo feudatario, così gli esempii di questi casi avria dovuto manifestare; e volendo egli introdurre un nuovo sistema, e spiantare una discipina invecchiata, incumbeva a lui presentarne de' molti, perchè poi se ne potesse iostituire un dritto giudizio. Ma noi con nostra meraviglia in un ben lungo catalogo non ne abbiamo che uno solo, il quale potesse tirarsi al proposito, e veramente su di quest'uno solamente canta trionfo il *consultore*, e dice che *fa stato nella materia*, e di esso nella sua *Rimostranza* ragiona (1). Ma sono da farsi più considerazioni sopra la devoluzione dei feudi chiamati *Longarino*, *Venetico*, *Mazzara* a *Tono di Milazzo*.

Primieramente secondo riferisce li *consultore* questo esempio non fa decisivamente alla sua ipotesi. Imperciocchè egli vuole che qualsivoglia feudo in Sicilia, attesa la sua natura, il quale secondo lui non può passare agli estranei, e non avuto riguardo a qualità ed a differenza di forma, mancati i discendenti, deve devolversi al fisco: o ciò non ostante mancati i discendenti dell'ultimo possessore il feudo di *Venetico* non fu devoluto, anzi fu confermato a Pietro Porco, a cui era stato lasciato, perchè la forma di questo feudo era larga ed ereditaria. Dunque si fece allora differenza tra le forme de' feudi, ed essa si ebbe di tal peso, quanto nella forma stretta o sia *pro se et heredibus ex corpore* si decretò la devoluzione, e nella forma larga, o sia *pro se et suis heredibus* si accordò la conferma. Ed il solo *consultore* non si è degnato ancora di fare alcuna distinzione di forme. È da riflettersi in secondo luogo, che noi non sappiamo su questo articolo quanto fidarci della relazione di Luca Barbieri, il quale rapportando questi fatti è contraddittorio a se stesso. Imperciocchè nel libro delle *segrezie* scrive, che solamente tre feudi furono devoluti, quando nel Capibrevi de' feudi del Val di Demone dice essere stati tutti e quattro anche il feudo di *Venatico* devoluti. Nè abbiamo potuto avere i diplomi della cancelleria, onde si rischiarassero questi fatti. In terzo luogo è da osservarsi, che i tempi di Alfonso, come attesta il *consultore* medesimo, non essendo di corruttela e di rilassatezza per gl'interessi fiscali (2), se non erano i feudatarii abilitati di alienare i loro feudi in mancanza di discendenti in grado, certamente l' ultimo possessore Gerardo Aldoino non avrebbe, col suo testamento pubblicamente rogato, alienati i suoi feudi, nè gli eredi alienatarii contro una legge pubblica, autorizzata e vegliante, e sotto gli occhi di un vigilantissimo fisco avrebbero osato d'implorare la conferma reale. Adunque se si decretò la devoluzione, e son veri i fatti, dee temersi di qualche esorbitante fiscalia, e si vollero allora rigidissimamente esperire i dritti del fisco. E veramente il fisco de' tempi di Alfonso essere stato assai vivo ed inquieto, si vede da' *Capitoli del regno* di quei tempi, ove spesso s' imploravano provvidenze contro le vessazioni fiscali. La esorbitanza poi nel fatto addotto si manifesta nel vedersi, che gli eredi ebber venduti quei feudi, che a ciaschedun di loro erano stati nel testamento rispettivamente lasciati, il che si può riscontrare ne' citati Capibrevi delle segrezie e del Val di Demone. L' essere adunque i feudi suddetti rimasti in poter di coloro, cui altronde per testamento appartenevano, dimostra che forse lo scopo della fiscalia non era altro, che di riscuotere una qualche somma di denaro necessaria a quei tempi. « Ob regias necessitates tunc occurrentes », dice il Barbieri. E della esorbitanti fiscalie de' tempi di Alfonso non se ne può in verun conto dubitare. N' è amplissimo testimonio lo stesso Simonetti « Ai tempi di Alfonso, dice egli, invece di quella corruttela e rilassatezza di opinione, che oggi corre

(1) Pag. 29, e 30.

(2) *Rimostranza* del consoltore Simonetti, pag 36.

su tal materia, pensavasi con troppo giansenismo e molta esorbitanza a pro del fisco (1) ». Imploriamo noi ora il giudizio degl'imparziali lettori, se un fatto accaduto in tempi di esorbitanti fiscalie possa mai tirare a conseguenza, e rovesciare gli antichi sistemi? Appalliamo allo stesso Simonetti, se egli a coscienza serena può mai giudicare, che un tale *fatto possa fare stato in tali materie* (2): fatto avvenuto in tempi, che si *pensava con troppo giansenismo e molta esorbitanza a pro del fisco?* E posto anche che non debba dubitarsi di dritti esorbitantemente esperiti, non pare ammessibile, che un esempio possa prevaler contro mille, o possa distruggere la non mai interrotta osservanza. Ci vuol altro che un fatto solo per rovesciar sistemi appoggiati sulla prassi costante ed uniforme di più secoli!

Sinora noi abbiamo esposta la tradizione de' feudi alienati contraria alla ipotesi del Simonetti sino a' principî del secolo XVI. Da indi in poi comincia a vedersi un'altra maniera di vendersi i feudi, e troviamo introdotte altre formole, le quali assicurano la perpetuità del possesso al compratore. Erano esse delle lettere viceregie, in cui facendosi menzione dal contratto, il quale si concepiva naturalmente tutto a cautela di chi comprava, era ivi detto: « quem contractum et omnia et singula in eo contenta acceptamus, ratificamus, et confirmamus, et regia auctoritate qua fungimur roboramus et validamus, dispensantes propterea Capitulo *Volentes* disparitati personarum, segregationi, et dismembrationi feudorum, pragmaticis, sanctionibus, ritibus, constitutionibus, juribus, legibus, ed aliis in contrarium non obstantibus, natura et forma feudi in aliquo non mutata ». In manierachè in tali conformi viceregie si prometteva sotto lo scudo della sovrana autorità la soppressione di ogni dritto fiscale. Nei tempi di appresso noi troviamo introdotta nella condizione de' feudi la cautela dal *verbo regio*: il quale è così universalmente praticato ed ampiamente concepito, che non può oltre questionarsi sulla qualità della vendita e della sovrana dispensa a tuttociò che potrebbe estinguere i dritti del compratore, e far mancare ai suoi rappresentanti la possessione del feudo alienato. Questa maniera di acquistare, usurpata ancora a render sicuri gli acquisti de' feudi, sostenuta e confermata da parecchie pragmatiali sanzioni, a sovrane e viceregie disposizioni, si fa con precedere la cognizione della causa, con la deputazione di un giudice, che autorizza il contratto della vendita. Ora in questo atto stipolato a favore del venditore, si promette sotto la sovrana parola ogni maggior sicurezza di qualunque eviziona, ed ogni estinzione di qualunque dritto del fisco. La clausola con la quale i feudi trasferiscono al compratore si è quella « ad habendum pro se et suis in infinitum, et in perpetuo sub verbo regio, et clypeo salvae guardiae possidendum, usufruendum, gaudendum, dandum, vendendum, alienandum ». Sieguono indi le lettere reali di salvaguardia, ove ampiissimamente si deroga a tutt' i dritti fiscali, e si dice espressamente che qualunque sia la forma, con la quale possedeasi il feudo del venditore, non faccia regola alcuna riguardo alla linea del compratore. Ecco le parole: « Perciò a chi spetta incarichiamo, ed espressamente ordiniamo, che *mora et dilatione postpositis* abbiate, e dobbiate osservare e fare da chi si deve osservare al detto supplicante senza molestare, nè far molestare i suoi beni, eredi, e successori in *infinitum*, *et in perpetuum*... non permettendo, che in nessun tempo, nè in nessun conto, nè per qualsivoglia causa quantunque privilegiata, *et privilegiata et de jure excepta in perpetuum in infinitum* sii molestato, inquietato, nè perturbato il supplicante, nè i suoi eredi e successori in *perpetuum et in infinitum*, *etiam cum clausola juris Francorum*, capitoli e prammatiche di questo regno, successione, vincoli, fidecommesso, primogeniture, proibizione di alienare in forma *stricta de pacto, et providentia principis* ».

Queste sono le cautele che han succeduto alle antiche dispense, ed ecco come la invariabile prassi del regno non si è mai alterata, nè la forma di possedere di colui che vende è stata la regola del titolo e della forma di possedere di colui che compra. E pure il *consultore* dopo aver malmenata la intelligenza delle nostre leggi, vuole ancor distruggere la disciplina del nostro foro, che ha avuto luogo pel corso di 500 anni. Deve egli sostituire nuove formule, nelle compre de' feudi, deve fare esperire nuovi dritti al

(1) Id., Ibid., pag. 36.

(2) Ibid., pag. 30.

fisco, e far parlare al sovrano un diverso linguaggio di quello, con cui ha parlato per lo spazio di cinque secoli. Sinora ha confermato sempre i feudi *in perpetuum* nella famiglia di colui, in cui si alienano: da ora innanzi deve il sovrano prescrivere la *temporaneità* del possesso.

Che se oltre all'aspetto della invariata osservanza da tanti secoli garentita, vuolsi ancora riguardare l' interesse del regio erario, comechè il sistema della non riversione direttamente non riporti al fisco i feudi conceduti, tuttavolta il frequente commercio dei medesimi ha fatto di mano in mano in esso rifondere i dritti della decima sopra l'intero prezzo de' feudi che si vendono. Per altro in Sicilia senza una straordinaria vicenda, la riversione sarebbe difficilissima e rara ad accadere. Questo clima fra tanto *infelici* qualità nè ha una buona di esser proprio alla fecondità delle donne. Di rado si vedono estinzioni di famiglie, e tolti i casi straordinarii delle guerre, delle pesti e di altre calamità, secondo il natural corso delle cose, le famiglie abbondano ordinariamente di numerosa prole, e di rado si estinguono. Nella idea però, che i feudi possono mettersi in vendita, e che il Capitolo *Volentes* abbia tolto la riversione degli stessi, il commercio che se ne fa è frequentissimo, e vi hanno de' feudi, che si sono in un secolo replicatamente venduti. Quindi la riversione, che sarebbe rara e difficile, è molto compensata dal frequente introito de' dritti della decima, che accadono alla giornata. Il *consultore* nella sua *Rimostranza* ha accennato, che questi sieno tenui, e di poco profitto, e cita egli il suo voto, ove ne fa ascendere secondo il calcolo di un decennio la somma di annue O7 3759, 21, 12. Noi da un conto esatto cavato dai libri dell' officio della decima e tari, abbiamo rilevato, che in un decennio la stessa ha profittato dal 1775 1776 al 1785 1786 ducati 140160: colla quale proporzione in un secolo risulterebbe l' introito di questo cespite 1, 401, 600 ducati, oltra altri dritti che si esigono per la vendizione de' feudi. Ora in un secolo difficilmente una riversione sarebbe per verificarsi, e feudi di questo valore non sarian facili a ritrovarsi: Su questo articolo niuno come il Simonetti dee sapere quanto questo cespite profitti: imperciocchè egli non ha trascurato di essere disegnato il giudice deputato nella vendizione de' feudi, e può ben ora confessare che mossa da lui questa camarina della riversione, sono mancate le vendite, e quindi i diritti della decima al fisco, ed a lui, come giudice deputato, i proventi della provvisione.

Poste le quali cose, e cambiate le teorie co' fatti e le leggi con l' osservanza, si vede che esse hanno camminato del pari, e che per lo corso di cinque secoli il Capitolo *Volentes* è stato inteso ed osservato in maniera che i feudatarii possono disporre de' loro feudi in tutti quei varii modi che il Capitolo accenna, e che all' uso e commercio di ogni altro paganico patrimonio si convengono. Che quando questi sono in forma ereditaria e larga, possano essi alienarsi anche in pregiudizio de' discendenti del quesitore: che quando sono in forma stretta e pazionata, possono soltanto alienarsi, quando i gradi successibili sono mancati, e la riversione al fisco non si può in verun conto verificare, quando esiste la disposizione dell'ultimo feudatario. Queste verità si sono dimostrate e col dritto e coi fatti, e colle leggi e con la osservanza. Dopo le quali evidentissime dimostrazioni, ognuno si avvede quanto si sia illuso il Simonetti, il quale si lusinga, « di aver dilucidata una materia qui per lo più ignota e generalmente trascurata con averla posta al suo vero lume (1) ». Noi non sappiamo come rispondere a questa sua insultante vanità puerile, a questa provocante cortesia colla quale fa imputazione al foro di Sicilia di essere ad esso ignote le materie del nostro feudal dritto, ed essere qui generalmente trascurate. Quanto meglio sarebbe stato, se egli da alcuni gravissimi magistrati, il nome de' quali era anche famoso in Napoli, ed altri savii e scienziati uomini del nostro foro avesse appreso a studiare i nostri libri, e ad intender le nostre leggi. Non le avrebbe egli certamente sparse di tenebre, ed inviluppate e confuse.

Confuse egli la ragion feudale comune con la ragion feudale siciliana. Violentò il senso naturale delle nostre leggi, perchè le volle egli intendere, non secondo suonano letteralmente le sue parole, e porta la sua antica e vegliante osservanza, ma secondo le comuni teorie feudali, le quali in Sicilia dopo l'esposte leggi non hanno più luogo. Confuse egli la natura del feudo, la quale è divenuta

(1) Ibid., pag. 40.

alienabile, con la forma del feudo, per la quale esso è in alcune circostanze inalienabile. Confuse la intelligenza della parola *eredi* presa dal comun dritto con quella che dee ricavarsi dal Capitolo. Confuse egli tutte le forme dei feudi, e non ne distinse niuna. Ed avvegnachè la nostra disciplina, tutt' i nostri feudisti, la intelligenza del Capitolo applicato alle concessioni feudali ammettano assai differenza tra la forma pazionata ed ereditaria, pure egli con la sua franchezza osa di assicurare, che *queste forme niente o poco hanno di differenza.* Confuse finalmente la devoluzione accaduta per mancanza di discendenti, e morto l' ultimo feudatario intestato, con la devoluzione, non ostante l' ultima disposizione del feudatario. Ora egli dopo questa universale confusione delle nostre leggi, vuole introdurre una nuova disciplina, e spiantare l'antica osservanza, e stabilire nuove formule nelle conferme reali. I feudi si sono sempre alienati col permesso reale. I reali permessi sono concepiti in *perpetuum in infinitum* per la famiglia dell'alienatario. Questa è la prassi di cinquecento anni. Questa prassi vuol del tutto con un colpo di penna distruggere il *consultore*, e stabilire un caos di fiscalie. In una parola il suo oggetto è semplicissimo. Si pretende che il nostro amabilissimo sovrano tolga via un sistema, ch' egli ed i suoi augusti antecessori per lo corso di cinque secoli hanno unanimamente accordato.



Digitized by Google

VECCHIO SUNTO STORICO

DI

GIURISPRUDENZA PATRIA

INEDITO (*).



Essendo il sovrano il supremo e il maggior magistrato del suo popolo, ed a lui si diramino le subalterne giurisdizioni, egli è naturale, che si abbia a lui ricorso, ed in varii casi a lui immediatamente si appelli.

Tostochè la Sicilia privata de' suoi re nazionali, passò sotto la denominazione de' Romani, fu prescritto, che dai magistrati qui residenti si potesse appellare a Roma, e particolarmente al prefetto della città. Si cambiò questa antichissima legge nell'anno 357, quando gl' imperadori Costanzo e Costante ordinarono, che tali appellazioni si facessero da indi innanzi al prefetto del pretorio residente in Italia (1). Quantunque da una lettera di Simmaco data circa l' anno 380 apparisca, che tuttora erano rimaste alcune appellazioni di pertinenze del prefetto della città (2), e siccome però fu stabilita Costantinopoli il solio dell'impero e la sede del sovrano, ordinò l' imperador Giustiniano nell' anno 537, che dal pretore di Sicilia non si appellasse, come era usanza, al prefetto del pretorio in Italia, ma si sibbene al questore di Costantinopoli (3).

Secondo questa polizia fu governata la Sicilia, dacchè essa fu soggetta a sovrani stranieri, e mentre prevalsero le leggi ed il diritto romano.

Egli è vero che conquistata questa isola da' Normanni, noi riebbimo i nostri sovrani e nuove leggi si pubblicarono, e si ordinarono nuovi magistrati. Ma siccome nacque la nuova ragion de' feudi, quindi fu introdotta una nuova polizia. Ed avvegnachè per le cause civili e criminali fossero assegnate le varie giurisdizioni ai rispettivi magistrati, pure per le cause feudali il sovrano si ebbe come l' immediato e proprio e natural magistrato. E veramente avendo il feudatario dei vincoli diretti ed immediati col principe e per lo giuramento di fedeltà e per lo servizio personale e militare, da lui dovea immediatamente rilevare. Questa forma di giudizio in siffatte cause era appoggiata alle leggi ed agli usi feudali, dov' è prescritto da più regolamenti, che nata controversia della pertinenza del feudo, dal supremo signore di esso la causa dovea essere riconosciuta (4). Egli è vero che noi non abbiamo memorie dello stato

(*) Altro articolo interessantissimo alla giurisprudenza siciliana è questo, parto sublime del fecondo ingegno del nostro pubblicista, e che ne adorna i manoscritti di questa pub. bib. sen. MS. Qq. F 57, fog. 129 a 139. *(L'Editore)*

(1) Cod. Theod., lib. 9, *de Extr. epistola ad Taurum. prefectum pretorio.*

(2) Lib 2, epist. 30.

(3) *Novel. Const.* 68.

(4) Lib. I, tit. 18, *apud quem controversia feudi*

Digitized by Google

primitivo ed originario della legislazione normanna, pria che fosse mescolata con le sveve costituzioni. Ma pure d' alcune leggi del re Guglielmo apparisce, che ad alcuni magistrati, come ai maestri camerarii ed ai baili da essi ordinati, era proibito di prendere ingerenza nelle cause feudali (1). E quantunque d'alcune leggi si possa inferire, che i giudici destinati a siffatte cause erano i giustizieri (2), pure era imprescindibile la immediata presenza del principe. Ciò è chiaro da un diploma presso il Pirri, ove disputandosi alla chiesa di Messina il possesso del tenimento detto di Alcara, lo stesso re Ruggieri ne instituì giudizio *coram ufficialibus* (3). Ed insorta lite tra la chiesa di Patti e di Messina per alcuni fondi che si contrastavano, la causa fu agitata dinanzi al re Ruggieri residente nel suo palazzo *cum magnatibus regni* (4).

Sotto gli Svevi, e massimamente sotto l'imperator Federigo si diede una forma più regolare e più ordinata al governo politico. E quantunque egli avesse conservato il sistema della polizia normanna e le grandi cariche del reame, pure fissò più particolarmente le giurisdizioni de' magistrati, ed altri nuovi ne ordinò. Imperciocchè al gran giustiziere assegnò quattro giudici, che egli nominò magna curia (5), dalla quale volte, che si prendesse esclusivamente cognizione delle cause relative ai feudi, che dal sovrano immediatamente rilevavano. Anzi avendo ai giustizieri conceduta la facoltà di poter giudicare della cose feudali, pure eccettuò apertamente quaestiones de castris et baronis, et magnis feudis, quae in quaternibus doanae nostrae scripta sunt, quae omnia singulares cognitione nostrae curiae reservamus (6) E dovendo il maestro giustiziere risedere nella corte del re col quattro giudici, veniva in questa maniera il sovrano ad essere il giudice immediato de' feudi.

Sotto i re successori, e massimamente sotto gli Aragonesi, sino agli ultimi momenti che la Sicilia ebbe de' sovrani qui residenti, questa polizia non fu in maniera alcuna alterata. Anzi sul punto di partire per la Sardegna Martino il primo, e lasciata vicaria del regno Bianca sua moglie, tra le altre ordinazioni impose, « che li judici de la gran curti facissero ogni vecerdi collationi de arduis cum quilli di lu consigliu, et si necessariu sarà lu casu, con la dicta regina, maxime in judicio de morti, et causi de terri, et castelli (7) ».

Avria potuto forse accadere alcuna alterazione in un tal modo di procedere nelle cause feudali, quando i sovrani lasciaroeo di risedere nel regno, e la Sicilia fu governata dai vicerè. E di fatto il parlamento del 1452 implorò dal re Alfonso, che niuna causa potesse estrarsi dal regno, « nec in causa principali, nec in causa appellationis, aut revisionis, tanto in ogni causa civile, quanto in criminale, etiam feudali, etiam ad petitionem regii fisci, aut regiae curiae ». Ma si accorso l'avvedutissimo principe quanto in questa dimanda si covava di sotto, e tacendo al tutto delle cause feudali, accordò, che per le quistioni *inter privatos sive civiles sive criminales* le cause non si estraregnassero: e non alterò in conseguenza la procedura consueta per le cause feudali (8). Si aggiunga, che avendo il parlamento del 1457 fatta di nuovo istanza che i giudici della gran corte per lo spedimento delle cause feudali non dovessero tener niun conto de' rescritti ottenuti *etiam cum clausula motu proprio*, mentre la causa si esaminava dal consiglio del re, ordinò il medesimo Alfonso, che nelle cause feudali già avocate dovessero i giudici sospendere la pubblicazione della sentenza per lo spazio di quattro mesi, se egli si ritrovava in Napoli, di sei se egli fosse in altri suoi regni. Trascorso il qual tempo, e niun rescritto del principe pervenuto, avessero i giudici podestà di pubblicar la sentenza (9).

Egli è vero che noi abbiamo un capitolo CCCXCI in forza del parlamento del 1446 dove si accorda, che niuna causa si possa e-

definiatur — Lib. I, tit. 22. *Quo tempore miles investituram potere debet* — Lib. I, tit. 26. *Si de investitura inter dominus et vassallum lis oriatur.*

(1) *Const.*, *Locor.* Bajuli, lib. I, tit. 65.

(2) *De discreta cognit. causarum*, lib. I, tit. 61.

(3) Tom. I, pag. 391.

(4) Ibid., pag. 393.

(5) *Constatuimus*, lib. I, tit 38.

(6) *De offic. Justitiar.*, lib. I, tit. 44.

(7) Cap. reg. Sic., cap. LXVII, sub Martiel, pagina 186.

(8) Cap. CDLXIII, pag. 387.

(9) Cap. DXL, pag. 423.

strarre dal regno, *nisi totum partibus consentientibus, et volentibus*. Ma oltrachè egli è assai generale, e non debbe tirare a conseguenza, e non si dee intendere delle cause civili e criminali, egli è ancora anteriore ai surriferiti capitoli, ed ove si voglia che parli delle cause feudali, fu già derogato dal capitolo del 1451 (1). E si avria dovuto derogare a leggi così antiche fondamentali, e stabilite, e veglianti con una deroga espressa. Siccome il cap. CDXLII (2) non ebbe altro intendimento, che di rimediare alla calliditá del foro e de' litiganti, i quali sotto pretesto d'interessarvi il fisco, tiravano a lungo le cause, e protendevano avocarle alla immediata ispezione del sovrano. Ed egli è tanto vero, che in questi due ultimi capitoli non si parlò di cause propriamente feudali, quanto se veramente fosse stata la dimanda accordata, non era necessario ne' parlamenti posteriori di ridomandare la grazia, che le cause feudali non si estraregnassero.

Lo stesso ordine di procedura noi osserviamo sotto i successori di Alfonso. E quantunque il parlamento del 1488 avesse richiesto a Ferdinando il Cattolico, che non ostante, che il re avesse a se chiamata la conoscenza delle cause feudali, pure non si dovesse sospendere la esecuzione della sentenza: l'anzidetto Ferdinando non volle niente derogare al sistema stabilito, e rispose, « sane est provisum per alia capitula regni (3) ». E nell'istessa maniera avendo il parlamento del 1509 implorato che niuno *etiam via recognoscendi* non possa esser citato ad estrarre le cause fuori del regno; « *exceptu ad petitioni de regnicoli* »: rispose il re nel suo capitolo LV, siccome avea risposto nei capitoli CCCXXXI e XXIV, *serventur capitula et consuetudines regni* (4).

Sotto gli Austriaci le cause feudali s'incamminarono con l'istesso sistema. Anzi noi dobbiamo a Carlo V alcune ordinazioni, per le quali si provvide al bene del pubblico, ed alla più sollecita spedizion delle cause. E primieramente gli astuti litiganti per allungare le cause, cercavano di prorogare i quattro mesi accordati dal re Alfonso, mentre la causa era avocata. Ed avendo il parlamento del 1530 esposto, perchè si ovviasse a questo disordine; non disseoti l'imperatore, ma riserbossi la podestà di prorogare, ove egli il giudicasse (5). Dobbiamo ancora alla clemenza di Carlo V, ch' egli il primo avesse determinato alcuni casi, nei quali non potea procedersi modo feudali, cercandosi di tutto vestire della natura feudale (6). Quindi ordinò, che le cause delle doti di paraggio e della vita *militias*, che solcano trattarsi modo feudali, *summarie cognoscantur* (7). Egli prescrisse, che le cause sopra feudi, via *spolii privilegiati*, e le contese *de retrovendendo in alienationibus rerum feudalium nullo modo extrahantur ut regno via recognoscendi* (8).

Sino ai tempi di Carlo V, dove la feudalità ed i feudatarii interessavano, se ne usciva con una sola sentenza, ora che i feudi interessano poco alla costituzione politica, si pretende per essi che passassero per dieci tribunali. Ed anche sotto il summentovato imperatore, dietro gli stabilimenti di Federigo, la magna curia avea privativamente il dritto della conoscenza de' feudi. Come dunque questa qualità e questo diritto si comunicò agli altri tribunali? Ora che i feudi per lo allibramento divenuti di condizione allodiale perchè soggettarli alla discussione medesima, cui erano soggetti nella condizione feudale? Che importa al re dell'omaggio del servizio militare delle truppe baronali?

A questo è d'aggiungersi, perchè si veda la identità della polizia e della disciplina in cause di tal natura, ch' essendosi accresciuti i giudici della gran corte al numero di sei sotto Carlo V, e tre di essi assegnati alle cause civili, e tre alle criminali (9), fu per una prammatica del 1548 ordinato, che per le cause feudali si conservasse l'antichissimo numero de' quattro giudici, ed a' tre civili si aggiungesse il seniore della sede criminale, e da indi in poi invalse la sede *Plena* (10). Adunque sino ai tempi di Carlo V non accadde alterazione veruna: e l'ordine delle cause feudali procedette secondo le primitive costituzioni sveve e normanne.

(1) Pag. 350.
(2) Pag. 372.
(3) Cap. XXIV, pag. 528.
(4) Pag. 449 et 533.
(5) Cap. CXXXIX, pag. 106.

(6) Cap. CXVII, pag. 87.
(7) Cap. CXCI, pag. 142.
(8) Cap. CCXIV, pag. 175.
(9) Cap. CCXXXI, pag. 195.
(10) Tit. 2, pragm. 13.

Digitized by Google

Sotto Filippo II cominciò un nuov'ordine di cose. Imperciocchè egli non solamente accordò ai giudici straticoziali di Messina la cognizione in prima istanza delle cose feudali nel 1559 (1), ma anche di questa giurisdizione ne fece partecipi altri tribunali. E perchè si intenda più distintamente questa materia, egli è da premettersi, che, avvagnachè sino a questi tempi la magna curia avesse avuto esclusivamente il dritto di giudicare delle cause feudali, pure si usava ricorrere al principe *via revisionis*, e questi designava secondo le tavole presentate dalle parti, o a suo piacimento uno o più giudici che si dicevano della regia coscienza. S' istitui permamente, sotto lo stesso re il tribunale del concistoro, o sia della sagra regia coscienza (2), e si stabilirono le sue giurisdizioni, e si ordinò ancora che si esaminassero la cause feudali. In maniera che quello che pria si faceva ad istanza delle parti ed a benablacito dei principe, si stabilì da farsi per posizione de' magistrati e pel corso naturale di causa. Lo stesso si fissò per la gran corte criminale e cause delegate, a cui dovea passarsi secondo i convenienti rimedii le cause decise del concistoro (3). E pure questi stabilimenti non furono allora ordinati in maniera, che non bisognassero ad essi altri provvedimenti: imperciocchè si rileva da una pragmatica emanata nel 1577 (4), ch'essendo incerto, nè regolato il modo di esaminarsi le cause feudali nei concistoro e nella gran corte delle cause delegate, si statuì che in ambi questi tribunali non sedessero che tre giudici, ad a questa forma secondo i rimedii convenienti s'ineaminassero le cause feudali. E ciò che per via di appellazione passava al concistoro, par via di delegazione passava alla gran corte criminale. E pure più innanzi si andò.

Essa è una massima autorizzata nella disciplina antichissima del foro ed appoggiata sul dritto comune, che la tre sentenze conformi fanno la causa giudicata. Poteva adunque bene accadere, che non ostante che una medesima causa feudale fosse esaminata da tre tribunali, non si avevano le tre sentenze conformi. Dunque bisogno uscire un quarto tribunale delegato, ch'è la gran corte civile e cause delegate; e potendo dividersi in due a due le sentenza de' quattro tribunali, si passò ad un quinto, che fu il concistoro e cause delegate; dopo il quale necessariamente si avevano le tre sentenze conformi. Ecco impertanto come si alterò l' antichissima disciplina nello esame delle cause feudali. Da principio esse si discutevano esclusivamente dalla sola magna curia. Indi cambiato il sistema della magistratura e varii tribunali stabiliti sotto Filippo II, col favore delle formole forensi *via appellationis revisionis*, *et delegationis* quello che dovea da principio esaminarsi da una sola corte, ora è esposto a subire l'esame di cinque tribunali.

E pure non è questa sola la complicazione della procedura nelle cause feudali. Primieramente è da riflettersi alla loro introduzione de' tribunali, indi al loro compimento. In quanto al primo, egli non è ancor stabilito nella disciplina del foro siciliano quali cause sono propriamente feudali, e da trattarsi modo feudali. Quindi si suol premettere un'articolo pregiudiziale all'esame della causa, se debba trattarsi modo feudali o allodiali. E conviene ai prepotente litigante per defatigare il suo contendente, ed è insinuato e favorito dall'avidità de' forensi, istituire questo giudizio preliminare. E siccome si tratta di cosa feudale, questo articolo preliminare può essere esaminato immediatamente dal re *litteris via recognoscendi*. In manierachè ove si decida, che la causa debba esaminarsi modo feudali, deve essa essere soggetta alla procedura feudale, ed alla riconoscizione del sovrano.

E veramente egli è molto interessante il premettersi questo articolo pregiudiziale se alcuna causa debba trattarsi modo feudali, imperciocchè per esse avvi un altro modo di procedere, ed inoltre ove le cause allodiali si terminano ne' tribunali nazionali, le feudali si estraregnano *via recognoscendi*, e questa è la complicazione nel loro complimento.

Noi di sopra abbiamo dimostrato, che il sovrano è il proprio, l'immediato, il natural magistrato de' feudi. Che quando i sovrani erano residenti nel regno, la magna curia ne giudicava sotto gl' immediati oracoli di essi. Che ove la Sicilia fu governata da' re stranieri, si ordinò che la causa decisa in

(1) Cap. IV, pag. 235.
(2) Cap. II, pag. 233.
(3) Loc. cit.
(4) Tit. 53, pragm. 12.

Sicilia fosse avocata fuori del regno, e riesaminata dal sovrano *litteris via recognoscendi*. Ma si disputò sin da tempi antichissimi, se la causa feudale dovesse essere tante volte avocata, quanto decisa in Sicilia: e se fosse stata avocata la prima volta dopo il giudizio della magna curia, indi passando la seconda volta e decisa, dovesse essere la seconda volta avocata, e dal re riconosciuta. Questo era un problema ai tempi di Pietro de Gregorio, e la prassi era incerta, nè si era proceduto a maniera uniforme: imperciocchè alcune cause erano state una volta avocate, alcune più volte. Ed il citato de Gregorio disputa su di questo articolo di una maniera assai chiara e giudiziosa. Imperciocchè egli giudica, che se la ricognizione della causa riguarda solamente lo esame della natura del feudo, e della personale condizione de' litiganti, egli basta che una sola volta dal re fosse riconosciuta. Se però la ricognizione della causa riguarda i dritti dei contendenti al feudo e la sentenza dei giudici, essa tante volte dovrebbe essere riconosciuta, quanto giudicata (1).

E dopo aver queste cose disputate, si rimette egli al giudizio di altri. I forensi di appresso perderono di vista l'idea feudale accennata dal de Gregorio, e donde nasca il dritto del sovrano a riconoscer dei feudi. Imperciocchè l'interesse del sovrano è solamente a riconoscere la natura del feudo, e la persona del feudatario. L'esame de' dritti, che alcuno vi abbia, l'abbandona ai suoi magistrati; e pure a questa seconda idea, ch'è più forense si appigliarono i dottori di appresso. Quindi a uno animo essi assorirono che siccome la ricognizione riguarda ancora l'esame della sentenza profferita, così quante sentenze si sono profferite, tante possono essere dal sovrano riconosciute. E il Mastrilli giudica non essere più lecito il dubitare di questo articolo, dacchè nel supremo consiglio d'Italia dichiarò la regina Giovanna nell'anno 1516, che potesse non una ma più volte trasmettersi il processo feudale (2). E quantunque questa decisione non sia ridotta nè a capitolo, nè a prammatica, nè a sanzione alcuna, pure i nostri forensi dal Mastrilli, anzi dal Bongiorno, ch'è più antico feudista, sino al ritualista Barbagallo, giudicano doversi, ogni sentenza feudale in Sicilia profferita, trasmettersi al supremo consiglio del re. Ed il foro, ed i paglietti, e la prepotenza e l'interesse de' litiganti hanno autorizzata questa massima, e ne han fatta una disciplina. In manierachè può bene accadere che una causa feudale dopo essere stata cinque volte esaminata in Sicilia, debbe essere altre cinque volte riesaminata dal sovrano.

Debbe considerarsi di più. Può introdursi una causa, la quale nel suo fondo sia allodiale, e si pretenda esservi mischiato un articolo feudale. Se questo sia tale, debbe decidersi per tre sentenze conformi, ed in conseguenza può passare al giudizio di cinque tribunali. Decisa la feudalità di questo articolo, tutta la causa debbe incamminarsi modo feudali, e nell'esame del suo merito, si dee passare per tre sentenze conformi.

E per una *sicola sanzione* è ordinato, che ancora per i soli articoli feudali si dà luogo alla lettera *via recognoscendi* (3). In conseguenza una medesima causa può essere discussa quindici volte.

Poste le quali cose, egli è ora primieramente da riflettersi, che fatto paragone tra la maniera adoperata sotto i tempi Normanni, Svevi, ed Aragonesi a discutersi le cause feudali, e quella usata a tempi nostri, avvi una grandissima differenza. Imperciocchè dove allora la sola magna curia avea dritto esclusivamente di giudicare di siffatte cause, ora accade frequentemente che dieci volte esse si esaminino, e si decidano.

È da riflettersi in secondo luogo, che sino ai tempi di Carlo V il sistema feudale era vegliante, e la persona del feudatario ed il servizio del feudo interessavano al sovrano. E frattanto la procedura feudale era più semplice e più spedita. Ora che i feudi per la costituzione politica di Europa sono di niuna importanza al governo politico, la procedura loro è più complicata.

Terzo, è ora da considerarsi, che siccome i feudi per lo imposto allibramento diventano dell'intutto inutili al governo politico, ed è tolto via il servizio militare, ed abolite per sistema le truppe baronali, e reso inutile

(1) *De judic. causar. feudal.*, quest. 42, pagina 249.

(2) Decision. LXXXI, pag. 251 a seg.

(3) Tom. IV, tit. 2, § 10.

Digitized by Google

l'omaggio ed il giuramento di fedeltà del barone ; perchè i feudi debbono ancora discutersi con l' istesso sistema, con cui si decidevano ne' tempi feudali?

Quarto, è riuscito così pesante e fastidioso e dispendioso questo metodo, che molti, certi di spendere più di quello che possono acquistare, si astengono d'introdurre una causa. Ed è da considerarsi quanto denaro per questo sistema si è estraregnato dalla Sicilia.

Quinto finalmente, dovrebbe aversi riguardo alla persona de' baroni, i quali sono di peggior condizione che ogni altro vassallo : essendo essi obbligati per i loro feudi a subire una procedura, alla quale ogni altro vassallo non è obbligato.



DISCORSI

INTORNO

ALLA SICILIA

SOGGETTI GEOGRAFICI

—

BREVE NOTIZIA DELLA SICILIA.

I.

La Sicilia è la più grande di tutte le isole del mediterraneo, avendo di circuito presso a 600 miglia. Guarda la parte meridionale dell'Italia, ed è situata tra i gradi 30° 7, e 33° 25' di longitudine, e tra i 36° 30', e 38° 12' di latitudine. È di figura triangolare, onde fu detta Triquetra. Trinacria ancora è stata appellata dai suoi tre promontorii. Essi sono il capo del Faro chiamato *Pelorus* vicino Messina al levante dirimpetto all'Italia, il capo Passaro al mezzogiorno, detto *Pachynum* rincontro al Peloponneso, e il capo di Boèo, detto *Lilybaeum* a ponente, che guarda l'Africa. Sicania dai Sicani, e Sicilia dai Siculi suoi abitatori è stata chiamata.

In questa isola si respira un'aria salutare, e più presto calda. Onde è così fruttifero e ubertoso, e dolce il di lei terreno, che i Romani la chiamarono il granaio d'Italia, e la nutrice del popolo romano. E veramente essa abbonda di biade, frumenti, orzo, legumi, vino, olio, zafferano, seta, cotone, mele, cera, canape, lino, manna, limoni, e di molte altre cose, che sono tanti capi d'industria, e di commercio. Produce ancora assai saporite frutta, ed allignanvi delle piante straniere, purchè diligentemente vi si coltivino. Similmente è abbondante nei nostri mari la pesca del corallo bianco, rosso, e nero, dei tonni, e del pesce spada, e di squisiti altri pesci.

Si trovano anche in Sicilia belle pietre, e dure, e tenere, che sarebbe lungo il noverarle. Ma sono qui da ricordarsi le agate, e i diaspri, e i quarzi, che abbiamo nei territorii di santo Stefano di Bivona, nella terra di Giuliana, ed in altre contrade. Nel fiume di Nisi si trova il lapislazzalo, ed altrove il granito, il porfido, e l'alabastro. Vi ha ancora dell'ambra, e delle vene di argento e di oro, e delle miniere di ferro, e principalmente nelle campagne di Alì presso a Messina. Nè mancano altri metalli, e minerali di più sorte.

Molti sono i monti di grande altezza nella Sicilia, e il maggiore si è l'Etna, o sia il Mongibello, il quale è tutto fertile all'intorno. Ma il vomito delle sue fiamme, e delle sue *lave* suol rovinare le più belle praterie, che gli stanno sotto. E da esso nascono alcuni tremuoti in molte parti dell'isola.

Le acque, che la inaffiano, sono assai salubri, e massimamente le minerali. Oltra i bagni di Alì sono anche salutari i bagni di Sciacca, detti dagli antichi *Aquae Selinuntiae*, quelli di Termini, chiamati *Thermae*

Himerenses, e di Castello a mare nel golfo, che gli antichi nominavano *Aquas Egestanas*, *Aquas Pincias*.

La Sicilia è pregiabile per le sue antichità. Sono da considerarsi in Taormina le sue antiche muraglie, e gli acquidotti, e le cisterne, e il teatro, di cui principalmente si vede tutto il corpo della scena. Il che non si osserva in verun altro teatro, che degli antichi sia rimasto. Similmente nell'anfiteatro di Catania, disotterrato in parte a' nostri tempi, è da notarsi l' *Odèo*, come fabbrica unica tra tutti gli antichi teatri. Ivi ancora si conservano molti bagni, e colombarii, e *laconici*, e nicchie sepolcrali. In Siracusa si ammirano molte e grandi antichità. Il tempio di Minerva con belle colonne, che ora è la chiesa cattedrale, molti sepolcretti, e catacombe, le rovine del tempio di Giove Olimpio, e le stermineate latomie dimostrano la sua antica grandezza. Nella città di Girgenti la fabbriche più pregiabili sono il tempio della Concordia, il mausoleo creduto di Gerone, varii sepolcri, ed acquidotti scavati nel monte. Poco lontano dalla città di Calatafimi era l'antica Segesta, della quale sussiste ancora il famoso tempio di Diana. Ed in Palermo meritano di essere considerate alcune antichità dei tempi Saracini e Normanni. Siccome ve ne ha di molte in altre parti della Sicilia.

Nè sono qui da tacersi le nostre memorie letterarie. La poesia pastorale è nata in Sicilia, e son famose le canzoni di Dafni sopra la sua ninfa Xenèa. Teocrito in questi argomenti fu riputato da tanto, che Virgilio lo riguardava come suo maestro. La commedia si dice inventata in Imera, che fu poi perfezionata in Siracusa, ove adornò i soggetti e le scene Epicarmo. E gli spettacoli tragici si rappresentavano spesso nei teatri di Gela, che erano stati diretti da Eschilo. Egli è indubitato, che l'eloquenza sia nata in Sicilia. Empedocle in Agrigento, Corace e Tisia in Siracusa, dopo aver cacciati i tiranni, e stabilito il governo del popolo, ridussero in arte l'uso della parola. Nè deve qui pretermettersi Gorgia da Leontini, che col suo vago e adorno dire tanti rumori fe' levare in Atene. La filosofia ancora riconosce alcuni suoi dogmi dalla Sicilia. L'opinione del moto della terra si attribuisce a Iceta da Siracusa, e quella della pluralità de' mondi a Pietrone d' Imera. La medicina deve ad Erodico, fratello di Gorgia, e maestro d' Ippocrate, l'uso della ginnastica; e l'empirica fu prima d' ogni altro coltivata da Acrone di Agrigento. Che se ci rivolgiamo alle matematiche, e massimamente alle scienze dinamiche, che sono le più utili alla vita, ognun si sovviene del divino Archimede. Noi abbondiamo d'istorici. Ma solamente è qui da ricordarsi il famoso Timeo da Taormina, il quale a stabilire l'ordine de' fatti, e dei tempi, il primo introdusse l'uso delle olimpiadi. Le belle arti furono perfezionate in Sicilia, Stesicoro fece delle nuove scoperte nella musica, ed alcuni istrumenti di essa devonsi ai nostri. Le stupende opere di scultura, e di architettura si ammirano ancora. E l'agricoltura fu a tal segno promossa, che isdegnò Gerone, il principe di Siracusa, di pubblicare un codice agrario per le nostre campagne. Dopo il governo de' Greci, comechè fossero sopravvenute diverse nazioni, pure non si spensero presso noi le lettere. Il che ora noi verremo di mano in mano osservando.

È fama, che la Sicilia sia stata abitata sin dalla più rimota antichità. I Giganti, i Lestrigoni, i Ciclopi, ed altri ignoti nomi, si perdono nei tempi oscuri. I primi nei tempi storici compariscono i Sicani: indi nei loro confini si stabilirono i Trojani, o sia gli Elimi, e i Focesi dopo la distruzione di Troja. A questi successero i Sicoli, i quali, vinti i Sicani, e rispintigli nelle parti meridionali dell'isola, occuparono i luoghi più ubertosi e più dolci. I Fenicii nel tempo medesimo abitavano i promontorii, ed alcune isolette adjacenti; ma all'arrivo dei Greci si stabilirono in Mozia, Solanto e Palermo. Le greche colonie in diversi tempi popolarono l'isola nostra, e nuove e grandi città edificarono. Esse erano governate ora dai tiranni, che suona lo stesso che principi, ed ora dal popolo. Indi avveniva, che da ambe le parti assai sovente si contendeva del principato, e spesse, ed aspre battaglie ne seguivano. Ma ciò non ostante ivi fiorirono generalmente i giuochi, i teatri, il commercio, le arti, e le lettere: e nel tempo istesso i prodi Siciliani sconfissero più volte quelle nazioni straniere, che aspiravano alla signoria dell'isola. Ciò da gran tempo avean disegnato i Cartaginesi, ai quali finalmente per l'alleanza, che aveano colle nostre città felicie, ed essendo la Sicilia indebolita per le fazioni de' popoli, ven-

ne fatto di occupare alcune città. Roma nol sostenne. E questa isola divenne allora il campo della battaglia, e il premio della vittoria. I Romani la governarono per un pretore, fornito della autorità politica e militare, e riguardaronla come la prima provincia della repubblica. Ma le nostre città furono di diverse condizioni. Imperciocchè alcuna si ebbero come alleate, alcune come libere, ed altre come colonie; a non poche si accordarono i privilegi de' popoli latini, ad altre della cittadinanza di Roma, e ve ne ebbe delle tributarie. Non dimeno però si conservarono le antiche leggi, e i costumi, che ciascheduna città nostra si aveva. Ed allora fu, che la Sicilia tramandò nei Romani, con le ricchezze e le belle arti, la magnificenza, il lusso, e la squisitezza de' pasti siciliani. Anzi si attribuiva in Roma alle spoglie di Siracusa, delle quali il popolo ammirava il pregio, e la vaghezza, e l'artifizio, che già cominciasse a spegnersi con l'ozio delle belle arti la fierezza degli animi de' Romani. Sotto il governo dei consoli fu l'isola nostra assai travagliata dai tumulti servili, e dalle rapine di Verre: e fu indi involta nelle guerre dei dittatori, e de' triumviri. Ma Augusto con inviarci più colonie in certa maniera cercò di ristorarla dai danni sofferti. Fu essa sotto gl'imperadori retta dai proconsoli, e dai pretori, ai quali fu tolta la giurisdizion militare. Costantino la governò per un correttore: indi vi furono inviati i consolari; e Giustiniano la rese la dignità di pretore. Venuto l'Occidente in balia dei Barbari, cadde anche essa sotto la dominazione dei Goti, i quali per un conte in Siracusa la governarono. Fu poi ripigliata dai Romani-Greci, che vi mandarono il loro governatore detto ora patrizio, ora *stratègo*, ed ora *spatario*, ed in altre maniere. Anzi Costante Imperadore, il nipote di Eraclio, lasciata Costantinopoli, per molti anni si pose ad abitar Siracusa. Ma avvenne, che dopo il discacciamento dei Goti si mutò la forma del nostro governo. Imperciocchè Giustiniano impose, che dal pretore di Sicilia non si appellasse, come era usanza, al prefetto del pretorio, che risedeva in Italia, ma sì bene al questore di Costantinopoli. Da questa operazione fu preparato un cambiamento nella ecclesiastica gerarchia. Pretesero quindi i patriarchi di Costantinopoli una qualche giurisdizione sulle chiese di Sicilia; la quale essendo una delle provincie *suburbicarie* apparteneva immediatamente al vescovo di Roma, non solo come a suo patriarca, ma come a suo metropolitano. Ed infine accadde sotto Leone d'Isauria, che furono tolte interamente a Roma, e soggettate al patriarca di Costantinopoli. Ma non ebbe a durare per lungo tempo un tal sistema. L'impero di Oriente era da per tutto assalito da' vittoriosi Maomettani: e venuta già l'Africa in loro potestà, la famiglia degli Aglabiti, che erano i signori di Kairwan, conquistò la Sicilia. (827) A questi succedettero i Fatemiti. (908) Sotto ambedue le *dinastie* fu essa retta per un Emiro residente in Palermo, e le altre città erano governate dai subalterni Emiri, ed Alcaidi, o sia giudici. Ai naturali dell'isola fu per lo più conceduto il poter professare la cristiana religione; e comechè alcuni fossero ridotti in servitù pure moltissime città erano soltanto tributarie. (969) Avvenne che i califi Fatemiti avendo conquistato l'Egitto, ed ivi stabilita la sede loro, i più potenti, e i capi delle nostre città tolsero a governarle indipendentemente. Divisa così la Sicilia in tanti piccoli stati indipendenti, ed essendo i Saracini tra loro da guerre intestine divisi, siccome per altro erano essi dalle lettere e dalle arti ammolliti, i Greci ne tentarono la conquista, che fu poi per la loro ignavia riserbata ai Normanni. (1070) Il conte Ruggieri, dopo averla interamente occupata, diè sopra tutto opera a farsi rifiorire la religione, e vi ristabilì le chiese, e fondò più vescovadi, e varie abbadie di diversi ordini, e furon da lui le chiese di Sicilia restituite alla giurisdizione di Roma. Dalla quale avendo ottenuta per la sua persona, e per gli suoi eredi la legazione apostolica, venne da indi in poi a prendere nuova forma la nostra *polizia*. (1105) Il re Ruggieri suo figliuolo si rivolse principalmente ad ordinare il sistema politico. Avendo egli col suo valore presa la signoria di Puglia, domate alcune città, e baroni, che aspiravano ad una certa indipendenza, dichiarò primieramente, che a lui appartenevano tutte le *regalie*, che non vi era alcuna potestà indipendente, e che tutto dovea prestar servizio al principe. Indi in una assemblea generale tenuta in Palermo ordinò i supremi magistrati, o sia i sette suoi grandi uffiziali. Il gran contestabile, il gran ammiraglio, il gran cancelliero, il gran giustiziero, il gran camerario, il gran protonotaio, il

gran siniscalco, dai quali era amministrato tutto il governo politico economico e militare. E tutta l'autorità di costoro riunì nella sua corte, cioè in un supremo consiglio di stato, di giustizia, di guerra, e di economia, cui sovente lo stesso re presedeva. Le città principali ebbero il loro balio, o giustiziero, e le altre furon governate da giudici, e da castellani. Ed essendo già la Sicilia partita in valli, ad ognun di essi si fe' presedere un gran giustiziero. Furono in questo modo abolite le guerre private, e le usurpate giurisdizioni, e gli altri disordini del governo feudale. Pubblicò Ruggieri molte leggi con autorizzarne alcune del diritto de' Longobardi e de' Franchi, perchè di questi era popolata l'isola nostra. (1154) Ed avendo scelta Palermo per luogo della regal residenza, qui principalmente protesse le arti e le lettere. (1166) Guglielmo I suo figliuolo, che gli succedette, fu maraviglioso, e prode uomo in guerra, ma di somma ignavia nel governo. (1166) Sotto Guglielmo II detto il buono, tolti i tempi torbidi della reggenza di Margherita sua madre, il nostro regno ordinato al di dentro fu rispettato e temuto al di fuori. Venuto meno il legnaggio dei Normanni, passò lo scettro nella real famiglia di Svevia. (1195) Arrigo VI marito di Costanza, figliuola postuma del re Ruggieri, perchè si assicurasse il regno, niuna cosa lasciò indietro. (1198) Ma Federigo suo figliuolo fu di altissimo animo, e delle cose di stato intendentissimo. Comechè egli avesse conservato il sistema della *polizia* normanna, pure accrebbe, e via meglio ordinò alcune leggi, e tutte le ridusse in un codice (1231). Al gran giustiziero aggiunse quattro giudici, o sia la gran corte. E statuì, che due volte l'anno nella città di Piazza si dovesse tener parlamento, ove si presentassero contro i magistrati le querele dei sudditi. E in questi tempi cominciano a far comparsa le *università*, e ad assister ne' parlamenti. E quantunque egli fosse involto in continue ed aspre guerre, pure amò le lettere, e nella sua corte in Palermo fu coltivata la poesia volgare, dove fiorirono.

« I Siciliani,

« Che fur già i primi ».

(1267) Spenti violentemente gli Svevi entrarono per poco tempo al governo della Sicilia gli Angioini. (1283) Al cader dei quali, succedettero agli Svevi gli Aragonesi. Sotto la loro signoria furono estesi i diritti, e i privilegi feudali. Federigo II adornò Palermo della dignità di pretore, quando era prima per un balio governata. Se togli i grandi tempi di quel principe, sotto i re di Aragona non si vedono che scismi, e fazioni nate dall'*anarchia*, e dall'ambizione dei grandi, e sovrani indeboliti, e l'isola afflitta dai suoi nemici, e costernata dagl'interdetti dei papi. (1409) Succeduti i re castigliani, cessò Palermo da indi innanzi ad esser la sede dei suoi re, e cominciò la Sicilia ad esser governata dai vicerè. (1416) Pure Alfonso il magnanimo passò qualche volta in questa isola, e pose mente a riformarla. Egli stabilì un rito, secondo il quale doveano procedere le contese nel foro, e più utili provvedimenti diede intorno alla collazione dei beneficii. (1445) Promosse l'agricoltura e il commercio, fondò l'università degli studi in Catania, ed ebbe assai cari, siccome colui, che assai scienziato uomo era, i letterati, e le lettere. (1488) Sotto Ferdinando il Cattolico si stabilì il governo *triennale* dei vicerè, e fu istituito il supremo consiglio di Aragona, da cui erano giudicate le cose d'Italia, e dell'isola nostra. Carlo V il primo della famiglia austriaca, confermò ed accrebbe al numero di sei i giudici della gran corte; (1522) ed essendo ridotta in assai misero stato l'amministrazione della giustizia e del regal patrimonio, fu allora da lui creato un consultore per gli vicerè. (1536) Essi in questi tempi temendo i frequenti assalti dei vicini Africani, fortificarono di bastioni e di fortezze le città principali dell'isola, e massimamente Palermo, Messina e Catania. E nel loro governo vi furono spesse rivoluzioni nei popoli, e molte ed aspre fazioni tra i nobili. Per le quali cose Filippo II si rivolse ad ordinare un nuovo sistema politico. Erano secondo la polizia normanna le principali e grandi cariche del reame affidate ai baroni: in guisa che i più potenti erano i supremi magistrati. Veniva adunque la pubblica amministrazione della giustizia riunita con l'esercizio di una privata forza, la quale poteva agevolmente svilupparsi per gli diritti e privilegi feudali. Filippo II stabilì un corpo di semplici magistrati, perchè proponderasse al corpo feudale; e in essi trasfuse alcune giurisdizioni degli ufficii del regno, dei quali

conservò gl' ignudi nomi. (1570) Quindi ai sei giudici della gran corte, tre dei quali giudicano le cause civili, e tre le criminali, prepose un presidente cui convengono molti diritti del gran giustiziero. Stabilì che il patrimonio regale fosse governato da un presidente, sostituto al gran camerario, e da un conservatore, e da sei maestri razionali, tre dei quali fossero patrizii e tre giureconsulti. Conservò l'ufficio dei consultore, e degli avvocati fiscali, stabiliti già da Carlo V, uno della gran corte, e l'altro del patrimonio. E perchè il tribunale della gran corte era inappellabile e nella cause civili, e nelle criminali, e si usava dal sovrano destinar giudici, che si dicevano della regia coscienza: fu allora a richiesta del regno stabilito il tribunale del concistoro, o sia della sacra regia coscienza, composto da tre giudici, e da un presidente, che rappresenta il gran cancelliero, al quale si potesse appellare dalla gran corte civile; e da esso può appellarsi alla gran corte criminale, e cause delegate, o più innanzi, fin che si facciano le tre sentenza conformi. Siccome stabilì il giudice della monarchia, e della legazione apostolica, quando prima i vicerè, che immediatamente esercitavano una tal giurisdizione, destinavano per cause siffatte, e secondo le occorrenze una qualche persona di lor piacimento. Venne anche in certa maniera a sostituirsi al gran siniscalco l'uditor generale, che giudica le cause dei militari, e di allora innanzi fu introdotto l'uso di rimettere alcuni affari importanti alla giunta dei presidenti, e del consultore. Tutto questo corpo di magistrati, simigliante a quello che un tempo sin dai principii della monarchia componeva la gran corte dei pari, costituisce ora il sacro consiglio, dove tutta è riposta l'autorità legislativa del principe. Venne ancora con un siffatto sistema a stabilirsi l'unità della *polizia* per tutto il reame. Imperciocchè quantunque ogni città e terra abbia i suoi magistrati locali: o sia i capitani, e giudici per l'amministrazione della giustizia, e i giurati pel patrimonio civico, e i segrati per l'azienda regale; pure i primi dipendono dalla gran corte, e i secondi dal patrimonio. E comecchè fosse allora ordinata in Palermo una corte municipale dei tre giudice detti pretoriani e capitaniali, perchè assistono al capitano della città nelle cause criminali, e nelle civili al pretore, pure da essi è lecito appellare ai giudici della gran corte. Finalmente acciocchè il governo dei suoi regni fosse dipendente da un tribunale vicino del principe, avea già dato Filippo II un'altra forma al supremo consiglio d'Italia, stabilito in Ispagna, dove fossero esaminate le cose di Milano, di Napoli e di Sicilia, e volle, che un dei reggenti di esse fosse un siciliano giureconsulto.

Questa fu la *polizia* del nostro regno allora stabilita, che, tolte poche mutazioni, si conserva sino al dì d'oggi, e secondo la quale ci governarono i vicerè austriaci. Molti di loro diedero anche opera ad ordinare, e ridurre in un corpo le prammatiche, e i capitoli del regno, ed altri adornarono di grandiose fabbriche le città principali, e non pochi protessero le arti e le lettere. Ed avvenne sotto di essi, che furono istituiti i sei segretarii del regno, o siano referendarii, i quali, quando il vicerè tiene certe coi tribunali, hanno il dritto di far le provviste ordinarie, che diconsi di *regalia*, quantunque ora le faccia da sè solo il tribunale della gran corte, come collaterale del principe, ed essi le registrano. Ma questo uffizio dei segretarii suddetti, o siano referendarii non è da confondersi col segretario detto un tempo di stato e guerra, oggi del viceregnato, istituito da che i vicerè furono mandati a governar l'isola, ed è egli eletto dal sovrano, perchè gli assistesse nel governo del regno. Venuti meno gli Austriaci per diritta successione la famiglia dei Borboni salì sul trono di Spagna e di Sicilia, avvegnachè ne avessero interrotto il governo i principi di Savoja, (1713) e gli Austriaci di Germania. (1720) Ma ripigliata dai Borboni la signoria dell'isola, (1734) Carlo III con molti savii provvedimenti più cose ordinò. Ed ei stabilì in Napoli la suprema giunta di Sicilia, che è governata da un presidente, il quale deve esser uno dei baroni del regno, e da più consiglieri, due dei quali devono essere giureconsulti dei nostri.

Ma in questo beatissimo secolo di Ferdinando la Sicilia in migliore, e più felice stato si è ridotta. E tolti i pubblici, ed antichi ostacoli al diritto esercizio dell'umana ragione, e protetti gli studi e le arti, agevolato con le nuove strade il commercio, e rinvigorite le leggi, noi siamo non pure in isperanza, ma in possesso di pubblica felicità.

II.

DELLA GRANDEZZA DELLA SICILIA.

I geografi, e gli storici non convengono nel determinare il circuito dell'isola. Ecco le principali opinioni.

Da Peloro a Lilibeo, ossia dal lato settentrionale.

Diodoro assegna miglia 212 e 500 passi. Posidonio 215. Plinio 170. Marziano 143. Il Corografo 265. Tolomeo 265. Arezzo 262. Fazello 281. Cluverio 255.

Da Lilibeo a Pachino, ossia dal lato meridionale.

Diodoro 187 e 500 passi. Strabone 193 e 750 passi. Plinio 200. Marziano 200. Il Corografo 165. Tolomeo 165. Etico 174. Arezzo 204. Fazello 183. Cluverio 190.

Da Pachino a Peloro, ossia dal lato orientale.

Diodoro 142 e 500 passi. Strabone 141 e 250 passi. Plinio 166. Marziano 166. Il Corografo 159. Tolomeo 165. Etico 149. Arezzo 150. Fazello 160. Cluverio 154.

Noi qui avressimo volentieri adottate le misure di Cluverio, siccome quello, che nelle sue ricerche fu diligentissimo, ed attesta egli stesso, che a piede, e quasi per tutto il circuito girò la Sicilia. Ma avendo egli di ordinario notate le distanze da paese a paese, e lasciate in conseguenza assai sinuosità nella spiaggia, quindi non dee riputarsi molto esatta la misura, che egli segnò. Si aggiunga a questo, che la misura delle miglia da lui adottata non è da pertutto la stessa: imperciocchè da Messina per Palermo, e Marsala sino a Girgenti usò di miglia diverso da quelle, che adoperò nel notare le distanze da Girgenti per Pachino sino a Messina.

Finchè dunque non abbiamo misure più esatte; si è creduto di misurare con quella accuratezza, che si è potuta maggiore, la carta della Sicilia del signor Schmettau, la quale è fama, che di ordine dell'imperator Carlo VI sia stata negli anni 1720 e 1721 esattissimamente delineata, e adoperando la scala di miglia italiane notata nella carta istessa, si son trovate le seguenti misure, comprese le sinuosità della spiaggia, siccome sono delineate nella carta anzidetta.

Da Peloro a Lilibeo miglia ital.	282
Da Lilibeo a Pachino	208
Da Pachino a Peloro	160
Intero giro dell' Isola	650

Si è ridotta poi la superficie in miglia quadrate italiane, e preso le misure, e fatti i calcoli sulla carta istessa, si è trovato, che contiene

Il Val di Mazara migl. quadr. ital.	4837
Il val Demone	3120
Il val di Noto	3548
Intera superficie dell' Isola	11505

Noi qui dobbiamo avvertire, che le miglia hanno diversa misura secondo gli usi dei diversi paesi: non dee quindi recar maraviglia se secondo i calcoli degli oltramontani la superficie della Sicilia si trova espressa in numero assai minore di miglia quadrate. E veramente hanno essi di ordinario usato del miglio geografico di Alemagna, il quale è composto di 6000 passi geometrici, ed è considerato il quadruplo del miglio d'Italia.

Essendosi ridotta la superficie dell' isola in miglia quadrate italiane, è stata facile l'altra operazione di ridurla in salme, che è la misura nazionale delle nostre terre. Ogni salma si misura a corde; quattro corde fanno un lato di ogni salma: e questa è il quadrato di quelle. Ogni corda costa di più canne. Il palmo, che è l'ottava parte della canna, si rapporta al piede parigino detto *piede del re*, come 100 a 126. Tra le tante differenze delle corde, le quali si adoperano in Sicilia, si trova, che la minima è di canne 16, e la massima di 25. Dunque presa la media geometrica proporzionale, si è supposta la corda di canne 20: ed essendo il lato di ogni salma di corde 4, sarà dunque la superficie della salma di canne quadrate 6400. Secondo l'uso comunemente ricevuto in Sicilia il miglio è uguale a 720 canne: dunque il miglio quadrato contiene canne quadrate 518400. Indi ne siegue, che ogni miglio quadrato italiano contiene salme 81. Ciò posto:

Il val di Mazara è di salme	391797
Il val Demone	252720
Il val di Noto	287188

Il totale delle superficie dell'isola considerata come piana, e compresi i fiumi, le strade pubbliche, i terreni abitati, ed altri simiglianti luoghi, è di salme 931605

Le salme non sono della stessa misura in Sicilia. Si conviene da pertutto, che 4 corde fanno un lato di una salma, la quale è il quadrato di quelle. Ma le corde non sono le stesse. Ecco le principali differenze (*).

Corda di Messina, e dei suoi Casali canne 18.

Di Milazzo, e suoi contorni canne 18.

Di Palermo, Monreale, e suo territorio canne 18 e palmi 2.

Di Polizzi, e suoi contorni canne 19, e palmi 2.

Di Sclafani, Prizzi, Palazzo Adriano, Corleone, Alcamo, Cammarata, e suoi contorni canne 20.

Di Melilli, Siracusa, e suo territorio canne 20, palmi 3, 60/327.

Di Agosta, e suoi contorni canne 21 e palmi 4.

Di Bivona, Alessandria, e suoi contorni canne 22.

Di Biscari, Comiso, e suoi contorni canne 22 67/353.

Di Ribera canne 22 e palmi 2.

Di Castrogiovanni, Mussumeli, Cefalù, e suo territorio canne 22 e palmi 4.

Di Trapani, Salemi, Marsala, Calatafimi, Castellammare, Giuliana, Mazara, e suo territorio canne 22 palmi 2 316/355.

Di Catania, e suo territorio canne 22 e palmi 5 7/263.

Di Licata canne 23 36/47.

Di Girgenti, Sciacca, e suoi contorni canne 23 e palmi 6.

Di Caltanissetta, e suoi contorni canne 25 23/51.

Di Castelvetrano, e Campobello canne 25.

III.

DESCRIZIONE DELL'ISOLA DELLA PANTELLARIA.

Questa isola è situata al mezzogiorno di Trapani in distanza di settanta miglia tra la punta della Sicilia, e il capo *Bono* di Barberia, al quale è più vicina, e il suo circuito è quasi di trenta miglia. S'innalza essa dal seno del mare in una forma assai irregolare, imperciocchè non vi si veggion da ogni parte, che dirupi ed erte pendici, in maniera che in tre luoghi del suo circuito è solamente accessibile. Vi hanno dei ridotti per gli piccioli legni: e comechè sia più grande quello che è presso alla città, pure esso è adatto soltanto alle barche, che fanno il commercio tra questa isola e la Sicilia.

È formata essa da un ammasso di montagne assai alte, e di aspetto selvaggio, e che dimostrano in ogni parte i vestigi del fuoco, che le ha prodotte. E veramente sono esse di scorie nere, e di lave solide, e le valli, onde sono disgiunte si veggion parimente coverte di lave le une sopra le altre in più maniere ammassate. Quantunque non si abbia memoria di alcuna eruzione ivi accaduta, pure tutta l'isola è in una sembianza aspra, nericcia e bruciata, simigliante a quella dei vulcani i più moderni. Le altezze di queste montagne si niegano ancora alla vegetazione, e in alcuni gioghi di esse o nelle cavità si producono naturalmente dei cespugli di differenti arboscelli, e principalmente il lentisco.

Nel mezzo dell'isola, nel centro di una montagna distante dalla città mezzo miglio, vi ha un luogo detto *Bagno*, che giace nella coppa di un antico cratere: le sue acque son tepide, e gli abitanti se ne servono per lavare i lor panni lini. Vi si vede alcuna volta una specie di ribollimento. Esso non ha niun pesce, e nell'inverno è coverto di uccelli.

Nella stessa montagna vi ha una grotta profonda nominata *Le Stufe*. Da un buco inclinato, che è nel fondo di essa, esce un fumo umido, che al suo sboccare forma una corrente di aria assai forte, e simile a quella delle stufe di Sciacca. Questi vapori condensatisi sotto alla volta, e scorrendo per le pareti formano un picciolo ruscello di acque dolci, le quali ivi si usa di bere.

Nel centro di queste montagne è un luogo detto *Serraglia fatata*, che dimostra ancora gli argomenti più chiari di una infiammazione tuttora esistente. Imperciocchè da un altissimo monte esce da innumerabili buchi e fessure un fumo denso e solfureo, che imbianchisce le pietre, per le quali passa, e sublima del solfo nell'estremità dei canali, che dannogli uscita. Il suolo vi è sempre

(*) Oggi però si sono tolte tutte queste differenze, e la salma non solo come misura delle terre, ma tutti in generale i pesi e le misure si sono ridotte in Sicilia ad uguaglianza, e sotto unica norma, per travagli della deputazione metrica, stabilita dal governo nei dì 31 dicembre 1809 *(L'Edit.)*

bruciante. Havvi ancora in quei luoghi una grotta, donde scorrono abbondantissime acque, e ne esce un fumo denso, e che sparge di umido alcuni cespugli vicini. E forse indi deriva un ruscello, le cui acque sono in maniera calde, che rendono tepide le acque del mare, alle quali si mescolano.

Vicino alla città è un' altra grotta, dalla quale sbocca una corrente di aria freddissima, e che produce una sensazione assai viva, tostochè vi si offre la mano (*). Gli abitanti ivi rinfrescano i vasi con la loro bevanda, e vi acquistano un grado di freddo, come se fossero stati immersi nella neve.

Le lave hanno quasi tutte per base il porfido, e contengono in un fondo nero innumerabili cristalli di feld-spath bianco, ed alcuni scorl neri. Vi si vendono ancora dei vetri perfetti, ed assai pietre obsidiane in grandissime masse. Ma nel centro di questa vetrificazione ben nera e dura, e di una tempra così netta come quella dei cristalli, vi ha sempre una grandissima quantità di cristalli di scorl bianco, i quali non hanno sofferta altra alterazione, che di assai picciole fenditure. In maniera che fra tutte le materie vulcaniche acconce a far de' piccioli vasi, questa dee riputarsi la più pregevole, siccome quella, che prende il lustro e il bello dell' agata la più fina.

Gli abitanti di questa isola sono assai industriosi e inclinati al travaglio. Essi raccolgono poco grano, ma coltivano abbondantemente vigne ed ulivi e cotone. Non ha guari, che hanno cominciato a raccorre sulle loro rocche una specie di erbetta nominata *orseglia*, dalla quale ne escono eccellenti colori, e principalmente il violetto.

La Pantellaria fu detta presso gli antichi *Cossura* o *Cosyra*, e fu riguardata come assai sterile, onde Seneca la chiamò *deserta ed asprissima*. Puro in ogni tempo ha avuto i suoi abitatori. I Fenici, i Cartaginesi, i Greci, i Romani vi si sono posti ad abitarla. Del che ne sono ancora testimonio chiarissimo le monete fenicie, greche e romane appartenenti a quest' isola, delle quali alcune hanno esatto disegno, e bellissimo conio. Il re Ruggieri la tolse ai Saracini nel 1147, e sotto l' imperador Federigo era essa sotto la giurisdizione del segreto di Palermo. Avvenne certamente sul finire del secolo decimoterzo, e durante le guerre angioine, che i Saracini un' altra volta se ne insignorirono. Pure il re Federigo li ridusse a pagare un tributo, ed assegnò questa isola alla regina Eleonora sua moglie, da cui fu lasciata al suo figliuolo Giovanni il duca di Atene e di Neopatria, e da questi al suo figliuolo Federigo. Fu nel 1352, che alcune galee di Genovesi, le quali tornavano vittoriose da una battaglia avuta coi Veneziani nei mari di Romania, che, assalita questa isola, e messi a sacco gli abitanti, si portaron prigionieri con seco assai Saracini, e se ne impadronirono. E di fatto nel 1399 vi avea signoria un Bernardo da Santo Lazaro genovese, e di essa il re Martino durante sua vita investillo. Fu conceduta ne'tempi di appresso alla famiglia Belvis, e indi nel 1492 passò a quella dei Requisens, che sin oggi la possiede con titolo di principato.

(*) Ciò però accade quando soffia sirocco. *(L'Ed.)*

IV.

DESCRIZIONE DELL' ISOLA DI LIPARI.

L' isola di Lipari propriamente detta, che è da Milazzo distante 36 miglia, è la più grande di tutte le isole eolie, ed ha essa 36 miglia di circuito. È assai irregolare nella sua forma, e nella sua superficie, e vi ha ivi molte montagne, delle quali alcune sono riunite nella base, e nella sommità divise, altre sono del tutto disgiunte. Le une sono nere, ed hanno l'aspetto delle montagne vulcaniche, altre presentano un colore assai simigliante alla creta. Si osservano altresì nelle pietre e nelle terre di queste montagne caratteri differenti, imperciocchè alcune hanno l'apparenza di selci, ed altre rassomigliano alle pietre e alle terre calcari. Pure dagli intendenti è stato assai fondatamente giudicato, che questa isola è interamente vulcanica.

Fra le anzidette montagne dee primieramente considerarsi quella detta di *s. Angelo*, che domina tutta l'isola, che è dalle altre in tutto disgiunta, e di cui la vastissima base è occupata da altre montagne, che la circondano. Si veggono ancora in essa i vestigi di un cratere, ed è formata di pietre pomici, di ceneri a differenti colori, di avanzi di lave rossicce, e di pezzi di vetro nero. Dal concorso di varie circostanze hanno argomentato i naturalisti, che questa sia la prima e la

principale montagna dell'isola, e che in essa il vulcano si abbia aperto il primo spiraglio. Dee ancora osservarsi un'altra montagna detta delle *Pietre nere;* e veramente è quella formata di lave nere, di nere scorie, e di ceneri bigie, e vi ha in essa un cratere il più caratterizzato fra tutti dell'isola, imperciocchè è ovale, profondo, ed a maniera d'imbuto. Merita ancora di essere considerata un'altra montagna vicina alla città nominata della *Guardia*, poichè sulla sua altezza è posta sempre una sentinella per riconoscere i legni dei Barbereschi. Le sue materie sono assai dure e pesanti, ed è formata di solide lave, e vi si trovano dei pezzi di bellissimo vetro nero, e assai pietre obsidiane. In somma percorrendo quest'isola, vi si riconoscono da per tutto vestigi di crateri di differente grandezza, di varia forma, e su altezze diverse. Le loro eruzioni hanno aperte le montagne, ed han formate le scoscese, e i dirupi sulle rive, rovesciandovi porzione dell'isola, e indi è nata nella maggior parte la irregolarità del contorno, siccome le montagne innalzatesi, a diverse distanze, e l'azione del mare hanno del pari concorso alla forma irregolare di Lipari.

Debbono parimente a questo luogo nominarsi le *Stufe*, le quali si veggon scavate a guisa di grotte sulla cima di un piccolo monte: di cinque, che sono, tre si comunicano, e vi ha in esse dei spiragli naturali, onde abocca un vapore umido, tanto più caldo, quanto lo scavamento è più profondo. Il calore delle anzidette stufe varia, ed è soggetto a tutte le vicissitudini dei vulcani, ed havvi tempo, in cui alcuna di esse non è praticabile. Al di sopra di ciascheduna è un'apertura, che dà uscita ai vapori: pure le pietre delle volte ne bruciano a segno, che non possono esser toccate, anzi di nere, che sono naturalmente, in un certo tempo appariscono bianche. Le stufe anzidette sin dai tempi antichissimi sono state riputate come assai salutari; ed attesta Diodoro, che non solo allor si frequentavano per cagion di malattia, ma ancora per una qualche remission di animo, e per piacere. Dalle stufe ai bagni vi ha un miglio, le loro acque scaturiscono dalle montagne vicine, e ne esce un odor forte di zolfo, e di vapori solfurei, di cui queste acque non sentono l'odore, nè il gusto.

Comechè in questa isola non si veda quella forza, e quel vigore di vegetazione, che con grandissima maraviglia osservasi sulla base dell'Etna, è nientedimeno assai fertile. Ma pur dee a questo luogo considerarsi, che una tal fertilità non fu riconosciuta dagli antichi. Diodoro la descrive come di frutti mediocremente abbondante, e Ciccrone la chiama isola incolta e i suoi campi miseri e digiuni. Forse allor la viva fermentazion dei vulcani, e i lor fuochi opponeansi alla coltura. Egli è il vero, che al presente vi si raccoglie assai poco di grano: ma le terre, che vi sarebbero acconce, son destinate alla cultura delle vigne, che è il grandissimo oggetto della economia naturale di Lipari. Quindi esse sono diligentissimamente coltivate. Sostengono i tralci con legni situati a maniera di tetti piani, alti tre piedi, su i quali si ripiegano, e si attaccano i rami. Indi avviene, che l'aria, la qual vi circola al di sopra, impedisce l'infracidimento dell'uva, dissipa l'umidità, e procura una maturità più perfetta, e perciò, ivi fannosi ottimi vini. Pure la maggior parte delle vigne è destinata a fare l'uva secca, ossia i detti volgarmente *passoli*. Si raccoglie l'uva, quando è matura, e s'immerge in una liscivia di ceneri, più o meno carica di sali, e quindi si secca al sole. L'uva a ciò destinata è di due sorti: l'una è piccola, nera, e senza acini, l'altra è gialla, lunga, e con degli acini; da questa si fanno i passoli ordinarii, e dalla prima i più saporiti, e i più ricercati. Oltracciò quest'isola è il vastissimo magazzino, onde forniscansi le pietre pomici a tutta l'Europa, ed essendo esse necessarie a moltissime arti, ed avvegnachè in grandissima quantità se ne estragga, pure in niun modo diminuiscono. Gli abitatori di Lipari facevano anticamente in assai quantità dell'allume, tirandolo probabilmente dalle terre esposte ai vapori vulcanici pregni di acido e di zolfo. Diodoro assicura, che i Romani levavano su questo sale un grandissimo dazio, e quei di Lipari ne traevano guadagni incredibili. Questo genere d'industria e di commercio è ora ivi siffattamente svanito, che non vi ha niuna manifattura di allume nell'isola. Forse le terre sono ad esso meno acconce, dopo che i vulcani sono spenti: e forse ancora gli abitatori rivoltisi ad oggetti più interessanti nella coltivazion delle terre, han trascurato questo picciolo ramo d'industria.

L'isola di Lipari è stata abitata sin da più

remoti tempi, e le sue prime origini sono anteriori alla guerra trojana. Omero vi fa viaggiare il suo Ulisse, che la trova governata da Eolo, che egli rappresenta come caro agli dei immortali. Or questo Eolo, secondo le antichissime tradizioni, avea tolta in moglie Ciane la figliuola di Liparo, il quale il primo dell'Ausonia passandovi, si era posto ab abitarla, e datole il nome. Fu indi nell'anno 480 innanzi l'era volgare popolata da una colonia di Gnidii: i quali essendo infestati dai corsali tirreni, armarono più navi, e li vinsero, e le decime delle spoglie loro consacrarono nel tempio di Delfo. Sotto i Romani, e massimamente durando tuttora la repubblica, si può congetturare da Cicerone, che sia stata diminuita la popolazione, e la cultura dell'isola. Ma sotto gl'imperadori pare che siasi posto mente, perchè rifiorisse, impercioecchè ebbe allora una colonia di Romani, e Strabone commenda la fertilità dei suoi campi. Indi fu governata dagli augusti Bizantini. Venuta la Sicilia in podestà dei Saracini, fu Lipari anch'essa da quelli signoreggiata. Ma i Normanni nel secolo XI se ne impadronirono, e si ebbe da allora in poi come una pertinenza della Sicilia. Fu la prima volta nell'anno 1339 da essa disgiunta, quando Roberto di Angiò assalitala con un poderoso navilio, e messa in fuga e rotta l'armata del re Pietro, ne occupò la signoria. Ed avvegnachè nel 1347 Raimondo Peralta l'avesse espugnata, e nella pace indi conchiusa tra Lodovico re di Sicilia e Giovanna di Napoli fosse stata a quello restituita; pure non molto tempo dopo turbate nuovamente le cose ritornò sotto il dominio degli Angioini. Avvenne nel 1363 che in un altro trattato di pace fu ceduta al re di Sicilia Federigo III, il quale la concedette ad Olfo da Procida, e indi a Federigo Chiaromonte. Ma ribellatisi i Chiaramontani al re Federigo, e collegatisi con gli Angioini, fu conseguentemente Lipari sottoposta alle regina Giovanna di Napoli. Egli è il vero, che nel 1392 si studiò il re Martino di riunirla alla Sicilia, pure si vede essa tuttora sotto il governo di Ladislao. E comechè Alfonso, impadronitosi del regno di Napoli, avesso riconosciuto, che Lipari dovea esser di pertinenza della Sicilia, nientedimeno in grazia di Ferdinando suo figliuolo duca di Calabria, volle che appartenesse al regno di Napoli. Anzi nel suo testamento avendo lasciata l'Aragona e la Sicilia al suo fratello Giovanni, dispose che il reame di Napoli con l'isola di Lipari restasse sotto la signoria dell'anzidetto Ferdinando. Ma avendo da quel regno cacciati i successori di Alfonso, e i Francesi Ferdinando il Cattolico, fu allora questa isola riunita per sempre alla Sicilia. E dobbiamo noi alla intelligenza del nostro sapientissimo re, che siasi ai nostri tempi recata ad effetto la totale riunion colla Sicilia, avendo egli dichiarato, che il vescovado di Lipari, siccome è chiarissimo dalla sua istituzione, debba essere riguardato come parte della ecclesiastica gerarchia di Sicilia.

V.

DESCRIZIONE DELL'ISOLA DI USTICA.

L'isola di Ustica è situata dirimpetto Palermo, e ne è distante trenta miglia; il suo circuito è di dodici miglia. Essa è bassissima: pure non è del tutto piana; impercioechè vi hanno ivi tre picciole montagne, che furono probabilmente i spiragli degli antichi fuochi sotterranei. La più alta è nel centro dell'isola; e si chiama *Monte della guardia grande*, la seconda, che è di verso scirocco, è nominata *Guardia de' Turchi*, la terza finalmente detta *Falconara* è dirimpetto a ponente. Sono esse formate di scorie nere, ma ninna conserva i vestigi del suo cratere. Il terreno dell'isola è nero e pietroso, o vi si osservano diverse specie di lave porose e compatte. La terra vegetativa è una argilla rossa neriecia, formata dalle ceneri, e dalla alterazion delle lave. Questa isola è fertile, ed assai propria alla coltivazion delle vigne, degli ulivi, del cotone, e della cenere di soda, che fra quanta se ne produce in Sicilia è la più accreditata. Quantunque vi abbia del tutto mancanza di acqua di sorgente, pure vi si supplisce con le cisterne.

È essa stata popolata sin dai tempi antichissimi. I Fenici, i Cartaginesi vi si son posti ad abitarla, e sotto i Romani si fa menzione di essa e del suo villaggio da Tolomeo. Pure nel secolo decimo quinto fu interamente diserta per le incursioni dei Barbareschi, dai quali non si potea in niun modo difendere. E quantunque nei tempi di appresso siasi cercato di popolarla, nientedimeno non essendovi fabbricata alcuna fortezza, era sempre non pur la preda, ma l'asilo dei Barba-

Digitized by Google

rechi. Dobbiamo al nostro provvidentissimo re, che nel 1765 abbia ivi fatta edificare come una fortezza, ed assegnatale una conveniente guarnigion di soldati, onde gli abitatori sono protetti, e l'isola si è popolata, e la cultura in ottimo stato ridotta.

VI.

DESCRIZIONE DELL' ISOLA DELLE SALINE.

L'isola delle Saline è separata da quella di Lipari da un canale largo due miglia; la sua figura è quasi rotonda, ed ha quindici miglia di circuito. Non havvi che tre sole montagne situate di maniera a formar tra esse un triangolo. Due di quelle sono riunite nella base, e nella sommità divise, e l'altra ne è del tutto disgiunta da una vallata, che traversa l'isola tutta: di sorte che ove essa si riguarda da mare dalla parte del mezzogiorno, l'ondeggiamento delle acque fa disparire il suolo della valle, e comparisce che vi abbian due isole l'una all'altra vicina. A questa apparenza dee il suo antico nome di *Didyma*, o come da altri fu detta *Gemella*. Ed è ora chiamata isola delle Saline, imperciocchè in una sua picciola spiaggia si fa del sale, che serve alla consumazione delle isole eolie.

La montagna isolata è chiamata *Malaspina*; la sua figura è perfettamente conica, ed è formata di scorie nere, e di ceneri grigie: non è capace di coltivazione alcuna, ed è solamente coperta di ginestre, e di altri cespi, dei quali usano gli abitanti per sostegno delle lor vigne. Le due montagne, che hanno la base comune, si dividono alla metà dell'altezza, e ciascheduna di esse prende una forma conica: la più bassa è detta *Monte del capo*, e l'altra *Monte della fossa felice*, perciocchè in essa vi hanno assai felci. La base più ampia di queste due montagne è coverta di vigne, e la più alta è piena di boscaglia, e di grandi ginestre.

Le lave, che ivi si osservano, non sono porose, nè di quelle pietre cavernose e leggiare, che annunciano i vulcani recenti. Indi si argomenta, che questi hanno mandati i lor fuochi in tempi assai antichi, e veramente non vi ha alcuno scrittore, che attesti, nè la tradizione ha conservato alcuna memoria della infiammazion di questa isola. È da notarsi solamente, che nelle anzidette montagne non comparisce niuna bocca laterale, ma hanno sulla cima il lor cratere.

Contengono adunque delle lave solide e dure, le quali hanno un tessuto finissimo, serrato, e senza alcun poro: il loro colore è nero, o rossiccio, con delle punte bianche, e rotonde, e sono in tutto simigliantissimi al porfido. Per la qual cosa questa pietra vulcanica in masse sì grandi e sì solide potrebbe essere lavorata, e darlesi lo stesso lustro, e la politura stessa del porfido, e potrebbe in conseguenza adoperarsi negli ornamenti di architettura, e farsene mobili di lusso.

Comechè le anzidette montagne contengano assai lava solide, pure sono principalmente formate di cenere e di frammenti di scorie, materie poco consistenti, e in niun modo tra esse legate: quindi le acque potrebbero ivi produrre le stesse degradazioni, che accadono in Lipari, e cagionarvi degli scavamenti profondi, che trasporterebbero con seco le vigne, se le altezze, ed altri luoghi appesi non fossero coverti di boscaglie. Indi è, che gli abitanti prendono grandissima cura alla conservazione di queste, le quali per altro somministrano i sostegni alle lor vigne.

I naturali son presso a quattro mila, e divisi in quattro villaggi abitano nella vallata: è essa deliziosissima, e comparabile alla base del Mongibello: ivi si son portati tutti gli sforzi della cultura, onde è fertilissima, e coverta di vigne, ed ogni piccolo podere è seminato di legumi. Non raccolgono grano, ma se ne provvedono cambiandolo con le loro uve secche. Non hanno niun porto, pure l'Isola è in più luoghi con le barche accessibile, il che basta al loro commercio. Gli antichi scrittori riferiscono, che ivi si producesse assai allume: nientedimeno questo genere di manifattura vi è ora del tutto mancato.

L'aria di questa isola è più presto sana, e gli abitanti amano il loro paese: anzi vivono sicuramente in questo suolo, che sanno essere stato altre volte esposto ai fuochi sotterranei, e l'esperienza di più secoli, in cui non vi ha avuta eruzione alcuna, li rende oltre modo sicuri.

VII.

ARITMETICA POLITICA.

Se voglia supporsi, che la terra sia popo-

lata di presso a mille milioni di uomini, e contandosi 33 anni per ciascheduna generazione, dunque in uu tale spazio di tempo muojono 1000 milioni. Indi avviene, che il numero dei morti può computarsi sulla terra

Ciascun anno di 300 milioni.
Ciascun giorno di 82,000.
Ciascuna ora di 3,000.
Ciascun minuto di 60.

Se gli uomini fossero immortali, egli vi avrebbe circa 173,000 milioni di abitanti sulla terra: e siccome il continente ha per lo meno 1587 bilioni di piedi quadrati, quindi resterebbero ancora per ciascheduno uomo 9100 piedi quadrati.

Supposto, che l'età del mondo sia di presso a 5700 anni, e non contandosi che tre generazioni per secolo, non vi ha dunque avuto, che 171 generazioni dalla creazione sino a noi, 124 dal diluvio, e 53 dopo l'era volgare. E siccome non vi ha famiglia, che risalisca fino a Carlo Magno, egli ne siegue, che le famiglie più antiche non possono contare al più, che 30 generazioni.

Sopra uno spazio uguale, ove esiste:

In Islanda	1 uomo, ne vivono
In Norvegia	5.
Svezia	14.
Turchia	36.
Polonia	52.
Spagna	63.
Irlanda	99.
Svizzera	114.
Gran Brettagna	119.
Alemagna	127.
Inghilterra	152.
Francia	153.
Italia	172.
Napoli	192.
Venezia	196.
Olanda	224.
Malta	1,103.

Dunque l'Islanda è in tutta la terra la parte più scarsa di uomini, e Malta la più abbondante.

Secondo le osservazioni del gran Boheravé, i bambini più sani nascono nei mesi di gennajo, febbrajo e marzo.

Il maggior numero delle nascite è nei mesi di febbrajo e di marzo, i quali corrispondono ai mesi di maggio e di giugno.

Le donne maritate sono a tutto il sesso di un paese come 1 a 3, e gli uomini ammogliati sono a tutti i maschi, come 3 a 5.

Il numero dei matrimonii è a quello degli abitanti di un paese come 175 a 1000.

Nei paesi ben popolati tra 51 e 54 persone non ve ne ha che una, la quale si mariti.

Il numero dei viventi è di ordinario a quello dei bambini nati nell'anno come 26, 27, 28 ad 1, il quale per altro varia secondo la fecondità dei matrimonii.

In ogni paese si contano l'un per l'altro quattro figli per ciaschedun matrimonio. Nelle città si contano 35 figlie in 10 matrimonii.

Il numero dei gemelli è a quello dei bambini, che nascono come 1 a 65 o 70.

Di mille bambini nudriti dal latte della madre al più non ne muojono che 31, di quei però allevati dalle nudrici ne muojono 50.

Il vajuolo ne uccide di ordinario 8 di 100, che ne sono attaccati.

Di 300 inoculati non ne muore che uno.

La metà di quelli, che nascono, muojono dinanzi ai 17 anni, in maniera che coloro che sopravvivono a questo tempo, godono di un bene, al quale la metà del genere umano non giunge.

La proporzione della morte delle donne a quella degli uomini è come 100 a 108.

La durata probabile della vita delle donne è di anni 60, e le donne maritate vivono più lungo tempo, che le celibi.

Il numero dei vecchi, che muojono nel tempo freddo, è a quello dei morti nel caldo come 7 a 4.

Egli vi ha più vecchi nei luoghi elevati, che nei bassi.

Da un calcolo fondato sopra i registri mortuarii non si trova che un sol uomo di 100 anni fra 3125 morti.

Nelle città si può calcolare costantemente la mortalità in ragione di 1 a 24, 25, 26, 27, 28. Laddove nei borghi, e nelle campagne siffatta proporzione sta regolarmente in ragione di 1 a 30 sino a 45.

Egli è verisimile, che un bambino neonato vivrà ancora................, 34 anni e 6 mesi.

Una persona	di un anno	41	9. mesi
	» 3	45	7.
	» 5	46	4.
	» 10	44	9.
	» 15	41	6.
	» 20	38	3.
	» 25	35	3.

Una persona	di 30 anni	32	3.	mesi
	» 35	29	8.	
	» 40	26	6.	
	» 45	23.		
	» 50	20	11.	
	» 55	17.		
	» 60	14.		
	» 65	11	5.	
	» 70	8	11.	
	» 75	6	8.	
	» 80	4	10.	
	» 85	3	3.	
	« 90	2.		

STORIA

—

I.

COMPENDIO DELLA STORIA DI SICILIA
EPOCA FAVOLOSA.

Avendo noi negli anni scorsi presentato come un picciolo prospetto di tutta la storia di Sicilia sino ai nostri tempi condotta, ci pare egli ora convenevole descriverla partitamento, e di ogni particolare epoca brevemente ragionare. In questa maniera avrà il pubblico in poco spazio di tempo un compendio della nostra storia (*): e noi ora, perchè con ordine si proceda, proporremo alcune vedute da poter ravvisare i tempi favolosi ed oscuri della Sicilia.

Ed avvegnachè egli sia indubitato, che una nazione, la quale rimonta nella sua storia sino alla favola, supponga la sua antichità, nientedimeno pare, che tempi favolosi ed oscuri non debbano meritare le ricerche, e gli studii di uno storico. E veramente fatti maravigliosi e straordinarii, e quasi alla natura ripugnanti, senza niun legamento tra essi, assai sovente uniformi, e di niuno influsso per la conoscenza dell'uomo civile, si dovrebbero al tutto tacere, come alla dignità e verità della storia poco confacenti. Ma pure egli è qualche volta lecito di considerare questi rimotissimi tempi, e massimamente nel caso, ove lo straordinario può diventar natura, e la favola ridursi alla storia. Oltrachè cominciando la storia siciliana da memorie assai antiche, dove per avventura le altre nazioni non arrivano, egli è conveniente rischiararle, e additare almeno i primi nodi, a cui sta essa attaccata.

Le più antiche notizie, che noi abbiamo dei primi abitatori dell'isola, non sono, che le antichissime tradizioni, le quali ci hanno conservate i poeti. Ora essi ci descrivono e Giganti, e Lestrigoni, e Ciclopi, ed altri così fatti esseri assai diversi da quelli, che nella natura si osservano. E nel tempo istesso ci raccontano, che quelli in distinte famiglie da niun commercio tra di esse legate nella sommità dei monti abitavano, e trascurando del tutto di coltivar le campagne, erano soltanto applicati alla pastorizia senza alcun ordine di reggimento civile. In somma gli rappresentano senza leggi, senza religione, atei, feroci, antropofagi. Queste notizie, le quali a maniera loro adornarono indi i poeti, non si ebbero certamente da principio, che dagli antichi viaggiatori, i quali a cagion di commercio o di rapina, o che altro si fosse stato, frequentando i nostri mari, ai nostri lidi si accostarono. Da una parte essi erano uomini di rozzo ingegno, e di un cotal discernimento privi, e forse più ignoranti, e più superstiziosi dei primi nostri viaggiatori europei. Dall'altra i selvaggi tra di essi nemici, e più feroci cogli stranieri, dei quali alcuno cogliendone, ne facevano il pasto loro, non permettevano, che dimesticamente lor si accostassero, e gli osservassero diligentemente. Ora egli è assai naturale, che, ove persone così fatte s'incontrino, ad uomini ignoranti, e timorosi vengan vedute vane apparenze di cose, e si rappresentino oggetti in diversa maniera, siccome sono veramente, e la natura si alteri e s'ingrandisca, e si trasformi. In un tale stato di cose e l'Etna, e i vulcani diventano fucine, ove si fabbricano i fulmini a divinità spaventevoli, ed è allora proprio il tempo, che nascono nelle atterrite immaginazioni i giganti, e si trasmutano i selvaggi in ciclopi. Anzi essendo tra di essi assai simiglianti tutti i selvaggi, siccome quelli, che sono capaci ai poche combinazioni, mi ricorda ora dei selvaggi del sud ai nostri giorni riconosciuti, i quali portano nella testa lunghissimi ed ampii ornamenti.

(*) Tutte queste *notizie* che si sono pubblicate col titolo di Discorsi intorno alla Sicilia, il nostro autore te andava soccorrendo di anno in anno nel suo *Almanacco* che dava per le stampe. *(L'Edit.)*

Digitized by Google

Ed egli è agevole il congetturare, che se questi fossero stati mano accessibili, ed ospitali, ed i nostri viaggiatori di minori senno, e discernimento forniti, vi avrebbero certamente veduti i giganti; e forse il capo delle isole di santa Cristina, il quale avea sulla testa larghissimi ed alti ornamenti, e si vedea nel mezzo di essi come un grandissimo occhio, sarebbe stato senza meno descritto come un Ciclope.

Pure comunque ciò sia avvenuto, apparisce dalle anzidette memorie, comechè di favole poetiche adorne, che i selvaggi furono i primi abitatori della Sicilia. Che se mai queste tradizioni dagli ornamenti favolosi si spoglino, e i fatti più interessanti si riferiscano, e s'incatenino ai progressi, e alle vicende dei varii stati dell'uomo, si osserva nei nostri primitivi abitatori essere in processo di tempo accaduto, ciò che per altro dee naturalmente accadere, quando l'uomo selvaggio passa ad un secondo stato, che altri ha chiamato di barbarie, e s'incammina indi lentamente alla civiltà. Imperciocchè e i Lestrigoni e i Ciclopi si vedono nei tempi di appresso dalle montagne scender nei piani, e coltivarli, ed abitare le amplissime falde dell'Etna, a stabilirsi nei campi leontini, e presso il famoso lago di Camarina. Oltrachè ciascheduno di quelli vivendo colla propria famiglia, e facendo la vita di pastore, aveano già fatto il primo passo alla vita civile.

In questo stato di cose cominciano a comparire i Sicani. E comechè essi da alcuni si abbiano avuti come colonie altronde arrivate, pure è più convenevole al naturale ordine dei fatti, ciò che gli storici più diligenti hanno attestato, che i Sicani fossero indigeni, e discendenti dai Ciclopi, e dai Lestrigoni, sia li rappresentano come discendenti dalle famiglie di quei primitivi selvaggi, i quali collo scorrer degli anni, e allo svilupparsi dei nuovi accidenti, deposta la natia ferocia, passarono allo stato, e alla condizione di barbari. E veramente ai Sicani si attribuisce, che eglino massimamente siansi rivolto a coltivare la terra. Per la qual cosa essi incominciarono a disporsi alla vita civile, e a conoscere in conseguenza le leggi di proprietà, ed abituarsi ad una maniera di vivere regolare e ripugnante alla feroce ed inerte libertà dell'uomo selvaggio. Indi si posero ad abitare a borghi, e a quartieri, ciaschedun dei quali aveva il suo capo indipendente dagli altri, che lo governava. E quando essi furono da' nemici communi assaliti, adoperarono ancora gli stessi mezzi di difesa, imperciocchè tutti unanimamente nei luoghi montuosi le loro città edificarono.

Egli è vero, che da queste circostanze non può argomentarsi uno stato di vivere civile a una qualche perfezione condotto. Anzi se noi vogliamo collocare al proprio luogo le varie ed informi tradizioni, che ci rappresentano le qualità morali degli antichissimi abitatori dell'isola, pare che questo debba essere il luogo loro. E primieramente la religione non poteva essere che barbara e sanguinosa presso dei popoli, che abitavano in un terreno soggetto frequentemente ai terribili fuochi dei vulcani, e scosso ed agitato dai fuochi sotterranei, e coperto di folti ed orridi boschi, essendo da un lato nella maggior parte incolto, dall'altro naturalmente ubertoso. E di fatto alcuni avanzi di antichissima religione siciliana, prima che si mescolasse alla greca mitologia, ci presentano l'uso di sacrificar vittime umane ai Dei Palici, riputati Dei indigeni, e cui si prestava culto in luoghi di estinti vulcani. I viaggi favolosi di Ercole, e le sue fatiche, e le guerre, che el sostenne contro dei Sicani, e l'aver tolto via l'uso degli umani sacrifizii, dimostrano, che ei vi ebbe tempo, e vi ebber degli uomini, i quali di raddolcire i salvatichi costumi, e la natia rozzezza si travagliarono. E veramente ogni nazione sul punto di uscire dallo stato di selvatichezza ha avuto il suo Ercole. Parimente l'infelice fine di Minosse in Sicilia, e il governo diviso in tanti piccioli borghi indipendenti, dimostrano assai chiara la barbarie dello popolazioni sicane.

Dall'altra parte le antichissime favole di Cerere, la quale si aveva come divinità indigena, rappresentano apertamente, che sin da' tempi rimoti si eran gli uomini rivolti a coltivare i campi e le biade. E forse il grano spontaneo, chiamato dagli antichi *tritico agreste*, che nasce nelle nostre campagne, e che i primi uomini si diedero a coltivare, è il fondamento storico di questa antichissima favola. Indi potrà essere avvenuto, che la Sicilia si abbia avuta come la patria di Cerere, e il rapimento di Proserpina può forse simboleggiarci che siasi in altri paesi trasportato l'uso della cultura del grano. Nella stessa maniera, la favola dei Ciclopi, che la voravono il ferro nell'etnee fucine, era per

avventura un simbolo del ritrovamento di questo metallo cotanto necessario all'agricoltura, e agli usi civili. Siccome le *tesmoforie*, le *teogamie*, ed altri simiglianti feste, le quali indi furono adornate alla grechesca, dove si rappresentavano le antichissime leggi relative alla cultura delle campagne, ed ai contratti nuziali, e ad altri usi socievoli, non sono, che pubbliche memorie dei primi abitatori della Sicilia, quando raccolti in varie società, a qualche ordine civile si ridussero.

Dalle quali cose è assai manifesto, che sin da tempi antichissimi i Sicani, comechè ancora i costumi della prima selvatichezza serbassero, pure si erano lentamente condotti alla vita socievole. Ma siccome la storia di popoli così fatti è allo spesso uniforme, e alla posterità non si tramandano, che i fatti più interessanti, quindi nasce la scarsezza delle memorie, e la sterilità della storia dei tempi oscuri. Indi avviene, che tolte le poche notizie, delle quali abbiamo ora noi favellato, la storia nostra primitiva è oscurissima; e sino è incerta la topografia delle città sicane, anzi la più parte dei nomi di esse sono del tutto obliati. Senonchè sappiamo, che i Sicani in processo di tempo travagliati dai fuochi dell'Etna, e rifuggitisi verso il capo Lilibeo, le contrade occidentali si posero ad abitare, e indi fu posto nome di Sicania a questa parte dell'isola. Quantunque altre memorie, e certamente di fede degne, assicurano, che questo ritiro debbe attribuirsi all'arrivo dei Siculi.

Ma dello stabilimento delle diverse colonie in Sicilia, ossia dalla prima epoca dei tempi storici, noi appresso più distintamente ragioneremo.

II.

DELLE COLONIE CHE VENNERO A STABILIRSI IN SICILIA.

Comechè l'arrivo, e lo stabilimento delle diverse colonie in Sicilia facciano il fondamento, e la prima epoca dei nostri tempi storici, pure, tolta la sostanza dei fatti, non lasciano nelle particolari circostanze loro di avere una qualche incertezza. Da un lato questi avvenimenti risaliscono ad epoche assai antiche, e gli scrittori, che ne favellano, sono di assai tempi dopo, e li riferiscono in maniera inviluppati di tradizioni e di conti, che sentono chiaramente della poesia, e della favola. Dall'altro, coloro che hanno voluto illustrarli, occupati da parzialità nazionali, e fondati sopra incerte e frivole filologie, hanno piuttosto moltiplicate le opinioni e i dubbi, che rischiarate siffatte ricerche. A mio avviso la storia delle nostre primitive colonie non dovrebbe ad altro rimirare, che a descriverci solamente le diverse popolazioni, che in questa isola si stabilirono, onde apparisca quanti popoli, e di quali umori, e sotto a quali leggi governati, e di quale origine la Sicilia abitassero. Di questa sola maniera può aversi la intelligenza fondamentale alla combinazione, ed al progresso degli avvenimenti e dei fatti, che nei tempi storici seguirono.

E dico primieramente, che non pure in varii tempi, ma per diverse ragioni tante e sì diverse popolazioni vennero qui a stabilirsi. Nè tanti emigrazioni di popoli in quei tempi debbono ravvisarsi in maniera, che esse nascessero da un sistema regolare e costante; o che seguissero di pubblico consentimento della metropoli, dalla quale si distaccavano. E veramente alcuni popoli essendo assaliti e cacciati dai più forti furono obbligati a cercar nuove terre. Gli Enotrii, i quali cacciarono i Siculi dal vicino continente, gli obbligarono a passare in Sicilia. Altri erano condotti da' capi avventurieri, i quali a caso cercavano altrove stanza e pastura. Tali furono i Focesi e i Trojani. E dei soli Fenici sappiamo, che essi si fossero stabiliti a cagion di commercio. Oltra le anzidette ragioni, ei vi ebbe tempo, che la Grecia era in tanta moltitudine allor cresciuta, che per un leggiero disgusto, o dopo una sconfitta, o non potendo il proprio territorio a tanti uomini provvedere, si accozzavano alla ventura più uomini; e mossisi a cercar nuovi paesi, si sparsero di fatto in Sicilia e in Italia, e in molte contrade dell'Europa e dell'Asia.

Egli è vero, che fra tante popolazioni qui stabilite furono le ultime, e le più numerose, e le dominanti le greche: anzi essendo esse una generazione di uomini rivoltati assai di buon'ora allo studio delle arti, e ad una vita colta e industriosa, avvenne indi naturalmente, che in breve tempo, e di leggieri si sparsero per tutta la Sicilia e i costumi, e le maniere, e massimamente il greco linguaggio. Ma ciò non ostante le antiche colonie non si mescolarono, in modo colle nuove, che restarono

quelle dal tutto spente: nè si giunse mai a comporsi unica nazione delle tante e diverse, che qui abitavano, nè mai la Sicilia tutte anche sotto i possentissimi re di Siracusa e di Agrigento fu ridotta in unico popolo, e sotto un principato comune.

E veramente tuttora nei tempi storici si conservano nei discendenti loro le antiche popolazioni, e le Sicane, e le Fenicie, e le Sicola, ed altre, le quali i Greci chiamavano barbare. Le Sicane furono in alcun tempo ridotte ad abitare le parti occidentali e meridionali dell'isola, e sono nominati Camico, Oofaee, Iccara, come popolazioni discendenti dagli antichi Sicani. I Sicoli in processo di tempo occuparono i luoghi meridionali, ad altri a settentrione rivolti, e si fa menzione di Centuripe, e di Tiracia, e di Herbita, e di Neto, come di nazioni di Sicoli. Erice, Egesta ed Entella appartenevano agli Elimi, e riconoscevano per loro fondatori i Trojani. Collegati a questi erano Mozia, Solanto e Palermo di abitazione fenicia. In una parola la Sicilia dal lato che guarda il mar Tirreno, se togli Imera, che fu una greca colonia, era anche nei tempi storici abitata da siffatte popolazioni, che i Greci orgogliosi barbare denominavano.

Nel modo istesso avvegnachè le greche colonie avessero quasi tutte occupate quei luoghi, che più propinqui alla marina trovarono, nientedimeno esse non riconoscevano nè la stessa origine, nè secondo le stesse leggi si governavano. Ed erano nella maggior parte o Doriche, o Calcidesi. Queste furono Nasso, Catania, Lentini, Messina, che prima era chiamata Zancla, Eubea, Callipoli, Mile, Imera e Taormina. E tra le prime massimamente si contano Siracusa, Camarina, Gela, Agrigento, Megara, Selinunte, ed altre, alle quali debbono aggiungersi Minoa ed Engium, di fondazione cretese, e di origine dorica. E siccome quelle favellavano in un dialetto diverso, che era l'attico, e le seconde nel dorico, così le prime si governavano secondo le leggi calcidesi, e queste secondo le doriche.

Dal vedersi tante e sì diverse popolazioni collocate in varie parti dell'isola, avvegnachè esse fra loro usassero dimesticamente, e massime i Greci da per tutto si diffondessero, nondimeno è egli agevole il congetturare, che doveano assai differire nelle leggi, nel governo, nel modo di vivere, ed in ogni altra maniera civile. E doveano parimente da interessi differenti, e da raporti diversi tra di esse, e con le nazioni straniere esser legate. E certamente nei primi tempi testochè arrivava una nuova colonia a disturbare il pacifico possesso dell'antica, dovea naturalmente seguirne uno stato di guerra. Tali furono le guerre dei Siculi contro i Sicani, e si fa memoria delle loro lunghe ed ostinate contese a cagion di confini, finchè un trattato regolò i limiti di questi due popoli. Dallo stesso principio nacquero le guerre dei Greci, contro i Sicoli. E i Fenici all'arrivo di quelli, lasciati i loro domicilii nelle isolette adjacenti e nei promontorii dell'isola si ridussero in abitazioni certe, onde procacciassero comodi e sicuri ricetti alle loro mercanzie. E siccome la Grecia di quei tempi era divisa in varii stati indipendenti, e di umori, e di interessi, e di ordini civili diversi, così le nostre greche colonie, comechè da quella si derivassero, pure altre erano attaccate alle città calcidiche di origine jonica, ed altre alle doriche. Nel modo istesso quasi tutta la costiera dell'isola dirimpetto al mar Tirreno sino al capo Lilibeo era collegata con gli Africani, e massimamente i Fenici a cagion di commercio, e per la comune origine coi popoli della vicina Cartagine.

Si argomenta anche assai chiaro dagli anzidetti principii, onde nascesse, che mentre alcune popolazioni erano signoreggiate dai loro re, altre a comune, o sotto l'autorità di pochi si governassero. Veramente l'antichissima storia delle società dimostra, che non essendo ancora stabiliti i principii di una bene ordinata civiltà e i governi di monarchia, e di repubblica risultando da lunga esperienza, e da matura ragione, era facile nell'incertezza primitiva dei dritti ai più forti di occupar la tirannide, e tramandarla nei di lor successori. Ciò è chiaro massimamente dalla storia antichissima della Grecia nei regni di Argos, di Sicione, di Tebe e di Atene. Parimente le nostre popolazioni non ebbero dissomiglianti principii, e sono ricordati anche nei tempi oscuri i re sicani. Ed è fama, che nella feroci guerre tra questi e i Sicoli, e molte di essi agognando tirannescamente al principato, abbiano di comune consentimento inviati i figliuoli di Eolo, a ciaschedun dei quali diedero in varii luoghi reale signoria. E noi abbiamo nei tempi storici fatta menzione di Cocalo, come re dei Sica-

Digitized by Google

ni, di Ducezio signore dei Siculi, e di Scites re di Zancla. Del modo istesso natural cosa era, che avessero nel governo il primo luogo quelli, che essendo capi di una truppa di avventurieri, aveano ad essi procacciato e stanza e ricetto. Ciò si vide in alcune delle greche colonie. E di fatto Anassila, che era signore di Reggio, fu eletto re dei Messeni, i quali sotto i suoi auspici erano venuti a fabbricar Messina.

Ma siccome altre colonie vennero a stabilirsi in Sicilia, nello stato, che le loro metropoli si erano rivolte ad una maniera di governo, che pendeva a signoria di popolo, o di pochi, quindi fu, che la maggior parte delle greche popolazioni, primachè fossero dai loro tiranni signoreggiate, secondo questi ordini civili si governarono. E di fatto la colonia corintia, che venne ad abitar Siracusa in tempi, che già in Corinto era invalsa l'aristocrazia, egli era naturale, che l'ordine della sua metropoli seguitasse. Siccome Teocle ateniese avendo seco condotti i Calcidesi in tempo, che già in Atene, ed in altre città della Grecia, la suprema autorità era presso il popolo, non altrimenti le popolazioni calcidiche siciliane dovettero qui governarsi. E lo stesso avvenne nelle colonie subalterne, che da quelle si distaccavano.

In tali termini si trovavano, e tale era l'ordine e lo stato delle nostre popolazioni, quando comparvero i tiranni in Sicilia, dei quali appresso ragioneremo.

III.

IL SECOLO DI GELONE E DI GERONE

Comechè la Sicilia fosse da diverse nazioni e di linguaggio, e di costumi, e di religione e di governo differenti abitata, nè mai si fosse in unico popolo, e sotto un principato comune ridotta; pure essendo i Greci e più numerosi, e più commercianti, e più vivi, anzi usando essi dimesticamente con le greche colonie del vicino continente e con quei della Eubea, dell'Attica e del Peloponneso: quindi è che la storia di questi tempi non riguarda che i Greci, e le cose loro principalmente.

Adunque se voglia primieramente rimirarsi alle più antiche memorie dopo lo stabilimento di essi, noi osserveremo, che il governo loro fu da principio in balia dei potenti, o del popolo. Pure questo stato d'incerta libertà politica, che non era fondato sopra saldi principii di una bene ordinata civiltà, ebbe a durare assai poco tempo. E veramente da che la storia delle greche popolazioni comincia a sviluppparsi dalle prime informi tradizioni, e presenta memorie e fatti ad un certo ordine di tempi incatenati, apparisce manifesto, che quelle furono sottoposte al governo di un solo, o come era il linguaggio dei tempi, prevalse la signoria dei tiranni. Tali furono Theutas in Inessa, Falaride in Agrigento, Panezio in Leontini, Simico in Centuripe, Crinippo in Imera, Cleandro ed Ippocrate in Gela, Anassila in Messina, la famiglia di Dinomene in Siracusa, ed altri, da altri tiranni indi succeduti.

Ma perchè di ciò si abbia una intelligenza più chiara egli è da riflettersi, che i Greci generalmente più dall'opinione, che dal sistema indotti abborrivano la signoria di un solo, e volevano governarsi a comune, e spezialmente nelle pubbliche assemblee riguardanti i comuni interessi pretendevano al diritto, e all'aurità dei suffragi. La qual cosa a seconda dei tempi si verificava ancora in Sicilia in alcune delle popolazioni dei barbari. Ma siccome governi così fatti non possono avere alcuna stabilità, e sono naturalmente irritabili, e vi prevalgono facilmente le sette e i partigiani, anzi dall'autorità del popolo si passa naturalmente a quella di pochi, o di un solo, quindi frequentemente avvenia, che alcuno osasse di occupar la tirannide, e mantenersi il potér con la forza, e tramandarlo ancora nei suoi successori. Tale è la storia della Grecia in quei tempi, e a siffatti ondeggiamenti nel XII, XIII, XIV secolo furono soggette le città italiane. Nè altrimenti avvenne in Sicilia. Imperciocchè non vi ebbe città di Barbari o di Greci, la quale dopo il governo di una licenziosa moltitudine, o dopo la prepotenza aristocratica non sia stata da un solo signoreggiata. Il quale ove principalmente non tenesse niun conto della volontà del comune, e del pubblico consiglio, si aveva come tiranno. Ma se qualche buono, e savio e potente cittadino governando da direttore delle comuni deliberazioni non attentava al dritto dei liberi suffragi (il che per altro assai di rado avvenia) era riputato come duce, ed alcune volte come re era tenuto ed onorato. Tale, per esempio, nella grande assemblea dei Siracusani fu proclamato Gelone.

Digitized by Google

E avvegnachè la Sicilia prima di lui, e in varie popolazioni fosse stata a varii tiranni, e in diversi tempi sottoposta, pure siccome la storia di essi non riguarda il corpo della nazione, e presenta solamente fatti particolari e isolati, e per lo più aspri, e irritanti la condizione del genere umano, quindi noi di Gelone faremo principalmente parola. Imperciocchè egli fu il primo, che diresse ad un centro comune le forze degl' indipendenti e varii principati della Sicilia, e sotto lui venne essa in grandezza e in istato.

E dico primieramente, che Gelone da che ebbe offerta la sovranità di Siracusa, siccome colui, che di altissimo animo era, e delle cose di stato intendentissimo, pensò farne come una sorgente di potenza, e la metropoli della sua signoria. E di fatto trasportò con se la metà degli abitanti di Gela, e li pose ad abitar Siracusa: distrusse indi Camarina, e gli uomini ivi condusse; lo stesso fece con quei di Megara, e di Eubea: e quantunque niuna considerazione avesse data al popolo, i di cui torbidi umori egli temea, pure abilitò i grandi ad ogni civil dignità. Da indi in poi si accrebbe in modo Siracusa, e venne in tale grandezza, che si ebbe fra tutti gli stati siciliani, comechè da essa fossero alcuni del tutto indipendenti, come la metropoli dell' isola, e fu veramente per opulenza per popolo e per dignità potentissima.

Stabilito questo centro, e questa sorgente di potenza; la quale certamente prevalea sopra ogni altro particolar principato, potè Gelone svilupparne tutte le forze, e raccozzarle contro i Cartaginesi, coi quali ebbe egli a sostenere pericolose ed aspriissime guerre. Questa nazione non meno dei Greci commerciante ed attiva aveva avuto un comodo e sicuro ricetto presso i Fenici: ed era lor facile nella regione sicana potere acquistar signoria, imperciocchè era essa abitata da Barbari, i quali imploravano la loro alleanza contro i Greci vicini, ed inquieti per cupidità di regnare. Egli è vero, che Gelone gli avea interamente disfatti, quando essi uniti si con gli Egestani aveano distrutta Eraclea. Ma saviezza maggiore, a forze più poteoti faceano mestieri sul punto, che veniva a piombare in Sicilia tutta la potenza africana.

E veramente aveva Serse non avveduttezza disposto, che mentre egli con tutto il vigore della monarchia persiana avrebbe assalita la Grecia, assalissero i Cartaginesi le colonie greche di Sicilia e d' Italia. E comechè si fossero con essi alleate alcune delle popolazioni siciliane, pure Gelone seppe riunire i varii stati e le città libere; e prevalendo egli con tutte le forze del principato siracusano, dispose pressochè tutto il corpo della sua nazione a comune difesa. E mentre si videro i Persiani inviliti alle Termopile, e rotti iodi e disfatti nei mari di Salamina, fu spento in Sicilia fino il nome dei Cartaginesi dopo la famosa battaglia d' Imera. E la pace ad essi accordata da Gelone, più che la vittoria, riputazione grandissima gli arrecò. Imperciocchè essendo stato da lui imposto come un principale articolo del trattato, che i Cartaginesi d'allora innanti si astenessero d'immolar vittime umane a Saturno, dimostrò manifestamente, che egli avea vinto, perchè stipulasse una pace per gli dritti dell'umanità.

Or l'aver lui potuto sostener tanta guerra, e tanta sua prudenza e fortuna fecero non pure, che egli fosse da per tutto con ammirazione conosciuto e stimato; ma la nazione siciliana venne in grandissima considerazione presso tutti i Greci massimamente, siccome quella, che ancor essa avea rotte le catene, che si erano preparate contro la libertà della Grecia. E veramente non fu mai si grande la Sicilia, ne altre volte fu il suo stato si luminoso che da questi tempi in poi sino alla democrazia siracusana. Tutto brillava dentro l' isola dopo la vittoria d'Imera: e con l'opera degl' innumerabili prigionieri africani nuovi edifizi si ordinarono, onde che la città ne divennero più belle e maggiori. I grandi acquidotti, e la maravigliosa peschiera, e il tempio di Giove Olimpio per qualità di edifizio, e per magnificenza famoso adornarono maggiormente l'ospitale Agrigento, la quale Pindaro chiamava amica della splendidezza, e che grandeggiava nelle sue fabbriche sopra una ridente collina.

Nè le cose al di fuori erano disposte altrimenti. I giuochi soprattutto, e non pure i nazionali, ma quei della Grecia debbono qui ricordarsi. Veramente i giuochi pubblici, che essa a festeggiare, e a coltivare i suoi popoli avea introdotti, erano un teatro comune, ove non meno figurava l' ateniese e il corintio, che l'imerese e il siracusano: e ivi non solo la forza e il coraggio aspiravano ad onori immortali, ma gli storici, i poeti, gli oratori presentavano le loro opere a quella augusta assemblea. Ora in quei tempi vi erano mas-

simamente onorati i Siciliani dei quali l'anzidetto poeta cantò, che si mescolavano spesso tra le foglie di oro delle olimpiche ulive: *Questi giuochi*, diceva egli al principe di Siracusa, *presentano ai dotti un'ampia materia di canto, a loro snodando la lingua aprono ad essi le porte del ricco e magnifico palazzo di Gerone. Coraggio dunque, o mio spirito, stacca la tua lira dal chiodo, e accordata sul tono dorico.... Canta il re di Siracusa, l'ornamento delle nostre corse equestri: la gloria, che si è egli acquistata, sparge i suoi raggi per tutta la colonia di Pelope madre di uomini famosi.*

Questo commercio, ed una gara siffatta nei giuochi, e massimamente la protezione dei re, siccome i più eccellenti uomini, che allora in Grecia fiorissero, in Sicilia condusse, così fu indi stabilito, e coltivato presso la nazione il gusto per le belle arti, e gli studii ameni. E di fatto il genio per la poesia fu così generale, che i poeti più rinomati come Eschilo, Bacchilide, Simonide, Pindaro, ed altri si videro qui assai frequentemente, e vi furono volentieri veduti: *Le vostre case*, cantava questi a Trasibolo di Agrigento, *sono avvezze ai dolci inni corali, ed ai pomposi cantici sparsi di mele, nè trova mai uno scoglio, o un aspro sentiero, chi vi presenti gli onori delle vergini di Elicona.* Ed Eschilo rifuggitosi in Gela vi fu onorato, e Gerone ancora lo ebbe da molto. Anzi egli occupò, talmente di sè gli abitanti di Gela, che fabbricarono un teatro, perchè potessero in esso rappresentarsi le sue tragedie. Lo stesso è da dirsi del teatro di Siracusa, ove Epicarmo si rivolse a perfezionare la greca commedia.

Che se ora voglia riflettersi per quale ragione questo stato di pubblica cultura, e di gentilezza si sostenesse per sì lungo tempo, e per tutto il corpo della nazione si propagasse, ei si vedrà manifesto, che i popoli viveano allora in una opulenza grandissima. Il che nasceva massimamente dalle cure dei principi, i quali in tempo di pace a promuovere non che le arti e la industria, ma sopra ogni altro la coltivazion della terra, come a più stabili e ferme ricchezze, si volsero. E di fatto si narra di Gelone, ch'egli in tanto numero, e quasi a torme conduceva seco i Siracusani a coltivar le campagne, come se uscissero ad una spedizion militare. E suo fratello Gerone, che gli succedette, pubblicò un codice agrario, ove non solo la maniera di doversi coltivare la terra era regolata, ma vi erano anche prescritte le leggi per quello, che dovcasi dai suoi prodotti contribuire allo stato. Le quali furono dalla esperienza, e dal tempo autorizzate in modo, che si mantennero in vigore sino ai Romani, e i Romani stessi nel governar la Sicilia le adottarono. Ed è egli qui da riferirsi; che fu proposto a Gerone di far girare alcuno per la campagne, il quale vi sopraintendesse, e proponesse, e distribuisse dei primi ai più ingegnosi e più esperti nel coltivare le terre. E veramente niun principe di quei tempi quanto Gerone fu così magnifico e liberale nelle ricompense e nei premii, e principalmente da che si abbandonò alle istruzioni degli uomini savii e scienziati, coi quali usava egli dimesticamente, ed erano essi nella sua corte tenuti assai cari e pregiati. Anzi le lettere e le arti a somma perfezione condotte, e il suo popolatissimo stato, e la pubblica opulenza, nella quale ei lo lasciò, dimostrarono con effetto assai vera la massima, la quale un giorno essergli stata da Simonide detta si racconta: *Che se temi, o principe, che per le tante ricompense da darsi venga a impoverirsi l'erario, rifletti, che le merci più utili son quelle, che coi premii si comprano.*

IV.

DEI MAGISTRATI E DELLE LEGGI STABILITE IN SICILIA SOTTO L'IMPERO DEI ROMANI

Comechè niuna grande novità sia riguardante la pubblica economia, sia l'interno reggimento delle città abbiano introdotta i Romani in Sicilia, quando la ridussero sotto la lor signoria, pure non potè allora farsi a meno di ordinarvisi quei magistrati, e quelle leggi, che la suprema loro potestà annunziassero, o alla forma del nuovo impero si riferissero. Indi avvenne, che essendo stata questa isola dichiarata la prima provincia della repubblica, fu stabilito, che dai pretori e dai questori fosse governata. I primi erano magistrati eletti per centurie nei comizii, e da essi tutta la giurisdizion dipendea: i secondi alla pubblica amministrazione sopraintendeano. L'imperio loro era di ordinario annuale: che se veniva ad essi prorogato, o fuori ordine eran mandati, non altrimenti che propretori e proquestori eran chiamati. E

siccome all'antica provincia lilibetana fu indi aggiunto il principato siracusano, o sia quando i Romani s'impadronirono dell'isola tutta, quantunque nel governo di essa unico pretore avesser lasciato, pure due questori per le due provincie lilibetana e siracusana vi stabilirono. Il che fu particolare ordine della Sicilia, imperciocchè un solo questore era per legge nelle altre provincie destinato.

Il pretore era fornito di tutta la giurisdizion politica e militare, e risedea di ordinario in Siracusa, e nel palazzo degli antichi re. Pure vi avea più luoghi in Sicilia, ove egli tenea la sua corte, e rappresentava tutta la maestà dell'impero: ed erano essi Siracusa, Lilibeo, Palermo e Messina. Ivi il pretore assiso in alto nel suo tribunale, e circondato dai littori, e in mezzo alle scuri e alle verghe, chiamava in giudizio, e le sentenze profferia. E siccome il pretore di Roma non la durò lungo tempo a decidere le cause private da sè solo, ondechè le tribù concorsero a subordinargli tre giudici per ciascheduna delle cause private, che furono detti centumviri, nel modo istesso nelle magistrature provinciali, comechè il pretore pronunziasse egli solo il giudizio, pure avea destinati nei luoghi, ove tenea corte, alcuni uomini, che lo assistesso e componeano il consiglio di quel luogo, ove il pretore innalzava il suo tribunale, ed erano essi per la più parte cittadini romani. I questori sopraintendeano all'amministrazione del danaro pubblico, il quale alcuna volta rimetteano nell'erario della repubblica, ad altra dall'erario trattolo spendeano per gli usi a loro commessi. Presedeano particolarmente alla riscossione delle decime, le quali avean dritto di determinare secondo la quantità del prodotto.

Oltre a questi magistrati, e alla lor comitiva, che rappresentavano in Sicilia il supremo imperio della repubblica, vi avea ancora i municipali per ciascheduna popolazione e città. Egli è il vero, che esse sortirono diverse condizioni: imperciocchè alcune si ebbero come alleate, altre come libere e immuni, a non poche si accordarono i privilegi dei popoli latini, ed altre della cittadinanza di Roma, e ve ne ebbe delle tributarie. Non però di meno furono a quelle per l'interno reggimento loro conservati i lor magistrati. Quindi noi vediamo in quei tempi nominati i *Proagori* di Agrigento, di Catania e di Tindaro, i *Gerapoli* di Gela, gli *Anfipoli* di Siracusa: ed in alcun luogo son ricordati i *Quinqueprimi* di Argirio, e i *Decemprimi* di Centuripe: ossia coloro, che soprainlendeano al dimestico governo della popolazione *Primi* eran detti. Anzi fu conceduto dalla repubblica a diverse città di Sicilia, che una simigliante corporazione *Senato* si appellasse. Tali furono Siracusa, Palermo, Messina, Agrigento, Centuripe, Entella, Alesa, Eraclea, Tindaro e Terme Imerese, che si vedono adornate della dignità di *Senato*. Erano pertinente ufficii municipali i *questori*, e gli *edili*, e spezialmente tenevansi in altissimo pregio i *censori*. Imperciocchè essendo allora ordinato, che si facesse in ogni quinquennio sotto la ispezion del questore il censo dell'isola, perchè si potesse dirittamente proporzionare il tributo, quindi riputavasi di grandissima importanza una tal carica. La elezione di questi magistrati non dipendea dalla volontà del pretore, ma sì bene dal libero squittino del popolo, e da alcune leggi, delle quali ora faremo parola.

Quantunque i Romani avessero conservate le leggi e i costumi, che ciascheduna città nostra si avea, pure dovettero allora aver luogo alcuni stabilimenti necessarii nell'ordinarsi il nuovo governo. Egli è adunque primieramente da ricordarsi, che assicurata la signoria dell'isola tutta, provvide il senato di Roma ad un codice di leggi si riguardanti la giurisdizione che l'amministrazion pubblica, e furono a questo disegno al console Rupilio aggiunti dieci legati, ossia commessarii. Indi avvenne, che si ebbe sempre in quei tempi come fondamentale la legge rupilia. Ora in essa, che riguardava più articoli, fu stabilito innanzi ad ogni altro l'ordine dei giudizii, e si visse allora con questo dritto in Sicilia. Se tra i Siciliani di una stessa città nascea contesa, ivi dovea, secondo le leggi patrie istituirsi il giudizio: se di diversa, il pretore designava i giudici di sua volontà. Se un privato avea da ripetere alcun dritto sopra di un popolo, o alcun popolo da un privato, era a determinare la lite destinato un senato di un'altra città, quando le città dell'uno e dell'altro erano state rigettate. Se un cittadino romano chiamava in giudizio un siciliano, siciliano era il giudice deputato: e romano al contrario, quando era citato il cittadino romano. Per le contese frumentarie, e tra gli aratori e i

decumani si volle autorizzata e dichiarata di dritto comune la legge geronica.

Comechè la elezione dei senatori e degli altri magistrati municipali appartenessa al popolo di ciascheduna città, ondechè Cicerone tra le altre colpe attribuiva a delitto di Verre, che niuno di quelli in tutto il tempo del suo governo in Sicilia fosse stato eletto a norma delle leggi, e dai liberi suffragi del popolo; nientedimeno intorno a questo articolo vi ebbe allora in diverse circostanze più stabilimenti. E primieramente essendo insorte controversie in Alesa per la elezion del senato, e richiestone a comporle il senato di Roma sotto i consoli Lucio Licinio e Quinto Muzio negli anni 95 innanzi l'era volgare, fu allor commesso a Cajo Claudio, che era pretore, perchè egli le leggi a ciò convenienti ordinasse. Ed ei adoperato il consiglio di tutti i Marcelli, che allora ivi erano, stabill, che niuno minore di anni 30 potesse essere eletto, che dovea tenersi in considerazione il suo patrimonio, e che ne fossero esclusi coloro, sui s'imputavano turpi guadagni. Le stesse leggi furono poste per la elezion del senato di Agrigento da Scipione. Anzi siccome avevavi in quella città due generazioni di uomini, una degli antichi abitatori di essa, e l'altra dei nuovi coloni, che il pretore Tito Manlio avea ivi condotto, quindi fu da Scipione imposto, che non ve ne avesse nel senato più dei nuovi, che degli antichi. E simiglianti leggi avea in Ersolea ordinata il console Rupilio.

Sotto gl'imperadori niuna grande novità s'introdusse nel governo dell'isola, e più presto i nomi, che i magistrati mutaronsi. Fu essa retta dai proconsoli e dai pretori, si veramente, che fu a loro tolta ogni preeminenza e giurisdizion militare. Costantino la governò per un correttore, indi vi furono inviati i consolari, e Giustiniano le rese la dignità di pretore: se non che egli impose, che dal pretore di Sicilia non si appellasse, come era usanza, al prefetto del pretorio, che risedeva in Italia, ma sì bene al questore di Costantinopoli. Continuossi ancora ad amministrar l'erario dai questori, cui successero i razionali delle tre provincie di Sicilia, di Sardegna e di Corsica, e indi il conte del patrimonio d'Italia.

Parimente le popolazioni ebbero i loro magistrati municipali, detti *Difensori*, *Primi*, *Padri della città*, che erano eletti dal popolo: sopraintendevano essi particolarmente alle opere pubbliche, ed alla civil disciplina: anzi essere stati forniti di una qualche giurisdizione è chiaro da una legge di Giustiniano, in cui stabill, che dai difensori, e padri delle città di Sicilia si dovesse appellare al questore di Costantinopoli. Si fa ancora nelle memorie di quei tempi frequente e spezial menzione di un patrimonio al comune di alcune città appartenente: il quale avvegnachè Costantino avesse a privati usi destinato, pure d'ordine dell'imperador Giuliano, che fu certamente il ristoratore delle città, venne ad esse e agli usi pubblici restituito. Quindi noi abbiamo una legge di Onorio e di Arcadio nell'anno 395 diretta ad Eusebio consolare della Sicilia, in cui è imposto, che la terza parte delle rendite dei fondi pubblici si assegnasse a ristorar le stufe e le muraglie.

Fu la Sicilia in quei tempi soggetta a tutti gli editti e alle leggi, che gli imperadori romani ordinavano: anzi in maniera il codice di Giustiniano informò agli animi dei Siciliani, e tanto se ne ritenne nella maniera di contrarre e di vivere, che le leggi di quell'imperadore tuttora si annunziano nelle nostre costumanze locali. Indi avvenne, che in processo di tempo il linguaggio greco e le leggi antiche dei Siciliani dieron luogo al linguaggio e alle leggi romane. Nel modo istesso, che la Sicilia nei primi tempi della conquista avea tramandato nei Romani con le ricchezze e le belle arti il gusto per la magnificenza ed il lusso: anzi si attribuì in Roma alle spoglie di Siracusa, di cui il popolo ammirava il pregio, e l'artifizio, che già cominciasse a spegnersi con l'ozio della belle arti la fierezza degli animi romani.

V.

SUCCESSIONE DEI RE DI EUROPA.

Continuata fino al 1852.

SICILIA.

Conti di Sicilia.	*Duchi di Puglia.*
1070 Ruggieri I.	1059 Roberto Guiscardo.
1101 Simone.	1085 Ruggieri.
1105 Ruggieri II	1111 Guglielmo.

Re di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capoa.

1130 Il detto Ruggieri II.	1198 Federigo.
1154 Guglielmo I.	1250 Corrado.
1166 Guglielmo II.	1253 Corradino.
1189 Tancredi.	1258 Manfredi.
1195 Guglielmo III.	1265 Carlo d'Angiò.
1195 Costanza ed Enrico di Svezia.	

Re di Sicilia di qua dal Faro.	*Re di Sicilia di là dal Faro.*
1282 Pietro di Aragona.	1285 Carlo II.
1286 Giacomo.	1309 Roberto.
1296 Federigo II.	1343 Giovanna I.
1321 Pietro II.	1382 Carlo III.
1342 Lodovico.	1386 Ladislao.
1374 Federigo III.	1414. Giovanna II.
1398 Maria.	1435 Renato.
1402 Martino I il giovane.	
1409 Martino II il vecchio.	
1410 Ferdinando I di Castiglia.	

Re delle due Sicilie.

Alfonso il Magnanimo.

Di qua dal Faro nel 1411.	Di là dal Faro nel 1434.

Re di Sicilia di qua dal Faro.	*Re di Sicilia di là dal Faro.*
1458 Giovanni.	1458 Ferdinando I.
	1494 Alfonso II.
	1495 Ferdinando II.

Re delle due Sicilie.

Ferdinando il Cattolico.

II di qua dal Faro nel 1479.	III di là dal Faro nel 1503.

1516 Giovanna e Carlo V d'Austria suo figlio I di Sicilia.
1556 Filippo I.
1598 Filippo II.
1621 Filippo III.
1665 Carlo III. d'Austria.
1700 Filippo IV di Borbone.

Re di Sicilia.	*Re di Napoli.*
1713 Vittorio Amedeo di Savoja	1707 Carlo VI di Austria imp.

Re delle due Sicilie.

1722 Carlo VI imperadore.
1734 Carlo III di Borbone.
1759 Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli per rinunzia di Carlo III di Borbone suo padre. In dicembre 1816 riunito in un sol regno i reali dominii di qua e di là dal Faro assunse il seguente titolo:

Regno delle due Sicilie.

Ferdinando I re del regno delle due Sicilie.
1825 Francesco I.
1830 Ferdinando II felicemente regnante.

GRAN CONTESSE E REGINE DI SICILIA.

Ruggieri venne vedovo dalla Normandia e condusse seco in Italia i figli della prima moglie, della quale ci è ignoto il nome.

A.D.S.
1052 Giuditta figlia di Guglielmo Ebraico:
1080 Eremburga figlia di Guglielmo conte di Moriton.
1086 Adelaide contessa di Monferrato figlia del marchese Bonifacio.

Di Ruggieri I re di Sicilia.

...... Airolda normanna della famiglia dei conti di Marsi.
1120 Albira, o Albeira figlia di Alfonso VIII re di Castiglia.
1135 ..... sorella dell' antipapa Anacleto Pietro di Leone.
1150 Sibilla figlia di Ugone I duca di Borgogna.
1153 Beatrice sorella del conte di Marsi.

Del re Guglielmo I.

1150 Margherita figlia di Garzia re di Navarra.

Digitized by Google

Del re Guglielmo II.

1177 Giovanna figlia di Enrico II re d'Inghilterra.

Del re Tancredi.

1184 Sibilla di Medonia, figlia di Riccardo conte della Cerra della casa normanna.

Di Enrico VI imperadore.

1185 Costanza di Sicilia figlia di Ruggieri I re di Sicilia.

Di Federigo II imperadore.

1202 Costanza figlia di Alfonso II di Aragona.
1225 Jola, o Jolanta di Brenna figlia di Giovanni re di Gerusalemme.
1235 Elisabetta sorella del re d'Inghilterra.
124... Rutina figlia di Otteno conte di Wolforhzlezen, d'alcuni creduta moglie illegittima.
124... Matilde, o sia Beatrice figlia del principe di Antiochia.
124... Bianca Lanza di Maletta discendente dei duchi di Baviera, figlia del conte dei Fondi Galvane Lanza, marchese di Aoglena.

Del re Corrado.

124... Elisabetta figlia di Ottone duca di Baviera.

Di Manfredi.

1249 Beatrice figlia di Amedeo conte di Savoja.
126... Aogela Comnena, per abbaglio dal *Pirri* detta Elena de Angelis figlia di Michele despota di Romania e di Epiro.

Del re Carlo d'Angiò.

1296 Beatrice contessa di Provenza.

Di Pietro I d'Aragona.

1262 Costanza di Sicilia figlia del re Manfredi.

Di Giacomo d'Aragona.

126... Bianca d'Angiò figlia di Carlo II re di Napoli.
1315 Maria sorella di Enrico II re di Cipro, non fu regina di Sicilia per aver Giacome ceduta la Sicilia.
1322 Elisabetta figlia di Ottone di Moncada, non fu regina di Sicilia, per avere Giacome ceduta la Sicilia nel 1296.

Del re Federigo II di Aragona.

1303 Eleonora figlia di Carlo II re di Napoli.

Di Pietro II d'Aragona.

1323 Elisabetta figlia di Enrico II re di Boemia.

Di Federigo III di Aragona.

1357 Costanza figlia di Pietro IV re di Aragona.
1374 Antonia di Beaux figlia di Francesco duca di Taranto.

Di Martino I d'Aragona.

1391 Maria di Sicilia figlia di Federigo III re di Sicilia.
1403 Bianca figlia di Carlo re di Navarra.

Di Martino II d'Aragona.

...... Maria Luna, non fu regina di Sicilia per esser morta nel 1407.
1409 Margherita, figlia di Pietro Pradea, pronipote di Pietro infante di Aragona.

Di Ferdinando I di Castiglia.

14...... Eleonora infante di Castiglia, figlia di Sancio conte d'Alburquerque.

Di Alfonso di Castiglia.

14..... Maria figlia di Enrico III re di Castiglia.

Di Giovanni di Castiglia.

144... Bianca, figlia di Carlo III re di Navarra, vedova.

Del re Martino I.

1447 Giovanna di Castiglia figlia di Federigo II Henriguez ammiraglio di Castiglia.

Di Ferdinando II il Cattolico.

1496 Isabella, o Elisabetta di Castiglia sorella di Enrico IV re di Castiglia.
1506 Germana da Foix figlia di Giovanni duca di Narbona, nipote di Luigi XII re di Francia.

Di Carlo V imperadore.

1526 Elisabetta figlia di Emmanuele re di Portogallo.

Di Filippo I d' Austria.

1543 Maria figlia di Giovanni III re di Portogallo.
1554 Maria figlia di Enrico VIII re d'Inghilterra.
1559 Elisabetta figlia di Enrico II re di Francia.
1570 Anna d'Austria, figlia di Massimiliano II imperadore.

Di Filippo II d'Austria.

1599 Margherita d' Austria figlia dell' arciduca Carlo.

Di Filippo III d'Austria.

1615 Elisabetta figlia di Enrico IV re di Francia.
1649 Maria Anna d' Austria, sorella di Ferdinando III imperadore.

Di Carlo III d'Austria.

1679 Maria Luisa di Bourbon figlia del duca d' Orleans.
1691 Maria Anna di Neoburg figlia di Guglielmo conte Palatino duca di Neoburg.

Di Filippo IV di Bourbon.

1701 Luigia Gabriela figlia del duca di Savoja Vittorio Amedeo II.
1714 Elisabetta Farnese figlia di Odoardo duca di Mantova e di Parma.

Di Vittorio Amedeo duca di Savoja.

1714 Anna di Bourbon figlia di Filippo duca d' Orleans

Di Carlo IV d' Austria imperatore VI.

17. Elisabetta Cristina di Brunswick.

Di Carlo V Bourbon.

1738 Maria Amalia Walburga di Sassonia, figlia di Federigo Augusto III re di Polonia.

Di Ferdinando III Bourbon I del regno delle due Sicilie.

1768 Maria Carolina di Lorena, arciduchessa d' Austria, figlia dell' imperadore Francesco I.

Di Francesco I.

1825 Maria Isabella, infante di Spagna, sorella di Ferdinando VII re di Spagna, maritata a 6 luglio 1802, vedova a 8 novembre 1830.

Di Ferdinando II.

1832 Maria Cristina di Savoja, figlia del re di Sardegna Vittorio Emanuele maritata il 21 novembre 1832, morta il 31 gennaro 1836.
1837 Maria Teresa Isabella arciduchessa di Austria, figlia di S. A. R. l'arciduca Carlo di Austria, sposata in Trento il 9 gennaro 1837 attuale regina.

IMPERADORI ROMANI.

31 an. innanzi l'era volgare Augusto 22.
14 dell'era volgare Tiberio anni 23.
27 Caligola 4.
31 Claudio 13.
54 Nerone 14.

Digitized by Google

68 Galba, mesi 7.
69 Ottone, mesi 3.
69 Vitellio, mesi 8.
69 Vespasiano 10.
79 Tito 2.
81 Domiziano 15.
96 Nerva 2.
98 Trajano 19.
117 Adriano 21.
138 Antonino Pio 23.
161 Marco Aurelio 9, e L. Vero 10.
180 Commodo 13.
193 Pertinace mesi 3.
193 Didio Giuliano mesi 2.
193 Settimio Severo 18.
211 Caracalla e Geta 6.
217 Macrino 1.
218 Eliogabalo 4.
222 Alessandro Severo 13.
235 C. Giulio Vero 1.
236 I due Gordiani 1.
237 Pupieno e Balbino 1.
238 Gordiano III 6.
244 I due Filippi 5.
249 Decio 2.
251 Gallo e Volusiano 1, Ostiliano 2.
254 Emiliano mesi 3.
254 Valeriano 7. e Galieno suo figlio 7.
265 Claudio 2.
270 Quintiliano, giorni 19.
270 Domizio Aureliano 5.
275 Tacito, mesi 6.
276 Floriano, mesi 2.
276 Probo 6.
382 Caro 2.
284 Diocleziano 20.
305 Costanzo Cloro 1.
306 Costantino 31.
337 Costantino II 3, Costanzo 8, e Costante 13.
361 Giuliano 2.
563 Gioviniano, mesi 8.

IMPERADORI DI ORIENTE.

364 Valente 14.
379 Teodosio il grande 16.
395 Arcadio 13.
408 Teodosio II 42.
450 Marciano 7.
457 Leone I 17.
474 Leone II, mesi 10.
474 Zenone 17.
491 Anastasio 27.
518 Giustino 9.
527 Giustiniano 38.
565 Giustino II 13.
578 Tiberio II 4.
582 Maurizio 20.
602 Foca 8.
610 Eraclio 31.
641 Costantino, mesi 3.
641 Eracleone, mesi 7.
641 Tiberio pochi giorni.
642 Costante II 26.
668 Costantino Pogonate 17.
685 Giustiniano II 10.
694 Leonzio 4.
698 Tiberio Absimaro 6.
704 Giustiniano II ristabilito nel trono 7.
711 Filippo Bardane 2.
713 Anastasio II 2.
715 Teodosio III 2.
717 Leone III Isaurico 24.
741 Costantino Copronimo 34.
775 Leone IV 5.
780 Costantino Porfirogenete 17, ed Irene 5.
802 Nicefora Logoteta 9.
811 Michele Curopolato 2.
813 Zenone Armeno 8.
820 Michele Balbo 8.
829 Teofilo 13.
842 Michele III 25.
867 Basilio il Macedone 19.
886 Leone VI il filosofo 25.
911 Alessandro 1.
912 Costantino Porfirogenete 47.
959 Romano II 4.
963 Niceforo Foca 6.
969 Giovanni Zimiscè 6.
975 Basilio II 50, e Costantino 3.
1028 Romano Argiro 6.
1034 Michele Paflagoniano 7.
1041 Michele Calafato 1.
1042 Zoè e Teodora sorelle, mesi 2.
1043 Costantino Monomaco 11.
1054 Teodora 2.
1056 Michele Stratioco 1.
1057 Isacco Comneno 2.
1059 Costantino Ducas 9.
1068 Romano Diogene 3.
1071 Michele Ducas 7.
1078 Niceforo Botoniate 3.
1081 Alessio Comneno 37.
1118 Giovanni Comneno 25.
1143 Manuele Comneno 37.
1180 Alessio Comneno II 3.

Digitized by Google

1185 Isacco l'Angelo 10.
1195 Alessio III 8.
1203 Isacco l'Angelo ristabilito 2.
1204 Alessio Murfifilo per pochi giorni.
1204 Baldovino in Costantinopoli 2.
1206 Teodoro Lascari in Nicea 16.
1222 Giovanni Ducas Vatace 33.
1255 Teodoro Vatace Lascari 4.
1259 Giovanni Vatace Lascari II 1.
1260 Michele Paleologo 23.
1283 Andronico Paleologo I 48.
1332 Andronico II 9.
1341 Giovanni Paleologo I 8.
1349 Giovanni Cantacuzene 7.
1356 Giovanni Paleologo I ristabilito 29.
1385 Andronico II 2.
1387 Manuele Paleologo 32.
1419 Giovanni Paleologo II 29.
1448 Costantino Paleologo 5 fino al 1453. in cui Maometto II prese Costantinopoli.

IMPERADORI DI OCCIDENTE.

363 Valentiniano II anni 3.
367 Graziano 16.
383 Massimo 5.
388 Valentino II 7.
395 Onorio 30.
425 Valentiniano III 39.
455 Massimo mesi 2, ed Avito 1.
456 Maggioriano 4.
460 Severo 6.
466 Atemio 5.
471 Olibrio 1.
472 Glicerio 1.
473 Giulio Nepote 1.
474 Romolo Momilio 1.
475 Augustolo 5.
800 Carlo Magno 14.
814 Lodovico Pio 26.
840 Lotario 15.
855 Lodovico II 20.
875 Carlo il Caro 2.
877 *Interregno di anni 7.*
884 Carlo il Grosso 4.
888 Arnoldo 12.
900 Lodovico III 12.
912 Corrado I 8.
920 Enrico l'Uccellatore 16.

IMPERADORI DI GERMANIA.

936 Ottone di Sassonia, detto il *Grande* 37.
973 Ottone II, il Sanguinario 10.
983 Ottone III, il Debole 19.
1002 Enrico I, duca di Baviera, egualmente chiamato Enrico II 22.
1024 Corrado il Salico 15.
1039 Enrico III, il Nero 17.
1056 Enrico IV, l'Infelice 50.
1106 Enrico V, lo Snaturato 25.
1125 Lotario, duca di Sassonia 12.
1137 Corrado II, chiamato pure Corrado III, duca di Franconia 15
1152 Federigo, soprannominato Barbarossa, duca di Svezia 38.
1190 Enrico VI di Svezia, detto il Crudele 7.
1197 Filippo duca di Svezia 11.
1208 Ottone IV, duca di Brunswich 4.
1212 Federigo II, duca di Svezia e re di Napoli, di Sicilia, e di Gerusalemme 38.
1250 Corrado IV, duca di Svezia 4.
1254 *Interregno per 19 anni.*
1272 Rodolfo, conte d'Habsbourg 18.
1291 Adolfo, conte di Nassau 7.
1298 Alberto, duca d'Austria 10.
1308 Enrico, duca di Luxemburgo 5.
1313 Lodovico, duca di Baviera 34.
1347 Carlo IV, di Luxemburgo 31.
1378 Vinceslao, il Crudele, re di Boemia 22.
1400 Ruberto, conte Palatino 10.
1410 Sigismondo, re di Ungheria e di Boemia 27.
1437 Alberto II, arciduca d'Austria 3.
1440 Federigo III, d'Austria 53.
1493 Massimiliano, d'Austria 26.
1519 Carlo V, d'Austria re di Spagna 38.
1557 Ferdinando, arciduca d'Austria, re di Boemia e d'Ungheria 7.
1564 Massimiliano II, d'Austria 12.
1576 Rodolfo II, d'Austria 36.
1612 Mattia, d'Austria 7.
1619 Ferdinando II, d'Austria 20.
1639 Ferdinando III d'Austria 18.
1657 Leopoldo, d'Austria 48.
1705 Giuseppe, d'Austria 6.
1711 Carlo VI d'Austria 29.
1741 Carlo VII, di Baviera 5.
1745 Francesco, gia duca di Lorena, granduca di Toscana 20.
1765 Giuseppe II, arciduca d'Austria 25.
1790 Leopoldo II, arciduca d'Austria, granduca di Toscana 2.
1792 Francesco I, arciduca d'Austria 42.
1835 Ferdinando I Carlo Leopoldo, figlio del precedente, abdicò nel 1848 in favore di suo figlio.
1848 Francesco II arciduca d'Austria, attuale regnante.

Digitized by Google

IMPERADORI DI RUSSIA.

1613 Michele, Romanof Federowitz Nikitiz 31.
1644 Alessio, Michelowitz 32.
1676 Fedor, Alessiowitz 5.
1682 Iwan, Alessiowitz 6, e suo fratello Pietro soprannominato il *Grande* 43.
1725 Caterina, Alfendiel 2.
1727 Pietro II, figlio di Alessio Petrowitz 3.
1730 Anna, Iwanowna 10.
1740 Iwan II, chiamato egualmente Iwan VI, regnò quaranta giorni.
1741 Elisabetta, Petrowna 21.
1762 Pietro III, soltanto per sei mesi, quindi la sua sposa Caterina II d'Anhalt-Zerbst. 34.
1796 Paolo, Petrowitz 5.
1801 Alessandro, Paulowitz 25.
1826 Nicola, Paulowitz attuale imperatore (*).

STATI ROMANI.

1846 Pio IX Giovanni Maria, de' conti Mastai Ferretti di Sinigaglia, arcivescovo d'Imola, cardinal prete del titolo de' SS. Pietro e Marcellino, esaltato al pontificato in Roma il 14 giugno.

FRANCIA.

Re Merovingi.

420 Faramondo 8.
428 Clodione 21.
449 Meroveo 8.
457 Childerico I 25.
482 Clodoveo I 29.
511 Childeberto I 49.
559 Clotario I 3.
562 Chereberto 8.
570 Chilperico I 14.
584 Clotario II 44.
628 Dagoberto 10.
638 Clodoveo II 22.
660 Clotario III, re di Neustria 9.
669 Childerico II 4.
673 Tierri I re dei Franchi 17.
690 Clodoveo III 5.
695 Childeberto II re di Francia 16.
711 Dagoberto II 5.
716 Chilperico II 4.
720 Tierri II 16.
736 *Interregno per 6 anni.*
742 Childerico III 8.

Re Carolingi.

752 Pepino re dei Franchi 17.
768 Carlomano 4, e Carlo Magno 42.
814 Lodovico Pio 26.
840 Carlo il Calvo 37.
877 Lodovico lo Scilinguato II 2.
879 Lodovico III e Carlomanno 5.
884 Carlo il Grosso 4.
888 Eude 10.
898 Carlo il Semplice 25.
922 Roberto l'Usurpatore 1.
923 Rodolfo 13.
936 Lodovico d'Oltremare IV 18.
854 Lotario 32.
986 Lodovico V, l'Infingardo 1.

Re de' Capeti.

987 Ugo Capeto, già duca de' Franchi e conte di Parigi 8.
996 Roberto, figlio d'Ugo 35.
1031 Enrico, figlio di Roberto 29.
1060 Filippo, figlio di Enrico 48.
1108 Lodovico VI, detto il Grosso 29.
1137 Lodovico VII, detto il Giovane 43.
1180 Filippo II, chiamato l'Augusto 43.
1223 Lodovico VIII, soprannominato il Leone 3.
1226 Lodovico IX, detto poi il Santo 44.
1270 Filippo III, detto l'Ardito 15.
1285 Filippo IV, il Bello 29.
1314 Lodovico X, l'Hutin 2.
1316 Filippo V, il Longo 5.
1321 Carlo IV, il Bello 7.

Re de' Valesii.

1328 Filippo VI, conte di Valois 23.
1351 Giovanni II, soprannominato il Buono 13.

(*) Ricordiamo con piacere la venuta di questo possente monarca in Palermo, accaduta il 25 ottobre 1845, in occasione di fare riacquistare la perduta salute all'augusta sua consorte Alessandra Federowna, ch'egli stesso volle accompagnarla d'onde ne riparti il 5 dicembre di detto anno; e l'imperatrice, ottenuta la desiata guarigione, lo seguì poscia il 18 marzo 1846. *(L'Editore).*

1364 Carlo V, il Saggio 16.
1380 Carlo VI, il Ben'amato 42.
1422 Carlo VII, il Vittorioso 39.
1461 Lodovico XI, figlio di Carlo VII 22.
1483 Carlo VIII, figlio di Lodovico XI 15.
1498 Lodovico XII, duca d'Orleans 17.
1515 Francesco I, il padre delle scienze 32.
1547 Enrico II, figlio di Francesco 12.
1559 Francesco II, figlio di Enrico I.
1560 Carlo IX, fratello di Francesco 14.
1574 Enrico III, fratello di Carlo 51.

Re dei Borboni.

1589 Enrico IV, di Borbone, re di Navarra 21.
1610 Lodovico XIII, detto il Giusto 33.
1643 Lodovico XIV, il Grande 72.
1715 Lodovico XV il Ben'amato 59.
1774 Lodovico XVI, chiamato poi l'Infelice 18.
1792 *Repubblica* 12
1804 Napoleone, imperatore 10.
1814 Lodovico XVIII, il Desiderato 10.
1824 Carlo X, già conte d'Artois.
Carlo X abdicò a 2 agosto 1830.
1830 Luigi Filippo I, duca d'Orleans, proclamato re dei Francesi a 7 agosto.
1848 Repubblica attuale.

RE D'INGHILTERRA.

800 Egberto re di Vessez 38.
838 Etherolfo 19.
857 Ethebardo 3.
860 Ethebardo 6.
866 Etheredo I 6.
872 Alfredo 28.
900 Odoardo I 25.
925 Edelstano 16.
941 Edmondo I 7.
948 Edredo 7.
955 Edvino 4.
959 Edgaro 16.
975 Odoardo II 3.
978 Ethelrodo II 38.
1016 Edmondo II 2.
1018 Canuto I 17.
1035 Araldo I 4.
1039 Ardi Canuto 2.
1041 Odoardo III, il confessore, e Araldo II 25.
1066 Guglielmo il Bastardo, duca di Normandia, soprannominato il Conquistatore 21.
1087 Guglielmo, detto il Rosso 13
1100 Enrico, il Leone 35.
1035 Stefano conte di Sciampagna 19.
1154 Enrico Plantagenete 35.
1189 Riccardo I Cuor di Leone 10.
1199 Arturo, nipote di Riccardo 4.
1203 Giovanni, chiamato Senza terra 13.
1216 Enrico III, figlio di Giovanni 56.
1272 Odoardo, delle gambe lunghe 35.
1307 Odoardo II, Caernarven 20.
1327 Odoardo III il Fortunato 50.
1377 Riccardo II, figlio del principe nero 22.
1399 Enrico IV, duca di Lancastro 14.
1413 Enrico V, conte di Monmouth 9.
1422 Enrico VI, di Lancastre 39.
1461 Odoardo IV, di Yorck 22.
1483 Odoardo V, di Yorck 3 mesi.
..... Riccardo III, l'Usurpatore 2.
1485 Enrico VII, de' Tudor 24.
1509 Enrico VIII, Tudor 38.
1547 Odoardo VI, Tudor 6.
1553 Giovanna Gray 9 giorni.
..... Maria, Tudor 5.
1558 Elisabetta, Tudor 45.
1603 Giacomo I, Stuardo, re di Scozia 22.
1625 Carlo I, Stuardo 24.
1649 *Repubblica* 10
1659 Carlo II, Stuardo 26.
1685 Giacomo II, Stuardo 3.
1688 Maria Anna 7 unitamente al suo sposo Guglielmo di Nassau Orange 7.
1702 Anna Stuarda 12.
1714 Giorgio, duca di Brunswinck Annover 13.
1727 Giorgio II, principe di Galles 33.
1760 Giorgio III, principe di Galles 60.
1820 Giorgio IV, principe di Galles 60.
1830 Guglielmo IV, Enrico, duca di Clarenza, re del regno unito della Gran Bretagna, Irlanda ed Annover, fratello di Giorgio IV 7.
1837 Vittoria Alessandrina nipote del precedente, a 20 giugno, attuale regnante.

SPAGNA.

Re di Castiglia.

1034 Ferdinando II 31.
1065 Sancio II 7.
1072 Alfonso VI 37.
1109 Alfonso VII 13.
1122 Alfonso VIII 35.
1157 Sancio III 1.

1158 Alfonso IX 56.
1214 Enrico I 3.
1217 Alfonso X 9.
1226 Ferdinando III 26.
1252 Alfonso il Saggio 32.
1284 Sancio IV 11.
1295 Ferdinando IV 17.
1312 Alfonso XI 38.
1350 Pietro il Crudele 19.
1369 Enrico II 10.
1379 Giovanni I 11.
1390 Enrico III 16.
1406 Giovanni II 48.
1454 Enrico IV 20.
1474 Isabella e Ferdinando il Cattolico 42.

Re di Aragona.

1033 Ramiro 33.
1067 Sancio I 26.
1093 Pietro I 10.
1103 Alfonso I 30.
1134 Ramiro II 3.
1137 Pietronilla 25.
1162 Alfonso II 34.
1196 Pietro II 17.
1213 Giacomo I 63.
1276 Pietro III 9.
1285 Alfonso III 6.
1291 Giacomo II 36.
1327 Alfonso IV 9.
1336 Pietro IV 51.
1387 Giovanni I 8.
1395 Martino 15.
1410 Ferdinando 6.
1416 Alfonso V 42.
1458 Giovanni II 21.

Riunione dei due regni di Castiglia e di Aragona.

1479 Ferdinando, re di Aragona 37.
1504 Giovanna, figlia unica d'Isabella e di Ferdinando 51.
1505 Filippo, il Bello, arciduca d'Austria, sposo di Giovanna 1.
1506 Carlo I (*) unitamente alla madre 49.
1555 Filippo II, d'Austria 43.
1598 Filippo III, d'Austria 23.
1621 Filippo IV, d'Austria 44.
1665 Carlo II, d'Austria 35.

(*) Come imperadore di Germania fu chiamato Carlo V. questo nome prevalse. (*L'editore*).

1700 Filippo V, di Borbone 24.
1724 Lodovico, di Borbone 1.
1725 Filippo V, per la seconda volta 21.
1746 Ferdinando VI, di Borbone 13.
1759 Carlo III, già re di Napoli 29.
1788 Carlo IV, di Borbone 20.
1808 Giuseppe Bonaparte 6.
1814 Ferdinando VII, di Borbone 19.
1833 Isabella II, figlia del precedente, a 29 settembre, attuale regnante.

RE DI PORTOGALLO.

1640 Giovanni II, duca di Braganza 16.
1656 Alfonso di Braganza 27.
1683 Pietro II, fratello di Alfonso 23.
1706 Giovanni II, detto Giovanni V, 44.
1750 Giuseppe di Braganza 27.
1777 Maria Francesca, sposa di suo zio Pietro 39.
1816 Giovanni VI, figlio di Pietro 10.
1826 Pietro, già imperadore del Brasile a 27 marzo, il quale abdicò la corona a 2 maggio in favore di
—— Maria Da Gloria, attuale regnante.

DANIMARCA.

931 Araldo VI 49.
980 Seunone II 34.
1014 Canuto II 22.
1036 Canuto III 5.
1041 Magno 7.
1048 Seunone III 26.
1074 Araldo VII 2.
1076 Canuto IV 10.
1086 Olao 10.
1096 Erico III 11.
1107 Nicolao 28.
1135 Erico IV 4.
1139 Erico V 8.
1147 Canuto V 10.
1157 Valdemaro I 25.
1182 Canuto VI 20.
1202 Valdemaro II 40.
1242 Erico VI 8.
1250 Abele 2.
1252 Cristoforo I 7.
1259 Erico VII 27.
1286 Erico VIII 35.
1321 Cristoforo II 12.
1333 Valdemaro III 42.
1375 Margarita 25, ed Olao 12.
1412 Erico IX 26.

1438 Cristoforo III 10.
1448 Cristiano I, conte d'Oldenburgo 33.
1481 Giovanni d'Oldenburgo 32.
1513 Cristiano II, soprannominato il Nerone del Settentrione 9.
1522 Federigo, duca d'Holstein 11.
1533 Cristiano III, figlio del precedente 26.
1559 Federigo II, figlio di Cristiano III 29.
1588 Cristiano IV, nipote di Federigo II 60.
1648 Federigo III, figlio di Cristiano IV 22.
1670 Cristiano V, figlio 29.
1699 Federigo IV, figlio 31.
1730 Cristiano VI, figlio 16.
1746 Federigo V, figlio 20.
1766 Cristiano VII, figlio 42.
1808 Federigo VI 31.
1839 Cristiano VIII, duca di Schleswig-Holstein, 3 dicembre, attuale re.

RE DI SVEZIA E DEI GOTI.

1140 Svercher II 20.
1160 Erico X 2.
1162 Carlo VII 6.
1168 Canut Erikron 24.
1192 Svercher III 18.
1210 Erico XI 8.
1218 Giovanni 4.
1222 Erico il guercio 28.
1250 Valdemaro 26.
1276 Magno II 6.
1282 Birger II 44.
1326 Magno III 37.
1363 Alberto di Mecklemburgo 25.
1387 Margherita regina di Danimarca 25.
1412 Erico XII 26.
1438 Cristoforo III di Baviera 10.
1448 Carlo VIII Canutson 10.
1458 Cristiano I re di Danimarca 5.
1464 Carlo VIII, ristabilito 6.
1470 Stenon Sture I 13.
1483 Giovanni re di Danimarca 19.
1503 Swant-Nilson-Sture 9.
1512 Stenon Sture II 1.
1513 Cristiano II, detto il Nerone 9.
1522 Gustavo Vasa, Erik son 38.
1560 Erico, figlio di Gustavo 8.
1568 Giovanni, fratello di Erico 24.
1592 Sigismondo, già re di Polonia 7.
1599 Carlo IX, terzogenito di Gustavo Vasa 12.
1611 Gustavo Adolfo, detto il Grande 21.
1632 Cristina, figlia di Gustavo Adolfo 22.
1654 Carlo X, conte palatino di Baviera 6.

1660 Carlo XI, detto il Despota 37.
1697 Carlo XII, il Guerriero 21.
1718 Ulderica Eleonora, sorella di Carlo XII 12.
1730 Federigo, landgravio d'Assia-Cassel 21.
1751 Adolfo Federigo, d'Holstein Eutin 20.
1771 Gustavo III, figlio di Adolfo Federigo 21.
1792 Gustavo IV, figlio del precedente 17.
1809 Carlo XIII, duca di Sudermania 9.
1818 Carlo XIV Giovanni, Gian Giulio Bernadotte, già principe di Pontecorvo, e coronato re di Norvegia 24.
1842 Oscar I figlio del precedente, attuale re.

RE DI PRUSSIA.

1417 Federigo, d'Hohenzollern, elettore e marchese di Brandeburgo 23.
1440 Federigo, Dente di ferro 31.
1471 Alberto, l'Achille 15.
1486 Giovanni, il Cicerone 13.
1499 Gioachino, il Nestore 36.
1535 Gioachino, l'Ettore 37.
1572 Giovanni Giorgio, figlio di Ettore 26.
1598 Gioachino Federigo, figlio 10.
1608 Giovanni Sigismondo, figlio 11.
1619 Giorgio Guglielmo, duca di Prussia 21.
1640 Federigo Guglielmo, soprannominato il Grande elettore 48.
1688 Federigo III: nel 1700 fu proclamato re di Prussia 25.
1713 Federigo Guglielmo, figlio 27.
1740 Federigo IV (*), figlio 46.
1786 Federigo Guglielmo II, nipote 11.
1797 Federigo Guglielmo III, figlio 42.
1840 Federigo Guglielmo IV, a 7 giugno, attuale re.

POLONIA.

Duchi.

551 Lecko, primo duca 46.
597 Viasimiro, re di Polonia 74.
671 Craco 28.
699 Lecko II 49.
748 Vanda 3.
751 *Interregno di 40 anni circa.*
792 Primislao Lesko 12.
804 Lesko II 6.

(*) Come re di Prussia è conosciuto sotto il nome di Federigo II. *(L'Editore).*

810 Lesko III 5.
815 Popiel I 15.
830 Popiel II 12.
842 Piasti 19.
861 Ziemovit 31.
892 Lesko IV 21.
913 Ziemomislao 52.
964 Micislao 29.

Re.

999 Boleslao I 25.
1025 Micislao II 9.
1034 Casimiro il pacifico 26.
1060 Boleslao II 22.
1082 Ladislao I 20.
1102 Boleslao III 35.
1137 Ladislao II 9.
1146 Boleslao IV, il Frisone 27.
1173 Micislao III 4.
1177 Casimiro il giusto 17.
1194 Lesko V, il bianco 8.
1202 Ladislao III 4.
1206 Lesko V, ristabilito 20.
1226 Boleslao V 53.
1279 Lesko VI il Nero 10.
1289 *Interregno di anni 6.*
1295 Ladislao IV 5.
1300 Vinceslao duca di Boemia 4.
1305 Ladislao IV, restituito 28.
1333 Casimiro III 37.
1370 Lodovico re d' Ungheria 13.
1383 *Interregno per 3 anni.*
1386 Ladislao duca di Lituania 48.
1434 Ladislao VI 10.
1444 *Interregno di anni 3.*
1447 Casimiro II 46.
1492 Giovanni Alberto 9.
1501 Alessandro Alberto 5.
1506 *Guerra civile.*
1507 Sigismondo Alberto 48.
1548 Sigismondo Augusto 24.
1572 *Interregno.*
1573 Enrico II di Angiò 1.
1574 *Interregno di anni 2 circa.*
1575 Stefano Battori 11.
1586 Sigismondo II 46.
1632 Ladislao VII 16.
1648 Giovanni Casimiro 21.
1669 Michele Koribut, duca di Visnoviski 4.
1673 *Interregno di 8 mesi.*
1674 Giovanni Sobieski 22.
1697 Federigo Augusto, duca di Sassonia 35.
1732 *Guerra quasi generale in Europa per la successione di questo trono.*
1733 Federigo Augusto II duca di Sassonia 30.
1764 Stanislao Augusto Poniatowsk 31, nel 1795 rinuncia a questo trono, che è diviso fra la Russia, Austria e Prussia.

Gran ducato di Varsavia.

1807 Federigo Augusto III, re di Sassonia.
1825 I sovrani alleati costituirono un regno di Polonia, del quale nominossi a re l' imperadore delle Russie.

DUCHI DI SAVOJA E RE DI CIPRO E DI SARDEGNA.

999 Bertoldo il Sassone 25.
1024 Umberto delle mani bianche primo conte 24.
1048 Amedeo ed Umberto 2.
1050 Ottone 10.
1060 Amedeo II 20.
1080 Umberto II 24.
1104 Amedeo III 46.
1149 Umberto III detto il santo 39.
1189 Tommaso 45.
1233 Amedeo IV 20.
1253 Bonifacio 10.
1263 Pietro detto il picciol Carlo Magno 5.
1268 Filippo 17.
1284 Amedeo V, detto il grande 39.
1323 Odoardo 6.
1329 Simone il pacifico 14.
1343 Amedeo VI 40.
1383 Amedeo VII 8.
1391 Amedeo VIII, primo duca 43.
1434 Lodovico 31.
1458 Lodovico principe di Savoia, assume il titolo di re di Cipro e di Gerusalemme come sposo di Carlotta di Lusignano.
1465 Amedeo IX, duca di Savoja, nipote ed erede di Lodovico 7.
1472 Filiberto, figlio di Amedeo 10.
1482 Carlo I, figlio 7.
1489 Carlo II, figlio 7.
1496 Filippo II, figlio 1.
1497 Filiberto II, detto il Bello 7.
1504 Carlo III, fratello di Filiberto 49.
1553 Emmanuele Filiberto, detto Testa di ferro 27.
1580 Carlo Emmanuele, detto il Grande 50.
1630 Vittorio Amedeo, figlio 7.

1637 Franceseo Giacinto, figlio di Vittorio I.
1638 Carlo Emmanuele II, fratello 37.
1675 Vittorio Amedeo II 57 ; nel 1713 fu dichiarato re di Sicilia, e nel 1720 re di Sardegna.
1732 Carlo Emmanuele III (*). 41.
1773 Vittorio Amedeo III, figlio 24.
1797 Carlo Emmanuele II, figlio 6.
1803 Vittorio Emmanuele, fratello 18.
1821 Carlo Felice, fratello 10.
1831 Carlo Alberto Amodeo di Carignano abdicò in favore di suo figlio nel
1849 Vittorio Amedeo attuale regnante.

DUCHI E RE DI BAVIERA.

1182 Ottone, di Wittelbaach, duca di Baviera 1.
1183 Lodovico I conte palatino e duca 48.
1231 Ottone soprannominato l'Illustre 22.
1253 Lodovico, detto il Severo 41.
1294 Ludovico duca ed imperatore 53.
1347 Stefano Lagrafe 28
1375 Giovanni, il Pacifico 22.
1397 Ernesto, il Generoso 41.
1438 Alberto, il Pio 22.
1460 Giovanni II, il Benefico 48.
1508 Guglielmo, il Costante 42.
1550 Alberto, il Magnanimo 29.
1579 Guglielmo, il Divoto 18.
1597 Massimiliano il Grande 54.
1651 Ferdinando Maria 28.
1679 Massimiliano Maria 47.
1726 Carlo Alberto, duca ed imperadore 19.
1745 Massimiliano Giuseppe 32.
1777 Carlo Teodoro di Sultzach Neuburgo 22.
1799 Massimiliano Giuseppe II, di Bischveiller, Due-Ponti-Birckenfel 26, nel 1805 fu proclamato re.
1825 Lodovico Carlo Augusto, attuale re.

DUCHI E RE DI SASSONIA.

1548 Maurizio, nipote di Alberto il Coraggioso, stabilisce la dinastia Albertina nel ducato di Sassonia 5.
1553 Augusto, il Pio 33.
1586 Cristiano, figlio di Augusto 5.
1591 Cristiano II 20.
1611 Giovanni Giorgio 45.
1656 Giovanni Giorgio II 24.
1680 Giovanni Giorgio III 11.
1691 Giovanni Giorgio IV 3.
1694 Federigo Augusto nel 1697 fu chiamato al trono di Polonia 38.
1732 Federigo Augusto II duca di Sassonia e re di Polonia 31.
1763 Federigo Cristiano, duca 8 mesi.
...... Federigo Augusto III, duca 63 : nel 1806 fu dichiarato re di Sassonia.
1827 Antonino Clemente 3.
1830 Federigo Augusto, nipote del precedente, a 15 settembre, attuale re.

DUCHI E RE DI WURTEMBERGA.

1496 Everardo, capo del ramo di Beutelbach-Stud-gard, eredita gli Stati del ramo primogenito d'Aurach 8.
1504 Ulderico, marchese di Montheliard e duca di Wurtemberga 46.
1550 Cristoforo, il Pacifico 18.
1568 Lodovico, il Pio 25.
1593 Federigo, cugino di Lodovico 15.
1608 Giovanni Federigo 20.
1628 Everardo, figlio di Gian-Federigo 46.
1673 Guglielmo Lodovico 3.
1677 Everardo Lodovico 56.
1733 Carlo Alessandro, nipote di Everardo 4.
1737 Carlo Eugenio figlio di Carlo Alessandro 56.
1793 Lodovico Eugenio, figlio di Carlo Alessandro 2.
1795 Federigo Eugenio, fratello di Lodovico 2.
1797 Federigo, duca 19: nel 1806 fu dichiarato re di Wurtemberga.
1816 Federigo Guglielmo I Carlo, attuale re.

SULTANI OTTOMANI.

1288 Othman, dà principio all'Impero dal suo nome chiamato degli Ottomani 38 (**).
1326 Our khan, figlio d'Othman 33.
1359 Mourad, figlio d'Our khan 29.
1388 Ba-yezid, figlio di Mourad 14.
1402 *Interregno.*
1403 Suleyman, figlio di Ba-yezid 7.
1410 Mussa, fratello di Suleyman 3 (***).

(*) Come re di Sardegna chiamasi Carlo Emmanuele I. *(L'Editore).*

(**) Othman nel 1300 abbandonò il titolo di bey, ed assunse quello di solthan equivalente ad imperadore.

(***) Da alcuni storici non si vollero annoverare come sultani i due figliuoli di Ba-yezid, Suleyman

1413 Muhammed All Othman, fratello di Musa 9.
1422 Mourad II figlio di Muhammed 29.
1451 Muhammed II, figlio di Mourad II 30 (*).
1481 Ba-yezid II, figlio di Muhammed II 31.
1512 Selim, terzogenito di Ba-yezid 8.
1520 Suleyman II, figlio unico di Selim 46.
1566 Selim II, figlio di Suleyman II 8.
1574 Mourad III, figlio di Selim II 21.
1595 Muhammed III, figlio di Mourad III 9.
1604 Ahmed, primogenito di Muhammed II. 13.
1617 Musthafà, fratello di Ahmed 8 mesi.
...... Othman II, figlio d' Ahmed 4.
1621 Mustafà, riposto in trono 2.
1623 Mourad IV, fratello di Othman II 17.
1640 Ibrahim, fratello di Othman 8.
1648 Muhammed IV, figlio d'Ibrahim 39.
1687 Suleyman III, figlio d'Ibraim 4.
1691 Ahmed II, fratello di Suleyman III 4.
1695 Mustafà II, figlio di Muhammed V 8.
1703 Ahmed III, fratello di Mustafà II 27.
1730 Mahmmoud, figlio di Mustafà II 24.
1754 Othman III, fratello di Mahmmoud V 3.
1757 Mustafà III, figlio di Mahmmoud 17.
1774 Abd al Ahmed, fratello di Mustafa III 15.
1789 Selim III, figlio di Mustafà III 18.
1807 Mustafà IV, figlio di Abd al Ahmed 1.
1808 Mahmmoud II (**), fratello di Mustafà IV 31.
1839 Abdul Megid Khan, figlio del precedente a 1° luglio, attuale sultano.

REGNO DI GRECIA.

1832 Ottone I Federigo Luigi di Baviera, eletto re a 5 ottobre, attuale regnante.

REGNO DEI PAESI BASSI.

1840 Leopoldo I duca di Sassonia per l'abdicazione di suo padre del 7 ottobre, attuale re.

BELGIO.

1831 Leopoldo I Giorgio Cristiano Federigo, duca di Sassonia-Coblurg-Golha, proclamato a 21 luglio, attuale re.

e Musa, protraendo in tal modo l'interregno sin al 1413.

(*) Muhammed II s'impadronì di Costantinopoli nel 1453.

VI.

SUCCESSIONE DE' VICERÈ IN SICILIA.

1409 *Vicaria* la regina Bianca di Navarra.
1415 Giovanni Conte di Pegoafiel infante di Castiglia.
1416 Domenico Ram vescovo di Lerida, e Antonio Cardona.
1419 Antonio Cardona, Ferdinando Velasquez, e Martino de Turribus.
1421 Giovanni Podio, Arnaldo Ruggieri de Pallas, e Niccolò Castagna.
1422. Giovanni Podio, Arnaldo Ruggieri de Pallas, e Ferdinando Velasquez.
1423 Niccolò Speciale.
1424 Pietro l'infante di Aragona.
1425 Niccolò Speciale.
1429 Niccolò Speciale, e Guglielmo Moncada.
1430 Giovanni Ventimiglia conte di Gerael, Niccolò Speciale, e Guglielmo Moncada.
1432 *Presidenti del regno* Pietro Felice, e Adamo Asmondo.
1435 Pietro l'infante di Aragona.
—— Ruggieri Paruta.
—— *Presidenti del regno.* Antonio Cardona, Adamo Asmondo, Leonardo di Bartolomeo, e Batista Platamone.
—— Pietro l' infante di Aragona.
1435 Ruggieri Paruta, e Batista Platamone.
1438 Ruggieri Paruta.
1439 Bernardo Requesens.
1440 Giliberto Centelles, e Batista Platamone.
1441 Raimondo Perellos.
1443 Ximenes de Urrea.
1445 Lupo Ximenes de Urrea.
1446 *Presidente del regno.* Antonio Rosso conte di Sclafani.
1449 *Presidente del regno.* Adamo Asmondo, Pietro Speciale, Pietro Gaetani, Cacerano de Corbera, Giovanni Abbatellis, i giudici della gran corte, e il conservadore.
1452 *Presidente del regno.* Antonio Rosso conte di Sclafani.
1453 *Presidente del regno.* Simone di Bologna arcivescovo di Palermo.

(**) L'araba parola Mahmmoud significa lodevole ben diversa da Muahmmed o Maometto la quale dinota colmo di gloria.

Digitized by Google

1456 *Presidente del regno* Antonio Rosso conte di Sclafani.
1459 Giovanni de Moncayo.
1462 Il maestro giustiziere Raimondo de Moncada col sacro consiglio.
1463 Bernando Requisena.
1465 Lupo Ximenea de Urrea.
1475 *Presidenti del regno* Giovan Tommaso Moncada conte di Adernò, Guglielmo Pujades, e Guglielmo Peralta.
1477 Giovanni Cardona conte di Prades.
1477 *Presidente del regno* l'anzidetto, conte di Adernò.
1479 Gaspare de Spes.
1483 *Presidenti del regno* Raimondo Santapau, e Giovanni Valguarnera barone di Asaro.
1487 *Presidenti del regno* Raimondo Santapau, e Giuseppe Centelles.
1489 Ferdinando de Acugna.
1494 *Presidente del regno* il conte di Adernò.
1495 Giovanni la Nuza.
1506 *Presidente del regno* Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo.
1507 Raimondo de Cardona.
1509 *Presidenti del regno* l'anzidetto Giovanni Paternò, e Guglielmo Raimondo Moncada.
—— Ugo de Moncada.
1512 *Presidente del regno* Bernardo Bologna arcivescovo di Messina.
1516 *Presidenti del regno interini* Simone Ventimiglia marchese di Geraci, e Matteo Santapau marchese di Licodia.
—— *Presidente del regno* Giovan Vincenzo de Luca conte di Caltabellotta.
1517 Ettore Pignatelli duca di Monteleone.
1522 *Presidenti del regno* Camillo Pignatelli signor di Borello, e Giovanni Alliata barone di Castellammare.
1526 *Presidente del regno* Enrico de Cardona arcivescovo di Morreale.
1535 *Presidente del regno* Simone Ventimiglia marchese di Geraci.
—— Ferdinando Gonzaga.
1536 *Presidente del regno* Giovanni Moncada conte di Aitona.
1538 *Presidente del regno* Arnaldo Albertino vescovo di Patti.
1539 *Presidente del regno* Giovanni di Aragona Tagliavia marchese di Terranova.
1540 *Presidente del regno* Ponzio Santapau marchese di Licodia.
1541 *Presidente del regno* Simone Ventimiglia marchese di Geraci.
1542 *Presidente del regno* Alfonso de Cardona conte di Chiusa e Giuliana.
1544 *Presidente del regno* Giovanni di Aragona Tagliavia marchese di Terranova.
1546 *Presidente del regno* Ambrogio Santapau marchese di Licodia.
1547 Giovanni de Vega.
1550 *Presidente del regno* Ferdinando de Vega.
1557 *Presidente del regno* Pietro di Aragona e Tagliavia, cardinale e arcivescovo di Palermo.
——Giovanni della Cerda duca di Medina Celi.
1558 *Presidente del regno* Niccolò Caraccioli vescovo di Catania.
1559 *Presidente del regno* Ferdinando de Silva marchese della Favara.
1565 *Presidente del regno* Bartolommeo Sebastiano vescovo di Patti.
—— Garzia de Toledo.
—— *Presidente del regno* Antonio Doria marchese di santo Stefano.
1566 *Presidente del regno* Bartolommeo Sebastiano vescovo di Patti.
——*Presidente del regno* Carlo di Aragona e Tagliavia principe di Castelvetrano.
1568 Francesco Ferdinando Avolos da Aquino marchese di Pescara.
1571 *Presidente del regno* Francesco Landriano.
—— *Presidente del regno* Carlo di Aragona e Tagliavia principe di Castelvetrano.
1577 Marco Antonio Colonna duca di Tagliacozzo.
1582 *Presidente del regno* Fabrizio Ruffo principe di Scilla.
1584 *Presidente del regno* Giovanni Alfonso Bisdal conte di Briatico.
1585 Diego Enriquez de Gusman conte di Albadelista.
1592 Enrico de Gusman conte di Olivares.
1595 *Presidente del regno* Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci.
1598 Bernardino de Cardenas duca di Maqueda.
1601 *Presidente del regno* Giorgio di Cardenas marchese d'Elci.

1602 Lorenzo Suarez de Figueroa duca di Feria.
1606 *Presidente del regno* Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci.
—— Giovanni Fernandez Paceco marchese di Vigliena.
1610 *Luogotenente del re* Giovannettino Doria cardinale e arcivescovo di Palermo.
1611 Pietro Giron duca di Ossuna.
1616 *Luogotenente* l' anzidetto cardinal Doria.
—— Francesco Lemos conte di Castro.
1622 Il principe Emmanuello Filiberto di Savoja.
1624 *Luogotenente* l'anzidetto cardinal Doria.
1626 Antonio Pimentel marchese di Tavor.
1627 *Presidente del regno* Enrico Pimentel conte di Villada.
—— Francesco Fernandez de la Cueva duca di Alburquerque.
1632 Ferdinando Afan de Ribera duca di Alcalà.
1635 *Presidente del regno* Luigi Moncada principe di Paternò.
1639 Francesco di Mello di Braganza conte di Assumar.
1639 *Luogotenente* l' anzidetto cardinal Doria.
1641 Giovanni Alfonso Enriguez de Caprera conte di Modica.
1644 Pietro Fuxardo Zuniga e Requisens de los Veles.
—— *Presidente del regno* Giovanni Torresiglia arcivescovo di Morreale.
1647 *Presidente del regno* Vincenzo marchese di Montallegro.
—— *Presidente del regno* Teodoro Trivulzio cardinale.
1649 Giovanni di Austria.
1650 *Suo luogotenente* Melchiorre Centelles di Borgis.
1651 *Presidente del regno* Antonio Bricel Ronchiglio.
—— *Presidente del regno* Martino de Leon arcivescovo di Palermo.
—— Roderigo Mendoza Roxas e Sandoval duca dell'Infantado.
1655 Giovanni Treglies de Giron duca di Ossuna.
1656 *Presidente del regno* Francesco Gisullo ed Osorio vescovo di Cefalù.
—— *Luogotenente* fra Martino de Redin priore di Navarra.
1657 *Presidente del regno interino* Giovan Battista Ortiz de Espinosa giudice della monarchia.
1657 *Presidente del regno* Pietro Martino Rubeo arcivescovo di Palermo.
1660 Ferdinando di Ayala conte di Ayala.
1663 Francesco Gaetano duca di Sermoneta.
1667 Francesco Fernandez de la Cueva duca di Alberquerque.
1670 Claudio Lamoraldo principe di Lignè.
1674 *Viceré interino* Francesco Bazan de Bonavides marchese di Bajona.
—— Federigo Toledo ed Osorio marchese di Villafranca.
1676 Aniello de Gusman marchese di Castel Roderigo.
1677 *Governatrice* Eleonora di Mora marchesa di Castel Roderigo.
—— *Luogotenente interino* Lodovico Fernandez Portocarrero cardinale, arcivescovo di Toledo.
1678 Vincenzo Gonzaga dei duchi di Mantova.
1679 Francesco Bonavides conte di santo Stefano.
1687 Giovan Francesco Paceco duca di Uzeda.
1696 Pietro Colonna duca di Veraguas.
1701 Giovanni Emmanuello Fernandez Paceco duca di Ascalone.
1702 Francesco del Giudice cardinale.
1705 Isidoro de la Cueva e Bonavides marchese di Bedmar.
1707 Carlo Antonio Spinola e Colonna marchese di Balbases.
1714 Conte Annibale Maffei.
1718 Giovan Francesco di Bette marchese di Lede.
1719 Niccolò Pignatelli duca di Monteleone.
1722 Fra Gioachino Fernandez Portocarrero conte di Palma, balì di Malta.
1728 Cristoforo Fernandez de Cordova conte di Sastago.
1734 Giuseppe Cartillo Albonoz conte di Montemar.
—— *Presidente del regno* il conte di Marsigliac.
1735 *Presidente del regno* Pietro de Castro Figueroa marchese di Grazia Reale.
1737 Bartolommeo Corsini principe di Gismano.
1747 Eustachio duca di Viefuille.
1754 *Presidente del regno* conte Giuseppe Grimau.

Digitized by Google

1755 *Presidente del regno.* Marcello Papiniano Cusani arcivescovo di Palermo.
—— Giovanni Fogliani di Aragona marchese di Pellegrino.
1768 *Presidente del regno nella lontananza del marchese Fogliani* Egidio Pietrasanta principe di s. Pietro.
1774 *Presidente del regno* Serafino Filangieri arcivescovo di Palermo.
1775 Marco Antonio Colonna principe di Stigliano.
1778 *Presidente interino nella lontananza del principe di Stigliano* Antonio de Cortada y Brù.
1780 Lo stesso.
1781 Domenico Caraccioli marchese di Villamaina.
1784 *Presidente del regno nella lontananza del marchese Caraccioli* Francesco Ferdinando Sanseverino arcivescovo di Palermo e di Monreale.
1786 *Presidente del regno* Gioachino Fons de Viela generale delle armi in Sicilia.
—— *Vicerè e capitan generale* S. E. sig. don Francesco di Aquino principe di Caramanico.
1794 *Presidente del regno e capitan generale* Filippo Lopez y Royo arcivescovo di Palermo e di Morreale.
—— *Vicerè e capitan generale* Francesco d'Aquino principe di Caramanico.
1795 *Presidente del regno e capitan generale* Filippo Lopez y Royo arcivescovo di Palermo, e di Morreale.
1798 *Vicerè e capitan generale* Tommaso Ferrao, principe di Luzzi.
1799 Vaca il viceregnato per la venuta in Palermo di Ferdinando III re delle due Sicilie il dì 26 dicembre 1798.
1802 *Presidente del regno e capitan generale* Domenico Pignatelli cardinale arcivescovo di Palermo e di Morreale.
1803 Giambattista Asmundo Paternò, presidente della G. C. ed il sacro consiglio, nominato presidente del regno dal cardinale arcivescovo Pignatelli pria di morire.
1806 *Luogotenente e capitan generale* Alessandro Filangieri principe di Cutò.
—— Vaca il viceregnato per la venuta in Palermo di Ferdinando III re delle due Sicilie il dì 26 gennajo 1808.
1812 S. A. R. Francesco Borbone, duca di Calabria, vicario generale coll'*Alter Ego.*
1814 Vaca il viceregnato per essersi restituito in salute la maestà del re Ferdinando III.
—— S. A. R. Francesco Borbone duca di Calabria, *per la seconda volta.*
1816 *Luogotenente generale* Niccolò Filangieri, principe di Cutò per l'assenza del duca di Calabria.
1817 S. A. R. Francesco Borbone duca di Calabria, *per la terza volta* vicario.
1817 Il ministero di stato commorante in Sicilia, cioè Carlo duca Averna, e Gioachino marchese Ferreri.
1818 S. A. R. Francesco Borbone, *per la quarta volta.*
1820 Cede il viceregnato di Sicilia per la partenza di S. A. R. il duca di Calabria. Si sostituisce al governo Diego Naselli de' principi di Aragona, luogotenente generale ministro segretario di Stato.
—— Naselli abbandona la Sicilia per i sinistri avvenuti in Palermo, e viene prescelto in sua vece Ruggiero Settimo de' principi di Fitalia luogotenente; e per la sua renunzia Antonio Ruffo principe della Scaletta, luogotenente per la valle di Messina
—— Tenente Generale barone Colletta, colla facoltà di luogotenente generale per la sola valle minore di Palermo.
1821 Tenente generale Vito marchese Nunziante, prese possesso da comandante generale delle arme in Sicilia il giorno 6 gennajo.
—— Pietro cardinal Gravina arcivescovo di Palermo, eletto luogotenente generale a 24 marzo.
1821 Niccolò Filangieri principe di Cutò, eletto luogotenente generale a 27 maggio.
1822 Antonino Lucchesi Palli principe di Campofranco, eletto luogotenente generale a 24 giugno.
1824 Pietro Ugo marchese delle Favare, eletto luogotenente generale a 16 giugno.
1830 Vito marchese Nunziante funzionante da luogotenente generale, eletto a 9 novembre 1830 sino alla venuta di S. A. R. il principe Leopoldo Bor-

Borbone conte di Siracusa, eletto Luogotenente generale a 9 novembre 1830 prese possesso in Sicilia il giorno 9 marzo 1831.

1835 Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco a 29 agosto per la seconda volta.

1838 Onorato Gaetani, duca di Laurenzana, eletto in novembre.

1838 Marchese Giuseppe Ischudy tenente generale, luogotenente funzionante.

1840 Maresciallo di campo Pietro Vial luogotenente funzionante.

1840 Luigi Nicola de Majo, duca di S. Pietro, tenente generale, luogotenente generale ai 2 ottobre.

1849 Carlo Filangieri, duca di Taormina, tenente generale, comandante in capo il primo corpo di esercito.

VI.

DEI REGALI SEPOLCRI DELLA MAGGIOR CHIESA DI PALERMO.

Tra le molte magnifiche cose, e di pregio degne, che adornano la nostra maggior chiesa di Palermo, debbono innanzi ad ogni altra considerarsi i regali sepolcri di porfido e di marmo, che ivi son collocati. E dovendosi ora essa riedificare, e quegli in altro luogo trasferire giudicarono i signori deputati alla fabbrica di detta chiesa, aprirli prima, e i cadaveri osservare. Il che fu dopo la regale approvazione in diversi giorni, e da più persone con quell' ordine fatto, e con quella diligenza eseguito, che si potè maggiore. Ma essendosi ivi ritrovati e nobili drappi, e lavori eccellenti, e vesti fregiate di oro e di perle, e così fatte cose, dalle quali molto lume prende la storia dei mezzani tempi, e delle nostre antiche arti, volle con sovrana magnificenza ed a sue spese il re nostro Ferdinando III il padre dei suoi popoli, e il protettore degli utili studii e delle buone arti, che s' incidessero in rami, e si pubblicassero quelle tali cose, che potrebbero la storia nostra, e gli avelli suddetti illustrare. Volendo io adunque le fatte osservazioni descrivere, e su di esse secondo il modo della mia possibilità ragionare, dico primieramente che i suddetti tumoli son cinque, quattro di porfido ed uno di marmo bianco. Erano essi collocati dalla parte sinistra del duomo in un luogo detto il cimitero regale, contiguo al coro e dinanzi alla cappella del Sagramento, essendone due dall' un dei lati, e il resto di rincontro a quegli dall'altro. I primi quattro si alzavano sopra un pavimento lungo 14 palmi, e 9 largo, a cui si salia per tre gradi, ed aveano da ciascun lato tre colonne, e gli architravi sopra di esse sostenevano una cupola, a foggia di fondo di nave. Su la quale in ognun dei detti sepolcri era posta una lapida di marmo bianco, che aveva incisi in novelli caratteri versi significanti chi fosser quegli, che dentro vi erano. Ma è da notarsi, che il pavimento, e le colonne, e la cupola, e gli architravi nelle sepolture di Enrigo VI e di Federigo II sono tutti di porfido; e in quelle di Ruggieri I e di Costanza la normanna sono di bianco marmo lavorato a musaico. Sotto le descritte cupole e in mezzo alle dette colonne erano collocate le arche sepolcrali lunghe nove palmi, e quattro larghe, di porfido finissimo e duro. Quelle di Enrico, di Costanza, e di Federigo son tutte di un masso, ed hanno tra le altre cose scolpite nel basso una corona, e quella di Ruggieri è composta di più lastre anche essa di porfido, dalle quali una della parte di dietro ora manca, e tolsela via Vittorio Amedeo, quando nel 1713 venne a coronarsi in Palermo (1). E comechè gli anzidetti sepolcri abbiano tutti un certo decoro e maestà, e nobilmente siano lavorati, niente di meno il più magnifico, e il più ornato è quello dove si crede seppellito Federigo II. Nel suo coperchio vi sono incise molte figure, che hanno più presto bella maniera e disegno, e nella testa di esso tumulo si vede scolpita una rosa, e una testa di leone, dalla cui bocca pende un anello, e nel piede una corona e una croce. Non resta ora a dirsi, che del sepolcro di marmo bianco, dove è riposta Costanza di Aragona moglie di Federigo II, e pare che egli sia di tempi assai antichi; imperciocchè nella sua fronte si vede scolpita a rilievo una caccia, le cui figure avvegnachè siano ora un poco logore e disconce, pure ne è bello e gentile il disegno. Poste le quali cose, possiamo noi primieramente osservare che il porfido dei soprannominati tumoli, essendo assai fino e duro, e siccome in Sicilia non vi ha di siffatte miniere, sia egli certamente orientale. E niuna meraviglia esser dee, che esso qui si trovi, conciossiachè i nostri principi Nor-

(1) Mongitore, in un manoscritto che si conserva nella nostra pubblica libreria, Qq. H, 18, p. 418.

manni e Svevi o usarono dimesticamente, e più guerre fecero nelle parti di Oriente, e molte e preziosissime cose indi ne trassero (1). Che eglino poi abbiano saputo in quei tempi pietre di cotal mole traportare, non è fuori di ogni credenza se si riguardi, ai Pisani, i quali nel 1117 da Majorica, dopo averla espugnata e presa, si recarono con seco due grandi a belle colonne di porfido (2). Ed avvegnachè l'arte di lavorarlo e d'intagliarlo, già perduta nei secoli rozzi, siasi indi trovata e alla sua perfezione condotta dopo il decimoquinto secolo (3); niente di meno pare che sino al dodicesimo esso tuttora si conservasse in Sicilia, può bene argomentarsi da chi ponga mente, che gli edifizii di quei tempi abbondano, ed hanno vaghissimi adorni di porfido. E veramente nel maggior tempio di Morreale di detta pietra fu fabbricato o da Guglielmo II, o dalla regina Margherita il tumolo di Guglielmo I di assai simigliante forma ai nostri (4): e nella regal cappella di palazzo, nella chiesa del monistero detto della Martorana in Palermo, ed altrove se ne vedono più colonnette, lastre, e pezzette tagliate e accomodate al sito, secondo la proporzione del luogo. Che se a tutti questi si aggiungano i nostri sepolcri, e un altro di eccellente porfido, che da Sicilia mandò via in Ispagna il famoso ammiraglio Ruggieri di Loria prima del 1286 (5), egli assai manifestamente sarà conosciuto, che a poterne fare un sì universale e facile uso, dovea certamente esser qui coltivata l'arte di segare, di pulire e d'intagliare una tal pietra. Oltrechè da uno istrumento, il quale più innanzi riferiremo è chiarissimamente detto che due tumoli di porfido siano stati con somma diligenza fatti fabbricar da Ruggieri nella città di Cefalù (6). Si può adunque fondatamente dalle cose anzidette congetturare, che tutti i regii avelli siano stati lavorati in Sicilia, e ciò di ordine dei nostri sovrani, essendo per altro quelli di meravigliosa opera e costo. Che se poi ci rivolgiamo a ricercare, chi mai in quel modo ed ordine, come erano, gli abbia collocati, è primieramente da ricordarsi, che Ruggieri dopo avere edificato, e magnificamente adornato la chiesa cattedrale di Cefalù, ivi collocò i soprascritti due sepolcri di porfido, e in un diploma dispose volere in uno di essi (lasciandovi l'altro a ornamento) essere seppellito (7). I quali Federi-

(1) Niceta Acominate, scrittore greco del dodicesimo secolo, descrivendo la preda, che da Corinto e da Tebe trasportò con seco in Sicilia una flotta di galee armata del re Ruggieri, soggiunge: « Tum si quis siculas triremes multis pulchris rebus onustas, et ad summumusque remigium depressas vidisset, rectissime dixisset non navea esse piratica, sed onerariss mercium omne genus vehentes ». *Historia* edit Fabroti, pag. 51. Ed ognuno sa, che il nostro Federigo II imperadore svevo dimestichezza e commercio coi soldani di Oriente. E di fatto nel 1232 il soldano di Damasco gli mandò in Puglia alcuni preziosi regali. (Richardi di s. Germano, *Chron.* apud *S. R. I.* t. VII, p. 1029). Ed avea scritto lo stesso autore, che nel 1228 l'arcivescovo di Palermo « nuncius a soldano ad Caesarem rediens elephantem unum, mulos, et pretiosa quaedam alia munera ipsi detulit ex parte soldani » (ibid., pag. 1004). Ed acciocchè a questo luogo anche apparisca, quanto Federigo nelle cose di stato fosse di alto intendimento, dee qui aggiungersi, che Matteo Paris, scrittore contemporaneo, avendo già riferito, che l'imperatore suddetto pria di morire avea di molte cose in oro, ed in argento a' suoi regalato, conchiude: « Et credibile fuit, quia eodem anno venerunt ad eum duodecim cameli onusti auro et argento de partibus orientalibus. Erat enim omnibus soldanis Orientis particeps in mercimoniis institoriis et amicissimus, ita ut usque ad Indos sui currebant ad commodum suum tam per maria quam per terras institores ». *Hist. Angl.* Henricus Tertius, ad ann. 1251, p. 544.

(2) *Istoria fiorentina* di Ricordano Malespini, cap 76, apud Muratori, *S. R. I.* t. 8, pag. 931. *Chronacha di Pisa*, pag. 557, t. I, apud *R. I. S.* ex Florentinarum Bibliothecarum codicibus Florentiae.

(3) Vasari, t. 1 dell' *Architettura*, cap. I, pagina 10 e 11.

(4 Giudice, *Descrizione del regal tempio di Morreale*, pag. 29 e 73.

(5) Surita, lib. 4, cap. 78, pag. 303. « Las exequias se celebraron con grande aparato y cerimonia, como se requeria y el cuerpo del rey (D. Piedro) se puso despues en un hermoso tumulo, che el Almirante traxo de Sicilia de muy excelente porfido ».

(6) Essa è una supplica de' canonici di Cefalù al re Guglielmo II; la quale appresso intiera si produrrà, e tra le altre cose ivi è detto: « Manifestum est enim regno vestro, quod felicis memoriae avus vester rex Rogerius civitatem Cephaludi a fundamento reedificavit, et ecclesiam in honorem s. Salvatoris cum multa expensa ibi construxit, in qua duo lapides monumenta (ed essere stati di porfido dalle cose che or si diranno è manifesto), cum multa diligentia fabricari fecit ».

(7) « Sarcophagos vero duos porphyreticos ad decessus mei signum perpetuum conspicuos in praefata Ecclesia (Cephaludensi) stabilivimus fore per-

go II da quel luogo nella maggior chiesa di Palermo indi li trasportò. Il che appare da alcune memorie del duomo di Cefalù, dalle quali è manifesto, che il suddetto imperadore, onde potesse il suo disegno più agevolmente recare a fine, allontanò dalla detta città il vescovo Giovanni, ed inviollo como suo ambasciadore al soldano di Damasco e di Babilonia (1). Di questo fatto se ne osserva ai tempi del Pirri un pubblico monumento in una dipintura a musaico nel duomo di Cefalù, e noi abbiamo una carta del suo archivio del 1329, dalla quale più si dimostra l'antichità della medesima (2). Anzi dalle memorie dello stesso archivio è manifesto che essendosi alla sua chiesa ritornato il vescovo, e saputa la novella dei sepolcri levati via ne prese tanto sdegno, che scomunicò l'imperador Federigo, il quale poi in iscambio di quelli il feudo detto della *Cultura* gli concedette (3). E di essa concessione l' accuratissimo Inveges ne avea veduto il diploma, ed afferma ivi narrarsi, che nell'un di quei sepolcri già collocati in Palermo volea Federigo riporvi il cadavere di suo padre, e volea l'altro a sè ri-

mansoros. In quorum altero juxta canonicorum psallentium chorum post dici mei obitum conditus requiescam. Altorum vero tam ad insigoem memoriam mei nominis, quam ad ipsius ecclesiae gloriam stabilivimus etc. » Apud Pirrum in *Notit. Eccl. Cephaled*,. t. 2, pag. 800.

(1) « Noster Joannes, ac Fridericus imperator musivo opere in templi pariete hac inscriptione depicti visuntur ». Vade in Babyloniam, et Damascum, dicit Fridericus Joanni, et filios *Saladini* quare et verba mea audacter loqoere, ut statum ipsius valeas melius reformare ». ibid., pag. 805.

(2) « In nomine Domini amen. Anno Dominicae Incarnacionis millesimo trecentesimo vigesimo nono mensis septembris vigesimo sexto ejusdem terciae decimae indicionis. Nos primus de primo judex civitatis Cephaludi, et Rogerius notario Guilielmi de Mistretta publicus civitatis eiusdem notarius in presentia infrascriptorum testium ad hoc vocatorum, et rogatorum; notum facimus, et testamur: Quod reverendus in Cristo Pater, et dominus Thomas Dei gracia Cephaludensis episcopus electus, et confirmatus fecit nos ad sui presenciam evocari asserens, quod timens ne scriptura infrascripta modo aliquo deleatur aqua vel antiquitate, et memoria regalium donationum factarum sanctae Cephaludensi ecclesiae depicto albo pariete valeat deperire; ad perpetuam rei memoriam reservanda nobis obnixe requisivit nostrum officium implorando. ut talim scripturam in pariete portae regum in ipsius ecclesiae Campanario pictam in publicam deberemus redigere nocionem. Nos autem attendentes iustam esse requisicionem ipsius dicti domini episcopi, adimplere curavimus quod quesivit; et quia ipsam scripturam vidimus, et legimus non deletam, nec eciam viciatam nihil adendo, vel minuendo, nec eciam immutando, set in forma propria, seu figura existendo transcripsimus, et in formam publicam redigimus. Cuius quartae figurae imago talis est: Pictus erat ibi quidam rex indutus vestimentis regalibus, et coronatus in cujus capite scriptum est Guglielmus secundus Siciliae rex. Hic tenens cum manu dextera virgam regalem, et cum sinistra cartam depictam scriptam, cuius scripturae tenor talis erat; Regali clementia non heres pregenitorum nostrorum concedimus, quae concesserant de solita benignitate Cephaludensi ecclesiae. et presenti scripti robora confirmamus. Versus vero super caput eius inspacio hii sunt. Ne successores rapiant quae dant genitores, firmo patrum mores nostros superando favores: Unde ad certitudinem presentium, et futurorum memoriam presens scriptum testium amminiculo roboramus.

✠ Ego Primus de Primo, qui supra judex predictam scripturam in pariete porte, regum in ipsius ecclesiae Campanario depictam, seu scriptam vidi, legi, interfui, et testor.

✠ Ego frater Andreas de sancto Mauro canonicus Cephaludensis ecclesiae, vidi, legi, et testor.

✠ Ego frater Franciscus de Giracio canonicus Cephaludensis ecclesiae, vidi, legi, et testor.

✠ Ego notarius Nicolaus de Vicario de Butera notarius Cephaludi publicus testor.

✠ Ego Presbiter Andreas cappellanus Cephaludensis ecclesiae interfui, vidi, lexi, et subscripsi.

✠ Ego Joannes Placentinus testis sum.

✠ Ego Apparisius de Salamone, vidi, legi, et testos.

✠ Ego Rogerius notarii Guilielmi de Mistretta publicus civitatis Cephaludi notarius predictam picturam parietis portae regum vidi, et legi, et eam in formam publicam redegi, et meo signo signavi.

(3) « Johannes de Neapolim (deve esser detto Cicala), hic inductus por Fredericum imperatorem dictum Barbarossa (è qui confuso il nonno col nipote) dolo et fraude ira in Babiloniam pro ambassiatore, et dum vadit, ipse Fridericus transtulit dolo sepulcra porphyrea, quae erant Cephaludi, Panormum et postquam Episcopus rediit excommunicavit imperatorem ipsum, qui cum dictis sepulcris postmodum spoliavit Cephaludensem Ecclesiam multis thesauris, qui in absolucione sua dedit territorium Culturae Cephaludensi Ecclesiae ». In questa scrittura si contiene un catalogo dei vescovi di Cefalù sino a Tommaso da Butera, che fu eletto nel 1329; (Pirrus, ibid., pag. 809) dunque fu composta certamente dopo questo tempo,

serbato (1) Dalle quali cose può chiunque congetturare che il detto imperadore, siccome colui che di grande animo era, e vago della magnifiche opere, i suddetti regii tumoli in quel modo, come erano, abbia indi ordinato di collocarsi. Ma egli non dee qui pretermettersi di osservare, che ad una tal disposizione dei regali avelli nella nostra maggior chiesa vi abbia per avventura anco dato opera il re Manfredi, che ancor egli fu valente signore, e di gentile ingegno. Imperciocchè veramente ei richiese mastro Jacopo Tedesco, famoso architetto di quei tempi (2), di un modello di sepultura per Federigo imperadore suo padre, che di fatti da colui gli venne mandato in Sicilia. Anzi il suddetto re Manfredi (3), perchè suo padre fosse più nobilmente seppellito feca egli intagliare nella di lui sepoltura alcuni versi, che avea composti un chierico Trontano. Pur chiunque si sia stato che i detti sepolcri nella maniera di sopra espressa collocato abbia, egli è certo da un autore contemporaneo, che quando Manfredi si coronò in Palermo, essi già adornavano la nostra maggior chiesa (4). Che se voglia alle suddette cose aggiungerai che i magnifici e i più ornati avelli sono destinati per la famiglia degli Svevi, sarà indi facile il giudicare, che o Federigo o Manfredi gli abbia tutti secondo quell'ordine collocati.

Poichè dei regali tumoli abbiamo ragionato, e volendo noi ordinatamente procedere, ricercheremo ora se veramente i cadaveri dei re soprannominati ivi sian riposti. Oltrachè dovendosi più innanzi dei suddetti cadaveri parlare, e così vestiti, come erano, descrivere, egli parmi ottimamente fatto, se della verità di essi in questo luogo si ragioni.

E cominciando dal sepolcro di marmo bianco; che sia ivi sepolta Costanza di Aragona imperadrice moglie di Federigo II appariace da una lamina di argento trovatavi dentro, in cui sono incise le seguenti parole: *Hoc est corpus Dominae Constantiae Ill. Romanorum imperatricis semper augustae et reginae Siciliae uxoris Domini imperatoris Fiderici, et Siciliae regis, et filiae regis Aragonum, obiit autem anno incarnationis 1222 23 junii 10 indictionis in civitate Catanae.* E la figura delle lettere è secondo la forma di que' tempi. Se ci ri-

(1) *Palermo Nobile*, pag. 536, ad ann. 1215, « Nel settembre fece un altro privilegio ad istanza di Giovanni Cicala vescovo di Cefalù, ova si narra l'accordo fatto tra l'imperadore e il vescovo, cioè, che i due tumoli di porfido nel 1268 furtivamente, e nell'assenza del vescovo trasferiti da Federigo dalla Chiesa di Cefalù al duomo di Palermo restassero in Palermo, uno per sepoltura dell'imperadore Enrico suo padre, e l'altro per se; e che in iscambio dei due tumoli alla chiesa di Cefalu fosse dato il feudo di Cullura: datum anno 1215 mensis septembri ».

Se nelle cose di storia merita aver luogo l'argomento tirato dall'analogia, e massimamente dove mancano le autentiche memorie, parmi, che assai confermi la soprascritta congettura il riflettere che il nostro Federigo in altre occasioni dieda opera, acciocchè o quelli della sua famiglia, o i suoi predecessori avessero onorevole sepoltura. Così nell'anno 1214, trovandosi in Alamagna, fece trasportare da Bavenberg il cadavere di suo zio Filippo, e nella chiesa di Spira, dove non pochi imperadori e re son sepolti, onorevolmente il fe' seppellire. E nel 1215 avendo presa la corona di Germania in Aquisgranu « feria secunda missa sollemniter celebrata, idem rex corpus beati Carlomanni, quod avus suus Federicus imperator de terra levaverat, in sarcophagum nobilissimum, quod Aquenses fecerant, auro, argento contextum reponi fecit, et accepto martello, depositoque pallio, cum artefice machinam ascendit, et videntibus cunctis, cum magistro clavos infixos vasi firmiter clausit », *Chronicon* Lamberti parvi a Reinero monacho continuatum. Apud Martene, *Veter. script. et monum. ampla collectio*, t. V, pag 49 a 54.

(2) Vasari, parte I nella *Vita di Arnolfo di Lapo*, pag. 93, ediz. dei Giunti.

(3) Ricordano Malespini, loc. cit., cap. 144, pagina 975 « Ed esso (Federigo) morto, Manfredi prese la guardia del reame, e del tesoro: e il corpo di Federigo fece portare a seppellire onorevolmente alla chiesa di Morreale *(il che esser falso appresso dimostreremo)* di sopra la città di Palermo, e alla sua sepoltura volendo inscrivere molte parole in sua magnificenza, un chierico Trontano fece questi brevi versi, i quali piacquero molto a Manfredi, e a' suoi baroni, e fecegli scolpire nella detta sepoltura, i quali dicevano così:

Si probitas, sensus, virtutum gratia, census
Nobilitas orti possent resistere morti
Non foret extinctus Federicus, qui jacet intus.

Lo stesso scrive Villani, il quale per altro suol copiare Malespini.

(4) Sabae Malaspinae, *Hist.* lib. I, apud *R. S. I.*, t. VIII, pag. 798 « In ecclesia tandem Panormitana, quam regum Siciliae porphyrea et anabastrica monumenta materia, et arte preciosa decorant, in regem Siciliae per quosdam praesules Manfredus inungitur ».

argomenta non essersi ad effetto recato ciò che Ruggieri disposto avea. Nè che Guglielmo, o altri dopo lui il suo cadavere alla chiesa di Cefalù avessero conceduto si legge in alcuna scrittura: anzi gli storici contemporanei e di appresso convengono ad asserire, che Ruggiero sia nella nostra maggior chiesa seppellito (1). Passare ora dobbiamo

aticis disposicionibus nulla debet induci confusio; Hinc est clementissime rex, et dominator iustissime, quod nos supplices, et fidelis vestri nudis pedibus, flexis genibus, humentibus oculis, fusis lacrimis, contritu corde, humili prece regie maiestatis pietati supplicamus, ut eaque gloriosse memorie avus vester rex Rogerius vir tam magnificus, tam famosus, tam discretus, tam catholicus religionis amore succensus pro sua, parentunque suorum salute, et regni sui, quod vestrum est stabilitate, ecclesiae nostrae concessit, et in jure ejusdem ecclesiae contulit, regis quoque maiestas pragmatica sancione firmavit, et vestra peticione apostolica manus roboravit felicissimis temporibus vestris firma illibataque, et sine aliqua refragacione persistant, nec ullius illicite sujapacionis molestia quacientur, sua non quae dicti sunt querentis. Vestrum est enim rigare, et nutrire quod alii plantaverunt, ut eumdem fructum reddat secunda gracia nutritori, quem reportata est prima gracia plantatori. Manifestum est enim regno vestro quod felicis memoriae avus vester rex R. civitatem Cephaludi à fundamento reedificavit, et ecclesiam in honore sancti Salvatoris cum multa expensa ibi construxit, in qua duo lapides monumenta cum summa diligencia fabricari fecit ad hoc ut corpus suum in uno eorum, et filius suus qui post eum regnaturus erat in altero sepelirentur, et hoc suum propositum Dei amore permittente fuit principalis causa quando civitatem Cephaludi reedificavit, et ecclesiam ibi fundavit. Quod pater vester bonae memoriae rex Willelmus bis ita confirmavit. Cum in obitu patris sui dominus K. episcopus noster esset domus nostrae cellerarius in presencia curiae ab ipso postulavit corpus avi vestri, et patris sui, ut in sepultura sua prout vivens destinaverit Cephaludi sepeliretur; pater vester laudavit et confirmavit instam eius peticionem dicens, ut nos cum ipso hoc pacienter expectaremus donec ecclesia nostra consecraretur, et tunc ipse votum, et promissum patris sui diligenter adimpleret. Quia cum ecclesia consecraretur opportunus esset, sed magnus labor forat, et inhonestum quibusdam videretur, ut corpus tanti regis ab ecclesia extraheretur. Et hac sola causa tunc remansit corpus eius Panormi ».

« Iterum alia vice cum pater vester Cephaludo transiret, et in ecclesia ante sepulcrum patris sui staret, coram multis personis ordinavit, et praecepit huic episcopo nostro adhuc electo, et quibusdam aliis de fratribus nostris ut postquam corpus patris sui ibi sepultum foret, omnis populus civitatis cum ad altare causa offerendi accederet in dextra parte ante sepulcrum patris sui omnes transirent, ut orarent pro anima ejus. In redeundo vero ab altari à sinistra parte juxta alterum sepulcrum redirent ut similiter orarent pro ipsius anima, qui in eo sepeliendus erat, et ita ut ipse praecepit usque modo fit in ecclesia. Et haec fuit ordinacio, et praecepcio patris vestri post obitum avi vestri. Unde iterum, atque iterum ab honorem vestrum regiae majestati supplicamus, ut nullius hominis persuasione hoc, quod avus, et pater vester tam sapientissimi, tam catholici reges pro salute animae suae Domino voverit; et promiserit, et tam diligenter, et cum tanta expensa costitueret diminui, emutari, aut in irritum duci ullo modo paciamini. Scimus pro certo quod cum regiae majestatis adolescenciae ad viriles annos pervenerit hoc se fecisse, quod absit, plurimum peniterat, et quisquis ille sit, qui hoc sibi persuasserit penas haut immerito pro tanto reatu exolveret. Ne igitur et nos una cum ipso huic poenae digne subjaceamus, omnes pariter si factum fuerit, chorum, et ecclesiam pocius relinquimus, quam huic noxe consenciamus. Sublatis ab ecclesia monumentis, quid aliud nobis restat nisi ut ecclesia à fundamento subvertatur. Nam destructa operis principalis causa, consequens, ut et opus destruatur, destructo enim precedenti, destruitur, et consequens. Grotissimum nobis est nudos nudam Christi Crucem pro veritate portare, et illo uberrimo, et amplissimo praedio esse contemptos, ut amor paupertatis copiosos amore diviciarum facit criminosos. Qui enim male tollit, ut quasi bonum prebeat constat procuidubio, quod Dominus nonorat ».

(1) « In nomine Dei aeterni, et Salvatoris nostri Jesu Christi Amen. Constancia Divina favente Clemencia Romanorum imperatrix semper augusta, et regina Siciliae una cum Frederico illustre rege Siciliae ducatus Apuliae, ut principatus Capuae.

Divinae retribuciones intuitu, in cujus nomine vota nostra dirigimus, ecclesias regni nostri non solum imperiali auctoritate fovere, set jugiter ampliare volentes et si ecclesiis universis favorem teneamur innstas nobis benignitatis impendere, eis tamen specialiter nostrae munificentiae gratiam denegare non possumus, nec debemus, quas recolendae memoriae quondam magnificus rex Rogerius pater noster laudabiliter fundavit dum vixit et divino cultui sub religione, et regula devocione piissima perpetuo dedicavit. Inter quas tamen ecclesia Cephaludi ut pote quam suae quondam providerat sepulturae canonicae sit regulae et laudabili religioni ascripta, et passa perturbacione temporia dispendium, et jacturam nostris, et aliis transeuntibus velud hospitale exposita pateat universis, ad nostram tanquam speciale refugium in sua cepit secorius necessitate clamare, ut in loco congruo ei nostra clemencia provideret; unde melius suae opportunitati posset victualia querere, et suis necessitatibus exinde commodius providere. Nos itaque illius obtentu, apud quem bona mortalium deperire non possunt, praefatae Cephaludensi ecclesiae po-

Digitized by Google

ad Enrico VI imperadore. Che ei morisse in Sicilia (1) e spezialmente in Messina lo attestano le cronache di quei tempi (2): ed alcuno ve ne ha (3) che narrano esser lui morto in Palermo. E comechè da Celestino papa, che lo avea scomunicato per aver tenuto prigione Riccardo re d'Inghilterra, fosse allor proibito che si desse al suo cadavere sepoltura, nondimeno dandovi opera l'arcivescovo di Messina, e soddisfatto il papa gli venne poi conceduta. Quindi dal luogo ove colui si morì, fattegli prima l'esequie con quella pompa di apparati, e di ogni altra magnificenza, che a tanto principe si richiedevano, fu trasferito, e sotterrato nel nostro duomo. Il che è manifesto dal sopra trascritto testamento di Costanza sua moglie (4) e da diplomi, e da quello di Federigo II suo figliuolo (5). Lo stesso può ragionarsi della sepoltura di detta Costanza. Essa nel suo te-

stolationem benignius admittentes pro salute, et remedio animae praefati domini patrie nostri, qui pia devocionem eandem construxit ecclesiam, ad supplicacionem quoque Joannis venerabilis Cephaludensis episcopi, qui fide et obsequiis, honore pariter, et mandatis nostris se promptum exhibet, at paratum; casale quod dicitur Odosuer cum tenimentis, et pertinenciis suis libere, et absque alio servicio eidem praefatae Cephaludensi ecclesiae perpetuo duximus concedendum. Volentes, ut si forte contingerit, quod terra, quod dicitur Seneicalci, aliquo unquam tempore alicui concedatur, nihilomininis praefatae Cephaludensis ecclesia à Serenitate nostra in Capite, et absque ulla inquietaciona supradictum casale possideat, et teneat jure perpetuo pacificè possidendum confirmamus praeterea, et presentis scripti robore communimus, quascumque donaciones, quaecumque jura et libertates tam circa concessionem ipsius civitatis Cephaludi ecclesia factam, quam circa omnia quae de ipsa civitate ad eandem ecclesiam pertinent, et caetera alia ubicumque ea, tam in casalibus, quam aliis locis, vel terris tam in spiritualibus, quam temporalibus praefatus magnificus rex Rogerius pater noster, et alii reges frater videlicet, et nepos noster, sive quicumque alii comites, vel barones seu quelibet aliae qualescumque personae mamoratae Cephaludi ecclesiae sua munificencia, et donacione contulerunt, quatinus ioconcusse, et firmiter ea in perpetuum teneat saepe dicta Cephaludensis ecclesia sicut hactenus felicissimis temporibus immortalis memoriae domini patris, fratris, et nepotis nostri illustrium regum usque ad nostra felicia tempora tenuit, et possedit absque nostro seu nostrorum, vel cujuspiam viventis contradictione, atque calumpnia perpetuis temporibus amodo in antea possidenda. Ad jus autem donacionis, concessionis et confirmacionis nostrae memoriam, et inviolabile firmamentum praesens inde privilegium per manus Pphilippi notarii fidelis nostri scribi et sigillo nostro iussimus communiri. Anno, mense, et indictione subscripsit.

Data in urbe felici Panormi anno Dominicae Incarnacionis millesimo centesimo nonagesimo octavo, mense madii primae indictionis, regni vero magnificae dominae nostrae Constanciae Dei gracia serenissimae Romanorum imperatricis semper augustae, et illustrissimae reginae Siciliae anno quarto feliciter amen. Regni quoque domini nostri Frederici karissimi filii sui eadem gratia illustrissimi regis Siciliae, ducatus Apuliae, et principatus Capuae anno primo prospera. Amen.

(1) Franciscus Maurolycus, *Sican. hist.*, lib. I, apud Burmannum, t. IV, pag. 51. Fazellus, *post. decad.*, lib. VIII, cap. 3. Pirrus, *in chron. regum Siciliae*, pag. 19.

(2) Anonymi Foxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Caruso, t. II, pag. 637: « De obitu Henrici imperatoris. Quo facto iterum venit Henricus in regnum, et tandem apud Messanam, praesente imperatrice, diem clausit extremum ». Rogerius de Hoveden, *Annalium pars posterior*, pag. 440, edit. Londini 1596.

« Eodem anno Henricus Romanorum imperator, facta reconciliatione cum uxore sua, et magnatibus Siciliae, incepit aegrotare...praedictus Romanorum imperator obiit in Sicilia apud Messanam in vigilia sancti Michaelis excomunicatus a Caelestino papa etc. « *Chronicon Placentium*, apud Muratorium, *S. R. I.* tom. XVI, pag. 457. « Anno Christi 1197 Henricus imperator filius Federici I, obiit in Sicilia in civitate Messanae. Ottonis de sancto Blasio, *Chronicon*, cap. 45, Ibid., t. VI, pag. 901. « Itaque apud Messanam civitatem Siciliae defunctus (Henricus) ibidem cum maxima totius exercitu lamento cultu regio sepelitur ». *Chronicon Cavense*, Ibid., tom. VII, pagina 926, ann. 1197. « Hoc anno mortuus est imperator Henricus in civitate Messanae ».

(3) Anonymi Cassinensis, *Chronicon* apud Caruso, t. I, pag. 518. « Anno 1196, dictus imperator de Alemannia rediit ivit Panormum, ubi, sicut Deo placuit diem clausit extremum ». *Chronicon* Francisci Pipini, lib. II, cap. 3, apud *S. R. I.*, t. IX, pag. 629. « Nam imperator ipse apud Panormum paulo post lecto decubens...in fata concessit, qui et Panormi in majori ecclesia imperialibus exequiis est sepultus ».

(4) Rogerius de Hoveden, loc. cit.

(5) Si possono consultare presso il Pirro, t. I, *in not. prim eccl. Pan.*, pag. 122, 130 e 131. « Ad incrementum specialiter Panormitanae ecclesiae tanto majoris affectionis studium excitamus, quanto eam noster oculus vicinius contemplatur, et incrementa regalis munificentiae merito promeretur. Cum itaque multa sit antiquitate nobilis et honora, et dignitate multiplici decorata, licet videatur multa persecutione vallata, et sub nostro felici regimine tamen respirare incipiat, et nostri bene-

stamento dispose, che voleva esser sepolta nel nostro duomo ove riposavano Ruggieri suo padre, Enrico II suo marito, e gli altri suoi progenitori (1). E che questa sua ultima volontà non le venne fallita, come è chiaro dai soprallegati documenti (2). Di Federigo II solamente ci resta a dire. Ed egli parimente nel suo testamento ordinò, che il suo corpo si dovesse trasportare in Sicilia, e nel duomo di Palermo seppellire, ove erano sepolti il padre Enrico, e Costanza sua madre. Il che fu poi eseguito, come appariace da una lettera di frate Corradino scritta nel 1290 (3), e dall'appendice alla storia di Malaterra (4), e di Francesco Pipino. E di fatto lui morto in Fiorentino di Puglia, il suo cadavere fu portato in Taranto, indi in Messina, ed essendo stato alquanti giorni nella chiesa di Patti, fu finalmente condotto in Palermo, e nel nostro duomo seppellito. Considerato adunque tutto l'anzidetto, non solo è manifesto, che Ruggieri I, Costanza la normanna, Enrico VI, e Federigo II siano nella nostra maggior chiesa seppelliti; ma è anche agevole il congetturare che abbianla avuta quei sovrani come il luogo alle regali sepolture destinato (5). Ciò posto, egli è ora da ricercare, in qual luogo di essa chiesa siano stati posti, e come seppelliti, e quale ciascheduno sia. Ma qui non abbiamo memorie dei tempi, o sono spente; e conviene andare in questa ricerca per congetture. Egli è però certo che tre dei sepolcri di porfido hanno intagliata una corona, e si è detto di sopra che Federigo avea disposto volere in uno di essi riporvi il cadavere di suo padre e volerne un altro a sè riserbato. E quantunque Manfredi lo abbia onorevolmente e magnificamente seppellito, pure ch'egli sia stato messo in un dei sepolcri di porfido non si trova mandato a memoria; nientedimeno, non essendo di questo luogo il sottilizzare è sempre naturale il dire, che nei riferiti tumoli, conciossiachè

fieli munere glorietor, illius intuitu, qui regibus dat salutem, et pro reverentia beatae et gloriosae Virginis Dei Genitricis Mariae, et progenitorum sequentes vestigia pro remedio divorum Augustorum parentum nostrorum memoriae recolendae, quorum corpora in ipsa ecclesia requiescunt etc. »

(1) Questo testamento che fu la prima volta pubblicato dal nostro p. Ottavio Gaetani, si trova ora presso quasi tutti gli scrittori di cose diplomatiche: « Item statuimus, ut si de praesenti infirmitate nos mori contingerit, in majori ecclesia Panormi, in qua divi imperatoris Henrici et divae imperatricis Costantiae parentum nostrorum memoriae recolendae tumulata sunt corpora, corpus nostrum debeat sepeliri. Cui ecclesiae dimittimus uncias auri quingentas pro salute animarum dictorum parentum nostrorum, et nostrae etc. » Apud Caruso, tit. II, pag. 671.

(2) Rogerius de Hoveden, loc. cit. pag. 449.

(3) *Diurnali* di Messer Matteo Spinelli da Giovenazzo, apud *S. R. I.*, t. VII, pag. 1069. « Alli 28 del detto mese passato lo corpo dello imperadore, che lo portaro a Taranto, et io foi a Bitonte per vedere. Et andao in una lettica coperta di velluto carmesino con la soa guardia delli saracini a pede, a sei compagnie di cavalli armate che como intravano le terre, andavano chiangendo l'imperatore: et poi veneano alcuni baroni vestiti nigri, insieme con li sindici delle terre dello Reame ».

(4) « Appendix ad Malaterram, *ex codice Marchionis Jarratanae*, apud Caruso, t. I, pag. 253. « Anno Domini 1250, indictione nona mense decembris, dominus Imperator Federicus secundus obiit in Apulia in terra, quae dicitur Florentinum, et corpus ejus applicuit Messanae 13 januarii dictae indict. et mansit corpus ejus de die in diem aliquantis diebus in ecclesia Pactensi tempore domini Philippi episcopi ejusdem terrae, et postea fuit conductum apud Panormum, et ibi fuit sepultum ». *Epistola fratris Conradi*, ibid. pag. 49, che fu scritta nel 1290 « Anno 1250 de mense decembris obiit dominus imperator in Apuliam, in terram quae dicitur Florentinum, et corpus ejus fuit sepultum Panormi. Defunctus est post haec apud Florentinum oppidum Apuliae Fridericus, cujus mortem cum suis truculentis gemitibus nuntiassent, per manus Berardi Panormitani archiepiscopi majori Panormitana ecclesia cum divis Augustis ejus parentibus, sicut disposuerat, honorifice tumulatum est corpus ejusdem ». *Chronicon* Francisci Pipini, apud *S. R. I.*, tom. IX, pagina 664. Dai quali autori è assai manifesto, che nè Enrico fu sepolto in Messina, nè Federigo in Morreale, come afferma Struvio, *Corpus juris public. imp. Rom. Ger.*, cap. XIV. § 6, pag. 523.

(5) Lo stesso apparisce da un diploma di Manfredi presso Mongitore *Bullae, privilegia, et instrumenta Panormitanae ecclesiae*, pagina 114. « Manfredus Dei gratia rex Siciliae justitiariis Siciliae citra flumen Salsum, tam praesentibus quam futuris gratiam suam, et bonam voluntatem. Panormitanam ecclesiam inter alias regni ecclesias eo volentes amplius honorare, quo caput earum in regno esse dignoscitur, et ibidem divi reges Siciliae et Imperatores progenitores nostri, et honoris excellentia insignia in vita consueverunt recipere, et post fata quiescere in Domino servientes ubi etiam coelesti praesidio clarum regni feliciter suscepimus diadema etc. »

tutti magnifici ed ornatissimi sono, i cadaveri de' re sopraddetti vi siano stati riposti. Ciò si giudicherà più verisimile, se voglia porsi mente alle ragioni, che ci fanno discernere ciascheduno tra essi. Tra i quattro cadaveri, uno ve ne ha di donna secondo quel che ne può apparire dalle ossa e dai vestimenti. Probabilmente dunque è dessa Costanza la normanna. Due cadaveri molti segni hanno por tutta la persona d' imperadori. Quello attribuito a Federigo è ornatissimamente, e di tutti gli abiti imperiali vestito, come di sotto si dirà. E nel sepolcro dello di Enrico oltrechè in lui si vede un avanzo nel teschio, e nel mostaccio di peli rossi, cosa propria della famiglia aveva (1), si trovarono i guanti, la spada ed altro, ed una mitra o berretta imperiale, di che appresso discorreremo. E a distinguere l' uno dall'altro ben ci soccorre Zurita. Imperciocchè (2) riferisce, che morto in Calascibetta Pietro II di Aragona fu trasportato in Palermo, e seppellito con Federigo II. Or nel costui tumolo vedemmo noi su il suo corpo un altro corpo soprapposto, involto in un manto regale, e coperto di un drappo cucito a guisa di un sacco, con entro della bambagia: e su quella parte del drappo che copriva la testa, vi era a filo del collo come un pezzo di largo nastro con ornamento di perle, che formano varie aquile: e l'aquila essere stata insegna della casa di Aragona, tosto che prese la signoria di Sicilia, narra lo stesso Zurita (3). Essendosi adunque i tre probabilmente ravvisati, non resta, che il quarto cadavere a riconoscersi; e da quello solamente che si è discorso può argomentarsi essere di Ruggiero I, imperciocchè dalla sua sepoltura niun argomento, donde si riconosca, si può trarre.

Ma avere insino a qui detto della verità dei regali cadaveri voglio che mi basti; e pria che passi a descrivere le fatte osservazioni, io credo pregio dell' opera il dovers avvertire, che i regii avelli, quando che sia, pure altre volte sono stati aperti, e di alcuni i cadaveri osservati. Ciò primieramente è indubitato dal tumolo di Federigo II; imperciocchè in esso altri due corpi vi si trovarono sepolti. E dall' essersi ora veduti gli avanzi delle ossa di Ruggieri, e Costanza la normanna rimescolati con assai calcina, e picciole pietre, ed altre siffatte cose; e solamente pochi e miseri stracci delle loro vesti essere ivi rimasti; ben si può argomentare, che i dì loro sepolcri sono stati certamente aperti, e per quel che io n'estimi, forse anco manomessi e spogliati. Che se ci rivolgiamo ai tumuli di Enrico VI e di Costanza di Aragona, essi si aprirono, e i cadaveri si osservarono nel 1490 di ordine del vicerè don Ferdinando de Acugna. Il nostro Fazello riferisce come allora andò questo fatto (4). « Nell'anno poi, dice egli, del nostro Signore 1489, il re Ferdinando mandò vicerè in Sicilia Ferdinando de Acugna da Castiglia, il quale non molto dopo l' anno del nostro Signore 1490, nell' indizion X a dì 18 d'ottobre, fece aprire nella città di Palermo una sepoltura di porfido, la quale è posta nell' ingresso della chiesa cattedrale a man sinistra, ritrovandosi a ciò presenti l'arcivescovo di Palermo Giovanni Paternò, Pietro Luna arcivescovo di Messina, il senato palermitano, e molti altri nobili e signori della città. Ritrovarono in quella sepoltura

(1) Federigo suo padre dalla barba rossa ebbe il cognome: ed attesta Ricobaldo da Ferrara, che il nostro Federigo fu di color rossiccio, e il suo figliuol Corrado era bello quanto Assalonne, (*Hist. imper.* apud *S. R. I.*, t. IX, pag. 132). Ed ognun sa, che di Manfredi nobilmente disse Dante: Purgat. III.

Biondo era e bello, e di gentile aspetto.

(2) *Los anales de Aragon.*, tom. II, lib. VII, anno 1332. « Non passaro muchos dias, que murio el rey (don Pedros) en Calataxibeta a quinze del mes de agosto: y fue levado a enterrar a la iglesia mayor de Palermo junto a la sepultura del emperador Federigo ».

(3) Loc. cit., part. I, lib. IV, cap 81, an. 1286. « Esto principe (don Jayme) fue el primero de los reyes de Sicilia de la casa de Aragon, que mado deuisar las armas reales de otra manera, que sus predecessores, porque partio el escudo a quarteles: y puso su el primero la Aquila en campo de plata, que fueron las armas que tuvo Manfredo »; e Fazello, *post decad.*, lib. IX, cap. 3. « Fridericus regno potitus, Aquilam ex materna sibi propagine succedentem Siciliae pro insigni tradidit, ut in libro Capitulorum Regni de uno lumine, et cantario ipse scribit. Cujus verba sunt haec: *Sint itaque lumini ipsi signati signo victricis Aquilae nobis ex materna successione coelesti provisione concesso* ».

(4) T. III, *post decad.*, lib. IX, cap. II, pagina 192.

un cadavere di uomo con la corona imperiale in capo, e molti altri corpi dilaniati. I più savii giudicarono, che quel fosse il corpo di Enrico VI imperadore, chiamato da molti Enrico V, e che fusse re di Sicilia, il che pare cosa ragionevole. Chiuso che ebbero questo sepolcro, n'aprirono un altro fabbricato di marmo vicino al cimiterio di detta chiesa. Nel quale fu ritrovata una donna con una corona imperiale in capo, e una rametta di metallo, nella quale erano scritte le seguenti parole:

« *Hoc est corpus Dominae Costantiae etc.* »

Volendo poi il vicerè far aprire gli altri sepolcri, gli fu vietato da quei signori, i quali biasimavano pubblicamente questo fatto, come cosa empia e piena di presunzione. Il che dispiacque ancor grandemente al re Ferdinando, giudicandola cosa barbara ed inumana. Ma non dee qui permettersi l'atto senatorio scritto allora, e che ne dà una più distinta relazione, e comechè si veda impresso nell'opera dell'Amato (1); pure ora più corretto, e secondo gli originali lo ristampiamo (2).

Ma è tempo ora mai di passare alle nostre osservazioni, e di descrivere i regali cadaveri. Dovendosi ora la nostra maggior chiesa riedificare, ed i reali avelli in altro luogo trasferire, avvenne nel giugno del 1781, dopo la regale approvazione, che essi si aprirono, e furono in diversi giorni, e da molti intendenti e scienziate persone diligentemente osservati; e tale era lo stato in cui i regali cadaveri si osservarono. E noi qui ne favelleremo secondo l'ordine della morte di ciascun sovrano.

Del re Ruggieri, morto nell'anno 1154.

Il suo cadavere era come un mucchio di ossa di cenere e di calcina, ed appena poteronsi riconoscere le osse principali (3). Trovaronsi nel sepolcro lunghissimi stracci di velo giallo: molti erano annodati tra loro, ed altri di essi avevano all'estremità dei fregetti di oro intessuto. Vi era anche uno straccio di drappo, una parte del quale è di color giallognolo, l'altra è fregiata, dipinta, e screziata di bei colori a veder vaghi: l'artifizio n'è pure sottilissimo, ma è rozzo e strano il disegno, e rappresenta varii animali, uomini a cavallo, ed altre figure.

Di Enrico imperadore, morto nel 1197.

Il cadavere giaceva supino. Al teschio erano attaccati i capelli, che in parte erano

(1) *De principe templo*, pag. 312.

(2) Die 18 octobris, X indict. 1490, fu apertu lu monumento di marmura chi è in lu locu unni stannu li quattru monumenti di porfidu in lu quali fu truvatu uno scrignu firratu, intra lu quali chi fu truvata una patena di ramu, supra unu pannu d'oru, subta lu quali chi era un corpu mortu, in la quali patena lu epitaphiu. *Hoc est etc.* lo testa di lu quali corpu chi fu truvata una coppula tutta guarnuta di pietri preciusi, perni grossi, et minuti, et piagi di oro massizzu, et un cullaru di oru cum petri preciusi, et perni, et chincu anelli di oru cum petri preciusi, li quali ioyi foru livati et purtati in lu thesauru di la majuri panhormitana ecclesia.

Eodem: « Fu apertu unu di li supradicti monumenti di porfidu, lu quali è a manu sinistra, comu si trasi pri la porta di ferru, lu quali chi fu truvato un corpu mortu tuttu integru, salvu di li ginocchia in jusu, in testa di lu quali chi era una birritta di zindadu biancu, frizata d'oru, cum dui pizzi ad modum di mitra cu dui pinnaculi darreri comu mitra, cussì comu su pinti l'imperaturi in la ecclesia di Muntiriali, et nissuna altra ioya, ne oru chi fu truvatu ». Quae monumenta aperta fuerunt de mandato illustrissimi domini Ferdinandi de Cugna vice regis regni Siciliae presentia, presentibus rev. domino archiepiscopo panormitano, et domino archiepiscopo messanensi, praetore et juratis felicis urbis Panhormi, et me magistro notario, et quampluribus regiis officialibus, et magnatibus regni. Et exinde supradicta jocalia inventa in sepulcro reginae Costantiae fuerunt reddita ad ipsum sepulcrum, et sunt clausa prout primitus erant ». (*Memoria del senato* l'anno 1491, fol. 82).

(3) Si pretende da alcuni dei nostri scrittori (ved. Pirro *in Chron*, pag. 24), che siano in questo avello anche sepolti Tancredi re di Sicilia e Ruggieri figliuolo di esso Tancredi. Oltrachè noi abbiamo veduto niun vestigio, nè avanzo di tali cadaveri, anche da quel che scrisse Ruggiero de Hoveden, autore di quei tempi, pare potersi inferire, che essi non siano stati ivi seppelliti. Parlando egli dell'imperadore Enrico VI, che più cose rea e furiose fece in Sicilia contra la linea bastarda dei Normanni, soggiunge: « Deinde imperator fecit effodi e *terra* corpora Tancredi regis, et Rogerii filii ejus regis, et spoliavit eos coronis et sceptris, et caeteris regalibus ornamentis, dicens quod ipsi non erant de jure reges, imo regni invasores, et violenti detentores ». *Annal.*, pars post., pag. 424.

di color biondo, e in parte oscuro: e vi avea dei peli nel mostaccio (1). Il petto coperto ancora della sua pelle indurita era prominente. Il braccio dritto, a cui mancava la mano, stava in alto sospeso vicino al teschio, e il sinistro, la cui mano era coperta di un guanto, posava sul ventre. Avea solamente dalle ginocchia in giù le ossa principali. Tutto il corpo, secondo quel che ne potè apparire, era coperto di un drappo di seta di color pendente al giallo: e le sue estremità all'altezza di un palmo sono fregiate di drappo di color cremisi con oro intessuto a vario disegno. Avea una cintura di seta sciolta e di tratto in tratto in più nodi legata; di dietro ha essa involto un pannolino, ed è annodato dinanzi: a ciascuno dei suoi lati sono attaccati molti cordoncini di seta, tessuti di due colori verde e cremisi; ed entrando essi in alcuni occhielli delle brache, le tenevano alla cintura legate. Dal nodo d'innanzi pendono due frange, di seta larghe tre dita, tessute a spiga, di color scarnatino, giallogno, e turchino, e sono esse nelle estremità sfioccate. Sul ventre erano sparse più ciocchetti di capelli di vario colore (2). Le cosce e le gambe eran vestite di drappo, e formava in uno calze e calzoni. Vicino ai piedi era l'altro guanto, ed una berretta, ossia mitra imperiale di seta gialla (3). Ha essa un fregio di oro ornato di arabeschi e scudetti, dentro i quali sono

(1) Oltra l'autorità di Corrado Wefpergense, scrittore contemporaneo, che attesta Enrico non esser morto di veleno, il che molti apponevano all'imperadrice Costanza sua moglie, ed oltre a quanto su tal proposito scrisse Struvio (*Syntag. hist. Germ.* diss. XVIII, pag. 11), si può ora da'capelli e dai peli, i quali nel descritto cadavere fin ora si conservano, con certezza argomentare, che Enrico veramente di suo male morisse.

(2) Se ci è lecito il congetturare, sembra che le ciocche di capelli trovate sul ventre di Enrico siano di Costanza sua moglie, che, lui morto, le vi abbia gittate sopra. Era questa una usanza degli antichi, Homerus, *Iliad*. XXIII, v. 45 e 46 Ovidius, epist. XII, Petri Morestelli, *Pompa feralis*, lib. II, cap. 31 e 32, *in Thesauro antiq. rom.*, Graevii, tom. XII), e si praticava ancora in simili occasioni dalle genti normanne. Eccone un testimonio presso Falcone da Benevento: (apud Caruso, tom. I, pag. 329). « Anno 1127 dominicae incarnationis dux praenominatus Guglielmus (era egli duca di Puglia, e nipote di Roberto Guiscardo) septimo kalendas augusti mortuus est. Continuo ejus uxor crines suos, quos pulcros et suaves nutrierat, coram omnibus, qui aderant, totondit, et lacrymis manantibus, vocibusque ad astra levatis, super ducis defuncti pectus projecit ».

(3) La mitra che si trovò posta vicina a' piedi, copriva da principio la testa di Enrico. Ciò si raccoglie dall'atto scoatorio scritto nel 1491, quando si aprì il suo sepolcro di ordine di Ferdinando de Acugno, vicerè di Sicilia: « in testa di lu quali chi era una birritta di zindadu biancu, frixata d'oru, cu dui pizzi ad modum di mitra cu dui pinnacoli darreri ». (Amato, *De principe Templo*, pagina 312). La forma di detta mitra è molto diversa dalla vescovile dei nostri tempi. Non è essa aperta nè de' lati, nè dinanzi, ma pare una berretta con due punte, per le quali dall'una all'altra orecchia passando un gallone d'oro viene divisa in due parti, ed è simigliantissima alla mitra di Pasquale II, che vivea nel dodicesimo secolo, di cui si vede una figura presso Muratore, (*S. R. I.*, t. III, pag. 360). E senza ricercar simiglianze, abbiamo nel poema di Pietro da Ebulo, che egli stesso offerì al nostro Enrico, e stampato la prima volta nell'anno 1746 da Samuele Engel in Basilea, alcune figure rappresentanti varie azioni del detto imperadore, e in quella della coronazione è dipinto che riceve una mitra di simil forma alla nostra. Ed attesta l'editore aver trovate le dette figure dipinte nel medesimo codice di pergamena, ove era manoscritto il poema, e il disegno di esse sente del secolo dodicesimo. Passando poi a ricercar la ragione, per la quale ne fosse adornato Enrico, troveremo essere stata usanza, che gl'imperadori nella cerimonia della coronazione ricevessero dal papa anche la mitra: « Cumque lecta fuerit epistola, et graduale cantatum, Imperator procedit ad altare, ubi summus pontifex imponit ei mitram clericalem in capite, et super mitram imperatorium diadema ». *Ordo romanus*, apud Mabillonium, num. 14. tom. II, *Musaei ital.*). E la cronaca di Fossanuova nell'anno 1209, (presso Caruso, tom. I, pag. 79). « Oddo coronatus imperator vestitus imperialibus vestimentis sacratis, et mitratus et coronatus ivit cum domino papa ». Ma comechè da ciò inferir si possa, che Enrico portasse la mitra come imperadore, non è questa mitra di quella forma, che soleva mettersi sotto alla corona: il che può esser manifesto confrontando la nostra mitra con la forma di quella usata mettersi sotto alla corona, poteva nondimeno portarla ancora come sovrano del reame di Sicilia. Egli è certo, che i pontefici romani volendo in alcuna cosa render testimonianza alla virtù di quel re, concedevangli la facoltà di vestirsi gli abiti sacri, e spezialmente la mitra gli accordavano. Di questa fe' dono ad Uratislao re di Boemia Alessandro II. (*Epistolae Gregorii VII*, lib. I, epist. 38.) ed Innocenzo III a Pietro re di Aragona (Anonymi Fuxensis *Gesta Innocentis III*, ex edit. Balutii, Du-Cange, voce *Mitra*). Lo stesso praticò con Ruggiero I re di Sicilia Lucio II, il quale, venuto con lui a concor-

intessute alcune lettere arabe di color nero, e pendente dalla parte di dietro i due bendoni. Era calzato di belle scarpe. Il tomajo di esse è di seta lavorata a certi compassi di oro e di perle, ed il suolo e di sughero foderato di drappo di vario colore. Non vi si trovò nè spada nè corona (1).

Di Costanza la normanna, morta nel 1198.

Del suo cadavere appena si riconobbero le ossa principali, che erano rimescolate con assai calcina e con cenere (2). Si trovò solamente nel sepolcro uno straccio di cintura, e due guanti di seta: le gambe e i piedi erano calzate di drappo annodato al collo del piede con cordoncini; nel tomajo di ciascheduna delle scarpe erano due aperture fatte ad arte che sembrano lavorate.

Di Costanza di Aragona, morta nel 1222.

Dentro il sepolcro, che è di marmo bianco, trovasi una cassa di legno; ove è riposto il cadavere, di cui non si videro, che le ossa principali. Era esso coperto di un drappo

dia, gli concedette l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra e la dalmatica, e che non potesse inviar ne' suoi reami per legato se non colui che egli volesse. Ciò è chiaro da una lettera scritta in quei tempi dai Romani all' imperadore Corrado presso Ottone di Frisinga. (*De gestis Friderici I*, lib. 1, cap. 28). « Concordiam autem inter papam et Siculum hujusmodi esse accepimus. Papa concessit Siculo virgam, et anulum, dalmaticam, et mitram, atque sandalia, et nullum mittat in terram suam legatum, nisi quem Siculus ipse petierit, et Siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestri, et romani imperii, quod dei gratia vestrum existit ». Ruggiero di fatto usò questi ornamenti. Così noi lo vediamo vestito presso Burmanno, t. VIII, ed in Palermo nella chiesa del monistero detto della Martorana (opera di quei tempi) in simil maniera è dipinto a musaico. Usaronne anche i suoi successori. Havvi una moneta di Guglielmo I presso il detto Burmanno, loc. cit., dove dall'un dei lati si vede il re coronato e vestito della dalmatica aver lo scettro in mano, ed assiso nel trono mostrare i sandali. Parimente in simil forma Guglielmo II in due luoghi è dipinto a musaico nel maggior tempio di Morreale. Poste le quali cose, la mitra di Enrico forse a questa prerogativa conceduta ai re di Sicilia dee riferirsi. E qui mi cade in acconcio lo spiegare alcuni versi del citato poema di Pietro da Ebulo. Avendo egli descritto gli ornamenti imperiali, soggiunge: « Quam geris auratae Caesar diadema thiarae (e la nostra mitra è fregiata di un gallone d'oro) Signat te aplicos participare vices ». Se il vocabolo *aplicos* fosse un abbreviamento di *apostolicos* (il che non sarebbe inverisimile, avuti in considerazione quei tempi, dove poco all'ordinato e corretto scrivere ponessi mente) si intenderebbe assai manifesta in quel verso la delegazione apostolica, che hanno i re di Sicilia. Che se poi debba in luogo di *aplicas* leggersi *apulicas*, siccome essere scritto nella margine del codice attesta l'editore, potrebbe anche il senso esposto in qualche modo adattarvisi, riferendo le dette parole ad Enrico come signore della Puglia, e sia di Sicilia; non sapendosi in altra maniera ciò che il poeta si volesse dire in quel verso, quando anche non voglia sospicarsi, che alcuno fallo abbiavi pors nel codice.

(1) Crede lo Amato, loc. cit., pag. 304, che Ruggiero duca di Puglia, Anfuso duca di Capua, e Tancredi principe di Bari e di Taranto, che furono figliuoli del re Ruggieri, siano in questa sepoltura posti. Ed avendo già scritto prima di lui il Fazello, post. *Decad.*, lib. 9, cap. II, che nel sepolcro di Enrico ai tempi del vicerè de Acugna: « quaedam alia cadavera ibidem lacerata reperta sunt ». Ma deve qui considerarsi, e massimamente in riguardo al duca di Puglia morto nel 1149 (Romuald. Salernit., *Chronicon* t. 7, *R. I. S.*, pagina 193) che nel 1148 il re Ruggieri avea destinato il cimitero di s. Giovanni degli Eremiti per le persone, che morissero nel regal palazzo, eccetto solamente i re ». Et quoniam in praedicto monasterio s. Joannis ad Dominum nostros oculos erigentes specialem devotionem gerimus et habemus, volumus ut omnes decedentes in praedicto nostro palatio, exceptis nobis et successoribus nostris, qui regiae sunt dignitatis titulo decorandi, in ejusmodi s. Joannis coemeterio tumulentur», (apud Pirrum, t. II, pag. 1111). Egli è poi vero, che tolta Sibilla moglie del re Ruggieri, la quale morì in Salerno, e fu sepolta nella chiesa della Trinità della Cava (Romuald. Salern., ibid.), nella regal cappella di s. Maria Maddalena in Palermo erano sepolti più duchi e regine, e dovendosi quella demolire per la edificazione del nostro duomo, chiese licenza dal re Guglielmo nel 1187 l' arcivescovo Gualtieri, perchè ivi li trasportasse, (apud Pirrum, t. II, pagina 111). Ma dove siano stati essi posti, non apparisce memoria nè vestigio alcuno. Certamente noi in questo sepolcro non abbiamo trovato, che il solo cadavere di Enrico, e di lui solamente, checchè ne dica il Fazello, fa menzione l'atto senatorio da noi soprallegato.

(2) Amato, pag. 310 scrive che Albiria e Beatrice, le quali furono mogli del re Ruggieri, e Jolanta moglie di Federigo II imperadore siano qui sepolte. Ma noi appena abbiamo potuto accozzare, e mettere insieme le ossa per riconoscere il cadavere dell' imperadrice Costanza.

di color cremisi. Sopra il teschio avea una cuffia, alla quale eran attaccati lunghi capelli di color biondo. Vicino ai piedi era posta una cassetta di legno legata con corda, e vi si trovò dentro una corona imperiale di forma rotonda (1): era essa di drappo, ed ornata al di fuori di gemme, di molte perle, e di altri giojelli (2). Trovaronvisi anche dentro altre gioje, ed assai perle, anella, e pietre leggiadre, e le laminette di oro smaltate, ed una lamina di argento di figura rotonda (3), ove è scolpito il nome, e il luogo, e il giorno della morte dell' anzidetta Costanza, che fu moglie dell' imperador Federigo. E tutte queste osservazioni convengono coll' atto senatorio riferito di sopra (*) scritto nel 1491 quando si aprì il detto sepolcro con l' altro di Enrico, d'ordine del vicerè don Fardinando de Acugna (4).

Dell'imperador Federigo, morto nel 1250.

Sul cadavere di Federigo ve ne erano sovrapposti altri due. Quello del destro lato era coperto di un manto regale, ed involto in un drappo cucito, con entrovi della bambagia. Tra il drappo e il manto al fianco destro era una spada. Quella parte del drappo, che copriva la testa, avea a filo del collo come un largo nastro ornato di perle, che formavano varie aquile. Indi si argomentò esser desso il cadavere di Pietro II di Aragona. L'altro di minor grandezza gli giaceva a lato sul fianco destro. Il suo braccio di-

(1) Questo diadema da noi trovato dentro la cassetta di legno, prima di aprirsi il detto sepolcro nel 1491 copriva la testa dell'imperadrice Costanza. Imperciocchè è scritto nell'atto senatorio: « In testa di lu quali corpu chi fu truvata una coppula tutta guarnuta di petri preciusi ec. ».

(2) Volendo noi descrivere la corona imperiale di Costanza moglie di Federigo II, non possiamo ciò fare in miglior modo, che colle parole della principessa Anna Comnena, l. III, *Alex*. Imperciocchè la descrizione, ch'ella fa del diadema imperiale, la forma del nostro esattissimamente rappresenta. « Imperatorium siquidem diadema pilei instar hemisphoerii undique concavi, ac clausi omni seque ex parte caput amplectebatur margaritis et caeteri generis gemmis partim subsidentibus, et quasi opari intextis, partim extantibus...speciosissime ornatum ». E se voglia porsi mente alla storia di Ugone Falcando, noi agevolmente intenderemo come erano attaccate le gemme al drappo della nostra corona, ed ornavanla, ed il luogo dove assai maestrevolmente i detti giojelli si lavoravano. Parlando il citato scrittore de' panni, che di varie maniere si tessevano in quei tempi in Palermo, di che noi appresso discorreremo, soggiunse: Caruso, tom. II, pag. 467). « Multa quidem et alia videas ibi varii coloris, ac diversi generis ornamenta, in quibus ex sericis aurum intexitur, et multiformis picturae varietas gemmis interlucentibus illustratur. Margaritae quoque aut cistulis aureis includuntur, aut perforatae filo tenui connectuntur, et eleganti quadam dispositionis industria picturati jubentur formam operis exhiberi ». Ed in vero le pietre del nostro diadema sono incassate in oro, ed hanno esse, e le perle tutte dei fori nel mezzo, ove entrando alcuni sottilissimi fili d'oro, le tengono al drappo attaccate, in guisa che le pietre, le perle, e le laminette di oro smaltate sieno con vaghezza disposte. Le dette pietre quasi tutte son grezze, e ve ne ha di molte naturalmente lisciate, siccome è da ricordarsi un granato, che è tagliato a faccette.

Lo smalto delle lamine è di color verde, turchino, rosso e d'oro, e ne è gentile il disegno. E se alle opere di Raffaello, e di Michelangelo riguarderemo, assai aperto sarà conosciuto, che, avvegnachè essi abbiano a qualche perfezione ridotta l'arte dello smaltare in tempi a noi più vicini, pure v'impiegarono solamente il bianco, il nero e lo scuruttino, e le nostre laminette sono di bei colori, e acconciamente smaltate. Ved. l'*Enciclopedia* art. *email*.

(3) L' atto senatorio, Fazello, Pirro, Amato aveano falsamente detto, che essa è di rame.

(*) Vedi sopra, pag. 707, not. 2.

(4) Ecco la descrizione dell'atto anzidetto: « Fu apertu lu monumentu di marmura, chi è in un locu, unni stannu li quattru monumenti di *porfidu*, in lu quali fu truvatu un scrignu firratu, intra lu quali ci fu truvata una patena di ramu supra un pannu d' oru, sutta lu quali ci era un corpu mortu, in la quali patena lu epitafiu: *Hoc est corpus etc.* In testa di lu quali corpu ci fu truvata una coppula tutta guarnuta di petri preciusi, perni grossi e minuti, e cincu anelli d'oru cu petri preciusi ». E da questa relazione si scorge, che il diadema da noi trovato dentro la cassetta di legno, prima di aprirsi il detto sepolcro nel 1491 copriva la testa della imperadrice Costanza. Merita anche a questo luogo di notarsi, che il detto diadema, essendo per avventura il drappo logoro e guasto, fu da qui di allora nel detto anno 1491 (forse per conservarne la forma) con altro drappo racconciato, e tutto ciò che l' ornava al di fuori vi fu disordinatamente posto. Imperciocchè abbiamo osservato ora da' pezzi rimasti del drappo antico, e diligentemente insieme messi, che, sebbene la forma della corona sia la stessa, pure le lamine, le pietre, e le perle devon esser disposte in parte almeno altrimenti: e massime abbiamo trovato, ciò che trascurarono allora, che tutta l'estremità sulla fronte dovea essere ornata di una corona radiata, e composta delle medesime lamine smaltate attaccate al drappo, e tagliate a figura di raggi da corona.

ritto ridotto a pure ossa era steso sopra il petto di Federigo sotto al cadavere di Pietro. Era tutto avviluppato in un drappo logoro, e non vi si trovarono che due anelli (1). Sotto ambidue giaceva supino il corpo dell'imperador Federigo. Era esso di ornatissimi vestimenti coperto. Nella testa, posata sopra di un cuscino di cuojo, aveva una corona aperta, i cui raggi di sottilissima laminetta di argento dorato, sono ornati di perle e di pietre. Dal lato sinistro della testa era riposto il globo imperiale (2). Tre tuniche vestivano il cadavere. La prima para un piviale di drappo lavorato, che si stringeva al petto con un giojello di figura ovale di amatista incassato in oro, circondato da venti piccoli smeraldi, ed a quattro estremità di esso erano quattro grosse perle. La seconda, che è di drappo semplice, e senza niun lavoro, pare una dalmatica con maniche terminate con un gallone di oro largo quattro dita, ed era essa cinta da uno stretto gallone di seta, adornato di varie rose di argento indorato. La terza finalmente è un camice di lino, il quale scendeva fino a coprire le cosce e le gambe, e lo cingeva un grosso cordone di lino aggruppato nel mezzo, e pendeva dall'un dei lati (3). Si vide nel camice dalla parte sinistra sotto al collo ricamata di seta una croce (4); e l'estremità del

(1) Nella libreria del marchese di Giarratana, che abbonda di preziosi, e rari manoscritti appartenenti alla storia nostra, si conserva, e non è ancora pubblicata, una cronaca in pergamena di antichi caratteri composta da F. Michele da Piazza, che vivea nell'anno 1377 (vedi Mongitore *Bibl. Sic.)*, ed ivi egli nel libro 7, cap. 14, avendo descritta la morte di Guglielmo duca di Atene e di Neopatria, e conte di Calatafimi, che fu figliuolo del grande e magnanimo re nostro Federigo II aragonese, soggiunge: « Et dies mortis in mene quartodecima mensis mali sexta Indict. Dominice Incarnationis 1338, in urbe panormitana, qui sepultus extitit in majori panormitane ecclesia in quodam sepulcro marmoreo in quo hornatum est corpus quondam imperatoris Fridserici ». Dal quale autore si potrebbe da alcuno argomentare, che questo cadavere, il quale noi non abbiamo saputo riconoscere, sia forse di esso Guglielmo. Ma bisogna riflettersi, che questi nel suo testamento già pubblicato nel tomo II delle memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, dispose, che voleva essere sepolto nella nostra maggior chiesa vicino all'avello dell'imperador Federigo, e vestito dell'abito de'frati di s. Domenico: « Item elegit sibi sepulturam in majori panormitane ecclesia juxta monumentum sacratissimi principis imperatoris Friderici cum habitu sancti Dominici ordinis praedicatorum. E di fatto prima della riedificazione del nostro duomo nel designato luogo si vedeva un sepolcro di marmo bianco, e nel suo coperchio era scolpita a rilievo una persona vestita alla maniera de'domenicani, e nella fronte del sepolcro si leggevano i seguenti versi incisi in antichi caratteri (Amato, *de Princ. Templ.*, pag. 309:

Dux Guglielmus erat genitus regis Friderici
Qui jacet hic, pro quo Christum rogitetis amici.

Dalle quali cose pare potersi inferire, che il sopraddetto cadavere sepolto con Federigo non sia del duca Guglielmo. Oltrecchè noi abbiamo quello veduto esser vestito in maniera, che non si scorge niun segno di abito domenicano. Ed essendo avviluppato in un drappo di seta, certamente esso non era abito da frate. Che che però di ciò sia, egli si può argomentare dalla giacitura di questo cadavere, che fu qui sepolto dopo Federigo, e prima di Pietro.

(2) Si trovò esso pieno di terra e così lo rappresenta Goffredo de Viterbo, che descrisse in versi tutte le insegne imperiali, quando dovea coronarsi Enrico padre del nostro Federigo:

Intus habet plenum terrestri pondere fundum.

Chronicon Gotfridi Viterbiensis, part. XIX, apud *scriptores rerum germanicarum.*

(3) L'imperadore nella sua coronazione riceva dal papa tutti i vestimenti che vi si ritrovarono, « Finita oratione, vadit electus ad chorum s. Gregorii cum praedicto cardinalium archipresbytero, et archidiacono, quibus quasi magistris uti debet in toto officio unctionis, et induunt cum *amictu* et *alba* cum *cingulo*, et sic deducunt eum ad domnum papam in secretarium, ibique clericum facit eum, et concedit ei *tunicam* et *dalmaticam*, *pluviale*, et *mitram caligas*, et *sandalia*, quibus utetur in coronatione sua, et sic indutus stat ante domnum papam ». Qualiter romanus imperator debeat coronari. Ex ms. Chisianae eruit Mabillonius, apud Marteus. t. II, lib. II, cap. 23. de *Antiquis ecclesiae ritibus*. Vedasi anche Struvio, *Corpus Juris publici Imperii Romano-Germanici*, cap. 8, de *imperatoris titulis et insignibus*. È da notarsi ancora, che i vestimenti di Federigo sono ornati all'estremità di simil maniera, come si vedono quelli di suo padre Enrico dipinti in varie figure presso il detto Pietro da Ebulo.

(4) Se voglia ricercarsi la ragione per cui nel camice di Federigo sia ricamata una tal croce, egli è certo presso gli scrittori di liturgia e di simili cose, che non si è mai posta nel camice considerato come abito ecclesiastico alcuna croce, avvegnachè ciò si facesse in altri vestimenti sacri. (Guglielmus Durandus. lib. III, cap. 3. Goar *Euchologion cum aeneis figuris etc.*, pag. 126 e 200). E si potrebbe qui forse congetturare, che Federigo

collo e delle maniche sono ornate di fregi a tre ordini, e nelle maniche il fregio maggiore è ricamato di lettere cufiche. Le sue mani incrocicchiate posavano sul ventre, e in un dito della destra era un anello di oro con uno smeraldo. Dal fianco sinistro era posta la spada con la manica di legno; attorno a cui erano attorcigliati serratamente sottilissimi fili di argento: tutto poi il guarnimento è di argento indorato, e vi ha in esso tre anellini, dove entravano più cordoncelli di seta, nelle punte sfioccati. La sua cintura era un gallone di seta, tessuto stretto e serrato a disegno, di color cremisi, che tira sul fosco, ed è ad esso appiccato un fermaglio con assai altri fregi di argento indorato, nei quali veggonsi varii lavori. Era egli dalle cosce sino ai piedi vestito di panno, che pare lino, e formava in uno calzoni, calze e peduli (1). Si trovò calzato di stivaletti di seta, le cui scarpe nel tomajo erano ornate da un gallone dall'alto al basso, e nel mezzo è tessuta una cerva (2); aveano essi gli sproni cinti al di sopra con correggia. Tutte le ossa del cadavere, e le sue giunture erano intatte, di sorta che poteronsi partitamente riconoscere.

VII.

DELLE VESTI, E DEGLI ORNAMENTI DEI CADAVERI REGALI.

L'animo mio era, quando al principio deliberai scrivere le già riferite osservazioni, apporre ancora alcune note, onde s'illustrassero le vesti e gli altri ornamenti regali dei soprannominati cadaveri. Ma poi temendo, che le note non soverchiassero il testo, ho tenuto convenevole mettere insieme a questo luogo alcune osservazioni con quell'ordine, che il più si potranno, e del quale sono capaci tante e si fatte materie tra lor disparate. E perchè più chiaramente si abbia intelligenza delle vesti imperiali e regali, egli è in prima da considerarsi, che siccome l'imperio occidentale rinnovellatosi nell'ottavo secolo fu smembrato dall'imperio di Oriente, e vennero indi a stabilirsi due potenze di ugual grado, e di pari dignità, era certamente natural cosa che i nostri imperadori usassero quelle vesti, ed ornamenti ed insegne, che dagli Orientali si usavano. Oltrachè tra i Cristiani presso i soli Greci coltivandosi tuttora

portasse una tale insegna, siccome colui che era crocesegnato. Ma, a dire il vero, gli scrittori contemporanei delle prime crociate comunemente riferiscono che andando i cristiani a combattere contra gli infedeli portavano una croce o cucita o ricamata negli abiti loro, ed in luogo visibile ed apparente (Guibertus, lib. II, cap. 5 Fulcherius, Carnutensis, lib. I, cap. I). Altri nella fronte (*Belli sacri historia*, apud Mabillonium; tom. I, *Musaei Italici*) altri sull'omero destro (Robertus Monachus, lib. I, *Historia Hierus.*), e i crociati contra gli Albigesi ne' tempi nel nostro Federigo aveanla nel petto (Du-Cange, V. *Crux*). Egli è ancora indubitato, che facendosi per li cristiani un passaggio a riacquistare la terra santa, la croce delle vesti loro era comunemente di scarlatto (Anna Comnena, l. X. *Alexiadis*) comechè altri la portassero di altri colori (Du-Cange, Ibid.) Ma quantunque la croce nel camice di Federigo appaja ora bianca, nientedimeno osservatala attentamente ci venner veduti in essa alquanti segnuzzi di color rosso. Ed è oltracciò da riflettersi, che i crocesegnati non deponevano la croce, se pria non soddisfacevano al voto del pellegrinaggio: « Crux semel assumpta non deponebatur, nisi absoluto peregrinationis voto» (Gretserus de S. Cruce, t. III, lib. II, cap. 2). Or tra gli altri delitti, che apponevano a Federigo Gregorio IX ed Innocenzo IV eravi anche quello, che avea mandata in lungo, anzi non recata ad effetto la spedizione da lui solennemente promessa in voto di passare in Terra Santa, e ciò manifestamente si scorge dalla storia del concilio di Lione. È dunque probabile, che Federigo portasse negli abiti suoi imperiali una croce. Perchè la portasse occulta si può vedere nel testamento di Ottone, conciossiachè egli non avea compiutamente alla promessa soddisfatto.

(1) Le calze di Enrico e di Federigo, che erano del medesimo drappo de' calzoni, e ad essi attaccato, confermano ciò che disse Muratori: « E qui mi sia permesso di dire, portare in opinione per non dire di più, che i secoli remoti ignorassero l'arte di fabbricar calzette con fili di ferro, o di tesserle con una macchina ingegnosa, come si fa a' nostri dì, o di seta o di lino, o di canape ». *Dissertazione sopra le antichità italiane*, dissertazione XXV. Dell'arte del tessere e delle vesti dei secoli rozzi, tom. I, pag. 315.

(2) Si vede nella regal cappella di Palazzo, opera di quei tempi, una figura di Salomone dipinta a musaico. È coperto egli di un pallio rosso al di sopra, e vestito di un camice ornato all'estremità di fregi simigliantissimi a quelli, che vedemmo nel camice di Federigo: e ciascheduna delle scarpe di detta figura ha nel suo tomajo dipinta una colomba.

Digitized by Google

le belle arti, e mantenendosi sempre in Costantinopoli il fasto e la magnificenza del solio dell'impero, dovea quella corte senza meno dar legge e norma in così fatte cose ai rozzi e semplici Occidentali (1). Indi avvenne, che non pure gl' imperadori, ma anche alcuni dei nostri sovrani, i quali non si riputavan da meno di quelli, imitarono negli abiti e nelle insegne loro i monarchi di Oriente. Il che può essere manifesto a chi voglia riguardare, che i vestimenti di molti Greci augusti, come sono rappresentati nelle famiglie bizantine (2), non solamente hanno assai simiglianza con le vesti di Enrico IV e Federigo II, e di altri imperadori, siccome noi gli osserviamo nei loro sigilli, o monete, ma ancora agli abiti del re Ruggieri, e dei due Guglielmi, dai quali vestiti appariscono in alcune nostre dipinture a musaico, o nelle monete loro, presso il Burmanno (3), e in alcuni sigilli presso il Mongitore (4). Quantunque più innanzi si addurrà forse una più vera ragione, perchè i monarchi di Sicilia in siffatta maniera si vedan vestiti. Poste le quali cose, potrà alcuno giudicare, che ad illustrarsi i nostri abiti sepolcrali, egli fosse da ricorrere alle imperiali antichità bizantine. Ma siccome più valenti uomini, e massimamente il Bulengero nel suo libro, *de Imperatore et de Imperio Romano*, il Gretsero, e il Gear nei loro dottissimi *comentarii* a Giorgio Codino Europalate, e gli ammirabili Du Cange e Muratori in varie opere loro hanno assai distesamente, e con abbondante erudizione di queste materie favellato, quindi più oltre dietro a questi non ci resta da ragionare. È adunque mio intendimento prendere in prestito dai suddetti autori alcune osservazioni, che faranno più al nostro proposito, ed ove si richiegga al bisogno, altre aggiugnerne, onde si rischiarassero i vestimenti nei regali sepolcri ritrovati. E dico primieramente che delle vesti delle due Costanze, e Ruggieri, e di Enrico, tettene alcune, niuna cosa può in particolare dirsi, imperciocchè di esse nè forma alcuna, nè come fossero tagliate, apparisca. Sebbene da quei miseri avanzi, o dagli stessi straccì possa bene argomentarsi lo stato delle nostre antiche arti. Ma può esserci di amplissimo uso ad intendere questa parte di storia dei mezzani tempi l'aver trovato Federigo di tutti gli abiti imperiali vestito, e questi quasi interi, e ben conservati. E perchè di essi in generale si ragioni, deo qui rivocarsi a memoria, che gl'imperadori sin dai tempi antichissimi hanno avute alcune vesti ed insegne convenienti alla lor dignità, ed è ordinato nel dritto pubblico di Germania, che di quelle usino nella cerimonia della coronazione. Oltrechè di questa materia ci accadrà appresso soggetto di

(1) Noi abbiamo una memoria del p. Montfaucon in cui dimostra qual fosse ai tempi di Teodosio il grande, e di Arcadio suo figliuolo il fasto della corte di Costantinopoli, e la magnificenza dei greci augusti. « Les modes, et les usages du siecle de Theodose le grand, et d'Arcadius son fils. Avec quelches reflexions sur le moyen, et le bas age. Par le R. P. dom. Bernard de Montfaucon, t. XIII *Memories de litterature de l'accademie royale des inscriptions, et belles lettres*; pag. 475 ». Ed ha il Robertson dimostrato, quanto le crociate, e il commercio co' Greci e con gli Orientali contribuissero a riformare i costumi e le maniere dei popoli di Occidente. E conchiude: « Aussi l'on peut remarquer, que même peu de temps après le commencement des croisades, il y eut plus de magnificence à la cour des princes plus de pompe dans les ceremonies publiques, plus d'elegance dans les plaisirs, et dans les fètes; le gout même des aventures devint plus romanesque, et s'accrunt sensiblement dans toute l'Europe. C'est a ces bizarres expeditions, l'effet de la superstiction, et de la folie, que nous devons les premiers rayons de lumiere, qui commencerent a dissiper les ombres de l'ignorance, et, de la barbarie ». *Histoire du regne de l'empereur Charles V. Introduct.*, t. 1, pag. 85.

(2) « Historia Byzantina duplici commentario illustrata. Prior familias ac stemmata imperatorum Costantinopolitanorum cum eorumdem augustorum numismatibus, et aliquot Iconibus etc. Auctore Carolo du Fresne domino Du-Cange ». Lutetiae Parisior, pag. 139, 162, 168, 216, 233, 242. *Familiae augustae Byzantinae*. E lo stesso Du-Cange in altra sua opera scrive: « Il est probabile, que Charles le Chauve a été le premier de nos rois, qui à accordé la couronne aux ducs; et mêmes j'ose avancer que comme il se conforme aux coutumes des empereurs grecs, dont il prit les habits, et les ornemens, il suivit aussi en celà leur exemple. Dissert. XXIV, sur l'histoire de s. Louys. Des couronnes des rois de France de la premiere, seconde, e troisieme race. de celles des empereurs d'Orient, et d'Occident, des ducs, des comtes de France, et des grands seigneurs de l'empire de Costantinople, pag. 301 ».

(3) *Thes. Antiq. Sicul.* tomo VIII.

(4) *Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae Ecclesiae*, pag. 47, 65, 68, 95.

favellare più distesamente, ciò è anche chiaro da quanto raccolse il dottissimo Struvio (1), e dagli antichi cerimoniali. Ed io giudico, che faccia assai al nostro proposito uno di essi, che pubblicò il Martene (2). Imperciocchè indi apparirà, che gl'imperadori nella incoronazione loro riceveano dal papa quei vestimenti, che sopra il cadavere di Federigo si ritrovarono: *Finita oratione vadit electus ad altarem s. Gregorii cum praedicto Cardinalium Archipresbytero, et Archidiacono, quibus quasi magistris uti debet in toto officio unctionis, et induunt eum amictu, et alba cum cingulo, et sic deducunt eum ad domnum Papam in secretarium, ibique clericum facit eum, et concedit ei tunicam, et dalmaticam, pluviale, et mitram, caligas, et sandalia, quibus utatur in coronatione sua, et sic indutus stat ante domnum Papam.* Ciò posto, era egli naturale cosa, che gl'imperadori si seppellissero con le insegne, e gli ornamenti della lor dignità. Il che sappiamo avere spezialmente ordinato Ottone IV pria di morire (3), ed ora più chiaramente osservarsi sopra il cadavere di Federigo, il quale di tutti i suddetti abiti imperiali coperto fu seppellito. Anzi da quel che abbiamo ritrovato nei sepolcri di Enrico VI e di Costanza di Aragona, e negli altri di Ruggieri, e di Costanza la Normanna, quantunque siano stati altra volte guasti, manomessi, e spogliati, è agevole pure l'argomentare che essi con tutte le insegne e gli abiti della lor dignità siano ivi sepolti. Il che ancora assai chiaramente conferma Ruggieri da Hoveden, il quale raccontando le cattività di Enrico VI in Sicilia contro ogni reliquia di Normanni, scrive, che questi fece aprire le sepolture di Tancredi, e di Ruggieri suo figliuolo, e tolse ai loro cadaveri le corone, e gli scettri, e gli altri loro regali ornamenti (4).

Poichè adunque si è dimostrato, che per antica usanza gl'imperadori e i re si seppellivano con le vesti ed insegne della lor dignità, siccome noi abbiamo i nostri cadaveri osservato; ora di alcune di esse vesti, ed insegne partitamente favelleremo, e innanzi ad ogni altro delle corone, che negli avelli suddetti si ritrovarono. Ma avendo questa materia da ogni lato fornita i signori Pascalio, e Du Cange, il primo delle corone degli antichi, il secondo di quelle dei mezzani tempi ampliissimamente ragionando, quindi poco ci resta di aggiungere alle loro diligenti fatigose ricerche. Per la corona di Federigo basta solamente di riflettere, che essa si rassomiglia ad alcune riferite dal Du Cange, i cui raggi sono tagliati a fiori di giglio, e corone di tal forma sono assai comuni. Che se ci rivolgiamo al diadema imperiale di Costanza di Aragona moglie di Federigo II, egli debbe in prima notarsi, che nell'anno 1491, quando fu aperto il di lei sepolcro di ordine del vicerè de Acugna, fu il suddetto diadema riposto in una cassetta di legno. Ma essendo per avventura il drappo di esso logoro e guasto, coloro che l'osservarono nel citato anno (forse per conservarne la forma) con altro drappo il racconciarono, quantunque tutto ciò che ornavalo al di fuori vi sia stato disordinatamente posto. E veramente abbiamo noi ora veduto dai pezzi rimasti del drappo antico, e diligentemente insieme messi e raccozzati, che, sebbene la forma del diadema non sia alterata o guasta, pure le lamine, le pietre, e le perle doveano essere (in parte almeno) disposte altrimenti. E massimamente abbiamo trovato, che tutta la estremità sulla fronte dovea essere ornata di una corona composta delle laminette, smaltate attaccate al drappo, che son tagliate a figura di raggi da corona. Essendosi dunque restituito nella sua primiera forma il diadema dell'imperadrice Costanza, noi ora osserveremo, che esso rassomiglia assai alle corone usate dai Greci augusti, e massimamente a quella, che descrive di Alessio suo padre la principessa Anna Comnena. Il che manifesta-

(1) *Corpus Juris publici imperii romano-germanici*, cap. 8, *de imperatoris titulis et insignibus.*

(2) *De antiquis ecclesiae ritibus*, lib. II, pagina 23. *Qualiter romanus imperator debeat coronari. Ex ms. Chisianae eruit Mabillonius.*

(3) Ordinavit, ut corona, quam morti praeparaverat, redimeretur pro XXX marchis. Ut eo mortuo super caput ejus poneretur, et indueretur super humerali abbas (alba), subtili et regali pallio, et caligis de samito, et sandaliis in pedibus et calcaribus deauratis, et sceptrum poneretur ei in dextra manu, et pomum in sinistra, et gladius juxta dextram, chirothecae in manibus, annulus in digito, armillae in brachiis». *Narratio de morte Ottonis IV imperat. ex ms. Villariensi*, edap Martene, t. III. *Thesaurus novus anecdotorum*, pag. 1378.

(4) «Deinde imperator fecit effodi e terra corpora Tancredi regis, et Rogerii filii, ejus regis, et spoliavit eos coronis, et sceptris, et caeteris regalibus ornamentis». *Annal. pars post*, pag. 424.

mente apparirà dalle sue parole, che ora riferiremo, le quali la forma del nostro diadema esattissimamente rappresentano, molto più, che questo luogo, se io non m'inganno, fu pretermesso dal diligentissimo Du-Cange. Parla nel terzo libro la citata principessa delle corone di alcuni uffiziali della corte di Costantinopoli, e volendo rappresentare di qual corona fosse adornato l'imperadore Alessio, così la descrive (1): *Imperatorium siquidem diadema, plane instar hemisphaeri undique concavi, ac clausi omni aeque ex parte caput amplectebatur, margaritis et caeteri generis gemmis partim subsidentibus, et quasi operi intextis, partim extantibus, ac foras pendulis speciosissime ornatum. Nam utrinque ad tempora ex margaritis, ac gemmis pluribus compacta monilia pendebant, verberabantque genas. Atque id eximium et proprium insigne imperatoriae potestatis erat.* Dalla qual descrizione può ognuno bene osservare che ivi chiarissimamente è rappresentato il nostro imperial diadema. Che se poi voglia porsi mente alla storia di Ugone Falcando, noi agevolmente intenderemo come sono attaccate le gemme al suo drappo, e quale mai sia stato il luogo, dove i detti giojelli si lavoravano. Parlando il citato scrittore dei panni, i quali di varie maniere si tessevano in quei tempi in Palermo, di che noi appresso discorreremo, soggiunge (2): *Multa quidem et alia videas ibi varii coloris, ac diversi generi ornamenta, ex quibus et sericis aurum intexitur, et multiformis picturae varietas gemmis interlucentibus illustratur. Margaritae quoque aut cistulis aureis includuntur, aut perforat e filo tenui connectuntur, et eleganti quadam dispositionis industria picturati jubentur formam operis exiberi.* Ed in vero le pietre del nostro diadema sono incassate in oro, ed hanno alcune di esse, e le perle dei fori nel mezzo, ove entrando alcuni sottilissimi fili di oro le tengono al drappo attaccate. In guisachè le pietre, le perle e le laminette di oro smaltate sono con vaghezza disposte. Deo qui aggiugnersi, che le dette pietre quasi tutte son grezze, avvegnachè molte ve ne abbia naturalmente lisciate, anzi vi è un granate tagliato a faccette. Lo smalto delle lamine è di color verde, turchino e rosso, e ne è gentile il disegno.

Ma è ora da rivolgerci alla mitra di Enrico VI. E primieramente la sua forma è molto diversa dalla vescovile dei nostri tempi. Non è essa aperta nè dai lati, nè dinanzi, ma pare una berretta con due punte, per le quali dall'una all'altra orecchia passando un gallone di oro vien divisa in due parti. Ed è simigliantissima colla mitra di Pasquale II, che vivea nel dodicesimo secolo, di cui si vede una figura presso Muratori (3). Anzi potrebbe la suddetta mitra di Enrico aversi come una corona, imperciocchè i re di Francia della prima schiatta, e gli antichi monarchi di Costantinopoli usarono corone di simil forme che apparisce da una dipintura a musaico dell'imperador Giustiniano, la quale tuttora si conserva nella città di Ravenna, ed è essa dal Du-Cange riferita (4). Ma senza ricercar simiglianze, noi abbiamo nel poema di Pietro da Ebulo, che egli stesso offerì al nostro Enrico, e pubblicato la prima volta nell'anno 1746 da Samuele Engel in Basilea, alcune figure rappresentanti varie azioni del detto imperadore, o in quella della coronazione è dipinto in atto di ricevere dal papa una mitra quasi di simil forma alla nostra. Ed attesta l'editore aver trovate quelle figure dipinte nel medesimo codice di pergamena, ove era manoscritto, il poema, e il disegno di esse senta

Τὸ μὲν γὰρ διάδημα καθάπερ ἡμισφαίριον εὔγυρον τὴν κεφαλὴν διαδεῖ πανταχόθεν, μαργάροις κοσμούμενον, τοῖς δὲ καὶ ἐξηρτημένοις. Ἑκατέρωθεν γὰρ τῶν κροτάφων ὁρμαθοί τινες ἀπαιωροῦνται διὰ μαργάρων καὶ λίθων, καὶ τὰς παρειὰς ἐπιξέουσι. Καὶ ἔστι τοῦτο ἐξῃρημένον τι χρῆμα τοῖς Βασιλεῦσι στολῆς, lib. III. *Alexiad.*, pag. 65, edit. Venet.

(2) « Hugonis Falcandi in suam historiam de regno Siciliae praefatio ad Petrum panormitanae ecclesiae thesaurariom ». *De Calamitate Siciliae*, apud *S. R. I.*, t. VII, pag. 256.

(3) Tomo *III*, *S. R. I.*, pag. 360.

(4) *Diss. cit*, *sur l'hist. de s. Louys*, al n. 7, 8 e 9. Ma egli è d'avvertirsi, che in una delle figure del poema di Pietro da Ebulo, del quale qui sopra si parla, si riferiscono partitamente le varie funzioni della coronazione di Enrico nella seguente maniera: « Primo manus unguntur: secundo brachia; domino Henrico papa ensem tradit; quarto virgam; quinto anulum: ultimo mitram » senza far menzione alcuna di corona o di diadema. Cosa degna da notarsi.

della rozzezza del secolo dodicesimo. Che se ora vogliamo ricercare la ragione, perchè ne fosse ornato Enrico, troveremo essere stata usanza, che gl' imperadori nella cerimonia della coronazione riceveano dal papa anche la mitra: *Cumque lecta fuerit epistola, et graduale cantatum imperator procedit ad altare, ubi summus pontifex imponit ei mitram clericalem in capite, et super mitram imperatorium diadema* (1). E la cronaca di Fossanuova all' anno 1209: *Oddo coronatus imperator vestitus imperialibus vestimentis sacratis, et mitratus, et coronatus ivit cum domino papa* (2). Ma comechè da tali memorie argomentar si possa, che Enrico abbia portato la mitra come imperadore, poteva nondimeno portarla ancora come sovrano del reame di Sicilia. Egli è certo, che i pontefici romani volendo in alcuna cosa render testimonianza alla virtù di qualche re, concedevangli di potere usare gli abiti sacri, e spezialmente la mitra gli accordavano. Di questa fe' dono ad Uratislao re di Boemia Alessandro II, ed Innocenzo III a Pietro re di Aragona (3). Lo stesso praticò con Ruggieri I re di Sicilia Lucio II. Il quale venuto con lui a concordia, gli concedette l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra, e la dalmatica, e che non potesse inviar nei suoi reami per legato, se non colui che egli volesse. Ciò è chiaro da una lettera scritta in quei tempi dai Romani all' imperador Corrado presso Ottone da Frisinga: *Concordiam autem inter Papam et Siculum hujusmodi esse accepimus. Papa concessit Siculo virgam, et anulum, dalmaticam, et mitram, atque sandalia, et ne ullum mittat in terram suam legatum, nisi quem Siculus ipse petierit, et Siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestri, et Romani Imperii, quod dei gratia vestrum extitit* (4). Ruggieri di fatto usò questi ornamenti. Così noi lo vediamo vestito presso Burmanno, ed in Palermo nella chiesa del monistero detto della Martorana (che è opera di quei tempi) in simil maniera è dipinto a musaico. Usaronne ancora i suoi successori. Havvi una moneta di Guglielmo I presso il detto Burmanno, ove dall'un dei lati si vede il re coronato, e vestito della dalmatica aver lo scettro in mano; ed assisi nel trono mostrare i sandali. Parimente in simil forma è dipinto a musaico Guglielmo II nella maggior chiesa di Morreale. Poste le quali cose la mitra di Enrico forse a questa prerogativa conceduta ai re di Sicilia dee riferirsi. E qui mi cade in acconcio di spiegare alcuni versi del citato poema di Pietro da Ebulo. Avendo egli descritto nella coronazione di Enrico tutte le insegne imperiali, soggiugne (5):

Quam geris auratam Caesar diadema thiaram

Signat et aplicas participare vices.

Certamente, avuti in considerazione quei tempi ove poco all' ordinato e corretto scrivere ponevasi mente, quella parola *aplicas* è uno abbreviamento di *apostolicas*, e s'intende assai manifesto in quel verso la delegazione apostolica che hanno i re di Sicilia. Anzi ci fa fede il Walter nel suo *lessico*, che nelle antiche carte si usa in luogo di *apostolus*, *apostolicus* scrivere *aplus aplicus*. Ed avvegnachè attesti l' editore, che nella margine del suddetto codice si trovi scritto *apulicas*; nientedimeno siccome con questa parola non s'intende cosa mai il poeta si voglia dire in quel verso, dee certamente sospicarsi, che alcun fallo abbiavi pure nel codice.

Poste le quali cose, merita ora distintamente d' illustrarsi, perchè mai nel camice di Federigo sia ricamata una croce. Egli è indubitato dagli scrittori di liturgia, e di altrettali materie, che non si è mai posta nel camice, considerato come abito ecclesiastico, alcuna croce, comechè ciò si facesse in altri vestimenti sacri (6). Si potrebbe adunque forse congetturare, che Federigo portasse una tale insegna, come colui, ch' era crocesegnato. Ma a dire il vero gli storici

(1) *Ordo Romanus*, apud Mabillonium, tom. II, *Mus. Ital.*, pag. 401.

(2) Apud, *S. R. I*, tom, VII, pag. 889.

(3) Du Cange, *Glos.* etc. Voc. *Mitra*.

(4) Tom. VI, *S. R. I.*, lib. I, cap. 28, pag. 663.

(5) *De Motibus Siculis* etc. *Imperialis Unctio*, pag. 24.

(6) Guglielmus Durandus, lib. III, c. 3. *Goar Euchologium* etc. *cum aeneis figuris*, pag. 120, et 200. Bulengerus, *de vest. pont. episs. et sac.*, lib. I, cap. 34, pag 29.

Digitized by Google

delle prime crociate comunemente attestano, che i Cristiani, i quali si preparavano al conquisto dei santi luoghi di Palestina, o come allor si dicea volgarmente al *passaggio*, portavano una croce o ricamata, o cucita negli abiti loro, ed in luogo visibile ed apparente. La più parte sull'omero destro, e i Crociati contra gli Albigesi ai tempi del nostro Federigo aveanla nel petto (1). Egli è ancora certo, che una tal croce era di ordinaria di color scarlatto, comechè altri la portassero di diverso colore (2). Ciò posto, noi dobbiamo primieramente osservare, che sebbene la croce nel camice di Federigo appaja ora bianca, nientedimeno guardatala attentamente ci venner veduti in essa alquanti segnuzzi di color rosso. Ed è oltracciò da riflettersi, che i crocesegnati non deponevano la croce, se pria non soddisfacevano al voto del pellegrinaggio (3). Or tra gli altri delitti, che apponevano all'imperador Federigo Gregorio IX ed Innocenzo IV eravi anche quello, che avea mandata in lungo, anzi non recata ad effetto la spedizione da lui solennemente promessa in voto di passare in Terra Santa, il che è assai manifesto dalla storia del concilio di Lione. È adunque probabile, che Federigo portasse negli abiti suoi imperiali una croce, conciossiachè egli non avea compiutamente alla promessa soddisfatto. Nè è di ostacolo a questa congettura, che quella non sia posta in luogo apparente e visibile. Imperciocchè noi sappiamo dalla pubblica confessione, che fece pria di morire l'imperadore Ottone IV (4), che non avendo potuto passare in Terra Santa, il che aveva egli in voto promesso, pure da lui si era sempre portata una croce, ma sì fattamente occulta, che da ninno fosse veduta. Non è dunque fuori di ogni credenza, che Federigo portasse anche occultamente la sua croce, per non confermare le accuse dai papi.

Dopo queste ricerche ci resta da osservare, che le bracha di Enrico e di Federigo, le quali sono del medesimo drappo delle calze, e ad esse attaccate, confermano ciò che disse il Muratori (5): « E qui mi sia permesso di dire portare io opinione, per non dire di più che i secoli remoti ignorassero l'arte di fabbricar calzette con fili di ferro, o di tesserle con una macchina ingegnosa, come si fa a' nostri dì, o di seta, o di lino, o di canape ». Si potrebbero qui forse altre cose aggiungere per illustrare i vestimenti regali. Ma non è mio intendimento di copiare i sopraccitati autori: anzi siccome alcune osservazioni da potersi qui fare hanno più tosto convenienza colla storia delle nostre antiche arti, quindi io mi serbo di favellarne appresso più distesamente. Molto più, che in siffatte materie egli basta diligentemente descriverle, perchè si rischiari questa parte di storia dei mezzani tempi.

VIII.

DEI CARATTERI ARABI NE' REGALI VESTIMENTI OSSERVATI.

Tosto che si osservarono, e si riconobbero nelle vesti de' nostri re, ed in altri loro ornamenti alcune lettere arabe, perchè ci assicurassimo del senso di esse, furono da noi comunicate ai più valenti uomini d'Italia e di Germania. E debbono a questo luogo principalmente con lode ricordarsi i signori Teofilo Murr di Norimberga, ed Olao Gerardo Tychsen professore di lingue orientali in Butzow siccome quelli, che intendentissimi essendo nella letteratura orientale, e del senso delle nostre parole, e di altre cose ad esse appartenenti ci hanno assai cortesemente ammaestrati. Volendo io dunque di siffatti caratteri ragionare: dico primieramente, ch'è avvenuto della scrittura arabica ciò che di ordinario avviene di qualunque altra scrit-

(1) Du-Cange, Voc. *Crux*.
(2) Ibidem.
(3) « Crux semel assumpta non deponebatur, nisi absoluto peregrinationis voto. Gretserus, *de s. Cruce*, t. III, lib. II, cap. 2.
(4) « Postquam divina ordinatione in imperium electus, et a domino papa consecratus sum, pro tanto beneficio accepto ignorans quam recompensationem Deo offerram, corpus, et animam ei obtuli, qui pro me crucem sustinuit. Et existens civitate Roma post consecrationem, assumpto in parte episcopo Camera, crucem accepi ab ipso, quam usque hodiernum diem in collo tuli, et ab hominibus occultavi, expectans opportunitatem; ut illam peregrinationem exequerer, prout deceret imperialem maestatem, ad laudem et gloriam Crucifixi, et recuperationem Terrae Sanctae. Sed propositi executionem hac tenus praepedivit diabolus ». Apud Martene, loc. cit., pag. 1375.
(5) Dissertazioni sopra le antichità italiane. Dissert. XXV, *dell'arte del tessere e delle vesti dei secoli rozzi*, t. I, pag. 315.

tura; ove secondo le usanze de' popoli, dei tempi e dei luoghi le lettere non conservano sempre la stessa figura. In manierachè vengano indi a risultarne quasi diversi alfabeti di una medesima lingua. Ora più particolarmente presso i Saraceni si è verificata una tal diversità di caratteri. Il sig. Adler nel suo museo Borgiano ha dimostrato qual differenza passi tra la scrittura cufica delle monete, e quella dei manoscritti (1). Anzi avendo noi fatta una raccolta delle iscrizioni saraceniche esistenti in Sicilia, e tra di esse confrontandole, abbiamo osservato, che pochissime ve ne ha, le cui lettere presentino la stessa figura; e pare in alcune a prima vista, che sieno caratteri di diverso linguaggio (2). Ma comechè appariscano tra lor differenti le lettere arabe, pure si possono ridurre a due classi generali. Alcune sono semplici, e si chiamano cufiche, perchè una tale scrittura fu la prima volta adoperata in Cufa città dell'Arabia, ed altre sono ornate, e diconsi volgarmente carmatiche (3). Poste le quali cose, le lettere intessute nei circoletti della mitra di Enrico, sono arabe, ossia cufiche, e dal sig. Tychsen furono in questa guisa lette, e tradotte; — *Algana, W' alitalo, Walamiz. — Divitiae, et felix eventus, et praerogativa (eminentia)*.

Quelle ricamate nelle maniche del camice di Federigo, avvegnachè siano similmente arabe, nondimeno, secondochè congettura l'anzidetto Teofilo Murr compariscono i primi modelli della scrittura arabica ornata. E il sig. Tychsen le ha lette, e tradotte così:

« I. *Wala Alaman arrâf-Imperium Alemannicum mite est.* — II. *Dsa idsharat liamiri Otan — Hoc est manus pro Othone* IV. — III. *Almodhifi, 'lmodafri, 'lmadshidi, 'lkomedi, 'lmita', ilizati, 'lcabiri, latsini 'latori, 'lalimi, 'ladili, 'lmutsini, 'imodhifi, 'lmodofri, 'lmadshidi.* IIII. *Waliji.* — IIII. *Amico, III, hospitali, victorioso, inclyto, strenuo, liberali, vigilanti, magno, fideli, excellenti, sapienta, justo, protectore, hospitali, victoriosa, inclyto.*

E niuna meraviglia esser dee, che si vedano qui replicate le prime tre parole, potendosi ciò attribuire al ricamatore, il quale osservando, che le altre dedici parole non riempivano tutto lo spazio delle manicha: volle ripeterle *ad fugam vacui*. Non restano ora, che i caratteri incisi nella pietra della corona dell'imperadrice Costanza, e pare essa un sigillo. Il senso, secondo il detto Tychsen, è il seguente: *Deus, Jesus spes mea, Mirjam* (Maria). Poste le riferite interpetrazioni, parmi era convenevole, che di essa alcuna cosa si dica partitamente. E prima di ogni altro egli può da chiunque osservarsi, che il suddetto sigillo, benchè le lettere siano arabesche, è certamente cristiano. Siccome è ancora indubitato, che il gallone della mitra di Enrico sia lavoro di Cristiani, conciossiachè tra un circolo e un altro abbiavi intessuta una piccola croce. Dalle quali cose può ben congetturarsi, che forse i suddetti lavori siano stati fatti in Sicilia, ove tali arti erano stabilite, come più innanzi si dimostrerà, ed anche il linguaggio saraceno era quì volgare, e dai nostri re nei diplomi loro e nelle pubbliche memorie fu in quei tempi adoperato (4). Che se poi ci rivolgiamo a con-

(1) « Museum Cuficum Borgianum Velitris illustravit Jacobus Georgius Christianus Adler Altonanus ». Romae 1782, tabul. I.

(2) Tutte queste iscrizioni compariranno ora nella nuova edizione delle antiche iscrizioni di Sicilia, che sta preparando il nostro principe di Torremuzza, il quale con le dotte sue fatiche ha sì ottimamente meritato con la patria e con la nazione. E per di lui mezzo si è avuta dagli eruditi di Germania la interpetrazione di tutte le nostre iscrizioni saraceniche In maniera che essendosi già fatta questa raccolta, e trovandosi anche presso Adler la spiega di molte monete dei nostri Saraceni (e veramente chi mai potea soddisfarsi delle triviali interpretazioni del p. Mario Pace?) verrà a prender nuovo lume la storia del Maomettani di Sicilia, la quale principalmente per mancanza di memorie è stata sinora oscurissima, nè perciò si è veduta con qualche dignità maneggiata.

(3) Adler, loc. cit., pag. 33.

(4) Chi voglia por mente al grandissimo numero dei Saraceni, che si rimasero in Sicilia, quando Normanni vennero a signoreggiarla, potrà di leggieri inferire, che il linguaggio arabesco dovea qui essere usitato e volgare. Quindi negli archivi delle nostre chiese si fa sovente menzione di diplomi scritti in lingua saracena. Lo stesso dimostrano le monete di Sicilia dal conte Ruggieri sino a Tancredi, anzi in alcune di Guglielmo II è adoperata l'egira dei Maomettani (Adler, loc. cit., pag. 84 e 85). E noi abbiamo nel regal palagio una lapida posta dal re Ruggieri sotto l'orologio da lui fatto ivi fabbricare, e in quella sono incise alcune iscrizioni, che si riferiscono ai tre linguaggi, che qui si favellavano.

Digitized by Google

siderare le parole del camice di Federigo, assai manifesto sarà conosciuto, che lo stile di esse è così fattamente pieno, e abbondante e pomposo, che senta assai dell' arabesco e dell' orientale. Ma nel tempo istesso non si comprende chiaro, quale intendimento si abbiano tali parole. Parmi adunque primieramente da doversi illustrare, come mai Ottone imperadore, il quale secondochè dalla sua storia appariace, niun commercio ebbe cogli Arabi di Oriente, abbiasi egli avuta una vaste donatagli certamente, e lavorata da' Saraceni. E in secondo luogo dee ricercarsi, per quali cagioni avvenisse, che non ostante le aperte nimistà di Federigo e di Ottone, pure sopra il cadavere di Federigo si trovi adattato un abito, il quale avea appartenuto ad Ottone. Delle quali cose volendo io ordinatamente scrivere, e della prima questione cominciando, son di avviso, che a rischiararne dell' intuito il senso, non debba uscirsi dalla storia di Sicilia, e si conviene richiamar la materia da più alto luogo. Anzi al mio parere, acciocchè più chiaramente si abbia intelligenza delle cose, che trattar dobbiamo, è di mestieri, che s'intenda prima lo stato e la condizione dei Saraceni dell' isola nostra sotto la signoria dei Normanni e degli Svevi. E a questo luogo parmi ottimamente fatto, se da principio si stabilisca qual grado di libertà civile sia stato ad essi conceduto anche nella stessa lor servitù.

Quando i Normanni conquistarono la Sicilia era essa di Saraceni popolata, abbondante, e ripiena. E comechè questi, essendo già dall' ozio delle arti, e dalle ricchezze invilliti, avessero perduto l' antico natural vigore, pure l'antico studio per la credenza loro perduto non aveano. Quindi i Normanni da una parte seguendo il sistema da essi nei principij tenuto nel signoreggiare ai popoli vinti, a coloro non imposero, che i militari servigi, e l' obbligo di pagare un qualche tributo, e dall'altra, avuto in considerazione il lor numero, e perchè non si spopolasse l'isola, fu loro accordato il libero e pubblico esercizio della religion musulmana. A questi patti fu presa Palermo (1), e per simili cagioni, e perchè i tempi e le circostanze il richiedeano, fu lasciata a Becumen Saraceno la libera e quasi indipendente signoria di Catania (2). Anzi non essendosi ancora ritrovati i violenti sistemi di adoperare la forza in cose di religione, i prodi Normanni concedettero siffatta *tolleranza* ai nostri Saraceni, che il conte Ruggieri, qual che la cagion si fosse, pativa pure malvolentieri, che essi lasciassero l'antica credenza (3). Indi av-

(1) Geofredi Malaterra, lib. II, cap. 45. « Dux at comes cum omni exercitu infra muros hospitantur Panormitani deluai hostes a tergo infra muros cognoscentes, interiori orbe refugium potendo sese recipiunt Nox tumultum diremit. Proximo mane primores faedere interposito, utriusque fratribus locutum accedunt, legem suam nullatenus se violari, vel relinquere velle dicentes, scilicet si certi sint quod non cogantur, vel injustis, et novis legibus non atterantur. Quando fortuna praesenti sic hortabantur, urbis ditionem facere, se in famulando fideles persistere, tributa solvere, et hoc juramento legis suae firmare spopondont. Dux, comesque gaudentes, quod offerebatur libenter suscipiunt anno Dominicae Incarnationis millesimo septuagesimo primo ». (Apud Caruso, *Bibl. Hist.*, tom. 1, pagina 200). E di fatto a norma di questi patti essere stati i Saraceni di Palermo indi governati attesta l' anonimo vaticano: « In crastino autem cives, cum nullo modo virtuti Normannorum se posse resistere viderent, comunicato consilio, missis et remissis utrinque nuntiis et pactionibus, *quales adhuc in eadem Urbe tenentur*, conformatis, Panormum, urbem regiam, totiusregni dominam, atque metropolim duci atque comiti fratribus, et viris invictissimi regendam, et possidendam tradideront » (Apud *Script. Rer. Ital.*, tom. VIII, pag. 765.)

(2) « Hiemem itaque vicinam praevidentes expeditionem solvunt: Becuminem verò in sua fidelitate apud Catanam, *sui enim juris*, dimittentes etc. » (Malaterra, ibid., lib. II, cap. 18, pag. 183).

(3) Il monaco Eadmero, testimonio di veduta, raccontando le liete accoglienze fatte in Capua a s. Anselmo vescovo di Canterbry, mentre quella città era assediata dal suddetto conte, soggiunge: « Anselmus verò diligebatur ab omnibus sicut homo mansuetus et mitis, et cui suo judicio nihil debebatur a quovis..... Multi ergo, quos timor prohibebat ad papam accedere, festinabant ad Anselmum venire, amore ducti qui nescio timere. Maestas enim papae solos admittebat divites, humanitas Anselmi sine personarum exceptione suscipiebat omnes. Et quos omnes? Paganos etiam, ut de Christianis taceam. Siquidem nonnulli talium nam eorum multa millia in ipsam expeditionem secum adduxerat homo duris Rogerius comes de Sicilia nonnulli inquam talium fama bonitatis ejus inter suos exciti mansionem nostram frequentabant, et sumptis ab Anselmo corporalibus cibis gratiosi revertebantur, admirandam viri benignitatem suis praedicantes, quam experiebantur. Unde in tanta deinceps veneratione etiam, apud eos habitus est, ut cum per castra illorum, quae in unum locata erant transiremus, ingens multitudo eorum elevatis ad coelum manibus, et prospera imprecarentur, et osculatis pro ritu suo

venne che quelli, avvegnachè ridotti in una certa servitù, nientedimeno in assai numero si rimasero nell'isola nostra, e qui si stabilirono coi loro ordini civili, e servirono sì bene e sì acconciamente i lor vincitori, che il conte ne usò in varie occasioni, e massimamente nelle guerre di Amalfi, di Cosenza, e di Capua (1). E il re Ruggieri suo figlio contro i baroni e le città ribelli, e contro Lotario Imperadore, ed in altre spedizioni si menò con seco i Saraceni di Sicilia (2). Erano questi collocati con i capi loro in varie parti dell'isola, altri in alcune città mescolati coi Cristiani, e moltissimi abitavano in torre e castelli essi soli senza niun mescolamento di altra generazione di uomini (3). E siccome noi vediamo in quei tempi nominati in Sicilia più gaiti, nome di carica militare appo i Saraceni, e che suona in arabesco lo stesso che capitano, o comandante (4), e da quelli usato pria che venissero potestà dei Normanni (5), e conservato poi sotto Ruggieri e i suoi successori (6); quindi si può ben congetturare, che sopra ciascuna popolazione dei nostri Saraceni fosse posto un siffatto militar magistrato, che a quella rendesse ragione. Egli è il vero che alcuni di essi riputavansi come servi, e villani chiamavansi, ed erano alle più dure riscossioni soggetti (7). Ma la più parte, ec-

manibus propriis, nec non coram eo genibus flexis, pro sua eum benigna largitate, grates agendo venerarentur. Quorum etiam plurimi, velut comperimus, se libenter ejus doctrina instruendos submisissent, se Christianae fidei jugo sua per eum colla injecissent, si crudelitatem comitis, cui per hoc in se saevituram non formidassent. Nam revera nullum eorum pati volebat Christianum impune fieri. Quod qua industria ut ita dicam, faciebat, nihil mea interest. Viderit Deus et ipse ». (Eadmerus Cantuariensis Monachus, *de vita s. Anselmi*, pag. 21, *cum oper s. Anselmi; edit P. Gerberon*). E dal processo fatto contro Filippo eunuco maestro del palagio sotto il re Ruggieri si argomenta ancora, che era liberamente esercitata dai Maomettani di Palermo la religion musulmana. Imperciocchè principalmente si apponeva in colpa a colui, che simulando di essere Cristiano, pure « totus erat mente, et opere Saracenus, Christianos oderat, Paganos plurimum diligebat. Dei Ecclesias invitus intrabat, *Synagogas malignantium frequentius visitabat*, et eis olium ad concinnanda luminaria, et quae erant necessaria ministrabat ». Romualdi Salernitani, *Chronicon*, apud *S. R. I.*, t. VII, pag. 194. Essendo dunque i Saraceni in Sicilia autorizzati a professare la setta loro, si comprende ora assai chiaramente perchè in alcune monete stampate da Adler si vede inciso da un lato: — *Rogerius Dux*, — e dall'altro la famosa formula musulmana: — *Non est Deus, nisi Deus cui socius non est*, — o pure — *Non est Deus, nisi Deus cujus legatus est Muhamed*. — (loc. cit. num. 64 et seq., pag. 80).

(1) Romualdus Salern., loc. cit., pag. 177. Malaterra, lib. IV, cap. 17, loc cit., pag. 237. Eadmerus, loc. cit.

(2) Romualdus Salern., ibid., pag. 185 e 189. Falconis Beneventani, *Chron.*, apud Caruso, t. I, pag. 351. « Ex improviso praedictus rex Rogerius Siculorum exercitu Saracenorum congregato, Pharum transivit etc. »

(3) Hugonis Falcandi, *Historia Sicula*, apud *S. R. I.*, tom. VII, pag. 293, vedi appresso la nota 2, pag. 722.

(4) Du-Cange, *Glosarium med. et inf. latin*, voc. *Caytos*.

(5) La Cronaca di Lupo Protospada fa menzione all'anno 972 e 1002 di alcuni gaiti come capitani di quei Saraceni, che infestavano la Puglia e la Calabria (apud. Caruso, tom. I, pag. 36 e 37); lo stesso apparisce da una lettera di frate Corrado all'anno 1027, (apud *S. R. I.*, tom. I part. II, pag. 277. E il conte Ruggiero trovò l'isola di Malta da un gaito governata. Malaterra, lib. IV, cap. 16. loc. cit., pag. 236).

(6) Oltre i tanti gaiti, dei quali abbonda ai tempi dei due Guglielmi la storia di Ugone Falcando, acciocchè più chiaramente si veda quanti sotto i Normanni ve ne avesse, mi è paruto di rammentare due diplomi cavati dall'archivio della chiesa di Cefalù, che si conservano nella libreria di questo comune. Il primo è dell'anno 1132 regnando il re Ruggieri. Dai quali diplomi può bene argomentarsi, che dove s'incontrano gaiti, ivi d'ordinario si parla di Saraceni.

(7) Se direttamente si riguarda alla condotta, che tennero i Normanni, quando cominciarono ad essere conquistatori sia nella Puglia, o nella Calabria, sia in Sicilia, apparirà manifesto dalle cronache, e dagli scrittori contemporanei, che essi dai popoli, i quali venivano in lor potestà, non richiedevano di ordinario, che il servigio militare, e un qualche tributo, lasciando a quelli una tal libertà, che sovente era incompatibile coi supremi dritti della sovranità. Tali certamente si furono i primi ed informi principii di una nascente monarchia, e a il favellarne non è da questo luogo. Pure avveniva qualche volta, che alcuni o non volendo arrendersi, o poi ribellatisi, erano di bel nuovo assaliti e vinti, e a forza presi. Indi nasceva la servitù della guerra, e pare che in quei tempi non si conoscano altri schiavi, che i prigionieri di guerra.

E quantunque nelle memorie della nostra storia radissime volte s'incontrarono i servi propriamente detti (ved. Du-Cange, voc. *Servus*), nondimeno di quelli, che si chiamavan villani, abbondano i nostri diplomi, e le pie donazioni fatte alle chiese

cello che fossero per avventura obbligati a pagare un qualche particolar tributo, si vivevano allo stesso modo, che gli altri sudditi Cristiani. Quindi poiean possedere i lor beni in dritto di proprietà, ed erano abilitati a tutte le funzioni civili (1), e vi aveva presso loro un certo ordine non pure di ricchi, ma anco di nobili (2). Anzi nella capitale, sotto i re normanni, furono i Saraceni, siccome quelli che alle cose destri e diligentissimi erano, posti a riscuoter le rendite delle dogane, ed altri, che procaccianti erano in atto di mercatanzia, si occupavano in alcuni traffichi, e a vender merci nelle loro botteghe (3).

Essendo adunque tale e siffatto lo stato dei Maomettani in Sicilia, egli si può ora certamente argomentare, che essi non componevano nè la più piccola, nè la più inutile parte dei sudditi dei loro sovrani. Ed avvegnachè regnando il Ruggieri, fossero contenuti nei termini loro (4), pure i suoi successori gli ebbero assai cari, e in più servigi gli adoperarono, anzi furono ad essi affidate alcune cariche della corte. E veramente la reggia dei due Guglielmi si vide piena di eunuchi e di gaiti, intantochè la loro potenza non vi fu di picciol potere. Aveano essi di ordinario la cura della casa del re, e ne erano maestri camerarii. Per la qual carica amministrando il patrimonio regale, veniva anche a loro affidato il governo delle dogane (5). E quantunque la qualità di alcuni impieghi richiedesse, che essi dovessero pro-

nostre, ed essi erano a Cristiani e Saraceni. Per li principii di gius feudale i villani erano come gli ascrittizi attaccati alla gleba, e passavano coi fondi a colui che ne diveniva proprietario. Ma laddove i secoli non poteano avere niuna cosa in proprietà, i primi erano solamente obbligati a pagare una rendita fissa ai loro padroni, rimanendo poi ad essi ogni altro frutto del travaglio e della industria loro. (Robertson, *Histoire du regne de l'empereur du Charles quint.*, Introduct. t. II, not 9, pag. 75). Tale ancora si era il dritto municipale di Sicilia.

Imperciocchè noi sappiamo da Ugone Falcando, scrittore diligentissimo, che ai tempi di Guglielmo II essendo stato investito della signoria di Caccamo, e di altre terre Giovanni de Lavardin di nazione francese, volea egli ogni anno dai suoi terrazzani la metà dei frutti del travaglio loro: « Hanc enim esse suae terrae consuetudinem asserebat. At illi libertatem civium, et oppidanorum Siciliae praetendentes nullos se redditus ajebant, nullas exactiones debere, sed aliquoties Dominis suis urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte et libera voluntate servire ». Quindi essi aggiungevano, che cittadini liberi non doveano essere governati secondo le costumanze di Francia: « Quae Cives liberos non haberet ». E conchiudevano: « Saracenos autem, et Graecos eos solum, qui villani dicuntur, solvendis redditibus, annuisque pensionibus esse obnoxios ». Dalle quali cose è chiaro, che non tutti i nostri Saraceni erano servi, e attaccati alla *gleba*, e soggetti a tali riscossioni, ma solamente quelli, che villani si chiamavano. (Hugonis Falcandi, *Hist. Sic.*, loc. cit., pag. 331 e 332).

(1) Dalle sopraddette cose, e dalla nota precedente può ben comprendersi, che vi avea presso noi assai Saraceni, che possedevano i lor beni in proprietà. Il che anche può inferirsi da alcune carte normanne, e fa qui al proposito una riferita dal Pirri, dove apparisce che Gentile vescovo di Agrigento: « a gaito Audimsiahe emit tarenis 150 medietatem terrarum, quas gaitus habebat a Mittino usque ad littus maris etc. » (in not. Ecc. Agrig., tom. I, pag. 698). Sappiamo ancora da Leone Africano, che il conte Ruggieri donò ad Essarip'h saraceno di Mazara « unum castrum, quod ad praesens tenuerat...; At Essarip'h stare noluit, sed castrum praedictum vendidit cuidam baconi etc. » apud Fabricium, tom. XIII, *Bibl. Graec.*, cap. 14, pag. 278.) E siccome egli è indubitato, che per *Ius* comune erano i servi proibiti di testimoniare (Du-Cange, voc. *servus, servorum testimonia*); e cavandosi dagli antichi diplomi, che era sovente adoperata la testimonianza de nostri Saraceni in varii giudizii (ved. not. 13, et passim, apud Pirrum), quindi possiamo certamente argomentare che essi erano abilitati a molti atti di libertà civile.

(2) Ugone Falcando fa menzione delle matrone saracene abitanti in Palermo (loc. cit., pag. 303) siccome altrove nomina un tale Bulcassem Maomettano di Sicilia come uomo di gran nobiltà (pagina 318); e Riccardo da s. Germano parla di cinque signori Saraceni « quinque Saracenorum Regulos » fuggitivi da Palermo alla morte di Guglielmo II, (apud *S. R. I.*, tom. VII, pag. 970).

(3) « Multi quoque Saracenorum, qui vel in apothecis suis mercibus vendendis praeerant, vel in duanis fiscales redditus colligebant etc. » (Falcandus, loc. cit, pag. 287).

(4) « Erat suis subditis plus terribilis, quam dilectus; Graecis, et Saracenis formidini, et timori ». (Romualdus Salern., loc. cit, pag. 196).

(5) Si conserva nell'archivio capitolare di Messina un diploma in caratteri greci, il cui tenore è il seguente:

« Magni palatii gaytus Martinus, et reliqui seniores super *Secretiam* mense novembri, XV indictione anno 6675, Christ. 1167. Exiit mandatum ad potente et santo rege, e piissima gloriosa regina matre ipsius domina Margarita ad nos, qui secretiae inservimus, quatenus tradamus tibi reverendissimo archiepiscopo Messanae, domino Nicolao archidiaconatum Messanae, ut in tua sit potestate

fessare la religione del principe, pure mentivano abito e nome di Cristiani, ed eran di razza e di fatti Saraceni (1). Guglielmo I, in cui la prodezza della guerra pareggiò la ignavia del governo, e che dalle cure pubbliche fu del tutto alieno, affidò sè stesso e le cose del regno non ai suoi ministri solamente, ma ancora agli eunuchi. E comechè Majone di Bari avesse ordinato, che i Maomettani di Palermo consegnassero le armi loro alla corte, pure i suddetti eunuchi si prestarono ai disegni dell'ambizioso ammiraglio. Egli è vero che nelle rivoluzioni indi seguite essi vi capitaron male. Ma il re Guglielmo, avendo spenti in più maniere i congiurati, si rivolse spezialmente contro Ruggieri Sclavo, figliuolo del conte Simone, il quale aveva occupate, e a sacco messe non poche città e castelli dei Maomettani dell'isola (2). E dovendo colui passare in Puglia e in Calabria a castigare i ribelli, affidò il governo della capitale al gaito Martino, il quale ancora al regal palagio presideva. Quindi a costui venne assai bene in destro di vendicar gli strazii e le onte dai suoi Saraceni nei passati tempi ricavute. Ma già ricomposte le cose di Puglia, essendosi in Palermo agli ozii suoi il re ritornato, commise la cura del regno tutto all'eletto di Siracusa, a Matteo Notajo, e al gaito Pietro, il quale era succeduto nella carica di maestro camerario al gaito Jhohàr. E pria di morire, comandò nel suo testamento alla regina, che nella minore età del figliuolo secondo il consiglio di essi si governasse. Poste e quali considerazioni, assai manifesto ora apparisce, che sotto Guglielmo I le cose dei Maomettani in Sicilia di molto si accrebbero, e vennero essi in qualche grandezza ed in istato, e ben si comprende perchè alla di lui morte le nobili donne de' Saraceni in veste da duolo, e coi capelli scarmigliati, e

cum omnibus proventibus hujusmodi archiepiscopatus. Unde praesens tibi diploma expeditum est hujus concessionis ad inhibendam omnibus officialibus Messanae, ne penes aliquem sit auctoritas in hunc archidiaconatum, nisi penes te reverendissimum archiepiscopum. Hoc propter praesens diploma nostra propria manu autenticarum est, et tibi traditum mense, et indictione, et anno suprascriptis ».

Martinus scripsi.

Rogerius scripsi.

Ora per l'intelligenza della storia nostra, e di questo diploma egli è primieramente da osservarsi che in corte de' nostri re abbondava di siffatti gaiti, i quali ne erano maestri camerarii, ed altri chiamavansi maestri del palagio, e molti se ne incontrano presso il Falcando, come i gaiti Riccardo, Martino, Pietro, Jhohàr ed altri. Avviene naturalmente, che i vocaboli non conservando sempre la loro primiera significazione, in processo di tempo per altro senso sono adoperati. E di fatto avvegnachè la parola *gaito* da principio significasse un capitano o un cumandante, pure siccome la carica di *governare il palagio era sovente conferita* ai gaiti, quindi il maestro del palagio cominciò anche ad intitolarsi gaito, ed esso divenne nome di carica di corte. Similmente deve osservarsi che di ordinario a questi gaiti era affidato il governo delle dogane, ovè i loro subalterni uffiziali posti a riscuoterne le rendite erano ancor de' Saraceni (not. 3, pag. 721). Ciò seguiva naturalmente dall'ufficio, che amministravano di maestro camerario, ed apparisce dallo addotto privilegio, che il gaito Martino era di quelli, che presiedevano alle dogane (ved. Du-Cange. *Glosar. med. et inf. Graecit.*, voc. Σεκρετικοί), ed egli è certamente quel desso, che rammenta Falcando: « Gaytus Martinus, qui duanae praeerat » (pag. 313). Siccome in un diploma di Guglielmo II nel 1169 riferito dal Pirri (tom. II, pagina 1017 si parla del gaito Riccardo, come di colui, ch'era il capo dei doganieri: « Praecipimus thessorario, et familiari nostro, qui est super omnes secretos, gayto Riccardo renovare praedictum sigillum etc. Vedi ancora Falcando, loc. cit.

(1) « Placuit ad auxilium Africae Stolium revocari cui tunc praeerat gaytus Petrus eunucus: isque sicut et omnes eunuchi palatii, nomine tantum, habituque christianos erat, animo saracenos ». Falcandus, ibid., pag. 271).

(2) « Dum haec ita Panormi geruntur, Rogerius Sclavus cum Tancredo ducis filio... Buteriam, Placiam, caeteraque Lombardorum oppida, quae pater ejus tenuerat, occupavit; et a Lombardis gratanter, avideque susceptus, cum se promitterent per quantalibet eum pericula secuturos; multique etiam ad ipsum milites confluxissent, in Saracenos prima jussit armorum auspicia praelibari. Lombardi vero nihil unquam libentius audituri, jussionis ejus non tardi sunt executores effecti, et in loca finitima repentinos impetus facientes, tam eos, qui per diversa oppida Christianis erant admixti quam eos, qui separatim habitantes villas proprias possidebant, nullo sexus aut aetatis habito discrimine, perimebant. Ejus tunc gentis haud facile numerabilis eccidit multitudo, paucique, qui vel fuga furtim elapsi, vel Christianorum assumentes habitum propitiam sensere fortunam, in australem Siciliae partem ad tutiora Saracenorum oppida confugerunt, et usque nunc adeo Lombardorum gentem exhorrent, ut non solum eam partem Siciliae deinceps habitare noluerint, verum etiam accessum ejus omnino devitent » (Ibidem, pag. 293).

Digitized by Google

precedute dalle loro fantesche, girando a torme per questa città, e di pianti e di strida riempendola dimostrassero tanto dolore (1).

Che se ora ci rivolgiamo alla storia dei primi anni del regno di Gugliemo II sotto il reggimento di Margherita sua madre, noi osserveremo, che non vi fecero minor comparsa i gaiti della corte, e i Saraceni dell'isola. Egli è vero che il palagio reale si vide allora agitato da interne discordie, e dall'ambizione dei cortegiani. Eravi un tal Gentile vescovo di Agrigento coperto di finte virtù, vivente Guglielmo, indi lui morto datosi ai piaceri e agli agi, molto linguacciuto, e per appiccar mischie, e di sè e della riforma della reame grandi cose favellava (2). Ei trasse al suo partito l'arcivescovo di Reggio, cui l'avarizia guslava in più guise (3). Con essi si accostarono l'arcivescovo di Salerno, e il cardinal Giovanni, e fra gli altri principalmente Matteo Notajo, nelle arti di Majone per longa dimestichezza ammaestrato (4). E tutti di accordo, comechè ciascun di loro tirasse a' suoi fini, si unirono contro l'eletto di Siracusa, che apertamente agognava all'arcivescovado di Palermo, della quale altissima dignità era assai vago il vescovo Gentile, e di prevenirvi fra tante discordie disegnava anch'egli occultamente il cardinale. Aveva la reina, contro quel che suo marito disposto aves, ridotta la somma del governo nel solo gaito Pietro, già maestro camerario e vice ammiraglio, uomo di misero animo, ma lieto e liberale (5), e lui corteggiavano i congiurati. Ma le cose in tale sconvolgimento in fine riuscirono, che fu il gaito costretto a fuggirsi in Africa, e venne poscia eletto a gran cancelliere Stefano, figliuolo del conte Perceso. E siccome nel passato governo gli eunuchi di corte erano usi ad esser riguardati, ed or si vedevano dal nuovo ministro negletti, quindi a sommossa del gaito Riccardo maestro del palagio ebber coloro assai parte nelle rivoluzioni, che indi seguirono. Anzi tutti i Saraceni dell'isola che da principio erano stati amici del cancelliere suddetto, e suoi partigiani, pure in processo di tempo contro di lui si dichiararono. Il che avvenne per opera di Bulcassèm uomo tra i suoi per credito e per nobiltà ragguardevole, e trascorse egli in manifesta contenzione col cancelliere, perchè aveva questi i suoi doni spregiati, ed usava la domestichezza, e i consigli del gaito Sediet, che era suo nemico (6). Tutte le quali cose, sotto il governo di Margherita, essendo la corte senza niuno ordine di signoria, e di reggimento, tennero il reame disunito e infermo. E quantunque Guglielmo II in assai buono e pacifico stato lo abbia indi ridotto, e niuna memoria apparisca dei fatti dei Saraceni in quel tempo, pure dopo la sua morte

(1) « Per totum hoc triduum mulieres nobilesque matronae, maxime Saracenae, quibus ex morte regis *dolor non fictus obvenerat*, saccis opertae, passis crinibus, et die noctuque turmatim incedentes, ancillarum praeeunte multitudine, totam civitatem ululatu complebant ad pulsata tympana cantu flebili respondentes » (ibidem, pag. 303).

(2) « Gentilis agrigentinus episcopus ob timorem regis diu simulatae religionis umbram amplexus, sub ejus obtentu popularis laudis gloriam venabatur, et diuturnis jejuniis satagebat favorem regium promereri. Post obitum vero regis, sublato jam metu, coepit velut excusso jugo liberius evagari, et omissis jejuniis dissolutionem vitam agere convocatisque militibus crebra convivia splendissimè celebrare. Interim inter epulas loqui plurimum, et quod ei familiare semper fuit de rebus notissimis audacter mentiri .. Tum genus suum, operaque sua magnifice loquebatur, tum se spondebat, si familiaris esset curiae, malas omnes consuetudines abrasurum etc. » pag 304, ibidem.

(3) « Archiepiscopus Rheginus..... laborem nullum difficilem aestimabat, unde lucri quidpiam speraretur, famis ac sitis ultra humanum morem patiens, ut sumptibus parceret; domi numquam inter epulas tactus, in alieno numquam tristis convivio. Totos saepissimè dies jejunus pertransiens, expectabat ut eum aliquis invitaret. Frequenter enim consueverat eum vocare episcopus agrigentinus, aliique qui consuetudinem ejus cognoverant ». ibidem, pag. 305.

(4) « At Matthaeus notarius, qui caeteris omnibus astutia praeeminebat, ad Majonis artes confugiens etc ». ibidem, pag. 309.

(5) « Idem autem Petrus, licet parum consulti pectoris et inconstantiae esset animi, mansuetus tamen, benignus, et affabilis erat .... largitatem quoque prae cunctis amplectens virtutibus dare quam accipere beatius aestimabat ». Ibid., pag. 303.

(6) « Nec minus Bulcassèm inter Saracenos Siciliae nobilissimus, ac praepotens multam illi Saracenorum conflarat invidiam, cum eum ab initio plurimum dilexissent. Indignabatur enim, quod gaytum Sedictum ditissimum Saracenum, cum quo privatas habebat inimicitias, cancellarius nimia familiariter admitteret, et ejus consilio multa facere videretur: et inde se, cum ei dona plurima contulisset, putabat contemni, nec ejus posse gratiam promereri ». Ibid., pag. 318.

erano essi in tanto numero, e di tal potenza, che Ugone Falcando in più luoghi assicura non potersi in modo alcuno resistere dai Siciliani alle forze dei temuti Alemanni, se i Cristiani non si accozzassero coi Saraceni (1). Ma quel savio scrittore riguardando alle circostanze, e alla natura del mobile popolo, seppe allor prevedere, che dovea tra essi venirsi a manifesta divisione (2). Egli è già dimostrato, che i nostri Maomettani sino ai tempi finora descritti, mercè i favori e la protezione dei re normanni aveano ottenuta per le persone e le cose loro una certa pubblica od autentica sicurtà. Ma siccome dopo la morte del secondo Guglielmo seguirono assai movimenti in Sicilia, quindi si accesero per la diversità della credenza tanti umori istemperati e rimescolati insieme. Ed essendo naturalmente la religione del popolo, ove egli prevalga intollerante, furono allora i Saraceni dai Cristiani in più maniere strapazziati e manomessi. Anzi quei che abitavano nella capitale, o tra essi i più potenti e i più nobili nelle montagne si rifuggirono (3). Per la qual cosa il re Tancredi, che fu valente signore, e savio di senno naturale, non volendo tanti uomini nei passati governi quasi vezzeggiati, egli che da più parti era assalito, aspreggiare, non lasciò indietro alcuna cosa, perchè i nobili Saraceni in Palermo si ritornassero, e finalmente gl'indusse a prestargli quella ubbidienza, che gli altri baroni gli prestavano (4). Ma già era sparsa fama, che Enrico re di Alemagna si apparecchiava con poderosa oste ad assalire il reame, e nel tempo istesso Riccardo re d'Inghilterra, il quale pria di passare al conquisto dei santi luoghi di Palestina si tratteneva in Sicilia, e per alcune differenze insorte, e massimamente per la dotario della reina Giovanna sua sorella vedova del morto Guglielmo, aveva ostilmente occupate alcune terre del re Tancredi. Quindi presero questo tempo i Saraceni dell'isola, e cento migliaja di essi: siccome tuttora ribollivan gli umori nei passati tumulti accesi, e gli animi erano esacerbati, al re ribellatisi, perchè dei Cristiani si vendicassero nei luoghi montuosi si ridussero, ove si tennero guerniti e di loro genti afforzati. Ma furono indi dal suddetto re, che ne tolse gli ostaggi costretti ad ubbidire, e contenuti negli antichi termini loro (5). E comechè morti Tancredi e il suo figliuolo Ruggieri, passasse lo scettro, non senza qualche movimento in Sicilia (6), nella regal famiglia di Svezia, pure i nostri Saraceni

(1) « Certe si regem sibi non dubiae virtutis elegerint, nec a Christianis Saraceni dissentiant, poterit rex creatus rebus licet quasi desperatis, et fere perditis subvenire.... O utinam plebis ac procerum Christianorum, et Saracenorum vota conveniant, ut regem sibi concorditer eligentes, irruentes barbaros totis viribus, toto conamine, totisque desideriis proturbare contendant ». Ibid., pag. 253 et 254.

(2) « At vero quia difficile est Christianos in tanto rerum turbine, sublato regis timore, Saracenos non opprimere, si Saraceni multis illorum injuriis fatigati, ab eis coeperint dissidere, et castella forte maritima, vel montanas munitiones occupaverint ut hinc cum Teutonicis summa sit virtute pugnandum, illinc Saracenorum crebris insultibus occurrendum: quid putas acturi sunt Siculi inter has depressi angustias et velut inter malleum et incudem multo cum discrimine constituti? » Ibidem.

(3) « Anno 1189 Guglielmus rex Siciliae sine liberis et testamento moritur. Panormi oritur inter Cristianos, et Saracenos dissentio. Saraceni multa suorum strage facta exeunt et inhabitant montanas». Anonymi Cassinensis, *Chron.*, apud Caruso, tom. I. pag. 514.

(4) « Et primum quidem quinque Saracenorum Regulos, qui ob metum Christianorum ad montana confugerant, de montanis ipsis Panormum redire coëgit invitos, atque ut caeteros regni comites, ac barones ad suam fidelitatem converteret, et mandatum regales, effudit opes, et diu servatas est ausus frangere gazas ». Richardi de s. Germano, *Chronicon*, apud *S. R. I.*, tom. VII, pag. 970, ad annum 1190.

(5) « Eodem anno 1190 plusquam centum millia Paganorum, qui erant in regno Siciliae servi regis Willelmi, post mortem ejus indignati sunt servire regi Tancredo; tum quia Henricus rex Alemannorum calumniatus erat regnum Siciliae, tum quia Riccardus rex Angliae regnum Siciliae ingressus, magnam illius partem occupaverat. Et abierunt in montana cum mulieribus, filiis, filiabus, et pecoribus suis, et habitaverunt ibi opprimentes Christianos, et multa mala eis facientes. Sed audito, quod pax, et filialis concordia esset inter regem Angliae, et regem Tancredum; redierunt in servitutem regis Tancredi et datis ei obsidibus de pace servanda reversi sunt in domus suas coleotes terram, sicut coluerunt eam tempore regis Willelmi, et servi facti sunt regi Tancredo ». Rogerius de Hovedem, *pars posterior Annal.*, pag. 386, edit. Londini.

(6) Othonis de s. Blasio. *Chronicon*, c. 39, apud *S. R. I.*, t. VI, pag. 895.

nulla osarono contro Enrico VI (1), il quale per altro coi suoi sudditi sì aspramente menò sua signoria. Ma altrimenti avvenne sotto il governo di Federigo II. Ed essendo ora le cose condotte a termine, che potrà di leggieri chiarirsi da quali Saraceni si abbia mai avuta la sopraddetta veste l'imperadore Ottone, acciocchè di questa materia più distintamente si ragioni, bisogna farci qualche tempo indietro.

Eransi stabiliti (2) in varie parti del reame siciliano non pochi signori alemanni, cui Enrico avea donato e baronaggi e stati, quando egli, spenta ogni generazione di Normanni, ne prese la signoria. Marcovaldo da Menuder siniscalco dell'impero, oltra la Marca Anconitana, avea ricevuto dal suddetto imperadore il contado di Molisi, e da lui Diopoldo era stato fatto conte della Cerra, siccome Guglielmo Capparone, anche egli tedesco, si era stabilito in Sicilia. Ed avendo costoro ed altri lor partigiani, vivente Enrico, in più ree maniere, e con barbarica superbia trattate e manomesse queste nostre provincie, egli era di necessità, che lui morto, i popoli si levassero contro gli odiati Alemanni (*). Anzi l'imperadrice Costanza, volendo tenere in pace i suoi stati, lor diede bando con ordine, che tantosto ne sgombrassero. Ed avvegnachè Diopoldo si fosse rimaso in Puglia, o Federigo in Calabria, e in Sicilia il Capparone (3), pure a tenergli in freno bastò che si ritirasse nella Marca di Ancona il lor capitano Marcovaldo, uomo di lettere dotto, e alle cose destro, ma oltremodo crudele e rapace, e in ogni sua opera fraudolento (4). Avvenne, che morta Costanza, per di lei testamento prese il governo, e baliato del regno papa Innocenzo III, e gli arcivescovi di Palermo, di Morreale e di Capua, e Gualtieri della Pagliara vescovo di Troja e gran cancelliere furon lasciati per famigliari del picciolo fanciullo Federigo. Fu allora la corte senza niun ordine di reggimento, e sconvolto il reame, si cadde quasi in uno stato di anarchia. Innocenzo, comechè avesse ogni opera posta in guardar bene il suo pupillo e i suoi stati, pure col favore del baliato cercava accrescersi le pontificali giurisdizioni. Il cancellier Gualtieri, che indi occupò l'arcivescovato di Palermo disegnava d'innalzare la sua famiglia anche a costo della vita del re. Gli Alemanni, assalito il regno, vi corsero come a manifesta preda, o Marcovaldo di ogni voglia tirannesca ardente agognava al trono di Sicilia. Ma tante contrarie forze, quantunque per assai tempo, ed aspramente il reame travagliassero, non di meno cozzando fieramente, e a vicenda urtandosi, tra di esse in fine si consumarono. Il che fece la salvezza del picciolo Federigo. Pur comunque allora queste cose si passassero, egli è indubitato, che i Saraceni dell'isola già inaspriti contro i Cristiani, e vaghi di mutazione di stato e di novità, molto contribuirono a tante e sì lunghe rivoluzioni.

Chi fosse Marcovaldo è assai mostrato di sopra. Ora egli, morta appena Costanza, divulgando, che ei solamente pretendeva alla tutela del principe (5), accozzatosi con gli Alemanni ed altri suoi partigiani, e con incendii e con rapine ogni cosa disertando, avea già prese molte città e castella dello provincie di Terra di Lavoro, di Calabria e

(1) « Veneront etiam ad praedictum romanorum imperatorem omnes Pagani, et Judaei, qui erant in regno Siciliae, et satisfacientes illi remanserunt in regno ounsquisque in locum suum sub ea conditione, quae ante fuerat? « De Hoveden, loc. cit., pag. 424.

(2) *Storia civile del regno di Napoli*, lib. XIV, cap. 2, e lib. XV, cap. 1 e seg.

(*) « Isdem temporibus compatriotae earumdem regionum scilicet Apuliae, Calabriae, et Siciliae, memores injuriarum quas ab imperatore Henrico sustinuerant, in gentem Teotonicam maxime sunt invidis efferati, acceptam injuriam pro posse in eos vindicantes «. Othonis a s. Biasio; *Chronicon*, loc. cit., cap. 45, pag. 901.

(3) «. Quod facto iterum venit dictus Henricus in regnum, et tandem, apud Messanam praesente imperatrice diem clausit extremum. Post cujus obitum quidam familiares ejus existentes in regno, Marcoaldus accessit in Marchiam, Conradus rediit in ducatum... Remanserunt autem in regno aliqui de Teutonicis, in Sicilia Willelmus Capparonus, in Calabria Fredericus, in Apulia et Terra Laboris Diopoldus, et fautores ipsius multa munitiones tenentes «. Anonymi Fuxensis, *Gesta Innocentii III*, apud Balutium cum *epist. Innocentii*, et apud Caruso, tom. II, pag. 637.

(4) « Erat enim idem Marcoaldus senescalcus imperii dux Ravennae..... Vir ingeniosus, et subdolus in litera habens pecuniam sub Henrico imperatore in regno Siciliae acquisitam etc. «. Ibidem, pag. 631.

(5) « Marcoaldus autem regressus in regnum ad occupandum illud totis viribus intendebat, praetendens quod ex testamento imperatoris ipse debebat esse balius regis et regni «. ibidem, pag. 632.

di Puglia. E perchè recasse ad effetto il suo disegno, avendo quelle di gente e di rame guernite, passò in Sicilia (1), ove i Saraceni, siccome quelli che di poca levatura avean mestieri, tosto con lui si accostarono. Fu allora chiesto di qualche soccorso Innocenzo; ed avendo egli inviati a questa volta uomini di prodezza e di avvodimento, pose ancora ogni opera, perchè i Saraceni si spiccassero da una tal lega. Quindi in una lettera, che egli inviò ai conti e baroni, e popoli del reame siciliano, faceva tra le altre cose sapere, che coloro certamente sarebbero mantenuti negli antichi lor privilegi, si veramente che essi dell' ajutar Marcovaldo si rimanessero (2). Nè di ciò soddisfatto il vigilante pontefice, scrisse a dirittura a tutti i Maomettani dell' isola: « Non dovere essi tralignare dall' antica divozione dei loro maggieri ai proprii sovrani, la sede apostolica aver sempre dimostrato benigno e mansueto animo: e ben si ricordassero le cattività del perfido e disleal Marcovaldo. Che se egli ha straziati in più maniere quelli della sua credenza, certamente ove prevalga e venga in istato, non sarà leale con i Saraceni: e lui di altro non esser vago, che d' ingojarsi le loro ricchezze. Dovere anco essi temere, che i crociati già disposti al passaggio, potriano ora volger le armi contro loro, siccome da lui e dai suoi legati, ove con gli Alemanni non si accostassero, ettorrebbero sicuramente, che fossero ad essi conservati, anzi accresciuti i lor privilegi (3) ». Ma invano anda-

(1) « Hoc anno Marcoaldus, et Diopoldus, et Conradus Sorello congregato magno exercitu Teutonicorum ceperunt sanctum Germanum, et depraedaverunt, et omnes, homines et mulieres fugientes ad montem Casinum, quos capere potuerunt in vinculis tenuerunt, et vendiderunt ... et sic reliquit (Marcoaldus) sanctum Germanum valde vastatum, et cum toto exercitu ivit in Siciliam. Quot, et quanta mala ibi fecit, et successores sui, magis generaret fastidium tristitiae, quam affectum laetitiae ». *Chronicon Fossae Novae*, apud *S. R. I*, tom. VII, pag. 883, ad ann. 1198.

(2) Nobilibus viris, comitibus, baronibus, civibus, et universis per Siciliam constitutis etc. Si nobis non creditis, operibus credite. In ipso namque ingressu suo (Marcoaldus) quibusdam Saracenis confoederatus, eorum sibi contra regem, et contra Christianos convocavit auxilium, et ut eorum animos ad stragem nostrorum amplius excitaret, et sitim augeret eorum jam ipsorum fauces Christiano sanguine cruentavit et mulieres christianas captas per violentiam eorum exposuit voluntati... licet enim Saraceni, si in fidelitate praedicti regis permanserint, diligere ac manutenere velimus, et bonas eis consuetudines augere, sustinere tamen nec volumus, nec debemus, ut cum Marcualdo regni excidium machinentur ». Innocentii papae III. Epist. decret. lib. II, pag. 529, tom. II, edit. Coloniae 1575.

(3) « Universis Saracenis in Sicilia constitutis in devotione nostra, et fidelitate regis permanere cum vos audivimus et gaudemus in ritu vestro servasse, hactenus, et adhuc servare rigorem et fidem Dominis vestris juxta morem vestrum exhibitam servaveritis, et servetis illaesam, nec eam duxeritis aliquando violandam: quod in facto Marcoaldi optamus manifestius experiri, ut vos nec promissionibus allicere possit, nec minis, aut violentia deterrere, quin in fidelitate carissimi in Christo filii nostri F. Siciliae regis illustris fideliter persistatis, ut ipsius Marcovoldi resistatis conatibus viriliter, et potenter. Illa etenim in temporalibus discretione vigetis, ut et bona discernentes a malis et a bonis etiam meliora despectis, et abjectis pessimis optima quaelibet eligatis. Notiss siquidem (sicut credimus) ex auditu mansuetudinem Apostolicae Sedis, quae sic superbis resistit, ut humilibus, et subjectis det gratiam. Nostis et per experientiam tyrannidem Marcoaldi, quae his solis parcit, quibus nocere non potest: sed saevit tanto fortius in subjectos, quanto se amplius in ejus curaverint humiliare conspectu, retribuens mala pro bonis, et odium pro dilectione rependens, sicut ejus patet operibus manifesta; scitis enim qualiter eos, quorum vocatione olim cum Domino suo regnum intraverat, quorum proditione occupaverat regni arcea, immo etiam totum regnum non solum omnibus bonis fecerit spoliari, sed animadvertens etiam in personas, eos in exilium destinaverit, et tandem fecerit mutilari. Audistis enim, et vidistis immanitatem ipsius, qualiter sacerdotes, et alios praecipitari in mare, qualiter multos flammis exusserit, qualiter omnes et singulos flagellarit. Intelligere quidem vos credimus, et pro firmo tenere, quod si Christianis ejus oculos non pepercit, non parceret etiam Saracenis, in quos tanto saeviret liberius, quanto se majus crederent obsequium praestare Deo, effundendo sanguinem Paganorum. Qui enim in Dominum suum, et Domini sui filium, qui eum de pulvere suscitavit, et erexit de stercore, conjuravit; et cum materna nititur possessione privare malignaretur severius in alienigenas, immo in alterius ritus, et observantiae dispares nationes, quarum sanguine suas sitis inebriare saggittas, et gladium cruentare. Et qui contra salutem animae suae Christianorum diripit spolia, si contra eos vel astutia, vel violentia praevaleret ad suum vos subsidium vanis promissionibus invitando, divitias vestros penitus exhauriret, et suis daret in praedam. Sane nec juramentum vobis, nec promissiones aliquas observaret, qui juramentum nobis publicè praestitum non servavit. Intelligenter igitur intelligite veritatem, et solita pro-

rono queste parole del pontefice. Imperciocchè Marcovaldo dai Saraceni ajutato, dopo aver prese molte città e fortezze del regno, giunse a Palermo, e si pose per ventidue giorni strettamante ad assediarlo. Ove essendo lui stato in una battaglia indi seguita sconfitto, e messo in volta, furonvi ancora assai morti dei suoi Saraceni col suo capitano Magded, e massimamente di quei, che erano posti alla guardia di Morreale (1). Mentre che in Sicilia le cose secondo quest' ordine si travagliavano, ardeva la guerra in Puglia tra Diopoldo alemanno e il conte Gualtieri di Brenna, il quale tolta in moglie Albinia, figliuola della reina Sibilla, vedova del morto Guglielmo, pretendeva il contado di Lecce e il principato di Taranto, come antico patrimonio di Tancredi, e promesso ai suoi figliuoli da Enrico; e ne era già investito dal papa Innocenzo con intendimento principalmente di opporre un poderoso nemico agli Alamanni. E comechè il conte suddetto avesse in più zuffe rotto e vinto Diopoldo, e quasi tutte le sue terre acquistato, pure si dichiarò contro lui Gualtieri della Paglisra, peno cancelliere ed arcivescovo di Palermo. Era egli stato aspro nemico di Tancredi, e gran partigiano di Enrico, e temeva a ragione che il conte Gualtieri, ove entrasse nel regno, ne prendesse vendetta. Oltrechè lui disegnando d' innalzare al trono di Sicilia, tolto dal mondo il picciolo Federigo, il suo fratello Gentile conte di Manopello, il conte di Brenna era di possente ostacolo ai suoi disegni. Per le quali cose non pure manifestamente dava mala voce e biasimo alla condotta del pontefice, ma anche facendo per danari e per favori delle grazie e delle giustizie baratteria, si afforzava il suo partito (2), anzi venne a concordia con Marcovaldo. Ed essendo ogni cosa ad Innocenzo

genitorum vestrorum, et vestra fidelitatis constantia permanentes, non subjiciatis vos, et vestros posteros jugo ejus: quod et si videretur in initio leve, colla tamen gestantium in fine confrigeret ut vel nullus, vel inutilis esset poenitentiae locus, postquam cancer vitalibus irrepsisset. Cogitare debetis, quod cum contra Saracenos multi jam conjuraverint principes Occidentis, et multa populi multitudo, assumpto crucis signaculo, in proximo disposuerit transfretare si vos contra Christianos Marcoaldi, si Marcoaldum vobis contra regem puerum contingerit adherere in vos arma converterent, et Marcoaldus cum vires eorum sustinere non posset ipsos animos volens, vel invitus sanguine vestro placaret, et vitam suam redimeret morte vestra Monemus V. vestram. consulimus et hortamur per Ap. vobis scripta distincte praecipit mand. quat. in hoc progenitorum vestrorum constantiam imitantes, nec ingrati benificiorum, quae vobis reges Siciliae contulerunt. Attendentes etiam mansuetudinem Ap. Sedis, quae vos non solum manutenere vult in bonis consuetudinibus, sed augere, si in devotione nostra, et fidelitate regia persistatis Nec credatis promissionibus, et fallaciis Marcoaldi, qui ad hoc solum promittit ut fallat, ad hoc fallit, ut vos possit suae tyrannidi subjugare. Nos autem in defensionem vestram, et expugnationem ipsius, dilectum filium C. tituli sancti Laurentii in Lucina presbitorum cardinalem, et venerabiles fratres nostro Neapolitanum, et Tarentinum Archiepiscopos, et dilectos filios nobiles viros Ja. Mareschalcum, et O. de Palumbria consanguineos nostros in regnum dirigimus cum exercitu copioso ante ejus conspectum Marcoaldus subsistere, dante Domino, non valebit, sed cum universis sequacibus, et fautoribus suis irreparabiliter conteretur. Dedimus autem eedem legato, et omnibus nunciis nostris districtius in praeceptis, ut vos manuteneant, et defendant, et in bonis curent consuetudinibus adaugere, dat Lat. » loc. cit., pag. 532.

(1) « Quidam autem Pisani, ut dictum est, numero quingenti, et amplius, quibus quidam praeerat nomine Benedictus, qui et ipse Pisanus, Montis regalis montana tenebant, et infinita Saracenorum multitudo erant ibi cum eis ad custodienda loca debilia constituti. Sed quando praenunciatum est bellum, pedites nostri cum comite Gentili. et comite Malgario, et quibusdam militibus aliis potenter ascenderunt, transcenderunt, et obtinuerunt Montana, et omnes ferè quot inventi sunt in ore gladii posuerunt. Benedictus autem ille, qui praeerat cum paucis dicitur evasisse Sedet quidam Saracenus nomine Magadeo (al Magded), qui omnium erat magister et dux, ibi quoque truncatus et mortuus fuit ». Anonymi Fuscensis, *Gesta* etc., loc. cit., pag. 646.

(2) « Gualterius autem Trojanus episcopus, et regni Siciliae cancellarius quasi totum sibi usurpavit inter familiares regios dominatum, ita quod tamquam rex esset, conferebat comitatus et baronias, instituebat justitiarios, et camerarios, secretus et strategutos, vendebat, et pignorabat duanas et bajulationes accipiebat, expendebat redditus et proventus, quin etiam familiares instituebat regios, quos volebat..... Quia jam in Sicilia dissipaverat universa, nec inveniebat unde facere posset expensas dimisso rege in custodiam fratris sui, transfretavit in Calabriam et Apuliam, ut sicut per exactiones, et extorsiones Siciliam spoliaverat, ita Calabriam et Apuliam spoliaret diripuitque paene omnes Ecclesiarum thesauros..... Hic igitur in reprobum sensum datus non cessabat summum Pontificem profanis vocibus diffamare etc. Ibid., a. pagina 648 et seq.

significata, scrisse egli una lettera all'arcivescovo ammonendolo, perchè da siffate opere si rimanesse, e faceva anco a sapere, che ei pardonerebbe ai Saraceni, se venissero a pentimento, altrimenti bandirebbe contro di essi la crociata (1). Ma comechè minacciasse Innocenzo, l'arcivescovo Gualtieri e Marcovaldo presero al tutto la signoria del reame, e si recarono a sè il governo del palagio e della persona del re. Egli è il vero che fu poi dal pontefice scomunicato il suddetto arcivescovo, e dalle sue cariche deposto. Ma indi morto di suo male Marcovaldo e Guglielmo Capparone tedesco, occupato il palagio e la persona del re, chiesta l'assoluzione il detto arcivescovo, che allor si trovava in Puglia, ed ottenutala passò in Sicilia. Nel tempo istesso la morte del conte di Brcona aveva in modo sollevato il partito di Diopoldo, che il papa vedendolo gagliardo in su i campi, non potè negargli che fosse co' suoi Tedeschi a grazia riconciliato. E di fatto esso Diopoldo in Roma assoluto, e in Salerno tornatosi, navigò indi a Palermo, ove si pose in mano la persona del re, e la guardia del palagio reale. La corte allora e il reame si videro aspramente travagliati, e si venne a manifesta guerra. Diopoldo, avvegnachè per opera di Gualtieri fosse stato preso, nondimeno fuggitosi, e passato in Terra di Lavoro, fece de' Napolitani strage sanguinosissima. E mentre in Sicilia, e massimamente in Palermo guerreggiavano il cancelliere e il Capparone con i loro partigiani, perchè ognun di essi avesse in sua balìa il palagio e la persona del re, i Saraceni dell' isola apertamente ribellatisi, danneggiarono in più maniere i Cristiani, e cose peggiori minacciando, presero a forza il castel di Coriglione (2). Tale adunque essendo lo stato delle cose nostre, venne in Palermo Innocenzo, e ritrovando già cresciuto Federigo, e di età di anni 13, il persuase a tor moglie. Indi passato in s. Germano, e ragunata un' assemblea di nobili e savii uomini, molti ed acconci provvedimenti ordinò. E quantunque nell' anno vegnente Federigo si fosse ammogliato, e cominciassero allora a balenare alquanti lumi di pace e di ordine, non però di meno era ancor venuto in fine di tante calamitadi e fatiche. Diopoldo, reo di più cattività, e temendo a ragione di Federigo già adulto, stringendolo il bisogne, ad un nuovo partito si fu ricorso. Era nell' anno 1209 venuto in Italia Ottone VI re di Germania, e dal pontefice Innocenzo avea ricevuto la corona imperiale con patto espressamente, che delle cose del nostro reame non se ne travagliasse (3). E siccome Ottone per una briga attaccata tra i suoi soldati e

(1) « Caeterum quia pax, et tranquillitas regi et regno super omnia expedire probatur, volumus et mandamus, ut si Saraceni sufficientem praestiterint cautionem, quod inimicis regis de caetero non adhaereant, et in ejus fidelitate, et obsequio firmi et stabiles perseverent, pace enm ipsis integrè conformata eos in gratiam pietatis regiae convocatis, iisdem Saracenis, aliisque proditoribus regni sine dubitatione scituris, quod si forsan his et aliis mandatis nostris, quae pro regis honore et regni salute transmittimus, contrarie praesumpserint, nos ad eorum rebellionem et superbiam edomandam constantius attingemus, et principes etiam christianos, qui ad subsidium Terrae Sanctae festinant, in eorum confusionem, auctore domino potenter assurgere faciemus, salva in omnibus supradictis auctoritate legati, vel ejus, cui vires nostras duximus committendas. ». Ibid, pag. 649.

(2) « Cumque fieret concertatio inter Capparonem et fautores ejus ex partes una, et cancellarium et fautores ejus ex altera, Saraceni Siciliae, qui receperunt se in montibus hoc videntes non solum se ab obsequio regis subtraxerunt, verum etiam alii descendentes christianos impugnabant. Itaque castrum Coriolonis ceperunt pejora facere meditantes ». Ibid., pag. 638. Ed avere indi di fatto i Saraceni disertato, e queste e quelle contrade devastate apparisce dalla storia di Matteo Paris, il quale descrivendo le colpe, che si apponevano dalla corte di Roma al nostro imperador Federigo, e le suo discolpe soggiunge: « item de Ecclesia Montis Regalis respondit, quod nullum gravamen habuit per dominum imperatorem, nisi velit notari de Saracenis qui occupaverunt bona Ecclesias per bellum, qui nec dominum imperatorem, nec Ecclesiam recognoscebant, nec in aliquo pro posse suo pepercerunt; immò destruxerant, et depraedati fuerant eam usque ad muros Ecclesiae, et alicui de Siculis non parcebant, ita ut in partibus illis nullus, vel rarus Christicola remansisset ». Matthaei Paris, *Historia Major*, pag. 333 ».

(3) « Otho dux Saxoniae ab innocentio papa vocatus apud S. Petrum in Romanum imperatorem coronatur, non sine strage magna suorum, quae praestito juramento de conservandis regalibus S. Petri, et de non offendendo regem Siciliae Fridericum in Marchiam secedens, et partes l' husciae ibi per annum continuum moram fecit ». Richardi de S. Germano, *Cronicon*, loc. cit., pag. 983, ad ann. 1109 ».

i Romani prendendone grandissimo sdegno, avea indi nella Marca danneggiate e prese più terre e città della chiesa, ciò cadde assai in acconcio dei fatti di Diopoldo. Imperciocchè egli unitosi col conte di Celano persuase il suddetto imperadore, perchè venisse ad occupare il regno (1). E questi, raccolto lo esercito, e ricevuta la signoria di Salerno e di Capua, venne in Terra di Lavoro, e a lui si resero Napoli ed Aversa. Indi passato in Puglia e in Calabria ebbe in suo potere la maggior parte di quelle terre, o per forza prese, o per paura arrendutesi (2). Stando in questi termini le cose, i nostri Saraceni nelle aspre o montuose parti si erano afforzati. Ed essendo essi per lunga ribellione accaniti, e siccome già cominciavano a non conoscere fine lieto alle cose loro, di necessità era, che ad Ottone si rivolgessero. E di fatto invitaronlo alla conquista della Sicilia promettendogli, che con l'ajuto loro tosto verrebbe in sua potestà (3).

Ed ecco la nostra materia condotta a termine, che dalle cose fin qui dette può aversi, a mio avviso, una intelligenza assai chiara dell'argomento, che illustrar dobbiamo. Egli è già dimostrato non pure qual fosse il numero e la potenza dei Maomettani stabiliti in Sicilia, ma è ancor manifesto qual grado di libertà civile si abbiano essi avuta. E poste siffatte ricerche venne a prender nuovo lume la storia loro sotto la signoria dei Normanni. Sino ai tempi del secondo Guglielmo furono essi ridotti in un qualche buon ordine, e in un certo pacifico stato. Ma le rivoluzioni avvenute in Sicilia sotto il re Tancredi turbarono in modo le cose loro, e si gli esacerbarono contro i Cristiani, che da indi innanzi si venne a manifesta divisione. E comechè per un qualche tempo gli avesse contenuti l'aspro e duro governo di Enrico, pure dopo la di lui morte, e della sua moglie Costanza tirando profitto dei tanti sconvolgimenti, onde fu travagliato il picciolo Federigo, senza niun ritegno ed apertamente a lui si ribellarono. Per le quali cose mutati indi i tempi, e il re già cresciuto, e mancando di ogni soccorso, egli era necessario, che rivoltisi ad Ottone il chiamassero alla conquista della Sicilia. Nè è malagevole ora ad intendersi, che in questa occasione abbiano essi a colui donata l'anzidetta veste, ed altre così fatte cose. Che se voglia ora dirittamente considerarsi il senso sopra esposto delle parole ivi ricamate, in cui l'imperio alemanno, e principalmente la persona di Ottone è tanto commendata, si osserverà, che il tutto è conforme alla storia dei tempi, che sinora descritti abbiamo. Ma perchè più chiaramente apparisca, che una tal veste dei Saraceni in Sicilia sia stata al suddetto imperadore in dono mandata, egli è da porsi mente, che fra molte e diverse memorie dei nostri Saraceni qui conservate non poche ve ne ha, nelle quali vedendosi scolpiti siffatti caratteri, che sono simigliantissimi a quelli nell'anzidetto camice ricamati. Si conserva nel regio museo della università di Palermo come un picciolo tavoliero di ottone, di forma rotonda, il quale è tutto lavorato ad arabeschi, e nel suo orlo, e d'intorno al suo piede sono incise delle lettere arabe. Parimente in un vaso dello stesso metallo, che abbiamo nel museo della pubblica libreria, sono scolpiti caratteri di simil forma.

E le nostre monache benedettine del monistero detto delle Vergini conservano un vaso similmente di ottone, il quale come si attesta da esse per tradizione, fu ritrovato sotto le antiche fabbriche del monistero, ed è non solamente di vaghi arabeschi adorno, ma anche dintorno alla sua estremità sono incise delle lettere.

In maniera che noi confrontando le lettere di questi vasi saracenici con quelle del

(1) « Anno 1210 Otho dictus Imperator, suadente sibi Diopoldo, et Petro Caelanensi comite, qui cum ipso Diopoldo contraxerat, quorum alter Capuam, alter verò sibi Salernum tradiderat, spreto juramento, quod Romanae Ecclesiae fecerat, regnum intrat per Reatinas partes ». Ibid.

(2) « Civitas Neapolis in odium Aversae ipsi Othoni se reddidit. Qui ad instinctum neapolitanorum Aversam obsidet, quae, facta cum eo compositione, remansit indemnis. Dictus Otho Apuliae fines ingreditur certis colla flectentibus tum voluntarie, tum causa metus etc. » Ibid., pag. 984.

(3) « Anno Domini 1211 Otho imperator prosperis utens successibus totam sibi Apuliam et Calabriam subjecit. Civitates in deditionem accepit, castra militibus suis munivit. Ibi etiam quidam principes Siciliae cum Saracenis, qui fortissima castra in montanis tenebant, eum invitantes totam Siciliam ejus dictioni subdendam promittebant ». Godefridi Monachi, *Annales*, apud *Scr. Germ* Freheri, t. I, pag. 380.

camice di Federigo, e trovatele simiglianti, possiamo fondatamente congetturare, e che tali vasi sono assai antichi, e che il suddetto camice sia stato da' nostri Saraceni in Sicilia lavorato. Ma non dee qui pretermettersi di osservare, che era usanza dei nostri Saraceni il presentare in dono ai loro sovrani un qualche abito, dove essi arabeschi caratteri ricamavano. Il che assai conferma le soprascritte congetture. Si conserva in Norimberga tra le altre vesti imperiali una veste di seta, e in essa sono ricamate in oro alcune lettere arabe, la prima volta dal sig. Tychesen in questa guisa riconosciute, e lette e tradotte.

Dsu omila bilhharati 'lmalakiati 'lmakmurati bissaft waldshal walmadshid walcamal wassaul walefdsal walkobul walakbal wassamahhal, waldshalal walfachr waldshamal waboluhki' lamir walamal walaiibi 'laiam wallaial bsla dsawal wala entikali bellads waddaiat walhhoft walhhemaiat wassaft wassalamat wannasr walcofat limandinat Sikilia sanat thsamam wadschrin wachamsameiat (1).

Hoc (pallium) *confectum est in gratiam dignitatis regiae (quae illustretur benignitate, comitate, fama, perfectione, duratione, beneficentia, affabilitate, facilitate, clementia, humanitate, magnificentia, decore, majestate imperatoria, divitiis, faustis diebus, et noctibus, sine imminutione, et vicissitudine, nec non virtute, votorum complemento. conservatione, tutela, beneficentia, salute, victoria, rerumque copia!) In Metropoli Siciliae (2) anno quingentesimo vigesimo octavo* (Chr. 1133).

Indi apparisce, che questo è un drappo lavorato in Sicilia, e nel 1133 offerto in dono al re Ruggieri. E siccome le suddette parole ivi ricamate sono arabe, e lo stile di esse è certamente arabesco e orientale, quindi è assai manifesto, che sia stato da' Maomettani di Sicilia lavorato (3). Da tutte le quali cose

(1) Vedi il tom. X del *Giornale letterario tedesco*. del sig. Teofilo Murr. *Arabische letteratur*, pag. 290.

(2) Vid. Edrissi, *Geograph. Nubiens.*, edit Arab., climat. VI, sect. 2, pag. 199, lin 13 citato dal Tychsen. Questa geografia detta la Nubiense fu composta da Mohammed ebu Mohammed Scherif Al Edrissi Herbelot. *Biblioth. Orient.*, pagina 786, art. *Scherif al Fidris*, e fu nel 1153 offerta al nostro re Ruggieri. Recolla in volgare nel secolo passato il p. Domenico Magri dell' Oratorio, e indi si pubblicò nel t. VIII degli *Opuscoli di autori siciliani* con dotte annotazioni del nostro Francesco Tardia, valentuomo, e della letteratura orientale non imperito. Ora in essa opera descrivendosi la Sicilia, vien chiamata la capitale Palermo, per eccellenza, la città: loc. cit., pag. 310 e 312), adunque comechè la parola originale araba *Limedinà* significhi *urbs*, *città*, pure in questo luogo essa è da intendersi per la capitale del nostro regno. Ciò dee avvertirsi per la traduzione, che ne ha pubblicato il sig. Adler nel suo *Museo Borgiano*, pag. 83; ed ora ben si può inferire, che in alcune monete saraceniche da lui stampate trovandosi scritto: *Casus in urbe Siciliae*, dee certamente ivi significarsi la capitale Palermo, ibid., pag. 84 e 85.

(3) Questa dalmatica, o camice, o piviale, che sia, si è creduto sino a' nostri tempi volgarmente che fosse la dalmatica di Carlo Magno, e di essa, hanno usato gl' imperadori nella loro coronazione, e tuttora ne usano. E siccome nell'anno 1424 Sigismondo imperadore di consentimento del pontefice Martino V dispose, che tutte le vesti imperiali si dovessero conservare nella città di Norimberga, quindi s' intende perchè essa ivi si ritrovi (Struvio, *Corpus juris publici romano-germanici*, cap. 7, *de imperatore ejusdemque elect. et coronat.*, § 27. pag. 222, cap. 8. *de imperatoris titulis et insignibus*, § 41, pag. 305). E chi è vago di veder una tal veste coi suoi caratteri ridotta in istampa, può consultare il medesimo Struvio, alla pag. 293 — *Schema insignum imperii*, n. 8. *Tunica talaris alba, seu vestis dalmatica Caroli Magni*. Nell'anno 1778 il sig. Teofilo Murr pubblicò un libro tedesco intitolato: *Descriptio rerum memorabilium Norimbergae*, ove comunicò agli eruditi le lettere ricamate nella sopraddetta veste. Ed il primo a riconoscerle e a leggerle, e ad interpretarle fu il sig. Tychsen, e il tutto si vede impresso nel tomo decimo del giornale letterario tedesco del Murr. *(Solvit rationibus explicavit et transcepsit* Olaus Gerardus e Tychsen Buzovii ad D XXIII, augusti 1708. Noi però di sopra abbiamo usato della interpetrazione che egli stesso comunicò al nostro principe di Torremuzza in una sua umanissima lettera in data del dì 16 giugno del 1782. Spiegato adunque il senso delle parole in quella veste ricamata, tosto si chiarì che non era dalmatica di Carlo Magno, ma sì bene un lavoro de' Saraceni di Sicilia fatto nel 1133. Quindi venne a ricercarsi come mai fosse stata trasportata in Germania, e tra gli abiti imperiali riposta. L'Adler ne assegna la seguente cagione: « Rogerii filia Costantia uxor fuit Henrici VI imperatoris, quae cum regios thesauros haereditate accepisset; hac occasione pallium illud inter insignia imperii fuit relatum » (loc. cit., pag. 82). Ma più distintamente ci chiarisce di questo fatto Arnoldo abate di Lubech. « Tancredi defuncti aulam ingressus

può chiunque fondatamente argomentare, che da essi l'imperadore Ottone abbia il soprannominato camice ricevuto.

Poichè noi abbiamo con qualche probabilità dimostrato da quali Saraceni abbiasi avuta una tal veste Ottone, siccome ora la troviamo adattata sul cadavere dell'imperador Federigo, resta naturalmente a ricercarsi qual fosse la cagione, perchè essa in potere del suddetto Federigo indi sia pervenuta. Ed acciocchè ordinatamente di questa materia si ragioni, e' si conviene qui ricordare che appartengono al dritto pubblico dell'impero germanico alcune reliquie, e vesti imperiali, chiamate *Regalia*, *Cleinodia Imperii*, e di esse molte cose hanno già detto e scritto i laboriosi giureconsulti tedeschi. Egli però è indubitato, e quasi per una civil disciplina costantemente ricevuto, che l'uso di quelle rende in certa maniera legittima ed autentica la coronazione di ogni imperadore. E veramente nell'atto di essa coronazione non pure è ordinato, che sull'altare vengan riposte le anzidette reliquie, ma deo anche l'eletto vestirsi di alcune imperiali insegne, le quali in tanta riverenza sono avute, perchè volgarmente si crede essere quelle stesse, che adoperò Carlo Magno, il fondatore dell'impero germanico (1). E quantunque Sigismondo avesse disposto, che nella città di Norimberga tali vesti si conservassero, ove anche al presente si ritrevano, nientedimeno prima del decimo quinto secolo ciascuno degl'imperadori e in suo potere, o in alcuo luogo di suo arbitrio le conservava. Quindi era usanza, che alcuni imperadori pria di morire lasciavanle ai lor successori, o il nuovo eletto le si acquistava, come che si fosse, dalle mani degli eredi, o pure in qualche luogo a colui riguardavano, che secondo le forme legittime fosse eletto (2). Essendo tutti ad un animo così fattamente persuasi, che niun credevasi legittimamente la imperiale dignità avere, se quelle insegne non avesse ottenuto. Poste le quali cose, egli dee qui recarsi, a memoria, che Ottone IV scomunicato e dall'impero deposto, venne indi innalzato al trono di Germania il nostro Federigo. E comechè il suddetto Ottone avesse ogni opera posta, perchè l'impero gli contrastasse, pure in più battaglie fu rotto, e massimamente da Filippo re di Francia vinto e messo in volta, infine si ridusse in un castello di Sassonia, ove fu strettamente da Federigo assediato. Racconta a questo luogo una cronaca (3) scritta in antico linguaggio francese prima del 1295, e indi certamente copiata da Francesco Pipino, autore del tredicesimo secolo, quantunque vi avesso sconvolto l'ordine dei tempi (4), che in quel castello presa una malattia Ottone, pria di morire, avendo rinunziato all'impero, consegnò

Henricus imperator lectos, et sedilia, mensas ex argento, vasa eorum ex auro invenit purissimo. Reperit etiam thesauros absconditos, et omnem lapidem pretiosum et gemmorum gloriam ita ut oneratis centum quinquaginta summariis auro et argento, lapidibus, pretiosis, et *vestibus sericis* gloriose ad terram suam redierit «. (Apud Baronium, cum *Pagio* ad annum 1194, num. 22, tom. XIX pag. 691). E quale uso abbia Enrico fatto delle cose, che con seco trasportò da Sicilia in Germania apparisce da un antico scrittore Alemanno: » Inestimabili igitur pecunia in thesauris regia auri argentique reperta, *aerarium publicum Trivels confertissimum reddidit, aliaque imperialia Triclinia ex his admodum ditavit*. Nam divitias Apuliae, Calabriae et Siciliae, quae feracissimae metallorum sunt patriae invehens, lapidum pretiosorum ac diversarum gemmarum gloriam cum infinitis thesauris concessit ». Othonis a S. Blasio, *Chronicon*, loc. cit., cap. 40, pag. 897.

(1) Struvius, loc. cit.

(2) Ibid., pag. 8, § 39 a 40, pag. 302 e 303.

(3) « Othe s'enfui, et li dus de Brabent qui avec lui estoit et Hue de Bova. Cit. eschaperent, as s'en ala Othes en Alemaigne. Quant Federic oi dire que Othes estoit decontis en Flandre, et qu'il s'en estoit afuis, ai assembla grant gens, et ala ser lui. Quant Othes oi dire que le roi Federic venoit sor lui a tout grant gens, si voidà Alemaigne, et ala a Soissons en la terre son frere, et le roi Federic apres, et le chaca tant qu'il atainst, et l'assiegea en un chastel. Là prit maladie à Othon, si fuit; mort; mes ancois qu'il morust, se demist il de l'empire, et rendi au roi Federic la corone de Rome, et les adoubemens, qu'il portait quant il estoit empereur (Guilelmi Tyrii, *Continuatn historia belli sacri*, apud Martene, *Veter. Scr. et Monument. ampl Collectio*, tom. V, § 64, pag. 679 «.

(4) « Otho itaque a praelio fugiens una cum duca Brabantiae perresit in Alemanniam. Fridericus vero his cognitis contra eum copias suas eduxit. Quod Otho audiens in Saxoniam apud fratrem confugit, quem Fridericus, insequutus, eum in quodam oppido obsedit, in quo idem Otho morbo languescens diem clausit extremum. Ante tamen, quam moreretur gravi arctatus obsidione, diadema cum sceptro, et reliquis imperialibus insignibus coactus est tradere Friderico «. Francisci Pipini, *Chronicon*, cap. 14., apud *S. R. I*; tom. IX, pag. 639.

anche a Federigo la corona di Roma e gli altri suoi ornamenti imperiali, e indi di quel male si morì. Ma quantunque da tali autori si possa raccogliere, che allor Federigo tra le altre vesti anche la nostra abbia ricevuta, niente dimeno a mio avviso è fondato sopra più autentiche memorie, ed è più conveniente al naturale ordine dei fatti quello, che brevemente ora intendo di esporre. Noi abbiamo il testamento di Ottone (1), dove tra le altre cose comanda al suo fratello Enrico conte del Reno, che esso morto, tenga presso di sè le sante reliquie dell' impero, e gli altri imperiali ornamenti, e a colui li consegni, che venga dagli ordini di Germania legittimamente eletto e riconosciuto. Ed ove accada, che possa riacquistar per quelli le perdute terre, gli permette che dali pure a corto prezzo. È sappiamo ancora dalla cronaca belgica (2), che il nostro Federigo ebbe dal suddetto Enrico, e le reliquie imperiali ed i regali ornamenti, e le altre vesti di Ottone pagandogli prima undici mila marche. Dalle quali cose può ben comprendersi come mai Federigo una veste di Ottone suo nemico si abbia avuta.

IX.

SULL'ARTE DI TESSER DRAPPI IN SICILIA.

È tempo ora mai, ed a questo luogo massimamente convenevole, che dei drappi trovati dentro i sepolcri regali si faccia pure qualche parola, onde possa argomentarsi qual mai fosse lo stato delle nostre arti in quei tempi. È certo che regnando Ruggieri i panni di seta di varie maniere in Palermo a tessersi incominciarono. Avendo egli in buon ordine, ed in assai felice stato ridotte le cose di Sicilia, o perchè fosse cupido di nuove imprese ed impaziente della quiete, o irritato forse dall'affronto fattogli dall'imperador di Costantinopoli, che i suoi ambasciadori avea tenuti prigioni (3), o che che ne fosse la cagione, armò ne' porti di Sicilia, Puglia e Calabria una poderosa flotta di galee, e assaltar la Grecia inviolle. Presero da principio i suoi soldati Corfù e l'isola tutta, e saccheggiarono di poi la Cefalonia, Corinto, Atene, Tebe, ed altri paesi del greco Imperio, nè a cosa alcuna, che fare contro i nemici si suole o può, perdonarono (4). Volendo però della vittoria trar profitto i prodi Normanni trasportarono dalle vinte città in

---

(1) « In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otho quartus romanorum imperator, et semper augustus dilectis fidelibus suis, H. Fratri suo palatino comiti Rheni, in eo qui est salus. Omnium quae temporaliter acta sunt, ne instabilis temporis sequantur usturam testimonio litterarum sunt commendanda. Nos igitur pro remedio animae nostrae testamentum facientes omni affectione qua possumus, te frater palatine H. comes Rheni, rogamus, ut si deus, in cujus ditione cuncta sunt posita, praeceptum suum de nobis fecerit, ut universae carnis viam ingrediamur quatenus pro amore Dei, et in ea fide, qua nobis hominio, et fraternitate astrictus es, sanctam crucem, lanceam, et coronam, dentem sancti Joannis Baptistae, et imperialia insignia praeter pallium, quod dandum est ad S. Egidium XX septimanas post decessum meum conserves, et nulli hominum sub coelo repraesentes; nisi ei quem principes Germaniae unanimiter elegerint, et justo aut ipsi qui nunc electus est, si principes in eum consenserint, et pro his repraesentandis pro Dei honore, et nostra salute nullam accipias pecuniam, nisi nostrum et tuum patrimonium per imperialia possis requirere ». *Narratio de morte Othonis IV imperatoris ex M. S. Villariensi*, apud. Martene, *Thesauros novus Anecdotorum*, tom. III, pagina 1376.

(2) Obiit (Otho) XIV calendas junii fluxu sanguinis postquam regnaverat cum Philippo annis XI, solus autem X. Fridericus itaque rex coronam, et lanceam caeteraque regalium ornatuum insignia recepit ab Henrico duce Saxoniae, fratre Othonis quondam imperatoris, datis eidem duci undecim marcharum millibus: qui dux omnia, quae fratris erant, vel quae Otho post amissum imperium undecumque congregaverat, post mortem fratris sui sibi usurpavit ». (*Magnum Chron. Belgicum* apud *Script. Germ.* Pistorii, tom. I, pag. 221). Ed acciocchè non si creda, che l'autore di questa cronaca, la quale riferisce aversi usurpato Enrico tutte le cose appartenenti al suo fratello, sia in contraddizione col soprascritto testamento, ove è ordinato, che il tutto fosse conservato da Enrico, egli è da avvertirsi, che questi ebbe solamente consegnate le reliquie e le altre insegne imperiali, ed il resto in quel testamento da Ottone veniva lasciato a sua moglie. » Quid quid in auro, et gemmis, et clenodiis damus uxori nostrae ». Quindi più chiaramente apparisce che tra le altre vesti anche il camice sopraddetto abbia il nostro Federigo allor ricevuto.

(3) Romualdus Salern., apud *S. R. I.*, t. VII. pag. 191. Robertus de Monte. in *Appen. ad* Sigebertum apud *Script. Germ.* Pistorii, pag. 628.

(4) Otho Frisingensis, in *Chronicon*, lib. I, Capitolo 33. Nicetae Acominati, *Excerpta*, apud. carusu, tom. II, pag. 1160.

Sicilia non solamente argento ed oro e vesti preziose (1), ma ancora migliaja di nobili uomini e donne, con molto di popolo, e tutti i Giudei (2); quel che però sopra ogni altro è da notarsi, fu l'aver presi gli artefici, che drappi lavoravano, e le donne, di tessere peritissime (3). Cotali prigioni Ruggieri avendo, vi fece su disegno, siccome colui, che di altissimo animo era e delle cose di stato intendentissimo. Collocò dunque in Palermo tutti gli artefici e le donne che lavoravano drappi, acciò i Siciliani da essi imparassero l'arte del tessere (4). Anzi sì fattamente conobbe il savio re i vantaggi, che da questa operazione a comune utilità risultavano che fatta la pace coll'imperador greco, tutti i prigioni gli restituì, eccetto i Tebani e i Corintii, i quali ne' detti lavori avea egli impiegato (5). Erano le lor botteghe in Palermo allato del palazzo regale; e quali drappi, e di quante maniere vi si tessessero sappiamo da Ugone Falcando, scrittore gravissimo di quei tempi, e che visse molto in Sicilia. Descrivendo egli Palermo (6) così parla: *Nec vero illas palatio adhoerentes silentio praeteriri convenit officinas, ubi in fila variis distincta coloribus serum vellera tenuantur, et sibi invicem multiplici texendi genere coaptantur. Hinc enim videas amita, dimitaque, et trimita minori peritia sumptuque perfici* (cioè tele di seta volgare, perchè fabbricate con uno, due o tre licci) (7). *Hinc exhimita uberioris materiae copia condensari* (chiamarono gli antichi questa tela sciamito, perchè lavorata con sei licci). *Hic diarhodon igneo fulgore visum reverberat* cioè tela di color di rosa). *Hic diapisti color subviridis intuentium oculis grato blanditur adspectu* (presso Anastasio sovente è nominato questo drappo; ed ora impariamo che era di color verde). *Hic exarentasmata circulorum varietatibus insignita majorem quidem artificum industriam, et materiae ubertatem desiderant, majorem nihilominus pretio distraenda.* Crede il Caruso doversi qui leggere *exhantemata*, onde fossero tele sparse di fiori. Ma ivi è scritto *circulorum*, cioè scudetti e bolle rotonde, e così troviamo i nostri drappi, e massime quelli di Ruggieri. Seguita a dire il Falcando: *Multa quidem et alia videas ibi varii coloris, ac diversi generis ornamenta, in quibus ex sericis aurum intexitur, et multiformis picturae varietas gemmis interlucentibus illustratur etc.* Ecco le belle fatture di seta che circa l'anno 1169 si lavoravano in Palermo. E lo stesso Falcando fa menzione di una contrada detta degli Amalfitani di straniere mercanzie abbondante, ove non solo vendeansi drappi di seta di diverso prezzo e di varii colori, ma panni ancora di lana francese tessuti. Pare anzi dalle parole dell'autore *vestes ex gallico vellere contextae* da inferirsi che la lana venuta di Francia nelle nostre botteghe, dove drappi di artifizio assai più sottili si tessevano, si lavorasse. Nè dee qui omettersi ciò che attesta Niceta Acominate sul principio del XIII secolo (loc. cit.) *Hodie quoque Thebanos, et Corinthios in Sicilia texendis preciosis auratisque vestibus incumbere videas.* Da questo scrittore, e dal Falcando argomentasi, che i successori di Ruggieri sino a Federigo II avessero perfezionato ciò che egli cominciato avea. Poste le quali cose, egli ora direttamente può affermarsi, che i panni di seta, i veli, i drappi tessuti con oro, e le vesti preziose e gli ornamenti loro trovati nei sepolcri regali siano stati in Palermo lavorati; conciossiachè le descrizioni da noi addotte degli antichi storici, e il disegno, e la materia e la qualità dei nostri drappi, e il lavorio di essi esattamente rappresentino. Ed a vero dire, si tien per fermo che prima dei Greci trasportati in Sicilia da Ruggieri, non si lavoravano se non in Grecia, e dagli Arabi in Ispagna gli sciamiti, e i drappi di varii colori con oro ancora tessuti (8). Avvegnachè da Palermo

(1) « Sic omni auro, omni argento omni veste pretiosa navibus imposita .. tum si quis sientas triremes multis pulchris rebus onustas,et ad summum usque remigium depressas vidisset rectissime dixisset non naves esse pyraticas, sed onerarias mercium omnia genus vehentes ». Scrive il citato storico greco.

(2) *Chronicon Cavense*, apud Muratorium, *S. R. I.*, tom. VII, anno 1147.

(3) Nicetae Acominati, loc. cit.

(4) Otho Frisingensis, loc. cit.

(5) Nicetae Acominati, loc. cit., pag. 1164.

(6) In suam de regno Siciliae historiam praefatio ad Petrum panormitanae ecclesiae thesaurarium, *De calamitate Siciliae*, apud Caruso, tomo II, pagina 407.

(7) Vedi Muratori, dissert. XXV, loc. cit.

(8) Muratori, dissert. cit.

si diffondesse poi questa bell'arte nelle altre parti della nostra Italia (1). Che se noi a questo luogo con diritto occhio riguarderemo alla storia delle arti d'Italia, apparirà assai manifesto, che da' Greci le ha essa sempre ricevute:

Graecia capta ferum victorem cepit, et artes
Intulit agresti Latio.
Horat., lib. II, cap. I, v. 156.

Dallo stato dunque delle arti in quei tempi si può agevolmente raccorre, che i nostri drappi erano stati in Palermo lavorati. Essi sono tessuti maestrevolmente. I guanti di Enrico sono lavorati a maglia: cosa singolarissima d'onde s'inferisce che adoperavansi già i fili di ferro in simili opere (2); ed il lavorio ne è così sodo e serrato che in niuna guisa ancora sono guasti, nè logori. Tutti i galloni, che massimamente adornano i panni del detto imperatore, e i fregi d'oro hanno un disegno così acconcio e gentile, che serba molto della greca leggiadria. Il tomajo delle sue scarpe, che è di seta con oro, è ricamato anche di perle. Il che si accorda con le parole, di Falcando, il quale parlando delle perle, che si lavoravano in Palermo, così scrive: *Margaritae.... eleganti quadam dispositionis industria* picturati *jubentur formam operis exhiberi*; e vedemmo già noi le perle e le pietre della corona di Costanza descritte dal medesimo storico. Recate dunque tutte queste considerazioni in uno, ed insieme accozzate, egli sembra naturale il dire, che i detti drappi fossero dagli artefici di Palermo lavorati, siccome quelli che assai maestrevolmente e di varie maniere qui li tessevano. Dee però ricordarsi la differenza che passa tra le vesti di Ruggieri e quelle dei soprascritti sovrani. Il disegno in questi non solamente è ornato, ed agli ammaestramenti dell'arte convenevole, ma anche a riguardar bello: quando i drappi di Ruggieri, il cui disegno è rozzo, e come suol dirsi gotico, hanno solamente la leggiadria del colorito, e una cotal vaga rusticità. La quale differenza a spiegare altra congettura non ci vien pronta, che forse cogli artefici greci niuno disegnator greco sia venuto in Sicilia, o che Ruggieri abbia voluto, ch'essi secondò il modo gotico di disegnare ed allora ricevuto in Italia i drappi lavorassero. Che che ne sia di ciò, dalle cose anzidette appare, che nei tempi di appresso fu ridotta a maggior perfezione l'arte del tessere, la quale essere stata in Palermo dai successori di Ruggieri sino a Federigo II e coltivata e protetta si scorge dalle memorie di quei tempi.

X.

SAGGIO SULLA NOSTRA MILIZIA FEUDALE IN SICILIA.

Egli è già volgarmente riconosciuto, che nelle istituzioni feudali, non si ebbe altro intendimento, che di riporre nei feudi le forze dello stato, ossia nel beneficio delle terre in certo modo concedute era stabilito dal dritto dei tempi di costituir la milizia. Or queste istituzioni furono autorizzate in Sicilia dai prodi e savii Normanni: e merita di essere rischiarato, come si ordinassero allora non solo le cose militari di terra, ma anche di mare.

E primieramente i sovrani di ordinario risedeano in quell'isola: quindi non potea farsi a meno di avere una flotta non solo necessaria al tragitto nel vicino continente, ma ancora agl'interessi del Mediterraneo, ed alle loro dominazioni nell'Africa, oltrachè i Normanni assai di buon'ora agognarono al trono di Costantinopoli: per altro i porti del reame siciliano, e massimamente quei di Messina e di Brindisi, erano opportunissimi al commercio in Levante etc. E veramente ebbero sempre essi un poderoso navilio di legni grossi e sottili, e da guerra, e da carico, e le lotte loro furono potentissime nei mari di Romania, dell'Africa e del Mediterraneo.

Che se voglia ricercarsi, onde mai tante armate di mare si fornissero, ci sarà manifesto, che non pure nella costituzion dei feudi si ebbe allora un fondo per gli eserciti di

(1) Ciò è attestato chiarissimamente da Ottone di Frisinga, loc. cit. « Quos Rogerius (*parla egli dei prigionieri Corintii e Tebani*) in Panormo Siciliae metropoli collocans, artem illam texendi suos edocere praecepit; et exhinc praedicta illa ars prius a Graecis tantum inter Christianos habita Romanis patere coepit ingeniis.

(2) Vedi la nota 3 alla relazione del cadavere di Federigo pag. 730 e 731.

terra, ma anche altri fondi e rendite stabili si ordinarono, e gli stessi feudi servivano sia a costruire i legni di guerra, sia a provvederli di ogni maniera di marinaria militare. E primieramente egli è indubitato, che sotto i Normanni e gli Svevi alcuni feudi ed alcune baronie eran soggette a somministrare una certa quantità di marinari e di legna alle flotte regali: il quale peso fu in altro tempo imposto che si soddisfacesse in danaro, da riscuotersi dal segreti, nella cui giurisdizione eran quei feudi compresi. Oltracciò gli stessi Normanni nella concessione delle terre ad alcune università un beneficio diretto alla marina vi stabilirono. Il che è assai manifesto dalla condizione, con cui furono conceduti più feudi al comune di Caltagirone; imperciocchè il primo Guglielmo non solo ordinò, che per essi ogni anno pagassero cinque mila tarì, ma che ancora due cento cinquanta marinari apprestassero: e parimente volle il secondo Guglielmo, che per lo feudo di Migeli donato all'università di Nicosia non solo gli uomini di quel comune somministrassero duecento novantasei marinari, ma trasportassero ancor delle legna annualmente nell'arsenale di Mascali. Ed è qui da soggiungersi, che oltra i feudi e le anzidette terre comuni soggette ad una contribuzione siffatta, aveanvi ancora fondi privati sottoposti ad una tal servitù detta *censo di marinaria*. Noi abbiamo sotto il re Ruggieri nel 1140 fatta menzione di un campo, che era soggetto *al dazio dei marinari*: e sino all'epoca dei re aragonesi si veggon contratti di vendizione di case, e di vigne e di somiglianti fondi con la servitù di pagare il *censo della marinaria*.

Ora ad amministrar tanti fondi, addetti al mantenimento della flotta reale, vi avea sotto i Normanni in Messina, che pure era opportunissima a tutti i disegni marittimi, un magistrato, detto *della galea*, composto di cinque uomini a cui un capo detto *comito* presedea. Pretese quella amministrazione il grande ammiraglio sotto l'imperador Federigo: pure questi ordinò, che il segreto di Messina ne prendesse cura, e noi sappiamo, che nel 1220 i fondi della *galea* rendevano in ogni anno due mila e trecento tarì.

Oltra a queste rendite stabilite e fondate sopra alcune terre assegnate al mantenimento della marina militare, era ancora del dritto dei tempi, che alcune popolazioni doveano somministrare uomini per fornire le flotte reali, altri mantenuti a spese di quel comune, ed altri tenuti a soldo dal re; e vi ebbe tempo, in cui ciaschedona delle agiate città armava la sua galea: indi è, che nelle memorie dei tempi, favellandosi di alcun combattimento navale, è nominato la *galea di Messina, di Agosta, di Taormina, di Trapani* ec., e nelle bandiere loro vi era la insegna della città cui apparteneano. Anzi fu riserbato sin da' tempi antichissimi a questa metropoli, oltra di acquistar più galee; di mettere nel vascello capitano una grande bandiera, in cui alle insegne della città eran congiunte le armi reali. Ora essendo tanti fondi, e sino gli stessi feudi, e tante contribuzioni da parte delle città addette alla milizia marittima, ciuna maraviglia essere dee, che i re normanni e svevi, e i primi aragonesi abbian potuto sì frequentemente, e tanti e sì poderosi navilii armare.

Che se voglia considerarsi, come si fornissero gli eserciti di terra, egli è certo, che avvegnachè sin da tempi antichissimi si usasse di avere una milizia condotta a stipendio, pure i feudi direttamente e per la più parte vi contribuivano. È qui da premettersi, che spenti gli antichi ordini militari romani, il *milite* nei tempi feudali valeva *il cavaliere*, *l'uomo armato a cavallo*, e *servienti* chiamaronsi i *fanti*. Or presso noi fu stabilito, che il feudo per ogni once venti annuali di rendita dovesse apprestare un *milite*, ossia l'uomo del tutto armato a cavallo. E quantunque del dritto comune feudale non fosse precisamente determinata la maniera e la qualità del servizio personale del milite, pure invalse universalmente, che un milite valea oltre il cavaliere due scudieri, o uno scudiero ed un famiglio, e tre cavalli: ed è volgare il detto di fra Giacopone da Todi:

Non vuol oullo cavalieri
Che non serva a tre destrieri.

Usavasi adunque dal cavaliere di menar con seco uno o due scudieri, detti ancora *donzelli*, che a cavallo portavan le sue armi, e lo scudo e la lancia, ed il famiglio era addetto al servigio. Cavalcavano gli scudieri sopra cavalli minori, detti *ronzini*, e vi avea un giumento da soma, e portante il bagaglio, detto volgarmente *somaro*: ma i cavalieri armati montavano sopra cavalli

grossi e gagliardi, coperti anche essi di qualche sorta di arme, ed eran questi chiamati *destrieri*.

Or questa usanza, che il servizio di un milite consistea di ordinario in tre cavalli; adottata quasi universalmente in Italia, ed osservata parimente nelle normanne convenzioni feudali in Inghilterra, pare che sia stata ancora sin da' tempi antichissimi ricevuta in Sicilia. Imperciocchè nell'epoca sveva, e sotto l'imperador Federigo havvi memoria di alcun servizio militare, e si parla dei *militi* e dei loro *famigli*, e che ciascedun di quelli dovea menar con seco tre cavalli: ed altra volta è intimato, che in ogni feudatario dovesse presentarsi con le solite armi, e con due cavalli, e un giumento da soma. Pure la qualità dell'anzidetto servizio era sovente riserbata all'arbitrio del sovrano, e questa usanza non era riputata da tanto, che alcuna volta non si potesse disporre altrimenti. Indi avvenne, che non fu sempre costante e uniforme la maniera di tassare il servizio, finchè in un parlamento tenuto in Caltagirone nel 1458 fu proposto, che conciossiachè aveanvi state su questo articolo varie interpetrazioni e diversi usi, un milite dovesse valere un solo uomo armato, ed un sol cavallo: il che fu dal re Giovanni approvato. Da indi in poi invalse in Sicilia, che il servizio militare fu sempre in questo modo apprestato.

Comechè il servizio militare fosse naturalmente personale, nientedimeno dal dritto comun feudale era permesso, che il feudatario potesse sostituir persona, che fosse per altro al sovrano accettevole, o dovesse pagare la metà della rendita del feudo di quell'anno, in cui era stato intimato al servizio. Nè altrimenti fu stabilito in Sicilia. Poichè essendo per alcune cagioni abilitati i feudatarii a rimanersi di andare all'oste, e dovendo essi solamente servire tre mesi, fu sin dai tempi antichissimi ordinato, che per li feudi con vassallaggio si pagassero once tre e tari quindici al mese, ossia once dieci e mezza, la qual somma riesce sopra alla metà della rendita annuale del feudo, sì veramente che il feudatario avea dritto di chiamare una certa contribuzione dai vassalli. Se il feudo era disabitato, doveano solamente pagarsi once sei, perciocchè non si avea niun soccorso. E quando furono constituiti i feudi sopra gabelle, o rendite annue, o prodotti fiscali, dovea pagarsi una quarta parte delle once venti. E questo servizio militare in danaro fu chiamato presso noi *adoamento*.

Si è detto che il servizio personale del feudatario non potea con dritto richiedersi oltre tre mesi: pure vi ha nelle nostre costumanze, che ciò avea solamente luogo nei feudi con vassallaggio, essendochè per quei disabitati erano soltanto tenuti a servire per giorni quaranta: i quali termini scorsi, ove dal sovrano volesse ancora continuarsi la guerra, dovea egli tenerli a suo soldo. Trovavansi adunque personalmente con le armi e i cavalli i baroni feudatarii, e sino i vescovi e gli abati, alle cui chiese erano stati conceduti feudi con l'obbligo di prestare il servizio. E noi abbiamo memoria, che nel 1354 Giovanni di Luna, vescovo di Catania, coperto di arme, e con quindici cavalli era col re Federigo ad oste in Leotini. Il servizio militare, e i privilegi accordati a questo nobilissimo incarico cominciavano dal dì dell'intima, o dal tempo in cui si ordinava la rassegna, chiamata volgarmente la *mostra*.

Si usava in Sicilia, che innanzi che l'esercito tutto in campo si raccogliesse, designavansi più luoghi, ove tutti i feudatarii doveano presentarsi forniti di quello, a cui per ragion del feudo eran tenuti, e nel ciò farsi consisteva la mostra. Adunque non solo presentavasi l'uomo armato, ed armato il suo cavallo, ma ancora il pedone armato di balestra, di lancia, o di altro, se tale era il peso del feudo; e doveano ivi parimente arrecarsi a chi presedea gli sproni indorati, i guanti di pelle di vitello, il falcone, il sonaglio di argento da caccia, e cose simiglianti, se ad esse solamente era il feudatario obbligato.

Vi avea allora più sorti di armature da guerra: altra era detta alla *borgognona*, ed altra chiamavasi alla *ruffianesca*, siccome dicevasi di alcuni, che portavan la lancia alla *straziota*. Or qualunque intelligenza si abbiano armature così fatte, egli è certo, che il cavaliere era difeso da ogni parte, e lo era parimente il cavallo. L'elmo e la celata detta *cervelliera* coprivan la testa: un drappo tessuto a maglie di sottilissimi fili di acciajo, detto *giacco* o *corsaletto*, copriva il petto, cui era sovrapposta la corazza: le braccia avean le maniche di maglie di ferro, chiamate *braccialetti*: e le cosce e le gambe

coverte di cuojo aveano ancora le maglie di ferro, e chiamavansi *scarzelloni*. Di questa maglia erano i guanti. Una lamina di ferro copriva la fronte del cavallo, ed altre due lamine pendean dai due lati della sella, coverta anch'essa di acciajo. Le armi ordinariamente erano lo scudo, la lancia la spada, ed è nominata frequentemente la *daga*, e la *zagaglia*, che era come uno spiedone bene aguzzo e affilato.

Vi ebbe tempo, che tutto il servizio militare di Sicilia, siccome si vedu nei reali registri, fu ridotto a mille e settecente cavalli, sedici balestre, cinque scoppietti, dieci guanti, e quattordici sproni.

XI.

DELL'USO IN SICILIA DEI PUBBLICI BAGNI.

L'uso de' bagni è al antico, che Omero ne ha fatta parola in più luoghi, e massimamente ove descrive la vita deliziosa, che si menava nel palazzo di Alcinoo. I Greci, e tra essi i primi i Lacedemoni, che usavano di comparir nudi nei giuochi, e di ungersi di olio, terminavano ancora questi esercizii col bagno. Indi avvenne, che gli edifizii dei bagni pubblici erano di ordinario attaccati alle palestre e ai ginnasii. In Roma vi ebbe parimente in più luoghi delle terme e dei bagni: e sotto l'impero di Augusto cominciossi a dare a questi edifizii quella magnificenza, che tuttora nei loro avanzi con maraviglia si osserva: la quale ancora ebbe indi luogo nei bagni dei particolari. Seneca descrivendo la semplicità del bagno di Scipione in Linterno, rammenta nei suoi tempi i cristalli, gli smalti, i marmi, e i più preziosi metalli, che adornavano gli edifizii dei bagni privati.

I bagni pubblici erano composti di più appartamenti, e ciò erano principalmente la stufa, il bagno caldo, il bagno freddo e il tepidario. Il gusto dei Romani fu vario intorno al calore di essi, e vi ebbe tempo che si volle l'acqua oltremodo bollente. Pure si accreditarono in certi tempi i bagni freddi, quando per lo mezzo di essi Antonio Musa, medico di Augusto, guarì questo principe: ma ne ricadde l'uso, ove fu a quelli attribuita la morte di Marcello. Nei bagni pubblici si cominciava di ordinario con l'acqua calda: ma essendosi per essa i pori assai aperti, e temendosi un indebolimento eccessivo, passavano al bagno freddo, o pure si contentavano di una semplice aspersion di acqua fredda. Merita ancora di essere qui riferito un costume, che vi avea nei bagni, ed era di radersi il corpo con dei coltelli, e stropicciarsi con picciole striglie, di cui alcune veggonsi tuttora nei musei. Ai bagni succedeano gli olii e le essenze delle quali si strofinavano, e indi si passava al desinare.

L'ora di bagnarsi era di ordinario l'ottava e la nona: e la spesa di esservi ammesso costava assai poco, imperciocchè si pagava un quadrante, ossia la quarta parte di un asse. Ora da questa tenuissima somma, e del benefizio che ne risultava, e dai lieti ozii che vi si traea, ne avvenia, che niun cittadino mancava a questo giornaliere esercizio, se non che per cagion di duolo o pubblico o famigliare se ne rimanevano: e indi è chiaro, perchè presso gli autori del buon secolo le parole di *sordidezza* e di *squallore* sono di ordinario adoperate come sinonime a *duolo*.

In Sicilia fu pubblica questa usanza di frequentare i bagni pubblici sotto i Greci e i Romani, e si fa menzione assai sovente in quei tempi di stufe pubbliche, e di terme, e di quelle massimamente edificate in alcune città: gli avanzi di esse tuttora si ammirano, ed è spezialmente qui da ricordarsi la esistente porzion delle terme in Catania sotto la piazza pubblica, e dirimpetto la maggior chiesa: suppongono quelle un assai magnifico edifizio, e vi hanno dei bellissimi ornamenti di antico dorato stucco, che è pur tirato con molta leggiadria di opera e di disegno.

Ai tempi dei Saraceni si accreditò maggiormente l'uso dei bagni, imperciocchè le purificazioni e le abluzioni legali sono interessanti nelle pratiche della religion musulmana, e si preparan con esse alla preghiera. Hanno due maniere di purificazioni, l'una detta *ghosl*, la quale è una immersione totale del corpo nell'acqua: l'altra *wodu*, si lavano solamente il viso, le mani e i piedi in un certo modo. Usan la prima in alcuni casi straordinarii, e principalmente dopo di aver giaciuto con le loro mogli, o di essersi avvicinati ad un morto. La seconda è l'abluzione comune nei casi ordinarii innanzi la preghiera.

gni è sì antico, che Omero nella Iliade XVII ne ha fatto parola; anzi doversi esso riportare a rimotissimi tempi è chiaro da Eschilo, il quale nella sua tragedia intitolata l'*Agamennone*, suppone, che Clitennestra non fu altrimenti avvisata in Argo della presa di Troja, che per mezzo di alcuni segni dati col fuoco. E veramente essa rispondendo al coro, che dimandava onde mai ne avesse avuta una sì presta novella, così dice: *Noi dobbiamo questa notizia a Vulcano; imperciocchè lo splendor dei suoi fuochi è giunto sino a noi. Un segno ne ha fatto accendere un altro. Ai primi fuochi osservati sul monte Ida corrisposero i secondi dall' altezza della montagna consacrata nell'isola di Lemno a Mercurio. La estension delle acque, che dividon questa isola dal monte Athos, fu subito dalle fiamme rischiarata, e la montagna di Giove si vide tosto coverta di fuochi, simiglianti ai raggi del sole, che si spargon sulla terra, annunziarono questi fuochi alla sommità del monte Macisto ciò che il Macisto dovea avvisare sino alla riva dell' Euripo. Alcune guardie ordinate sul Mesapo, fedeli e inaccessibili al sonno, avendo dalla parte loro fatto comparire dei fuochi, questi come una luna brillante trascorrendo rapidamente le campagne dell' Asopo, eccitaron sul monte Citerone dei segni, che doveano produrne degli altri anche più lungi. La guardia incaricata di vegliare sul monte anzidetto, comechè posta in assai lontananza, fu presta a riconoscere il fuoco. Indi si accrebbe quello che dovea servir di risposta. Le tenebre del lago Corgopis furon dissipate da questo nuovo splendore; e la montagna Egiplanate avvisata da quello, diè essa i suoi avvisi all'incontro. I miei ordini sono stati esattamente adempiti, imperciocchè le guardie, che io avea disposte sull' Egiplanate, i lor fuochi raddoppiarono. Il golfo e il promontorio Saronico videro apparire il giorno, e grandissimi segni di lume giunsero sul monte Aracneno, che è il luogo più vicino ad Argos, e al palazzo degli Atridi. In questo modo è stata a noi significata la interessante notizia, e queste sono state le leggi, che io avea stabilite per la esatta corrispondenza tra coloro, che dovean succedersi nello incarico di dare e di ricevere i segni..... I Greci sono padroni di Troja.*

Da ciò chiaramente apparisce, che questo ritrovamento è del tutto ai Greci dovuto, i quali in maniera perfezionaronlo nei tempi di appresso, che non pure l' adoperarono per significare un fatto in generale, ma ancó si giunse ad esprimere le sue minute circostanze e dettagli. E dee qui ricordarsi ciò che su questo argomento lasciò scritto Giulio Africano: *Io mi meraviglio assai sovente*, dice egli, *della facilità, la quale si segni ci procurano nello annunziare ciò che noi ci vogliamo. Ecco quel che si suol praticare. Si scelgono primieramente i luoghi acconci a dare, e a ricevere i segni, vi si stabilisce la parte destra, la sinistra, e la parte di mezzo, quindi si distribuiscono le lettere dell' alphabeto; ossia se ne fan passare dalla sinistra un certo numero, a cagion di esempio, dall' alpha sino al theta: le seguenti dall' jota sino al pi resteranno nel mezzo, ed il rimanente dell' alphabeto si assegna alla dritta. Allor quando si vuol designare l'alpha, si accende solamente un segno dalla sinistra, due se è il bata, tre, se il gamma.... Egli bisogna, che vi abbia un concerto stabilito tra coloro che danno, e quei che ricevono il segno, e che vi abbia ancora quelle persone incaricate di scrivere.* Tale è il discorso di Giulio Africano, ed è indubitato dai monumenti dell'antichità, che con un tal metodo, e con queste operazioni frequentemente replicate si giungeva a formar delle sillabe, delle parole e delle frasi, dalle quali indi risultava un senso deciso.

Or questo uso ritrovato primieramente dai Greci, adottato indi dai Romani, si conserva tuttora in Sicilia, dandosi in alcune occasioni segni col fuoco, ed è parimente antichissimo: e si può fondatamente congetturare, che debba esso dai Greci ripetersi. Imperciocchè la parola *fano* da noi volgarmente a ciò significare adoperata è di greca origine, la quale non altrimenti suona nel nostro linguaggio, che *apparenza*, *splendore*. Oltrachè Cicerone chiarissimamente ci attesta essere stata antichissima usanza in Sicilia di avvisare l'avvicinamento dei corsali per mezzo del fuoco, che su dei luoghi iminenti accendeasi. E le memorie autentiche ci riferiscono, che questo uso siasi sempre conservato in Sicilia, e massimamente nei bassi tempi. Noi abbiamo un diploma dal re Pietro dell'anno 1324, dove fu ordinato, che non si

GREGORIO *Vol. unico*

trascurassero nei luoghi consueti i fani di notte col fuoco, e di giorno col fumo. E perchè più chiaramente si argomenti, che tai segni furono a noi primieramente derivati dai Greci, se non che vogita alcun sospicaro, che gli stessi bisogni negli uomini producono gli stessi risultati, dee qui avvertirsi, che nel modo istesso si usava ai tempi di Omero. Dice dunque il divino poeta: *Siccome allorachè una città assisa nel mezzo del mare è assediata, si veggon da lungi nel giorno innalzarsi per l'aria dal mezzo della città dei vortici di fumo, e nella notte spesse colonne di fuoco slanciarsi sin nelle nuvole per chiamar soccorso dai popoli vicini, siffattamente compariva la fiamma, che aggirandosi intorno alla testa di Achille, spargeva da lungi il suo splendore*

Che so voglia ora ricercarsi a chi mai fosse imposto nei tempi di mezzo di aver cura in Sicilia di tali segni, egli è indubitato, che ciò era a carico delle università dei rispettivi territorii. il diploma accennato del 1324 del re Pietro è diretto al comune di Siracusa, dove espressamente ad esso comanda, che di e notte si facessero i fani per avvisar l'arrivo delle navi nemiche; che se per aver trascurati tai segni alcun danno ne seguisse, minaccia doversi dai loro beni rifare. E lo stesso è ordinato dal re Federigo nel 1329 alla università di Palermo: anzi da una carta del 1328, ove son rigestrate le spesa di questa metropoli, si vede che i fani faceansi allora in alcune montagne del territorio, e a coloro che faceanli, passavansi per ogni mese dieci tarì. Egli però è ancor vero, che alcune tenute, di terre e feudi erano sottoposti a tal peso, che da essi riscotea l'università, al cui territorio apparteneano. Havvi una sentenza del giudici della gran corte, e di Pier Simone da Cerda luogotenente del conte Blasco di Alagona maestro giustiziero del regno nel 1323, dove il feudo di Milocca del territorio di Siracusa fu dichiarato esente di pagare un'oncia ogni anno *per il dritto del fano*, a cui volea obbligarlo il sindaco dell'anzidetta città.

Comechè in alcune parti fosse allor consueto d'innalzare il fuoco all'espressato disegno su i luoghi alti, e dove tornasse acconcio, sulle montagne, pure invalse di tratto in tratto per maggior sicurtà di fabbricarsi nei littorali alcune torri, in cui i fani accendeansi. Ma siccome l'isola è da ogni lato esposta alle incursioni nemiche, ed è naturalmente frontiera dei Barbari, e nel secolo decimoquinto non che le spiagge diserte, ma sino le più popolate e forti città eran minacciate alle volte; ed alcuna fiata assai danneggiate dagl'improvvisi assalti degli armatori e dei corsali barbareschi, quindi fu conosciuto esser di assoluta necessità, che l'isola per tutto il littorale fosse guernita, ed afforzata di torri. Indi avvenne, che il parlamento del 1579 considerando essere ancor necessario la continuata corrispondenza delle guardie e dei segni, ed alcune torri minacciare rovina, ed assai luoghi esserne del tutto sforniti, siccome ancora le terre, nel cui territorio doveansi edificare le nuove, non potendo soffrir tanto peso, fu a voti concordi la prima volta imposto, che da tutto il regno si pagassero scudi diecimila, e si spendessero per gli anzidetti edifizii da innalzarsi in tutte le marine del regno nelle convenienti distanze, la qual somma fu non pur prorogata, ma anco accresciuta nei tempi di appresso.

Avvenne allora, che fu primieramente spedito il cavalier Tiburzio, indi il capitan Giambattista Fresco accompagnato nel 1583 da Camillo Camigliani assai valente ingegniere, per riconoscere la circonferenza dell'isola, e descriverla in carta, specificando i porti e i luoghi, dove eran le torri, e quelli in cui doveansi fabbricare le nuove, e si diè tosto opera ai detti edifizii. Il che fu con quell'ordine fatto, e con quella diligenza eseguito, chè si potè maggiore: Imperciocchè nel 1594 si pubblicarono le ordinazioni del vicerè conte di Olivares sulla guardia e la custodia delle torri, e quanti soldati in esse dovean risedere, e quale il carico loro, e quali armesi appartenessero alla loro incombenza. Fu inoltre determinata la maniera di accendere i fani, e stabilita la corrispondenza e la intelligenza fra tutte le guardie. Le quali istruzioni sono state riconosciute di tanta efficacia ed utilità, che secondo esse le torri di Sicilia sino oggidì si governano (*).

(*) Oggi si sono surrogati a questi fuochi i telegrafi, onde non si fa più uso de' fani.

XIII.

SULL'INTRODUZIONE DELLE CARROZZE IN SICILIA.

Nella metà del secolo XV si comincia a parlare di siffatte vetture. Ma i costumi, che avevano introdotti gli antichi sistemi, ne ritardarono l'uso. Giulia di Brunswick proibì severamente nel 1588 a tutti i gentiluomini suoi vassalli di servirsi delle carrozze. Ecco le sue parole: *Con assai dispiacere ci siamo da gran tempo accorti, che l'uso lodevole, maschile e generoso di montare con le armi a cavallo si è non pure intermesso, ma anche del tutto perduto nei nostri principati, contadi e signorie. Il che è certamente avvenuto da ciò, che i nostri vassalli amano di farsi trascinare oziosamente in carrozza.*

E veramente le usanze dei tempi portavano, che la milizia dei fanti era discreditata, che il nerbo delle armate era la cavalleria, e che non si conosceva altro servizio militare, che a cavallo: e i nobili e i grandi si distinguevano in somiglianti esercizii. E siccome nei bei tempi della Grecia i giuochi più universali e più festivi si faceano con la corsa dei carri, così le feste, e gli spettacoli, e i giuochi dei mezzi tempi, come i torniamenti, le giostre, ed ogni altra maniera di correr la lancia, si faceano a cavallo. Iodi nacque l'uso universalmente introdotto, che uomini e donne, cherici e laici montassero solamente a cavallo. Nè per altra ragione nel romanzo di Lancellotto si legge, che i suoi compagni rimasero attoniti, quando videro un giorno quel sì famoso cavaliere della tavola ritonda assiso in una carretta. Indi ancora avvenia, che le magnifiche entrate dei grandi signori non si facevano, che a cavallo: e di esso soltanto, e non già di alcun carro si fa menzione nel cerimoniale della inaugurazione dei papi. Parimente nella cerimonia della incoronazione degli imperadori è ordinato agli elettori e principi dell'impero di fare la loro entrata, e le loro funzioni a cavallo. E quando alcun principe non volea assistere in persona a qualche dieta dell'impero, si acusava, che la sua salute non gli permetteva di montare a cavallo. Da ciò si argomenta, che era molto meno permesso ai loro sudditi di servirsi di altre vetture. Enrico IV re di Francia, comechè fosse stato assalito in carrozza, pure avea egli in costume di andare a cavallo; e quando temea la pioggia, portava dietro a lui un gran mantello. Si vedeano ancora assai persone di rango assise dietro il loro scudiere, e il palafreniere portarsi il cavallo.

Le stesse principesse in tali vetture viaggiavano, e quando temeano la pioggia, s'inviluppavano con un mantello di cera indorata. Venuto l'imperador Federigo in Padova nell'anno 1229, fu ivi onoratissimamente accolto, e le più belle e nobili donne di quel luogo se gli ferono incontro di ornatissime vesti coperte, e montate sopra adorni cavalli. L'anno 1534 la regina Eleonora, e le principesse reali di Francia intervennero ad una cerimonia religiosa in Parigi assise sopra bianchi cavalli. Nel 1380 le dame cominciarono a montarvi su delle selle a traverso. Anna di Luxemburg moglie di Riccardo II re d'Inghilterra introdusse questo uso, perchè creduto da lei più decente. E in Svezia i più grandi signori si portavano le loro moglie in groppa, e principalmente in campagna. Nè fu altrimenti dal viceré Giovan la Nuza nel 1500 ricevuta in Palermo la Giovanna di Aragona regina di Napoli. Ecco l'atto dei tempi: *Die 13 augusto 1500 venne in questa felice città di Palermo con sei galere di Napoli la moglieri, che fu di re Ferrante, figlia di re Alfonso, re di Napoli, perchì Napoli fu presa dai Francesi isto mese, dalli quali tri anni fa fu cacciatu re Fidericu, frati di quondam re Alfonso, e pusau della regina in casa del quondam Guiglermo Ajutamicristo, appressu la porta di Termini, la quali sbarcau a lo Molu, e lu vicerè di questo regno* la purtau in gruppa *perfina alla pusata, la quali regina vinni in capu la tenda di la sua galia di pannu nigru, e nun vosi festa nessiuna per la sua venuta: era vistuta di nigru: et modo pro futuro tempore, lu magnificu misser Gerardo di Bonannu, preturi di Palermu, comu preturi andau alla banda sinistra di lu vicerè, chi* purtau la rigina in gruppa, *e l'arcipiscopu di Palermu, lu quali vulia lu dittu locu, non ci fu consintutu, e cusì fu preferita la citati all'arcipiscopu, et alla banda dritta di lu vicerè ci andava l'ambasciaturi dellu sereniss. sig. re nostru, lu quali era vinuto cun la signora di Napoli, et ita processit.*

Dalle quali cose è manifesto, perchè sia stata avvertita come cosa assai singolare, allorchè il re Carlo di Angiò, e la regina Beatrice sua moglie fecero la loro magnifica entrata in Napoli nel 1266. *La regina entrò in una carretta coperta di velluto celestro e tutta di sopra e dentro fatta con gigli d'oro.* Parimente fu uno spettacolo nuovo in Palermo, che la regina Costanza moglie di Pietro di Aragona nel 1283 per le sue malattie di debolezza si facesse condurre in una sedia, che chiamavano *bara*, e di essa solamente usava per andare in chiesa. E fe' allora assai rumori levare in Sicilia la famosa Machalda, moglie di Alaimo da Lentini, donna di spiriti altieri, la quale, per gareggiare con l'anzidetta regina si fe' fabbricare una simigliante bara, e coprilla di panno rosso, e su di essa non pure si facea condurre in Palermo, ma ancora nei suoi viaggi in Catania e Nicosia.

È fama, che in Ungheria si sia la prima volta introdotto l'uso delle carrozze. E veramente fra i magnifici doni, che l'ambasciadore di Ladislao V, re di Ungheria e di Boemia, offrì alla regina di Francia nel 1457 era un carro, di cui si fecero assai maraviglie in Parigi, e uno scrittore antico riferisce che esso era *branlant*, *et moult riche.* Da ciò si può argomentare, che era sospeso alle cinghie. Pure a tempo di Francesco I ossia dopo il 1515 non si contavano in Parigi che tre carrozze, delle quali una apparteneva alla regina, l'altra alla bella Diana di Poitiers, e la terza a Renato di Laval, il quale per la sua eccessiva grassezza non potea camminare, nè montare a cavallo. Si racconta nella descrizione del magnifico torniamento, che l'elettor Gioachino di Brandeburg, tenne in Rupino l'anno 1509, che la vettura della elettrice era dorata, a la carrozza della duchessa di Meklemburg era guarnita di velluto rosso, e si fa menzione di dodici altre carrozze.

In Vienna la prima volta comparvero nel 1515, in Ispagna nel 1546, e più tardi in Inghilterra dopo il 1580, dove Fitz Allern conte di Arrandel fu il primo a condurne una da Alemagna. In Palermo nelle magnifiche feste, che diede il viceré Giovanni de Vega l'anno 1551, quando maritò la sua figliuola con don Pietro da Luna, duca di Bivona, non vi avea che tre carrozze, e le dame andarono al convito montante sopra chinee guernite di selle dorate, e di adorne coverte. Ma nel 1568 si ha memoria che le dame in dodici carrozze accompagnarono nella sua entrata donna Isabella Gonzaga moglie del viceré marchese di Pescara.

Queste antiche carrozze non erano che di casse grandi quadrate, ed altre aveano la cupola, ossia il cielo sostenuto da colonne lavorate, ed esse erano o coverte o cinte all'intorno di una cortina di drappo, o di cuojo. La carrozza delle nozze dell'imperador Leopoldo costò con i guernimenti 38000 fiorini, e ciò non ostante, uno scrittore contemporaneo ci dipinge tali vetture come non molto eleganti: *Le carrozze dell'imperadora, dice egli, erano tutte coverte di cuojo arsiccio, a di piccioli chiodi neri. I guernimenti dei cavalli, che erano di cuojo, non aveano alcun ornamento: di cuojo parimenta eran le tirella, ma nella carrozze delle dame di onore eran di corde.* Veramente fu nel secolo di Luigi XIV, che cominciarono a farsi più ornate e più comode.

XIV.

LUSSO E MANIERE DI VESTIRE DELLE DONNE SICILIANE NEI MEZZANI TEMPI

Avvegnachè con lo stabilimento dei Barbari si apegnesse in Italia ogni memoria delle morbidezze romane, essendo mancate le arti e l'industria ed ogni maniera di gentilezza, nientedimeno nell'Oriente presso i Greci e i Saraceni coltivavansi tuttora le belle arti, e mantenevasi sempre in Costantinopoli il fasto e la magnificenza del solio dell'impero: quindi non solamente coloro, che tra gl'Italiani trafficavano nel levante per ragion di commercio, ma gli Europei tutti, che andavano a torme al conquisto dei santi luoghi della Palestina, o come era allor detto volgarmente al *passaggio*, che fu veramente un delirio, vedendo ivi tanta ricchezza e tanto lusso nei palazzi, negli abiti e nelle corti dei principi, ritornavansi ai paesi loro attoniti e pieni di maraviglia. Ed egli è indubitato, che alle crociate e al commercio coi Greci e con gli Orientali dee attribuirsi la riforma dei nostri usi e delle nostre maniere; in guisa che d'allora in poi vi ebbe in Europa più magnificenza e più eleganza e più gusto nelle feste, negli edifizi, e negli abiti, e furono allora le arti belle dall'Oriente presso noi ricondotte.

Or la Sicilia, la quale non soffrì giammai un lungo dominio dei Barbari, e fu sempre sotto il governo dei Greci o dei colti Saraceni, profittò la prima di circostanze sì favorevoli: imperciocchè non pure si facea dai nostri assai commercio col Levante, ma i suoi porti erano l'emporio di coloro che faceano tali tragitti, e di ordinario Messina era il ridotto dei crocesegnati. Nè possiamo noi più chiaramente comprendere, perchè in quella città si vedano i più antichi, e forse i primi saggi di eleganza e di lusso. Che se le leggi sontuarie sono argomento assai manifesto di un lusso vegliante, e che si vuol raffrenare, noi abbiamo di quel comune alcune leggi contro gli ornamenti delle lor donne stabilite nell'anno **1272**. La qual cosa è attestata ancora da Niccolò Speciale, il qual descrivendo un feroce assalto dagli Angioini dato a Messina, e come quella città se n' era gagliardamente difesa, soggiunge che, *le sue nobili donne non poteano certamente avere allor cura di trarsi dietro delle auree vesti le loro lunghissime coda, e camminar fastose per la loro testa adornata a maniera di torri: a che era ormai tempo di deporre tanti disordinati e soperchi ornamenti, i quali da esse traendo l'origine, aveano, come un contagio epidemico, l'isola tutta occupato.* Ed avendo anche le migliori tra quelle nell'anno 1282, quando la città era aspramente combattuta da Carlo d'Angiò, rifatti con assai gagliardia esse stesse i muri, fu per la morbidezza ed eleganza loro, che si fece allora una canzonetta, la qual diceva:

Deh com'egli è gran pietate
Della donne di Messina,
Vedendole scapigliate,
E portare pietra e calcina:
Iddio li dia briga e travaglia
A chi Messina vuole guastare ec.

Quantunque alcuni abbian giudicato, che il gran lusso, e le isfoggiate mutazioni di abiti abbianlo recato i Francesi venuti in Italia, i quali per altro colla lor magnifica entrata in Napoli nell'anno 1266 destarono gran maraviglia, vedendosi alcuni tra loro *assai bene addobbati di sopravvesti e pennacchi, a con grossa catena di oro al collo, e con bella divisa*, pure dallo accennato statuto del 1272 ordinato in Messina dee giudicarsi altrimenti. Imperciocchè ivi non pure si parla del più leggiadri e più ricchi ornamenti, che allora usavano le donne, ma sì bene di un lusso disordinato solito isfoggiarsi nelle nozze, nelle feste e nei conviti: e non è egli natural cosa, che nel corso di sei anni sia stato dai Francesi introdotto. Oltrechè le arti di lusso erano presso noi da gran tempo coltivate. Ed avendo noi stessi osservato nei regali sepolcri di questo duomo, e massimamente in quello di Costanza di Aragona moglie dell'imperador Federigo, morta in Catania nel **1222**, drappi ad oro ornatissimamente lavorati, e perle forate, e in gran quantità cucite a certi compassi sugli abiti, e l'oro tirato in sottilissime fila, ed ivi abbondantissimamente disposto a disegno, e laminette d'oro, e bei galloni, ed altre simiglianti cose, egli è manifesto, che tanti lavori suppongono certamente arti di lusso, e sono qui da richiamarsi a memoria le fabbriche di drappi di seta stabilite in Palermo dal re Ruggieri.

Veramente le donne in quei tempi erano trascorse in tali disordinati e soperchi ornamenti, che quasi tra esse congiuratesi, e non valendo a reprimerle la dimestica autorità dei mariti, fu bisogno ricorrere alla pubblica sanzion delle leggi. Indi avvenne, che il comune di Messina nel tempo accennato dispose alcuni capitoli contra il lusso, che furono confermati da Carlo di Angiò, i quali si conservano nel regio archivio della zecca di Napoli. E forse sono le leggi sontuarie le più antiche fra le italiane. Ma siccome senza i costumi le leggi non giovano, quindi nei tempi di appresso, ripigliandosi le donne i loro ornamenti, fu contra essi nell'anno 1309 provveduto con più capitoli dal sapientissimo re Federigo. E comechè l'isola nostra fosse allora continuamente travagliata da asprissime guerre, e le campagne e le città desolate, pure nell' anno 1337, si hanno argomenti di un lusso così smoderato, che Niccolò Speciale descrivendo la perdita dell'isola delle Gerbe, ed attribuendola al cattivo governo di coloro, che vi erano per l'anzidetto re, attesta, che essi opprimevano con ogni maniera d'ingordigie quegl'isolani, perchè non poteano soddisfare altrimenti al gran lusso nel fabbricar case ed altissime torri, e vestire abiti d'oro. Anzi nell' anno 1383 dispose altre leggi sontuarie il comune di Messina e confermolle in Catania la regina Maria, per la ragione massimamente, che

il lusso degli uomini e delle donne di quella città era sconvenevole alla sobrietà di coloro, che si esercitavano nei traffichi, e nelle negoziazioni marittime. Parimente noi abbiamo alcune leggi suntuarie relative alle donne, ai conviti, alle nozze, ai funerali, disposte dal comune di Palermo nel 1419 che furono indi confermate dal viserè Niccolò Speciale, e sono esse nell'archivio del nostro senato. Pure i tempi che seguirono non furono più modesti e più sobrii: imperciocchè altre leggi si sono appresso pubblicate sino a' di nostri, le quali non hanno avuto altro uso, che di presentarci autentiche memorie, che attestano, in ogni tempo esservi stato del lusso, e che non si è potuto mai raffrenare.

Che se ora vogliamo le vesti e gli ornamenti donneschi di quei tempi partitamente descrivere, egli è chiaro, che vi avea allora più maniere di ornamenti di testa. E primieramente le donne dei cavalieri, o come era allor detto dei *militi*, usavan portare una ghirlanda di perle, e di pietre preziose, e di oro e di argento ornata, ed alcune di esse eran merlate, I quali merli, detti in quel tempi presso noi *mergole*, proibì il re Federigo. E forse a ghirlande siffatte dee riferirsi quel che attestò lo Speciale, ossia, che le teste delle nobili donne messinesi comparivano a foggia di torri, quando intervennero alle nozze del re anzidetto, e di Eleonora la figliuola di Carlo di Angiò. Altre ancora portavano capelli ornati di perle e di smalto, e nella parte superiore di essi al di fuori vi s'intrecciavano delle bende fregiate, e il di sotto era guernito di seta e d'oro. Vi avea parimente dei veli da testa, detti allor *buscheri*, i quali soleano ornarsi di più liste di seta.

I vestimenti delle donne erano di drappi ad oro, e di seta, e di zendado, che era un drappo simigliante al taffetà, e di lana, e di ciambellotti. Si foderavano quelli secondi le stagioni di vajo, di martore, di ermellini, e di drappi di seta. Vi ebbe tempo, cha si usò di avere dei vestimenti di più colori, che i nostri chiamano *bipartiti*, e gl'Italiani *adogati*. Non si conosceva più leggiadro ornamento negli abiti, che in varie parti di essi, e principalmente nell'estremità, e sulle braccia, e dinanzi al petto appiccarvi delle liste di seta con fregiatura, che compariscono simiglianti alle *fettucce* d'oggidì. Esse erano piene di assai oro filato e di perle, disposto a certi compassi, e soleano ancore opporvisi delle laminette di oro smaltate, le quali fregiature noi abbiamo osservate sugli abiti dell'imperadrice Costanza moglie dell'imperador Federigo. Ed era allora gran lusso portar nelle braccia, e dinanzi al petto delle liste ornate di oro filato, e di perle a più fila accoppiate insieme, ed altre vi mettevan delle cordelle ornate anche di perle. Siccome vi fu tempo, che si guernivano le vesti donnesche di moltissimi bottoni di oro, e di soperchia grandezza, onde fu necessario di limitarne il numero e il peso.

Or questi abiti delle nobili donne erano di ordinario cinti all'in sù di una cintura di argento, ed ornata in più guise di oro, o con fermagli e fibbiali guerniti anch'essi di pietre preziose e di perle. I quali abiti portavan di dietro lunghissimi in modo, che si ordinò di non poter essere più lunghi di palmi quattro. Oltre a questi ornamenti, aveano ancor gli orecchini, detti allora *circelli*, e collane di oro, e fila di *paternostri* di oro, e assai anella in dito, i quali erano come cerchietti di oro, con alcuna pietra grezza: che se vogliamo giudicarne da quei, che vedemmo nel sepolcro della Costanza anzidetta, era veramente di grosso lavoro.

Sinora nelle antiche memorie, nelle quali ci siamo avvenuti, ed ove si parla di vestimenti donneschi, non troviamo fatta menzione di altri abiti, che di mantelli, e di farsetti, e di giubbe, le quali eran vesti corte, e messe sotto i mantelli. E comechè non ci presentano una cognizione assai distinta della forma loro, pure, ove tutto il vestire insieme si raccozzi, egli è da congetturarsi, che la forma del vestir delle donne dei mezzani tempi abbia molta simiglianza alla grechesca: e veramente le donne della Grecia in quei tempi potesno far modello e norma di gusto, e di leggiadria.

Ma non si conteneva nei soli abiti ed ornamenti sulla persona il lusso delle donne di allora. Imperciocchè ne isfoggiavano uno assai maggiore nello andare alle nozze, ai conviti, e alle feste, che non essendo ancora introdotto l'uso delle carrozze, volevano ornatissimi i palafreni, sù dei quali esse montavano. E difatto il guernimento, e gli arnesi soleano essere ricchissimi. Il freno si adornava di argento, o di rame indorato, o la sella si foderava di sciamito, o di drappo

ad oro, oltrechè era essa faldata, e da per tutto aparsa di oro, e di argento e di perle; e massimamente all' arcione vi si appiccavan delle fibbie di argento o di rame indorato, e intorno a quasta degli ornamenti di oro e di smalto. Oltra gli abiti loro, quando le nostre nobili donne montavano a cavallo, aveano un mantello che chiamavasi *cappa*, e solea esser di sciamito, e di drappo ad oro, o di seta con più guise di fregiature. Le quali adorne coverte, e selle dorate, e ricchi guernimenti furono riputati di tanta spesa e costo, che il re Federigo li riformò.

SOGGETTI NATURALI.

I.

COMPARAZIONE DEL PRODOTTO PRESENTE DEI NOSTRI GRANI CON QUELLO DEI TEMPI ROMANI.

Quando la Sicilia venne in potestà dei Romani, e fu del tutto spenta la dominazione dei Cartaginesi e dei Greci, niuna novità si introdusse nella pubblica economia dell' isola, e forse ancora nel suo governo politico. Imperciocchè fu allora conceduto ai Siciliani di vivere secondo quelle leggi, a norma delle quali innanzi si regolavano. Ora il sistema ordinato da Gerone, e che avea avute luogo nel solo principato siracusano, siccome era stato riconosciuto di grandissima utilità non pure a promuovere i comodi e la opulenza del popolo, ma ancora i vantaggi della repubblica, fu dai Romani esteso e stabilito per l' isola tutta. E noi vediamo nelle *Verrine* di Cicerone, le quali sono le più pregevoli memorie della storia nostra di quei tempi, che favellandosi di pubblica economia, di riscossion di tributi, e di così fatte cose, niuna altra legge fosse autorizzata e vegliante sotto i Romani, che la legge geronica.

Gerone, che fu avveduto o sapientissimo re, aveva ridotti tutti i dazii in un solo tributo, ed era esso, che di ogni prodotto si toglieva la decima: *Questa legge*, siccome attesta l'oratore romano, *fu con tanta avvedutezza e diligenza scritta, e faceva in maniera l' oratore al decumano soggetto, che, e nelle biade, e nelle aje, e nei granai, e nel muovere e trasportare il frumento da un luogo ad un altro, non poteva nè anco di un sol grano senza pena grandissima essere il decumano dall' oratore ingannato. Fu questa legge scritta tanto diligentemente, ch' egli apparisce averla scritta uno, che altri tributi non avea: con tanto accorgimento, che ben si vede, che si fu siciliano, e con tanta severità, come ad un tiranno si convenia.* Indi è chiaro, perchè secondo la legge geronica del numero degli aratori si facesse ogni anno presso del magistrato una pubblica nota; e si *rivelasse* ancora la quantità, o come era allor detto si scrivea *la professione* di ciascheduna tenuta, che dovea seminarsi. Quindi sappiamo, che il territorio leontino era in quei tempi di trenta mila jugeri, e nel primo anno della pretura di Verre, 83 aratori aveanlosi tolto a seminare, siccome, le campagne herbitesi ne avean notificato 257, e le agirenesi 250, e 188 il territorio di Motia.

Or comechè fosse con tanta diligenza e severità scritta una tal legge, ci attesta pure Cicerone, che *sotto questa legge i Siciliani aravano con assai beneficio loro.* La qual cosa non altronde avvenia, che appartenendo al principe la decima dei prodotti, e in conseguenza la maggior coltura, e la ubertà delle raccolte tornando a di lui vantaggio, era interesse ancor suo, che le campagne diligentissimamente si coltivassero. E di fatti Gerone niuna cosa lasciò indietro, perchè l'agricoltura siciliana fosse alla massima perfezione condotta. E veramente a lui si attribuisce un *codice agrario*, in cui erano ordinate alcune leggi relative alle nostre campagne; ed esso avere scritta alcuna opera di agricoltura, è manifesto da Plinio, il quale in materie siffatte cita sovente il re Gerone. Oltrachè della prosperità delle nostre terre in quei tempi ne è chiarissimo argomento il sapere, che l' anzidetto re, il quale per altro nel solo principato siracusano avea signoria, regalò più volte il popolo romano in assai quantità di frumento e di biade: nè poteva egli tanto prevalere in Sicilia, e con tanti ajuti soccorrere ai suoi alleati, e Romani, e Dorii, e Cartaginesi, se non fosse in un' altissima potenza e ricchezza venuto. Ed essendo onorata la sua memoria presso i Siciliani, e pregiandola essi oltremodo per la economia frumentaria, e la riscossion delle decime gli stabilimenti della legge geronica, è indubitato, che siano state umane e prov-

vide le sue leggi, ed abbianlo avuto come savio e munificentissimo re.

Veramente l'agricoltura dell'isola nostra, quando i Romani se ne insignorirono, era in ottimo stato. Onde a ragione fu essa detta il *granajo di Roma*, e la *nudrice del popolo romano*. Imperciocchè era fertilissima in grani, armenti, lane e cose siffatte. E si pregiava assai dai Romani il mele *ibleo*, il zafferano *centuripino*, i vini *tauromenitani* e *mamertini*, dei quali con quei di Falerno, di Lesbo e di Scio, fe' Giulio Cesare dono in pubblico banchetto al popolo romano nel terzo suo consolato. In somma la nostra isola non presentò ai Romani maggiori ricchezze delle sue colte ed ubertose campagne. E dirittamente disse Cicerone. *E che cosa è la Sicilia, se le si toglie l'agricoltura, o il numero e il nome degli aratori?*

I Romani adunque autorizzando le anzidette leggi di Gerone, e secondo esse regolandosi la coltivazione delle nostre terre, niuna maraviglia è, che sino alla pretura di Verre siasi mantenuto l'agricoltura nell'antica sua prosperità. Anzi essendosi in processo di tempo molti cavalieri romani stabiliti in varie parti dell'isola, e all'agricoltura rivoltisi, adoperando in essa i loro schiavi, di cui allora ve ne ebbe assai quantità, le memorie dei tempi ci attestano la fertilità dei nostri campi, e la pubblica ed universale opulenza. E comechè le guerre cartaginesi e le servili abbiano più volte travagliata la Sicilia, pure non avvenne allora, che le terre si desolassero o si sterminassero gli aratori. Ne è di ciò testimonio Cicerone: *Quando la Sicilia fu dalle guerre dei Cartaginesi molestata, e quando a nostra memoria, e a quella dei maggiori nostri, fu due volte in quella provincia gran numero di fuggitivi, non però si fece alcuna uccisione di aratori: ed allora essendo vietato di seminare, ovvero il raccorre le biade, non si faceva altra perdita, che delle entrate, ma rimaneva salvo e intero il numero dei padroni, e degli aratori..... Ha egli Verre con Apronio apportata tanta maggior calamità alla provincia della Sicilia, che o Asdrubale con l'esercito degli Africani, o Atenio con la gran moltitudine dei fuggitivi, imperciocchè allora, come il nemico era vinto tutto il terreno si coltivava.*

E veramente lo stesso oratore romano, il quale per altro assai tempo abitò la Sicilia, attesta, che innanzi il governo di Verre erano liete e coltissime le nostre campagne: *Il territorio di Etna*, dice egli, *il quale soleva essere molto ben lavorato, e la campagna leontina, che di abbondanza di frumento avanza gli altri campi, e di cui per innanzi si vedeva l'aspetto così dilettevole e così vago, che essendo seminato, non si temeva carestia di grano, era così deforme ed orrida, che nella più fertile parte della Sicilia noi la Sicilia stessa ricercavamo.* Ed egli stesso ci fa sapere che erano a quel tempo con assai diligenza e sommo travaglio le nostre campagne coltivate, facendosi allora molta quantità di cultura a picciole e divise porzioni. E di fatto ei dice, che innanzi che Verre fosse pretore, *vi ebbe un gran numero ed una gran moltitudine di Siciliani, che aravano un jugero solo, e che il loro travaglio mai non abbandonavano.*

Poste le quali cose, ed essendo assai manifesto, che sino ai tempi anzidetti l'agricoltura era in ottimo stato, ora noi esamineremo, qual convenienza si abbiano allora avuta i prodotti alla semente e alla terra: sì veramente, che noi solo favelleremo dei campi leontini, siccome quelli, la cui fertilità è stata in ogni tempo riconosciuta e commendata, e di essi abbiamo più particolari, e più certe notizie. Egli è il vero, che Plinio assicura, che i *campi leontini rendono il cento*. Ma queste parole o debbono significare, che un granello può produrne cento, e non già la proporzione, che abbia la totale raccolta alla intera semente, e al campo tutto, o qualche errore vi ha pure nel testo. Imperciocchè Cicerone, che fu sul luogo, che in qualità di questore dovea prender conto della condizione delle nostre campagne per proporzionare al loro prodotti le decime, e che per altro commenda assai sovente la ubertà degli anzidetti campi, riferisce altrimenti. Adunque egli scrive: *Si suol seminare in ciascun jugero del territorio di Leontini, niuna parte di terra rimanendo non seminata, quasi per ordinario un medimno di grano. Il campo, se è felice, ne rende otto, e quando i cieli ti sono propizii, dieci. Il che quando avviene, tanto si paga di decima, quanto è seminato.*

Ciò posto, perchè ora fondatamente si veda il rapporto della cultura dei tempi romani

alla nostra, egli è da premettersi, che nelle pianure di Catania, le quali corrispondono oggi nella massima parte agli antichi campi leontini, la salma della terra si misura con la corda di Piazza, che costa di canne 22 e 2 palmi. Onde il lato totale, dal cui quadrato ne risulta la salma, costa di canne 89. Ogni salma di terra, di qualunque corda, comprende 16 tumoli, un tumolo si divide in 4 mondelli, un mondello in 4 carozzi. E nel modo stesso una salma *generale* di grano costa di 16 tumoli, ed ha le stesse suddivisioni, che la salma di terra. Nelle campagne di Catania un aratro non lavora di ordinario in una giornata, che due tumoli e due mondelli di terra. E si vuole ivi in ogni salma di terra seminare di grano una salma generale e 4 tumoli. Di maniera che si di d'oggi un tumolo di grano cuopre ivi tre mondelli e 4/5 di carozzo di terra. E presso a poco, tenuto conto di diversi anni, la raccolta è buona quando relativamente alla semente, dà gli otto, ed è ubertosa, se ne dà dieci.

Noi finora non possiamo formare un compiuto giudizio sulla convenienza dei risultati dei tempi romani e dei nostri, se pria non abbiamo il rapporto delle misure geodetiche, o di superficie, e delle misure solide, o di capacità; ossia ci studieremo di approssimare alle nostre misure il *jugero*, che era misura romana di superficie, e il *medimno*, che era misura di capacità. Le quali posizioni stabilite con quel grado di probabilità, di cui son capaci comparazioni tanto difficili, potrà allora più fondatamente giudicarsi qual convenienza si abbian tra loro i risultati.

Comechè Plinio, e Quintiliano, e Isidoro ci riferiscano di quanti piedi romani costasse in lunghezza e in larghezza il *jugero*, e più valentuomini si siano ingegnati di ridurlo a misura del loro paese, pure siffatte riduzioni non hanno quella esattezza, che può ricavarsi da una misura naturale e reale, e che non è soggetta alle incertezze dei dati di convenzione e di calcolo. Adunque egli è costante presso gli scrittori delle cose romane, che un *jugero* comprendeva tanta estensione di terra, quanta potesse ararne in una giornata un aratro, e indi ne era derivato il nome. Perciò possiamo noi a maniera di approssimazione valutare il *jugero* leontino dei tempi romani come due tumoli e due mondelli di terra della *corda* di Catania.

Che se ora ci rivolgiamo alla misura di capacità di solidi, ossia al *medimno*, noi osserveremo, dalle aringhe di Cicerone esser manifesto, che il *medimno* leontino era composto di sei *modii* del paese, e di cinque *modii* romani. Indi raccolse l'esattissimo Paucton, che il *medimno* anzidetto dee corrispondere a *boisseaux* di Parigi 3, 810. E secondo i calcoli di questo classico scrittore corrispondendo la salma *generale* di Sicilia a *boisseaux* 22, 36. è chiaro, che il *medimno* leontino debba ridursi a 2 tumoli, 2 mondelli, 3 carozzi e 62/100 di carozzo di grano.

Ove tali posizioni si ammettano, ne risulta necessariamente, che nei campi leontini si tempi romani un tumolo di grano copriva di terra 3 mondelli, 2 carozzi, e 67/100. E non comprendone nella cultura presente, che 3 mondelli, e 4/5 di carozzo, di terra, dunque la differenza consiste in un carozzo, e 43/50. Ossia ai tempi romani con la stessa quantità di grano si seminava di più un carozzo e 43/50 di terra. Indi si può argomentare, che essendo i risultati gli stessi, o sia essendo la stessa la ragion del prodotto alla semente, quindi nella cultura presente ci avanza un poco più di terra da seminare; e quantunque debba ora impiegarsi più semente, pure il prodotto totale ne è maggiore. E non si dee qui dissimulare quanto gl'intendenti e pratici coltivatori delle pianure di Catania assicurano, cioè, che suole ivi gittarsi assai più di semente di quel che per avventura sarebbe richiesto.

Se adunque in questi tempi, ove tanto si promuove l'agricoltura, si sperimentassero ivi i nuovi metodi, e le macchine nuove di più spedito e più efficace travaglio, che ci propongono gli umani georgofili, non pure si vedrebbero più fertili i nostri campi, e le nostre biade più liete, ma si potrebbe ancor pretendere all'ubertà dei tempi geronici.

II.

STORIA DELLE ERUZIONI DEL MONGIBELLO.

Horrificis... tonat Æthna ruinis,
Interdumq. atram prorumpit ad aethera nubem
Turbine fumantem piceo, et candente favilla,
Attolitque globos flammarum, et sidera lambit:
Interdum scopulos avulsaque viscera montis
Erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras
Cum gemitu glomerat, fundoq. exhaestuat imo.

Senza che si abbia ricorso ai monumenti

storici; la stessa superficie dell' Etna nella grandissima copia delle diverse ed eterogenee sue lave ci dimostra chiarissimamente le moltiplici sue eruzioni. E siccome le montagne formate dallo ammassamento delle materie lanciate dal centro lor proprio, e da unico cratere, s' innalzano a maniera di cono, quindi i piccioli monti conici, che si veggiono in assai quantità sparsi sull' Etna, e dei quali alcuni sono stati da lave posteriori ricoperti, o da altre montagne, da nuove eruzioni nate, ad essi sovrapposte, non solo ci annunziano un grandissimo numero di eruzioni, ma dimostrano ancora, che il vulcano, scoppiando da più luoghi della sua superficie, oltre il cratere principale, abbiasi aperto di tempo in tempo altre bocche, e nuovi spiragli.

Or comechè dagli strati stessi delle lave possa argomentarsi quale di esse sia posteriore, e quale più antica, non potrà mai nientedimeno da quelle inferirsi precisamente l' epoca loro: siccome da falsi sistemi è ancor nato, che possa stabilirsi l' epoca della lor distruzione. Imperciocchè, oltre gli esterni accidenti, non essendo sempre la stessa la forza e l'azione del fuoco vulcanico, nè sempre le stesse le materie componenti le lave, quindi è natural cosa, che alcune di esse, quantunque più antiche, oppongano al tempo maggior resistenza, ed altre posteriori, degenerando più presto, più facilmente ancora alla vegetazione si dispongono. Il che è pure confermato dalle osservazioni e dal fatto.

Appartiene solo alle testimonianze degli uomini, alle autentiche tradizioni, ai monumenti storici il fissare più particolarmente il tempo quando l'Etna abbia lanciato i suoi fuochi: e può ancora dalle anzidette memorie stabilirsi l'epoca di alcune lave. Del che ora noi secondo il modo della nostra possibilità ragioneremo, sì veramente, che saranno qui secondo i tempi descritte non solo le eruzioni del cratere, ma ancora le più notabili di altri luoghi del monte. Egli però non dee giammai presumersi che vi abbian memorie di tutte l' eruzioni dell' Etna: oltrechè gli scrittori di ordinario di quelle soltanto fecer parola, che avean grandissime rovine arrecato, o di altre ancora, nel cui tempo era alcun fatto, segnalatissimo accaduto. Quindi non sarà mai la serie di tutti gl' incendii compiuta o perfetta.

Se la favola alcuna volta è un adombramento della storia, in maniera che sotto gli ornamenti di quella vi stian racchiusi dei fatti, che alla storia o degli uomini o della natura si riferiscano, egli è qui primieramente da rammentarsi ciò che i poeti favoleggiarono di Vulcano, e dei suoi tre fabbri, i quali nell' Etna come nella lor fucina lavoravano i fulmini di Giove; e parimente quel che essi cantarono di Encelado e di Tifeo, e di altri fulminati da Giove, e sottoposti a questa montagna, la quale da essi era scossa alle volte e infiammata. Ora i suoi terribili fuochi furono certamente il fondamento di queste antichissime favole, ed essa suppongono, che quella sin dai tempi più rimoti e più oscuri sia stata un acceso vulcano. Ma egli è degno di osservarsi a questo luogo, che se' il ciclope di Omero abitava nell'Etna, come per altro è chiaro dal ciclope di Euripide, che è una copia dell' omerico, niun motto fa pure quel divino poeta di fuoco o di altro argomento vulcanico di quella montagna. Siccome egli stesso avendo fatto indi viaggiare il suo Ulisse nella vicina isola Eolia, non favella di essa, come se allor mandasse, o che abbia altre volte mandato del fuoco. Dal che pare da congetturarsi, che all' età di Omero, e sin dai tempi più antichi questi vulcani erano in un certo stato di raffreddamento e di pace. Se non che Ulisse nel ciclope di Euripide parla dell' Etna come di una montagna *apportatrice di fuoco*.

Noi non abbiamo delle antichissime eruzioni, e prima dell' era volgare, che poche ed assai magre notizie, dalle quali niuno o pochissimo lume può trarsi per illustrare la fisica e la storia naturale di questo vulcano. Pure vi ha dei monumenti, dai quali apparisce, che da esso in tempi rimoti scoppiarono ferocissimi incendii. E dee innanzi ad ogni altro qui rammentarsi Pindaro nel suo carme sull' Etna, che potè ben egli, siccome quello, che assai tempo abitò in Sicilia, osservarne diligentemente gli effetti. E di fatti egli descrive questa montagna, e come ne uscivano vortici di fumo ardente, e fiumi di fuoco, e assai lampeggianti lanciati violentemente nel profondo del mare. Siccome il *campo dei pii fratelli* presso l' antica Catania, che in mezzo alle lave inondanti la città si tolsero sugli omeri i lor genitori, è pruova chiarissima dei grandi incendii dell' Etna: della quale avventura favella Pausa-

nia, scrittore diligentissimo, come di fatto antichissimo. Pure non possiamo di essi assegnar l'epoca: e sarà ora pregio dell'opera, se di quelle soltanto faremo parola, il cui tempo nelle memorie da noi vedute è con qualche precisione descritto.

E primieramente sappiamo dalle vetustissime tradizioni conservateci dal nostro Diodoro, che la più antica eruzione, di cui si abbia memoria, dee riferirsi ai tempi dei Sicani, e pria che nell'isola passassero i Sicoli. Ossia i fuochi dell'Etna avendo devastato le campagne vicine, e durando per più anni l'incendio, furono costretti i Sicani a lasciare le contrade orientali, e di rifuggirsi nelle occidentali dell'Isola. Indi dopo molte età i Sicoli occuparon quei luoghi, che avaano abbandonato i Sicani. Ora se il passaggio dei Sicoli fu anteriore, secondo l'accurato Tucidide, di anni 300 all'arrivo dei Greci; e se questi si stabiliron nell'isola secondo i marmi di Paros nell'anno 759 innanzi l'era volgare, egli può argomentarsi a quale rimotissima antichità debba l'anzidetta eruzione attribuirsi.

Da che i Greci si posero ad abitar la Sicilia sino all'età di Tucidide, siccome questo gravissimo storico attesta, non si contavano, che tre eruzioni. La prima, della quale egli non riferisce l'epoca, e la seconda 50 anni prima di quella che era ai suoi tempi avvenuta. La qual fissandosi nel secondo anno dell'olimpiade 78, e corrispondendo agli anni 427 innanzi l'era volgare, dee in conseguenza la seconda stabilirsi nell'anno 477 innanzi la medesima era.

Nei tempi di appresso racconta Diodoro, che nel primo anno della olimpiade 96, ossia 396 avanti dell'era volgare, l'Etna mandò fuochi con tal violenza, che le sue contrade marittime ne furono guaste e devastate. E pare che questa sia la stessa eruzione, che accadde, secondo Orosio, regnando Artaserse. Dopo quest'epoca o l'Etna fu per lunghissimo tempo in riposo, o i monumenti ci mancano. E potrebbesi forse riempir questo voto, se l'autenticità di alcune lettere non fosse fondatamente sospetta, nelle quali i Catanesi invitavan Platone ad osservare un incendio, che uscia dal cratere. E Platone era stato in Siracusa negli anni 386, e 389 innanzi l'era nostra.

Delle susseguenti eruzioni ne abbiamo notizia presso Giulio Obsequente. La prima, che egli descrive, è sotto il consolato di Gneo Ceplone e di Cajo Lelio, innanzi l'era anzidetta anni 140: la seconda sotto il consolato di Servio Flacco e di Quinto Calfurnio anni 135 avanti l'era nostra, della quale racconta Orosio, che le sue lave trascorsero a maniera di torrenti, ed incendiavano ciò che in esse avveniasi. Indi sotto il consolato di Marco Emilio e Lucio Aurelio, ossia 126 anni innanzi ed è ivi notato, che questa eruzione scoppiò dal cratere. Non molto tempo dopo, ve ne ebbe anche un'altra, essendo consoli Gneo Domizio e Cajo Fannio innanzi l'era volgare anni 122, la quale in maniera desolò la città di Catania, che il senato romano rilasciò ad essa per un decennio ogni gravezza.

Pria che scoppiasse la guerra civile fra Cesare e Pompeo, ossia innanzi l'anno 49 avanti l'era anzidetta, se ne conta un'altra, della quale disse Petronio:

Jamque Æthna voratur
Ignibus insolitis, et in aethera fulmina mittit.

Siccome attesta Virgilio che la morte di Cesare accaduta l'anno 44 innanti l'era volgare, fu preceduta da terribili fuochi dell'Etna:

Quoties Cyclopum effervere in agros
Vidimus undantem ruptis fornacibus Æthnam
Flammarumque globos, liquefactaque volvere saxa?

E mentre si agitava la guerra in Sicilia fra Pompeo ed Augusto 36 anni avanti l'era nostra, racconta Appiano, che scoppiò dall'Etna un ferocissimo incendio.

Dopo l'era volgare la prima eruzione, di cui si abbia memoria, è riferita negli atti del martirio di s. Agata, ove è scritto, che nell'anno 151 nel mese di febbrajo questo vulcano mandò un violentissimo fuoco, il quale scendeva a maniera di fiume, che mugge, e i sassi ne erano liquefatti come cera. Un altro incendio racconta Fonzio nel 420. Dopo questo tempo pare che siasi trovato il vulcano in uno stato di pace, imperciocchè attesta Orosio, che quella montagna a suoi dì nel 430 soltanto gittava del fumo, perchè non si dimenticassero le sue passate rovine. Indi assai tempo dopo nell'anno 812 essere accaduta un'altra eruzione scrive Goffredo da Viterbo, il quale per altro visse quattro secoli dopo.

Fu però rovinosissimo l'incendio, che scop-

più dal Mongibello nell' anno 1169, il cui fuoco, secondo attestano Ugone Falcando, e Pietro Biesense scrittori dei tempi, da per tutto si sparse. e si stese per una giornata di cammino. E indi nel 1285 racconta Niccolò Speciale, che la morte di Carlo di Angiò fu accompagnata dai fuochi terribili di questo vulcano, e quelli scesero da parte del levante, e circondarono la chiesa di santo Stefano, che era nel bosco. Ma noi abbiamo una più distinta relazione degl'incendii accaduti nel 1327, imperciocchè l' anzidetto Speciale, che si trovava in Catania, osò egli salire sul monte in tempo dell'eruzione, ed osservarne gli effetti sul luogo. Adunque egli scrive, che a dì 28 di giugno sull' imbrunire, dopo fieri urli, tuoni e muggiti, si aprì una bocca nella rupe detta *Mussara*, e ne uscì fuoco copiosissimo. Indi al 15 di luglio, durando tuttora quell' incendio, si aprirono altri quattro crateri nella parte inferiore del monte dirimpetto a levante e a mezzogiorno. E tutto il fuoco di questi crateri dopo avere inondato la montagna, si divise come in tre fiumi uno di essi scorrendo per più giorni verso Catania, e gli altri due sino ai luoghi marittimi di Aci. E finalmente dopo tante rovine, dai cratere principale fu lanciata un' abbondantissima pioggia di zolfo e di cenere, che arrivò sino a Malta.

Si racconta un' altro incendio nel 1333, e più distintamente è riferita la eruzione del 1408, la quale scoppiando dalle falde del monte, e sboccandone un torrente di fiamme, ridusse in cenere il casale della Pedara. Indi nel 1444 ve ne ebbe un' altra, e pare, che sia stata mandata fuori dal cratere. Dopo due anni scoppiò di nuovo dai fianchi del monte nella rocca detta *Mussarra*, e indi nell'anno seguente.

Ma l'incendio notabilissimo sul finire del secolo decimoquinto, e il quale essere accaduto all' età dei loro padri attestano il Bembo e il Fazello, fu quello, la cui lava scorrendo per lo spazio di miglia 18 inondò il porto di Lognina, e lo riempì. Di cui per altro avea detto Virgilio, che era

Portus ab accessu ventorum immotus et ingens

Ipse, sed horrificis juxta tonat Æthna ruinis.

E da indi in poi fu ridotto un mal sicuro ricetto alle stesse barchette.

III.

DI UN VULCANO AEREO CHE SI OSSERVA IN SICILIA IN UNA MONTAGNA DETTA MACALUBA.

Otto miglia discosto dal mare tra Girgenti e Aragona vi ha una montagna detta Macaluba, la quale senza niuno indizio di azione di fuoco presenta alle volte fenomeni assai simiglianti agli effetti dei vulcani infiammati, ossia rumori sotterranei, ed esplosioni, e terra e pietre con violenza lanciate, e commozioni terribili: si veggono ancora in essa dei discorrimenti di terra, a maniera di lave ec., siccome suole osservarsi nei vulcani ordinarii. Ora la descrizione di questi fenomeni potendo essere istruttiva e interessante, non è fuor di proposito che un brevissimo saggio di essi qui si riferisca.

Il suolo del paese è essenzialmente calcare. S' innalza la detta montagna sopra una base circolare, e rappresenta un cono troncato. La sua altezza presa da un vallone, che la circonda, è quasi di 150 piedi, e termina in un piano convesso, che ha mezzo miglio di giro. È essa sterile, e non vi apparisce di alcuna vegetazione argomento niuno. Si veggon sulla sua cima in grandissimo numero dei piccioli coni troncati in distanze diverse, e di altezze differenti, la maggior delle quali giunse a due piedi e mezzo. Hanno essi nella lor sommità crateri a maniera d'imbuti, piccioli, e in proporzione dei lor monticelli. Il suolo, sul quale questi poggiano, è di argilla grigia e inaridita, e non è altro in sostanza, che una crosta di un corpo molle e semifluido, e ricuopre realmente un vasto ed immenso gorgo di fango.

L' interiore di ciascun cratere è sempre umettato, e vi si osserva un moto continuo. Imperciocchè s' innalza in ogni istante dal fondo dell' imbuto un'argilla grigia e stemperata, di superficie convessa: la quale indi fatta ritonda, giunge all' orlo del cratere a guisa semisferica; ed ivi apertasi, ne scoppia una bolla di aria con uno strepito simigliante ad un fiasco sturato. Essa caccia fuori dal cratere l' argilla, la quale scorre come una lava su i fianchi del monticello. Sprigionata questa bolla di aria, il resto dell' argilla ricade nel fondo del cratere, e ripiglia la sua primiera forma, finchè una nuova bolla di aria non cerchi di svilupparsene. Vi hanno

ancora alcuni piccioli monticelli del tutto secchi, ed alcune cavità, ossia buchi ripieni di acqua torbida e salsa, e nella superficie di alcuni di essi vi si osserva come una pellicula di olio bituminoso di un odore assai forte, che si confonde sovente con quello del solfo.

Tale è lo stato di questa montagna nell' està e nell'autunno. Ma nell' inverno essa cambia figura e consistenza. Imperciocchè, l'argilla istemperata delle pioggie, e disciolti i monticelli, il tutto non offre, che una vasta voragine di fango, di cui non si sa la profondità, nè senza pericolo vi si avvicina.

Questi due stati differenti, che finora abbiamo descritti, sono ivi nel tempo della calma di questa montagna. Ma essa ancora ha i suoi tempi di grande fermentazione, e di grande travaglio, e presenta fenomini assai simiglianti agli effetti dei vulcani infiammati, ossia scossè di terremoto sovente violentissime, rumori sotterranei e tuoni, terribili e rumoreggianti eruzioni di un ammasso di terra, di fango, di argilla stemperata, con delle pietre. E se ne può comprendere alcun saggio nella eruzione del 1777, descritta in quel tempo da uno, che diligentissimamente osservolla.

Dietro Girgenti trovosi il feudo di Moruca, così chiamato dall' antichità, oggi parò detto Macaluba, ove in una prominenza di una salma di terre infeconde, si trovano varie bocche, che a tarda bolla cacciano fuori del limaccio e acqua torbida. Il 30 dello scorso settembre 1777 dopo mezza ora che era spuntato il sole, si udì nel cennato luogo un mormorio, che a momenti avanzandosi, sorpassava il fragore dei più forti tuoni. Quindi si vide tremar la terra vicina, che tuttora ne mostra le profonde crepature, e allargavasi più del solito al diametro di palmi dieci la principale bocca, da dove suole scaturire perennemente il limaccio, e l'acqua torbida, cominciò ad uscire come una nuvola di fumo in alto, che fra lo spazio di pochi momenti si avanzò all' altezza di 80 palmi, quale sebbene in qualche parte era di color di fiamma, costava però di liquido limaccio e di pezzi di creta, che cadendo si spargevano egualmente nella estensione di salma una di terra, ricadendo però la gran parte nella grande apertura, donde era uscita. Durò questa eruzione per una mezza ora, e con l'intervallo di un quarto di ora, replicò per tra altre volte nella durata di un quarto di ora. Frattanto si udivano sotto la cennata salma di terra gli stridolimenti di gran moli, e il loro ruinoso inabissamento, alla distanza di tre miglia si udiva come il mare in tempesta. Mentre che si operavano questi terribili fenomeni, la gente, che si trovava ivi spaventata, credendo, che fosse arrivato l' ultimo crollo dell' universo, temeva di restar seppellita sotto la creta, che vomitava la gran bocca. Riempì il limaccio l' estensione di questa salma di terra alla profondità di palmi 6, oltre di avere appianate le valli vicine. È sebbene quella creta dalla eruzione fosse stata liquidata, l' indimani però comparve nella naturale consistenza, di maniera che permise ai curiosi di avvicinarsi alla gran bocca situata nel mezzo per osservarla. Il limaccio tuttora conserva la puzza del solfo, che più penetrante si intese nel tempo della eruzione; e però di nuovo comparcero le altre bocche, che nella eruzione si erano chiuse. Si sente ancora un secreto sotterranco mormorio, che fa temere di qualche ulteriore eruzione.

L' eruzioni di questo vulcano accadono di ordinario nell' autunno, quando l' està è stata lunga e assai secca, e in differenti intervalli. Il periodo di cinque anni, di cui parlano alcuni autori, è contrario alle osservazioni.

Il commendator De Dolomieu, che distese una più esatta relazione di questi fenomeni, ed a cui dobbiamo le prime e le più solide teorie relative alla fisica e alla storia naturale dei nostri vulcani, fu sul luogo: e dopo diligentissime osservazioni riconobbe, che il fuoco niente contribuiva a tanti fenomeni. Imperciocchè ivi niuna cosa annunzia la presenza e l' azione di questo elemento, e non vi ha in niun luogo alcun calore, o alcuna materia liquefatta o bruciata. La sola aria fissa racchiusa nel seno della montagna, e coverta della creta iodurita potrebbe, secondo questo savio scrittore, produrre le eruzioni descritte. E veramente dee confessarsi, che nel momento, ove l' aria fissa si sviluppa dalla creta, quando ciò accada in un vaso ben chiuso, egli vi ha sovente una esplosione. E dee qui richiamarsi a memoria essere stato ivi osservato, che la creta fa una crosta assai dura.

IV.

DEL PAPIRO SICILIANO.

Varii autori, e in diversi tempi han favellato del papiro, che nasce in Sicilia. Pure niuno di essi ha finora assegnato il luogo precisamente, dove una tal pianta nasca, nè l'hanno in modo particolare descritta. Perchè dunque se ne abbia una notizia più chiara, egli è primieramente da osservarsi, che vi ha una contrada in Palermo detta Papireto. Questo nome tiene a tempi assai antichi. Nelle lettere di s. Gregorio facendosi menzione di alcuni poderi esistenti lungo questa città, si parla ancora della *massa papirianense*. Ugone Falcando, scrittore del secolo XII, descrivendo la città di Palermo, nomina una sua contrada detta *Trans Papyretum*. Or che essa trasse un nome siffatto dai papiri, che ivi nascevano, è facile l'argomentario da quanto riferisce il Fazello: *Questa parte della città ha nel mezzo il fiume Paperito, che volgendo prima parecchi mulini da grano, va a sboccare nel porto. Egli germoglia fuor delle mura quasi un mezzo miglio da una fonte, che scaturisce sotto una grotta, chiamata in lingua saracina* Amseltime, *ed oggi con voce corrotta è detta* Aiosindi. *Questo fiume subito, che egli è fuor delle mura, e anco dentro, fa alcuni stagni e paludi, dove si genera gran copia di paperi. Questa è una specie di giunghi lunghi quasi una canna, ed han le coste quasi in triangolo, e nella cima fan certa lanuggine come capelli, e da questi il luogo, e il fiume hanno preso il nome di Papèro.* Veramente questa pianta, che ivi esisteva ai tempi del Fazello, e che egli descrive, e il nome che allor le si dava, pare, che designasse il papiro. Ed attestano alcuni nostri scrittori, che di quello ne nasceva assai copia in un luogo detto la Favara di s. Filippo, di acque abbondatissimo. Noi non abbiamo potuto osservare questa pianta in un tal luogo, siccome essendosi da molto tempo seccati gli stagni, e le paludi del Papireto, quindi le piante, che ivi nascevano, sono mancate.

Era riserbato a' nostri dì, che si trovasse il papiro in un altro luogo in Sicilia, e ciò è dovuto all'ingegno, ed alla diligenza del cavaliere Landolina da Siracusa, cultissimo uomo, e di ogni letteratura ornatissimo. Imperciocchè egli non pure ha saputo osservarlo e riconoscerlo, ma ancora lo ha ridotto in quegli usi stessi, per li quali gli antichi lo adoperavano.

Nasce questa pianta nel fiume Ciane, il quale sbocca nel porto maggiore di Siracusa, ed è detta volgarmente *pappèra* e *pampèra*. Il luogo, ove essa nasce, correndovi assai lentamente le acque, rassomigli più tosto a uno stagno. Il che è necessario per la vegetazione della pianta anzidetta. E veramente le sue radici crescono obblique nella superficie dell'acqua, sulle quali si sostiene la pianta, e quasi galleggia. Queste radici ne gettano delle altre dilicate e fibrose, cui sono attaccate spesse e folte barbette, le quali si avviluppano a gruppi a maniera della gramigna. Dalle radici superiori ramificatisi per li lati come le canne, sbuccia la pianta composta d'assai foglie, che sino alla lunghezza di due palmi racchiudono il fusto, cui sono una dentro l'altra a guisa di scaglie di pesce attaccate. Quando il fusto esce fuor dell'acqua, ed è già maturo, esse, che si rimangono a fior d'acqua marciscono. Il fusto è di figura triangolare, di cui due lati uguali sono piani e retti, e il terzo è curvo, e fanno tre angoli acuti. La sua grossezza maggiore non si può stringere con una mano, scema a misura della sua altezza, cresce sempre dritto, e senza alcun modo sino a palmi 14. L'interno del fusto è di color bianco, e comechè sia spugnoso, pure è pieno di fibre e di filamenti, che si stendono per la lunghezza di esso. Il fiore non ancora sbucciato è racchiuso dentro alcune foglie, ed è composto di più fili spessi e folti a guisa di una ciocca di capelli, i quali allungandosi, nè potendosi più sostenere, cadono irregolarmente. Questi fili, che si allungano sino a due palmi, al termine di uno, hanno un nodo, da cui esce un fiocco di picciolissime barbette, le quali coronano il nodo istesso, dal cui centro escono ancora altri fili con le loro barbette, ai quali altri fili più sottili sono attaccati.

Da quanto abbiamo descritto si vede, che il papiro di Siracusa è simigliantissimo all'egiziano, di cui abbiamo la descrizione presso Plinio e Teofrasto. Nè si allontana da quello, che vi avea in Palermo, per quanto si può congetturare da quel che brevemente ne disse il Fazello.

Il cavalier Landolina ha ridotta questa

Digitized by Google

pianta a varii usi, e principalmente a maniera di carta. E benchè il modo, come essa si preparasse presso gli antichi, si abbia da Plinio, e l'anzidetto Landolina secondo le sue tracce si fosse condotto, pure dopo replicate sperienze, e il felice successo ha trovato, che il testo di Plinio è in più luoghi corrotto. In maniera che avendo riuscito a formarne la carta, ha ancora restituito alla vera lezione quel testo. Il fusto della pianta si è tagliato in varie lamette per lungo: e queste disposte a guisa di graticola, e ridotte in un piano, e compresse dal torchio si seccano, e per la loro glutine naturale si uniscono. Indi formato il foglio, vi si è data leggiermente una colla di midolla di pane sciolta nell'acqua bollente, e sparsa di aceto. Questo foglio reso asciutto all'ombra, e messo di nuovo sotto il torchio, si rende più sottile e più uguale, il quale è poi capace di esser battuto, e con l'avorio lisciato.

L'uso, al quale è stato adattato il papiro, è lo stesso, che di esso essersi fatto le antiche memorie ci attestano, cioè per stuore, tele, candele, e per la carta principalmente, su cui vi si scrive con ogni inchiostro, e vi si pinge con ogni colore, e sino vi s'imprime dell'oro. Dobbiamo noi all'ingegnoso cavaliere, che l'uso e l'intelligenza, e la maniera di prepararsi il papiro non sia più uno degli arcani dell'antichità.

V.

DEGLI ZUCCHERI SICILIANI.

Le canne di zucchero sono state coltivate sin da tempi antichissimi in alcune contrade dell'Asia e dell'Africa; e ve ne era in gran copia sin da' tempi normanni in Palermo, massimamente nelle campagne dirimpetto a mezzogiorno, siccome quelle, che sono di acque abbondantissime. Di ciò ne è testimonio Ugone Falcando, il quale assicura, che delle anzidette canne si tirava allora lo zucchero, o un sugo a maniera di mele, ed eran quelle dagli abitanti chiamate canne di mele, e tuttora presso noi *cannamele* volgarmente si appellano. Pure quest'arte di tirarne lo zucchero pare che sia ita in decadenza sotto gli Svevi. Imperciocchè l'imperador Federigo nel 1239 notifica ad Oberto Fallamonaco segreto di questa città, che gli manda due uomini pratici di formare lo zucchero, perchè *quest'arte non venisse meno in Palermo.* Forse alle guerre sotto gli Aragonesi, nelle quali più volte furono le nostre campagne guaste e a sacco messe, dee attribuirsi che sia allor mancata la coltivazione delle canne anzidette. E si vede dai registri della dogana, cui rendeva la gabella de' campi piantati a cannamele, che il re Martino nel 1393 accordò ad alcuni una certa remissione; e la detta gabella non valeva allora che once 100. Fu sotto Alfonso, sapientissimo re, a cui dee la Sicilia il risorgimento della industria e delle arti, che fu assai promossa questa cultura. E difatto egli attesta nel 1416, che la diligenza e il travaglio degli agricoltori si era in modo rinvigorito nel coltivare le canne di zucchero, che la gabella valeva già once 1000. E valutandosi essa allora ad once 10 e tarì 20 per ciascuna salma di terra messa ad una siffatta cultura, egli può argomentarsi quanta estensione di terreno fosse allora di cannamele ripiena. Veramente più utili stabilimenti si ordinarono in quel tempo a questo oggetto: e l'infante Giovanni nel 1415 accordò una certa remission di gabella, quando la cultura delle canne non fosse interamente perfetta. È qui ancora da rammentarsi, che nel 1419 l'università di Palermo pubblicò alcuni regolamenti relativi al passaggio e alla distribuzion delle acque, che sono assai necessarie alla coltivazione anzidetta. E Pietro Ranzano, scrittore dei tempi, assicura, che Pietro Speciale, il quale era stato presidente del regno nel 1449, avea piantato di cannemele la deliziosa campagna detta dei *Ficarazzi*, ed ivi egli il primo avea fabbricato una macchina detta volgarmente *trappeto* per tirare gli zucchori.

Sotto Ferdinando il Cattolico, avvegnachè la estrazione degli zuccheri fosse riputata quasi della stessa utilità, che quella dei grani, pure il parlamento del 1515 rappresentò, che i dritti e i dazii della estrazione erano in modo gravosi, che l'arte e gli *arbitrii* da tirar lo zucchero erano sensibilmente mancati. Ondechè il re accordò per un decennio la remissione della metà dei dritti di estrazione, e della gabella delle cannamele. Questa salutarissima provvidenza di agevolare l'esportazione delle nostre derrate fu di assai efficacia a far risorgere nelle nostre campagne l'anzidetta cultura. Imperciocchè si vide essa rinvigorire sotto Carlo V. Claudio Ma-

rio Arezzo da Siracusa suo istoriografo, ed uomo di elegantissime lettere, attesta nel 1537, che nelle campagne di Palermo vi avea di cannamele fioritissime messi, ed egli descrive diligentemente il luogo e la maniera di coltivarle. Anzi nel 1550 un cultissimo scrittore forestiero raccontò minutamente il modo come allora si tirasse lo zucchero, e si piantassero le cannamele. E noi qui giudichiamo pregio dell'opera il riferire ciò, che egli di presenza aveva osservato: *Vicino a Palermo sei miglia, evvi una bella vaga e dilettosa pianura ornata di vigne, e di campi fertili ed ameni, e abbondanti massimamente di canne, dagli abitatori del paese dette cannamele, dalle quali si tragge lo zucchero. Sono ancora in questa pianura altri edificii chiamati* trappeti, *nei quali si fa congelare lo zucchero. Ed entrando alcuno in questi, gli pare di entrare nelle fucine di Vulcano; tanto vi si veggion grandi e continui fuochi, per li quali si congela e si affina lo zucchero. E sono gli uomini, che quivi di continuo si affaticano, sì affumicati, lordi, sucidi ed arsicci, che somigliano demoni, anzichè uomini. Ora dirò brevemente per quei, che vaghi sono di sapere, come lo zucchero si tragga, e come si congeli. Veggonsi adunque molti uomini, li quali tagliono in pezzi le canne già dette, che comunemente sono lunghe da due in tre piedi, e grosse circa il piè di un' oncia, e con molti nodi, da due in tre once l'uno dall'altro discosto. Ed hanno la scarza come le altre canne, ma coperte; sono polpose di dentro, come canne di melica, e quivi sta nascosto il dolce liquore. Tagliate in pezzi queste canne, conservan le cime di quelle, e nel letame le sotterrano, ove mettono le radici, le quali alla primavera poi trasportano, e piantano in terra. E queste crescono, e producono delle altre canne di zucchero. Ma per tre anni solamente, e non per più fan frutto; onde bisogna ogni tre anni rinnovarle tenendo il modo, che si è detto. Questi pezzi tagliati si spremono con un torchio nei sacchi, e ne esce un liquore torbido simile al mosto del vino. Poi questo liquore è portato alla caldaja, sotto la quale sempre è gran fuoco, e tanto è lasciato, che da chi ne ha cura è giudicato esser cotto. Poi è infuso nei vasi, ove si congela. E quando il vogliono bene affinare, il cuocono tre fiate, avendone prima colla bocca loro estratto il liquore imperfetto. E questo nel vero è grande artificio, e grande spesa. Onde mi dicevano quegli artefici, che il cittadino, che teneva quel trappeto spendeva cinque mila ducati l'anno. Sono ancora molti altri trappeti in questi contorni.*

Ora non solamente in Palermo, e spezialmente nei luoghi dei Ficarazzi, che ancor oggi si chiamano volgarmente I Trappeti, vi avea delle officine da tirare lo zucchero, ma eziandio in altri luoghi del regno. I più rinomati sono Carini presso Palermo, Trabia vicino Termini, Buonfornello in quel territorio, Roccella vicino Cefalù, Pietra di Roma presso a s. Marco, Malvicini nella marina di Noto, Oliveri di là da Patti, Casalnuovo nel territorio di Milazzo, Schisò nella marina di Taormina, Casalbiano in quelle contrade, Verdura nei contorni di Sciacca, Sabuci, vicino Licata, ed in alcuni luoghi del contado di Modica; il cui zucchero si estraeva forse da Siracusa, imperciocchè Niccolò Speciale fa menzione di una delle porte dell'anzidetta città, chiamata *porta degli zuccheri.*

Mentre gli zuccheri erano a tanta perfezione condotti, e facevano un ramo opulentissimo del nostro commercio, e la coltivazione delle nostre canne era accreditata in Europa, il cultissimo principe Enrico di Portogallo, dopo che si ebbe impadronito di Madera nel 1420, trovando il calore del clima, e la fertilità del terreno di essa favorevole ad alcune produzioni, vi traspiantò ancor le canne di zucchero, che ebbe dalla Sicilia. E nei tempi di appresso da qui parimente furono trasportate in alcune provincie meridionali della Spagna, donde passarono nelle Canarie e nel Nuovo Mondo. Veremente la cultura delle canne prosperò in quei paesi siffattamente, che non pure acquistarono una grossezza assai maggior delle nostre, ma si tirò da esse dello zucchero abbondantissimamente, e se ne provvedeano non poche città dell' Europa. E Luigi Guicciardino, noverando le merci, che s' immettevano in Aversa nel 1560, parla ancor dello zucchero, che si avea dal Portogallo e dalla Spagna, e lo descrive coma una produzione di Madera e delle Canarie.

Pure sino a questi tempi gli zuccheri siciliani ne sostenevano la concorrenza, e tuttora

si fa menzione della loro estrazione, e della coltivazion delle canne: ed egli è certissimo sino a questa epoca, che almeno per lo interno consumo noi non mendicavamo gli zuccheri forastieri. Fu dopo il 1580, ossia quando il Portogallo fu unito alla Spagna, che s'introdussero in Sicilia gli zuccheri del Brasile. Da indi in poi questa industria venne presso noi considerevolmente mancando. Sia che le canne del nuovo mondo fossero di miglior qualità, e da tirarne maggior quantità di zucchero, sia che la mano di opera costasse ivi meno, e dall'altra parte essendo soggetti ad una gravosa gabella i nostri campi coltivati a cannamele, e la estrazione essendo ancora sottoposta a gravosissimi dazii: il che è oltremodo fatale ad ogni maniera di commercio e d'industria, gli zuccheri forastieri cominciarono a prevalere su i nostri. Egli è il vero, che si cercò allora di apportarvi riparo, e si volea, che se non tornava più conto di estrarre i nostri, almeno non s'immettessero gli esteri. Quindi per incarirne il prezzo fu nel 1684 imposta oncia una sopra ogni cantaro di zucchero che si immetteva, e nel 1732 tarì uno sopra ogni rotolo. Ma già a questi tempi era venuta assai meno una siffatta cultura, e mancati ancora i luoghi, dove si tirava lo zucchero. Imperciocchè nel principio di questo secolo non se ne formava, che in Avola vicino Siracusa, in Melilli, in s. Gusmano, e in un luogo detto Acque dolci sotto San Fradello. E comechè la immissione sia stata in processo di tempo eggravata, pure le cose sono ora ridotte a tal termine, che se ne fa soltanto alcun saggio in Avola, più per magnificenza di colui che vi ha signoria, che per ragion d'industria.

VI.

DELL' ORTO BOTANICO DI PALERMO.

Sul fine del secolo passato, e nei principii del corrente erano tenuti in altissima stima in Sicilia gli studii di storia naturale, e massimamente quelli, che riguardano la conoscenza e gli usi, che si possono aver dalle piante. E certamente non pure vi ebbero assai valenti uomini, che a sifatte ricerche si applicarono, ma ancora in alcuni luoghi di privato persone formati vi avea più orti, dove erbe di ogni generazione al straniera che nazionali eran raccolte. Niccolò Gervasi celebratissimo per tali studii, avea il suo orto in Palermo, non solo delle piante siciliane, ma dell'estere ancora abbondantemente, e a grandi spase ripieno. In Palermo parimente Melchiorre Plaja aveva il suo picciolo orto, nè da meno qui si riputava la selva botanica del p. Angelo da s. Stefano. Ed era ancora famoso in Messina l'orto di Pietro Castelli. Fu indi agevol cosa al principe della Cattolica, nobile e savio signore, di potere in Misilmeri, terra di sua signoria, formare un giardino botanico, dove non solo quel che in tanti diversi orti della Sicilia era già sparso s'accolse, ma ancora altre piante si dell'isola, che di straniere paesi vi apportò abbondantemente. Era già esso questo orto di Misilmeri formato sin dal 1696, e fu da indi in poi celebratissimo. Seguì ancora l'esempio del principe della Cattolica il principe di Villafranca, il quale in un vasto suo e delizioso podere vicino a Palermo fece il suo orto botanico, nè a spese nè a diligenza veruna perdonando, ed ebbe assai nome l'orto secco, che vi volle disposto.

Egli però dee qui rammentarsi, che il progresso di tali cognizioni, e l'utile stabilimento di tali orti dee principalmente attribuirsi a due grandi uomini, che vi avea allora in Sicilia. Il primo di essi fu il p. Silvio Boccone nato in Palermo nel 1633, e morto nel 1704 nel suo monistero dei Cisterciensi nel Parco, ove dopo un suo luogo viaggio quasi per tutta l'Europa si era ritirato. Fu egli botanico di Ferdinando II gran duca di Toscana, e professò per più anni questa facoltà nella cultissima accademia di Padova. E veramente le opere sue riguardanti diversi oggetti di storia naturale, e massimamente le piante, furono a ragione in altissimo pregio tenuto. Nè minor fama acquistò il suo contemporaneo ed amico Francesco Cupani, frate del terzo ordine di s. Francesco, nato nella terra di Mirto nel 1657, e morto in Palermo nel 1710, in quale girando quasi in ogni anno la Sicilia, e i luoghi più deserti, e più aspri, fu diligentissimo nello scoprire le piante la più rare, e le meno osservate. Indi avvenne, che le opere sue furono ammirate da'più famosi botanici di quei tempi, e diedero esse assai celebrità all'orto di Misilmeri.

Pure questi grandi uomini non lasciarono allievi degni di loro, nè questa scienza fu coltivata in maniera, che corrispondesse alle fatiche dei suoi fondatori. Veramente gli studii pubblici di allora miravano solamente a so-

stenere le inutili speculazioni e la lotta scolastica.

Dobbiamo noi alla provvidenza del munificentissimo re, che si sia fondata a' nostri di in Palermo un' accademia, la quale certamente è l' epoca del rinascimento degli utili studii in Sicilia: e fu formato fin dalla istituzione di essa l' orto botanico, ove varie piante, e in assai quantità si erano di mano in mano raccolte, e col debito ordine disposte.

Ma le provvide cure del governo presente han fatto sì, che l' anzidetto orto si è già trasportato in un luogo più decente e più acconcio. È situato esso dal lato alla villa pubblica dirimpetto a greco lungo le mura della città di verso scirocco. La sua figura è quadrilunga; ha 120 canne in lunghezza, e 39 in larghezza, in maniera che tutto il terreno di esso comprende 14 tumoli di nostra misura. È circondato da per tutto di mura, eccettochè nella sua fronte, che è rivolta a greco, è chiuso da un muricciuolo, su cui si alzano nelle opportune distanze 84 pilastri, tra i quali è posto una ferrata di nobilissimo lavoro. È diviso al di dentro in quattro grandissimi quadri, e di costa a ciaschedun di essi nella lunghezza dell'orto altri quattro piccioli quadri saranno disposti: in questi havvi ordinatamente messe tutte le piante, che si sono finora raccolte, e fra le indigene e le straniere noi possiamo contarne sino a 3000. Dall' un dei lati dalla parte di maestro, e dove riesce nella strada pubblica, è già stabilito uno edifizio di maravigliosa bellezza, il quale dee servire per la scuola botanica, orto secco, biblioteca, stufe, serbatoj ed altre officine necessarie per la coltivazione dell' orto (*). Dirimpetto ad esso dall'altro lato, che è volto a scirocco, è già ordinato a ivi edificarsi come un anfiteatro, sopra i di cui archi saranno posti dei vasi con quelle piante, alle quali una tal cultura si richiede, a dietro resta il picciolo bosco di figura irregolare, ove vi hanno quegli alberi sì stranieri che nostri, dai quali alcuno speziale utile uso si può cavare. In somma tutto l'orto è un assai nobile edifizio, e bellezza, e ornamento della città. E si deve esso alla intelligenza e allo zelo del vicerè principe di Caramanico, il quale niuna cosa lascia indietro, perchè le belle arti ed ogni maniera di utili lettere fosse qui coltivata.

(*) Vedesi difatti al dì d'oggi portata a complimento una tale fabbrica, opera del rinomato architetto francese Mr. Leone du Foruy. (*L' editore*).

VII.

DELL' AMBRA DI CATANIA.

Egli è stato dagl' intendenti osservato, che ove trovansi l'ambra, vi abbia non lungi delle fonti o scaturigini di *naphta* o *petrolio*: e molti di questi luoghi, ove si trova il succino, ed havvi alcuna delle fonti anzidette vicina, descrisse il nostro Boccone. È qui da ricordarsi spezialmente, che in un territorio detto di Petralia stanno alla custodia di una madonna alcuni romiti: essi raccolgono l' olio di *naphta*, altrimenti detto *petrolio*, od olio di sasso, galleggiante in una vasca, la cui artificiosamente fanno venire molte sorgenti di acque, che passando sopra certi bitumi liquidi, che là si trovano, s' imbevono e si riempiono di quelle particelle crasse e oleose, le quali restando in detta vasca, siccome più leggiere, si portano alla superficie dell' acqua. I romiti raccolgono l'olio di buon mattino con spugna o cotone, conservandolo in vasetti, che poi vendono agli spezìali dell' isola, e che è riputato eccellente per il mal dei vermi.

Due sorti d' ambra alla spiaggia di Catania si trovano, una nera, l' altra comunemente gialla: due colori, che si posson ripetere dalla diversità dei sughi bituminosi, che liquidi si fissano nelle vena della terra; e il succino nero formasi di un altro bitume diverso e nero del tutto, che si trova in altre montagne dell' isola, e singolarmente in Ragusa, ove è grandissima copia di ambra nera, e di cui non si fa conto. Or molte ragioni si sono addotte a comprendere, perchè l'ambra trovisi sulle spiaggie di Catania.

Altri han detto, che l'olio di sasso per vene sotterranee scorrendo sino al mare, colà si condensa, in manierachè il succino per essi non è altro, che un bitume liquido della terra, condensato e indurito nel mare, il quale indi dalle tempeste vien disiaccato e portato al lido in mezzo all' alga. È stato da altri sostenuto, che l'anzidetto petrolio ripieno di particelle più grasse è bituminose, percolando in diversi altri luoghi della terra, e là trovandosi con diverse altre sostanze bituminose e sulfuree, viene in progresso di tempo a condensarsi, e a fissarsi inspessando come il mele, e facendosi di una materia

Digitized by Google

dura. E siccome nel principio dell'inverno le precipitose piogge scorrendo con impeto dalle montagne di Petralia, si portano per altri fiumi al Simeto come torrenti, rotolando nel tempo stesso e sassi, e pietre, e terra, in cui debbono esservi dei pezzi di succino, indi avviene, che essi galleggiando per detto fiume Simeto sino al mare, e ritrovandolo agitato e in tempesta, vengono da esso rigettati alla spiaggia, allorchè si lascia molt'alga.

Al cader di queste precipitose piogge molti del popolo marinaresco di Catania, e di altro ceto, e spezialmente i ragazzi corrono alla spiaggia sicuri sempre di trovare alcun pezzo di ambra; la quale si fanno diligentissimamente a cercare nei gran monti o monzelli di alga, e di altre immondezze rigettate dal mare. Questi cercatori sono ivi chiamati *corzolari* della corzola, in cui pescando i marinari sogliono trovare alcun pezzo di ambra. Essa così grezza rassomiglia ad un rozzo sasso, del colore di ruggine di ferro, e al di dentro di un giallo giacintino.

I pezzi di ambra, che ordinariamente vi si trovano, sono assai piccoli, e talvolta meno di un'oncia: pure si hanno di una, 2, e 3 once, e rarissimi son quelli, che arrivano ad una libbra. L'ambra grezza di piccoli pezzi suol pagarsi pochissimo. Ma pezzi di 2, 3, 4 e più once sono valutati altrettante once di oro moneta, ed il prezzo si accresce, ove in alcuno di essi si vegga qualche insetto imprigionato.

Lavorasi l'ambra in Catania eccellentemente, e si riduce col torno a tutto che si vuole, ed a varii e leggiadri ornamenti. Indi è, che vi è tenuta in gran pregio. Sino le contadine dei contorni di Catania, e dei villaggi del Mongibello sogliono portare al collo una bella collana di ambra in grosse gocciole, e ciò per usanza antichissima. Tal collana viene data per gioje alle fanciulle allorchè sono promesse in ispose. Le donne della città portano dei bei pendenti d'ambra, e i bambini ne portano al collo un picciolo cuore. Questa usanza videsi praticata anche ai tempi di Plinio.

VIII.

DEL CORALLO DI TRAPANI.

Più cagioni sin da' tempi normanni concorsero a promuovere ogni maniera di esercizio marinaresco in Trapani, la quale certamente per l'ottimo suo sito è stata sempre di arti e d'industria città fiorentissima. E primieramente il commercio più ricco si facea allor col Levante: oltracciò in quei grandi e spessi passaggi, che gli occidentali di ogni parte in quel tempo incominciarono a fare in Palestina e Giudea, e in diversi altri luoghi di Soria, il porto di Trapani apprestava dalla parte del mezzogiorno un più sicuro e spedito cammino. Del chè ne sono argomento assai manifesto gli antichissimi stabilimenti degli Ospedalieri, e dei Tempieri, e degli Antoniani, che aveano ivi le loro chiese ed alberghi da accogliere i crocesegnati. Ma innanzi ad ogni altro era allora il porto di Trapani opportunissimo al commercio con l'Africa, molto più che i re normanni e svevi, e sino i primi Aragonesi vi aveano in più luoghi e città signoria. Anzi in quei tempi in tanta estimazione vennero i Trapanesi, che il re Giacomo nel 1289 ordinò, che il console residente in Tunisi e nome dei re di Sicilia, e che avea ivi il suo fondaco di mercatanzie, potesse eleggersi ancora tra i Trapanesi, quando prima de' soli Messinesi sceglievasi. Or da tutte queste cagioni si accrebbero in modo i traffichi marittimi in quella città che non vi fu nazione, che non vi tenesse un suo console con una chiesa e un albergo; e le ebbero particolarmente i Pisani, i Genovesi, i Catalani, i Veneziani, i Fiorentini, ed altri, e le chiese e le logge loro tuttora si additano, e di alcune i vestigii se ne conservano.

Ma siccome in processo di tempo i passaggi di Soria per la perdita di Terra Santa mancarono, quindi non pure cessò di portarsi oltra mare le grandi schiere dei pellegrini e de' cavalieri, ma con esse mancò parimente una gran copia di mercanzie, che dal Levante si riportavano. Si aggiunse a questo, che essendosi perdute sotto i re aragonesi le dominazioni tutte e gli stabilimenti dell'Africa, ne avvenne che il porto di Trapani, che era esso solo l'emporio e la scala di questo commercio, fu il primo a risentirne gli effetti. Ed ardendo per più tempo le crudelissime guerre con gli Angioini: e da nuovi interessi in tempi dopo essendo agitata l'Italia, quindi aveano già mancato sotto Alfonso in Trapani quasi tutti i consolati stranieri. E finalmente furono presso che spenti gli antichi suoi traffichi marittimi, allorchè,

Digitized by Google

la scoperte del nuovo monde aveano introdotti nuovi ordini, e nuove direzioni alla navigazione e al commercio, e nel tempo istesso potentissimi corsari dell'Asia e dell'Africa non solo frequentemente corseggiavan quei mari, ma dalla Favignana ancora e del Marettimo, già rese diserte, se n'eran fatti grandi e sicuri ricetti. Per la qual cosa Messina rimasta essa sola porto e scala del commercio in Levante, divenne allor fiorentissima.

Pure in questi tempi di decadenza un nuovo genere di traffico si offerì alla industria dei Trapanesi, e ciò fu la pescagion del corallo: perciocchè con esso sostennero i loro marinareschi esercizii, e fu allore introdotta, o per avventura a miglior forma recale l'arte della scultura, che da quel tempo videsi ivi lodevolmente fiorire. Delle quali cose perchè si abbia una più chiara notizia, egli è primieramente da ricordare, cha ai tempi di Alfonso cominciossi la prima volta a pescare il corallo nei mari di Trapani: e deesi parimente ai Trapanesi, ch'essi i primi, pochi anni innanzi alla impresa di Tunisi fatta dall'imperador Carlo V, scoprirono la pescagion del corallo in Tabarca, e in altri luoghi de' mari dell'Africa. Ed è ora a questo luogo richiesto, che se ne accenni l'artifizio.

Pescasi adunque il corallo comunemente in tempo di bonaccia, e di ordinario l'està. Gli antichi usavan le reti ed il ferro, come si raccoglie da Plinio, ma ora le sole reti sono adoprate da' Trapanasi. Porta ogni barca quattro reticelle, ampie in ogni banda circa cinque palmi per una, ma più ferme e più rade di maglie delle reti da pesci Ciascheduna di esse è allacciata ad una di quei quattro capi, che sono fatti da due legni di cinque palmi l'uno, incrociati e strettamente legati ad una grossa pietra, che incominciandosi a pescare, in mare si getta. La barca spinta con remi da più persone rimorchia le pietra ed i legni con le reti appresso, in sul fondo per lungo distese, e alquanto increspate: ed esse allora tutto il corallo, che incontrano, nelle loro maglia avviluppando, di là, dove è radicato, lo svellono, e secondo che son ritirate, seco lo traggono. Del che i barcaiuoli facilmente si accorgono, ossia dal farsi la barca al loro remigare restia, è la rete tosto raccolgono e levatone il corallo, quella di nuovo in mare rigettano. Nel che fare tutto l'artifizio della pescagiona consiste

Quando il corallo esce dal mare, è avvolto intorno ad una ruvida scorze, e rassomiglia all'asprezza e al colore dei mattoni, che allora che cotti dalla fornace si traggono: ma levasi indi con ferri tale scorza, e dimostra il suo colore natio; e divien lucido e terso, quando è con molta fatica pulito. Il qual magistero fassi sopra pietre molari o con ismeriglio, e con una specie di terra, che da Tripoli di Africa viene, nel modo istesso che si puliscon la gioje. Pregiesi il corallo per grossezza, per ispessezza di rami, per colore: e il color più pregevole è il rosso che tira sul bruno.

Or da esso sin da quei tempi fu somministrato ai Trapanesi un nuovo genere di commercio e d'industria, imperciocchè una grandissima quantità di corallo sì *ruvido*, che lavorato portavasi ogni anno in Alessandria di Egitto in Levante, e nel porto di Lisbona in Ponente; coma fassi oggidì in quel di Livorno, perchè passasse in Asia, e nelle Indie Orientali, ove tuttora è *ricercata*, e in grandissimo pregio tenuto: poichè di esso in più maniere usano gli uomini, e le donne particolarmente se ne adornano al modo stesso, che le nostre fanno delle perle, cha da colà ci si portano.

Ma innanzi ad ogni altro deesi al corallo, e al commercio, che se ne è *sempra fatto*, che siano state alcune arti introdotte, e massimamente la scultura, che d'allora in poi in quella nobilissima città ha sempre fiorito. E veramente essendo da tante parti, e a grandissimo prezzo ricercato il corallo, egli era naturale, che s'ingegnassero ed a pulirlo, e ad intagliarlo, e a molte e a vaghe forme ridurlo: e che l'epoca della scultura non debba ivi riportarsi a tempi più antichi della pescagion del corallo, è chiaro, che ivi gli scultori di ogni maniera eran chiamati volgarmente *corallari*, e anticamente la strada, ove abitavan gli scultori, non era altrimenti detta, che dei *corallari*. Si cominciò adunque dal lavorare il corallo, e come suole naturalmente avvenire nello sviluppo e nei progressi degli sforzi nella umana industria, rivolsero indi i loro travagli su qualunque materia, e su alabastri, e sui legni e sull'avorio, e a' dì nostri sulle conchiglie, e sino sull'ambra.

Adunque la scuola di scultura di Trapani

ha abbracciato diverse materie, e vi è stata assai ripulata la molta e sottile opera del lavoro. Del corallo se ne son fatti piccioli simulacri e statuette aventi umane sembianze, e vaghi ornamenti per le donne, e per li fanciulli. I gruppi di avorio sono ivi celebratissimi, siccome quelli, che dimostrano un sottilissimo artifizio nella scultura e nella composizione assai leggiadra. Gli alabastri, e quei massimamente di color scarnatino, si sono nelle più belle forme intagliati. E parimente in più maniere vi hanno pregiatissime sculture di legno, e particolarmente per li presepii. È avvenuto nel secolo nostro, che si son rivolti a lavorar le conchiglie, e di quelle dette da noi volgarmente *le progne*, e ne formano camei per anella e bottoni, ed altri ornamenti. Si è ancora adoperata una specie di conchiglie di macchie scarnatine e nere, la cui scultura è simigliantissima a quella delle pietre dure. E finalmente s di nostri si è incominciato ad incidere in ambra, e ne formano assai vaghi cammei. Che se in questa scuola potesse essere maggiore studio dell' antico, ci darebbe fattezze più belle e forme più corrette.

Gli artefici vi sono stati in ogni età abbondantissimi: pure i più rinomati sono Milante, Orlando, Ciotta, Bongiorno, Tartaglio, e innanzi a tutti i due Tipa. *Giuseppe Milante* fiorì dopo la metà dello scorso secolo, e le opere più pregiate sono alcune statue di marmo bianco, e ve ne hanno di legno e di stucco. *Pietro Orlando* suo contemporaneo fu celebratissimo per le sculture in legname, *Leonardo Bongiorno* e *Mario Ciotta* discepoli dall'Orlando lasciarono eccellenti opere scolpite in legno ed in marmo. E nei tempi stessi fu valente scultore in marmi ad in legni il *Tartaglio*. In questo secolo *Andrea Tipa* morto nel 1766 si distinse particolarmente nel piccioli e minuti lavori, e massimamente sull' avorio, di cui vi hanno belli presepii, ed è lodatissimo un suo calvario di ambra con figure di avorio, e con ornamenti di varii fiori di conchiglie e di madriperle: lavorò parimente bellissimi cammei in conchiglie, e scatole di madriperle. *Alberto Tipa* suo fratello e scolare, morto nel 1783, è stato rinomato non pure per alcuni suoi simulacri di alabastro, e di quello massimamente di color scarnatino, ma ancora per li suoi bassi rilievi di avorio: e di avorio ancora lasciò bellissimi e grandissimi gruppi tutti in un pezzo, e fu peritissimo nel lavorar madriperle, e cammei di conchiglie. Il primo a lavorar le conchiglie fu *Giovanni di Anselmo*, che vivea nel 1740. E non ha guari morì *Paolo Cosenza*, che fu l' inventore della incisione dell' ambra.

SOGGETTI DI PUBBLICA ECONOMIA

I.

DEI PESI AI QUALI ERA SOGGETTO IL GRANO IN SICILIA AI TEMPI DE' ROMANI.

Tostochè ebbe imposto fine alla prima guerra servile in Sicilia il console Rupilio negli anni 132 innanzi l' era volgare, e ne fu del tutto assicurata la signoria ai Romani, provvide allora il senato ad un codice di leggi si riguardanti la giurisdizione che l'amministrazion pubblica, secondo il quale dovea governarsi questa nuova provincia la quale fu riputata la prima della repubblica. E furono a questo disegno all' anzidetto console aggiunti dieci legati, ossia commessarii. Indi avvenne, che si ebbe sempre come fondamentale in Sicilia sotto il governo dei Romani la legge rupilia. Non è ora di questo luogo il favellare dell' ordine dei giudizii, e dei magistrati allor stabiliti: ma per ciò che riguarda il sistema di economia, e di pubbliche imposizioni, egli è da riguardarsi, che la Sicilia per la sua celebrata fertilità essendo tenuta dai Romani come la nutrice del popolo, e il granaio della repubblica, a dall' altra parte Rupilio essendo stato, pria che console, gabelliero, quindi si diedero allora i più sottili provvedimenti a ritrar dall' isola il profitto che se ne potesse maggiore, e furono conseguentemente imposto più qualità di gravezze sul grano.

E primieramente fu autorizzata la legge di Gerone, il quale avendo ridotto tutti i dazii in un solo tributo, aveva ancora stabilito, che di ogni prodotto si togliesse la decima. Fu quindi sotto i Romani innanzi ad ogni altro ordine, che del frumento raccolto si contribuisse dagli aratori la decima, quale nelle diverse tenute proporzionavano i questori secondo il prodotto. E per questa prima contribuzione si volle allor dal senato, che avesse tutto il vigore la legge gero-

Digitized by Google

nica. Ora oltra di questa prima decima senza niun prezzo dovuto, eran tenuti ogni anno i pretori a comperar nella Sicilia il frumento e par l'anzidetta legge di Rupilio, e per una legge frumentaria pubblicata dai consoli Terenzio e Cassio negli anni 78 dinanzi l'era volgare. Furan prescritti due modi di comperar frumento, l'uno delle seconde decime dagli aratori, l'altro, che oltra di esso alla città era ugualmente distribuito. Di quei *decumane* tanto, quanto era nelle prime decime, di questo *comandato* ottocento mila moggi: ed era il prezzo stabilito al *decumano* per ciascun moggio tra sesterzii, al *comandato* quattro.

Che se voglia ora considerarsi quanto guadagno in questi prezzi vi avesse allor la repubblica, e di qual gravezza potesse essere agli aratori a alla città, è da osservarsi, che i pretori potean fare le anzidette compere in quel tempo, che a lor piacesse, ed accadea, che faceanle pria che si tagliasse il nuovo frumento, e quando era esso salito ad altissimo prezzo; ed abbiamo memoria, che prima della raccolta un moggio di grano valesse alcun tempo sedici sesterzii. Si aggiunga a questo, che nè ancò tutto il danaro si pagava ai venditori, imperciocchè da quello per certi nomi dovean torsi alcune somme, e ciò avea luogo massimamente in tempi di una licenziosa amministrazione, il che non di rado avvenia. E primieramente si levava una somma per aver contezza della bontà del denaro, e per un terzo *cerario*; parimente per nome del cancelliero sottraevansi dalla intera somma due cinquantesime. In manierachè nè anco tutto il misero prezzo dei grani venduti alla repubblica pervenia in mano degli aratori.

Pure la loro infelice condizione apparirà più manifesta se pongasi mente, che tutta l'anzidetta economia frumentaria non si amministrava di ordinario immediatamente dai pretori, ma sì bene dai gabellieri, i quali a certi e determinati prezzi toglieansi in appalto tutte le decime, e riscoteano essi ciò che doveasi alla repubblica dai Siciliani. E veramente aveanvi allora i capi della gabella e delle compagnie dei gabellieri, e non mancavan pretesti alle loro avanie ed ingordigie, potendo essi per dritto riprovare il grano come di non buona qualità; ed era parimente imposto a quelli di trasportare in Roma il frumento; che se dee prestarsi fede ad una tradizione conservatasi sido ai tempi del Malaterra, Messina era in quel tempo il luogo destinato, ove riponeasi tutto il grano, che per ragion di tributo contribuivasi in ogni anno a Roma dalla Sicilia.

Ed egli a questo luogo può valutarsi la quantità del frumento, che di ordinario da questa isola in Roma si trasportava. Sotto Verre furono legalmente estimate le decime tre milioni di moggi; imperciocchè ad esso furon dati dal senato nove milioni di sesterzii per comprare le seconde decime a tre sesterzii il moggio. Indi è ancor chiaro, che il totale raccolto della Sicilia era stato valutato in quell'anno trenta milioni di moggi. Dai quali levati via primieramente i tre milioni delle prime decime, in secondo luogo gli altri tre milioni delle seconde, e finalmente gli ottocento mila moggi del frumento comperato, si trasportavano dunque a Roma presso a sette milioni di moggi di grano in ogni anno, ossia presso alla quarta parte dell'intiero prodotto.

Ma non eran queste le sole gravezze imposte agli aratori, poichè oltre il frumento delle decime, e il *comperato*, vi avea ancor l'*estimato*, che da essi doveasi. Avea per solenne decreto del senato e per le leggi facoltà di pretore di torre ancora una certa quantità di grano; il quale era stimato quattro sesterzii il moggio, e si può argomentare da Cicerone, che una tal quantità di frumento detto *estimato* servisse per il pubblico granajo. E siccome delle cose dei passati tempi si ha una intelligenza più chiara, ove si possa alle presenti compararle, egli è qui da ricordarsi, che hanno ora un dritto le nostre università di chiamar la terza parte del raccolto da ciaschaduno degli aratori del territorio, e a prezzi dal pubblico statuiti, quando non vi abbia la provvision necessaria. E questa usanza di oggidì tiene ancora ad uno stabilimento più antico dell'anno 1508, ossia ad una prammatica del re Ferdinando, dove tra le altre provvidenze relative alla provvisione dei grani da farsi da ciascheduna delle popolazioni in Sicilia, è confermata l'antichissima consuetudine di poter esigere le rate *dei denari, e dei frumenti che si costumano donare alla Raba*.

Le quali provvidenze per altro annunziano tempi assai imperfetti nella intelligenza dei sistemi economici. Ora non altrimenti sotto i Romani per sicurtà del pubblico granaio

avea dritto il pretore di torre una certa quantità di frumento con la facoltà di chiamarlo in qualunque luogo piacessegli, ed invalse ancora di poterla torre in danaro secondo l' estimo che ne facesse.

Nacque da prima questo estimo non per beneficio dei pretori o dei consoli, ma degli aratori, e da quelle città, alle quali era imposto, che il grano contribuissero. Avendo esse il frumento venduto, o volendolo serbare, o non volendo condurlo in quel luogo, nel quale era lor comandato, che lo conducessero, chiesero in beneficio e grazia, che lor fosse lecito di pagare in vece del grano tanti danari quanto esso valea.

Da questo così fatto principio, e dalla umanità dei magistrati fu introdotta la consuetudine dell' estimo. Ma vi ebbe ancora assai magistrati più avari, i quali nella ingordigia loro ritrovarono la via del guadagno. Imperciocchè comandavano essi, che il frumento fosse condotto sempre a luoghi lontani ed aspri e malagevoli, affinchè per la difficoltà di condurlo, montasse il frumento *estimato* ad un prezzo, che si potesse il maggiore. Ed attesta Cicerone che con un siffatto protesto quanta somma di danari ciascun dei pretori avria voluto, tanto potea sotto nome del granaio pubblico con la grandezza dell' estimo ottenere.

Tutte adunque le pubbliche imposizioni sul grano sotto il governo dei Romani si riducevano al grano *decumano*, al *comperato* all'*estimato*. Ossia l'aratore era primieramente tenuto per legge antica a contribuire senza niun prezzo una decima dell' intero prodotto. Era in secondo luogo a lui imposta per nuovi ordini un' altra, che pagavagli il pretore ad un determinato prezzo, ed oltre a ciò dalle città, secondo che ad esse era distribuito, si comperava il grano pubblicamente nella quantità di ottocento mila moggi. Ed è chiarissimamente detto da Cicerone, che eran queste contribuzioni annuali: ed oltra di esse vi avea ancora il grano *estimato* da somministrarsi in tal quantità, e da chi giudicava il pretore.

Ora tutte queste gravezze sul grano erano per sistema e per legge ordinate in Sicilia sotto la signoria dei Romani, e dalle cose anzidette è manifesto, che assai poco di libero restava all' aratore, e al padrone delle sue entrate. Che se vi si aggiungano le violenze e le ingordigie dei magistrati, e le ree industrie dei gabellieri, niuna maraviglia esser dee, se le memorie dei tempi ci riferiscono, che eran ridotti alle volte gli aratori a dover vendere gli strumenti, e le masserizie della campagna. Ed avea ben dritto di esclamare a questo luogo l' oratore romano: *Piangono tutte le provincie; si dolgono tutti i popoli liberi, finalmente tutti i regni reclamano contro le nostre cupidigie ed ingiurie. Non è luogo fra i termini dello oceano tanto rimoto, nè si nascosto, dove a questi tempi non sia trascorsa la libidine e la iniquità dei nostri uomini. Oggimai il popolo romano non può più sostenere non la violenza di tutte le nazioni, non le armi, non la guerra, ma il pianto, le lagrime, i lamenti.*

II.

RICERCHE SUL COMMERCIO DEGLI ANTICHI SICILIANI.

Discorso tratto da un calendario pubblicato in Palermo dalla reale stamperia nel 1815, ed ora accresciuto dallo stesso autore signor Pasqualino.

Nei tempi nei quali viviamo si porta del commercio di una nazione un giudizio assai diverso di quello, che se nè ebbe in certi altri; avvegnacchè questo genere d' industria da prima tenuto a vile, e qualche volta proscritto, fu poi reputato cosa indifferente, ed appresso cosa utile; sinchè finalmente si giunse a conoscere essere il maggior fondamento della grandezza e prosperità delle nazioni.

Non sarà dunque discaro ai leggitori, nè inutile alla nazione di presentarle, come in una tela, il commercio di questa nostra isola, non già quello che al presente abbiamo, il quale è quasi niuno, ma quello, che ella fece altre volte in tempi più felici; acciocchè colla cognizione di ciò che è stato, si ottenga prima la persuasione di ciò che può essere, e si attenda poi dalla energia nazionale, o da ogni altra necessaria circostanza la imitazione del modello, che si avrà avuto sotto gli occhi.

La Sicilia dunque occupando un sito centrale fra il mare mediterraneo, il jonio e l'adriatico, ricca di porti e rade, popolata d'uomini vivaci ed industriosi, e ferace nel suo

Digitized by Google

suolo d'ogni maniera di produzioni, profittò altre volte del concorso di queste vantaggiose circostanze per estendere il suo commercio per quanto allora si poteva, giacendo la nautica fra termini assai angusti per la mancanza di quella posteriori scoverta dovuto al caso, alla umana industria ad alle scienze.

La storia antica di Sicilia si può a questo oggetto distinguere in due epoche.

La prima dallo stabilimento dei Fenici sino alla grandezza delle colonie greche sotto Terone tiranno d'Agrigento e Gelone tiranno di Gela e Siracusa, e la seconda dal termine di questa prima epoca sino alla presa di Siracusa fatta dai Romani sotto M. Marcello.

La prima di quest'epoche, della quale non si può stabilire il principio e la durata, ignorandosi quando e come i Fenici venuero la prima volta a stabilirsi in questa isola; abbraccia pure un lungo periodo di tempo giungendo sino al secondo anno della LXXII olimpiade, cioè 491 anni prima di G. C. nostro Signore, quando vivea Pindaro che nelle sue odi lodò l'uno e l'altro tiranno.

La storia, che in questo periodo di tempo ci presenta i Fenici come i più abili mercadanti e navigatori del mondo, ci attesta, che devesi a loro lo incremento di Palermo, di Mozia, di Solanto, tutte e tre sulla costa settentrionale della isola.

Due oggetti poterono avere i Fenici nella fondazione di questi stabilimenti; primo quello di formarsi delle scale per la loro ulteriore navigazione nel mediterraneo, e nell'oceano; e l'altro quello di poter più comodamente acquistare le produzioni dell'isola per compra o per baratto delle proprie merci. La eccellenza dell'antico porto di Palermo, e la rada di Mozia sostiene la prima congettura, ma Solanto essendo intieramente sprovveduto suppone più tosto la seconda delle indicate cause.

Comunque sia però, egli è indubitabile per quello istesso, che ne afferma Tucidide, che i Fenici, i quali negoziavano ancora nella Iberia, nella Betlica, nella Bretagna, nelle isole Cassiteridi, e sino a Tule, commerciavano ancora in questa nostra isola poco discosta da Tiro, e sempre rinomata per la ubertà delle sue produzioni; ma non può nemmeno presentarsi, che tal commercio fosse stato più di quello che chiamasi un commercio passivo, nè può giungersi a stabilire quale e quanto si fosse stato; avvegnachè niun vestigio se ne trove nella storia, e dove manca questo lume, è impossibil cosa il penetrare nelle tenebre di un' antichità sì rimota.

Dopo i Fenici, i Greci fecero dei grandi stabilimenti in Sicilia, e di mano in mano fondarono Nasso, Siracusa, Leontini, Catania, Tapso, Megara, Selinunte, Gela, Agrigento Messina, e qualche altra città. Agrigento fu da principio la più famosa di ogni altra città, e quel poco che si ha dei tempi di Falaride annunzia la massima opulenza seguita sempre dalla massima cultura in ogni genere di scienza e belle arti. Gli storici fanno giungere questi tempi sino alla LXIX olimpiade; viene poi una breve lacuna di tempo assai mal riempita; e finalmente si arriva al principio di quell'epoca, che noi abbiamo stabilito per la seconda della storia antica di Sicilia.

Da Terone e Gelone si conta un periodo di 279 anni giungendosi al primo anno dell'olimpiade CXLII, per il corso del quale la ricchezza e la potenza della Sicilia ed in particolare della città di Siracusa resta contestata da fatti incontrastabili.

Tutto questo periodo di tempo ci presenta Siracusa in una perpetua rivalità con Cartagine, della quale non le bastò il difendersi con poderose armate di mare e di terra, ma giunse ancora sotto Agatocle a portarle la guerra nella propria casa, e tolsele quanto in Africa possedeva. Atene minacciata da Serse ricorse ancora agli ajuti di Siracusa, e non ne rifiutò i potenti soccorsi se non a causa del supremo comando, che Gelone voleva di tutte le forze dalla Grecia. Segue la guerra contro i Tirreni; la discesa di Appollo in Corsica, e la prese dell' Elba. Sorsero poi le lunghe inimicizie con Atene, che prima v' impiegò e perdè i migliori suoi generali di mare, e poi mandò Nicia, Alcibiade e Lamaco con quella flotta e quello esercito, che restò tutto spento da' Siracusani; sieguono le spedizioni in Asia sotto Ermocrate, le conquiste del primo Dionisio nell' Italia, lo splendore della corte del secondo, i forti fatti di Timoleonte, poi la grande impresa d' Agatocle, che fu il modello di quella di Scipione, e finalmente i felici tempi del secondo Gerone, ed i poderosi soccorsi, che n' abbe sempre la repubblica romana, che poi si arricchì ed ornò colle spoglie della sua alleata.

La Sicilia per tutto questo tempo fu l'emporio delle scienze e delle arti; la filosofia la più profonda, la poesia la più elegante in ogni genere, l'oratoria la più maravigliosa, l'arte del ben scrivere, l'istoria e la medicina rifiorirono più, che altrove; e l'astronomia, la geometria, la meccanica, l'agricoltura, l'architettura, la scultura, la pittura e la musica furono portate al più alto punto. Immenso era frattanto il lusso che vi regnava: i pranzi di Sicilia passavano in proverbio; superbi carri, e cavalli superbamente arredati; vesti preziosi, unguenti dilicati, bagni e teatri di maravigliosa struttura, tutto questo, che più che altrove trovavasi in Siracusa, rendevala al dir di Livio, la più bella città dell'universo.

Tanta potenza e tanta cultura suppongono un'eccedente ricchezza, e perchè non si pensi come taluni han fatto, che la fonte di tanta ricchezza fosse stata la sola agricoltura, basta il sapere, che le possessioni di Siracusa in Sicilia terminavano al mezzogiorno colla città di Noto, ed al settentrione con Tauromenio, nè fu sempre stabile il suo dominio sull'istessa città d'Inessa, Leontini e Catania, che compongono la maggior parte del tenimento, che abbiam descritto. L'agricoltura doveva certamente in quei tempi essere nella sua perfezione come sempre accade nei paesi ricchi, e come si può argomentare dalle opere di georgica di varii Siciliani, fra i quali del secondo Gerone, ma deve insiememente riflettersi, che le produzioni della terra sono limitate come le sue forze, e Cicerone che ci fa sapere quanti medimni di grano si raccoglievano per ogni jugero negli anni ubertosi, quanti nei mediocri, e quanti nei scarsi, ci fa accorgere per nostra consolazione, che le produzioni d'oggidì non differiscono dalle antiche. Siracusa dunque non possedendo un terzo dell'isola, non si può credere senza errore, che potesse sostenere quelle imprese, e diventare così grande colla sola rendita delle sue terre.

Le sue forze erano immense, l'esercito che Gerone condusse contro Amilcare figlio di Annone, costava di 50 mila fanti e 5 mila cavalli. I Greci come sopra accennammo, avendo fatto sentire allo stesso principe, che se voleva soccorrerli doveva soffrire di esser comandato dai Lacedemoni, Gelone replicò loro, ch'essendo egli più potente dei Lacedemoni, era cosa più ragionevole, che stesse in sua mano il comando sopra di quelli. L'armata, che il primo Dionisio condusse in soccorso di Gela contro Imilcone era forte di 30 mila fanti, e 1000 cavalli. Appresso dichiarò egli la guerra a' Cartaginesi, ed uscì in campo con 80 mila fanti, a 3 mila cavalli, e con una squadra di 500 galee, e 500 onerarie; simili armate mantenne, ed impiegò egli sempre in appresso in Sicilia contra i Cartaginesi, e per l'Italia, dove vinse degli altri popoli, e fondò nuove colonie, ed alla sua morte lo stato delle sue forze era di cento mila fanti, 10 mila cavalli e 400 vascelli con l'arsenali pieni delle armi e macchine necessarie a tanto esercito; la stessa forza mantenne il suo figliuolo sino alla sua caduta: la stessa Agatocle, e non minore il secondo Gerone, che può dirsi l'ultimo dei re di Siracusa.

È pur vero, che si faceva allora una guerra più utile al vincitore per li spessi saccheggi, che davansi alle città vinte, e per la vendita dei prigioni a parte dei guadagni, delle scorrerie su i paesi non alleati considerati in quei tempi fuori del dritto delle genti, ma se Agatocle spinto da bisogno ricorse spesso a siffatte risorse, non si trovano gli stessi esempii sotto gli alti principi, e sotto i Dionisii, che in ricchezza oltrepassarono ogni altro; senza di che dove ben si rifletta si troveranno sempre tenui i profitti, che può cavare un principe da mezzi siffatti.

Dovendo dunque trovarsi un'altra sorgente della ricchezza degli antichi Siciliani, non è fuor di proposito il ripetere qui la lagnanza, che si è fatta a ragione contro quei grandi uomini, che avendo preso a registrare gli annali delle nazioni tutti con fatica gravissima, e taluni con immensa dottrina, ed eloquenza inavanzabile descrissero i grandi avvenimenti, i tumulti, le guerre, le cadute degl'imperi, e la formazione dei nuovi; descrissero ancora l'eroiche gesta dei principi e dei cittadini, i loro studii, e la loro eccellenza nelle scienze e nelle arti; ma nulla poi dissero intorno al loro commercio a segno che fecero a'posteriori travedere il vero oggetto di tante guerre ed intraprese, e la vera causa della immensa potenza di alcuni popoli, che senza il commercio non che grandi, ma abjetti sarieno stati, e di niun ricordo meritevoli. Questa lagnanza, che giustamente si è fatta al proposito degli Egizi

e dei Romani ancora, che grandi uomini si ostinano tuttora a credere spregiatori del commercio, può farsi ancora per gli antichi Siciliani, la ricchezza dei quali, e le grandi forze, che abbiamo accennato, non d'altra causa ebbero ad avere origine.

Non è colpa nostra, se poche pruove di fatto possono addursi in conferma di questa verità, e se mancando i fatti siamo obbligati a sostituirvi le congetture.

Primieramente la marina di Siracusa, come si è potuto osservare da quanto si è detto al proposito delle sue forze, era immensa. Vero è che il taglio delle navi era ordinariamente assai minore di quello dei nostri tempi, ma non è poi da pensare, che la costruzione fosse restata in quella infanzia, nella quale Omero ce la fa scorgere presso gli antichi Greci. Apparte che già si costruivano navi di mole enorme, e più grandi ancora delle nostre, fra le quali furono le prime quelle di Tolomeo Filadelfo, e quella del nostro secondo Gerone, le stesse onerarie si erano già portate ad una competente grandezza. Cicerone ce le fa capaci di due mila anfore, che corrisponde a 56 tonnellate, e si può raccogliere da varii passi della storia siciliana, che ogni nave da guerra era capace di sopra dugentuomini da sbarco, apparte della marineria necessaria al suo servizio. In fatti Ermocrate imbarcò mille uomini sopra cinque vascelli, Agatocle quattordici mila sopra sessanta; Pirro trasportò 30 mila uomini, e 2500 cavalli sopra dugento navi.

Gelone, ed il primo Gerone suo fratello formarono da principio questa marina ad emulazione dei Corciresi loro vicini, ma questa marina si trovò decaduta a' tempi della democrazia ridotti i legni al solo numero di 80. Gilippo venuto in Siracusa per soccorrerla contro gli Ateniesi esortò i Siracusani ad accrescerla, e ripigliar gli esercizii del mare. Non si ritrova, per dire il vero, in tutto il corso di questa guerra accresciuto il numero dei legni, ma si trova bensì un cambiamento nel taglio delle triremi, e la costante superiorità, che i Siracusani ebbero su i medesimi Ateniesi anche negli affari di mare.

Fu il primo Dionisio colui, che portò la marina di Sicilia, e la sua costruzione al più alto punto sorpassando ancora quella di ogni altra nazione. I Corinti, al dire di Tucidide, inventarono le triremi, e Dionisio le quinquaremi. Egli chiamò dall' Italia e dalla Grecia i più abili costruttori; fabbricò in Siracusa un nuovo arsenale per trecento vascelli, apparte dell' antico, che ne capiva altri trecento: fe' un immenso taglio di legname nei boschi dell' Etna e della Calabria, e mise in mare una squadra di trecento dieci vascelli da guerra; prese la flotta di Reggio, signoreggiò per l'adriatico, e tenne a freno i Cartaginesi con una decisa superiorità nelle forze di mare.

La stessa marina si mantenne il di lui figliuolo sino alla sua caduta, e Diodoro e Plutarco riferiscono lo spavento dei soldati di Dione al sentire, che eran condotti contro Dionisio, non sapendo persuadersi, come un solo uomo con due vascelli soli, intendesse attaccare un principe che ne aveva quattrocento, apparte di cento mila uomini di fanteria, e dieci mila cavalli.

Questa marina diminuì negli ultimi anni di questo secondo Dionisio per quelle rivoluzioni e calamità, cha spopolarono Siracusa, e la gran parte dell' isola, ma ristorata la democrazia per opera di Timoleonte, e ripopolata la città con nuove colonie, s'ella più non risorse allo studio imponente dei Dionisi, non mancò tuttavia di esser tale, che sotto Agatocle potè far fronte a quella di Cartagine, e quando poi venne Pirro, la sola Siracusa si trovò in istato di somministrargli centoventi vascelli.

Questa fu la marina militare dell' antica Siracusa avendone tirato il conto dagli storici più moderati senza far caso dell' esagerazione di Timeo.

Uomini per altro illustri, come Uetio e Montesquieu, han potuto immaginare un grande stato potente sul mare senza alcuna marina mercantile, se non che siffatta idea è così assurda, quanto è cosa incredibile, che si tengano cinquecento navi da carico, quanto il primo Dionisio ne mise alla vela, per il solo uso della guerra, cessata la quale debban lasciarsi oziose nel porto; ripristinata la guerra possano all' istante raddobbarsi e guernirsi del numero convenevole dei marinari, che non trovansi altrove, se non nella gente esercitata di continuo sul mare. La marina militare non trovasi mai scompagnata dalla mercantile, ed in tempi meno oscuri si sono sempre trovate di conserva presso ogni nazione, anzi è stata sempre la seconda

Digitized by Google

quella che in ogni stato ha dato origine, ad ha formato la base della prima.

Rinforza questa congettura lo spirito e la educazione dei Siciliani di quei tempi. Siracusa che fu una colonia di Corinto, mantenne sempre le più strette relazioni colla sua metropoli. Or Corinto così opportunamente situata fece un florido commercio per lunghissimo tempo sino al secondo anno della CLVIII olimpiada allorchè Mummio la distrusse. Che se i Siracusani sempre uniti a questa città ne chiedevano spesso gli ajuti, domandavan da essa i loro generali, ne adottavan le leggi e i costumi, se dei cittadini di quella ripopolavano la loro città, è cosa impossibile il credere, che per tante occasioni non si fosse mai transfuso in essi il gusto e lo spirito del commercio, che dopo la espugnazione di Troja fu comune a tutti i Greci, presso i quali al dire di Plutarco, giunse ad esser tenuto in altissima stima.

Il gran cambiamento, che Alessandro per abbassare Cartagine portò al commercio delle Indie sostituendo Alessandria a Tiro, ch'egli distrusse, come giovò a Corinto, così a giovar ebbe a Siracusa per lo avvicinamento dell'emporio delle merci preziose. I Siciliani mandarono un ambasciadore ad Alessandro in Babilonia, per rallegrarsi delle sue vittorie.

Ad Alessandro successe nell'egitto Tolomeo Lago, di cui fu figlio, e successore il Filadelfo. Il poeta Teocrito ci fa scorgere le relazioni amichevoli, che aveva allora Siracusa con questo ultimo principe. Egli lodò Tolemeo in un idillio composto a posta per lui, ed in qualche altra parte delle sue eleganti poesie, e nelle siracusane in festa introdusse tre donne di Siracusa, che vanno a vedere in Menfi le feste di Adone. In questo tempo il secondo Gerone succedendo a Pirro già regnava in Siracusa. Il prode ed accorto principe seguì quel piano di politica, che a' suoi tempi più conveniva; lasciò il campo di battaglia a' Cartaginesi e Romani, ed all'ombra di una fedele neutralità allontanò dall'isola la imminente tempesta, e felicitò d'ogni maniera la nazione, che governava. Fu egli pure grande amico del Filadelfo, ed a lui fece dono della famosa sua nave, lavoro di Archia e di Archimede.

In fatti Tolomeo Filadelfo attendeva più che ogni altro principe allo ingrandimento del suo commercio, e della sua marina. Egli aveva mandato sino in India ambasciadori al re Laodracotto il matematico Dionisio e Megastene, ed aveva legato un commercio diretto con quella rimota regione: avevasi aperta la comunicazione del mar rosso col mediterraneo per mezzo del canale scavato prima da Sesostri: era giunto a fabbricarsi quella maravigliosa marina, della quale trovasi la descrizione in Ateneo; ed Alessandria era divenuta più che mai l'emporio di tutte le merci preziose.

Siracusa dunque per quanto siam venuti osservando, con niun altro paese aveva di questi tempi il più frequente ed intimo commercio, che con Corinto in Grecia, e con Alessandria nell'Egitto le due città che allora erano le più commercianti del mondo. Le merci preziose come l'ebano, l'avorio e le droghe, delle quali si vede tanta copia e tanto uso in Siracusa, non poteano pervenirle che o da Corinto o d'Alessandria i due emporii delle merci preziose, e colle quali abbiamo osservato l'alleanza e l'amistà dei Siciliani, ed è più verisimile che, per non dipendere dai negozianti di Corinto, quelli di Siracusa avessero speculato di trarle direttamente, acquistandole di prima mano da Alessandria. L'isola dal suo canto aveva da estrarre le varie sue produzioni sempre superiori alla consumazione dei suoi abitatori, e per agevolarne la uscita noi troviamo che il re Gerone secondo accordò alle navi di Rodi la immunità dei dritti di estrazione del grano. Ma questo commercio non fu abbandonato alle sole marine straniere. Bisogna ricordarci della immensa quantità di onerarie che vi fu sempre in Siracusa, e se questo Gerone rinunciando ad ogni pensiere di guerra non accrebbe mai la sua marina militare; è certo però che accrebbe notabilmente la mercantile, egli fece costruire un numero infinito di navigli d'ogni taglio per la esportazione dei grani, e fu uno di questi suoi convogli ch'egli mandò in Ostia ai Romani afflitti per la rotta del Trasimeno con trecento mila moggi di grano a dugento mila d'orzo.

Ma questa esportazione coi legni nazionali era in Sicilia assai più antica de' tempi di questo principe. I Siciliani avevano fatto questo traffico attivo durante la guerra del Peloponneso, ed afferma Tucidide, che il vero oggetto degli Ateniesi nello intraprendere la prima guerra di Sicilia diretta in apparenza al soccorso dei Leontini, fu quello di dare

che fare ai Siracussani, o distoglierli dal recar viveri nel Peloponneso.

La Grecia di quei tempi popolatissima, e non tutta feconda di grani era obbligata a provvedersene altronde. L'Attica sopra ogni altra provincia bisognava tirarli sin dal Chersoneso Taurico, dall'Egitto e dalla Sicilia, ed il Pireo era sempre pieno di navilii siciliani carichi di questa derrata.

Il commercio dunque della Sicilia per tutta quest'epoca consisteva in un commercio attivo con propria marina dei prodotti nazionali e principalmente del grano coll'Italia per le coste del mar tirreno sino ad Ostia, e per quelle dell'adriatico, e colla Grecia sino ad Atene. Ritornando dall'Italia, donde, se togli il legname, non avevano a trasportare che pochissimi oggetti, le navi dovevano rilasciare in Messina, che per questo fu sempre un sito opportunissimo, e venendo dalla Grecia rilasciavano ordinariamente a Corinto, donde tornavano in Siracusa.

L'Attica non somministrando merci che mancassero in Sicilia a riserva di alcuni articoli di manifattura, la vendita de' grani si faceva a danaro contante, e con questi fondi si acquistavano in Corinto le merci del Levante, che trovavansi in deposito in quella piazza.

Questo era il corso ordinario del commercio, ma i speculatori potevano avanzar cammino tirando da emporii più orientali le merci asiatiche ed indiane, e se l'avara gelosia dei Fenici esclude questa supposizione per Tiro, le relazioni amichevoli, che i Siciliani ebbero sempre coi Tolomei la sostengono per Alessandria.

Non si deve però dissimulare che questo commercio con Alessandria non poteva essere nè così comune nè così utile come quello della Grecia. L'Egitto avendo già introdotto la coltivazione della vigna, che prima mancava totalmente, niun bisogno più aveva delle produzioni di Sicilia, e quindi il commercio, che i Siciliani facevano in Alessandria si riduceva ad un commercio di pura economia sul prezzo delle derrate indiane, che lì si potevano acquistare più opportunamente, mentre il commercio attivo colla Grecia era del massimo profitto. Ricche quelle illustri contrade e sopra tutte Atene per le sue miniere di *Laurium* e della *Macedonia*, e per li tributi che ricavava dalle isole, e dalle sue colonie nell'Asia, aveva da cambiare i metalli preziosi colle merci dei Siciliani. Di là dunque più che altronde veniva in Sicilia il numerario, e questo vantaggioso commercio era il principale col quale Siracusa e l'isola si arricchiva.

Due cose pertanto combinate insieme produssero questa ricchezza; l'agricoltura in un terreno fecondo, ed un commercio attivo di esportazione dalle produzioni nazionali, per mezzo del quale non si stava alla discrezione del forastiero, nè si abbandonavano a lui i profitti del noleggio e del cambio.

Così in altri tempi fu ricca e florida questa nostra isola, e la ricchezza chiamò a sè la popolazione, l'industria, le scienze e le belle arti. Che se ora si duole taluno dello stato di decadenza, nel quale ancora giace, non ostante gli sforzi nazionali, e le provvide cure del governo, bisogna che prima si persuada della vera causa dell'antica prosperità, e dove, guardando l'Europa intiera, conosca che questa causa oggi manchi, e che può solamente ricondurla la provvidenza di Dio; gli resterà a confortarsi colla speranza di quelle grandi mutazioni, che i secoli sogliono apportare rivolgendo **la ruota** delle umane vicende.

III.

DEL FAVORE COMPARTITO AI COMMERCIANTI STRANIERI IN SICILIA DA' RE NORMANNI E SVEVI.

Se voglia ricercarsi, onde mai sia avvenuto, che nel secolo dodicesimo la Sicilia già travagliata e scossa dalle lunghe ed aspre guerre coi Saracini, e da poco tempo ridotta in un sol principato, sia giunta ad un altissimo stato di opulenza e di forza, ci sarà manifesto doversi tanta mutazione di cose attribuire a Ruggieri, che fu veramente grande e sapientissimo re. Imperciocchè egli non pure conobbe chiaramente, e seppe con vigore recare ad effetto un sistema regolare di monarchia, ma ancora niuna cosa lasciò indietro, perchè nei suoi stati rifiorissero le arti, la popolazione, il commercio. E primieramente avendo egli spenti i ribelli, e domate alcune città di là dal Faro, che ad esempio delle Italiane aspiravano alla indipendenza, pubblicò un codice di leggi, ed istituì i magistrati, onde fossero con certezza assicurati i dritti di libertà civile e di proprietà che

in ogni bene ordinato e saldo governo a ciaschedun cittadino si appartengono. Provvide ancora al patrimonio dello stato con le leggi imposte ai corpi feudali, con allibrare tutto il regno, il che fu sì accuratamente eseguito, che le tenute, e i confini, e i pesi, e le pertinenze delle terre concedute doveansi partitamente notare nei registri della dogona.

Stabilito in questa maniera il sistema di giurisdizione e di economia, si rivolse ancora a popolar l'isola, che le tante guerre ed emigrazioni dei Saracini avean resa in più luoghi diserta, e vi chiamò colonie di Giudea, di Greci, e primieramente di Lombardi, cui diede varii paesi ad abitare. Tali furono Butera, Piazza, Nicosia, Randazzo, Capizzi, Maniaci ed altri. E perchè potesse tante popolazioni con utilità pubblica, e con loro profitto occupare, introdusse egli e favorì in ogni modo alcune arti, e spezialmente l'arte della seta e del tessere, che a suoi tempi fu all'ottimo stato di perfezione condotta. Nè trascurò nel tempo istesso il commercio. Il quale in quei tempi essendo tutto diretto al Levante, e in conseguenza i porti del reame siciliano essendo a tanti traffichi opportunissimi, non pure l'avvedutissimo re con le sue flotte, che assai frequentemente si armavano nei porti di Messina e di Brindisi, facea riguardarsi come una terribile potenza marittima nei mari di Romania, di Africa e del mediterraneo, ma con esse insieme vi agevolava il commercio. Il che è ancor manifesto, avendo egli in più guise invitati i negozianti forestieri, ed accoltili umanissimamente e privilegiatili, ottenne il loro stabilimento nell'isola.

L'Italia era allora più che ogni altra nazione rivolta alla mercatura ed al traffico: imperciocchè avendo non poche delle città italiane ricuperata in quei tempi la libertà, si accrebbe maggiormente il commercio, il quale è più sostenuto nelle repubbliche, e con ogni studio vi attendeano i Veneziani, i Genovesi, i Pisani, ai quali debbono aggiungersi gli Amalfitani. Ora noi abbiamo certe memorie, ch'essi in più luoghi eransi stabiliti in Sicilia. Ugone Falcando descrivendo la città di Palermo nel 1189 addita in essa *la strada degli Amalfitani di straniere mercanzie abbondantissima, e che in quella vendeansi vesti di diversi prezzi, e colori, sì di seta, che di lana francese tessuti.* Vi ha inoltre un documento che nel 1172 un Ravello era capo degli Amalfitani in Messina. E parimente le memorie dei tempi fanno menzione del quartiere degli Amalfitani in Siracusa.

Egli è il vero, che i Pisani esercitavano ancora la mercatura in Sicilia, dove erano avviati fin dai tempi dei Saracini. Pure siccome essi più volte si accozzarono coi nimici del re Ruggieri, e principalmente assalirono nel 1136 perchè egli nei suoi stati facea intitolarsi re d'Italia, e in altre guerre nei tempi di appresso occuparonlo, quindi fu, che egli privilegiò innanzi a quelli i Veneziani e i Genovesi. E dai primi incominciando, noi abbiamo un diploma dell'anzidetto re nel 1140, nel quale concede a Ponzio Marino, Marco Canale, Marco Gabastida, Roberto Venerio, Ridolfo Bembo e Bartolommeo Catarino di poter riedificare una chiesa anticamente da' Greci fabbricata, indi dai Saracini distrutta nel quartiero Serelkadi in Palermo, e d'intitolarla a s. Marco. Ed egli è manifesto dal costume dei tempi, che al forastieri, i quali poneansi in alcun luogo ad abitare, ed erano ad una corporazione ridotti, si assegnava di ordinario una chiesa. E di fatto sotto Enrico VI nel 1195 apparisce, che Marco Bembo e Riccardo Tommasi erano in Palermo gli *economi*, *i sindaci e i procuratori dei lor paesani, che in Palermo abitavano.* Ed aveano essi alcuni diritti, nei quali li volle nel 1228 garantiti l'imperador Federigo, siccome si vede in un suo diploma diretto ad Alaimo Morra maestro giustiziero del regno.

Furono parimente con altre immunità e privilegi invitati i Genovesi a stabilirsi nell'isola, e ciò avvenne primieramente in Messina, la quale per l'ottimo suo sito, porto era di ogni mercanzia, e scala ed emporio del commercio in Levante. Il re Ruggieri nell'anno 1117 donò vicino al castello reale dell'anzidetta città una casa a due fratelli genovesi, Ogerio ed Amico, ed in oltre concedette ad essi e ai lor concittadini per agevolarli nei traffichi che esercitavano, alcune esenzioni nelle dogane del regno: e volle particolarmente, che lor fusse rimesso ogni dritto doganale che giungesse ai sessanta tarì; che se oltrepassasse questa somma, ordinò, che pagassero i dritti appartenenti a ciascheduna dogana, ma tolta sempre la somma anzidetta. Nei tempi di appresso furono parimente accordate altre immunità ai Genovesi, ed ab-

biamo tra essi e Guglielmo I nel 1156 un trattato, nel quale il re suddetto si obbliga di privilegiarli sopra i mercadanti francesi, e massimamente sopra i Provenzali. Il che fu indi confermato nell' anno 1174 da Guglielmo II.

Ma sotto l' imperio degli Svevi essi ottennero privilegi più ampli, e più cospicui stabilimenti nell' isola. Enrico VI, al quale per i dritti della moglie Costanza toccava la successione pacifica al regno, essendo pure più volte rispinto dalla fazion di Tancredi, cui per ispegnere più cose ree e furiose iodi fece in Sicilia, chiamò ancora in ajuto i Genovesi, ai quali promise in ricompensa la città di Siracusa, ed alcune terre del val di Noto. Ed avvegnachè essi, trasmesso un poderoso naviglio nell' isola, lo avessero gagliardamente ajutato, e massimamente nella città di Catania, ove disfecero le truppe della vedova di Tancredi, che si era accozzata coi Saracini, nientedimeno Enrico non soddisfece a quanto avea loro promesso. Per la qual cosa i Genovesi profittandosi dei tempi torbidi e tumultuosi nella minore età di Federigo, assalita nell'anno 1199 Siracusa, a presane signoria, vi costituirono per governatore col titolo di conte un detto Alamanno. Il che fu indi confermato dall' anzidetto imperadore, imperciocchè i nostri diplomi conformi agli annali di Genova ci attestano, che sino all' anno 1221 tuttora governava in Siracusa per i Genovesi l'anzidetto Alamanno, il quale nei diplomi s'intitola: *per la grazia di Dio e del re, e del comune di Genova conte di Siracusa.*

E siccome in quei secoli le città mercantili erano nel tempo istesso potenze marittime, e tra esse assai sovente si trascorreva a manifesta guerra o nimistà, ed essendo allora i Pisani nemici dei Genovesi, avvenne ancora, che mentre Federigo era in Germania per la sua elezione in imperador dei Romani, i Pisani assalirono Messina e Siracusa: i quali indi presi, e consegnati all' imperadore già ritornato, a del danaro del loro riscatto fabbricatasi la torre del real palazzo di Palermo, che allor fu detta per questa ragione *pisana*, volle ancora sopra di quelli privilegiare i Genovesi: e siccome colui, che trafficava egli stesso con i soldani di Oriente, e che ei medesimo spediva le sue merci sino all' Iodia, ed inoltre per agevolare il commercio in Sicilia a Palermo, Messina e Siracusa, aveva aggiunti due nuovi porti di Agosta e di Trapani, concedette ancora ai Genovesi per maggior comodo dei traffichi loro un palazzo in Messina, e nel 1218 a preghiere di Enrico conte di Malta ordinò, che quelli in tutte le sue dogane fossero esenti, e niun dritto da loro si riscotesse.

E comechè indi rottisi con Federigo, perchè si erano accostati alla fazion Guelfa di Italia, avesse lor tolto il palazzo in Messina nell' anno 1221, e abolite le loro franchigie, e cacciato da Siracusa il conte Alamanno, pure nei tempi di appresso si vedono con le mercature loro stabiliti in Messina. Anzi passavano tanta amistà tra la città anzidetta e il comune di Genova, che quando era quella aspramente combattuta da Carlo di Angiò nel 1282, un Alanfranco Cassano da Genova *per la singolare ed antica amicizia, che si era serbata tra i Genovesi, e quei di Messina*, si offerì egli stesso di navigare in Costantinopoli, ed implorare alcun soccorso dal Paleologo: ed un genovese corse da Trapani ad avvisare all' assediata città che già Pietro re di Aragona era giunto in *Sicilia*. Ed è qui da soggiungersi, che avvegnachè cinque galee di Genovesi fossero mandate dal loro comune in rinforzo al re Carlo, pure esse destramente si tennero discoste, e 45 Genovesi, che erano stabiliti in Messina, armati ancor essi, gagliardamente per più tempo difesero quella città contro i furiosi e aspri assalti degli Angioini. Per la qual cosa furono a quella nazione allor concedute siffatte immunità ed esenzioni, che il re Giacomo volendo stabilire i mercatanti catalani in Sicilia, e spezialmente quei di Barcellona, e studiandosi in ogni modo di privilegiarli, ordinò, che essi fossero trattati alla maniera dei Genovesi.

IV.

ECONOMIA E TRAFFICHI PRIVATI DELL' IMPERADOR FEDERIGO.

Non era conosciuta nelle istituzioni feudali la semplicità del sistema dei dazii, nè appariva allor chiaro, che per sovvenire ai pubblici bisogni non vi ha mezzo più efficace e più semplice delle contribuzioni dei cittadini: ed i proprietarii essendo quelli, cui era incaricata la difesa dello stato, i re in conseguenza doveano esser i più grandi

proprietarii. Comechè nel reame siciliano si fosse stabilita una forma di governo il più regolare, e si conoscessero ancor sin da tempi antichissimi le gabelle, le sovvenzioni, e le colte, le quali cose suppongono una contribuzione dei sudditi, pure le forze dello stato essendo allor riposte nei feudi e nel servizio, che indi se ne traea, avveniva ancora naturalmente, che il sovrano fosse provveduto di terre, che ad esso appartenessero, e dalle quali ne ritraesse immediatamente profitto, oltra i proventi fiscali.

Federigo imperadore, il quale fu di altissimo animo, e delle cose di stato intendentissimo, siccome nelle sue leggi aveva assicurati in ogni maniera i dritti di libertà civile e di proprietà dei suoi sudditi, così fu egli zelantissimo nel riscuotere esattamente ciò che a lui si dovea: anzi non pretermise diligenza veruna nel procacciar danaro, come che fosse. Egli avea in Sicilia, oltra i parchi, e le cacce, e i luoghi allor detti di *regale sollazzo*, ampiissime e grandi tenute, come suo patrimonio, che per suo conto si coltivavano, e a lui come a signore di esse rendevano. Di fatto aveva egli alcuni suoi campi piantati a vigne nel territorio di Siracusa, e volle che dai suoi ufficiali fossero coltivati ad economia, vietando assolutamente, che si affittassero, per la ragione, che il fittajuolo nulla curandosi della più utile coltivazion delle terre, cerca soltanto di trarne un frutto maggiore. E parimente in un luogo detto *Favara*, che era allora un dei regali sollazzi, ordinò, che a suo conto ivi si coltivasser le palme, onde ne avesse i datteri, siccome si desse opera, che alcuni Giudei venuti allora dal Garbo piantassero ivi l'indaco, l'alcana, ed altri forastieri semi, perchè la Sicilia ne fosse ancor provveduta.

Oltra le terre, di cui Federigo faceva ad economia particolare cultura, avea qui parimente numerosissime gregge di pecore, dalle quali egli traeva profitto, e queste avea in costume di darle a gabella, o *a parte*, il che praticava spezialmente coi Saracini: e tirava assai quantità di formaggi dalle sue gregge di Sicilia. Qui ancora erano mantenute a suo conto le *marascalle* ossia abbondantissimi armenti di cavalli, e stalloni, e giumenti, e ronzini, dei quali altri vendea, e di altri egli e i suoi si serviano.

Nè soddisfatto di tanto, era ancor vigilantissimo l'anzidetto imperadore a non trascurare sino i più piccoli traffichi, de' quali per altro un ricco privato tiene a vile di travagliarsene. Noi abbiamo un suo ordine del 1240 comunicato al segreto di Messina, perchè questi invigilasse su i lavori delle serve di corte, che abitavano quei regal palazzo, e tenesse conto del loro filato. E similmente fu da lui imposto ad Oberto Fallamonaco, segreto di Palermo, perchè sotto il palazzo regale fabbricasse un colombaio, acciocchè ivi per suo uso si nudrissero delle colombe.

Ora oltra i prodotti, che dai suoi fondi e con le sue private economie il suddetto imperadore raccoglica, vi aveano ancora quelli, che dai proventi fiscali gli perveniano. E di fatto alcune terre demaniali a privati concedute pagavano il censo in derrate, e non già in danaro. Così le terre, date agli uomini di Eraclea, rendeano al fisco per ragion di terraggio sei mila salme annuali, e traeva da alcuni campi piantati a vigne vicino Siracusa la decima del mosto. I mulini della corte si affittavano con l'obbligo soltanto di contribuire una determinata quantità di vittuaglie: e in generi ancora i dritti di estrazione dai portolani si riscuotevano. Prima dell'imperador Federigo se ne esigeva la terza parte, ma egli ridusse questo dritto alla quinta. E fu nel 1240, quando stabilì i nuovi porti di Agosta e di Trapani, che diè facoltà ai portolani di riscuotere la quinta parte di ciò che si estraeva o in danaro, o in derrate, come tornasse più a conto.

Federigo adunque essendo il più ricco e il più grande proprietario, che vi avesse allora in Sicilia, e trovandosi in suo potere tanta quantità di prodotti, egli era naturale, che si rivolgesse ancora ai traffichi, e procacciasse quei lucri, che trasportandosi altrove tante sue merci potea tirare dal commercio: e le circostanze dei tempi erano ad un tal disegno assai favorevoli. E veramente egli avea un poderoso naviilo di legni grossi e sottili, e da guerra, e da carico. Il commercio più ricco si facea allor col Levante, onde i porti del suo reame erano opportuni a tanto tragitto, e Messina massimamente, per l'ottimo suo sito, sorgente e porto era di ogni mercatanzia tra il Levante e il Ponente, oltrachè era di ordinario il ridotto di tutti coloro, che andavano al *passaggio* oltra mare. Federigo, il quale fu sa-

Digitized by Google

vio di senno naturale, e alle cose destre, perchè più profittasse di circostanze sì favorevoli, si unì ancora coi re di Africa, con i quali conchiuse alcun trattato di commercio, e coi soldani di Oriente, dai quali gli erano spesso mandati, e rimandava egli a loro ambasciadori e ricchi presenti. Anzi uno scrittore dei tempi assicura che, *innanzi che ei morisse, erano stati a lui inviati dal Levante dodici cameli carichi di oro e di argento: e ciò fu cosa da credersi; imperciocchè egli trafficava con tutti i soldani di Oriente, e i suoi negozianti per suo conto con le di lui merci correvano sino alle India per terra e per mare.* Ondechè l'imperador Federigo dominava i mari con suoi legni e mercatanzie.

Poste le quali cose, dal suo reame, e principalmente da quanto egli ritraeva dalla Sicilia, si provvedeva le navi, con le quali egli commerciava per suo proprio guadagno. Noi sappiamo, che da Matteo Marcafava segreto di Messina fu per suo conto inviata in Acri una nave chiamata l'*Acquila*, carica di vino e di altre vittuagli, e ne avea indi riportato, oltre assai danaro, pannilani, ciambellotti, e cose siffatte. Parimente ordinò nel 1240 ad Angelo Frisario, che era maestro portolano della Sicilia al di là del fiume Salso, che delle vittuaglie fiscali ritratte dalle esazioni dei porti, e di quelle serbate nei regii granai ne facesse un carico, e lo spedisse in Barberia e in Ispagna, imperciocchè ivi dovesno vendersi a prezzo più caro, e a questo effetto comandò a Nicolino Spinola, che era ammiraglio di Sicilia di dargli una delle navi regali. E nell'anno stesso *fu* imposto al segreto di Palermo, che caricasse una nave reale e due piccioli legni del *frumento* della corte, e quando non ve ne avesse la debita quantità, che lo comprasse, e inviasselo in quelle parti, dove potesse ritrarne un guadagno maggiore. Ed altri simiglianti fatti qui potrebbero addursi.

Se noi avessimo riferite finora le industrie e gl'ingegnosi traffichi di un privato, certamente avressimo fatto l'elogio di Federigo. Ma di ordinario i re proprietarii e commercianti per mestiero sono gli ostacoli più possenti ai progressi dell'industria, e al vigor del commercio. E s'egli è verissimo, che le grandi proprietà dei re sono insufficienti in tempo di guerra, è ancor vero parimente, che sono preponderanti e alle volte oppressive in tempo di pace. Della qual cosa ne dà chiarissime pruove la storia stessa dei traffichi dell'imperador Federigo. Noi abbiamo di lui più ordini a tutti i portolani di Sicilia, nei quali vieta assolutamente, che niuna nave o nazionale, o di Pisani, o di Genovesi non prendesse alcun carico, finchè non si fossero caricate le navi reali, e vendute le sue vittuaglie: dal che non pure avvenia, che s'impediva la concorrenza, ma era ancor tolta la libertà del commercio. Siccome le grandi tenute, che egli avea in Sicilia, erano di sì possente ostacolo alla coltivazion delle terre, che Ruggieri De Amicis giustiziere al di là del fiume Salso aveva rappresentato, che gli uomini delle contrade di Sciacca, Girgenti e Licata non trovavano legno da fare un aratro, a cagione dell'amplissima estensione delle tenute reali.

Con quanta maggiore utilità e più senno il re nostro sapientissimo si degna alle volte di scendere a queste nobilissime occupazioni e travagli! I campi di santo Leucio sono ora resi più ubertosi e più lieti, perchè a simiglianza delle campagne romane, coltivate dai consoli e dai dittatori, *gaudent vomere laureato, et triumphali aratore.* Ivi non si ha che una luminosissima scuola d'istruzioni e di esempii, per migliorarsi l'agricoltura: ma resta intatta, anzi è oltremodo protetta la libertà dell'industria. E il benefico lume di tali istruzioni giunge ancora in Sicilia.

V.

SULLE DERRATE PRINCIPALI CHE SI ESTRAGGONO DALLA SICILIA.

Grani. Si dividono in duri e teneri. I più pregiati sono i teneri di Termini, detti *roccelle*, siccome quelli, che hanno il granello grosso e indorato. Si estraggono dai regii caricatori di Girgenti, Sciacca, Termini, Licata, e dai mezzi caricatori di Castellammare, Marsala, Siculiana, Terranuova e Scoglitti; ma dei fondi di questi, il re non è garante (*). Le spedizioni dei grani si fanno di ordinario per Genova, onde poi si provvede la Spagna e il Portogallo. Livorno chiama per sè e per l'Italia. La misura dei

(*) Con decreto di sua maestà de' 21 giugno 1819 lo stabilimento dei caricatori in Sicilia è stato abolito. *(L'Editore)*

grani è una salma di tumoli 16 siciliani, di cui in appresso si ha il ragguaglio.

Orzi. Se ne comprano in Mazara e Marsala, ma in assai quantità in tutta la costa dirimpetto al mezzogiorno, e massimamente nelle contrade dei Scoglitti, d'onde si estraggono e sogliono spedirsi per Genova, Spagna e Portogallo, dove questa biada scarseggia. La misura degli orzi è una salma di 20 tumoli.

Fave, ceci, lenticchie, fagiuoli. Se ne comprano in Termini, Roccella, Sciacca, Girgenti, Licata, Scoglitti, Puzzallo, Terranuova e Palermo.

Pistacchi. La loro raccolta è abbondante in un anno, e scarsa nell' altro. Se ne estraggono da Palermo, Termini, Girgenti, Messina, per Genova, Livorno, Venezia e Trieste, donde passano nel nord dell' Europa.

Mandorle. Si estraggono da Girgenti, nel cui territorio se ne produce in assai quantità, da Licata, Palma, Catania e Messina.

Nocciuole. Se ne produce in assai quantità nel territorio di Castiglione, e si caricane nelle scaro detto l' Acquicella per Trieste, Venezia, Livorno, Genova e Marsiglia donde passano in alcuni paesi del nord.

Cenere di soda. Serve essa per la fabbrica dei vetri e per il saponi. Trapani, Marsala e Catania ne ha della buona. Se ne produce in gran quantità nella costa del mezzogiorno, ma la più accreditata è quella di Ustica. La cultura di questa pianta, la quale è creduta indigena si è a' nostri tempi assai migliorata. Si suole estrarre da Scoglitti, Terranuova e Catania, per Marsiglia, Venezia, ed alcuna volta per Genova, Napoli e Livorno. Si vende *terziata*, o sia una terza parte in *pietrolle*, una terza parte in *balate*, il resto nei sacchi. Le balate per esser pregiate non devono esser nè rugginose, nè abbruciate, ma compatte e pesanti, e di color più bigio della lava del Mongibello.

Sommacco. Serve per conciar pelli. Se ne ha in abbondanza in Termini e Roccella: ma il più perfetto è quello di Castellammare, Alcamo e Monreale. La sua cultura si è assai propagata a questi tempi, e se ne estrae in gran quantità per Livorno, Genova, Marsiglia, Civitavecchia, Napoli, ed alcune volte per Spagna.

Manna. La migliore è quella di Geraci, se ne produce ancora in Cinisi, Capaci, Favarotta, Castelbuono, S. Mauro ed altrove Si estrae da Palermo, Cefalù e Messina per Livorno, Genova, Marsiglia, Amsterdam, Venezia ec.

Sete. Se ne lavorano abbondantemente nel Val Demone. Quantunque si riducano ancora in Palermo, non di meno la maggior quantità di sete lisce e torte si estrae da Messina per Lione, Londra, Genova e Marsiglia.

Sale. Se ne estrae in gran quantità da Cammarata, che è fossile, ed è artifiziale quello di Agosta, Spaccaforno, Trapani, dove essendo e più pesante e più bianco è migliore. Suole spedirsi la maggior parte in Napoli e Venezia.

Zolfo. Il più perfetto in Sicilia si fa nelle parti di Mazarine. Si carica in *pane* ed in *polvere* in Terranuova e nello scaro di Durilli per Venezia, Livorno, Marsiglia ec.

Oli. Se ne produce in assai quantità nelle parti di Milazzo, Pittineo, Patti, Mineo, Tusa, Cefalù, Geraci, Chiusa, Carini e territorio di Palermo. Quelli che si producono nel Val Demone si caricano in Oliveri e Milazzo per Livorno, Genova, Trieste o Marsiglia.

Olio di lino. Il più stimato è quello di Palermo, e se ne fa ancora nelle parti di Castellammare, Mazara e Sciacca. Si estrae per Livorno, Genova, Marsiglia, Civitavecchia, Roma, Venezia e Napoli.

Vini. Sono i più pregiati ed abbondanti quelli di Castelvetrano, Castellammare, Alcamo, Avola, Vittoria, Mascali, Milazzo, e massimamente si tengono in altissimo prezzo i muscati di Siracusa e di Lipari. I vini di Castelvetrano, i quali son bianchi, si spediscono per Genova e Gibilterra: quei di Vittoria ed altri, che tirano al nero, vanno in Livorno ed altrove. I vini alle volte si vendono a salma, ed alcuna volta a botte. Ogni botte di giusta misura dee comprendere barili 12, e pesare cantara 4, 80. La botte di Castellammare, Alcamo e Siracusa è di giusta misura. La botte di Castelvetrano è di barili 16, di Marsala di barili 12 1/3, di Vittoria, Mascali e Milazzo di barili 12 1/2, di Sciacca barili 8.

Tartaro di botte. Il migliore è quello di vino rosso, imperciocchè quello del vino bianco è impregnato di calce e di altro. Si estrae in qualche quantità da Palermo, Ter-

mici, Marsala, Milazzo, Siracusa, Aci-Reali, Mascali e Scoglitti.

Pasta di liquirizia. Se ne tira in gran quantità nelle parti di Termini, Catania, Aci-Reale, Scoglitti, Palma e Girgenti, e si spedisce per Livorno, Venezia, Genova e Marsiglia.

Formaggi. I migliori escono da Calatafimi Mistretta, Bivona, e si estraggono da Cefalù, Marsala, Scoglitti, per Livorno, Roma, Venezia e Napoli.

Carobe. Si producono in gran quantità nel contado di Modica e marine vicine, e presso gli Scoglitti, e si spediscono per Napoli, Genova, Livorno e Barcellona.

Uve passe e passoline. Si caricano in Lipari e nelle isolette vicine per Francia, Olanda ed Inghilterra.

Peli di capretti e di agnelli, pelo di coniglio e di lepre. Si estraggono da Palermo per Livorno, Genova, Marsiglia e Venezia.

Coriandri, granatello e *galla.* Si estraggono da Palermo.

Scorza di aranci, cedri in salamoja, arancini e stracci. Si estraggono da Palermo per Genova, Livorno e Venezia.

Sugo di Limone. Si estrae da Palermo, e in gran quantità da Messina per Olanda, Francia, Inghilterra, Genova e Livorno.

Tonnina, tarantello, acciughe salate e sardelle. Si estraggono da quasi tutte le marine dell'isola, e massimamente da Messina e da Termini per Livorno, Napoli e Civitavecchia.

VI.

SULLA PRESENTE CENSUAZIONE.

Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam, jamvero et provincias.

PLIN.

Comechè egli non debba qui definirsi, se l'Europa sia stata nei tempi antichi più popolata, egli è certo nientedimeno, che la popolazione della Sicilia è al presente di molto inferiore all'antica. Ciò non pure è manifesto dalle memorie storiche dei tempi, e dalla comparazione della nostra geografia antica e moderna, ma è visibile ancora a chiunque, che assai estensione di terreno è al presente spopolato e deserto: è egli per lo meno evidente, che può essere assai più popolata di quel che oggi essa è. Siccome è certo parmenti, che non pochi dei nostri terreni si rimangono del tutto incolti, o la loro coltivazione non è tale, che alla ubertà di essi sarebbe per avventura richiesto. Oltra a molte ragioni, che non è di questo luogo il qui riferire, ciò avviene principalmente, perchè la superficie della Sicilia è divisa in assai grandi tenute, ed abbonda di grandi proprietarii, e nella massima parte i cultori di esse non sono, che fittaiuoli e mercenarii.

Egli è indubitato, che il progresso dell'agricoltura dipende dalla moltiplicazione delle proprietà: imperciocchè gli uomini su i fondi proprii v'impiegano maggior quantità di travaglio, essendo sicuri, che, quel che ne ritraggon di più, tutto ridonda in loro vantaggio. La qual cosa sviluppando la fecondità del suolo, aumenta ancora le produzioni e i mezzi della sussistenza. Indi avviene naturalmente, che accresciuti i comodi della vita, e il corpo rinvigoritosi, la propagazione della propria specie è più presta, e più sana, ossia la popolazione si accresce. In maniera che l'aumento delle proprietà; e l'agricoltura e la popolazione si prestano la mano, che un moggio di terra conceduto e ridotto le cultura dà una nuova famiglia allo stato.

Fra le grandi tenute, che vi hanno in Sicilia, debbono ancora principalmente annoverarsi le terre appartenenti in proprietà al pubblico di non poche città del demanio. Alcune di esse sono dette particolarmente *comuni* (*), e giammai si riducono a coltivazione, avendo ogni cittadino il dritto di farvi delle legna, e condurvi a pascolare il suo armento. Altre poi sono fondi ridotti in cultura, e si danno in affitto, e fanno la rendita annuale di quella università, a cui si appartengono. Ora per una lunga e trista esperienza è indubitato, che i fondi *comuni*, essendo di tutti, non sono di ordinario di alcuno. Imperciocchè o sono in processo di tempo usurpati, o pure si riducono a ste-

(*) In quest'oggi i fondi detti *comuni* dei quali parla l'autore sono stati in tutte le parti dell'isola messi a profitto: come già cominciava a farsi in quel tempo in cui venne scritto questo discorso. Questi ed altri simili inconvenienti non esistono più a danno della nostra agricoltura.

(*L'editore*).

Digitized by Google

rili e ignudi campi : essendo condannati ad una perpetua sterilità, per servir solamente di pascolo a poche pecore, che gl' indigenti vi conducono per non avere alcun campicello lor proprio. Dalle terre poi, che sono a coltivazione ridotte, non può svilupparsi tutta la lor fecondità, essendo in mano dei fittaiuoli ; i quali nulla curandosi di migliorare permanentemente il terreno, lo ismungono più tosto e lo isteriliscono, perchè ne ritraggano il maggior guadagno possibile. Dall' altra parte coloro che li danno in affitto, essendo i giurati del luogo, ossia amministratori annuali, non si travagliano di promuovere la maggiore e più permanente coltivazion delle terre : e per altro non di rado avviene, che colui, che ne è amministratore in un tempo, in un altro ne è fittajuolo.

Poste le quali cose, dobbiamo noi alla beneficenza del provvidentissimo re, e alla vigilanza di questo governo, che rivolgendosi al bene pubblico, a cui son destinati fondi siffatti, è già ordinato ; che debbano essi concedersi in proprietà a picciole e varie porzioni : e si è adoperata in tali concessioni la più savia misura, imperciocchè nei fondi vicini alle attuali popolazioni si dà la proprietà a quei poveri cittadini, che nulla ne hanno, e quelli più distanti dall' abitato sono conceduti in maniera, che debbano disporsi a ricevere nuove popolazioni, onde si cuoprano di abitatori e di cultori le ignude e deserte campagne.

Le città rispettive alle quali le anzidette terre appartengono, ne risentiranno il maggiore e più immediato profitto. Da una parte accresciutasi la coltivazione delle terre, e in conseguenza la massa delle produzioni, il consumo sarà maggiore, e i risultati delle gabelle si accresceranno. Dall' altra essendosi con la censuazione aumentata la rendita annuale il di più che se ne ritragge, non si accomuna con l' ordinario conto dei civico patrimonio, ma s' impiega ad oggetti di pubblico bene, a moltiplicare la popolazione delle campagne, a rendere più comode e men disastrose le strade, ad alleviare dalle gravezze e dai dazii i poveri cittadini: nè si è pretermesso di lasciare ancora alcuna particella di terreno, che sia del comune.

La distribuzione delle terre di ciascheduna città dee farsi sul luogo istesso a *busto*, perchè non vi abbia luogo nè a prevenzioni, nè a prepotenza, nè a grazia. E l' incarico di eseguire e condurre a termine questa grande e benefica operazione è stato dato al marchese Natale maestro razionale del real patrimonio, uomo di lettere dotto, e delle cose economiche intendentissimo.

Avvegnachè la utilità di questa operazione sia evidente e notoria, e da tutti i buoni e savii cittadini commendata e applaudita, pure ora dagli effetti è stata conosciuta maggiore. Noi adunque qui riferiremo lo stato e i progressi di essa, onde appariscano col fatto i soli a reali vantaggi, che immediatamente ne risultano. E dee veramente attribuirsi alle vigilantissime cure di questo governo, come in si breve spazio di tempo siasi tant' oltre proceduto.

Noi adunque secondo l' ordine de' tempi, che si è eseguita la censuazione in alcune città, noteremo la quantità delle terre comuni, che ciascheduna di esse possiede, il frutto che ne ritraeva, la quantità dei proprietarii, in cui ora sono state quelle divise, il benefizio, che ne è risultato, è gli oggetti di pubblico comodo, a cui si vuole destinare.

Mazara. Ha salme 215 di terre comuni, e ne avea once 31 annuali. Quelle si sono ora divise in 131 porzioni e ne risultano di beneficio once 318 annuali. Si è riserbata ancora una certa quantità di terre vicino al mare, perchè a picciole spese può ivi formarsi una salina. L' anzidetto aumento si va ora impiegando a costruire alcune strade d' interna comunicazione con le vicine città di Trapani, Alcamo, Marsala ec.

Marsala. Ha salme 600, e ne ricavava once 32 annuali. Siccome esse sono terre sterili e ingrate, si son quindi divise a 150 proprietarii. Ora se ne son ritratte once 300, e il beneficio s' impiega alla costruzion delle strade.

Monte di s. Giuliano. Ha salme di terre 5000, e in questa grandissima estensione di terre vi sono assai oleastri, ed altri salvatici alberi che potranno innestarsi. L'anzidetta città ne avea prima once 1000. Ora secondo le relazioni, di cui non si ha il minuto dettaglio, ne ritrarrà once 2400. Un aumento siffatto è già destinato a formare alcune nuove popolazioni, che sono assai necessarie in quelle vastissime e deserte campagne. Una di esse è designata nel capo di

s. Vito, ove vi hanno al presente alcune case abitate, ed acqua, ed altri comodi necessarii al vivere umano. L'altra sarà in un sito detto Costonaci, dove parimente vi sono delle case e vestigi di un'antica città.

Termini. Oltre il feudo di Danigarà, la di cui censuazione non si è finora condotta a termine, ha di terre salme 52, dalle quali quel comune niun guadagno ne ritraea. Ora si son divisi ad 80 persone, e ne ha once 80 annuali. Parte di esse saranno impiegate in legati annuali di maritaggio, ed altre in sollievo del pubblico.

Salemi. Comechè le sue terre comuni sian poche, pure ne saran provvedute 40 persone col profitto di once 40 annuali, che si destineranno a quella porzione di strade, che le appartiene.

Linguaglossa. Ha di terre salme 68, e si son divise a 60 persone, e ne ricava di beneficio once 60.

Noi al presente non abbiamo i minuti dettagli della censuazione in altre città e terre del regno, dove questa benefica operazione felicissimamente procede. Sappiamo solamente, che nella città di Caltagirone si son già divisi trenta feudi, e ci auguriamo non pure una maggiore cultura, ma ancora nuove popolazioni in quelle sterminate e deserte campagne. Lo stesso si sta praticando in Catania, Vizzini, Mistretta, Naro, Polizzi, Licata, Noto, Randazzo, Aci-Reale ec. e nell'anno vegnente ne daremo un più distinto ragguaglio.

Egli però non è qui da pretermettersi, nè debbono i buoni e savii cittadini ignorarlo, che con questa operazione ne va congiunta un'altra di non minore utilità per la cultura, e maggior sicurezza delle proprietà, ossia l'abolizione del barbaro dritto della pastura. Questa legge, che è un avanzo dei tempi feudali, mentre abilita alcune specie di animali a poter pascolare in certi tempi nell'altrui podere, fa che esso per tutto l'anno non si coltiva in modo, che alla sua ubertà per avventura conviensi. E veramente oltra che non si può murare, nè chiuder con ogni specie di siepe e di argine, onde non può garantirsi da' frutti e dalle velture, che vi entrano per evitare i passi cattivi delle pubbliche strade; non si farà giammai niuna piantagione, imperciocchè sarebbe certamente distrutta dagli animali di pascolo; ed ecco impedita la più utile coltivazion della terra. Perchè adunque si tolga ancor questo ostacolo ai progressi dell'agricoltura in Sicilia, si abolisce ora questo barbaro dritto: ma siccome viviam sotto un governo, vigilantissimo protettor delle leggi, e garante dei diritti dei privati, quindi si è in ogni maniera studiato, perchè restassero illesi i sacrosanti dritti di proprietà di coloro, che aveano negli altrui poderi una tal facoltà.

Adunque le cose sono ora condotte a termine, che tolti via gli ostacoli, e moltiplicate le proprietà egli è immancabile, che l'agricoltura siciliana sia al più presto in ottimo stato di perfezione ridotta.

BELLE ARTI E BELLE LETTERE

I.

MONUMENTI DI BELLE ARTI IN SICILIA DE' GRECI E DE' ROMANI.

Egli è indubitato, che le arti belle furono in Sicilia all'ottimo stato di perfezione condotte sotto i Greci, e che aveanvi qui allora i più maravigliosi modelli di magnificenza e di gusto, se solo pongasi mente a quanto dalla Sicilia trasse Verre per adornare la sua galleria. Sarà indi chiaro, che non pure i tempii, i portici, le piazze, i pubblici edifizii si vedeano allor decorate di bellissime pitture, e di bronzi, e di marmi, in varie forme, e con sottilissimo artifizio sculti, ma non vi avea ancora casa di privati mediocremente accomodata, in cui non fosse la sua masserizia di argento consacrata al culto de' domestici dei. Consisteva essa in varie urne e cassettine da farvi fumare l'incenso, ed in potere di ogni grandezza sia per le libazioni, che per le offerte, ed in alcun luogo vedeansi le più belle e care pietre cavate, e formate in coppe e in gran piatti. Ora di tanti vasi di oro e di argento era, più che la materia, riputata preziosa la molta e sottil sopra dal lavoro.

E parimente si può fondatamente argomentare, che la nazion tutta aveva un gusto sano e deciso per le arti belle dal vedersi che eran qui allora raccolte le più pregevoli opere dei Mironi, dei Boeti, dei Prassiteli, dei Policleti. Oltrachè in quei tempi fiorirono ancora in Sicilia assai valenti ar-

tefici, ed è qui da ricordarsi Pitagora leontino, famoso statuario, a cui si attribuisce, che egli il primo abbia espresso al naturale nelle sue statue le vene, i nervi e i capelli. E racconta Plinio, che egli avea fatto un simulacro di Astilo, vincitore nei giuochi olimpici, e questa statua fu riputata degna di esser collocata in Olimpia. Avea parimente lavorato una statua di zoppo, posta in Siracusa, e con tale artifizio, che si vedea effettivamente un uom zoppicare (*). Nè dee qui pretermettersi Demofilo d'Imera, da alcuni creduto il maestro di Zeusi, pittore rinomatissimo, la cui Alcmena da lui regalata agli Agrigentini fu allora dagl' intendenti assai commendata.

Era ancor stabilita in più luoghi in Sicilia la fabbrica di alcune arti, che servono alla magnificenza ed al lusso. Noi sappiamo che in Siracusa, nel palazzo degli antichi re una compagnia di artisti, altri addetti al disegno, ed altri al lavoro, travagliava per Verre, e non si travagliava che in oro; ed era tanto più maravigliosa nei vasellamenti di oro la eleganza del disegno, e l'aggiustata proporzion delle parti, quanto ai nuovi lavori doveano adattarsi i pezzi antichi, che agli orefici eran somministrati da Verre. È anche ricordata la fabbrica delle tappezzerie tessute riccamente, e a varie fogge, e Verre, in tutto il tempo del suo governo, in queste fabbriche stabilite in alcune città della Sicilia facea travagliare i suoi mobili, e tutte le lane erane ivi tinte in porpora.

E perchè si abbia una più chiara intelligenza dello stato della cultura dell' isola nostra in quei tempi, sono ancora a questo luogo da accennarsi le più magnifiche opere dell' arte, che appartenevano alla Sicilia, e di cui fe' parola Cicerone. Si dee primieramente qui ricordare la Diana di Segesta, che era una grande e ricchissima statua di bronzo. Vedeasi vestita la dea alla maniera delle divinità dal primo ordine, ma pure nella sua grandissima taglia, e con una panneggiatura assai maestosa, conservava insieme l'aria leggiera della gioventù: avea il circasso attaccato sulle spalle, nella man dritta tenea l'arco, e nella sinistra la fiaccola accesa. Questa statua avea appartenuto sin dai più rimoti tempi a Segesta. E quantunque i Cartaginesi l'avessero indi tolta, nientedimeno Scipione, il vincitor di Cartagine la rese poscia ai Segestani che la rimisero sulla sua base con una iscrizione in grandi caratteri, la quale esprimeva il beneficio e la pietà di Scipione.

Due simulacri di Cerere, l'uno di Catania, l'altro di Enna furon celebratissimi in Sicilia. Il primo avea il suo culto nelle tenebre di un luogo santo, ove essendo agli uomini vietato di entrare, potean solamente le donne e le fanciulle celebrarvi i misteri. L'altro era di bronzo, e quantunque di mediocre grandezza, pure era più pregevole e di un travaglio assai singolare. Parimente eran riputati di grandissimo prezzo il Mercurio dei Tindaritani, e l'Apolline di Agrigento, il quale avean posto nel tempio di Esculapio. Mirone, quel famoso statuario, avealo con tanto studio fatto, e se ne compiacque a segno, che per rendere il suo nome immortale, ve lo avea impresso in una delle cosce in piccoli caratteri di argento. Debbono qui aggiungersi l'Ercole dello stesso Mirone, e un Cupidine del Prassitele, che conservava in Messina Gajo Hejo, la cui casa e massimamente la stanza dei suoi dei tutelari valeva in quella città il più elegante museo.

Siracusa era il luogo dove eran raccolti i più nobili monumenti delle belle arti. Nel tempio di Bacco vi avea un Aristeo, figliuolo di Apolline e della ninfa Cirene, che figurava un pastorello, il Peone di austeri sembianti era posto nel tempio di Esculapio, e nel Pritaneo dell' anzidetta città si vedea la statua di bronzo di Saffo, lavorata dal famoso Silanione; essa spirava e l'aria nobile delle Muse, e le grazie di Venere. E finalmente era appariscentissima in Siracusa la statua di Giove detto *Urios*, ossia *il dispensatore dei venti favorevoli*. In somma questa città, essendo stata la metropoli del principato il più potente dell' isola racchiudeva le più belle statue, ed ebbe a dir Cicerone, che la curiosità di Verre avea costato più Dei a Siracusa, che non avea ad essa costato di uomini la vittoria di Marcello.

Nè sono qui da pretermettersi le altre magnifiche cose di pregio degne, che vedeansi nell' anzidetta città, e principalmente la porta del Tempio di Minerva, di cui i Greci favellavano come una maraviglia dell' arte. Essa

(*) Questi era un Filottete secondo ha bene argomentato il sig. Lessing in una nota del suo Laocoonte commentando il luogo di Plinio, ove parla di questa statua di Pitagora leontinese. *(L'editore).*

Digitized by Google

era adornata in quel modo che conveniasi al tempio della dea delle belle arti. Nel mezzo vedeasi la testa di Medusa attorniata di serpenti, e con grandissimo studio lavorata. Il resto era di avorio scolpito in diverse fogge, in cui varie favole eran rappresentate: ed è notato espressamente, che i grossi chiodi di questa porta avean le teste di oro.

Oltra i monumenti di scultura, vi avea ancora delle pitture pregevolissime. L'anzidetto tempio di Minerva ne era ornatissimo. E sono qui da ricordarsi i ventisette ritratti dei re di Siracusa, che vedeansi, ivi con bell'ordine disposti; dei quali re per altro solo di otto o di nove si fa menzione nelle memorie storiche, o si ricavan dalle medaglie. Vi si vedea parimente un magnifico combattimento a cavallo del tiranno Agatocle, che da vasaio si era innalzato alla sovrana potenza di Siracusa. E con onore ricorda più volte Cicerone le pitture tessute, ossia fatte a telajo, ai nostri arazzi assai simiglianti.

A questi debbono aggiungersi altri monumenti di miglior grandezza, anch'essi per l'artifizio pregevoli, e primieramente le piccole vittorie, siccome noi le osserviamo nelle medaglie, ed erano appese alle statue: ve ne avea tra le altre una bellissima posta sulla statua di Cerere in Enna, e di quelle non poche eran di avorio, di cui allora faceasi grandissimo uso nella scultura, e di maraviglioso lavoro. Si vedeano assai vasi di Corinto, che soleansi porre sulle tavole di marmo sostenute da tre piedi alla foggia del sacro treppiè delfico, e le diverse maniere di tazze, e principalmente le ovali adornate in più guise con emblemi, e con figure in rilievo: erano ancora assai pregiate le urne fatte di bronzo di Corinto, e ricchissimi candelabri, e sino i denti di elefante di grandezza incredibile assai leggiadramente, e con caratteri sculti.

Egli è il vero, che la bellezza dei monumenti, dai quali allora da per tutto vedeasi adornata la Sicilia, ci viene attestata da Cicerone: ma oltrachè la bellezza loro era universalmente riconosciuta, già Roma con le spoglie di Siracusa, e dell'Asia o della Grecia era ammaestrata nelle cose di eleganza e di gusto: e l'oratore romano delle belle arti si dimostra in più luoghi intendentissimo. Egli ci fa ammirare il suo gusto, quando prega Attico, che lo provveda in Atene di marmi e di bronzi per ornare la sua biblioteca: e la sua intelligenza in cose siffatte apparisce ancor dai suoi scritti: *Io trovo*: dice egli, *che Canaco nelle sue statue dimostra uno stile secco e duro. Calamis avvegnachè duro anche esso sembri, lo è meno di Canaco. Mirone non è ancora perfettamente sul vero, ma quel che esce dalla sua mano è pur bello. Policleto giunto alla perfezione è al di sopra di tutti. Lo stesso dee giudicarsi della pittura. Zeusi, Polignoto, Timante, e tutti i buoni maestri, i quali non hanno adoperato che quattro colori, sono lodevoli per le parti del disegno, e per gli contorni: ma nelle opere di Eschione* (*), *di Nicomaso, di Protogene, e di Apelle tutto è perfetto.*

II.

DEL PALAZZO DELLA ZISA IN PALERMO.

Fra tutte le belle arti, che con sommo studio coltivarono gli Arabi-Siciliani, dee principalmente annoverarsi l'architettura. Oltrechè attestò lo stesso conte Ruggieri, che *i palazzi loro erano fabbricati con maraviglioso artifizio*, è ancor ciò manifesto da alcuni edifizii, i quali di essi restano, e le stesse rovine annunziano la primiera loro grandezza. Egli è natural cosa, che di essi ve ne avesse allora abbondanza in questa metropoli di arti e di popolo fiorentissima. E di fatto sino a certi tempi ve ne eran tre di grandissima opera e costo, due dei quali essendo ora assai mal condotti, non avanza che il terzo detto la *Zisa*; il quale avvegnachè abbia molto perduto della sua primitiva forma, niente di meno l'intiero edifizio è ben conservato. Adunque noi ora lo rappresenteremo in quel medesimo stato, in cui un coltissimo scrittor forastiero del secolo XVI diligentissimamente descriselo.

« Ha la facciata di lunghezza di piedi novanta, e di sessantatre di altezza, di pietre quadre molto artificiosamente assieme congiunte, sopra di cui vi è un ordine di merli di altezza di piedi tre. Nel mezzo di questa facciata vedesi una molto misurata porta alta trenta piedi, e larga la metà meno, con gran magistero fatta. Sostentano l'arco della porta due colonne di finissimo marmo, per

(*) Credo debba dirsi *Echione*. *(L'editore).*

ciascun lato di dieci piedi l' una, computandoli le sue misurate basi e capitelli. Dall'uno e l' altro lato di detta artificiosa porta con pari spazio vi è una porta, minore il terzo della prima, anche ella di pietre lavorate composta. Cinge questo edificio intorno un ben lavorato architravo, che è sopra di amendue le porte minori, il quale finisce al principio dell'arco della maggior porta da ogni lato. Sopra di questo architravo perpendicolarmente, e sopra ciascuna di quelle due minori porte, veggonsi due fonestroni per lato, alti per ciascuno venti piedi, e meno per metà larghi, con una proporzionata colonna di marmo striata nel mezzo, di piedi cinque, computate le basi e il capitello. La quale colonna sostenta due archi, sopra dei quali vi è una semplice finestra di tre piedi in lunghezza. Partisce queste due finestroni da ciascun dei detti lati una porta di pietra lavorata, che, alquanto dal muro maestro uscendo, finisce ugualmente con l'anzidetto architravo; sopra di cui dall' uno e dall' altro lato della maggior porta vi è uno spigulo di pietra lavorata, che sale insino ad un cornicione sopra delli quattro finestroni sostentato, che lega intorno tutto quello edificio; sopra di cui nel mezzo perpendicolarmente mirando in giù al colmo dell'arco dell' anzidetta porta vedesi fondato un gran finestrone, e in ciascun dei lati di quello sono tre finestre di tanta altezza, quanto è quello, ma di larghezza meno. E detto finestrone meno della metà è serrato, ove si veda una picciola finestra; le due vicine finestre, cioè dalla destra e dalla sinistra, sono per terzo aperte, ma l'altre due da ogni lato sono serrate oltre dalla metà. Nella parte aperta vi è una bella colonna di marmo, che sostenta due archetti; nel mezzo sopra di quelli vedesi un occhio di pietra lavorato. Poi nella sommità della facciata scorgonsi i merli, con i quali è intorniato tutto il detto palazzo.

Dai lati è questo edifizio di larghezza per metà dell' artificiosa facciata. Egli è ben vero, che nel mezzo di detti lati esce fuori per quadro piedi dieci. Ritrovansi da ciascun di questi lati tre porte, di altezza e larghezza di quelle due porte da' lati della gran porta della facciata. Piglia il principio sopra dell'architravo innanzi cominato, che è sopra di queste porte, un gran finestrone sopra la porta di mezzo, che è anche egli meno ottorato; e similmente cominciano due altre finestre della misura di quello in altezza ma non tanto larghe, sopra di quelle due porte. Sopra poi della cornice è un altro gran finestrone parimente mezzo serrato con la colonnella nel mezzo, come di quell'altro si è detto. E parimente si scorgono da ogni lato di esso tre altre finestre; solamente per metà aperta quella di mezzo. E poi li merli in cima della muraglia, come si è detto. Fu fatto questo edificio di quadrate pietre con maraviglioso artifizio, benchè ora si veda ruinare, e massimamente nelle finestrate.

Entrato dentro per la maggior porta, ritrovasi un atrio lungo piedi quindici, sopra di cui innanzi detta porta sopra la sommità dell'arco di essa da piedi sei, evvi una volta indorata larga e lunga quanto è la porta: e poi d' ambidue i lati per quindici piedi, piglia la volta la forma della falce, come noi dicemmo. Passato questo spazio molto si umilia, e così scorre per insino al fine da venti piedi a forma di croce. Passato l'atrio nell'opposto della prefata porta, vedesi un'altra porta di non minore larghezza ed altezza di quelle. Similmente sostentano il sotto arco due belle ed alte colonne di candido marmo da un lato, ma dall' altro due altre vaghe colonne colle sue basi e capitelli, e l'altezza di dette colonne, computando le basi e i capitelli, è dieci piedi. Sono queste cose molto più artifiziosamente lavorate, chè non sono quelle colonne della prima porta. Questo sottarco è ornato di finissimo musaico, più oltra incontrasi in un quadro di ambito per ciascun di loro di piedi dieci. E in ciascun di questi tre lati è un picciolo sacello, che esce fuori di detto quadro due piedi e mezzo. Da ogni lato di questi sacelletti ritrovasi un pilastro di pietra lavorato, ove è una colonna di candido marmo di piedi cinque, computandovi le basi e il capitello, in piedi rizzata, elevata dal pavimento tre piedi. Sopra di quelli è posto un vago fregio, con grande artifizio lavorato, che congiunge tutto questo edificio. Fra le porte e gli anzidetti pilastri, dal pavimento per insino a questo fregio, sono le pareti tutte di eccellenti tavole di marmo crostate, essendo anche fra l'una e l'altra i fregi di marmo rilevati, fra le quali ve ne è uno di mezzo piede fatto alla musaica: certamente cosa singolare. Sostentano gli anzidetti pilastri una volta alla moresca costrutta, siccome una pigna, ma concava-

ta, cosa in vero molto artificiosa: nel mezzo di quelli due sacelletti, che sono dalli lati, è une uscinole, e nella fonte due artificiosi scaloni di marmo bianco, fregiati molto sottilmente alla musaica, nella sommità di ciascuno una bella pigna di marmo; nel mezzo dei quali da uno artificioso sifone di metallo esce gran copia di acqua. E così questa chiara acqua con gran vaghezza degli astanti, cadendo sopra di alcune striate pietre di marmo, dà gran rumore e mormorio, scendendo per quelle pietre striate. Nel fine poi ragunandosi assieme passa per un artificioso ruscelletto, come poi dimostreremo. Sopra del sifone, di cui escono dette acque, vedesi una bellissima aquila di finissimo musaico compatta, sopra cui si vedono anche due vaghi pavoni, sotto di un bianco drappo, cioè une per ciascun lato, e nel mezzo due uomini con gli archi tesi mirando a certi augelletti, che sono sopra i rami di un albero, per saettarli. È tutto il pavimento di quadrate pietre di marmo bianco; nel mezzo di cui passano l'acque dell'anzidetta fontana per un artificioso ruscelletto di candido marmo, ed entrano in un bello e miniato quadro di quattro piedi e mezzo per lato, pure anche egli di finissimo marmo, fregiato con alcuni curiosi lavori alla musaica. Il cui fondo è condotto a sei cantoni, fra i quali per le chiarissime e straparenti acque veggionsi pesci finti di diverse maniere alla musaica molto sottilmente composti, i quali secondo il movimento delle chiare acque anche eglino pajono muoversi. Uscendo queste acque anche elle, quindi scorrono per un altro ruscelletto similmente fatto come il primo, ed entrano in un altro quadro fatto parimente a simiglianza dell'altro, e di quindi al terzo. Da questo terzo quadro anche per un ruscelletto passano queste acque; ed alquanto passate, per un sotterraneo cuniculo sono condotte ad una larga e profonda peschiera, edificata avanti a questo palazzo, come appresso descriveremo.

Uscendo fuori di questo luogo, ritrovansi due usci non molto grandi, cioè uno alla destra, e l'altro alla sinistra, per i quali si passa per salire sopra del palazzo. E quivi veggionsi alcune scale fatte a lumaca da trent'otto scaloni per ciascuna per insino al primo suolo, ove si ritrovano per ciascun lato questi edifici. Il perchè narrando di un lato, il simile si potrà intendere, che sia dell'altro. Salito dunque alla destra per detta scala, entrasi primieramente in una sala, dodici piedi larga, trenta lunga, quindici alta; nel cui capo ritrovasi una camera di piedi quindici. Corrispondono a questo edificio quelli due primi finestroni, qual si è detto esser nella facciata sopra di una di quelle porte dai lati della porta maggiore. E da queste due abitazioni per passare all'altre due dall'altro lato della maggior porta, vedesi un adito di piedi quattro largo, che passa fra l'altezza della volta, che è sopra della fontana e la facciata del palazzo. Poi per un'altra scala fatta a simiglianza dell'altra di scaloni trenta si ascende, in capo di cui vi è un occhio stretto di sopra aperto all'aria, di piedi dieci per ogni lato, e similmente anche un altro dall'altro lato si vede. E di quindi si passa nel mezzo di tutto l'edificio sopra della fontana, ove si è un chiostro o sia corte lungo e largo venti piedi, in cui da tre lati veggonsi tre sacelletti di larghezza per ciascuno piedi cinque, e di dieci in lunghezza, sopra dei quali sono le volte alla moresca fatte, come innanzi si dimostrò. Sono sostentate le volte d'intorno di questo chiostro da quattro belle colonne di finissimo marmo, di altezza di piedi dieci per ciascuna. Spira nel mezzo di detto chiostro l'aria. Appresso di ciascuno di questi chiostretti, vi è una sala di piedi trenta in lunghezza, tredici in larghezza, e ventitre in altezza. Alla quale corrispondono parte delle finestre, che dicemmo essere sopra del fregio della facciata, e parte di quelle, che sono dai lati dell'edificio. Sono tutte dette finestre colle colonnette lavorate alla moresca. E ciascuna di queste sale ha una cameretta congiunta, a cui corrisponde una di dette finestre. Si può passare di una nell'altra stanza. Appresso dei due chiostretti, dai lati veggonsi le scale da salire sopra la sommità del palazzo, la quale è tutta coperta di bitume. Sono anche dette scale a lumaca di gradi trent'otto per ciascuna. Con tanto magisterio fu fatto questo edificio, che si vede esser tutto di grosse mura fabbricato, che sono nella sommità di grossezza di piedi cinque, concatenato da grossissime travi di quercia, fra le mura poste siccome in più luoghi mezzi rovinati si vede. Egli è l'astrico fatto con tanto artifizio, che non si può comprendere, ove siano i meati, per i quali scendono l'acque, che quivi dall'aria cascano.

Scendendo poi dal detto palazzo, vedesi avanti la maggior porta per poco spazio una vaga quadrata peschiera, creata dall'acque, che dalla fontana soprannominata da questo ruscelletto scendono. Così è formata questa peschiera. Gira intorno 200 piedi, che danne 50 per ogni lato, essendo quadrata, intorniata di artificiose reticolate mura, nel cui mezzo vedesi un bello e vago edificio, anche egli di quadrata figura, a cui entrasi per un picciolo ponte di pietra, nel capo del quale vi è una porta, per la quale si passa in una salotta di dodici piedi larga e sei lunga, con due finestre, cioè una per ciascun lato, dalle quali si possono vedere i vivi pesci per l'acqua nuotare. Poi di quindi si passa in una misurata ed artificiosa stanza di larghezza di otto piedi, e larga dodici. e quivi ritrovansi tre belle finestre, cioè una per ogni lato e nella fronte la terza, che mira il palazzo. Nel mezzo di ciascuna di essa sostenta due piccioli archi una striata colonnella di finissimo marmo. Cuopre questa stanza una superba ed eccellente volta alla moresca lavorata. Il pavimento di lavorate pietre di marmo molto diligentemente composto si vede. Quivi in questa abitazione si presentavano le signore, e dalle finestre pigliavano suoi piaceri, vedendo vagare i pesci fra l'acque chiare; nell'altra abitazione rimanevano le loro donzelle. Nella peschiera si poteva scendere per alcuni scaloni di marmo intorno ad essa peschiera eravi un vago giardino di limoni, cedri, naranci, ed altri simili fruttiferi alberi. Ancor si scorgono in questi contorni assai vestigi di edificii, e anche parte di essi in piedi, per i quali si può giudicare che fossero quivi grandi e superbi edificii, sì per servigio della famiglia dei signori, come per ospizio dei forastieri, che di continuo venisseo ad essi ».

III.

DE' PIÙ CELEBRI PITTORI MESSINESI.

Se il rinascimento delle arti belle in Italia deesi al commercio, che si ebbe allora coi Greci, ei non è maraviglia, se quelli sieno state sin da tempi antichissimi presso noi coltivate; imperciocchè l'isola nostra non pure avea dato a coloro in più luoghi stanza e ricetto, ma ancora i nostri facevno un grandissimo commercio col Levante. E fra tutte le città siciliane dee a questo luogo innanzi ad ogni altra nominarsi Messina, siccome quella, che per l'ottimo suo sito, porto era di ogni mercatanzia, e sorgente di ogni industria e commercio. E veramente quella opulentissima città coi diversi suoi traffichi scorreva allor dappertutto, e principalmente i mari di Romania, e i mercadanti messinesi aveano i lor fondachi in Costantinopoli e in s. Giovanni d'Acri, che era in quei tempi il centro e l'emporio del commercio in levante. Oltrechè essendo il suo sito opportunissimo a tale tragitto, e ivi stabilitisi più alberghi ed ospizii da accogliere i crocesegnati, questi non pure vi si riducevano a torme nello andare al *passaggio*, ma sì bene ancora, quando ne ritornavano. Indi è chiaro, perchè in quella città si vedano le più antiche memorie di lusso e di eleganza, e di belle arti.

Or tra queste principalmente dee annoverarsi la pittura, di cui ve ne hanno monumenti antichissimi. Ed essa fu ivi in modo successivamente coltivata, che produsse in ogni tempo i più eccellenti maestri, e le più grandi e pregevoli opere. Anzi in quella città, nei suoi più lieti giorni, fu così universale il gusto per le belle pitture, che non solo le chiese, i pubblici edifizii, e i palazzi de' grandi, ma ancora le case dei privati erano adornate di quadri dei più insigni pittori, sì patrii, che forastieri. Pure le sue molte e fatali disgrazie sono state ancora fatali a questa nobilissima arte. Il contagio del 1524 vi estinse i più subblimi artefici. Le disavventure del 1704 ne portarono fuori e in Francia e in Ispagna e altrove le più ammirabili opere. E il contagio del 1743, e finalmente gli ultimi tremuoti diedero il colmo a tante disgrazie. Ma dalle stesse sue rovine, e dagli avanzi, che tuttora se ne conservano, è assai manifesto, che la pittura vi fu tenuta in altissima stima, ed eccellenti maestri di essa in ogni tempo ivi fiorirono.

La famiglia degli *Antonii*, che è antichissima in Messina, è stata la scuola feconda dei più accreditati pitteri, *Antonio di Antonio* fu contemporaneo al Cimabue, e in conseguenza al risorgimento di quest'arte: vi ha tuttora nella cattedrale una tavola del martire s. Placido dipinta da lui nel 1267. E della detta famiglia sono parimente le tavole della *Concezione della Vergine* nel monistero di sant' Anna, nel convento di s.

Francesco d'Assisi, in santa Cecilia, e il quadro di santa Lucia dei Greci. Le appartengono ancora la tavola a più ripartimenti in santa Maria di Gesù, il *s. Niccolò* dei gentiluomini, il *s. Erasmo* nella chiesa di questo nome, la *Madonna del Soccorso* in s. Agostino, e *un' altra col bambino in braccio* nel Carmine. Fu di questa famiglia nel secolo XV *Jacopello d' Antonio*, il quale dipinse il *s. Tommaso d' Aquino*, che è nella chiesa di s. Domenico. Or siccome in quei tempi non si eran formati gli stili diversi, nè perciò nate le diverse scuole di pittura in Italia, quindi gli anzidetti maestri consultando più la natura che l'arte, si riconoscono per una grazia naturale nelle figure, per la semplicità della composizione, che è lor propria, nè si desidera in alcuni la esatta regolarità del disegno.

Ma il più riputato nella famiglia degli *Antonii* è stato *Antonello d' Antonio*, detto volgarmente *Antonello di Messina*, il quale ivi nacque nel 1442 da Jacopello d'Antonio. Dalla scuola del padre passò in Roma tratto dalla fama di Tommaso da san Giovanni detto *Masaccio*, ed ivi si applicò a disegnare le statue antiche, e in conseguenza si formò nel disegno. Ritornato alla patria, vi dipinse varie tavole, e spezialmente delle *Madonnine*, nelle quali egli era eccellente. È di lui tuttora si conservano in Messina dodici quadretti intorno ad una immagine di Madonna di antico musaico, nel monistero di s. Gregorio. Fu ancora in Palermo, e racconta Maurolico, che qui egli dipinse due vecchie rugosissime, le quali guatandosi e sghignazzando, muoveano anche a riso, ed a maraviglia gli spettatori. Indi portossi in Napoli, ed avendo ivi veduto presso il re Alfonso alcune pitture colorite ad olio, che a quel magnanimo re, e a Federigo II di Urbino avea mandato Giovanni Van-Dych da Bruges colà egli condottosi, ne imparò il modo e il segreto, e comunicollo in Venezia, ove si morì nel 1501. Nella sua sepoltura fu posta questa iscrizione.

D. O. M.

Antonius pictor, praecipuum Messanae suae et Siciliae totius ornamentum, hac humo tegitur; non solum fuit picturis, in quibus singolare artificium et venustas fuit, sed quod coloribus oleo miscendis splendorem et perpetuitatem primus Italiae picturae contulit, summo semper artificum studio commendatus.

Salvo d' Antonio nipote d' Antonello fiorì verso il 1511, e fu anch'esso famoso pittore. Non resta di lui che una tavola nella sagrestia della cattedrale rappresentante il *Transito della Vergine*, nella quale opera si ammira ad una grandissima verità unito il più puro stile raffaelesco. In piè della tavola è scritto *Salvus de Antonio*. Fu allievo di Antonello *Pino da Messina*, ed esercitò quest' arte con assai riputazione col suo maestro in Venezia. Vissero nel tempo istesso in Messina *Pietro Oliva*, che fioria nel 1491, nel quale anno dipinse l' *Adorazione dei Magi*, che si conserva nella sagrestia del Salvatore dei Greci, e vi si ammira assai gentilezza e natura, e *Antonello Resaliba*, di cui non resta che una *Vergine col bambino* nella parrocchia del villaggio di Piatunina, dipinta con semplice e vaga maniera, e vi è sottoscritto *Antonellus Resaliba me pinxit anno 1508.*

Dee essere qui ricordato *Alfonso Franco* nato in Messina nel 1466, che dall' arte di argentiere che pria esercitava, fu volgarmente chiamato l' *Argentario*. Applicatosi alla pittura sotto Jacopello d'Antonio, divenne in essa sì eccellente maestro, che, e per la naturale forza e per la espressione le sue opere acquistarono un grandissimo pregio. La maggior parte di esse si sono altrove portate, e non restano in Messina, che la *Deposizione, di G. C. dalla croce* in s. Francesco di Paola, e la *Disputa dei dottori nel tempio*, che è in s. Agostino. Morì nella sua patria nel contagio del 1524.

Ma fra i pittori di quei tempi dee innanzi ad ogni altro collocarsi *Girolamo Alibrandi*, che è pure direttamente giudicato il Raffaello di Messina. Nacque egli nel 1470 in quella città: e comechè di buon'ora applicatosi alle lettere, abbianlo i suoi genitori destinato agli studi del foro, nondimeno tratto da passion naturale, e malgrado i domestici ostacoli, si diede a coltivare quest' arte, ed a frequentare la scuola allor famosa degli Antonii. I maravigliosi progressi che in essa fece, gli applausi universali, che ne riscosse, e la morte del padre, che lasciatolo erede di ampie facoltà, lo pose ancora in istato di fare ciò che piacessegli, lo indus-

sero a portarsi in Venezia, ove Antonello da Messina assai rumori avea levato per la sua nuova maniera di colorire ad olio, e per la esattezza nel disegnare. Ivi non pure nella scuola di questi perfezionossi, ma si unì ancora in dimestichezza col famoso Giorgione da Castelfranco, che essendo pari di costumi, ed assai vaghi ambidue della musica, il giorno pingevano insieme, e passavano insieme la notte nei sollazzi del canto e del suono, dopo molti anni di soggiorno in Venezia, passò in Milano presso Lionardo da Vinci, il quale accoltolo nella sua scuola, corresse in lui quella durezza di stile, che suol contrarsi nella pretta imitazione della natura. Richiamato dai suoi affari alla patria, volle prima vedere il Correggio, passò indi in Roma ad ammirar Raffaello, e disegnando sempre tutto ciò che di antico nei suoi viaggi incontrava, finalmente ritornò in Messina nel 1514. Allora si tacquero tutti i suoi emuli, e spezialmente Alfonso Franco, che nella sua lontananza avea tra quelli ottenuto il primo luogo. Morì nel contagio del 1524, e fu sepolto nella chiesa della Candelora, di cui egli era uno dei confrati. L'Alibrandi pingeva più per genio che permestiero, era nelle lettere cultissimo, ed assai intendente della prospettiva, ed architettura. E quantunque la maggior parte delle sue opere portate via da Messina siansi sparse sotto il nome dei più rinomati maestri d'Italia, pure tuttora resta il suo capo di opera, che lo è altresì della messinese pittura, e che si conserva gelosamente nella chiesa anzidetta della Candelora. Esso è un quadro di palmi 24 siciliani di altezza e 16 di lunghezza, e rappresenta la *Purificazione della Vergine* sotto un magnifico tempio corinto; a piè vi è scritto: *Jesus, Hieronymus de Alibronda Messanus pingebat*, ed in una finta pergamena attaccata ad una colonna del tempio l'anno 1519. L'architettura, la prospettiva, il colorito, la espressione, l'avvenenza delle figure, vi è così maravigliosa, ed è pittura di sì alto pregio, che Polidoro da Caravaggio venuto in Messina non isdegnò di pingere una tela per coprirla, e conservare questo singolarissimo monumento dell'arte.

Quantunque il contagio anzidetto abbia estinto in Messina tanti artefici, e poco mancasse, che l'arte del tutto non vi perisse, nientedimeno mercè il soggiorno, che ivi scelse *Polidoro da Caravaggio*, si vide rinascere in quella città una nuova scuola di pittura. Egli è notissimo, che dopo il sacco di Roma nel 1527 rifuggitosi in Napoli con *Vincenzo da Palermo* detto volgarmente il *Romano*, passò con questi in Messina, ove ei si pose ad abitare, e Vincenzo ritornossi in Palermo. Fu Polidoro da principio incaricato di pingere gli archi trionfali per la magnifica entrata di Carlo V, ed altre opere per sacri edifizii. Fu allora la sua scuola fioritissima, e in essa formaronsi assai valenti artefici. Ma un reo uomo calabrese detto *Tonno*, che era pur suo scolare, perchè lo rubasse, lo uccise nel sonno; del che convinto, fu tosto impiccato. Si fecero a Polidoro sontuosamente esequie, e fu onorevolmente sepolto nel convento del Carmine. Il magnifico quadro della *Natività*, che lasciò non finito, e che fu terminato dal suo discepolo *Diodata Guinaccio*, è forse la migliore delle opere di Polidoro. Si conserva esso nella chiesa dell'Alto Basso. Sono ancora da lui dipinte la *Pietà* nella chiesa delle Ripentite, la *Vergine col bambino* nella chiesa di Porto Salvo, il *s. Giuseppe col bambino* nella chiesa del Falegnami, un *quadretto* nella Candelora, due della *Natività* nella sagrestia dei Cappuccini, e un *s. Giacomo* nel villaggio di Cammari. Era Messina ornatissima delle opere di Polidoro: ma parte di esse sono state portate via, e parte ne hanno distrutto i tremuoti, e fra queste gli eccellenti a freschi nella chiesa del Carmine.

Diodata Guinaccio nato in Napoli, ma passato sin da fanciullo in Messina, fu il più famoso scolare di Polidoro, ed in maniera ne seppe imitare lo stile, che le opere di ambidue si confondono: anzi acquistò di colui la suppellettile pittoresca, e ne sostenne la scuola, che fu fioritissima. Restano ancora di questo eccellente artefice l'*Annunziata* in s. Teresa a porta Reale, la *Trinità* nella chiesa dei Pellegrini, la *Trasfigurazione* nel Salvadore dei Greci, la *Vergine a piè della croce* nel monte di pietà, la *Natività del Signore* nel monistero di *Basicò*, ed altre sue diverse pitture in s. Agostino, in s. Francesco d'Assisi, ed altrove, che sono tutte pregevoli e per la espressione e per la regolarità del disegno.

Stefano Giordano fu ancora degno discepolo di Polidoro e fiorì in Messina circa l'anno 1541, in cui dipinse la celebratissima

opera della *Cena del Signore*, che si conserva nel monistero di s. Gregorio. Sono ancora di lui la *Vergine* nella maggior cappella di s. Agostino, *s. Benedetto moribondo* in s. Maria della Scala, lo *Spirito Santo* in s. Andrea Avellino, e la *Vergine* nel villaggio di Zaffaria.

Mariano Riccio nato in Messina nel 1530 fu prima nella scuola di Alfonso Franco, indi passò in quella di Polidoro, e fu riputatissimo artefice; di lui non restano, che il *s. Leonardo* nella chiesa di questo nome, la *Vergine con s. Pietro e Paolo* in s. Paolo dei Rossi, il *s. Niccolò* nella chiesa di questo santo, e la *Madonna della carità* nella chiesa delle Ripentite.

Antonello Riccio figliuolo dell'anzidetto Mariano fu ancor egli allievo di Polidoro, e vi divenne eccellente. Fiorì verso il 1576, nel quale anno dipinse la *Natività del Signore* in s. Domenico, che è la più pregiata delle sue opere. Si conservano di lui il *s. Cristoforo con quadretti laterali* nella chiesa di questo santo, *s. Lucio e s. Niccolò* in s. Lucia all'ospedale, *s. Lucia* in s. Andrea, *s. Giuseppe* nella chiesa dei falegnami, lo *Spirito Santo* nel monistero di questo nome, *s. Simone* e *Guido* nell'oratorio dei Bianchi, ed altre pregevoli pitture in diverse altre chiese.

Jacopo Vignerio fu parimente della scuola anzidetta, ed ebbe assai nome. Fiorì verso il 1552, nel quale anno pinse la eccellentissima tavola di *Cristo con la croce in ispalla*, che è in s. Maria la Scala: si crede ancora fondatamente, che sia opera sua un quadro simigliante nel monte della Pietà, che si attribuisce a Giulio Romano. Nè di lui resta altro in Messina, imperciocchè egli dipinse in varii luoghi della Sicilia.

Alfonso Lazzoro anche esso scolare di Polidoro, fu insigne pittore: e di lui ersono alcuni quadretti, che si vedeano nel fregio della chiesa di s. Giuseppe al palazzo (*).

VI.

DELLE DIVERSE SCUOLE DI PITTURA.

Le belle arti, le quali presso i Greci e i Romani erano state alla somma perfezione condotte, vennero primieramente in decadenza, da che fu spenta la religione pagana. Imperciocchè discreditato il culto degl'idoli, e venuto meno l'uso delle statue, mancò insieme in gran parte la scuola del *nudo*. Si aggiunse a questo la incursione dei Barbari, e nei tempi di appresso la persecuzione dei greci imperadori contro le immagini. Pure siccome i Greci, i quali furono dai Romani vinti, introdussero la prima volta le belle arti in Italia, così rinacquero esse, e furono dagli stessi Greci di nuovo presso noi ricondotte.

Perciò che riguarda la pittura, risorse questa in qualche modo in Italia, mercè il genio e la diligenza del *Cimabue* nato nel 1240, e morto nel 1300. Profittò egli di alcuni pittori greci venuti in Firenze, e si diede a pingere secondo la loro maniera, e forse con maggior grazia, e un colorito più naturale. Dopo lui *Giotto* salì in altissima stima, e di esso fu consigliatore e amicissimo Dante. Quindi egli cantò.

> Credette Cimabue nella pittura
> Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido;
> Sicchè la fama di colui ne oscura.

Nei tempi di appresso, e forse in meno di dugento anni cominciò a mostrar la pittura alcune belle fattezze nelle opere del *Ghirlandoi*, di *Giovan Bellino*, del *Mantegna*, di *Pietro Perugino*, i quali sono della prespettiva intendentissimi furono: e finalmente sopra d'ogni altro fu rinomato *Lionardo da Vinci*, il più fondato di tutti, uomo di gran dottrina, e che il primo seppe dar rilievo ai colori. Ma comechè in varie parti d'Italia avessero essi coltivata l'arte loro, nientedimeno tiravano quasi tutti alla stessa maniera, e si risentivano di quel fare duro e secco, che si notava nel Cimabue. Fu nel declinare del secolo XV, che nacquero le diverse maniere, e gli stili diversi e indi le diverse scuole di pittura in Italia.

La scuola romana è riputata comunemente la madre di esse, non tanto a cagione della sua antichità, che per gli suoi pregi. La correzione del disegno, la eleganza delle forme, la nobiltà della invenzione, la intelligenza e la espressione trionfarono in detta scuola; e fu ancora nel costume e nella convenienza castigatissima. Si perfezionò essa

(*) Non diede alle stampe il nostro autore il seguito di questa narrazione, nè si è travata ne' suoi manoscritti memoria alcuna relativa a quest' oggetto. (*L'editore*).

studiando gli antichi, su i quali si formò il divino *Raffaello*, che n'è il fondatore. Nacque egli in Urbino nel 1483, e morì nel 1520. Uscito dalla scuola del Perugino, con lo studio, che ei pose nelle opere dei Greci, e scegliendo l'ottimo della bella natura, seppe dare a questa arte l'ultima mano. Nobiltà ed aggiustatezza d'invenzione, castità di disegno, elegante naturalezza, energia di espressione e molta grazia sono le ammirabili sue qualità; ed è particolarmente da osservarsi, che di tante figure, le quali si vedono in ogni suo lavoro, ciascheduna è quella, che dee essere, e tutte concorrono al soggetto principale. *Giulio Romano*, *Polidoro da Caravaggio*, il *Maturino*, *Benvenuto Gorofalo* e *Giovanni da Udine* furono i primarii della scuola di Raffaello. E furono celebri scolari del Caravaggio *Giacomo Vignerio* messinese, *Vincenzo da Palermo* detto volgarmente il *Romano*, di cui altra volta faremo parola. La scuola romana dopo varie vicende fu rimessa da Carlo Maratti, e indi dal cavalier Marco Benefiale, da Agostino Masucci, dal Battoni, e finalmente dal cavalier Mengs, il quale procurò di ridurla alla primiera esattezza con approssimarsi alla intelligenza dei Greci, e dei tre primi maestri della pittura Raffaello, Correggio e Tiziano.

La scuola fiorentina comechè sia la più antica e risalisca sino a Cimabue, pure fu restaurata da *Lionardo da Vinci* nato nel 1445 e morto nel 1520, e principalmente da *Michelangelo Buonarroti* nato nel 1475 e morto nel 1564. Essa fu della notomia e del disegno studiosissima, il quale è pure alle volte assai vigoroso e risentito. Veramente lo spirito d'invenzione di Michelangelo è profondo e bizzarro, e siccome egli era oltremodo studioso di Dante, quindi di lui si è detto, che egli nella composizione *danteggia*. Fu suo scolare *Giacomo del Duca* palermitano, assai tra i nostri rinomato ai suoi tempi. La scuola fiorentina non è in gran copia di maestri abbondante. Pure si distinsero in essa *fra Bortolommeo da s. Marco*, il quale ebbe il vanto di dare a Raffaello dei precetti intorno all'arte del colorire, *Andrea del Sarto*, del naturale osservator diligentissimo, e con essi *Baldassar Paruzzi*, *Luigi Cardi*, *Giovan Mannozzi*, e *Mattia Rossetti*.

La scuola lombarda formò il suo studio sugli antichi, e su i modelli della romana, e della fiorentina, e vi giunse una ricca composizione, espressione vera, dintorni dolci ed esatti, ma sopra tutto per l'impasto, morbidezza e freschezza del colore è essa oltremodo stimata. Il *Francia* nato nel 1450 e morto nel 1518, che è pur talvolta per la grande finitezza del pennello, e per il buon disegno, e per le grazie nelle arie dei volti, e nelle attitudini vicino a Raffaello, con cui fu tanto di amicizia congiunto, fu il capo di una tale scuola, dove fiorirono principalmente *Innocenzo da Imola* e il *Bagnacavallo*. Ma è l'ornamento principale di questa scuola, e forse n'è riputato il fondatore *Antonio Allegri* detto il *Correggio*, nato nel 1494, e morto nel 1534, il quale non avendo mai visto niun quadro di Raffaello e di Tiziano, ed è indeciso, se egli abbia conosciuti gli antichi, arrivò al sommo della perfezione per la grandiosità della maniera, per la soavità e armonia del colorire, per una somma finitezza, per la morbidezza del pennello, e per quella indicibil sua grazia nelle arie di volto, e fu egli il primo, che osò dipingere di sotto in su: nè egli del suo valore si accorse, se non quando gli venne veduta una pittura di Raffaello. Al suo stile si avvicinarono *Federigo Barocci*, il *Parmegianino* e *Bortolommeo Schidone*.

La scuola di Bologna si formò sulla lombarda. I *Caracci*, e sopra tutti *Annibale* ne fu il fondatore. Egli fu grandioso. *Lodovico* fu vario assai di maniera. Ma il più limato dei tre Caracci è riputato *Agostino*. Essi da principio si diedero ad imitare il Correggio, ma poi vi aggiunsero lo studio del disegno di Raffaello e dall'antico. A questa scuola appartengono il *Guido*, l'*Albani*, il *Lanfranco* e il *Guercino*, il quale per una sua propria maniera di chiaro-oscuro fu molto pregiato. E il *Domenichino* con somma finitezza di espressione, e di disegno seppe riunire soavità di colore, e aggiustatezza di disposizione. Da lui ammaestrati acquistarono tra noi assai fama *Antonio Barbalunga da Messina*, e *Francesco Cozza palermitano*, del quali vi hanno dei quadri in Roma, che sono dagl'intendenti apprezzati. È qui da rammentarsi *Michelangelo da Caravaggio*, il quale avvegnachè a niuna di queste scuole possa riferirsi, pure fu vigoroso naturalista, e quantunque senza scelta delle migliori forme, nientedimeno fu assai pregiato per una ma-

niera sua propria nella imitazione del naturale.

La scuola veneziana ha parimente prodotto grandi maestri. Ma egli dee qui confessarsi, che non ei è stata scuola, la quale per la diversità delle maniere siasi tanto quanto essa distinta. Così differenti sono le vie, che tennero *Tiziano*, *Paolo* e *Tintoretto* nella imitazione del vero. Pure in questa scuola si ha principalmente da cercare il vero impasto per le carnagioni, e il calore e il sapor della tinta. E siccome gli allievi di essa si sono studiati sopra di ogni altro di dar vita e sangue alle loro figure, così alcuni del disegno non se ne sono gran fatto travagliati, siccome licensiosa oltremodo nel costume e nella convenienza fu la scuola veneziana. *Gentile* nato nel 1421, e morto nel 1501, e *Giacomo Bellino* nato nel 1426, e morto nel 1514, si hanno come i fondatori di questa scuola. Ma due dei loro discepoli gli avanzarono, e furono essi *Giorgione da Castelfranco* nato nel 1477, e morto nel 1511, e *Tiziano* nato nel 1477, e morto di peste nel 1575. Questi comechè fosse da alcuni superato nel disegno, pure nel fare i ritratti, e i paesi e generalmente nella scienza del colorire non fu da niuno uguagliato giammai. *Tintoretto* si propose d'impastare il colorito di Tiziano, e il disegno di Michelangelo. *Paolo Veronese* creatore di una nuova maniera, e quantunque scorrendo nel disegno, e più nel costume, pure nelle sue opere mostrò una facilità nel dipingere indicibile, e un tocco che innamora. Furono ancora famosi in detta scuola lo *Schiavone*, e nei tempi più recenti *Rosalba Carrera* celebre dipintrice in pastello.

La scuola francese cominciò sotto gli auspicii di Francesco I, che fe' venire dei pittori e de' quadri dall'Italia, e nelle sue braccia morì Lionardo da Vinci. La più parte de' pittori francesi si sono formati in Roma, ove vi ha per essi istituita un'accademia, e la loro scuola fu corretta nel disegno, e castigata eziandio nel costume, per il rimanente si avvicina alla lombarda. *Simon Vouet* ne è propriamente il fondatore. Ma il suo più grande ornamento fu *Poussin* nato nel 1594, e morto in Roma nel 1665, chiamato dai Francesi il *pittore dei dotti*. Veramente quando alla invenzione egli non si discostò molto da Raffaello, fu rinomato paesista, e diede ancora le più belle pruove delle allegorie pittoresche. Dopo lui i maestri più insigni furono *Le Brun*, *Le Sueur*, *Mignard*, ed altri.

La scuola alemanna dee la sua celebrità a *Durer*, *Luca di Leide*, ed *Holbein*. Il carattere di essa si è di rappresentar la natura fin coi naturali difetti. *Alberto Durer* nato nel 1470 e morto nel 1528 fu pittore, scultore, incisore e architettore. Egli ebbe una immaginazione assai fertile, disegno corretto, ed esattezza nella esecuzione. Pure si desidera in lui meno durezza, e più amenità di maniera. *Luca di Leide* fu ammirabile per la vivacità del suo colorito. *Giovanni Holbein* nato nel 1495 e morto nel 1559 si distinse per la sua immaginazione sublime, ed una gran verità nei suoi ritratti, ed alcuni han giudicato, che egli nella esecuzione superasse Raffaello. E siccome questi fu assai onorato da Lione X, e Lionardo da Vinci da Francesco I, così l'Holbein fu tenuto assai caro da Enrico VIII.

La scuola fiamminga è antichissima, e ad essa si dee la maniera di pingere ad olio, la quale indi trasportò in Italia il messinese *Antonello degli Antonii*, detto volgarmente *Antonello da Messina*. Imperciocchè avendo egli veduto presso il re Alfonso alcune pitture colorite ad olio, che a quel magnanimo re, e a Federigo II di Urbino avea mandato Giovanni da Bruges, colà egli condottisi, e imparatone il modo, ritornato indi in Italia, insegnollo a Domenico Veneziano, e da questi lo ebbero altri. Il carattere della scuola fiamminga si è un pennello ricco e abbondante, e la eccellenza del colorito, onde con le sue velature è giunta a dare la più piacevole lucidezza alle tinte: ma siccome sono i Fiamminghi assai limitati nello studio del naturale, quindi sogliono essere alcune volte grossi nel disegno. Comechè questa scuola abbia grande copia di maestri, pure di due dee farsi parola spezialmente, che sono superiori ad ogni altro. *Pietro Paolo Rubens* nato nel 1577 e morto nel 1640, le cui opere hanno forza, lucidezza e molta apparenza di verità, quantunque manchino assai sovente nel disegno; e il suo allievo *Antonio Van Dyck* nato nel 1599 e morto nel 1641, i cui quadri di storia quanto all'invenzione sono inferiori a quei del maestro; prevale però in rigoardo alla purità e verità del colorito, e sopra tutto nei ritratti, nei quali, eccetto il Tiziano, ha superato ogni altro.

La SCUOLA OLANDESE ha lo stesso carattere della fiamminga, se non che i maestri di quella si sono particolarmente applicati a pingere gli ogetti più vivi, e più goffi. In questo genere i due *Teniers* della scuola fiamminga, e *Pietro Van Loar* della olandese si sono distinti. Questi è stato detto il *Bamboccio* a cagione delle sue figure goffe, e grottesche.

Noi qui non facciamo parola della scuola genovese, napolitana, spagnuola ec. siccome quelle, che non hanno una particolare maniera. Fra gli Spagnuoli però merita sommo onore *Diego Velasquez* per la verità del colorito, e soprattutto per la esatta intelligenza del chiaro oscuro, e della prospettiva aerea. Fra i Napolitani si distinse assai *Luca Giordano* per la felicità del suo ingegno, e per un certo buono gusto, che adorna tutte le opere sue, onde a ragione fu detto, ch' ei non fece mai cosa cattiva. Merita pure di esser qui ricordato *Salvator Rosa* grande ed eccellente paesista. E finalmente non ha guari è morto in Napoli *Giuseppe Bonito*, pittore di molta verità, gusto, e correzione, i di cui talenti furono assai onorati dai nostri augusti sovrani, ottimi conoscitori, e munificentissimi protettori del merito.

V.

SAGGIO SULLA VITA E LE PITTURE DEL MORREALESE.

Nacque *Pietro Novello* in Morreale, onde fu detto volgarmente il *Morrealese*. Stabilitosi in Palermo si applicò alla pittura, indi passò in Roma, dalla quale qui ritornato, adornò molte chiese e palazzi delle sue opere. Fu altresì valoroso architetto onde il re Filippo IV lo elesse in architetto del regno, e della città di Palermo il senato. Nei tumulti del 1647 mentre egli a dì 22 agosto accompagnava a cavallo il capitano della città D. Pietro Branciforte, fu ferito da un archibuso nel braccio destro, della cui ferita si morì a dì 25. Lasciò di se due figliuoli, Agostino, e Rosalia Novello, che furono anche essi pittori ai lor tempi in istima: e nella scuola di questa fu allevata Anna Fortino celebratissima per li suoi lavori di cera. Le opere del Morrealese sono dirittamente dagl' intendenti assai pregiate. Egli è corretto nel disegno, semplice, e vigoroso nel colorito: e quantunque le sue fisonomie non sempre siano varie, pure colpiscono per un certo carattere di forza, e di verità. È anche facile nella composizione, leggiero nel panneggiamento, e potrebbe egli collocarsi a lato dei più sublimi maestri, se avesse avuta secondo il gusto dell'antico scelta di forme migliori. Si conservano nei seguenti luoghi pubblici alcuni suoi quadri (*).

Nel Duomo un quadro dei *Ss. Ignazio, e Francesco Saverio*, e un altro di s. *Francesco di Paola* nella sagrestia del medesimo.

Nella Casa professa de' PP. gesuiti due quadri assai grandi, uno di s. *Filippo di Argirò*, *che esorcizza uno energumeno*, e l' altro dei *Ss. Eremiti nel deserto*.

Nella chiesa di s. Matteo s. *Anna*, s *Maria Vergine*.

Nella chiesa di s. Cita s. *Anna e la Maddalena*.

Nella chiesa della compagnia di s. Orsola *detta santa*, e una *Madonna* nell' oratorio.

Nella chiesa di s. Giuseppe s. *Gaetano*.

Nella chiesa di san Carlo s. *Benedetto*

Nella chiesa di s. Antonio *la Concezione* (**).

Nella chiesa di s. Chiara *la Pietà*.

Nella chiesa dei PP. detti della Gancia s. *Pietro d' Alcantara* dipinto nel 1640.

Nella chiesa di s. Pietro in Vincoli *detto santo* (***).

Nella compagnia del Rosario in san Domenico *la Disputa di G. C.*, ed ivi la *volta dell' oratorio a fresco*

Nella chiesa della badia Nuova *san Francesco*, *ed altri grandi quadri nella volta a fresco*.

Nella compagnia del Ponticello *la Madonna*, ora nella galleria dell'Università degli studii di Palermo.

(*) Siamo debitori al nostro ch. Agostino Gallo della vita di questo celebre artista, pubblicata nel 1828; e l' elogio che ne riportò dall'esimio marchese Cesare Lucchesini nel *Giornale dei Letterati di Pisa*, fascicolo marzo ed aprile 1830, ne accresce vieppiù il merito. *(L'editore)*.

(**) Questo quadro si reputa una bella copia di Rosalia Novelli. *(L'editore)*.

(***) Ora nella galleria della R. Università di Palermo. *(L'editore)*.

In s. Niccolò Tolentino *il quadro di questo santo*, il *s. Agostino*, e il *san Casimiro re di Polonia*.

Nel monistero di s. Martino *s. Benedetto*, e il *profeta Abacuc*, *dipinto a fresco nella volta del refettorio*.

Nella scala dei PP. Benedettini di Morreale un gran quadro di *s. Benedetto*, e gli altri santi di quell'ordine.

Opere a fresco.

Nell'archivio del real palazzo, ora scuderia *la volta a fresco* quasi del tutto deperita.

La *volta dell'oratorio* dei maestri falegnami in s. Giuseppe, diroccata quando vi si stabilì l'Università degli studii di Palermo.

La *volta del Coro* nella chiesa dell'Origlione.

Nella chiesa del PP. dell'oratorio la *cappella del Crocifisso*; or più non esiste.

Nella Casa professa de' PP. gesuiti la *cupola della cappella di s. Anna*.

Il *cappellone* della chiesa del Cancelliero.

Nella chiesa del convento di s. Francesco la *volta della nave e le ali* della chiesa da lui dipinte *a fresco* prima di andare in Roma, *ed altri cinque grandi quadri* dipinti ancora a fresco dopo il suo ritorno da Roma (*). Di tutti non rimangono che questi ultimi essendo stati gli altri rovinati dopo il tremuoto del 1823.

V.

SAGGIO SULLA VITA E LE OPERE DI ANTONIO GAGGINO FAMOSO SCULTOR SICILIANO DEL SECOLO XVI.

Gli scrittori messinesi raccontano, che Antonio Gaggino nacque in Messina nell'anno 1480 da Domenico, scultore, anche esso, è di nazione Lombardo (**). Ed avendo appresi gli elementi della scultura nella scuola di suo padre, passò indi in Roma, ove perfezionossi presso il Buonarrota nell'arte anzidetta; e frequentando ivi nel tempo istesso la scuola di Raffaello, vi apprese la grazia e la esattezza del disegno. Veramente fe' allora si maravigliosi progressi, che il Buonarrota lo impiegò seco nel lavorare il sepolcro di Giulio II, e gli si attribuiscono alcuni adornamenti di esso, e bassi rilievi.

Tornatosi in Messina, vi fe'opere tenute in altissimo pregio; ed essendo poi stato inviato in Palermo, adornò questa città di molte sue nobilissime statue. Soggiungono gli anzidetti scrittori, che ei sarebbe ritornato a rivedere la sua patria, se non si fosse disgustato, che ivi per lavorare le due pubbliche fontane, una posta dirimpetto al duomo, e l'altra nella marina, vi avean condotto Raffaello da Montelupo, e in difetto di questi, fra Gio. Angiolo da Montorsoli. Ed avendo pronunciato quel detto. *Ingrata patria nec cineres meos habebis*, da quel tempo in poi ei si rimase in Palermo.

Secondo i nostri scrittori egli nacque in Palermo, ove è indubitato che visse una lunghissima vita, e morì nel 1571. Gli fu donato il luogo della sepoltura dai confrati della chiesa di s. Giacomo la Mazara: e quella avendo egli stesso intagliata, e postovi un augellino, ch'era la insegna della sua famiglia, v'incise la seguente iscrizione:

Ego Antonius, de Gaggino Panormita hanc quetis domum elegi usque ad universalem resurrectionem, quam mihi pro Divi Jacobi imagine a me gratis exculpta comparavi. Anno 1523.

Ma indi abolitasi questa chiesa, fu trasferito il suo cadavere nella chiesa dei Ss. Giovanni e Giacomo presso porta di Carini.

Veramente il Gaggini fu in quei tempi ove per altro questa arte era alla somma perfezione condotta, riputato statuario eccellente. Le sue fisonomie sono vere, ed espressive, e varie: e massimamente nei pan-

(*) Molte altre opere del *Novelli* mancano in questo notamento del Gregorio, che noi tralasciamo di aggiungere, potendosi leggere nella vita scritta dal prelodato signor Gallo e data alla luce nel 1821. *(L'editore).*

(**) A questa opinione che il Gaggino sia Messinese fa contrasto quanto egli stesso scrisse di se nel piedestallo della statua dell'Immacolata Concezione, che si conserva nel duomo di Palermo, nel quale si legge: *Opus Antonelli Gagyini Panormitani, Domenico scultore geneti, 12 die novambris 1503*, e l'iscrizione sotto la statua da lui fatta di s. Giacomo Apostolo nella chiesa de' Disciplinanti in Trapani; e molte altre simili, nelle quali si dichiara anche Palermitano; e diversi pubblici contratti che uniformemente tale l'appellano. Chi vuole più estese notizie intorno a ciò può consultare la *Vita*. *(L'editore).*

neggiamenti è egli oltre modo ammirabile. Onde è fama, che il Buonarrota avendo consegnato in Firenze un Cristo nudo da portarsi in Roma nella chiesa della Minerva, abbia datto, *che se volean vestirlo, mandasserlo pure dal Gaggini in Palermo.*

Ma fra tutte le sue opere, le più magnifiche e di maggior pregio degne sono dirittamente giudicate le artificiose e vaghe immagini, delle quali adornossi allora la maggior cappella del nostro duomo. Egli imprese questo lavoro nell' anno 1507 di ordine di Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo, e ne ebbe di prezzo once 844, che era in quel tempo grandissima spesa. Fu ajutato in questa magnifica opera dai suoi tre figliuoli Vincenzo, Jacopo, e Fazio anche essi scultori. Sono esse 42 statue di marmo bianco, di naturale grandezza; sotto a ciascuna di esse vi avea un basso rilievo, ove si rappresentavano alcune azioni del santo, al cui simulacro apparteneva il rilievo. Era ancora nell' antica cattedrale di questa città una statua *di s. Gio. Battista* nella cappella della Madonna di *Libera Inferni*, e nella cappella del Crocefisso *due istoriette*. Sono ancora parimente in Palermo opere sue nella chiesa dei carmelitani una statua di s. *Caterina*, in s. Domenico il s. *Giuseppe*, in s. Francesco dei conventuali nella cappella di s. Giorgio la *statua di questo santo* coi bassi rilievi allo intorno, in s. Cita *un sepolcro di marmo*, ed un altro nella chiesa di s. Maria degli Angioli detta *la Gancia*, e nella chiesa di Baida il *s. Gio. Battista*. Parimente fu da lui scolpita l' *Aquila* sopra la porta dei Greci, e il *fonte di marmo bianco* innanzi la porta del refettorio del monistero di s. Martino. Veramente i nostri allora in tanta stima lo ebbero, e sì pregiaron le sue opere, cho gli fu donata dal pubblico nel 1529 una certa quantità di acqua per suo uso e dei suoi eredi.

Tra le opere, che del Gaggino restano in Messina, si prezza molto *la Madonna degli Angeli* in s. Francesco di Assisi dei PP. conventuali, il di cui bambino tiene in mano un augellino, insegna della sua famiglia. Nella cattedrale è una statua di *s. Gio. Battista*, i di cui panneggiamenti sono ammirabili: ed avvene un' altra nella stessa maggior chiesa nella cappella dei Spadafora di *Cristo risuscitato*. Lavorò ivi ancora una famosa statua di alabastro per una chiesa di s. Lucia della Piana, che al presente si venera sotto il titolo di s. Maria degli Uccelli dal capriccio dello scultore, che vi ci scolpì parimente un augellino. Tuttora si conserva in Messina una sua statua di bronzo, ed è la figura di una consimile statua nel Campidoglio, rappresentante il Pastorello, che si cava la spina. L' opera è sottoscritta *Opus Antonii Gaginu A. M. D.*

Nel regno ancora vi sono diverse sue opere. Nella cattedrale di Morreale *una storietta di s. Girolamo* in basso rilievo. Nella maggior chiesa di Marsala nella cappella del Sagramento vi hanno sue sculture lavorate nel 1532. In Alcamo nella chiesa del convento di s. Francesco *la statua della Maddalena*, ed ivi *la s. Oliva* nella chiesa di questa santa: nel monistero di s. Benedotto della stessa città *una statua di questo santo*, siccome ancora *il fonte di marmo bianco* dirimpetto alla maggior chiesa. In Trapani nella chiesa dei Disciplinanti *la statua di s. Giacomo* fatta nel 1522. e nella città del Monte s. Giuliano *quella di s. Gio. Battista* lavorata nel 1520. Nella città di Caltagirone nella chiesa dei frati osservanti *Maria Vergine col bambino*. Nella terra di Pollina la *Natività del Signore*. In Castro-Reale nel convento di s. Francesco *l'Annunciata*. Nella città di Mistretta nella maggior chiesa *la s. Lucia*. E finalmente due miglia distante da Cammarata. *La statua di s. Pietro* in una chiesa dedicata a questo Santo (*).

(*) Queste opere del nostro scultore qui indicate dal Gregorio non tutte a lui appartengono, nè tutte sono più esistenti, essendo alcuna uscite dallo scarpello de' suoi scolari ed altre perite, siccome potrassi osservare nel catalogo ragionato che segue la vita scrittane dal signor A. Gallo. *(L'Editore).*

Digitized by Google

VITA

DI

VALGUARNERA DEL GREGORIO (*)



Mariano Valguarnera nacque da nobilissima schiatta in Palermo nel 1564. Ei primieramente tolse in moglie Vittoria Ferrari, figliuola del baron di Pettineo: la quale indi morta, lo stato ecclesiastico abbracciò. D'allora in poi a più solidi studi applicossi, e massimamente della erudizione antica, e della intelligenza delle lingue dotte fu vago. E siccome colui, che non solo coltissimo uomo, ma ancor pratico di trattar gli affari pubblici, e alle cose destro fu riconosciuto, inviollo in prima il nostro senato alla real corte di Spagna per la gravissima contesa della residenza del viceré, e indi in Roma per la patria di s. Agata. Fu ivi da Filippo IV assai volentieri veduto, che lo elesse a suo cappellano regio, e conferigli l'abbadia di santa Anastasia, ed in Roma Urbano VIII, che tanto le lettere greche, e i coltivatori di esse apprezzò, si ebbelo caro, che volea crearlo vescovo di Catanzaro, e maggior dignità gli promettea. Le quali avendo egli ricusate, ritornossi a Palermo, ove fu eletto regio economo, e si morì qui nel 1634.

Il Valguarnera lasciò di se grandissimo nome, e massimamente per la profonda intelligenza della erudizione e della lingua greca, la quale a mani piene versò nella sua opera *Della origine, e della antichità di Palermo*: e di essa non può farsi maggiore elogio, che ricordandosi non avere il Mosemio sdegnato dalla lingua italiana, in cui fu dal suo autore scritta, recarla in latino;

(*) Nel darsi da noi novamente alla luce questo primo volgarizzamento delle *Odi di Anacreonte*, fatto già dal nostro Mariano Valguarnera, e pubblicato dal chiarissimo Gregorio unitamente alle notizie sulla vita del traduttore, fu nostro principale intendimento di renderne quanto si potesse più delle precedenti pregevole la edizione. Stanteché quella del 1821 ancorchè molte correzioni contenesse, pur non soddisfece l'aspettazione de' leggitori; e confrontando noi l'altra del 1795 col ms. che esiste in questa comunale biblioteca, molta differenza abbiam trovato tra l'originale scritto e lo stampato. E fa veramente meraviglia come il diligentissimo Gregorio, facendo menzione di questo prezioso manoscritto, che fu prima di D. Giovanni Andrea Marruola da Udine, indi del benemerito nostro Vincenzo d'Aoria, e poi della libreria comunale, tuttochè per autografo il riconoscesse alle cancellazioni ed a' soprascritti di carattere del Valguarnera, pure nè le correzioni soprapposte alle cancellature ne adottò poi nella edizione del 1795, e le odi tradotte in prima dal Valguarnera in versi di sette sillabe ne omise. Onde è da dire, che invaghito forse della bellissima ed elegante copia, che ne possedea Francesco Carelli, questa scelse in preferenza per la sua edizione, e si servì dell'altra solo per trarne alcune varie lezioni, sebben rare, le odi rifatte in versi di otto sillabe, a quelle di sette sostituendole, e le odi, che in fine ci sono aggiunte di carattere dello stesso Valguarnera, come sono le correzioni, in altrettanti pezzetti di carta senza numerazione, al pari di un saggio di versione latina, che il Valguarnera ne veniva facendo su quelle di Enrico Stefano, di Elia Andrea, di Lubino, e di altri. Noi pertanto, e perchè forse più non esista, almen nella nostra isola, il manoscritto del Carelli, e per fare insiem cosa grata a' nostri leggitori, daremo qui il mentovato volgarizzamento quale fu appunto dal Gregorio dato la prima volta in luce nel 1795; metteremo in piè di pagina a guisa di varianti le correzioni del traduttore non adottate dal Gregorio; aggiungeremo ciascuna al suo luogo le altre 26 odi in versi settenarii, come furono prima voltate dal Valguarnera, e state già omesse dal primo editore, che vi sostituì quelle rifatte in versi ottonarii; nè tralasceremo come fu fatto nell'edizione dell'anno 1821, le brevi ed utili annotazioni, che il chiar. Gregorio la prima volta appose alla versione a fine di farne meglio vedere l'anteriorità su quella del celebrato Salvini, e di ritrarne anche a quando a quando la fedeltà, il giudizio, e gli altri pregi, di che è adorna questa versione, come ha qualche volta pur praticato il chiarissimo professor Crispi con somma intelligenza e gusto nel suo corso di studii greci. *(Editore).*

e nella prefazione egli attestò, che tra gli italiani scrittori trovava assai pochi, che il Valguarnera uguagliassero. Fu egli ancora nelle amene e leggiadre lettere colto: il che apparisce dalla sua traduzione delle *Canzoni di Anacreonte*, la quale ora per le stampe la prima volta pubblichiamo.

Disse assai saviamente un gravissimo uomo, che « la semplicità di Anacreonte è più « meravigliosa e difficile di qualsivoglia or« namento: quanto egli dice, par non dover« si, nè potersi dire in altra maniera : non « ha egli alcuna pompa, e pure non vi si « desidera: sembrano le cose nate senza fa« tica, e pur non si possono senza fatica « uguagliare ». Veramente un pensiero gentile, una leggiadra immaginetta fanno di ordinario l'unico concetto di ciascuna delle sue canzoni: le sue parole sono scelte, semplici le sue comparazioni; che se pur vi mescola alcuna sentenza, essa non è nè sottile, nè maestosa, ma naturale, e acconcia al soggetto. Non senza ragione disse Orazio, che il tempo non potrà giammai cancellare quanto Anacreonte scherzando cantò sulla cetra.

Più valentuomini tra gli Italiani si sono in diversi tempi applicati a recarlo nella materna lingua, e versi e rime vi hanno adoperato. Pure se togli la traduzione letterale del Salvini, la quale è stata dagl'intendenti giudicata e languida, ed aspra, ed oscura, le altre sono più presto parafrasi, che traduzioni. In alcune la rima ne sconvolse il senso, e tolsene la facilità, e la dilicatezza del pensiero: in altre, ripugnante la semplicità di Anacreonte, si volle pur pompeggiare: e in tutte si desidera lo splendor soave, e la schietta leggiadria dell'originale.

All'età del Valguarnera aveasi già l'Anacreonte in latino: ed egli, che della lingua e della letteratura greca dottissimo era, occuposssi ancor ei di una nuova versione latina, e di commentarii, e di annotazioni adornolla. Ma poi forse dirittamente persuaso, che la lingua italiana sopra tutte le altre è assai acconcia ad esprimere le belle produzioni dei Greci, fu egli il primo in Italia, che diedesi a ridurre nel volgar linguaggio quel dilicato poeta. Par che egli siasi studiosamente adoperato a conservare nella sua traduzione la semplicità, e la eleganza dello originale; quindi reselo sì letteralmente con le più belle forme di dire, che restarono i concetti e candidi, e soavi, e leggiadri, siccome nel greco si ammirano. Anzi con tal severità ei volle il suo autore rappresentare, che sino conservò la stessa misura del verso, secondo la quale ciascheduna delle sue odi Anacreonte avea scritte; indi è, che in alcune il verso di otto sillabe, in altre quello di sette il Valguarnera adoperò.

Comechè dell'anzidetto poeta sia stato questo il primo volgarizzamento fattone in lingua toscana, pure è rimasto esso sinora manoscritto. Noi dunque ad assicurare un tal prezioso monumento della patria coltura e a far cosa grata agli amatori della bella letteratura greca e toscana ci siamo deliberati di ridurlo in istampa.

L'edizione si è fatta sopra due manoscritti. L'uno appartiene alla scelta libreria del signor D. Francesco Carelli, segretario di questo governo, dell'altro ne fu un tempo possessore il nostro Auria, delle cose patrie amantissimo, ed ei citò in più luoghi questo manoscritto nelle sue annotazioni al Batillo: ed ora esso conservasi nella pubblica libreria del nostro senato. Il primo, secondochè può argomentarsi dalla forma dei caratteri, è una assai elegante, ed antica copia, e contiene essa tutte le traduzioni siccome in prima aveale fatte il Valguarnera in versi di sette sillabe. Ei pare, che il secondo sia il manoscritto autografo, imperciocchè osservasi ivi il travaglio originale dello autore, che avendo una cosa primieramente scritta, indi cancellavala, ed un'altra ve ne soprapponeva, e con replicato studio le cose già scritte in più guise emendava. Dopo tutte le odi tradotte in versi di sette sillabe sono ivi messe insieme quelle in versi di otto: al qual travaglio certamente di nuovo si accinse il Valguarnera, perchè la sua traduzion tutta al testo più esattamente corrispondesse. E finalmente in fine di questo manoscritto sono soggiunte più traduzioni di alcune odi, delle quali altre attribuisconsi ad Anacreonte, ed altre a varii autori, e di esse il testo greco con la version latina è stampato nel terzo tomo del corpo de' poeti greci: alle pagine del quale riferisconsi i numeri, che qui a fianco di ciascheduna di quelle abbiam notati.

Noi fondatamente ci lusinghiamo, che gli intendenti giudicheranno, niuna delle traduzioni volgari, le quali tutte sono a questa del Valguarnera posteriori, non che per tempo, ma anche per merito potersi tuttora ad essa uguagliare.

Digitized by Google

VOLGARIZZAMENTO

DI

MARIANO VALGUARNERA

ANNOTATO DAL GREGORIO (*)

Sulla sua Lira.

ODE

1. Voglio dire gli Atridi,
Voglio Cadmo cantare:
Ma con sue corde Amore
Sol la cetra risuona.
Cangiai pur dianzi i nervi (1),
Anzi la lira tutta,
E d' Ercole l' cantava
Gli affanni e le fatiche (2);
Ma la lira a rincontro
Mi rispondea gli amori (3),
Da ora innanzi a Dio (a) (4)
Eroi, poichè la lira (b)
Solo canta gli amori.

Sopra le donne.

2. Diede le corna ai tori
Natura, ai destrier l'unghie,
Lievi piedi a le lepri,
A' leoni profonda (c)
Voragine di denti (d),
Di nuotar l'arte a' pesci
Agli augelli il volare,
Agli uomini il sapere,
E 'l cuore ardito altiero (5).
Non avea per le donne
Cosa alcuna: che dunque
Lor donò ? la bellezza (e),
E per tutti gli scudi (f),
E per tutte le lance (g).
Che vince ferro, e foco
Una, che bella sia (h).

(*) Le note a piè di ogni pagina sono le varianti del Valguarnera; quelle segnate co' numeri si riferiscono al Gregorio, e che si leggono in fine di questa poesia. (*L'Editore*).

(a) Da quinci innanzi addio,
(b) Eroi, chè la mia lira

Sopra Amore.

3. In su la mezza notte,
Quando ancor si raggira
A la man di Boote
L'Orsa; e domate tutte
Le schiere dei mortali (6)
Giaccion delle fatiche (7),
Allor sopravvenendo
Mi picchiò Amor la porta.
Diss'io, chi batte l'uscio?
Chi mi romperà i sogni.
Aprimi, disse Amore,
Non temer, son fanciullo,
Mi bagno, e per la notte
Senza luna vo errando.
Pietà mi strinse allora
Tal parole sentendo,
E la lucerna accesa
Ratto avendo, gli apersi.
E ben veggio un fanciullo,
Ma che portava l'arco,
E l'ale, e la faretra.
E postolo a sedere
Al lato al focolare,
Con le mie palme andava
Le sue mani scaldando,
E da la molle chioma
L' umid' onda scotea.
Questi poscia che il freddo
Rallentò, deh facciamo
Prova dell'arco, disse,
Se la bagnata corda
È ancor dell' acqua offesa.
E la tira e nel mezzo
Del petto qual pungente
Tafano mi percuote.
Quinci con molte risa
Risalta indietro, e dice :
Rimanti allegramente,
O mio oste, chè l'arco
Null'ave già di male,
Ma tu avrai doglia al core.

La stessa in versi di otto sillabe.

Sulla mezza notte, appunto

(c) A'leoni profondo
(d) Squarcio di denti armato,
(e) Lor diede ? la bellezza
(f) Contra tutti gli scudi,
(g) Contra tutte le lancie.
(h) Donna, che bella sia.

Quando l' Orsa ancor si gira
A la mano di Boote,
E le schiere dei mortali
Stacche già da le fatiche
Tutte giacciensi a riposo;
Sopraggiunto allor Amore
Mi picchiò forte la porta.
Chi, diss'io l'uscio mi batte?
E mi rompe i dolci sogni?
Ed Amor, aprimi, disse,
Non temer i' son fanciullo,
Che mi bagno, e per la notte
Senza luna men vo errando.
Pietà n'ebbi ciò sentendo:
E la mia lumiera accesa,
Gli apro l'uscio, e veggo a un tratto
Un fanciullo, che portava
L'ali, l'arco, e la faretra.
Quindi a lato al focolare
Posto avendolo a sedere,
Con le mie palme gli andava
Le sue mani riscaldando:
Ed insieme da la chioma
L'umid'onda gli scotea.
Or ei poscia che 'l rigore
Rallentò tutto del freddo,
Dammi qui, disse, quest'arco,
Vo' provar se da la pioggia
Il suo nervo è in parte offeso.
Quindi il tira, e 'n mezzo 'l core
Qual pungente estro mi fiede.
E risalta poi ridendo
Con tai detti: or ti rallegra,
O mio nate, poichè l'arco
Non ha già cosa di male,
Ma tu avrai grae doglia al core.

Sopra se stesso.

4. Sovra teneri mirti,
E sovra erbe di loto,
Conciando da corcarmi,
Vo' *brindare*, ed Amore
Sua veste con papiro
Sovra il collo legando,
Il vin mi appresti e porga.
Perciocchè quasi ruota
Raggirata di carro
Nostra vita sen corre,
E, sciolte l'ossa, in breve
Giacrem poca polve.
Che prò, d'unguento il marmo,
E di vani liquori,
Se tu la terra spargi?
Me piuttosto, mentr'io
Son vivo, ugni, e di folte
Rose cignimi il capo,
E l'amica mi chiama.
Amor, anzi ch'io vada
Colà fra le carole
Di que', che son sotterra,
Fugar voglio le cure.

La stessa in versi di otto sillabe.

Sovra tenere mortelle,
E di loro fresche erbette
Vo' briodar tutto disteso (8):
Ed Amor, sua vesta cinto
Sovra il collo con papiro,
Con sue mani il vin mi porga,
Posciachè qual ruota lo carro
Raggirata se ne corre
Nostra vita, e 'n breve tempo,
Sciolte l'ossa da le membra,
Giacerem noi poca polve.
Or che pro', se tu d'unguenti
Spargi 'l marmo, e di liquori
Preziosi invan la terra?
Me piuttosto mentre io vivo
Ugni, amico, e 'l crin di rose
Folto rendimi, e l'amica (9)
Presto chiamami, che venga.
Santo Amor, prima ch'io vada
Colà giù fra le carola
Di color che son sotterra,
Vo' cacciar cure, ed affanni.

Sovra la Rosa.

5. Mischiam la rosa, e Bacco,
La rosa degli amori;
E, di sue belle foglie,
Beviam, le tempie avvinti,
Dolcemente ridendo.
Rosa pregio de' fiori,
Cura di Primavera,
Rosa degli Dei gioja.
Di rose il crespo crine
Di Citerea il figlio
Fra le grazie menando
Lieti balli, circonda.
Or coronami dunque,
Bacco, e 'nanzi il tuo tempio
Sonerò la ribeca
Con bella giovinetta,
Cui corra a' piè la gonna (10)
Di cerchietti di rose,

Danzerò, cinto il capo.

La stessa in versi di otto sillabe.

L'alma rosa degli Amori
Con Lieo mescer vogliamo;
E sue vaghe belle foglie
Alle tempie circondando.
Deh beviam dolce ridendo
Rosa se' pregio de' fiori
Cura se' di primavera;
Degli Dei stessi se' gioja:
Cinge il crin biendo di rose
Con le Grazie mentre danza
Il figliuel di Citerea.
Or coronami tu dunque,
Bacco, ed io 'nanzi 'l tuo tempio
Sonerò la ribeca;
E con vaga giovinetta,
A cui cerra a piè la gonna,
Cinto il capo anch'io di rose
Menerò liete carole.

Sullo stesso argomento.

6. Di corone di rose
Ornati ambe le tempie.
Ebbri siam, dolcemente
Ridendo, e una donzella
Al suon de la viola.
Aste, di trecce d'edra
Sonanti, in man portando,
Balla con molle pianta.
E con lei un fanciullo
Di delicata chioma,
Dolce fiato su 'l flauto
Dalla bocca spirando,
Scherza, mandando fuori
Chiara leggiadra voce.
E Amor, che ha d'or le chiome,
Giunto col bel Liceo,
E Citerea la bella
Lieto nel festeggiare
Entra, a' vecchi diletto.

La stessa in versi ottonarii.

Di corone il crine avvinti,
Che di rose avem conteste
Ebbri siam dolce ridendo.
Ed al suon della viola
Tirsi in man di trecce d'edra
Risonanti va crollando,
E con vaga mobil pianta
Va ballando una donzella.
Con lei ance un bel garzone,
Che la vaga chioma acunte,
Mentre sopra il flaute spira
Da la bocca il dolce fiato,
E sovr'esso va scherzando,
Un soave suon ne tempra.
Quindi Amor co' suoi crin d'oro,
Giunto in un col bel Lieo,
E la bella Citerea
Se ne viene a entrar nel ballo (11),
Tanto a noi vecchi diletto.

Sopra Amore.

7. Con verga di giacinto
Io man, per faticoso
Sentiero camminando,
Mi comanda Amor, ch'io
Seco del pari corra;
Or mentre io corro, e salto
Per veloci torrenti,
Folte macchie e valloni,
Un angue mi trafisse.
L'anima allor fra' denti
Ritenni, e certo estinto
Sarei subito stato,
Ma con sue delicate
Ali vezzose, Amore
Scotendomi la fronte,
Mi disse, ciò t'avviene,
Perchè amar tu non puoi.

La stessa in versi ottonarii.

Con sua verga di giacinto
Per sentiere faticoso
Camminando Amor m'impone,
Ch'io del pari corra seco.
Or io mentre corro, e salto
Per torrenti velocissimi,
E por macchie, e per valloni.
Mi trafisse un angue il piede.
Su le nari il cor mi venne,
E sarei senz'altro estinto;
Ma scotendomi la fronte
Con sue ali dolci Amore,
Questo, dissemi, t'avviene,
Perchè tu non sai amare.

Sopra un sogno.

8. Di notte dormendo io
Sopra tappeti tinti

Di porpora marina,
Tutto di Bacco lieto,
Pareami, ch'io corressi
Su la punta de' piedi
Una veloce corsa,
Con donzelle scherzando;
E certi giovinotti,
Più leggiadri di Bacco,
Con motti lor pungenti
Da trafiggermi l'alma
Mi diceau villanie,
Solo per quelle belle;
Or volend'io baciarli
Mi fuggiron dal sonno
Tutti, ond'io 'l meschino,
Già rimaso soletto,
Volli dormir di nuovo.

La stessa in versi ottonarii.

Una notte dormend' io
Sovra bei ricchi tappeti,
Tinti in porpora marina (12),
Tutto lieto di Lieo,
Mi parea, che su la punta
De' miei piedi una veloce
Corsa a più poter corressi,
Fra donzelle festeggiando;
Ed alcuni giovinetti,
Più leggiadri assai di Bacco,
Mi dicevan villanie;
E co' lor motti pungenti
Trafiggermi l'alma e 'l core,
Sol per quelle belle donne;
Ma volendogli io baciare,
Mi fuggir tutti dal sogno.
Ond' io rimasto solo
A dormir tornai di nuovo.

Sopra una Colomba (13).

9. O amabil colomba
Donde donde ten voli?
Donde cotanti unguenti
Su per l'aere correndo
E ne spiri e ne stili?
Chi è egli costui?

Ma tu, che pensier n'hai? (a)
Mi mandò Anacreonte
Al fanciullo, a Batillo,
Quel, che già a tutti impera,
Tiranno di ciascuno (b);
Mi vendè Citerea
Ricevendone in prezzo
Picciola canzonetta
Ed io ad Anacreonte
Servo in cotali uffici,
Come or ecco ch'io porto (c)
Certe lettere sue (d);
E immantinenti dice (e)
Voler libera farmi.
Ma ancora che me ne mandi (f),
Io sempre appresso lui
Me ne rimarrò serva:
Perciocchè, che m'importa
Per monti, e per campagne
Gir volando, e posare
Sovr'arbori, mangiando
Qualche cosa silvestre? (g)
Ed or io mangio pane (h),
Furandol da le mani
D'Anacreonte stesso;
E mi dà ber quel vino,
Di che egli ha pria bevuto.
Ballerò dunque poscia
Ch'io avrò bevuto, e 'l mio
Signore Anacreonte
Covrirò con mie ali,
E dormirò posando
Sopra la stessa lira (i)
Vattene, già sai 'l tutto:
Più loquace m'hai fatto,
Uomo, d'una cornacchia.

Sopra un Amore di cera.

10. Un Cupido di cera
Vendeva un giovinetto,
A cui postomi a lato,
Quanto vuoi, dissi, ch'io
Compri questo, che hai fatto? (k)
E quegli mi rispose
In dorica favella,
Prendil per quanto vuoi (l).

(a) N' hai tu forse pensiero?
(b) Quel tiranno de' cori,
(c) Com' ora ecco di lui
(d) Le lettere, ch' io porto;
(e) E ben mi dice in breve
(f) Ma bench' ei me ne mandi

(g) Frutti acerbi silvestri?
(h) Ond' or io mangio pane,
(i) Sopra sua propria lira.
(k) Compri quest' operetta?
(l) Prenditela per quanto
Ti piace, a più t' è 'n grado

Ma vo', che sappi 'l tutto:
Non sono io già maestro,
Che lavori di cera;
Ma più abitar non voglio
Con questo ingordo Amore (a),
Che ciò che vede vuole.
Dalmi dunque per una (b)
Dramma, che sarà 'l mio
Bel compagno di letto.
O tu dunque m'infiamma,
O tu ti fonderai,
Cupido, nella fiamma.

Sopra se stesso.

11. Mi dicono le donne,
Sel vecchio Anacreonte,
Prendi lo specchio, e vedi
Come più non vi sono
Le chiome, e la tua fronte
E nuda e dipelata.
Or io, se le mie chiome
Vi sono, o se n'andaro,
Nol so, ma so ben questo
Che a un vecchio si conviene
Tanto più lietamente
Darsi trastullo, quanto
È più vicino a morte.

Sopra una rondinella.

12. Che vuoi, che vuoi ti faccia,
Rondinella loquace?
Vuoi con le forficetto
Tue lievi ali ti tonda?
O più tosto la lingua (c)
Di quel Tereo in guisa
In fin dentro ti mieta?
Perchè da' miei be' sogni
Con mattutine voci
M'hai rubato Batillo?

Sopra se stesso.

13. Altri dicono, che Atti,
Atti quel mezzo-donna,
Su ne'monti chiamando
La bella Dea Cibele
Sallo 'n gran furore.
Alle rive di Claro
Altri l'onda loquace
Di Febo, il crin d'allore
Coronato, bevando,
Gridan, furor menando.
Ma io sazio già tutto
E di vino, e d'unguento
E de l'amica mia,
Voglio, voglio impazzare.

Sopra Amore.

14. Voglio, voglio già amare (d).
Amor mi consigliava
Ch'lo amassi, ma i'avendo (e) (14)
Mio pensier di consiglio
Privo, non gli ubbidia.
Or quinci immantinente
Egli prendendo l'arco,
E l'aurea faretra,
Mi sfidò di battaglia (15).
E lo qual nuovo Achille,
Messami su le spalle
La corazza, e le lancie (f),
E lo scudo pigliando,
Combattea con Amore.
Ei lanciava, io schifava,
Com'ei dunque non ebbe
Più strali, altramente
Sdegnossi, e poi sè stesso
Avventò per saetta;
E nel mezzo del core
Mi penetrò, e le membra
Tutte, e i nervi mi sciolse (g).
Or invano ho lo scudo;
Che se mia guerra è dentro,
A che di fuori armarmi?

Sopra se stesso.

15 Non mi cale di Gige,
Re de' Sardi, nè meno
Oro mi prenda, o pure (h)
Porto invidia ai tiranni,
A me cale di unguenti

(a) Con Amor, che di nulla
Saziar giammai si puote.
(b) Dalmi tu dunque, dalmi
Diss'io, per questa dramma
Ch' i' voi' che meco giaccia.
(c) O più presto la lingua
(d) Voglio, già voglio amare.
(e) Ch'amassi, ed io avendo
(f) La corazza e la lancia
(g) Tutte, e i nervi m'incise
(h) Di sue ricchezze, ed oro
Non mi prende, non porto
Invidia ai regi alcuna.

Aver molle la barba;
A me cale di rose
Avere il capo cinto.
Il dì d'oggi mi cale,
Chi sa quel dì dimane?
Mentre dunque è tranquillo
Il giorno, e il ciel sereno (a),
E bevi, e gioca ai dadi (16)
E sacrifica a Bacco.
Acciò, se alcun mal viene,
Non dica, e' non accade,
Amico, che tu bea.

Sopra se stesso.

16. Tu le guerre di Tebe
Quegli le frigie narra,
Ed io le mie prigioni (17).
Non fur di mia ruina
Cagion nè cavalieri,
Nè pedoni, nè navi,
Ma un' altra oste nuova,
Che mi colpìo dagli occhi.

Sopra un vaso da bere.

17. Al torno lavorando (18)
L'argento, Vulcan, fammi,
Non già un'armatura
Tutta da capo a piedi.
Che è a me con le guerre? (b)
Ma fammi un nappo concavo,
Quanto più puoi profondo;
E fammivi non mica (19)
Stelle, o carri, nè meno
L'odioso Orione.
Che è a me con le stelle (c)
Plejadi, o di Boote?
Fammivi pur per entro
Viti e grappoli d'uva,
Ed in oro scolpiti,
Che li preman co' piedi,
Giunti col bel Lieo
Amore, e il mio Batillo.

Sopra lo stesso soggetto (20).

18. Arte leggiadra, al torno
Lavorami un'allegra
Coppa di primavera;
E prima la stagione
Formavi, che le rose,
Mio diletto, n'apporta.
E sottigliando poscia
L'argento, fammiv' una
Piacevole bevanda.
Per tutti i sacrificii (d)
De gli Dei i' ti prego,
Non mi vi scolpir dentro
Storia alcuna straniera,
O che da fuggir sia (e)
Ma fammivi più tosto
L'alma prole di Giove.
Bacco, ch'Evio dicismo
Sia ministra del sacro
Liquor la Dea di Cipri,
Che risuoni Imenei.
Poscia gli Amori inermi,
E le grazie ridenti.
Scolpiscivi, sott'una (f)
Vite fronzuta, piena
Di grappoli, ed ornata
Di pampini la chioma.
Aggiungivi leggiadri
Giovinetti, se pure
Non vi scherzerà Febo.

Che ogni cosa c'invita a bere.

19. La terra negra bee,
E bevon lei le piante,
Ed il mar l'aure bee,
Ed il sole anco il mare;
E la luna anco il sole.
Or perchè dunque, Amici,
Mi contrastate, mentre
Ancor io voglio bere?

Alla sua donna.

20. Di Tantalo la figlia
Su le rive dei Frigi
Sasso un tempo si stette (g) (21).
E fatta nuovo augello
Di Pandion la figlia
Già volò rondinella.

(a) Or bevi dunque, e giuoca,
Mentre il buon tempo dura,
E sacrifica a Bacco.
(b) Che ho da far io con guerre?
Ma fammi un nappo cupo.
(c) Che ho da far io con stelle
(d) Dei riti e sacrificii
De gli Dei, i' ti prego;
(e) Che son da fuggir tutte;
(f) Intagliavi sotto una.
(g) Sasso tempo divenne.

Or foss'io specchio, a fine
Che sempre mi vedessi;
Gonna diventassi'io,
Che sempre mi portassi;
Acqua vo' divenire,
Acciò 'l tuo corpo lavi;
Donna, foss'io unguento,
Acciò che io ti ugnessi;
E fascia delle poppe,
E margarita al collo (a),
E pianella foss'io,
Solo, che tu co' tuoi
Piedi mi scalpitassi (22).

Sopra se stesso.

21. Datemi, date, o donne,
D'un bel vino, acciò ch'io
Senza pur chiuder labbra
Largamente il tracanni:
Perchè avendo bevuto
Già gli spirti dal caldo,
Con angoscia respiro.
Datemi i fior di Bacco,
Chè la mia fronte brucia
Le corone, ch'io tesso.
Ma, lasso, con che cosa
Difenderò il mio core
Dal caldo degli Amori?

La stessa in versi ottonarii.

Date, datemi, o donzelle,
D'un bel vino, acciò 'l tracanni.
Senza pur chiuder le labbra (23):
Per ciò che gli spirti avendo
Del calore omai bevuti,
Con angoscia già respiro.
E di Bacco i fior mi date,
Poi che brucia la mia fronte
Le corone ch'io mi tesso.
Ma, meschino, con che cosa
Dal calore degli Amori,
Al mio cor farò difesa?

A Batillo.

22. Siedi Batillo, all'ombra,
Chè l'arbore è pur bello,
E dolcemente scuote
Da' ramuscei leggiadri
Sue vezzosette chiome:
Poi gli susurra a lato
Con roco mormorio
Un fonte, che correndo,
A sè tira ciascuno.
Chi, veggendo, si lasci
A tergo un tale ostello?

La stessa in versi di otto sillabe.

Siedi o mio Batillo, all'ombra,
Chè quest'arbore è pur bello,
E sue dolci chiome scuote
Da' vezzosi ramuscelli.
Gli cicala poscia a lato
Un bel chiaro fonte amico;
Che con roco mormorio
A sè chiama e tira ognuno.
Chi veggendolo si lasci
Unqua a tergo un tale ostello?

Sopra l'oro.

23. Se donasse a' mortali
Forza d'auro la vita,
In tenerlo ristretto
Durerei gran fatiche;
Acciò morte vegnendo (b)
Prendesse alcuna cosa (c)
E sen pur gisse innanzi.
Ma se comprar la vita
Agli uomini non lice,
A che sospiro invano?
A che tanti lamenti
Mando dal petto fuori?
Che se fatale è morte,
Che mi gioverà l'oro?
A me ber si conceda
Vin dolce, e conversare
Indi co' miei amici (d),
E in delicati letti
Prendere interamente
Di Venere i diletti.

Sopra se stesso.

24. Dopoi che uomo io nacqui,
A tener mio viaggio
Nel sentir de la vita,
Ben m'è noto il passato
Tempo, ma non so lo

(a) E perle fossi al collo.
(b) Acciò morte venendo
(c) Parte di lui prendesse.
(d) Quindi co' miei amici.

Già quel, che a correr aggio.
Or lasciatemi, cure,
Nulla fra me e voi
Da quinci innanzi sia,
Anzi che mi prevenga
Il fin degli anni miei,
Giocherò, riderò,
Lieti amorosi balli
Farò col bel Lieo.

La stessa in versi ottonarii.

Poscia che mortal lo nacqui,
A tenere il mio viaggio
Nel sentiero della vita,
I dì corsi so ben io,
Ma non quei, ch'a correr aggio.
Cure mie, fuggite tutte,
Nulla sia fra me e voi,
Pria che 'l fin de' giorni miei
Mi prevenga, i vo' giocare,
Rider voglio, vo' danzare
Col mio bel dolce Lieo.

Sopra se stesso.

25. Il vino quando lo beo,
Dormono allor le cure:
Meco fatiche e pianti,
Meco ch' han da far cure?
Morir i' deggio, ancora
Ch' i' non voglia, a che dunque
Per questa vita errare (a),
E ingannar me stesso (b)?
Beviam adunque il vino,
Il vin del bel Lieo,
Poi che bevendo noi,
Dormon tutte le cure.

Sopra se stesso.

26. Quando Bacco se n'entra (c),
Dormono allor le cure,
E parendomi avere
Le ricchezze di Creso,
Vo' cantar dolcemente.
Giacciomen'anco, il crine
D'edera coronato,
E con la mente calco
In un tutte le cose.
Armati tu, ch'io beo,
Fante, recami il nappo,
Per ciò che è molto meglio
Ch'io giaccia ebro, che morto.

Sopra Bacco.

27. Bacco figlio di Giove,
Che la mente di cure
Scioglie, detto Lieo,
Quando di vin cortese
Entra nel petto mio,
M'insegna allor ballare
Ed io d'ebbrezza amico
Aggio un cotal diletto:
Fra i suoni e le canzoni
Mi porge anco non poco
Piacer Venere, e poscia
Torno a ballar di nuovo.

Al Pittore, perchè gli dipinga la sua donna.

28. Or su, Pittor sovrano,
Pingi, Pittor sovrano,
Dell'arte rodiana
Fra tutti gli altri il primo,
La mia amica lontana
Pingi, com'io ti dico.
Pingi prima le chiome,
E negre e delicate,
E se la cera e il soffra,
Falle unguento spiranti.
Pingi d'ambe le guance
Fin sotto il nero crine
D'avorio la fronte.
Lo spazio fra le ciglia
Non lo divider molto,
Nè meno il mescer tanto;
Ma gli archi negri suoi
Caggiano in un per modo,
Ch'altri non se n'accorga.
Lo sguardo suo di foco
Fallo veracemente
E ceruleo insieme,
Come quel di Minerva,
E lascivetto insieme,
Come quel di Ciprigna,
Pingi il naso e le guance,
Rose e latte mischiando.
Pingi il labbro, che agguagli
Quel de la Dea Suada,

(a) Nel sentier della vita
(b) Fra tante cure errare?

(c) In me quand'entra Bacco.

Che inviti e sfidi al bacio,
E sotto il molle mento,
Intorno intorno al collo
Fatto di lidio marmo
Volin le Grazie tutte.
Or vestila all'estremo
Di purpurea gonna,
E traslucavi alquanto
Delle carni, che mostri
Qual'è 'l suo corpo tutto.
Basta la man rimovi,
Che già la veggio, e forse
Tu, cera, parlerai.

La stessa in versi ottonarii.

Or su via, pittor sovrano,
Pingi qui, pittor sovrano,
Che dell'arte tua fiorita
Fra tutt'altri il pregio porti,
La mia amica ancor che assente,
Pingi, come i' ti dimostro:
Pingi prima la sua chioma
Delicata e negra, ed anco,
Se la cera il può soffrire,
Fa che odor soave spiri.
Pingi poi d'ambe le guance,
Fin che giugni al nero crine,
La d'avorio bella fronte.
Quello spazio fra le ciglia
Nol divider tanto, e tanto
Non lo mescer manco insieme;
Ma che senza studio e cura
Giunga gli archi negri suoi,
Come appunto ella gli porta.
Or il guardo suo di foco
Fa che sia veracemente,
E ceruleo fallo in parte,
Come quello di Minerva;
Parte negro e lascivetto,
Come quello di Ciprigna.
Pinsi il naso e le sue guance
Rose e latte in un temprando.
Il suo labbro pingerai
Qual la Dea Suada l'ave;
E che sfidi al bacio ancora.
Poscia dentro il molle mento,
Ed intorno al bianco collo,
Che di lidio marmo è fatto,
Voleran le Grazie tutte.
Quinci alfin la vestirai
Di purpurea gonna in guisa
Che per entro vi traluca
Delle carni alquanto, e facci
Del suo corpo intera fede.
Non più no; la man rimuovi,
Che la veggio, e già mi pare,
Che tu, cera, parlerai.

Al pittore, che dipinge Batillo

29. Dipingimi, pittore,
Batillo l'amor mio,
Nel modo, ch'io t'insegno.
Fa le splendide chiome
Brune al di dentro, e insieme
Solleggianti al di fuori.
Lascia l'inanellate
Ciocche de' suoi capegli,
Senz' ordine composti,
Giacer come lor piace.
Neglette e scarmigliate.
E nericante il ciglio
Gli coroni la fronte
Tenera e rugiadosa.
L'occhio nero in guardando
Sia terribile, e altero
Con serenità misto;
Quel da Marte traendo,
E questo da la bella
Citerea, acciocch'altri
In parte ne paventi,
Penda in parte da speme.
Poi di color di rose
Qual pomo fa la guancia
Del primo fior vestita;
E rossor di vergogna
Spargivi quanto puoi.
Ma non so già, in che guisa
Il labbro mi farai;
Molle, pien di Suada,
In fin la cera stessa
Vo'che tacendo parli.
Sia grande la sua faccia,
Ma tralasciato in dietro
Quel, che è d'Adone, l'avea,
Dico l'eburneo collo.
Fa di Mercurio il petto,
Ed ambedue le mani;
Le cosce di Polluce,
Il ventre di Lieo.
Sopra le molli cosce,
Cosce che hanno in sè 'l foco,
Fa la parte, che cela
Vergogna, semplicetta,
Che già Venere spiri.
Ma 'nvidiosa hai l'arte,
Poichè mostrare il dosso

Non puoi, e questa pure
Era la miglior parte.
Ch'occorre, ch'io t'insegni
Il leggiadretto piede?
Pigliati per mercede
Quello, che tu dirai,
E trasformami questo
Febo nel mio Batillo.
Chè se un dì fia, che a Samo
Tu venga, di Batillo
Febo ne pingerai.

La stessa in versi di otto sillabe.

Pittor, pingimi Batillo
L'amor mio, com'io t'insegno:
Fa le sue lucenti chiome,
Che di dentro siano brune;
Soleggianti sian di fuori (24):
Ma le ciocche de'capegli
Ricciutelli inanellati,
E senz'ordine raccolti,
Lascia gir, come lor piace,
E neglette e scarmigliate:
Il suo ciglio sia brunetto,
Che la fronte gli coroni
Bella, fresca, e rugiadosa (25).
L'occhio nero riguardando
Superbetto alquanto sia,
Con dolcezza però misto;
Quel da Marte tragga, e questo
Da la bella Citerea;
Acciocch'altri or ne paventi,
Or ne penda anco da speme.
Fa la sua rosata guancia,
Che qual pomo, porporeggia,
Del suo primo fior vestita,
E rossor entro vi spargi
Di vergogna quanto puoi.
Ma non veggo già, in che guisa
Il bel labbro mi farai:
Molle e pien d'ogni dolcezza
Fallo insomma, che la cera
Nel silenzio suo loquace
A chi 'l mira il rappresenti,
Grande sia la bella faccia,
Ma lasciato indietro avea,
Quel che è proprio d'Adone,
Dico il bianco eburneo collo,
Di Mercurio fammi il petto;
Dello stesso ambe le mani;
Di Polluce fa le cosce,
E di Bacco il ventre forma.
Sopra poi le molli cosce,
Cosce, che han rinchiuso il foco,
Fa la parte, che vergogna
A noi cela, semplicetta,
E che Venere già spiri.
Ma cho arte invidiosa
È la tua, mostrarne il dosso.
Che non puoi, essendo questa
La miglior parte di tutte?
Che bisogna, ch'io t'insegni
A formare il piè leggiadro?
Di mercè pigliati quanto
Tu dirai, e questo Apollo
In Batillo mi trasforma;
E se un dì fia, che, tu a Samo
Venghi, allora di Batillo
Ne potrai far nuovo Febo.

Sopra Amore.

30. Le Muse con corone
Legato avendo Amore,
Dieronlo a la Bellezza.
Ed ora Citerea
Il riscatto portando,
Cerca di ricomprarlo (a).
Ma benchè altri 'l riscuota,
Non se ne andrà già egli,
Ma più tosto starassi,
Perchè è avvezzo a servire.

Sopra se stesso.

31. Lasciami per gli Dei (b) (26)
Bere, bere ingojando (c),
Voglio voglio impazzare (d).
Furioso divenne
Alcmeone ed Oreste
Dal bianco piè, lor madri
Col ferro avendo ancise;
Ed io di vita casso
Non avendo veruno,
Vin vermiglio bevendo,
Voglio, voglio impazzare,
Menò smanie in prima
Ercole, la faretra
Formidabil versando,

(a) Cerca di riscattarlo.
(b) Deh! lasciami il prego
(c) Per gli Dei tutti, bere,
(d) Largamente ingojando,
Voglio, voglio impazzare.

E d'Ifito il grand'arco.
Menò smania Ajace,
Con lo scudo vibrando
D'Ettorre anch'el la spada.
Ma io avendo un nappo,
E al crin questa corona,
Non mica arco, nè spada,
Voglio, voglio impazzare.

Sopra i suoi Amori.

32. Se de gli arbori sai
Dirmi tutte le foglie,
E se trovar del mare
Tutte le arene puoi,
Te sol de' miei Amor:
Voglio far abbachiero.
Primieramente pommi
Venti amori di Atene,
E quindici altri appresso.
Pommi poi da Corinto
Amori a schiera a schiera,
Perciò, ch'è 'l fior di Acaja,
U'son le belle donne.
Ora di quei di Lesbo
Fino a la Jonia, e fino
A la Caria, ed a Rodi
Pommi duemila Amori.
Che di', sempre stordito?
Non ti ho già ancor dett'io
Quei di Siria, nè meno
Gli Amori di Canapo,
Non de la fertil Creta,
Ove ne le cittadi
Amor sempre festeggia (27).
A che vuol, ch'io ti conti
De l'alma mia gli Amori
Fuor de le Gadi, e fuori
De gl'Indi, e Battriani?

Ad una Rondinella.

33. Tu, cara rondinella,
Ciascun anno vegnendo (a)
Tessi la state il nido,
E sparisci poi 'l verno
O verso il Nilo, o Menfi.
Ma nel mio core Amore
Sempre il suo nido tesse.
Un Amor mette l'ali,
L'altro è ancor nuovo, e l'altro
Già mezzo fuor del guscio (28);
E dai nuovi pulcini,
Che a bocca aperta stanno,
Vien sempre un cotal grido.
Nudriscono i maggiori
I piccioli Amorini,
Questi poscia nudriti
Di nuovo immantinente
Ne partoriscon altri.
Che rimedio fia dunque?
Poi ch'io cacciar non posso (b)
Co' gridi tanti Amori (c) (29).

(a) Ciascun anno venendo
(b) Poi ch'io cessar non posso
(c) Di tanti Amori il grido.

Ad una fanciulla (30).

34. Non mi fuggir, veggendo
La mia canuta chioma,
Nè, perchè 'l fior vivace
De'tuoi verdi anni è teco,
Sprezzar vogli 'l mio amore.
Mira ne le corone
Come pur vi stean bene
Con le vermiglie rose
Contesti i bianchi gigli?

Sopra Europa (31).

35. Questo toro, o fanciullo,
Alcun Giove mi sembra;
Perchè una donna porta
Di Sidon su le spalle,
E l'ampio mar passando,
L'onda con l'unghie fende.
Nè mica un'altro toro,
Da l'armento cacciato,
Per mar navigheria,
Se non fosse quel solo.

Sul darsi bel tempo.

36. A che fine le leggi,
E i tenaci argomenti (32)
De' retori m'insegni?
Ch'ho da far io con tante
Parole, e tante ciance,
Che nulla giovar ponno?
Insegnami più tosto
Bere una delicata
Bevanda di Lieo (33):
Con Venere più tosto
Aurea a scherzar m'insegna.

Già le canute chiome
Mi circondano il capo.
Recami dunque l'acqua,
Miscimi 'l vino, o fante,
Addormentami l'alma:
Già non più vivo in breve
Mi covrirai, e un morto
Non desira più nulla.

Sopra la primavera.

37. Vedi ne l'apparire
Dell'alma primavera
Come germoglian rose
Le Grazie, vedi come
L'onda del mar soave
Scherza ne la bonaccia,
Vedi come s'attuffa
Nell'acqua l' anitrella;
Vedi la peregrina
Gru come il passo porta;
Puro riluce il sole,
Son da le nubi l'ombre
In fuga volte; e l'opre
Rilucon de' mortali.
Spuntano da la terra
Nove gemme di frutti,
E de l'ulivo anch'egli
Il frutto spunta fuori.
Di Bromio si cinge
Il liquor di corone,
E tra sue frondi e rami
Ogni frutto fiorisce.

La stessa in versi di otto sillabe.

Vedi come a l'apparire
De la bella primavera
Ne germoglian vaghe rose
L' alme Grazie d'ogni parte.
Vedi come seco scherza
Ne la placida bonaccia
La cerulea onda marina.
Vedi come l'anitrella
Ne la chiara onda s'attuffa.
Vedi come peregrina
Vien la gru, e 'l passo porta.
Puro il sol riluce, e l'ombre
De le nubi fuga intorno.
L'opre riluon de' mortali,

(a) Sovra l'otre m'appoggio
(b) A me reca il bicchiere,
(c) O fante, e mescivi entro

Da la terra spunta fuori
Ogni frutto, e de l'ulivo
Il germoglio anco si vede.
Di corone ognun circonda
Il liquor del bel Lieo;
E traendo a terra carchi
I suoi rami, e le sue fronde
Fiorir vedesi ogni frutto.

Sopra se stesso.

38. Vecchio son io, ma beo
Più de' giovani, ed anco
Se ballar mi bisogna,
Ho per bastone un otre (a),
Nè la ferola stimo.
Chi vuol pur guerreggiare,
Ben lo può far, guerreggi.
A me, fante, il bicchiere (b),
Dolce melato vino (c)
Mescendo v'entro, reca (d).
Vecchio son io, e in mezzo
Da gli altri, il mio Sileno
Voglio imitar ballando.

Sopra se stesso.

39. « Quando io beo il vino,
Allor lieto il mio core
Prende a cantar le Muse.
« Quando io beo il vino,
Gittansi allor le cure,
I pensieri, i consigli
A' venti, onde 'l mar freme.
« Quand'io beo il vino,
Allor Bacco che i giuochi
Non rado suol partira (e),
Quinci e quindi per l'aure
Sparse di fior mi versa,
Lieto di mia ebbrezza.
« Quando io beo il vino,
Tessendo allor corone
Di fiori, e sovra il capo
Mettendolemi, canto
Del viver la bonaccia.
« Quando io beo il vino,
Bagnando allor d' unguento
Odorato il mio corpo,
E stretta una donzella
Nelle braccia tenendo,

(d) Il dolce moscatello.
(e) Qui il ms. ha « Non rado suol » patente errore dell'amanuense.

Canto la Dea di Cipri.
« Quando io beo il vino,
La mia mente allargando
Sotto i cupi bicchieri,
Gioisco di festante
Compagnia di garzoni.
« Quaedo io beo il vino,
I' dico fra me stesso,
Quest'un guadagno ho solo,
Questo prendendo, meco
Il mi porterò, poscia
Che il morire è per tutti.

La stessa in versi di otto sillabe.

« Quand'io bea il dolce vino,
Il mio core allor giocondo
A cantar prende le Muse.
« Quand'io beo il dolce vino,
Tutte allor cure, e pensieri,
E consigli, a gravi affanni
Gitto a' venti, onde il mar freme.
« Quand'io beo il dolce vino,
Allor Bacco de le danze,
E di festeggiare amico,
Tutto lieto di mia ebbrezza,
Quinci e quindi ma per l'aure
Va rotando di fior sparso.
« Quand'io beo il dolce vino,
Vo' tessendo allor corone
Di bei fiori, e sovra il capo
La mi pongo, e vo cantando
De la vita la bonaccia.
« Quand'io beo il dolce vino,
Il mio corpo allor bagnando
Di odoriferi liquori,
E tenendo ne le braccia
Una vaga giovinetta,
La mia Dea canto di Cipri.
« Quand'io beo il dolce vino,
Allargando allor il core
Sotto i cupi gran bicchieri
Di festanti compagnie
Di garzoni vo' giojendo.
« Quand'io beo il dolce vino,
Questo sol guadagno stimo,
Questo solo porterommi,
Chè il morir tocca a ciascuno.

Sopra amore.

40. Non vide Amor già un'ape (a)
Che giacea fra le rose,
Ma ferito ne fue,
E de la mano un dito
Morso avendo piangea
Con urli, e con singhiozzi.
E correndo, e volando
Ver Citerea la bella,
Son morto, madre, disse,
Son morto, ecco ch' io spiro:
Un picciol angue alato
Mi ferio, il quale ape
Chiamano i contadini.
Ed ella a lui: Se l'ago
De l'ape ti travaglia,
Quanto ti pensi, Amore,
Che si doglian coloro,
I quali tu ferisci?

Sopra un convito.

41. Lieti beviamo il vino,
E cantiam poscia Bacco
L'inventor della danza,
Quel, ch' ama le canzoni,
Che ha i costumi d'Amore,
L'amato di Ciprigna;
Per cui nacque l' ebbrezza,
Per cui la Grazia nacque,
Per cui 'l dolore s'acqueta,
Per cui dorme l'affanno.
Quinci recano in coppe
Vaghi donzelli il vino,
E quindi il duolo fugge
Co' venti, e le procelle.
Prendiamo dunque il vino,
E lasciam gir le cure;
Perciocchè che prò n'hai
De' pensieri, e lamenti?
Onde il tempo avvenire
Sappiam noi? È la vita
Cieca, incerta a'mortali.
Molle d'unguenti voglio
Giocar con belle donne,
Aggiasi pur chi vuole,
Quanto ve n' è di cure;
Lieti beviamo il vino
E cantiam poscia Bacco.

La stessa in versi ottonarii.

Beviam tutti allegramente,
E bevendo cantiam Bacco,
L'inventore de la danza,
L'amator de le canzoni,

(a) Non vide Amor un'ape.

Il compagno di Cupido,
E l'amato di Ciprigna;
Per cui nacque a noi l'ebbrezza,
Per cui a noi la Grazia nacque,
Per cui ogni duol s'acqueta,
Per cui ogni affanno dorme.
Quinci recano temprato
Bei donzelli in coppe il vino;
E fra venti quindi misto
Fugge il duolo, a fra procelle.
Or prendiamo dunque il vino,
E lasciamo andar le cure:
Però che qual pro tu n'hai
De' tuoi pianti, e de' lamenti?
Onde il tempo d'avvenire
Potrem noi saper giammai?
Cieco è il viver de' mortali.
Ebbro dunque vo' danzare,
E con vaghe belle donne
Vo' giocar carco d'odori.
Quei se l'aggia, che le vuola,
Quanto v'è di cure al mondo.
Beviam tutti allegramente,
E bevendo cantiam Bacco.

Sopra se stesso.

42. Io desio le danze
Di Dionisio in prima,
Cui tanto cale il gioco.
Piacemi ancor quand'io
Suono la lira a mensa
Con alcun giovinetto.
Ma cercando le tempie
Di vaghe coronette
Di giacinti, scherzare
Con verginelle, questo
Amo sovr'ogni cosa.
Non ha invidia il mio core,
Non ha invidia, che roda.
Di maldicente lingua
Fuggo anco i lievi strali.
Aggio in odio le pugna,
Che nascono a le mense
Ne' festanti conviti;
Tanto più allor, ch'io ballo
Al suon de la viola
Con tenere donzelle,
Meniam vita tranquilla.

La stessa in versi di otto sillabe.

I' desio bene in prima
Le carole di Lieo,

A cui tanto il gioco cale.
Poi mi piace quand'io tocco
La mia lira posto a mensa
Con un vago giovinetto.
Ma tessendo coronette
Di giacinti, e quelle intorno
Al mio capo circondando,
Con donzelle poi scherzare.
Questo sovra ogni altro l' bramo.
Non ha invidia no 'l mio core,
Non ha invidia no, che 'l roda,
I' di maldicente lingua
I veloci strali fuggo.
Aggio in odio anco le pugne,
Che a le mense, ad a' conviti
Nascer sogliono a le volte;
E con tenere fanciulle
Danzo al suon de la viola.
Deh meniam vita tranquilla.

Alla Cicala.

43. Beata te diciamo
Tutti quanti, o cicala,
Poscia che su la cima
Degli arbori bevendo
Un poco di rugiada,
Canti come reina.
Sono tue tutte quelle
Cose, che tu ne' campi
Rimiri, e tutte quelle,
Che apportan le stagioni.
Tu de' lavoratori
Se, l'amor, che non guasti
D' alcun cosa veruna.
Te cole ogni mortale,
Poi che lor de la state
Se' dolce annunziatrice
Amano te la Muse,
E Febo stesso t'ama,
Il qual ti fu cortese
Di sì sonora voce.
Te l'età non consuma.
O saggia, o de la terra
Figlia, o di cantar vaga;
Fuor d'ogni passione,
Di carne senza sangue,
Se' quasi a' Dei simile.

La stessa in versi di otto sillabe.

Tutti quanti ti diciamo,
O beata te, Cicala;
Poscia che bevendo un poco

Di rugiada per le cime
Su degli arbor te ne stai
A cantar come regina.
Sono tue le cose tutte,
Che tu miri per li campi,
E che recan le stagioni.
Tu dei rustici villani
Se' l'amore, che non guasti
A nessun cosa veruna.
Te ciascun mortale stima,
Dolce nunzia de la state.
Te le Muse amano, e Febo
Stesso t'ama, che ti diede
Sì sonora, e chiara voce.
Te vecchiezza non consuma
Saggia figlia de la terra,
Di cantar vaga, non hai (a)
Cosa alcuna, che t'offenda;
Vesti carne senza sangue,
E se quasi a' Dei simile.

Sopra un suo sogno.

E' mi parea nel sogno
Correr portando sopra
Gli omeri miei due ali,
E Amor, che avea intorno
A' piccioletti piedi
Certo piombo legato,
Perseguiami, e giugneami.
Che vuol esser tal sogno?
Io mi giudico, ch'io
Sendo stato allacciato
Già in cotanti Amori,
Me ne sono degli altri
Sdrucciolato, e 'n quest'uno
Son io forte legato.

La stessa in versi ottonarii.

E' parcemi, che nel sogno
I' corressi, due grand' ale.
Sopra gli omeri portando;
Ed Amor con piombo intorno
A' suoi piedi pargoletti
Mi seguiva, e mi giungeva.
Che vuol essere questo sogno?
Io mi giudico, ch'essendo
Stato avvinto in molti amori,
Di tutt'altri io me ne sono
Sdrucciolato, ma in quest'uno
I' sarò forte legato.

(a) Di cantar vaga, ned hai.

Sopra le saette di Amore.

45. Di Venere il marito
In Lenno a le fucine
Gli strali degli Amori
Facea, pigliando il ferro;
E Ciprigna intignea
Le punte in dolce mele,
E Amor vi mescea fele.
Or da la guerra Marte
Una volta venendo,
E scotendo la grave
Pesante asta, d'Amore
Lo stral nulla stimava;
Ed Amor, questo è grave,
Dicea, tu lo saprai.
Or facendone prova,
Ricevette lo strale
Marte nel petto allora;
Sogghignava Ciprigna;
E Marte sospirando,
Egli è grave, dicea,
Toglilo, e Amore a lui,
Abbitel per te pure.

La stessa in versi di otto sillabe.

Il marito di Ciprigna
Del suo Lenno a le fucine
D'aspro ferro lavorava
Le quadrella degli Amori.
Le lor punte in dolce mele
Intingea Venere bella,
Ed Amor vi mescea fele.
Or venendo da la guerra
Una volta il crudo Marte,
E scotendo la sua grave
E pesante asta, lo strale
Di Cupido dispregiava;
È più grave, dicea Amore,
Il mio dardo, che non pensi;
Tosto prova ne farai.
Ricevè Marte lo strale,
Citerea ne sogghignava.
Allor Marte sospirando,
Egli è por grave, dicea,
Deh, Amor, toglielo, ad Amore,
Per te, pur te l'abbi, disse.

Sopra l'amore venale.

46. È duro il non amare
Ed è duro l'amare,
Ma sovra tutto è duro

Il non godere amando,
La nobiltà in Amore
Non val nulla, il savere
E 'l costume si calca;
Sol l'argento si mira (a).
Possa morir il primo,
Che amò tanto l'argento;
Per questo il suo fratello,
Per questo i genitori
Altri non pregia, ed avvi
Guerre e morti per questo.
Ma 'l peggio è, che muojamo
Per questo noi amanti.

La stessa in versi ottonarii.

Egli è duro il non amare,
Ed è pur duro l'amare;
Ma vie più d'ogn'altro è duro
In amor nulla ottenere.
Nobiltà in amor non vale,
Il savere, e i bei costumi
Tutti calcansi, e l'argento
Solo è quei, che si rimira.
O morir possa colui,
Che l'argento amò 'l primiero;
Sol per lui non v'è fratello,
Nè vi sono genitori,
Guerre, e morti son per lui;
Ma quel ch'è peggio, muojamo
Sol per lui noi altri amanti.

Che l'allegria fa ringiovanire.

47. Io amo un vecchio allegro,
E un giovane, che danzi:
Un vecchio quando danza,
A' capelli è ben vecchio,
Ma giovine è di mente (b).

Sopra un convito.

48. Recatemi la lira
D'Omero, ma sia senza
La corda micidiale.
Recami qui i bicchieri,
Che dan le leggi al bere
De' giocosi conviti.
Temprar voglio le leggi
A mio senno del bere;
Acciò poscia ebbro danzi,
E con saggio furore
Al suon della ribeca
Ad alta voce canti
La canzone del bere.

La stessa in versi ottonarii.

Deh recatemi la lira
Qui d'Omero, ma sia senza
La sua corda micidiale.
Dammi qui le tazze dammi
De le leggi de' conviti;
Che temprar vo' quelle leggi;
A ciò, ch'ebbro poscia danzi,
E di saggio furor pieno
Con la lira ad alta voce
La canzon canti del bere.

Ad un Pittore (34).

49. Or su pittor sovrano,
Senti ciò, che a la lira
Ti dirà la mia Musa:
E sentan le Baccanti
Del festeggiare amiche
Altro suon senza flauto,
Pingimi le cittadi
Prima liete e ridenti;
E se la cera il soffra,
Dipingimi anco in esse
Le leggi degli amanti.

La stessa in versi di otto sillabe.

Deh vien qui, pittor sovrano,
Senti ciò, che a suon di lira
La mia Musa ti vuol dire:
E fra tanto le Baccanti
L'armonia sentan del flauto,
Che di fiato altrui risuona.
Pingi prima le cittadi,
Che ridenti sianø e liete:
E se pur la cera il soffra,
Delicatamente in esse
Fa la leggi degli amanti.

Sopra Bacco.

50. Quel, che un giovane rende
Indomito nel bere,
Intrepido nel bere,
E danzator leggiadro,

(a) Questo verso manca nel ms., si è tolto dalla traduzione del Salvini, che spesso ha preso dal nostro Valguarnera.
(b) Ma giovane di mente.

Già di nuovo il Dio Bacco
Sceso dal ciel riterna
A'mortali, recando
Una dolce amorosa
Bevanda, ch'ogni doglia
Fuga repente, il vino,
Il figlio della vite.
E mentre egli è legato
Prigioniere nell' uve,
Guardandole su' tralci,
A ciò il grappol tagliando
Siam lungi da ogni morbo;
E lungi quanto al corpo
Riguardevole e bello,
E lungi quanto all'alma
Dolce e tranquille in fino
All'altre anno future.

La stessa in versi ottonarii.

Quel, che fa un garzone allegro (35),
Tutto indomito a' travagli,
Tutto intrepido agli amori,
E nel bere danzatore,
Il Dio Bacco a noi ritorna;
E ne porta una bevanda,
Che obbliar ne fa ogni doglia,
Il vin figlio da la vite.
E ne l'uve poi rinchiuso,
Sovra i tralci il custodisco,
A ciò il grappolo tagliando
Lungi siamo da ogni morbo,
Lungi quanto al corpo, e all'alma
Sino all'altro anno seguente.

Sopra l'immagine di Venere in un desco.

51. Dunqu'altri intagliò il mare?
Dunqu'alcun'arte pazza
Versò l'onda sul mare?
Dunqu'altri alzano a volo
Con la mente agli Dei
La bianca delicata
Ciprigna, che a' Beati
Fonte di lor natura
Colà suso scolpie?
E questi poscia ignuda
La dimostrò, che l'onda
Sol quelle parti cela,
Le qual mirar non lece?
Ella qual'alga errante
Per lo lido portando
Il bianco molle corpo
Per la bonaccia a nuoto,
Tragge pur l'onda innanzi,
E sopra le rosate
Poppe dal delicato
Collo in giù fende in prima
Il gran marino flutto.
E nel mezzo del solco
Ciprigna quasi giglio
Di violette avvolto
Luce nella bonaccia.
Poscia sovra l'argento
Portati da'delfini
Danzatori sen vanno
E Cupido, ed Amore,
Ridendo della mente
Astuta de' mortali.
E nell'onde affidandosi
De'pesci il curvo coro
Intorno intorno al corpo
De la Diva di Pafo
Sen va scherzando ovunque,
Ella ridendo nuota.

La stessa in versi ottonarii.

Intagliò dunqu'altri il mare?
Furibonda dunque l'arte
Nel cerulee sen del mare
Versò l'onda sopra il desco?
Altri dunque alzato a volo
Con la mente verso i Dei
Colà su la delicata
Bianca Cipri, che a' Beati
E di lor natura fonte,
Così viva ne scolpie?
E mostrolla poscia ignuda,
Che le parti sole cela
L'onda, cui mirar non lece (a)?
Ella poi qual alga errante
Per lo lido se ne scorre;
E il suo bianco corpo a nuoto
Per lo mar tranquillo porta,
Sospingendo l'onda innanzi
Dal bel collo delicato
In giù sopra le rosate
Poppe l'onda in prima fende,
E nel mezzo del marino
Solco quasi bianco giglio
Fra viole ne traluce
L'alma Dea della bonaccia.
Poscia sovra dell'argento
Dai delfini danzatori
Van Cupido, e Amor portati,

(a) L'onda, qual mirar non lece?

Cha si ridon dell'astuto
Rimirar de' circostanti.
E de' pesci il curvo coro
Attuffandosi nell'acque
Scherza intorno intorno al corpo
De la Diva, dovunque ella
Se ne va ridente a nuoto.

Sopra il vino.

52. Il grappolo di negra
Corteccia ne' canestri
Uomini e verginelle
Portano su le spalle,
E gittandolo poscia
Nel tino, premon solo
Co' piè gli uomini l'uva,
Sciogliendo dalla sua
Molle corteccia il vino,
E Bacco ad alta voce
Chiamando con canzoni
Piacevol tinarecce.
Lieti bollir veggendo
Ne' dogli il nuovo mosto
Amabil grazioso.
Il qual bevendo un vecchio,
Balla co'piè tremanti,
Scotendo i bianchi velli:
Ond'ebbro un giovinetto
Si ripone in agguato
Per vaga verginella,
Che su l' ombrose foglie
Il bel corpo distesa
Sia d'alto sonno oppressa.
Quinci Amor la lusinga
Intempestivamente,
Acciochè tradimento
Faccia alle proprie nozze,
E il giovinetto quindi
Non potendo co' detti
Persuaderla, forte
Con le braccia la stringe,
Perciocchè fra garzoni
Bacco ebbriaco scherza
Senz'ordine veruno.

La stessa in versi ottonarii.

Di Corteccia negra il raspo (a) (36)
Ne'canestri su le spalle
Portan uomini, e donzelle,
E gittandol poi nel tino,
Solo gli uomini co'piedi
Van premendo l'uva, e 'l vino
Dal suo carcere sciogliendo (37),
Cantan Bacco ad alta voce
Con canzoni tinarecce (38),
Mentre veggon bollire
Ne'suoi dogli il nuovo mosto,
Dolce amabil grazioso.
Il qual poi che un vecchio bee,
Co'tremanti piedi danza,
E i canuti capei scuote:
Del qual ebbro un giovinetto
Tutto involto nel suo manto
In agguato si ripone
Per l'amata verginella,
Che il bel corpo tutta stesa
Su le verdi ombrose foglie
Giace d'alto sonno oppressa.
Quinci Amore la lusinga,
Perchè intempestivamente
Tradimento voglia fare
A le proprie nozze sue.
E quindi anco non potendo
Con parole a se piegarla,
Ripugnante colle braccia
L'avvitichia il caldo amante
Poi che senza ordine scherza
Ebbro Bacco fra'garzoni.

(a) Di corteccia negra il graspo.

Sopra la rosa.

53. Con l'alma primavera
Di cerchietti di fiori
Leggiadra apportatrice
Canto la rosa estiva;
Posciachè questa è quella,
Ch'aura spira agli Dei.
Ch'è degli uomini gioja:
Ella ne le stagioni,
Che di fior vanno ornati
Tutti gli Amori, accresce
Alle Grazie ornamento.
Giojello di Ciprigna;
È de le favole anco
Cura non lieve, o piacola
Piacevol de le Muse.
Ella è grata a chi pruova
Ne fa ne le pungenti
Spinose strade sue;
E grata anche a colui,
Che ne le sue vezzose
Mani avendola presa
Lievemente la stringe,
Portando il fior d'Amore.

Diletto ella ne porge
Ne le proprie magioni,
Ne le mense, e i conviti,
Ne le feste di Bacco.
Ma che cosa giammai
Senza la rosa fia?
Ha le dita di rose
L' Aurora; hanno di rose
Le lor braccia le Ninfe;
E di color di rose
Venere ancor la bella
Vien da' saggi appellata.
Questa agl'infermi giova;
Questa i morti difende.
Quest'anco il tempo sforza.
Ed ha la graziosa
Vecchiezza de le rose
Il medesimo odore,
Ch'avea la gioventute.
Or su ve', che diciamo
Il nascimento loro:
Allor che de la spuma
De' suoi cerulei flutti
Partorlo 'l mar Ciprigna
Di rugiada coverta,
E dal suo capo Giove
Fuori mostrò Minerva
Giuliva al suon de l'armi,
Allor il nuovo bronco
Mirabil de le rose
Ne germogliò la terra,
Vago leggiadro parto;
Ed acciocchè nascessa
La rosa, degli Dei
La ragunanza tutta
Di nettare inaffiandelo
Fe' spuntar da la spina
La superba divina
Pianta del bel Lieo.

La stessa in versi di otto sillabe.

Con la bella primavera,
Di corone il capo ornata,
Canterò la rosa estiva,
Poscia ch'ella aura soave
Agli Dei celesti spira.
Ella è gioja de' mortali;
A le Grazie alla vaghezza (39)
Cresce ancor, nella stagione,
Che gli Amori a schiere vanno
Di diversi fiori ornati.
È di Venere giojello (40);
De le favole è non lieve
Cura pur la rosa, e pianta
Graziosa de le Muse.
Ella è dolce a chi la pruova
Passeggiando ne vuol fare
Ne le sue spinose strade;
E' dolce anco a chi la prende
Con sue mani delicate,
E la stringe lievemente
Seco avendo il fior d'Amore.
Io la veggo, ch'ella porge
Gran dilette ne' conviti (41),
E di Bacco ne le feste.
Ma che cosa fia giammai
Senza rose al mondo grata?
Le sue dita avea di rose
La celeste vaga Aurora;
E di rose le lor braccia
Han le Ninfe, a Citerea
Di color di rose anch'ella
Appellata vien da' saggi.
Agl'infermi questa giova,
E difende questa i morti,
Sforza questa il tempo ancora,
E ritiene la vecchiezza
Graziosa de le rose
Il medesmo antico odore.
Quale avea la gioventute.
Ma diciam l'origin sua:
Quando il mare da le spume
De' cerulei flutti suoi
Tutta molle e rugiadosa
Citerea ne partorìo,
E Minerva la guerriera
Ne diè Giove dal suo capo,
Il mirabil nuovo bronco
De le rose allor la terra
Germogliò, leggiadro parto,
Ed a ciò, ch'ella nascesse,
De' beati Dei la turba
Del suo nettar quello sparso,
E spuntar ne fece fuori
Da la spina il vago altero
Divin fiore di Lieo.

Sopra se stesso.

54. Quand'io di giovinetti
Alcuna schiera veggio
Tutto ringiovanisco
Allora appunto, allora
Per girmene a danzare
Io vecchio metto l'ali.
Meco ringiovanisci,
Dammi le rose, voglio

Il capo coronatmi,
E lungi da me sia
La canuta vecchiezza;
Ballerò giovinetto
Anch'io fra' giovinetti,
Ma qui 'l liquor de l'uva
Di Bacco alcun mi rechi,
Acciò d'un vecchio veggia
Il valore e la forza,
Ed esperto nel dire,
Ed esperto nel bere,
E graziosamente
Sperto nell'impazzare.

La stessa in versi di otto sillabe.

Quando alcuna schiera veggio
Di bei vaghi giovinetti,
Tutto allor ringiovenisco,
E per girmene a danzare
Metto allor io vecchio l'ali.
Dammi qui la mia corona,
Ch' i' vo' cingermi le chiome.
Da me lungi a più potere
La canuta età sen fugga:
Giovinetto fra' garzoni
Menar voglio anch'io carole.
Ma de l'uve del mio Bacco
Il liquor alcun mi rechi,
Acciocchè d'un vecchio veggia
Il valor pronto nel dire,
E non men pronto nel bere,
Che con grazia sa impazzare.

Sopra gli amanti.

55. Ne le cosce i cavalli
Han l'impronta del foco,
E gli uomini di Partia (a)
Conosce altri a le mitre.
Ma conosco io gli amanti
Veggendoli ad un tratto,
Perchè han certa sottile
Impronta dentro l'alma.

Sopra la sua vecchiaja (42)

56. Tutte son fatte canute
Le mie tempia, e il capo è bianco;
Meco più la graziosa
Gioventù non è, ma i denti
Da vecchiezza infracidati:
Nè del viver dolce mio
Molto tempo più m'avanza.
Perciò io amaramente
Ne sospiro, e con singhiozzi,
E con urli e dell'inferno
Ho il timor continuo meco;
Perchè orribil di Plutone
È lo speco, e la discesa
Colà giù è aspra e dura:
Certo essendo, che già mai
Chi vi scende più non torna.

Sopra se stesso (43).

57. Or apprestami, fanciullo,
La mia ciotola, a ciò il vino
A gran sorsi mi tracanni
Dieci parti mesci d'acqua (b),
E le cinque fa' di vino,
A ciò ch'io, la mia nemica,
Che mi strazia tanto ognora,
Raddolcitami col vino,
A danzar lieto cominci.
Dalla qui; ma non pensiamo
Però bere in questa guisa
A la mensa, come i Sciti,
Con istrepito, e rumore,
Ma con belle canzonette.
Poscia che ne' versi miei
I' risuono il dolce Amore
Che di varie spoglie carco
Sen va sempre di donzelle:
Fra gli Dei solo egli regna,
E i mortali ei solo doma.

Preghiera a Diana (44).

58. I' ti priego, o bionda figlia
Del gran Giove, di veloci
Cervi e damme cacciatrice,
Vieni, o diva; tutta lieta
Su le rive al nero Lete (c),
E con occhio almo benigno
D'uomin, cui 'l cuore trema (d),
La città rimirar vogli,
Chè non hai, Diva, il governo
Di scortesi cittadini,

(a) E di Partia le genti
(b) Le due parti mesci d'acqua.
(c) Su le rive di Leteo,
(d) Di valorosa gente,

Allegorica ad una fanciulla che il dispregiava.

59. O di Tracia polledraccia,
Perchè sì torva mi guardi,
E mi fuggi? Certo parmi,
Che se' ancora semplicetta.
Sappi, ch'io leggiadramente
Ti vorrei mettere il freno,
E tenendo in man la briglia
Insegnarti a volteggiare (a)
Ora pasci per li prati,
E saltando lieve scherzi,
Perchè destro cavaliere (b)
Non hai pur, che ti maneggi (c).

Sulla primavera.

60. Bella cosa è l'andare,
Ora i prati son fioriti
Ove zefiro respira
Aura dolce delicata.
Rimirar di Bacco i tralci,
Ed entrar sotto le frondi,
Bella donna in braccio avendo,
Che Ciprigna tutta spiri.

Sopra l'oro.

61. Quando l'oro fugace,
Con sue piante veloci,
Mi fugge eguali al vento,
Che mai sempre mi fugge,
I' nol seguo: e chi mai
Trovar un ch'odio vuole?
Or io allontanato
Da l'oro fuggitivo,
Do subito a portare
I dolori e gli affanni
De la mia mente a' venti (d),
E con la lira canto
Amorose canzoni.
Poi quando m'ha insegnato
Già il core a dispregiarlo,
Mi torna il fuggitivo
A dir, seco portando
Nuova ebbrezza di cure,
Ch'io ricever il voglia,
Nè più curi la lira.
Disleal, disleal,
Fin a quando co' tuoi
Inganni mi lusinghi?
Val più, ch'oro la cetra,
Senti i miei dolci amori.

Ad amore.

62. O signor, che tutto darmi,
Santo Amor con cui le Ninfe
Da' begli occhi negri altere
E la vaga Citerea
Scherza, mentre per le cime
D'alti monti ti raggiri,
I' ti priego, e tu benigno
Mia preghiera grata ascolta,
Buon consiglio a Cleobulo
Dà, Signor, che l'amor mio
Accettar cortese voglia.

Epitalamio.

63. O Ciprigna, Reina
Di tutte l'altre Dive,
O Amore, de' mortali
Donno, e signor sovrano,
E voi, Nozze, ch'avete
Cura di nostra vita,
Voi ne' miei carmi canto
Voi ne' miei versi onoro,
Cipri, Nozze, Cupido.
Mira la giovinetta, mira, garzone,
Destati che la caccia non se ne fugga;
Stratocle a Citerea
Caro, felice, sposo;
Stratocle di Mirilla,
Vedi l'amata donna.
Fiorisce, apre sue belle
Chiome, riluce, e regna
Fra gli altri fior la rosa.
Così la tua Mirilla
Rosa è fra l'altre donne.
Il sole con sua face tuo letto illustra,
Nascati nel tuo orto vago cipresso.

Sopra Anacreonte.

64. Il poeta di Teo
Anacreonte in sogno
Mi vide, e parlò meco,
Ed io ver lui correndo
L'abbracciai, 'l baciai.
Vecchio era, ma sì bello (e),

(a) T'insegnere' a parare
(b) Perchè ancor non hai cozzone
(c) Che ben destro ti cavalchi.

(d) De la mia mente a l'aure,
(e) Vecchio era sì, ma bello.

Belle, e di donne amice:
Sua bocca olia di vino;
Ed Amor per la mano
Già tremante il menava,
La corona del capo
Si tolse, e diammi, e quella
Olia d' Anacreonte;
Ed io pressala il pazzo,
Me n' avvinsi la fronte;
Onde fin qui d' allora
Non ho con amor pace.

NOTE DEL GREGORIO

(1) *Pur dianzi* in questo stesso senso l' usò così spesso il Petrarca, che non è uopo recarne esempii. Esprime per altro ottimamente il πρώην del testo, e meglio assai, che non fa quell' *or or* usato qui da Salvini.

(2) La voce ἄθλεσ non si esprime bene colla parola *fatti*, di cui si serve qui il Salvini; perocchè ἄθλοσ importa una faticosa impresa; e *fatti* è qualunque azione, anche senza pena e travaglio.

(3) Il testo dice ἀντεφώνει, che veramente significa risponder contro quelle, che un dice, che un vuole: il nostro Valguarnera felicemente ha espresso l' originale. *In cambio* adoprato qui da Salvini non rende il sentimento di Anacreonte.

(4) Il Salvini traduce *del resto*, voce che so quanto vaglia in poesia.

(5) Siccome la voce φρονήμα usata da Anacreonte significa non solo la mente, la prudenza, l' intelletto, ma ancora lo spirito invitto, la ferocia, l' alterigia del cuore, nel qual senso se ne servì Senofonte nel lib. v della Ciropedia, T. III. pag. 54. Ediz. di Glascovia 1767 σὺ δ' ἴσθι ὠγωβρύα ἐ ιναι καὶ τῦτο ἤδη, ὡς οἱ πολλοὶ ανθρώποι ὅταν μὲν θαρῥήσωσιν ἀνυπόστατον τὸ φρονήμα παρέχονται, così il nostro Valguarnera lo tradusse e nell' uno, e nell' altro senso.

(6) Valguarnera si servì di questa voce *schiere*, per rendere il φῦλα di Anacreonte, che significa moltitudine distribuita in classi, voce, della quale si erano serviti e Dante, e Petrarca in questo senso.

(7) Il nostro Valguarnera ha conservato nella sua traduzione quel κόπω, che è nell'originale, omesso dal Salvini, il quale si contentò dire semplicemente *lasse e dome* senza accennar la cagione, per cui le genti così fossero.

(8) Il Valguarnera volle esprimere in una semplice voce quel προπίνειν del testo e non trovandola fra gl' Italiani, la prese dallo Spagnuolo *brindar*, e ne arricchì la nostra lingua, la quale per altro aveva data la sua cittadinanza alla voce *brindisi*, e ai suoi derivati, quantunque nella sua origine fosse tedesca *Bringen*, come nota il Menagio, e prima di lui il Ferrari.

(9) Graziosissima espressione, della quale ha voluto Valguarnera ornar la lingua, che nobilmente rende quel κύκασον del testo.

(10) Anacreonte dice κέρυς βαθυκόλπυ, che dovendo letteralmente rendersi, suona donzella di profondo seno. Or siccome κόλπος significa non solo il grembo, ma anche τὰ ἄνω τῶν πέπλου come dice Eustazio, le piegature cioè della veste, così βαθυκόλπος si prende e per profondità, ossia altezza di petto, e per profondità, ossia ondeggiamento di veste: di fatti Stefano in quel passo del lib. 18, dell' Iliade, v. 339.

Α'μφι δὲ σε Τρωαί καὶ Δαρδανίκες βαθύκολποι
Κλαύσονται

la voce βαθύκολποι la traduca *profundos in peplis sinus habentes*, il nostro Valguarnera dunque, comparando Anacreonte con Omero, si appigliò egregiamente a questa significazione.

(11) Nel testo κῶμον μέτεισι. Salvini lo traduce. *Alla musica dopo cena ...... interviene*. Veramente la voce κῶμος sebbene abbia il significato di *gozzoviglia*, si prende però dai più delli grecizzanti per il ballo, che soleva adoprarsi in tali mangiamenti. Taluni presero questa voce per il suono dei pifferi, che usavasi nei conviti, ma questa interpretazione è disapprovata da Stefano, come nata da una scorrezione di testo presso Suida.

(12) Salvini tradusse semplicemente *purpurei*. Anacreonte dice ἁλιπορφύροις: Quanto meglio dunque il nostro Valguarnera ha resa la piena significazione di questa parola?

(13) Più versi della sua traduzione di questa ode, come del pari di varie altre, ed altresì moltissime espressioni par che Salvini le abbia tratte dal nostro Valguarnera.

(14) Salvini traduce

Ma io avendo senno.

Tutto il contrario di quel, che dice Anacreonte, nel quale si legge ἐχωννόχμά ἄβελον.

(15) Il Petrarca, p. II, Canz. VII, st. V. disse:

E di morte lo sfida

Che poi fu dal Molza imitato nella Canz. IV, stan. III.

Di morte ognor lo sfida.

(16) Il nostro Valguarnera ha voluto esprimere pienamente la voce κύβευε, alla quale, avendo per sua radice κύβος, che significa dado, non fu dato in questo luogo dal Salvini il giusto compenso dicendo semplicemente:
E bevi e giuoca.

(17) Ἐγὼ δὲ μάς ἀλώσεις.

Or qui il nostro Valguarnera ha presa la parola *prigione* in quel senso, in cui se ne servì il Petrarca, come quando disse:

Fuggendo la prigione ov' amor m'ebbe;
e altrove:

Aprasi la prigione ov' io son chiusa.

(18) Sebbene si trovi τορέυω in significato di incidere, intagliare, il suo principal significato però ci è di *travagliare al torno*, e così in questo luogo lo interpetrò lo Stefano.

(19) Acciocchè questo *non mica* non disgusti a taluno, basta qui rammentare essere stato usato dal nobilissimo Petrarca, che è il maestro di lingua del Nostro Valguarnera; dal Tasso nel suo dolcissimo Aminta, e da tanti altri.

(20) La dicitura di tutta questa ode par che il Salvini l'abbia tolta dal Valguarnera.

(21) E Salvini:

Niobe già pietra stette

Questa è una di quelle tante espressioni che dimostrano il Salvini nel far la sua traduzione, aver avuta sotto gli occhi questa del nostro Valguarnera. Si replica questo non per far un' onta al Salvini, che anzi a cagion di onore lo nominiamo spesso, ma per persuadere certi dispregiatori delle cose nostre, a tenere in miglior conto la traduzione del Valguarnera, la quale fu così venerata dal Salvini che non ebbe rossore a proporselo per esemplare ed imitarle.

(22) Il Salvini si contentò dire:

Acciò solo co' piè calcassi me.

Quanto è stato saggiamente tratto da Dante, e collocato a proposito qui dal nostro Valguarnera quello *scalpitassi*, che significa non già il semplice calpestare, ma il calpestar con forza, e con insulto.

(23) Come felicemente, e letteralmente ha Valguarnera tradotto quel ἀμυσί di Anacreonte di cui parla anche Orazio, lib. I, ode 37.

Neu multi Damalis meri
Bassum Thraicia vincat amystide.

(24) Questa è una di quelle voci, le quali credesi il Salvini aver tratte dal greco, e averne fatto ricco dopo alla Toscana; perocchè *Soleggiare* presso ai Toscani per vero aveva un diverso senso, e la Crusca non ne ha, in significato di biondeggiar come il sole, saputo dare altro esempio più antico di quello del Salvini. E pure questa gloria dovevasi al nostro Valguarnera, da cui Salvini adottò questa voce.

(25) Anche questo aggiunto di *rugiadosa* il Salvini lo prese dal nostro Valguarnera, e così del pari *traendo*, il *paventi*, il *ne penda da speranza*, l'*arte invidiosa*, che come tanti giojelli in quest' ode rilucono.

(26) I primi tre versi di quest' ode Salvini li riputò così belli, che li trascrisse nella sua traduzione.

(27) Il Valguarnera dovendo dare compenso alla voce ἐποργιάζει, di cui si serve qui Anacreonte, la quale sebbene significhi *è concitato da impeto*, pure i Greci l'usano propriamente per essere *commosso da sensuale appetito*, volle adoprare la voce *festeggiare*, la quale quantunque generalmente s'intenda per *istare con allegrezza*, pure particolarmente i Classici la scrissero per *vagheggiare*, o *far all'amore*, come nota lo Alunno a quel luogo del Boccaccio dove dice Fiammetta: *Quanto io il mio Pamfilo, ma mirando, con atti varii, e maestrevoli a cotali cose festeggiato avessi.*

Digitized by Google

(28) Quanto propriamente ha il Valguarnera espresso quell'ἡμίλεπτος di Anacreonte! Salvini ha tradotto:

Questo è mezzo formato.

Veramente nissuno volendo spiagare, che un pulcino è già mezzo spogliato dalla scorza, ossia guscio dell'uovo, dirà con tutta l'autorità del Salvini *il pulcino è mezzo formato.*

(29) In questo senso tradussero l'ἐκβοῆσαι di Anacreonte il Corsini.

E forse ch' a sgridarli.
Forse che a spaventarli
Mai cangeranno stanza?

e il Rognier:

Che non ho voce assai
Da poterli sgridare.

Il Marchetti poi diede alla voce greca doppio senso:

Che io, non che scacciargli,
Non posso numerargli.

E così ancora fece il Lorenziei:

Che nè posso numerarli
Nè più voglio a discacciarli.

(30) Basta la versione di quest'ode per lodare il nostro Valguarnera sopra ogni altro traduttore, tanto è fedele, tanto è elegante, tanto è nobile.

(31) Chi confronta questa traduzione con quella fatta dal Salvini di quest'ode si persuaderà maggiormente, che costui certamente ebbe sotto gli occhi l' Anacreonte tradotto dal Valguarnera.

(32) Il nostro Valguarnera sempre esprime la forza delle parole del testo. Ecco qui come quell'ἀνάγκας è esattamente spiegato coll'aggiunto di *tenaci* dato ad *argomenti.*

(33) Quanto meglio ha tradotto il nostro Valguarnera quell' ἁπαλὸν con dir *delicata*, che Salvini con dir *bello.*

(34) A chi non ha avuto altra edizione di Anacreonte sotto gli occhi più antica di quella di Barnes, sembrerà, che Valguarnera nella versione di quest'ode abbia trasposti due versi, e mutato l'ordine dei sentimenti; ma non è così. Imperocchè tutte le edizioni cominciando dalla prima del 1554 di Enr. Stefano, e seguitando per le altre, hanno questo diverso ordine di versi, come lo ha ancora l'ediz. nobilissima del Bodoni Parmae ex regio typographeio 1784. Quest'ordine di versi fu poi mutato da Barnes. Si noti, che Brunk nel terzo verso di quest'ode in vece di βάκχαι o βάκχας legge βάκχῳ onde ha origine la diversità delle traduzioni.

(35) Tutte le edizioni anteriori a quella di Barnes stampata la prima volta l' anno 1704 portano:

Ο τὲν ἐν πότοις ἀτειρῆ
Νέον ἐν πότοις ἀταρβῆ
Καλὸν ἐν πότοις χορευτην
Τελέων θεὸς κατῆλθεν

e tutti i traduttori, sieno ancora il Salvini, replicano ben tre volte, per dar compenso a quell'ἐν πότις del testo, *nel bere.* Il primo si fu il Barnes, che nel 1704, quando da molti anni era morto il Valguarnera colla scorta del manoscritto Vaticano stampò nel primo verso ἐν πότοις nel secondo ἐν πόθοις e nel terzo ἐν πότοις. Ma come dunque potè il Valguarnera servir di questa lezione del Barnes? Valguarnera dimorò lungo tempo in Roma. Forse allora lavorava sopra Anacreonte, e volle certamente riscontrare i mm.ss. del Vaticano in un luogo, che con quel πότοις replicato non dà un sentimento nitido, e compito, e ne ricavò quella lezione, sulla quale poi Barnes corresse il suo testo. Molte cose si potrebbero su quest' ode notare, ma chiunque confronterà questa traduzione con quella del Salvini vedrà cogli occhi quel, che da noi si tace per amor della brevità.

(36) Così ha voluto esattamente il Valguarnera tradurre la voce μελανόχρωτα dell' originale, che in verità vuol dir *di nera cute*, e si è servito opportunamente del vocabolo *corteccia*, che è quello, con cui gli autori del buon secolo chiamano la pelle degli acini dell'uva. Così Crescenzio nel capitolo 23 del lib. 4 sul fine dice: *Da sapere è ancora, che ogni vino, che coi raspi, e cortecce degli acini non bolle, è bianco, ma quello, che con essi bolle, si tigne da loro, e dalla corteccia il colore acquida nero, o bianco, o rosso, o di color d' oro.*

(37) Valguarnera è sempre ammirabile nel dare il corrispondente vocabolo alle parole greche. Anacreonte dice λύοντς, che egli ha reso *sciogliendo del carcere*, prendendo

questo modo di diro dal suo diletto Petrarca, p. 2. canz. iv, st. 1. v. 9.

Nella bella prigione ond'or è sciolta

(38) Volendo Valguarnera dar compenso alla voce ἐπιληνίοισιν *appartenente al tino*, e non trovandone una nella lingua toscana, sul cuolo, da cui erano uscite *Boccareccio*, *Campereccio*, *Pescareccio*, *Villareccio*, *Servareccio*, e simili, formò *tinareccio*, usando della libertà datagli da Orazio de Arte poetica, v. 58.

Licuit semperque licebit
Signatum praesente nota producere nomen.

Libertà questa, di cui servissi ancor Salvini, il quale tradusse *inni torcolari*: quantunque la lingua italiana non abbia, per quanto è a nostra cognizione, l'aggettivo *torcolare*, ma il solo sostantivo. Salvini forse avrà un particolar privilegio?

(39) Valguarnera tralasciò di tradurre il terzo verso di quest'ode, come lo aveva tralasciato prima di lui Stefano, e come le tralasciarono dopo lui molti dei traduttori, e fin anco il Salvini nella sua traduzione in rima, riputandolo intruso da altra mano. Il testo dice:

χάρισιν τ'ἄγαλμ', ἐν ὥραις
πολυανθέων ἐρώτων

Salvini traduce:

Ed alle Grazie immago in le bellezze
De' molti fiori Amori.

Per vero ἄγαλμα significa *decoro*, *ornamento*, e altresì come nota Stefano *apud Homeri posteros* si prende per *simulacro*, *statua*: ma ognun vede quando è più conforme al giusto senso la traduzione del nostro Valguarnera. È certo ancora, che ὥρα significa *tempo*, *stagione*, è *bellezza*, ma qui par che meglio vi si adatti il significato di *stagione*, dovendo unirsi con la voce πολυανθέων ἐρώτων *dei molti fioriti Amori*. E lo stesso Salvini nella traduzione in rima disse:

Nella stagion de' fiori.

(40) Sebbene ἄθυρμα significhi *trastullo*, come qui l'interpetra Salvini, pure Suida gli dà il significato di *ornamento donnesco*.

(41) Prima nel testo vi si legge.

ὡς σοφῷ τὸδ' αὐτὸ τερπνὸν

verso non riputato sincero, e per ciò tralasciato nella sua traduzione e dal nostro Valguarnera e da Stefano.

(42, 43 e 44 ec.) La traduzione di tutte queste odi sono nobilissime, come potrà restarne convinto chi le confronterà col testo. Noi nulla noteremo sopra di esso, non avendo altra traduzione italiana delle medesime con cui paragonare la nostra.

LA CORTE DEI RE SVEVI IN SICILIA E MONUMENTI DEGL'INGEGNI SICILIANI CHE IN QUEL TEMPO FIORIRONO.

Se egli è vero, che i sembianti sogliano esser testimoni dell'animo, e che la forma della persona annunzii ancora alcuna volta la natura dei costumi suoi, ciò si vide felicemente avverato nella real famiglia Sveva, che diede principi non pur belli, e leggiadri, ma virtuosi insieme e costumati. Federigo, che dalla barba rossa ebbe volgarmente il cognome, fu di volto a somma vaghezza ritratto, e forte, e destro cavaliere. Enrico suo figliuolo ebbe vago e signoril sembiante, e biondi capelli, e robustissimo corpo, come a di nostri, quando si aprirono nel nostro duomo i regali avelli, fu visto, e trattato. Il nostro Federigo fu parimenti di color rossiccio; e ben disposto e prode della persona; sì disse allor di Corrado suo figliuolo che era un altro Assalonne: ed ognun sa, che Manfredi biondo era e bello, e di gentile aspetto. Ora a queste esterne disposizioni furono nella più parte degli anzidetti principi grandissime virtudi corrispondenti, e cuore magnanimo e colto ingegno, e ornati costumi.

Noi qui vogliamo rammentar solamente coloro, che l'isola nostra governarono; e lasciando stare Enrico, cui forse la ragion di stato a più ree, e biasimevoli opera spinse in Sicilia, favelleremo ora di Federigo, e di Manfredi. In quanto al primo si giudicò in quel tempo che *fu uomo ardito e franco, e di gran valore e scienza, e di senno naturale fue fornito, e seppe lingua latina, e il nostro parlare, e il tedesco, francese, greco, saracinesco, e fu copioso, largo, e cortese*. Ed altri aggiunse, che *di quelle arti meccaniche, cui diede opera, divenne intendentissimo*. Anzi essendo stato assai stu-

dioso della filosofia quella parte di essa innanzi ad ogni altra piacevagli, che la storia naturale riguarda, e scrisse egli un libro della natura, e del governo degli uccelli, in cui dimostrò quanto in tale scienza valesse. Fu vago ancora dell' astrologia, nella quale per altro riducevansi le cognizioni astronomiche di quella età, e di astrologi allora erano le reali corti ripiene.

Ma egli non pure si adoperò a coltivare i buoni studii, ma anche utilissimi provvedimenti diede a promuoversi. Fu allor detto, che quando dopo gli antecedenti disturbi egli prese a regnare in Sicilia, eran divenuti in queste provincie scarsi, e rari i letterati: e che ve ne ebbe in grandissima copia, avendo Federigo fondate pubbliche scuole delle scienze, e delle arti tutte: e che a questo disegno i libri di Aristotile, e di altri antichi scrittori furon da lui fatti recare in latino.

Passando al suo figliuolo Manfredi, uno storico contemporaneo assicura, che egli allo studio della filosofia sin dalla età fanciullesca si volse, e che fece grandi progressi nelle arti liberali, talchè sembrava ammaestrato in coltissime scuole, e che con l'assidua applicazione acquistossi un incredibil sapere. Quindi seguendo egli i paterni esempii, adoperossi ancora a recare in migliore stato le pubbliche scuole, e furon parimenti sotto i suoi auspicii altre opere di antichi scrittori tradotte.

Ora essendo stati sì colti gli anzidetti principi, e di ogni maniera di lettere sì studiosi, egli è naturale il comprendere, che la corte loro sia stata un ampio e luminoso teatro, in cui i più belli ingegni adunavansi, e si esercitavano nei più ameni studii, e quivi fioriscer come compagne le cortesie, e i bei costumi, e l' opere gentili. Fu allor detto: *Lo imperador Federigo fue nobilissimo signore, e la gente, che haveva bondade, veniva a lui da tutte parti, perchè l' uomo donava molto volentieri, e mostrava belli sembianti: e chi aveva alcuna speziale bontà a lui veniano, trovatori, sonatori, e belli parlatori, huomini d' arti, giostratori, schermitori, di ogni maniera genti.* E lasciando stare color tra i suoi sudditi, che egli ebbe cari, sino quegli da lontani paesi a se chiamò, i cui talenti il suo favor meritavano. Quindi Michele Scoto, non pure astrologo, ma poeta di quel tempo, fu tra i suoi più famigliari: e volle ancor presso lui due figliuoli di Avverroe, il cui nome, e perchè avea fatto *il gran commento*, e per aver fondate le scuole di Marocco, allor con tanta laude da per tutto suonava.

Finchè furon lieti i dì di Manfredi, fu parimenti la sua corte lietissima e di feste, e giostre, e armeggiamenti, e di altri piacevoli studii. Di lui fu scritto a' suoi tempi. *Lo re spisso la notte esceva per Barletta, cantando strambuotti, et canzuni e con esso ivano due musici siciliani, che erano gran romanzaturi... nella festa di Natale se nce fece gran triunfo, perchè ogni jorno se ne fecero balli, dove erano donne bellissime d' onne sorte, et lo re presentava equalmente a tutte, e non se sapea, quale chiù li piacea.* E quando venne in Bari l' imperadorò di Costantinopoli, *lo re lo andao a trovare, et li fece assoi cortesia, et carizze. Et subito fece ponere in ordine una jostra, et foro quattro manteneturi, cioè lo conte de Bicrari, messer Loffredo de Loffredo, messer Tancredo de Ventimiglia, e messer Corrado de Spadafora.* Oltre alle feste, ed i giuoghi era ancora la corte di Manfredi asilo a più onorati studii. Noi sappiamo, che Bartolomeo da Messina recò in latine dal greco due opere, una l'Etica di Aristotile, e l'altra un libro di Eracleo della cura dei cavalli, e nel fine di amendue questi manoscritti è detto, che *furon quelle tradotte di ordine*, e nella *corte dell' illustrissimo Manfredi, serenissimo re di Sicilia, della scienza amatore*.

Veramente egli si può con buon dritto affermare, che lo stato della Sicilia non poco abbia allor contribuito a rendere gli anzidetti principi sì colti, e sì virtuosi. La Sicilia ritenendo sempre le antiche istituzioni era da gran tempo bene avviata: i Saraceni, che ai buoni tempi la dominarono, e dalle cui mani ai ebbero le scienze, e le lettere greche, concorsero ancor essi a mantenere una certa cultura nell' isola, ed avean qui parimenti pubblicate più opere di erudizione, e di filosofia: i Normanni, che furon pure e per cuore e per senno valenti signori, non che invilarono a qui risedere uomini eccellenti in sapere, ma pregiarono ancora i dotti arabi, che qui si rimasero, e niuna cosa lasciarono indietro, che alla maggior perfezione degl'ingegni, e delle arti giovasse. Ed egli è qui da osservarsi che Federigo nel 1195, nel quale anno nacque, da Jesi fu trasportato

Digitized by Google

in Palermo, e qui trattennosi continuamente sino al 1212, in cui passò in Germania. Egli è dunque chiaro, che la Sicilia può dirittamente vantarsi di averlo sì virtuosamente allevato, e datagli quella sì colta educazione, che lo rese protettore, e coltivatore dei buoni studii.

Ed egli è ancor vero, che nella corte del nostri re Svevi figurarono sempre assai i Siciliani, siccome quelli, che erano e ingegnosi e piacevoli. Già di sopra si son ricordati i romanzatori siciliani, che esercitavansi nei più ameni studii con Manfredi nella sua corte: ivi Bartolomeo messinese travagliava a recare in latino alcune opere greche; ed a questi tempi è da riferirsi la traduzion dall'arabico di un libro d'Ippocrate intorno alle malattie dei cavalli fatta da un Moisè da Palermo. Ed essendo gli astrologi gli uomini di ingegno, o gli astronomici di quel tempo, sin da Sicilia il re Manfredi faceasi quegli venire, i quali per altro nella corte loro in Palermo avean i re Normanni, accolti, e pregiati. E parimenti per sopraintendere nel campo alle giostre, ed ai torniamenti veggonsi da Manfredi destinati un Ventimiglia, e un Spadafora, e un conte di Vicari: al quale uffizio veramente colti, e destri cavalieri deputavansi.

A questo proposito è da richiamarsi, che favellando Dante degli idiomi volgari ridotti a nobile forma, e gentile, e ricercando onde mai avvenisse, che il *volgare siciliano abbia assunto la fama sopra gli altri*, *conciossiachè tutti i poemi che fanno gli Italiani*, *si chiamino in siciliano*, soggiunge: *ma questa fama della terra di Sicilia*, *se dirittamente riguardiamo*, *appare*, *che solamente per obbrobrio dei principi italiani sia rimasa*, *i quali non con modo eroico*, *ma con plebeo seguono la superbia. Ma quelli illustri eroi*, *Federigo Cesare*, *ed il ben nato suo figliuolo Manfredi*, *dimostrando la nobiltà*, *e dirittezza della sua forma*, *mentre che la fortuna gli fu favorevole*, *seguirono le cose umane*, *e le bestioli sdegnarono. Il perchè coloro*, *che erano di alto cuore*, *e di grazie dotati*, *si sforzavano di aderirsi a la maestà di sì gran principi*: *talchè in quel tempo tutto quello*, *che gli eccellenti Italiani componevano*, *nella corte di sì gran re primamente uscìva. E perchè il loro seggio reale era in Sicilia*, *è avvenuto*, *che tutto quello*, *che i nostri precessori composero in volgare*, *si chiama siciliano*; *il che ritenemo ancora noi*, *ed i posteri nostri non lo potranno mutare.*

Ora che in essa real corte in Sicilia si segnalassero specialmente i Siciliani, oltre dalle cose anzidette è ancor manifesto, che ivi non che la lingua, ma la poesia volgare fu pregiata assai e coltivata: e a questa e i versi e le rime, introdotte già in modo barbaro nel linguaggio latino, più leggiadramente i primi accomodarono i Siciliani. Il Petrarca, che visse a tempi migliori, ad essi ne attribuì l'invenzione nelle sue epistole, e in altro luogo cantò

> Ecco i due Guidi, che già furo in prezzo,
> Honesto Bolognese, e i Siciliani
> Che fur già i primi, e quivi eran da sezzo.

Oltrachè di Siciliani sono i più antichi monumenti, che ci son rimasti, di poesia volgare. Non si è riconosciuto certamente sinora niuno più antico di Ciullo di Alcamo, che dee riferirsi al fine del secolo dodicesimo, e visse sino al principii del decimo terzo. Imperciocchè del Saladino, che era allor famoso da per tutto come uomo liberale, e magnanimo, e umanissimo coi cristiani, ne parla Ciullo come di persona, che ai suoi tempi vivesse,

> Sa tanto avero donassimi quanto à lo Saladino.

E questi si morì nel 1193. Anzi siccome appresso soggiunge:

> Se tuoi parenti trovanmi, e che mi pozon (fere?
> Una difenza mettoci,
> Viva lo 'mperadore graz'a Deo,

e queste parole riferendosi ad alcuni stabilimenti ordinati nelle sue costituzioni dal nostro Imperador Federigo, quindi che Ciullo sino ai costui tempi sia vissuto può fondatamente argomentarsi. Dell'età di Guido delle Colonne giudice di Messina non accade di poter dubitare, imperocchè nello archivio dei Tempieri di quella città si conserva un suo giudicato dell'anno 1276. Parimenti dallo stile degli altri antichi rimatori siciliani si può congetturare, che la maggior parte di essi intorno a questi tempi fiorirono.

Noi qui non possiamo dissimulare, che le

anzidette poesie siano men colte, e meno piacevoli di quelle del tempi dopo, le quali pure sono di leggiadri pensieri feconde, ed hanno maravigliosa dolcezza. Ma egli è ancor certo, che esse più imperfette compariscono, perchè e manchevoli, e in più luoghi corrotte si sono messe in istampa. Del che tanto più ce ne duole, quanto in niun luogo dell'isola nostra, nè in alcuno archivio o biblioteca ci siano In qualche manoscritto avvenuti, onde potessero a più corretta forma recarsi: che veramente delle siciliane scritture di non rimotissima epoca potessi bene alcun codice conservare In Sicilia.

Pur comunque sia, noi abbiam giudicato di far cosa, che merita il pregio, se questi onorati monumenti della corte di Federigo e di Manfredi, e della cultura siciliana, aggiungendovi quelli dei tempi vicini, si mettessero insieme, e per la prima volta nel paese, ove nacquero, per le stampe si pubblicassero. Che se alcuno gli ha avuti come di niun prezzo, e rozzi, e materiali, è da riflettersi, che tali sono di ordinario i primi sviluppamenti dell'umano ingegno: ed egli è ancor bello osservare, come da informi principii lentamente alla perfezion s'incammini. Per questa ragione nella serie delle opere delle arti belle tengonsi cari i primi lor saggi: così nello studiare i progressi e gl'incominciamenti della pittura, dopo averne ammirate le più leggiadre e nobili opere, non isdegniamo di apprezzare le dure e secche del Giotto, e del Cimabue.

FEDERIGO II, IMPERADORE.

Poi che ti piace, Amore,
Ch' eo deggia trovare,
Faronde mia possanza,
Ch'io venga a compimento;
Dato haggio lo meo core
In voi, Madonna, amare;
È tutta mia speranza
In vostro piacimento:
E no mi partiraggio
Da voi, Donna valente;
Ch'eo v'amo dolcemente,
E piace a voi, ch'eo haggia intendimento:
Valimento mi date, Donna fina,
Che lo meo core adesso a voi s' inchina.
S' eo 'nchino, rason n'haggio,
Di sì amoroso bene;
Cha spero, e vò sperando:
Ch' ancòra dejo avere
Allegro mio coraggio,
E tutta la mia speme:
Fui dato in voi amando,
Ed in vostro volere:
E vejo li sembianti
Di voi, chiarita spera;
Ch'aspetto gioia intera;
Ed ho fidanza che io meo servire
Haggia a piacere a voi, che siete fiore,
Sor l' altre donne havete più valore.
Valor sor l' altre havete,
E tutta canoscenza;
Nell' homo non porria
Vostro prezio contare;
Di tanto bella siete;
Secondo mia credenza,
Non è donna che sia
Alta, al bella pare,
Nè ch' haggia insegnamento
Di voi donna sovrana:
La vostra cera humana
Mi dà conforto, e facemi allegrare:
Allegrare mi posso, Donna mia;
Più conto mi ne tengo tutta via.

RE ENZIO

Figliuolo dell' anzidetto imperadore.

S' eo trovassi pietanza,
Incarnata figura.
Merzè le cheggeria,
Ch'allo meo male desse allegiamento:
E ben faria accordanza
Infra la mente pura;
Che pregar mi varria,
Vedendo il meo humile agicchimento;
E dico: ahi lasso, spero
Di ritrovar mercede?
Certo il meo cor nol crede;
Ch' eo sono isventurato
Più d'homo innamorato:
Soi per me pietà veneria crudele.
Crudele, e spietata
Verria per me pietate;
E contra sua natura,
Secondo ciò, ch'era oltre al mie distino,
E mercè adirata
Piena d'impietate.
O Deo, cotal ventura,
Ch' eo pur diservo, a cui servir non fino
Del mio servir non veo.

Che gioj' mi se ne accresca;
Anzi mi si rinfresca
Pena, e dogliosa morte,
Ciascun giorno più forte;
Laond' io sento perir lo meo ssoare.
Ecco peno dogliosa,
Che 'nfra lo cor m' abbonda,
E sparge per le membra;
Sì ch'a ciaschuo ne vieo soverchia parte:
Gioreo eon ho di posa,
Sì come 'l mare, a l'onda:
Core, che eon ti amembra?
Esci di pene, e dal corpo ti parti:
Ch'asssi val meglio un'hora
Morir, che pur penare,
Che non poria campare
Homo, che vive in pene,
Ed a gioj' non s'avvenne
Nè ha pensameeto, che di bee s'apprende.

CIULLO D'ALCAMO.

Proposta

Rosa fresca auleetissima, ca pari in ver l'e-
(state,
Le donne te desisno pulcelle maritate:
Traheme d'este focora, se t'este a bolontate,
Per te non aio abento notte e dia
Peozando pur di voi, madoena mia,

Risposta

Se di mene trabalgliati, follis lo ti fa fare,
Lo mare poteresti arompere avaoti a te
(meoare;
L'abete d'esto secolo tutto quanto assem-
(brare.
Havere me non poteria esto menno;
Avanti li cavali mari sonno.

Proposta

Se li cavalli attoeiti avanti fosslo mortto,
Caisi mi perderà lo solazzo e lo diporto.
Quaedo ci passo, e veioti, rosa fresca
del'ortto,
Bono conforto donimi tutt'ore,
Poniamo ca s' aiunga il nostro amore.

Risposta

Ke'l nostro amore aiungasi non boglio m'at-
(talenti;
Se ci si trova paremo col gli altri miei
(parenti,
Guarda non t'argolgano questi forti corenti:
Come ti seppe bona la venuta,
Io ti consiglio, che ti guardi a la partuta.

Proposta

Se tuoi parenti trovanmi, e che mi pozon fare?
Una difensa mettoci di dumi . . . .
Non mi tocara potreto, per quaeto avere
(ambare.
Viva lo imperadore graz'a Deo,
Eotaedi, bella, quel che ti dico eo.

Risposta

Tu me non lasci vivare nè sera nè matino.
Donna mi soeo di perperi d' auro massa
(motino;
Se taeto avere donassimi quseto à lo Sa-
(ladino,
E per aiueta guant'à lo Soldano,
Tocaremè non poteria la maeo.

Proposta

Molte sono le femine, c' anno dura la testa,
E l'homo con parabole le domina ed à 'n
(potesta
Tanto ietorno percasala fin chè l' ha 'n
(sua podesta;
Femina d' homo non si può tenere,
Guardati, bella, pur de ripentère.

Risposta

Ch' eo mene pentesse davanti fosslo auccisa,
Ca nulla bona famina per me fosse ripriaa:,
Et sera ci paasasti, o coremo, alla distisa:
A questi ti risposo canzoneri,
Le tue parabole a me non paccion gueri.

Proposta

Donna, quante son la seiaetora, che m' ai
(miso a lo core,
E solo pur peesando . . . .
Femina d' esto accolo taeto non à mai a-
Quaeto mo . . . . . . (more
Bene credo, che mi fosti distinata.

Risposta

Se distinata fosseti, caderia dal' alteze.
Che male mese forano in te le mie belleze:
Se tua adivenissimi, taigliariami le treze.
E comsore me tenno . . . . . .
Che mai tochino le persone.

Proposta

Se tu comsore aremenli donna col viso aele
A lo mostero . . . . . .
Per tanta prova vencierto, faralo volentieri;
Con tico atao la sera, e lo matino,
Che sogeo ch' io ti tenga al mio domino.

Risposta

Hoimè tapina misera, com'ajo reo distinato,
Gieso Christo l'altiassimo del core m'è aitato
. . pistime ad abbatterò in homo beatemiato,
Cierca la terra, che ste . . . . .
Chiù bella donna di ma troverai.

Proposta

Cierest'aio Calabria, Tosaaña, e Lombardia,

Puglia, Costantinopoli, Genova, Pisa, Soria,
La Magna, e Babilonia, tutta la Barberia;
Donna . . . .
. . . .

Risposta

Poi tanto trabagliasti, facioti meo preghieri,
Che tu vadi adomannimi a mia mare, ed a (mon peri,
Se dare mi ti degnano, menami a lo mo- (steri;
E sposami davanti de la jente,
E poi farò lo tuo commannamento.

Proposta

Di ciò che dici, vitama, niente non ti bale,
Ca de le tue parabole fatte n'ò ponti, e (scale,
Penne pensasti mettere, son ricadute l'ale,
E dato t'ajo la bolta sottana;
Dunque, se poi, teniti villana.

Risposta

En paura non mettermi di nullo manganiello,
I' stomi 'n esta grolia d'esto forte castiello,
Prezzo le tue parabole meno che d'un zi- (tello;
Se tu non levi, e vattine di quaci,
Se tu ci fossi morto, ben mi chiaci.

Proposta

Dunque vorresti, vitama, ca per te fosse (strutto?
Se morto esser deboci, o d'intagliato tutto.
Di quaci non mi mosera, se non aio de (lo frutto:
Lo quale stao nelo tuo sordino,
Disiolo la sera e lo matino.

Risposta

Di quello frutto non abero conti, nè cabalieri,
Molto lo disiano marchesi, e justizieri,
Avere non de potere, gironde molto feri;
Intendi bene ciò che bol dire
Ben'este di millonze lo tuo havire.

Proposta

Molti sono li garofani che salmandai,
Bella, non dispregiaremo, a' avanti non (m'assay:
Se venlo è in preda, e girati, e giungeti (ale prai
A rimembrare taoste parole
Cade trasta aoimella assai midole

Risposta

Macara se dolesseti, cha cadesse angoscelaio,
La gente ci coressero da traverso, e d'al- (lato,
Tuta meve diciesono acorri esto malnato;
Non ti dignara porgiere la mabo,
Per quanto avere a 'l Papa e lo soldano.

Proposta

Deo lo volesse, vitama, ca te fosse morto 'n (casa
L'arma manderia consola, cà dì e notte pan- (tasa;
La gionte ti chiamerenno oi periura, mal- (vasa,
Ca morto l'omo in casata traite:
Senz'omni colpa levimi la vita.

Risposta

Se tu non levi, e vatine cola maledezione,
Li frati mei ti trovano dintro chissa ma- (gione:
Bello mi soscio, perdici le persone,
Ca mene se' venuto a sermonare,
Parente ned' amico non t'ave sietare.

Proposta

Amene non aitano amici, nè parenti
Or strani mi sono, carama, e fra esta bona (fiente
Or fà un anno, vitama, ch'entrata mi se' (in mente
Dicanno ti vististi lo traluto,
Bella, da quello iorno sono fortunuto.

Risposta

Ai tanto 'namorastiti i vola lo traito,
Come se fosse porpora, iscarlato, o scia- (mito
S'a le vangiele iurimi, che mi sia a marito
Avere me con poterà esto mono:
Avanti in mare ijtomi al profonno.

Proposta

Se tu nel mare gititi, donna cortese e fina
Dereto mi ti misera per tuta la marina
Poi catergareti trobareti ala rina;
Sola per questa cosa ad impretiare,
Con tico m' ajo a giungiere, e pecare.

Risposta

Segnomi in patre, en fillo, e di santo Mateo
So ca non se' tu retico e figlio di giudeo
E con tali parabole non udire dire ancheo
Morttasi la femina a lontutto
Pardici lo laboro, o lo dir dotto.

Proposta

Bene lo saccio, carama, altro non poza fare
Se chisso non arcomplimi, lassone lo can- (tare:
Fallo, mia donna, piazati, che bene lo (puoi fare,
Ancora tu non m'ami, molto t'amo,
Si m' ai preso come lo pesce all'amo.

Risposta

Sazo che m'ami, et amoti di core, paladino,

Digitized by Google

Levati suso, e vattine, ternaci alo matino:
Se ciò, che dico, faciemi, di buon core (t'amo, e fino:
Questo ben t' imprometto, e sanza falglia,
Tè la mia fede, che m'si in tua baiglia.

Proposta

Perzò che dici, carama, neiente non mi (movo,
Inseti preeei, e scanesmi, tollo esto cor- (tello novo,
Esto fatto fare potesi ieanti scaifi ue uovo.
Arcomplimi talento, mica bella
Che l'arma colo core mi s'instella.

Risposta

Ben saze, l'arma doleti, com' ommo, c' ave (arsura,
Esto fatto noe potersi per null'altra misura
Se non m'ale vangelie, che mo ti dico, (iura ;
Avere me eon; puoi in tua podesta,
Inanti preoni, e talghiami la testa.

Proposta

L'evangelie, carama, ch'eo le porto le fino,
Alo mostero presile, eon ci era lo patrieo,
Sor'esto libro iuroti, mai noe ti vengno (mino:
Arcomplimi talento in caritate,
Che l'arma me ne sta ie sutilitate.

Risposta

Meo Sire, poi iurastimi, eo tutta quanta in- (cieono,
Sono alla tua presgeza, da voi non mi (difenno,
S'eo min espreso aioti, mercè a voi mi (srenno,
Alo.....
Che chista cosa m'è data in beetura.

GUIDO DELLE COLONNE

da Messina.

La mia gran pena e lo gravoso affaeno
Ch'ò lungiamente per amor patuto,
Madonna lo m'hae gioia ritornato
. . . .
... tua merze... recepulo
E lo soffrire mal m'ha meritate,
Ch'ella m' ha dato tanto bene havire
Che ginbriaco, e vive lo alegranza.
Alegro seno, che sua Signoria
Haggio acquistata per mal sofferire
In quella che d'amor non vao cessando
Certo a gran torto le male blasmaria
Che per un male haggio visto avenire
Poco di bene andare admigliorando,
Se da tardando per molto adastiare
Un grande affare in tornare a neente,
Chi vole amare, deve essere ubidiente.
Ubidiente son stato tucta via
Et ho servito ad essa con leanza,
Alla so vintto di conoscimento
Quella che lo mio core distringia,
Et hora ie gioia d' amor men' avaeza
Sostenente haggiò havuto compimento
Et per un cento m' have più di favore
Lo ben, ch' ancora mi face sentire
Per lo grae mal, che m' a facto soffrire
Se madonna m' a fatto sofferire
Per gioia da onore havere compimento
Pena e travaglio bee m' ha meritato
Poi ch'aliei piace ad mo ben m'a piacere
Chend' aggio havuto cotanto valimeeto
Sovr' ogni mereto m' have più eeorato;
Ch'aggio acqeistato d'amar la più sovrana,
Che se morgana fosse infra la gente
In ver madonna, non poria niente.
Neiente vole amor senza penare
Chi vole amar, conviene mal patire,
Ondo mille mercè n'haggia lo male,
Che mi ha facto in tanto ben montare
Ch' io non haggio infra la gente ardire
De dir la gioj', dove lo mi cor sale:
Hor dunque vale meglio di poco havere
Che servir troppo bene alla stasgione
Per troppo bene diventa hom fellone.
Gioiosamente canto
Como...........
Cha per la vostra manza
Madonna gieis seeto:
Ch' eo travagliai cotanto.
Hor haggio riposanza
Ben' haggio disianza
Che vota ad complimento
Cha tutto mal talento torel in gioi:
Quantunque la speranza vien di poi,
Ond' io m'alegro di graedi ardimento
Ch' un giorno vene, che val più di cento.
Ben passa rose e fiori
La vostra fresca cera
Luce più che spera,
È la bocca aulitusa
Più reede aulente audore,
Che eon fa una fera,
Ch'à nome la pantera.
Ch'invidia nasce et usa:
Sovr'ogni altra amorusa mi parete;
Fortuna, che m'ha tolto ogeunque sete,

Perch'io son vostro più leale e fino
Che non è al so Signore l' assassino.
Come fortuna piana,
Che spenda tucta, avanta,
Così lo mio cor canta
Che la gran gioia, che mena
Per vui, Madonna, tanta;
. . . .
Che certamente è tanta,
Non ha dove s'asconda
E più che augello in fronda son giojoso:
E ben posso cantare più amoroso,
Che non canta già mai null' altro amante
Uso di ben amare o trapassante.
Ben mi deggio allegrare
D'amor ch'imprimamente
Mi strinse la mia mente
D'amar voi donna fina;
Ma più deggio laudare
Voi, donna canusciante,
D'onde lo mio cor sente
La gioja, chi 'n voi non fina,
Che se tucta Messina fosse mia,
Senza voi donna, neente mi saria.
. . . .
Ogni altra gioja mi par che sia neente.
La vostra gran beltade
M'ha facto, donna, amare;
E lo vostro ben fare;
M'ha facto cantadore
Che s'eo canto l'astate,
Quando lo fiore appare,
Non poria ubriare
Di cantare alle frese' ore:
Così mi ten lo core amor gioiente,
Che voi sete la mia donna valente,
Solazzo a gioco mai non ve ne mino;
Così vi adoro come servo inchino.

Amor che lungamente m'hai menato
A freno stretto senza riposanza,
Allarga le tue retene in pietanza,
Che soperchianza m'ha vinto e stancato:
Cha ho più durato, ch'eo non ho possanza,
Per voi Madonna, a cui porto lianza.
Più che non fa assassino a suo cuiato,
Che si lassa morir per sua credenza;
Ben este affanno dilettoso amare,
E dolce pena se può ben chiamare:
Ma voi, Madonna, delle mia travaglia,
Così mi aquaglia, preedavi mercide,
Che bene è dolce mal, se non m'ancide.
O dolce cera con guardi soavi
Più bella d'altra che sia in vostra terra,
Traete lo mio core omai di guerra,
Che per voi erra, a gran travaglia n'ave,
Che a sì gran trave poco ferro serra,
E poca pioggia grande vento atterra;
Però, Madonna, non v'incresca, e grave,
Se amor mi vince, che ogni cosa inserra;
Che certo non è troppo disonore,
Quand' uomo è vinto da uno suo migliare.
E tanto più d'amor, che vince tutto:
Però non dotto, che amor non vi smuova,
Saggio guerrieri vince guerra, e prova,
Non dico, che alla vostra gran bellezza
Orgoglio non convenga, e stiale bene,
Che a bella donna orgoglio ben convene,
Che la mantene in pregio ed in grandezza:
Troppa altezza è quella che sconvene:
Di grande orgoglio mai ben non avvene,
Dunque, Madonna, la vostra durezza
Convertasi in pietanza, e si raffrene;
Non si destenda tanto, che mi pera,
Lo sol stà alto, e sì face lumera,
E viva quanto in alto ha a passare;
Vostro orgogliare dunqua, e vostra altezza
Mi faccian prode, e tornino in dolcezza.
I' allum entro, e forzo far sembianza
Di non mostrar ciò, che lo meo cor sente;
Ahi quanto è dura cosa al cor dolente
Star quetamente, e non far dimostranza,
Che la possanza alla cera consente,
E fanno vista di lor portamenti
Così son volentieri in accordanza
La cera colle core insembramente.
Forza di senno è quello, che soverchia
L'ardir del core, asconde, ed incoverchia,
Ben ha gran senno, chi lo pote fare.
Saper celare, ed essersi signore
Dello suo core, quando este in errore.
Amor può diaviare li più saggi
E chi troppo ama, appena ha in se misura;
Più folle è quello, che più s'innamora;
Amor non cura di far suoi dannaggi,
Che li coraggi mette in tal calura.
Che non puon rifreddar già per freddura.
Gli occhi, e lo core sono lor messaggi
Dei suoi incominciamenti per natura:
Però, Madonna, gli occhi, e lo meo core
Avete in vostre mani entro, e di fore:
Ch' amore mi sbatte, e smena, che n'ò a-
(bento,
Siccome vento amena nave in onda;
Voi siete meo pennel, che non affonda.

ODO DELLE COLONNE

da Messina.

Distracto core, et amoruso
Gioioso mi fa cantare.
Et certo s'io son pensoso
Non è da maravigliare,
Ch'amor m'à vasto a tal uso
Che mi à sì presa la volglia,
Che disusarme è doglia
Vostro piacer amoruso.
L'amoruso piacimento,
Che mi donano in alleganza,
Vegio che mo parlamento
Me ne ha diviso speranza
Ond'io languisco e tormento
Per fina disianza
Chà per lunga dimoranza
Troppo madestia talento.
Lo pensoso adastiamento
Degnate donna allegrare
Per ira e spiacimento
. . . .
. . . .
. . . loichi amadori
Si che li rai pariadori
N'haggiano sconfortamento.
Sconfortamento n'haveranno
Poi commandato m'avete
Ch'io mostri tal viso vano
Che voi bella conoscete.
E crederanno
Ch'io ci aggia mia delectanza
E perderan credenza
Del falso dir, che fanno.
Fanomi noia e pesanza
Di voi mia vita piagente,
Per mantener loro vsanza,
La nojosa e falsa gente,
Et io com'auro in bilanza
Vi son leale, sovrana
Fiore d'ogni chistiana,
Per cui lo mio core sì m' avanza.

Io lassa innamorata
Cantar voglio la mia vita,
E 'l dira ogni fiata
Come l'amor m'invita
Ch'io son senza peccata
D'assai pene guernita
D'un ch'amo e voglio,
E non aggio in mia balla
Si come havere soglio.
Però palo travaglia
Et or mi mena orgoglio
Lo cor mi fende e taglia.
Lassa tapinella,
Come l'amor m'ha prisa,
Che lo tuo amor m'anulla
Quello che m'ha conquisa
La sua persona bella
Tolto m'ha gioco e risa
Et bammi messa in pena
Et in tormento forte
Mai non . . . . bene
E non m'aluta morte
Et sperola, che vene
Tragami d'esta sorte.
Lasso che mi dicia,
Quando m'havia incelata,
Di tè; o vita mia,
Mi tengo più pagata,
Che s' io havessi balia
Lo mondo adsignorata
Et dormo non disdegnanza
E fami sonno scienza
Perch'haggia et altro manza;
O Dio ch' io lo mintenza
Mora di mala lsnza
E senza penitenza.
O ria ventura e fera,
Trami d'esto penare
Fa tosto ch'io non pera
Se non m'indegna amare
Lo mio Sire che moro
Dolze lo tuo parlare
Et ami inamorata
Di se oltra misura
Ora lo cor cangiata
Sacciate, se mi dura,
Si come disperata,
Mi metto ala ventura
Va Canzonetta fina
Al buon venturoso
Ferilo alla corina
Se 'l trovi disdegnoso;
Ma ferilo ch'il tene
Ancidela sen fallo
Poi facia ch' a me vene
Lo viso di cristallo
E sarò fuor di pene
Et avrò allegranza e gusto.

RUGGERONE

Da Palermo.

Oi lasso non pensai

Sì forte mi parisse
Lo dipartire da madonna mia:
Da poi ch'io m'allontanai
Ben parla, ch'io morisse
Membrando di sua dolze compagnia:
E giamai tanta pena non durai
Se non quanto alla nave adimoral,
Ed or mi credo morir ciertamente
Se da lei non ritorno prestamente.
Tuto quanto eo via
Sì forte mi dispacle,
Che non mi lascia in posa 'n nessun loco,
Sì mi distringe e disia,
Che non posso avere pacle
E fami reo parere riso e gioco:
Membrandomi suo dolze segnamente
Tutti diporti m'escono di mente
E non mi vanto cha disdotto sia,
Se non la ov'è la dolce donna mia.
Canzonetta gioiosa
Vuola fora di Soria
A quella ch'à lo mio core in pregione.
Dì a la più amorosa
Ca per sua cortesia
Si rimembri del suo servidore,
Quelli, che per suo amore va pennando
Mentre non faccio tutto il suo comando,
E pregalami per la sua bontate,
Che a mi degia tenere lealtate.
Ben mi deglo alegrare,
E far versi d'amore,
Ca che ci son servidore
M'à molto grandemente merilato;
Non si poria cantare
Lo gran bene e l'vnore:
Ben'agia lo martore
Che io per lei lungiamente aglo durato.
Però consiglio questo a chi è amadore,
Non si speri mai siano boni servidori
E lor no 'ncresca la gran dimoranza
Chi vole compiere sua tendaoza
Viva in speranza
Che non mi par che sia di valimento
Da come vene tosto a compimento.
Ben'ò veduto inanti
A chui par forte amore
E non vole penare
E fa come lo nibio ciertamente,
Che egli è bello e possente
E non vole pigliare
Per non troppo affensre
Se non cosa quale sia pari niente,
Così fa quelli c'à povero core
Di soferire pene per amore,
E già sann'egli ca null'altra amistanza
Non guadagna omo mai per viltanza.
Sie rimembranza
Chi vole amor di donna, viva a spene
Contisi in gran gioj' tutte le pene.
Così dovemo fare
Come il buon marinaro,
Che corre tempo amaro,
E per affanno già se non abandona
Pria s'adagia al ben fare,
Ancor che li sia raro,
Mentre vnqua a buon dinaro
Huom si ricrede di sua persona
Vede la morte, ed à sempre speranza
E sta in tormento, e dassi buon conforto
In fin che camppa il rio tempo, e giunge
(a porto
E dà in diporto,
Nè li rimembra poi di quelle pene:
Dolcie lo male ond'omo aspetta bene:

RAINIERI

da Palermo.

Allegramente eo canto
Certo ch'à gran rasione
Come amador ch'à gioj' a suo volere:
Ma non ch'eo gia per tanto
Dimostri la casione
De la gioj', che ciò saria fallire:
Ma io farò parere
Che io sia men gioioso
Che mia gioj' non s'avene:
Homo senza temere
Non par che sia amoroso:
Amor senza temere
Non si couvene a 'nsmorato core.
E se la mia temenza
Nasce di bene amare,
Ben deggio più cantare innamorato;
E lo farò, ma senza
Vano dismisurare,
Sì ch'alla donna mia nò serva ingrato.
Vano dismisurato
Non pò gran gioj'acquistare,
Che duri lunganmente;
Però è più lodato
Quello che sà guardare
Lo so acquistato amisuralamente,
Però, bella, temendo
Voi landa il mio cantare,
Che certo credo che peggio seria,
Ciò ch'io di ben dicendo

Polessivi avanzare:
Vostro grae prezio v'avanza, ed invia:
E ciò ch'io far porria
Gire per lunga parte
Laudar vostro valore:
Et così cresceria,
Vostro prezio per arte
Come io mare per io scorridore.

D'un amoroso foco
Lo meo core è sì preso,
Che m'have tanto acceso,
Languisco innamorando:
Und'eo non trovo loco,
Ch'amore m'ha conquiso
Tolto m'ha gioco e riso
Preso m'ha tormentando:
A ciò pensando vivo sì doglioso
Ch'ardo in foco amoroso,
E va sì consumando la mia vita.
Per voi, chiarita mia donna valente,
A cui sono ubbidiente,
Merzè vi chiero, ch'aggiate pietanza.
Pietanza a voi chiero
E domando merzede,
Ma lo meo core crede
Morire le disianza:
Ma tutto noe dispero,
Cha bona donna vede
Quand'homo per sua fede
Mantien bona speranza:
Non sia tardanza di dir. mio conforto,
Che 'l hom da poi ch'è morto
Noe vale alcuna gioia dimostrare,
Che ritornare e 'l possa nel suo stato
Dunque chi è gravato
Io tale guisa habbia soccurrimento
O Deo; ch'en tal tormento
Noe pera 'l mio desire,
Che seria gran fallire
A voi, donna amorosa:
Da poi ch'el mio talento
E' miso in obedire,
Vaglia lo ben servire,
Che sopra ogn'altra cosa,
Che per voi, fresca rosa, eo non pera,
La vostra bella cera
Se mi dona di amore semblanti,
Sarò tra li altri amanti più avanzado,
Se 'l meo servir v'è a grado,
Perch'io languisca, eon credo morire.

ARRIGO TESTA

da Lentini.

Vostra orgogliosa ciera
E la fiera sembianza
Mitra di fina manza
E mettemi in errore,
Fammi tener manera
D'omo, ch'in disperanza
E eoe à ie se membranza
D'avere alchun valore.
In ciò biasimo amore
Che non mi dà misura
Vedendo voi sì dura
Per naturale usanza
Ben passa costumanza
E da quasi fuor d'uso;
Io soe vostro amoruso
Per li vezi di core.
Del vostro cor ciertanza
Ben ò veduto in parte
C'assai poco al parte;
Vista di pensamento,
Se noe fosse fallanza
O ponimento d'arte,
Che dimostrasse le parte
Altro c'ave in talento:
Ma lo fin placimento
Di cui l'amor discende,
Solo vista lo prende,
E di cor lo nudrisce
Sì che dentro l'acrescie,
Formando sua manera
Poi mette fuor sua spera
E fanne mostramento.
Però, madonna mia
Non pò mondo passare,
Ne stasgione obriare,
C'ogni cosa à suo loco,
Convien, ch'ella pur sia:
Che manifesto pare
E tutto io pò stare
Ver la natura poco
Vedendo per lo foco
Iefin: che acete lengna
In fiamma, e non mi spegna,
Nè può stare nascoso
Così à l'amore io oso
Per fermo segnoragio
Che chiu tiene per usagio,
Convien che mostri gioco,
Non mi mostrate gioco,
Nè gaio sembramento,

D'alcuno buon talento
Ond'avesse allegranza;
Nè mi mettete alloco,
Ond'io gran noia sento
Che fate o fingimento
Di veracie amistanza:
E ciò è gran fallanza,
Che così mi tradite,
Poichè tanto savete
Trovare alcuna guisa
Che non siate riprisa
Di vista ò pensamento,
D'alcuno buon talento
Agiate in cor fermanza.
Da me fermanza avete,
Ch'io son vostra tenuta,
Poi lo mio cor non muta
Di fare vostro omaggio:
Dunque se voi mi siete
Di sì fera pattuta,
Bene strana partuta
Per bene aver danagio
Poi savete che oltragio,
Cacciate le fereze,
Che non me presglo nè alleze
Verso umilitate usare
Come di grand'affare
Perchè lo tuo sapere
Chellongana volere
Per soverchio coragio.

INGHILFREDI

da Palermo.

Audite forte cosa ke m'avene.
Eo vivo in pene, stando in allegranza,
Saccio k'eo amo, e sono amato bene
Da quella ke mi tene in dizianza.
Da lei neente vogliomi celare
Lo meo tormentare
K'omo piene duriace
E vivo in foco come salamandra.
Sua conoscenza, e lo dolce parlare
E la bellezza, e l'amoroso viso
Di ciò pensando fami travagliare
. . . . . . in paradixo
E poi la fece angelo.....
Tanto di lei membrando,
Ke mi consumo k'ardo
K'io mi rinovello come fenice facie.
L'omo selvaggio à in se cotal natura,
Ke piange quando vede il tempo chiaro,
Però ke la tempesta lo apaura,
Simile al malo dolcie torn'amaro
Ma sono amato da lei senza inganno
A ciò mia mente mira
Se mi solleva dira
Come la tigna lo speglio aquartande
Gioia aggio preso di giglio novello
Ke sormonta ogni recchezza
Donnome senza noia lo più bello
Per tanto non s'abbassa sua grandezza.
Alla mia vita mai non partiraggio
Sua doctrina m'affrezza
Così mi corgellena
Come Pantera le bestie selvaggie,
Ponga ben cura dicami di bon core
Per sofferir non perda malamente
Lontanamente m'a tirato amore
Per ku 'l maggio o dicto presente
Lo sofferir m'a condocto a buon porto
Lo meo lavoro non smonte
Ma nascie, o tolle monte
E spine, e fior di grana....

STEFANO PROTONOTARO

da Messina.

Assay me placeria
Se zò fosse ch'amore
Avesse in se sentore
D'entendere, e d'audire:
Ch'eo li rimembraria
Con'om fa servitore
Perfetto a suo signore
Per lontano servire.
E fariale savire
Lo mal, de che non oso lamentare
A quella che el meo cor non po obliare,
Amor non vezo, e di lei son temente
Perchè meo male adesso è più punzente.
Amor sempre mi vede
Et amme en suo podire
M'eo non posso vedire
Sua propria figura.
E son ben di tal fede,
Che s'amor po ferire
Che ben puote guarire
Secondo sua natura:
E zò è che m'asegura
Per ch'eo mi dono a la sua volontade
Come cervo cacciato più fiade
Che quando l'homo li crida più forte,
Torna en ver lui non dubitando morte.
Non doveria dotare
D'amor verazemente

Digitized by Google

Poi lial hubidiente
Y li fuy da quel zorno,
Ch'el me seppe mostrare
La zoj' ehe sempre ò mente
Che m'a distfetiamente
Tutto ligato intorno.
Come fa l'unicorno
D'una poncela verzene dirata
Che da li cazatori amaistrata
De la qual dolzemente se ynamora,
Si ehe lo liga, e non se ne da cora.
Dapoi m'ebbe ligato
Li soi ogli, e rise
Si ch'a morte me mise
Come lo basolisco,
Ch'ancide che gle dato.
Cum sol ogli m'aneise
La mia mente eortise.
Moro e poi reviviseo
Oy Deo, e 'n che forte visco
Me par che sian prese le mie ale,
Che viver, nè morir non mi vale,
Com'homo ch'en mar se vede perire
Poi canperia, potesse in terra gire.
Terra mi fora porto
Dé vita, e seguranza;
Ma merzede, e dotanza
Me restriogne e fa muto.
Da poi mi sono acorto
D'amor, ehi no m'avanza
E pur luoga speranza
Lo zudeo è perduto.
Ma s'eo non azo aiuto
D'amor, ehe m'ebbe meso en sua presone,
Non so que corte mi faza rasonè,
Che sel manca colui, onde homo spera,
Zascuna gente soprazonze entera.
Assai ereditti elelare
Cio ehe mi conven dire,
Ca lo troppo taciare
Noce inanti stagione,
E di troppo parlare
Puo danno adivenire,
Perchè m'avien temere
L'una e l'altra casgione,
Quand'homo à temenza
Di dir, ciò che conveoe,
Levemente adivlene
Ch'en suo dire è fallanza
Omo temente ne ben suo signore,
Perchè si è fallo, il me perdoni amore.
Cierto ben son temente
Di mia volglia mostrare,
E quando io credo posare,
Mio core prende arditanza
E fa similmente
Come che usa a furare
Che pur veder li pare
L'ombra, di chi va dottanza,
E poi prende ardimento
Quaot'à magior paura:
Così amor m'asicura
Quando più mi spavento
Chiamar merzè a quella a chui son dato,
Ma poi la veo, ublio zo c'ò pensato.
Deleie m'è l'ublianza
Ancor mi sia noeente
Ch'eo vivo dolzemente
Mentre mia donna miro
Ed honne gran pesanza
Poi ch'io son canoseiente
Ch'ella non ehiere neote
Di ciò dondho sospiro:
E piango per usaggio
Come fa lo malato,
Che si sente agravato
E dolta in suo coraggio,
Che per lamento li par spesse fiate
Li si passi parte di ria voluntate.
Cusì pianto e lamento
Mi dà gran benenanza
Ch'io sento mia gravanza
Per sospiri amontare,
E daoimi insegnamento
Navo, c'à tempestanza,
Ch'è tira in alegranza
Per suo peso allegiare,
E quando aio allegiato
De lo gravor, eh'io porto,
Di riposo armato
Così m' avlene como la cominzaglia
Ch'eo creo aver vinto, ancor sono al al-
(taglia :
Però come la fene
Voria m'adivenisse
S'amor lo sentisse,
Poi di tal vita me dura
Che s'ardo, e poi riveno
Che forse s'io mandasso
E da novo sorgiassé
Ch'io muteria ventura
E eh'io mi rinovasse
Come viena in vechiezo
Che torna in sue beleze
Sesso mi ritrovasse
Forse che ritrovato piaceria,
La onde ogni ben sol merzè saria.

Digitized by Google

MAZEO DA RICCHO

da Messina.

Amore avende intieramente volglia
Di sodisfare a la mia n'amoranza
Di voi, madonna, facieme gioioso
Ben mi terria buono aventuroso
S'io non avesse aeonceputo dolglia
Della vostra amorosa bencreanza
Ma mentre ch'io disiava
Ver'è ch'ie termentava
Disiando. . . . .
Ma non crudelmente
E male avendo, e pur bene aspettando
Lo male m'era assai meno pungente
Da poi chè per la mia desideranza
Amor di voi mi diede compimente
La mia favilla in gran foco era nata
E la picciola neve in gran gielata
C'agio trovata in voi tanta fallanza
Onde m'è radobiato lo tormento
Dunque meglio mi fora
Donna, ch'io fosse ancora
Disioso condar di male in peiò
Come faccio eie
Divenendo gieloso
Ca s'o vi perdo, e voi perdete peio.
Poi che 'n voi trovo tanto fallimente,
Che due parti faciete d'uno core
Da voi mi parto, ancor mi sia pesanza,
Come quelli che piange l'alegranza
E lascio, ancor mi sia diapiacimento,
Male per bene, e bene per migliore
Acciocche vui sacciate
Che di la vostra colpa io son pesante;
Come fino amadore
Partomi da voi, e lasciovi a un amante,
Cha non convene un regno a due signori.
Ben e malvasgio chi bon fatto obria
Ma quelli è tramalvasgio o scanoscente
Che gia rispetto mette in obrianza,
Ed io abendo à ciò consideranza,
Non son più vostro, e voi non tengno mia,
Così m'avete punto veramente
Ma di questa partenza
Io sò ch'io n'agio doloroso core,
Ma vadomi alegrando
Sì come fa lo ciociero quando mere
Che la sua vita termina in cantando.
Molto mi pesa ch'io non fui incolpato
E son dannato come avesse colpa,
Ch la pena che l'homo à dirittamente
Duol assai meno dolerosamente
Poiche diritto, e leal vi sone state
Nulla rasgien nè torto non vi scolpa:
Donsvi rasgion, donna, ch'il vostre amore
...,. ch'io agio audito dire
Che solamente per un misfatto
Si perde lontano buon servire.

Proposta

Lo core inamorato,
Messer, si lamenta,
E far piangere gli echi di pietate
Da me e sta lungiato
E lo mi' cor tormenta
Vengnendo a voi lo gierno a mille fiate
Avendo di voi voglia
Lo mio core a voi mande
Ed ello vene, e con voi si segiorna
E poi a me non torna
A voi lo raccomando
No li facciate gelosia, nè dolglia.

Risposta

Donna, se mi mandate
Lo vostro dolze core,
Inamorato st come le meo,
Sacciate in veritate
Ca per veracie amore
Immantenente a voi mando lo meo,
Perche vi degia dire,
Com'eo languisco, e sento
Gran pene per voi, rosa celorita,
E non agio altra vita,
Se non solo un talento
Chom'ie potesse a voi bella venire.

Proposta

Messer, se voi talento
Havete di venire
Io ne son elento tante i' disiosa
Questo cunquiunque ni mento
Mi conducia a morire.
Quanto più peno più ne sen gielosa
E ò sempre paura
Che per altra intendenza
Lo vostro cor non faccia fallimento;
E di cio partimento
Non ò più sichuranza
Che d'altra donna non agiate chura.

Rispòsta

Di me, madonna mia,
Non vi convene avere
Nè gielosia nè dolglia, nè paura.
Omo non poria
Ne gli ochi compartire
Che ne vedesse dua n'una fighura
Tante coralemente
Non poziamo amare

Che 'n altra parte giase lo mio core
Così mi stringia amore
Ch'altro non posso fare
Se non tornare a voi, donna valente

La buonaventurosa 'nnamoranza
Tanto mi stringe e tene
Che d'amoroso bene
M'assicura.
Dunque non fa lo mee cor soverchianza
Se amisuratamente
Di voi, donna avenente,
M'inamora,
Cass'omo a dismisura
Conservando leanza
Non fa dismisuranza
Sì che sia de blasmare
Cogn'unque cosa si puo giudicare
Perfettamente buona in sua misura.
Dunque com'io uso ismisuranza
In voi, madonna, amare
Io non son da blasmare
Per rasgione.
Così, madonna, solo una fallanza
Non mi dovria punire,
Perchè lo mio fallire
Habe cascione
Senza riprensione;
Pot'omo folleare
E talor senno usare
Che pegio che follia:
Perzò, madonna, ogn'omo doveria
Savere, ed esser folle per stasgione.
Da voi, madonna, fue lo nascimento
De la mia 'namoranza
Ond'ò ferma speranza
A vostro amore,
Che tutta via lo bon comiaciemento
Mi fa considerare
Che deve migliorare
A tute l'ore:
Ca lo bon pengitore
Intanto è da laudare
Quanto fa somigliare
Tuta la sua pentura
Sì che sia naturale la figura;
Ond'io da voi aspetto la megliore.

Madonna del mio 'nnamoramento,
C' assai più caldamente
M'ave distretto e fatto 'namorare,
Incontro amore a voi me ne lamento,
Ma non mi vale niente
Ma lo meo cor non posso rinfronare,
C' amore non sormonta ogni ardimento
Mi forza e vincie e mena al suo talento;
Sì ch'io di me non o'agio signoria
Di ch'io dolglio, avere la voria,
C'assai gran regno regie, ciò mi pare,
Chi se medesimo puo sengnoregiare.
Poi che non posso me sengnoregiare,
Amor mi sengnorèa
Dunque è amore sengner ciartamente:
Ma non posso già mai considerare,
Che l'amore altro sia
Se non distretta volglia solamente.
E s'amore è distretta voluntate
Per Deo, Madonna, in ciò considerate
C' amor non prende visibelemente,
Ma pare che nasca naturalmente
E poi c'amore è cosa naturale,
Merzè dovete aver de lo mio male.
De lo meo male, ch'è tanto amoroso,
Da poi che così nato
Non mi dispero, ma spero alegranza
C' a la fine è sereno e dilettoso
Ond'è tempo turbato,
Perch' io conforto la mia 'namoranza
E fin c'amore usando diritura,
Voglio essere di volglia sofferente;
Di voi, Donna avenente, m'inamora,
Che più de l'omo avere alegramente
Molta cosa sole in tenzone
Che di piccola gioia processione.
D'alta processione e gioia plagiente
Sono procedente
Avendo solamente alta speranza
La quale à tal natura interamente
Ca li maiori furori
Magioremente sovenene ed alegranza
Ch'io so ch'io fallaria vilanamente
Dapoi c'amor vi diede ogni bellezza
Finalmente e tute avenanteze
Ben so, che troveragio in voi pietanza
Per ch'io vivo gioioso 'n alegranze.

Sei anni ho travagliato
In voi, Madonna, amore
E fede v'o portato
Più assai, che divisare
Nè dire vi potria;
Ben'ò caro acatato
Lo vostro inamorare,
Che m'a così inganato
Con suo dolcie parlare.
Che gia nol mi credia;
Ben mi mene folila
Di fantin veramente,

Digitized by Google

Che crede fermamente
Pilgliar lo sole nel'aqua splendiente
E stringere si crede lo splendore
De la candela ardente,
Ond'ello inmantinente
Si parte, e piangie sentendo l'ardore.
S'eo tardi mi sono adato
De lo mio follegiare,
Tegnomene beato
Poi ch'io sono a lasciare
Lo mal che mi stringia:
Che l'omo, ch'è malato,
Poi che torna in sanare,
Lo male c'à passato
E lo grande travalgliare
Tuto mette in obria.
Oi lasso, chi credia
Donna perfettamente
Che vostri asseiamente
Passassero già ch'io atraluciente:
Or vegio bene, che 'l vostro colore
Di vetro è fermamente
Che sanno sagiamente
Li mastri contrafare a lo lavore.
Isperanza m'à 'nganato
E fatto tanto errare
Com'omo c'à giuesto,
E crede guadagnare
E perde ciò, c'avea,
Or vegio, cha provato
Zo c'aveo contare
C'assai à guadagnato
Chi si fa scompangnare
Da mala compagnia:
A mene adivenia,
Come avene sovente
Chi imprenta buonamente
Lo suo a mal debitore e sconoscente:
Imperciochè al malvaaglio pagatore
Vaci ommo spessamente
E non po avere neente
Onde la fine la richiamore.
Lo gran valore, e lo pregio amoroso
Cha 'n voi donna valente
Tut'or m'aluma d'amoroso foco,
Che mi dispera, e fami pauroso,
Como cha di neente
Volesse far venire in alto loco:
Ma se gli è destinato
Moltiplicar lo fulte pensamento,
E la ventura gli dà piscimento
De lo gran bene, c'a desiderato.
Così pensando a la vostra bialtate,
Amor mi fa paura
Tanto siete alta, e gaia, ed avenente,
E tanto più, ca voi mi disdegnate,
Ma questo m'asichura
Ca dentro l'aqua nascie foco ardente,
E par contra natura;
Così poria la vostra disdegnanza
Tornare 'n amorosa pietanza,
Se volesse la mia bona ventura.
Madonna, se del vostro amor son priso
Non vi paia fereza
Nè riprendete gli ochi 'namorati:
Guardate lo vostro amoroso viso,
L'angeliche belleze
E l'adorneze, e la vostra bieltate,
E sarete sichura
Che la vostra belleza mi c'invita
Per forza come fa la calamita,
Quando la guglia tira per natura.
Certo ben fecie amore dispietanza
Che di voi, Donna altera,
M'inamorai, poi non v'è in piscimento;
Or come trovaragio in voi pietanza
Che non vegio manera,
Com'io vi possa dire cio ch'io sento.
Però, Donna avenente,
Per Dio vi priego quando mi vedete,
Guardatemi, così conoscerete
Per la mia ciera, ciò ch'el mio cor sente.
S'inamoratamente m'à 'nfiammato
La vostra diletanza,
Ch'io non mi credo giammai inamorare
Che lo cristallo poi che ben gielato
Non pò avere speranza
Che lo potesse neve ritornare.
E da poi c'amor m'à dato
In vostra potestate,
Agiate alchuna pietate
Acciò c'aggiate in voi tutto valore.

Chi conoscesse sì la sua fallanza
Com'hom conosce l'altrui fallimento
Di mal dire d'altrui avria dottanza
Per la pesanza dal sù mancamento.
Ma per lo corso de la iniqua usansa
Ogn'om si cred'essere di valimento
E tal homo è tenuto in dispreganza
Che spregia altrui; ma non sà zò ch'io sento.
Però voria, che fosse destinato
Che ciascun conosciesse il so onore
E 'l disinore, il pregio, e la vergogna.
Tal otta si commecte tal peccato
Che s'omo conoscesse il so valore
Di dicier mal d'altrui non havria sogna.

NOTAR JACOPO

Da Lentini.

Madonna, dir vi voglio
Come l' amor m' ha priso
In ver lo grande orgoglio
Che voi, bella, mostrate, e non m' aita:
Ohi lasso, lo meo cora
In tante pene è miso,
Che vive; quando more
Per bene amare, e teneselo' aita.
Or donqua moro eo?
No, ma' lo core meo
More più spesso, e forte,
Che non faria di morte naturale:
Per voi, donna, cui ama,
Più che se stesso brama;
E voi pur lo sdegnate:
Donqua vostra amistate vide male.
Del meo innamoramento
Alchuna cosa ho detto;
Ma sì com'eo lo sento,
Cor no lo penseria, nè dirla lingua:
Ciò che eo dico, è neente
In ver ch' eo son costretto.
Fuoco haggio, che non credo mais'estingua,
Innanti pur s' alluma:
Perche no mi consuma?
La salamandra audivi,
Che dentro il foco vive stando sana;
Ed eo già per lungo uso
Vivo in foco amoroso,
E non saccio ch'eo dica;
Lo meo lavro spica, e non mi grana.
Madonna, sì m' avvene,
Ch' eo non posso avvenire,
Come eo dicesse bene
La propria cosa, ch' eo senlo d' amore;
E parmi uno spirito,
Ch' al cor vi fa sentire;
E giammai non son chito,
S' eo non posso trar lo suo sentore;
Lo non poder mi turba,
Com'hom, che pinge, e sturba;
Però che gli dispiace
Lo pingere, che face, e se riprende,
Che non fa per natura
La propria pintura:
E non è da biamare
Homo, che cade in mare, ove s'apprende.
Lo vostro amor, che m'have,
M'è mare tempestoso;
Ed eo siccom' la nave,
Che gitta a la fortuna ogni pesante,
E scampane per gitto
Di luoco periglioso:
Simelemente eo gitto
A voi, Bella li miei sospiri, e pianti;
Che s' eo non li gettasse,
Parria, che s' affondasse;
E ben s' affonderà
Lo cor, tanto graverà in suo disio:
Che tanto frange a terra
Tempesta e più s' atterra;
Ond' eo così rifrango
Quando sospiro, e piango, e posar crio.
Assai mi sen mostrato
A voi, Donna spietata,
Come eo sò innamorato;
Ma credo, che dispiacerei voi pinto:
Perchè a me solo lasso
Cotal ventura è data?
Perchè non minde lasso?
Non posso; di tal guisa Amor m'ha vinto
Ben vorria, ch' avvenisse,
Che lo meo core esciase
Come incarnato tutto,
E non dicesse motto a voi sdegnosa:
Ch'Amore a tal m'addusse:
Che se vipera fusse
Natura perderia:
Ella mi vederia, fora pietosa.

Amando lungiamente
Disio ch' io vedesse
Qualora ch'io piacesse
Com'io volesse voi, donna valente:
Maravigliosamente
Mi sforzo, s'io potesse,
Ch' io cotanto valesse
Ch'a voi paresse lo mio affar piacente.
Vorria servire a piacimento
Là ov' è tutto piacere,
E convertire lo meo parlamento
A ciò ch' io sento
Per intendanza de le mie parole
Veggiate, come lo mio cor sì dole
Non dole ch' aggia doglia,
Madonna, in voi amare;
Anzi mi fa allegrare
In voi pensare l' amorosa voglia,
Con gioj' par che m'accoglia
Lo vostro innamorare
E per dolce aspettare
Vedermi pare ciò ch'n mè s'orgoglia.
Madonna, di una cosa mi cordoglia
Ch' eo non so in veritate

Che voi sacciate lo ben, ch'eo vi voglio
Acciò mi doglio;
Non posso di cento parti l'una
L'amor ch'eo porto a la vostra persuna.
Se l'amor, ch'eo vi porto
Non posso dire in tutto
Vagliami alcun bon mutto
Che per un fructo piace tutto un orto.
E per un bon conforto
Si lascia un gran corrotto;
E ritorna in disdocto
Acciò non docto tal speranza porto.
E se alcun torto far voi mi vedete
Ponete mente a voi
Che orgoglio non è gioj', voi por sapete;
Ma così bella siete
Che ciò, che voi volete, a voi conviene,
E tutto, quanto veggio, a voi sta bene.
E tutto quanto vegg' io
Mi pare avvenentezze
E somma di bellezze;
Altre ricchezze, e gioja non deslo.
E nulla donna vegg' io
C'aggia tante adornezze
Che le vostre altezze, non bassezze,
Laonde innamorio.
E se, madonna mia, amasse in voi
E voi meve
Se fosse neve foco mi parria
E notte, e dia
E tuttavia, mentre che avraggio amore,
E chi bone ama ritorna in dolore
Non so com'eo vi paro
E che di me farete,
Ancider mi potrete
E non mi trovarete core varo.
Ma tuttavia d'uno aro
Cotanto mi piacete,
E morto mi vedete
Se non m'avrete al vostro riparo,
Ed al conforto di vostra pietanza
Che m' cozzi al core
E gl'occhi fore piangano di amanza
E di allegranza
Con abbondanza dello dolce pianto
Lo bel visaggio bagni tutto quanto.

Amor, da cui si move, e tuttor vene
Pregio, larghezza, e tutta benenanza,
E vien d'omo valente, e 'msengnato,
Non si doria divisare lo bene
Che ne nasce, e vene a chi à leanza;
Ond'eo ne sono in parte tralasciato.
Ma sì dirò, com'ello mi à allochato
E onorato più d'altro amadore
Per poco di servire
E s'eo voglio ver dire
Di sì gran guisa m'ava fatto onore
Che s'è alocato, e messo m'à 'n suo stato.
Stato ricchо ad altrui non fue dato
Per sì poco servire
Al mio parere
Là 'nd'io men tegno bene avanturoso.
E veggio ben ch'amor m'à honorato
Più infra gli altri amador certamente
Ond'eo m'allegro, e vivo più gioioso.
Che m'à donato a quella che à per uso
Bellezze, e adornezze, e piacimento;
Onore, e canoscenza
In lei senza partenza fan sogiorno;
Senno la guida, e fin pregio amoroso.
Pregio, e valore ad esso lai avanza
Ed è sì amisurata di gran guisa
D'avere in tutto bene providenza,
Ch'en ver di me à tutta speranza
La conoscenza senza lunga intesa
M'è meritato della sua benvoglienza;
Però val meglio un poco
Di bene senza briglia
E noia e affanno acquistato,
Ch'al ricchо per ragione
Poiche passa stagione;
Ma lo meo rigore dee essere laudato
Perocchè non hò facto penetenza.
Penetenza non ho facto neente
Al meo parvente
E pur aggio servito
E tuttavia saraggio servidore.
Di tutto ch'amor m'à facto gaudente
Per cui canto, e son di gioia guaruto
E tengo me sovra ogn'altro amadore
E non vorria esser signor di tutto 'l mondo
Per aver partita la sua benivoglienza
Ch'aggio senza temenza
Che mi mantiene in amorosa vita,
E fin che fie contento lo meo core,

In un gravoso affanno
Ben m'à gittato amore
E nol mi tegno a danno
Amar sì alta fiore.
Ma di ciò non sono amato
Amor fece peccato,
Che in tal parte donò mio intendimento.
Conforto mia speranza
Pensando, che se avanza
Buon sofferente, aspetta compimento
Perciò non mi dispero

Di amar si altamente
Adesso merzè chero
Servendo humilemente:
Che a povero uomo avviene
Per avventura a bene
Che monte, ed ave assai di valimento,
Perciò non mi scorsggio;
Ma tuttor serviraggio;
A quella, c'ave tutto insegnamento.
Data la mia intenza
Giammai non si rimove,
E servo in allegrenza
Che in lei merzè trove
Solo questo mi faccia,
Se l'amo nolle spiaccia
E tegnolomi in gran consolamento.
Com'uomo che à disagio,
Aspetta di aver agio
Poco di bene piglia per talento.
Tanto mi è in piacere
Di aver sua signoria,
Ch'eo non desidro avare
Altra donna chessia,
Come quelli, che crede
Salvarsi per sua fede
Per sua legge venire a salvamento.
A me non così pare,
Non credendo scampare
Sed ella a me non dà consolamento.
Mia canzone di gran giochimento
Va la ov'è il piacimento, preglo, e honore,
Tutto vi si agenza,
Ed Ivi il compimento
Di tutta la valenza
Senza nessuna intenza
Là ove mia donna fa dimoramento.
Dille che mi perdoni
S'aggio fallato in dire:
Ch'io non posso coprire
Ch'io di lei non ragioni
Che Amore, ed ella mi han fatto credente
Che più gioia, che l'oro non sia neente.

Maravigliosamente
Un amor mi distringe
E sovven' ad ogn' hora
Com'uomo, che tien mente
In altra parte, e pigne
La simile pintura;
Così, bella, faccio eo,
Dentro a lo core meo
Porto la tua figura.
Allo cor par, che eo porte,
Pinta come parelo,
E non pare di fore,
E molto mi par forte
Non so, se vi savete,
Com'io v'amo a buon core,
Che son sì vergognoso,
Ch'eo pur vi guardo ascoso
E non vi mostro amore.
Havendo gran disio,
Dipinsi una figura
Bella a voi simigliante,
E quando voi non vio,
Guardo quella pintura
E par ch'eo v'aggia avante,
Si come uom, che si crede
Salvar per sua fede
ancor non v'à davante,
Allor manda una doglia
Come hom che tiene il foco
A lo suo seno ascoso,
E quanto più non voglia
Tanto prende più loco
E non po star rinchioso;
Similemente io ardo
Quando passo, e non guardo
A voi viso amoroso.
S'ò colpa quando passo,
In ver voi non mi giro
Bella, per voi guardare,
Andando ad ogni passo
Sì gitto in gran sospiro,
Che mi face angosciare:
E certo bene angoscio
Ch'appena mi conoscio,
Tanto forte mi pare.
Assai v'aggio laudato
Madonna, in molta parte
Di bellezza, ch'avete:
Non so, se vi è contato
Ch'io lo faccia per arte,
Che voi ve ne dolete;
Haggiatelo per singua
Ciò chè vò dir a lingua
Quando voi mi vedete.
Mia canzonetta fina
Tu canta nova cosa,
Muoviti la mattina
Davanti alla più fina
Fiore d'ogni amoranza,
Bionda, e più che altro fino.
Lo vostro amor, ch'è caro,
Donatelo al Notaro,
Ch'è nato da Lentino.

Membrando ciò, che amore

Mi fa soffrire, e sento
Del mar rimerto, ond'io sono al morire,
Ch'amando sto in dolore
In... pensamento
Del mio tormento non posso partire,
Che tutt'ore ardo e incendo,
Sospirando, e piangendo,
Ch'amor mi fa languire
Di quella, a cui m'arrendo,
Di me merzè cherendo,
E non me degna audire.
Son morto, che m'incende
La fior che in paradiso
Fu, s'io mi avviso, nata, ond'io non poso,
A torto non discende
Ver me, ch' m'à conquiso
Lo suo bel riso dolce, et amoroso;
Che i suoi dolci sembianti
Gioiosi, et avvenanti
Mi fanno tormentoso,
E star sovra gli amanti
In sospiri, et in pianti
Lo mio cor doloroso.
Condotto l'amor m'ave
In sospiri et in pianto
Di gioia mi à affranto, e messo in pene.
Son rotto como nave
Che pere per lo canto,
Che fanno tanto dolce le sirene,
Lo marinaio si oblia,
Che tene per tal via,
Che perir gli conviene.
Così la morte mia
Quella che m'à in balia
Che sì donna mi tiene.
Sì fiera non pensai
Che fosse, nè si dura
Che in sua altura ver me non scendesse
La bella, ch'io amai;
Nè, che la sua figura
In tanta arsura languir mi facesse:
Quella, che m'à in balla,
In cui son tuttavia
Tutte bellezze messe
Più che stare in travaglia:
Par che il soffrir mi vaglia:
O Dio, che mi valesse.
Novella canzon, prega
Questa che senza intenza
Tuttor si aggensa di gentil costumi;
Fuor ch'ella d'amar nega
Che in lei regna valenza,
E canoscenza più che arena in fiumi
Che toglio del mio lutto,
Ch'il suo amor mi consumi
Dell'amoroso frutto,
Pria ch'io sia distructo,
Mi conforti, e mi allumi.
Donna eo languisco, e non sò qual speranza
Mi dà fidanza,
Ch'io non mi sfidi;
Che se merzè e potenza in voi non trovo,
Perduto provo
Lo chiamar mercede;
Che tanto lungamente ho costumato
Palese, et in occolto
Pur di merzè cherire,
Ch'io non saccio altro dire:
Et sì altri m'addomanda, che haggio eo,
Et non so dir, se non mercè por Deo.
Amor non fu giusto partitoro,
Ch'io pur v'adoro,
Et voi non mi rendete
Sì com'eo presi a voi merze chiamare
Bene dovea dare
A voi cor di pietate
.....ch'a Dio merzè chiamasse
In voi, donna, trovasse
Gran core d'umilitate
Se non tucte fiate
Faciestemi alto meno estarmi sanza,
Nulla merzè valesse una pietanza.
Donna, gran meraviglia mi donate,
Che 'o vui sembrate
Sono tanto calore
Passate di bellezza ogni altra cosa,
Come la rosa
Passa ogni altro fiore,
Et adornezza la qual v'accompagna
Lo cor mi lancie, e sagna,
Per me stà assai plui
Merzè che non è in vui,
E se merzè in vui, bella, si siesse
..... valeria, più mi valesse.
Nò mi recredo di merzè chiamare
Cha contare
Audivi molta gente,
Che lo leone este di tale usalo,
Che quando è aitato
Più fellonamente
Per cosa come face
Si ricrede
Segno di mercede
E per mercede gire la parte,
Gentile ira mi piace
Ond'io per mercè faccio ogni mio fatto,
Che per mercè si paga un gran misfatto.
Sì come quelli, che fanno a lor nemici

Ch'ogn'omo mi dice
Mercede i'hò trovato.
Ed io che faccio che così rello trovo
Et non trovo
Mercede, in cui son dato,
Madonna, in voi non acquistai gran peso
Se non pur lo peso
E perciò si combatte
In altrui fatte
E s'egli 'n altro vince, en questo perde,
Et non chi più ci pensa, più si sperde.
Dolce comineiamento
Canto per la più fina,
Che sia al mio parimento
Da qui infino a Messina,
Ciò è la più avvenente
E stella rilucente
Che levi la mattina,
Quando m'appare d'avanti
Li suoi dolci sembianti
M'incendon la corina.
Dolce mio Sir, se sciendi,
Or io che deggio fare,
Tu stesso mi riprendi
Se m'accade favellare
Che tu m'hai innamorata
E lo core m'hai laniata,
Si che da fore non pare,
Che membrati alla fiata
Quando eo l'habbi abbrazzata
Alli dolci basiari
Et io basiando stava
In grande delettamento
Con quella che m'amava
Biondo viso d'argento,
Presente mi cantava
E non mi si celava
Tucto suo convenente,
Et disse io t'ameraggio,
Et non ti falliraggio
E di tu col mio vivente.
A mio vivente amore
Io non ti falliraggio,
Per lo lusingatore
Che parla di tal fallaggio
Et io sì t'ameraggio
Per quello ch'è selvaggio
Dio mi mandi dolore.
Unqua non venga al maggio
Tanto chi male usaggio
Che di state ha gelore.
Guiderdone aspetto avere
Di voi, donna, cui servire
Non mi è noja;
Se mi sete tanto allera,
Ancor spero di avire
Di amor gioja.
Non vivo in dispersanza,
Ancor che mi diffidi
La vostra disdegnanza,
Che spesse volte sudivi,
Ed ho provato,
Che uom di poco affare
Per venire in gran loco,
Si lo sape avanzare,
Moltiplicar lo poco,
Che hà acquistato.
In disperanza non m'inquietto,
Ch'io medesmo m'imprometto
Di aver bene;
Di buon cuore è la speranza
Che vi porto, e la leanza
Mi mantene.
Acciò non mi scoraggio
D'amor, che mi ha distretto,
Siccome uom salvaggio
Farraggio, ch'egli è detto
Ch'ello face.
Per lo rio tempo ride
Sperando, che poi pera
La laid'aria, che vide,
Di donna troppo fera
Si dona pace.
S'io pur spero in allegranza,
Fina donna, pietanza
In voi si mova.
Fina donna, non siate
Fera poi tanta beltate
In voi si trova;
Che è donna, che ha bellezza,
Ed è senza pietate,
Com'uomo, che ha ricchezza,
Et usa scarsitate
Di ciò, che have.....................
Donna mia, ch'io non perisca!
S'io vi prego, non rincrisca
Mie preghiere.
La bellezza, che in voi pare,
Me destinge, e lo sguardare
Della cera,
La figura piacente
Lo core mi dementa.
Quando vi tengo mente
Lo spirito mi manca,
E torna in giaccio;
Nè mica mi spaventa
Dall'amoroso volere
Di ciò che mi attalenta,

Che non lo posso avero,
Quando mi sfaccio.
Chi non havesse mai veduto fuoco,
Non croderia, cha cuocere potesse:
Anzi li sembreria solazo e gioco
Lo suo splendora, quando ei lo vedesse,
Ma se lui lo toccasse in alcun loco,
Ben sombreriali, che forte cocesse;
Quello d'amore m' à toccato un poco
Molto mi coce; deh, che s'apprendesse.
Che si apprendesse in voi, o Donna mia,
Che mi mostrate dar solazo amando,
E voi mi date pur pena, a tormento.
Certo l'amor face gran villania,
Cha non distrugge ta, cha vai gabbando,
A me, che servo, non dà sbaldimento.

Amore è un desio, che vien dal core
Per l'abbondanza di gran piacimento:
E gli occhi in prima generao l'amore,
E lo core li dà nutricamento.
Ben'è alcuna fiata uom amatore
Senza vedero suo 'nnamoramento;
Ma quell'amor, che stringe con furore,
Dalla vista degli occhi ha nascimento
Che gli occhi rappresentano a lo core
D'ogni cosa, cha vedon, buono, e rio,
Com'è formata naturalmente,
E lo cor, ch'è di ciò concepitore,
Imagina, e piace quel desio,
E questo amoro regna fra la gente.

Guardando il basilisco velenoso
Col suo guardare face l'huom perire.
E l'aspido serpente invidioso,
Che per ingegno altrui mette a morire.
E lo dragone, che è si orgoglioso,
Cui elli preode, non lassa partire;
A loro assembro l'amor, che è doglioso,
Che altrui tormentando fa lsguire:
In ciò ha natura l'amor veramente
Che in un guardar conquide lo coraggio,
E per iogegno lo fa star dolente,
E per orgoglio mena grando oltraggio,
Cui ollo preode, grave pena sente,
Ben è conquiso chi à suo signoraggio.

Por gli occhi miei una donna, et amoro
Passar correndo, e giunser nella mente
Per sì gran forza, cho l'anima sente
Andar la donna a riposar nel core·
Onde dico, senti, che 't suo valore
Non ha virtute, che vaglia neente:
Però si move à dir, sospir dolente

Vacci fuor tu, che udisti quel dolore.
Che forza tutta se' di crudeltate
E tua dolcezza non credo, che vaglia,
Ch'io veggio ch'è sbandita umiltate.
E di tue pene poco le ne caglia;
Anzi alla tua virtù pensa schiantare
E quella, ch'ella non pò, amor la taglia.

Sì come il sol, che manda la sua spera,
E passa per lo vetro, e non lo parte,
E l'altro vetro, che le donna spera,
Che passa gli occhi, e va dall'altra parto
Così l'amore fere la sè spera,
E mai davvi lo dardo da sua parte,
Fere in tal loco, che l'omo non spera,
Passa per gli occhi, e loco diparte.
Lo dardo de l'amor là ove giunge,
Dapoichè dà feruta, sì s'apprende
Di foco, ch'arde dentro, e fuor non pare.
E due cose insieme hora egli giungo
Dell'arte dell'amore sì gli prende,
E fa che l'uomo e l'altro d'amor paro.

Molti amadori la lor malatia
Portano in core, che 'n vista non pare;
Ed io non posso sì celar la mia,
Ch'ella non paia per lo mio penare,
Però chè son sotto altrui signoria,
Nè di mene non ò neente a fare
Se non quanto madonna mia vorria,
Ch'ella mi pote morte, e vita dare.
Suo è lo core, e suo son tutto quanto
E chi non ha consiglio da suo core,
Non vive infra la giente, come deve.
Ed io non sono meo ne più nè tanto,
Se non quanto madonna va di me fore
Et un poco di spirito...........

Tanto sono temente, o vergognoso
A tutte l'ore, ch'io vi sto davanti,
Che non dico là ond'io son disioso,
E non m'ardisco pur de far sembianti.
Assai fiate mi movo coragioso
Di dire, come dicon gli altri amanti;
Poich'io son nanti a voi, viso amoroso,
Li miei pensier di parlar sono affranti.
Cotanta è la temenza, che mi abbonda
Di voi, Madonna, ch'io non vi dispiaccia,
Che mi ritengo, e non dico neente.
E lo temare par, che mi confonda,
C'assai più temo la vostra minaccia,
Cho l'altrui ferita duramente.

Donna, vostri sembianti mi mostraro

Isperanza d'amore, e benvoleeza,
Ed io seet'ogni gioia lo eotaro,
Lo vostro amore è far vostra piacenza.
Or vi mostrate irata, dunque raro
Senza ch'io pecchi, darmi penitenza
O se . . . . . . de la penna caro
Come nochier ch' à falsa conosceeza.
Disconoscenza ben mi par che sia
La coooscenza, che non ha fermezza,
Che si remuta per ogni volere:
Dunque non siete voi in vostra balìa,
Nè in altrui sarà ferma prodezza,
E ooe avrete buooo fiee al gioire.

Io m'aggio posto in core a Dio servire,
Com'io potesse gire in paradiso
Al santo loco, ch'aggio audito dire
U' si mantiene solazo, gioco, e riso.
Senza la mia donna non vi vorria gire
Quella, ch'ha bioeda testa, e chiaro viso,
Che senza lei non poteria gaudire,
Restando da la mia donna diviso.
Ma non lo dico a tale intendimento,
Perch' io peceato ci volesse fare,
Se non veder lo suo bel portamento,
E lo bel viso, e 'l morbido guardare,
Che 'l mi terria in gran consolamento
Vedeedo la mia donna le gioia stare.

TOMMASO DI SAXO

da Messina.

L'amoroso vedere
M' à miso ad rimembranza
Com'io già lungamente
Ho tanto ben voluto,
Ch'io non porria tacere;
Là gran gioia, e l'alegraeza
Che mi dona soveute;
Alegramente
Sono da lei veduto
E ciò mi conforto
E mercede le chiero
Ch'a se m'accoglia senza dimoranza
Perch'io non fosse morto;
Lo suo visaggio altero
Mi si mostra placente per pietanza.
Grande l'amor pietanza
M'ha toccato allo core
Et ae eo che erlo
Con gran disio
Lo fiero rimembrare,
La dolce inamoranza
Allo suo servitore
Lo mese che sofferio
Et non partio
Giammai per spaveetare
Par ella rimembrare
L'amoroso vedere;
Null'altra cosa feci alla pietosa,
Ma quando al suo commando
Mi le dono al servire
Et vita assai soffersi angosciosa.
Aecor si asonnata
La eatura v'avesse,
Ben ti de' rimembrare
Che di mal fare
Ha troppo gran peccata:
Molto fora spietata
Donna com'ancidesse
Ben poria ragionare
Cha eiò men dare
Noo este a oullo dato,
Ma voi pur m'ancideto
Se voi più mi sperate
E poi null'altro mi potete fare.
Addesso mi venite
Piangete e lacrimate,
Pregate Dio ehe m'haggia a perdonare.
Bella per grand'orgoglio
Della vostra ferezza
Mi so da fina manza
Indi sovranza
Furia molta finta
Pazo chi avere soglio
Della vostra bellezza
Amor mi dà certezza
Con allegranza piena di pietate;
Non mi siate più fera
Mettendomi alle perse
Onde m'ha tormeotato coo valeoza
Cha l'homo poi dispera
Della sua bona spera,
E di amare veeeli tomenza.

D'amoroso paese
Sospiri e dolci pianti m'ha mandato
Amor che m'ha donato
Ad una donna amare
. . . .
Amore me non lasciò solo ue hora.
Deo, che folle natura
Ello m'ha preso
Che non saccio altro fare
Se non in pensare:
E quanto più mi sforzo
All'ora meno pozo havere abentò

E nscitome di mente
Già lungamente
Ogn'altro pensamento,
E s'io veglio o dormendo sento amore.
Amore sento tanto,
Donna, che altro non fazzio
Troppo amando,
E moro considerando
Che sia l'amore che tanto me lacera,
Non trovo, chi lo asceia
Ond'io mi schianto che vicino di morte
Crudele sorte
Malo, che non ha nomo,
Che mai non lo pote homo
Bene querire,
Dunque par vorria dire
Come sentire amor mi fa non mento
Forse per mio lamento, lo mi lascia.
Amor mi face humile
Et umano cruoloso solazante
E per mia voglia amante amor negando;
E mi dice pregando
Amor che nel mar tempesloso
Havien vigoroso
E nello chiano teme tempestate.
Fossi ascente fin che l'amatore
Desia vivere in dolzore
E poi che te tene
Credendose haver bene
Dagli l'amare pene.
Sperando di aver gioia
La gilosia e la noia, che l'assalla,
Amor mi fa fellone
. . . . e vergognoso
E quanto più aen dogla . . . e pero
E non posso . . .
Dopo che ostello . . . 'nnterna
. . quagliar mai non deve per cagione
Così eo che non rifino
Sono poco mino
Divenuto amore
L'acqua per gran dimora torna sale:
Cotal doglia mortale
E gravosa male
Da onne sesso è nato,
Che non haggio nullo lato, che non ami.
Da poi che al lungiamento
Haggio amato, giamai non rifioai;
Trarlo mi risviglisi a disamare
Che non si può salutare
Così senza ferita uno gran foco;
Dunque come faraggio?
Ben ameraggio,
Ma ben saver vorria
Che fere segnoria
Me fece amore,
Che grande follia mi pare
Omo intrare a sì folle signore,
Ch'allo suo servitore non si mostra (*).

(*) Ci duole, che ancora nessuno de'nostri studiosi compatriotti abbia aguzzato il natio ingegno, col ridurre a più corretta e verace lezione le rime degli antichi poeti siciliani, affine di rendere più pregiato ed accettevole il Discorso del Gregorio su i re Svevi in Sicilia, ove ne esalta la corte di Federigo II, che fe' crescere ed abbelli la lingua italiana col renderla illustre e cortigiana, e che poetava coi suoi figliuoli Manfredi ed Enzio, e Pier delle Vigne suo segretario, cento e più anni che Dante scrivesse il suo poema; per cui il buon volgare fu per la prima volta udito in Sicilia, mondandosi d'ogni bruttura plebea, e chiamossi dal suo nido col nome di *aulico* e di *siciliano*.

(L'editore)

Digitized by Google

MEMORIA

SUGLI ARGOMENTI DELLE PITTURE DA FARSI NELLA CATTEDRALE DI PALERMO (*).

—

Dovendosi ora per le provvidenze del Re N. S. incominciare a dipingere il duomo, ci giova fissare anticipatamente gli argomenti, che potriano rappresentarsi non solo nella volta del Coro; ma anche in quella del T. nella cupola, nella gran volta della Nave, e che facciano un tutto accordato ed unito, di sortacchè si potessero vedere a suo tempo espresse nelle diverse dipinture quasi le parti diverse di uno stesso soggetto.

Saria certamente assai pregevole questo soggetto, se fosse proprio della Sicilia, perciocchè sarebbe più conveniente al luogo, e fuor del comune e dell'ordinario: e qui potria credersi acconcio al disegno il ristabilimento della religione cristiana in Sicilia pel mezzo dei prodi e religiosi principi normanni, essendo un oggetto augusto, e degno di essere nelle varie sue parti messo insieme e rappresentato nel maggior tempio della metropoli: i fatti più segnalati, che principalmente vi concorsero, potrebbero somministrare l'argomento alle diverse dipinture.

NELLA VOLTA DELLA NAVE

I.

La battaglia ne' campi di Cerami, nella quale essendosi affrontati i Saracini con molti cavalli e cameli ed assai migliai di uomini ed i Normanni non oltre a trecento comandati dal conte Ruggieri, nell'atto di attaccarsi la mischia, fu veduto da' nostri in aria un cavaliere armato sedente sopra un bianco cavallo, ed avente in mano un bianco vessillo con entrovi una splendida croce, attaccare il primo e rompere i musulmani; qual cavaliere credendo i Normanni S. Giorgio, e gridando il di lui nome, e quasi seguendolo riportarono poi una compiuta vittoria.

II.

L'offerta delle prime spoglie tolte ai nemici fatta alla santa Sede dal conte Ruggieri, che vi spedì suoi ambasciatori con quattro cameli, ed altri assai ricchi presenti: e papa Alessandro gli mandò in ricambio il vessillo benedetto, a conquistar la Sicilia, ed a far rifiorire la religione cristiana.

III.

La prima operazione solenne del conte a ristabilire il culto in Sicilia, ossia la edificazione di una nuova chiesa in Troina, raccoltovi il clero, e costituitovi il vescovo, e con la maggior pompa celebratisi ivi dal conte e dal popolo i santi misteri.

IV.

La liberazione di Malta, nella quale il go-

(*) Questa inedita Memoria si conserva in un volume di mescolanze del can. Gregorio nella Biblioteca pubblica comunale di Palermo, segnato qQ. F. n. 57, alla pag. 269: di cui ci sembra opportuno di qui riportare l'illustrazione a questa Memoria del canonico Gaspare Rossi nell'opera già stampata del Catalogo ragionato de' manoscritti della detta libreria, t. 1, pag. 290 e 291. « Verso l'anno 1802 il Re Ferdinando per Sicilia III, di venerata ricordanza emanò provvidenze per dipingere il duomo di Palermo: ed in tale occasione il Gregorio fu incaricato di stendere una specie di programma, che avesse ideato e coordinato gli argomenti da rappresentarsi sì nella volta del Coro, come nell'interno della cupola, nella volta del T ed in quelle della nave principale.

Il Gregorio concepì e dispose che le diverse parti delle pitture formar dovessero un tutto accordato ed unito e rappresentassero il *Ristabilimento della religione cristiana in Sicilia per mezzo de' prodi e religiosi Normanni*. Ad eseguir l'opera fu chiamato da Roma il pittore Mariano Rossi da Sciacca, allora rinomatissimo per molti suoi lavori, e specialmente per le pitture della villa Pinciana. Cominciò questi a mettere in essere il concetto del Gregorio, e rappresentò nella volta del Coro come per l'appunto trovasi ideata in questo manoscritto, *la purificazione e riabilitazione del tempio della cattedrale di Palermo, quando rientrarono i Normanni, scacciando i Musulmani, e chiamandovi il Clero e l'Arcivescovo Nicodemo*. In altro scompartimento della volta medesima, per alternare una rappresentazione istorica ed una sagra, venne dipinto l'*Assunzione* di Maria Vergine in cielo. Pure, questi dipinti non riportarono gli applausi del pubblico, onde non si passò agli altri della nave; e sino a tutt'oggi le dipinture dell'interno della nostra cattedrale non sono andate più oltre della sola volta del Coro ».

vernatore saracino a rendersi benevole il conte gli mandò in prima liberi tutti gli schiavi cristiani, i quali procedendo a molte coppie fuori la città, con le croci in mano, e contando il *Kyrie eleison*, vennero trovando il conte nel di lui padiglione, e dinanzi a lui inginocchiatisi, ringraziavanlo della ottenuta libertà.

V.

La unione de' baroni e dei vescovi raccolti in Mazara dal conte Ruggieri a provvedere ai mezzi della sussistenza del culto, ove dal conte essendo state assegnate alla chiesa le decime delle sue entrate, vi si ridussero ancora i baroni a prestarle da' proventi loro.

IN UNA DELLE VOLTE DEL T.

La concessione della legazia apostolica, fatta al conte Ruggieri da papa Urbano, il quale accompagnato da molti arcivescovi vennelo trovando in Salerno, ove alla presenza del duca di Puglia e del principe di Capua diegli il diploma della legazione, o forse ancora le insegne proprie di un tale ufficio e principalmente la tiara, che si è veduta in uno dei cadaveri reali del duomo.

DALLA PARTE OPPOSTA.

La incoronazione e consagrazione del Re Ruggieri nel maggior tempio.

NELLA CUPOLA.

Il trionfo della religione con un corteggio festivo di tutt'i santi fondatori e benemeriti delle chiese siciliane prima dei tempi normanni.

NELLA VOLTA DEL CORO.

La purificazione e riabilitazione del templo cattedrale di Palermo, quando vi entrarono i Normanni, ossia i due fratelli conte Ruggieri e duca Roberto avendovi trovata la maggior chiesa profanata, ed addetta al culto musulmano, fu la prima lor cura di purificarla chiamandovi il clero, e portandovi l'arcivescovo Nicodemo, che erasi nascosto in una picciola chiesa: potria da una parte rappresentarsi il clero in abito ed in pompa, che purifica e benedice il tempio, che dall'altra parte ne escano i maomettani: i due fratelli sovrani col seguito della lor corte, che intronizzano nella cattedra l'arcivescovo: in aria angeli e genii con corone e trionfi, ed altri che ne cacciano i musulmani, e potriasi concertare nel fondo un'immagine di Maria assunta in cielo, cui sin d'allora si volle intitolare questo tempio.

Questi concetti sono ora accennati assai leggermente: ma nell'esecuzione si dovrà venir più ai particolari, e divisare più distintamente e quasi vestire ciascun soggetto, a dargli massimamente l'evidenza che si possa maggiore, ondechè dà meno intendenti e quasi a colpo d'occhio se ne comprenda il concetto agevolmente.

Si soggiunge, che a serbare in queste pitture il decoro degli usi e costumi normanni nelle forme, negli abiti, nelle armi etc. potria l'artefice giovarsi di alcune medaglie normanne, delle pitture in musaico della chiesa della Martorana, e nel duomo di Morreale, o dell'opera del pugliese Pietro de Ebulo vicino ai tempi normanni scrittore di un poema di argomento siciliano, nel cui codice furono trovate diverse pitture a miniatura rappresentanti più fatti del poema, col quale furono insieme pubblicate ed incise in rami nei principali contorni.

ALTRO SOGGETTO.

La statua del Redentore risuscitato, quelle degli apostoli, che sono nel Coro e nel T. potrebbero avere per oggetto di rappresentare la gloria e la formazione del regno di Gesù Cristo. Quindi nella volta del Coro, potria dipingersi la visione di Daniele, che adombrò quel regno. Un trono di fiamme, con rote anche di fiamme, sedentevi sopra *l'antico dei giorni* con bianca barba, con bianche vesti, dalla cui bocca esce un fiume di fuoco; migliaia di angeli gli stanno attorno e lo servono: a lui si presenta in un gruppo di nuvole il *Figliuolo dell' uomo*, che ne riceve la potestà e gli onori di un regno, che non dovrà finire: quando vi si possa aggiungere un mare in iscompiglio, ed agitato da quattro venti dal quale escono fuori quattro bestie mostruose, sarebbe tutta rappresentata la visione.

NELLE DUE VOLTE DEL T.

La istituzione della santa cena, nella qua-

Digitized by Google

le Gesù Cristo stabilì la perpetuità di questo regno, avendo assicurata la sua presenza alla Chiesa sino alla consumazione dei secoli.

La missione dello Spirito Santo in lingue di fuoco, che fu il principio della struttura del regno di Gesù Cristo.

Poi di mano in mano in diversi quadri della volta della Nave gli avvenimenti principali della storia cristiana.

La conversione di s. Paolo.

Il battesimo del Centurione con la visione di s. Pietro.

Il Concilio apostolico in Gerusalemme.

La conversione di Costantine.

Il battesimo di Clodoveo e de' Franchi.

L'abjura di Leuaredo e dei Visigoti.

La restituzione della religione cristiana in Sicilia per mezzo di Normanni.

Questi e simiglianti argomenti si accorderebbero nella *unicità* del soggetto.

FINE.

INDICE



Digitized by Google

STATO DEGLI STUDÌ PRELIMINARI ALLA STORIA.

DEI CODICI NELLE NOSTRE LEGGI E DELLE NOSTRE CONSUETUDINI CONSIDERATI COME MONUMENTI STORICI, E COME PRINCIPÎ DI DIMOSTRARE NELLO STUDIO DEL DRITTO PUBBLICO.

DEL CODICE DELLE LEGGI NORMANNE E SVEVE, OSSIA DEL LIBRO DELLE COSTITUZIONI.

DELLE LEGGI DEI RE ARAGONESI, OSSIA DEI CAPITOLI DEL REGNO.

DEI CODICI DELLE CONSUETUDINI SICILIANE.

DISPOSIZIONE ED ORDINE DEGLI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI.

PROSPETTO GENERALE DI TUTTE LE EPOCHE PRINCIPALI DEL DRITTO PUBBLICO SICILIANO, E LORO DIFFERENZE ESSENZIALI.

APPENDICE DI MONUMENTI

I.

II.

III.

IV.

V.

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI

LIBRO PRIMO

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

LIBRO SECONDO.

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

Digitized by Google

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CAP. IX.

LIBRO TERZO.

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

LIBRO QUARTO

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

LIBRO QUINTO

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

LIBRO SESTO

CAP. I.

Digitized by Google

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

LIBRO SETTIMO

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

APPENDICE INEDITA

AL CAPITOLO VII DEL LIBRO III.

COMENTO INEDITO

VECCHIO SUNTO STORICO

DISCORSI INTORNO ALLA SICILIA



SOGGETTI GEOGRAFICI

STORIA

SOGGETTI NATURALI

SOGGETTI DI PUBBLICA ECONOMIA

BELLE ARTI E BELLE LETTERE

FINE DELL' INDICE.

Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google